IL

CODICE PENALE

PER IL REGNO D'ITALIA

(Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con effetto dal 1° Gennaio 1890)

INTERPRETATO

SULLA SCORTA

DELLA DOTTRINA, DELLE FONTI, DELLA LEGISLAZIONE COMPARATA

E DELLA GIURISPRUDENZA

DALL'

Avv. GIULIO CRIVELLARI

Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Torino

VOLUME QUINTO

(Art. 104-174)

Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.

Dei delitti contro la libertà.

Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, *Via Carlo Alberto*, 33

Milano — Roma — Napoli

1894.

IL
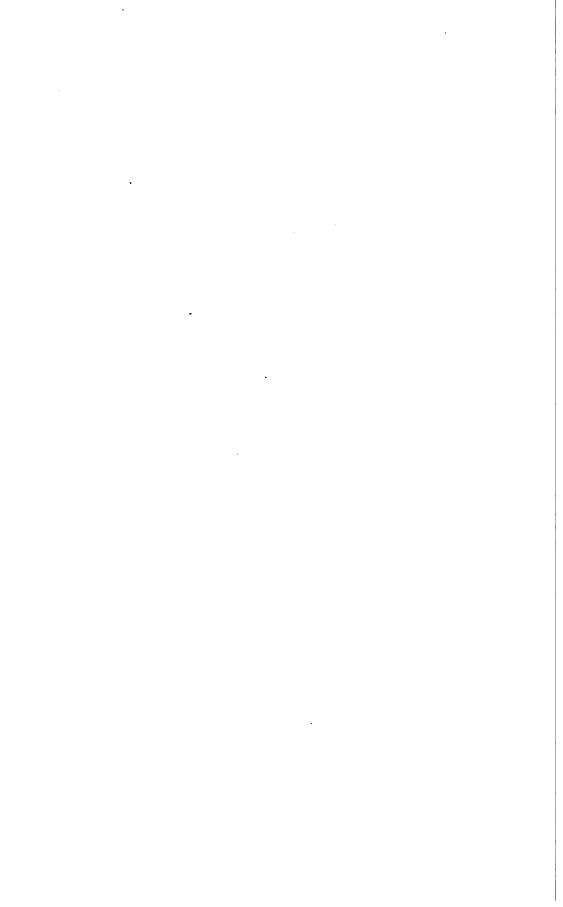
CODICE PENALE

PER IL REGNO D'ITALIA
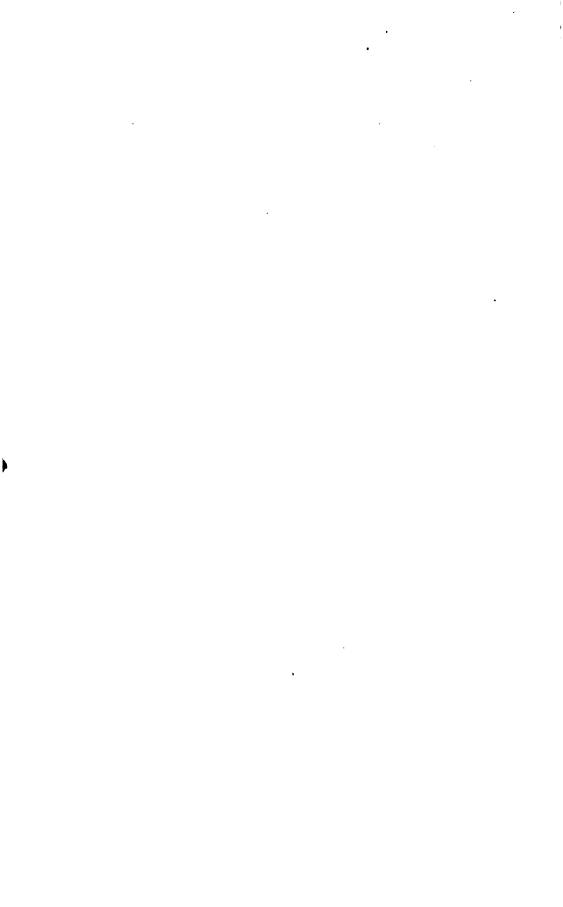
IL CODICE PENALE

PER IL REGNO D'ITALIA

(Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con effetto dal 1° Gennaio 1890)

INTERPRETATO

SULLA SCORTA

DELLA DOTTRINA, DELLE FONTI, DELLA LEGISLAZIONE COMPARATA E DELLA GIURISPRUDENZA

DALL'AVVOCATO

GIULIO CRIVELLARI

Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Torino

VOLUME QUINTO

(Art. 104-174)

Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.
Dei delitti contro la libertà.
Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33 — VIA CARLO ALBERTO — 33
MILANO — ROMA — NAPOLI
1894

CODICE PENALE PER IL REGNO D'ITALIA

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

Il legislatore, esaurita nel Libro Primo la parte generale, passa nel Libro Secondo alla materia speciale, cioè ai delitti; alla trattazione, in altre parole, di quei reati, nei quali l'azione o l'omissione partono da una volontà prava dell'agente o dell'omittente, dalla volontà di recare danno con violazione della legge penale, ossia da dolo; e di quei reati, altresì, che sebbene non commessi con dolo, pure conservano il carattere di delitto, mancando di quello particolare delle contravvenzioni; cioè i delitti c mmessi con colpa.

I delitti sono compresi in dieci Titoli speciali, così distinti:

Titolo I. — *Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.*
» II. — *Dei delitti contro la libertà.*
» III. — *Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.*
» IV. — *Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia.*
» V. — *Dei delitti contro l'ordine pubblico.*
» VI. — *Dei delitti contro la fede pubblica.*
» VII. — *Dei delitti contro l'incolumità pubblica.*
» VIII. — *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.*
» IX. — *Dei delitti contro la persona.*
» X. — *Dei delitti contro la proprietà.*

Il legislatore ha fondato la classificazione sul concetto della obiettività giuridica del fatto, che è quanto dire sulla specie del diritto, l'esistenza o l'esercizio del quale costituisce l'oggetto preso di mira dal reato. E perciò ha distribuito i delitti nei Titoli anzidetti, cominciando da quelli che compromettono più gravemente la cosa pubblica e terminando con quelli che ledono l'interesse privato.

Le prime quattro classi comprendono, in ordine decrescente, i delitti che più direttamente interessano l'organismo politico e civile della Società; nelle tre classi successive sono distribuiti i delitti che non hanno propriamente per oggetto una istituzione od un diritto determinato, ma un complesso di relazioni pubbliche, dal normale assetto e dal rispetto delle quali dipende in gran parte il benessere civile; l'ottava categoria è formata dai delitti che, offendendo l'integrità del costume e i più sacri vincoli famigliari, portano necessariamente un perturbamento dell'ordine sociale. Vengono, infine, le ultime due classi, le quali comprendono i reati che colpiscono immediatamente diritti od interessi privati, cioè la persona e gli averi.

I Titoli poi sono compresi in Capi, alcuni dei quali rappresentano altrettante specie del genere che dà nome al Titolo e riuniscono diversi delitti di quella data specie; mentre in altri, come ho già notato nella Introduzione (1), si riuniscono, quando torna possibile, le disposizioni comuni a più reati, in guisa che si è raggiunto lo scopo di una parsimonia di articoli, di evitare disposizioni duplicate e di estenderne maggiormente l'applicazione.

TITOLO I.

DEI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO.

Sotto questo Titolo si comprendono specialmente quei delitti, che un tempo erano conosciuti col nome generico di *perduellione*, o con quello abusato di *lesa maestà*, od anche con l'altro, non meno abusato, di *alto tradimento.*

Il Titolo si compone di quattro Capi, così distribuiti:

Capo I. — *Dei delitti contro la Patria.*
» II. — *Dei delitti contro i Poteri dello Stato.*
» III. — *Dei delitti contro gli Stati esteri e i loro Capi o Rappresentanti.*
» IV. — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

Fin dai primordi della codificazione moderna, i legislatori, pur classificando i fatti suddetti sotto la indicazione generica di: *Reati contro la sicurezza dello Stato*, per ottenere tuttavia maggiore chiarezza e miglior ordine nella loro configurazione, credettero opportuno suddividerli in due rubriche speciali, comprendendone alcuni sotto quella dei reati o delitti contro la *sicurezza esterna*, ed altri sotto quella dei reati o delitti contro la *sicurezza interna* dello Stato. E, avuto riguardo all'indole ed importanza rispettiva, furono determinate anzitutto le sanzioni penali per quelli della prima, poscia per quelli della seconda specie.

Ma la distinzione tra delitti contro la sicurezza interna e delitti contro la sicurezza esterna, se è giusta quanto al fine di introdurre una suddivisione tra fatti distinti nella loro oggettività, non risponde tuttavia alle esigenze di una logica classificazione; onde fu abbandonata nei Progetti del Codice penale italiano, come quella che non ha un fondamento razionale, e proviene da un equivoco tra le cause e gli effetti di codesti reati, in quanto le loro cause ben possono essere *esterne*, ma i disastrosi effetti sempre cadono sulla condizione *interna* dello Stato. In una parola, la sicurezza dello Stato è una ed inscindibile. Perciò il Codice fece ritorno alle razionali tradizioni della legislazione latina, rimaste incolumi anche in tempi meno favorevoli agli ordini liberali; ed assunse a fondamento della sua distinzione l'altro criterio più logico, della diversità oggettiva dei fatti.

Quanto al contenuto nel Titolo, così si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione finale:

« L'ordine e la sostanza del Titolo I non hanno subìto che lievi modificazioni. Il pensiero che ispirò il Progetto, al quale anche in questa parte non mancò la generale approvazione, ha ispirato pure l'opera di revisione: consacrare, cioè, la più energica tutela della Patria, dello Stato e delle sue istituzioni, senza porre pastoie alla libertà del pensiero e della discussione, ma senza neppur seguire l'idea che il reato politico sia un reato fittizio, un fatto innocente o anche meritorio: idea codesta che poteva giustificarsi di fronte alla illegittimità o alla tirannia dei passati ordinamenti. In un ordinamento civile e libero il delitto politico, circoscritto nei giusti confini che ho indicato, ha una gravità che giustifica

(1) Vol. I, pag. CCLVI.

le più severe sanzioni, poichè con esso si attenta al supremo bene del cittadino, la Patria, alle supreme espressioni della volontà e sovranità nazionale e della tutela pubblica, i Poteri dello Stato. Questi medesimi concetti e questi intenti richiedevano, però, che le specie delittuose raffigurate nel presente Titolo, fossero definite con la massima cura ed esattezza, per evitare illiberali persecuzioni, le quali sarebbero inutili, e talvolta pericolose, alla difesa del Corpo sociale » (1).

Sul contenuto nei Capi, così poi si esprimeva lo stesso Ministro nella Relazione al suo Progetto del 1887:

« Nel Titolo dei *delitti contro la sicurezza dello Stato* vengono primi due Capi, l'uno dei quali riguarda i *delitti contro la Patria*, ossia quelli che colpiscono il Paese nella sua sicurezza; e l'altro i *delitti contro i Poteri dello Stato*, ossia quelli che lo colpiscono nel suo organismo politico. Questo sistema, oltrechè consentaneo alla intrinseca natura delle cose, alla diversità già intravveduta e consacrata da parecchie legislazioni, concorre al fine elevato di additare ai cittadini, quale massimo santuario, quella Patria, cui il glorioso nostro Principe presta, primo fra tutti, suprema venerazione, e in pari tempo manifesta la fede del legislatore e del paese nella saldezza delle istituzioni che ci reggono. E mi parve più conforme al carattere delle disposizioni contenute in questo secondo Capo il nome concreto di « delitti contro i *Poteri* dello Stato », piuttosto che « contro la *Costituzione* dello Stato », come aveva proposto nel 1883, poichè qui non trattasi già di prevedere indistintamente quei delitti che attaccano le istituzioni, ma quelli soltanto che tendono a ledere lo Stato ne' suoi organi supremi, quali sono il Potere esecutivo e il Potere legislativo. Segue il Capo terzo, che riguarda una materia da non confondersi con le disposizioni precedenti, ossia i delitti contro gli Stati esteri, i Capi dei loro Governi ed i loro rappresentanti presso il Governo nazionale; delitti che esigono una particolare trattazione per l'importanza sempre crescente delle relazioni internazionali » (2).

Capo I.

Dei delitti contro la Patria.

Articolo 104.

(Attentati contro l'indipendenza o l'unità dello Stato).

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a disciogliérne l'unità, è punito con l'ergastolo.

Articolo 105.

(Cittadino che porta le armi contro lo Stato).

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

(1) *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli* (*Zanardelli*) *nell'udienza del 30 giugno* 1889 *per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, pag. 75, 76. Roma, Stamp. Reale, 1889.

(2) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale 22 novembre* 1887, pag. 21, 22. Torino, Unione Tipogr.-Editr. 1888. — Quanto al Capo Quarto, il Ministro si limitava a constatare che contiene disposizioni comuni ai Capi precedenti.

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualunque altra causa, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

Articolo 106.

(Macchinazioni a fine di guerra o in tempo di guerra).

Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la reclusione da otto a venti anni; e, se consegua l'intento, con l'ergastolo.

Articoli 107-109.

(Rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato).

Art. 107. Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che risguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni e con la multa superiore alle lire duemila.

La pena è:

1° della reclusione o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non inferiore alle lire quattromila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2° della reclusione o della detenzione da cinque a quindici anni e della multa non inferiore alle lire cinquemila, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o altrimenti a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 108. Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chi ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 109. Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 107 sia conosciuto per negligenza o imprudenza di chi, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Articolo 110.

(Spionaggio).

Chiunque indebitamente rileva piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari, ovvero a tal fine s'introduce clandestinamente o con inganno in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno in detti luoghi, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

Articolo 111.

(Infedeltà in affari di Stato).

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni.

Articolo 112.

(Parificazione degli Stati alleati).

Le pene stabilite negli articoli 106 e seguenti si applicano anche se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa.

Articolo 113.

(Atti che espongono lo Stato al pericolo di guerra).

Chiunque, con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel Regno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne segue, con la detenzione non inferiore ai sedici anni.

Se gli atti non approvati dal Governo espongono solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero turbino le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.

Articolo 114.

(Ausilio a Stato nemico).

Il cittadino, o lo straniero residente nel Regno, che, in tempo di guerra, somministra direttamente o indirettamente allo Stato nemico od ai suoi agenti provvigioni o altri mezzi che possano essere rivolti a danno dello

Stato italiano, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinque mila.

Articolo 115.

(Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).

Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato, è punito con la detenzione da tre a venti mesi.

Articolo 116.

(Accettazione di onorificenze od utilità da uno Stato nemico).

Il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, è punito con la multa da lire cento a tremila.

Bibliografia. Gigante: *Tractatus de crimine laesae majestatis.* — Alberico Gentile: *In titulos Codicis Si quis Imper. et ad L. Jul. Majestatis. Disput. decem.* — Gundling: *Singular. ad L. Jul. Majest.* — Van Reuter: *De crimine majestatis.* — Habold. *De legibus majestatis populi Romani latis ante L. Jul. Majestatis.* — Scott: *De crimine majestatis.* — Henke: *De vera criminis laesae majestatis secundum leges positivas indole atque poena.* — Van Ryemsdick: *De crimine quod vulgo laesae majestatis dicitur.* — Evertsen de Jonge: *De delictis contra Rempublicam admissis.* — Scipione Gentile: *De conjurationibus; De maledictis in Principem.* — Gotofredo: *Dissertatio historica ad L. Quisquis, Cod. ad L. Jul. Opera juris minora.* — Bocero: *Tractatus compendiosus de crimine laesae majestatis.* — Vitale: *De crimine laesae majestatis.* — Deciano: *Tractatus criminalis.* — Karsebon: *De navium detentione quae vulgo dicitur:* embargo. — Grozio: *De jure belli et pacis.* — Strickins: *Opera omnia.* — Binkershoek: *Quaestiones juris publici.* — Leyer: *De fictis criminibus Ministrium Principum.* — Appiano: *De bello civili.* — Anton Matteo: *De criminibus.* — Carpzovio: *Practica criminalis; De poena criminis laesae majestatis; Tractatus criminalis.* — De Marsiliis: *Consilia.* — Cremani: *De jure criminali.* — Wahlberg: *Storia e classificazione dei reati politici e sociali* (ted. nella *Rivista Viennese* di Grünhut. Vol. VII, fasc. 3). — Zachariae: *Sul tentativo d'alto tradimento* (negli *Scritti germanici.* Vol. II). — Von Feder: *Reato d'alto tradimento* (ted.). — Köstlin: *La* Perduellio *sotto i Re di Roma* (ted.). — Knitzscki: *Il reato d' alto tradimento* (ted.). — Von Schirach: *Sui reati politici* (ted. nell'*Archivio di Diritto criminale.* A. 1851). — Lammasch: *Reati politici contro Stati stranieri* (ted. nella *Zeitschrift für Strafrecht.* Vol. III, 1833). — Winter: *Il crimenlese dichiarato filosoficamente e giuridicamente* (ted.). — Dieck: *Storia del reato di maestà presso i Romani* (ted. nel *Nuovo Archivio di Diritto criminale); I reati di Stato politici e non politici* (ted.). — Marquardsen: *Sui reati di Stato in Inghilterra* (ted. nella *Rivista Critica di legislazione e giurisprudenza straniera,* 1849). — Feuerbach: *Il reato di alto tradimento* (ted.). — Sintenis: *Del reato di maestà* (ted.). — Hepp: *Studi sul reato d' alto tradimento* (ted. nel *Nuovo Archivio di Diritto criminale*). — Weiske: *Alto tradimento e reato di maestà presso i Romani* (ted.). — Zirkler: *Del reato di maestà e dell'alto tradimento* (ted.). — Guizot: *Des conspirations et de la justice publique.* — A. Rolin: *Les infractions politiques* (nella *Revue de Droit international.* Vol. XV e XVI). — Dalloz: *Répertoir* V.° *Délit politique.* — Morin: *Répertoir* V.° *Attentat et Lèse Majesté.*

— Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Nypels: *Législation criminelle de la Belgique.* — Rossi: *Traité du Code pénal.* — Destriveaux: *Étude pratique sur le Code pénal.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Dupont: *Traité de législation civile et pénale.* — Rauter: *Traité de Droit criminel.* — Klüber: *Droit des gens moderne de l'Europe.* — Vheaton: *Éléments de Droit international.* — Vattel: *Droit des gens.* — Blanche: *Études pratiques.* — Bluntschli: *Droit international codifié.* — Ortolan: *Éléments du Droit pénal.* — Bonneville: *De l'amélioration de la loi pénale.* — Carmignani: *Elementi di Diritto criminale* (traduzione del Bertola); *Teorica delle leggi sulla sicurezza sociale.* — Roberti: *Corso completo di Diritto penale.* — Ala: *Il fôro criminale. Delitti di lesa maestà.* — Mori: *Teoria del Codice penale toscano.* — Beccaria: *Dei delitti e delle pene.* — Filangieri: *Scienza della legislazione.* — Armellini: *Istituzioni di Diritto penale.* — Grippo: *I reati di guerra civile, strage e devastazione.* — Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale.* — Sandonà: *Trattato di Diritto internazionale moderno.* — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato; Saggio di Diritto penale.* — Nocito: *Alto tradimento* (nel *Digesto Italiano*). — Mecacci: *I reati politici.* — Barsanti: *Del reato politico* (nel *Completo Trattato teorico e pratico* del Cogliolo. Fascicoli 29-32); *Delitti politici in Roma* (nella *Rivista penale,* XXXVI, 5-18). — Borciani: *Reati contro lo Stato* (nel *Completo Trattato* del Cogliolo, Fascicoli 7, 8, 27-30). — Fanti: *Dell'attentato politico* (nella *Rivista penale,* XI, 127). — La Marmora: *I Segreti di Stato.* — De Pilla: *Reati contro la sicurezza dello Stato.* — Carelli: *I reati politici* (nella *Biblioteca antropologico-giuridica,* Serie I, Vol. VI). — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Majno: *Commento al Codice penale italiano.*

DOTTRINA.

1. *Osservazione generale sui delitti politici. — Si richiama quanto fu esposto trattando dell'estradizione. — Primi fra i reati politici sono quelli contro l'esistenza dello Stato, indipendentemente dal Capo di esso e dalle istituzioni che lo reggono.*
2. *Fondamento giuridico della punizione di questi reati.*
3. *I delitti di maestà nel Diritto romano.*
4. *Gli stessi nel Diritto germanico antico, nel Medio evo, nella Carolina, sino alla Rivoluzione francese e dopo questa.*
5. *Norme speciali della dottrina per regolare i reati di Stato. — Se gli atti preparatorii debbano punirsi come reato* sui generis.
6. *Quali siano secondo la dottrina moderna i delitti politici che attaccano lo Stato nella sua esistenza materiale.*
7. *Quando il reato di Stato debba ritenersi perfetto. — La teorica del tentativo nei reati di Stato.*
8. *La desistenza spontanea della esecuzione dei reati di Stato. — Opinioni diverse.*

1. La dottrina, venendo a discorrere dei delitti in ispecie comincia generalmente, come cominciano i Codici tutti, dai delitti in materia di Stato, altrimenti chiamati *delitti politici.*

Quale sia il delitto politico lo dissi trattando dell'estradizione (1). Reato politico (scrissi allora e giova ripetere anche adesso), è quello che è volto esclusivamente contro l'ordine pubblico o sociale di un Paese a fine di rovesciarlo, cambiarlo e perturbarlo; o che è diretto a togliere o a disorganizzare i grandi Poteri, o a distruggere, indebolire, vilipendere uno di questi grandi Poteri.

(1) Vol. I, n. 359, pag. 488-490. n. 412, pag. 550.

In base a questo concetto, che parmi il più giusto, del reato politico, sono evidentemente reati politici (e prima di qualsiasi altro), quelli che sono diretti contro l'esistenza dello Stato, che lo attaccano nella sua sicurezza, cioè nelle basi fondamentali della sua esistenza materiale, indipendentemente dall'Augusta Persona che lo rappresenta e dalle istituzioni che lo reggono; poichè, se anche i fatti violenti commessi contro il Capo dello Stato e contro le istituzioni costituiscono altrettanti reati contro la esistenza *politica* dello Stato stesso, tuttavia fra questi attentati e gli altri vi ha tale una differenza oggettiva, che certo non può sfuggire all'attenzione speciale della scienza.

I delitti politici sono nella dottrina chiamati anche *delitti di Stato* o *delitti di maestà*.

2. L'assenza dell'elemento intrinsecamente criminoso nel reato politico o di maestà fu causa, sotto l'impero del dispotismo, di gravissimi abusi, sicchè oggigiorno alcuni scrittori furono spinti a dichiarare, per impulso generoso, di avere a schifo questo studio siccome deficiente del fondamento razionale. Nè a torto se si avverte al passato, poichè il reato politico fu sempre il più arbitrario, ed anche modernamente stabilisce un erroneo criterio nella misura degli atti preparatori e del tentativo, introduce sconvenienti privilegi nella pena comminatagli, falsa il concetto dell'estradizione e diffonde il fatale sistema di separazione fra reato comune e reato politico, come se nel reato politico, o meglio diretto contro lo Stato, non vi fosse una reale infrazione dell'ordine giuridico, come nel reato comune. Sussiste la separazione ove il reato politico sia sinonimo di *contravvenzione*; ma quando vi ha un'aggressione antigiuridica vi è il reato comune, che si specifica prendendo di mira lo Stato; nella guisa stessa che altro reato qualunque si specifica nell'omicidio, nella diffamazione, nel furto, secondo che è presa di mira l'integrità personale, l'onore, la proprietà. I rapporti privati sono, è vero, più uniformi nei diversi popoli che non i rapporti pubblici, e perciò, rispetto ai reati contro la persona e contro la proprietà, vi ha una dottrina più soda e più sicura che non rispetto ai reati contro lo Stato; ma le differenze dell'organismo politico, se rendono difficile la ricerca dell'elemento comune non la rendono impossibile, poichè si può considerare lo Stato nella sua esistenza essenziale.

A giustificare questa figura di reati basta la considerazione che la personalità collettiva, chiamata Stato, ha diritto all'esistenza al pari della persona individuo; e questo diritto dev' esserle quindi universalmente riconosciuto. Il pretendere che non vi sia nota propria nei reati di Stato, sarebbe la glorificazione dell'anarchia; e questa nota di reità non deriva dal puro interesse del Potere sociale alla propria conservazione, ma bensì dalle esigenze stesse del Diritto; non potendo negarsi la nota dell'intrinseca scelleraggine nel fatto di colui che, a simiglianza del parricida, rivolge le sue armi contro lo Stato al quale appartiene, o intraprende macchinazioni coi reggitori di uno Stato straniero e nemico a danno dello Stato proprio; o nel fatto di colui il quale, sia pure per uno scopo politico, ricorre all'omicidio del Capo dello Stato o di un Ministro nelle cui mani è la somma delle faccende di governo. Quando le istituzioni politiche di un popolo assicurano la libertà, e con essa il diritto di manifestare le proprie opinioni e di propagarle nella lotta delle idee perchè divengano vincitrici, cioè opinioni accolte dal maggior numero, e dal cozzo delle opinioni contrarie venga fuori quella coscienza comune che si dice la pubblica opinione, deve indubitatamente aver luogo la lotta per il Diritto che è una delle leggi essenziali della vita e sospinge gli uomini alle innovazioni miglioratrici degli istituti sociali; ma deve aver luogo soltanto nella forma pacifica della libera discussione e propagazione delle idee. Il *fine* delle riforme politiche o sociali non giustifica ogni specie di *mezzo* che per esso si adoperi. L'uomo, quindi, che trascorre nei fatti violenti contro le istituzioni fondamentali dello Stato, si rende colpevole di un reato che è tale intrinsecamente, non avendo egli diritto di imporre colla sua violenza innovamenti che la maggioranza della nazione non reputa nè necessari nè utili al buon andamento della pubblica cosa.

3. I reati di Stato erano tutti compresi presso i Romani sotto il nome generico: *crimina majestatis*. Col nome di *maestà* si vo-

leva esprimere il Potere Supremo, il quale alla sua volta partoriva il sommo diritto ed il supremo dovere. La *majestas* stava come in propria sede nel Popolo; però essa copriva anche il Senato con la tutela della pena contro coloro che la violavano, poichè Senato e Popolo cooperavano a mantenere salva la Repubblica; e tutti dovevano tendere a questa concordia, come ad un bene inseparabile della Patria. *Ut omnes ad auctoritatem hujus ordinis, majestatemque Populi Romani defendendam conspirasse videantur.* Dunque erano *reati di maestà* tutti quelli che si commettevano contro la sicurezza della Repubblica, contro la podestà del Senato e del Popolo, ed altri di simil genere.

Le leggi che regolavano i delitti di maestà, oltre le decemvirali, o delle XII Tavole, erano la Gabinia, l'Apuleia e la Gallia, ricordate da Cicerone e da Valerio Massimo, ma dimenticate dalla Collezione giustinianea. Però la più importante di tutte fu quella di Lucio Cornelio Silla, il Dittatore, che fu primo a cambiare il nome del delitto, chiamandolo di *maestà*. Alla legge Sillana tenne dietro la Giulia, di cui fu autore Giulio Cesare, ampliata poi da Augusto, figlio adottivo di lui. I frammenti di questa legge ci furono conservati nelle Pandette. I successivi Imperatori, in ispecie quelli, che per il comune consentimento sono reputati tirannici, abusarono ferocemente della legge Giulia, e il delitto di maestà fu l'addebito che si dava, per così dire, e tutti coloro che non avevano commesso alcun delitto, come si espresse Plinio il Giovane nel suo Panegirico di Trajano. Alla legge Giulia successe quella famosissima per efferata barbarie, promulgata dagli Imperatori Arcadio ed Onorio, che trovasi trascritta nel Codice giustinianeo sotto il Titolo: *Ad Legem Juliam Majestatis.* Essa è stata per molti secoli il tipo ed il modello delle legislazioni successive, ed i suoi commentatori, primo fra i quali il Bartolo, quasi che non avesse abbastanza infierito, si sono studiati di ampliare il senso delle sue disposizioni, e di dare alla lettera ed allo spirito di essa un'estensione certo non consentita da chi la scrisse, nè dagli Imperatori che l'approvarono (1). Di questa legge che ebbe autorità nel Fòro sino al secolo XVIII, è pregio dell'Opera il notare i sommi capi.

Anzitutto essa decretava la pena di morte, la confisca di tutti i beni e la perpetua infamia non solo contro i perduelli, ma anche contro tutti i loro complici, fautori, ministri, seguaci, e via dicendo (2). In secondo luogo pronunciava decreto di perpetua inopia, infamia e squallore contro i figli dei perduelli, dichiarandoli incapaci di qualunque eredità materna, avita ed estranea, e di qualunque dignità, onore ed impiego, affinchè la vita fosse loro un supplizio e la morte un sollievo. *Ut vita eis supplicium sit, mors vero solatium;* e prima diceva di lasciare in vita i figli dei ribelli per un tratto di clemenza imperatoria. Prescriveva, inoltre, che niuno potesse intercedere grazia a pro dei ribelli, sotto pena di infamia; dalla quale sanzione taluni pretesero erroneamente di dedurre doversi diniegare il difensore agli accusati di congiura o di ribellione.

In cima a tutti i reati di maestà figurava la *perduellione* o *prodizione* (3).

Nel Diritto romano la perduellione fu propriamente, nello stretto suo significato, il de-

(1) Fu immaginata da un Ministro pessimo ed avarissimo, il vile Eutropio, coll'intendimento di provvedere non tanto alla sicurezza del proprio Sovrano, Arcadio, quanto a quella di sè medesimo per difendersi dalle frequenti [illegible]zioni che insorgevano contro di lui; ed ecco perchè affastellò sotto una sola sanzione penale la congiura contro il Principe e l'attentato alla vita dei Ministri.

(2) Trovando usata la parola: *conscii*, gli interpreti non vollero assumerla nel comune suo valore di: *complici*, che ha nell'idioma latino, ma pretesero che dovesse significare: *consapevoli;* e con questa strana teoria estesero le pene di morte, infamia e confisca ai non rivelatori dei delitti di congiura. Bartolo fu l'antesignano di simile teoria, e Baldo, suo discepolo, da ciò abborrente, non dubitò di asserire che l'anima del suo Maestro era tormentata nell'inferno per avere insegnato questa massima. La quale fu poi solidamente e con molto interesse confutata dall'Anton Matteo.

(3) Mi limito ora a parlare della perduellione, e precisamente delle ipotesi che sono identiche, o simili, a quelle comprese nel Capo I del Titolo I del Libro Secondo del Codice, per seguire l'ordine tenuto da esso. Quando verrà la volta degli altri Capi indicherò le altre ipotesi delle leggi Romane, identiche o simili a quelle

litto di colui che avesse giovato il nemico della Patria, e questo delitto costituiva la prima e principale figura dei reati di lesa maestà. Abbondano i testi per dimostrare questo concetto. Marciano ricorda la legge delle XII Tavole, per la quale era reo di maestà colui, il quale avesse consegnato al nemico un cittadino, od eccitato i nemici contro la Patria. *Lex Duodecim Tabularum jubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri* (1). La legge delle XII Tavole era questa: *Si quis perduellem concitassit, civemque perduelli transduit, capital esto.* Ed era generalmente punito di morte colui che avesse convertito in nemici gli amici del Popolo romano, o che avesse persuaso, esortato, eccitato i nemici a prendere le armi: *Qui aliquem ex amico Populi romani hostem dolo, consilioque suo reddisset, et clam commovisset, sollicitasset, subegisset, ut adversus Rempublicam se compararet* (2). Era per tal modo perduellione il consegnare ai nemici una Provincia od una Città; — il trarre in insidie l'esercito per consegnarlo al nemico, o l'impedire che i nemici cadessero nelle mani del Popolo romano, o l'aiutarli con vettovaglie, con armi, con cavalli, od in qualunque modo; — o il sottrarre i Re delle Nazioni estere alla ubbidienza del Popolo romano; — od il far consegnare ai nemici in danno della Repubblica ostaggi, armi, denaro, cavalli; — il ritirarsi dal combattimento, o il chiudersi nelle fortezze, o il ritirarsi negli accampamenti, o il fare la guerra, le cerne, o il comandare gli eserciti senza ordine del Principe, o il non consegnare l'esercito al successore nel comando, o l'abbandonare il comando o l'esercito; — il mandare ai nemici del Popolo romano messaggi e lettere, il comunicare ad essi la parola d'ordine, o l'aiutarli in altro modo; — il rivelare i segreti ai nemici; — il fingersi malati per paura d'affrontare il nemico; — il fuggire in tempo di guerra presso il nemico, od anche in tempo d'armistizio presso Popoli coi quali il Popolo romano non era legato in amicizia, ed altri congeneri (3). Tutti questi erano casi di tradimento o di prodizione, poichè con essi si abbandonava la Patria all'offesa e se ne diminuiva la difesa, e ciò facevasi dai cittadini, cioè da coloro nel cui amore e nella cui fede doveva la Patria confidare e sperare. Ogni atto di perduellione era prodizione o tradimento, trattandosi del cittadino o del milite, il quale per il suo ufficio avrebbe dovuto difendere la Patria e non aiutare i nemici. Nei fatti ostili del cittadino e del soldato si credeva insita la simulazione costitutiva della perfidia, perchè chi sotto la veste del cittadino o del soldato occulta il ferro del nemico, e lo sguaina ad un tratto contro la Patria, non è che un traditore, il quale sorprende l'altrui fiducia.

Erano, del pari, puniti come rei di maestà coloro che attentavano alla sicurezza delle Città, che avevano conchiuso col Popolo romano un qualche patto od una qualche convenzione, col muovere ad esse la guerra, o col devastare il territorio, o col togliere ad esse quei diritti costituzionali che loro erano stati guarentiti dai trattati, o in altro modo li violavano a danno dei soci. La violazione dei patti e delle condizioni della pace in pregiudizio degli alleati era un reato contro il Popolo romano.

4. Nel Diritto germanico antichissimo si riproduce sott'altra forma l'antico reato di perduellione. Non si tratta dell'autorità, della maestà del popolo; ma la fede reciproca informa tutti gli istituti giuridici, e il concetto del tradimento è il fondamento alla figura del reato contro lo Stato, come anche a quella del reato contro il privato, ove a questi sia dovuto fedeltà. *Proditores et tranfugas arboribus suspendunt*, scriveva Tacito. Le varie leggi delle stirpi germaniche pongono innanzi l'idea della fede violata, (*Freubruch*, *Verrath*, infedeltà), e puniscono di morte l'infedeltà al Duca o al Capo della stirpe e l'infedeltà all'esercito (*hereslitz*), mentre i reati contro le persone dei privati erano

contenute nei Capi stessi. Parmi che questa divisione conferisca maggiore chiarezza a questi cenni fugaci di Storia del Diritto.

(1) Marciano: *De jure natur. gentium et duodecim tabularum*, Cap. LXI.

(2) Fr. 10, Dig. *ad Leg. Jul. Majestatis*,

(3) Fr. 4, D. *Leg. Jul. Majest.*, XLVIII, 4; Fr. 6, Dig. *De re militari*, XLIX, 16; Fr. 19. Dig. *De captivis et postlimin.*, XLIX, 15.

abbandonati alla vendetta del sangue (*Blutrache*), e poscia sottoposti al *guidrigildo*. La pena di morte era posta per la perduellione ed estesa anche alla congiura (1). E questa maniera di vedere si perpetuò, del pari, durante il periodo feudale, fondato appunto sul debito di dipendenza e di fedeltà, in cui si incarna l'*homagium* nel duplice significato della fedeltà degli uomini del feudo al loro Signore, e della fedeltà di costui all'alto Sovrano.

Ma quando, si intrecciarono fra loro l'elemento germanico e le tradizioni romane, e lo Stato da feudale divenne nazionale, il concetto del tradimento si mescolò con quello dell'insorgere contro la Sovranità; e mentre per l'aggressione alla vita esterna dello Stato rimase il nome di *tradimento* (*Landverrath*), per l'aggressione contro il Capo dello Stato o le sue leggi fondamentali fu accolto il nome di *crimenlese*. E ridestata sopratutto l'autorità del Diritto romano, si ridestò come fondamento comune alla persecuzione dei reati contro la vita dello Stato la costituzione di Arcadio, la legge *Ad Leg. Jul. Majestatis*, di cui ho parlato nel numero precedente: per opera del Diritto canonico, anzi ne fu esteso il rigore anche alle aggressioni contro i Cardinali.

Gli Imperatori di Germania, appoggiati dai giuristi, riprodussero in Italia tutti i rigori della Legge Giulia e gli orrori della Legge di Arcadio e di Onorio, e li estesero ad altri reati. I Comuni elevati a Repubblica attribuirono a sè stessi la Sovranità; sicchè il reato di maestà, secondo gli Statuti italiani, era punito di morte e confisca, oltre l'estendersi dell'infamia anche sugli eredi, come tradimento al proprio Comune, macchinandosi o contro la podestà del medesimo o contro la sua costituzione, o favoreggiando i nemici dello Stato (2). Nell'Italia meridionale Ruggiero punì di morte i rei di *crimenlese* e coloro che avessero posto in disamina i fatti, i consigli, le deliberazioni del Principe; ed anche in uno nei Capitoli degli Angioini si ordinò doversi vivamente perseguire i figli dei ribelli (3).

La *Bulla Aurea* di Carlo IV riprodusse in Germania la legge Giulia; e sebbene nella Costituzione Criminale Carolina si parli di tradimento giusta l'antica locuzione germanica, pure i pratici seguirono le dottrine dei giuristi italiani sul *crimen majestatis*, attinte alle Fonti Romane.

In Francia e Spagna si gareggiò, del pari, di ferocia nella persecuzione dei reati contro lo Stato. L'intima alleanza del Trono e dell'Altare fece prevalere il concetto formale di un duplice *crimen læsæ majestatis*, cioè quello della *læsa majestas divina* nei reati contro la religione, e quello della *læsa majestas humana* nei reati contro lo Stato. Fu dogma incontrovertito che *in crimine majestatis punitur affectus etiam non secuto effectu;* che per i reati di maestà si dovesse aver ricorso alle Giunte di Stato, ai Tribunali eccezionali e talvolta ai Tribunali militari, e serbare procedimenti eccezionali, *ad modum belli* nei giudizi, avvisandosi appunto i reati di Stato, come *crimina atrocissima*. Il Carpzovio andò oltre la formola di Ulpiano, dicendo che il crimenlese è offesa alla divinità, cioè sacrilegio, e vi aggiunse ch'esso è un parricidio ed un *crimen contra naturam*. La pena di morte fu prodigata a larga mano, e colpì segnatamente, oltre gli attentati materiali e violenti contro il Potere sociale, anche i puri proponimenti esternati con parole, e financo il silenzio che fu punito come partecipazione al reato; e il sospetto fu avvisato come una prova sufficiente; e tutti questi dogmi suggellò con la sua autorità la così detta *Ragione di Stato*, in maniera da lasciarne eccessivamente imbevute le Nazioni per un lungo avvenire (4).

---

(1) *Si quis homo Regi infidelis extiterit, de vita componat et omnes res ejus fisco censeantur* (*L. Ripuar.*, LXXI, § 1). — *Qui in Regnum vel Regem vel filios ejus de morte consiliatus fuerit, capite puniatur* (L. Saxon., III, 1). — *Si quis dimisso exercitu absque jussu et licentia Regis domum revertatur, et quod nos teudisca lingua dicimus: Heriliz fuerit, ut ipse fit reus majestatis, vitæ periculum incurrat et res ejus fisco nostro socientur* (L. Caroli Magni, § 81).

(2) Angelo Aretino nel § *Hai tradito la tua Patria.*

(3) *Constituta Regni Siciliæ. De sacrileg. Regis*, Cap. *Nuper ad Tronum* (V. anche Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. III, 17).

(4) Claro: § *Læsa majestas;* Farinacio, Quæst. 196.

La rivoluzione morale inaugurata nel dominio del Diritto penale nella seconda metà del secolo XVIII, sebbene contenesse aspre censure alle leggi di proscrizione in materia di reati di Stato, non produsse immediatamente nel continente europeo una riforma nella loro determinazione e nella loro punizione. Alle prime aspirazioni generose della legislazione leopoldina in Toscana tenne dietro, dopo pochi anni, la legge del 30 agosto 1795, che ripristinò il Titolo di lesa maestà per siffatti reati, e sottopose di nuovo parecchi di essi alla pena capitale. La stessa Rivoluzione politica e sociale con cui si chiuse il secolo anzidetto, per provvedere alla propria difesa immolò migliaia di vittime alla giustizia politica del *terrore rosso;* finchè si venne al Codice francese del 1810 il quale, risentendo sopratutto gli influssi del cesarismo napoleonico nella materia dei reati di Stato, servì sostanzialmente di modello ai Codici europei successivi, con quelle modificazioni che per effetto della Santa Alleanza vi introdussero i legislatori dei diversi Stati componenti la stessa e nelle quali dominava l'idea della più feroce persecuzione contro i reati politici fondata sullo spirito di reazione contro la rivoluzione.

5. Dalle odierne elucubrazioni di parecchi pubblicisti, i quali nell'amore della libertà non perdono di vista le supreme esigenze del principio dell'ordine sociale, si raccolgono parecchie norme intorno ai reati di Stato che vanno a costituire i principii seguenti.

Anzitutto, la legge sui reati di Stato deve porgere da un canto allo Stato i mezzi sufficienti per combattere gli sforzi dei nemici dell'ordine sociale, e dall'altro deve proteggere la libertà, determinando con precisione che salvi dall'arbitrio del potere la nozione giuridica di siffatti malefizi.

In secondo luogo, fa d'uopo evitare la confusione tra i reati di Stato propriamente detti, che attaccano la personalità dello Stato nel suo Governo, nella sua costituzione, nella Persona che rappresenta la Sovranità dello Stato, e quelli che mirano ad ottenere colla forza che abbia luogo un dato provvedimento o che un dato provvedimento non si eseguisca.

In terzo luogo, conviene limitarsi a punire espressamente come reati di Stato quei fatti che sono pericolosi per l'esistenza dello Stato, e contengono un'aggressione per attuare colla violenza il sovvertimento delle condizioni esistenti; perchè l'elemento essenziale d'incriminazione sta nell'operare, indirizzato da animo ostile, o contro la vita nazionale o contro i fondamenti della vita interna dello Stato o contro la vita o la libertà del Capo dello Stato.

In quarto luogo, la legge non deve incriminare nè i mezzi adoperati per rischiarare e convincere le menti, nè l'esercizio della libertà del pensiero, della parola, o delle riunioni od associazioni, quando non si adoperino mezzi materiali violenti, nei quali soltanto può apparire la violenta aggressione alla personalità giuridica dello Stato.

Sorge poi questione se debbano essere puniti come reato *sui generis* anche i semplici atti preparatorii quando per sè stessi siano tali da esporre lo Stato a grave pericolo.

La legge (si dice) deve valutare le diverse gradazioni dei fatti incriminabili come reati di Stato, e tenere conto di tutte le circostanze che ne accrescono o ne diminuiscono l'intensità, tanto dal lato obbiettivo, quanto dal lato soggettivo. E non solo è necessario seguire in ciò minutamente tutte le gradazioni del reato imperfetto e della partecipazione senza venir meno alle norme razionali del non costruire responsabilità eccezionali di concorso negativo o con atti posteriori al reato, ma fa d'uopo punire come reati *sui generis* i singoli fatti di *preparazione* quando per sè stessi siano tali da compromettere seriamente o da esporre a grave pericolo la sicurezza dello Stato.

A ciò si risponde, che se per giusto omaggio alla nota sentenza di Catone il Maggiore a proposito della congiura di Catilina (*melius est succurrere in tempore quam post exitum vindicare*), deve il legislatore spiegare ogni sollecitudine affinchè l'azione preventiva troppo tarda non renda impossibile la repressione, non perciò deve darsi in balìa ad una ragione di Stato eccessivamente paurosa e sfrenata, ma deve sdegnare di fare ricorso a mezzi incivili, memore che in questa materia è grandemente pericoloso e funesto dar

corpo alle ombre; e mezzo incivile è la repressione degli atti preparatorii.

In teoria, la risposta è appoggiata ai principii più elementari del giure penale. Però, ove si rifletta che i reati di Stato sono reati di mera creazione politica, nei quali tutto è eccezionale, persino il momento consumativo che è costituito dall'attentato, parmi che il lasciare impuniti gli atti preparatorii possa essere gravido di pericolose conseguenze. Ond'è che mi avvicino all'opinione di coloro che li vogliono repressi come reato *sui generis*, poichè dagli atti preparatorii all'attentato, è brevissimo il passo; e una soverchia rilassatezza nella prevenzione potrebbe servire d'incoraggiamento ai malfattori per attuare i loro malvagi propositi contro la sicurezza dello Stato. Dev'essere, però, cura del legislatore di evitare ogni esorbitanza che conservi l'impronta di aborriti sostegni è di avanzi del despotismo.

6. La dottrina moderna è concorde nel designare quali siano le specie dei delitti politici che attaccano lo Stato nella sua esistenza materiale. Essi sono:

Gli attentati contro la integrità dello Stato;

il portare le armi contro di esso;

la rivelazione di segreti politici;

la comunicazione di piani o documenti;

l'esposizione dello Stato al pericolo di una guerra;

gli accordi con potenza estera a danno dello Stato proprio.

7. Nel parlare di reati di Stato gli scrittori adoperano generalmente la voce di *attentato*, e molte legislazioni moderne ne hanno seguito l'esempio. Ma gli scrittori si fanno, in pari tempo, ad esaminare quando i reati di cosiffatta specie debbano ritenersi *perfetti*.

L'*attentato*, nei delitti di maestà è il reato *perfetto*, perchè quando l'azione posta in essere ha consumato l'offesa di un diritto universale (che in questi delitti consiste nel diritto astratto di ogni cittadino a vedere rispettata la esistenza politica e materiale dello Stato a cui appartiene), il reato è perfetto nella sua obbiettività ideale, e sebbene non siasi raggiunta la obbiettività materiale del disegno, non può parlarsi di tentativo; l'effettività del danno universale, che è appunto la violazione del diritto astratto, basta a far sì che la semplice potenzialità della violazione del diritto concreto costituisca perfetta l'offesa alla legge.

Secondo la teorica del reato imperfetto vi ha attentato tosto che sia stato dato principio ad un atto di esecuzione. Onde, adunque, sia punibile il reato di Stato come perfetto, essendo tale l'attentato, fa d'uopo che vi sia un principio di esecuzione qualunque per quanto sia remoto dalla consumazione del fatto. La consumazione del reato in materia politica è la vittoria; conviene opporsi all'irruenza del male sino dai più lontani primordi; ma vi dev'essere sempre un principio di esecuzione, la quale non può incoarsi senza un atto esterno della classe di quelli che per la natura del fatto rappresentano un momento fisico dell'azione criminosa. I desiderii, i pensieri, le deliberazioni, anche manifestate o confidenzialmente o per via di minaccie o di accordi o di istigazioni, non sono conati; e non possono essere tali, perchè non rendono sempre certa l'intenzione di eseguire, e perchè, data pure tale intenzione, non sono in loro stessi un principio di esecuzione del malefizio pensato, deliberato, minacciato, istigato od anche concordato.

Sebbene, però, il tentativo costituisca nei reati di Stato il reato perfetto, tuttavia questi reati ammettono sempre, *rapporto a loro stessi*, la nozione del tentativo.

Ma per l'esatta nozione di questo principio di esecuzione non devono essere dimenticate, anche in materia di attentato politico, le norme generali che distinguono gli atti preparatorii da quelli di esecuzione. L'atto esterno di esecuzione, sia pure quanto si voglia remoto dalla consumazione, deve però sempre condurre all'esecuzione, essere, cioè, univoco ed idoneo, ripugnando che atti equivoci o inconcludenti e puerili debbano configurare un'offesa perfetta alla legge. I fatti che non hanno alcuna potenza di mai violare effettivamente il diritto concreto non possono offendere il diritto astratto. Finchè l'atto sarà tale che possa condurre tanto al malefizio quanto ad azione innocente, non sarà idoneo a condurre al fine criminoso e resterà nei limiti di un semplice atto preparatorio, il quale, in materia politica, potrà essere punito

come reato *sui generis*, ma non certo costituire quell'attentato che, a differenza dei reati comuni, è uguagliato, nei reati politici, al reato consumato o perfetto.

8. Nell'istituto del tentativo è concordemente ammesso che quando l'agente desista spontaneo dal compimento degli atti esecutivi non possa contro di lui proseguire l'azione penale.

Nei reati di Stato vi sono, su questo proposito, due correnti diverse.

Secondo taluni, la teorica della desistenza nel reato imperfetto dovrebb'essere applicata anche ai reati di Stato, non essendovi alcuna ragione di decampare dalle norme generali.

Secondo altri l'istituto dell'impunità è da accogliersi per chi desista da ogni atto di esecuzione; ma nell'applicazione di esso si contrastano il campo tre distinti sistemi.

I pericoli gravissimi ai quali la Società si trova esposta per questa specie di reati, ove non si riesca a colpirli nell'atto stesso della preparazione, od almeno nei primi momenti della loro attuazione, e l'antico aforisma: *Salus populi suprema lex esto*, giustifica, a giudizio di molti, la convenienza di deviare, in questa materia, dai principii generali, accordando l'impunità a coloro che denunciano i loro correi o ne procurano l'arresto; ed informandosi a questo concetto, le legislazioni comunemente statuiscono l'esenzione dalle pene minacciate pei reati contro la pubblica sicurezza a favore di quei colpevoli i quali, prima di qualsiasi esecuzione o tentativo del reato, ne diano formale denuncia all'Autorità o procurino l'arresto di tutti gli autori o complici del medesimo o di parte di essi.

Secondo un altro sistema, si ritiene che nessun interesse di Stato possa giustificare un tradimento, sia pure un tradimento fra scellerati, e che, sotto questo rispetto, ai bisogni della pubblica sicurezza si provveda abbastanza coll'accordare l'impunità agli autori e complici di siffatti malefizi, i quali recedano dalla loro compartecipazione, manifestando tale risoluzione ai compartecipi prima che sia seguito alcun atto di esecuzione, ovvero si adoperino affinchè il reato non abbia compimento. In questa forma si crede essere interesse dei colpevoli di ritirarsi in tempo utile dalle cospirazioni, gettarsi con essa lo spavento in quelli che vi perseverano e provvedersi alla tutela dello Stato senza calpestare alcun principio di moralità, perchè non si fa dell'impunità il prezzo della delazione; ed inoltre si avvisa che con siffatto sistema venga a riaffermarsi il principio della desistenza fondato sul vero ed efficace pentimento, non sopra un troppo facile ed artificioso maneggio.

Altri, infine, sostengono doversi accordare l'impunità a coloro che desistono dalla risoluzione di agire prima di qualsiasi azione, e prima che siasi iniziato procedimento, senza escludere i denunciatori o coloro che procurano l'arresto dei compagni.

I fautori di questo terzo sistema osservano (e parmi con ragione) che la disposizione la quale subordina l'impunità al fatto di una dichiarazione di recesso ai compartecipi della cospirazione, sebbene sia evidentemente dettata dal nobile fine di tutelare lo Stato, offrendo ai colpevoli puniti il mezzo di ritirarsi in tempo utile dal loro proposito, portando in pari tempo il turbamento negli animi degli altri che persistono nel pravo disegno, tuttavia è poco rispondente alla realtà della pratica. Infatti, rarissimamente o mai può accadere (e la storia dolorosa delle cospirazioni l'insegna), che un colpevole pentito, il quale voglia desistere dall'impresa in cui si è messo, sia così ingenuo di scegliere a tale uopo il partito di renderne consapevoli i soci col pericolo di esporre la propria vita di fronte all'interesse che i compartecipi avrebbero di fare scomparire un testimonio dei loro insani propositi e di vendicarsi del suo abbandono.

Nè meglio opportuna è la proposta d'accordare l'impunità al cospiratore che si adopera affinchè l'esecuzione stessa non abbia compimento, specie quando a questa proposta si dia il significato di escludere dal beneficio coloro che denunciano i loro correi o ne procurano l'arresto. Nobilissimo è il sentimento che ispira questo pensiero, cioè che nulla può giustificare un tradimento, sia pure un tradimento fra scellerati; ma ben riflettendo si troverà non trattarsi nè di giustificazione, nè di premio. Lo Stato non glorifica il denunciante, non gli accorda un premio, ma fa suo pro della denuncia, e sarebbe insano se nol facesse. Se si avvantaggia

dell'opera del traditore, pare non possa avere scrupolo di concedergli l'impunità abbandonandolo alla propria coscienza. Un Codice penale non può essere soltanto opera speculativa e razionale, ma, e principalmente, dev'essere opera pratica e sperimentale, poichè ai rigorosi dettati della scienza astratta, specie nell'applicazione delle leggi penali, non sempre risponde la logica inesorabile dei fatti. Il male che si scongiura salvando lo Stato da funesti attentati è così grave che può legittimare, anche innanzi alle più timorate coscienze, la concessione di siffatta impunità.

D'altra parte, l'ammettere all'impunità il colpevole che si adopera ad impedire l'esecuzione del reato, ove desista, annunciando questa volontà ai soci, e punirlo poi se alla desistenza unisce la denuncia, è tale risultamento che rivela l'inesattezza del principio.

—

FONTI (1).

§ I. — Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.

9. *Gli articoli* 194-207, 209 *del Progetto De Falco* 26 *febbraio* 1866.
10. *Il Controprogetto dei Sottocommissari della Prima Commissione Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli.*
11. *Esame del Controprogetto per parte della Prima Commissione.*
12. *Gli articoli* 101-107, 111 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

9. Nel Progetto De Falco 26 febbraio 1866 si avevano gli articoli seguenti (2):

« Art. 194. Ogni italiano che porta le armi « contro il Regno d'Italia sarà punito con « la detenzione straordinaria.

« Art. 195. Chiunque pratichi macchinazioni « e tenga intelligenze con potenze straniere o « con i loro agenti per eccitarli a commettere « ostilità o ad intraprendere la guerra contro « lo Stato, o a procurargliene i mezzi, sarà « punito con la detenzione da dodici a sedici « anni.

« Se non sono seguiti atti di ostilità, sarà « punito con la detenzione da sedici a venti « anni. Se non è seguita la guerra, sarà pu« nito con la detenzione straordinaria.

« Art. 196. Sarà punito con la detenzione « straordinaria colui che avrà facilitato ai « nemici dello Stato la entrata sul territorio « del regno;

« Colui che avrà consegnato o fatto loro « consegnare città, fortezze, piazze, posti mi« litari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o « bastimenti dello Stato;

(1) Le Fonti che riguardano il Libro Secondo sono in qualche parte diverse da quelle, alle quali ho dovuto ricorrere nella trattazione delle materie comprese nel Libro Primo. Il Progetto De Falco del 1866 si ferma all'articolo 212, che fa parte di un Capitolo IV contenente disposizioni comuni al Titolo Primo: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato*. Rimangono i lavori della Prima Commissione; ma vi ha il solo Progetto del 17 maggio 1868, perchè quello del 18 luglio 1867 si arrestò al Libro Primo. Rimangono pure il Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione, il Progetto De Falco 30 giugno 1873, i Progetti Vigliani e del Senato 24 febbraio 1874 e 25 maggio 1875, con le Relazioni rispettive e la discussione avanti l'Alta Camera. Sono scomparsi il Progetto Mancini 25 novembre 1876 e quello della Camera elettiva 7 dicembre 1877, essendosi ambedue limitati al Libro Primo. Riguardo al Progetto senatorio, si hanno i lavori dei Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, e i pareri delle Magistrature supreme e di altri Corpi, non solo sul Progetto senatorio, ma anche sugli emendamenti presentati dai Sottocommissari e dalla Commissione anzidetta. Si mantengono, del pari, il Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 e gli emendamenti del Ministro Pessina. Cessano poi il Controprogetto della Commissione della Camera dei Deputati e il Progetto Tajani 23 novembre 1866, Controprogetto e Progetto, che si erano limitati al Libro Primo. Restano, finalmente, inalterati i lavori relativi al Progetto Zanardelli 22 novembre 1887 sul Codice attuale (V. *Introduzione*, LXXXVI-CLIII, nel Volume I).

(2) Il De Falco nel suo Progetto del 1866 aveva diviso la materia del Titolo I (*Dei reati contro la sicurezza dello Stato*) in quattro Capitoli: Capitolo I. *Dei reati contro il Re, contro la Famiglia Reale e contro la Costituzione dello Stato;* Capitolo II. *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato;* Capitolo III. *Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato;* Capitolo IV. *Disposizioni comuni.* I reati che sto esaminando erano comparsi nel Capitolo III.

« colui che avrà loro forniti o procurati « soccorsi di soldati, di uomini, di danaro, di « viveri, di armi, o di munizioni;

« colui che avrà agevolato o facilitato « i progressi delle loro armi sul territorio « del Regno, o contro le forze di terra o di « mare dello Stato, sia ponendo ostacolo alle « operazioni di queste, sia corrompendo la « fedeltà verso il Re e lo Stato degli uffi- « ziali, dei soldati, dei marinari od altri cit- « tadini, sia con qualunque altro mezzo.

« Pei casi contemplati dal presente arti- « colo il misfatto mancato sarà punito con « la detenzione da venti a ventiquattr'anni.

« Il tentativo e l'attentato con la deten- « zione da sedici a venti anni (1).

« Art. 197. Saranno puniti con i lavori « forzati da dodici a sedici anni coloro che « nello scopo di favorire l'inimico o di age- « volare i progressi delle sue armate, avranno « incendiato o altrimenti distrutto degli og- « getti qualunque che erano utili o necessari « alla guerra.

« Se il fatto porta da per sè stesso ad una « pena eguale o maggiore, questa pena sarà ap- « plicata al colpevole accresciuta di un grado.

« Art. 198. Chiunque per ragione d'ufficio « o per incarico ricevuto sia consapevole del « segreto di una negoziazione, o di una spe- « dizione, o della situazione militare del « Regno o di altro fatto che interessi la con- « servazione politica dello Stato, sarà punito « con la detenzione straordinaria, se lo co- « munichi o lo palesi ad una Potenza nemica « o ai suoi agenti; e con la detenzione da « dodici a sedici anni, se lo comunichi o lo « palesi ad una Potenza alleata o neutrale, « o ai suoi agenti.

« Con le stesse pene sarà punita ogni altra « persona che o per corruzione o per frode, « o per violenza o per spionaggio abbia co- « nosciuto alcuno dei segreti contemplati nel « precedente articolo, e li comunichi o li « riveli ad una Potenza nemica o ai suoi « agenti, o ad una Potenza alleata o neutrale, « o ai suoi agenti.

« Art. 199. Chiunque per ragione d'ufficio « o per incarico ricevuto abbia il deposito « di piante, o piani di fortificazioni, arse- « nali, porti o rade, sarà punito con la deten- « zione straordinaria, se comunichi o palesi « queste piante o questi piani ad una Potenza « nemica; e con la detenzione da otto a do- « dici anni, se li comunichi o li palesi ad « una Potenza alleata o neutrale, o ai suoi « agenti.

« Con le pene medesime sarà punita ogni « altra persona che per corruzione, o per « frode, o per violenza, o per spionaggio « abbia ottenuto le piante o i piani indicati « nel presente articolo; e li comunichi o li « palesi ad una Potenza nemica o ai suoi « agenti, o ad una Potenza alleata o neu- « trale, o agli agenti di essa.

« Art. 200. Quando colui che riveli o co- « munichi i segreti indicati nell'articolo 198, « o le piante o i piani indicati nell'articolo 199, « non li abbia conosciuti o tenuti di uffizio « o per incarico ricevuto, nè li abbia saputi « od ottenuti per corruzione, per frode, per « violenza, o per spionaggio, sarà punito:

« 1° Ove si tratti di segreti indicati nel- « l'articolo 198, con la detenzione da dodici « a sedici anni, se li comunichi o li riveli « ad una Potenza nemica od ai suoi agenti; « e con la detenzione da otto a dodici anni, « se li comunichi o li riveli ad una Potenza « alleata o neutrale, o agli agenti di essa;

« 2° ove si tratti delle piante e dei piani « enunciati nell'articolo 199, con la deten- « zione da otto a dodici anni, se li comu- « nichi o li palesi ad una Potenza nemica o « ai suoi agenti; e con la detenzione corre- « zionale da due a cinque anni, se li comu- « nichi o li palesi ad una Potenza alleata o « neutrale, o agli agenti di essa.

« Art. 201. Chiunque in tempo di guerra « avrà volontariamente dato o fatto dare ri- « covero a spie o a soldati nemici spediti a « fare esplorazioni o scoverte, da lui rico- « nosciuti per tali, sarà punito con la deten- « zione da dodici a sedici anni.

« Se ciò avvenga prima che la guerra fosse « cominciata, la pena sarà la detenzione da « quattro ad otto anni.

« Nelle ipotesi contemplate da questo e dal

(1) Segue un capoverso sulla cospirazione a commettere simili reati, ma lo riporterò nelle Fonti sul Capo IV.

« precedente articolo rimangono salve le pene « maggiori nel caso che il fatto presentasse « i caratteri del misfatto preveduti nell'ar- « ticolo 196.

« Art. 202. Chiunque avrà tenuti coi sud- « diti o gli abitanti dello Stato di una Po- « tenza nemica una corrispondenza, che senza « avere per oggetto alcuno dei misfatti enun- « ciati negli articoli 195 e seguenti, abbia « nondimeno avuto per iscopo e per risultato « di somministrare ai nemici istruzioni no- « cevoli alla situazione militare e politica « dello Stato, sarà punito con la detenzione « da dodici a sedici anni, se egli si trovava « coll'armata in presenza dell'inimico, o in « una piazza o città assediata o investita « dal nemico; in tutti gli altri casi, con la « detenzione da otto a dodici anni salve le « pene maggiori nei casi che tali istruzioni « fossero la conseguenza di un concerto che « costituisca un fatto di spionaggio.

« Art. 203. Chiunque in presenza dell'ini- « mico, o in una piazza assediata o investita « dall'inimico, avrà dolosamente gittato delle « grida o dei clamori nello scopo di spar- « gere lo spavento ed il disordine nei ranghi « dell'armata, sarà punito con la detenzione « da dodici a sedici anni.

« Sarà punito con la detenzione da otto « a dodici anni, se avrà inventato o diffuso « delle voci o delle notizie nello scopo d'in- « gannare o scoraggiare l'armata, o di di- « strarla dai suoi doveri.

« Le suddette pene saranno accresciute di « un grado tutte le volte che da alcuno dei « fatti, nel presente articolo contemplati, sia « derivato un danno od un disordine.

« Art. 204. Le pene stabilite negli arti- « coli 195 e seguenti saranno egualmente « applicate qualora i misfatti quivi contem- « plati siano commessi a danno degli alleati « del Re e dello Stato, quando agiscono « contro l'inimico comune.

« Art. 205. Chiunque senza l'autorizzazione « del Governo del Re avrà ingaggiati od ar- « ruolati nello Stato nazionali od abitanti « nel Regno per servire in truppe estere, « sarà punito con la relegazione da quattro « ad otto anni. Qualora lo faccia pel servizio « di Potenza nemica, sarà punito con la de- « tenzione da otto a dodici anni.

« Ove gli arruolati o ingaggiati siano stati « inviati al nemico, la pena sarà quella del- « l'articolo 196.

« Gli arruolati od ingaggiati saranno pu- « niti come complici.

« Art. 206. Chiunque con atti ostili non « approvati dal Governo avrà esposto lo Stato « ad atti di ostilità, o ad una dichiarazione « di guerra da parte di una Potenza stra- « niera, sarà punito con la detenzione da « quattro a dodici anni.

« Se gli atti di ostilità ne saranno seguiti, « la pena sarà della detenzione da sedici a « venti anni.

« Art. 207. Chiunque con atti non appro- « vati dal Governo, avrà esposto i nazionali « a soffrire rappresaglie da parte di una Po- « tenza straniera, sarà punito con la deten- « zione correzionale da uno a cinque anni, « a meno che l'atto commesso non meriti « per sè stesso una pena maggiore.

« Se delle rappresaglie ne sono seguite, la « pena sarà della detenzione da quattro ad « otto anni.

« Le pene stabilite in questo e nel prece- « dente articolo potranno essere accresciute « di un grado, qualora il colpevole sia un « funzionario pubblico.

« Art. 209 (1). Ogni nazionale o abitante « nello Stato, il quale senza autorizzazione « del Governo del Re accetti la concessione « di pensioni o stipendi da Potenza straniera « in tempo di guerra con essa, sarà punito « con la detenzione da quattro a otto anni; « se senza l'autorizzazione del Governo del « Re l'accetti in tempo di pace, sarà punito « con la detenzione correzionale da sei mesi « a tre anni ».

10. Nel Controprogetto della Sottocommissione della Prima Commissione Ministeriale (2) la materia di questi reati figurava nel modo seguente:

---

(1) Anche l'articolo 208 tratta della cospirazione; esso pure lo riprodurrò nelle ...enti sul Capo IV.

(2) Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli (V. a pag. LXXXVI dell'*Introduzione* nel Volume I).

« Art. 104. È punito col quinto grado di « reclusione il cittadino che ha portato le « armi contro il Regno d'Italia.

« Art. 105. È punito col quarto grado di « relegazione rigorosa:

« 1° Chi commette un attentato diretto « a sottoporre od incorporare il territorio « del Regno o parte di esso ad un altro Stato;

« 2° chi ha praticato macchinazioni o « tenuto intelligenze con altro Stato o cogli « agenti di esso, per indurlo a commettere « ostilità od intraprendere la guerra contro « il Regno, o per procurargliene i mezzi, « benchè non abbia ottenuto l'intento;

« 3° chi ha praticato macchinazioni o « tenuto intelligenze col nemico per conse- « gnargli città, piazze, fortezze, posti mili- « tari, porti, magazzini, arsenali, o navi da « guerra del Regno; per procacciargli uo- « mini, armi, munizioni, viveri o danari; « per somministrargli indicazioni sulle forze « militari del Regno e sui loro movimenti; « sulle vie di comunicazione e sui mezzi di « trasporto; e in generale per promuovere « in qualsiasi modo i vantaggi delle armi « nemiche, od impedire o sconcertare a pro « del nemico operazioni di guerra;

« 4° chi, essendo incaricato od istruito « ufficialmente, o per ragione della sua qua- « lità od impiego, di segreti che interessano « la conservazione politica del Regno, li ha « comunicati o palesati al nemico od a' suoi « agenti;

« 5° chi, essendo incaricato, per ragione « delle sue funzioni, del deposito dei piani « di fortificazioni, accampamenti, arsenali, « porti o rade, o di piani strategici, li ha « comunicati al nemico od a' suoi agenti;

« 6° chi, fuori dei casi indicati ai pre- « cedenti numeri 4 e 5, essendo venuto in « cognizione dei detti segreti od in possesso « dei detti piani per via di frode, violenza « o corruzione, li abbia comunicati o pale- « sati al nemico od a' suoi agenti;

« 7° chi ha scientemente dato o procu- « rato ricovero, travestimento, aiuto, infor- « mazioni o direzioni a spie o soldati del « nemico spediti ad oggetto di esplorazione.

« Art. 106, § 1. Nel caso preveduto al « n. 2 dell'articolo precedente, se le ostilità « o la guerra sono avvenute, si applica la « pena dell'ergastolo.

« § 2. Nel caso preveduto al n. 3 del detto « articolo, se la consegna è effettivamente « avvenuta, e in generale se l'oggetto avuto « di mira colle macchinazioni ed intelligenze « è stato raggiunto, si applica la pena del « quinto grado di reclusione, e qualora ne « sia derivato al Regno un danno gravissimo, « si applica la pena dell'ergastolo.

« § 3. Nei casi preveduti ai n. 4 e 5 del « detto articolo, se le comunicazioni furono « fatte a Potenza non nemica, si applica la « pena del primo grado di relegazione sem- « plice.

« Art. 107. Il cittadino od abitante del « regno o mandatario del Governo, il quale « scientemente ed in pregiudizio del Regno « ha consegnato o rivelato ad un altro Go- « verno, o falsificato o soppresso documenti « concernenti a ragioni politiche del Regno, « od ha infedelmente maneggiato con un « altro Stato un affare di cui gli era affi- « dato dal Governo la trattazione, è punito « col secondo al terzo grado di relegazione « rigorosa.

« Art. 108. Le pene stabilite negli arti- « coli precedenti si applicano anche se i de- « litti ivi indicati siano stati commessi a « danno degli alleati del Regno che fanno « la guerra insieme con esso.

« Art. 109, § 1. Chi, senza autorizzazione « del Governo del Re, ha ingaggiato od ar- « ruolato cittadini nel Regno per militare a « pro di un altro Stato, è punito col terzo « al sesto grado di detenzione, salvo il caso « preveduto dall'articolo 105 n. 3.

« § 2. Il cittadino, che senza autorizzazione « del Governo del Re si arruola sotto la « bandiera di un altro Stato, è punito col « secondo al terzo grado di detenzione, salvo « il caso previsto dall'articolo 104.

« Art. 110, § 1. Il cittadino od abitante « del Regno, il quale, anche fuori dei casi « preveduti nell'articolo 105 n. 2 e 3, con atti « ostili non approvati dal Governo del Re, « intrapresi nel Regno o fuori, ha esposto « lo Stato al pericolo di una guerra, è pu- « nito col secondo o terzo grado di relega- « zione semplice, e se la guerra ne è derivata, « col terzo al quinto grado di reclusione.

« § 2. Se gli atti intrapresi o commessi, « benchè non ostili, hanno tuttavia esposto « lo Stato o gli abitanti od i sudditi di esso

« al pericolo di rappresaglie nel Regno o « fuori, si applica la pena del primo grado « di relegazione semplice; e se le rappresa« glie ne sono derivate, la pena del primo « al secondo grado di relegazione rigorosa.

« Art. 112 (1). Il cittadino che senza « autorizzazione del Governo del Re, accetta « onorificenze, pensioni o stipendi da Potenza « nemica, è punito col terzo grado di deten« zione o di confino ».

11. La prima Commissione ministeriale esaminò questi articoli nella riunione del 5 febbraio 1868 (2), accogliendo anzitutto la proposta del Commissario Carrara di abbandonare la distinzione, perchè di nessuna conseguenza giuridica, fra reati contro la sicurezza interna e reati contro la sicurezza esterna dello Stato, e di dare per epigrafe al Titolo la seguente: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato.*

Indi si propose la questione se debba aggiungersi una disposizione come quella del Codice toscano in forza della quale l'autorizzazione data al cittadino (come è preveduta anche nel Codice civile) di arruolarsi in truppa estera debba intendersi sempre condizionata allo stato di pace colla Potenza a cui tale truppa appartenga, mentre deve ritenersi cessata in caso che scoppiasse una guerra tra quella Potenza e lo Stato nazionale e suoi alleati.

Il Commissario Tondi fece la proposta che nell'articolo 104, si dica almeno: « colui che « *volontariamente* porta le armi contro lo « Stato », non essendo giusto punire come traditore colui che si è arruolato con autorizzazione all'estero e che, per essere scoppiata quindi la guerra, ha date le proprie dimissioni, ma non avendole il Governo estero accettate sia stato dalla disciplina militare costretto a prendere parte alla guerra contro il proprio Paese.

I Commissari De Foresta e Carrara notarono, frattanto, come siano essenzialmente politici i reati contemplati dagli articoli proposti, e opinarono doversi punire con quelle sole pene che corrispondano ai reati politici, e cioè non con reclusione.

Per contro i Commissari Conforti e Tolomei, riportandosi al reato di cui l'articolo 104, ravvisarono in chi porta le armi contro la Patria un quasi parricida, e sull'esempio dei Codici ora vigenti, e per la considerazione che portando la guerra al proprio Paese si espongono anche a commettere fatti punibili come reati comuni, quali sono gli omicidi, le invasioni, gli incendi, ecc., sostennero l'opportunità della pena comune di reclusione.

Il Commissario Carrara avrebbe almeno voluto distinguere se la guerra portata contro lo Stato sia cessata prima che avvenissero contro il medesimo violenze costituenti reati comuni, e se vi sia stato solamente attentato di invasione dello Stato o invasione realmente avvenuta. Propose quindi: se vi fu solamente attentato, il quarto grado di relegazione; in caso diverso il quinto. Se poi l'invasione ha prodotto omicidi, la reclusione, ed anche l'ergastolo nei casi più gravi.

Il Presidente Marzucchi osservava che secondo l'intendimento della legge non deve dirsi che *abbia portato le armi contro lo Stato* colui che, arruolato in truppa estera, è costretto a marciare contro il proprio Paese od anche solo omette di svincolarsi dalla medesima sebbene lo possa; la legge allude al solo fatto, più grave assai, di colui il quale muove guerra egli istesso contro il proprio Paese, levando armati e spingendo un'estera Nazione contro di esso; questi è realmente traditore e quasi parricida. Conchiuse dicendo essere desiderabile che sia più chiaramente espresso l'articolo, onde non resti dubbio sul suo vero significato.

I Commissari De Foresta e Carrara dissero che non avevano difficoltà di associarsi a questa interpretazione, accolta la quale non avrebbero insistito nelle loro osservazioni e proposte precedenti.

Il Commissario Carrara, inoltre, notava che in ogni caso havvi differenza fra il cittadino

---

(1) L'articolo 111 tratta della cospirazione contro un Capo di Stato estero; lo riprodurrò nelle Fonti sul Capo IV.

(2) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, Carrara, Conforti, De Foresta, Tolomei e Tondi (Verbale 58 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamp. Reale, 1870).

che combatte contro lo Stato in guerra offensiva e quello che pei legami che lo stringono al Paese, ove si è naturalizzato o risiede (p. e. come milite della Guardia nazionale), combatte in difesa di esso contro le truppe dello Stato assalitrici.

Nella seduta del 3 marzo 1868 (1) intervenne il Commissario Camillo Trombetta, Avvocato generale militare, il quale, dopo aver dato contezza dello stato dei lavori per la formazione del Codice penale per l'esercito, sull'articolo 109 osservava, che il difetto di una disposizione generica che colpisca ogni sorta di arruolamento d'armati, ha posto l'Autorità governativa in gravi imbarazzi di fronte a ben noti arruolamenti avvenuti senza lo scopo di militare a pro di un altro Stato, nè di attaccare lo Stato in modo da costituire attentato contro di esso. Ad ovviare a simile difetto, non sufficientemente riparato dalla legge di pubblica sicurezza, il nuovo Progetto di Codice penale militare portava la seguente disposizione: *Ogni arruolamento fatto senza autorizzazione del Governo, qualunque ne sia lo scopo, sarà punito, ecc.* Pregava, quindi, la Commissione di vedere se anche nel Codice penale comune abbia ad inserirsi eguale disposizione per colpire tali arruolamenti quando non sono fatti da militari.

La Commissione convenne in massima sulla utilità di quest'aggiunta. Osservava, però, il Commissario Carrara che generica è assai la parola: *arruolamento*, la quale in una legge non militare potrebbe estendersi anche ad arruolamenti per scopo industriale o commerciale senza alcun pericolo per lo Stato, e sarebbe contrario ai principii di libertà civile e al diritto di associazione il proibirli.

Dopo brevi osservazioni, sulla proposta del Commissario Tondi, si accettò la locuzione: *arruolamento od ingaggio d'uomini al fine di armarli per qualunque scopo*, e si deliberò la misura della pena nella detenzione da uno a tre anni.

12. Nel Progetto 17 maggio 1868, approvato dalla Prima Commissione, la materia dei reati in esame era preveduta dagli articoli seguenti compresi in un solo Titolo e senza la distinzione fra reati contro la sicurezza interna e reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

Art. 101. *È punito colla reclusione per venticinque anni il cittadino che ha portato volontariamente le armi contro il Regno.*

Art. 102. *È punito colla reclusione da venti a venticinque anni:*

1° *chi ha praticato macchinazioni o tenuto intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'intento;*

2° *chi ha praticato macchinazioni o tenuto intelligenze col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del Regno; per procacciargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari; per somministrargli indicazioni sulle forze militari del Regno e sui loro movimenti; sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per promuovere in qualsiasi modo i vantaggi delle armi nemiche, od impedire o sconcertare a pro' del nemico operazioni di guerra;*

3° *chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del Regno, od essendo ufficialmente incaricato del deposito di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti e rade, o di piani strategici, li ha palesati o comunicati al nemico od a' suoi agenti;*

4° *chi, fuori dei casi indicati al precedente n. 3, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso di detti piani, per via di frode, violenza, corruzione od altro modo doloso, li abbia palesati o comunicati al nemico od a' suoi agenti;*

5° *chi ha scientemente dato o procurato ricovero, travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie o soldati del nemico, spediti a oggetto di esplorazione.*

Art. 103, § 1. *Nei casi preveduti ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle macchinazioni od intelligenze è stato raggiunto, si applica la pena dell'ergastolo.*

---

(1) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, Arabia, Carrara, Conforti e Tondi (Verbale 63 nel Volume I dell'Opera citata nella nota precedente).

§ 2. *Nei casi preveduti ai numeri* 3 *e* 4 *del detto articolo, se le comunicazioni furono fatte ad uno Stato non nemico, si applica la pena della relegazione da cinque a quindici anni.*

§ 3. *La detta pena e quella stabilita dall'articolo* 102 *pei casi preveduti nel n.* 4 *si diminuiscono di un grado se il reo era venuto in cognizione dei segreti od in possesso dei piani in modo diverso da quelli ivi indicati.*

Art. 104. *Chiunque ha infedelmente maneggiato con un altro Stato un affare di cui gli era affidata dal Governo la trattazione, è punito colla relegazione da dieci a venti anni, e se ha falsificato o soppresso documenti, colla reclusione per la stessa durata.*

Art. 105. *Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche se i reati siano commessi a danno degli alleati del Regno, che fanno la guerra insieme con esso.*

Art. 106, § 1. *Chiunque, senza autorizzazione del Governo del Re, ha ingaggiato od arruolato cittadini nel Regno per militare a pro di un altro Stato, è punito colla detenzione da uno a cinque anni, salvo il caso preveduto dall'articolo* 102 *n.* 2.

§ 2. *Ogni altro arruolamento od ingaggio di uomini col fine di armarli per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, si punisce colla detenzione da uno a tre anni.*

Art. 107, § 1. *Il cittadino od abitante del Regno, il quale, fuori dei casi preveduti nell'articolo* 102, *numeri* 1 *e* 2, *con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, ha esposto lo Stato al pericolo di una guerra, è punito colla relegazione da cinque a dieci anni, e se la guerra ne è derivata, colla reclusione da dieci a venti anni.*

§ 2. *Se gli atti intrapresi, benchè non ostili, hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, si applica la pena del confino da due a cinque anni.*

Art. 111. *Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendi da Stato nemico, è punito col confino da uno a due anni.*

§ 2. — Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione. — Progetto De Falco 30 giugno 1873.

13. *Lavori della Seconda Commissione sugli articoli* 101-107, 111 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.
14. *Gli articoli* 114-116, 118-121, 131, 132 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.
15. *La Relazione della Commissione stessa al Ministro. — Limita le sue osservazioni al reato di arruolamento o di ingaggio* (art. 120 *e* 121).
16. *Gli articoli* 128-138 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

13. La Seconda Commissione prese ad esaminare gli articoli 101-107, 111, 112 del Progetto 17 maggio 1868 nella riunione del 16 novembre 1869 (1).

Sull'articolo 101.

Innanzi tutto, in conformità della diversa gradazione delle pene, alle parole: *per venticinque anni*, sostituì le altre: *da ventiquattro a ventisei anni*, questo essendo il grado della reclusione corrispondente ai venticinque anni del Progetto. In secondo luogo, sulla proposta di una Corte, reputò opportuno di prevedere il caso in cui il colpevole, al momento di commettere il reato, abbia perduto la cittadinanza, e sia per ciò minore la sua responsabilità penale.

Sull'articolo 102.

I fatti preveduti ai numeri 3 e 4 di questo articolo non sarebbero meno gravi e pericolosi alla salute del Regno ove avvenissero, non per comunicazione diretta al nemico, ma con qualsiasi mezzo indiretto ed a chicchessia, che possa poi renderli profittevoli al nemico medesimo. Si è, perciò, creduto necessario prevedere e punire anche questa ipotesi, aggiungendo dopo le parole: *li palesa o comunica*, le altre: *anche indirettamente.*

Si è poi osservato che, fra le varie ipotesi prevedute in questo articolo, manca quella del *semplice spionaggio* fatto a pro del nemico, in un modo qualunque diverso da quelli ivi enumerati. Le leggi militari prov-

(1) Verbale 21 nel Volume II dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale*, ecc. Firenze, Stamp. Reale, 1870.

vedono per lo spionaggio esercitato entro la sfera d'azione della giurisdizione militare, la quale, però, è limitata al territorio della guerra guerreggiata. Occorre, quindi, provvedere per tutti gli altri casi; ed a questo scopo vale l'aggiungere nella lettera *e* le parole: *chi serve di spia al nemico.*

Sulla lettera *e* si è nondimeno osservato che la frase finale: *spediti ad oggetto di esplorazione*, sarebbe pericolosa e renderebbe l'ipotesi incompleta. Sarebbe pericolosa, perchè all'applicazione della pena si richiederebbe che il colpevole sapesse non solo di prestare ajuto a soldati del nemico, ma altresì che questi fossero spediti ad oggetto di esplorazione; cosa quasi impossibile a provarsi. Questa formola renderebbe poi l'ipotesi incompleta, perchè può assai spesso accadere che un ferito, un prigioniero, uno sbandato, sebbene non espressamente spedito, si valga dell'opportunità di trovarsi fra nemici per attingere notizie nel fine di giovare poi alla causa per la quale combatte; e chi lo aiutasse in tale scopo non sarebbe meno colpevole. La Commissione ha, perciò, deliberato di sopprimere le dette parole; ma riconoscendo ad un tempo che in tal caso la disposizione diventerebbe soverchiamente rigorosa se colpisse anche la prestazione del semplice *ricovero*, ha deliberato di eliminare questo caso; il quale poi, quando fosse doloso, ricadrebbe nella più generale previsione della prestazione di *ajuto.*

Sull'articolo 103.

Per la mutata gradazione della pena ha dovuto modificare il paragrafo 1°.

Siccome poi nel caso preveduto dal paragrafo 2 le comunicazioni possono essere fatte ad uno Stato non nemico, ma senza lo scopo di farle conoscere al nemico, la Commissione per considerazioni analoghe a quelle esposte, esaminando i numeri 3 e 4 del precedente articolo e per identità di scopo, lo modificò in questo senso, diminuendo la pena e lasciando integro, col solo cambiamento della citazione, il paragrafo 3.

Sull'articolo 104.

Ne cambiò la redazione per maggiore esattezza di linguaggio e per effetto della mutata gradazione delle pene.

Sull'articolo 105.

La Commissione ha considerato che l'inciso: *che fanno la guerra insieme con esso*, potrebbe riferirsi soltanto a quegli alleati che combattono insieme nel momento in cui si commette il reato; ma non prevede il caso di una Potenza, straniera la quale, benchè alleata per fine di guerra, non fosse ancora scesa in campo contro il nemico comune. Sotto questo aspetto l'ipotesi non può quindi ritenersi completa, potendo lo Stato straniero cooperare o con l'armi o con la neutralità, o con un'alleanza eventuale, o in qualsiasi altro modo, per effetto di una stipulazione internazionale, al fine pel quale si combatte.

Sull'articolo 106.

Vi fece alcune modificazioni per effetto della mutata gradazione delle pene, e per applicare in una proporzione più esatta le pene stabilite nei due paragrafi, che prevedono fatti di gravezza diversa.

Sull'articolo 107.

La Commissione osservava che la pena inflitta nel paragrafo 1°, pel caso in cui la guerra sia derivata, è troppo mite; e che nel paragrafo 2 non si prevede il caso in cui la rappresaglia abbia avuto luogo. Per provvedere a questi difetti modificò opportunamente l'articolo, anche per la mutata gradazione delle pene.

Sull'articolo 111.

Alle parole: *confino da uno a due anni*, si sostituirono queste altre: *da un anno e tre mesi a due anni.*

14. Il Progetto 15 aprile 1870 abbandonò anch'esso la distinzione fra reati contro la sicurezza interna e reati contro la sicurezza esterna dello Stato; e tutti li comprese in un solo Titolo: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato*, accettando, in tal modo, la proposta della Prima Commissione.

I reati in esame erano preveduti dagli articoli 114-116, 118-121, 131, 132 (1), del tenore seguente:

(1) Gli articoli 117, 122-130 riguardano ipotesi di reati commessi col mezzo della stampa, perchè la Seconda Commissione volle comprendere nel Codice anche i reati di

Art. 114, § 1. *È punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il Regno.*

§ 2. *La pena è diminuita di un grado se, nel momento in cui ha commesso il reato, il colpevole aveva perduta la cittadinanza.*

Art. 115. *È punito con la reclusione da ventuno a ventitrè anni:*

a) *chi pratica macchinazioni o tiene intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'effetto;*

b) *chi pratica macchinazioni, o tiene intelligenze col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del Regno; per procacciargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari; per somministrargli indicazioni sulle forze militari del Regno, sui loro movimenti, sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per promuovere in qualsiasi modo i vantaggi delle armi nemiche, od impedire, o sconcertare a pro del nemico operazioni di guerra;*

c) *chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del Regno, od essendo ufficialmente incaricato del deposito di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico ad ai suoi agenti;*

d) *chi, fuori dei casi indicati alla lettera* b, *essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti piani per mezzo di frode, violenza, corruzione od in altro modo doloso, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;*

e) *chi serve di spia al nemico; ovvero scientemente dà o procura travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie od a soldati del nemico.*

Art. 116, § 1. *Nei casi preveduti alle lettere* a, b *dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle macchinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con la reclusione a vita.*

§ 2. *Nei casi preveduti alle lettere* c, d *del detto articolo, se le comunicazioni sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.*

§ 3. *La detta pena e quella stabilita nell'articolo* 115 *pei casi preveduti alla lett.* d, *sono diminuite di un grado se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti od in possesso dei piani in modo diverso da quelli ivi indicati.*

Art. 118. *Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la relegazione da undici a vent'anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione per la stessa durata.*

Art. 119. *Le pene stabilite negli articoli* 114 *e seguenti si applicano anche se i reati siano commessi a danno di una Potenza straniera, alleata del Regno per fine di guerra.*

Art. 120, § 1. *Chiunque, senza autorizzazione del Governo del Re, ingaggia od arruola cittadini nel Regno, per militare a pro di un altro Stato, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo* 113 *lett.* b, *con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni.*

§ 2. *Ogni altro ingaggio od arruolamento di uomini nel fine di armarli per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.*

Art. 121, § 1. *Il cittadino od abitante del Regno, il quale, fuori dei casi preveduti nell'articolo* 115, *lett.* a, b, *con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni; e se la guerra ne è derivata, con la stessa pena da ventuno a ventisei anni.*

§ 2. *Se gli atti intrapresi, benchè non ostili, hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, il colpevole è punito col confino da due anni e tre mesi a cinque anni; e se la rappresaglia ne è derivata, con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni.*

---

stampa (V. la *Introduzione* nel Volume I, pag. XCVI-CXVII), o ipotesi di altri reati contro la sicurezza dello Stato, che riprodurrò a suo tempo.

Art. 131. *Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendi da Stato nemico, è punito col confino da un anno e tre mesi a due anni.*

15. La Commissione nella sua Relazione al Ministro limitò le sue osservazioni agli articoli 120, 121, così esprimendosi in proposito:

« Similmente è reato l'arruolamento od ingaggio, non soltanto se è fatto allo scopo di dare armati ad uno Stato diverso, ma anche se tende a qualsiasi altro scopo non autorizzato dal Governo del Re (art. 120); ed anche le disposizioni sugli atti ostili contro Potenza straniera, non chiarissime nel Codice sardo, difettose nel Codice toscano, e confuse con l'alto tradimento nel Codice austriaco, sono state corrette e chiarite per modo (art. 121) che torni più facile reprimere siffatte pericolose usurpazioni dei poteri Sovrani, e si abbia maggior sicurezza che lo Stato non venga trascinato, suo malgrado, negli orrori e nei pericoli di una guerra. Fu stabilito, perciò, che commette un reato qualunque cittadino od abitante del Regno, che (anche fuori dei casi di intelligenza con un altro Stato) *con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra*, od anche soltanto *al pericolo di rappresaglie;* e le pene sono diverse a seconda dei casi. Mercè questa disposizione il Governo si troverà sufficientemente armato contro le pretensioni di coloro che vorrebbero disporre per le loro speciali vedute delle forze e delle sorti dello Stato ».

16. Il Ministro De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873 tornò alla distinzione fra reati contro la sicurezza interna e reati contro la sicurezza esterna; e divise il Titolo: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato* in quattro Capi, assegnando nel I, i reati contro il Re, la Famiglia Reale e la Costituzione dello Stato; al II, i reati contro la sicurezza interna dello Stato; al III, i reati contro la sicurezza esterna dello Stato; nel IV, comprese delle disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Le ipotesi in esame si trovavano nel Capo III, contenute negli articoli 128-138 del tenore seguente:

Art. 128. *Il cittadino che porta le armi contro il Regno è punito con la relegazione da quindici a venti anni.*

Art. 129. *Chiunque pratica macchinazioni o tiene intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità o ad intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, è punito con la relegazione da dieci a quindici anni. Se gli atti di ostilità sono seguìti si applica la relegazione da quindici a venti anni; e se è seguìta la guerra si applica la relegazione a vita.*

Art. 130. *È punito con i lavori forzati a vita:*

1° *Chi facilita al nemico l'entrata nel territorio del Regno;*

2° *chi consegna o fa consegnare al nemico città, fortezze, piazze, posti militari, magazzini, porti, arsenali o navi da guerra od altre navi dello Stato;*

3° *chi somministra o procura al nemico aiuto d'uomini, danari, viveri, armi o munizioni;*

4° *chi agevola o facilita i progressi delle armi nemiche sul territorio del Regno o contro le forze di terra o di mare dello Stato, col porre ostacolo alle operazioni di queste, col corrompere la fedeltà degli ufficiali, soldati, marinai o cittadini verso il Re e lo Stato, o col promuovere in altro modo i vantaggi delle armi nemiche.*

Nei casi indicati nel presente articolo il reato mancato è punito con i lavori forzati da venti a ventiquattr'anni. Il tentativo e l'attentato son puniti con i lavori forzati da quindici a vent'anni.

Art. 131. *Chiunque mantiene con cittadini od abitanti di uno Stato nemico una corrispondenza, che senza avere per oggetto alcuno dei crimini preveduti nell'articolo* 130, *ha nondimeno per iscopo o per risultato di somministrare al nemico notizie pregiudizievoli alla situazione militare o politica dello Stato, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.*

Art. 132. *Chiunque per ragione d'ufficio o per incarico ricevuto sia consapevole di un segreto che interessi la situazione militare o*

la conservazione politica dello Stato, od abbia il deposito di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, è punito con i lavori forzati a vita se dolosamente li palesa o comunica ad una Potenza nemica o ai suoi agenti; e con la relegazione da dieci a quindici anni se li palesa o comunica a Potenza non nemica o a suoi agenti.

Art. 133. *Con le stesse pene, secondo le distinzioni stabilite nell'articolo precedente, è punito chiunque, essendo venuto in cognizione o in possesso dei segreti o piani quivi indicati, per mezzo di corruzione, frode, violenza od altro reato, dolosamente li palesa o comunica ad una Potenza straniera o ai suoi agenti.*

Qualora il colpevole sia venuto in cognizione o in possesso dei detti segreti o piani in modo diverso da quelli indicati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni se li palesa o comunica a una Potenza nemica o ai suoi agenti, e con la detenzione da tre a cinque anni se li palesa o comunica a Potenza non nemica o ai suoi agenti.

Art. 134. *Fuori dei casi preveduti negli articoli* 132 *e* 133, *chiunque pubblica o divulga segreti che possono nuocere alla sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici di esso, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni, e con la multa da mille a tre mila lire.*

Art. 135. *Chiunque dà o procura volontariamente ricetto, travestimento, aiuti, informazioni o direzioni a spie o soldati del nemico spediti per esplorazione, conoscendoli per tali, è punito con la relegazione da dieci a quindici anni.*

Art. 136. *Le pene stabilite negli articoli* 129 *a* 135 *si applicano anche se i reati in essi preveduti siano stati commessi a danno degli alleati del Regno quando agiscono contro il nemico comune.*

Art. 137. *Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare che interessa la situazione militare o politica del Regno, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni. Se ha falsificato o soppresso documenti, alla relegazione è sostituita la reclusione per uguale durata.*

Art. 138. *Chiunque con atti ostili non approvati dal Governo del Re espone lo Stato ad atti di ostilità da parte di Potenza straniera od al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni. Se sono seguìti atti di ostilità o di rappresaglia, il colpevole è punito con la relegazione da dieci a quindici anni; se ne è seguìta la guerra, è punito con la relegazione da quindici a venti anni.*

§ 3. — Progetto Senatorio 25 maggio 1875.

17. *Gli articoli* 130-132, 134-137, 149 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874. — *Si riportano le sole lievi modificazioni sugli articoli corrispondenti del Progetto* 15 *aprile* 1870 *della Seconda Commissione.*
18. *Nella Relazione il Ministro Vigliani si limita a brevi osservazioni sull'articolo* 137 (*arruolamenti ed atti ostili*).
19. *Modificazioni della Commissione del Senato.* — *La Relazione sulle stesse.*
20. *La discussione in Senato nella tornata del* 6 *marzo* 1876. — *Unica modificazione all'articolo* 130.
21. *Il Progetto* 25 *maggio* 1875 *approvato dal Senato.* — *Gli articoli del Progetto Vigliani assumono nel Progetto senatorio i numeri* 131-133, 135-138, 150. — *Si riporta integralmente il solo modificato articolo* 131.
22. *Proposte dei Sottocommissari della Commissione ministeriale del* 1876.
23. *Pareri delle Magistrature superiori ed altri Corpi sul Progetto senatorio e sugli emendamenti della Sottocommissione.*
24. *Esame degli articoli del Progetto senatorio e degli emendamenti per parte della Commissione del* 1876.
25. *Nuovi pareri delle Magistrature ed altri Corpi sul Progetto senatorio e sugli emendamenti della Commissione del* 1876.

17. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874, seguendo la proposta della Prima Commissione, abbandonò pur egli la distinzione fra sicurezza pubblica interna ed

esterna, e comprese tutti i reati di Stato in un solo Titolo: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato.* Alle ipotesi in esame provvedevano gli articoli 130-132, 134-137, 149, i quali, con lievissime modificazioni sulla pena o sulla formola e talvolta con lievissime aggiunte, non erano, in sostanza, che la riproduzione degli articoli del Progetto della Seconda Commissione.

Le differenze erano le seguenti (1):

Nell'articolo 130 del Progetto Vigliani (114 della Seconda Commissione) la pena era la reclusione per vent'anni, e si diminuiva di uno o due gradi.

Nell'articolo 131 (115 dell'altro) la pena era la reclusione da diciassette a diciannove anni. Il n. 2 (lett. *b* dell'altro) terminava così: *e in generale per promuovere in qualsiasi modo i vantaggi delle armi nemiche, od impedire o sconcertare a pro del nemico operazioni di guerra.* Il n. 3 (lett. *c* dell'altro) era così concepito: *Chi essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del Regno, od essendo ufficialmente in possesso di documenti segreti o di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti.* Nel n. 3 (lett. *d* dell'altro) aggiungeva la parola: *documenti.*

Nell'articolo 132, § 1 (116, § 1 dell'altro) alla reclusione a vita si sostituiva l'ergastolo.

Nell'articolo 134 (118 dell'altro) alla relegazione da undici a venti anni si sostituiva la reclusione da otto a tredici e da quattordici a diciannove anni.

Nell'articolo 136, § 1 (120 dell'altro), si aggiungevano le parole: *od arma,* e nel § 2 le parole: *od armamento,* e la prima ipotesi era punita con la detenzione maggiore di due anni; la seconda con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

L'articolo 137, § 1 (121, § 1 dell'altro) cominciava così: *Chiunque, con arruolamenti,* ecc. La pena era la stessa, ma se ne fosse *seguìta* (invece di *derivata,* come nel Progetto della Seconda Commissione), la relegazione andava da diecisette a venti anni. Il § 2 era poi così concepito: *Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo all'estero, il colpevole è punito col confino maggiore di due anni e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguìta la rappresaglia, con la detenzione maggiore di tre anni e con multa estendibile a lire quattromila.*

Nell'articolo 149 (131 dell'altro) la pena era il confino maggiore di un anno ed estendibile a tre.

L'articolo 135, corrispondente all'articolo 119 del Progetto del 1870, rimaneva inalterato.

Si mutavano poi gli articoli di richiamo. Così negli articoli 132, § 3, 135, 136 era richiamato l'articolo 131.

18. Nella Relazione al suo Progetto il Ministro Vigliani si limitava a brevi osservazioni sull'articolo 137, arruolamenti od atti ostili non autorizzati dal Governo (2).

« Ugual cura si è avuta per migliorare la disposizione degli articoli 174 del Codice penale subalpino e 120 del Codice toscano, i quali puniscono coloro che con atti ostili, non approvati dal Governo del Re, espongono lo Stato ad una dichiarazione di guerra. È noto che la redazione di questi articoli ha sollevato molte questioni; in primo luogo, per determinare l'indole degli atti a cui conviene l'epiteto di *ostili;* in secondo luogo, per istabilire se sia elemento del reato l'effettiva dichiarazione di guerra, o se basti la minaccia, od anche solo il pericolo della medesima. Con la redazione dell'articolo 137 del Progetto si è sperato di rimuovere ogni dubbio adoperando formole comprensive di tutti i fatti che possono compromettere gli interessi politici della Nazione. Infatti, il detto articolo, ad escludere ogni dubbio, esplicitamente dichiara che il reato è costi-

(1) *Progetto del Codice penale ecc. del Ministro Vigliani,* pag. 50-53. Roma, Stamperia Reale, 1874. Anche il Ministro Vigliani aveva addottato il sistema delle ipotesi di reati commessi col mezzo della stampa, incluse nel Codice (V. *Introduzione,* pag. CXXI, nel Volume I). Onde le lacune fra l'un articolo e l'altro hanno la stessa ragione delle lacune nel Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.

(2) Id. id., pag. 114, 115.

nito dagli atti ostili, od anche solo dagli armamenti, intrapresi gli uni e gli altri dentro o fuori del Regno; e che in ogni caso, basta che ne sia derivato un pericolo di guerra. Con lo stesso fine è stata rettificata nel paragrafo 2 dell'articolo in esame la disposizione dell'articolo 175 del Codice subalpino, sottoponendo a sanzione penale coloro che con atti non approvati dal Governo del Re espongono al pericolo di rappresaglie gli abitanti del Regno, o turbano le amichevoli relazioni del Governo all'estero ».

19. La Commissione dal Senato modificò il § 2 dell'articolo 130 e l'articolo 134 (1).

Il § 2 dell'articolo 130 si formulò nel modo seguente:

« La pena è diminuita di uno o due gradi « se il colpevole aveva perduta la cittadi« nanza prima della dichiarazione di guerra ».

E l'articolo 134, così:

« Chiunque, incaricato dal Governo di trat« tare con altro Stato un affare, tradisce il « suo mandato ecc. ».

Il Sen. Borsani nella sua Relazione si esprimeva nei termini seguenti (2).

« Un lieve cambiamento noterete pure nel § 2 dell'articolo 130, che punisce il cittadino che porta le armi contro il regno. Il testo ministeriale era così redatto: *La pena è diminuita di uno a due gradi se nel momento in cui ha commesso il reato, il colpevole aveva perduto la cittadinanza.* — La Commissione ha considerato che colui il quale per combattere la Patria, va ad arruolarsi nelle schiere nemiche, perde per questo solo fatto la cittadinanza del Regno, in virtù dell'articolo 11 del Codice Civile; per cui, quando prende parte alle ostilità, è già per effetto della stessa perduellione in condizione di giuridica scusante. L'emendamento ripara alla incongruenza, facendo distinzione fra la cittadinanza perduta prima della dichiarazione di guerra e la cittadinanza perduta dopo, e attribuendo a quella sola l'efficacia della attenuante.

« Una disposizione nuova trovasi nell'articolo 134 del Progetto ministeriale; e punisce la infedeltà degli incaricati del Governo alla trattazione di affari con esteri Stati. Il testo ministeriale punisce colui che *adempie infedelmente* il suo mandato. Ora, si è dubitato che l'avverbio: *infedelmente*, esprima con sufficiente chiarezza la violazione del mandato fatta di proposito per compromettere i rapporti o gli interessi del Governo all'estero; dimodochè il dettato dell'articolo si presti alla punizione anche di coloro che si dipartono dal mandato, ma non guidati da malvagio intendimento, persuasi, anzi, di procurare al Governo vantaggi più cospicui di quelli ch'esso aveva divisato. A questo dubbio, per verità, fu subito opposto che il dolo è nell'essenza del reato, e che l'infedeltà include il concetto della fellonia. Nondimeno, per rimuovere ogni occasione di equivoco, la Commissione ha cambiato la frase: *adempie infedelmente il suo mandato*, nell'altra più esplicita e più assoluta: *tradisce il suo mandato* ».

20. Nella tornata del 6 marzo 1875 avanti il Senato si presero in esame gli articoli del Progetto Vigliani (3).

Sull'articolo 130.

Il Sen. Tecchio aveva proposto che dopo le parole: *le armi contro il Regno*, si aggiungesse: *in tempo di guerra.*

Eula (*Commissario regio*). « Il Governo non accetta questo emendamento pare che il reato previsto nell'articolo in discussione non si possa commettere che in tempo di guerra. Ora ciò non è; un cittadino può rendersi colpevole del gravissimo reato di portare volontariamente le armi contro la Patria, senza che vi sia guerra dichiarata da uno Stato straniero, vi siano, cioè, due parti belligeranti nella esatta e propria significazione del vocabolo. Propongo poi, in seguito ad accordo preso colla Commissione, che sia soppresso il § 2 dello stesso articolo ed aggiunto al § 1 il seguente inciso: *La stessa pena si applica anche a colui che abbia perduto la cittadinanza* ».

L'emendamento Tecchio è respinto. Si approva, colla modificazione accennata dal Commissario Regio, l'articolo 130.

---

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 127, 128. Roma, Eredi Botta, 1870.

(2) Opera citata di fronte, pag. 74.

(3) Id. id., pag. 631-637.

Gli articoli 131, 132 furono approvati senza osservazioni.

Sull'articolo 134.

Viene in discussione l'emendamento della Commissione, di dire, cioè: *tradisce il suo mandato*, invece che: *adempie infedelmente il suo mandato.*

Vigliani (*Ministro di Grazia e Giustizia*). « Sebbene in apparenza non sembri grande la differenza tra l'espressione usata nel Progetto ministeriale e quella che la Commissione vorrebbe sostituire, tuttavia io crederei che, fatta matura riflessione, si possa ritenere come più esatta e congrua la locuzione del Ministero. Ed invero, il Ministero propone di dire: *chi adempie infedelmente il suo mandato;* la Commissione vorrebbe invece sostituire la locuzione: *tradisce il suo mandato.* Ora io domando: *Che cosa è tradire il suo mandato?* Non è altro che adempirlo infedelmente. Ma se la cosa è così si potrebbe dire che una espressione vale l'altra. Tuttavia a me pare che l'espressione: *adempie infedelmente il mandato*, è più comprensiva, vale a dire non indica solamente il vero tradimento, ma anche ogni esecuzione la quale avvisatamente, deliberatamente non corrisponde al mandato. Quando la esecuzione non corrispondente al mandato si commettesse senza deliberato proposito, allora non si verificherebbe il reato previsto in questo articolo, il quale troverebbe la sua applicazione solamente allorchè il mandatario si scostasse volontariamente, deliberatamente dal mandato, ancorchè non vi fosse un vero tradimento nel senso legale. Quindi vorrei pregare la Commissione a mantenere il testo ministeriale, il quale, del resto, corrisponde a quello usato in questa stessa materia da altri Codici ».

Borsani (*Relatore*). « La Commissione non ha inteso di fare una questione. Soltanto, a taluno della Commissione sembrava che la parola: *tradisce*, potesse meglio delle parole: *adempie infedelmente*, spiegare il concetto che si voleva esprimere in quest'articolo. Del resto, udite le spiegazioni dell'on. Guardasigilli, la Commissione recede dalla sua proposta ».

Gli articoli 135, 136, 137 e 149 sono approvati senza osservazione.

21. Nel Progetto senatorio 25 marzo 1875 gli articoli del Progetto Vigliani assunsero i numeri 131-133, 135-138, 150.

Solo modificato fu l'articolo **131** (**130** del Progetto Vigliani), che fu formulato nel modo seguente:

È punito con la reclusione per venti anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il Regno. La stessa pena si applica anche quando il colpevole abbia perduta la cittadinanza.

22. I Sottocommissari Carrara e Nelli (1) della Commissione ministeriale del 1876 fecero le seguenti proposte:

Sull'articolo 131 (114 del Progetto della Seconda Commissione). « Ci parrebbe opportuno di far risaltare l'idea del tempo di guerra. Si dirà che il caso di guerra è sottinteso. Lo crediamo noi pure. Ma si dovrà convenire che non è necessariamente implicito, quindi è bene esprimerlo ».

Sull'articolo 132 (115 del Progetto anzidetto). « Noi crederemmo che si dovesse ridurre la definizione del reato contemplato in questo articolo al concetto obbiettivo, togliendola alla enumerazione dei soggetti; la quale è certamente meno corretta, e, per quanto si faccia, può riuscire incompleto ».

23. Dall'esame che sul Progetto Senatorio e sugli emendamenti dei Sottocommissari ebbero a portare le Magistrature Superiori ed altri Corpi si ebbero i risultati seguenti (2):

Sull'articolo 131.

Le Corti d'Appello di Ancona, Catania, Macerata e Milano, e le Procure Generali di Aquila e di Parma stettero per la redazione dell'articolo senatorio, respingendo quindi l'emendamento dei Sottocommissari.

Sull'articolo 132.

Tutte contrarie all'emendamento si mostra-

(1) *Introduzione*, pag. CXXIX nel Vol. I. — V. poi il Volume: *Osservazioni e proposte di emendamento delle Sottocommissioni sul Secondo Libro del Progetto del Senato*, pagina 10. Roma, Stamp. Reale, 1877.

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri*, ecc. *sugli emendamenti delle Sottocommissioni* ecc., pag. 58-84. Roma, Stamp. Reale, 1878.

rono la Corte di Cassazione di Palermo, le Corti d'Appello di Ancona, Brescia, Catanzaro, Modena e Venezia; le Procure Generali di Aquila e di Parma; nonchè il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma. La Corte d'Appello di Napoli esternò l'avviso, che nelle parole: *mezzo qualunque*, vada inclusa quella enumerazione di soggetti richiesti dalla Sottocommissione.

Sull'articolo 135.

La Procura Generale di Parma opinò che sarebbe opportuno stabilire una non lieve diminuzione di pena se non vi è stato danno; ed un aumento, per contrario, se ne è seguita una guerra.

Sull'articolo 150.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Alba opinò che l'articolo sembrerebbe accettabile a condizione che si cancellasse la parola: *onorificenze*, perchè nella massima parte dei casi l'onorificenza si riduce ad una semplice testimonianza di stima; e alle parole: *Stato nemico*, si sostituissero le parole: *Stato straniero in tempo di guerra*; quando alle medesime non si credesse di aggiungere ancora qualche altra espressione che definisca lo stato di guerra in base alle norme più certe del Diritto pubblico internazionale. — Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria parve troppo elevato il minimo della pena.

24. La Commissione ministeriale del 1876 esaminò gli articoli del Progetto senatorio e gli emendamenti dei Sottocommissari nella riunione del 24 novembre 1877 (1).

Sull'articolo 131.

Il Commissario Buccellati osservava che sarebbe bene stabilire maggiore latitudine di pena, sia per il *fatto*, che può consistere tanto nel semplice arruolamento sotto bandiera nemica, quanto nel fare realmente la guerra; sia per la *persona*, la quale può avere già perduta la cittadinanza per altro titolo, secondo l'ultimo inciso dell'articolo.

Il Commissario Oliva, sulla proposta dei Sotto-Commissari che in questo articolo si faccia risaltare l'idea del tempo di guerra come condizione necessaria all'esistenza del reato ivi contemplato, disse che pare manifesto che l'esprimere quella condizione equivarrebbe a lasciare impunito il colpevole di avere portato le armi contro la Patria, nel che solo ha il reato da consistere, in un momento nel quale la guerra non fosse formalmente dichiarata. La proposta dei Sotto-Commissari non sembra quindi accettabile.

Osservava il Commissario Brusa che sebbene spesso usata nei Codici penali, la frase: *portare le armi contro la Patria*, esige più di quanto occorre all'idea del reato che qui si vuol colpire. Bisogna distinguere. Il cittadino che senza permesso prende solamente servizio militare all'estero, è punito abbastanza colla perdita della cittadinanza comminata dal Codice civile. Colui poi, cittadino o straniero, che arruola taluno al servizio militare estero merita le sanzioni che sono scritte nell'articolo 137. Rimane, in fine, il caso del cittadino che entra al servizio militare di Potenza estera in guerra con la Patria, fosse pure la guerra soltanto prevista e poscia effettivamente scoppiata. E questo terzo caso che l'articolo 131 dovrebbe limitarsi a contemplare, perchè, fino al momento in cui il colpevole prende il servizio nell'armata straniera, egli può avere, oppur no, conservato i suoi vincoli di cittadinanza, a seconda delle disposizioni che può in proposito avere preso il legislatore nel Codice civile. Ma se fra le due Potenze è omai sorta la guerra, ancorchè il cittadino non abbia *portato le armi contro la Patria*, esso deve reputarsi già colpevole del reato, perchè allora non potrebbe più dubitarsi che ha arbitrariamente spezzato i vincoli che lo legavano alla Patria, e che col fatto suo ha pure già accresciuto le forze militari della Potenza straniera.

Al Commissario Tolomei pareva, invece, opportuno che fosse tolto l'ultimo inciso dell'articolo, e non si estendesse il rigore penale a chi abbia perduto la cittadinanza, e che

(1) *Presidente:* Conforti, Vicepresidente; *Commissari:* Buccellati, Canonico, Nelli, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 24 nel Volume: *Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro Secondo del Progetto di Codice penale.* Roma, Stamp. Reale. 1878). — Conviene ricordare che la Commissione tolse dal Progetto i reati di stampa (V. Introduzione, pag. CXXXII, CXXXIII. del Volume I)

perciò non dovrebbe essere assoggettato ad un trattamento pari a quello dovuto ad un cittadino.

La Commissione deliberò di mantenere il testo del Progetto senatorio, soppresso il secondo inciso: *La stessa pena s'applica*, ecc.

Sull'articolo 135.

Il Commissario Brusa disse sembrargli troppo elastica, vaga e contraddittoria l'espressione: *adempie infedelmente*, che si legge nell'articolo in esame. Se riguardasse soltanto affari di Stato, la frase potrebbe anche ammettersi, essendo evidente la convenienza di tutelarne la trattazione nella più ampia misura. Ma gli affari a cui alludono le disposizioni dell'articolo 135 possono ben essere di diversa natura; ed in allora l'estensione possibile di quella frase si mostra eccessiva per la sua elasticità.

Osservava il Commissario Oliva che questa disposizione presenta il grave pericolo di esporre gli agenti diplomatici ad odiose procedure, provocate da livori politici nell'alternarsi dei partiti al Governo dello Stato. Sarebbe poi giusto e conforme a ciò che si è fatto in casi analoghi, che la pena sia sensibilmente diminuita quando non sia intervenuto danno alcuno dalla infedeltà dell'agente; e che la pena, per contrario, venga aggravata allorchè dalla infedeltà sia seguìto il grave disastro di una guerra.

Il Commissario Conforti proponeva che alla frase: *adempie infedelmente*, sia sostituita la parola: *tradisce*, che dinoterebbe più esattamente in che il legislatore fa consistere la gravità di questo reato.

La Commissione deliberò di conservare l'articolo 135 come nel testo del Progetto senatorio, incaricando la Sotto-Commissione di aggiungervi una disposizione, nella quale sia stabilita la diminuzione di un grado di pena pel caso che dalla infedeltà non sia derivato danno (1).

Sull'articolo 138.

Dietro proposta del Commissario Oliva, nel paragrafo 2 si aggiunse l'avverbio: *solamente*, dopo la parola: *hanno*, e ciò per dare maggiore chiarezza alla disposizione.

25. Dalle Magistrature Superiori ad altri Corpi si ebbero, sul Progetto del Senato e sugli emendamenti della Commissione ministeriale del 1876 i seguenti pareri (2).

Sull'articolo 131.

Le Cassazioni di Napoli e di Torino opinarono che la soppressione dell'inciso, proposta dai Sottocommissari e non contraddetta dalla Commissione, contrasta colla disposizione dell'articolo 12 del Codice civile, secondo il quale la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte contro chi porti le armi contro la Patria. Di questo avviso furono, inoltre, la Corte d'Appello di Genova e la Procura Generale di Parma.

Sull'articolo 135.

La Corte di Cassazione di Napoli trovò troppo vaga l'espressione: *adempie infedelmente il mandato;* opinando che sarebbe d'uopo di spiegarla meglio coll'aggiunta delle parole: *con dolo*. La Corte di Cassazione di Torino propose la reclusione invece che la detenzione. Così pure la Corte d'Appello di Genova. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Aquila non trovava giusto il concetto del paragrafo aggiunto dalla Commissione, poichè se si trattasse di falsità punibile con pena maggiore in sè stessa, l'infedeltà non sarebbe buona ragione per una pena speciale minore.

Sull'articolo 138.

La Corte d'Appello di Torino non riteneva necessario l'avverbio: *solamente*, introdotto dalla Commissione.

Sull'articolo 150.

Fecero osservazioni sulla pena la Corte d'Appello di Genova, approvandola; la Facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Siena, disapprovandola, perchè potrebbe eventualmente riescire troppo irrisoria.

---

(1) La Commissione aggiunse poi il seguente paragrafo: « Se il colpevole ha falsificato o soppresso documenti, si applica « il secondo grado di reclusione ».

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc. sugli emendamenti proposti dalla Commissione, ecc.*, pag. 31-47. Roma, Stamperia Reale, 1879.

§ 4. — Progetto Zanardelli-Savelli del maggio e 26 novembre 1883.

26. *Gli articoli* 93-101 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883.
27. *La Relazione sugli stessi.*
28. *Sono identici gli articoli* 93-101 *del Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883, *meno una modificazione all'articolo* 99. — *La Relazione in proposito.*
29. *Modificazione del Ministro Pessina all'articolo* 93 *e giustificazione di essa nella Relazione sul Controprogetto.*

26. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883 aveva introdotto gli articoli seguenti, formanti parte del Capo I: *Dei delitti contro la Patria*, nel Titolo I: *Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.*

Art. 93. *Chiunque commette azioni dirette a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, o ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo.*

Art. 94. *Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la prigionia da sedici a venticinque anni.*

La stessa disposizione si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza; la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

Art. 95. *Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altre azioni dirette a promuovere ostilità o la guerra contro lo Stato, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato nemico in guerra con lo Stato, è punito con la prigionia da undici a venti anni; e se ha raggiunto l'intento, con l'ergastolo.*

Art. 96. *Chiunque, anche indirettamente, palesa segreti politici e relativi ad operazioni militari, o comunica piani di dette operazioni o documenti segreti che interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato ad uno Stato estero od agli agenti di esso; ovvero agevola in qualsiasi modo ad uno Stato estero od ai suoi agenti la cognizione di tali segreti, operazioni o documenti, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire milleduecentocinquanta.*

La pena è aumentata di un grado, se i segreti furono palesati od i piani od altri documenti comunicati ad uno Stato nemico, e se il fatto contribuì a turbare le relazioni amichevoli dello Stato con qualche Governo estero.

La pena è aumentata di due gradi se il colpevole era ufficialmente istruito dei segreti od in possesso dei piani o dei documenti, ovvero ne venne a cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti.

Art. 97. *Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un Governo estero un affare di Stato, si rende infedele al suo mandato in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.*

Art. 98. *Le pene stabilite dagli articoli* 95 *e seguenti si applicano anche se i delitti sono commessi a danno di uno Stato estero alleato dello Stato per fine di guerra.*

Art. 99. *Chiunque, senza autorizzazione del Governo, ingaggia, arruola, od arma cittadini nello Stato, per militare al servizio di uno Stato estero, è punito, fuori del caso preveduto dall'articolo* 95, *con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.*

Per ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento di uomini, diretto ad uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo, il colpevole è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi.

Art. 100. *Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da sei a dieci anni; e se la guerra ne è seguita, con la stessa pena da sedici a venticinque anni.*

Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole è punito con la detenzione da sei giorni ad un anno o con multa sino a lire milleduecentocinquanta; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a cinquemila lire.

Art. 101. *Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato*

nemico, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

27. Nella Relazione il Ministro proponente si fermava, con osservazioni sostanziali, esclusivamente sull'articolo 93; quanto agli altri si limitava ad indicarne le ipotesi e l'importanza di esse in via generale (1).

Sull'articolo 93 così si esprimeva:

« A cominciare dal massimo reato contro la Patria, ossia da quello diretto contro l'unità, o l'indipendenza della medesima, la formola concisa nella quale è concepito l'articolo che vi si riferisce (art. 93), parve la più adattata ad esprimere il concetto che determina l'essenza del reato stesso. Quanto alla pena, attesa la somma gravità del misfatto, non poteva al medesimo convenire che la pena suprema, quella identica che colpisce il massimo reato in riguardo alla costituzione dello Stato; e si abbandonarono perciò quelle gradazioni che nei Progetti precedenti erano fatte dipendere dagli effetti conseguenti al reato. Rifulge così più nettamente fermato il principio già avvertito, che il bene del Re è inseparabile da quello della Patria, e che entrambi devono essere sacri ed invulnerabili. Nello stesso articolo 93 comincia ad avere applicazione il sistema di sopprimere dal testo la denominazione giuridica dei reati; e cominciano parimenti a rendersi palesi i vantaggi di tale soppressione. È noto, infatti, quante ed involute discrepanze siano sorte nella dottrina e nella giurisprudenza intorno al preciso significato della parola: *attentato*, e quanti equivoci essa abbia prodotto. È quindi notevole vantaggio e progresso l'avere potuto omettere quella espressione, restando anche risoluta una delle precipue controversie: quella, cioè, se a costituire l'attentato bastino semplici atti preparatori, o sia necessario qualche principio di esecuzione. I Progetti anteriori si erano trovati nella necessità di rimuovere il dubbio mediante un'apposta disposizione, la quale, oltre ad avere carattere troppo dottrinale, era essa medesima sorgente di molte disquisizioni, e riesce ora, invece, del tutto superflua di fronte all'articolo 93, che a costituire il reato ivi preveduto richiede *atti diretti a*, ecc. Dalle quali parole deve necessariamente risultare l'estremo della univocità dei fatti, ossia della esecuzione nel senso suo naturale e razionale, secondo i dettami comuni della scienza e della giurisprudenza ».

28. Il Ministro Savelli negli articoli 93-101 del suo Progetto 26 novembre 1883 accettò le formole degli articoli del Progetto Zanardelli; solo propose di sopprimere il capoverso dell'articolo 99, modificandone la prima parte nel modo seguente:

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, ingaggia, arruola od arma cittadini nello Stato, allo scopo di militare, ecc.

Nella Relazione giustificava nel modo seguente la proposta (2):

« Passando alla Parte Seconda del Primo Libro, una prima modificazione consisterebbe nel sopprimere il capoverso dell'articolo 99, il quale puniva il colpevole di ogni ingaggio, arruolamento od armamento d'uomini non autorizzato dal Governo, diretto ad uno scopo qualunque diverso da quello indicato nella prima parte dell'articolo stesso (*servizio di Stato estero*) e da quello indicato nell'articolo 95 (*aiuto alle operazioni militari di uno Stato nemico*). Siccome la vigente legge sulla pubblica sicurezza all'articolo 30 prevede lo stesso reato e lo punisce, nell'articolo 114, con la pena del carcere non minore di un mese, nè maggiore di un anno; e la stessa disposizione è riprodotta nel già citato Disegno per la riforma di quella legge stessa nell'articolo 60, ed è punito all'articolo 61; così pareva inutile duplicazione comprendere quella figura di reato nel Codice penale. E tanto più credetti di venire in questo concetto, inquantochè il semplice ingaggio non diretto ad eseguire i fatti gravissimi repressi dagli articoli 95 a 99 del Progetto, veste più il carattere di una trasgressione contro la pubblica sicurezza che quello di un vero reato, risolvendosi sostanzialmente nel procedere all'ingaggio o arruolamento senza avere prima riportato il permesso dell'Autorità.

(1) *Allegati al Progetto del Codice penale, ecc. del Ministro Savelli, ecc.*, pag. 30. Roma, Stamp. Reale, 1883.

(2) *Progetto del Codice penale ecc.*, del Ministro Savelli ecc., con la *Relazione ministeriale*, pag. 17. Roma, Stamp. Reale, 1883.

29. Nel Controprogetto del Ministro Pessina la materia in esame è compresa negli articoli 94-102, nei quali si accettò integralmente la formola del Progetto Zanardelli, colla modificazione proposta dal Ministro Savelli; solo si propose di sopprimere il capoverso dell'articolo 94 (95 del Controprogetto), per le seguenti ragioni, che il Pessina espose nella Relazione dopo di avere accennate le vicende, a cui la disposizione di esso andò soggetta nei precedenti Progetti (1):

« Malgrado questi precedenti, io non esito a proporvi la soppressione del comma anzidetto, perchè mi sembra che al reato di cui è parola sia essenziale che il colpevole abbia il carattere di cittadino allorchè impugna l'arma contro la terra che gli diede i natali. Un concetto contrario parmi, oltre che pugnante col principio moderno consacrato dal nostro Codice civile, che all'uomo è libero di rinunziare alla sua cittadinanza di origine e di cercarsi sotto altro cielo una nuova patria, che non vada scevro di una grave contraddizione, la quale consiste in ciò che, ammettendosi nel cittadino quella facoltà di rinunciare alla cittadinanza, la legge non riconosce più il rinunciante come nazionale quando trattasi dei suoi diritti, e continua a tenerlo tale rispetto ai suoi obblighi giuridici. Nè vale a farmi opinare diversamente la obbiezione che, perdendosi, a termini del Codice civile, la cittadinanza coll'entrare al servizio militare di Potenza estera, il cittadino che si arruola nelle file del nemico troverebbe in questo stesso fatto il motivo che lo esimerebbe da ogni pena, mentre non è dubbio che è appunto quel fatto che la legge vuole colpire, indipendentemente dalla considerazione de' suoi effetti civili in rapporto alla nazionalità del reo. Insomma, è necessario, perchè non si possa applicare alcuna pena, che la perdita della nazionalità sia avvenuta in tempo innocente. La disposizione, che propongo di sopprimere, oltre che innoverebbe sulla legislazione attuale (Codice sardo e Codice toscano), non avrebbe nemmeno appoggio nell'esempio di legislazioni straniere. Così il Codice francese del 1810 punisce all'articolo 75 *tout Français qui aura porté les armes contre la France,* ma non prevede il caso della perdita della cittadinanza; e i suoi migliori commentatori, quali Chauveau ed Hélie, Dalloz, Rauter, ed altri, portano appunto avviso che, interpretandosi quella disposizione, non si possa incriminare il Francese il quale impugna le armi contro la Francia dopo di avere perduto la nazionalità francese ed acquistatane un'altra. Nè diversamente opinava l'Haus esaminando l'articolo 75 del Progetto di revisione del Codice penale belga, conforme in ciò al Codice francese. Infine, il caso speciale della perdita della cittadinanza non è particolarmente preveduto nè dal Codice penale germanico, nè dall'ungherese, nè dall'olandese, nè dal Codice federale svizzero del 1853 ».

§ 5. — Codice attuale.

30. *Gli articoli* 101-111 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
31. *La Relazione sugli stessi.*
32. *La Relazione Villa per la Commissione della Camera dei Deputati.*
33. *Le discussioni alla Camera. — Osservazioni dei Deputati Pellegrini e Morini (tornata del* 28 *maggio* 1888), *Bonghi (del* 29), *Cuccia (del 2 giugno), Simeoni (del* 5), *del Relatore Villa (dell'*8), *Cavallotti (del* 9).
34. *La Relazione Canonico per la Commissione del Senato.*
35. *Le discussioni in Senato. — Osservazioni dei Senatori Massarani (tornata dell'*8 *novembre* 1888), *Vitelleschi (del* 9), *Majorana-Calatabiano (del* 13), *Ferraris (del* 14), *del Ministro Zanardelli (del* 15), *del Relatore Canonico (del* 17).
36. *Lavori della Commissione Reale di revisione nelle riunioni del* 28 *febbraio,* 1° *e* 19 *marzo* 1889.
37. *La Relazione finale.*

(1) *Modificazioni proposte alla Commissione detta dalla Camera dei Deputati, ecc., dal Ministro Pessina,* pag. IX-XI. Roma, Regia Tipog. Ripamonti, 1885.

30. Il Progetto Zanardelli 22 novembre 1887 sul Codice attuale aveva gli articoli seguenti:

« Art. 101. Chiunque commette un fatto « diretto a sottoporre lo Stato od una parte « di esso al dominio straniero, ovvero ad « alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo.

« Art. 102. Il cittadino che porta le armi « contro lo Stato è punito con la reclusione « o con la detenzione non minore di diciotto « anni.

« Se il colpevole aveva perduto la cittadi- « nanza, si applica la stessa pena da tre a « dodici anni.

« Art. 103. Chiunque tiene intelligenza con « un Governo estero o con gli agenti di esso, « o commette altri fatti diretti a promuovere « ostilità o la guerra contro lo Stato italiano, « ovvero a favorire le operazioni militari di « uno Stato nemico in guerra con lo Stato « italiano, è punito con la reclusione o con la « detenzione da dodici a venti anni; e, se ha « raggiunto l'intento, con l'ergastolo.

« Art. 104. Chiunque, anche indirettamente, « rivela segreti politici o riguardanti il ma- « teriale da guerra, le fortificazioni o le « operazioni militari, ovvero comunica o pub- « blica documenti che interessano la conser- « vazione o la sicurezza dello Stato, disegni « o piani del materiale, delle fortificazioni o « delle operazioni suddette, ovvero ne age- « vola in qualsiasi modo la cognizione, è « punito con la reclusione o con la detenzione « da trenta mesi a cinque anni e con multa « superiore a lire duemila.

« La pena è:

« 1° della reclusione o della detenzione « da tre a cinque anni e della multa non mi- « nore di lire quattromila, se i segreti sono « rivelati o i documenti comunicati, o ne è « altrimenti agevolata la cognizione ad uno « Stato estero od ai suoi agenti;

« 2° della reclusione o della detenzione « da cinque a dieci anni e della multa non « minore di lire cinquemila, se i segreti sono « rivelati o i documenti comunicati, o ne è « altrimenti agevolata la cognizione ad uno « Stato nemico, ovvero se il fatto ha contri- « buito a turbare le relazioni amichevoli dello « Stato italiano con qualche Governo estero.

« Se il colpevole era ufficialmente istruito « dei segreti, od in possesso dei disegni, dei « piani o dei documenti, ovvero ne è venuto « a cognizione od in possesso con mezzi ar- « tificiosi o violenti, la pena è aumentata « di un terzo.

« 105. Con le pene rispettivamente stabilite « nell'articolo precedente è punito colui che « ha ottenuto la rivelazione dei segreti ovvero « la comunicazione dei documenti o ne ha « altrimenti ottenuto cognizione.

« 106. Quando alcuno dei segreti o docu- « menti indicati nell'articolo 104 è stato « rivelato, comunicato o altrimenti conosciuto « per effetto della negligenza od imprudenza « di chi ne era ufficialmente istruito o in « possesso, questi è punito con la detenzione « da sei a diciotto mesi o col confino non « minore di un anno e con multa sino a « lire mille.

« 107. Chiunque s'introduce clandestina- « mente o con falso nome o falsa divisa in « una nave dello Stato, ovvero in forti, arsenali « od altri stabilimenti militari, l'accesso dei « quali sia vietato al pubblico, e chiunque « rileva piani di fortificazioni, di strade mi- « litari o di altre opere militari, è punito « con la reclusione o la detenzione da quattro « a trenta mesi e con multa da lire cento « a tremila.

« 108. Chiunque, incaricato dal Governo « italiano di trattare con un Governo estero « affari di Stato, si rende infedele al suo « mandato, in modo da poter nuocere all'in- « teresse pubblico, è punito con la reclusione « o la detenzione da sei a dodici anni.

« 109. Le pene stabilite negli articoli 103 « e seguenti si applicano anche se i delitti « sono commessi a danno di uno Stato estero « alleato dello Stato italiano per fine di « guerra.

« 110. Chiunque con arruolamenti od altri « atti ostili non approvati dal Governo, in- « trapresi nell'interno o all'estero, espone lo « Stato al pericolo di una guerra, è punito « con la detenzione da cinque a dieci anni; « e, se la guerra ne è seguita, con la stessa « pena non minore di sedici anni.

« Se gli atti non approvati dal Governo « hanno solamente esposto lo Stato o gli « abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, « ovvero hanno turbato le amichevoli rela- « zioni del Governo con uno Stato estero, il « colpevole è punito con la detenzione da tre

« a trenta mesi; e, se ne è seguita la rappre-
« saglia, con la detenzione da trenta mesi a
« cinque anni.

« Art. 111. Il cittadino che accetta onori-
« ficenze, pensioni o altre utilità da uno Stato
« nemico, è punito con la multa da lire cento
« a tremila ».

31. Il Ministro proponente nella Relazione sul Progetto così giustificava le disposizioni di esso (1):

« L'articolo 101 definisce, come massimo fra i delitti contro la Patria, quello di chi « commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato « od una parte di esso al dominio straniero, « ovvero ad alterarne l'unità ». L'indipendenza dell'Italia dallo straniero, la sua nazionale unità, questo prezioso retaggio che fu da secoli la meta dei nostri pensatori e dei nostri patriotti, e che è frutto di lunghi ed inenarrabili sacrifici di lagrime e di sangue, deve avere innanzi ogni cosa custode e vindice la spada della legge, la quale prima di ogni altra disposizione faccia udire il monito solenne: guai a chi la tocca. E questo monito lo fa udire con la pena suprema, con cui, in correlazione a ciò, colpisce il massimo tra i delitti contro i Poteri dello Stato. Si abbandonarono, quindi, in conformità al Progetto del 1883 ed ai posteriori, quelle gradazioni di pena che nei Progetti precedenti erano fatte dipendere dall'essere, oppur no, il reato seguito da effetto. Rifulge così più nettamente il principio già avvertito, che il bene del Re è inseparabile da quello della Patria, e che entrambi devono essere ugualmente sacri e intangibili ».

Riguardo alla formola, dopo di avere ripetuto quanto aveva scritto nella Relazione sul Progetto del 1883 (2), a giustificazione delle parole: *fatto diretto*, sostituite alle altre: *azioni dirette*, continuava:

« Da queste parole deve necessariamente risultare il carattere proprio della esecuzione, nel senso suo naturale e razionale, che è quello di essere l'azione aggressiva del bene giuridico che si vuole tutelato, nella sua stessa sfera di attività; mentre la *direzione del fatto* importa appunto questa attitudine che esso ha di produrre l'effetto preveduto dalla legge ».

E poi proseguiva:

« Nei due successivi articoli sono considerati altri due tristissimi delitti contro la Patria, che possono ben chiamarsi col nome antico di alto tradimento; primo dei quali è il fatto del cittadino che porta le armi contro lo Stato, fatto per cui è stabilita la pena della reclusione o detenzione non minore di diciotto anni (art. 102, prima parte).

« La facoltà di alternare con la pena della reclusione quella della detenzione è motivata dalla possibilità che una sconsigliata passione politica, piuttosto che la cupidigia di lucro od altro sentimento basso e volgare, possa indurre il colpevole al misfatto. Lo stesso si è pure statuito per alcuni altri delitti, e specialmente per quelli che hanno carattere politico.

« Non ho poi reputato opportuno di vincolare a criterii prestabiliti la coscienza del Giudice nell'applicare l'una o l'altra delle due pene alternative e parallele. Parmi miglior consiglio concedergli un'opportuna libertà di apprezzamento delle circostanze, per adeguarvi, secondo i casi, piuttosto l'una che l'altra delle due pene. Una formula legislativa in argomento non potrebb'essere che generica, astratta ed imperfetta, e certamente più pericolosa del prudente e sagace arbitrio del Magistrato.

« Il capoverso dell'articolo 102 trae la sua origine dallo schema del 1870. Adottato dall'on. Vigliani e dal Senato, era stato mantenuto nel mio schema del 1883 ed in quello dell'on. Savelli.

« In esso è dichiarato espressamente che la pena stabilita per chi porta le armi contro lo Stato è applicabile anche se il colpevole abbia perduto la cittadinanza al momento del commesso reato; salvochè la pena è notevolmente diminuita. Questa disposizione non aveva ottenuto l'autorevole suffragio dell'on. Pessina, che l'aveva soppressa, ritenendo egli essenziale ad un reato di tale natura il carattere di cittadino nel colpevole; e stimandola, d'altronde, contraria al principio moderno, con-

(1) *Relazione Minist. sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale*, pag. 5-32. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) V. n. 27, a pag. 32.

sacrato nel nostro Codice civile, che l'uomo è libero di rinunciare alla cittadinanza di origine e di cercare sott'altro cielo una nuova patria. Tali considerazioni sono certamente assai gravi; ma altre non meno gravi mi hanno indotto a mantenere la disposizione in discorso. Imperocchè, anzitutto, occorre coordinare, in argomento di cittadinanza, le disposizioni del Codice penale con quelle del Codice civile. Ora, secondo l'articolo 12 del Codice civile, la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi giuridici che ad essa sono congiunti, tantochè l'articolo stesso espressamente dichiara essere il cittadino che ha perduto la cittadinanza soggetto all'obbligo del servizio militare e punibile con le pene inflitte a chi porti le armi contro la Patria. Ne viene adunque, che seppure si volesse nel nuovo Codice penale, derogare a quest'ultima clausola, siccome d'indole penale resterebbe nella legislazione la contraddizione flagrante che da una parte si obbligherebbe chi ha perduta la cittadinanza a servire nell'esercito nazionale, e dall'altra lo si lascierebbe impunemente servire nell'esercito nemico. Ma, del resto, seppure considerando razionalmente la questione, non può non ravvisarsi snaturato e sacrilego e non produrre grave scandalo il fatto di un uomo, il quale, benchè sciolto dai vincoli di cittadinanza verso lo Stato di origine, si arma contro la propria terra natale. In secondo luogo, deve pur troppo prevedersi l'eventualità che la perdita della cittadinanza di origine sia a disegno procurata per militare sotto una Potenza nemica, e ciò in un tempo nel quale, pur non essendovi stato di guerra, questa possa ritenersi non lontana. Ed anche prescindendo da un disegno così preordinato, suppongasi il caso di un alto ufficiale dell'esercito, il quale, malcontento del suo Governo, presti facile orecchio agli adescamenti di uno Stato che si accinga ad intraprendere contro di noi degli atti ostili. Costui, per il solo fatto di aver preso servizio militare all'estero senza permissione del Governo, perde la cittadinanza in forza dell'articolo 11, numero 3°, del Codice civile; e non sarebbe perciò *cittadino* quando impugnasse poi le armi contro la Patria. Ora, nessuno vorrebbe vedere impunito, e trattato coi riguardi che per il diritto delle genti devono usarsi fra belligeranti, colui che prendesse le armi contro i proprii commilitoni, sfruttando ai danni del suo Paese le conoscenze e l'esperienza nello stesso acquistate, e giovandosi contro il medesimo delle speciali cognizioni di uomini, di luoghi, di segreti acquistate quando la Patria fidava e contava sopra di lui. Soltanto, anche in omaggio alle riflessioni fatte dall'onorevole Pessina, reputai conveniente di rendere in questo caso obbligatoria, anzichè facoltativa, com'era negli schemi anteriori, la diminuzione della pena.

« Le disposizioni che si riferiscono alla tutela dei segreti politici o concernenti operazioni o materiali di guerra varranno a togliere una lacuna assai lamentata della vigente legislazione. E invero, le disposizioni del Codice penale del 1859 intorno alla rivelazione di segreti che interessino la sicurezza politica dello Stato e alla comunicazione di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade ad una Potenza straniera od agli agenti di essa (art. 169 a 173) partono sempre dalla ipotesi che ciò avvenga in tempo di guerra, come appare dalle espressioni in esso usate, di: *Potenza nemica*, oppure di: *Potenza estera, neutrale o alleata*. Non è dubbio, però, che gravissimo danno può derivare alla Nazione, tanto nel caso che i segreti siano propalati o in piani comunicati ad una Potenza straniera in tempo di pace, quanto se siano gettati nel dominio della pubblicità anche senza l'intenzione di favorire una Potenza straniera. Se questi fatti esigono una punizione severissima quando avvengano in tempo di guerra, sarebbe improvvido trascurarli se commessi fuori di questo periodo, essendo indubitato che i medesimi possono danneggiare l'azione militare dello Stato e produrre i loro effetti nel periodo delle ostilità.

« Ma havvi un'altra forma di reato che il legislatore del 1859 non ha preveduto, ed è il fatto di coloro che rilevano piani di opere militari, o che sotto false parvenze si insinuano ne' nostri Stabilimenti militari per carpire segreti riguardanti cose della milizia. Anche contro queste azioni si è premunita la legislazione vigente col punire nel Codice penale per l'esercito e nel Codice penale militare marittimo (art. 72, 78 e 79 Cod. pen. mil., ed art. 72 e 79 a 81 Cod. pen. mil. mar.) il *tradimento* e lo *spionaggio* commessi sia da

militari, sia da persone estranee alla milizia di terra e di mare; ma sempre nel solo caso che siano commessi in tempo di guerra. Ora, per questa grave lacuna, la nostra legge si trovò disarmata e impotente a punire alcuni fatti assai increscevoli di cittadini nostri che diedero ragguagli sulle nostre fortezze e sui nostri armamenti ad agenti stranieri, oppure di individui stranieri che furtivamente si introdussero nel territorio nazionale a levare piani od a raccogliere dati interessanti la difesa militare del paese. Affermare tale lacuna equivale perciò a dimostrare la necessità di colmarla. E invero la Francia, che nel Codice del 1810 aveva una legislazione simile alla nostra, provvide ad eliminare tali inconvenienti con la legge 18 aprile 1886, *tendant à établir des pénalités contre l'espionnage*, la quale, sebbene improntata a concetti di eccessivo arbitrio e sospetto, fu accolta con unanime plauso, e come un atto di previdente patriottismo, dal Parlamento e dalle popolazioni. A colmare questo vuoto, io già avevo pensato nello schema di Codice penale del 1883; e, poscia, sull'esempio de' precitati provvedimenti adottati in Francia, l'on. Tajani aveva presentato su questa materia nella tornata del 10 marzo 1887, uno speciale Disegno di legge. Siccome, però, la sede naturale e normale delle disposizioni a tutela della sicurezza esterna dello Stato è il Codice penale, così procurai ora di completare l'opera dei Progetti anteriori. Nel presente Progetto, la rivelazione di segreti i quali interessino la sicurezza dello Stato, che nei Progetti anteriori era limitata alla ipotesi che fosse fatta ad uno Stato estero od a' suoi agenti (articolo 96 del mio schema del 1883 e dello schema Savelli, 97 di quello Pessina), è delitto indipendentemente da questa circostanza. In altri termini, il colpevole dev'essere punito solo per avere comunicato il segreto a persona che non era legittimamente autorizzata a procurarsene la conoscenza, poichè il fatto, per sè stesso altamente riprovevole, può avere effetti del pari pregiudizievoli che se i segreti fossero direttamente comunicati allo Stato estero; e d'altronde, l'esperienza dimostra che, se pure le criminose rivelazioni sogliono avere questo intento, torna poi difficile accertare tale circostanza o, per lo meno, la qualità di agente dello Stato straniero in chi riceve la comunicazione. Inoltre la figura del delitto preveduto nell'articolo 104 si è estesa, comprendendovi la rivelazione di segreti riguardanti il materiale da guerra; e alla ipotesi della *comunicazione* di documenti, la quale non significherebbe letteralmente che l'averne reso consapevole una persona determinata, si è aggiunta l'altra della loro *pubblicazione*. E si sono elevate le penalità, fissando il minimo della pena restrittiva a trenta mesi e quello della multa ad oltre lire duemila. Se poi la rivelazione del segreto o la comunicazione dei documenti è fatta ad uno Stato estero od ai suoi agenti o se altrimenti se ne agevola ad essi la cognizione, si ha una circostanza aggravante, per la quale le sanzioni sono notevolmente aumentate, la pena restrittiva non potendo in tal caso essere minore di tre anni e la multa inferiore a lire quattromila. Importa un aggravamento anche maggiore la circostanza che il delitto sia stato commesso per favorire uno Stato nemico, o abbia avuto per effetto di contribuire a turbare le relazioni amichevoli dello Stato italiano con qualche Governo estero. E infine, è stabilito un ulteriore aumento di pena per il colpevole che fosse ufficialmente istruito dei segreti, o si trovasse già in possesso dei piani, dei disegni, dei documenti, o ne fosse venuto in cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti. Colui che ha *ottenuta* la rivelazione dei segreti o la comunicazione dei documenti, ovvero ne ha altrimenti conseguita la cognizione, è moralmente correo dell'autore della rivelazione o comunicazione, e deve, in conseguenza delle regole generali sulla correità, soggiacere alla stessa pena dell'autore suddetto. Ma, ad evitare possibili controversie, è parso opportuno farne espressa menzione (art. 105).

« Una disposizione nuova, tolta dal Disegno di legge suaccennato del 10 marzo 1887 (art. 2), è quella dell'articolo 106, per cui è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi o col confino non minore di un anno, ed inoltre con multa sino a lire mille, chi, essendo ufficialmente istruito od in possesso dei segreti o dei documenti indicati nell'articolo 104, abbia, con la propria negligenza od imprudenza, fatto sì che i medesimi venissero a cognizione di altri. Era

mestieri che non rimanesse impunita la violazione anche colposa di così delicati ed importanti doveri.

« Le navi dello Stato, i forti, gli arsenali, gli Stabilimenti militari in genere devono essere guardati con gelosa cura, e il divieto di accedervi è consigliato da gravi ragioni di sicurezza; che se taluno vi acceda clandestinamente od usando falso nome o falsa divisa, ciò non può essere motivato che da rei propositi. Così pure dev' essere severamente vietato di rilevare piani di fortificazioni, di strade militari o d'altre opere di simile natura. Il Progetto, mercè la nuova disposizione contenuta nell'articolo 107, prevede entrambi questi fatti, e ne colpisce gli autori senza che sia d'uopo provare, stante l'indole dei fatti stessi, che fosse in loro alcuna speciale intenzione criminosa.

« Non ha mestieri di spiegazioni l'articolo 108, conservato inalterato dagli schemi precedenti. Nè occorre soffermarsi sull'articolo successivo, per il quale le disposizioni degli articoli 103 e seguenti sono applicabili anche se trattisi di fatti commessi a danno di uno Stato estero che sia alleato col nostro per fine di guerra; e ciò a causa della comunione di danno derivante dalla comunanza degli interessi che si tutelano con l'alleanza.

« Gli arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, i quali espongano lo Stato al pericolo di una guerra, rivestono il carattere proprio ai delitti compresi in questo Capo. Ed a questo provvede l' articolo 110, diminuendo alquanto la pena ove i fatti abbiano unicamente esposto lo Stato od i cittadini al pericolo di rappresaglie o turbato le amichevoli relazioni internazionali.

« L'ultima disposizione del Capo in esame prevede e colpisce l'accettazione da parte di un cittadino di onorificenze, pensioni od altre utilità da uno Stato nemico: accettazione che suol celare una perfidia, e che, in ogni caso, è riprovevole, siccome quella che urta il senso morale e lo spirito patriottico dei cittadini ».

32. L'on. Villa così si espresse nella Relazione per la Commissione della Camera dei Deputati in sostegno delle modificazioni proposte dalla Commissione stessa o da taluno dei Commissari (1):

« Il Progetto nel Capo I si occupa, innanzi tutto, a determinare la nozione giuridica del reato diretto a colpire l'autonomia o a scindere l'unità dello Stato, stabilendo per esso la massima pena, cioè l'ergastolo (articolo 101). E, soppresso il *nomen juris* di *attentato*, che usato nei precedenti Codici dette luogo a tante discettazioni e a tanta varietà d'interpretazione pratica, fissa gli elementi che sono richiesti alla perpetrazione del reato stesso.

« Senonchè la Commissione, accettando pienamente il concetto onde muove l'on. Ministro proponente, ha creduto utile modificare la formula dell'articolo, perchè il concetto stesso vi trovi la più chiara e precisa espressione. Se, infatti, non si vogliono punto colpire i meri atti preparatorii, che non presentano alcuna serietà di pericolo per l'ordine pubblico, ma soltanto gli sforzi dell'attività criminosa che inizia de' veri atti d'esecuzione, sembra che tale concetto espresso con la formola: *commettere un fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero ovvero ad alterarne l'unità*, potrebbe dar luogo ad equivoche interpretazioni per la natura e direzione del fatto punibile. Oltre di che è parso che si potesse nel concetto dell'*alterazione dell'unità, integrità ed indipendenza* dello Stato comprendere naturalmente l'atto tendente a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero. Onde la Commissione propone di sostituire alla formola del progetto quest'altra:

« *Chiunque intraprende atti di esecuzione*
« *nello scopo di alterare* l'unità, l'integrità
« o l'indipendenza dello Stato, è punito con
« l'ergastolo ».

« Gli articoli 102 e 103 del Progetto prevedono e puniscono il caso del cittadino che porti le armi contro la Patria e di colui che tenga intelligenza con un Governo estero o i suoi agenti o intraprenda atti di esecuzione nello scopo di promuovere ostilità

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto, ecc.*, pag. 134-138. Torino, Unione Tipogr.-Editr. 1888.

contro lo Stato o di favorire le operazioni militari di uno Stato nemico. Alle savie osservazioni dell'on. Ministro non vi è nulla da aggiungere, essendo innegabile che la libertà di rinunciare alla cittadinanza non vale a spezzare i sacri vincoli, con cui la natura stessa lega ogni cittadino verso la Patria. Onde questo dovere naturale, di non rivolgere mai le armi contro il Paese di origine, che lo stesso Codice civile fa espressamente salvo nell'atto stesso che sancisce la libertà di rinunciare alla cittadinanza, non poteva mancare di un'efficace sanzione nel Codice penale.

« Senonchè non è parso conveniente accettare la proposta che in seno alla Commissione fu fatta dall'on. Mancini di aggiungere al capoverso dell'articolo 162 anche il caso di chi « si arruola nell'esercito di uno « Stato che sia in guerra con lo Stato ita« liano ». È sembrato che la formola del *portare le armi contro lo Stato* sia la più larga possibile, come quella che colpisce l'attività criminosa del già cittadino, il quale compia fatti non dubbi di ostilità verso il proprio Paese di origine, mentre che il semplice arruolamento non costituisce ancora un momento esecutivo così prossimo alla consumazione del reato da essere capace di propria incriminazione; a prescindere che non sempre l'arruolamento sarebbe indizio sicuro di animo determinato all'ostilità, ed essendo inoltre compresi nell'esercito o ad esso assimilati anche altri Corpi, come quelli di agenti della pubblica sicurezza o di guardie doganali non destinati a prender parte alla guerra.

« L'articolo 108 prevede il caso di chi, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si renda infedele al suo mandato in modo da poter nuocere all'interesse pubblico; sulla profonda reità del quale fatto non può cader dubbio alcuno. Soltanto la Commissione vorrebbe migliorata la dicitura dell'articolo, nel senso che si faccia meglio risultare l'elemento del dolo e il concetto di tradimento nell'esecuzione del mandato, senza di che potrebbe tale precetto legislativo riuscire pericoloso contro coloro che, incaricati di difficile missione, in buona fede non riuscissero a compierla secondo i fini del Governo.

« Si chiude il Capo I con l'articolo 111, che punisce con multa il fatto del cittadino, che accetti onorificenze, pensioni od altre utilità da uno Stato nemico; fatto che quando non sia l'indizio sicuro di un tradimento compiuto a danno del proprio Paese, è sempre altamente biasimevole per sè stesso, come quello che rinnega i sentimenti più elementari di amore verso la Patria e di civico decoro.

« Soltanto giova mentovare qui la proposta di uno dei Commissari (l'on. Chimirri), il quale vorrebbe che si rendesse meno vago il concetto espresso dalla parola: *utilità*, e che dopo la parola: *cittadino*, si aggiungessero le parole: *abitante nel Regno* ».

33. Alla Camera dei Deputati furono fatte osservazioni dall'on. Pellegrini sugli articoli 101 e 104 del Progetto governativo, nella tornata del 28 maggio 1888; sull'articolo 101 dall'on. Morini nella stessa tornata; dall'on. Bonghi nella tornata del 29; dall'on. Simeoni, nella tornata del 5 giugno; e dall'on. Villa, Relatore, nella tornata dell'8 giugno (1). Sull'articolo 104 parlò l'on. Cuccia nella tornata del 2 giugno 1888. L'on. Cavallotti fece delle osservazioni sull' articolo 109 nella tornata del 9.

Pellegrini (*tornata* 28 *maggio* 1888). « Volete che i Codici riconoscano in certe opere umane un reato? Indicatelo. Dite gli estremi obbiettivi in cui necessariamente si esplica l'azione che merita la pena. Perciò nei reati contro la proprietà si dice: colui che sottrae la cosa altrui all'altrui possesso commette un furto. Ci è qui un'indicazione del fatto che fu veicolo del pensiero delittuoso che menomò la sicurezza e produsse il danno individuale e sociale. Ora succede che nel Progetto vengano fuori formole come queste: chiunque commette un *fatto diretto contro* la libertà individuale e la vita del Re, ovvero *diretto contro* l' unità della Patria! Ora vedete la differenza tra Codici e Codici. Il Codice del 59 diceva: « chiunque commette attentato che ha per oggetto di cangiare la forma di Governo ». Il Codice vecchio, adunque, non ebbe, è vero, il pa-

(1) *Atti della Camera dei Deputati*, A. 1888, pag. 3008, 3012, 3045, 3193, 3240, 3380, 3490.

triottismo di nominare certi reati, reati contro la Patria; ma scientificamente esatto e prudente quant'era possibile, cominciò per accennare a qualche cosa di concreto col vocabolo: *attentato*, e poi soggiunse: « l'attentato si verifica quando vi sono atti esecutivi ». Ecco una formola che permette al Magistrato di riconoscere l'atto incriminato e la presenza del reato, perchè la scienza si fa avanti, e, interpretando le parole: *atto esecutivo*, chiarisce il concetto di un atto non soltanto remoto e preparatorio, ma sibbene di un vero e proprio *attacco* al diritto od all'istituto politico, e, per conseguenza, di un atto *idoneo* al conseguimento di un fine delittuoso. Con queste definizioni, ecco il Giudice in carreggiata! Ma limitarsi a dire: mando all'ergastolo chi commette un atto diretto contro l'unità della Patria, è abbracciare tutta un'infinita varietà di manifestazione di pensiero delittuoso, una lettera, un discorso, una parola, come una violenza individuale, od una levata di scudi!

« Eppoi, considerate la bizzarria delle formule adoperate a proposito dei segreti politici o guerreschi. Chi ha rivelato un segreto politico lo si punisce, e sta bene. Sebbene codesti segreti siano, ordinariamente, i segreti di Pulcinella. Ancora, si conceda siano puniti coloro che inducono un pubblico ufficiale a tradire la religione del suo ministero e gli strappino con ignobili seduzioni i segreti di cui egli è depositario. Ma l'articolo 105 non si incarica di distinguere, e, senza tanti indugi, colpisce con tutta la reclusione disponibile chiunque ha *altrimenti ottenuto cognizione* di un segreto. Parole elastiche che sono il laccio con cui si appicca qualunque uomo innocente; e la sola idea che un uomo il quale abbia, conversando in ferrovia, o gettando gli occhi sopra un documento esposto sopra un tavolo, appreso un segreto, sia incriminabile di pena quasi capitale, è cosa semplicemente odiosa ».

Morini (*tornata del* 28 *maggio*). « Io non invoco la diminuzione della pena stabilita dall'articolo 101, ma invoco una diversa definizione del reato. Non pare al Ministro, non pare alla Commissione che questo articolo sia concepito in modo da far nascere dei dubbi pericolosi? Vi può essere uno sconsigliato qualunque che tenti, senza alcuna speranza di successo, questo fatto; ebbene, lo punirete coll'ergastolo; il che vuol dire colla reclusione a vita? Certo questa è una esagerazione, e tale è dimostrata anche dalla storia. Ricordano tutti il fatto del Lazzaretti; con questo articolo avrebbe dovuto essere condannato alla reclusione perpetua. Ricordano pure, soprattutto quelli che hanno una certa età, il fatto che è avvenuto nei primi anni della libertà in Piemonte, quando, cioè alcuni zotici contadini della valle d'Aosta, tolte le ronche e le zappe si mossero contro Torino per cambiare la forma di governo, perchè essi credevano che quella esistente non potesse reggere. Al primo scontro coi doganieri furono dispersi. Vi fu un processo che ebbe luogo non ad Aosta, ma a Torino per ragioni d'ordine pubblico, e gl'imputati destarono le risa universali, non perchè non fossero colpevoli, ma perchè non conoscevano tutta la gravità dei loro atti, nè i loro mezzi erano adeguati al fine. Eppure, secondo quest'articolo, avrebbero dovuto esser condannati alla reclusione perpetua. È evidente, dunque, che bisogna o diminuire la pena o variare la dicitura dell'articolo in questo senso, che cioè sia punito chi commette un fatto che o possa riuscire a ottenere questo scopo, o in qualche modo ed in parte l'abbia ottenuto ».

Bonghi (*tornata del* 29 *giugno*). « Io confesso che non mi è riuscita del tutto impreveduta, ma mi è riuscita assai dolorosa la pervicacia della Curia romana, nel pretendere la restaurazione del suo Potere di una volta. Contro questa restaurazione io ho due persuasioni: una, quella che abbiamo tutti, che l'unità d'Italia ne sarebbe danneggiata; un'altra, che forse abbiamo pochi, ed è che io non credo tutta spenta la virtù del cristianesimo e del cattolicismo, come forza sociale nelle Società attuali. Ma sono profondamente convinto che il desiderio ostinato della Curia romana di riavere un Poter temporale, sia il mezzo più potente per togliere al cattolicismo ogni efficacia morale. Io sono persuaso, persuasissimo, che solo l'abbandono vero, sincero, sentito, profondo del Potere temporale potrebbe ridare all'autorità spirituale del cattolicismo, all'autorità morale del cristianesimo una nuova efficacia, che tutti quanti oramai, quelli che non hanno perso tutti

e due gli occhi, credono che durerebbe benefica alle Società umane, e che queste ne hanno bisogno. Ho, dunque, questa doppia persuasione. E perciò approvo l'articolo 101 del Progetto, articolo pel quale è punito con l'ergastolo chiunque commette fatti diretti a sottoporre lo Stato, o una parte di esso, a dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità. Alterare l'unità non mi par di certo una locuzione felice, e se ne potrebbe scegliere una migliore. Ad ogni modo sarebbe alterare l'unità d'Italia il ristaurare il Potere temporale del Papa. Io credo che l'ergastolo non sia pena soverchia a chi voglia restaurare il Potere temporale del Papa. Io sono persuaso che ai Vescovi che hanno mandato proteste al Parlamento (e di alcuni, che conosco, ho grandissima stima) è sfuggita la precisa formola dell'articolo del Codice, o forse, come Italiani che sono anch'essi, hanno scritto la protesta senza aver letto il Codice. Qui la disposizione del Codice è utile e breve; e perciò, appunto, essa è intesa a distogliere il clero da ogni azione o singolare o combinata per arrivare ad un fine, al quale non può giungere, ed al quale se giungesse, mortificherebbe sopratutto sè medesimo. E, d'altronde, la disposizione non si riferisce al clero, ma a tutti quanti i cittadini. Il clero fa male a mostrar di vedere che sia diretta principalmente e unicamente contro esso ».

Cuccia (*tornata del* 2 *giugno* 1888). « Il maggior merito dell'attuale Progetto di Codice è che, pur riproducendo tutti i reati che il Codice del 1859 e quello toscano puniscono, salvo qualche singola eccezione veramente reclamata dalla scienza e dalla coscienza pubblica, ha opportunatamente aggiunto la punizione di alcune forme di delitto sconosciute ai vecchi Codici. La Camera non può non aver presente in questa grave discussione quali siano le novità che il Progetto del Codice ha introdotto per ciò che riguarda la più completa repressione del delitto; in altri termini, quali sono i reati di nuova creazione. Invano si cercherebbe nel Codice del 1859 una disposizione che provvedesse intorno al grave fatto delle rivelazioni dirette od indirette a chiunque fatte dei segreti politici o riguardanti il materiale da guerra, le fortificazioni, le operazioni militari, ecc., ovvero che contemplasse integralmente e senza pericolo di scappatoie i gravissimi e dannosissimi fatti di spionaggio politico o di infedeltà di Stato. Ecco dei delitti della cui importanza nessuno può dirsi ignaro, perchè fatti anche recentissimi di questa specie hanno messo a rumore l'Europa. Le grandi Potenze, come la Germania, la Francia e l'Italia stessa, hanno procurato di far leggi atte a riempire questa lacuna dei vecchi Codici. Chi non ricorda la legge approvata in proposito nel 18 aprile 1886? Chi può aver dimenticato la legge presentata il 10 marzo 1887 dall'on. Tajani, che non potè arrivare ad essere approvata, per punire appunto lo spionaggio e la rivelazione dei segreti di Stato? È vero che i fatti essendo avvenuti, si è cercato di rimediare; ma come? Coartando le leggi attuali ed adattando, a furia di analogie, alcune disposizioni, le quali riguardano materie certamente di assai minore importanza, per applicarle a questi casi di grandissimo momento. Senza dubbio nel Codice penale del 1859 c'è un articolo che punisce colui il quale rivela il segreto di ufficio. Ma quell'articolo si applica alla levatrice, al medico, al confessore. Non è quella certamente la sanzione penale di cui dobbiamo servirci per punire coloro che tradiscono o compromettono ben più alti interessi. È vero che nel Codice penale attuale c'è una pena per coloro che i segreti di Stato rivelano al nemico. Ma la sicurezza dello Stato, non può contentarsi di questa sola sanzione. Non solamente i nemici non debbono essere messi a parte di segreti militari o politici, che possono talvolta compromettere la esistenza politica del Paese, ma si deve impedire che ciò si faccia anche a pro degli amici ed alleati, dappoichè fatti simili, in qualunque modo affidati alla pubblicità ed a servizio di chicchessia, cessando di essere segreti diventerebbero elementi di debolezza e cagione di pubbliche sventure. Dunque, chi può dissimularsi che un Paese, una grande Potenza come l'Italia, non può restare ancora qualche anno senza una legge penale che provveda a questi gravi reati? Chi può dire che non sia migliore il Codice nuovo del Codice vigente, quando nel Codice nuovo questo reato è punito, mentre col Codice vigente esso rimarrebbe impunito? ».

Simeoni (*tornata del* 5 *giugno*). « Vi è una prima disposizione di ordine generale, ed è quella contenuta nell'articolo 101. Nel modo come quest'articolo era redatto, io modestamente avrei fatto questa osservazione: ma che cosa vuol dire sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero? Ma sarà reato il fare atti, che possono sottoporre lo Stato ad un dominio straniero; e non sarebbe reato, il fare che tutto lo Stato sia sottoposto ad un altro dominio, anche nazionale, ma che non sia quello dei plebisciti? Mi parrebbe che tanto varrebbe parlare di dominio straniero, quanto nazionale. E mi sarebbe consentita anche l'altra osservazione, che la parola: *dominio*, non sarebbe appropriata ai nostri liberi reggimenti. Comunque, poichè si trattava di una sanzione così grave, la quale veniva ad imporre la pena dell'ergastolo, questa massima *capitis deminutio*, questa, se non naturale, civile *interdictio acquæ et ignis*, bisognava andare molto adagio nel determinarne i casi. L'articolo non era molto perfetto nella locuzione e nella precisione; ci si propone dalla Commissione di emendarlo in questa forma:

« Chiunque intraprende atti di esecuzione,
« nello scopo di alterare l'unità, l'integrità
« o la indipendenza dello Stato, è punito
« con l'ergastolo ».

« A me pare proprio, che, così dicendo, si incarni meglio il concetto dell'esecuzione di un tentativo di delitto, di un attentato contro lo Stato, nelle sue supreme estrinsecazioni di unità, integrità ed indipendenza. Io reputo, dunque, che con questa modificazione e con le dichiarazioni che in proposito potranno fare la Commissione ed il Ministro Guardasigilli, possa essere bene chiarita la sanzione contenuta nell'articolo 101; non manifestazioni d'idee, ma atti di esecuzione materiale del reato ».

Villa, *Relatore* (*tornata dell'* 8 *giugno*). « L'articolo 101 del Codice penale è diretto a tutelare l'integrità e l'unità della Patria contro gli attentati che potessero essere contro la medesima commessi. Havvi forse reato più grave e che raggiunga una maggiore intensità di danno sociale quanto quello di chi attenta ad assoggettare la Patria al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità? A meglio chiarire, però, quando i propositi parricidi vengano ad assumere il carattere di delitto e di delitto punibile con la maggiore delle pene, abbiamo creduto che l'articolo 101 dovesse essere formulato nel senso che sia punito con le pene dell'ergastolo chiunque *intraprenda atti di esecuzione diretti* a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero o ad alterarne l'integrità e l'unità. Questo articolo, che associa l'affermazione del diritto nazionale alle sanzioni di una pena contro colui che osasse di attaccarlo, questo articolo valse invece a provocare una quantità innumerevole di reclami. Per parte dell'episcopato italiano sono pervenute alla Camera parecchie rappresentanze che si riferiscono a questo articolo di legge (1).

« Il concetto generale al quale si inspirano tutte queste rimostranze di una gran parte dell'episcopato italiano si riassume sostanzialmente nel ritenere che l'articolo 10 sancisca ingiustamente delle pene contro coloro, che attentano od eccitano altri ad attentare all'unità ed all'integrità della Patria, e sotto il pretesto che vi è, come essi dicono, una questione romana, essi vorrebbero impuniti tutti coloro che, in nome di essa, venissero a cospirare contro la Patria. A queste violenti declamazioni non vi ha che una sola risposta: Non esservi per noi una questione romana. Chiunque attenti alla integrità della Patria, chiunque, e non v'è altezza di uffici, nè di dignità, che lo copra, è uguale dinnanzi alla legge, e deve dalla legge essere colpito. È egli possibile che vi sia chi ardisca di chiedervi di poter impunemente attentare alla integrità della Patria? ».

Cavalletti (*tornata del* 9 *giugno*). « Faccio una semplice raccomandazione al Ministro che, in quella lunga revisione, che si è assunto di fare sopra gli emendamenti presentati e i molti articoli che egli si riserva di riesaminare, voglia portare la sua attenzione anche sopra l'articolo 109, il quale riguarda l'equiparazione per ciò che si riferisce ai reati

(1) Della sorte che è toccata a queste petizioni ho già fatto cenno nella *Introduzione*, a pag. CXCVII, Volume I.

commessi in danno dello Stato nei rapporti con le Potenze estere, dei reati commessi in danno di Potenze estere alleate a fine di guerra. Pregherei l'on. Ministro, e sono certo che egli vorrà farlo, di esaminare se non convenga di ritornare alle disposizioni corrispondenti del Codice vigente, le quali riguardano questo ordine di idee, ma solo in ordine alle Potenze alleate quando agiscono contro il comune nemico. L'on. Ministro mi risponderà, che, forse, nel fondo, il concetto è il medesimo; ma siccome il dubbio è sorto in molti su questi banchi, che i reati commessi contro Potenze estere semplicemente alleate a fine di guerra, possano dar luogo ad interpretazioni equivoche; siccome è certo, che se casi avvengano nei quali il nostro Paese sia trascinato a cimento, quanti sono qui dentro il loro debito di Italiani lo conoscerebbero, così desidereremmo che il voto, che noi daremo, di plauso a questo Codice penale, rendesse immuni da pericoli gli apprezzamenti che si possono fare sopra i fatti contingenti. Perchè l'on Mancini osservava giustamente l'altro giorno che è degna di un grande Paese quella legislazione, che non ha carattere occasionale, ma che è inspirata sempre ai principii. Noi crederemo tanto più sereno il voto che daremo su questo Codice, in quanto più lo vedremo liberato da tutto quello, che potesse avere rapporti diretti ed indiretti a contingenze internazionali. Fatte queste raccomandazioni, il cui significato non isfugge certo alla perspicacia dell'on. Ministro, io non ho altro a dire ».

34. Il Sen. Canonico (1) per la Commissione del Senato così si esprimeva nella Relazione:

Sull'articolo 101.

« La maggioranza della vostra Commissione non crederebbe doversi abbandonare la formola del Progetto. Col proporre di sostituire: *atti di esecuzione nello scòpo di...*, all'espressione: *fatto diretto a...*, o la Commissione della Camera ebbe in animo di escludere gli atti meramente preparatorii, e colla formola del Progetto questi restano esclusi da sè, poichè, essendo i medesimi *atti per sè stessi indifferenti*, non possono confondersi coi *fatti diretti a* sovvertire l'unità, integrità e indipendenza dello Stato, lo scopo dei quali rimane, per ciò stesso, manifesto: ovvero, in presenza della protesta di una parte dell'episcopato italiano, essa volle far comprendere non essere limitata da questo articolo la libera discussione sul Potere temporale del Papa, ed è manifesto, del pari, che questo articolo non la vincola per nulla. Esso punisce, non le opinioni, la discussione, i giudizi; punisce soltanto *i fatti diretti a* distruggere l'esistenza stessa dello Stato. E questi fatti nessun Governo può senza esautorarsi, lasciare impuniti; perchè non v'ha ordine di cittadini che possa reclamare il privilegio di minare impunemente l'esistenza politica del proprio Paese. Neppure la formola proposta dalla Commissione della Camera: *alterare l'unità, l'integrità o l'indipendenza dello Stato*, parrebbe preferibile a quella del Progetto: *sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità;* poichè, se l'unità dello Stato può essere alterata, non si comprende come se ne possa *alterare l'indipendenza*, la quale, dal momento che fosse alterata, già più non esisterebbe. In seno alla vostra Commissione vi fu chi propose di dire, non già: *sottoporre lo Stato*, ma: *sottoporre il* TERRITORIO *dello Stato*, ecc. Però, se questa espressione riescirebbe, sotto un certo aspetto, più esatta, non parve che essa corrisponda a tutte le ipotesi dell'articolo; poichè, quando si parla di alterare l'*unità*, questa s'intende non solo del territorio, ma altresì dell'ordinamento politico; e quando si vuol punire il fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, si vuole comprendere altresì la sottoposizione al protettorato straniero; la quale evidentemente riguarda lo Stato, e non il territorio soltanto ».

Sull'articolo 102.

« Vi fu tra i Commissari chi avrebbe voluto soppresso il capoverso di questo articolo, relativo a colui che porta le armi contro la Patria dopo avere perduto la cittadinanza; sembrando contraddittorio che, riconosciuto all'uomo il diritto di scegliersi una nuova Patria, lo Stato in cui ebbe i natali più nol consideri cittadino quanto ai diritti, e continui

(1) V. *Introduzione*, pag. CXCVIII nel Volume I.

a tenerlo vincolato quanto agli obblighi giuridici. Per quanto grave sia questa considerazione, la Commissione si preoccupò della contraddizione ancor più flagrante che vi sarebbe nel lasciare impunemente servire nell'esercito nemico colui che, per espressa disposizione del Codice civile (art. 12), è ancora tenuto a servire nell'esercito nazionale; tanto più se egli avesse preso servizio militare all'estero senza autorizzazione del Governo, precisamente per perdere, con ciò stesso, la cittadinanza e potere impunemente portare le armi contro la Patria; la qual cosa sarebbe poi ancora più abbominevole se avvenisse quando la guerra già fosse dichiarata. Ond'è che la Commissione ritenne che contro il diritto dello Stato di guarentire la propria sicurezza non può riconoscersi al cittadino, che ruppe colla sua Patria d'origine i vincoli politici, il diritto di spezzare altresì i vincoli naturali e di combatterla armata mano; e, quindi, credette doversi conservare la sanzione penale di cui al capoverso dell'articolo 102. Chè anzi non mancò perfino chi avrebbe voluto punito colla stessa pena, di cui al primo comma, colui che, non autorizzato, avesse preso servizio militare nell'esercito nemico, e perduta così la cittadinanza dopo dichiarata la guerra. Ma, per le ragioni dette più sopra, la Commissione ritenne doversi escludere l'alternativa della detenzione, e doversi applicare sempre la reclusione. Per guisa che il primo comma dell'articolo 102 suonerebbe così: « Il cittadino che porta le armi contro « lo Stato è punito *con la reclusione* non mi« nore di diciotto anni ».

Sull'articolo 103.

« A togliere gli equivoci, e ad evitare nella giurisprudenza i dubbi dell'interpretazione, si proporrebbe di far menzione espressa di colui che serve di spia al nemico; e, qui pure, si crederebbe doversi eliminare l'alternativa della detenzione. Onde l'articolo sarebbe così formulato: « Chiunque tiene intelligenze, ecc. « ovvero a favorire le operazioni militari di « uno Stato nemico in guerra con lo Stato « italiano, *o serve di spia al nemico*, è punito « *con la reclusione* da dodici a venti anni, « ecc. ».

Sull'articolo 104.

« Anche qui si propone di sopprimere nel primo comma, e nei n. 1 e 2 del secondo, le parole: *o con la detenzione;* e di aggiungere nel n. 2 del secondo comma, dopo le parole: *ad uno Stato nemico*, queste altre: *od a' suoi agenti;* poichè, anche rotte le relazioni diplomatiche, non cessano di esservi in ciascuno degli Stati belligeranti agenti dell'altro Stato per la spedizione degli affari d'interesse privato; e, se si punisce la rivelazione dei segreti e dei documenti interessanti la sicurezza dello Stato fatte agli agenti di uno Stato estero, *a fortiori* non le si deve lasciare impunite se fatte agli agenti di uno Stato nemico ».

Sull'articolo 105.

« Parrebbe più nettamente reso il concetto dell'articolo, ove si dicesse: « o se ne è pro« curato altrimenti cognizione ». Il *procurarsi* cognizione sembra indicare meglio l'elemento doloso nell'agente; mentre l'*ottenere* cognizione non esclude appieno il concetto di un atto meramente passivo. Era pure stato proposto di aggiungere, a completare il concetto di questo delitto, le parole: *e ne ha abusato.* Ma parve alla Commissione che, con questa aggiunta, si sarebbe lasciato impunito il fatto di chi, senza abusarne, si fosse procurata la rivelazione di segreti di Stato; fatto, che per sè stesso, è potenzialmente dannoso e non può ritenersi scevro di dolo, nè quindi lasciarsi senza pena; mentre, per altra parte, l'abuso della cognizione di siffatti segreti viene ad essere naturalmente punito quando s'incarni in alcuno dei delitti previsti dal titolo in esame, a cui quella cognizione abbia servito di mezzo. Crederebbe, invece, opportuno, pel caso previsto dall'articolo 105, diminuire la pena sancita dall'articolo 104, analogamente a quanto si propone per l'articolo 164 in ordine al reato di corruzione, essendovi in chi rivela segreti di Stato l'aggravante che deriva dall'abuso del pubblico ufficio, e che non concorre in chi si procura una tale rivelazione L'articolo 105 dovrebbe quindi modificarsi così:

« Con le pene rispettivamente stabilite « nell'articolo precedente, *diminuite di un* « *sesto*, è punito colui che *si è procurato* la « rivelazione dei segreti, ovvero la comuni« cazione dei documenti o ne ha altrimenti « ottenuto cognizione » ».

Sull'articolo 106.

« Si propone di sopprimere le parole: o

col confino non minore di un anno; sembrando questa pena inadeguata alla gravità del delitto, ancorchè soltanto colposo ».

Sull'articolo 107.

« Fu proposto di aggiungere, dopo le parole: *opere militari*, le seguenti: *col proposito di farne un uso dannoso allo Stato*, non sembrando senza di ciò integrato il carattere delittuoso del fatto, il quale, per sè potrebbe anche essere indifferente. La maggioranza della Commissione però, pur riconoscendo il rigore giuridico di questa osservazione, ritenne che (tranne il caso di speciale autorizzazione), la difesa della sicurezza dello Stato esiga in modo assoluto la sanzione penale al divieto di rilevare piani di fortificazioni, di strade o d'altre opere militari; tanto più che non sempre facile sarebbe fornire la prova del malvagio proposito, nè sempre difficile escluderlo. Se il fatto, per le sue circostanze, risultasse scevro d'ogni dolo, provvede sufficientemente il generale disposto dell'articolo 46 ».

Sull'articolo 108.

« Divisi furono su questo articolo i pareri della Commissione. V'ha chi lo avrebbe voluto soppresso per trattarsi di un fatto non definibile con precisione, e di una materia in cui una certa latitudine è indispensabile. Altri aderivano alla proposta della Commissione della Camera di sostituire alle parole: *si rende infedele al suo mandato*, le altre: *tradisce il suo mandato;* mentre invece altri stavano colla formola del Progetto.

« La soppressione dell'articolo non parve da accogliersi; poichè, per quanto delicata sia la materia, non si credette doversi lasciare impunito chi, per infedeltà di Stato, comprometta il pubblico interesse.

« La formola: *tradisce il mandato*, oltre ad essere più incisiva, per la maggiore sua limitazione ha il pregio, è vero, di rendere più difficili le vendette di un partito vittorioso. Però la formola del Progetto finì per essere accolta dalla maggioranza della Commissione, come quella che, mentre implica il dolo ed esclude l'insuccesso incolpevole (appunto perchè più comprensiva), non lascia così agevole la via all'impunità.

« Alcuno dei Commissari aveva pure proposto di aggiungere che, se, allo scopo di commettere il delitto da quest'articolo previsto, si fossero soppressi o falsificati documenti, la pena dovesse essere maggiore. Ma, pure riconoscendo la giustezza della proposta in sè stessa, la Commissione credette abbastanza provvisto coll'aggravamento di pena sanzionato pel falso in documenti commesso dai pubblici ufficiali, nel cui novero, per l'articolo 196, vengono anche coloro che sono investiti di pubbliche funzioni semplicemente *temporarie*, ancorchè gratuite ».

Sull'articolo 111.

« La Commissione non vedrebbe ragione per limitare al cittadino *abitante nel Regno* (come vorrebbe la Commissione della Camera), la penalità stabilita da quest'articolo; poichè ciò che rende personalmente imputabile l'accettazione di onorificenze o di lucri da uno Stato nemico non è la dimora nel Regno, ma è la qualità di cittadino. Bensì crederebbe opportuno aggiungere alla multa l'interdizione temporaria dai pubblici uffizi, come pena più adeguata al delitto. E, per verità, quando si tratta di onorificenze, la multa verrebbe spesso a non essere una pena; perchè equivarrebbe, in più d'un caso, alla tassa che ogni cittadino deve pagare ricevendo una onorificenza estera consentita dal Governo. E frattanto non sarebbe mai impedito a chi riceve danaro od altre utilità da uno Stato nemico di esercitare nel Regno diritti politici e pubbliche funzioni; ciò che costui non potrebbe certamente fare, nè con pubblico vantaggio, nè con decoro del Governo ».

35. Avanti il Senato fecero delle osservazioni sugli articoli del Progetto gli on. Massarani nella tornata dell'8 novembre 1888, Vitelleschi nella tornata del 9, Majorana-Calatabiano nella tornata del 13, Ferraris nella tornata del 14, il Ministro Zanardelli nella tornata del 15, il Relatore Canonico in quella del 17 (1).

Massarani (*tornata dell'8 novembre* 1888).

« Vieppiù è il senso, da cui sono compreso nel considerare il regime dell'ergastolo, quando penso che esso è inflitto anche per delitti po-

(1) *Lavori parlamentari del nuovo Codice italiano. Discussione al Senato*, pag. 12,22, 128, 134, 172, 223, 266. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1889.

litici; delitti, che in Paese indipendente e libero certamente sono dei più detestabili, ma che non tutti possono tuttavia riconoscersi da profonda pravità d'animo, quanto da traviamento dell'intelletto. Non intendo parlare dell'abbominevole spionaggio in favore dello straniero, nè del tentativo non meno abbominevole di sottoporre lo Stato od una parte di esso a straniero dominio. Intendo accennare a quel delitto, che potrebbe chiamarsi di secessione e che il Codice adombra, mi pare, più che non definisca, con quelle parole: « alterare l'unità dello Stato ». L'unità, per noi che l'abbiamo idoleggiata fin dalla prima adolescenza, è inseparabile non solo dalla indipendenza, ma dalla stessa libertà. Tuttavia, non possiamo dimenticare che la storia registrerà nomi di illustri uomini, i quali, pure essendo alla Patria devoti, avevano per essa vagheggiato una diversa maniera di reggimento. So quello che mi verrà sicuramente risposto. Il Codice non s'occupa d'opinioni, di dottrine, di sistemi, nè affatto li persegue; indica bensì e punisce gli atti, o, come con più esplicite se non più eleganti parole fu detto, gli atti di esecuzione. Ora, d'atti di esecuzione diretti ad alterare la unità della Patria, io confido, e così i genî tutelari di questo Senato accolgano l'augurio, che nè durante la nostra vita, nè a testimonio di posteri, mai l'Italia non patirà l'obbrobrioso spettacolo. Pur lo patì un gran Paese sotto gli occhi nostri medesimi; e quando gli Stati Uniti d'America videro periclitare durante fortunosissimi giorni la loro grande compagine, punto non si potè dire che tutti fossero scellerati volgari gli uomini, che si buttarono alla sciaguratissima parte della secessione. Sotto il soffio di così fatte tempeste, in mezzo al fervere di cotali discordie civili, accade che l'incendio, quasi senz'altro impulso che di una forza cieca e fatale, si propaghi e diffonda. Sul terreno dell'azione bisogna, per ispegnerlo, essere inesorabili, e si deve; però, quando siete riusciti a soffocarlo, vi trovate di avere sulle braccia una triste eredità più di vittime che di complici; e contro costoro è saviezza, non meno di quello che sia clemenza e pietà, il non inveire, ma sì il rimuoverli quanto più lontano si possa dai focolari della sedizione. Tutto, dunque, ad una voce consiglia di risparmiar loro le mute agonie dell'ergastolo e di apparecchiar loro piuttosto in lontane contrade, da conquistare col sudore della fronte, un'altra Patria men gloriosa e men bella, ma più ai loro demeriti condegna di quella, che sì miseramente avessero perduta ».

Vitelleschi (*tornata del* 9 *novembre* 1888). « Noi siamo talmente appassionati di questa unità e indipendenza della Patria, che io accetto che questo reato sia punito dall'articolo 101 col massimo della pena; ma riconosco però che questo è in me un giudizio di sentimento, un giudizio di passione. E lo riconosco tanto più, inquantochè nelle condizioni della vita pubblica moderna non credo che praticamente esistano questi individui, che hanno il potere di compromettere l'indipendenza ed unità della Patria. Nell'organamento rappresentativo di uno Stato vi potranno essere dei peccati d'intenzione negl'individui; ma per quanto costoro si trovino in elevata condizione sociale, non si può immaginare come potrebbero tradurli in atto con risultato di qualche reale importanza. È, dunque, piuttosto un giudizio *in odium rei et personae*, che di reale e assoluta necessità. Ma poi non si può disconoscere che questo articolo contempla il caso di un vero processo politico; e tanto più che le espressioni usate nell'articolo sono così vaghe che si prestano alle più larghe e pericolose interpretazioni. Con quest'articolo si può fin d'ora mandare all'ergastolo la metà di un partito, di quello stesso partito, che mandava Voi quando preparavate l'unità d'Italia. Ora, io non dico che, anche al punto di vista della moralità assoluta, l'atto di compromettere la salvezza e l'integrità della Patria non sia altamente incriminabile; però se quell'articolo fosse stato fatto a quella stregua rigorosa, sarebbe fatto altrimenti. Ma, io lo ripeto, questa volta, e in questo caso, io ritengo che sia accettevole che il massimo della pena sia applicato ai traditori della Patria ».

Majorana-Calatabiano (*tornata del* 18 *novembre* 1888). « Quanto alla scelta delle pene minacciate in parecchie ipotesi dal Progetto, se costretto a farla, io mi allontano, quasi del tutto, dalle proposte della maggioranza della Commissione e mi attengo al Progetto ministeriale. Di conseguenza, mantengo il testo dell'articolo 102; e però non elimino dalle potestà del

Giudice l'uso dell'alternativa della reclusione o della detenzione minacciate al colpevole; eliminazione, che raccomanda la Commissione. — Lo stesso dico per l'articolo 104. — All'articolo 106, fo voti perchè non sia tolta l'alternativa di pena della detenzione col confino, non minore di un anno. — Mantengo ben pure l'articolo 111; e mi oppongo a che sia surrogata l'interdizione alla multa.

« Rileverò come nell'articolo 101 siano applicate le massime intorno all'imputabilità bandite nel Progetto ed attuate nelle formole della Commissione. In quest'articolo si parla dei fatti diretti a sottoporre lo Stato, od una parte di esso, allo straniero o ad alterarne l'unità. In esso il pensiero del legislatore è indiscutibile: è quello che si abbia a trattare non già di un fatto qualunque, che possa essere circoscritto alle regioni del pensiero. Si sa, e lo dice l'articolo primo del Codice, che anche all'omissione si dà la denominazione di fatto. Ma cotesto fatto, in Diritto penale, non è quello meramente pensato. E nemmeno è fatto bastevole, nel senso dell'articolo 101, quello meramente preparato. Però, stando alla lettera di quest'articolo, e il fatto pensato e quello preparato possono essere diretti al fine di sottoporre lo Stato a straniero dominio o ad alterarne l'unità; onde quei fatti a questo fine diretti, letteralmente, entrerebbero nella sanzione dell'articolo 101. Ma invece, sia per l'essenza del reato, di cui in tale articolo, sia per l'indiscutibile riferimento a questo degli articoli 46 e 47, si deve trattare, perchè reato vi sia, di fatto non soltanto pensato e voluto, di fatto soltanto preparato, ma avviato ben pure alla esecuzione; si deve trattare di fatti od atti esecutivi, idonei. Per correttezza di linguaggio si è creduto di non richiamare nell'articolo 101 le condizioni del reato e la determinazione dei suoi elementi. Il concetto vi è, e non lo metto in dubbio; ma domando io, quando abbiamo in esame un Codice, nel quale non si è creduto bastevole che i principii generali sull'imputabilità dominassero tutte le ipotesi, ed in molti casi si è richiamato il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà a delinquere in quel dato caso e modo, che male ci sarebbe che questo stesso gravissimo articolo (il 101) si chiarisse in cotesto senso? È richiesta, indiscutibilmente, secondo i termini di tale articolo, la coscienza e la volontà di delinquere; e non occorre si dica, trattandosi che il fatto deve essere volto ad offendere la nazionalità o la unità. Ma, se il fatto non è esecutivo, non è efficace, la scienza e la volontà non intervengono nella guisa voluta dal Codice e dalla ragione; il fatto non sarà quello che l'articolo 101 intende punire. Io aggiungerei, pertanto, le parole: *con fatti od atti esecutivi idonei*. Ad ogni modo non insisterei sulla qualifica *idonei*, perchè facilmente si presumerebbe dover essere tali, come fu ritenuto nel Codice delle Due Sicilie ».

Ferraris (*tornata del* 14 *novembre* 1888). « Nell'articolo 104 si parla così: « Chiunque anche « indirettamente, *riveli segreti politici*... ecc. ». Ma chi *rivela?* Che cosa sono i *segreti politici?* Chi ne può definire la caratteristica? Come, in qual modo si perverrà a stabilire una giurisprudenza sicura e razionale sopra questo argomento? Quanto al *rivelare;* qui non si parla, come nell'articolo 168, di coloro, che tengono un pubblico ufficio o, come nell'articolo 380, di fatti riguardanti i *privati* e che siano a cognizione per ragione dello stato o della professione. In questo articolo 104, evidentemente, si tratta di materia interessante lo Stato. Ma chi si vuole colpire? Evidentemente si vuol colpire chiunque riveli, senza nessuna distinzione se per carica, o per ufficio pubblico; e che cosa? *I segreti politici*. Ma che cosa è *segreto?* Quando un un fatto diventa un *segreto?* Quando e come è *politico?* Io davvero sento grande compassione pei poveri *reporters* dei giornali, che vanno a cerca di fatti non conosciuti — e certamente che tocchino alla politica! Si parlerà di un trattato che si stia negoziando; si parlerà di una spedizione, che venga in qualche modo ad impegnare il Paese: basterà questo, o non, perchè possa dirsi che, parlandone, si rivelino segreti politici? Ma si può rispondere: *rivelare* è di colui, il quale sia venuto a conoscere segreti politici per qualche circostanza speciale, particolare. No; *rivelare*, senza la specialità di pubblico uffizio, è di chiunque dica cosa, che prima non era conosciuta. Sarà un bene, od un male, non vorrò di soverchio intenerirmi per gli organi e gli strumenti del così detto quarto potere; ri-

conosco tuttavia che vietare, anche indirettamente, la discussione di affari politici, di quegli affari, i quali sono segreti finchè non sono stati resi di pubblica ragione, finchè il Governo non abbia creduto ancora di farne comunicazione al Parlamento od al pubblico, è impedire una discussione, che richiamando l'attenzione del pubblico, creando quella che si dice opinione pubblica, può illuminare il Governo stesso. E me ne preoccupo per due ragioni. In primo luogo, perchè non vorrei che si lasciasse all'arbitrio sconfinato di chi sia chiamato, o come Giudice, o come giurato, a dichiarare il fatto in applicazione della legge, con pericolo di pregiudizio all'interesse della cosa pubblica, la quale anzi molte volte esige che si faccia di questi segreti politici previa discussione. In secondo luogo mi preoccupo, e tanto più, della necessità, in cui ci troveremmo, di impedire la discussione di qualunque fatto, cui potesse applicarsi la qualifica di segreto politico. La locuzione dell'articolo 104: *rivelare segreti politici*, nel linguaggio famigliare quando si sta in conversazione e discutendo amichevolmente tra Senatori o Deputati, tra cittadini, anche in pubblici stabilimenti, può avere significazione di sufficiente determinazione; ma quando si debba venire alla determinazione giuridica, in verità mi troverei molto imbarazzato; e benedico Dio che mi ha fatto nascere da lungo tempo per non dovere, nè potere essere più nè giurato, nè Magistrato ».

Zanardelli, *Ministro* (*tornata del* 15 *novembre* 1888). « L'on. Massarani parlò del delitto di chi porta le armi contro la Patria e, mentre ritenne giusta e proporzionata la pena dell'ergastolo per chi commette fatti diretti a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio stranierio, giudicò questa pena troppo severa per chi si proponga, invece, di alterarne l'unità, accennando a grandi moti politici, gli autori dei quali possono non essere, come non lo erano i secessionisti della guerra americana, volgari malfattori. — Mi è facile rispondere a questa obbiezione. Nel compilare il Codice si è partiti dal concetto che nessuna sanzione siavi in esso più grave di quella intesa a rendere intangibile l'unità della Patria, la quale, come è stato il sogno e la speranza di cento generazioni, così è il massimo pegno della grandezza dell'Italia, del posto che essa deve occupare nel mondo. Gli Stati Uniti d'America, di cui egli ha parlato, non fecero diversamente. Di fronte alla secessione, il Congresso federale dichiarò altamente di non ravvisare in quel momento nelle due parti alcun carattere di partito politico, di non vedere che due schiere di uomini: quella dei *patrioti* e quella dei *traditori*. Fu soltanto a guerra vinta che si provvide, non col modificare la legge, ma nel modo con cui si fanno cessare i grandi commovimenti de' popoli, cioè mediante amnistie. Fu allora, debellata la secessione, guadagnata la grande battaglia dell'Unione, che, contro coloro, i quali chiedevano ad alte grida l'estremo supplizio del Presidente degli Stati del Sud, Jefferson Davis, i più strenui ed antichi propugnatori dell'abolizione della schiavitù invocarono la clemenza, non volendo che il trionfo della libertà e dell'unione fosse macchiato di sangue. E fu per queste amnistie che anche Jefferson Davis, dopo molte vicende avventurose, dopo ch'era riuscito a fuggire in Inghilterra, potè nel 1869, dopo quattro anni dalla vittoria dell'Unione, ritornare in Patria. Questo è il modo, con cui vanno sanate le piaghe delle grandi lotte di popolo, non già quello di stabilire nei Codici pene sproporzionate alla gravità del reato ».

Canonico, *Relatore* (*tornata del* 17). « In ordine all'articolo 101, l'on. Massarani troverebbe eccessiva la pena dell'ergastolo, potendo il reato essere frutto di animo non ignobile nè ingeneroso, e addusse l'esempio della guerra di secessione. L'on. Vitelleschi dice, di più, che questo Progetto di legge è frutto della passione, che esso è già per sè medesimo un processo politico; che, colla formola indeterminata dell'articolo 101, si può mandare all'ergastolo la metà di un partito. — Rispondo anzitutto che la formola dell'articolo non mi pare soverchiamente indeterminata. Ciascuno può facilmente comprendere che cosa vuol dire sottoporre lo Stato al dominio straniero od alterarne l'unità. Se si adoperò, riguardo all'unità della Patria, un'espressione ampia e complessiva, si fu appunto per comprendervi, non solo lo smembramento del territorio, ma qualsivoglia alterazione dell'unità nazionale; e ciò si credette tanto più necessario, inquantochè, avendo

l'Italia conquistato da poco tempo la sua unità e la sua indipendenza, doveva avere somma cura di guarentire efficacemente questo supremo tesoro nazionale. Comprenderei l'obbiezione che l'articolo sia frutto della passione, se le disposizioni di esso riguardassero soltanto una categoria di persone. Ma l'articolo è generale; esso è applicabile a tutti senza eccezione. Ora, io non credo che in uno Stato ben ordinato vi possa essere una classe di persone, alla quale si possa riconoscere il diritto di distruggere impunemente l'unità e l'indipendenza del proprio Paese. E se vi ha in Italia un partito, a cui questo articolo paia ingiusto, esso rivela con ciò stesso quali sono i suoi intendimenti. Se vi ha passione, che abbia potuto determinare queste disposizioni, essa è una ben nobile passione: è l'amore della Patria, l'amore della sua unità e della sua indipendenza; è il pregio altissimo, in cui teniamo i generosi, che hanno conquistato questo supremo dei beni politici col braccio, col sangue, col sacrifizio dei propri interessi personali e regionali, e persino delle loro più care convinzioni politiche. Vi pare troppo severa la pena? Ma, badate: si puniscono coll'ergastolo gli atti diretti contro la Persona del Re, che è il Capo dello Stato, e non vorrete puniti della stessa pena gli atti diretti a distruggere l'esistenza dello Stato medesimo? Mi pare che, anche sotto questo riguardo, la disposizione dell'articolo non meriti censura.

« Un'altra obbiezione relativa ai reati contro la Patria, fu fatta dall'on. Ferraris circa il disposto dell'articolo 104. Perchè, egli dice, punire colui che, anche *indirettamente*, rivela segreti politici? E quali sono questi segreti politici? Volete voi lasciarne l'apprezzamento al Magistrato? E quale sarà la condizione dei poveri *reporters*? Rispondo. È da notare, innanzi tutto, che nessuna azione è punibile se non è volontaria. In secondo luogo dirò, che anche la rivelazione indiretta può essere talvolta di gravissimo danno; ed in materia di tale importanza, quale è la sicurezza dello Stato, non si deve lasciare impunita. Dirò infine, che determinare *a priori* i confini precisi del segreto politico, determinare cioè quali fatti possano palesarsi, quali debbano rimanere ignorati dal pubblico, è cosa impossibile, trattandosi di una questione di fatto, la quale si modifica all'infinito secondo la varietà dei casi, e deve quindi di necessità lasciarsi alla saviezza dei Giudici. Pur troppo, è vero, io ne convengo, i reati politici, benchè (malgrado l'opinione, sempre rispettabile, del Carrara) siano, secondo me, definibili nelle loro linee essenziali, sono però reati, i quali, per la loro natura, non si possonò disegnare legislativamente in tutti i loro particolari, perchè molto più mutevoli che in ogni altra classe di reati sono le cirçostanze, che ne costituiscono in concreto gli estremi di fatto; ed è perciò appunto che in questi reati dev'essere lasciata latitudine maggiore all'apprezzamento del Giudice. Quanto poi alla posizione, che quest'articolo possa fare ai *reporters* dei giornali, francamente io non vi veggo nulla da temere. Confesso che non mi saprei immaginare un uomo di Stato, il quale comunichi ad un *reporter* ciò che per ragioni politiche debba tener segreto; egli non gli dirà se non ciò che non ha interesse pratico con la sua linea d'azione politica, ovvero gli dirà ciò che, per fini politici, vuole appunto che si sappia ».

36. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli del Progetto nelle riunioni del 28 febbraio, 1 e 19 marzo 1889.

Riunione del 28 febbraio (1).

Sull'articolo 101.

Lucchini (*Relatore*). Rileva che nell'articolo 101 la Sottocommissione ha introdotta una sola modificazione, aggiungendo al testo ministeriale le parole: *a menomarne l'indipendenza*, la quale modificazione le sembrò configurare una ipotesi diversa da quella del « sottoporre lo Stato al dominio straniero ». In questo solo punto accolse la formola della Commissione della Camera, essendo nel rimanente quella del testo ministeriale più esatta e comprensiva. In particolare poi non

(1) *Presidente:* Eula; *Commissari*: Arabia, Auriti, Brusa, Calenda, Canonico, Chiaves, Curcio, De Maria, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Marcora, Nocito, Puccioni, Tolomei; *Segretari*: Cosenza, Sighele, Travaglia; *Vice-segretari:* Impallomeni, Perla (Verbale XVII, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1890).

credette (sebbene a parità di voti) di adottare, in vece della locuzione: *chiunque commette un fatto diretto a*, l'altra: *chiunque intraprende atti di esecuzione nello scopo di;* giacchè, parlandosi di *fatti diretti a*, si enuncia scultoriamente il concetto che s'intendono colpire *atti di esecuzione;* senza di che, d'altronde, non potrebbe aversi reato.

Auriti. Preferirebbe anch'egli la formola proposta dalla Camera, ma osserva che in molti articoli del Progetto si parla di *fatti diretti a*, per indicare *atti di esecuzione*, e parve quindi conveniente alla Sottocommissione, per serbare uniformità di linguaggio, di non mutare la forma di questo articolo.

De Maria. Sostenne nella Camera la necessità di esprimere chiaramente il concetto che coll'articolo 101 s'intendono colpire *gli atti di esecuzione* e non un fatto qualsiasi, e quindi non può non insistere perchè si adotti tale emendamento.

Inghilleri. Preferisce la formola proposta dalla Commissione della Camera quanto agli *atti di esecuzione.* Non crede molto preciso l'inciso che la Sottocommissione propone di aggiungere in questo articolo, e vorrebbe che lo si eliminasse, mantenendosi il Progetto ministeriale.

Arabia. Ritiene anch'egli preferibile il dire: *atti di esecuzione*, anzichè: *fatti.* In altro Progetto si adoperò la parola: *azione.* Senza dubbio essa era più vaga e quindi pericolosa, e fu lodevole la sostituzione della voce: *fatto* a quella di *azione*, perchè, dicendosi: *fatto*, non potrà certamente incriminarsi anche la pubblicazione di un semplice articolo di giornale; ma ancora più precisa e corretta sarebbe la espressione: *atti di esecuzione.*

Canonico. Si atterrebbe alla formola proposta dalla Sottocommissione, giacchè, in tema di reati politici, se è vero che non va punito il pensiero, è vero, pure, che non possono strettamente prevalere le norme comuni sul tentativo.

Calenda. Accettando la formola proposta dalla Camera, vorrebbe che invece di: *atti di esecuzione nello scopo di*, si dicesse: *atti di esecuzione nel fine di.*

Auriti. Per evitare ogni questione crede che anzichè sostituire la parola: *fine*, alla parola: *scopo*, sia meglio il dire: atti di esecuzione *diretti* a.

Eula (*Presidente*). Osserva che la formola della Sottocommissione comprende una ipotesi che forse non è contemplata nel Progetto ministeriale. Se alcuno si proponesse di porre lo Stato italiano sotto il protettorato del Pontefice, mentre non lo sottoporrebbe al dominio straniero, ne verrebbe senza dubbio a menomare la indipendenza.

Posto ai voti l'articolo, è approvata con dieci voti la seguente formola:

« Chiunque intraprende atti di esecuzione « diretti a sottoporre lo Stato od una parte « di esso al dominio straniero, ovvero a me- « nomarne l'indipendenza o ad alterarne « l'unità, è punito coll'ergastolo ».

Nella riunione del 19 marzo 1889 (1) si tornò ad esaminare la formola sulle due espressioni: *fatto diretto* od *atto di esecuzione.*

Auriti. Propugnò sempre l'idea che quando si tratta di reati politici, il tentativo si punisce sempre come reato consumato. Ma il tentativo non deve consistere in semplici atti preparatorii; perciò nei reati politici s'era usata la locuzione *fatto diretto*, onde significare che non basta un fatto qualunque, ma un fatto che esplichi l'intenzione (*diretto*). Però non gli pare che ciò basti; la parola: *diretto* mostrerà il legame, il rapporto intenzionale; sarebbe necessario, altresì, spiegare quale debba essere questo fatto, e si potrebbe dire: *idoneo*, *esecutivo.* Qualora ciò non piacesse, gli pare che sarebbe opportuno dire in un articolo aggiuntivo, che nei reati tali e tali non si puniscono gli atti preparatorii.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che nelle disposizioni generali del Primo Libro è già detto che non può esservi nemmeno tentativo, se non vi sia un principio di *esecuzione.* Ora, questa norma è generale e vale anche pei reati politici: perciò, se si potesse configurare il tentativo nei delitti preveduti negli articoli 101, 103, 112, ecc. (tentativo escluso dall'ipotesi configurata nell'art. 130, che è la specie di conato incriminata nei delitti politici), converrebbe richiedere gli atti di esecuzione. A maggior ragione si devono

(1) Composta dagli stessi Commissari di cui la nota precedente, meno i Commissari Chiaves, Ellero, De Maria; più il Commissario Costa (Verbale XLII, nell'Opera ivi citata).

perciò richiedere per aversi il delitto perfetto (per non dire consumato) nei casi di quegli articoli. Nota ancora quanto sarebbe scorretto parlare di *atti di esecuzione* nella nozione di un delitto. Esecuzione di che?... E d'altronde, converrebbe che anche in tutti gli altri delitti si ripetesse la stessa cosa, che è implicita. Non è possibile che si equivochi sull'interpretazione della voce: *fatto*, di cui il Codice si vale costantemente per denotare l'*operare materiale* del reo; mentre il predicato: *diretto*, esprime incisivamente quello che la scuola italiana insegna dover caratterizzare appunto l'*atto di esecuzione* di un reato, cioè la sua *univocità* all'intento criminoso; nello stesso tempo che esprime questo intento, e così reca implicito il dolo specifico del delitto.

Nocito. Non può convenire col Commissario Lucchini, perchè l'attentato è stato sempre considerato un *jus singulare* e le osservazioni fatte starebbero se nell'articolo 101 si usasse la parola tentativo; ma, appunto perchè non la si adopera e si usa invece una locuzione (*fatto diretto*) che nel caso del tentativo, nella Parte Generale, non esiste, sorge il dubbio.

Posto ai voti se negli articoli 101, 103, 113 e altri si debba ristabilire la locuzione: *fatto diretto*, è approvato con nove voti su quattordici votanti.

Sull'articolo 102.

Lucchini (*Relatore*). Nella prima parte è stato abbassato di tre anni il minimo della pena, che sembrò eccessivo. Nel capoverso dell'articolo la Sottocommissione ha introdotto un'aggiunta per togliere un'apparente antinomia col disposto dell'articolo 11 del Codice civile. Siccome ivi è stabilito che *perde* la cittadinanza chi senza permissione del Governo sia entrato al servizio di Potenza estera, si è creduto di dover chiaramente dire che la perdita della cittadinanza, di cui si parla nel capoverso, non è quella in cui incorre il cittadino che si arruola all'estero; altrimenti, ogni traditore della Patria sarebbe punito a norma del capoverso e non colla pena comminata nella prima parte dell'articolo.

Brusa. Ritiene doversi del tutto sopprimere il capoverso dell'articolo. La legislazione napoleonica, sebbene scritta da un despota, non aveva una somigliante disposizione (confronta art. 75 Codice penale e art. 21 Codice civile). Il cittadino che ha espatriato non ha più vincoli giuridici colla Patria di origine, e può anche dirsi che, se portando le armi contro di essa, commette un'azione biasimevole, nondimeno egli non può punirsi come colpevole di delitto. Nè valgono a persuaderlo in contrario le ragioni addotte nella Relazione ministeriale.

De Maria. Crede che la questione sia risoluta dall'articolo 12 del vigente Codice civile, che non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la Patria, il cittadino che abbia perduta la cittadinanza in uno dei modi indicati nel precedente articolo 11. Se si sopprimesse quindi il capoverso dell'articolo 102 del Progetto, si verrebbe a modificare una disposizione del Codice civile.

Inghilleri. Vorrebbe formulato con più chiarezza l'articolo. Se nella prima parte si colpisce il cittadino che porta le armi contro la Patria e si ammette che anche chi ha perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di Potenza estera deve essere, quanto agli effetti di questo articolo, considerato come se fosse cittadino, a costui deve applicarsi sempre la prima parte dell'articolo, e quindi non dovrebbe nel capoverso farsi menzione della perduta cittadinanza per arruolamento presso Potenza estera.

Canonico. Dice che il capoverso si potrebbe suddividere e formularsi così:

« Se il colpevole aveva perduta la citta-
« dinanza, la reclusione è......

« Tale diminuzione non avrà luogo se l'ha
« perduta per essere entrato al servizio mi-
« litare di Potenza estera ».

Inghilleri. Replica che negandosi nell'ultimo caso la diminuzione di pena si rientra, appunto, come egli notava, nella ipotesi prevista dalla prima parte dell'articolo.

La proposta Brusa per la soppressione del capoverso è respinta.

Si passa alla votazione dell'articolo, e sono approvati la prima parte ed il capoverso, nell'intesa però che in questo debba la pena della reclusione rimanere fissata da tre a dieci anni e non da tre a dodici, e che la Sottocommissione cercherà di emendarne la forma, giusta le osservazioni del Commissario Inghilleri.

La Sottocommissione lo ha poi formulato

nel modo seguente, ed ottenne l'approvazione della Commissione:

« Se il colpevole prima di commettere il « fatto, aveva perduto la cittadinanza, la « reclusione è da tre a dieci anni; ma non « ha luogo tale diminuzione, se l'aveva per« duta per essere entrato al servizio militare « di Potenza estera ».

Sull'articolo 103.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione ha aggiunte le parole: *attuale ed imminente*, alla espressione: *guerra*, sull'esempio anche di altri Codici, perchè il fatto non è men grave, funesto e meritevole di repressione ove avvenga prima che la guerra sia scoppiata, ma nella sua imminenza; e nello stesso tempo ha soppresso la parola: *nemico*, dopo la parola: *Stato*, poichè, se è in guerra, è naturalmente nemico. Ribassò il minimo della pena, in considerazione delle ipotesi più lievi. La Commissione del Senato aveva proposto di togliere l'alternativa della pena della reclusione e della detenzione, e di aggiungere fra le ipotesi dell'articolo anche la figura del reato di spionaggio. La Sottocommissione accolse la soppressione della pena alternativa, per le ragioni addotte dalla Commissione senatoria; ma non credette di inserire nell'articolo anche lo spionaggio, giacchè nel Codice militare vi sono le sanzioni degli articoli 78 e seguenti, dirette a colpire i fatti di spionaggio in guerra, tanto se commessi da militari, quanto se commessi da non militari.

Arabia. Propone sieno tolte dall'articolo le parole: *attuale od imminente*. La guerra attuale si sa quando vi è: fra i popoli civili la guerra si dichiara con certe e determinate forme; ma la guerra quando sia *imminente* non si può sapere; nè si può definire l'imminenza.

Brusa. Appoggia tale proposta. La imminenza non si può definire; ed è pericoloso lasciarne l'estimazione ai Magistrati.

De Maria. Ritiene che la parola: *imminente*, anzichè allargare, restringa i casi di applicazione dell'articolo. Senza di essa potrebbe forse trovarsi la provocazione di ostilità anche in fatti molto lontani e remoti dall'ostilità stessa, e ciò sarebbe davvero pericoloso. D'altronde, perchè può essere difficile il definire la *imminenza*, non vuol dire che perciò la si debba cancellare dalla legge. Nel Codice non si mettono soltanto le parole che si possono definire.

Calenda e **Chiaves** appoggiano la soppressione dell'inciso; *attuale od imminente*.

Lucchini (*Relatore*). Insiste perchè sia mantenuto, e ricorda che nell'articolo 243 del Codice per l'esercito è detto quale sia lo *stato di guerra*.

Eula (*Presidente*). Fa notare che non si può ricorrere alla disposizione dell'articolo 243 del Codice per l'esercito, perchè essa tende a stabilire lo stato di guerra in rapporto all'applicazione di quel Codice, ma niuno certamente potrà sostenere che se il Decreto Reale non interviene non vi è guerra neanche agli effetti del Codice penale e singolarmente per l'applicazione dell'articolo che si discute.

La proposta Arabia, è approvata.

Indi si approva l'articolo, sostituite (sopra proposta del Commissario Inghilleri in armonia alla modificazione introdotta nell'articolo 101), alle parole: *o commette altro fatto diretto*, le parole: *o intraprende atti di esecuzione diretti;* e soppresse le parole: *attuale od imminente* (1).

Sull'articolo 104.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione si è limitata a ridurre alquanto la pena ed a modificare la redazione della prima parte, la quale parve poco organica ed incompleta. Alle tre configurazioni del *rivelare*, del *comunicare o pubblicare* e dell'*agevolare* altrimenti la cognizione dei segreti, sostituì quella sola della *rivelazione*, la quale non si compie e non può compiersi che in uno dei due modi: o colla comunicazione o pubblicazione, o coll'agevolazione; ed aggiunse l'ipotesi della rivelazione di *circostanze di fatto*, che possono costituire argomento di segreto all'infuori dei *documenti*. In conformità dell'articolo 103, aveva preveduto nel n. 2° del capoverso l'*imminenza* della guerra: ipotesi che ora deve scomparire; e nello stesso numero, dicendo: fatto *per sè medesimo*, credette di far meglio intendere che l'aggravante è impu-

(1) Veggasi però più sopra, a pag. 50, quanto si deliberava in proposito nella riunione del 19 marzo 1889.

tabile indipendentemente dall'animo dell'agente rispetto all'eventualità ivi preveduta. Non ha poi tolta la pena alternativa della reclusione e della detenzione, come avrebbe voluto la Commissione senatoria, perchè a questi reati può talvolta il colpevole essere indotto da motivi non assolutamente pravi; ed è giusto che si dia al Giudice la opportunità di applicare, secondo i casi, la pena che è richiesta dall'indole e qualità del fatto.

Brusa. Crede che questo articolo sia gravido di pericoli. Non è giusto punire la rivelazione di segreti in *qualsiasi modo* venga essa fatta. Ricorda che il § 92 del Codice germanico è concepito meno largamente di questo articolo, il quale ben a torto s'è creduto che possa non richiedere la *scienza speciale* della necessità che sia serbato il segreto. È stato questo requisito soltanto che ha potuto, e non senza difficoltà, salvare dalla condanna l'autore della pubblicazione del diario imperiale. Quando si adoperano formole elastiche, si può fare ricadere in questa sanzione qualsiasi fatto, anche indifferente, oppure fornire armi pericolose ad avversarii politici. Se ci sono rivelazioni veramente nocive allo Stato, ancorchè non sia provata questa scienza speciale, esse rientrano nei termini dell'articolo 103. Di più, quale differenza corre tra *ostilità* e *guerra?* Bisognerebbe avere una chiara idea dell'una rispetto all'altra per poterle distinguere, ma non è cosa facile per un Giudice. Del resto, non bisogna dimenticare che la rivelazione dei segreti la si deve specialmente o, meglio, di regola colpire soltanto se commessa da pubblici funzionarii, come vedesi nel Codice francese e nella recente legge 13 aprile 1886 contro lo spionaggio. Per le altre persone la pena si giustificherebbe solo quando esse fossero venute a scoprire dei segreti mediante artificii colpevoli o similmente; per esempio, corrompendo un funzionario. Non occorre che siavi un delitto, basta una semplice violazione di diritto civile. Dopo questo articolo vorrebbe poi che se ne formulasse un altro per colpire la rivelazione dei segreti militari.

Fece una proposta nei sensi anzidetti che non fu accolta dalla Commissione.

De Maria. Osserva che nella prima parte dell'articolo dovrebbesi parlare delle modalità del reato dopo di avere indicato il reato che si intende di colpire. Quindi vorrebbe si mettessero le parole: *che interessano la sicurezza dello Stato,* immediatamente dopo altre: *chiunque rivela segreti politici o militari.*

Marcora. Osserva che nella prima parte dell'articolo non dovrebbesi dire: *circostanze di fatto,* ma *fatti che interessano,* ecc. In secondo luogo, se nella prima parte dell'articolo è ammessa l'alternativa fra le pene della reclusione e della detenzione, non si sa perchè l'alternativa la si voglia togliere nelle ipotesi del n. 1° e del n. 2°. In questi reati, che hanno causa da moventi diversi, bisogna sempre lasciare modo al Giudice di applicare la pena che sia consentanea alla natura intima del fatto commesso. In terzo luogo, crede doversi sopprimere nel n. 2° le parole: *per sè medesimo.* Se si parla di un fatto che ha *contribuito* a turbare le relazioni, è chiaro che vi ha dovuto *per sè medesimo* contribuire.

Lucchini (*Relatore*). Vorrebbe conservare le parole: *per sè medesimo,* oppure sostituirvi le altre: *per sua natura,* chiarendosi con esse sempre meglio il concetto dell'articolo.

Eula (*Presidente*). Fa notare che l'inciso: *per sè medesimo,* è superfluo, come sarebbero superflue le parole: *per sua natura.*

Nocito. Si associa alla proposta Marcora per l'alternativa della pena della reclusione e della detenzione nei due numeri del capoverso dell'articolo. Gli sembra poi troppo elastica e quindi pericolosa la frase: *turbare le relazioni amichevoli,* e la vorrebbe soppressa.

È approvata la proposta Marcora, non quella Nocito.

Indi, passando alla votazione dell'intero articolo, esso viene approvato colle seguenti modifiche:

Di far seguire nella prima parte alle parole: *rivela segreti politici o militari,* le altre: *o fatti che interessano la sicurezza dello Stato;*

di mettere nel n. 1° la pena alternativa della reclusione o detenzione;

di mettere la stessa pena alternativa nel numero 2° e di sopprimere le parole: *attuale od imminente,* nonchè le altre: *per sè medesimo;*

di modificare l'ultimo capoverso, sostituendo alla parola: *ufficialmente,* le parole:

per ragione d'ufficio, e alle parole: *delle circostanze di fatto*, le parole: *dei fatti*.

Riunione del 1° marzo 1889 (1).

Sull'articolo 105.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione senatoria propose due emendamenti: 1° distinguere il caso di chi *ottiene* la rivelazione del segreto da quello di chi si *procura altrimenti* la cognizione del segreto; 2° diminuire la pena. La Sottocommissione adottò la prima proposta, potendosi pervenire alla cognizione di un segreto in altro modo che ottenendone la rivelazione da altri. Non credè però di addivenire alla seconda proposta, in coerenza al concetto, sistematicamente accolto nel Progetto, di valutare penalmente l'abuso che si faccia di un pubblico ufficio, ugualmente nell'estraneo che in colui che ne sia investito; essendo uguale il bisogno di tutelare l'inviolabilità dell'ufficio. Si omise poi la riproduzione dell'inciso riguardante la comunicazione dei documenti, per essere questo niente altro che un mezzo di ottenere la rivelazione dei segreti.

Auriti. Fa osservare che, del resto, le circostanze personali aggravanti che facilitano il reato sono state ritenute comunicabili ai compartecipi.

Puccioni. Crede che una diminuzione di pena potrebbe essere necessaria per il caso che la cognizione del segreto siasi ottenuta senza frode od artificio, ma per mera leggerezza del pubblico ufficiale.

Eula (*Presidente*). Risponde che se si profitta della leggerezza del pubblico ufficiale non si *ottiene* la rivelazione del segreto; ma se ne *procura* la cognizione e vale lo stesso.

Auriti. Osserva che è necessaria l'opera del reo per ottenere la rivelazione del segreto.

Lucchini (*Relatore*). Due sono le ipotesi: o il segreto è comunicato dal pubblico ufficiale, e allora lo si *ottiene;* o in altro modo se ne acquista la cognizione, ed allora lo si *procura*.

Puccioni. Crede che ambe le ipotesi, siano incluse nell'*ottenere*.

De Maria. A togliere gli equivoci, vorrebbe fosse espresso il mezzo degli artificii adoperati, purchè risulti il concetto che il reato consiste, non già nel procurarsi la notizia di un segreto, ma nell'abusarne e divulgarlo.

Auriti. Dice che a ciò provvede l'articolo 104 per la rivelazione del segreto.

Marchesini. Osserva che un segreto si ottiene anche per caso fortuito; direbbe: *chi volontariamente riceve*, ecc.

Costa. Approva il testo presentato dalla Sottocommissione. *Procura* equivale ad *ottiene*, che ammette la possibilità della mancanza d'iniziativa nel reo, la quale è sempre inerente al *procurare*. Si può semplicemente profittare del segreto comunque acquistato, e ciò basta. Sarebbe pericolosa l'enunciazione del mezzo degli artificii, che, del resto, possono non essere necessarii perchè si consegua la comunicazione del segreto. Il reato qui preveduto è un reato politico, nel quale basta la previsione del danno temuto: e l'articolo 105 è unicamente ispirato dal pericolo alla sicurezza dello Stato.

Puccioni. Propone si dica: *riesce ad ottenere*, perchè non si creda che ci sia reato anche nel pervenire alla cognizione di un segreto senza fatto della persona qui preveduta.

De Maria. Osserva che si può senza rea intenzione ottenere la notizia di un segreto; se questa intenzione non è dimostrata dal fatto della divulgazione del segreto ottenuto, v'ha un fatto innocuo, non un reato.

Brusa. Crede pericolosa la formola dell'articolo. Più determinata era quella del Progetto Vigliani, che specificava i mezzi della *frode, violenza, corruzione, o di altro modo doloso*.

Costa. Rileva essere questo un reato di competenza dei giurati, i quali non riterranno la colpabilità, se nella coscienza pubblica non vi sarà l'opinione che siasi maliziosamente operato.

Eula (*Presidente*). Constata che, d'altronde, la regola generale dell'articolo 46, supplisce nell'attuale Progetto alla enunciazione del dolo fatta nel Progetto Vigliani.

Brusa. Non crede che basti l'articolo 46, poichè v'è un dolo implicito nelle generalità dei delitti, e un dolo che esplicitamente deve risultare per alcuni delitti.

Lucchini (*Relatore*). Dichiara che la Sot-

(1) Presenti gli stessi Commissari di cui la nota a pag. 49, più il Commissario Costa (Verbale XVII nel Volume in essa nota indicato).

tocommissione si oppone, per i motivi già espressi, all'accettazione dell'emendamento Puccioni.

Calenda. A togliere le apprensioni, basterà che si dica nel Verbale, non essersi derogato alla regola dell'articolo 46, in quanto che si richiede un atto provocatore della rivelazione, e perciò il concorso della volontarietà di azione.

Faranda. Non crede necessario un fatto provocatore. Nella parola: *ottiene*, si comprende il fatto di chi si giova della rivelazione fatta dal depositario del segreto: e ciò basta.

È stabilito doversi nel Verbale dichiarare che nella parola: *ottiene*, si intende compreso il caso di chi semplicemente profitta della notizia a lui comunicata.

L'articolo è quindi approvato con nove voti contro otto.

Sull'articolo 106.

Lucchini (*Relatore*). Tre sono le modificazioni introdotte dalla Sottocommissione. 1° Enunciandosi la conoscenza del segreto da parte della *persona che non doveva averne notizia*, si è messo in rilievo l'effetto preveduto per la incriminabilità della negligenza o della imprudenza. 2° Si è esclusa l'alternativa della pena della detenzione con quella del confino, secondo il voto della Commissione senatoria; nè, per essere stata la pena del confino ripristinata dalla Commissione, crede la Sottocommissione di riprodurre quell'alternativa. 3° Si è diminuito il minimo della detenzione da sei a tre mesi, perchè si possa meglio tener conto dei gradi di colpa del pubblico ufficiale.

De Maria. Gli sembra involuta la forma dell'articolo. Oggetto della disposizione è la punizione del pubblico ufficiale; e qui parrebbe invece che oggetto ne sia chi riceve la notizia.

Puccioni. Osserva che l'aggiunta della Sottocommissione: *da persona che non doveva averne notizia*, è superflua, essendo questo appunto il presupposto del fatto delittuoso qui preveduto, senza di che non potrebbe esservi reato.

Lucchini (*Relatore*). Fa presente che quello che solo interessa è che il segreto non venga a conoscenza di chi non deve conoscerlo; ed era questo il concetto quindi che doveva essere espresso. Nell'articolo 105 è l'ipotesi del segreto acquistato mediante un'attività del colpevole; nell'articolo 106 è il contrapposto, da rilevare nella locuzione legislativa, del segreto conosciuto da persona meramente passiva ed incolpevole.

Costa. Crede che invece di: *ufficialmente istruito*, sarebbe a dire: *istruito per ragione d'ufficio*, come si fece per l'articolo 104. Le espressioni non sono sinonime; incombendo la gelosa custodia del segreto così a colui che ne è depositario per suo speciale dovere di ufficio, come a colui che, praticando con fiducia in un pubblico ufficio, e per affari di ufficio, sia occasionalmente od accidentalmente pervenuto alla conoscenza del segreto.

Calenda. Propone il ritorno, senz'altro, al Progetto ministeriale.

Nocito. Crede essere questo un reato colposo che in alcuni casi può meritare il più mite trattamento del confino.

I Commissari Faranda ed Auriti aderiscono alla proposta Puccioni.

L'articolo è approvato con la eliminazione delle parole: *da persona che non doveva averne notizia*, e con la sostituzione della locuzione: *di chi ne è istruito od in possesso per ragion di ufficio*, alla locuzione di: *chi ne è ufficialmente istruito od in possesso.*

In pari tempo è raccomandato alla Sottocommissione di migliorare la redazione della disposizione approvata. La Sottocommissione la rifuse nel modo seguente:

« Quando alcuno dei segreti indicati nel-
« l'articolo 104 sia conosciuto per effetto
« della negligenza od imprudenza di chi ne
« è per ragione d'ufficio istruito od in pos-
« sesso, questi è punito con la detenzione
« da tre a diciotto mesi e con multa sino a
« lire mille ».

Sull'articolo 107.

Lucchini (*Relatore*). Il testo ministeriale considera insieme con unica sanzione penale due figure di reati di gravità diversa: il rilevare piani di fortificazioni ecc., e il semplice ingresso clandestino in cosiffatti locali. Parve che si dovessero configurare e punire distintamente, pareggiando solo all'ipotesi più grave del rilievo di piani l'ingresso clandestino che a tale scopo risultasse di essere stato commesso. Per il solo fatto di entrare clandestinamente fu notevolmente abbassata la pena; poichè, se, per il pericolo che esso

presenta deve essere punito indipendentemente dal fine dell'agente, è pur vero che talvolta il fine può essere innocente, come il visitare un militare infermo, e simili. Di altre modificazioni bisogna tener conto. Fu tolta l'alternativa tra le pene della reclusione e della detenzione pel rilievo di piani, trattandosi di un fatto di spionaggio che vuol essere severamente considerato. Si elevò, per la medesima ragione, in detto reato il minimo da quattro mesi a sei. Alla frase: *rileva piani*, si aggiunse l'avverbio: *indebitamente*, perchè s'intendesse subito che si tratta solo di persone non autorizzate. Si aggiunsero le parole: *di navi;* si soppressero le parole: *arsenali*, *stabilimenti*, adoperandosi la frase generica e più comprensiva: *altre opere militari*. Infine, alle specificazioni del falso nome e della falsa divisa si sostituì il nome più comprensivo di: *artificii*.

Nocito. Vorrebbe omessa la parola: *strade*, contentandosi delle parole: *altre opere militari*, potendo esservi delle strade militari aperte al pubblico: il Magistrato deciderà al proposito caso per caso. Crede che debba essere poi soppresso il capoverso del testo della Sottocommissione, riguardante il solo fatto dell'ingresso clandestino o artificioso; poichè la incriminazione di un tal fatto non potrebbe intendersi che a fine di spionaggio. Provvederanno all'uopo i regolamenti militari.

Curcio. Vorrebbe menzionati gli *arsenali*, come nel Progetto ministeriale, per la loro importanza.

Costa. Crede non possa cader dubbio che le *strade*, di cui è menzione, siano quelle esclusivamente destinate agli usi militari, poichè nell'articolo è detto che l'accesso ne dev'essere vietato al pubblico.

Nocito. Ritiene che quelle strade siano comprese nelle *opere militari*: è casistica.

Costa. Direbbe: *altre opere militari di terra o di mare.* Non consente per la soppressione dell'alinea, giacchè il solo ingresso non autorizzato costituisce un pericolo da prevenire.

Chiaves. Osserva che l'arsenale è stabilimento, non opera militare. Propone si dica: *altre opere o stabilimenti militari.*

Costa, Lucchini e **Curcio** accettano l'emendamento Chiaves.

Chiaves. Aderisce alle idee enunciate dall'on. Costa, per il mantenimento dell'alinea del testo della Sottocommissione.

Arabia. In adesione alla proposta dell'on. Nocito, osserva che il concetto del testo ministeriale era quello di colpire lo spionaggio; e a ciò provvede la prima parte del testo della Sottocommissione. Il capoverso del testo medesimo non importa un concetto diverso da quello dello spionaggio. È una presunzione che siasi introdotto taluno per spiare quando adopera artifizii, che certamente non dovrebbe usare se avesse un fine non colpevole. Osserva poi, sulla prima parte, che il dire: *artificii*, allarga il caso più del *falso nome o falsa divisa* del Progetto ministeriale, che preferirebbe, anche perchè più concreto.

Nocito. È di avviso che il capoverso aggiunto preveda una figura, non di delitto, ma di contravvenzione, alla cui classe dovrebbe essere pertanto rimandata tale disposizione.

Inghilleri. Per uno schiarimento, riferendosi ad un processo recente, osserva che vi sono piani di navi militari non destinati a rimanere segreti.

Chiaves. Ritiene questo dubbio eliminato dalla parola: *indebitamente.*

Puccioni. Richiama l'attenzione sulla rubrica del presente capo: *Dei delitti contro la Patria.* Crede eccessivo l'includervi il semplice ingresso clandestino, per il solo timore che ne possa derivare pregiudizio. È un reato di mero pericolo, e ciò vale a farlo caratterizzare come una contravvenzione.

Eula (*Presidente*). Credo che il capoverso contenga una mera presunzione di spionaggio, da cadere davanti alla prova che si faccia della innocuità del fine; si volle unicamente esimere il Pubblico Ministero dall'onere della prova dell'intenzione dolosa.

Faranda. Questa indagine d'intenzione non sarebbe permessa al Magistrato, secondo la redazione dell'alinea; egli non avrebbe altro còmpito che quello di accertare il fatto della introduzione clandestina; l'esame dello scopo è preveduto nella prima parte dell'articolo. Propone quindi la soppressione del capoverso.

Auriti. La introduzione clandestina, qualunque ne sia lo scopo, mette in grado l'agente di conoscere il segreto che si vuole

servare; da ciò il pericolo a cui col capo-
so si vuole ovviare.

Lucchini (*Relatore*). Dà lettura della legge ncese del 18 aprile 1886 sullo spionaggio, la quale, all'articolo 5, risulta configurata stessa specie di reato che col suddetto poverso è preveduto, giacchè non vi è nto menzionato lo scopo dell'agente.

Nocito. Oppone essere quello un reato nella ge francese preveduto sotto la rubrica llo *Spionaggio*, non sotto quella dei *Delitti ntro la Patria.*

Chiaves. Rileva essere cosa molto pericolosa l'interesse dello Stato, l'entrare di nascosto per inganno, nei luoghi de' quali parla l'arti-lo. Aggiungasi che sarà facile preparare ima il pretesto ad entrare, mascherare una tile intenzione, e provarlo poi come motivo ro in giudizio, per mezzo di persone mpiacenti o cointeressate.

Brusa. Crede anch'egli che tale disposizione bba essere rimandata fra le contravvenzioni; stituendosi però la locuzione: *senza esservi torizzato*, alle parole: *clandestinamente o n artificii.*

La prima parte dell'articolo, è approvata, n dirsi: *di altre opere o stabilimenti mi-lari.*

È pure approvata la seconda parte, fis-ndosi a sei giorni il minimo della detenzione.

Sull'articolo 108.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della mera dei Deputati preferiva dire: *tradisce l mandato*, piuttosto che: *si rende infedele al o mandato*, come nel testo ministeriale; n così la Commissione senatoria. La Sot-commissione mantenne la dizione del Pro-getto, perchè non ne fosse ristretto il concetto. Aggiunse che il fatto dovesse *per sè medesimo* sere atto a recare pubblico nocumento, ma n v'insiste.

Su proposta del Commissario Faranda è vece approvato con nove voti contro otto l Progetto ministeriale.

Sull'articolo 109.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione modificò il testo ministeriale nel senso che la disposizione si riferisca, non già all'alleanza dello Stato estero come semplice patto, ma all'alleanza *in tempo di guerra:* ciò che solo la ragione di parificare la tutela dello Stato estero a quella dello Stato nazionale. La stessa importanza non potrebbe darsi al solo patto dell'alleanza, unicamente per ciò che essa sia stata contratta *a fine di guerra*, secondo la previsione del Progetto ministeriale, mentre non sempre si mantengono i termini delle alleanze. Alla frase: *in tempo di guerra*, si aggiunse: *attuale od imminente;* ma, dopo la soppressione che di tale aggiunta si fece nel n. 2° dell'articolo 104, non v'insiste.

Tolomei. Crede che per la uguale protezione della legge penale debba bastare la condizione che l'alleanza sia contratta *a fine di guerra*, per la comunanza degl'interessi di difesa militare.

Costa. Ritiene soverchia la limitazione del *tempo di guerra*. Si esigerebbe la guerra dichiarata, mentre è intuitivo che ai concerti presi fra le Potenze alleate, si potrebbe ugualmente nuocere con un fatto commesso anteriormente alla dichiarazione di guerra. Propone l'accettazione del testo ministeriale, con la soppressione però delle parole: *per fine di guerra*, come inutili; poichè le alleanze si stringono per offendere o per difendere, e perciò sempre in vista di una guerra.

Nocito. Fa presente non esservi straniera legislazione che alla Potenza alleata dia, per il solo fatto dell'alleanza, le stesse guarentigie che allo Stato nazionale; ed alle legislazioni straniere bisogna pur guardare, per l'importanza che ha la reciprocità di trattamento nei rapporti internazionali.

Calenda. È di avviso che il solo fatto dell'alleanza costituisca comunanza d'interessi politici. Crede, però, siano da conservare le parole: *per fine di guerra*, perchè siano escluse le alleanze nè offensive, nè difensive (e pertanto a fine di guerra), ma di altra natura, come le commerciali.

Auriti. Vorrebbe mantenuto il testo della Sottocommissione. L'esclusione della parola: *imminente* (guerra), ne restringerebbe il concetto, mentre poi l'imminenza della guerra ha caratteri di notorietà sensibili a tutti.

Lucchini (*Relatore*). Dà lettura dell'articolo 87 del Codice olandese, uno dei Codici più pregiati, in cui è detto che nell'espressione: *tempo di guerra*, si comprende il tempo in cui la guerra è *imminente.*

Marcora. Dissente dall'opinione che il solo fatto dell'alleanza importi una comunanza d'interessi tale da parificare la tutela dovuta

allo Stato proprio a quella dello Stato alleato. Ciò ricorre in quello stato eccezionale di associazione di forze che è propria soltanto dello stato di guerra effettiva. Importa che lo Stato italiano non si renda il carabiniere degli altri Stati, e non crei a sè stesso il pericolo di smodate pretese altrui.

Faranda. Osserva che vi sono delle alleanze le quali si sciolgono con la stessa facilità con cui si stringono; e non si tien conto di tale eventualità quando, solo in vista di esse, si parifica la pena. La reciprocità internazionale di trattamento penale è pure tal cosa che non dovrebbe essere trascurata. Direbbe: *in tempo di guerra o nell'inizio di essa.*

Eula (*Presidente*). Propone si dica: « *nel fine di guerra, e nel tempo di essa* ».

L'articolo è approvato, sostituendosi alle parole: *in tempo di guerra attuale od imminente*, le parole: *nel fine di guerra e in tempo di essa.*

Sull'articolo 110.

Lucchini (*Relatore*). Le modificazioni fatte a quest'articolo sono di pura forma; la circostanza che gli atti delittuosi di cui si tratta siano commessi nell'interno od all'estero è stata indicata al principio dell'articolo come quella che tutto lo regge. Furono soppresse le parole: *non approvati dal Governo*, come inutili.

Nocito. Osserva che vi sono delle rappresaglie le quali possono essere approvate dal Governo, e percio non incriminabili, per cui non crede che quelle parole debbano essere soppresse.

Costa. Accetta, qual'è, il testo della Sottocommissione, credendo opportuno che le parole: *per loro medesimi*, aggiunte dalla Sottocommissione, debbano essere conservate, non ostante che nell'articolo 108 non siano state accettate dalla Commissione. È più savio considerare i fatti per sè stessi, per il pericolo che i medesimi possono per l'indole loro produrre, anzichè per l'effetto eventuale di un pericolo realmente corso, il quale difficilmente nella pratica può essere provato.

Marcora. Crede necessario l'estremo di esporre effettivamente a pericolo di guerra lo Stato. Ad evitare equivoci, stima poi conveniente la conservazione delle parole: *non approvati dal Governo*, come era nel testo ministeriale, che egli preferisce.

Faranda. Preferisce egli pure il testo ministeriale, perchè è vero che vi possono essere degli atti ostili approvati dal Governo. Nè l'articolo 50, n. 1°, renderebbe superflua la enunciazione della circostanza che debbano essere atti non approvati dal Governo; mentre la discriminazione che da quell'articolo deriva non è per gli atti *approvati*, ma per gli atti *imposti* dall'Autorità.

Brusa. Vorrebbe fosse detto: *pericolo serio*, affine di evitare processi in base ad apprensioni chimeriche o poco fondate.

Auriti. Osserva che il conservare o l'omettere le parole: *approvati dal Governo*, è questione di forma; se il Governo con la sua approvazione ha legittimato gli atti, non vi può essere reato; se non li ha autorizzati, essi non sono legittimi e costituiscono quindi un reato. Ma una modificazione di sostanza fu fatta, e consiste nell'avere eliminato l'estremo della intenzione di esporre a pericolo lo Stato.

Faranda. Non trova che nel Progetto ministeriale l'intenzione sia richiesta; basta per esso che gli atti producano il pericolo.

Chiaves. Osserva che se non si dice: *approvati dal Governo*, si puniscono anche gli atti ostili commessi dai privati con l'approvazione del Governo.

Lucchini (*Relatore*). Persiste sulla superfluità di queste parole. Per il testo ministeriale, poi, poteva nascere l'equivoco che si esigesse l'intenzione di far nascere il pericolo di una guerra; e tal equivoco fu eliminato, dicendosi che gli atti *per sè medesimi* debbono avere l'attitudine a far nascere il pericolo stesso.

Puccioni. Osserva che dal Parlamento nessuna osservazione fu fatta contro il testo ministeriale, al quale egli aderisce.

Eula (*Presidente*). Crede che, per l'inapplicabilità dell'articolo 50, n. 1°, occorra fare espressa menzione della *non approvazione* del Governo. Propone che sia adottato il testo ministeriale.

È approvato l'articolo del Progetto ministeriale.

Si passa a discutere il seguente articolo proposto dalla Sottocommissione, e che corrisponde all'articolo 114 del Codice.

« Il cittadino o lo straniero residente nel « Regno, che, in tempo di guerra, attuale o

« imminente, somministra direttamente od « indirettamente allo Stato nemico od ai suoi « agenti provvigioni od altri mezzi che pos- « sono essere rivolti in pregiudizio dello « Stato italiano, è punito con la detenzione « da uno a cinque anni e con multa da lire « mille a cinquemila ».

Lucchini (*Relatore*). Dimostra come con l'aggiunzione di questo articolo sia stata colmata una lacuna esistente nel Progetto. Consentirebbe alla soppressione delle parole: *attuale o imminente* (tempo di guerra).

L'articolo è approvato con la soppressione delle parole: *attuale o imminente.*

Si esamina quindi il seguente articolo pure proposto dalla Sottocommissione e che corrisponde all'articolo 115 del Codice: « Chiunque « per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge, « sfregia o lacera la bandiera od altro em- « blema dello Stato, è punito con la deten- « zione da tre a venti mesi ».

Lucchini (*Relatore*). All'articolo 125 si considera l'insulto fatto alla bandiera, od all'emblema di uno Stato straniero. Una simile disposizione mancava per la bandiera e l'emblema dello Stato italiano. Ed era una lacuna avvertita da alcuni Membri della Camera dei Deputati, alla quale si è dalla Sottocommissione con questo articolo provveduto, a tutela del sentimento nazionale.

Marcora. Nota che la Commissione della Camera dei Deputati opinò che tal fatto costituisca un atto di disprezzo alle istituzioni dello Stato, secondo l'articolo 121.

Nocito. Non comprende come il togliere una bandiera possa importare atto di disprezzo, un atto di contumelia, invece che la semplice manifestazione di un concetto politico.

Lucchini (*Relatore*). Rileva come sia detto espressamente che il fatto deve compiersi a fine di disprezzo.

Marchesini. Veramente, non il disprezzo, ma l'odio è il movente di simili atti.

Costa. Crede che nell'espressione: *atto di disprezzo* ci sia quanto occorre per caratterizzare moralmente il fatto. E si offende il sentimento nazionale che reclama il rispetto alle insegne dello Stato, e per tanto si fa contro le medesime *atto di disprezzo*, quando le si abbattono, o si portano via, *si tolgono*.

L'articolo è approvato.

Sull'articolo 111.

Lucchini (*Relatore*). Una sola modificazione di forma fu fatta a questo articolo. *Stato nemico*, com'era detta nel testo ministeriale, è lo *Stato in guerra con lo Stato italiano:* e si è perciò preferita questa espressione.

Nocito. Propone la soppressione dell'articolo, potendosi dare che una onorificenza sia conferita dallo Stato nemico per considerazioni che tutti sono in obbligo di approvare, amici e nemici, per considerazioni di ordine superiore, come se fosse conferita in ricompensa di una scoperta fatta a beneficio del genere umano. Talvolta ancora i favori dello Stato nemico non hanno altra causa che un servigio reso allo stesso, prima che le ostilità cominciassero, e per nulla pregiudizievole all'interesse nazionale.

Auriti. Crede che ne sarebbe pur sempre offeso il sentimento patriottico.

Lucchini (*Relatore*). Aggiunge che vi è la presunzione di motivi illeciti.

Auriti. Osserva che non è l'onorificenza conferita da un'Accademia, ma da uno Stato nemico, col quale bisogna respingere qualunque solidarietà.

Brusa. È una grave presunzione di motivi illeciti, ma che può essere smentita. Al più, ne farebbe una semplice contravvenzione, come nel Codice olandese.

L'articolo, è approvato.

37. *Relazione finale.* « Nel concetto di rafforzare la repressione dei delitti contro la Patria, convenni (così il Ministro Zanardelli nella Relazione sul Codice), di togliere l'alternativa della detenzione con la reclusione nelle ipotesi più turpi, quali sono quelle degli articoli 105, prima parte, e 106, ove al tradimento della Patria si associa sovente l'abbietto fine di lucro.

« Alla frase: *commettere un fatto diretto,* la Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto di sostituire l'altra: *intraprendere atti di esecuzione.* Ma la Commissione di revisione deliberò, e parmi giustamente, di non accogliere questa sostituzione. La nuova locuzione infatti sarebbe stata pericolosa, poichè l'*intraprendere* un atto avrebbe avuto un significato tale da poter rendere incriminabile il tentativo dell'attentato, ossia gli atti preparatorii, mentre con la formola

che si è mantenuta questi restano evidentemente esclusi da sè, come avvertiva la Commissione del Senato; sarebbe stata inesatta ed incompleta, perchè dicendosi: *commettere atti di esecuzione nello scopo*, ecc., si sarebbe omessa l'indicazione che gli atti devono essere atti di esecuzione di quel dato reato, o, con altre parole, si sarebbe omesso l'oggetto cui gli atti stessi si riferiscono; e, finalmente, il richiedere: *atti di esecuzione*, perchè si possa punire, non è particolarità di questo delitto, ma è carattere comune a tutti i reati. Per quanto lodevole, quindi, fosse il concetto che ispirava la nuova formola, credo ch'essa non sarebbe riuscita a presentare un significato meno vago ed indeterminato di quello che a torto fu attribuito alla formola del Progetto. Quest'ultima, invece, mantenuta integra dalla Commissione di revisione, ha il pregio di esprimere tanto l'elemento esterno, operoso, materiale, che si richiede affinchè non sia perseguitato il nudo pensiero o l'atto meramente preparatorio, quanto l'elemento intenzionale specifico che lo deve accompagnare.

« La disposizione del capoverso dell'articolo 102 del Progetto (105 del Codice), intesa a punire, pel fatto di portare le armi contro la Patria, anche il cittadino che ha perduto la cittadinanza, ebbe espressa approvazione dalle Commissioni parlamentari. La Commissione di revisione volle però sceverare il caso di chi la cittadinanza ha perduto per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero, reputando che in questo caso, quasi preordinato al delitto, non dovesse essere consentita alcuna diminuzione di pena. Accettando tale emendamento, che venne a distinguere dalle disposizioni dell'originario capoverso l'ipotesi più grave, mi parve che, quanto alle altre, potesse essere ammessa una mitigazione di pena ancor più considerevole di quella del Progetto. Imperocchè, se meco furono pienamente concordi le Camere nell'avviso che si dovesse reputare colpevole colui che spezza i sacri vincoli con cui la natura lega ogni cittadino verso la Patria, ripetendo il linguaggio nefasto: *teneor Patriæ nec legibus ullis*, pur nondimeno, fino nella mia Relazione alla Camera elettiva non dissimulai la gravità degli argomenti di chi sostiene che la impunità del cittadino divenuto straniero è logicamente inerente al diritto di rinunciare alla Patria e di crearsene una nuova, diritto ognor più riconosciuto nell'età nostra. Dichiarai che se tali argomenti non credevo efficaci a convincere che si dovesse, come in un precedente Progetto, sancire la impunità, pur erano tali da rendere necessaria una grande diminuzione di pena. E questa diminuzione mi parve si dovesse nel Codice stabilire con grande latitudine, avuto riguardo alla grande varietà dei casi, a quelli specialmente di figli di cittadini, nei quali può essere più vivo il contrasto fra i vincoli verso la terra ove sono nati e cresciuti, e quelli verso la Patria dei proprii maggiori, mentre, rispetto alla loro condizione, non si possono neppure dimenticare le divergenze e i conflitti che si riscontrano nelle legislazioni dei varii Paesi.

« La specie delittuosa preveduta nell'articolo 114, aggiunta dietro proposta della Commissione di revisione, avrebbe potuto forse ritenersi compresa nell'articolo 106. Ma si sarebbe corso il pericolo che, ove non si comprovasse l'animo di favorire le operazioni militari dello Stato nemico, il colpevole andasse impunito; oppure che si fosse applicato l'articolo 106 anche in mancanza di questo estremo, nel qual caso sarebbe stata manifestamente eccessiva. Opportuno mi parve, quindi, accogliere quell'aggiunta, a complemento delle disposizioni in esame.

« Se opportuna era l'aggiunta dell'articolo precedente, necessaria era quella dell'articolo 115, per togliere una lacuna lasciata nel Progetto, il quale prevedeva lo sfregio alla bandiera od altro emblema di uno Stato estero e non quello alla bandiera od altro emblema nazionale. Ben l'avvertiva anche la Giunta senatoria, la quale, però, proponeva che la disposizione si aggiungesse nel Capo II, come capoverso dell'articolo 126, corrispondente all'articolo 121 del Progetto; mentre qui essa trovò miglior collocamento, dovendosi lo sfregio alla bandiera nazionale, simbolo della Patria, considerare quale offesa al sentimento patriottico de' cittadini.

« Mi parve soltanto, che, come nell'articolo 129 (il quale prevede appunto lo sfregio alla bandiera di uno Stato estero), dovesse richiedersi l'estremo della pubblicità anche per la sussistenza di questo delitto, di cui

altrimenti mancherebbe l'obbiettività giuridica; e quindi determinai che il fatto dovesse avvenire: *in luogo pubblico o aperto al pubblico* ».

LEGISLAZIONE COMPARATA (1).

38. *Legislazione già vigente in Italia. — Il Codice delle Due Sicilie e il parmense, il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, il Codice austriaco, il toscano, l'estense e il sardo sulla materia in esame.*

39. *Legislazione straniera. — Le disposizioni sulla stessa nella legislazione francese, nel Codice sammarinese, nel belga, nello spagnuolo, in quello pel Cantone di Zurigo, nel germanico, nell'ungherese e nell'olandese.*

38. *Legislazione già vigente in Italia.* Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, ogni nazionale del Regno (art. 105) che avesse portato le armi contro il Sovrano o lo Stato era punito con la morte. Chiunque (art. 106), a seguito di concerto formato con Potenze estere o loro agenti, avesse contribuito ad una dichiarazione di guerra o ad altro atto di ostilità, era punito di morte. — Era pure punito di morte (art. 107), chiunque avesse preparato ai nemici mezzi efficaci per facilitare loro l'entrata nel Regno; o assecondato i loro progressi soccorrendoli di uomini, armi, denari, viveri o munizioni; o allo stesso scopo avesse suscitato ostacoli alle operazioni dell'armata del Sovrano, corrotto la fedeltà dei suoi uffiziali, dei suoi soldati e dei suoi marinai; consegnato o fatto consegnare agli stessi nemici città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra. — Era del pari punito di morte (art. 108), chiunque scientemente e volontariamente avesse ricoverato o fatto ricoverare spie o soldati nemici spediti in esplorazione. — Era pure punito con la morte (art. 109) l'arruolamento di nazionali per servizio di una Potenza nemica; coll'esilio temporario l'arruolamento senza l'autorizzazione del Governo, per servizio di una Potenza alleata o neutrale. — Si puniva con la morte (art. 110) anche colui che avendo ricevuto, a seguito di sue funzioni od a causa di sua carica, il segreto di una negoziazione o di una spedizione, lo avesse rivelato ad una Potenza nemica od ai suoi agenti; se la rivelazione era fatta ad una Potenza alleata o neutrale od ai loro agenti, era punito coll'esilio temporario. — Chiunque (art. 111) avendo ricevuto per ragione di sue funzioni o di sua carica, il deposito di uno o più piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, li avesse comunicati al nemico od ai suoi agenti era punito con la morte; era invece punito coll'esilio temporario se la comunicazione era fatta ad una Potenza alleata o neutrale od ai loro agenti. — Era pure punito con la morte (art. 112) qualunque altra persona, che essendo giunta per via di corruzione, frode o violenza, a conoscere i segreti od i piani anzidetti, li avesse rivelati o comunicati ad una Potenza nemica od ai suoi agenti: se ciò avveniva a favore di una Potenza alleata o neutrale od ai suoi agenti era punito coll'esilio temporario. — Se colui che avesse comunicato al nemico (art. 113) il piano, od i piani anzidetti non li avesse conosciuti, nè ricevuti a causa di sue funzioni, o di sua carica, nè coll'uso di mezzi illeciti, era punito colla relegazione; era invece punito col primo grado di carcere se aveva fatto la comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale od ai suoi agenti. — Ogni altra corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica, che senza avere per oggetto alcuno dei misfatti anzidetti, avesse nondimeno avuto per risultato (art. 114) di fornire ai

(1) Taluni fra i Codici, che sto esaminando, già vigenti in Italia o stranieri (il parmense, l'estense, il sardo, il francese e il belga), usano la parola: *attentato* o *tentativo*, unicamente pei reati contro la sicurezza interna dello Stato; per cui non dovrei riportarne la definizione trattando ora la materia corrispondente ai reati contro la sicurezza esterna. Siccome, però, nella interpretazione degli articoli del Codice, che riguardano i delitti contro la Patria, sarò costretto ad occuparmi del significato da darsi alla parola: *attentato*, così credo opportuno di riportare anche le disposizioni di detti Codici, in proposito, perchè potranno servire di guida nella ricerca del significato stesso.

nemici istruzioni nocive alla situazione militare o politica del Regno, era punita coll'esilio temporario. — Tutti i misfatti surriferiti puniti di morte erano puniti (art. 115) col terzo grado di ferri nel presidio, se costituivano misfatti mancati; e col primo al secondo grado se erano solamente tentati. — Tutte le pene surripetute si applicavano (art. 116) anche quando i misfatti erano commessi contro gli alleati del Sovrano agente contro il nemico comune. — Fuori dei casi preveduti negli articoli 106, 107, chiunque (art. 117) con qualche crimine o con atti ostili non approvati dal Governo, avesse esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, era punito colla relegazione; se la guerra era seguita, subiva la reclusione, salva l'applicazione di pene più gravi, se queste avessero importato per sè stessi il crimine e gli atti ostili. — Chiunque (art. 118) con un crimine, o con atti non approvati dal Governo, avesse fatto soffrire rappresaglie ai nazionali del Regno, o li avesse esposti a questo pericolo, era punito colla relegazione, salva l'applicazione di pene più gravi, se gli atti commessi avessero importato queste pene più gravi. — L'attentato (art. 224) esisteva dal momento che erasi commesso, o dato principio ad un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno dei misfatti designati negli articoli precedenti.

Secondo il Codice parmense 5 novembre 1820, ogni suddito (art. 108) che avesse portato le armi contro lo Stato, o tenuto intelligenze con Potenza estera o suoi agenti per eccitarla a portarvele, od avesse contribuito ad agevolare le ostilità contro lo Stato, era punito di morte. — Era punito colla reclusione (art. 109) il suddito che avesse eccitato, o soltanto anche secondato con effetto, gli agenti della forza pubblica di una Potenza estera a violare in qualunque modo il territorio dello Stato. — Aveva luogo la stessa pena (art. 110) contro il suddito, il quale con atti ostili, non approvati dal Governo avesse esposto lo Stato a soffrire delle rappresaglie per parte di un'estera Potenza; quando nei casi di questo e dell'articolo precedente, il colpevole avesse occupato un impiego od uffizio pubblico, incorreva nella pena della relegazione. — Ogni pubblico impiegato, il quale (art. 111), essendo depositario di un qualche segreto, interessante la conservazione politica dello Stato, lo avesse comunicato a Potenza estera, era punito colla relegazione. — Qualunque suddito o forestiero che senza speciale permesso del Governo avesse arruolato persone suddite dello Stato per servire in truppe estere era punito (art. 112) coi lavori forzati a tempo. — Vi era attentato (art. 115) dal momento che si era commesso o cominciato un atto prossimo alla esecuzione dei crimini indicati nei due articoli antecedenti. — Nell'appendice al Codice vi erano poi le disposizioni seguenti: Chi per ufficio o per incarico, essendo depositario di piante o piani di fortificazioni, anche avendoli conosciuti o sottratti con frode, corruzione o violenza, ne avesse dato comunicazione al nemico o a suoi agenti era punito di morte (art. 1). — Era punito col massimo dei lavori forzati a tempo, quando il colpevole della comunicazione non era il depositario stesso dei piani, o li avesse conosciuti o sottratti nei modi anzidetti (art. 2). — Se la comunicazione era fatta a Potenza alleata o neutrale o ad agenti di essa la pena era diminuita da uno a due gradi (art. 3). — Qualunque artificiosa operazione, o qualunque intelligenza col nemico tendente a dare in mano del medesimo fortezze, piazze, posti militari, o magazzini dello Stato, era punito di morte (art. 4). — Erano pure puniti di morte i sudditi o stranieri convinti di spionaggio in favore dei nemici, nonchè coloro che li avessero scientemente, o ricettati o in qualsivoglia guisa coadiuvati (art. 5).

Pel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, 20 settembre 1832, erano puniti colla morte di esemplarità (art. 84) coloro che avessero promosso o sostenuto la spedizione od insurrezione contro il Sovrano od il Governo con arruolamento d'uomini. — Erano soggetti alla pena dai quindici anni ai venti (art. 98) colui che in unione di uno o più individui avesse trattato di affari appartenenti alla Società, o tenuto corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato, o all'estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli o segnali. — Era punito con la galera di venti anni (art. 99) chiunque in unione di uno o più individui avesse trattato di turbare l'ordine

pubblico, o tenuto a questo riguardo corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato o all' estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli o segnali, ancorchè non si fosse presa alcuna risoluzione.

Pel Codice austriaco 27 maggio 1852 commetteva il crimine di alto tradimento colui che (§ 58) avesse intrapreso qualche cosa che fosse intesa ad attirare contro lo Stato un pericolo dal di fuori, od accrescerlo, sia che ciò si fosse fatto pubblicamente, od in segreto, da persone singole o collegate, col macchinare, eccitare, istigare, sedurre, col prendere o no le armi, colla comunicazione di segreti o piani conducenti a tali scopi, colla sedizione, coll' arruolamento, collo spionaggio, coll' appoggio o con qualunque altra azione diretta a simile intento, quand'anche fosse rimasta senza effetto. Se le premesse azioni erano dirette contro l'esistenza, l'integrità, la sicurezza o la costituzione della Confederazione germanica, dovevano generalmente considerarsi e punirsi come alto tradimento. — Per questo crimine si pronunciava la pena di morte (§ 59) contro chi principalmente avesse progettato, ordito, guidato l'impresa di alto tradimento della specie anzidetta, e contro tutte quelle persone che vi avessero cooperato direttamente; tutti coloro, all'incontro, che avessero preso parte ad una simile impresa in modo più remoto, erano puniti col duro carcere da dieci fino a vent'anni, e col duro carcere in vita, ove l'impresa o l'autore fossero stati in ispecial modo pericolosi. Ogni colpevole rispondeva coll'intera sua sostanza pel risarcimento del danno recato col crimine d'alto tradimento allo Stato od a persone private. — Si faceva reo dello stesso crimine e si puniva nello stesso modo (§ 66) colui che avesse intrapreso una delle dette azioni contro uno Stato straniero o contro il suo Capo, in quanto per le leggi di quello Stato, o per trattati speciali fosse stata guarentita la reciprocità e ne fosse stata fatta legale notificazione nell'Impero. — Chi esplorava rapporti od oggetti riguardanti la difesa militare dello Stato o le operazioni dell'armata (§ 67) coll'intenzione di darne, in qualsiasi modo, notizia al nemico; ovvero chi in tempo di pace esplorava apprestamenti od oggetti riferentisi alla potenza militare o alla difesa dello Stato, e che non erano fatti o trattati dallo Stato pubblicamente, e ciò nell'intendimento di darne notizia ad uno Stato straniero, commetteva il crimine di spionaggio ed era processato e punito dalle Autorità militari, giusta le norme speciali vigenti in proposito. Nell'eguale maniera si trattavano anche altre intelligenze col nemico ed imprese di altro genere che avessero mirato ad arrecare danno all'armata austriaca o ad un esercito ad essa alleato, ovvero a promuovere un vantaggio al nemico. — Chi senza speciale autorizzazione del Governo (§ 92) avesse ingaggiato per altro servizio militare che quello imperiale austriaco; ovvero chi in tempo di guerra avesse ingaggiato soldati o genti di servizio appartenenti alla milizia, anche soltanto perchè si stabilissero all' estero; ovvero chi in tempo di guerra si fosse reso colpevole del rapimento di persone all'oggetto di procurare reclute ad altre truppe che alle imperiali austriache, od allo scopo di condurre persone appartenenti alle milizie in estero Stato in qualità di coloni, si faceva reo del crimine di ingaggio non autorizzato ed era processato e punito dai Giudici militari.

Secondo il Codice toscano 20 giugno 1853, vi era attentato (art. 98) subitochè era stato commesso o intrapreso un atto esecutivo prossimo. — Chiunque (art. 114) commetteva un attentato, diretto a sottoporre o ad incorporare tutto il territorio toscano, od una parte di esso, ad un altro Stato, incorreva nella pena di morte. — Ogni Toscano od abitante in Toscana (art. 115) che avesse tenuto intelligenze, o praticato macchinazioni con un altro Stato, o con gli agenti di esso, per indurlo ad intraprendere la guerra contro il Granducato, era punito colla casa di forza da cinque a venti anni; e se le dette intelligenze o macchinazioni avevano prodotto ostilità contro il Granducato, il colpevole soggiaceva alla morte, o, nei casi meno gravi, all'ergastolo. — Incorreva nella pena dell'ergastolo (art. 116), e quando avesse cagionato un gravissimo danno al Granducato, nella pena di morte, chiunque, in tempo di guerra o di pubblica difesa, avesse dato in mano al nemico piazze, fortezze, od altri luoghi muniti, casse militari, navi, magazzini, arsenali, o salmerie dello Stato, o gliene avesse procurato la consegna o

la presa; o gli avesse procacciato uomini, armi o munizioni; o comunicato disegni di fortezze o di accampamenti, o piani strategici; o gli avesse servito di spia, od avesse agevolato le esplorazioni delle spie nemiche; o avesse promosso in qualunque altro modo i vantaggi delle armi nemiche; o impedito o sconcertato, a pro del nemico, operazioni di guerra. — Ogni Toscano o abitante in Toscana, o mandatario del Governo toscano, il quale avesse dolosamente, ed in pregiudizio della Toscana, consegnato o rivelato ad un altro Governo documenti o segreti, concernenti a ragioni giuridiche o politiche di essa, o falsificato o soppresso documenti della detta specie, o che avesse infedelmente maneggiato con un altro Stato un affare, di cui gli era affidata dal Governo toscano la trattazione, era punito con la casa di forza da otto a vent'anni, o, nei casi più gravi, con l'ergastolo. — Ogni Toscano (art. 118) che avesse portato volontariamente le armi contro il Granducato o contro i suoi alleati facienti la guerra insieme alla Toscana, soggiaceva alla casa di forza da cinque a vent'anni; ma alla morte se esercitava nelle truppe nemiche un comando superiore, o all'ergastolo nei casi meno gravi. — Chiunque, fuori del caso di plagio, avesse arruolato (art. 119), senza la permissione del Governo, uno o più Toscani sotto le bandiere di un altro Stato non in guerra con la Toscana, incorreva nella carcere da uno a cinque anni; subiva la stessa pena da tre mesi ad un anno, il Toscano che, nelle dette circostanze, si fosse arruolato, senza la permissione del Governo, sotto le bandiere di un altro Stato. La permissione di arruolare o di arruolarsi imponeva per sè medesima l'obbligo che l'ingaggio si fosse fatto sotto la condizione di non portare le armi contro la Toscana, nè contro gli alleati di essa, che facessero insieme la guerra. — Ogni Toscano od abitante in Toscana (art. 120), il quale commettendo snl territorio di un altro Stato atti ostili non approvati dal Governo, avesse esposto il Granducato al pericolo di una guerra, era punito con la casa di forza da tre a dieci anni; e poteva estendersi sino a venti se ne era seguita la guerra. — La semplice violazione di territorio alieno (art. 121) commessa per inseguire delinquenti, per impedire contrabbandi, o per altro scopo non ostile, era punita con la carcere da un mese a due anni. — Ogni Toscano o abitante in Toscana, il quale (art. 122) avesse accettato onorificenze, pensioni o donativi da uno Stato nemico, o da un agente di esso, era punito con la carcere da uno a cinque anni. — Chiunque dolosamente avesse soppressi, rimossi o resi incerti i confini del Granducato con uno Stato limitrofo, soggiaceva (art. 124) alla carcere da tre mesi a tre anni. — I sudditi di Stato nemico che avessero commesso le azioni suddette (art. 125), delle quali non era limitata la imputabilità ai soli Toscani o abitanti di Toscana, non erano trattati come deliquenti, ma secondo gli usi di guerra.

Pel Codice estense 14 dicembre 1855 era delitto d'alto tradimento (art. 129) qualunque occupazione fattasi per qualsiasi modo di luoghi fortificati; la rivelazione proditoria di piani militari, o di segreti di Stato; la subornazione della forza militare dipendente dal legittimo Governo; il reclutamento di sudditi per servire all'estero sotto bandiera nemica; l'intelligenza mantenuta con qualunque Governo estero, in ostilità col legittimo Sovrano, al fine di cooperare alle intenzioni nemiche; qualsiasi degli attentati della natura degli anzidetti, quando era diretto verso qualunque Potenza estera alleata del legittimo Principe, e per un fine implicante anche la sicurezza di quest'ultimo. — I promotori e i capi nei delitti preindicati (art. 130) erano puniti coll'ergastolo da venti anni a vita, e quelli che avevano preso parte nei delitti medesimi, senza previo concerto coi detti promotori e capi, erano puniti coi lavori forzati da dieci a venti anni. — Vi era tentativo ogni qualvolta fosse stato commesso o incominciato un atto prossimo alla esecuzione dei delitti indicati nei due articoli precedenti. Così l'articolo 116.

Secondo il Codice sardo del 20 novembre 1859 vi era attentato (art. 159) dal momento che si fosse dato principio ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati negli articoli precedenti (1). — Era punito colla pena dei lavori forzati a vita (art. 169) 1° ogni regnicolo che avesse portato le armi

(1) Cioè crimini contro la sicurezza interna dello Stato (V. nota a pag. 61).

contro lo Stato; 2° chiunque avesse praticato macchinazioni, o avuto intelligenza con Potenze estere o coi loro agenti per eccitarli a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, ancorchè le dette macchinazioni od intelligenze non fossero seguite da ostilità; 3° chiunque avesse praticato maneggi, od avuto intelligenze coi nemici dello Stato, o per consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, o per somministrare ai nemici soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, d'armi, o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Re, sia corrompendo la fedeltà dei regnicoli verso il Re, sia in qualunque altro modo; 4° ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo del Re, o qualunque altra persona, che incaricata od istruita officialmente, o per ragione della sua qualità, di un segreto che interessasse la conservazione politica dello Stato, lo avesse comunicato ad una Potenza nemica o ai suoi agenti; 5° ogni funzionario pubblico, ogni agente o preposto del Governo del Re, incaricato per ragione delle sue funzioni del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, il quale avesse comunicato questi piani od alcuni di essi al nemico od agli agenti del medesimo; 6° qualunque altra persona, che, essendo giunta per via di corruzione, di frode o di violenza a sottrarre i detti piani li avesse comunicati al nemico od agenti di esso; 7° chiunque scientemente avesse dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici spediti od oggetto di esplorazione. — Se la corrispondenza coi sudditi di una Potenza nemica (art. 170), senza avere per oggetto alcuno dei crimini enunciati nel numero 3 dell'articolo precedente, avesse nondimeno avuto il risultato di somministrare ai nemici istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato; coloro che avessero tenuta questa corrispondenza erano puniti coi lavori forzati a tempo o colla relegazione; salve le pene maggiori quando tali istruzioni fossero state la conseguenza di un concerto costituente un fatto di spionaggio. — Le pene surriferite erano egualmente applicabili (art. 171) se le macchinazioni, le intelligenze, i maneggi o le corrispondenze avessero avuto luogo a danno degli alleati del Re, quando agivano contro il nemico comune. — Se la comunicazione preveduta ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 169 era stata fatta (art. 172) a una Potenza alleata o neutrale, o suoi agenti, il colpevole soggiaceva alla reclusione. — Chiunque, trovandosi senza preventivo uso di mezzi illeciti ad avere fra le mani i piani indicati nel n. 5 dell'articolo 169, li avesse comunicati al nemico od agenti del medesimo, era punito (art. 173) colla relegazione, e se li avesse comunicati ad una Potenza estera, neutrale od alleata era punito col carcere; salve sempre le pene maggiori nei casi preveduti ai nn. 2 e 3 di detto articolo. — Chiunque (art. 174) con atti ostili non approvati dal Governo del Re aveva esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, era punito colla relegazione; se la guerra fosse seguita, la pena era dei lavori forzati a tempo. — Chiunque (art. 175) con atti non approvati dal Governo del Re avesse esposto regnicoli a soffrire rappresaglie, era punito colla relegazione estensibile a dieci anni, o col carcere; salve le pene maggiori in cui fosse incorso per gli atti commessi; se il colpevole era un pubblico funzionario soggiaceva alla pena della relegazione. — Chiunque (art. 177) senza l'autorizzazione del Governo del Re, avesse ingaggiati od arruolati nello Stato regnicoli od abitanti per servire in truppe estere, era punito colla relegazione o coi lavori forzati a tempo secondo le circostanze; e qualora lo avesse fatto per servizio di Potenza nemica, coi lavori forzati a vita. Qualunque regnicolo (art. 178) abitante nello Stato, il quale senza autorizzazione del Governo del Re avesse accettato la concessione di pensioni o stipendi da Potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorreva per ciò solo nella pena della reclusione estensibile a dieci anni; e, se li avesse accettati in tempo di pace, era punito colla stessa pena non maggiore di cinque anni.

39. *Legislazione straniera* (1). Pel Codice

(1) In taluno dei Codici che sto esaminando sono comprese delle ipotesi che da

francese 12 febbraio 1810, ogni Francese, (art. 75) che avrà portate le armi contro la Francia è punito con la morte (1). È pure punito colla morte, chiunque (art. 76) avrà praticate macchinazioni, od avute intelligenze con Potenze estere, o loro agenti per eccitarli a commettere ostilità, o ad intraprendere la guerra contro la Francia, o per procurarne loro i mezzi; anche nel caso in cui le dette macchinazioni od intelligenze non fossero state seguite da ostilità. — È ugualmente punito di morte (art. 77) chiunque avrà praticato manovre, od avuto intelligenze coi nemici dello Stato, allo scopo di facilitare il loro ingresso sul territorio e dipendenze dell'Impero, o di consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o fabbricati appartenenti alla Francia o di somministrare ai nemici soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, di munizioni, o di assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi, o contro le forze di terra e di mare francesi, sia corrompendo la fedeltà degli uffiziali, soldati, marinai od altri verso l'Imperatore e lo Stato, sia in qualunque altro modo. — Se la corrispondenza (art. 78) coi sudditi di una Potenza nemica, senza avere per oggetto alcuno dei crimini enunciati nell'articolo precedente, ha tuttavia avuto per risultato di somministrare ai nemici istruzioni dannose alla situazione militare o politica della Francia, o dei suoi alleati, coloro che avranno tenuta tale corrispondenza sono puniti colla detenzione, senza pregiudizio di più grave pena nel caso in cui queste istruzioni siano state la conseguenza di un concerto costituente un fatto di spionaggio. — Le pene espresse agli articoli 76 e 77 sono le stesse (art. 79) sia che le macchinazioni o manovre enunziate in queste articoli siansi commesse verso la Francia, sia che siansi commesse verso gli alleati di essa, quando agiscono contro il nemico comune. — È punito colle pene espresse all'articolo 76, ogni funzionario pubblico (art. 80), ogni agente del Governo, od altra qualsiasi persona, che incaricata od istruita ufficialmente, o per ragione del suo Stato, di un segreto, di un affare o di una spedizione, lo abbia comunicato agli agenti di una Potenza straniera o del nemico. — Ogni funzionario pubblico (art. 81), ogni agente, ogni preposto del Governo, incaricato, per ragione delle sue funzioni, del deposito di piani di fortificazioni, di porti o di rade, che abbia questi piani, od alcuno di essi, comunicati al nemico o suoi agenti è punito colla morte. — Ogni altra persona (art. 82) che essendo giunta per via di corruzione, frode o violenza, a sottrarre i detti piani, li abbia comunicati o al nemico, od agli agenti di una Potenza straniera è punito

nostro legislatore non furono riconosciute. Parmi opportuno di ometterle limitandomi esclusivamente a riprodurre le disposizioni che sono della stessa indole di quelle contenute nel Codice patrio. — Il Codice ticinese contiene soltanto disposizioni per crimini o delitti contro l'ordine costituzionale e la sicurezza interna. Il Codice ginevrino dichiara con una sola disposizione (art. 85) che i crimini o delitti contro la sicurezza esterna del Cantone sono processati e puniti in conformità alle disposizioni del Codice penale federale.

(1) A termine dell'articolo 2 del D. 6 aprile 1809 sono considerati quasi abbiano portato le armi contro la Francia, tutti coloro che servono nelle armate di una Nazione che è in guerra contro la Francia; coloro che sono arrestati alla frontiera, od in Paese nemico, portatori dei congedi dei Comandi militari nemici; coloro che trovandosi al servizio militare di una Potenza straniera non l'abbandonino per rientrare in Francia alle prime ostilità sopravvenute tra la Francia e la Potenza che servono; coloro, infine, che avendo preso servizio militare all'estero, richiamati in Francia per Decreto pubblicato nelle forme prescritte per la pubblicazione delle leggi, non rientrano in conformità di tale Decreto, nel caso in cui dopo la pubblicazione la guerra siasi dichiarata fra le due Potenze. Il Decreto 26 agosto 1811 consacra queste stesse disposizioni ed aggiunge nel suo articolo 27 che saranno considerati aver portato le armi contro la Francia pel fatto solo di avere continuato a formar parte di un corpo militare destinato ad agire contro l'Impero Francese od i suoi alleati. Infine l'ordinanza 10 aprile 1823 contiene la disposizione che ogni Francese, il quale continuasse, dopo cominciate le ostilità, a far parte dei corpi militari destinati ad agire in Ispagna contro le truppe francesi o i loro alleati, sarà processato in conformità dell'articolo 2 del Decreto del 6 aprile 1809, all'articolo 27 del Decreto 26 agosto 1811 ed all'articolo 75 del Codice penale.

come il funzionario o l'agente menzionati nell'articolo precedente e sotto le distinzioni ivi stabilite. Se i detti piani si trovassero senza preventivo impiego di mezzi illeciti, fra le mani della persona, che li ha comunicati al nemico, la pena, nel primo caso menzionato nell'articolo 81, è della deportazione; nel secondo, è della prigionia. — Chiunque (art. 83) ricovera o fa ricoverare spie o soldati nemici ad oggetto di esplorazione e li ha conosciuti come tali, è del pari condannato alla pena di morte. — Chiunque, (art. 84) con atti ostili non approvati dal Governo, ha esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, è punito col bando; e se la guerra ne fosse seguita, colla deportazione. — È del pari punito col bando (art. 85) chiunque con atti non approvati dal Governo ha esposto Francesi a subire rappresaglie. — L'esecuzione o il tentativo (art. 88) costituiscono soli l'attentato.

Secondo il Codice per la Repubblica di San Marino 15 settembre 1865, l'attentato (art. 197) di distruggere la Sovranità ed indipendenza dello Stato, ovvero di incorporare ad un altro Stato tutto il territorio della Repubblica o parte di esso, è punito coi lavori pubblici da venti a venticinque anni, e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire. — Vi ha attentato (art. 198) sempre che siasi intrapreso un atto qualunque di esecuzione. — Il Sammarinese (art. 199), che si associa all'armata invaditrice, e rivolge le armi contro la Patria, è punito coi lavori pubblici a vita e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire. — L'aiuto o il soccorso (art. 200), o anche l'atto di adesione all'invasore, è punito, secondo l'esigenza dei casi, colla prigionia da dieci a quindici anni, ovvero coi lavori pubblici da sette a dieci anni, coll'aggiunta in ogni caso dell'ammenda da trecento a cinquecento lire. — Qualunque concerto od intelligenza (art. 201) con una Potenza estera o coi suoi agenti, allo scopo di determinarla o di incoraggiarla ad invadere lo Stato, oppure ad esercitare qualche altra ostilità, è punito coi lavori pubblici da dieci a quindici anni, e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire, qualora ne sia seguita l'invasione od altra ostilità, ed in caso negativo è punito colla prigionia da tre a cinque anni e coll'ammenda da centocinquanta a duecento lire. — Se un Reggente la Repubblica (art. 202), o un Membro del Consiglio Sovrano, o un incaricato di negoziazioni, o un funzionario pubblico qualunque, sia consapevole per ragione del proprio ufficio di un segreto che interessa la conservazione politica della Repubblica, e lo comunichi ad una Potenza estera, o a' suoi agenti, è punito con tre a cinque anni di interdizione dall'esercizio di tutti i diritti politici, e di tutti gli impieghi pubblici o pubbliche funzioni, e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire. — L'arruolamento di cittadini Sammarinesi (art. 203) eseguito senza autorizzazione del Governo pel servizio di una Potenza estera, è punito nell'arruolatore colla prigionia da tre a cinque anni e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire; e negli arruolati coll'interdizione dall'esercizio di tutti i diritti politici e di tutti gli impieghi pubblici per la durata di dieci a quindici anni, la qual pena potrà essere ristretta al termine da uno a tre anni in favore di quelli, che fossero stati per mezzo di seduzione indotti ad arruolarsi. — Il Sammarinese (art. 204), che, fuori del caso dell'articolo precedente, prende servizio militare presso una Potenza estera senza l'autorizzazione del Governo, è punito coll'interdizione dall'esercizio di tutti i diritti politici e di tutti gli impieghi pubblici per la durata da cinque a dieci anni, salva la pena maggiore, qualora porti le armi contro la Patria, o formi parte dell'armata nemica. — Qualunque atto ostile contro una Potenza estera (art. 205) non approvato dal Governo, che esponga la Repubblica al pericolo di subire una invasione o qualunque altra ostilità, o che faccia subire rappresaglie ad un cittadino Sammarinese, è punito colla prigionia da uno a tre anni e coll'ammenda da venti a cinquanta lire; se la invasione o la rappresaglia abbia avuto effetto, è punito colla prigionia da cinque a sette anni e coll'ammenda da centocinquanta a duecento lire; il tutto, salvo la pena maggiore, alla quale l'atto ostile andasse soggetto.

Pel Codice belga 8 giugno 1867, l'attentato esiste (art. 105) dal momento in cui vi ha tentativo punibile. — Il Belga (art. 113) che porti le armi contro il Belgio è punito con la detenzione straordinaria. — Chiunque (art. 114) abbia praticato macchi-

nazioni o mantenute intelligenze con le Potenze straniere o loro agenti per impegnarle ad intraprendere la guerra contro il Belgio, o per procurarne ad esse i mezzi, è punito colla detenzione da dieci a quindici anni; con la detenzione perpetua se ne seguirono delle ostilità. — È punito con la detenzione perpetua (art. 115) chiunque abbia facilitato ai nemici dello Stato l'ingresso nel territorio del Regno; od abbia consegnato ad essi città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, navi o fabbricati appartenenti al Belgio; od abbia somministrato ad essi dei soccorsi in soldati, uomini, danaro, viveri, armi o munizioni; od abbia secondato i progressi delle loro armi sul territorio del Regno, o contro le forze belghe di terra o di mare, scuotendo la fedeltà degli ufficiali, soldati, marinai od altri cittadini verso il Re o lo Stato. In tutti questi casi il tentativo punibile è assimilato al crimine stesso. — Queste pene sono le stesse sia (art. 116) che i crimini preveduti dall'articolo precedente sieno commessi contro il Belgio, o contro gli alleati di esso operanti contro il nemico comune. — È punito con la detenzione da cinque a dieci anni, chiunque (art. 117) abbia mantenuto con i sudditi di una Potenza nemica, una corrispondenza, la quale, senza avere per oggetto uno dei crimini enunciati nell'articolo 115, ha tuttavia per iscopo e per risultato di fornire ai nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare del Belgio o dei suoi alleati, operanti contro il nemico comune. — Con la detenzione perpetua è punito chiunque (art. 118) il quale, incaricato od istruito ufficialmente, o in causa del suo stato, del segreto di un negoziato o di una spedizione, l'abbia dolosamente palesato ad una Potenza nemica o agli agenti di essa: con la detenzione da dieci a quindici anni se lo abbia dolosamente palesato a Potenza diversa od agli agenti di essa. — Con la detenzione perpetua è pure punito (art. 119) ogni funzionario pubblico, agente o preposto del Governo, il quale, incaricato per le sue funzioni, del deposito dei piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, li avrà dolosamente consegnati ad una Potenza nemica od agli agenti di essa; con la detenzione da cinque a dieci anni se li avrà dolosamente comunicati a Potenza diversa o agli agenti di questa. — È punita come il funzionario o l'agente anzidetti qualunque altra persona (art. 120), la quale, essendo pervenuta mediante corruzione, frode o violenza a sottrarre quei piani, li abbia dolosamente consegnati al nemico o agli agenti di una Potenza straniera; se però questi piani si trovavano, senza impiego dei mezzi anzidetti, fra le mani della persona che li ha dolosamente consegnati, la pena, nel primo caso dell'articolo 119, è la detenzione da cinque a dieci anni; nel secondo, la prigionia da tre mesi a due anni. — Chiunque ricoveri o faccia ricoverare (art. 121) spie o soldati nemici spediti a scopo di esplorazione, avendoli conosciuti per tali, è condannato alla detenzione da dieci a quindici anni. — Chiunque (art. 123) con atti ostili non approvati dal Governo, ha esposto lo Stato ad ostilità per parte di una Potenza straniera, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e da dieci a quindici se delle ostilità fossero seguite (1).

Secondo il Codice spagnuolo 30 agosto 1870, lo Spagnuolo (art. 136) che induce una Potenza straniera a dichiarare la guerra alla Spagna, o si concerta a questo scopo con essa, è punito dalla catena perpetua alla morte se la guerra è dichiarata; in altro caso, dalla catena temporale nel suo grado medio alla catena perpetua. — Dalla catena perpetua alla morte è punito (art. 137) lo Spagnuolo che agevoli al nemico l'ingresso nel Regno, la consegna di una piazza, ecc.; o che seduce truppa spagnuola al servizio della Spagna a passare, essendo in campagna, nelle file nemiche o a disertare la bandiera; o che recluta gente in Ispagna per muover guerra alla Patria sotto le bandiere di una Potenza nemica; questi delitti, se mancati, sono puniti, come i consumati; se tentati, con un grado meno. — Dalla catena temporale nel suo grado massimo alla morte è punito (art. 138) lo Spagnuolo che porta le armi contro la Patria sotto bandiera nemica; o

(1) L'articolo 122, ove in qualsiasi modo siano stati degli oggetti incendiati o distrutti nella intenzione di favorire il nemico, aumenta le pene portate dal Titolo dei reati contro le proprietà per la distruzione di tali oggetti.

che recluta in Ispagna della gente pel servizio di una Potenza nemica, onde prendere parte diretta nella guerra contro la Spagna; o che somministra alle truppe di una Potenza nemica armi, imbarcazioni, effetti o munizioni di bocca o di guerra, od altri mezzi diretti ed efficaci alle ostilità contro la Spagna o a favorire il progresso delle armi nemiche; o che somministra al nemico piani di fortezze, ecc. che conducano direttamente allo stesso fine; o che in tempo di guerra impedisca alle truppe nazionali di ricevere aiuti o notizie. — Lo straniero (art. 140) è punito con la pena immediatamente inferiore purchè risieda nel territorio spagnuolo, salvi i trattati o il Diritto delle genti riguardo ai funzionari diplomatici. — Le pene sono diminuite di un grado (art. 141) se i delitti anzidetti sono commessi contro una Potenza alleata. — Colui (art. 147) che con atti illegali o non competentemente autorizzati provoca o dà motivo ad una dichiarazione di guerra contro la Spagna per parte di altre Potenze, o espone gli Spagnuoli a vessazioni o rappresaglie nelle persone o nei beni, è punito, se funzionario dello Stato, con la reclusione temporanea; altrimenti, con la prigione maggiore; se la guerra non fu dichiarata, nè avvennero le violenze e le rappresaglie, le pene sono applicate nel grado immediatamente inferiore. — Con la prigione maggiore e con la multa da cinquemila a cinquantamila *pesetas* (art. 150) è punito colui che senza autorizzazione fa arruolamenti pel servizio di una Potenza straniera, qualunque sia lo scopo che si propone e la Nazione contro cui le ostilità sono dirette.

Pel Codice del Canton Zurigo 1° febbraio 1871 è colpevole di perduellione (*Landesverrath*) chiunque (§ 71) con l'intenzione di recar danno, cerca di sottomettere il Cantone a un Governo straniero, sia mediante consegna, annullamento o falsificazione di documenti o altri mezzi di prova, sia mediante segrete intelligenze col medesimo. — La pena (§ 72) è la casa di correzione fino a dieci anni; nei casi leggieri può essere inflitta anche soltanto la Casa di lavoro.

Secondo il Codice germanico 1° gennaio 1872 è punito per alto tradimento colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita chiunque intraprende un'azione diretta (§ 81, nn. 3, 4) ad incorporare violentemente in tutto o in parte il territorio di uno Stato della Confederazione in uno Stato estero, o a distaccarne violentemente una parte; o ad incorporare violentemente in tutto o in parte il territorio di uno Stato della Confederazione in un altro Stato della Confederazione, o a distaccare violentemente una parte dello Stato stesso dal suo complesso (1). — Si considera come impresa colla quale si consuma il crimine di alto tradimento, ogni azione colla quale (§ 82) dev'essere immediatamente portata ad esecuzione la risoluzione di commettere questo crimine. — Colla casa di forza non al disotto di cinque anni, o con la detenzione in fortezza di uguale durata è punito colui (§ 84) che allo scopo di preparare un alto tradimento entra in intelligenze con un Governo estero, o abusa del potere affidatogli dall'Impero o da uno Stato della Confederazione, o arruola truppe o le esercita nelle armi. — L'azione preparatoria di un impresa di alto tradimento è punita (§ 86) colla casa di forza fino a tre anni o colla detenzione in fortezza da sei mesi a tre anni. — Il Tedesco (§ 87) che entra in intelligenze con un Governo estero per impegnarlo a muovere guerra contro l'Impero germanico è punito per tradimento dello Stato colla casa di forza non al disotto di cinque anni, e se la guerra è scoppiata, colla casa di forza a vita. — Il Tedesco (§ 88) che durante una guerra scoppiata contro l'Impero germanico prende servizio nell'esercito nemico e porta le armi contro l'Impero stesso o i suoi alleati, è punito per tradimento dello Stato colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita; se essendo già ad un servizio militare estero dopo scoppiata la guerra vi rimane e porta le armi contro l'Impero o i suoi alleati

(1) Nei crimini d'alto tradimento o di tradimento dello Stato, insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata anche la privazione dagli ufficii pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elargizioni. È anche autorizzato, fino a che il processo non sia irrevocabilmente compiuto, il sequestro dei beni posseduti dall'accusato o che gli perverranno in seguito (§ 93).

è pure punito per tradimento dello Stato colla casa di forza da due a dieci anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata. — Il Tedesco (§ 89) che durante una guerra scoppiata contro l'Impero germanico presta dolosamente aiuto ad una Potenza nemica, o reca danno alle truppe dell'Impero stesso o dei suoi alleati, è punito per tradimento dello Stato colla casa di forza fino a dieci anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata. — È punito colla casa di forza a vita (§ 90) il Tedesco che dolosamente durante una guerra scoppiata contro l'Impero dà in potere al nemico fortezze, passi, luoghi occupati o altri posti di difesa, come pure truppe tedesche o alleate o singoli ufficiali o soldati, opere di fortificazione, ecc., distrugge o rende inservibili a vantaggio del nemico queste stesse cose o ponti e ferrovie; fornisce al nemico soccorsi di uomini, o incita soldati dell'esercito tedesco o alleato a passare nelle file nemiche; comunica al nemico piani di operazioni, di fortezze o di posizioni fortificate; serve di spia al nemico, o accoglie, nasconde o soccorre spie nemiche, o suscita una rivolta fra le truppe tedesche o alleate. — Per gli stranieri (§ 91) colpevoli delle azioni prevedute nei §§ 87, 89 e 90 si procede secondo gli usi di guerra, ma si applicano le pene stabilite da quelli articoli se commettono tali azioni mentre risiedono nel territorio della Confederazione, sotto la protezione dell'Impero o di uno Stato della Confederazione. — Colla casa di forza non al disotto di due anni è punito (§ 92)chiunque dolosamente divulga o comunica ad un altro Governo segreti di Stato, piani di fortezze, o documenti, atti o notizie che sa doversi tenere celate a questo Governo nell'interesse dell'Impero o di uno Stato della Confederazione; distrugge, altera o sopprime in pregiudizio dell'Impero o di uno Stato della Confederazione nei suoi rapporti verso un altro Governo, documenti o mezzi di prova che fanno fede di questi diritti; o trattando con un altro Governo un affare di Stato ad esso affidato dall'Impero o da uno Stato della Confederazione, agisce in pregiudizio di chi lo ha incaricato.

Pel Codice ungherese 27 maggio 1878 costituisce crimine di alto tradimento (§ 127, n. 3) un'azione diretta immediatamente ad incorporare violentemente il territorio dello Stato ungherese o dell'altro Stato della Monarchia Austro-Ungarica ad uno Stato estero, od a scioglierlo violentemente dall'esistente vincolo politico. — È punito con la reclusione a vita (§ 129). — L'appartenente allo Stato ungherese (§ 142), che si concerta con un Governo estero, oppure si mette in relazione immediatamente o mediatamente con esso nello scopo di indurlo a qualche atto contro lo Stato ungherese o contro la Monarchia Austro-Ungarica; e colui che tenta indurre una Potenza estera a muovere guerra contro la Monarchia stessa, commette il crimine di tradimento politico ed è punito colla reclusione da cinque a quindici anni (1): ma con la reclusione a vita se la guerra è scoppiata, o dichiarata. — Commette il crimine di tradimento politico (§ 143) ed è punito con la prigionia di Stato da dieci a quindici anni l'appartenente allo Stato ungherese, il quale, dopo la dichiarazione di guerra o dopo che la guerra è scoppiata, prende servizio nell'esercito nemico; se prima del tempo suindicato si trova già al servizio militare estero, è punito con la prigionia di Stato sino a cinque anni se vi rimane spontaneamente e combatte contro la forza armata della Monarchia Austro-Ungarica, o contro le forze combattenti, cooperanti o alleate con questa. — Come colpevole del crimine di tradimento politico è inoltre punito (§ 144) con la reclusione a vita l'appartenente allo Stato ungherese, il quale consegna in potere del nemico fortezze, città, fortini, luoghi fortificati..... ufficiali o soldati....., o a questo scopo stabilisce accordi col nemico; comunica al nemico piani di operazioni o piani di posizioni di campo, fortezze o fortini; aiuta l'invasione o l'avanzarsi del nemico sul territorio dello Stato ungherese o della Monarchia Austro-Ungarica; viene in aiuto al nemico con danaro, con aumento della sua forza militare, del suo materiale da guerra o dei mezzi di sussistenza pel suo esercito, o agevolandogli il modo di procurarseli; seconda il ne-

(1) Nella ipotesi di tradimento politico è pure applicabile la perdita degli ufficii o la sospensione dei diritti politici. Così il § 150.

mico, istigando gli appartenenti alla forza militare austro-ungarica al tradimento; incendia, rompe, distrugge, o in altro modo rende inservibili armi, materiali da guerra o magazzini di vettovaglie della forza armata austro-ungarica, o ponti, argini, opere di difesa, ferrovie o strade in danno della forza militare austro-ungarica o in vantaggio del nemico; comunica al nemico le posizioni, i luoghi e movimenti della forza armata austro-ungarica, nasconde una spia nemica od un soldato nemico spedito per raccogliere notizie, oppure aiuta costoro col consiglio o con l'opera a raggiungere il loro scopo o a porsi in salvo; commette uno degli atti indicati contro il territorio di uno Stato alleato, o contro una forza armata cooperante insieme all'esercito austro-ungarico. — Contro gli stranieri (§ 145) nei casi dei §§ 142, 144 si procede a norma degli usi di guerra internazionali; tuttavia, contro chi appartiene ad un altro Stato della Monarchia, si applicano, nei casi dei §§ 142, 143, 144, le disposizioni del Codice. — Come colpevole del crimine di tradimento politico (§ 146) è punito con la reclusione da dieci a quindici anni colui, che mediante il suo carattere ufficiale od una speciale confidenza in lui riposta, essendo in possesso o rispettivamente a conoscenza, di documenti, dati o notizie segrete, che riguardano la sicurezza od importanti interessi dello Stato ungherese o di altro Stato della Monarchia Austro-Ungarica, li comunica immediatamente o mediatamente al nemico; chi tuttavia, senza l'intenzione di farli conoscere al nemico, comunica al Governo di uno Stato estero siffatti documenti segreti, dati o notizie, o chi in altro modo comunica il contenuto di documenti, dati e notizie, è punito con la prigionia di Stato sino a cinque anni. — Pure con la reclusione da dieci a quindici anni è punito (§ 147) chi con violenza, furto, intercettazione o frode si procura il possesso e rispettivamente la conoscenza dei documenti, dati o notizie indicati nel § 146, e li comunica mediatamente o immediatamente al nemico; chi tuttavia comunica mediatamente o immediatamente al nemico documenti segreti, dati o notizie, alla cui conoscenza egli non giunse in uno dei modi indicati, ma dei quali egli conosceva la segreta destinazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Pel Codice olandese 3 marzo 1881, l'attentato (art. 93) il cui scopo sia la sottomissione del Regno, in tutto o in parte, al dominio straniero, o il distacco di una parte di esso, è punito con la prigionia perpetua o a tempo, di vent'anni al massimo. — È punito con la prigionia di quindici anni al massimo colui che (art. 97) entra in relazioni con una Potenza straniera, a fine di spingerla a commettere delle ostilità o a fare la guerra contro lo Stato, di fortificarla nella risoluzione da essa presa in questo senso, di prometterle assistenza per l'esecuzione, o di aiutarla nei preparativi; ma la prigionia è perpetua o di vent'anni al più se le ostilità furono commesse o se la guerra è scoppiata. — Con la prigionia di sei anni al più è punito colui (art. 98) che, con intenzione, pubblica, comunica ad una Potenza straniera, o fa cadere nelle mani di lei documenti, rapporti o indicazioni concernenti qualche affare, di cui egli sa che l'interesse dello Stato esige il segreto. — Con la prigionia di dodici anni al più è punito colui (art. 99) che incaricato dal Governo di un negoziato con una Potenza straniera, lo tratta, intenzionalmente, in modo pregiudizievole allo Stato. — È punito con la prigionia di sei anni al più (art. 100) colui che in una guerra in cui non siano compromessi i Paesi Bassi, commette, intenzionalmente, un atto che ne metta in pericolo la neutralità, o infrange intenzionalmente una ingiunzione speciale, data e pubblicata dal Governo pel mantenimento della neutralità; e colui che, in tempo di guerra, infrange intenzionalmente una ingiunzione data e pubblicata dal Governo nell'interesse della sicurezza dello Stato. — Ogni Neerlandese (art. 101), il quale, sapendo che i Paesi Bassi sono o saranno probabilmente tosto in guerra con una Potenza straniera, prende volontariamente servizio presso questa Potenza, è punito (nel secondo caso se la guerra scoppia) con la prigionia di quindici anni al più. — Con la prigionia di quindici anni al più è pure punito colui (art. 102) che in tempo di guerra, con intenzione, presta assistenza al nemico, o mette lo Stato in condizione inferiore di fronte al nemico. La prigionia è perpetua o di vent'anni al più se l'autore consegna per tradimento al nemico, fa ca-

dere in potere di lui, distrugge o mette fuori di servizio una piazza forte, un posto, un mezzo di comunicazione, un magazzeno, provvigioni di guerra o una cassa militare, o la flotta o l'esercito in tutto o in parte, o se impedisce, ritarda, o rende inutile una inondazione o qualsiasi altro lavoro militare, progettato od eseguito per la difesa o l'attacco; se comunica al nemico o fa cadere nelle mani di lui carte, piani, disegni o descrizioni di lavori militari, o indicazioni concernenti movimenti o progetti militari; se provoca o favorisce fra le truppe una rivolta, un ammutinamento o una diserzione; se serve da spia al nemico, o se riceve, nasconde o soccorra una spia di esso. — Con la prigionia di sei anni al più (art. 104) è punito colui che in tempo di guerra, intenzionalmente, senza tuttavia avere lo scopo di portare soccorso al nemico o di mettere lo Stato in condizione inferiore di fronte ad esso, riceve, nasconde o soccorre una spia del nemico; provoca o favorisce la diserzione di un militare che è al servizio del Regno. — Con la prigionia di dodici anni al più è punito colui che in tempo di guerra (art. 105) commette qualche frode nella consegna delle cose necessarie al servizio dell'esercito e dell'armata. — Per l'articolo 106 può essere pronunciata anche la perdita di pubblici uffici; e per l'articolo 107 le pene anzidette sono applicabili anche al caso in cui i fatti siano commessi contro gli alleati dello Stato, in una guerra comune o che riguarda anche soltanto gli alleati.

COMMENTO (1).

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 104.

40. Il primo delitto contemplato dal Codice è l'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato.

Era naturale che il legislatore italiano nel dettare un Codice penale avesse in contemplazione primo fra tutti, quel fatto sceller-

(1) Negli articoli che sto per interpretare comincia una serie di ipotesi di delitti politici. Quale sia il concetto a cui si informa o dovrebbe informarsi, e quale sia, secondo la dottrina, il delitto politico, ho avuto occasione di dirlo e di ripeterlo (Vol. I, n. 359, pag. 488-490, n. 412, pag. 550; e pag. 7, n. 1 del Volume presente). Per avere un criterio del delitto politico secondo il patrio legislatore conviene ricorrere essenzialmente all'articolo 9 del Codice di procedura penale, modificato dal R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509. La giurìa è un istituto politico-giuridico, e tale è considerato anche dal legislatore italiano. L'articolo 9 del Codice rituale indica quali reati siano di competenza della Corte d'assise, ed è così concepito: *Appartiene alla Corte d'assise con l'intervento dei giurati, la cognizione:* 1° dei delitti contro la sicurezza dello Stato, *e di istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse costituito in Alta Corte di giustizia, ai termini dell'articolo* 36 *dello Statuto;* 2° *dei delitti preveduti negli articoli dall'* 89 *al* 96 *del testo unico della legge elettorale politica* 22 *gennaio* 1882, *approvato col R. D.* 24 *settembre stesso anno, n.* 999 (*serie* 3ª), *e negli articoli dal* 92 *al* 99 *del testo unico della legge comunale provinciale* 30 *dicembre* 1888, *approvata col R. D.* 10 *febbraio* 1889, *n.* 592 (*serie* 3ª), *e nell'articolo* 139 *del Codice penale, e dell'istigazione a commettere tali delitti;* 3° *dei delitti preveduti negli articoli* 14, 15, 16 *e dal* 18 *al* 24 *della legge* 26 *marzo* 1848, *e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle Provincie napolitane e siciliane;* 4° *degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, preveduti negli articoli* 182 *e* 183 *del Codice penale;* 5° *di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel massimo ai dieci anni. Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta

tissimo che tende a smembrare o ad assoggettare a straniera signorìa questa nostra Italia, o parte di essa, la cui unità ed indipendenza fu il costante ideale dei nostri pensatori più profondi, fu l'aspirazione di migliaia e migliaia di forti, aspirazione che, attuata nelle cospirazioni e nei moti popolari, suggellarono col martirio della forca o della galera.

L'articolo 104 punisce con l'ergastolo, la massima delle pene, chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità.

Nell'esame di questa disposizione occorre indagare quanto segue:

Chi possa essere soggetto attivo del presente reato;

l'elemento materiale del delitto;

quale debba essere lo scopo a cui ha da tendere l'azione per incontrare la repressione.

41. *Prima indagine.* Il Codice, come in altre disposizioni successive, a differenza dell'articolo 105 in cui adopera la espressione: *Il cittadino*, usa nell'articolo in esame la parola: *chiunque*. Quindi, soggetto attivo del delitto è *chiunque*, sia questi cittadino o straniero. Il legislatore, seguendo l'esempio di altri Codici, ha voluto respingere il principio, basato sopra una vieta idea feudale dello Stato, che una persona non possa rendersi colpevole contro uno Stato, a cui non sia legata da vincolo personale di fedeltà o di cittadinanza (1). Ciò posto, se è vero, che l'espressione: *delitto contro la Patria*, è impropria quando si riferisca al soggetto delinquente, come osserva il Carelli (2), non lo è invece, soggiunge il Majno (3), quando si riferisca alla oggettività del reato ed ai diritti ed interessi che i cittadini italiani vedono con esso minacciati. Nè importa che il cittadino o lo straniero risiedano o non risiedano nel Regno, commettano il delitto dentro o fuori lo Stato, poichè all'unità e all'indipendenza, e in generale alla sicurezza dello Stato, si può attentare tanto da chi tradisce i suoi doveri di cittadino, quanto da chi tradisce i doveri di ospitalità, come da chi si vale nel Regno di forze interne od esterne, o da chi fuori del Regno si vale di forze interne (4).

---

preveduto *nell'articolo* 801 *del Codice di commercio, la Corte d'assise è competente a conoscerne soltanto ove si tratti dei casi più gravi.* Il concetto informatore della legge fu quello, come si vede, di deferire alla competenza della Corte d'assise tutti i delitti aventi carattere politico. Ed invero, i criteri fondamentali regolatori, con quella disposizione di legge, della competenza dei giurati sono due: la materia e la pena; la materia evidentemente è politica; la pena è di una speciale gravità. Adunque, devono considerarsi reati politici quelli indicati nei primi quattro numeri dell'articolo anzidetto. Però, per quanto grande sia l'importanza di questa, non potrebbe tuttavia essere l'unica guida nella designazione dei reati politici giusta la legislazione patria. Infatti, nello stesso Codice penale si trovano esempi di altri delitti essenzialmente politici. Tale sarebbe l'apologìa del delitto (art. 247) quando si trattasse dell'apologìa di un delitto politico, poichè allora l'obbiettivo del reato sarebbe quello di screditare i freni che la legge oppone all'irrompere delle passioni sovvertitrici delle istituzioni fondamentali. Tale sarebbe, in conseguenza, anche il delitto preveduto nell'articolo 251, quando un'associazione si formasse allo scopo di organizzare l'apologia dei delitti politici. Il delitto preveduto nell'articolo 187, in quanto consista nella violenza o nella minaccia usata ad un Membro del Parlamento per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, è delitto politico, perchè costituisce un'offesa al Potere legislativo, del quale egli è investito. Così del pari la violenza pubblica, di cui gli articoli 188 e 189, è delitto politico, in quanto sia diretta a *turbare* l'adunanza della Camera dei Deputati o del Senato, senza *impedire* l'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 118. E lo stesso è a dire dell'oltraggio ad un Membro del Parlamento, preveduto dall'articolo 194. Inoltre, potrebbero considerarsi come politiche, le contravvenzioni prevedute agli articoli 1, 3, 6, 7, 8 della legge sulla pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, inquantochè le riunioni pubbliche, le grida e le manifestazioni sediziose, la disobbedienza alla intimazione di sciogliere le riunioni o gli assembramenti, possono giudicarsi precedenti tali da costituire il pericolo che si trascenda ad atti ostili ai Poteri dello Stato, o agli Stati esteri, o ai loro Capi o Rappresentanti.

(1) Berner: *Trattato di Diritto penale*, traduzione dal tedesco del Bertola, pag. 295.

(2) Carelli: *I reati politici.* Appunti al nuovo Codice penale, pag. 312, 313.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 591, pag. 336.

(4) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* Vol. 2, n. 192, pag. 34.

42. *Seconda indagine.* Il Codice penale toscano e il sardo, a somiglianza di altri molti, per indicare l'elemento materiale di questo delitto e di delitti congeneri, usavano la parola: *attentato*, e di questa parola, come vedemmo, avevano fatto uso anche i Progetti anteriori a quello del 1883 (1), presentato dal Ministro Zanardelli. Questa parola aveva fatto sorgere nella dottrina e nella giurisprudenza deplorevoli equivoci ed involute discrepanze, poichè nel suo valore filologico non è d'accordo col suo valore giuridico, che è quello di un reato perfetto in tutti i suoi elementi. Il Codice del 1859 aveva procurato (2) di definire l'attentato, facendolo consistere nel momento che si fosse dato principio ad un atto qualunque di esecuzione (art. 150). Ma le espressioni: *atto qualunque*, erano così indeterminate da includere ogni più remoto conato non distinguibile dalla preparazione; sebbene (giova dirlo) la giurisprudenza avesse escluso il concetto degli atti semplicemente preparatorii. Più preciso era il Codice toscano, ma solo in apparenza, poichè dicendo: « esservi attentato subito che è stato com- « messo o intrapreso un atto esecutivo pros- « simo » (3), il vocabolo: *intrapreso*, contrapposto al vocabolo: *commesso*, rimetteva in questione l'indole del conato. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del 1883, alla parola: *attentato*, sostituì le espressioni: *azioni dirette a*, seguendo l'esempio del Codice ungherese (4). In quello del 1887 adoperò la dizione, che passò poi nel Codice: *fatto diretto a*. Nell'adottare quest'ultima formola, il legislatore ha procurato di determinare il carattere realmente aggressivo ed *esecutivo* dell'azione; ebbe l'intendimento e lo scopo (come si espresse il Ministro proponente nella Relazione al suo Progetto del 1887), che da essa risultasse necessariamente *il carattere proprio della esecuzione* nel senso suo naturale e razionale, che è quello di essere l'azione aggressiva del bene giuridico che si vuole tutelato, nella sua stessa sfera di attività; mentre *la direzione del fatto* importa appunto questa attitudine ch'esso ha di produrre l'effetto preveduto dalla legge (5). La Commissione della Camera dei Deputati consigliò di sostituire la formola: *Chiunque intraprende atti di esecuzione allo scopo di*, ma fu respinta dalla Commissione del Senato e dalla stessa Commissione Reale di revisione (6). Gli argomenti addotti contro questa locuzione furono in sostanza questi: che la frase: *intraprendere un atto*, avrebbe avuto un significato tale da poter rendere incriminabile il tentativo dell'attentato, cioè gli atti preparatori, mentre colla formola: *fatto diretto*, questi atti preparatori restano evidentemente esclusi da sè. D'altronde, quella frase sarebbe stata inesatta ed incompleta, poichè dicendosi: *intraprendere atti di esecuzione nello scopo di*, si sarebbe omessa l'indicazione che gli atti devono essere atti di esecuzione di quel dato reato; e finalmente, perchè il richiedere atti di esecuzione onde si possa punire, non è particolarità di questo delitto, ma è carattere comune a tutti i reati. La formola del Codice, scrive l'Impallomeni, è molto più pratica di quella suggerita di: *atti di esecuzione*. Con ciò, difatti, non si riesce che ad un riferimento puro e semplice alle nozioni del tentativo; e questo, a dir vero, conclude assai poco. Si fa presto a dire: applicate ai reati essenzialmente formali, quali sono gli attentati politici, le regole del tentativo. Tutto sta nel determinare come si debbano applicare, quali sono i caratteri che deve avere un'azione per essere ritenuta un cominciamento di esecuzione. Nei reati materiali ciò si comprende presto: c'è un soggetto passivo del reato, che consiste in un ente materiale, e si sa quindi che si agisce esecutivamente quando l'azione si esercita sopra il soggetto passivo, o per lo meno su ciò che lo tocca immediatamente, e che nella dottrina è conosciuto con la frase di *soggetto passivo dell'attentato*. Nei reati formali, e segnatamente negli attentati politici, il soggetto passivo non è raffigurabile in una concreta entità materiale, e perciò non si scorge facilmente il punto di contatto fra l'azione e il diritto aggredito. Qui non si può procedere per criteri d'ordine materiale,

(1) V. nota 1, a pag. 61.
(2) V. a pag. 65.
(3) V. a pag. 64.

(4) V. a pag. 31.
(5) V. a pag. 35.
(6) V. a pag. 43 e 50.

diretti a precisare il come e il quanto di un'azione. Sola guida è la ragione fondamentale, per la quale vi ha un tentativo incriminabile, e questa ragione è il pericolo realmente corso dal diritto preso di mira con l'azione. Quando il fatto è di tale natura da costituire, non un pericolo meramente possibile, non una semplice apprensione, ma un pericolo reale ed effettivo per la sicurezza della integrità e della indipendenza dello Stato, allora si può dire che si è fuori dello stadio della preparazione, e si è in quello dell'azione e dell'attacco all'esistenza dello Stato (1).

Parmi che l'egregio Professore di Parma con questo concetto che si richieda per la punibilità, nella ipotesi dell'articolo in esame, che il fatto commesso sia tale da creare un *pericolo reale ed effettivo* per la sicurezza della integrità e della indipendenza dello Stato, restringa il valore della formola adottata dal legislatore e si avvicini al concetto che dell'attentato politico davano il Codice delle Due Sicilie, il parmense, l'estense ed il toscano, cioè al concetto dell'atto *prossimo* di esecuzione, il quale, come osserva il Puccioni, comprende unicamente quei fatti che stanno a contatto del compimento dell'azione criminosa, e che dopo di essi, progredendo nell'agire, non ne può avvenire che la consumazione dell'azione stessa (2). Sotto questo aspetto non sarebbe antigiuridico il tentativo dell'attentato, poichè, se l'atto *prossimo* di esecuzione costituisce il reato perfetto; quando l'atto di esecuzione fosse remoto dovrebbe costituire un reato imperfetto, senza che in tal guisa si impingesse nelle conseguenze della formola biasimata: *tentativo del tentativo*; si sarebbe sempre fuori dei termini degli atti preparatori, ma in misura intensiva minore di quella che si richiede per l'atto esecutivo prossimo; e, per conseguenza, dovrebbe applicarsi una pena minore. Invece, il legislatore con la formola: *fatto diretto*, è partito dal concetto che la legge non debba applicarsi ad atti preparatori o ad atti qualsiasi nei quali si fosse per avventura estrinsecata la intenzione, ma solamente ad atti esecutivi, ad atti che presentino serietà di pericolo per l'ordine pubblico.

La necessità poi degli *atti di esecuzione* deriva, oltrechè dall'esame delle disposizioni avvenute fra i diversi compilatori dei Progetti, anche dalla considerazione che al reato in esame è minacciata la pena massima, la quale sarebbe una enormità ove la si dovesse applicare a semplici atti preparatori; che, secondo l'articolo 134, non c'è ancora il delitto dell'articolo 104, ma soltanto quello di cospirazione, quando più persone abbiano concertato e stabilito di commettere con mezzi determinati il delitto stesso od altri delitti congeneri; che l'articolo 131 considera come reato a sè, e non costituente ancora attentato all'unità e all'indipendenza dello Stato, la formazione di bande armate; che, infine, l'articolo 137 prevede come altro dei mezzi per commettere il reato in questione, la invasione di edifizi e il togliere con violenza e inganno da luoghi di vendita o di deposito, armi, munizioni o viveri.

Questo modo di intendere l'elemento materiale del delitto previsto dall'articolo 104 è in sommo grado confortato anche dalle discussioni che ebbero luogo in seno alla Commissione Reale di revisione. Si ricorderà che il Commissario Auriti, dichiarando di avere sempre propugnata la idea che nei reati politici il tentativo si dovesse sempre punire come reato consumato, e osservando che il tentativo non deve consistere in semplici atti preparatori, sollevò il dubbio che le parole: *fatto diretto*, mostrassero soltanto il rapporto intenzionale, e disse necessaria un'altra formola per ispiegare quale debba essere questo fatto, e cioè *idoneo*, *esecutivo*. Ma la proposta fu respinta non per altro se non perchè si ritenne che le parole: *fatto diretto*, già rispondessero abbastanza alle idee esternate dall'Auriti. Si ricorderà pure quanto disse in questa occasione il Relatore Lucchini. Egli notava che nelle disposizioni generali è già detto non potervi essere nemmeno tentativo, se non ci sia un principio di esecuzione; questa è norma generale che vale, per conseguenza, anche per i reati politici, siano pure rimasti nei limiti del tentativo; a maggior ragione, pertanto, il carattere esecutivo è necessario per aversi il delitto

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 33, 34.

(2) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pag. 53.

perfetto; nè essere possibile l'equivoco intorno alla interpretazione della parola: *fatto*, di cui il Codice si vale costantemente per denotare l'*operare materiale* del reo, mentre il predicato: *diretto*, esprime incisivamente quello che la scuola italiana insegna dover caratterizzare appunto l'*atto di esecuzione* di un reato, cioè la sua *univocità* all'intento criminoso (1).

Ciò che punisce il legislatore è la commessione di un *fatto*, purchè questo fatto sia *diretto* ad un determinato fine. Nei reati politici la consumazione è la vittoria; vuolsi, adunque, e lo vuole il Codice, la punizione di un *fatto diretto* ad un fine prestabilito. Evidentemente, per ciò che ho detto, si vuole che questo fatto costituisca un atto *esecutivo*, non *preparatorio*. La formola è generica. In conseguenza, non dovrà aversi riguardo alla distanza maggiore o minore del fatto dalla consumazione del delitto; ma qualunque sia questa distanza, purchè trattisi di atto di esecuzione, di atto non *equivoco*, ma *univoco* all'intento criminoso, l'atto dovrà essere represso (2).

Ma questo fatto, oltrechè avere i caratteri di un vero e proprio atto di esecuzione, dovrà avere anche il carattere della *idoneità* al raggiungimento di quel fine che si era prefisso l'autore e che il legislatore vuole represso?

A questo proposito così si esprime l'Impallomeni:

« È a notare che il pericolo corso dalla sicurezza dello Stato basta; e ciò si verifica sempre che il fatto sia di tale natura da cagionare allarme e perturbazione pubblica. Sarebbe un grave errore l'esigere che l'attentato sia tale da avere l'idoneità di distruggere l'unità e l'indipendenza dello Stato, poichè si disconoscerebbe il carattere delle incriminazioni dei delitti politici. Gli attentati di tale natura non sogliono rimanere frustrati, e rimanere perciò impuniti; il non esito dell'attentato è quasi sempre la prova della sua inidoneità. Gli attentati che la legge ha in mira di colpire sono quelli che, qualunque sia la loro potenzialità, hanno la virtù di compromettere il sentimento della sicurezza politica arrecando un effettivo perturbamento nell'ordine dello Stato; non già semplicemente facendo nascere l'apprensione di un pericolo, poichè in tal caso si sarebbe nello stadio della preparazione. Ma egli è un pericoloso dottrinarismo che non tiene conto della differenza sostanziale degli enti, il volere ad ogni modo assimilare l'attentato politico al tentativo criminoso in genere, proprio dei delitti materiali. L'attentato politico non è un tentativo di delitto; esso è un delitto perfetto, il quale ripete i suoi elementi dallo scopo di ledere le istituzioni fondamentali dello Stato, e dall'attacco realmente ed esternamente mosso allo stesso. Dati questi due elementi, non si deve richiedere altro a costituire l'attentato: esso è un delitto consumato. Quella pretesa *idoneità* non può richiedersi nell'attentato politico presso a poco per la stessa ragione, per la quale nel punirlo si prescinde dal conseguimento dell'effetto che è nelle mire del colpevole; la ragione espressa nella nota sentenza di Catone: *Hoc nisi provideris ne accidit, ubi evenit, frustra judicia implores* » (3).

Che l'attentato politico non sia un tentativo di delitto non può revocarsi in dubbio; esso è un reato perfetto, ma è un reato perfetto con i caratteri del tentativo. È una finzione di legge, che assimila il reato imperfetto al reato perfetto, il reato tentato al reato consumato; finzione di legge, che è imposta dalla natura speciale del delitto politico, il quale, se consumato, non è più un delitto, è la vittoria; ma il delitto politico, come delitto imperfetto, come delitto tentato, sebbene assimilato al delitto consumato, non deve perdere quei caratteri che sono specialmente inerenti alla figura giuridica del tentativo. Del resto, parmi, me lo permetta l'egregio Professore di Parma, che non siavi perfetta coerenza in ciò ch'egli scrive, quando, dopo di avere premesso che il legislatore ha in mira di colpire quelli attentati che, qualunque sia la loro potenzialità, hanno *la virtù* di compromettere il sentimento della sicurezza politica arre-

(1) V. a pag. 50, 51.

(2) Di quest'avviso non è il Borciani, il quale ritiene che non possa punirsi se non l'atto prossimo (*Delitti contro lo Stato:* nel *Completo trattato teorico-pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. 2, Parte 1ª, pag. 75).

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*. Vol. 2. n. 192, pag. 34.

cando un effettivo perturbamento nell'ordine dello Stato, viene a conchiudere che l'idoneità non può richiedersi nell'attentato politico. Ma se vuolsi colpito soltanto quell'attentato che *abbia la virtù* di compromettere il sentimento della sicurezza politica arrecando quel dato perturbamento, converrà pur sempre che questo attentato abbia siffatta attitudine, converrà quindi che l'attentato sia *idoneo* ad arrecare un effettivo perturbamento nell'ordine dello Stato. Dal momento che non si può punire il delitto consumato, poichè la consumazione è la vittoria, non resta a punire che il *fatto diretto* a quel determinato fine; ma se questo fatto, il solo che è giuridicamente punibile, deve avere, secondo l'Impallomeni, la *virtù* di compromettere il sentimento della sicurezza politica e deve arrecare, per essere represso, un effettivo perturbamento nell'ordine dello Stato, se non è *idoneo* a questa compromissione e ad arrecare questo perturbamento, sarebbe enorme il punirlo. Quindi è che perfettamente corretto fu quanto ebbe ad affermare il Commissario Auriti in seno della Commissione Reale di revisione sulla necessità che il fatto sia *idoneo*. La proposta non fu accolta solo perchè si ritenne che le parole: *fatto diretto*, già rispondessero abbastanza al concetto del proponente. La necessità dell'elemento della *idoneità* anche nell'attentato politico trova, adunque, un validissimo appoggio. Se il mezzo non sia adeguato al fine non deve parlarsi di attentato politico (1); la punizione colla pena massima di coloro che usando di mezzi non idonei commettessero atti di esecuzione col fine preordinato di rovesciare il Governo sarebbe una enormità.

43. *Terza indagine.* Il fatto, con i caratteri di atto esecutivo e idoneo, dev'essere diretto, onde meritarsi la pena dell'ergastolo, alle tre seguenti ipotesi:

A sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero; ovvero
a menomarne l'indipendenza; o
a discioglierne l'unità.

Quanto alla prima ipotesi, giova ricordare la proposta che era stata fatta in seno della Commissione senatoria sul Progetto del 1887, di sostituire le parole: *sottoporre* il territorio *dello Stato*, che si trovavano nel Progetto stesso, alle parole: *sottoporre lo Stato*. Questa proposta fu respinta pel motivo che quando si vuol punire il fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, si vuole comprendere altresì la sottoposizione al *protettorato* straniero, la quale evidentemente riguarda lo Stato e non il territorio dello Stato (2).

Il concetto del protettorato giustifica la distinzione che il legislatore ha voluto fare fra il fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, e il fatto diretto a menomarne l'indipendenza, che è oggetto della seconda ipotesi. E la distinzione era giusta, poichè l'indipendenza di uno Stato può essere offesa, senza che il medesimo, in tutto od in parte, sia sottoposto al dominio di un altro Stato, come appunto avverrebbe quando fosse sottoposto ad un protettorato straniero.

La terza ipotesi riguarda il fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato. Sotto questa formola cade il tentativo di modificare l'unità dello Stato non solo nel senso di separare dallo Stato una parte del territorio (3) per costituirla in uno Stato a sè, oppure sottoporla alla dominazione straniera, ma anche il tentativo di modificare l'unità dello Stato in senso federalista, giacchè uno Stato federale, quale la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, l'Impero Austro-Ungarico e lo stesso Impero di Germania, è pur sempre una riunione di Stati diversi. Vi ha una unità federale o collettiva ed una unità semplice. Il Codice

---

(1) Richiamo pure in proposito le brevi considerazioni del Deputato Morini nella tornata del 28 maggio 1888 della Camera dei Deputati (V. a pag. 40), il quale ricordava il folle attentato di alcuni zotici contadini della Valle d'Aosta per rovesciare il Governo, e sosteneva appunto questa tesi. Veggasi a pag. 46 anche il discorso del Senatore Majorana-Calatabiano in Senato nella tornata del 13 novembre 1888, che sostenne il medesimo avviso.

(2) V. a pag. 48.

(3) V. a pag. 48 le osservazioni dell'on. Canonico (Relatore) avanti il Senato nella tornata del 17 novembre 1888.

colpisce il tentativo di disciogliere l'unità attuale dello Stato italiano, che è semplice, giacchè il Regno d'Italia è uno Stato unico, non multiplo, come una unione federale di Stati. Il corrispondente articolo 101 del Progetto del 1887, adoperava l'espressione: *alterare l'unità.* Questa formola fu abbandonata, poichè potevasi credere che con essa si volessero colpire anche certi fatti di irredentismo e che si volesse prevedere non solo il tentativo di scindere l'unità dello Stato, ma quello altresì di volerne aumentare il territorio. Ciò avrebbe potuto, secondo i casi, costituire un reato diverso, quello, ad esempio, di atti che espongono lo Stato al pericolo di una guerra, non mai un attentato alla integrità dello Stato. Comunque, onde evitare qualsiasi dubbio nella interpretazione, si trovò più opportuna la formola: *disciogliern e l'unità*, giacchè l'unità del territorio è disciolta e cessa di essere, una volta che l'integrità di esso, in qualunque parte, anche piccolissima, sia menomata. Quando, adunque, il fatto non tenda a diminuire la integrità del territorio od a scindere l'unità dell'ordinamento politico, l'articolo in esame non potrebb'essere applicato.

Evidentemente, anche a prescindere dalla discussione avvenuta in Senato, che lo volle compreso nelle ipotesi dell'articolo, il fatto, con i caratteri di atto esecutivo ed idoneo, che avesse per fine il ristabilimento del Potere temporale del Papa, passato, grazie a Dio, nel dominio della storia, dovrà essere represso con la pena massima, poichè con esso si tenderebbe a diminuire l'integrità dello Stato, separandone una parte per costituirla in uno Stato a sè. E appunto perciò furono presentate da taluni Vescovi petizioni al Parlamento perchè si pensasse a modificare la formola della disposizione; petizioni, delle quali fecero ottima giustizia le due Camere col passarvi sopra adottando l'ordine del giorno puro e semplice. Libera la discussione sulla Sovranità temporale dei Papi, ma se dal campo della discussione si voglia passare a quello dell'azione con atti esecutivi ed idonei per ridarla ai Pontefici, sia perduelle chi ciò tentasse e subisca la pena che al perduelle è minacciata.

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 105.

44. *Osservazione generale sulla importanza del reato.*

45. *La prima parte dell'articolo. — Il delitto in esame non può essere commesso che da un cittadino. — Oltre il cittadino di origine deve intendersi anche il cittadino per naturalizzazione.*

46. *Sul significato della frase:* porta le armi contro lo Stato. — *Se sia necessario che la guerra sia dichiarata. — Si richiede solo la* probabilità *di una guerra.*

47. *Non basta il semplice arruolamento sotto bandiera nemica, ma si vogliono atti non dubbii di ostilità.*

48. *Significato da darsi alla parola:* Stato. — *Differenza essenziale fra il delitto in esame e quello preveduto dall'articolo* 104.

49. *L'articolo non comprende gli alleati dello Stato.*

50. *Interpretazione riassuntiva della formola.*

51. *Il primo capoverso. — Osservazione generale sulla perdita della cittadinanza. — La disposizione non è che una conseguenza logica e necessaria dell'articolo* 12 *del Codice civile.*

52. *È applicabile anche al cittadino naturalizzato.*

53. Quid? *se il cittadino siasi arruolato in esercito straniero col permesso del Governo.*

54. *Secondo capoverso. — Osservazione generale. — Estremi per la riduzione della pena.*

55. *Il capoverso non può riferirsi che a colui, il quale, perduta la cittadinanza per causa diversa dall'assoldamento, entra* volontariamente *nell'esercito nemico.*

56. Quid? *nella ipotesi che il cittadino, il quale perde la cittadinanza, oltrechè al servizio militare nello Stato d'origine, sia obbligato al servizio militare presso lo Stato di adozione.*

44. L'articolo 105 prevede l'ipotesi del cittadino che porta le armi contro il proprio Paese.

L'oratore del Governo in Francia per giustificare l'articolo 75 di quel Codice, sostan-

sialmente conforme a quello in esame (1), così si esprimeva: « Se gli uomini di Stato ed i criminalisti d'ogni tempo e di ogni Paese pensarono saggiamente che certi misfatti dovessero essere puniti con l'estremo supplizio, gli Autori del Progetto dovettero questa pena proporre contro uomini perversi che osano armarsi contro la loro Patria e dirigere contro il suo seno il ferro dei nemici » (2).

La gravità di questo fatto, col quale il cittadino manca ad uno fra i più sacri dei suoi doveri, fu con queste parole rilevata dal Supremo Magistrato di Torino nell'esame dell'articolo 131 del Progetto Senatorio del 1875. « La natura umana (esso osservava) si ribella al pensiero che uno possa impunemente portare le armi contro il Paese ove nacque, crebbe, fu circondato d'affetto e di cure, di cui parla la lingua e porta in fronte lo stampo. Il pensiero della Patria non può e non deve mai abbandonarci anche lontani da essa; la Patria sempre la si ama, perchè un sentimento intimo ci impone di amarla » (3).

45. La prima parte dell'articolo contiene gli estremi di questo speciale delitto di perduellione, disponendo che è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni *il cittadino che porta le armi contro lo Stato.*

Anche nell'interpretazione di questo articolo deve anzitutto portarsi l'esame sul soggetto attivo del delitto. A differenza del delitto preveduto dall'articolo precedente e dei molti altri previsti nelle disposizioni successive, in cui il legislatore usa, per indicare il colpevole, della parola: *chiunque,* il delitto, di cui nell'articolo 105, richiede come condizione necessaria per la sua sussistenza la qualità di *cittadino.* Questa qualità è l'elemento essenziale del delitto, poichè trae origine dalla affezione e dai vincoli che uniscono l'uomo alla sua Patria e dai doveri che ne derivano; doveri puramente convenzionali, che non possono obbligare se non i membri dello Stato. Dal fatto poi che il legislatore la volle elevata a requisito sostanziale per la sussistenza del reato, la si deve ritenere (osserva giustamente il Majno) per così dire definitivamente impressa nel giudicabile e quindi non dovrebbe essere colpito dall'articolo, nel caso che porti le armi contro l'Italia, colui che nel momento del fatto fosse assistito da una semplice presunzione di cittadinanza nei sensi delle leggi civili (4).

Il Codice poi non fa alcuna distinzione fra il cittadino di *origine* e il cittadino per *naturalizzazione;* il delitto, quindi, può essere commesso anche da uno straniero che sia stato naturalizzato nei casi dalla legge civile indicati e nelle forme dalla stessa prescritte.

Ho poi detto altrove, interpretando l'articolo 3, chi, giusta la patria legislazione, debba ritenersi cittadino, chi naturalizzato e chi straniero (5). Le nozioni ivi date servono di guida anche nella interpretazione dell'articolo in esame.

46. Il delitto consiste nel fatto di *portare le armi contro lo Stato.* È la frase dei Codici precedenti e di quasi tutti i Codici stranieri, che la tolsero dal Codice francese del 1810, il quale alla sua volta la trascrisse dal Digesto: *Quove quis contra Rempublicam arma feret* (6).

Per comprendere il significato della formola vediamo come la pensino gli Autori francesi, che ebbero primi ad occuparsi di essa, perchè il Codice napoleonico fu il primo che ebbe ad adoperarla.

Li Chauveau ed Hélie, dopo di avere riportate le disposizioni dei Decreti imperiali 6 aprile 1809 e 26 agosto 1811, nonchè l'ordinanza 10 aprile 1823, che, come ho già notato (7), avevano designato una quantità di atti da considerarsi come equivalenti al

---

(1) V. a pag. 65.
(2) Locré: Vol. XVI, pag. 210.
(3) *Sunto delle osservazioni e dei pareri,* ecc. Roma, Stamp. Reale, 1879, pag. 32.
(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* n. 594, pag. 339. — Queste presunzioni di cittadinanza sono quelle prevedute dagli articoli 5 ed 8 del Codice civile, e cioè, del figlio di chi ha perduto la cittadinanza prima del nascimento di lui avvenuto nel Regno e quivi abbia la sua residenza (art. 5); e del figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti.
(5) Vol. I, nn. 254-256, 258, pagg. 384-388, 390, 391.
(6) Dig. 48, 4, 1.
(7) V. nota 2 a pag. 66.

portar le armi contro la Francia, così continuano:

« Si vede quale immensa estensione abbiano dato questi atti diversi all'articolo 75 (1). In essi non sono soltanto compresi coloro i quali hanno portato le armi contro la Francia; ma anche coloro che hanno servito nelle truppe di una Nazione che sia in guerra colla Francia; o che avendo preso servizio all'estero non rimpatriarono alle prime ostilità; o finalmente che continuarono a formar parte di un corpo militare destinato ad agire contro gli alleati della Francia. È necessario combattere codeste strane interpretazioni? Il testo della legge penale è preciso e formale; il fatto materiale del *portare le armi contro la Francia*, è un elemento costitutivo del misfatto, una condizione della applicazione della pena. Una ordinanza od un Decreto possono avere soppressa questa condizione, estesa la incriminabilità, modificata la legge? La illegalità di tale estensione è evidente: i Governi, abusando del diritto del più forte, possono decretarla; ma agli occhi del giureconsulto la legge resta intatta di fronte a questi vani tentativi, ed è a queste pure sorgenti ch'esso continua ad attingere le sue interpretazioni. Il solo Francese che abbia portato le armi contro la Francia può incorrere nelle sanzioni dell'articolo 75. Questa regola, la quale non è che la testuale riproduzione dell'articolo, riassume fedelmente tutte le nostre osservazioni. Tale interpretazione avrà, senza dubbio, per effetto di ridurre in istretti confini la applicabilità dell'articolo stesso. Abbiamo dimostrato essere ingiusta la estensione creata dai decreti e dalle ordinanze; ora aggiungeremo che non può essere nemmeno utile alla sicurezza dello Stato, poichè, quale interesse può avere lo Stato a punire degli individui che non sono nè traditori, nè disertori? I quali hanno rinnegato il loro Paese, rotti i vincoli che a questo li univano e fatto elezione di una Patria novella? Agli occhi dello Stato essi sono stranieri; se cercassero di riannodare i loro vincoli nazionali, lo Stato avrebbe il diritt il dovere di respingerli; se la loro natur fittizia e fraudolenta non fosse che una schera per dissimulare il misfatto, toccher ai Giudici apprezzare il valore della s ed a respingerla quando servisse di velo fellonia, che sola la legge volle incrimin e punire » (2).

Il Dalloz è dello stesso avviso (3). Il Rau invece così si esprime:

« L'atto di delinquere, cioè l'atto di p tare le armi contro la Francia, esiste per solo che l'individuo si trovi pubblicame frà i ranghi delle truppe di una Pote straniera dirette contro la Francia ed effe vamente impegnate contro di essa. Però n basterebbe che la guerra fosse solo dichiara ma sarebbe in pari tempo indifferente ch cittadino si fosse trovato armato sopra il su francese o che si fosse realmente batt contro la Francia » (4).

In sostanza, la dottrina francese ritiene c l'atto del portare le armi contro lo St esiste solo quando l'individuo si trovò pubbli mente schierato fra le milizie di una Poten straniera dirette contro lo Stato e impegna realmente contro di esso. Non basterebbe, s condo questo modo di intendere la legge, c la guerra fosse soltanto dichiarata; ma in ca di guerra dichiarata sarebbe indifferente c l'individuo si trovasse armato sul suolo del Stato o che si fosse realmente battuto cont di questo, purchè si trovi impegnato in u servizio militare relativo a questa guerra. I altri termini: sarebbe necessario che il citt dino facesse parte del Corpo di spedizione (5

La questione, adunque, che si present nella interpretazione dell'articolo in esam e che è naturale di fronte alla formol adoperata dal legislatore, è questa: Se, ond possa un cittadino od uno straniero natura lizzato, essere ritenuto responsabile di ave portato le armi contro lo Stato, debba la guerra essere scoppiata fra le due Potenze.

L'Impallomeni sostiene l'affermativa, ricorrendo, anzitutto, alla disposizione del Codice

(1) Che ho riprodotto a pag. 66.

(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, nn. 999-1002, pag. 282, 283. Ediz. di Bruxelles, 1845.

(3) Dalloz: *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État*, Cap. 2, Sez. 1, n. 14, pag. 540.

(4) Rauter: *Traité théorique et pratique de Droit criminel*, § 278 in fine.

(5) Morin: *Répertoire du Droit criminel*,

desco, il quale, appunto, nel § 88 (1), esige che la guerra sia scoppiata. Dopo di avere riportata questa disposizione, così continua: « La necessità di tale condizione sorge pienamente dalla rubrica del Capo: *Dei Delitti contro la Patria*, che fa intendere trattarsi di fatti che abbiano carattere antinazionale. In secondo luogo, dalla circostanza che il reato in parola era nei Codici precedenti rubricato fra i reati: *Contro la sicurezza esterna dello Stato*, corrispondente alla rubrica del presente Capo, mentre la distinzione fra i reati contro la sicurezza *interna* e la sicurezza *esterna* non fu conservata per il motivo espresso nella Relazione ministeriale sul Progetto Vigliani, che quella distinzione non ha un fondamento razionale e proviene da un equivoco fra le cause e gli effetti di questi reati, in quanto le loro cause ben possono essere *esterne*, ma i disastrosi effetti sempre cadono sulla condizione *interna* dello Stato (2): ma non è men vero per questo che i delitti verso la Patria sono quelli che ne compromettono la sicurezza di fronte alle Nazioni straniere. In terzo luogo, se tale condizione di guerra non esistesse, si avrebbe, o un attentato all' unità e alla indipendenza nazionale, e si cadrebbe sotto l'ipotesi dell'articolo 104; o un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, o la partecipazione ad un'insurrezione a norma dell'articolo 120. *Portare le armi* significa qualunque movimento offensivo verso la Nazione; essere in armi, perciò, al di fuori come al di dentro; l'essenziale è il militare sotto una bandiera nemica; è lo stato di guerra » (3).

Si ricordi a questo proposito, ricorrendo alle Fonti, l'emendamento che il Sen. Tecchio, in occasione della discussione avanti il Senato sul Progetto Vigliani del 1874, aveva presentato, tendente ad inserire nella locuzione le parole: *in tempo di guerra*. Questa aggiunta fu respinta in seguito alle osservazioni del Commissario Regio, Sen. Eula, che un cittadino può rendersi colpevole di questo gravissimo reato « senza che vi sia guerra dichiarata da uno Stato straniero, cioè, senza che vi siano due parti belligeranti nella esatta e propria significazione della parola » (4). L'emendamento fu riproposto dai Sottocommissari della Commissione del 1876 (Carrara e Nelli) e fu pure respinto in seguito, specialmente, alle osservazioni del Commissario Oliva, il quale sosteneva che l'esprimere questa condizione, « equivarrebbe a lasciare impunito il colpevole di aver portato le armi contro la Patria in un momento nel quale la guerra non fosse formalmente dichiarata, *nel che solo deve il reato consistere* » (5).

Secondo, adunque, questi precedenti, parrebbe che la condizione della guerra scoppiata non sia elemento necessario all'esistenza giuridica del reato in parola; quindi non avrebbero alcun peso le anzidette considerazioni dell'Impallomeni.

Ma se non deve esigersi che la guerra sia effettivamente scoppiata, parmi, però, indispensabile che la Potenza, nelle cui fila si è assoldato il cittadino, sia in istato, per lo meno, di *inimicizia* coll'Italia, in modo che la guerra possa essere *prevista*. Ed invero, come osservava benissimo il Commissario Brusa in seno della stessa Commissione del 1876 (6), il cittadino, che, senza permesso, prende solamente servizio militare all'estero, è abbastanza punito colla perdita della cittadinanza comminata dall' articolo 11 del Codice civile. A questa interpretazione giovano pure le osservazioni dell'altro Commissario, il Buccellati, il quale proponeva una maggiore latitudine di pena, perchè il fatto può consistere nel solo arruolamento sotto bandiera *nemica*.

47. Ma il semplice arruolamento in esercito nemico, sia pure dichiarata la guerra, può proprio bastare all'esistenza del delitto?

Anche qui è utile ricorrere alle Fonti. Il Mancini, in seno della Commissione della Camera dei Deputati per l'esame del Progetto del 1887, aveva proposto di aggiungere nella

Vol. I, 674, 675; Boitard: *Leçons de Droit criminel*, n. 169.

(1) V. a pag. 69.

(2) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, 34. Roma, Tip. Botta, 1875.

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 35.

(4) V. a pag. 27.

(5) V. a pag. 29, n. 24.

(6) V. id. id.

formola anche la ipotesi di colui che si arruola nell'esercito di uno Stato in guerra collo Stato italiano. La Commissione non accettò l'emendamento. E perchè? Perchè, notava il Relatore Villa, la formola del *portare le armi contro lo Stato* sembra la più larga possibile, come quella che colpisce l'attività criminosa del cittadino, il quale compia fatti non dubbi di ostilità verso il proprio Paese di origine; mentre il semplice arruolamento non costituisce ancora un momento esecutivo così prossimo alla consumazione del reato da essere capace di propria incriminazione; a prescindere che non sempre l'arruolamento sarebbe indizio sicuro di animo determinato all'ostilità, essendo inoltre compresi nell'esercito o ad essi assimilati anche altri corpi, come quelli di agenti della pubblica sicurezza o di guardie doganali, non destinati a prendere parte alla guerra (1).

Dunque, secondo i motivi ufficiali della legge non basta a costituire materialmente il delitto in esame il fatto in sè e per sè dell'arruolamento di un cittadino nell'esercito nemico, ma è necessario che il cittadino che si trova sotto la bandiera nemica, dichiarata o probabile la guerra, commetta un qualche atto, da cui scaturisca evidentemente il suo animo perverso di *combattere* contro la Patria sua, d'origine o di adozione. E tanto più deve intendersi in questo senso la frase: *portare le armi*, in quanto che il patrio legislatore, pure convinto ammiratore e talvolta seguace dei concetti del Codice germanico, non lo volle ora seguirè in una ipotesi particolare, in quella, cioè, che comprende, espressamente ed in genere, anche il *prestare servizio* nelle forze nemiche; quindi, come osserva il Lizt, non solo l'appartenere alle forze nemiche come combattente, ma anche l'esservi addetto altrimenti in qualità di impiegato, di medico, di cappellano (2).

48. Si dice nell'articolo: portare le armi *contro lo Stato*. Qual è il significato da darsi alla parola: *Stato?* Il Codice francese adopera le espressioni: *contro la Francia*. Il Rauter a questo proposito così si esprimeva: « Per Francia deve intendersi la cosa pubblica di Francia, cioè l'insieme dello Stato di Francia, o una parte integrante di questo Stato, considerato come ente morale. Perchè, adunque, possa essere detto che un tale portò le armi contro la Francia, conviene che abbia fatto uso delle sue armi contro la cosa pubblica di Francia, o contro alcuna delle sue parti integranti, sia nella loro personalità, sia nelle forze destinate a proteggere la Francia o ad agire nell'interesse di esse; e ciò nella intenzione di distruggere questa stessa cosa pubblica » (3).

Nei Progetti i compilatori avevano detto: *contro il Regno;* ma *Regno* o *Stato*, la interpretazione non può cambiare; come non potrebbe cambiare anche nel caso in cui si avesse detto: *contro l'Italia*. Lo Stato deve essere considerato come ente materiale e come ente morale. Ente materiale si mostra nel complesso e nelle singole parti del suo territorio; ente morale si estrinseca nella Sovranità e nelle sue istituzioni. Se una Potenza straniera invade l'Italia allo scopo o di spogliare della Sovranità la Dinastia, o di abbattere le istituzioni costituzionali, o di mutare la forma di governo, il cittadino o naturalizzato che militasse nelle file dell'esercito di quella Potenza, dovrebbe ritenersi colpevole di questo reato.

L'Impallomeni non è di questo avviso. Egli crede che se l'Italiano combatte sotto gli ordini di un nemico, la cui azione sia diretta ad offendere la indipendenza o l'unità della Patria, egli commette allora *un fatto diretto contro l'indipendenza o l'unità della Patria*, e perciò è soggetto alla sanzione dell'articolo 104. E poichè in una guerra, uno Stato corre ordinariamente pericolo nella sua indipendenza e nella sua unità, è manifesto che difficilmente potrebbe occorrere il caso di applicare l'articolo 105, piuttosto che l'articolo 104 (4).

Il carattere che distingue il reato preveduto dall'articolo 105 dal reato di cui l'ar-

(1) V. a pag. 39.
(2) Lizt: *Trattato di Diritto penale tedesco* (ted.), § 156.
(3) Rauter: *Traité théorique et pratique de Droit criminel*, § 278.
(4) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 35.

ticolo 104 è questo: che per commettere il delitto di portare le armi contro lo Stato è necessario l'assoldamento sotto bandiera nemica; il carattere quindi ne è essenzialmente militare, anzi non può nè dev'essere che militare. Il delitto di cui l'articolo 104, invece, non richiede l'assoldamento nelle file nemiche, il carattere può non essere militare. Dicasi altrettanto pel fatto di mutare violentemente la Costituzione dello Stato, la forma del Governo, o l'ordine di successione al Trono, preveduto dall'articolo 118, n. 3.

Diverso l'elemento essenziale, costitutivo dei reati anzidetti, non può all'uno applicarsi la pena che è minacciata all'altro. Tenuta presente questa differenza, ogni equivoco è assolutamente impossibile (1).

49. Il legislatore parla di chi porta le armi contro lo Stato. Si chiede se questa disposizione sia applicabile anche al cittadino od al naturalizzato che porta le armi contro gli *alleati* dello Stato. La questione risolta in senso affermativo dal Codice toscano (art. 118), dal Codice germanico (art. 88) e dal Codice olandese (art. 106), fu sollevata in Francia nel silenzio del Codice francese e il Morin la risolse pure affermativamente, osservando che colui che all'intento di attaccare lo Stato fa uso delle armi contro le forze destinate a proteggerlo o ad agire per esso, porta in realtà le armi contro lo Stato, quantunque non combatta materialmente contro proprii concittadini.

La questione per cui è risolta dall'articolo 112, il quale assimila lo Stato estero alleato solo per i delitti preveduti negli articoli 106 e seguenti; quindi resta categoricamente escluso il debito di portare le armi contro lo Stato, che è preveduto dall'articolo 105. Sarà un bene, sarà un male la esclusione, io non discuto; ma di fronte al diritto positivo non può parlarsi di *alleati*.

50. In conseguenza delle considerazioni anzidette, specie avuto riguardo ai lavori preparatori, la interpretazione da darsi alla formola usata dal legislatore nella prima parte dell'articolo in esame, può essere concretata nei termini seguenti: Il cittadino o il naturalizzato dev'essere chiamato responsabile del delitto preveduto dall'articolo 104, allora quando con un fatto determinato e preciso abbia estrinsecata l'intenzione di voler combattere la Patria (e non gli alleati di essa), e siasi posto, sciente e cosciente, nella condizione di dover attuare questo suo malvagio proposito, abbia o non abbia poi effettivamente combattuto, sempre però che il fatto determinato e preciso siasi per parte sua eseguito quando egli *sapeva* che il Governo straniero, che accettò i suoi servizi, era in istato di inimicizia colla sua Patria d'origine o di adozione, e poteva in pari tempo presentire che in un momento, più o meno prossimo, sarebbe fra le due Nazioni scoppiata la guerra.

51. I due capoversi dell'articolo prevedono l'ipotesi che il cittadino che porta le armi contro lo Stato abbia perduto la cittadinanza.

Abbiamo già detto in quali casi, secondo la patria legge civile, si possa perdere la cittadinanza (2); giova ora ripeterli per maggiore intelligenza dell'articolo. Secondo adunque, l'articolo 11 del Codice civile, la cittadinanza si perde:

Da colui che vi rinuncia e trasferisce in Paese estero la sua residenza; oppure

che l'abbia ottenuta in Paese estero;

da colui che, senza permesso del Governo, abbia accettato un impiego da un Governo estero, o sia entrato al servizio militare di Potenza estera.

Il primo capoverso stabilisce che la stessa pena, di cui la prima parte, cioè la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici

(1) Si tratta dagli Autori anche la questione se nel delitto di portare le armi contro la Patria sia pure compreso il fatto del cittadino che si mette a disposizione di una Potenza nemica ed è autorizzato a quell'atto di ostilità che si chiama: *corsa marittima*, o con linguaggio internazionale: *armamento in corso*. Non lo credo, poichè non *porterebbe le armi* contro il suo Paese. Invece si renderebbe contabile del reato di favoreggiamento delle operazioni militari di uno Stato in guerra col nostro, preveduto dal successivo articolo 106. Sarebbe applicabile l'articolo in esame se il bastimento fosse armato in guerra, poichè allora si entrerebbe nella ipotesi preveduta dall'articolo stesso.

(2) Vol. I, n. 258, pag. 391.

anni, si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero, cioè nell'ultima ipotesi dell'articolo 11 del Codice civile.

Questa disposizione non è che una conseguenza logica e necessaria dell'articolo 12 del Codice civile, secondo il quale, la perdita della cittadinanza nei casi anzidetti (dell'articolo 11), non esime dagli obblighi del servizio militare, *nè delle pene inflitte a chi porti le armi contro la Patria.*

52. A questo punto si affaccia la questione se il naturalizzato, che ritorna alla sua Patria d'origine, debba essere eguagliato al cittadino nella ipotesi anzidetta. La questione è trattata dagli scrittori francesi; ed è previamente a notarsi che la maggior parte di essi sostiene pure il concetto che la perdita della qualità di Francese per l'arruolamento non autorizzato al servizio di una Potenza straniera non esime dalla applicazione delle pene minacciate a colui che porta le armi contro lo Stato (1). Il Morin nella questione così si esprime:

« Lo straniero naturalizzato, avendo i diritti del cittadino francese, deve adempiere i doveri che scaturiscono da questa qualità e per conseguenza quelli che sono scritti nell'articolo 75. Però, siccome il vincolo che lo obbliga verso la Francia è un vincolo di diritto, suscettibile di essere radicalmente sciolto con una nuova naturalizzazione sia nella Patria d'origine, sia in altro Paese straniero, così è giusto che il dovere cada col diritto, dal momento che quello emana da questo; mentre quest'obbligo stesso è naturale ed indelebile pel cittadino nato francese. Anzi deve sopravvivere alla perdita di questa qualità; se così non fosse, questa specie di parricidio sociale si assolverebbe di per sè, poichè esso medesimo potrebbe generare la perdita della qualità di Francese » (2).

Nel capoverso, il legislatore non fa alcuna distinzione, come non la fa nella prima parte; nella stessa guisa, adunque, che il cittadino per naturalizzazione è assimilato al cittadino per origine nel fatto di portare le armi contro lo Stato, dev'essere pure assimilato al cittadino d'origine nel caso che rientri nella sua Patria d'origine.

53. Altra questione. L'articolo 11 del Codice fa perdere la cittadinanza a colui che senza permissione sia entrato al servizio militare di Potenza estera: che avverrà del cittadino, a cui il Governo abbia accordato questa permissione, nella ipotesi dell'articolo 105?

Li Chauveau ed Hélie così si esprimono:

« La disposizione troppo generale dell'articolo 75 comprende fatti che differiscono essenzialmente nel grado della loro incriminabilità. Il Francese che prende le armi in Francia per favorire gli attacchi del nemico alle frontiere non può essere confuso con colui, il quale, addetto, dietro permissione del suo Governo, ad una Potenza straniera prima che la guerra fosse dichiarata, è costretto a restarvi. La differenza fra questi due atti fu già segnalata alla Camera dei Pari in occasione che si discuteva il Codice penale militare. « Bisogna convenire, osservò in quell'incontro il Sig. di Raigecourt che in certi casi il vincolo stabilitosi per lunghi servigi può attenuare il fatto del Francese e forse si esiterebbe a punire con pena capitale la fedeltà verso un Principe straniero di Generali, che accolti in tempi prosperi, avrebbero trovato sotto le sue bandiere l'occasione di illustrare ancora il nome francese. Ma è invece traditore colui, che dopo dichiarata la guerra abbandona il suo Paese per arruolarsi sotto i vessilli nemici ». Ma la Camera Alta non volle ammettere la distinzione e adottò per tutti i casi la pena di morte, poichè se il misfatto di colui, che libero da ogni impegno porta le armi contro la Patria, offre un carattere di criminabilità meno odioso del misfatto commesso da chi diserta le bandiere per passare nelle file nemiche, è tuttavia un fatto assai grave contro cui la legge ha dovuto spiegare tutti i suoi rigori, salvo ai Giudici di avere riguardo alle circostanze che loro sembreranno poter attenuare la pena » (3).

---

(1) Fra gli altri, il Rauter: *Traité théorique et pratique de Droit criminel*, § 278, in principio.
(2) Morin: *Dictionnaire du Droit criminel*, V° *Armes* (*port d'*) *contre la France.*
(3) Chauveau ed Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 998, pag. 282. Ediz. di Bruxelles. 1845

Il Rauter crede egli pure che l'autorizzazione del Governo per entrare al servizio militare straniero, anche data senza riserva, non potrebbe essere un ostacolo alla applicazione dell'articolo 75, poichè « oltre che la riserva del caso di guerra colla Francia è sempre sottointesa, una ordinanza non potrebbe derogare alla legge penale, altro che per accordare la grazia dopo commessa l'azione » (1).

Della stessa opinione è il Morin (2).

Nè la questione può essere risolta diversamente; ma per un ordine diverso di idee. Il fatto di avere il cittadino chiesta al Governo l'autorizzazione ad arruolarsi nelle file straniere dimostra che voleva mantenere la propria cittadinanza; in caso contrario avrebbe preso servizio all'estero senza la permissione; ed allora avrebbe per legge perduta la cittadinanza stessa. Rimasto cittadino non può sorgere questione sulla applicabilità dell'articolo 105, quando, divenuta la Potenza, presso cui si è arruolato, nemica della Potenza del suo Paese, persiste nel servizio che aveva preso. D'altronde, come benissimo osserva il Rauter, nell'accordarsi la permissione è sottintesa la riserva che il servizio non sia mai prestato contro la Patria, non potendo supporsi che un Governo faciliti coll'opera sua la consumazione di una fellonia; e la faciliterebbe indubbiamente se accordasse *senza riserva alcuna* il permesso ai suoi cittadini di prendere servizio negli eserciti stranieri.

54. Il secondo capoverso prevede la ipotesi che il cittadino, il quale porta le armi contro lo Stato, abbia perduto la cittadinanza per qualunque altra causa che non sia quella di essere entrato, senza permesso, al servizio militare di uno Stato estero; in questa ipotesi è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

La distinzione è giustissima; si potrà discutere sulla maggiore o minore opportunità del principio (3); ma una volta affermato che anche il cittadino il quale abbia perduto la cittadinanza debba soggiacere a una pena, doveva necessariamente distinguersi fra il cittadino che ha perduto la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato, e il cittadino che l'ha perduta per altri motivi. Pel primo, la pena sia quella che è minacciata al cittadino che la cittadinanza non abbia perduta, perchè l'assoldamento nelle milizie straniere dimostra e quasi preordina il delitto di combattere la Patria d'origine; nell'altro, invece, manca questo concetto; onde la responsabilità penale dev' essere minore d'assai, avuto riguardo alla grande varietà dei casi.

Gli estremi perchè abbia luogo la diminuzione della pena portata da questo capoverso, sono:

Che il colpevole abbia perduto la cittadinanza per un fatto diverso da quello di essere entrato al servizio militare di uno Stato estero; e questi fatti sono gli accennati più sopra: rinunzia, conseguimento della cittadinanza estera, accettazione di impieghi diversi dal servizio militare; e, trattandosi di minori, si può aggiungere anche la perdita della cittadinanza da parte del genitore;

che questi fatti siansi verificati prima di commettere il delitto.

Il legislatore ha lasciato al Giudice la scelta fra le due specie di pena ed una estesa latitudine nella loro misura. Egli, adunque, nell'applicare l'una pena o l'altra, dovrà tenere presenti i concetti informativi dell'istituto delle pene parallele, e quindi distinguere la possibilità di una sconsigliata passione politica, dalla cupidigia di lucro o da altro sentimento basso e volgare. Irrogherà, pertanto, nel primo caso la detenzione, nel secondo la reclusione.

55. Il Ministro Zanardelli nella Relazione definitiva, giustificando la estesa latitudine nella misura delle pene, scrisse che questa estesa latitudine fu ammessa avuto riguardo alla grande varietà dei casi, a quelli specialmente di figli di cittadini, nei quali può essere più vivo il contrasto fra i vincoli verso

(1) Rauter: *Traité théorique etc.*, § 278 *in fine.*

(2) Morin: *Dictionnaire etc.*, V° *Armes (port d') contre la France.*

(3) Fu in fatti combattuto dal Ministro Pessina nel suo Controprogetto al Progetto Savelli (V. a pag. 33, n. 29) e dal Commissario Brusa in seno della Commissione Reale di revisione (V. a pag. 51).

la terra ove sono nati e cresciuti, e quelli verso la Patria dei propri maggiori, mentre, rispetto alla loro condizione, *non si possono neppure dimenticare le divergenze e i conflitti che si riscontrano nelle legislazioni dei diversi Paesi* (1).

Queste ultime parole parrebbero portare alla conseguenza che mai il conflitto fra la legge italiana e quella dello Stato estero possa condurre alla impunità di colui che, considerato cittadino dal Codice italiano, porta le armi contro lo Stato nostro.

« Badisi (scrive a questo proposito l'Impallomeni) a non far dire alla legge delle assurdità. Non si creda che si voglia punito colui che, perduta la cittadinanza italiana, per causa diversa dall'essere entrato al servizio militare straniero, e, divenuto cittadino di altra Nazione, sia condotto a militare nell'esercito nemico per obbligo di servizio militare. La condizione di costui è perfettamente legittima, poichè egli obbedisce alle leggi del Paese al quale civilmente appartiene; è legittima per tutti i Paesi del mondo: e la legge non può elevare a reato le azioni legittime. Egli sarebbe allora sotto la protezione dell'articolo 49, n. 1 del Codice penale, per avere agito per disposizione della legge, e insieme per ordine dell'Autorità competente. E nessuno vorrà, spero, dire che qui per *legge*, si suppone l'italiana, e per *Autorità* l'Autorità italiana. La condizioni che escludono l'imputabilità sono relative alla persona dell'agente, e si calcolano in quanto, agendo sull'animo dell'individuo, spogliano la sua azione di ogni carattere di criminosità; è indifferente, perciò, che la legge e l'Autorità siano italiane o straniere » (2).

Convengo completamente in questa idea. L'ipotesi della legge è invece quella che il cittadino, o chi è ritenuto tale, siasi arruolato nell'esercito nemico *volontariamente*. Il Codice toscano all'articolo 118 parlava (3) del Toscano che porta *volontariamente* le armi contro il Granducato. Il Puccioni notava come quest'avverbio stia a spiegare l'*affetto*, il che è quanto dire che nell'agente esista dolo, volontà, cioè, di tradire i doveri verso la Patria di origine o di adozione; poichè se egli portasse le armi coatto, sotto l'impero di una violenza capace a togliere in lui la libertà e la volontà, non potrebbe, per le massime elementari della scienza, essere imputabile (4). La parola: *volontariamente*, non fu ripetuta nell'articolo 105; ed era inutile, perchè secondo la disposizione generale dell'articolo 45 tutti i delitti sono volontari; e non è certo volontaria l'opera di chi non è determinato da un motivo proprio, non segue un proprio impulso, ma è costretto da un comando della legge, e obbedisce al fine politico dello Stato, a cui politicamente appartiene. In conclusione (si esprime giustamente l'Impallomeni) noi non possiamo proclamare il principio della ribellione alle leggi straniere per ciò stesso che non possiamo proclamare il principio della ribellione alle nostre (5).

56. Ma un conflitto potrebbe nascere effettivamente fra la legge italiana e la legge straniera, quando colui che porta le armi contro lo Stato nostro sia nel medesimo tempo obbligato al servizio militare presso questo, giusta l'articolo 12 del Codice civile, il cui tenore ho riportato più sopra. Conflitto di leggi che in pari tempo è un conflitto di doveri; da una parte ha il dovere di servire nell'esercito dello Stato straniero di cui è divenuto cittadino; da un'altra parte ha il dovere di servire nell'esercito dello Stato d'origine; ambedue gli Stati puniscono se non si obbedisce alla

(1) V. a pag. 60.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, n. 195, pag. 39.

(3) V. a pag. 64.

(4) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, 113.

(5) Impallomeni, a pag. 39 e 40 dell'Opera di cui la nota 1. — Questa interpretazione, strettamente giuridica, fa cadere le censure, avventatamente lanciate da certi giornali politici, contro l'articolo 105. Vi fu un giornale politico, la *Gazzetta Piemontese* del 15 febbraio 1892, che, colta l'occasione del fatto del figlio del Conte Menabrea, nostro Ambasciatore in Francia, il quale chiese la cittadinanza francese, e prevedendo la ipotesi che, in caso di conflitto fra le due Nazioni, sia costretto, in forza di quelle leggi, a prendere servizio militare contro di noi, scrisse un articolo intitolato: *Un assurdo del nuovo Codice penale*, articolo grave per la crudezza del linguaggio usato, non grave, però, per gli argomenti addotti, i quali si spuntano tutti contro l'interpretazione anzidetta.

legge propria. In questo conflitto qual'è la legge che deve trionfare? « La risposta non può essere dubbia (scrive l'Impallomeni). Quando le leggi di due Nazioni sono in contraddizione fra di loro, nessuna di esse può prevalere sull'altra; entrambe imperano nei limiti, ben inteso, della loro applicabilità di fatto. Vigendo l'obbligo di prestare servizio militare nell'esercito nazionale, la legge comanda all'ex cittadino di abbandonare il suo posto nell'esercito straniero e di arruolarsi nell'esercito dello Stato d'origine. Egli, pertanto, non può, secondo la nostra legge, essere considerato come straniero militante in esercito straniero, ma come un individuo che ha disobbedito alla legge della sua Patria. E se, in conseguenza, milita contro noi, è semplicemente un ex cittadino che *porta le armi contro lo Stato*, e cade sotto la sanzione del secondo capoverso dell'articolo 104; a differenza di colui che non aveva obbligo di servire in Patria, e aveva l'obbligo, invece, di servire all'estero, il quale perciò, è nella necessità di obbedire alla legge ed all'Autorità dello Stato estero, a norma della disposizione generale dell'articolo 49 del Codice penale » (1).

In sostanza, il legislatore italiano non si oppone, nè lo potrebbe, a che un cittadino acquisti la cittadinanza straniera, ma esige che costui adempia agli obblighi militari del suo Paese. Sino a che a questi obblighi egli non abbia adempiuto, lo considera, agli effetti militari, tuttora come cittadino, quantunque abbia acquistata la cittadinanza straniera. In questo stato di cose, il legislatore non si preoccupa, nè deve preoccuparsi, che la legge dello Stato di adozione obblighi pur essa al servizio militare il nuovo cittadino; non se ne preoccupa, e non deve preoccuparsene, perchè lo considera tuttavia cittadino proprio. Non è uno straniero che sia obbligato alle leggi del suo Paese, ma è un cittadino, che ha voluto spontaneamente mettersi in questa condizione nullaostante il divieto del suo Stato d'origine; ne subisca quindi le conseguenze. Come noi, non possiamo proclamare il principio della ribellione alle leggi di un altro Stato, così abbiamo il diritto di pretendere che questo Stato non proclami la ribellione alle leggi nostre. Del resto, neppure lo Stato di adozione deve preoccuparsi della nostra legge; faccia eseguire la propria; ma se il nuovo cittadino porta le armi contro di noi, ne soffra la pena giusta il secondo capoverso dell'articolo in esame.

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 106.

57. *Ipotesi prevedute dall'articolo. — Soggetto attivo del delitto.*
58. *Prima ipotesi. — Significato della voce:* intelligenze. — *Governo estero. — Agenti di Governo estero. — Significato dell'uno e degli altri.*
59. *Obbiettivo delle intelligenze. — Promuovere ostilità o guerra. — Significato della voce:* ostilità. — *Dolo specifico del colpevole quanto all'obbiettivo di promuovere guerra. — La guerra dev'essere promossa* contro lo Stato italiano. — *Che cosa debba intendersi per* Stato italiano.
60. *Oltre le intelligenze sono colpiti anche gli* altri fatti *diretti a promuovere ostilità o guerra. — Si rimanda a quanto si è detto circa la interpretazione delle parole:* fatti diretti.
61. *Seconda ipotesi. — Favoreggiamento delle operazioni nemiche. — Esempi sulla parola comprensiva:* favorire. — *Il dolo deve ritenersi insito nelle intelligenze e nei fatti. — Non è necessario che il favoreggiamento sia diretto.*
62. *Le operazioni devono avere un carattere esclusivamente militare.*
63. *Devono essere fatte da uno Stato in guerra con lo Stato italiano. — Quando uno Stato debba ritenersi* in guerra *con altro Stato. — Nè la tregua, nè l'armistizio fanno cessare lo stato di guerra.*
64. *Sulle pene stabilite pel delitto in esame.*

(1) Impallomeni, Op. sud., di cui la nota 5 della pag. di fronte, pag. 40.

55. *Alcune considerazioni sulle parole:* se ha conseguito l'intento. — *Il delitto è consumato colle sole intelligenze o coi fatti commessi.* — *L'effetto conseguito non è che un aggravante.* — *Il delitto è consumato, ma con i caratteri del tentativo.*

57. L'articolo 106 contiene la materia del vero tradimento nazionale; esso prevede due ipotesi diverse, che sono le seguenti:

Il tenere intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o il commettere altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano;

il favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Responsabile di questo delitto non dev'essere soltanto il cittadino o il naturalizzato, ma può esserlo *chiunque*, anche lo straniero, quand'anche lo commetta all'estero, e ciò pel disposto dell'articolo 4.

58. *Prima ipotesi.* In questa prima ipotesi si comincia col prevedere il caso che siano tenute *intelligenze.* Grave difficoltà può sorgere nel definire in che debbano consistere queste intelligenze. È impossibile enumerare i fatti che costituiscono un'intelligenza, perchè può essere praticata in diverse guise. D'altronde, volendo colpire l'azione criminosa, sotto qualsiasi forma o travestimento essa si presenti, non potrebbe darsi dell'intelligenza una definizione esatta senza fornire i mezzi di eludere le sue disposizioni. Intelligenza secondo i lessici giuridici, sarebbe qualunque concerto, precedentemente preso in qualsiasi forma, a voce, in iscritto o per altri segni; in altre parole: un concerto qualsiasi, un qualsiasi accordo, senza alcun fatto materiale.

Questo concerto od accordo qualsiasi senza alcun fatto materiale dev'essere tenuto o con un *Governo estero*, o cogli *agenti di esso.*

Alla frase: *Governo estero*, il legislatore non aggiunge la parola: *nemico.* Infatti, un Governo, uno Stato non è nemico sino a che la guerra non sia stata dichiarata, o le ostilità non siano cominciate. Perciò il legislatore suppone che la Potenza straniera, con la quale il colpevole ha tenuto le intelligenze, non sia per anco nemica del Paese. Fosse anche alleata, il fatto cadrebbe sempre sotto la sanzione dell'articolo, poichè il pericolo e le dannose conseguenze sarebbero pur sempre le stesse (1). Per *Stato estero* poi deve intendersi anche lo Stato sottoposto al protettorato dello Stato italiano. Ciò può desumersi dal seguente testo del Diritto romano: *Cujusve opera dolo malo hostes populi romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliaquave re adjuti erunt, ut ex amicis hostes populi romani fiant, cujusve dolo factum erit quo rex exteræ nationis populo romano minus obtemperet* (2).

Riguardo agli *agenti*, conviene indagare che cosa si debba intendere per essi. Secondo gli scrittori francesi, per essere agente di qualcheduno è necessario avere ricevuto la missione di agire nel suo interesse. Non si può essere agente altrui pel solo fatto di ingerirsi di propria autorità negli interessi di un terzo (3). Pel Dalloz, basta che l'accusato abbia agito con l'intermediario di un agente; è però necessario, come elemento costitutivo di questo reato, che l'agente abbia un carattere officiale, sia stato autorizzato ed accreditato dalla Nazione straniera. Donde la conseguenza, che la qualità di agente d'una Potenza straniera dev'essere bene accertata e deve risultare nel giudizio di condanna. È d'uopo, quindi, provare che queste persone avevano ricevuto la missione di agire nell'interesse di una Potenza straniera, prova che può essere fatta in tutti i modi legali, salva la prova in contrario nei modi stessi. Poco importa, del resto, la nazionalità dell'agente; appartenesse pur egli allo Stato a cui appartiene il colpevole, non avendo il legislatore fatta alcuna distinzione, questa circostanza non altererebbe nè punto nè poco la criminosità del fatto (4).

Questa opinione degli egregi giureconsulti

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1033, pag. 290. Ediz. di Bruxelles, 1845.

(2) L. 48, Tit. 4, Dig. *Ad leg. Jul. majestatis.* Fram. 4. — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, n. 196, pag. 40.

(3) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*, sur l'art. 76.

(4) Dalloz: *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État*, n. 20.

ha certamente il suo grande valore, poichè se le intelligenze furono tenute con una persona, la quale non avesse un carattere ufficiale, i pericoli che potrebbero derivare dai concerti e dagli accordi non sarebbero così prossimi, come lo sarebbero se gli accordi ed i concerti fossero incamminati con una persona che avesse l'incarico di una missione speciale. Parmi però che l'opinione anzidetta sia ridotta in confini troppo ristretti. Io credo che alla applicazione delle sanzioni dell'articolo in esame possa anche bastare che l'operato di colui che tratta col colpevole sia ratificato dal Governo della Potenza, a cui egli appartiene. Ritengo non essere necessario che la persona appartenente allo Stato estero, od anche appartenente allo Stato nostro, sia rivestita di un carattere ufficiale quando si rende compartecipe delle intelligenze di colui che lavora ai danni della sua Patria, ma basti che l'opera di lui sia anche posteriormente ratiabita. Faccio un'ipotesi. Un Italiano tiene intelligenze ai danni del nostro Stato con un ragguardevole personaggio cittadino di estero Governo, però senza carattere ufficiale. Lo Stato a cui appartiene costui si vale dell'opera di esso e delle intelligenze che egli tenne, e commette delle ostilità od intraprende la guerra. Il cospiratore andrà esente dalla pena stabilita dall'articolo 106, solo perchè l'agente, col quale ha trattato non aveva carattere officiale? Sarebbe assurdo, essendosi ottenuto lo stesso effetto, come se i maneggi od i concerti avessero avuto luogo con persona rivestita di carattere officiale. Lo Stato estero col giovarsi delle intelligenze, delle quali fu posto a parte da quel personaggio, ha ratiabito, ha approvato l'opera di lui, e per questa ratiabizione torna lo stesso come se il cospiratore avesse trattato con un agente fornito di carattere officiale.

59. Le intelligenze devono essere dirette *a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano.*

La voce: *ostilità*, nei lessici ha un significato tutto militare. Essa è definita: l'azione della guerra ed i fatti d'armi o combattimento, coi quali essa guerra si comincia e si prosegue (1). Non è però possibile che il legislatore abbia voluto usare questo vocabolo in siffatto senso, poichè ad esso aggiunse la parola: *guerra*, con la quale parola evidentemente volle designare non solo, ma marcare una distinzione fra l'una voce e l'altra. Nel senso giuridico, invece, deve intendersi per ostilità qualunque atto commesso da una Potenza estera contrario alla condizione politica dello Stato contro cui è diretto o della sua integrità, ed idoneo ad alterarne i rapporti di amicizia o di neutralità. Ma è necessario che questa ostilità sia commessa dallo Stato, cioè da chi legalmente lo rappresenta; mentre se fosse stato commesso da altri, che non avesse alcuna rappresentanza o non esercitasse alcuna funzione in nome dello Stato, mancherebbe di quella serietà, che è pur necessaria, perchè i rapporti fra i due Governi rimangano alterati.

Questa interpretazione è divisa dall'Impallomeni, il quale pure sostiene che qui l'*ostilità* si distingue dalla *guerra*, poichè importa uno stato di inimicizia, senza che sia stato di guerra; ostile, ad esempio, ma non propriamente in guerra, sarebbe lo Stato che, ad intento di nuocere, procuri degli imbarazzi diplomatici, o di altra natura, ad un altro Stato; ostilità sarebbe pure un blocco operato al fine di esercitare una pressione sulle determinazioni di un altro Stato, come recentemente fecero contro la Grecia quasi tutte le Potenze d'Europa, per costringerla a desistere dai suoi preparativi di guerra contro la Turchia (2).

Il Majno pensa che per la tradizione classica del delitto in questione, delineato dal Diritto romano colle parole: *cujusve opera, consilio, dolo malo consilium initum fuerit, quo quis contra Rempublicam arma ferat*, e per la denominazione che gli dà il legislatore italiano qualificandolo: macchinazioni *a fine di guerra o in tempo di guerra*, il concetto di *ostilità* non possa, senza violazione della legge e senza pericolo d'arbitrio, essere esteso ad atti esorbitanti dal fine prossimo della guerra (3).

(1) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce corrispondente.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 41.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 602, pag. 345. — Fram. 1, § 1, Dig. ad leg. Jul. *Majestatis* (L. 48, Tit. 4).

In sostanza, mi pare che fra l'avviso del Majno e il mio con quello dell'Impallomeni non ci sia differenza, poichè è chiaro che dalle ostilità esemplificate dall'Impallomeni e da quelle che io ho definite può derivare una guerra, la quale anzi può essere il fine prossimo delle ostilità stesse. Quello che noi vogliamo, l'Impallomeni ed io, si è il mantenimento di una distinzione fra *ostilità* e *guerra*, poichè questa distinzione l'ha voluta il legislatore, e crediamo che anche il Majno sarà con noi. Ora, questa distinzione non può essere rilevata che nel modo da noi posto, non difforme sostanzialmente (almeno parmi) dall'avviso dell'egregio Professore di Pavia.

Quanto all'obbiettivo di *promuovere guerra*, il concetto circa il dolo specifico del colpevole, non dev'essere limitato al fatto che la guerra sia promossa dallo Stato col quale o cogli agenti del quale il colpevole tenne le intelligenze, ma dev'essere esteso anche al fatto che, in seguito alle provocazioni subìte, la guerra sia promossa dallo Stato, a cui appartiene il fellone. A colui che medita con infame freddezza la rovina della Patria torna indifferente che la guerra sia promossa da questa o dallo Stato straniero. Egli vuole la guerra; è questo l'obbiettivo del suo proponimento, nè cerca da parte di chi possa essere promossa. Una limitazione del dolo rimpicciolisce senza fondamento alcuno l'importanza del male, e fa contro alla preoccupazione che deve avere il legislatore di tutelare la sicurezza esterna dello Stato e di scongiurare il pericolo di un gravissimo disastro.

La guerra poi che ha da promuoversi dev'essere promossa *contro lo Stato italiano.* Per questa espressione si ha da intendere che la guerra sia promossa contro lo Stato, inteso tanto politicamente, cioè nelle sue istituzioni fondamentali, quanto nella sua integrità territoriale, e, riguardo a questa, anche per ciò che si riferisce ai suoi possedimenti coloniali.

60. Oltre le intelligenze, l'articolo 106 punisce anche gli *altri fatti* diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano.

Nei Progetti precedenti al Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 si diceva: *praticare macchinazioni.* Ma questa voce: *macchinazioni*, che in origine fu tolta dall'articolo 76 del Codice francese ed aveva trovato posto nelle legislazioni precedenti, aveva sollevato censure da tutti gli interpreti francesi, perchè troppo vaga e indeterminata. Il Progetto Zanardelli-Savelli mutò quella parola con le altre: *azioni dirette*, che fu conservata dal Controprogetto Pessina, ma che poi fu definitivamente sostituita dalle espressioni: *fatti diretti.* In questa guisa volle il legislatore essere coerente al linguaggio adoperato per definire altri reati di questo medesimo Titolo, evitando d'altra parte la censura di indeterminezza che a quella voce era stata data dalla dottrina francese, e della quale, come scriveva l'illustre interprete del Codice toscano, si doveva cercare faticosamente la nozione nello studio e nel confronto dei testi del Diritto romano (1).

Del resto, sul significato da darsi alle parole: *fatti diretti*, mi sono già largamente diffuso; onde mi riporto alle considerazioni in allora esposte (2).

61. *Seconda ipotesi.* La seconda ipotesi riguarda il fatto che le intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o gli altri fatti siano diretti *a favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.*

Il Codice delle Due Sicilie e il Codice sardo, fra i Codici già vigenti prima del Codice attuale, avevano imitato il Codice francese su questo proposito, ripetendone, specie il sardo, la casuistica contenuta nell'articolo 77. Il Carnot, facendo la storia di quest'articolo, narra che il Duca di Cambacérès aveva proposto che non si precisasse alcun fatto, poichè potevano trovarsi dei casi della stessa natura, i quali, non essendo stati preveduti, condurrebbero ad un giudizio di assoluzione. Dietro questa osservazione, furono aggiunte le parole: *sia in qualunque altro modo;* e ciò quantunque il De Ségur avesse fatto osservare che le disposizioni generali delle leggi presentano troppi pericoli per l'innocenza; onde il legislatore non dovrebbe permettersi di adoperarle. È a deside-

(1) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, 98.

(2) V. a pag. 74-76.

rarsi che l'innocenza non divenga mai vittima di espressioni così vaghe come le adottate, e che uno zelo troppo spinto per non lasciarsi sfuggire alcun colpevole non faccia cadere sotto la clava della giustizia parecchi innocenti (1).

Il patrio legislatore raccolse il desiderio del Cambacérès, e tutte le ipotesi prevedute dalla legislazione sarda e francese e prevedibili comprese sotto le espressioni: *intelligenze* (cioè concerti) *e fatti* (cioè macchinazioni) *diretti a favorire le operazioni militari*.

Però, una guida per conoscere l'indole, la natura di questi fatti e di queste intelligenze, e l'attitudine loro a favorire le operazioni militari, il Magistrato potrebbe pur sempre rinvenirla nelle disposizioni del Codice francese o del sardo. Sarebbero tali, in conseguenza, la somministrazione al nemico di soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, di armi o di munizioni, e l'assecondare il progresso delle sue armi sopra i possedimenti o contro le forze di terra o di mare della Patria. Del resto, è tutto rimesso al suo coscienzioso apprezzamento; il legislatore si appoggia esclusivamente al di lui senno ed alla di lui intemerata ed illuminata coscienza. Questo, specialmente, dovrà esaminare, se le intelligenze tenute ed il fatto commesso fossero atti *a favorire* le operazioni del nemico; se fossero inconcludenti, o non avessero marcatamente questa attitudine, non potrebbero cadere sotto la rigorosa sanzione dell'articolo in esame. Dico: *marcatamente*, poichè è manifesto che se un dubbio esistesse su questa attitudine non potrebbe parlarsi di responsabilità nei sensi della soggetta disposizione.

Oggettivamente, adunque, le intelligenze ed i fatti devono avere l'attitudine a favorire le operazioni del nemico. Esaminiamo ora la questione sotto l'aspetto soggettivo, cioè sotto l'aspetto della intenzione. Secondo il Majno, lo scopo del colpevole dev'essere quello di favorire le operazioni militari del nemico in danno dello Stato italiano o di uno Stato alleato; le intelligenze e gli altri fatti devono essere animati dalla intenzione criminosa di aiutare il nemico attaccando col procurato insuccesso delle armi nazionali la esistenza dello Stato. È questa, secondo lui, la spontanea conseguenza che, nei riguardi dell'elemento intenzionale, si ricava dalla lettera dell'articolo 106, dallo spirito razionale della legge e dalla norma generale sancita per i delitti dell'articolo 45 (2).

Non credo di poter accogliere quest'avviso. A parte la teorica da alcuni sostenuta, che nei delitti di Stato il dolo esiste sempre e sta nel sostituire il proprio criterio a quello della legge, e cioè nel volere una cosa che la legge non vuole (3), parmi che, nella specie, il dolo debba effettivamente ritenersi insito nelle intelligenze e nei fatti commessi, sia un *dolus ex re*, poichè, quando si tiene intelligenze col nemico, dietro le quali esso può ricevere delle armi, o può ottenere di impossessarsi di un carro di salmerie o di vettovaglie del nostro esercito, purchè a queste intelligenze il colpevole si presti *volontariamente*, secondo l'articolo 45, non potrebbe disconoscersi che tanto in una ipotesi quanto nell'altra sia insita l'intenzione di *favorire* le operazioni del nemico, poichè lo scopo di esse non può certamente sfuggire a colui che le attiva. Il Nocito porta l'esempio di un condottiero che fornisca armi o vettovaglie al nemico, o ne permetta il passaggio, ma allo scopo di salvare la vita preziosa di un illustre prigioniero, o di ottenere altri vantaggi superiori al danno ed allo scapito che deriva da quegli aiuti al nemico da lui dati o permessi. « Se noi vogliamo per poco (egli continua con ragione) consultare su questo punto la Storia antica e gli esempi dei grandi capitani, essi ci ammaestrano come fosse sempre stata richiesta la rigorosa osservanza delle leggi e fossero stati puniti come rei di maestà, anche coloro che violavano le leggi dello Stato con l'intento di giovare allo Stato. Il danno è già nel pericolo sociale che deriva dal sostituire il criterio di chi serve lo Stato al criterio della legge e dello Stato. Se un caso qualsiasi impedì che lo Stato trovasse un bene

(1) Carnot: *Commentaire du Code pénal*. Sur l'art. 77.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 605, pag. 346.

(3) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 171; Nocito: *Alto tradimento* (nel *Digesto italiano*), Vol. II, Parte 2, numero 47, pag. 744.

dove fu previsto un male, in molti altri casi potrebbe accadere che il male si trovi dove fu realmente previsto. Il dolo sta nel volere una cosa che la legge non vuole » (1).

Il favoreggiamento però delle operazioni nemiche non è necessario che sia *diretto* per cadere nella sanzione dell'articolo; ma nella stessa sanzione può incorrere anche colui che con mezzi *indiretti* favorisce le operazioni stesse. Un comandante tiene intelligenze col nemico per immobilizzare il reggimento a cui esso è preposto fino a che il comandante nemico fa occupare dal reggimento proprio certe posizioni. Il favoreggiamento è *indiretto;* non può revocarsi in dubbio che anche questo non vada soggetto alla pena dell'articolo 106. Del resto la parola della legge è generica, per cui non è ammessa una distinzione (2).

62. Ma le operazioni, che le intelligenze o i fatti favoriscono o tendono a favorire, devono avere un carattere speciale, devono, cioè, essere operazioni *militari*. Ove non abbiano questo carattere non potrebbe parlarsi del delitto in esame. L'aiuto dato al nemico, in tempo di tregua, per seppellire o per abbruciare i suoi morti sarebbe un'opera di pietà e di igiene, vantaggiosa ad ambedue gli eserciti, che certo non potrebbe dirsi operazione militare; quindi quest'aiuto non dovrebb'essere punito ai termini dell'articolo 106, come non dovrebbero essere punite le intelligenze tenute all'uopo.

63. Devono, inoltre, queste operazioni militari essere operazioni di uno Stato *in guerra* con lo Stato italiano.

La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva aggiunto, come abbiamo veduto (3), le parole: *attuale ed imminente*, osservando (come disse il Relatore Lucchini), che il fatto non è men grave, funesto e meritevole di repressione, ove avvenga prima che la guerra sia scoppiata, ma nella sua *imminenza*. L'aggiunta fu respinta in seguito alle considerazioni dei Commissari Arabia e Brusa, sapersi, cioè, quando la guerra ci sia: fra i popoli civili essa si dichiara con forme certe e determinate; ma non sapersi quando la guerra sia imminente; nè potersi definire la imminenza, e pericoloso il lasciarne l'apprezzamento al Magistrato.

Questo principio che, onde possa giuridicamente ritenersi che uno Stato trovasi *in guerra* con un altro Stato basta che la guerra sia *dichiarata*, ha già trovato una solenne applicazione in Francia presso quel Magistrato Supremo. Trattavasi di un banchiere Jauge stato posto sotto processo per avere, con la sua cooperazione, favoriti i movimenti di Don Carlos e l'intervento di lui in Ispagna. La sua difesa consisteva nel dire, che il Principe non era nemico della Francia, o quanto meno che nessun atto del Governo francese aveva reso pubblico questo *stato di guerra*. Questa difesa fu accolta dalla Camera delle accuse ed ottenne la conferma della Cassazione, pel motivo (così la sentenza 28 novembre 1834) « che gli articoli 77 e 79 sono applicabili soltanto ai casi di guerra *aperta* o *dichiarata*, e che non è ufficialmente stabilito che Don Carlos sia in guerra con la Francia, nè che vi abbia stato *flagrante* di guerra fra la Francia e Don Carlos ». Notisi poi, soggiungono gli Autori della Teoria, che, nella specie c'era il trattato della quadruplice alleanza 22 aprile 1834, col quale la Francia si impegnava di sostenere il Governo Spagnuolo contro le intraprese del preten-

(1) Nocito: V. nota 3, pag. precedente.

(2) Fra i mezzi *indiretti* vi sarebbe anche quel fatto che i francesi chiamano: *embauchage*, e che appunto la loro giurisprudenza ritiene contemplato dall'articolo 77 (Rauter: *Traité théorique et pratique du Droit criminel*, n. 280), cioè il fatto di colui, che, come si esprimeva la legge 4 nevoso, anno IV, 2 « per denaro, liquori, o con qualsiasi altro mezzo, cerca di allontanare dalle loro bandiere i difensori della Patria per farli passare al nemico ». Indirettamente con questo mezzo si verrebbe a favorire le operazioni nemiche; ma per la legislazione patria non potrebb'essere compreso fra quei fatti indicati dall'articolo in esame, costituendo essi lo speciale delitto di subornazione preveduto dall'articolo 163 del Codice penale per l'esercito 28 novembre 1869, articolo così concepito: *Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà istigato o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.*

(3) A pag. 52.

dente, e che questo trattato era stato reso di pubblica ragione col mezzo dei giornali prima dalla perpetrazione del fatto incriminato. Ma la Corte di Cassazione decise, con la stessa sentenza, che questo trattato non poteva giuridicamente divenire la base di un processo penale, poichè non era stato nei modi di legge pubblicato in Francia (1).

L'interpretazione non può essere diversa. Quando come elemento del delitto il legislatore esige che si tratti di operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato nostro, all'esistenza di esso basterà che la guerra sia stata *dichiarata*, perchè non può parlarsi di guerra se non vi sia la dichiarazione di essa, nè dovrà esigersi che le ostilità siano cominciate. La dichiarazione di guerra stabilisce lo stato di guerra in diritto e in fatto, poichè dall'istante che fu dichiarata le ostilità sono di pieno diritto.

In seno della Commissione Reale di revisione il Relatore Lucchini, nell'insistere sull'aggiunta proposta, ricordava come lo stato di guerra fosse definito dall'articolo 243 del Codice penale per l'esercito (2). Faceva però osservare il Presidente Eula non potersi ricorrere a questa disposizione, poichè essa tende a stabilire lo stato di guerra in rapporto alla applicazione di quel Codice; ma niuno certamente potrebbe sostenere che se il Decreto Reale non interviene non vi sia guerra neanche agli effetti del Codice penale e singolarmente per l'applicazione dell'articolo in esame.

L'articolo del Codice militare è collocato sotto il Capo: *Dello stato di guerra e dei suoi effetti*, e perciò non vale che per gli effetti determinati da quel Codice, per i reati militari o militarizzati ivi preveduti, non mai per i reati preveduti dal Codice comune, il quale non può essere applicato subordinatamente alle condizioni di un Codice speciale. Lo stato di guerra, ripeto, deve ritenersi stabilito, per l'applicazione delle disposizioni del Codice comune, sin dal momento che la guerra fu regolarmente dichiarata, senza aspettare, come vorrebbe invece l'Impallomeni, che con determinato e manifesto scopo offensivo siano intrapresi dei movimenti militari (3). Secondo quest'avviso si verrebbe alla conseguenza, che se, pur dichiarata la guerra, si tengono delle intelligenze per favorire i movimenti militari iniziali, queste intelligenze, una volta che i movimenti non fossero avvenuti, non potrebbero essere punite. Il che sarebbe assurdo, mentre la ragione della legge è sempre la stessa, quella, cioè, di tutelare la sicurezza dello Stato; e questa tutela certo farebbe deficienza quando non si punissero le intelligenze pel favoreggiamento dei movimenti militari iniziali, dai quali talvolta può anzi dipendere l'esito fortunato o disastroso di una intera campagna.

Il far consistere lo stato di guerra dalla dichiarazione di guerra, conduce logicamente a stabilire la fine della guerra. Se lo stato di guerra comincia colla dichiarazione della guerra, esso deve terminare colla firma del trattato di pace. Quindi è che una intervenuta tregua, o un armistizio, sia pure regolarmente pattuito e firmato, non potrebbero, giusta il mio avviso, far cessare, pegli effetti giuridici della sanzione portata dall'articolo in esame, lo stato di guerra.

64. In entrambe le ipotesi la pena è la reclusione da otto a venti anni; ma se il colpevole ha ottenuto l'intento è punito coll'ergastolo. L'intento si potrà dire conseguito quando effettivamente siano state promosse ostilità o la guerra contro lo Stato italiano, o siano state favorite le operazioni militari del nemico. Ma se le intelligenze tenute o i fatti commessi non abbiano raggiunto praticamente l'intento del colpevole, cioè le ostilità non siano state promosse, la guerra non sia stata dichiarata, nè le operazioni militari siano state favorite, la pena applicabile sarà la reclusione entro i limiti anzidetti.

65. Le parole: *se consegua l'intento*, suggeriscono alcune considerazioni che possono avere una qualche influenza nella questione del reato imperfetto.

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1038, pag. 291. Ediz. di Bruxelles, 1845.

(2) Art. 243. *Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale.*

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 42.

Il Codice francese coll'articolo 76 ne applica le disposizioni anche nel caso in cui le macchinazioni o le intelligenze *non siano state seguite da ostilità*. A questo riguardo osservano gli Autori della Teoria:

« L'articolo 76 pronuncia una pena uniforme, quella di morte, tanto nel caso in cui le macchinazioni o le intelligenze siano seguite da ostilità, quanto nel caso in cui non abbiano avuto alcun risultato. In ambedue i casi si comprende la incriminabilità. La provocazione, sia pure non seguita da effetto, può formare da sola un misfatto distinto; e questo principio, il cui germe era deposto nell'articolo 102 del Codice penale, fu sviluppato dall'articolo 2 della legge del 17 maggio 1819. È una deroga alla norma stabilita dall'articolo 2 del Codice, il quale punisce il tentativo solo quando sia seguito da un principio di esecuzione; e questa deroga si giustifica in materia di delitti di stampa e di complotto; il pericolo nasce dalla sola provocazione, fatta astrazione dagli atti esecutivi. Ma allora il legislatore ha stabilito due diverse penalità: una per la provocazione non seguita da effetto, l'altra per la provocazione che ebbe un risultato. Nelle due ipotesi, infatti, non è uguale il pericolo dello Stato ed è diversa la stessa criminalità dell'agente, dovendosi presumere che la provocazione sia stata fatta con più forza e sia stata proseguita con più perseveranza, quando determinò la esecuzione del reato. Identica quindi non dovrebb'essere la pena » (1).

Di eguale avviso sono l'Haus (2) ed il Carnot (3).

Il Dalloz, riferendo queste opinioni, così si esprime: « Ma qui vi ha della confusione; il misfatto che la legge vuole colpire non è la dichiarazione di guerra o le ostilità, poichè ciò tutto dipende da una volontà straniera all'agente; essa intende punire le macchinazioni e le intelligenze, le quali sole formano gli elementi del misfatto speciale di che si tratta, e di cui la dichiarazione di guerra e le ostilità non sono che lo scopo e le conseguenze. Ora, dal momento che queste macchinazioni e queste intelligenze furono praticate e tenute, non solo vi ha tentativo, ma vi ha reato consumato » (4).

La formola del Codice francese: *anche se non siano state seguite da ostilità*, corrispondente a quella: *benchè non abbia ottenuto l'effetto*, dell'articolo 132, n. 2 del Progetto senatorio del 1875, può dirsi sinonima alla formola del Codice: *conseguito l'effetto;* la differenza sta nelle conseguenze penali, e non altro. Nel Codice francese, il misfatto è punito con l'identica pena, tanto che le macchinazioni o le intelligenze siano seguite, quanto che non siano seguite da ostilità. Pel Codice patrio, invece, se il colpevole ha *conseguito l'effetto* delle sue intelligenze o dei suoi fatti, cioè se le ostilità o la guerra sono promosse, o, con la locuzione francese, se le intelligenze o i fatti *siano stati seguiti da ostilità*, alla pena temporanea è sostituita la pena perpetua.

Io credo di dover convenire nella opinione del Dalloz. L'ipotesi preveduta dal legislatore italiano (in sostanza uguale alla ipotesi del legislatore francese), è l'intelligenza o il fatto diretti a promuovere determinati effetti. Se questi determinati effetti avvengono, la pena è maggiore. Quindi, il delitto si consuma colle intelligenze o coi fatti (macchinazioni) diretti al raggiungimento di quel determinato effetto; se questo effetto si raggiunge, il delitto, già previamente consumato dalle intelligenze o dai fatti (macchinazioni), riceve un aggravamento; la formula, quindi, usata dal Codice: *se consegua l'intento*, costituisce una circostanza aggravante del delitto stesso. È un delitto consumato, con i caratteri però del tentativo; ha gli stessi caratteri dell'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato, preveduto dall'articolo 104, con questo di più che, nel mentre il delitto dell'articolo 104 si consuma con la commessione di un *fatto diretto a*, il delitto in esame si consuma, oltre che col fatto, anche colle *intelligenze dirette a*.

E qui tornano in acconcio le considerazioni

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1034, pag. 290. Ediz. di Bruxelles del 1845.

(2) Haus: *Observations sur le Projet de revision du Code pénal*, Vol. II, 15.

(3) Carnot: *Commentaire du Code pénal*. Sur l'art. 76, nn. 7, 8.

(4) Dalloz: *Répertoire*. V° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État*, Chap. 2, Sez. 2, n. 23.

esposte nella interpretazione dell'articolo 104. Il legislatore, anche qui come pel delitto dell'articolo 104, ritiene perfetto un delitto con i caratteri del tentativo; il tentativo non si punisce che quando abbia un principio di esecuzione, nulla importando che l'atto di esecuzione sia prossimo o remoto al raggiungimento dello scopo criminoso prefissosi dal colpevole; quindi le intelligenze od i fatti, siano pure quanto si voglia discosti dal conseguimento dell'effetto, cioè dalle avvenute ostilità, dalla guerra dichiarata o dal favoreggiamento delle operazioni militari, incorreranno pur sempre nella sanzione dell'articolo in esame, purchè costituiscano un principio di esecuzione ed abbiano quel carattere di idoneità, che è indispensabile all'esistenza giuridica del tentativo, poichè, giova sempre ripeterlo, il delitto è ritenuto consumato, ma per finzione di legge, mentre oggettivamente non è che un tentativo, e per conseguenza deve, onde poter essere punito, avere i caratteri oggettivi del reato imperfetto. La maggiore o minore *prossimità* delle intelligenze o dei fatti al conseguimento dell'intento trarrà seco una maggiore o minore durata della reclusione minacciata, ma le une e gli altri, anche se remoti, dovranno essere puniti.

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 107.

66. *Osservazione generale. — Sulla prima parte dell'articolo. — Indagini a farsi per l'interpretazione della stessa.*
67. *Elemento materiale del delitto. — Rivelazione di segreti. — Che cosa debba intendersi per* segreto. *— Caratteri giuridici di esso. — Segreto politico. — Segreto militare. — Riferimento alla sicurezza dello Stato.*
68. *Tempo in cui la rivelazione del segreto può essere fatta. — Differenza dal Codice del* 1859. *— È indifferente che avvenga in tempo di pace o di guerra. — Un Progetto del Ministro Tajani presentato alla Camera nel* 10 *marzo* 1887.
69. *Soggetto attivo del delitto.*
70. *Modo in cui può svolgersi l'elemento materiale. — Comunicazione. — Pubblicazione. — Facilitazione.*
71. *A quali persone possa essere fatta la rivelazione.*
72. *Elemento morale. — Basta la scienza che si tratti di segreto, politico o militare, concernente la sicurezza dello Stato.*
73. *La rivelazione di segreti sotto il punto di vista del diritto di difesa e dei diritti reclamati dalla storia.*
74. *Pena pel delitto in esame. — Circostanze aggravanti.*

66. Gli articoli 107, 108 e 109 riguardano la rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato, quel delitto a cui i Romani davano il nome di *proditio*, della quale disse il Cremani: *crimen videlicet quo nullum est turpius* (1).

L'inviolabilità del segreto sorge non solo dalla fede civile, e talora anche religiosa, che si dà per conservarlo, come un deposito posto nei penetrali della coscienza, ma ancora dalla necessità che hanno del segreto le relazioni sia della vita privata che della vita pubblica. Perciò la legge rispetta il segreto professionale ed il segreto confessionale, anche a scapito di privare la giustizia punitiva di qualche testimonianza, e punisce la violazione dei segreti di fabbrica fatta da coloro che vi sono addetti. Con maggior ragione dev'essere tutelata l'inviolabilità dei segreti di Stato, perchè l'interesse dello Stato è superiore ad ogni altro interesse. La violazione di questi segreti non può essere, in conseguenza, considerata che come un delitto di Stato e dev'essere repressa con quelle gravi pene che tutelano la sicurezza dello Stato.

Coerentemente a questi concetti, il legislatore negli articoli anzidetti provvede alla espressione di siffatte violazioni, sancendo contro di esse pene abbastanza severe.

Comincerò dall'articolo 107. Nella prima

(1) Cremani: *De criminibus*, Lib. II, Cap. 3°, § 3°.

parte dell'articolo 107 si contengono i caratteri del delitto; per essa è punito chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione.

Per dare un'esatta interpretazione a questa disposizione occorre esaminare i punti seguenti:

L'elemento materiale del delitto;

il tempo in cui il delitto può avvenire;

il soggetto attivo;

il modo in cui può svolgersi l'elemento materiale;

a quali persone la rivelazione possa essere fatta;

l'elemento morale.

67. L'elemento materiale del delitto in esame consiste nella *rivelazione di segreti.*

Che debba intendersi per *segreto*, il legislatore non lo dice: lo dicono però i lessici, secondo i quali è *segreto* « una cosa occulta, o da doversi tenere occulta, e da non palesarsi a chicchessia » (1). Parmi che giuridicamente debba intendersi per *segreto;* un fatto, una notizia, un avvenimento qualunque, che o per sua natura (del fatto, della notizia o dell'avvenimento), o per gli speciali suoi caratteri, o per volere di chi ha il diritto di pretenderlo, o per qualsiasi altro motivo, deve rimanere nascosto.

I segreti di Stato possono essere militari, politici, amministrativi. Ma i segreti di Stato, nel vero senso, cioè nel senso che interessano la sicurezza dello Stato, non sono che i segreti militari o politici. Il segreto amministrativo, sebbene sia un segreto che riguarda lo Stato, lo riguarda, però, nella sua amministrazione interna; mentre il segreto politico o militare lo riguarda principalmente nei suoi rapporti esterni, perchè il segreto militare costituisce una forza di difesa o di offesa dello Stato in tempo di guerra, ed il segreto politico interessa direttamente la conservazione dei buoni rapporti con le Potenze estere. Il segreto politico chiamasi anche segreto *diplomatico*, quando il segreto lega uno Stato con l'altro o tutela le relazioni avute con esso; mentre il segreto politico può anche riguardare decisioni interne, o vedute, o documenti dello Stato in ordine alla condotta ch'egli ha tenuto o vorrebbe tenere per rapporto alla politica estera, od anche in ordine a divisamenti o progetti concernenti la costituzione politica dello Stato.

Seguendo quest'ordine di idee, il legislatore esige, onde la rivelazione dei segreti possa essere punita, che i segreti rivelati abbiano questi caratteri, e cioè: essere politici o militari; e concernere, in pari tempo, la sicurezza dello Stato.

Il Codice del 1859 (art. 169, nn. 4, 5) prevedeva distintamente la comunicazione di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade e la comunicazione di segreti interessanti la *conservazione politica dello Stato.* La prima categoria, completata nell'articolo in esame col comprendervi anche le rivelazioni relative al *materiale* ed alle *operazioni militari*, rappresenterebbe propriamente i *segreti militari.* La seconda categoria, quella dei *segreti politici*, riceve lume naturalmente (come osserva il Majno) dalla ricordata espressione del Codice sardo: *conservazione politica dello Stato*, meglio precisata, rispetto all'importanza ed alla referenza del segreto politico, dalla locuzione usata dal legislatore italiano e per la quale anche i segreti politici devono essere *concernenti la sicurezza dello Stato* (2).

Il Codice toscano, invece, prevedeva in termini più generali la consegna o rivelazione di documenti o segreti, riferentisi *a ragioni politiche o giuridiche dello Stato:* il che fece dire al Puccioni, nel segnalare le differenze tra il Codice toscano e i Codici foggiati di conformità al Codice sardo, in rapporto alle caratteristiche del reato in questione, che questo aveva ricevuto nel Codice toscano una notevole estensione (3).

In sostanza, non deve richiedersi che il segreto debba avere l'importanza di interes-

(1) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Vocabolo corrispondente.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 611, pag. 351.
(3) Puccioni: *Il Codice penale toscano interpretato*, Vol. III, 111, 112.

-are la conservazione politica dello Stato, estremo assai difficile a provare; ma basta che si tratti di certi determinati segreti, o che in genere si tratti di cose che riguardano lo Stato come ente politico, e che lo Stato nel suo interesse crede opportuno di tenere occulte. È questo il carattere costitutivo del delitto.

Nel determinare che cosa debba intendersi per segreto politico o militare, bisogna però guardarsi dal confondere gli *affari* gravi di Stato con i *segreti* di Stato; e la natura di *segreto* non può altrimenti ricavarsi, come osserva il Carelli, se non dall'affidamento o dal deposito del documento o della notizia a speciali funzionari obbligati a non farne comunicazione. Per esempio, documenti di Stato riposti in un Archivio, il cui accesso sia interdetto a tutti fuorchè ai funzionari, costituiscono certamente segreti di Stato; saranno segreti politici le istruzioni segrete date a diplomatici; segreti militari, i piani di fortificazioni o di operazioni militari affidati a speciali funzionari sotto l'obbligo del segreto (1). Ed anche, soggiungo io, senza l'obbligo *esplicito* del silenzio, poichè, quando un piano di fortificazioni o di operazioni militari è affidato a un ufficiale dello Stato Maggiore, l'obbligo del silenzio è implicito, sia per la qualità del documento affidato, sia pel carattere del funzionario che lo riceve.

La legge poi non offrendo alcun concetto atto a far conoscere quando siavi un segreto, è evidente che ha voluto lasciarne il giudizio al Magistrato; ond'è che al giurì competente in siffatti delitti, spetterà il dichiarare se il segreto esista, senz'uopo di una speciale definizione da comprendersi nella questione che sarà sottoposta alla sua deliberazione.

63. Una indagine necessaria per la esatta interpretazione della disposizione in esame è anche quella del tempo in cui il delitto dev'essere commesso; e questa indagine è suggerita dal confronto della disposizione stessa, con quella analoga che figurava nel Codice sardo. Con questa sua disposizione il legislatore ha voluto colmare una lacuna che esisteva nel Codice del 1859, il quale nel punire la rivelazione dei segreti, la puniva soltanto allora che fosse fatta *a una Potenza nemica o al nemico*, partiva quindi dalla ipotesi che avvenisse in tempo di guerra. L'articolo in esame la punisce, invece, senza riguardo al tempo in cui è fatta, di guerra o di pace, poichè se il tempo di guerra può essere una ragione per una eccezionale severità della pena, sarebbe imprevvido trascurare quei fatti quando commessi in tempo di pace, mentre anche da una comunicazione fatta in tempo di pace e senza il determinato proposito di favorire una Potenza straniera può derivare gravissimo danno, il quale farebbe poi sentire i suoi effetti nel periodo delle ostilità e in pregiudizio dell'azione militare dello Stato italiano (2).

L'insufficienza delle disposizioni del Codice sardo era già stata riconosciuta dal Ministro Zanardelli, ed in parte ci aveva pensato anche nel suo Progetto del 1883 (3). Il Ministro Tajani seguendo questo esempio, presentava alla Camera dei Deputati, nella tornata del 10 marzo 1887, un Progetto inteso a correggere le disposizioni del Codice sardo, e la riforma consisteva specialmente in questo, che fosse punita la comunicazione dei segreti non solo a Potenza *nemica*, ma anche a Potenza *amica*, non solo in *tempo di guerra*, ma anche in *tempo di pace*. Nella sua relazione così si esprimeva: « L'ipotesi ora accennata costituisce nell'attuale Progetto la forma semplice del reato. Viene poi come aggravante la circostanza che la comunicazione sia stata fatta ad un Governo estero..., e si è ommessa la circostanza aggravatrice della comunicazione ad uno Stato *nemico* per la ragione che l'attuale Progetto non intende di regolare tutta la materia, ma soltanto di completare la legislazione vigente. Sembra al Governo che additare siffatta lacuna equivalga a dimostrazione della necessità di colmarla; tanto più che questa nostra legislazione così imperfetta ci colloca di fronte ad altri Stati in una posizione svantaggiosa. Considerazione codesta di cui non può sfuggire ad alcuno l'impor-

(1) Carelli: *I reati politici*, negli *Appunti al nuovo Codice penale*, pag. 346.
(2) *Relazione Zanardelli sul Progetto del* 1887. V. a pag. 36.
(3) V. a pag. 31, art. 96.

tanza ». Il Progetto non potè essere discusso, poichè il Tajani, travolto pochi giorni dopo nella crisi del Gabinetto Depretis, non fu più compreso nella ricomposizione del Gabinetto stesso (1).

69. Soggetto attivo del delitto in esame è *chiunque;* cittadino, naturalizzato o straniero; pubblico ufficiale o senza alcun carattere ufficiale od ufficioso; qualunque sia la causa per la quale egli siasi trovato in cognizione del segreto. La circostanza ch'egli ne sia venuto in cognizione per ragione di ufficio non è, come vedremo più sotto, che una circostanza aggravante del malefizio. Ed invero, se così non fosse sarebbero esclusi tutti gli ingegneri, artisti, operai, direttori di opere militari, pelle quali interessa che sia conservato il segreto; sarebbero, in una parola, esclusi tutti coloro, nei quali è necessaria una estrema fiducia.

70. La rivelazione dei segreti può avvenire in tre modi, secondo la disposizione in esame, e cioè:

Comunicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino il materiale, le fortificazioni o le operazioni militari; oppure

pubblicando i detti documenti, fatti, disegni, ecc., oppure

agevolando in qualsiasi modo la cognizione degli stessi segreti in genere, documenti, ecc.

La *comunicazione* significa letteralmente il rendere consapevole del segreto una persona determinata.

La *pubblicazione* significa una rivelazione fatta, non solo a più persone unite o separate, ma anche (e forse a maggior ragione) con mezzi di indeterminata ed estesa pubblicità; tale sarebbe quello della stampa (2).

L'*agevolare* corrisponde letteralmente alla *facilitazione* della rivelazione; ma non deve assolutamente confondersi con quella figura di complicità che è compresa nel n. 3 dell'articolo 64. La complicità presuppone necessariamente un autore; qui, invece, punendosi *chiunque rivela segreti agevolandone in qualsiasi modo la cognizione*, è costui un autore al pari di quello che li rivela col mezzo della comunicazione o della pubblicazione di documenti, di piani, ecc. E siavi pure un autore; suppongasi pure che il possessore di un segreto voglia rivelarlo; colui che ne agevola la comunicazione non dovrà ritenersi quale complice nei sensi dell'articolo anzidetto, ma sarà un cooperatore immediato nei sensi dell'articolo 63. La facilitazione di cui si tratta nell'articolo in esame, e che è compresa nell'*agevolare*, raffigura, oltre la cooperazione, un agente, che trovandosi in rapporti diretti od indiretti col possessore di un segreto, ne agevola la cognizione indipendentemente dal possessore del segreto stesso. Un'ipotesi di questo genere sarebbe quella, ad esempio, che rappresenta colui, il quale, mentre riceve per ragione del suo

---

(1) Anche la Francia, malgrado le disposizioni del suo Codice simili a quelle che erano contenute nel Codice del 1859, pubblicò la legge 18 aprile 1886 *tendente a stabilire delle pene contro lo spionaggio.* Una delle ipotesi prevedute da quella legge è la rivelazione o la comunicazione fatta da un funzionario pubblico, agente o preposto dal Governo o da qualsiasi altra persona, a una persona non qualificata a prenderne conoscenza, di piani, scritti o documenti segreti, interessanti la difesa del territorio o la sicurezza esterna dello Stato, od anche la divulgazione in tutto od in parte della stessa; il funzionario, l'agente ed il preposto del Governo sono puniti con la prigionia da due a cinque anni e con l'ammenda da mille a cinquemila franchi; le altre persone, con la prigionia da uno a cinque anni e con l'ammenda da cinquecento a tremila franchi (art. 1 e 2). — La disposizione è generica; nessun accenno si trova allo stato di guerra o di pace, a Potenza amica o nemica.

(2) A questo proposito nota il Majno (*Commento al Codice penale italiano*, n. 608, pagina 350) che nella redazione dell'articolo 107 il legislatore dimenticò l'articolo 23 della legge sulla stampa, mantenuto in vigore dalla legge 22 novembre 1888, n. 5801, con cui fu approvato il Progetto del 1887. Secondo questo articolo sono puniti col carcere fino a due anni e con multa da mille a tremila lire coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo. È così poca la diversità della pena, che il Magistrato può facilmente mettere in armonia le due disposizioni (La legge 22 novembre 1888 si trova nell'*Introduzione*, pagina CCCXIX, del Volume I).

ufficio la comunicazione di un fatto che deve rimanere occulto, mette altri in condizione di poter udire, non visto, per poi pubblicare quanto in tal guisa è venuto a sua cognizione.

Ma i documenti devono avere un carattere essenzialmente, anzi esclusivamente politico; i disegni, i piani o le altre informazioni devono avere per obbiettivo o il materiale dell'esercito o dell'armata, cioè tutto quello che si riferisce all'armamento o al servizio dell'esercito o della flotta, o le fortificazioni o le operazioni militari. Tanto i documenti poi, quanto i disegni, i piani o le altre informazioni hanno ad avere uno spiccato carattere di serietà, senza di cui non sarebbero atti a compromettere la sicurezza dello Stato, alla quale, pel testo della legge, devono essere concernenti.

Che cosa debba intendersi per documento, per disegno, per piano, torna inutile il dire, tanto è palese il significato di siffatte espressioni.

« La materia del segreto politico o di Stato (così il Nocito), è varia, come vari sono i modi di violarlo. Il segreto può essere incarnato in parole, scritti, cose o persone, e può essere violato con la divulgazione e con la comunicazione. La comunicazione può stare senza la divulgazione, come questa è indipendente da quella. La divulgazione è la propalazione per le stampe e per ogni maniera di pubblicazione, mentre per la comunicazione basta la semplice confidenza da una persona ad un'altra, anche quando la confidenza venga fatta sotto vincolo di segreto. Egli è risaputo come, di segreto in segreto e di confidenza in confidenza, le cose vengano ad essere propalate o diffuse. Ciascuno ha sempre qualche amico intimo al quale raccontare la cosa, o fare la confidenza; e di segreto in segreto la notizia si divulga e perde la sua natura di segreto. Non si può, per altro, negare, che il primo modo sia più grave del secondo, a meno che la comunicazione non sia fatta direttamente al Governo straniero. La comunicazione dei segreti consistenti negli scritti si fa col consegnarli, o rilasciarne copia, od anche col permetterne la lettura. Quella dei segreti consistenti nelle parole si fa col raccontare verbalmente od anche narrare per iscritto un segreto che fu confidato con la viva voce. Quella relativa alle persone si fa col disvelare in qualunque modo ad un agente segreto, venuto con questa qualità a trattare un negozio diplomatico. Da ultimo, la comunicazione dei segreti, relativi alle cose, si fa col permettere l'osservazione oculare, od il rilevamento di disegni, di strumenti e macchine da guerra, o dell'interna struttura delle fortezze o delle navi, o lo studio del modo di preparare certe materie esplodenti. In generale, la comunicazione o la divulgazione è lo svelamento di ciò che deve rimanere coperto, la notificazione di ciò che deve rimanere occulto, l'apertura di ciò che deve rimanere arcano, cioè chiuso in un'arca e posto sotto il mitologico suggello di Ermete, che era il suggello del silenzio, dal quale ebbero nome i *misteri*, siccome quelli che chiudono la bocca al silenzio (μυεῖν στομα) » (1).

Nei modi posti innanzi dal legislatore e con i quali può avvenire la rivelazione di un segreto, io credo che possano comprendersi tutte le ipotesi escogitate od escogitabili di rivelazioni; comunque, se nella pratica, in cui spesso avviene di dover ammirare una varietà di casi tali, che mai la mente avrebbe immaginato, avesse a verificarsi un modo di rivelazione diverso da quelli indicati nell'articolo in esame, parmi che vi si dovrebbe avere riguardo, poichè la formola della disposizione, ha da ritenersi, secondo che penso, dettata in via di esempio e non tassativa.

71. Ma a quali persone deve la rivelazione essere fatta, perchè trovino applicazione le disposizioni del Codice?

Il Codice del 1859 e i Progetti che precedettero quello del 1887 sul Codice attuale prevedevano come delitto soltanto la ipotesi che la rivelazione fosse fatta a una Potenza estera o ad agenti di una Potenza estera. Nel Progetto del 1887 fu per la prima volta introdotta l'idea, accettata nella redazione definitiva del Codice, di incriminare la rivelazione di segreti qualunque fosse la persona, anche privata, non autorizzata a procurarsene la conoscenza, a cui la rivelazione fosse stata fatta; e ciò perchè anche in questi casi (come si espresse il ministro Zanardelli

(1) Nocito: *Alto tradimento.* Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 307, pag. 874.

nella Relazione), il fatto, per sè stesso altamente riprovevole, può avere effetti del pari pregiudicevoli, come se i segreti fossero direttamente comunicati ad uno Stato estero; e perchè l'esperienza dimostra la difficoltà di accertare in chi riceve la comunicazione la qualità di agente di uno Stato straniero (1). E fu appunto allo scopo di reprimere qualsiasi forma di rivelazione a qualsiasi persona sia fatta, che l'articolo 107 fece, del pari, menzione della *pubblicazione*, non contemplata dal Codice sardo, nè dai Progetti antecedenti a quello del 1887.

72. Circa l'elemento morale necessario all'imputabilità di questo reato, notano li Chauveau ed Hélie che il Codice penale del 1791 esigeva che il segreto fosse palesato *malisiosamente* e *per tradimento*, e soggiungono che dalla soppressione di queste parole non deve dedursi che quando fosse palesato senza intenzione criminosa non vi abbia reato, poichè non vi ha crimine senza dolo. D'altronde, la parola: *livré*, indica la necessità di questa intenzione. Taluno può lasciarsi sorprendere per imprudenza un segreto; può comunicarlo senza intenzione criminosa, ma non lo può *livrer* che fraudolentemente. La frode e la intenzione di nuocere sono, adunque, condizioni essenziali di questo misfatto. Se non furono riprodotte le espressioni della legge del 1791 si fu senza dubbio perchè formavano una superfetazione (2). Il Merlin nel mentre sostiene la necessità del dolo per la esistenza dei crimini preveduti dagli articoli 76 e 77 del Codice del 1810, per ciò che concerne la rivelazione di segreti osserva, esservi dei crimini che attentano alla sicurezza dello Stato « i quali possono esistere senza intenzione *diretta* di tradire, perchè col loro risultato nuociono come se fossero stati consigliati da uno spirito di tradimento » (3).

Nella ricerca di questo elemento morale, di fronte al patrio Codice essa si rende facile, qualora si tenga presente la disposizione generale dell'articolo 45 e la formola specialmente adoperata dal legislatore nell'articolo 107. Secondo l'articolo 45 per dover rispondere di un delitto è necessario *aver voluto* il fatto che lo costituisce; secondo l'articolo 107 il fatto che costituisce il delitto in esame è la *rivelazione di segreti, politici o militari o concernenti la sicurezza dello Stato*. Combinando queste disposizioni è necessario, adunque, perchè possa incorrere nelle sanzioni stabilite dall'articolo 107, che il colpevole *abbia voluto rivelare un segreto, politico o militare, concernente la sicurezza dello Stato*. Fa mestieri, adunque, non solo *l'azione volontaria* di comunicare altrui un documento, ad esempio, che riguardi il materiale militare, ma la *scienza* che questo documento contenga un segreto militare concernente la sicurezza dello Stato, perchè solo allora si ha la *volontà* di comunicare un documento che riguarda un segreto militare, circostanza questa che è costitutiva del delitto (4). Quando si ha tale sicurezza, è evidente che si ha il dovere di mantenere il segreto. Perciò, il fatto volontario di comunicare, di pubblicare o di agevolare la comunicazione o la pubblicazione di un documento qualsiasi della specie indicata nell'articolo in esame, quando il colpevole *sappia* che questo documento è un segreto, politico o militare, concernente la sicurezza dello Stato, questo fatto ha insita in sè la pravità dell'intenzione; il dolo *inest rei ipsæ*. L'elemento morale del reato consiste, adunque, unicamente in questa scienza; non deve richiedersi di più; non deve richiedersi neppure che la rivelazione abbia la potenza di nuocere agli interessi dello Stato. Ti fu confidato un segreto politico che concerne la sicurezza dello Stato? Questo segreto devi mantenerlo senza preoccuparti se la rivelazione di esso possa o non possa compromettere siffatta sicurezza; non la comprometta neanche, ma tu hai il dovere di non rivelarlo; se volontariamente lo rivelerai, *reus eris*.

« Il reato (scrive l'Impallomeni) consiste nel *rivelare i segreti*, e per la regola generale dell'articolo 45, dovendo il fatto costitutivo del reato essere *voluto*, è d'uopo che

(1) V. a pag. 37.
(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1017. Edizione di Bruxelles del 1845.
(3) Merlin: *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, V° *Trahison*.
(4) V. Vol. III, n. 77, pag. 328.

i sappia che ciò che si rivela sia un segreto, una scienza che, del resto, dev'essere presunta quando le cose rivelate siano tali che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, siano destinate a rimanere segrete. La proprietà, adunque, che aveva il segreto di riguardare la sicurezza dello Stato non è che un elemento materiale del reato, il quale serve a far presumere il dolo » (1).

« Se il Governo (osserva il Carelli) crede che sia nell'interesse dello Stato non comunicare piani o documenti, non lanciare nel pubblico notizie che possono compromettere la pace interna e spostare delle alleanze; se il Governo per questo affida al segreto d'ufficio quei piani, quei documenti, o quelle notizie, creda o non creda il privato che sia utile mantenere su di essi il segreto, questo dev'essere mantenuto » (2).

73. Il Nocito si occupa di due dirimenti di questo delitto, che si vogliono trarre o dall'esercizio del diritto di giustificazione e di difesa, o dai diritti che reclama la storia per far conoscere ai posteri la verità dei fatti.

Quanto al diritto di giustificazione e di difesa, se si trattasse di un'accusa giudiziaria portata davanti all'Alta Corte di Giustizia, od anche davanti ai Tribunali ordinari, il diritto della difesa non potrebb'essere limitato nelle prove a discarico solo perchè queste prove importerebbero, ad esempio, la violazione di un segreto diplomatico. Nessuno ha il diritto di pretendere che l'uomo sacrifichi il suo onore e la sua libertà per custodire un segreto di Stato. Se poi si tratta di accusa o di imputazioni lanciate dalla pubblica opinione, un uomo politico non deve farsi rimorchiare da questa per propalare i segreti di Stato. Egli è abbastanza tutelato nel suo onore dalla fiducia politica della quale è stato investito, e nella quale è stato mantenuto, nè mancano del resto i modi indiretti di far intendere che il silenzio non è confessione di reità, ma l'adempimento di un sacro dovere (3).

In ciò sono pienamente d'accordo. Non lo sono però quanto ai diritti reclamati dalla storia, di cui si occupa successivamente il Nocito. Se è vero (continua egli) che la storia reclama i suoi diritti, non è già che a nome di essa ogni diplomatico possa narrare a letterati e a giornalisti le cose del proprio ufficio, ovvero pubblicarle per conto proprio. È questione di prudenza politica in colui che porge alla storia il sussidio e il documento della propria testimonianza, e di prudenza giudiziaria nel Magistrato chiamato a riconoscere in un dato fatto gli estremi della rivelazione di segreto. Quando questa rivelazione non può produrre alcun danno politico, e quando l'intenzione di colui che narra gli occulti avvenimenti è quella di illuminare il pubblico, non vi può essere ragione di incriminare, sotto il titolo di violazione di segreto, o sotto forma di altro reato, la narrazione dei fatti anche occulti.

Posta così la questione, si verrebbe a contraddire a quanto si è detto circa l'elemento morale. Io credo che a questo proposito forse potrebbe accettarsi l'avviso del Generale La Marmora (4) che, cioè, sopra i segreti la storia deve esercitare i suoi diritti non appena i fatti, ai quali essi si riferiscono, fossero compiuti. Il segreto non può essere eterno, e se non puossi negare alla storia i suoi diritti, conviene che si metta un limite alla durata del segreto stesso; è naturale che questo limite sia il fatto compiuto, poichè quando il fatto è compiuto, in generale la rivelazione del segreto non arreca danno. Che se in taluni casi anche i fatti compiuti possono essere gravidi di effetti non ancora prodotti, ciò sarebbe un'eccezione. Del resto, si è in tema di delitto, in tema, quindi, di imputabilità; tutto deve dipendere dalle circostanze concomitanti la violazione, dalle quali il Magistrato deve desumere la sua convinzione. Non potrebbe stabilirsi *a priori* una regola nei riguardi di questi diritti, che alla storia non possono essere negati.

74. La pena minacciata dal Codice alla

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 197, pag. 45. — Anche il Majno è di questo avviso (*Commento al Codice penale italiano*, n. 612, pag. 351).

(2) Carelli: *I reati politici*. Negli *Appunti al nuovo Codice penale*, pag. 346 e seg.

(3) Nocito: *Alto tradimento*, nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 315, pag. 878.

(4) La Marmora: *I segreti di Stato*, pagina 175. Firenze, Barbèra, 1877.

rivelazione di segreti è la reclusione o la detenzione da uno a tre anni e la multa superiore a duemila lire.

Però l'articolo 107 prevede delle circostanze, al verificarsi delle quali le pene anzidette sono aumentate.

La prima circostanza di aggravamento (n. 1 dell'articolo in esame) ha per criterio il soggetto a cui la rivelazione è fatta, e consiste nel fatto che i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti. In questo caso le pene della reclusione o della detenzione da tre possono essere irrogate fino a cinque anni e la multa non può essere inferiore alle quattromila lire.

La seconda aggravante (n. 2 dell'articolo stesso) oltre il criterio per la circostanza precedente, ha pure l'altro desunto dagli effetti dalla rivelazione, ed avviene quando i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti, ovvero se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero. La pena in ambedue queste ipotesi, sì della reclusione che della detenzione, va da cinque a quindici anni e la multa non può essere inferiore alle cinquemila lire. Quanto allo stato di guerra valgano le considerazioni che ho fatto altrove (1). Riguardo al turbamento delle relazioni, esigendosi dal legislatore che il fatto *abbia turbato* queste relazioni, è manifesto che il turbamento dev'essere *effettivo* e non soltanto *possibile*. Però, questo turbamento effettivo potrebbe ritenersi occorso quando nelle relazioni diplomatiche siasi verificata una certa tal quale tensione, non richiedendosi dalla disposizione in esame una vera rottura di relazioni diplomatiche, o un pericolo qualunque di guerra. Il perturbamento di relazioni deve accadere fra il *Governo* italiano e il *Governo* estero; onde non basterebbe all'aggravamento delle penalità che un malumore si fosse destato all'estero contro nostri connazionali, quando a questo malumore non abbia contribuito il Governo, nel cui territorio risiedono quei nostri connazionali, o non siasi riverberato in quel Governo stesso (2).

La terza aggravante (contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo) parte dal criterio della qualità personale del rivelatore, e prevede le ipotesi che il colpevole fosse per ragione d'ufficio in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, od altrimenti a cognizione dei segreti. Il criterio, come si vede, è l'abuso dell'ufficio; ed è naturale che si aggravi la pena per la tradita fiducia speciale del colpevole. Nel Progetto del 1887 si prevedeva (art. 106) il caso che alcuno dei segreti fosse stato comunicato per effetto *di chi ne era ufficialmente istruito*. Ma la Commissione di revisione sostituì la formola in esame, allo scopo di sancire che la gelosa custodia del segreto incombe non soltanto a chi ne è depositario per suo speciale dovere d'ufficio, ma anche, e con parità di conseguenze penali, a colui che, praticando con fiducia in un pubblico ufficio, e per affari d'ufficio, sia occasionalmente od accidentalmente pervenuto a conoscenza del segreto (3). Non si richiede, adunque, che il colpevole sia un pubblico ufficiale depositario del segreto, ma più generalmente che alcuno sia venuto a cognizione dello stesso a causa del suo ufficio, *per ragione d'ufficio;* tale sarebbe il fatto di un usciere di servizio, di un impiegato subalterno, di un collega, che, penetrato *per ragione del suo ufficio*, nella stanza dell'ufficiale in possesso dei disegni, dei piani, dei documenti o a conoscenza del fatto o della informazione interessante la sicurezza dello Stato, fosse venuto casualmente e per la fiducia che ispira la qualità di addetto d'ufficio, alla cognizione del segreto.

La quarta aggravante, contenuta pure nell'ultimo capoverso, parte del criterio dei mezzi coi quali il rivelatore venne in possesso od in cognizione del segreto, e prevede l'ipotesi che ne sia venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno. Il Progetto del 1887 adoperava (art. 104, ult. capov.) la frase: *mezzi artificiosi* (4). Con questa locuzione avrebbe potuto forse supporsi che il legislatore richiedesse una qualche abilità od industria di raggiro. Essendosi sostituita la parola: *inganno*, è evidente che questo sussiste

(1) V. a pag. 93.

(2) Queste giustissime considerazioni sono dell'Impallomeni (*Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 199, pag. 46) e ad esse accede anche il Majno (*Commento al Codice penale italiano*, n. 613, pag. 352).

(3) V. a pag. 55.

(4) V. a pag. 34.

ogni qualvolta siasi abusato della buona fede altrui, senza che siavi d'uopo di insinuazioni artificiose, o di raggiri fraudolenti speciali, e via dicendo. Quanto alla violenza (sarebbe inutile il dirlo) basta, per l'esistenza dell'aggravante, anche la violenza morale; a questa interpretazione invita l'espressione generica e comprensiva adoperata dal legislatore.

In ambedue le ipotesi, cioè dell'abuso di ufficio e della violenza o dell'inganno, la pena è quella stabilita dalla prima parte dell'articolo, o dai due numeri dello stesso, secondo che la rivelazione del segreto, sia fatta o a persona qualsiasi, o ad uno Stato estero o a' suoi agenti, o ad uno Stato in guerra con l'Italia, o ha turbato le relazioni amichevoli fra i due Governi; con questo di più, che è aumentata di un terzo.

Giova poi insistere che le quattro ipotesi anzidette costituiscono altrettante circostanze *aggravanti* del delitto di rivelazione di segreti; che perciò non sono *costitutive* del delitto stesso, il quale ha un'esistenza giuridica propria, indipendente dalle circostanze stesse. Da ciò la conseguenza che, come ogni altra circostanza aggravante, non devono formar parte della questione principale ai giurati, ma devono essere poste in altrettante questioni separate e subordinate alla risposta affermativa sulla questione principale.

Infine, per ciò che riguarda l'*agente* di uno Stato estero, di cui è parola nei due numeri, mi riporto alle considerazioni già fatte nella interpretazione dell'articolo 106 (1). Va poi da sè, che per aversi l'aggravante di cui i numeri stessi, per avere rivelato il segreto ad un agente di Stato estero o di Stato in guerra, è necessaria la *scienza* che il colpevole conosceva la qualità delle persone, alle quali rivelava il segreto.

§ 5. — Interpretazione dell'articolo 108.

75. *Osservazione generale. — Differenza fra la ipotesi dell'articolo* 107 *e la ipotesi dell'articolo in esame.*

76. *Richiamo al Progetto del* 1887, *alla proposta della Commissione del Senato ed ai lavori della Commissione Reale di revisione.*

77. *Che cosa debba intendersi per* ottenere *la rivelazione o* procurarsela altrimenti. — *In ambedue i casi è necessario il dolo. — Si spiega una dichiarazione inserita nel verbale della Commissione di revisione circa il verbo:* ottenere.

78. *Le pene sono quelle, per ambedue le ipotesi, stabilite dall'articolo* 107.

75. Il legislatore, dopo di avere nell'articolo 107 provveduto alla punizione di colui che rivela un segreto aggravando la pena, fra gli altri casi, anche in confronto di colui che lo ha rivelato dopo di esserne venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno, nell'articolo 108 si occupa del fatto della ricevuta rivelazione, senza che colui che l'ha ricevuta l'abbia poi dal canto suo fatta ad altri. È questa la differenza giuridica esistente fra la ipotesi dell'articolo che sto per esaminare e la ipotesi già esaminata dell'articolo 107.

L'articolo 108 prevede due ipotesi distinte, e cioè:

Che si ottenga la rivelazione dei segreti; oppure

che questa rivelazione se la si procuri altrimenti.

76. Per comprendere con esattezza le due ipotesi è necessario un rapido richiamo a taluna fra le Fonti. Il Progetto Zanardelli del 1887 (art. 105) parlava di colui che *ha ottenuto* la rivelazione dei segreti, ovvero la comunicazione dei documenti, o ne ha altrimenti *ottenuto* cognizione (2). La Commissione senatoria propose di dire: o se ne è *procurato altrimenti* la cognizione, e ciò allo scopo di meglio indicare l'elemento doloso dell'agente, mentre l'*ottenere* cognizione non esclude appieno il concetto di un atto meramente passivo (3). La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione accettò questa

(1) V. a pag 88, n. 58.
(2) V. a pag. 34.
(3) V. a pag. 44.

proposta dietro il riflesso che si può pervenire alla cognizione di un segreto in modo diverso da quello di *ottenere la rivelazione.* O il segreto è comunicato dal pubblico ufficiale, e allora lo si *ottiene;* o in altro modo se ne acquista la cognizione, ed allora lo si *procura.* Il Commissario Costa difese la distinzione, osservando che il *procurarsi* non equivale all'*ottenere,* perchè questa seconda ipotesi ammette la possibilità della mancanza di iniziativa del reo, la quale è sempre inerente al *procurare;* si può semplicemente *profittare* del segreto, comunque acquistato, e ciò basta. Il Commissario Faranda osservò non essere necessario a costituire la ipotesi dell'articolo governativo un fatto *provocatore* della rivelazione; nella parola: *ottenere,* si comprende il fatto di chi si giova della rivelazione per parte del depositario del segreto; e ciò è sufficiente. Fu poi dalla Commissione stabilito doversi dichiarare nel Verbale, che nella parola: *ottiene,* si intende compreso il caso di chi semplicemente profitta della notizia a lui comunicata. Non accettò poi la proposta dei Commissari De Maria e Brusa di fare espressa menzione nel Verbale stesso anche di artifizi adoperati per conseguire la rivelazione del segreto, poichè questa rivelazione potrebb'essere conseguita anche senza artifizi (1).

77. *Ottenere* la rivelazione del segreto significa che questo sia comunicato da un individuo ad un altro.

Procurarsi altrimenti la cognizione del segreto significa acquistarla, non già per comunicazione avutane dal depositario, ma in qualunque siasi altro modo per propria iniziativa.

Il concetto razionale e giuridico che si desume dalle surriferite considerazioni è questo: che tanto nell'*ottenere* quanto nel *procurarsi* la rivelazione di un segreto vi sia l'elemento del dolo. Occorre, quindi, la *volontarietà* dell'ottenere e del procurarsi in altro modo quella cognizione; onde si torna all'applicazione pura e semplice della regola stabilita dall'articolo 45. La criminosità deve consistere nel *procurarsi* la cognizione del segreto o da chi ne è depositario o in altro modo qualunque; ma in ogni caso deve risultare che il giudicabile abbia avuto il proposito di *ottenere* simile risultato e così violare il segreto dei documenti e dei fatti di cui all'articolo 107, senza che sia d'uopo la effettiva violazione del segreto stesso. È poi indifferente che vi sia stata la connivenza colpevole, ovvero una semplice imprudenza o leggerezza del depositario del segreto, del quale (depositario) sia stata sorpresa la buona fede; oppure che, indipendentemente da arti usate presso il depositario, siasi conseguita con altro mezzo qualunque la rivelazione del segreto. L'importante è questo: che il conseguimento della rivelazione sia stato doloso (2). Il dolo poi non è presunto, non è insito *in re ipsa,* ma dev'essere provato, poichè è chiaro che si può ottenere o si può provocare la comunicazione di un segreto per mera curiosità e senza alcuna prava intenzione di farne ad altri la rivelazione.

Resta la dichiarazione fatta inserire nel Verbale della Commissione di revisione, che, cioè, nella parola: *ottenere,* deve comprendersi il caso di colui che semplicemente profitta della notizia a lui comunicata. Si volle intendere con ciò che non è necessario un fatto provocatore per parte di chi ha ottenuta la rivelazione, ma che la comunicazione si può conseguire soltanto dietro iniziativa del depositario del segreto. In questo caso, però, è necessario (secondo l'Impallomeni) che la comunicazione siasi accettata con una intenzione contraria alla sicurezza dello Stato. È sempre l'elemento del dolo. In tal senso dev'essere interpretata la dichiarazione inserita nel Verbale: *profittato della notizia comunicata;* deve intendersi, cioè, *profittato moralmente,* in vista della intenzione illecita avuta; non già che siasi *messa a profitto* la notizia, facendone un uso contrario, almeno potenzialmente, agli interessi dello Stato (3). Se si volesse accettare quest'ultima interpretazione, essa sarebbe contraria al concetto giuridico dell'articolo in esame, che è questo (giova ripeterlo), di volersi punito

(1) V. a pag. 54, 55.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* pag. 353, 354.

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato,* Vol. II, 49.

chi ottiene o si procura in qualsiasi modo la cognizione di un segreto, indipendentemente dalla circostanza che questo segreto sia poi ad altri rivelato da colui che ha ottenuta o si è procurata la cognizione. È punito il solo fatto della cognizione ottenuta o procurata. La legge colpisce soltanto perchè la rivelazione del segreto siasi *ottenuta* o *procurata*, non già perchè siasi *abusato* della rivelazione; colpisce (osserva molto assennatamente e con molta precisione l'Impallomeni) per un intendimento meramente preventivo, caratteristico ai reati politici, per il pericolo esistente nel fatto che alla cognizione del segreto sia pervenuto un individuo che non abbia il diritto di possederlo, solo pel timore ch'egli ne abusi; timore fondato sul doloso operare dello stesso.

78. La pena del delitto in esame è quella stabilita nell'articolo 107 per ambedue le ipotesi. Ed invero, colui che ha ottenuta o che si è procurata la rivelazione di un segreto, è moralmente correo dell'autore della rivelazione e deve, in coerenza alle regole generali sulla correità stabilite nell'articolo 63, soggiacere alla stessa pena dell'autore.

Perciò, se chi ottenne la rivelazione o si procura la rivelazione dei segreti era agente di uno Stato estero, salve (ben inteso) le norme stabilite dal Diritto internazionale nei riguardi dell'estraterritorialità, soggiacerà alle pene di cui il n. 1 dell'articolo 107; quelle di cui il n. 2 se era l'agente di uno Stato in guerra con lo Stato nostro, purchè (ben inteso) non sia un belligerante, vigendo in allora le norme del Diritto di guerra, e il segreto carpito in tale qualità non sarebbe che un mezzo di guerra; quella di cui nell'ultimo capoverso, se ottenne o si procurò la rivelazione per connivenza di colui che ne era il depositario, od altrimenti per via di violenza od inganno. Se poi la rivelazione fu ottenuta da una persona qualsiasi, o questa se la sia altrimenti procurata, la pena sarà quella della prima parte dell'articolo.

L'Impallomeni esterna due speciali opinioni; una riguarda il caso in cui si ottenga la comunicazione di un segreto da colui che alla sua volta ne era venuto in possesso con violenza od inganno; l'altra si riferisce al caso che manchi la correità del pubblico ufficiale (1).

Quanto alla prima ipotesi, egli avvisa (ed io accetto il suo avviso) che la pena sarebbe quella stessa dovuta al rivelatore, purchè la violenza o l'inganno fossero stati conosciuti da colui che ottenne la rivelazione nel momento in cui la rivelazione è ottenuta.

Quanto alla mancanza di correità, l'egregio Professore sostiene che quando manca la correità del pubblico ufficiale, non può parlarsi di applicazione dell'articolo 108, poichè non vi è una pena del rivelatore sulla quale ragguagliare quella dell'usurpatore del segreto. Anzi, egli censura la Commissione Reale di revisione di non avere stabilito una pena speciale per la ipotesi che non vi sia una correità e conchiude, che nella mancanza di questa speciale determinazione, il solo partito adottabile sarebbe quello di applicare a chi si procura la cognizione di un segreto senza correità di un pubblico ufficiale le pene più miti fissate dalla prima parte dell'articolo 107. Ma non è così, osserva giustamente il Majno; l'articolo 108 equipara alla rivelazione di segreti il doloso conseguimento della loro rivelazione o cognizione; ed anche quando non vi sia la correità del pubblico ufficiale o vi sia semplice imprudenza di questi; o indipendentemente pure da tutto ciò si procura la cognizione di un segreto politico o militare, sono sempre possibili, quanto alle pene, le distinzioni dell'articolo 107 (2).

§ 6. — Interpretazione dell'articolo 109.

79. *L'articolo è limitato alla colpa di colui che è depositario del segreto per ragione di ufficio.*
80. *Si consiglia la maggior possibile cautela nell'esame della colpa. — Carico della prova. — Se incomba al Ministero Pubblico o all'imputato. — Distinzione.*

79. L'articolo 109 prevede l'ipotesi che alcuno dei segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato sia conosciuto per negligenza o imprudenza di chi, per

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 50, 51.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 615, pag. 354.

ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti od a cognizione dei segreti stessi. In tal caso costui è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a mille lire.

Questo delitto, come si vede, non sussiste se non è commesso da persona che, per ragione d'ufficio, fosse in possesso o in cognizione dei segreti; rappresenta la violazione di quei particolari doveri che la ragione di ufficio gli impone. Colui poi che venisse in cognizione di questi segreti per siffatta imprudenza e negligenza, andrebbe soggetto o alle pene stabilite dall'articolo 107, ultimo capoverso, o a quelle dell'articolo 108, ove in qualsiasi guisa dolosamente sia stato causa della negligenza o della imprudenza. Se poi il depositario del segreto tale non fosse per ragione d'ufficio, ove il segreto venisse ad essere conosciuto per negligenza od imprudenza sua, di necessità non dovrebbe sottostare alle pene minacciate da quest'articolo. Il Majno dice che le persone estranee dovrebbero soltanto rispondere, nei congrui casi, di divulgazione dolosa nei sensi dell'articolo 107 (1). Ed è precisamente così; l'articolo 109 parla di negligenza o di imprudenza per parte di persona depositaria del segreto, *per ragione d'ufficio*. Evidentemente, se non è depositaria *per ragione d'ufficio* non può parlarsi di responsabilità penale per colpa intervenuta.

80. Colpevole di questo delitto non potendo essere che una persona con carattere officiale, dovrebbe dirsi molto difficile che persona siffatta si renda responsabile di una negligenza o di una imprudenza, poichè non è a persone di carattere leggiero che, secondo l'ordine più naturale delle cose, si affidano segreti politici o militari, piani o documenti militari o politici che devono rimanere segreti. Comunque, dacchè il legislatore ha creato questa ipotesi, è ammessa la possibilità che una imprudenza o una negligenza si verifichi per parte di siffatta persona. Dato, però, il caso che un tale delitto si denunci, il Magistrato dell'istruzione dovrà ben essere cauto nell'indagare, poichè non è difficile che sotto la maschera di un'imprudenza o di una negligenza si celi una vera e genuina prava intenzione.

Abbiamo veduto, che nella rivelazione di un segreto o nella comunicazione di un documento che doveva rimanere segreto è insito il dolo; ora, se il depositario per ragione d'ufficio di questo segreto o di questo documento è chiamato a rispondere del delitto di rivelazione, deve presumersi sempre che dolosa sia stata la rivelazione o la comunicazione. Se crede di poter accampare non a sua completa giustificazione ma per una minore responsabilità un fatto di colpa, la prova dovrà essere non dal Ministero Pubblico, ma da lui presentata. Ove, invece, la istruzione del procedimento abbia escluso il dolo, se il Ministero Pubblico vorrà sostenere l'accusa del delitto di rivelazione o di comunicazione colposa di segreto politico o militare, il carico di provare che il fatto avvenne per imprudenza o per negligenza dell'imputato, non dovrà incombere che al Pubblico Ministero, dietro le norme più elementari della teorica probatoria.

§ 7. — Interpretazione dell'articolo 110.

81. *Osservazione generale. — La prima parte dell'articolo. — In che consista il delitto di spionaggio. — Ipotesi della legge.*

82. *Prima ipotesi: Indebito rilievo di opere militari. — Elemento materiale. — Analisi della ipotesi. — Circostanze costitutive dell'elemento materiale sono: il rilievo del piano delle opere; che questo rilievo sia fatto indebitamente. — Le opere devono avere il carattere di segreto.*

83. *Elemento intenzionale. — Il dolo è* in re ipsa.

84. *Seconda ipotesi. — Introduzione clandestina o con inganno in luoghi militari. — Elemento materiale. — Ingresso clandestino o con inganno. — L'accesso dev'essere vietato al pubblico. — Il divieto non si presume ma dev'essere conosciuto dal pubblico. —*

(1) Majno: *Commento del Codice penale italiano*, n. 616, pag. 355.

Questo divieto non deve estendersi alla prima ipotesi, ma è esclusivo all'ipotesi in esame.

85. *Elemento morale. — La introduzione deve avvenire al* solo *scopo di rilevare un piano.*

86. *Soggetto attivo del delitto e pena in ambedue le ipotesi.*

87. *L'ipotesi del capoverso. — Spionaggio presunto. — Elemento materiale. — Si punisce il fatto per sè stante dell'introduzione clandestina od artificiosa senza riguardo all'intenzione.*

81. In quest'articolo il legislatore compendia le ipotesi dello *spionaggio* (1), poichè il nome di *spionaggio* è dato appunto all'articolo stesso.

Le ipotesi dello spionaggio sono tre, vale a dire:

L'indebito rilievo di piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade, o di altre opere militari;

l'introduzione a questo fine clandestina o con inganni in detti luoghi, l'accesso ai quali sia vietato al pubblico;

la materiale introduzione nei luoghi stessi.

La prima parte dell'articolo comprende le due prime ipotesi, che costituiscono due fatti di spionaggio *vero e proprio*, di spionaggio, a così dire, *accertato;* alla seconda, che può chiamarsi spionaggio *presunto*, è assegnato il capoverso.

82. *Prima ipotesi.* In questa prima ipotesi di spionaggio vero e proprio, di spionaggio accertato, elemento materiale è l'indebito rilievo di opere militari.

Questo rilievo dev'essere fatto *indebitamente*, vale a dire da una persona che non ne sia autorizzata. Tale avverbio mancava nel Progetto del 1887 (art. 107); fu la Sottocommissione della Commissione Reale di revisione che lo introdusse, affinchè (come disse il Relatore Lucchini) « si intendesse subito che si tratta di persone non autorizzate » (2); ma è certo che anche se non lo si fosse aggiunto non avrebbe mai potuto colpirsi una persona che a far ciò avesse avuto, da chi di diritto, una autorizzazione generale o speciale.

Rilevare, secondo i lessici, fra i molti significati, ha anche quello di « cavare il disegno da uno schizzo » (3); vale, quindi, come *disegnare* l'opera di che si tratta; non deve, però, punirsi soltanto colui che la disegni esattamente, ma basta, agli effetti penali, che si tratti anche di un semplice schizzo, poichè è pure da uno schizzo, che poi tranquillamente si toglie il disegno.

Le opere che è vietato di rilevare sono i piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari. Tutto ciò, adunque, che abbia un carattere *esclusivamente* militare, poichè, a parte che tale carattere hanno i piani di fortificazione, quando il legislatore indica gli ulteriori manufatti vi aggiunge: o di *altre* opere militari; quindi

---

(1) È questo il delitto di spionaggio, dirò così, *civile*, perchè compreso nel Codice comune; vi ha poi lo spionaggio *militare*, preveduto dal Codice militare, che non può essere commesso che da persona militare, o, in tempo di guerra, anche da persona non militare, ma addetta al servizio del Governo nemico. Così, infatti, dispongono gli articoli 78 e 79 del Codice penale per l'esercito 28 novembre 1869, del seguente tenore: Art. 78. *Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare che:* 1° *Si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico;* 2° *Avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esservisi introdotto;* 3° *Avrà procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli stessi effetti dianzi contemplati;* 4° *Avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.* — Art. 79. *Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al n.* 1 *dell'articolo precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo del suo travestimento non era colpevole. Sarà parimenti considerato e punito come spia ogni individuo dell'esercito nemico, o al servizio del Governo nemico, che si introdurrà travestito in alcuno dei luoghi indicati al n.* 1 *del detto articolo precedente.*

(2) V. a pag. 56.

(3) RIGUTINI e FANFANI: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce corrispondente.

è che se le opere disegnate o semplicemente schizzate non siano fornite di questo carattere non potrebbe parlarsi di siffatto delitto. Dicasi altrettanto per una nave mercantile, quando sia assegnata alla marina militare, poichè allora sarebbe a questa eguagliata. E per *nave* deve intendersi qualsiasi legno, di qualsiasi forma e misura, di combattimento od oneraria, purchè faccia parte della flotta militare ed abbia un carattere militare. Sebbene poi non distintamente indicati, devonsi ritenere pure compresi nella voce: *stabilimenti*, anche gli *arsenali*, che figuravano nel Progetto del 1887.

Va poi da sè che, onde sia applicabile la sanzione dell'articolo 110, debbano, le opere che si rilevano, essere destinate al segreto. Di questo avviso sono pure l'Impallomeni (1) e il Majno (2), e non può essere altrimenti, poichè si è in tema di spionaggio, ed al concetto dello spionaggio non è mai disgiunto il concetto del segreto. D'altronde, il delitto di cui si tratta ha la sua ragione di essere principalmente nella importanza delle opere militari e nel danno che potrebbe derivare alla sicurezza dello Stato dalla comunicazione che si facesse ad una Potenza straniera; se non dovessero rimanere segrete mancherebbero, nei rapporti di un danno eventuale, di quella importanza che ad esse vuole annessa il legislatore.

A proposito del *rilievo*, il Carelli si domanda se potrebbe punirsi in base all'articolo in esame, il pittore o il fotografo che rilevassero *l'esterno* di un forte o di una posizione militare (3). La risposta è facilissima, anzi potrebbe dirsi oziosa la domanda. Il legislatore punisce il rilievo *di piani; l'esterno* di un forte o di una posizione militare non è un *piano;* quindi non potrebbe parlarsi di imputabilità nella ipotesi proposta.

Queste, e non altre, sono le circostanze costitutive dell'elemento materiale del delitto in esame (4).

83. Circa l'elemento intenzionale in questo delitto, il Majno, traendo partito dal fatto che la Commissione Reale di revisione aveva respinto un emendamento della Commissione senatoria allo scopo di integrare il carattere delittuoso di un'ipotesi che per sè potrebb'essere anche indifferente, richiamandosi al disposto dell'articolo 45, osserva: « che questo riferimento, altronde indiscutibile, all'articolo 45 e le ragioni che la Commissione senatoria adduce, provano a sufficienza che nell'apprezzare l'elemento intenzionale del delitto in esame non può alla legge darsi una portata diversa da quella espressa dal Carelli colla osservazione che mai dovrebbe negarsi a chi è accusato di delitto contro la Patria la prova ch'egli non ebbe intenzione criminosa; resti pure la prova della discolpa a suo carico e si accolga una generale presunzione, contro di lui: ma sarebbe troppo grave negargli il diritto di provare la sua intenzione onesta, come se una strada militare fosse rilevata da chi ignora questa sua qualità per fare un progetto stradale » (5).

Il Suman, invece, così si esprime: « Con questa sanzione si volle allontanare il pericolo che in danno dello Stato vengano rilevati piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, ove si lavora il materiale inserviente alla difesa dello Stato, di strade od altre opere militari; non è necessario, per l'esistenza di questo reato, che chi ha fatto il rilievo avesse l'obbiettivo di danneggiare lo Stato; basta che si verifichi il fatto; la legge più non esige; e d'altronde la sicurezza stessa dello Stato esige, in cose sì delicate, il massimo rigore » (6).

Facciamo una breve rassegna delle Fonti.

Il Ministro Zanardelli nella Relazione al suo Progetto del 1887, in cui all'articolo 107 si prevedeva la ipotesi in esame, scriveva che quest'articolo « ne colpisce gli autori senza che sia d'uopo provare, stante l'indole dei fatti stessi, che fosse in loro alcuna

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 204, pag. 51.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 618, pag. 356.
(3) Carelli: *I reati politici*. Negli *Appunti al nuovo Codice penale*, pag. 358.
(4) Più avanti (n. 84) vedremo come la circostanza del divieto dell'accesso al pubblico debba ritenersi esclusiva alla seconda ipotesi.
(5) Majno nell'Opera e luogo di cui la nota 2. — Carelli nell'Opera e pagina di cui la nota 3.
(6) Suman: *Il Codice penale italiano brevemente illustrato*, ecc. pag. 338. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1892.

speciale intenzione criminosa » (1). Il Dep. Villa nella sua Relazione su questo Progetto per la Commissione della Camera dei Deputati, non fece in proposito alcuna osservazione; nè una sola osservazione si è posta innanzi nella discussione alla Camera. Ma in seno della Commissione senatoria fu proposto di aggiungere, dopo le parole: *opere militari*, le seguenti: *col proposito di farne un uso dannoso allo Stato*, per integrare il carattere delittuoso del fatto, il quale potrebbe anche essere per sè indifferente. Però, la maggioranza della Commissione, pur riconoscendo il valore giuridico di questa aggiunta, la escluse perchè (come scrisse il Sen. Canonico nella sua Relazione), la difesa della sicurezza dello Stato esige in modo assoluto la sanzione penale; tanto più che non sempre facile sarebbe fornire la prova del malvagio proposito, nè sempre difficile l'escluderlo. Se il fatto (continuava il Relatore) per le sue circostanze, risultasse scevro d'ogni dolo, provvede sufficientemente il generale disposto dell'articolo 46 » (2).

Dall'esame di questi lavori si rileva, che nel mentre il Ministro proponente faceva consistere il dolo nel solo fatto del rilievo, e lo riguardava quale un *dolus ex re ipsa*, la Commissione del Senato rimandava l'interprete alla generale disposizione dell'articolo 45. La questione parmi possa sciogliersi facilmente quando si tenga conto e della importanza del fatto e del testo della disposizione in esame.

L'importanza del fatto non può sfuggire a chicchessia. Il rilievo di piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari è un fatto così inerente alla sicurezza dello Stato, che deve richiamare la speciale attenzione del legislatore ed essere riguardato non come un delitto qualunque, ma come un delitto della maggiore gravità. Quindi è che per sè solo, materialmente commesso, dev'essere punito quand'anche non risulti della pravità d'intenzione nell'autore; poichè, sia pure che a commetterlo egli non sia stato ispirato da malvagio proposito, tuttavia potrebbe la Patria risentirne gravissimo danno di fronte all'eventualità che il disegno o lo schizzo rilevato possa cadere nelle mani del nemico per opera d'altri, indipendentemente dalla immediata cooperazione dell'autore del rilievo.

Il testo poi dell'articolo favorisce siffatta interpretazione. Il rilievo, perchè punibile, dev'essere fatto *indebitamente*. Colui che, senza essere autorizzato da chi ne ha il diritto, si pone a rilevare un piano di fortificazioni, per questo solo dimostra una intenzione non retta, poichè, se fosse mosso da proposito innocente, chiederebbe, onde evitare ogni molestia, la voluta autorizzazione, la quale, se giusto ed innocuo il movente, gli potrebb'essere facilmente accordata.

Quanto all'articolo 45, a cui ha rimandato la Commissione del Senato, giova osservare che quando nella Commissione senatoria fu fatta la proposta di quell'aggiunta, si era di fronte al Progetto ministeriale del 1887, in cui l'articolo 46, richiamato dalla Relazione, aveva una locuzione differente da quella dell'articolo 45 e che avrebbe potuto lasciare un qualche dubbio. Cambiata la locuzione, l'articolo 45 non contraddice alla tesi dianzi esposta. Il legislatore in quell'articolo proclama (come ho notato nella interpretazione di esso) il canone fondamentale che il delitto dev'essere *doloso*, ma doloso nel senso che si *voglia* il fatto che costituisce il delitto, poichè *volere* questo fatto significa appunto agire con dolo, avere la *volontà* o il *proponimento* di fare quello che la legge vieta o di omettere quello che la legge comanda di fare (3). Ora, quando taluno *volontariamente* rileva un piano di fortificazioni, ha *voluto il fatto che costituisce* il delitto di spionaggio; e si è nei termini dell'articolo 45; nè vi ha alcun bisogno di ricercare se vi sia anche il concorso del dolo specifico di danneggiare la sicurezza dello Stato. La sola giustificazione che gli accorda il legislatore è quella che si riferisce alla mancanza od alla limitazione della *volontà* nel momento in cui ha commesso il delitto, cioè quando rilevava i piani.

(1) V. a pag. 38.
(2) V. a pag. 45. — All'articolo 46 del Progetto corrisponde l'articolo 45 del Codice.
(3) Vol. III, n. 77, pag. 328, 329.

84. La seconda ipotesi è pure un'ipotesi di vero e proprio spionaggio, di spionaggio accertato, ed è costituita dal fatto di colui che si introduce clandestinamente o con inganno in fortificazioni, in navi, in stabilimenti, in strade, o in altre opere militari, l'accesso ai quali luoghi sia vietato al pubblico.

Gli estremi voluti dal legislatore per l'esistenza materiale di questa ipotesi, sono i seguenti:

Che l'introduzione in detti luoghi sia clandestina o con inganno;

che a quei luoghi sia vietato al pubblico l'accesso.

Quanto alla prima condizione non altro è da osservarsi se non questo, che la formola del Codice: *clandestinamente o con inganno*, è più comprensiva di quella che era usata nell'articolo 107 del Progetto del 1887, in cui invece che: *con inganno*, dicevasi: *o con falso nome o con falsa divisa*. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione propose di sostituire a queste parole del Progetto la voce: *artificii*, che nel Codice poi si mutò definitivamente in *inganni*.

Quanto alla seconda condizione è da premettersi anzitutto, che, onde l'accesso sia vietato, non è necessario che i luoghi, nei quali si entra siano del Governo, ma il divieto può estendersi anche a luoghi privati, nei quali si fabbrichino oggetti militari per conto del Governo, o navi destinate ad appartenere alla marina militare dello Stato; la ragione della legge è la stessa. Ora, se in un cantiere privato si fabbricano delle navi che devono poi essere assegnate al naviglio nazionale, è evidente, che se su questa fabbricazione interessa sia mantenuto il segreto, può farsi divieto ad estranei di entrare nel cantiere stesso (1). In secondo luogo è da ritenersi che, onde si possa parlare di *divieto* all'accesso, pegli effetti dell'articolo in esame, è necessario che il divieto sia reso di pubblica ragione, sia noto al pubblico. Potrebbe forse dirsi che quando taluno si introduce *clandestinamente o con inganno* in un dato luogo, non gli si potrebbe menar buona la scusa che non sapeva vi fosse vietata la introduzione, dovendosi il concetto di questa *scienza* ritenere incluso nel concetto della clandestinità o dell'inganno usati. Tuttavia, l'introduzione coll'uso dei mezzi stessi può avvenire senza che l'accesso fosse vietato per facilitarsi il raggiungimento di uno scopo delittuoso; ecco perchè parmi necessario che questo divieto sia dal pubblico conosciuto. Comprendo, che una presunzione di divieto può sorgere dalla qualità e dalla natura delle opere o dei luoghi, tutti militari; e si sa che nei luoghi destinati al servizio militare non si può avere libero accesso; però, dal momento che l'articolo punisce la clandestina ed artificiosa introduzione *solo* nel caso che a quei luoghi sia pel pubblico vietato l'accesso, ne viene la conseguenza potervi anche essere dei luoghi militari, nei quali sia dato introdursi liberamente. Ecco una nuova ragione in appoggio dell'avviso, che il divieto sia portato a cognizione di tutti.

La circostanza del divieto deve ritenersi esclusiva alla ipotesi in esame, nè per conseguenza può applicarsi all'ipotesi, or ora esaminata, del rilievo di piani. Un dubbio, a prima giunta, potrebbe sorgere in proposito dalla semplice lettura dell'articolo; ma quando si risalga alle origini, il dubbio scompare, a mio modo di vedere, assolutamente. E valga il vero. Nel Progetto del 1887 l'articolo 107 marcava distintamente le due ipotesi: « chiunque si introduce clandestinamente o con « falso nome o falsa divisa in una nave dello « Stato, ovvero in forti, ecc., l'accesso dei « quali sia vietato al pubblico, e chiunque « rileva piani, ecc. » (2). È evidente che il divieto dell'accesso era esclusivo, in questa disposizione, alla ipotesi della introduzione. Non fu fatta in proposito nessuna osservazione dalle Commissioni parlamentari; e si giunge alla Commissione Reale di revisione. Ivi troviamo una sola osservazione del Commissario Costa, relativa alle *strade*. Egli notava come non potesse sorgere dubbio che le *strade* menzionate nell'articolo, siano quelle esclusivamente destinate agli usi militari, poichè nell'articolo è detto che l'*accesso ne dev'essere vietato al pubblico*. Potrebbe forse ritenersi in queste parole l'avviso che il divieto fosse comune ad entrambe le ipotesi. Però, siccome

(1) IMPALLOMENI: *Il Codice penale italiano illustrato*. Vol. II, pag. 51.

(2) V. a pag. 34.

la Sottocommissione aveva mantenuta la marcata distinzione del Progetto ministeriale, invertendone solo l'ordine poichè la ipotesi della introduzione fu posta seconda, così è lecito credere questo dubbio non fondato e supporre invece l'osservazione del Commissario Costa riferibile alle strade nei riguardi soltanto della ipotesi della introduzione. Il testo dell'articolo 110 ha mantenuto sostanzialmente la formola del Progetto del 1887, solo, seguendo la proposta della Sottocommissione anzidetta, fece passare al secondo posto la ipotesi della introduzione, con l'inciso in parola, che manifestamente nel Progetto del 1887 si riferiva soltanto a questa.

85. In questa seconda ipotesi, oltre l'elemento intenzionale di cui l'articolo 45, il legislatore esige un dolo specifico. Non basta che il colpevole siasi introdotto *volontariamente* in alcuno dei luoghi indicati nella disposizione in esame e con l'uso della clandestinità o dell'inganno, ma fa d'uopo, per l'esistenza giuridica del delitto stesso, ch'egli siasi introdotto al *fine* di rilevare piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari. Spetterà quindi al Ministero Pubblico provare che il colpevole si è introdotto in quel dato luogo al *solo* scopo di rilevare un piano.

86. Soggetto attivo del delitto in ambedue le ipotesi è *chiunque*, cittadino, naturalizzato o straniero, militare o borghese, salve, ben inteso, nei riguardi del militare e in tempo di guerra, le disposizioni degli articoli 78 e 79 del Codice penale per l'esercito (1).

La pena per ambedue le ipotesi è quella della reclusione o della detenzione da sei a trenta mesi e della multa da cento a tremila lire. L'ipotesi dell'introduzione evidentemente è un tentativo del delitto di rilievo di piani; il legislatore ha voluto punirlo con la stessa pena decampando dalle norme degli articoli 61 e 62. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva proposto, se ben si ricorda, un ribasso della pena per l'introduzione (2) e la proposta fu accettata dalla Commissione; ma nel testo il Ministro Zanardelli, onde prevenire con particolare energia la esecuzione di un fatto che potrebbe riescire di danno gravissimo alla sicurezza dello Stato, ha preferito attenersi al Progetto del 1887, che non aveva stabilito alcuna differenza nella penalità fra l'una ipotesi e l'altra.

87. Nel capoverso è preveduta la ipotesi di spionaggio presunto e contempla il fatto del *solo* entrare clandestinamente o con inganno nei luoghi surriferiti. Il legislatore stabilisce, che *per il solo fatto* di entrare clandestinamente o con inganno in *detti* luoghi, la pena sia della detenzione fino a sei mesi.

L'elemento materiale di questa ipotesi è la materiale introduzione in una fortificazione, in una nave, in uno stabilimento, sopra una strada o in altre opere militari, purchè siasi eseguita clandestinamente e con inganno, e l'accesso a quei luoghi sia vietato al pubblico. Quest'ultimo requisito è evidente, poichè, dopo di avere preveduto l'ingresso in quei luoghi *al fine* di rilevare un piano quando l'accesso sia vietato al pubblico, il legislatore soggiunge: *per il solo fatto di entrare in detti luoghi;* il *solo* fatto quindi senza il *fine*, a cui dev'essere informata l'altra ipotesi di spionaggio vero e proprio per ingresso clandestino od artificioso.

Quanto all'elemento morale non si guarda all'intenzione: *qualunque* sia stato il fine che nella introduzione si era prefisso, il colpevole incorrerà nella sanzione stabilita. Questo concetto risulta chiaro e patente dalla Relazione del Ministro Zanardelli sul suo Progetto del 1887. Nell'articolo 107 di questo Progetto si facevano due sole ipotesi: ingresso clandestino od artificioso e rilievo di piani; non era prevista l'ipotesi d'ingresso clandestino od artificioso *al fine* di di rilevare piani. « Il Progetto, scriveva il Ministro proponente, prevede entrambi questi fatti, e ne colpisce gli autori *senza che sia d'uopo provare*, stante l'indole dei fatti stessi, *che fosse in loro alcuna speciale intenzione criminosa* »; e queste parole erano in relazione con quanto aveva poco prima notato, cioè, che se taluno accede in quei determinati luoghi « clandestinamente o con falso

(1) Riportati nella nota 1, alla pag. 107.

(2) V. a pag. 56.

nome, ciò non può essere motivato che da rei propositi » (1).

In seno alla Commissione Reale di revisione è avvenuto questo. I Commissari Nocito, Puccioni e Brusa avevano proposto di collocare la ipotesi del capoverso in esame fra le contravvenzioni; quindi non sarebbe stato necessario il dolo. Però, quanto all'elemento intenzionale, il Sen. Eula, Presidente, esternò l'avviso che il capoverso contenga una mera presunzione di spionaggio, da cadere davanti alla prova che si faccia della innocuità del fine; si volle (secondo lui) unicamente esimere il Pubblico Ministero dall'onere della prova dell'intenzione dolosa (2).

Questa opinione, per quanto esternata da un uomo così eminente come l'attuale Presidente della Corte Suprema di Roma, parmi che non possa essere accolta di fronte al concetto dell'Autore del Codice esposto nella Relazione giustificativa dello stesso. L'ipotesi dello spionaggio presunto, è una presunzione *juris et de jure* (ha ragione l'Impallomeni), esso prevede un fatto pericoloso per la conservazione dei segreti militari (3). Osservisi poi che, come ad impedire che dalla osservazione del Presidente Eula potessero nascere delle illusioni in favore della difesa, sorsero i Commissari Auriti e Chiaves e il Relatore Lucchini. L'Auriti notava che la introduzione clandestina, *qualunque ne sia lo scopo*, mette in grado l'agente di conoscere il segreto che si vuole conservare; da ciò il pericolo a cui il capoverso vuole ovviare. Osservava il Chiaves, essere cosa molto pericolosa all'interesse dello Stato l'entrare di nascosto o per inganno nei luoghi dei quali parla l'articolo; aggiungeva che sarebbe facile preparare prima il pretesto ad entrare, mascherare un'intenzione ostile e provarla poi come motivo vero in giudizio col mezzo di persone compiacenti o cointeressate. Il Relatore Lucchini andò ancora più in là, si spinse all'ipotesi, persino, che il fine fosse anche innocente, come quello di visitare un infermo; è appunto in vista di siffatte eventualità che la pena è tenue.

Notisi, infine, che il Commissario Fara aveva proposto di sopprimere il capove[rso] pel motivo che secondo la redazione di [esso] il Magistrato non avrebbe altro còmpito [che] quello di accertare il fatto della introduzi[one] clandestina (4). La Commissione respinse q[ue]sta proposta; col rigetto venne, adunque sanzionare il principio: *che il Magistrato* [non] *ha altro còmpito che quello di accertar[e il] fatto della introduzione clandestina.*

Il Carelli chiede: E se in occasione di [un] varo un curioso si introducesse in un ar[se]nale, e facesse uso di un falso nome per [ot]tenere l'accesso? (5). La risposta è facile[:] vietata l'introduzione clandestina o artifici[osa] in uno stabilimento militare, solo quan[do] l'accesso a questo stabilimento *sia vietato* [al] *pubblico*. In occasione di una festa marinie[ra] come è quella di un varo, l'accesso all'ar[se]nale o al cantiere (governativo o privato c[he] sia) non è *vietato* al pubblico, solo è *regol[ato]* per evitare una soverchia agglomerazione [di] persone. Cade quindi l'osservazione.

Il Nocito, esaminando l'articolo 107 [del] Progetto del 1887, lo censurava appun[to] perchè l'introduzione poteva avvenire c[on] animo non ostile, e soggiungeva che nel fat[to] di spionaggio è necessario il dolo specifi[co] di penetrare nella fortezza, od altra ope[ra] militare, ma con lo scopo di investigare, con[o]scere e riferire poi. Notava inoltre che ques[to] dolo specifico si trova indicato negli artic[oli] 78 e 79 del Codice penale per l'esercito (6). Anche siffatta osservazione non ha alcun va[]lore di fronte al testo dell'articolo 110 d[el] Codice, nel quale si è voluto comprendere l'i[]potesi dell'ingresso clandestino od artificio[so] *al fine* di rilevare un piano; ipotesi che so[]stanzialmente corrisponde nel suo oggetti[vo] alle due ipotesi di spionaggio militare. H[a] voluto poi aggiungere l'ipotesi di spionaggi[o] presunto; è un'ipotesi a sè, che si volle ra[f]figurare e reprimere onde prevenire, anch[e] lontanamente, dei mali, che potrebbero es[]sere esiziali alla sicurezza dello Stato.

—

(1) V. a pag. 34 e 38.

(2) V. a pag. 56.

(3) IMPALLOMENI: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 204, pag. 51.

(4) V. a pag. 56, 57.

(5) CARELLI: *I reati politici*. Negli *appunt[i] al nuovo Codice penale*, pag. 356.

(6) NOCITO: *Alto tradimento*. Nel *Digest[o] italiano*, Vol. II, Parte 2ª, pag. 869. — Gl[i] articoli 78 e 79 del Codice penale per l'eser[]cito sono riportati nella nota 1, a pag. 107.

§ 8. — Interpretazione dell'articolo 111.

88. L'articolo 111 riguarda *l'infedeltà in affari di Stato* e punisce con la reclusione o con la detenzione da tre a dodici anni chiunque, essendo incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato ricevuto in modo da poter nuocere al pubblico interesse.

Questa ipotesi tolta al Codice toscano, articolo 117 (1), comparve la prima volta nel Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione e non fu mai abbandonata dai Progetti successivi.

Premesso che soggetto attivo del delitto in esame può essere, senza distinzione, *chiunque*, gli estremi di esso sono i seguenti:

Che vi sia un incarico da parte del Governo;

che quest'incarico si riferisca ad un affare di Stato;

che l'affare debba essere trattato con un Governo straniero;

che vi sia infedeltà nell'esaurimento del mandato;

che l'infedeltà sia tale da poter nuocere al pubblico interesse.

89. Anzitutto, dal momento che l'incarico deve partire dal Governo, quest'incarico dev'essere ufficiale, e perchè abbia tale carattere dev'essere dato da persona ufficiale, rivestita, cioè, di veste ufficiale, e chi lo riceve dev'esserne, nel momento in cui lo riceve, ufficialmente investito. Non basta; l'incarico deve partire dal Governo; vale a dire, che colui il quale affida l'incarico, sia, per le sue particolari funzioni governative, autorizzato a darlo, oppure sia stato ufficialmente autorizzato a darlo da colui che era investito di quelle particolari funzioni.

90. L'incarico deve riferirsi *ad un affare di Stato.* È notevole che nel Progetto del 1868, in cui l'ipotesi in esame fece la sua prima comparsa, si diceva (art. 104) semplicemente un *affare;* questa sola espressione fu mantenuta nell'articolo 118 del Progetto della Seconda Commissione, negli articoli 134 e 135 rispettivamente del Progetto Vigliani e del Progetto senatorio del 1875. Nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 si mutò dizione e si disse: *un affare di Stato,* locuzione che non fu contrastata, nè sopra di essa mai fu fatta alcuna osservazione. Parmi che ciò possa portare un qualche lume nella interpretazione e nel significato da darsi a queste espressioni.

Sostiene il Suman (2), appoggiandosi all'obbiettivo della sanzione, cioè quello di impedire un danno al pubblico interesse, che queste parole non altro significhino, che un affare qualunque di Stato; quando, in altri termini, sono in questione affari di Stato, qualunque sia la natura dell'incarico, poichè la conseguenza di una infedeltà è sempre dannosa al pubblico interesse, senza riguardo all'indole, alla natura del mandato ricevuto.

Se si fosse mantenuta nel testo definitivo del Codice la formola dei Progetti che hanno preceduto quello del 1883, forse si potrebbe accettare l'opinione del Suman, poichè dicendosi in genere: *un affare,* senza indicarne

(1) V. a pag. 64.
(2) Suman: *Il Codice penale italiano brevemente illustrato,* ecc., pag. 339. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1892.

l'indole e la natura particolare, potrebbe ritenersi che qualunque affare bastasse, purchè, se infedelmente trattato, potesse derivarne un danno al pubblico interesse; e dico che *forse* potrebbe accettarsi quest'avviso, poichè sta sempre che si è in tema di delitti contro la sicurezza dello Stato.

Ma si volle aggiungere che l'affare dev'essere *di Stato.* Perchè quest'aggiunta? Nulla di superfluo deve supporsi nella legge. O il legislatore riteneva che all'esistenza del delitto in esame bastasse l'infedeltà in un affare qualunque, purchè dall'infedeltà potesse derivarne un danno al pubblico interesse, ed era inutile l'aggiunta *di Stato*, perchè la sola frase: *un affare*, siccome più comprensiva, avrebbe potuto naturalmente riferirsi ad un *affare qualsiasi.* O il legislatore non riteneva che un affare qualsiasi fosse sufficiente all'esistenza giuridica del delitto, e doveva necessariamente rendere meno comprensiva l'espressione coll'indicare di che affare, almeno in genere, intendeva che si trattasse. Si è attenuto a questo secondo partito. Alle parole: *un affare*, aggiunse le altre: *di Stato.* Quale può essere stato l'intendimento del legislatore? E qui sono obbligato a sostenere ciò che in altra Opera ho sostenuto (1) e che il Suman, però senza nominarmi, ha combattuto. Si è, lo ripeto, in tema di delitti contro la sicurezza dello Stato; il delitto di infedeltà in affari di Stato è una specie particolare del genere *perduellione*; pare, adunque, che l'affare debba riguardare una operazione che interessi questa sicurezza, interna od esterna che sia, poichè il danno provenibile dalla infedeltà dell'esecuzione potrebb'essere sensibilissimo anche se ne fosse interessata la sola sicurezza interna; una operazione che concerna una materia suscettibile di perduellione, una materia, cioè, che riguardi gli interessi supremi dello Stato nei rapporti colla sua esistenza politica. Il sostenere che basti per essere punita l'infedele esecuzione, che l'incarico si riferisca *a qualunque* interesse che riguardi lo Stato, condurrebbe a punire con pena severissima, quale è quella comminata dall'articolo in esame, la infedeltà nell'esecuzione di un incarico anche di minima importanza. Sarebbe giusto? Potrebbe quest'affare di minima importanza essere elevato al grado di *affare di Stato*, di affare che interessi la *sicurezza dello Stato?* Potrebbe la infedele esecuzione di quest'incarico di minima importanza essere posto a fianco di un delitto di *perduellione?*

A questo proposito è opportuno richiamare ciò che disse uno dei Commissari della Commissione del 1876. Il Brusa trovava troppo elastica la frase: *adempie infedelmente*, che si trovava nell'articolo 135 del Progetto del Senato. Se riguardasse (diceva egli) soltanto *affari di Stato*, la frase potrebbe anche ammettersi, essendo evidente la convenienza di tutelarne la trattazione nella più ampia misura. Ma gli affari, a cui alludono le disposizioni dell'articolo 135, possono ben essere di *diversa natura;* ed in allora l'estensione possibile di quella frase si mostra eccessiva per la sua elasticità (2).

Questo richiamo mette in vista la differenza che gli stessi compilatori del Codice posero fra la nuda espressione: *un affare*, e la formola: *un affare di Stato.* Un *affare* può essere di qualsiasi natura: un affare di *Stato* ha un significato più ristretto; non può riguardare che un affare il quale interessi la *sicurezza* (interna od esterna) dello Stato; la infedele esecuzione di questo affare non può eguagliarsi che ad una *perduellione.*

L'affare di Stato deve poi trattarsi con un *Governo straniero;* dal che risulta che deve avere un carattere esclusivamente internazionale ed esservi d'uopo del consenso di quel Governo, col quale deve trattarsi.

91. Ma l'essenza del delitto sta nell'adempimento infedele del *mandato* ricevuto. *Si rende infedele al mandato*, dice l'articolo.

Anzitutto è da osservarsi che se il legislatore ha usato nella formola la voce: *mandato*, non deve per ciò ritenersi che siano applicabili tutte le norme stabilite dal Codice civile (art. 1738 e seguenti) in ordine al mandato. Queste norme sono state det-

(1) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, pag. 310. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888.
(2) V. a pag. 30.

tate nei rapporti esclusivamente civili, affatto indipendenti dai rapporti penali; solo potranno avere una influenza anche nei riguardi penali, quando non si oppongano alle regole del giure penale e possano coesistere con questo senza contraddizione.

La spiegazione delle espressioni: *si rende infedele*, si trova nei lavori preparatorii. Il Progetto Vigliani del 1874 aveva le parole: *adempie infedelmente* il mandato. La Commissione del Senato proponeva di sostituirvi le parole: *tradisce il suo mandato*. Il Ministro Vigliani osservava avanti l'Alta Camera (1) che *tradire* il mandato altro non è che *adempierlo infedelmente;* che, però, quest'ultima formola è più comprensiva, vale a dire non indica solamente il vero tradimento, ma anche ogni esecuzione la quale avvisatamente, deliberatamente non corrisponda al mandato. In seguito a queste dichiarazioni la Commissione ritirava l'emendamento. In seno della Commissione del 1876, il Commissario Conforti ripropose quell'emendamento, il quale « dinoterebbe più esattamente in che il legislatore fa consistere la gravità di questo reato, » ma non fu accettato (2). Il Progetto Zanardelli Savelli (art. 97) e il Progetto Zanardelli del 1887 (art. 108) mantennero la formola del Progetto senatorio del 1875: *si rende infedele* (3). La Commissione della Camera si limitò a raccomandare una dizione migliore della formola, onde impedire che il precetto legislativo riesca pericoloso contro coloro che, incaricati di difficile missione, in buona fede non riescissero a compierla secondo i fini del Governo (4). In seno della Commissione del Senato tornò a galla l'emendamento: *tradisce il mandato*, formola che, oltre ad essere più incisiva per la sua maggiore limitazione, ha il pregio di rendere più difficili le vendette di un partito vittorioso. Ma l'emendamento non fu accettato dalla Commissione, perchè la formola del Progetto: *si rende infedele*, mentre implica il dolo ed esclude l'insuccesso incolpevole (appunto perchè più comprensiva), non lascia così agevole la via all'impunità (5). Da questo esame appare manifesto il concetto del legislatore. Si adempie infedelmente il mandato quando avvisatamente e con deliberato proposito non si corrisponde, nella esecuzione di esso, ai fini per i quali fu dato dal Governo.

92. Si richiede, infine, che colui che si rende infedele al mandato lo faccia *in modo da poter nuocere all'interesse pubblico.*

In conseguenza, basta la *possibilità* del nocumento, possibilità che deve dipendere dalla infedeltà nella esecuzione dell'incarico ricevuto.

La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva proposto di aggiungere: che il fatto dovesse *per sè medesimo* essere atto a recare pubblico nocumento; ma non insistè nella proposta (6). Sovra questo incidente il Majno così ragiona: « Quantunque questa frase, sulla quale la stessa Sottocommissione dichiarò di non insistere, non sia passata nel Codice; quantunque il Faranda le abbia rimproverato il difetto di restringere il concetto giuridico del reato, perchè lo scopo della legge è di punire qualunque specie di infedeltà che possa recare pregiudizio; pure ci sembra logico e giusto di ritenere che la condizione del poter nuocere all'interesse pubblico debba essere direttamente ricavata dalla natura stessa del fatto e non da indirette illazioni o possibilità di possibilità » (7).

È, in sostanza, ciò che dianzi ho detto, cioè che la possibilità del danno deve essere una dipendenza della infedeltà. Se chi si rende infedele, si deve rendere tale *in modo* da poter nuocere al pubblico interesse, è evidente che la possibilità del danno dev'essere una conseguenza del fatto, per cui l'incaricato si rende infedele.

La possibilità del danno deve colpire l'*interesse pubblico*. È il Governo che incarica di un affare di Stato; tutto si riferisce alla cosa pubblica. È logico, adunque, che l'obbiettivo del danno altro non sia che il *pubblico interesse.*

(1) V. a pag. 28.
(2) V. a pag. 30.
(3) V. a pag. 31, 34.
(4) V. a pag. 39.
(5) V. a pag. 45.
(6) V. a pag. 57.
(7) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 623, pag. 359.

93. Ho detto più sopra che questo delitto avviene quando la infedeltà nella esecuzione del mandato avvenga dolosamente, quando avvisatamente non si corrisponda nella esecuzione del mandato ai fini del Governo mandante; basta, in altre parole, che siasi venuto meno volontariamente ai doveri inerenti al mandato. Il dolo consiste, adunque, nella coscienza di non osservare i doveri suddetti; coscienza (osserva giustamente l'Impallomeni) che si deve presumere sino a prova contraria, poichè in ogni uomo sano di mente è presunta la coscienza del proprio dovere (1).

In assenza di questo elemento doloso, esulando il concetto di un vero e proprio tradimento, non potrebbe l'infedeltà essere imputabile, nemmeno quando fosse stata la conseguenza di una colpa per parte dell'incaricato.

Ciò risulta manifestamente dalle dichiarazioni fatte avanti il Senato, nell'occasione che si discuteva il Progetto del 1874, dal Ministro Vigliani, che quando la esecuzione non corrispondente al mandato si commettesse senza deliberato proposito, allora non si verificherebbe questo reato, il quale avviene soltanto allora che il mandatario si scosta volontariamente e deliberatamente dal mandato (2).

La colpa potrebbe dar luogo a provvedimenti amministrativi o disciplinari, ove il caso; non mai potrebbe per essa farsi luogo ad un'azione penale, almeno nei termini del Codice penale.

§ 9. — Interpretazione dell'articolo 112.

94. *Osservazione generale. — Per quali delitti sia ammessa la parificazione di uno Stato estero alleato. — Elementi della parificazione.*

95. *Il delitto dev'essere commesso a danno di uno Stato estero alleato. — Significato della voce:* alleato. *— Vi dev'essere un trattato. — Non è necessario però che questo sia reso di pubblica ragione. — Basta per l'imputabilità che l'alleanza sia notoria. — Sulla voce:* estero.

96. *L'alleanza dev'essere* a fine di guerra. *— Significato di queste parole.*

97. *Il delitto dev'essere commesso* in tempo di guerra. *— Significato della formola.*

94. L'articolo 112 parifica allo Stato italiano gli Stati alleati e dispone che le pene stabilite dagli articoli 106 e seguenti si applichino anche nel caso che il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano a fine di guerra e in tempo di essa. Questa parificazione è richiesta da quella comunanza di interessi che deriva dalla associazione di forze degli Stati alleati, la quale esige che ad essi sia estesa la tutela dovuta allo Stato nazionale contro i fatti lesivi dei loro interessi politici e militari.

La parificazione avviene per i delitti seguenti:

Per le macchinazioni a fine di guerra o in tempo di guerra (art. 106);

per la rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 107-109);

per lo spionaggio (art. 110); e

per la infedeltà in affari di Stato (art. 111).

Onde, però, abbia luogo questa parificazione è necessario:

Che il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano;

che l'alleanza sia a fine di guerra;

che il delitto sia commesso in tempo di guerra.

95. È necessario anzitutto, che il delitto sia commesso *a danno di uno Stato estero alleato dello Stato italiano.*

Quale è il significato da darsi alla voce: *alleato?*

Il Dalloz, commentando l'articolo 79 del Codice del 1810, così si esprime:

« Non bisogna confondere gli *alleati* con quelle Potenze, le quali si trovano in rapporti di buona armonia ed anche di intelligenza con la Francia. La qualità di *alleato* suppone una stipulazione occorsa fra le due

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 205, pag. 53, 54.

(2) V. a pag. 28.

Nazioni, mediante la quale si promettono reciprocamente soccorso ed assistenza, sia contro un nemico determinato, sia contro coloro che potrebbero eventualmente dichiarare la guerra ad una delle due Nazioni. Da ciò deriva che per costituire la criminalità fa d'uopo che sia stato conchiuso e proclamato il trattato d'alleanza. In caso diverso potrebbe accadere che l'agente, ignorandone l'esistenza, fosse processato per un fatto di cui non aveva potuto apprezzare la moralità, e che agendo contro un alleato avesse creduto di agire contro un nemico o contro una Potenza, verso la quale la Francia non avesse stretto alcun impegno e da cui questa non avesse ad aspettarsi alcun soccorso » (1).

Le considerazioni circa la necessità di un trattato per istabilire l'esistenza di un'alleanza parmi possano attagliarsi anche alla interpretazione dell'articolo in esame. Vedremo, nell'esame dell'altro requisito, un emendamento che era stato proposto dalla Seconda Commissione al Progetto della Prima onde determinare meglio lo scopo dell'alleanza. Ad appoggiare questo emendamento la Commissione aveva riconosciuto che una Potenza straniera potrebbe cooperare all'intento prefissosi dallo Stato nostro, *per effetto di una stipulazione internazionale* (2). Non dovrebbe, adunque, parlarsi di Stato *alleato*, ove fra le due Nazioni non si fosse stipulata una convenzione, un trattato.

Ma quanto alla necessità che il trattato di alleanza sia reso di pubblica ragione onde l'agente possa ritenersi imputabile, avrei un qualche dubbio, poichè potrebbe darsi che il trattato racchiudesse certi patti o certe condizioni che prudenza di Stato esigesse non fossero conosciuti. Mi sembrerebbe conveniente una distinzione. O il trattato non era ufficialmente proclamato, nè era *notoria* la stipulazione di esso; ed allora sarebbe ingiusto, per le considerazioni del Dalloz, assoggettare a procedura l'agente. O il trattato non era ufficialmente proclamato, ma nullameno ne era *notoria* la stipulazione, quando fosse stabilita questa *notorietà*, l'agente non dovrebbe andare immune da responsabilità, perchè di fronte all'indole dei fatti commessi sarebbe assurdo l'accampare una buona fede, inammissibile colla notorietà del trattato.

Del resto la qualifica di *estero* data allo Stato alleato nulla deve influire sulla interpretazione dell'articolo. Potrebbe dirsi inutile, poichè trattandosi di *Stato alleato*, questo Stato dev'essere necessariamente *estero*. Siccome, però, nulla d'inutile può supporsi nella legge, così si ha a conchiudere che il legislatore, *quo nemo superior*, abbia usato di quell'aggettivo per affermare più spiccatamente il carattere di *internazionalità* che informa la disposizione.

96. Secondo elemento necessario all'esistenza giuridica della parificazione si è che l'alleanza dev'essere fatta *a fine di guerra*.

L'articolo 79 del Codice francese (3) parla di alleati *quando agiscono contro il nemico comune*. Queste espressioni erano state mantenute dal De Falco nel suo Progetto del 1866. La Prima Commissione, accettando una proposta dei suoi Sottocommissari, aveva sostituito nel Progetto del 1868 le parole: *che fanno la guerra insieme con esso*. La Seconda Commissione considerò che questo inciso potrebbe riferirsi soltanto a quegli alleati che combattono insieme nel momento in cui si commette il reato, ma non prevede il caso di una Potenza straniera, la quale, benchè alleata *per fine di guerra*, non fosse ancora scesa in campo contro il nemico comune. Onde la ipotesi non sarebbe completa, potendo lo Stato straniero cooperare o con le armi, o con la neutralità, o con un'alleanza eventuale, o in qualsiasi altro modo per effetto di una stipulazione internazionale, al fine pel quale si combatte. Mossa da queste considerazioni, alla formola del Progetto del 1868 sostituì l'altra: *per fine di guerra* (4), che si mantenne nei Progetti successivi.

Dietro queste considerazioni, alle parole: *a fine di guerra*, non può darsi altra interpretazione che questa: non essere necessario che la Potenza alleata sia scesa effettivamente in campo per combattere il ne-

(1) Dalloz: *Répertoire*. V.° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État*, Chap. 2, Sect. 2, n. 39.

(2) V. a pag. 22.
(3) V. a pag. 66.
(4) V. a pag. 17. 18. 21. 22.

mico comune: ma basta che fra di essa e il Governo nazionale sia corsa una qualche stipulazione internazionale, anche di neutralità, per cooperare al raggiungimento di quel fine che lo Stato nostro o la Potenza alleata si erano prefisso in previsione e in occasione di una guerra. È caduto, quindi, in errore il Majno quando riferisce le parole: *a fine di guerra*, non allo Stato alleato, ma al delitto, in guisa da far credere che il delitto dev'essere commesso *a fine di guerra*, mentre è solo lo Stato estero che dev'essere alleato al nostro *a fine di guerra* (1).

97. Ma il delitto in danno della Potenza alleata dev'essere commesso *in tempo di guerra*.

Che cosa debba intendersi per queste espressioni l'ho già detto interpretando l'articolo 106 (2).

È bensì vero che il legislatore in quest'ultimo articolo usa le parole: *in guerra*, e nell'attuale adopera la formola: *in tempo di guerra*, per cui potrebbe sembrare a prima giunta che nell'articolo in esame abbia voluto una limitazione nel senso di restringere le conseguenze del delitto alla commessione di esso nel tempo della guerra effettivamente guerreggiata, mentre, come abbiamo veduto, l'espressione: *in guerra*, adoperata nell'articolo 106, deve interpretarsi nel senso di comprendere tutto quel periodo che decorre dalla dichiarazione della guerra sino alla conclusione del trattato di pace. Però, non parmi che questa diversità di formola obblighi ad una diversa interpretazione. Vuolsi coll'articolo 113 tutelata la Potenza alleata nella stessa guisa che nell'articolo 106 vuolsi tutelato lo Stato nazionale. Ora, se quando trattasi dello Stato nazionale si ritiene doversi intendere per guerra quel periodo che decorre dalla dichiarazione di essa sino alla conclusione del trattato di pace, parmi che altrettanto debba dirsi per lo Stato che è alleato al nostro a fine di guerra, senza riguardo alla formola diversa usata dal legislatore. Del resto, nella denominazione del delitto di cui l'articolo 106, si usa la stessa frase: *in tempo di guerra*, essendo qualificato per: *macchinazioni a fine di guerra o in tempo di guerra*.

Quindi è che queste macchinazioni, come la rivelazione di segreti, lo spionaggio e la infedeltà in affari di Stato, commessi in danno di Stato estero alleato a fine di guerra dello Stato italiano, non potranno essere punite se non quando siano commesse in tempo di guerra, cioè in quel periodo che ho dianzi indicato.

—

§ 10. — Interpretazione dell'articolo 113.

98. *Osservazioni generali sulla disposizione dell'articolo. — Designazione dei punti da esaminarsi nella interpretazione.*

99. *Materia del delitto. — Arruolamenti. — Concetto e significato dell'espressione.*

100. *Atti ostili. — Caratteri di essi.*

101. *Gli arruolamenti e gli atti ostili non devono essere approvati dal Governo. — Approvazione esplicita ed approvazione implicita.*

102. *È indifferente che siano intrapresi nel Regno o all'estero. — Conseguenza giuridica della voce:* intrapresi.

103. *Conseguenze che devono derivare dagli arruolamenti o dagli atti ostili perchè possano essere incriminabili.*

104. *Prima conseguenza: esposizione dello Stato al pericolo di una guerra. — Differenza col Codice francese e il sardo. — Conseguenze giuridiche della differenza. — In qual modo si debba intendere la voce:* espone, *per la criminosità degli atti ostili.*

105. *Seconda conseguenza: pericolo di rappresaglie. — L'incriminabilità di questa ipotesi va regolata come nell'ipotesi del pericolo di guerra. — Dato che delle rappresaglie avvengano, non è necessario che siano eguali e corrispondenti agli atti ostili. — Co-*

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 624, pag. 359, 360.
(2) V. a pag. 92, 93.

munque, dovranno essere giuste e risolversi secondo i principii del Diritto delle genti. — Significato della voce: abitanti. — *Si combatte un'opinione dell'Impallomeni, accolta dal Majno.*

106. *Terza conseguenza: turbamento nelle relazioni internazionali. — Si esige non il pericolo di turbamento, ma il turbamento effettivo. — Il perchè della differenza colle altre ipotesi. — Significato giuridico del turbamento. — Le relazioni devono essere amichevoli. — Comprendonsi anche le relazioni commerciali e militari.*

107. *Elemento intenzionale. — Il dolo è* in re ipsa.

108. *La sanzione penale nelle diverse ipotesi.*

98. Il legislatore prevede l'ipotesi, nell'articolo 113, che con arruolamenti o altri atti ostili non approvati dal Governo, *chiunque* (cittadino d'origine o di adozione, o straniero) esponga lo Stato al pericolo di una guerra o di rappresaglie, o turbi le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Questo delitto è represso per la immensa gravità dei pericoli e per i danni incalcolabili, a cui possono soggiacere lo Stato e i suoi cittadini od abitanti per l'azione inconsulta od arbitraria di colui che, pel fatto proprio, provochi i pericoli anzidetti. La tranquillità dello Stato dev'essere tutelata contro le mene inconsulte e malvagie di coloro che tendono a turbarla nelle relazioni di esso con gli Stati stranieri; in uno Stato bene ordinato nessuno si deve sostituire all'Autorità del Governo; il diritto di pace o di guerra non appartiene che al Capo dello Stato per l'articolo 5 della Legge fondamentale; il diritto di imprimere la direzione ai rapporti internazionali non appartiene che all'Autorità politica (1).

Se un tale malefizio avesse a restare impunito non potrebbe darsi alcuna soddisfazione alla Potenza straniera che portasse i suoi lagni. Solo rimedio sarebbe la guerra; oppure, seguendo l'esempio dei popoli antichi, dovrebbe al colpevole farsi passare la frontiera, le mani legate dietro al dorso, per indi consegnarlo allo straniero onde ne facesse giustizia. Il che sarebbe inumano. Perciò si riconobbe il bisogno che il Paese abbia le sue leggi a questo riguardo, e sianvi Magistrati, i quali giudichino e puniscano i colpevoli per offrire agli stranieri una giusta soddisfazione. In questo modo rimane tutelata la dignità nazionale; qualunque sia la decisione, dovrà essere rispettata; e se avesse a succedere la guerra, almeno sarà giusta (2).

Nell'interpretare l'articolo è necessario l'esame dei punti seguenti:

La materia del delitto;
le sue conseguenze;
l'elemento intenzionale;
le sanzioni penali.

99. Gli arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nel Regno o all'estero, costituiscono la materia del delitto.

Cominciamo dagli arruolamenti. Allorchè in seno della Prima Commissione discutevasi l'articolo 109 del Controprogetto della Sottocommissione, articolo concernente gli arruolamenti senza autorizzazione, il Commissario Carrara osservava essere troppo generica la parola: *arruolamento,* la quale in una legge non militare potrebbe estendersi anche ad arruolamenti per scopo industriale o commerciale, senza alcun pericolo per lo Stato. In seguito a questa considerazione si adottò la locuzione : *arruolamento od ingaggio d'uomini al fine di armarli per qualunque scopo* (3).

Questo concetto distintivo fu mantenuto nel Progetto della Seconda Commissione, nonchè in quelli del Ministro Vigliani, del Senato e nei Progetti del 1883 e 1887. Nel Codice attuale, articolo 119, trattandosi pure del delitto di arruolamento o di ingaggio non autorizzato si dice: *arruola o arma.* In seguito a questi precedenti forse potrebbe sorgere il dubbio che la voce: *arruolamento,*

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato,* Vol. II, n. 207, pag. 54.
(2) Dupin: *Requisitoria nella causa Jauge;* Sirey, XXXIV, I, 822.
(3) V. a pag. 20.

adoperata dal legislatore nell'articolo in esame, fosse suscettibile, stante il suo carattere generico e comprensivo, di una interpretazione assai lata, nel senso statole attribuito dal Commissario Carrara. Però, il vero concetto di questa parola scaturisce dalla Relazione del Ministro Vigliani sull'articolo 137 del suo Progetto, che prevedeva l'ipotesi dell'articolo 113 ed usava la stessa voce: *arruolamenti*. Il reato (scriveva il Ministro proponente) è costituito dagli atti ostili, od anche solo dagli *armamenti* (1): così scrivendo volle, per così dire, dare il significato ch'egli attribuiva alla parola posta nel testo della disposizione. Del resto, il dubbio era suggerito naturalmente dalla distinzione che i compilatori dei diversi Progetti avevano creduto di fare fra arruolamento ed ingaggio; ma filologicamente non sarebbe possibile, poichè in tutti i lessici alla voce: *arruolamento*, va sempre e solamente congiunto il concetto militare, il concetto di iscrivere nei ruoli della milizia. Onde devesi concludere, che con quella espressione il legislatore abbia inteso il raccogliere persone, reggimentarle ed armarle per un qualche obbiettivo militare. È poi indifferente, osserva il Suman, che gli arruolati siano cittadini o stranieri; il legislatore non ha fatto alcuna distinzione come la si faceva nell'articolo 177 del Codice del 1859, in cui parlavasi di *regnicoli* ed *abitanti;* ed infatti siffatta distinzione in questo caso diverrebbe inutile, poichè sempre uguali sarebbero le conseguenze dei fatti (2).

100. Il delitto in esame può estrinsecarsi con mezzi diversi dall'arruolamento, e cioè *con altri atti ostili*. Il Codice francese usa le espressioni: *azioni ostili*, e il Dalloz si chiede che cosa debba intendersi per esse.

« La legge non lo disse (così si esprime) nè poteva dirlo, poichè questo carattere non dipende tanto dalla natura dei rapporti esistenti fra le due Nazioni, quanto dalla natura delle stesse circostanze. Il più grave ed il più importante dei fatti passerà inosservato e non sarà conseguenza di alcun conflitto se la Nazione, in pregiudizio della quale fu commesso, si trovi in intimi rapporti colla Francia, o non sia in condizioni di poter sostenere la guerra. Invece, il più insignificante dei fatti, la più leggiera delle offese trarrà seco una conflagrazione, ove non si aspetti che un pretesto per farla scoppiare. Fu saggia, adunque, la legge nel rifiutare una definizione degli *atti ostili* e nel limitarsi ad incriminarne i risultamenti » (3).

Gli autori della Teoria dividono lo stesso avviso, ed aggiungono:

« Fa d'uopo limitarsi a dire che, nei termini della legge: *azioni ostili*, sono tutti quelli *atti materiali*, che, non approvati dal Governo, hanno esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra. La legge esige formalmente il pericolo e l'allarme di una dichiarazione di guerra » (4).

Così la pensano il Carnot (5), il Morin (6) ed il Rauter. Quest'ultimo scrive:

« Per *azioni ostili* deve intendersi *atti materiali*, come attacchi effettivi contro le proprietà o contro le persone. Gli scritti o gli stampati ingiuriosi non presenterebbero questo carattere » (7).

Le espressioni: *azioni ostili*, del Codice francese passarono nell'articolo 179 del Codice albertino 26 ottobre 1839 mutate in:

---

(1) V. a pag. 27.

(2) Suman: *Il Codice penale italiano brevemente illustrato*, ecc. pag., 340, 341.

(3) Dalloz: *Répertoire*, etc. V° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État*, Chap. 2, Sect. 5, n. 68. — Il Dalloz poi riporta a questo proposito la sentenza 28 novembre 1834 della Corte di Cassazione di Francia, colla quale si è fermato che le trattative per un prestito in nome di un Principe, il quale sia in guerra con una Nazione alleata possono essere riguardate come non costituenti atti ostili di natura da esporre la Francia ad una dichiarazione di guerra, senza che l'apprezzamento incorra nella censura della Corte di Cassazione.

(4) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1060, pag. 296. Ediz. di Bruxelles del 1845.

(5) Carnot: *Commentaire du Code pénal*. Sull'art. 84, n. 1.

(6) Morin: *Dictionnaire*. V° *Actions hostiles*, pag. 40.

(7) Rauter: *Traité théorique et pratique du Droit criminel*, § 287.

atti ostili, le quali furono accettate dal legislatore toscano e inserite nell'articolo 120 di quel Codice; ma il Codice sardo nell'articolo 175 abbandonò l'epiteto e si limitò alla voce: *atti*, per la ipotesi di esposizione a rappresaglie, conservandolo nell'articolo 174 per l'altra ipotesi di dichiarazione di guerra. La generica espressione di *atti ostili* aveva dato luogo, imperando il Codice del 1859, a qualche difficoltà e si discusse se l'abbattimento di uno stemma consolare o di ambasciata per parte di una folla briaca costituisse altro di quelli atti che erano preveduti dalla legge, e per i quali avrebbe potuto il Governo essere esposto ad una dichiarazione di guerra. I compilatori dei diversi Progetti accolsero l'aggiunta della parola: *arruolamenti*, che fu per la prima volta inserita nell'articolo 107 del Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione. Questa aggiunta, oltre che avere una importanza per sè stessa poichè fa vedere che gli *arruolamenti* costituiscono altro dei mezzi coi quali può estrinsecarsi il delitto in esame, serve a dimostrare quale sia stato il concetto da cui è partito il legislatore nel dettare le altre parole: *atti ostili*. Una definizione giuridica dell'*atto ostile* sarebbe stata difficile e fors'anco pericolosa, come del resto sono tutte pericolose le definizioni in diritto. Si limitò a stabilire che il delitto deve estrinsecarsi con *arruolamenti od altri atti ostili*, lasciando al Magistrato il còmpito di apprezzare di volta in volta se gli atti sottoposti al suo giudizio siano o non siano ostili.

Dietro queste considerazioni non riesce difficile stabilire in via generica l'indole degli *atti ostili*.

Anzitutto parmi accettabile l'avviso degli scrittori francesi, che deve trattarsi di un fatto *materiale*; ciò si rileva dalla voce: *atto*, che racchiude in sè stessa il concetto della *materialità*.

L'atto materiale deve inoltre essere *ostile*, vale a dire avverso, contrariante, nemico a quella Potenza, contro la quale è diretto.

Deve poi essere *importante*, poichè un atto, sia pure ostile, che non abbia un carattere di importanza non potrebbe essere preso sul serio dal Magistrato, siccome quello che non potrebb'avere la potenza di produrre alcuna delle conseguenze determinate dalla legge. E che tale debba essere lo si desume dall'aggiunta che vi fece il legislatore della parola: *arruolamenti*. Gli arruolamenti sono atti serii ed importanti; essendosi soggiunto dal legislatore: *od altri atti ostili*, non avrà voluto dire che gli atti ostili debbano essere di simil genere, ma certo intese che dovessero avere una importanza di simil fatta. Questa importanza poi dev'essere insita negli atti stessi; cioè devono in sè medesimi avere l'attitudine a dar vita a taluna di quelle conseguenze che sono indicate nella disposizione di legge. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva, infatti, proposto di aggiungere la espressione: *per loro medesimi*. La Commissione non accettò l'aggiunta; ma la non accettazione deve spiegarsi con l'osservazione del Commissario Costa, favorevole ad essa, essere cioè savio considerare i fatti per sè stessi, per il pericolo che i medesimi possano per l'indole loro produrre, anzichè per l'effetto eventuale di un pericolo realmente corso, il quale difficilmente nella pratica può essere provato (1). L'importanza, però, dev'essere naturalmente diversa, secondo che si debba metterla in relazione alle diverse ipotesi di conseguenze derivabili dagli atti ostili.

Osserva a questo proposito il Majno che una prova diretta di ciò si ha dallo stesso Codice penale, il quale prevede come reati di per sè stanti i delitti contro Capi di Stato estero (art. 128), le offese alla bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 129) e i delitti contro i rappresentanti di Stati esteri (art. 130); fatti tutti (continua) che in un modo troppo lato di intendere l'articolo 113 potrebbero con apparenza di fondamento ritenersi in questo compresi (2).

Non può contestarsi che questi fatti siano di natura tale da avere la *potenzialità* di produrre alcuna delle conseguenze prevedute dall'articolo in esame, per cui, ove non formassero oggetto di speciali sanzioni (perchè costituiscono altrettanti delitti per sè stanti),

(1) V. a pag. 58.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 627, pag. 362.

è certo che gli autori di essi dovrebbero essere imputabili del delitto di cui stiamo occupandoci. Ma dal momento che diverse disposizioni di legge si occupano di essi, si avrebbe l'ipotesi dell'articolo 78, poichè con un medesimo fatto si violerebbero diverse disposizioni di legge, e gli autori dovrebbero essere puniti secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave. Sono fatti che essenzialmente possono esporre lo Stato al pericolo di una guerra, o quanto meno a turbare le relazioni amichevoli fra i due Governi; perchè non dovrebbero essere preveduti dall'articolo 113, quand'anche costituiscano delitti particolari e distinti? L'articolo 78 v'ha per qualche ragione; sarebbe questa una delle ipotesi nelle quali potrebbe trovare applicazione; se così non avesse ad essere, fatta astrazione dagli arruolamenti, sarebbe ben difficile commettere degli altri *atti ostili*, che abbiano la potenza di produrre una delle conseguenze, di cui l'articolo 113.

101. Ma gli arruolamenti e gli altri atti ostili, perchè possano essere imputabili, non devono essere approvati dal Governo. *Non approvati dal Governo*, detta l'articolo.

La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva proposto di sopprimere l'inciso siccome inutile; tuttavia fu mantenuto per evitare equivoci; perchè vi possono essere atti ostili commessi da privati colla autorizzazione del Governo; e perchè ad evitare la discriminazione di questi atti non basterebbe l'articolo 49, n. 1, che scrimina gli atti *imposti*, non quelli semplicemente *autorizzati* dall'Autorità (1).

L'Impallomeni avvisa che usando il legislatore la parola: *approvazione*, deve ritenersi assenso *esplicito* del Governo, sia anteriore sia posteriore al fatto (2). Non parmi accoglibile quest'avviso. Per me ritengo più corretto ammettere che l'approvazione *debba* essere *esplicita* prima che gli arruolamenti o gli atti ostili si commettano, ma *possa* essere *implicita* quando gli arruolamenti o gli atti ostili siano in corso di esecuzione. Mi spiego facendo delle ipotesi.

Vogliońsi fare degli arruolamenti per una impresa all'estero. Supponiamo nuovi arruolamenti, sull'esempio di quelli di Sarnico, del bosco della Ficuzza o per la spedizione di Mentana, onde annettere qualche provincia irredenta. I progettisti vanno dal Ministro sperando di poterne avere l'autorizzazione. Se il Ministro approva, l'approvazione dovrà essere chiara, manifesta, esplicita e tale da non poter far sorgere alcun dubbio sulle intenzioni del Governo; di guisa che se l'approvazione non fosse data e nullameno essi cominciassero a fare gli arruolamenti, incorrerebbero, senza alcun dubbio, nella sanzione dell'articolo in esame, poichè quelli arruolamenti non sarebbero stati approvati dal Governo.

Però gli arruolamenti, ad onta che il Governo non li abbia approvati, sono cominciati e continuano su vasta scala; è impossibile celarli; le Autorità politiche, stante la pubblicità, devono conoscerli, eppure non se ne danno per intese. Potranno gli arruolatori essere processati nei sensi dell'articolo 113? Certo che sì, ove si ammetta la necessità di una approvazione *esplicita;* certo che no, quando si ammetta che l'approvazione possa essere *implicita;* e che implicita lo sia in questa ipotesi non potrebbe revocarsi in dubbio, stante il contegno delle pubbliche Autorità.

Si fa una dimostrazione contro l'Ambasciata di una Potenza straniera, dimostrazione che ha tutti i caratteri giuridici di un atto ostile. La forza pubblica assiste completamente passiva, nè si cura di sciogliere l'assembramento quantunque ingrossi e minacci di ingrossare vieppiù. Come si potrebbe chiamare i dimostranti a rispondere del fatto unico violatore delle due diverse disposizioni di legge contenute negli articoli 113 e 130, se l'Autorità col suo contegno non solo li avrebbe approvati, ma, per così dire, incoraggiati? L'approvazione sarebbe *implicita*, e secondo me sarebbe tale da dover escludere l'imputabilità dei dimostranti non solo, ma la stessa esistenza dell'ingenere, per quanto almeno riguarda il delitto di cui l'articolo 113, poichè il delitto di cui l'articolo 130 avrebbe giuridica esistenza egualmente essendo un delitto per sè

(1) V. a pag. 58.
(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 207, pag. 54.

stante e con caratteri diversi da quelli che costituiscono il delitto in esame.

102. È poi indifferente che gli arruolamenti o gli atti ostili siano intrapresi nel Regno o all'estero, giacchè non è per l'ostilità allo Stato estero che si punisce, ma per il pericolo che si cagiona alla tranquillità politica dello Stato nostro.

Intrapresi, detta il legislatore; il che significa che il semplice incominciamento di questi arruolamenti o di questi atti ostili costituirebbe il momento consumativo; avrebbe il legislatore manifestato, ad evidenza, la sua volontà che un atto esecutivo conducente ad un'azione ostile bastasse a rendere perfetto il reato.

103. Gli arruolamenti e gli atti ostili non approvati dal Governo intrapresi nel Regno o all'estero devono, per essere incriminati, produrre o tutte od alcuna delle tre seguenti conseguenze:

O esporre lo Stato al pericolo di una guerra; oppure

esporre lo Stato o gli abitanti di esso solamente al pericolo di rappresaglie; ovvero

turbare le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

104. La prima conseguenza che può derivare dagli arruolamenti o dagli atti ostili è quella di *esporre lo Stato al pericolo di una guerra*. Il Commissario Brusa aveva proposto in seno della Commissione Reale di revisione che fosse detto: *pericolo serio*, onde evitare processi in base ad apprensioni chimeriche o poco fondate; ma questa aggiunta non fu nemmeno posta a partito (1).

Il Codice sardo aveva la formula: « ha « esposto lo Stato *ad una dichiarazione* di « guerra », tolta al Codice francese. Si richiedeva, adunque, che l'atto ostile avesse l'attitudine di provocare un fatto preciso, cioè la *dichiarazione* di guerra, che è poi, per quanto ho detto e ripetuto, la guerra. L'articolo in esame si limita ad esigere che l'atto abbia l'attitudine di esporre *al pericolo* di una guerra. La frase è generica; quindi potrebb'essere sufficiente anche un pericolo *remoto*, e tanto più questo pericolo remoto potrebbe ritenersi bastevole di fronte alla non accettazione dell'emendamento Brusa, dianzi ricordato. Del resto, sarà sempre questione di apprezzamento, tanto più necessario in siffatto proposito in quanto il concetto del pericolo è sempre relativo, nè possono dettarsi nè suggerirsi delle norme per giudicare rettamente quando esista o non esista.

In Francia, sotto il dominio di quella formula più ristretta, si sosteneva che nello stato attuale delle relazioni diplomatiche sarebbe straordinario che atti compiuti da privati esponessero lo Stato ad una *dichiarazione* di guerra. Provato che questi atti non furono ordinati nè approvati dal Governo, quale sarà lo Stato, dice il Morin, che potrà pensare a trarne vendetta colla guerra? (2). Dietro queste considerazioni, il Rauter (3) e il Carnot (4) affermano che questa forma di reato allora soltanto potrebbe verificarsi quando gli atti ostili fossero commessi da agenti del Governo o da persone che ne abbiano usurpato le attribuzioni in modo da far supporre che quegli atti siano stati autorizzati od ordinati dal Governo. Simile avviso fu però respinto dal Supremo Magistrato di Francia con sentenza 28 novembre 1834 riportata dal Morin di fronte alla voce: *chiunque*, usata dall'articolo 84 del Codice del 1810, a differenza del Codice del 1791, che parlava soltanto degli agenti del Governo e comandanti militari. Il Majno, tuttavia, accoglie l'opinione del Rauter e del Carnot, osservando che la parola: *chiunque*, pure usata dal nostro legislatore, generalizza le possibilità ipotetiche; ma nelle odierne condizioni dei rapporti internazionali, le reali difficoltà di un pericolo di guerra difficilmente corrisponderanno alla generalità dell'espressione adoperata dal legislatore per indicare il colpevole (5). La questione, se può agitarsi in Francia, in riguardo alle espressioni

(1) V. a pag. 58.

(2) Morin: *Répertoire*, etc., Vol. I, pag. 87, numero 2.

(3) Rauter: *Traité théorique et pratique du Droit criminel*, n. 286.

(4) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*, Art. 84, n. 7.

(5) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 628, pag. 362, 363.

di quel Codice, che esigono l'esposizione *ad una dichiarazione di guerra*, non potrebbe però, almeno parmi, nemmanco proporsi presso di noi quando il legislatore si limita ad esigere *il pericolo* di una guerra, senza designazione della importanza o della intensità di questo pericolo, e a questo *pericolo* possono esporre non solo gli agenti del Governo, o le altre persone indicate dai giureconsulti francesi, ma qualsiasi altra persona. Del resto, se una Potenza vuol veramente fare la guerra, il pretesto sa trovarlo senza guardare all'importanza di esso, e lo gonfia ad opportunità per quanto futile o leggiero, non curandosi per nulla se il Governo, nel cui territorio fu commesso l'atto ostile ne sia sciente e cosciente. Questa considerazione vale maggiormente pel *pericolo* di una guerra. Suppongasi la formazione in Italia di una società composta tutta di persone non aventi carattere nè officiale nè officioso, la quale si proponga di unire la Corsica al nostro Stato e che a questo scopo la società faccia una sottoscrizione per creare e mantenere viva una agitazione a tale senso nell'Isola. La società è tutta di privati. L'atto sarebbe evidentemente ostile alla Francia, e con gli umori della nostra vicina potrebbe avere anche l'attitudine di esporre al pericolo di una guerra, per quanto chiare ed esplicite avessero ad essere le dichiarazioni che il Governo facesse dopo di avere sciolto la società, se veramente avesse il proposito di muovercela non foss'altro che per una diversione dai suoi imbarazzi interni, come insegna la sua storia. Comunque, non vale occuparsi se vi sia probabilità di applicazione di una data disposizione penale. La disposizione è scritta nel Codice e deve ritenersi che possa applicarsi. L'interprete non ha altro còmpito che quello di rilevarne e di spiegarne il significato; e dietro questo còmpito sono costretto a conchiudere, che *qualunque* sia l'agente del delitto, quando l'atto ostile ha l'attitudine di esporre lo Stato al pericolo di una guerra, e ve lo *espone*, vi sono tutti gli estremi del delitto stesso. Resta poi a vedersi quando si debba ritenere che l'agente abbia *esposto* lo Stato al pericolo di guerra. Certo, che a promuovere l'azione penale sugli atti ostili non fa d'uopo attendere che il pericolo siasi verificato; che le armi della Potenza contro cui gli atti ostili furono diretti rumoreggino ai nostri confini; io credo, invece, che sia sufficiente il *pericolo del pericolo;* in altre parole: che l'azione penale possa promuoversi quando gli atti ostili abbiano per sè medesimi la *potenzialità* di far nascere la guerra, quand'anche nulla sia venuto a dimostrare che lo Stato, che fu oggetto degli atti ostili, avesse intenzione di muovercela. A questa interpretazione ci conduce la stessa voce: *espone*, usata dal legislatore, la quale, fra gli altri significati ha anche questo, secondo i lessici, di *mettere in pericolo;* quindi la formola della disposizione dovrebbe intendersi nel senso che lo Stato sia *messo in pericolo di soggiacere al pericolo di una guerra*. Basta, per conseguenza (giova ripeterlo) che si verifichino gli atti ostili, e che questi abbiano l'attitudine di creare il pericolo di una guerra.

105. Seconda conseguenza degli atti ostili può essere quella di *esporre lo Stato o i suoi abitanti al pericolo di rappresaglie.*

Per quanto ho detto nel numero precedente, non deve ritenersi necessario alla punibilità degli atti ostili, che le rappresaglie siano realmente avvenute, ma è sufficiente che gli atti ostili abbiano l'attitudine di farle nascere per parte di quella Potenza, contro la quale erano diretti. Il legislatore usa della stessa parola: *espone;* ad essa deve darsi lo stesso significato che le ho dato nella ipotesi del pericolo di una guerra.

Questo non sarebbe l'avviso degli Autori della Teoria, pretendendo essi che le rappresaglie debbano essere ordinate dal Governo.

« E così (essi scrivono) noi non potremmo ammettere con l'Haus che l'insulto fatto ad un Inglese a Bruxelles possa motivare l'applicazione dell'articolo 85 per ciò solo che i Belgi residenti in Inghilterra sarebbero esposti a rappresaglie prima ancora che una decisione dell'Autorità straniera le abbia pronunciate. Non sono nè i fatti, nè le rappresaglie che la legge ebbe in vista; ma volle, in generale, prevenire le vie di fatto e le depredazioni che possono accadere sulle frontiere di un Regno o sopra un territorio amico. Le specie possono variare, senza dubbio, all'infinito; ma è d'uopo che le violenze siano

abbastanza gravi per esporre a rappresaglie; e quest'ultimo termine esige, nel Diritto delle genti, l'intervento di un'Autorità straniera » (1).

La limitazione voluta dagli egregi giureconsulti non varrebbe certo a tutelare sufficientemente l'interesse dello Stato o dei suoi abitanti. Io credo che non si possa abbandonare la interpretazione anzidetta e che, in conseguenza, debba ritenersi che quando gli atti ostili commessi hanno la *potenzialità* di esporre lo Stato o i suoi abitanti al pericolo di rappresaglie, ciò basti alla loro repressione; e dato pure che le rappresaglie siano avvenute, sia indifferente che queste abbiano avuto luogo in seguito ad un ordine del Governo, o per opera dei suoi agenti, o di persone non ufficiali, ma obbedienti ad un ordine dell'Autorità.

Suppongasi, però, che le rappresaglie siano avvenute. Qui occorre un'altra domanda. Sarà necessario, perchè gli atti ostili che le hanno provocate siano punibili, ch'esse siano eguali a questi atti ostili? La rappresaglia, secondo i lessici, è un maltrattamento qualsiasi che si fa ad un nemico o sopra cose che gli appartengono per vendicarsi di qualche violenza o danno; ed anche per il ricattarsi (ristorarsi del danno) comecchessia (2). Scopo, adunque, delle rappresaglie è lo sfogo di una vendetta o il risarcimento di un danno; perciò è manifesto che la rappresaglia può essere diversa dall'atto ostile che l'ha provocata, potendosi sfogare una vendetta od ottenere il risarcimento di un danno con mezzi diversi e sopra oggetti diversi da quelli con i quali e sopra i quali gli atti ostili si sono consumati.

È poi evidente che la rappresaglia dev'essere *giusta*, cioè dev'essere stata autorizzata da un atto, veramente ostile e capace per sè stesso a farla accadere, poichè se si fosse commesso un atto, sia pure ostile, ma che in sè medesimo non avesse avuto quell'attitudine, dato che una rappresaglia fosse avvenuta, non potrebbe l'atto andare soggetto alla repressione dell'articolo in esame. È questo l'avviso del Rauter, il quale così si esprime: « Tale questione ed altre simili non possono risolversi che secondo i principii del Diritto delle genti, e deve dirsi che la pena di cui si tratta non può applicarsi se non in quanto le rappresaglie siano state giuste dinanzi questo stesso Diritto. Se, adunque, pel fatto di un furto commesso da un Francese in Paese straniero, il Governo di questo Paese togliesse, in via di rappresaglia, delle proprietà francesi, il Francese che avesse dato occasione a quest'atto non potrebbe essere processato giusta l'articolo 85 » (3).

Le rappresaglie devono finalmente essere dirette contro *lo Stato* o *gli abitanti di esso*.

Nell'articolo 85 del Codice francese e nel corrispondente articolo 175 del Codice sardo si prevedeva soltanto il caso che le rappresaglie fossero dirette contro i *Francesi* o contro i *regnicoli* individualmente. Furono i Sottocommissari della prima Commissione ministeriale che vi aggiunsero: *lo Stato* (4); e il loro esempio fu seguito dai compilatori dei Progetti successivi.

Per *Stato* deve intendersi le sue istituzioni, i suoi emblemi, i suoi agenti, tutto quello insomma che si riferisce a qualsiasi branca del suo organamento.

Quanto alle parole: *abitanti di esso*, l'Impallomeni ritiene che debba intendersi coloro che dimorano nello Stato: non sono inclusi (secondo lui) quei cittadini italiani che, per fatto di quegli atti ostili, siano all'estero soggetti a rappresaglie (5). Il Majno riproduce quest'avviso senza commento (6); onde deve ritenersi che lo condivida. Nell'esame delle Fonti vediamo che il De Falco nel suo Progetto del 1866 aveva la parola: *nazionali*. I Sottocommissari della Prima Commissione vi sostituirono: *abitanti o sudditi di esso*. La Prima Commissione nel suo Progetto del

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1062, pag. 296. Ediz. di Bruxelles del 1845. — Haus: *Observations sur le Projet belge*, II, 23.

(2) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voce corrispondente.

(3) Rauter: *Traité théorique et pratique du droit criminel*, § 287.

(4) V. l'art. 110 a pag. 18.

(5) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 55.

(6) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 630, pag. 363.

1868 si limitò a dire: *abitanti di esso;* e queste parole passarono nei Progetti successivi ed entrarono nel Codice (1).

La lettera della legge ed anche l'esame delle Fonti darebbero ragione all'avviso dell'Impallomeni, poichè giuridicamente non può dirsi *abitante* di uno Stato, se non quello che nello Stato domicilia, risiede o dimora; e d'altro canto dai Progetti furono cancellate le parole: *nazionali* e *sudditi*, le quali si riferivano evidentemente anche ai nazionali ed ai sudditi dimoranti all'estero, e furono sostituite dalla sola parola: *abitanti.* V'ha di più; nel Codice sardo vi aveva la voce: *regnicoli*, ed anche questa poteva riferirsi ai regnicoli abitanti all'estero. Perciò con qualche ragione l'egregio Professore di Parma e il suo Collega di Pavia possono affermare doversi intendere per *abitanti*, solo coloro che abitano effettivamente nello Stato, e non anche quelli fra essi che si trovano all'estero. Parmi, però, che quando si rifletta allo spirito della legge ed alle conseguenze che deriverebbero da una interpretazione così limitata, debbasi conchiudere che apparentemente l'avviso dell'Impallomeni sarebbe ragionevole, ma che in realtà manca di fondamento. Il legislatore, nel dettare la disposizione dell'articolo 113 relativo alle rappresaglie, è partito dal concetto di voler tutelati i proprii nazionali dalle conseguenze derivanti da un atto ostile diretto contro i nazionali di un altro Stato; tanto è vero che la ipotesi è compresa fra i delitti contro la sicurezza dello Stato, e precisamente fra quei reati che nelle legislazioni precedenti e nelle straniere sono designati come reati contro la sicurezza esterna dello Stato. L'articolo, quindi, ha evidentemente un carattere internazionale. Se così è (e non può essere diversamente) si vedrebbe frustrato il suo intento se avesse voluto limitare le rappresaglie ai proprii nazionali *abitanti* nel Regno. E gli Italiani che risiedono all'estero perchè non dovrebbero essere protetti dal Governo della loro Patria d'origine? Quali sarebbero le conseguenze di questa interpretazione così ristretta? Un'orda briaca in Roma maltratta una compagnia di pellegrini francesi. Sarebbe certamente un atto ostile che esporrebbe gli Italiani a rappresaglie per parte dei Francesi. Volete limitare le rappresaglie alle sole ripicchiature dei pellegrini contro gli aggressori? Ma se i pellegrini non reagissero, e invece, ripercotendosi in Francia l'eco di quei disordini, si desse la caccia agli Italiani in Marsiglia o nella stessa Parigi per rappresaglia di quanto avvenne in Roma, si dovrebbe dire che l'atto ostile di Roma non potrebbe aggravarsi con la maggiore sanzione del capoverso dell'articolo 113? Lo scopo del legislatore non sarebbe tradito? Del resto, è assai più facile che le rappresaglie contro nazionali avvengano all'estero che nel Regno, poichè nel Regno sarebbero prontamente soffocate dalle nostre popolazioni, mentre se avvenissero all'estero, i nostri nazionali, quand'anche reagissero, sarebbero sempre sopraffatti.

Dietro queste considerazioni, suggerite dallo spirito della legge e dalle conseguenze deplorevoli che deriverebbero da una interpretazione ristretta, parmi si debba conchiudere che per *abitante* debba ritenersi non solo l'abitante effettivo dello Stato, ma il *cittadino*, quand'anche dimori all'estero, per identità di trattamento, per l'eguaglianza che dev'esistere fra ogni cittadino e pel dovere che ha lo Stato di proteggere i suoi nazionali che dimorano in regioni straniere. Un appoggio non indifferente a quest'avviso si trova nella Relazione del Ministro Zanardelli sul suo Progetto del 1887, nel quale, sebbene il Progetto avesse pure le parole: *abitanti di esso*, tuttavia, riferendosi ai fatti ostili, dice: « che abbiano unicamente esposto lo Stato *od i cittadini* al pericolo di rappresaglie, ecc. » (2).

È poi ben inteso che usandosi la voce: *abitanti*, devono comprendervisi anche gli stranieri che dimorano nello Stato, poichè anche agli stranieri si deve estendere la tutela del legislatore, semprechè, per altro, le rappresaglie avvengano nel nostro Stato, potendo gli stranieri per equivoco essere scambiati con nazionali. Nè dicasi che ciò sia in contraddizione con quanto ho detto più sopra,

(1) V. a pag. 17, 21, 23, 26, 28, 31, 34. Il De Falco nel suo Progetto del 1873 parla del solo Stato e prevede la ipotesi di rappresaglie, ma senza indicazione dei soggetti passivi di essi (V. a pag. 25, art. 138).

(2) V. a pag. 38.

riferendomi alla Relazione ministeriale, poichè, se la Relazione parla di *cittadini*, il testo del Codice prevede gli *abitanti*. Questa parola può essere estesa ai cittadini dimoranti all'estero, poichè così esige lo spirito della legge, ma la lettera di essa non esclude lo straniero che si trovi nel territorio del Regno, e la protezione di esso basa, d'altronde, sui principii fondamentali del nostro Diritto.

106. Ultima conseguenza preveduta dall'articolo 113, e non preveduta nè dal Codice toscano nè dal sardo, è il turbamento delle relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero.

Il legislatore dice: se gli atti *turbino;* e così, mentre nelle altre due ipotesi ritiene sufficiente per l'incriminabilità degli atti ostili, che abbiano la *potenzialità* di esporre lo Stato al pericolo di una guerra, o lo Stato e gli abitanti di esso (cittadini e stranieri) al pericolo di rappresaglie, nella ipotesi in esame non si limita alla circostanza che gli atti ostili abbiano esposto lo Stato al pericolo che le amichevoli relazioni internazionali siano turbate, ma esige che le relazioni stesse siano effettivamente turbate; vuole che gli atti ostili le *turbino*.

E perchè una tale differenza? Nelle Fonti non se ne trova indicata una ragione, forse perchè la si indovina facilmente. Le due ipotesi precedenti prevedono, come effetto finale, dei fatti assai disastrosi, la guerra e le rappresaglie. Se si dovesse aspettare che la guerra fosse dichiarata o le rappresaglie eseguite per punire gli atti ostili che avrebbero provocato l'una e le altre, il legislatore certo non avrebbe convenientemente provveduto alla sicurezza pubblica e privata. Trattandosi, invece, di relazioni internazionali amichevoli, se il turbamento di esse è un fatto grave, certo questa gravità non potrebbe sotto alcun rispetto eguagliarsi alla gravità di una guerra o di avvenute rappresaglie. Quindi è, che se alla punizione degli atti ostili, possibili provocatori di una guerra o di rappresaglie, deve bastare il pericolo dell'una o delle altre, il pericolo di un turbamento di relazioni internazionali sarebbe, invece, un atto di una importanza tanto relativa da non meritare che il legislatore lo parifichi ad una dichiarazione di guerra o ad una rappresaglia per sottoporlo a punizione.

Senza riguardo, adunque, all'importanza degli atti ostili commessi, quando per l'esecuzione di essi le relazioni fra i due Stati saranno realmente turbate, allora soltanto questi atti ostili dovranno trovare una repressione.

Inoltre, non sarà necessario che le relazioni diplomatiche siano state rotte; ma basterà un qualsiasi raffreddamento fra i due Governi; ed uno scambio vivace di note potrebbe dar vita ad un'azione penale. *Turbare* non vuol dire: *rompere*, scrive l'Impallomeni, ma compromettere i buoni rapporti fra gli Stati. La qual cosa è sempre relativa alla posizione politica che uno Stato occupa rispetto all'altro. Così, se uno Stato è coll'altro alleato, le amichevoli relazioni sono turbate se l'alleanza corre pericolo di essere sciolta, o se la cordialità dei rapporti fra i due Stati rimane compromessa. Se un'alleanza non esiste, bisogna che sia compromesso il normale andamento dei rapporti fra i due Governi. Per modo che lo stesso atto può riescire variamente offensivo; e l'offesa è maggiore quanto più intimi sono i rapporti fra i due Stati (1).

Comunque, le relazioni fra le due Potenze dovranno, al momento in cui si commettono gli atti ostili, essere *amichevoli;* nessuna nube sull'orizzonte politico. Se le relazioni fossero raffreddate gli atti ostili non potrebbero essere puniti (2).

È appena necessario poi di aggiungere che le relazioni amichevoli sono di natura così politica come commerciale od anche semplicemente militare; si pensi, difatti, ad una alleanza non propriamente politica, ma ad una così detta convenzione militare esistente fra il nostro Stato ed uno Stato straniero (3).

Le relazioni amichevoli turbate devono essere tra *Governo* e *Governo;* non sarebbe incriminabile il turbamento dei rapporti e dei sentimenti privati fra i cittadini di uno

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 207, pag. 55. — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, pag. 315, 316.

(2) Crivellari: nell'Opera e nella pagina, di cui la nota precedente.

(3) Impallomeni: nell'Opera e nella pagina di cui la nota 1

Stato e quelli di un altro, per quanto vasta sia l'estensione ch'esso abbia preso (1).

107. Per la imputabilità del delitto in esame non occorre che l'agente o gli agenti abbiano avuto la positiva intenzione di esporre lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, o lo Stato o gli abitanti di esso (cittadini o stranieri) al pericolo di rappresaglie, o al turbamento delle relazioni amichevoli del Governo nostro con un Governo estero; ma basta che gli atti volontari, giusta l'articolo 45, abbiano un carattere ostile, vale a dire, nemico, avverso, contrario e contrariante ad uno Stato estero. Il dolo, quindi, *inest rei ipsæ*, e non toccherà al Ministero Pubblico, una volta che vi sia la volontà di commetterli e il carattere ostile, dare la prova della pravità della intenzione. Ciò si rileva sostanzialmente anche dalle discussioni avvenute in seno della Commissione Reale di revisione. Il Relatore Lucchini osservava, che per il testo ministeriale poteva nascere l'equivoco che si esigesse l'intenzione di far nascere il pericolo, e fu per questo che la Sottocommissione aveva proposto di aggiungere le parole: *per sè medesimi*. Il Commissario Auriti dal canto suo trovava che questa aggiunta costituiva una modificazione di sostanza, siccome quella che eliminava l'estremo della intenzione di esporre a pericolo. Così il Commissario Faranda notava come pel Progetto bastasse che gli atti producano il pericolo (2).

È necessario (osserva giustamente il Majno) di ben ritenere questo carattere specifico per non confondere il delitto di cui all'articolo 113 con altri (3). Se gli arruolamenti fossero fatti allo scopo di favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato nostro, dovrà applicarsi l'articolo 106. Dovrà applicarsi l'articolo 119 se lo scopo di essi fosse il servizio militare per uno stato estero; il 131 alla formazione di bande armate per commettere un attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato, e via dicendo.

108. La pena per tutte le ipotesi prevedute dall'articolo 113 è sempre la detenzione, in misura diversa, secondo le ipotesi e secondo che siasi o non siasi avverato il fatto.

Gli arruolamenti e gli atti ostili che espongono lo Stato al pericolo di una guerra sono puniti con la detenzione da cinque a dieci anni; ma se ne segue la guerra, la detenzione non è inferiore ai sedici anni.

Gli arruolamenti e gli atti ostili che espongono lo Stato o gli abitanti di esso solamente al pericolo di rappresaglie la detenzione va da tre a trenta mesi; ma se ne segua la rappresaglia corre da trenta mesi a cinque anni.

Gli arruolamenti e gli atti ostili che turbino le relazioni amichevoli del Governo nostro con un Governo estero sono puniti con la detenzione da tre mesi a trenta.

—

§ 11. — Interpretazione dell'articolo 114.

109. *Osservazione generale. — Ragione dell'articolo. — Penalità. — Soggetto attivo del delitto. — Estremi di questo.*
110. *Oggetti che devono costituire la somministrazione. — Una questione sulla provvigione di viveri o denaro.*
111. *Si richiede la possibilità che i mezzi somministrati possano essere rivolti a danno dello Stato nostro.*
112. *La somministrazione dev'essere fatta allo Stato nemico od ai suoi agenti. — Significato della formola. — Non importa che la somministrazione avvenga direttamente o indirettamente.*
113. *È però necessario che avvenga in tempo di guerra.*
114. *Il dolo risiede* in re ipsa, *cioè nella somministrazione volontariamente fatta.*

109. Le disposizioni contenute nell'articolo 114 colpiscono quei fatti che vanno a costituire un ausilio prestato allo Stato nemico.

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 364.
(2) V. a pag. 58.

(3) Majno: *Commento*, ecc., n. 626, pagina 361.

—

Una disposizione consimile avevano il Codice sardo nell'articolo 169 n. 3 e il Codice toscano nell'articolo 116, lett. *b*, corrispondente a quella contenuta nell'articolo 77 del Codice francese; ed era pure sostanzialmente ripetuta nei Progetti anteriori al Progetto Zanardelli-Savelli ed al Progetto Zanardelli del 1887, che non prevedevano siffatta ipotesi. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione propose di colmare la lacuna; la proposta fu accettata dalla Sottocommissione e nella definitiva redazione del Codice.

Secondo quest'articolo si punisce la somministrazione, in tempo di guerra, diretta od indiretta, allo Stato nemico od ai suoi agenti, di provvigioni o di altri mezzi che possano essere rivolti a danno dello Stato italiano.

Cotale ipotesi avrebbe potuto forse comprendersi nella disposizione generica dell'articolo 106; fu creduto, invece, più conveniente di farne una ipotesi speciale, perchè (come scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione finale), si sarebbe corso diversamente il pericolo che ove non si provasse l'animo di favorire le operazioni militari dello Stato nemico, il colpevole andasse impunito; oppure, che si fosse applicato l'articolo 106 anche in mancanza di questo estremo, nel qual caso la sanzione sarebbe stata manifestamente eccessiva (1).

La pena minacciata a questo delitto è la reclusione o la detenzione da uno a cinque anni e la multa da mille a cinquemila lire.

Soggetto attivo di esso può essere il cittadino, d'origine o naturalizzato, ed anche lo straniero; questi però alla condizione che sia *residente* nel Regno. La minor gravità di siffatto delitto, a differenza di quello preveduto dall'articolo 106 e degli altri finora esaminati, deve avere consigliato il legislatore ad esigere fra lo straniero e lo Stato italiano questo rapporto della residenza, perchè soltanto dalla protezione che riceve dallo Stato italiano lo straniero che vi risiede, può ricavarsi l'obbligo in costui di astenersi da atti, i quali non rappresentano un diretto concorso alle operazioni militari del nemico. Ognuno che è posto sotto la protezione della legge italiana non può operare contro lo Stato che lo protegge, somministrando al nemico, direttamente o indirettamente, degli oggetti che possano essere rivolti contro lo Stato stesso.

Gli estremi necessari alla esistenza giuridica del delitto in esame, sono i seguenti:

La somministrazione di provvigioni o di altri mezzi;

che le provvigioni o gli altri mezzi possano essere rivolti a danno dello Stato italiano;

che la somministrazione sia fatta direttamente o indirettamente allo Stato nemico od ai suoi agenti;

che essa avvenga in tempo di guerra.

110. Gli oggetti che devono costituire la somministrazione sono le *provvigioni od altri mezzi*. Il Codice del 1859, il Codice toscano, e i Progetti che hanno preceduto quelli del 1883 e del 1887 parlavano di uomini, denari, viveri, armi o munizioni; ma la somministrazione di ciò costituiva non un reato di sufficiente gravità come il delitto in esame, ma una specie gravissima di perduellione, quel delitto che il Codice attuale prevede specialmente nell'articolo 106. Comunque, si può ritenere che nella voce: *mezzi*, possano comprendersi gli uomini, i denari, le armi o le munizioni, od altri oggetti di simigliante natura, perchè i viveri sono evidentemente compresi nella parola: *provvigioni*.

Riguardo alla somministrazione di viveri o di denari, gli Autori della Teoria si pongono la questione a quale misura dovrà elevarsi la quantità delle vettovaglie o la somma del denaro, e combattono l'avviso del Carnot, secondo il quale, nei riguardi delle vettovaglie, la disposizione non potrebbe applicarsi che ai convogli di derrate e non all'accidentale somministrazione di viveri ad individui delle forze nemiche (2).

« Noi non vediamo alcun motivo per adottare una restrizione (scrivono essi). Il Codice prussiano punisce colla decollazione l'invio al nemico di una quantità *considerevole* di munizioni o di viveri (art. 110); e di una ammenda o di una pena corporale, secondo la

(1) V. a pag. 60.

(2) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Sull'art. 77.

qualità della persona, il fatto di portargli provvigioni da guerra o da bocca (art. 127). Se fosse stata adottata questa saggia distinzione, il legislatore avrebbe punito egualmente con una pena inferiore il trasporto o l'invio al nemico di una leggera quantità di viveri, mentre che, seguendo l'avviso del Carnot, quest'ultimo fatto resterebbe impunito. È certo che il danno delle due azioni non è lo stesso; ma ambedue, quantunque in differente misura, sono degne di pena. Il silenzio della legge ci porta, dunque, a ritenere che nei suoi termini sia compreso ogni invio di viveri, qualunque ne sia la quantità » (1).

Il Dalloz, per altro, osserva, doversi ammettere difficilmente che la severità della legge possa spingere al punto di punire colla morte colui (perchè anche nel Codice francese la somministrazione di viveri o denaro al nemico costituisce una delle specie della perduellione), che fosse responsabile di avere inviato al nemico pochi viveri o una leggera somma di denaro (2).

Nel caso nostro, di fronte alla generalità della formula dell'articolo 114, parmi non possa sorgere alcun dubbio; qualunque sia la quantità del denaro o dei viveri, la somministrazione ne dovrà essere punita o colle norme dell'articolo 106 o con quelle dell'articolo 114, secondo però che siavi o non siavi lo scopo voluto dall'articolo 106, e si verifichino la condizione e gli estremi dell'articolo in esame.

111. La quale condizione è la seguente: che le provvigioni o gli altri mezzi *possano essere rivolti a danno dello Stato italiano.* Fa d'uopo, quindi, che vi sia la *possibilità* che questi mezzi in mano del nemico siano rivolti contro lo Stato nostro e possano in conseguenza recargli nocumento.

Ma a questa formula non deve darsi una interpretazione soverchiamente estensiva. Se vuolsi stare alla lettera, è certo che per quanto esigua sia stata la somma di denaro o la quantità delle derrate somministrate, o di poca importanza gli altri mezzi, la somministrazione si rivolge indirettamente in danno dello Stato, poichè, in quanto specialmente alle derrate ed al denaro, invece che dagli individui delle forze nazionali vanno ad essere consumati dagli individui delle forze nemiche. Qui torna poi a proposito il dibattito fra il Carnot e il Dalloz da una parte, e gli Autori della Teoria dall'altra. Come potrebbe incriminarsi l'accidentale somministrazione di viveri, o di qualche lira ad individui delle forze nemiche?

Parmi, adunque, che alla condizione a cui è sottoposta la somministrazione sia da darsi un significato non troppo esteso, il significato, cioè, che il danno provenibile allo Stato sia di qualche, se non di molto rilievo e sempre in relazione alle effettive od eventuali, immediate o mediate operazioni di guerra.

È evidente, del resto, che non potrebbero essere rivolte a danno dello Stato nostro le provvigioni, le armi, le munizioni o gli altri mezzi che riescissero inservibili: per cui, se chi le ha somministrate potesse riuscire a provare che nessuno degli oggetti somministrati avrebbe reso alcun servizio al nemico, certo mancherebbe l'estremo necessario alla incriminabilità della somministrazione.

112. La interpretazione anzidetta si presenta poi conveniente non solo, ma, per così dire, logica, quando si abbia riguardo alla persona morale o fisica a cui dev'essere fatta la somministrazione delle provvigioni o degli altri mezzi, per essere incriminabile nei sensi dell'articolo in esame; circostanza questa che costituisce altro degli estremi necessari all'esistenza giuridica del delitto.

La somministrazione dev'essere fatta allo Stato nemico od ai suoi agenti.

Allo *Stato*, non quindi agli individui che facciano parte delle forze nemiche, senza che lo Stato nemico o i suoi agenti vi abbiano avuto ingerenza. Ecco, quindi, giustificate le riserve dianzi poste. Dovendo la somministrazione essere fatta allo *Stato nemico* è ovvio che deve farsi ad una persona o ad un Corpo i quali abbiano un carattere stabilmente ufficiale; ciò si desume dalla aggiunta che la somministrazione si faccia an-

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1046, pag. 293. Ediz. di Bruxelles del 1845.

(2) Dalloz: *Répertoire, etc.* V° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État*, Chap. 2, Sect. 2, n. 32.

che agli *agenti* di esso. Tutto questo induce a ritenere che debbano essere precedute intelligenze all'uopo con i rappresentanti dello Stato, in cui favore la somministrazione si è verificata.

Riguardo agli *agenti*, dato (come credo debba essere) che, dicendosi: *Stato*, debba intendersi una persona od un Corpo stabilmente officiale, ne viene di conseguenza che nella parola: *agenti*, si hanno a comprendere quelle persone soltanto rivestite occasionalmente di un carattere officiale, del mandato speciale di ricevere le somministrazioni. Del resto, mi riporto, in quanto occorra, a ciò che sugli agenti ho detto interpretando l'articolo 106 (1).

Le quali somministrazioni è indifferente che avvengano *direttamente* o *indirettamente*. Avverrebbero indirettamente, quando, ad esempio, lo Stato nemico non figurasse in modo esplicito, ma le trattative per la consegna delle provvigioni o degli altri mezzi fossero fatte con uno Stato diverso o con agenti di questo e per questo tramite si verificassero le somministrazioni allo Stato nemico od ai suoi agenti. Si vuole punita la somministrazione; è naturale che il legislatore rimanga indifferente a che essa avvenga in modo diretto o indiretto, poichè il pericolo è sempre identico, cioè che i mezzi somministrati possano essere rivolti a danno della Nazione.

113. Ma per la incriminabilità della somministrazione è anche estremo necessario ch'essa avvenga *in tempo di guerra*. Che cosa debba intendersi per *tempo di guerra* l'abbiamo ripetutamente veduto; è quel periodo di tempo che decorre dalla dichiarazione di guerra fino alla conclusione del trattato di pace. Quantunque non possa escludersi in via ordinaria che le provvigioni o gli altri mezzi, somministrati prima che la guerra sia dichiarata, si rivolgano contro lo Stato nostro a guerra dichiarata, tuttavia la legge non ammette dubbii; non si punisce il fatto se non quando avvenga a guerra dichiarata. D'altronde, il carattere speciale del delitto risiede in ciò: che la somministrazione si faccia allo Stato nemico, poichè è soltanto uno Stato nemico che può rivolgere contro di noi i mezzi somministrati. Sarebbe fuor di luogo, sotto molti aspetti, il divieto di eseguire quelle somministrazioni, non dirò ad uno Stato alleato o semplicemente amico, ma anche ad uno Stato con cui non fossero troppo intimi i rapporti. Stato nemico è solamente quello con cui si è in guerra. È quindi logico che per la punibilità della somministrazione si richieda l'estremo del tempo di guerra.

114. La questione dell'elemento intenzionale in questo delitto è semplicissima e lo scioglimento di essa lo troviamo nella Relazione finale del Codice, là dove il Ministro Zanardelli adduce la ragione per cui ha creduto di accogliere la proposta della Commissione Reale di revisione di formulare l'articolo 114, quantunque a prima giunta si potesse ritenere compresa nell'articolo 106 la specie indicata nell'articolo in esame (2). Onde vedere, adunque, quale debba essere il dolo nel delitto di che si tratta, conviene ricorrere all'articolo 106, e quando la somministrazione non sia fatta allo scopo, di cui quest'ultimo articolo, deve cadere sotto le sanzioni dell'articolo 114.

Scopo del delitto di macchinazioni a fine di guerra o in tempo di guerra preveduto dall'articolo 106, oltrechè quello di promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano, è anche l'altro di *favorire le operazioni militari* di uno Stato in guerra con lo Stato nostro. Se, adunque, la somministrazione di uomini, armi, munizioni da guerra o da bocca, danaro od altri oggetti, è fatta in tempo di guerra allo Stato nemico, allo scopo di favorire le operazioni militari di lui, questa somministrazione costituirà il delitto di perduellione di cui l'articolo 106. Ma se non vi è questo scopo speciale, allora torna l'ipotesi e l'applicazione dell'articolo 114. Da ciò la conseguenza che il dolo risiede nel fatto puro e semplice della somministrazione, *inest rei ipsae*, purchè, ben inteso, sia avvenuta *volontariamente*, dietro il principio proclamato dall'articolo 45.

—

(1) V. n. 58, pag. 88.

(2) V. a pag. 60.

§ 12. — Interpretazione dell'articolo 115.

115. La bandiera, o qualsiasi altro emblema dello Stato, è il simbolo della Nazione; colui, pertanto, che lo insulta, offende i più nobili sentimenti nazionali, offende lo Stato che vi è simboleggiato.

A reprimere questo fatto provvede l'articolo 115, il quale punisce con la detenzione da tre a venti mesi chi, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello Stato.

Nel Progetto del 1887 mancava questa ipotesi speciale, e solo se ne raffigurava una di consimile nei riguardi di uno Stato estero. Fu la Commissione senatoria che propose l'aggiunta, allorchè esaminava l'articolo 121 del Progetto stesso, corrispondente all'articolo 126 del Codice (vilipendio delle istituzioni costituzionali), e la propose come capoverso di quell'articolo « perchè, se meritamente si punisce, all'articolo 125, lo sfregio al pubblico emblema od alla bandiera di uno Stato estero, a maggior ragione non deve lasciarsi impunito chi si renda colpevole di un tale atto verso gli emblemi e la bandiera della Nazione italiana » (1). La Commissione Reale di revisione accolse il concetto e ne propose la formola, la quale sostanzialmente passò nell'articolo in esame (2).

Soggetto attivo di questo delitto è *chiunque* (così stabilisce il legislatore); quindi il cittadino d'origine e il naturalizzato ed anche lo straniero, senza la speciale condizione, quanto a quest'ultimo, della residenza nel Regno, come si esige pel delitto preveduto dall'articolo precedente.

Nella interpretazione dell'articolo devono prendersi in esame i punti seguenti:

Il soggetto passivo;
il modo in cui si estrinseca il delitto;
il luogo in cui dev'essere commesso;
l'elemento intenzionale.

116. Soggetto passivo del delitto è la *bandiera o altro emblema dello Stato.*

Riguardo alla *bandiera* non deve ritenersi punibile lo sfregio fatto alla sola bandiera dell'esercito od a quella di qualche pubblica Amministrazione, ma a qualsiasi bandiera nazionale, anche appartenente a privati, poichè è lo sfregio all'emblema dello Stato che si vuole punito senza riguardo allo Stabilimento od alla persona a cui appartiene. Notisi, però, che l'articolo dice: *bandiera od altro emblema dello Stato.* Le parole: *dello Stato,* evidentemente si riferiscono anche alla voce: *bandiera.* Quindi è che lo sfregio dev'essere fatto, perchè sia incriminabile, a quella bandiera che ha la forma e l'emblema dello Stato, senza che ne tolga l'incriminabilità la circostanza che l'emblema sia più o meno esatto. Se l'atto di vilipendio cade sopra un vessillo tricolore, che non abbia lo stemma di Savoia, od un disegno, che sebbene non esattamente, pure ha voluto rappresentare lo stemma di Savoia, non deve essere punito ai sensi dell'articolo in esame. Potrebbe di ciò dubitarsi dato che circostanze concomitanti lo sfregio, vengano a provare che l'agente nello sfregiare siffatta bandiera, non conforme alla bandiera dello Stato, abbia veramente voluto offendere l'emblema dello

(1) *Relazione della Commissione del Senato,* ecc., pag. 119. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888.
(2) V. a pag. 59.

Stato. Il legislatore vuole che si punisca l'offesa alla bandiera dello Stato; quando la bandiera non è conforme, o almeno non è simile a quella dello Stato, manca l'oggetto giuridico del delitto; sarebbe lo stesso come se si prendesse un oggetto qualsiasi e sovra quello si facessero atti di vilipendio, dichiarando di ritenerlo come un emblema dello Stato. Questo vilipendio potrebb'essere incriminato nei sensi dell'articolo 115? No di certo.

L'*emblema* è una figura simbolica, con la quale s'intende di significare un concetto; per emblema dello Stato, adunque, deve intendersi quel qualunque oggetto che rappresenti l'idea dello Stato in qualsiasi sua estrinsecazione, in qualsiasi branca della sua amministrazione. Sarà tale lo stemma nazionale, senza distinzione se sia sovrapposto ad uno stabilimento pubblico o privato, si trovi in un ufficio pubblico o in un negozio privato, poichè in ogni ipotesi non è allo stabilimento od al negozio che si farebbe lo sfregio, ma alla Nazione, di cui è simbolo lo stemma. Dovranno pure considerarsi quale emblema, secondo il significato dianzi esposto, anche le stelle, ad esempio, delle uniformi dell'esercito, le quali rappresentano lo Stato nella sua estrinsecazione militare, e via dicendo.

117. Il delitto si attua col *togliere*, col *distruggere* o collo *sfregiare* la bandiera od altro emblema dello Stato. È un atto *materiale*, adunque, che esige il legislatore; una ingiuria verbale non potrebb'essere incriminata nei sensi dell'articolo 115; potrebbe eventualmente rivestire i caratteri del delitto di vilipendio delle istituzioni costituzionali, preveduto dall'articolo 126. Quanto poi al significato da darsi ai verbi anzidetti, parmi inutile esporlo, poichè si appalesa facilmente anche alle intelligenze le più volgari.

118. Quest'atto materiale, però, dev'essere commesso sulla bandiera o sull'emblema in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

Luogo pubblico è quello a cui è dato a chichessia di accedere senza restrizione o senza speciale autorizzazione, in qualunque periodo di tempo, di giorno, di notte, senza distinzione alcuna, come le vie, le piazze, ecc.; e che, salvo circostanze particolari ed eccezionali, non può essere mai chiuso o non vi può essere impedito l'accesso.

Luogo aperto al pubblico è invece quello, l'accesso al quale dipende o da circostanze particolari, o dalla volontà di colui, al quale il luogo appartiene. Un caffè, sebbene apparentemente possa entrarvi chiunque, tuttavia non è luogo *pubblico*, ma *aperto al pubblico*, poichè il proprietario può chiuderlo quando gli pare e piace, o vi può vietare l'accesso a certe persone, o se ne può ordinare la chiusura dall'Autorità in determinate ore. Sarebbero luoghi aperti al pubblico le chiese, i musei, le sale d'udienza, i teatri, e via dicendo.

119. Il toglimento, la distruzione o lo sfregio non è però imputabile ove non sia commesso *per fare atto di disprezzo*. Nelle quali parole si racchiude il concetto dell'elemento intenzionale. Non basta, adunque, che la bandiera o l'emblema dello Stato siano tolti, distrutti o sfregiati *volontariamente* nei sensi dell'articolo 45, ma occorre, per l'imputabilità, che siano sfregiati, tolti o distrutti con l'intenzione di commettere *un atto di disprezzo* verso lo Stato.

In seno della Commissione Reale di revisione il Commissario Costa osservava che nell'espressione: *atto di disprezzo*, vi è quanto occorre per caratterizzare moralmente il fatto; e che si offende il sentimento nazionale, che reclama il rispetto alle insegne dello Stato, e si fa contro le medesime atti di disprezzo, quando le si abbattono o le si tolgono (1).

Da questa considerazione parrebbe che il fatto solo dell'abbattimento o del toglimento bastasse a dimostrare il dolo speciale, il fine del disprezzo. Per quanto rispettabile (è anzi rispettabilissima) l'opinione del Sen. Costa, tuttavia è un'opinione affatto individuale, che non si può accettare, poichè la bandiera o l'emblema possono essere *abbattuti* o *tolti* per tutt'altro scopo che per fare atto di disprezzo contro le insegne dello Stato. Esempi a dimostrazione di questo scopo diverso se ne troverebbero a decine; il lettore può figurarsi facilmente, non foss'altro, lo scopo di lucro o di dispetto contro una persona

(1) V. a pag. 59.

od un Corpo. Forse il fine di fare atto di disprezzo potrebbe trovarsi insito nello *sfregio;* come se, ad esempio, dopo di avere tolta la bandiera, le si sputasse contro; potrebbe anche trovarsi nella *distruzione*, non certo però nell'abbattimento o nel toglimento. Comunque, spetterà sempre al Ministero Pubblico dare la prova che il fatto sia stato commesso *per fare atto di disprezzo*, prova che potrà quindi desumere anche dalla natura del fatto commesso; in ogni caso l'accusato sarà sempre ammesso a dare la prova contraria, che cioè nel commetterlo aveva tutt'altra intenzione.

—

§ 13. — Interpretazione dell'articolo 116.

120. *Osservazione generale.*
121. *Soggetto attivo del delitto. — Non può essere che un cittadino. — Significato da darsi alle parole:* accettazione, onorificenza, pensione, utilità.
122. *L'onorificenza o l'utilità il cittadino deve accettarla da uno Stato in guerra con lo Stato italiano. — Differenza col Codice sardo. — Si punisce il fatto dell'accettazione. — Il dolo è* in re ipsa.

120. L'articolo 116 prevede la ipotesi dell'accettazione di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico.

L'accettazione da parte di un cittadino di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico è punita dal nostro legislatore per ragioni (scrive il Majno) piuttosto sentimentali che giuridiche (1), e cioè, perchè anche quando non cela una perfidia è riprovevole siccome quella che urta il senso morale e lo spirito patriottico dei cittadini, rinnega i sentimenti più elementari di amore verso la Patria e di civico decoro, e oltre a ciò porta con sè la presunzione di motivi illeciti.

L'articolo punisce con la multa da cento a tremila lire il cittadino, che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

121. Soggetto attivo non può essere che un *cittadino*, d'origine o naturalizzato, senza riguardo se sia residente nello Stato o all'estero, poichè ciò che rende penalmente imputabile il fatto non è la dimora nel Regno ma la qualità di cittadino.

A costituire il delitto occorre l'*accettazione* di onorificenze, pensioni od altre utilità. Sul significato da darsi alla parola: *accettazione*, così si esprime l'illustre interprete del Codice toscano: « Fa d'uopo (egli scrive) che le onorificenze, le pensioni o i donativi siano stati *accettati;* l'essere stati richiesti o anche accordati non costituisce il delitto; vuolsi l'avvenuta accettazione, che non si estende alla consumazione mediante tradizione di ciò che è stato promesso o accordato; mentre può verificarsi il caso che il cittadino abbia o verbalmente o per iscritto acccettato, e che non abbia per anco ricevuto quanto egli bramava; tanto nell'uno quanto nell'altro evento egli è delinquente, perchè la legge non esige la tradizione, ma si accontenta della accettazione » (2).

L'*onorificenza* è una distinzione a titolo di onore, qualunque sia il modo in cui la si faccia consistere (titoli, decorazioni, od altro di simil genere). La *pensione* è una rimunerazione fissa vitalizia. Nella parola: *utilità* deve comprendersi qualsiasi altro genere di rimunerazione o di retribuzione, che, senza avere un carattere vitalizio, porti un giovamento, qualunque sia la natura di essa e gli oggetti dei quali è formata.

122. Però l'onorificenza, la pensione o l'utilità dev'essere accordata *da uno Stato.* Non vi sarebbe il delitto se fossero conferite da un'Accademia indipendente dallo Stato.

Lo Stato poi che accorda l'onorificenza o l'utilità dev'essere *in guerra con lo Stato italiano*, poichè è da quello che il cittadino deve accettarla.

Il Codice sardo esigeva la condizione: *senza l'autorizzazione del Governo.* Il Nocito non

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 638, pag. 367.

(2) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, 126

comprende perchè il fatto « non sia stato subordinato alla mancata licenza dell'Autorità, la quale con la facoltà di darla o negarla è premunita abbastanza contro i sospetti ed i dubbi. Una pensione, una onorificenza di Governo straniero data in tempo di pace può giungere in tempo di guerra a notizia del decorato e del pensionato, e non avere alcun rapporto collo stato d'ostilità tra i due Paesi. Essa può essere il premio d'una scoperta scientifica che non interessa questo o quell'altro popolo, ma tutta l'umanità; può essere il guiderdone di lunghi servigi prestati al Governo straniero in tempo di pace, con la stessa autorizzazione del Governo nazionale; e da ultimo può essere anche il premio di un'Opera scientifica o letteraria vinto in un concorso bandito dal Governo straniero pei dotti di tutte le Nazioni, ed aggiudicato da un'Accademia o Corpo scientifico, sebbene pagati dallo Stato. Per quale motivo dev'essere un reato l'accettare anche dallo Stato nemico un'onorificenza od una medaglia al merito scientifico per avere scoperto uno specifico contro il colera, od il modo d'impedire la cancrena delle ferite, se non è un reato il prestare la cura ai feriti ed ai colerosi nemici? La scienza e la virtù ha per patria il mondo, e riconosciuta dai nemici in tempo di guerra splende più bella che riconosciuta dagli amici in tempo di pace. C'è nel primo caso una vittoria morale che spesso non vale a conseguire la stessa forza delle armi. Marcello che rende i supremi onori ad Archimede, il quale nell'assedio di Siracusa aveva provata contro le navi romane l'invenzione dei suoi specchi ustori, ci sembra più nobile di Popilio che ricusa di restituire il saluto e di stringere la mano al re Antioco » (1). Coerente, e in base a queste considerazioni, il Nocito avanti la Commissione Reale di revisione fece la proposta di sopprimere l'articolo; ma la proposta non fu accettata, perchè, dato pure che l'onorificenza o l'utilità siano accordate per le cause dianzi indicate, ne sarebbe pur sempre offeso il sentimento patriottico, poichè conferite non da un'Accademia, ma da uno Stato nemico, col quale bisogna respingere qualunque solidarietà; e perchè nel fatto vi sarebbe pur sempre la presunzione di motivi illeciti. Così il Commissario Auriti e il Relatore Lucchini (2).

Dunque deve ritenersi, che qualunque sia il motivo pel quale l'onorificenza, la pensione o l'utilità furono accordate, purchè siano accordate da uno Stato in guerra con lo Stato nostro, e quindi in tempo di guerra siano state accettate, il fatto solo della accettazione costituisce il delitto, senza che debba indagarsi l'intenzione dell'accettante, poichè nell'accettazione è insito il dolo. *Dolus in re ipsa.*

Del resto, sebbene nell'articolo non sia ripetuta la condizione: *senza autorizzazione del Governo italiano*, che si trovava nell'articolo 178 del Codice sardo, questa condizione si intende da sè, poichè se ci fosse, non potrebbe più parlarsi nè dell'applicazione dell'articolo 116, nè di reato qualsiasi.

Capo II.

Dei delitti contro i Poteri dello Stato.

Articolo 117.

(Attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario e il Reggente).

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della Sacra Persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale della Regina, del Principe Ereditario o del Reggente durante la reggenza.

(1) *Alto tradimento.* Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, pag. 871, 872.
(2) V. a pag. 59.

Articolo 118.

(Attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato).

È punito con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto diretto:

1° a impedire al Re o al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della Sovranità;

2° a impedire al Senato o alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni;

3° a mutare violentemente la Costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al Trono.

Articolo 119.

(Arruolamenti od armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero).

Chiunque, nel territorio del Regno e senza autorizzazione del Governo, arruola o arma cittadini, a fine di militare al servizio di uno Stato estero, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a quattro anni.

La pena è da diciotto mesi a sei anni, se fra gli arruolati vi sia qualche militare.

Articolo 120.

(Insurrezione contro i Poteri dello Stato).

Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato è punito con la detenzione da sei a quindici anni.

Se la insurrezione sia avvenuta, chi la promosse o diresse è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai diciotto anni.

Chi solamente vi partecipò è punito con la detenzione da tre a quindici anni.

Articolo 121.

(Usurpazione di comando).

Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, navi da guerra, è punito con la detenzione da cinque a dieci anni.

Articolo 122.

(Offesa al Re, alla Regina, al Principe Ereditario e al Reggente).

Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le Persone indicate nell'articolo 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

Articolo 123.

(Offesa al Senato o alla Camera dei Deputati).

Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei Deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire trecento a tre mila.

Articolo 124.

(Esercizio dell'azione penale).

Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'articolo 122, e del Senato o della Camera dei Deputati nei casi indicati nell'articolo 123.

Articolo 125.

(Offesa alla Maestà Regia).

Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

Articolo 126.

(Vilipendio delle istituzioni costituzionali).

Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a duemila.

Articolo 127.

(Delitti contro le Persone della Famiglia Reale).

Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della Famiglia Reale non indicate nell'articolo 117 soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

Bibliografia. Gli Autori citati sugli articoli relativi ai delitti contro la Patria; più specialmente: Grippo: *I reati di guerra civile, strage e devastazione.* — Borciani: *I reati contro lo Stato* (nel *Completo Trattato di Diritto penale* del Cogliolo). — Nocito: *Alto tradimento* (nel *Digesto italiano*). — Mecacci: *I reati politici.* — Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale.* — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — Consultinsi inoltre: De Pilla: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato.* — Vico: *Della contumelia al Re commessa da militari* (nella *Rivista penale*, XXI, 534); *Per l'interpretazione dell'articolo* 126 *del Codice penale* (Id., XXXIV, 221).

DOTTRINA.

123. Altri delitti politici che pure attaccano l'esistenza dello Stato, ma ne costituiscono una seconda categoria, sono quelli che lo aggrediscono nella sua Sovranità interna. Taluni di questi sono costituiti da altrettante ipotesi di perduellione; altri vanno a formare quella specie particolare di malefizi politici, che dalla dottrina sono chiamati: *Delitti di lesa venerazione.*

Le ipotesi di perduellione di seconda categoria, nell'ordine di classificazione dei delitti politici, sono, secondo la dottrina:

L'aggressione al Capo dello Stato;

la fazione, cioè l'aggressione alla legge fondamentale dello Stato;

la sedizione, cioè l'insorgere dei cittadini contro i Poteri dello Stato; o degli uni contro gli altri, cioè la guerra civile.

I delitti di lesa venerazione, sono:

Le offese al Capo dello Stato;

l'offesa alla Maestà regia;

il vilipendio ai Sommi Poteri dello Stato;

il vilipendio alle leggi ed alle istituzioni.

124. *Diritto romano.* Sotto la Repubblica, la *Majestas*, come *amplitudo ac dignitas Civitatis*, risiedeva nel Popolo, e le perduellioni su questo proposito erano le seguenti, tutte punite con pene gravissime e talora capitali: — L'aspirare al Regno: *Regnum affectatum, affectatio Regni* (*Lex Valeria*). — L'usurpazione del Potere di Magistrato, cioè l'assunzione della magistratura senza essere stato eletto dal Popolo (*Lex Valeria*). — L'abuso del potere di Magistrato, specie il mettere a morte un cittadino (*Lex Valeria, Leges Sacratæ, Leges Porciæ*). — Il forzare un tribuno a fare qualche cosa contro sua voglia, il batterlo, l'ucciderlo (*Plebiscito* dato o proposto dal Tribuno Lucio Giunio Bruto nell'Anno di Roma 261). — Il creare un Magistrato contro la sentenza del quale non vi fosse appello (*Lex Valeria et Horatia*). — Il nuocere a un Tribuno della Plebe, come pure agli Edili, ai Giudici e ai Decemviri (*Lex Valeria et Horatia*). — Il lasciar la Plebe priva dei suoi Tribuni, o il creare Magistrati senza provocazione (*Lex Duilia*). — L'abrogare o il trasgredire la legge Valeria ed Horatia. In sul finire della Repubblica con la *Legge Apuleia* cominciò a raffigurarsi un altro reato, il *crimen imminutæ o minutæ majestatis;* cioè si volle dare una minor pu-

nizione, sembrando troppo dura quella della *perduellio*, per certe azioni, le quali, senza attaccare propriamente la esistenza e la sicurezza dello Stato, ne ledevano nondimeno la dignità, la grandezza e la maestà. Alla *Legge Apuleia* seguì la *Legge Varia*, e poi la *Lex Cornelia majestatis*, la quale puniva come *crimina majestatis* l'impedire a un Magistrato l'esercizio della sua autorità, il suscitare una sollevazione, l'eccitare alla sedizione; e la pena era l'esilio a vita (*aquæ et ignis interditio*). Poi venne la *Lex Clodia;* e finalmente la *Lex Julia majestatis*, la quale originariamente aveva per obbiettivo il solo delitto di Maestà, che era così definito: *Majestatis autem crimen illud est, quod adversus Populum Romanum, vel adversus securitatem ejus admittitur.* Caduta la Repubblica la *majestatis* rimase solo di nome presso il Popolo, ma in sostanza si apparteneva all'Imperatore, e l'aggressione contro il Capo dello Stato e la sua Autorità divenne il reato per eccellenza, in seguito alla legge famosa per nefanda memoria: *Ad legem Juliam majestatis*, promulgata dagli Imperatori Arcadio ed Onorio (1).

In siffatta guisa provvedeva il Diritto Romano fra le altre alle due prime delle anzidette ipotesi di perduellione, cioè all'aggressione al Capo dello Stato e alla fazione. Quanto alla sedizione essa era così definita da Cicerone: *Majestas est magnitudo quædam Populi Romani in ejus potestate ac jure retinendo, quam minuit is qui per vim moltitudinis rem ad seditionem vocavit* (2). Era tenuto di maestà, secondo Ulpiano, colui che faceva occupare da uomini armati i tempii ed i luoghi della Città con lo scopo di servirsene contro la Repubblica o che faceva attruppamenti o riunioni, od eccitamenti agli uni od alle altre con lo stesso scopo. *Quo armati homines cum telis lapidibusque in Urbe sint conveniantve adversus Rempublicam, locave occupentur vel templa, quove cœtus conventusque fiat, hominesve ad conventionem convocentur* (3). Secondo l'Anton Matteo questo testo menerebbe a conchiudere che solamente i capi e i promotori della sedizione politica dovevano essere puniti; ed infatti, in simili casi, per la prudenza politica di quel Popolo, non si assoggettavano a pene che i *principes*, o coloro che avevano rappresentate le prime parti. Vi era poi la sedizione militare, uno dei pochi reati dei quali non fu mai disconosciuto in Roma il carattere politico. Gli ordini militari erano parte integrante degli ordini civili, ed in tempi nei quali il Popolo era sempre, per così dire, sul piede di guerra per aggredire o per difendersi, la sedizione militare non poteva che compromettere la sicurezza dello Stato, compromettendo quella dell'esercito. La *Lex Julia majestatis* non fece quindi che ripetere un'antica legge, quando annoverò fra i reati di maestà: *Quive milites sollicitaverit, concitaveritque quo seditio tumultusque adversus Rempublicam fiat* (4).

Riguardo ai reati di lesa venerazione erano questi ignoti nei liberi tempi di Roma, poichè sono pressochè inconcepibili in un Governo democratico, o che molto si accosti alla democrazia. Ebbero nascita, a quanto pare, sotto Augusto, il quale, colpendo pel primo, come reati di maestà, i libelli famosi, non considerò tali se non quelli che erano diretti contro di Lui, o contro le Persone della sua Famiglia. La lesa venerazione del Principe si commetteva non solo con la maldicenza verbale o scritta, ma ancora con le offese materiali alle imagini ed alle statue degli imperatori. Si hanno nelle leggi romane parecchi testi, dai quali risulta come il reato di lesa venerazione con la maldicenza verbale o scritta fosse stato spinto talmente oltre ogni confine, che gli Imperatori credettero opportuno di intervenire per moderarlo. E si ha la celebre Costituzione di Teodosio, la quale venne a determinare i casi nei quali si dovesse respingere l'accusa, non però in modo che i Giudici potessero essere in balìa di respingerla, ma in guisa di riservare al Principe questi giudizi di caso in caso; ed i Giudici non avevano altro obbligo che quello di soprassedere al giudizio, finchè non fosse venuta l'autorizzazione dell'Imperatore (5).

(1) V. a pag. 9.
(2) Cicerone: *In Parat.*, C. 30.
(3) Fram. 1, Dig. *Ad Leg. Jul. majest.*, XLIII, n. 4.

(4) Fram. 3, Dig. *Ad. Leg. Jul. majestatis*, XLVIII, 4.
(5) L. Un., Cod. *Si quis Imperatori maledixerit*, IX, c. VII, n. 1.

Diritto barbarico. Presso i Germani, delitto di maestà gravissimo era quello di aspirare al Governo assoluto, il *crimen regni*, come era chiamato dai Romani. I Re dei Germani erano elettivi, scelti fra le persone cospicue e soggetti all'Assemblea nazionale, sulla quale non avevano altra autorità che quella che nasceva dal loro merito e dalla loro virtù. Era ben naturale che coloro, i quali aspiravano a farsi Re assoluti, sopprimendo o rendendo inabile la Rappresentanza nazionale, o che dallo straniero e non dal voto del Popolo avessero accettato il Regno, fossero dichiarati pubblici nemici e traditori della Patria.

Nella Legge salica non si trovano propriamente indicati delitti che riguardassero la Costituzione politica o la Persona del Re; è opinione, però, che questo silenzio derivi dal fatto che i reati politici erano puniti ad arbitrio del Principe, in forza della legge politica di provvedere nel miglior modo alla conservazione dello Stato ed alla salvezza del Capo. Così, nelle Addizioni fatte a quella Legge da Lodovico il Pio si trova che il disprezzo di una epistola del Principe era punito secondo la volontà del Principe stesso.

Nelle leggi dei Franchi Ripuarii c'è lo stesso silenzio. In quelle degli Alemanni e dei Bavaresi o Bajuvarii era punita con la morte la cospirazione contro la vita del Principe; il colpevole, però, poteva riscattare la propria vita se così avessero sentenziato il Duca e i Principi del Popolo.

Nelle leggi dei Visigoti era punita con la morte la sollevazione contro il Re, e la cospirazione contro la vita e la dignità del Re; ma se il Principe faceva grazia della morte, il colpevole era abbacinato, decalvato, battuto, incatenato perpetuamente, fatto servo del Principe e perdeva ogni sostanza a vantaggio del fisco. Erano inflitte altre pene a coloro che oltraggiavano o calunniavano il Principe. Il colpevole perdeva la metà dei beni, se persona notevole laica od ecclesiastica, in favore del Principe che ne disponeva a suo talento. Se poi era persona di bassa condizione, il Principe aveva piena balìa della sua persona e dei suoi beni. È poi notevole che non era vietata la censura degli atti e della vita del Principe, ma ne era regolato il modo, ed erano escluse quelle che erano fatte in modo umile e segreto e senza l'intenzione di fare contumelia. Era poi reato contro il Principe, il consultare gli indovini intorno alla salute ed alla vita di Lui; il colpevole era punito colla flagellazione; inoltre vi aveva la confisca e la servitù del consulente e dell'indovino in favore del Principe. Altro delitto di Stato presso i Visigoti era la disobbedienza o il disprezzo degli ordini del Principe; se trattavasi di persona nobile, il colpevole era punito con la multa di tre libre d'oro; se il colpevole per le sue condizioni economiche non poteva pagare, era punito con cento battiture.

Diritto statutario. Nei Comuni italiani, la legislazione per delitti di Stato si risentiva della Legge Giulia; con questo che le ipotesi dei reati di maestà si aumentavano e severissime ne erano le sanzioni, specie presso le Repubbliche di Firenze, di Genova e di Venezia, anche per fatti di non troppa gravità. Negli Statuti, ad esempio, della Città di Firenze, la pena di coloro che cospiravano o radunavano gente contro lo Stato del Comune, o la libertà del Popolo, o gli ordinamenti di giustizia del medesimo, era quella di essere lacerato con le tanaglie e poi con la catena appeso alle forche, senza che ad alcun ufficiale fosse lecito di variare tal genere di morte sotto gravissime pene.

125. Il primo dei fatti di perduellione di seconda categoria è *l'aggressione al Capo dello Stato*, la quale può essere diretta contro la Persona o contro la libertà di Lui, o ad impedirgli l'esercizio della Sovranità.

Azione diretta contro la Persona o la libertà del Principe. Il Capo dello Stato è la forma concreta dello Stato, ne è la più spiccata personificazione, è il simbolo vivente dell'unità e della indipendenza della Patria, senza riguardo alla forma del suo Governo. Perciò, le azioni dirette contro la vita, l'integrità o la libertà personale di Lui devono essere punite alla stregua stessa del massimo dei reati che colpiscono il Paese nella sua esistenza, perchè non si può colpire il Capo dello Stato senza colpire in pari tempo i supremi interessi dello Stato medesimo. Colui che attenta contro la *Persona* viola la *Cosa* ed attenta contro questa.

Che se i due reati vanno distinti, la distin-

sione avviene non per il fine, perchè il bene della Sovranità dovrebb'essere inseparabile da quello della Patria; ma per la diversa obbiettività giuridica, perchè nell'un caso è attaccata l'esistenza comune nella persona collettiva, la vita; nell'altro, invece, è attaccata la forma, o costituzione inscindibile dalla sostanza, ma pur sempre *forma*, ed è necessario che l'alto concetto della Patria si confermi anche con legge positiva senza che perda prestigio il suo Capo, la cui inviolabilità dev'essere tutelata, nella stessa guisa che è tutelata l'inviolabilità dello Stato. Sostanza e forma, Capo dello Stato e Stato *sunt unum et idem*. Se così non fosse si negherebbe la Patria e lo Stato, si distruggerebbe il fondamento razionale del reggimento civile.

Ma se non è necessario aversi riguardo alla forma di Governo per la repressione dei reati contro la vita, l'integrità o la libertà del Capo dello Stato perchè è la Sovranità in sè medesima che vuolsi tutelata, una distinzione però dev'essere fatta secondo le diverse forme.

In reggimento monarchico, assoluto o costituzionale, è interesse dello Stato di tutelare la Famiglia alle cui mani sono affidati i destini della Patria. Ma siccome l'estensione della tutela speciale a tutti i Membri di questa Famiglia in modo da affermare reato d'alto tradimento o gli attentati alla vita, all'integrità, alla libertà di questi Membri, sarebbe un'esagerazione giuridica, perchè essi non rappresentano direttamente la Sovranità dello Stato, così la tutela speciale dev'essere concessa soltanto a quello tra i Membri stessi in cui, per così dire, senz'essere il simbolo vivente della Sovranità dello Stato, la Sovranità stessa si impernia. E tale è il Principe ereditario.

È poi evidente, dietro queste considerazioni, che il Reggente, nel tempo della reggenza, deve godere degli stessi privilegi del Capo dello Stato, poichè in Esso pure vi ha la somma della Sovranità.

Azione diretta ad impedire al Principe l'esercizio della Sovranità. In linea di gravità, dopo gli attentati o le azioni o i fatti contro la vita, l'integrità e la libertà personale del Capo dello Stato, vengono gli attentati, le azioni o i fatti per impedire al Capo dello Stato l'esercizio della Sovranità; e vengono secondi, perchè il fatto è evidentemente meno grave.

Negli attentati contro la Persona e la libertà personale del Capo dello Stato si parte, punendoli, dal concetto di accoppiare l'offesa alla personalità umana e l'offesa all'ente politico; nel reato in esame si protegge soltanto l'ente politico nella sua essenza, l'ente *Stato*, in uno dei modi nei quali si estrinseca; si mira alla protezione degli attributi più preziosi del Capo di questo ente.

I diritti di Sovranità del Capo dello Stato diversificano a seconda della forma di Governo, ma devono tutti ugualmente essere tutelati.

Nella Monarchia assoluta, il Capo dello Stato è investito tanto del Potere esecutivo quanto del Potere legislativo; ed inoltre è investito di tutti gli altri diritti che sono comuni al Sovrano Costituzionale o al Capo della Repubblica, o particolari all'uno od all'altro.

Nella Monarchia temperata, al solo Capo dello Stato appartiene il Potere esecutivo, che con autorità da lui presuntivamente delegata è esercitato da pubblici ufficiali; con qualche leggera modificazione appartiene anche al Capo della Repubblica.

Essenzialmente poi nella Monarchia temperata, il Capo dello Stato comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio, ed altri; nomina a tutte le cariche dello Stato; fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi; sanziona e promulga le leggi; ha il diritto di grazia e di commutazione delle pene; quello di convocare il Corpo legislativo, di prorogarne le sessioni e di sciogliere la Camera dei Rappresentanti della Nazione.

Il malefizio in esame si effettua col commettere un'azione o un fatto od un attentato allo scopo di impedire l'esercizio di taluno di questi diritti, indifferente che ciò avvenga anche temporaneamente, poichè concetto della legge dovendo essere quello di tutelare l'esercizio della Sovranità, poco importa che si attenti all'esercizio completo e perpetuo della Sovranità stessa, o al suo esercizio parziale e temporaneo.

126. Seconda ipotesi di perduellione di se-

conda categoria è quella che nella dottrina è chiamata *fazione*, la quale tende ad aggredire la legge fondamentale dello Stato. Questa aggressione può verificarsi allo scopo o di mutare violentemente la Costituzione dello Stato, la forma del Governo, o l'ordine di successione al Trono in caso di Monarchia; o ad impedire al Parlamento l'esercizio delle sue funzioni.

Mutazione violenta della Costituzione dello Stato, della forma di Governo e dell'ordine di successione al Trono. La Sovranità dello Stato è il Potere supremo che governa le famiglie le quali convivono e formano una Società distinta dalle altre. Nè vi ha differenza di Costituzione. Anche il dispotismo può essere Governo legittimo. Chiunque, in conseguenza, offende lo Stato nella sua vita intima (fuorchè nel caso di tirannia, la quale non essendo nè ordine nè diritto può giustificare la fazione), offende la Nazione ed i singoli cittadini, e commette reato. La Costituzione dello Stato riguarda il suo ordinamento politico senza mutarne la forma. Se si ha per oggetto di rendere temperata la Monarchia assoluta, o assoluta la temperata, o vitalizia la carica temporanea del Presidente di Repubblica, si mira a cambiare la Costituzione politica dello Stato, ma non ne soffre alterazione la forma, che rimane o monarchica o repubblicana. Si mira, invece, al cambiamento della forma di Governo quando si tende a cambiare la Monarchia in Repubblica, o questa in quella. Si mira al mutamento dell'ordine di successione al Trono, quando ad un ramo della Famiglia Regnante si tenda contrapporne un altro, alla linea discendente si voglia sostituire la collaterale, si voglia chiamare al Trono le donne quando lo Stato sia governato dalla Legge salica, che le esclude.

Impedimento alle Camere di esercitare le loro funzioni. La seconda ipotesi della fazione potrebbe verificarsi solo quando la forma di Governo sia la Monarchia temperata o la Repubblica, poichè nella Monarchia assoluta il Potere legislativo è un attributo esclusivo della Sovranità; ed un fatto che mirasse al fine di attentare a questo attributo costituirebbe bensì reato, ma sotto un aspetto diverso. In reggimento monarchico temperato o repubblicano il Potere legislativo è esercitato dal Capo dello Stato in concorso di una o di due Camere, che si chiamano Camera dei Deputati o dei Rappresentanti o con altro nome, e Senato. La Camera o le due Camere discutono e votano le leggi che dal Governo o da taluno dei Membri di esse sono loro presentate; e se sono ammesse, vengono presentate alla sanzione del Capo dello Stato, al quale può spettare, specie nella Monarchia temperata, il diritto di rigettarle che, nel giure costituzionale, si appella diritto di *veto*. Sono queste le funzioni particolari della Camera o delle due Camere, come Potere legislativo. Non devono, però, soltanto queste godere una speciale tutela, poichè ad altre funzioni possono od una o tutte due le Camere essere chiamate, il cui libero esercizio ha diritto ad un'uguale tutela. Tali sono, ad esempio, quelle esercitate dalle Rappresentanze dell'una o dell'altra in una qualche solennità, e le attribuzioni del Senato come Alta Corte di giustizia per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentati alla sicurezza dello Stato, o per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. L'obbiettivo di questo maleficio è di *impedire* con un'azione o con un fatto o con un attentato alle due Camere o ad una di esse il *libero* esercizio delle predette loro funzioni; alle Camere, e non anche al Capo dello Stato (sebbene anche questi sia una delle branche essenziali del potere legislativo), perchè le funzioni di Lui a questo riguardo sono un attributo della sua Sovranità, e quindi debbono essere riguardate sotto un punto di vista distinto.

127. *Sedizione.* Terza ipotesi di perduellione di secondo grado è quella che gli scrittori chiamano: *sedizione*, che significa: *divisione* o *discordia*, la quale si verifica quando un numero notabile di cittadini muovonsi ostilmente contro un altro numero, siano gli uni o gli altri soldati o semplici cittadini.

La sedizione può essere commessa in tre modi:

O coll'eccitare gli abitanti dello Stato ad armarsi contro i Poteri di esso; oppure

coll'eccitare la guerra civile fra gli abitanti dello Stato; o finalmente

col portare la strage, la devastazione o il

saccheggio in uno o più Comuni dello Stato, o contro una data categoria di persone (1).

Sul proposito di questo malefizio è da evitarsi l'errore che sempre concorrano in tutti i seguaci della sedizione i caratteri di un reato di maestà; errore che fa oltraggio all'umanità ed alla giustizia. All'umanità, perchè con tale principio converrebbe estendere il rigore di una pena reclamata dall'indole del misfatto a troppe persone; alla giustizia, perchè la sedizione, come quella che nasce all'improvviso e si aumenta a guisa di torrente nel disordine e nella confusione, non permette il più delle volte alla maggior parte dei sediziosi di ben conoscere lo scopo a cui è diretta ed i sacri diritti di maestà che, pur troppo, si vogliono per essa conculcare. Però, si sostiene dagli scrittori la convenienza politica di punire con minor rigore i seguaci della sedizione; non si intende propugnare che debbano andare immuni da pena, perchè, o conobbero lo scopo ostile della sedizione contro il Governo, e devono essere trattati come compartecipi del malefizio; o non lo conobbero, e devono considerarsi rei di pubblica violenza (2).

128. *Delitti di lesa venerazione.* Alle tre ipotesi anzidette di perduellione di seconda categoria, seguono, fra i delitti che aggrediscono lo Stato nella sua Sovranità interna, quelli che dalla dottrina sono chiamati: *Delitti di lesa venerazione.*

Offese al Capo dello Stato. Primo fra questi delitti è il delitto di offesa al Capo dello Stato. È universalmente riconosciuto che l'autorità del Capo dello Stato, come sintesi del Governo, debba essere circondata dal rispetto di tutti; e che il mezzo più certo, se non di ispirarlo, almeno di impedire un sentimento contrario, sia quello di colpire con pene severe coloro che venissero meno a questo rispetto. Ed in ciò la dottrina è concorde; si vuole punita l'offesa al Capo dello Stato. Questa offesa, però, non dev'essere uguale a quella nei rapporti con privati, ma deve esigersi possa essere anche costituita da semplici mancanze prodotte da una sconvenienza di linguaggio o da un traviamento di immaginazione che non abbiano un'importanza politica, sopratutto se non sono frequentemente rinnovate. Ciò che, infatti, non sarebbe nè un'ingiuria, nè un oltraggio, nè una diffamazione per semplici particolari o pubblici funzionari, può costituire un'offesa per l'Augusta Persona di Colui che è il simbolo vivente della Sovranità della Patria. In altre parole: trattandosi di questa specialità di offese, fa d'uopo partire dal concetto che quanto più è elevato il grado della persona contro cui si dirige l'espressione e tanto meno intrinsecamente importante in sè stessa dev'essere l'espressione. In altre parole ancora: la gravità dell'offesa dev'essere in ragione inversa della condizione sociale della persona contro cui è diretta. Perciò, qualunque parola od atto *sconveniente* all'indirizzo del Capo dello Stato dovrà costituire quell'offesa che si vuole punita.

Ma l'offesa dev'essere maggiormente punita quando si verifichino circostanze particolari.

Ordinariamente queste particolari circostanze sono:

Se l'offesa è commessa *pubblicamente;*
se è commessa *in presenza* dell'offeso.

È manifesto che in queste speciali condizioni è maggiormente scemato quel prestigio da cui dev'essere circondato il Capo dello Stato, prestigio che un saggio legislatore deve tutelare in modo speciale, rappresentando il Capo dello Stato un principio.

Offesa alla Maestà regia. Uno dei più grandi acquisti della moderna civiltà, nell'ordine politico, è la responsabilità di coloro che hanno la somma delle cose e formano il Consiglio del Capo dello Stato. Dalla responsabilità ministeriale deriva, o dovrebbe derivare, l'irresponsabilità del Capo dello Stato, la quale ne accresce il prestigio. Donde la conseguenza della necessità, riconosciuta dalla dottrina, di punire colui che faccia pubbli-

(1) La prima ipotesi è preveduta dall'articolo 120 del Codice, che forma parte del gruppo che imprendo ad interpretare. Le altre due sono contemplate dall'articolo 252, che ha il titolo di *eccitamento alla guerra civile, al saccheggio o alla strage,* compreso nel Titolo V*: Dei delitti contro l'ordine pubblico.*

(2) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale,* n. 364, pag. 337. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

camente risalire al Capo dello Stato il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo. A questo reato si dà comunemente il nome di offesa alla Maestà regia.

Vilipendio ai Sommi Poteri dello Stato. Se il Capo dello Stato dev'essere circondato da uno speciale prestigio, lo stesso deve dirsi degli eminenti Corpi ai quali, in reggimento temperato e democratico, è affidato il potere di far leggi; perchè se il Capo dello Stato è il simbolo vivente della Sovranità della Patria, i Corpi che dalla Costituzione sono chiamati a discutere e ad approvare le leggi formano parte di questa Sovranità, essendo rivestiti di uno dei maggiori attributi di essa. In conseguenza, qualsiasi parola od atto sconveniente all'indirizzo del Senato o della Camera dei Deputati devono essere repressi come sono repressi quelli che si commettono contro l'Augusta Persona del Capo dello Stato. Però, fra le offese scagliate contro il Capo dello Stato e le offese contro il Senato o la Camera dei Deputati deve correre una differenza. Ed invero; se tanto il Capo dello Stato quanto i Corpi eminenti ai quali è affidato il diritto di far leggi devono essere circondati di un speciale prestigio, non v'ha chi non vegga come le attribuzioni degli uni siano diverse dalle attribuzioni dell'altro. Il Capo dello Stato è il simbolo vivente della Sovranità della Patria; la Camera dei Deputati ed il Senato, sebbene abbiano un Potere Sovrano, non sono la Sovranità, ma solo una frazione della Sovranità stessa.

Da ciò la conseguenza, che, mentre si deve reprimere l'offesa anche privata al Capo dello Stato, l'offesa contro il Senato o la Camera dei Deputati dev'essere repressa soltanto quando sia *pubblica*. Allorchè il Senato e la Camera dei Deputati sono raccolti per discutere le leggi, si presentano alla Nazione nella maggiore loro maestà; ed è quando si trovano in questa speciale condizione che il loro prestigio dev'essere più particolarmente tutelato. Perciò l'offesa assume una gravità maggiore quando sia scagliata nel tempo della legittima adunanza dell'uno o dell'altra. Colui che, al cospetto di quei Corpi eminenti, riuniti per discutere sui più gravi int del Paese, ha l'ardire o di lanciare un rola irriverente o di fare un atto oltragg o sconveniente, mostra un soverchio dispr per una istituzione, nella quale si imp uno dei più importanti congegni della m china sociale, ed una grandissima audac disprezzo ed audacia che sarebbe incon non punire con più grave sanzione.

Vilipendio alle leggi ed alle istituzio in uno Stato bene ordinato si tollera c legge non sia rispettata, si corre a gran verso il disordine e l'anarchia. Nel ri e nell'ossequio alla legge sta il segreto tranquillità sociale. Un popolo che si vezzo ad avere riverenza alla legge progr nelle sue condizioni economiche e può chiamato ad alti destini; è interesse d verni e delle persone, dette dirigenti, opera onde a questa reverenza non si mai meno. La dottrina e le legislazio generale si accordano nel propugnare sancire la repressione del pubblico vilip sia delle leggi, sia delle istituzioni da stabilite.

129. *Offese ai Membri della Famiglia gnante.* In reggimento monarchico, s se temperato, tutta la Nazione è interes alla conservazione ed al prestigio della miglia del Capo dello Stato. In consegu ogni reato che sia commesso contro le Persone della Famiglia Reale dev'essere nito non solo con maggiore severità con sono puniti i reati commessi a danno di vati cittadini, ma anche più severament quelli che sono commessi a danno di pubblico ufficiale qualunque, in occasione a causa dell'esercizio delle sue funzioni.

In reggimento repubblicano, al contra scompare l'interesse della conservazione d Famiglia del Capo dello Stato; resta qu della conservazione della sola Persona esso; ed è esclusivamente questa che dev sere in modo speciale tutelata, sì e com in modo speciale tutelata la Persona Capo di uno Stato monarchico.

—

FONTI (1).

§ 1. — Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.

li articoli 158-161, 171, 172, 178 *del Progetto De Falco* 26 *febbraio* 1866.
Controprogetto dei Sottocommissari della Prima Commissione (*art.* 91, 92, 96, 97, 103).
avori della Prima Commissione nelle riunioni del 3 *e del* 4 *febbraio* 1868.
li articoli 89, 90, 108 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

Nel Progetto De Falco 26 febbraio 1866, nateria in esame erano compresi gli i seguenti:

rt. 158. L'attentato (2) contro la Sacra sona del Re, sarà punito come il parlio.

rt. 159. L'attentato contro la Persona 'Erede presuntivo del Trono sarà punito l'ergastolo.

le non ha cagionato effusione di sangue, ferite, nè malattia, l'attentato contro di lui Persona sarà punito con i lavori zati a vita.

Art. 160. L'attentato contro la Persona lla Regina, dei parenti o affini del Re in ea retta, dei fratelli del Re, che abbiano cittadinanza italiana, o dei Reggenti del egno nei casi preveduti dallo Statuto, rà punito coi lavori forzati a vita.

Se non ha cagionato effusione di sangue, ferite, nè malattia, l'attentato contro Persona sarà punito coi lavori forzati sedici a venti anni.

Art. 161. L'attentato che abbia per oggetto di cangiare o distruggere la forma del overno, o l'ordine di successione al Trono, di armare o di indurre i cittadini o gli abitanti del regno ad armarsi contro l'Autorità Reale o contro le Camere legislative, sarà punito con la detenzione straordinaria.

« Art. 171. Qualunque oltraggio col mezzo « di atti, di parole, di gesti o di minaccie, « sarà punito con la prigionia da sei mesi « a tre anni e con multa da dugentocin« quanta a due mila lire, se diretto contro « il Re; con la prigionia da due mesi a due « anni e con multa da cento a mille lire, « se diretto contro l'Erede presuntivo del « Trono; con la prigionia da due mesi ad un « anno e con multa da cento a cinquecento « lire, se diretto contro qualunque delle Per« sone contemplate nell'articolo 160.

« Art. 172. Saranno reputati come fatti « alla Persona, e puniti con le stesse pene « indicate nell'articolo precedente:

« 1° gli oltraggi col mezzo di atti, di « parole, di gesti o minaccie, commessi in « luoghi e riunioni pubbliche, o dinanzi un « numero di persone non minore di cinque;

« 2° gli oltraggi col mezzo di stampe, « di scritti, di immagini, figure o emblemi, « affissi, sparsi, distribuiti, venduti o esposti « al pubblico.

« Qualora l'oltraggio contenga una diffa« mazione o calunnia, le pene saranno ri« spettivamente accresciute di uno o di due « gradi.

« Art. 178. Chiunque, senza diritto o motivo « legittimo, prenda il comando di un corpo « d'armata, o di una truppa, di una piazza

(1) L'articolo 119 del Codice prevede l'ipotesi degli arruolamenti non autorizzati. Questo reato nel Progetto De Falco del 1866, nel Controprogetto dei Sottocommissari della Prima Commissione, e nei Progetti del 1868 e 1870 era compreso fra i reati contro la sicurezza interna dello Stato ed era rispettivamente preveduto dagli articoli 205, 109, 106 e 120, che ho riprodotti alle pag. 17, 18, 21, 23. Ho pure riprodotto alla pag. 31, l'articolo 99 del Progetto Zanardelli-Savelli, perchè era ivi compreso nel Capo I fra i delitti contro la Patria.

(2) Nella parte dottrinale, n. 7, pag. 13, ho detto del valore giuridico di questa parola: *attentato.* Il De Falco in questo suo Progetto dichiara, articolo 162, *che l'attentato esiste dal momento che vi è tentativo punibile.* Di fronte al Codice che alla voce: *attentato*, ha sostituito le parole: *fatti diretti*, di questa e delle altre definizioni date dai Progetti successivi, sarebbe inutile la riproduzione; tuttavia le riporto per rendere complete le Fonti, e perchè possono servire di guida nella interpretazione della formola diversa adottata dal legislatore.

« forte, d'un posto militare o di una città,
« di una flotta o di un legno da guerra
« appartenente allo Stato; chiunque ritenga
« un comando militare qualunque contro gli
« ordini del Governo; qualunque coman-
« dante che ritenga unita la sua armata o
« la truppa, dopo che il Governo ne abbia
« ordinato il congedo o lo scioglimento, sarà
« punito con la detenzione da otto a dodici
« anni ».

131. Nel Controprogetto dei Commissari Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli della Prima Commissione vi avevano le seguenti disposizioni:

« Art. 91, § 1. Chi commette un atten-
« tato (1) contro la sacra Persona del Re è
« punito coll'ergastolo.

« § 2. Chi commette un attentato contro la
« Persona del Reggente durante la reggenza
« è punito col quinto grado di reclusione.

« § 3. Chi commette un attentato contro
« le Reali Persone che compongono la Fa-
« miglia Regnante, è punito col quarto grado
« di reclusione.

« Art. 92. È punito col quarto grado di
« relegazione rigorosa chi commette un at-
« tentato tendente:

« *a*) a privare il Re della Sovranità o
« ad impedirgliene anche temporariamente
« l'esercizio, in tutto o in parte;

« *b*) a mutare violentemente la costitu-
« zione del Regno, la forma del governo o
« l'ordine di successione al Trono;

« *c*) ad indurre gli abitanti del Regno
« a prendere le armi contro i Poteri dello
« Stato.

« Art. 96. Chi con uno dei modi indicati
« nell'articolo precedente (2) ha cercato di
« suscitare lo sprezzo, od il malcontento verso
« la Sacra Persona del Re, o verso i Membri
« della Famiglia Regnante, o i Poteri dello
« Stato, le instituzioni costituzionali o la
« base su cui sono fondate è punito col
« quinto grado di detenzione.

« Art. 97. Le pene stabilite nei due pre-
« cedenti articoli si accrescono di un grado
« se il delitto fu commesso da un pubblico
« ufficiale o da un ministro del culto nel-
« l'esercizio delle sue funzioni.

« Art. 103. Chi, fuori dei casi preveduti
« nell'articolo 91, fa ingiuria, oltraggio o
« violenza al Re od ai Membri della Fa-
« miglia Regnante è punito col terzo al
« quinto grado di detenzione, salvo che il
« fatto cada sotto titolo minacciato di pena
« maggiore ».

132. La Prima Commissione prese ad esaminare gli articoli dei suoi Sottocommissari nella riunione del 3 febbraio 1868 (3).

Sull'articolo 91.

Il Commissario De Foresta propose che si adotti una disposizione analoga a quella dell'articolo 96 del Codice toscano, secondo il quale, la pena massima non è comminata che al caso in cui l'attentato contro il Sovrano sia diretto a torgli la vita od a privarlo della Sovranità, od impedirgliene anche temporariamente l'esercizio. Le parole: « *attentato* contro la Persona del Re », sono troppo generiche e comprendono qualunque fatto di violenza anche leggera, come sarebbe, ad esempio, il sequestro per breve tempo e per causa non politica della Persona del Re. Ora, per un tale attentato la pena suprema sarebbe sproporzionata, massime in confronto del caso gravissimo della uccisione del Sovrano, che pure sarebbe punita colla stessa pena. Avrebbe, perciò, modificato il suddetto articolo nel senso che la pena fosse minacciata soltanto nel caso in cui l'attentato fosse diretto allo scopo di togliere la vita al Sovrano o di lederne l'integrità personale, ben intendendosi come la Persona del Re debba essere circondata dalle maggiori garanzie, onde ne resti rafforzato il principio monarchico.

Però, sull'osservazione di altri Commissari, che cioè dei fatti minori si potrà trattare altrove, il Commissario De Foresta più non

(1) Nell'articolo 113, § 1, si diceva che: « havvi attentato allorchè venne dato principio ad un atto qualsiasi di esecuzione ».

(2) Discorsi tenuti in adunanze di oltre venti persone, ovvero in luoghi pubblici, o con scritture a mano diffuse, esposte, affisse o in altro modo portate a notizia comune.

(3) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, Carrara, Conforti, De Foresta, Tolomei (Verbale 56 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamp. Reale, 1870).

insisteva. Intanto l'articolo 91 fu approvato giusta l'attuale redazione; solo si sostituì nei tre paragrafi alle parole: *chi commette un attentato*, la dizione: *l'attentato;* e nel paragrafo 2 aggiunse al *Reggente*, il *Principe Ereditario*.

La Commissione poi non accolse la proposta di enumerare nell'articolo le Persone componenti la Reale Famiglia, opinando che a ciò provveda lo Statuto organico della medesima (1).

Sull'articolo 92.

Sulla proposta del Commissario Conforti si deliberò di omettere nella lettera *b*) la parola: *violentemente*, perchè anché senza violenza può essere tentata una mutazione nella costituzione dello Stato.

Si stabilì la pena pei reati compresi in tutto questo articolo nel massimo grado di relegazione, tranne per l'attentato di che alla lettera *c*), che deve pareggiarsi al reato di semplice cospirazione.

La Commissione esaminò indi la proposta del Commissario Vigliani, di punire l'attentato contro l'esercizio delle funzioni parlamentari, ma non credette necessaria l'aggiunta, perchè o questo attentato ha per iscopo di abbattere il sistema stesso parlamentare, e costituisce attentato contro la Costituzione già previsto alla lettera *b*); ovvero ha unicamente per iscopo d'imporre od impedire una determinata deliberazione o riunione, ed allora va sotto il Titolo della *Violenza pubblica*.

Sull'articolo 96.

L'articolo 95 prevedeva l'ipotesi dell'impugnare l'autorità costituzionale del Re, la inviolabilità della sua Persona, ecc. mediante discorsi tenuti in adunanze di oltre venti persone, ecc. Il Commissario Carrara, nella riunione del 4 febbraio 1868 (2) propose di sostituire agli articoli 95 e 96 una formola complessiva col seguente concetto:

« Chiunque ha divulgato scritti o proferito discorsi in pubbliche riunioni al fine « di rendere il popolo ostile od irriverente « verso le Autorità dello Stato, o di eccitarlo « contro una classe di cittadini od al di« sprezzo ed inosservanza delle leggi, è pu« nito, ecc. ».

Diceva che con questa formola si eviterebbero le enumerazioni di atti e di Autorità che riescono sempre complicate e pericolose nella pratica applicazione. Osservava quanto ai discorsi, che la loro punibilità come attentato alla sicurezza dello Stato deriva non tanto dalla materialità del luogo pubblico, quanto dalla reale pubblicità che abbiano ottenuto, e così pure non dalla sola indole delle idee palesate, ma dallo scopo avuto in mira dal colpevole. Questi criteri sarebbero espressi colle frasi: *in pubbliche riunioni ed al fine di eccitare*, ecc. Dicesi poi: *a rendere il popolo ostile od irriverente verso le Autorità*, perchè, scemando il rispetto e la stima già ponesi in pericolo la maggior guarentigia della sicurezza di uno Stato. Parlandosi invece delle leggi, si richiede che lo scopo sia *di eccitare al disprezzo ed alla inosservanza* di esse, non dovendo essere punibili le critiche alle leggi, nè i legali tentativi diretti ad ottenerne la modificazione o la riforma, se non quando si cerchi contemporaneamente di distogliere dall'obbedienza che loro è intanto dovuta.

Il Commissario Conforti approvava questa formola, ma desiderava che fosse determinato quando siavi *pubblica riunione* e che si avessero per pubbliche anche quelle riunioni, che si tengono bensì in luogo privato, ma in tal numero da ravvisarvisi un pericolo reale per la sicurezza pubblica.

Rispondeva il Commissario Carrara non esservi alcun pericolo, quanto al numero delle persone, nel lasciare al Giudice il determinarlo a norma delle circostanze; e quanto alle riunioni in luogo privato, trovava pericoloso il parlarne fuori del caso in cui costituiscano cospirazione.

Aggiungeva il Commissario Tondi che l'inviolabilità del domicilio, guarentita dalle libere istituzioni, non deve soffrire eccezioni per meri discorsi pronunciati fra le pareti

(1) La Commissione ha accettato inoltre senza discussione e senza alcuna osservazione la formola dei Sottocommissari sulla definizione dell'attentato, riconoscendo che il suo significato è abbastanza noto nella giurisprudenza (Verbale 59, nel Volume I, pag. 381 dell'Opera di cui la nota 2 nella riunione del 10 febbraio).

(2) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, Carrara, Conforti, Tolomei e Tondi (Verbale 57 nel Volume I dell'Opera di cui la nota precedente).

domestiche, qualunque sia il numero delle persone ivi convocate. Che se tali riunioni fossero convocate ad arte per provocare attentati contro la sicurezza dello Stato, diventerebbero cospirazioni e sarebbero punibili come tali.

Il Commissario Ambrosoli osservava che nell'articolo 96 si era fatto cenno speciale delle istituzioni costituzionali e delle basi su cui sono fondate, perchè erasi presentata in pratica la difficoltà del come poter punire chi, sollevando dubbi sulla sincerità dei plebisciti, mirava ad attaccare la legittimità dell'attuale stato politico del Regno.

Replicava il Commissario Carrara che questo caso troverebbesi nella sua formola implicitamente contemplato, giacchè, screditando le basi sulle quali si fondano le istituzioni e le Autorità costituzionali del Regno, si eccita senza dubbio il popolo alla irriverenza ed alle ostilità contro le Autorità medesime.

La Commissione approvò in massima la formola proposta dal Commissario Carrara e la rinviò alla Sottocommissione, con incarico di esaminare anche la proposta del Commissario Conforti riguardo alle riunioni, che, cioè, debbano aversi per pubbliche anche quelle riunioni che si tengono, bensì in luogo privato, ma in tal numero da ravvisarvisi un pericolo reale per la pubblica sicurezza. Deliberò finalmente che alla pena della relegazione semplice fosse sostituita quella del confino.

Sull'articolo 103 (1).

Fu osservato che la *violenza* è un attentato e trovasi compresa nell'articolo 91, e che la voce: *ingiuria*, meglio si addice al reato comune contro le persone. Qui gioverebbe dire: *oltraggio*. Il Commissario Carrara suggerì, inoltre, di aggiungere la provvida disposizione dell'articolo 113 del Codice toscano circa la necessità che preceda l'autorizzazione del Ministero di Giustizia nei procedimenti per i reati previsti in questo articolo, poichè talora maggior detrimento incontra il prestigio del Sovrano nella pubblicità del processo stesso. La proposta ottenne l'approvazione della Commissione.

133. Nel Progetto 17 maggio 1868 la Commissione inseriva definitivamente gli articoli seguenti:

Art. 89, § 1. *L'attentato* (2) *contro la Sacra Persona del Re, è punito coll'ergastolo.*

§ 2. *L'attentato contro la Persona del Principe Ereditario o del Reggente durante la reggenza, è punito colla reclusione per venticinque anni; ma se trapassa nel reato mancato o consumato, è punito coll'ergastolo.*

§ 3. *L'attentato contro le altre Persone che compongono la Famiglia Regnante è punito colla reclusione da venti a ventiquattro anni, e coll'ergastolo se avvenne omicidio.*

Art. 90, § 1. *È punito colla relegazione da venti a ventiquattro anni l'attentato diretto:*

a) *a privare il Re della Sovranità o ad impedirgliene anche temporariamente l'esercizio, in tutto o in parte;*

b) *ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni;*

c) *a mutare la Costituzione del Regno, la forma del governo o l'ordine di successione al Trono.*

§ 2. *Se alcuno degli attentati preveduti nel* § 1 *fu seguìto da effetto, si applica la relegazione per venticinque anni; ma se avvenne omicidio, si applica la reclusione per la stessa durata, e nei casi più gravi l'ergastolo.*

Art. 91, § 1. *L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del Regno a sollevarsi e prendere le armi contro i Poteri dello Stato, è punito colla reclusione da venti a ventiquattr'anni.*

§ 2. *Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o vi ha partecipato in seguito di precedente cospirazione è punito colla reclusione per venticinque anni.*

Art. 108, § 1. *Chiunque fuori dei casi preveduti nell'articolo* 89 *fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia da due a cinque anni.*

§ 2. *Se l'oltraggio è fatto alle altre Persone indicate nel detto articolo* 89, *si applica la pena della detenzione per la stessa durata.*

§ 3. *Nei casi preveduti dal presente articolo si procede solamente dietro autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia.*

---

(1) Sull'articolo 97 non fu fatta alcuna osservazione.

(2) L'articolo 95, § 1, riproduce la definizione dell'attentato data dai Sottocommissari (V. nota 1, a pag. 146).

§ 2. — Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione. — Progetto De Falco 30 giugno 1873.

124. *Lavori della Seconda Commissione nelle adunanze del* 14 *e del* 16 *novembre* 1869.
125. *Gli articoli* 100, 101, 103, 122, 123, 125 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.
126. *Gli articoli* 106-108, 142-144 *del Progetto* 30 *giugno* 1873 *del Ministro De Falco.*

124. Gli articoli del Progetto 17 maggio 1868 furono esaminati dalla Seconda Commissione nella adunanza del 14 e del 16 novembre 1869 (1).

Sull'articolo 89.

Sulla proposta di alcune Corti di enumerare in questo articolo con l'indicazione del grado di parentela quelle Persone della Famiglia Regnante, alle quali sarebbero riferibili le disposizioni, la Commissione osservava essere in massima desiderabile che la condizione di persona appartenente alla Reale Famiglia sia, per lo scopo di cui trattasi, ben chiara, determinata e fuori della possibilità di ogni contestazione; nondimeno non le sembrava che il Codice penale fosse il luogo nel quale questa determinazione convenisse farsi, anche perchè essa potrebbe già esistere nelle prammatiche della Dinastia.

La Commissione credette per altro che in vece di adoperare la frase: *Famiglia Regnante*, si dovesse adottare quella di *Famiglia Reale*, usata dal Codice penale del 1859. La differenza è evidente; giacchè se questa esprime chiaramente il concetto del parentado *successibile*, quella non può indicare che la Famiglia propria e restrittiva di colui che *regna*. Ora ciò non risponde al concetto pel quale la legge deve colpire con speciali sanzioni gli attentati alla Dinastia. Il rapporto di diritto che si vuole in particolar modo tutelare fra Dinastia e Nazione, non si limita a colui *che regna o che da lui discende*, ma si estende a tutti coloro che in un dato momento possono essere chiamati per diritto di successione a *regnare*. Se ciò non fosse, la tutela sarebbe contingente e incompleta. Quando, d'altronde, come si fa nel Progetto, si comprende nelle speciali sanzioni per l'attentato, non solo il Re e l'Erede presuntivo, ma anche altri della loro Famiglia, che non hanno un diritto immediato di successione, non vi ha ragione alcuna di limitare la sanzione ai fratelli dell'Erede presuntivo e loro discendenti, e di non estenderla anche ai collaterali.

In quanto poi alla pena, la Commissione considerava doversi nel paragrafo 1 sostituire la pena di morte a quella dell'ergastolo, avuto riguardo alla massima gravezza del reato, che minaccia nelle sue fondamenta la costituzione sociale; cosicchè non credette opportuno di arrestarsi al dubbio, se per l'applicazione di questa pena capitale abbiasi a far distinzione tra il caso in cui l'attentato sia accompagnato da vie di fatto contro la Persona del Re, e quello in cui sia costituito da un atto qualunque di esecuzione.

Intorno al paragrafo 2 ha reputato conveniente di aumentare il rigore della legge, perchè l'attentato contro le persone del Principe Ereditario e del Reggente, durante la reggenza, è il reato più prossimo a quello preveduto nel paragrafo 1 dell'articolo, così per la qualità delle persone contro cui è diretto, come pei pericoli a cui espone lo Stato.

Sull'articolo 90.

Quanto al paragrafo 1, vi fece modificazioni sulla pena in seguito alle mutazioni recate alla scala penale.

Quanto al paragrafo 2 osservava che, se nei casi preveduti alle lettere *a*, *b*, *c*, è opportuna la pena della relegazione pel motivo che la causa a delinquere potrebbe non essere degradante, lo stesso non è a dirsi pel caso preveduto alla lettera *d*. Il fatto di chi tradisce la Patria è per sè stesso tanto ignobile, che nessuna causa potrebbe valere a mutarne l'indole: e però merita per l'intrinseca natura sua la pena della reclusione; e per la sua esiziale gravezza poi, la reclusione a vita.

Per togliere il dubbio che con la stessa pena della reclusione a vita debba punirsi

---

(1) Verbale 20, 21 nel Volume II dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamp. Reale, 1870.

l'attentato preveduto da questo articolo, anche quando fosse diretto contro le Persone indicate nell'articolo precedente, deliberò di stabilire che quando l'attentato preveduto nell'articolo 90, è commesso contro le persone indicate nell'articolo 89 (*Re, Principe Ereditario, Reggente od altre Persone della Famiglia Regnante*), sia punito con la pena inflitta in quest'ultimo articolo.

Per recare in atto queste deliberazioni e per rendere più chiara la successione delle ipotesi contenute in questo articolo, nulla innovando al paragrafo 1, deliberò di dividere in due il paragrafo 2.

Sull'articolo 91.

Le modificazioni principali si limitarono alla pena per effetto della diversa gradazione della reclusione adottata dalla Commissione. Deliberò poi di far precedere alle parole: *vi ha partecipato,* le altre: *in seguito di precedente cospirazione,* per escludere la possibile interpretazione che queste ultime parole si riferiscano anche all'ipotesi espressa con le parole: *chiunque l'ha eccitata.*

Sull'articolo 108.

Innanzi tutto osservò, che per coordinare la pena al nuovo sistema di gradazione, e per renderla più proporzionata alla gravità del fatto ed alla sanzione stabilita per lo stesso reato commesso col mezzo della stampa dall'Editto del 1848, alle parole: *da due a cinque anni* del paragrafo 1, si dovevano sostituire le altre: *da un anno e tre mesi a tre anni.* Considerava poi che, se da una parte può sembrare cosa prudente, anche per guarentire la dignità della Corona, il richiedere l'autorizzazione del Ministro guardasigilli per procedere contro i colpevoli di oltraggio al Re o alle altre Persone della Famiglia Reale, dall'altra parte si verrebbe talvolta a dare una importanza maggiore alla imputazione, ed a far figurare indirettamente la stessa Persona del Re come querelante. Ad ovviare pertanto a questo inconveniente, ritenne che basti riservare al Pubblico Ministero il giudizio sulla convenienza di procedere senza bisogno di una speciale autorizzazione del Ministro. Perciò, al paragrafo 3 ne sostituì altro, corrispondente nella sua sostanza all'articolo 19 della legge sulla stampa. Indi, per analogia di concetto e di pene, fece seguire l'articolo 21 della stessa legge che prevede le offese alla Camera dei Deputati ed al Senato; siccome, però, questa disposizione non potrebbe andare disgiunta da quella dell'articolo 56 della medesima legge, che subordina l'esercizio dell'azione penale per questo reato all'autorizzazione del Corpo offeso, ne formò un apposito paragrafo. Credette pure potesse trovar luogo in questa sede anche l'articolo 20, che prevede l'ipotesi di far risalire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo.

135. Gli articoli inseriti nel Progetto 15 aprile 1870 erano, in conseguenza delle suesposte considerazioni e correzioni, del tenore seguente:

Art. 100, § 1. *L'attentato* (1) *contro la Sacra Persona del Re è punito con la morte.*

§ 2. *L'attentato contro la Persona del Principe Ereditario, o del Reggente, durante la reggenza, è punito con la reclusione a vita; ma se trapassa in reato mancato o consumato, è punito con la morte.*

§ 3. *L'attentato contro le altre Persone che compongono la Famiglia Reale, è punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni, e con la reclusione a vita se è avvenuto omicidio.*

Art. 101, § 1. *È punito con la relegazione da ventuno a ventitrè anni l'attentato diretto:*

a) *a privare il Re della Sovranità o ad impedirgliene, anche temporaneamente, l'esercizio in tutto o in parte;*

b) *ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni;*

c) *a mutare la Costituzione del regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al Trono...*

§ 2. *Se alcuno degli attentati preveduti nel* § 1 *è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti alle lettere* a, b, c, *la relegazione da ventiquattro a ventisei anni...*

§ 3. *La reclusione a vita si applica in tutti i casi indicati nel* § 1, *qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio; salvo il di-*

(1) Nell'art. 107, § 1, è riprodotta la definizione dell'attentato data dal Progetto del 17 maggio 1868 (V. nota 2, a pag. 148 e nota 1, a pag. 146).

sposto dell'articolo 100 *quando l'attentato sia stato commesso contro le persone ivi indicate.*

Art. 103, § 1. *L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a sollevarsi e prendere le armi contro i Poteri dello Stato, è punito con la reclusione da ventuno a ventitrè anni.*

§ 2. *Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni.*

Art. 122, § 1. *Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo* 100, *fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.*

§ 2. *Se l'oltraggio è fatto alle altre Persone indicate nel detto articolo* 100, *il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.*

§ 3. *Quando il reato preveduto nel presente articolo è commesso col mezzo della stampa, si applica la detenzione sino a due anni, e la multa da mille e cento a tremila lire.*

Art. 123, § 1. *Chiunque, col mezzo della stampa, fa oltraggio al Senato od alla Camera dei Deputati, è punito con la multa da mille e cento a duemila lire.*

§ 2. *L'azione penale per questo reato si esercita d'ufficio, ma è necessaria l'autorizzazione del Senato e della Camera contro cui era diretto l'oltraggio.*

Art. 125. *Chiunque col mezzo della stampa, fa risalire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione fino ad un anno e con la multa da centocinquanta a mille lire.*

136. Il Ministro De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873 aveva inserito gli articoli seguenti:

Art. 106. *L'attentato* (1) *contro la vita o la Persona del Re è punito con la morte (con l'ergastolo).*

Se l'attentato contro la Persona non ha prodotto restrizione di libertà od offesa personale, è punito coi lavori forzati a vita.

Art. 107. *L'attentato contro la vita dell'Erede presuntivo del Trono è punito con la morte (con l'ergastolo).*

L'attentato contro la sua Persona è punito coi lavori forzati a vita. Se non ha prodotto restrizione di libertà od offesa personale, è punito coi lavori forzati da quindici a venti anni.

Art. 108. *L'attentato contro la vita dei componenti la Famiglia Reale o del Reggente, durante la reggenza, è punito come il reato consumato. Se il reato è consumato, la pena è aumentata di un grado.*

L'attentato contro la loro Persona è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni. Se non ha prodotto restrizione di libertà od offesa personale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 142. *Chiunque, con parole, fatti, gesti o minacce fa direttamente oltraggio alla Persona del Re, è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da mille a tre mila lire. Se l'oltraggio è fatto ad alcuna delle Persone componenti la Famiglia Reale od al Reggente, durante la reggenza, il colpevole è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cinquecento a duemila lire.*

Art. 143. *Chiunque, con discorsi proferiti o letti in pubbliche riunioni o col mezzo di stampe, scritti o disegni affissi o diffusi nel pubblico, o con altri fatti pubblici, offende la Persona del Re o le Persone che compongono la Famiglia Reale, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni e con la multa da mille a tre mila lire.*

Con la stessa pena è punito chiunque con uno dei mezzi sopra indicati offende il Senato o la Camera dei Deputati. L'azione penale in questo caso non può essere esercitata se non precede l'autorizzazione del Corpo, contro cui fu diretta l'offesa.

Art. 144. *È punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a mille lire chiunque fa risalire alla Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo.*

(1) Nell'articolo 114 disponeva: *Vi è attentato dal momento che esiste tentativo punibile.*

§ 3. — Progetto Senatorio 25 maggio 1875.

137. *Gli articoli* 117, 118, *n.* 1, 2, 3, 119, 126, 136, 138, 139, 141, 143, 144 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874.

138. *Discussione in Senato nella tornata del* 6 *marzo* 1875.

139. *Sostanzialmente conformi furono gli articoli rispettivi* 117, 118, *n.* 1, 2, 3, 119, 127, 137, 139, 140, 142, 145 *del Progetto* 25 *marzo* 1875. — *Proposte dei Sottocommissari della Commissione ministeriale del* 1876.

140. *Osservazioni della Magistratura Superiore e di altri Corpi sul Progetto senatorio del* 1875 *e sugli emendamenti dei Sottocommissari.*

141. *Lavori ed emendamenti della Commissione ministeriale del* 1876 *nelle riunioni del* 26 *e del* 27 *novembre* 1877.

142. *Testo dell'articolo* 117 *proposto dalla Commissione stessa.*

143. *Osservazioni delle Magistrature Superiori e di altri Corpi sulle proposte della Commissione.*

137. Sulla materia in esame il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 provvedeva nel seguente modo (1):

« Art. 117, § 1. L'attentato (2) contro la « Sacra Persona del Re è punito con la morte.

« § 2. L'attentato contro la Persona del Prin- « cipe Ereditario o del Reggente, durante la « reggenza, è punito con l'ergastolo; e se « costituisce reato mancato o consumato, è « punito con la morte.

« Art. 118, § 1. È punito con la relega- « zione da diciasette a dicianove anni l'at- « tentato diretto:

« 1° a privare il Re della Sovranità o « ad impedirgliene, anche temporaneamente, « l'esercizio in tutto od in parte;

« 2° ad impedire al Senato o alla Ca- « mera dei Deputati il libero esercizio delle « loro funzioni;

« 3° a mutare la costituzione del Regno, « la forma del Governo, o l'ordine di suc- « cessione al Trono...

« § 2. Se alcuno degli attentati preveduti « nel § 1 è seguito da effetto, si applica, « nei casi preveduti nei numeri 1°, 2° e 3° « la relegazione per venti anni...

« § 3. L'ergastolo si applica in tutti i casi « indicati nel § 1, qualora nell'attentato sia « avvenuto omicidio.

« Art. 119, § 1. L'attentato diretto ad « indurre gli abitanti del Regno a sollevarsi « e prendere le armi contro i Poteri dello « Stato, è punito con la reclusione da di- « ciasette a diciannove anni.

« § 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiun- « que l'ha eccitata, o, in seguito di prece- « dente cospirazione, vi ha partecipato, è « punito con la reclusione per venti anni.

« Art. 126. Chiunque, senza averne per « legge la facoltà e senza mandato del Go- « verno, prende il comando di truppe, piazze, « fortezze, posti militari, porti, città, o navi « da guerra, per uno scopo diverso da quelli « indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, « è punito con la relegazione da otto a tre- « dici anni.

« Art. 136, § 1. Chiunque, senza autoriz- « zazione del Governo del Re, ingaggia, ar- « ruola od arma cittadini nel Regno, per « militare a servizio di un altro Stato, è « punito, fuori del caso preveduto nell'arti- « colo 131 numero 2° con la detenzione « maggiore di due anni.

« § 2. Ogni altro ingaggio, arruolamento « od armamento di uomini per uno scopo « qualunque non autorizzato dal Governo del « Re, è punito con la detenzione maggiore « di un anno ed estendibile a tre.

« Art. 138, § 1. Chiunque, fuori dei casi « preveduti nell'articolo 117, fa oltraggio al « Re, è punito con la prigionia maggiore di « un anno e con multa maggiore di cinque- « cento ed estendibile a duemila lire.

« § 2. Se l'oltraggio è fatto alle altre

(1) Nessuna modificazione fu portata a questi articoli dalla Commissione del Senato.

(2) Nell'articolo 123, § 1, definiva l'attentato così: « Havvi attentato subito che venne « dato principio ad un atto qualunque di ese- « cuzione ».

« Persone indicate nel detto articolo 117, il « colpevole è punito con la prigionia da « quattro mesi a due anni e con multa estendibile a lire mille.

« § 3. Quando il reato preveduto nel presente articolo è commesso con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, ovvero col mezzo « della stampa, si applica la detenzione sino « a due anni, e la multa maggiore di mille « ed estendibile a due mila lire.

« Art. 139, § 1. Chiunque, col mezzo della « stampa, fa oltraggio al Senato o alla Ca« mera dei Deputati, è punito con la deten« zione fino a due anni e con multa maggiore « di mille ed estendibile a duemila lire.

« § 2. L'azione penale per questo reato è « promossa d'ufficio, ma non può essere pro« seguita senza l'autorizzazione del Senato « o della Camera contro cui era diretto l'ol« traggio.

« Art. 141. Chiunque, col mezzo della « stampa, fa risalire al Re il biasimo o la « responsabilità degli atti del suo Governo, « è punito con la detenzione fino ad un anno, « e con multa estendibile a mille lire.

« Art. 143. Chiunque divulga o espone « al pubblico scritti o disegni sotto qua« lunque forma, o tiene discorsi in pubbliche « riunioni, col fine di rendere il popolo ostile « alla costituzione politica od alle Autorità « dello Stato, o di eccitarle allo sprezzo od « al malcontento contro le medesime....., « quando il fatto non costituisca complicità « in reato più grave, è punito con la deten« zione da quattro mesi a due anni.

« Art. 144. Ogni reato commesso contro « le Persone che compongono la Famiglia « Reale, eccettuate quelle menzionate nel « § 2 dell'articolo 117, è punito con la pena « ordinaria aumentata di un grado ».

138. Gli articoli anzidetti furono esaminati dal Senato nella tornata del 6 marzo 1875 (1).

Sull'articolo 117.

Il Sen. De Gori aveva proposto il seguente emendamento:

« L'attentato contro la Persona del Re o « del Reggente durante la reggenza, se pre« meditato e diretto ad impedire, anco tem« porariamente, il libero esercizio in tutto « o in parte delle Sovrane loro attribuzioni, « è punito, ecc. ».

Borsani (*relatore*). « La Commissione non accetta la proposta dell'on. De Gori ed è facile vederne la ragione. L'on. De Gori vorrebbe mettere due condizioni alla penalità. L'una, che si tratti di reato premeditato; l'altra, che si tratti di attentato diretto ad impedire l'esercizio della Sovranità. Se si ammette questo emendamento, è manifesto che, tolto il caso in cui l'attentato abbia lo scopo d'impedire l'esercizio della Sovranità, o il reato sia stato premeditato, l'attentato contro il Re cadrebbe nella classe dei reati comuni, e allora il prestigio, che circonda la Monarchia nella sua alta personificazione, sarebbe totalmente distrutto. Per queste considerazioni la Commissione non accetta l'emendamento ».

L'emendamento, non accettato nemmeno dal Governo, fu respinto. Come pure fu respinto un emendamento del Sen. Tecchio per modificazione delle pene. Invece fu approvato l'articolo del Progetto, con la sola modificazione proposta dal Governo ed accolta dalla Commissione, di sostituire, nel paragrafo 2, alle parole: *reato mancato o consumato*, le parole: *reato consumato od anche mancato*.

Sull'articolo 118.

Il Sen. Giovanola proponeva di sopprimere nel numero 1 del paragrafo 1 le parole: *in tutto o in parte;* e di formulare il n. 2 nel seguente modo: « ad impedire colla forza al « Senato o alla Camera dei Deputati il libero « esercizio delle loro funzioni ».

Questi emendamenti, non accettati nè dal Governo, nè dalla Commissione, furono dal Senato respinti.

Il Sen. Imbriani proponeva, che, dove in quest'articolo si parla di relegazione, si sostituisse l'ergastolo, per la parificazione che deve farsi fra il crimine preveduto dall'articolo 117 e quello dell'articolo 118. Però, in seguito alle considerazioni del Relatore della Commissione (Borsani), del Commissario Regio (Eula) e del Ministro Vigliani, ritirava l'emendamento.

Fu poi approvato l'articolo del Progetto.

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 621-626, 630, 633, 635, 636. Roma, Tipogr. Botta, 1875

Sull'articolo 119.

Il Sen. Pescatore propose di aggiungere al paragrafo 2 le parole: « se è avvenuto omicidio è punito coll'ergastolo ». Accettata dal Governo, l'aggiunta fu approvata.

Gli articoli 126, 136, 138, 139, 141 furono approvati senza osservazioni. Fu pure approvato l'articolo 143 colla sola modificazione, per ciò che riflette le parti riportate, di sostituire alle parole: *allo sprezzo*, le altre: *al disprezzo*, seguendo la proposta in questo senso del Ministro.

Sull'articolo 144.

Il Sen. Giovanola proponeva, senza effetto, su quest'articolo di sostituire alle parole: *eccettuate quelle*, le altre: *oltre quelle*.

Fu invece approvata la formola seguente dell'articolo: *Ogni reato, se commesso contro le Persone della Famiglia Reale non mensionate nel paragrafo* 2 *dell'articolo* 117, *è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado*, formola concertata fra la Commissione ed il Governo.

139. Nel Progetto 25 marzo 1875 gli articoli presero rispettivamente i numeri 117, 118, nn. 1, 2, 3, 119, 127, 137, 139, 140, 142, 145 e, come si è veduto, sono, nella sostanza e taluno anche completamente, conformi agli articoli del Progetto del Governo (1).

I Sottocommissari Carrara e Nelli, della Commissione ministeriale del 1876, proposero degli emendamenti agli articoli 119, 127, 139, 140 (2), premettendo nell'esame dell'articolo 117, che accettavano la parola: *attentato*. Il senso di questa parola, essi osservarono, naturalmente qui non è quello di tentativo, ma di reato consumato, e in ciò, come fu bene avvertito, abbiamo per noi anche l'autorità del Codice della nostra favella, che le attribuisce questo significato. Ci sembra, anzi, che la parola sia la più adattata a dare giusta idea del reato politico; alla consumazione del quale se non si deve esigere il conseguimento dello scopo criminoso, non si deve nemmeno andare tant'oltre da prendere per reato consumato qualunque atto intrapreso con dolo. Perciò, noi vorremmo, e ne facciamo proposta, che l'articolo 121, ove si dà la definizione dell'attentato, fosse sostanzialmente modificato in modo da rendere chiaro e netto il concetto nostro. E la modificazione migliore e più corretta ci sembra quella di sostituire la formola del Codice toscano, articolo 98: *Avvi attentato subito che è stato commesso o intrapreso un atto esecutivo prossimo*. Così la teoria del reato politico sarebbe chiaramente delineata. Avremmo il tentativo negli atti esecutivi remoti e nei preparatorii. Avremmo il reato consumato, cioè l'attentato, negli atti esecutivi prossimi (3).

Sull'articolo 119.

Proponevano di sostituire alla parola: *sollevazione*, la parola: *insurrezione*, la quale filologicamente e giuridicamente è più corretta.

Sull'articolo 127.

Notavano sembrare un enigma la formola: *scopo diverso*. Se è diverso dal politico, l'articolo è fuori di luogo; se è politico, allora ne deriva una manifesta duplicazione delle figure dell'attentato. di cui gli articoli precedenti, che non è necessario moltiplicare, nè sarebbe corretto il farlo. In conseguenza proponevano la soppressione dell'articolo.

Sull'articolo 139.

Avrebbero aggiunto a quest'articolo, per considerazioni di alta prudenza e di convenienza politica, la savia disposizione del Codice toscano, per la quale si richiede, agli effetti del procedimento, la previa autorizzazione del Ministro della Giustizia.

Sull'articolo 140.

Opinarono di modificare il paragrafo 2. Non è ammissibile (così si espressero) e ci pare impolitica, nel caso in esame, la distinzione fra

---

(1) Il Progetto ha poi confermato, nell'articolo 120, la definizione che aveva dato dell'*attentato* nell'articolo 123, § 1.

(2) *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni*, ecc. *sul Secondo Libro del Progetto di Codice penale*, a pag. 8, 9. Roma, Stamp. Reale, 1877.

(3) Questi concetti non possono applicarsi alle parole usate dal Codice attuale: *fatto diretto a*, sostituite alla voce: *attentato*, che era usata dal Codice toscano e dal sardo, almeno per l'interpretazione che a quelle parole ho dato, adottando le considerazioni svolte nei diversi lavori sul Progetto del 1887, e che mi è sembrata la più conforme alla lettera ed allo spirito della nuova formola adoperata (V. a pag. 74-77).

esercizio e proseguimento d'azione. Una volta che si è saviamente riconosciuto e veduto necessario di lasciare al Senato ed alla Camera la iniziativa della difesa in questa specie di reati, i quali, attaccando l'onore, non possono avere, sulla convenienza di perseguitarli o condannarli al disprezzo, giudici più naturali e competenti degli offesi, siano essi individui, enti o corpi morali o politici, è logico ed evidente che l'autorizzazione per essere una guarentigia seria ed efficace debba precedere l'esercizio dell'azione penale e non richiedersi soltanto per gli atti ulteriori del procedimento; altrimenti il giudizio del Senato e della Camera è preoccupato e menomato nella sua libertà.

140. Dall'esame delle osservazioni presentate dalle Magistrature Superiori e da altri Corpi sugli articoli anzidetti del Progetto approvato dal Senato e sugli emendamenti dei Sottocommissari, si hanno i risultati seguenti (1).

Sull'articolo 117.

Presentarono delle osservazioni la Corte d'Appello di Venezia sulla pena, che trovava eccessiva, non distinguendosi quanto agli effetti della lesione; e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli sulla parola: *attentato*, che non corrisponde a quella esattezza e quasi popolarità di linguaggio che si conviene a giudici popolari.

Sull'articolo 119.

La Corte d'Appello di Napoli osservava non essere opportuno sopprimere la parola: *sollevazione*, come quella che è più accettata dalla nostra favella, e meglio risponde al concetto che si volle dal legislatore significare. A quest'avviso si univano la Procura Generale di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma proponeva di mitigare la pena a favore dei sedotti e di scagionare gli insorgenti che al primo apparire della forza pubblica avessero deposto le armi e si fossero ritirati.

Sull'articolo 127 (2).

La Corte di Cassazione di Firenze; le Corti d'Appello di Ancona, di Bologna, di Catania e di Venezia; le Procure Generali di Aquila, di Messina e di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova conchiusero per la conservazione dell'articolo, la cui soppressione invece era stata proposta dai Sottocommissari Carrara e Nelli.

Sull'articolo 139 (3).

Alla proposta dei Sottocommissari sulla necessità per procedere dell'autorizzazione del Ministro della Giustizia, fecero adesione le Corti d'Appello di Ancona, di Catanzaro, di Macerata (sezione di Ancona) e di Napoli. La contrastarono le Cassazioni di Palermo e di Torino e la Corte d'Appello di Catania, perchè non si deve subordinare il Potere Regio al Ministeriale (Palermo); perchè nei reati di oltraggio è necessario procedere con sollecitudine (Torino); perchè con questi provvedimenti si verrebbe ad umiliare la legge (Catania). La Procura Generale d'Aquila avrebbe accettato il provvedimento, purchè, però, fosse data facoltà al Magistrato inquirente di procedere agli atti d'istruttoria, e quindi l'autorizzazione fosse solo richiesta pel giudizio.

Sull'articolo 140 (4).

L'emendamento proposto dai Sottocommissari di richiedere l'autorizzazione del Senato o della Camera anche per l'esercizio dell'azione penale fu da tutti avversato, e cioè: dalle Corti di Cassazione di Napoli e di Torino; dalle Corti d'Appello di Ancona, di Aquila, di Catania, di Milano, di Modena (Sezione di Parma), di Napoli, di Palermo, di Perugia (Sezione di Ancona), di Venezia; dalla Procura Generale di Aquila; dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria. Le ragioni di questa opposizione sono: che non si deve togliere al Ministero Pubblico la facoltà di sequestrare la stampa incriminata; che l'oltraggio potrebbe avvenire a Camere chiuse; che in pendenza dell'autorizzazione potrebbero andare disperse le

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti dalle Sottocommissioni*, ecc., pag. 3-8, 48-51, 67-73, 81. Roma, Stamp. Reale, 1878.

(2) Corrispondente all'articolo 126 del Progetto del Senato.

(3) Art. 138 del Progetto senatorio.

(4) Art. 139, id. id.

prove del reato; che la repressione dell'oltraggio dev'essere pronta. La Procura Generale di Parma sarebbe andata più oltre; avrebbe tolto anche il provvedimento dell'autorizzazione, poichè avvengono dei momenti in cui gli oltraggi alle Camere provocano disordini e influiscono sinistramente sul credito di cui debbono essere circondate le istituzioni, e sulle deliberazioni stesse dell'Assemblea.

141. La Commissione ministeriale del 1876 esaminò gli articoli del Progetto e gli emendamenti dei Sottocommissari Carrara e Nelli nella riunione del 26 novembre 1877 (1).

Sull'articolo 117.

Il Commissario Piroli osservava esistere l'attentato ogni volta che vi è un principio di esecuzione. La distinzione fra atto *esecutivo* ed atto *esecutivo prossimo* non può essere accettata, perchè è tutta di fatto, non dipende da un criterio giuridico, e nella pratica esecuzione, massime coi giurati, non dà alcuna garanzia. Se nella soggetta materia la figura dell'*attentato*, come reato consumato deve ammettersi, l'attentato non può esistere che in un fatto di *esecuzione* dell'essenza obbiettiva del reato, sia più o meno prossima alla consumazione non importa. Per cui non accettava la definizione che i Sottocommissari diedero dell'attentato, nè i concetti che la informarono.

Il Commissario Paoli ammetteva che il reato mancato sia per eccezione, nella materia in esame, il reato consumato; ma era fermo nel credere, anche per interesse dello Stato, che il tentativo, qualunque ne sia il grado o prossimo o remoto, debba essere punito con una pena minore.

Il Commissario Pessina propose di togliere il nome giuridico di *attentato*, come se fosse un reato compiuto o tentato.

Il Commissario Tecchio esprimeva il voto che fosse indicato l'*intento* dell'attentato.

Anche il Commissario Brusa combattè la locuzione: *atto esecutivo prossimo*, proposta dai Sottocommissari, poichè difficilmente sarebbe stata compresa dai giurati.

Il Commissario Lucchini trovava oziosa la questione se i fatti di che si tratta costituiscano reati tentati o consumati. I reati che attaccavano direttamente le pubbliche istituzioni sono di loro natura formali, quindi, per essere perfetti, non hanno mestieri di essere consumati. Un principio di esecuzione si richiede, per certo, onde rivestano il carattere giuridico; ma un qualsiasi principio di esecuzione idonea deve reputarsi sufficiente a costituirli perfetti. Così avviene in altre specie di reati formali, come la fabbricazione o la spendizione di monete false, nei quali non si attende, per considerarli perfetti, che la moneta sia stata intieramente fabbricata o effettivamente spesa, ma si punisce come reato *sui generis* perfetto perfino il semplice possesso di coni, impronte, e via dicendo (2).

A questi concetti si univa pure il Commissario De Falco, il quale esternava l'avviso doversi reputare esistente l'attentato dal momento che esiste tentativo punibile.

Il Commissario Canonico avrebbe voluto aggiungere una disposizione diretta a stabilire che, in materia di attentato politico, gli atti remoti di esecuzione costituiscono il tentativo. Ciò servirebbe a meglio distinguere il reato tentato dal consumato, trattandosi di un reato *sui generis* in cui la consumazione sta nella esecuzione prossima.

Il Commissario Oliva avrebbe voluto distinguere l'attentato in quanto sia diretto a togliere la vita, o soltanto a cagionare una lesione personale. Ciò nei riguardi dell'articolo 117. Del resto, pur accettando il nome

(1) *Presidente:* Mancini, Ministro; *Commissari:* Buccellati, Canonico, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tecchio, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 23, nel Volume: *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *maggio* 1876 *dal Ministro Mancini, Parte Seconda*, ecc., pagina 280 e seg. Roma, Stamp. Reale, 1878). — Propose il mantenimento come nel testo del Progetto senatorio degli articoli 119, 127, 137, 145, e la soppressione degli articoli 140, 142, in conformità alle deliberazioni che aveva già prese, di togliere dal Progetto i reati commessi col mezzo della stampa.

(2) Queste considerazioni, come quelle del Commissario Piroli, si attagliano perfettamente alla formola del Codice attuale: *fatti diretti a*, ed alla interpretazione che di questa formola è data comunemente (V. alle pagine 74-77).

di *attentato*, si opponeva all'emendamento dei Sottocommissari per le ragioni in sostanza svolte dai Commissari Piroli e Lucchini.

Il Commissario Tolomei proponeva di sostituire al primo paragrafo dell'articolo queste due disposizioni: « L'attentato contro « la vita del Re è punito, anche se mancato, « con l'ergastolo. L'attentato contro la vita « del Re rimasto nei limiti di reato tentato « è punito con la reclusione ».

Il Commissario Buccellati osservava che la definizione dell'attentato dev'essere il più possibile comprensiva; tale quindi da ammettere la diminuzione di pena là dove l'attentato non costituisca reato consumato o mancato.

Il Ministro Mancini notava doversi circoscrivere la nozione giuridica dell'attentato, riguardo ai maggiori crimini politici, nei limiti del reato consumato, mancato e tentato, ed escludendo come insufficienti a costituirlo i soli atti preparatorii.

La Commissione deliberava di distinguere l'attentato contro la vita o la libertà del Re, da quello soltanto a cagionargli lesione personale; e così pure l'attentato contro la vita del Principe Ereditario, o del Reggente durante la reggenza, da quello diretto a cagionar loro soltanto lesione personale.

Sull'articolo 118.

La Commissione propose di sopprimere i paragrafi 2 e 3.

Sull'articolo 139 (1).

Lo approvava come nel testo del Progetto senatorio, incaricando la Sottocommissione di aggiungere al paragrafo 1 una disposizione simile a quella dell'articolo 113 del Codice penale toscano, cioè dell'autorizzazione del Ministro di Giustizia, e conforme alla proposta dei Sottocommissari.

Sull'articolo 144.

Notava il Commissario Oliva come le parole: *sotto qualunque forma*, potessero lasciare il dubbio che la disposizione dell'articolo si riferisca anche ai reati commessi col mezzo della stampa, che la Commissione ha deliberato di non contemplare nel Codice. Parrebbe quindi opportuno di sopprimerla onde togliere ogni dubbio. E la proposta fu accettata.

142. Dell'articolo 117 del Progetto Senatorio la Commissione ne fece due parti che comprese in due articoli separati, così concepiti:

Art. 117, § 1. L'attentato contro la vita o la libertà del Re è punito con l'ergastolo.

§ 2. Se il colpevole aveva soltanto l'intenzione di cagionare lesione personale al Re, è punito col quarto grado di reclusione.

Art. 117 *bis*, § 1. L'attentato contro la vita del Principe ereditario, o del Reggente, durante la reggenza, è punito con l'ergastolo.

§ 2. Se il colpevole aveva soltanto l'intenzione di cagionare lesione personale al Principe ereditario, od al Reggente, durante la reggenza, è punito col terzo grado di reclusione (2).

143. Il risultato dell'esame delle Magistrature Superiori e di altri Corpi sugli emendamenti della Commissione fu il seguente (3).

Sull'articolo 117.

Delle Magistrature Superiori presentarono osservazioni le Cassazioni di Firenze, di Napoli e di Torino; le Corti d'Appello di Ancona, Aquila, Casale, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Parma (Sezione di Modena), Torino, Trani e Venezia; la Procura Generale di Parma e la Facoltà di Giurisprudenza di Siena.

La Cassazione di Firenze e le Corti d'Appello di Catanzaro, di Firenze e di Trani,

---

(1) L'esame di questo e degli articoli successivi fu fatto nella riunione del 27 novembre 1877, presenti il Vicepresidente Conforti e i Commissari Buccellati, Canonico, Nelli, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 24, pagine 287 e seguenti nel Volume, di cui la nota 1, a pag. 155).

(2) Quanto poi all'attentato, così lo definiva nell'articolo 121, § 1. « Havvi attentato subito che venne dato principio ad un « atto qualunque di esecuzione (*come l'articolo* 121 *del Progetto del Senato*). § 2. Se l'attentato non costituisce reato consumato o « mancato, la pena è diminuita di un grado ».

(3) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura*, ecc. *sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti* dalla Commissione istituita con Decreto 17 maggio 1876, ecc., pag. 5-46. Roma, Stamperia Reale, 1879.

oppugnarono la disposizione circa l'attentato contro la libertà del Capo dello Stato, essendo questo reato oggetto dell'articolo 118, n. 1.

La Cassazione di Torino; le Corti d'Appello di Ancona, di Milano, di Palermo, di Modena; il Procuratore Generale di Parma e la Facoltà di Giurisprudenza di Siena avvisarono contro la distinzione fra l'attentato alla vita e l'attentato a cagionare una lesione personale, poichè, posto che per avere attentato basta il principio di un atto qualsiasi di esecuzione, non si sa come si verrebbe a conoscere se il colpevole voleva attentare alla vita o cagionare semplicemente una lesione personale. D'altronde, la distinzione sarebbe contraria al nostro Diritto statutario, secondo cui la Persona del Re è sacra ed inviolabile e darebbe prevalenza alla personalità umana sull'ente politico.

Sull'articolo 118.

Le Corti di Cassazione di Firenze, di Napoli e di Torino; le Corti d'Appello d'Aquila, di Genova, di Palermo; la Procura Generale di Parma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila propugnarono il mantenimento dei due paragrafi, dei quali la Commissione del 1876 aveva proposto la soppressione.

Sull'articolo 119.

La Corte d'Appello di Genova notava che il verbo: *insorgere* e la voce: *insurrezione*, sono più appropriati all'idea che si vuole esprimere; approvava quindi che le dette parole sostituissero le altre *sollevarsi*, *sollevazione*, usate nel Progetto Senatorio. La Corte d'Appello di Torino invece dichiarava di preferire le parole: *sollevarsi* e *sollevazione*, siccome più atte a spiegare il significato del maleficio e più generalmente accettate dai linguisti.

Sull'articolo 139.

La Corte d'Appello di Modena approvava senza restrizioni la necessità dell'autorizzazione per parte del Ministro di Giustizia; la Corte d'Appello di Torino opinava che l'autorizzazione dev'essere richiesta solo all'effetto della prosecuzione del procedimento, potendo la necessità dell'autorizzazione dar luogo a questioni sulla facoltà dell'arresto, che in certi casi potrebb'essere necessario; la Corte d'Appello d'Aquila, solo all'effetto di procedere al giudizio, poichè l'istruttoria sarebbe necessaria onde assicurare la prova dei fatti che non lasciano traccie permanenti o durevoli. L'autorizzazione fu avversata dalle Corti d'Appello di Casale, di Catania e di Genova, perchè la necessità di questo provvedimento porrebbe il Re in condizione peggiore del privato; d'altronde, il Ministero Pubblico nel suo prudente criterio avrebbe sempre la facoltà di non promuovere l'azione penale qualora particolari circostanze consigliassero tale contegno (Casale); perchè il far dipendere dalla volontà del Ministro l'azione pubblica vale umiliare la legge e l'istituzione del Pubblico Ministero (Catania); perchè, infine, il provvedimento sarebbe contrario alle politiche convenienze (Genova).

Sugli articoli 140 *e* 142.

La Corte di Cassazione di Firenze e le Corti d'Appello di Bologna, Casale, Catania, Genova e Venezia opinarono pel mantenimento dei due articoli, contrariamente all'avviso di soppressione esternato dalla Commissione del 1876.

Sull'articolo 145.

Osservava la Corte di Cassazione di Firenze che in quest'articolo non è protetta specialmente la Regina, ma è confusa con le altre Persone della Famiglia Reale; parrebbe che la Madre del Principe Ereditario e la Sposa del Re meritasse una qualche differenza sugli altri Membri della Famiglia Regnante.

—

§ 4. — Progetto Zanardelli-Savelli del maggio e 26 novembre 1883.

144. *Gli articoli* 102-113 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883.

145. *La Relazione sugli stessi.*

146. *Modificazioni nel Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883 *agli articoli* 107, 108, 110-112.

147. *Gli articoli* 103-114 *del Controprogetto del Ministro Pessina sono sostanzialmente eguali. — Alcune modificazioni sulle pene dipendenti dalla diversa scala penale. — Alle voci:* delitto *e* delitti *si sostituirono le parole:* reato *o* reati.

144. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883 inseriva gli articoli seguenti:

Art. 102. *Chiunque commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, è punito con l'ergastolo.*

Si applica la stessa pena se le azioni sono dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Principe Ereditario, o del Reggente, durante la reggenza.

Art. 103. *È punito con la detenzione da undici a venticinque anni chiunque commette azioni dirette:*

1° *ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della Sovranità;*

2° *a mutare violentemente la Costituzione del Regno, la forma del governo, o l'ordine di successione al Trono;*

3° *ad impedire al Senato od alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni.*

Art. 104. *Chiunque commette azioni dirette ad indurre gli abitanti del Regno ad insorgere e impugnare le armi contro i Poteri dello Stato, è punito con la detenzione da undici a venti anni.*

Se la insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o diretta, è punito con la detenzione da ventuno a venticinque anni.

Chi vi ha solamente partecipato è punito con la stessa pena da sei a quindici anni.

Art. 105. *Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più Comuni, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la prigionia da undici a quindici anni.*

La pena è aumentata di un grado se il colpevole ha raggiunto, anche in parte l'intento.

Quando le azioni prevedute nel presente articolo sono dirette ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 93, 102, 103 *e* 104 *si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla detenzione, di cui nell'articolo* 103, *è sostituita la prigionia per la stessa durata.*

Art. 106. *Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli* 93, 102, 103, 104 *e* 105, *è punito con la detenzione da sei a dieci anni.*

Art. 107. *Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo* 102, *con parole od atti, offende il Re, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.*

Se l'offesa è fatta alle altre Persone indicate nell'articolo 102, *il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.*

La pena è aumentata di un grado:

1° *se l'offesa è commessa pubblicamente;*

2° *se l'offesa è commessa in presenza dell'offeso.*

Art. 108. *Chiunque con parole od atti pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei Deputati, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.*

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa nel tempo delle legittime adunanze ed al cospetto del Senato o della Camera.

Art. 109. *L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia nei casi indicati nell'articolo* 107, *e senza l'autorizzazione del Senato o della Camera dei Deputati nei casi preveduti nell'articolo* 108.

Art. 110. *Chiunque pubblicamente impugna l'inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al Trono, o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.*

Art. 111. *Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.*

Art. 112. *Chiunque pubblicamente vilipende la legge o le istituzioni da essa stabilite, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.*

Art. 113. *Per ogni delitto commesso contro le Persone della Famiglia Reale non menzionate nell'articolo* 102, *la pena ordinaria è aumentata di un grado.*

Ove si tratti di offesa, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia.

145. Così poi il Ministro proponente si esprimeva nella Relazione:

« Il Secondo Capo comprende i reati che colpiscono le istituzioni fondamentali dello Stato.

« Primo tra essi è l'atto diretto contro la Persona del Re (art. 102): e per questo gravissimo misfatto è stabilita la pena suprema, l'ergastolo; quella stessa che colpisce il traditore della Patria. Sulla nozione per sè evidente di tale reato, mi limiterò a notare che furono omesse quelle distinzioni e graduazioni, da ultimo proposte, le quali, anche per i pareri della Magistratura, non furono ravvisate opportune in materia così delicata, ed in cui è necessaria la massima tutela, che riuscirebbe meno efficace qualora fosse subordinata ad indagini e condizioni di dubbio significato e di esito troppo mal sicuro. Ovvio poi è il fondamento razionale della parificazione di un tale reato contro il Re, a quello contro il Principe Ereditario e contro il Reggente durante la reggenza.

« Seguono le disposizioni le quali hanno per iscopo di reprimere gli atti diretti contro l'esercizio della Sovranità Reale, contro la Costituzione del Regno, contro le Assemblee legislative (art. 103); a suscitare insurrezioni contro i Poteri dello Stato (art. 104), o la guerra civile tra gli abitanti di esso (art. 105), e infine la usurpazione di un comando militare o politico (art. 106).

« Vengono poscia i reati di offesa al Re, al Principe Ereditario, al Reggente durante la reggenza ed alle Assemblee legislative (articoli 107, 108 e 109), nella punizione dei quali reati si tien conto della diversità delle circostanze in cui i fatti sono stati commessi. Peraltro, riguardo a questi reati, un principio di alta prudenza e di convenienza politica consiglia che l'azione penale non sia lasciata in arbitrio degli ufficiali del Pubblico Ministero come nei casi ordinarii; ma debba essere subordinata rispettivamente all'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia o dell'Assemblea legislativa offesa, che soli sono in grado di apprezzare, secondo le varie circostanze, l'opportunità di un procedimento penale e di un pubblico giudizio in materia così delicata. Fanno seguito le disposizioni intorno ai reati consistenti nell'impugnare la inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al Trono o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere; ovvero nel far salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo (art. 110 e 111).

« Determinate le sanzioni penali pei reati contro i Supremi Poteri dello Stato, segue una disposizione con cui sono colpiti coloro i quali compromettono altri non meno vitali interessi, ossia il rispetto dovuto alle leggi ed alle istituzioni (art. 112); e chiude il Capo Secondo l'articolo 113, giusta il quale ogni delitto contro le Persone della Famiglia Reale, non menzionate nell'articolo 102, la pena ordinaria è aumentata di un grado ».

146. Il Ministro Savelli nel suo Progetto 26 novembre 1883 si limitò ad emendare lievemente gli articoli 107, 108, 110-112.

L'ultimo capoverso dell'articolo 107 fu sostituito da questo:

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa pubblicamente con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, *ovvero in persona dell'offeso.*

L'articolo 108, cominciava così:

Chiunque con parole, atti, scritti o col mezzo della stampa pubblicamente, ecc.

Gli articoli 110, 111 e 112 cominciavano nel modo seguente:

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 108, *pubblicamente, ecc.*

147. Nel Controprogetto del Ministro Pessina gli articoli del Progetto Zanardelli-Savelli prevedono la numerazione dal 103 al 114 inclusivo. Nessuna modificazione sostanziale vi fu introdotta; solo che in forza della diversa scala penale da esso adottata negli articoli 103 e 104 del Progetto Zanardelli-Savelli, alla pena della detenzione sostituisce quella della relegazione; nell'articolo 105 alla reclusione sostituisce la prigionia e alla relegazione la detenzione; la relegazione pure sostituisce alla detenzione nell'articolo 106 del Progetto stesso. Ove poi in quest'ultimo Progetto si incontra la voce: *delitto* o *delitti* vi ha sostituito la voce: *reato* o *reati*.

§ 5. — Codice attuale.

148. *Gli articoli* 112-122 *del Progetto del Ministro Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
149. *La Relazione sugli stessi.*
150. *Modificazioni proposte dalla Commissione della Camera dei Deputati agli articoli* 112, 117, 118, 122, *dal Commissario Spirito all'articolo* 113 *e dal Commissario Chimirri agli articoli* 117, 118. — *La Relazione Villa per la Commissione stessa sull'articolo* 122.
151. *Discussioni alla Camera dei Deputati.* — *Osservazioni del Relatore Villa in risposta agli on. Toscanelli, Rosano e Chimirri sull'articolo* 112 *nella tornata dell'*8 *giugno* 1888. — *Osservazioni degli on. Pellegrini* (*tornata del* 28 *maggio*), *Panattoni* (*del* 29) *e Nocito* (*del* 2 *giugno*) *sull'articolo* 117. — *Osservazioni degli on. Morini* (*tornata del* 28 *maggio*) *e Cuccia* (*del* 2 *giugno*) *sull'articolo* 118. — *Osservazioni dell'on. Morini* (*tornata del* 28 *maggio*) *sull'articolo* 121.
152. *Proposte degli on. Chimirri, Rosano e Panattoni.*
153. *La Relazione Canonico per la Commissione del Senato.*
154. *Lavori della Commissione Reale di revisione nelle riunioni antimeridiana e pomeridiana del* 1° *marzo* 1889.
155. *La Relazione finale.*

148. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto 22 novembre 1887, che poi divenne il Codice attuale, inseriva gli articoli seguenti:

« Art. 112. Chiunque commette un fatto « diretto contro la vita, la integrità o la « libertà personale del Re, è punito con « l'ergastolo.

« Si applica la stessa pena se il fatto è « diretto contro la vita, la integrità o la li- « bertà personale del Principe ereditario o « del Reggente durante la reggenza.

« Art. 113. È punito con la detenzione « non minore di dodici anni chiunque com- « mette azioni dirette:

« 1° ad impedire al Re od al Reggente, « in tutto od in parte, anche temporanea- « mente, l'esercizio della Sovranità;

« 2° ad impedire al Senato od alla Ca- « mera dei Deputati il libero esercizio delle « loro funzioni;

« 3° a mutare violentemente la costi- « tuzione dello Stato, la forma del governo, « o l'ordine di successione al Trono.

« Art. 114. Chiunque, senza autorizzazione « del Governo, arruola od arma cittadini « nello Stato italiano, allo scopo di militare « a servizio di uno Stato estero, è punito, « fuori del caso preveduto nell'articolo 103, « con la reclusione o la detenzione da uno « a quattro anni.

« Art. 115. Chiunque commette azioni di- « rette a far insorgere in armi gli abitanti « del Regno contro i Poteri dello Stato, è « punito con la detenzione da sei a quin- « dici anni.

« Se la insurrezione è avvenuta, chiunque « l'ha promossa o diretta, è punito con la « detenzione non minore di diciotto anni.

« Chi vi ha solamente partecipato è pu- « nito con la stessa pena da tre a quindici « anni.

« Art. 116. Chiunque, senza averne per « legge la facoltà, e senza mandato del Go- « verno, prende un comando di truppe, « piazze, fortezze, posti militari, porti, città, « o navi da guerra, per uno scopo diverso « da quelli indicati negli articoli 101, 112, « 113 e 115, è punito con la detenzione da « sei a dieci anni.

« Art. 117. Chiunque, fuori dei casi pre- « veduti nell'articolo 112, con parole od atti, « offende il Re, è punito con la detenzione « da uno a cinque anni e con multa da « lire cinquecento a cinquemila.

« Se l'offesa è fatta alle altre persone in- « dicate nell'articolo 112, il colpevole è pu- « nito con la detenzione da sei a trenta « mesi e con multa da lire cento a mille- « cinquecento.

« Se l'offesa è commessa pubblicamente, « ovvero in presenza dell'offeso, la pena è « aumentata di un terzo.

« Art. 118. Chiunque pubblicamente vili-

« pende il Senato o la Camera dei Deputati,
« è punito con la detenzione da uno a
« trenta mesi e con multa da lire cinquanta
« a millecinquecento.

« Se l'offesa è commessa al cospetto del
« Senato o della Camera, la detenzione non
« è minore di sei mesi e la multa non mi-
« nore di lire trecento.

« Art. 119. L'azione penale per i delitti
« preveduti negli articoli precedenti è pro-
« mossa d'ufficio, ma non può essere prose-
« guita senza l'autorizzazione del Ministro
« di Grazia e Giustizia nei casi indicati nel-
« l'articolo 117, e senza l'autorizzazione del
« Senato o della Camera dei Deputati nei casi
« preveduti nell'articolo 118.

« Art. 120. Chiunque pubblicamente fa
« salire al Re il biasimo o la responsabilità
« degli atti del suo Governo, è punito con
« la detenzione sino ad un anno e con
« multa da lire cinquanta a mille.

« Art. 121. Chiunque pubblicamente vili-
« pende la legge o le istituzioni da essa
« stabilite è punito con la detenzione sino
« a sei mesi o con multa sino a lire mille.

« Art. 122. Per ogni delitto commesso
« contro le Persone della Famiglia Reale
« non indicate nell'articolo 112, la pena or-
« dinaria è aumentata di un sesto.

« Ove si tratti di offesa, l'azione penale
« è promossa d'ufficio, ma non può essere
« proseguita senza l'autorizzazione del Mi-
« nistro di Grazia e Giustizia ».

149. Riguardo a questi articoli così poi si esprimeva il Ministro proponente nella sua Relazione, dopo di avere, quasi testualmente, ripetuto ciò che aveva scritto nella Relazione sul Progetto del 1883 (1):

« L'articolo 118, il quale prevede il caso di pubblico vilipendio fatto al Senato od alla Camera dei Deputati, e distintamente quello dell'offesa commessa al cospetto delle Camere stesse, toglie di mezzo una lacuna del Codice del 1859, in forza della quale, a fine di non lasciare impuniti atti delittuosi di questa specie, si dovette coartare la legge per attribuire agli atti medesimi incriminazioni concernenti delitti comuni.

« Rispetto a questi reati, un principio di prudenza e di convenienza politica consiglia che l'azione penale non sia lasciata in arbitrio degli ufficiali del Pubblico Ministero, come nei casi ordinarii; ma debba essere subordinata rispettivamente all'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia o dell'Assemblea legislativa offesa, che soli sono in grado di apprezzare, secondo le circostanze, l'opportunità di un procedimento penale e di un pubblico giudizio in materia così delicata (art. 119).

« Ognuno intende come in un regime monarchico costituzionale non possa ammettersi che si censuri il Capo dello Stato per gli atti compiuti dal suo Governo; è questo un corollario che discende dall'articolo 4 dello Statuto fondamentale, il quale dichiara sacra ed inviolabile la Persona del Re. Ed a ciò provvede l'articolo 120.

« Dopo di esso veniva nel mio Progetto del 1883 una disposizione (art. 110) che corrispondeva all'articolo 141 del Progetto senatorio, e che divenne l'articolo 110 del Progetto Savelli e 111 del Progetto Pessina. Questa disposizione mi parve un ricordo d'altri tempi e d'altri regimi, inadatta alle nostre istituzioni liberali, alla nostra compagine nazionale e politica, la quale nulla può temere da simili disputazioni. La disposizione medesima potrebb'essere interpretata in guisa da includere il divieto di quella tranquilla discussione che non offende gli ordini costituzionali, ma che anzi ne avvalora il prestigio e che in un Paese retto a libertà non si può e non si deve proscrivere. E solamente quando in nome della libertà propria si volesse violare la libertà altrui, quando la discussione, trasmodando i limiti del libero pensiero e della libera parola, diventasse aggressiva e si trasformasse in azione, allora sarebbe colpita dall'articolo 113 e dalle altre disposizioni che trovansi nel Titolo in esame; e quand'anche assumesse soltanto l'aspetto di un eccitamento al discredito delle istituzioni, sarebbe del pari colpita dal successivo articolo 121, che punisce colui il quale fa pubblico vilipendio della legge e delle istituzioni da essa stabilite.

« Chiude il Capo II l'articolo 122, giusta

(1) V. a pag. 160 sino al periodo nella prima colonna che comincia colle parole: Per altro, riguardo a questi reati, ecc. Non c'è altra differenza che il richiamo ad articoli diversi.

il quale, per ogni delitto commesso contro Persone della Famiglia Reale, non menzionate nell'articolo 112, la pena ordinaria è aumentata di un sesto; aumento motivato dall'interesse politico che la Famiglia collocata al vertice della Nazione sia circondata dal rispetto e dalla considerazione generale. Ad evitare tuttavia inopportune procedure, si richiede, come negli schemi anteriori, che, in caso di semplici offese, l'azione penale non si eserciti senza l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia ».

150. La Commissione della Camera dei Deputati si limitò a fare delle osservazioni e delle proposte sugli articoli 112, 117, 118, 121.

Riguardo all'articolo 112 propose, in corrispondenza a quanto ebbe ad osservare sull'articolo 101 (1), che la formola fosse modificata, sostituendosi alla dicitura del Progetto le parole: « Chiunque intraprenda atti di esecu- « zione, ecc. ».

Quanto all'articolo 117 deliberò di includere possibilmente nell'ultimo capoverso le offese commesse col mezzo della stampa e di elevare la misura delle pene, tenendo presenti gli articoli 372 e 373, cioè la diffamazione, il libello famoso e l'ingiuria.

Altrettanto deliberò per la pena nei riguardi dell'articolo 118 (2).

Sull'articolo 122 così poi si esprimeva nella Relazione:

« L'articolo 122 riguarda i delitti commessi contro le Persone della Famiglia Reale e stabilisce che in questo caso la pena ordinaria soggiaccia all'aumento di un sesto. Ma, poichè sembra che troppo lieve potrebbe riuscire in fatto la misura di tale aumento, la Commissione crede si debba rinvigorirne la sanzione, stabilendosi che la pena dovuta sia sempre maggiore del sesto della pena colla quale sono colpiti i reati contro le persone rivestite di pubblica autorità. La legge non può attribuire nè attribuisce ai Membri della Famiglia Reale, per quanto sia elevata la loro dignità e alta la venerazione e l'affetto di cui sono circondati, alcun attributo di pubblica autorità, ma non può togliere a termine di riferimento per la pena colla quale devono essere puniti i reati contro di essi perpetrati che la pena maggiore dal Codice sancita, rendendola più grave ancora nella misura di un sesto ».

Il Commissario Spirito proponeva che fosse elevato il minimo della pena per le ipotesi dell'articolo 113; il Commissario Chimirri, che, quanto agli articoli 117 e 118, con l'avverbio: *pubblicamente*, negli stessi articoli inserito, si dovessero intendere preveduti i reati commessi tanto con discorsi, quanto col mezzo della stampa (3).

151. Avanti la Camera dei Deputati furono fatte osservazioni sugli articoli 112, 117, 118 e 122.

Sull'articolo 112.

Su quest'articolo presero la parola gli on. Toscanelli nella tornata del 26 maggio 1888; Rosano nella tornata del 29; Chimirri nella tornata dell'8 giugno. Gli on. Toscanelli e Chimirri mossero censura al Progetto, perchè omise l'attributo di: *Sacra*, alla Persona del Re e non provvide in modo rigoroso onde punire l'attentato contro la Regina; l'on. Rosano propose che all'attentato contro la Regina fosse comminata la pena della reclusione per trent'anni. Ai tre oratori rispose il Relatore, on. Villa, nella tornata dell'8 giugno (4).

Villa (*Relatore*) « L'on. Toscanelli, che ama molto le forme, e che a queste sacrifica il più spesso la sostanza, doveva considerare che non è certamente in un Codice penale che si deve cercare la proclamazione degli alti attributi della Persona del Re. Questa proclamazione è fatta nel modo più alto e solenne nello Statuto, il quale, dopo avere dichiarato che la Persona del Re è sacra ed inviolabile, segue poi a indicarne le prerogative senza aggiungere al nome del Re alcuno speciale attributo. E lo Statuto dichiara che *al Re* appartiene il potere ese-

(1) V. n. 82, a pag. 88.

(2) *Relazione della Commissione, ecc.*, pagine 138, 139. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888.

(3) *Articoli del Progetto ministeriale allegato al Disegno di legge per l'approvazione del nuovo Codice penale. — Voti e raccomandazioni della Commissione*, pag. 11, 12. Roma, Stabil. del Fibreno, 1888.

(4) *Atti della Camera dei Deputati*. A. 1888, pag. 2969, 3132, 3330, 3386, 3387.

cutivo. *Il Re* nomina alle cariche. *Il Re* sanziona le leggi. *Il Re* può far grazia e commutare le pene. *Il Re* convoca le Camere, ecc. ecc. In nessuna delle disposizioni dello Statuto che proclama il principio che la Persona del Re è sacra, si è sentita la necessità di ripetere quell'epiteto; doveva esservi questa necessità per il Codice penale? No; non vi è necessità che la legge lo ricordi ad ogni momento, perchè esso è nel cuore di tutti gli Italiani, ed il consacrarlo nel Codice penale nulla vale ad aggiungere all'affetto ed alla riconoscenza che ci lega alla Monarchia, nulla aggiunge a quel sentimento di venerazione, di cui il nome del Re è circondato. Non sono che i bigotti della Monarchia e che come i bigotti del Papato sono sempre pericolosi, gli uni per il Trono, gli altri per la Religione, che possano scandalizzarsi della mancanza di un epiteto che noi non crediamo necessario di susurrare fra le labbra, ma che teniamo invece profondamente scolpito nel cuore e nel pensiero.

« Il nome venerato di un'altra augusta Persona fu pure mescolato in questa discussione. L'on. Chimirri non dubitava di trarre su questo terreno il nome dell'amata nostra Regina. Ora, come mai poteva egli preoccuparsi che non si fosse nel Codice penale stabilito una pena eccezionale per le offese contro la Persona della Regina? Ma è egli possibile di immaginare che vi sia in Italia chi possa giungere a tale eccesso, cosichè possa credersi necessario che la legge si armi di eccezionale severità contro l'offensore? I Romani non scrissero pena per il parricida; potevamo noi credere possibile un reato di tale natura ed opporre contro di esso la pretesa efficacia di una pena eccezionale? Stabilita la massima delle pene per gli attentati contro la Persona del Re, contro il Reggente e contro il Principe ereditario, nei quali si riassume la vera rappresentanza della Nazione, noi non potevamo a meno di stabilire una sanzione penale per le offese recate ai Membri della Famiglia Reale. Ma questa sanzione non poteva essere quella stessa che era stabilita per il Capo dello Stato e non poteva d'altronde dar luogo a distinzioni fra i Membri della stessa Famiglia. Le prescrizioni della legge penale non hanno per ufficio di manifestare i sentimenti di devozione e di affetto che trovano altri mezzi più propizi ed efficaci per rivelarsi. Noi abbiamo, quindi, creduto che col punire le offese recate alla Famiglia Reale, aumentando ancora le pene più gravi con le quali sono punite quelle contro le persone rivestite di una pubblica autorità, facevamo opera giusta e degna ad un tempo, senza bisogno di dover ricorrere a designazioni personali che non avrebbero potuto a meno di dispiacere al cuore gentile della nostra Regina. Il Codice austriaco, i Codici che erano in vigore in Italia, il Codice germanico, il Codice olandese, tutti i Codici che abbiamo sott'occhi, protestano contro le teoriche dell'onorevole Chimirri ».

Sull'articolo 117.

Su quest'articolo fecero delle osservazioni gli onorevoli Pellegrini, Panattoni e Nocito (1).

Pellegrini (*tornata del* 28 *maggio* 1888). « Io conosco un'arringa dell'onorevole Mancini che consiste in una parola sola: *Non vi è reato perchè non vi è danno.* Il Codice (valga un esempio per tutti), contempla la parola offensiva pronunciata, in privato, contro il Principe, e la punisce con cinque anni di *detenzione.* È seria la proposta di reprimere con cinque anni di detenzione una parola ingiuriosa detta contro il Re? È immaginabile che si trovi in questo *lubricum linguæ* verso il Re il *danno* dell'ingiuria diretta contro un mortale qualunque? Un Re, mi pare, è un personaggio, è una istituzione che appartiene alla storia; che vive, dirò, sotto gli occhi della storia; cui non può recar fama buona o rea il detto dell'ingiuriatore, ma sibbene la grande, la ferrea voce degli eventi, in cui si risolve la influenza di un Capo di Stato. Ora, se Voi non potete dire il Re danneggiato dalla ingiuria di cui discutiamo, la Vostra legge non è giusta, ma piaggiatrice ».

Panattoni (*tornata del* 29). « Lodo il Ministro per avere nel suo Progetto di Codice consacrate idee di moralità e di libertà. Egli ha reso omaggio alla libertà rivendicando i diritti e la integrità della Patria. Ha reso omaggio alla libertà rompendo tradizioni omai viete, per le quali in una istessa

(1) *Atti della Camera dei Deputati.* A. 1888, pag. 3007, 3033, 3184.

configurazione di reato aggravato si confondevano le offese verso qualsiasi Membro della Famiglia Regnante; quasi la ragione di famiglia o di affinità, di per sè bastasse perchè sempre egualmente si aggravasse qualsiasi attentato in una stessa qualifica. Bene sta che, per il Codice nuovo, un aggravio si incontri nella responsabilità del delinquente quante volte l'offesa sia diretta verso il Re, verso il Reggente, come verso chi per eredità è chiamato a raccogliere il Trono. È la esistenza o la presumibilità del mandato supremo pubblico, non la ragione della famiglia, che determina e limita la qualifica dell'attentato ».

Nocito (*tornata del* 2 *giugno*). « È stato osservato dall'on. Pellegrini, che una figura di reato merita di essere ritoccata, o meglio soppressa, la figura dell'ingiuria al Re ed ai Membri della sua Famiglia. Non pareva all'on. Pellegrini che l'ingiuria al Re in privato dovesse essere suscettiva di pena, giacchè spesse fiate coteste ingiurie non sono altro che uno sfogo di dolore o d'ira. L'on. Pellegrini doveva però osservare, che nei reati d'ingiuria contro il Sovrano, o contro i Membri della Famiglia Reale, il Pubblico Ministero non può procedere d'ufficio, ma, secondo il Progetto, è necessaria l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia; il quale evidentemente trattandosi di fare cosa che non lo riguarda direttamente non può non prendere gli ordini superiori. Dunque non c'è nessun pericolo che si possa spendere il magistero punitivo per cose che non siano degne di considerazione superiore, e nelle quali lo strepito del processo è maggiore senza dubbio del male del reato. È la Costituzione: *si quis Imperatori maledixerit*, che trovasi nel Titolo VII, Libro VIII del Codice giustinianeo, alla quale appunto si è ispirato il nuovo Codice nello stabilire che per questi reati non si possa procedere senza autorizzazione. Teodosio ordinava, infatti, che prima di procedere contro questi reati si aspettassero i suoi ordini, perchè egli potesse autorizzare il procedimento secondo le persone e le circostanze: *Unde integris omnibus ad nostram scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensamus, et utrum praetermitti an exsequi rite debeat censeamus.* Questo istituto dell'autorizzazione era però solo tra noi nella legge della stampa, la sola che contemplasse le ingiurie al Re ed ai Membri della Reale Famiglia ».

Sull'articolo 118.

Fecero osservazioni su questa disposizione di legge, concernente le ingiurie al Parlamento, gli on. Morini, Rosano e Cuccia (1).

Morini (*tornata del* 28 *maggio*). « Non posso approvare una disposizione come questa. Comprendo che se vi sia una persona la quale abbia l'audacia di vilipendere il Senato o la Camera in loro presenza, questa persona dev'essere punita e gravemente punita. Ma se, per avventura, questa persona vilipende il Senato o la Camera fuori della presenza di queste due alte Assemblee dovremo noi punirla? Ma dove andiamo noi? Andiamo a un punto cui certamente la ragione non ci consente di arrivare. Già gli antichi facevano questa distinzione, quando dicevano: *Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia.* E si diceva questo, e si scriveva questo, e perchè? Perchè si acconsentiva che fuori del Senato qualunque cittadino potesse spiegare il malanimo ch'egli avesse contro questo corpo. Del resto io credo che non ci sia neanche il bisogno di questa sanzione, perchè mi pare che il Senato e la Camera siano così altamente collocati, che quando anche passasse a qualcuno pel capo di vilipenderli, questa ingiuria, questo vilipendio non giungerebbe fino a loro. Mi si dirà che le mie obbiezioni non sono fondate perchè il reato è d'azione privata. Se la Camera ed il Senato non se ne curano, è inutile che il vilipendio sia avvenuto; ed io insisto anche per questo a dire che quel reato dev'essere cancellato dal Codice, giacchè nemmeno comprendo questa distinzione. Se si punisce in qualche caso, bisogna punir sempre. Io non auguro alla mia Patria alcuno dei fatti strani verificatisi presso altre Nazioni; non gl'inconvenienti successi in Inghilterra ai tempi di Wilkes, quando Camera e Ministero com-

(1) *Atti della Camera, ecc.*, pag. 3013, 3133, 3194. — Brevissime furono le osservazioni dell'on. Rosano, a pag. 3133, in appoggio della proposta dell'on. Morini di cancellare dal Codice questo reato, osservazioni fatte nella tornata del 1° giugno.

battevano quest'uomo in quel modo che è noto; non gli eccessi della terribile rivoluzione francese, quando i partiti vittoriosi rispettivamente si accusavano e si mandavano al patibolo. Ma i fatti storici ricorrono, diceva Giovan Battista Vico, e può darsi il caso che un deputato della minoranza, un potente deputato, uno di quelli che certe volte riescono a trascinare i popoli e tener testa ai Parlamenti, possa in una pubblica concione od altrove anche vilipendere la Camera ed il Senato e quindi anche essere trascinato dinanzi ai giudici. Ebbene; volete che costui sia condannato da uno a trenta mesi di carcere? Non temete che le paurose maggioranze e talora i più paurosi Ministeri, di questo mezzo si valgano per ridurlo all'impotenza? Secondo me, questo reato deve essere cancellato dal Codice ».

Cuccia (*tornata del* 2 *giugno*). « Non par vero, ma in Italia, la quale vive di vita libera da molti anni, nel Codice penale del 1859, come nel Codice toscano, non trovate una sanzione che provveda al caso di offese fatte al Senato ed alla Camera dei Deputati. Ricordiamo tutti i fatti di quei forsennati che venuti qui alla tribuna pensarono, in diversi modi, d'insultare quest'Assemblea. Che cosa è avvenuto? Facciamo un po' di storia contemporanea. I Magistrati, impossessatisi di questi fatti, furono obbligati a torturare la legge. Il Ministro guardasigilli, nella Relazione, non usa questa parola che a me è permessa a lui no; dice semplicemente: *coartare*. Sì, la legge vigente dovette essere torturata per arrivare a punire questi strani e, senza dubbio, colpevoli fatti, ai quali ho accennato. Chi ha dimenticato il fatto Cordigliani? Le pietre lanciate erano nè più nè meno che un oltraggio al Parlamento; ma l'oltraggio al Parlamento il Codice, che è ancora in vigore, non lo prevede e non lo punisce. E allora si dovette dire: qui c'è una pietra lanciata; questa pietra non ferì nessuno, ma poteva ferire; dunque bisogna presumere l'intenzione di colpire al capo qualcuna delle persone che stavano dentro l'Aula legislativa; e quando, con intenzione di colpire al capo qualcuno, si lancia un sasso, c'è la manifestazione della volontà di ferire, che non essendo seguita da effetti, rimane un tentativo, e così fu imputato al Cordigliani un reato che non aveva commesso (il mancato ferimento), per punirlo del fatto commesso, cioè l'oltraggio alla Camera dei Deputati non previsto dal Codice. Se nel Codice sardo si fosse compreso quello che ora il Progetto contiene, cioè che fra i reati punibili oltre l'oltraggio al singolo funzionario pubblico, vi può essere oltraggio ai depositari della Sovranità nazionale, quali sono il Senato e la Camera dei Deputati, certamente non si sarebbe dovuto ricorrere a quelle sottigliezze, a quei sofismi, per arrivare ad ammettere la colpa del Cordigliani; poichè, quando accadono certi casi, che portano insiti, manifesti i caratteri di fatti delittuosi, se il Codice non provvede, il Magistrato è quasi costretto a certe forzate e storte applicazioni, che sorprendono la pubblica opinione e fanno dubitare dei più saldi principii della ragion penale, tra i quali principalissimo quello che vieta l'interpretazione estensiva e l'applicazione per analogia delle disposizioni penali. Dunque io credo, che questa creazione giuridica, chiamiamola così, sia da considerarsi come la correzione di un notevole difetto dell'attuale legislazione ».

Sull'articolo 121.

Parlò il solo on. Morini per chiedere la soppressione anche di questa disposizione.

Morini (*tornata del* 28 *maggio*). « Un altro reato io vorrei cancellato dal Codice, ed è il vilipendio alle leggi ed alle istituzioni. Dice il Codice che non è permesso vilipendere le istituzioni dello Stato e le leggi; onde se alcuno vi fosse che vilipendesse istituzioni o leggi, costui deve essere punito, e la pena non è lieve. Ora, possiamo noi ammettere questo? Se v'è una legge d'imposta, la quale il popolo ravvisi ingiusta, non avrà diritto di vilipenderla? Ma chiunque si trovi in ufficio di esattore, allorchè il popolo, che suda e che lavora, paga l'imposta, sente cento volte dire che è una legge infame quella che lo costringe a pagare. Chi paga non dovrebbe avere neppure il gusto delle diatribe contro la legge? Dovremo punire questo povero disgraziato? Abbiamo una legge la quale mantiene il giuoco del lotto; ma se io dico domani (e lo direi perchè lo penso), che questa è una truffa ordita alla credulità dei cittadini; se dico che questa è una speculazione infame

sulla credulità degli imbecilli, debbo io essere punito? Ebbene; se auguro, come certo augurano tutti, compresi i Ministri, che venga un giorno in cui questo giuoco sia abolito, dovrò io essere tenuto responsabile di un reato ove, facendo questo augurio, per affrettarne l'avveramento vilipenda il giuoco del lotto, qualificandolo come merita? Adunque è evidente che un fatto di questo genere non può, nè dev'essere compreso tra i reati ».

152. Le proposte definitivamente fatte da singoli Deputati furono le seguenti (1):

Chimirri. Così formolerebbe l'articolo 112: « Chiunque commette un fatto contro la vita, « la integrità o la libertà della Sacra Persona « del Re è punito con l'ergastolo. Si applica « la stessa pena se il fatto è diretto contro « la vita, l'integrità o la libertà personale « del Principe ereditario, della Regina re- « gnante o del Reggente durante la Reg- « genza ».

Rosano. Sull'art. 117. Invece delle parole: « detenzione da uno a cinque anni », si sostituiscano le altre: « da tre ad otto anni ». Nell'ultimo capoverso, invece delle parole: « è aumentata di un terzo », si dica: « è aumentata da una metà a due terzi ».

Panattoni. Sull'art. 120. Alla formola del Progetto si sostituisca la seguente: « Chiunque « pubblicamente vilipenda il Re, supponen- « dolo responsabile degli atti del suo Go- « verno ».

153. Il Sen. Canonico così si espresse nella Relazione per la Commissione del Senato (2):

Sull'articolo 112.

« In omaggio allo Statuto, alla Monarchia in cui viviamo, alle tradizioni, a quanto si legge nei Codici vigenti, la Commissione proporrebbe che si conservasse l'espressione di *Sacra Persona del Re*, mantenuta dai precedenti Progetti. Trattandosi poi di tutelare il Potere regio in tutti coloro che lo esercitano o sono chiamati ad esercitarlo, essa non crede che si possa lasciare in disparte la Regina regnante, culla vivente della Monarchia, che porta nel seno il Re futuro. Se il sentimento di devozione alla Dinastia profondamente radicato nella Nazione, non consente di separare dalla Persona del Sovrano quella dell'augusta sua Consorte, la ragione giuridica ciò richiede altresì per la completa tutela dell'istituzione monarchica.

« L'articolo si potrebbe quindi formolare così: « Chiunque commette un fatto diretto « contro la vita, la integrità o la libertà « personale *della Sacra Persona* del Re, è « punito con l'ergastolo.

« Si applica la stessa pena se il fatto è « diretto contro la vita, la integrità o la « libertà personale *della Regina regnante*, « del Principe ereditario, o del Reggente « durante la reggenza ».

Sull'articolo 113.

« Ad alcuno dei Commissari parve troppo mite la detenzione non minore di dodici anni pei delitti previsti da quest'articolo, e propose di sostituirvi la reclusione non minore di diciotto anni. La maggioranza della Commissione però, pur apprezzando l'importanza dell'osservazione, non credette doversi cambiare l'indole della pena, stante la natura meramente politica del delitto e non aumentarne il minimo, onde lasciare al Giudice latitudine sufficiente per ogni ipotesi; tanto più che, non essendo fissato un massimo speciale, la detenzione potrebb'essere applicata anche per ventiquattro anni. Ma sarebbe invece di avviso che si sopprimesse al n. 3 la parola *violentemente*, sembrandole pericolosa una tale limitazione, la quale lascierebbe impunita qualsiasi altra illegittima azione diretta a mutare le basi fondamentali dello Stato ».

Sull'articolo 114.

« La Commissione propone di aggiungere a questo articolo il comma seguente:

« La pena è aumentata della metà, se fra « gli arruolati vi sono militari ».

« È manifesto che il delitto è in questo caso assai più grave, perchè vi si unisce la subornazione con istigazione alla diserzione e al tradimento ».

---

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ecc., seguita dalle proposte, voti ed osservazioni*, ecc., pag. 324, 331, 337. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) *Relazione della Commissione del Senato*, ecc., pag. 117-119. Torino, Unione Tipografico-Editr., 1888.

Sull'articolo 115.

« Vi fu chi propose di qui collocare il disposto dell'articolo 243, relativo all'eccitamento alla guerra civile, al saccheggio, alla strage. Ma, per quanto quel fatto in sè stesso sia analogo a quello dell'articolo 115, non avendo però, come questo, un obbiettivo politico, la Commissione ravvisò più conforme al criterio classificatore adottato dal Progetto lasciare il disposto di quest'articolo fra i reati contro l'ordine pubblico ».

Sull'articolo 117.

« Considerando che la diffamazione è punita dall'articolo 372 colla reclusione estendibile a cinque anni, la Commissione non crede sufficiente la pena della detenzione da uno a cinque anni, quando l'offesa è fatta al Re. Propone, quindi, che nel primo comma si dica:... « *con la reclusione* o con la detenzione da *diciotto mesi a sette* anni e con « multa da lire *mille* a cinquemila »; e nel secondo comma: « ... *con la reclusione* o con « la detenzione da uno a cinque anni, e con « multa da lire cinquecento a duemila ».

« Fu proposto di sostituire la parola: *oltraggio* all'*offesa con parole od atti;* e certamente essa esprimerebbe il concetto in modo più preciso. La Commissione però, pur desiderando che si possa trovare un'espressione meno indeterminata di quella del Progetto, credette che, ove si adottasse la parola: *oltraggio*, avrebbero potuto sorgere equivoci nella pratica; non solendo adoperarsi la parola: *oltraggio*, se non per indicare le offese fatte ad una persona presente, siccome fa lo stesso Progetto all'articolo 186 ».

Sull'articolo 118.

« Nel seno della Commissione (come già da qualche Deputato) fu proposta la soppressione del primo comma di questo articolo, per essere il *vilipendio* parola troppo indeterminata e difficilmente discriminabile dalla semplice critica o censura; e quindi la collocazione del secondo comma al n. 2 dell'articolo 113. Per altra parte si avrebbe da altri voluto punire non pure il vilipendio, ma anche la semplice offesa. La difficoltà, giustamente rilevata, di segnare confini precisi in questa delicata materia, persuase la Commissione a non accogliere qui la parola: *offesa;* ma, mentre si punisce l'ingiuria contro il semplice privato, non credette doversi lasciare impuniti i pubblici atti di spregio contro il Parlamento; e le parve che (escluso, per la ragione anzidetta, il vocabolo: *oltraggio*), il vocabolo: *vilipendere*, che equivale a *mostrar di tenere a vile*, segni con sufficiente chiarezza la linea che separa il vilipendio dalla censura e dalla semplice critica degli atti del Parlamento ».

Sull'articolo 119.

« A togliere ogni equivoco si propone di dire: « L'azione penale pei delitti preveduti « *nei due* precedenti articoli », ecc., invece che: *nei precedenti* ».

Sull'articolo 121.

« La Commissione crede opportuno limitare la disposizione di questo articolo al vilipendio delle leggi e delle istituzioni *fondamentali* da esse stabilite, onde non moltiplicare, con maggior danno che vantaggio, i processi per ingiurie lanciate, ad esempio, contro Comizi agrari, Commissioni conservatrici dei monumenti, ed altri simili istituti, anch'essi stabiliti per legge. Si propone quindi, all'articolo 121, di dire:

« Chiunque pubblicamente vilipende *le leggi* « *o le istituzioni fondamentali*... ecc. ».

Sull'articolo 122.

« Accettando, nella sua sostanza, la proposta della Commissione della Camera, la Commissione proporrebbe l'aumento di pena in questa forma:

« ... la pena ordinaria è aumentata da un « sesto alla metà, e non sarà mai minore di « tre mesi la pena restrittiva della libertà « personale, nè di lire trecento la pena pe« cuniaria ».

« Direbbe poi nel secondo comma dell'ar« ticolo: « Ove si tratti di offesa *con parole* « *od atti* », onde porlo in armonia colla formola dell'articolo 117 ».

Avanti il Senato fecero delle osservazioni sugli emendamenti proposti dalla Commissione, gli on. Majorana-Calatabiano ed Auriti (1).

L'on. Majorana-Calatabiano nella tornata del 13 novembre 1888 faceva voti che non

(1) *Atti del Senato.* A. 1888, pag. 2278, 2345. V. anche i *Lavori parlamentari*, ecc. *Discussione al Senato*, pag. 128, 178. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1889.

fosse fatto alcun aumento di pena per i militari, come proponeva la Commissione sull'articolo 114.

L'on. Auriti nella tornata del 14 dichiarava, sull'articolo 121, essere preferibile la redazione ministeriale a quella della Commissione senatoria, poichè non il solo vilipendio delle leggi *fondamentali* dello Stato deve costituire reato, ma anche il vilipendio delle altre leggi in genere.

154. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli anzidetti in due riunioni del 1° marzo 1889. Nella riunione antimeridiana si occupò degli articoli 112-114; nella pomeridiana esaminò gli altri (1).

Sull'articolo 112.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della Camera dei Deputati propose che, invece di: *commette un fatto diretto*, si dica: *intraprende atti di esecuzione diretti*. A questa modificazione non si oppone, per quello che precedentemente è stato deliberato (2), quantunque ciò non fosse nelle sue convinzioni. La Commissione del Senato poi proponeva che le medesime sanzioni contenute in questo articolo fossero estese ai delitti commessi contro la *Regina regnante*. Ma la Sottocommissione non credè di aderirvi, poichè l'idea di una Regina regnante non corrisponde al concetto costituzionale. La Regina è la Consorte del Re, ma non regna; e come componente della Famiglia Reale provvede alla sua tutela, con un congruo aumento di pene, l'articolo 122.

Eula (*Presidente*). Osserva che *Regina regnante* si diceva per distinguerla dalla Regina vedova. Essa può portare nel ventre l'erede della Corona, e può ricorrere, pertanto, il bisogno della identica tutela, della quale è circondata la Persona del Principe ereditario.

Costa. Nota che la Commissione senatoria considerò la Regina come istituzione, perchè è l'alvo della Dinastia; non come donna, ma quale madre, reale o potenziale, del Re futuro; v'è dunque identità di titolo e identica punizione.

Nocito. Non aderisce alle osservazioni dell'on. Presidente e del Commissario Costa. *Regnante* vuol dire *imperante*, e non v'è alcuno che regni all'infuori del Capo dello Stato. Un solo caso è stato dagli scrittori di Diritto pubblico ritenuto come da aversi in ispeciale considerazione, ed è quello della Regina incinta.

Marcora. Comprende la questione della gravidanza, quantunque sia una particolarità di cui non riesce conveniente fare espressa menzione; ma il concetto della Regina come *istituzione*, sostenuto dal Commissario Costa, eccede i limiti dello Statuto. Istituzione è la Persona del Re non la Consorte del Re, la quale partecipa agli onori del Sovrano, ma non ha attribuzioni di Sovranità, e rientra quindi nel novero dei componenti la Famiglia Reale. Affinchè, però, la speciale posizione della Consorte del Re potesse essere considerata nei rapporti penali, la Commissione della Camera propose un maggior aggravamento di pena all'articolo 122, il quale soddisfarebbe così ad ogni esigenza.

Auriti. Rileva la necessità di sostituire: *atti di esecuzione diretti* a *fatto diretto*. Quest'ultima espressione indica, bensì, la direzione della volontà contro la vita ecc., ma in pari tempo include la incriminabilità degli atti preparatorii, allo stesso modo che se fossero atti consumativi. Col dire, però: *atti di esecuzione diretti*, si esprime ugualmente la direzione della volontà, ma non si comprendono gli atti preparatorii, e solo si fa intendere che la pena pel tentativo è uguale a quella che per il delitto consumato.

Faranda. Propone sia rinviato all'esame dell'articolo 122 il deliberare se convenga stabilire, fra i Membri della Famiglia Reale, uno speciale aggravamento di pena in ordine alla Regina.

Lucchini (*Relatore*). Persiste nel ritenere

---

(1) Nella riunione antimeridiana del 1° marzo, presieduta dal Sen. Eula erano presenti i *Commissari:* Arabia, Auriti, Brusa, Calenda, Chiaves, Costa, Curcio, De Maria, Faranda, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Marcora, Nocito, Puccioni, Tolomei; i *Segretari:* Sighele e Travaglia; i *Vicesegretari:* Impallomeni, Perla, Pincherle. Nella riunione pomeridiana mancavano i Commissari Arabia, Costa, Curcio e Marcora (Verbali XVII, XVIII, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888, ecc. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1889).

(2) V. a pag. 49-51.

preferibile l'espressione: *fatto diretto.* Non è possibile che essa includa gli atti preparatorii, giacchè, quando alla parola: *fatto*, che importa un atto esterno, si unisce la parola: *diretto*, è manifesta la direzione, non soltanto soggettiva, ma oggettiva ancora, dell'azione contro il bene giuridico che si vuol tutelare. Con la locuzione: *atti di esecuzione*, qui non si definirebbe nulla, e si resterebbe in un circolo vizioso, poichè resterebbe a conoscere che cosa si debba eseguire.

Messo ai voti l'articolo è approvato, con la sostituzione delle parole: *intraprende atti di esecuzione diretti*, alle parole: *commette un fatto diretto.* È rinviata all'articolo 122 la questione per l'aggravamento di pena in ordine alla Regina (1).

Sull'articolo 113.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione del Senato desiderava, al n. 3°, la soppressione della parola: *violentemente;* ma la Sottocommissione la volle conservata, come indicante una circostanza costitutiva del reato.

Costa. Crede che dovrebbe comprendersi, non la sola violenza fisica, ma altresì quella morale.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che la violenza è tale qualunque sia il mezzo con cui essa si eserciti, o fisico, o morale per via di minacce.

Costa. Ad eliminare il dubbio, direbbe invece: *a mutare con violenza la Costituzione dello Stato.*

Demaria. Crede tale modificazione non muti nulla. E, del resto, non si è mai dubitato, per costante giurisprudenza, che anche la coazione morale sia violenza.

Messo ai voti l'articolo è approvato, con la sostituzione (che non fu oggetto di discussione) delle parole: *intraprende atti di esecuzione*, alle parole: *commette azioni dirette.*

Sull'articolo 114.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione limitossi a togliere le parole: *fuori del caso preveduto nell'articolo* 103, come per regola, essendo inteso, per la disposizione generale dell'articolo 73, che si applica la pena più grave se il fatto costituisce un titolo di reato più grave.

Auriti. Crede anzi che se la riserva suddetta si lasciasse, si farebbe nascere dei dubbii per altri casi in cui la medesima riserva non fosse riprodotta.

Faranda. Propone che sia specialmente preveduto, con un aumento di pena, l'arruolamento di militari.

Eula (*Presidente*). Appoggia la proposta Faranda, ed osserva che, di fatto, la Commissione senatoria proponeva all'uopo l'aumento della pena in ragione della metà. E importa che sia in questo luogo preveduto siffatto caso più grave, mentre nel Codice per l'esercito esso non è punto preveduto.

Messo ai voti l'articolo è approvato, con l'aggiunta seguente: *La pena è aumentata della metà, se fra gli arruolati vi sono militari.*

Sull'articolo 115.

Lucchini (*Relatore*). Espone che le modificazioni recate dalla Sottocommissione a quest'articolo consistono nell'aver sostituito la parola: *fatto*, alle parole: *azioni dirette*, conformemente allo stesso emendamento eseguito negli articoli precedenti; e nell'aver detto che i Poteri, contro cui si dirige il reato qui preveduto, sono i Poteri *supremi.* Sembrò, infatti, che la parola: *Poteri*, senz'altra aggiunta, fosse troppo generica, come quella che abbraccia tutte le Autorità dello Stato, compresa la giudiziaria. Ora, il concetto rimane ancora un po' indefinito, ma la espressione è certamente più esatta di quella del Progetto ministeriale.

Faranda. Chiede quali siano i *supremi* Poteri, dei quali parla l'articolo. Desidererebbe che, almeno, vi fosse su questo punto una dichiarazione per parte della Commissione.

Costa. Crede che fra i Poteri non sia compreso il giudiziario.

Tolomei ed **Auriti.** Aggiungono in questo senso che oggi i pubblicisti non riconoscono che due Poteri dello Stato: il legislativo e l'esecutivo, e ravvisano nell'Amministrazione giudiziaria un ramo di questo secondo, non un Potere a sè. Nè altrimenti la considera il nostro Statuto, il quale parla di *ordine* giudiziario.

---

(1) V. più avanti sull'articolo 122, pag. 175. — Nella riunione del 19 marzo 1889 furono ristabilite, anche nell'articolo 112, le parole: *fatto diretto* (V. a pag. 50, 51).

Faranda. Non dubita di ciò. Desidera, per altro, che questo rimanga inteso, per evitare una diversa interpretazione.

Eula (*Presidente*). Crede che il dubbio derivi dalla parola: *supremi*, che fu aggiunta alla voce: *Poteri*, perchè fa credere che nello Stato vi siano altri Poteri oltre i *supremi;* mentre i Poteri dello Stato non sono che due: il legislativo e l'esecutivo. Opina che sia meglio sopprimere quella parola, bastando la espressione: *Poteri dello Stato.*

Costa. Conviene in questa soppressione, perchè la qualificazione di *Poteri supremi* non è nel nostro Diritto pubblico.

Faranda. Crede sia meglio evitare una discussione, non essendo gli scrittori così concordi, come parrebbe da ciò che disse il Commissario Tolomei. Vi sono di quelli che sostengono essere anche il giudiziario un Potere dello Stato e altri che lo negano. Desidera soltanto sia inteso che la Commissione comprende sotto la espressione: *Poteri dello Stato*, soltanto il legislativo e l'esecutivo.

Messo ai voti l'articolo 115 è approvato, con la soppressione della parola: *Supremi.*

Sull'articolo 116.

Lucchini (*Relatore*). Fa notare che il Progetto ministeriale conteneva in questo articolo un'enumerazione casistica, dicendo: « prende un comando di truppe, piazze, « fortezze, posti militari, porti, città o « navi da guerra ». Parve alla Sottocommissione che tutto ciò si potesse esprimere in modo sintetico e quindi più completamente, e disse: « *un comando militare od una funzione politica* ». Aggiunse poi la parola: *indebitamente*, che corrisponde alla frase del Progetto ministeriale: *senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo*, perchè parve, come in altri casi simili, esprimere meglio che il fatto dev'essere avvenuto senza autorizzazione, in modo arbitrario. Furono poi soppresse le parole: *per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli* 101, 112, 113 e 115, perchè resa inutile dalla disposizione generale che fu introdotta, secondo la quale ove un fatto costituisca più titoli di reato si riconduce al reato di titolo più grave.

Brusa. Chiede perchè non si disse: *arbitrariamente*, come in altri articoli, mentre *indebitamente* vuol dire senza averne obbligo.

Lucchini (*Relatore*). Crede che la parola: *indebitamente*, sia bene adoperata nel senso nel quale la si intende in questo articolo, vale a dire senza averne la potestà.

Messo ai voti l'articolo è approvato.

Sull'articolo 117.

Lucchini (*Relatore*). Espone che le modificazioni a questo articolo consistono nell'avere omessa la solita riserva, che era espressa colle parole: « *fuori dei casi preveduti nell'articolo* 112 »; e nell'avere aumentato la pena nel capoverso, in seguito al desiderio espresso dalla Commissione del Senato, senza però che si arrivasse alle pene da questa proposte, le quali parvero troppo elevate.

Costa. Non trova conseguente che mentre le diffamazioni contro un privato sono sempre punite con la reclusione, la diffamazione che fosse fatta contro il Re sia punita soltanto con la detenzione.

Lucchini (*Relatore*). Risponde che fu mantenuta la detenzione, perchè il reato di diffamazione contro il Re non può non avere un carattere politico, e quella è la pena che fu comminata, sola o in alternativa con la reclusione, ai reati politici. Non sarebbe alieno dall'accettare però l'alternativa fra le due pene.

Brusa. Esprime il desiderio che sia tolta la multa, la quale ha un aspetto quasi di riparazione pecuniaria, che male si addice a questa sorta di delitti.

Marcora. Non dissenterebbe dall'accogliere, per ragion di giustizia, l'alternativa. Si dichiara però contrario alla incriminazione della offesa che non sia pubblica, eccepito il caso che l'offesa costituisca il reato preveduto nell'articolo 112. Crede pericoloso l'andare cercando, per incriminarle, anche delle parole dette in privato, le quali esprimano indirettamente un giudizio politico. Vuole, insomma, che non si corra il rischio di favorire i delatori. Propone, quindi, che si sopprima l'ultimo capoverso e che nella prima parte si dica presso a poco così: « Qualunque pubblica offesa... all'infuori del caso « preveduto nell'articolo 112, ecc. ».

Auriti. Risponde al Commissario Marcora che la Sottocommissione aveva già studiata la sua proposta allorchè egli le trasmise le

sue osservazioni scritte. Crede per fermo che non si troverebbe alcun Magistrato il quale punisse per discorsi confidenziali, o che dimenticasse che a costituire il reato doloso è necessario elemento la intenzione di offendere. È quindi di parere che non si debba mutare l'articolo.

Inghilleri. Dichiara di associarsi a quanto disse il Commissario Marcora. Teme che la legislazione si metterebbe, altrimenti, su di un terreno sdrucciolevole, perchè qualunque discorso fra due persone nel quale si credesse ravvisare una offesa alla Persona del Re, potrebbe dar luogo ad un procedimento. È prudente richiedere l'estremo della pubblicità dell'offesa.

Demaria. Si associa a quanto disse il Commissario Marcora, e propone che l'articolo sia così formulato: « Chiunque, con parole « od atti, offende *pubblicamente* il Re è punito ecc. ».

Costa. È di avviso che convenga andare molto guardinghi prima di accettare la proposta Marcora. Questi fatti (come sarebbe lo schiaffo e simili) sono per il Codice vigente puniti con la morte, perchè rientrano nel concetto dell'attentato, non essendovi altre disposizioni nelle quali si possano far rientrare. Dunque il Progetto è già per questo assai più mite della legislazione attuale. Qui poi non si difende il Re come persona, ma come istituzione; e non vale perciò la stregua che può valere per le offese private. La pubblicità potrà quindi essere una circostanza costitutiva. Gli esempi che si sono fatti per giustificare la modificazione proposta si riferiscono unicamente ai delitti di parola; ma questi non sono i soli; ve ne sono altri e molto gravi, quali lo schiaffo, lo sputo, la violenza semplice, ecc.

Lucchini (*Relatore*). Avverte che in questi casi vi è sempre la circostanza della presenza della persona offesa.

Costa. Crede che vi possano essere anche dei fatti che si commettono fuori la presenza della persona offesa e che compromettono gravemente la dignità Reale, perchè qui, ripete, ciò che si deve difendere non è tanto la Persona, quanto il Potere regio.

Inghilleri. Conviene in questa osservazione, ma ciò che egli vuole evitare sono i procedimenti per quello che fosse detto in privato. Propone quindi la seguente formola: « Chiunque con parole od atti *oltraggia* « od offende *pubblicamente* il Re è punito « ecc. »; e ciò perchè l'oltraggio vuole la presenza della persona offesa.

Ellero. Conviene che questo delitto sia tale da eccitare avversione, essendo l'antico delitto di lesa maestà, per quanto attenuato, e, quasi direbbe diluito. Però è d'avviso che si debba conservarlo. Non si può prescindere che il Re è anche un'istituzione, e da ciò deriva che ogni atto il quale menomi il decoro di tale istituzione debba essere avversato. Comprende i pericoli che deriverebbero da una giurisprudenza sospettosa, da Magistrati servili, da cui spera che la Patria nostra sarà sempre incolume; ma conviene non dimenticare intanto, che all'esistenza del reato occorre che il colpevole sappia che si tratta della Persona del Principe: dunque una piccola offesa fattagli in incognito non richiamerà l'attenzione dei Tribunali, mentre in caso diverso anche una offesa lieve assume una certa gravità. Aggiunge che lo assicura contro la possibilità di procedimenti vessatori altresì la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, che è voluta dall'articolo 119, affinchè si possa promuovere l'azione. Crede, finalmente, che con la proposta del Commissario Marcora, il Re sarebbe tutelato meno del privato cittadino, perchè questo può querelarsi anche delle ingiurie che non abbiano il carattere della pubblicità, mentre quello non sarebbe protetto che contro le ingiurie pubbliche. Conclude per il mantenimento dell'articolo della Sottocommissione.

Marcora. Replica al Commissario Costa che le ipotesi da lui fatte rientrano nell'aggravante preveduta dalle ultime parole dell'ultimo capoverso, perchè vi è la presenza dell'offeso. Non comprende poi come il Re, sia quale istituzione, sia quale persona, possa essere offeso se non in pubblico.

Eula (*Presidente*). Per dimostrare che anche la legislazione vigente punisce le ingiurie in privato, ricorda un precedente, in cui un contadino parlando in un bosco con una persona del seguito di Vittorio Emanuele offese il Re. Per questa offesa, che era commessa in privato, fu condannato a cinque anni di reclusione; il colpevole però fu graziato immediatamente dopo la condanna.

Marcora. Crede che in questo caso si trattasse di un'ingiuria pubblica, per aversi la quale col Codice vigente basta che le parole siano profferite in luogo pubblico, ossia a tutti accessibile.

Messa ai voti la proposta del Commissario Marcora non è approvata. È quindi approvato l'articolo, ponendosi in tutti i casi in esso preveduti l'alternativa della reclusione e della detenzione.

Sull'articolo 118.

Lucchini (*Relatore*). Espone che a questo articolo non si erano fatte osservazioni dalle Commissioni parlamentari. Qualche Deputato aveva bensì proposto che il fatto non si prevedesse se non quando fosse avvenuto alla presenza delle Camere; ma la Sottocommissione non credette modificare l'articolo, visto l'accordo che c'era fra le due Commissioni.

Arabia. Si oppone a che si usi la parola: *vilipende*, perchè essa non ha significato stabilito nè nella dottrina, nè nella giurisprudenza penale. Preferirebbe che si dicesse: *ingiuria*, oppure: *offende*, o simili. Fa poi notare che la parola: *vilipende*, è usata talvolta dal Progetto anche riferendola a cose, come nell'articolo 138, nel qual caso è al tutto impropria.

Lucchini (*Relatore*). Risponde che anzi la Sottocommissione credette che la parola: *vilipende*, fosse più espressiva di qualunque altra. Le parve che la voce: *oltraggia*, non potesse accettarsi, perchè di significato tecnico, come quella che esprime l'ingiuria fatta al pubblico ufficiale in sua presenza; e che non potesse accettarsi neppure la parola: *offende*, perchè troppo vaga, di significato soverchiamente ampio, potendo talvolta anche la critica vivace parere offensiva.

Brusa. Si associa alle osservazioni del Commissario Arabia. Aggiunge poi che, se può ammettere la parola: *vilipende*, nel presente articolo, non la potrebbe accettare nell'articolo 121; e perciò crede sia meglio intendersi sin d'ora; preferirebbe si dicesse: *oltraggia*, oppure: *fa ingiuria*.

Eula (*Presidente*). Crede che non si possa dire: *oltraggia*, per la ragione già esposta dal Relatore.

Puccioni. È d'avviso che la pena sia troppo mite, potendo il fatto costituire una vera diffamazione.

Demaria. Crede che non si debba aumentare la pena per quella ipotesi speciale. Se vi sarà la diffamazione, questa ricadrà sui singoli Deputati, i quali potranno dar querela in nome proprio.

Nocito. Non crede che lo potrebbero, perchè l'offesa sarebbe fatta anche in tale ipotesi alla istituzione e non ai singoli Membri delle Camere.

Chiaves. È di avviso che i concetti della diffamazione e della ingiuria non siano applicabili ad un Corpo, ma solo alla persona fisica. Il Corpo, che rappresenta una istituzione, si *vilipende*, non si *diffama*, nè si *ingiuria*.

Eula (*Presidente*). A proposito della pena, domanda alla Sottocommissione se nel capoverso, essendo detto che: *la detenzione non è minore di sei mesi*, s'intenda che possa arrivare sino a 24 anni!

Messo ai voti l'articolo è approvato con questa modificazione, che nel capoverso si dica: *la detenzione è da sei mesi a tre anni, e la multa da lire trecento a duemila.*

Sull'articolo 119.

Lucchini (*Relatore*). Ricorda che giustamente la Commissione del Senato aveva avvertito che in questo articolo conveniva, per togliere ogni equivoco, citare soltanto *i due* articoli precedenti, anzichè fare un riferimento generale agli articoli precedenti. La Sottocommissione ha accettato questa proposta. Era poi stato avvertito un altro difetto nel testo ministeriale, cioè che si supponeva un procedimento già iniziato, ma che non poteva essere proseguito senza l'intervento del Ministro della Giustizia, cosa sconosciuta alla nostra legislazione, almeno in via di regola. Si disse perciò che l'azione non può essere esercitata senza la *richiesta*, anzichè *autorizzazione*, del Ministro.

Eula (*Presidente*). Crede che sia preferibile il testo ministeriale a quello della Sottocommissione, perchè, con questo, prima della *richiesta* non si potrebbe procedere ad alcun atto per assicurarsi della persona del colpevole e per accertare il reato.

Faranda. È dello stesso avviso dell'on. Presidente, perchè gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria si troverebbero con le mani legate, ciò che evidentemente sarebbe pericoloso. Crede che in questi casi l'azione pe-

nale nasca e si promuova come per gli altri reati, salvo poi che muoia qualora il Ministro neghi l'autorizzazione necessaria a mantenerla in vita.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che anche con questo sistema non si evitano inconvenienti. Può accadere, ad esempio, che il Pubblico Ministero proceda per un'inezia qualunque, che s'incominci il procedimento, e che poi l'autorizzazione non intervenga. In questo, e simili casi, in cui il Potere supremo giudica poco opportuno il procedimento, sarebbe certamente stato preferibile che non si fosse fatto nulla sin dal principio.

Eula (*Presidente*). Crede che in questi casi il sentimento pubblico sia soddisfatto, perchè vede che le Autorità hanno proceduto, e considera la mancanza di autorizzazione come un atto di perdono dell'offeso; mentre esso si rivolta se vede che le Autorità rimangono inerti dopo una grave offesa contro il Re o i Corpi legislativi. Nota, inoltre, che anche il Codice di procedura penale parla di *autorizzazione* e stabilisce, quando essa è necessaria, che intanto si proceda, salvo poi a richiederla.

Tolomei. Si associa alle osservazioni dell'on. Presidente. Crede poi che in questo senso fosse la disposizione in esame intesa dalla Commissione della Camera dei Deputati, come appare dalla sua Relazione.

Lucchini ed **Auriti.** Dichiarano di accettare, in seguito alle osservazioni svolte dagli oratori, che si ritorni al Progetto ministeriale.

Ellero. Vi si oppone. Aveva accettato il testo dell'articolo 117, pensando appunto al freno che a quella incriminazione opponeva il presente articolo. In caso contrario, sente tutta la forza dell'osservazione del Relatore, che cioè potrà darsi che si proceda per qualunque inezia. La *richiesta* rappresenta in questi reati ciò che è la querela nei reati di azione privata, e però non può procedersi prima che essa esista.

Nocito. Preferisce il testo della Sottocommissione, perchè non comprende un'azione penale che dapprima (nella sua origine) è pubblica e poi (nel suo proseguimento) diventa privata; un reato per il quale si procede d'ufficio, per poi, a mezza strada, richiedere la querela. Crede si debba distinguere l'azione penale dagli atti di polizia giudiziaria; a questi si può provvedere anche se non vi sia la querela. Ma con lo stabilire che si proceda in ogni caso, non si tutela il decoro del Corpo offeso, perchè si fa la storia giudiziaria di un fatto che l'offeso forse non vorrebbe fosse reso pubblico, e sul quale avrebbe steso il velo del perdono.

Puccioni. Fa presente che per l'articolo 805 del Codice di procedura penale, già rammentato dall'on. Presidente, anche nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione sovrana il Giudice incaricato dell'istruzione deve, anzitutto, assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti, e poscia, se si verifichi il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, si deve premettere dal Pubblico Ministero la richiesta dell'autorizzazione sovrana di procedere contro l'imputato.

Eula (*Presidente*). Ricorda anche l'articolo 807 dello stesso Codice, dal quale risulta che il colpevole può anche in questi casi essere arrestato in flagrante, e rimane provvisoriamente in carcere fino a che non sia emanato il provvedimento sovrano. La Sottocommissione, dicendo che l'azione non può essere *esercitata* senza la richiesta, impedisce che intanto si possa procedere a quei primi atti.

Messo ai voti l'articolo com'è nel Progetto ministeriale, con l'emendamento della Sottocommissione, consistente nel dire: *nei due articoli precedenti*, è approvato con voti nove contro sei.

Sull'articolo 121 (1).

Lucchini (*Relatore*). Espone che la Commissione del Senato proponeva si dicesse: *le leggi o le istituzioni fondamentali*. La Sottocommissione fece buon viso a quella proposta, ma, riferendosi allo Statuto, disse: *istituzioni costituzionali*. Levò poi la parola: *legge*, che le è parsa soverchiamente vaga, e quindi pericolosa.

Inghilleri. Crede che la modificazione della Sottocommissione sia troppo radicale ed equivalga a distruggere l'articolo. Infatti, quali sono le istituzioni costituzionali dello Stato, se non quelle stesse delle quali già si occupano gli articoli precedenti? Dichiara quindi di preferire il testo ministeriale.

(1) L'articolo 120 fu approvato senza osservazioni.

Eula (*Presidente*). È d'opinione che in questo articolo rimarrebbe il vilipendio allo Statuto, il sistema parlamentare e simili.

Inghilleri. Opina che queste non siano *istituzioni*.

Nocito. Crede che l'on. Inghilleri confonda l'offesa al Corpo in cui s'incarna la istituzione all'offesa alla istituzione. La Sottocommissione ha voluto limitare le istituzioni sulle quali si protende la tutela della presente disposizione, e disse essere soltanto le costituzionali. Accetta questa limitazione, ma solo in via subordinata, essendo contrario a questa figura di reato, per la grande facilità che la censura vivace trascenda in vilipendio.

Brusa. Si dichiara contrario a questo articolo, a proposito del quale, un illustre giurista tedesco gli scrisse quanto segue: « Preso alla lettera, potrebbe prevedere ogni critica libera ed energica che usasse, per avventura, le armi dell'ironia e del sarcasmo verso le istituzioni esistenti. Che cosa sarebbe l'Italia se si fosse trattato Cavour e quelli che seco lui collaborarono, secondo le parole di questo articolo? Non vi sono forse in tutti gli Stati istituzioni che meritano di essere attaccate vigorosamente? » Lo stesso scrittore aggiunge che l'articolo in esame presenta inoltre una lacuna, perchè non prevede gli ordini dell'Autorità, mentre sono appunto questi che vengono più di sovente accanitamente attaccati.

Tolomei. Crede che quando si dice: *vilipendio*, si usi una parola che esprime qualche cosa di serio, di concreto.

Marcora. Crede che fosse troppo vago il concetto del vilipendio delle leggi e delle istituzioni, perchè vi sono leggi e leggi, istituzioni ed istituzioni; non si può quindi misurarle tutte ad una stregua. Ci sono persino delle leggi che, senza volerlo, creano il contrabbando. La formula, peraltro, rimane ambigua anche nel testo della Sottocommissione, e per questo lato non migliore dell'articolo 471 del Codice vigente. Questo, infatti, colpisce *l'effetto*, dicendo: « discorso... scritto « o fatto... che siano di natura da eccitare lo « sprezzo ed il malcontento... »; e il reato deve stare appunto nell'effetto. Vorrebbe perciò che si dicesse: *eccitando il disprezzo*, perchè si escluderebbe il pericolo di comprendere le discussioni troppo vivaci e la censura un po' spinta.

Faranda. Crede che non sia impossibile distinguere la critica leale, per quanto spinta e vivace, delle istituzioni, e la contumelia sistematica contro le medesime. Accetta quindi la formola proposta dalla Sottocommissione. Non andrebbe però sino all'*eccitare* alla disobbedienza delle leggi, perchè questo fatto è preveduto altrove, e lì si vedrà se la sanzione debba estendersi ad altri fatti.

Messa ai voti la proposta del Commissario Marcora, perchè si dica: *eccita al disprezzo contro le istituzioni costituzionali dello Stato*, non è approvata; è invece approvato l'articolo.

Sull'articolo 122 (1).

Lucchini (*Relatore*). Ricorda che la Commissione della Camera aveva proposto che la pena per i delitti commessi contro le Persone della Famiglia Reale fosse sempre maggiore del sesto della pena con la quale sono colpiti i reati contro le persone, rivestite di pubblica autorità; e che la Commissione del Senato proponeva si dicesse che la pena ordinaria è aumentata da un sesto alla metà, e non sarà mai minore di tre mesi la pena restrittiva della libertà personale, nè di lire trecento la pena pecuniaria. La Sottocommissione tenne conto di queste proposte e avrebbe stabilito che la pena ordinaria sia aumentata di un terzo e non possa essere mai inferiore a sei mesi.

Faranda. Rammenta la proposta fatta nella seduta antimeridiana dal Commissario Costa (ora assente) perchè si aumenti maggiormente la pena, qualora si tratti di reato commesso contro la Regina, e prega che sia messa ai voti.

Lucchini (*Relatore*). Si oppone a quella proposta, perchè sembrerebbe che la Regina avesse bisogno di una maggiore protezione che gli altri Membri della Famiglia Reale. Crede sia una proposta più da cavalieri che da giuristi.

Nocito. Crede che in questo argomento non ci siano che due vie: o collocare la Regina nell'articolo 112 accanto al Re, oppure lasciarla qui nella stessa posizione delle altre Persone della Famiglia Reale. Il fare una distinzione per essa, condurrebbe a farne anche per

(1) V. la discussione sull'articolo 112, a pag. 169.

altri, ad esempio, per il Padre del Re, che avesse abdicato, per la Regina Madre, per il Padre della Regina, ecc. Osserva che nel Progetto si è andati ancora più in là del Codice borbonico, il quale limitava i Membri della Famiglia Reale, ai quali faceva una condizione privilegiata, mentre il Progetto li abbraccia tutti. Lascerebbe com'è il testo della Sottocommissione.

Brusa. Si associa a quanto ha detto il Commissario Nocito. La Regina non è una istituzione per il nostro Diritto pubblico, e quindi, trattandola alla pari del Re, faremmo una legge incostituzionale. Non vede poi nemmeno la necessità pratica della proposta.

Marcora. Ha già dichiarato stamane che la proposta della Commissione del Senato, di collocare la Regina nell'articolo 112 è incostituzionale, massime nella formola proposta, che darebbe alla Regina la qualifica di regnante. Tale proposta è un'arma a doppio taglio, e che può ferire le stesse intenzioni dei proponenti, non essendo fuori della storia che, creando posizioni così ambigue, si abbiano delle conseguenze anormali, e si dia pretesto persino a conflitti col Potere del Sovrano da parte di chi è agli stessi suoi fianchi. Il nostro Statuto molto ragionevolmente eliminò questi pericoli, dichiarando che solo il Re è sacro ed inviolabile, e non facendo della Regina una istituzione. Si oppone quindi a quelle proposte in base ai principii consacrati dallo Statuto medesimo.

Faranda. Dice che si è limitato a ricordare quanto propose il Commissario Costa. Crede poi che sarebbe incostituzionale se si volesse tramutare la Regina in una istituzione; ma che non sia incostituzionale elevare unicamente la sanzione penale. Del resto, ove fosse collocata nell'articolo 112, ciò equivarrebbe ad una parificazione al Re, ma non così mantenendola nel presente articolo.

Tolomei. Dichiara di accettare il testo della Sottocommissione, perchè il Giudice può tener conto della qualità della persona nella latitudine della pena entro cui gli è concesso di spaziare.

Calenda. Si associa al Commissario Tolomei, e desidera si prenda atto che la Commissione, accettando il testo della Sottocommissione, come pare sia disposta a fare, crede sufficiente, allo scopo di una maggiore repressione ove il reato sia commesso contro la Regina, la latitudine della pena che è conceduta al Magistrato.

La Commissione consente in questo concetto ed approva l'articolo.

155. *Relazione finale.* Nella Relazione finale così si espresse il Ministro Zanardelli:

« Le modificazioni recate nel Capo Secondo sono lievi, ovvero di mero coordinamento o di forma, all'infuori di quelle pochissime delle quali vengo a parlare.

« L'articolo 112 del Progetto (117 del Codice) riprodusse con altra forma il concetto della disposizione del Progetto precedente approvato dal Senato nel 1875; il concetto, cioè, che ogni attentato contro la Persona del Re, del Principe ereditario o del Reggente durante la Reggenza fosse punito con la massima delle pene. L'illustre Mancini, Presidente della Commissione della Camera elettiva, propose alla Commissione medesima che tale sanzione fosse estesa anche agli altri Membri della Famiglia Reale, riproducendo l'articolo 154 del Codice sardo-italiano del 1859. Non accolta la proposta dalla Commissione predetta, la fu in parte dalla Commissione senatoria, la quale espresse il voto che la Regina, nelle sanzioni della legge penale concernenti la sua Persona, fosse pareggiata al Re, al Principe ereditario e al Reggente. La Commissione di revisione si accordò nell'avviso della Commissione della Camera elettiva, di non ammettere, cioè, la proposta equiparazione. Imperocchè, considerata giuridicamente la questione, parve a queste Commissioni, com'era sembrato a me pure, che le disposizioni dell'articolo 117 riguardino l'ufficio anzichè la persona, o, meglio, la persona per l'ufficio, il potere, la funzione pubblica, la rappresentanza, l'autorità che incarnasi in essa. E invero, per ciò appunto, l'accennato pareggiamento non è ammesso, salvo pochissime eccezioni, nei Codici stranieri; nè in quelli di Governi assoluti, come l'austriaco del 1852, nè in quelli recenti di Paesi retti a regime costituzionale, come il Belgio, la Spagna (per la Regina che non esercita la Sovranità), la Svezia, l'Ungheria e la Germania.

« Ma poichè erasi sollevata a tale proposito una questione e per il pareggiamento me-

desimo eransi pronunciate opinioni e voti cotanto autorevoli, io mi conformai ben volentieri a queste opinioni e a questi voti; tanto più avuto riguardo alla circostanza che tale soluzione ha fondamento nella legislazione ora vigente in Italia, imperocchè nel Codice sardo-italiano del 1859, all'attentato contro la Persona della Regina è riservata la pena suprema, e nel Codice toscano la Consorte del Capo dello Stato è equiparata al Principe Ereditario, rispetto all'attentato medesimo. Tale essendo il diritto esistente, non doveva a nessuno sembrare fosse ora il legislatore meno sollecito e meno geloso di una tutela che è sacra al sentimento della Nazione.

« Mentre ho quindi provveduto in guisa che nel Codice questo sentimento trovasse la sua giusta espressione, stabilendo per la Persona della Regina la massima tutela della legge penale, mi parve, seguendo le tracce delle Commissioni parlamentari e di quella di revisione, che si dovesse provvedere perchè anche le altre Persone della Famiglia Reale abbiano un'adeguata tutela, elevando, nell'articolo 127, più di quello che non si facesse nel Progetto, la pena per ogni delitto commesso contro le medesime, e determinando che in niun caso la pena possa essere inferiore ad una determinata misura. E così non occorreva poi prevedere singolarmente, come era stato proposto dalla Commissione di revisione senza alcuna analoga proposta delle Commissioni parlamentari, il caso dell'omicidio, il quale, per le disposizioni di questo articolo 127, combinate con quelle comuni del Codice, trova già conveniente sanzione.

« Una terza modificazione, che vuol essere particolarmente rilevata, concerne l'articolo 126. Fra le ipotesi prevedute nel corrispondente articolo (121) del Progetto io aveva conservato, per non innovare sugli schemi anteriori, quella del vilipendio alla legge; ma tale incriminazione, astrattamente giustificabile, sarebbe stata in pratica pericolosa per la libera discussione. Ho quindi stimato opportuno, dietro proposta della Commissione di revisione, d'eliminare tale ipotesi; mentre, in quanto essa veramente richiede una sanzione penale, si trova preveduta nell'articolo 247, allorquando, cioè, il disprezzo della legge sia diretto ad un fine realmente perturbatore dell'ordine pubblico. E, accogliendo un voto della Giunta senatoria, fu meglio chiarito che le istituzioni tutelate in questa sede non potevano essere che le *fondamentali*, o più specificamente le *costituzionali* dello Stato; quelle, cioè, di supremo ordine politico e che, come tali, hanno la loro consacrazione nello Statuto del Regno.

« Un ultimo emendamento di qualche importanza si riferisce all'esercizio dell'azione penale nei casi degli articoli 122, 123 e 127. Il Progetto stabiliva che in tali casi l'azione penale si promovesse d'ufficio, ma non potesse proseguirsi senza l'autorizzazione o del Ministro della Giustizia o della Camera, secondo i casi. Si osservò giustamente che il promuovere senza avere facoltà di proseguire non è esercitare l'azione penale, ed involgerebbe un concetto equivoco che non è in armonia con le nostre istituzioni processuali. Il concetto di tale formula era quello di non escludere che il Pubblico Ministero potesse procedere a quelle preliminari indagini ed accertamenti, che le vigenti norme di procedura consentono. Ma, appunto per questo, mi parve che dovesse dirsi in ambedue le ipotesi: *autorizzazione*, pur semplificando la formola come fu fatto. Perciò poi che si attiene ai delitti contro le Persone menzionate nell'articolo 127, non vi era ragione di prevedere il solo caso di *offesa*, ma era d'uopo comprendere ogni delitto, la persecuzione del quale sia subordinata alla querela di parte ».

LEGISLAZIONE COMPARATA.

156. *Legislazione già vigente in Italia. — I delitti di perduellione di seconda categoria nel Codice delle Due Sicilie, nel parmense, nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, nel Codice austriaco, nel toscano, nell'estense e nel sardo.*

157. *Legislazione straniera. — La stessa materia nel Codice francese, nel sammarinese, nel belga, nello spagnuolo, nello surighese, nel germanico. nel ticinese, nel ginevrino, nell'ungherese e nell'olandese.*

156. *Legislazione già vigente in Italia.* — Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, l'attentato contro la Sacra Persona del Re costituiva (art. 120) un misfatto di lesa maestà ed era punito di morte col laccio sulle forche, accompagnato dal quarto grado di pubblica esemplarità. — L'attentato contro la Persona del Duca di Calabria era pure un misfatto di lesa maestà (art. 121) e punito di morte col laccio sulle forche, accompagnato dal terzo grado di pubblica esemplarità. — Quello contro le Persone Reali componenti la Famiglia Reale era del pari punito con la morte (art. 122); la Famiglia Reale si componeva della Regina e della Duchessa di Calabria, dei figli e fratelli del Re, delle loro mogli e figli maschi, delle loro figlie maritate e delle figlie e sorelle del Re finchè erano maritate. — Era un misfatto di lesa maestà e punito di morte accompagnata dal terzo grado di pubblica esemplarità (art. 123) l'attentato o la cospirazione che aveva per oggetto o di distruggere o di cangiare la forma di governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale. — L'attentato (art. 124) esisteva dal momento che si fosse commesso o dato principio ad un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno dei misfatti designati negli articoli precedenti.

Nel Codice parmense 5 maggio 1820, l'attentato o la cospirazione contro la Persona del Sovrano era (art. 113) crimine di lesa maestà e si puniva colla morte specialmente esemplare. — L'attentato o la cospirazione contro la Famiglia dominante o che aveva per oggetto di cangiare o distruggere la forma di governo o di eccitare i sudditi od abitanti ad armarsi contro l'Autorità Sovrana era punito colla morte (art. 114). — Vi era attentato (art. 115) dal momento che si era commesso o si era cominciato un atto prossimo all'esecuzione dei crimini indicati nei due articoli antecedenti. — Chiunque per solo disprezzo (art. 127) infrangeva o deformava stemmi statue o immagini del Sovrano o delle Persone della Famiglia dominante, situati in luoghi pubblici per ordine o con approvazione del Governo, era punito colla reclusione.

Secondo il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, l'attentato alla vita del Sovrano (art. 83), ancorchè non avesse seguito l'effetto, era punito colla morte di esemplarità. — Il condannato perdeva (art. 85) ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto, la quale porzione rimaneva di ragione ed a disposizione, del Governo, a riparazione di qualunque danno. — L'attentato alla vita dei Cardinali (art. 88), se non seguiva l'effetto, era punito colla morte; se seguiva l'effetto, era punita colla morte esemplare. — L'attentato alla vita dei Primarii Magistrati (art. 89) che amministravano e governavano le Provincie, in odio della loro rappresentanza, era punito (art. 89) colla morte, benchè non ne fosse seguito l'effetto. — Erano puniti colla morte di esemplarità coloro (art. 94) che avessero promossa o sostenuta la sedizione e insurrezione contro il Sovrano e il Governo, con arruolamento d'uomini, raccolta d'armi e munizioni, divulgazioni di stampe o scritti eccitanti alla ribellione.

Pel Codice austriaco 27 maggio 1852, § 58, commetteva il crimine di alto tradimento chi intraprendeva qualchecosa per cui avesse potuto essere lesa od esposta a pericolo la Persona dell'Imperatore nel corpo, nella salute o nella libertà, ovvero si fosse recato impedimento all'esercizio dei suoi diritti di Regnante; che fosse intesa ad una violenta mutazione della forma di Governo. — Doveva pronunciarsi la pena di morte contro chiunque si fosse reso colpevole di una delle azioni anzidette contro la Persona dell'Imperatore, e contro colui che principalmente avesse progettato, ordito, guidato l'impresa per la violenta mutazione della forma di governo, e contro tutte quelle persone che vi à essero cooperato immediatamente; tutti coloro, all'incontro, che avessero preso parte ad una simile impresa in modo più remoto, erano puniti col duro carcere da dieci fino a venti anni, e col duro carcere in vita ove l'impresa o l'autore erano in modo speciale pericolosi. Finalmente, se mediante discorsi tenuti in pubblico od in presenza di più persone, con opere stampate. o colla diffusione di disegni o figure o scritti, si era eccitato, istigato, o tentato di sedurre ad una delle azioni anzidette, e se ciò non era connesso ad altra impresa criminosa ed

era rimasto senza effetto, si pronunciava la pena del carcere duro fra dieci e venti anni. Ogni colpevole rispondeva coll'intera sua sostanza pel risarcimento del danno recato col crimine d'alto tradimento allo Stato od a persone private. Così il § 59. — Per l'articolo 63 chi ledeva la riverenza dovuta all'Imperatore, sia che ciò fosse avvenuto mediante oltraggio personale, contumelie, improperii o dileggi proferiti in pubblico od in presenza di più persone, col mezzo di opere stampate o colla comunicazione o diffusione di disegni, figure o scritti, commetteva il crimine di offesa alla Maestà Sovrana, ed era punito col duro carcere da uno a cinque anni. — Secondo il § 64 le azioni od offese reali contro altri Membri della Casa Imperiale erano punite come crimini col carcere da uno a cinque anni, in quanto non avessero costituito un crimine soggetto a più grave sanzione.

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, chiunque (art. 96) avesse commesso un attentato contro il Granduca, o per torgli la vita, o per privarlo della Sovranità, o per impedirgliene, anche temporariamente, l'esercizio, era punito con la morte. — La stessa pena colpiva chiunque (art. 97) avesse commesso un attentato per rovesciare il Governo, o mutarne la forma, o per cambiare l'ordine di successione al Trono. — Eravi attentato (art. 98) subitochè era stato commesso o intrapreso un atto esecutivo prossimo. — Chiunque (art. 104), per uno dei fini contemplati negli articoli 96 e 97, avesse suscitato una sollevazione, anche approfittando di un tumulto sorto per altro scopo, od avesse partecipato, in sequela di precedente cospirazione, ad una sollevazione, era punito con la morte. — Chiunque (art. 107), fuori dei casi di che nell'articolo 96, si faceva dolosamente colpevole di una lesione personale o di una violenza contro il Granduca, era punito con l'ergastolo. — Per *violenza* (art. 108) si intendeva presa di mira tanto la violenza usata con fatti, quanto quella usata con minaccie. — La offesa alla riverenza dovuta al Granduca (art. 109) era punita con la carcere da due a sei anni nel caso di libello famoso; da diciotto mesi a cinque anni nel caso di diffamazione; e da uno a quattro anni nel caso di ingiuria. — Se i delitti anzidetti avevano preso di mira il Reggente del Granducato si consideravano (art. 110) come commessi contro il Granduca. — Chiunque delinqueva contro il Principe ereditario o contro la Granduchessa soggiaceva (art. 111) alla pena di morte, in caso di omicidio doloso, ancorchè non premeditato; alla casa di forza dai dodici a venti anni, nei casi dell'articolo 107. Quando poi era stata offesa la riverenza dovuta a queste Persone, si decretava la carcere da diciotto mesi a cinque anni nel caso di libello famoso; da uno a quattro anni nel caso di diffamazione; e da otto mesi a tre anni nel caso di ingiuria. — Chiunque delinqueva (art. 112) contro un altro Membro della Famiglia Granducale soggiaceva alla casa di forza da dieci a venti anni in caso di omicidio doloso non premeditato; alla stessa pena da tre a quindici anni nei casi dell'articolo 107; e quando ne era stata offesa la riverenza, si decretava la carcere da uno a quattro anni nel caso di libello famoso; da otto mesi a tre anni nel caso di diffamazione; da sei mesi a due anni nel caso di ingiuria. — Nei delitti contemplati dall'articolo 109 e per le offese alla riverenza si procedeva solamente (art. 113) dietro autorizzazione del Ministro di Giustizia.

Secondo il Codice estense 14 dicembre 1855, qualunque tentativo (art. 114) contro la Sacra Persona e la vita del Sovrano Regnante costituiva il delitto di lesa maestà, e si puniva colla morte esemplare, come nel parricidio, e colla confisca dei beni, meno la quota legittima assegnata dalla legge civile ai discendenti od ascendenti, e salvi i congrui alimenti alla moglie del condannato. — Il tentativo commesso (art. 115) contro qualunque altro dei Membri della Casa Regnante si puniva pure colla morte. — Vi era tentativo (articolo 116) ogni qualvolta era stato commesso o incominciato un atto prossimo alla esecuzione dei delitti indicati nei due articoli precedenti. — Chiunque (art. 122) promuoveva sollevazioni o attruppamenti contro l'Autorità Sovrana allo scopo di sconvolgere l'ordine dello Stato era del pari punito colla morte. — Chiunque per solo disprezzo (art. 142), avesse infranti o deformati stemmi, statue o immagini del Sovrano o delle Persone della Casa Regnante, posti in luoghi pubblici per ordine o con approvazione del

—

Governo, era punito colla carcere non minore di tre anni, ed anche coi lavori forzati fino a cinque anni, secondo i casi.

Pel Codice sardo 20 novembre 1859 era punito come il parricidio l'attentato contro la Sacra Persona del Re (art. 153). — L'attentato contro le Reali Persone componenti la Famiglia Reale era punito con la morte (art. 154). — L'attentato che aveva per oggetto di cambiare o di distruggere la forma di governo o di eccitare i regnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i Poteri dello Stato era punito coi lavori forzati a vita (art. 155). — Vi era attentato dal momento che si era dato principio ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati negli articoli precedenti (art. 159). — Ogni pubblico discorso, ogni scritto o fatto che erano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra Persona del Re o le Persone della Reale Famiglia si punivano col carcere o col confino estensibili a due anni, e con multa estensibile a tremila lire, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravezza del reato (art. 471).

157. *Legislazione straniera.* — Nel Codice francese 12 febbraio 1810 (art. 86) l'attentato contro la vita o contro la Persona dell'Imperatore era punito colla pena del parricidio. — L'attentato (art. 87) allo scopo sia di distruggere, sia di cambiare la forma di governo, o l'ordine di successione al Trono, sia di eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità imperiale, era punito colla morte. — L'attentato contro la vita o contro la persona dei Membri della Famiglia Imperiale (art. 88) era punito colla pena di morte; ogni offesa commessa pubblicamente verso la persona dell'Imperatore era punita col carcere da sei mesi a cinque anni e con ammenda da cinquecento a diecimila lire; il colpevole poteva, inoltre, essere interdetto di parte o di tutti i diritti civici, civili o di famiglia per un tempo eguale a quello della pena cui era stato condannato; questo tempo decorreva dal giorno in cui aveva scontata la pena. L'esecuzione od il tentativo costituivano soli l'attentato (1).

Secondo il Codice della Repubblica di San Marino 15 settembre 1865 l'attentato di sovvertire o di cambiare la forma di governo (art. 209) o di disciogliere il Consiglio Sovrano, o di sottrarne una parte del territorio al Governo della Repubblica, è punito coi lavori pubblici da quindici a vent'anni e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire. — Vi è attentato (art. 210) qualora siasi intrapreso un atto qualunque iniziativo della esecuzione del delitto.

Pel Codice belga 8 giugno 1867, l'attentato (art. 101) contro la vita o contro la persona del Re è punito con la morte; se non ha avuto per risultato l'offesa alla libertà di Lui e se non gli ha cagionato nè effusione di sangue, nè ferita, nè malattia, l'attentato contro la sua Persona è punito con i lavori forzati a perpetuità. — È pure punito di morte (art. 102) l'attentato contro la vita dell'Erede presuntivo della Corona; l'attentato contro la sua Persona è punito con i lavori forzati a perpetuità; se non ha avuto per risultato l'offesa alla sua libertà e se non gli ha cagionato nè effusione di sangue, nè ferita, nè malattia, l'attentato contro la sua Persona è punito con i lavori forzati da quindici a venti anni. — L'attentato (art. 103) contro la vita della Regina, dei genitori e parenti del Re in linea diretta, dei fratelli di Lui, che abbiano la qualità di Belgi, contro la vita del Reggente, o contro quella dei Ministri, che esercitano, nei casi preveduti dalla Costituzione, i Poteri costituzionali del Re, è sempre punito come il fatto consumato; l'attentato contro la loro Persona è punito con i lavori forzati da dieci a quindici anni; è punito con la reclusione se non ha avuto per risultato l'offesa alla loro libertà e se non ha cagionato nè effusione di sangue, nè ferita, nè malattia. — È punito con la detenzione perpetua l'attentato (art. 104) il cui scopo sia la distruzione o il cambiamento della forma di governo o dell'ordine di successione al Trono, o quello di far prendere le armi ai cittadini od agli abitanti contro l'Autorità Regia, le Camere legislative od una di esse. — L'attentato esiste (art. 105) dal momento in cui vi ha tentativo punibile. —

(1) Queste disposizioni furono successivamente ritoccate dalle leggi 17 maggio 1819, 28 aprile 1832, 9 settembre 1835 e 10 giugno 1853.

Sono puniti con la detenzione da cinque a dieci anni coloro (art. 126) che avranno levato o fatto levare truppe armate, ingaggiato o arruolato, fatto arruolare od ingaggiare soldati, o ad essi avranno fornito o procurato armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione del Governo. — Sono puniti con la detenzione da cinque a dieci anni (art. 127) coloro che, senza diritto o motivo legittimo, avranno preso il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di un bastimento da guerra, d'una piazza forte, di un posto, di un porto, di una città; coloro che si avranno ritenuto, contro l'ordine del Governo, un comando militare qualunque; i comandanti che avranno tenuto la loro armata o la loro truppa, dopo che ne era stato ordinato il licenziamento o la separazione.

Secondo il Codice spagnuolo 30 agosto 1870, a colui che uccidesse il Re (art. 157) è applicata la pena dalla reclusione perpetua alla morte. — Se il delitto fosse mancato o tentato (art. 158) è punito dalla reclusione temporanea nel suo grado massimo alla morte. — Dalla reclusione temporanea alla perpetua è punito (art. 159) colui che privasse il Re della sua libertà personale; o con violenza o grave intimidazione lo obbligasse ad eseguire un atto contro la sua volontà; o gli cagionasse delle lesioni gravi, che non avessero i caratteri dell'omicidio mancato o tentato. — Se la violenza, la intimidazione o le lesioni non fossero gravi (art. 160), la pena è la reclusione temporanea. — Si irroga pure questa pena (art. 161) a colui che ingiuriasse o minacciasse il Re alla di Lui presenza, o ne invadesse con violenza l'abitazione. — Incorre nella pena della prigione maggiore e della multa da cinquecento a cinquemila *pesetas* colui che (art. 162) ingiuriasse o minacciasse il Re per iscritto e pubblicamente fuori della di Lui presenza; le ingiurie o le minaccie fatte in qualsiasi altra forma sono punite, se gravi, con la pena della prigione correzionale nel suo grado medio alla prigione maggiore nel suo grado minimo; e con l'arresto maggiore nel suo grado medio alla prigione correzionale nel suo grado minimo, se furono leggiere. — Colui che uccidesse (art. 163) l'immediato Successore alla Corona o il Reggente del Regno, è punito con la pena dalla reclusione temporanea nel suo grado massimo alla morte; se il delitto fosse mancato o tentato è punito con la pena dalla reclusione temporanea alla morte. — Gli altri delitti commessi contro l'immediato Successore della Corona o il Reggenti e i delitti preveduti negli articoli anzidetti contro la Consorte del Re sono puniti con le pene ivi indicate, diminuite di un grado. — Coloro che invadessero violentemente o con intimidazione il Palazzo di alcuno dei Corpi legislativi sono puniti (articolo 167) con la relegazione temporanea se le Cortes fossero riunite (1). — Coloro che ingiuriassero gravemente alcuno dei Corpi legislativi riuniti in seduta o alcuna delle sue Commissioni nei fatti pubblici da esse rappresentati sono puniti (art. 173) con la relegazione temporanea, e col confino quando l'ingiuria non fosse grave. — Incorrono nella stessa pena del confino (art. 174) coloro che perturbassero gravemente l'ordine delle sedute nei Corpi legislativi, che ingiuriassero o minacciassero durante le sedute qualche Deputato o Senatore, o che fuori delle sedute ingiuriassero o minacciassero qualche Senatore o Deputato per le opinioni manifestate o per i voti dati, o che impiegassero violenza, intimidazione o minaccia per impedire a un Senatore o a un Deputato di assistere al Corpo legislativo a cui appartengono, o con gli stessi mezzi coartassero la libera manifestazione delle loro opinioni o del loro voto: la provocazione al duello è reputata minaccia grave. — Se la perturbazione dell'ordine delle sessioni, l'ingiuria, la minaccia, la violenza o l'intimidazione non fossero gravi, la pena (art. 175) è quella del bando e della multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas*. — Sono rei di delitti contro la forma di governo (art. 181) coloro che commettessero qualche fatto diretto a conseguire colla forza, o fuori delle vie legali, la sostituzione del Governo monarchico costituzionale con un

(1) Il Codice spagnuolo prevede altri fatti, negli articoli 168 e 172, tendenti ad entrare nel Palazzo delle Cortes, ipotesi che non hanno alcuna relazione con quelle contemplate dal Codice italiano.

Governo monarchico assoluto o repubblicano; a spogliare in tutto o in parte qualcuno dei Corpi legislativi, il Re, il Reggente o la Reggenza delle prerogative o facoltà attribuite dalla Costituzione; a variare l'ordine legittimo della successione al Trono, o a privare la Dinastia dei diritti che le sono attribuiti dalla Costituzione; a privare il Padre del Re, o in sua mancanza la Madre, o, in mancanza di ambedue, il Consiglio dei Ministri, della facoltà di governare provvisoriamente il Regno. — La pena per i fatti preveduti dall'articolo 181 è quella (art. 185) della prigione maggiore. — Se poi i colpevoli si fossero levati in armi e ne fossero promotori o sostenitori sono puniti (art. 184) dalla reclusione temporanea nel suo grado massimo alla morte; con la stessa pena, se avessero avuto un comando subalterno e fossero persone costituite in autorità civile o ecclesiastica, o avessero combattuto contro la forza pubblica, rotte le comunicazioni telegrafiche, o le strade ferrate, esercitato violenza contro le persone, imposto contribuzioni o distratti fondi pubblici; negli altri casi sono puniti con la reclusione temporanea; i semplici esecutori, dalla prigione maggiore nel suo grado medio alla reclusione temporanea nel suo grado minimo, o con la prigione maggiore in tutta la sua estensione, secondo i casi. — Se poi coloro che si sono levati in armi commettessero qualcuno dei delitti preveduti dall'articolo 181, sono puniti con la pena della prigione maggiore.

Pel Codice del Cantone di Zurigo 1 febbraio 1871, rispondono di sedizione (§ 73) coloro che si sono pubblicamente attruppati in gran numero ed hanno manifestato l'intenzione di ottenere con la violenza un cambiamento della Costituzione del Cantone di Zurigo, o di sciogliere colla violenza i Poteri costituiti dello Stato. — Quando l'attruppamento (§ 74) fu diretto contro la Costituzione o contro i Poteri costituiti dello Stato, ovvero se fu adoperata violenza contro le persone o sulle cose, o se fu necessario l'intervento della forza armata, la pena della sedizione tanto per l'istigatore quanto per l'autore, è il carcere non minore di due anni; oltre alla multa non minore di mille franchi.

Secondo il Codice germanico 1 gennaio 1872, l'assassinamento (*Mord*, omicidio premeditato) e il tentativo di assassinamento contro l'Imperatore, contro il proprio Sovrano, o durante la dimora in uno Stato della Confederazione, contro il Sovrano di questo Stato sono puniti (§ 80) colla morte come alto tradimento. — È punito per alto tradimento (§ 81, nn. 1, 2) colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita, chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, intraprende un'azione diretta ad uccidere il Sovrano della Confederazione, a farlo prigioniero, ad abbandonarlo in potere del nemico, o a renderlo incapace a governare; a cambiare violentemente la Costituzione dell'Impero germanico o di uno Stato della Confederazione o l'ordine di successione al Trono in esso stabilito (1). — Chiunque si rende colpevole di vie di fatto (§ 94) contro l'Imperatore, contro il proprio Sovrano, o, durante la sua dimora in uno Stato della Confederazione, contro il Sovrano di questo Stato, è punito colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita, e nei casi meno gravi colla casa di forza non al disotto di cinque anni, o colla detenzione in fortezza di eguale durata. — L'offesa alle stesse Persone è punita (§ 95) col carcere non al disotto di due mesi o colla detenzione in fortezza fino a cinque anni. — Chiunque si rende colpevole di vie di fatto contro un Membro della Famiglia Regnante (§ 96) del suo Stato, o contro il Reggente di questo, o, durante la sua dimora in uno Stato della Confederazione, si rende colpevole di vie di fatto contro un Membro della Famiglia Regnante di questo Stato o contro il Reggente di esso, è punito colla casa di forza non al disotto di cinque anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata, e, nei casi meno gravi, colla casa di forza fino a cinque anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata. — L'offesa contro le stesse Persone è punita (§ 97) col carcere da un mese a tre anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Nel Codice ticinese 25 gennaio 1873, comincia l'articolo 88 collo stabilire che l'a

(1) A pag. 69 ho riprodotto il § 82, che definisce l'impresa colla quale si consuma crimine di alto tradimento

tentato di abbattere con fatti violenti seguiti da effetto, la Costituzione del Cantone il Governo cantonale, è punibile come si dispone negli articoli successivi. — L'articolo 89 distingue se l'attentato è consumato con atti esecutivi di rivolta, presa d'armi ed attruppamenti d'uomini armati, o violenze esercitate contro il Gran Consiglio o Consiglio di Stato durante le loro deliberazioni: nelle persone dei capi, cioè degli autori principali, colla prigionia dal secondo al terzo grado, coll'interdizione dai diritti politici sino al terzo grado e colla multa fino al sesto grado; nelle persone dei complici colla pena della prigionia dal primo al secondo grado, coll'interdizione dai diritti politici nel primo grado e colla multa sino al terzo grado. Se la consumazione dell'attentato è stata accompagnata da saccheggio, rapina, incendio, gravi violenze con ferimenti od omicidi, sia contro Magistrati o Membri di Pubblica Autorità, sia contro privati; gli autori principali sono puniti colla prigionia dal terzo al quinto grado, coll'interdizione dai diritti politici sino al quarto grado e colla multa sino all'ottavo grado; i complici, colla prigionia dal primo al terzo grado, coll'interdizione dai diritti politici nel secondo grado, e colla multa sino al sesto grado. — Chi, senza animo di abbattere l'ordine costituzionale, con attruppamenti seguiti da minaccie o violenze o con altri mezzi violenti (art. 92), tenta di impedire al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato il libero esercizio delle loro funzioni nella formazione e sanzione, o nella esecuzione di una legge, un decreto od una risoluzione qualunque, è punito, se autore principale, con la detenzione dal terzo al quinto grado, l'interdizione in quarto grado dai diritti politici, e con multa dal quinto all'ottavo grado; se complice, con la detenzione dal primo al terzo grado, interdizione dai diritti politici dal terzo al quarto grado e multa dal primo al terzo grado. — Col massimo delle pene anzidette (art. 94) ed anche accresciute di un grado, se la sedizione si eseguisca a mano armata; colla reclusione temporanea dal secondo al quinto grado, se sarà stata accompagnata da omicidio o ferimento grave, da saccheggio, incendio o grave danno alla proprietà.

Secondo il Codice pel Canton di Ginevra 21 ottobre 1874, chiunque (art. 87, n. 1) avrà impedito con mezzi illegali o violenti la volontà del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato o impedito le loro riunioni, o cercato di sciogliere una di queste Autorità è punito, se capo o provocatore, con la reclusione da tre a dieci anni, o col bando; diversamente, con la prigionia da uno a cinque anni. Il tentativo è punito conformemente alla legge. — Se il fatto fu commesso o tentato in una riunione armata, la reclusione per i capi o provocatori (art. 88) va da dieci a vent'anni; per gli altri, da tre a dieci anni, quand'anche non abbiano fatto uso delle armi.

Pel Codice ungherese 27 maggio 1878, commette il crimine di alto tradimento (§§ 126, 127, nn. 1, 2,) chi assassina il Re o dolosamente lo uccide, o tenta di eseguire una di tali azioni; chi lede o tenta di ledere il Re nel corpo o nella salute, o lo rende incapace al Governo; chi consegna o tenta di consegnare il Re in potere del nemico, gli impedisce o tenta di impedirgli l'esercizio del diritto di governare, oppure col mezzo della violenza o di minaccie lo priva o tenta di privarlo della sua libertà personale; chi commette un'azione diretta immediatamente a mutare violentemente l'ordine legale di successione al Trono; a mutare violentemente la costituzione dello Stato ungherese, l'unione esistente fra i Paesi dello Stato ungherese o il vincolo esistente fra lo Stato ungherese e l'altro Stato della Monarchia austro-ungarica. — Nel primo caso l'alto tradimento è punito (§ 128) con la morte; nel secondo e nel terzo, colla reclusione a vita; e se c'è tentativo, con la reclusione da dieci a quindici anni; negli ultimi due casi, con la prigionia di Stato da dieci a quindici anni. — Chi commette una violenza contro il Re, in quanto l'azione non costituisca il crimine di alto tradimento, è colpevole (§ 139) del crimine di ingiuria reale al Re, ed è punito con la reclusione da dieci a quindici anni, con la perdita degli uffici e con la sospensione dai diritti politici. — Chi offende il Re (§ 140) commette un delitto ed è punito con la prigionia sino a due anni e con la perdita degli uffici; se è avvenuto mediante diffusione o pubblica esposizione di scritti, stampati o rappresentazioni simboliche, è punito colla prigionia di Stato fino a tre

anni e con la perdita degli uffici. — Chi commette una violenza (§ 141) contro un Membro della Famiglia Reale, in quanto l'azione non cada sotto un'imputazione più grave, è colpevole del crimine di ingiuria reale ad un Membro della Famiglia Reale, ed è punito colla reclusione sino a cinque anni, con la perdita degli uffici e con la sospensione dai diritti politici; chi offende un Membro della Famiglia Reale commette un delitto punito con la prigionia sino ad un anno; ma se l'offesa fu commessa mediante diffusione o pubblica esposizione di scritti, stampati o rappresentazioni simboliche, è sostituita la prigionia di Stato sino a due anni.

Secondo il Codice olandese 3 marzo 1881, l'attentato intrapreso contro la vita o la libertà del Re, della Regina regnante o del Reggente, o avente lo scopo di renderli incapaci di regnare, è punito colla prigionia perpetua o a tempo non maggiore di venti anni (art. 92). — L'attentato intrapreso allo scopo di rovesciare o di cambiare in un modo illegale la Costituzione o l'ordine di successione al Trono (art. 94), è punito con la prigionia non maggiore di quindici anni. — È punito con la prigionia non maggiore di quindici anni colui che, con violenza o con minaccie di violenza, disperde una riunione del Consiglio di Reggenza, il quale esercita temporaneamente, secondo la Costituzione, il Diritto Reale, lo costringe a prendere o a non prendere una deliberazione o ne allontana un Membro (art. 95). — L'attentato contro la vita o la libertà della Regina non regnante, dell'Erede presuntivo del Trono o di un Membro della Famiglia Reale è punito con la prigionia non maggiore di quindici anni; se l'attentato contro la vita fu seguito da morte o fu intrapreso con premeditazione la pena applicata è la prigionia a perpetuità, o quella a tempo per non oltre vent'anni (art. 108). — Ogni via di fatto commessa contro la Persona del Re o della Regina, e che non importi una pena più grave è punita con la prigionia non maggiore di sett'anni e sei mesi (art. 109). — Ogni via di fatto commessa contro la Persona dell'Erede presuntivo del Trono, di un Membro della Famiglia Reale o del Reggente, e che non importi una pena più grave, è punita con la prigionia non maggiore di sei anni (articolo 110). — L'oltraggio fatto con intenzione al Re o alla Regina è punito colla prigionia non maggiore di cinque anni o con l'ammenda non maggiore di trecento fiorini (articolo 111). — L'oltraggio fatto con intenzione all'Erede presuntivo del Trono, a un Membro della Famiglia Reale o al Reggente è punito con la prigionia non maggiore di quattr'anni o con un'ammenda non maggiore di trecento fiorini (art. 112). — Colui che diffonde, espone in pubblico o affigge uno scritto o una immagine contenente un oltraggio al Re, alla Regina, all'Erede presuntivo del Trono, a un Membro della Famiglia Reale o al Reggente, col disegno di dare pubblicità al contenuto oltraggioso o di aumentarla è punito con la prigionia non maggiore di un anno o di un'ammenda non maggiore di trecento fiorini (art. 113). — Nel caso di condanna per i delitti preveduti negli articoli 108-112, può essere pronunciata anche la destituzione dai diritti civili, giuridici e politici (art. 114).

COMMENTO.

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 117.

158. *Osservazione generale. — Tema, in genere, della disposizione. — Il soggetto attivo e la pena.*

159. *La prima parte dell'articolo. — Sul significato da darsi alla frase:* fatto diretto, *si torna su quanto si disse nell'interpretazione dell'articolo* 104.

160. *Il fatto dev'essere diretto contro la* vita *o l'*integrità *del Principe. — Discussioni in proposito. — Deve ritenersi punibile senza distinzione il fatto, qualunque sia l'importanza della eventuale lesione.*

161. *È punibile anche quando sia diretto contro la* libertà *del Capo dello Stato. — Deve costituire un delitto contro la libertà individuale. — Quali fra le ipotesi di questa*

specie di delitti siano applicabili nella materia e quali no. — Distinzione quanto alla minaccia ed alla violenza privata.
Il capoverso. — Agli attentati contro il Re sono parificati quelli contro la Regina, il Principe Ereditario e il Reggente durante la Reggenza. — Ragioni su cui si basa la parificazione. — Gli articoli 11-16 *dello Statuto. — Brevi osservazioni sugli stessi. — Se il Luogotenente Generale possa essere parificato, nei riguardi del capoverso, al Capo dello Stato. — Si risponde negativamente.*
Gli articoli 1 *e* 2 *della Legge* 13 *maggio* 1871 *sulle Guarentigie Pontificie. — Devono ritenersi tuttora in vigore.*
Elemento morale nel delitto in esame.

158. L'articolo 117 comincia la serie dei itti *contro i Poteri dello Stato*, che nel mo Progetto del Ministro Zanardelli del 3 erano chiamati: *delitti contro la Costi-ione.* Il nome ne fu mutato nel Progetto 1887, poichè, come si disse nella Relazione sullo stesso, « qui non trattasi di prendere indistintamente quei delitti che attaccano le istituzioni, ma quelli soltanto che ndono a ledere lo Stato nei suoi organi premi, quali sono il Potere esecutivo e il tere legislativo ».

L'articolo nella sua prima parte prevede ttentato, commesso da *chiunque* (quindi un cittadino d'origine o naturalizzato, od che da uno straniero) contro il Re; nel poverso si occupa dell'attentato contro la egina, il Principe Ereditario o il Reggente; in ambedue le ipotesi commina la pena prema, l'ergastolo.

159. La prima parte dell'articolo prevede ipotesi di un attentato *alla vita, alla in-grità o alla libertà della Sacra Persona Re.*

In un regime monarchico, il primo fra i oteri dello Stato è senza dubbio il Re; anzi qualche cosa di più di un *Potere*, perchè il Rappresentante dello Stato, che risulta ll'armonica unione di tutti i Poteri, e serve i vincolo e d'armonia agli stessi. Questo Potere, inoltre, è più esposto alle offese, perchè trovasi incarnato in un uomo solo, mentre gli altri Poteri sono rappresentati da una moltitudine di uomini. Per tal modo, la vita, l'integrità personale e la libertà dell'uomo che rappresenta il Potere Regio diviene essenziale allo stesso Potere. Non è già che il Potere possa morire con l'uomo, o che nella schiavitù dell'uomo che lo rappresenta possa il Potere, come ragione d'agire, essere sottoposto alla violenza. Il Trono non si reputa mai vacante; la Corona è un Potere, ed il Potere è la Società, che non finisce con l'uomo che la rappresenta. È certo, però, che la sparizione dell'uomo che rappresenta il sommo Potere della Società è un grande perturbamento di questa e ne sospende quasi l'esistenza. Da qui il bisogno sentito da tutti gli Statuti costituzionali di dichiarare sacra ed inviolabile la Persona del Principe; sacra ed inviolabile nella sua vita, nella sua integrità, nella sua libertà; sacra ed inviolabile non solo per se stessa come vita e come libertà, perchè tutte le vite e tutte le libertà sono inviolabili e sacre, ma sacra ed inviolabile perchè la vita e la libertà del Principe si lega intimamente con la vita e la libertà del Paese, del quale è Rappresentante (1).

La voce: *attentato*, non è adoperata dal legislatore nella disposizione; la usa soltanto per dare il nome al delitto, come l'ha usata precedentemente allo stesso scopo pel delitto preveduto dall'articolo 104, contro l'indipendenza o l'unità dello Stato, e l'usa, pure allo scopo medesimo, nel successivo articolo 118 pel delitto contro i Poteri e la Costituzione dello Stato.

Nella disposizione è seguito il sistema inaugurato nel predetto articolo 104. L'ipotesi del delitto in esame si estrinseca con la commessione di *un fatto diretto* contro la vita, l'integrità o la libertà della Sacra Persona del Re.

Quale sia il significato da darsi alla frase: *fatto diretto*, l'ho già detto interpretando quell'articolo: deve intendersi, per esso, qualunque atto di esecuzione, prossimo o remoto

(1) Nocito: *Alto tradimento*, nel *Digesto italiano*, Vol. II. Parte 2ª, pag. 795.

non importa, purchè univoco all'intento criminoso (1). In questo significato è maggiormente da insistere dopo l'esame di talune fra le Fonti sulle discussioni, che ora giova ricordare brevemente, avvenute circa l'ipotesi in esame. Nel Progetto della Prima Commissione e nei successivi sino a quello approvato dal Senato nel 1875 vi era la parola: *attentato*, tolta ai Codici toscano e sardo e alle legislazioni precedenti. I Sottocommissari della Commissione del 1876, Carrara e Nelli, proposero di definire questo attentato nel modo in cui era stato definito dal legislatore toscano, facendolo consistere in un atto esecutivo *prossimo;* in questo modo, secondo essi, sarebbe chiaramente delineata la teoria del reato politico: atti esecutivi prossimi, reato consumato; atti esecutivi remoti od anche semplicemente preparatorii, reato tentato. A questa teoria si opposero i Commissari Piroli, Lucchini, Brusa ed Oliva, i quali sostennero concordi, che se in cosiffatta materia deve ammettersi l'attentato come reato consumato, questo attentato non può esistere che in un fatto idoneo di esecuzione, senza riguardo alla maggiore o minore prossimità alla consumazione dell'intento criminoso. Il Ministro Zanardelli, nel suo Progetto del 1883, alla voce: *attentato*, sostituiva le parole: *azione diretta*, che nel Progetto del 1887 furono sostituite dalle altre: *fatto diretto*. La Commissione della Camera dei Deputati, alla locuzione: *commette un fatto diretto*, propose di sostituire l'altra: *intraprende atti di esecuzione diretti*. Il Commissario Auriti, il quale, quando la Commissione Reale di revisione esaminava l'articolo 101 (corrispondente all'articolo 104 del Codice) sul quale la Commissione della Camera aveva proposto l'eguale sostituzione, aveva dichiarato di preferire questo alla formola del Progetto, tornò a sostenerla allorchè venne in discussione l'ipotesi in esame, esprimendo il dubbio, che l'espressione: *fatto diretto*, indichi bensì la direzione della volontà contro la vita, l'integrità e la libertà, ma in pari tempo includa l'incriminabilità degli atti preparatorii allo stesso modo che se fossero consumativi; invece, col dire: *atti di esecuzione diretti*, si esprime egualmente la direzione della volontà, ma non si comprendono gli atti preparatorii, e solo si fa intendere che la pena per il tentativo è uguale a quella che per il delitto consumato. Ma la Commissione di revisione mantenne le parole: *fatto diretto*, non trovando fondato il dubbio, giacchè (come rispondeva il Relatore Lucchini) quando alla parola: *fatto*, che importa un atto esterno, si unisce la parola: *diretto*, è manifesta la direzione non soltanto soggettiva, ma anche oggettiva dell'azione contro il bene giuridico che si vuol tutelare; mentre con la formola: *atti di esecuzione*, non si sarebbe definito nulla, e si sarebbe rimasti in un circolo vizioso, restando sempre a conoscere che cosa debba eseguirsi (2).

Dunque, secondo la dichiarata intenzione del legislatore, il *fatto diretto*, di cui l'articolo 117, deve intendersi nello stesso senso, che gli ho attribuito interpretando l'articolo 104, nel senso, cioè, ch'esso deve consistere in un atto esecutivo idoneo univocamente diretto all'intento criminoso.

160. L'obbiettività di questo maleficio deve essere la *vita*, la *integrità* o la *libertà*, poichè l'ipotesi si estrinseca col *commettere un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà della Sacra Persona del Re.*

Il Codice francese non ha, nell'articolo 86, che due obbiettivi: *vita* e *persona*. Sul significato da darsi a queste parole così si esprimono gli autori della teoria (3): « Ci sembra che queste parole: *attentato contro la persona*, messe in opposizione a quelle: *attentato contro la vita*, non possano essere spiegate che con ferite o violenze gravi, commesse senza intenzione di uccidere. Ora, quale sarà la gravità delle violenze perchè possano essere qualificate *attentato?* Ecco la difficoltà non risoluta dalla legge. Si deve conchiudere per questo silenzio del legislatore che ogni ferita, ogni percossa volontaria, ogni violenza, per quanto leggera, debbano essere così qualificate, solo perchè dirette contro la Famiglia Reale? Per ammettere una conseguenza così

(1) Pag. 74-77.
(2) V. a pag. 170.
(3) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1113, pag. 310. Ediz. di Bruxelles del 1845.

rigorosa ci vorrebbe una legge più precisa. Ci sembra doversi adottare una distinzione; cioè, di comprendere sotto la qualifica di *attentato*, solo quelle violenze che sono poste nella categoria dei crimini. Ciò sembra risultare dalla gravità della pena che è minacciata, ed anche da questo: che la espressione: *attentato*, la quale indica una violazione materiale violenta, un attacco a mano armata, difficilmente si applicherebbe ad un semplice delitto; inoltre, l'articolo 365 (1) pare restringa gli attentati contro le persone, ai fatti che sono puniti con la morte o con i lavori forzati a perpetuità o colla deportazione ».

A questa interpretazione si oppone il Morin: « Se dev'essere ammessa (egli dice), dovrebbe conchiudersi che il Re, il quale si trova in una posizione eccezionale, nei riguardi delle vie di fatto considerate come semplici delitti, sarebbe protetto soltanto dalla legge penale applicabile a tutti gli altri cittadini; il che sarebbe contrario all'articolo 12 della Carta e all'economia dell'articolo 86, che pare vogliano collocare il Re al coperto da qualsiasi attentato, anche il più leggiero » (2).

Il Commissario Oliva in seno della Commissione ministeriale del 1876 avrebbe voluto distinguere l'attentato in quanto fosse diretto a togliere la vita, o soltanto cagionare una lesione personale, ma la proposta non fu messa a partito (3).

Comunque, il legislatore nella sua formola generica ha escluso ogni distinzione; per cui, qualunque sia la gravità della lesione, vi sarà la materialità giuridica del delitto; una distinzione non sarebbe stata opportuna (scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887) in materia così delicata, in cui è necessaria la massima tutela. Sia il fatto diretto a togliere la vita, sia soltanto diretto a ledere la integrità personale del Capo dello Stato, sarà in ogni ipotesi soggetto alla pena suprema, poichè la Persona del Re, in forza dell'articolo 4 della Legge fondamentale, *è sacra ed inviolabile;* una distinzione che fosse fatta, una limitazione che volesse assegnarsi alla formola legislativa, oltrechè contraria alla comprensività della stessa, cancellerebbe quell'attributo della *inviolabilità* che gli è riconosciuto e guarentito. « Bisogna che sia scopo prossimo del delinquente (nota il Pessina) o l'uccisione del Capo dello Stato o un'offesa materiale che costituisca un reato contro la sua Persona » (4).

161. Non è soltanto il fatto diretto contro la vita o l'integrità personale che è preveduto dall'articolo in esame, ma anche quello che è diretto *contro la libertà* del Principe è punito con la identica pena. Quando il legislatore dice: *fatto diretto contro la libertà*, è chiaro che si riferisce a quei fatti che costituiscono un delitto *contro la libertà;* ond'è che soltanto le ipotesi poste fra i delitti contro la libertà costituiranno materialmente quel fatto diretto contro la libertà di cui si intrattiene l'articolo in esame, ben inteso quando l'indole materiale e giuridica di esse non ne renda impossibile l'applicabilità alla Sacra Persona del Re.

I delitti contro la libertà sono: il plagio, cioè la riduzione di una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga (art. 145); il sequestro di persona (art. 146); la sottrazione di un minorenne (art. 148); la perquisizione personale arbitraria (art. 149); gli abusi di potere verso persona arrestata o carcerata (art. 150-152); la violenza privata (art. 154); le minaccie (art. 156). Evidentemente, di tutte queste figure di delitti non possono con logica ragionevolezza comprendersi fra le ipotesi di un fatto diretto contro la libertà del Re, che il plagio, il sequestro di persona e la violenza privata; non certo la perquisizione personale arbitraria e gli abusi di potere verso persona carcerata od arrestata; la inapplicabilità a queste ipotesi dell'articolo 117 è così patente che non può ammettere alcun dubbio. Quanto alle minaccie vi ha della discrepanza. L'Impallomeni, ad esempio, crede che anche la

(1) Quest'articolo prevede l'ipotesi della minaccia per iscritto di assassinio, avvelenamento o *di qualunque altro attentato contro le persone, punibile con la pena di morte, dei lavori forzati a perpetuità o della deportazione.*

(2) Morin: *Dictionnaire.* V° *Attentat contre le Roi*, pag. 96.

(3) V. a pag. 156.

(4) Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. III, pag. 29. Ediz. di Napoli del 1886.

minaccia debba essere punita come perduellione, al pari di qualsiasi via di fatto o violenza, perchè la massima tutela alla Persona del Sovrano è dovuta alla Sovranità nella somma sua manifestazione; e tutto ciò che lede e mette in pericolo, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, la Persona del Sovrano o la sua libertà, è un pericolo per la Sovranità ed un'impedimento all'esercizio di essa (1). Il Carelli fa invece notare, che giusta il significato dato dalla Relazione ministeriale alla dizione: *fatto diretto*, la minaccia non potrebbe ritenersi *un fatto* diretto contro la libertà personale del Re, tanto più in quanto la formazione di bande armate e la risoluzione concertata e conchiusa, che sono molto più gravi della minaccia, e che potrebbero a quella seguire, sono punite con pena minore (2).

Al Majno sembrano molto significanti queste osservazioni (3); e sono tali veramente. Se alla voce: *fatto*, devesi dare (come fu ritenuto dai compilatori del Codice (4) e quale, d'altronde, ne è il significato filologico), il significato giuridico di un'*operazione materiale*, è manifesto che la minaccia, ove si estrinsechi verbalmente, non potrebbe costituire un *fatto;* ed è soltanto il *fatto* che il legislatore vuole colpito. Parmi che la questione possa essere risolta costruendo una distinzione. La minaccia, giusta l'articolo 154, può commettersi anche con *fatti*, cioè con armi, con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice. Ove la minaccia contro la Sacra Persona del Re siasi estrinsecata in uno di questi modi, dovrebbe cadere sotto la sanzione dell'articolo 117, poichè sarebbe un *fatto* diretto contro la libertà del Principe. Non lo potrebbe se fosse stata esclusivamente verbale. E qui sorge un'altra questione. Se la minaccia verbale al Principe non dovrà essere punita ai termini dell'articolo 117, quale altra sanzione dovrà esserle applicata? Non certo quella dell'articolo 154, poichè il Capo dello Stato, in cui è rappresentata la Sovranità della Patria, ha diritto ad una tutela maggiore di quella che è accordata a qualsiasi cittadino e non può essere posto al livello comune. No certamente. Se la minaccia verbale giuridicamente è un delitto contro la libertà ove sia commessa a danno di persona diversa dal Capo dello Stato, giuridicamente non è tale quando sia diretta contro il Principe, perchè vi si oppone l'articolo 117. Il carattere giuridico di essa, nei riguardi del Sovrano, non può essere che quello di una *offesa;* per cui io credo che debba cadere sotto le sanzioni dell'articolo 122, senza che si possa ritenere snaturata l'indole giuridica della medesima, trattandosi di una eccezione creata ed imposta dalla natura speciale dei reati di maestà.

Quanto alla sottrazione di minorenne, altro fra i delitti contro la libertà, è un'ipotesi, la cui inapplicabilità nei riguardi del Capo dello Stato è evidente, poichè il Principe minorenne non regna, giusta la Legge fondamentale; essa andrebbe a compenetrarsi nella ipotesi del capoverso dell'articolo in esame, quando il minorenne sottratto fosse il Principe ereditario, poichè costituirebbe un fatto diretto contro di esso.

Per ciò che concerne la violenza privata prevista dall'articolo 154, non può costituire il delitto di perduellione, di cui l'articolo 117, se non nel caso in cui sia diretta a costringere il Capo dello Stato a fare, tollerare od omettere qualche cosa; non quando sia diretta ad impedirgli l'esercizio della Sovranità, poichè allora vestirebbe il carattere del delitto di attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato, preveduto dall'articolo 118, n. 1.

162. Agli attentati contro il Re sono parificati quelli contro la *Regina*, il *Principe Ereditario* e *il Reggente durante la Reggenza.*

L'attentato contro la Regina non era preveduto nei Progetti e nemmeno nel Progetto del 1887. Prima a rilevare questa mancanza (però a proposito delle offese ai Membri della Famiglia Reale), fu la Cassazione di Firenze

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 211, pag. 59.

(2) Carelli: *I reati politici.* Negli *Appunti al nuovo Codice penale*, pag. 374. Torino, Bocca, 1889.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 370.

(4) V. le osservazioni del Relatore Lucchini avanti la Commissione di revisione, a pag. 50, 51.

nelle sue note sulle modificazioni portate dalla Commissione ministeriale del 1876 al Progetto approvato dal Senato (1). La deplorarono poi avanti la Camera dei Deputati gli on. Toscanelli e Chimirri (2); e la proposta formola di colmare la lacuna fu fatta dalla Commissione del Senato (3). Il Ministro Zanardelli, quantunque fosse stata combattuta dalla Commissione Reale di revisione pel motivo che nel concetto costituzionale la Regina è Consorte del Re, ma non regna, e quale componente la Famiglia Reale trovava una tutela maggiore nell'articolo 127, tuttavia non pose indugio a seguirla (4). Ma appunto perchè Consorte del Re, ed inoltre perchè Madre del Principe ereditario ed alvo della Dinastia, come felicemente si espresse il Commissario Costa avanti la Commissione Reale di revisione (5), non doveva essere confusa cogli altri Membri della Famiglia Reale; e ben lo comprese il Ministro, sull'esempio, d'altronde, della legislazione preesistente.

Ovvio è il fondamento della parificazione dell'attentato diretto contro il Principe Ereditario e contro il Reggente durante la Reggenza a quello che sia commesso contro il Re, poichè ad entrambi spetta la stessa tutela, al Principe ereditario per essere il futuro Re, al Reggente per l'esercizio della Sovranità.

Onde avere un concetto esatto del Reggente e della Reggenza è necessario il richiamo delle disposizioni in proposito contenute negli articoli seguenti della Legge fondamentale.

Art. 11. *Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.*

Art. 12. *Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.*

Art. 13. *Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in servizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.*

Art. 14. *In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.*

Art. 15. *Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.*

Art. 16. *Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.*

Art. 17. *La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.*

La Reggenza, quindi, può aver luogo in due circostanze: o quando il Re è tuttora minore, cioè abbia un'età inferiore ai diciott'anni; o quando, pur essendo maggiore d'età, si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Reggente durante la minorità del Re è il Principe più prossimo parente nell'ordine di successione al Trono, purchè abbia compiuto il ventunesimo anno di età. Ove il Principe chiamato alla Reggenza sia minorenne (cioè non abbia compiuto il ventunesimo anno, secondo le leggi civili, perchè sono queste che nel di lui riguardo devono essere applicate), la Reggenza si devolve ad un parente più lontano e la conserva fino al raggiungimento dell'età maggiorenne per parte del Re. Se non vi sono parenti maschi, la Reggenza appartiene alla Regina Madre; se poi manca anche la Regina Madre, i Ministri, entro dieci giorni dalla mancanza, convocano le Camere, le quali nominano il Reggente.

La tutela speciale del Reggente, mercè la quale l'attentato contro la di Lui vita, integrità personale o libertà è assimigliato all'attentato contro il Re, dura finchè dura la Reggenza; ed è naturale, poichè è accordata nel mero riguardo della Sovranità, che è esercitata dal Reggente, poichè la Reggenza attribuisce a chi la esercita tutti quei diritti, dei quali è investito il Capo dello Stato.

A proposito del Reggente, il Nocito si propone la questione, se la parificazione del Re e del Reggente per gli effetti delle sanzioni penali dei reati contro le loro Persone,

(1) V. a pag. 158.
(2) V. a pag. 163.
(3) V. a pag. 167
(4) V. a pag. 169.
(5) V. a pag. 169.

si possa estendere al Luogotenente Generale del Re. Le Luogotenenze Generali non sono presso di noi una istituzione statutaria, ma hanno avuto luogo più volte così in tempi ordinari, come in condizioni speciali. I nostri Sovrani, andando a combattere per la Patria, riservandosi l'esercizio del primo diritto della Sovranità, il comando delle forze di terra e di mare, hanno creduto di poter delegare ad altri l'esercizio degli altri attributi della Sovranità stessa, non potendo il Principe insieme governare e combattere, essere nello Stato e capitanare all'estero una spedizione militare. Così avvenne nel 1848, quando Carlo Alberto, postosi a capo del suo esercito per combattere contro l'Austria, nominò a suo Luogotenente Generale il Principe Eugenio di Savoia Carignano; così fece pure Vittorio Emanuele II durante le guerre del 1859 e 1866 per l'indipendenza, nominando lo stesso Augusto Principe. In altre circostanze fu pure nominato un Luogotenente, non per tutto il Regno, ma per alcune Provincie, come per le napoletane e per le siciliane, le quali, avendo col plebiscito espressa la volontà di essere aggregate alla Monarchia costituzionale italiana per formare insieme il Regno d'Italia, ebbero un'autonomia propria, giudiziaria, finanziaria e amministrativa, prima che il Parlamento avesse sanzionato la loro unione alla Patria comune. In questo periodo di transizione i Luogotenenti esercitarono anche il Potere legislativo in quanto pubblicarono le Leggi fondamentali dello Stato, facendo anche in alcune altre delle notevoli modificazioni, come, ad esempio, nel Codice penale sardo del 1859.

« Non sappiamo (scrive il Nocito) se questi speciali casi di Luogotenenza si possano un giorno o l'altro ripetere. Ad ogni modo il caso della Luogotenenza per assenza del Re non è caso che non si possa ripetere, ed è giusto che si consideri se il Luogotenente, tenendo il luogo del Re, come tiene luogo di esso il Reggente, debba essere parificato al Re, anche per ciò che riguarda i reati che si potrebbero commettere contro la sua Persona. La quistione va considerata dal lato del Diritto razionale e dal lato del Diritto positivo. Quanto al Diritto positivo, non è dubbia la risposta negativa, perchè il *Re* è un *nomen juris*, il quale come non può attribuirsi al Reggente, così nemmeno può attribuirsi al Luogotenente. È risaputo, inoltre, che le leggi penali debbono avere una interpretazione restrittiva, e che non si possono estendere per analogia oltre i tempi ed oltre i casi espressamente indicati. Nei Progetti di riforma del Codice penale sardo, il quale non contempla espressamente la Persona del Reggente, si sentì il bisogno di nominarlo espressamente per tutelarne in modo speciale la Persona. Ciò dimostra, che non essendo stata fatta una eguale dichiarazione per la Persona del Luogotenente, questa non può andare compresa nè in quella del Re, nè in quella del Reggente. Non è a dirsi lo stesso per ciò che riguarda il Diritto razionale, giacchè, se la speciale tutela non è data in ragione del nome, ma per la Sovranità, della quale alcuno trovasi investito, considerata nella sua potenza o nel suo esercizio, le stesse ragioni che hanno consigliato di parificare il Reggente al Re, dovrebbero pure consigliare la parificazione del Luogotenente al Reggente. Entrambi, infatti, sebbene provvisoriamente ed a nome del Re, esercitano la Sovranità » (1).

Nessun dubbio che pel Diritto costituito non può aver luogo questa parificazione, poichè la legge penale non dev'essere applicata estensivamente e l'articolo 117 parla della Persona del Re o del Reggente e non di quella del Luogotenente Generale; ma anche razionalmente mancano i motivi della parificazione, poichè il Luogotenente Generale non è un'istituzione statutaria, nè alla sua Persona si può attribuire la somma importanza che ha la Persona del Capo dello Stato, o di colui che, come Reggente, funziona da Capo dello Stato (2).

163. Sono, invece, parificati agli attentati contro la Persona del Re gli attentati contro la Persona del Sommo Pontefice in forza della Legge 13 maggio 1871, che fu detta delle *Guarentigie*, e che ebbe per obbiettivo di

(1) Nocito: *Alto tradimento* (nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 167, pag. 800).

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 645, pag. 371; Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 62.

assicurare l'indipendenza del Papa. Gli articoli 1 e 2 di questa Legge sono così concepiti:

Art. 1. *La Persona del Sommo Pontefice è Sacra ed inviolabile.*

Art. 2. *L'attentato contro la Persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti con le stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la Persona del Re.*

Il Lacointa nella sua traduzione del Codice italiano, esaminando il Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso, ha creduto di trovarvi una lacuna, tantochè ha posto il quesito quali penalità saranno oggi applicabili agli attentati o ad altre offese contro il Papa. Il nuovo Codice penale (risponde giustamente il Majno) non ha portato a questo proposito alcuna innovazione; la legge del 22 novembre 1888 (1) dice chiaramente che sono abrogati i Codici penali precedenti e tutte le altre leggi penali solo *in quanto siano contrarie al Codice stesso*: la legge 13 maggio 1871 non è contraria al nuovo Codice; si riferisce in genere al Diritto comune riguardante gli attentati e le offese contro il Re. L'articolo 2 di detta legge è quindi tuttora in vigore, colla differenza che agli articoli per esso applicabili si devono oggi intendere sostituite le corrispondenti disposizioni del nuovo Codice penale, e ciò in forza dell'articolo 22 del ridetto Decreto legislativo, 1° dicembre 1889 (2).

164. Le azioni, i fatti o l'attentato contro la vita, l'integrità personale o la libertà del Capo dello Stato costituiscono il più grave dei delitti contro la Personalità dello Stato, non già per la parte che la forma di governo rappresenta nell'ordinamento dello Stato (perchè l'eliminazione di una forma di governo può non inchiudere la morte dello Stato in sè medesimo, bensì soltanto una trasformazione nel suo ordinamento politico), ma perchè, se si tratta specialmente di azione, di fatto, di attentato contro la persona, si manifesta sotto la forma del più grave fra i reati comuni, l'omicidio. Perciò, se l'elemento intenzionale deve consistere, come in qualsiasi delitto, nella volontarietà dei fatti contro la vita, l'integrità personale o la libertà del Sovrano, tuttavia non è necessario che vi sia uno scopo politico, a cui si informi il proposito del delinquente, perchè sussista il reato sotto la forma di reato di maestà. D'altronde, si vuole coperta di una particolare protezione la Persona del Capo dello Stato per un interesse sociale; dalla sicurezza di Lui dipende quella della Società, e i delitti commessi contro il Capo dello Stato traggono seco conseguenze fatali contro la pubblica pace. È adunque indifferente che questi delitti siano il frutto di vendetta di partiti o di una vendetta privata, di un odio politico o di un odio privato. Se uguale può non essere la scossa sociale, le conseguenze non sono meno allarmanti, nè meno grave ne è il pericolo. Inoltre, sarebbe sommamente pericolosa la distinzione anche per un altro motivo, perchè, allo scopo di mascherare l'intendimento politico, si potrebbe di lunga mano apparecchiare e far nascere un motivo privato e questo porre innanzi per compiere il più esecrando degli attentati (3).

Le considerazioni politiche e giuridiche che hanno indotto ad eguagliare l'attentato contro la Regina, il Principe Ereditario e il Reggente durante la reggenza all'attentato contro la Sacra Persona del Re, inducono ad eguagliare parimenti gli estremi dell'elemento intenzionale nei due attentati, con la esclusione della necessità del fine politico, anche nella ipotesi che il fatto sia diretto contro la vita, la integrità personale o la libertà della Regina, del Principe Ereditario e del Reggente durante la reggenza.

L'avviso sovraesposto si trova pure negli scrittori francesi. Così, infatti, si esprimono gli Autori della Teoria: « L'articolo 86 ha coperto i Membri della Famiglia Reale di una protezione particolare per un interesse sociale. Ha pensato il legislatore che dalla sicurezza loro dipendeva quella della Società

(1) Riportata nel Volume I (*Introduzione*), pag. CCCXIX.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 646, pag. 372.

(3) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, pag. 325. Torino, Unione Tipogr.-Editr., A. 1888.

e che i misfatti commessi contro quelle persone traevano fatali conseguenze contro la pubblica pace. Che importa adunque che tali misfatti siano il frutto di vendette di partiti o d'una vendetta privata, d'un odio politico o di un odio privato? Se uguale può non essere il pericolo sociale, le conseguenze non sono meno allarmanti, nè meno grave il pericolo. I termini generali dell'articolo 86 non possono essere ristretti da una distinzione attinta alla fonte donde emana il delitto, o al sentimento che l'ha prodotto » (1).

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 118.

165. *Ipotesi prevedute dall'articolo. — Soggetto attivo. — Pena.*

166. *Prima ipotesi. — Sovranità e suoi diritti. — Gli articoli* 3, 5-10, 18, 19, 20, *capoverso, dello Statuto.*

167. *Il fatto dev'essere diretto ad impedire l'esercizio dei diritti della Sovranità. — Osservazioni sulle voci:* impedimento *ed* esercizio. — *L'impedimento può riferirsi a tutti i diritti o a parte di essi e può anch'essere temporaneo. — L'esercizio riguarda i diritti della Sovranità spettanti personalmente al Capo dello Stato.*

168. *Questione che potrebbe elevarsi a proposito del diritto, di cui l'articolo* 19 *dello Statuto. — Non costituisce diritto inerente alla Sovranità l'uso della sostanza componente il patrimonio privato del Re.*

169. *La ipotesi eguaglia al Re il Reggente. — Perchè il legislatore ha omesse le parole:* durante la reggenza. — *Si torna a parlare del Luogotenente.*

170. *Se il delitto, di cui l'ipotesi, è commesso con violenza, minaccia o violazione della libertà del Principe, è applicabile l'articolo* 117. — *Inapplicabilità degli articoli* 67, 77 *e* 78.

171. *Seconda ipotesi. — Osservazione generale. — Quali siano le funzioni della Camera dei Deputati e del Senato. — Gli articoli* 10, 36, 47, 48, 51-57, 59-61, 63 *dello Statuto.*

172. *Sul significato da darsi in questa ipotesi alla voce:* impedire.

173. *Osservazioni quanto alla voce:* esercizio, *per sè stessa e in relazione al fatto con cui si vorrebbe produrre l'impedimento.*

174. *Un caso di fatto diretto ad impedire le funzioni parlamentari commesso senza violenza: non convocazione dei Comizi elettorali nel termine costituzionale. — Sul dolo del Governo in proposito.*

175. *L'articolo si riferisce senza distinzione a tutte le funzioni delle due Assemblee. — Opinioni diverse circa il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia. — Anche le funzioni esercitate da questa rientrano nella disposizione.*

176. *Terza ipotesi. — Figure distinte comprese nella ipotesi. — Elementi necessari all'esistenza giuridica dell'ipotesi in tutte tre le figure.*

177. *Fatto diretto a mutare violentemente la Costituzione dello Stato. — Che cosa debba intendersi per* Costituzione. — *Significato della formola legislativa.*

178. *Fatto diretto a mutare violentemente la forma di governo. — Quale sia il significato da darsi alla locuzione:* forma di governo.

179. *Fatto diretto a mutare violentemente l'ordine di successione al Trono. — Questa figura di delitto in relazione all'articolo* 117 *e ai numeri* 1, 2 *dell'articolo in esame.*

165. L'articolo 118 contiene il delitto che dal legislatore è chiamato: *attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato;* delitto che può configurarsi in una delle tre ipotesi seguenti:

Nell'impedire a chi rappresenta la Sovranità l'esercizio di essa;

nell'impedire ad uno dei due rami del Parlamento l'esercizio delle sue funzioni;

nel mutare violentemente la Costituzione

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1114, pag. 310. Ediz. di Bruxelles del 1845; Dalloz: *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre le sûreté de l'État*, n. 114; Boitard: *Leçons de Droit criminel*, n. 177.

dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al Trono.

Anche per questo delitto è adoperata la formola: *fatto diretto*, onde indicare l'elemento sia materiale che intenzionale. È inutile che ripeta quanto ho già in proposito osservato, essendomi sufficientemente diffuso nel ricercare il significato da darsi a quelle espressioni, nei riguardi di ambedue gli elementi, quando ho commentato gli articoli 104 e 117 (1); mi riporto del tutto alle considerazioni allora esposte.

Chiunque può essere, senza distinzione, il soggetto attivo del malefizio; al quale è minacciata, qualunque sia l'ipotesi, la pena della detenzione non inferiore ai dodici anni.

166. *Prima ipotesi.* — Nella prima ipotesi, il fatto che si commette dev'essere diretto a *impedire al Re* o *al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della Sovranità.*

Anzitutto è necessario vedere quali siano i diritti della Sovranità, poichè è nell'attacco a questi diritti che consiste la materialità del delitto.

La Sovranità è il complesso di tutte le potestà che sono attribuite al Capo dello Stato.

Per rapporto alle potestà che sono attribuite al Capo dello Stato nostro, queste si trovano registrate negli articoli 3, 5-10, 18-20, capoverso, della Legge fondamentale, così formulati:

Art. 3. *Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.*

Art. 5. *Al Re solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.*

Art. 6. *Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.*

Art. 7. *Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.*

Art. 8. *Il Re può far grazia, e commutare le pene.*

Art. 9. *Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.*

Art. 10. *La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere.*

Art. 18. *I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti l'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.*

Art. 19. *Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile...*

Art. 20. *Il Re può disporre del suo patrimonio privato, sia per atti tra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà.*

La Sovranità Reale, adunque, come il complesso di tutte le potestà attribuite al Re, comprende, dietro ciò che è fermato nello Statuto, *i Poteri della Corona* e *gli attributi e rapporti personali.*

Comprende i Poteri della Corona, in quanto il Re è la personificazione dello Stato, e quindi lo rappresenta all'estero e all'interno, nei limiti delle attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi statutarie. Queste attribuzioni consistono:

Nel Potere legislativo, includente la proposizione, la elaborazione, la sanzione e promulgazione delle leggi;

nel Potere esecutivo: comando militare, diritto di guerra e di trattati, podestà di decreti e di regolamenti, vigilanza e tutela dell'amministrazione, conferimento di titoli e di onori;

nel Potere di grazia e di commutazione delle pene.

Comprende gli attributi e i rapporti personali

(1) V. a pag. 74-77, 186.

quali il diritto ereditario e la facoltà di provvedere per i mezzi esteriori, di cui la Corona dispone specialmente per ciò che concerne la lista civile. Fra gli attributi e rapporti personali l'Impallomeni annovera altresì la facoltà di provvedere per la Luogotenenza (1). Questa facoltà, sebbene non particolarmente riservata dallo Statuto, deve tuttavia ritenersi compresa nel Potere esecutivo, che *solo* appartiene al Principe.

167. L'ipotesi in esame si estrinseca colla commessione di un fatto diretto ad *impedire* l'*esercizio* di questi diritti inerenti alla Sovranità.

Impedire non è *togliere;* significa, secondo i lessici, *porre ostacolo*, *intraversare*, *contrariare*, *opporsi;* basta che il fatto abbia l'attitudine a far sì che il Re, per un ostacolo che gli frapponga l'agente, non si trovi nella pienezza della sua volontà quando si accinge ad esercitare i diritti inerenti al Potere Sovrano, di cui è investito. Un impedimento qualsiasi che l'agente metta di fronte al libero esercizio di questi diritti, sarà sufficiente alla esistenza materiale della ipotesi. Soggiunge poi il legislatore nulla conferire alla oggettività del delitto, che l'esercizio della Sovranità sia impedito *in tutto o in parte*, *anche temporaneamente;* poichè concetto della legge dovendo essere quello di tutelare l'esercizio della Sovranità, poco importa che si attenti all'esercizio completo e perpetuo della Sovranità stessa, o al suo esercizio parziale e temporaneo. Le frasi anzidette sono di per sè chiarissime, nè hanno d'uopo, per conseguenza, di una particolare interpretazione.

Quanto alla parola: *esercizio*, è da notarsi che nel Progetto primitivo del Codice penale francese l'ipotesi era preveduta nei riguardi dell'*esercizio dell'Autorità imperiale*. La Commissione del Corpo legislativo propose di cancellare la voce: *esercizio*, limitando l'ipotesi all'attentato contro la libertà imperiale, pel motivo che l'Autorità imperiale esercitandosi in nome del Sovrano col mezzo di una folla di agenti subalterni, potrebbero costoro, in caso di semplice ostacolo o di mal fondato rifiuto di deferire incontanente ai loro superiori o di pratiche ch'essi coprirebbero col pretesto delle loro funzioni, essere sottoposti non di rado a procedimento; caso questo che, quantunque punibile, nulla avrebbe a fare col grande scopo che si prefiggeva il legislatore. Questo parere fu diviso dal Consiglio di Stato (2). Di fronte al testo dell'articolo 118 questi dubbi non potrebbero aver luogo. Si punisce l'impedimento all'esercizio della Sovranità, ma quando questa Sovranità sia esercitata *personalmente* dal Re; ciò in modo perspicuo apparisce dalla lettera della disposizione; poichè oggettivo del misfatto non può essere che il Capo dello Stato. La protezione dei diritti della Sovranità esercitata da agenti subalterni è argomento di altre disposizioni del Codice; le quali nulla hanno di comune con quella protezione particolare che il legislatore accorda all'ente politico nella sua essenza, all'ente Stato, agli attributi più preziosi di questo ente.

168. Ma quanto all'esercizio in particolare dei diritti inerenti alla Sovranità, può elevarsi questione nei riguardi del diritto speciale, di cui l'articolo 19 dello Statuto.

Secondo quest'articolo, è attribuito al Re l'uso dei Reali palazzi, delle ville, dei giardini e dipendenze, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona. Può chiedersi se la commessione di un fatto diretto ad impedire quest'uso sia compreso nella ipotesi in esame. Parmi che si possa rispondere affermativamente. Il Capo dello Stato deve, per necessità sociale, essere privilegiato; lo è nella Persona sacra ed inviolabile; lo è nella Sovranità; lo dev'essere, quindi, in tutto ciò che gli proviene in forza della Sovranità; e siccome è unicamente per la Sovranità da lui esercitata, ch'Egli è investito del diritto di quell'uso, così chiunque commetta un fatto che abbia l'idoneità di impedire al Re l'uso stesso, urta evidentemente nella disposizione dell'articolo. D'altronde, il legislatore non fa alcuna distinzione fra diritto e diritto di Sovranità; che sia un diritto inerente alla Sovranità non può sorgere dubbio; poichè se non fosse Sovrano non potrebbe

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 213, pag. 60.

(2) Locré: *Procès-verbal du Conseil d'État*. Séance du 9 janvier 1810, Vol. XV, 194.

usare nè degli immobili, nè dei mobili, che formano il patrimonio della Corona. Altrettanto non potrebbe sostenersi se il fatto fosse diretto ad impedire al Re l'uso della sostanza immobile o mobile componente il suo patrimonio *privato*. Questo patrimonio, pel capoverso dell'articolo 20 dello Statuto, è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà; non è goduto quindi dal Re per diritto Sovrano. Il Re è sacro ed inviolabile nella sua Persona; gli sono particolarmente tutelati i diritti inerenti alla Sovranità, di cui è investito come personificazione dello Stato; ma nei rapporti di mero interesse privato di fronte ai cittadini, Egli pure è soggetto alle leggi comuni. Quindi è che il voler estendere, nei riguardi penali, il privilegio scatente dalla Sovranità anche al patrimonio privato, sarebbe un'esorbitanza, condannata dalla lettera e dallo spirito della legge.

169. Al Re, nell'ipotesi dell'articolo 118, è uguagliato il Reggente; per cui è punito con la stessa pena chiunque commetta un fatto diretto a impedire al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della Sovranità. Il legislatore ommise le parole: *durante la reggenza*, che vi sono nel capoverso dell'articolo 117. Ed a ragione. Trattandosi di un fatto diretto contro la Persona o la libertà, si comprende che quelle parole fossero necessarie onde escludere esplicitamente che la tutela dovesse estendersi anche a un tempo posteriore alla reggenza; poichè, se fossero state omesse avrebbe potuto ritenersi che pel solo fatto di avere esercitato l'alto ufficio di Reggente, colui che di questo sommo ufficio fu investito avesse acquisito il privilegio anche pel tempo posteriore alla cessazione delle funzioni. Ma nella ipotesi in questione le parole anzidette erano perfettamente inutili, poichè la tutela che si accorda ai diritti inerenti alla Sovranità, non è accordata alla persona fisica, ma, come ho già detto più sopra, all'ente politico nella sua essenza, all'ente *Stato*, e con essa si mira alla protezione degli attributi più preziosi del Capo di questo ente. Cessata la Sovranità, cessa la tutela, cessa il privilegio; il Reggente non è più Capo dell'ente Stato.

Interpretando l'articolo 117 ho detto, a proposito del Reggente, che un Luogotenente nominato dal Re in determinate circostanze di guerra od altre, non può essere eguagliato nè al Re nè al Reggente, pei fatti diretti contro la Persona o la libertà di lui. L'Impallomeni convenendo in ciò, crede che altrettanto non possa dirsi per l'attentato all'esercizio dei Poteri Sovrani delegati dal Re al Luogotenente. « Qui non è la persona (egli scrive) che si tutela per l'ufficio, ma l'ufficio solo per sè stesso; e questo tanto importa che sia protetto nella persona del delegato quanto nella persona del delegante. Questo è il motivo di parificare. Quanto al testo della legge, l'attentato all'esercizio dei Poteri sovrani delegati al Luogotenente è attentato all'esercizio della Sovranità del Re, poichè è il Re stesso che esercita quei Poteri col mezzo del suo Luogotenente. Non si tratterebbe, dunque, di estendere la disposizione dell'articolo 118, n. 1; ma unicamente di applicarla al caso in cui il Potere regio sia esercitato dal Re, non direttamente, ma indirettamente » (1).

In questo senso e con questa intelligenza accetto l'opinione dell'egregio Professore di Parma. Non si può parlare di tutela della Sovranità esercitata per delegazione dal Luogotenente, poichè l'articolo si riferisce esclusivamente al Re ed al Reggente; ma se vuolsi parlare di Sovranità, e lo si deve, allora il fatto configura un attentato non alla Sovranità esercitata dal Luogotenente, ma alla Sovranità esercitata dal Re e della quale con autorità sua propria emanante da quel Potere esecutivo a Lui solo spettante, ha voluto investire il suo Luogotenente; poichè impedendo al Luogotenente l'esercizio di tutti o di parte di quei diritti Sovrani che gli furono delegati, torna lo stesso come si impedisca al Re l'esercizio della sua Sovranità.

170. Credo opportuno di riportare anche le seguenti considerazioni dello stesso Impallomeni, che trovo giustissime e che perciò accetto incondizionatamente:

« Se l'esercizio del Potere regio è attaccato col mezzo di violenze, minaccie e violazione della libertà personale del Principe, o, più

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 62.

generalmente parlando, con un attentato alla sua Persona, il fatto deve riportarsi sotto la più grave sanzione dell'articolo 117. È prevalenza questa di una disposizione sopra di un'altra e non concorso di reati; osservazione non priva di utilità, se si considera che il delitto preveduto nell'articolo 118, si punisce con la detenzione da dodici a ventiquattro anni, e perciò, se si ritenesse concorrente col delitto preveduto nell'articolo 117 punibile con l'ergastolo, questo si dovrebbe, secondo la disposizione dell'articolo 67, inasprire col prolungamento della segregazione cellulare da uno a tre anni. E di concorso non è a parlare, perchè il fatto lesivo della Persona del Re è quello stesso che offende il Potere regio; non concorre quindi quella pluralità di fatti, che, per l'articolo 77, è necessaria ad esservi una pluralità di fatti connessi col vincolo di mezzo a fine. Ed unica è pure la disposizione di legge violata, per modo che non vi ha nemmeno un mero concorso formale di reati giusta l'articolo 78. La sola disposizione violata è quella dell'articolo 117, il quale nell'attacco alla Persona del Principe considera l'attacco al Sovrano, qualunque sia il fine dell'agente, e qualunque sia l'effetto ch'egli si proponga di conseguire, e quindi anche quell'attacco che abbia per oggetto, immediato o mediato, l'impedimento all'esercizio della Podestà regia. I Codici precedenti non avevano, per fermo, questa speciale figura di delitto; essa ricadeva sotto la ipotesi generale dell'attentato alla Persona del Principe; e nel nuovo Codice si è voluto questo reato specialmente configurare, per ciò ch'esso si può commettere senza che occorra una violenza diretta alla Persona del Principe. Tale non sarebbe, a mo' di esempio, il fatto di un Ministro ambizioso che riesca a privare del Potere il Re, facendolo ritenere alienato, per mettere al suo posto un Reggente di suo gradimento; vi sarebbe allora un attentato alla libertà del Re, giacchè allora il Re cadrebbe sotto la tutela del Reggente, per gli articoli 16 e 17 dello Statuto. Ma tale sarebbe il fatto del Ministro che osasse restare al suo posto, non ostante che il Re lo avesse esonerato dall'ufficio, ovvero osasse imporre l'esecuzione di una legge votata dal Parlamento, alla quale il Re abbia negata la propria sanzione » (1).

171. *Seconda ipotesi.* — La Sovranità dello Stato non si racchiude soltanto nel Re, ma risiede pure nelle Camere legislative, cioè nel Senato e nella Camera elettiva. Se pertanto sono reati di maestà e reati contro l'esistenza dello Stato gli atti che tendono a spogliare il Re della Corona, od a togliergli con la vita o la libertà l'esercizio del Potere sovrano, per la stessa ragione devono essere considerati come reati di maestà e contro l'esistenza dello Stato gli atti che tendono a spogliare le Camere del Potere legislativo od impedirgliene, con la privazione della vita e della libertà, l'esercizio (2).

La seconda ipotesi ciò appunto prevede e la si estrinseca colla commessione di *un fatto diretto ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni.*

Quali siano le funzioni delle due Camere è lo Statuto che essenzialmente stabilisce, indicando prima quelle attribuite al Senato; indi quelle particolari alla Camera dei Deputati; infine, le comuni ad ambedue.

Le funzioni particolari del Senato sono contenute nell'articolo 36, del tenore seguente:

Art. 36. *Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia, con Decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.*

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Le funzioni particolari della Camera dei Deputati sono stabilite dagli articoli seguenti:

Art. 10, capoverso. *Ogni legge di imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei Conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.*

Art. 47. *La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.*

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 61.

(2) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 175, pag. 805).

Alle funzioni comuni alle due Camere provvedono gli articoli 10, prima parte, 55, 57, 60, 61, così concepiti:

Art. 10, prima parte. *La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere.*

Art. 55. *Ogni proposta di legge dev'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.*

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 57. *Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali devono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.*

Art. 60. *Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii Membri.*

Art. 61. *Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo di un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.*

Gli articoli 48, 51-54 e 63 sono riferibili ad alcuno dei modi nei quali dalle due Camere sono esercitate le rispettive funzioni.

Art. 48. *Le Sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.*

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 51. *I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.*

Art. 52. *Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.*

Art. 53. *Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.*

Art. 54. *Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.*

Art. 56. *Se un Progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre Poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.*

Art. 63. *Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.*

Vi ha poi l'articolo 59, il quale, agli effetti penali, potrebb'essere eventualmente applicato.

Art. 59. *Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.*

Vi ha, infine, l'articolo 9 (1) che si riferisce alla convocazione delle due Camere, alla proroga delle loro sessioni ed allo scioglimento della Camera dei Deputati.

172. Il delitto avviene colla commessione di un fatto che sia diretto *a impedire* all'una o all'altra Camera, o ad ambedue, l'esercizio delle loro funzioni.

Quale sia il significato da darsi alla voce: *impedire*, l'ho già detto nell'esame dell'altra ipotesi (2).

Era impossibile, e sarebbe stato anche inopportuno, che la legge enumerasse i modi coi quali tale impedimento può avvenire; la espressione amplissima della legge comprende tutte le ipotesi e così tanto il fatto positivo quanto il negativo (per esempio, la dolosa omissione della convocazione del Parlamento entro il termine prescritto dalla legge); i fatti che possono verificarsi per parte di alti funzionari dello Stato, come i fatti che possono compiersi da un privato o con violenza da una turba ribelle; gli attacchi violenti diretti contro l'intero Corpo legislativo e quelli che, sebbene diretti contro una sola parte, avevano per immediato scopo di impedire all'Assemblea di deliberare, facendo mancare il numero legale od ostacolandone in qualsiasi guisa l'azione; gli atti tendenti a sopprimere e quelli che mirassero anche solo ad impedire temporaneamente le funzioni

(1) Riportato sotto il n. 166, a pag. 193.

(2) V. n. 167, a pag. 194.

della Camera e del Senato, e via dicendo; essendo chiara la volontà del legislatore di assicurare mediante la disposizione in esame, nel miglior modo possibile, che questi due Alti Consessi, i quali costituiscono gli organi più vitali dello Stato, non vengano paralizzati e resi inattivi.

173. Quanto alla voce: *esercizio*, giova richiamare la circostanza, che nel Progetto del 1887 si diceva: il *libero* esercizio, e che questo aggettivo fu abbandonato nella redazione definitiva dell'articolo. Il Borciani (1), dalla cancellazione di questa parola arguisce « che per quanto ampia ed energica sia la tutela che la legge ha voluto accordare alle Camere, deve però la medesima intendersi ristretta a quanto può tendere a *impedire* le funzioni, non già a quanto potesse solo *turbare* l'esercizio delle funzioni stesse. Il contegno irriverente, turbolento e rumoroso che, durante un'adunanza, tenga il pubblico, può menomare la serenità e tranquillità dell'Assemblea, può rendere *meno libero* l'esercizio delle funzioni legislative, ma non rientrerà sotto il disposto dell'articolo 118 se non si provi che vi era lo scopo deciso di *impedire* all'Assemblea di deliberare e se le turbolenze (per lo più frenabili coi mezzi disciplinari), non erano veramente idonee a raggiungere tale scopo. Che se poi concorressero violenze o minaccie per impedire o turbare l'adunanza o l'esercizio delle funzioni, il fatto rientrerà nel titolo della violenza pubblica e sarà punibile a termini dell'articolo 188, ma non avremo mai la figura giuridica criminosa delineata dall'articolo 118, colla quale, anzichè gli incidenti passeggeri, che possono momentaneamente interrompere l'esercizio delle funzioni, il legislatore ha inteso a colpire i fatti gravi che potrebbero rendere inoperoso ed inerte il più importante fra i Poteri dello Stato ».

L'Impallomeni così si esprime in proposito: « Veramente quell'epiteto: *libero*, fu soppresso nella revisione finale del Progetto, solo perchè superfluo, e poteva appunto far nascere l'errore di credere che si possa esercitare non liberamente o *meno liberamente* una funzione; e la prova che non vi fu una modificazione di sostanza è che la Relazione ministeriale al Re non parla punto di tale modificazione. L'esercizio di una funzione non è concepibile senza libertà; si soppresse perciò quella parola per lo stesso motivo ch'essa non v'era al n. 1 dell'articolo, ove si considera l'impedimento all'esercizio della Sovranità del Re o del Reggente. Colui che non può liberamente agire, non agisce, ma è agito; il Parlamento, quindi, che funzioni in uno stato di coazione non funziona, le deliberazioni da esso prese sono nulle, e perciò esso è impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Certo, vi vuole l'intenzione diretta ad impedire, ciò che è appunto il dolo proprio di questo delitto; certo, non ogni atto turbolento costituisce l'attentato qui preveduto; certo, si può tendere a *turbare* le funzioni delle Camere e non ad *impedirle;* ma il fatto rientra nella ipotesi dell'articolo 118 sempre che vi siano *violenze* dirette ad impedire l'adunanza o le deliberazioni dell'Assemblea, e peggio ancora se vi sia interruzione, per quanto momentanea, nell'esercizio delle sue funzioni, mentre una funzione interrotta colla violenza è sempre una funzione arrestata e quindi impedita. La durata degli effetti, conseguiti e propostisi dagli agenti, a nulla influisce nella essenza del delitto; ciò che la legge ha voluto prevenire è l'attacco alla Sovranità, alla libertà delle sue funzioni, nelle Camere allo stesso modo che nel Re e nel Reggente; mentre gli organi della Sovranità sono diversi, ma la funzione che si vuole tutelata è la stessa; e come non potrebbe sostenersi che la momentanea interruzione delle funzioni Regie non ricada sotto la sanzione del n. 1, così non può ammettersi che la momentanea interruzione delle funzioni parlamentari non cada sotto la sanzione del numero 2 » (2).

Io credo coll'Impallomeni che effettivamente l'epiteto: *libero*, sia stato abbandonato dal legislatore nella redazione definitiva dell'articolo, più che per altro, per non creare

(1) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico e pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, p. 195).

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 64

una differenza fra il fatto diretto contro la Sovranità del Re e il fatto diretto contro la Sovranità delle Camere; ond'è che, come nei riguardi della Sovranità del Capo dello Stato è ammissibile un fatto diretto che la impedisca in modo transeunte, altrettanto può avvenire nei riguardi della Sovranità della Camera vitalizia od elettiva. Ciò che mai si deve perdere di vista nella interpretazione dell'articolo in esame è questo: che il fatto dev'essere *diretto ad impedire l'esercizio*. Il fatto, quindi, dev'essere serio, grave; poichè un fatto che non abbia un carattere di serietà o di gravità non potrebbe cadere sotto la sanzione dell'ipotesi, di che si tratta. Non sarebbe nè serio, nè grave un contegno irriverente, turbolento e rumoroso nella tribuna pubblica, durante una tornata del Senato o della Camera dei Deputati; vi si potrebbe porre riparo coll'ordine di sgombero anche forzato. Diventerebbe grave e serio quel contegno, ove allo sgombero si opponesse la violenza, o a sgombero eseguito si tentasse violentemente di rompere la consegna per rientrare; allora i rivoltosi dimostrerebbero evidentemente di voler impedire che l'Assemblea eserciti le sue funzioni; quindi vi sarebbe l'applicabilità della disposizione dell'articolo. Sarebbero serie e gravi le invasioni tumultuarie nell'una o nell'altra delle Assemblee durante le riunioni, a somiglianza di quelle che si ripetevano in Francia nei periodi più turbolenti della prima rivoluzione. In questi casi si comprende la necessità di una repressione nei sensi del Codice penale; non la si comprenderebbe quando dai fatti non si rivelasse l'intenzione di *impedire* che le Assemblee accudiscano alle loro funzioni. L'avviso poi del Borciani, che nella concorrenza di violenze o minaccie per impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni, dovrebbe applicarsi l'articolo 188, che appunto contempla siffatta ipotesi, non può essere accolto, trattandosi di un fatto eminentemente e gravemente politico, tanto è vero che è posto fra i delitti contro la sicurezza dello Stato; quindi non potrebbe trovare altra sanzione che quella dell'articolo 118. L'ipotesi, invece, dell'articolo 188 è posta fra i delitti contro la pubblica Amministrazione e non ha carattere esclusivamente politico, come si rileva anche dalla pena che le è comminata, la reclusione. Il Corpo politico, alla cui tutela provvede l'articolo 188, deve ritenersi, per ciò che riguarda l'*impedimento* all'esercizio delle funzioni, un Corpo politico qualsiasi che non sia il Senato o la Camera dei Deputati. Giova ripeterlo; o il fatto non è nè grave, nè serio, e per conseguenza non ha l'idoneità di impedire l'esercizio delle funzioni delle due Assemblee, e si può provvedere, per farlo cessare, con i mezzi disciplinari; o è grave e serio perchè vi intervenne la violenza, fisica o morale, ed allora nè si deve, nè si può applicare altra pena che quella minacciata dall'articolo 118. Tutt'al più, acconsentirei, coll'Impallomeni, che, potendo le funzioni parlamentari essere *turbate* colla violenza senza essere *impedite*, il fatto allora sarebbe preveduto dall'anzidetto articolo 188 (1), il quale raffigura appunto le due ipotesi dell'*impedimento* e della *turbativa*. Ma converrebbe usare della massima cautela, poichè un fatto diretto a *turbare*, potrebbe mascherare lo scopo di *impedire* l'esercizio delle funzioni; la turbativa, in questo caso, non sarebbe che un mezzo per arrivare all'impedimento; allora assumerebbe il carattere di un atto esecutivo univoco ed idoneo al raggiungimento dello scopo determinato di impedire l'esercizio delle funzioni; quindi non l'articolo 188, ma dovrebb'essere applicato l'articolo in esame.

174. Ho detto più sopra (2), che il fatto preveduto nella ipotesi può avvenire anche senza violenza, ed ho accennato ad esempio la non convocazione dei Comizi elettorali nel termine stabilito dallo Statuto. A proposito di questo fatto, il Borciani sostiene che dovrebbe dimostrarsi essere l'omissione stata dolosa e l'atto, per quanto azzardato od anche arbitrario, commesso con l'intenzione diretta di impedire alle Camere l'esercizio delle loro funzioni (3). Trovo più nel giusto l'Impal-

(1) IMPALLOMENI: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 65.

(2) N.° 172, a pag. 197.

(3) BORCIANI: *Delitti contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico e pratico di Diritto penale del* COGLIOLO, Vol. II, Parte I, pag. 197).

lomeni, il quale, rispondendo al Borciani, così si esprime:

« Non si comprende come bisognerebbe dimostrare che l'omissione fosse stata dolosa. Se per dolo qui si vuole intendere l'intenzione di governare arbitrariamente, senza l'opera e senza il controllo del Parlamento, di sostituire la propria volontà alla volontà della Rappresentanza Nazionale, questa è tal cosa da non doversi dimostrare in alcun modo, perchè questa intenzione non è affatto necessaria per rispondere di attentato alle funzioni parlamentari. Quello che si richiede è soltanto la volontà di impedire l'esercizio delle funzioni parlamentari, qualunque sia il fine che alcuno a ciò si proponga; e questa volontà esiste solo per il dovere che si ha di riconvocare entro il termine di quattro mesi i Comizi per l'omessa convocazione, e per la coscienza che si ha di tale inadempimento; coscienza, la quale si deve presumere in ogni Ministro che non sia mentecatto. Il Parlamento deve funzionare in virtù del proprio titolo costituzionale di legittimità, indipendentemente da qualsiasi intenzione, retta o no, del Governo. Malamente poi un Ministro invocherebbe a sua discolpa la volontà della Corona; la irresponsabilità della Corona non copre mai la responsabilità del Ministro; egli risponde sempre dell'opera del Potere esecutivo solo perchè Ministro. Non si parli qui della possibilità di una *dimenticanza;* essa non può ammettersi in un Ministro sano di mente, che deve perciò ritenersi consapevole dei suoi doveri » (1).

Convengo pure coll'Impallomeni che il Ministro possa allegare a giustificazione della ritardata convocazione dei Comizi lo stato di agitazione in cui si fosse trovato il Paese per un avvenimento politico, che gravemente lo avesse tenuto preoccupato; per esempio, il timore fondato che nell'ardore della lotta elettorale scoppiasse una guerra civile. Il Governo è il custode dell'ordine pubblico e non gli si può dar carico di avere evitato conflitti pericolosi e la necessità di ricorrere a sanguinose repressioni (2).

175. Ho già enumerato le funzioni che le due Camere sono chiamate ad esercitare secondo la Legge fondamentale. Il legislatore reprime i fatti diretti ad impedire l'esercizio delle funzioni del Senato e della Camera dei Deputati, senza porre innanzi alcuna eccezione; quindi è che, giusta la lettera della disposizione, soggetto passivo del delitto sarebbero *tutte* le funzioni inerenti alle due branche del Parlamento. E non solo le funzioni sovraindicate, ma tutte quelle ancora che, come una conseguenza di esse, o sono stabilite dai Regolamenti delle due Camere, o dalle consuetudini o dalle particolari circostanze. Perciò, le Commissioni d'inchiesta rispettivamente ordinate dalle due Assemblee, le Rappresentanze delle due Assemblee ad una qualche solennità, od altre funzioni simili devono essere tutelate; onde un fatto diretto a turbarne l'esercizio cade necessariamente sotto la sanzione dell'articolo 118. Non potrebb'essere altrimenti e non v'ha contrasto fra gli scrittori.

Ma dove cessa l'accordo si è riguardo alle funzioni esercitate dal Senato come Alta Corte di Giustizia. L'Impallomeni crede che l'attentato in questo caso non potrebb'essere colpito dall'articolo, « poichè (egli scrive) la funzione giudiziaria non è che una funzione eccezionale del Senato, la quale, appunto perchè giudiziaria, non è politica; difatti l'articolo 36 dello Statuto dichiara che il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia non è Corpo politico, e ciò per il motivo soggiunto nello stesso articolo, che il Senato non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità. Ora, gli attentati qui preveduti sono eminentemente politici; e quindi gli impedimenti, che si volessero porre all'azione del Senato in tale suo momento giudiziario, cadrebbero sotto la sanzione degli articoli 188 e 189 » (3).

Dello stesso avviso è il Majno, perchè « il Senato quando siede come Corte di Giustizia, non è Corpo politico; e l'articolo 118 del Codice penale appartenendo al Titolo dei delitti contro la sicurezza dello Stato, si applica soltanto agli attentati di carattere politico. L'attentato alle funzioni giudiziarie

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 66, n. 219.

(2) Opera e pagina citate di fronte.
(3) Id. id., pag. 63.

del Senato dovrebbe reprimersi secondo gli articoli 188 e 189 » (1).

Il Borciani è d'avviso contrario senza addurre una ragione (2), forse perchè, comparsa la sua Monografia prima dei Commenti dell'Impallomeni e del Majno, non gli si era affacciato il dubbio di fronte alla formola generica e senza eccezioni adoperata dal legislatore. Io pure sono contrario all'opinione degli egregi Professori di Parma e di Pavia, non soltanto perchè ad essa contrasta la lettera della legge, ma anche perchè, secondo il mio parere, vi contrasta lo spirito. Si dice: il Senato, come Alta Corte di Giustizia, non è Corpo politico, tanto è vero che se, quando siede come Corte di Giustizia, tratta di affari che non siano giudiziarii, le sue deliberazioni sono nulle. Non sarà (e non è) Corpo politico; ma non cessa di essere Senato; è Alta Corte di Giustizia in quanto è Senato; le funzioni che esercita come Alta Corte di Giustizia sono funzioni giudiziarie, ma le esercita in quanto è Senato, in quanto è un Corpo politico. D'altronde, i delitti sui quali è chiamato a giudicare o sono politici, o se non sono politici, sono commessi da uomini politici. Ed invero, per gli articoli 36 e 37 dello Statuto alla sua competenza possono essere attribuiti i delitti di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato; ed è solo competente per giudicare i reati imputati a suoi Membri e i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questo Stato di cose, può l'Alta Corte di Giustizia, questo Tribunale così eminente, che nella sua formazione e nella sua composizione nulla ha a che fare con gli altri Corpi giudiziari; che non può giudicare che delitti politici, o delitti comuni, ma commessi da uomini politici; che è circondato da tanta maestà di apparato, da tanta solennità di forme; che, in sostanza, non è che il Senato, e di cui i Membri giudicanti non possono essere che Senatori, essere posto a livello di un Tribunale ordinario? Il legislatore colla disposizione dell'articolo 118 ha voluto mantenere alto il prestigio delle due eminenti Assemblee, e particolarmente tutelate le funzioni da esse esercitate, necessarie allo svolgimento costituzionale dello Stato in tutte le sue estrinsecazioni; il tramutamento del Senato in Alta Corte di Giustizia non è che altra delle estrinsecazioni della Costituzione.

176. *Terza ipotesi.* — La terza ipotesi dell'articolo 118 contiene tre distinte figure, e cioè:

La mutazione violenta della Costituzione dello Stato;

la mutazione violenta della forma di governo;

la mutazione violenta dell'ordine di successione al Trono.

Gli elementi necessari all'esistenza giuridica di questa ipotesi in tutte tre le figure, sono due:

Il fatto dev'essere diretto alla *mutazione* della costituzione dello Stato, della forma di governo o dell'ordine di successione al Trono;

la mutazione, a cui è diretto il fatto, deve avvenire *violentemente*.

Mutare non è *modificare*, ma *cambiare;* il fatto, quindi, dev'essere diretto non alla *modificazione*, ma al *cambiamento* della Costituzione dello Stato, della forma attuale di governo, dell'ordine che è stabilito per la successione al Trono; alla *sostituzione*, in altri termini, di un'altra Costituzione, di un'altra forma di governo, di un altro ordine di successione.

Violentemente. Un fatto che fosse diretto a promuovere una agitazione pacifica onde ottenere, sia pure un *cambiamento* della Costituzione, della forma di governo o dell'ordine di successione al Trono, non darebbe luogo ad azione penale; l'invito alla stampa per discutere o l'uno o l'altro dei tre punti; l'invito per promuovere una riunione pacifica allo stesso scopo, non potrebbero essere colpiti dalla sanzione dell'articolo in esame. È necessario l'elemento della violenza; è mestieri che il fatto sia diretto alla mutazione *violenta*. La Commissione senatoria, esaminando il Progetto del 1887, aveva proposto di sopprimere questo avverbio, perchè pericolosa una tale limitazione nel senso che lascierebbe

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 374.

(2) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato*, ecc., del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 196).

impunita qualunque altra illegittima azione diretta a mutare le basi fondamentali dello Stato. Ma la Sottocommissione e la Commissione di revisione lo vollero conservato, come circostanza costitutiva del delitto. Solo nella discussione fu chiarito, che per *violenza* si deve intendere anche la *coazione morale*, esercitata per via di minaccie (1). La violenza, però (osserva giustamente l'Impallomeni), non deve necessariamente consistere nell'*azione* commessa, ma basta che vi sia nei *mezzi* che l'agente si propone di adoperare per conseguire il proprio intento. La locuzione della legge: « fatto diretto a mutare « *violentemente* », dinota appunto, che non il fatto costitutivo dell'attentato dev'essere violento, ma il modo con cui *in fatto* si mostra di voler conseguire il fine criminoso. Tale è il fatto di colui che distribuisce delle armi, assolda delle persone, manda degli emissari per far insorgere in armi all'oggetto di mutare la costituzione o la forma di governo o l'ordine di successione al Trono. Vi è l'attentato, perchè vi è un principio di esecuzione del proponimento criminoso; ma in questo principio di esecuzione la violenza non vi è ancora, benchè essa vi debba essere necessariamente nel corso ulteriore che l'esecuzione deve avere per giungere all'effetto desiderato » (2).

177. La prima figura della ipotesi in esame colpisce il *fatto diretto a mutare violentemente la Costituzione dello Stato.*

Il nome di *Costituzione*, secondo l'Impallomeni, viene assunto in senso limitato dalla legge, distintamente dalla *forma di governo* e dall'*ordine di successione al Trono*, mentre in senso proprio comprende tutto; ed è una distinzione che ha voluto fare, perchè a tutti apparisca evidente l'obbietto della sua disposizione. Per Costituzione devesi, quindi, intendere l'ordinamento dei Poteri e delle guarentigie politiche, quale viene stabilito dallo Statuto e dalle altre istituzioni fondamentali dello Stato, fra le quali è la legge elettorale politica. Vi è perciò compreso il fatto che abbia per oggetto il mutare la circoscrizione politica, od anche l'estensione del suffragio; tutto questo, difatti, attiene fondamentalmente all'ordinamento politico dello Stato, determinando le condizioni della Rappresentanza e l'esercizio della Sovranità nazionale, la capacità dei cittadini a partecipare alla stessa, o a concorrere alla sua formazione, o, in altri termini, il Potere elettorale politico. Non vi è compreso l'attacco alla organizzazione del Potere giudiziario. La Magistratura giudiziaria è un *Ordine* del Potere esecutivo, inquantochè la nomina dei Giudici è fatta dal Re, da Lui dipendono le promozioni e i trasferimenti di sede, e un certo potere disciplinare sugli stessi è attribuito al Ministro di Grazia e Giustizia; ma è pure un Potere dello Stato in quanto i Giudici sono inamovibili e indipendenti nelle loro funzioni. Tuttavia, il Potere giudiziario non è un *Potere costituzionale*, nel senso di istituzione politica fondamentale dello Stato, poichè lo Statuto del Regno non è la legge che ha *costituito* l'organizzazione giudiziaria, ma l'ha posta sotto la sua protezione quando ha dichiarato, nell' articolo 70, che ad essa non si può derogare se non in forza di una legge. E se, nell'articolo 69, ha dichiarato i Giudici inamovibili, eccettuati i Pretori, dopo tre anni di esercizio, non ha con ciò fatto una creazione costituzionale, ma solo ha stabilita una garanzia per la indipendenza delle loro funzioni. In conseguenza, i fatti per cui si attenta al Potere giudiziario costituiscono null'altro che dei delitti contro la pubblica Amministrazione (3).

Convengo in queste osservazioni, le quali, per ciò che riguarda la legge elettorale politica, trovano pure appoggio nel Liszt (4); faccio però le mie riserve sul nome di *Potere*, che l'Impallomeni ha voluto dare al complesso dei diritti che sono compresi nella legge stessa (5).

Ritenuto il concetto particolare, che nella voce: *Costituzione*, devesi comprendere quel complesso di disposizioni, sulle quali si fonda l'ordinamento dei Poteri e delle guarentigie

(1) V. a pag. 170.
(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 70, 71.
(3) Id. id., nn. 223-225, pag 68.

(4) Liszt: *Trattato di Diritto penale*, § 165, 3.
(5) V. più avanti al n. 190.

politiche, che si riferiscono alla Rappresentanza ed all'esercizio della Sovranità nazionale, vediamo ora quale significato debba darsi alla formola del legislatore: *fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato.*

Un fatto diretto a *togliere* la Costituzione, un attentato liberticida non può certamente essere compreso nella locuzione dell'articolo, poichè, come osserva giustamente il Carnot (1), colui che tende a sostituire l'assolutismo al regime costituzionale, mira al cambiamento della forma di governo; quindi si verificherebbe la seconda figura. L'intendimento del legislatore nel dettare la disposizione in esame si rileva sia dallo spirito che dalla lettera della disposizione stessa. La Costituzione dello Stato è contenuta nel Patto fondamentale, nello Statuto, anche per ciò che si riferisce al suffragio politico, in quantochè l'articolo 39 dichiara che la Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge. Il Patto fondamentale non è intangibile, e fu già in parte ritoccato; d'altronde, è questa una teoria ormai fuori di contestazione nella dottrina. Un fatto, adunque (e qui torna a proposito ciò che ho notato più sopra), che fosse diretto ad ottenere una qualche modificazione nello Statuto, non dev'essere stato preso di mira dal legislatore liberale, poichè non è dubbio che in talune parti possa essere allargato in un senso ancor più liberale. Il legislatore non deve avere avuto altro scopo all'infuori di quello di colpire colui che tentasse di far sostituire da un'altra la Costituzione attuale, in vista dei gravi pericoli, a cui si andrebbe incontro e del pericolo prossimo consegnente di un cambiamento della forma di governo. Questo lo spirito; il quale va d'accordo perfettamente colla lettera della disposizione, per ciò che ho già detto superiormente (2) a proposito del significato da darsi alla parola: *mutare.* L'attentato compreso in questa prima figura non può essere che il fatto diretto ad un *cambiamento* della Costituzione, ben inteso col carattere speciale della *violenza.* Fatto di simigliante natura sarebbe quello, ad esempio, con cui si volesse promuovere colla violenza un'Assemblea costituente, perchè sarebbe diretto a *mutare,* a *cambiare* la Costituzione; infatti, un'Assemblea costituente non ha altro còmpito che sostituire all'attuale un'altra Costituzione; mentre, se vuolsi una semplice modificazione del Patto fondamentale, basta il Potere legislativo come è attualmente ordinato.

178. La seconda figura riguarda il *fatto diretto a mutare violentemente la forma del Governo,* cioè a sostituire, come dice il Carnot, qualsiasi altra forma di governo a quella che la Carta costituzionale ha stabilito (3).

Dice l'Impallomeni che la locuzione: *forma del governo,* è assunta in senso popolare, nel senso tipico, del titolo del regime politico: Monarchia o Repubblica, senza di che mancherebbe qualunque utilità alla distinzione nominale tra *forma di governo* e *costituzione* (4), locuzioni comprese nelle due figure della terza ipotesi.

L'utilità, sotto il punto di vista pratico, è nulla, poichè tanto per l'una figura, quanto per l'altra, sia che si attenti al cambiamento della Costituzione, sia che il fatto sia diretto al cambiamento della forma di governo, la pena è sempre la stessa. La distinzione deve farsi non per l'utilità pratica, ma per la precisione giuridica. Ora, sotto questo punto di vista parmi, per quanto ho detto nel numero precedente, che non sia possibile una confusione. Si attenterà alla Costituzione, quando alla Costituzione attuale se ne voglia sostituire un'altra; si attenterà alla forma di governo, quando alla forma di governo attuale se ne voglia sostituire una diversa. Se il fatto è diretto, non a *sostituire* alla vigente una Costituzione diversa, ma a *togliere* la Costituzione, allora non avremo un attentato alla Costituzione, ma alla forma di governo, poichè alla Monarchia temperata il fatto mi-

(1) Carnot: *Commentaire du Code pénal,* sur l'art. 87.

(2) N. 176, a pag. 201.

(3) Carnot: *Commentaire du Code pénal,* sur l'art. 87.

(4) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato,* Vol. II, 69, 70. — È di questo avviso anche il Borciani (*Reati contro lo Stato,* nel *Completo Trattato,* ecc. del Cogliolo, Vol. II, Parte I, pag. 205).

rerebbe a sostituire la Monarchia assoluta. Quando il fatto è diretto a *togliere* la Costituzione, la Costituzione non c'è più, essa scompare del tutto. Come si può dire che la Costituzione è *mutata*, se più non esiste? Ora, se il fatto è diretto a far scomparire la Costituzione, siccome allora più non si potrebbe parlare di Costituzione, conviene dare ad esso fatto un carattere giuridico diverso. Forma di governo, come ha benissimo scritto il Carnot, è quella che la Carta costituzionale ha stabilita; se la Carta costituzionale dichiara che lo Stato è retto da Repubblica, ove il fatto sia diretto a sostituire alla Repubblica la Monarchia, non c'è dubbio che si tratterebbe di cambiamento di forma di governo. Non saprei perchè si dovesse dire diversamente, che cioè non tratterebbesi di cambiamento di forma di governo quando il fatto fosse diretto a sostituire alla rappresentativa, il cui titolo sarebbe la Carta costituzionale, la Monarchia assoluta, in cui la Carta costituzionale è un assurdo politico. La forma di governo sarebbe evidentemente mutata.

Dietro queste considerazioni, che mi paiono esatte, sembra, rispetto a noi, non possa sorgere dubbio. L'articolo 2 dello Statuto proclama che *lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. La forma di governo* dello Stato italiano è la *Monarchia rappresentativa.* Un fatto che fosse diretto a sostituire alla Monarchia rappresentativa la Repubblica o la Monarchia assoluta, sarebbe evidentemente diretto a mutare la forma del Governo.

179. La terza figura, finalmente, colpisce *il fatto diretto a mutare violentemente l'ordine di successione al Trono.*

Ho notato nei numeri precedenti che quando si dice: fatto diretto *a mutare*, deve intendersi, tanto filologicamente quanto giuridicamente: fatto diretto a *cambiare*, a *sostituire*, non a *modificare* (1). Nella figura in esame il legislatore volle colpire il fatto che fosse diretto anche ad una semplice modificazione dell'ordine di successione, quantunque per tutte tre le figure adoperi il solo verbo: *mutare.* Però non v'ha contraddizione con le considerazioni da me fatte. L'ordine di successione è un'istituzione complessa ed armonica. Se si attenta ad una parte di esso, i fatti sono diretti a rompere questa armonica complessità; quindi si attenta al tutto; la modificazione in questo caso non *modificherebbe*, ma *muterebbe* l'ordine di successione; *modificata* una parte, rimane *mutato*, *cambiato* il tutto, perchè questo tutto se resta senza, sia pure di una delle sue parti, si snatura completamente.

L'ordine di successione al Trono è stabilito dalla Legge fondamentale, negli articoli 12-17 (2), dopo che la stessa ha proclamato, nell'articolo 2, che il Trono è ereditario secondo la Legge salica. Sono quindi escluse le donne. Primo chiamato alla successione è il primogenito, poi i figli di lui, sempre in ordine di primogenitura sinchè esiste il ramo diretto; estinto questo, il Trono passa al ramo collaterale più prossimo, seguendo l'ordine del ramo diretto. Si completano poi questi articoli con le norme stabilite negli Atti della Famiglia Reale. Notisi però (sarebbe forse inutile il dirlo) che se l'attentato avvenisse mediante fatti diretti contro la vita, l'integrità o la libertà del Principe Ereditario, non si avrebbe la figura del delitto in esame, ma quella preveduta dall'articolo 117. Viceversa, l'ordine di successione al Trono può essere violentemente mutato senza incorrere nella applicazione dello stesso articolo 117, e delle disposizioni riferibili alle ipotesi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 118. « In verità (scrive l'Impallomeni con ragione), se, morto il Re, lasciando l'Erede al Trono nella minore età, avvenisse un'insurrezione per indurre le truppe a giurare fedeltà ad un altro Principe del sangue anch'esso minorenne, o per proclamare Re questo Principe stesso, non si avrebbe un attentato contro la libertà del Re, perchè nessuna violenza si eserciterebbe contro il Re minorenne successore legittimo al Trono; non contro l'esercizio della sua Sovranità, perche l'Erede minorenne non esercita la Sovranità, ma l'esercita in sua vece il Reggente; non contro la libertà personale del Reggente, perchè nulla si chiede da Lui; non contro l'esercizio della Sovranità del Reggente, poichè Egli

(1) NN. 176, 178, a pag. 201, 203.

(2) Riportati a pag. 189.

la eserciterebbe ugualmente nella minorità dell'altro Principe; nè contro la libertà delle funzioni parlamentari, perchè nulla si chiede al Parlamento e nessun ostacolo si pone alle sue funzioni » (1).

—

§ 8. — Interpretazione dell'articolo 119.

180. *Osservazione generale. — Elementi costitutivi del delitto previsto dall'articolo. — Soggetto attivo.*

181. *Primo elemento: arruolamenti od armamenti di cittadini. — Significato di queste voci. — Osservazioni particolari quanto agli armamenti e a coloro che somministrano le armi.*

182. *Secondo elemento: gli arruolamenti e gli armamenti devono avvenire senza autorizzazione del Governo. — L'autorizzazione dev'essere espressa. — Deve essere data dal Governo centrale.*

183. *Terzo elemento: gli arruolamenti e gli armamenti devono avvenire nel territorio del Regno. — Concetto della disposizione.*

184. *Quarto elemento: devono essere fatti al fine di militare al servizio di uno Stato estero. — Significato delle parole:* Militare *e* Stato estero.

185. *Elemento intenzionale. — Distinzione tra colui che arruola e colui che arma.*

186. *Pena pel delitto. — Circostanze aggravanti.*

180. Sotto il titolo di delitti di Stato il legislatore prevede anche l'ipotesi di *arruolamenti o di armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero*, l'ipotesi di quel delitto che dagli scrittori è conosciuto sotto il nome di *plagio politico*. Questi arruolamenti ed armamenti, senza costituire vera e propria aggressione ad un diritto, rappresentano l'avviamento al delitto e vengono repressi come pericolosi alla tranquilità e sicurezza sociale. L'organizzazione delle forze militari appartiene al Governo; lo Stato non può vedere senza pericolo che, all'infuori dell'azione del Governo, i cittadini si armino o si preparino ad un'azione militare, si formino in corpi armati, quantunque senza scopo aggressivo alla sicurezza di esso. Il Codice si premunisce, in diversi luoghi, contro tale pericolo. Così, all'articolo 254, sotto l'aspetto di offesa all'ordine pubblico si proibisce la formazione di corpi armati per qualunque siasi motivo non delittuoso; all'articolo 452, fra le contravvenzioni pericolose all'ordine pubblico, si proibisce qualunque arruolamento aperto senza licenza dell'Autorità. Certo è però che gli arruolamenti od armamenti preveduti dall'articolo che sto per esaminare, se possono avere un'intenzione delittuosa, possono anche essere animati da un fine onesto. Nel primo caso, ove il fine criminoso risulti, il fatto assumerà la figura di uno dei delitti più gravi dianzi esaminati o contro la Patria o contro i Poteri dello Stato; nel secondo poi, quando lo scopo criminoso non emerga chiaramente, il fatto non può dirsi aggressivo, ma rimane egualmente pericoloso, sia quale atto preparatorio a reati di più grave importanza, sia perchè arruolando cittadini per l'estero si depaupera la Nazione di una forza; si espongono i cittadini al cimento, forse non opportuno, delle armi presso Governi stranieri; si usurpa in ogni modo un ufficio che in uno Stato ben governato dev'essere riservato esclusivamente al Potere sovrano (2).

Gli elementi costitutivi di questo delitto sono, secondo l'articolo 119, i seguenti:

Gli arruolamenti od armamenti di cittadini;

che gli arruolamenti od armamenti avvengano senza l'autorizzazione del Governo;

che avvengano nel territorio del Regno;

che siano fatti al fine di militare al servizio di uno Stato estero.

---

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 70.

(2) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico-pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pagina 219).

Soggetto attivo del delitto può essere chiunque, cittadino di origine o di adozione ed anche lo straniero.

181. Anzitutto, il legislatore colpisce soggettivamente colui che *arruola* od *arma*, oggettivamente quindi gli *arruolamenti* o gli *armamenti*.

Per *arruolamento* si intende la iscrizione nei ruoli della milizia; una dichiarazione di volontà registrata in un ruolo per assumere un servizio militare; ma non deve ritenersi che un *ruolo* sia indispensabile all'esistenza giuridica di questo delitto, bastando che per parte dell'agente siasi fatta opera per raccogliere le adesioni e che queste siano state effettivamente prestate.

Per *armamento* si intende in senso largo il fornire all'arruolato tutto ciò che occorre all'esercizio del mestiere delle armi, cioè vesti, armi e munizioni; ma ai riguardi penali parmi che la sola somministrazione di armi sia sufficiente a dare il significato giuridico della parola usata dal legislatore.

Il delitto può essere commesso o per via di arruolamenti o per via di armamenti; l'agente quindi nella persona dell'arruolatore, può essere diverso dall'agente nella persona di colui che ha somministrato le armi.

Questo primo elemento si completa colla condizione che gli arruolamenti o gli armamenti si facciano su *cittadini*. Tra i cittadini debbono essere compresi anche i naturalizzati; è una innovazione che il legislatore volle fare sul Codice sardo, accettando il concetto del Codice toscano. Il Codice sardo parlava di *regnicoli* e di *abitanti;* in quest'ultima espressione dovevansi ritenere compresi anche gli stranieri, purchè nell'istante dell'arruolamento avessero abitato nel Regno. Pel Codice toscano l'arruolamento doveva cadere su *Toscani*, e la pratica, nella parola: *Toscano*, aveva compreso, come è scritto nel Puccioni, colui che era nato tale o che era tale divenuto mediante rescritto di naturalizzazione (1).

Quanto agli armamenti c'è da fare una speciale osservazione, ed è questa: che pel concetto della frase: *arma cittadini*, non deve ritenersi che colui, che somministra le armi, le somministri *direttamente* al cittadino arruolato; ma deve invece ritenersi la sua responsabilità anche nel caso che le armi le somministri agli arruolatori o ad altri.

182. Ma perchè gli arruolamenti o gli armamenti possano essere imputabili, devono avvenire *senza autorizzazione del Governo*.

Comincio dal notare una differenza tra la disposizione di quest'articolo e quella dell'articolo 113. A proposito degli atti ostili, si dice nell'articolo 113: arruolamenti o altri atti ostili *non approvati* dal Governo. Qui invece il legislatore dice, per gli arruolamenti o gli armamenti, che debbano avvenire *senza autorizzazione del Governo*. La differenza della formola non può passare inosservata, e credo che debba portare una differenza di interpretazione. Interpretando l'articolo 113 ho esternato l'avviso non essere necessario che *l'approvazione* del Governo, sia negli arruolamenti che negli atti ostili, fosse *esplicita*, ma che bastava anche l'approvazione *implicita* di esso, desunta dal di lui contegno assolutamente passivo nel tempo in cui avvengono gli arruolamenti (2). Lo stesso avviso non potrei esternare di fronte alla frase: *senza autorizzazione del Governo*. Si vede chiaro che il legislatore non si accontenta, per escludere l'ipotesi del delitto in esame, che il Governo *approvi* gli arruolamenti o gli armamenti, ma vuole un'*autorizzazione*. Nella *approvazione* si può ammettere il concetto che possa essere anche *implicita*, ma non lo si può nella *autorizzazione*, la quale, secondo il mio modo di vedere, richiede alcun che di positivo, di reale, di esteriore (3). L'autorizzazione, quindi, dev'essere *esplicita;* indifferente, ai riguardi penali, che sia stata verbale o per iscritto. È il fatto degli arruolamenti e degli armamenti non autorizzati che il legislatore colpisce; quando si arruoli o si armi e non si provi che si è arruolato od armato in seguito ad espressa autorizzazione del Governo

(1) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pag. 103.

(2) V. a pag. 122.

(3) Pare che anche l'Impallomeni la pensi in siffatta guisa, così scrivendo: « E non il divieto preventivo del Governo si richiede ad esservi il reato, ma la mancanza di un preventivo assenso positivo, la mancanza di *autorizzazione* » (*Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 74).

dovrà sempre applicarsi la disposizione dell'articolo. Il fatto è per sè stesso troppo pericoloso perchè chi lo commette possa trincerarsi dietro una tacita acquiescenza o dietro una inerzia governativa onde non soggiacere alle conseguenze penali.

Va poi da sè che spetta all'agente somministrare la prova dell'intervenuta autorizzazione; poichè non potrebbe imporsi al Ministero Pubblico l'obbligo della prova negativa.

Va pure da sè che quando si dice, dovere l'autorizzazione partire dal *Governo*, non può intendersi che il Governo *centrale*. Trattandosi di un argomento che tocca così da vicino la sicurezza dello Stato non è un organo inferiore del Potere esecutivo che possa accordarla; nè l'arruolatore o colui che somministra le armi agli arruolati potrebbero allontanare da sè *ogni* responsabilità penale se mai fossero in grado di comprovare di essere stati autorizzati da quest'organo subalterno (1).

183. Gli arruolamenti o gli armamenti devono inoltre avvenire *nel territorio del Regno*, poichè il vero pericolo prossimo e diretto alla sicurezza interna dello Stato non proviene in modo principale dal fatto per sè stesso degli arruolamenti o degli armamenti, ma dalla circostanza ch'essi avvengano nel *territorio* dello Stato. Così disponendo, il legislatore ha voluto, inoltre, escludere gli arruolamenti o gli armamenti che seguissero in mezzo agli Italiani residenti all'estero e che sarebbe inutile colpire. Non è, del resto, il luogo nel quale si trova l'arruolatore o colui che somministra le armi che la legge indica, ma il luogo ove avvengono gli arruolamenti o armamenti, e cioè dove la proposta è fatta ed accettata; altrimenti sarebbe troppo facile ai capi arruolatori sfuggire alle sanzioni penali, trattenendosi per qualche tempo all'estero e dirigendo l'operazione o per corrispondenza o col mezzo di complici (2).

184. Finalmente, gli arruolamenti o gli armamenti, onde possano essere riguardati come delitti contro i Poteri dello Stato, devono essere fatti *a fine di militare al servizio di uno Stato estero*.

Lo scopo degli arruolamenti dev'essere quello di *militare*; il che vuol dire, non *combattere*, ma servire in genere nelle milizie. *Servire*, cioè mettere le proprie forze a disposizione di uno Stato estero in qualunque modo, o come milizia regolare o come milizia irregolare, stipendiata od anche gratuita.

Ma non basta che ci sia lo scopo di militare; è necessario che il servizio militare debba essere prestato a favore di uno Stato estero. In questa locuzione: *Stato estero*, deve intendersi un Paese legalmente e politicamente costituito e come tale riconosciuto dal Governo nazionale. Quindi è, che se gli arruolamenti o gli armamenti dovessero servire per appoggiare una insurrezione all'estero ed accrescere le fila degli insorti, o per prendere la difesa di un Paese non legalmente e politicamente costituito a Stato e come tale riconosciuto, oppure di una Nazione straniera che si trovi, ad esempio, in una condizione di crisi politica, senza regolare organizzazione, resistente in massa contro un'invasione nemica, il fatto non potrebbe cadere sotto la sanzione dell'articolo in esame, ma rientrerebbe nella ipotesi del delitto preveduto dall'articolo 113, o quanto meno nella ipotesi della contravvenzione, di cui l'articolo 452.

185. All'elemento intenzionale in questo delitto non basta che l'arruolamento senza autorizzazione del Governo sia fatto volontariamente, in guisa da ritenere che la pravità dell'intenzione sia insita nel fatto stesso volontariamente eseguito, ma fa d'uopo, per la imputabilità dell'agente, che la sua intenzione sia stata diretta ad arruolare pel fine che gli arruolati militino al servizio di uno Stato estero. Perciò, dato un arruolamento fatto volontariamente senza autorizzazione del Governo, potrà vestire il carattere del delitto preveduto dall'articolo 113, come atto ostile che espone lo Stato al pericolo di una

(1) È di quest'avviso anche il Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte I, pag. 220, n. 4).
(2) V. il Borciani: Monografia di cui la nota precedente, pag. 219, n. 2.

guerra, o quand'anche non si dimostri che l'agente abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge, potrà imputarsi come contravvenzione ai termini dell'articolo 452, ma non potrà imputarsi nei sensi dell'articolo 119, se non quando sia dimostrato che l'agente, quando procedeva ai non autorizzati arruolamenti aveva avuto l'intenzione che gli arruolati militassero a servizio di uno Stato estero.

Ma a chi spetterà questa prova? Al Pubblico Ministero o all'accusato?

Il Ministero Pubblico si trova di fronte ad un arruolamento senza autorizzazione avvenuto nel Regno. Questo fatto può esporre lo Stato al pericolo di una guerra; fatto grave punibile con la detenzione da cinque a dieci anni. Non deve cercar altro; imputa all'agente il delitto preveduto dall'articolo 113. L'agente ha tutto l'interesse di allontanare da sè questa grave imputazione per subire almeno le conseguenze di un delitto meno grave, come è quello in esame, o della contravvenzione preveduta dall' articolo 452. Spetterà quindi a lui di dimostrare che egli aveva intenzione non di esporre lo Stato al pericolo di una guerra, ma di far militare gli arruolati al servizio di uno Stato estero; o quanto meno che gli arruolamenti non avevano nè uno scopo nè l'altro, ma erano arruolamenti fatti senza licenza dell'Autorità, senza particolare pravità e quindi reprimendi colla sanzione dell'articolo 452.

Sin qui ho parlato dell'arruolatore. Le stesse considerazioni possono valere anche nei riguardi di colui che *arma* gli arruolati. Ma fra l'arruolatore e chi somministra le armi parmi debba farsi una distinzione, almeno in certi casi e date certe eventualità, quanto al carico della prova. Colui che arma gli arruolati deve *sapere*, onde rispondere del delitto in esame, che gli arruolamenti si fanno al fine che i cittadini arruolati militino al servizio di uno Stato estero. Suppongasi un fabbricante d'armi. Gli arruolatori danno a costui ingenti commissioni di queste armi. Avviene la consegna. Nel fatto materiale della consegna non può ritenersi insito il dolo dell'agente. Il fabbricante sarà solo responsabile di questo fatto, come delitto nei sensi dell'articolo in esame, ove si dimostri ch'egli, quando somministrava le armi *sapeva* che dovevano essere consegnate a cittadini stati arruolati a fine di militare al servizio di uno Stato estero. Ma la prova di questa scienza dovrà somministrarsi dal Ministero Pubblico, poichè altrimenti si costringerebbe l'accusato al carico della prova negativa.

186. Il delitto di arruolamenti od armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a quattro anni; ma si applica soltanto a chi arruola o a chi arma, non anche agli arruolati, in omaggio alla teoria, ormai incontrastata ed incontrastabile, che ad ognuno debba essere lecito di rinunziare direttamente alla propria cittadinanza o prestare servizio a difesa di un'altro Stato. Gli arruolati non sono soggetti che alla perdita della cittadinanza secondo l'articolo 11, n. 3, del Codice civile. E come per gli arruolatori si applica l'articolo 106 nel caso che l'arruolamento si faccia al servizio di uno Stato in guerra con l'Italia, così per gli arruolati sarebbe in tal caso, e nei congrui termini, applicabile l'articolo 105.

La pena della reclusione o della detenzione va dai diciotto mesi ai sei anni, se fra gli arruolati vi sia un qualche militare, poichè, in tal caso, al delitto si accompagnerebbe l'eccitamento alla diserzione.

—

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 120.

187. *Osservazione generale. — In che consista il delitto di insurrezione contro i Poteri dello Stato. — Elementi di esso. — Soggetto attivo.*

188. *Primo elemento: fatto diretto a far insorgere gli abitanti del Regno. — Si richiamano le osservazioni sul significato da darsi alla frase:* fatto diretto. — *Si nota il senso generico della parola:* abitanti.

189. *Secondo elemento: devono sorgere in armi. — Che cosa si intenda per* armi. — *Deve intendersi per esse le armi propriamente dette. — Inapplicabilità dell'articolo* 155.

187. Il delitto, di cui nell'articolo 120, è chiamato dal legislatore: *insurrezione contro i Poteri dello Stato;* ma nelle tradizioni classiche del Diritto penale è conosciuto sotto il nome di *sedizione*, od almeno costituisce una delle figure della sedizione, ed è qualificata dal fine di abbattere o di sovrapporsi ai Poteri dello Stato in cose riservate alle attribuzioni di questi, dalla gravità e dal carattere di generalità della violenza esercitata da una moltitudine contro i Poteri stessi.

Secondo l'articolo 120, l'insurrezione contro i Poteri dello Stato si estrinseca colla commessione di un *fatto* che sia *diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.*

Gli elementi necessari, adunque, all'esistenza di questo malefizio, che può essere commesso da *chiunque*, cittadino d'origine o di adozione, od anche da uno straniero, sono i seguenti:

Un fatto diretto a far sorgere gli abitanti del Regno;

a farli sorgere in armi;

che la insurrezione avvenga contro i Poteri dello Stato.

188. Che cosa debba intendersi per *fatto diretto*, l'ho già detto e ripetuto così diffusamente ed a sazietà (1), che sarebbe opera vana e noiosa il tornarvi sopra.

Il fatto dev'essere diretto a far *sorgere*, cioè ad *insorgere*. Nel Progetto Vigliani, approvato dal Senato, vi avevano le parole: *sollevarsi, sollevazione*, alle quali i Sottocommissari Carrara e Nelli della Commissione del 1876, proposero di sostituire le altre: *insorgere, insurrezione*, perchè filologicamente e giuridicamente più corrette. Comunque, il fatto dev'essere diretto a far insorgere una moltitudine, con un carattere più o meno di generalità, più o meno minaccioso all'ordine pubblico.

Questa moltitudine poi dev'essere composta di *abitanti* del Regno; perchè sono gli abitanti del Regno, che il fatto dev'essere diretto a far insorgere. Frase generica, in cui necessariamente sono a comprendersi non solo i cittadini d'origine o di adozione, ma anche gli stranieri, purchè *abitino* nel Regno, « dei quali, come dicono gli Autori della Teoria, l'agente potrebbe farsi uno stromento di turbolenze » (2).

189. Non basta che il fatto sia diretto a far insorgere, ma fa d'uopo che sia diretto a far insorgere *in armi;* la insurrezione, a cui si mira, dev'essere *armata*. È una condizione *sine qua non* della repressione dell'attentato di simile natura. D'altronde, sarebbe difficile concepire praticamente una insurrezione senz'armi, poichè l'insurrezione racchiude il concetto della violenza; coloro che si accingono ad insorgere devono prevedere una resistenza armata, la quale non può vincersi che con altra resistenza armata. Però, ove mai potesse comprovarsi che il fatto era diretto ad una insurrezione pacifica od inerme, non potrebbe certamente essere compreso nella disposizione in esame.

Il Suman a questo proposito scrive, che l'insurrezione sarà armata non solo quando i suoi componenti avessero vere armi, ma anche quando fossero muniti di altri istromenti portati per valersene come armi; quindi anche l'uso di bastoni e di sassi in

(1) V. a pag. 74-77, 186.

(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1174, pag 324. Ediz. di Bruxelles del 1845.

questa contingenza può costituire l'insurrezione armata (1). Se nel Codice fosse stata mantenuta la disposizione dell'articolo 454 del Codice del 1859, o quella del paragrafo 3 dell'articolo 334 del Codice toscano, l'avviso del Suman non incontrerebbe alcuna difficoltà. L'articolo 454 del Codice sardo stabiliva che nelle disposizioni di esso, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minaccie a mano armata, sotto il nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie. Altrettanto fermava il paragrafo 3 dell'articolo 334 del Codice toscano. Ma queste due disposizioni non furono mantenute dal Codice attuale, in cui, invece, vi ha il solo articolo 155, secondo il quale, « per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di armi, *quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato*, si intendono » le armi propriamente dette e qualsiasi altro istromento atto ad offendere, qualora si porti in modo da intimidire le persone. Da questa disposizione così precisa si desume, che quando le armi non sono dalla legge considerate come circostanza aggravante di un reato, la parificazione, agli effetti penali, delle armi proprie colle improprie non potrà farsi. Nel delitto in esame le armi figurano non quale circostanza *aggravante*, ma quale circostanza *costitutiva*, poichè, come ho dianzi notato, se il fatto fosse diretto ad una insurrezione pacifica, non potrebbe parlarsi di applicabilità dell'articolo 120. Perciò la lettera della legge si oppone all'accoglimento della opinione anzidetta. Siccome poi per le regole più elementari dell'ermeneutica legale, allo spirito della legge non si può ricorrere se non quando la lettera non sia chiara, è evidente che non potrebbesi nella specie ricorrere allo spirito, tanto è chiara la letterale disposizione dell'articolo 155, che esige manifestamente ed apertamente la condizione, per l'assimilazione delle armi proprie alle improprie, che le armi siano considerate come circostanza *aggravante* di un reato; il che certo non è nel delitto di insurrezione in esame. Quindi alla voce: *armi*, compresa nell'articolo 120, non può darsi che il significato filologico siccome si trova nei lessici, e cioè: « ogni arnese o strumento, per lo più di ferro, d'acciaio o di bronzo, per uso di difendere sè od offendere altrui » (2).

190. Scopo dell'agente nell'avere diretto il suo fatto alla insurrezione di abitanti del Regno, si è quello che la moltitudine, con un carattere più o meno di generalità, insorga contro i Poteri dello Stato; deve aver voluto attentare alla facoltà di questi Poteri o di venire in conflitto con essi.

La specializzazione del fine, ovvero dell'oggetto della insurrezione, può dar luogo a specie di reati più gravi di quello preveduto dall'articolo. Se l'insurrezione ha per oggetto di impedire al Re o al Reggente, o alle Camere l'esercizio delle loro funzioni, si avrà l'attentato preveduto nei numeri 1 o 2 dell'articolo 118; se ha per oggetto di mutare la Costituzione dello Stato, la forma di governo o l'ordine di successione al Trono, si avrà l'attentato preveduto nel numero 3 dell'articolo stesso; si avrà l'attentato secondo l'articolo 117, se l'insurrezione sarà diretta contro la vita, l'integrità o la libertà della persona del Re, della Regina, del Principe ereditario o del Reggente. Cadrà, adunque, sotto la sanzione dell'articolo in esame quando l'insurrezione non sarà diretta ad alcuno dei fini anzidetti, ma ad un altro fine qualsiasi.

Quali sono i Poteri dello Stato specialmente tutelati dalla disposizione?

La risposta è facilissima, poichè la si trova nei lavori preparatorii e più specialmente nei lavori della Commissione Reale di revisione, che torna utile brevemente ricordare. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva proposto di dire: *Poteri Supremi*, per togliere il dubbio che nella parola generica: *Poteri*, si ritenessero comprese tutte le Autorità dello Stato, anche la giudiziaria. La Commissione non accettò la proposta, perchè le voci: *Poteri Supremi*, non sono nel nostro Diritto pubblico; ma, pure respingendola per motivi di forma, volle fosse

(1) Suman: *Il Codice penale italiano brevemente illustrato*, pag. 348. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1892.

(2) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voce corrispondente.

constatato nel Verbale che nella sostanza era dello stesso avviso della Sottocommissione. Che poi fra i Poteri non sia da comprendersi il giudiziario fu detto dai Commissari Costa, Tolomei ed Auriti; anzi il Presidente Eula volle notare che l'aggiunta dell'epiteto: *Supremi*, avrebbe potuto far credere che nello Stato vi siano altri Poteri oltre i supremi, mentre i Poteri dello Stato non sono che due: il legislativo e l'esecutivo. La discussione fu chiusa prendendo atto a verbale, dietro proposta del Commissario Faranda, essere inteso che la Commissione comprende sotto la locuzione: *Poteri dello Stato*, soltanto il Potere legislativo e il Potere esecutivo (1).

La interpretazione, se non ha il carattere di autenticità nel senso vero, proprio e giuridico, ha però tale un carattere di autorità, che si impone a chi deve applicare la formola della disposizione. Quindi è che nessun altro Potere, che non sia il legislativo o l'esecutivo, potrà godere la speciale tutela accordata dall'articolo 120. Eppure l'Impallomeni vorrebbe compreso nella parola anche il *Potere elettorale*, e che le violenze esercitate per impedirne l'esercizio siano in sè e per sè passibili della pena comminata dall'articolo in esame, anzichè di quelle dell'articolo 93 della legge elettorale politica. Prima di tutto non credo esatto il nome di *Potere* (2) dato a quel complesso di diritti che dalla legge elettorale sono attribuiti al cittadino, il quale si trovi in dette condizioni. Quando si parla di *Potere*, la mente ricorre di necessità alla forza per farlo rispettare ed al diritto di *ordinare* all'uopo l'esercizio di questa forza; il cittadino, che è investito di tutti i diritti che sono compresi nella legge elettorale, potrà anche esigere che questi diritti gli siano rispettati e tutelati, ma non è certamente investito di *ordinare* che pel rispetto e per la tutela di quei diritti si impieghi la forza. Perciò, crederei più corretto il nome di *Diritto elettorale*, anzichè quella di *Potere elettorale*. A prescindere poi dalle importanti affermazioni della Commissione Reale di revisione, l'avviso dell'Impallomeni trova un ostacolo nell'articolo 93 della legge elettorale, il quale appunto prevede le ipotesi di violenze, di vie di fatto, e via dicendo, onde impedire il libero esercizio dei diritti elettorali. È ingegnoso il modo di argomentare dell'egregio Professore anche nella interpretazione, ai suoi fini, dell'articolo stesso, assegnandovi una importanza diversa da quella che è inerente al fatto diretto alla insurrezione armata delle moltitudini; ma non corrisponde all'articolo stesso, che parla di libero esercizio dei *diritti* elettorali e non del *Potere* elettorale, ed è anzi contraria, come esattamente fa osservare il Majno (3), al linguaggio adoperato dallo stesso legislatore nella intestazione del Capo in esame e nella denominazione dei delitti di cui agli articoli 118 e 120. Infatti, il Capo Secondo si intitola: *Dei delitti contro i Poteri dello Stato*, e in tutto il contenuto di esso non si trova contemplato che il Potere esecutivo e il Potere legislativo; il Sovrano e chi ne fa le veci, il Governo e i due rami del Parlamento. Solamente per connessione e per analogia di materia si trova parola anche dei delitti contro altre Persone della Famiglia Reale. Il delitto, di cui all'articolo 118, è poi denominato: *attentato contro i Poteri dello Stato*, e non vi si parla che di fatti diretti contro il Potere legislativo e l'esecutivo. Eguale significazione deve quindi essere data alla identica locuzione adoperata nel definire il delitto, di cui all'articolo 120, ed al quale è appunto dato il nome di *insurrezione contro i Poteri dello Stato.*

Dunque l'applicazione dell'articolo 120 dev'essere limitata all'insurrezione contro i Poteri legislativo ed esecutivo, e cioè le Camere, il Re o il Reggente durante la reggenza e il Governo; e dico: *Governo*, poichè, se è vero che il Potere esecutivo appartiene, per lo Statuto, *solo* al Re, è vero del pari che non è esercitato dal Re se non col mezzo dei suoi Ministri; in modo che, il governo è del Re perchè l'amministrazione si fa a nome del Re dai Ministri ch'Egli nomina e può revocare; ma di questo governo la responsabilità è tutta dei Ministri, e l'atto che ne emana non è legale e legittimo se non in quanto abbia la firma di un Ministro, cioè comparisca come l'atto di un Ministro.

---

(1) V. a pag. 171.
(2) V. n. 177, a pag. 202.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 378.

191. E poi evidente che nei riguardi del Potere esecutivo, di cui la più diretta emanazione è il Ministero, deve distinguersi, nella ipotesi in esame, fra gli atti diretti contro le persone dei Ministri e gli atti diretti contro il Ministero considerato come ente collettivo.

Nel primo caso è manifesto che i Ministri, considerati nella loro isolata individualità, non possono essere l'oggetto della tutela che la legge riserba al Re o al Reggente e alle Assemblee, nei quali e nelle quali lo Statuto fonda la Sovranità dello Stato, amenochè non si considerino i Ministri in quella sola circostanza in cui dovendosi far luogo alla Reggenza in mancanza di parenti maschi e della Regina Madre hanno l'obbligo di convocare le Camere entro dieci giorni dalla mancanza verificatasi per la nomina del Reggente, potendo in questi dieci giorni e sino alla nomina del Reggente ritenersi investiti naturalmente della Sovranità. Prescindendo da questo caso rarissimo, non vi è alcun dubbio che chi insorge contro le persone dei Ministri non commette un delitto di Stato.

Nel secondo caso, quando cioè gli atti siano diretti contro il Ministero considerato come ente collettivo, il Nocito fa un'altra distinzione. O la sollevazione in armi (egli osserva) avviene contro un Ministero per costringerlo a dimettersi, ed allora si ha un attentato contro l'Autorità Reale, giacchè è lo stesso che sostituire o volere sostituire alla fiducia del Re e delle Camere quella degli insorti; o tende all'effetto di resistere alla esecuzione degli ordini ministeriali, e allora non si potrebbe parlare che di ribellione o di resistenza armata, la quale è un reato contro l'Amministrazione dello Stato (1).

Circa la prima ipotesi non può sorgere dubbio sull'avviso del Nocito. Ma quanto alla seconda, l'Impallomeni combatte l'opinione di lui con le considerazioni seguenti:

« Non possiamo essere dello stesso avviso, giusto perchè il delitto di insurrezione consiste nella forma dell'azione e coesiste con qualunque fine illegale: *se gli abitanti del Regno si levano in armi contro i Poteri dello Stato*, c'è il reato speciale di insurrezione qui considerato. La natura del delitto è determinata dalla sua obbiettività ideologica; e l'obbiettività giuridica della insurrezione è manifestata dalla pravità e dal carattere di generalità della violenza pubblica contro i Poteri dello Stato, appunto perchè tale forma di violenza mette in pericolo l'ordine politico, indipendentemente dal fine al quale la violenza è diretta; l'obbiettività giuridica della insurrezione è dunque l'offesa potenziale dell'ordine politico senza che necessariamente politico sia il fine degli insorti o dei promotori della insurrezione. Il fine a cui si tende può essere politico, amministrativo o giudiziario; ciò è indifferente all'esistenza della insurrezione. Gli abitanti del Regno si possono levare in armi contro un Ministero, sia per costringerlo a dimettersi (fine politico); sia per costringerlo ad impedire la riscossione di una imposta (fine amministrativo); sia per costringerlo a liberare dal carcere una persona arrestata per una imputazione, o per soffocare con una ingerenza più o meno indebita nell'Autorità giudiziaria un processo penale (fine giudiziario), ciò che può avvenire facilmente se l'imputato sia un uomo che goda il favore popolare. Tutta la questione sta nel vedere se concorrano gli estremi costitutivi della insurrezione, designati dall'articolo 120; del levarsi in armi gli abitanti del Regno e del minacciare i Poteri dello Stato. Una volta accertata l'esistenza di questi estremi, non si può più parlare del reato di violenza pubblica e di resistenza, preveduti negli articoli 187 e seguenti, ma soltanto di insurrezione, la quale è preveduta esclusivamente nell'articolo 120. E se virtualmente essa può essere contenuta nei reati più gravi indicati dagli articoli 117 e 118, non è punto contenuta nelle ipotesi degli articoli 187 e 190, poichè la riunione armata, di cui ivi si parla, di oltre cinque persone, indica un'azione ristretta e limitata, e non ha punto il carattere di generalità proprio del *sorgere in armi degli abitanti del Regno*, il carattere, cioè, di sollevazione popolare » (2).

Meglio di così non si può ragionare per opporsi all'opinione anzidetta, che non solo

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte II, n. 182, par. 808).

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 236, pag. 76, 77.

avvisa, ma disconosce i caratteri razionali e giuridici sia della insurrezione che della violenza pubblica e della resistenza.

192. Si domanda, se quando l'eccitamento alla insurrezione sia fatto per resistere ad atti evidentemente arbitrari del Potere esecutivo o del Potere legislativo e l'insurrezione avvenga a questo scopo, il fatto dell'eccitamento o dell'insurrezione costituiscano il delitto in esame. Il Governo, senza l'approvazione del Parlamento pretende di esigere un'imposta, ovvero con un decreto incostituzionale tenta di sopprimere le libertà guarentite dallo Statuto; nasce un conflitto tra il Potere esecutivo e il Potere legislativo; si eccita il popolo ad insorgere e a resistere armata mano alla forza colla quale il Potere esecutivo tenta di imporsi alla Nazione e il popolo insorge, si può scorgere in questo fatto un reato? Il Borciani ritiene di no, perchè se nei Governi liberi devesi prestare obbedienza alla legge, quando questa però non è tale che di nome, nessuno può costringere i cittadini alla obbedienza di leggi prive degli elementi necessari perchè l'obbedienza abbia luogo; e l'essere il popolo sciolto dal vincolo della obbedienza, assoda con giuridico fondamento il diritto alla resistenza che nessuna legge penale può contendere (1).

Comprendo che dalla dottrina si possa discutere su questo punto e che possano esservi argomenti in appoggio di questa opinione, ma di fronte al Codice vigente credo ch'essa debba essere rigettata. Il patrio legislatore ha introdotto nel Codice una innovazione ispirata a un sommo principio di libertà; quella che è contenuta nell'articolo 192, secondo cui non si applicano le disposizioni sulla violenza e sulla resistenza all'Autorità quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni. Questo principio è però speciale ai delitti di violenza e di resistenza, nè può quindi essere esteso ad altri delitti. Evidentemente, se il legislatore avesse voluto che questo principio fosse applicato anche al delitto di insurrezione, lo avrebbe dettato appositamente per esso, memore del canone di Diritto punitivo che esclude l'interpretazione analogica. Non avendolo fatto, devesi ritenere, per quanto liberale esso sia ed informate a sentimenti liberali siano in generale le sue disposizioni, che non l'abbia voluto, e che invece abbia preferito attenersi all'altro principio, essere, cioè, concepibile uno Stato senza amore dei cittadini verso le Autorità e senza libertà, ma non essere concepibile senza obbedienza.

Dunque, *in jure condendo* posso discutere col Borciani e posso forse convenire nel suo avviso; ma *in jure condito* ciò mi è vietato; e l'interprete che ha per sola guida il Diritto positivo deve opporsi alla teorica propugnata, perchè manca dell'appoggio di quel Diritto, ch'esso è chiamato a spiegare e ad applicare.

193. Quanto alla pena, il legislatore distingue il caso di non seguita insurrezione, da quello di insurrezione avvenuta. Se l'insurrezione non è seguita, colui che ha commesso il fatto diretto a far nascere la insurrezione è punito con la detenzione da sei a quindici anni. Se l'insurrezione è avvenuta, la pena è assai maggiore per chi promosse o diresse la insurrezione; la detenzione non può essere maggiore dei diciott'anni. Questa poi va da tre a quindici anni per coloro che hanno semplicemente partecipato alla insurrezione.

La legge, che pure per altri delitti discende a minute specificazioni, non si occupa qui di precisare la commisurazione della pena secondochè la insurrezione sia nata da maturati concetti o da moti subitanei, e secondo i motivi che possono averla provocata; per cui un'ampia latitudine è lasciata al Magistrato, il quale saprà con animo equanime e con giusta coscienza applicare una pena corrispondente, secondo la gravità maggiore o minore delle circostanze che abbiano preceduta, concomitata o susseguita la insurrezione.

—

(1) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico-pratico* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 213).

§ 5. — Interpretazione dell'articolo 121.

194. Anche il fatto di *usurpazione di comando*, che è l'ipotesi compresa nell'articolo 121, non costituisce una vera e propria aggressione di un diritto; rappresenta, però, l'avviamento al delitto, ed il legislatore la reprime pel dispregio in cui con esso si tiene l'autorità, nella quale sta il governo della pubblica cosa, e per il pericolo che può derivare alla tranquillità ed alla sicurezza sociale.

Elementi essenziali di questo delitto sono:

La presa di un comando;

che questa presa avvenga senza facoltà della legge e senza mandato del Governo.

La pena è la detenzione da cinque a dieci anni.

195. Primo elemento è la presa *di un comando di truppe, di piazze, di fortezze, di posti militari, di porti, di città, di navi da guerra.*

L'estremo materiale è adunque tosto esaurito; basta che l'agente assuma il *comando*; cioè si affermi quale capo del corpo, del luogo, stabilimento o posto militare, o della nave da guerra, e per tale venga accettato. Non è poi necessario ch'egli abbia esercitato le funzioni assunte.

Aggiunge il Borciani essere indifferente che si tratti del fatto positivo di assumere abusivamente il comando, o del fatto negativo di non abbandonare, dietro ordine, il comando già regolarmente conferito, perchè nell'un caso e nell'altro l'infrazione della legge sussiste e deve avere le stesse conseguenze (1). Accetto il concetto sul fatto negativo, però con la riserva, quanto ai militari, della quale terrò parola più innanzi (2); e l'accetto poichè nell'un caso e nell'altro la infrazione della legge sussiste e deve avere le stesse conseguenze.

196. La presa del comando deve avvenire, perchè sia penalmente imputabile, senza che l'agente ne abbia *per legge la facoltà e senza mandato del Governo.*

Nel Codice francese, dal quale evidentemente fu tolta la disposizione in esame, per l'articolo 93, la presa di un comando diventa un'usurpazione quando l'agente non ne abbia *diritto o un motivo legittimo;* donde la conseguenza dedotta concordemente dagli interpreti che per essere autorizzato a prendere un comando qualunque sia sufficiente averne diritto pel grado o per l'anzianità del grado, senz'uopo di un ordine speciale del Governo. Il patrio legislatore, invece, richiede che l'agente ne abbia *la facoltà per legge* e in pari tempo sia munito di un *mandato del Governo.*

Che il concorso di queste due condizioni debba essere necessario lo si desume dai lavori preparatorii, dalla lettera e dallo spirito della legge.

Nel Progetto De Falco 26 febbraio 1866 si usava, come abbiamo veduto (3), all'ar-

(1) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico e pratico* del Cogliolo, Vol. II, Parte I, 221).

(2) V. n. 198, a pag. 219.

(3) V. a pag. 146, n. 131.

ticolo 178, la formola francese: *senza diritto o motivo legittimo.* I Sottocommissari della Prima Commissione mutarono locuzione, e facendo del delitto in esame una seconda ipotesi, dopo quella concernente l'arruolamento di bande armate, così formulava la lett. *b* del paragrafo 1 dell'articolo 99:

Art. 99, § 1. *È punito col terzo al quarto grado di relegazione rigorosa:* b) *chi, per uno dei detti fini* (1) *ha,* senza diritto e senza mandato del Governo, *preso il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra, e chi ritiene il comando che il Governo gli ha tolto, o tiene unite le truppe che il Governo ha disciolte o congedate.*

Nel Progetto 17 maggio 1868 quell'articolo divenne l'articolo 97, e la disposizione di che si tratta fu compresa nel paragrafo 2. Nel paragrafo 1 si puniva *colla relegazione da cinque a dieci anni, salvo che il fatto non trapassi in reato più grave,* la formazione di bande armate; il paragrafo 2 rimase così compilato:

Colla medesima pena è punito chiunque, senza diritto e senza mandato del Governo, *ha preso il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra* (2).

La Seconda Commissione lo prese in esame nella adunanza del 14 novembre 1869 (3) e vi fece le seguenti osservazioni:

« Le parole: *chiunque senza diritto e senza autorizzazione del Governo,* usate in questo articolo, dimostrano chiaramente che i compilatori del Progetto vollero prevedere e punire il fatto di coloro che, senza averne legale facoltà ed arrogandosi i diritti riservati ai Poteri costituiti dello Stato, formano bande per un motivo qualsiasi. Ma la frase non corrisponde esattamente al concetto, giacchè la parola: *diritto,* troppo generica ed indeterminata, potrebb'essere interpretata nel senso di un diritto astratto ed indipendente dalle disposizioni delle leggi politiche: il che distruggerebbe interamente lo scopo che si deve cercare di raggiungere. Perciò la Commissione ha creduto di sostituirvi le parole: *Chiunque, senza averne per legge la facoltà,* conservando la *seconda condizione,* cioè l'autorizzazione governativa ».

Credette, inoltre, conveniente di formare della ipotesi in esame un articolo a parte, « essendo nella sua attuazione diverso da quello punito dal paragrafo 1; chè anzi, per gli effetti che ne possono derivare, dev'essere considerato più grave ». Nel mentre poi per la ipotesi delle bande mantenne la formola: *senza autorizzazione del Governo;* nella presa di comando alla parola: *autorizzazione,* sostituì l'altra: *mandato.* L'articolo nel Progetto 15 aprile 1870 figura del tenore seguente:

Art. 110. *Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli* 100, 101, 102, 103, 104 (4), *è punito con la relegazione da undici a quindici anni.*

Il De Falco nel Progetto 30 giugno 1873 riprodusse, all'articolo 120, la disposizione dell'articolo 178 dell'altro suo Progetto del 1866 (5); solo che alla pena della detenzione da otto a dieci anni sostituì quella della relegazione da cinque a dieci. Ha quindi ripetuto la formola: *senza diritto o motivo legittimo.*

La frase, invece, introdotta dalla Seconda Commissione: *senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo,* fu accettata dal Progetto Vigliani, dal Senatorio, dal Progetto Zanardelli-Savelli, dal Progetto del 1887 e passò nell'articolo in esame (6).

Come si vede, il Codice, abbandonata la formola alternativa dei Progetti De Falco: *senza diritto o motivo legittimo,* adottò la formola introdotta dai Sottocommissari della

---

(1) Cioè quelli indicati negli articoli 91 e 92, che ho riportati a pag. 146, n. 131.

(2) Le parole: *senza diritto e senza autorizzazione del Governo,* erano comuni anche alla ipotesi di formazione di bande. Vedremo poi più avanti la ragione per cui fu ommessa la seconda parte riferentesi alla ritenzione del comando (V. n. 198).

(3) Verbale n. 20, nel Volume II dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e del Codice di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, stamp. Reale, 1870.

(4) Gli articoli 100, 101, 103 li ho riportati a pag. 150, 151, n. 135. L'articolo 104 riguarda la guerra civile.

(5) V. a pag. 178.

(6) V. a pag. 152, 154, 159, 161.

—

Prima Commissione e seguìta da tutti i Progetti successivi, alla quale la Seconda Commissione diede il significato che le due condizioni siano indispensabili per l'imputabilità della presa di comando; almeno ciò deve logicamente dedursi dalle considerazioni anzidette.

Che così poi debba essere lo si desume dalla lettera della formola, la quale alla particella disgiuntiva: *o*, della locuzione dei Progetti De Falco, sostituì la particella congiuntiva: *e*.

Vi ha finalmente la ragione della legge. Dato pure che taluno abbia per legge la facoltà di prendere il comando di uno di quei luoghi o di quei corpi di truppe che sono indicati nell'articolo 121, tuttavia potrebbe essere inopportuno, e fors'anco pericoloso, per circostanze a lui particolari, che effettivamente lo assumesse. Giudice della opportunità o dell'assenza del pericolo non può essere che il Governo. Ecco, quindi, la necessità che le due condizioni siano concomitanti e che alla facoltà per legge debba andare unita non solo l'annuenza, ma il mandato del Governo.

È grave questa necessità della concorrenza simultanea delle due condizioni, poichè, sempre nei riguardi della imputabilità, l'agente che fosse munito di un mandato governativo pur non avendo la facoltà dalla legge di prendere un comando, potrebbe appoggiarsi alla buona fede; ma il fatto agli effetti penali esisterebbe pur sempre; al Governo, dal canto suo, non mancherebbe il mezzo, per via di un atto Sovrano, di togliere gli effetti di una eventuale condanna.

Dovrà ritenersi poi avere la *facoltà per legge* chiunque, pel suo grado o per la sua condizione personale o per la sua anzianità, sia specialmente autorizzato ad assumere il comando di truppe, di piazze, di fortezze, di posti militari, di porti, di città o di navi da guerra.

Quanto al *mandato*, il legislatore non fa alcuna distinzione circa la forma di esso. Potrà, per conseguenza, valere, ad esimere da ogni responsabilità penale, anche il mandato verbale.

197. Nella ricerca dell'elemento intenzi nale in questo delitto, la questione non tanto facile quanto potrebbe forse sembra

Scrive il Borciani che gli estremi di que delitto si esauriscono colla consumazione v lontaria del fatto vietato dalla legge; e c mentre il legislatore non accenna all'estre dell'*animus hostilis*, e mentre si trova g colpito da singole disposizioni anche il fat dell'assunzione del comando di truppe quan sia deliberatamente rivolto a colpire la Patı o ad attaccare la Costituzione o i Pot dello Stato (art. 131), sembra più ragio vole il ritenere che nell'articolo 121 il leg latore stesso prescinda assolutamente da intenzione ostile e solo richieda la volont rietà del fatto (1). L'Impallomeni è dello stes avviso. Il delitto, secondo il Professore Parma, esiste unicamente per la illegittimi del fatto, in quanto basti a costituirlo l'assen di facoltà legale o di un mandato del G verno. Una intenzione ostile alla sicurez dello Stato non si richiede punto, poichè carattere politico del fatto medesimo è sen plicemente obbiettivo, per la potenza ineren allo stesso di mettere in pericolo gli intere generali dello Stato. È una figura di rea analoga a quella della insurrezione, inqua tochè si considera il pericolo politico n fatto stesso indipendentemente dal fine d colpevole (2).

Noto che lo stesso Borciani, poche line più innanzi e dopo di avere rilevata la fra del Codice francese: *o per motivo legittim* (che io pure ho rilevata nel numero prec dente), si fa la domanda, se la diversa loc zione del Codice debba intendersi nel sens che il motivo legittimo non basti a scrimi nare il fatto; e si risponde negativament perchè quando si tratti di constatata urgenz di motivo gravissimo, come quello di evitar un'invasione nemica subitanea, una sedizion di truppe, e via dicendo, sarebbe assurda l legge che punisce colui il quale ha compiut arditamente il suo dovere; in simili casi i mandato del Governo è sempre *presunto*, e un processo penale sarebbe, più che ingiusto ridicolo.

Dunque non è il caso di ammettere tost

(1) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato di Diritto penale teorico e pratico* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 220, 221).

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*. Vol. II. n. 239. pag. 79.

l *a priori* che il dolo sia *in re ipsa*. Prima i giungere a questo punto fa d'uopo che interprete percorra buon tratto di cammino.

Se non è insito nell'esaurimento materiale i volontario del fatto, fa d'uopo ricercare quale debba essere. Il Borciani, in un cenno generale sugli arruolamenti e sul comando di truppe abusivo, mettendo insieme le due ipotesi, osserva che tanto l'una quanto l'altra possono avere intenzione delittuosa, ma possono anche essere animate da fine onesto; nel primo caso, ove il fine criminoso risulti, il fatto assumerà la figura di uno dei reati più gravi o contro la Patria o contro i Poteri dello Stato; nel secondo, quando lo scopo criminoso chiaramente non emerga, il fatto non può dirsi aggressivo, ma rimane egualmente pericoloso, sia quale atto preparatorio a reati di più grave importanza, perchè (nella specie) assumendo il comando di truppe, si usurpa un ufficio, che in uno Stato ben governato dev'essere riservato esclusivamente al Potere Sovrano (1).

Riepilogando i concetti del Borciani, si avrebbe che, pur essendo esaurita la materialità volontaria della presa di comando, non sia ancora da applicarsi l'articolo 121, ma debba aversi riguardo al fine criminoso per cui lo si è preso; in altre parole: alla intenzione dell'agente. Se lo scopo criminoso non è chiaro, si applica l'articolo; se il fine è onesto, un procedimento od una pena sarebbero, più che ingiusti, ridicoli.

La ricerca dell'elemento intenzionale si complica di fronte alle disposizioni degli articoli 166 e 167 del Codice penale per l'esercito 28 novembre 1869, del tenore seguente:

Art. 166. *Il militare che senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo, assuma un comando, o il comandante che senza una speciale missione o autorizzazione e senza necessità ordini un movimento di truppe, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni cinque...*

Art. 167. *Quando il comando indebitamente assunto venga ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena sarà della reclusione militare da cinque anni a quindici.*

Perciò, si avrebbe una presa di comando costituente un delitto *civile* ed una presa di comando costituente un delitto *militare*.

Ora, come si può dire, che l'esaurimento materiale di una presa di comando costituisca il delitto preveduto dall'articolo 121 anche col suo elemento intenzionale? La ricerca dello scopo, del fine, della intenzione, del dolo, che ebbe l'agente quando assunse il comando, non si impone all'interprete per una esatta applicazione della legge?

I Sottocommissari della Prima Commissione ammettevano, come ho detto più sopra, il delitto di presa di comando, solo nei casi in cui l'agente non avesse avuto lo scopo di attentare alla Persona del Re, del Reggente e degli altri Membri della Famiglia Reale; o di privare il Re della Sovranità o di impedirgliene anche temporariamente l'esercizio in tutto od in parte; o di mutare violentemente la Costituzione del Regno, la forma del Governo o l'ordine di successione al Trono; o ad indurre gli abitanti del Regno a prendere le armi contro i Poteri dello Stato (2).

Le stesse limitazioni vi fece il Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione, con l'aggiunta dell'attentato diretto a suscitare la guerra civile preveduto dall'articolo 104 (3). I Progetti Vigliani, del Senato e Zanardelli-Savelli del 1883 seguirono l'esempio del Progetto del 1870 (4).

Altrettanto fece il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del 1887, in cui all'articolo 116 prevedeva la presa di comando *per uno scopo diverso da quello indicato negli articoli* 101, 112, 113 e 115, cioè: fatto diretto a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità (art. 101); contro la vita, la integrità o libertà personale del Re, del Principe Ereditario o del Reggente (art. 112); ad impedire l'esercizio della Sovranità, delle funzioni parlamentari o a mutare la Costituzione, la forma di Governo o l'ordine di successione

(1) Borciani: *Alto tradimento* (Nel *Completo Trattato*, ecc. del Cogliolo, pag. 218).

(2) V. n. 196, a pag. 214, e gli articoli 91 e 92 a pag. 146, n. 131.

(3) V. n. 196, a pag. 214, e gli articoli 100, 101, 103 riportati a pag. 150, 151.

(4) V. a pag. 152, 154, 158.

al Trono (art. 113); o all'insurrezione contro i Poteri dello Stato (1).

Di fronte a queste disposizioni speciali si poteva con fondamento sostenere che la presa di comando avrebbe costituito il delitto in esame solo nel caso in cui l'agente avesse avuto un'intenzione che non fosse diretta ad altra delle ipotesi poste innanzi nei Progetti anzidetti. Ma, dice il Borciani, escluse le ipotesi di tutte queste figure di reato, sarebbe molto difficile immaginare quale altro scopo diverso potesse avere l'agente, pure con l'intenzione di attentare alla Costituzione o ai Poteri dello Stato (2). Non ci veggo questa difficoltà; non foss'altro, potrebbe accadere che si prendesse un comando a scopo di spionaggio, altro dei delitti contro la Patria, che è preveduto dall'articolo 110 e che lo era dall'articolo 107 del Progetto del 1887, non compreso fra le limitazioni anzidette.

Ora però la cosa è diversa. Le parole dell'articolo 116 del Progetto del 1887, scomparvero dall'articolo 121, e furono soppresse dalla Sottocommissione della Commissione Reale di revisione unicamente perchè rese inutili dalla disposizione generale dell'articolo 78, secondo la quale un fatto costituente più titoli di reato si riconduce al reato di titolo più grave (3). In conseguenza, quando è esaurito materialmente il delitto di presa di comando, l'interprete deve esaminare quale dolosa intenzione abbia avuto l'agente; se ebbe lo scopo, e la sua intenzione era diretta a questo scopo, di commettere colla presa di un comando altro dei reati contro la sicurezza dello Stato, e vi siano gli estremi di questo reato, allora si atterrà alle norme dell'articolo 78; o non aveva nessuno di questi scopi, ed allora conviene che esamini se almeno abbia avuto l'intenzione, nella sua qualità di militare, di violare di proposito i surriferiti articoli del Codice penale per l'esercito, quando si versi nella semplice ipotesi di *assunzione di un comando senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo.*

Ma quando non sia il caso nè dell'applicazione dell'articolo 78, nè di quella degli articoli del Codice militare, e si abbia l'esaurimento materiale di una presa di comando, soltanto allora dovrà ritenersi che *dolus inest rei ipsæ*, perchè con l'esaurimento materiale di un fatto proibitivo gravissimo e pericoloso, siccome quello che potrebbe condurre a reati di maggiore importanza, l'agente non solo ha dimostrato il disprezzo dell'Autorità nella quale sta il Governo della pubblica cosa, ma ha usurpato un ufficio che è riservato esclusivamente ai Supremi Poteri dello Stato. Quando l'agente assume volontariamente un comando senza legale facoltà e senza mandato del governo, dimostra l'intenzione e la coscienza di violare la legge; questo suo contegno non può avere ragionevolmente altra spiegazione. Se poi il fatto fosse stato da lui esaurito materialmente, ma con fine onesto, dovrà offrirne le prove egli stesso; diversamente, non ispetterà certo al Ministero Pubblico di provare la pravità della intenzione di lui. Ove così non fosse si verrebbe a distruggere ogni principio d'ordine politico, ogni guarentigia di sicurezza sociale; col pericolo che può derivare dal fatto che un'impresa tanto grave e tanto delicata, quale è il comando di città, di porti, di forze militari in terra o in mare, venga assunta da chi forse non è atto ad esercitarla, e certamente non lo ritenne tale il Governo, il cui criterio non dev'essere sostituito dal criterio di chicchessia.

198. Soggetto attivo del reato può essere *chiunque*, cittadino d'origine o di adozione od anche uno straniero.

A tutta prima il delitto apparirebbe d'indole *militare*, poichè un comando di truppe, di piazze, di fortezze, di posti militari, di porti e di navi da guerra non potrebbe ragionevolmente essere assunto che da persone militari. Resterebbe il comando di *città*, ma anche questo parrebbe, almeno dal complesso della disposizione, dovesse riferirsi soltanto a un comando militare.

In Francia, quando si discusse avanti il Consiglio di Stato la disposizione consimile, che poi divenne l'articolo 93 del Codice del 1810 (4), Cambacérés osservava che quella

(1) V. a pag. 34 e 161.
(2) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico-pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte I, p. 221).
(3) V. a pag. 171.
(4) V. n. 196, a pag. 214.

disposizione avrebbe trovato miglior posto nelle leggi militari. Berlier gli rispose che la classificazione non portava seco alcun inconveniente e che le pene sancite sarebbero diventate la regola dei Giudici competenti, qualunque essi fossero (1).

Prescindendo pure da questa considerazione relativa alla pena (considerazione che si attaglierebbe anche al nostro articolo), quando si ricorra alle Fonti, ivi si trova una circostanza particolare, la quale dimostra come dettando quella disposizione siasi voluto formare l'ipotesi di un delitto *civile* e non di un delitto esclusivamente *militare*. Ho narrato più sopra (2), che i Sottocommissari della Prima Commissione avevano composto il paragrafo 1, lett. *b*, del loro articolo 99, di due parti, nella seconda delle quali prevedevano l'ipotesi di colui il quale avesse ritenuto il comando che il Governo gli avesse tolto, o avesse unite le truppe che il Governo avesse disciolte o congedate; precisamente le due figure particolari del Codice francese. Chiamato in seno della Commissione l'Avvocato Generale Militare, Trombetta, questi, nella riunione del 3 marzo 1868, osservava che colui al quale è tolto un comando di truppe od altro comando militare, è necessariamente rivestito di grado militare, e perciò soggetto alle leggi ed alle competenze militari. Onde, mentre approvava la prima parte del paragrafo riferentesi alla presa di comando, riteneva superflua la seconda, siccome quella che non avrebbe potuto colpire i borghesi, i quali non si troverebbero *mai* nella condizione di *conservare* indebitamente un comando militare; e non poteva colpire i militari, perchè essi sarebbero già per questo fatto puniti dal Codice penale militare. In seguito a queste osservazioni, la Commissione deliberò di sopprimere la seconda parte, e fu così che non comparve nel Progetto del 1868, nè nei successivi (3).

La prima parte, adunque (che sarebbe la ipotesi in esame, cioè la presa di comando), sarebbe stata, secondo le viste della Commissione, in perfetto accordo con quelle dell'Avvocato Generale militare, una ipotesi di delitto *civile*. Che poi sia tale basta il fatto di essere compresa nel Codice penale comune, il quale si occupa di delitti d'indole civile, e di essere annoverata fra i delitti contro la sicurezza dello Stato, d'indole puramente civile. Così essendo (e non può essere diversamente), se, *prima facie*, ravvisando nella disposizione la ipotesi di un delitto militare, dovrebbesi venire alla conclusione che soltanto un militare potrebbe rendersi colpevole di quel delitto, ad onta del pronome personale indeterminato: *chiunque*, adoperato dall'articolo, tuttavia è manifesto che non solo il militare, ma qualunque altra persona, qualunque sia il suo grado e la sua condizione, può, come ho detto dianzi, essere agente del delitto stesso, perchè è un delitto esclusivamente civile, o se vuolsi, un delitto che ha del militare e del civile, ma che può essere commesso tanto dal militare quanto dal civile.

Qui poi torna a proposito la riserva che mi sono fatta più sopra circa l'opinione esternata dal Borciani (4), che nella ipotesi dell'articolo 121, oltre il fatto positivo di assumere abusivamente un comando, si comprenda anche il fatto negativo di non abbandonarlo ad onta dell'ordine ricevuto. Lo comprende pel borghese, data la possibilità (non riconosciuta dall'Avvocato Generale Militare, Trombetta, ma che pure non può escludersi *a priori*), che un borghese commetta il delitto sotto questa forma; ma non lo potrebbe certamente comprendere pel militare, al quale sarebbe applicabile l'articolo 166 del Codice penale per l'esercito riportato nel numero precedente; amenochè (ecco di nuovo e sempre la necessità dell'indagine della intenzione), non si provasse che nel mantenere il comando statogli tolto aveva l'animo di commettere un reato contro la sicurezza dello Stato. In questo caso, dovendosi nella formola comprendere anche il fatto negativo, il militare a simiglianza del borghese sarebbe chiamato a rispondere del delitto preveduto dall'articolo 121, poichè, onde l'articolo 166 del Codice penale per l'esercito abbia vita giuridica,

(1) Locré: Vol. XV, *Processi Verbali del Consiglio di Stato*. Seduta del 15 ottobre 1808.

(2) V. n. 196, a pag. 214.

(3) *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*, Vol. I, Verbale 63. Firenze, Stamp. Reale, 1870.

(4) V. a pag. 214.

è necessario che il comando sia preso o mantenuto per tutt'altro scopo che per quello di commettere un delitto contro la sicurezza dello Stato.

§ 6. — Interpretazione dell'articolo 122.

199. *Osservazione generale. — Distribuzione della materia.*
200. *Elemento materiale del delitto. — Offesa. — Significato giuridico della parola:* offesa. *— Offesa verbale e offesa reale o simbolica.*
201. *A costituire il delitto basta anche l'offesa in privato.*
202. *Circostanze aggravanti dell'offesa: la pubblicità e la presenza dell'offeso.*
203. *Elemento morale. — L'intenzione è insita nell'atto e nelle parole. — Non può essere esclusa nemmeno dalla prova dell'*animus jocandi.
204. *Sulla pena. — Perchè la pena sia minore nell'offesa fatta alle Persone diverse dal Re, mentre è eguale nel delitto di attentato preveduto dall'articolo* 117.
205. *L'articolo* 2 *della legge sulle Guarentigie Pontificie* 13 *maggio* 1871. *— Si puniscono le offese e le ingiurie* pubbliche.
206. *L'articolo* 19 *dell'Editto sulla stampa* 26 *marzo* 1848.

199. L'articolo 122 è il primo fra i delitti di *lesa venerazione*, che aggrediscono lo Stato nella sua Sovranità interna (1), diversi e distinti dai delitti di *lesa maestà*.

Nella sua prima parte esso prevede l'offesa fatta al Re; ed è naturale che obbietto primo delle sue sanzioni fosse il Capo dello Stato, poichè il decoro del Principe è il decoro della Nazione, e colui che offende il Principe offende la Nazione.

Nel primo capoverso si occupa delle offese fatte alla Regina, al Principe ereditario o al Reggente durante la reggenza.

Nel secondo capoverso prevede due aggravanti particolari e indipendenti l'una dall'altra: la pubblicità o la presenza dell'offeso.

200. L'elemento materiale in questo primo delitto di lesa venerazione consiste nell'*offesa con parole o con atti*, poichè l'articolo così comincia: *Chiunque, con parole od atti offende;* ed è pure l'offesa con atti o parole che costituisce la materialità del delitto, anche quando soggetto passivo sia la Regina, il Principe ereditario o il Reggente.

Nelle Fonti la parola: *offende* (e quindi il sostantivo di *offesa*), comparisce per la prima volta nel Progetto Zanardelli-Savelli, il quale, all'articolo 107, usa la stessa formola dell'articolo in esame (2). Nei Progetti precedenti era adoperata la voce: *oltraggio*. La Sottocommissione della Prima Commissione ministeriale alla voce: *oltraggio*, aveva aggiunta l'altra: *ingiuria* (3); ma la Commissione la cancellò nella considerazione che la voce: *ingiuria*, meglio si addice al reato comune contro le persone (4). Da ciò deve arguirsi che, nel deliberare questa cancellazione, essa è partita dal concetto che fra l'offesa nel delitto di lesa venerazione e l'offesa nel delitto contro le persone deve correre una differenza; e questa nel senso che la voce: *oltraggio*, usata per determinare la lesa venerazione, debba essere più rigorosamente interpretata della voce: *ingiuria*, usata per determinare le offese alle persone, poichè le persone private si trovano, nella scala sociale, molto al disotto del Capo dello Stato e dei Membri della Augusta sua Famiglia particolarmente tutelati; dal concetto, in altri termini, che sebbene una data parola o un dato atto non abbiano l'idoneità di offendere una persona privata, lo stesso atto o la stessa parola siano forniti di questa idoneità se rivolti contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario o il Reggente.

Alla parola: *oltraggio*, fu sostituita la parola: *offesa;* ma il concetto rimane lo stesso, anzi ne risulta maggiormente marcato quando si ricorra al significato filologico della voce:

(1) Pag. 143.
(2) Pag. 159.
(3) Pag. 146, art. 103.
(4) Pag. 148.

oltraggio, la quale suona: *soperchieria* e *ingiuria grave*, mentre l'*offesa* ha un significato più generico e vi comprende qualsiasi ingiuria, senza riguardo alla maggiore o minore gravità; donde la conseguenza, che il legislatore, sostituendo alla parola: *oltraggio*, che era stata adottata dai Progetti precedenti quello del 1883, la parola: *offesa*, ha inteso di dare alla nuova voce il significato giuridico di una qualsiasi manifestazione irriverente od anche di semplice sconvenienza verso le Auguste Persone particolarmente tutelate. Ciò è in relazione alla natura dei delitti di lesa venerazione. Nel Codice francese è usata la parola: *offesa* (1). Lo Chassan esterna un avviso consimile, ritenendo « ch'essa non sia quello che è qualificato oltraggio, diffamazione, ingiuria nei loro rapporti con i privati; ma invece sia costituita da semplici mancanze, prodotte da una sconvenienza di linguaggio e da un traviamento di immaginazione, che non hanno un'importanza politica, sopratutto se non sono frequentemente rinnovate. Ciò che infatti (egli continua), non sarebbe un'ingiuria, nè un oltraggio, nè una diffamazione per semplici particolari o pubblici funzionari, può costituire un'offesa per questi Augusti Personaggi » (2). Quando in Francia si discusse il Progetto, che poi divenne la legge del 27 luglio 1849, per reprimere gli attacchi contro la Costituzione Repubblicana, i Deputati Denayrousse e Charamente, nella seduta del 25 luglio, allorchè si venne alle offese verso il Presidente della Repubblica, proposero di sostituire alla parola: *offesa*, le altre: *ingiurie* e *diffamazioni*, appoggiandosi al motivo che la parola: *offesa*, non fu in passato applicata ai Poteri irresponsabili. Questo emendamento fu combattuto dal Relatore Combarel di Leyval e dal Guardasigilli, i quali si fondarono su ciò, che la parola: *offesa*, non implicava in alcuna maniera la irresponsabilità, ma aveva per oggetto di comprendere le *insinuazioni* e gli *attacchi*, che non sono nè ingiurie, nè diffamazioni, e che, sebbene vestite di una forma più gentile, conducono alla disistima del Potere, che ne è l'oggetto (3).

Mi ricorre alla memoria, su questo proposito, quanto ho scritto altra volta. « Si può trattare (scrissi allora) alla stessa stregua le espressioni ingiuriose dirette contro il Capo del Potere esecutivo, la Famiglia Reale, la Religione, le Camere, gli Ambasciatori, i pubblici funzionari e i privati? Una frase avvelenata, per servirci del linguaggio figurato dal signor De Broglie, non può giungere sino al Re, ma può colpire la Famiglia Reale; quella che non colpisce la Famiglia Reale può ferire gli ambasciatori e così via. Noi partiremmo dal principio che quanto più in grado elevato è la persona contro cui si dirige la espressione e tanto meno importante in sè stessa debba essere la espressione perchè sia assoggettata ad una sanzione penale; ossia, in altre parole, la gravità della offesa dev'essere in ragione inversa della persona contro cui è diretta » (4).

Dunque quando si parla di offesa al Re, alla Regina, al Principe Ereditario od al Reggente durante la reggenza, non deve intendersi nè secondo il concetto del legislatore, nè secondo la dottrina, un'ingiuria, o una diffamazione, nel senso che il linguaggio giuridico e il Diritto positivo attribuiscono alle ingiurie ed alle diffamazioni commesse in danno dei privati; ma deve intendersi per essa qualunque parola, atto o fatto che leda la reverenza, la venerazione dovuta a quegli Augusti Personaggi o per la Sovranità, di cui sono investiti, o, nei riguardi della Regina, per quelle stesse ragioni che indussero il legislatore ad eguagliarla al Capo dello Stato nell'attentato contro la vita, l'integrità e la libertà personale di Lui.

È poi indifferente alla imputabilità della offesa, ch'essa sia fatta con *parole* o con *atti*, come si esprime l'articolo, il quale, per conseguenza, comprende non solo le offese *verbali*, ma anche le *reali* o *simboliche*, la cui materialità può variare all'infinito. Il Carrara, trattando nel suo *Programma*, dei delitti contro l'onore, scrive, che nelle ingiurie *reali*

(1) V. a pag. 180.
(2) Chassan: *Délits de la presse et de la parole*, Vol. I, 207. Ediz. del 1851.
(3) Crivellari: *La Stampa, Osservazioni critico-legislative e proposte*, pag. 55. Venezia, tipogr. Naratovich, 1868.
(4) Id. id., pag. 56.

la indefinibilità del materiale si accresce a dismisura. E chi volle porre dei limiti in cotesto elemento del delitto non potè trovar plauso. Così il Raudense pretese distinguere le offese fatte alle vesti da quelle fatte alla persona; o insegnare che deturpare le vesti non fosse ingiuria. Ma chi non vede la repugnanza di tale concetto? Negare ogni vilipendio in quel fatto, e perciò negare il titolo d'ingiuria è un contraddire la verità delle cose. Così fu fatta la questione del ghigno; così la questione delle storielle cantate per le vie; così studiossi il caso dell'oltraggio fatto alla statua; così altre infinite configurazioni discussero i pratici, che troppo lungo sarebbe lo enumerare. Questioni tutte che si risolvono con una sola formola, che l'ingiuria reale deve ritenersi costituita da un atto qualunque, nel quale si venga ad estrinsecare un pensiero offensivo all'onore altrui, fosse anche la semplice manifestazione di disprezzo o di vilipendio verso la persona (1). In seno della Commissione Reale di revisione, discutendosi l'articolo in esame, il Commissario Costa portò, come esempio di offesa reale o simbolica, lo schiaffo, lo sputo, la violenza semplice (2). Nessun dubbio che fra gli *atti*, con i quali si può commettere un'offesa, siavi pure la distruzione o deturpazione di statue o di immagini del Principe, sebbene il legislatore non ne faccia una ipotesi speciale, come si trovava in taluni dei Codici vigenti in Italia, il napoletano, il parmense, il pontificio e l'estense. Non ne fece una ipotesi speciale, onde non entrare nella casistica, dalla quale è rifuggito per sistema; ma quelle estrinsecazioni dell'offesa hanno tutto il carattere di una vera e propria ingiuria simbolica.

201. A costituire il delitto di offesa, come delitto di lesa venerazione, basta che l'offesa sia solamente *privata*. Avanti la Commissione Reale di revisione, i Commissari Marcora, Inghilleri e De Maria avevano sostenuto essere necessaria la *pubblicità*, essendo pericoloso l'andare cercando, per incriminarle, anche delle parole dette in privato, le quali pure esprimono indirettamente un giudizio politico; con ciò si correva rischio di favorire i delatori. Ma prevalsero le osservazioni in contrario dei Commissari Costa, Auriti ed Ellero, che, cioè, il Re dev'essere difeso non solo come persona, ma anche come istituzione; che perciò dev'essere represso ogni atto il quale ne menomi il decoro; che non si troverebbe certo in Italia alcun Magistrato il quale punisse per discorsi confidenziali, o dimenticasse che a costituire il reato doloso è necessario elemento la intenzione di offendere; che quindi non è a temersi il pericolo di una giurisprudenza sospettosa da Magistrati servili, da cui si spera che la Patria nostra rimarrà sempre incolume; che ad ogni modo la possibilità di procedimenti vessatorii è contrastata dal bisogno dell'autorizzazione ministeriale secondo l'articolo 124 (3).

202. Ma l'offesa si aggrava quando sia fatta *pubblicamente*, *ovvero in presenza dell'offeso*. Così dispone l'ultimo capoverso dell'articolo.

Il legislatore con la parola: *pubblicamente*, parmi abbia voluto accennare all'idea che l'offesa così commessa debba rinvenirsi nella sola circostanza che sia stata fatta *con mezzi di pubblicità* veri e proprii, essendo ben diversa l'offesa che abbia una pubblicità *di fatto* e l'offesa che abbia una pubblicità *in potenza*, cioè che porti seco *il pericolo* della diffusione. Così, riterrei che un'offesa commessa in luogo pubblico, o aperto al pubblico, ma non alla presenza, più o meno numerosa, di persone, o comunicando con più persone riunite o anche separate, non possa essere imputabile colla circostanza aggravante della pubblicità, come avviene nella diffamazione. Di questo avviso è anche il Nocito (4); e parmi si possa ciò sostenere con fondamento quando si rifletta che il legislatore ha, nella ipotesi in esame, abbandonate le formule: *luogo pubblico od aperto al pubblico*, che pure in altre disposizioni ha adoperato (5). L'Impallomeni, esaminando il fatto della distruzione o detur-

(1) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. III, §§ 1736, 1747.
(2) V. pag. 172.
(3) V. pag. 171-173.

(4) Nocito: *Alto tradimento* (nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, pag. 822).
(5) Per esempio, negli articoli 115, 338 e 339.

pazione di statue od imagini del Principe, dopo di avere notato che questa ipotesi si leggeva nei Codici delle Due Sicilie, parmense, pontificio ed estense, i quali ne dichiaravano la punibilità solo quando il fatto fosse stato commesso a fine di disprezzo, in luogo pubblico, e le statue od imagini fossero state poste per ordine o approvazione del Governo, soggiunge: « Il silenzio della legge importa che la distruzione o la deturpazione delle statue o delle imagini del Re rientra tra le offese reali, con atti fatti pubblicamente, semprechè concorrano le condizioni espresse dai Codici suindicati » (1). In questa guisa si verrebbe a mantenere in vigore Codici stati abrogati; mentre non ce n'è il bisogno, poichè nella formola comprensiva dell'articolo 122: *offese con parole od atti*, non è possibile non comprendere anche la deturpazione o la distruzione dell'imagine del Principe, come ho dianzi detto nel numero precedente; e non essendosi richiesto alcuno degli estremi speciali già voluti da taluno dei Codici che ebbero vigore in Italia, giuridicamente, anzi logicamente, deve ritenersi che basti la distruzione o la deturpazione commessa anche in privato per la punibilità di essa, nella guisa stessa che è punibile l'offesa fatta privatamente.

Meritava poi una speciale menzione l'offesa commessa *in presenza* dell'Augusta Persona che ne fu l'obbiettivo, trattandosi in questo caso di una petulanza e di un'audacia maggiore. Se la circostanza della presenza dell'offeso può essere indifferente nelle ingiurie comuni, non è lo stesso nelle offese come delitto di lesa venerazione. Secondo Labeone, citato da Ulpiano, era questa non solo un'ingiuria atroce, ma la più atroce delle ingiurie. *Praetoris in conspectu an in solitudine injuria facta sit multum interesse, quia atrocior est quae in conspectu fiat.*

283. Elemento morale di questo reato è il proposito di recare offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario o al Reggente durante la reggenza. Siccome però vi ha offesa, come ho detto più sopra, anche nella

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 242, pag. 82; Nocito: *Alto tradimento*, pag. 627 (V. nota prece-

semplice lesione della venerazione dovuta a quelle Auguste Persone, così basterà il proposito nell'agente di ledere questa venerazione. Mi affretto soggiungere che alla imputabilità dell'agente non deve ritenersi necessaria la constatazione dell'*animus injuriandi*, come è necessaria all'esistenza giuridica dei delitti comuni contro l'onore. Ho già notato che il delitto di lesa venerazione dev'essere distinto dal delitto comune contro l'onore; onde anche l'elemento intenzionale dev'essere considerato in modo diverso. Nelle offese costituenti delitti di lesa venerazione, l'*animus injuriandi*, il proposito di recare offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario, o al Reggente, dovrà ritenersi insito nell'atto commesso o nelle parole pronunciate, quando l'atto o le parole abbiano in sè stessi l'idoneità di ledere la venerazione dovuta a quelle Auguste Persone, e semprechè l'agente abbia *voluto*, ai termini dell'articolo 45, commettere l'atto o pronunciare le parole. Vuolsi dal legislatore rispettata la maestà del Principe e delle altre Persone nei riguardi della Sovranità; quando un atto od una parola hanno la idoneità di mancare di rispetto a questa maestà, e nel commettere l'atto o nel pronunciare la parola sia intervenuta la *volontà* dell'agente, non deve cercarsi se l'agente abbia avuto il dolo determinato di recare offesa, poichè nella idoneità e nella volontà non può non ravvisarsi insita manifestamente la pravità dell'intenzione, la quale non potrebbe essere esclusa nemmeno dalla prova eventuale di una intenzione scherzosa (*animus jocandi*), poichè si è in tema di lesa venerazione e non di ingiuria o di diffamazione.

284. Se il legislatore non fa alcuna distinzione quanto all'elemento materiale e all'elemento morale, i quali sono identici qualunque sia la Persona Augusta compresa nell'articolo, contro la quale sia diretta la offesa, distingue nei riguardi della pena secondo che la offesa sia diretta al Re, o alle altre Persone. Se l'offesa è diretta al Re, l'agente è punito con la reclusione o con la

dente). Il Nocito si limita all'estremo che la statua o l'emblema siano esposti pubblicamente.

detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila. Se è diretta contro la Regina, il Principe Ereditario o il Reggente durante la reggenza è punito con la reclusione o la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a lire millecinquecento. Questa pena minore non contraddice alla disposizione dell'articolo 117, con la quale si parifica anche nella pena l'attentato alla vita, alla integrità ed alla libertà del Capo dello Stato con l'attentato alla Regina, al Principe ereditario ed al Reggente durante la reggenza, poichè la gravità del pericolo esistente nell'attentato alla persona non permise di distinguere; ma la Regia dignità sovrasta alla dignità di ogni altra persona; nella Persona del Re soltanto risiede la *maestà* nel senso giuridico della parola, che è quell'aureola di suprema dignità di cui è circondata la Corona (1).

La pena poi è aumentata di un terzo, tanto che l'offesa sia diretta contro il Re, quanto che sia diretta contro le altre Persone indicate nell'articolo, nel caso in cui la si faccia pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso. Il Majno, nella considerazione che queste circostanze sono indicate alternativamente, crede che l'aumento della pena dovrebb'essere di due terzi quando concorrano entrambe (2). Se si accogliesse questo sistema, dato che invece di due fossero quattro le circostanze indicate nello stesso capoverso, dovrebbe, concorrendo tutte quattro, aumentarsi la pena del doppio, più di un altro terzo. Invece è più corretto l'altro sistema di calcolare sempre per una le circostanze indicate in un solo capoverso o numero quand'anche concorrano simultaneamente, di calcolarle separatamente quando siano indicate in numeri o capoversi separati. Questo solo sarebbe autorizzato a fare il Giudice, ove concorrano più circostanze aggravanti enumerate in uno stesso capoverso o numero, cioè accrescere la pena nella latitudine che gli è assegnata per potervi spaziare; su questa poi dovrà applicare l'*aumento del terzo*.

205. Dalla applicazione dell'articolo in esame conviene eccettuare le offese fatte con la stampa o con altri dei mezzi indicati nell'articolo 1° dell'Editto 26 marzo 1848, poichè la legge del 22 novembre 1888, n. 5801, nel capoverso dell'articolo 4, ha mantenuto in vigore, anche dopo l'attuazione del Codice, l'Editto stesso, eccettuati soltanto gli articoli 17, 27, 28 e 29, relativi alle offese al buon costume, alle ingiurie, alle diffamazioni ed ai libelli famosi (3). Ora, l'articolo 19 dell'Editto succitato è così concepito:

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'articolo 1° si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia o Principi del sangue, sarà punibile col carcere (4) *estensibile a due anni e con multa non minore di lire mille e non maggiore di lire tremila, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.*

Parlando di *Reale Famiglia* e di *Principi del sangue*, quest'articolo sarà applicabile non solo per le offese alla Regina e al Principe Ereditario, ma anche per quelle commesse con eguali mezzi contro le altre Persone della Famiglia Reale, qualunque sia il grado di parentela. Non sarà invece applicabile al Reggente che non appartenga alla Famiglia Reale, perchè di esso l'articolo non fa parola. È però manifesto che in questo caso sarà pur sempre applicabile l'articolo 122 del Codice, poichè vi avrà pur sempre l'offesa.

206. Il capoverso dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1871 sulle Guarentigie del Sommo Pontefice e della Santa Sede, contiene un altro titolo di reato, che si approssima a quello delle offese prevedute dall'articolo 122 in esame; questo titolo riguarda le offese rivolte alla Persona del Santo Padre. Il capoverso è così concepito:

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la Persona del Pontefice

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 243, pag. 82.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 664, pag. 381.

(3) V. *Introduzione* nel Volume I, CCCXIX.

(4) Ora colla *detenzione* per l'articolo 22 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

con discorsi, con fatti o coi mezzi indicati nell'articolo 1° della Legge sulla stampa, sono puniti con le pene stabilite all'articolo 19 *della Legge stessa.*

Cioè, con le pene stabilite per le offese contro il Re ed i Membri della Famiglia Reale dall'articolo riportato nel numero precedente. La disposizione anzidetta è una conseguenza logica della parificazione rispetto alla dignità che questa Legge fece fra la Persona del Re e quella del Sommo Pontefice, e che fu maggiormente addimostrata con lo stabilire per il Papa quegli onori che si tributano ai Sovrani. Infatti, l'articolo 3 della prefata Legge sulle guarentigie così dispone:

Il Governo Italiano rende al Sommo Pontefice gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il capoverso surriportato dell'articolo 2 punisce le offese e le ingiurie *pubbliche* e non anche le *private*, come sono queste punite quando commesse contro il Re. Con la impunità dell'ingiuria privata non si fa onta al Pontefice (osserva il Nocito) quasi l'onore del medesimo abbia minore tutela che l'onore delle persone private; anche per il Senato e per la Camera dei Deputati non sono punite che le ingiurie *pubbliche* (1).

—

§ 7. — Interpretazione dell'articolo 123.

207. *Osservazione generale. — Contenuto nell'articolo. — Pena.*
208. *Elemento materiale del delitto. — Vilipendio. — Significato della parola.*
209. *Il vilipendio dev'essere fatto* pubblicamente. — *Si ritorna su quanto si disse in proposito circa il reato di cui l'articolo* 122. — *Il vilipendio deve colpire il Senato o la Camera collettivamente.*
210. *L'offesa fatta al* cospetto. — *Quantunque si usi la voce:* offesa, *deve pur sempre ritenersi il* vilipendio. — *Ragione dell'aggravante. — Significato da darsi alla locuzione nei riguardi del luogo, del numero degli intervenuti e di particolari Commissioni o Comitati.*
211. *Elemento intenzionale. — È necessario il dolo specifico dell'ingiuria. — Conviene guardarsi dal confonderlo col dolo specifico di impedire l'esercizio delle funzioni parlamentari.*
212. *Soggetto attivo del delitto. — L'articolo* 51 *dello Statuto. — Le offese per parte di un Senatore o di un Deputato.*
213. *L'articolo* 21 *dell'Editto sulla stampa* 26 *marzo* 1848.

207. Dopo l'offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario ed al Reggente durante la reggenza, il legislatore nell'articolo 123 prevede l'offesa fatta al Senato od alla Camera dei Deputati.

La prima parte di quest'articolo prevede l'offesa all'una o all'altra delle Camere fatta fuori del cospetto di esse; il capoverso contempla l'ipotesi che l'offesa sia fatta al cospetto.

Nel primo caso, la pena è la detenzione da uno a trenta mesi e la multa da cinquanta a millecinquecento lire; nel caso che l'offesa sia fatta al cospetto, la detenzione va da sei mesi a tre anni e la multa da trecento a tremila lire.

208. Questo delitto si eseguisce col *vilipendio* del Senato o della Camera dei Deputati, poichè è punito *chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei Deputati.* Elemento materiale del malefizio è adunque il *vilipendio.*

Anzitutto si noti la differenza, quanto all'elemento materiale, fra questo reato e quello di offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario ed al Reggente, di cui l'articolo 122. In quest'ultimo, l'elemento materiale consiste nell'*offesa;* nel delitto in esame consiste nel *vilipendio.* Dunque vi dev'essere una distinzione fra i due malefizi.

La Commissione del Senato, la quale, riferendo sul Progetto del Codice attuale aveva

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 233, pag. 832).

già respinto la proposta di sostituire, nell'articolo precedente, la parola: *oltraggio*, all'*offesa con parole o con atti*, perchè quantunque esprima il concetto della legge in modo più preciso, avrebbe potuto dar luogo ad equivoci nella pratica, adoperandosi di solito la parola: *oltraggio*, per indicare le offese fatte ad una persona *presente*, respinse pure la proposta di sostituire la parola: *offende*, alla parola: *vilipende*, e ciò pel motivo della difficoltà di segnare confini precisi in questa delicata materia, e perchè il vocabolo: *vilipendere*, che equivale *a mostrare di tenere a vile*, segna con sufficiente chiarezza la linea che separa il vilipendio dalla censura e dalla semplice critica degli atti del Parlamento (1).

In seno della Commissione Reale di revisione il Commissario Arabia aveva pure combattuta la stessa parola, siccome quella che nella dottrina e nella giurisprudenza non avrebbe un significato stabilito, e aveva proposto di sostituirvi le parole: *ingiuriare, offendere, oltraggiare*. Ma parve alla maggioranza che la parola: *vilipende*, fosse più espressiva di qualunque altra; le parve che la voce: *oltraggia*, non potesse accettarsi, perchè di significato tecnico, come quella che esprime l'ingiuria fatta al pubblico ufficiale in sua presenza; e che non potesse accettarsi neppure la parola: *offende*, perchè troppo vaga e di significato troppo ampio, potendo talvolta anche la critica vivace parere offensiva (2).

Seguendo il criterio esposto a proposito dell'offesa al Re ed alle altre Auguste Persone indicate nell'articolo 117, che nei delitti di lesa venerazione la gravità dell'offesa dev'essere in ragione inversa della qualità della persona contro la quale l'offesa è diretta, si viene alla conseguenza che l'offesa fatta alle Camere, perchè sia punita, dev'essere più grave della offesa al Re, avendo il Senato e la Camera dei Deputati un'importanza minore del Re, che rappresenta la Sovranità. Ora, se nel delitto preveduto dall'articolo 122 basta un linguaggio anche semplicemente poco corretto o sconveniente all'indirizzo del Re o delle altre Auguste Persone ivi indicate, questa semplice scorrettezza o sconvenienza non potrebbe logicamente bastare perchè sia punito l'autore di essa, quando fosse rivolta all'indirizzo del Senato o della Camera dei Deputati. Questo concetto si desume anche dal significato filologico delle due parole: *offesa* e *vilipendio*. Si *offende* con parole, con atti, con fatti, con sospetti, col silenzio, col non fare. Si *vilipende* collo sprezzo, col ludibrio, collo scorno (3). Dal vilipendio deve evidentemente, per quanto risulta dall'esame delle Fonti, dal significato delle parole e dal principio generale di libertà e di sindacato della pubblica opinione, ritenersi esclusa la critica, quand'anche vivace, degli atti delle Camere legislative.

È chiaro poi che il vilipendio può essere commesso con parole o con fatti, e che perciò, qualunque sia il modo di esecuzione, dev'essere represso di fronte alla nessuna distinzione della legge.

209. Ma il vilipendio dev'essere fatto *pubblicamente*. Un vilipendio in privato non potrebb'essere punito; altra differenza col reato di offesa al Principe, che, come abbiamo veduto, può essere commesso anche in privato, e nel quale l'elemento della pubblicità non costituisce che una circostanza aggravante.

Sul significato da darsi alla voce: *pubblicamente*, non posso che riportarmi a quanto ho detto più sopra (4). Il legislatore vuole una *pubblicità effettiva*, non una pubblicità *presunta* o *in potenza;* non quindi la pubblicità *presunta* nella diffamazione e derivata dalla comunicazione con più persone; non la pubblicità *in potenza* desunta dal luogo pubblico od aperto al pubblico, non avendo nell'articolo in esame ripetute queste frasi già usate in altre disposizioni del Codice, come, ad esempio, negli articoli 115, 338, 339, nei reati di offesa alla bandiera od altro emblema nazionale, e di oltraggio al pudore, e di tanti altri (5).

Il vilipendio poi deve colpire il Senato o

(1) V. a pag. 169.
(2) V. a pag. 173.
(3) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voci: *Offendere, vilipendere*.
(4) N. 202, a pag. 222.

(5) Riporto più avanti (n. 227) un'opinione contraria sostenuta dal Vico (Pietro) in una sua Monografia sull'interpretazione dell'articolo 126 (*vilipendio delle istituzioni costituzionali*). La diversità della espressione usata dal legislatore e l'abbandono, per queste

la Camera dei Deputati *collettivamente* considerati. L'oltraggio ai Membri del Parlamento in loro presenza e a causa delle loro funzioni trova la sua repressione nell'articolo 194; la diffamazione e l'ingiuria a causa delle loro funzioni la trova negli articoli 393 e 395, con l'aumento di pena stabilito dall'articolo 200. Come pure non può costituire il delitto in esame quel vilipendio che fosse diretto contro la maggioranza o l'opposizione, non essendo queste che frazioni delle Camere, non costituenti un vero Corpo morale, non quindi un *Potere*, e il legislatore parla di *Poteri*.

218. La pena, abbiamo veduto, è maggiore se (dice l'articolo) *l'offesa sia fatta al cospetto* del Senato o della Camera. Siccome nel *vilipendio* è compresa *l'offesa*, così dall'avere il legislatore usata nel capoverso la voce: *offesa*, non deve desumersi ch'egli, nell'ipotesi che il delitto sia commesso al cospetto della Camera, voglia punita anche la semplice irriverenza, come nella offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario o al Reggente, ma deve ritenersi che abbia adoperato quella parola volendo darle un significato generico e prendendo l'offesa quale una generica conseguenza del vilipendio. È bensì vero che quando quei Corpi eminenti sono riuniti la maestà ne è maggiore, per cui anche una semplice irriverenza od un semplice contegno scorretto dovrebb'essere represso, se il fatto avvenga durante la riunione collettiva tuttavia, la parificazione fra le due ipotesi non potrebbe ragionevolmente sostenersi. Anzitutto, anche se riunite, la Camera vitalizia e la Camera elettiva devono pur sempre ritenersi inferiori alle Persone Auguste, che godono di una speciale tutela in vista della Sovranità, della quale sono investite, e la maestà delle quali è perciò appunto superiore alla maestà delle due Camere, onde l'intensità dell'offesa scagliata contro queste deve pur sempre essere maggiore pel principio superiormente sostenuto e confermato nel numero precedente. In secondo luogo, l'atto di disprezzo, di ludibrio o di scorno, che è inerente al concetto del vilipendio, trova già una sanzione maggiore allorchè sia commesso alla presenza delle Camere stesse, quindi la maggiore maestà derivante dalla riunione ha una maggiore tutela, senz'uopo di denaturare il criterio, dal quale è partito il legislatore quando volle segnata una differenza nella natura delle offese scagliate o alle Persone Auguste indicate nell'articolo 122, o ai due rami del Parlamento.

Del resto, la maggiore sanzione minacciata all'offesa quando sia fatta al cospetto delle Camere non ha bisogno di essere giustificata; era una necessità; fu suggerita dal bisogno di colmare una grave lacuna che si trovava nelle legislazioni precedenti e che fu segnalata da fatti che ripetutamente si sono verificati. Oltre il fatto di quel Macaluso che scagliò dalla tribuna pubblica una rivoltella carica nel sottoposto piano dell'Aula parlamentare ed i Ministri si trovavano al loro posto, vi fu quello del Cordigliani, il quale scagliò dei sassi contro il seggio dei Ministri e contro i Deputati, nel mentre si affollavano per andare a deporre nell'urna il loro voto. È molto facile dalle tribune commettere somiglianti fatti od interrompere con epiteti ingiuriosi i discorsi, od offendere la dignità e la maestà del Parlamento. Nel caso del Cordigliani si dovette stiracchiare la legge, ed attribuire al fatto il titolo di eccitamento allo sprezzo ed al malcontento contro le istituzioni costituzionali, insieme al titolo di ferimento volontario mancato, coll'aggravante della premeditazione e del pericolo eventuale della vita o dell'incapacità del lavoro per più di trenta giorni. Ma si sentì, in pari tempo, la necessità di rimuovere il pericolo di una tortura alla legge e di colmare la lacuna dei Codici in allora vigenti; per cui si previde la ipotesi e si creò l'aggravante in esame.

L'offesa al Senato od alla Camera dei Deputati in loro presenza non importa, però, necessariamente che l'offesa sia fatta nel luogo delle adunanze, poichè non è il luogo che dà maestà e corpo alle Assemblee legislative; il vilipendio qualificato sussisterebbe sempre, anche quando fosse fatto in altro

---

ipotesi, di altre formole adoperate in ipotesi diverse, parmi debbano avere la loro ragione, non potendo supporsi, secondo le regole dell'ermeneutica, che la diversità e l'abbandono siano casuali.

luogo, purchè commesso alla loro presenza e rivolto ad essi. Nè è necessario che sia adunata l'Assemblea per fare leggi, potendo, a mo' d'esempio, una Assemblea uscire dal proprio recinto per assistere in corpo ad una solennità, come un funerale, l'accompagnamento di un feretro, e via dicendo. Nè è poi necessario che debba la Camera esservi *tutta*, potendo essa delegare la propria rappresentanza ad una Commissione o ad un Comitato, i quali, esercitando le attribuzioni della Camera, ne godono pure le prerogative e gli onori (1).

211. Il vilipendio contro il Senato o la Camera dei Deputati dev'essere animato dal dolo specifico dell'offesa all'onore; poichè, se il fatto fosse diretto ad impedire l'esercizio delle loro funzioni, assumerebbe il carattere del delitto preveduto dall'articolo 118, n. 2 (2).

L'esame sulla intenzione non si renderà difficile allorchè il vilipendio non avvenga al cospetto; o, quando avvenga al cospetto, non si verifichi nel luogo delle riunioni; ma se si commette nel luogo delle riunioni non potrà certo dirsi che l'intenzione di offendere sia insita nel fatto stesso, come potrebbe ritenersi con fondamento ove avvenisse altrove; il Magistrato, quindi, dovrà esaminare con diligenza se l'agente abbia commesso il fatto piuttosto al fine di *impedire i lavori* dell'Assemblea, che al fine di *fare ingiuria* all'Assemblea stessa.

212. Soggetto attivo del delitto può essere *chiunque*, cittadino d'origine o di adozione od anche uno straniero; però, non potrebb'esserlo un Deputato o un Senatore per le offese pronunciate nella Camera ove siede; e ciò in forza dell'articolo 51 della legge fondamentale, così concepito:

I Senatori e i Deputati nòn sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Non è già che gli oltraggi o le ingiurie dette alla Camera da un Deputato o da un Senatore vadano impuniti; lo sono con misure d'ordine disciplinare per parte del Presidente, che mantiene nei giusti limiti la libertà di parola e tutela il buon ordine e la libertà dell'Assemblea. Il fare in pubblico onorevole ammenda della parola ingiuriosa ritirandola, l'essere chiamato all'ordine, e l'essere privato del diritto di continuare il discorso, sono tutti provvedimenti disciplinari reputati sufficienti a reprimere gli abusi.

213. Ma le offese verso la Camera elettiva o la vitalizia commesse col mezzo della stampa sono prevedute e represse dall'articolo 21 dell'Editto 26 marzo 1848, in forza del capoverso dell'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, n. 5801 (3). L'articolo dell'Editto è del tenore seguente:

Art. 21. *Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'articolo* 1° *di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati sarà punito colle pene di cui all'articolo* 19 (4).

Quest'articolo parla di *oltraggio*. Onde, però, mettere d'accordo la Legge speciale della stampa col Codice comune, parmi che siffatta parola debba interpretarsi come la parola: *vilipendio;* in vista anche delle considerazioni della maggioranza della Commissione Reale di revisione che la voce: *oltraggio*, non possa accettarsi perchè di significato tecnico, come quella che esprime l'ingiuria fatta al pubblico ufficiale in sua presenza (5).

§ 8. — Interpretazione dell'articolo 124.

214. *Osservazioni generali sull'origine dell'articolo.*
215. *Disposizioni dello stesso. — Autorizzazione del Ministro della Giustizia. — Autorizzazione del Senato e della Camera.*
216. *Vicende della formola dell'articolo. — L'autorizzazione ministeriale o parlamentare non toglie il diritto al Ministero Pubblico delle indagini e degli accertamenti preliminari.*

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 230, pag. 831).
(2) V. n. 167, a pag. 194.
(3) Riportata nell'*Introduzione* (Vol. I, CCCXIX).
(4) Cioè col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire mille e non maggiore di lire tremila.
(5) V. a pag. 173.

214. Solo un interesse di ragione pubblica può talvolta impedire i giudizi penali per i delitti di lesa venerazione, e tale fu il concetto al quale si ispirava la famosa Costituzione di Teodosio: *Integris omnibus ad nostram scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensemus et utrum prætermitti an exquiri debeant censeamus.* Della quale Costituzione così ebbe a dire il Leyser: *Ejus itaque legis causa non tam miseratio, quæ prætexitur et magnanimitas, quam metus est, ne convicium tale latius serpat, et noxium existimationi ac dignitati Principis fœtorem suscitet* (1).

Questi concetti erano stati incarnati parzialmente nell'articolo 56 dell'Editto 26 marzo 1848 sulla stampa, del seguente tenore:

L'azione penale per i reati contemplati in questo Editto sarà esercitata d'uffizio, colle avvertenze seguenti:

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l'azione penale non sarà esercitata se non precede l'autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l'offesa....

Eguale disposizione non esisteva per le contumelie contro il Re e la Famiglia Reale nel Codice sardo. Il Codice toscano ne dava l'esempio nell'articolo 113 (2) per le offese al Granduca ed alla di lui Famiglia, richiedendo l'autorizzazione del Ministro di Giustizia. Evidentemente non si era voluto mettere allo scoperto le Auguste Persone alle quali fossero state rivolte le contumelie, mentre nello stesso tempo non si poteva non ammettere o supporre che in materia così delicata il Ministro di Giustizia volesse o potesse dare una autorizzazione contraria alla volontà del Principe. In questo senso fu interpretata dal Puccioni la disposizione del legislatore toscano. « L'autorizzazione (egli scrive), che la legge: *Si quis Imperatori maledixerit*, esigeva doversi dipartire dal Principe, nell'articolo in esame deve ottenersi dal Ministro di Giustizia. Siccome per altro si tratta di delitti che interessano altamente l'onore e il decoro di Persone Auguste, così è da ritenersi che l'autorizzazione non sarà accordata senza il placito del Capo dello Stato. L'accordare l'esercizio dell'azione pubblica in questi delitti porterebbe talvolta a compromettere l'Autorità Regia e a dar luogo a scandali che la prudenza insegna impedire, specialmente nei tempi che corrono assai sciaguratamente proclivi a denigrare chi in alto siede. D'altronde, se la legge penale lascia al pieno arbitrio del privato leso l'esercizio dell'azione penale nei delitti di libello famoso, di diffamazione o di ingiuria, qual ragione vi sarebbe a privare di questo benefizio il Capo dello Stato e le Persone che compongono la di Lui Famiglia? » (3).

Questa preventiva autorizzazione dal Codice toscano passò nel Progetto del 1868 della Prima Commissione dietro proposta del Commissario Carrara, « poichè talora maggior detrimento incontra il prestigio del Sovrano nella pubblicità del processo stesso » (4); fu abbandonata dai Progetti della Seconda Commissione, del De Falco del 1873, del Vigliani e del Senato; ripresa dal Progetto Zanardelli-Savelli del 1883, fu conservata dal Progetto del 1887. Il Ministro Zanardelli nelle due Relazioni sui Progetti del 1883 e del 1887, la giustificava « per un principio di prudenza e di convenienza politica », il quale « consiglia che l'azione penale non sia lasciata in arbitrio degli ufficiali del Pubblico Ministero, come nei casi ordinari » (5). « Questa ragione, osserva il Nocito, è assai più logica che non sia quella posta in campo dal Puccioni. L'autorizzazione a procedere non si deve confondere con l'esercizio del diritto di querela, che appartiene alla parte lesa nei

(1) Leyser: *Meditationes ad Pandectas*, Spec. DLXIX, *De maledictis in Principem*, Lib. XLVIII, Tit. IV.

(2) V. a pag. 179.

(3) Puccioni: *Il Codice penale toscano interpretato*, Vol. III, 96.

(4) V. a pag. 148.

(5) V. a pag. 160, 162.

reati di diffamazione o di libello famoso. L'autorizzazione è un atto di autorità e non di parte lesa, e va considerata non tanto per il diritto che possa avere la parte offesa di disprezzare o perdonare le ingiurie, quanto per la convenienza sociale e politica del procedimento penale. Certo, nel concedere l'autorizzazione o nel negarla influisce grandemente l'esame delle condizioni d'animo di colui che parlava o scriveva, giacchè non può conferire al prestigio delle Auguste Persone che si vogliono tutelare esporre un procedimento di questo genere ad una probabile assoluzione degli imputati. Qui fanno, pertanto, a capello tutte le considerazioni dell'Imperatore Teodosio e fra le quali non ultima era pur quella che si dovesse anche guardare alla condizione delle persone, non essendo cosa politica discendere a raccattare le ingiurie o le imprecazioni che si possono pronunziare da gente abbietta e sconosciuta » (1).

215. Il legislatore contempla due specie di autorizzazione, cioè quella che è accordata dal Ministro della Giustizia, e quella che è concessa dal Senato o dalla Camera dei Deputati.

L'autorizzazione del Ministro della Giustizia è necessaria nei delitti di offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario e al Reggente preveduti dall'articolo 122, ed anche, come vedremo all'articolo 127, per i delitti di azione privata commessi contro altre Persone della Famiglia Reale.

L'autorizzazione del Senato o della Camera dei Deputati è richiesta nei delitti di offesa alla Camera vitalizia od elettiva.

216. La formola adoperata dall'articolo è identica per ambedue le autorizzazioni: *Non si procede che dietro autorizzazione.* È la formola del Codice toscano, è quella che per la prima volta apparve nei Progetti. Il Progetto Zanardelli-Savelli (art. 109, 113) l'aveva sostituita con questa: *L'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione*, secondo i casi, del Ministro di Grazia e Giustizia, o del Senato o della Camera. La quale fu conservata negli articoli 119, 122, del Progetto del 1887 (2). La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva proposto di dire, che l'azione non potess'essere esercitata *senza la richiesta*, anzichè *senza l'autorizzazione*, poichè dicendo: *senza l'autorizzazione*, si suppone un procedimento già iniziato, ma che non può essere proseguito senza l'intervento del Ministro della Giustizia; cosa, in via di regola, sconosciuta alla patria legislazione. Ma fu preferito il testo ministeriale, perchè se si usasse la dizione: *prima della richiesta*, non si potrebbe procedere ad alcun atto per assicurarsi della persona del colpevole e per accertare il reato, e gli stessi ufficiali della polizia giudiziaria si troverebbero con le mani legate (3).

Il legislatore ha preferito il ritorno alla formola toscana, accettata dal Progetto del 1868: *non si procede che dietro autorizzazione.* A giustificare questo ritorno, il Ministro Zanardelli osserva nella Relazione finale, sulla formola dei Progetti del 1883 e del 1887, che il *promuovere* (come si diceva in quei Progetti) *senza avere facoltà di proseguire*, non è esercitare l'azione penale; che il concetto di detta formola era quello di non escludere che il Pubblico Ministero potesse procedere alle indagini ed agli accertamenti preliminari acconsentiti dalle vigenti norme di procedura penale; che, *appunto per questo*, si doveva dire: *autorizzazione.*

Quindi, nella mente del legislatore eravi questo concetto, quando dettava la formola attuale, che, *appunto perchè* il Ministero pubblico *possa procedere* alle indagini ed agli accertamenti acconsentiti dal rito, si doveva dire come si dice, invece che come si diceva nei Progetti precedenti. L'esercizio, adunque, dell'azione penale è subordinato all'autorizzazione ministeriale o parlamentare, ma non è tolto di fare quegli atti preliminari di istruzione che sono proprii della polizia giudiziaria, e che pur sono necessari onde servire di norma al Governo od alle Camere nell'uso della facoltà di accordare o di negare l'autorizzazione. La condizione a cui viene subordinata l'azione penale non denatura i delitti, nei quali è necessaria l'autorizzazione;

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 204, pag. 819, 820).

(2) V. a pag. 159, 160, 162.
(3) V. a pag. 173, 174.

essi restano quali sono, d'azione pubblica, e perciò l'azione è promossa d'ufficio; ma è condizione *essenziale*, senza di cui il procedimento non potrebb'essere proseguito.

217. Secondo questo concetto, nei riguardi dell'autorizzazione ministeriale pel procedimento sulle offese al Re, alla Regina, al Principe ereditario o al Reggente, o per i delitti d'azione privata commessi ai danni degli altri Membri della Famiglia Reale, per ciò che si riferisce alle forme, deve evidentemente ricorrersi agli articoli 805-808 del Codice di procedura penale, i quali appunto si riferiscono al caso in cui, *per la natura del reato* sia vietato di procedere senza l'autorizzazione sovrana, articoli non solo mantenuti in vigore, ma neppure in veruna parte toccati dal R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509 per l'attuazione del Codice penale.

Questi articoli sono del tenore seguente:

Art. 805. *Allorchè, per la natura del reato e per la qualità della persona imputata, è vietato di procedere senza l'autorizzazione del Re, si osserveranno le norme seguenti:*

Il Giudice incaricato dell'istruzione dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti, per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura.

Se questi indizi non si raccolgono, si potrà senz'altro dal Procuratore del Re richiedere e dal Giudice istruttore dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Se invece si verifichi il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, si premetterà dal Pubblico Ministero la richiesta dell'autorizzazione sovrana di procedere contro l'imputato.

Art. 806. *Qualora il Pubblico Ministero abbia richiesto la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento senza premettere la domanda di autorizzazione sovrana, ed il Giudice istruttore riconosca invero doversi rilasciare mandato di comparizione o di cattura, lo dichiarerà e rinvierà gli atti al Procuratore del Re, acciocchè faccia la detta domanda.*

Parimente se il Pubblico Ministero abbia fatto opposizione all'ordinanza del Giudice istruttore, con cui si è dichiarato non farsi luogo a procedimento, e la Sezione di accusa stimi che sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura, annullerà l'ordinanza del Giudice istruttore e rinvierà gli atti al Procuratore del Re, acciochè domandi la sovrana autorizzazione e, venendo questa accordata, si rilasci dal Giudice istruttore il mandato suddetto.

Art. 807. *Se l'imputato fu arrestato per flagranza, l'autorizzazione di procedere verrà chiesta immediatamente. Finchè non sia emanato il provvedimento sovrano l'imputato rimarrà provvisoriamente in carcere, salvo il disposto nelle Sezioni VIII e IX del Capo V, Titolo II, Libro I* (1).

Art. 808. *La richiesta dell'autorizzazione sovrana si farà con rapporto trasmesso, per via gerarchica, dal Procuratore del Re al Ministro di Grazia e Giustizia; al rapporto saranno uniti gli atti assunti.*

Non venendo accordata l'autorizzazione sovrana, il Giudice istruttore, sulla richiesta del Pubblico Ministero, dichiarerà non farsi luogo a procedimento, indicandone nell'ordinanza il motivo.

L'articolo 805 parla di *autorizzazione del Re*, mentre l'articolo 124 del Codice penale parla di *autorizzazione del Ministro della Giustizia*. È dal Re o dal Ministro che deve partire l'autorizzazione? La questione certamente potrebbe sollevarsi dall'imputato contro il quale si procedesse in seguito a semplice autorizzazione ministeriale. Gli articoli surriferiti del Codice rituale non figuravano nel Codice pur rituale del 1859; furono certo introdotti anche in riguardo del Codice penale toscano, che pure ammetteva per certi casi la necessità dell'autorizzazione ministeriale. Un Codice di procedura, che per conseguenza riguarda esclusivamente il rito, non può derogare ad una disposizione del Codice penale. Ora, quando il Codice penale dice che non si può procedere senza l'*autorizzazione del Ministro della Giustizia*, sarà il Ministro della Giustizia che dovrà accordare questa autorizzazione, quantunque il Codice di procedura soggiunga che l'auto-

(1) Cioè le disposizioni relative alla conferma e rivocazione dei mandati di cattura ed alla libertà provvisoria contenute negli articoli 197-230.

rizzazione dev'essere accordata dal Re. Sarebbe il Codice penale che potrebbe derogare a quello di rito. Se adunque il Codice penale, posteriore a quello di procedura, parla di autorizzazione ministeriale, sarà il Ministro della Giustizia che dovrà accordarla e non il Re, di cui tiene parola il Codice anteriore di rito. Comunque, il Ministro, *solo* responsabile, esercita il Potere esecutivo in nome del Re, al quale è *solo* questo Potere attribuito dallo Statuto. Ora, se il Ministro accorda l'autorizzazione, è in nome del Re che l'accorda; implicitamente quindi può dirsi autorizzazione sovrana; a prescindere dal fatto non doversi presumere che, almeno in date circostanze di particolare rilievo, il Ministro della Giustizia non interpelli il Sovrano prima di prendere una deliberazione.

Avvenuto un fatto cogli estremi del delitto di offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario o al Reggente, o un delitto di azione privata in danno di altri Membri della Famiglia Reale, il Giudice istruttore assume le prime informazioni e procede ai primi atti, al solo scopo di accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura per quel dato fatto; informazioni quindi sull'*ingenere* e sulla prova *specifica*. Compiuti questi atti, allora interviene la richiesta per ottenere l'autorizzazione di procedere. Potrebbe accadere che l'autore del delitto di lesa venerazione fosse stato arrestato *in flagrante*. La necessità dell'autorizzazione a procedere pregiudica per nulla l'arresto; il detenuto rimane in carcere, salvo di applicare in di lui favore le norme comuni sulla libertà provvisoria; solo l'autorizzazione si chiede immediatamente; ben inteso, però, unendo alla richiesta informazioni di polizia giudiziaria sufficienti a mettere il Ministro della Giustizia in grado di provvedere con cognizione di causa. La richiesta è dal Procuratore del Re, nella cui giurisdizione si fa l'istruttoria, spedita al Procuratore Generale da cui dipende, il quale la trasmette al Ministro. Se il Ministro non trova di accordare il provvedimento, il Giudice istruttore, o la Camera di Consiglio, dato che l'imputato sia detenuto, dichiarerà, sulla richiesta del Ministero Pubblico, non farsi luogo a procedimento, indicando nell'ordinanza che ciò avviene, perchè non fu accordata l'autorizzazione. Se il Ministro accorda l'autorizzazione, ne trasmette il decreto corrispondente al Procuratore del Re, che l'unisce agli atti.

218. Se l'offesa è fatta al Senato o alla Camera dei Deputati, occorre, per procedere, l'autorizzazione della Camera, alla quale fu fatto il vilipendio. Norme particolari per chiedere ed ottenere il provvedimento non vi sono nel Codice di rito; ma, evidentemente, finchè è possibile devono applicarsi quelle relative all'autorizzazione sovrana o ministeriale, indicate nel numero precedente. A questo riguardo devesi distinguere fra il caso in cui si tratti di offesa pubblica e il caso di offesa fatta al cospetto del Corpo offeso.

Nella prima ipotesi, la polizia giudiziaria assume le prime informazioni e procede ai primi atti, per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di comparizione o di cattura. Se indizi al riguardo non si raccolgono, il Giudice istruttore, sulle conclusioni del Ministero Pubblico, dichiara non farsi luogo a procedimento. Se invece sia il caso di un provvedimento personale contro l'imputato, allora il Procuratore del Re fa la richiesta per l'autorizzazione, richiesta che trasmette, con gli atti assunti, al suo Procuratore Generale, che l'accompagna al Ministro della Giustizia, il quale la fa passare al Presidente della Camera o del Senato, secondo i casi. La richiesta passa agli uffici, che deliberano in proposito: sulla proposta degli uffici delibera definitivamente il Corpo. Nel resto avviene ciò che si pratica pell'autorizzazione sovrana o ministeriale.

Ma se l'offesa è fatta al cospetto, conviene distinguere secondo che si tratti di offesa scagliata nella sala delle riunioni o altrove. Se avviene nella sala delle riunioni, la polizia giudiziaria non deve intervenire se non nel caso che sia invitata dalla Presidenza del Corpo offeso. Le prime informazioni e i primi atti sono assunti dalla Questura del Senato o della Camera; in seguito a che, il Corpo offeso prenderà la deliberazione che troverà conveniente. Se crederà di autorizzare il procedimento, ne informerà il Ministro della Giustizia, il quale farà pervenire la deliberazione al competente Procuratore del Re. Se poi l'offesa succede bensì al cospetto, ma fuori della sala delle riunioni, allora interviene la

polizia giudiziaria e segue il procedimento dell'altra ipotesi, poichè non c'è più l'immunità del luogo parlamentare, che deve rispettarsi quando si tratta, come nella specie, di un delitto per il quale non si può continuare nella istruttoria senza l'autorizzazione del Corpo offeso.

219. Si presenta la questione se, data una volta l'autorizzazione, questa possa essere revocata. Il Nocito su questo punto così si esprime:

« La querela della parte lesa nei reati di azione privata può essere revocata in qualunque stadio della causa; uguale disposizione però non si trova per l'autorizzazione politica o per l'autorizzazione amministrativa; e se si trattasse dell'una o dell'altra noi non esiteremmo a credere che l'una e l'altra non possano essere suscettive di revocazione. La Camera nel primo caso tutela la libertà ed indipendenza delle funzioni politiche contro procedimenti partigiani e vessatorii. Il Governo nel secondo caso tutela la funzione amministrativa. Ma nel caso dell'autorizzazione a procedere per gli oltraggi commessi contro il Principe, l'Augusta Persona non può dirsi estranea al procedimento, perchè è la parte lesa dal reato; e per quanto la tutela dell'onore del Principe sia la tutela dell'onore dello Stato, non è però meno vero che il Principe ha pure un suo personale interesse in questo procedimento, e che possono da un momento all'altro mutare le condizioni per le quali fu data dal Principe l'autorizzazione col mezzo del suo Ministro, o fu data dal Ministro col consenso del Principe. La clemenza, disse Montesquieu, è il più bel gioiello della corona dei Re; e questa clemenza che il Principe può esercitare col diritto d'amnistia e di grazia, quando si tratta di reati che non offendono la sua Persona, non gli potrebbe essere tolta quando si tratta degli oltraggi a lui rivolti » (1).

Il Borciani è dello stesso avviso, « giacchè (egli scrive) non si saprebbe ragionevolmente concepire perchè chi è arbitro di non concedere l'autorizzazione da principio dovess'essere in seguito costretto a mantenerla, quando, mutate condizioni consigliassero il ritiro, e molto meno poi che il Re, al quale appartiene il diritto insindacabile di far grazia e di accordare amnistie per tutti i reati, non avesse facoltà di impedire il corso di un processo nel quale egli è direttamente interessato » (2).

L'Impallomeni contrario a queste opinioni, così si esprime:

« La querela si distingue dall'autorizzazione per questo, che la prima conferisce al privato il diritto di promuovere l'azione, ed egli è perciò, sino ad un certo punto, arbitro dell'azione penale; il diritto di querela è un vero diritto di accusa privata, ed essa è quella che dà origine all'azione penale. Non così dell'autorizzazione, la quale non è quella che fa nascere l'azione penale, ma pone soltanto una condizione per l'esercizio della stessa; l'azione penale nasce con lo stesso reato, e soltanto l'esercizio di essa da parte del Pubblico Ministero è sospeso, sino a quando l'autorizzazione sia accordata. E coerentemente a ciò, nell'articolo 92 del Codice penale è detto che se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione, la prescrizione rimane *sospesa;* la qual cosa suppone che l'azione penale sia già nata, benchè non possa esercitarsi. Cessata la condizione sospensiva del difetto di autorizzazione, l'azione penale, nata per ministero di legge, prende il suo corso, e non può essere revocata per ciò stesso che è nata per legge e non per volontà di alcuno » (3).

Meglio di così non potrebbe dirsi per ribattere un concetto, che urta con tutto il sistema del nostro procedimento penale. Il Codice di rito pone nei primi due articoli questi principii: che ogni reato dà luogo ad un'azione penale (art. 1); che l'azione penale è essenzialmente pubblica ed è eser-

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 207, pag. 820, 821).

(2) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico-pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pagina 201).

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 88. Il Majno (*Commento al Codice penale italiano*, n. 671, pagina 384) riporta questo brano dell'Impallomeni senza commenti, onde è a ritenersi che ne divida il concetto.

citata d'ufficio in tutti i casi nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla (art. 2). Si dice: *istanza per promuoverla;* evidentemente il legislatore si riferisce ai reati di azione privata. Negli articoli 250 e 434 prevede la ipotesi di estinzione dell'azione penale; e fra i modi di estinzione, i quali *tutti* si contengono nel Libro Primo, il Codice penale non annovera la revoca dell'autorizzazione. Ma, si dice, il Capo dello Stato può far grazia, può accordare un'amnistia; ragione di più per ritenere che, dato il suo intervento nell'autorizzazione a procedere, non può più revocarla; e una volta che il Ministro della Giustizia in di Lui nome (effettivamente o presuntivamente) ha autorizzato il procedimento, avrà Egli (il Capo dello Stato) il diritto di farlo cessare nel solo modo che dallo Statuto gli è concesso per esercitare la Sovrana clemenza; ma non potrà certamente farlo cessare con un mezzo nè riconosciuto dallo Statuto, nè ammesso dal vigente sistema rituale.

Va da sè che negata l'efficacia della revoca dell'autorizzazione ministeriale nei delitti di offesa al Re, alla Regina, al Principe ereditario od al Reggente, *a fortiori* dev'essere negata nei delitti di vilipendio alle Camere l'efficacia della revoca dell'autorizzazione parlamentare; nè, invero, il Nocito e il Borciani arrivano al punto di sostenere questa efficacia; eppure, dato il punto di partenza, cioè la rassomiglianza dell'autorizzazione colla querela, logicamente avrebbero dovuto giungere alla stessa conclusione.

§ 9. — **Interpretazione dell'articolo 125.**

220. *Concetto dell'articolo. — Come si estrinseca il delitto.*

221. *Elemento materiale. — Vi vuole una censura, sotto la forma di biasimo o chiamando il Re responsabile dell'opera del suo Governo. — La censura dev'essere fatta* pubblicamente.

222. *Elemento intenzionale. — Basta l'animo di violare il principio costituzionale della irresponsabilità della Corona. — L'animo è insito nel fatto.*

223. *Discussione sul principio della irresponsabilità del Capo dello Stato. — Pubblica denuncia al Re degli abusi dei Ministri. — Biasimo o censura del Discorso della Corona nell'apertura della Sessione parlamentare.*

224. *L'articolo* 20 *dell'Editto sulla stampa* 26 *marzo* 1848.

220. Il delitto contenuto nell'articolo 220 porta il nome di *offesa alla Maestà Reale*, e prevede l'ipotesi di una censura al Capo dello Stato per gli atti compiuti dal suo Governo. La proibizione e la repressione di questa censura è una conseguenza dell'articolo 4 dello Statuto, pel quale la Persona del Re è dichiarata sacra ed inviolabile, ed è un corollario dell'articolo 67 dello stesso, secondo cui la responsabilità degli atti del Governo spetta ai Ministri. Una delle più grandi conquiste della moderna civiltà, nell'ordine politico, è la responsabilità di coloro che hanno la somma delle cose e formano il Consiglio del Capo dello Stato. Dalla responsabilità ministeriale deriva necessariamente la irresponsabilità del Capo dello Stato, poichè se vi ha un *responsabile*, logica vuole che vi sia un *irresponsabile;* e questa irresponsabilità del Capo dello Stato ne accresce il prestigio. Donde la conseguenza ulteriore della necessità di punire colui che biasimi il Re per gli atti dei suoi Ministri o sostenga che ne è responsabile.

Lo Chassan riporta un esempio di questo genere particolare di malefizio. Il *Morning Post* parlando del Re Luigi Filippo scriveva un giorno: « Egli aveva promesso a Lord Stuart de Rothsay di richiamare le sue truppe dall'Algeria e nullameno ne fece una colonia francese; aveva promesso la libertà della stampa e non pertanto fece condannare Dupoty per presunta complicità ». Quest'articolo, il quale inoltre conteneva espressioni offensive contro il Re, fu tradotto in francese ed inserito nel giornale *La France*. La Corte d'Assise della Senna non solo lo dichiarò colpevole del delitto di offesa alla

Maestà Sovrana, ma anche di quello che stiamo esaminando (1).

Secondo l'articolo, questo delitto si commette col fare *pubblicamente salire al Re il biasimo e la responsabilità degli atti del suo Governo*; e può essere commesso da *chiunque*. La pena è la detenzione sino ad un anno e la multa dalle lire cinquanta alle mille.

221. L'elemento materiale del delitto si sostanzia, come ben si vede, in una censura al Capo dello Stato, la quale può avvenire in due modi, e cioè:

O in forma di biasimo;

o chiamandolo responsabile degli atti del suo Governo.

Comunque avvenga però la censura, deve la medesima essere fatta *pubblicamente*, da intendersi quest'avverbio nel modo che ho più sopra spiegato (2), nel senso cioè di una pubblicità *effettiva*, non di una pubblicità *presunta*, come quella per la diffamazione, e *in potenza*, come quella che si fa derivare dal luogo pubblico od aperto al pubblico.

222. L'elemento intenzionale non deve cercarsi nell'animo di portare offesa alla Maestà Regia, poichè, se nella censura vi fossero delle espressioni oltraggiose, in essa concorrerebbero anche gli estremi del delitto di lesa venerazione preveduto dall'articolo 122; ma nell'animo di offendere un principio d'ordine costituzionale, il quale sottrae alla censura ed al biasimo, anche informato ad un fine lodevole, la Persona del Capo dello Stato, e vi sottopone invece i suoi Ministri come autori del consiglio e della proposta, quasichè il Principe non avesse potuto errare, anche in buona fede, se non vi fosse stato persuaso ed indotto.

Evidentemente, però, l'animo di violare siffatto principio deve ritenersi insito nel biasimo, nella censura e nella imputazione della responsabilità, in guisa che quando avvenga l'uno o l'altra col carattere costitutivo della pubblicità, il reato debba ritenersi perfetto senza ulteriori ricerche, purchè volontariamente commesso ai termini dell'articolo 45. Il legislatore ha voluto proibire, con intenzione ferma ed assoluta, il far risalire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo; perchè sussista il delitto basta la indicazione di un biasimo o di una responsabilità. La forma impiegata non potrebbe coprire la incostituzionalità della imputazione; gli artificii del linguaggio e l'ipocrisia di un periodo, saggiamente calcolati, non potrebbero cancellare il reato. Qui non si è nel campo di una semplice discussione in astratto, ma si si trova di fronte ad un atto compiuto dagli organi del Potere esecutivo. Trattasi di vedere chi sia responsabile. Siccome il Re non risponde, per principio costituzionale, degli atti suoi, è logico che si ritenga delitto l'azione di colui, il quale pubblicamente questi fatti a Lui attribuisca, Lui biasimi o chiami responsabile in luogo dei Consiglieri della Corona (3).

« Nei Governi costituzionali (scrive il Nocito) non si è voluto che la Persona del Principe, per qualsiasi motivo, fosse l'oggetto della discussione e della critica, perchè non fosse menomato in alcuna guisa il prestigio che deve circondare il Principe. Negli Statuti costituzionali è un canone fondamentale che i Ministri sono responsabili; e questa regola che chiama i Ministri a soggiacere a tutte le censure ed a tutte le critiche che loro muove il Pubblico, ha una sanzione nella pena che colpisce coloro i quali confondono i Ministri col Principe in una stessa responsabilità. La censura ed il biasimo non significa libertà di contumelia contro i Ministri, i quali pure sono uomini e pubblici Magistrati, ma è però un diritto dei Governi liberi. La Camera rappresentativa del Popolo non potrebbe esercitare il suo diritto di sindacato sopra i Ministri se non fosse aiutata in questa opera dalla pubblica opinione e dalla pubblica stampa. Gli affari del Paese devono essere discussi dal Paese; nè si può discutere senza dar lode o biasimo. Solo il Principe è fuori della discussione e della lotta dei partiti e delle opinioni, come una specie di punto fermo e di terreno neutro, e chi lo precipita e lo fa discendere in questa

(1) Chassan: *Délits de la presse et de la parole*, Vol. I, 215, Ediz. del 1851.

(2) N° 209, a pag. 226.

(3) Crivellari: *La Stampa. Osservazioni critiche e proposte*, pag. 65. Venezia, Naratovich, 1868.

lotta, la quale raramente si scompagna dalle recriminazioni e dagli odii, gli dà quella responsabilità che tocca ai Ministri ed offende un diritto ed una prerogativa del Principato constituzionale » (1).

223. Ma se da un canto deve ritenersi, quanto all'elemento intenzionale, il rigoroso criterio esposto nel numero precedente, tuttavia conviene guardarsi dallo spingerlo all'esagerazione.

Così è da osservarsi che altro è far rimprovero al Re per gli atti compiuti dal suo Governo, altro è esprimere l'opinione che il Re non dovrebb'essere irresponsabile, in genere, quando non si manifesti con ciò un'intenzione ostile alla Persona del Capo dello Stato. Quest'argomento entra nel dominio della pubblica discussione, incontrollabile sino a che non trascenda in vilipendio contro le istituzioni (2). Il legislatore volle appunto evitare questa confusione e mantenere intatti i diritti della libera manifestazione del pensiero, ripudiando nel Progetto del 1887, la disposizione che si leggeva nell'articolo 110 del Progetto del 1883, comprendente la ipotesi di colui che impugna l'inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al Trono o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere (3); e fu ripudiata (scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887), perchè « ricordo di altri tempi e di altri regimi, inadatta alle nostre istituzioni liberali, alla nostra compagine nazionale politica, la quale nulla può temere da simili disputazioni » (4).

È pure da osservarsi, che non potrebbe presentare i caratteri del delitto in esame una denuncia pubblicamente fatta al Re degli abusi dei suoi Ministri e per iscoprirgli i mali della Patria. Non si tratterebbe in questa ipotesi di un biasimo, di una censura, di una imputazione di responsabilità; anzi si porrebbe in grado il Sovrano di valersi dei mezzi costituzionali a Lui concessi dallo Statuto per togliere gli abusi e porre rimedio ai mali del Paese.

Si discute, però, se debba ritenersi delitto di offesa alla Maestà Regia la critica ed il biasimo del così detto *Discorso della Corona*, di quel Discorso, che il Capo dello Stato legge in Parlamento all'aprirsi della Sessione. In Italia si è introdotto quest'uso, e vediamo, infatti, talvolta criticato anche acerbamente e con linguaggio più che sconveniente questo Discorso, perchè lo si ritiene il programma politico-amministrativo del Ministero, che forma, quando è pronunciato, il Consiglio del Re. Il Blackston, però, è di contrario avviso, e sostiene che questo privilegio appartenga esclusivamente al Parlamento, non mai ai privati. Parmi preferibile la pratica nostra. Il Re costituzionale *non amministra;* le idee di amministrazione, che comunicano le Auguste di Lui labbra, non sono che le idee di quei Ministri che lo circondano e soli rispondono dei proprii atti innanzi alla Nazione. Se si ammette un diverso principio cadremmo in questo assurdo, che, mentre dobbiamo rispettare i concetti politici ed amministrativi sfiorati appena nel Discorso d'apertura delle Camere, ci sarebbe concesso, pel principio della responsabilità ministeriale, criticare i Progetti di legge che successivamente sarebbero presentati dai singoli Ministri in armonia al Discorso, e che costituirebbero la pratica attuazione delle idee contenute nel Discorso stesso; e non solo li potremmo criticare, censurare, ma anche acerbamente combattere. Con questo non vogliamo dire che, sotto l'aspetto di censura, sia concesso offendere il Capo dello Stato; perciò, ove nella censura si contenessero delle frasi, le quali ledessero la venerazione dovuta al Re, queste dovrebbero essere represse ai termini dell'articolo 122. Ma la censura, come censura, per quanto si voglia virulenta, non giustificherebbe un procedimento nei sensi dell'articolo in esame.

224. Questo delitto può essere commesso, oltrechè con la parola o con qualunque altro mezzo che manifesti il pensiero all'infuori della stampa, anche con la stampa o

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, pag. 824).
(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 245, pag. 83.
(3) V. a pag. 159.
(4) V. a pag. 162.

con qualsivoglia artificio atto a riprodurre segni figurativi. Se avviene con mezzo diverso dalla stampa si applica l'articolo 125; ma se è commesso col mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, troverà la sua sanzione nell'articolo 20 dell'Editto 26 marzo 1848, così concepito:

Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità del suo Governo, sarà punito col carcere (ora detenzione) *da un mese ad un anno e con una multa da lire cento a mille.*

L'applicabilità di quest'articolo è mantenuta dal capoverso dell'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, n. 5801 (1).

§ 10. — Interpretazione dell'articolo 126.

225. *Concetto dell'articolo. — Estremi costitutivi del delitto di vilipendio delle istituzioni costituzionali.*
226. *Primo estremo: vilipendio. — Si ritorna al significato già dato. — Non può colpirsi la discussione, per quanto veemente ma senza contumelie.*
227. *Secondo estremo: il vilipendio dev'essere commesso* pubblicamente. — *Anche per questa voce si fa richiamo alle interpretazioni precedenti.*
228. *Terzo estremo: il vilipendio deve cadere sulle istituzioni costituzionali dello Stato. — Si deve intendere le istituzioni di supremo ordine politico consacrate nello Statuto. — Il vilipendio alle istituzioni non deve confondersi col vilipendio al Corpo, in cui l'istituzione si incarna.*
229. *Se l'esercito e la magistratura debbano annoverarsi fra le istituzioni, di cui l'articolo. — Si risponde negativamente.*
230. *Elemento intenzionale. — Il dolo è insito nelle parole, nello scritto, nell'atto contenenti il vilipendio.*
231. *Gli articoli* 15 *e* 22 *dell'Editto sulla stampa* 26 *marzo* 1848.

225. L'articolo 126 comprende quel delitto, a cui il legislatore dà il nome di *vilipendio delle istituzioni costituzionali;* e quantunque questa ipotesi di reato abbia trovato degli avversari, tuttavia non può revocarsi in dubbio che, per quanto ampio, per quanto sconfinato debba essere in un Governo libero il diritto di discutere le istituzioni, tuttavia, non debba lasciarsi aperto l'adito al vilipendio, alla contumelia, la quale, gittando lo sprezzo sulle istituzioni stesse, creerebbe il pericolo di disordini, e verrebbe, quanto meno, ad oltraggiare indirettamente la maggioranza nazionale, che le volle e credette necessario il mantenerle.

Breve è la formola adoperata dal legislatore onde stabilire il concetto di questo delitto: *Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato.* Il pubblico vilipendio commesso da *chiunque* (cittadino d'origine o di adozione, od anche straniero) delle istituzioni costituzionali dello Stato è, adunque, considerato quale altro dei delitti contro i Poteri dello Stato; è poi punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a duemila.

Gli estremi costitutivi di questo maleficio sono:

Che siavi un vilipendio;

che il vilipendio sia commesso pubblicamente;

che il vilipendio abbia per oggettivo le istituzioni costituzionali dello Stato.

226. Il delitto non può avere esistenza giuridica se non vi sia un *vilipendio.* Quale significato debba darsi a questa parola, l'ho già detto interpretando l'articolo 123 sull'offesa al Senato od alla Camera dei Deputati, nel quale è adoperata la stessa parola (2). Giova insistere però su questo, che nel discorso, nello scritto o nel fatto qualunque, con i quali mezzi può essere commesso il maleficio, deve contenersi una *con-*

(1) Riportata nell'*Introduzione* (Vol. I, pag. CCCXIX).

(2) V. a pag. 225, 226, n. 208.

tumelia o un *oltraggio*, non una semplice mancanza di rispetto, una frase irriverente, un linguaggio che leda quella venerazione che ogni cittadino deve avere per le istituzioni, che liberamente si è dato e che sono il fondamento dello Stato a cui egli appartiene. Quindi è che non potrebbe dar luogo ad azione penale, nel senso di un *vilipendio delle istituzioni costituzionali*, quel discorso, quello scritto o quel fatto in cui si contenesse una discussione, per quanto severa, delle istituzioni stesse. Si critica una istituzione come si censura una Magistratura e si rimprovera una persona; la pubblica opinione, che sarebbe una vera peste se non fosse sindacato morale, si insinua per ogni dove. Quando questo sindacato non si eserciti a fine di contumelia, di oltraggio, di *vilipendio*, al Giudice non può venire in mente di colpirlo se la legge non lo può togliere, perchè è diritto che nasce dalla stessa convivenza umana (1).

227. Il vilipendio dev'essere commesso *pubblicamente*.

Anche a questo avverbio, già adoperato precedentemente dal legislatore per i delitti preveduti negli articoli 122, 123 e 125, devo dare quella interpretazione che vi ho dato esaminando gli articoli stessi, cioè, che vi vuole una pubblicità *vera e propria;* non una pubblicità *presunta* o *in potenza* (2). Il Vico, però, non è di quest'avviso. Egli ritiene che la *pubblicità* non abbia nella specie un significato ed un carattere proprio e particolare. In altri termini, nell'articolo 126 si fa menzione di quella stessa pubblicità che aggrava le offese al Re (art. 122); che è necessaria nel vilipendio al Senato ed alla Camera dei Deputati (art. 123), alla Maestà Regia (art. 125); nel vilipendio per causa religiosa (art. 141); nel biasimo o nel vilipendio delle istituzioni commessi da Ministri dei culti (art. 182 e 183); nella usurpazione di titoli o di onori (art. 186); nella offesa per ricusa di duello (art. 244); nella istigazione a delinquere (art. 135, 246, 247); nell'ingiuria (art. 395); e nel disturbo della quiete (art. 455); nelle quali disposizioni il legislatore usa sempre la stessa parola: *pubblicamente*. Per cui in questa, stante l'ampiezza del suo significato, deve ritenersi compreso anche il significato di altre locuzioni, che secondo l'indole dei fatti sono variamente usate per indicare la pubblicità, come: *in pubblico* (art. 490); *in luogo pubblico* (art. 142, 488); *in luogo pubblico o aperto al pubblico* (art. 115, 129, 403, n. 4, 443, 459, 484, 485, 487, 489); *in luogo pubblico o esposto al pubblico* (art. 336, n. 2, 338) (3). Non ripeterò gli argomenti contrari e favorevoli all'avviso del Nocito, che mi parve conveniente di accettare; su ciò solo credo opportuno di dovere insistere, che, appunto perchè il legislatore adopera in questo, come negli articoli precedenti, una parola distinta da altre che ha usato per altre ipotesi, le buone regole di ermeneutica legale insegnano che l'uso diverso non sia stato fatto a caso e che per conseguenza l'interpretazione debba essere diversa. Nella specie poi, come in quella dei delitti preveduti dagli articoli 122, 123 e 125, la interpretazione data, nel senso di ammettere una pubblicità *effettiva* e di escludere la *presunta* e la *potenziale*, potrebbe anche ritenersi suggerita dall'indole stessa, essenzialmente, anzi esclusivamente politica, dei delitti, i quali, appunto per quest'indole, non devono considerarsi alla stregua dei delitti comuni.

228. Il vilipendio dev'essere diretto contro le *istituzioni costituzionali dello Stato.* A prima giunta parrebbe facile lo stabilire quali siano le istituzioni *costituzionali* dello Stato; pure in pratica si è incontrata una qualche difficoltà, e già il Magistrato Supremo ebbe ad emettere, in una speciale ipotesi, un avviso che fu dai pubbliqisti giuridici combattuto. Di questo terrò parola più innanzi. Frattanto è necessario accuratamente esaminare quale significato debba darsi alla formola legislativa.

Ricorriamo, anzitutto, alle Fonti. I Sottocommissari della Prima Commissione Ministeriale avevano proposto di dire nell'articolo 96 del loro Progetto: « Chi ha cercato « di suscitare lo sprezzo od il malcontento

(1) Vico (Pietro): *Per l'interpretazione dell'articolo* 126 *del Codice penale* (nella *Rivista Penale*, XXXIV, 222)

(2) V. a pag. 222.

(3) Vico (Pietro), alla pag. 225 della Monografia indicata nella nota 1.

« verso *le istituzioni costituzionali o la base* « *su cui sono fondate* ». Il Commissario Ambrosoli, altro dei Sottocommissari, notava che si era fatto cenno speciale delle *istituzioni costituzionali e delle basi su cui sono fondate*, perchè erasi presentata in pratica la difficoltà di non sapere come punire chi, sollevando dubbi sulla sincerità dei plebisciti, mirava ad attaccare la legittimità dell'attuale stato politico del Regno. Il Commissario Carrara, però, allo scopo di evitare enumerazioni di atti e di Autorità costituzionali, aveva proposto quest'altra formola, nella quale si sarebbe compresa anche la disposizione di un articolo precedente: « Chiunque ha di- « vulgato scritti o disegni, o proferiti discorsi « in pubbliche riunioni, *al fine di rendere* « *il popolo ostile ed irriverente verso le Auto-* « *rità dello Stato*, o di eccitarlo contro una « classe di cittadini o al disprezzo od inos- « servanza delle leggi, è punito, ecc. ». Rilevava poi il proponente, che il caso obbiettato dal Commissario Ambrosoli era implicitamente preveduto in questa formola, poichè, screditando le basi sulle quali si fondano le istituzioni e le Autorità costituzionali del Regno, si eccita senza dubbio il popolo alla irriverenza ed alle ostilità contro le Autorità medesime (1). Nel Progetto del 1868, scomparve la ipotesi dei Sottocommissari circa lo sprezzo ed il malcontento verso le istituzioni costituzionali o la base su cui sono fondate, e si mantenne sostanzialmente il concetto del Carrara, così essendosi disposto nell'articolo 109:

Salve le disposizioni della legge sulla stampa, chiunque ha divulgato o esposto al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, od ha tenuto discorsi in pubbliche riunioni, al fine di rendere il popolo ostile verso le Autorità dello Stato, o di eccitarlo all'odio contro una classe di cittadini od alla inosservanza delle leggi, quando non ne siano derivati reati più gravi, si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni (2).

La Seconda Commissione accoglieva la stessa formola nell'articolo 127 (3), ampliandola in questa guisa: « nel fine di rendere il « popolo ostile *alla costituzione politica* o alle « Autorità dello Stato ». E così fu ritenuto nel Progetto Vigliani (art. 143) e nel Progetto senatorio del 1875 (art. 144). Il Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 sceglieva invece un'altra formola, dicendosi nell'articolo 112: « Chiunque pubblicamente vilipende *la legge* « *o le istituzioni da essa stabilite* »; e questa fu ammessa dall'articolo 113 del Controprogetto Pessina. Nel Progetto del 1887, articolo 121, ricomparve questa medesima locuzione; ma la Commissione del Senato osservava essere opportuno limitare la disposizione al vilipendio delle leggi e delle istituzioni *fondamentali* da esse stabilite, onde non moltiplicare, con maggior danno che vantaggio, i processi per ingiurie lanciate, ad esempio, contro Comizi agrari, Commissioni conservatrici dei monumenti, ed altri simili istituti anch'essi stabiliti per legge. Nella Commissione Reale di revisione la Sottocommissione cancellava la parola: *legge*, perchè soverchiamente vaga e pericolosa; e poi, accettando la proposta del Senato, ma, riferendosi allo Statuto, disse: istituzioni *costituzionali* (invece che *fondamentali*) dello Stato. Il Commissario Inghilleri dichiarava di preferire il testo ministeriale: *la legge o le istituzioni da essa stabilite*, sembrandogli che la modificazione della Sottocommissione fosse troppo radicale ed equivalesse a distruggere l'articolo. Sono notevoli le seguenti parole usate dal Commissario: *Infatti, quali sono le istituzioni costituzionali dello Stato, se non quelle stesse delle quali già si occupano gli articoli precedenti?* Il Presidente Eula esternò l'avviso che in questo articolo rimarrebbe il vilipendio allo Statuto, al sistema parlamentare, e simili. Rispondeva il Commissario Inghilleri che lo Statuto e il sistema parlamentare non sono istituzioni. A cui ribatteva il Commissario Nocito, che dal Commissario Inghilleri confondevasi l'offesa al *corpo*, in cui s'incarna la istituzione, colla *istituzione;* notava, inoltre, come la Sottocommissione avesse voluto limitare le istituzioni

(1) V. a pag. 146, 148.

(2) Questo articolo sarebbe stato più opportuno riprodurre nelle Fonti relative all'articolo 247, col quale ha maggiore attinenza; ho però preferito riprodurlo ora, poichè serve anche all'esame della sottoposta questione.

(3) Che riporterò nelle Fonti sull'art. 247.

sulle quali si protende la tutela della presente disposizione e disse essere soltanto le *costituzionali*. La Commissione di revisione approvava l'articolo nel testo come fu poi adottato dal Codice. Lo Zanardelli nella Relazione definitiva diceva: che, accogliendo un voto della Giunta senatoria, ha meglio chiarito che le istituzioni tutelate in questa sede non potevano essere che le *fondamentali*, o più specificamente le *costituzionali* dello Stato: quelle, cioè, di *supremo* ordine politico, e che, come tali, hanno la loro consacrazione nello Statuto del Regno (1).

L'esame di queste Fonti mette sulla via per conoscere con qualche fondamento da quale criterio sia partito il legislatore nello stabilire la formola: *istituzioni costituzionali dello Stato;* e una guida si ha, per conseguenza, in esse sul significato che alla stessa deve attribuirsi. La prima volta in cui si vede comparire il concetto dell'articolo 126 è nel Progetto della Seconda Commissione, in cui si parla di *costituzione politica;* evidentemente con questa espressione si voleva tutelare il rispetto dovuto alla istituzione *fondamentale* del Regno, a quella che trova la sua sede nello Statuto, indipendentemente dai corpi che da essa emanano; tanto è vero che vi si aggiunse la formola: *o alle Autorità dello Stato*. La formola del Progetto Zanardelli-Savelli: *la legge o le istituzioni da essa stabilite*, ripetuta nel Controprogetto Pessina e nel Progetto del 1887, ha allargato il concetto che si conteneva nella locuzione: *costituzione politica;* allo Statuto si volle aggiunta qualsiasi legge, e per la prima volta comparve il concetto di una tutela delle *istituzioni*, stabilite non solo dallo Statuto, ma da qualsiasi legge. La Commissione senatoria, alla parola: *istituzioni*, volle aggiunto l'epiteto: *fondamentali*, onde escludere certi Corpi di poco momento anch'essi stabiliti per legge. Sin qui, e specialmente pel significato che la Commissione del Senato diede alla modificazione da essa proposta, parrebbe che nella formola: *istituzioni fondamentali*, dovesse comprendersi non solo il concetto di una istituzione nel suo significato *morale*, ma anche nel concetto *fisico* di un Corpo, purchè però questo Corpo avesse una importanza superiore a quella che può avere un Comizio agrario, una Commissione conservatrice dei monumenti, ed altre di simigliante natura. Il filo per uscire dal labirinto parmi sia dato dai lavori della Commissione Reale di revisione, completati dalla Relazione finale. Non si parla più di istituzioni *fondamentali* stabilite dalle leggi, ma di istituzioni *costituzionali*. Alla legge in genere è sostituita la *Costituzione*. Siccome la Costituzione ha il suo fondamento nello Statuto, così le istituzioni costituzionali devono essere quelle soltanto che figurano nello Statuto. La questione, però, non sarebbe ancora sciolta, poichè potrebbe chiedersi se a questa frase: *istituzioni costituzionali*, debba darsi quello stesso significato che la Commissione senatoria volle dare alla locuzione: *istituzioni fondamentali*, cioè di comprendervi anche il concetto di una istituzione *fisica*, di un Corpo importante. La risposta la troviamo nelle parole del Commissario Inghilleri: *che le istituzioni costituzionali dello Stato sono quelle stesse, delle quali si occupano gli articoli precedenti* del Progetto del 1887. V'ha di più; il Presidente Eula notava doversi intendere il vilipendio allo Statuto, al *sistema parlamentare*, e simili; quindi, secondo questa osservazione, nella frase: *istituzioni costituzionali*, dovrebbe entrare soltanto il concetto *morale*. E che ciò debba essere, lo ha spiegato il Commissario Nocito, il quale, rispondendo al Commissario Inghilleri, che osservava lo Statuto e il sistema parlamentare non essere *istituzioni*, soggiungeva, confondere l'Inghilleri l'offesa *al Corpo in cui si incarna l'istituzione con l'offesa alla istituzione*. A complemento di tutto questo si ha, che lo Zanardelli nella Relazione finale volle si sapesse che non tutte le istituzioni costituzionali dovevano essere particolarmente tutelate dalle offese, ma solamente quelle di *supremo* ordine politico e che trovano la loro consacrazione nello Statuto.

Dunque, si hanno per guida, dietro l'esame delle Fonti, questi quattro concetti onde conoscere il significato della formola adoperata dal legislatore, e cioè:

Che le istituzioni costituzionali dello Stato sono soltanto quelle di suprema im-

(1) V. a pag. 153, 154, 159, 160, 162, 168, 174-176.

portanza e che si trovano consacrate nello Statuto;

che più specialmente sono quelle delle quali si occupano gli articoli precedenti;

che nell'articolo rimane il vilipendio allo Statuto, al sistema parlamentare, e simili;

che con l'offesa alla istituzione non deve confondersi l'offesa al Corpo in cui l'istituzione stessa si incarna.

Non può negarsi l'importanza massima di siffatti concetti, i quali hanno la loro derivazione da una interpretazione non giuridicamente autentica, ma di una autorità incontestabile, e trovano la loro giustificazione nel complesso delle disposizioni contenute nel Capo, in cui è collocato l'articolo in esame. Questo Capo è intitolato: *Dei delitti contro i Poteri dello Stato.* Comprendo che: *Rubrica legis non est lex;* ma per lo meno non si può negare alla Rubrica della legge il carattere di designare ufficialmente le materie indicate nella stessa. Perciò, i delitti trattati nel Capo non sono che delitti contro i Poteri dello Stato o riflettenti ipotesi che hanno una diretta ed immediata relazione con questi delitti; i soggetti passivi dei quali sono:

Il Re, la Regina, il Principe ereditario, il Reggente e gli altri Membri della Famiglia Reale;

la Sovranità;

le funzioni del Senato e della Camera dei Deputati;

la Costituzione dello Stato;

la forma di Governo;

l'ordine di successione al Trono;

i Poteri dello Stato, e cioè, come abbiamo veduto (1), il Potere legislativo e il Potere esecutivo.

Contro questi soggetti passivi si può commettere o un delitto di maestà, o un delitto di lesa venerazione. I delitti di maestà sono preveduti dagli articoli 117, 118 e 120. Dei delitti di lesa venerazione contro il Re, la Regina, il Principe ereditario, il Reggente e gli altri Membri della Famiglia Reale, il Senato e la Camera dei Deputati si occupano gli articoli 122, 123, 125. Ma le offese contro la Sovranità come tale, la Costituzione dello Stato, la forma di Governo, l'ordine di successione al Trono, il Potere legislativo e il Potere esecutivo, come tali, cioè come *Potere*, non hanno una disposizione speciale per ciascheduna, che li tuteli al pari della Famiglia Reale e delle due Camere. Siccome però anche la venerazione dovuta ad essi dev'essere particolarmente protetta per le tristi conseguenze che deriverebbero dalle contumelie a cui servissero di bersaglio, così il legislatore provvide con l'articolo 126. Le istituzioni costituzionali quindi, indicate da quest'articolo, non possono essere che la Sovranità come tale, la Costituzione dello Stato, la forma di Governo, l'ordine di successione al Trono, il Potere legislativo e il Potere esecutivo, istituzioni codeste di *supremo* ordine politico che si trovano consacrate nello Statuto.

Quando il legislatore si è deciso ad incriminare il vilipendio delle istituzioni, non può avere inteso che le istituzioni come *istituzioni*, ed ha certo voluto distinguere queste dagli *organi* che le rappresentano. Ed infatti, nel mentre la Sovranità è rappresentata dal Re o dal Reggente, ed il Potere legislativo è rappresentato, oltrechè dal Re, anche dalle due Camere, allorchè ha voluto colpire l'offesa all'*organo* della Sovranità e il vilipendio alle due Camere, come *organi* del Potere esecutivo, ha espressamente formato le ipotesi corrispondenti; donde la logica conseguenza, che gli altri *organi*, mediante i quali si esplicano o si possono esplicare le istituzioni costituzionali, nè devono, nè possono essere compresi nella disposizione dell'articolo 126; la quale, adunque, secondo il mio modo di vedere, non può comprendere che le istituzioni costituzionali *in astratto;* perciò, non solo corretto, ma perfettamente consono alle disposizioni positive trovo il criterio del Commissario Nocito, che con l'offesa alla istituzione non deve confondersi l'offesa al Corpo in cui l'istituzione stessa si incarna.

Che poi il legislatore abbia voluto particolarmente tutelare le istituzioni di *supremo ordine politico* (come disse il Ministro nella Relazione finale) consacrate nello Statuto, lo si evince, oltrechè dalla parola autorevole di chi ebbe la parte maggiore nella compi-

(1) V. a pag. 210, 211, n. 190.

lazione del Codice, anche dalla natura stessa delle cose, poichè, se dovessero comprendersi nella speciale protezione della legge *tutte indistintamente* le istituzioni consacrate dallo Statuto, la protezione si estenderebbe alla dotazione della Corona, agli ordini cavallereschi ed ai titoli nobiliari, che sono altrettante istituzioni consacrate del pari dalla Legge fondamentale (art. 19, 78, 79), e che certo non hanno quella suprema importanza politica che si richiede per richiamare in loro favore la particolare attenzione del legislatore stesso e perchè debbano essere poste al livello delle altre istituzioni di maggior conto.

« In via astratta (trovo scritto in una diligente Monografia), non presenterebbe difficoltà il determinare quali debbano dirsi istituzioni costituzionali; ma anche in via positiva, ove si consideri il valore della parola: *costituzionale*, e si ponga mente che il vilipendio di esse è un delitto contro i Poteri dello Stato, può anzitutto ritenersi che istituzioni costituzionali sono quelle che *costituiscono* l'organismo dello Stato. Ma non tutto ciò che concorre al funzionamento di questo organismo e al raggiungimento dei suoi fini, è per ciò solo un'istituzione costituzionale. Una Società che si elevi ad organismo di Stato presuppone un ordine politico, i cui cardini sono un territorio (la Patria) e i Poteri che rappresentano e costituiscono lo Stato, per modo che l'aggressione dell'uno o degli altri ne lede la sicurezza. Ora, applicando questo concetto all'insieme delle disposizioni del Codice penale (Libro II, Titolo I); considerando che nel Capo I si enunciano i *delitti contro la Patria* e nel Capo II quelli *contro i Poteri dello Stato*, e notando che la voce: *Costituzione*, vuol dire *ordinamento politico dello Stato;* si fa palese che questi Poteri non possono essere che i Poteri politici; e che perciò le istituzioni costituzionali menzionate nell'articolo 126, interessando l'ordinamento dei Poteri, non sono che le istituzioni *politiche* dello Stato. E veramente, quantunque le sollecitudini della legge non debbano mancare per ogni altra istituzione sociale, amministrativa, giudiziaria, pure, negli scopi della legge penale, nel fine supremo dell'ordine pubblico, queste sollecitudini possono non essere così assidue come per le istituzioni politiche; perchè importa grandemente alla compagine nazionale ch'esse siano tenute altissime nell'opinione dei consociati. Quindi, non ogni manifestazione della vita dello Stato è una istituzione *politica;* e non tutte le istituzioni, solo perchè enunciate nello Statuto, debbono dirsi istituzioni politiche » (1).

Il Majno così si esprime, dopo di avere fatta un'analisi dei lavori preparatorii:

« Da tutto ciò bisogna conchiudere che il vilipendio punito dall'articolo 126 è quello soltanto delle istituzioni che costituiscono *l'essenza del Governo monarchico costituzionale.* Quindi il vilipendio della Monarchia e del sistema parlamentare; quindi il vilipendio del Senato e della Camera dei Deputati *come istituzioni*, mentre il vilipendio, ad essi fatto *come Corpi*, nel senso di offenderne l'onore, costituirebbe il delitto previsto dall'articolo 128. Nella interpretazione che noi crediamo doversi dare dell'articolo 126 ci confermano la intitolazione e il contenuto complessivo del Capo: *Dei delitti contro i Poteri dello Stato.* Ivi non troviamo menzione che dei Poteri esecutivo e legislativo, nei quali la forma monarchica costituzionale contempera e combina il principio monarchico col costituzionale » (2).

Ma, appunto perchè il legislatore ha voluto particolarmente tutelare le istituzioni di *supremo ordine politico* consacrate nello Statuto, come scrisse il Ministro Zanardelli nella Relazione finale, non credo, per quanto autorevole sia l'avviso esternato dal Commissario Inghilleri in seno della Commissione Reale di revisione, che nella formola dell'articolo debbano intendersi comprese soltanto le istituzioni costituzionali indicate negli articoli del Capo in esame, quelle, cioè, dianzi enumerate. Oltre a queste, non può negarsi che siano di *supremo ordine politico*, anche il sistema elettivo, la partecipazione del popolo mercè la rappresentanza nazionale alla

(1) Vico (Pietro): *Per l'interpretazione dell'articolo* 126 *del Codice penale* (Nella *Rivista penale*, XXXIV, 221).

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 677, pag. 388.

formazione delle leggi, il veto derivante dall'istituto della sanzione Reale alle leggi votate dal Parlamento, l'inamovibilità dei Giudici, l'istituzione della Monarchia ereditaria. Quindi è, che il vilipendio contro di queste deve del pari trovare la sua giusta repressione nell'articolo 126, sebbene di esse non sia tenuta parola negli articoli del Capo in esame.

229. Le considerazioni svolte nel numero precedente rendono più facile lo scioglimento della questione se l'Esercito e la Magistratura debbano annoverarsi fra le istituzioni costituzionali particolarmente tutelate dall'articolo in esame.

Nei riguardi dell'esercito la questione si è presentata nella fattispecie di una canzone intitolata: *Vita militare*, il cui contenuto portava il dileggio e il vilipendio del Regio esercito. Il Pretore si dichiarò incompetente, poichè, trattandosi del reato previsto dall'articolo 126 del Codice penale, doveva il fatto essere giudicato dalla Corte d'Assise. La Corte di Cassazione, con sentenza 29 gennaio 1892 (1), dichiarò la competenza della Corte d'Assise col seguente *considerando:*

« Attesochè, il contenuto della canzone composta dal Mastoroschi, stampata dal Pennaroli e venduta dal Cambellotti, importa certamente il discredito ed il vilipendio del Regio esercito, che non può non reputarsi *istituzione costituzionale* dello Stato, sia perchè l'articolo 5 dello Statuto costituzionale riconosce una forza di *terra* e di *mare* con a Capo Supremo il Re; sia perchè uno Stato senza forza armata sarebbe una *potestas sine coercitione*, cioè una cosa vana e derisoria ».

Come si vede, il Magistrato Supremo che ha adottato queste sole e brevi ragioni dell'Ufficio Generale non ha approfondita la questione. Coerente a quanto ho dianzi esposto, non posso, con tutto il rispetto, convenire in siffatto giudizio, il quale evidentemente si è impigliato nell'errore che il Commissario Nocito aveva giustamente rimproverato, in seno della Commissione Reale di revisione, al Commissario Inghilleri, di confondere, cioè, l'offesa al Corpo in cui si incarna l'istituzione, colla offesa all'istituzione. L'anzidetta sentenza fu vivamente censurata dal Pessina. La forza militare dello Stato è un organismo (ha contrapposto l'illustre criminalista). L'essere il Re, secondo lo Statuto (art. 5), il Supremo Comandante delle forze militari dello Stato, è una delle prerogative della Corona; mentre sotto l'aspetto di forza militare egli è proprio di ogni Stato, indipendentemente dalla sua Costituzione politica, l'avere milizie permanenti di terra e di mare, ed è proprio di ogni Monarchia che il Monarca sia considerato come il Capo dell'esercito e della marina. La forza militare dello Stato è l'aggregato degli uomini sottoposti, come elemento integrante della forza dello Stato, ad una legge che ne fa un organismo; e la istituzione della milizia di terra e di mare è cosa ben diversa dalla personalità collettiva che attua l'istituzione della forza pubblica. Il vilipendio diretto contro l'esercito, è vilipendio contro gli uomini che vi appartengono, non già contro l'istituzione ordinatrice delle forze militari dello Stato. Oltre a ciò (continua il Pessina), la formola adoperata dall'articolo 126 fu sempre intesa nel senso di pubblico vilipendio, sia all'insieme del Reggimento rappresentativo, sia ad alcuna delle istituzioni che ne formano l'essenza. Questo e non altro può essere il significato della locuzione: *istituzioni costituzionali*. Il vilipendio pubblico non dev'essere diretto insomma contro le personalità individue o collettive in cui le istituzioni si incarnano, ma contro le istituzioni in loro stesse avvisate (2).

Uguali considerazioni furono fatte dalla Direzione della *Rivista penale* in una nota alla sentenza surriferita. Dopo di avere succintamente riprodotti i lavori preparatorii in argomento, la distinta effemeride osserva che lo Statuto istituisce una milizia comunale (art. 76); dice che la leva è regolata dalla legge (art. 75); dispone che il Re comanda tutte le forze di terra e di mare (art. 5); ma dell'esercito non fa un Potere, nè lo consacra, nè lo eleva a dignità di istituzione, che attinga ad esso Statuto la sua ragione d'essere, e ne tragga virtù. Lo Statuto vi accenna appena, per modo che

(1) Conflitto in causa Cambellotti ed altri. P. M. Fiocca (Nella *Cassaz. Unica*, III, 473).

(2) Nella *Cassazione Unica*, di cui la nota di fronte.

può esservi e non esservi l'esercito, e le guarentigie della potestà e libertà ivi stabilite sussistere ugualmente; ciò che non sarebbe se, ad esempio, non dovesse più esistere il Parlamento. Ecco, pertanto, come l'esercito non può, nè può essere istituzione costituzionale, ossia del novero di quelle dalle quali dipenda l'organismo politico, costituzionale del Regno. Se il Codice avesse detto come nel Progetto del 1887: *istituzioni stabilite dalla legge*, il vilipendio dell'esercito avrebbe potuto dirsi vilipendio delle istituzioni; ma siccome il Codice parla di *istituzioni costituzionali*, e l'esercito (tanto più dacchè si è voluto intitolarlo: *Regio*, come il demanio e il lotto), non è istituzione *costituzionale*, così nel fatto che diede luogo alla riferita sentenza non ricorrono davvero gli estremi del delitto preveduto nell'articolo 126 (1).

Tutte queste osservazioni, alle quali corrispondono sostanzialmente quelle da me poste innanzi nel numero precedente, si attagliano anche alla questione nei rapporti colla Magistratura. Come l'esercito è l'aggregato degli uomini sottoposti, quale elemento integrante della forza dello Stato, ad una legge che ne fa un organismo, non altrimenti deve dirsi della Magistratura, la quale è il complesso degli individui rivestiti della *funzione* o *autorità giudiziaria* dello Stato e rappresenta l'autorità giudiziaria: di maniera che ogni vilipendio gettato sulla Magistratura del Paese è oltraggio ad una categoria di elette individualità, ma non è oltraggio all'istituzione dell'autorità. Sarebbe, invece, un vero oltraggio ad una istituzione il vilipendio che si scagliasse contro l'*inamovibilità dei Giudici*, siccome quella che non concerne un Corpo collettivo, ma un sommo principio di Diritto costituzionale consacrato nello Statuto (art. 69).

Col sostenere che il vilipendio contro l'esercito o contro la Magistratura non costituisce il delitto preveduto dall'articolo 126, non dobbiamo spingerci sino alla conseguenza che questo vilipendio non trovi una punizione nel Codice. La punizione si troverebbe nell'articolo 247, poichè potrebbe sostenersi che la milizia e la Magistratura costituiscono una classe sociale; almeno la costituirebbe certamente la milizia. Quest'articolo prevede l'ipotesi di un incitamento all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità; non sarebbe difficile che dal vilipendio discendesse siffatta conseguenza; non sarebbe quindi azzardato se in esso si ritenesse compreso implicitamente codesto incitamento. Qualora non si volesse riscontrarvi i caratteri di tale delitto, si dovrebbe sempre ricorrere al delitto comune contro l'onore. Anzi l'articolo 400 può dar luce per lo scioglimento della questione. Infatti, nel secondo comma di questo articolo si statuisce che nei casi di offesa contro un Corpo giudiziario, politico o amministrativo o una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del Corpo stesso o del suo Capo gerarchico, quando si tratti di Corpo che non sia costituito in collegio. In siffatta locuzione generale sono prevedute tutte le personalità collettive, con questo divario, che può essere offeso un aggregato formante un Corpo senza essere costituito in collegio, e può essere offeso un Corpo che funzioni come collegio. Nel primo caso è mestieri dell'autorizzazione del Corpo stesso; nel secondo è necessaria l'autorizzazione del suo Capo gerarchico. Da questo capoverso non può a meno di dedursi e di argomentarsi che altra cosa è vilipendere pubblicamente una istituzione ed altra vilipendere il Corpo che la rappresenta e che l'attua (2).

230. L'elemento intenzionale in questo delitto deve ritenersi insito nelle parole, nello scritto, nell'atto, in cui si contiene il vilipendio. Nel vilipendio c'è la contumelia, l'oltraggio, l'offesa, l'ingiuria, lo scorno; c'è tutto. Come potrebbe sostenersi l'assenza di una prava intenzione, quando nell'atto, nello scritto, nella parola sia evidente il vilipendio? Purchè il vilipendio sia avvenuto volontariamente, ai termini dell'articolo 45, e vi sia

(1) *Rivista penale*, XXXV, 379, 380, in nota. Questo giornale, come è notorio, è diretto dal Lucchini, il quale, ed è pure notorio, ebbe parte importantissima nella compilazione del Codice e nei lavori che ne precedettero l'attivazione: per cui le suespresse considerazioni hanno un'autorità incontestabile nella interpretazione dell'articolo in esame.

(2) Pessina nella nota alla sentenza surriportata e di cui la *Cassazione Unica*, III, 473.

la circostanza costitutiva della pubblicità, il Magistrato non deve indagare più oltre, poichè, ripetesi, *dolus est in re ipsa;* si è nello stesso caso del pubblico vilipendio al Senato o alla Camera dei Deputati, preveduto dall'articolo 123.

231. Ma se il vilipendio alle istituzioni costituzionali avviene col mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, allora, pel capoverso dell'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, n. 5801 (1), è applicabile l'Editto 26 marzo 1848, il quale vi provvede cogli articoli 15 e 22 del tenore seguente:

Art. 15. *Sarà punito colle stesse pene* (2) *l'impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'articolo* 1 *per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al Trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.*

Art. 22. *Saranno puniti colle stesse pene* (3) *coloro che avranno fatto pubblicamente atti di adesione con uno dei mezzi contemplati nell'articolo* 1 *a qualunque altra forma di Governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.*

Disposizioni consimili erano contenute nel Progetto senatorio del 1877 (art. 141), nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 (art. 110); ma furono cancellate dallo stesso Zanardelli nel suo Progetto del 1887, perchè ricordo d'altri tempi e d'altri regimi, inadatte alle nostre istituzioni liberali, alla nostra compagine nazionale e politica, la quale nulla può temere da simili disputazioni. Mettendo in armonia la disposizione dell'articolo 126 in esame con le disposizioni dell'Editto sulla stampa, dovrebbe ritenersi che quest'ultima potrebbe trovare un'applicazione soltanto allora che la impugnativa formale della inviolabilità della Persona del Re, dell'ordine di successione al Trono, dell'autorità costituzionale del Re e delle Camere, o il pubblico atto di adesione a qualunque altra forma di Governo, o la manifestazione di un voto o di una minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale, uscissero dal campo di una semplice disputa e vestissero il carattere di un vilipendio vero e proprio. Se così non fosse, mentre nel Codice comune il legislatore non volle comprendere siffatte disposizioni, perchè *ricordavano altri tempi ed altri regimi e le credeva inadatte alle nostre istituzioni liberali ed alla nostra compagine nazionale politica*, le avrebbe poi mantenute in una legge speciale che tratta una materia, la quale si è soliti riguardare con la maggior possibile libertà e per la quale, se talora un troppo spinto zelo di ufficiali del Ministero Pubblico l'applica con qualche severità, s'innalzano nel campo del giornalismo i più alti clamori. Evidentemente c'è antinomia, specie quando all'articolo 126 si dia l'interpretazione che unica deve darsi, quella di limitare la punizione al solo vilipendio, cioè all'oltraggio, all'offesa, all'ingiuria, allo scorno, e di togliere, in consegnenza, ogni concetto di repressione nei riguardi della disputa e della censura stessa delle istituzioni costituzionali. Alla cessazione di questa antinomia provvedono i Prolegomeni del Codice civile. Infatti, fra i casi di abrogazione di una legge precedente ammessi dall'articolo 4 delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale premesse al detto Codice civile, vi ha quello della *incompatibilità delle nuove disposizioni colle precedenti*. La disposizione degli articoli 15 e 22 dell'Editto sulla stampa, legge precedente, sono senza dubbio *incompatibili* con quella dell'articolo 126; per cui, se non abrogati completamente gli articoli stessi, dovranno almeno interpretarsi nel senso di sostituire il *vilipendio* alla *impugnativa formale*, all'*atto di adesione*, alla *manifestazione di un voto o di una minaccia.* In questa guisa, facendo scomparire una intrinseca contraddizione fra differenti disposizioni legislative secondo le regole dell'ermeneutica legale conformi al Diritto positivo, e rendendo queste disposizioni com-

(1) Riportato nell'*Introduzione* (Vol. I, pag. CCCXIX).

(2) Cioè quella comminata dell'articolo 14, il carcere per due anni e la multa di lire quattromila.

(3) Quella dell'articolo 19, cioè il carcere estensibile a due anni e la multa non minore di mille, nè maggiore di tremila lire.

patibili fra di loro, si seguirebbero completamente i concetti del legislatore e meglio si provvederebbe agli interessi della libertà della stampa.

§ 11. — Interpretazione dell'articolo 127.

232. I delitti contro la Famiglia del Principe partecipano della qualità dei delitti di maestà, poichè offendendo essa si offende la stessa Persona del Principe e si compromette la sicurezza dello Stato. La Famiglia Reale non è soltanto una istituzione d'ordine naturale o civile, ma una istituzione d'ordine costituzionale. C'è in questa Famiglia l'ordine di successione al Trono, o meglio l'eredità della Corona, e sta alla testa di Essa non il capo naturale, ma il capo politico, il Capo dello Stato, il Re. La Famiglia Reale è, adunque, la Famiglia dello Stato, il quale provvede col pubblico bilancio al mantenimento ed al lustro della stessa, come se si trattasse di un pubblico servizio (1).

Da ciò la tutela speciale stabilita dall'articolo 127 a favore delle Persone della Famiglia Reale, le quali sono tutte quelle non indicate nell'articolo 117; non quindi il Re, la Regina, il Principe ereditario e il Reggente.

Questa speciale tutela consiste in ciò, che per qualunque delitto commesso contro una delle Persone suddette la pena dev'essere aumentata da un sesto ad un terzo; e in ogni caso la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire cinquecento.

233. Ma se le tutela speciale della Famiglia del Principe è richiesta dalla speciale tutela della Corona, non si deve però estendere il regime eccezionale oltre ogni giusto confine, ed è indispensabile determinare il modo, in cui la Famiglia Reale debba essere composta.

Il Codice delle Due Sicilie aveva avuto cura di stabilire quali fossero i Membri della Famiglia Reale, ed erano: la Regina e la Duchessa di Calabria, i figli e i fratelli del Re, le loro mogli e figli maschi, le loro figlie, le figlie e le sorelle del Re finchè non erano passate a marito (2). Anche nel Codice belga si trovò opportuno di fare una consimile designazione; e infatti, come componenti della Famiglia del Principe sono indicati: la Regina, i genitori e i parenti del Re in linea diretta, i fratelli di Lui aventi le qualità di Belgi (3).

Il patrio legislatore ha trovato opportuno di mantenere il silenzio su questo proposito; di fronte a tale riserbo, non è che interpretando (scrive il Nocito) e mettendo insieme alcuni testi ed alcuni principii di Diritto pubblico e privato che si può riuscire ad illustrare codesto punto (4). Anzitutto, e preliminarmente, si può affermare che quelle Persone della Famiglia Reale, le quali accettano di portare una Corona straniera, siano esse figli o fratelli o sorelle del Principe regnante, non possono più far parte della Famiglia Reale. Per il fatto di essere assunti ad un Trono straniero essi perdono la cittadinanza italiana, la quale non è com-

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, pag. 803).
(2) V. a pag. 178.
(3) V. a pag. 180.
(4) Nocito a pag. 804 della Monografia di cui la nota 1.

patibile con la qualità di colui che, posto a Capo di uno Stato estero, è divenuto per ciò solo qualche cosa di più di un semplice straniero. Questo fu il caso del Principe Amedeo, Duca d'Aosta, il quale, eletto Re di Spagna nel 16 novembre 1870 ed avendo accettato la Corona con Atto del 4 dicembre successivo, divenne per ciò solo straniero ed uscì dalla Famiglia Reale; ed anzi, dopo di avere rinunziato al Trono, non potè ricuperare la sua primitiva posizione di cittadino e di Principe della Famiglia Reale senza fare gli atti che l'articolo 13 del Codice civile patrio prescrive al cittadino diventato straniero, il quale desidera ricuperare la cittadinanza italiana. Il Parlamento poi con la Legge del 17 marzo 1873 gli restituì l'appannaggio come Principe della Famiglia Reale.

Inoltre, non si può dire che appartengano più alla Famiglia Reale le Principesse che vadano a marito, sia con uno straniero che con un Italiano, poichè, sebbene per il fatto della nascita abbiano il sangue Reale, per effetto, però, del Codice civile devono seguire la condizione del marito ed assumerne il cognome; il che importa ch'esse sono entrate nella famiglia del marito con tutti gli onori e i privilegi che l'accompagnano. Così nella nostra Famiglia Regnante, le Principesse Maria Pia e Clotilde, figlie a Re Vittorio Emanuele II, passarono a nozze la prima in Portogallo e l'altra in Francia, ed entravano quella nella Famiglia del Re Don Pedro d'Alcantara, questa nella Famiglia di Napoleone III, l'una per diventare Regina di Portogallo, e l'altra Principessa della Casa imperiale di Francia.

Accade l'opposto quando donne estranee alla Famiglia Reale sposino un Principe della medesima. Per il fatto del matrimonio entrano nella Famiglia Reale.

Fatte queste eccezioni, quando si esamini lo Statuto, e specialmente gli articoli 12, 13 (1) e 21 appare manifesto che tutti i *Parenti* del Re, in qualunque grado e senza distinzione di linea, sono Principi della Famiglia Reale; tutti sono statutariamente Persone Reali, maschi e femmine. Che cosa debba intendersi per *parentela* è detto dall'articolo 48 del Codice civile: *è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite che ne determina il significato.*

Vi ha concordanza di idee fra gli scrittori nell'escludere dalla Famiglia Reale i figli adottivi e i figli naturali riconosciuti; i primi, perchè sebbene assumano il cognome dell'adottante, conservano però per i principii del Diritto civile tutti i diritti e i doveri della loro famiglia naturale (2); ed i secondi, per l'atto di riconoscimento sono bensì del *sangue*, ma non della *Famiglia Reale*, non sono figli legittimi e non godono di tutti i diritti di questi. D'altronde, sia gli adottivi che i figli naturali riconosciuti, una volta entrati nella Famiglia Reale potrebbero eventualmente essere chiamati al Trono; e allora dipenderebbe dalla volontà del Principe regnante la legge di successione, ed Egli con un'adozione od un riconoscimento, che è un puro atto della volontà del cittadino, potrebbe spogliare del diritto della Corona coloro che vi sono chiamati nel caso che il Re non abbia figli. I plebisciti delle Provincie napoletane e siciliane del 21 ottobre 1860, i quali proclamarono l'Italia una e indivisibile sotto la Monarchia di Vittorio Emmanuele dichiararono espressamente chiamati al Trono in mancanza di Lui i suoi discendenti *legittimi*. Ciò non fu un diritto nuovo, ma una dichiarazione più solenne (osserva il Nocito) di quello che si contiene nello Statuto, il quale parla dei Principi della Famiglia e del sangue Reale (art. 21), del Principe prossimo parente nell'ordine della successione al Trono (art. 13), del Trono ereditario secondo la legge salica (art. 2); e la legge salica non solo escludeva le donne dal possesso della terra, ma aveva per base la famiglia; nè altra famiglia i Franchi salici conoscevano che la famiglia legale e legittima (3).

La stessa concordanza non vi ha quanto al figlio legittimato per susseguente matrimonio o per rescritto del Principe. L'Impallomeni ritiene che ambedue debbano considerarsi come Membri della Famiglia Reale, poichè tanto la legittimazione *ob subsequens matrimonium*, quanto quella *ob rescriptum Principis*, attribuiscono a colui che è nato

(1) Riportati a pagina 189.
(2) V. gli articoli 210 e 212 Cod. civile.

(3) Nocito a pag. 804 della Monografia indicata nella nota 1 della pagina di fronte

fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo. Nè se ne potrebbe ricavare un argomento in contrario dai plebisciti delle Provincie meridionali del 1860, che parlano di *discendenti legittimi*, e giacchè *legittimi* sono quelli che hanno, o dalla origine o in proseguo di tempo, la qualità di figli legittimi (1). È questo pure l'avviso del Carnot quanto ai figli legittimati per susseguente matrimonio; dei figli legittimati per rescritto del Principe l'illustre interprete del Codice francese non ne parla (2). Il Nocito afferma, occupandosi del Carnot (ed io sono con lui), che l'opinione di esso non si potrebbe sostenere col nostro Statuto, il quale esclude che possano acquistare il diritto di successione alla Corona individui che non siano *discendenti legittimi* (3). Infatti, sta bene che per le leggi civili i legittimati per matrimonio susseguente o per Decreto Reale siano eguagliati ai legittimi; ma saranno sempre *legittimati*, non *legittimi*. La legittimazione fatta in un modo o nell'altro opera nei rapporti del Diritto civile; non può avere alcuna influenza nei rapporti del Diritto statutario, specie nei riguardi della successione al Trono, che è la base su cui si appoggia la forma di Governo.

234. *Chiunque commette un delitto*, dice il legislatore senza distinguere fra delitto e delitto, fra delitto doloso e delitto colposo; per cui parrebbe che *qualunque* sia il delitto che si commette a carico di un Membro della Famiglia Reale, che non sia il Re, la Regina, il Principe ereditario o il Reggente, dovess'essere colpito dall'aumento di pena stabilito dall'articolo 127.

La Prima Commissione ministeriale limitava l'aumento agli attentati contro la persona e contro l'onore; altrettanto avevano fatto la Seconda Commissione e il Ministro De Falco nel suo Progetto del 1 3 (4). Il primo a discostarsi da questa vi u il Ministro Vigliani, il quale nell'articolo 144 del suo Progetto del 1874, aveva proposto l'aumento di un grado per *ogni reato* commesso contro le Persone componenti la Famiglia Reale, *eccettuate quelle*, ecc., vale a dire, il Re, il Principe ereditario e il Reggente. Nella discussione avanti il Senato il Sen. Giovanola propose di sostituire alle parole: *eccettuate quelle*, le parole: *oltre quelle*. Il Senato, invece, nell'articolo 145 del suo Progetto del 1875 adottò la formola: le Persone, ecc., *non mensionate*, ecc. (5). Questa formula fu accettata dal Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 e dal Controprogetto Pessina; il Ministro Zanardelli, nell'articolo 122 del suo Progetto del 1887, alla dizione: *non mensionate*, sostituì l'altra: *non indicate*, dicendo, per giustificare l'intera disposizione, che l'aumento era motivato *dall'interesse politico che la Famiglia collocata al vertice della Nazione sia circondata dal rispetto e dalla considerazione generale* (6).

Null'altro si trova nei lavori preparatorii. Il Majno osserva che, sebbene l'articolo non distingua delitto da delitto, però « le ragioni addotte per giustificarlo ne limitano l'applicazione a quei delitti che rappresentano in qualsiasi modo un attacco o una offesa alla persona, se anche non compresi nel Titolo: *Dei delitti contro le persone* » (7). Non credo che le ragioni addotte per giustificare l'articolo servano ad appoggiare l'avviso del Professore di Pavia, poichè, se la Famiglia che è posta al vertice della Nazione dev'essere circondata dal rispetto e dalla considerazione generale, motivo questo di più perchè *qualsiasi delitto* che si commetta a danno dei Membri non superiori di essa trovino una sanzione maggiore. Che poi *qualsiasi delitto* debba ritenersi compreso nella disposizione senza eccezioni di sorta, lo si rileva del fatto, che, mentre una limitazione c'era nei Progetti del 1868, del 1870 e del 1873, i quali proponevano un aumento di pena per gli attentati contro la persona e contro l'onore, questa limitazione scomparve nei Progetti successivi, che addottarono sostanzialmente la formola generica, passata poi nell'articolo in esame. Di fronte alla generalità di questa

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 87.

(2) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*, Art. 87.

(3) Nocito a pag. 805 della Monografia di cui la nota 1, a pag. 246.

(4) V. a pag. 148, 150, 151.

(5) V. a pag. 153, 154.

(6) V. a pag. 159, 160, 162, 163.

(7) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 680, pag. 389.

uzione, una distinzione che si faccia è ligiuridica; per cui, ripeto, *qualunque* sia delitto che si commetta a carico dei mbri della Famiglia Reale, all'infuori Re, della Regina, del Principe ereditario lel Reggente, sia doloso o colposo, dovrà mpre incorrere nell'aumento della pena che fissata dal legislatore. Nè credo che di ciò ssa farsi censura, poichè se la Famiglia ale dev'essere circondata dal rispetto e la considerazione generale, è giusto che *alunque* sia il delitto che si commetta a nno di essa trovi una sanzione più severa quella che è minacciata agli stessi delitti commessi contro un privato qualsiasi.

235. L'articolo 127 tutela particolarmente Persone della Famiglia Reale non indicate ll'articolo 117; perciò trovano un aumento pena i delitti che sono commessi contro esse. Dal modo in cui è formulata la diosizione potrebbe credersi che, se, all'infuori un delitto di lesa maestà o di lesa venerazione, un delitto qualsiasi sia commesso contro Re, la Regina, il Principe ereditario o il Reggente, non abbia un aumento di pena, poichè, ferendosi l'articolo alle Persone non indicate ell'articolo 117, potrebbe forse ritenersi che disposizione non si riferisca alle Persone indicate nell'articolo stesso. Il dubbio, però, on ha consistenza. Anzitutto, sarebbe enorme he mentre i Membri della Famiglia Reale rovano una speciale protezione nella legge er *tutti* senza distinzione i delitti che siano commessi contro di loro, la protezione, invece, uando si tratta del Re, della Regina, del rincipe ereditario o del Reggente, fosse limitata ai delitti di lesa maestà o di lesa venerazione, e quanto agli altri delitti dovessero essere trattati quelli Augusti Personaggi alla stregua di chiunque. In secondo luogo, il dubbio scompare quando si faccia ricorso ai avori preparatorii. Come ho fatto osservare el numero precedente, l'articolo 127 trova la ua origine nell'articolo 144 del Progetto Vigliani del 1873, in cui si disponeva l'aumento di pena per le Persone che compongono la Famiglia Reale, *eccettuate* quelle menzionate, ecc. Evidentemente, con questa formola non solo il dubbio anzidetto sarebbe stato autorizzato, ma anzi dubbio non vi poteva essere, poichè l'*eccesione* nei riguardi del Re, del Principe ereditario e del Reggente era manifesta. Il Sen. Giovanola aveva fatto la proposta di sostituire alla voce: *eccettuate*, l'altra: *oltre*; perciò, nella intenzione di lui era chiaro il concetto di comprendere nell'articolo anche il Re, il Principe ereditario ed il Reggente. Il Senato, invece, approvò la cancellazione della parola: *eccettuate*, e limitò la formola alle parole: *non menzionate*, la quale fu addottata dai Progetti successivi. Nell'articolo adottato dal Codice, invece che: *non menzionate*, si dice: *non indicate;* ma la sostanza è la stessa. La cancellazione della parola: *eccettuate*, altro non può significare e non significa che la scomparsa dell'*eccezione* nei riguardi del Re (ed ora anche della Regina), del Principe ereditario e del Reggente; le quali Auguste Persone devono, per conseguenza, essere comprese nell'articolo in esame; e questo concetto tanto più si presenta fondato in seguito all'emendamento Giovanola, che dalla Commissione Senatoria non fu nè accettato nè respinto, ma che fu solo sostituito, forse perchè in forma migliore, dalla disposizione sostanzialmente eguale a quella dell'articolo 127. Quindi è che se un delitto qualsiasi, diverso da quelli di lesa maestà o di lesa venerazione, sia commesso contro il Re, la Regina, il Principe ereditario o il Reggente, dev'essere represso nella misura dell'articolo stesso.

236. L'azione penale per i delitti contro la Famiglia Reale, e dei quali l'articolo 127, si esercita d'ufficio in tutti i casi, in cui si tratta di delitti di azione pubblica. Ma se il delitto (così si esprime il capoverso), sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

A questa autorizzazione devono ritenersi applicabili le norme stesse che abbiamo veduto doversi applicare pei delitti di lesa venerazione (1). L'Impallomeni osserva, a questo proposito, che l'autorizzazione ministeriale tiene luogo della querela in omaggio alla dignità principesca, per cui è revocabile nelle condizioni in cui è revocabile la que-

(1) V. n. 217, a pag. 231.

rela (1). Parmi più nel vero il Majno, le cui considerazioni accetto completamente. « Il testo della legge (egli osserva) non accenna in alcuna maniera a questa diversità di effetti; e, a parte la assoluta inverosimiglianza di un pentimento in questi casi e dopo una formale autorizzazione già data, anche le offese al Re possono consistere in un fatto costituente per sè stesso e contro altre persone un delitto di azione privata: eppure, anche per esse non si ammette mai la revocabilità dell'autorizzazione. È chiaro, del resto, che se il legislatore avesse voluto addottare la teoria, che combattiamo, avrebbe parlato, non di *autorizzazione*, ma di *richiesta;* e questa parola avrebbe portato alla conseguenza che senza la richiesta del Ministero (come senza la querela negli altri reati d'azione privata), non si potrebbero assumere nemmeno le informazioni preliminari; mentre, invece, l'assunzione di queste è, evidentemente necessaria per mettere il Ministero in grado di giudicare la opportunità del processo » (2).

GIURISPRUDENZA PRATICA.

237. *Osservazione generale.*

238. *La Cassazione di Napoli sull'articolo* 153 *del Codice sardo* (*Causa Passanante per attentato contro il Re*).

239. *Giurisprudenza della Corte Suprema di Firenze sugli articoli* 109 *e* 113 *del Codice toscano.*

240. *La Cassazione unica sull'articolo* 126.

237. Ben poche, per fortuna, sono le massime che si trovano nei giornali di giurisprudenza in tema di delitti di lesa maestà o di lesa venerazione; e dico, per fortuna, poichè se la Suprema Magistratura ebbe ad occuparsi di rado di processi di siffatta indole, vuol dire che ben pochi furono i delitti politici che si sono commessi nel nostro Regno; il che, se da un canto torna ad elogio delle nostre popolazioni, dimostra dall'altro la bontà delle istituzioni che ci governano, l'affetto dei cittadini verso le stesse e il loro amore verso la gloriosa Dinastia, alle cui mani le istituzioni medesime sono affidate.

Queste poche massime si riferiscono all'articolo 153 del Codice sardo, agli articoli 109 e 113 del Codice toscano e all'articolo 126 del Codice attuale.

238. *Sull'articolo* 153 *del Codice sardo.* La Cassazione di Napoli, nell'esecranda causa per l'attentato Passanante contro il Re ebbe a proclamare la massima seguente:

« Il reato previsto dall'articolo 153 del Codice penale sussiste tanto se si ebbe la volontà di uccidere quanto se si ebbe quella di ferire; e quindi non vi ha vizio di complessità se in unica questione siansi fuse l'una e l'altra ipotesi » (3).

« È unanime l'opinione dei giuristi (così nei motivi) che chiunque voglia violare in qualsiasi modo l'integrità della Sacra Persona del Re, commette il reato di attentato preveduto dalla citata disposizione di legge. Una prova poi irrecusabile, che il legislatore nel vocabolo: *attentato*, vuole significare qualunque azione che tende a ledere in qualsiasi guisa la incolumità della persona, viene posta dall'articolo 528 del Codice penale, ove è detto che la premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di *attentare* ad una persona. Ora, nel Fôro e nella Scuola non si è mai menomamente dubitato che l'*attentare* dell'articolo 528 si riferisca a qualsiasi reato che offende la incolumità personale... Sarebbe illogico attribuire al vocabolo stesso un diverso significato allorchè il medesimo legislatore l'adopera nell'articolo 153 ».

239. *Sugli articoli* 109 *e* 113 *del Codice toscano.* Il Supremo Magistrato di Firenze adottava sugli articoli anzidetti le massime seguenti:

Sull'articolo 109.

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 88.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 390.
(3) Sent. 28 marzo 1879, Ric. Passanante, Est. Ciollaro. *Legge*, A. 1879, pag. 339.

I. Non importa per l'applicazione dell'articolo 109 che le ingiurie al Re siano proferite in luogo pubblico (25 novembre 1863. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, IV, 902).

II. Esiste delitto di ingiuria alla Persona del Re, anche quando lo spregio e l'insulto fu fatto ad un'immagine del Supremo Imperante, ognorachè si ritenga dal Tribunale che le espressioni ingiuriose furono dirette alla persona del Re (24 agosto 1864. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, V, 712).

Sull'articolo 113.

« Non è necessaria l'autorizzazione del Ministero onde procedere criminalmente per oltraggi alla Sacra Persona del Re col mezzo della stampa, essendo l'articolo 113 del Codice penale rimasto abrogato con la pubblicazione della legge sulla stampa del 26 marzo 1848; ma è indispensabile per gli oltraggi fatti con parole; e di tale autorizzazione, che tiene luogo della querela, deve darsi lettura al pubblico giudizio sotto pena di nullità (28 marzo 1863. *Annali di giurispr.*, IV, 294; 11 luglio 1877; *Id.* XI, 208) (1).

240. *Sull'articolo* 126 *del Codice vigente.* La Cassazione unica adottava le massime seguenti sull'articolo 126:

I. Chi pubblicamente vilipende l'esercito è colpevole del reato, di cui all'articolo 126 del Codice penale, per avere vilipeso una istituzione costituzionale (29 gennaio 1892. Conflitto in causa Cambellotti ed altri, Conclusioni Fiocca, P. M. *Riv. pen.*, XXXV, 379; *Cassaz. Unica*, III, 473; *Giurisprud. penale*, A. 1892, 151; *Foro ital.*, XVII, 215) (2).

II. Ai reati di vilipendio delle istituzioni costituzionali e di eccitamento all'odio fra le varie classi sociali commessi col mezzo della stampa sono applicabili gli articoli 22 e 24 dell'Editto 26 marzo 1848; è erroneo il criterio di applicare pei detti reati commessi con quel mezzo gli articoli 126 e 127 del Codice in quanto siano più miti (20 maggio 1892, Causa Marocchi, Ric. P. M. nell'interesse della legge, Est. Canonico. *Cassazione Unica*, III, 745).

III. Le istituzioni costituzionali sono cose ben differenti dalle leggi; onde non vi è contraddizione nel verdetto dei giurati che affermi avere l'accusato vilipeso le istituzioni e neghi avere lo stesso mancato al rispetto dovuto alle leggi (12 dicembre 1892, Ric. Roggieri, Est. Muratori. *Cassaz. Unica*, IV, 157) (3).

—

(1) La questione parmi che, imperando il nuovo Codice, non dovrebb'essere riprodotta. Le ragioni politiche che hanno consigliato il legislatore italiano ad adottare l'istituto dell'autorizzazione nei delitti di lesa venerazione sono identiche, qualunque sia il mezzo con cui si commettono. D'altronde, questo istituto è *d'ordine pubblico;* ed essendo compreso in una legge *d'ordine generale*, deve operare anche nei riguardi della legge speciale. Per cui, sebbene nell'Editto del 1848 non si parli di autorizzazione (e non lo si poteva perchè l'istituto era allora sconosciuto al legislatore), tuttavia io credo che non si possa prescindere da questo provvedimento, quando il diritto di lesa venerazione sia commesso col mezzo della stampa o di altri segni figurativi.

(2) Sovra questa massima e sulla questione che vi diede luogo ho ampiamente ragionato nei nn. 230, 231, a pagg. 244, 245.

(3) La specie era questa. Il gerente del giornale bolognese *L'Unione*, colpevole di avervi inserito un articolo di vilipendio contro le istituzioni costituzionali, fu condannato a venticinque giorni di detenzione. Come mezzo di cassazione invocò la violazione dell'articolo 507 del Codice di rito, perchè, coll'avere i giurati affermato che coll'articolo inserito si erano vilipese le istituzioni costituzionali e negato che collo stesso articolo si fosse fatto offesa al rispetto dovuto alle leggi, caddero in contraddizione. « Ritenuto (rispose il Supremo Magistrato) che nel Progetto del Codice penale, l'articolo 126, allora 121, contemplava il vilipendio *della legge e delle istituzioni da essa stabilite;* ma la Sottocommissione di revisione, seguendo le osservazioni del Senato, levò la parola: *legge*, perchè soverchiamente vaga; e riferendosi allo Statuto, ossia alle istituzioni fondamentali, disse: *istituzioni costituzionali;* e la modificazione accettata dal legislatore in questi termini divenne l'articolo 126; non è quindi che uno sforzo di ingegno il voler provare che le istituzioni costituzionali siano una stessa cosa con tutte le altre leggi dello Stato, mentre diversificano di tanto; e perciò non sussiste che l'avere negato l'offesa al rispetto dovuto a queste ultime stia in contraddizione coll'avere affermato il vilipendio di quelle, quantunque si tratti dello stesso articolo di giornale ».

—

Capo III.

Dei delitti contro gli Stati esteri e i loro Capi e Rappresentanti.

Articolo 128.

(Delitti contro i Capi di Stato estero).

Chiunque, nel territorio del Regno, commette un delitto contro il Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo.

Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

Articolo 129.

(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).

Chiunque toglie, distrugge o sfregia, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la bandiera o altro emblema di uno Stato estero, per fare atto di disprezzo contro lo Stato medesimo, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

Articolo 130.

(Delitti contro i Rappresentanti di Stati esteri).

Per i delitti commessi contro i Rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa.

Bibliografia: Nocito: *Alto tradimento* (nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, nn. 343-356, pag. 893 e seguenti). — Borciani: *Reati contro lo Stato* (nel *Completo Trattato di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 222). — Puccioni: *Il Codice penale toscano interpretato*. — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*. — Majno: *Commento al Codice penale italiano*. — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*.

DOTTRINA.

241. *Osservazione generale. — Quali siano, secondo la dottrina, i così detti delitti contro il Diritto delle genti.*

242. *Condizioni alle quali la dottrina assoggetta la repressione di questi delitti.*

241. Fra i delitti che possono compromettere la sicurezza dello Stato v'hanno senza dubbio quelli che si commettono contro i Capi di Stati esteri o i loro Rappresentanti. Dalla dottrina questi delitti sono chiamati: *Delitti contro il Diritto delle genti*, ed essa vi riconosce un carattere essenzialmente politico, essendo manifesto che possono compromettere le amichevoli relazioni fra Stato e Stato, e costituiscono, in conseguenza, un pericolo per la sicurezza degli Stati stessi. Dalla dottrina passarono nelle legislazioni, poichè i rapporti sempre crescenti degli Stati fra loro fecero sentire la necessità di provvedere a questo riguardo con somma cura e con la massima larghezza.

Questi delitti sono, secondo gli scrittori, i seguenti:

Gli attentati o le azioni o i fatti diretti contro la vita, l'integrità o la libertà personale di un Capo di una Potenza straniera;

le pubbliche offese con parole od atti allo stesso;

i reati commessi contro gli Ambasciatori, i Ministri, gli Inviati o gli Agenti diplomatici di una Potenza straniera accreditati presso lo Stato, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

242. Ma la dottrina assoggetta la repressione di questi delitti a talune condizioni.

La protezione della Persona di un Capo di Potenza estera per parte dello Stato non può certamente oltrepassare i confini dello Stato stesso; poichè è manifesto, che se un attentato contro di esso avvenga al di là dello Stato, sia pure per opera di un cittadino di questo, sarebbe esagerazione il temere che le buone relazioni fra i due Stati potessero rimanere alterate. La protezione del Capo dello Stato straniero con norme e sanzioni eccezionali è opportuna, è necessaria, ma purchè l'attentato avvenga nel territorio dello Stato.

È quindi condizione essenziale, costitutiva della repressione che l'attentato o il fatto o l'azione siano commessi *nello* Stato.

Quanto alle pubbliche offese contro il Capo di una Potenza straniera, circostanze di politica opportunità possono consigliare questa Potenza a non volere che sia istituito procedimento; ma per i buoni rapporti internazionali è evidente che lo Stato, nel cui territorio l'offesa fu fatta o l'atto fu commesso, deve mostrare le sue buone disposizioni per la repressione. Onde lo Stato deve, secondo la comune degli scrittori, riservarsi la facoltà di promuovere l'azione penale; ma questa non dev'essere proseguita se non vi sia la richiesta del Governo, di cui è a capo l'offeso.

Nei riguardi dei reati commessi contro i Rappresentanti di una Potenza estera, pel carattere ufficiale di cui sono rivestiti devono, codesti personaggi, essere particolarmente tutelati; ma circostanze speciali di opportunità politica possono consigliare del pari che il procedimento non si faccia. Perciò, nel mentre essi devono, in riguardo al loro carattere, essere parificati agli ufficiali dello Stato per una maggior repressione dei reati commessi in loro danno nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, tuttavia l'azione penale non può essere esercitata se non in seguito a domanda della persona offesa. Questa eccezione delle norme comuni, secondo

le quali pubblica è l'azione nei reati commessi nelle stesse condizioni a danno di persona ufficiale, è una conseguenza di quella opportunità politica che talvolta può imporre il divieto del procedimento.

—

FONTI.

§ 1. — Progetti 17 maggio 1868 della Prima Commissione, 15 aprile 1870 della Seconda e 30 giugno 1873 del Ministro De Falco.

243. *Il capoverso dell'articolo* 208 *del Progetto De Falco* 26 *febbraio* 1866.

244. *L'articolo* 110, § 1 *del Progetto* 17 *maggio* 1868 *della Prima Commissione.*

245. *Lavori della Seconda Commissione.* — *Gli articoli* 129, § 1 *e* 130 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

246. *Gli articoli* 147, *prima parte,* 148 *e* 149 *del Progetto* 30 *giugno* 1873 *del Ministro De Falco.*

243. Il De Falco, nel suo Progetto 26 febbraio 1866, non provvedeva che all'attentato contro la Persona di un Capo di Stato estero, ed alla cospirazione per commetterlo. Quanto all'attentato vi provvedeva col capòverso dell'articolo 208 del seguente tenore (1):

« L'attentato contro la Persona del Capo « di un Governo straniero dimorante nel « Regno, sarà punito con le pene stabilite « nell'articolo 160 » (2).

244. I Sottocommissari della Prima Commissione non si occuparono che della cospirazione contro la vita del Sovrano o Capo di un Governo straniero, e lasciarono in disparte l'attentato. Fu la Prima Commissione che lo riprodusse nell'articolo 110, § 1 del suo Progetto 17 maggio 1868, così concepito:

Art. 110, § 1. *L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di un Governo straniero, avvenuto nel Regno, è punito colla reclusione da dieci a quindici anni.*

Per l'articolo 112 si aggiungeva sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

245. La Seconda Commissione esaminò l'articolo 110, § 1, del Progetto del 1868 nella riunione del 16 novembre 1869 (3) e non vi fece alcuna osservazione.

Osservava poi che le offese fatte col mezzo della stampa a Sovrani o Capi di uno Stato straniero, più che un attacco alle loro Persone, devono essere, nei rapporti internazionali, considerate come atto che può compromettere la sicurezza interna od esterna dello Stato. Quindi, trovava conveniente di occuparsene colla inserzione dell'articolo 25 dell'Editto sulla stampa, modificandolo quanto alla pena per la diversa gradazione stabilita dal Codice.

Perciò nel Progetto 15 aprile 1870 furono introdotti i seguenti articoli:

Art. 129, § 1. *L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di uno Stato straniero, avvenuto nel Regno, è punito con la reclusione da undici a quindici anni.*

Art. 130. *Le offese commesse col mezzo della stampa contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a mille lire.*

246. Il Ministro De Falco, nel suo Progetto 30 giugno 1873 aveva gli articoli 147, prima parte, 148 e 149 del tenore seguente:

Art. 147 (prima parte). *L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di un Governo straniero, commesso nel Regno, è punito come il reato consumato.*

Art. 148. *Le offese contro il Sovrano o Capo di un Governo straniero, commesse con uno dei mezzi indicati nell'articolo* 143 (4), *sono punite con la detenzione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da lire cento a mille.*

(1) La prima parte dell'articolo disponeva sulla cospirazione; la riporterò a suo tempo.

(2) Riportato a pagina 145.

(3) Verbale 21 nel Volume II dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(4) Discorsi proferiti o letti in pubbliche riunioni, stampe, scritti o discorsi affissi e diffusi nel pubblico, o altri fatti pubblici.

L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo straniero.

Art. 149. *Gli oltraggi e le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri, Inviati od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere, accreditati presso il Governo del Re, sono punite con le pene stabilite per gli oltraggi e le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.*

Gli oltraggi, le offese e le violenze commesse contro le loro persone nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, sono puniti con le pene stabilite per gli stessi reati commessi contro gli Ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime.

L'azione penale per gli oltraggi e le offese prevedute nel presente articolo non è esercitata che in seguito alla querela della persona offesa.

—

§ 2. — Progetto senatorio 25 maggio 1875.

247. *I delitti in esame nel Progetto* 24 *febbraio* 1874 *del Ministro Vigliani* (art. 146, § 1, 147 e 148).

248. *Osservazioni in Senato nella tornata del* 6 *marzo* 1875. — *Emendamenti del Governo.*

249. *Gli articoli* 147, § 1, 148 *e* 149 *del Progetto* 25 *maggio* 1875. — *Lavori della Sottocommissione della Commissione del* 1876. — *Osservazioni della Cassazione di Roma, della Corte d'Appello e della Procura Generale di Aquila sul paragrafo* 1° *dell'articolo* 147.

250. *Proposte della Commissione ministeriale del* 1876. — *Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Siena.*

247. Nel Progetto Vigliani 24 febbraio 1874 la materia in esame era preveduta dagli articoli 146, § 1, 147 e 148, così concepiti:

Art. 146, § 1. *L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di uno Stato straniero, commesso nel Regno, è punito con la reclusione da undici a sedici anni.*

« Art. 147, § 1. Le offese commesse col « mezzo della stampa o di discorsi tenuti « in pubbliche riunioni contro il Sovrano « o Capo di uno Stato straniero, sono punite « con la detenzione fino a tre mesi, e con « multa fino a mille lire ».

§ 2. *L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo dello stesso Sovrano o Capo dello Stato straniero.*

Art. 148, § 1. *Gli oltraggi e gli altri reati commessi contro gli Ambasciatori, i Ministri, gli Inviati od Agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, sono puniti con le pene stabilite per gli stessi reati commessi contro i pubblici Ufficiali del Regno nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.*

§ 2. *Le diffamazioni, i libelli e le ingiurie contro le persone indicate nel paragrafo precedente, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.*

§ 3. *L'azione penale per gli oltraggi, le diffamazioni, i libelli e le ingiure prevedute nel presente articolo non è esercitata se non in seguito alla querela della persona offesa.*

248. Questi articoli non subirono alcuna modificazione per parte della Commissione del Senato, nè su di essa fece alcuna osservazione il Relatore Borsani. Il Senato li esaminò nella tornata del 6 marzo 1875 (1).

Sul paragrafo 1° dell'articolo 146 nulla fu detto, nè proposto.

Sull'articolo 147.

Il Ministro di Grazia e Giustizia Vigliani propose di modificare il paragrafo 1° in questi termini:

Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubblico contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

Il Sen. Sineo proponeva di aggiungere le seguenti parole:

« Non è punibile la semplice esposizione « di fatti pienamente conformi alla verità ».

Borsani (*Relatore*). « La Commissione non

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 636, 637. Roma, Tipogr. Botta, 1875.

può accettare questo emendamento, poichè simili fatti essendo puniti quando sono commessi contro i privati, non c'è ragione che non lo siano quando si tratta di Sovrani regnanti. In secondo luogo, la prova di questi fatti riferendosi alla vita di un'alto personaggio che non è esposto nè al contatto nè alla vista del pubblico, riescirebbe sempre difficilissima se non pure impossibile. Per questi motivi la Commissione respinge l'emendamento del Sen. Sineo e accetta quello dell'on. Ministro ».

Il Senato respinse l'emendamento Sineo, che non era stato accettato nemmeno dal Governo, ed approvò quello del Ministro.

Sull'articolo 148.

Il Ministro Vigliani propose di aggiungere al paragrafo 2, dopo le parole: *contro le persone*, le altre: *e nelle condizioni*.

Questa aggiunta fu approvata. Il Sen. Sineo aveva proposto la soppressione dello stesso paragrafo 2, ma la proposta non fu messa ai voti, poichè pel Regolamento del Senato le soppressioni non si votano.

249. Nel Progetto 25 maggio 1875, approvato dal Senato, gli articoli figurano sotto i numeri 147, 148 e 149; e sugli articoli corrispondenti del Progetto Vigliani non hanno che le modificazioni riprodotte nel numero precedente.

I Sottocommissari della Commissione Mancini del 1876, Carrara e Nelli, non fecero alcuna proposta, nè alcuna osservazione.

Le osservazioni delle Magistrature Superiori e di altri Corpi, ai quali furono comunicati i lavori delle Sottocommissioni, si limitarono al paragrafo 1 dell'articolo 147 (146 del Progetto Vigliani). La Corte di Cassazione di Roma propose di aggiungere, dopo le parole: *Sovrano o Capo di uno Stato straniero*, la voce: *riconosciuto*, perchè un Governo non riconosciuto è, giuridicamente parlando, un Governo che non esiste; l'attentato al suo Capo non esce dalle norme del Diritto comune. La Corte d'Appello e la Procura Generale di Aquila censurarono la disposizione, perchè non prevedeva il caso di regicidio consumato nella Persona di un Sovrano straniero (1).

250. La Commissione ministeriale del 1876 si limitò alle seguenti modificazioni, specialmente relative ai concetti prestabiliti sulla graduazione delle pene e sulla eliminazione dal Codice dei reati di stampa.

Nel paragrafo 1° dell'articolo 147 propose la pena del *secondo grado* di reclusione.

Dall'articolo 148 tolse la parola: *col mezzo della stampa*.

Dall'articolo 149 tolse le parole: *gli oltraggi e gli*, colle quali cominciava; limitandone, in conseguenza, il principio colle parole: *I reati commessi*, ecc.

La sola Facoltà di giurisprudenza di Siena fece delle osservazioni sui tre articoli del Progetto. Sull'articolo 147, § 1, non trovava accettabile la condizione, secondo la quale l'attentato debba essere *commesso nel Regno*, non reputando la territorialità della giurisdizione penale limitata al luogo del commesso reato, ma intendendola ben anco estesa al luogo ove si trova il delinquente. Sull'articolo 148 dichiarava di non comprendere il motivo per cui l'aggravamento della pena, riguardo alle offese commesse contro i Sovrani stranieri, debba riflettere la pena pecuniaria, raddoppiandosi la multa. Sull'articolo 149, finalmente, osservava essere ben poca cosa il pareggiare, per gli altri reati, gli Ambasciatori, i Ministri stranieri, gli Inviati e gli Agenti diplomatici ai pubblici funzionari, poichè devono invece considerarsi quali solenni Rappresentanti degli Stati stranieri (2).

§ 3. — Progetto Zanardelli-Savelli maggio e 26 novembre 1883.

251. *Gli articoli* 114-116 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883.
252. *La Relazione sugli stessi.*

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti proposti dalle Sottocommissioni*, pag. 82-84. Roma, Stamp. Reale, 1878.

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura ecc., sugli emendamenti proposti dalla Commissione istituita col Decreto* 18 *maggio* 1876 *del Ministro Mancini*, pag. 47, 48. Roma, Stamp. Reale, 1879.

253. *Modificazioni portate dal Ministro Savelli nel suo Progetto* 26 *novembre* 1883. — *Queste modificazioni sono accettate dal Controprogetto del Ministro Pessina.*

251. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883 aveva introdotto gli articoli seguenti:

Art. 114. *Chiunque nel territorio dello Stato commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale di un Principe regnante o di un Capo di uno Stato estero, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da sei a quindici anni.*

Art. 115. *Chiunque pubblicamente con parole od atti offende un Principe regnante o un Capo di uno Stato estero, è punito con le pene stabilite nell'articolo* 107, 1° *capoverso, che possono essere diminuite di un grado.*

L'azione penale può essere promossa d'ufficio, ma non è proseguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero.

Art. 116. *Pei delitti commessi contro gli Ambasciatori, i Ministri, gli Inviati od Agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro i pubblici ufficiali dello Stato, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.*

Per le offese l'azione penale non è esercitata che in seguito alla querela della persona offesa.

252. Nella Relazione accompagnante il Progetto così poi si esprimeva il Ministro:

« Tre soli articoli costituiscono l'oggetto del Capo Terzo; essi sono diretti a completare le norme legislative intorno alla tutela dovuta nello Stato nostro ai Sovrani o Capi dei Governi esteri ed ai loro Rappresentanti diplomatici. Dal complesso di queste disposizioni apparisce chiaramente la sollecitudine per assicurare il mantenimento delle amichevoli relazioni internazionali, mediante una severa repressione di tutti quei fatti riprovevoli che le possono compromettere o turbare, dando così giusta soddisfazione ai Sovrani o Capi di Governi esteri od ai Rappresentanti di essi per le offese contro di loro commesse.

« A siffatto riguardo la legislazione attuale presenta una grave lacuna. Invero, a prescindere dal Codice penale toscano del 1853, le sole disposizioni che contemplano gli oltraggi ai Sovrani, ai Capi dei Governi esteri od ai loro Rappresentanti diplomatici, sono contenute negli articoli 25 e 26 della Legge sulla stampa, le cui sanzioni penali furono estese dall'articolo 11 della Legge sulle guarentigie pontificie anche agli Inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede. Il Codice penale del 1859 è muto a tale proposito. Emerge da ciò come ora presso di noi, ad eccezione della Toscana, non siano punibili che gli oltraggi commessi col mezzo della stampa. Il Progetto, quindi, colma la notata lacuna, reprimendo gli oltraggi di cui si tratta, qualunque sia il mezzo con cui vengano commessi. La gravità poi che giustamente si attribuisce a fatti consimili, suggerì di parificare, in massima, quanto alle pene, le offese recate ai Sovrani e Capi dei Governi esteri a quelle dirette al Principe ereditario od al Reggente durante la reggenza, e le offese recate ai Rappresentanti diplomatici, a quelle concernenti i pubblici ufficiali ».

253. Il Ministro Savelli nel suo Progetto 26 novembre 1883 non toccò che l'articolo 115, che propose di cominciare così: *Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo* 108 (1), *pubblicamente offende*, ecc.

Nel Progetto stesso gli articoli hanno l'identica numerazione del Progetto Zanardelli.

Il Ministro Pessina comprese questi articoli nel suo Controprogetto sotto i numeri 115, 116, 117. Nell'articolo 115, alla prigionia da sei a quindici anni, *sostituì la reclusione sino a quindici anni*. Nell'articolo 116 accettò le modificazioni fatte dal Ministro Savelli all'articolo 115 del Progetto Zanardelli. Nell'articolo 117, alla parola: *delitti*, sostituì la parola: *reati*.

—

(1) Con parole, atti, scritti o col mezzo della stampa.

§ 4. — Codice attuale.

254. *Gli articoli* 123-126 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
255. *La Relazione sugli stessi.*
256. *Nessuna osservazione e nessuna proposta per parte della Commissione della Camera e della Camera stessa. — Le modificazioni proposte dalla Commissione del Senato. — Nessuna osservazione e nessuna proposta nell'Alta Camera.*
257. *Lavori della Commissione Reale di Revisione nella seduta antimeridiana del* 2 *marzo* 1889.
258. *La Relazione finale.*

254. Nel Progetto 22 novembre 1887 sul Codice attuale figurano gli articoli seguenti:

« Art. 123. Chiunque, nel territorio dello « Stato, commette un fatto diretto contro « la vita, l'integrità o la libertà personale « di un Principe regnante o di un Capo di « uno Stato estero, è punito, quando il fatto « non costituisca delitto più grave, con la « reclusione da sei a diciotto anni.

« Art. 124. Chiunque pubblicamente of- « fende un Principe regnante od un Capo « di uno Stato estero è punito con la deten- « zione da sei mesi a tre anni e con multa « da lire trecento a tremila.

« L'azione penale è promossa d'ufficio, ma « non può essere proseguita che in seguito « a richiesta del Governo dello Stato estero.

« Art. 125. Chiunque toglie, distrugge, « sfregia o lacera il pubblico emblema o la « bandiera di uno Stato estero, per recare « offesa allo Stato medesimo, è punito con « la detenzione da quattro a trenta mesi o « con l'esilio locale non minore di un anno.

« Per l'esercizio dell'azione penale si ap- « plica il capoverso dell'articolo precedente.

« Art. 126. Per i delitti commessi contro « i Rappresentanti degli Stati esteri accre- « ditati presso il Governo del Re, per causa « delle loro funzioni, si applicano le pene « stabilite per gli stessi delitti commessi « contro i pubblici ufficiali dello Stato per « causa delle loro funzioni.

« Per le offese l'azione penale non è eser- « citata che in seguito alla richiesta della « parte lesa ».

255. Il Ministro Zanardelli per giustificare le disposizioni degli articoli 123, 124, 126 non fece che ripetere, nella Relazione, quanto aveva già detto nella Relazione sul Progetto del 1883. Riguardo all'articolo 125, così poi si espresse:

« Se i doveri internazionali impongono una speciale tutela e rispetto ai Capi e Rappresentanti di Governi esteri, non deve neanche permettersi che lo Stato estero sia altrimenti esposto ad offese con atti diretti contro ciò che ne è il simbolo esterno, cioè il pubblico emblema, oppure la bandiera. Chi insulta una bandiera od un emblema pubblicamente esposto offende lo Stato che vi è simboleggiato. Ed a reprimere questo fatto, provvede appunto il nuovo articolo 125; il quale però esige espressamente che il colpevole abbia agito per fine di recare offesa allo Stato estero.

« La nuova disposizione varrà a dimostrare, in un concetto di reciprocanza, l'interesse che noi abbiamo a che il nostro simbolo nazionale sia ovunque rispettato, se non lasciamo impunito in Patria l'oltraggio all'insegna di una Nazione straniera ».

256. Nessuna osservazione e nessuna proposta fu fatta dalla Commissione della Camera dei Deputati e dalla Camera stessa. L'on. Villa, Relatore, si limitò a dire che le disposizioni degli articoli del Progetto vengono a colmare delle lacune che si trovavano nella legislazione allora vigente (1).

La Commissione del Senato fece le seguenti proposte, così giustificate nella Relazione del Sen. Canonico (2):

Sull'articolo 123.

« Sembra alla Commissione che l'articolo 123 abbia una lacuna e non contenga

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati ecc. sul Progetto ecc.*, pag. 139. Torino. Unione tipogr.-editrice, 1888.

(2) *Relazione della Commissione del Senato*, pag. 117, 118. Torino, Unione tipogr.-editrice, 1888.

una sanzione penale sufficiente. Nei fatti diretti contro la vita del Re, di cui all'articolo 112, è manifestamente compreso anche il regicidio, non potendosi applicare pena più grave dell'ergastolo. Ma nei fatti diretti contro la vita di un Capo di Stato estero, l'omicidio non può dirsi compreso; sia perchè la pena è della sola reclusione non eccedente i diciotto anni, sia perchè è fatta espressa eccezione del caso in cui il fatto costituisca delitto più grave. Tuttavia, pel caso d'omicidio, non essendo ivi stabilita alcuna pena, converrebbe ricorrere alle pene ordinarie. Ora, pare alla Commissione essere giusto aggravare, per tale ipotesi, la pena ordinaria dell'omicidio, mentre si aggrava quando questo è commesso sulla persona di un Membro del Parlamento, e sale fino all'ergastolo se commesso sulla persona di un ascendente (art. 346 e 347).

« Essa proporrebbe quindi che si dicesse: « ... *con la reclusione da sei a diciotto anni* », e che si aggiungesse il comma seguente:

« Se il fatto costituisce omicidio, è punito con l'ergastolo ».

Sull'articolo 124.

« Affinchè meglio apparisse il carattere morale dell'offesa di cui si parla in questo articolo, vi fu chi propose di dire: *Chiunque... offende* OD INGIURIA. Sembrò, tuttavia, alla Commissione che la distinzione fra l'offesa morale, di cui in questo articolo, e l'offesa fisica, di cui nell'articolo precedente, risultasse già palese appunto dalla distinzione dei due articoli; e che, sebbene la parola *offendere*, adoperata isolatamente, pecchi di indeterminatezza, sarebbe, però, meno esatto parlare in modo alternativo dell'*offesa*, che è il genere, e dell'*ingiuria*, che ne è una specie. Del resto, ogni difficoltà resta eliminata aggiungendo, dopo la parola: *offende*, queste altre: *con parole od atti*, in conformità degli articoli 117 e 122. Parve poi opportuno estendere la latitudine della pena a più efficace tutela dei Sovrani e Capi di Stati esteri, e porre l'alternativa della reclusione pei casi in cui l'offesa fosse dettata da pravo ed ignobile impulso. Si proporrebbe quindi la modificazione seguente:

« Chiunque, *fuori dei casi preveduti nel* « *l'articolo precedente*, pubblicamente offende « *con parole od atti* un Principe regnante « od il Capo di uno Stato estero, è punito « con *la reclusione o con* la detenzione da « sei mesi a *tre* anni, e con multa da lire « *trecento* a tremila ».

Sull'articolo 125.

« Per porre quest'articolo in armonia col comma aggiunto all'articolo 121, riguardante l'offesa alla bandiera dello Stato, si propone questa modificazione: « ... è punito con la « detenzione *fino a sei mesi o con multa fino* « *a lire mille* ».

Sull'articolo 126.

Per le ragioni anzidette, si propone di aggiungere nel secondo comma, dopo la parola: *offesa*, queste altre: *con parole od atti*.

Nelle riunioni del Senato nessuna osservazione fu fatta e nessun voto o proposta furono presentate.

257. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli del Progetto nella riunione antimeridiana del 2 marzo 1889 (1).

Sull'articolo 123.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che dall'articolo del Progetto ministeriale si è tolta la clausola: *quando il fatto non costituisca delitto più grave*, come si è fatto in tutti gli altri articoli che portavano tale riserva, resa inutile dalla regola generale dell'articolo 73. Dice che il minimo della pena si è abbassato da *sei* anni a *cinque*, sembrando eccessiva quella misura di pena.

Brusa. Vorrebbe che si distinguesse il caso, in cui il delitto fosse commesso contro il Capo di uno Stato che fosse in guerra con lo Stato nostro. L'agente potrebbe anche essere mosso da sentimento patriottico.

Auriti. Fa notare al Commissario Brusa che l'articolo pone per condizione che il fatto sia avvenuto nel nostro territorio.

Brusa. Dice che anche questa condizione può aversi certamente in caso di guerra.

(1) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Calenda, Chiaves, Demaria, Faranda, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Puccioni, Tolomei; *Segretari:* Sighele, Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni, Perla, Pincherle (Verbale XIX, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita, ecc.* Torino, Unione tipogr.-editrice, 1890).

Dichiara, però, che non vorrebbe mandare impunito l'autore del caso da lui configurato, ma solo rendergli applicabile alternativamente la *detensione* e accorciare per esso la durata della pena. Dice che bisogna evitare che la severità della pena non dia luogo ad assoluzioni.

Eula (*Presidente*). Osserva che farebbe forse meno impressione un'assoluzione in qualche caso concreto, che il dichiarare nel Codice meno grave questo reato solo perchè riguardante il Capo di uno Stato nemico.

Puccioni. Trova inutile l'espressione: *di un Principe regnante*. Crede che basti la formula comprensiva: *Capo di uno Stato estero.*

Faranda. Non trova proporzionata la pena pel caso di uccisione.

Auriti. Osserva che questo caso rientrerebbe nel seguente articolo 124. Sarebbe applicabile, cioè, la pena dell'omicidio aumentata di un sesto.

Eula (*Presidente*). Ricorda che la Commissione senatoria aveva espressamente preveduto il caso dell'uccisione del Capo di uno Stato estero, applicando la pena dell'ergastolo, perchè in qualche caso l'aumento di un sesto rimarrebbe inapplicabile e l'uccisione del Capo dello Stato estero sarebbe punita come l'omicidio di un privato punito col massimo.

Lucchini (*Relatore*). Dice che il testo dell'articolo 124 del Progetto ministeriale era formulato in modo da riguardare solo le *offese*. Il testo, invece, dello stesso articolo 124, secondo il Progetto della Sottocommissione, comprende ogni altro reato e quindi anche l'uccisione. Osserva poi che farebbe effetto non bello il prevedere espressamente l'uccisione del Capo di Stato estero, mentre l'uccisione del nostro Re non si prevede affatto.

Eula (*Presidente*). Osserva che pel Re non si prevede l'uccisione, per la semplice ragione che ogni fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale di lui è punito con la pena suprema. Se una percossa o una lesione lieve contro il Re è punita con l'ergastolo, va da sè che con questa pena andrebbe punito ogni altro fatto più grave.

Lucchini (*Relatore*). A prescindere che la previsione espressa dell'uccisione non farebbe buon effetto, persiste nel ritenere che basti l'aumento di pena portato dall'articolo 124 della Sottocommissione. Non vede la ragione di punire in ogni caso quel reato con l'ergastolo, anche quando l'omicidio ordinario sarebbe punito con pena molto meno grave.

Faranda. Propone che l'uccisione del Capo di Stato estero si punisca con trent'anni di reclusione, non essendo soddisfatto della penalità che potrebbe applicarsi secondo il Progetto, giacchè a ritenere compreso quel reato nell'articolo 124, la pena più alta che si potrebbe infliggere non sarebbe che quella dei diciotto anni (massimo dell'articolo 123) con l'aumento di un sesto.

Auriti. Osserva che l'aumento del sesto in questo caso non dovrebbe farsi sulla pena dell'articolo 123, ma su quella ordinaria dell'omicidio, e quindi può salire a una misura molto più alta.

Puccioni. Dubita della opportunità della proposta Faranda. Troverebbe sconveniente il dare una sanzione così grave per l'uccisione dei Capi di Stati esteri, quando non si è fatto lo stesso nell'articolo 122. Anzi, propone formalmente la parificazione di tutti i reati contro i Capi di Stati esteri a quelli previsti nell'articolo 122, commessi, cioè, contro le Persone della nostra Famiglia Reale.

Marchesini. Appoggia la proposta Faranda, perchè non pare che l'articolo 124 si presti bene all'ipotesi dell'uccisione, sembrando che questa sia compresa piuttosto nell'articolo 123, identico nella sua formula all'articolo 112, e che l'articolo 124 non si riferisca che a' casi di delitti più lievi di quelli previsti dall'articolo 123.

Calenda. Crede che nel caso di uccisione del Capo di uno Stato estero si potrebbe, come per la recidiva, fissare un aumento e stabilire che si possa, nell'applicare tale aumento, andare oltre i limiti normali della pena, purchè non si eccedano i trent'anni. Per coerenza però direbbe altrettanto anche a riguardo delle Persone della Famiglia Reale.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che porre questo limite dei trent'anni come termine massimo della pena ordinaria di un delitto, significherebbe violare la regola generale che la reclusione non va oltre i ventiquattr'anni. Se questo limite può essere in alcuni casi oltrepassato pel Progetto, ciò non avviene mai per concorso di circostanze intrinsecamente aggravatrici del fatto, ma solo per effetto di circostanze estrinseche, come sa-

rebbero il concorso dei reati, la recidiva, o la discesa dalla pena dell'argastolo.

Eula (*Presidente*). Non disconosce la gravità di queste ragioni, ma non pertanto persiste nel credere accettabile la proposta della Commissione senatoria. Applicando l'ergastolo per l'uccisione del Capo di uno Stato estero vi sarebbe sempre una grande differenza con la sanzione posta per le offese al nostro Re, bastando in questo secondo caso qualunque attentato per infliggere l'ergastolo.

Si approvava la proposta Puccioni, di parificare nelle penalità i reati contro i Capi di Stati esteri a quelli contro i componenti della nostra Famiglia Reale. La Commissione deliberava, inoltre, di prevedere fra gli uni e gli altri il caso dell'uccisione e di punirlo con l'ergastolo. In conseguenza di che era aggiunto all'articolo 122 e all'articolo 123 il seguente capoverso: « Se il fatto costituisce « omicidio si applica l'ergastolo ».

Il Relatore Lucchini chiese se si voglia nella rubrica sostituire le parole: Stati *amici*, a quella di: Stati *esteri;* il che anche sembra più conveniente in riguardo all'articolo 125, relativo allo sfregio dell'emblema o della bandiera.

Eula (*Presidente*). Non crede conveniente siffatta limitazione. Parrebbe quasi che la legge incoraggiasse con questa l'uccisione del Capo di uno Stato nemico.

Calenda. Non avrebbe difficoltà ad accogliere la proposta Lucchini, poichè con quella restrizione non si autorizza certamente ad uccidere il Capo di uno Stato nemico, ma soltanto se ne lascia ricadere l'ipotesi sotto la sanzione comune dell'omicidio, tutelando con sanzione più forte la vita dei Capi di Stati amici.

Chiaves. Non crede che si debbano fissare delle sanzioni per le quali un fatto così grave diventi più o meno cattivo secondo lo stato di pace o quello di guerra. Al Codice italiano spetta l'affermare un'idea più alta, non soggetta alle contingenze variabili della pace o della guerra; il principio, cioè, della eguale tutela dovuta alla incolumità degli Stati. Interessa che ogni Stato, quali che siano i rapporti con lo Stato nostro, sia nel miglior ordine possibile all'interno; nè anche, sotto l'aspetto della reciprocità, bisogna dimenticare che le inimicizie non sono condizioni permanenti, ma transitorie dei rapporti fra Stato e Stato.

Nocito. Si associa all'on. Chiaves. Nello stato di buona guerra non è scusabile l'omicidio sleale, l'assassinio. Ogni Sovrano riconosciuto ha diritto ad eguale tutela.

Auriti e Tolomei. Manterrebbero la rubrica com'è, perchè il non fare alcuna distinzione fra Capi di Stati amici e nemici è concetto che attesta il più alto grado di civiltà.

Chiaves. Dice che solo in quanto all'oltraggio alla bandiera si può parlare di Stati amici, perchè un tale atto non scompiglierebbe lo Stato nemico, come farebbe l'uccisione del suo Capo.

Eula (*Presidente*). Osserva che lo sfregio della bandiera si punisce appunto per evitare pericoli di guerra. Se invece l'ostilità è già scoppiata, cessa quella ragione di punire.

La Commissione deliberò di mantenere inalterata la rubrica del Capo, riserbando ogni risoluzione in quanto alla limitazione dell'articolo 125 agli emblemi e alle bandiere degli Stati amici.

Sull'articolo 124.

La Sottocommissione aveva proposto di formulare l'articolo come segue:

« Fuori del caso preveduto nell'articolo « precedente, per i delitti contro un Principe « regnante od il Capo di uno Stato estero, « la pena ordinaria è aumentata di un sesto.

« Ove si tratti di delitti per i quali non « si procede che in seguito a querela di parte, « l'azione penale non può essere esercitata « che sulla richiesta del Governo dello Stato « estero ».

Lucchini (*Relatore*). Riferisce che la modificazione di quest'articolo fu suggerita dall'articolo 122, nel quale sono preveduti tutti i reati contro le Persone della Famiglia Reale con un aumento sulla pena ordinaria; e come nell'articolo 122, anche in questo la richiesta per l'esercizio dell'azione penale fu ristretta solo ai delitti per i quali non si procede che in seguito a querela di parte.

Auriti. Dice che nel capoverso, coerentemente alla deliberazione già presa altrove, bisogna dire: *autorizzazione*.

Chiaves. Osserva che qui il caso è diverso. Trattandosi di offese d'azione privata, manca ogni ragione e ogni interesse a iniziare d'ufficio il procedimento. Sta bene quindi il

dire che l'azione non possa essere *esercitata* senza richiesta.

Calenda. Osserva che in conseguenza della proposta Puccioni, già approvata, occorre sostituire l'aumento di *un terzo* a quello di *un sesto*.

Puccioni. Aggiunge che, a parificare interamente le penalità dell'articolo 124 a quella dell'articolo 122, bisogna dire: « la pena or« dinaria è aumentata di *un terzo* e *non può* « *essere inferiore a sei mesi* ».

La Commissione approvò la proposta Calenda-Puccioni. E deliberò, altresì, in coerenza della modificazione approvata nell'articolo precedente, che si cancellino le parole: *Principe regnante od.*

Sull'articolo 125.

Lucchini (*Relatore*). Riferisce che alle parole dell'articolo ministeriale: *per recare offesa allo Stato*, si sono sostituite le parole: *per fare atto di disprezzo contro lo Stato*, per correlazione alla formula usata nell'articolo 110 *ter*.

Eula (*Presidente*). Ricorda essersi riserbato il vedere qui se convenga restringere l'articolo alle offese alla bandiera degli Stati amici.

Inghilleri. Crede superflua tale restrizione. In caso di guerra i rappresentanti diplomatici dello Stato nemico abbassano le loro armi e se ne vanno. Nè, del resto, in caso di tali offese lo Stato nemico farebbe la richiesta di punizione.

Nocito. Osserva che in caso di guerra non si rompono le relazioni commerciali: restano i Consoli dello Stato nemico (1), e pel Diritto delle genti bisogna rispettare le loro armi. Con la proposta aggiunzione si autorizzerebbero i cittadini a spezzare e sfregiare tali emblemi, contro ogni buona consuetudine dello Stato di guerra.

Lucchini (*Relatore*). Non vorrebbe la condizione della richiesta del Governo estero per la punizione del reato. La repressione dovrebbe essere un'iniziativa cavalleresca dello Stato nostro.

Eula (*Presidente*). Crede prudente il mantenere quella condizione. In caso di possibile inazione, potrebbero sorgere screzi diplomatici. Avverte poi che, secondo l'intelligenza già convenuta, occorre fissare in quest'articolo il minimo della detenzione a sei giorni.

La Commissione approvava l'articolo, con la sola modificazione del minimo della detenzione fissato a sei giorni.

Sull'articolo 126.

La Sottocommissione aveva proposto di sopprimere il capoverso.

Faranda. Chiede se non sia opportuno, mantenendo il capoverso, specificare il concetto delle *offese*, di cui ivi si parla. Riprodurrebbe l'espressione: *con parole od atti*, usata dall'articolo 117.

Brusa. Osserva che occorrerebbe cancellare la parola: *offese*, anche dall'articolo 118, potendo dirsi colà: se *il fatto* è commesso, ecc.

Eula (*Presidente*). Fa notare che nell'articolo 118 la parola: *offese*, è abbastanza specificata dal concetto del *pubblico vilipendio*, espresso nella prima parte dell'articolo stesso.

Lucchini (*Relatore*). A togliere ogni dubbio sul significato della parola: *offese*, usata nel capoverso dell'articolo 126, manterrebbe la soppressione di esso, proposta dalla Sottocommissione, e immediatamente dopo la prima parte dell'articolo soggiungerebbe: *e nel caso dell'articolo* 186, *non si procede che in seguito a querela della parte lesa.*

Faranda. Osserva che la citazione dell'articolo 186 non comprende tutto il concetto delle *offese*, potendo esservi anche il caso d'ingiurie *fuori della presenza* dell'offeso.

Chiaves. Vorrebbe che si dicesse: « Per « le offese, *per le quali non si può procedere* « *che a querela di parte*, non si procede che « sulla richiesta della parte lesa ». Con tale formula crede che sarebbe tolta ogni ragione di dubbio.

Lucchini (*Relatore*). Ad evitare ogni difficoltà si potrebbero richiamare, oltre l'articolo 186, anche gli articoli relativi alla diffamazione e all'ingiuria, sebbene ritenga che non possa dubitarsi che la parola: *offese*, si riferisca appunto a tali reati.

Puccioni. Crede che basterebbe dire nella prima parte: « si applicano le pene e *le re*« *gole* stabilite per gli stessi delitti commessi « contro pubblici ufficiali, ecc. », e che si potrebbe quindi sopprimere il capoverso.

---

(1) Non credo ciò esatto, poichè, quando fra due Stati è scoppiata la guerra, anche i Consoli si ritirano, e i cittadini degli Stati in conflitto vengono posti sotto la protezione di un Rappresentante di Stato neutro od amico.

Eula (*Presidente*). Fa notare che non si potrebbe dire che si applicano *le regole* stabilite per i delitti contro i pubblici ufficiali, perchè per gli oltraggi contro i pubblici ufficiali si procede d'ufficio, mentre, se sono fatti contro Ministri ed Agenti di Stati esteri, si esigerebbe la richiesta, secondo il concetto del capoverso dell'articolo 126.

Faranda. Insiste nel concetto di riprodurre qui l'espressione: *con parole od atti*, usata nell'articolo 117. Nè crede che possa ingenerarsi dubbio sul significato di essa. Se gli atti si risolvono in violenze personali, per le quali si procede d'ufficio, è naturale che non rientrerebbero nel capoverso di quest'articolo, il quale rimarrebbe circoscritto alle offese con atti, che avessero semplice carattere oltraggioso, diffamatorio o ingiurioso.

Nocito. Lascierebbe come si trova il capoverso, secondo il Progetto, perchè non può cader dubbio sulla determinazione de' delitti che hanno semplice carattere d'*offese*.

Posto ai voti l'articolo, fu approvato.

258. *Relazione finale.* Il Ministro Zanardelli così si espresse nella Relazione finale:

« Rettificata l'epigrafe del Capo Terzo in considerazione dell'articolo 129, la cui disposizione riguarda gli Stati esteri e non i loro Capi o Rappresentanti, mi parve che per i fatti commessi contro il Capo di uno Stato estero non si dovesse seguire un sistema diverso da quello adottato, nell'articolo 127, per i fatti commessi contro le Persone della Famiglia Reale, che non siano quelle indicate nell'articolo 117. A differenza, per altro, dell'articolo 127, è specificatamente preveduto (come era già nel Progetto) l'attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale, essendo esso il fatto che più facilmente può commettersi contro il Capo dello Stato estero e che richiede di essere singolarmente incriminato. Questo, però, doveva costituire non più una disposizione separata, come era nel Progetto (art. 123), ma un'ipotesi subordinata della disposizione generale, e quindi un capoverso dell'articolo 128; il che porse occasione di stabilire in tali ipotesi un limite minimo della pena, non già anche un limite massimo, il quale avrebbe potuto indurre nel dubbio che non dovesse essere superato nella repressione dei delitti più gravi.

« Al contrario di quanto era stabilito per i reati commessi contro le Persone della Famiglia Reale, il Progetto determinava che per i reati commessi contro il Capo di un Governo estero l'azione penale fosse sempre condizionata alla richiesta del Governo stesso. Ciò era eccessivo, ove si trattasse di delitti per i quali si proceda d'ufficio nei casi ordinari; e la condizione fu ristretta a quelli che richiedono l'istanza privata, mettendosi così fra loro in armonia le disposizioni degli articoli 127 e 128.

« Finalmente, come nell'articolo 115, per lo sfregio alla bandiera nazionale fu aggiunto nell'articolo 129 l'estremo della pubblicità, nel qual caso soltanto il fatto riveste quella importanza che ne giustifica l'incriminazione ».

LEGISLAZIONE COMPARATA.

259. *Legislazione già vigente in Italia. — Il Codice austriaco, il toscano ed il sardo nei delitti contro il Diritto delle genti.*

260. *Legislazione straniera. — Il Codice spagnuolo, il germanico e l'olandese sulla stessa materia.*

259. *Legislazione già vigente in Italia* (1). Pel Codice austriaco 27 maggio 1852, § 66, alinea, si faceva reo del crimine di perturbazione della pubblica tranquillità, ed era punito col carcere da uno a cinque anni, e col carcere duro da cinque a dieci anni concorrendo circostanze aggravanti, chi avesse intrapreso una delle azioni indicate nel paragrafo 58 (2) contro un altro Stato straniero o contro il suo Capo, in quanto per le leggi

(1) Non contenevano alcuna disposizione sulla materia in esame il Codice delle Due Sicilie, il parmense, l'estense e il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene.

(2) Riportato a pag. 178.

di quello Stato o per speciali Trattati sia stata garantita la reciprocità, e siasene fatta legale notificazione nell'Impero d'Austria.

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, se col mezzo di diffamazione, di libello famoso o di ingiuria si offendeva la riverenza dovuta ad un altro Stato, od al Sovrano o Capo di un altro Stato, le pene rispettivamente stabilite per simili delitti commessi contro privati avevano un aumento che non poteva essere minore di un mese, nè maggiore di un anno. Nella stessa guisa erano puniti anche coloro che nei detti modi avessero offeso la riverenza dovuta ad un Agente diplomatico accreditato presso il Granduca, ognorachè il fatto fosse avvenuto, o mentre il detto Agente esercitava le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o nella sua abitazione. Nei suddetti casi, quando fosse mancata la richiesta dell'offeso o del suo rappresentante, si procedeva solamente dietro autorizzazione del Ministro di Giustizia. Così l'articolo 123.

Il Codice sardo non prevedeva, nell'articolo 176, che la cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, e la puniva colla relegazione estensibile a dieci anni.

260. *Legislazione straniera* (1). Il Codice spagnuolo 30 agosto 1870 contiene un Capo intitolato: *Delitti contro il Diritto delle genti*, composto di due articoli, il 153 e il 154. Per l'articolo 153 è minacciata la pena della reclusione temporanea nel suo grado massimo sino alla morte contro colui che uccidesse un Monarca o Capo di altro Stato, residente in Ispagna; la reclusione temporanea contro colui che producesse alle stesse Persone lesioni gravi; e la prigione massima se le lesioni fossero leggere; in quest'ultima pena incorrono anche coloro che commettessero contro le Persone medesime qualche altro attentato. — Per l'articolo 154, è punito con la pena della prigione correzionale colui che violasse la immunità personale o il domicilio di un Monarca o di un Capo di un altro Stato, ricevuti in Ispagna con carattere ufficiale, o di un Rappresentante di altra Potenza. Quando i delitti compresi nei due articoli non trovassero una pena reciproca nelle leggi del Paese, a cui appartengono le persone offese, si infligge al delinquente quella pena che sarebbe propria del delitto, con riguardo alle disposizioni del Codice stesso, se la persona offesa non avesse l'anzidetto carattere ufficiale.

Il Codice germanico 1° gennaio 1872, nella Sezione Quarta intitolata: *Azioni ostili contro gli Stati amici*, contiene tre paragrafi. Col paragrafo 102 dispone: che il tedesco che all'interno o all'estero, o lo straniero che durante la sua dimora all'interno si rende colpevole contro uno Stato non appartenente all'Impero germanico o contro il Sovrano di esso di un'azione, che se fosse stata da lui commessa contro uno Stato od un Sovrano della Confederazione sarebbe stata punita o colla morte, o colla casa di forza o colla detenzione in fortezza, è punito nel caso di assassinamento consumato o tentato, di uccisione, di cambiamento della Costituzione e di violenta annessione: colla detenzione in fortezza da uno a dieci anni, o, se esistono circostanze attenuanti, colla detenzione in fortezza non al disotto di sei mesi; e nel caso di provocazione a commettere simili reati, o di qualsiasi altra azione preparatoria di un'impresa di alto tradimento, colla detenzione in fortezza da un mese a tre anni, purchè nell'altro Stato sia garantita all'Impero germanico la reciprocità da Trattati internazionali resi pubblici, o dalle leggi. Si procede soltanto dietro domanda del Governo estero. — Col paragrafo 103, chiunque si rende colpevole di un'offesa contro il Sovrano o il Reggente di uno Stato non appartenente all'Impero germanico, è punito col carcere da un mese a due anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata, purchè in questo Stato sia garantita la reciprocità nel modo anzidetto. Anche per questo reato si procede soltanto dietro domanda del Governo estero. — Col paragrafo 104, è punito colla carcere fino ad un anno o colla detenzione in fortezza di uguale durata, e si procede soltanto dietro domanda dell'offeso, chiunque si rende col-

(1) Non provvedono sui delitti in esame il Codice francese, il sammarinese, il belga, lo zurighese, il ticinese, il ginevrino e l'ungherese.

[...]le di un'offesa contro un Ambasciatore [...] Incaricato d'affari accreditato presso [...]pero o presso la Corte di un Sovrano [...] Confederazione o presso il Senato di [...] delle Città libere anseatiche,
[...]che il Codice olandese 3 marzo 1881 [...]ene un Titolo (il Terzo) intitolato: *De[...] contro i Capi e i Rappresentanti di [...]i amici*, che si compone degli articoli [...]120. Per l'articolo 115, l'attentato contro [...]ita o la libertà di un Principe regnante, [...] altro Capo di uno Stato amico, è punito [...] la pena non maggiore di quindici anni. Per l'articolo 116, ogni via di fatto com[...] contro la Persona di un Principe [...]ante o di un altro Capo di uno Stato [...]co, che non porti pena più grave, è pu[...] con la prigionia non minore di sei anni. Per l'articolo 117, l'oltraggio fatto, con [...]nzione, a un Principe regnante o ad [...] Capo di uno Stato amico è punito colla [...]gionia non maggiore di quattr'anni o con [...]mmenda non maggiore di trecento fiorini. Per l'articolo 118, l'oltraggio fatto, con [...]tenzione, ad un Rappresentante di Potenza [...]ica accreditato presso il Governo neerlan[...]se in tale qualità, è punito con la prigionia [...] maggiore di quattr'anni, o con una am[...]enda non maggiore di trecento fiorini. — Per l'articolo 119 colui che divulga, espone in pubblico o affigge uno scritto o un disegno contenente un oltraggio a un Principe regnante o ad altro Capo di Stato amico, o a un Rappresentante di Potenza straniera in tale qualità presso il Governo neerlandese, con lo scopo di dare pubblicità al contenuto oltraggioso o di aumentarla, è punito con la prigionia non maggiore di sei mesi o con un'ammenda non maggiore di trecento fiorini. Se il colpevole commette il delitto nell'esercizio della sua professione, e se, al momento in cui lo commette, non sono ancora passati due anni da quando fu condannato in ultima istanza per lo stesso delitto, può essere destituito del diritto di esercitare questa professione. — Per l'articolo 120, nel caso di condanna per l'attentato, di cui l'articolo 115 sopra riportato, può essere pronunciata la destituzione dei diritti enumerati nell'articolo 28, numeri 1-5; nel caso di condanna per il delitto specificato nell'articolo 116, può essere pronunciata la destituzione dei diritti enumerati nei numeri 1-4 dello stesso articolo 28; e nel caso di condanna per uno dei delitti specificati negli articoli 117 e 118 può essere pronunciata la destituzione, di cui i numeri 1-3, dell'articolo medesimo (1).

COMMENTO.

§ 1. — Osservazioni generali sul Capo.

[...]1. *Sulla collocazione ed intitolazione del Capo. — Conseguenza che ne dovrebbe derivare. — I delitti ivi compresi non dovrebbero avere consistenza giuridica se non nel caso in cui compromettessero la sicurezza dello Stato.*

[...]2. *Avviso contrario della Commissione Reale di revisione. — Per essa le ipotesi si riferiscono anche al tempo di guerra.*

[...]3. *Quest'avviso è combattuto dall'Impallomeni. — Di fronte al testo della legge non è possibile il dubbio sulla applicabilità degli articoli del Capo anche in tempo di guerra.*

[...]4. *Le disposizioni degli articoli si applicano anche in difetto di reciprocità per parte delle legislazioni straniere.*

[...]81. Questo Capo, come aveva detto il Ministro Zanardelli nella Relazione al suo Progetto del 1883 (2), viene a colmare una grave lacuna che esisteva nelle legislazioni precedenti, poichè, all'infuori del Codice toscano [...] della ipotesi di cospirazione con atti preparatorii contro la vita del Capo di un Governo straniero, sola ipotesi preveduta dal Codice sardo, le specie di delitti che stiamo esaminando erano punibili soltanto se commesse col mezzo della stampa in forza dell'Editto 26 marzo 1848. Per ciò che abbiamo

(1) L'articolo 28 è riportato nel Volume II, pag. 670.

(2) V. a pag. 257.

or ora veduto, il Codice spagnuolo, il germanico e l'olandese, che si occupano di delitti congeneri, compresero le disposizioni relative in distinto Titolo, Capo o Sezione, intitolandoli o *Delitti contro il Diritto delle genti* (lo spagnuolo), *o Azioni ostili contro gli Stati amici* (il germanico), *o Delitti contro i Capi e i Rappresentanti degli Stati amici* (l'olandese). Il patrio legislatore li chiama: *Delitti contro gli Stati esteri e i loro Capi e Rappresentanti*, e li comprende nel Titolo dedicato ai *Delitti contro la sicurezza dello Stato.*

Questi delitti sono configurati in tre particolari ipotesi, e cioè:

L'ipotesi di un delitto qualsiasi commesso contro il Capo di uno Stato estero;

l'offesa all'emblema di uno Stato estero;

l'ipotesi di un delitto commesso contro i Rappresentanti degli Stati esteri a causa delle loro funzioni.

Dall'essere questi delitti compresi in un Titolo esclusivamente dedicato ai malefizi che si commettono contro la sicurezza dello Stato, discende, o per lo meno dovrebbe discendere, la conseguenza, che le tre ipotesi anzidette abbiano consistenza giuridica solo ed in quanto possano compromettere la sicurezza dello Stato. Questo concetto lo si trova nella Relazione, con la quale il Ministro Zanardelli accompagnò il suo Progetto del 1883. Scrisse egli, infatti, che dal complesso delle disposizioni stesse si manifesta: « la sollecitudine di assicurare il mantenimento delle amichevoli relazioni internazionali mediante una severa repressione di tutti quei fatti riprovevoli *che le possono compromettere o turbare* » (1).

262. Conseguenza di questa conseguenza sarebbe, o per lo meno dovrebb'essere, che quando i delitti compresi nel Capo fossero commessi in pregiudizio di uno Stato in guerra con lo Stato nostro, non potrebbero punirsi, poichè, se le ipotesi furono prevedute dal legislatore *per non compromettere o turbare le amichevoli relazioni internazionali*, una volta che fosse scoppiata la guerra fra il nostro Stato e lo Stato contro il quale è commessa l'una o l'altra o la terza ipotesi fra le anzidette, il reato non avrebbe più ragione di essere punito; non sarebbe più il caso di parlare di politica estera compromessa o di turbamento delle relazioni amichevoli internazionali quando, per le incominciate ostilità, la politica estera fosse effettivamente compromessa e le relazioni internazionali da amichevoli fossero divenute nemiche.

Ma ciò non è possibile sostenere ove si ricorra alle Fonti. Dall'esame di quanto si è detto in seno della Commissione Reale di revisione appare manifesto che il delitto dovrebbe trovare la sua repressione anche se fosse scoppiata la guerra fra i due Stati; e così, ad esempio, se nel territorio del Regno, mentre ferve la lotta fra i due eserciti, taluno si permettesse di sfregiare un emblema della Potenza nemica, costui dovrebbe trovare nella legge una giusta ed abbastanza severa punizione. Ed invero; il Relatore Lucchini aveva proposto di sostituire, nella Rubrica, le parole: Stati *amici*, alle parole: Stati *esteri;* sostituzione, secondo lui, tanto più conveniente in riguardo allo sfregio dell'emblema o della bandiera. Ma la proposta non fu accettata, specialmente pel criterio messo innanzi dal Commissario Chiaves, che al legislatore italiano spetta affermare un'idea più alta, non soggetta alle contingenze variabili della pace o della guerra, vale a dire il principio della eguale tutela dovuta alla incolumità degli Stati, interessando che ogni Stato, quali che siano i rapporti con lo Stato nostro, sia nel miglior ordine possibile all'interno. E non fu accettata ad onta della osservazione del Presidente della Commissione (Sen. Eula), che, se lo sfregio della bandiera si punisce appunto per evitare pericoli di guerra, questa ragione di punire cessa quando l'ostilità è già scoppiata (2).

Dunque, secondo il concetto della maggioranza della Commissione Reale di revisione, i delitti in esame devono essere repressi quando pure il Paese, contro cui sono commessi, si trovasse in istato di ostilità, od anche di guerra, col nostro.

263. Quest'avviso è combattuto nei seguenti termini dall'Impallomeni:

(1) V. a pag. 257.

(2) V. a pag. 261.

« Basta considerare (scrive l'egregio Professore di Parma) il Titolo: *Dei delitti contro la sicurezza dello Stato*, nel quale sono preveduti *i delitti contro gli Stati esteri e i loro Capi e Rappresentanti*, per non dividere l'opinione, che sembra sia prevalsa nella Commissione di revisione. Tali delitti sono preveduti unicamente perchè possono compromettere la tranquillità politica del nostro Stato, alterando le sue relazioni amichevoli con gli altri Stati; non si può, quindi, pensare a premunire lo Stato contro siffatti pericoli verso uno Stato estero, quando si è in guerra con lo stesso. Come vorreste inculcare il rispetto alla bandiera straniera, quando essa è spiegata contro i nostri eserciti, contro i nostri fratelli, e tutti i nostri sforzi sono diretti ad abbatterla? Non sarebbe egli uno strano platonicismo, ridicolo nella sua incoerenza, circondare di speciali cautele la Persona di un Sovrano che, alla testa degli eserciti nemici, invadesse il territorio nazionale, e volere che sia protetto allo stesso modo che si proteggono (e più energicamente ancora in alcuni casi) i Principi della Real Casa d'Italia, che in battaglia esponessero la loro vita per la Patria contro il Capo e gli eserciti nemici? Certo, non sarà lecito attentare slealmente alla vita del Capo dello Stato nemico, precisamente come non è lecito attentare slealmente alla vita dei soldati con lui militanti nel nostro territorio; il diritto di guerra ha per limite l'attualità della lotta, dell'offesa e della difesa. Ma ciò importa che gli autori di tali attentati non possono esimersi dall'impero del Diritto comune, non già che debba applicarsi un diritto speciale » (1).

Ottime osservazioni, ma inutili di fronte alla legge *lata*, la quale non ammette distinzioni di sorta; e d'altronde, se non in forma giuridicamente autentica, però in modo sommamente autorevole, fu interpretata dalla maggioranza della Commissione Reale di revisione. Del resto, non può negarsi un carattere oltremodo generoso al concetto da cui fu mossa la Commissione nel non accettare la proposta Lucchini. Perciò si deve ritenere, che le ipotesi degli articoli in esame si riferiscono indistintamente all'amicizia e all'inimicizia fra lo Stato nostro e lo straniero, al tempo di pace o al tempo di guerra, senza riserva e senza condizione alcuna.

264. Il Codice spagnuolo e il germanico ammettono, come abbiamo veduto (2), una tutela speciale per i Capi di Stato estero e i loro Rappresentanti, alla condizione, però, della *reciprocità*. Il nostro legislatore mantiene, a questo proposito, il più assoluto silenzio. Quindi è che si deve ritenere, che quand'anche le legislazioni presso la Nazione a cui appartengono il Capo o i suoi Rappresentanti, contro i quali fu diretto nel territorio nostro il delitto, nulla dispongano pel caso che nel territorio di essa sia commesso un delitto contro il Capo nostro o un Rappresentante di esso, dovrebbero egualmente essere applicate le disposizioni degli articoli in esame. « Ispirandosi a più alti sentimenti e senza seguire alcun movente egoistico, la nostra legge (osserva il Borciani) è andata più oltre e non ha condizionato le sue disposizioni nè all'amicizia, nè alla reciprocanza. È questo un segno di civile progresso, del quale al legislatore nostro va data gran lode » (3).

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 128.

265. *Prima parte dell'articolo. — Nessuna distinzione quanto al soggetto attivo. — Nessuna distinzione fra delitto e delitto. — Sul significato da darsi alla frase:* territorio del Regno. — *L'ipotesi si riferisce al solo Capo di Stato estero, non anche quindi ai Membri della di Lui famiglia. — Deve trattarsi di Capo* riconosciuto *e di Stato* riconosciuto *dal nostro Governo. — Ipotesi al riguardo.*

266. *I due primi capoversi. — Restrizioni sulla pena secondo si tratti, oppur no, di fatti diretti contro la vita, la integrità personale o la libertà. Si richiama a questo riguardo l'interpretazione dell'articolo* 117.

---

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 254, pag. 94, 95.

(2) N. 260, pag. 264.

(3) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo trattato teorico-pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 223).

267. *L'ultimo capoverso. — Necessità della* richiesta *del Governo dello Stato estero per i delitti d'azione privata. — Basta che la richiesta sia prodotta dal Rappresentante diplomatico.*

268. *Gli articoli 25 e 56, secondo capoverso, dell'Editto 26 marzo* 1848. — *La legge 26 febbraio* 1852. — *Se debba ritenersi tuttora in vigore. — Si risponde affermativamente.*

265. L'articolo 128 si occupa dei *delitti contro i Capi di Stato estero.*

Nella prima parte proclama il principio che il delitto contro il Capo di uno Stato estero è punito con la pena stabilita per esso aumentata da un sesto ad un terzo. Come si vede, il legislatore, disponendo in siffatta guisa, ha voluto applicare lo stesso criterio che ha applicato nell'articolo 127 per i delitti contro Persone della Famiglia Reale diverse dal Re, dalla Regina, dal Principe ereditario e dal Reggente.

Nessuna distinzione quanto al soggetto attivo. *Chiunque* commetta questi delitti, cittadino d'origine o di adozione ed anche lo straniero, va soggetto all'aumento stabilito. Del pari, nessuna distinzione fra delitti e delitti; allo stesso livello, adunque, stanno il delitto doloso e il delitto colposo.

Ma perchè quest'aumento possa essere applicato, occorre la condizione *sine qua non*, che il delitto sia commesso *nel territorio del Regno.* Che cosa debba intendersi per *territorio del Regno* l'ho già detto, commentando l'articolo 3, nel quale per la prima volta si parla di territorio del Regno (1); è inutile tornarvi sopra. La condizione è più che mai necessaria onde il delitto contro il Capo di uno Stato estero costituisca reato contro la sicurezza dello Stato, poichè soltanto per essa il delitto può turbare le relazioni fra l'Italia e lo Stato estero. In nessun caso, quindi, potrà invocarsi l'articolo 4 per delitti contro Capi di Stati esteri.

Il legislatore parla soltanto del *Capo* di uno Stato estero; non è stabilita alcuna aggravante per i delitti contro le Persone della sua Famiglia. Perciò, questi delitti andrebbero repressi colle pene stabilite per essi quando siano eseguiti contro una persona qualsiasi.

Va da sè che accordandosi una speciale protezione al Capo di uno Stato estero, questa protezione deve limitarsi al Capo che il Governo nostro abbia *riconosciuto*, e di uno Stato estero che pure sia stato da noi *riconosciuto;* sarebbe strano che la protezione si spingesse anche in favore di un Capo che non fosse riconosciuto dal Governo italiano, e, peggio ancora, che fosse Capo di uno Stato non per anco da noi riconosciuto.

Ma a questo riguardo potrebbero presentarsi delle ipotesi singolari. Nei piccoli Stati dell'America del Sud, si cambia il Capo, come è notorio, con una facilità straordinaria. Suppongasi che il Capo di una di quelle Repubbliche, vinto dalla rivoluzione, fugga e si ricoveri nel territorio del nostro Regno. Facciamo l'ipotesi che il Presidente dell'attuale Repubblica del Brasile, sopraffatto dai ribelli, i quali vorrebbero proclamare di nuovo l'Impero, fugga e si ricoveri nel territorio italiano, come il buon Imperatore Don Pedro d'Alcantara si è rifugiato in Francia allorchè fu rovesciato dal trono. Frattanto l'Impero è nuovamente ristabilito, ma non per anco fu riconosciuto dal nostro Governo. Si commette un delitto contro quel Presidente da un fanatico concittadino di Lui. All'agente dovrà applicarsi l'aumento stabilito dall'articolo 128? Quel Presidente, *di fatto* non è più Capo dello Stato del Brasile; ma per noi, *di diritto* (potrebbe dirsi) lo è tuttora, perchè non abbiamo riconosciuto il nuovo ordine di cose ivi avvenuto. Secondo me, questa sarebbe, nè più nè meno, che una sottigliezza. Oggettivamente, mancherebbero gli estremi del delitto, di cui l'articolo 128, poichè il soggetto passivo non sarebbe più Capo di uno Stato estero, e non lo sarebbe nè di fatto, nè di diritto, guardato non il diritto nostro, ma il diritto della Nazione, alla quale appartiene, che lo ha rovesciato e che ha restaurato il vecchio Impero. Soggettivamente poi, non potrebbe dirsi che l'agente abbia voluto commettere il delitto contro il Capo di uno Stato estero,

(1) Vol. I, n. 259, pag. 391.

quando sapeva essersi in quello Stato mutato l'ordine di cose e la forma di Governo. Facciamo l'ipotesi inversa. Supponiamo che il nuovo proclamato Imperatore venga in Italia quando il nuovo Impero noi non avessimo ancora riconosciuto. Si commette un delitto contro di esso. Vi sarebbe l'aumento? No, egualmente no, perchè per noi, che non avremmo ancora riconosciuto l'Impero del Brasile, non sarebbe il Capo di uno Stato estero: per noi, l'Impero del Brasile non esisterebbe; quel Personaggio sarebbe per noi il Capo di un aggregato di Comuni, di Provincie, ma non sarebbe il Capo di uno Stato. Perciò, non dovrebbe, in ambedue le ipotesi, parlarsi di aumento di pena; il delitto che si commettesse sarebbe un delitto comune, non riguardato particolarmente dal legislatore.

266. La pena, come ho detto nel numero precedente, è quella stabilita come regola per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo, con questo, che il minimo non sia mai inferiore a quanto dispongono i primi due capoversi. E cioè, quando (primo capoverso) si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, coll'aumento di un sesto ad un terzo, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione. In ogni altro caso (secondo capoverso), la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle cinquecento lire.

Richiamo a questo punto le osservazioni sulla locuzione: *fatto diretto contro la vita la libertà o l'integrità personale*, che ho esposto interpretando l'articolo 117 (1).

267. L'azione penale, quando si tratti di delitto che sia d'azione pubblica, è esercitata d'ufficio. Altrettanto avviene, per l'articolo 127, nei delitti commessi contro i Membri della Famiglia Reale, che non siano il Re, la Regina, il Principe ereditario o il Reggente, ai quali delitti sono, come abbiamo veduto, parificati, quanto alla pena, quelli in esame.

Ma se il delitto (ferma l'ultimo capoverso), sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero. Il legislatore vuole la *richiesta*, non *l'autorizzazione;* il significato dell'una, come ho altrove già detto (2), è assai diverso dal significato dell'altra; sostanzialmente la differenza è questa: che quando si esige la *richiesta*, l'azione penale non si mette in moto, nè quindi la polizia giudiziaria può fare alcun atto neppure per accertare l'*ingenere*, se prima la richiesta non arrivi; si ha come non avvenuto il delitto, precisamente come nei delitti di azione privata nessuna indagine è a farsi avanti la presentazione della querela. Quando, invece, si esige l'*autorizzazione*, l'azione penale si esercita anche senza che pervenga l'autorizzazione, e la si esercita sia per assodare la prova *generica*, sia per raccogliere gli indizi in appoggio della prova *specifica;* soltanto non la si può *proseguire* ove manchi questo provvedimento.

Si vuole la *richiesta;* quindi un'istanza qualunque, non un atto formale di querela. La richiesta poi dev'essere del *Governo* dello Stato estero. Qui potrebbe chiedersi se la richiesta debba partire proprio dal *Governo*, cioè dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato, il cui Capo fu offeso, oppure se basti che l'istanza pel procedimento sia fatta dal Rappresentante dello Stato stesso. Le comunicazioni del Governo nostro col Governo di uno Stato estero avvengono col mezzo del Rappresentante diplomatico del Governo stesso; perciò, io credo sufficiente la richiesta del Rappresentante, purchè si tratti di Rappresentante *diplomatico* già accreditato, e non di Rappresentante commerciale, come un Console od un Agente consolare. Non si può supporre che il Rappresentante diplomatico (Ambasciatore o Ministro plenipotenziario) agisca senza l'accordo del suo Governo. Pel Rappresentante commerciale la cosa è diversa; questi può non comprendere la convenienza politica di fare o non fare la richiesta, come può e deve comprenderla il Rappresentante diplomatico. In conseguenza, parmi che la polizia giudiziaria possa mettersi in moto non appena ne sia richiesta dall'Ambasciatore, dal Ministro plenipotenziario o da qualsiasi altro Agente diplomatico dello

(1) V. nn. 160 e 161, a pag. 186-188.
(2) Vol. I, n. 296, pag. 426; Volume presente, n. 216, pag. 230.

Stato offeso nel suo Capo, i cui poteri siano stati riconosciuti dal nostro Governo, e quindi sia, come si suol dire, *accreditato*. Pretendere che la richiesta parta dal *Governo*, sarebbe troppo; trattandosi che essa si esige soltanto per i delitti d'azione privata, in certi casi, come nei delitti di diffamazione o d'ingiuria, in cui vi ha la breve prescrizione di tre mesi (art. 401), questa condizione sarebbe talvolta illusoria. Se poi la richiesta fosse presentata al Procuratore del Re dal Rappresentante commerciale, non vi si dovrebbe avere alcun riguardo; nè il Procuratore del Re sarebbe autorizzato a fare officii onde ne sia regolata la presentazione col mezzo del Rappresentante diplomatico. Egli deve ritenere come non prodotta la richiesta, perchè prodotta da persona non autorizzata a presentarla.

268. L'articolo in esame non è però applicabile per le offese commesse col mezzo della stampa o di altro artifizio meccanico atto a riprodurre segni figurativi. In questi casi si deve ricorrere all'articolo 25 dell'Editto 26 marzo 1848, così concepito:

Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri saranno punite col carcere (ora detenzione) *estensibile a sei mesi e con multa da lire cento a mille.*

Quanto poi alla richiesta vi ha il secondo capoverso dell'articolo 56 dello stesso Editto, del seguente tenore:

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi.

A questo proposito fa d'uopo richiamare un periodo storico del nostro Diritto in siffatta materia. Dopo il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, che apparecchiò la caduta della Repubblica francese per sostituirvi l'Impero, il giornalismo radicale piemontese aveva preso a inveire contro Napoleone, che si era fatto proclamare Presidente a vita della Repubblica stessa, col preconcetto divisamento (si diceva dalla stampa) di diventare Imperatore. Interessi diplomatici della più alta importanza esigevano che si imponesse un'argine all'irruenza di questo sconveniente linguaggio. Fu allora che le Camere approvarono un Progetto, che divenne poi la legge 26 febbraio 1852, così concepita.

Per esercitare l'azione penale nei reati previsti dall'articolo 25 dell'Editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al Pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo 56 di detto Editto senza essere tenuto di esibirla.

Evidentemente fu questa una disposizione di legge speciale, promulgata in condizioni politiche affatto speciali, e, in sostanza, corrispondeva alla abrogazione della disposizione precedente, che esigeva la richiesta, poichè, dal momento che era sufficiente la semplice dichiarazione per parte del Ministero Pubblico dell'esistenza di tale richiesta e *non era tenuto ad esibirla*, tornava lo stesso come si fosse dichiarato che la richiesta non era necessaria. Ora, la necessità della richiesta fu ripristinata dal legislatore nell'articolo in esame. In questo stato di cose può chiedersi se, non occupandosi il Codice dei delitti commessi col mezzo della stampa, la legge del 1852 debba ritenersi tuttora in vigore per i delitti contro il Diritto delle genti preveduti dall'Editto del 1848. Se stiamo alle regole dell'ermeneutica, la risposta non può essere che affermativa, poichè, onde togliere l'efficacia ad una disposizione contenuta in una legge speciale precedente, fa d'uopo che la legge posteriore lo dichiari in modo espresso. Non resterebbe che l'abrogazione implicita, la quale si verifica, giusta l'articolo 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile, quando la legge posteriore sia incompatibile colla legge precedente. Nella specie si potrà discutere sulla maggiore o minore opportunità dell'esistenza della legge del 1852, in vista delle condizioni politiche attuali diverse da quelle del tempo in cui fu promulgata, e di fronte al fatto che quando gli stessi delitti fossero commessi con mezzi diversi dalla stampa o di altro artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, la richiesta sarebbe necessaria e non basterebbe la semplice dichiarazione del Ministero Pubblico della sua esistenza, perchè la legge del 1852 si riferisce esclusivamente ai delitti dell'Editto del 1848; si potrebbe anche forse sostenere la sconvenienza di tutto questo; ma una vera antinomia non esiste; non esiste nemmeno un'incompatibilità fra

le due disposizioni, poichè il trattamento diverso, secondo che i delitti siano commessi con un mezzo piuttosto che con un altro, può essere suggerito da un criterio diverso, imposto appunto al legislatore dalla qualità del mezzo adoperato.

Perciò io credo, che la disposizione debba ritenersi *giuridicamente* in vigore. Siccome poi l'applicazione della legge sulla stampa va fatta con criterii esclusivi di convenienza, trattandosi di una legge essenzialmente, anzi esclusivamente politica, si dovrà esaminare di caso in caso se sia o non sia conveniente di applicarla; ma quando si porta la questione sul terreno della abrogazione o non abrogazione, parmi si debba sostenere che abrogazione non vi fu, nè esplicita nè implicita, e che per conseguenza la legge anzidetta, nei riguardi del solo Editto sulla stampa, deve ritenersi in vigore. E che ciò sia, lo si desume anche dalla Legge 22 novembre 1888, n. 5801, di approvazione del Codice, la quale, dopo di essersi occupata, nella prima parte dell'articolo 4, dell'abrogazione dei Codici precedenti e di altre leggi penali, soggiunge, nel primo capoverso, che *questa disposizione non si applica alle Leggi sulla stampa, tranne che* per alcuni articoli dell'Editto del 1848 e delle Leggi corrispondenti state promulgate nelle Provincie del mezzogiorno (1). La legge del 1852 è una legge che si riferisce, anzi che interpreta un articolo dell' Editto. Non essendo stata compresa fra le abrogate, è manifesta la volontà del legislatore che dovesse continuarne l'esistenza.

—

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 129.

269. *Osservazioni generali. — Soggetto attivo del delitto di offesa alla bandiera od altro emblema di Stato estero. — Pena.*

270. *Estremi del delitto in esame. — Sono identici a quelli voluti pel delitto preveduto dall'articolo* 115. *— Si richiamano le considerazioni in allora esposte. — Si richiamano pure le considerazioni altrove fatte sulle parole:* Stato estero.

271. *Si nota l'assenza del requisito che il delitto debba essere commesso nel* territorio del Regno, *come si esige pel delitto, di cui l'articolo precedente. — Questa condizione deve ritenersi sottintesa. — Anche per questo maleficio si esige la richiesta del Governo estero.*

269. L'articolo 129 prevede la ipotesi della offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero, e la punisce, qualunque sia la persona che commetta il delitto (cittadino d'origine o di adozione od anche lo straniero), con la detenzione fino ad un anno.

I fatti preveduti da questa disposizione sono di natura tale da poter produrre rottura nelle buone relazioni fra gli Stati; era perciò necessario di punirli, anche in vista di poter ottenere reciprocanza di rispetto all' estero per la propria bandiera e i proprii emblemi.

270. Gli estremi necessari all'esistenza di questo delitto sono identici a quelli che si richiedono dall'articolo 115 per l'offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, e cioè:

Che il soggetto passivo del delitto sia la *bandiera od altro emblema;*

che il delitto si attui col *togliere*, col *distruggere* o collo *sfregiare* questa bandiera o questo emblema;

che l'atto sia commesso *in luogo pubblico od aperto al pubblico;*

che sia commesso *per fare atto di disprezzo.*

Nella interpretazione dell'articolo 115 ho esaminato abbastanza diffusamente questi quattro estremi; sarebbe inutile una ripetizione; si abbiano quindi come qui riprodotte le considerazioni in allora esposte (2).

La bandiera o l'emblema devono essere l'emblema o la bandiera di uno *Stato estero.* Anche qui tornano a proposito le osservazioni che ho fatto commentando l'articolo

(1) V. la *Introduzione*, a pag. CCCXIX, nel Volume Primo.

(2) NN. 116-119, a pag. 132-134.

precedente, alle quali, in conseguenza, mi richiamo (1).

271. L'articolo non ripete la espressa dichiarazione dell'articolo precedente, che il delitto sia commesso *nel territorio del Regno*. Ma questa condizione, osserva giustamente il Majno, si deve naturalmente sottintendere, anzitutto, perchè, di regola, il Codice penale reprime i reati in quanto siano commessi nello Stato; in secondo luogo, perchè è soltanto lo sfregio fatto nello Stato che può compromettere o turbare i rapporti col Governo estero (2).

L'azione penale non si esercita che a richiesta dello Stato estero, come pel delitto preveduto dall'articolo precedente. Valgano anche qui le osservazioni che ho fatto interpretando lo stesso articolo precedente (3).

—

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 130.

272. *Osservazione generale. — Disposizione dell'articolo. — Ragione del concetto da cui partì il legislatore nella parificazione, per gli effetti penali, dei Rappresentanti esteri agli ufficiali pubblici.*

273. *Quali debbano e quali non debbano essere ritenuti Rappresentanti di Stato estero. — Devono essere accreditati presso il Governo.*

274. *La disposizione riguarda i delitti commessi a causa delle funzioni del Rappresentante estero. — Si combatte l'opinione che non debbano comprendersi anche i delitti commessi nell'atto dell'esercizio pubblico delle funzioni.*

275. *A questi delitti sono applicabili tutte le disposizioni che riguardano i delitti congeneri contro pubblici ufficiali. — Vi si comprende anche la disposizione sull'*exceptio veritatis *in tema di diffamazione. — Si combatte l'avviso contrario del Nocito.*

276. *Qualora si tratti di offese non si procede che a richiesta della parte lesa. — Significato della parola:* offese.

277. *L'articolo* 26 *dell'Editto* 26 *marzo* 1848. — *Questione sulla ipotesi che l'offesa col mezzo della stampa sia commessa contro un Rappresentante estero non diplomatico. — Si richiama l'articolo* 56 *dell'Editto stesso.*

278. *L'articolo* 11 *della Legge sulle prerogative pontificie* 13 *maggio* 1871.

272. L'articolo 130 viene a tutela dei Rappresentanti degli Stati esteri, tutela che è saggio, doveroso e politico di accordare, costituendo essi altrettanti anelli della solidarietà internazionale, ordinariamente annodandosi per essi e mantenendosi i rapporti politici, commerciali, economici e giudiziari fra gli Stati.

Dispone il legislatore che per i delitti commessi contro i Rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Il concetto, adunque, del legislatore nel dettare l'articolo si fu quello, come ben si vede, di parificare i Rappresentanti di una Potenza estera ai pubblici ufficiali del nostro Regno; ma questa parificazione, agli effetti penali, non deve ritenersi fatta per ciò ch'essi siano ufficiali dello Stato da essi rappresentato, ma perchè in tale loro qualità esercitano una pubblica funzione nello Stato presso cui sono accreditati; non perchè essi servono al loro Governo, ma perchè il servizio che rendono al loro Stato giova allo Stato nostro, che in tal modo è facilitato nei suoi rapporti con lo Stato da essi rappresentato (4); non per una regola di civiltà e di convenienza diplomatica, ma per quella analogia che sotto certi rispetti hanno fra di loro. Sì gli uni che gli altri, infatti, esercitano un pubblico ufficio; e se al funzionario dello Stato occorre una

(1) V. n. 265, a pag. 268.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 688, pag. 393.
(3) V. n. 267, a pag. 269.
(4) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 97.

speciale protezione della legge perchè l'esercizio delle sue funzioni sia completamente e assolutamente libero, lo stesso deve dirsi dell'Agente di uno Stato estero, che ne rappresenta la Sovranità e ne esercita i Poteri (1).

Queste considerazioni preliminari serviranno allo scioglimento di una questione che può sorgere in siffatta materia.

273. L'articolo parla di *Rappresentanti* degli Stati esteri, senza distinzione, mentre nel Codice toscano e nello stesso Editto del 1848, all'articolo 26, del quale mi occuperò più innanzi, si vede usata la espressione: *Agente diplomatico*.

Nella generica espressione devono, anzitutto, comprendersi gli *Agenti diplomatici*, cioè tutti coloro che rappresentano uno Stato estero presso un altro Stato onde trattare a nome del primo e presso il secondo negozi di natura diplomatica o politica. Nota il Nocito (e parmi con ragione), che la tutela speciale accordata agli Agenti diplomatici, avendo di mira la tutela dell'ufficio, non può essere considerata come l'esclusivo privilegio del Capo della Missione diplomatica, o del Ministro od Ambasciatore che sia, ma deve estendersi necessariamente a tutti coloro che lo aiutano nell'esercizio di detto ufficio, come sono i Segretari ed i Consiglieri di Legazione e gli altri ufficiali che, sotto nomi diversi, sono addetti al Corpo diplomatico del Governo straniero, e sono stati come tali ricevuti ed accettati dal Governo al quale sono inviati. La stessa tutela non potrebbe però coprire, sulla base del privilegio dell'*estraterritorialità*, i membri delle loro famiglie, poichè la famiglia dell'Ambasciatore non è rivestita di alcun carattere pubblico e non è chiamata ad esercitare il Potere pubblico dello Stato straniero. Se le consuetudini diplomatiche hanno voluto che i membri di queste famiglie godano della inviolabilità di fronte alle leggi penali dello Stato presso il quale si trovano, ciò non significa che sia sparito e debba sparire ogni differenza fra i membri del vero e proprio Corpo diplomatico ed i membri delle famiglie degli Agenti diplomatici (2).

Vengono, in secondo luogo, i *Consoli* e i *Viceconsoli*. Le Potenze estere hanno non solo da curare in Paese straniero gli affari di Stato che con esso hanno rapporto, ma altresì devono attendere alla tutela dei loro cittadini e dei loro molteplici interessi. A questo scopo esse si fanno rappresentare da Consoli o Viceconsoli, i quali sono rivestiti del carattere pubblico dello Stato che li manda e sono come tali riconosciuti dal Governo che li riceve. La persona di essi merita, adunque, di essere considerata alla pari degli Agenti diplomatici. Può sorgere questione circa i cosidetti *Agenti consolari*, cioè coloro che, senza perdere la loro nazionalità e la loro sudditanza verso lo Stato al quale appartengono, sono in luoghi di piccola importanza chiamati ad esercitare le funzioni di Console. Per una o due volte all'anno che occorre provvedere a qualche bisogno di pochi nazionali che capitino per mare o per terra in luoghi remoti o solitari o di poco commercio non si è creduto opportuno di creare ufficii di Consolato aventi a capo un cittadino dello Stato, investito della qualità permanente di ufficiale pubblico dello Stato e stipendiato dal medesimo. Devesi però osservare (dice giustamente il Nocito), che la rarità dei casi nei quali è esercitato un ufficio non ne muta l'indole per quelle volte nelle quali è attivato; onde le offese che fossero commesse contro i predetti Agenti consolari per motivo del loro ufficio, non potrebbero non essere considerate della medesima specie di quelle contro i Consoli, Viceconsoli ed altri Rappresentanti di Stato straniero, poichè gli atti che compiono hanno la stessa validità di quelli che sono compiuti dai Consoli e Viceconsoli (3).

In terzo luogo, devono essere considerati come Rappresentanti di Potenze straniere, anche i così detti *Delegati* di esse, ogniqualvolta siano chiamati a trattare a nome dello Stato qualche faccenda di Stato. È uso, infatti, che gli Stati mandino dei negoziatori a certe determinate conferenze, che ora vengono indette nel territorio dell'uno ed ora in quello dell'altro Stato per discutere e stipulare qualche Trattato doganale, o stringere qualche

(1) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 196.

(2) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 345, pagina 894).

(3) Id. id. id., n. 346, pag. 894, 895.

convenzione internazionale, come le convenzioni artistiche, ferroviarie, postali, telegrafiche, e simili. Fra i *Delegati* il Nocito (ed anche in ciò convengo con lui) annovera quelli, del pari, i quali, pur avendo ufficii permanenti in alcuni Stati, tuttavia questi uffici non possono confondersi con gli uffici diplomatici o consolari. Tali sono, ad esempio, i delegati chiamati ad invigilare sopra un dato ramo dell'amministrazione pubblica di uno Stato, quando esso costituisca la garanzia di molti capitalisti esteri. Uno Stato può avere contratto dei debiti pubblici, dando in garanzia una parte del prodotto delle sue ferrovie, e può avere emesso azioni per la costruzione di opere pubbliche, e può avere dissestate talmente le sue finanze da non dare più sicurezza pel pagamento all'estero delle cedole del suo Debito pubblico. In questi ed altri casi gli Stati maggiormente interessati sogliono mandare Delegati speciali presso lo Stato estero con lo scopo di curare l'osservanza di quei patti e condizioni che lo Stato straniero avesse accettato a garanzia dei capitali stranieri, ma che poi facilmente potrebbe dimenticare. In queste condizioni si trovano attualmente la Turchia e l'Egitto, per ciò che riguarda l'amministrazione della cassa del loro debito pubblico. Questi Delegati, sebbene siano per lo stipendio a carico degli Stati stranieri, sono però veri e propri Rappresentanti dello Stato che li manda e che li delega ad esercitare un ufficio che esso non potrebbe esercitare direttamente, e quindi devono essere annoverati tra i Rappresentanti delle Potenze straniere all'effetto di qualificare i delitti commessi contro le loro persone. Non si potrebbe dire il medesimo di quei Delegati di Stati esteri che sono inviati dallo Stato a Congressi scientifici e letterari, od a mostre ed esposizioni internazionali. Cotesti non sono chiamati ad esercitare alcuna parte del Potere di Stato, il quale vi si fa rappresentare, non già come Potere politico, ma per dare col carattere ufficiale una importanza maggiore a quei Congressi ed a quelle mostre, e per mostrare l'interesse che prendono i Governi ai progressi delle arti, delle scienze e delle industrie (1).

Ma perchè i Rappresentanti di Stato estero abbiano diritto alla speciale tutela dell'articolo in esame, vuole il legislatore che siano *accreditati* presso il Governo del Re; è necessario, adunque, ch'essi siano regolarmente investiti dell'esercizio delle loro funzioni; indifferente che queste funzioni siano permanenti o temporanee, non facendosi alcuna distinzione.

274. Non tutti i delitti, però, che siano commessi contro i Rappresentanti degli Stati esteri trovano nell'articolo una speciale e più rigorosa sanzione; ma la trovano soltanto quei delitti che sono commessi contro i Rappresentanti anzidetti, *a causa delle loro funzioni*. I delitti di altra specie vanno riguardati e puniti alla stregua dei delitti stessi che siano perpetrati contro un privato qualsiasi.

Il Nocito, rilevando come nel Progetto Vigliani, indi approvato dal Senato, e nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883, fosse preveduta anche l'ipotesi che si commettesse il delitto nell'atto in cui il Rappresentante esercitasse le sue funzioni (*nell'esercizio delle sue funzioni*) e deplorando che altrettanto non siasi mantenuto nell'articolo 130, così si esprime:

« Ma se il nuovo Codice penale ha riempito la lacuna dei Progetti e delle nostre leggi penali, esso non ha fatto bene ad accettare la soppressione di quella seconda specie di reati commessi contro i detti Rappresentanti *nell'esercizio delle loro funzioni*. Il nuovo Codice, ad imitazione dei precedenti Progetti, volle parificare la condizione del Rappresentante del Governo straniero alla condizione del pubblico ufficiale del nostro Stato. Questa parificazione, però, doveva portare la conseguenza che tanto l'uno quanto l'altro avrebbero dovuto essere protetti nel loro ufficio allo stesso modo. Ora, riguardo ai pubblici ufficiali dello Stato il nuovo Codice dispone, nell'articolo 196, che quando i fatti siano commessi contro il pubblico ufficiale non *a causa delle sue funzioni*, ma *nell'atto dell'esercizio pubblico di esse*, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. Dal momento in cui veniva ad essere tutelata con un'aggravante di pena la funzione pubblica, anche rispetto al tempo del suo esercizio, era giusto

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 346, pag. 895).

che la medesima fosse pure stabilita pei Rappresentanti delle Potenze estere. Anche costoro possono compiere tal fiata pubblicamente le loro funzioni. Un Ministro estero che in forma solenne va a presentare le sue lettere credenziali al Capo dello Stato presso il quale è accreditato, o che ritorna al suo Palazzo accompagnato, secondo il cerimoniale diplomatico, dagli alti Dignitari della Corte che lo ha solennemente riconosciuto, può porgere un caso frequente di un diplomatico che possa essere offeso, anche per privati motivi, nel pubblico esercizio delle sue funzioni. In quanto poi ai Rappresentanti consolari ognuno sa come sia più frequente il caso del pubblico esercizio delle funzioni, anche quando non esercitino la giurisdizione penale e civile. Basti ricordare come per l'articolo 39 della nostra legge consolare 6 marzo 1866 il Console del Distretto, nel quale uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza, è chiamato a celebrare all'estero il matrimonio nella Casa consolare e pubblicamente. Somiglianti disposizioni si trovano nelle leggi consolari straniere. Perciò potrebbe accadere che, mentre l'offesa ad un nostro Console all'estero potrebbe avere l'aggravante tolta dal pubblico esercizio della sua funzione, ciò non potrebbe accadere per le offese commesse dai nazionali contro i Consoli stranieri » (1).

Anche il Majno è dello stesso avviso (2). Tuttavia parmi che con fondamento giuridico potrebbe ritenersi il contrario. Il legislatore dice, nell'articolo in esame, che si applicano le pene stabilite *per gli stessi delitti*. Dunque, è il *sistema penale* riflettente i delitti in danno dei pubblici ufficiali che deve applicarsi: in questo sistema penale è compresa la diminuzione portata dall'articolo 196. È bensì vero che l'articolo 130 parla di delitti contro i Rappresentanti esteri *commessi a causa* delle loro funzioni, e di pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali pure *a causa delle loro funzioni*; ma io credo che queste locuzioni non autorizzino il dubbio sollevato dal Nocito ed accolto dal Majno. Nei reati di oltraggio, la condizione che l'oltraggio sia commesso contro un pubblico ufficiale *a causa delle sue funzioni*, è una condizione costitutiva del delitto, come è condizione *costitutiva* che l'oltraggio sia fatto *in presenza* dell'ufficiale stesso. Ciò è manifesto dietro l'esame dell'articolo 197. Invece, la circostanza che il delitto sia commesso non a causa delle funzioni del pubblico ufficiale, ma *nell'atto dell'esercizio pubblico di esse*, è una circostanza, che fa diminuire la pena stabilita pel delitto commesso *a causa delle funzioni*. Quindi è, che quando il legislatore parla di delitti commessi *a causa delle funzioni*, si riferisce alla figura giuridica del delitto con la sua circostanza *costitutiva;* quando poi soggiunge che saranno applicate le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali *a causa delle loro funzioni*, si riferisce, ripeto, al sistema penale, e per conseguenza alla diminuzione portata dalla circostanza non costitutiva dell'*esercizio delle funzioni*. Non può supporsi che il legislatore, il quale vuole tutelato il Rappresentante estero per le sue funzioni, non abbia voluto tutelarlo anche nell'atto in cui *esercita* queste funzioni. È sempre la pubblica funzione che in siffatta ipotesi richiederebbe di essere tutelata come se fosse la causa del delitto (3).

275. Se la parificazione dei Rappresentanti esteri ai pubblici ufficiali per gli effetti della pena è determinata, come ho dianzi osservato (4), dalla identità o dalla analogia nella qualità dell'ufficio, è naturale che in ordine ai fatti commessi contro i Rappresentanti esteri vigano quelle stesse disposizioni che sono connesse con la qualità di pubblico ufficiale. Così dovrà invocarsi la disposizione dell'articolo 198, secondo la quale l'autore dell'oltraggio non è ammesso a pro-

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 348, pag. 896).

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 691, pag. 395.

(3) La Corte di Cassazione di Roma, anche nel silenzio del Codice del 1859, aveva già ritenuto la massima della parificazione dei Rappresentanti esteri agli ufficiali pubblici, con sentenza del 27 aprile 1883, nel caso di certo Valeriano Valeriani, condannato a tre anni di carcere dalla Corte d'Appello di Roma, per avere scagliato un sasso contro la carrozza nella quale trovavasi l'Ambasciatore austro-ungarico.

(4) N. 272, a pag. 272.

vare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'ufficio; la disposizione dell'articolo 199, per la quale non sono applicabili le disposizioni relative agli oltraggi ed alle violenze o minaccie contro un pubblico ufficiale, quando questi abbia dato causa al fatto, eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni; la disposizione dell'articolo 208, nella quale è stabilito che le stesse disposizioni vigenti per i fatti commessi contro un pubblico ufficiale valgano per il caso che il fatto sia commesso quando sia cessata la qualità di pubblico ufficiale, se causa del fatto furono le sue funzioni.

Riguardo a quest'ultima disposizione è da considerarsi, che la speciale protezione che dà la legge penale alla funzione pubblica ha un carattere d'ordine generale. Essa mira a far rispettare l'autorità, la quale sopravvive agli individui che la rappresentano, e non potrebbe più essere inviolabile e sicura nelle mani dei loro successori, se fosse permesso aspettare che gli individui escano di carica per trarne vendetta, pagando una pena nel modo ordinario. Questa disposizione (osserva il Nocito) è pienamente logica per ciò che riguarda i pubblici ufficiali, giacchè nella loro persona si vuole tutelare in modo speciale la loro funzione sociale che sussiste sempre anche quando passano o si avvicendano coloro che la rappresentano. La stessa ragione non può non valere per ciò che riguarda i Rappresentanti delle Potenze estere, giacchè il loro ufficio è una istituzione internazionale creata dalla necessità della convivenza tra gli Stati. Il nuovo Codice penale, volendo che le pene pei reati contro i detti Rappresentanti esteri fossero uguali a quelle che cadono sopra i delitti contro gli ufficiali pubblici, ha voluto necessariamente che la pena speciale colpisca anche i reati commessi contro i primi quando hanno cessato di esercitare il loro ufficio, ogniqualvolta la causa che spinse al reato fu l'ufficio esercitato da quei rappresentanti (1).

Ma il Nocito, nel mentre accetta l'applicabilità ai Rappresentanti esteri delle disposizioni anzidette, ritiene però inapplicabile la regola della *exceptio veritatis*, contenuta nell'articolo 394 per la diffamazione (a differenza dell'oltraggio), quando, cioè, il fatto attribuito al pubblico ufficiale si riferisca all'esercizio delle sue funzioni. L'articolo 394 (egli osserva), dispone che l'imputato di diffamazione non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa: questa prova della verità è ammessa (continua l'articolo) se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, ed il fatto ad essa attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198. Questi due articoli riguardano l'*oltraggio*, che è considerato come un reato contro la Pubblica Amministrazione, malgrado che sia un'offesa contro l'onore, il decoro, la reputazione, perchè in tal caso l'offesa, essendo animata dall'odio contro la funzione pubblica od avendo per effetto il suo dispregio, è un mezzo per offendere la medesima, e la violazione del diritto sociale prevale su quella del diritto individuale. Per questi casi d'oltraggio non si credette opportuno ammettere la discolpa con la prova della verità delle offese, e fu stabilito, nell'articolo 198, che il colpevole non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso, come ho dianzi notato.

« Ei parrebbe (osserva il Nocito), che dovendo i delitti contro i Rappresentanti delle Potenze estere essere puniti con le stesse pene che cadono sopra i delitti commessi contro gli ufficiali pubblici, dovrebbe la prova della verità valere anche ad esimere dalla pena colui che avesse offeso un Rappresentante di Potenza estera. Noi però crediamo che questa conseguenza non sia legittima, giacchè la parificazione tra gli ufficiali pubblici ed i Rappresentanti delle Potenze estere è unicamente per i delitti che siano stati commessi a causa dell'esercizio delle loro funzioni; onde, trattandosi di offese contro l'onore e la reputazione, la parificazione corre ogniqualvolta le dette offese costituiscano *oltraggi*, perchè in tal caso l'offesa è un reato contro la pubblica funzione; ma non corre più quando l'offesa rientra nella cerchia della violazione del diritto individuale, ed è diffamazione o libello famoso.

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 351, pag. 898).

in questi casi, si può ammettere per i pubblici ufficiali, come ha stabilito l'articolo 394 del nuovo Codice penale, che la prova della verità possa liberare l'imputato dalla incolpazione, perchè interessa allo Stato sapere il modo come i pubblici ufficiali del medesimo adempiono i doveri del loro ufficio. Qui non si tratterebbe dell'offesa alla funzione e per essa dell'offesa al funzionario. Qui si tratterebbe del legittimo sdegno che suscita l'abuso della funzione; e l'offesa al funzionario non può dirsi più tale quando è l'incolpazione vera di questo abuso, anche quando sia stata fatta per odio o per privata vendetta. I Rappresentanti delle Potenze non devono però rendere conto del loro operato che al loro Governo. I Tribunali dello Stato presso il quale sono accreditati sono incompetenti ad esaminare la condotta ufficiale di un Rappresentante di Potenza estera. Costoro non sono gli ufficiali dello Stato nel cui territorio si trovano, ma dello Stato che rappresentano, e non possono quindi essere sottoposti al controllo ed alla censura dello Stato presso il quale sono accreditati. Perciò, qualora i medesimi fossero fatti segno a diffamazioni o libelli famosi, anche per cose che riguardano l'esercizio delle loro funzioni, l'imputato non può chiedere nè essere ammesso all'*exceptio veritatis*, come se la persona offesa fosse un cittadino privato, od un privato straniero » (1).

L'Impallomeni non concorda in questa opinione, ed io divido pienamente il suo avviso. Come ho detto più sopra (2), la parificazione, per gli effetti penali, dei Rappresentanti esteri ai pubblici ufficiali è fatta perchè in tale loro qualità esercitano una pubblica funzione nello Stato presso il quale sono accreditati e perchè il servizio che rendono al loro Stato giova allo Stato nostro, che in tal modo è facilitato nei suoi rapporti con lo Stato da essi rappresentato.

« In materia di Diritto internazionale (scrive l'Impallomeni) non si deve mai dimenticare il principio che la tutela penale non è già data per guarentire gli interessi dello Stato estero, ma unicamente per guarentire gli interessi giuridici dello Stato nazionale. Le garanzie che la legge attribuisce ai Rappresentanti degli Stati esteri non hanno altra ragione che questa. E la ragione della garanzia cessa per il Rappresentante estero come per il pubblico ufficiale, quando se ne sia mostrato indegno, facendo cattivo uso delle funzioni per le quali è stato accreditato. Lo Stato nostro, i nostri Tribunali, i cittadini sono allora nel diritto di censurare l'opera dei medesimi; essi sono tenuti a renderne conto a noi, indipendentemente che al loro Governo, giacchè nel nostro interesse noi li abbiamo ammessi a rappresentare il loro Stato. Essi non sono, è vero, funzionari del nostro Stato, ma sono funzionari internazionali; e per la parte che riguarda la nostra Nazione la loro funzione ci appartiene; per questo, e non per altro motivo, la legge li ha protetti con la stessa garanzia dei nostri pubblici ufficiali » (3).

« Del resto, è ripugnante, osserva il Majno, che di un articolo ispirato al principio della parificazione, si faccia un'applicazione che si risolve in una tutela più efficace per i Rappresentanti stranieri che non per i pubblici ufficiali nostri » (4).

276. Il capoverso dell'articolo stabilisce, che qualora si tratti di *offese*, non si procede che a *richiesta* della parte lesa.

Il Majno, ricorrendo ai lavori della Commissione Reale di revisione, sostiene che per *offese* non si possono intendere se non quelle per le quali anche negli altri casi non si procede che a richiesta della parte lesa: diffamazioni e ingiurie, parole ed atti che hanno un semplice carattere diffamatorio o ingiurioso (5). Quindi, secondo il Majno, l'*oltraggio*, di cui l'articolo 194, come è d'azione pubblica nei riguardi del pubblico ufficiale, così pure d'azione pubblica dovrebb'essere anche nei riguardi dei Rappresentanti; e per procedere non si dovrebbe necessariamente attendere la richiesta.

Non è esatto che i lavori della Commissione di revisione si prestino all'interpretazione del

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 352, pag. 898, 899).
(2) N. 272.
(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 197.
(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 691, pag. 395.
(5) Id. id. id., n. 692, pag. id.

Majno. La Sottocommissione aveva proposto di sopprimere il capoverso. Il Relatore Lucchini, onde togliere ogni dubbio sul significato della parola: *offese*, pur mantenendo la soppressione, proponeva di soggiungere, immediatamente dopo la prima parte dell'articolo, la locuzione: *e nel caso dell'articolo* 186, *non si proceda che in seguito a querela della parte lesa*. Ora, l'articolo 186 del Progetto del 1887 conteneva precisamente l'ipotesi dell'oltraggio, quale è ora contenuta nell'articolo 194 del Codice. Dunque, nel concetto del Relatore, doveva, per l'oltraggio, procedersi dietro querela. Il Commissario Faranda fece notare che la citazione dell'articolo 186 non comprendeva tutto il concetto delle *offese*, potendo esservi anche quelle *fuori della presenza* dell'offeso. Il Commissario Chiaves, proponeva di limitare la necessità della *richiesta* alle sole offese di azione privata; quindi alle diffamazioni e alle ingiurie. Il Relatore allora, per evitare ogni difficoltà proponeva di richiamare, oltre l'articolo 186, anche gli articoli relativi alla diffamazione e all'ingiuria. Il Commissario Puccioni opinava che potesse bastare il dire applicarsi le pene e le *regole* stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali. Ma il Presidente Eula fece notare, come non si potesse dire che sarebbero applicate le *regole* relative ai pubblici ufficiali, poichè, mentre per gli oltraggi contro i pubblici ufficiali si procede d'ufficio, se, invece, sono fatti contro Rappresentanti esteri si esigerebbe la richiesta, *secondo il concetto* (notisi bene) del capoverso dell'articolo 126. Si noti ancora che il Commissario Faranda aveva proposto di riprodurre le espressioni: *con parole od atti*, dichiarando che se gli atti si risolvono in *violenze* personali, per le quali si procede d'ufficio, è naturale che non rientrerebbero nel capoverso, il quale rimarrebbe circoscritto alle offese con atti, che avessero semplice carattere *oltraggioso*, diffamatorio o ingiurioso. Anche nel concetto del Commissario Faranda, adunque, la richiesta sarebbe stata pure necessaria per l'oltraggio (1).

Come ben si vede, i lavori della Commissione di revisione sono tutt'altro che favorevoli all'avviso del Majno. Al contrario; dal momento che, secondo essi, si ritiene necessaria la richiesta anche per l'*oltraggio*, nella parola: *offese*, del capoverso, deve pure comprendersi l'*oltraggio*. Ed invero; l'oltraggio, giusta il concetto del legislatore estrinsecato nell'articolo 194, non è che un'*offesa*, poichè commette il delitto di *oltraggio* (che così è chiamato il delitto contemplato dall'articolo anzidetto), chiunque *offende*, con parole od atti, l'onore, ecc. di un pubblico ufficiale, in sua presenza, ecc. È un'*offesa* fatta alla *presenza*. In conclusione, a questa voce: *offese*, del capoverso non può darsi che un significato generico, come si è dato alla parola: *offesa*, usata nel capoverso dell'articolo 123, dopo che nella prima parte dell'articolo stesso si tratta del pubblico vilipendio al Parlamento (2). Notisi, inoltre, che anche pel Progetto Vigliani del 1874, e in quello Senatorio del 1875, la querela era pure necessaria per gli *oltraggi* (3).

V'ha di più. Il legislatore vuole una *richiesta*, non una *querela* nelle forme ordinarie; la vuole come atto più conforme al carattere di questi ufficiali che rappresentano in territorio estero uno Stato indipendente. Si volle poi in ogni caso la *richiesta*, perchè trattandosi d'una funzione pubblica esercitata a nome d'uno Stato straniero, o trattandosi dell'onore e della dignità di questo Rappresentante, egli solo doveva essere lasciato giudice della convenienza del processo. Per la tutela del Diritto delle genti, alle leggi penali d'uno Stato deve bastare che esse offrano le sanzioni contro i violatori dell'onore e della reputazione dei Rappresentanti esteri. Se però essi preferiscono il disprezzo o il silenzio al rumore d'un processo, lo stesso rispetto del Diritto delle genti vuole che i funzionari dello Stato non facciano prevalere la loro opinione su quella dei Rappresentanti esteri, con un procedimento d'ufficio (4).

(1) V. a pag. 261-263.
(2) V. n. 210, a pag. 227.
(3) V. n. 247, a pag. 255, art. 148, § 3, e n. 249, a pag. 256.
(4) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto Italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 352, pag. 899). All'avviso che la richiesta sia necessaria anche pel delitto d'oltraggio è pure favorevole l'Impallomeni (*Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 258, pag. 97, 98).

Valgano poi, al proposito della *richiesta*, le osservazioni che ho fatto interpretando gli articoli precedenti (1).

277. Ma se le offese sono commesse col mezzo della stampa, o con altro artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, deve ricorrersi all'articolo 26 dell'Editto 26 marzo 1848, così concepito:

Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze Estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati raddoppiata però la multa.

Qui si parla soltanto di Rappresentanti diplomatici; per cui parrebbe che ove l'offesa fosse, col mezzo della stampa, scagliata ad un Rappresentante che non avesse carattere diplomatico si dovessero applicare le norme comuni sulla diffamazione e sull'ingiuria in danno di privati. Ciò sarebbe inconcepibile di fronte all'articolo 130 del Codice. L'Editto del 1848 si applica ai reati che sono espressamente preveduti in esso; ma la cosa non deve spingersi al punto che, se, col mezzo della stampa o di altro artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, si commettono dei delitti che non siano espressamenti da quell'Editto contemplati, questi delitti debbano rimanere impuniti. Non potrebbero incorrere in una sanzione se non fossero preveduti da alcuna legge; ma quando vi ha una legge che li prevede, non si saprebbe perchè questa legge non dovrebbe essere applicata, tanto più che, nella specie, si tratterebbe di una legge generale. In questo avviso credo di dover insistere, trovando un appoggio nell'articolo 10 del Codice, secondo cui le disposizioni di esso si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, *in quanto non sia da queste diversamente stabilito;* le quali parole, come ho notato interpretando quell'articolo (2), devono intendersi nel senso ristretto dell'applicabilità del Codice ad una determinata questione, solo quando la legge speciale non contenga, in ordine alla medesima, qualche disposizione espressa, diversa da quanto dispone il Codice. Ora, l'Editto del 1848 prevede l'ipotesi delle offese ai Rappresentanti diplomatici; ma nulla *espressamente* dispone quanto ai Rappresentanti non diplomatici. Quindi è che le offese a questi debbono essere regolate secondo i precetti dettati nel Codice.

Si incontra però un'altra difficoltà. Ma allora (si può dire) noi avremo questo sconcio, che un'offesa a un Console, commessa col mezzo della stampa, sarebbe punita più severamente di quello che sia punita una pari offesa verso un Ambasciatore, poichè l'offesa al Console sarebbe punita come l'offesa al pubblico ufficiale, mentre l'offesa all'Ambasciatore sarebbe punita come l'offesa ad un privato, col solo raddoppiamento della multa. Meglio così piuttosto che l'impunità. Comunque, il Magistrato, nella latitudine che gli è lasciata per l'applicazione delle pene, potrà sempre trovare il modo di conciliare, irrogando la penalità, le due disposizioni, cioè quella dell'articolo 130 del Codice con l'altra dell'articolo 26 dell'Editto.

Anche per le offese commesse col mezzo della stampa, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito alla querela della persona offesa, giusta quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 56 dell'Editto anzidetto, così concepito:

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualsiasi modo dell'autorità pubblica; o contro gli Inviati od Agenti diplomatici stranieri, accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

278. A complemento di questa materia non resta che ricordare l'articolo 11 della Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative o guarentigie pontificie, così concepito:

Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il Diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso,

(1) V. nn. 267, 271, a pag. 269, 272.

(2) Vol. I, n. 453, pag. 576.

secondo lo stesso Diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Perciò, secondo i casi, si applicheranno a questi Inviati o l'articolo 130 del Codice penale o l'articolo 26 dell'Editto del 1848.

—

Capo IV.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Articolo 131-133.

(Bande armate).

Art. 131. Chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120, forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore od una funzione speciale, è punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici anni.

Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con la detenzione da tre a dieci anni.

Art. 132. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie alla banda menzionata nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

Art. 133. Vanno esenti da pena per i fatti preveduti nei due articoli precedenti:

1° Coloro che, prima della ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica, o immediatamente dopo, disciolgano la banda o impediscano che la banda commetta il delitto per il quale era formata;

2° coloro che, non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbandonando le armi.

Articolo 134.

(Cospirazione).

Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuni dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118, 120 e nel primo capoverso dell'articolo 128, ciascuna di esse è punita:

1° Nei casi degli articoli 104 e 117, con la reclusione da otto a quindici anni;

2° nel caso dell'articolo 118, con la detenzione da quattro a dodici anni, e, in quello dell'articolo 120, con la detenzione da due a sette anni;

3° nel caso del primo capoverso dell'articolo 128, con la reclusione da due a otto anni.

Va esente da pena chi receda dal predetto concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento.

Articolo 135.

(Provocazione a commettere alcuno fra i delitti contenuti nei Capi precedenti).

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64, pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120 è punito, per ciò solo, con la reclusione o con la detenzione da tre a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 104 e 117, e da dodici a trenta mesi, nei casi preveduti negli articoli 118 e 120. È sempre aggiunta la multa da lire mille a tre mila.

Articoli 136, 137.

(Concorso di altri delitti).

Art. 136. Quando, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'articolo 77 è aumentata di un sesto.

Art. 137. La disposizione dell'articolo precedente si applica altresì a colui che, per commettere alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo, invade un edifizio pubblico o privato, o toglie con violenza o inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri, ancorchè il fatto importi una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni.

Articolo 138.

(Sottoposizione alla vigilanza speciale).

Alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, stabilita in questo Titolo, può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di Pubblica sicurezza.

Bibliografia. Tutti gli Autori indicati alla pagina 6 e 7, e più specialmente: Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Morin: *Répertoire.* V.° *Bandes armées.* — Dalloz: *Répertoire.* V.° *Sûreté publique.* — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — De Pilla: *Reati contro la sicurezza dello Stato.* — Borciani: *Reati contro lo Stato.* — Mecacci: *Dei reati politici.* — Barsanti: *Del reato politico.* — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Majno: *Commento al Codice penale italiano.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* Vedi inoltre: Sebire e Carteret: *Enciclopedia del Diritto.* V.° *Bande armate.*

DOTTRINA.

§ 1. — **Bande armate.**

279. *La dottrina non è concorde nell'ammettere, come reato speciale, il delitto di bande armate.*
280. *Condizioni costitutive, secondo la dottrina, del delitto di bande armate.*
281. *Quali persone debbano ritenersi responsabili di questo delitto.*
282. *Al delitto di bande armate si applica la teoria della impunità. — Casi di questa.*

279. La maggior parte delle legislazioni prevedono la ipotesi che allo scopo di commettere un delitto di perduellione si formino delle bande armate, e questa ipotesi colpiscono come reato speciale.

La dottrina, però, non è concorde in questo. Il Nocito, ad esempio, crede che tale figura di reato non abbia ragione di esistere, perchè, o si tratta della banda già levata in armi ed organizzata, o si tratta dei preparativi per la sua organizzazione allo scopo di prendere le armi; o si tratta di persone che siansi tra loro associate ed abbiano prese le armi per lo scopo di commettere reati contro le persone o le proprietà, o si tratta di persone che mirino ad abbattere la forma del Governo, o menomare il suo territorio o ledere gli organi dello Stato. Nel caso che il fine della *banda* sia quello di dare il saccheggio ad un Comune, o ad una classe di persone, o di recar loro la strage e la devastazione, quest'associazione non è un reato contro lo Stato, come istituzione politica, ma è un reato contro la Società, è una volgare associazione di malfattori aggravata dalla maggiore importanza del fine e dei mezzi. Se poi la banda ha per iscopo di commettere un attentato contro la Persona del Principe o contro lo Stato, ed in tal caso la banda, nel primo stadio della sua organizzazione o nella coscrizione dei membri che la dovranno comporre, è una preparazione inseparabile dalla cospirazione, cioè un reato di cospirazione punibile. Non è possibile che coloro, i quali s'ingaggiano in una banda in formazione, non ne conoscano lo scopo e non lo vogliano, e non presieda a quella formazione un accordo o concerto fra più persone costitutivo della cospirazione. Se poi si tratta d'una banda già formata ed armata, allora questo solo fatto è il fatto dell'insurrezione; è l'attentato punibile. Per esservi *attentato* non è necessario che l'insurrezione sia vittoriosa, o che abbia già abbattuto gli stemmi del Governo, cacciati i suoi funzionari, cominciato a stabilire una nuova organizzazione civile, o che sia in qualche modo venuta alle mani con le forze del Governo. Come di un esercito si dice che sia già entrato in campagna e che la guerra ebbe cominciamento per il solo fatto che le milizie si muovono e si preparano a combattere, così l'insurrezione esiste per il solo fatto che è già organizzata ed armata la forza che si propone di combattere lo Stato. Il conflitto accade o non accade secondo i movimenti delle forze armate, che pensano a scegliere il luogo ed il tempo opportuno, e spesso la mancanza del conflitto lungi dal provare che non è ancora avvenuta l'insurrezione, mostra che l'insurrezione è già nel suo pieno trionfo, perchè ha disanimato le milizie dello Stato che hanno riconosciuta la loro impotenza ed hanno lasciata libera la via agli insorti. In quanto poi ai reati contro la Persona del Principe od i Membri della Reale Famiglia è anzitutto molto strano il supporre che si formi una *banda*, cioè una squadra gerarchicamente organizzata ed armata, per commettere un regicidio, come se si trattasse di andare all'assalto del Palazzo reale od invadere qualche Villa reale per sequestrarlo con la violenza. Fatti simili non potrebbero avvenire che quando c'è già l'insurrezione; ed allora la banda non potrebbe essere che un corpo d'insorti. In ogni altro caso ed in ogni altro tempo non si potrebbe parlare che di cospirazione, o di qualche fanatico, che per ubbidire a un qualche proprio moto, ovvero al comando ed alle deliberazioni d'una congiura, assume l'impresa di commettere il regicidio. Non sarà mai quindi il caso di potere applicare il titolo di *banda armata*, ed avremo sempre o la *cospirazione*, o l'*attentato*.

Così il Nocito (1). Questa opinione non è poi divisa dalla maggioranza degli scrittori (e le legislazioni, come dianzi ho notato, comunemente prevedono e reprimono siffatta specie di malefizio), poichè nella banda armata, particolarmente se a scopo politico, oltre che aversi più che un semplice atto preparatorio, l'esistenza dello Stato è così direttamente minacciata, che sarebbe altamente improvvido il non reprimerla come reato per sè stante.

280. Onde la *banda armata* possa essere ritenuta come un reato speciale politico ha d'uopo, secondo la dottrina, di tre condizioni costitutive.

Anzitutto è necessario il *vincolo* che con l'unione accresce le forze individuali, cioè l'organamento con legame permanente gerarchico e disciplinare, in cui dall'un canto ci siano capi, duci, direttori, organizzatori, e dall'altro gregari (2).

In secondo luogo vi vuole la *provvista delle armi*, che pone lo Stato nei più gravi pericoli.

Finalmente è necessario che la banda abbia lo *scopo* di commettere alcuno dei reati contro l'unità della Patria o la sua Costituzione o contro i Poteri dello Stato; uno scopo, insomma, essenzialmente politico.

281. Gli scrittori (e le legislazioni in generale con essi), mettono ad una stregua la condizione di coloro che organizzano la banda, e quella di coloro che in essa esercitano funzione speciale o comando o che scientemente somministrano o procurano alla banda ricovero, mezzi ed assistenza o in qualsiasi modo ne favoriscono le operazioni. Solo vengono considerati come incorsi in responsabilità minore i gregari ed i ricettatori.

282. Come reato essenzialmente politico, anche alla banda armata ordinariamente si applica la teorica dell'*impunità*, onde procurare il più che sia possibile di scongiurare un pericolo alla sicurezza dello Stato.

È accordata l'impunità, anzitutto, a coloro che formarono la banda o vi esercitarono un comando od una funzione speciale e ai loro complici, purchè, prima dell'intimazione dell'Autorità o della Forza Pubblica od immediatamente dopo, abbiano disciolto la banda stessa od impedito che questa commettesse i reati per i quali era stata formata.

In secondo luogo, è accordata anche a coloro che, senza avere partecipato alla formazione, organizzazione od al comando della banda, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi prima od immediatamente dopo dell'intimazione anzidetta.

Ma l'impunità non è concessa a coloro che nel tempo in cui facevano parte della banda e per occasione della stessa avessero commesso reati contro le persone o le proprietà od altro qualunque.

§ 2. — Cospirazione.

283. *Osservazione generale sul delitto di cospirazione.*
284. *Per quali reati possa ammettersi la cospirazione. — Non dev'essere confusa col partito politico.*
285. *Concetto del delitto di cospirazione.*
286. *Obbiezione a questa figura di malefizio.*
287. *Elementi costitutivi del delitto di cospirazione.*
288. *Sulla risoluzione condizionata.*
289. *Se esista il reato di cospirazione quando l'Autorità ne sia stata informata dall'origine, ne abbia seguito le fila ed abbia anzi somministrato delle armi ai cospiratori. — Agenti provocatori.*

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 102, pag. 766, 767).

(2) Per le leggi romane non vi era banda o turba sediziosa senza dieci individui almeno. *Turbam ex quo numero admittimus? Si duo rixam commiserint, utique non accipimus in turba id factum; quia duo turba non proprie dicuntur. Enim vero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines, turba dicetur. Quid ergo si tres aut quatuor? Turba utique non erit.* (Framm. 4, § 3, Dig. XLVII, 8, *De vi bonorum raptorum*).

283. Un saggio legislatore non deve soltanto colpire i fatti che in modo positivo e materiale porgono a cimento la sicurezza del Paese; ma nello scopo di prevenire quei gravi ed irreparabili disastri nazionali, che possono derivare da questa specie di malefizi, deve colpire anche quegli atti che sono preordinati a tal fine non appena si manifestino con sufficiente esteriorità e pericolo. In quest'ordine d'idee non è dubbio che l'opera di colui, il quale concerta con altri di consumare uno dei gravissimi reati di cui trattasi, dà vita ad un'azione che contiene gli estremi giuridici di un fatto punibile.

Questo reato è conosciuto sotto il nome di *cospirazione*.

Le prime traccie del reato di *cospirazione* si trovano nella *Lex Julia majestatis* (1); fu un reato di creazione politica, e tale sempre si mantenne. Perciò nel dettare norme intorno ad esso le legislazioni si ispirarono quasi tutte alle necessità del momento; e soltanto alcune lo considerarono con maggiore o minore severità, secondo che più o meno si sottrassero all'influsso delle idee politiche per accostarsi ai principii della scienza penale.

284. Il reato di *cospirazione* deve avere lo scopo di attentare alla Patria od alla Costituzione o ai Poteri dello Stato.

Ma non tutti i reati, che possono essere commessi contro la Patria o la Costituzione o i Poteri dello Stato, sono generalmente ritenuti suscettibili di cospirazione; bensì i più gravi, ed in ciò vanno d'accordo le legislazioni. Tali si riguardano quelli che attentano all'unità della Patria; alla vita, alla integrità od alla libertà personale del Capo dello Stato e, nella monarchia, al Principe ereditario e al Reggente; che tendono ad impedire l'esercizio della Sovranità, alla mutazione della Costituzione dello Stato, della forma di Governo e dell'ordine di successione al Trono; che hanno lo scopo di impedire al Potere legislativo il libero esercizio delle sue funzioni; di eccitare gli abitanti dello Stato ad insorgere ed impugnare le armi contro i Poteri dello Stato stesso; di suscitare la guerra civile e di portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più Comuni o contro una categoria di persone; di attentare, infine, alla vita, all'integrità, alla libertà personale di un Capo di Stato straniero.

La cospirazione, però, non dev'essere confusa col *partito politico*. I partiti sono la vita stessa delle Società civili, perchè costituiscono incarnate in moltitudini viventi le varie convinzioni della cui coesistenza si nutre la stessa libertà, e dal combattimento delle quali emerge, come forza risultante, quella che genera un movimento di progresso da non distruggere e di conservazione da non pietrificare la Società medesima. Coloro che appartengono ad un partito vogliono il

(1) La *Lex Julia majestatis* (di Giulio Cesare o di Augusto) puniva la congiura o la cospirazione contro la vita dei Magistrati. *Quo (majestatis crimine) tenetur is cujus opera, consilio, dolo malo, consilium initum erit, quo quis Magistratus Populi Romani, quive imperium potestatemve habet, occidatur* (L. 1, § 1, Dig. *hoc tit.*). Puniva, inoltre, la congiura o la cospirazione diretta al rovesciamento della Costituzione. *Quo (majestatis crimine) tenetur is, cujus opera, dolo malo, consilium initum erit; quo armati homines cum telis lapidibusve in Urbe sint, conveniantve adversus Rempublicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiant, hominesve ad seditionem convocentur* (L. 1, § 1, Dig. *hoc tit.*). Puniva pure l'eccitamento alla sollevazione ed alla ribellione. *Quive milites sollicitaverit concitaritve, quo seditio tumultusve adversus Rempublicam fiat* (L. 1, § 1, Dig. *hoc tit.*). La congiura, però, o la sollevazione doveva essere diretta *adversus Rempublicam*, cioè doveva essere fatta *a fine politico*, come oggi si direbbe, altrimenti i colpevoli erano puniti in base a tutt'altra disposizione legislativa e per altro reato (De Pilla: *Dei reati contro la sicurezza dello Stato*, Vol. I, pag. 28, 29, con nota).

trionfo delle loro idee, ma si limitano a volere a tal uopo che le loro idee divengano convinzione generale. La cospirazione presuppone una determinata direzione dell'attività a qualche cosa che credesi attuabile prossimamente e con mezzi diversi da quelli che consente l'ordinato e pacifico svolgimento della civiltà nazionale.

285. Un'azione contraria alla legge penale non è punita se non quando sia stata consumata o quando vi sia stato un principio di esecuzione.

La cospirazione è un'eccezione a questa regola generale; essa nei reati di Stato è agguagliata al tentativo ed allo stesso reato consumato. In questa materia l'azione già comincia ed esiste nella sola risoluzione d'agire fermata fra più persone. Il supremo interesse dello Stato non permette d'aspettare nè di considerare come colpevoli soltanto coloro che abbiano di già agito. Codesta longanimità nei misfatti contro la sicurezza dello Stato trarrebbe seco pericoli immensi. Un reato privato non mette a repentaglio la potenza che deve reprimerlo, perchè lo Stato sopravvive alla vittima; il più completo successo non offre al colpevole alcuna speranza di impunità. Ma colui che commette un reato di Stato si trova in una condizione molto diversa. Il suo nemico è pur anco il suo giudice; però la vittoria gli dà il potere e gli restituisce i diritti dell'innocenza. La repressione in questi casi non può aspettare che avvenga il tentativo, poichè il tentativo fortunato renderebbe impossibile la repressione, e la sola esistenza della cospirazione è già un pericolo incalcolabile. Perciò, il diritto dello Stato di incriminare e di punire la cospirazione prima che sia interamente eseguita è un diritto di legittima difesa.

Il reato di cospirazione si basa adunque al concetto della *prevenzione*.

Partendo da questo concetto la dottrina fa consistere la cospirazione nella *risoluzione di agire allo scopo di commettere un delitto di Stato concertata o conchiusa fra due o più persone non solo quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione, ma quantunque non sia seguita da alcun atto preparatorio.*

286. Però, il reato di cospirazione non è da molti accettato, sostanzialmente per le seguenti ragioni:

Che la cospirazione non ha base giuridica, perchè nè v'ha nè vi può essere, per la scienza, reato senza un atto materiale esterno che violi un dovere ed un diritto contemplato o prescritto dalle leggi penali; — che il pensiero, la volontà, l'intenzione sono inviolabili sino a che non si traducano in azione o non siano almeno seguiti dalla preparazione di atti o mezzi possibilmente idonei a conseguire lo scopo criminoso; — che la pluralità delle intenzioni non muta la natura della cospirazione; — che offende la moralità essendo impossibile la prova del pensiero senza la denuncia dei complici del pensiero; espediente immorale fondato sul tradimento; — che la sicurezza dello Stato sarebbe maggiormente compromessa, avendosene una prova nella storia dei facili ed inconsulti procedimenti che si istruirono per perseguitare i cospiratori, procedimenti i quali, quando non abortirono nel ridicolo di folli ed impossibili progetti, diedero spesso il triste spettacolo di congiure o immaginarie od ordinate nei bassi fondi della Società, dove, pur troppo!, discesero a provocarle polizie corrotte e corruttrici; — che la cospirazione potrebbe allora soltanto assumere carattere di reato, quando fosse seguita da preparazione di atti e di mezzi idonei; ma in questo caso verrebbe naturalmente e giuridicamente sotto la figura di tentativi del reato politico, a costituire il quale, a differenza del comune e contro la regola generale, bastano gli atti preparatorii.

287. La nozione di questo malefizio dianzi riportata rivela quali ne debbano essere, secondo la dottrina, gli elementi. E questi sono:

L'unità dello scopo nei cospiratori;

che vi siano più individui;

che il concerto cada intorno ai mezzi di operare;

che al concerto tenga dietro la conclusione su questi mezzi;

che vi sia una risoluzione d'agire allo scopo di commettere uno dei reati anzidetti.

L'*unità dello scopo* è necessaria, perchè senza di essa non è possibile, fra i cospiratori, nè il concerto, nè la conclusione sui mezzi.

È necessario che vi siano *più individui* (almeno due), perchè qualunque cosa pensasse uno solo da sè contro lo Stato non sarebbe nè da temersi, nè da punirsi.

Il *concerto* deve cadere intorno ai *mezzi* di operare; il che significa che quelle operazioni, che devono formare nella loro apparizione materiale l'aggressione allo Stato, hanno dovuto essere materia della disamina comune.

La *conclusione* sui mezzi deve tener dietro al concerto in modo che, preparato e compiuto il disegno dei vari atti a compiersi da tutti e da ciascuno dei cospiratori, altro non rimanga che la rispettiva esecuzione dei medesimi.

Fa d'uopo, infine, che vi sia una *risoluzione di agire* allo scopo di commettere uno dei reati anzidetti. Se così non fosse, potrebbero dar fondamento ad un'accusa dei voti confusi e dei vaghi progetti; potrebbero essere incriminate le parole, incriminati persino i pensieri.

La risoluzione dev'essere concertata e stabilita. Allora soltanto sarà punibile quando tutte le volontà si saranno confuse in una volontà unica e comune; quando ogni deliberazione ulteriore sarà divenuta inutile, e non si tratterà più che di por mano agli atti di esecuzione. Se, in luogo di questo accordo e di questo unanime consenso, sorgeranno fra i cospiratori delle lotte, delle resistenze, delle pratiche isolate, delle vedute contraddittorie, vi sarà allora un'inquietudine, un malvolere; vi saranno dei disegni pericolosi, ma non potrà certamente in quel contegno ravvisarsi un contratto, una cospirazione. Il pericolo è creato dal concerto e dall'accordo; in una parola, dall'associazione; e chi dice: *associazione*, dice verità di volontà, unità perfetta, intera, definitiva. Se gli associati differiscono sullo scopo, sulle condizioni, sui mezzi di esecuzione, sulla distribuzione delle parti, più non esiste il patto.

288. Si discute se la risoluzione *condizionata* cessi di essere incriminabile. Sarebbe, ad esempio, condizionata, quando si fosse convenuto di agire nel caso in cui al di fuori succedesse il tale avvenimento, oppure nel caso in cui il tale corpo militare innalzasse la bandiera della rivolta.

La risoluzione non sarebbe nè meno reale, nè meno pericolosa, nè meno colpevole pel fatto di essere stata subordinata a circostanze indipendenti dalla volontà di coloro che l'abbiano stabilita. Poco importerebbe anzi che nel formare la risoluzione d'agire si fosse differito a stabilire il giorno dell'azione o questo giorno fosse per sè stesso incerto.

Potrebbe, tuttavia, obbiettarsi che se l'avvenimento della condizione stipulata non avesse probabilità di succedere, sarebbe impossibile riscontrare nella risoluzione il carattere di risoluzione *stabilita*. L'obbiezione avrebbe peso quando vi fosse l'impossibilità assoluta che la condizione si verificasse. In questo caso la risoluzione non avrebbe un carattere di serietà e non trarrebbe seco alcun pericolo nè prossimo, nè remoto contro la sicurezza dello Stato. Ma quando l'avvenimento avesse una *possibilità*, sia pure lontanissima, di accadere, sarebbe soverchiamente pericoloso lasciare impunita la risoluzione.

289. Si discute, altresì, se possa esservi cospirazione quando l'Autorità ne sia stata informata dall'origine, ne abbia seguìto le fila, ed abbia anzi somministrato delle armi ai cospiratori.

È uno di quei problemi che sono piuttosto del dominio della coscienza che della ragione scritta.

V'ha chi distingue fra cospirazione *vasta* e cospirazione di *leggera importanza*. Nel primo caso, l'adesione dell'Autorità non potrebbe far cancellare il carattere della cospirazione. Quanto alla cospirazione *leggera*, a progetti senza forza sognati da spiriti malcontenti o traviati, l'Autorità deve limitarsi a sventarli, e non deve consegnare alla vendetta delle leggi uomini che sarebbero stati sgomentati dalla propria debolezza se non avessero ricevuto incoraggiamenti, e se forse l'Autorità non avesse posto dei mezzi a loro disposizione. Qualunque sia l'entità della cospirazione, il *mezzo* adoperato per ottenere una sicura condanna sarebbe sempre immorale. Il sistema degli agenti provocatori, in qualunque reato, ma più specialmente in tema di reati politici, è più dannoso all'esistenza dello Stato che la stessa cospirazione. Questa può essere mossa da un'idea generosa,

può partire da un punto di vista di utilità alla patria, può essere formata da uomini onesti ma illusi. Al contrario, il sistema dell'agente provocatore non rivela che la tristizia e l'abbiettezza degli animi, e guai a quel Governo che vi ricorra. La scossa che ne risente può essere funesta. Coll'immoralità non si educano le popolazioni, ma si demoralizzano e si fanno nemiche. La polizia non fu istituita per *formare* il delitto, ma per *prevenirlo;* e se le funzioni di essa esigono la più attiva intelligenza, pretendono anche, anzi maggiormente, la rettitudine dell'animo e l'amore sincero dell'umanità.

Perciò io credo che, di fronte ai maneggi accennati, l'azione penale debba cessare in nome di quel prestigio da cui, specie in libero Reggimento, la Magistratura ha da essere circondata; salva la punizione di quei fatti che, indipendentemente dall'ingerenza poliziesca, presentino gli estremi di un reato espressamente preveduto dalla legge.

290. Ove i congiurati avessero abbandonata la risoluzione d'agire, imprudente ed impolitica sarebbe l'ostinazione di punire progetti non solo non tentati, ma anzi rigettati del tutto, e di non voler lasciare al cospiratore altr' àncora di salvezza che nel successo del suo misfatto.

Il sistema migliore è quello di dichiarare esente da pena colui il quale, o receda dalla risoluzione facendone consapevoli i compartecipi prima che l'esecuzione del reato sia stata cominciata e prima che l'Autorità ne abbia notizia; o si adopera affinchè l'esecuzione stessa non abbia compimento.

291. Si discute se nella cospirazione possa ammettersi la complicità. Taluno non lo crede, perchè la repressione di questo reato consistendo nel concetto di colpire la risoluzione di agire, tutti coloro che prendono parte a qualsiasi atto tendente a concertare ed a stabilire questa risoluzione sarebbero altrettanti *autori* e dovrebbero tutti alla medesima stregua essere puniti.

Parmi che anche nella cospirazione possa verificarsi alcuno di quei fatti costituenti la complicità, come è insegnata dalla dottrina. Colui, ad esempio, il quale loca o concede la propria casa ad una congrega di cittadini, sapendo che costoro vi si sarebbero riuniti allo scopo di concertare e stabilire la risoluzione di agire in uno di quelli attentati pei quali è punita la cospirazione, ma si astiene dall'intervenire alle riunioni, non potrebbe non essere chiamato *complice.*

La linea, però, di demarcazione fra il complice e l'autore in questo malefizio, che è punito, sebbene non seguìto da atti preparatorii, è così leggera da rendere necessaria una certa circospezione ed uno spirito d'analisi abbastanza fine per riscontrarla giuridicamente. Converrà in ogni caso tener presente il vero concetto della cospirazione, gli elementi che la compongono e il momento della sua punibilità. Ove taluno non sia entrato a formar parte del numero di persone fra le quali fu concertata e stabilita la risoluzione d'agire, ma coll'opera sua e colla prestazione dei mezzi all'uopo necessari sia concorso a far sì che la risoluzione possa essere concertata e stabilita, *sapendo* che la sua opera ed i suoi mezzi avrebbero potuto influire a far concertare e stabilire la risoluzione stessa, costui dovrebb'essere giuridicamente considerato come *complice.*

Ma elemento costitutivo di questa compartecipazione dovrà essere pur sempre la *scienza,* la quale d'altronde è l'elemento costitutivo della complicità. Se colui che ha prestato la sua assistenza agli atti preparatorî dai quali è seguìta la cospirazione, non ha *conosciuto* il proposito dei congiurati, e l'atto che ha commesso non si annette nel suo spirito all'attentato che ne era lo scopo, è manifesto che non potrebb'essere reputato complice, poichè il malefizio non si compone soltanto di un atto esterno, ma di una cospirazione seguita da un atto esterno. Siffatta regola deve avere la conseguenza di porre fuori causa quella folla di agenti secondari ed inferiori che i congiurati impiegano per apparecchiare la loro impresa, ma senza iniziarli nel segreto della congiura. Si potrà procedere contro essi per l'atto commesso quando, staccato dalla cospirazione, formi un reato *per sè stante;* giammai come complici, meno poi come autori o correi.

La *scienza* della cospirazione deve ritenersi concorrere negli agenti secondari quando ad essi sia stato confidato il segreto dai congiurati medesimi; o basta. onde possano essere

ritenuti complici, ch'essi la desumano dalla qualità degli atti che furono chiamati ad eseguire o da qualche altra particolare circostanza? In altre parole: la scienza dev'essere acquisita in modo *diretto* od è sufficiente a stabilirla anche un modo *indiretto?*

Taluni operai ricevono l'incarico da uno o più individui di trasportare armi o munizioni, di notte tempo, in una casa lontana dall'abitato, armi o munizioni che prima ebbero l'ordine di mascherare; e nell'atto dell'incarico è loro fatta raccomandazione di procedere al trasporto silenziosi e circospetti. Sin qui potrebbero credere costoro trattarsi di un contrabbando e non di un attentato contro la sicurezza dello Stato. Se nell'atto, però, che stanno eseguendo l'operazione sorprendono i committenti in segreto colloquio, ed odono dalle loro labbra parole che si riferiscono ad un'impresa criminosa politica, a cui dovrebbero servire gli oggetti trasportati, e ciò nullostante continuano nel fatto loro, dovranno essere ritenuti complici della cospirazione.

Perciò è indifferente che la scienza sia acquisita prima o durante il lavoro degli atti che precedono la risoluzione di agire, o che sia acquisita direttamente od indirettamente. Il danno sociale possibile è identico tanto nell'un caso quanto nell'altro; sarà praticamente difficile costrurre la prova di questa *scienza;* ma, ove si riesca, nelle azioni degli agenti subalterni non potranno non ravvisarsi i caratteri di una vera e propria complicità.

292. La difficoltà più grave, nella cospispirazione, è questa:

Tre persone concertano e stabiliscono una cospirazione: una sola si incarica di mandarla ad effetto e commette all'uopo atti di esecuzione. Gli altri due congiurati che, dopo avere stabilita la risoluzione di agire, si sono posti in seconda linea sul luogo dell'azione, dovranno essere reputati complici dell'attentato?

Si dice esservi due categorie distinte di agenti: quelli che hanno preso parte alla risoluzione criminosa, e quelli che parteciparono agli atti di esecuzione. Se taluno si è trovato nella prima di queste categorie devesi forse presumere che siasi trovato necessariamente anche nell'altra?

L'obbiezione non è fondata. È impossib di non considerare la cospirazione come atto preparatorio dell'attentato; a que essa tende; se si toglie il pensiero dell'atte tato, la cospirazione non ha più ragione esistere; è per giungere a questo scopo c parecchie volontà hanno riunito le loro p tenze e le loro forze; tutta intera l'azio si sviluppa e si matura nel pieno dei co giurati; non rimane che l'esecuzione. O v'ha complicità non soltanto nell'opera coloro che hanno provocato al malefizio dato istruzioni per commetterlo, ma anc nell'opera di coloro che hanno assistito l'a tore nei fatti che lo prepararono. Di fronte questi concetti, ai quali s'informa la comp cità, non è dato sostenere che quelli, che sono legati con una cospirazione all'agen principale, ebbero conoscenza dello scopo cui si mirava e ricevettero le traccie di piano (perchè in caso diverso la risoluzio non sarebbe stata nè concertata nè stabilit non debbano essere colpiti da una presu zione di complicità. Questa presunzione pot certamente essere combattuta da una pro contraria; il congiurato sarà ammesso a st bilire di essersi ritirato dalla cospirazio di avere desistito dal progetto criminoso, avere sconfessati gli atti di esecuzione, essersi adoperato affinchè l'esecuzione n avesse il suo compimento; ma la prova queste eccezioni dovrà essere fornita da l

293. Ho detto più sopra che la cospir zione dev'essere repressa quantunque non s seguita da alcun atto preparatorio. È, per evidente, che se alla risoluzione di agire sia fatto seguire un qualche atto preparatori debba allora la cospirazione essere punit più severamente perchè maggiore il pericol contro la sicurezza dello Stato. Da ciò l necessità di determinare in che consista in siffatto malefizio gli atti preparatorii.

Gli atti preparatorii precedono l'azion ma non ne formano una parte intrinseca gli atti di esecuzione sono quelli la cui seri ed il cui insieme costituiscono il malefizio Nella cospirazione sarebbero, ad esempio atti preparatorii, l'acquisto delle munizioni la locazione dei locali necessari per depo sitarle, la riunione degli associati, la pre parazione delle armi; e sarebbero tali perchè

l'esecuzione non avrebbe avuto principio. Egli è come quando l'esercito riunisce le sue forze in un punto determinato, si dispongono le munizioni, si occupano certi luoghi. Questi fatti precedono immediatamente l'azione, ma non sono ancora l'azione. Se poi i cospiratori si sono messi in cammino verso il punto d'attacco armati e pronti a combattere, quest'atto è un principio di esecuzione della risoluzione già concertata e stabilita. Suppongasi che la forza pubblica li abbia incontrati nel loro cammino e dispersi prima che siano arrivati al punto che volevano attaccare; l'atto non cangerà natura, perchè era in relazione immediata con lo stesso misfatto, tendeva a consumarlo, faceva parte della sua esecuzione.

Perciò, parmi si possa stabilire, essere, in tema di cospirazione (e in generale in tema di reati di Stato), preparatorii gli atti che nella loro *equivocità* siano più vicini all'esecuzione che a qualsiasi altro intento; o meglio ancora, soltanto quegli atti i quali bastino per sè medesimi a suscitare il timore di un grave danno per la sicurezza dello Stato. Per giungere alla consumazione di un misfatto occorre una serie di azioni intermedie; quanto più queste azioni sono lontane dalla consumazione del misfatto stesso, e tanto è minore il pericolo di un danno, sino a che si discende all'innocenza delle azioni medesime. Se l'azione per sè medesima è innocua e non rivela l'intenzione dell'agente di commettere un reato di Stato non potrà costituire un atto preparatorio. Ove poi da un lato si presenti in sè medesima innocente, ma dall'altro manifesti il disegno, in chi la eseguisce, di perpetrare un attentato contro la Patria o la sua politica Costituzione, o questo disegno si riveli altrimenti e indipendentemente dall'azione commessa, per modo che possa sorgere il pericolò di un danno alla sicurezza dello Stato, sia pure leggero, l'azione, per quanto remota dalla consumazione o da un principio di esecuzione del malefizio, dovrà costituire giuridicamente un atto preparatorio da punirsi più della cospirazione se faccia seguito ad una risoluzione di agire concertata e stabilita; come reato per sè stante, se è indipendente da questa risoluzione.

—

§ 3. — Provocazione a commettere delitti di Stato.

294. *Osservazione generale. — Proposta di cospirare. — Le legislazioni devono respingere questa forma di malefizio. — Devono, invece, accettare la ipotesi della provocazione a commettere delitti di Stato.*
295. *Elemento essenziale e costitutivo di siffatto delitto.*
296. *Quando la provocazione cessi di essere delitto speciale.*

294. Talune legislazioni presentano come figura di reato politico anche la proposta di cospirare fatta a due o più persone; ma questa ipotesi è combattuta dagli scrittori moderni, siccome quella che si risolve in una delle specie comprese nella classe della complicità sotto il nome generico di istigazione; e perchè, quand'anche si volesse della proposta anzidetta formare una figura speciale e diversa dall'istigazione a delinquere, si risolverebbe nella repressione della mera e nuda intenzione di delinquere, repressione contraria ai principii della scienza, secondo i quali non possono essere puniti che gli atti e le azioni, e tale certamente non sarebbe la semplice proposta. La punizione della quale, come reato speciale e diverso dalla istigazione, è un triste richiamo ad un pauroso despotismo, e dev'essere abbandonata, specie in uno Stato ove la solidità degli ordinamenti impone di ripudiare tutti quegli espedienti che conservano l'apparenza e l'impronta di aborriti sistemi (1).

Se ragioni ponderose si impongono alla cancellazione dai Codici della proposta di cospirare, non altrettanto è a dirsi dell'eccitamento a commettere uno fra gli attentati contro la sicurezza dello Stato. Anche questa

(1) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, pag. 357, n. 400. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

ipotesi, a vero dire, potrebb'essere compresa fra le specie diverse della *coagenza* o della *complicità;* ma siccome l'eccitamento tenderebbe a commettere reati che potrebbero trar seco conseguenze fatali all'esistenza dello Stato, nulla si oppone a che di esso si faccia un reato particolare e distinto dall'eccitamento a commettere reati comuni.

295. Ma se nulla si oppone, anzi la gravità delle eventuali conseguenze consiglia di formare un reato speciale di tale *eccitamento*, è però necessario (ed in ciò convengono le legislazioni), che l'eccitamento sia *pubblico*, perchè è allora che può manifestarsi un serio pericolo alla sicurezza dello Stato.

È *pubblico* l'eccitamento quando sia fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico, o alla presenza di più persone, o col mezzo di scritti diffusi o di stampati; insomma in uno di quei modi, che la dottrina riconosce per istabilire il carattere della pubblicità.

296. Però l'eccitamento deve cessare di essere ritenuto come un reato speciale per rientrare nelle varie specie della correità o della complicità, non solo quando manchi dell'estremo della pubblicità, ma anche quando non sia rivolto alla perpetrazione di certi determinati reati politici.

I quali, senza dubbio, devono essere fra i più gravi. Infatti, è ordinariamente ammesso che l'eccitamento debba essere diretto a commettere la perduellione propriamente detta, cioè un'azione ostile contro la Patria o il Capo dello Stato, od un'azione, un fatto od un attentato contro l'esercizio della Sovranità del Capo dello Stato, o diretto ad impedire al Potere legislativo l'esercizio delle sue funzioni.

FONTI (1).

§ 1. — Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.

297. *Gli articoli* 163-167 *del Progetto De Falco* 26 *febbraio* 1866.

298. *Gli articoli* 99-102, 111, 113 *del Controprogetto dei Sottocommissari della Prima Commissione.*

299. *Modificazioni introdotte dalla Commissione agli articoli* 93, 99, 101, 102, 113, 117.

300. *Gli articoli* 93-95, 97-100, 110, § 2 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

297. Il Progetto De Falco 26 febbraio 1866 aveva gli articoli seguenti (2):

« Art. 163. La cospirazione contro la Per« sona del Re sarà punita con i lavori for« zati da venti a ventiquattr'anni, se è stata « seguita da alcun atto commesso per pre« pararne la esecuzione; e con i lavori forzati « da sedici a venti anni, se non è stata se« guita da alcun atto preparatorio.

« Art. 164. La cospirazione contro la vita

(1) Nelle Fonti si riscontrano due ipotesi che furono abbandonate dal Codice, e queste sono: la proposizione fatta e non accettata di formare una cospirazione, e la risoluzione presa da uno solo di commettere un attentato contro la Persona del Re e di altri Membri particolari della Famiglia Reale. Quest'ultima ipotesi si trova unicamente nei Progetti De Falco, e più particolarmente nell'articolo 169 del Progetto del 1866 e nell'articolo 116 del Progetto del 1873. Quanto alla prima, ne fu propugnata la conservazione in seno della Prima Commissione dal Commissario Ambrosoli in vista della necessità di premunire lo Stato contro i pericoli della cospirazione; e fu conservata nel Progetto del 1868 (art. 114). Fu del pari conservata dalla Seconda Commissione nel Progetto del 1870 (art. 108), dal Progetto De Falco 1873 (art. 115), dal Progetto Vigliani del 1874 (art. 124) e dal Progetto senatorio del 1875 (art. 125). Ma combattuta dai Sottocommissari della Commissione del 1876, Carrara e Nelli e dallo stesso Ministro Mancini, fu da questa abbandonata; come fu abbandonata dai Ministri Zanardelli-Savelli nel Progetto del 1883 e dal Ministro Zanardelli nel Progetto sul Codice attuale. Non figurando nel Codice parmi un fuor d'opera riprodurre tutto ciò che risulta dalle Fonti sulle ipotesi anzidette.

(2) Negli articoli 179-187 il Progetto conteneva lunghe e minuziose disposizioni circa le bande armate, che credo inutile riprodurre, siccome quelle che sarebbero di nessuno o ben poco sussidio nella interpretazione degli articoli del Codice, e di puro ingombro di fronte agli altri lavori preparatorii; ed anche perchè furono completamente ripudiati dai Sottocommissari della Prima Commissione.

« dell'Erede presuntivo del trono sarà punita « con i lavori forzati da sedici a vent'anni, « se è stata seguita da alcun atto commesso « per prepararne la esecuzione; e con i lavori « forzati da dodici a sedici anni, se non è « stata seguita da alcun atto preparatorio.

« Art. 165. La cospirazione contro la Per« sona di alcuno degli individui enunciati « nell'articolo 160, sarà punita con i lavori « forzati da dodici a sedici anni, se è stata « seguita da alcun atto commesso per pre« pararne la esecuzione; e con i lavori forzati « da otto a dodici anni, se non è stata se« guita da alcun atto preparatorio.

« Art. 166. La cospirazione che abbia per « oggetto alcuno dei misfatti contemplati « nell'articolo 161 (1), sarà punita con la de« tenzione da dodici a sedici anni, se è stata « seguita da alcun atto commesso per pre« pararne la esecuzione; e con la detenzione « da otto a dodici anni, se non è stata seguita « da alcun atto preparatorio.

« Art. 167. La cospirazione esiste dal mo« mento che la risoluzione d'agire è stata « concertata e conchiusa fra due o più « persone ».

298. Nel Controprogetto dei Sottocommissari della Prima Commissione (Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli) si avevano le disposizioni seguenti:

« Art. 93. La cospirazione diretta agli « scopi indicati negli articoli precedenti (2) « è punita col secondo grado di relegazione « rigorosa, e col terzo se fu susseguita da « atti preparatorii per mandarla ad effetto.

« Art. 99, § 1. È punito col terzo al « quarto grado di relegazione rigorosa:

« *a*) Chi per uno dei fini indicati negli « articoli 91 e 92, ha raccolto od arruolato « bande armate o truppe, e chi ha esercitato « nelle medesime un comando superiore, una « funzione od un impiego qualunque.

« § 2. La cospirazione tendente a tali de« litti si punisce col primo grado di rele« gazione semplice, e col secondo se fu sus« seguita da atti preparatorii.

« Art. 100. Coloro che hanno fatto parte « delle bande o truppe indicate nell'articolo « precedente, senza cooperarvi però in al« cuno dei modi ivi espressi, sono puniti col « primo grado di relegazione rigorosa.

« Art. 101, § 1. Sono esenti da pena, per « il solo fatto di arruolamento di truppe o « bande armate, o di associazione alle me« desime:

« *a*) Le persone designate nell'arti« colo 99, § 1, lett. *a*, ed i complici se prima « od immediatamente dopo la intimazione « eseguita dall'Autorità o dalla Forza pub« blica hanno fatto seguire lo scioglimento « delle truppe o bande armate, ovvero hanno « arrestati e consegnati i capi o i coman« danti;

« *b*) i membri di esse, che non ebbero « parte nella formazione, organizzazione o « comando, se prima o immediatamente dopo « la detta intimazione si sono ritirati senza « resistenza, consegnando od abbandonando « le armi.

« § 2. Possono però sì gli uni che gli altri « essere sottoposti alla vigilanza speciale « della polizia, ferma in ogni caso la pena per « delitti che avessero particolarmente com« messi.

« Art. 102. In tutti i delitti preveduti dal « presente Capo le pene non saranno mai « applicate nel minimo del grado a coloro « che, per facilitarne l'effetto, hanno invaso « e depredato magazzini, botteghe, depositi « d'armi, munizioni e viveri, od hanno oc« cupato edifizi pubblici o privati, sia per « formarne punto d'attacco o di resistenza « contro la Forza pubblica, sia per stabilirvi « depositi d'officine, od hanno costruito od « aiutato a costruire opere di offesa o di « difesa.

« Art. 111. La cospirazione contro la vita « del Sovrano o Capo di un Governo stra« niero avvenuta nel Regno e susseguita da « atti preparatorii, è punita col primo grado « di relegazione rigorosa.

« Art. 113, § 2. Avvi cospirazione allor« chè tra due o più persone venne concertata « e conchiusa la risoluzione di agire.

« Art. 117. In tutti i casi preveduti dai « due Capi precedenti, non vanno soggetti « nè a procedimento, nè a pena quelli fra « gli autori e complici, che prima della ese« cuzione o del tentativo, o di qualunque

(1) Riportato a pag. 145.

(2) Cioè 91 e 92, riportati a pag. 146.

« atto di procedura, ne hanno dato avviso « all'Autorità, o che, anche dopo intrapresa « la procedura, ma prima dell'esecuzione o « del tentativo, hanno procurato la scoperta « o l'arresto dei colpevoli o di taluni di essi ».

299. La Prima Commissione esaminò gli articoli dei Sottocommissari nelle riunioni dei 3, 4, 5 e 10 febbraio 1868 (1).

Sull'articolo 93, nella riunione del 3 febbraio si deliberò di aumentare di un grado la pena; sull'articolo 100 non fu fatta, nella riunione del 4, alcuna osservazione; sull'articolo 101, si deliberò di sopprimere il paragrafo 2, accogliendosi l'osservazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze; nulla fu osservato, quanto all'articolo 111, nella riunione del 5.

Sull'articolo 99 (Riunione del 4 febbraio).

Sull'osservazione del Procuratore Generale in Aquila, appoggiata specialmente dal Commissario Carrara, si deliberò doversi riformare quest'articolo in modo, che gli atti ivi contemplati siano punibili in conformità degli articoli 91 e 92, quando hanno per iscopo alcuni dei fini in essi articoli previsti, e siano punibili colla pena della relegazione quando tendano ad altri fini. Sulla proposta del Commissario Conforti si sostituì la frase: *formato bande*, e si soppresse il paragrafo 2, relativo alla cospirazione, giacchè se si tratta di cospirazione ai fatti contemplati in quest'articolo, ma tendenti ai fini previsti negli articoli 91 e 92, questa cospirazione già trovasi punita dall'articolo 93; e se invece gli atti qui contemplati hanno altri fini, non si può più parlare di cospirazione, ma di tentativo, da apprezzarsi secondo le norme generali.

Sull'articolo 102 (Stessa riunione).

Fu accolta la proposta dei Commissari Conforti e Carrara di sopprimere le parole: *per facilitare l'effetto*, giacchè è appunto per la relazione dei fatti qui contemplati coi reati previsti nel Capo, che tali fatti acquistano carattere politico.

Sull'articolo 113 (Riunione del 10 febbraio).

Sorse qualche difficoltà, massime dacchè un Procuratore Generale aveva proposto di aggiungere che debbano essere accumulati anche i *mezzi* per mandare ad effetto l'attentato. La Commissione ritenne che colla parola: *concertata*, si esprima sufficientemente che basta, all'essenza della cospirazione, che i cospiratori si siano accordati sullo scopo comune; e che mentre non è necessario che anche i mezzi per ottenerlo sianvi stati adottati e prefissi, sarebbe superfluo escludere espressamente la necessità di questo concerto maggiore.

Sull'articolo 117 (Stessa riunione).

Il Commissario De Foresta propose la soppressione di questo articolo, perchè contiene un immorale eccitamento alla delazione e non corrisponde agli elevati principii di progresso, ai quali vuolsi informato il nuovo Codice. Quando sia utile in pratica di favorire l'impunità di chi, rendendosi delatore, avverte le Autorità del pericolo che si minaccia allo Stato, questa impunità (accettabile unicamente per evitare danno maggiore), potrà procacciarsi con provvedimenti di polizia, meglio che proclamandola nel Codice ed imponendola alla giustizia, alla quale ripugna.

Il Commissario Tolomei, richiamando i ragionamenti del Beccaria su questo argomento, osservava che la suprema legge della salute della Patria impone che niun mezzo venga tralasciato per disarmarne i nemici, fra i quali sono pericolosissimi e immoralissimi i cospiratori; e perciò è utile che onde spargere la diffidenza fra i medesimi e per lasciare aperta la via al pentimento sia ad essi promessa l'impunità.

A queste proposizioni il Commissario Conforti aggiunse che, massime nello stato attuale del Regno nostro, più che altri esposto alle cospirazioni reazionarie od estreme, sarebbe improvvido spingere la legge a disarmarsi contro tali pericoli. Nessuna legislazione moderna andò tant'oltre. Il Progetto segna poi

(1) Nella riunione del 3 febbraio erano presenti i Commissari Ambrosoli, Carrara, Conforti, De Foresta e Tolomei; in quella del 4, i Commissari Ambrosoli, Carrara, Conforti, Tolomei e Tondi; in quella del 5 eravi inoltre il Commissario De Foresta; in quella del 10 vi erano i Commissari Ambrosoli, Conforti, De Foresta, Tolomei. Presidente sempre il Vice Presidente Marzucchi (Verbali 56, 57, 58, 59 nel Volume 1° dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamperia Reale, 1870).

anche in questa parte un progresso, giacchè più non obbliga alla delazione, come facevano i Codici precedenti sotto minaccia di pene e di presunta correità, limitandosi ad accordare impunità al correo delatore. Notava, del resto, che è della massima importanza il facilitare con ogni mezzo la scoperta delle cospirazioni, le quali possono produrre gravi pubbliche calamità. La stessa giustizia consiglia di promettere al cospiratore denunciante la impunità, giacchè colla sua denuncia unicamente può distruggere la partecipazione che egli vi ha avuto.

Il Commissario De Foresta, preoccupandosi della sinistra impressione morale che è inseparabile dalla disposizione di legge ora discussa, insistette perchè fosse eliminata. Le cautele (disse) e la sagacia della polizia possono e devono riuscire allo scoprimento della cospirazione anche per mezzo delle propalazioni da rimunerarsi altrimenti che colla giuridica impunità. In ogni caso potrebbe invocarsi la Sovrana grazia come premio al servizio che il delatore rese allo Stato ed alla giustizia, ciò che già avviene riguardo ai propalatori comuni.

Il Commissario Ambrosoli osservava che sarebbe più grave offesa alla giustizia ed al senso morale, che il delatore riuscisse alla impunità per arti di polizia che non per legge; e notava poi che il favore della Sovrana grazia non potendo promettersi anteriormente alla condanna, ne deriverebbe che chi intendesse farsi delatore di una cospirazione a cui avesse avuto parte, se ne troverebbe facilmente distolto dal timore di correre il pericolo di condanna non rimessa poi per grazia. Soggiungeva che nel dilemma che si presenta al legislatore o di rendere difficile ai cospiratori il pentimento e la riparazione, per cui essi possono salvare da pericolo gravissimo la Società, col non assicurare loro l'impunità, o di favorire coll'impunità il tradimento di un colpevole verso i suoi complici, è assai meno male, anche moralmente considerato, attenersi al secondo inconveniente. Ripetendo poi l'osservazione desunta dai Codici delle altre Nazioni, faceva notare come il recentissimo Codice belga contenga nel suo articolo 126 identica disposizione a quella ora discussa, colla sola differenza che la impunità vi è in esso limitata a chi rivela la cospirazione prima che sia intrapresa procedura penale. Da ciò prendeva quindi argomento a proporre che fosse abbandonata la seconda parte dell'articolo ora discusso, giacchè le propalazioni fatte quando già è scoperta la cospirazione ed il propalatore si vede di essere sotto processo, più non hanno il carattere di pentimento e di volontaria riparazione, nè costituiscono un così segnalato servizio allo Stato, come lo rendono quelle fatte anteriormente e spontaneamente.

La Commissione aderì, e deliberò di adottare la massima secondo la redazione del Codice belga, incaricando di ciò la Sottocommissione (1).

300. Nel Progetto 17 maggio 1868 furono inseriti gli articoli seguenti, dei quali, come si vedrà, quelli relativi alle bande armate non corrispondono nè agli articoli proposti dai Sottocommissari, nè alle considerazioni svolte in seno della Commissione:

Art. 93, § 1. *Chiunque per commettere l'attentato preveduto nell'articolo precedente* (2) *ha formato bande armate od ha esercitato nelle medesime un comando superiore o una funzione speciale, è punito colla reclusione da quindici a venti anni.*

§ 2. *Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, si puniscono colla reclusione da cinque a dieci anni.*

Art. 94, § 1. *La cospirazione diretta agli attentati preveduti negli articoli precedenti si punisce colle pene in essi stabilite, ma diminuite di due gradi. La diminuzione è di un solo grado se la cospirazione fu seguita da atti preparatorii non costituenti attentato.*

(1) Ma più non si tornò sull'argomento; nè l'articolo figura nel Progetto del 1868.

(2) Cioè l'attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più Comuni del Regno, o contro un ordine o classe di persone. Quest'articolo avrei dovuto riprodurlo trattando dell'articolo 253; ma trova anche qui il suo posto, poichè così si spiegano le osservazioni e le modificazioni fattevi dalla Seconda Commissione. I Sottocommissari avevano, invece, preveduta l'ipotesi per i delitti veri e propri di perduellione, preveduti negli articoli 91 e 92, riportati a pag. 146.

§ 2. *Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, si puniscono colla prigionia da tre a cinque anni, e secondo i casi colla detenzione per la stessa durata.*

Art. 95, § 2. *Avvi cospirazione allorchè tra due o più persone fu concertata e stabilita la risoluzione di agire.*

Art. 97, § 1 (1). *Chiunque senza diritto e senza autorizzazione del Governo, e per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli* 89, 90, 91, 92, *ha formato bande armate od ha esercitato nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito colla relegazione da cinque a dieci anni, salvo che il fatto non trapassi in reato più grave.*

§ 3. *Coloro che hanno fatto parte delle bande di che nel* § 1, *senza cooperarvi però in alcuno dei modi ivi indicati, sono puniti colla detenzione da tre a cinque anni.*

Art. 98. *Fuori dei casi di complicità, coloro che scientemente e di libera volontà somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie od aiuti d'ogni maniera alle bande menzionate negli articoli* 93 *e* 97, *si puniscono colla detenzione da uno a tre anni.*

Art. 99. *Sono immuni da pena, per il solo fatto di arruolamento di bande armate, o di associazione alle medesime:*

a) *Le persone designate negli articoli* 93 *e* 97 *ed i complici, se prima od immediatamente dopo la intimazione dell'Autorità o della forza pubblica, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;*

b) *coloro che, senza avere partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima o immediatamente dopo la detta intimazione, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.*

Art. 100. *In tutti i reati preveduti dagli articoli precedenti, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado a coloro che hanno depredato magazzini, botteghe, depositi d'armi, di munizioni o di viveri, od hanno invaso edifizi pubblici o privati.*

Art. 110, § 2. *La cospirazione diretta all'attentato* (2) *e seguita da atti preparatorii nel Regno, è punita colla relegazione da cinque a dieci anni.*

§ 2. — Progetti 16 aprile 1870 della Seconda Commissione e 30 giugno 1873 del Ministro De Falco.

301. *Lavori della Seconda Commissione nelle riunioni del* 14 *e del* 16 *novembre* 1869. — *Ripristina, nella cospirazione, l'istituto dell'impunità per i rivelatori.*

302. *Gli articoli* 105, 106, 107, § 2, 111-113, 129, § 2, 133 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

303. *Gli articoli* 110-114, 140, 141 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

301. La Seconda Commissione esaminò gli articoli del Progetto del 1868 nelle riunioni del 14 e del 16 novembre 1869 (3).

Sull'articolo 93.

Sebbene la regola generale stabilita nell'articolo 77 del testo della Commissione (4) sia abbastanza esplicita per escludere l'applicazione della pena dalla formazione di bande, quando il fatto è trapassato in attentato punibile per sè stesso con una pena più grave, si reputò opportuno ad evitare ogni dubbio, di aggiungere una riserva corrispondente. Dal momento poi, che chi forma una banda armata od esercita in essa un comando può avere per iscopo non solo l'attentato preveduto nell'articolo precedente, ma anche quelli contro la Persona del Re e la Famiglia Reale, e contro l'esistenza politica e l'integrità dello Stato, si deliberò di fare anche ad essi speciale riserva.

(1) Di questo articolo ho tenuto parola a pag. 215. La Seconda Commissione lo adottò in modo da corrispondere all'articolo 119 del Codice.

(2) Contro la vita del Sovrano o Capo di un Governo straniero, avvenuto nel Regno, attentato preveduto dal precedente paragrafo 1.

(3) Verbali 20 e 21 nel Volume Secondo dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(4) Sul fatto unico ed inscindibile che violi sotto più aspetti la legge penale. L'articolo 77 è riportato nel Volume IV, pag. 268.

Sull'articolo 94.

Le modificazioni si limitarono alle pene, onde meglio determinare i casi nei quali il Giudice debba applicare la prigionia o la detenzione, e per coordinare tale determinazione al principio sul quale si fonda il sistema delle pene parallele.

Sull'articolo 95, § 2.

Non fu fatta alcuna osservazione.

Sull'articolo 97.

Le osservazioni e le modificazioni fatte dalla Commissione le hò già riprodotte (1).

Sull'articolo 98.

Le parole: *libera volontà*, se anche fossero esatte, sarebbero pericolose. Il lasciare aperta l'indagine sulla libera o non libera volontà del colpevole, condurrebbe assai spesso all'impunità, giacchè non mancherebbero mai argomenti per dare al fatto un'apparenza di coazione, e sottrarlo in tal modo all'applicazione della pena; mentre poi alla coazione, che può costituire una scusa legale, provvedono già le norme generali sull'imputabilità.

Alle parole suddette si sostituì quindi, come più esatta e meno pericolosa, la parola: *volontariamente*.

In vista della maggior gravezza del reato che commettono gli aiutatori delle bande prevedute dall'articolo 93 (104), di fronte a quello di coloro che prestano aiuto alle bande prevedute dall'articolo 97 (109), si deliberò di punire con pena diversa le due ipotesi, anche in conformità dei due diversi generi di pena stabiliti negli articoli ora citati.

Sull'articolo 99.

Innanzi tutto la Commissione osservò che se nella prima parte di questo articolo, con le parole: *pel solo fatto di arruolamento di bande armate o di associazione alle medesime*, si è voluto significare che la impunità non si estende ai reati commessi in occasione delle bande, la locuzione adoperata non è abbastanza chiara, potendo essere interpretata nel senso di escludere da ogni indulgenza i componenti della banda, tanto pei reati comuni di cui per avventura si rendessero colpevoli, quanto pei reati politici. Limitandosi, infatti, l'immunità soltanto all'arruolamento ed all'associazione, si escluderebbero senza distinzione gli altri reati commessi; e perciò anche lo stesso attentato che gli arruolatori e i componenti delle bande si erano prefissi di condurre ad effetto. L'organizzazione di una banda armata non è ancora e non contiene una effettività determinata e necessaria, ma è sempre mezzo ad un fine; onde non è possibile immaginare una formazione di banda armata che non sia principio di esecuzione d'un attentato contro la sicurezza dello Stato, o di un altro fatto di perturbazione sociale. Così limitata dall'articolo 99, l'immunità troverebbe, ed anche difficilmente, la sua applicazione nelle sole contingenze prevedute dall'articolo 97; in tutte le altre circostanze, e specialmente in quelle prevedute dall'articolo 93, lascierebbe esposti i componenti delle bande alle pene dell'attentato, spesso uguali, non di rado più gravi, di quelle che verrebbero condonate. D'altra parte le citate frasi dell'articolo 99 escluderebbero dall'immunità i comandanti delle bande, mentre sono quelli che possono maggiormente contribuire allo scioglimento di esse. Tutto ciò contrasta allo scopo e neutralizza gli effetti dell'immunità, la quale, non bisogna dissimularlo, dissuona dai principii che regolano la materia del tentativo, e più specialmente dalle disposizioni degli articoli 94 e 95, ma è nondimeno consigliata e giustificata dal massimo interesse di disarmare la rivoluzione, ed evitare al Paese la guerra civile. Per corrispondere a questi intenti della legge, vuol essere riformata la lezione dell'articolo in modo da estendere l'immunità all'attentato, al quale si tendeva con la formazione delle bande; da rendere partecipi dell'immunità anche coloro che esercitarono in esse un comando od una funzione speciale; e da escluderne coloro soltanto che, all'occasione delle bande, avessero commessi reati comuni preveduti sì in questo titolo, sì negli altri successivi del Codice.

Sull'articolo 100.

La parola: *depredazione*, specialmente nel modo in cui è intesa dopo l'uso fattone nel Codice del 1859, più che il fatto materiale della violenta apprensione di una cosa, esprime il concetto giuridico del furto violento. Sarebbe quindi inesatto adoprarla in

(1) V. a pag. 215.

questo articolo, nel quale importa prevedere unicamente il fatto di chi si è, con qualsiasi mezzo illegittimo, impossessato di armi, munizioni o viveri; senza pregiudicare le regole ordinarie sul concorso di più reati e di più pene nel caso che questo mezzo illegittimo costituisca per sè stesso un reato. A questo scopo sembra che meglio corrisponda la frase: *tolto con violenza o con frode.* Ma perchè il fatto di aver invaso edifizii pubblici o privati, o tolto con violenza o con frode armi, munizioni o viveri possa costituire una circostanza aggravante dei reati ai quali si riferisce, dev'essere coi medesimi coordinato come mezzo a scopo; la qual condizione, che mancava nel Progetto, può essere espressa colle parole: *nello scopo di commettere i reati nei medesimi preveduti.*

Sull'articolo 110, § 2.

Dopo la parola: *attentato*, aggiunse le parole: *di che nel precedente paragrafo*, onde rendere più evidente il concetto che anche la cospirazione, di che si tratta in questo articolo, dev'essere diretta ad un attentato da eseguirsi nel Regno.

Dopo di avere esaminati gli articoli anzidetti, la Commissione, nella adunanza del 17 novembre 1869 (1), adottò il principio della impunità in determinati casi, aderendo così in massima alla proposta di alcune Corti di riprodurre nel Codice l'articolo 179 del Codice del 1859.

La ragione da cui fu indotta a rimettere l'istituto dell'impunità, si fu questa: che se si sarebbe arrestata di fronte ai pericoli derivanti dall'impunità, fra i quali non è ultimo quello di offrire occasione ad un mestiere disprezzato, tuttavia i più alti interessi dello Stato richieggono talvolta una eccezione ai principii generali.

Nell'adottare quest'istituto partì essenzialmente da questi concetti:

Che le condizioni per ottenere l'esenzione da pena riescano proporzionate alla minore o maggiore spontaneità della rivelazione;

che ne sia fatta dichiarazione all'Autorità giudiziaria;

che l'impunità si accordi non solo allorchè la rivelazione sia stata fatta prima dell'esecuzione del reato, quantunque questo sia poi stato effettivamente eseguito, ma anche quando siano bensì stati commessi dei fatti che la legge dichiara punibili, ma non concorrano quelli estremi che, secondo le norme generali, possono costituire reato tentato o mancato.

302. Nel Progetto 15 aprile 1870 la Seconda Commissione inseriva gli articoli seguenti:

Art. 105, § 1. *Chiunque, per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sedici a ventitre anni.*

§ 2. *Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.*

Art. 106, § 1. *La cospirazione diretta agli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi. La diminuzione è di un solo grado se la cospirazione è stata seguìta da atti preparatorii, non costituenti attentato.*

§ 2. *Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per uguale durata.*

Art. 107, § 2. *Avvi cospirazione allorchè tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire.*

Art. 111. *Fuori dei casi di complicità, coloro che scientemente e volontariamente somministrano ricovero, armi, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell'articolo* 105, *sono puniti con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni; e se si tratta delle bande menzionate nell'articolo* 109, *sono puniti con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.*

Art. 112, § 1. *Sono immuni da pena:*

a) *le persone indicate negli articoli* 105 *e* 109, *ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'Autorità o della Forza pub-*

(1) Verbale n. 22, nell'Opera di cui la nota 3, a pag. 294.

blica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;

b) coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima della detta intimazione od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

§ 2. *Le persone indicate nel paragrafo precedente non sono però immuni da pena qualora, nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano rese colpevoli di reati contro la vita, l'integrità personale o la proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente Titolo.*

Art. 113. *Le pene stabilite nei precedenti articoli non possono essere applicate nel minimo del grado a coloro che, nello scopo di commettere i reati nei medesimi preveduti, hanno invaso edificii pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da magazzini, botteghe o luoghi di deposito, armi, munizioni o viveri.*

Art. 129, § 2. *La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente* (1), *e seguìta da atti preparatorii nel Regno, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni.*

Art. 133, § 1. *Oltre i casi indicati nell'articolo* 112, *gli autori e i complici dei reati preveduti nel presente Titolo, eccettuati quelli commessi col mezzo della stampa, sono immuni da pena:*

a) *se ne hanno fatta dichiarazione all'Autorità giudiziaria, prima che l'esecuzione del reato fosse cominciata, o che la cospirazione fosse trapassata in attentato, e prima che fosse iniziato procedimento; ovvero*

b) *se hanno procurato l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi, anche dopo iniziato il procedimento, ma prima che fosse cominciata l'esecuzione del reato, o che la cospirazione fosse trapassata in attentato.*

§ 2. *Il disposto della lett.* b *del paragrafo precedente, si applica quando la colpabilità delle persone, di cui si è procurato l'arresto, risulta da sentenza pronunziata in contraddittorio nello stesso od in un precedente giudizio.*

303. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 la cospirazione figurava nel modo che segue (2):

Art. 140. *La cospirazione contro la vita o la persona del Re è punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni. Se è stata seguìta da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita coi lavori forzati da quindici a venti anni.*

Art. 111. *La cospirazione contro la vita o la persona dell'Erede presuntivo del trono è punita con la reclusione da sette a dieci anni. Se è stata seguìta da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni.*

Art. 112. *La cospirazione contro la vita o la persona dei componenti la Famiglia Reale, o del Reggente durante la reggenza, è punita con la reclusione da cinque a sette anni. Se è stata seguìta da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita con la reclusione da sette a dieci anni.*

Art. 113. *La cospirazione per commettere alcuno degli attentati preveduti nell'articolo* 109, *è punita con la relegazione da cinque a dieci anni. Se è stata seguìta da atti commessi per prepararne l'esecuzione, è punita con la relegazione da dieci a quindici anni.*

Art. 114. *Vi è cospirazione allorchè la risoluzione di agire è stata concertata e stabilita tra due o più persone.*

Art. 140. *Alle condanne a pena criminale pei reati preveduti nel presente Titolo è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da cinque a dieci anni. Alla condanna alla reclusione ed alla relegazione a tempo è aggiunta la interdizione dai cinque ai dieci anni dai diritti indicati ai nn.* 1, 2, 3, 4 *dell'articolo* 33 (3).

Alle condanne a pena correzionale può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza da due a

---

(1) Contro la vita di Sovrano o Capo di Stato estero.

(2) Quanto alle bande armate, questo Progetto del De Falco aveva disposizioni che si riferivano unicamente alla formazione di bande armate per commettere attentati diretti ad eccitare la guerra civile, o a portare la devastazione o il saccheggio.

(3) V. Vol. II, pag. 638, 639, n. 497.

cinque anni, e l'interdizione da tre a cinque anni da tutti o parte dei diritti indicati ai nn. 1, 2, 3 dell'articolo 33.

Art. 141. *Sono esenti dalle pene stabilite per i crimini preveduti in questo Titolo coloro che prima di qualsiasi attentato e procedimento ne hanno dato notizia alla pubblica autorità.*

§ 3. — Progetto senatorio 25 maggio 1875.

304. *Gli articoli* 121-123, 127-129, 142, § 1, 146, § 2, 150, 151 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874.

305. *La Relazione sul Progetto stesso.*

306. *La Commissione del Senato si limita ad una sostituzione di pena nell'articolo* 146, § 2. — *Discussione in Senato nella tornata del* 6 *marzo* 1875. — *Osservazioni e leggiere modificazioni sugli articoli* 121, 123, 127, 128, 146, § 2.

307. *Nel Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875 *gli articoli del Progetto Vigliani prendono i numeri* 122-124, 128-130, 143, § 1, 147, § 2, 151 *e* 152.

308. *Osservazioni dei Sottocommissari Carrara e Nelli della Commissione ministeriale del* 1876 *sugli articoli* 122, 123, 128, 129, 152 *del Progetto senatorio.* — *Propongono la cancellazione dei delitti di bande armate e di cospirazione.*

309. *Osservazione delle Magistrature Superiori e di altri Corpi sugli emendamenti proposti dai Sottocommissari — Voto contrario su tutti.*

310. *La Commissione ministeriale del* 1876 *accetta la proposta subordinata dei Sottocommissari sulla cospirazione.* — *Osservazioni dei Commissari De Falco, Canonico, Oliva e del Ministro Mancini.*

311. *Osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi sugli emendamenti proposti dalla Commissione.*

304. Nel suo Progetto 24 febbraio 1874 il Ministro Vigliani aveva introdotto gli articoli seguenti:

Art. 121, § 1. *Chiunque per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate,* e chiunque *esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da quattordici a diciannove anni.*

§ 2. *Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.*

Art. 122, § 1. *La cospirazione diretta a commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi. La diminuzione è di un solo grado se la cospirazione è stata seguita da atti preparatorii non costituenti attentato.*

§ 2. *Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per uguale durata.*

Art. 123, § 2. *Avvi cospirazione subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire.*

Art. 127. *Coloro che, fuori dei casi di complicità, scientemente somministrano ricovero, luogo di riunione, armi, munizioni, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell'articolo* 121, *sono puniti colla detenzione maggiore di due anni; e se si tratta delle bande menzionate nell'articolo* 125 (1), *sono puniti con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.*

Art. 128, § 1. *Sono immuni da pena:*

1° *le persone indicate negli articoli* 121 *e* 125, *ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'Autorità o della Forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;*

2° *coloro che, senza aver partecipato alla*

(1) Comprende l'ipotesi della formazione di bande armate per uno scopo diverso da quello in esame.

formazione, organizzazione o comando delle bande, prima della detta intimazione od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

§ 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente non sono immuni da pena qualora, nel tempo *in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano rese colpevoli di reati contro le persone o le proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente Titolo.*

Art. 129, § 1. *Coloro che, nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti nei precedenti articoli, commettono altri crimini, sono puniti con le pene stabilite nel Capo* 4 *del Titolo* 2° *del libro* 1, *aumentate di un grado, salve le disposizioni del paragrafo* 3 *dell'articolo* 118 *e del paragrafo* 2 *dell'articolo* 120.

§ 2. *La disposizione del precedente paragrafo è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, hanno invaso edificii pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da magazzini, botteghe o luoghi di deposito, armi, munizioni o viveri.*

Art. 142. *Chiunque, col mezzo della stampa, provoca a commettere uno dei crimini preveduti negli articoli* 117 *e* 118 (1), *è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di duemila ed estendibile a quattromila lire.*

Art. 146, § 2. *La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente* (2) *e seguìta da atti preparatorii nel Regno, è punita con la* relegazione *da cinque a dieci anni.*

Art. 150. *Alle pene criminali stabilite nel presente Titolo si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia non minore di cinque anni.*

Art. 151, § 1. *Oltre i casi indicati nell'articolo* 128, *gli autori e i complici dei reati preveduti nel presente Titolo, eccettuati quelli commessi col mezzo della stampa, di discorsi, o di scritti, sono immuni da pena:*

1° *se prima che l'esecuzione del reato fosse cominciata, o che la cospirazione fosse seguìta dall'attentato, e prima che fosse iniziato procedimento, ne hanno fatto dichiarazione ad un'Autorità competente a riceverla;*

2° *se hanno procurato l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi, anche dopo iniziato il procedimento, ma prima che fosse cominciata l'esecuzione del reato, o che la cospirazione fosse seguìta dall'attentato.*

§ 2. *Il disposto del numero* 2 *del paragrafo precedente si applica quando la colpabilità delle persone di cui si è procurato l'arresto, risulti da sentenza pronunziata in contraddittorio nello stesso od in altro giudizio.*

305. Il Ministro Vigliani nella Relazione sul suo Progetto si limitava, quanto agli articoli anzidetti, a constatare come abbia voluto allargare il concetto sostanziale del reato di creare una forza nello Stato senza l'autorità della legge, riguardando come fatto punibile la formazione di bande o l'assunzione del comando di queste o di altre forze. Aveva poi le seguenti considerazioni relativamente all'istituto dell'impunità:

« Non lascieremo senza un'avvertenza l'articolo 151, che riproduce con qualche modificazione la disposizione dell'articolo 179 del Codice subalpino, tutta propria di questa specie di reati e relativa alla concessione dell'impunità ai rivelatori di reati di Stato, ed a coloro che procurano l'arresto dei colpevoli di tali misfatti. L'antichissima massima: *Salus publica suprema lex esto* spiega e giustifica questa disposizione che, non lo dissimuliamo, devia dai principii generali. Non crediamo, però, che essa si possa dire contraria alla morale, come la Prima Commissione ha ritenuto; imperocchè lo sciagurato che si lascia trascinare a prendere parte a una macchinazione contro lo Stato od il suo Capo Supremo, se si ravvede del suo errore, se mosso da pentimento avverte del pericolo la pubblica Autorità in tempo per impedire l'esecuzione dello scellerato disegno, non fa certamente atto immorale salvando la sua Patria ed il suo Sovrano dall'eccidio che loro sovrasta. È questa la sola riparazione efficace che egli possa fare del suo mal passo. Arroge che la ragione politica comanda che si provveda più a prevenire che a reprimere gli attentati contro

(1) Riportati a pag. 152.
(2) Contro la vita del Sovrano o Capo di uno Stato straniero.

la sicurezza dello Stato, perchè, come saggiamente Catone il Maggiore avvertiva nel Senato di Roma deliberante sulla congiura di Catilina: *Coetera tum persequare ubi facta sunt; hoc nisi provideris ne accidat, ubi evenit, frustra judicia implores; capta Urbe, nihil fit reliqui victis.* I delinquenti dell'oggi possono divenire i Giudici del domani e i persecutori dei Magistrati vinti. L'articolo 151 circonda la concessione della impunità di tali cautele e limitazioni da impedire ogni abuso ed ogni inganno, come la Seconda Commissione ha chiaramente dimostrato ».

306. La Commissione del Senato si limitò a sostituire, nell'articolo 146, § 2, la reclusione alla relegazione, e nessuna osservazione fu fatta dal Sen. Borsani nella sua Relazione.

Il Senato esaminò gli articoli del Progetto nella tornata del 6 marzo 1875 (1), e sugli articoli 122, 125, 142, § 1, 150, 151, non fu fatta alcuna proposta nè osservazione.

Sull'articolo 121.

Il Ministro Vigliani propose di dire, nel primo paragrafo: *od esercita*, invece che: *chiunque esercita*. E l'emendamento fu approvato.

Sull'articolo 123.

Il Sen. De Filippo aveva proposto, togliendone l'esempio dall'articolo 25 del Codice napoletano, di aggiungere un altro elemento costitutivo della cospirazione, cioè la conclusione sui mezzi qualunque di agire; pronto, però, a non insistere se l'intelligenza che la Commissione e il Ministro dessero a quest'articolo fosse nel senso da lui proposto.

Eula (*Commissario Regio*). « L'on. De Filippo ha citato in appoggio del suo emendamento il Codice napoletano, ed a me è sembrato che tra il medesimo ed il Progetto non vi sia in realtà alcuna differenza. Il detto Codice dispone esservi cospirazione quando si sono divisati i mezzi per effettuare il reato. E nell'articolo 123 del Progetto si dice: esservi cospirazione quando è stata concertata e stabilita, tra due o più persone, la risoluzione di agire. Ora, siccome è impossibile concepire che si sia presa da un uomo ragionevole la risoluzione di eseguire un atto qualunque senza che abbia determinato il modo in cui l'esecuzione debba aver luogo, così si dovrà concedere che la parola: *risoluzione*, usata nel Progetto, equivale perfettamente alla locuzione napoletana. Osserva, d'altronde, che l'aggiungere le parole proposte dall'on. De Filippo sarebbe pericoloso. Una tale aggiunta, infatti, non potrebb'essere interpretata che nel senso di porre a carico del Pubblico Ministero non solo il provare che due o più persone abbiano concertata e stabilita la risoluzione di agire, ma eziandio l'accertare di quali mezzi avessero fermato il proposito di valersi per effettuare il reato; il che sarebbe nel maggior numero dei casi impossibile. Si verrebbe insomma ad obbligare l'accusa di fornire la prova di ciò che deve ritenersi presunto, e la cui specifica dimostrazione è del tutto inutile, imperocchè ciò che costituisce e caratterizza la cospirazione non è la natura e qualità dei mezzi prescelti, ma è il proposito concertato e stabilito di delinquere, il che non può mai aver luogo senza che si premediti il mezzo da adoperarsi. Per conseguenza spero che, dopo queste spiegazioni, l'on. De Filippo non vorrà insistere nel suo emendamento ».

Borsani (*Relatore*). « Faccio adesione alle parole dell'on. Commissario Regio. Egli crede che sia compresa nella parola: *risoluzione*, anche il concerto sui mezzi, perchè non si può dire *risoluta* un'azione se non si è d'accordo sui mezzi. Credo, però, come ha accennato l'on. Commissario Regio, che sia pericoloso il riferimento al concerto sui mezzi aggiunti alla risoluzione; perchè la risoluzione è una cosa che si può facilmente far palese anche con evidenza, e che estendendosi al concerto dell'azione include la rivelazione dei mezzi. Ma se la dimostrazione dei mezzi fosse prescritta dalla legge in aggiunta alla dimostrazione della concertata risoluzione di agire, sorgerebbero, nella pratica, tante sottili questioni che la prova assai difficilmente si potrebbe ottenere, a meno che non ci fosse un rivelatore che squarciasse il velo e che spiegasse chiaramente le trame di queste cospirazioni; in tutti gli altri casi la sollecitudine della legge ne fornirebbe modi agli accusati di sfuggire all'azione della giustizia. Prego, quindi, l'on. De Filippo ad accettare queste

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, 628 e seg. Roma, Tipogr. Botta, 1875.

spiegazioni, e la redazione dell'articolo ministeriale ».

Il Sen. De Filippo più non insistette e l'articolo fu approvato.

Sull'articolo 127.

Il Sen. Conforti proponeva di dire: « scientemente e *liberamente* ».

Borsani (*Relatore*). « Dove non c'è libertà, non c'è volontà e l'atto non è incriminabile. Dunque l'emendamento è superfluo e la Commissione non l'accetta ».

Non fu accettato nemmeno dal Governo, e il Senato lo respinse, approvando l'articolo del Progetto.

Sull'articolo 128.

Al paragrafo 2 il Ministro Vigliani proponeva di cominciarlo così: « La immunità, « di che nel paragrafo precedente, non si « applica a coloro che nel tempo, ecc. ». Il resto come nel Progetto.

Il Sen. Tecchio proponeva di emendare questo paragrafo nei termini seguenti:

« Tuttavia le persone indicate nel para« grafo precedente devono essere punite pei « reati contro le persone o le proprietà od « altri reati non preveduti nel presente Ti« tolo, dei quali si siano rese colpevoli nel « tempo in cui facevano parte delle bande, « e per occasione delle medesime ».

Borsani (*Relatore*). « La Commissione non accetta, perchè il testo del Ministero ha un significato contrario a quello che vi attribuirebbe l'emendamento del Sen. Tecchio ».

Eula (*Commissario regio*). « Il Ministero non l'accetta neppure, perchè adottandosi questo emendamento rimarrebbero impuniti i reati contro la sicurezza dello Stato, mentre il Governo ritiene che per impedire il più che sia possibile che queste bande offendano le persone e le proprietà, convenga disporre che coloro i quali siansi resi colpevoli di questa specie di reati, non godano affatto di immunità alcuna. E giacchè ho la parola me ne valgo per proporre una semplice correzione grammaticale consistente nel sostituire il mascolino *resi*, in fine della quarta linea del § 2, perchè in principio dello stesso comma si è sostituita alla parola: *persone*, il pronome: *coloro* ».

L'emendamento fu respinto e si approvò l'articolo del Progetto colla modificazione proposta dal Ministro.

Sull'articolo 146, § 2.

Si accettò la proposta della Commissione di sostituire la pena della reclusione a quella della relegazione.

307. Il Progetto Senatorio, adunque, del 25 maggio 1875, si può dire quasi identico al Progetto Vigliani; gli articoli in esso contenuti portano rispettivamente i numeri 122-124, 128-130, 143, § 1, 147, § 2, 151 e 152. Le modificazioni non riguardano che gli articoli 122, § 1, 129, § 2 e 147, § 2, corrispondenti agli articoli 121, § 1, 128, § 2, 146 del Progetto Vigliani. Nell'articolo 122, § 1, invece che: *e chiunque*, si disse: *od esercita*; l'articolo 129, § 2, in luogo di cominciare colla locuzione: « Le persone indicate nel pa« ragrafo precedente non sono immuni da pena, « qualora nel tempo, ecc. », comincia così: *La immunità di che nel paragrafo precedente non si applica a coloro che nel tempo, ecc.*; nell'articolo 147, § 2, alla relegazione è sostituita la reclusione.

308. I Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, Carrara e Nelli, proposero le seguenti modificazioni (1):

Sull'articolo 122.

Non potevano consentire nelle disposizioni che si riferiscono alle bande armate. Sono una brutta copia di un cattivo originale. Il Codice penale francese fu il primo a farne una speciale figura di delitto politico, staccandola, senza bisogno, dal genere suo nel quale è naturalmente compreso. Ma l'Italia non è la Francia, nè ha la Vandea dalla quale guardarsi. E se per avventura si rivolge il pensiero alle Provincie meridionali e sicule non fu esatto il giudizio. Il brigantaggio in qualche Provincia si metta pure la maschera che crede possa più giovare all'equivoco, ma non è un reato politico. Sotto

(1) *Osservazioni e proposte delle Sottocommissioni, nelle quali fu divisa la Commissione del* 1876, *sul Secondo Libro del Progetto di Codice penale, ecc.*, pag. 9-11. Roma, Stamp. Reale, 1877.

la maschera del brigante vi è l'uomo, e l'uomo brigante è un volgare malfattore. Del resto, anche le associazioni di briganti, in quanto volessero o potessero considerarsi preordinate a scopo politico, necessariamente rientrerebbero nella nozione generale dell'attentato, e ne esaurirebbero gli estremi.

Sull'articolo 123.

Per le ragioni che ho riportate nella parte dottrinale (1), dissero che non potevano accettare che della cospirazione si facesse un reato omonimo, lasciandola ai dettami della scienza secondo i quali, e date certe condizioni, cadrebbe sotto l'idea generica del tentativo e la sanzione penale di esso. Ma a tutto concedere, se ad assicurare i più timidi non si volesse sopprimere gli articoli che vi si riferiscono, non potevano consentire che ad un patto, quello, cioè, di modificare le disposizioni per modo che la cospirazione ritenga il suo naturale carattere di tentativo e non di reato consumato. Quindi in questo caso, per essi ipotetico, l'articolo 124 dovrebbe essere concepito così: *Avvi cospirazione punibile subito che il progetto di operare è stato stabilito fra due o più persone, e sono stati intrapresi atti preparatorii.*

Sugli articoli 128 *e* 129.

Avrebbero voluto cancellata sempre la parola: *bande*, e sostituita la parola: *insorti*, mantenendone, del resto, le disposizioni convenientemente modificate.

Sull'articolo 152.

Dopo le cose premesse discorrendo della cospirazione, scrissero che non potevano in questo articolo consentire; del quale per ciò proposero la soppressione. La impunità ai complici ha tutto il carattere di prezzo del tradimento, e quindi offende il principio morale. Si nota, in contrario, per sostenerla il noto aforisma: *Salus publica suprema lex esto.* E bene sta astrattamente; e lo si concede. Ma anche la legge suprema deve avanti tutto accordarsi col principio morale; altrimenti, invece di salvare lo Stato, lo perde. È mai possibile che il fine giustifichi i mezzi se questi siano illeciti? Una sola setta lo crede e professa, ma essi non ne sono seguaci.

309. Dall'esame delle osservazioni e dei pareri dati dalle Magistrature Superiori e da altri Corpi sugli emendamenti proposti dai Sottocommissari Carrara e Nelli, di cui il numero precedente, si hanno i seguenti risultati (2):

Sull'articolo 122.

La soppressione proposta del reato di bande armate fu combattuta dalle Cassazioni di Palermo e di Torino; dalle Corti di Appello di Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Modena, Palermo, Torino, Trani e Venezia; dalle Procure generali di Aquila, Messina e Parma, e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. La Corte d'Appello di Catanzaro, pur tenendo ferma la proposta soppressione, consigliava, però, che nel caso di insurrezione, avente per oggetto la consumazione di alcuno degli attentati previsti dagli articoli 118, 119, 120, fosse stabilita una pena molto più mite per coloro che vi avessero partecipato come semplice gregari.

Sull'articolo 123.

Si opposero alla cancellazione del reato di cospirazione le Cassazioni di Firenze, Napoli, Palermo e Torino; le Corti d'Appello di Ancona, Catania, Catanzaro, Firenze, Lucca, Macerata, Modena, Napoli, Palermo, Torino, Trani e Venezia; le Procure Generali di Messina e di Parma; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, Genova, Mantova, Roma e Vercelli. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli osservava, che la cospirazione non può costituire reato se non quando vi sia concorso *dei mezzi* e risoluzione d'agire, e in questo caso dev'essere punita. La Corte di Appello di Bologna venne pure in questo avviso. La Procura Generale d'Aquila notava, che la cospirazione dovrebbe punirsi solo nel caso preveduto nell'ultima parte del paragrafo 1° di questo articolo, eccettochè

(1) V. n. 286, a pag. 285.

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc., sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti dalle Sottocommissioni, ecc.*, pag. 16-91. Roma, Stamp. Reale, 1878. — Nessuna osservazione fu presentata sul § 1 dell'articolo 143, sul paragrafo 2 dell'articolo 147 e sull'articolo 151.

non miri all'attentato preveduto nell'articolo 117, verso il quale la cospirazione è un primo passo, che non potrebbe, senza pericolo dello Stato, rimanere impunito.

Sull'articolo 124.

L'emendamento proposto subordinatamente dai Sottocommissari fu combattuto dalle Cassazioni di Napoli, di Palermo e di Torino; dalle Corti di Appello di Ancona, Aquila, Bologna, Catania, Catanzaro, Lucca, Modena, Palermo, Torino e Venezia; dalle Procure Generali di Messina e di Parma; dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catania; dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, di Mantova e di Messina. La Corte d'Appello di Trani si mostrò invece favorevole all'emendamento, perchè gli atti preparatorii, lungi dal costituire un'aggravante sono uno degli elementi costitutivi del reato di cospirazione. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella considerazione che possa verificarsi spesse volte che si intraprendano degli atti preparatorii, i quali non potrebbero mai riescire praticamente utili al fine proposto, propose che la definizione della cospirazione fosse completata nel modo seguente: « Vi ha cospirazione punibile, « quando il Progetto di operare è stato stabilito fra due o più persone, e sono stati intrapresi atti preparatorii idonei e conducenti al fine criminoso ». La Cassazione di Palermo, in omaggio ai precedenti giuridici d'Italia, opinava che la cospirazione dovesse essere definita come era definita dal Codice napoletano (1), comprendendovi anche il concetto sui mezzi di agire.

Sull'articolo 128.

La Corte di Cassazione di Palermo; le Corti d'Appello di Ancona, Lucca, Macerata, Modena, Palermo, Torino, Trani, Venezia; le Procure Generali di Messina e di Parma; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova si mostrarono favorevoli alla conservazione dell'articolo; anzi la Corte di Cassazione di Palermo, le Corti d'Appello di Modena e Torino, le Procure Generali di Messina e di Parma, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova disapprovarono la proposta dei Sottocommissari di sostituire con la parola: *insorti*, la parola: *bande*, in sostanza perchè nella voce: *bande*, vi ha il concetto della riunione di gente armata, e nella voce: *insorti*, vi ha qualche cosa di più, vi ha altresì il concetto di una avvenuta sollevazione contro lo Stato.

Sull'articolo 129.

Fecero osservazioni su questo articolo la Corte di Cassazione di Palermo; le Corti d'Appello d'Ancona, di Aquila, di Catanzaro, di Firenze, di Lucca, di Palermo, di Torino, di Venezia; le Procure Generali d'Aquila, di Messina, di Parma; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Alba, di Campobasso e di Parma; tutti sostenendone il mantenimento come una conseguenza necessaria della conservazione degli articoli sulle bande armate e sulla cospirazione. La Corte d'Appello di Catanzaro opinava per l'estensione della immunità anche agli insorti che si fossero resi colpevoli di reati comuni, purchè si trovassero nelle condizioni volute dal paragrafo 1°, limitatamente però al reato politico, con esclusione dei reati comuni da esso non dipendenti. Il paragrafo 2, quindi, secondo l'avviso di quella Corte avrebbe dovuto modificarsi nel senso di eccettuare dall'immunità, non *coloro* che si fossero resi colpevoli di reati comuni, ma i *reati comuni*, di cui essi si fossero resi colpevoli.

Sull'articolo 130.

La sola Corte d'Appello di Palermo figura di avere presentato osservazioni, limitatamente alla necessità di mantenere l'articolo, come conseguenza degli articoli 122 e 123.

Sull'articolo 152.

Tutte le Magistrature Superiori e gli altri Corpi che si pronunciarono su quest'articolo, fecero opposizione alla soppressione proposta dai Sottocommissari, sia come conseguenza del mantenimento dell'articolo sulla cospirazione; sia perchè l'impunità sarebbe un omaggio al principio ben inteso della volontaria desistenza e del pentimento; sia perchè se il tradimento è un'immoralità, il serbare fede ad uomini malvagi e non impedire (sia pure mercè il solo silenzio), la rovina della Patria, sarebbe una immoralità ben altrimenti più grave, e fra due immoralità si viene a scegliere, pel minor male, quella dalla quale lo Stato riceve salute. Le osservazioni furono

(1) È la proposta fatta in Senato dal Sen. De Filippo. V. a pag. 300.

presentate dalle Corti di Cassazione di Napoli e di Palermo; dalle Corti d'Appello di Ancona, Aquila, Catanzaro, Lucca, Macerata, Modena, Napoli, Palermo, Torino, Venezia; dalle Procure Generali di Aquila, di Messina e di Parma; dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Alba, Alessandria, Mantova e Roma.

310. La Commissione ministeriale del 1876 si occupò di questa materia nella riunione del 26 novembre 1877 (1).

Il Commissario De Falco esternò l'avviso che la cospirazione dovesse annoverarsi fra i reati, subitochè la risoluzione di agire e i mezzi dell'azione fossero stati concertati e stabiliti fra due o più persone; però sarebbe stato conveniente distinguere e punire con diversa pena la cospirazione, secondo che sia stata seguìta o non seguìta da atti preparatorii. Si oppose poi alla proposta di sopprimere le disposizioni relative alle bande armate a scopo di commettere un reato politico. In questi fatti (disse), oltrechè aversi ben più che un semplice atto preparatorio, l'esistenza dello Stato è così direttamente minacciata, che sarebbe altamente improvvido sopprimere le anzidette disposizioni.

Il Commissario Canonico accettava, invece, la soppressione proposta dai Sottocommissari riguardo alla cospirazione.

Il Commissario Oliva si unì alle considerazioni del Commissario De Falco, opinando esservi cospirazione subito che sia stato intrapreso un atto preparatorio.

Il Ministro Mancini considerava, che sarebbe desiderabile di sopprimere l'odierno concetto della cospirazione, troppo vago e pericoloso, potendo consistere in semplici parole, così facili ad alterarsi dalle testimonianze od a snaturarsi da ostili apprezzamenti, il che è causa di abuso dei processi di cospirazione. Potrebbe conservarsi, senza tali pericoli, il reato di cospirazione, richiedendo come elemento costitutivo di essa, oltre la determinazione dello *scopo* e dei *mezzi di azione*, anche l'intraprendimento di qualche *atto preparatorio*. Inoltre, la semplice cospirazione dovrebbe dar luogo a penalità temperate in ragione della inesistenza di qualunque danno e di ogni vero e proprio tentativo punibile. È noto che anche quando i semplici atti preparatorii si elevano a reati *sui generis*, soggiacciono a miti pene. Opinava inoltre come sarebbe opportuno sopprimere la promessa dell'impunità ai rivelatori, salve le disposizioni sul benefizio della spontanea desistenza nei tentativi. Con queste profonde e sostanziali modificazioni nel sistema penale dei reati politici, il nuovo Codice italiano (conchiudeva il Ministro) potrebbe gloriarsi di avere secondato i voti della scienza, e trionfato delle crudeli e sospettose tradizioni tuttora in molte parti rappresentate nei medesimi Codici.

La Commissione deliberò di modificare la disposizione dell'articolo 123, § 2, secondo la formola proposta subordinatamente dai Sottocommissari; di sopprimere l'articolo 143; e di mantenere nella sostanza il rimanente testo degli articoli del Progetto senatorio.

In conseguenza di queste deliberazioni, rimase soppresso l'articolo 124 del Progetto senatorio, e all'articolo 123 dello stesso si aggiunse il seguente paragrafo, che divenne secondo:

« Avvi cospirazione punibile subito che « la risoluzione di operare è stata concertata « fra due o più persone, e sono stati intra« presi atti preparatorii ».

Ridusse poi l'articolo 152 alla formola seguente:

« Gli autori ed i complici dei reati pre« veduti nel presente Titolo, se, prima che « l'esecuzione fosse cominciata, o che la co« spirazione fosse seguìta dall'attentato, e « prima che fosse iniziato procedimento, « volontariamente hanno desistito dal reato, « sono immuni da pena ».

311. L'esame delle osservazioni fatte dalle Magistrature Superiori e da altri Corpi sulle

(1) Sotto la presidenza del Ministro Mancini, erano presenti i Commissari Buccellati, Canonico, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tecchio, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 23 nel Volume intitolato: *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *maggio* 1876, *Parte seconda*, *Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro Secondo del Progetto*, pag. 283-285. Roma, Stamp. Reale, 1878).

proposte della Commissione del 1876 dà il seguente risultato (1):

Sull'articolo 122.

Le Corti d'Appello di Brescia e di Cagliari opinarono per la soppressione proposta dai Sottocommissari; pel mantenimento si espressero le Corti d'Appello di Catania e di Torino.

Sugli articoli 123 *e* 124.

La Corte di Cassazione di Torino; le Corti d'Appello di Ancona, Aquila, Catania, Genova, Lucca, Palermo e Torino; la Procura Generale di Parma e la Facoltà di Giurisprudenza di Siena si mostrarono avversi alla definizione che della cospirazione fu data dalla Commissione del 1876, sia perchè troppo elastica e quindi viziosa; sia perchè l'indagine negli atti preparatorii, non aiutata dai caratteri del fatto esteriore, è spesso giuridicamente impossibile e in ogni caso molto più ardua che non è la ricerca e la prova della cospirazione; sia perchè il preparativo di esecuzione non è un elemento costitutivo del reato, ma un ulteriore progresso della delinquenza.

Sull'articolo 128.

La Corte d'Appello di Cagliari, coerente all'avviso da essa esternato di sopprimere l'articolo 122, avrebbe voluto la soppressione anche di questo.

Sull'articolo 129.

Anche di questo articolo la stessa Corte di Appello di Cagliari propose la soppressione, perchè riferibile all'ipotesi delle bande da essa combattuta. La Corte d'Appello d'Aquila sostenne l'articolo del Progetto senatorio. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila combattè il paragrafo 2, perchè l'immunità per i reati di cospirazione, formazione o partecipazione a bande, è scritta a solo scopo di pubblica utilità e conviene mantenerne in tutti i casi l'effetto. Quello di Campobasso, alla voce: *reati* (nello stesso paragrafo 2), avrebbe sostituito le parole: *crimini e delitti*, perchè la parola: *reati*, renderebbe frustraneo il beneficio, essendo quasi impossibile commettere reati contro la sicurezza dello Stato senza cadere neanche in una contravvenzione.

Sull'articolo 130.

La Corte di Cassazione di Torino e le Corti d'Appello di Genova e di Palermo opinarono per l'integrale conservazione dell'articolo del Progetto senatorio, nel quale la Commissione del 1876 aveva tolta dal paragrafo 1° la riserva di alcune disposizioni.

Sull'articolo 143, § 1.

La Corte di Cassazione di Firenze e le Corti d'Appello di Catania, Genova e Venezia combatterono la proposta della Commissione di sopprimere l'articolo per effetto della deliberazione di escludere dal Codice i reati di stampa. Il Codice (osservò la Corte d'Appello di Venezia), comprende tanti reati d'indole e di gravità così diversa, che non vedonsi motivi preponderanti di omettere quelli commessi col mezzo della stampa e di creare per essi un *jus singulare.*

Sull'articolo 147, § 2.

La Procura Generale di Parma, dato il mantenimento del concetto degli atti preparatorii nella cospirazione, credeva ozioso ripeterlo nella disposizione in esame. La Facoltà di Giurisprudenza di Siena non accettava l'estremo che il reato dovess'essere commesso nel Regno.

Sull'articolo 152.

In favore della formola proposta dalla Commissione opinarono la Corte di Cassazione di Firenze e le Corti d'Appello di Ancona; la combatterono la Corte di Cassazione di Napoli e le Corti d'Appello di Aquila, Casale, Genova, Palermo, Torino e Venezia. Come si fa a mandare immune da pena (osservava la Facoltà di Giurisprudenza di Siena), chi abbia volontariamente desistito dall'attentato *prima che l'esecuzione fosse incominciata*, se l'attentato non esiste se non quando vi sia un cominciamento di esecuzione?

§ 4. — Progetto Zanardelli-Savelli maggio e 26 novembre 1883.

312. *Gli articoli* 117-124 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883.

313. *La Relazione sugli stessi.*

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti dalla Commissione ecc.*, pag. 21-52. Roma, Stamp. Reale, 1879. — Nessuna osservazione fu fatta sull'articolo 151.

314. *Le modificazioni portate dal Ministro Savelli, nel suo Progetto 26 novembre* 1883, *al secondo capoverso dell'articolo* 120 *e all'articolo* 121.
315. *In qual modo è giustificata, nella Relazione, la nuova formola del capoverso dell'articolo* 120.
316. *Le modificazioni portate dal Controprogetto del Ministro Pessina.*

312. Nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 si contenevano gli articoli seguenti, inseriti nel Capo IV, intitolato: *Disposizioni comuni ai precedenti Capi:*

Art. 117. *Chiunque, per commettere uno dei delitti preveduti negli articoli* 93, 102, 103, 104 *e* 105, *forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la detenzione da undici a venti anni.*

Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la detensione da sei a dieci anni.

Art. 118. *Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo* 60, *presta ricovero, mezzi od assistenza alle bande menzionate nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni.*

Art. 119. *Sono immuni da pena:*

1° *Le persone indicate nell'articolo* 117 *ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'Autorità o della Forza pubblica, od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, od hanno impedito che le bande commettessero i delitti per cui erano state formate;*

2° *coloro che, senza avere partecipato alla formazione, organizzazione od al comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.*

L'immunità non si estende a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, hanno commesso delitti contro le persone o le proprietà, od un reato qualunque non preveduto nel presente Titolo.

Art. 120. *Chiunque è concorso nella risoluzione concertata fra più persone di commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli* 93, 102, 103, 104, 105 e 114, *è punito con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi.*

Va immune da pena colui che recede dalla risoluzione facendone consapevoli i compartecipi prima che l'esecuzione del reato sia stata cominciata e che l'Autorità ne abbia notizia, o si adopera affinchè l'esecuzione stessa non abbia compimento.

Art. 121. *Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo* 60, *pubblicamente eccita a commettere uno dei delitti preveduti negli articoli* 93, 102 *e* 103, *è punito pel solo fatto della istigazione, con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleducentocinquantuna a tremila.*

Art. 122. *Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo commette altri delitti punibili con pene restrittive della libertà personale eccedenti i cinque anni, è punito secondo le disposizioni stabilite nel Capo IV, Titolo II, Parte Prima di questo Libro, aumentata la pena di un grado.*

Art. 123. *La disposizione dell'articolo precedente è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i delitti preveduti in questo Titolo, hanno invaso edificii pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da luoghi di vendita o di deposito, armi, munizioni o viveri.*

Art. 124. *Alle pene della prigionia e della detenzione eccedenti cinque anni, stabilite in questo titolo, si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia sino a tre anni.*

313. Così poi si esprimeva il Ministro proponente nella sua Relazione:

« Nell'ultimo Capo del Titolo trovano sede le disposizioni comuni ai reati preveduti nei Capi precedenti, e che hanno pure riscontro nei Progetti anteriori e nella vigente legislazione.

« Le disposizioni anzidette si riferiscono principalmente alla formazione di bande armate aventi per fine di commettere alcuni dei più gravi reati compresi nei capi precedenti (art. 117); all'assistenza prestata alle bande medesime (art. 118); alle immunità concesse in determinati casi (art. 119); alla

cospirazione, di cui si è già fatto cenno (art. 120); all'eccitamento diretto a far commettere taluni reati (art. 121).

« E qui mi occorre di fare una sola osservazione in ordine alla impunità accordata in determinate circostanze a chi recede da una cospirazione.

« I pericoli gravissimi ai quali la Società si trova esposta pei reati di Stato, ove non si riesca a colpirli nell'atto stesso della preparazione od almeno nei primi momenti della loro attuazione, e l'antico aforisma: *Salus populi suprema lex esto*, giustificano, a giudizio di molti, la convenienza di deviare in questa materia dai principii generali, accordando la impunità a coloro che denunciano i loro correi e ne procurano l'arresto.

« Informandosi a questo concetto, il Codice penale subalpino del 1859 statuì la esenzione dalle pene minacciate pei reati contro la pubblica sicurezza a pro di quei colpevoli, i quali, prima di qualsiasi esecuzione o tentativo del reato, ne diano formale denuncia all'Autorità, o procurino l'arresto di tutti gli autori o complici del medesimo o di parte di essi (art. 179). E questa disposizione, sebbene con alcune cautele e limitazioni delle quali è evidente la saviezza, venne accolta nel Progetto senatorio (art. 152).

« Ma, secondo un altro sistema, quello che seguirono il Progetto compilato nel 1868 e la Commissione ministeriale del 1876, ed al quale si attiene pure il presente Progetto, viene ritenuto che nessun interesse di Stato possa giustificare un tradimento, sia pure un tradimento tra scellerati; e che, sotto questo rispetto, ai bisogni della pubblica sicurezza si provveda abbastanza coll'accordare, come fa il Progetto nell'articolo 120, la impunità agli autori e complici di siffatti maleficii, i quali recedano dalla cospirazione, manifestando tale loro risoluzione ai compartecipi prima che sia seguìto alcun atto di esecuzione, ovvero si adoperino affinchè il reato non abbia compimento. In questa forma si dà interesse ai colpevoli di ritirarsi in tempo utile dalle cospirazioni, si getta lo spavento in quelli che vi perseverano, e si provvede alla tutela dello Stato senza calpestare alcun principio di moralità, perchè non si fa dell'impunità il prezzo della delazione; e di più si riafferma il principio della desistenza fondata sul vero ed efficace pentimento, non sopra un troppo facile ed artificioso maneggio.

« Da ultimo, è bene avvertire come fu ravvisato opportuno di stralciare dal presente Titolo e di trasferire in quello relativo ai reati contro la pubblica tranquillità, le sanzioni penali contro l'arbitraria formazione di bande armate per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 117. L'arbitraria formazione di bande armate ha nel caso succennato, non già il carattere di un reato di Stato, ma di un fatto che può produrre un grave allarme e pericolo nella Società; parve, quindi, più consentaneo alla sua vera indole di classificarlo nel modo che si è detto ».

314. Nel Progetto Savelli 26 novembre 1883 gli articoli mantennero l'identica numerazione degli articoli del Progetto Zanardelli. Le modificazioni si limitarono al capoverso dell'articolo 120 e all'articolo 121.

Il capoverso dell'articolo 120 fu così compilato dal Ministro Savelli:

Va immune da pena colui che desiste dalla risoluzione prima che sia stata commessa una azione diretta alla esecuzione del delitto e che siasi iniziato procedimento.

Quanto all'articolo 121, vi fu inserita la frase: *con uno dei mezzi indicati nell'articolo* 108, fra le parole: *nell'articolo* 60 *e pubblicamente.*

315. La nuova formola del capoverso dell'articolo 120 fu così giustificata dal Ministro Savelli nella sua Relazione:

« L'articolo 120 del Progetto accorda l'immunità ai colpevoli di una cospirazione diretta a commettere uno dei reati preveduti negli articoli 93, 102, 103 e 104, che recedono dalla medesima, facendone consapevoli i compartecipi prima che l'esecuzione del reato sia stata cominciata e che l'Autorità ne abbia notizia, o si adoperano affinchè l'esecuzione stessa non abbia compimento.

« La prima parte di questa disposizione, quella cioè che subordina l'impunità al fatto di una dichiarazione di recesso ai compartecipi della cospirazione, sebbene sia evidentemente dettata dal nobile fine di tutelare lo Stato, offrendo ai colpevoli pentiti il mezzo di ritirarsi in tempo utile dalla cospirazione,

portando in pari tempo il turbamento negli animi degli altri che persistono nel pravo disegno, mi parve poco rispondente alla realità della pratica. Invero, rarissimamente o non mai può accadere, e la storia dolorosa delle cospirazioni ce lo insegna, che un colpevole pentito, il quale voglia desistere dalla cospirazione, sia così ingenuo di scegliere a tale uopo il partito di renderne consapevoli i soci, col pericolo di esporre la propria vita di fronte all'interesse che i compartecipi avrebbero di far scomparire un testimonio dei loro insani propositi, e di vendicarsi del suo abbandono. Emigrerebbe piuttosto, o adoprerebbe altra maniera di tacita desistenza, anzi che farne formale dichiarazione ai suoi tristi soci.

« Nè meglio opportuna è, a mio avviso, la seconda parte, dove si accorda l'impunità al cospiratore che si *adopera affinchè l'esecuzione stessa non abbia compimento.* Per verità, se si avesse a stare al primo senso che dànno queste parole, esso non sarebbe diverso da quello che esprime l'articolo 179 del vigente Codice e l'articolo 129 del Progetto approvato dal Senato, perciocchè nello adoperarsi perchè l'esecuzione non abbia compimento, entra pur bene la rivelazione che se ne faccia alla pubblica Autorità in tempo opportuno. Ma il significato che dalla Relazione è attribuito alla disposizione porta a conseguenze che, a parer mio, non sono conformi nè alla giustizia, nè a quegli interessi eminenti dello Stato che importa di garantire da ogni possibile attacco. Dalla detta Relazione, infatti, spicca chiaro il pensiero che, secondo quella disposizione, siano esclusi dalla impunità quelli tra i cospiratori che denunciano i loro correi o ne procurano l'arresto.

« Nobile è il sentimento che ispirava questo pensiero; si è detto che nulla possa giustificare un tradimento, sia pure un tradimento tra scellerati, che non si debba dare l'impunità in premio di una delazione. Questo è senza dubbio nobilissimo linguaggio; ma riflettendo si troverà che non si tratta di giustificazione, nè di premio. Lo Stato non glorifica il denunciante, non gli decreta una medaglia di onore; ma egli fa suo pro della denuncia, e sarebbe insania se nol facesse, se trincerandosi in un santo orrore del tradimento rifiutasse di prevalersi delle informazioni del traditore. Ora, se lo Stato si avvantaggia dell'opera di lui non pare che possa avere scrupolo di concedergli l'impunità, abbandonandolo alla propria coscienza. Il Codice penale non può essere soltanto opera speculativa e razionale, ma dev'essere pure, e principalmente, opera pratica e sperimentale, poichè ai rigorosi dettati della scienza astratta, specialmente nell'applicazione delle leggi penali, non sempre risponde la inesorabile logica dei fatti. Il male che si scongiura salvando lo Stato da funesti attentati, è talmente grave che ben può legittimare, anche innanzi alle più timorate coscienze, la concessione di siffatta impunità. D'altra parte, l'ammettere, come risulta dalla Relazione sul Progetto, alla impunità il colpevole che si adopera ad impedire la esecuzione del reato o ne desiste, annunciando questa volontà ai soci, e punirlo poi se alla desistenza unisce la denuncia, è tale risultamento che rivela l'inesattezza del principio.

« La impunità dei complici denunzianti è inoltre ammessa da quasi tutte le legislazioni penali, antiche e moderne, nazionali e straniere, e il sistema che il Progetto verrebbe ad introdurre costituirebbe una vera novità legislativa non giustificata da alcun serio motivo. La disposizione stessa, a cui evidentemente fu attinta la massima scritta nell'articolo in esame, cioè il paragrafo 137 del Codice penale ungarico (1), contrasta alla massima medesima. Infatti, il detto articolo, dopo avere accordata l'impunità al complice della cospirazione che significa la sua desistenza agli altri associati e che procura di rimuovere questi dall'effettuare la loro impresa, soggiunge: *oppure denuncia la formazione dell'associazione.*

« Per queste considerazioni, ripristinando con lievi modificazioni di forma la disposizione proposta dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro Mancini nel 1876, propongo di modificare il capoverso dell'articolo 120 nel modo che si legge nel Progetto.

« Tale formola mi sembra molto più corretta e rispondente ai fini che s'intende

(1) Riportato a pag. 325.

raggiungere, poichè se non dice che l'unico mezzo per acquistare l'impunità è la denuncia o l'arresto dei complici, nella ampiezza della sua espressione, manifesta abbastanza chiaramente l'intelletto del legislatore, di accordare l'impunità anche a coloro che con la denuncia o col procurato arresto dei correi danno prova manifesta della loro volontà di desistere dalla cospirazione e fanno possibile allo Stato di sventare le trame ordite contro la sua esistenza ».

316. Nel Controprogetto del Ministro Pessina, nel quale gli articoli del Progetto Zanardelli-Savelli presero i numeri 118-125, lievissime furono le modificazioni, oltre quelle di sostituire gli articoli richiamati e la parola: *reati*, alla parola: *delitti*.

Nell'articolo 118 (117 del Progetto Zanardelli-Savelli) alla *detenzione* è sostituita la *relegazione*. Nella prima parte dell'articolo 121 (120), dopo la parola: *concertata*, si inserì le parole: *e conchiusa;* nel capoverso si accettò la formola del Progetto Savelli, sostituendo la parola: *desiste*, all'altra: *recede*. Nell'articolo 125 (124), alla pena della *prigionia* e della *detenzione*, si sostituirono quelle della *reclusione* e della *relegazione*.

§ 5. — Codice attuale.

317. *Gli articoli* 127-134 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
318. *La Relazione sugli stessi.*
319. *La Relazione Villa per la Commissione della Camera dei Deputati. — Modificazione all'articolo* 130 *sulla cospirazione.*
320. *Osservazioni nella Camera dei Deputati sull'articolo* 128 *per parte dell'on. Rosano, e sull'articolo* 130 *per parte degli on. Panattoni, Della Rocca e Nocito.*
321. *Proposte della Commissione e dei Deputati Rosano, Spirito e Della Rocca.*
322. *Modificazioni proposte dalla Commissione del Senato. — La Relazione Canonico.*
323. *Proposte del Sen. Majorana avanti il Senato nella tornata del* 13 *novembre* 1888.
324. *Lavori della Commissione Reale di revisione.*
325. *La Relazione finale.*

317. Nel Progetto Zanardelli 22 novembre 1887 vi erano gli articoli seguenti:

« Art. 127. Chiunque, per commettere « alcuno dei delitti preveduti dagli arti« coli 101, 112, 113, 115, forma bande « armate, od esercita nelle medesime un « comando superiore od una funzione spe« ciale, è punito, quando il fatto non costi« tuisca delitto più grave, con la detenzione « da dieci a quindici anni.

« Tutti gli altri che fanno parte delle dette « bande sono puniti con la detenzione da « sei a dieci anni.

« Art. 128. Chiunque, fuori dei casi pre« veduti nell'articolo 63, presta ricovero, « viveri od assistenza alle bande menzionate « nell'articolo precedente, o in qualsiasi « modo ne favorisce le operazioni, è punito « con la detenzione da uno a cinque anni.

« Art. 129. Sono esenti da pena per i fatti « preveduti nei due articoli precedenti:

« 1° Coloro che, prima della intimazione « dell'Autorità o della Forza pubblica, od « immediatamente dopo, hanno disciolto le « bande, od hanno impedito che le bande « commettessero i delitti per i quali erano « state formate;

« 2° coloro che, non avendo partecipato « alla formazione, all'organizzazione od al « comando delle bande, prima della detta « intimazione, od immediatamente dopo, si « sono ritirati senza resistere, consegnando « od abbandonando le armi.

« L'esenzione non si estende a coloro che « nel tempo in cui fecero parte delle bande, « e per occasione delle medesime, hanno « commesso un reato qualunque non pre« veduto nel presente Titolo, che importi una « pena restrittiva superiore a sei mesi.

« Art. 130. Chiunque è concorso nella ri« soluzione concertata e conchiusa fra più « persone di commettere alcuno dei delitti « preveduti negli articoli 101, 112, 113, 115 « e 123 è punito con le pene stabilite nei « medesimi, diminuite da un terzo alla metà.

« Va esente da pena colui che desiste

« dalla risoluzione prima che sia stata com-
« messa un'azione diretta alla esecuzione del
« delitto e che siasi iniziato procedimento.

« Art. 131. Chiunque, fuori dei casi pre-
« veduti negli articoli 62 e 63, pubblicamente
« eccita a commettere alcuno dei delitti
« preveduti negli articoli 101, 112, 113 e
« 115 è punito, pel solo fatto dell'eccitamento,
« con la detenzione da dodici a trenta mesi
« e con multa da lire mille a tremila.

« Art. 132. Chiunque, nell'esecuzione di
« alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo,
« commette altri delitti che importino pene
« restrittive della libertà personale eccedenti
« cinque anni, è punito secondo le disposizioni
« del Titolo VII del Primo Libro aumentata
« la pena di un sesto.

« Art. 133. Le disposizioni dell'articolo
« precedente si applicano pure a colui che,
« nello scopo di commettere i delitti pre-
« veduti in questo Titolo, ha invaso edificii
« pubblici o privati, od ha tolto con violenza
« o con frode da luoghi di vendita o di de-
« posito armi, munizioni o viveri, ancorchè
« tali fatti importino una pena restrittiva
« non eccedente a cinque anni.

« Art. 134. Alla pena della detenzione
« eccedente cinque anni, stabilita in questo
« Titolo, può essere aggiunta la sottoposi-
« zione alla vigilanza speciale dell'Autorità
« di pubblica sicurezza sino a tre anni ».

318. Nella sua Relazione, il Ministro proponente, dopo di avere riprodotte le poche parole che aveva scritto sul delitto di formazione di bande nella Relazione sul Progetto del 1883 (1), così si esprimeva quanto al delitto di cospirazione (2):

« Non si è esitato a colpire, accanto ai fatti che in modo positivo e materiale pongono a cimento la sicurezza del Paese, quegli atti che sono a tal fine preordinati, non appena si manifestino con sufficiente esteriorità e pericolo, nello scopo di prevenire quei gravi disastri nazionali che dai reati di siffatta specie possono derivare. In quest'ordine di idee, non è dubbio che l'opera di colui, il quale concerta con altri di consumare uno dei gravissimi delitti suindicati, dà vita ad un'azione che contiene gli estremi giuridici di un reato. Quindi, anche il Progetto attuale, al pari dei precedenti, mantiene quella figura di delitto, che è conosciuta sotto il nome di *cospirazione*. E nel mantenerla si ebbe l'esempio di tutte le leggi, anche più recenti e liberali, e quello delle antiche leggi dei tempi più liberi di Roma, le quali incriminavano ogni cospirazione contro la Repubblica, ogni offesa contro la Maestà del Popolo romano. È da notarsi tuttavia che, mentre per gli emendamenti proposti dalla Commissione del 1876 (articolo 123) venivano incriminati gli atti preparatorii anche senza cospirazione, e la cospirazione solo quando fosse seguita da atti preparatorii, per il Progetto, invece, non costituiscono delitto gli atti preparatorii per sè soli (richiedendosi, come si disse, *fatti* od *azioni* dirette alla esecuzione del delitto): ma la cospirazione si persegue anche se non seguita da atti preparatorii, in conformità al Progetto del Senato. Siccome poi la cospirazione si riferisce tanto ai reati compresi nel Primo Capo, quanto a quelli compresi nei due successivi, essa è stata collocata nel Capo Quarto delle Disposizioni comuni a tutto il Titolo.

« Ma se, per giusto omaggio alla nota sentenza di Catone il Maggiore a proposito della congiura di Catilina, deve il legislatore spiegare ogni sollecitudine affinchè l'azione preventiva troppo tarda non renda impossibile la repressione, non perciò deve esso darsi in balìa ad una ragione di Stato eccessivamente paurosa e sfrenata.

« In tempi fortunatamente trascorsi, non paghi i legislatori di erigere, nei delitti di Stato, a reato consumato il mero tentativo, si studiarono con sottili avvedimenti di incriminare ogni più remota ed equivoca manifestazione di propositi avversi all'ordine politico costituito. Essi pretesero perfino di arrogarsi la censura del pensiero; e, come vestigia di queste pretese, rimasero le statuizioni riguardanti la semplice proposta di cospirare, ed i meri atti preparatorii dell'attentato. Ma la solidità dei nostri ordinamenti

(1) N. 312, a pag. 306, 307.
(2) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale*, ecc., pag. 36 e seguenti. Torino, Unione Tipografico-Editr., 1888.

consente ed anzi impone di ripudiare tutti quegli espedienti che conservano l'apparenza e l'impronta di aborriti sostegni ed avanzi del dispotismo. Il Progetto pertanto, mentre usa la maggiore severità ed energia nel reprimere gli attacchi veri e reali contro i più gravi interessi dello Stato, come quelli che si commettono con atti per sè stessi esecutivi, o che tale carattere ricevono in conseguenza di precorse trame, od in queste medesime consistono per il concerto stabilito fra più persone, sdegna, per quella suprema tutela, di far ricorso ai mezzi incivili, memore che in questa materia è grandemente pericoloso e funesto dar corpo alle ombre.

« E perciò credetti altresì di dover accogliere l' emendamento che l' on. Pessina proponeva nella nozione della cospirazione, consistente nell'esigere che la risoluzione di delinquere non solo sia stata concertata, ma *conchiusa*. « Per tal modo (notava l'insigne criminalista) il concetto della cospirazione viene ad essere più limitato e più concreto, e la disposizione legislativa ne diventa meno pericolosa » ».

Riguardo all'impunità concessa in determinate circostanze per chi recede da una cospirazione, dopo di avere ricordato il sistema che aveva seguito nel suo Progetto del 1883, e riprodotto quanto aveva scritto nella Relazione su di esso (1), così continuava:

« L'on. Savelli portò alla formula dell'articolo alcune modificazioni, accettate dall'on. Pessina, e che io pure riconobbi buone e volentieri accetto. Con questo sistema non si richiede per l'impunità la condizione della denuncia dei complici, ma basta la *desistenza dalla risoluzione*, *prima che sia stata commessa un'azione diretta alla esecuzione del delitto e che siasi iniziato procedimento.*

« Tale sistema io reputo più efficace e più conforme allo scopo di prevenzione che il legislatore si propone; poichè incoraggia il pentimento nel miglior modo possibile, quale è la promessa della impunità per il solo fatto della desistenza, non difficoltata dalla condizione, raramente avverabile e sempre considerata con ripugnanza, di tradire all'Autorità i compagni. Per tal modo si provvede alla tutela dello Stato senza calpestare alcun principio di moralità, perchè non si fa dell'impunità il prezzo della delazione ».

Indi, dopo di avere riportato quel brano della Relazione precedente circa il delitto di bande armate diverse da quelle con fine politico, così conchiudeva:

« Non voglio da ultimo omettere di osservare che il presente Progetto, come gli anteriori, ha eliminato un'altra odiosa disposizione del Codice del 1859, secondo la quale (art. 181), nei reati contro la sicurezza dello Stato, gli autori ed i complici dei medesimi devono sempre essere condannati ad una multa che può estendersi sino a lire cinquantamila; multa che è quindi fuori dei limiti ordinari della pena e non può non considerarsi un avanzo dell'antica confisca che bruttava non poche fra le leggi di lesa Maestà ».

319. L'on. Villa nella sua Relazione per la Commissione della Camera dei Deputati non fece che riferire, lodandole, le disposizioni del Progetto. Una sola modificazione la Commissione ebbe a proporre concernente la cospirazione; e il Relatore la giustificò con queste parole:

« Fra le riforme introdotte in questo Capo merita innanzi tutto di essere commendata quella che incrimina la cospirazione soltanto nel caso che sia stata fermata fra i cospiratori la risoluzione ad operare. Sarebbe abolita così la disposizione del Codice del 1859, che, spingendo troppo oltre l'intento della prevenzione, punisce finanche la semplice *proposta* di cospirazione, che senza dubbio non costituisce tale un fatto esterno da mettere in serio pericolo l'ordine pubblico. Soltanto la Commissione, a incarnare anche più nettamente il concetto della deliberazione di agire, vi propone che alle parole: « la riso« luzione concertata e conchiusa » vengano nell'articolo 130 sostituite le altre: « la riso« luzione concertata e stabilita » (2).

320. Nella Camera dei Deputati non si fecero osservazioni che sugli articoli 128 e 130.

(1) N. 313, pag. 306, 307.

(2) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati*, ecc., pag. 139, 140. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

Sull'articolo 128 parlò l'on. Rosano; sull'articolo 130 le osservazioni furono presentate dagli on. Panattoni, Della Rocca e Nocito (1).

Sull'articolo 128.

Rosano (*tornata* 1° *giugno* 1888). « Nell'articolo 128, dove è provveduto al caso di fornitura di cibo, ricovero od ospitalità alle bande armate, a me parrebbe che con più corretta dizione si dovrebbero aggiungere le parole del Codice sardo di *libera volontà*, o l'altro inciso: *conoscendo lo scopo od il carattere di tali bande;* poichè se non si avesse la conoscenza completa dello scopo e del carattere di esse, o se si fosse dalla forza costretti a dar loro cibo o ricovero, di reato non sarebbe certamente a parlare ».

Sull'articolo 130.

Della Rocca (*tornata* 1° *giugno*). « Una disposizione collocata nel Capo dei reati contro la sicurezza dello Stato dovrebb'essere emendata in un senso migliore e più giusto; ed è quella dell'articolo 130, vale a dire il reato che prima si chiamava: *cospirazione*. In questo articolo è detto che la risoluzione di due o più persone a commettere reato di attentato alla sicurezza interna dello Stato, dà luogo a quella tale penalità. È in altri termini il reato di cospirazione. Ma gli antichi Codici, compreso il napoletano, che certo non era tenero verso quelli che incorrevano in simile reato, non volevano solo, perchè il reato fosse, la risoluzione di due o più persone per agire, ma anche il concerto dei mezzi per agire. Perchè la risoluzione di agire, essa sola non è che un semplice progetto, un pensiero, un tentativo, che potrebbe anche essere frustrato o rivocato per risoluzione spontanea di quelli che si sono in tal modo accordati. I Codici di cui vi parlo volevano il concerto dei mezzi perchè vi fosse un reato di questa natura. Ora io desidero che ai provvedimenti liberali, che si comprendono in quelle disposizioni, si aggiungesse anche quest'altro come un emendamento all'articolo ».

Nocito (*tornata del* 2 *giugno*). « Osservo che nel Codice penale delle Due Sicilie è pur vero che si diceva esistere la cospirazione quando c'era il concerto sui mezzi. L'articolo 125 di quel Codice diceva « La cospirazione « esiste nel momento che i mezzi qualunque « d'agire sieno stati concertati e conchiusi ». Questa disposizione però fu scritta per risolvere una quistione dibattuta nella giurisprudenza, se cioè per esserci una cospirazione i mezzi concertati dovevano essere idonei all'azione. Per quel Codice bastava qualunque mezzo. Il nostro Progetto per ciò che riguarda l'idoneità dei mezzi ha creduto di rimettersene ai principii generali, i quali come non puniscono il tentativo quando è fatto con mezzi inidonei, così non potrebbero punire la cospirazione, che è qualche cosa di meno, quando i mezzi concertati non hanno efficacia di sorta alcuna. Da ciò, per altro, non sorge che dalla definizione della cospirazione si sia voluto escludere il concerto sui mezzi. Se l'on. Della Rocca si fosse presa la pena di leggere integralmente la Relazione ministeriale, avrebbe veduto come l'on. Ministro Zanardelli accettasse su questo punto una modificazione che aveva introdotta l'on. Pessina nel Progetto del 1883. In quel primitivo Progetto si parlava soltanto di *risoluzione concertata*. L'on. Pessina nel suo Progetto vi aggiunse la parola: *conchiusa;* talchè la cospirazione fu definita la risoluzione d'agire concertata e conchiusa. L'on. Zanardelli ha accettato questa modificazione dell'on. Pessina, per rendere più chiaro ed esplicito il reato di cospirazione, che del resto è una forma eccezionale di delinquenza che non tutti vogliono punita. Ora, da questo concerto, da questa conclusione non può essere escluso evidentemente il concerto dei mezzi. La stessa risoluzione non s'intende senza pensare ai mezzi e senza stabilirli. Il risolversi è l'eliminare ogni difficoltà ed ogni dubbio, il risolvere la quistione essenziale ad ogni progetto, quella cioè relativa ai mezzi, e quindi non vi è risoluzione se non vi sono inclusi anche i mezzi. Che risoluzione, che conclusione volete che sia la mia di fare il giro del mondo insieme ad una brigata di amici quando ci

(1) *Atti della Camera dei Deputati per l'anno* 1888, pag. 3033, 3133, 3155, 3185. — Il Dep. Panattoni, nella tornata del 29 maggio 1888 si limitò a lodare « l'abolizione dell'impunità che era premio ai rivelatori, perchè la giustizia non deve affermarsi a prezzo di una immoralità ».

mancano i quattrini, e non abbiamo pensato ai quattrini? Dunque la risoluzione, il concerto, la conclusione, deve abbracciare tanto lo scopo quanto i mezzi; ed anche nell'attuale Codice penale, il quale definisce la cospirazione per la risoluzione d'agire concertata e conchiusa, gli scrittori hanno inteso questa conclusione e questo concerto, come un accordo completo sul progetto criminoso, tanto relativo ai mezzi, quanto relativo al fine. Il concerto non s'intende quando c'è la disarmonia o quando mancano ancora altre note a fare, cioè quando l'accordo caduto sul fine non è ancora completo, perchè manca l'accordo sui mezzi. L'on. Zanardelli ha provveduto a ciò riproducendo, in sostanza, il testo dell'attuale Codice penale sardo, il quale adopera la frase: *risoluzione d'agire concertata e conchiusa* ».

321. Le modificazioni proposte furono le seguenti (1):

Sull'articolo 128.

Il Dep. Rosano avrebbe proposto di aggiungere dopo le parole: *chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo* 63, *presta*, le altre: *di libera volontà;* e dopo le parole: *menzionate nell'articolo precedente*, aggiungere: *conoscendo lo scopo e il carattere di dette bande.*

Il Dep. Della Rocca, propose di aggiungere l'avverbio: *volontariamente.*

Sull'articolo 130.

La Commissione propose di dire: *risoluzione concertata e stabilita.*

Il Dep. Spirito fece eguale proposta.

Il Dep. Della Rocca presentò la seguente formola:

« Chiunque è concorso nella risoluzione di « più persone per commettere alcuno dei « delitti preveduti negli articoli 101, 112, « 113, 115 e 123, è punito con le pene sta« bilite nei medesimi, diminuite da un terzo « alla metà, quante volte si fossero concer« tati e conchiusi i mezzi qualunque ad agire ».

Sull'articolo 131.

Il Dep. Spirito propose di aumentare la pena e di proporzionarla a quella dell'articolo 237, n. 1.

322. Il Sen. Canonico così si espresse nella sua Relazione per la Commissione del Senato (2):

Sull'articolo 127.

« Siccome le bande armate, di cui si parla in questo articolo, si riferiscono a delitti punibili anche colla reclusione, e talvolta coll'ergastolo, la pena del delitto da questo articolo prevista dev'essere corrispondente. Quindi si propone di comprendervi pure la reclusione, e di dare alla penalità una latitudine maggiore, modificando l'articolo in questa forma:

« ... è punito *con la reclusione* o con la « detenzione da dieci a *diciotto* anni ».

E nel secondo comma:

« ... sono puniti con *la reclusione* o con « la detenzione da sei a *dodici* anni ».

Sull'articolo 128.

« Si era da qualche Commissario proposto di aggiungere l'avverbio: *volontariamente.* Ma ciò parve superfluo alla maggioranza della Commissione, di fronte al generale principio sanzionato dall'articolo 46. Stante però l'indole più grave che in certi casi questo reato può assumere, si propone di dire: « ... è « punito con *la reclusione* o con la deten« zione, ecc. ».

Sull'articolo 129.

« Non pare giustificata la limitazione a quei delitti *che importino pena restrittiva superiore a sei mesi:* queste parole si vorrebbero quindi soppresse ».

Sull'articolo 130.

« La Commissione non vedrebbe motivo di sostituire alle parole: *risoluzione concertata e conchiusa*, le altre proposte dalla Commissione della Camera: *risoluzione conchiusa e stabilita;* poichè ciò che si stabilisce è l'azione da farsi; la risoluzione di più persone diretta ad eseguirla si concerta e si conchiude. Ma a quest'articolo crede opportune due modificazioni.

« Anzitutto, siccome questo articolo si riferisce ad ipotesi di delitti punibili con l'ergastolo, al quale non si può applicare la diminuzione da un terzo alla metà perchè

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati*, ecc., pag. 315, n. 29; 327, nn. 40, 40 bis; 331, n. 23; 333. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) *Relazione della Commissione del Senato*, ecc., pag. 120-122. Torino, Unione Tipografico-Editr., 1888.

pena perpetua, si proporrebbe al primo comma questa modificazione:

« Chiunque... alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112, 113, 115 e 123, quando si tratti di delitti pei quali è stabilita la pena dell'ergastolo, è punito *con la reclusione da* 10 *a* 18 *anni; e negli altri casi la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.*

« In secondo luogo poi, per evitare le facili impunità, vorrebbe concretato nel secondo comma il modo della desistenza; per esempio con questa formola, od altra equivalente: « Va esente da pena colui *che avrà* « *manifestato d'aver desistito* dalla risolu- « zione *con fatti positivi*, prima che, ecc. » ».

Sull'articolo 131.

« Analogamente a quanto si è osservato intorno all'art. 117, conviene qui pure mettere la penalità in armonia con quella dell'articolo 237, relativa all'istigazione a delinquere; tenendo conto altresì che, fra i delitti a cui si fa riferimento, ve n'ha di quelli puniti con l'ergastolo. Si propone quindi la seguente modificazione; « ... è punito, pel « solo fatto dell'eccitamento, *con la reclusione* « o con la detenzione da diciotto mesi a sette « anni, ecc. » ».

Sull'articolo 132.

« Per maggiore chiarezza, si propone di dire, alla fine di quest'articolo: ... *aumentata di un sesto la pena ivi stabilita.* Così più facilmente si comprende che si deve commisurare la pena colle norme stabilite per i rei di più reati, e poi aumentarla di un sesto ».

Sull'articolo 133.

« È più corretto il dire: *la disposizione... si applica*, anzichè: *le disposizioni si applicano;* poichè la disposizione dell'articolo precedente, a cui questo si riferisce, è una sola ».

Sull'articolo 134.

« Per porre le disposizioni di quest'articolo in armonia con le modificazioni superiormente proposte, si dovrebbe dire: « Alla pena *della* « *reclusione* o della detenzione, ecc. » ».

323. Avanti il Senato non fece osservazioni che l'on. Maiorana-Calatabiano nella tornata del 13 novembre 1888 (1). Sull'articolo 127, propose di non accogliere l'alternativa della reclusione. Sull'articolo 128, propose di introdurre queste od equivalenti parole: « Chiunque, conoscendo e volendo », oppure: « scientemente e volontariamente presta ri- « covero ». Sull'articolo 129, si oppose alla proposta della Commissione. Sull'articolo 130, esternò il desiderio che nel concetto della cospirazione fosse espressa anche la conclusione sui mezzi di agire. Sull'articolo 131, finalmente, si oppose alla alternativa della reclusione proposta dalla Commissione.

324. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli del Progetto nella riunione del 2 marzo 1889 (2).

Sull'articolo 127.

Lucchini (*Relatore*). Riferisce che la Sottocommissione, facendo tesoro di una proposta della Commissione senatoria, ha aggiunto alla detenzione, come pena alternativa, la reclusione, perchè importando la reclusione alcuni dei delitti, alla cui consumazione appunto mira la organizzazione della banda, è giusto che colui che la forma possa, secondo i casi, anzichè con la detenzione, essere punito con la reclusione. Invece poi di *bande armate*, come porta l'articolo ministeriale, si è detto: *banda armata*, perchè non sorga il dubbio che per la consumazione del reato occorra formare non una, ma più bande.

Chiaves. Dice che se bisogna essere molto severi contro gli organizzatori e i capi delle bande, non si può usare eguale rigore contro i proseliti. Ricorda un grosso processo per una banda armata in Aosta, nel quale di settanta od ottanta imputati furono condannati solo tre, che dirigevano la comitiva. La massa si era mossa senza sapere perchè. Escluderebbe quindi dal capoverso la pena della reclusione, e abbasserebbe in esso il minimo della detenzione, fissandone la latitudine da *uno* a dieci anni.

Nocito. Si associa al Commissario Chiaves. Osserva poi che la banda armata non s'in-

(1) *Discussione al Senato*, pag. 128, 134. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1889.

(2) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Calenda, Chiaves, Demaria, Faranda, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Puccioni, Tolomei; *Segretari:* Sighele, Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni, Perla, Pincherle (Verbale XIX, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1890).

tende che come corpo insurrezionale, come forza che scende in campo, per mutare la forma del Governo, per voler sconvolgere gli ordini dello Stato, non per attentare alla persona del Re. Quest'attentato non si prepara che nel segreto fra poche persone, non col mezzo di una banda armata. Sopprimerebbe quindi il richiamo dell'articolo 112.

Brusa. Conviene col Commisario Chiaves nel ritenere troppo elevato il minimo della pena comminata a coloro che fanno parte della banda, senza che l'abbiano formata o la dirigano. Ricorda che nel Codice germanico il reato è punito col minimo di *sei mesi*.

Lucchini (*Relatore*). Dice che tale misura di pena non deve guardarsi isolatamente, ma in relazione alle penalità comminate per gli altri reati in quel Codice. Osserva poi che, a prescindere dalla considerazione che i delitti cui è indirizzata la banda importano anche la reclusione e quindi questa pena deve potersi comminare anche a' componenti la banda pel semplice fatto della banda, giova mantenere nel capoverso l'alternativa della reclusione o della detenzione, per potere nei casi concreti tener conto dei varii gradi d'imputabilità.

Chiaves. Non insiste nella proposta di escludere dal capoverso la pena della reclusione. Mantiene la proposta di abbassarsi il minimo della pena ad un anno.

Messa ai voti la prima parte dell'articolo, è approvata.

Messa ai voti la proposta Chiaves, di dirsi nel capoverso « ..... sono puniti con la reclu- « sione o con la detenzione da uno a dieci « anni », è approvata. Con tale modificazione è approvato il capoverso dell'articolo.

Sull'articolo 128.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione senatoria propose per quest'articolo l'alternativa della detenzione o della reclusione. Però, trattandosi di delitti politici ed essendo il caso, non di vera complicità, ma di semplice prestazione di ricovero, di vettovaglie e di assistenza, è sembrato alla Sottocommissione che sarebbe stato grave il comminare la reclusione. Si è sostituita poi alla parola: *viveri*, la parola: *vettovaglie*, come di significato più largo.

Eula (*Presidente*). Fa notare che per mettere la pena in proporzione di quella dell'articolo precedente, cioè del deliberato abbassamento del minimo ad un anno, occorrerebbe nell'articolo che ora si discute ridurre il minimo della pena da un anno a sei mesi.

Brusa. Ridurrebbe questo minimo a tre mesi.

Nocito. Sopprimerebbe la clausola: *fuori dei casi previsti dall'articolo* 63; altrimenti, escludendosi dall'articolo 128 il concetto di complicità, il reato da tale articolo previsto si consumerebbe pel semplice fatto *materiale*, senza la coscienza di prestare assistenza ad una banda. Non comprende il reato previsto da questo articolo se non come figura di complicità. Il reato di banda è di carattere permanente, e chi presta aiuto in un reato permanente, non può essere che complice.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che l'articolo in discussione riguarda una figura eccezionale di reato. Non è richiesta per esso la conoscenza dello scopo cui mira la banda. Se invece si ha questa conoscenza e l'aiuto si concreta in prestazione di mezzi, di strumenti, ecc., si ha il caso di complicità.

Auriti. Non ammette questa interpretazione. Qui trattasi di assistenza e prestazione *momentanea* di vettovaglie e di ricovero, anche a scopo di lucro.

Faranda. Non crede che il semplice aiuto a un reato di carattere permanente, come la banda, costituisca complicità. L'articolo 128 presuppone che l'assistenza non sia coeva alla formazione della banda, ma sia un fatto accidentale e transitorio, che è commesso per timore, per lucro, ecc., e che non può costituire vera e propria complicità, senza che però a consumare il reato basti il semplice elemento materiale. Per sistema, negli articoli in cui possa cadere dubbio sulla necessità dell'elemento morale specifico non avrebbe mai omesso l'avverbio *scientemente*; ma non essendosi usata quella parola in altri casi, ed essendosi creduto che bastasse la regola dell'articolo 46, non propone che si faccia tale aggiuzione al presente articolo.

Demaria. Si associa al Commissario Auriti nel ritenere che non basti per la consumazione di questo reato la materialità del fatto. Qui si puniscono certi fatti speciali di assistenza, che non potrebbero cadere sotto il concetto della vera e propria complicità.

La proposta Brusa, di fissare la pena della detenzione da tre mesi a cinque anni, non è approvata; fu invece deliberato di ridurre il minimo della pena della detenzione da un anno a sei mesi, rispettando il massimo dei cinque anni.

Nocito. Propone che in questo stesso articolo, dopo la parola: *chiunque*, si aggiungano le parole: *conoscendo lo scopo della banda.*

Auriti. Dice che la condizione di tale conoscenza è supposta nell'articolo. Se si pone espressamente qui, bisognerà ripetere in tutti gli altri articoli la condizione della scienza.

Nocito. Osserva che qui trattasi di esprimere la condizione del dolo specifico. Può chi presta ricovero alla banda capire che la comitiva sia di malfattori e ignorare che si tratti proprio di banda armata, secondo il concetto dell'articolo 127.

Calenda. Dice che il Pubblico Ministero, imputando taluno del delitto previsto dall'articolo 128, deve provare che egli conosceva trattarsi di banda costituita a scopi politici, secondo l'articolo 127, e non di associazione qualunque di malfattori. È inteso che la regola dell'articolo 46 domina tutti gli articoli della Parte Speciale.

Nocito. L'articolo 46 fissa il concetto del dolo generico, non dello specifico.

Demaria. Crede che l'articolo 128 non possa dar luogo a dubbii, perchè il ricovero o l'assistenza dev'essere prestato non alle singole persone, come tali, ma a quell'ente delittuoso, che si chiama la banda.

Nocito. Non insiste nella sua proposta.

Rimane approvato il testo dell'articolo, con la sola modificazione testè votata in quanto al minimo della detenzione portato a sei mesi.

Sull'articolo 129.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione senatoria voleva eliminare dall'ultima parte dell'articolo, come non giustificate, le parole: *che importi una pena restrittiva superiore a sei mesi.* Questa proposta ha condotto alla soppressione di tutto il capoverso, poichè quella limitazione pareva conveniente soltanto se fosse rimasta la espressa eccezione per la perseguibilità degli altri reati non previsti nel presente Titolo. La Sottocommissione ha creduto più prudente e più politico il non fare alcuna espressa eccezione, intendendosi bene che l'esenzione dalla pena sia limitata al solo fatto della banda, salva sempre la repressione per gli altri reati. Si è sostituito poi la parola: *ingiunzione*, alla parola: *intimazione*, come più caratteristica e di applicazione più ampia. L'interesse dello Stato richiede che si giunga al più alto grado di tolleranza per dar tempo ad un utile pentimento e togliere i pericoli dell'esistenza della banda.

L'articolo è approvato.

Sull'articolo 130.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della Camera dei Deputati, a richiedere la serietà della cospirazione, voleva che si dichiarasse che la risoluzione sia non solo conchiusa, ma *stabilita*. La Commissione senatoria poi avvertì l'omissione di una speciale misura di pena nell'articolo ministeriale pel caso che si trattasse di delitti, per i quali è stabilito l'ergastolo; e propose in tal caso che la cospirazione fosse punita con la reclusione da dieci a diciotto anni. E ad assicurare anche la serietà della desistenza per far luogo all'esenzione di pena, proponeva che nel capoverso si dicesse che « va esente da pena « *colui che avrà manifestato d'aver desistito* « dalla risoluzione *con fatti positivi*, prima « che, ecc. ». La Sottocommissione è andata più oltre delle due Commissioni parlamentari, ed ha proposto che il concerto debba essere conchiuso non solo in quanto al fine, ma anche in quanto alla determinazione dei mezzi, perchè si possano applicare le gravi sanzioni dell'articolo, essendo chiaro che solo in tal caso vi sia quella serietà di propositi che è richiesta alla perseguibilità del reato. Si è poi alquanto temperata la pena, sembrando eccessiva quella fissata dall'articolo ministeriale. Nel capoverso infine si è fatto tesoro del voto della Commissione senatoria, dicendo che « va esente da pena « chi ha *receduto dal concerto* prima che sia « stata *intrapresa* l'esecuzione del delitto *con-* « *certato*, ecc. ». Non si è creduto enunciare però i modi della desistenza, potendo naturalmente essere molteplici.

Faranda. Chiede se non sia soverchio pretendere che il concerto conchiuso non sia punibile se non è intervenuto anche accordo sui mezzi.

Auriti. Osserva che è necessario il concerto

per commettere il reato con *determinati* mezzi, non l'accordo su tutti i mezzi necessari ad agire.

Demaria. Dice che è evidente la ragione giuridica che richiede l'aggiunzione proposta dalla Sottocommissione, perchè, altrimenti, si punirebbe per la semplice intenzione.

Faranda. È appunto nello stesso ordine di idee del Commissario Demaria, e vorrebbe richiedere che il concerto cadesse sovra *un modo d'azione.* Propone che si dica: « Chiunque « prende parte al concerto conchiuso fra più « persone per commettere *in determinato* « *modo* », ovvero: « *nel modo stabilito*, uno « de' delitti, ecc. ».

Nocito. Crede necessario esprimere che il concerto sia caduto anche sui mezzi. Sostiene il testo della Sottocommissione, nel senso non che sia determinato un mezzo in genere, ma i mezzi per commettere il reato. Egli, anzi, avrebbe desiderato che si attuasse per questa parte il Progetto Mancini, che voleva un atto preparatorio seguito alla cospirazione. Rinunciando però a questo concetto, desidera che si tenga fermo almeno quello della Sottocommissione, perchè vi abbia un concerto serio per dar luogo al reato dell'articolo 130.

La proposta Faranda non è approvata, ed è invece approvato l'articolo.

Sull'articolo 131.

Lucchini (*Relatore*). Dietro suggerimento della Commissione senatoria, si è posta nell'articolo come alternativa anche la pena della reclusione, e si è previsto anche il caso in cui l'eccitamento sia indirizzato a far commettere un delitto che importi con l'ergastolo, completandosi così le ipotesi dell'articolo.

È approvato.

Sull'articolo 132.

Lucchini (*Relatore*). In base ad osservazione della Commissione senatoria, fu semplicemente modificata la forma dell'articolo ministeriale per renderne più chiaro il concetto.

Puccioni. Invece di dire: *in applicazione*, direbbe: *dall'applicazione.*

Brusa. Crede poco prudente che il fatto, solo perchè politico, debba portare a maggior pena. Lo stesso dicasi nel caso dell'articolo 133. Tutto il fatto in questi casi assume colore politico.

Lucchini (*Relatore*). Risponde che la ragione all'aumento è nella gravezza del pericolo che assumono in tali casi questi reati connessi.

Brusa. Dice che la difesa avrà interesse a sostenere, che non trattasi che di reati comuni.

Nocito. Anzichè: *nell'esecuzione*, direbbe: *per l'esecuzione*, perchè l'articolo non può estendersi nella sua applicazione a tutti i reati simultanei a' reati politici, ma solo a quelli che abbiano una connessione con essi. Non troverebbe ragione ad aumentare la pena nel caso che in una sollevazione un insorto si renda responsabile di furto.

Eula (*Presidente*). Crede che anche in questo caso vi sia l'interesse sociale a punire di più.

Messa ai voti la proposta Puccioni, di sostituire alle parole: *in applicazione*, le parole: *dall'applicazione*, è approvata. E con tale modificazione è approvato l'articolo.

Sull'articolo 133.

Lucchini (*Relatore*). Quest'articolo fu semplicemente modificato nella forma per farne meglio intendere il concetto, specialmente in quanto all'applicazione dell'articolo precedente relativo all'aumento della pena.

Puccioni. Anzichè dire: *nello scopo di commettere*, direbbe più semplicemente: *per commettere.*

L'articolo è approvato con la modificazione proposta dal Commissario Puccioni.

Sull'articolo 134.

È approvato senza osservazioni il testo del Progetto, al quale la Sottocommissione non aveva fatto alcuna modificazione.

325. ***Relazione finale.*** « Le disposizioni del Capo IV (scrive il Ministro Zanardelli nella Relazione finale), sono un complemento considerevole di quelle contenute nei Capi precedenti; e però dovettero subire alcuni emendamenti che con esse le coordinassero.

« Parve giusta la proposta, fatta dalla Commissione senatoria, che nell'articolo 131 si ponesse la reclusione in alternativa con la detenzione, in corrispondenza alle pene stabilite per i delitti ai quali è diretta la banda armata. La stessa ragione però non sussisteva nell'ipotesi assai più lieve dell'articolo 132, e per ciò in quest'ultimo articolo l'alternativa non fu ammessa.

« L'esenzione da pena preveduta nell'articolo 133 non era concessa nel Progetto a

coloro che, mentre facevano parte della banda o in occasione di essa, avessero commesso un reato che importasse una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi. Si era creduto dalla predetta Commissione senatoria non essere giusto che l'esclusione dall'esenzione per reato commesso fosse condizionata a questo limite di pena, e si era proposto di sopprimerlo; in guisa che qualunque delitto occasionalmente commesso, sarebbe bastato ad escludere dal beneficio. Mi sembrò invece preferibile il partito contrario consigliato dalla Commissione di revisione; quello, cioè, di concedere la detta esenzione da pena senza alcuna restrizione, interessando troppo allo Stato di conseguire i fini per cui l'esenzione è stabilita; mentre rimarrà sempre salva la punizione pei reati commessi per formare la banda o in occasione di essa. Al quale uopo mi parve anche superflua ogni espressa riserva, essendone il concetto chiaramente manifesto col dire che l'esenzione si estende soltanto ai « fatti preveduti nei « due articoli precedenti ».

« Nell'intento costante che la repressione si accompagni sempre con le maggiori guarentigie che in questa delicatissima materia devono circondarla, furono espressi autorevoli voti in Parlamento affinchè la cospirazione, preveduta nell'articolo 134, si definisse con maggior rigore di termini, o richiedendo che la risoluzione di agire fosse non solo concertata, ma anche « stabilita », o richiedendo ch'essa importi eziandio la conclusione sui « mezzi di agire ». La seconda proposta trovò il consenso della Commissione di revisione. Ma a me parve che ambedue le proposte meritassero accoglimento. Nell'emendare in conformità l'articolo 134, cercai altresì di renderne più perspicuo e appropriato il concetto mercè la formula impersonale; e ne ho indicato le sanzioni nella loro concreta misura, anche perchè ad esprimerle mediante una frazione faceva ostacolo la pena dell'ergastolo comminata negli articoli 104 e 117.

« La disposizione del capoverso è coordinata alla prima parte dell'articolo e alla definizione del tentativo ».

LEGISLAZIONE COMPARATA (1).

326. *Legislazione già vigente in Italia. — Disposizioni del Codice delle Due Sicilie e parmense, del Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, del Codice austriaco, del toscano, dell'estense e del sardo sulla materia in esame.*

327. *Legislazione straniera. — Come provvedano sulla stessa il Codice francese, il sammarinese, il belga, lo spagnuolo, lo zurighese, il germanico, il ticinese, il ginevrino, l'ungherese e l'olandese.*

326. *Legislazione già vigente in Italia.* Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, era misfatto di lesa maestà e punito con la morte accompagnata dal terzo grado di pubblica esemplarità la cospirazione che aveva per oggetto o di distruggere o di cangiare il Governo, o di eccitare i sudditi od abitanti ad armarsi contro l'Autorità Reale (art. 123). — La cospirazione esisteva dal momento che fra due o più individui si erano concertati e stabiliti mezzi qualunque di agire (art. 125). — Era punito colla morte chiunque aveva organizzate bande armate, allo scopo di invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o bastimenti da guerra, e chiunque vi aveva esertato una funzione, un impiego od un comando qualunque; l'organizzatore o colui che vi aveva esercitato un impiego od un comando era punito colla morte accompagnata dal primo e dal secondo grado di esemplarità (art. 133). — Tutti gli individui facienti parte di tali bande, quando erano stati arrestati sui luoghi della riunione sediziosa, venivano puniti colla morte ove la banda avesse avuto per oggetto un attentato al Re, o la distruzione od il cambiamento della forma di Governo; se poi la banda aveva

(1) Anche nell'esame delle legislazioni già vigenti in Italia e straniere ometto di riportare quelle disposizioni che si riferiscono alla proposta di cospirare, come le ho omesse nell'esame delle Fonti.

avuto per oggetto un altro misfatto preveduto negli articoli precedenti, erano puniti col secondo o terzo grado di ferri, salvo le pene più gravi per i misfatti di cui avessero potuto rendersi colpevoli (art. 135). — Coloro che scientemente e volontariamente avessero procurato alloggio, o luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande erano puniti col primo o secondo grado di ferri; se avessero ciò fatto abitualmente, ed in modo che senza tale aiuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi, erano puniti colla morte (art. 136). — Non era pronunciata alcuna pena pel solo fatto di associazione nelle bande o pel solo fatto di sedizione contro colui, che facendone parte, od essendone complice o ricettatore, ne faceva seguire lo scioglimento reale, o ne arrestava il capo o comandante al primo avviso delle Autorità civili o militari, od anche prima (art. 137). — Similmente non era pronunciata alcuna pena pel fatto di sedizione o di associazione in una banda, contro coloro, che avendo fatto parte di dette bande, senza averle organizzate e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si erano ritirati tosto che le Autorità civili o militari li avevano avvisati, od anche successivamente, purchè in questo caso fossero stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa, senza avere opposta resistenza e senza armi proibite. Al contrario erano puniti col massimo della pena pronunciata per questi crimini, coloro che erano stati arrestati dopo di avere opposto resistenza alla Forza pubblica o portatori di armi proibite (art. 138). — Le persone esenti da pena erano tuttavia punite per i crimini particolari che avessero personalmente commessi (art. 139).

Secondo il Codice parmense 5 novembre 1820, la cospirazione (art. 114) che avesse avuto per oggetto di cangiare o distruggere la forma di Governo, o di eccitare i sudditi od abitanti ad armarsi contro l'Autorità Sovrana, era punita colla morte. — Vi era cospirazione (art. 116) dal momento in cui la risoluzione di agire era stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non si fosse intrapreso alcun atto di esecuzione. — Era punito colla morte chiunque (art. 120) avesse formato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, magazzini, arsenali appartenenti allo Stato; o vi avesse esercitato una funzione o un comando; o scientemente e di libera volontà avesse somministrato o procurato viveri, armi, munizioni, o strumenti del crimine. — Erano egualmente punite colla morte (art. 121) le persone anzidette, quando la banda si fosse formata all'oggetto sia di saccheggiare, distruggere o dividersi proprietà pubbliche o dello Stato, sia di fare attacco o di resistere alla Forza impiegata ad arrestare gli autori di simili attentati, sia di commettere alcuno dei crimini indicati negli articoli 113, 114, 118 (1). — Coloro che avevano avuto parte in modo diverso dall'articolo 120, se sorpresi nel luogo della riunione sediziosa erano puniti (art. 122) coi lavori forzati a vita, ove la banda avesse avuto per oggetto alcuno degli attentati espressi negli articoli 113, 114 e 118; coi lavori forzati da dieci a venti anni, se avesse avuto per oggetto alcuno dei crimini indicati negli articoli 120 e 121. — Coloro (art. 123) che scientemente e di libera volontà avessero somministrato albergo, luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande, erano puniti coi lavori forzati a tempo; se però avessero prestato aiuto abitualmente ed in modo che senza il medesimo la banda non avrebbe potuto formarsi, nè sostenersi, erano puniti colla pena di morte. — Non era imposta alcuna pena (art. 124) pel solo fatto di associazione alle suddette bande, o pel solo fatto di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimento delle Autorità civili o militari, od anche prima, ne avesse fatto seguire lo scioglimento o avesse dato in mano alla Forza i capi e comandanti. — Similmente (art. 125) non era imposta alcuna pena pel fatto di associazione in banda o di sedizione contro coloro, che servendo soltanto a far numero di dette bande, si fossero ritirati al primo avvertimento delle Autorità civili o militari o si fossero ritirati anche dopo, purchè, in questo caso, fossero concorse le circostanze di essere stati presi fuori dei luoghi della riu-

(1) Gli articoli 113 e 114 sono riportati a pag. 178; l'articolo 118 che riguarda l'eccitamento alla guerra civile lo riporterò a suo tempo.

nione sediziosa, senz'armi e senza resistenza.

Pel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, a coloro che erano stati sedotti (art. 86) ad unirsi alla cospirazione o sedizione, si diminuiva la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti. — Coloro (art. 87) che nella sedizione, o spontaneamente, o all'ordine del Magistrato, o alla intimazione della Forza si fossero ritirati e avessero deposto le armi, restavano esenti da pena, ad eccezione dei capi e complici principali. — La sola cospirazione (art. 92), con giuramento, o senza, di due o più individui di insorgere contro il Sovrano e lo Stato, era punita colla galera in vita. — Chi riuniva cinque uomini (art. 105) e li armava senza autorizzazione del Sovrano era punito con tre anni di reclusione. — I capi, direttori ed agenti principali erano puniti (art. 118) coll'aumento di due gradi della pena ordinaria del delitto commesso; gli altri erano soggetti all'accrescimento di un grado di pena. — Ai complici della coadunazione armata (art. 112) che non avessero preso parte attiva nel delitto, era diminuita la pena di un grado. — Coloro che scientemente avessero somministrato armi, munizioni e mezzi qualunque di delitto a coloro che facevano parte delle conventicole, o che avessero dato alloggio, ricovero, vitto o luogo di riunione, erano puniti come complici.

Pel Codice austriaco 27 maggio 1852, era circostanza mitigante, giusta il § 46, lett. *i*, l'avere scoperto altri malfattori, stati fino allora occulti, e l'avere fornito l'opportunità ed i mezzi di arrestarli. — Si disponeva poi nel § 62 che chi era entrato in una lega avente per iscopo l'alto tradimento, ma poi mosso da pentimento ne aveva scoperto all'Autorità i membri, gli statuti, le mire e le imprese, mentre che erano tuttora occulti e se ne poteva impedire il danno, era assicurato della piena impunità e del segreto della fatta denuncia.

Il Codice toscano 20 giugno 1853 puniva la cospirazione (art. 99), diretta ad uno dei delitti contemplati negli articoli 96 e 97 (1), colla casa di forza da cinque a dodici anni se non erano stati fatti preparativi di esecuzione; da dieci a venti nel caso che fossero stati fatti. — Vi aveva cospirazione (art. 100) subitochè era stato stabilito fra due o più persone il progetto di esecuzione. — Il giuramento (art. 101) col quale i cospiratori si fossero legati fra di loro accresceva la pena entro i limiti legali. — Chiunque, per uno dei fini contemplati negli articoli 96 e 97, aveva suscitato una sollevazione (art. 104), anche profittando di un tumulto sorto per altro scopo, od ha partecipato, in sequela di precedente cospirazione, ad una sollevazione, era punito con la morte. — Chiunque partecipava ad una sollevazione (art. 105) diretta ad uno dei fini contemplati negli articoli 96 e 97, senza averla suscitata e senza avere cospirato per la medesima, era punito con la casa di forza da cinque a vent'anni; ma se il detto partecipante si era ritirato spontaneamente, od all'intimazione dell'Autorità, dalla radunata dei sollevati subiva la carcere da sei mesi a tre anni, e poteva anche andare, secondo le circostanze, impunito.

Secondo il Codice estense 14 dicembre 1855, la congiura (art. 117) diretta contro il Supremo Potere del Sovrano Regnante e l'ordine di successione al Trono, sia che i concerti avessero avuto luogo fra persone dimoranti nello Stato, sia che fossero avvenuti in dipendenza di trame ordite all'estero, era punita colla morte e colla confisca dei beni, meno la quota legittima assegnata dalla legge civile ai discendenti od ascendenti, e salvi i congrui alimenti alla moglie del condannato. — Vi era congiura (art. 113) quando fra più persone erasi concertata l'esecuzione del delitto anzidetto e si erano combinati i mezzi preparatorii per l'esecuzione stessa. — La cospirazione era punita (art. 119) con l'ergastolo a vita; ma se verteva sull'uccisione del Sovrano o di alcun Individuo della Casa Regnante, o sulla loro prigionia, o sull'assassinio di qualche Autorità pubblica in odio del Sovrano o del suo Governo, la pena era la morte. Vi aveva cospirazione quando (art. 120), premesso il concerto surriferito, restavano tuttavia a concordarsi i mezzi di esecuzione. — Chiunque (art. 122) avesse promosso sollevazioni o attruppamenti contro l'Autorità Sovrana all'oggetto di sconvolgere l'ordine

(1) Riportati a pag. 179.

dello Stato, era punito di morte. — Incontrava la stessa pena (art. 123) chiunque avesse formato bande armate per fare resistenza alla Forza pubblica impegnata ad impedire i tentativi di tale delitto. — Coloro (art. 124) che conoscendo lo scopo delle sollevazioni, attruppamenti o bande di cui sopra, di libera volontà avessero somministrato o procurato vettovaglie, munizioni od altri mezzi atti a commettere il delitto, erano puniti coll'ergastolo a vita. — Coloro che (art. 125) senza essere stati promotori delle sollevazioni, attruppamenti o bande surriferite, o senza avervi esercitati comandi o funzioni, vi si associavano od avevano parte nel delitto, erano pure puniti coll'ergastolo a vita. — Erano esenti da pena (art. 126) pel solo fatto di associazione alle sollevazioni, attruppamenti o bande coloro, i quali, senza esserne capi o promotori, si scioglievano prima di un'intimazione qualunque delle Autorità civili, militari o politiche. — Andavano pur esenti da pena (art. 127) i non capi o promotori, se dopo l'intimazione di che sopra, avessero cooperato all'effettiva consegna dei capi o promotori. — Nei predetti due casi (art. 128) l'esenzione dalla pena non si intendeva estesa ai delitti che gli associati od attruppati avessero particolarmente commessi.

Pel Codice sardo 20 novembre 1859, la cospirazione diretta ai reati preveduti negli articoli 153 e 154 (1) era punita (art. 155) coi lavori forzati a vita. — Se era diretta a commettere il reato preveduto dall'articolo 156 (2) si puniva (art. 158) coi lavori forzati a tempo. — Vi aveva cospirazione (art. 160) dal momento in cui la risoluzione di agire era stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non si fosse intrapreso alcun atto di esecuzione. — Era punito col massimo dei lavori forzati a tempo od anche coi lavori forzati a vita (art. 162) chiunque aveva formato bande armate allo scopo di commettere alcuno dei crimini anzidetti (3) o di invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello Stato, o di depredare o dividersi danaro, effetti od altre proprietà dello Stato, o di fare attacco o resistenza contro la Forza pubblica impiegata ad arrestare gli autori di tali crimini; e chiunque vi avesse esercitato una funzione od un comando, o scientemente avesse loro somministrato o procurato vettovaglie, armi, munizioni od altri istrumenti del reato. — Coloro che, conoscendo lo scopo ed il carattere delle suddette bande avessero loro somministrato (art. 163) di libera volontà alloggio o luogo di riunione o di ricovero, erano puniti coi lavori forzati a tempo; se avessero ciò fatto abitualmente ed in modo che, senza tali mezzi di aiuto, la banda non avrebbe potuto formarsi, erano puniti coi lavori forzati a vita. — Coloro che (art. 164) avevano avuto parte nelle suddette bande, però senza cooperarvi in alcuno dei modi espressi nei due articoli precedenti, se erano arrestati nel luogo della riunione sediziosa, si punivano colla relegazione; ma coi lavori forzati a tempo, se la banda aveva per oggetto alcuno dei crimini anzidetti. — Erano esenti da pena (art. 165) pei soli fatti di associazione alle suddette bande coloro che, essendo complici o ricettatori delle medesime, appena avutane l'intimazione dalle Autorità civili o militari, od anche prima, ne avessero fatto seguire lo scioglimento, o dato in mano alla Forza i capi o i comandanti. — Erano parimente esenti da pena pei soli fatti di associazione alle suddette bande (articolo 166) coloro che avendone formato parte, però senza avervi cooperato in alcuno dei modi indicati negli articoli 162 e 163, o che trovandosi riuniti coi sediziosi senza precedente intelligenza con essi, si fossero ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle Autorità civili o militari; dopo seguita l'intimazione, coloro che avessero continuato a far parte della riunione sediziosa, ed opposta resistenza e fossero armati, si punivano a norma dell'articolo 164, e secondo la distinzione ivi stabilita, ancorchè non fossero stati arrestati nel luogo stesso della riunione sediziosa; e se avevano continuato a far parte della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senza essere armati, si punivano

(1) Riportati a pag. 180.
(2) Id. id. Per errore di stampa è indicato col numero 155, ma è il 156.
(3) Od anche il crimine di eccitamento alla guerra civile, devastazione, saccheggio, ecc. preveduto dall'articolo 157, che riporterò a suo luogo.

colla relegazione non maggiore di dieci anni, o, a seconda dei casi, col carcere non minore di sei mesi. — Gli esenti da pena dovevano ciò non ostante (art. 167) essere puniti per i reati che avessero particolarmente commessi. — Erano esenti dalle pene stabilite contro i colpevoli dei crimini contemplati nell'intero Titolo coloro fra essi (art. 179) che, prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, e prima di qualunque incominciamento di procedura, ne avevano dato formale denuncia all'Autorità, o che, anche dopo intrapresi gli atti di procedura, ma prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, avevano procurato l'arresto di tutti o parte di detti autori o complici.

327. *Legislazione straniera.* Pel Codice francese 12 febbraio 1810, la cospirazione (art. 89) avente per iscopo i crimini menzionati negli articoli 86 e 87 (1), se fu seguita da un atto commesso o cominciato per prepararne l'esecuzione, è punita colla deportazione; in caso diverso con la detenzione; vi ha cospirazione dall'istante in cui la risoluzione d'agire è concertata e conchiusa fra due o più persone. — Chiunque (art. 96) sia per invadere dominii, proprietà o danari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti appartenenti allo Stato, sia per saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o nazionali, o quelle di una generalità di cittadini, sia per attaccare la Forza pubblica che agisce contro gli autori di questi crimini, o per farvi resistenza, si sarà messo alla testa delle bande armate, o vi avrà esercitato una funzione od un comando qualunque, è punito colla morte. Le stesse pene si applicano a coloro che avranno diretta l'associazione, formato o fatto formare, organizzato o fatto organizzare le bande, o scientemente e volontariamente avranno ad esse fornito o procurato armi, munizioni o stromenti di delitto, o spedito convogli di viveri, o che avranno in altro modo avuto intelligenze con i direttori o comandanti delle bande. — Qualora (art. 97) siano stati eseguiti o semplicemente tentati da una banda uno o parecchi dei crimini menzionati negli articoli 86, 87 e 91 (2), sarà applicata la pena di morte, senza distinzione di gradi a tutti coloro che facevano parte della banda e che saranno stati arrestati sul luogo della riunione sediziosa. Con la stessa pena, quantunque non arrestato sul luogo, chiunque avrà diretta la sedizione, o avrà esercitato nella banda un impiego o un comando qualunque. — Coloro (art. 99) che conoscendo lo scopo ed il carattere delle bande anzidette, avranno ad esse, senza esservi stati costretti, fornito alloggi, luogo di rifugio o di riunione, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo. — Non sarà pronunciata alcuna pena (art. 100), per il fatto della sedizione, contro coloro, che avendo formato parte di queste bande, senza esercitarvi alcun comando e senza avervi alcun impiego o funzione, si saranno ritirati al primo avvertimento delle Autorità civili o militari, od anche dopo, quando non siano stati arrestati che fuori dei luoghi della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senza armi; in questo caso non saranno puniti che per i crimini particolari che avessero personalmente commessi, tuttavia potranno essere sottoposti alla sorveglianza speciale dell'alta polizia per cinque anni estensibili a dieci.

Secondo il Codice per la Repubblica di Sanmarino 15 settembre 1865, la cospirazione (art. 191) intesa a distruggere la Sovranità o la indipendenza dello Stato, ovvero ad incorporare ad un altro Stato tutto il territorio della Repubblica o parte di esso, è punita colla prigionia da dieci a quindici anni e coll'ammenda da lire trecento a cinquecento. — Vi ha cospirazione (art. 192) quando fra tre o più persone sia stata concertata o conchiusa la risoluzione di agire per la distruzione della Sovranità o della indipendenza dello Stato. — Quando i cospiratori (art. 193) abbiano anche preparati i mezzi materiali efficaci al proposto scopo, sono puniti colla prigionia da quindici a venti anni e coll'ammenda di lire cinquecento. — Non sono imputabili (art. 194) i cospiratori, ancorchè abbiano preparati i mezzi materiali al proposto scopo, quante volte, oltre essersi di-

(1) Riportati a pag. 180.
(2) L'art. 91 riguarda l'attentato per eccitare la guerra civile, la devastazione, ecc.

sciolti dal vicendevole impegno, distruggano o disperdano o si disfacciano in qualsiasi modo dei preparati mezzi materiali. — Neppure è imputabile (art. 195) quel cospiratore, il quale provi che, sia prima sia dopo la preparazione dei mezzi efficaci al proposto scopo, abbia manifestato alla società cospiratrice l'intenzione di non volervi più appartenere e dimostri che in fatto si ritirò dalla medesima. — La impunità contemplata nei due articoli precedenti ha luogo soltanto (art. 196) quando la desistenza di cui in essa si parla, sia avvenuta prima di qualunque atto iniziativo del processo e prima che il fatto sia giunto a notizia della pubblica autorità. — La cospirazione intesa a sovvertire o a cambiare l'attuale forma di Governo (art. 206), ovvero a disciogliere il Consiglio Sovrano, oppure a distaccare una parte del territorio dalla integrità dello Stato, è punita colla prigionia da cinque a sette anni e coll' ammenda da trecento a cinquecento lire. — Quando i cospiratori abbiano anche preparati i mezzi materiali efficaci al proposto scopo, sono puniti (art. 207) colla prigionia da sette a dieci anni e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire. — I riguardi statuiti dalla legge in favore della resipiscenza dei cospiratori nel Titolo precedente sono applicabili (art. 208) anche ai reati contemplati in questo. — In caso di sollevazione diretta contro la sicurezza dello Stato (art. 211), tutti quelli che vi presero una parte principale, sono puniti coi lavori pubblici da quindici a venti anni e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire, salva la maggiore responsabilità dei delinquenti qualora il loro reato salga ad una specie più grave. — Tutti gli altri partecipanti alla sollevazione (art. 212) sono puniti coi lavori pubblici da sette a dieci anni e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire, salva la pena maggiore qualora l'operato presenti i caratteri di misfatto più grave. — I partecipanti alla sollevazione non sono imputabili (art. 213) qualora, o di moto proprio, o dietro intimazione dell'Autorità civile o militare, o a consiglio di qualsivoglia individuo si ritirino dalle bande o dagli attruppamenti. — Quando i sollevati (art. 214), dopo di avere intrapreso un atto costituente l'attentato, di cui negli articoli precedenti, si ritirino dalle bande o dagli attruppamenti alla prima intimazione dell'Autorità civile o militare, la pena è diminuita di due o tre gradi. — I riguardi stabiliti dalla legge in favore di chi recede dall'operato criminoso, non tolgono la responsabilità (art. 215) penale propria degli altri reati commessi durante la sollevazione o per occasione della medesima.

Pel Codice belga 8 giugno 1867, la cospirazione contro la vita o la Persona del Re (art. 106) è punita da quindici a vent'anni di lavori forzati, se fu seguita da un atto commesso per prepararne l'esecuzione, e da dieci a quindici anni nel caso contrario. — La stessa cospirazione contro il Principe ereditario (art. 107) è punita nel primo caso coi lavori forzati da dieci a quindici anni, e nel secondo colla reclusione. — La stessa cospirazione contro altri Membri della Famiglia Reale o del Reggente o dei Ministri che esercitano i Poteri costituzionali del Re è punita (art. 108) colla reclusione. La cospirazione diretta allo scopo di distruggere o di cambiare la forma di Governo o l'ordine di successione al Trono, di far prendere le armi ai cittadini o agli abitanti contro l'Autorità Regia, le Camere legislative o una di esse, è punita (art. 109) con la detenzione da dieci a quindici anni se fu commesso qualche atto per apparecchiare l'esecuzione, e da cinque a dieci nel caso contrario. — Vi ha cospirazione (art. 110) tostochè è fermata fra più persone la risoluzione d'agire. — Sono esenti dalle pene portate contro la cospirazione, coloro fra i colpevoli, i quali (art. 136), prima di qualsiasi attentato e di qualsiasi atto di procedura, ne hanno dato all'Autorità avviso di essa, dei suoi autori e complici (1).

(1) Riguardo alle bande armate, il Codice belga negli articoli 128-134, si attiene sostanzialmente alle disposizioni del Codice francese. Vi ha poi un articolo che merita di essere riferito, cioè l'articolo 135, che concerne le armi, nei rapporti colle bande. *Sono compresi* (dispone l'articolo) *nella parola:* armi, *qualunque macchina, stromento, utensile, od altro oggetto tagliente, perforante o contundente, di cui si sarà in possesso per uccidere, ferire o percuotere, quand'anche non se ne abbia fatto uso.*

Secondo il Codice spagnuolo 30 agosto 1870, la cospirazione (art. 139) per commettere alcuno dei delitti, di cui gli articoli 136-138 (1), è punita con la pena del presidio maggiore. — La cospirazione per uccidere il Re (art. 158) è punita con la reclusione temporanea. — La cospirazione per uccidere il Principe ereditario o il Reggente è punita (art. 163) con la prigionia maggiore nei suoi gradi medio e massimo (2).

Il Codice zurighese 1° febbraio 1871 non ha alcuna disposizione circa la cospirazione. Indi, dopo di avere nel paragrafo 74 (3) disposto per l'attruppamento diretto contro la Costituzione o contro i Poteri dello Stato, dispone nel paragrafo 75 che se in seguito alla sedizione o in immediata connessione colla medesima furono commessi altri reati, questi sono giudicati a norma delle disposizioni penali per essi stabilite. — Nel paragrafo 76 stabilisce che possono essere lasciati impuniti quei meri complici di una sedizione che siansi tosto allontanati dietro le dissuasioni di un pubblico ufficiale o di un privato, purchè a loro carico non istia alcun atto di violenza.

Pel Codice germanico 1° gennaio 1872, se più persone (§ 83) hanno concertato l'esecuzione di un'impresa di alto tradimento e senza essere giunte ad incominciare un'azione punibile secondo il § 82 (4), sono punite colla casa di forza non al disotto di cinque anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata; se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al disotto di due anni; insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni. — Chiunque pubblicamente (§ 85) davanti a più persone, o chiunque mediante diffusione, affissione pubblica o pubblica esposizione di scritti od altre riproduzioni provoca a commettere un'azione punibile secondo il § 82, è punito colla casa di forza fino a dieci anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata; se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da sei mesi a tre anni.

Il Codice ticinese 25 gennaio 1873 non contiene alcuna disposizione circa la cospirazione. Anch'esso, dopo di avere, come il Codice pel Canton di Zurigo, disposto negli articoli 92 e 94 (5) sul reato di sedizione, stabilisce nell'articolo 96 che saranno esenti da pena coloro i quali, sebbene concorsi nella sedizione o ribellione, si saranno allontanati ed avranno cessato da ogni azione sediziosa alla intimazione dell'Autorità.

Pel Codice ginevrino 21 ottobre 1874, chiunque (art. 86) con discorsi proferiti in luoghi o riunioni pubbliche, sia con iscritti stampati o non stampati, venduti, posti in vendita o distribuiti, sia con libelli o manifesti esposti agli sguardi del pubblico, avrà direttamente provocato a commettere contro il Governo di un Cantone confederato un'azione che sarebbe qualificata crimine contro la sicurezza dello Stato o contro l'ordine pubblico se fosse commessa contro il Governo del Cantone di Ginevra, è punito con la prigionia da uno a cinque anni e con la ammenda da cento a mille franchi; se la provocazione non fu seguita da alcun effetto la pena è della prigionia da un mese ad un anno e della ammenda da cinquanta a cinquecento franchi. — Se l'uno o parecchi degli atti previsti dall'articolo 87 (6) sono stati commessi o tentati solo col mezzo di una riunione armata, la pena va da dieci a vent'anni di reclusione per i capi o provocatori, e da tre a dieci per gli altri che hanno fatto parte della riunione, quand'anche senza uso delle armi. — Sono considerati come Capi (art. 89) coloro che avranno diretta l'impresa, e nel caso in cui questa sia stata eseguita col mezzo di una forza armata, tutti coloro che avranno in questa esercitato un impiego od un comando qualunque. — Nel caso in cui l'uno o parecchi degli atti preveduti nell'articolo 87 siano stati eseguiti o semplicemente tentati (art. 91) col

(1) Riportati a pag. 68.
(2) Il Codice spagnuolo si limita a queste disposizioni. Nulla stabilisce sulla impunità, nè sulle bande armate, nei modi e nei sensi delle altre legislazioni e del Codice nostro.
(3) Riportato a pag. 182.
(4) Riportato a pag. 69.
(5) Riportati a pag. 183.
(6) Riprodotto a pag. 183, solo nella ipotesi delle violenze contro il Grande Consiglio o il Consiglio di Stato.

mezzo di una riunione armata o non armata, non è pronunciata alcuna pena, per questi atti, contro coloro che avendo fatto parte della riunione si saranno ritirati al primo avvertimento delle Autorità civili o militari, od anche dopo, quando siano stati arrestati fuori del luogo della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senz'armi; in questo caso non sono puniti che per i crimini o delitti particolari che avessero commessi.

Secondo il Codice ungherese 27 maggio 1878, l'associazione (§ 130) formata allo scopo di commettere il crimine di alto tradimento indicato nel § 126 (1), è punita, qualora non si verifichi alcun atto preparatorio diretto alla consumazione del crimine, con la reclusione sino a cinque anni, e qualora sia anche stato intrapreso un atto preparatorio, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. — L'associazione (§ 131) formata allo scopo di commettere il crimine di alto tradimento indicato nel § 127, numeri 1 e 2 (2), è punita con la prigionia di Stato sino a cinque, e rispettivamente da cinque sino a dieci anni, secondo le distinzioni surriportate del § 130; seguendo tali distinzioni, è punita con la reclusione sino a cinque anni e rispettivamente da cinque a dieci, l'associazione formata allo scopo di commettere il crimine indicato nel § 127, numero 3 (3). — L'associazione (§ 132) si intende formata, allorchè due o più persone deliberano di comune accordo di commettere il crimine di alto tradimento. — Chi, in una adunanza di persone, pubblicamente e a voce, o chi mediante diffusione di scritti, stampati o rappresentazioni simboliche, oppure mediante pubblica esposizione delle medesime, provoca immediatamente al crimine di alto tradimento, è punito (§ 134), se conosceva il significato delle parole, e rispettivamente il contenuto degli scritti, stampati e rappresentazioni simboliche, con la reclusione da cinque a dieci anni; nel caso però di immediata provocazione a commettere l'alto tradimento indicato nel § 127, numeri 1 e 2, vi è sostituita la prigionia di Stato da cinque a dieci anni. — Non sono punibili le azioni anzidette (§ 136) quando l'imputato, di sua propria volontà e prima che l'azione fosse scoperta, desiste dai preparativi o dalla cominciata esecuzione, e quando per opera sua o in conseguenza delle indicazioni da esso date in tempo utile, furono evitati gli effetti dannosi che potevano derivare dall'azione dell'autore, del complice o di un componente l'associazione. — Non è punibile (§ 137) per avere partecipato ad un'associazione di alto tradimento colui, il quale, prima che si fossero intrapresi atti ulteriori alla formazione dell'associazione, e prima che l'associazione fosse scoperta dall'Autorità, si ritira dalla medesima, e non solo significa il suo ritiro agli altri componenti l'associazione, ma procura eziandio di rimuovere costoro dall'effettuare la loro impresa, oppure denuncia la formazione dell'associazione. — L'assembramento (§ 152) formato allo scopo di impedire con violenza o minaccie pericolose il Reichstag, una delle due Camere od una Commissione delle medesime, le Delegazioni, una di esse od una loro Commissione, o il Governo ungherese, nel libero esercizio delle loro funzioni, oppure di costringerle ad una deliberazione, ad emettere o a tralasciare un provvedimento, costituisce il crimine di sollevazione, ed è punito con la prigionia di Stato da dieci a quindici anni. — Se la banda sollevata ha assalito o ridotto in suo potere (§ 154) un Comune, una casa, un magazzino di armi, di materiali da guerra o di polveri, una ferrovia, un ufficio telegrafico o postale, gli istigatori e capi della stessa sono puniti, in quanto non sia stato commesso un crimine più gravemente punibile, con la prigionia di Stato da dieci a quindici anni; gli altri, con la reclusione sino a cinque anni. — Se però la banda sollevata (§ 155) ha commesso rapina, incendio, distruzione o violenza contro singole persone, gli istigatori e capi della stessa sono puniti, in quanto non sia stato commesso un crimine più gravemente punito, con la reclusione da dieci a quindici anni; sino a cinque gli altri. — Non sono punibili per titolo di sollevazione (§ 159), ad eccezione degli istigatori e capi, coloro che, in seguito ad invito dell'Autorità civile o militare, si ritirarono

(1) Riportato a pag. 183.
(2) Id id. id.

(3) Riportato a pag. 70.

dalla sollevazione e non vi presero più parte; tuttavia l'impunità non si estende a quei reati che taluno ha commessi durante una sollevazione insieme ai partecipanti di questa. — La disposizione del surriportato § 137 per l'impunità di una associazione è applicabile (§ 160), nei casi ivi preveduti ed alle condizioni ivi stabilite, anche al partecipante di un'associazione formata allo scopo di conseguire una sollevazione.

Pel Codice olandese 3 marzo 1881 la cospirazione (art. 96) avente per iscopo uno dei delitti menzionati negli articoli 92-95 (1) è punita con la prigionia non maggiore di cinque anni. — Con la stessa pena è punita (art. 103) la cospirazione avente per iscopo uno dei delitti menzionati nell'articolo 102 (2). — La pena stabilita dall'articolo 103 è applicabile (art. 107) anche al caso che il fatto sia commesso contro gli alleati dello Stato in una guerra comune o concernente gli alleati stessi (3).

COMMENTO.

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 131.

328. *Osservazione generale — Ipotesi preveduta dall'articolo — Punti da esaminarsi nella interpretazione di esso.*

329. *Carattere giuridico del delitto di formazione di bande armate. — È un atto preparatorio che si punisce come delitto di per sè stante.*

330. *Elemento materiale ed estremi che lo costituiscono.*

331. *Le bande devono essere* organizzate. *— Sul numero dei componenti di esse. — Considerazione sulla natura dell'organizzazione.*

332. *Le bande devono essere* armate. *— Si richiama ciò che si è detto a proposito dell'insurrezione armata, di cui l'articolo* 120. *— Inapplicabilità dell'articolo* 155.

333. *Obbiettività delle bande. — Devono essere formate allo scopo di commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli* 104, 117, 118 *e* 120.

334. *Elemento morale. — È necessaria la prova del dolo specifico, cioè della* scienza *nell'agente, del fine per cui la banda si è formata.*

335. *Soggetto attivo. — Osservazioni particolari. — Pena.*

336. *Quando il delitto di banda armata cessi d'essere un delitto di per sè stante.*

337. *Se nel delitto di banda armata sia possibile la figura giuridica del tentativo. — Si risponde affermativamente.*

328. Gli articoli 131, 132 e 133 costituiscono un gruppo contenente disposizioni circa le *bande armate.*

L'articolo 131 prevede la ipotesi principale, cioè la formazione di una banda armata, l'esercizio in essa di un comando superiore o di una funzione speciale e la aggregazione pura e semplice alla medesima; ma perchè sia punibile ai termini dell'articolo dev'essere formata per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118 e 120. La pena minacciata è varia secondo che si tratti di formazione della banda o di esercizio in essa di un comando o di una funzione speciale, oppure della semplice aggregazione.

Per interpretare esattamente l'articolo è necessario esaminarlo sotti i punti seguenti:

Carattere giuridico del delitto di banda armata;

elemento materiale di esso;

obbiettività della banda;

elemento morale;

soggetto attivo e sanzione penale.

329. *Carattere giuridico del delitto.* La prima indagine che si impone all'interprete nell'esame dell'articolo 131 è quella che riguarda

(1) Riportati a pag. 71, 184.
(2) V. a pag. 71.
(3) Nessuna disposizione contiene il Codice olandese circa le bande armate nei sensi della legislazione nostra e delle altre legislazioni straniere, or ora riportate.

il carattere giuridico del delitto; il qual carattere si rivela chiaramente dalla locuzione che il legislatore ha adoperata.

Il delitto si estrinseca in tre modi, e cioè:

Colla formazione di una banda armata; oppure

coll'esercizio nella medesima di un comando superiore o di una funzione speciale; ovvero

col semplice far parte di essa.

Questi tre modi hanno una importanza speciale nei riguardi della commisurazione della pena; ma il vero delitto, la vera natura giuridica del delitto consiste nella *formazione di una banda armata*, la quale abbia uno scopo determinatamente vietato dal legislatore. Ora, quando l'agente si prefigge questo scopo determinato, e per raggiungerlo *forma una banda armata*, la formazione di questa banda costituisce un *atto preparatorio* al raggiungimento di quel determinato ideale. Quindi è che il legislatore, contrariamente alla teorica dell'attentato, ha voluto prevedere in un semplice atto preparatorio un delitto per sè stante.

Perciò, l'articolo nel suo complesso deve essere considerato ed interpretato non con i criteri giuridici del tentativo, ma come racchiudente una ipotesi per sè stante, la ipotesi, cioè, *di una banda armata che siasi formata al fine di commettere taluno di quei delitti, che sono tassativamente indicati nell'articolo stesso*.

Questo concetto poi apparisce più chiaramente quando si abbia riguardo allo scopo, per cui devono le bande essere formate onde incorrere nella sanzione dell'articolo. Le bande devono essere formate *per commettere* (dice il legislatore), *alcuno dei delitti preveduti negli articoli* 104, 117, 118 e 120, delitti che, come si sa, essendo diretti contro la Patria (art. 104) o contro i Poteri dello Stato (art. 117, 118, 120) sono di una gravità speciale e costituiscono un pericolo imminente per lo Stato e per le istituzioni. Ora, il legislatore ha voluto colpire, come si espresse lo Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887 (1), accanto ai fatti che in modo positivo e materiale pongono a cimento la sicurezza del Paese, quegli atti che sono a tal fine preordinati, non appena *si manifestino con sufficiente esteriorità e pericolo*, nello scopo di prevenire quei gravi disastri nazionali, che dai reati di siffatta specie possono derivare. I Sottocommissari della Commissione del 1876 (Carrara e Nelli) avevano proposto di sopprimere questa figura di reato, ritenendola compenetrata nelle disposizioni relative al tentativo; ma la proposta, come abbiamo veduto (2), fu rigettata. Dunque, nel criterio della Commissione del 1876, se la formazione di una banda armata non entra nella ipotesi generale del tentativo, resta nei limiti di un atto preparatorio; e siccome ha persistito nel volere punito quel fatto, così ha voluto punire come delitto per sè stante un semplice atto preparatorio. Non può essere altrimenti.

Osserva a questo proposito giustamente il Majno, che il Codice conservò questa speciale figura di delitto perchè nel significato delle parole: *fatto diretto*, usate nella definizione dei delitti preveduti dagli articoli 104, 117, 118 e 120, e particolarmente anche secondo gli estremi che l'articolo 120 richiede a costituire il delitto di insurrezione contro i Poteri dello Stato, le bande armate non possono essere considerate che quale un mezzo preparatorio incriminabile come reato di per sè stante, in vista dei pericoli che vi sono inerenti e del turbamento che portano; ma non sono ancora *esecuzione* del delitto, per la perpetrazione del quale si sono formate; non rappresentano ancora, come la insurrezione, un attacco effettivo contro la forza pubblica (3). Infatti, le bande armate, scrive l'Impallomeni, possono aggirarsi ancora in luoghi remoti e schivare l'incontro della forza pubblica in attesa del momento opportuno per piombare sopra una città; e allora esse non sono la insurrezione, ma soltanto un mezzo per incoraggiarla ed agevolarla (4).

L'avviso che trattisi di atto semplicemente preparatorio, punibile come delitto di per sè

(1) N. 318, a pag. 310.
(2) V. a pag. 301, n. 308.
(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 696, pag. 397.
(4) Impallomeni: *Il Codice penale italiano interpretato*, pag. 100.

stante, è pure accettato dagli interpreti francesi. Così infatti si esprimono gli Autori della Teoria:

« I crimini contro la sicurezza interna dello Stato possono essere commessi da bande armate. La legge penale ha dovuto prevedere questo mezzo formidabile di esecuzione; essa vieta e punisce la sola organizzazione delle bande, quando abbiano per fine un crimine politico, anche indipendentemente dal tentativo o dalla esecuzione di questo crimine. La sola loro esistenza è un atto preparatorio e *quasi* un principio di esecuzione dell'attentato; essa è un pericolo flagrante per lo Stato. La sedizione si è organizzata ed ha inalberata la sua bandiera; sarebbe puerile aspettare, per reprimerla, ch'essa abbia agito. La legge punisce l'atto di sedizione, per non essere costretta a punire il crimine; la giustizia esige soltanto che le pene siano proporzionate alla gravità degli atti » (1).

330. *Elemento materiale.* Questo delitto si estrinseca materialmente colla formazione di bande armate. È necessario quindi alla materiale esistenza del malefizio:

Che si *formino* delle *bande;*
che queste bande siano *armate.*

331. È necessario anzitutto, per l'elemento materiale, che si *formino* delle bande. Fra gli agenti di questo delitto maggiormente puniti vi hanno coloro che esercitano nelle bande un comando superiore od una funzione speciale. Quando si ponga mente a questo, non può non conchiudersi che, onde le bande incontrino la sanzione dell'articolo, devono essere *organizzate.* È l'organizzazione che fa nascere il pericolo in vista del quale la legge considera la formazione di una banda formata.

Anche gli interpreti francesi dividono questa opinione. « L'organizzazione (scrivono li Chauveau ed Hélie) è la circostanza costitutiva di questo crimine; è questa organizzazione che costituisce l'atto preparatorio che fa nascere il pericolo, che manifesta la intenzione di voler commettere il malefizio. Fa d'uopo ch'essa sia completamente stabilita; la legge ne ha determinato i caratteri principali. L'articolo 96 suppone una associazione preventiva, dei direttori, un comandante in capo; l'articolo 97 ammette delle funzioni accessorie, dei capi subalterni. Per di più, è necessario che gli uomini reclutati siano armati ed abbiano ricevuto una organizzazione militare » (2).

Questa interpretazione è confermata, nei riguardi della legislazione francese, dalla discussione che sorse in seno del Consiglio di Stato sopra l'articolo 96. Sebbene quest'articolo non preveda l'ipotesi di bande armate formate per uno degli scopi indicati dall'articolo 131 in esame, ma per fine di saccheggio, tuttavia parlando esso di *bande armate,* torna utile il riferire questa discussione, che è riportata dal Dalloz (3). Uno dei Membri del Consiglio, avendo mostrato di credere che l'articolo 96 commini la pena di morte contro gli abitanti di un Comune che si portassero armati sopra un terreno comunale loro contrastato dal Demanio o dalla Amministrazione Comunale, gli fu risposto che quell'articolo non doveva applicarsi che ai capi della banda, e che i Tribunali mai avrebbero confuso la riunione tumultuaria ed improvvisa di contadini con una banda di malfattori armata, organizzata e diretta da capi, nè la rissa per beni comunali col saccheggio di proprietà; che se, contro ogni apparenza, dei contadini si armassero ed eleggessero uno o più capi, allora, ma soltanto allora, costoro sarebbero passibili della pena minacciata dall'articolo 96.

Del resto, anche ricorrendo alla definizione che del verbo: *formare,* è data dai lessici, si trova in essa un'appoggio all'avviso anzidetto, poichè: *formare,* vuol dire dar forma, comporre, produrre, fare, riferito a cose tanto materiali, quanto immateriali; istruire, ammaestrare, addestrare; *ordinare, riferito più*

---

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal,* Vol. I, n. 1192, pag. 330. Ediz. di Bruxelles, 1845. — Anche il Morin è di quest'avviso (*Dictionnaire,* V.° *Bandes armées*).

(2) Chaveau et Hélie: *Théorie,* ecc., Vol. I, n. 1194, pag. 330. Ediz. di Bruxelles, 1845. — Sono dello stesso avviso: Carnot: *Commentaire du Code pénal,* art. 96, n. 4; Boitard: *Leçons de Droit criminel,* n. 183; Rauter: *Traité théorique et pratique de Droit pénal,* n. 302 bis.

(3) Dalloz: *Répertoire.* V.° *Crimes et délits contre la sûreté de l'État,* n. 139.

specialmente a schiere; ordinarsi, comporsi riferito a schiere (1).

Quindi è, che quando le bande non siano ordinate ed organizzate con la guida di capi e di superiori a modo di milizia, cesseranno di avere il carattere particolare del delitto per sè stante in esame, ed assumeranno l'aspetto giuridico di quell'attentato, a cui l'aggregazione di individui non ordinata e non organizzata avesse diretto il suo fine e ve ne fossero effettivamente gli estremi (2).

Ma qual è il numero di individui necessario a costituire una banda? Il legislatore mantiene il silenzio. L'articolo 189, prevedendo l'ipotesi della radunata sediziosa, la punisce quando sia composta di dieci o più persone; l'articolo 248, contemplando il fatto dell'associazione per commettere delitti, punisce l'associazione di cinque o più persone. Evidentemente a queste disposizioni non può aversi riguardo, poichè la radunata sediziosa ha un carattere di attualità e di accidentalità, e l'associazione per delinquere dev'essere diretta a fini diversi da quelli, ai quali deve essere diretta la banda armata, di cui l'articolo 131.

La stessa questione si è sollevata fra gli scrittori francesi. « Il nostro Codice è muto su questo punto (scrivono gli Autori della Teoria); deve dedursi da questo silenzio che si debba ricorrere agli articoli 210, 211 e 212, che hanno preveduto i fatti di resistenza con violenze agli agenti della pubblica Autorità? Ma questi articoli non parlano che di riunioni subitanee, le quali certamente non possono essere assimilate a bande organizzate; inoltre, la pena vi è graduata secondo che la ribellione è commessa da una o due persone, da tre o più fino a venti, o da più di venti. Ora, quale fra queste riunioni potrà applicarsi per analogia? Se la gravità della pena deve servire come regola di confronto, è manifesto che l'articolo 96 non potrebbe applicarsi che a riunioni composte di più di venti persone. È questo, ci pare, lo spirito della legge. Come, infatti, supporre un numero minore di venti persone in una banda che ha un'organizzazione, un comandante e dei capi subalterni, e per la quale la legge presume l'invio di convogli di sussistenze? Ma nel silenzio della legge e quando essa si è astenuta dal definire gli elementi che devono costituire una banda è impossibile porre una regola per analogia. La questione sul numero non è che una questione di fatto; spetta al giurì dichiarare se l'accusato abbia fatto parte o siasi messo alla testa di una banda sediziosa, senza che debba spiegarsi sul numero degli individui che la compongono » (3).

Nella parte dottrinale ho riprodotto un frammento del Digesto (4); ma nemmeno nella legislazione romana è dato trovare un appoggio, onde potere con sicurezza risolvere la questione, poichè quel frammento si riferisce alla *turba*, e fra la *turba* dei Romani e le *bande armate* delle legislazioni moderne non vi ha alcuna analogia. Che la questione del numero sia una questione di fatto non può sorgere dubbio; ma è però necessario che questo giudizio di fatto sia provocato da considerazioni, da ragioni, da argomenti che devono sottoporsi ai Magistrati o popolari o togati; specie poi ai togati, poichè sono i Magistrati togati che debbono sulle risultanze della istruttoria deliberare preventivamente se il giudizio sia da portarsi alla Corte d'Assise. Il giurì non dà la ragione del suo verdetto; ma le Camere di Consiglio e le Sezioni di Accusa sono obbligate di dire perchè quella data associazione di individui non sia una vera e propria banda armata nel senso della legge. Secondo la lettera, come abbiamo veduto, e lo spirito della legge, le bande devono essere *organizzate*; si presuppone che in esse vi sia chi esercita un *comando superiore* od *una funzione speciale;* devono essere *armate*. Onde, quando dal complesso delle circostanze risulti che vi sia un'agglomerazione di uomini, tutti armati ed obbedienti al cenno di un capo, la quale agglomerazione possa costituire un grave pericolo alla

(1) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voce: *Formare*.

(2) La patria giurisprudenza si è pronunciata, come vedremo, in questo senso.

(3) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1195, pag. 331, Ediz. di Bruxelles del 1845. — Sono dello stesso avviso il Morin: *Dictionnaire*, V.° *Bandes armées*, Sebire et Carteret: *Encyclopédie du Droit*, V.° *Bandes armées*, Vol. II, § 1, pag. 502.

(4) V. nota 2 a pag. 283.

sicurezza dello Stato, anche il Magistrato togato potrà in questa agglomerazione riconoscere una banda, senza riguardo al numero, purchè però il numero non sia soverchiamente esiguo; e si intende, poichè in questo caso nè costituirebbe certamente una agglomerazione, nè farebbe sorgere un pericolo temibile per la sicurezza dello Stato.

Un'altra questione si affaccia per sapere quali requisiti debba avere una banda onde essere *formata*, cioè *ordinata*, *organizzata*. Il legislatore si accontenta di un *comando superiore* o di una *funzione speciale* esercitati da uno o più fra i componenti la banda; si è astenuto dall'enumerare altri segni caratteristici. Esige soltanto che non sia una riunione effimera, raccolta in fretta per compiere un atto isolato; ma vuole che sia una riunione stretta da vincoli di disciplina, la quale riveli una organizzazione di una qualche stabilità e con uno scopo prestabilito e preciso.

332. Le bande devono essere *armate;* è questa l'altra circostanza che l'articolo 131 esige per l'elemento materiale del delitto.

A questo proposito richiamo ciò che ho scritto interpretando la disposizione contenuta nell'articolo 120 sulla insurrezione (1), e cioè doversi intendere che le bande abbiano ad essere munite di armi *proprie*, nè potersi applicare l'articolo 155 relativo alla assimilazione delle armi proprie alle improprie, poichè nel delitto in esame, come in quello di insurrezione, le armi non sono considerate come circostanza aggravante del delitto, ma hanno il carattere di circostanza costitutiva del delitto stesso; se le bande non sono *armate*, non incorrono nella responsabilità dell'articolo in esame.

Si domanda se a costituire questo estremo basti che siano armati taluni degli individui che compongono la banda, e se sia applicabile l'ultimo capoverso del surriferito articolo 155, secondo il quale, ove un delitto sia commesso in riunione di più persone, è considerato commesso con armi ove tre almeno di esse siano palesamente armate. A parte che l'articolo 155 è contenuto nel Capo che tratta dei delitti contro la libertà individuale (plagio, sequestro di persona, sottrazione di minorenne, violenza privata, ecc.), per cui potrebbe ritenersi applicabile soltanto ad essi, tuttavia, tenuto anche conto di quel carattere di generalità da cui è informato, parmi che nessuna influenza debba avere sul delitto di bande armate. Il legislatore prevede, nell'articolo 155, la ipotesi che si commetta un delitto *in riunione di più persone;* sono *le più persone riunite che devono commettere un delitto;* si vuole, in altre parole, un *numero* di più persone e un *delitto* commesso da esse. Nelle bande armate, invece, è la riunione che costituisce un delitto; non si aspetta, per punirle, che commettano un delitto. L'inapplicabilità, adunque, di quella disposizione alle bande armate parmi evidente. Il Majno è pure di questo avviso, ma lo appoggia al motivo che, trattandosi di altri reati, il numero delle persone e l'essere queste armate, non sono che circostanze aggravanti, mentre invece, nel caso dell'articolo 131, sono circostanze costitutive (2). « È d'uopo (scrivono li Sebire e Carteret), che la banda non solo sia reputata armata, ma lo sia in fatto, e questa circostanza non può risultare che dall'armamento della generalità delle persone che la compongono » (3).

333. *Obbiettività della banda.* A complemento della materialità del delitto è necessario che nella formazione delle bande si abbia di mira il raggiungimento di un determinato fine. Non basta che le bande siano *formate*, cioè *ordinate*, *organizzate*, e che tutti coloro, o almeno una gran parte degli individui che le compongono, siano muniti di armi *proprie*, ma è necessario, per l'applicabilità dell'articolo in esame, che siansi formate allo scopo esclusivo di commettere uno dei seguenti delitti:

---

(1) V. n. 189, a pag. 209.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 698, pag. 398. — Anche gli interpreti francesi hanno questa opinione sulla inapplicabilità alla materia in esame dell'articolo 214 del Codice del 1810, corrispondente al nostro articolo 155, ma riferibile invece alla ribellione (Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*, art. 96, n. 4; Morin: *Dictionnaire*. V° *Bandes armées*, Vol. I, pag. 297, n. 4).

(3) Sebire et Carteret: *Encyclopédie du Droit*. V° *Bandes armées*, § 5.

L'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104);

l'attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario e il Reggente (art. 117);

l'attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato (art. 118);

l'insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120).

La prova che le bande siansi formate con uno di questi scopi spetterà all'accusa; spetterà, invece, agli accusati l'onere di provare, onde esimersi da una pena più grave, che si erano uniti in banda per uno scopo diverso, per dedurne che erano incorsi piuttosto nella violazione dell'articolo 253, che nella violazione dell'articolo in esame.

334. *Elemento morale.* Il fatto dell'aggregazione ad una banda armata non è certo sufficiente a ritenere responsabile l'aggregato del delitto in esame, poichè da quel fatto materiale non può desumersi il dolo particolare che è necessario alla esistenza giuridica del delitto stesso. Se la banda armata dev'essere formata per commettere uno dei delitti, che ho indicato nel numero precedente, è manifesto, non parliamo di colui che la forma, che colui che vi prende un comando superiore od una funzione speciale, o che vi si aggrega puramente e semplicemente, devono *sapere* che la banda si è formata allo scopo esclusivo di commettere quel dato malefizio. È questo il dolo *specifico* necessario all'esistenza giuridica del delitto, dolo specifico che non può essere insito nel fatto materiale della aggregazione. Questo fatto materiale farà presumere che l'aggregato ha *voluto* il fatto che costituisce il delitto, ma da esso non può certo derivare la presunzione della *scienza* dello scopo. È questa *scienza* che dovrà dal Ministero Pubblico essere provata, poichè se è possibile l'ipotesi che la banda siasi formata per uno scopo diverso da quello prefinito nell'articolo 131, è pur possibile l'ipotesi che per indurre l'agente ad aggregarsi alla banda siasi usata la frode onde nascondere il vero fine della banda stessa, e che perciò la aggregazione sia il portato di una erronea credenza. Potrebbe darsi, invero, che l'agente avesse ritenuto, aggregandosi, di non andare incontro ad alcuna responsabilità penale, come, ad esempio, nel caso di arruolamento a fine di militare al servizio di uno Stato estero (art. 119), in cui l'assoldato non va soggetto a pena, o di arruolamento ad un Corpo armato non diretto a commettere reato (art. 254), pel quale è per lo meno discutibile, come vedremo, se il semplice aggregato possa eguagliarsi a colui che forma il Corpo stesso e del quale si occupa il letterale disposto del legislatore. Il far derivare dalla semplice aggregazione il dolo specifico sarebbe, secondo me, un madornale errore, che la logica ripudia e che è pure ripudiato dalla lettera stessa della disposizione.

335. *Soggetto attivo e pena.* Nel delitto di banda armata, secondo l'articolo 131, possono essere agenti, senza distinzione alcuna, cittadini d'origine o di adozione od anche stranieri:

Colui che forma la banda armata;

colui che vi esercita un comando superiore od una funzione speciale;

il semplice gregario.

Quanto a colui o a coloro che formano la banda c'è poco a dire; deve comprendersi in essi chiunque si adopera per l'assoldamento dei gregari, o per la somministrazione delle armi, o commette un fatto qualsiasi che sia in relazione diretta colla materialità della banda, cioè col fatto del mettere insieme gli individui, dalla aggregazione dei quali venga ad avere vita l'ente *banda*. Va poi da sè, essere perfettamente inutile, nei riguardi della responsabilità penale, che colui, che ha contribuito alla *formazione* della banda, vi sia anche aggregato.

Quanto a colui o a coloro che esercitano nella banda *un comando superiore* od *una funzione speciale* è necessaria qualche parola. Ritenuta, come elemento necessario alla esistenza materiale giuridica della banda, una organizzazione con vincoli di disciplina, una organizzazione per così dire militare, nella voce: *Comando superiore*, devono comprendersi gli ufficiali superiori nel senso militare. Gli ufficiali inferiori, i bassi ufficiali, coloro che adempiono funzioni di contabilità o per l'approvvigionamento, o fanno parte del Corpo sanitario, ed a queste funzioni sono specialmente incaricati, devono intendersi compresi nell'altra categoria, cioè nella categoria di coloro che esercitano nella banda una funzione speciale.

Il comando superiore e la funzione speciale devono essere *esercitati;* dal che potrebbe arguirsi che non dovessero essere momentanei, transeunti, poichè nel vocabolo: *esercizio,* si racchiude un concetto di stabilità. Però, avuto riguardo alla gravità del male che la banda nell'organizzarsi ed armarsi ha avuto in mira, e al pericolo imminente che avrebbe potuto provenire da questa organizzazione, deve ritenersi che il legislatore siasi ispirato al concetto di colpire tutti indistintamente i componenti della banda, o con maggiore severità coloro che per il grado che occupavano o le funzioni che esercitavano avevano una maggiore influenza, senza riguardo alla circostanza che il comando superiore o le funzioni speciali avessero un carattere meramente temporaneo. La temporaneità, d'altronde, potrebbe servire di norma al Magistrato nella applicazione della pena, essendovi in questa un margine sufficiente per trattare con maggiore o minore severità i colpevoli.

Relativamente alle funzioni, è adoperato l'aggettivo: *speciale.* Si può chiedere, se debba considerarsi come esercente una funzione speciale soltanto colui il quale vi fu incaricato o dai capi o da coloro che ne avevano facoltà per la qualità in sè stessa di cui erano investiti, o per delegazione particolare di coloro che, in ordine gerarchico e giusta i regolamenti di organizzazione delle bande, potevano darla; oppure, se possa ritenersi tale chiunque di fatto eserciti nella banda una funzione particolare. Dato pure che la banda armata tale non possa essere in senso legale se non quando sia organizzata militarmente, a questa organizzazione militare non potrebbe però darsi una interpretazione soverchiamente ristretta. Dovrà avere ed avrà l'aspetto di un corpo militare, ma non cesserà per questo di essere pur sempre il prodotto di una aperta ribellione contro lo Stato nei suoi elementi costitutivi, o nella sua integrità, o per portarvi una perturbazione gravissima. Non si dovrà, quindi, interpretare tutto ciò che si riferisce alla parte regolamentare delle bande ed alla loro organizzazione con quella compassata rigidezza con cui s'interpreterebbe il Regolamento di disciplina per le milizie. Quando, adunque, sia stabilito, che taluno nella banda abbia esercitato una *funzione qualsiasi speciale,* contro costui dovrà applicarsi la sanzione maggiore stabilita.

Quanto ai *gregari,* dovrà intendersi per essi tutti coloro che costituiscono in qualsiasi guisa materialmente la banda, che *fanno parte* (dice il legislatore senza distinzione) della banda.

Le pene stabilite dall'articolo sono alternativamente la reclusione o la detenzione nella misura da dieci a quindici anni contro coloro che formano la banda armata, o vi esercitano un comando superiore od una funzione speciale; da tre a dieci anni contro gli altri tutti che fanno parte della stessa. L'alternativa non è arbitraria, ma è principalmente posta in relazione alla specie di pena minacciata per l'attentato al quale si mira con la banda; se si mira all'attentato preveduto negli articoli 104 e 117 punibile con l'ergastolo, sarà da preferire la reclusione; se si mira all'attentato preveduto negli articoli 118 e 120, punibile con la detenzione, non si potrà applicare che la detenzione, poichè è intuitivo che per un atto preparatorio, non si può sottostare ad una specie di pena più severa che per l'attentato (1).

336. Il delitto di banda armata è un reato per sè stante, che avviene colla formazione pura e semplice di una banda armata; è un atto preparatorio, specialmente preveduto dal legislatore, di qualunque fra gli attentati enumerati nell'articolo 131. Sinchè la banda armata rimane inoperosa, o per lo meno si limita a muoversi nella sua orbita di formazione, o, in altre parole, tutto quello che opera lo fa esclusivamente nei riguardi della formazione, il delitto rimarrà delitto di banda armata. Ma quando la banda armata commetterà un atto qualsiasi, il quale non possa altrimenti spiegarsi che colla esecuzione di quell'attentato, per il quale si era formata, allora esce dal campo degli atti preparatorii e entra in quello degli atti di esecuzione; per cui la banda armata cesserà allora di essere considerata come un delitto di per sè stante, e i componenti di essa, in luogo di essere incorsi nella sanzione dell'articolo 131, dovranno ri-

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* n. 260, pag. 101.

tenersi autori di un *fatto diretto* (1) a commettere quell'attentato, che fu scopo della formazione della banda e quindi passibili delle pene comminate alle ipotesi degli articoli 104, 117, 118, 120.

337. Può farsi la questione se nel delitto di banda armata si possa dare il tentativo. Parmi che a ciò nulla si opponga. Sta bene che questo delitto è un atto preparatorio di alcuno fra quei malefizi espressamente indicati nell'articolo 131, e quindi sotto questo punto di vista non potrebbe parlarsi di delitto imperfetto, poichè se l'atto preparatorio non entra nella figura giuridica del tentativo, così non saprebbe concepirsi l'idea del tentativo nell'atto preparatorio stesso. Ma egli è che la banda armata è punita come atto preparatorio, facendo eccezione ai principii che informano la teorica del reato imperfetto; e come atto preparatorio viene a costituire un delitto di per sè stante; astrattamente è un atto preparatorio, ma giuridicamente è un delitto perfetto; come tale, in conseguenza, può rappresentare le due fasi del tentativo, cioè il delitto tentato e il delitto mancato. Una volta stabilito che siasi fermato lo scopo di un attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato, o contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario o il Reggente, o contro i Poteri o la Costituzione dello Stato, o una insurrezione contro gli stessi Poteri dello Stato, qualsiasi fatto, il quale per sè stesso non costituisca altra ipotesi di delitto e non possa altrimenti spiegarsi che colla formazione di una banda armata per raggiungere quello scopo, e che sia univoco a questa formazione, sarà un atto di esecuzione del delitto di formazione di banda, e come tale gli dovranno essere applicate le norme stabilite dagli articoli 61 e 62 sul tentativo, perchè questo delitto non potrà dirsi giuridicamente perfetto se non quando la banda sia formata ed ordinata col suo comandante superiore e con gli accessori che ne dimostrino la reale ed effettiva organizzazione.

Il Borciani non è di questo avviso; egli crede che il tentativo, per quanto *materialmente* concepibile, non possa *giuridicamente* escogitarsi, giacchè, o gli atti diretti ad organizzare una banda costituiscono reati di per sè stanti (cospirazione, eccitamento ad armarsi, e via dicendo), e allora ricadono sotto altre speciali disposizioni di legge; o, altrimenti, non possono essere che atti lontanamente preparatorii, che la legge penale non può colpire (2).

Sulla prima parte del dilemma sono pienamente d'accordo coll'egregio Autore, poichè dianzi ho fatto la riserva pel caso che l'atto costituisca un delitto di per sè stante; ma quanto alla seconda, non trovo che si possa *a priori* affermare che tutti gli atti debbano ritenersi lontanamente preparatorii. Tutto sta nel provare che siasi fermato lo scopo dell'impresa; una volta fermato questo scopo, come si potrà dire atto lontanamente preparatorio il raccogliere persone, il fare acquisto in non piccole proporzioni di armi (senza che questo acquisto costituisca la figura giuridica della contravvenzione prevista dall'articolo 468), l'addestrare nello esercizio delle armi stesse? Fermato e provato lo scopo di volere, ad esempio, commettere un attentato contro la Costituzione dello Stato, e di commetterlo col mezzo di bande armate, non può negarsi che tutti questi atti conducano univocamente alla formazione di una banda, perchè, sempre che sia concreto lo scopo, non potrebbero altrimenti spiegarsi. Dicasi difficile il tentativo (nel che pure non potrei convenire), ma parmi esorbitante una negativa *a priori*.

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 132.

338. *Tenore dell'articolo. — Punti da esaminarsi nella interpretazione.*
339. *Carattere giuridico della disposizione. — Il delitto, di cui in essa, non è giuridicamente nè una complicità, nè un favoreggiamento. — È un delitto speciale e deve considerarsi con criteri proprii.*

(1) V. n. 42, a pag. 74-76.
(2) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato di Diritto penale*, ecc., del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, 235).

340. *Elemento materiale. — Modi nei quali si estrinseca materialmente il delitto — Osservazioni che ne spiegano il significato.*

341. *Se il rifugio, l'assistenza e la somministrazione di vettovaglie devono considerarsi nei riguardi dell'intera banda.*

342. *Elemento intenzionale. — L'agente deve conoscere il fine per cui le bande si sono formate. — Si richiama il principio generale dell'articolo* 45.

343. *Se sia necessario che l'agente conosca che l'aiuto da lui prestato alla banda possa avere un'influenza diretta od indiretta sul raggiungimento del fine prefissosi dalla banda.*

338. L'articolo 132 punisce con la detenzione da cinque mesi a sei anni *chiunque*, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64, dia rifugio o assistenza alla banda armata menzionata nell'articolo 131, o in qualsiasi modo ne favorisca le operazioni.

Nella interpretazione di questo articolo conviene fermare l'attenzione sui punti seguenti:

Sul carattere giuridico della disposizione;
sull'elemento materiale del delitto;
sull'elemento intenzionale dello stesso.

339. *Carattere giuridico della disposizione.* Onde conoscere il carattere giuridico della disposizione contenuta nell'articolo in esame, la via rimane facilitata ricorrendo alla discussione che è avvenuta in seno della Commissione Reale di revisione, a proposito dell'inciso: *fuori dei casi preveduti nell'art.* 64.

Quest'articolo riguarda la complicità. In quella Commissione il Commissario Nocito aveva proposto di sopprimere siffatto inciso, perchè altrimenti, escludendosi dall'articolo il concetto della complicità, il delitto si consumerebbe pel semplice fatto *materiale*, senza la coscienza di prestare aiuto a una banda; ed aggiungeva di non comprendere tale malefizio se non come figura di complicità, perchè il delitto di banda è di carattere permanente e chi presta aiuto in un delitto permanente, non può essere che complice. Il Relatore Lucchini rispose che l'articolo riguarda una figura eccezionale di delitto; esso non richiede la conoscenza dello scopo a cui mira la banda; se invece si ha questa conoscenza e l'aiuto si concreta in prestazione d'armi e strumenti, si ha il caso di complicità. Ma questo modo di intendere la disposizione fu combattuto e respinto. Il Commissario Auriti osservò che qui trattasi di assistenza e prestazione *momentanea* di vettovaglie e di ricovero, anche a scopo di lucro. Il Commissario Faranda spiegò più particolarmente l'articolo, notando, contrariamente al Commissario Nocito, come il semplice aiuto a un reato di carattere permanente non costituisca la complicità; l'articolo presuppone che l'assistenza non sia coeva alla formazione di una banda, ma sia un fatto accidentale e transeunte, commesso per timore, per lucro o per altro motivo, e che non possa costituire vera e propria complicità, senza che però a costituire il reato basti il semplice elemento materiale (1).

Da queste considerazioni si rileva manifestamente, che il delitto preveduto dall'articolo, non è una vera e propria complicità, perchè la complicità vera e propria è preveduta dall'articolo 64, di cui si riservano le disposizioni. Nota l'Impallomeni che questa figura di malefizio si distingue dalla complicità nel *modo* e nel *fine;* nel *modo*, in quanto sia un aiuto prestato transitoriamente; se fosse un fatto permanente, sarebbe una cooperazione alla banda, e perciò un vero fatto di complicità; nel *fine*, inquantochè l'aiuto non sia prestato con lo scopo di concorrere allo stesso fine cui tende la banda, ma per timore, per lucro, e via dicendo (2). La linea di distinzione fra la complicità vera e propria dell'articolo 64, e gli atti preveduti dall'articolo in esame è così profondamente marcata, che l'equivoco fra le ipotesi dei due articoli è assolutamente impossibile. La complicità avviene *prima* o *durante* la consuma-

(1) V. a pag. 315.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale illustrato*, Vol. II, n. 260, pag. 101. Quanto al *timore*, mi riservo di tornare sull'argomento trattando dell'elemento morale.

zione del delitto; gli atti, di cui l'articolo 132, devono essere commessi *dopo* che il delitto fu consumato, cioè *dopo* che la banda fu formata, vale a dire ordinata ed organizzata. Quando non si perda di vista questo elemento di distinzione non è possibile lo scambio.

L'Impallomeni al delitto in esame dà il nome di *favoreggiamento;* ed è, invero, materialmente un favoreggiamento, e nella stessa disposizione dell'articolo vi ha questo concetto, essendovi preveduta l'ipotesi di *favorire* le operazioni della banda; ma non può nè deve confondersi col delitto omonimo preveduto dall'articolo 225. Il favoreggiamento vero e proprio, quale è contemplato dall'articolo 225, è un aiuto prestato al colpevole di un delitto perchè si procuri l'impunità, o una pena minore di quella meritata, o per assicurare il profitto del reato; il favoreggiamento dell'articolo 132 riguarda, invece, il delitto *in sè stesso e per sè stesso*, non gli *individui* che se ne sono resi colpevoli.

Il delitto, quindi, in esame, non essendo giuridicamente nè una figura di complicità, nè una figura di favoreggiamento, rimane un delitto speciale, con caratteri ed elementi speciali, e dev'essere conseguentemente considerato con criteri diversi da quelli, in base ai quali deve considerarsi la complicità e il favoreggiamento.

340. *Elemento materiale.* L'articolo comincia coll'escludere le ipotesi della complicità, e stabilisce in qual modo, *fuori dei casi preveduti dall'articolo* 64 (cioè fuori dei casi di complicità), si possa commettere il delitto. Questi modi sono:

Il dare rifugio o assistenza alla banda; oppure

il somministrarle vettovaglie; ovvero

il favorirne in qualsiasi modo le operazioni.

Per *rifugio* deve intendersi un luogo di scampo o di sicurtà. Nei Progetti precedenti, compreso quello del 1887, era usata la voce: *ricovero*, che ha filologicamente un significato più largo, poichè non dà, come il rifugio, esclusivamente il concetto che il rifugiato sia vittima di una persecuzione; per cui potrebbe dedursi da questa mutazione, che il semplice ricovero, come tale e nel senso volgarmente attribuitogli di ospitalità, non dovrebbe essere punibile; tuttavia, lo spirito della legge obbliga a ritenere compreso nella sanzione anche il semplice alloggio dato ospitalmente e indipendentemente da qualsiasi pericolo che sovrastasse alla banda.

Nella voce: *assistenza*, deve comprendersi qualunque aiuto, qualunque soccorso che si prestasse alla banda, diverso dal rifugio e dalla somministrazione di vettovaglie.

Per *vettovaglie* deve intendersi tutto ciò che è necessario al nutrimento. Nei lessici si trova che questo vocabolo si adopera propriamente nei riguardi degli eserciti e delle guarnigioni (1); dal che si desume un argomento di più in appoggio dell'avviso che la banda dev'essere militarmente organizzata.

Quanto al *favorire le operazioni*, notisi che il legislatore adopera la formola generica: favorisce le operazioni *in qualsiasi modo;* quindi vi si deve comprendere la somministrazione di armi, di munizioni, di notizie, di indicazioni, di guide, e via dicendo.

341. Sono questi i modi nei quali si estrinseca il delitto in esame.

La questione che si presenta spontanea e che, anzi, si impone all'interprete si è, se il rifugio, l'assistenza, o la somministrazione di vettovaglie debba essere accordata, prestata o fatta alla banda intera per incorrere nella sanzione dell'articolo, o se basti che ciò avvenga in favore di una frazione di essa od anche soltanto a vantaggio di taluno dei componenti.

Gli interpreti francesi ritengono che l'aiuto nei modi anzidetti debba, perchè punibile, essere prestato all'intera banda. L'articolo 96 del Codice del 1810 colpisce, come abbiamo veduto (2), la *spedizione di convogli di viveri.* Il testo primitivo del Progetto portava la locuzione: *ha spedito viveri.* La modificazione fu proposta dalla Commissione del Corpo legislativo. « Un padre, notava il Relatore, un figlio, una moglie, dei domestici che avessero spedito ai loro parenti o ai loro padroni,

(1) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce corrispondente.
(2) V. a pag. 322.

senza conoscerne i disegni e le pratiche, una qualche vettovaglia, non potrebbero in questo caso essere considerati come fornitori di viveri *ad una massa armata od insorta;* questo invio non può essere eguagliato ad una fornitura di sussistenza nel vero significato voluto dalla legge » (1). Li Chauveau ed Hélie, riferendosi a queste osservazioni, soggiungono ch'esse rivelano perfettamente il vero senso della legge; il solo invio di poche vettovaglie, non basterebbe a formare il vincolo di complicità, ma fa d'uopo che vi sia la spedizione di una quantità rilevante, la quale spedizione indica di per sè una effettiva cooperazione alle imprese delle bande; ed anche il semplice invio di una qualche vettovaglia al padre o al fratello, sia pure che chi la spedisce conosca il loro misfatto, non potrebb'essere sufficiente a costituire una cooperazione colpevole (2).

Il Morin dal suo canto esterna più esplitamente lo stesso avviso, sostenendo che non cadrebbe nella ipotesi la somministrazione *ad un solo individuo* facente parte della banda; donde la conseguenza: « che le armi, le munizioni e gli strumenti del delitto devono essere del pari forniti alla banda, *in istato di banda organizzata ed armata* ».

Questa interpretazione, riportandoci al disposto dell'articolo in esame, oltrechè dalla locuzione generica della disposizione che parla di rifugio, di assistenza o di somministrazione di vettovaglie *alla banda*, sarebbe suggerita altresì dalla osservazione che il Commissario Demaria fece in seno della Commissione Reale di revisione, a proposito dell'elemento intenzionale, e cioè, che il ricovero o l'assistenza devono essere prestati, non alle singole persone come tali, ma a quell'ente delittuoso che si chiama: *banda* (3).

Mi sembra, però, che una interpretazione così ristretta, se giusta in sè medesima, non debba essere accolta rigorosamente, poichè si correrebbe rischio di lasciare impuniti dei fatti, commessi con l'intendimento di eludere la legge. Secondo il mio avviso, è necessario che il Magistrato proceda ad un esame rigoroso di tutte le circostanze sotto le quali avvenne il ricovero, l'assistenza, la somministrazione, prese tanto isolatamente quanto nel loro complesso; e quando sia convinto che se vi fu frazionamento materiale, vi fu però, dietro accordi intervenuti, unità morale, e, in definitiva, aiuto alla banda intera per fatto di singoli individui, allora il rifugio, l'assistenza e la somministrazione di vettovaglie, avvenuti in favore di singole frazioni della banda od anche di singoli componenti di essa, dovrebbe applicare le pene stabilite nell'articolo. Faccio un esempio. Oggi un tale si presenta al casolare di un paese e chiede alloggio; di lì a poco altro si presenta per lo stesso oggetto ad altro casolare; e così di seguito ad intervalli abbastanza lunghi di tempo ed in case abbastanza discoste l'una dall'altra. Si scopre ch'era una banda. Coloro che diedero ricovero e vivande ai membri di questa banda, senza che l'uno sappia dell'altro e in modo affatto isolato, non potrebbero essere certamente puniti. Suppongasi, invece, che la banda sia nella massima parte composta di individui appartenenti a quel paese; che da parecchio tempo se ne conosca l'esistenza; che da qualche giorno abbia fatto parlare di sè; che nel luogo abbia molti amici. Se i membri di essa sono isolatamennte ricoverati ed alimentati da famiglie diverse, io credo che gli individui di queste famiglie, dai quali è partito l'ordine del rifugio, dell'assistenza o della somministrazione di vettovaglie, debbono ritenersi incorsi nella responsabilità penale sancita dall'articolo. Queste famiglie, per sè isolate, furono spinte da un solo proposito: c'è il frazionamento materiale, ma in tempo c'è l'unità morale, che concorre a pari mantenere un pericolo verso lo Stato; le varie frazioni vengono poi a costituire l'unità anche materiale; quindi, in definitiva, si avrebbe l'ipotesi concreta stabilita dal legislatore.

342. *Elemento intenzionale.* Quanto all'elemento intenzionale, il Progetto Senatorio

---

(1) Locré: Volume XV, 189.
(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1205, pag. 333. Ediz. di Bruxelles del 1845.
(3) V. a pag 316.

del 1875 e i Progetti precedenti esigevano in modo espresso che colui che commette taluno degli atti di questo speciale favoreggiamento avesse la *scienza* dello scopo che si erano prefisso, nel formarsi, le bande armate; e questo elemento era voluto dal Codice del 1859, dal francese e da altre legislazioni. In seno della Commissione Reale di revisione il Relatore Lucchini, come ho superiormente notato (1), aveva detto non essere richiesto per questo delitto la conoscenza dello scopo cui mira la banda. Combattuto quest'avviso dai Commissari Auriti e Faranda, il Commissario Nocito aveva anzi proposto di esprimere la conoscenza di questo scopo, cioè il dolo specifico necessario a costituire siffatto delitto, potendo darsi che colui il quale presta ricovero alla banda capisca benissimo che si tratta di una comitiva di malfattori, ma ignori trattarsi proprio di banda armata, secondo il concetto dell'articolo. Ma non insistette nella proposta dietro le osservazioni dei Commissari Auriti, Calenda e De Maria che il Ministero Pubblico, accusando taluno di questo delitto, dovrà provare ch'egli conosceva trattarsi di banda costituita a scopi politici, secondo l'articolo stesso, e non di una qualunque associazione di malfattori; ed essere inteso che la regola dell'articolo 45 domina tutti gli articoli della Parte speciale, sicchè nessun bisogno vi può essere di ripetere in tutti o in alcuno di essi la condizione della scienza (2).

E non può essere diversamente, poichè, se l'esistenza di una banda non costituisce il delitto in esame se non quando sia organizzata per agire onde raggiungere uno di quei fini che sono indicati dal legislatore, è evidente che la esecuzione di uno di quelli atti, che sono compresi nell'articolo 132, non può diventare delittuosa se non quando l'agente abbia conosciuto le circostanze costitutive del delitto.

Ho citato più sopra, esaminando il carattere della disposizione, come, in seno della Commissione Reale di revisione, un Commissario (il Faranda) abbia detto che il legislatore presuppone possa l'assistenza essere fatta anche per *timore*, e come un tale concetto sia condiviso dall'Impallomeni (3). L'osservazione va, ma sino ad un certo punto, sino al punto, cioè (sarebbe forse inutile rilevarlo), in cui il *timore* non tolga la *volontà*, poichè allora verrebbe a mancare l'estremo morale del delitto, imposto dalla regola generale contenuta nell'articolo 45. Donde la conseguenza, che se l'agente fece, ad esempio, le somministrazioni di vettovaglie perchè costretto da minaccie, dovrebbe andare impunito. « E non sarebbe nemmeno necessario, scrivono li Chauveau ed Hélie, che le violenze e minaccie avessero effettivamente avuto luogo, perchè la sola presenza di una banda armata è un motivo sufficiente di giustificazione per coloro i quali avessero fornito armi e munizioni » (4).

343. Ma la scienza nell'agente deve limitarsi alla conoscenza dello scopo e del carattere delle bande, oppure deve l'agente conoscere eziandio che facendo le somministrazioni potranno queste avere un'influenza diretta od indiretta nel raggiungimento dello scopo? Colui il quale, conoscendo il fine per cui le bande si sono formate, somministra ad esse ricovero, luogo di riunione, armi o munizioni, necessariamente deve sapere che questi luoghi o questi oggetti non possono servire che al raggiungimento dello scopo a cui le bande stesse miravano nell'atto della loro formazione. Questa scienza speciale, adunque, è insita nel fatto della avvenuta somministrazione; nè sapremmo immaginare praticamente un caso in cui chi fa la somministrazione possa accampare una buona fede. La presunzione sta perciò contro l'agente. Ma è una presunzione che, come tutte le presunzioni nel giure penale, non esclude la prova del contrario; e se l'agente per una di quelle accidentalità difficilissime in pratica a verificarsi, ma non assolutamente impossibili, giungesse a coonestare la sua azione dovrebbe andare impunito. Quanto poi alla somministrazione di viveri o di notizie non è così difficile come nelle altre somministrazioni che sia avvenuta in buona fede, potendo, pei viveri, essere stata suggerita da un sentimento di umanità; e le

(1) A pag. 315.
(2) V. a pag. 316.
(3) N. 339, a pag. 334, 335.

(4) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. 1, n. 1204, pag. 333. Edizione di Bruxelles del 1845.

notizie, d'altro canto, potendo essere state date inconsciamente dietro astute domande del capo o di taluno dei membri della associazione. Ma anche nella fornitura sia di viveri che di notizie deve stare contro l'agente la presunzione della scienza che si queste che quelli dovevano servire allo scopo dalla banda prefissosi, salva però sempre a lui la prova del contrario.

—

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 133.

344. L'articolo 133 è di una eminente prudenza politica, siccome quello che tende a facilitare lo scioglimento delle bande armate. Esso prevede due ipotesi, che sono le seguenti:

L'ipotesi di coloro che, prima della ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica, o immediatamente dopo, disciolgano la banda o impediscano che la banda commetta il delitto per il quale era formata;

l'ipotesi di coloro che, non avendo partecipato alla formazione o al comando della banda, prima della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si ritirino senza resistere, consegnando o abbandonando le armi.

Dal fatto che la seconda ipotesi riguarda coloro che non hanno partecipato alla formazione o al comando della banda, deriva la conseguenza che la prima ipotesi si riferisce a coloro che all'una o all'altro hanno preso parte; e non può essere altrimenti, poichè, parlandosi in questa prima ipotesi di scioglimento della banda o di impedimento a commettere il delitto per il quale la banda era formata, sono azioni codeste che non possono essere commesse se non da chi abbia autorità e potere di farle; quindi da chi abbia partecipato alla formazione od al comando della banda, non certamente da un semplice gregario, o da chi vi abbia un comando subalterno, o vi eserciti una funzione speciale.

L'operato di costoro, in ambedue le ipotesi, è premiato dall'articolo colla *esenzione da pena*

345. *Prima ipotesi.* Questa prima ipotesi comprende il fatto che avvenga il *discioglimento della banda* o che *si impedisca che la banda commetta il delitto per il quale era formata.* Ma tanto l'un fatto quanto l'altro è sottoposto ad una condizione, per godere della impunità; alla condizione, cioè, che lo scioglimento e l'impedimento avvengano *o prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica o immediatamente dopo.* Vuolsi, in sostanza, dal legislatore, che il pericolo per la Società sia stato meno prossimo.

La ipotesi riguarda, come ho dianzi notato, coloro che hanno partecipato alla formazione od al comando della banda. L'organizzatore od il comandante della banda, che è stato la causa della banda, o che col comando l'ha lasciata sussistere nel suo organismo, deve, per meritare il benefizio della legge, cancellare l'effetto del suo operato, sciogliendo la banda, o impedendo che questa commetta il delitto per il quale era stata formata.

Ma lo scioglimento o l'impedimento dovranno essere *effettivi*, o basterà, ad esempio, che il capo o il comandante abbia fatto di tutto per indurre i gregari a separarsi e a non commettere il delitto per il quale si erano uniti ed armati? A questo riguardo rispondo con le seguenti osservazioni del Nocito: « Si vuole uno scioglimento od un impedimento *effettivi;* quindi, a nulla varrà che il colpevole siasi adoperato a sciogliere la banda, se questa non ha voluto dare ascolto ai suoi consigli; a nulla varrà ch'egli non abbia nemmeno preso parte al delitto per il quale la banda era stata formata, se poi non riescì ad impedire che la banda lo commettesse. Nè vuolsi soltanto che sia stata impedita la consumazione del delitto, ma che sia stato pure impedito il tentativo del delitto stesso, poichè anch'esso è delitto che rientrava nello scopo, o nel delitto per il quale la banda era stata formata » (1).

Però, se queste osservazioni sono per sè stesse giustissime, parmi che non debbano applicarsi sino alle estreme conseguenze; ma che il giudizio del Magistrato debba ispirarsi alle speciali circostanze dei fatti, sino al punto di non applicare l'impunità sempre ed in ogni caso in cui la banda non sia sciolta effettivamente, o effettivo non sia l'impedimento del delitto. Suppongasi che il capo di una banda raccolga i suoi subordinati, li consigli a sciogliersi, provveda al disarmo ed anzi lo presenzi, chiuda le armi in un luogo di deposito e poi vada a consegnarsi all'Autorità. Di lì a poco, i congiurati si riuniscono, nominano un altro capo, si impossessano nuovamente delle armi, si formano di nuovo in banda. Quel primo capo potrebbe pretendere al benefizio dell'impunità? Io starei per l'affermativa, perchè effettivamente egli aveva disciolto la banda; se questa si ricompose, avvenne indipendentemente dal fatto suo; la vecchia banda si decompose, ne sorse una nuova; vi fu uno scioglimento *effettivo*, il quale deve produrre le sue benefiche conseguenze; tutto ciò che successe di poi è estraneo all'operato del capo rinsavito. Tuttavia il Magistrato, nell'apprezzamento delle varie circostanze, dovrà procedere con la massima cautela, poichè potrebbe accadere che l'operato di questo capo racchiudesse il concetto di eludere la legge per godere di quei vantaggi che la legge stessa gli promette. Ed invero, suppongasi che il capo di una banda senta di non godere la fiducia dei suoi subordinati, i quali crederebbero di trovarsi più sicuri se comandati da altro. Per facilitare l'intento della banda e per rimuovere da essa ogni ostacolo al raggiungimento di quel fine che si era prefisso nel formarsi, la raccoglie, l'arringa, la disarma, la scioglie e poi si presenta all'Autorità. La banda successivamente si forma di nuovo, altri va al comando di essa ed in costui essa è pienamente fiduciosa. Dovrà il capo primitivo andare impune? No di certo, quando il Magistrato riesca di porre in essere che il contegno di lui non fu che una ignobile commedia.

Lo scioglimento, adunque, e l'impedimento dovranno essere *effettivi* bensì, ma dovranno dai Giudici sempre apprezzarsi le circostanze da cui vanno sì l'uno che l'altro accompagnati, onde la legge non sia elusa e non si accordi un beneficio quando dovrebbe negarsi, o non lo si neghi quando dovrebbe accordarsi.

346. L'impunità si accorda quando lo scio-

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 398, pag. 932).

glimento avvenga prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica.

Il legislatore usa la parola: *ingiunzione*. Secondo la legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 (art. 4, 5, 6) qualora occorra di sciogliere una pubblica riunione, od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali dei Reali carabinieri (art. 4). Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordina lo scioglimento con tre distinte formali *intimazioni*, preceduta ognuna da uno squillo di tromba (art. 5). Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento sono sciolti con la forza, e si arrestano le persone che si rifiutano di obbedire (art. 6).

Si chiede se l'*ingiunzione* di cui parla la legge debba essere questa.

La stessa domanda si fecero gli Autori della Teoria di fronte alle parole: *primo avvertimento*, adoperate dal legislatore francese nell'articolo 100 del Codice del 1810 (1); e così vi rispondono:

« Quale dev'essere la forma di questo avvertimento? Non avendo il Codice penale ciò spiegato, si deve credere che siasi a questo proposito riferito agli articoli 26 e 27 della legge del 3 agosto 1791, i quali esigevano tre intimazioni reiterate prima che si potesse spiegare la forza delle armi contro gli assembramenti sediziosi. Questi articoli furono (in Francia) rimpiazzati dall'articolo 1° della legge 10 aprile 1831, che ingiunse a chiunque formi degli assembramenti sulla pubblica via, di sciogliersi alla prima intimazione delle Autorità civili. Ma sarebbe un errore di assimilare in tutto e per tutto gli individui che compongono una banda agli assembramenti; nel primo caso si tratta di uomini armati ed organizzati; nel secondo, di uomini riuniti a caso ed indisciplinati; il pericolo e la criminosità non sono gli stessi, nè identiche possono essere le condizioni della repressione. Il Codice penale non deve, adunque, per ciò che si riferisce alle bande, togliere a prestito dalla legge del 10 aprile che la *forma* dell'avvertimento da essa descritto » (2).

Il Carnot è dello stesso avviso. « L'articolo 100 (egli scrive), suppone la necessità di *una* od anche di *parecchie* intimazioni prima che possa essere fatto uso della pubblica Forza per dissipare l'assembramento; anche l'articolo 6 della legge 27 germinale dell'anno IV esigeva che fossero ripetute sino *a tre volte;* la legge del 27 luglio, 3 agosto 1791, articolo 26, ne ha persino prescritta la formola. Soltanto, dopo la terza intimazione e solo quando non sia stata accolta, la Forza pubblica dev'essere posta in moto; se il pubblico ufficiale la ordinasse prima si renderebbe responsabile delle conseguenze. Intimazioni affisse alle mura dalle Autorità, pubblicazioni diramate per invitare i cittadini a non formare degli assembramenti, sarebbero senza dubbio saggie misure di previdenza, ma non potrebbero tener luogo degli avvertimenti ordinati dalla legge del 3 agosto 1791, a cui si riferisce l'articolo 100 del Codice, i quali, in ogni caso, dovrebbero essere dati e ripetuti nella *forma* prescritta; e se ciò non fosse avvenuto, non potrebbero essere puniti che i misfatti che fossero commessi da coloro che se ne rendessero colpevoli » (3).

Li Sebire e Carteret non dividono questa opinione. « Noi crediamo (così si esprimono) che degli ordini affissi dall'Autorità possano benissimo far le veci delle intimazioni. Il solo punto da verificarsi si è questo: se l'avvertimento è giunto a conoscenza della banda. Una diversa interpretazione trarrebbe seco gravissimi inconvenienti. È spesso difficile che di fronte ad una banda armata si facciano delle intimazioni, come di fronte ad un assembramento istantaneo e tumultuoso. Se queste intimazioni fossero il solo avvertimento legale, la loro mancanza potrebbe privare gli individui componenti la banda del beneficio dell'articolo 100 » (4).

Questo è lo stato delle opinioni in un punto di diritto nel quale, se non nella lettera, almeno nel concetto sono eguali, la

(1) Riportato a pag. 322, n. 327.

(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1220, pag. 336. Ediz. di Bruxelles del 1845.

(3) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* Sur l'art. 100, nn. 5, 6.

(4) Sebire et Carteret: *Encyclopédie du Droit.* V. *Bandes armées*, n. 14.

legislazione patria e la francese. Io divido pienamente l'avviso dei Sebire e Carteret. Le disposizioni particolari della legge di pubblica sicurezza circa il modo di sciogliere un assembramento *potranno* essere poste in opera; ma la mancanza delle forme da quelle disposizioni prescritte non toglierà certo il beneficio accordato dall'articolo 133. L'assembramento non è propriamente una banda armata; è qualche cosa di fortuito, di accidentale; e quand'anche fosse concertato, mancherebbe però di quei caratteri esterni, dei quali sono necessariamente fornite le bande armate. Le norme stabilite dalla legge di sicurezza pubblica presuppongono che le Autorità si trovino al cospetto degli assembrati. Questa speciale condizione potrebbe non verificarsi trattandosi di bande armate; onde sarebbe impossibile che le tre intimazioni avessero luogo. Se ciò con molta probabilità potrebbe accadere, è mai possibile che il legislatore, nella ipotesi che le Autorità non si trovino di fronte ai rivoltosi, non abbia permesso un modo diverso di intimazione? Ecco, adunque, che anche un ordine delle Autorità civili o militari (secondo i casi), affisso nei luoghi soliti e fatto diramare, deve tener luogo delle intimazioni anzidette. Ai nostri giorni abbiamo avuto degli esempi nei quali l'Autorità civile o militare dovette ricorrere a proclami, intimando a bande armate di sciogliersi. Così avvenne per le bande armate raccolte dal Generale Garibaldi nel bosco della Ficuzza in Sicilia e nei confini dell' ex Stato Pontificio e che condussero ai deplorevoli fatti di Aspromonte e di Mentana. Anche allora le Autorità, mediante proclami stampati ed affissi, intimarono alle bande stesse di sciogliersi. Se qualcheduno dei componenti di esse si fosse trovato nelle condizioni dell'articolo 133, nessun Magistrato si sarebbe sognato di negargli il beneficio dell'impunità. Del resto, la locuzione stessa dell'articolo, espressa in termini generici, non si oppone per nulla a questa interpretazione, la quale mi sembra naturale e consentanea alle circostanze. Una interpretazione diversa, nel senso, cioè, che le intimazioni dovessero essere fatte nei modi voluti dalla legge di pubblica sicurezza, il più delle volte, trattandosi di bande armate, renderebbe illusoria la disposizione dell'articolo in esame. Notisi poi che il legislatore ha abbandonato la voce: *intimazione*, che si trovava nei Progetti precedenti, compreso il Progetto del 1887. Se un dubbio poteva sorgere quando quella parola si fosse conservata perchè nella legge di pubblica sicurezza si usa di parola eguale, questo dubbio non può attualmente sussistere essendovisi sostituita la voce: *ingiunzione*.

Così pure la pensa l'Impallomeni, il quale si esprime nei termini seguenti:

« È naturale che la parola: *ingiunzione*, si intenda tanto se fatta tacitamente quanto se espressamente. Nessuno vorrà, speriamo, esigere che l'Autorità o la Forza pubblica tratti con la banda come da Potenza a Potenza, spedisca sul campo dei ribelli un parlamentario con bandiera bianca, a dire: scioglietevi, se no, guerra. Nè qui si tratta di un *assembramento* da legge di pubblica sicurezza, per cui occorrano i tre squilli di tromba; ma di un grave fatto di sedizione, per cui occorre azione pronta e vigorosa. L'Autorità può trovar comodo e conveniente pubblicare, ad esempio, un manifesto, con il quale ingiunga ai ribelli di deporre le armi e sciogliersi per non incorrere nel rigore della legge; ma i mezzi di repressione nessuno ha il diritto di dettarli all'Autorità, la quale agirà secondo le contingenze del caso. Si intenderà, quindi, data l'*ingiunzione*, una volta che in un modo qualunque, con la parola o con atti, con una intimazione generale o con una intimazione speciale, l'Autorità o la Forza pubblica abbiano agito in modo che i sediziosi abbiano potuto conoscere la determinazione delle stesse di procedere alla repressione della sedizione. L'impunità non potrà, dunque, essere mai invocata da coloro che abbiano persistito a far parte della banda, allorchè abbiano veduto la Forza pubblica marciare contro loro o l'abbiano saputo. Ei sarebbe estremamente ridicolo eccepire, ad esempio, il difetto di *ingiunzione* a consegnare o ad abbandonare le armi, quando la banda, per evitare l'incontro della pubblica Forza, sentendosi di essa più debole, siasi ritirata, l'abbia sfuggita, per agire in migliore occasione » (1).

(1) IMPALLOMENI: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 262, pag. 103.

347. Il beneficio dell'impunità si acquista anche quando lo scioglimento o l'impedimento avvengano *immediatamente dopo* l'ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica. Scopo dell'articolo 133 è di facilitare lo scioglimento delle bande, onde troncare sin dall'origine ogni pericolo per la sicurezza dello Stato. Perciò l'avverbio: *immediatamente*, non dev'essere preso alla lettera in guisa di non ritenere applicabile il beneficio dell'impunità, se non quando lo scioglimento o l'impedimento non seguano tosto che fu fatta l'ingiunzione. Vuole il legislatore che l'uno e l'altro siano eseguiti con sollecitudine, poichè quanto più saranno pronti e tanto minore sarà il pericolo; se poi si protraggono di alcun poco e frattanto non sia avvenuta alcuna azione per parte della banda, questa protrazione, purchè non esagerata, non potrebb'essere di ostacolo al godimento della promessa impunità. In altre parole, nella interpretazione di questa frase dovrà il Magistrato avere riguardo a tutte le circostanze, non perdendo di mira il concetto ed il fine della disposizione.

Ho detto nel numero precedente, che l'*ingiunzione* dell'Autorità può estrinsecarsi anche con un ordine dell'Autorità stessa pubblicato ed affisso. Ora, può chiedersi se, dato uno scioglimento tardivo, fatto, cioè, non *immediatamente dopo* la ingiunzione, il capo o il comandante che l'ha procurato possa accampare la scusa di non avere avuto notizia dell'ordine stato pubblicato. La lettera della legge risolve la questione in senso negativo quando alla impunità mette la condizione *sine qua non*, che lo scioglimento o l'impedimento devono avvenire *immediatamente dopo* la ingiunzione. Vi ha poi una considerazione d'ordine superiore che conduce alla stessa conclusione. Un ordine dell'Autorità, legalmente preso e debitamente pubblicato, deve tosto produrre i suoi effetti; sarà *legalmente* preso quando l'Autorità sia costituzionalmente incaricata di emanarlo; sarà *debitamente* pubblicato, quando verrà reso di pubblica ragione nei modi stabiliti dalla legge e nelle forme consuete. Ove quest'ordine sia legalmente preso e debitamente pubblicato, nessuno potrà addurre ignoranza sull'esistenza di esso. È una presunzione *juris et de jure* reclamata in genere, e più particolarmente nella specie in esame, da riguardi d'ordine pubblico. Se l'ignoranza della legge non iscusa, lo stesso principio deve applicarsi ad un ordine dall'Autorità impartito regolarmente nell'interesse supremo della sicurezza dello Stato. Massima, d'altronde, sarebbe la difficoltà di una prova di questa ignoranza, e oserei dire anzi impossibile. La banda armata costituisce un fatto di sedizione, essa trovasi in aperta rivolta contro l'Autorità; ed è naturale che in questa condizione colui che la comanda deve tener dietro a tutti i passi che dall'Autorità medesima sono mossi contro di lei; onde, per quanto riposta sia la località in cui essa si trovi, per quanto difficili siano i modi di arrivarvi le notizie, ciò sarà per gli estranei; ma la banda, ma i capi, ma i comandanti di essa è impossibile non sappiano ciò che avviene di fuori per opera specialmente di quella Autorità, colla quale si sono messi in aperta lotta. È bensì vero esservi taluno, come ho notato nel numero precedente, il quale ritiene indispensabile che l'ordine o l'avvertimento siano giunti a conoscenza degli insorti; io accetto questo avviso, però con la limitazione anzidetta, cioè che la conoscenza debba ritenersi presunta, con la esclusione della prova in contrario, ogni qual volta l'ordine sia stato legalmente preso e debitamente pubblicato.

348. *Seconda ipotesi.* La seconda ipotesi, contenuta nel numero 2 dell'articolo 133, riguarda coloro che *non hanno partecipato* alla formazione od al comando della banda.

Sono ammessi al beneficio della impunità coloro che *non hanno partecipato* alla formazione od al comando della banda. Può chiedersi se il legislatore abbia voluto riferirsi esclusivamente alla partecipazione *materiale*, o se abbia avuto in mira anche la partecipazione *morale*, cioè quella che si estrinseca in uno dei modi preveduti dall'articolo 64 sulla complicità. A sostegno dell'avviso che siasi voluto escludere dal beneficio soltanto la partecipazione materiale starebbe la considerazione che, ove fosse stato intendimento di escludere pure la partecipazione morale, si sarebbe richiamato il concetto della complicità in generale, di cui il suddetto articolo 64, come si è fatto nella ipotesi dell'articolo 132. Però, quando si tenga conto del riflesso, che nella latitudine della

frase si hanno i concetti di ambedue le compartecipazioni, e che non vi sarebbe alcun motivo plausibile per creare una distinzione fra le stesse, io credo che colui, il quale, dopo di avere usato di mezzi morali per la formazione ed organizzazione delle bande e di avere fatto parte delle stesse, siasene ritirato, vogliasi pure senza resistenza e consegnando od abbandonando le armi prima della ingiunzione dell'Autorità od immediatamente dopo, non debba andare esente dalla pena, una ed identica essendo la ragione della legge, quella, cioè, di rendere difficile la formazione delle bande, mostrandosi più severa verso coloro che presero parte a questa formazione, senza preoccuparsi del fatto che la partecipazione stessa sia piuttosto materiale che morale.

Non devono le dette persone avere partecipato alla *formazione* o *al comando* della banda. Quanto alla *formazione*, torna inutile ogni osservazione, essendo chiaro e manifesto il significato di questa parola, specialmente dopo quello che ho detto interpretando l'articolo 131. Quanto al *comando*, non deve omettersi di considerare che il legislatore dice: AL *comando*, e non: *a* UN *comando;* per cui deve ritenersi che abbia voluto riferirsi al comando *supremo* e non a un comando *qualsiasi*, e nemmeno a quel comando *superiore*, che è preveduto dallo stesso articolo 131. Perciò, devono aversi per esclusi dalla impunità, di cui l'ipotesi in esame, *soltanto* coloro che abbiano preso parte, materiale o morale, alla formazione della banda, o che ne abbiano avuto il comando *in capo*, il comando *supremo;* ed avervi diritto non soltanto i semplici gregari, ma anche coloro che nella banda abbiano esercitato un comando *subalterno*, od *una funzione speciale*, quella funzione speciale che è pure preveduta dal surripetuto articolo 131 e che non è riprodotta nella ipotesi.

349. I gregari, coloro che nella banda esercitano un comando subalterno od una funzione speciale sono ammessi a godere il beneficio della impunità, purchè prima della ingiunzione dell'Autorità o della Forza pubblica, o immediatamente dopo, *si ritirino senza resistenza, consegnando o abbandonando le armi.*

Per ciò tutto che si riferisce all'*ingiunzione* mi riporto a quanto ho detto superiormente (1).

Quanto al *ritirarsi senza resistenza*, li Chauveau ed Hélie, interpretando l'articolo 100 del Codice del 1810 (2), che porta la locuzione: *senza opporre resistenza*, pensano che la immunità sia da accordarsi solo nel caso di ritirata volontaria; onde, se la banda fosse stata dispersa dalla forza, i ribelli, arrestati nella loro fuga, non potrebbero invocare il beneficio (3). La stessa interpretazione deve darsi alla disposizione in esame, poichè se la forza pubblica ha dovuto usare delle armi dopo la intimazione di scioglimento, è manifesto che vi fu *resistenza;* e se i componenti la banda si sono in seguito ritirati, ciò fecero non volontariamente, ma quando, dopo avere resistito, si avviddero che era inutile ogni resistenza. Essendo la ritirata avvenuta dopo la resistenza, non possono più godere del beneficio.

Ma non basta la ritirata senza resistenza, è necessario, altresì, che nella ritirata *si consegnino o si abbandonino le armi.* È questa una condizione *sine qua non* per ottenere l'impunità.

Il Nocito così interpreta la ipotesi in esame; e riporto le sue considerazioni perchè di migliori non se ne potrebbero presentare:

« Colui che si sbanda portando seco le armi, o anche lasciandole momentaneamente in custodia od in serbo per poterle riprendere, può essere determinato a lasciare la banda dal pericolo ch'essa corre, salvo a tornare alla medesima in tempo più sicuro ed opportuno. Si vuole del recesso e del pentimento una prova sensibile, la quale nello stesso tempo valga a diminuire le forze della banda, cioè che il colpevole consegni le armi all'Autorità, ovvero le abbandoni, cioè le distrugga, le getti via, in una parola se ne spogli definitivamente. In questo spoglio, però, non sarebbe compreso il regalo o la consegna che facesse il colpevole delle armi ai suoi compagni di delitto, i quali così avreb-

(1) Nn. 346, 347, a pag. 341, 342.
(2) Riportato a pag. 322, n. 327.
(3) CHAUVEAU et HÉLIE: *Théorie du Code pénal*, n. 1220, pag. 336, 337. Ediz. di Bruxelles del 1845.

bero il modo di armare altra gente e di sostituire il disertore. Questo sarebbe un armamento della banda e non un modo di abbandonare le armi. È necessario, inoltre, che questa condizione dell'abbandono o della consegna delle armi concorra con l'altro del ritiro *senza resistenza*. È necessario che il colpevole abbandoni non solo le armi, ma abbandoni la banda, e l'abbandoni prima di qualunque resistenza. In caso opposto l'abbandono sarebbe una resa di nemico vinto, non atto di penitente, ed oltre al reato di banda vi sarebbe quello di resistenza alla forza pubblica » (1).

350. Appena poi occorre avvertire, che, in ogni caso, la esenzione da pena per il delitto di banda armata, non esime dalla pena per tutti gli altri reati che fossero stati commessi in questa occasione. Nell'articolo 167 del Codice sardo (2) si disponeva, che gli esenti da pena dovessero essere puniti per i reati che avessero particolarmente commesso. Questa disposizione, come superflua non fu riprodotta, giacchè è evidente che l'impunità è accordata pel reato di banda armata, e non per altri reati che fossero stati commessi prima, o nel tempo della esistenza della banda, o in occasione della stessa. Questo concetto è chiaramente manifestato dall'articolo, nella sua prima parte, la quale, parlando di esenzione della pena, si riferisce *ai fatti preveduti nei due articoli precedenti.*

351. In ambedue le ipotesi, coloro che si trovano nelle condizioni ivi indicate, *vanno esenti da pena; l'esenzione di pena* è la conseguenza giuridica dei fatti di cui è oggetto l'articolo 133.

Ora, a questo proposito sorgono le tre seguenti questioni:

A pronunciare la esenzione di pena saranno competenti la Camera di Consiglio o la Sezione d'accusa?

Nel caso di rinvio alla Corte d'assise, sarà competente la Corte d'assise, o dovrà provocarsi il giudizio di giurati?

Qualora si ritenga che il giudizio su ciò sia di competenza dei giurati, sarà obbligato il Presidente a sottoporvi la questione qualora ne sia richiesto dalla difesa?

352. Rispondo alla prima questione. Gli articoli 250 e 434 del Codice di procedura penale stabiliscono i casi nei quali la Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa devono dichiarare non farsi luogo a procedimento. Questi casi sono: quando il fatto non costituisce reato o non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato; — quando risulta che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta. Ove, invece, la imputazione costituisca un delitto di competenza della Corte d'Assise e vi siano indizi di reità a carico dell'imputato, la Camera di Consiglio ordina, in base all'articolo 255, la trasmissione degli atti e dei documenti al Procuratore Generale pel provvedimento della Sezione d'accusa. La quale, per l'articolo 437 dello stesso Codice, modificato dal R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509 per l'attuazione del Codice penale, se trattasi di delitto di competenza della Corte d'assise e scorge prove o indizi sufficienti di reità, pronunzia l'accusa e ordina il rinvio dell'imputato avanti la detta Corte. Nella specie si tratta di *esenzione di pena*, di cui queste disposizioni legislative non fanno parola. Per dire che un imputato è esente da pena, fa d'uopo stabilire previamente che è colpevole di quel dato fatto, pel quale avrebbe meritato quella determinata pena, da cui va esente per essersi verificate quelle speciali circostanze che sono indicate dal legislatore. In altre parole, è necessario il giudizio, che sfugge evidentemente alla competenza della Camera di Consiglio e della Sezione d'accusa, il pronunciato delle quali non è che attributivo di competenza, non mai un giudizio. Il presupposto del beneficio (osserva il Nocito), è il delitto; il legislatore fa grazia al colpevole perchè si è tempestivamente pentito; ma il pentimento suppone la colpa, la grazia non può sussistere senza il reato, e quindi è necessario che sia anzitutto stabilito dai Magistrati e dai Giudici di merito se colui che dev'essere esentato da pena sia colpevole di quel delitto, e nella specie, se sia colpevole del de-

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol II, Parte 2ª, pag. 932, n. 398).

(2) Riportato a pag. 322.

litto di banda (1). Perciò, quand'anche sia manifesto alla Camera di Consiglio ed alla Sezione d'accusa che si sono verificati gli estremi voluti dall'articolo 133 in esame, non toccherà ad esse dichiarare che l'imputato *va esente da pena;* ma la causa dovrà essere portata alla Corte d'assise, previa posizione in accusa dell'imputato, sempre, ben inteso, che la Sezione d'accusa scorga prove o indizi sufficienti di reità.

353. Avvenuto il rinvio avanti la Corte d'assise si presenta l'altra questione (è la seconda delle sovresposte), se a dichiarare le circostanze che danno luogo alla esenzione di pena sia competente il giurì, o la Corte d'assise; in altre parole, se il giudizio sovra ciò sia di fatto o di diritto.

L'opinione che il giudizio sia di competenza della Corte d'assise, e che quindi sia di diritto e non di fatto, si basa sostanzialmente a questo: che le circostanze le quali danno luogo alla esenzione di pena sono estranee al complesso del delitto già interamente consumato; che l'esenzione di pena è un beneficio di legge stabilito al fine di evitare al più presto possibile la maggior diffusione delle conseguenze del reato; che i giurati hanno soltanto la missione di affermare o negare l'imputabilità, sia nella parte oggettiva che soggettiva, ma sempre inerente al fatto criminoso; che, insomma, le circostanze stesse costituiscono un fatto, il quale non influisce che sulla applicabilità o non applicabilità della pena, è senza alcun legame colla questione della colpevolezza, e perciò deve entrare esclusivamente nella sfera di competenza dei Giudici legali (2).

Quest'avviso è ribattuto, io credo vittoriosamente, dal Nocito, con queste considerazioni, che accetto pienamente:

« Noi crediamo che le questioni sui fatti che possono esentare dalla pena debbano essere proposte ai giurati. Essi, invero, sono i giudici del fatto della causa, e sarebbe strano sottrarre alla loro competenza una parte del fatto, la quale ha l'importanza di liberare il colpevole dalla pena. Sarebbe strano, che mentre non si fa quistione se debbano essere sottoposte al giudizio dei giurati le circostanze che valgano a diminuire la pena, e perfino le attenuanti, debbano poi essere sottratte al loro giudizio quelle circostanze di fatto che hanno l'efficacia maggiore di sottrarre il colpevole a qualunque pena. Noi comprendiamo bene che, stando alla lettera dell'articolo 494 del Codice di procedura penale, ove si parla *dei fatti che ai termini di legge scusano l'imputabilità*, parrebbe che dovessero essere sottoposte ai giurati solamente le quistioni sui fatti di scusa che si riferiscono all'imputabilità, che cioè la modificano attenuandola, e che per tal modo sono intrinseche alla medesima. Però, quest'articolo non è l'unica fonte dalla quale scaturisce il potere di sottoporre ai giurati determinate questioni. Nessuno dubita, infatti, che si possano sottoporre ai giurati quistioni di fatto intorno ad ipotesi subalterne, malgrado che di queste ipotesi non parli l'articolo 494, che contempla solamente il caso dei fatti di scusa, che non sono da confondersi con le ipotesi subordinate, i quali sono fatti principali costituenti reati distinti e diversi dal fatto principale obietto dell'accusa, sebbene minori di questo nella gravità, o rientranti come fatto in esso, o col fatto principale connessi. Al disopra dell'articolo 494 c'è il principio intrinseco alla stessa istituzione dei giurati, i quali sono i giudici del fatto, e che non permette di sottrarre alla loro competenza una quistione di fatto che ha la suprema importanza di liberare un imputato dalla pena. Nei reati di Stato questa massima acquista una forma maggiore, in quanto essi vennero senza distinzione affidati alla competenza della Corte d'assise, purchè in essa ci sia l'intervento dei giurati (art. 9, n. 1, Codice di proc. penale), a tutela dell'imputato, che non poteva essere lasciato in balìa dei giudici dello Stato in un reato contro lo Stato. Questa garanzia diventerebbe menzognera se fosse lasciato non ai giurati, ma ai giudici togati il decidere in punto di fatto una quistione per la quale l'imputato sarebbe esente da pena. Noi comprendiamo

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 399, pag. 932).

(2) Borsani e Casorati: *Codice di procedura penale italiano commentato*, Vol. V, § 1867, pag. 392, 393.

che i giudici togati siano chiamati ad applicare la prescrizione, e a vedere se vi sono o pure no atti interruttivi, come comprendiamo che sieno chiamati essi soli ad applicare la circostanza aggravante della recidiva. La recidiva risulta da una prima sentenza di condanna messa in rapporto con una seconda, e compete al Magistrato il confronto e l'interpretazione legale dei fatti dichiarati nelle sentenze. Nella prescrizione il valore interruttivo degli atti di procedura importa pure l'esame giuridico degli atti stessi, ed il Magistrato, inoltre, è chiamato per suo ufficio a giudicare della proponibilità o della sussistenza dell'azione penale. I fatti, però, che esentano da pena sono altra cosa. Essi sono una quistione accessoria alla quistione della colpevolezza, e nulla di più razionale che quel Giudice di fatto il quale ha dichiarato in punto di fatto la quistione della colpevolezza, dichiari pure il fatto sul quale poi la Corte viene chiamata ad applicare la pena e quindi a dire che non ci è luogo alla medesima » (1).

354. Ritenuta la competenza del giurì, sorge l'ultima questione superiormente posta, cioè, se il Presidente sia obbligato di sottoporre al Magistrato popolare la relativa questione, quando ne sia richiesto dalla difesa.

La questione si risolve, secondo il mio modo di vedere, con quanto è disposto dall'articolo 494 del Codice di procedura penale, di cui ebbi occasione, già precedentemente, di riferire il tenore (2). Il Presidente, secondo quest'articolo, ha l'obbligo di proporre ai giurati le questioni sui fatti, che ai termini di legge *scusano* la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che *escludono* la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento. Fatti, adunque, che *scusano* e fatti che *escludono* la imputabilità; su quest fatti *devono* essere poste le questioni; sulla domanda della difesa quanto ai primi, cioè a quelli che scusano; anche d'ufficio circa i quelli che escludono la imputabilità. L'esenzione dalla pena nè scusa, nè esclude l'imputabilità, la quale permane; solo il delitto stato commesso va impune per circostanze particolari ed affatto indipendenti dalla imputabilità. Perciò il Presidente può opporsi alla posizione dell'analoga questione, che fosse stata chiesta dalla difesa.

In materia analoga, vale a dire sulla impunità a beneficio di accusati di uso sciente di falsa moneta, la Corte di Cassazione di Napoli ha affermato una massima che può invocarsi in appoggio di quest'avviso. Per l'articolo 332 del Codice sardo era accordata l'impunità in falsa moneta e reati corrispondenti agli accusati che in determinate circostanze avessero data formale denuncia o procurato l'arresto di tutti o di parte dei colpevoli. Nella specie di cui si è occupato il Magistrato Supremo nulla constava in proposito La sentenza ha dichiarato « che in tema di uso sciente di falsa moneta, bene è respinta dalla Corte l'istanza di porsi la questione relativa all'esenzione della pena giusta l'articolo 332 del Codice penale del 1859, rilevando niun fatto avere accennato l'accusato sulla precedente denunzia del crimine o sul procurato arresto dei colpevoli, dopo l'inizio del procedimento » (3). Questa massima, ripeto, appoggia il mio avviso, poichè, se effettivamente nella formale denuncia del malefizio per parte dell'accusato o dell'arresto da lui procurato di tutti o di parte dei colpevoli, la Corte regolatrice avesse ravvisato una *scusa*, non avrebbe potuto non censurare per violazione dell'articolo 494 del Codice rituale, il dato rifiuto.

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 134.

355. *Osservazione generale. — Disposizione dell'articolo. — Si richiamano gli elementi della cospirazione secondo la dottrina. — Estremi costitutivi della cospirazione giusta l'articolo. — Sostanzialmente corrispondono a quelli della dottrina.*

356. *Primo estremo: Risoluzione di agire. — Significato. — Delitti ai quali può essere*

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 1ª, pag. 933).

(2) Vol. IV, n. 123, pag. 312.

(3) Sent. 19 aprile 1880, Ric. Cacciatore, Est. Narici. *Legge*, A. 1880, 837.

diretta la cospirazione. — Non è compresa la cospirazione all'attentato contro la Persona del Sommo Pontefice.

357. *Secondo estremo: La risoluzione dev'essere* concertata e stabilita. — *Si nota il carattere definitivo che deve avere la risoluzione.*

358. *Terzo estremo: Concorso di più persone. — Bastano anche due. — Differenza con l'associazione a delinquere. — Ragione della differenza.*

359. *Quarto estremo: Concerto stabilito sui mezzi. — I mezzi devono essere determinati. — Significato della locuzione. — Se debbano essere idonei. — Si contrasta che l'idoneità sia un elemento necessario.*

360. *È impossibile il tentativo. — Si richiamano le considerazioni fatte nella parte dottrinale sulla complicità, sulla risoluzione condizionata, sulla connivenza suggestiva dell'Autorità e sugli agenti provocatori.*

361. *Sulla pena. — Osservazioni particolari. — Se vi sono atti preparatorii deve aumentarsi la pena entro i limiti prefissi dall'articolo.*

362. *Impunità. — Quando si accordi. — È necessario, per ottenerla, il simultaneo concorso delle due condizioni stabilite nell'ultimo capoverso. — Concetto racchiuso nella voce:* recesso. — *Significato della formula:* prima che si cominci l'esecuzione del delitto. — *Quando debba ritenersi* iniziato il procedimento.

355. L'articolo 134 si occupa di quella tetra figura di delitto che nella dottrina e nelle legislazioni è chiamato: *cospirazione.*

La cospirazione ha esistenza giuridica, secondo il patrio legislatore, *quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti,* che viene poi ad indicare.

Nella parte teorica ho indicato quali, secondo la dottrina, siano gli estremi della cospirazione. Vi vuole unità di scopo fra i cospiratori; — il concorso di più individui; — il concerto intorno ai mezzi di operare; — la conclusione su questi mezzi; — la risoluzione di agire allo scopo di commettere quel determinato misfatto.

Secondo l'articolo, e come appariscono dalla definizione che ne è data, gli estremi costitutivi del delitto di cospirazione, sono i seguenti:

La risoluzione di commettere un dato delitto;

il concerto stabilito di agire;

il concorso di più persone;

il concerto stabilito su determinati mezzi.

Come si vede, questi estremi corrispondono sostanzialmente a quelli posti innanzi dalla dottrina, desumendosi la *unità dello scopo*, che la dottrina pure richiede, dal complesso degli estremi medesimi, poichè, se per costituire giuridicamente la cospirazione fa d'uopo che più persone concertino e stabiliscano di commettere con determinati mezzi quel dato delitto, è manifesto che *unico* dev'essere lo scopo dei cospiratori, i quali, per conseguenza, devono mirare ad un solo ed identico fine, cioè, alla perpetrazione di quel dato delitto.

356. *Primo estremo.* Primo estremo è la *risoluzione di commettere un* dato *delitto.* Pel compimento di questa condizione vi vuole una volontà ferma di agire; se così non fosse, potrebbero dare fondamento ad un'accusa di voti confusi o vaghi progetti; potrebbero essere incriminate le parole, incriminati persino i pensieri. La risoluzione esclude ogni incertezza nella volontà (1).

I delitti poi, che possono essere il fine della cospirazione, vengono tassativamente indicati dal legislatore, e sono:

L'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104);

l'attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario o il Reggente (art. 117);

l'attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato (art. 118);

l'insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120);

---

(1) Dalloz: *Répertoire*, V.° *Crimes et délits contre la sureté de l'État*, n. 90; Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1096, pag. 305. Ediz. di Bruxelles del 1845.

il fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Capo di uno Stato estero (art. 128 primo capoverso).

Non è punita la cospirazione diretta a qualsiasi altro delitto contro la sicurezza dello Stato. Può sorgere questione se sia punibile la cospirazione diretta a un attentato contro la vita del Sommo Pontefice. Potrebbe dirsi che, siccome l'articolo 2 della legge 13 maggio 1871 sulle Prerogative del Sommo Pontefice (1), eguaglia l'attentato contro la Persona di quell'augusto Personaggio all'attentato contro la Persona del Re, così dovrebbe punirsi la cospirazione diretta a quell'attentato nella stessa guisa che è punita la cospirazione diretta all'attentato contro la Persona del Re. Ma la risposta è facile. L'articolo 2 anzidetto parla di *attentato* contro la Persona del Sommo Pontefice e di *provocazione a commetterlo;* e l'attentato e la provocazione sono delitti ben distinti dal delitto di cospirazione. Se il legislatore ha voluto punire la cospirazione all'attentato contro la Persona del Re, lo ha dichiarato espressamente e ne ha formato una figura speciale di malefizio. Non avendo fatto altrettanto per la cospirazione all'attentato contro la Persona del Supremo Gerarca, non è possibile l'applicazione analogica ed estensiva, sempre vietata nel giure penale, tanto maggiormente poi in tema di cospirazione, la quale è eccezionalmente considerata come delitto *sui generis*. Del resto, osservo di passaggio col Majno, che lo stesso Codice penale non punisce neppure la semplice cospirazione diretta ad un attentato contro le Persone della Famiglia Reale menzionate nell'articolo 127 (2).

357. *Secondo estremo.* La risoluzione di commettere uno degli anzidetti delitti dev'essere *concertata e stabilita;* cioè, come si esprimono gli Autori della Teoria: « la cospirazione allora soltanto sarà punibile quando tutte le volontà si saranno confuse in una volontà unica e comune; quando ogni deliberazione ulteriore sarà divenuta inutile, e non si tratterà più che di por mano agli atti di esecuzione. Se in luogo di questo accordo e di questo unanime consenso sorgeranno fra i prevenuti delle lotte, delle resistenze, delle pratiche isolate, delle vedute contraddittorie, vi sarà allora un'inquietudine, un malvolere, vi saranno dei disegni pericolosi, ma non potrebbe certamente in quel contegno ravvisarsi un contratto, un'associazione, una cospirazione » (3). « Agli occhi del legislatore, scrive dal canto suo il Dalloz, il pericolo è creato dal concerto e dall'accordo fra i cospiratori; in una parola dall'associazione; e chi dice *associazione*, dice unità di volontà, unità perfetta, intera, *definitiva* (4) ». Il concerto, in una parola, dev'essere *stabilito*, cioè *conchiuso;* non dev'essere una semplice proposta, non un vago progetto, ma un proposito fissato, fermato.

358. *Terzo estremo.* La cospirazione deve avvenire fra *più persone*. La risoluzione *individuale* di commettere uno dei delitti anzidetti potrebbe costituire un delitto speciale, (lo costituisce, infatti, per alcune legislazioni e lo costituiva in taluno dei Progetti), ma non può essere la base giuridica della cospirazione, nel vero senso di questa. Dal momento che la risoluzione, per essere punita come cospirazione, deve avere il requisito del *concerto*, concerto non vi può essere se non vi sia il concorso di più persone; onde a prima giunta parrebbe inutile la designazione di questo estremo. Tuttavia, la si presentava necessaria dal momento che, quanto al numero delle persone, il legislatore volle fare una differenza fra l'associazione per delinquere e la cospirazione. Nella associazione per delinquere si esige il concorso di almeno cinque persone (art. 248); nella cospirazione si usa la frase: *più persone;* quindi bastano anche *due*. La ragione di questa differenza è chiara. Gli associati per delinquere devono principalmente contare nell'opera propria per mettere in esecuzione il loro disegno generico di delinquere, e all'uopo occorre un certo numero di persone; i congiurati,

(1) Riportato a pag. 191.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 706, pag. 403, 404.

(3) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, n. 1096, pag. 305. Ediz. di Bruxelles del 1845.

(4) Dalloz: *Répertoire*, V.° *Crimes et délits contre la sureté de l'État*, n. 91.

al contrario, contano meno sull'opera propria diretta, che sul concorso e sull'adesione dei molti che ordinariamente sono presi dalla stessa passione politica, e dei moltissimi che sono sempre pronti ad abbracciare la causa di ogni novatore, o per leggera vaghezza di novità, o per la speranza di sorte migliore, o per delinquere impunemente contro la proprietà o contro le persone nei disordini dei pubblici commovimenti; oltrecchè i congiurati sogliono avere in loro potere dei potenti mezzi pronti ad essere messi in azione da persone più potenti di loro, che ordinariamente restano nell'ombra, o prestano alla cospirazione un'adesione tacita, ma sicura (1).

359. *Quarto estremo.* Ma la cospirazione non è completa, ove i congiurati non abbiano concertati e stabiliti anche i *mezzi*, con i quali vuolsi consumare l'impresa.

Di questo estremo fu parlato la prima volta in seno della Prima Commissione (2) e fu successivamente propugnato dal Sen. De Filippo, quando si discuteva nell'Alta Camera il Progetto Vigliani del 1874, traendolo dal Codice napolitano; ma fu combattuto dal Commissario Regio, Sen. Eula, e dal Relatore Sen. Borsani, pel motivo specialmente che quando la risoluzione d'agire è concertata e stabilita, implicitamente devesi ritenere che siansi concertati e stabiliti anche i mezzi, essendo impossibile concepire che da un uomo ragionevole sia presa la risoluzione di eseguire un atto qualunque, senza che abbia determinato il modo in cui l'esecuzione debba aver luogo. D'altronde, con questa aggiunta si verrebbe ad addossare all'accusa l'obbligo di fornire la prova di ciò che deve ritenersi presunto. Per di più, come osservava particolarmente il Relatore, se la dimostrazione dei mezzi fosse prescritta, sorgerebbero nella pratica tante sottili questioni, che la prova difficilmente si potrebbe ottenere (3). La proposta del Sen. De Filippo, rigettata dal Senato, fu riprodotta dal Ministro Mancini in seno della Commissione del 1876, la quale però non le fece buon viso (4). Non portata nei Progetti del 1883 e del 1887, la pose innanzi di nuovo avanti la Camera dei Deputati l'on. Della Rocca, quando si discuteva il Progetto del 1887, e fu combattuta dall'on. Nocito, per la peculiare considerazione che non vi ha *risoluzione* se non vi sono inclusi i mezzi, e non vi ha concerto quando l'accordo caduto sul fine non sia ancora completo perchè manca l'accordo sui mezzi (5). La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione accolse la proposta, che fu pure accolta dalla Commissione, ed alla quale fece pure adesione il Commissario Nocito, modificando così le sue idee esposte innanzi la Camera dei Deputati (6).

Io credo che meriti lode il legislatore per avere ammessa la necessità di questo estremo, poichè, per quanto si ritenga che il concerto sui mezzi sia compreso nel concetto della risoluzione, tuttavia la prudenza doveva consigliare una espressa menzione di ciò, per evitare qualsiasi dubbio che certamente avrebbe potuto sorgere nella applicazione dell'articolo, quando questa menzione avesse mancato. Il concerto dei mezzi rende manifesta la serietà del progetto, ed impedisce che lo si confonda con un semplice e vago desiderio criminoso.

I mezzi, però, devono essere *determinati*. In seno della Commissione Reale di revisione, il Commissario Auriti spiegava questa espressione nel senso di escludere l'accordo su *tutti* i mezzi; il Commissario Nocito, nel senso che non basta a costituire la cospirazione che sia determinato un *mezzo in genere*, ma devono essere stabiliti *i mezzi* per commettere il reato (7). Accordando le due interpretazioni, l'estremo dovrebb'essere inteso nel senso (secondo il concetto della Commissione di revisione), che vi sarebbe giuridicamente il delitto di cospirazione solo allora che insieme alla risoluzione di agire fossero stati concertati e stabiliti *alcuni* fra i mezzi per *commettere il delitto*, alla esecuzione del quale era prefissa la cospirazione.

Comunque è certo, che quando si dice

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 264, pag. 103, 104.
(2) V. a pag. 292.
(3) V. n. 306, a pag. 300.
(4) V. n. 310, a pag. 304.
(5) V. a pag. 312.
(6) V. a pag. 317.
(7) V. a pag. 316, 317.

che i mezzi devono essere *determinati*, non basterebbe una semplice designazione generica di questi mezzi, la quale equivarrebbe a non designarne alcuno; ma si esige che i cospiratori abbiano la coscienza precisa del modo con cui si propongono di tradurre in atto la loro determinazione (1). In altre parole, la conclusione sui mezzi deve, come ho detto nella parte teorica (2), tener dietro al concerto in modo, che preparato e compiuto il disegno dei vari atti a compiersi da tutti e da ciascuno dei cospiratori, altro non rimanga che la rispettiva esecuzione dei medesimi.

Quanto poi alla *qualità* dei mezzi, notisi che il legislatore non distingue; quindi dovrebbe cadere la esclusione che il Borciani vorrebbe fare dell'accordo sugli *stromenti* della consumazione del delitto, limitando egli questo accordo alla perpetrazione del reato, al disegno, per così dire, dell'*iter criminis* (3). Del resto, parmi che nel concetto giuridico e filologico della voce: *mezzo*, entri anche lo *stromento* con cui si consuma il malefizio. Infatti, si dice, che un omicidio è commesso *col mezzo* di veleno, di arma da fuoco; che un furto è qualificato pel *mezzo*, quando è eseguito *col mezzo* di false chiavi, di rottura, e via dicendo. D'altronde, non deve dimenticarsi che talvolta nella scelta dello stromento consiste una maggiore probabilità di riescita e una maggiore difficoltà di essere scoperti. Quindi, non potrebbe *a priori* accettarsi quest'avviso.

Una difficoltà si presenta piuttosto circa il punto di sapere se i mezzi debbano essere *idonei*, per modo da non ritenere la esistenza giuridica della cospirazione, quando i mezzi concertati e stabiliti non siano atti a commettere il delitto che i congiurati si erano prefisso. Il Nocito ritiene la necessità che il mezzo sia *idoneo*, col quale, cioè, si possa entrare direttamente nell'azione, e non un semplice mezzo di preparazione dell'azione (4). L'Impallomeni, invece, pur escludendo i mezzi visibili, tali da non poter cagionare alcun allarme, e richiamandosi a ciò che aveva già sostenuto altrove, cioè che in materia di attentati politici sia un errore voler invocare le regole generali del tentativo (5), sostiene lo stesso avviso per la cospirazione « che è un atto preparatorio dell'attentato politico, molto più che i delitti politici sono di loro natura diffondibili, per modo che quella efficacia che i mezzi prestabiliti non hanno, possono acquistarla successivamente nel corso dell'azione. Purchè il concerto cada su mezzi determinati, non importa sapere se questi avrebbero la potenza di eseguire l'attentato » (6). Ed a sostegno della sua tesi invoca l'articolo 125 del Codice delle Due Sicilie (7), che usava la frase: « mezzi *qualunque* di agire ».

Ho combattuto l'avviso dell'Impallomeni sulla non necessità di avere riguardo, negli attentati politici, alla idoneità dei mezzi (8); ma parmi di dover convenire con esso quando sostiene lo stesso avviso nella cospirazione. Anzitutto, c'è la locuzione generica nella formola legislativa; si parla, in genere, di *mezzi determinati;* che se si è abbandonato il *qualunque* del Codice per le Due Sicilie, non si può da questo abbandono trarre un argomento in favore della tesi contraria; era un pleonasmo, poichè, quando si parla di mezzi senza distinzione, devesi intendere mezzi di qualsiasi genere; per cui torna lo stesso come se il legislatore patrio avesse usato la frase del legislatore napoletano. Inoltre, non conviene dimenticare che la cospirazione è esclusivamente un atto preparatorio e assai remoto dalla consumazione del delitto a cui i congiurati miravano; tanto remoto quanto sarebbe remoto il proposito fermato di commettere un furto con mezzi determinati; un atto preparatorio concertato e stabilito solo, per così dire, teoricamente; non si richiede per la sua punibilità che vi siano degli atti materiali, una preparazione materiale dei mezzi stessi. In questo stato di cose parmi

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 268, pag. 105.
(2) V. a pag. 286, n. 287.
(3) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico e pratico* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 230).
(4) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, n. 87, pag. 761).
(5) Ho riportato le parole dell'Impallomeni su questo proposito a pag. 76.
(6) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 268, pag. 105.
(7) Riportato a pag. 318.
(8) Pag. 77, 78.

che non sia il caso di far questione di *idoneità*, la quale è esclusivamente voluta dal patrio legislatore per gli atti di esecuzione, che soli costituiscono il tentativo. Da questo stato di cose il Nocito, invece, trae un argomento in appoggio della tesi contraria da esso sostenuta. « Si noti (egli scrive in continuazione del brano surriportato), che non trattasi ancora di cominciare ad agire con la preparazione dei mezzi, ma soltanto di determinarli e di concertarli, e quindi non siamo usciti dalla parte ideale o psicologica del delitto ». Ma appunto perchè non si è usciti dalla parte ideale o psicologica del delitto, appunto perchè non si è cominciato ad agire, che torna inutile occuparsi di idoneità, la quale potrà dimostrarsi o non dimostrarsi all'atto dell'esecuzione. Per di più, è molto giusta l'osservazione dell'Impallomeni, che i mezzi prestabiliti possono nel corso dell'azione, pel carattere di diffondibilità dei delitti politici, acquistare quell'efficacia, che non avevano al momento della cospirazione. Quando i congiurati hanno concertato e stabilito di commettere, con determinati mezzi, un attentato politico, evidentemente devono avere ritenuto che questi mezzi fossero idonei al raggiungimento del fine che si sono proposto; si è nel campo morale, nel campo psicologico; ciò deve bastare. Se questi mezzi all'atto pratico si dimostrano non idonei alla consumazione del delitto, non vi sarà l'attentato, poichè ne mancherebbero gli estremi, ma ci sarà pur sempre la cospirazione.

360. Con i suddetti quattro elementi, i quali devono concorrere simultaneamente, il delitto di cospirazione è perfetto, poichè, quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi un attentato politico, la Società è minacciata fin da quel momento, potendo i congiurati da un istante all'altro passare all'azione, appena credono giunta la più propizia occasione. La cospirazione, quando si verifichi l'accordo sul fine e sui mezzi e sulla risoluzione di agire, è consumata; basta il consenso puro e semplice, senz'uopo che alla deliberazione susseguano atti preparatorii, come si era propugnato da taluno nelle varie Commissioni che attesero ai diversi Progetti.

Così essendo, è impossibile parlare di tentativo; è inescogitabile un esempio di cospirazione imperfetta. La cospirazione è per sè stessa un atto preparatorio, ma non un atto preparatorio *materiale*, il quale potendo essere costituito di più atti fisici, può rendere concepibile la prossimità maggiore o minore di questi atti distinti alla consumazione, come nel delitto di banda armata; invece è un atto preparatorio *ideale*, *psicologico*, in cui la materialità non entra per nulla, nè da vicino, nè da lontano; non può concepirsi un frazionamento dei diversi elementi che costituiscono la cospirazione in guisa da formare l'una o l'altra delle due fasi che costituiscono il tentativo (delitto tentato o delitto mancato).

Ma se non si può parlare di tentativo, si presentano però altre questioni, cioè sulla complicità, sulla risoluzione condizionata, sulla connivenza suggestiva dell'Autorità e sugli agenti provocatori. Di siffatte questioni mi sono già occupato nella parte dottrinale, e qui richiamo le osservazioni in proposito esposte (1).

361. Nei riguardi della pena, l'articolo in esame dichiara incorrere in quella pena, che poi stabilisce, *ciascuna* delle persone che hanno concertato e stabilito di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti indicati. Resta inteso, però, che la pena va modificata in più od in meno per gli accusati, secondo le circostanze speciali che attenuano od aggravano la imputabilità dei colpevoli giusta le norme generali.

Le pene stabilite sono le seguenti:

Nei casi di attentato contro la indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104), o di attentato contro il Re, la Regina, il Principe ereditario o il Reggente (art. 117), è minacciata la reclusione da otto a quindici anni;

nel caso di attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato (art. 118), vi ha la detenzione da due a sette anni;

nel caso di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del

(1) V. n. n. 288, 289, 291, a pag. 286, 287.

Capo di uno Stato estero (art. 128, primo capoverso), è minacciata la detenzione da due a sette anni.

Ho detto nel numero precedente, che il delitto di cospirazione è perfetto indipendentemente da qualsiasi atto preparatorio. Ciò non toglie però che se effettivamente un qualche atto preparatorio siasi commesso, la pena non debba essere aumentata; e il Magistrato dovrà farlo entro i limiti (sarebbe inutile il dirlo), prefissi nell'articolo. C'è abbastanza latitudine fra il minimo e il massimo della minacciata reclusione o detenzione, perchè si possa stabilire una differenza fra l'ipotesi in cui non siano stati commessi atti preparatorii e l'ipotesi in cui siansene fatti.

Nella parte teorica ho già notato quali possano essere atti preparatorii in tema di cospirazione (1); questi atti non potrebbero mai far trapassare dalla cospirazione all'attentato politico, ma potrebbero far aumentare la pena, in vista del pericolo che verrebbe più prossimamente a sorgere, di un danno alla sicurezza dello Stato.

362. L'ultimo capoverso dell'articolo in esame dichiara che va esente da pena chi receda dal concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato il procedimento.

È previamente da notarsi che il legislatore adopera la stessa locuzione: *va esente*, che ha adoperato nell'articolo 133 riguardo al delitto di banda armata. Quindi è che torna necessario richiamare le osservazioni che ho in proposito fatto allora sul Magistrato competente a dichiarare la esenzione dalla pena ed ogni altra che può valere ad illustrare la formola (2).

È da notarsi, inoltre, che sebbene si dica che l'esenzione dalla pena è accordata a colui che *recede dal concerto* (dal che potrebbe forse desumersi che del benefizio dell'impunità avesse a godersi solo quando il concerto non fosse stato *stabilito*), tuttavia il dubbio non avrebbe consistenza per due ragioni. Prima di tutto, perchè l'impunità essendo accordata pel delitto di cospirazione, ove il concerto non fosse *stabilito* non si dovrebbe parlare di *impunità*, ma di *inesistenza di reato*. In secondo luogo, il legislatore usa la locuzione: concerto *predetto*, quindi *stabilito* e stabilito per commettere con determinati mezzi quel tale delitto; perciò delitto perfetto di cospirazione.

È da notarsi finalmente che, mentre nel Progetto del 1887 (3) si usava il vocabolo *desiste*, il Codice vi ha sostituita la voce *recede*, per cui, se la *desistenza* poteva confondersi colla semplice *inazione*, il *recesso* significa qualche cosa di più, e deve risultare, osserva giustamente il Borciani (4), da qualche fatto (fosse anche il semplice *rifiuto* di agire), che non lasci dubbio sulla resipiscenza del colpevole.

Ciò premesso, esaminiamo le condizioni imposte dal legislatore perchè il colpevole del delitto di cospirazione abbia diritto all'esenzione da pena. Queste condizioni sono le due seguenti, che devono concorrere simultaneamente, come si rileva dalla particella *e*, che unisce le due ipotesi:

Che il recesso avvenga prima che si cominci l'esecuzione del delitto; e

prima che sia iniziato procedimento.

Il recesso deve avvenire *prima che si cominci l'esecuzione del delitto;* cioè, prima che vi sia un atto qualsiasi di *esecuzione*, conducente alla consumazione di quell'attentato che fu scopo della cospirazione; un atto univoco, prossimo o remoto non importa; non un atto preparatorio, sia perchè l'atto preparatorio non costituisce quel *fatto diretto*, che è proprio degli attentati, secondo il Codice, in materia di Stato; sia perchè l'atto preparatorio non fa cambiare natura giuridica al delitto di cospirazione, il quale resta sempre tale, siano o non siano stati commessi atti preparatorii. È poi indifferente che l'esecuzione sia cominciata dall'uno o dall'altro dei cospiratori, trattandosi che la condizione è posta impersonalmente.

Ma non basta che non siasi commesso alcun atto di esecuzione, prossimo o remoto.

(1) A pag. 288, n. 293.
(2) NN. 351-354, a pag. 344-347.
(3) Art. 130, a pag. 309.
(4) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico e pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pagina 232).

conducente alla consumazione di quel dato attentato; fa d'uopo, altresì, che non siasi iniziato procedimento. L'espressione è pur qui impersonale: *prima che sia iniziato procedimento;* quindi, anche per questa condizione, come per la precedente, prima che il procedimento siasi iniziato non contro colui che è receduto dal concerto, ma, in generale, per la cospirazione, qualunque sia la persona imputata, e quand'anche nessuno dei cospiratori fosse conosciuto dall'Autorità. Nè credasi difficile quest'ultima ipotesi, potendo benissimo l'Autorità essere avvertita che in un dato luogo si uniscono più persone per complottare un attentato, e tuttavia non avere alcuna conoscenza delle persone stesse o di una almeno fra loro. Ora, se l'Autorità è di ciò avvertita ed inizia il procedimento, il recesso che avvenisse per parte di alcuno di questi cospiratori, non gli darebbe diritto a pretendere l'impunità, perchè il *procedimento fu iniziato.*

Resta a vedere quando debba ritenersi *iniziato* il procedimento. Lo si dovrà intendere iniziato solo allora che sia intervenuta l'Autorità giudiziaria; oppure sarà tale anche quando siasi eseguito un atto di polizia giudiziaria, da qualsiasi ufficiale che la esercita? Secondo il mio modo di vedere, allorchè si parla di *procedimento*, si ricorre di necessità al concetto dell'*istruzione* vera e propria, e in questo concetto si racchiude necessariamente il concetto dell'Autorità giudiziaria, poichè, per l'articolo 81 del Codice di procedura penale l'*istruzione dei processi appartiene al Giudice istruttore*, con facoltà di delegare i Pretori. Dietro quest'ordine di idee, non potrà dirsi, con proprietà di linguaggio giuridico, veramente *iniziato un procedimento*, se non quando sia intervenuto il Giudice istruttore. È bensì vero che per l'articolo 36 dello stesso Codice rituale la polizia giudiziaria ha una autorità propria, ma non *procede*, nel vero senso giuridico della parola; essa non fa che *fornire* alla Autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento dei colpevoli (1). Il primo atto, adunque, che partirà dal Giudice istruttore sarà quello che avrà effettivamente e giuridicamente *iniziato il procedimento.* Vi ha poi altra considerazione che appoggia quest'avviso. Sta bene che la polizia giudiziaria abbia per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di raccogliere le prove tanto oggettive che soggettive e di fornire queste prove all'Autorità giudiziaria; ma la legge non le fa *obbligo* di comunicare all'Autorità giudiziaria i risultamenti delle sue operazioni; i suoi lavori possono non uscire dai gabinetti della Pubblica Sicurezza; l'Autorità giudiziaria non ha che fare con quelle operazioni; essa interviene soltanto quando la polizia giudiziaria gliele abbia *fornite.* Invece, se l'Autorità giudiziaria assume essa stessa le prime operazioni, come ne ha sovranamente il diritto, o se le operazioni assunte dalla polizia giudiziaria sono ad essa da questa *fornite*, allora è veramente posta in moto l'azione penale, e non può essere chiusa se non con un provvedimento del Giudice Istruttore o della Camera di Consiglio o della Sezione d'accusa o con sentenza. Se l'operato della polizia giudiziaria può essere chiuso ad arbitrio e senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria, esso certamente non merita, nè deve meritare il nome di *procedimento;* e per conseguenza, quando la polizia giudiziaria intraprenda operazioni, che possono avere questo risultato, non si dirà, nè potrà dirsi ch'essa abbia *iniziato il procedimento.* Vi ha di più; v'ha lo spirito della disposizione contenuta nel capoverso in esame, che viene in sostegno della mia tesi. Il legislatore, nel dettare l'ultimo capoverso dell'articolo 134 si è prefisso di incoraggiare il pentimento nel miglior modo possibile, onde raggiungere lo scopo di prevenire delitti, che espongono la Società a pericoli gravissimi (2). Se si restringe il beneficio della impunità fino al punto di accordarlo soltanto nel caso in cui il cospiratore receda dal concerto, prima ancora che sia eseguito un atto della polizia giudiziaria, ben difficilmente questo beneficio potrebb'es-

(1) L'articolo 36 del Codice di procedura penale è così concepito: *La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove, e fornire all'Autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici.*

(2) Relazione Zanardelli sul Progetto del 1887. V. a pag. 311, n. 318.

sere accordato, poichè l'atto della polizia giudiziaria potrebbe susseguire immediatamente alla cospirazione; talvolta, anzi, il beneficio potrebbe, per così dire, dipendere dall'arbitrio di qualche ufficiale della polizia giudiziaria, il quale, per soverchio zelo potrebbe iniziare, anche senza fondamento, una qualche operazione. Se ciò avvenisse, non sarebbe certo nè equo, nè umano negare il beneficio dell'impunità al congiurato che prima di questa operazione recedesse dalla cospirazione; anzi questo diniego sarebbe contrario allo scopo che ebbe in mira il legislatore, perchè un termine così ristretto impedirebbe la riflessione, e conseguentemente il pentimento e il recesso. Quando, invece, si ritenga *iniziato il procedimento* solo allora che sia intervenuta l'Autorità giudiziaria, il cospiratore ha dinanzi a sè un tempo maggiore per riflettere alle conseguenze future del suo operato, e quindi è più facile quel pentimento che il legislatore stesso ebbe in mira, e che può suggerire il desiderato recesso.

§ 5. — Interpretazione dell'articolo 135.

363. *Nozione generale della disposizione. — Estremi costitutivi del delitto preveduto dall'articolo.*

364. *Primo estremo: Vi vuole un* eccitamento. — *Significato di questa voce.*

365. *Secondo estremo: L'eccitamento deve essere fatto* pubblicamente. — *Si ritorna sul significato di quest'avverbio. — Si sostiene inoltre che l'eccitamento deve ritenersi fatto pubblicamente anche se avviene in luogo privato, purchè alla presenza di più persone.*

366. *Terzo estremo: L'eccitamento dev'essere diretto a far commettere qualcuno fra i delitti specialmente indicati. — Quali siano questi delitti.*

367. *Quarto estremo: L'eccitamento non deve avere i caratteri della correità o della complicità.*

368. *Elemento intenzionale. — Deve consistere nella volontà che si commetta quel delitto, che è il fine dell'eccitamento.*

369. *Sull'eccitamento commesso col mezzo della stampa. — Gli articoli* 13 *e* 14 *dell'Editto* 26 *marzo* 1848. — *È applicabile l'articolo in esame per gli eccitamenti a delitti non compresi nell'Editto stesso. — La Cassazione unica al riguardo.*

370. *Si richiama l'articolo* 2 *della Legge* 13 *maggio* 1871 *sulle Prerogative pontificie. — La provocazione all'attentato contro la Persona del Sommo Pontefice è punita come la provocazione all'attentato contro la Persona del Re.*

371. *Sulla pena. — È diversa secondo il delitto a cui è diretto l'eccitamento.*

372. *Quando debba ritenersi consumato il delitto di eccitamento. — Il momento consumativo si desume dalle parole:* per ciò solo, *contenute nell'articolo.*

363. L'articolo 135 prevede la ipotesi dell'eccitamento a commettere alcuno fra i delitti contro la sicurezza dello Stato. Questa ipotesi si estrinseca col fatto di colui che, fuori del caso di correità o di complicità, eccita pubblicamente a commettere uno dei delitti anzidetti.

Da questa nozione deriva che, nel delitto che stiamo esaminando, onde abbia esistenza giuridica, devono concorrere simultaneamente gli estremi seguenti:

Che vi sia un eccitamento;

che questo eccitamento avvenga pubblicamente;

che sia diretto a far commettere alcuno dei delitti espressamente indicati dalla legge:

che sia fatto fuori dei casi di correità o di complicità.

364. *Primo estremo*. La materialità del delitto consiste in un *eccitamento*. Secondo i lessici, *eccitare* significa: risvegliare, stimolare, destare (detto di persona), animo, affetti, forza, e simili (1). Quindi è, che non una semplice frase diretta allo scopo preveduto dal legislatore potrebbe costituire materialmente il delitto in esame, ma vi vuole un complesso di proposizioni e di frasi, che for-

(1) Rigutini e Fanfani · *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce: *eccitare.*

mino, per così dire, un discorso od una specie di discorso, le quali abbiano l'attitudine di risvegliare le passioni, di stimolare gli istinti, onde siavi il pericolo, che le persone, cui sono dirette, commettano quelli eccessi, alla cui esecuzione erano dirette le parole dell'oratore. Ma se quelle frasi o quelle proposizioni devono avere l'attitudine anzidetta, non è a ritenersi che questa attitudine debbano avere in sè stesse, in guisa che se il risveglio o lo stimolo avvengano, sia ciò ad attribuirsi esclusivamente alla potenza di esse; poichè l'effetto potrebbe talvolta verificarsi più che per la natura del discorso, anche per la simpatia dell'oratore, pel modo in cui sono pronunciate, e per altre cagioni estranee alla qualità delle parole pronunciate. Perciò, quando il legislatore ha usata la voce: *eccitamento*, non può avere avuto di mira esclusivamente un complesso di parole pronunciate, ma deve di certo avere voluto riferirsi a un complesso di parole, di atti, di fatti (1), col mezzo dei quali possa sorgere il pericolo che le passioni e gli istinti delle moltitudini siano risvegliati o stimolati in guisa da rendere possibile un pericolo contro la sicurezza dello Stato.

365. *Secondo estremo.* L'eccitamento dev'essere fatto *pubblicamente* (2).

Del significato da darsi a quest'avverbio, ho già altrove parlato, poichè di esso ha fatto uso il legislatore in articoli precedenti (3). Deve ritenersi occorrere la pubblicità *effettiva*; non può bastare la pubblicità *potenziale*, cioè che l'eccitamento avvenga in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza che siano presenti più persone. Anche il deserto è luogo pubblico (esclama il Nocito), ma chi predica al deserto non si dice perciò che abbia predicato in luogo pubblico.

In appoggio di questa tesi giova ricordare la discussione avvenuta in seno della Prima Commissione sugli articoli 95 e 96 del Controprogetto dei Sottocommissari Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli, discussione che ho già riportato (4), e specialmente l'osservazione del Commissario Carrara, che « la punibilità dei discorsi, come attentato alla sicurezza dello Stato, deriva non tanto dalla materialità del luogo pubblico, quanto dalla reale pubblicità che abbiano ottenuto ». Il Nocito, dopo di avere riportato questa osservazione, così si esprime:

« Secondo noi la provocazione a delinquere può essere avvenuta in luogo privato e non ostante essere pubblica, perchè l'eccitamento fu fatto ad un gran numero di persone. Su questo punto fu viva la disputa nella ricordata adunanza. Uno dei Commissari, il Tondi, osservava: « che l'inviolabilità del domicilio guarentita dalle libere istituzioni non deve soffrire eccezioni per meri discorsi pronunziati fra le domestiche pareti, qualunque sia il numero delle persone che vi siano state convocate. Che se tali riunioni fossero ad arte convocate per provocare attentati contro la sicurezza dello Stato diventerebbero cospirazioni e sarebbero punibili come tali ». È facile osservare in contrario, che se la pubblicità della cospirazione non può presumersi per la materialità del luogo, poco importa che la provocazione sia avvenuta in casa privata o luogo privato, la quale e il quale non sono sempre il cubicolo od il vestibolo, ma possono essere la sala di ricevimento od il privato giardino. La quistione dell'inviolabilità del domicilio non ha poi

---

(1) Si ha l'esempio classico di Pisistrato, che per farsi tiranno di Atene, simulò, pubblicamente lagnandosi, di avere subito gravi maltrattamenti.

(2) Nella parte teorica ho notato (n. 295, pag. 290), come (esigendosi dalla dottrina), quale elemento costitutivo di questo delitto, che l'eccitamento sia *pubblico*, intenda la dottrina stessa che debba avvenire in uno dei modi riconosciuti per istabilire il carattere della pubblicità, quindi in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla presenza di più persone, o con scritti diffusi o stampati. Ma quando si tratta di interpretare il Diritto positivo, il significato di questo elemento dev'essere diverso a seconda della formola usata dal legislatore, e dietro il confronto indispensabile a farsi fra le altre disposizioni contenute nel Codice in tema di pubblicità. Egli è appunto in forza di questi esami che l'interpretazione, a cui mi accingo, sarà diversa dalla interpretazione della dottrina, in guisa da potersi conchiudere che il legislatore, riguardo al delitto in esame, abbia voluto marcatamente scostarsi dalle opinioni degli scrittori.

(3) V. a pag. 222, n. 202; pag. 226, n. 209; pag. 235, n. 221; pag. 238, n. 227.

(4) V. a pag. 147.

nulla che vedere con la nostra quistione, e molto meno è esatto il dire, che se la provocazione è avvenuta tra le domestiche pareti deve parlarsi di *cospirazione* e non di *provocazione*. L'inviolabilità del domicilio non significa l'impunità dei fatti che possono avere a teatro il domicilio; nè per ciò che riguarda la polizia giudiziaria, il domicilio è inviolabile quando è domicilio d'un reato. La cospirazione poi non ha nulla che vedere con la provocazione, perchè la prima non sta nell'eccitamento a commettere un reato contro lo Stato, ma nella presa risoluzione e nel preso concerto. La pubblicità della provocazione non dipende dalla natura dei luoghi, ma dal numero delle persone, in modo che in un luogo privato si può tenere una riunione pubblica ed avere luogo un reato di provocazione, come per contrario in un luogo pubblico, cioè una strada solitaria, un luogo remoto, si può tenere una riunione privata, e l'eccitamento rivestire il carattere del preliminare non punibile d'una cospirazione, o quello d'una semplice istigazione a delinquere. Il pubblico eccitamento è quello che è indirizzato al pubblico, cioè ad un numero più o meno grande di persone, considerate come una parte di quel gran pubblico sul quale si vuole agire per loro mezzo. Il determinare poi il numero di queste persone è cosa che non si può fare, e dev'essere lasciato al giudizio del Magistrato di merito il riconoscere in un eccitamento il carattere della pubblicità » (1).

Il Majno combatte l'avviso del Nocito per ciò che si riferisce al fatto che la provocazione avvenga bensì alla presenza di più persone, ma in luogo privato. « Il concetto (egli scrive) del Carrara, come si ricava dal complesso delle sue dichiarazioni, non era già che il numero delle persone bastasse a rendere pubbliche le riunioni avvenute in luogo privato; ma era piuttosto quello che non bastasse la pubblicità del luogo a rendere pubblica qualunque provocazione. Infatti, l'articolo 95 (2) prevedeva i discorsi tenuti in adunanze di oltre venti persone, ovvero in luoghi pubblici, comprendendo evidentemente nella prima ipotesi anche i discorsi in luogo privato alla presenza di molte persone. E il Carrara combattè il testo di quest'articolo e propose di modificarlo, con dire senz'altro: *in pubbliche riunioni*, osservando, quanto al numero delle persone, non esservi alcun pericolo nel lasciare al Giudice il determinarlo a norma delle circostanze; e quanto alle riunioni in luogo privato, essere pericoloso il parlarne fuori del caso in cui costituiscano cospirazione. A queste idee, accettate poi dalla Commissione, che in massima approvò le modificazioni proposte dal Carrara, si associarono espressamente in quella stessa seduta, i Commissari Tondi e Ambrosoli, aggiungendo che la inviolabilità del domicilio, guarentita dalle libere istituzioni, non deve soffrire eccezioni per meri discorsi pronunciati fra le domestiche pareti, qualunque sia il numero delle persone che vi siano state convocate. Dunque (è sempre il Majno che scrive), la sola conclusione che si può trarre dalle idee accettate dalla Commissione del 1868, e dalle quali nessun Progetto posteriore ha mai dichiarato o mostrato di volersi scostare, è questa: che la provocazione commessa in luogo privato non è punibile; che quella commessa in luogo pubblico è punibile, a condizione che colla pubblicità del luogo si accompagni tale moltitudine da corrispondere al timore ed al pericolo, cui il legislatore intese di ovviare creando il reato di pubblica provocazione a delinquere. Il concetto del Nocito, che la pubblicità debba dipendere non dalla materiale circostanza che il luogo dove avvenne il fatto fosse pubblico o aperto al pubblico, ma dal numero delle persone che vi hanno assistito, può essere giustissimo per altri delitti, come la diffamazione e l'ingiuria. Per questi, il legislatore ha fatto ottima cosa quando alla *pubblicità del luogo*, talvolta inconcludente, ha sostituito (art. 393, 395) il criterio del *numero delle persone*, separate, alle quali fu comunicata la espressione diffamatoria o ingiuriosa, perchè al numero delle persone corrisponde in quei casi un effettivo maggior detrimento all'onore della persona offesa. Ma la provocazione pubblica a delinquere, quando non sia seguita da effetto, è

(1) Nocito: *Alto tradimento* (Nel *Digesto italiano*, Vol. II, Parte 2ª, pag. 764).

(2) Quello che era stato proposto dai Sottocommissari.

eccezionalmente punita come reato *sui generis*, per quello speciale carattere di pericolo che il legislatore ha creduto di riscontrarvi; carattere che non si può ragionevolmente scompagnare dalle condizioni dell'ambiente nel quale la provocazione si svolga » (1).

Queste osservazioni del Majno non mi convincono; per cui credo di dover convenire nell'avviso del Nocito. Quando il legislatore ha abbandonato il concetto della pubblicità *presunta*, quale è quella che ha stabilito per la diffamazione, e il concetto della pubblicità *potenziale*, desunta dal *luogo pubblico* od *aperto al pubblico*, e ha invece dichiarato che l'eccitamento, per essere punibile, deve avvenire: *pubblicamente*, non può essersi riferito che al concetto di un *numero di persone*, purchè siano *riunite* e senza riguardo al luogo, sia *pubblico* od *aperto al pubblico*, o sia anche semplicemente *privato*. Non so comprendere come si faccia entrare il principio dell'inviolabilità del domicilio. Il domicilio è sacro sino a che non vi si commettono delitti; ma quando un delitto vi si commette (e qui siamo in tema di un delitto), l'Autorità ha il diritto non solo, ma il dovere di entrarvi. Non so perchè non abbia ad incorrere nella sanzione dell'articolo colui, il quale nella propria sua casa od in quella che gli è prestata da un amico, raduna più persone, le conciona, le catechizza, le *eccita*, in una parola, a commettere un delitto politico. Perchè l'Autorità non dovrebbe ivi entrare? Se potrebbe entrarvi onde sorprendere dei giuocatori d'azzardo, perchè non lo potrebbe quando si commette un delitto di importanza ben maggiore, come è quello che tenderebbe a creare un seriissimo pericolo per la sicurezza dello Stato? Riguardo alla considerazione che se l'eccitamento è avvenuto in luogo privato, fra le domestiche pareti, dovrebbe parlarsi di cospirazione e non di provocazione, non può certo questa considerazione accettarsi, perchè gli estremi dei due delitti sono radicalmente distinti, e quanto alla cospirazione il legislatore non esige l'elemento della pubblicità. Del resto, circa le spiegazioni che il Majno ha creduto di dare alla discussione avvenuta in seno della Prima Commissione ministeriale, può rispondersi che il Commissario Conforti aveva esternato il desiderio che si avessero a ritenere per *pubbliche*, anche quelle riunioni, che si tengono bensì *in luogo privato*, ma in tal numero da ravvisarvi un pericolo reale per la pubblica sicurezza. Il Carrara rispondeva che di ciò sarebbe stato pericoloso il parlare, fuori del caso in cui le riunioni in privato costituissero cospirazione. Non si opponeva quindi al concetto del Conforti; solo lo trovava pericoloso. Fu allora che il Tondi uscì fuori col concetto della inviolabilità del domicilio. La Commissione accettò in sostanza l'articolo proposto dal Carrara; quindi può dirsi che abbia voluto accettare anche la spiegazione che ne diede circa il pericolo di introdurvi il concetto esternato dal Conforti; ma non può certo dirsi che abbia voluto accettare anche il concetto del Tondi sull'inviolabilità del domicilio, non essendovi di questa accettazione nessun dato nel Verbale, che ho riferito (2). Se poi, come aggiunge il Majno, nessun Progetto posteriore ha mai dichiarato o mostrato di volersi scostare dalle idee accettate dalla Prima Commissione, devesi avvertire che non ne era il caso, perchè il Progetto del 1870, il Progetto Vigliani e quello Senatorio del 1873, prevedevano bensì la provocazione, ma solo quando fosse stata commessa col mezzo della stampa. L'avverbio: *pubblicamente*, comparve la prima volta nel Progetto Zanardelli del 1883 e non fu poscia abbandonato. Dunque, non era il caso di dire che i Progetti successivi a quello del 1868 avessero accettate le idee di questo, perchè furono fatte ipotesi diverse e distinte.

Conchiudendo, ripeterò quello che ho già detto: che l'avverbio: *pubblicamente*, deve interpretarsi nel senso che non basti la pubblicità *presunta*, come nella diffamazione, o la *potenziale*, che si desume dal *luogo pubblico* o *aperto al pubblico;* ma che è necessaria la pubblicità *effettiva;* cioè quella che avviene *alla presenza di più persone;* ed ora aggiungo, che per questa pubblicità effettiva è indifferente la qualità del luogo; per cui l'eccitamento dovrà ritenersi *pubblicamente* fatto quando avvenga alla presenza di più

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 711, pag. 407, 408.

(2) A pag. 147.

persone, tanto *in luogo pubblico od aperto al pubblico*, quanto *in luogo privato*, perchè un pericolo alla sicurezza dello Stato è possibile sia che l'eccitamento avvenga in un luogo, sia che avvenga in un altro; sarà maggiore e più prossimo se avviene in luogo pubblico, ma ciò non toglie che il legislatore non debba provvedere anche nella eventualità di un pericolo minore o più lontano.

366. *Terzo estremo.* L'eccitamento dev'essere diretto a far commettere alcuno dei seguenti delitti:

L'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104);

l'attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario e il Reggente (art. 117);

l'attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato (art. 118);

l'insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120).

Questo dev'essere lo scopo del delitto. Non basterebbe, in conseguenza, l'eccitare al malcontento, l'accarezzare malvagie passioni, il provocare odii od ostilità; l'eccitare alla disobbedienza delle leggi; ma occorre che si cerchi di incoraggiare e di spingere chi ascolta ad un fatto materiale costituente qualcuno dei delitti anzidetti. È per questo ch'esso si distingue dalla provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento della famiglia preveduto dall'articolo 24 dell'Editto 26 marzo 1848, dall'incitamento alla disobbedienza delle leggi e all'odio fra le classi sociali preveduto dall'articolo 247 del Codice, dalle grida e manifestazioni sediziose prevedute dall'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889.

367. *Quarto estremo.* È punibile l'eccitamento quando sia fatto *fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64*; cioè, in altre parole, quando non abbia i caratteri della correità o della complicità.

L'eccitamento avrà i caratteri della correità, nei sensi dell'articolo 63, allorchè il delitto, che fu il fine dell'eccitamento, sia stato commesso, e l'eccitatore abbia *determinata* la risoluzione criminosa dell'autore del delitto stesso.

Avrà il carattere della complicità, a norma dell'articolo 64, quando abbia soltanto servito ad incoraggiare o a *rafforzare* una risoluzione criminosa preesistente nell'autore del delitto.

368. L'elemento intenzionale nel delitto in esame lo si desume dalla norma generale stabilita nell'articolo 46. L'agente deve avere la *volontà* di commetterlo. Siccome il delitto si estrinseca coll'eccitare a commettere uno dei delitti anzidetti ed è questo altro degli estremi costitutivi il delitto stesso, così se l'agente deve avere la volontà di commettere il delitto, deve necessariamente *volere* che le sue parole od i suoi atti riescano a far commettere l'uno o l'altro dei delitti succennati.

Però il Borciani raccomanda al Magistrato la maggiore cautela nella ricerca di questa intenzione, se non vuolsi cadere nel peggiore guaio di sopprimere la libertà di parola. « È naturale (egli scrive) che se, ad esempio, parla pubblicamente un socialista, anche la pura e semplice esposizione delle sue teorie, unita ad una appassionata e verace perorazione in cui si auguri prossimo il giorno di vederle applicate, può sembrare a certe orecchie pudiche, un eccitamento alla rivolta contro gli ordini attuali; ma chi oserebbe perciò, in tanta luce di tempi nuovi, chiamar reo costui di un delitto? Chi, tradurlo innanzi ai giurati senza la prova che l'oratore, anzichè limitarsi a voti platonici, incitasse veramente a commettere un reato, e colla certezza che i giudici popolari sarebbero unanimi nell'assolvere? » (1).

Quindi è, che se questa volontà che il delitto, fine dell'eccitamento, si commetta, non appaia manifesta al Magistrato dal complesso delle circostanze precedenti e concomitanti l'eccitamento, non potrebbe parlarsi di imputabilità senza disconoscere i principii fondamentali del giure penale e le norme speciali circa il delitto in esame.

369. Può sorgere questione sul punto di sapere in base a qual legge debba provvedersi,

(1) Borciani: *Reati contro lo Stato* (Nel *Completo Trattato teorico pratico di Diritto penale* del Cogliolo, Vol. II, Parte 1ª, pag. 228).

ove l'eccitamento sia commesso col mezzo della stampa.

Comincio dal riprodurre gli articoli 13 e 14 dell'Editto 26 marzo 1848.

Art. 13. *Chiunque con gli oggetti contemplati nell'articolo 1° tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o si distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire due mila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento.*

Art. 14. *La provocazione, per altro, a commettere uno dei crimini di cui negli articoli* 183 *e* 184 *del Codice penale* (1) *sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire quattromila.*

Il legislatore nel pubblicare il Codice ha voluto lasciare l'Editto sulla stampa integro nel suo complesso e nelle parti che veramente ne costituiscono l'essenza e ne motivarono la sanzione, compenetrando nel Codice talune disposizioni che prevedono delitti turpi e che devono per ogni rispetto considerarsi di Diritto comune. E questi li ridusse alle diffamazioni, alle ingiurie ed alle offese al buon costume. Fu per questo, che l'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, n. 5801 (2), dopo di avere disposto che dal giorno della attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati i Codici penali antecedenti e tutte le altre leggi che siano contrarie ad esso, stabilisce che questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28, 29, e soggiunge: *La stessa cosa avrà luogo per l'articolo* 13 *delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.*

Il Majno, dopo di avere riprodotto questa disposizione, esterna il seguente avviso: « Dunque, la provocazione pubblica a delinquere, anche commessa coi mezzi contemplati dalla legge sulla stampa, dev'essere punita secondo il Codice penale quando si riferisca ai delitti che la legge 22 novembre 1888 ha voluto rendere di Diritto comune, e che erano prima previsti agli articoli 17, 27, 28 e 29 della legge sulla stampa, oggi abrogati. Ma la provocazione pubblica a delinquere, commessa coi mezzi contemplati dalla legge sulla stampa, dovrà essere punita secondo l'articolo 13 di questa legge, quando si riferisca a qualcuno dei delitti previsti negli articoli non abrogati dalla legge sulla stampa, e cioè negli articoli 15, 16, 18-26. Per tutti gli altri reati, dei quali non è parola nella legge sulla stampa, la provocazione pubblica a commetterli, in qualunque modo avvenuta, dev'essere punita secondo gli articoli 135 e 246 del Codice penale » (3).

L'interpretazione non può essere più esatta, e si trova, d'altronde, appoggiata dal Magistrato Supremo. Trattavasi del delitto di istigazione alla guerra civile commesso col mezzo della stampa. La Corte d'Assise di Forlì lo aveva dichiarato non compreso nel Decreto d'amnistia 30 novembre 1890, in base all'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, n. 5801. « Se (diceva la Corte), l'articolo 13 dell'Editto sulla stampa contempla il fatto della provocazione a commettere crimini, delitti o contravvenzioni, verificatisi col mezzo della stampa e vi attribuisce la corrispondente sanzione penale, nella specie, trattandosi di reato che è espressamente contemplato dal Codice penale comune, in esso deve trovare la sua repressione, non già nella legge sulla stampa, che non lo comprende; conseguentemente resta escluso dall'articolo 1 del precitato Reale Decreto d'amnistia ». La Corte di Cassazione entrò in quest'ordine di idee, così esprimendosi, dopo di avere riassunte le disposizioni del predetto articolo 4 della legge del 1888. « Ora, l'articolo 13 dell'Editto sulla stampa contempla, è vero, la provocazione a commettere reati

(1) Del Codice albertino 26 ottobre 1839. Attentato o cospirazione contro il Re (articolo 183), o contro le Persone componenti la Famiglia Regnante (art. 184).

(2) Riportata nel Volume I, a pag. CCCXIX.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 712, pag. 409.

in genere e ne dà la corrispondente sanzione penale; ma dacchè i reati preveduti in quell'Editto non sono che quelli compresi negli articoli 15, 16 e dal 18 al 26, fra cui non si scorge punto la istigazione alla guerra civile o alla strage, reato che trova il suo riscontro negli articoli del Codice penale, ne consegue che bene a ragione la Corte d'Assise di Forlì lo escludesse dal beneficio dell'amnistia, non avuto riguardo alla circostanza che il mezzo usato per commetterlo sia stato uno stampato pubblicato e diffuso, perocchè le modalità dell'esecuzione di un reato non bastano a caratterizzarlo come delitto di opinione, alla quale specie appartengono, d'ordinario, quelli compresi nella legge sulla stampa » (1).

Secondo questi concetti non v'ha dubbio che dovrebbero essere giudicati in base all'articolo 135, l'eccitamento all'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104), o contro i Poteri e la Costituzione dello Stato (art. 118), o all'insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120), quand'anche siano commessi col mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, perchè nessuno di questi delitti è particolarmente preveduto dall'Editto sulla stampa. Ma il dubbio potrebbe sorgere sull'eccitamento all'attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario e il Reggente (art. 117), potendosi credere che questo delitto sia compreso nell'articolo 14 dell'Editto del 1848, di sopra riportato. Parmi, però, che il dubbio non abbia consistenza, poichè se l'articolo 14 parla della provocazione a commettere quest'attentato, ne parla solo nei riguardi della pena, ma riferendosi al Codice penale; mentre l'articolo 4 della legge del 1888 mantiene in vigore l'articolo 13 dell'Editto limitatamente ai reati che sono tuttora regolati dall'Editto stesso. Quindi dovrebbero punirsi in base a quest'Editto, e non in base al Codice penale, solo i reati preveduti dagli articoli 15, 16, 18-26 dell'Editto stesso.

370. L'articolo 2 della Legge 13 maggio 1871 (2) sulle Prerogative Pontificie, punisce la provocazione all'attentato contro la Persona del Pontefice con le stesse pene stabilite per la provocazione a commettere l'attentato contro la Persona del Re.

371. Riguardo alla pena, il legislatore distingue secondo che l'eccitamento sia diretto a far commettere piuttosto l'uno che l'altro fra i delitti preveduti.

Se si eccita a commettere l'attentato contro l'indipendenza o l'unità dello Stato (art. 104) o l'attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario o il Reggente (art. 117), è minacciata alternativamente la reclusione o la detenzione da tre a cinque anni. Se, invece, l'eccitamento è diretto a far commettere l'attentato contro i Poteri e la Costituzione dello Stato (art. 118), o un'insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120), la reclusione o la detenzione vanno da dodici a trenta mesi.

In ambedue le ipotesi è sempre aggiunta la multa da mille a tremila lire.

372. La disposizione sulla pena richiama esattamente il momento consumativo del delitto in esame. Il legislatore stabilisce, che colui che pubblicamente eccita a commettere alcuno dei delitti, che poi enumera, sia punito *per ciò solo*, nel modo che indi viene ad indicare. È al solo, nudo e puro eccitamento ch'egli ha riguardo. Il delitto si consuma, adunque, col solo eccitamento; nè v'ha bisogno, in conseguenza, di alcuna dimostrazione, perchè siano applicate le pene minacciate, che l'eccitamento abbia fatto breccia nell'animo degli ascoltatori; non fa d'uopo, in altre parole, che gli ascoltatori abbiano commesso alcun fatto, da cui risulti ch'essi abbiano ceduto alla provocazione dell'oratore; ma basta che sia avvenuto l'eccitamento fornito di tutti gli estremi dianzi illustrati.

—

§ 6. — Interpretazione dell'articolo 136.

(1) Sent. 13 febbraio 1891, Ric. Valbonesi, Est. De Ponti. *Cassaz. Unica.* II, 334.

(2) Riportato a pag. 191.

connesso dev'essere diverso dal delitto politico. — Il delitto dev'essere commesso nell'esecuzione del delitto di Stato. — Significato della parola: nella esecuzione.
5. *Non si ha riguardo alla qualità e all'importanza del delitto di Stato, a cui il delitto sia connesso. — Condizione a cui è sottoposta la maggiore sanzione. — La pena che si esige pel delitto connesso dev'essere quella in concreto irrogata dal Magistrato.*
6. *In che consista la sanzione maggiore.*

373. Nessun dubbio poteva sorgere circa l'applicabilità della teorica dei reati connessi a quei delitti particolari che fossero commessi nella esecuzione di alcuno fra i delitti contro la sicurezza dello Stato. Ma il legislatore non ritenne sufficienti le disposizioni relative a quella teorica di fronte alla gravità del pericolo sociale. Seriamente preoccupato della sicurezza dello Stato, non dimenticò gli altri diritti, o pubblici o privati, particolarmente protetti dalle leggi penali; nella considerazione che questi diritti avrebbero potuto essere maggiormente lesi quando la lesione di essi avvenisse mentre si stesse commettendo un misfatto, il cui obbiettivo fosse la compromissione della sicurezza dello Stato, divisò e stabilì una più rigorosa sanzione. In un agglomeramento di individui, che avesse lo scopo di commettere uno fra gli attentati preveduti dal Codice o contro la Patria o contro i Poteri dello Stato, non tutti sono spinti da un'idea, la quale in determinate circostanze, potrebbe anche essere suggerita da un sentimento non ignobile affatto o non ingeneroso; ma vi si possono introdurre taluni dominati da idee di avidità criminosa o di bassa vendetta, o di altra qualsiasi malvagia passione. Costoro, entrati, per esempio, a formar parte di una banda armata, a questa attingerebbero audace coraggio per dare sfogo ai loro perversi propositi; e loro riescirebbe più facile di trovare proseliti colla prospettiva di un lucro o di altri allettamenti. Di fronte a questo maggiore pericolo, era naturale che il legislatore procurasse di opporre una diga colla minaccia di una più rigorosa sanzione.

374. L'articolo prevede l'ipotesi che nella esecuzione di alcuno dei delitti contro la sicurezza dello Stato, il *colpevole* commetta un *altro* delitto.

Da questa generica esposizione della disposizione derivano due considerazioni, sulle quali non può sorgere alcuna contestazione.

La prima considerazione è questa: che la circostanza aggravante desunta dalla commessione di un nuovo delitto, connesso col delitto politico, è affatto *personale* al colpevole di questo delitto politico; quindi è, che se, ad esempio, dei delitti contro le proprietà o contro le persone siano commessi da una banda armata nell'esecuzione di quel delitto politico che fu lo scopo della sua formazione, e se ne conoscano gli autori, gli altri componenti della banda non potranno essere soggetti all'aumento di pena stabilito dall'articolo 136. La cosa sarebbe diversa ove la circostanza aggravante avesse un carattere *impersonale*.

La seconda considerazione è suggerita dalle parole: *un altro delitto*, contenute nell'articolo. Essendo queste parole contrapposte alle altre: *ad alcuno*, riferentesi ai delitti contro la sicurezza dello Stato, è necessario che il delitto concorrente presenti in realtà un fatto distinto dal delitto contro la sicurezza dello Stato.

Premesse queste due considerazioni, sulle quali, ripeto, parmi non possa sorgere dubbio alcuno, esaminiamo quella parte dell'articolo, su cui può presentarsi una contestazione. Il delitto diverso, l'*altro* delitto dev'essere commesso *nella esecuzione* del delitto contro la sicurezza dello Stato. In seno della Commissione Reale di revisione, il Commissario Nocito aveva proposto di dire: *per l'esecuzione*, invece che: *nella esecuzione*, perchè l'articolo non può estendersi nella sua applicazione a tutti i reati simultanei a reati politici, ma solo a quelli che abbiano una connessione con essi. Non trovava ragione di aumentare la pena nel caso che in una sollevazione un insorto commettesse, ad esempio, un furto. Ma gli fu risposto dal Presidente Eula, che anche in questa ipotesi l'interesse sociale consiglierebbe una più severa sanzione. L'articolo fu approvato senza modificazioni, ma anche senza altre dichiara-

zioni per parte dei Commissari (1). Ciò dà argomento, scrive il Majno, a ritenere che l'articolo non contempli soltanto il nesso di mezzo a fine fra il delitto concorrente e il delitto contro la sicurezza dello Stato, ma anche il nesso puramente occasionale (2). « Il riferimento (scrive dal suo canto l'Impallomeni), all'articolo 77 spiega chiaramente il significato della frase: o *nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo;* spiega, cioè, come l'aumento si applichi non soltanto per il concorso di atti commessi *per l'esecuzione* di un delitto politico, ma anche per il concorso dei delitti commessi *per occultare* un delitto politico, o *in occasione* di esso. La mera connessione di tempo non basterebbe a determinare tale aumento; bisogna che il delitto concorrente abbia col delitto politico una relazione di causalità, o per lo meno di *occasionalità* ».

Parmi che quest'avviso non possa essere accolto. L'articolo 77 prevede tre ipotesi distinte, cioè, che i reati connessi siano commessi per *eseguire*, per *occultare* un reato, o in *occasione* di questo. Le ipotesi sono differenti, non vi ha dubbio; e quando ho interpretato quell'articolo, ho notato la differenza e dato esempi per chiarirla (3). Ora, quando il legislatore, nell'articolo 136, pur richiamando l'articolo 77 stabilisce che il fatto connesso debba essere commesso *nell'esecuzione* del delitto politico, io credo che abbia voluto riferirsi ad una sola delle tre ipotesi indicate nell'articolo 77; una interpretazione estensiva è inammessibile nel giure penale; la disposizione del legislatore dice quel che dice. Il richiamo dell'articolo 77 non appoggia l'avviso dell'Impallomeni, poichè questo richiamo può spiegarsi nel senso che sia stato fatto esclusivamente nei riguardi della pena, pel modo, cioè, in cui debba essere applicata la sanzione penale. Quindi è, che un nuovo delitto dovrà dirsi giuridicamente connesso, nei sensi dell'articolo 136, al delitto politico, solo quando sia commesso *nella esecuzione* di questo, cioè quando sista questo commettendo. Ed in ciò mi conforta la risposta data dal Sen. Eula, Presidente della Commissione di revisione, al Commissario Nocito, dianzi riportata. Ed invero; se in una sollevazione un insorto commette un furto, torna l'applicazione dell'articolo 136 e dell'articolo 77, poichè questo furto sarebbe veramente commesso *nella esecuzione* della sollevazione; onde l'interesse sociale (come si espresse l'Eula) consiglierebbe una più severa sanzione. Che poi l'articolo 77 sia stato richiamato esclusivamente nei riguardi della pena, lo si desume anche dalla diversa locuzione adoperata nei due articoli. Infatti, mentre nell'articolo 77 il legislatore si è espresso nel senso che il nuovo delitto dev'essere commesso *per* eseguire o *per* occultare, nell'articolo 136 usa una locuzione diversa, dicendo invece: *nell'*esecuzione; e la diversità di questa locuzione, almeno parmi, si presenta manifesta, poichè nella frase: *per* eseguire, può comprendersi il concetto di *occasionalità*; ma questo concetto esula dall'altra frase: *nell'* esecuzione, nella quale non può riscontrarsi che il concetto di *attualità*.

375. Il delitto dev'essere commesso nella esecuzione, stabilisce l'articolo, *di alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo*. Quindi è che *qualunque* sia il delitto che si commetta contro la sicurezza dello Stato, *qualunque* sia l'importanza di esso, se nella esecuzione di questo delitto, per quanto leggero si presenti, sia pure lo sfregio ad una bandiera di Stato estero, si commette un altro delitto, avrà luogo l'applicazione dell'articolo in esame.

Però questa applicazione è limitata alla condizione che il delitto connesso importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni. Sono, quindi, escluse le contravvenzioni e i delitti che importino una pena inferiore ai cinque anni. Che *importi*, si esprime il legislatore; il che significa, per ciò che ho altrove notato (4), che si dovrà avere riguardo non alla pena stabilita *in astratto* pel delitto connesso, ma a quella che *in concreto* è irrogata dal Magistrato.

376. La sanzione che è minacciata dal

(1) V. a pag. 317.
(2) MAJNO: *Commento al Codice penale italiano*, n. 720, pag. 412.

(3) Vol. IV, pag. 274, n. 84.
(4) Id. » 248, n. 39.

legislatore nella ipotesi di un delitto connesso con un delitto di Stato, consiste nell'aumento di un sesto della pena che risulta dalla applicazione dell'articolo 77. Il Magistrato, adunque, deve esaminare anzitutto se il nuovo fatto sia stato commesso *nell'esecuzione* del delitto politico; e quando ciò sia, deve esaminare se questo nuovo fatto sia considerato dalla legge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante del delitto politico stesso; se tale non è, applica la pena secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti pel concorso di reati; e la pena che ne risulta la aumenta di un sesto. La disposizione è così chiara, che non può far sorgere alcun dubbio.

§ 7. — Interpretazione dell'articolo 137.

377. *Osservazione generale. — Differenza fra l'articolo* 137 *e l'articolo* 136, *quanto alla condizione sulla pena che importi il nuovo delitto. — Fatti preveduti.*

378. *Si nota che questi fatti devono essere eseguiti* per commettere *un delitto politico. — Differenza al riguardo con l'articolo* 136. *— Significato della formola.*

379. *Prima ipotesi: Invasione di un edifizio pubblico o privato. — Carattere personale dell'ipotesi. — Significato delle voci:* invasione *ed* edificio.

380. *Seconda ipotesi: Toglimento di armi, munizioni e viveri. — Si spiegano i concetti racchiusi nella frase:* con violenza o inganno.

381. *Concetto informativo delle parole:* luogo di vendita o di deposito. *— Osservazioni speciali in proposito.*

382. *Considerazioni sulle voci:* armi, munizioni *e* viveri.

383. *Se i fatti preveduti nell'articolo debbano, per aggravare il delitto politico, essere consumati. — Si ritiene sufficiente il tentativo.*

377. L'articolo 136, come abbiamo testè veduto, pone quale condizione per una pena maggiore nel caso di connessità di delitti, che al delitto connesso sia inflitta una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni. Questo limite non è mantenuto dall'articolo 137, secondo cui la disposizione dell'articolo precedente si applica altresì a colui che, per perpetrare un delitto qualsiasi contro la sicurezza dello Stato, commette certi fatti, che determina, *ancorchè* questi fatti importino una pena restrittiva della libertà personale *non superiore* ai cinque anni.

I fatti che il legislatore prevede e per i quali si mostra più severo, sono i seguenti:

Che si invada un edificio pubblico o privato;

che si tolga con violenza o inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri.

378. Il legislatore comincia col dichiarare che i fatti, che poi viene indicando, devono essere eseguiti *per commettere* alcuno dei delitti preveduti nel Titolo, cioè un delitto qualsiasi contro la sicurezza dello Stato. Dice: *per commettere*, ed ha abbandonata la frase dell'articolo 136: *nell'esecuzione*. Oltrechè diverso per sè stesso filologicamente il significato delle due locuzioni, deve, secondo le norme dell'ermeneutica, ritenersi altresì che il legislatore abbia avuto nel dettarle un concetto distinto.

Il vero concetto della frase: *per commettere*, si desume dai lavori della Seconda Commissione sul Progetto del 1868. L'articolo 100 di questo Progetto (1), stabiliva una maggiore sanzione per coloro che avessero depredato magazzini, botteghe, depositi d'armi, di munizioni, di viveri, o invaso edifizi pubblici o privati, senza indicare se questi fatti dovessero essere perpetrati *per commettere* un delitto politico o *nell'esecuzione* di esso. La Seconda Commissione osservava che, onde questi fatti possano costituire una circostanza aggravante dei reati, ai quali si riferiscono, devono essere coordinati coi medesimi, come mezzo a scopo; perciò aggiungeva le parole: *nello scopo di commettere i reati*, ecc. (2). Questa frase, abbandonata dal

(1) V. a pag. 294.

(2) V. a pag. 296.

Progetto Vigliani e dal Progetto Senatorio del 1875, che vi sostituirono l'altra: *nella esecuzione* (1), fu ripresa dal Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 (2) e fu conservata nel Progetto del 1887 (3). Il Commissario Puccioni, in seno della Commissione Reale di revisione propose di dire: *per commettere*, ma ciò propose per maggiore semplicità, come ebbe ad esprimersi (4); la Commissione accettò la proposta, e la frase passò nell'articolo in esame. Il concetto, però, deve ritenersi quello che fu esternato dalla Seconda Commissione, e dal quale è partita l'aggiunta. Onde, perchè l'aggravante abbia a verificarsi, sarà necessario che l'istruttoria stabilisca chiaramente, che se un edificio pubblico o privato è stato invaso, o le armi, le munizioni od i viveri sono stati tolti, ciò è avvenuto al solo intento, al solo scopo, al solo fine di commettere il delitto politico. Ove poi la invasione o la apprensione siano state commesse con uno scopo diverso, allora, ove costituiscano un reato, si applicheranno bensì le disposizioni relative al concorso di più reati, ma non sarà applicato l'aumento del sesto, prescritto dall'articolo 136, perchè non saranno un'aggravante del delitto politico nei sensi dell'articolo in esame.

379. *Prima ipotesi.* La prima ipotesi preveduta si riferisce a colui che *invade un edifizio pubblico o privato.* Nella interpretazione dell'articolo 136 ho notato come la circostanza aggravante desunta dalla commessione di un delitto connesso al delitto politico, sia affatto *personale* a colui che effettivamente abbia commesso il delitto connesso. Il legislatore ordina nell'articolo in esame che la disposizione dell'articolo precedente sia applicata altresì *a colui*, che si rende responsabile di una o di entrambe le ipotesi indicate nell'articolo 137. Quindi, un carattere del pari personale a colui che se ne rende responsabile hanno le disposizioni che sto interpretando. Ciò devo dire, poichè un dubbio potrebbe forse presentarsi avuto riguardo all'indole, alla natura, alla qualità del fatto, che è preveduto da questa prima ipotesi. Si parla di *invasione.* In tale parola è incluso il concetto del concorso di più persone, non potendosi immaginare che un *solo* individuo possa rendersi padrone di un edificio o pubblico o privato. *Invasione* (dicono i lessici) è l'atto e l'effetto di invadere; *invadere* significa occupare ostilmente un luogo di una certa estensione, detto di eserciti nemici; e detto di altre persone, entrarvi a forza più spesso per farvi danno, od anche per curiosità; dicasi anche di animali che in gran quantità infestino qualche luogo (5). Idea predominante, adunque, è il numero; un *solo* individuo non potrebbe certamente fare atto di *invasione.* Dietro questi concetti potrebbe affacciarsi il dubbio se, quando avvenga l'invasione di un edifizio pubblico o privato per facilitare il raggiungimento dello scopo, a cui mirava il delitto politico, questa invasione aggravi *impersonalmente* il delitto politico, oppure sia affatto *personale* a colui che se ne è reso individualmente responsabile. Il dubbio cade di fronte al testo della legge, che applica la disposizione dell'articolo 136 *a colui* altresì che invade un edifizio pubblico o privato. Racchiuda pure l'invasione il concetto di un concorso di più persone, ma non potrebbe l'aumento di pena applicarsi, per esempio, ai componenti di una banda che siano rimasti completamente estranei a quel fatto; il che certo non potrebbe accadere, ove l'aggravante avesse un carattere *impersonale.*

Oggetto dell'invasione dev'essere *un edificio pubblico o privato.* A prima giunta potrebbe credersi che l'edificio invaso dovesse avere una qualche importanza, poichè parrebbe che a quella voce fosse inerente il concetto esclusivo di vastità e di grande estensione. Tuttavia, ad essa non è a darsi un significato troppo ristretto, il quale, d'altronde, è escluso dai lessici stessi. Ed invero, se alla voce: *edificio*, comunemente e più specialmente si dà il significato di fabbriche in grande, tuttavia i lessici ammettono del pari che per esso si intenda in genere *la cosa fabbricata* (6). E questo pure dev'essere, nella

(1) Art. 129. V. a pag. 299.
(2) Art. 123. V. » 306.
(3) Art. 133. V. » 310.
(4) V. a pag. 317. sull'articolo 133.

(5) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voci: *Invasione, invadere.*
(6) Id. id. Voce: *Edificio.*

specie, il significato giuridico. L'invasione di un edificio pubblico o privato può accadere a scopo o di ricovero, o di offesa, o di difesa; la vastità maggiore o minore, la maggiore o minore estensione dell'edifizio entra, adunque, per poco o per nulla nel raggiungimento di uno di questi scopi.

380. *Seconda ipotesi.* La seconda ipotesi si riferisce a colui che per commettere il delitto politico *toglie con violenza o inganno da un luogo di vendita o di deposito armi, munizioni o viveri.*

La Prima Commissione ministeriale aveva adoperato, nel Progetto 17 maggio 1868, la parola: *depredato* (1). Siccome, però, una tale parola, più che il fatto materiale della violenta apprensione, esprimeva il concetto giuridico del furto violento, così la Seconda Commissione vi sostituì la locuzione: *tolto con violenza o con frode*, volendo prevedere unicamente il fatto di chi con qualsiasi mezzo illegittimo siasi impossessato di armi, munizioni o viveri (2). Questa frase, accolta nei Progetti successivi, fu modificata grammaticalmente nella locuzione adottata dal Codice, il quale, inoltre, alla voce: *frode*, sostituì l'altra: *inganno;* sicchè si presenta attualmente così: *toglie con violenza o inganno.* Della sostituzione della parola: *inganno*, all'altra: *frode*, non fu data alcuna ragione.

Le parole della Seconda Commissione a spiegazione della nuova frase, che cioè si voleva con questa prevedere unicamente il fatto di chi siasi impossessato *con qualsiasi mezzo illegittimo* degli oggetti indicati nella disposizione, parmi debbano suggerire la conseguenza che i modi indicati della *violenza* o della *frode* (ed ora dell'*inganno*) siano stati posti in via di esempio; onde, quando siasi provato che l'apprensione avvenne con altro *mezzo illegittimo*, diverso dalla frode, dalla violenza o dall'inganno, corra del pari l'applicabilità della maggiore sanzione stabilita dall'articolo 136. Il furto non è *frode*, non ha il concetto giuridico dell'*inganno*, manca della *violenza*. Se alcuni di una banda, penetrati in un magazzino, vi hanno rubato delle armi, delle munizioni o dei viveri, nello scopo di commettere uno fra i delitti politici, specialmente determinati dal legislatore, questa apprensione dovrà certamente aggravare la pena. D'altronde, l'articolo in esame usa della voce: *toglie*, nella quale non può disconoscersi incluso il concetto dell'*invito domino*, che è la caratteristica del furto. Perciò, qualunque sia il mezzo illegittimo con cui fu fatta l'apprensione ed a qualsiasi specie esso appartenga, indipendentemente dalla violenza, dalla frode o dall'inganno, questa apprensione dovrà costituire senza dubbio un'aggravante del delitto.

Dai lavori preparatorii deriva un'altra conseguenza, la quale viene ad appoggiare il concetto, altrove esposto (3), cioè, che quando i fatti compresi nelle due ipotesi non avvengono allo scopo di commettere il delitto politico, non devono essere riguardati come costituenti un'aggravante del delitto politico stesso. La Seconda Commissione nel sostituire la voce: *tolto*, alla voce: *depredato*, dichiarò che non voleva fossero pregiudicate le regole ordinarie sul concorso di più reati e di più pene, nel caso che questo mezzo illegittimo costituisca per sè stesso un reato (4). Quindi è, che ove l'apprensione di armi, di munizioni o di viveri sia avvenuta non *per commettere* quel determinato delitto politico, ma per uno scopo diverso, purchè vi siano gli estremi di un reato, non verrà a costituire una circostanza aggravante del delitto principale, ma dovranno applicarvisi puramente e semplicemente le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti sul concorso di reati e di pene. Nel fatto di chi toglie con violenza o con inganno la cosa altrui vi hanno certamente gli estremi di un reato; ma se chi con questi mezzi si impossessa degli averi altrui e lo fa non a scopo di lucro, ma a pro della impresa che la banda di cui fa parte si era prefissa, ed a scopo di facilitare l'impresa stessa, in questo solo caso l'apprensione costituirebbe un'aggravante del delitto principale. Quando, invece, se ne sia impossessato con violenza e con frode per arricchire sè stesso od altri,

(1) Art. 100. V. a pag. 294.
(2) V. a pag. 295, 296. Sull'articolo 100 del Progetto del 1868.

(3) N. 378, a pag. 368.
(4) V. a pag. 296.

allora, essendo la sua intenzione, nel commettere il fatto, diretta allo spoglio altrui con animo di trarne un guadagno, commetterà un delitto contro la proprietà, ma questo delitto non potrà dirsi coordinato col reato principale *come mezzo a fine*. Alla stessa stregua dovrà giudicarsi quando il mezzo illegittimo adoperato nella apprensione sia stato il furto. Se la banda invade un magazzino incustodito e si provvede di viveri, d'armi o di munizioni; quando questa provvista sia stata eseguita nello interesse della banda ed allo scopo di raggiungere l'intento prefisso, o di facilitarne il raggiungimento, questa azione costituirà una aggravante del delitto principale. Quando poi la provvista sarà stata fatta a scopo di lucro, allora costituirà un vero misfatto contro la proprietà, un vero furto, un vero atto di brigantaggio. Certo, che con questa interpretazione si giunge alla conseguenza che una apprensione o violenta o fraudolenta o furtiva, commessa a scopo di lucro, sarebbe punita meno severamente di una apprensione pure violenta, fraudolenta o furtiva commessa come mezzo a fine di un reato contro la sicurezza dello Stato, perchè a quella non sarebbe applicato l'aumento prescritto dall'articolo 136; ma quando si risalga al concetto informatore di questa disposizione dovrà riconoscersi la disposizione stessa giustificata. Il diritto dello Stato alla propria conservazione esige una tutela maggiore di quella che è accordata ai diritti privati od anche pubblici, quando questi non abbiano una diretta relazione colla sicurezza dello Stato medesimo. Se un delitto contro la sicurezza dello Stato può essere più facilmente consumato coll'impiego di uno dei mezzi indicati nell'articolo in esame, è evidente che dev'essere punito con maggior rigore. Quando, invece, questi mezzi abbiano uno scopo diverso ed offendano un diritto privato, senza compromettere maggiormente la sicurezza dello Stato, saranno bensì più severamente puniti colla applicazione delle norme sul concorso di più reati e di più pene, ma in misura più lieve di quella con cui sarebbero repressi nel caso in cui lo Stato fosse compromesso nella sua esistenza o nella sua costituzione o nei suoi diritti sovrani.

381. L'apprensione deve avvenire da un *luogo di vendita o di deposito*.

Il concetto informatore della disposizione evidentemente fu quello di impedire che le bande o l'agglomeramento di persone aventi lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato possano armarsi, o rifornirsi d'armi, o vettovagliarsi; e ciò si volle impedire, onde ottenere più facilmente lo scioglimento o la dispersione dei sediziosi. Nei primi lavori preparatorii, e cioè nel Progetto del 1868, si esigeva (art. 100) che le armi, le munizioni ed i viveri si trovassero in *magazzini, in botteghe o in luoghi di deposito* (1). Le stesse parole passarono nei Progetti della Seconda Commissione, del Vigliani e del Senato. Nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 comparve per la prima volta la frase: *luoghi di vendita o di deposito*, che è poi quella adottata dall'articolo in esame. La ragione della sostituzione non si trova nelle Relazioni e nelle discussioni, ma è chiara ed è forse perciò che non fu data; non fu che una sostituzione per rendere più semplice il testo, pur conservandone il concetto; si volle comprendere in una sola frase: *luogo di vendita*, il significato che era compreso nelle due parole: *magazzini e botteghe;* poichè nella parola: *magazzino*, e nella parola: *bottega*, si racchiude il concetto della vendita. Dunque, perchè l'apprensione di armi, di munizioni e di viveri possa costituire una circostanza aggravante del delitto politico, è necessario, secondo il criterio del legislatore ed il significato filologico delle espressioni usate da esso, che si trovino raccolte in un luogo, e all'intento di farne commercio, o per esservi semplicemente conservate.

L'essersi adoperate queste frasi speciali: *luogo di vendita o di deposito*, potrebbe ingenerare il dubbio se l'apprensione di armi, di munizioni o di viveri da un locale che non sia, nè per sua propria natura, nè per destinazione costante del proprietario, un luogo di vendita o di deposito, debba rendere aggravato il delitto principale. Suppongasi che buona quantità di armi o di munizioni, uno che faccia commercio di siffatti oggetti, la tenga nella sua stanza da letto; oppure, nel mentre si sta riparando il luogo solito

(1) Art. 100, pag. 294.

di deposito, quelli oggetti si trasportino momentaneamente in altro locale. Frattanto avviene l'apprensione o dalla stanza da letto, o dal momentaneo luogo di deposito. Io credo che anche in questo caso sia da applicarsi la disposizione dell'articolo 137. Quando un determinato locale fu scelto dal proprietario degli oggetti anzidetti, sia per effettuarne in esso la vendita, sia semplicemente per conservarli, quel locale, sintantochè vi si fa la vendita e sintantochè raccoglie e conserva gli oggetti stessi, sarà pur sempre un luogo di vendita o di deposito; il proprietario ha manifestato evidentemente la sua volontà che ivi siano quelle cose vendute o custodite; onde, nulla monta che il locale per sua natura non sia destinato a raccogliere merci per farne ivi commercio, nè che il deposito in esso di armi, di munizioni o di viveri sia transeunte o permanente; quando la vendita vi si faccia, e il deposito sia stato eseguito, sarà pur sempre locale di vendita o di deposito; l'apprensione aggraverà, in conseguenza, il delitto contro la sicurezza dello Stato.

È poi da osservarsi che le parole usate: *luogo di vendita o di deposito*, sono generiche; onde, non è a farsi alcuna distinzione se il luogo sia pubblico o privato, della pubblica Amministrazione o dei privati.

382. Gli oggetti dei quali il legislatore vieta specialmente l'apprensione, sono: *armi*, *munizioni e viveri*.

Quanto alle *armi*, sorge la solita questione: cioè, che cosa dovrà intendersi per *armi*, ai termini dell'articolo 137. La questione si scioglie colla disposizione dell'articolo 155, come ho sciolta quella che si è presentata nella interpretazione degli articoli 120 e 131 (1). Se le armi sono considerate come circostanza aggravante del delitto, si comprendono in esse tanto le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, quanto qualsiasi altro istrumento atto ad offendere (armi proprie ed improprie); se invece sono circostanza costitutiva del delitto, non si comprendono in esse che le armi insidiose e le altre armi propriamente dette. Dietro questo criterio parmi che la questione possa essere sciolta facilmente. Nella ipotesi dell'articolo 137 le armi non sono considerate dal legislatore come elemento necessario all'esistenza giuridica del delitto politico; invece, egli considera l'apprensione di queste armi come un fatto di per sè stante; il delitto politico, per commettere il quale si tolgono le armi, può sussistere indipendentemente dall'apprensione delle armi; quindi è, che secondo i termini dell'articolo 155 dovranno intendersi nella voce: *armi*, tanto le armi *proprie*, quanto le armi *improprie*. Sta bene che per certi delitti politici il Codice ne punisce l'esecuzione solo quando siano commessi con armi insidiose od altre armi propriamente dette, come nella ipotesi di insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120), o di bande armate (art. 131); ma ciò si esige per l'esistenza giuridica di quei delitti; ove poi per commettere questi delitti si tolgano con violenza o con inganno delle armi da un luogo di vendita o di deposito, allora si verifica un fatto, che sta bensì di per sè, ma che viene ad aggravare il delitto politico, poichè si aggrava, si aumenta con esso il pericolo sociale.

Il significato filologico e volgare delle voci: *munizioni* e *viveri*, è troppo noto. Per *munizioni* si intendono comunemente la polvere pirica, le palle, la mitraglia, le bombe, e simili, con che si caricano i cannoni, gli obici, i mortai, i fucili, e via dicendo. Per *viveri* si intende la roba necessaria alla vita; e per lo più si riferisce al vettovagliamento, che ha un significato del tutto militare (2). Il senso che comunemente si attribuisce a queste voci potrebbe far credere che l'ipotesi in esame si riferisse esclusivamente a delitti politici, i quali avessero un carattere militare, e che per conseguenza non fosse giuridica l'estensione dianzi data al significato della parola: *armi*. Tuttavia, la natura della ipotesi, che prevede un fatto di per sè stante, il quale *aggrava* il delitto politico e non ne *costituisce* un elemento, non permettono scostarsi dalla interpretazione surriferita.

383. Ma l'apprensione o l'invasione per costituire una circostanza aggravante del de-

(1) V. a pag. 209, n. 189.

(2) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voci: *Munizione* e *Vivere*.

litto politico nei sensi dell'articolo 137 dovranno essere consumate, o basterà che siano solo mancate od anche tentate?

Meno in casi eccezionali, sempre però dichiarati, la legge suppone il fatto consumato, e lo dichiara tale e come tale lo punisce. Questo fatto, però, ha i suoi diversi momenti giuridici. In conseguenza, non essendo dalla disposizione dell'articolo esclusi i momenti della invasione o della apprensione mancata o tentata, parmi che quand'anche o l'una o l'altra non siano consumate, ma concorrano nelle azioni dei sediziosi a questo scopo gli estremi dell'una faccia o dell'altra del tentativo, debbano queste azioni aggravare il delitto principale; salvo al Magistrato di commisurare la pena nella latitudine che gli è lasciata, secondo che i fatti siano più o meno prossimi alla consumazione. Suppongasi che i sediziosi avessero manifestato l'intenzione di impossessarsi di alcuno degli oggetti indicati nell'articolo, a scopo di lucro; non sarebbe allora il caso, per ciò che ho dianzi detto, di avere riguardo alla disposizione dell'articolo 137. Nessun dubbio che, ove l'apprensione non si fosse consumata, ma nei fatti che successero vi fossero gli estremi giuridici del delitto tentato o mancato, quei sediziosi dovrebbero rispondere di tentativo di furto. Ora, non vi sarebbe una ragione, perchè non potesse ammettersi il tentativo, quando il fatto, invece che un delitto a sè, costituisse un delitto che aggrava il delitto principale.

Se ciò deve avvenire per l'apprensione, altrettanto dovrà accadere per l'invasione.

§ 8. — Interpretazione dell'articolo 138.

384. *Osservazione generale. — La sottoposizione alla vigilanza speciale può essere aggiunta anche alla detenzione. — Ragione della eccezione alla regola stabilita nell'articolo 28.*
385. *Limiti del provvedimento. — È in facoltà del Magistrato. — Osservazione sull'applicazione.*

384. Di regola, come abbiamo veduto interpretando l'articolo 28, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza può sempre essere aggiunta alla pena della reclusione. E ordinariamente la vigilanza non è che per i condannati alla pena della reclusione. Il legislatore ha voluto fare un'eccezione rigorosa per i delitti contro la sicurezza dello Stato, certo in considerazione delle tendenze sovversive ch'essi abbiano manifestato, ed ha stabilito che la vigilanza medesima possa essere aggiunta anche alla detenzione.

385. Però, nel mentre, trattandosi di reclusione, la sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza può essere aggiunta solo quando quella pena sia inflitta per un tempo maggiore di un anno, trattandosi di detenzione l'articolo 138 stabilisce che non possa essere aggiunta se non quando questa pena sia superiore ai cinque anni.

Come poi l'aggiunta è, nella reclusione, lasciata interamente alla facoltà del Magistrato, *a fortiori* dovevasi disporre altrettanto nella detenzione e, quel che più monta, per delitti politici.

Questo istituto, come abbiamo già notato (1), è molto discusso anche pei delitti comuni; essendo pure ammesso pei delitti politici, il Magistrato che ha la facoltà di applicarlo dovrà essere ben guardingo nell'usare di questa facoltà, curando di non approfittarne se non nei fatti più gravi, in quelli, cioè, che veramente siano di pericolo alla pubblica sicurezza, e i cui autori per le loro qualità personali possano questo pericolo rendere maggiore.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

386. *Osservazione generale. — La Cassazione unica non ebbe occasione di pronunciarsi sulle disposizioni degli articoli* 131-138. *— Si ha una giurisprudenza limitata soltanto sulle disposizioni congeneri del Codice sardo. — Quanto al Codice toscano non vi ha che una massima sull'incapacità.*

(1) Volume II, pag. 810, nn. 772, 773.

386. Sulle disposizioni contenute negli articoli testè esaminati la Cassazione unica non ebbe ancora occasione di pronunziarsi.

Riguardo poi alla materia, di cui sono oggetto le disposizioni stesse, e che era pure regolata dai Codici sardo e toscano, si ha una qualche giurisprudenza nella interpretazione del Codice sardo; assai limitata, nella interpretazione del Codice toscano.

Quanto al Codice sardo, le Magistrature Supreme ebbero opportunità di occuparsi sui due temi seguenti:

Sulle bande armate;

sull'eccitamento a commettere reati.

Quanto al Codice toscano non mi fu dato di raccogliere che una sola massima, relativa all'impunità.

387. *Bande armate.* A questo proposito si pronunziarono le Cassazioni di Torino e di Milano.

La Cassazione di Torino con sentenza 6 luglio 1858 ha fermato la massima seguente: « Per bande armate, nel senso proprio, genuino e legale del vocabolo, si intende quando si hanno bande organizzate, esercitate al maneggio delle armi a modo di milizia, guidate da capi e superiori » (1).

Il fatto era il seguente. Nella notte del 20 giugno 1857 vi fu in Genova un moto, che ebbe eco in Toscana e nel Regno di Napoli, e che si doveva ai repubblicani. Erane scopo l'unificazione d'Italia con Governo fondato sul suffragio universale. Fu scelta Genova per farne punto d'appoggio, come luogo da cui potevasi più facilmente influire sulle altre Provincie, come piazza d'armi ed avente il vantaggio del mare aperto dinanzi. Ma non fu che un tentativo, una dimostrazione, essendo cessato prima quasi di nascere, e la quiete non fu turbata. I congiurati si impossessarono per sorpresa e per poche ore del forte Diamante, dove fu miseramente ucciso un basso ufficiale, e prima dello spuntare del giorno lo abbandonarono: il mattino trovò la città tranquilla come la sera innanzi, e nella notte stessa la maggior parte dei cittadini non si era accorta di cosa alcuna. Solo erano stati fatti diversi arresti di individui incontrati con armi per le vie; fu rinvenuta poca quantità d'armi e munizioni in varii luoghi della città; fu istituito un processo contro quarantanove arrestati e ventidue contumaci. Gli accusati erano quasi tutti gente del popolo, operai, artigiani, giovanetti imberbi, contro i quali fu portata accusa dei reati previsti dagli articoli 185 e seguenti del Codice Albertino. Vi furono condanne a morte contro sei contumaci, ai lavori forzati, alla reclusione. Fra i mezzi dedotti in Cassazione vi fu anche questo: che la Corte d'Appello di Genova non aveva deciso la questione sulle bande armate, poichè si trattava di questo reato, non di quello dianzi detto. Il Supremo Magistrato così rispose:

« Considerando, che non era questione di alcuno dei reati previsti nella Sezione 2ª, Capo 2°, Titolo 2°, Libro 2°, del Codice penale, sibbene del crimine e dei crimini contemplati dall'articolo 185 e nella Sezione precedente: non si avevano, infatti, vere bande armate nel senso proprio, genuino e legale del vocabolo, formate, costituite, organizzate, esercitate al maneggio delle armi, ed a modo di regolare milizia guidate e rette da capi e superiori costituiti e costituitisi; ed è perciò che la Corte non come vere bande armate ritenne quell'accozzaglia e quelle orde di gente, ma chiamolle, quando *riunione*, quando *fazione*, quando *brigata* ».

La Corte di Cassazione di Milano, con sentenza 13 novembre 1862 (2), implicitamente ebbe a pronunziarsi su questo punto.

La Corte d'Assise di Spoleto nel 17 agosto 1861 chiamata a giudicare una ventina di individui accusati del crimine di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, per essersi nei primi giorni di gennaio dello stesso anno introdotti nello Stato allo scopo di suscitarvi una rivoluzione contro l'attuale

(1) Ric. Develasco e parecchi altri, Pres. Massa-Saluzzo, Est. Serra. *Racc.* Bettini, X, 904.

(2) Ric. Eleuterio, Patrizi ed altri, Est. Lauteri. *Racc.* Bettini, XIV, 910.

ordinamento politico, armarsi contro i Poteri dello Stato e portare strage e saccheggio in più Comuni, ne condannò diversi ai lavori forzati o alla reclusione. Ricorsi in Cassazione, fra i mezzi prodotti vi fu il seguente:

« Erronea applicazione dell'articolo 158 del Codice penale e violazione del successivo articolo 162, perchè gli accusati tutti avendo fatto parte di bande provenienti dall'estero, sarebbesi dovuto applicare non il primo, ma il secondo fra i detti articoli ».

Riguardo alle bande così rispose il Supremo Magistrato:

« Che, sebbene siasi fatto parola di bande, perchè due principalmente erano gli stuoli o le riunioni di quegli individui penetrati da Roma nello Stato, tuttavia non poteva ancora essere questione di *vere bande armate*, avendosi dagli atti e dallo stesso atto d'accusa come il disegno loro fosse quello di occupare alcuni piccoli paesi, disarmare la guardia nazionale e procurarsi le armi in quel modo ».

388. *Eccitamento a commettere reati.* Il Codice sardo del 1859 aveva, nei riguardi di questo reato, la disposizione contenuta nell'articolo 468, secondo la quale era punito colla pena del carcere per due anni e con multa di quattromila lire chiunque avesse provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 (1) sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico.

I Supremi Magistrati adottarono, nella interpretazione di quest'articolo, le massime seguenti:

I. Per l'esistenza del reato previsto dall'articolo 468 del Codice del 1859, occorre che il colpevole sia responsabile di avere voluto provocare un reato determinato mediante pubblici discorsi e cogli altri mezzi designati nell'articolo medesimo. Esso non può esistere subiettivamente che nella volontà di commetterlo, ed obbiettivamente nell'uso dei mezzi di esecuzione suaccennati: e così fa d'uopo che i discorsi, la stampa, gli affissi siano stati tenuti, distribuiti e diffusi colla precisa volontà di eccitare le masse a commettere un determinato genere di malefizio. Non costituiscono questo reato i discorsi e le proposizioni propagatizie capaci a generare nell'animo di chi li ascolta una perpetrazione volontaria di azione criminosa (Cassaz. di Torino 7 aprile 1880, Ric. P. M. in causa Giudici e Rizzoli, Est. Marini. *Legge*, A. 1880, pag. 856).

II. Per darsi l'ipotesi preveduta dall'articolo 468 del Codice del 1859, è d'uopo che l'eccitamento a commettere i reati in esso articolo indicati sia certo e determinato e non sotto una condizione futura ed incerta, non potendosi in quest'ultimo caso ravvisare nell'autore quel fermo e deliberato proposito che la legge ha voluto reprimere e punire (Cassaz. di Napoli 7 gennaio 1885, Ric. Nosini, Est. Capuano. *Racc.* Bettini, XXXVII, 68).

III. La pubblica provocazione costituente reato, è quella che mira a sollevare sul momento il popolo ed eccitarlo immediatamente a fare ricorso alle armi ed alle violenze, e non già una semplice propaganda di idee sovversive (Cassaz. di Torino 9 ottobre 1885, Ric. Musini. *Monit. dei Trib.* di Milano, A. 1886, 219; *Giurispr. pen.*, A. 1886, 44).

IV. Per l'esistenza del delitto di provocazione a commettere reati, perpetrato col mezzo della stampa, richiedesi bensì che la provocazione sia *diretta*, che abbia un fine designato, un obbietto criminoso preciso e determinato, ma non è del pari necessario che essa sia da altri *accettata* o *tradotta in atti*, od abbia prodotto un pericolo attuale ed imminente (Cassaz. di Torino 31 luglio 1886, Ric. Croce, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1886, 389; *Legge*, A. 1886, 751).

V. Per l'esistenza del delitto di provocazione non si richiede che il reato provocato debbasi effettuare (Cassaz. di Torino 17 novembre 1886, Ric. Casati ed altri, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1887, 98).

389. *Sull'impunità.* La Cassazione di Firenze, interpretando l'articolo 150 del Codice toscano (2), aveva sancito la massima « che la disposizione del § 2 di quest'articolo non può invocarsi da chi desistette dall'azione criminosa e si diede alla fuga, forzato e costretto dalla forza armata, e per sottrarsi ad altra più grave eventualità » (Sent. 19 giugno 1858. *Annali di giurispr.*, XX, 436).

(1) Riportati a pag. 180.

(2) Riportato a pag. 320.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ.

Il concetto da cui mosse il legislatore nel Titolo presente, e nel raggruppamento dei delitti fatto sotto il medesimo, rilevasi dalle seguenti parole contenute nella Relazione sul Progetto del 1887 (1):

« Nella legislazione vigente le disposizioni intorno ai delitti contro la libertà non sono tutte coordinate al criterio della loro obiettività giuridica, nè tutte riunite secondo un sistema completo e razionale. Ciò trova in parte la sua spiegazione nell'angustia del tempo, che non consentì al legislatore italiano di conciliare la pronta attuazione dei nuovi ordinamenti liberali richiesti dalle mutate condizioni politiche con quella matura elaborazione legislativa, che sarebbe stata necessaria per ovviare ai suddetti inconvenienti.

« Il concetto fondamentale, cui s'informa il nuovo Codice, quello si è di riferire in genere al diritto naturale della libertà le disposizioni che il Codice del 1859 riferiva alle guarentigie sancite dallo Statuto. Se quest'alta tutela assicurata al diritto di libertà dalla Carta costituzionale e la sua somma importanza nei rapporti civili e politici consigliano di classificare i reati che lo colpiscono subito dopo quelli che compromettono la sicurezza dello Stato, non può tuttavia la tutela medesima togliere a quel diritto l'intima sua essenza, che lo fa derivare non da creazione politica, ma da una prerogativa connaturale all'uomo. E siccome il carattere del cittadino si completa con l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi, per i quali concorre all'esercizio della Sovranità, così alla sua volta il Titolo che concerne i delitti contro la libertà si completa con le sanzioni che colpiscono gli attentati ai diritti anzidetti. Parimente devonsi considerare dal punto di vista di una lesione della libertà gli attacchi al diritto di professare quella fede religiosa che meglio si confà al sentimento ed alle convinzioni di ciascun cittadino. L'indirizzo moderno della civiltà e lo stato della scienza e della pubblica opinione più non permettono di configurare i così detti *delitti di religione*, ma impongono al legislatore il dovere di assicurare il rispetto del sentimento religioso e guarentirne la libera manifestazione.

« Coerentemente a queste idee, il Progetto del 1883 riuniva in un solo Titolo e successivamente prevedeva i delitti contro le prerogative politiche, la libertà di coscienza e di culto, la libertà della persona e l'inviolabilità delle pareti domestiche; e il Progetto odierno vi aggiunge i delitti contro l'inviolabilità del segreto epistolare, tanto affini a quelli che offendono l'inviolabilità domiciliare, e i fatti che mirano ad alterare o sconvolgere violentemente le relazioni commerciali ed industriali, i quali opinai potessero bene denominarsi delitti contro la *libertà del lavoro*. Questi ultimi, nel Progetto Senatorio, facevano parte del Titolo dei reati contro il commercio e le industrie, e nel mio schema del 1883 erano compresi nel Titolo dei delitti contro l'economia pubblica. Ma ho già accennate le ragioni per le quali questo Titolo è scomparso dal Codice; d'onde la opportunità del nuovo collocamento di tali reati.

« La più efficace guarentigia delle libertà cittadine deriva in gran parte dal freno posto

(1) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale del 22 novembre* 1887. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

ai pubblici funzionari affinchè non possano offenderle. A ciò provvedono, da un lato, i Codici processuali e le leggi che stabiliscono le cautele da osservarsi dai pubblici funzionarii ogni qualvolta debbano procedere ad atti per i quali siano menomate le dette libertà; e, d'altro lato, deve provvedere anche la legge penale, reprimendo gli abusi che essi possano commettere in danno delle libertà medesime nell'esercizio delle loro attribuzioni. È quindi naturale che nel Titolo in cui trattasi dei delitti contro la libertà vengano preveduti e repressi gli abusi suindicati, considerando la qualità ufficiale del colpevole come una circostanza aggravante.

« A questo intento furono trasferite nel Titolo in esame le disposizioni che su tale argomento trovavansi comprese, anteriormente allo schema del 1883, nel Titolo successivo, e precisamente nel Capo e sotto la rubrica generale degli abusi di autorità. Codesto cambiamento di sede sembrò tanto più opportuno, inquantochè gli atti arbitrarii dei pubblici ufficiali contro le libertà cittadine ledono solo indirettamente la pubblica Amministrazione, la cui tutela forma il soggetto del Titolo III; mentre attaccano direttamente le prerogative individuali, che in questo Titolo vengono in ispecial modo tutelate. Così il Progetto si mantiene sempre coerente al criterio assunto come regolatore della classificazione dei reati, quello della loro obiettività giuridica ».

Il Titolo si compone di sei Capi, così nominati:

Capo I. Dei delitti contro le libertà politiche.
» II. Dei delitti contro la libertà dei culti.
» III. Dei delitti contro la libertà individuale.
» IV. Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.
» V. Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.
» VI. Dei delitti contro la libertà del lavoro.

Il Capo I (*delitti contro le libertà politiche*), che si compone di un solo articolo, tratta esclusivamente dei delitti contro le libertà politiche (art. 139).

Il Capo II (*delitti contro la libertà dei culti*), si occupa del turbamento di funzioni religiose (art. 140), del vilipendio per causa religiosa (art. 141), degli atti di disprezzo contro un culto e delitti contro i ministri del culto (art. 142), della deturpazione in luoghi destinati al culto o in cimiteri (art. 143) e della violazione di cadaveri o di sepolcri (art. 144).

Il Capo III (*delitti contro la libertà individuale*), tratta del plagio (art. 145), del sequestro di persona commesso da privato (art. 146), del sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale (art. 147), della sottrazione di minorenne (art. 148), della perquisizione personale arbitraria (art. 149), degli abusi di potere verso persona carcerata o arrestata (art. 150-152), della pena pel pubblico ufficiale che agisce per un fine privato (art. 153), della violenza privata (art. 154), della definizione delle armi (art. 155) e delle minaccie (art. 156).

Il Capo IV (*delitti contro l'inviolabilità del domicilio*), si occupa della violazione di domicilio commessa da un privato (art. 157) e della violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 158).

Il Capo V (*delitti contro l'inviolabilità dei segreti*), contiene disposizioni sulla violazione di corrispondenza (art. 159), sulla soppressione di corrispondenza (art. 160), sulla pubblicazione abusiva di corrispondenza (art. 161), sugli abusi delle persone addette al servizio postale o telegrafico (art. 162), sulla rivelazione di segreto personale (art. 163) e sull'esercizio dell'azione penale per taluni di questi reati (art. 164).

Il Capo VI (*delitti contro la libertà del lavoro*), finalmente, tratta delle violenze contro la libertà dell'industria o del commercio (art. 165), dello sciopero e della coalizione (art. 166) e dei capi e promotori negli stessi delitti (art. 167).

Capo I.

Dei delitti contro le libertà politiche.

Articolo 139.

Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico è punito, quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi, o con la multa da lire cento a mille.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni.

Bibliografia. Textor: *De crimine ambitus*. Heidelb. 1690. — Kettvig: *De ambitu antiquo et odierno*. Brem. 1695. — Bellony des Motroos: *De crimine ambitus*. Lugd. Bat. 1717. — Petsch: *Commentarium de crimine simoniæ*. Hal. 1719. — Temming: *De munerum captatoribus*. Lugd. Bat. 1720. — Wæchter: *De crimine simoniæ*. Servest. 1726. — Cotins: *De nundinatione officiorum*. Traj. ad Rhen. 1730. — Reisig: *De contractu suffragiorum*. Gott. 1737. — Gabaleonis: *Commentarium ad Legem Juliam de ambitu*. Lips. 1743. — Hillesheim: *De ambitu veteri et novo*. Colon. 1754. — Rinkes: *De ambitu*. Lugd. Bat. 1854. — Telking: *De ambitu*. Groning. 1854. — Mittermayer: (ted.) *Della punizione dei delitti commessi nelle elezioni* (nell'*Archivio del Diritto criminale*, A. 1849, 338) — Bouchaud: *Recherches sur la loi Julia De ambitu* (Mémoire de l'Académie Royale des Inscriptions. Paris, 1877). — Hérold: *Droit électoral*. — Déstriveaux: *Essai sur le Code pénal*. — Haus: *Observations sur le Projet de révision du Code pénal*. — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*. — Rauter: *Traité théorique et pratique du Droit criminel*. — Morin: *Dictionnaire du Droit criminel*. — Bavoux: *Leçons préliminaires sur le Code pénal*. — Chauveaux et Hélie: *Théorie du Code pénal*. — Carrara: *Programma*. — Pessina: *Elementi di Diritto penale*. — Pincherle: *Manuale di Diritto penale*. — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*. — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*. Catania, Pansini, 1891. — Negri: *Dei delitti contro la libertà secondo il Codice penale italiano* (nel *Completo Trattato teorico pratico di Diritto penale* del Cogliolo).

DOTTRINA (1).

1. *Osservazione generale. — Prima fra le libertà politiche è quella che si riferisce al diritto elettorale. — Dovere del legislatore di tutelarla.*
2. *Forme di reati che si possono commettere contro la libertà del diritto elettorale. — Coercizione, frode, corruzione od àmbito. — In che consistano.*
3. *Diritto statutario di riunione pacifica. — Ragione di punire l'impedimento dell'esercizio di questo diritto. — Lo stesso si dice per la libertà della stampa.*

---

(1) Come si vede dalla semplice lettura dell'articolo 139, il legislatore ha fatto riserva per i delitti contro le libertà politiche preveduti da leggi speciali. Evidentemente ebbe

4. *Diritto di petizione. — Utilità pubblica e privata di esso. — Ragione di punirne la violazione dell'esercizio. — Diritto di eguaglianza avanti la legge.*
5. *Altri diritti statutari. — Libertà individuale e religiosa e inviolabilità del domicilio. — La violazione di questi diritti non può essere compresa nella classe dei delitti contro le libertà politiche, perchè, secondo le legislazioni, costituisce altrettanti delitti per sè stanti e speciali. — Quando però possa essere punita come delitto contro le libertà politiche. — Sull'inviolabilità della proprietà.*
6. *In quali modi debbano essere commessi i delitti contro le libertà politiche dianzi indicate.*
7. *Necessità di una sanzione maggiore ove i delitti contro le libertà politiche siano commessi da pubblici ufficiali.*

1. *Libertà politiche* sono quelle che in un Reggimento rappresentativo si trovano accordate dalla Legge fondamentale dello Stato, che è legge essenzialmente, anzi esclusivamente politica.

Prima fra queste è la *libertà che si riferisce all'esercizio del diritto elettorale.*

La verità razionale dell'aristocrazia e della democrazia prese insieme consiste nell'elezione come la più perfetta investitura del potere. Questa legge governa l'organismo dello Stato e si estende agli organismi minori del Comune e della Provincia e a tutti gli altri organismi sociali che vivono di vita libera nel libero Stato. La Sovranità popolare trova la sua concreta attuazione nel suffragio elettorale e si ritempra nel periodico rinnovamento delle elezioni, nel tempo stesso che coi risultamenti dell'urna dà il suo responso di sindacato supremo sull'indirizzo politico del Governo e sull'economia dei singoli organismi inferiori, dei quali si alimenta la vita delle Nazioni. Lo Stato non può dirsi libero nella sua attività senza la verità della funzione elettorale, in cui la Sovranità del popolo si afferma non solo come fonte delle Rappresentanze comunali e provinciali, ma sopratutto come fonte della Rappresentanza nazionale nella costituzione del Parlamento. L'essere proprio dello Stato informato a libertà è il sistema rappresentativo. I Governi rappresentativi riposano sul fondamento di una presunzione che domina l'intero sistema politico. Questa presunzione consiste nel considerare identica alla volontà della Nazione quella del Corpo politico elettorale, e questo fedelmente rappresentato nella varietà delle sue opinioni, bisogni, aspirazioni e tendenze dall'Assemblea che è il prodotto dell'elezione. Ma la presunzione non sarebbe ammissibile senza il concorso dell'essenziale condizione che nei membri del corpo politico elettorale siano guarentite e sicure da ogni estrinseca offesa ed illegittima influenza tanto la libertà, quanto la sincerità del voto. Deve, adunque, il legislatore colle sue sanzioni tutelare questi essenziali diritti della Società nelle precipue funzioni della sua vita politica ed amministrativa e ad un tempo rendere efficaci e rispettati gli obblighi che vi corrispondono. Perciò le leggi elettorali dello Stato tanto per ciò che si riferiscono alla vita politica di esso propriamente detto, quanto per ciò che si riferiscono al suo organamento provinciale o comunale furono dette il fulcro della libertà politica, e i reati che violano il diritto elettorale violano anche il diritto dello Stato nella primissima condizione ad

in mira i così detti delitti elettorali, che sono contemplati dalla legge elettorale politica 22 gennaio 1882 e dalla legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889. In conseguenza, di questi delitti mi occuperò solo di passaggio nella interpretazione dell'articolo in esame onde non invadere il campo degli interpreti di quelle due leggi. È per questo che anche nella esposizione di ciò che è sostenuto dalla dottrina in tema di delitti contro le libertà politiche, esaminerò con parsimonia quanto si riferisce ai delitti contro l'esercizio del diritto elettorale, rimettendo il lettore alla mia Opera: *Concetti fondamentali di Diritto penale* (Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888), alla Monografia del Peratoner: *Dei delitti contro la libertà* (Catania, Pansini, 1891), ed al Commento del Brunialti alla legge elettorale politica (Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1882). Nella Monografia del Peratoner e nel Commento del Brunialti vi ha quanto basta per soddisfare chi si facesse a consultare i due lavori.

esso indispensabile della sua interna autonomia.

Da questi concetti si raccoglie la prova della gravità politica delle offese che hanno il fine di distruggere o limitare la libertà del voto degli elettori o di alterarne la sincerità, falsificandone l'espressione.

2. Le forme dei delitti contro la libertà del diritto elettorale si possono ridurre alle tre seguenti:

La coercizione;

la frode;

la corruzione elettorale o l'àmbito.

La *coercizione* dà luogo a due ipotesi subordinate. La prima consiste nella pressione esercitata sull'animo di uno o più elettori in pregiudizio od in favore di determinate candidature. La seconda è la perturbazione violenta della libertà nei comizi elettorali, la quale consiste nell'impedire con violenze o vie di fatto o minaccie o tumulti l'esercizio dei diritti elettorali.

La *frode* richiede che nel corso delle operazioni elettorali taluno sottragga od aggiunga schede o ne falsifichi il contenuto.

La *corruzione* o *l'àmbito* consiste nella compra o nella vendita del voto fatta a qualunque prezzo al tempo delle elezioni.

3. Altra libertà politica che in liberi Reggimenti è accordata dalle Leggi fondamentali, è quella che si riferisce al *diritto di riunione.*

Un Governo rappresentativo non può trovare il suo appoggio che nella pubblica opinione; è questa che lo conforta nelle riforme utili alla libera amministrazione dello Stato in ogni e qualsiasi ramo del pubblico servizio; è la pubblica opinione che lo combatte ogni qualvolta si attenti con riforme a contrastare a quello che è desiderato, che è voluto dalla maggioranza della Nazione. Quindi è che il Governo deve, in libero Reggimento, togliere ogni ostacolo alla manifestazione pacifica di questa pubblica opinione. Perciò nelle Carte costituzionali trovasi riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente, con quelle precauzioni che si presentassero necessarie nell'interesse della quiete pubblica e della pubblica sicurezza.

Ogni impedimento che si facesse all'esercizio di questo diritto statutario nei modi espressamente vietati dalla legge penale deve di necessità costituire un delitto, perchè sarebbe una restrizione di quel diritto particolare che nell'interesse medesimo della pubblica cosa è accordato ad ogni cittadino.

Allo stesso scopo e per lo stesso effetto le Carte costituzionali proclamano la *libertà della stampa*, poichè è con la libera stampa che si illumina la pubblica opinione, ed è con essa che si suggeriscono al Governo le utili riforme o si combattono quelle che, proposte dal Governo, si ritengono dannose alla Nazione. Egli è perciò che, come deve tutelarsi il diritto di riunione, deve ugualmente tutelarsi la libertà della stampa. Quando, adunque, alla esplicazione di questo diritto statutario venga posto un ostacolo in uno dei modi vietati dalla legge penale, chiunque questo ostacolo frapponga dev'essere punito.

4. Le Carte costituzionali riconoscono pure il *diritto di petizione*, mercè il quale possono i cittadini far conoscere al Potere legislativo gli abusi che si verificano nella applicazione delle leggi e nella estrinsecazione delle funzioni governative; i danni a cui vanno soggetti in conseguenza di questi; i torti che ad essi sono fatti, e via dicendo. Diritto utilissimo non soltanto a coloro che lo esercitano, ma che torna vantaggioso altresì alla pubblica cosa, poichè il Potere legislativo è posto in grado di provvedere, o per iniziativa propria, o per efficace raccomandazione al Potere esecutivo, alla formazione di una legge nuova, alla correzione di una legge imperfetta, al toglimento degli abusi verificatisi, alla riparazione dei torti risentiti.

È naturale che ogni ostacolo che si frapponga da chicchessia all'estrinsecazione, all'esercizio di quest'alto diritto statutario, debba essere represso quando all'uopo siano adoperati quei modi speciali, particolarmente preveduti e vietati dal legislatore penale.

Anche il *diritto di eguaglianza avanti la legge* è attribuito dalle Leggi fondamentali e costituisce uno dei diritti più preziosi del cittadino. La violazione di questo sommo diritto, che può dirsi una fra le maggiori conquiste della moderna civiltà, dev'essere repressa, da qualunque parte avvenga e da

chiunque sia commessa. Quindi è che pur essa dev'essere compresa nella ipotesi generica che un legislatore facesse circa gli impedimenti dell'esercizio di un diritto politico.

5. Altri diritti si trovano nelle Carte costituzionali, che perciò devono ritenersi politici, tali sono: *la libertà individuale, la libertà religiosa* e *l'inviolabilità del domicilio*. La violazione però di questi diritti e l'impedimento al libero esercizio dei medesimi trovano comunemente nelle legislazioni particolari sanzioni, per cui vengono a costituire altrettanti delitti per sè stanti e speciali; ond'è che se possono trovare logica collocazione in un Titolo che eventualmente trattasse dei delitti contro la libertà, non potrebbero avere posto in quella classe speciale che si occupasse dei delitti contro le libertà politiche, amenochè l'impedimento dell'esercizio di essi non fosse compreso fra le ipotesi distintamente prevedute come delitti per sè stanti, e fosse invece eseguito in quel modo particolarmente vietato per la perpetrazione dei delitti contro le libertà politiche.

Dicasi altrettanto della *inviolabilità della proprietà*. Anche questa è comunemente un diritto statutario; ma le violazioni della proprietà costituiscono, nelle legislazioni, reati particolari e distinti. Quindi è, che l'impedimento dell'esercizio di questo diritto potrebbe costituire un delitto contro le libertà politiche solo nel caso in cui non vestisse i caratteri di una ipotesi dei delitti contro la proprietà, ma avesse invece i caratteri speciali del delitto contro le libertà politiche.

6. Ma se l'impedimento all'esercizio degli anzidetti diritti statutari dev'essere punito, non ogni impedimento può essere tuttavia colpito dalle sanzioni della legge, ma lo può soltanto quello che sia commesso in quei modi che sono particolarmente dalla legge vietati.

Ho detto più sopra in quali forme possa essere commesso il delitto contro l'esercizio del diritto elettorale (coercizione, frode ed ambito); per la violazione delle altre libertà politiche, non espressamente e particolarmente represse, in generale le legislazioni, sebbene indichino delle forme speciali, non prevedono che la *violenza*, poichè le forme particolarmente specificate non vengono, in ultima analisi, che a costituire la coercizione, cioè la violenza, o fisica o morale.

7. Va poi da sè che la penalità deve aumentare quando il colpevole sia un pubblico ufficiale. Niuno, al certo, potrà in uno Stato liberamente retto negare al Governo il diritto, che è pure un dovere, di avere un programma dei principii direttivi coi quali creda doversi amministrare la pubblica cosa, e delle riforme civili ch'esso reputa necessarie affinchè lo Stato possa compiere gli alti suoi fini e provvedere al benessere della Nazione ed al suo morale o materiale miglioramento. Quindi ha pure il diritto di manifestare e sostenere siffatto programma con tutti i mezzi di pubblicità e di persuasione per farlo accettare dalla pubblica opinione o per facilitarne l'adozione. Ma quando i pubblici funzionari abusino del proprio ufficio e si adoperino con ogni mezzo per impedire che la pubblica opinione si manifesti contraria alle vedute del Governo (qui cito degli esempi), sia coll'impedire una riunione, sebbene nel fatto della riunione non siavi alcuna violazione di legge; sia impedendo l'esercizio del diritto di petizione; sia col vincolare il suffragio degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, oppure coll'indurli all'astensione; questi pubblici ufficiali devono essere più severamente colpiti, anzi lo devono anche per certi fatti che, se fossero commessi da privati, non sarebbero suscettibili di pena; e ciò in vista della speciale efficacia dell'abuso dell'ufficio di cui sono investiti, e dell'autorità che ad essi è demandata.

—

FONTI.

8. *L'articolo* 123 *della Sottocommissione della Prima Commissione. — Modificazioni portatevi dalla Commissione. — L'articolo* 119 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

9. *Modificazioni a quest'articolo dalla Seconda Commissione — L'articolo* 139 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

10. *L'articolo* 157 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

11. *L'articolo* 170 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874. — *Modificazioni portatevi dall'articolo* 172 *del Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875.
12. *Modificazioni fatte dalla Commissione ministeriale del* 1876. — *Pareri su queste della Cassazione di Firenze, delle Corti d'Appello di Brescia e di Palermo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila.*
13. *L'articolo* 125 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883. — *La Relazione sullo stesso.* — *Modificazione nell'articolo* 125 *del Progetto Savelli* 26 *maggio* 1883 *al primo capoverso.*
14. *Modificazioni contenute nell'articolo* 126 *del Controprogetto Pessina.* — *La Relazione sulle stesse.*
15. *L'articolo* 135 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887 *sul Codice attuale.* — *Nella Relazione si combattono le modificazioni del Ministro Pessina.*
16. *La Relazione Marcora per la Commissione della Camera elettiva.* — *Nessuna osservazione nella Camera.* — *Proposta del Dep. Della Rocca.*
17. *La Relazione Canonico per la Commissione senatoria.* — *Nessuna osservazione e nessuna proposta in Senato.*
18. *Lavori della Commissione Reale di revisione.* — *Nessuna parola nella Relazione finale.*

8. I Sottocommissari della Prima Commissione, Ambrosoli, Arabia e Tolomei, proponevano l'articolo seguente:

« Art. 123, § 1. Chi con violenze, minaccie « o tumulti impedisce l'esercizio di un diritto « politico, è punito, se il fatto non costituisce « un delitto più grave, col secondo al quarto « grado di detenzione.

« § 2. La pena si accresce di un grado se il « diritto, di cui venne nei detti modi impedito « l'esercizio, è un diritto elettorale, salvo però « il disposto delle leggi per le elezioni » (1).

La Commissione nella seduta del 12 febbraio 1868 (2) approvò il paragrafo 1°, fissando la pena nella detenzione da tre mesi ad un anno e nella multa sino a mille lire. Sulla proposta poi del Commissario De Foresta soppresse il paragrafo 2, perchè nella generalità dei casi i reati di cui ivi si tratta sono diretti contro un diritto elettorale, e non v'era ragione di distinguere fra questo e gli altri diritti politici.

Nel Progetto 17 maggio 1868 la Commissione stessa inseriva l'articolo seguente:

Art. 119. *Chiunque con violenze, minaccie o tumulti, impedisce l'esercizio di un diritto politico, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cinquanta a mille lire* (3).

9. La Seconda Commissione prese in esame quest'articolo nella tornata del 17 novembre 1869 (4). Per completare l'ipotesi o fare almeno che più chiaramente comprenda il caso che l'esercizio del diritto politico sia stato non soltanto impedito, ma tolto del tutto; e per effetto della mutata gradazione della pena, alla voce: *impedisce,* surrogò la frase: *toglie o diminuisce ad altrui l'esercizio,* e modificò la pena. Onde nel Progetto 15 aprile 1870 figura la seguente disposizione:

Art. 139. *Chiunque, con violenze, minaccie o tumulti, toglie o diminuisce ad altrui l'esercizio di un diritto politico, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da sessanta a mille lire* (5).

10. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 figurava l'articolo seguente:

(1) Avevano inoltre proposto gli articoli 124-129, che comprendevano i delitti elettorali. Per la ragione adotta nella nota a pagina 373 e 374, lascio in disparte la discussione avvenuta sopra di essi in seno della Commissione (V. nota seguente).

(2) Presieduta dal *Vicepresidente* Marzucchi, erano presenti i *Commissari* Ambrosoli, Carrara, Conforti, De Foresta e Tolomei (Verbale 61 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamp. Reale, 1870. Alle pagine 395-397 di quel Volume trovasi la discussione sugli articoli 124-129, di cui la nota precedente).

(3) Le disposizioni sui delitti elettorali erano in questo Progetto comprese negli articoli 120-124.

(4) Verbale 22 nel Volume II dell'Opera di cui la nota 2.

(5) I delitti elettorali sono contenuti negli articoli 140-144, e la discussione relativa è

Art. 157. *Chiunque, con violenze, minaccie o tumulti, impedisce ad altri l'esercizio di un diritto politico, è punito col carcere da dieci giorni a due anni e con la multa da cento a mille lire.*

Se il diritto di cui si è impedito l'esercizio è il diritto elettorale, il carcere si applica da tre mesi a tre anni; ed alla pena è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei numeri 1 *e* 2 *dell'articolo* 33 (1).

11. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 aveva la seguente disposizione:

« Art. 170. Chiunque con violenze, mi-
« naccie o tumulti, toglie o diminuisce ad
« altrui l'esercizio di un qualsiasi diritto
« politico, non preveduto dalle precedenti
« disposizioni di questo Titolo (2), è punito
« con la detenzione da quattro mesi a due
« anni, e con multa fino a mille lire ».

Quest'articolo fu lasciato identico dalla Commissione del Senato.

Il Ministro Vigliani però credette di proporre avanti quell'Alto Consesso la seguente modificazione:

Chiunque con violenze, minaccie o tumulti toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, fuori dei casi preveduti dalle precedenti disposizioni, è punito, ecc.

La modificazione fu approvata dal Senato nella tornata del 9 marzo 1875 (3), e passò nell'articolo 172 del Progetto 25 maggio 1875 (4).

12. La Commissione ministeriale del 1876 (5) si occupò dell'articolo 172 del Progetto senatorio nella riunione del 26 novembre 1877 (6).

Osservava il Commissario Pessina che l'articolo 172, relativo alla perturbazione della libertà del voto, mediante minaccie o tumulti, ecc., dovrebb'essere collocato innanzi agli articoli 164 e seguenti, perchè prevede sotto forma comprensiva ogni limitazione criminosa al libero esercizio dei diritti politici.

Il Commissario Oliva notava che anche la legge elettorale e la legge comunale e provinciale contengono disposizioni penali in materia elettorale. Ad evitare incertezze o lacune converrebbe qui dichiarare che tali disposizioni rimangono in vigore non ostante il nuovo Codice Penale, qualora non si preferisca di riprodurle testualmente.

La Commissione omise la parola: *minaccie;* nel resto approvò l'articolo come nel testo del Progetto senatorio, salvo il coordinamento colle disposizioni anteriori; e determinò di aggiungere un articolo separato (172 *bis*) per dichiarare che sono mantenute in vigore le disposizioni accennate dal Commissario Oliva, articolo che fu così concepito:

« Le disposizioni penali della legge elet-
« torale del 17 dicembre 1860 e della legge
« comunale e provinciale del 20 marzo 1865
« rimangono in vigore pei fatti non preve-
« duti dagli articoli precedenti di questo
« Capo ».

La Corte di Cassazione di Firenze; le Corti d'Appello di Brescia e di Palermo; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila, opinarono pel mantenimento della parola: *minaccie*, poichè, sebbene la violenza, detta in modo generico, comprenda quella fisica e quella morale, nella quale si sottintende la minaccia; tuttavia per una maggiore chia-

---

alle pagine 136-139 del Volume II, di cui l'Opera alla nota 2.

(1) Riportati nel Volume II, a pag. 639. — Le disposizioni sui delitti elettorali erano contenute negli articoli 158-161 di questo Progetto.

(2) È il Titolo III: *Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici*, che si componeva di tre Capi sulle seguenti materie: *Dei reati contro la libertà individuale; della violazione di domicilio; dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico.* I reati elettorali erano compresi negli articoli 165-169.

(3) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 668. Roma, Tipogr. Botta, 1875.

(4) I reati elettorali erano compresi negli articoli 167-171.

(5) I Sottocommissari Pessina e Zuppetta non hanno presentato il loro lavoro su questo Titolo, al quale erano stati incaricati dalla Commissione (Veggasi l'*Introduzione* nel Volume I, a pag. CXXX, con la nota 1).

(6) *Presidente:* Mancini (Ministro); *Commissari:* Buccellati, Canonico, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tecchio, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 23 nel Volume: *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *maggio* 1876 *del Ministro Mancini.* Roma, Stamp. Reale, 1878).

senza sarebbe opportuno indicare espressamente anche il concetto delle minaccie (1).

13. Il Ministro Zanardelli, nel suo Progetto del maggio 1883, così disponeva sulla materia in esame:

Art. 125. *Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito colla detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.*

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena è aumentata di un grado ed è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Restano ferme le pene maggiori in caso di delitto più grave, e le speciali disposizioni delle leggi sulle elezioni.

L'articolo poi era giustificato nel modo seguente dalla Relazione accompagnante il Progetto:

« Gli articoli 90 e 98 della Legge elettorale 22 gennaio 1882 enumerano i reati, che possono commettersi nella occasione delle elezioni politiche, e stabiliscono le relative sanzioni penali. Di fronte a legge sì recente, e ai lunghi e profondi studii, dei quali essa formò subbietto in Parlamento, il Codice penale altro non ha da fare, in questa parte, che rimettersi alle disposizioni di essa, come si rimette pure alle altre leggi sulle elezioni. Solo importa, che il Codice contenga una disposizione generale, per la quale non vada impunito alcuno degli attentati, che per avventura si possono commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico; e a ciò provvede l'articolo 125 del Progetto, aggravando la pena, se il colpevole è un pubblico ufficiale » (2).

Il Ministro Savelli nell'articolo 125 del suo Progetto 26 novembre 1883 modificava nel modo seguente il primo capoverso:

Se il colpevole è un pubblico ufficiale che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena è aumentata di un grado.

14. Il Ministro Pessina, nell'articolo 126 del suo Controprogetto, mantenne inalterati la prima parte e il primo capoverso dell'articolo 125 del Progetto Zanardelli, colla modificazione del Progetto Savelli; vi aggiunse poi i due seguenti capoversi:

« Restano ferme le pene maggiori in caso « di reato più grave, e le speciali disposi- « zioni contenute nella legge 24 settem- « bre 1882, n. 399 (serie 3ª) per le elezioni « dei Deputati al Parlamento.

« Le disposizioni penali contenute nella « legge anzidetta sono applicabili anche ai « reati commessi in ogni altra specie di ele- « zioni; ma le pene sono diminuite di un « grado ».

Così poi giustificava l'aggiunta nella Relazione accompagnante il Controprogetto:

« Nel Capo I del Titolo II, composto di un articolo soltanto (art. 125), parmi che il Progetto abbia lasciata una lacuna, alla quale sia necessario riparare. Il Progetto non ha alcuna disposizione particolare pei reati che si possono commettere in occasione delle elezioni, ma rimanda per questa materia alle leggi speciali. In tal modo è evidente che restano senza sanzione la maggior parte dei reati i quali possono venir commessi in occasione delle elezioni amministrative. E invero, la giurisprudenza ha già ripetute volte ritenuti applicabili a questi reati le disposizioni degli articoli 190 e seguenti del Codice penale sardo; ma quando questo Codice venisse abrogato dal Codice nuovo, la materia resterebbe *ex lege*, salvo, per i pochi fatti preveduti dalla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, le sanzioni nella medesima contenute, imperocchè la legge elettorale politica del 24 settembre 1882 non può avere applicazione che per i reati commessi nelle elezioni dei Deputati al Parlamento.

« Ciò posto, credo che il nuovo Codice debba profittare della esatta e compiuta enumerazione e descrizione dei reati fatta dal legislatore del 1882, estendendo le disposizioni da esso dettate anche ad ogni al-

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto del Senato proposti dalla Commissione ministeriale del* 1876, pag. 74, 75. Roma, Stamp. Reale, 1879.

(2) *Allegati al Progetto del Codice penale del Regno d'Italia*, ecc., pag. 38, 39. Roma, Stamp. Reale, 1883.

tra maniera di elezioni, e così non soltanto a quelle municipali e provinciali, ma altresì a quelle delle Camere di commercio, dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Consigli di disciplina dei Procuratori, ecc.

« La diminuzione di pena per i reati commessi in elezioni non politiche è consigliata dalla minore importanza del diritto, il cui esercizio si tratta di proteggere; perocchè se al legislatore interessa che tutte le elezioni, di qualunque specie, siano la fedele espressione della libera volontà degli elettori, è indubitato che questo interesse diventa sommo nel caso delle elezioni dei Deputati al Parlamento, per gli effetti più gravi e più estesi che deriverebbero da una Rappresentanza nazionale non sincera nelle sue origini. E a ciò aveva posto mente anche il Legislatore sardo del 1859, quantunque soltanto per uno dei reati da esso riveduti, quello cioè punito nell'articolo 193 » (1).

15. Nel Progetto 22 novembre 1887 del Ministro Zanardelli sul Codice attuale, la disposizione nella materia in esame era concepita nei termini seguenti:

« Art. 135. Chiunque, con violenza, mi-
« naccia o tumulto, impedisce in tutto o in
« parte l'esercizio di qualsiasi diritto poli-
« tico, è punito, quando il fatto non costi-
« tuisca un delitto più grave o non sia pre-
« veduto da speciali disposizioni di legge,
« con la detenzione da quattro a trenta
« mesi, o con multa da lire cento a mille-
« cinquecento.

« Se il colpevole è un pubblico ufficiale,
« che ha commesso il delitto con abuso delle
« sue funzioni, la pena della detenzione è
« da uno a cinque anni ».

Nella Relazione il Ministro proponente si occupava delle modificazioni introdotte dal Ministro Pessina per togliere l'inconveniente che i reati in elezioni amministrative, od altre all'infuori delle elezioni politiche, rimanessero senza sanzione tosto abrogato il Codice sardo; e così si esprimeva:

« Ma a me non sembra che sia questo il modo da preferirsi per togliere l'accennato inconveniente. Le disposizioni penali in materia elettorale sono, a mio avviso, essenzialmente connesse con quelle che regolano le operazioni elettorali e di loro natura mutabili secondo i bisogni, i costumi, le consuetudini del corpo elettorale. Ne segue che tali disposizioni, anzichè nel Codice penale comune, giova meglio che siano prevedute nella rispettiva legge elettorale, alle cui prescrizioni devono essere coordinate. E alla necessità di togliere la lacuna che risulterebbe, quanto alle elezioni amministrative, per l'abrogazione del Codice del 1859, parmi più opportuno provvedere temporaneamente mediante le disposizioni transitorie, che il Governo chiede facoltà di pubblicare con l'articolo 2 del Disegno di legge, cui è allegato il Progetto di Codice penale.

« Importa, invece, che nel Codice si trovi una disposizione generale per la quale non vada impunito alcuno degli attentati che si possano commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico; e a ciò provvede l'articolo 135 del Progetto, aggravando inoltre la pena se il colpevole è un pubblico ufficiale » (2).

16. Il Dep. Marcora nella Relazione per la Commissione della Camera dei Deputati (3) così si espresse:

« Il Capo I riguarda i delitti *contro le libertà politiche*, e reca una sola disposizione; e, cioè, a presidio della libera partecipazione del cittadino alle funzioni della vita nazionale (art. 135), intesa a reprimere gli attentati contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico in genere. Quanto ai reati che tocchino in particolare alle forme colle quali è regolato l'esercizio dell'elettorato politico ed amministrativo, o possa essere regolato l'esercizio di altri diritti politici, siccome, a cagion d'esempio, quelli di riunione e di associazione, l'illustre proponente ha giustamente stimato che debbano essere soggetti alle sanzioni delle leggi speciali, perchè di necessità variabili nel carattere e nella gra-

(1) *Modificazioni proposte alla Commissione della Camera dei Deputati dal Ministro Pessina*, pag. XII. Roma, Tipografia Ripamonti, 1885.

(2) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale 22 novembre* 1887, pag. 45, 46. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(3) Veggasi l'*Introduzione* a pag. CLVIII nel Volume Primo.

vità loro, come sono variabili quelle forme e variabili i bisogni e i costumi che le determinano. E la Commissione ha in ciò convenuto, limitandosi a raccomandare che nel successivo articolo 196 siano compresi fra gli ufficiali pubblici, per gli effetti delle leggi penali, anche i componenti dei seggi elettorali » (1).

Avanti alla Camera non fu fatta alcuna osservazione. Il solo Deputato Della Rocca fece pervenire alla Presidenza la proposta di aggiungere nella prima parte dell'articolo 135, dopo la parola: *politico*, l'altra: *od amministrativo; oppure con intimidazioni impone o contraria una determinata candidatura*.

17. Il Sen. Canonico per la Commissione del Senato si limitò ad osservare nella Relazione che la lacuna che l'articolo 135 « avrebbe presentato in ordine alle violazioni delle libertà nelle elezioni amministrative, viene ora ad essere colmata dalle disposizioni della legge comunale e provinciale, già votata da uno dei rami del Parlamento » (2).

Nell'Alta Camera non fu fatta alcuna osservazione, nè fu presentata alcuna proposta.

18. La Commissione Reale di revisione prese in esame l'articolo 135 nella riunione antimeridiana del 2 marzo 1889 (3).

Il Relatore Lucchini osservava che la Sottocommissione tolse il limite minimo dei quattro mesi posto dal Progetto ministeriale. poichè, trattandosi di delitti che danno luogo ad ipotesi assai varie e multiformi, giova lasciare al Giudice molta latitudine per tener conto dei diversi gradi di imputabilità. Aggiungeva che non sarebbe alieno dall'aderire alla determinazione del minimo a sei giorni.

Il Commissario Faranda propose di dire: *il libero esercizio*, anzichè: l'*esercizio;* ma sull'osservazione del Relatore, che l'aggettivo: *libero*, è sottinteso, la proposta non fu approvata; fu invece approvato l'articolo con la sola modificazione del minimo della detenzione fissato nella prima parte a sei giorni.

La Relazione finale del Ministro Zanardelli non contiene alcuna osservazione sull'articolo.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

19. *Legislazione già vigente in Italia* (4). — *Il Codice delle Due Sicilie e il Codice sardo sulla materia in esame.*

20. *Legislazione straniera* (5). — *Le disposizioni, in argomento, dei Codici francese, sammarinese, belga, zurighese, germanico, ticinese, ginevrino, ungherese ed olandese.*

19. *Legislazione già vigente in Italia.* Il Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819 puniva, nell'articolo 166, col primo o secondo grado di prigione chiunque avesse impedito con vie di fatto o minaccia un'altra persona dall'esercitare i diritti guarentiti dalla legge, salve più gravi pene quando il fatto o le minaccie avessero degenerato in crimine più atroce. — Nell'articolo 167 disponeva su certi reati elettorali.

Il Codice sardo 20 novembre 1859 nell'articolo 190 aveva una sanzione generale contro l'impedimento dell'esercizio di diritti politici, e stabiliva che quando con violenze, o vie di fatto, o minaccie, o tumulti fosse stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei proprii diritti politici, i colpevoli fossero puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato. Qualora i

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ecc.*, pag. 143. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) *Relazione della Commissione del Senato, ecc.*, pag. 123. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888.

(3) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Calenda, Chiaves, Demaria, Faranda, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Puccioni, Tolomei; *Segretari:* Sighele, Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni, Perla, Pincherle (Verbale XIX, nel Volume contenente i *Verbali della Commissione istituita con D. R.* 13 dicembre 1888. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1890).

(4) Non avevano alcuna disposizione sul genere di quella contenuta nell'articolo 139, il Codice parmense, il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, il Codice austriaco, il toscano e l'estense.

(5) Il solo Codice spagnuolo non contiene alcuna disposizione su questa materia.

diritti, fossero stati diritti elettorali, alle dette pene era sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici ufficii. Le accennate disposizioni avevano luogo salvo sempre le pene maggiori in caso di reati più gravi, e salvo eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni. — Negli articoli 191, 192 e 193 prevedeva talune ipotesi di reati elettorali.

20. *Legislazione straniera.* Il Codice francese 12 febbraio 1810 stabilisce, nell'articolo 109, che quando in riunione, con vie di fatto, o minacoie si sarà impedito uno o più cittadini di esercitare i loro diritti civici, ciascuno dei colpevoli sarà punito col carcere da sei mesi almeno a due anni al più, e coll'interdizione dal diritto di votare e di essere eleggibile per cinque anni almeno, e dieci anni al più. — Soggiunge poi, nell'articolo 110, che se il crimine fu commesso a seguito di un piano concertato per essere eseguito sia in tutto il Reame, sia in uno o più Dipartimenti, sia in uno o più Distretti comunali, la pena sarà quella del bando. — Negli articoli 111, 112 e 113 prevede alcune ipotesi di reati elettorali.

Il Codice per la Repubblica di S. Marino 15 settembre 1865 non contiene, negli articoli 234, 235 e 236 che disposizioni relative alla corruzione ed alla frode nella nomina di un pubblico funzionario che avvenga per suffragio.

Il Codice belga 8 giugno 1868 stabilisce, nell'articolo 137, che siano puniti con la prigionia da quindici giorni ad un anno e con l'ammenda da ventisei a mille franchi coloro i quali, con attruppamento, violenze o minaccie hanno impedito ad uno o più cittadini di esercitare i loro diritti politici. — Negli articoli 138-141 si occupa di reati elettorali.

Il Codice zurighese 1 febbraio 1871 dichiara, nel § 81, colpevole di turbamento dell'ordine pubblico e lo punisce con la multa fino a cinquecento franchi, e nei casi più gravi col carcere fino ad un anno, chiunque (lett. *c*) con violenza o con arbitraria minaccia cerca di impedire ad un cittadino l'esercizio dei diritti politici che gli appartengono, e del pari chiunque, in relazione all'uso fatto dei diritti medesimi, minaccia vendetta. — Nelle lettere *a*, *b*, *d*, si occupa di reati elettorali.

Il Codice germanico 1 gennaio 1872 non prevede, nei §§ 107-109, che ipotesi di reati elettorali.

Il Codice pel Cantone Ticino 25 gennaio 1873 dispone, nell'articolo 97, che colui il quale con minaccie, tumulti o risse, perturba un'Assemblea circolare, comunale, patriziale o parrocchiale, quand'anche non ne siano state impedite le operazioni, ma solo interrotte, sia punito con detenzione e multa in primo grado. Applica il massimo della pena ed aggiunge l'interdizione dai diritti politici dal primo al secondo grado, quando la perturbazione abbia reso necessario lo scioglimento dell'Assemblea, o quando abbia avuto per conseguenza di impedire ai cittadini l'esercizio dei loro diritti. Questa pena è applicata anche contro chi impugna le armi in luogo e tempo di una pubblica Assemblea; ed è accresciuta di un grado se la perturbazione sia stata suscitata colla intenzione di impedire elezioni costituzionali, od impedire ad elettori di parteciparvi. — Gli articoli 98-102 riferiscono ipotesi di reati elettorali.

Il Codice ginevrino 21 ottobre 1874 punisce, nell'articolo 92, con la prigionia da un mese ad un anno e con l'ammenda da trenta a mille franchi, coloro i quali, usando violenze, impediscano ad uno o a parecchi cittadini di esercitare i loro diritti politici; possono, inoltre, essere interdetti per un tempo non maggiore di cinque anni dal diritto di voto. — Negli articoli 93-96 si prevedono reati elettorali.

Il Codice ungherese 27 maggio 1878 dedica una Sezione, l'ottava, ai crimini e delitti contro il diritto elettorale, le cui disposizioni sono contenute nei §§ 178-189.

Il Codice olandese 3 marzo 1881 nel Titolo IV contiene varie ipotesi di delitti relativi all'esercizio dei diritti e dei doveri elettorali, alcune delle quali si riferiscono esclusivamente a reati elettorali veri e proprii (art. 125-129). — Nell'articolo 121 è punito con la prigionia sino a dodici anni colui che con violenza o con minaccia di violenza disperde una riunione delle due Camere degli Stati Generali, la costringe a prendere o a non prendere una deliberazione, o vi allontana un Membro di essa. — Nell'articolo 122

punisce con la prigionia sino a tre anni colui che con violenza o con minaccia di violenza, impedisce intenzionalmente ad un Membro di una delle Camere degli Stati Generali di assistere ad una riunione, o di adempirvi il suo dovere liberamente e senza ostacolo. — Nell'articolo 123 punisce con la prigionia sino a nove anni colui che con violenza o con minaccia di violenza disperde una riunione degli Stati di una Provincia o di un Consiglio comunale, la costringe a prendere o a non prendere una deliberazione, o vi allontana il Presidente od un Membro. — Nell'articolo 124 punisce con la prigionía sino a due anni colui che con violenza o con minaccia di violenza impedisce intenzionalmente il Presidente od un Membro degli Stati di una Provincia o di un Consiglio comunale di assistere ad una riunione o di adempirvi il suo dovere liberamente e senza ostacolo.

COMMENTO.

21. *Osservazione generale. — Disposizione dell'articolo* 139. — *Comprende i diritti politici attribuiti dallo Statuto all'infuori del diritto elettorale. — Quali siano questi diritti politici.*
22. *Elementi materiali del delitto.*
23. *È necessario un impedimento totale o parziale dell'esercizio di un diritto politico. — Considerazioni sulla formola. — È inconcludente che soggetto passivo del delitto sia una persona direttamente colpita dall'agente. — Sulla parola:* esercizio. — *L'impedimento può essere totale o parziale.*
24. *L'impedimento deve avvenire col mezzo di* violenza *o* minaccia *o* tumulto. — *Significato di queste parole.*
25. *Considerazioni generali sui diritti statutari. — Conseguenze derivanti dalla formola: esercizio di* qualsiasi *diritto politico.*
26. *Eguaglianza davanti la legge. — L'articolo* 24 *dello Statuto. — Ipotesi di impedimento dell'esercizio di questo diritto.*
27. *Libertà di stampa. — Articolo* 28 *dello Statuto. — Ipotesi di un fatto contro tale diritto. — Cautele da osservarsi dal Magistrato.*
28. *Diritto di riunione. — L'articolo* 32 *dello Statuto, l'articolo* 1° *della legge di pubblica sicurezza* 30 *giugno* 1889 *e l'articolo* 1° *del relativo Regolamento* 8 *novembre* 1889. — *Non è applicabile l'articolo* 139 *quando la riunione sia turbolenta ed armata.*
29. *Diritto di petizione. — Gli articoli* 57 *e* 58 *dello Statuto. — Quando sia applicabile e quando no l'articolo in esame in tema di diritto di petizione.*
30. *Tolleranza religiosa. — L'articolo* 1° *dello Statuto. — Quando nei riguardi di questo diritto possa verificarsi il delitto contro le libertà politiche.*
31. *Libertà individuale. — L'articolo* 26 *dello Statuto. — Difficoltà che si verifichi una ipotesi che possa essere punita colle sanzioni dell'articolo* 139.
32. *Inviolabilità del domicilio. — L'articolo* 27 *dello Statuto. — Difficoltà di ipotesi oltre a quelle stabilite dal Codice, cioè le violazioni di domicilio.*
33. *Inviolabilità della proprietà. — L'articolo* 29 *dello Statuto. — Ipotesi di impedimento dell'esercizio di questo diritto.*
34. *Diritto elettorale. — Gli articoli* 39 *e* 74 *dello Statuto. — Gli articoli* 89-98 *della legge elettorale politica* 22 *gennaio* 1882. — *Gli articoli* 91-101 *della legge comunale e provinciale* 10 *febbraio* 1889.
35. *Alcune osservazioni sulle disposizioni anzidette. — Come si estrinsechi, per esse, in materia elettorale la coercizione, la frode e la corruzione o l'àmbito.*
36. *Sull'impedimento dell'esercizio del diritto elettorale nelle elezioni commerciali e nelle elezioni per la composizione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e di disciplina dei Procuratori.*
37. *Elemento intenzionale nei delitti contro le libertà politiche.*
38. *Se sia negli stessi ammissibile il tentativo.*
39. *Pena.*

21. L'articolo 139 colpisce l'ipotesi di colui, *chiunque* egli sia, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero, il quale, con violenza, minaccia o tumulto, impedisca in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico, *quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge.* Il quale inciso si riferisce evidentemente ai reati contro l'esercizio dei diritti elettorali politici o amministrativi, ai quali, come vedremo, si applicano disposizioni contenute in leggi speciali. Perciò, l'articolo è applicabile esclusivamente all'impedito esercizio di diritti politici diversi dai diritti elettorali.

Diritti politici, come ho detto nella parte dottrinale, non possono essere che quelli, i quali siano attribuiti da una legge essenzialmente politica. In uno Stato costituzionale questo carattere è proprio della Carta costituzionale; perciò nello Stato nostro è essenzialmente, anzi, dirò così, esclusivamente nello Statuto fondamentale che devesi indagare quali siano quei particolari diritti, diversi dal diritto elettorale, che il legislatore tutela nell'articolo che sto per esaminare.

Questi diritti, secondo lo Statuto, sono i seguenti:

La tolleranza religiosa;
l'eguaglianza dinanzi alla legge;
la libertà individuale;
l'inviolabilità del domicilio;
la libertà della stampa;
l'inviolabilità delle proprietà;
il diritto di riunione;
il diritto di petizione.

22. Prima di scendere all'esame particolare di questi diritti e di vedere se ed in quanto possano essere offesi, e sino a qual punto l'impedimento all'esercizio di essi possa cadere sotto la sanzione dell'articolo 139, credo necessario farvi precedere l'esame degli elementi materiali del delitto preveduto dall'articolo stesso, perchè è in seguito a questo esame che si renderà più facile la interpretazione della disposizione nei sensi anzidetti.

Perchè il delitto contro le libertà politiche abbia giuridica esistenza è necessario il concorso materiale dei seguenti due estremi:

Che vi sia un impedimento, totale o parziale, dell'esercizio di un diritto politico;

che l'impedimento avvenga o con violenza, o con minaccia, o con tumulto.

23. È necessario, anzitutto, che avvenga un *impedimento*, vale a dire, fa d'uopo che si ponga ostacolo all'esercizio di un diritto politico.

Una prima considerazione si presenta spontanea dal confronto dell'articolo 190 del Codice del 1859 (1). Quest'articolo, pienamente in ciò conforme all'articolo 109 del Codice francese (2), esigeva che dell'impedimento fossero vittima *uno o più cittadini;* per cui poteva sorgere il dubbio se l'azione del colpevole dovess'essere rivolta direttamente contro un individuo onde cadere sotto la sanzione della legge, in guisa che se un cittadino o più cittadini non fossero stati direttamente il soggetto passivo del malefizio, ma questo si fosse compiuto all'infuori del contatto immediato di essi col colpevole, avesse potuto trovar luogo l'applicazione della legge. Il patrio legislatore con la formula: *impedisce l'esercizio*, avendo abbandonato le anzidette espressioni del Codice sardo e del francese, ha tolto persino l'ombra del dubbio; ond'è, che se il fatto si commette anche all'infuori della materiale presenza di una persona fisica quale vittima di esso, il fatto medesimo costituirebbe pur sempre il delitto in questione. Suppongasi l'asporto violento da un ufficio elettorale di tutto quanto occorre perchè si faccia un'elezione (e che non sia compreso nelle leggi elettorali speciali), in modo che nel giorno prefisso l'elezione non possa essere eseguita, e che questo asporto avvenga senza che siano fatte violenze o minaccie a qualche elettore. È certo che in seguito a questa impresa sarebbe stato impedito l'esercizio del diritto elettorale; si sarebbe potuto dubitare sotto l'impero del Codice sardo se questa azione avesse costituito un delitto contro le libertà politiche; non lo si potrebbe di fronte alla disposizione generica dell'articolo 139.

Una seconda considerazione è suggerita dalla parola: *esercizio*. Vuolsi impedito *l'esercizio* di qualsiasi diritto politico. Ma perchè

(1) V. n. 19.

(2) V. n. 20.

un diritto possa essere *esercitato*, fa d'uopo che colui, al quale si impedisce questo esercizio, sia *in possesso* del diritto. Quindi è, che non potrebbe cadere sotto la sanzione dell'articolo la violenza o la minaccia che fosse retta contro chi si trovasse colpito, in forza di sentenza, dall'interdizione dei pubblici uffici (1).

Notisi poi che l'impedimento può essere *totale o parziale: impedisce in tutto o in parte*, dice il legislatore. Fu, come abbiamo veduto (2), uno scrupolo della Seconda Commissione nel timore che alla voce: *impedisce* o *impedimento*, non fosse inerente il concetto che l'esercizio fosse *tolto interamente*. Comunque, se una sanzione era minacciata all'impedimento parziale, *eo magis* in questa sanzione doveva incorrere, anzi in una maggiore, l'impedimento totale. Il concetto fu adottato da tutti i Progetti successivi e passò nell'articolo in esame. Così l'ipotesi fu completata.

24. L'impedimento deve avvenire con uno di questi mezzi:

O con la violenza; oppure
con la minaccia; o
con tumulto.

La *violenza*, non c'è contrasto, può essere fisica o *morale;* nella violenza *morale* comunemente si comprende anche la *minaccia*. Siccome, però, la minaccia è espressamente indicata dal legislatore, così nella violenza morale dovrà comprendersi qualunque violenza che non solo non sia fisica, ma che non sia neppure la minaccia.

La *minaccia*, ed anche in ciò non vi ha contrasto, può estrinsecarsi con fatti o con parole.

Quanto al *tumulto*, secondo la dottrina e secondo qualche legislazione, esso è per sè medesimo un reato, ed avviene quando una straordinaria riunione di cittadini, nata improvvisamente e prodotta dal timore di una vera o falsa calamità (3), si attenta a dettar leggi alla pubblica Autorità, a prescrivere rimedii, o trarre vendetta contro colui che si crede autore della calamità stessa o contro coloro che, dietro l'erroneo giudizio popolare, potevano ripararla (4). Secondo i lessici è tumulto « il romore di più persone, fatto pubblicamente, a fine di turbare l'ordine civile e fare novità » (5). Tanto in base alla dottrina, quanto filologicamente si troveranno dunque i caratteri del tumulto nella riunione rumorosa di più cittadini, con pericolo che l'ordine pubblico sia turbato.

Ove l'impedimento dell'esercizio del diritto politico non avvenga con l'uno o con l'altro di questi mezzi, non potrà costituire fatto punibile nei sensi dell'articolo 139; è la violenza, la minaccia o il tumulto che formano il carattere delittuoso del fatto, non un altro mezzo; quindi, ad esempio, se per impedire l'esercizio di un diritto politico si impiegasse la frode, l'inganno, non dovrebbe parlarsi di applicazione dell'articolo in esame (6).

25. Ora vengo a trattare dei diritti politici, i soli che, secondo l'articolo 139, possono essere oggetto dell'impedimento.

Notisi, anzitutto, che il legislatore ha di mira la tutela dell'esercizio di *qualsiasi* diritto politico, quindi di *ciascuno* fra *tutti* i diritti che sono proclamati dalla Legge fondamentale. Però, questo concetto deve intendersi nel senso che l'articolo sia applicabile solo nel caso in cui, alla tutela di quel dato diritto non abbia il legislatore particolarmente provveduto facendo delle violazioni di esso altrettanti reati distinti e per sè stanti. Quando poi vi abbia separatamente provveduto, l'articolo dovrà applicarsi solo allora che il fatto non trovi riscontro nelle ipotesi delle disposizioni particolari, ma abbia invece i caratteri del delitto vero e proprio contro le libertà politiche.

Dei diritti statutari, che ho più sopra enumerati, quelli dei quali il Codice non si occupa particolarmente tutelandone con di-

(1) Destriveaux: *Essai sur le Code pénal*, pag. 41.

(2) Pag. 377, n. 9.

(3) Ed è per questo che, secondo Cicerone, si chiama: *tumulto*, quasi: *timor multus*.

(4) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, n. 405, pag. 358, 359. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(5) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voce: *Tumulto*.

(6) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1249, pag. 346. Ediz. di Bruxelles del 1845.

stinte disposizioni le violazioni, sono: l'eguaglianza dinanzi alla legge; — la libertà della stampa; — il diritto di riunione; — il diritto di petizione.

Provvede invece distintamente quanto agli altri, che sono: la tolleranza religiosa; — la libertà individuale; — l'inviolabilità del domicilio; — l'inviolabilità della proprietà.

Resta inteso che, nei riguardi dell'articolo in esame, non può pensarsi al diritto elettorale, pel quale provvedono leggi speciali, che riporterò più sotto e che l'articolo stesso, coll'inciso: *quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge*, proclama di voler rispettare.

Però, nella interpretazione dell'articolo, il Magistrato, trattandosi dei diritti statutari, alla cui tutela non abbia provveduto particolarmente il legislatore, dovrà andare guardingo, potendo talora accadere che il fatto, pur presentandosi con i caratteri del delitto contro le libertà politiche, formi invece oggetto di altre disposizioni, le quali vi provvedano in via generale.

26. *L'eguaglianza davanti alla legge*, è uno dei diritti più preziosi che siano riconosciuti ed attribuiti dalla Carta costituzionale, siccome quello il quale, abbattuti i privilegii di casta, che tanto pesavano sui cittadini, pose tutti allo stesso livello, senza alcuna distinzione, facendo che ognuno possa godere dei diritti civili e politici, con la conseguenza necessaria e logica che possa aspirare a qualsiasi carica, per quanto eminente, dello Stato.

Questo diritto è riconosciuto dalla Legge fondamentale nell'articolo seguente:

Art. 24. *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge.*

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Una ipotesi di impedimento dell'esercizio di questo diritto potrebbe configurarsi in un fatto di *antisemitismo*, di quella piaga, che, come vuolsi abbia detto un augusto personaggio (l'Imperatore Guglielmo II di Germania), è la vergogna del secolo che sta per cadere; quando una folla tumultuante pretendesse che gli israeliti non fossero assunti a certe cariche, o fossero spogliati di certi diritti; evidentemente con questo fatto si impedirebbe agli israeliti di esercitare quel diritto che lo Statuto ad essi, come a qualunque altro cittadino, assicura, il diritto, cioè, della perfetta eguaglianza avanti la legge.

27. *La libertà della stampa* è così garantita dallo Statuto:

Art. 28. *La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.*

Potrebbe ravvisarsi un'ipotesi di impedimento dell'esercizio di questo diritto nel fatto di coloro che tumultuando si recassero nell'ufficio di direzione di un giornale clericale, o repubblicano o monarchico e pretendessero la soppressione del foglio, o un cambiamento di programma. Un fatto di tal genere costituirebbe una violazione di quella libertà di stampa, che è pur tanto utile non solo, ma che è la logica necessità di un Governo rappresentativo; però dovrebbe bene esaminarsi che non avesse eventualmente a confondersi col delitto di violenza privata preveduto e represso dall'articolo 154. Sarà dovere del Magistrato di fermare la sua attenzione sulle più minute circostanze concomitanti il fatto stesso e sui caratteri distintivi dei due malefizi; è solo dietro questa indagine ch'egli potrà formarsi un vero concetto delle due azioni, per indi applicare rettamente la legge.

28. *Il diritto di riunione* è affermato dallo Statuto nell'articolo 32, del tenore seguente:

Art. 32. *È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.*

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

Le disposizioni delle leggi di polizia sono poi quelle contenute nell'articolo 1 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e dell'articolo 1 del rispettivo Regolamento 8 novembre 1889, n. 6517, articoli così concepiti:

Art. 1. (Legge pub. sicur.) *I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattr'ore prima, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.*

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 1 (Regolamento). *L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'articolo* 1 *della legge, dev'essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesima e colla firma dei promotori.*

Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Le riunioni possono essere fatte in luogo privato o in luogo pubblico; ma tanto nell'un caso quanto nell'altro, perchè il diritto di riunione possa estrinsecarsi, devono essere pacifiche e senz'armi. Se si tratta di riunioni private, coloro che vogliono riunirsi hanno il dovere di uniformarsi alle leggi che nell'interesse della cosa pubblica possono regolare l'esercizio di quel diritto. Se si tratta di riunioni pubbliche, dev'essere premesso un avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale, per conseguenza (se si vuole che quest'avviso abbia una pratica efficacia), può vietarle quando la quiete pubblica corra pericolo d'essere turbata. È poi da notarsi che nessuna legge è pubblicata, la quale regoli l'esercizio del diritto di riunione in luogo pubblico. Perchè, adunque, possa esercitarsi il diritto di riunione, conviene che la riunione sia *pacifica* e *senz'armi* e che sia preceduta, ove la si voglia tenere in luogo pubblico, da un avviso all'Autorità. Se non è pacifica od è armata, e se per la pubblica non fu dato l'avviso, la riunione è illegale. L'articolo 139 punisce l'impedimento dell'*esercizio* di qualsiasi diritto politico. Ma se perchè il diritto di riunione possa essere esercitato sono necessarie le condizioni dianzi esposte, ne viene di conseguenza che quando manchino queste condizioni, o faccia difetto l'una o l'altra di esse, non può dirsi che vi sia *esercizio* di quel diritto, perchè, giuridicamente, l'esercizio presuppone la legalità. Perciò, se, sia pure con violenza o con minaccie o con tumulto, si impedisca una riunione turbolenta od armata, o della quale non sia stato dato l'avviso che è prescritto per le riunioni pubbliche, non potrà parlarsi di applicazione dell'articolo in esame.

29. Ho altrove riportato l'articolo 57 dello Statuto, che riconosce il *diritto di petizione* (1). Questo diritto trova però una restrizione nell'articolo successivo, così concepito:

Art. 58. *Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.*

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Nessun dubbio che quando con violenza o con minaccie si impedisce un cittadino di presentare *personalmente* una petizione alle Camere elettive o al Senato, non potrebbe applicarsi l'articolo 139, poichè il fatto di quel cittadino non sarebbe un *esercizio* del diritto di petizione, ma costituirebbe invece una violazione di questo diritto. Sarebbe invece applicabile quando, per esempio, un superiore minacciasse un subalterno onde impedire che presenti una petizione all'uno o all'altro ramo del Parlamento.

30. La *tolleranza religiosa* è affermata dall'articolo 1 della Legge fondamentale, così concepito:

Art. 1. *La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.*

Chiamo questo diritto: *tolleranza religiosa*, perchè il legislatore ha dichiarato che i culti, all'infuori della Religione Cattolica, sono *tollerati*. Ma il Diritto pubblico interno, dirò così consuetudinario, dopo la formola famosa cavouriana: *libera Chiesa in libero Stato*, ha esteso praticamente il significato di questa espressione, in guisa che meglio che *tolleranza religiosa*, deve intendersi *libertà religiosa*, *libertà di coscienza*, *libertà di culto*.

I delitti contro la libertà dei culti sono particolarmente preveduti dal Codice; vi sarà, adunque, il delitto contemplato dall'articolo 139, quando il fatto non cada fra le ipotesi dei delitti speciali. Questi delitti speciali sono, come vedremo, il turbamento di funzioni religiose, il vilipendio per causa reli-

(1) V. a pag. 197.

giosa, gli atti di disprezzo contro un culto, le deturpazioni in luoghi destinati al culto, la violazione di cadaveri o di sepolcri. L'impedimento preveduto dall'articolo 139 deve colpire *l'esercizio del diritto di libertà di culto* all'infuori delle ipotesi anzidette. Un fatto che potrebbe cadere sotto le sanzioni della disposizione dell'articolo stesso, sarebbe quello, ad esempio, di una folla briaca, la quale con la violenza impedisse la costruzione di una Chiesa che si volesse consacrare ad un rito diverso da quello della Religione dei tumultuanti.

31. La *libertà individuale* è così riconosciuta dallo Statuto:

Art. 26. *La libertà individuale è guarentita.*

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Questo diritto è particolarmente tutelato dal Codice nelle ipotesi del plagio, del sequestro di persona, della sottrazione di minorenne, della perquisizione personale arbitraria, negli abusi di potere verso persona carcerata, nella violenza privata e nelle minaccie.

Troverei difficile escogitare una ipotesi, la quale potesse costituire il delitto preveduto dall'articolo 139, poichè qualsiasi impedimento che volesse farsi all'esercizio della libertà individuale potrebbe facilmente comprendersi nella ipotesi della violenza privata. Tuttavia non potrebbe escludersi *a priori*; comunque, dovrebbe il Magistrato trovare una guida, per la esatta qualificazione giuridica del fatto, nell'elemento intenzionale, come vedremo più innanzi (1).

32. Lo stesso deve dirsi per l'*inviolabilità del domicilio*, la quale è riconosciuta dal seguente articolo dello Statuto.

Art. 27. *Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.*

Il Codice si occupa specialmente della tutela di questo diritto reprimendo le violazioni di domicilio commesse da un privato o da un pubblico ufficiale.

All'infuori di queste ipotesi, mi parrebbe difficile crearne delle altre, le quali possano vestire il carattere del delitto preveduto dall'articolo in esame. Non può soccorrere, per una esatta definizione, che l'elemento intenzionale.

33. L'*inviolabilità della proprietà* è proclamata dall'articolo 29 dello Statuto, così concepito:

Art. 29. *Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.*

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

Il diritto di proprietà è largamente tutelato dal legislatore non solo colle disposizioni che contengono le svariate ipotesi di delitti contro la proprietà, ma anche con altre che si trovano disperse nel Codice, le quali, sebbene si riferiscano ad ipotesi che giuridicamente non costituiscono reati contro la proprietà, pure di fatto vengono a ledere in maniere diverse e distinte la proprietà stessa. Tuttavia, ad onta di tutto ciò potrebbe trovarsi un'ipotesi, che cadrebbe sotto la sanzione dell'articolo 139, nel fatto di una tumultuaria riunione di socialisti, la quale avesse in mira di impedire che taluni proprietari compissero certi atti, che fossero in urto coi principii dai tumultuanti professati. Anche qui sarebbe all'elemento intenzionale che dovrebbe il Magistrato avere riguardo per distinguere se il fatto costituisca un delitto contro le libertà politiche, o una violenza privata.

34. Finalmente vi ha il *diritto elettorale*, il quale è in massima riconosciuto dallo Statuto; e cioè, quanto alle elezioni politiche, dall'articolo 39; quanto alle elezioni amministrative, dall'articolo 74. I due articoli sono del tenore seguente:

Art. 39. *La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge.*

Art. 74. *Le istituzioni comunali e provinciali e le circoscrizioni dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.*

(1) N. 37.

La legge che regola attualmente l'elettorato politico porta la data del 22 gennaio 1882; quella che regola l'elettorato amministrativo è la legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889.

È a queste due leggi che deve farsi ricorso in seguito all'inciso dell'articolo in esame: *quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge.* Da ciò deriva la conseguenza che, ove, per avventura, si verificasse un'ipotesi, che non fosse espressamente preveduta da quelle due leggi, e, indipendentemente da esse, presentasse il carattere del delitto, di cui l'articolo 139, dovrebbero essere applicate le disposizioni di questo.

La legge elettorale politica 22 gennaio 1882 così dispone negli articoli 89-98.

Art. 89. *Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire cinquecento a duemila.*

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica autorità che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione e rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 90. *Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o la astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire mille.*

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro od altre utilità, è punito colla medesima pena.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi o bevande agli elettori o di rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali, ma la pena in tal caso viene ridotta alla metà.

Art. 91. *Chiunque usi minacce ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di utilità, per costringerlo a dare il suo voto in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire mille, e nei casi più gravi col carcere fino a mesi sei.*

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 92. *I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo d'istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, sono puniti con multa da cinquecento a duemila lire, o secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.*

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori, a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali o colle istruzioni sopra indicate.

Art. 93. *Chiunque con violenze o vie di fatto o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire cinquemila.*

Art. 94. *Chiunque, senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire duecento, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.*

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire duecento è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disturbi, se richiamato all'ordine dal Presidente non obbedisce.

Art. 95. *Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una Sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più Sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con una multa estensibile a lire mille.*

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere, o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire cinquecento a duemila; se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è levata a doppio.

Art. 96. *Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale ammette scientemente a votare chi non ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire mille.*

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od ommissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'Autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire duemila.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta d'iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire mille.

Art. 98. *Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.*

Le condanne per reati elettorali, ove, per espressa disposizione di legge o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva la applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Agli articoli 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 della legge elettorale politica, ora riferiti, corrispondono gli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, con alcune differenze quanto alla pena, essendo il testo identico.

Art. 92. Il carcere o meglio la detenzione va da uno a tre mesi e la multa da lire cento a mille.

Art. 93. La detenzione è estensibile a sei mesi e la multa a lire mille.

Art. 94. La multa è estensibile a lire cinquecento e la detenzione fino a tre mesi.

Art. 95. La multa è da lire cinquecento a mille e la detenzione da tre mesi ad un anno.

Art. 96. La detenzione è da tre mesi ad un anno e la multa estensibile a lire duemila.

Art. 97. L'ammenda è fino a lire mille nel primo caso, nel secondo caso (capov.) fino a lire duemila.

Art. 98 (1° capov.). La detenzione è fino a sei mesi e la multa fino a lire cinquecento.

(2° capov.). La detenzione è da tre mesi ad un anno e la multa da lire cento a mille.

È punito colle stesse pene chi altera, sot-

trae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 73 e 74.

Se il colpevole fa parte, ecc., come all'articolo 95, legge politica.

Art. 99 (1° capov.). La detenzione è estensibile a tre mesi e la multa a lire cinquecento.

(2° capov.). La detenzione è estensibile a sei mesi e la multa a lire cinquecento.

(3° capov.). La detenzione è estensibile a tre mesi e la multa a lire cinquecento.

Art. 101. Il tempo della sospensione dal diritto elettorale e pubblici uffici non sarà minore di un anno, nè maggiore di tre.

Pel candidato non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

35. Ho detto nella parte dottrinale, parlando del diritto elettorale (1), che le forme di delitti contro la libertà del diritto elettorale si possono ridurre alla coercizione, alla frode ed alla corruzione elettorale od àmbito. Le disposizioni della legge elettorale politica, alle quali sono nella sostanza conformi quelle della legge comunale e provinciale, assegnano a queste tre categorie specie di delitti diverse e distinte.

Coercizione. La coercizione è di due specie, cioè: la *pressione* sui singoli elettori, e la *perturbazione violenta della libertà* nel comizio elettorale.

La *pressione* sui singoli elettori si suddivide in due forme secondo che è esercitata da un privato qualunque, o da un individuo rivestito di autorità civile o religiosa.

La pressione per opera del privato consiste nell'ipotesi di colui il quale usi minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di danno notevole o della privazione di un'utilità per costringere a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale; o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, eserciti pressione per costringerli a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale.

La pressione per abuso di autorità o di potere consiste nel fatto di un pubblico ufficiale, di un impiegato, di un agente od incaricato di una pubblica Amministrazione il quale, abusando delle sue funzioni, direttamente o col mezzo d'istruzioni date alle persone da lui dipendenti in via gerarchica, si adopera a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinata candidatura o ad indurli all'astensione. Consiste, inoltre, nel fatto di un ministro del culto, il quale allo stesso scopo si adopera con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali o con le cennate istruzioni.

La *perturbazione violenta della libertà* nei comizi elettorali è costituita dall'ipotesi che con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei luoghi destinati ad operazioni elettorali, o clamori sediziosi, o con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto della elezione, ovvero rovesciando o sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, si impedisca il libero esercizio dei diritti elettorali o si turba la libertà del voto.

A questa ipotesi si concatenano tre figure di minore importanza; e cioè: — l'introdursi senza diritto durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza; — il cagionare disordine nell'aula ove si fa l'elezione con segni palesi di approvazione o disapprovazione o altrimenti non ottemperando ai richiami del Presidente; — l'introdursi armato nell'aula elettorale, ancorchè si sia elettore o membro dell'ufficio.

Frode. La frode nelle elezioni falsifica l'elettorato: — o nella formazione della lista elettorale; — o nel suffragio dei singoli elettori; — o nel risultamento della votazione.

Quanto alla *formazione della lista* vi sono due ipotesi. La prima, è l'ipotesi di colui il quale, attribuendosi falsamente una qualità o un censo o facendo uso sciente di documenti falsi o simulati o con false dichiarazioni o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri l'indebita iscrizione nelle liste elettorali, ovvero l'indebita cancellazione di uno o più elettori; ed è più grave la pena quando l'indebita iscrizione o cancellazione è scientemente operata da persona rivestita di pubblica qualità. La seconda

(1) N. 2, a pag. 375.

consiste nel fatto di ogni alterazione o sottrazione della lista elettorale o del rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalle leggi.

Quanto al *suffragio fraudolento*, è questo costituito dall'ipotesi di colui il quale, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o sospeso dallo stesso o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale; dall'ipotesi di chi dà il voto in più sezioni elettorali; infine da quella di chi incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, è scoperto in atto di scrivere un nome diverso dall'indicatogli.

Quanto al *risultamento della votazione*, la frode è costituita da due ipotesi. La prima consiste nel fatto di colui il quale nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede o di alterarne il contenuto o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti. La seconda consiste nel fatto di chi in qualsiasi altro modo falsifica i risultamenti della votazione.

In ambedue le ipotesi è maggiore la pena quando il colpevole faccia parte dell'uffizio elettorale.

A queste tre specie di frode nella lista, nel suffragio e nel risultato della votazione si aggiungono tre figure speciali per coloro che appartengono all'ufficio elettorale e si servono di tale qualità per meglio attuare la frode nella elezione.

Queste figure sono le seguenti:

Il fatto di uno dei membri dell'ufficio elettorale che ammette scientemente a votare chi non ha diritto o che ricusa di ammettere chi lo ha; — il fatto di uno dei membri dell'ufficio elettorale che con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione, o della trasmissione dei verbali all'Autorità competente; — il fatto del segretario elettorale che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori.

Corruzione elettorale od *àmbito*. La criminosità di questo fatto non consiste nel desiderare o nel chiedere il su[...] adoperati per pro[...] che la disonestà d[...] tuttociò che rende [...] poi deve estrinseca[...] individuale.

Nella corruzione o[...] tesi di colui il quale, [...] altrui vantaggio il v[...] sione, offre, promette [...] valori, impieghi pub[...] lunque altra utilità a[...] per accordo con essi, [...] l'ipotesi dell'elettore c[...] il voto o per astenersi [...] tato le offerte o prome[...] naro od altra utilità.

Come si vede, anche la [...] od offerta è pareggiata [...] ruzione, all'avvenuta s[...] pagamento; principio che [...] l'antica dottrina romana: [...] *promissionem suscepit*.

In epoche a noi vicine, la [...] torale fu in molti Paesi d[...] forme innocenti, attribuend[...] del danaro in occasione di ele[...] apparentemente legittima. Sp[...] di danaro si fece comparire [...] indennità destinate a rimbor[...] molti elettori delle spese di [...] al luogo dell'elezione o delle sp[...] pel soggiorno ivi fatto. Le mate[...] di accesso accordate agli elettor[...] franchigie sulle strade ferrate [...] vetture pel loro trasporto, non [...] coprire sotto un apparente prete[...] qualunque attribuito all'elettore; [...] lecito ed autorizzato un trapass[...] o di valori dal candidato o da ch[...] senta alle persone degli elettori, [...] impossibile scoprire il limite do[...] la frode. Perciò furono considerati [...] di corruzione qualunque indennità [...] a profitto dell'elettore per spese [...] o di soggiorno o il pagamento [...] bevande ad uso dello stesso, negan[...] agli albergatori e somministrato[...] mestibili, pel pagamento del loro [...] fatto in contanti, ogni azione giudi[...] quella che avrebbe una causa ille[...] compenso di un fatto elevato da [...]

...tante sanzioni pe-
...corruzione eletto-
...iforme varietà, ha
...punità, mascheran-
...i dare e ricevere
...e di spese sostenute
...ni o di servizi elet-
... fatto fu estesa una
...oichè in non pochi
...resentavasi preferibil-
... delle colazioni, dei
... trasporto pagati agli
...rebbe dovuto sembrare
... consapevolmente ineffi-
...e, volendo reprimere la
...rascurato alcuno dei modi
... si manifesta.

...dovrebbe trovar posto una
...one degli articoli riportati,
...si i principii che sono affer-
...zione delle due leggi eletto-
... esorbiterei dal limite che mi
...derei, se lo facessi, di invadere
...terpreti delle leggi stesse (1).

... la domanda se l'impedimento
...el diritto elettorale nelle ele-
...ciali e nelle elezioni per la
... dei Consigli dell'Ordine degli
...di Disciplina dei Procuratori,
... usato uno dei modi indicati
... 139, debba andare soggetto alle
... questo stabilite.

...ro Pessina negli emendamenti che
...posto sul Progetto Zanardelli-Sa-
... 1883, aveva compreso anche quello
...re le disposizioni della legge elet-
...litica del 1882 sui reati elettorali
...si specie di elezioni, intendendo di
...dervi così anche le elezioni anzidette.
...tro Zanardelli, nella Relazione sul suo
...to del 1887 non accolse la proposta,
...do più opportuno che tale modifica-
... trovasse meglio il suo posto nelle di-
...ioni transitorie, anzichè nel Codice (2);
...odice l'ha abbandonata; frattanto andò
...igore la legge comunale e provinciale del 1889 e nulla fu provveduto quanto alle altre elezioni dianzi accennate. Dunque resta assodato che per queste non sono applicabili nè le disposizioni della legge elettorale politica del 1882, nè quelle della legge comunale e provinciale del 1889. Sta a vedere se in mancanza di una *speciale disposizione di legge* che preveda *il fatto di un impedimento* in tema di elezioni commerciali o per la composizione dei Consigli dell'Ordine o di Disciplina degli Avvocati o Procuratori, questo fatto quando sia commesso con minaccia, violenza o tumulto, costituisce un delitto contro le libertà politiche. Coerente a quanto ho ripetutamente sostenuto nella parte dottrinale e nella parte interpretativa (3), che per libertà politiche e per diritti politici, devono intendersi soltanto quelle o quelli che sono affermati nello Statuto e da questo attribuiti, non puossi che rispondere negativamente, poichè se la Legge fondamentale parla del diritto elettorale, si riferisce esclusivamente alle elezioni politiche ed amministrative. Se si trattasse di un Corpo politico, potrebbe ritenersi l'applicabilità dell'articolo in esame, il quale configura un'ipotesi politica, tanto è vero che la competenza a giudicare è del giurì, pel disposto dell'articolo 9, n. 2 del Codice di procedura penale modificato dall'articolo 28 del R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice (4); ma che Corpi politici siano i Consigli dell'Ordine o di Disciplina degli Avvocati o dei Procuratori non può seriamente sostenersi. E nemmeno credo possa ritenersi Corpo politico una Camera di Commercio, nel vero senso della parola, un Corpo, cioè, il quale abbia una diretta ed immediata ingerenza nell'amministrazione dello Stato, e costituisca un meccanismo necessario ed indipensabile all'andamento di esso, alla vita, per così dire, dello Stato medesimo.

Perciò, se un impedimeuto avvenga all'esercizio del diritto elettorale nelle elezioni anzidette ed all'uopo si adoperi o la violenza o la minaccia, non l'articolo 139 dovrà es-

(1) V. la nota a pag. 373 e 374, e si con-...tino, al caso, gli Autori in essa indicati. ...nto alla mia Opera: *Concetti fondamentali* ... *Diritto penale*, questi principii si trovano ... pagine 369-371.

(2) V. a pag. 380, 381, nn. 14 e 15.

(3) NN. 1 e 21, a pag. 375 e 384.

(4) Quest'articolo 9 è riprodotto in nota a pag. 72.

sere applicato, ma l'articolo 154, poichè in esso vi sarebbero piuttosto i caratteri della violenza privata che quelli di un delitto contro le libertà politiche.

37. Quanto all'elemento intenzionale nei delitti in esame, divido pienamente l'avviso del Majno, essere necessario che il reo abbia agito allo scopo di impedire l'esercizio di un diritto politico, sicchè non possa applicarsi l'articolo 139, quando la minaccia o la violenza abbiano bensì impedito l'esercizio di un diritto politico, ma questo non fosse stato il fine che si era proposto l'agente. In questo caso dovrebbero applicarsi o le sanzioni stabilite contro la violenza privata (art. 154), o quelle stabilite contro la minaccia pura e semplice (art. 156) (1). Perciò non basterà che l'agente abbia *voluto*, nei sensi dell'articolo 45, il fatto che materialmente costituisce il delitto contro le libertà politiche, poichè questo fatto può materialmente costituire un altro delitto, ma farà d'uopo del dolo specifico, che si riferisce immediatamente al delitto ora in esame. Dietro questo concetto il Magistrato non potrebbe equivocare nella qualificazione giuridica del fatto.

38. Nei delitti contro le libertà politiche è ammessibile il tentativo?

Li Chauveau ed Hélie non lo credono di fronte all'articolo 109 del Codice francese (2), nella sostanza conforme a quello in esame. Secondo essi, quell'articolo traccia con precisione le circostanze caratteristiche del delitto, il quale esiste in quanto *uno* o *più cittadini* siano stati *impediti* di esercitare i loro diritti civici, e questo impedimento sia stato prodotto con attruppamenti, vie di fatto o minaccie. « Perciò (continuano), il semplice tentativo non è punibile; fa d'uopo che il delitto sia stato consumato, che i cittadini siano stati impediti (3) ». Il Carnot (4) ed il Morin (5) sono dello stesso avviso, ma per un altro motivo, cioè perchè, trattandosi di delitto e non di crimine, converrebbe ai termini dell'articolo 3 del Codice francese, una disposizione espressa che dichiarasse punibile il tentativo (6).

Io credo che di fronte ai principii del Diritto italiano sul reato imperfetto, non possa sorgere alcun dubbio. L'impedimento totale o parziale dell'esercizio di un diritto politico, che sia stato eseguito mediante violenza, minaccia o tumulto, costituisce il delitto consumato. Se, a fine di commettere questo delitto, l'agente ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, non compie tutto ciò che è necessario ad impedire questo esercizio, evidentemente l'azione avrà i caratteri del delitto tentato. Così pure l'azione avrà i caratteri del delitto mancato, quando, a fine di commettere lo stesso delitto contro le libertà politiche, l'agente avrà compiuto tutto ciò che era necessario per ottenere il voluto impedimento, ma questo non sia avvenuto per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente stesso. Non saprei perchè possano trovarsi delle difficoltà nella applicazione in siffatto argomento della teorica del reato imperfetto.

E così la pensano il Majno e l'Impallomeni.

« L'elemento materiale (in questo delitto) deve rappresentare (scrive il Majno) un impedimento *reale* ed *effettivo* dell'esercizio di un diritto politico, sicchè mancando questo risultato di fatto, il delitto rimarrebbe nei limiti di un tentativo, quando ne sia stata incominciata l'esecuzione con mezzi idonei allo scopo » (7).

« Il reato (nota l'Impallomeni) preveduto nel presente articolo (il 139) non è un attentato, non è un delitto formale, ma è un delitto materiale; l'ipotesi della legge è l'impedimento effettuato, in tutto o in parte, all'esercizio del diritto politico; è una figura di delitto quindi che ammette il grado del tentativo » (8).

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 723, pag. 415.

(2) Riportato a pag. 382, n. 20.

(3) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1249, pag. 346. Edizione di Bruxelles del 1845.

(4) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*. Sull'art. 109, n. 2.

(5) Morin: *Dictionnaire*. V° *Elections*.

(6) L'articolo 3 del Codice penale francese del 1810 è così concepito: « I tentativi di « delitti non sono considerati come delitti « che nei casi determinati da una disposizione « speciale della legge ».

(7) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 723, pag. 415.

(8) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 275, pag. 113.

39. La pena comminata al delitto contro le libertà politiche è la detenzione da uno a trenta mesi e la multa da cento a mille lire. Ambedue queste pene devono essere applicate congiuntamente.

Ove poi (ed è naturale) il colpevole sia un pubblico ufficiale ed abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena pecuniaria resta la stessa, ma la detenzione è applicata nel minimo di un anno, nel massimo di cinque. Dell'abuso delle funzioni e del significato da attribuirsi a questa formola legislativa ho già parlato con sufficiente diffusione, interpretando l'articolo 35 (1).

Capo II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

Articolo 140.

(Turbamento di funzioni religiose).

Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a mille cinquecento.

Articolo 141.

(Vilipendio per causa religiosa).

Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa è punito, a querela di parte, con la detenzione fino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Articolo 142.

(Atti di disprezzo contro un culto e delitti contro i ministri del culto).

Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, oppure usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

Articolo 143.

(Deturpazioni in luoghi destinati al culto o in cimiteri).

Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la

(1) Vol. III, pag. 79 e 80, n. 86.

reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

Articolo 144.

(Violazione di cadaveri o di sepolcri).

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine di ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è, nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a millecinquecento; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento.

Bibliografia. Bohemeri: *De variis sacrilegii speciebus ex mente juris canonici*. Hal, 1724; *De variis sacrilegii speciebus ex mente juris civilis*. Hal, 1727. — Van Huredenburch: *De sacrilegio*. Trai. ad Rhen., 1833. — Wahlberg: *Scritti criminali* (ted.). Vienna, 1875. — Thonissen: *Études sur l'histoire du Droit criminel*. — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*. — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*. — Tissot: *Introduction philosophique à l'étude du Droit pénal*. — Mori: *Teorica del Codice penale toscano*. — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*. — Carrara: *Programma* (Parte speciale). — Ambrosoli: *Sul Codice penale* 20 *novembre* 1859; *Studii sul Codice penale toscano*. — Pessina: *Elementi di Diritto penale*. — Buccellati: *Istituzioni di Diritto e di procedura penale*. — Rigliano: *Dell'eguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il Diritto pubblico del Regno d'Italia*. — Raffaeli: *Nomotesia penale*. — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*. — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*. — Negri: *Dei delitti contro la libertà* (Nel *Completo Trattato teorico-pratico di Diritto penale* del Cogliolo). — Majno: *Commentario al Codice penale italiano*. — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*. — Carnevale: *Intorno alla nozione del violato sepolcro* (Nella *Rivista penale*, XXVIII, 133)

DOTTRINA.

40. *Riassunto storico dello studio sui casi detti reati di religione. — Idea teocratica, semiteocratica, politica, naturale o giuridica.*

41. *Precetti giuridici derivanti dalla Religione come bisogno legittimo della specie umana — Libertà di coscienza e tutela dell'esercizio del culto.*

42. *Estremi generali dei reati d'indole religiosa.*

43. *Intenzione diretta ad offendere la Religione.*

40. Prima di passare all'esame degli elementi giuridici che, secondo la dottrina moderna, sono necessari all'esistenza dei delitti contro la libertà dei culti, che al giorno d'oggi si sostituirono nelle legislazioni ai così detti delitti di religione preveduti nelle legislazioni passate, parmi conveniente di riassumere storicamente lo studio su questi ultimi reati, servendomi all'uopo di quello che ci ha lasciato il Carrara (1). Le idee che, a questo proposito furono accettate dalle legislazioni possono ridursi a quattro; e sono le seguenti:

L'idea teocratica;
l'idea semiteocratica;
l'idea politica;
l'idea naturale o giuridica.

Idea teocratica. All'idea *teocratica* aderirono strettamente nei loro primordi i popoli di razza semitica. Per essa la nozione del *delitto* si compenetra con la nozione del *peccato.* Non solo si punisce ogni peccato come delitto, ma anche il vero delitto si punisce per la sua qualità di peccato. L'offeso dal delitto è Dio non l'uomo. In tale stadio il penalista consegna la cattedra al teologo a cui si devolve l'insegnamento e la direzione di tutto il sistema.

Idea semiteocratica. Dileguato il superbo pensiero di punire l'uomo per proteggere la divinità, sembrava che il titolo di lesa maestà divina, espressione del puro peccato, dovesse abolirsi; ma avvenne altrimenti. Le Autorità sociali trovarono comodo di strappare dalle mani dei sacerdoti quella grande potenza che dava loro sui cittadini l'esercizio della giustizia penale contro i delitti religiosi ed escogitarono una formula semplicissima. Dio offeso da un individuo non esercita la sua vendetta sopra il solo peccato, ma la sfoga inesorabilmente contro tutta la Nazione alla quale appartiene il peccatore. Bisogna adunque che la Società punisca con pene corporali e severe l'offensore di Dio per placarne gli sdegni, affinchè questi non ricadano su tutto il Paese. In questo sistema tutta la tela del delitto-peccato rimane la stessa. Non v'ha altra diversità dal sistema teocratico che nel fine. In questo (sistema teocratico) si puniva per un fine sopra sensibile, in quello (sistema semiteocratico) per un fine tutto terreno, materiale, sensibile che tocca gl'interessi delle illuse popolazioni. Nel concetto teocratico si vendica Dio per amore ed onore di Dio; nel concetto semiteocratico si vuole appagare lo sdegno di Dio, e si punisce il peccato per soli fini d'interessi umani.

Idea politica. L'idea *politica* assume due forme distinte che mutano col mutare dei tempi. La prima si rileva dalla storia e può chiamarsi *idea politica antica;* la seconda è esposta da alcune scuole contemporanee di Diritto penale e può chiamarsi *idea politica moderna.*

L'idea *politica antica* del delitto religioso consisteva nel far servire la religione professata da un popolo ai bisogni di un'alta politica conquistatrice con isolare la propria Nazione dalle altre, mercè la potente forza della fede religiosa, coltivando in lei l'abominazione dei culti professati da Nazioni circonvicine, onde impedire ogni affratellamento, renderla più energica a respingere le invasioni straniere e ad invadere a sua volta le terre adiacenti; oppure ad allargare nell'interno le potestà dei cultori di una credenza per unificare in un solo culto tutti i cittadini con un metodo costante di persecuzione contro i dissidenti, nella veduta di rendere più compatto lo Stato ed assodarne l'unità. In tale concetto la Religione assume un carattere tutto politico ed è uno dei più gagliardi strumenti della Signoria; per esso la punizione del delitto religioso compenetra inseparabilmente in sè medesimo il fine di *proselitismo.* Non vuolsi vendicare Dio, ma condurre tutte le genti alla credenza ed al culto dello Stato per allargarne ed assodarne la podestà.

L'idea *politica moderna* è così formolata.

(1) Carrara: *Programma*, Parte speciale, Vol. VI, §§ 3226 e seguenti.

L'Autorità sociale non può perseguitare il peccato per vendicare il Nume offeso, nè per salvare il popolo dalle vendette divine, ma per un fine tutto politico inerente alla costituzione dello Stato. Il fine della Società è il mantenimento dell'ordine nel mondo morale. A questo fine dirigono le Autorità sociali ogni modo di coazione diretta, e quindi il magistero penale. Ma siccome non è possibile condurre gli uomini a vincere le depravate passioni col solo timore della giustizia umana facilmente elusa e spesso impotente, così lo Stato ha bisogno di un appoggio più potente e più sicuro, che può solo essere prestato dalla Religione, la quale aggiunse una sanzione più certa e più terribile alle sanzioni sempre incerte e spesso inette di un Codice penale. Non è adunque la Religione che abbia bisogno di essere protetta dall'autorità dello Stato, ma è l'autorità dello Stato che ha bisogno di essere protetta e sostenuta dalla Religione. In questo senso la Religione è una vera *istituzione sociale.* Lo Stato col difendere la Religione difende sè stesso, difende una propria istituzione, mantiene una colonna del proprio edificio.

A questo sistema, che ha trovato un'accoglienza quasi generale nelle scuole contemporanee, si oppone che la dignità della Religione rimane avvilita, quando la si riduce all'umile ufficio di stromento di politica; — che con esso si giunge più o meno alla signoria dello Stato sopra la Chiesa, mentre l'una e l'altro devono godere di un'uguale libertà; — che col dire che l'Autorità sociale ha diritto di punire le offese alla Religione per mantenere una forza dello Stato si apre l'adito a punire tutti i peccati, e perciò l'argomento ha il vizio di provar troppo; — e si conchiude col trovarlo falso nella sua radice e nella sua applicazione.

È falso in radice, perchè fa diritto dell'utilità, e con ciò, negando ogni assoluto di legge giuridica, nega al giure penale gli attributi di scienza e lo converte in un'arte variabile a seconda degli umani capricci e dei calcoli del tornaconto.

È poi fallace nell'applicazione, perchè si bipartirebbe in una duplice estrinsecazione secondo che fosse applicato ad un Paese dove si abbia una Religione dominante, o ad un Paese che si regga col principio della libertà dei culti e della più completa tolleranza religiosa. Infatti, attuato in una Società intollerante di ogni altra Religione che non sia la sua, non si presterebbe a reprimere le offese fatte ad una Religione diversa dalla propria; attuato in una Società che non faccia differenza fra culto e culto dovrebbe considerare tutte le Religioni ugualmente buone, perseguitare il solo ateismo, considerato come mero ateismo, e punire contraddittoriamente fatti opposti, i quali sarebbero delitto o non delitto secondo la diversa Religione del colpevole. E così, mentre se ne vuole far uso per opporre un limite ai culti difformi dal dominante, per buona logica condurrebbe alla negazione di ogni Religione. L'errore di questa dottrina si fa evidente dalla storia, la quale mostra Società prospere ancorchè seguaci di false Religioni.

Idea naturale o giuridica. Il quarto sistema con cui si dà ragione del punire le offese alla Religione è fondato sopra l'*idea naturale o giuridica*, perchè non è che lo svolgimento della dottrina fondamentale che trova nella legge di natura il cardine del diritto di punire competente all'autorità sociale. Ed è il sistema da preferirsi.

È diritto pertinente ad ogni uomo quello di vedere rispettato, senza distinzione, tutto quanto è oggetto delle sue affezioni, delle sue cure e delle sue speranze; e la Religione che ciascuno coltiva è oggetto di tali speranze, di tali cure e di tali affezioni. Nell'offesa recata alla Religione si può adunque estrinsecare l'offesa ad un diritto; e quando ciò avvenga, perchè l'offesa alla Religione si manifesti con un atto aggressivo a danno della medesima, quell'atto deve reprimersi dalla legge penale sul solo fondamento della tutela giuridica, perchè è atto lesivo di un diritto dell'uomo. Non fa mestieri arrogarsi l'audace missione di vendicatori di Dio: *Deorum injuriæ diis curæ;* nè di pretendere di indovinare i suoi giudizi; nè di afferrarsi come il naufrago alle paglie fallaci dell'*utilità* per trovare la legittimità della pena contro certi modi di offese alla Religione. Il giure penale deve restare giure penale; nè il criminalista deve atteggiarsi a teologo. Con le offese alla Religione che si estrinsecano in certi modi si può ledere il diritto dell'individuo; e ciò basta per adagiare su solida

base reati di simile fatta. L'importanza dell'aggressione o dell'offesa potrà variare, e quindi influire sui criteri misuratori del maleficio; ma la base della sua punibilità non deve in altro cercarsi che nella lesione del diritto.

È questo il cardine ed il principio unico, costante ed assoluto.

Umanamente contemplando le offese alla Religione non vi si può riscontrare il carattere di reato, tranne quando nel fatto si incontra la lesione del diritto. Il domma religioso, secondo il quale si governa una od altra Nazione, potrà modificare lo svolgimento applicativo del principio, potrà anche rinnegarlo e con ciò aberrare dal diritto; ma il principio è inconcusso.

41. La Religione è un bisogno legittimo della specie umana, il quale dà luogo a due precetti giuridici. L'uno di essi è la libertà di coscienza nell'individuo; l'altro è il diritto che ha ciascuna comunanza religiosa a non essere turbata nell'esercizio del suo culto. Le formole comprensive cho lo Stato è *ateo* (nel senso che non si occupa di credenze religiose), e che nel libero Stato libere debbono essere le Chiese, costitituiscono il Diritto proprio della Società moderna in materia di religione; ed è solo nel senso della violazione con atti violenti della libertà e dell'uguaglianza dei culti che possono apparire siffatti malefizi.

42. Riconosciuta nel bisogno della tutela giuridica la somma ragione della punibilità anche dei fatti che aggrediscono la religione, è facile stabilire le condizioni che debbono ricorrere in un fatto, perchè l'autorità sociale possa punirlo come aggressivo alla religione (indipendentemente dalla lesione di altri diritti) e come reato senz'abusare dei suoi poteri e senz'invadere le libertà civili.

Queste condizioni sono:

Un'intenzione diretta ad offendere la Religione;

un atto esteriore offensivo della Religione;

la pubblicità, che accompagni quell'atto.

43. *Intensione.* L'intenzione dell'agente dev'essere diretta ad offendere la Religione o come credenza o come culto; lo che è ben diverso dal semplice fine di violare il precetto religioso per soddisfare un proprio appetito, quantunque facciasi per miscredenza o scetticismo; fa d'uopo il proposito di aggredire la Religione o il culto. In ciò consiste l'elemento morale di siffatti malefizi, per natura dei quali si converte in materiale del reato.

Il danno politico che emerge dall'azione contraria alla Religione ha per elemento costitutivo la pubblica persuasione, che nell'animo di chi la commise concorse il disprezzo verso la Religione o il suo culto. Escluso quest'animo, il pubblico riguarderebbe con occhio di compassione o l'ignoranza dell'agente ove si trattasse di parole, o l'imprevidenza del suo intelletto se si trattasse di azione; ma persuaso che la Religione od il culto rimasero illesi, vedrebbe illeso del pari l'ordine pubblico. L'errore, adunque, la colpa e la coazione escludono i reati.

44. *Atto esteriore.* Se le offese alla religione non possono punirsi come reati tranne in quanto ledano il diritto che ha l'uomo al rispetto del culto da lui professato, è manifesto che i soli atti esterni possono incriminarsi, perchè con gli atti meramente interni è impossibile ferire i diritti altrui. Il sindacato dei pensieri umani non appartiene che a Dio; e la libertà del pensiero e delle opinioni non può interdirsi dall'uomo all'uomo, senz'incorrere nella più intollerabile delle tirannidi. Ma appena l'atto offensivo della Religione o del culto si manifesta al pubblico con qualunque atto esterno, il legislatore acquista la sua competenza a reprimerlo.

45. *Pubblicità.* Ciò che dicesi dell'atto interno rispetto alla sua impotenza di ledere i diritti altrui, ripetesi anche degli atti esterni, quando avvengono senza *pubblicità.* Se la violazione della Religione o del culto fosse commessa nel mistero e non lasciasse dietro di sè alcuna traccia permanente, ancorchè venisse a cognizione di uno o due cittadini, mancando la pubblicità svanirebbe il danno politico, perchè, ignaro il pubblico di essa, non potrebbe sentirne alcun allarme. Il renderla manifesta con un giudizio apporterebbe più danno che vantaggio. D'altronde, il penetrare nelle domestiche mura per trarre

dal mistero siffatte azioni darebbe una scossa alla pubblica tranquillità ed aprirebbe l'adito alle vessazioni ed alle calunnie.

La pubblicità può essere o *concomitante* o *successiva* al fatto.

La *concomitante*, nei congrui termini, costituisce l'elemento della responsabilità dell'agente in faccia alla legge punitiva, nei reati contro il culto, come in quelli contro la morale.

La *successiva* è costituita dallo scandalo; e conviene distinguere tra fatto *permanente* e fatto *transeunte*. Nei reati di fatto permanente non fa divario la deficienza della pubblicità concomitante, quando la successiva è conseguenza inerente al fatto medesimo. Non giova all'agente, che contaminò o ruppe per dileggio l'altare o la sacra immagine, l'allegare di avere ciò fatto nel mistero, perchè l'oggetto sacro contaminato o rotto, essendo esposto alla venerazione dei fedeli rimaneva testimonio al pubblico dell'oltraggio recato al culto. Ma nei reati di fatto transeunte non può dirsi altrettanto. Le parole uscite dal labbro fra le pareti private o la profanazione di un'immagine privata commessa in luogo privato e solitario, sono fatti i quali non possono acquistare pubblicità, tranne per altro fatto successivo dell'agente o di un terzo. Se la pubblicità ebbe vita per altro fatto dell'agente, cioè se l'agente stesso fu quello che recò a notizia del pubblico il suo operato, esiste del pari la pubblicità incriminatrice, perchè le due azioni si unificano nella sostanza ideologicamente e giuridicamente. Se, al contrario, la propalazione avvenne per opera di un terzo contro la volontà e le previsioni dell'agente, al fatto manca l'estremo della pubblicità, perchè nessuno può essere responsabile delle azioni altrui. Gli estremi della punibilità di un fatto devono trovarsi nel fatto stesso; quando vi mancano non possono essere aggiunti dalla volontà nemica o dall'improntitudine di un terzo, che agisce contro la volontà e fuori delle previsioni dell'agente.

46. Conseguenza necessaria dipendente dalle sovraccennate condizioni si è l'eliminazione di parecchie ipotesi dalla classe dei reati contro la libertà dei culti, la circoscrizione di quelle che vi rimangono e dei rispettivi loro criteri.

Le scuole moderne hanno posto fuori di questa classe i fatti seguenti, sebbene per lungo tempo siano stati ritenuti nel novero dei reati contro la Religione; e sono: — l'eresia; — l'apostasia; — lo scisma; — il sacrilegio; — la magia o il sortilegio; — la simonia; — lo spergiuro; — la violata clausura; — la simulazione di sacerdozio; — il proselitismo; — la bestemmia; — le pubbliche contumelie contro un culto (1).

La scienza odierna limita la punibilità nei fatti contro la libertà dei culti alle ipotesi seguenti:

L'impedimento o turbamento delle cerimonie religiose;

il pubblico vilipendio per causa religiosa;

la distruzione di cose destinate al culto;

le violenze o gli oltraggi ai ministri di un culto;

la mutilazione o il deturpamento di monumenti od altro in luoghi riservati al culto;

e, con qualche contrasto,

il violato sepolcro.

E sono questi appunto i delitti, dei quali si occupa il patrio legislatore. Siccome i principii regolatori di essi sono sostanzialmente quelli suggeriti dalla dottrina, così ne tratterò nella interpretazione degli articoli rispettivi.

—

FONTI.

§ 1. — **Progetti 17 maggio 1868, 15 aprile 1870 e 30 giugno 1873 della Prima e Seconda Commissione e del Ministro De Falco.**

47. *Gli articoli* 118-122 *dei Sottocommissari della Prima Commissione Ambrosoli, Arabia e Tolomei.*

48. *Lavori della Prima Commissione sugli stessi.*

---

(1) Di questi reati mi sono occupato con sufficiente diffusione nella mia Opera: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, nn. 436-444, 446, a pag. 379-382, 386. Torino, Unione Tipogr.-Edit., 1888.

—

49. *Gli articoli* 113-118 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.
50. *Esame di questi articoli per parte della Seconda Commissione.*
51. *Gli articoli* 134-138 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.
52. *Gli articoli* 150-156 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

47. I Sottocommissari della Prima Commissione (Ambrosoli, Arabia e Tolomei) avevano compresi nel loro Progetto gli articoli seguenti:

« Art. 118. Chi, mediante discorsi pronunciati in pubblico, o scritture, figure od immagini a mano, diffuse, affisse, esposte o in altro modo portate a notizia comune, o mediante fatti commessi in pubblico, manifesta od eccita disprezzo o fa oltraggio alla Religione dello Stato o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito col primo al secondo grado di detenzione.

« Art. 119. Chi turba od impedisce con violenza, minaccia, invettiva o tumulto l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, dentro o fuori dei luoghi riservati al culto, è punito col secondo al terzo grado di prigionia, e col terzo al quarto grado se il delitto è commesso da più persone a tal uopo radunate.

« Art. 120. Chi, per disprezzo della Religione, vilipende, distrugge od infrange in luogo pubblico cose destinate al culto, o fa violenza od oltraggio ai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni o per relazione alle medesime, od alle persone congregate ad assistervi, è punito col terzo al sesto grado di prigionia.

« Art. 121, § 1. Chi per disprezzo dei luoghi riservati al culto, o dei cimiteri, vilipende, deturpa o mutila monumenti, statue, lapidi, inscrizioni o sepolcri, è punito col secondo al terzo grado di prigionia.

« § 2. Colla stessa pena è punito chi commette insulti di fatto contro un cadavere umano, o lo sottrae per intiero od in parte, o lo disseppellisce o ne scopre la sepoltura, per fine d'ingiuria, o di superstizione o per altro illecito scopo che non faccia trapassare il delitto sotto più grave sanzione.

« Art. 122. Alle pene stabilite pei fatti preveduti nel presente Titolo può essere aggiunto, secondo le circostanze, anche l'esilio di primo grado, salve sempre le pene dovute secondo le norme del Titolo VI, Libro I, per i delitti concorrenti ».

48. La Prima Commissione esaminò questi articoli nella riunione dell'11 febbraio 1868 (1).

Il Commissario Ellero aveva fatto pervenire una proposta per la soppressione dell'intero Titolo sui delitti contro la Religione, ma sulle opposizioni dei Commissari Tolomei, De Foresta, Tondi e Paoli, la Commissione ne deliberò la conservazione.

Indi passò all'esame degli articoli.

Sull'articolo 118.

Adottando i ragionamenti e secondo la proposta del Commissario Carrara e del Presidente della Corte di Genova da lui citata (2), dopo brevi osservazioni fu preferito al testo del Progetto quello dell'articolo 185 del Codice sardo, salva qualche modificazione.

Esaminato però il detto articolo 185, il Commissario Tolomei espresse il timore che il vocabolo: *contumelie*, non abbracci eziandio quelle pubbliche manifestazioni o concioni le quali, senza contenere insulto o contumelia alla religione, tendono però a scalzare il sentimento religioso, combattendo le credenze ricevute. Egli è d'avviso che simili fatti non debbano andare impuniti.

Fu da altri però osservato che non spetta alla legge civile impedire le semplici discussioni nè i discorsi, benchè pubblici, dai quali possa essere combattuta la Religione quando non si trascenda a fatti o parole di vera offesa contro la Religione. Non può negarsi

(1) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, De Foresta, Paoli, Tolomei e Tondi (Verbale 60 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamperia Reale, 1870).

(2) Il Commissario Carrara aveva presentate alcune osservazioni sugli articoli dei Sottocommissari. Queste osservazioni si trovano alle pagine 390-393 del Volume I dell'opera citata nella nota precedente.

che sia inopportuno e possa anche essere dannoso il trattare pubblicamente e fuori dei luoghi destinati all'istruzione, alle adunanze od al culto, argomenti religiosi. Ma di questi pericoli meglio potrà occuparsi la legge di pubblica sicurezza o il Codice di polizia.

La Commissione, prendendo atto di queste osservazioni, adottò il testo di quest'articolo, giusta la proposta del Commissario Carrara.

Riguardo alla pena, il Commissario De Foresta osservava che dovrebbe misurarsi a quella stabilita nella legge sulla stampa pei reati di simil genere da essa previsti. Si disputò per altro se siano più gravi questi reati quando sono commessi colla stampa o solo verbalmente, e opinava il Presidente Marzucchi che il pericolo sociale sia maggiore quando taluno rivolgendosi colla viva parola alla parte meno colta del popolo, ne eccita od offende la suscettibilità religiosa, che allorquando adopera la stampa, perchè molto più calmo ed individuale ne è l'effetto.

La Commissione deliberò che si dia alla pena molta latitudine, onde lasciare al prudente giudizio dei Magistrati la facoltà di apprezzare secondo le circostanze la reale gravità del reato commesso. Con ciò si potrà distinguere il caso di offese contro la Religione dello Stato, che è pur quella della immensa maggioranza dei cittadini, da quelle contro diverse credenze, benchè abbiano eguale diritto in massima di essere rispettate e protette da un Codice informato ai principii di uguaglianza e di civile libertà.

Deliberò inoltre che la pena per questi reati, che hanno un carattere affine ai reati politici, deve essere della detenzione, non della prigionia, aggiuntavi però anche una pena pecuniaria.

Sull'articolo 119.

Secondo le osservazioni del Commissario Carrara se ne tolse la parola: *tumulto*. Si deliberò pure di tener parola dei *vilipendii*, che senza *violenza*, *minaccia* od *invettiva* possono turbare l'esercizio del culto.

Però il Commissario De Foresta osservava, che sarebbe ingiusto punire l'atto o le parole di *vilipendio semplice* con pena uguale a quella prescritta per la *violenza*, *minaccia* od *invettiva*, e propose se ne tenga bensì conto, ma con minor pena ed in successivo paragrafo di questo articolo. La pena dovrebbe esser quella prescritta nell'articolo 118.

La Commissione aderì, rimettendo la redazione alla Sottocommissione.

Egualmente sulle osservazioni del Commissario Carrara e del Presidente di Cassazione in Firenze si deliberò che in questo Titolo abbia a riprodursi l'articolo 141 del Codice penale toscano.

Le parole dello stesso articolo 119: *dentro o fuori de' luoghi riservati al culto*, sollevarono alcune obbiezioni.

Il Commissario De Foresta opinava che la legge debba limitarsi a proteggere le funzioni religiose fatte entro i luoghi destinati al culto, anche perchè col far cessare la speciale sanzione che le protegge fuori di tali luoghi, sarà vieppiù sperabile che cessino le funzioni religiose esterne, dalle quali la Religione nulla guadagna, e possono invece derivare cause di disordini.

A tali osservazioni fu obbiettato che, non spettando al Codice di vietare tali esterne funzioni, esso non deve omettere di punire chi le turba, finchè sono permesse; mentre poi se verranno a cessare o ad essere vietate la sanzione diverrà inutile.

Il Presidente Marzucchi credette pertanto superflue le parole: *dentro e fuori* ecc., perchè anche senza di esse si comprendono egualmente nella sanzione penale le funzioni tanto interne quanto esterne, sicchè, avverandosi che le esterne cadano in disuso o siano vietate, non sopravviverà una disposizione inutile.

La Commissione trovò giusta la considerazione e deliberò la soppressione delle succitate parole.

Fu osservato che il concerto specialmente preveduto nelle ultime parole di quest'articolo è bensì un'aggravante del reato, ma che non è mestieri prevederlo tassativamente quando la latitudine della pena già lascia campo di calcolarlo e punirlo secondo la gravità dei casi.

Si deliberò da ultimo che la pena pei reati previsti nella parte di questo articolo, che formerà il § 1, debba essere la detenzione da tre mesi ad un anno e la multa da lire cinquecento a lire tremila.

Sull'articolo 121.

Si approvò con lievi modificazioni e si stabilì la pena pel primo paragrafo nella de-

tenzione fino ad un anno e multa, e pel secondo paragrafo nella detenzione da sei mesi a cinque anni e multa.

Si elevò da taluno il dubbio se non sia superflua la frase: *che non faccia trapassare il reato sotto più grave sanzione.* Però fu conservata per la considerazione che nella Parte Generale parlasi di azione che può rivestire diversi caratteri, e qui dello scopo che l'azione stessa può avere, tanto più che questo scopo può essere esso medesimo un reato più grave, nel quale caso giova escludere il dubbio che il fatto possa essere considerato come reato distinto da quello a cui serve di mezzo.

Sull'articolo 122.

La Commissione deliberò di sopprimerlo: – perchè la disposizione contenuta nella prima parte non è necessaria, già bastando la latitudine di pena stabilita più sopra con molta ampiezza per colpire anche le circostanze straordinarie; — e perchè di fronte al disposto dell'articolo ultimo del Titolo VI, Libro I la riserva fatta qui nuovamente, riesce inutile.

49. Nel Progetto 17 maggio 1868 furono, in conseguenza, inseriti gli articoli seguenti nel Titolo II: *Dei reati contro la Religione.*

Art. 113. *Chiunque pubblicamente e con animo deliberato proferisca contumelie o commetta fatti ad oltraggio della Religione dello Stato o di altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno e colla multa da cinquanta a duemila lire.*

Art. 114, § 1. *Chiunque impedisce o turba con violenze, minaccie od invettive l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cinquanta a tremila lire.*

§ 2. *Chiunque con animo deliberato turba in altro modo l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, è punito colla detenzione da sei giorni a tre mesi e colla multa da cinquanta a cento lire.*

Art. 115. *Chiunque, figurandosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito colla prigionia da uno a cinque anni.*

Art. 116. *Chiunque, per disprezzo della Religione, distrugge, infrange o guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, o fa violenza od oltraggio ai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per ragione delle medesime, è punito colla detenzione da tre mesi a tre anni e colla multa da lire cinquecento a tremila.*

Art. 117. *Chiunque, nei luoghi riservati al culto, o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, inscrizioni o sepolcri, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno.*

Art. 118. *Chiunque commette insulti di fatto contro un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce; o ne scopre la sepoltura, per fine di ingiuria, o di superstizione o per altro illecito scopo, purchè il fatto non trapassi in reato più grave, è punito colla detenzione da tre mesi a tre anni.*

50. La Seconda Commissione nella riunione del 17 novembre 1869 (1) prima di procedere all'esame degli articoli del Progetto del 1868 deliberò di mutare l'intestazione del Titolo, sostituendovi questa: *Dei reati contro il libero esercizio del culto*, onde rendere più manifesto l'intento di guarentire, nell'interesse della libertà e dell'ordine pubblico, il diritto di esercitare liberamente e pubblicamente quel culto, al quale ciascun cittadino, secondo la libera sua coscienza, ha consacrate le proprie convinzioni.

Ciò previamente deliberato passò all'esame degli articoli.

Sull'articolo 113.

Per ottenere maggior semplicità di locuzione si soppressero le parole: *proferisce contumelie o commette fatti ad oltraggio della*; e si sostituirono le seguenti: *fa oltraggio con parole o con fatti alla*, ecc.

Si deliberò egualmente di sopprimere le parole: *con animo deliberato*, bastando a costituire il reato che l'oltraggio sia fatto ad una Religione, anche senza un proposito speciale, difficile poi a provarsi, ma solo con intenzione di delinquere, che è elemento essenziale ed implicito di ogni reato; e la

(1) Verbale 22 nel Volume II del *Progetto del Codice penale e di Polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamp. Reale, 1870.

voce: *oltraggio*, già per sè stessa, esclude ogni offesa involontaria.

In relazione poi alla massima stabilita circa i reati commessi col mezzo della stampa, si deliberò di riprodurre in un paragrafo 2 di questo articolo le disposizioni dell'articolo 18 della legge sulla stampa, con le opportune modificazioni per la mutata gradazione delle pene.

Sull'articolo 114.

La Commissione esaminò la proposta fatta da qualche Corte, di distinguere in quest'articolo le violenze che si commettono nel luogo sacro, da quelle che si commettono fuori di esso. Ha, per altro, osservato che se la santità del luogo può essere una circostanza aggravante, non lo è meno la maggiore pubblicità dello scandalo, quando la violenza avviene in una pubblica via; sicchè non vi sarebbe una ragione sufficiente per modificare, sotto questo rapporto, la penalità del reato contemplato nell'articolo in esame.

Sull'articolo 115.

La Commissione opinò che, come è descritto, il fatto contemplato in quest'articolo non abbia per sè stesso i caratteri di un reato; ma che, per giustificare una sanzione penale, occorra un danno reale o possibile, e l'intenzione dolosa dell'agente. Di ciò è quindi necessario far cenno.

Sull'articolo 116.

Si sostituirono alle parole: *della Religione,... del culto*, queste altre: *di una Religione,..... di un culto*, per rendere sempre più spiccato il concetto che la disposizione di questo articolo si riferisce a qualsiasi culto esercitato nel Regno.

Sull'articolo 117.

La Commissione considerò che se il deturpamento o la mutilazione dei monumenti sacri è commessa a fine di lucro, rientra nei reati contro la proprietà, e non deve perciò farsene menzione tra i reati contro la Religione. Se poi avviene per oltraggio, ricade nelle sanzioni degli articoli 134 e seguenti; sicchè non vi sarebbe ragione di farne oggetto di un articolo speciale. Resterebbe solo a fare una particolare menzione delle mutilazioni o dei deturpamenti avvenuti nei cimiteri. Ora questi, se sono commessi al solo scopo di danneggiamento, sono preveduti espressamente negli articoli 394 e 396 del Progetto in esame; e se invece hanno per iscopo di vilipendere la memoria dei defunti, rimangono compresi nella ipotesi dell'articolo successivo. Perciò, deliberava la soppressione dell'articolo.

Sull'articolo 118.

L'ipotesi di reato, di cui si occupa questo articolo, non potrebbe comprendere se non quei fatti che sono commessi col fine doloso di oltraggiare un defunto, o di violare il culto che i viventi conservano per la memoria dei trapassati; ma perciò fra questi fatti non debbono essere compresi quelli che ebbero unicamente per causa la superstizione od altro illecito scopo, i quali, ove occorra, potranno essere preveduti nel Codice di polizia o nelle leggi di sanità. E perciò sostituiva, come più opportuno, il concetto giuridico del reato alla enumerazione dei fatti che possono costituirlo, e riduceva anche la durata della pena.

51. Nel Progetto 15 aprile 1870 della stessa Seconda Commissione figuravano gli articoli seguenti nel Titolo II: *Dei reati contro il libero esercizio dei culti.*

Art. 134, § 1. *Chiunque, pubblicamente fa oltraggio con parole o con fatti alla Religione dello Stato, o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito colla detensione da quattro mesi ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.*

§ 2. *Quando l'oltraggio è commesso col mezzo della stampa, si applica la detensione fino a quattro mesi; e la multa da sessanta a mille lire.*

Art. 135, § 1. *Chiunque, impedisce o turba con violenze, minaccie o invettive l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con la multa da centocinquanta a duemila lire.*

§ 2. *Chiunque, volontariamente turba in altro modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detensione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a cento lire.*

Art. 136. *Chiunque, per fine di lucro o per recar danno ad altrui, si finge ministro di un culto, e ne esercita le funzioni, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.*

Art. 137. *Chiunque, per disprezzo di una delle Religioni indicate nell'articolo* 134, *di-*

strugge, infrange, guasta, o in altro modo vilipende, in luogo pubblico, cose destinate ad un culto; o fa violenza ed oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da lire cinquecentocinquanta a duemila.

Art. 138. *Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, quando il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.*

52. Il Ministro De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873 aveva inserito gli articoli seguenti, contenuti nel Titolo III: *Dei reati contro i diritti guarentiti dallo Statuto*, Capo I: *Dei reati contro la Religione ed il libero esercizio dei culti.*

Art. 150. *Chiunque, con violenze o minacce costringe o impedisce taluno di esercitare un culto od assistervi, di celebrare feste religiose od osservare i giorni di riposo, di aprire o chiudere a tale effetto le sue officine, botteghe o magazzini, o fare o tralasciare lavori, è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 151. *Chiunque con violenza, vie di fatto, minacce o tumulti impedisce, interrompe o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 152. *Chiunque con fatti o parole vilipende od oltraggia in luogo pubblico oggetti consacrati al culto, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da trecento a mille lire.

Art. 153. *Chiunque con fatti, parole, gesti, o minacce insulta od oltraggia i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime è punito col carcere da tre mesi ad un anno.*

Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto, o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

Art. 154. *Chiunque percuote o ferisce il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire. Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da cinquecento a mille lire.*

Se le percosse o le ferite costituiscono un reato punito con pena uguale o maggiore, si applica questa pena accresciuta di un grado.

Art. 155. *Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo* 143, *deride od oltraggia la Religione od alcuno dei culti ammessi nello Stato, è punito con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 156. *Chiunque, nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa, per dispregio, monumenti, statue, dipinti, lapidi, inscrizioni o sepolcri, è punito col carcere da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Chiunque nei detti luoghi commette atti di vilipendio contro un cadavere umano, o ne viola la sepoltura, è punito col carcere da sei mesi a due anni.

—

§ 2. — Progetto Senatorio 25 maggio 1875.

53. *La Relazione del Ministro Vigliani sugli articoli* 153-158 *del suo Progetto* 24 *febbraio* 1874.
54. *Testo di questi articoli.*
55. *La Relazione Borsani per la Commissione del Senato. — Modificazioni portate agli articoli* 153 *e* 158.
56. *Discussione in Senato. — Tornata degli* 8, 9 *e* 10 *marzo* 1875.
57. *Gli articoli* 154-159 *del Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875.

voce: *oltraggio*, già per sè stessa, esclude ogni offesa involontaria.

In relazione poi alla massima stabilita circa i reati commessi col mezzo della stampa, si deliberò di riprodurre in un paragrafo 2 di questo articolo le disposizioni dell'articolo 18 della legge sulla stampa, con le opportune modificazioni per la mutata gradazione delle pene.

Sull'articolo 114.

La Commissione esaminò la proposta fatta da qualche Corte, di distinguere in quest'articolo le violenze che si commettono nel luogo sacro, da quelle che si commettono fuori di esso. Ha, per altro, osservato che se la santità del luogo può essere una circostanza aggravante, non lo è meno la maggiore pubblicità dello scandalo, quando la violenza avviene in una pubblica via; sicchè non vi sarebbe una ragione sufficiente per modificare, sotto questo rapporto, la penalità del reato contemplato nell'articolo in esame.

Sull'articolo 115.

La Commissione opinò che, come è descritto, il fatto contemplato in quest'articolo non abbia per sè stesso i caratteri di un reato; ma che, per giustificare una sanzione penale, occorra un danno reale o possibile, e l'intenzione dolosa dell'agente. Di ciò è quindi necessario far cenno.

Sull'articolo 116.

Si sostituirono alle parole: *della Religione,... del culto*, queste altre: *di una Religione,..... di un culto*, per rendere sempre più spiccato il concetto che la disposizione di questo articolo si riferisce a qualsiasi culto esercitato nel Regno.

Sull'articolo 117.

La Commissione considerò che se il deturpamento o la mutilazione dei monumenti sacri è commessa a fine di lucro, rientra nei reati contro la proprietà, e non deve perciò farsene menzione tra i reati contro la Religione. Se poi avviene per oltraggio, ricade nelle sanzioni degli articoli 134 e seguenti; sicchè non vi sarebbe ragione di farne oggetto di un articolo speciale. Resterebbe solo a fare una particolare menzione delle mutilazioni o dei deturpamenti avvenuti nei cimiteri. Ora questi, se sono commessi al solo scopo di danneggiamento, sono preveduti espressamente negli articoli 394 e 396 del Progetto in esame; e se invece hanno per iscopo di vilipendere la memoria dei defunti, rimangono compresi nella ipotesi dell'articolo successivo. Perciò, deliberava la soppressione dell'articolo.

Sull'articolo 118.

L'ipotesi di reato, di cui si occupa questo articolo, non potrebbe comprendere se non quei fatti che sono commessi col fine doloso di oltraggiare un defunto, o di violare il culto che i viventi conservano per la memoria dei trapassati; ma perciò fra questi fatti non debbono essere compresi quelli che ebbero unicamente per causa la superstizione od altro illecito scopo, i quali, ove occorra, potranno essere preveduti nel Codice di polizia o nelle leggi di sanità. E perciò sostituiva, come più opportuno, il concetto giuridico del reato alla enumerazione dei fatti che possono costituirlo, e riduceva anche la durata della pena.

51. Nel Progetto 15 aprile 1870 della stessa Seconda Commissione figuravano gli articoli seguenti nel Titolo II: *Dei reati contro il libero esercizio dei culti.*

Art. 134, § 1. *Chiunque, pubblicamente fa oltraggio con parole o con fatti alla Religione dello Stato, o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito colla detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.*

§ 2. *Quando l'oltraggio è commesso col mezzo della stampa, si applica la detenzione fino a quattro mesi; e la multa da sessanta a mille lire.*

Art. 135, § 1. *Chiunque, impedisce o turba con violenze, minaccie o invettive l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con la multa da centocinquanta a duemila lire.*

§ 2. *Chiunque, volontariamente turba in altro modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a cento lire.*

Art. 136. *Chiunque, per fine di lucro o per recar danno ad altrui, si finge ministro di un culto, e ne esercita le funzioni, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.*

Art. 137. *Chiunque, per disprezzo di una delle Religioni indicate nell'articolo* 134, *di-*

strugge, infrange, guasta, o in altro modo vilipende, in luogo pubblico, cose destinate ad un culto; o fa violenza ed oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da lire cinquecentocinquanta a duemila.

Art. 138. *Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, quando il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.*

52. Il Ministro De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873 aveva inserito gli articoli seguenti, contenuti nel Titolo III: *Dei reati contro i diritti guarentiti dallo Statuto*, Capo I: *Dei reati contro la Religione ed il libero esercizio dei culti.*

Art. 150. *Chiunque, con violenze o minacce costringe o impedisce taluno di esercitare un culto od assistervi, di celebrare feste religiose od osservare i giorni di riposo, di aprire o chiudere a tale effetto le sue officine, botteghe o magazzini, o fare o tralasciare lavori, è punito col carcere da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 151. *Chiunque con violenza, vie di fatto, minacce o tumulti impedisce, interrompe o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 152. *Chiunque con fatti o parole vilipende od oltraggia in luogo pubblico oggetti consacrati al culto, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con la multa da trecento a mille lire.

Art. 153. *Chiunque con fatti, parole, gesti, o minacce insulta od oltraggia i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime è punito col carcere da tre mesi ad un anno.*

Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto, o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

Art. 154. *Chiunque percuote o ferisce il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire. Se il fatto è avvenuto in luogo destinato al culto o in occasione di pubbliche funzioni o cerimonie religiose, il colpevole è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da cinquecento a mille lire.*

Se le percosse o le ferite costituiscono un reato punito con pena uguale o maggiore, si applica questa pena accresciuta di un grado.

Art. 155. *Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo* 143, *deride od oltraggia la Religione od alcuno dei culti ammessi nello Stato, è punito con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 156. *Chiunque, nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa, per disprezzo, monumenti, statue, dipinti, lapidi, inscrizioni o sepolcri, è punito col carcere da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Chiunque nei detti luoghi commette atti di vilipendio contro un cadavere umano, o ne viola la sepoltura, è punito col carcere da sei mesi a due anni.

—

§ 2. — Progetto Senatorio 25 maggio 1875.

53. *La Relazione del Ministro Vigliani sugli articoli* 153-158 *del suo Progetto* 24 *febbraio* 1874.
54. *Testo di questi articoli.*
55. *La Relazione Borsani per la Commissione del Senato. — Modificazioni portate agli articoli* 153 *e* 158.
56. *Discussione in Senato. — Tornata degli* 8, 9 *e* 10 *marzo* 1875.
57. *Gli articoli* 154-159 *del Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875.

58. *Osservazioni e proposte delle Magistrature Superiori e di altri Corpi sugli articoli del Progetto senatorio.*
59. *Lavori della Commissione ministeriale del* 1876.
60. *Osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi sulle modificazioni proposte dalla Commissione del* 1876.

53. Il Ministro Vigliani comprese le disposizioni sul tema in esame negli articoli 153-158, contenuti nel Titolo II: *Dei reati contro la Religione e il libero esercizio dei culti;* e così si esprimeva nella Relazione:

« Le sanzioni raccolte nei pochi articoli di questo Titolo non offrono argomenti ad importanti osservazioni. Senonchè per essi la legge è ricondotta al naturale suo ufficio, di tutelare la libertà religiosa, da cui si erano alquanto dipartiti i Codici subalpino e toscano. Non vi è disposizione che esorbiti da questo fine supremo dell'ordine giuridico sociale, ma nello stesso tempo non vi si palesa difetto di sollecitudine a rassicurare la coscienza del cittadino intorno al rispetto esterno, dovuto alle sue credenze, ed agli atti del suo culto, qualunque esso sia. È noto il detto dell'Imperatore Tiberio al Senato: *Deorum injuriæ diis curæ.* E questo è vero quando non si tratti che dell'offesa morale della Divinità; ma gli atti che oltraggiando pubblicamente il sentimento religioso di un Popolo, e le cerimonie del suo culto, offendono e scuotono il più sacro principio della morale e dell'ordine sociale, recano grave danno a tutta la Società, e non debbono perciò sfuggire alla repressione degli uomini ».

54. Gli articoli erano del tenore seguente:

« Art. 153, § 1. Chiunque, pubblicamente « fa oltraggio con parole e con fatti alla Re« ligione dello Stato, o ad altra di cui nello « Stato è ammesso il culto, è punito con la « detenzione da quattro mesi ad un anno e « con multa estensibile a mille lire.

« § 2. Quando l'oltraggio è commesso col « mezzo della stampa, la detenzione non può « eccedere i tre mesi ».

Art. 154, § 1. *Chiunque impedisce o turba con violenze, minacce od invettive l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a due mila lire.*

§ 2. *Chiunque turba in altro modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire.*

Art. 155. *Chiunque, fingendosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.*

Art. 156, § 1. *Chiunque, per disprezzo di una delle Religioni indicate nell'articolo* 153, *distrugge, infrange, guasta o in altro modo vilipende, in luogo pubblico od in presenza di due o più persone, cose destinate al culto; o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.*

§ 2. *Qualunque altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado.*

Art. 157. *Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.*

Art. 158. *Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o per superstizione, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.*

55. Il Sen. Borsani così si espresse nella Relazione per la Commissione del Senato:

« L'opinione e la fede sono i privilegi del santuario della coscienza; la legge però li copre della sua tutela, perchè vede in essi due nobilissime forme della libertà. Non discute la bontà della Religione, la convenienza del rito; e si oppone all'empietà solo quando i modi della medesima offendono la libertà dei credenti. A questi sani principii di ragione pubblica corrispondono le disposizioni del

Titolo di cui prendiamo a parlare. Noi non evocheremo questa volta dal silenzio e dall'obblio in cui sono sepolte le nostre tradizioni, nelle quali l'obiettivo del reato era l'empietà dell'atto, e l'unità esclusiva della Religione dello Stato; non quella libertà di coscienza che è nei voti del Progetto ed a cui già inclinava il nostro Codice del 1859 e sono egregiamente informati i Codici belga, zurighese e germanico. Lasciamo quindi il passato, e, senza più, veniamo al lavoro della Commissione, che si riassume in queste parole: non mutamenti sostanziali, e due sole rettificazioni. Leggendo il testo ministeriale dell'articolo 153, che punisce colui il quale pubblicamente fa oltraggio alla Religione, una domanda si affaccia spontanea al pensiero, ed è: quali siano i fatti a cui conviene la denominazione di oltraggio alla Religione; e si comprende come, assai facilmente, la discussione dogmatica possa assumere le sembianze dell'offesa, per l'indole gelosa degli affetti e degli interessi che vi sono impegnati. Vero è bene che la voce: *oltraggio*, racchiude nel suo concetto giuridico, intendimento e modi che non convengono alla disputa puramente dogmatica; tuttavia non è men vero, che nelle materie che toccano le corde, facilmente irritabili, della coscienza, la controversia sulle grandi e principali verità della Religione rasenta così da vicino la crudezza del disprezzo che non è strano si scambi l'una cosa con l'altra. E per togliere la dubbiezza, nell'articolo emendato fu definito il reato con le parole: *Chiunque pubblicamente vilipende con parole o con fatti la Religione.* Così pure, perchè sia più esatta e più comprensiva la definizione della violazione dei sepolcri, fu fatta un'aggiunta all'articolo 158; e dove puniva il fatto commesso per fine d'ingiuria o per superstizione, ora lo punisce anche se determinato da una vista di *lucro;* la quale figura di reato è poi quella che più di frequente si verifica ».

56. Il Senato si occupò degli articoli del Progetto nelle tornate degli 8, 9 e 10 marzo 1875 (1).

Sull'intestazione del Titolo e sull'articolo 153.

Nella tornata dell'8 marzo, il Relatore Borsani parlò sopra varii emendamenti proposti dal Sen. Cannizzaro, dichiarando che in seguito a questi e dietro una conferenza che la Commissione ebbe col proponente, aveva deliberato di presentare alcune modificazioni. In questa stessa tornata parlarono i Senatori Amari, Cannizzaro, Mauri, Pescatore, Pica e il Ministro Vigliani.

Il Sen. Amari propose la soppressione dell'articolo.

Il Sen. Cannizzaro chiese la cancellazione, dal Titolo, delle parole: *Dei reati contro la Religione*, e combattè l'articolo stesso, che fu invece sostenuto dal Sen. Pescatore.

Il Sen. Mauri parlò nello stesso senso del Sen. Cannizzaro.

Il Sen. Pica chiese il rinvio dell'articolo 153 alla Commissione.

Alle considerazioni svolte dagli oppositori dell'articolo, risposero il Relatore Borsani e il Ministro Vigliani, nei termini seguenti:

Borsani (*Relatore*). « Prima di tutto una gran parte di queste osservazioni, e direi, quasi tutta la prima parte del bellissimo discorso dell'on. Mauri si riduce ad affermare cosa sulla quale noi siamo pienamente d'accordo. La censura, la disapprovazione di una religione, o delle sue dottrine è parte dell'esercizio della libertà di discussione. Questo è il tema dell'on. Mauri. La Religione sfugge al dominio delle leggi civili; e noi tutti siamo unanimi a riconoscerlo. Ma l'articolo 153 non punisce le offese alla religione; punisce le offese alla libertà, le offese, cioè, le quali hanno l'importanza e il significato di una contumelia, che irrita le coscienze di tutti i credenti. Non è già solamente la discussione che si agita sopra un punto di dogma, sopra una controversia relativa al culto, non è questo che possa costituire argomento di penalità; ma è il discorso che trascorre a contumelia, vale a dire il discorso che assume l'importanza o della derisione, o del disprezzo, che offenda la suscettibilità di tutti i credenti. Ecco l'abuso che si fa della parola e che costituisce il reato previsto dall'articolo 153. A questo punto il Sen. Cannizzaro ha trovato una risposta molto abile, a mio

(1) Le discussioni si trovano nel Volume: *Le Fonti del Codice penale italiano*, pagine 638-663, 681-686. Roma, Tipografia Botta, 1875.

modo di vedere, ed ha detto: questo va bene, ma dov'è che finisce la discussione, dov'è che comincia la contumelia? Mi perdoni l'on. Cannizzaro, ma mi pare che il suo argomento sia uno di quegli argomenti che provano troppo. Ciò ch'esso eccepisce nei reati contro la credenza religiosa si può addurre per tutti i reati di questa specie, che intaccano la riputazione. Mettetevi nel campo delle ingiurie e delle diffamazioni; dov'è che comincia la censura degli atti della vita di una persona, lecita a qualunque uomo onesto, e che comincia invece la contumelia, la ingiuria, la diffamazione? Questo dipende dall'apprezzamento delle circostanze; dipende molte volte dalla forma che si dà al discorso; onde questo può assumere un significato particolare, per cui ciò che prima era disputa o diverbio, diventi ad un tratto ingiuria e contumelia. Questo è quello che non è definibile; è un inconveniente che è proprio di tutte le discussioni di questo genere. Ma qual'è la conclusione che se ne può ricavare? Che il reato è impossibile? No; la conclusione è: che questa materia è devoluta necessariamente al criterio del Magistrato. È il Magistrato che deve riconoscere ed apprezzare l'importanza del discorso; e dire che nei modi, nelle circostanze in cui fu pronunciato costituisce una contumelia ».

Vigliani (*Ministro*). « Prendiamo ora ad esaminare le obbiezioni più importanti che sono state mosse alla disposizione dell'articolo 153. Si è detto in primo luogo, che manca la materia del reato, non potendo essa in tanta varietà di opinioni religiose essere in alcun modo definita. Al quale riguardo si è messo avanti il Sillabo e alcune altre disposizioni molto contrastate, che l'Autorità suprema della religione dello Stato ha nei nostri giorni pubblicate. Ma qui, a mio parere, vi è un equivoco grave nel modo di intendere la disposizione e l'applicazione dell'articolo 153. Secondo siffatta disposizione non occorre punto di istituire delle ricerche teologiche; occorre semplicemente di accertare il fatto che siasi commesso oltraggio contro la Religione dello Stato, o contro un'altra religione di cui nello Stato sia ammesso il culto. Quindi, non è mestieri cercare se una credenza sia teologicamente e dogmaticamente vera o falsa, ammessa da tutti e da qualcuno contrastata. Ciò non appartiene al Codice. Si tratta semplicemente di verificare, se contro una credenza religiosa ammessa nello Stato siasi usata l'arma sempre riprovevole della contumelia e dell'ingiuria, anzichè l'arma permessa e civile della discussione. Ora, qualunque cittadino ha il diritto di non essere oltraggiato nelle sue opinioni religiose, di qualunque natura esse pur siano; e lo stesso dicasi di qualsiasi società religiosa riconosciuta nello Stato. Vi sono dei principii religiosi che sono comuni a tutte le Religioni; ve ne hanno altri che sono particolari a questo o a quel culto; e tanto i principii generali, quanto i particolari, devono essere del pari rispettati. Ed è appunto di ciò che è sollecita la nostra legge, la quale (non cesserò di ripeterlo) non proibisce menomamente la più ampia discussione in materia religiosa, ma tende soltanto a vietare che si faccia uso dell'arma la più triste, la più incivile, la più barbara e, dirò anche, la più iniqua, quale è quella di vilipendere con ingiurie e contumelie le credenze religiose, i principii religiosi di qualunque parte dei cittadini italiani. E qui occorre appena di accennare quanto siano fuori del vero coloro che credono, che la libertà di discussione non sia compatibile colla repressione della contumelia, e che si commetta oltraggio da chi affermi che una Religione qualunque non è vera, che è falsa, che è erronea ed assurda. Non solo questa affermazione, ma persino l'affermare che una proposizione è empia, è un discorso il quale, secondo la diversità del proposito e delle forme di chi lo tiene, può costituire un oltraggio. Supponete, che uno andasse ad affrontare un cittadino, e gli dicesse ch'esso è un empio, che il suo culto è un tessuto di empietà, e cose simili; commetterebbe un oltraggio; alla stessa guisa di chi dicesse ad un individuo, ch'esso è un ladro, un immorale, o gli desse alcuna di quelle qualificazioni, che nel consorzio sociale offendono l'onore, e scemano la generale estimazione.

« Vengo adesso all'argomento che pare il più grave, ed è quello certamente che si è fatto suonare più alto. Ci si dice: dov'è la norma per distinguere le proposizioni oltraggiose dalle proposizioni che tali non sono, per designare i confini tra la libera discussione

e l'oltraggio? A questo proposito osservava benissimo l'on. Sen. Pescatore, trattarsi di una questione di buon senso. Il decidere se esista o non esista oltraggio nella specialità dei casi che possono essere assai diversi e molteplici, dipende sempre da un concorso di circostanze che solo il buon senso del Giudice può e deve apprezzare. E può benissimo avvenire che uno stesso discorso in determinate circostanze costituisca l'oltraggio, ed in altre non lo costituisca, perchè appaia esclusa la volontà d'oltraggiare. Lasciamo adunque ai Giudici di interpretare ed applicare la legge secondo la specialità delle circostanze, e noi occupiamoci unicamente della nostra missione di legislatori. L'opera nostra consiste nel dettare l'articolo in termini che corrispondano ai principii della scienza, ai principii del Diritto penale. Sarà poi opera e dovere dei Giudici il farne retta applicazione, secondo il dettame della loro coscienza, secondo i principii della ragione, ed anche, lo ripeterò, secondo il senso comune ».

Nella tornata del 9 marzo, il Sen. Cannizzaro tornò ad insistere nel suo emendamento all'intestazione del Titolo, e nel combattere l'articolo 153.

Il Relatore Borsani presentava una nuova formola dell'articolo 153, concordata fra la Commissione e il Ministero. In seguito a proposta del Sen. Amari, l'articolo fu rimandato alla Commissione.

L'esame di quest'articolo fu ripreso nella tornata del 10.

Borsani (*Relatore*). « La Commissione, a maggioranza di voti, ha adottato cogli on. proponenti la seguente redazione, che semplifica e non altera il primitivo concetto.

« Chiunque con pubbliche contumelie
« contro uno dei culti ammessi nello Stato,
« offenda il sentimento religioso, è punito
« colla detenzione da quattro mesi a un anno,
« e con la multa estensibile a lire mille ».

« Segue il § 2 che è stato variato solo sostituendo la frase: *di un culto ammesso*, all'altra: *di una Religione ammessa*, perchè corrisponde all'emendamento del § 1.

« Si è poi creduto conveniente dopo le parole: *offende il sentimento religioso*, di sopprimere le parole: *di chi lo professa*, perchè si è reputato ch'esse siano inutili e forse anche troppo restrittive del significato della disposizione ».

Cannizzaro. « Avendo già espresso il mio convincimento che colla legge penale non si deve tutelare il sentimento religioso come tale, ma che non si può altro fare che difendere i diritti dei cittadini che professano un determinato culto, ne viene di conseguenza che io non posso votare questa formola. Se vi fosse qualche cosa che più determinasse questa ragione di punire, che sarebbe l'oltraggio ad una classe determinata di cittadini, sia questa classe più o meno ampia, allora io l'accetterei; sebbene, dirò, che non ve ne sarebbe bisogno, poichè negli altri articoli si tutela abbastanza il culto.

« Io aveva presentato alla Commissione un emendamento, nel quale sarebbe scolpita questa idea, che la ragione del punire sarebbe l'oltraggio ad una classe di cittadini che professano una religione. Io aveva detto:
« Chiunque, al fine di oltraggiare una classe
« di cittadini, che professa una Religione, pub-
« blicamente con atti e con parole schernisce
« o vilipende le credenze od il culto di tal
« religione ». Come si vede, ora vo bene innanzi dicendo: « Chiunque pubblicamente schernisce
« e vilipende il culto o le credenze di una
« religione, col fine di offendere coloro che la
« professano, ecc. ». Questa dicitura a me parrebbe preferibile a quella che parla del sentimento religioso, e l'adotterei, perchè non uscirebbe dal mio modo di pensare; mentre quella della Commissione resta, secondo me, quasi tanto indeterminata quanto lo era l'articolo primitivo, e contiene ancora la pretesa di tutelare con leggi penali il sentimento religioso astratto ».

Vigliani (*Ministro*). « Il Governo ravvisando nella nuova formola proposta dalla Commissione null'altro che la espressione del concetto che sta scritto nell'articolo 153 del Progetto del Ministero, con forma diversa, la quale più chiaramente e più scolpitamente renderebbe il pensiero del legislatore, non può incontrare difficoltà ad accettarla. È sembrato indifferente sostituire alla espressione di *Religione*, che esprime propriamente il complesso delle credenze e dei riti, l'altra di *culti*, poichè anche questa presa nel suo lato significato abbraccia tanto il culto esterno quanto il culto interno, e quindi inchiude precisamente quegli stessi elementi i quali, per avviso del Governo, si trovavano

compresi nella espressione generica di *religione*. Evvi in questa variazione il solo vantaggio di meglio chiarire il vero fine della legge; siccome è stato osservato che contro la Religione, come ente astratto, non si può delinquere, così il Governo, trovando degna di riguardo la osservazione, ha consentito a sostituire all'espressione: *Religione*, quella di *culto*, come più atta ad escludere l'idea che si intenda di difendere l'ente astratto della Religione da offese od oltraggi. E questa sostituzione ci permetterà anche di mutare la rubrica del Titolo, sopprimendovi pure, secondo l'intendimento del Progetto, la parola: *Religione*, e conservando quella di *culti*, parola che, ripeto, comprende tutti quegli elementi che stanno pure inchiusi nella parola: *Religione*, ma in una forma, la quale può presso alcuni incontrare difficoltà e generare incertezze. Quanto poi alle osservazioni che sono state fatte dall'on. Cannizzaro sulla nuova formola, io credo che se egli vorrà riflettere colla sua solita perspicacia alle espressioni della formola ch'egli ha presentato al Senato con quella proposta della Commissione e porle in raffronto fra loro, si persuaderà che fra le due formole intercede questa sola differenza, che l'una è più legislativa, più concettosa e più propria; e l'altra, la sua, si scosta dal linguaggio generalmente usato dai Codici e dalle leggi nostre, e dà luogo a dubbi, a questioni che importa sommamente di evitare in questa materia tanta delicata e disputabile. Ognuno comprende che quando si parla di offese al sentimento religioso, non si può parlare che di coloro che professano ed hanno un sentimento religioso. Come mai si potrà fare oltraggio a un sentimento religioso in chi non lo professi? Si direbbe, colla formola dell'on. Cannizzaro, cosa inutile e per ciò stesso pericolosa. A noi pare evidente che il voler inserire nell'articolo la indicazione delle persone che professano un determinato culto non vi aggiunga nulla, e può d'altra parte ingenerare dubbiezze, imperocchè tra le diverse Religioni vi sono dei principii comuni, e chi offende uno di questi principii comuni a tutti i culti, come sarebbero l'esistenza di Dio, la esistenza e immortalità dell'anima, una vita futura, ed altri principii fondamentali, offende tutti coloro che professano una qualsiasi religione. Vi sono poi credenze speciali le quali, quando siano fatto oggetto di contumelia e di derisione, offenderanno soltanto coloro che professano la Religione, di cui quelle credenze costituiscono un elemento. Voi comprendete dunque che voler limitare l'espressione del sentimento religioso a coloro che professano questa o quella Religione è far cosa, a mio avviso, meno precisa e meno esatta. L'on. Cannizzaro vorrebbe inoltre che invece di usare la espressione: *contumelie*, se ne usassero due: *schernisce* e *vilipende*. Ognuno che conosce il significato proprio e legale della parola: *contumelia*, già usata nel nostro Codice del 1859, il quale impera nella maggior parte d'Italia, sa che nella contumelia sono compresi lo scherno, il vilipendio e la derisione. Perchè adunque il legislatore vorrà usare due espressioni dove può manifestare il suo concetto con una sola?

« Per queste brevi considerazioni io credo che la formola della Commissione sia da preferirsi, siccome quella che sostanzialmente non fa che riprodurre quel concetto che il Governo ha inteso di esprimere nell'articolo 153. La differenza è di forma e di locuzione, non di sostanza; è questo il motivo che ci determina di accettarla.

« Riguardo poi all'intestazione del Titolo, si direbbe semplicemente: *Dei reati contro il libero esercizio dei culti*. E a siffatto riguardo farò osservare che questa locuzione abbraccerebbe tutte le disposizioni del Titolo. inquantochè, anche le contumelie e le offese alle credenze religiose, ai riti ed alle cerimonie sono un impedimento al libero esercizio, poichè turbano coloro i quali esercitano quel culto che è fatto segno a contumelie e ad ingiurie ».

Il Sen. Menabrea chiese se nell'articolo ora proposto sia preveduto il caso di un proselitismo ardente e pubblico per distaccare individui da un culto ed indurli ad un altro.

Borsani (*Relatore*). « Risponderò brevemente all'interpellanza dell'on. Sen. Menabrea. La sua domanda si riduce a questi termini: Se, dato che si eserciti il proselitismo per distaccare da una credenza gli individui che vi appartengono, contro questo disordine la legge sia forte abbastanza per impedirlo. Io faccio una distinzione: il pro-

selitismo, qualunque sia il suo scopo, è una propaganda e sta nei termini della libera discussione, della libera professione dei principii filosofici, o religiosi, o morali. Finchè non mi si suppone altro che un agitatore che va a propugnare dottrine in diversi paesi, sulle pubbliche piazze, nei *meetings*, usi pure egli di qualunque dei mezzi che si sogliono usare per propagare le idee, e con questi mezzi tenda a distaccare le genti da una Religione per farne loro abbracciare un'altra, io credo che non ci sia reato e che la legge non se ne debba preoccupare. Questa è la lotta dei principii che ha voluto lasciare pienamente libera il Progetto ministeriale e contro cui non intese sollevare eccezioni la Commissione. Fin qui siamo precisamente nei termini della libertà del pensiero, della libertà della parola. La legge da che si vuole premunire? Si vuole premunire contro gli abusi. Ora, quando il proselitismo sarà esercitato in modo che rechi offesa, come lo suppone l'articolo 153 formulato dall'on. Ministro e dallo stesso riformato, quando, dico, sarà esercitato in modo che offenda la tranquillità dei credenti, che includa la contumelia, il disprezzo, il vilipendio, lo scherno (usiamo pure la parola che si vuole, il concetto è sempre lo stesso), questa propaganda degenererà in abuso, e allora è certo che la legge sarà forte abbastanza della disposizione formulata dalla Commissione per resistervi e per impedirlo. Ma gli esempi addotti dall'on. Sen. Menabrea non mi pare che si attaglino al concetto di cui stiamo discutendo. Egli ha supposto che uno vada in un paese mussulmano a predicare che Maometto è un impostore; o che uno venga a Roma a combattere il Vangelo, e a predicare, e difendere il panteismo od altre dottrine, che non sono concordi a quelle generalmente ricevute nel paese, e ripugnano alla Religione evangelica; ma, in questo caso versiamo ancora nella ipotesi di una propaganda; siamo nella ipotesi dell'insegnamento di una dottrina, che forse sarà falsa, non però perturbatrice dell'ordine sociale, e colui che cerca di farla prevalere, finchè non passa questi limiti, sia pure che tenda a produrre una rivoluzione morale o religiosa, questo sollevatore delle masse si tiene nei confini della libertà della discussione, ed è intangibile di fronte alla legge. Nè potremo certo accusare d'impotenza la legge se rispetta la manifestazione delle opinioni, e il libero uso di tutti i mezzi che dà la ragione e la sapienza per farle prevalere, e allora solamente, colui che combatte il Vangelo, e sostiene le idee panteistiche, potrà essere colpito dalla legge penale, quando eccedendo nei modi, eccedendo nelle forme, verrà a vilipendere il culto, o suscitare il disprezzo contro la credenza, perchè in questo modo potrà, offendendo il sentimento religioso generale, recare offesa alla libertà individuale, alla libertà del pensiero, alla libertà della coscienza. Ecco il concetto della proposta ministeriale, ecco il concetto che ha avuto la Commissione nell'accettarla e modificarla nel modo che vi è stato proposto. Che cosa vorrebbe di più l'on. Menabrea per poter dire che la legge è forte abbastanza per impedire i disordini, per prevenirli con la punizione di quelli che tenteranno di perturbare l'ordine pubblico? Consideri l'on. Menabrea che la legge penale non ha altro modo di resistere agli abusi se non che la punizione degli abusi medesimi. Che se poi questi abusi non si verificano, in questo caso, contro l'esercizio della libertà della parola, sarà e dovrà anche essere impotente la legge a resistere a queste manifestazioni del l'attività del pensiero individuale. La Commissione con ciò crede di aver abbastanza giustificato la proposta ministeriale da essa accettata e modificata ».

Vigliani (*Ministro*). « Io credo di poter assicurare l'on. Sen. Menabrea, come ha fatto l'on. Relatore, che la formola proposta per l'articolo 153 è concepita in tali termini da porre un freno sufficiente a tutti gli abusi che si possono commettere a danno di qualunque credenza professata nel Regno. L'on. Sen. Menabrea ha parlato del proselitismo; a questo riguardo ha osservato molto saviamente l'on. Relatore, che il proselitismo in sè stesso non può essere vietato in un sistema di Governo che professi, come il nostro, libertà di culto e piena tolleranza. Su questo punto l'on. Sen. Menabrea ha dichiarato di essere intieramente consenziente col Governo e colla Commissione. Il principio della libertà religiosa è da lui francamente accettato. Egli si preoccupa unicamente degli abusi che si possono commettere a danno della libertà di

Religione per cagionare perturbazioni civili o politiche, ed anche religiose, e desidera che la legge sia fatta in modo da porre un argine contro pericolo di perturbazioni per motivo di religione. A questo riguardo io non esito di confermare, che quando la legge tutela largamente, senza eccezione, il sentimento religioso, contro qualunque contumelia, contro qualunque attacco, il quale esca dal regolare e pacifico uso della libertà religiosa, provvede intieramente a quella tutela, che può domandare in questa materia una Società bene ordinata. Una disposizione la quale andasse più in là, correrebbe certo il pericolo di ledere dei principii, che tutti vogliamo rispettare, cioè i principii di libertà e di libera discussione, anche in fatto di culti. I principii religiosi possono essere discussi, e in privato e in pubblico, come tutte le altre materie; ma la discussione si deve contenere entro quei limiti di decenza e di rispetto, che sono proprii di ogni discussione in un Paese civile. Quando si trascendono codesti limiti; quando, invece di discutere, si vilipende; quando, invece di ragionare, si cerca di soperchiare con ingiurie; quando non si impugna, ma si vilipende una credenza religiosa, allora interviene la legge repressiva delle contumelie e tutrice della libertà ed io credo che questa legge, formolata come è nella proposta della Commissione ed accettata dal Governo, offra contro questo pericolo un riparo largo ed efficace ».

L'intestazione del Titolo fu approvata come era stata proposta dalla Commissione d'accordo col Ministro, e cioè: *Dei reati contro il libero esercizio dei culti.*

Fu poi approvato l'articolo 153 nella formola concordata.

Sugli articoli 154 *e* 155.

Furono approvati testualmente quelli del Progetto Vigliani. Il Sen. Sineo aveva proposto la soppressione dell'articolo 155.

Sull'articolo 156.

Borsani (*Relatore*). « Dietro l'emendamento portato all'intestazione del Titolo II, e al paragrafo 1 dell'articolo 153, bisognerebbe anche al paragrafo 1 dell'articolo 156, sostituire alle parole: *una delle Religioni*, le parole: *uno dei culti ammessi nello Stato.* A questo stesso articolo converrà pur togliere le parole: *od in presenza di due o più persone* ».

Fu approvato con queste modificazioni.

Sull'articolo 157.

Anche questo articolo fu approvato nella formola proposta del Progetto Vigliani.

Sull'articolo 158.

L'articolo è approvato come nel testo del Progetto Vigliani, aggiunte dopo le parole: *per fine di ingiuria*, le altre: *o lucro.*

57. Nel Progetto senatorio 25 maggio 1875, gli articoli 153-158 del Progetto Vigliani presero i numeri 154-159. Gli articoli 155, 156 e 158 figurano eguali al testo degli articoli 154, 155 e 157. Gli articoli 154, 157 e 159, corrispondenti agli articoli 153, 156 e 158 del Progetto Vigliani, presentano le seguenti modificazioni:

Art. 154, § 1. *Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato offende il sentimento religioso, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.*

§ 2. *Quando la contumelia è commessa col mezzo della stampa, la detenzione non può eccedere i tre mesi.*

Art. 157, § 1. Alle parole dell'articolo 156 del Progetto Vigliani: *una delle Religioni*, furono sostituite le parole: *uno dei culti ammessi nello Stato;* e furono tolte le parole: *od in presenza di due o più persone.*

Art. 159. All'articolo 158 del Progetto Vigliani, dopo le parole: *per fine d'ingiuria*, furono aggiunte le altre: *o lucro.*

58 (1). Dall'esame delle osservazioni e delle proposte delle Magistrature e di altri Corpi sul Progetto senatorio, si ha il seguente risultato (2).

(1) Per riferire anche su questo Titolo erano stati delegati i Commissari Pessina e Zuppetta della Commissione Mancini; ma nei Lavori preparatori pubblicati non si trova la loro Relazione (V. *Introduzione* nel Volume I, a pag. CXXX e nota 1).

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura*, ecc. *sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti dalle Sottocommissioni della Commissione Mancini.* Pag. 92-100. Roma, Stamp. Reale, 1878.

Sull'articolo 154.

Presentarono osservazioni la Corte di Cassazione di Roma; le Corti d'Appello di Parma (Sezione di Modena) e di Trani; le Procure Generali di Aquila e di Parma; la Facoltà di Giurisprudenza di Venezia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli. Si propose di dire: *culti non vietati*, anzichè: *ammessi* (Cassazione di Roma); *al fine di oltraggiare*, perchè altrimenti nella frase: *offende con contumelie*, si può comprendere la semplice censura (Corte d'Appello di Modena); si trovò troppo vaga la formola (Procuratore Generale di Parma); si propugnò la soppressione dell'articolo (Procuratore Generale di Aquila); si volle limitata l'offesa all'ipotesi che fosse fatta in luogo destinato al culto (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli); si trattò della pena (Corte d'Appello di Trani e Facoltà di giurisprudenza di Perugia).

Sull'articolo 155.

La Procura Generale di Parma propose una formola diversa, ma sostanzialmente conforme a quella del Progetto. — Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma propose un'aggravante nella ipotesi che nella esecuzione del fatto fossero commessi attentati contro le persone o le proprietà. — Quello di Vercelli notava non comprendersi la punizione di una violenza all'esercizio di funzioni arbitrarie, che possono per sè stesse e pel luogo pubblico in cui si fanno, costituire un oltraggio ad altre credenze.

Sull'articolo 156.

Osservava la Procura Generale di Aquila, che se questa disposizione mira a preservare i credenti da un inganno, non è completa, omettendo il caso del sacerdote interdetto, che continui ad esercitare pubblicamente il suo ministero. — Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli avrebbe collocato questa disposizione fra le ipotesi di usurpazione di pubbliche funzioni.

Sull'articolo 157.

La Cassazione di Roma ripetè la proposta che aveva fatto sull'articolo 154, di dire, cioè: *culti non vietati*, in luogo di *ammessi*. — La Procura Generale di Parma trovò eccessiva la pena stabilita nel paragrafo 2.

Sull'articolo 159 (1).

La Corte di Cassazione di Roma avrebbe preferito di fare di quest'articolo un Titolo a sè, o di classificare l'ipotesi fra i reati contro la sanità pubblica o di comune pericolo. — La Società medico-chirurgica di Bologna trovò non abbastanza contemplato il caso dello scopo scientifico; propose di aggiungere l'inciso: *salvo il caso di cessione per parte della famiglia, e dell'Autorità ad un ufficiale sanitario per scopo scientifico.*

59. La Commissione ministeriale del 1876 esaminò gli articoli del Progetto senatorio nella riunione del 26 novembre 1877 (2).

Il Commissario Pessina propose di sopprimere dalla intestazione del Titolo la parola: *libero*, e dire soltanto: *Dei reati contro l'esercizio dei culti*, e ciò, per comprendere tutte le figure di reato comprese nel Titolo stesso. Si oppose alla proposta il Commissario Nocito, perchè anche gli atti di disprezzo, le contumelie e simili contro il culto costituiscono una offesa alla libertà, e quindi non vi è nel mantenimento di quella parola alcuna inconseguenza. La Commissione deliberò di mantenere l'epigrafe come nel testo del Progetto senatorio.

Sull'articolo 154.

Osservava il Commissario Pessina che sarebbe conveniente determinare in più stretti confini la incriminazione dell'offesa al sentimento religioso, limitandola al luogo destinato alla esplicazione di questo, perchè non si scambi con l'offesa al sentimento religioso ogni discussione in materia di religione. Perciò proponeva che l'articolo 154 fosse espresso in questa forma: « Chiunque con « pubbliche contumelie commesse con parole « o fatti contro uno dei culti non vietati « dallo Stato, in luogo destinato all'esercizio « di esso, offenda il sentimento religioso, è « punito con la detenzione sino ad un anno « e con multa estendibile a lire mille ».

(1) Sull'articolo 158 non fu fatta alcuna osservazione.

(2) *Presidente:* Mancini (Ministro); *Commissari:* Buccellati, Canonico, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tecchio, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 23 nel Volume: *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *maggio* 1876 *dal Ministro Mancini*, pag. 263-271. Roma, Stamp. Reale, 1878).

Rispondeva il Commissario Oliva che questa limitazione non può essere accolta, inquantochè la protezione che la legge deve accordare ed accorda ai cittadini nell'esercizio del culto religioso non deve soffrire restrizione alcuna, nè avere riguardo alla località dove il culto stesso venga esercitato. Parrebbe invece opportuno (soggiungeva) modificare l'articolo per ciò che riguarda la espressione: *sentimento religioso;* essendo questa di significato vago ed ambiguo, e troppo soggetta a diversità di interpretazione, secondo la varietà delle individuali convinzioni del Magistrato. La protezione dello Stato, d'altronde, non si riferisce tanto al sentimento religioso, quanto all'esercizio del culto, ed è questo appunto l'obiettivo del reato. Propose conseguentemente di sostituire la locuzione: « Chiunque fa « pubbliche contumelie contro i culti non « vietati ».

Il Commissario Brusa propose la soppressione di questo articolo. Quanto alla condizione del luogo, che dal Commissario Pessina si richiese nella disposizione dell'articolo stesso, e che nel caso di soppressione dovrebbe richiedersi, per parità di ragione, nella disposizione dell'articolo 157, disse non sembrare che occorra veramente di commettere il fatto in un luogo destinato all'esercizio di un culto; basta che il culto vi si possa lecitamente esercitare, basta esigere cioè che sia commesso *dove e quando*, come si esprime l'articolo 161, numero 2 del Progetto Olandese, *è lecito l'esercizio del culto.*

Notava il Commissario Nelli che col far consistere il reato nelle pubbliche contumelie, potrebbe anche dubitarsi che una parola vivace sfuggita nel calore di una libera discussione sia punibile secondo questo articolo. Potrebbe dubitarsi che fosse per lo stesso articolo punibile il proselitismo delle religioni, e persino la bestemmia. Troppo arduo còmpito sarebbe infatti quello di distinguere l'intenzione di offendere, da quella di discutere con libertà di forme. Bene sta che siano soggetti a penale repressione gli *atti violenti* commessi in Chiesa o fuori contro il libero esercizio dei culti; ma si deve assolutamente evitare il pericolo che la discussione sia minacciata da una impropria disposizione della legge, come accadrebbe anche quando alla parola: *contumelia*, venisse sostituita quella di *oltraggio.* Ciò premesso, sarebbe miglior consiglio sopprimere senza più l'articolo in discussione, come si propose anche dal Commissario Brusa. Ma se qualche cosa dovesse pur rimanere, sarebbe a preferirsi l'emendamento proposto dall'on. Pessina. La protezione anche la più estesa ed efficace del luogo destinato all'esercizio del culto è certamente còmpito doveroso della legge, nè vi è pericolo di interpretazioni e pene esorbitanti. Quando, invece, la contumelia o l'oltraggio pubblico sia commesso fuori del luogo destinato al culto, in tal caso non può che cadere sotto la sanzione dell'articolo 257 emendato dalla Commissione.

Il Commissario Paoli disse di non dividere i timori manifestati dal Commissario Nelli circa le conseguenze della locuzione adoperata nell'articolo 154, come sta scritta nel Progetto senatorio. La *pubblica contumelia* implica necessariamente l'animo di fare onta, e di recare offesa, che non può mai confondersi colla discussione, e che dev'essere imputabile e punibile indipendentemente dal luogo in cui si fa la contumelia.

Il Commissario Buccellati, per meglio determinare il concetto di *oltraggio*, richiamava la formola del Codice sardo: *con animo deliberato* ecc. Non accettava l'emendamento del limite *al luogo destinato all'esercizio*, poichè l'intento del legislatore dev'essere in genere la protezione della libertà di coscienza e di culto pei cittadini, ovunque essi si trovino.

Il Ministro-Presidente Mancini combattè tanto la soppressione dell'articolo, quanto la proposta Pessina. Per altro (egli osservava) l'articolo che si discute lascia desiderare qualche miglioramento. A quest'uopo giova tener presente quanto dispone il Codice Penale del 1859 nel suo articolo 185. Ivi si punisce *chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione.* Potrebbesi far tesoro di alcune delle espressioni quivi usate, per la cui applicazione non sorsero nella pratica forense difficoltà di sorta alcuna. Le parole: *con animo deliberato*, in primo luogo, gioverebbero grandemente a guidare il Giudice nel discernere la essenza del reato, anche più chiaramente delineando la distinzione che deve intercedere tra una vera contumelia, e una espres-

sione sfuggita forse nel calore della discussione od a semplice scopo della medesima. L'espressione: *oltraggio*, in secondo luogo, varrebbe a meglio definire in che debba consistere lo scopo della contumelia, essendo il concetto di quello molto più facile a comprendersi, non solo per sè stesso, ma anche per l'uso che già nel Codice ora vigente e nel Progetto è fatto in parecchi luoghi della stessa parola. L'obiettivo del reato, secondo l'articolo 154, sarebbe l'offesa al *sentimento religioso.* Ma questa frase non sembra degna di plauso per le considerazioni già da altri esposte, e specialmente per la difficoltà delle indagini che rende necessarie, e per gli apprezzamenti troppo vari, delicati e sottili a cui può dare luogo. Nè pare, infine, accettabile la proposta di sostituire la locuzione: *culti non vietati*, all'altra di *culti ammessi*, sia perchè è più confacente al linguaggio legislativo esprimere una condizione di fatto, anzichè la negazione di essa; sia perchè lo Stato non si riserba alcun diritto di vietare questo o quell'altro culto. Meglio, dunque, che accettare la proposta sostituzione, varrebbe, o mantenere la frase adoperata dal Progetto senatorio, ovvero surrogarla con qualche altra equivalente.

Il Commissario Canonico, associandosi al giusto concetto manifestato dall'on. Ministro Presidente, ed in applicazione del medesimo, propose di modificare l'articolo 154 nei seguenti termini: « *Chiunque, oltrepassando i limiti della libertà di discussione, reca oltraggio*, ecc. ».

Il Commissario Tecchio, in merito alle varie contestazioni sorte nell'esame dell'articolo 154 del Progetto ed ai giusti appunti che al medesimo furono mossi, osservava che ogni desiderio potrebb'essere soddisfatto ed ogni difficoltà rimossa, quando si adottasse nel nuovo Codice, o si prendesse almeno per guida l'articolo 185 del Codice del 1859. L'on. Ministro Presidente (aggiungeva) ha già colle sue savie osservazioni illustrato il disposto di tale articolo, e dimostrati i pregi delle espressioni in esso usate, che costituiscono l'essenza del reato, e segnatamente delle parole: *animo deliberato ed oltraggio*. Con pochi miglioramenti, il dettato dell'anzidetto articolo 185 potrebbe utilmente figurare anche nel nuovo Codice Penale.

La Commissione prese le seguenti deliberazioni:

Di sopprimere nel paragrafo 1 dell'articolo 154 la frase: *sentimento religioso;* ed incaricava la Sotto-Commissione di studiare una formola che, tenuto conto dell'articolo 185 del Codice Penale del 1859, corrispondesse ai concetti manifestati dall'on. Ministro Presidente Mancini e dal Commissario Tecchio, ed altresì di studiare una espressione che potesse convenientemente sostituirsi alla parola: *ammessi;*

di sopprimere il paragrafo 2, in coerenza alle precedenti deliberazioni.

Sull'articolo 155.

Il Commissario Oliva reputava non esatta la distribuzione nelle disposizioni di questo articolo, e avrebbe preferito che nel paragrafo 1, si contemplasse il fatto semplice di impedire o turbare l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose; e nel paragrafo 2, il concorso delle violenze o delle invettive come circostanze aggravanti. Questo sembrerebbe un ordine più logico.

La Commissione ammise questa proposta ed incaricò la Sottocommissione di emendare l'articolo in conformità alla medesima.

Sull'articolo 157 (1).

Fu approvato come nel testo del Progetto senatorio, fermo però, sulla proposta del Commissario Oliva, che nel paragrafo 2 la pena ordinaria, anzichè essere aumentata d'un grado, non possa applicarsi nel minimo.

Sull'articolo 158.

Il Commissario Buccellati faceva osservare che il Commissario Pessina aveva proposto di aggiungere a questo articolo l'inciso: *con animo deliberato.* Soggiunse ch'esso aderiva a tale proposta, poichè da ciò procede la caratteristica del reato. In caso diverso, il fatto contemplato cadrebbe sotto il Titolo del danneggiamento. Questa proposta corrispondeva al dettato dell'articolo antecedente, dove vi ha appunto l'inciso: *per disprezzo d'uno dei culti ammessi nello Stato.*

Rispondeva il Commissario Paoli, che sta bene che nell'articolo 157 si dica: *per disprezzo di uno dei culti*, in quanto ivi

(1) L'articolo 156 fu approvato come nel testo del Progetto senatorio.

si tratta di fatti commessi in qualsiasi luogo pubblico. Ma qui, invece, si contemplano fatti commessi soltanto in luoghi riservati al culto o nei cimiteri, per cui l'azione per sè stessa deve ritenersi punibile senza investigare l'animo speciale di chi la commise.

Notava il Commissario Casorati che l'emendamento proposto dal Commissario Pessina restringerebbe fuor di modo il concetto del reato che vuolsi qui contemplare. Se fosse ammesso, potrebbero restare impuniti atti di vero vandalismo, che meritano una penale repressione.

La Commissione approvò l'articolo 158 come nel testo del Progetto senatorio.

Sull'articolo 159.

Il Commissario Canonico disse di ritenere che per maggiore semplicità e per ovviare al pericolo di lacune, sarebbe utile di sopprimere le parole: *per fine d'ingiuria o di lucro o per superstizione.*

Osservava il Commissario Paoli come sembrerebbe utile tener presente le corrispondenti disposizioni del Codice toscano; il quale, negli articoli 218, 219 e 220, contempla distintamente la violazione dei cadaveri umani: per cupidigia di guadagno; — per fine d'ingiuria, di superstizione o di altro illecito scopo; — per un fine qualunque; graduando la pena in proporzione della maggiore o minore gravità del reato. Senza poi alterare di soverchio l'economia del testo senatorio, potrebbesi l'articolo dividere in due paragrafi, contemplando nel primo la sottrazione o il disseppellimento di un cadavere, e nel secondo gli altri atti e intendimenti specificati nell'articolo stesso.

Il Commissario Oliva, richiamandosi all'articolo 327 del Codice sammarinese, osservava chè quella disposizione non fa distinzione dei fini pei quali è commesso il reato; e giustamente, perchè il sistema opposto, come ne offre esempio il Progetto senatorio, restringe troppo il concetto del reato stesso. È da notarsi poi (soggiungeva), che un cadavere o una parte di esso potrebbe essere sottratto o disseppellito per uno scopo tutt'altro che biasimevole, come sarebbe trattandosi di scopo scientifico. Ad evitare per tanto processi c[he] non avrebbero alcun ragionevole fondamen[to] sarebbe opportuno, se venisse accettato [il] sistema suggerito dal Commissario Paoli, [di] chiarire che la sottrazione o il disseppel[li]mento non siano punibili quando fosse int[er]venuta l'autorizzazione di chi può impartir[la].

Il Commissario Buccellati convenne c[ol] Commissario Paoli rispetto alla necessità [di] distinguere, sulle orme del Codice pen[ale] toscano, il *fatto puro e semplice della sottr[a]zione* dei cadaveri, dal fatto commesso p[er] *fine di lucro* o *d'ingiurie*, e che sia quin[di] distinto l'articolo in due paragrafi. Il ch[e], del resto, risponde al sistema seguito nel Pr[o]getto in casi analoghi.

La Commissione deliberava:

Di dividere la disposizione dell'ar[ti]colo 159 in due paragrafi secondo il sistem[a] proposto dal Commissario Paoli;

di stabilire, in ordine alla disposizio[ne] relativa alla sottrazione o al disseppellime[nto] del cadavere, la condizione che il fatto abb[ia] avuto luogo senza autorizzazione, secondo [la] propostá del Commissario Oliva.

Incaricava poi la Sottocommissione di st[u]diare l'opportuna compilazione.

60. Le Magistrature Superiori e gli alt[ri] Corpi interpellati fecero le seguenti osse[r]vazioni sulle modificazioni proposte dal[la] Commissione del 1876 (1).

Sull'articolo 154.

La Corte di Cassazione di Firenze approv[ò] l'emendamento della Commissione, sebbe[ne] le parole: *esistenti nello Stato*, in luog[o] delle altre: *ammessi nello Stato*, inducano u[n] concetto troppo lato ed indeterminato. — L[a] Corte d'Appello di Brescia accettava l'ag[]giunta delle parole: *con animo deliberato*. [e] le altre: *o in altro modo pubblicamente l[o] oltraggia;* ma non la frase: *culti esisten[ti] nello Stato*, perchè vi possono essere dei cult[i] non conciliabili colle leggi dello Stato. — Anche la Corte d'Appello di Casale opinav[a] pel mantenimento della frase: *con animo deli[]berato;* propose però di omettere il verbo: *proferire*, perchè non abbastanza significativo

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura*, ecc., *sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti dalla Commissione del* 1876, pag. 53-59. Roma, Stamp. Reale, 1879.

La Corte d'Appello di Genova accettava mendamento della Sottocommissione, ma nza la frase: *con animo deliberato*, la quale, ccennando al dolo specifico, elemento essenle di ogni reato, può apparire superflua, nto più che il nuovo Codice elimina il bbio che si possa punire la semplice bemmia. — In ciò fu concorde la Corte d'Aplo di Torino. — La Corte d'Appello di Mio esternò il desiderio che fosse conservata parola: *ammessi*, perchè il libero esercizio i culti è, per l'articolo 1 dello Statuto, ltanto *tollerato*. — L'emendamento fu pure pugnato dalla Corte d'Appello di Venezia. La Procura Generale di Macerata propose sostituire la parola: *professati*, alla parola: *istenti*.

Sull'articolo 155.

La Corte di Cassazione di Firenze, prefeva il testo approvato dal Senato, soggiunndo però che in ogni caso avrebbe dovuto giungersi la frase: *senza che occorra altro tto*, facile a verificarsi come conseguenza retta della violenza o concomitanza di uella, per esempio la lesione personale, e mili. — La Corte d'Appello di Brescia non nveniva nella proposta soppressione della rola: *minaccie*, poichè, sebbene moralmente minaccie siano vere violenze, tuttavia il antenimento di essa sarebbe consigliato da a chiarezza maggiore. — In questo convenne anche la Corte d'Appello di Genova.

Sull'articolo 156.

La Facoltà di Giurisprudenza di Siena disse he non sapeva comprendere come dovesse punirsi con una pena abbastanza severa anche colui che commettesse la simulazione per semplice leggerezza; tutt'al più si avrebbe potuto provvedere colla sanzione di una pena pecuniaria.

Sull'articolo 157.

La Corte d'Appello di Milano manifestava il desiderio che fosse conservata la parola: *ammessi*.

Sull'articolo 159 (1).

La Corte di Cassazione di Firenze proponeva, per maggiore chiarezza, di aggiungere nel paragrafo 2, dopo le parole: *cadavere umano*, le altre: *non ancora sepolto*, affinchè restasse senza dubbio compreso nella disposizione il fatto, tanto facilmente contingibile, dei facchini o dei custodi degli asili mortuari che si permettono di spogliare, specialmente per avidità di lucro, i cadaveri degli indumenti che li ricoprono o di altri oggetti. — Le Corti d'Appello di Brescia e di Milano aderirono all'aggiunta delle parole: *senza autorizzazione*, premesse, però, alla parola: *disseppellisce*. — La Corte d'Appello di Casale avrebbe trasportata l'ipotesi del paragrafo 2 nelle contravvenzioni. — Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti osservava che il paragrafo 1, aggiunto dalla Commissione, non corrisponde al concetto giuridico del Titolo II, perchè il solo fatto di disseppellire un cadavere, senza fine di ingiuria o di lucro, o per superstizione, manifesta il carattere di mera contravvenzione, e troverebbe quindi il suo posto nelle disposizioni regolamentari sulla sanità pubblica.

§ 3. — Progetto Zanardelli-Savelli del maggio e 26 novembre 1883.

11. *Gli articoli* 126-130 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883.
12. *La Relazione sugli stessi.*
13. *Sono identici gli articoli* 126, 128-130 *del Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883. — *Modificazioni all'articolo* 127. — *Corrispondono esattamente gli articoli* 127-131 *del Controprogetto Pessina.*

11. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883, Titolo Secondo: *Dei delitti contro le libertà*, Capo Secondo: *Dei delitti contro la libertà dei culti*, aveva compreso gli articoli seguenti:

Art. 126. *Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito colla detenzione sino a tre mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.*

Se il fatto è accompagnato da violenza,

(1) Sull'articolo 158 non fu fatta alcuna osservazione.

minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

Art. 127. *Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, proferisce pubbliche contumelie contro il medesimo od in altro modo pubblicamente lo vilipende, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.*

Art. 128. *Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi o con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.*

Per ogni altro delitto più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, la pena non può essere applicata nel minimo.

Art. 129. *Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.*

Art. 130. *Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, ovvero per fine di ingiuria, di superstizione o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la prigionia da quattro a trenta mesi.*

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero od in parte, o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

62. Nella Relazione le disposizioni anzidette erano giustificate nel modo seguente (1):

« In uno Stato dove imperano i principii di libertà e di progresso civile, tutte le credenze religiose che vi sono legittimamente professate debbono trovare un'eguale tutela giuridica, mediante opportuna sanzione penale. Occorre però non confondere la vera e propria offesa recata alla libertà religiosa, con la libera discussione, che è uno dei cardini fondamentali del Diritto pubblico e delle istituzioni rappresentative. Non si è mai dubitato, che costituisse reato il turbare le funzioni e le cerimonie religiose; perchè non solo si offende la libertà ed il sentimento religioso dei credenti riuniti a celebrarle, ma si pone eziandio in pericolo l'ordine pubblico. Questo fatto è contemplato nell'articolo 126, ed è maggiormente punito se commesso con violenza, minaccie o contumelie.

« Anche i monumenti, le opere od oggetti che si trovano in luoghi riservati al culto o nei cimiteri, debbono essere rispettati; e il Progetto, nell'articolo 129, punisce coloro che li mutilano o li deturpano.

« Le offese alla libertà di un culto possono commettersi pure fuori dei luoghi destinati all'esercizio del medesimo; ed anche a questo caso la legge doveva con le sue sanzioni penali provvedere. Sul qual proposito tutta la sua difficoltà consiste nel trovare una formula di disposizione che non elevi a reato la semplice discussione, e neppure qualche parola o frase meno conveniente od ingiuriosa sfuggita per leggerezza, per impeto di sdegno o per calore di discorso. A ciò è diretta la disposizione dell'articolo 127, la cui formola comprende le tre condizioni indispensabili per la punibilità di questi fatti, vale a dire: la intenzione diretta ad offendere una credenza religiosa, la forma della contumelia, e la pubblicità.

« Ma la difesa della legge penale sarebbe imperfetta se, oltre a tutelare contro le violente turbazioni i luoghi destinati all'esercizio di un culto, non tutelasse eziandio i ministri del culto stesso; e perciò l'articolo 128 prevede il fatto di coloro, i quali, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, fanno violenza od oltraggio ai suoi ministri nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle stesse.

« Fra i reati di questa categoria altri

(1) *Allegati al Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia presentato dal Ministro Savelli*, pagg. 39, 40. Roma, Stamp. Reale, 1883.

Codici e tutti i Progetti antecedenti classificarono la simulazione del sacerdozio. Il Progetto attuale invece, seguitando gli ultimi dettati della scienza, non ha mantenuto questo titolo di reato; non già perchè il fatto non sia altamente immorale e non presenti nel più dei casi i caratteri di fatto criminoso, ma perchè gli svariati fini, che col fatto medesimo si vogliono raggiungere dai colpevoli, lo riporteranno sempre sotto il titolo o di oltraggio al culto, o della frode o dello stupro violento, o di altri reati già previsti dalla legge penale, senza che siavi la necessità di creare un titolo speciale.

« Ultima delle figure criminose contemplate in questo Capo è quella del violato sepolcro. Tutti i popoli ebbero sempre grande venerazione per gli avanzi mortali dell'uomo e per i luoghi ove sono custoditi. Il Progetto contiene per questo reato le necessarie sanzioni penali nell'articolo 130, distinguendo il caso in cui il cadavere umano si vilipenda, si sottragga o si disseppellisca per ingiuria o per trarne materiale di sortilegio o per qualsiasi altro illecito o depravato scopo, dal caso in cui queste circostanze non occorrano ad aggravare il reato, o si tratti di semplice disseppellimento senza quella autorizzazione che è sempre necessaria per ragione di pubblica igiene »

63. Agli articoli dianzi riferiti del Progetto Zanardelli corrispondono esattamente gli articoli 126, 128-130 del Progetto Savelli 26 novembre 1883. L'articolo 127 fu invece nello stesso così modificato:

Art. 127. *Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, proferisce pubbliche contumelie contro il medesimo o con uno dei mezzi indicati nell'art.* 108 *pubblicamente lo vilipende, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecento e cinquanta lire.*

Identici sono gli articoli 127-131 del Controprogetto Pessina, il quale accettò pure, nell'articolo 128, la modificazione fatta dal Ministro Savelli all'articolo 127 del Progetto Zanardelli.

§ 4. — Codice attuale.

64. *Gli articoli* 136-140 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
65. *La Relazione sugli stessi.*
66. *La Relazione Marcora per la Commissione della Camera dei Deputati. — Nessuna osservazione e nessuna proposta furono fatte alla Camera.*
67. *La Relazione Canonico per la Commissione senatoria. — Nessuna osservazione e nessuna proposta in Senato.*
68. *Lavori della Commissione Reale di revisione nella riunione del* 2 *marzo* 1889.
69. *La Relazione finale.*

64. Nel Progetto 22 novembre 1887 del Ministro Zanardelli figuravano nel Capo Secondo: *Dei delitti contro la libertà dei culti,* Titolo Secondo: *Dei delitti contro le libertà,* gli articoli seguenti:

« Art. 136. Chiunque, allo scopo di offen-
« dere uno dei culti legittimamente profes-
« sati nello Stato, impedisce o turba l'eser-
« cizio di funzioni o cerimonie religiose, è
« punito con la detenzione sino a tre mesi
« o con l'esilio locale da sei mesi ad un
« anno e con multa da lire cinquanta a cin-
« quecento.

« Se il fatto è accompagnato da violenza,
« minaccia o contumelia, il colpevole è pu-
« nito con la detenzione da quattro a trenta
« mesi e con multa da lire cento a mille-
« cinquecento.

« Art. 137. Chiunque, allo scopo di offen-
« dere uno dei culti legittimamente professati
« nello Stato, pubblicamente vilipende chi
« lo professa, è punito, a querela di parte,
« con la detenzione sino ad un anno o con
« multa da lire cinquanta a millecinquecento.

« Art. 138. Chiunque, per disprezzo di
« uno dei culti legittimamente professati
« nello Stato, distrugge, guasta, o in altro
« modo vilipende in luogo pubblico cose
« destinate al culto, ovvero fa violenza od
« oltraggio al ministro di un culto nell'e-

« sercizio delle sue funzioni, o per causa di « esse, è punito con la detenzione da quattro « a trenta mesi e con multa da lire cin« quanta a millecinquecento.

« Per ogni altro delitto più grave com« messo contro il Ministro di un culto nel« l'esercizio delle sue funzioni, o per causa « di esse la pena stabilita per tale delitto « è aumentata di un sesto.

« Art. 139. Chiunque, nei luoghi riservati « al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa « monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscri« zioni o sepolcri, è punito con la reclusione « da quattro mesi ad un anno e con multa « sino a lire cinquecento.

« Art. 140. Chiunque commette atti di « vilipendio su di un cadavere umano, ov« vero per fine d'ingiuria, di superstizione, « o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae « per intero od in parte, o lo disseppellisce, « o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, « è punito, quando il fatto non costituisca « delitto più grave, con la reclusione da « quattro a trenta mesi e con multa sino a « lire mille.

« Fuori dei casi suindicati, chiunque sot« trae per intero od in parte, o senza « autorizzazione disseppellisce un cadavere « umano è punito con la detenzione sino « ad un mese e con multa sino a lire tre« cento ».

65. Nella Relazione, il Ministro Zanardelli a quanto aveva esposto nella Relazione sul suo Progetto del 1883, e che in questa riportò quasi testualmente, aggiungeva il brano seguente:

« Altre maniere di perturbamento e di offesa possono esservi; ed a queste provvede l'articolo 137, il quale è formulato in modo da conciliare l'inviolabile diritto che ognuno ha di professare, senza pericolo di offesa, la Religione del suo pensiero e del suo cuore, con la più ampia libertà di discussione religiosa. A questa sarebbe impossibile misurare i limiti, poichè ciò che è santo per una credenza, per un'altra è empio e degno di scherno; e non si può d'altra parte definire ove cessi il ragionamento e cominci l'oltraggio. Ma se perciò non può essere vietata la più viva, la più energica e cruda discussione impersonale delle idee, delle dottrine, delle credenze, tuttavia il credente, nel professarle ed adempierne i doveri non dev'essere impunemente vilipeso, non dev'essere oltraggiato nel santuario della sua coscienza, poichè per tal modo si viola il pieno diritto ch'egli ha di esercitare il suo culto, come conseguenza naturale e necessaria della libertà individuale e della libertà di coscienza.

« In applicazione di questi criterii la disposizione dell'articolo 137 comprende tre condizioni per la incriminabilità di simili offese, vale a dire: la intenzione diretta ad offendere una credenza religiosa; la forma del vilipendio, esigendosi che sia rivolto contro una determinata persona; e la publicità ».

66. L'on. Marcora (1) per la Commissione della Camera dei Deputati, dopo di avere brevemente riassunte le disposizioni del Progetto, così continuava:

« A taluno dei Commissari era parso che l'inciso: *allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati*, di cui negli articoli 136, 137 e 138, fosse superfluo ed anche atto a suscitare dubbi sulla mente del legislatore, a far nascere, cioè, confusione fra i due distinti concetti dell'offesa alla libertà dei culti e dell'offesa alla persona per causa della sua credenza religiosa; e altri osservò che fosse una lacuna il non prevedere la semplice offesa alla religione e propose di riprodurre nel nuovo Codice la disposizione dell'articolo 185 del Codice vigente. Senonchè la Commissione, dopo maturo esame, respinse unanime le due obbiezioni; la prima, perchè togliendosi l'inciso: *allo scopo di offendere*, ecc., si verrebbe a confondere facilmente l'offesa alla credenza religiosa del cittadino, con altri reati comuni, come, ad esempio, quelli contro l'onore; la seconda, perchè la disposizione dell'articolo 185 del Codice vigente risponde al concetto della protezione alla Religione dello Stato e non a quello della difesa della libertà dei culti; ed approvò gli articoli come furono proposti, esprimendo però il voto che alla formula: *culti legittimamente professati*, venga sostituita l'al-

(1) V. *Introduzione*, nel Volume I, pagina CLVIII.

tra: *culti ammessi*. La Commissione non trovò di dover far proposte di modificazione agli articoli 140 e 141; bensì opinò che nel primo di detti articoli sia, con apposita aggiunta, da considerarsi il caso in cui autore del reato fosse il custode del cimitero o sepolcro, applicandovi congrua pena » (1).

Nessuna osservazione e nessuna proposta furono fatte alla Camera.

67. Il Sen. Canonico così si espresse nella Relazione per la Commissione del Senato (2):

Sull'articolo 136.

« Tre sono le modificazioni che furono proposte a questo articolo nel seno della Commissione; anzitutto togliere, perchè, implicito e quindi superfluo, l'inciso: *allo scopo di offendere*.

« In secondo luogo, giusta le proposte che fece la Commissione della Camera, sostituire la dizione: *culti ammessi*, a quella di *legittimamente professati*, onde evitare ogni questione di fronte al primo articolo dello Statuto che parla di *Religione dello Stato* e di *culti tollerati*.

« Infine, sopprimere l'alternativa dell'esilio locale che, per la natura del delitto, sembra troppo mite.

« La prima proposta non fu accolta, perchè le parole: *allo scopo di offendere*, servono qui ad indicare il dolo specifico.

« La terza rimane superflua, essendosi proposto di abolire la pena dell'esilio locale.

« La seconda fu accettata.

« L'articolo quindi verrebbe ad essere formolato così:

« « Chiunque, allo scopo di offendere uno « dei culti *ammessi nello Stato*, impedisce o « turba l'esercizio di funzioni o cerimonie « religiose, è punito con la detenzione sino « a tre mesi e con multa da lire cinquanta « a cinquecento » ».

Sull'articolo 137.

« Non pare necessaria la querela per procedere penalmente contro l'autore del delitto previsto da questo articolo; poichè non è solo il diritto del privato che qui si offende, ma altresì il pubblico sentimento religioso, il quale debb'essere, non meno ed anche più che quello, tutelato dalla legge penale.

« In vista pertanto di questa considerazione e di quella fatta all'articolo precedente, l'articolo 137 dovrebbe modificarsi così:

« « Chiunque pubblicamente *vilipende uno* « *dei culti ammessi nello Stato* è punito con « la detenzione da *due mesi* ad un anno e « con multa da lire cinquanta a millecinquecento » ».

Sull'articolo 138.

« Per comprendere tutti i casi e coordinare la dizione di quest'articolo con quella proposta all'articolo 136, conviene dire:

« « Chiunque, per disprezzo di uno dei culti « *ammessi nello Stato*, ecc.... è punito, *quando* « *il fatto non costituisce delitto più grave*, « con la detenzione da quattro a trenta mesi « e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento » ».

Sull'articolo 140.

« La Commissione trova giusto l'aumento di pena proposto dalla Commissione della Camera pel custode del cimitero; e proporrebbe quindi un comma aggiuntivo così concepito:

« « Se il delitto è commesso dal custode o « da altro incaricato di un servizio qualsiasi « nel cimitero, la pena è aumentata da un « sesto ad un terzo » ».

« Vi fu chi propose di sopprimere il secondo comma di quest'articolo qual è nel Progetto, trasportandone il contenuto nel Libro delle contravvenzioni. Ma la religione delle tombe parve alla maggioranza della Commissione cosa troppo preziosa, perchè se ne potesse rilegare la violazione fra le semplici contravvenzioni ».

Neppure in Senato furono fatte osservazioni e proposte.

68. La Commissione Reale di revisione prese in esame gli articoli del Progetto nella riunione antimeridiana del 2 marzo 1889 (3).

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati*, ecc., pagg. 143, 144. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) *Lavori parlamentari sul nuovo Codice penale italiano. Relazione della Commissione del Senato*, pagg. 124, 125. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(3) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Calenda, Chiaves, Demaria, Faranda, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Puc-

Sull'articolo 136.

Lucchini (*Relatore*). Secondo il voto delle due Commissioni parlamentari, invece di dire « culti legittimamente professati », come nel testo ministeriale, si è detto « culti *ammessi* nello Stato », per non dare carattere legale alla professione de' culti.

Eula (*Presidente*). Avverte che anche qui occorre fissare il minimo della detenzione nella solita misura de' sei giorni.

L'articolo è approvato con lo stabilire il minimo della detenzione a sei giorni nella prima parte.

Sull'articolo 137.

Lucchini (*Relatore*). Quest'articolo, per la ragione detta testè, ha subito la stessa modificazione che l'articolo precedente.

Eula (*Presidente*). Fa la stessa avvertenza che nel precedente articolo, in quanto al minimo della detenzione.

L'articolo è approvato con la modificazione del minimo fissato a sei giorni.

Sull'articolo 138.

Lucchini (*Relatore*). Oltre alle modificazioni di forma richieste in quest'articolo dalla necessità di coordinamento con gli articoli precedenti, si è adoperata l'espressione dell'*usare violenza* contro il ministro del culto e del *vilipenderlo*, sia per tenere un linguaggio più uniforme alla prima parte dell'articolo, sia per escludere la voce: *oltraggio*, che è relativa alle offese contro i pubblici ufficiali. Nel capoverso poi si è soppresso l'aggravamento per i reati commessi contro i ministri di un culto nel semplice *esercizio* delle loro funzioni, lasciandosi soltanto quello determinato da' reati commessi *a causa* delle funzioni stesse, analogamente a quanto si dispone per i pubblici ufficiali.

Nocito. Escluderebbe dalla prima parte dell'articolo il caso dell'usare violenza, che rientra naturalmente nel capoverso, non sembrando giusto il parificare la violenza al vilipendio.

Demaria. Crede che il capoverso possa dar luogo a dubbii. Dovrebbero sopprimersi le parole: *più gravi*, non essendovi ragione per escludere dal dovuto aggravamento i reati più lievi.

Lucchini (*Relatore*). Rispondendo ad analoga domanda del Commissario Faranda, dice che il Progetto ministeriale non tiene conto, in casi consimili, quale un'aggravante che il fatto sia commesso contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, come non ne ha tenuto conto la Sottocommissione; e, appunto in coordinazione di tale concetto, si è tolta anche dal presente articolo la clausola « *nell'esercizio delle sue funzioni* ».

Eula (*Presidente*). Osserva che anche quando l'offesa contro il ministro di un culto non sia fatta a causa delle sue funzioni, ma nel semplice esercizio di queste, il culto è offeso ugualmente; e resta ferma la ragione dell'aggravamento. Manterrebbe quindi l'articolo ministeriale.

Tolomei. Aderisce a tali osservazioni, ritenendo che qualunque sia la causa dell'offesa il culto è sempre turbato.

Demaria. Crede che a ciò si provvederebbe con la sua proposta di togliere dal capoverso le parole: *più gravi*, aggiungendo, come nel capoverso ministeriale: *nell'esercizio*.

Non è approvata la proposta Nocito, di escludere dalla prima parte dell'articolo il caso dell'*usare violenza*.

È invece approvata la proposta Demaria, di sopprimere nel capoverso le parole: *più gravi*, e di sostituirvi alle parole: *a causa delle sue funzioni*, le altre: *nell'esercizio od a causa delle sue funzioni*.

Con tali modificazioni è approvato l'articolo.

Sull'articolo 139.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione ha modificato l'articolo ministeriale per toglierne la casistica e dargli forma più giuridica e comprensiva. Ha raccolto così il concetto dell'articolo sotto la formola dell'*offesa alla pietà verso i defunti* con atti d'*irriverenza*.

Demaria. Renderebbe anche più semplice e meno vago il concetto, parlando solo di *atti d'irriverenza*, senza usare l'espressione: *offesa alla pietà*.

Nocito. Vorrebbe qualche cosa di più concreto che l'offesa alla pietà e gli atti d'ir-

---

sioni e Tolomei; *Segretari:* Sighele, Travaglia; *Vicesegretari*: Impallomeni, Perla e Pincherle (Verbale XIX nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888, ecc. Torino, Unione Tipogr-Editr., 1890).

riverenza. Quale maggiore irriverenza delle baldorie, che nel giorno de' Morti si vanno a fare ne' cimiteri in tanti paesi nostri, in cui sono ancora vive le tradizioni greche e romane delle feste e dei banchetti funebri? Eppure, non potrebbero cadere certamente sotto le sanzioni di questo articolo.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che queste costumanze, appunto perchè ricevute, non offendono la pietà.

Faranda. Osserva che quest'articolo per la sua non grave penalità sarà applicato esclusivamente dal Magistrato. Ora, quali saranno i criterii giuridici per distinguere lo scetticismo e l'incuria dall'irriverenza? Se l'atto irriverente è il mezzo per offendere la pietà, occorrerebbe determinare quale sarebbe questo mezzo.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che se si richiedesse qui tale determinazione, occorrerebbe fare lo stesso in tutte le ipotesi penali di offese, d'ingiurie, e simili. È questione d'apprezzamento lasciata al Magistrato.

Chiaves. Nota che non vi è maggiore *irriverenza* dell'atto di chi canti una canzonaccia in un cimitero; eppure, ognuno sente che tale azione non è un delitto. Crede quindi che basti il parlare di *offese alla pietà*. E propone che siano soppresse le parole: *commettendo atti d'irriverenza.*

Tolomei. Crede pericoloso tanto il troppo specificare, quanto il troppo generalizzare. Non vorrebbe che si dicesse, in genere: *sulle cose ad essi dedicate*, perchè basterebbe togliere un nastro ad una corona per cadere sotto la sanzione di quest'articolo.

Faranda. Crede che in questo vi sarebbe appunto l'offesa alla pietà verso i defunti.

Chiaves. Dice che è sommamente tenero della pietà verso i defunti. Nondimeno, gli pare troppo punire questo delitto in ogni caso con la reclusione. Metterebbe come alternativa la detenzione.

Lucchini (*Relatore*). Dice che la reclusione è la pena normale, secondo il Progetto, e che la detenzione è comminata solo eccezionalmente nei delitti in cui concorrono cause scusabili. Non sa vedere quale motivo degno di considerazione possa rendere qui applicabile la detenzione.

Nocito. Crede che possano aversi dei casi scusabili. Vi sono, per esempio, cimiteri costruiti apposta per coloro che combatterono per sostenere le cadute signorie contro l'unità e la libertà d'Italia. Se alcuno andasse a toglierne quelle lapidi, che suonano ingiuria al nostro sentimento patrio e alla nostra costituzione politica, meriterebbe che nell'applicazione della pena si tenesse conto del motivo della sua azione, applicandoglisi, anzichè la reclusione, la detenzione.

È approvata la proposta Chiaves di cancellare dall'articolo le parole: *commettendo atti d'irreverenza;* nonchè l'altra dello stesso di aggiungere come alternativa la pena della detenzione.

Con tali modificazioni l'articolo è approvato.

Sull'articolo 140.

Lucchini (*Relatore*). Dice che, secondo il sistema già adottato, si è tolta dall'articolo l'inutile riserva: *quando il fatto non costituisca delitto più grave*, e si è ridotto nella prima parte il minimo della reclusione da quattro a tre mesi. Il secondo capoverso poi fu aggiunto sul voto concorde delle due Commissioni parlamentari.

Chiaves. Osserva che occorre guardarsi molto da queste frequenti violazioni commesse dagli addetti ai cimiteri. Propone quindi che l'aumento di pena che l'ultimo capoverso stabilisce fra i limiti da un sesto ad un terzo sia sempre portato ad un terzo.

Nocito. Osserva che l'articolo non prevede il caso di violazione delle *urne cinerarie* e la dispersione delle *ceneri umane.* Quest'ipotesi è resa necessaria dal sistema della cremazione, che si va sempre più allargando fra noi.

Lucchini (*Relatore*). Aderisce alla proposta Nocito.

Faranda. Vorrebbe che si ponesse come alternativa la detenzione, perchè si potesse tener conto della superstizione, che spesso è causa di tali reati.

Nocito e **Brusa.** Si associano a tale proposta.

Chiaves. Osserva che basterebbe parlare nell'articolo dell'*illecito scopo*, senza punto mentovare il fine di *superstizione.* Non suppone che il superstizioso possa essere in ogni caso punito, perchè può essere in buona fede. Esso ha bisogno più di essere illuminato, che punito. Del resto il Magistrato

vedrà se il fatto offende o no il senso morale ne' casi concreti. Propone che si sopprimano le parole: *di superstizione*.

È approvata la proposta di aggiungere, tanto nella prima parte quanto nel primo capoverso, dopo la parola: *cadavere*, la parola: *ceneri*, e nella prima parte, dopo la parola: *sepolcro*, le parole: *o l'urna*.

È pure approvata la proposta di sopprimere nella prima parte le parole: *di superstizione*, e di sostituire nell'ultimo capoverso alle parole: *la pena è aumentata da un sesto ad un terzo*, le parole: *la pena è aumentata di un terzo*.

Con tali modificazioni è approvato l'articolo.

69. *Relazione finale*. Il Ministro Zanardelli nella Relazione finale non ha che il brano seguente:

« La Commissione di revisione aveva proposto una formola più sintetica e più larga dell'articolo 143 (*del Codice*, 139 *del Progetto*), nel senso di colpire ogni e qualsiasi *offesa alla pietà verso i defunti nei luoghi e sulle cose ad essi dedicati*. Ma questa formula mi parve soverchiamente astratta, mentre è invece necessario rendersi chiaro al comune intendimento, in che consista il reato, specialmente trattandosi di fatti che in parecchi paesi sono commessi quasi a trastullo per traviamento di malnata natura. D'altra parte, mi è sembrato che quella formula potesse aprire l'adito a interpretazioni o troppo restrittive, richiedendo la ricerca del fine di offendere la pietà verso i defunti; o troppo estensive, potendosi colpire con essa qualsiasi atto di irriverenza o leggerezza, come, ad esempio, un discorso di censura alla vita di un trapassato. Perciò reputai più prudente di conservare il testo ministeriale, che nelle Assemblee legislative non aveva dato argomento ad alcuna osservazione ».

LEGISLAZIONE COMPARATA.

70. *Legislazione già vigente in Italia. — I delitti così detti di Religione nel Codice delle Due Sicilie e nel parmense, nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, nel Codice austriaco, nel toscano, nell'estense e nel sardo.*

71. *Legislazione straniera. — Gli stessi nel Codice francese, nel sammarinese, nel belga, nello spagnuolo, nello zurighese, nel germanico, nel ticinese, nel ginevrino, nell'ungherese e nell'olandese.*

70. *Legislazione già vigente in Italia* (1). Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, chiunque (art. 92) con empia intenzione di far insulto alla Religione Cattolica, Apostolica e Romana, incendiava o distruggeva un tempio consacrato al culto divino era punito di morte, accompagnata dal primo grado di pubblico esempio. — Chiunque (art. 94) turbava col mezzo di violenze le persone occupate a celebrare divini misteri nell'intenzione di profanare le loro sacre funzioni, era punito col primo al secondo grado di ferri. — Chiunque (art. 95) nell'esecuzione del misfatto previsto dall'articolo precedente, e colla stessa empia intenzione, percuoteva un ministro del Santuario in senso da importare per ciò solo pena criminale, era punito col massimo del grado di pena immediatamente superiore; in caso di omicidio era punito colla morte. — Chiunque (art. 96) colla stessa empia intenzione, calpestava o distruggeva nei tempii o loro dipendenze, vasi od immagini sacre,

(1) I Codici che imperavano precedentemente in Italia avevano dei delitti in tema di Religione un concetto ben diverso da quello, da cui il patrio legislatore è partito nel dettare il Codice nuovo: erano delitti di Religione veri e proprii: dispersione del Pane eucaristico, bestemmie, contumelie ai culti, professione di principii contrarii alla Religione Cattolica, e via dicendo, con pene conseguenti severissime e talora draconiane. Perfettamente inutili alla interpretazione delle disposizioni del Codice attuale, mi asterrò dal riportare siffatte ipotesi, e mi limiterò esclusivamente alla riproduzione di quelle che sono analoghe alle ipotesi degli articoli in esame.

le colpiva violentemente o le stracciava, era punito col secondo o terzo grado di ferri. — Ogni atto scandaloso (art. 102) che turbava, od impediva, od offendeva il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle Chiese e luoghi pubblici, era punito col primo o secondo grado di carcere. — Fuori dei casi previsti dalle disposizioni precedenti, i crimini (art. 103) commessi sulla persona dei ministri del Santuario per vendetta, o pendente un atto delle loro funzioni, erano puniti con un grado superiore alla pena ordinaria. — Ogni altro crimine (art. 104), stato commesso nelle Chiese pubbliche pendente l'esercizio del culto, non poteva mai essere punito col minimo della durata del grado. — Chiunque (art. 262) violava tombe o sepolture, riconosciute od autorizzate dalla pubblica Amministrazione, era punito col primo o secondo grado di carcere e coll'ammenda correzionale.

Secondo il Codice parmense 5 novembre 1820, chiunque (art. 104), pel solo fine di oltraggiare la Religione, attaccava clamorosamente la medesima in pubblici luoghi, o vilipendeva gli oggetti di culto, o insultava i suoi ministri in funzione, o turbava con clamori, risse, violenze, atti scandalosi, o in altra simile guisa le cerimonie religiose, era punito colla prigionia da un mese a tre anni. — Gli autori (art. 105) di percosse, o ferite, e di omicidio, commessi volontariamente sulla persona di un ministro della Religione, durante l'esercizio delle sue funzioni, soggiacevano alla pena immediatamente superiore di un grado a quella che sarebbe stata dovuta, se tali crimini o delitti fossero stati commessi indipendentemente dal concorso delle summentovate circostanze. — Ogni altro crimine (art. 107) commesso nei luoghi sacri, mentre vi si celebrano uffizi o funzioni di Religione, era sempre punito con pena, se temporanea, superiore al minimo.

Pel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, la violenta perturbazione (art. 74) dei divini misteri, nell'atto che si celebravano nelle Chiese, era punita colla galera dai quindici ai venti anni. — La profanazione delle sacre funzioni (art. 75) e cerimonie religiose nelle Chiese o fuori di esse, era punita con la galera da cinque a dieci anni. — Se ai delitti considerati nei due articoli precedenti si aggiungeva (art. 76) la percossa, o il ferimento di alcuno dei sacri ministri intenti all'esercizio delle sacre funzioni, si irrogava la pena del ferimento qualificato, ed in caso di omicidio, la pena era la morte di esemplarità. — Le offese (art. 77) fatte alle persone costituite negli Ordini sacri, fuori dell'esercizio delle sacre funzioni, erano punite con un grado di più della pena stabilita al delitto. — Chi dentro le Chiese (art. 78), loro vestiboli o sacrestie dolosamente distruggeva vasi sacri o sacre immagini, oppure le infrangeva, era punito colla galera dai dieci ai quindici anni. — Se il delitto era commesso (art. 79) fuori degli indicati luoghi, ma in luogo pubblico, la pena era la galera dai cinque ai dieci anni. — Qualunque delitto commesso nelle Chiese inchiudeva (art. 81) una circostanza aggravante per assoggettare il delinquente al massimo del grado della pena stabilita al delitto.

Secondo il Codice austriaco 27 maggio 1852, commetteva il crimine di perturbazione della Religione chi (§ 122, lett. *b*) turbava l'esercizio di una Religione riconosciuta nello Stato, o chi con disonorante maltrattamento degli arredi destinati al divin culto, od altrimenti con fatti, discorsi, opere stampate o scritti diffusi, mostrava pubblicamente disprezzo per la Religione. — Se colla perturbazione (§ 123) della Religione veniva dato pubblico scandalo, od al fatto andava congiunto un pericolo comune, questo crimine era punito col carcere duro da uno a cinque anni, ed anche fino a dieci in caso di grande malizia e pericolo. — Non concorrendo alcuna di queste circostanze (§ 124) la pena era quella del carcere da sei mesi ad un anno. — Si faceva reo del crimine di grave lesione corporale anche colui (§ 153) che deliberatamente danneggiava nel corpo un sacerdote nell'esercizio attuale delle sue funzioni, od a cagione di tale esercizio, quand'anche la lesione non avesse avuto la qualità determinata pel crimine di lesione. — La pena (§ 154) era del carcere da sei mesi ad un anno, estensibile fino a cinque, concorrendo circostanze aggravanti. — Si faceva reo di un delitto e si puniva coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi colui che (§ 303) in pubblico od alla presenza di più persone, in opere stampate, od

in disegni, figure o scritti diffusi, dileggiava o cercava di vilipendere le dottrine, le usanze o le istituzioni di una Religione o comunione religiosa legalmente riconosciuta nello Stato, ovvero ne offendeva un ministro mentre che esercitava le funzioni di servizio divino, oppure durante il pubblico esercizio di essa Religione si comportava con tale indecenza da recare scandalo ad altri, qualora queste azioni non avessero costituito il crimine di perturbazione della Religione. — Colui che (§ 306) mosso da perversità o petulanza, danneggiava luoghi destinati alla sepoltura di cadaveri umani; senza autorizzazione apriva sepolcri; da essi o da altri luoghi destinati a conservarli, asportava arbitrariamente cadaveri umani o loro singole parti, o li maltrattava, si faceva reo di un delitto, ed era punito con arresto rigoroso da uno a sei mesi. Le sottrazioni a luoghi di sepoltura, sepolcri o cadaveri, commesse per avidità di lucro, si trattavano per altro come furti (1).

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, chiunque, con empio fine, turbava o impediva una sacra cerimonia in Chiesa o fuori di Chiesa, soggiaceva (art. 131) alla casa di forza da cinque a dieci anni. — Chiunque, con empio fine, conculcava, percuoteva, contaminava, infrangeva, od altrimenti profanava, tanto nelle Chiese o nei loro vestiboli, o nelle sagrestie, quanto fuori dei detti luoghi in occasione di sacre cerimonie, vasi sacri o sacre reliquie od imagini, era punito (art. 132) nel modo prescritto dall'articolo precedente; e dove i menzionati fatti fossero stati commessi senza il concorso delle dette circostanze di luogo o di tempo, ma con pubblico scandalo, i colpevoli subivano la casa di forza da tre a dieci anni. — Se gli oggetti erano diversi dai menzionati, ma attinenti al culto dello Stato, il colpevole era punito (art. 135) con la carcere da uno a cinque anni. — L'omicidio doloso non premeditato commesso contro un ministro della Religione dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, era punito con l'ergastolo, o, nei casi meno gravi, con la casa di forza da dodici a venti anni (art. 138). — La lesione personale era punita con la casa di forza da tre a quindici anni (art. 139). — Chiunque per cupidità di guadagno, sottraeva qualche cosa, posta in dosso a un cadavere, e destinata ad essere sepolta con esso, era condannato alla carcere fino ad un anno, ed a restituire il tolto (art. 218). — Chiunque commetteva insulti di fatto sopra un cadavere, o, per fine di ingiuria o di superstizione, o per altro illecito scopo che non avesse fatto cadere l'azione sotto una pena maggiore, sottraeva un cadavere o parte di esso o lo disseppelliva, o ne scopriva la sepoltura, era punito con la carcere da due mesi a due anni (art. 219). — Chiunque, senza alcuno dei fini suindicati, sottraeva un cadavere o parte di esso, subiva la carcere da quindici giorni a tre mesi, se il cadavere non era sepolto; da uno a sei mesi se era sepolto (art. 220). — Gli atti di irriverenza, commessi contro i cimiteri, od altri sepolcri, per oltraggiare la memoria, o la Religione, o la Nazione dei defunti, che vi erano deposti, ognorachè per le norme precedenti non avessero meritato una pena più grave, facevano incorrere nella carcere da otto giorni a sei mesi (art. 221) (2).

Secondo il Codice estense 14 dicembre 1855, gli oltraggi con vie di fatto, e in disprezzo della Religione, commessi contro le sacre reliquie o sacre immagini o vasi sacri in luogo sacro, ovvero anche in luogo non sacro, ma nell'atto stesso di qualche funzione pubblica, erano puniti con la pena dei lavori forzati non mai minore di cinque anni (art. 107). — Se gli oltraggi erano commessi in altri luoghi pubblici, ma non nel tempo di sacre funzioni, la pena era del carcere non mai minore di un anno (art. 108). — La turbativa dolosa delle sacre funzioni, tanto nei luoghi destinati al divin culto, quanto in occasione di pubbliche processioni od esteriori solennità, era punita con la pena dei lavori forzati, ovvero col carcere secondo le circostanze (art. 109). — Gli insulti e gli oltraggi fatti ai sacerdoti od altri sacri ministri impegnati nell'attuale celebrazione

(1) Questo delitto era compreso nel Capo V della Parte Seconda: *Dei delitti e delle contravvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico.*

(2) Gli articoli 218-221 erano compresi nel Libro II, Titolo IV, Capo IV: *Della violazione dei cadaveri umani e delle loro sepolture*

delle sacre funzioni erano puniti coi lavori forzati della durata non mai minore di sette anni; se erano fatti fuori dell'attuale celebrazione di sacre funzioni, ma in luogo sacro, erano puniti coi lavori forzati, o colla carcere secondo le circostanze non mai minore di sei mesi; se fatti in luogo non sacro erano puniti col carcere; e se fatti in odio del carattere ecclesiastico la pena poteva estendersi ai lavori forzati (art. 110). — Le percosse e le ferite agli stessi nell'attuale celebrazione delle sacre funzioni erano punite coi lavori forzati, ovvero anche coll'ergastolo a tempo, secondo la gravezza delle circostanze; se gli offesi non erano in attuale celebrazione di sacre funzioni non era mai applicato il minimo della pena ordinaria; la quale era aumentata di un grado se il delitto era commesso in odio del carattere ecclesiastico: se il fatto delittuoso era portato fino all'omicidio nell'attuale celebrazione delle sacre funzioni, si puniva colla morte (art. 111). — Qualunque altro atto o fatto doloso distinto dalle specie anzidette, che per sua natura fosse stato atto a generare pubblico scandalo o perturbazione in materia di Religione, era punito col carcere da uno a tre anni (art. 113).

Pel Codice sardo 20 novembre 1859, chiunque con violenze, o vie di fatto, o minaccie, o tumulti, impediva, interrompeva, o turbava le funzioni o cerimonie della Religione dello Stato, nelle Chiese o fuori di esse, era punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa fino a lire cinquecento (art. 183). — Chiunque, per offendere la Religione, conculcava, distruggeva od infrangeva cose consacrate per il culto divino, in luoghi sacri, ovvero anche fuori dei luoghi sacri, ma in occasione di funzioni religiose, era punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, e con multa estensibile a mille lire (art. 184). — Se i fatti erano accompagnati da percosse, ferite, o da altre circostanze che avessero costituito da sè uno speciale reato, l'autore era punito come colpevole di più reati, secondo le regole stabilite nella Parte Generale (art. 186). — Gli insulti e gli oltraggi contro i ministri della Religione nell'esercizio delle loro funzioni erano puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa sino a lire cinquecento; nei casi però di percosse o ferite durante tale esercizio ad essi fatto, il carcere non era mai minore di tre mesi, nè la multa minore di trecento lire; e se il reato per sè, senza il concorso di tale circostanza importava una pena corporale più grave, questa era applicata coll'aumento di uno o due gradi a seconda dei casi, e colla multa non minore di cinquecento lire (art. 187). — Chiunque con violenze, o vie di fatto o minaccie, o tumulti impediva, interrompeva o turbava l'esercizio dei riti o delle funzioni dei culti tollerati, era punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa sino a lire cinquecento; salve sempre le pene maggiori per i fatti che avessero costituito un reato più grave (art. 188). — Alle pene correzionali era sempre aggiunta l'ammonizione (art. 189). — Chiunque si rendeva colpevole di insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri era punito colla relegazione estensibile a cinque anni, o col carcere, o con multa fino a cinquecento lire, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi (art. 519) (1).

71. *Legislazione straniera* (2). Pel Codice francese 12 febbraio 1810, chiunque (art. 260) con vie di fatto o minaccie costringe o impedisce una o più persone di esercitare uno dei culti autorizzati, di assistere all'esercizio di questo culto, di celebrare certe feste, di osservare certi giorni di riposo, e in conseguenza di chiudere od aprire i loro opificii, botteghe o magazzini, o di fare o abbandonare certi lavori, è punito per questo solo fatto con la ammenda da sedici a duecento franchi e la prigionia da sei giorni a due mesi. — Colui (art. 261) che impedisce, ritarda o interrompe gli esercizi di un culto con strepiti o disordini nel tempio od altro luogo destinato od inserviente attualmente a questi esercizi è punito con la multa da sedici a trecento franchi e la prigionia da sei giorni a tre mesi. — Chiunque (art. 263)

(1) Questa ipotesi era compresa nel Titolo IX, Capo VI: *Della violazione delle leggi sulla inumazione.*

(2) Anche delle legislazioni straniere riporto soltanto quelle disposizioni che hanno analogia con le ipotesi ammesse dal Codice.

percuote il ministro di un culto nelle sue funzioni è punito con la degradazione civica. — Le anzidette disposizioni (art. 264) si applicano solo quando la natura dei fatti o le circostanze non diano luogo a pene più severe. — Con la prigionia da tre mesi ad un anno e l'ammenda da sedici a duecento franchi è punito chiunque (art. 360) si rende colpevole di violazione di tombe o di sepolture, senza pregiudizio delle pene contro i crimini o delitti che vi fossero congiunti.

Pel Codice sammarinese 15 settembre 1865, chiunque (art. 323) mediante minaccia o violenza o via di fatto impedisca ad un individuo di praticare gli atti di religione, o di assistere ad una cerimonia religiosa o di osservare quelle festività o quei giorni di riposo, che sono stabiliti dal culto cattolico, è punito colla prigionia da un mese a tre o colla multa da cinquanta a cento lire, salva la pena maggiore, qualora il mezzo esercitato costituisse per sè stesso un reato più grave. — Chiunque (art. 324) impedisca, interrompa o perturbi una cerimonia della Religione cattolica romana mediante minaccia, violenza od altra via di fatto, è punito colla prigionia da tre a sei mesi o colla multa da cento a centocinquanta lire, colla riserva di pena maggiore in caso di reato più grave. — Chiunque (art. 326) infranga, disperda, perquota, calpesti o contamini gli oggetti di culto della Religione cattolica romana, esposti o destinati alla pubblica venerazione, è punito secondo l'importanza del caso o colla prigionia da sei mesi ad un anno, o da tre a sei mesi congiunta coll'ammenda da cinquanta a cento lire, colla riserva di pena maggiore ove il fatto, per la specialità della cosa vilipesa, degenerasse in reato più grave. — Chiunque (art. 327) si renda reo di violazione di una tomba o di una sepoltura, e chiunque rechi insulto ad un cadavere, è punito secondo l'importanza del caso o colla prigionia da sei mesi ad un anno o colla multa da cinquanta a cento lire, con riserva di pene maggiori in caso di reato più grave. — Ogni misfatto (art. 328) a danno di un ministro della Religione cattolica romana nell'esercizio delle sue funzioni, è soggetto coll'aumento di un grado alla pena stabilita dalla legge.

Secondo il Codice belga 8 giugno 1867, chiunque (art. 142) con violenze o minaccie costringe od impedisce una o più persone di esercitare un culto, di assistere all'esercizio di questo culto, di celebrare certe feste religiose, di osservare certi giorni di riposo, e in conseguenza, di aprire o chiudere i loro opificii, botteghe o magazzini, o di fare o di lasciare certi lavori, è punito con la prigionia da otto giorni a due mesi e la multa da ventisei a duecento franchi. — Coloro che (art. 143) con strepiti o disordini impediscono, ritardano o interrompono gli esercizi di un culto che si praticano in un luogo destinato od abitualmente inserviente al culto, o nelle cerimonie pubbliche di questo culto, sono puniti con la prigionia da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda da ventisei a cinquecento franchi. — Con la prigionia da quindici giorni a sei mesi e la multa da ventisei a cinquanta franchi è punito colui (art. 145) che con fatti, parole, gesti o minaccie, oltraggia il ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni; se lo ha percosso, è punito con la prigionia da due mesi a due anni e l'ammenda da cinquanta a cinquecento franchi. — Se le percosse (art. 146) hanno prodotto effusione di sangue, ferita o malattia, il colpevole è punito colla prigionia da sei mesi a cinque anni e l'ammenda da cento a mille franchi. — Con la prigionia da otto giorni a due mesi e la multa da ventisei a trecento franchi sono puniti coloro che contravvengono in qualsiasi guisa alle leggi ed ai regolamenti relativi ai luoghi di sepoltura (art. 315).

Pel Codice spagnuolo 30 agosto 1870, incorre nella pena della prigione correzionale nei suoi gradi medio e massimo e nella multa da duecento cinquanta a duemila cinquecento *pesetas*, colui che con minaccie, violenze od altri mezzi illegittimi impedisce a un cittadino di praticare gli atti del culto che professa o assistere alle funzioni di esso (art. 237). — Incorrono nella pena della prigione maggiore, nei suoi gradi minimo e medio, coloro che tumultuariamente impedissero, perturbassero o ritardassero la celebrazione degli atti di qualche culto nell'edificio destinatovi abitualmente, o in qualunque altro sito in cui si celebrassero (art. 239). — Incorre nelle pene della prigione correzionale, nei suoi gradi medio e massimo e nella multa da duecento cinquanta a duemila cinquecento

pesetas colui che con atti, parole, gesti o minaccie oltraggiasse il ministro di qualche culto mentre sta disimpegnando le sue funzioni; colui che con gli stessi mezzi impedisse, perturbasse o interrompesse la celebrazione delle funzioni religiose nel luogo destinatovi abitualmente o in qualunque altro luogo vi si celebrassero; colui che profanasse pubblicamente immagini, vasi sacri o qualche altro oggetto destinato al culto (art. 240). — Colui che violasse i sepolcri o le sepolture, praticando qualche atto tendente a mancare del rispetto dovuto alla memoria dei defunti, è punito con l'arresto maggiore e con la multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas* (art. 350).

Pel Codice zurighese 1° febbraio 1871, chiunque (§ 88) deliberatamente e arbitrariamente impedisce il culto divino di una società religiosa tollerata nello Stato; chiunque perturba con istrepiti o altri eccessi il culto divino nelle Chiese o in altri luoghi religiosi di tali società, ovvero commette atti di violenze o fatti oltraggianti sugli oggetti consacrati al culto, è colpevole di turbamento della pace religiosa ed è punito col carcere fino a due anni, oltre alla multa, e nei casi leggieri con la semplice multa. — È colpevole di turbamento della quiete dei cadaveri (§ 89) ed è punito nella detta misura chiunque distrugge sepolcri o commette sui medesimi eccessi oltraggianti.

Secondo il Codice germanico 1 gennaio 1872, chiunque (§ 167) con vie di fatto o minaccie, impedisce ad alcuno di praticare il culto di una società religiosa esistente nello Stato, come pure chiunque in una Chiesa o in un altro luogo destinato alle riunioni religiose dolosamente impedisce o disturba, sollevando rumori o disordini, l'esercizio del culto o di alcune cerimonie di una società religiosa esistente nello Stato, è punito colla carcere fino a tre anni. — Chiunque (§ 168), senza esservi autorizzato, sottrae un cadavere alla custodia della persona di ciò incaricata, come pure chiunque, senza esservi autorizzato, distrugge o danneggia un sepolcro, o commette atti oltraggianti contro di esso, è punito colla carcere fino a due anni; può anche essere decretata la privazione dei diritti civili onorifici.

Pel Codice ticinese 25 gennaio 1873 colui che (art. 147) turba od impedisce con violenza, minaccia, invettiva o tumulto l'esercizio delle funzioni religiose o le adunanze di associazioni non vietate dalle legge, dentro o fuori dei luoghi riservati al culto o alle riunioni, è punito dal primo al secondo grado di detenzione, e multa pure dal primo al secondo grado; se la perturbazione è fatta da più persone riunite in tale disegno, può applicarsi il terzo grado di detenzione ed il quarto grado di multa. — Chi (art. 149), nei luoghi destinati al culto o alle pubbliche adunanze ed alle pubbliche feste, nelle piazze o nei cimiteri, o negli stabilimenti pubblici, deturpa o mutila monumenti, statue, lapidi, iscrizioni, trofei, anche temporanei, è punito col primo al secondo grado di detenzione, e colla multa dal primo al secondo grado. — Chi (art. 150) commette insulto contro i sepolcri, ne disuma i cadaveri umani, o li scopre per ingiuria o per superstizione, o per altro riprovevole scopo, che non muti l'indole del delitto, è punito col primo grado di detenzione o di multa.

Il Codice ginevrino 21 ottobre 1874 non ha particolari disposizioni sui delitti veri e proprii contro la libertà dei culti; solo nell'articolo 207 commina la prigionia da un mese a sei a chiunque siasi reso colpevole di violazione di tombe o di sepolture; il qual articolo è compreso nel Titolo V (del Libro Secondo): *Crimini e delitti contro l'ordine pubblico commesso da particolari*, Sezione VII: *Infrazioni relative alle leggi sulle inumazioni.*

Pel Codice ungherese 27 maggio 1878, colui (§ 190) che con violenza impedisce o disturba l'esercizio del culto ad una associazione religiosa riconosciuta dallo Stato, commette un delitto, ed è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa sino a mille fiorini. Il tentativo è punibile. — Chi (§ 191) con fatti o parole eccitanti lo scandalo oltraggia un oggetto del culto, od oggetti destinati all'esercizio del culto, in un luogo consacrato al culto, od in altro luogo durante l'esercizio del culto, commette un delitto, ed è punito con la prigionia sino a sei mesi e con multa sino a duemila fiorini. — Chi (§ 192) durante il servizio divino oltraggia o minaccia con parole o con fatti pubblicamente il ministro di una associazione religiosa, riconosciuta dallo Stato, com-

mette un delitto, ed è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa sino a cinquecento fiorini: chi reca poi una lesione corporale allo stesso ministro del culto durante le funzioni religiose commette un crimine, ed è punito, in quanto il reato non sia più gravemente punibile, col carcere sino a due anni.

Secondo il Codice olandese 3 marzo 1881 colui che (art. 145) con violenza o minaccie di violenza impedisce sia un'assemblea religiosa permessa e pubblica; sia una cerimonia religiosa permessa, sia un seppellimento, è punito con la prigionia non maggiore di un anno. — Colui che (art. 146) intenzionalmente causando del disordine o facendo dello strepito, turba sia un'assemblea religiosa permessa e pubblica, sia una cerimonia religiosa permessa, sia un seppellimento, è punito con la prigionia non maggiore di un mese o con l'ammenda non maggiore di centoventi fiorini. — È punito (art. 147) con la prigionia non maggiore di tre mesi o con la multa non maggiore di centoventi fiorini colui che irride ad un ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero; o insulta gli oggetti consacrati a un culto, nei luoghi e nei momenti in cui è permesso l'esercizio di questo culto. — Colui (art. 149), che, con intenzione, viola una sepoltura, o, con intenzione o illegalmente, distrugge o danneggia un monumento eretto in un cimitero, è punito con la prigionia non maggiore di un anno. — Colui (art. 150) che, con intenzione e illegalmente, esuma o toglie un cadavere, o sposta o trasporta un cadavere esumato o tolto, è punito con la prigionia non maggiore di un anno o con un'ammenda non maggiore di trecento fiorini (1).

COMMENTO.

§ 1. — Osservazione generale sul contenuto nel Capo.

72. *Il Codice ha portato un sensibile miglioramento sui Codici preesistenti sardo e toscano. — Ispiratosi ai principii della scienza moderna ha bandito i delitti di Religione. — Libertà di discussione in tema di Religione. — Eguaglianza di tutti i culti.*
73. *Quali siano i delitti preveduti nel Capo.*

72. Il legislatore in questo Capo, che tratta dei delitti contro la libertà dei culti, ha migliorate le disposizioni che erano contenute nel Codice toscano e nel sardo. Nel Codice penale sardo era accordata una maggiore protezione alla così detta Religione dello Stato; era configurata (art. 185) la pubblica contumelia ad oltraggio della Religione e vi si comprendevano altri fatti pubblicamente commessi di natura da offendere la Religione, od eccitarne il disprezzo o produrre scandalo. Il Codice toscano proteggeva solamente la Religione dello Stato; prevedeva (art. 133 e 134) la profanazione delle Specie consacrate, la sollevazione contro la Religione, la bestemmia; puniva come delitto il matrimonio di coloro che erano insigniti di ordini sacri o legati da voti religiosi (art. 142) e la simulazione di sacerdozio. Tutte queste ipotesi contenute nei due Codici, erano evidentemente ispirate alla vieta tradizione dei *delitti contro la Religione.* Ma la scienza ha da tempo condannato siffatte disposizioni, che pretendono invadere il campo della coscienza. Oggi lo Stato non presta il braccio secolare ad una speciale professione religiosa, ma tutte le protegge come naturale espressione della coscienza dei cittadini; lo Stato non può punire gli atti irreligiosi, ma soltanto le *lesioni di diritto;* e la lesione di diritto avviene quando si impedisce con atti esteriori e violentemente quella libertà che è data dalla natura di manifestare con fatti esterni la propria fede. Oggi, non più delitti contro la Religione, ma solo delitti contro la libertà di coscienza e dei culti (2). Il Co-

(1) Tutte queste ipotesi degli articoli 149 e 150 sono contenute nel Titolo V: *Delitti contro l'ordine pubblico*, del Libro Secondo.

(2) Buccellati: *Istituzioni di Diritto e di procedura penale*, nn. 546, 552.

dice patrio ha seguito le idee del tempo e si è inspirato al principio che non può essere vietata, e tanto meno elevata a delitto, la più viva, la più energica e la più cruda discussione impersonale delle idee, delle dottrine e delle credenze; e che soltanto si deve riconoscere la legittimità e l'intangibilità della manifestazione del sentimento religioso e della celebrazione delle credenze, che da quello emanano, in tutte le forme o culti, che lo Stato pei suoi fini etici, e cioè a difesa della pubblica morale non abbia vietato (1).

73. Coerentemente a questi principii il legislatore, mentre cogli articoli 140, 141 e 142 colpisce di pena gli atti che, a scopo di offesa o di disprezzo verso qualsiasi dei culti o delle forme con cui il sentimento religioso dei cittadini si estrinseca, siano diretti a contrastare la libera manifestazione del sentimento stesso, come coscienza detta a ciascuno, e così gli impedimenti e turbamenti recati all'esercizio di funzioni e cerimonie religiose, massime poi se accompagnati da violenze, minaccie e contumelie; il pubblico vilipendio di chi professa un culto determinato, la distruzione, il guasto e ogni vilipendio in luogo pubblico delle cose destinate al culto, la violenza e l'oltraggio a coloro che del culto sono ministri, nell'esercizio del loro ufficio, o per causa di esso; coi successivi articoli 143 e 144 reprime altresì, e in genere con pena d'indole più grave di quella comminata pei fatti precedenti, quegli altri fatti che offendono, più che un culto speciale, la fede comune e forse la più antica di tutti i popoli civili, della pietà, cioè, verso gli estinti, del rispetto ai sepolcri, dell'inviolabilità del cadavere.

—

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 140.

(1) Questi sono i principii generali che il legislatore ha voluto stabilire nel Codice in tema di delitti contro la libertà dei culti. Ma la legge sulla stampa contiene disposizioni che si discostano da questi principii. L'articolo 16 dell'Editto del 1848 punisce: « chiunque con uno dei mezzi indicati nel- « l'articolo 1 di questo Editto commetta uno « dei crimini contemplati negli articoli 164 « e 165 del Codice penale », ai quali la legge 20 novembre 1859 dichiarò si dovesse intendere sostituito l'alinea dell'articolo 185 del Codice penale del 1859, che punisce « chiunque pubblicamente commetta fatti che « siano di natura da offendere la Religione, « od eccitare il disprezzo o producano scan- « dalo ». L'articolo 18 poi dello stesso Editto punisce chiunque « deridesse od oltraggiasse « alcune delle Religioni o Culti permessi « nello Stato ». Questi due articoli sono mantenuti in vigore dalla legge 22 novembre 1888, la quale (V. *Introduzione* nel Volume I, pag. CCCXIX) dichiara che per effetto del nuovo Codice la legge sulla stampa rimane abrogata soltanto negli articoli 17, 27, 28 e 29 e nell'articolo 13 in quanto si riferisca a reati oggi regolati unicamente dal Codice penale. Secondo il Majno (*Commento al Codice penale italiano*, n. 728, pag. 418), l'applicazione di queste antiquate disposizioni dovrà intendersi oggi limitata e corretta dall'articolo 2 della Legge sulle Prerogative del Sommo Pontefice 13 maggio 1871, n. 214, il quale nel suo ultimo capoverso dichiara che *la discussione sulle materie religiose è pienamente libera*; e meglio ancora dal modo attuale di sentire e dalle rettificate idee giuridiche intorno ai reati relativi alla Religione. Parmi che quest'avviso possa essere accolto quando si tratti di discussione. Sarebbe strano invero che, mentre una legge, a cui comunemente si dà il carattere di legge *statutaria*, assicura la piena libertà della discussione nelle materie religiose, si volesse poi incriminare uno stampato qualunque che discutesse un tema religioso qualsiasi, ritenendo che questa discussione ecciti il disprezzo verso la Religione Cattolica, o derida un Culto, o produca scandalo. Del resto, non si può far a meno di osservare che anche gli articoli dell'Editto sulla stampa, dianzi ricordati, non puniscono la semplice discussione su materia religiosa; solo puniscono le *offese*, l'eccitato *disprezzo*, lo *scandalo* prodotto, la *derisione* e l'*oltraggio*. Comunque, il Magistrato dovrà in ogni evento contemperare le disposizioni dell'Editto colle disposizioni del Codice e con i principii del Diritto pubblico interno del nostro Regno, o quanto meno colle norme consuetudinarie attinenti a questo Diritto.

—

sione. — Quale sia il culto che dovrà ritenersi ammesso. — *Si ricorre per ciò alla discussione della legge sulle Prerogative pontificie* 13 *maggio* 1871. — *Si ritiene sufficiente una dichiarazione dell'Autorità prima dell'esercizio del culto. — Diritto dello Stato.*

76. *Elemento materiale. — Impedimento o turbamento di funzioni o cerimonie religiose. — Significato delle parole:* impedisce o turba. — *L'impedimento o la turbativa devono avvenire nell'*attualità *della funzione o cerimonia. — Se le funzioni o le cerimonie debbano essere presenziate da un ministro del culto impedito o turbato. — Si risponde affermativamente. — È indifferente che la funzione o cerimonia sia fatta nel tempio o fuori del tempio. — Sussiste l'imputazione qualunque sia il mezzo con cui si commette il delitto, purchè idoneo allo scopo.*

77. *Elemento intenzionale. — Non basta la volontà, ma è necessario il dolo specifico di offendere il culto, il cui esercizio fu impedito o turbato. — Il giudizio sul dolo specifico sarà giudizio di fatto incensurabile in Cassazione.*

78. *È ammissibile il tentativo.*

79. *La pena. — Disposizione del capoverso. — Aumento di pena quando il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia. — Concetto di questa espressione. — La violenza, la minaccia e la contumelia devono* accompagnare *il turbamento. — Ragione della condizione.*

74. L'articolo 140 prevede l'ipotesi del *turbamento di funzioni religiose* e il delitto si estrinseca nel fatto di colui (*chiunque* esso sia, cittadino d'origine o di adozione, od anche straniero), il quale, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisca o turbi l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose.

È questo che stabilisce la prima parte dell'articolo. Per interpretare la disposizione è necessario prendere in esame i punti seguenti:

Il soggetto passivo del delitto;
l'elemento materiale;
l'elemento intenzionale.

75. *Soggetto passivo del delitto.* Soggetto passivo del delitto di turbamento di funzioni religiose è *uno dei culti ammessi nello Stato.* Il Progetto del 1887 usava la frase: *culti legittimamente professati;* frase che fu abbandonata per sostituirvi la voce: *ammessi*, dietro proposta della Commissione della Camera, accettata da quella del Senato e dalla Commissione Reale di revisione, onde evitare ogni questione di fronte all'articolo 1 della Legge fondamentale che parla di *Religione dello Stato* e di *culti tollerati* e per non dare carattere legale alla professione dei culti (1).

Non v'ha, adunque, distinzione fra culto e culto; nè poteva essere altrimenti rimpetto al nostro Diritto pubblico interno, che colla formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, passata nella coscienza popolare ed ispiratrice, sebbene non codificata, di tutte le leggi dello Stato, interpretando la Legge fondamentale ha escluso una Religione di Stato e ha favorito l'eguaglianza di tutte le Religioni, quando non siano contrarie all'ordine pubblico od alla pubblica morale.

Ma il culto, per godere della speciale protezione della legge, dev'essere *ammesso nello Stato.* A questo proposito occorre un richiamo storico, il quale, nel silenzio della legge sul punto di sapere quali siano i culti *ammessi nello Stato*, può offrire dei dati da non lasciare sussistere il menomo dubbio. Nella discussione della Legge sulle Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede 13 maggio 1871, abolita la sorveglianza e l'ingerenza governativa nell'esercizio del culto cattolico, si voleva inserire nella Legge stessa un articolo il quale stabilisse che queste norme hanno vigore anche per gli altri culti, ed anzi taluno proponeva che il Governo abbandonasse esplicitamente il diritto che si era riservato di *tollerare o no*, di *ammettere o no*, i culti diversi che si vo-

(1) V. a pagg 420, 421, 422, nn. 66, 67, 68. L'articolo 1° dello Statuto è riportato sotto il n. 30, a pag. 387.

lessero professare nel Regno. L'on. Bonghi, Relatore, si oppose, adducendo l'inutilità dell'aggiunta e dimostrando come il principio della *tolleranza* dei culti, ammesso dall'articolo 1° dello Statuto, fosse stato sviluppato dalla successiva legislazione in senso più conforme e più favorevole alla parità ed alla libertà dei culti. Si fu allora che il proponente, on. Mancini, desiderando che questo non rimanesse uno stato di tolleranza, ma fosse uno stato di diritto, propose il seguente ordine del giorno, che fu approvato: « La « Camera, udite le dichiarazioni della Com« missione, e ritenendo che sarà mantenuta « l'esclusione di ogni ingerenza governativa « nell'esercizio di tutti i culti professati nello « Stato, passa all'ordine del giorno » (1). Il Governo, adunque, non può esercitare ingerenza di sorta riguardo alle diverse comunità e riguardo all'esercizio dei culti. Però non gli si può negare, in forza di quell'alta sorveglianza che gli è attribuita nell'interesse dell'ordine pubblico, la facoltà di vietare l'esercizio di quei culti, i quali offendessero la pubblica morale, l'ordine pubblico o violassero le leggi dello Stato. Così certamente nessuno potrebbe pretendere che in Italia si lasciasse liberamente esercitare un culto che esigesse sagrifizio di sangue, o che proibisse ai credenti di arruolarsi nell'esercito. Le associazioni per l'esercizio di un culto dipendono soltanto dallo Stato se vogliono essere riconosciute come enti morali, aventi personalità giuridica. Ed è logico che per creare validamente dei rapporti giuridici, mancando la personalità naturale, intervenga lo Stato per compiere una finzione di legge. Sotto questo solo punto di vista esse dipendono dall'Autorità governativa, pur avendo, se non vogliono essere riconosciute, il diritto di *essere* come semplici associazioni, incapaci però dell'esercizio di qualsiasi diritto (2).

Ond'è che, ai termini della disposizione in esame, per *culti ammessi* si deve intendere *qualsiasi* culto, eccettuati quelli che lo Stato abbia dovuto proscrivere pei suoi fini etici (3). Ma dacchè si richiede che debbano essere *ammessi*, in questa condizione si racchiude necessariamente il concetto, che quando si voglia esercitare un culto sia necessaria una dichiarazione all'Autorità, perchè, se ciò non fosse, il Governo non potrebbe usare del suo diritto di proscrivere quelli fra i culti i quali fossero contrarii o all'ordine pubblico o alla pubblica morale. In forza poi delle considerazioni anzidette, derivanti dalla discussione sulla Legge delle Prerogative pontificie potrebbe bastare questa semplice dichiarazione, senza che sia d'uopo di un formale assenso per parte dell'Autorità. Se il Governo non prende alcun provvedimento contro l'esercizio di un culto, pel quale sia stata fatta la dichiarazione, dovrà presumersi che quel dato culto sia stato *ammesso* e per conseguenza dovrà godere della speciale tutela della legge; presunzione, però, ***juris tantum***, la quale potrà essere distrutta dalla prova in contrario.

76. *Elemento materiale.* L'elemento materiale del delitto in esame consiste nell'effettivo *impedimento o turbamento dell'esercizio di funzioni o cerimonie religiose.* Una volta che il culto è stato ammesso nello Stato, cioè una volta che lo Stato non si è opposto all'esercizio di esso per ragioni di ordine pubblico o di pubblica morale, il culto ha acquisito il diritto di non essere nè turbato, nè impedito nelle sue funzioni e nelle sue cerimonie.

Chiunque *impedisce* o *turba*, ferma il legislatore. Queste parole sono abbastanza chiare per non avere bisogno di una lunga spiegazione. Onde conoscerne però il significato giuridico mi valgo del Puccioni (4).

Impedisce una funzione od una cerimonia colui che si oppone a che si eseguisca, o la fa cessare quando è incominciata e non è portata al suo fine.

Turba poi una funzione od una cerimonia religiosa (scrive l'illustre Interprete del Codice toscano, nel quale si usano le stesse

(1) La Relazione per esteso di questa discussione si trova nell'Opera del Rignano: *Dell'eguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il Diritto pubblico del Regno d'Italia*. Pag. 6 e seg., Livorno, 1885.
(2) Pessatore: *Dei delitti contro la libertà*, pagg. 164, 165. Catania, 1891.
(3) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 209.
(4) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pagg. 184, 185.

espressioni) colui che, col proprio fatto criminoso in qualunque modo distrae o diverte coloro che vi sono dedicati da quel pio raccoglimento nel quale si trovano, aliena i loro animi portandoli ad idee terrestri e mondane, fa sì in una parola che la cerimonia stessa rimanga sospesa o interrotta per più o meno tempo, con scandalo dei presenti.

L'impedimento o il turbamento devono essere diretti contro *l'esercizio* di funzioni o cerimonie religiose. Sì l'uno che l'altro devono adunque avvenire nell'*attualità* delle cerimonie o delle funzioni.

Quanto al determinare se gli atti impediti o turbati avessero il carattere di *funzioni* o di *cerimonie religiose,* converrà necessariamente che il Magistrato abbia riguardo alle discipline dei singoli culti. A questo proposito sorge la questione se debba ritenersi necessario che alle cerimonie ed alle funzioni impedite o turbate assista un ministro del culto. Il Mori, riferendosi esclusivamente al culto cattolico, osserva che dovrà cadere sotto la sanzione della legge anche colui « che scompigliasse la divota funzione dei laici, i quali recitassero pubblicamente il Rosario o i salmi penitenziali nella Chiesa di una Fraternita » (1). Ma il Puccioni si oppone a questo avviso nei termini seguenti:

« Noi con grande difficoltà ammetteremo che tali preci fatte in comune, non individualmente, costituiscano una sacra funzione senza l'intervento del ministro del culto. Egli solo è, secondo le discipline della Chiesa, il direttore, il moderatore delle pubbliche preci nei tempii, e fuori nelle pubbliche funzioni, e crediamo che se diversamente avvenisse, l'Autorità superiore ecclesiastica lo impedirebbe, mentre ognun sa che ogni pia Fraternita ha un correttore, carica destinata a un sacerdote. Ma poniamo pure, che preci pubbliche fatte dai soli laici in Chiesa costituiscano, per rapporto alla località, una sacra cerimonia, ma se queste preci costituenti sacre cerimonie avverranno fuori di Chiesa nelle pubbliche processioni, non assistite da un sacerdote, i fatti turbativi o impedienti le medesime saranno compresi nell'articolo in esame (art. 131 del Codice toscano)? Noi siamo quasi diremmo giornalmente testimoni che le pie Confraternite laicali nelle religiose assise, cioè in cappa e con lo stendardo, si portano alle sacre cerimonie in Chiesa, e ritornano, quelle finite, al luogo di loro istituzione, senza che siano i membri che le compongono assistiti da un sacerdote, e pur troppo siamo testimoni ancora, forse per la mancanza della suddetta assistenza, del contegno irriverente e distratto e tutt'altro che religioso con cui procedono, nonostante che cantino preci. Ora, al quesito risponde la Novella di Giustiniano 123, Capo 32, che contempla il caso in discorso, cioè le pubbliche preci e le processioni che si fanno solennemente sotto il vessillo della Croce, e senza l'intervento dei ministri del Santuario. Quella Novella però soggiunge: *Omnibus enim laicis interdicimus* Litanias *facere sine Sanctis Episcopis, et qui sub eis sunt reverendissimis clericis. Qualis enim est* Litanias *in qua sacerdote non inveniuntur et solemnes orationes faciunt?* Noi crediamo perciò che nel caso sopra accennato, non esistendo per la mancanza del ministro del Santuario vera e propria sacra cerimonia, non sarà applicabile l'articolo in esame » (2).

Il Puccioni ha perfettamente ragione. Quando si parla di funzioni e di cerimonie religiose, il pensiero corre necessariamente alla presenza del ministro del culto: non sono le riunioni di fedeli o le preci che possano imprimere il carattere di *religiosità* (mi si passi la parola) ad una cerimonia o ad una funzione; ma è il ministro del culto, che è il rappresentante del culto stesso, che ne dirige l'esercizio, che lo disciplina; se costui non è presente, vi sarà una funzione, una cerimonia; ma questa funzione e questa cerimonia non avranno il carattere giuridico di *religiose,* perchè fatte all'infuori di colui che veramente la religione personifica secondo le leggi e le norme di quel dato culto. La discussione avvenne nei riguardi del culto cattolico, ma gli stessi argomenti devono valere anche di fronte a qualsiasi culto che sia ammesso nello Stato.

Notisi poi che l'articolo 140 comprende ogni funzione ed ogni cerimonia di culto.

(1) Mori: *Teorica del Codice penale toscano,* pag. 144.

(2) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. III, pagg. 187, 188.

qualunque esse siano, tanto in Chiesa quanto fuori di Chiesa. I Codici sardo (art. 183) e toscano (art. 131) (1) parlavano espressamente di funzioni o cerimonie *nelle Chiese o fuori di esse*. Il legislatore italiano giunge allo stesso risultato, non facendo nel testo dell'articolo in esame alcuna distinzione.

Notisi finalmente che l'articolo non fa neppure alcuna distinzione circa i mezzi con cui questo delitto può essere commesso; comprende quindi qualunque mezzo idoneo allo scopo; solo, come vedremo più sotto (2), aggrava nel capoverso la pena quando l'impedimento o il turbamento avvenga con uno di quei mezzi particolari in esso capoverso specialmente indicati.

77. *Elemento intensionale.* Ma perchè l'impedimento o il turbamento delle funzioni o cerimonie religiose costituisca il delitto preveduto dall'articolo 140, non basta che l'agente quando commetteva il fatto per cui le funzioni o le cerimonie furono impedite o turbate, avesse la *volontà* di commettere questo fatto, sì e come è stabilito dall'articolo 45, ma fa d'uopo il dolo specifico, cioè che avesse avuto l'intenzione particolare di *offendere il culto*, la cui funzione o cerimonia religiosa rimase dal fatto stesso impedita o turbata.

Taluno, come abbiamo veduto, aveva proposto nella Commissione della Camera dei Deputati, di sopprimere l'inciso: *per offendere uno dei culti ammessi nello Stato;* ma la Commissione, seguita pure dalla Commissione del Senato, lo mantenne, perchè togliendolo si sarebbe omessa la necessaria indicazione del dolo specifico di questo delitto, e si sarebbe aperta la via a confondere facilmente l'offesa alla credenza religiosa del cittadino con altri reati comuni, come, ad esempio, quelli contro l'onore (3). Ed invero; il Codice sardo non aveva l'inciso anzidetto; onde si supponeva dagli interpreti che l'elemento morale fosse costituito dalla sola *volontarietà* dell'atto delittuoso e dalla coscienza dell'agente che il fatto doveva recare una perturbazione, sebbene non fosse l'offesa al culto quella che lo spinse ad agire. Perciò, fu, imperante quel Codice, ritenuto dal Supremo Magistrato di Torino, delitto ai termini degli articoli 183 e 188 del Codice stesso, il fatto di alcune donne che durante le funzioni parrocchiali nella Chiesa, gridarono: *Morte al Vescovo! Vogliamo il nostro parroco!*, impedendo in tal modo la continuazione delle funzioni (4). In tale fatto lo scopo che si proponevano quelle donne era di ottenere che celebrasse il parroco, e non certo quello di offendere il culto, l'amore del quale anzi le aveva spinte ai censurati atti eccessivi; onde, giudicato in base all'articolo 140 in esame non avrebbe potuto ottenersi la condanna in mancanza del dolo specifico di voler offendere il culto. Ed a maggior ragione non vi rientrerebbe il fatto di due o più persone che, per sfogare ire o rancori personali, venissero alle mani in una Chiesa, turbando così le sacre funzioni. In una parola, sia pure che l'agente abbia l'intenzione di turbare o di impedire una cerimonia religiosa e che commetta volontariamente il fatto, qualunque esso sia, da cui poi derivi il turbamento o l'impedimento; se in pari tempo non ha l'intenzione di offendere il culto che rimane impedito o turbato, giuridicamente mai potrà ritenersi contabile del delitto preveduto dall'articolo 140.

Còmpito del Magistrato sarà adunque quello non soltanto di vedere se l'agente abbia commesso volontariamente il fatto impeditivo o turbativo, ma se lo abbia commesso con la intenzione di offendere il culto, contro il quale il fatto stesso era diretto, intenzione la quale può desumersi da circostanze precedenti, concomitanti o susseguenti, ma che certo nè dovrà, nè potrà ritenersi insita nel fatto medesimo, il quale potrebbe anche spiegarsi altrimenti, siccome spinto da una intenzione diversa. Che ciò poi sia deve ritenersi dalla circostanza, che il dolo specifico entra come elemento costitutivo del delitto per espressa volontà del legislatore, poichè non vi ha turbamento di funzioni religiose, ove non sia commesso *per offendere*

(1) Riportati a pagg. 426, 427.
(2) N. 79, a pagg. 436, 437.
(3) V. a pag. 420, n. 66.

(4) Sentenza 4 marzo 1886, Ric. Pesante, Est. Floris. *Giurispr. pen.*, A. 1886, 149; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 101; *Legge*, A. 1886, 356.

il culto che rimane turbato; quindi non si presume, ma dev'essere provato; e la prova dev'essere somministrata dalla pubblica accusa, alla quale incombe sempre di provare la esistenza di *tutti*, senza distinzione, gli elementi costitutivi di un maleficio.

Però, questo parmi debba fermarsi, che il giudizio del Magistrato, nei riguardi del dolo specifico di aver voluto offendere il culto, dovrà ritenersi un giudizio di fatto incensurabile avanti il Magistrato Supremo.

78. Il delitto di turbamento delle funzioni religiose è un delitto *materiale* (1), poichè per essere consumato ha bisogno del successo a cui l'azione era ordinata; cioè il turbamento o l'impedimento della funzione o della cerimonia religiosa. Il legislatore esige che il turbamento o l'impedimento siano avvenuti: *impedisce o turba*, si dice nell'articolo; e turbare o impedire indica un fatto compiuto. Quindi è che se l'agente, onde turbare od impedire una funzione religiosa allo scopo di offendere un culto, cominciasse con mezzi idonei il fatto, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compiesse tutto quello che era necessario a turbare o ad impedire la cerimonia religiosa, il fatto rimarrebbe nei limiti di un delitto tentato. Quando invece, sempre per turbare od impedire una funzione od una cerimonia religiosa e sempre con lo scopo speciale di voler offendere un culto, compisse tutto quello che era necessario per far accadere l'impedimento o il turbamento, ma nè l'uno nè l'altro avvenisse per circostanze indipendenti dalla sua volontà, l'agente non potrebbe rispondere che di delitto mancato. In una parola, se (nota il Puccioni) tutto quello che l'agente operasse per giungere a quel fine, non lo ha ottenuto, cade nelle teorie del tentativo (2); e quando si parla di tentativo, l'istituto dev'essere considerato in ambedue le sue faccie, di delitto tentato e di delitto mancato.

79. La pena stabilita dall'articolo pel delitto di turbamento delle funzioni religiose è la detenzione fino a tre mesi, congiunta alla multa da lire cinquanta a cinquecento.

Ma la detenzione, è disposto nel capoverso, va da tre a trenta mesi e la multa da cento a millecinquecento lire quando *il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia.*

Che cosa debba intendersi per *violenza* e per *minaccia* ho avuto occasione di dirlo interpretando l'articolo 139 (3).

La *violenza* propriamente detta è la forza fisica materiale di cui si fa illecito uso per costringere alcuno a fare, o per impedirgli che faccia alcuna cosa, e nella specie, per impedirgli o turbargli l'esercizio di una sacra funzione coll'intenzione di offenderne il culto. È poi anche la forza *morale*, che non abbia i caratteri particolari della minaccia (4).

La *minaccia*, che può estrinsecarsi con fatti e con parole e che per conseguenza può del pari essere *fisica* o *morale*, è l'eccitamento in altrui di un timore di un male

(1) V. Vol. I, pag. 27.

(2) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pag. 188.

(3) Pag. 385, n. 24.

(4) Il Pincherli (*Il Codice penale italiano annotato*, pag. 211) cita una sentenza 16 marzo 1886 della Corte di Appello di Casale, nella quale si ravvisò una violenza nel fatto di due individui che, mentre si celebrava una funzione in Chiesa, si avvicinarono al Parroco e lo invitarono insistentemente ad accorciarla, perchè, prolungandosi, sarebbero stati danneggiati dalla sospensione di un ballo pubblico ch'essi tenevano. Il Parroco, temendo disordini, sospese la funzione. Poi gli stessi individui, mentre usciva di Chiesa la processione, gridarono: *Presto, indietro;* e il Parroco fu costretto ad accorciare il giro che era prestabilito. In questa violenta ingiunzione, nota il Pincherli, tale che inducesse il Parroco a sospendere le funzioni pel timore di mali maggiori, si deve ravvisare, come saggiamente giudicò la Corte casalese, quella violenza di cui l'articolo 183 del Codice sardo, richiamato nel capoverso dell'articolo 140 del Codice vigente. Anch'io credo che la Corte di Casale abbia bene giudicato, e la sentenza torna in appoggio di ciò che sostengo, cioè, che nella *violenza* deve ritenersi anche la violenza *morale*, che non sia la *minaccia*, poichè il legislatore nomina pure la minaccia. Ed invero, nella specie di quel giudicato violenza *fisica* non vi fu, nè vi fu una *minaccia* vera e propria. Ma il ministro del culto dovette abbandonare il piano, che aveva stabilito nella funzione religiosa, per evitare disordini. La funzione fu turbata, anzi fu impedita, sebbene non siavi stata nè violenza fisica, nè minaccia espressa.

imminente o futuro onde, nella specie, turbare od impedire una funzione od una cerimonia religiosa, sempre coll'intenzione di offendere il culto.

La *contumelia* (da *contemnere*), è una parola o un atto che manifesta il disprezzo. Nella *contumelia* (ha detto il Ministro Vigliani avanti il Senato in occasione che si discuteva il Progetto del 1874), sono compresi lo scherno, il vilipendio e la derisione (1). Nella specie (come si è espresso in quella stessa occasione il Relatore Borsani), è il discorso che assume l'importanza o della derisione o del disprezzo, che offende la suscettibilità di tutti i credenti (2). La contumelia, scrivono i lessici, è costituita da parole od atti di spregevole ingiuria contro alcuno (3).

Tutte queste circostanze, quantunque non modifichino il danno che è l'obbietto del delitto, cioè l'impedimento o il turbamento delle funzioni o delle cerimonie religiose, pure aumentano colla protervia dell'agente il danno mediato; l'offesa quindi è più grave, più pensata, più complessa, più certa.

Tanto la violenza, quanto le ingiurie, le minaccie e le contumelie possono essere di varia gravità; il Giudice quindi dovrà, nella latitudine che la legge gli accorda, applicare la pena proporzionatamente agli elementi di fatto che valuterà nel caso speciale.

Notisi poi che la violenza, la minaccia o la contumelia devono *accompagnare* il fatto; devono, in conseguenza, concorrere col fatto, essere commesse nello stesso momento in cui si commette il fatto. Ed è giusto; poichè se avvenissero prima del turbamento o dell'impedimento, il fatto potrebbe assumere i caratteri speciali del delitto di violenza privata (art. 154), ma non costituirebbe nè il delitto consumato di turbamento di funzioni religiose aggravato, perchè il turbamento non sarebbe avvenuto; nè il tentativo di questo delitto, perchè la violenza, la minaccia o la contumelia, potendo essere spiegate altrimenti, mancherebbero di quel carattere di *univocità*, elemento essenziale del delitto imperfetto. Si esige che *accompagnino* il fatto evidentemente perchè è allora che il danno mediato è accresciuto, l'offesa al culto è diventata maggiore.

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 141.

80. *Osservazione generale. — Tenore dell'articolo. — Elementi che compongono il delitto di vilipendio per causa religiosa.*

81. *Primo elemento: Intenzione diretta ad offendere una credenza religiosa.*

82. *Secondo elemento: Forma del vilipendio. — Sul significato di questa parola si richiama il già detto. — Eventuale applicabilità dell'articolo* 78, *quando il vilipendio violasse diverse disposizioni di legge.*

83. *Terzo elemento: Pubblicità. — La pubblicità deve essere effettiva, non presunta, nè potenziale. — Dev'essere concomitante il fatto.*

84. *Il delitto di vilipendio per cause religiose è d'azione privata. — Si giustifica la disposizione.*

80. La libertà del culto può essere offesa non solo quando si celebrano funzioni o cerimonie religiose, ma anche quando si viola il diritto che ha ognuno di essere rispettato nelle proprie idee e nelle proprie opinioni, di qualunque genere esse siano, più specialmente poi quando riguardano la Religione da lui professata ed alla quale ha consacrato il culto del suo cuore.

L'articolo 141 prevede appunto l'ipotesi della violazione di questo diritto, dandole il nome di *vilipendio per causa religiosa*, e minacciando la pena della detenzione sino ad un anno o la multa da cento a tremila lire (le quali pene non possono essere applicate congiuntamente) contro colui (*chiunque* esso sia, cittadino d'origine o di adozione od anche straniero), il quale, per offendere uno

(1) V. a pag. 410.
(2) V. a pag. 407.
(3) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voce: *Contumelia.*

dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa.

Gli elementi di questo delitto (come d'altronde aveva ricordato il Ministro Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887) (1), sonò i seguenti:

La intenzione diretta ad offendere una credenza religiosa;

la forma del vilipendio, esigendosi che sia diretto contro una determinata persona;

la pubblicità.

81. *Primo elemento.* Il primo elemento riguarda il fine che si è prefisso l'agente nel commettere il delitto, fine, il quale va a costituire il dolo specifico, poichè, non basta che l'agente abbia vilipeso *volontariamente*, nei sensi dell'articolo 45, chi professa un culto, ma fa d'uopo che lo abbia vilipeso colla intenzione diretta, col dolo determinato, specifico di offendere quel culto, dolo che non si presume, ma che dev'essere provato dalla pubblica accusa siccome circostanza costitutiva del delitto (2).

Il culto poi, che si è voluto offendere, dev'essere fra quelli che sono *ammessi* nello Stato.

Su ciò ho già parlato abbastanza interpretando l'articolo precedente, e mi riporto a quello che ho stimato di dover notare sul proposito, come anche sul dolo (3).

82. *Secondo elemento.* Si richiede, in secondo luogo, che il vilipendio sia diretto contro una *determinata persona*, come si rileva manifestamente dalle parole usate: *chiunque vilipende chi professa*, ecc. E non può essere diversamente, poichè altrimenti si cadrebbe nell'eccesso, che si è voluto in ogni modo e sempre evitare dai compilatori dei diversi Progetti del Codice, di impedire qualsiasi discussione su materie religiose.

Il delitto si estrinseca col *vilipendio*. Anche del significato di questa parola ebbi occasione di occuparmi, interpretando gli articoli 123 e 126 (4). Si *vilipende* collo sprezzo, col ludibrio, collo scorno. Il *vilipendio* comprende le espressioni o gli atti (perchè può estrinsecarsi, essendo indicato genericamente, con *parole* ed anche con *azioni*) di qualunque specie, che contengano la beffa, lo scherno, il disprezzo o l'ignominia.

Ma a questo proposito giova avvertire che quando il vilipendio, pronunciato o fatto allo scopo di offendere un culto ammesso nello Stato, violasse altre disposizioni di legge, si avrebbe l'ipotesi preveduta dall'articolo 78, e in conseguenza dovrebbe applicarsi la disposizione che stabilisse la pena più grave. Suppongasi che per offendere il culto ebraico si attribuisca ad un israelita il fatto determinato di un *sacrificio rituale*. È manifesto che l'agente avrebbe violato due diverse disposizioni di legge, cioè quella in esame, e l'altra relativa alla diffamazione. Siccome poi la diffamazione, per l'articolo 393, è punita assai più gravemente del delitto di vilipendio per causa religiosa, così, non v'ha dubbio, dovrebbesi applicare la sanzione che per la diffamazione è stabilita; altrimenti, come giustamente osservano il Majno e l'Impallomeni (5), si arriverebbe all'assurdo risultato che, mentre il vilipendio per causa religiosa è punito più gravemente dei delitti contro l'onore che rimangono nei confini dell'ingiuria pubblica, il credente oltraggiato nella sua coscienza e nella libertà del suo culto, avrebbe una protezione minore quando l'offesa rivestisse i caratteri più gravi e più perniciosi della diffamazione.

83. *Terzo elemento.* Si richiede infine che il vilipendio avvenga *pubblicamente*.

Il legislatore usa per questo delitto lo stesso avverbio che ha usato per i delitti di offesa al Senato ed alla Camera dei Deputati (art. 123), di offesa alla Maestà regia (art. 125), di vilipendio delle istituzioni costituzionali (art. 126) e di provocazione a commettere un delitto contro la sicurezza dello Stato (art. 135); il concetto adunque dev'essere eguale. Vuolsi, anche pel delitto in esame, una pubblicità *effettiva*, non una pubblicità *presunta* o *in potenza;* non quindi la pub-

(1) V. n. 65 a pag. 420.
(2) V. a pag. 435, n. 77.
(3) V. a pag. id. n. id. e a pagg. 432, 433, n. 75.
(4) V. nn. 208, 226, alle pagg. 226, 237 e 238.

(5) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 732, pagg. 421, 422; Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, n. 277, pagg. 115, 116.

blicità che si *presume* nella diffamazione e che deriva dalla comunicazione con più persone; non la pubblicità *potenziale*, desunta dal luogo pubblico od aperto al pubblico, quand'anche non sianvi presenti più persone. Del resto, mi riporto a quanto in proposito ho scritto interpretando gli articoli suddetti (1).

La pubblicità poi dovrà essere *concomitante* il vilipendio. Questo solo credo di aggiungere a quanto esposi al riguardo, poichè si sostiene da taluno (2) che possa bastare all'esistenza giuridica di questo elemento nel delitto in esame, anche la circostanza che la pubblicità sia *successiva* all'avvenuto vilipendio. Che cosa debba intendersi per pubblicità *successiva* l'ho già detto nella parte dottrinale; è quella, cioè, che è costituita dallo scandalo derivato dal fatto (3). Ma se alla pubblicità successiva, cioè allo scandalo derivato dal fatto, si può avere riguardo nei delitti di fatto permanente, vale a dire in quei delitti che lasciano una traccia dietro sè, come, ad esempio, nei delitti contro la libertà di un culto sarebbe il vilipendio di un oggetto destinato al culto mediante rottura dello stesso; uguale riguardo non vi si potrebbe avere nei delitti di fatto transeunte, cioè in quei delitti che non lasciano alcun vestigio, come sarebbe, nei malefizi in questione, il delitto del quale teniamo ora parola, cioè il dileggio verso una persona pel culto da essa professato e colla intenzione di offendere il culto stesso.

84. Il vilipendio per causa religiosa è delitto d'azione privata. Era così anche nel Progetto Zanardelli del 1887. La Commissione Senatoria aveva proposto di sopprimere la necessità della querela, nel riflesso che non è soltanto il diritto del privato che si offende con quel delitto, ma è altresì il pubblico sentimento religioso, il quale dev'essere, non meno ed anche più di quello, tutelato dalla legge penale. Questa proposta però non fu accettata, perchè, come osserva giustamente il Pessina, il delitto in esame ha bensì per iscopo l'oltraggio ad una Religione, ma la sua essenza sta nell'ingiuriare pubblicamente colui che la professa (4); sebbene sia diretto ad offendere un culto in genere, però si concreta nella violazione della libertà di culto di una determinata persona (5).

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 142.

85. *Ipotesi contenute nella prima parte dell'articolo. — Soggetto attivo e pena. — Il dolo specifico del disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato è comune ad ambedue le ipotesi. — Si raffronta questo dolo con quello pei delitti preveduti dagli articoli* 140 *e* 141.

86. *Prima ipotesi. — In che consista. — Punti da esaminarsi.*

87. *Modi nei quali si estrinseca la prima ipotesi. — Significato delle voci:* distruzione, guasto, vilipendio.

88. *Il delitto dev'essere commesso* in luogo pubblico. — *Questa locuzione ammette la pubblicità successiva e non esclude la imputazione del delitto quand'anche avvenga in luogo* aperto *od* esposto *al pubblico.*

89. *Il delitto dev'essere commesso su* cose destinate al culto. — *Si nota la comprensività dell'espressione. — Perchè* destinate *e non* consacrate.

90. *Seconda ipotesi. — Violenza o vilipendio contro un ministro di un culto. — Chi sia tale. — Non è necessario che il delitto avvenga in luogo pubblico. — Non è nem-*

---

(1) Nn. 202, 209, 227, 365, alle pagg. 222, 226, 238, 355, e specialmente veggasi il n. 365 a pag. 355.

(2) Negri: *Dei delitti contro la libertà* (nel *Completo Trattato teorico pratico di Diritto penale* del Cogliolo, pagg. 417, 418).

(3) N. 45, a pag. 400. — La teorica è svolta dal Carrara nel suo *Programma*, Parte speciale, Vol. VI, §§ 3261, 3262.

(4) Pessina: *Il nuovo Codice penale italiano*. Sull'articolo 141, a pag. 117.

(5) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 169.

meno necessario che il ministro del culto si trovi nell'esercizio delle sue funzioni, nè che il fatto sia commesso a causa di questo esercizio. — Si combatte l'avviso contrario del Majno.

91. *La disposizione del capoverso. — Non è fatta distinzione fra delitto e delitto, nè si richiede il dolo specifico del disprezzo del culto. — Si richiede la condizione che il delitto sia commesso, senza distinzione di luogo, contro il ministro di un culto mentre era nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse. — Significato delle espressioni.*

85. L'articolo 142 prevede due ipotesi distinte, una a tutela delle cose destinate al culto, l'altra a tutela del ministro di un culto.

Di ambedue i delitti può rendersi responsabile *chiunque*, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero; ed ambedue sono puniti con la stessa pena, cioè con la detenzione da tre a trenta mesi, congiunta alla multa da lire cinquanta a millecinquecento.

In ambedue si richiede lo stesso elemento morale, cioè l'intenzione nell'agente di commettere il fatto, per *disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato*. Non basta adunque che l'agente quando commette la sua azione contro una cosa destinata al culto, o contro il ministro di un culto, abbia *voluto* il fatto che viene poi a costituire il delitto, ma è necessario che nel momento in cui ha commesso questo fatto fosse spinto dal dolo specifico di disprezzare quel culto, al cui esercizio era destinata la cosa od a cui apparteneva il ministro contro la quale o contro il quale si è estrinsecato il fatto stesso. Non sarebbe, in conseguenza, responsabile di questo delitto, il ladro che distrugge o guasta gli oggetti del culto per trasportarli più facilmente; colui che per odio o vendetta contro il parroco guastasse un altare della Chiesa; o il parroco stesso per risentimenti personali violentasse o vilipendesse.

Non può, per altro, a questo proposito sfuggire una considerazione, che è suggerita dalla locuzione adoperata dal legislatore per designare questo dolo specifico. Si dice: *per disprezzo di uno dei culti*, mentre nel delitto di turbamento di funzioni religiose (art. 140) e di vilipendio per causa religiosa (art. 141) si è usata la frase: *per offendere uno dei culti*. Deve credersi che il legislatore abbia voluto l'eguaglianza del dolo specifico in tutti tre i delitti, o deve invece ritenersi che il dolo specifico nel delitto preveduto dall'articolo in esame (142), abbia ad essere diverso dal dolo specifico, che si richiede nei delitti contemplati dai due articoli precedenti? Quando il legislatore adopera formole diverse, è regola fondamentale di ermeneutica legale che diverso dev'essere stato il concetto, da cui fu informato nel dettare le formole stesse, specie poi quando le parole che ha adoperato nella compilazione delle formole hanno un significato filologico e giuridico distinto. Tra *offendere* e *disprezzare* vi ha divario; ciò non può contestarsi. *Offendere* vale ingiuriare; nella *offesa* vi ha solo il concetto dell'*ingiuria;* si può offendere senza disprezzare la persona offesa. *Disprezzare* significa, invece, reputare di nessun prezzo una cosa o una persona, tenerla per trista, per da poco, e via dicendo (1). Nel *disprezzo* c'è adunque qualche cosa di più che nell'*offesa*. Il disprezzo è il *vilipendio*, l'offesa è l'*ingiuria*. Perciò, quando il legislatore, nella tutela delle cose destinate all'esercizio di un culto e nella tutela di un ministro che a questo culto appartiene, ha stabilito che gli atti che si commettono debbano essere commessi per *disprezzo* di quel culto, di cui sono parte le cose o il ministro, pare abbia voluto esigere qualche cosa di più che la intenzione di recare una semplice ingiuria, una semplice offesa. Quindi è che il dolo specifico che si pretende debba concorrere nell'agente allorchè commette il delitto preveduto dall'articolo 142, pare debba essere diverso da quello che si esige pel delitto di turbamento di funzioni religiose (art. 140), in cui si vuole esclusivamente l'intenzione di *offendere*, mentre nel delitto, di cui l'articolo 142, si pretende l'intenzione di *disprezzare*. Sembra, invece, non

(1) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voci: *Offendere, Disprezzare.*

serri differenza fra il dolo specifico che esige nel vilipendio per causa religiosa (art. 141) e il dolo specifico nel delitto in esame. Ed invero; nell'ipotesi dell'articolo 141 il delitto si estrinseca col *vilipendio per offendere;* nel vilipendio è incluso il concetto del *disprezzo;* torna quindi lo stesso come se si fosse detto: *vilipende per disprezzo.* È bensì vero che nell'articolo 142 si dice: *vilipende per disprezzo*, mentre nell'articolo 141, si dice: *vilipende per offendere;* tuttavia, siccome nel *vilipendio* c'è il concetto del *disprezzo* e nel *disprezzo* c'è necessariamente anche il concetto dell'offesa, così può dirsi che le due formole si eguagliano, ad onta delle parole distinte che si sono adoperate; eguaglianza, la quale deriva dalla parola: *vilipende*, usata in entrambe le ipotesi. Non può dirsi altrettanto nella ipotesi dell'articolo 140, in cui vi ha bensì la formola: *per offendere*, ma il delitto si estrinseca coll'impedimento o col turbamento e non anche col vilipendio dell'esercizio delle funzioni o delle cerimonie religiose, vilipendio che espressamente si richiede dall'articolo 142.

Comunque, sarà sempre il Magistrato che dovrà giudicare sul dolo specifico; e quando egli avrà sentenziato che l'azione fu commessa *per disprezzo* di uno dei culti ammessi nello Stato, il suo giudizio, come giudizio di mero fatto, non potrà incontrare la censura del Supremo Magistrato. Giova poi ripetere quello che ho scritto interpretando l'articolo 140, che questo dolo specifico non si presume, ma dev'essere provato dal Pubblico Ministero, come elemento costitutivo del delitto (1).

Riguardo al significato della locuzione: *di uno dei culti ammessi nello Stato*, mi riporto alle considerazioni che ho esposto interpretando l'articolo 140 (2).

86. *Prima ipotesi.* Questa prima ipotesi riguarda la distruzione, il guasto o il vilipendio in luogo pubblico di cose destinate al culto. Per l'esatta interpretazione di questa disposizione fa d'uopo esaminare, all'infuori dell'elemento morale, di cui ho trattato nel numero precedente, i punti seguenti:

Il modo in cui si estrinseca il delitto;
il luogo in cui deve avvenire:
il soggetto passivo di esso.

87. I modi nei quali si estrinseca la prima ipotesi sono:

La distruzione; oppure
il guasto; o
il vilipendio.

Nella *distruzione* c'è il concetto dell'annichilazione, dell'annientamento, o quanto meno dell'inservibilità successiva dell'oggetto preso di mira.

Il *guasto* racchiude il concetto di un danno che può ripararsi: l'oggetto guastato può utilmente ed ulteriormente servire con le opportune riparazioni.

Il *vilipendio* è il dileggio, il disprezzo. Il legislatore usa la frase: o vilipende *in altro modo;* non quindi col mezzo della distruzione o del guasto, ma in altro modo *qualsiasi;* perciò, anche con parole o con atti; e possono essere molteplici, come gli aspetti sotto i quali può presentarsi la umana irriverenza o la intolleranza religiosa.

88. Il delitto dev'essere commesso *in luogo pubblico*, senza distinzione se il luogo pubblico sia o non sia destinato all'esercizio del culto. È questa una differenza sulle legislazioni precedenti, poichè tanto il Codice sardo (art. 184), quanto il toscano (art. 132) esigevano che il fatto o fosse commesso in luogo sacro (Codice sardo), o nelle Chiese o loro vestiboli o nelle sagrestie (Codice toscano), oppure fuori di questi luoghi, ma in occasione di cerimonie religiose. Il Codice patrio guarentisce meglio la libertà dei culti, punendone il *pubblico* disprezzo, indipendentemente dalla circostanza particolare del luogo, purchè sia *pubblico;* e indipendentemente pure dalla circostanza che il fatto sia commesso durante una funzione o una cerimonia religiosa. Pel patrio legislatore il fatto esiste quand'anche avvenisse fuori della celebrazione di un rito qualsiasi.

La parola: *pubblicamente*, quando la si metta a raffronto con altre frasi adoperate dal legislatore nello stabilire l'elemento della *pubblicità*, dà luogo a due considerazioni.

(1) V. a pag. 436, n. 77.

(2) V. a pag. 432, n. 76.

La prima considerazione è questa. Nel delitto di vilipendio per causa religiosa, di cui l'articolo 141 (come pure per altri delitti), onde stabilire il concetto della *pubblicità*, si dice che il vilipendio deve avvenire *pubblicamente;* ed abbiamo veduto quale sia il significato da darsi a questo avverbio; vuolsi una pubblicità effettiva, non presunta, nè potenziale (1). Pel delitto in esame si dice che dev'essere commesso *in luogo pubblico.* Basta quindi la pubblicità in potenza; basta che il fatto sia commesso in un luogo pubblico, quand'anche non siavi presente alcuna persona; basta che la distruzione, il guasto o il vilipendio *possano* essere veduti; non è necessario che siasi da taluno assistito al guasto od alla distruzione, o che qualcuno abbia veduto od udito il vilipendio eseguito con atti o con parole. Da questa diversa locuzione discende poi la conseguenza, che mentre nel vilipendio per causa religiosa, il quale dev'essere commesso *pubblicamente*, la pubblicità non può essere che *concomitante*, come ho detto a suo tempo (2); qui invece, nel delitto in esame, dovendo essere commesso *in luogo pubblico*, in questa locuzione è racchiuso il concetto della pubblicità *successiva*, di cui ho tenuto ampia parola nella parte dottrinale, ed anche interpretando l'articolo precedente (3). Quando si esige che il fatto, per essere punibile, deve commettersi *in luogo pubblico*, e questa frase deve interpretarsi nel senso da escludere la necessità della presenza di più persone, cioè la pubblicità effettiva, la pubblicità *successiva* si impone trattandosi di fatti *permanenti*, perchè la distruzione ed il guasto permangono. « Non giova, dice egregiamente il Carrara, a chi contaminò o ruppe per dileggio l'altare o la sacra immagine, l'allegare che ciò fece *senza pubblicità*, perchè l'oggetto sacro, contaminato o rotto, essendo esposto alla venerazione dei fedeli, rimaneva testimone al pubblico dell'oltraggio recato al culto; e questa pubblicità offensiva del sentimento religioso dei fedeli, come era inseparabile dal fatto del colpevole, così non potè non essere nella sua volontà; bene adunque se ne trarrà elemento per obiettargli il fatto come delitto » (4).

La seconda considerazione è la seguente: Il legislatore esige che il fatto per essere delitto debba commettersi *in luogo pubblico*, e lascia la frase: *o aperto al pubblico*, oppure l'altra: *esposto al pubblico*, frasi che alcune volte accompagnano la locuzione: *in luogo pubblico;* come, quanto alla prima, negli articoli 115 e 129; e quanto alla seconda: *esposto al pubblico*, negli articoli 336, 338 e 339. Questa omissione deve evidentemente avere la sua ragione, perchè palmare è la differenza che corre fra luogo *pubblico* e luogo *aperto* od *esposto al pubblico.* Che cosa debba intendersi per luogo *pubblico* e luogo *aperto al pubblico* l'ho già detto interpretando l'articolo 115 (5). Il luogo *esposto al pubblico* ha un significato più ristretto del luogo *aperto al pubblico.* In questo si racchiude il concetto dell'*accesso* del pubblico; in quello è sufficiente che il pubblico possa *vedere.* Almeno così mi pare. Date queste differenze, potrebbe credersi che essendosi il legislatore limitato alla designazione del *luogo pubblico*, non dovesse imputarsi all'agente che la devastazione, il guasto o il vilipendio commessi in *luogo pubblico*, non anche quindi il vilipendio, la devastazione ed il guasto commessi in luogo *aperto* od *esposto al pubblico.* La lettera della legge autorizza certamente siffatta interpretazione. Ma è possibile questo? Le chiese, i tempii dedicati a qualsiasi culto non sono luoghi pubblici, ma sono invece, per consenso degli scrittori e per la loro propria natura, luoghi aperti al pubblico, perchè l'accesso in essi non è permanente, caratteristica questa speciale del luogo pubblico, ma è limitata a certe ore del giorno e dipende da circostanze particolari. Sarebbe strano che la distruzione di un oggetto destinato al culto commessa in una chiesa non costituisse il delitto preveduto dall'articolo 142. Anzi il fatto assumerebbe una gravità maggiore, perchè commesso in luogo consacrato e destinato al culto. Io credo che la locuzione:

(1) V. nota 1, a pag. 439.
(2) N. 83, pag. 439.
(3) V. a pag. 400, n. 45 e a pag. 439, n. 83.

(4) Carrara: *Programma*, Parte speciale, Vol. VI, § 3261.
(5) A pag. 133, n. 118.

in luogo pubblico, abbia un carattere comprensivo, e sia stata usata dal legislatore per dare un concetto generico della *pubblicità*, diverso da quello incluso nell'avverbio: *pubblicamente*, adoperato in altra disposizione. È lo spirito della disposizione che consiglia questa interpretazione, la quale, d'altronde, non potrebb'essere diversa, una volta che è ammissibile, come ho dianzi detto, la pubblicità *successiva*, dipendente dallo scandalo avvenuto. Le stesse considerazioni si attagliano anche alla circostanza che il fatto avvenga in luogo *esposto al pubblico*, poichè vi sarebbe pur sempre una *pubblicità*, ed è a questo elemento che il legislatore ha un particolare riguardo, quando pure fosse soltanto successiva.

89. *Soggetto passivo.* La distruzione, il guasto od il vilipendio debbono avere di mira *cose destinate al culto*. Per tali si hanno a ritenere soltanto quelle che servono direttamente ad atti del culto, quelle che secondo i riti del culto offeso servono alle funzioni ed alle cerimonie, colle quali è esercitato (1), senza che influisca (stante la generalità della locuzione strettamente comprensiva) sull'essenza del delitto, se siano di molta o poco importanza, assolutamente necessarie o superflue (2).

Il legislatore ha qui usato la parola: *destinata*, anzichè l'altra: *consacrata*, che adoperava il Codice sardo. Questa sostituzione è consona al concetto da cui fu mosso nel prevedere e reprimere i delitti in esame. La parola: *consacrata*, ha un significato molto ristretto, che si riferisce più che altro ai culti cristiani, mentre la legge tutela indistintamente tutti i culti ammessi nello Stato.

90. *Seconda ipotesi.* L'altra forma di delitto contemplato dalla prima parte dell'articolo 142 è la violenza o il vilipendio contro il ministro di un culto.

Ministro di un culto dovrà ritenersi soltanto colui, che, secondo le norme, e le discipline del culto, a cui appartiene, è investito legittimamente dell'autorità di esercitare, in via principale od anche sussidiaria, quei riti e quelle cerimonie, con i quali si estrinseca il culto stesso.

Sulla *violenza* e sul *vilipendio*, cioè sul significato da darsi a queste espressioni, ho già detto abbastanza interpretando gli articoli ove si trovano usate tali espressioni. Come pure ho notato più sopra, che questo delitto ha comune con l'altro il dolo specifico. Perciò la violenza o il vilipendio contro il ministro di un culto devono essere commessi *per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato.*

Ma se con l'altra ipotesi ha comune il dolo specifico, non ha comune l'elemento della *pubblicità*, inquantochè manifestamente la frase: *in luogo pubblico*, si riferisce in modo esclusivo alla ipotesi della distruzione, del guasto e del vilipendio di cose destinate al culto.

Si punisce chiunque *usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende*. La locuzione è semplice. Sia il ministro o non sia nell'esercizio delle sue funzioni, subisca egli la violenza o il vilipendio a causa dell'esercizio delle sue funzioni, o per qualsiasi altra causa, quando l'agente abbia commesso il fatto *per disprezzo del culto*, a cui il ministro appartiene, dovrà sottostare a tutte le conseguenze penali del suo operato delittuoso. Il Majno a questo proposito esterna un avviso che certamente non può essere accolto, non solo di fronte al testo della disposizione, ma anche ricorrendo allo spirito di essa. Nel Progetto del 1887 (art. 138), l'ipotesi in esame comprendeva la violenza o l'oltraggio fatto a un ministro di un culto *nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse*. Eguale condizione si richiedeva per qualunque altro delitto *più grave*, commesso contro il ministro stesso (3). Era evidente (scrive il Majno), che, secondo il testo del Progetto, fra l'una e l'altra ipotesi vi era soltanto la differenza della materialità del fatto punibile, la prima parte dell'articolo contemplando semplici violenze od oltraggi, e la seconda, fatti di maggiore gravità, come, ad esempio, le lesioni personali. Ma la Commissione di revi-

(1) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, n. 459, pag. 387.

(2) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 171; Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 735, pag. 424.

(3) V. a pagg. 419, 420, n. 64.

sione, su proposta del Commissario Demaria, soppresse le parole: *più grave*, contenute nel capoverso, non essendovi ragione per escludere dal dovuto aggravamento i reati più lievi. Così scomparve dal testo della legge la manifesta differenza desunta dalla diversa gravità del fatto materiale. Nel testo dell'articolo scomparvero poi, nella prima parte di esso, e così nella ipotesi di violenza o di vilipendio, le parole: *nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse*. Secondo il Majno, questo rimaneggiamento dell'articolo 142 non fu l'effetto di un proposito meditato e di una ponderata considerazione delle conseguenze, vere o apparenti, di una piuttostochè di altra frase. « Il solo modo (egli osserva) per superare ogni difficoltà ci sembra essere quello di subordinare anche la prima ipotesi alla condizione, non espressa, ma non esclusa dalla legge, che il fatto sia commesso nell'esercizio o per causa delle funzioni di ministro del culto. E in questo modo di intendere la legge, la prima parte dell'articolo sarà applicata per la violenza e per il vilipendio: il capoverso, per i fatti di qualsiasi gravità ai quali non si attaglierebbero le semplici qualifiche di violenza o di vilipendio » (1).

Questa interpretazione, lo ripeto, non può essere accolta, nè per la lettera, nè per lo spirito della legge. La lettera la esclude manifestamente, poichè le condizioni dell'esercizio o della causa dell'esercizio, delle funzioni, non vi può essere il benchè menomo dubbio, si riferiscono esclusivamente alla ipotesi del capoverso, cioè alla ipotesi di un delitto diverso dalla violenza o dal vilipendio commessi per disprezzo di un culto. Il voler estendere queste condizioni anche alla ipotesi della violenza o del vilipendio per disprezzo di un culto, è un voler aggiungere alla legge. Ma lo spirito stesso si oppone all'avviso dell'egregio Professore di Pavia. Il legislatore nel dettare la disposizione sulla prima ipotesi non può avere avuto altro scopo che quello di tutelare il culto tutelando i ministri di esso, sì e come con la disposizione precedente aveva tutelato le cose destinate al culto medesimo. Ma la tutela del culto era in cima dei pensieri di lui, poichè la violenza od il vilipendio sulla persona del ministro è punibile in tanto, in quanto siano stati commessi per disprezzo del culto, a cui appartiene il ministro che fu vittima del vilipendio o della violenza. Dietro questo criterio, sommamente liberale perchè informato al principio del rispetto che si deve a tutti, senza distinzione, i culti ammessi nello Stato ed alla libertà di coscienza, era perfettamente inutile la condizione che il vilipendio o la violenza fossero commessi contro un ministro nell'esercizio delle funzioni del suo culto o a causa di esse. Basta un atto violento o di dileggio, o una parola oltraggiosa, purchè ispirati dal disprezzo del culto; non deve cercarsi di più, nè circa il luogo in cui avviene il delitto, nè circa particolari circostanze di fatto in cui potrebbe trovarsi l'offeso, senza venir meno a quei principii di libertà che furono sempre la guida del patrio legislatore.

91. Il capoverso dell'articolo 142 prevede l'ipotesi che contro il ministro di un culto sia commesso un delitto diverso dalla violenza o dal vilipendio per disprezzo del culto stesso, e dispone che in questo caso la pena stabilita per tale delitto sia aumentata di un sesto.

Anzitutto deve considerarsi che non vi ha distinzione alcuna fra delitto e delitto; qualunque sia il fatto che è commesso contro il ministro di un culto, purchè abbia il carattere di delitto, è compreso nella disposizione; quindi anche la violenza e il vilipendio, che non siano stati commessi per disprezzo del culto a cui appartiene il ministro offeso.

In secondo luogo, non è necessaria l'intenzione di disprezzare il culto, ma basta che il soggetto attivo abbia *voluto* ai termini dell'articolo 45 i fatti che costituiscono i delitti, poichè sono questi puniti più severamente onde guarentire sempre più e meglio il rispetto dovuto ai ministri di un culto, rispetto che si connette intimamente colla libertà di culto dei cittadini.

Però, onde possa farsi luogo all'aumento è necessario che i delitti siano commessi contro il ministro di un culto *nell'esercizio o a causa delle sue funzioni*. La ragione

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 737, pag. 425. — V. a pag. 422

giuridica di questa condizione risiede in ciò, che tanto nel caso in cui i delitti siano commessi contro il ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, quanto se vengano commessi a causa di queste, i delitti sono accompagnati in ambedue i casi da una circostanza aggravante. Alla più ampia e più sicura libertà di culto nei fedeli deve corrispondere nel ministro del culto la sicurezza di poter esercitare liberamente e tranquillamente le sue funzioni, ed anche senza il timore di soggiacere ad una eventuale molestia per tale esercizio. Nel ministro del culto che esercita le sue funzioni non si può disgiungere l'uomo dal sacerdote; così chi l'offende reca offesa a un principio, il quale, se è intangibile come il pensiero, tuttavia nelle sue esteriori manifestazioni ha bisogno di guarentigie e di tutela per l'onore della libertà e per la quiete di tutti (1). Notisi poi, che non vi ha nella legge determinazione alcuna di luogo; qualunque sia il luogo, pubblico, aperto od esposto al pubblico, od anche privato, il delitto che si commette, purchè sia commesso nelle circostanze anzidette, dovrà subire l'aumento prescritto.

Riguardo al significato della locuzione: *nell'esercizio delle funzioni*, deve ritenersi che la funzione sacerdotale sussista in ogni adempimento dei doveri costituenti il ministero sacerdotale; colla limitazione però che il delitto abbia ad essere commesso nell'*attualità* dell'esercizio stesso, cioè nel momento in cui il ministro del culto sta adempiendo gli atti del culto al quale appartiene. Il concetto dell'*attualità* è inerente alla voce: *esercizio;* non si può comprendere un *esercizio* di funzioni senza che queste siano *attualmente* adempite.

Quanto all'espressione: *a causa delle sue funzioni*, conviene guardarsi dal confondere la coincidenza *occasionale* di un esercizio di funzioni sacerdotali con un fatto diretto contro l'onore o la persona del ministro di un culto. Per l'applicabilità della disposizione è necessario abbia avuto come sua ragione *determinante* l'esercizio di una funzione sacerdotale, sicchè il fatto stesso si presenti come una opposizione, reazione o vendetta contro l'esercizio medesimo (2). Insomma, il delitto dev'essere commesso *perchè* il sacerdote ha esercitato quella data funzione del suo culto; se tale funzione egli non avesse esercitato questo delitto non sarebbe stato perpetrato.

Ove il delitto non sia commesso nè nell'esercizio delle funzioni, nè a causa di esse, andrà soggetto alle pene ordinarie, poichè il ministro del culto sarebbe allora stato offeso, non perchè tale, ma come un cittadino qualsiasi; il culto non sarebbe in questione, nè sarebbe stata violata la libertà di esso nella persona del suo sacerdote.

§ 5. — Interpretazione dell'articolo 142.

92. *Osservazione generale. — Disposizione dell'articolo. — Pena. — Punti da esaminarsi.*
93. *Luogo in cui dev'essere commesso il delitto. — Significato delle voci:* luoghi destinati al culto e cimiteri.
94. *Modo di esecuzione. — Significato delle voci:* mutilazione, deturpazione.
95. *Qualità degli oggetti. — Significato delle voci usate. — L'enumerazione deve ritenersi esemplificativa. — Quando invece dell'articolo in esame sia applicabile il precedente.*
96. *Elemento intenzionale. — Non occorre un dolo specifico, ma basta la* volontarietà *del fatto. — Eventuale applicabilità dell'articolo 77.*

92. Come devono essere particolarmente rispettate le cose destinate ad un culto, vuole ragione che siano del pari rispettati i monumenti che si trovano in luoghi riservati

(1) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 213.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 738, pag. 425. — Il Carrara in un'apposita Monografia (*Ingiuria qualificata per la persona dell'offeso*, inserita negli *Opuscoli*, Vol. III, pag. 305 e seg.), prendendo ad argomento un caso pratico ha nitidamente esposta questa opinione.

al culto per l'importanza che hanno nell'esercizio del culto stesso; come pure per la venerazione che tutti i popoli portano ai luoghi ove sono custoditi gli avanzi mortali dei proprii congiunti e che hanno una immediata attinenza coi culti, la stessa ragione esige il rispetto ai monumenti o a quant'altro a questi si riferisce, che si trovano nei cimiteri.

Le legislazioni sono concordi in ciò, e il patrio legislatore ha provveduto pur esso reprimendo i fatti che sono in aperta violazione di siffatto concetto. L'ipotesi stabilita nell'articolo 143, la quale riguarda questi fatti, si estrinseca colla mutilazione o deturpazione di monumenti, di statue, di dipinti, di lapidi, di iscrizioni o di sepolcri, commesse da *chiunque* (cittadino d'origine o di adozione od anche straniero) nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri. La pena comminata è la reclusione da tre mesi ad un anno, sempre congiunta alla multa sino a lire cinquecento.

Le indagini a farsi nella interpretazione della anzidetta disposizione si riferiscono necessariamente ai punti seguenti:

Al luogo in cui dev'essere commesso il delitto;

al modo, nel quale si eseguisce;

alla qualità degli oggetti specialmente protetti.

93. *Luogo in cui dev'essere commesso il delitto.* Il fatto preveduto dal legislatore non costituisce un delitto contro la libertà dei culti se non quando è commesso nei *luoghi destinati al culto*, oppure nei *cimiteri*.

Per *luogo destinato al culto* deve intendersi qualunque fabbricato il quale, sia per natura propria, sia per volontà dell'associazione religiosa a cui appartiene, sia per qualsiasi altro motivo, abbia il carattere speciale e permanente di servire all'esercizio di funzioni o cerimonie religiose o di altri atti di un culto. Questa nozione però non dovrà intendersi nel senso che della speciale protezione accordata dalla legge possano godere soltanto quei fabbricati, nei quali effettivamente sono celebrati gli atti di culto; ma dovrà pure comprendersi qualsiasi locale, che abbia una diretta ed immediata dipendenza dal luogo principale, purchè però, sebbene ordinariamente in esso non si esercitino atti di culto, tuttavia, per ragione di siffatta diretta ed immediata dipendenza, questo esercizio saltuariamente avvenga o possa avvenire. Il Codice toscano prevedeva le Chiese, i vestiboli delle Chiese e le sagrestie. Sono appunto questi i locali, a cui si riferisce la mia nozione, poichè la Chiesa ha il carattere speciale e permanente di servire all'esercizio di atti di culto; il vestibolo e la sagrestia sono direttamente ed immediatamente dipendenti dalla Chiesa; nel vestibolo e nella sagrestia si fanno o si possono fare processioni od altri atti di culto.

Per *cimitero* deve intendersi qualsiasi luogo riservato ad accogliere i cadaveri umani. Questo è il significato ordinario, ma ristretto. Ora però che la cremazione è legalmente riconosciuta, e che lo stesso Codice vi ha riguardo avendo provveduto nell'articolo successivo alla tutela delle ceneri di un cadavere umano, nella voce: *cimiteri*, dovranno comprendersi pure i così detti *colombarii*, cioè quei sepolcri distribuiti in tante caselle o nicchie, nelle quali si ripongono (come si riponevano anticamente) le urne cinerarie.

94. *Modo di esecuzione.* Il delitto si commette o colla *mutilazione* o colla *deturpazione.*

Si *mutila* un oggetto mozzandolo, o troncandolo, cancellandone, o sopprimendone una parte.

Lo si *deturpa*, col farlo divenire di bello brutto, sozzandolo, o col renderlo peggiore

95. *Qualità degli oggetti.* La mutilazione o la deturpazione deve avvenire sopra monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri (1).

Monumenti sono tutti i manufatti eretti a ricordanza di qualche grande avvenimento, o a perenne memoria della grandezza, della civiltà o della religiosità di un popolo, di una famiglia, od anche di una sola persona.

Statue sono le figure scolpite in marmo,

(1) Le nozioni che seguono sono sostanzialmente tolte dal *Vocabolario italiano della lingua parlata* di Rigutini e Fanfani nelle Voci corrispondenti.

in pietra, o fuse in metallo, rappresentanti una figura umana.

Dipinti sono le opere di pittura con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo eseguite.

Lapidi sono propriamente quelle che coprono le sepolture.

Iscrizioni sono brevi componimenti scritti o altrimenti segnati in pietra, marmo, bronzo o altra materia per memoria o notizia.

Sepolcri sono luoghi scavati nel terreno, o nelle muraglie dove si seppelliscono i cadaveri umani; comunemente si comprendono in questa voce anche quei manufatti in pietra, collocati sopra terra, o appoggiati a muro od anche isolati nei quali sono pure seppelliti cadaveri umani, o che non contenendo il cadavere umano sono sovrapposti alla fossa od appoggiati alla nicchia di un muro in cui è seppellito. In quest'ultimo caso però meglio che *sepolcri* sarebbero *monumenti*.

L'enumerazione di questi oggetti deve ritenersi fatta in via di esempio, poichè non saprebbe altrimenti comprendersi la ragione di escludere dalla particolare tutela accordata oggetti consimili agli anzidetti, e che in essi non possono ritenersi compresi. Così, ad esempio, non sarebbe propriamente *statua* un *busto*, poichè quella rappresenta una figura umana intera, questo rappresenta bensì una figura umana, ma scolpita o fusa dalla cintura in su; le fotografie non sono dipinti; vi sono delle lapidi le quali invece che su di un sepolcro possono essere collocate sui muri a ricordo di un qualche avvenimento; oltre i sepolcri vi sono le urne cinerarie. Se l'enumerazione dell'articolo fosse tassativa, la mutilazione o la deturpazione di questi oggetti non potrebbe, propriamente parlando, costituire il delitto in esame; e non si comprenderebbe il motivo dell'esclusione.

Vi sono poi degli oggetti certamente non compresi fra quelli enumerati, ma che pure potrebbero essere stati collocati in luoghi destinati al culto a ricordo di un qualche memorando avvenimento religioso, oppure nei cimiteri per pietà verso un defunto. Se una corona in metallo o di fiori, o un nastro, sono fermati su di una parete in un tempio, o collocati sovra un sepolcro, perchè non dovrebbero essere rispettati come gli altri oggetti enumerati dall'articolo? D'intorno ad un sepolcro si coltiva un giardinetto; o perchè una mano irriverente potrebbe scomporlo, se non impunemente, almeno senza incorrere nella responsabilità di cui la disposizione in esame? La ragione della legge è la stessa; non saprei perchè questa non si dovesse applicare anche nelle ipotesi anzidette (1).

L'Impallomeni, parlando brevemente sulla disposizione dell'articolo in esame, fa una osservazione che parmi giustissima. Le statue (egli dice), i sepolcri in chiesa che racchiudono reliquie di Santi, sono oggetti destinati al culto o no, secondochè siano o no oggetto di culto. Se le mutilazioni o le deturpazioni avvengono nel tempo in cui le statue o i sepolcri danneggiati sono oggetti di culto, il fatto rientra nell'ipotesi di vilipendio di cose destinate al culto, di cui l'articolo 142 (2).

96. *Elemento intenzionale.* Gravi difficoltà si incontrano nel determinare l'elemento intenzionale necessario all'esistenza giuridica del delitto in esame.

(1) La *Rivista penale* (XXXI, 584) riportando una sentenza della Cassazione austriaca, con la quale fu stabilito che commette il delitto di danneggiamento di sepolcri, a sensi del paragrafo 306 di quel Codice (*riportato a pagina* 426), colui che strappa e toglie da essi i fiori che l'adornano, la approva e soggiunge che la stessa sorte toccherebbe al colpevole sotto l'impero dell'articolo 143, « rispetto alla cui applicazione non può dettarsi una norma generale e assegnare un criterio giuridico, essendo questione di apprezzamento lasciato al Magistrato ». Il Majno combatte questo avviso (*Commento al Codice penale italiano*, n. 740, pag. 427), perchè l'ipotesi non potrebbe costituire che un furto o un danneggiamento, secondo che il colpevole sia animato da scopo di lucro o da altro scopo malvagio. Ma se invece (dico io) fosse stato spinto da uno scopo di irriverenza o di sfregio verso il defunto, perchè non dovrebbe rispondere del delitto in esame? Pel furto vi vuole lo scopo del lucro, pel danneggiamento è necessario lo scopo di recar danno per vendetta o per altro malvagio risentimento; ma se non vi sono questi due fini, ed invece vi è l'altro di sfregiare la memoria del defunto, parmi che l'agente non possa sfuggire all'applicazione dell'articolo 143. Del resto, nel numero successivo tratterò più diffusamente dell'elemento intenzionale.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 279, pag. 116.

Il Mariano è d'avviso essere necessaria la specifica intenzione di oltraggiare la memoria o il religioso rispetto che è dovuto ai defunti (1). L'Impallomeni invece crede che nessuna intenzione specifica sia all'uopo richiesta, ma che basti la *volontarietà* del fatto, qualunque sia il movente da cui esso sia determinato, o da disprezzo al rispetto o alla memoria dei defunti, o da animo di offendere i credenti, ovvero gli amici o i parenti del defunto, o semplicemente da brutale capriccio di malnata natura (2).

Per facilitarsi lo scioglimento della questione fa d'uopo ricorrere alle Fonti.

I Sottocommissari della Prima Commissione prevedevano, nell'articolo 121, § 1, del loro Progetto, il vilipendio, la deturpazione o la mutilazione fatti *per disprezzo dei luoghi riservati al culto o dei cimiteri*. Sul merito di questa formola non sorse discussione in seno della Prima Commissione; ma nell'articolo 117 del Progetto 17 maggio 1868 la formola scomparve. La Seconda Commissione propose la soppressione di quest'articolo. Essa osservava che se il deturpamento o la mutilazione dei monumenti sacri è commessa a fine di lucro, rientra nei reati contro la proprietà; se poi avviene per oltraggio, ricade nelle sanzioni contro l' oltraggio alla Religione dello Stato, o ad altra. Riguardo poi alla mutilazione o ai deturpamenti commessi al solo scopo di danneggiamento, sono questi espressamente preveduti dagli articoli relativi al danneggiamento; se invece hanno per iscopo di vilipendere la memoria dei defunti rimangono compresi nella ipotesi degli insulti a un cadavere, del disseppellimento di questo o della scopertura di sepolcri. Il De Falco nell'articolo 156 del suo Progetto 30 giugno 1873 riammise l'ipotesi della mutilazione e deturpazione fatte *per disprezzo;* inciso che fu soppresso dal Ministro Vigliani nell'articolo 157 del Progetto 24 febbraio 1874, e la soppressione fu mantenuta nell'articolo 158 del Progetto senatorio 25 maggio 1875. In seno della Commissione del 1876, il Commissario Pessina aveva proposto di aggiungere l'inciso: *con animo deliberato*. Il Commissario Buccellati accettò la proposta, siccome quella dalla quale procedeva la caratteristica del reato; in caso diverso il fatto cadrebbe sotto il titolo del danneggiamento; essa, d'altronde, corrisponderebbe al dettato dell'articolo precedente dove vi ha l'inciso: *per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato*. A queste osservazioni rispondeva il Commissario Paoli, che contemplandosi nella ipotesi fatti commessi soltanto in luoghi riservati al culto o nei cimiteri, l'azione deve ritenersi punibile per sè stessa, senza investigare l'animo speciale di chi la commise. La proposta Pessina fu respinta. Nell'articolo 129 del Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 fu accettata la formola del Progetto senatorio, quindi senza alcun inciso relativo al dolo specifico; altrettanto fece il Ministro Zanardelli nell'articolo 139 del Progetto del 1887. Nessuna osservazione fu mossa in proposito nè dalle Commissioni parlamentari, nè dalle Assemblee legislative. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione compilò l'articolo 139 del Progetto del 1887 in modo diverso, facendolo cominciare colla formola: *Chiunque offende la pietà verso i defunti, commettendo atti di irriverenza*. In seno della Commissione, il Commissario Demaria disse che si sarebbe limitato a parlare solo di *atti di irriverenza;* il Commissario Nocito avrebbe voluto qualche cosa di più concreto, perchè non restassero incriminabili quelle baldorie che in certi paesi si fanno nei cimiteri il giorno dei morti, seguendo le tradizioni greche e romane sui banchetti funebri. Il Commissario Chiaves si sarebbe limitato alla formola di *offese alla pietà*, cancellando le parole: *atti di irriverenza*. E così fu deciso dalla Commissione; ma il testo definitivo abbandonò qualsiasi formola che tendesse a specificare il dolo, ritornando al Progetto del 1883, conforme a quello del Vigliani e del Senato. Il Ministro Zanardelli nella Relazione finale giustificò questo abbandono, osservando che la formola era soverchiamente astratta, mentre invece era necessario di rendere chiaro

(1) Mariano: *Delitti contro la proprietà*, pag. 402. — Parla di ciò raffrontando l'ipotesi dei danneggiamenti commessi sui cimiteri e preveduta dall'articolo 424, n. 3, colla ipotesi in esame.

(2) Impallomeni: Nell'Opera e nel luogo di cui la nota 2, alla pagina precedente.

al comune intendimento in che consista il reato, trattandosi specialmente di fatti che talvolta sono commessi quasi a trastullo per traviamento di malnata natura. D'altronde, la formola che comprende *l'offesa alla pietà verso i defunti* avrebbe potuto dar adito a interpretazioni o troppo restrittive richiedendosi la ricerca del fine di offendere la pietà verso i defunti, o troppo estensive potendosi colpire con essa qualsiasi atto di sola irriverenza o leggerezza (1).

Da tale esame si rileva come i compilatori dei varii Progetti del Codice fossero informati a questi concetti:

O di esigere, oltre la *volontarietà* di commettere il fatto, il dolo specifico consistente nel *disprezzo* verso il culto o verso i defunti; oppure,

che la mutilazione o la deturpazione potrebbe commettersi per avidità di lucro, o per arrecare un danno, o per oltraggio; ovvero,

che una formola sul dolo specifico potrebbe dar luogo a interpretazioni o ristrettive o estensive; infine,

che l'azione deve ritenersi punibile per sè, senz'uopo di investigare l'animo speciale dell'agente.

E credo che quest'ultimo sia il migliore partito, consigliato, d'altronde, dal complesso dei lavori preparatorii, poichè, se in definitiva si è abbandonata una formola qualsiasi, la quale richiedesse l'elemento di un dolo specifico, vuol dire che il legislatore questo dolo specifico non ha voluto, e si è invece limitato ad esigere la *volontarietà* del fatto ai termini dell'articolo 45, che riguarda la teorica generale della imputabilità. Del resto, se le ipotesi del turbamento di funzioni religiose (art. 140) o di vilipendio per causa religiosa (art. 141) sono sottoposte alla condizione che siano commesse *per offendere uno dei culti ammessi nello Stato*, e l'ipotesi degli atti contro un culto od un ministro di questo (art. 142) dev'essere commesso *per disprezzo* di uno dei culti stessi, dal momento che pel delitto in esame queste condizioni non esistono, sarebbe un'aggiungere alla legge quando la disposizione si interpretasse nel senso che il fatto dev'essere commesso per offesa o per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato o della memoria di un defunto. Nulla di tutto ciò. Il legislatore (aveva ragione il Paoli avanti la Commissione del 1876) contempla nella ipotesi dell'articolo 143 fatti commessi *soltanto* in luoghi destinati al culto o nei cimiteri; ha escogitata una ipotesi speciale per lo speciale riguardo che è dovuto a quei luoghi e a certe determinate cose, in contemplazione di una tutela della libertà dei culti; quando volontariamente si commette una mutilazione o una deturpazione di alcuna di quelle cose, particolarmente indicate e specificate, in un luogo destinato al culto o in un cimitero, questi luoghi, e queste cose, che sono particolarmente tutelati dal legislatore, rimangono offesi, e il delitto è senz'altro avvenuto; sarebbe un fuor luogo la ricerca di un dolo particolare, determinato, specifico, che il legislatore espressamente non esige.

Però, non è a dimenticarsi che alla mutilazione o al deturpamento potrebbe l'agente essere spinto da uno scopo veramente speciale, il quale imprimerebbe al fatto un carattere giuridico delittuoso diverso da quello a cui è improntato il delitto in esame. E sia pure; ciò non toglierebbe, per altro, che nel momento in cui ha commesso questo diverso delitto non avesse pur anco commesso il delitto preveduto dall'articolo 143. Avviene la mutilazione di una statua, che si trova in una chiesa, a scopo di lucro. L'agente dovrà rispondere di due distinti reati, cioè di furto e del delitto in esame, e sarà punito secondo le norme stabilite dall'articolo 77 (2).

—

(1) V. nn. 47, 49, 52, 54, 57, 61, 64 e 69, a pagg. 401, 403, 405, 406, 412, 415, 416, 418, 420, 422 e 424.

(2) V. Vol. IV, pag. 274, n. 83. — Nell'articolo 424, n. 3 è preveduta una ipotesi di danneggiamento sopra edifizi pubblici, o destinati a uso pubblico, o a pubblica utilità, o all'esercizio di un culto, ovvero sopra cimiteri. Vedremo allora quale sia la differenza che esiste fra quella ipotesi e il delitto preveduto dall'articolo 143. L'interpretazione che ho dato a quest'ultimo articolo certo nè nuoce, nè potrebbe nuocere all'altra che darò della disposizione contenuta nel surricordato articolo 424.

§ 6. — Interpretazione dell'articolo 144.

97. *Osservazione generale. — Ipotesi prevedute dall'articolo.*
98. *Prima ipotesi. — In che consista — Modi nei quali si può esplicare.*
99. *Primo modo: Atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri. — Significato delle diverse espressioni. — L'articolo* 59 *della legge* 22 *dicembre* 1888, *n.* 5849, *per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e gli articoli* 65-76 *del Regolamento sulla polizia mortuaria* 25 *luglio* 1892, *n.* 448 (*in nota*). — *Sull'elemento intenzionale. — Basta la volontarietà del fatto.*
100. *Secondo modo: Sottrazione totale o parziale di un cadavere umano o delle ceneri di esso. — Significato della parola:* Sottrazione. — *Dolo specifico. — Fine di ingiuria od altrimenti illecito.*
101. *Terzo modo: Violazione di un sepolcro o di un'urna. — Si richiede lo stesso dolo specifico che per l'ipotesi precedente. — Se la sottrazione totale o parziale di un cadavere umano da un sepolcro, per fine di studio, costituisca una violazione di sepolcro. — Anche la violazione di un feretro costituisce questo delitto. — La violazione racchiude il solo concetto di un atto materiale.*
102. *Seconda ipotesi. — Fatti da essa preveduti — Devono essere commessi per fine non illecito.*
103. *Primo fatto: Sottrazione totale o parziale di un cadavere umano.*
104. *Secondo fatto: Disseppellimento di un cadavere umano senza autorizzazione. — Da chi possa essere accordata l'autorizzazione. — Gli articoli* 78-87 *del Regolamento di polizia mortuaria* 25 *luglio* 1892, *n.* 448 *e l'articolo* 125 *del Codice di procedura penale. — Non è necessario che l'autorizzazione sia scritta.*
105. *Terzo fatto: Sottrazione delle ceneri. — Deve ritenersi punibile anche la sottrazione parziale.*
106. *Pena. — Aggravante posta nel secondo capoverso e desunta dalla qualità personale dell'agente. — Significato di varie espressioni contenute nella disposizione. — Gli articoli* 13, 52, 77, 109, 129, 132 *del Regolamento speciale di polizia mortuaria* 25 *luglio* 1892, *n.* 448.

97. Ultima delle figure criminose contro la libertà dei culti è quella del *violato sepolcro*, che da talune legislazioni e da taluni scrittori è invece collocata in altra classe, ravvisando in essa piuttosto i caratteri di un reato contro la pubblica sanità.

Non può per altro disconoscersi che questo reato ha in certa guisa attinenze maggiori con le violazioni del sentimento religioso dell'umanità, che con le violazioni delle leggi sulle inumazioni, poichè il ricovero delle reliquie degli estinti è improntato nella coscienza umana di solennità religiosa; e religione delle tombe dicesi appunto questo bisogno comune di non vedere perturbata dalla violenza dell'uomo la pace dei sepolcri. La formola: *Deorum manium jura sancta sunto*, è l'espressione del culto, per quel che di divino che è nell'umanità e che rende sacre le stesse reliquie dell'uomo.

Le violazioni e le profanazioni dei sepolcri si guardarono dai popoli più antichi e dagli stessi Romani come offese alla Religione, per la qualità di *religioso* che annettevasi ad ogni luogo dove fosse sepolto un cadavere umano. È perciò che modernamente si tende a collocare il *violato sepolcro* fra le ipotesi dei reati contro la libertà dei culti, pur non omettendo di distinguere il caso in cui il cadavere umano si vilipenda, si sottragga o si disseppellisca per ingiuria o per trarne materiale di sortilegio o per qualsiasi altro illecito o depravato scopo, dal caso in cui queste circostanze non occorrano ad aggravare il reato o si tratti di semplice disseppellimento senza quella autorizzazione, che è sempre necessaria per ragione di pubblica igiene. In quest'ultima ipotesi si stabilisce una pena di gran lunga minore.

Ed è appunto a questi concetti che si è

informato il patrio legislatore, dettando l'articolo 143. *La violazione di cadaveri o di sepolcri* (così è chiamato il delitto preveduto da quest'articolo), può essere commessa in due guise, che costituiscono due distinte ipotesi, corrispondenti a quelle dianzi indicate.

La prima ipotesi è preveduta dalla prima parte dell'articolo, e comprende fatti di violazione vera e propria di cadaveri o di sepolcri, commessa con uno scopo specialmente determinato.

La seconda contempla la sottrazione totale o parziale di un cadavere umano per uno scopo diverso da quello che è richiesto per la ipotesi precedente; o il disseppellimento di un cadavere umano senza autorizzazione; o la sottrazione delle ceneri di esso. Di questi fatti si occupa il secondo capoverso.

Si prevede inoltre l'ipotesi che il delitto sia commesso da certe determinate persone; e di essa tratta, in particolare, il capoverso finale come circostanza aggravante della pena.

98. *Prima ipotesi*. La prima ipotesi si estrinseca col fatto di colui (*chiunque* esso sia, cittadino di origine o di adozione o anche straniero), il quale (ferma la prima parte dell'articolo) commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine di ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna.

Questa forma di delitto, come si vede, si può esplicare in tre modi, che sono i seguenti:

O con atti di vilipendio sopra un cadavere umano e sopra le sue ceneri;

o con sottrazione parziale o totale, per fine illecito, di un cadavere umano o delle sue ceneri;

o con qualsiasi violazione di un sepolcro o di un'urna.

99. Il primo modo riguarda la commessione di *atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri.*

Dicendosi: *atti* di vilipendio, devono ritenersi escluse le imprecazioni puramente *verbali*, ed ammessi invece gli atti *materiali* soltanto.

Che cosa debba intendersi per *vilipendio*, l'ho già detto e ripetuto (1). Si *vilipende* collo sprezzo, col ludibrio, collo scorno. Non basta, adunque, un atto materiale irriverente; ma vuolsi un *atto*, il quale riveli lo scorno, lo sprezzo, il ludibrio per parte di colui che lo commette.

Cadavere umano è il corpo dell'uomo dopo morto; quindi è sopra il corpo umano *dopo morto* che gli atti di vilipendio devono cadere.

Possono anche cadere sopra le *ceneri* di un corpo umano. Con questa dichiarazione il legislatore ha voluto confermare il riconoscimento del sistema della *cremazione* (2), sistema tanto avversato dal vaticanesimo; non si sa perchè; forse per coerenza a tante viete condanne, per parte dello stesso, di

(1) Pag. 226 (n. 208), 237, 238 (n. 226) ed anche nell'interpretazione dell'articolo 141, a pag. 438, n. 82.

(2) La cremazione era già stata riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849 per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. L'articolo 59 di questa legge così infatti dispone: *La cremazione dei cadaveri dev'essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.* — Vi ha poi il Regolamento 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria, che regola questo sistema. Gli articoli 65-76 di questo Regolamento dettano le norme seguenti: Art. 65. *Nessuna ara crematoria può essere eretta fuori del recinto del cimitero comunale.* — Art. 66. *L'uso dell'ara crematoria deve essere soggetto alla vigilanza dell'Autorità municipale ed ogni cremazione di cadavere deve essere diretta da un incaricato di chi ha assunto l'esercizio privato dell'ara stessa o da un incaricato del Municipio, se l'esercizio di essa è comunale.* — Art. 67. *La cremazione dei cadaveri, caso per caso, sarà autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del luogo del decesso sulla presentazione dei seguenti documenti:* 1° *Estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, oppure, una domanda scritta dei parenti più prossimi;* 2° *Certificato del medico curante che dichiari la natura della malattia che determinò la morte ed escluda il sospetto di causa*

principii e di scoperte, che poi ha dovuto ammettere di fronte all'evidenza; come la condanna del principio della rotazione della terra e della somma scoperta igienica dell'innesto del vaiuolo.

Stante la *genericità* della formola, è evidente che il delitto esiste tanto che il cadavere umano sia seppellito, quanto se sia abbandonato.

All'esistenza giuridica di questo delitto basta la *volontarietà* del fatto; avvenuto *volontariamente* un atto materiale di scorno, di ludibrio o disprezzo contro un corpo umano *dopo morto*, o sopra le ceneri di esso, non è lecito ricorrere ad ulteriori ricerche sulla intenzione dell'agente, tanto più poi in quanto richiedendosi un vilipendio materiale, in esso deve ritenersi insita una prava intenzione; non essendo possibile giustificare un fatto, la cui natura è la beffe o il disprezzo.

100. Il secondo modo avviene con la sottrazione per intero o in parte di un cadavere umano o delle sue ceneri.

La *sottrazione* racchiude il concetto della *clandestinità*, o per lo meno della *malizia*, ed esclude sempre in chi la commette l'idea di un diritto; per cui non potrebbe dirsi vi fosse *sottrazione* vera e propria, nel significato filologico della parola (1), quando il cadavere o le ceneri, per intero o in parte fossero asportati non in modo clandestino o malizioso, o da chi ne avesse un diritto o avesse avuta all'uopo l'autorizzazione.

Però, la sottrazione non avrà esistenza giuridica colla semplice *volontarietà* di essa; ma per costituire il delitto, di che stiamo occupandoci, ha d'uopo di un'intenzione diretta, di un dolo determinato, specifico; poichè vuole il legislatore che la sottrazione totale o parziale sia fatta *per fine di ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito*. Il Progetto del 1887, di conformità all'articolo 219 del Codice Toscano, indicava espressamente anche il fine di *superstizione*. La Commissione Reale di revisione soppresse quella parola sulla proposta del Commissario Chiaves, il quale notava che non sempre il superstizioso merita pena, perchè può essere in buona fede ed ha più bisogno di essere illuminato che punito: vedrà il Giudice nei casi concreti se il fatto offenda o no il senso morale (2); o se (dico io) l'atto superstizioso contenga in sè stesso un'ingiuria, poichè evidentemente si sarebbe allora nei termini della legge.

Il *fine di ingiuria* non avrebbe d'uopo d'essere illustrato, essendone il concetto abbastanza volgare; comunque, il giudizio se nell'azione del colpevole vi siano gli estremi dell'ingiuria, se l'agente abbia commesso

---

criminosa. Salvo opposizione da parte dei parenti più prossimi, l'Autorità municipale potrà sempre ordinare la cremazione dei cadaveri a cui deve essa provvedere a spese del Comune. Potrà pure ordinare la cremazione di altri cadaveri, ove lo consiglino gravi ragioni di pubblica necessità. In ogni caso deve il certificato medico, di cui sopra, constatare che è escluso il sospetto di morte per causa criminosa. — Art. 68. *In mancanza del certificato di cui al n° 2 del precedente articolo, e in caso di morte improvvisa o sospetta, deve prodursi il nulla osta dell'Autorità giudiziaria.* — Art. 69. *Quando la cremazione dovesse essere eseguita in un Comune diverso da quello del decesso, oltre ai documenti precitati, dovrà esibirsi anche il decreto prefettizio di autorizzazione al trasporto del cadavere fuori del Comune.* — Art. 70. *I cadaveri devono essere collocati sull'ara crematoria avvolti negli indumenti coi quali furono deposti nel feretro.* — Art. 71. *La cremazione del cadavere sarà eseguita unitamente al feretro nei seguenti casi:* a) *Quando sia in istato di avvanzata putrefazione;* b) *Quando sia di persona morta per malattia contagiosa;* c) *Quando, indipendentemente dai casi suindicati, la famiglia del defunto ne esprima il desiderio.* — Art. 72. *Compiuta la cremazione, le ceneri saranno diligentemente raccolte, ed ove sia richiesto, anche in presenza dei parenti o di amici del defunto, o di loro rappresentanti, quindi deposte e suggellate in apposita urna cineraria.* — Art. 73. *Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto le cui ceneri contengono.* — Art. 74. *Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.* — Art. 75. *Le urne cinerarie devono essere in materiale resistente ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno invece che riposte in celle di appositi colombari.* — Art. 76. *Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.*

(1) *Sottrazione:* L'atto del sottrarre. *Sottrarre:* Far suo con accortezza o con malizia: ma più spesso si usa per portar via furtivamente (Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*).

(2) V. a pag. 423, 424.

il fatto *per fine di ingiuria*, sarebbe pur sempre un giudizio di apprezzamento, incensurabile avanti il Magistrato Supremo. Piuttosto è da considerarsi la formola generica usata dal legislatore: *per fine di ingiuria*, senza designazione della persona contro cui dev'essere diretta: quindi è che non solo potrà aversi il delitto quando la sottrazione avvenga col proposito di fare ingiuria al defunto, ma anche quando questo proposito fosse diretto alla famiglia di lui, od agli amici, e persino alla Nazione a cui apparteneva, come fra le altre ipotesi era espressamente stabilito dal Codice toscano.

La sottrazione è del pari punibile quando avvenga *per qualsiasi altro fine illecito*. Formola assai generica, la cui interpretazione è interamente lasciata alla coscienza del Giudice, il quale, conseguentemente ed incensurabilmente vedrà nei singoli casi se il fine pel quale l'agente ha commesso la sottrazione fosse lecito od illecito. *Illecito* non vuol dire *illegittimo*. Un'azione è *illecita* quando è contraria alla morale od anche alle convenienze sociali; mentre è *illegittima* quando è contraria alla legge, naturale o positiva. Può essere *illecita* senz'essere *illegittima*; come, per convenienze politiche o sociali, può essere *illegittima* senz'essere *illecita*. Il legislatore vieta la sottrazione *per fine illecito*, qualunque esso sia; ma se la vieta per fine illecito, deve *a fortiori* ritenersi che la vieti anche quando è commessa per fine *illegittimo*, poichè allora vi sarebbe per di più la violazione della legge positiva o naturale. Il Magistrato però non dovrà vedere se l'agente quando ha commesso la sottrazione si fosse prefisso il fine di violare una legge, e se una legge sia stata effettivamente violata; ma dovrà limitarsi all'esame se avesse avuto il fine di violare la morale od anche semplicemente le convenienze sociali, e se coll'avvenuta sottrazione queste siano effettivamente state violate. È certo poi che quando colla sottrazione sia stata offesa una legge, l'*illecità* del fine sarebbe insita nella violazione della legge stessa. Nel *fine illecito* dovrà pure comprendersi il fine *superstizioso*, sempre però quando il fatto offenda il senso morale.

101. Il terzo modo è la violazione vera e propria di un sepolcro o di un'urna. Nella parola: *violazione*, è racchiuso il concetto di una intenzione malvagia; per cui, avendo il legislatore adoperata la locuzione: *viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna*, sarebbe partito dal concetto di colpire colui che avesse commesso il fatto con una intenzione malvagia. Sembra tuttavia che il fatto stesso debba avere avuto per fine l'ingiuria, o qualsiasi altro fine illecito, come nell'ipotesi di sottrazione totale o parziale di cadavere umano o di ceneri di esso, poichè l'inciso: *per fine d'ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito*, reggerebbe grammaticalmente ambedue le ipotesi.

A proposito del *fine illecito*, si può fare la questione se chi sottrae da un sepolcro un cadavere umano per fine di studio commetta il delitto di violazione di sepolcro. Gli Autori della Teoria sostengono la punibilità di questo asporto ai termini dell'articolo 360 del Codice del 1810 (violazione di sepolcri) per le ragioni seguenti:

« Non sembra dubbio che il fatto di disseppellire un cadavere, sia pure per farlo servire a studi anatomici, non rientri nei termini della legge. I Regolamenti degli ospitali hanno assicurato alla scienza dei soggetti per i suoi studii, e con questo pretesto non potrebb'essere giustificata la violazione di una tomba. La tomba è una cosa sacra, *res religiosa;* nessun motivo permette di portarvi la mano, amenochè si tratti di un interesse pubblico urgente, come quello della repressione di un malefizio. D'altronde, un sepolcro è la proprietà di una famiglia; e questa famiglia non dev'essere esposta a vedere uno dei suoi membri disseppellito e consegnato ad estranei » (1).

Di fronte al disposto dell'articolo in esame credo che quest'avviso non possa sostenersi. La sottrazione, ond'essere punita nei sensi della disposizione in esame, deve avvenire per un fine *illecito*. È il *fine* che dev'essere *illecito*. Certo non può sostenersi che *illecito* sia il *fine* di fare degli studi anatomici sopra un cadavere umano ad incremento della scienza. Se un sepolcro è la proprietà di

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. 2, n. 3046, pag. 287. Ediz. di Bruxelles del 1845. — L'articolo 360 del Codice francese è riportato a pag. 428.

una famiglia, la quale ha il diritto di opporsi a che i resti mortali di un suo membro affezionato siano consegnati ad estranei, ciò non deve avere alcuna influenza nei riguardi della applicazione di una legge penale; la famiglia potrà far valere le sue ragioni nella sede civile, ma non potrebbe pretendere l'applicazione dell'articolo in esame, poichè nell'agente mancherebbe l'elemento costitutivo della *illiceità* del fine. Non resterebbe adunque che l'applicabilità del capoverso, il quale prevede, come vedremo fra poco, l'ipotesi di una sottrazione commessa, non per fine di ingiuria, nè per qualsiasi altro illecito fine.

Nè illecito, del pari, sarebbe il fine che avrebbe avuto quell'amante disperato, di cui suppone il Carrara, che fosse sceso nella tomba della sua fidanzata per darle un ultimo bacio(1).

Un'altra questione può farsi. Il legislatore punisce la violazione del *sepolcro*. Deve comprendersi in questa espressione anche il semplice *feretro*, la semplice *bara*, prima di essere inumata? La questione non è nuova, essa è trattata dalli Chauveau ed Hélie a proposito di una sentenza della Corte d'Appello di Bordeaux. Trattavasi di un tale, che dopo di avere proferito delle ingiurie contro un defunto sulla bara di lui, lanciò contro la bara stessa una pietra, per cui rimase spezzata. La Corte dichiarò che la sepoltura era stata violata. « Ci pare impossibile (osservano gli egregi Autori) adottare un'avviso diverso. È bensì vero che l'articolo 360 non parla che della violazione di *tombe* o di *sepolture*, ma queste parole devono applicarsi ai resti dell'uomo fin dal momento in cui sono racchiusi nel feretro; è in questo momento che comincia la inumazione e che il cadavere riveste la sua consecrazione: esso è preparato pel seppellimento; deve, in conseguenza, partecipare alla protezione che lo difende contro gli oltraggi. Quali motivi, d'altronde, permetterebbero una distinzione fra il feretro e la tomba? Perchè il rispetto a questa, se fosse permesso l'insulto a quello? Il cadavere sarà condotto alla sua ultima dimora in mezzo alle ingiurie? Il feretro non è forse una prima tomba, non meno sacra di quella, che è scavata nella terra? La legge non ha forse voluto proteggere da ogni profanazione piuttosto i resti dell'uomo che la stessa tomba? » (2).

Sono argomenti questi della massima importanza che devono essere accolti: l'articolo 144 parla di *sepolcro o di urna*, ma ne punisce la violazione solo perchè vi è rinchiuso un cadavere umano o vi sono raccolte le ceneri. Dunque la protezione è accordata ai resti dell'uomo o alle ceneri; che quelli siano rinchiusi in un sepolcro in modo permanente o in una bara in modo transeunte fino alle sepolture definitive; che le ceneri raccolte nell'urna siano collocate permanentemente nel colombario o in modo transeunte durante il tragitto dall'ara crematoria al colombario, od altrove; la protezione dal legislatore è accordata alla salma od alle ceneri dell'uomo, qualunque sia il luogo in cui si trovino. Una interpretazione restrittiva delle parole: *sepolcro od urna*, sarebbe senza dubbio contraria allo spirito della disposizione.

Si dice nell'articolo: *viola in qualsiasi modo*. Al concetto di una *violazione* è annesso il concetto di un *atto materiale*. Quindi il *qualsiasi modo* deve riferirsi ad un modo esclusivamente *materiale* di qualsiasi genere esso sia; basterebbe quindi anche un gesto di scherno, purchè fosse fatto verso il sepolcro o l'urna; le ingiurie che fossero scagliate contro un sepolcro o contro un'urna non potrebbero essere assoggettate che alle disposizioni degli articoli 393 e seguenti, in base al disposto dell'articolo 400. È questo pure l'avviso degli Autori della Teoria. La Corte di Cassazione di Francia aveva deciso che il fatto di colui, il quale, dopo di essersi introdotto in un cimitero, colpisce con un bastone una tomba servendosi di interpellanze reiterate ed oltraggiose ai Mani del defunto, costituisce il delitto di violazione di sepolcro. « Noi non esitiamo (scrivono li Chauveau ed Hélie) ad ammettere questa dottrina; il fatto era un oltraggio *materiale*, poichè era stata *materialmente* violata la santità della tomba. Ora, se il delitto di violazione di tombe o di sepolture suppone un atto *materiale* di violazione, la legge non ha definito quest'atto,

(1) Carrara: *Programma*. Parte speciale, Vol. VI, § 3189.

(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 3041, pag. 287. Ediz. di Bruxelles del 1845. — L'articolo 360 del Codice francese è riportato a pag. 428.

ma ha lasciato ai Giudici l'apprezzamento sulla natura e sulla gravità di esso. Non potrebbe dirsi altrettanto se l'agente si fosse limitato a proferire delle ingiurie o degli oltraggi, senza aggiungervi alcun fatto materiale; queste parole oltraggiose e contrarie al rispetto dovuto ai resti mortali di un uomo potrebbero essere puniti, ma come costituenti un delitto diverso; non sarebbero una violazione di tomba, ma un delitto di ingiuria o di diffamazione. Importa dunque distinguere se l'oltraggio consiste soltanto in parole o in gesti, fatti od azioni commesse sulle stesse tombe; l'articolo 360 non può applicarsi che in quest'ultimo caso » (1).

102. *Seconda ipotesi.* La seconda ipotesi, che è preveduta dal primo capoverso dell'articolo, contempla tre fatti distinti, che sono i seguenti:

La sottrazione totale o parziale di un cadavere umano;

il disseppellimento di un cadavere umano senza autorizzazione;

la sottrazione delle ceneri di esso.

Questi fatti, però, devono essere commessi, come è detto nella disposizione, *fuori dei casi suindicati*; quindi, all'infuori dei casi preveduti nella prima parte dell'articolo; cioè sono puniti colle norme del capoverso, allorquando non costituiscano un vilipendio, nè abbiano per fine l'ingiuria od altro qualsiasi illecito fine. È evidente che la locuzione: *fuori dei casi suindicati*, essendo premessa a tutti tre i fatti, tutti grammaticalmente li regge senza eccezione.

103. Il primo fatto si estrinseca con la *sottrazione per intero o in parte di un cadavere umano.* Dal momento che questa sottrazione è preveduta *fuori dei casi*, dei quali si occupa la prima parte dell'articolo, è chiaro che il legislatore, come ho detto nel numero precedente, volle senza dubbio riferirsi a quelle sottrazioni che non costituiscono un vilipendio, nè sono commesse per fine di ingiuria o per qualsiasi altro illecito fine; a quelle, per esempio, che sono eseguite o per curiosità scientifica, o per affetto alla memoria del defunto, o per altro fine che per sè medesimo non meriti riprovazione. Però, anche queste dovranno essere fatte in modo clandestino o per lo meno malizioso, poichè nella *sottrazione*, come ho detto più sopra (2), si racchiude sempre il concetto della clandestinità o della malizia, e di un'assenza di ogni diritto per parte di colui che la commette.

Quindi è che, in tema di sottrazione, non potrebbe parlarsi di *autorizzazione* (e il legislatore non ne ha parlato), poichè se vi è *autorizzazione* non vi ha *sottrazione*, ma *asporto autorizzato.* Dire: *sottrazione autorizzata*, è una contraddizione nei termini, un errore filologico e giuridico. Se si asporta totalmente o parzialmente un cadavere con autorizzazione non vi ha reato; se lo si asporta senza autorizzazione, l'asporto diventa *sottrazione* e cade sotto il disposto del capoverso in esame; o quanto meno, ove manchino i caratteri particolari della sottrazione, potrebbe costituire una contravvenzione, che eventualmente fosse preveduta da una legge speciale (3), perchè l'autorizzazione, come vedremo tosto nel numero successivo, non è richiesta dal Codice che pel disseppellimento.

104. Il secondo fatto contempla il *disseppellimento di un cadavere umano senza autorizzazione*, commesso, ben inteso, per quanto ho dianzi notato, non per vilipendio, nè per fine di ingiuria, nè per qualsiasi altro illecito fine, ma per un fine qualunque che per sè medesimo non fosse riprovevole. Sarebbe tale, ad esempio, il caso lagrimevole e classico di quell'amante disperato, che nella

---

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 3042, pag. 287.

(2) N. 100, pag. 452.

(3) Infatti vi hanno gli articoli 44, 45 del Regolamento sulla polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, che provvedono all'uopo nei termini seguenti: Art. 44. *È vietato a chicchessia di asportare dalle sale anatomiche universitarie o dalle altre sale di autopsia per essere conservati, cadaveri o parti di essi, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione scritta dal Direttore della scuola o dal Sindaco, quanto l'autopsia sia fatta fuori di una scuola; tale autorizzazione sarà negata in caso di esplicita opposizione della famiglia dell'estinto.* — Art. 45. *Dall'autorizzazione di cui all'articolo precedente devono risultare le generalità della persona cui il cadavere o le parti di esso appartennero.*

—

foga del dolore disumasse il cadavere della sua fidanzata per vederne ancora le sembianze.

Sulle esumazioni provvedono gli articoli 78-87 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, del tenore seguente:

Art. 78. *Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.*

Le prime hanno luogo quando, scorso il decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture o cremati.

Art. 79. *Per procedere alle esumazioni ordinarie non occorre alcun ordine o permesso speciale. A ciò provvede il custode del cimitero sotto la propria responsabilità e a seconda del bisogno, dopo decorso il decennio di inumazione del cadavere.*

Art. 80. *Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del cimitero.*

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro al cimitero.

Art. 81. *Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità giudiziaria, ovvero autorizzate dal Sindaco.*

Art. 82. *Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.*

Art. 83. *Se l'esumazione è autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'ufficiale sanitario comunale, prescrizioni che dovranno essere inserite nell'ordinanza stessa.*

Art. 84. *Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.*

Art. 85. *Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in doppia copia, delle quali una rimarrà presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere trasmessa all'archivio comunale.*

Art. 86. *Non potrà autorizzarsi l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per vaiuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, se non scorsi tre anni dalla morte, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.*

Art. 87. *Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non sarà concessa un'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.*

L'autorizzazione adunque può essere accordata dal Sindaco; l'Autorità giudiziaria ha il diritto di ordinare l'esumazione, diritto che viene attribuito al Giudice istruttore, od al Pretore che fosse da questo delegato, dall'articolo 125 del Codice di procedura penale, così concepito:

Se trattasi di omicidio, o di altro caso di morte, di cui sia ignota la causa, si dovrà procedere prima della inumazione alla visita con intervento di periti, ed ove sia d'uopo alla sezione del cadavere, ordinatone il dissotterramento colle dovute cautele, quando già fosse sepolto.

È certo che l'autorizzazione dovrebbe per maggiore regolarità esser rilasciata in iscritto; per cui al solo documento scritto che la contenesse dovrebbe avere riguardo il Magistrato per pronunciare la non applicabilità della disposizione in esame; tuttavia non credo, che in mancanza di una autorizzazione scritta, non si possa avere riguardo a qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge rituale, su cui il Magistrato sia in grado di appoggiare la propria convinzione, che effettivamente l'autorizzazione fu accordata. Quindi è che, quand'anche l'autorizzazione sia stata concessa verbalmente, ove ciò risulti in modo irrefragabile provato, il disseppellimento non sarebbe punibile. Il legislatore parla in genere di *autorizzazione;* sia verbale, sia scritta non importa, purchè sia stata accordata da chi legalmente ha la facoltà di concederla.

105. Il terzo fatto avviene colla *sottrazione delle ceneri di un cadavere umano* non per vilipendio, nè per fine di ingiuria, nè per qualsiasi altro illecito fine.

A questo proposito osserva l'Impallomeni: « Il testo dice: *o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri;* parrebbe quindi che vi sia un caso in cui la *sottrazione* delle ceneri possa essere *autorizzata.* Ma questo evidentemente non è che un vizio di redazione; la *sottrazione* è sempre un delitto, perchè non si *sottrae* che ciò che non si ha il diritto di prendere. Il capoverso deve intendersi come se fosse redatto così: « Fuori dei casi suindicati, « chiunque sottrae per intero o in parte, o « senza autorizzazione disseppellisce un cada« vere umano, *o chiunque* ne sottrae le « ceneri, è punito, ecc. ». Il vizio derivò da questo che, volendosi dalla Commissione Reale di revisione espressamente far menzione della sottrazione delle ceneri, fu aggiunto l'inciso: o *ne sottrae le ceneri,* senza che questa ipotesi fosse stata enunciata in modo che si presentasse distaccata dalla ipotesi della sottrazione, o del disseppellimento, fatto senza autorizzazione, del cadavere » (1).

Quando si abbiano presenti i concetti che sono racchiusi nella parola: *sottrazione,* e la conseguenza che ne deriva della impossibile coesistenza con essa di una autorizzazione, non è ammissibile il dubbio sollevato dall'Impallomeni; per cui è evidente che l'elemento dell'autorizzazione si richiede soltanto pel *disseppellimento* del cadavere umano; nè si può ammettere che il legislatore, *quo nemo sapientior,* abbia commesso un errore nella redazione del capoverso. I tre fatti sono marcatamente distinti: sottrazione totale o parziale di un cadavere umano; — disseppellimento di un cadavere umano senza autorizzazione; — sottrazione delle ceneri di esso. Ed è appunto a quest'ultima ipotesi che volle sostanzialmente riferirsi il Commissario Nocito in seno della Commissione Reale di revisione; anzi egli voleva punita la *dispersione;* comunque, non si parlò mai di *autorizzazione;* nè si poteva parlarne, per la contraddizione che non consente la coesistenza dell'autorizzazione colla sottrazione. Se l'asporto delle ceneri è *autorizzato* non vi sarà reato; se mancherà l'autorizzazione l'asporto diventerà *sottrazione,* o quanto meno, se manchino gli elementi caratteristici della sottrazione, costituirà quella contravvenzione che eventualmente fosse preveduta da una legge speciale, come ho disopra osservato trattando della sottrazione di un cadavere umano (2).

L'ipotesi della sottrazione delle ceneri non è accompagnato dalla frase: *per intero o in parte,* che accompagna l'ipotesi della sottrazione del cadavere umano; per cui potrebbe chiedersi se quella frase si riferisca anche alla sottrazione delle ceneri, oppure se la sottrazione delle ceneri debba essere punita solamente quando sia stata *totale.* La frase anzidetta evidentemente si riferisce in modo esclusivo alla sottrazione del cadavere, perchè fra la ipotesi della sottrazione del cadavere e quella della sottrazione delle ceneri, vi ha l'altra del disseppellimento senza autorizzazione. Se si fosse voluto che la stessa frase avesse a reggere anche la sottrazione delle ceneri, questa grammaticalmente si sarebbe posta accanto alla sottrazione del cadavere, come si fece nella prima parte dell'articolo, ed ultima sarebbe rimasta l'ipotesi del disseppellimento. Ma sebbene questa frase non debba riferirsi alla sottrazione delle ceneri, pare a me che anche la sottrazione *parziale* di queste abbia ad essere punita, dato che una sottrazione parziale possa commettersi dall'urna che le raccoglie. Lo spirito della disposizione è lo stesso; vuolsi tutelato il rispetto che è dovuto alle tombe ed alle urne cinerarie; ora, tanto che la sottrazione delle ceneri sia totale, quanto che sia parziale, si mancherebbe pur sempre a quella tutela dell'inviolabilità delle tombe o delle urne, che il legislatore ha voluto accordare.

106. La pena stabilita pel delitto di violato sepolcro è diversa secondo le ipotesi.

Le ipotesi degli atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, di sottrazione parziale o totale di un cadavere umano o delle sue ceneri per illecito fine, e la violazione di un sepolcro o di una urna sono punite con la reclusione da sei a trenta mesi, congiunta alla multa fino a mille lire.

La sottrazione totale o parziale di un ca-

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* Vol. II, pag. 118.

(2) N. 103, a pag. 455 e la nota 3, ivi.

davere umano per fine non illecito, il disseppellimento pure per fine non illecito di un cadavere umano senza autorizzazione, e la sottrazione con lo stesso non illecito fine sono punite con la detenzione fino ad un mese, congiunta alla multa fino a trecento lire.

Ma la pena è più grave, secondo l'ultimo capoverso, quando il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri; ed il legislatore fa una distinzione. Se il fatto è commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni, congiunta alla multa da cinquanta a millecinquecento lire. Se il fatto è commesso da uno al quale siano stati affidati il cadavere o le ceneri, la pena è la detenzione fino a due mesi, congiunta alla multa fino a cinquecento lire.

Per persona *preposta* al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura non deve intendersi soltanto il custode, che per l'articolo 90 del Regolamento speciale di polizia mortuaria del 25 luglio 1892, n. 448, deve sempre esservi nominato (1), nè il capo dei diversi altri impiegati che eventualmente vi fossero; ma ogni impiegato in genere o qualunque altra persona che non fosse destinata a bassi servizi.

Per persona *adetta* ai suindicati luoghi deve ritenersi qualsiasi persona che non sia impiegata nel senso anzidetto, ma che sia incaricata di un servizio qualsiasi; sarebbero tali, ad esempio, i becchini. L'incarico però, dicendosi: *adetto*, dovrebbe avere un carattere se non di stabilità *assoluta*, almeno di stabilità *relativa;* non certo un carattere affatto transeunte, come sarebbe quello di un operaio incaricato di un lavoro speciale.

L'*affidamento* dovrà giuridicamente ritenersi qualunque sia il modo od il titolo, in cui o per cui la persona abbia ricevuto in custodia il cadavere o le ceneri.

Per *luoghi di sepoltura* non devono soltanto intendersi quelli, nei quali avviene la materiale tumulazione o la materiale cremazione del cadavere, ma anche i depositi di osservazione, le camère mortuarie, gli ossari, la sala per le autopsie nei cimiteri e quei luoghi, nei quali, all'infuori dei colombari e delle sepolture private nei cimiteri, fossero custoditi i cadaveri o le ceneri; luoghi tutti che sono imposti od autorizzati dagli articoli 13, 52, 77, 109, 129 e 132 del Regolamento sulla polizia mortuaria 25 luglio 1892. n. 448, così concepiti:

Art. 13. *Per quanto è possibile, i Comuni dovranno avere in luogo appartato e rispondente alle esigenze igieniche, un deposito di osservazione per riceverci i cadaveri di persone:* a) *morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenerle per il periodo di tempo necessario;* b) *morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possano essere lasciate;* c) *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.*

Art. 52. *La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante o anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati, tumulati o cremati, senza riguardo alla Religione che avesse professato il defunto.*

Art. 77. *Le urne cinerarie possono essere deposte nei colombari o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizii o negli istituti, purchè in sito conveniente o di proprietà o affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto, o dietro richiesta o consenso della famiglia e dell'ente morale stesso.*

Art. 109. *È permesso l'uso dei sepolcri particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi cadaveri o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia.*

Art. 129. *La sala per le autopsie deve rispondere a tutte le condizioni prescritte per la camera mortuaria.*

Art. 132. *L'ossario possibilmente dev'essere sotterraneo e deve consistere in una cripta destinata a raccogliere le ossa da esumarsi dai campi di inumazione comune di dieci in dieci anni.*

—

(1) Art. 90. *Tutti i cimiteri dovranno avere almeno un custode responsabile della loro buona tenuta.*

GIURISPRUDENZA PRATICA

107. *Osservazione generale.*

107. Nella interpretazione delle disposizioni del Codice sardo, che hanno analogia colle disposizioni del Codice in vigore, la giurisprudenza delle Corti Supreme ha fermato delle massime sui punti seguenti:

Sul significato da darsi alla locuzione: *culti tollerati*;

sulla pubblicità *successiva*;

sul turbamento delle funzioni religiose;

sulle offese ai ministri del culto;

sul violato sepolcro.

Quanto al Codice toscano, sempre in relazione alle disposizioni del Codice patrio, non si hanno che massime sulle ingiurie ai ministri di un culto.

La Cassazione unica per ora non si è pronunciata che sugli articoli 140, 142 e 144.

§ 1. — Giurisprudenza sul Codice sardo e sul toscano.

108. *Giurisprudenza sul Codice sardo. — Sul significato da darsi alla locuzione:* culti tollerati (*Cassazione di Torino*).
109. *Sulla pubblicità* successiva (*Cassazione di Firenze*).
110. *Sul turbamento delle funzioni religiose* (*Cassazioni di Firenze, Roma, Torino e Napoli*).
111. *Sulle offese ai ministri del culto* (*Cassazioni di Napoli, Torino e Palermo*).
112. *Sul violato sepolcro* (*Cassazioni di Torino e Roma*).
113. *Giurisprudenza sul Codice toscano. — Circa le ingiurie ai ministri di un culto* (*Cassazione di Firenze*).

108. *Giurisprudenza sul Codice sardo. Sul significato da darsi alla locuzione: culti tollerati.* La Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 6 settembre 1871 ebbe a stabilire, che i *culti tollerati*, alla cui protezione è ordinata la disposizione dell'articolo 188 del Codice del 1859, sono quelli che esistevano ed erano riconosciuti nelle diverse Provincie d'Italia al momento in cui vi fu pubblicato lo Statuto del Regno. Perciò le aggregazioni o sette religiose posteriori non appartengono alla classe degli enti morali che si intitolano culti tollerati (1).

109. *Pubblicità successiva.* In questo tema, la Cassazione di Firenze, con sentenza 20 novembre 1874, interpretando il Codice sardo, dopo di avere premesso che « le disposizioni del Codice del 1859 concernenti i reati contro la Religione dello Stato e gli altri culti, non avversano, nè restringono il principio della libertà di coscienza », ha deciso che « quando la *pubblicità* è l'estremo essenziale di un reato, basta a questo effetto che vi sia la pubblicità *successiva*, quand'anche per avventura faccia difetto la pubblicità *concomitante* » (2).

« Attesochè (è detto nei motivi) vuolsi avvertire che, nella soggetta materia e trattandosi nella specie di reato di fatto permanente, ove pure fosse mancante la pubblicità *concomitante*, ne avrebbe supplito il difetto la pubblicità *successiva*, poichè l'oggetto sacro, rotto ed infranto, era rimasto testimone al pubblico dell'oltraggio recato al culto ».

110. *Turbamento delle funzioni religiose.* Su questo argomento ebbero occasione di pronunciarsi i Magistrati Supremi di Fi-

(1) Ric. Corsi e Binelli, Est. Troglia. *Ann. della giurispr. ital.*, A. 1874. 249. — È una massima che certo non può essere ora seguita di fronte ai principii schiettamente liberali del Codice italiano.

(2) Ric. Rizzotti e Todescato, Est. Frecci. *Ann. della giurispr. ital.*, A. 1875, 41; *Legge*, XV, 137.

renze, Roma, Torino e Napoli, e fermarono le massime seguenti:

I. Si commette il reato previsto e punito dall'articolo 183 del Codice sardo quando si turbino le funzioni sacre, comunque non si riesca a sospenderle o ad impedirle (Cassaz. di Firenze 20 giugno 1874, Ric. Marzucchi e Girardi, Est. Trecci. *Ann. giurispr. ital.*, A. 1874, 250).

II. A costituire il reato, di cui l'articolo 183 del Codice sardo, basta l'intenzione di interrompere le sacre funzioni e il fatto di averle turbate, ancorchè l'agente non avesse in animo di portare offesa alla Religione: la violenza richiesta quale estremo dal detto articolo può essere così fisica come morale, e deve ritenersi concorrere quest'ultima ognorchè, in causa del turbamento prodotto, la funzione rimase interrotta (Cassaz. di Roma 12 marzo 1880, Ric. Pisani. *Riv. Penale*, XII, 134; *Annali giurispr. ital.*, A. 1880, 135).

III. Riunisce tutti gli estremi legali del reato previsto e punito dall'articolo 183 del Codice sardo il fatto di chi indirizza al parroco, nell'atto che sta predicando ai fedeli, delle parole ingiuriose, donde ne derivi turbamento negli stessi fedeli ed interruzione della predica (Cassaz. di Roma 5 aprile 1881, Ric. Tancredi, Est. Ferreri. *Legge*, A. 1881, II, 665).

IV. Perchè si verifichi il reato, di cui all'articolo 183 del Codice sardo, occorre non solo l'esistenza di un atto di disordine o di tumulto, ma che tale atto sia stato la causa di un ritardo, di un impedimento o di una interruzione all'esercizio del culto (Cassaz. di Roma 21 novembre 1881, Ric. P. M. in causa Repetto ed altri, Est. De Cesare. *Legge*, A. 1882, 351; *Giurispr. penale*, A. 1882, 136).

V. A costituire il reato preveduto dall'articolo 183 del Codice sardo occorre che l'agente abbia avuto intenzione di impedire o di turbare l'altrui libertà religiosa, o di fare onta alla Religione; perciò, una rissa avvenuta in una chiesa in tempo di funzioni sacre non veste il carattere di quel reato se i rissanti non abbiano avuto altro animo che quello di dare sfogo al loro alterco (Cassaz. di Roma 16 agosto 1882, Ric. P. M. in causa Borani e Di Luzi, Est. De Cesare. *Riv. penale*, XVII, 42; *Giurispr. penale*, A. 1883, 144).

VI. Può commettersi il reato, di cui nell'articolo 183 del Codice sardo, anche soltanto con clamori, quando con essi si venga a turbare una funzione religiosa (Cassaz. di Torino 14 febbraio 1883, Ric. Rossi ed altri, Est. Rovasenda. *Giurispr. penale*, A. 1883, 90).

VII. La legge dev'essere intesa ed applicata secondo il significato naturale e logico delle parole; e volendo conoscere quale ne sia l'intimo concetto e lo scopo, è d'uopo ricorrere allo spirito dominante del tempo in cui fu promulgata, e non alle idee ed alle aspirazioni manifestatesi dopo, sebbene queste appariscano più in armonia alle libere istituzioni delle Nazioni. L'articolo 183 del Codice sardo contempla e punisce gli atti violenti e perturbativi delle funzioni o cerimonie della Religione dello Stato, non in quanto offendono individualmente le persone che attendono od assistono ad una funzione religiosa, ma in quanto attaccano la Religione in sè stessa, osteggiando la sua estrinsecazione nella forma di culto. Quindi a costituire il reato previsto dall'articolo anzidetto non basta un disordine qualsiasi in chiesa o fuori, che disturbi i fedeli nelle loro preghiere, ma è d'uopo che siano impedite, interrotte o turbate con violenza le funzioni o le cerimonie della Religione (Cassaz. di Torino 25 febbraio 1886, Ric. Gazzano e Semeria, Est. Floris. *Giurispr. penale*, A. 1886, 129; *Legge*, A. 1886, I, 494, 495; *Riv. penale*, XXXVIII, 81).

VIII. In tema di reati così detti *sociali*, come sarebbe il turbamento delle funzioni o cerimonie religiose, l'elemento morale del dolo è costituito dalla sola *volontarietà* del fatto delittuoso e dalla coscienza del delinquente che il fatto arreca una perturbazione all'ordine sociale, sebbene non sia quello il fine ultimo ch'egli si prefigge e sia ben diversa la passione che lo spinge ad agire. Sono perciò colpevoli del reato previsto dall'articolo 183 del Codice sardo coloro che in Chiesa intercettano le funzioni religiose colle grida: *Morte al Vescovo che ha sospeso il parroco; vogliamo il nostro parroco in funzione;* sebbene tali grida, anzichè a turbare le funzioni religiose, mirassero a riavere il

parroco (Cassaz. di Torino 4 marzo 1886, Ric. Pesante, Est. Floris. *Giurispr. penale*, A. 1886, 149; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 101; *Legge*, A. 1886, II, 356).

IX. Commette il reato preveduto dall'articolo 183 del Codice sardo colui che col proprio fatto volontariamente impedisce o ritarda una funzione religiosa, sebbene senza vie di fatto contro le persone, minaccie o tumulti (Cassaz. di Roma 5 aprile 1886, Ric. De Stefani, Est. Spera. *Riv. penale*, XXIII, 555, 550).

X. Il reato di impedimento e turbamento delle funzioni religiose ha luogo tanto nel caso che queste si esercitino in chiesa, quanto in quello che si esercitino fuori di chiesa (Cassaz. di Napoli 12 maggio 1886, Ric. Cassese, Est. De Marinis. *Giurispr. penale*, A. 1886, 433; *Racc.* Bettini, XXXVIII, 186; *Riv. penale*, XXIV, 248; *Legge*, A. 1887, 203) (1).

111. *Offese ai ministri di un culto.* Si hanno a questo riguardo massime delle Cassazioni di Napoli, Torino e Palermo nei termini seguenti:

I. Pel reato di oltraggio contro i ministri della Religione nell'esercizio delle loro funzioni, preveduto dall'articolo 187 del Codice sardo, non è estremo necessario che siasi avuto l'animo di offendere la Religione, essendo inviscerata in tali eccessi l'offesa al culto (Cassaz. di Napoli 24 gennaio 1876, Ric. Pace, Est. Narici. *Annali giurispr. italiana*, A. 1876, 161).

II. Nell'articolo 187 del Codice sardo il legislatore ha considerato come oggetto di maggior tutela giuridica i ministri della Religione dello Stato e degli altri culti non *genericamente* per riguardo al carattere di dignità di cui sono rivestiti, ma soltanto e precisamente *nel mentre* e in quelli intervalli di tempo in cui si trovano ad adempiere le funzioni inerenti e proprie del loro ministero (Cassaz. di Torino 4 giugno 1879, Conflitto in causa Richeri, Est. Talice. *Legge*, A. 1880, I, 140; *Foro ital.*, IV, 211; *Monit. dei Trib.* (di Milano), XX, 459).

III. Chi offende o vilipende un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni commette il reato, di cui all'articolo 187 del Codice sardo, sebbene sia mosso ad oltraggiarlo da risentimento personale, non già dall'intendimento di fare sfregio alla Religione (Cassaz. di Napoli 9 aprile 1888, Ric. P. M. in causa Patrono, Est. Ciollaro. *Racc.* Bettini, XL, 282, 283; *Giurispr. penale*, A. 1889, 269) (2).

IV. L'oltraggio fatto al Vescovo in Chiesa mentre vestito della cappa e circondato dal suo clero si accinge ad ascoltare la messa non ancora incominciata, è a reputarsi fatto nell'esercizio delle sue funzioni (Cassaz. di Palermo 14 dicembre 1888, Ric. Monteforte, Est. Lanzafame. *Riv. penale*, XXX, 48, 49).

112. *Sul violato sepolcro.* Si ha in questo argomento una massima della Corte di Cassazione di Torino ed altra della Corte di Cassazione di Roma, così formulate:

I. Chi disseppellisce cadaveri per sottrarre gli oggetti di vestiario o d'ornamento dei cadaveri stessi, commette due distinti reati, cioè di violazione di sepolcri e di furto (Cassaz. di Torino 1 giugno 1882, Ric. Bertinelli, Est. Rovasenda. *Giurispr. penale*, A. 1882, 277).

II. Il fatto doloso di chi, senza esservi autorizzato, apre sepolcri costituisce per sè solo il reato di violato sepolcro, indipendentemente da ogni altro scopo (Cassaz. di Roma 11 ottobre 1882, Ric. Manari, Est. Canonico. *Riv. penale*, XVII, 60; *Giurispr. penale*, A. 1883, 203).

113. *Giurisprudenza sul Codice toscano. Ingiurie ai ministri di un culto.* Si hanno a questo riguardo le due seguenti massime del Magistrato Supremo di Firenze.

I. La diffamazione contro il proprio parroco, per vendetta dell'influenza attribuitagli nelle misure repressive dell'Autorità governativa adottate a carico del diffamante per scandali e disordini continuati non ostante le esperimentate ammonizioni, presenta quell'offesa ai ministri della Religione in relazione all'articolo 142 del Codice, che per gli oltraggi a un ministro del culto esige il dolo specifico del disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato.

(1) Aggiunse poi la sentenza, che se vi ha anche oltraggio al ministro del culto, l'agente commette due distinti reati.

(2) Così non potrebbe ora giudicarsi di

zione alle funzioni da essi esercitate, che la rende passibile dell'aumento di pena prescritto dall'articolo 140 (del Codice toscano) (Sentenza 23 gennaio 1856 negli *Annali di Giurisprudenza*, XVIII, 45).

II. Quando fra il detto ingiurioso e le funzioni di un parroco non vi ha che una relazione occasionale, avendo l'ingiuria avuto una relazione diretta ed immediata col fatto estraneo alle funzioni sacerdotali, di guisa che non fu attaccato l'ufficio del sacerdote, ma il fatto dell'individuo, non può applicarsi il disposto dell'articolo 140 (del Codice toscano) e l'intervenuta quietanza è operativa d'effetto (Sentenza 12 dicembre 1863 negli *Annali di Giurisprudenza*, Serie 2ª, IV, 967).

§ 2. — Giurisprudenza della Cassazione unica.

114. *Sull'articolo* 140. — *Massima sulla interpretazione da darsi alla frase:* culti ammessi nello Stato.

115. *Sull'articolo* 142. — *Offese al Ministro di un culto. — Disprezzo della Religione.*

116. *Sull'articolo* 144. — *Vilipendio di cadavere. — Estremo di esso. — Una ipotesi speciale. — Che cosa debba intendersi per cadavere* umano. — *Vilipendio del cadavere di un neonato. — Quando il dolo specifico del fine illecito sia insito nel fatto.*

114. *Sull'articolo* 140. La Cassazione unica nell'interpretazione dell'articolo 140 del Codice, non ebbe, sino ad ora, che a fermare la massima seguente:

« La disposizione dell'articolo 140 del Codice penale va applicata a qualsiasi culto esistente, senza che sia d'uopo ricercare se lo stesso sia stato per legge espressamente ammesso: perciò incorre nella violazione di detto articolo colui che turba l'esercizio delle funzioni religiose, tenute da una congrega evangelica denominata l'*Esercito della salvezza* » (1).

I ricorrenti erano stati condannati dal Pretore in base all'articolo 140, sulla considerazione che il culto esercitato da questa congrega non è che una diramazione del protestantesimo da molto tempo esistente nelle vallate pinerolesi. Ma il Tribunale di Pinerolo si propose l'esame, se le parole: *culti ammessi nello Stato*, importassero che la protezione della legge si dovesse estendere a qualunque culto che fosse esercitato nello Stato, ovvero a quelli solamente esistenti nello Stato o altrimenti riconosciuti nel Regno dalle Autorità competenti; e traendo dalla parola: *ammessi*, la necessità di una ricognizione legale, revocò la sentenza del Pretore e applicò invece la disposizione dell'articolo 457, relativa al disturbo delle occupazioni dei cittadini. Il Supremo Magistrato, sopra ricorso del Ministero Pubblico, fermò la massima anzidetta, appoggiandosi ai motivi seguenti (2):

« Osserva (la Corte) che il Tribunale di Pinerolo risolvette il dubbio propostogli, attaccandosi al significato che ha la parola: *ammessi*, senza indagare il principio, in virtù del quale fu la stessa introdotta nella redazione dell'articolo 140 del Codice. Oltre a ciò avrebbe dovuto il Tribunale accorgersi che la sua interpretazione suppone necessariamente l'esistenza di una legge che regolasse il modo di ammettere la professione dei varii culti nello Stato; mentre, consultando la storia avrebbe osservato che, salvo i precedenti del Piemonte contro i Valdesi, in tutto il rimanente della Penisola siffatta legge non aveva possibilità di esistenza, perchè di tale argomento troppo ferocemente occupavasi il Tribunale dell'Inquisizione. Seguendo poi la medesima indagine, avrebbe potuto accorgersi, che dopo il 1848, in Piemonte, e dal 1860 in giù nel rimanente d'Italia i precedenti legislativi che esistono tendono a interpretare il primo articolo dello

(1) Sent. 27 maggio 1892, Ric. P. M. in causa Monnet, Est. Ferro-Luzzi (*Cassaz. Unica*, III, 860; *Riv. penale*, XXXVI, 144; *Foro ital.*, XVII, 419).

(2) Veggasi a pag. 433, n. 75, l'interpretazione che ho data alla locuzione: *culti ammessi nello Stato*: nella sostanza è conforme a quella data dalla Corte.

Statuto nel senso largo della libertà di coscienza, non mai a concretare per via di legge i modi speciali mediante i quali fosse permesso di professare liberamente le proprie credenze religiose, e quindi esercitare il relativo culto. E allora avrebbe facilmente compreso che le parole: *culti ammessi nello Stato* (e non *dallo* Stato) non potevano riferirsi ad un adempimento legale, ma sì veramente a uno stato di fatto, e che perciò inopportunamente il Tribunale facevasi richiedere la patente d'ammissione per parte del Governo in pro della congrega religiosa dell'*Esercito della Salvezza*.

« Osserva che l'epigrafe del Titolo, ove sta collocato l'articolo 140, è quella *dei delitti contro la libertà*, e i diritti di libertà, a norma dei più ovvii principii di Diritto pubblico, possono essere ravvisati o secondo la parola scritta nello Statuto fondamentale, ovvero secondo il Diritto naturale, indipendentemente dalla parola della legge, bensì in coerenza dei principii fondamentali dalla medesima proclamati. Quest'ultimo sistema fu seguito nel Codice imperante, a differenza di quello del 1859 ».

Dopo di avere riportato il brano della Relazione del Ministro Zanardelli sul Progetto del 1887 (1), così continua la sentenza:

« Senonchè la parola usata nell'articolo 136 del Progetto (2), che corrisponde all'articolo 140 del Codice, non rispecchiava fedelmente il concetto del legislatore, poichè, volendo guarentire la libertà del culto come diritto naturale e come conseguenza della libertà di coscienza, erasi adoperata la frase: *culti legittimamente professati nello Stato*. Le Commissioni parlamentari osservarono concordemente che quella frase apriva facilmente l'adito al dubbio, che fu appunto sollevato dal Tribunale di Pinerolo, cioè che non si intendessero guarentire se non quei culti che fossero stati ammessi per legge, e però proposero di sostituire quella frase con quest'altra: *culti ammessi nello Stato*. E la Commissione di revisione del testo definitivo l'accettò, *per non dare carattere legale alla professione dei culti*. È adunque chiaro che la disposizione dell'articolo 140 va applicata a qualsivoglia culto esistente, senza che sia d'uopo ricercare se sia stato per legge espressamente ammesso.

« Osserva, infine, che inopportunamente il Tribunale di Pinerolo notò che si cadrebbe nell'assurdo consentendo che lo Stato abbia potuto ammettere qualunque culto, anche quelli non conosciuti, perchè di là da venire. Questa osservazione, che tenderebbe a far credere, per esempio, che anche quei culti che in antico si celebravano con vittime cruenti dovessero essere guarentiti se riapparissero, non ha fondamento; perchè non è detto che lo Stato non abbia potere di vietare quei culti che stessero in urto colla civiltà, ovvero altrimenti offendessero gli inconcussi principii del Diritto naturale; è detto invece, che, fino a quando lo Stato non abbia vietato un dato culto, che sia un culto *religioso* e non la deificazione di qualche sistema sovversivo, questo debba ritenersi come *ammesso*, e quindi guarentito dall'articolo 140 del Codice. Oltre i principii che formano omai assioma nel Diritto pubblico moderno, stanno a dimostrare la verità di ciò l'articolo 32 dello Statuto e gli articoli 7 e 8 della legge di pubblica sicurezza » (3).

115. *Sull'articolo* 142. Quanto al vilipendio ed alle violenze contro il ministro di un culto il Supremo Magistrato ebbe occasione di fermare la massima seguente (4):

« Il vilipendio o la violazione contro il ministro di uno dei culti ammessi nello Stato costituisce per sè il delitto previsto dalla prima parte dell'articolo 142 del Codice penale; se poi il vilipendio o la violenza è fatta al ministro del culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il delitto riveste un carattere più grave ed è punibile, in tal caso, a norma della seconda parte di detto articolo. La parodia di preghiere del culto

---

(1) V. a pag. 420, n. 65.

(2) Riportato a pag. 419, n. 64.

(3) L'articolo 32 dello Statuto riguarda il diritto di riunione ed è riportato a pag. 386, n. 28. Gli articoli 7 e 8 della legge di pubblica sicurezza riguardano le cerimonie religiose fuori dei templi e le processioni ecclesiastiche e civili.

(4) Sent. 14 aprile 1891, Ric. Borghesio ed altri, Est. Parenti (*Giurispr. penale*, A. 1891, 397).

cattolico e le invettive dirette contro un parroco possono costituire quel *disprezzo* ad uno dei culti, che è richiesto dallo stesso articolo ».

116. *Sull'articolo* 144. Con una prima sentenza del 14 maggio 1892 (1) il Magistrato Supremo ha giudicato che « all'esistenza del delitto, di cui il primo capoverso dell'articolo 144, è sufficiente il fatto del disseppellimento del cadavere umano senza autorizzazione, indipendentemente dal fine di ingiuria o dal danno arrecato alla pubblica sanità; e che il dolo sta *in re ipsa* ».

Così poi si espresse nei motivi:

« Osserva (la Corte) essere bensì vero che la prima parte dell'articolo 144 del Codice richiede, all'essenza del delitto, che i fatti indicati si commettano per fine di ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito; ma non poteva sfuggire alla sagacia del legislatore che, oltre la tutela dell'altrui libertà, dei diritti della famiglia e della sacra riverenza verso i defunti, doveva pur essere protetto un altro interesse, quello della sanità pubblica, ed appunto nel capoverso di detto articolo è vietato il disseppellimento di cadavere umano *senza autorizzazione*, indipendentemente da qualsiasi fine lecito od illecito. In altre parole, è vietata la disumazione di cadavere umano senza che sia intervenuta l'autorizzazione, qualunque sia lo scopo per il quale la si esige. Nè deve farsi ricerca se danno sia avvenuto alla pubblica sanità, o siano stati offesi i diritti dei terzi, poichè alla perfezione del delitto basta il fatto della mancanza di autorizzazione e la potenzialità del danno. Che questa sia l'interpretazione da darsi al primo capoverso dell'articolo succitato risulta chiaramente anche dalla lettera stessa della legge. Ivi si dice infatti: *fuori dei casi suindicati;* nè punto si accenna al fine dell'agente; dal che se ne trae a tutta evidenza che basta il fatto di disseppellimento senza autorizzazione. Ora l'impugnata sentenza ha constatato in fatto: che vi fu disseppellimento del cadavere della Guido; che tale disseppellimento era ad ascriversi a fatto volontario dei due ricorrenti; e che fu eseguito senza autorizzazione alcuna; quindi si è accertato quanto basta all'essenza del reato loro apposto ai sensi dell'articolo 144, primo capoverso; e ben disse il Tribunale che il dolo nella specie sta *in re ipsa*, cioè nel disseppellimento di cadavere umano senza autorizzazione ».

Con una seconda sentenza del 14 novembre 1892 riconobbe un'ipotesi di vilipendio sopra un cadavere umano nel fatto di un becchino che, non potendo ottenere alcuna mancia dai parenti poveri di un bambino morto e da lui trasportato al cimitero, lo riportò in casa e lo gittò ai piedi della madre (2).

Con sentenza, infine, del 3 marzo 1893 ha deciso che « è cadavere umano, a sensi dell'articolo 144 del Codice penale, il neonato che abbia cessato di vivere in sul nascere; e che la deformazione, tagliuzzamento, mutilazione, o triturazione di un cadavere umano, senza alcuna necessità od utilità riconosciuta dall'Autorità legittima, si reputa sempre atto di vilipendio, qualunque sia il fine pel quale è commesso » (3).

« Osserva (così nei motivi) che *dicitur cadaver corpus quandocumque mortuum*, e nella specie trattarsi di corpo umano, perchè il Tribunale e la Corte, sul fondamento della perizia e della prova testimoniale, ritennero che gli arti rinvenuti nelle acque del lago di Garda davano chiaramente a divedere come quell'infante *aveva cessato di vivere nel nascere.* Ed una volta accertata la vita (anche per un solo istante) del neonato, cui le membra sequestrate erano appartenute, non si può muovere dubbio nessuno che trattavasi di *cadavere umano* nei sensi dell'articolo 144 del Codice penale.

« Osserva che tanto nel caso di sottrazione per intero od in parte di un cadavere o delle sue ceneri, quanto nel caso di violazione di un sepolcro o di un'urna, sia mestieri provare la *mala intensione* di volere con ciò fare un'ingiuria, perocchè *injuria ex affectu facientis consistit.* Ma non è necessario l'indagine intorno a questa intenzione nel caso

(1) Ric. Borelli ed altri, Est. Risi (*Cassazione Unica*, III, 799; *Riv. penale*, XXXVI, 158).
(2) Ric. Bozzo, Est. De Cesare (*Cassaz. Unica*, IV, 336).
(3) Ric. Magrograssi ed altri, Est. Bovensi (*Cassaz. Unica*, IV, 728).

di deformazione, di tagliuzzamento, di mutilazione o di triturazione di un cadavere umano senza alcuna necessità od utilità riconosciuta dall'Autorità legittima, perchè uno qualunque di questi fatti si reputa sempre *un atto di vilipendio*, giusta il citato articolo 144, sia qualunque il fine pel quale è commesso ».

Capo III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

Articolo 145.

(Plagio).

Chiunque riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni.

Articolo 146.

(Sequestro di persona commesso da privato).

Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il conjuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza avere conseguito il fine propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

Articolo 147.

(Sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale).

Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, priva alcuno della libertà personale è punito con la detenzione da tre mesi a sette anni; e, se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei due primi capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

La pena è diminuita da un sesto alla metà nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 148.

(Sottrazione di minorenne).

Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni dodici, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti.

Articolo 149.

(Perquisizione personale arbitraria).

Il pubblico ufficiale, che, abusando delle sue funzioni, ordina o eseguisce una perquisizione personale è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Articoli 150-152.

(Abusi di potere verso persona carcerata o arrestata).

Art. 150. Il pubblico ufficiale preposto ad un carcere, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dato dalla medesima, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Art. 151. Il pubblico ufficiale competente, che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, è punito con la multa sino a lire millecinquecento.

Art. 152. Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, o rivestito, per ragione d'ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrarii, od usa rigori non consentiti dai regolamenti, è punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

Articolo 153.

(Pena del pubblico ufficiale che agisce per un fine privato).

Quando il pubblico ufficiale, nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato, nel caso

ll'articolo 151 alla multa è aggiunta la reclusione sino a tre mesi, e gli altri casi la pena è aumentata di un sesto, sostituita alla detenone la reclusione.

Articolo 154.

(Violenza privata).

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tolare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione sino ad un no e con la multa sino a lire mille; e, se consegua l'intento, la resione non può essere inferiore ad un mese, nè la multa alle lire cento.

Se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da pera travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in do simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da sete associazioni, esistenti o supposte, la reclusione è da due a cinque ni; e non inferiore a tre anni, qualora si consegua l'intento.

Nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale ll'Autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 155.

(Definizione delle *armi*).

Per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga trimenti, sotto il nome di *armi*, quando esse siano considerate come rcostanza aggravante di un reato, s'intendono:

1° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, quara si adoperino per offendere;

2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento tto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera mmesso con armi, se tre almeno di esse siano palesamente armate.

Articolo 156.

(Minacce).

Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad lcuno un grave e ingiusto danno è punito con la reclusione sino a ei mesi.

Se la minaccia sia fatta in alcuno dei modi indicati nel primo capoerso dell'articolo 154, la pena è della reclusione da tre mesi ad un nno; e, nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non

inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per ogni altra minaccia la pena è della multa sino a lire cento; e non si procede che a querela di parte.

Bibliografia: Olitero: *De officialibus.* — Anton Mattei: *De criminibus, Prolegomena.* — Caravita: *Institutiones criminales.* — Colero: *Decisiones.* — Damhouderius: *Praxis criminalis.* — Struvius: *Dissertatio de raptu.* — Blumer: *Dissertatio de raptu.* — Hessel: *Positio juridica de raptu.* — Rumpff: *Dissertatio de crimine raptus.* — Chotin: *Dissertatio de crimine raptus.* — Poggi: *Elementa jurisprudentiæ criminalis.* — Carmignani: *Elementa jurisprudentiæ criminalis.* — Meves in Holtzendorff: *Manuale di Diritto penale,* Vol. III (ted.). — Meyer: *Trattato di Diritto penale* (ted.). — Wachter: *Trattato di Diritto penale* (ted.). — Feuerbach: *Trattato di Diritto penale* (ted.). — Blackston: *Commentario sul Codice penale d'Inghilterra* (ingl.). — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Mujart de Vauglans: *Les lois criminelles en France,* Vol. II. — Saint Edme: *Dictionnaire de la pénalité.* V.° *Détention.* — Jousse: *Justice criminelle,* Vol. III. — Merlin: *Répertoire,* V.° Plagiat. — Rauter: *Traité de Droit criminel.* — Destriveaux: *Essai sur le Code pénal.* — Haus: *Observations sur le Code pénal belge.* — Morin: *Dictionnaire,* V.° *Plagiat; Liberté individuelle.* — De Molènes: *De l'humanité dans les lois criminelles.* — Legravérend: *Traité de la législation criminelle en France.* — Rogron: *Code pénal expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence.* — Bérenger: *De la justice criminelle en France.* — Coffinières: *Traité de la liberté individuelle.* — Priori: *Pratica criminale secondo le leggi della Repubblica di Venezia* (nel Capitolo: *Prigione privata*). — Paoletti: *Istituzioni criminali.* — Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale.* — Forti: *Raccolta di conclusioni criminali.* — Mori: *Teorica del Codice penale toscano.* — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato.* — Carrara: *Programma. Parte speciale; Ratto improprio* (Negli *Opuscoli,* Vol. 3). — Raffaeli: *Nomotesia penale.* — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — Müller: *Della libertà individuale.* — Cosentino: *Commentario al Codice penale del* 1859. — Pertile: *Storia del Diritto italiano.* — Benassi: *Se sia concepibile il reato di carcere privato nella reclusione di un demente* (Nella *Rivista legale,* A. 1868, pag. 668). — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Lucchini: *Abuso di autorità; Abuso di potere rispetto ai detenuti* (Nel *Digesto italiano*); *Il carcere preventivo.* — Castori: *Carcere privato* (Nel *Digesto italiano*). — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà individuale.* — Negri: *Dei delitti contro la libertà individuale* (Nel *Completo Trattato teorico e pratico di Diritto penale* del Cogliolo). — Majno: *Commento al Codice penale italiano.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato.*

DOTTRINA.

117. *Osservazione generale. — Quali reati, secondo la dottrina, debbano essere esclusi dalla classe dei reati contro la libertà individuale e quali vi siano compresi.*

118. *Plagio civile. — Il plagio nel Diritto romano e nel barbarico.*

119. *Nozione giuridica del plagio civile ed elementi che lo compongono.*

120. *Carcere privato. — Essenza di questo reato. — Sua differenza col plagio — Suoi estremi. — Forme di attuazione di esso.*

121. *Coercizione o violenza privata. — Nozione giuridica di questo maleficio. — Sua differenza colla violenza pubblica. — Estremi della violenza privata.*

117. **La nota essenziale** che nell'associazione deve accompagnare l'opera dell'individuo è la libertà, la quale costituisce uno dei diritti ingeniti e primitivi della natura umana, come una di quelle condizioni senza cui l'uomo rimarrebbe svestito della qualità che lo distingue dagli altri esseri. La libertà dell'uomo individuo non è l'*injuriae licentia*, ma quell'autonomia riconosciuta e protetta dalla legge, in virtù della quale l'uomo dev'essere rispettato nel libero determinarsi ai vari atti della vita, finchè non leda la libertà degli altri e i diritti della legge medesima. La negazione di libertà è lo stato di violenza, al quale l'uomo soggiace, è la *vis* dalla quale è sopraffatto (1).

La libertà individuale è la costante facoltà dell'uomo di esercitare le attività proprie, così fisiche come morali, a servizio dei suoi bisogni. Senza questo sarebbe inutile l'esistenza e l'integrità personale, le quali non sono beni in loro stesse se non in quanto servono di strumento all'esercizio dell'attività personale. Perciò, in un senso più vasto e in un concetto più puramente speculativo, la libertà è il diritto, poichè l'idea del diritto si compendia nell'idea di libertà, nessuno potendo dire e sentire di essere libero senza al tempo stesso esercitare uno degli speciali diritti che gli competono, sia che usi delle sue facoltà interne od esterne.

Però la parola: *libertà* dev'essere considerata in un senso più concreto, non come mera potenza, ma come attuale estrinsecazione della potenza, la quale può essere in qualche suo momento impedita senz'essere tolta. Il fatto impeditivo assume il carattere di una speciale violazione del diritto, e l'oggettività di siffatta violazione deve riconoscersi nel diritto del pratico illimitato esercizio della libertà individuale.

È questo il germe donde scaturisce, secondo la dottrina, la classe dei reati *contro la libertà individuale*.

Ma a completare il concetto da cui si informa questa classe di reati non basta il primo punto di vista meramente positivo, il cui modo di essere ha la sua fisonomia generica nell'impedimento della libertà; occorre pure contemplarla sotto un secondo punto di vista, che è propriamente negativo, in quanto vi esclude un gran numero di fatti che pur sarebbero lesivi della libertà individuale.

Vi ha la violenza come forma del delinquere opposta all'operare fraudolento, la quale accompagna vari reati non indirizzati contro la libertà dell'individuo, ma costituenti aggressione ad alcuno dei diritti di lui o ad alcuno dei diritti della Società, senza punto menomare, per essenza propria, il diritto individuale della libertà.

Tali fatti devono essere esclusi, perchè nei medesimi congiungendosi la lesione di un ulteriore diritto, in cui per lo più sta il fine dell'azione malvagia, sorge in questa lesione ulteriore il criterio che determina la classe del reato, il quale per tal modo esce dalla serie dei reati contro la libertà, non perchè la libertà non ne sia offesa, ma perchè l'offesa della libertà è congiunta all'offesa di altro diritto, a cui serve di mezzo.

Per le discorse cose, si deve conchiudere, che nella classe dei reati contro la libertà individuale vogliono essere calcolati tutti quei fatti criminosi che hanno in qualche momento impedito l'esercizio delle altrui libertà, senza avere per fine o senza portar seco la violazione di un qualche altro diritto, la cui offesa costituisce un titolo speciale di maleficio.

La negazione della libertà individuale può aver luogo in tre modi diversi:

O si sottrae direttamente ed immedia-

(1) Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. II, 150. Ediz. di Napoli del 1883.

tamente tutta l'individualità all'azione protettrice sociale, in guisa che l'uomo non rimane in balia di sè medesimo, ma di colui che si impossessa della sua persona;

o si sopraffà la libertà dell'individuo, costringendolo a qualche cosa contro il suo volere o incutendogli timore;

o unita la personalità al luogo eletto a domicilio, si turba con una sentita realtà la quiete di questo.

Dal primo modo sorgono le due figure criminose, il *plagio civile* e il *carcere privato*, che tolgono la libertà fisica dell'individuo o la libertà personale.

Dal secondo, la *coercizione* o *violenza privata* e le *minaccie* che negano soltanto la libertà del *volere* nell'individuo o gli incutono timore.

Dal terzo la *violazione di domicilio*, che con la turbazione della quiete, turba il sentimento della libertà propria come per offesa recata alla stessa nostra persona (1).

118. *Plagio civile.* La voce: *plagio*, d'origine greca, esprime l'idea di un furto più d'ogni altro riprovevole; e perciò fu giustamente usata dagli scrittori per denotare quel furto che si commette sopra l'uomo quasi considerandolo come *cosa* e facendo in tal guisa un manifesto affronto alla sua dignità. Nella sua genesi, il *plagio* stette ad indicare il nascondimento o la soppressione di un *servus* a danno del *dominus;* od anche la sottrazione di un uomo *libero* per venderlo come *schiavo.*

I Romani si occuparono largamente del plagio, e nella raccolta Giustinianea si trovano conservate varie leggi che lo reprimevano. La prima è la Fabia: *De plagiariis*, che comminava la pena pecuniaria al delinquente, pena poi convertita in quella dei metalli. Altra ne succedette degli Imperatori Diocleziano e Massimino, che minacciò la pena capitale. Finalmente nel Codice, pure nel Titolo: *De plagiariis*, se ne trova una terza, che fu l'ultima, promulgata da Costantino, per la quale il delinquente, se servo, era condannato alle fiere, se ingenuo, al gladio.

Dalle leggi Romane venendo alle leggi barbariche, si trova che i Germani punivano il plagio col *guidrigildo* o *virigildo* (compen in denaro) e, secondo le leggi di Liutprand il guidrigildo che si pagava era uguale quello che si pagava per l'omicidio. Un Edit di Teodorico puniva colla frusta e col band perpetuo chiunque avesse venduto o compra un uomo libero, se il colpevole era plebe colla confisca e coll'esilio per cinque an se nobile. Nell'antica Francia si spinse pena sino all'estremo supplizio; pena, la qua per l'influenza del Diritto Canonico (che produsse la legislazione Mosaica), passò pu nello Speculo Sassone e nello Speculo Sve

119. Al seguito della genesi del plagi l'essenza di esso, secondo i dettati delle scuo e delle migliori legislazioni, consiste nel *sottrazione di un uomo.* Però il plagio m derno non è costituito dal fatto di ridur l'uomo allo stato di una vera e prop schiavitù, bensì da qualunque impossessamen del corpo altrui con privazione, anche pa ziale, di libertà, purchè non sia diretto un fine speciale e momentaneo, ma inten ad usufruire di quel corpo ad un luc proprio contro la volontà del paziente p un tempo indefinito o almeno prolungato.

Lo scopo, adunque, che si propone il pl giario dev'essere quello di far lucro.

Secondo taluni esisterebbe il plagio anc quando fosse stato commesso per iscopo vendetta; ma simile concetto non rispon alla genesi storica di questo maleficio alla nozione giuridica che logicamente deriva.

Quanto ai mezzi coi quali deve il plag essere eseguito, è concorde la dottrina n ritenere che sia necessaria la frode.

Taluni scrittori ritengono che possa esse eseguito anche col mezzo della violenz taluni altri contrastano siffatto criterio. Per quando si risalga alla genesi del plagio e ricordi ch'esso dà necessariamente l'idea d furto e più precisamente del furto *propri* non potrebbe vedersi perchè non possa esser commesso anche col mezzo della *violenza*, il furto *proprio* può, come vedremo a su tempo, essere con questo mezzo commess

Dalle avvertite considerazioni sorge spon

---

(1) Essendosi dal Codice formato un Capo a parte della violazione di domicilio esporrò i concetti della dottrina sullo stesso, quand mi occuperò degli articoli 157, 158.

...ca la nozione giuridica del plagio, il quale ...trebbe, in conseguenza, essere definito: *la ...lenta o fraudolenta abduzione di un uomo ...r causa di lucro.*

120. *Carcere privato.* L'essenza del *carcere ...vato* consiste nell'impossessarsi di un uomo, ...edendogli la libera disposizione di sè ...so, con la possibilità di invocare l'altrui ...corso per ricuperare la propria autonomia.

...Esso si estrinseca, secondo la dottrina, ...fatto di colui che, privo di rappresentanza ...bblica, ritiene di propria privata autorità, ...fuori dei casi dalla legge permessi, un ...tadino, togliendogli la sua libertà, o col ...chiuderlo in qualche luogo, o col legarlo, ...col vigilarlo onde non fugga.

Il plagio ed il carcere privato sembrereb...ro confondersi in uno, perchè entrambi i ...alefizi tendono all'impossessamento di un ...mo. Ma devono ritenersi e sono partico...rmente distinti in riguardo allo scopo che ...prefisse l'agente.

Scopo del plagiario desunto dalla genesi ...orica del malefizio non può essere che ...uello del lucro.

Scopo dell'autore del carcere privato è quello della prepotenza, dalla quale gli spiriti alteri e tracotanti si lasciano non di rado dominare per far conoscere che molto possono e che osano senza temere la pubblica autorità; o dello spirito d'odio e di vendetta per prendere soddisfazione di ingiurie o torti ricevuti. Se fosse commesso a fine di lucro tramuterebbesi o in *estorsione con sequestro* o in *ricatto;* se per ottenere una cosa, a cui crede avere diritto, assumerebbe i caratteri di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni.*

Primo estremo di questo malefizio si è, che l'individuo che lo commette sia costituito in privata condizione, manchi cioè di pubblica autorità o di pubblica rappresentanza.

Secondo estremo è quello di arrestare o ritenere o sequestrare un cittadino fuori dei casi preveduti dalla legge, cioè fuori dei casi nei quali l'arresto, la detenzione o il sequestro sono permessi anche ai privati. Questi casi sono comunemente: — la sorpresa di un delinquente *in flagrante* o *quasi flagrante* reato, a condizione, però, che sia consegnato sollecitamente alle Autorità; — la detenzione ordinata dai genitori e dagli educatori, purchè sia modica e diretta a correggere i figli e gli alunni; — la detenzione del furioso, perchè non rechi danno, a patto che il più presto possibile sia consegnato alla pubblica Autorità.

Terzo estremo è che si privi per più o meno tempo un cittadino della sua libertà, sia tenendolo legato, sia rinchiuso in un luogo, sia vigilandolo in un luogo aperto affinchè non si sottragga colla fuga e riacquisti la sua libertà.

Le forme di attuazione di questo reato sono: — l'arresto; — la detenzione; — il sequestro.

L'arresto deve contenere, giuridicamente parlando, un certo impossessamento della persona. La brevità del tempo costituisce la sua nota caratteristica.

Niun divario parrebbe che dovesse correre tra la detenzione ed il sequestro, perchè entrambi questi atti esprimono un periodo più o meno lungo in cui è tolta all'individuo la libertà delle sue operazioni. Ma nella *detenzione* vi ha l'idea di impedire l'uscita da un dato luogo; nel *sequestro,* al contrario, si comprende il fatto di detenere un individuo in luogo solitario e nascosto a tutti per modo che gli sarebbe più malagevole invocare l'altrui soccorso.

121. *Coercizione o violenza privata.* La terza forma di violazione del diritto di libertà individuale è quel reato che consiste nella *necessitas imposita contraria voluntati,* e si appalesa in qualunque atto col quale, usando violenza o minaccia sull'altrui persona fisica o sull'altrui volere, si costringa taluno a qualche cosa contro la sua volontà.

È questa la *coercizione* propriamente detta o la *violenza privata,* come da taluni è chiamata.

Ma nel termine generico di *coercizione* o *violenza privata* sono comprese anche le *minaccie,* fatte al solo scopo di incutere timore.

La dottrina riconosce la violenza privata nel fatto di colui che usa la violenza per costringere un altro a fare o ad omettere o a tollerare qualche cosa.

Se il fatto cui appella l'uso della violenza privata ha un nome speciale nella scienza, esso ritiene la sua natura giuridica individuale; se non ne ha alcuno, prende nome di *violenza privata.* La violenza carnale, il

ratto, l'estorsione, il furto violento, il carcere privato sono tutti reati che hanno in sè medesimi i caratteri della violenza privata; ma siccome hanno un nome loro proprio e sono contemplati da diverse disposizioni, così devono essere separati da essa.

È assai difficile il decidere quale fosse, secondo il Diritto romano, il carattere distintivo della violenza *privata* dalla *pubblica*, difficoltà la quale deriva dalla varietà delle leggi che nei diversi tempi, e giusta l'opportunità delle vicende politiche, furono emanate in Roma contro queste specie di reati. Comunque, la scuola moderna insegna che ove la restrizione della libertà sia esercitata contro un numero indeterminato di cittadini o contro la pubblica Autorità, la violenza *privata* degeneri in violenza *pubblica*. In altre parole; il criterio differenziale fra le due specie di *vis* bisogna desumerlo dall'oggettività del fatto. Il concetto giuridico di amendue i reati è la restrizione della libertà; ma un fatto può restringere la libertà di un solo o di pochi determinati individui ed offenderli nella loro qualità di privati; allora la violenza è *privata*. Può, invece, menomare la libertà di un numero indeterminato di cittadini, come se siasi congregata una turba per impedire gli ostacoli che i cittadini avrebbero opposto all'esecuzione di un fatto, e la violenza è *pubblica*, perchè si volle incutere timore a molti, ed agire sopra la libertà di un numero indeterminato di persone. L'oggettività, cioè l'oggetto del malefizio, è sempre quello che determina la distinzione; l'oggetto del malefizio è sempre la libertà; la differenziale sorge spontanea dall'essere attaccata la libertà di molti o di pochi.

Gli estremi dei quali, secondo la dottrina, si compone la violenza privata, sono:

L'uso della violenza o fisica o morale;

che il fine di questa violenza sia quello di costringere altri a fare, ommettere, o tollerare una qualche cosa che altrimenti non avrebbe patito, fatto od omesso; in questo consiste l'offesa alla libertà personale;

che la violenza sia esercitata *sine jure;* il principio *vim vi repellere licet* ha qui vigore in tutta la sua estensione; quando la violenza non trascende per i modi adoperati in un rèato *per sè stante*, la provata legittimità della cosa voluta congiunta all'urgenza delle circostanze fa cessare l'imputabi[lità] politica della violenza;

che la cosa a fare, tollerare od omet[tere] non faccia sorgere nella tolleranza, nell'azi[one] o nell'omissione l'offesa di altro spec[iale] diritto; lo che porterebbe il reato n[ella] classe assegnatagli dal diritto ulteriore [che] si voleva ledere, e la violenza non ne sare[bbe] che una qualità aggravante come m[ezzo] più odioso.

122. *Minaccie.* La vera indole del re[ato] di minaccia, considerato nei suoi carat[teri] intrinseci e nell'ordinario suo modo di ess[ere] lo richiama alla classe dei reati contro [la] libertà individuale. Il criterio che ren[de] politicamente imputabile la minaccia sor[ge] dall'influenza ch'essa esercita sull'animo [del] minacciato, perchè il timore in lui sorto p[er] la minaccia fa sì ch'egli sentasi meno libe[ro] e si astenga da molte cose che senza quel[la] egli avrebbe tranquillamente fatto, od alt[re] ne faccia che non avrebbe eseguito.

La nozione giuridica della minaccia co[n]siste nel fatto qualunque di colui che sen[za] ragione legittima minaccia di inferire ad [al]tro un grave danno futuro, purchè il fat[to] o per i modi o per il fine non trapassi [in] altro reato.

Da questa nozione chiari emergono [gli] estremi necessari di questo reato, i quali sono:

Un fatto qualsiasi;

la mancanza di una ragione legittim[a];

la minaccia di inferire un danno;

la gravità del danno minacciato;

che il danno sia futuro;

che non si leda un diritto diverso [da] quello della libertà individuale.

123. La forza fisica soggettiva di que[sto] malefizio, cioè il modo della sua esecuzion[e] non richiede condizioni speciali di materi[a]lità ed è indifferente la natura dell'att[o] purchè idoneo ad incutere timore e [ad] esprimere l'idea di un pericolo. Perciò, n[on] ha nè deve avere alcuna importanza la d[i]stinzione fra minacce *verbali*, che sono quel[le] ove il concetto minaccioso si esprime c[on] parole dette o scritte, e minaccie *reali*, c[he] sono quelle ove il concetto ostile si estri[n]seca mediante il gesto od altro segno ra[p]presentante il pensiero.

Molte minaccie devono essere immuni da persecuzione penale per la causa o per il fine a cui si ispirano. Ove l'incussione del timore tenda a contenere il minacciato nell'obbedienza alla legge morale o giuridica e per nulla invada o restringa l'esercizio della sua libertà, non può andare soggetta ad alcuna sanzione.

È necessario che il male minacciato sia per provenire dal fatto ingiusto del minacciante e non dall'ordine delle cose, nè dalla mano di un terzo, del quale non sia complice il minacciante.

È indispensabile che il danno sia *grave;* ma il calcolo di tale gravità è relativo. Nulla poi deve influire sull'essenza della minaccia la specie del male minacciato, purchè sia grave. Trattisi di male nella persona o nella roba o nell'onore, di male prossimo o remoto, di male imminente al soggetto passivo o a persona a lui cara, la minaccia di questi mali sarà sempre politicamente imputabile.

Il male minacciato dev'essere *futuro*, poichè dalla minaccia di male *presente* non può sorgere restrizione alla libertà individuale, cessando ogni timore perchè la minaccia non fu eseguita sull'atto.

Con la minaccia, infine, non si deve ledere un diritto diverso da quello della libertà individuale; e ciò in omaggio alla teorica della prevalenza. La minaccia può trascendere in altro reato o pel *modo* o pel *fine*. Pel *modo*, quando sia stata accompagnata da danneggiamento della persona o della proprietà; pel *fine*, quando sia diretta ad estorcere denaro, a violentare una donna, ad impedire un atto di giustizia, o simili.

124. *Scopelismo.* Fra le minaccie v'ha quella chiamata dalla dottrina: *scopelismo*, che è costituito da tutte le minaccie contenute in scritture anonime o in qualunque altro segno rappresentativo del pensiero, eseguite da mano ignota, racchiudenti in sè stesse minaccia di un danno futuro o nella persona o negli averi altrui.

Il nome di *scopelismo* si trova nel Diritto romano ed origina dall'Arabia. I popoli di questa regione, eminentemente pastorizi, vedendo nel dissodamento delle terre, praticato dai Romani conquistatori per la coltura, la distruzione dei pascoli, elemento indispensabile alla loro industria, lo osteggiavano con ogni forza e avevano l'uso di porre un mucchio di sassi (*scopula*) nel prato di cui volevano interdire la coltivazione; lo che era segno che chiunque si fosse dato a coltivarlo sarebbe morto.

Taluni scrittori pongono lo scopelismo tra i reati contro la pubblica tranquillità; ma è errato il concetto, perchè con la minaccia anonima si offende un individuo o una famiglia, non un numero indeterminato di cittadini o tutti i cittadini. Potrà anche accadere che talvolta sia diretta contro tutta una comunità senza designazione di individui (il che del resto può avvenire anche nella minaccia non anonima o nella verbale), ed allora il reato cambierà di classe, perchè il suo danno immediato sarà nel timore che si volle incutere direttamente alla moltitudine; ma questo sarà caso eccezionale, e la nozione generica del reato non può desumersi da tale eventualità, tranne per quei Codici che della minaccia facessero un reato *sui generis*, soltanto quando fosse diretta indistintamente contro tutti i cittadini.

Parecchie legislazioni hanno mutato affatto il criterio dello *scopelismo*, ravvisandovi la qualifica nella sola *scrittura*. La minaccia *scritta* ha senza dubbio dei caratteri di gravità maggiori della *verbale*, perchè mostra maggiore serietà e maggiore determinazione d'animo; ma se ciò può essere buon argomento per punirla più severamente, non è buona ragione per elevare la pena della minaccia *scritta* e *firmata* alla parità di quella che si infligge alla minaccia *anonima*.

Indifferente allo *scopelismo* è il *modo* con cui si eseguisce la minaccia anonima. Sia che l'agente si valga di *lettera* anonima, ove esplicitamente minacci un male, o di *segni* esprimenti il truce pensiero, purchè siavi stato il *fine* di intimorire e l'*attitudine* a ciò, si ha quanto basta per riconoscervi il reato e tenerlo come consumato, poichè anche la minaccia è reato *formale* (1) come la violenza privata; il timore prodotto o non prodotto aumenterà il danno immediato, ma non dipende da ciò la consumazione del malefizio.

(1) Vol. I, pag. 27, n. 16.

FONTI.

§ 1. — **Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.**

125. *Gli articoli* 145, 147, 208, § 2, 211, 343, 344, 346-349 *del Progetto dei Sottocommissari della Prima Commissione ministeriale.*

126. *Esame degli stessi per parte della Prima Commissione ministeriale nelle riunioni del* 4 *e* 18 *marzo e* 25 *aprile* 1868.

127. *Gli articoli* 141, 142, 144, 145, 147, 199, 200, 326-330 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

125. I Sottocommissari della Prima Commissione Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli compresero nel loro Progetto gli articoli seguenti:

« Art. 145. Oltre i casi espressamente « indicati nella legge, il pubblico ufficiale « che, nell'ufficio i cui doveri si è obbligato « di adempiere, abusa in qualsiasi modo « delle sue funzioni per cagionare alla pub- « blica Amministrazione od ai privati un « danno qualunque, è punito colla interdi- « zione dall'ufficio o colla prigionia dal « terzo al sesto grado, e secondo l'impor- « tanza dei doveri violati, del pericolo o « del danno prodotto, col primo grado di « reclusione » (1).

« Art. 147, § 1. I direttori, custodi o « guardiani delle carceri ed i loro dipen- « denti, come pure gli agenti della forza « pubblica, incaricati della custodia o del « trasporto di una persona arrestata, i quali « adoperino arbitrarie restrizioni o rigori « nel trattamento di essa, o commettano o « lascino commettere con essa atti impudici, « sono puniti col primo al secondo grado « di prigionia e colla interdizione tempo- « ranea dall'ufficio.

« § 2. Qualora gli atti arbitrari od im- « pudici costituissero già un delitto, si ap- « plica al reo, come autore o complice, la « pena stabilita pel medesimo, accresciuta « di uno a due gradi.

« Art. 208, § 2. Vanno sotto il nome di « armi proibite tutte quelle armi e quegli « strumenti atti ad offendere, che l'Autorità « competente ha dichiarato tali per dispo- « sizioni di leggi o regolamenti particolari.

« Art. 211. In tutti i casi in cui il pre- « sente Codice parla di armi o di persone « armate, l'espressione comprende tanto le « armi proibite, quanto quelle delle quali è « vincolato il porto ad una licenza secondo « le leggi ed i regolamenti di pubblica si- « curezza, quanto finalmente le armi im- « proprie, cioè tutti gli strumenti, utensili o « corpi taglienti, perforanti o contundenti, « benchè non destinati principalmente ed « ordinariamente all'offesa, quando ne venga « fatto uso per uccidere, ferire, percuotere « o minacciare » (2).

« Art. 343, § 1. Chi, senza l'ordine delle « Autorità competenti, e fuori dei casi di « delitto flagrante o di pubblico insegui- « mento, e degli altri previsti dalle leggi, « ha arrestato, ritenuto, sequestrato od al- « trimenti impedito nella libertà una per- « sona per qualsiasi motivo, che non faccia « trapassare il delitto sotto altro titolo più « grave, si punisce colla prigionia dal terzo « al sesto grado.

« § 2. La pena è il primo grado di re- « clusione, se il delitto fu commesso contro « un ascendente in linea retta, ovvero con « falsa divisa o falso nome, o con ordine di « Autorità falso, alterato o non relativo « alla persona.

« § 3. La pena è il secondo grado di re- « clusione, se il delitto fu accompagnato da « minaccie di morte, da violenze, lesioni, « sevizie, malitrattamenti o privazioni che « recarono grave nocumento alla persona, « o se questa rimase impedita nella libertà « per più di sei mesi.

« Art. 344. Le pene stabilite nell'arti-

(1) Gli articoli 145 e 147 erano inseriti nel Capo intitolato: *Dell'abuso e dell'indebito rifiuto di autorità.*

(2) Gli articoli 208 e 211 erano inseriti nel Capo: *Delle armi proibite.*

« colo precedente, si diminuiscono di uno a
« tre gradi, se nel termine di tre giorni,
« computato quello in cui il fatto fu commesso,
« il reo ha restituito alla libertà la persona,
« purchè non abbia conseguito lo scopo che
« si era proposto e non sia pervenuta denunzia
« del delitto all'Autorità giudiziaria.

« Art. 346, § 1. Chi colla violenza o
« colla frode si impadronisce di una persona
« suo malgrado, per fine di lucro o di ven-
« detta, è punito col primo grado di reclu-
« sione.

« § 2. La pena si accresce di un grado
« se il reo consegnò la persona ad un ser-
« vizio estero militare o navale, o l'ha fatta
« cadere in schiavitù.

« Art. 347. Chi, senza diritto, con vio-
« lenza o con arbitraria restrizione della
« libertà, costringe taluno a fare, tollerare
« od omettere qualche cosa, è punito, se il
« fatto non costituisce un delitto più grave,
« col terzo al sesto grado di prigionia, e
« con multa fino al terzo grado.

« Art. 348, § 1. La stessa pena si applica
« a chi, per lo scopo indicato nell'articolo
« precedente, ha minacciato a taluno, a
« voce od in iscritto, o con figure o mezzi
« allegorici di indubbio significato, un male
« o danno grave, in tali circostanze che il
« minacciato potesse credere seria la mi-
« naccia e sovrastante la sua effettuazione.

« § 2. Se però la minaccia venne fatta
« nel solo fine di incutere timore di danni
« gravi indeterminati, si applica, a querela
« di parte, la pena del secondo grado di
« prigionia o di confino.

« Art. 349, § 1. La pena si accresce di
« un grado anche se la minaccia venne
« fatta con scritto anonimo, o da persona
« mascherata od altrimenti resa irricono-
« scibile, o da più persone riunite, o con
« armi visibili.

« § 2. Nei casi più lievi la pena può
« ridursi al primo grado di esilio o di
« multa » (1).

126. La Prima Commissione esaminò gli articoli 145 e 147 nella riunione del 4 marzo 1868 (2), gli articoli 208 e 211 nella riunione del 18 stesso mese (3), e gli articoli 343, 344, 346-349 nella riunione del 25 aprile (4).

Sull'articolo 145.

Si deliberò di sopprimere la frase: *nell'ufficio i cui doveri si è obbligato di adempiere*, che viene reputata superflua. Siccome poi non il solo danno reale, ma anche quello meramente possibile dev'essere compreso nella sanzione penale di quest'articolo, si propose e si adottò la locuzione più sintetica del corrispondente articolo del Codice penale toscano, come segue: *abusa in qualsiasi modo delle proprie funzioni in danno altrui* (nel qual vocabolo: *altrui*, è pur compresa la pubblica Amministrazione) *anche meramente possibile*. Quanto alla pena, la Commissione trovò eccessiva l'interdizione perpetua e non idonea la prigionia, nè la reclusione; trattasi di reprimere soltanto l'offeso prestigio dell'Autorità, di cui si è abusato. Perciò la pena dev'essere l'interdizione temporaria e la detenzione fino a tre anni, e nei casi più gravi fino a cinque. Fu inoltre deliberato di aggiungere qui che ove l'abuso d'ufficio abbia servito di mezzo per commettere un reato comune punibile di pena uguale o maggiore di quella incorsa per l'abuso, si applicherà la pena del reato comune accresciuta di un grado.

Sull'articolo 147.

Per parità di motivi dovevasi comprendere in questo articolo qualunque altro pubblico ufficiale che per ragione d'ufficio abbia autorità sulle persone detenute. La pena però

(1) Gli articoli 343, 344, 346-349 erano compresi nel Capo intitolato: *Della restrizione dell'altrui libertà personale e delle minaccie.*

(2) *Presidente:* Marzucchi (Vicepresidente); *Commissari:* Ambrosoli, Arabia, Carrara e De Foresta (Verbale 64 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno di Italia.* Firenze, Stamp. Reale, 1870).

(3) *Presidente:* Marzucchi; *Commissari:* Ambrosoli, Arabia, Conforti, De Foresta, Tolomei e Tondi (Verbale 73 nell'Opera, di cui la nota precedente).

(4) Presenti i Commissari Ambrosoli, Arabia, Carrara, De Foresta, Tolomei e Tondi (Verbale 89 nell'Opera, di cui le note precedenti).

anche in quest'articolo (§ 1) dev'essere la detenzione, non la prigionia, giacchè trattasi di fatti che per loro natura non sarebbero reati.

Si osservava poi nel § 2, che nel caso di delitto comune, l'aggravamento di pena pel pubblico ufficiale, il quale, per commetterlo, abusa delle proprie funzioni, è già prescritto nel Progetto all'articolo 150. Ora, doveva escludersi il dubbio che il pubblico ufficiale in questi casi sia soggetto a duplice aggravamento per identica causa. E perciò era necessario escludere l'applicazione dell'articolo 150, ovvero fare eccezione in quello dei casi già espressamente aggravati per la qualità di pubblico ufficiale, o finalmente sopprimere l'articolo 150.

La Commissione, notando che si è nel Progetto tenuto conto dell'aggravante per qualità di persona nei singoli reati, credette che non fosse più necessaria una generale disposizione, e deliberò la soppressione dell'articolo 150, § 1, e mantenne il § 2 dell'articolo 147, con riserva del coordinamento delle pene.

Sugli articoli 208, § 2 *e* 211.

La Commissione esternò l'avviso che debbansi dal Codice, e non dalla sola Autorità di pubblica sicurezza, dichiarare quali siano gli strumenti che la legge considera *armi*, come queste si distinguano in *proprie* ed *improprie*, e quali siano le *insidiose*, la cui ritenzione e porto non possono mai essere permessi; solo ammise che si lasci all'Autorità di sicurezza pubblica il determinare, a norma della opportunità, quali siano le armi il cui porto potrà permettersi.

Sull'articolo 343.

Per impedire che la troppa rigidità dell'articolo torni a danno della pubblica sicurezza, conveniva escludere dalle ipotesi di reato l'arresto, benchè non legale, di chi potesse credersi pericoloso ad altrui, per esempio di un maniaco o di un ubbriaco furioso. Conveniva inoltre anche nei casi di arresto non punibile, porre un limite di tempo, dopo il quale diviene illegittimo; ed è naturalmente il tempo necessario per impedire il pericolo e denunziare l'arrestato all'Autorità competente.

Il Commissario Tondi censurò le parole: *senza l'ordine delle Autorità competenti*, perchè colpiscono anche gli ufficiali pubblici, allorchè trattengono in arresto taluno oltre il tempo necessario per denunziarne l'arresto all'Autorità giudiziaria, ma per la necessità di raccogliere i primi indizi contro l'arrestato. Del resto, se vi è ordine legittimo di arresto, non sono i privati, ma i pubblici ufficiali che ne hanno l'incarico, e per essi esistono le speciali disposizioni che li riguardano; e ad ogni modo l'esecuzione dei mandati della Autorità competente è già esclusa dall'arresto illegale colle parole: *e degli altri previsti dalla legge.*

Per questi motivi la Commissione soppresse le parole: *senza l'ordine delle Autorità competenti*, e sostituì alle parole: *di pubblico inseguimento*, le parole: *quasi flagrante.* Si fissò poi la pena da tre mesi ad un anno di detenzione.

Sull'osservazione del Commissario De Foresta, che le minaccie possono essere non solo di morte, ma di altro grave danno personale, si sostituì alle parole: *di morte*, la frase: *di gravi danni alla persona.*

Per meglio determinare poi la gravità delle conseguenze recate colle violenze e lesioni, ecc., si adottò la frase: *che abbiano nociuto alla salute*, nella quale espressione si comprendono le meno gravi ipotesi, e si lasciano salve nel medesimo tempo le pene maggiori, per le lesioni od altri reati, che fossero commessi sulla persona sequestrata. Riguardo alla durata della impedita libertà, la Commissione la fissò in tre mesi in luogo dei sei proposti nel Progetto, essendo tre mesi un termine abbastanza lungo. Finalmente, per l'aggravante dedotta dalla relazione di parentela, si aggiunse il *coniuge.*

Sull'articolo 344.

Si considerò che la rimessione in libertà come atto di riparazione non deve scemare la gravità morale e politica del sequestro se non quando sia spontanea, perciò si aggiunse la voce: *spontaneamente.* Siccome poi trattasi di reato già consumato e che, non ostante la riparazione, può avere prodotto gravi conseguenze di danno pel sequestrato o per la sua famiglia, la Commissione deliberò di restringere ad un solo grado di pena la attenuante di cui qui si tratta.

Sull'articolo 346.

Osservò la Commissione che la frase: *per*

fine di lucro, abbraccerebbe anche il ricatto preveduto nelle estorsioni, e il fine di *vendetta* poi è già la causa più comune per i casi in cui manca quella di lucro. Non poteva quindi essere considerata come aggravante. Per lo contrario, le vere cause di aggravamento da considerarsi in questo articolo sono il fine di trarre lucro dalla persona sequestrata, ma non un lucro consistente nel prezzo di sua liberazione, sibbene come lavorante od oggetto di speculazione in pubblica mostra e simili. Si aggiunse come altra aggravante lo scopo di esercitare vendette contro persona terza. E poichè la figura del reato è sempre quella definita nell'articolo 343, si deliberò che delle suaccennate due aggravanti si faccia parola nell'ultima parte dell'articolo medesimo. Per conseguenza si soppresse l'articolo 346, e se ne surrogò un altro per punire il plagio improprio od *in parentes*, consistente nel rapimento di persona minore d'anni quattordici col suo consenso, ma contro quello di coloro dalla cui potestà famigliare dipende, esclusi, ben inteso, i casi di scopo di libidine o matrimonio che costituiscono già il ratto. Questo reato doveva essere punito con detenzione fino ad un anno, ma unicamente a querela delle persone, di cui è stata violata la famigliare autorità.

Sugli articoli 347 *e* 348.

Si osservò dalla Commissione che tutte le ipotesi prevedute negli articoli rappresentano una sola figura di reato, la *violenza privata*. Sta bene che si distingua la minaccia a solo scopo di intimorire da quella che tende ad imporre e costringere; ma conviene chiaramente esprimere che per minaccia intendesi qualunque sorta di atto, sebbene tacito o simbolico, che sia di natura da incutere il timore del male che intendesi minacciare, od anche di un male indeterminato. Si deliberò quindi di fondere insieme i due articoli colle ora accennate distinzioni, stabilendo la pena dell'esilio o del confino per la minaccia semplice, e della detenzione per la minaccia con coazione, salvo, ben inteso, il caso di tentata o consumata estorsione.

Sull'articolo 349.

Fu soppresso il § 2 e fu mantenuto il § 1, eccettochè quanto alle parole: *delle armi visibili*, poichè sono spesso l'unico elemento, da cui si deduce la serietà della minaccia, massime se è commessa da persona singola.

127. Nel Progetto 17 maggio 1868 furono inseriti gli articoli seguenti (1):

Art. 141, § 1. *Oltre i casi espressamente indicati nella legge, il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, comanda e commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, si punisce coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici e colla detenzione da tre mesi a due anni.*

§ 2. *Se il pubblico ufficiale ha agito per soddisfare ad una privata passione, è punito colla detenzione da uno a tre anni e coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici.*

Art. 142, § 1. *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà personale, è punito colla detenzione da uno a tre anni e coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici.*

§ 2. *Se il pubblico ufficiale ha agito per soddisfare ad una privata passione, o se in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, si applica la prigionia da tre a cinque anni; e si accresce di un grado se l'arresto illegale durò più di un mese.*

Art. 144. *I guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno da persona non avente per legge il diritto di arrestarlo, o lo ricevono senza un ordine scritto dell'Autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da questa rilasciato, sono puniti coll'interdizione temporanea del servizio e colla detenzione da tre mesi ad un anno.*

Art. 145. *Il pubblico ufficiale competente,*

(1) Gli articoli 141, 142, 144, 145, 147 sono compresi nel Capo V: *Dell'abuso di autorità*, del Titolo IV: *Dei reati contro la pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.* Gli articoli 199 e 200 si trovano nel Capo III: *Delle armi*, compreso nel Titolo VIII: *Dei reati contro l'ordine pubblico.* Gli articoli 326-330 si trovano nel Capo I: *Della restrizione dell'altrui libertà individuale*, compreso nel Titolo XIII: *Dei reati contro l'altrui libertà e tranquillità privata.*

al quale sia portato reclamo, in qualsiasi forma, contro una illegale detenzione, se dolosamente omette o ricusa di procedere per farla cessare, o di rimettere il reclamo all'Autorità che deve giudicarne, si punisce coll'interdizione temporanea dal servizio e colla multa da cinquecento a mille lire.

Art. 147, § 1. *I direttori, custodi o guardiani delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni pubblico ufficiale che abbia per ragione d'ufficio un' autorità qualunque sulla medesima, i quali adoperino arbitrarie restrizioni o rigori nel trattamento di essa, o commettano o lascino commettere con essa atti impudici, sono puniti colla prigionia da tre mesi ad un anno e coll'interdizione temporanea dall'ufficio.*

§ 2. *Qualora gli atti arbitrari od impudici costituissero un reato più grave, si applica al colpevole, come autore o complice, la pena stabilita pel medesimo, accresciuta da uno a due gradi.*

Art. 199. *In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, s'intendono comprese tanto le armi proprie quanto le improprie.*

Art. 200, § 1. *Sono armi proprie le armi bianche destinate principalmente ed ordinariamente all'offesa, e tutte le armi da sparo.*

§ 2. *Sono armi improprie gli stromenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, che hanno una destinazione diversa da quella indicata nel paragrafo precedente, quando se ne sia fatto uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.*

Art. 326, § 1. *Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante o quasi flagrante, e degli altri casi previsti dalle leggi, ha arrestato, ritenuto, sequestrato od altrimenti impedito nella libertà una persona, per qualsiasi motivo che non faccia trapassare il reato sotto altro Titolo, si punisce colla detenzione da tre mesi ad un anno.*

§ 2. *Si applica però la prigionia da tre a cinque anni, se il reato fu accompagnato da minacce di gravi danni nella persona, da violenze, lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni, le quali abbiano nuociuto alla salute, ovvero se la persona rimase impedita nella libertà per più di tre mesi.*

§ 3. *Si applica la reclusione da cinque a dieci anni:*

a) *se il reato fu commesso per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare vendetta contro terzi;*

b) *se il colpevole consegnò la persona ad un servizio estero militare o navale, o l'ha fatta cadere in ischiavitù.*

Art. 327, § 1. *Le pene stabilite nell'articolo precedente si accrescono di un grado, se il reato fu commesso contro un ascendente o contro il coniuge, ovvero con falsa divisa o con ordine d'Autorità falso, o non relativo alla persona.*

§ 2. *Le stesse pene si diminuiscono di un grado se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto fu commesso, il colpevole ha restituito spontaneamente alla libertà la persona, purchè non abbia conseguito lo scopo che si era proposto.*

§ 3. *Restano ferme in tutti i casi le pene per le lesioni personali da cui il reato sia stato accompagnato.*

Art. 328. *Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, sottrae una persona che non aveva compiuti quindici anni ai genitori, tutori, od a chi ne ha la direzione o la cura, è punito colla prigionia da tre a cinque anni, se la detta persona non aveva acconsentito o se non aveva compiuti gli anni nove, e colla detenzione da tre mesi ad un anno se aveva acconsentito.*

Art. 329, § 1. *Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, chiunque usa violenza o minaccia anche in modo simbolico, per costringere senza diritto taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.*

§ 2. *La detenzione non può essere minore di un anno se venne raggiunto l'intento.*

Art. 330, § 1. *Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia ad un altro gravi danni nella persona o negli averi, si punisce, a querela di parte, coll'esilio da uno a tre mesi.*

§ 2. *Si applica però la detenzione da sei giorni a tre mesi, se la minaccia venne fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata, od altrimenti travisata o da più persone riunite.*

§ 2. — Progetti 15 aprile 1870 della Seconda Commissione e De Falco 30 giugno 1873.

128. *Lavori della Seconda Commissione nelle riunioni delli* 19 *novembre*, 1° *dicembre* 1869, 17 *e* 19 *gennaio* 1870.

129. *Gli articoli* 156, 157, 159-161, 226, 227, 391-396 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

130. *Gli articoli* 162, 165, 167, 168, 349, 361-363, 477-482 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

128. La Seconda Commissione esaminò gli articoli del Progetto 17 maggio 1868 nelle riunioni delli 19 novembre, 1° dicembre 1869, 17 e 19 gennaio 1870 (1).

Sull'articolo 141.

Considerava la Commissione che le parole: *oltre i casi indicati espressamente dalla legge*, non esprimono con sufficiente chiarezza che la disposizione contenuta in questo articolo costituisce una regola generale applicabile in tutti i casi che non sono espressamente preveduti con una sanzione più o meno grave. Si sono reputate più acconcie all'uopo le parole: *quando la legge non disponga altrimenti.*

Il paragrafo secondo di questo articolo prevede, come condizione per aggravare la pena, il caso che l'abuso sia avvenuto per soddisfare ad una *privata passione*. La Commissione però ha osservato che, sebbene la voce: *privata*, alluda ad una passione *personale* del colpevole, non sembra da accettarsi; sì perchè non sufficientemente idonea, sì perchè potrebbe per avventura produrre l'effetto di far escludere talune ipotesi non meno gravi, quali sarebbero quelle nelle quali il pubblico ufficiale avesse agito per spirito di parte od altro movente qualsiasi, relativo alla sua vita pubblica o politica. Si deliberò pertanto di sopprimerla.

Modificava poi l'articolo in modo da renderne applicabile la disposizione all'agente della forza pubblica, e conseguire una maggiore esattezza di dettato.

Sull'articolo 142.

Per le stesse considerazioni, che avevano consigliato la modificazione dell'articolo precedente, non che per effetto della mutata gradazione delle pene, modificò anche questo. Soppresse poi le parole: *e si accresce di un grado, se l'arresto illegale durò più di un mese*, perchè potrebbero dar luogo a difficoltà nell'applicazione, ed intralciare, col passaggio a pena criminale, la competenza. Di tal circostanza, d'altronde, il Magistrato può tener conto nella latitudine della pena.

Sull'articolo 144.

Se in ogni cittadino può riconoscersi il diritto di arrestare una persona in reato flagrante, non può ammettersi però che egli abbia anche la facoltà di consegnarla alle carceri, e che il guardiano o custode debba riceverla. Ora, le parole: *da persona non avente per legge il diritto di arrestarlo*, potrebbero permettere appunto questa interpretazione, la quale aprirebbe l'adito a gravissimi abusi, e violerebbe quel diritto alla libertà personale, che si vuole con questo articolo tutelare. E perciò si è deliberato di sopprimerle.

Quando un pubblico ufficiale si presentasse personalmente al guardiano delle carceri per consegnare un arrestato, sarebbe superfluo l'esigere l'ordine *scritto*. Quest'ultima parola doveva quindi essere tolta.

Sull'articolo 145.

Introdusse delle modificazioni in questo articolo, perchè richieste dalla mutata gradazione delle pene, e per maggior chiarezza di dettato.

Sull'articolo 147.

Essendosi osservato che per effetto delle parole: *commettano o lascino commettere con essa atti impudici*, si potrebbe per avventura punire ogni menomo atto non conforme ad una rigorosa morale, benchè consentito dall'individuo paziente, mentre lo scopo del legislatore dev'essere quello di punire gli

(1) Verbali nn. 24, 31, 57 e 58 nel Volume II dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamp. Reale, 1870.

atti di qualunque specie arbitrariamente commessi sulla persona dei detenuti, si deliberò di sostituirvi le seguenti: *i quali commettono contro di essa atti arbitrarj.* Quando poi questi atti arbitrarj siano anche impudici, e costituiscano per sè stessi un reato contro il pudore, vanno già soggetti alle più gravi sanzioni penali relative, con un aggravamento speciale dipendente dalla qualità personale del colpevole, come è già stabilito nell'articolo 257, lett. *b*, del Progetto in esame.

Siccome poi nelle parole: *arbitrarie restrizioni o rigori nel trattamento di essa*, si potrebbero ritenere comprese anche quelle restrizioni, a cui sono dai regolamenti autorizzati i guardiani o custodi delle carceri, a seconda delle circostanze, si deliberò di sostituirvi le seguenti: *rigori non autorizzati dai regolamenti.*

Si deliberò, inoltre, di sostituire alla prigionia la detenzione, riferendosi il reato preveduto da questo articolo piuttosto ad un eccesso di zelo, che ad una spinta disonorante.

Si cancellarono finalmente le parole: *come autore o complice*, perchè nella voce: *colpevole*, sono già compresi i diversi gradi d'imputabilità e per ciò stesso anche la complicità.

Sull'articolo 199.

Per maggiore esattezza di forma si modificò l'ultimo inciso come segue: *comprende tanto le armi proprie quanto le improprie.*

Sull'articolo 200.

Si è considerato che la voce: *ordinariamente*, aggiunta alla voce: *principalmente*, scema forza alla condizione assoluta che con questa si è voluto rappresentare, e potrebbe produrre equivoci od arbitrii. Per esprimere un carattere distintivo ed invariabile dell'arme basta desumerlo dalla sua speciale destinazione. Si soppresse pertanto la voce: *ordinariamente.*

Inoltre, si è osservato che l'inciso: *quando se ne sia fatto uso per uccidere*, non si accorda facilmente con ciò che è stabilito nell'articolo precedente, ove è detto *che in tutti i casi nei quali la legge parla di armi o di persone armate*, s'intendono comprese tanto le armi *proprie*, quanto le *improprie;* poichè nei casi ivi preveduti gli *strumenti* e gli *utensili* (di cui poi si parla nell'articolo in esame), sono considerati armi, anche quando non se ne faccia uso per uccidere, ferire, ecc., bastando il solo fatto che taluno sia armato. Per rendere adunque più chiaro il concetto dei due articoli, si deliberò di sostituire alla frase: *se ne sia fatto uso*, quest'altra: *se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, ecc.*

Sull'articolo 326.

In conformità di precedenti deliberazioni prese su argomento analogo, si soppressero le parole: *o quasi flagrante.*

Non sembrò accettabile la proposta di una Corte di sostituire in ogni caso la pena della prigionia alla detenzione. Chi impedisce senza diritto una persona nella libertà, non commette un fatto per sua natura degradante; bensì le circostanze, nelle quali è commesso, o lo scopo a cui tende, possono renderlo tale; ma in questo caso, il Progetto non si limita ad aggravare, e cambia invece la specie della pena per soddisfare appunto alle norme, dalle quali dipende la distinzione delle pene parallele di specie diversa.

Le parole: *che non faccia trapassare il reato sotto altro Titolo*, che si leggono nel § 1 di questo articolo, non sono necessarie. Non vi ha d'uopo, in vero, di una espressa riserva per escludere l'applicazione della pena che, per esempio, è stabilita per l'arresto arbitrario commesso dal pubblico ufficiale; poichè esso ha caratteri proprii, e per effetto dell'articolo 77 va ugualmente soggetto alla pena che gli è specialmente attribuita. L'utilità di tale riserva si riscontra invece nel § 3 lett. *a*, massime nei rapporti del sequestro di persona per fine di lucro. In tal caso, l'analogia, così nel fatto, come nelle circostanze che lo accompagnano col reato di estorsione mediante ricatto, di che nell'articolo 393 del Progetto, consigliano a tracciare espressamente la linea che separa questi due reati con le parole: *quando il fatto non costituisca reato più grave;* le quali valgono ad indicare chiaramente che l'ipotesi generica del sequestro di persona per fine di lucro non esclude tutte le altre prevedute nel Codice come reati speciali.

Qualche Corte aveva osservato che la pena stabilita nel § 3, e specialmente nel caso di che alla lettera *b*, è troppo mite. La

Commissione, quanto alle pene, considerò che fra le circostanze aggravanti, indicate nel § 2, alcune sono di tale importanza che rendono la pena della prigionia fino a cinque anni affatto insufficiente, quali sono senza dubbio le violenze, le lesioni e le sevizie, che abbiano nuociuto gravemente alla salute, ed il sequestro di persona che sia durato più di tre mesi. Inoltre, anche nel § 3 sono comprese circostanze di una gravità relativa diversa; e, per esempio, il sequestro di persona per fine di lucro, e l'aver fatto cadere la persona sequestrata in schiavitù.

Da ultimo, si notava che il Progetto ha preveduto nell'articolo in esame alcuni fra gli effetti che possono derivare dalla restrizione dell' altrui libertà personale, e dai mezzi usati per commetterla; ma richiamando nel § 3 del successivo articolo 327 le regole pel concorso di più reati, ne ha omesso altri due di importanza ancor maggiore, quali sono la lesione personale avente per sè stessa i caratteri di crimine, e la morte della persona sequestrata, derivata dalle sofferte sevizie. Ora, questo contraddice al criterio seguito in altri casi analoghi, per esempio nell'articolo 259 del Progetto, relativo allo stupro violento; e non è poi accettabile, sì perchè potrebbe sostenersi che il fatto, essendo per sè stesso unico ed inscindibile, va soggetto ad un'unica pena; sì perchè ad ogni modo la concorrenza di due fatti, per sè stessi tanto gravi, richiede una sanzione penale superiore a quella che risulterebbe applicando le regole pel concorso di più reati e di più pene.

Per tutto ciò, si formarono dell'articolo 326 due articoli particolari.

Sull'articolo 327.

Avuto riguardo alle speciale importanza delle circostanze aggravanti prevedute nel § 1° di quest'articolo, si stimò opportuno, secondo che proponeva anche una Corte, di estendere a due gradi la latitudine dell'aumento di pena.

Senonchè la circostanza aggravante doveva essere applicata anche a coloro che commettono il sequestro di persone a danno di pubblici ufficiali ed agenti della pubblica forza nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa di esse, attuali o cessate. Ciò è richiesto dalla natura del fatto in sè stesso, che offende, nella persona del pubblico ufficiale, gli interessi dello Stato; e dalla necessità di tutelare maggiormente coloro che son tenuti di esporre la propria vita per l'adempimento del loro dovere.

Per effetto delle modificazioni introdotte nel precedente articolo 326, rimaneva soppresso il § 3.

Sull'articolo 328.

Evidentemente la disposizione di questo articolo non poteva essere considerata, che come una modalità od una speciale circostanza aggravante del reato preveduto nel precedente articolo 326, § 1; e quindi non sarebbe applicabile in tutti quei casi, in cui il ratto della persona fosse avvenuto in tali condizioni, che, a norma dello stesso articolo 326, dessero al fatto i caratteri di un reato più grave. E per fermo, non può esservi dubbio che, se la persona minore di quindici anni è rapita per farla servire a fine di lucro, ovvero se è poi ritenuta con sevizie o violenze, pei quali casi è stabilita una speciale sanzione penale, questa soltanto dev'essere applicata al colpevole. Forse a questa conclusione si potrebbe venire, argomentando con la regola generale stabilita nell'articolo 77; ma è però prudente togliere ogni dubbio, facendo in questo senso, ed in apposito paragrafo, una espressa dichiarazione.

Si aggiunsero dopo le parole: *chi ne ha la cura*, le altre: *o la custodia anche temporanea.*

Sulla proposta di una Corte, la Commissione osservava che l'età, nella quale il minorenne rapito deve riputarsi capace di consenso, non può essere quella nella quale la legge fa cessare la presunzione di non imputabilità, cioè di anni nove, ma dipende da quel medesimo criterio, col quale si è fissata l'età in cui cessa nello stupro la presunzione della violenza. E perciò, uniformandosi anche alle considerazioni ed alla deliberazione presa nell'esame delle analoghe disposizioni relative al ratto per fine di libidine o di matrimonio, sostituiva all'età di anni nove quella di anni dodici.

Sull'articolo 329.

Per usare una forma più comprensiva di quella che risulta dall'inciso: *anche in modo simbolico*, si deliberò di sostituirvi le parole: *in qualunque modo fatta o manifestata.*

Avuto poi riguardo all'indole del fatto prevedùto in questo articolo, ed alla speciale sua gravezza, secondo le diverse circostanze in cui può avvenire, si deliberò di sostituire la pena della prigionia a quella della detenzione e di aumentare il massimo, pel caso che il colpevole abbia raggiunto l'intento.

Sull'articolo 330.

Le modificazioni portate al § 2 di quest'articolo furono suggerite dall'intento di chiarire che nei casi ivi preveduti doveva procedersi sempre d'ufficio.

129. Nel Progetto 15 aprile 1870 la Seconda Commissione introdusse gli articoli seguenti (1):

Art. 156, § 1. *Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, è punito, quando la legge non abbia altrimenti stabilito, con la detenzione da quattro mesi a due anni.*

§ 2. *Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.*

Art. 157, § 1. *Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà personale, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.*

§ 2. *Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione; o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.*

Art. 159. *I guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con l'interdizione dal servizio, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno.*

Art. 160. *Il pubblico ufficiale competente, che dolosamente omette o ricusa di procedere per far cessare una illegale detenzione, contro la quale gli sia stato in qualsiasi forma portato reclamo, o di trasmettere il reclamo all'Autorità che deve giudicarne, è punito con l'interdizione dall'ufficio, e con la multa da cinquecentocinquanta a mille lire.*

Art. 161, § 1. *I direttori, custodi o guardiani delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni pubblico ufficiale che abbia per ragione d'ufficio un'autorità qualunque sulla medesima, i quali commettano contro di essa atti arbitrarii, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con l'interdizione dall'ufficio.*

§ 2. *Qualora però gli atti arbitrarii costituiscano un reato più grave, il colpevole è punito con la pena pel medesimo stabilita, aumentata da uno a due gradi.*

Art. 226. *In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, comprende tanto le armi proprie quanto le improprie.*

Art. 227, § 1. *Sono armi proprie le armi bianche destinate principalmente all'offesa, e tutte le armi da sparo.*

§ 2. *Sono armi improprie gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati principalmente all'offesa, quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare.*

Art. 391, § 1. *Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante, e degli altri casi preveduti dalle leggi, per qualsiasi motivo, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno; ma se il colpevole ha commesso il reato con minacce di gravi danni nella persona, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.*

§ 2. *Si applica però la reclusione da cinque a dieci anni:*

a) *se il reato è stato commesso con vio-*

(1) Gli articoli 156, 157, 159-161, sono compresi nel Capo IV: *Dell'abuso della autorità*, del Titolo IV: *Dei reati contro la pubblica Amministrazione commessi dai pubblici ufficiali e dagli agenti della forza pubblica, nell'esercizio delle loro funzioni;* gli articoli 226 e 227, nel Capo III: *Delle armi e delle esplosioni per pubblico disordine*, del Titolo VI: *Dei reati contro la pubblica tranquillità:* gli articoli 391-396, nel Capo I: *Della restrizione dell'altrui libertà personale*, del Titolo XII: *Dei reati contro l'altrui libertà e buona fama.*

lenze, lesioni, sevizie, maltrattamenti o privazioni, che abbiano nociuto alla salute; ovvero

b) *se la persona è rimasta arrestata, ritenuta, sequestrata od altrimenti impedita nella libertà per più di tre mesi; ovvero*

c) *se il colpevole l'ha consegnata per un servizio estero militare o navale.*

§ 3. *Ma se il reato è stato commesso per valersi della persona arrestata, ritenuta, sequestrata od altrimenti impedita nella libertà, a fine di lucro, o per esercitare vendetta contro altre persone; ovvero se il colpevole l'ha fatta cadere in schiavitù, quando il fatto non costituisca reato più grave, si applica la reclusione da undici a venti anni.*

Art. 392. *Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati sia derivata alla persona, contro la quale è stato commesso, una delle lesioni personali indicate nell'articolo* 340 *lett.* a, *il colpevole è punito con la reclusione da undici a quindici anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione a vita.*

Art. 393, § 1. *Le pene stabilite negli articoli* 391 e 392 *sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso:*

a) *contro un ascendente o contro il coniuge; ovvero*

b) *contro un pubblico ufficiale od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate; ovvero*

c) *usando il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza; ovvero*

d) *con ordine della pubblica autorità falso, o relativo ad altra persona.*

§ 2. *Le stesse pene però sono diminuite di un grado, se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza avere conseguito lo scopo che si era proposto, ha rimesso spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.*

Art. 394, § 1. *Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, sottrae una persona, che non ha compiuto i quindici anni, ai genitori, tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito:*

a) *se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la prigionia da quattro mesi ad un anno;*

b) *se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta; ovvero se questa, ancorchè consenziente, non ha compiuto i dodici anni, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.*

§ 2. *Qualora però concorrano nel fatto le condizioni prevedute negli articoli* 391, 392 e 393, *si applicano le disposizioni e le pene nei medesimi stabilite.*

Art. 395. *Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, chiunque usa violenza o minaccia, in qualunque modo fatta o manifestata, per costringere senza diritto taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da centocinquanta a cinquecento lire; ma se ha raggiunto l'intento, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.*

Art. 396, § 1. *Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona, o negli averi, è punito, a querela di parte, con l'esilio da uno a tre mesi.*

§ 2. *Ma se la minaccia è stata fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, si procede d'ufficio, e si applica la detenzione da quattro mesi ad un anno.*

120. **Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 si avevano gli articoli seguenti (1):**

Art. 162. *L'ufficiale pubblico od agente dell'Autorità o della forza pubblica, che fuori dei casi permessi dalla legge, arbitrariamente arresta o fa arrestare, detiene o fa detenere una persona, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno. La pena è da sei mesi a due anni se la detenzione illegale ed arbi-*

(1) Gli articoli 162, 165, 167 e 168 erano compresi nel Capo III: *Dei reati commessi dagli ufficiali pubblici od agenti dell'Autorità o della forza pubblica, contro i diritti guarentiti dello Statuto*, del Titolo III: *Dei reati contro i diritti guarentiti dallo Statuto;* gli articoli 349, 361, 362, nel Capo III: *Delle armi*, del Titolo VIII: *Dei reati contro la pubblica tranquillità;* gli articoli 477-482, nel Capo I: *Degli attentati alla libertà individuale*, del Titolo XIII: *Di altri reati contro le persone.*

traria è durata più di dieci giorni: ed è da uno a tre anni se è durata più di un mese.

Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione od un interesse privato, è punito col carcere da tre a cinque anni.

Alle pene stabilite nel presente articolo è aggiunta la multa da trecento a duemila lire, e può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei n. 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 33 (1).

Art. 165. *Ogni altro atto arbitrario contro le libertà e i diritti garantiti dallo Statuto, comandato o commesso da un pubblico ufficiale od agente dell'Autorità o della forza pubblica, è punito con la detenzione da dieci giorni ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire, quando il fatto non costituisca reato più grave.*

Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione o un interesse privato, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da cento a mille lire. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre ai cinque anni dai diritti indicati nei n. 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 33.

Art. 167. *L'ufficiale pubblico incaricato della polizia giudiziaria od amministrativa, il quale, avendone il potere, ricusa o volontariamente omette di far cessare una detenzione illegale, contro la quale gli sia stato portato reclamo, o non avendone il potere, ricusa o volontariamente omette di accertare il fatto o di trasmettere il reclamo all'Autorità competente, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a mille lire.*

Art. 168. *Sono puniti col carcere da tre mesi a tre anni e con la multa da cento a cinquecento lire i direttori, comandanti, custodi o guardiani delle carceri giudiziarie o di pena:*

Che ricevono una persona senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza di condanna, o senza il comando di un'Autorità superiore;

che ricusano di presentare il detenuto all'uffiziale pubblico competente od all'esibitore de' suoi ordini, senza giustificare di averne divieto dal Pubblico Ministero o dal giudice che istruisce il processo;

che richiesti da un ufficiale della polizia giudiziaria od amministrativa ricusano di presentare i registri delle carceri.

Art. 349. *In tutti i casi nei quali la legge parla di armi o di persone armate, intende così le armi* proprie *che le* improprie.

Sono armi proprie *tutte le armi da sparo, e quelle la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.*

Sono armi improprie *gli strumenti utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati principalmente all'offesa quando se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.*

Sono armi vietate *quelle che vengono designate per tali dalla legge o dai regolamenti di pubblica sicurezza.*

Art. 361. *Chiunque, col mezzo di fogli anonimi o sottoscritti col proprio o con finto nome, avrà fatto minaccia di qualunque crimine contro le persone o le proprietà, è punito col carcere da sei mesi ad un anno.*

Art. 362. *Se la minaccia sia accompagnata da ordine o condizione, o sia fatta anche a voce da individui o in nome di individui associati per commettere crimini o delitti, o da persone sospette, o sia fatta con armi, la pena sarà da un anno a tre, e può esservi aggiunta la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per ugual tempo.*

Art. 363. *Se la minaccia scritta fu di un reato che costituirebbe delitto, o se la minaccia fu fatta verbalmente, o con segni o simboli, e senza ordine o condizione, il colpevole è punito con la pena del confino da tre mesi ad un anno. Se vi fu condizione od ordine, si applicherà la pena del carcere da sei mesi ad un anno.*

Art. 477. *Ogni privato che senz'ordine delle Autorità competenti, e fuori dei casi in cui la legge permette l'arresto dei delinquenti, arresta, detiene od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno. La pena è di sei mesi a due anni se la detenzione illegale è durata più di dieci giorni; salvo le pene più gravi nel caso dell'articolo* 523 *e seguenti* (2).

Art. 478. *Se la detenzione ha durato più*

(1) Riportato nel Volume II, pag. 638, n. 497.
(2) Estorsione, ricatto.

di un mese, o se l'arresto è stato eseguito con falsa divisa, con nome falso o con falso ordine dell'Autorità, o con violenze, sevizie o privazioni che abbiano recato pregiudizio alla salute della persona offesa, o se questa sia stata minacciata di morte, la pena sarà la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 479. *Se alla persona arrestata o detenuta siansi usate violenze che costituiscono un crimine non punito di pena più grave, la pena sarà dei lavori forzati da dieci a quindici anni, e dove ne sia seguita la morte dell'offeso, la pena sarà dei lavori forzati a vita.*

Art. 480. *Le pene stabilite nei precedenti articoli saranno diminuite di un grado, se il colpevole fra il termine di tre giorni da quello in cui il fatto è avvenuto, e senza avere conseguito lo scopo che si era proposto, ha rimesso spontaneamente in libertà la persona arrestata o detenuta.*

Art. 481. *Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o matrimonio, rapisce o sottrae una persona minore dei quindici anni ai genitori, tutori o a chi ne ha cura o custodia, è punito con la pena del carcere da tre a cinque anni. Se vi fu consenso della persona sottratta, e questa aveva oltrepassato i dieci anni, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.*

Art. 482. *Se concorrono nel fatto le condizioni prevedute dagli articoli* 478 *e* 479 *saranno applicate le pene in essi stabilite.*

—

§ 3. — Progetto Senatorio 25 maggio 1875.

131. *Gli articoli* 159-163, 187-191, 261, 262 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874.
132. *Le modificazioni della Commissione Senatoria agli articoli* 159, 160 *e* 188.
133. *La Relazione Borsani su queste modificazioni.*
134. *La discussione in Senato nelle tornate del* 9 *e* 19 *marzo* 1875.
135. *Gli articoli* 160-164, 189-193, 267 *e* 268 *del Progetto Senatorio* 25 *maggio* 1875.
136. *Proposte delle Sottocommissioni della Commissione ministeriale del* 1876 *sugli articoli del Progetto Senatorio.*
137. *Osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi sugli articoli del Progetto del Senato e sulle modificazioni delle Sottocommissioni.*
138. *Lavori della Commissione Ministeriale del* 1876 *nelle riunioni delli* 6, 14 *e* 26 *novembre* 1877.
139. *Osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi sulle modificazioni della Commissione del* 1876.

131. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 aveva inserito gli articoli seguenti (1):

Art. 159, § 1. *Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante, e degli altri casi preveduti dalle leggi, per qualsiasi motivo arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.*

§ 2. *Il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni:*

1° *se il reato è stato commesso con minaccie di gravi danni nella persona, o con lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che abbiano nociuto alla salute;*

2° *se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di tre mesi.*

§ 3. *Il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni:*

1° *se ha commesso il reato con falso nome o con falsa divisa o falso ordine dell'Autorità;*

(1) Gli articoli 159-163 erano compresi nel Capo I: *Dei reati contro la libertà individuale*, del Titolo III: *Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici;* gli articoli 187, 189-192, nel Capo IV: *Dell'abuso di autorità*, del Titolo IV: *Dei reati contro la pubblica Amministrazione commessi da pubblici ufficiali;* gli articoli 261 e 262, nel Capo III: *Delle armi*, del Titolo VII: *Dei reati contro la pubblica tranquillità.*

2° se ha commesso il reato per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare una vendetta contro altre persone;

3° se ha consegnata la persona per un servizio militare in estero paese.

Art. 160. *Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati siano derivate alla persona, contro la quale è stato commesso, delle lesioni personali costituenti un crimine, il colpevole è punito con la reclusione da undici a sedici anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione da diciassette a venti anni.*

Art. 161, § 1. *Le pene stabilite negli articoli* 159 e 160 *sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso:*

1° contro un ascendente, o contro il coniuge;

2° contro un pubblico uffiziale od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime attuali o cessate.

§ 2. *Le stesse pene sono diminuite di un grado, se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza avere conseguito lo scopo che si era prefisso, ha rimessa spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta, o sequestrata.*

Art. 162, § 1. *Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, rapisce o sottrae una persona minore di quindici anni ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, è punito:*

1° se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la prigionia da quattro mesi ad un anno;

2° se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta, ovvero se questa, ancorchè consenziente, non aveva compiuto i dodici anni, con la prigionia per un tempo maggiore di un anno ed estendibile a tre.

§ 2. *Qualora concorrano nel fatto le condizioni prevedute nel paragrafo 2° dell'articolo* 159 *e nell'articolo* 161, *o sia derivata alcuna delle conseguenze indicate nell'articolo* 160, *sono applicate le disposizioni e le pene nei medesimi stabilite.*

Art. 163. *Chiunque in qualsiasi modo minaccia o usa violenza per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquecento lire; e se ha raggiunto l'intento, con la prigionia maggiore di un anno e con la multa fino a mille lire.*

Art. 187, § 1. *Il pubblico uffiziale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.*

§ 2. *Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, è punito con la detenzione maggiore di un anno.*

Art. 188, § 1. « Il pubblico uffiziale o « agente della forza pubblica, che, abusando « della sua autorità, s'introduce nel domi- « cilio d'un privato, o ne ordina od eseguisce « l'arresto senza le formalità o le condizioni « prescritte dalla legge, o comanda o commette « qualche atto arbitrario contro l'altrui li- « bertà personale, è punito con la detenzione « maggiore di un anno ed estendibile a tre ».

§ 2. *Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, è punito con la prigionia maggiore di tre anni.*

Art. 189. I direttori, comandanti, guardiani o custodi delle carceri, *che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la sospensione dai pubblici uffici, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno.*

Art. 190. *Il pubblico uffiziale competente che volontariamente omette, ritarda o ricusa di procedere per far cessare una illegale detenzione, contro la quale gli sia stato in qualsiasi forma portato reclamo, o di trasmettere il reclamo all'Autorità che deve giudicarne, è punito con la sospensione dai pubblici uffici, e con multa fino a mille lire.*

Art. 191, § 1. I direttori, comandanti, guardiani o custodi delle carceri ed i loro dipendenti, *come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione*

d'ufficio, una autorità qualunque sulla medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

§ 2. *Qualora gli atti arbitrari costituiscano un reato più grave, il colpevole è punito con la pena pel medesimo stabilita, aumentata da uno a due gradi.*

Art. 261. *In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, si intendono comprese tanto le armi* proprie *quanto le* improprie.

Art. 262, § 1. *Sono armi* proprie *le armi bianche destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo.*

§ 2. *Sono armi* improprie *gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati all'offesa, quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare.*

132. (1). La Commissione del Senato apportò soltanto le seguenti modificazioni agli articoli 159, 160 e 188.

Art. 159, § 2, n. 2. *Se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di un anno.*

Al testo dell'articolo 160 diede la divisione di paragrafo 1; vi aggiunse poi il seguente paragrafo 2:

Art. 160, § 2. *Quando all'occasione dell'arresto o sequestro è intervenuto omicidio volontario, il colpevole è punito con la reclusione da venti a venticinque anni.*

Al paragrafo 1 dell'articolo 188 sostituì il seguente:

Art. 188, § 1. *Il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica che, con abuso della sua autorità, si introduce nel domicilio di un privato, o ne ordina od eseguisce l'arresto senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge, o comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile a tre anni.*

133. Il Senatore Borsani (per la Commissione), così poi giustificava tali modificazioni nella sua Relazione:

Sull'articolo 159.

« La Commissione ha inteso restringere la mitezza, dove pareva che questa larghissima espressione di tutti i diritti dell'uomo, la libertà, non fosse protetta bastantemente e con effetto sicuro. E questo dà ragione della modificazione introdotta al numero 2 del § 2 dell'articolo 159: dove il testo aveva desunta una circostanza di aggravamento alla pena dalla durata dell'arresto o sequestro per più di tre mesi, e la Commissione ha dato luogo all'aggravamento della pena dopo un solo mese di privazione della libertà patita dall'arrestato. E il suo deliberamento trova appoggio all'articolo 239 del Codice germanico, secondo cui la pena della carcere trapassa nella casa di forza, sol che l'arbitraria detenzione abbia durato oltre una settimana; e meglio ancora è suffragata dal Codice belga, articoli 435 e 436, che fa cominciare l'aumento della pena tostochè la detenzione ha durato più di dieci giorni; e spinge l'aumento al massimo della prigionia, quando la detenzione ha durato più di un mese ».

Sull'articolo 160.

« Ma più sensibile era una lacuna rimasta nella sanzione dell'articolo 160, il quale ha lo scopo di stabilire una gradazione speciale di pena per gli arresti o sequestri che furono accompagnati da atti di violenza personale. Senonchè le previsioni del Progetto sono circoscritte a due soli casi; la lesione personale e l'omicidio preterintenzionale; dell'omicidio volontario non si occupa. Ond'è che, se omicidio volontario si avesse ad avverare all'occasione del sequestro di una persona, il colpevole non sarebbe soggetto che alla pena dell'omicidio senza alcun aggravamento. Ciò che non si accorderebbe colle precedenti disposizioni dell'articolo, per le quali è aggravata la pena ordinaria della lesione personale e dell'omicidio preterintenzionale, ogni volta che questi reati sono consumati all'occasione del sequestro di una persona. Non si acconcerebbe poi colle disposizioni dell'articolo 440 che prevede e punisce le lesioni personali e gli omicidi commessi nell'esecuzione di un ricatto. Al quale pro-

(1) Il Ministro Vigliani nulla scrisse di notevole nella sua Relazione; si limitò ad indicare sommariamente il tenore dalle disposizioni proposte.

posito è da avvertirsi che il ricatto, essendo più grave dell'arresto o sequestro di persona, la pena delle violenze che lo hanno accompagnato deve essere in ogni caso proporzionata al rapporto di gravità delle figure dei reati; e questa proporzione, che si avvera per le lesioni personali e per l'omicidio preterintenzionale, viene meno nel Progetto ministeriale a proposito dell'omicidio volontario. Il paragrafo aggiunto all'articolo 160 riempie questa lacuna, dichiarando che l'omicidio volontario, intervenuto all'occasione dell'arresto o sequestro di una persona, è punito con la reclusione da venti a venticinque anni ».

Sull'articolo 188.

« Si è dubitato che l'articolo 188 esponga a troppo grave responsabilità gli ufficiali pubblici ed agenti del Governo, i quali si rifiuteranno all'adempimento dei loro doveri, per tema di incorrere nell'accusa di arbitrio, il che potrebbe compromettere la sicurezza pubblica, specialmente nei casi in cui i provvedimenti dell'Autorità conviene che siano risoluti e celeri per essere efficaci. La Commissione non si è smossa per ciò dal proposito di tener incolume in questi conflitti la legalità; e, alle premesse considerazioni, ha opposto che il pubblico ufficiale od agente, non può essere compromesso dalla sanzione dell'articolo 188, che fa consistere il reato nell'abuso di autorità. Senonchè, per meglio chiarire che l'abuso dell'autorità dev'essere non circostanza concomitante, ma condizione e mezzo del reato, ha modificato il dettato della definizione scrivendovi che commette il reato il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che si introduce nel domicilio di un privato o ne ordina l'arresto *con abuso di autorità* e senza le formalità di legge. Volendo poi lasciar modo al Giudice di mitigare nei casi meno gravi la pena, ne ha fissato il minimo a quattro mesi ».

134. Il Senato esaminò gli articoli anzidetti nelle tornate del 9 e 19 marzo 1875 (1).

Sull'articolo 159.

Fu approvato senza osservazioni con l'emendamento della Commissione e con la proposta del Ministro Vigliani, di cancellare dal paragrafo 1 le parole: *per qualsiasi motivo.*

Sull'articolo 160.

Il Sen. Sineo aveva proposto di sostituire nell'ultima riga la pena dell'ergastolo a quella della reclusione; ma, opposto dal Relatore e dal Governo, fu respinto. Fu invece approvato il paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Sull'articolo 163.

Il Sen. Pasqui-Cartoni aveva proposto di aggiungere dopo le parole: *ha raggiunto l'intento*, il seguente inciso: « ovvero ha « fatto minaccie di morte, reali, verbali o « scritte, abbia o no raggiunto l'intento ».

Nè la Commissione, nè il Commissario Regio (Eula) accettarono l'emendamento, poichè (come disse il Relatore Sen. Borsani) l'on. Pasqui non aveva avvertito « che qui la minaccia non è un reato in sè, ma un mezzo a compiere un altro reato; ora, come minaccia tanto faceva dire una cosa e l'altra ». L'emendamento fu respinto e fu invece approvato l'articolo del Governo.

Sull'articolo 188.

Fu approvato con l'emendamento della Commissione, accettato dal Ministero.

Sull'articolo 189.

Gadda. « Io ho una osservazione molto semplice da fare. Siccome in questo articolo, nel 191 e nel 244 non si tratta di stabilire chi abbia la responsabilità della custodia dei detenuti, a me parrebbe che, onde adottare una dicitura più corrispondente al concetto della legge per queste disposizioni speciali si dovesse adoperare la indicazione generica: *gli incaricati della custodia dei detenuti*, anzichè dire: i direttori, comandanti guardiani ecc. »; lo che mi parrebbe pericoloso; perchè effettivamente, a tenore dei regolamenti che si riferiscono alla materia carceraria, è diversa la loro responsabilità. Quindi io direi e credo che corrisponda al concetto della legge, di sostituire la dizione generica: « gli « incaricati della custodia dei detenuti ».

Borsani (*Relatore*). « Parrebbe che l'espressione proposta dal Sen. Gadda fosse propria per tutti i funzionari che sono compresi nella

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 663-665, 673, 674, 775. Roma, Tipogr. Botta, 1875. Furono approvati integralmente e senza osservazioni gli articoli 161, 162, 187, 190, 261 e 263.

lizione dell'articolo 189, meno, però, il direttore, perchè egli non è propriamente incaricato della custodia, ma deve averne la responsabilità, essendo esso incaricato d'invigilare e di sorvegliare perchè i detenuti siano custoditi a dovere. Quindi io direi: *i direttori e gli incaricati della custodia;* ed allora si potrebbe omettere la nomenclatura, forse troppo abbondante, di tutte le persone che possono esser comprese in questa categoria ».

Vigliani (*Ministro di Grazia e Giustizia*). « Mi accosto interamente alle osservazioni fatte dall'on. Relatore, e prego l'on. Gadda a riflettere che l'articolo non comprende solamente l'atto di ricevere in carcere un individuo che vi è mandato dall'Autorità, ma si estende pure al rifiuto di scarcerarlo. Ora, se per l'atto di ammissione in carcere, posso ammettere che si tratti piuttosto delle persone incaricate della custodia dei detenuti, non sono egualmente disposto a riconoscere la stessa cosa per l'atto della scarcerazione, perchè se quello che rifiuta di scarcerare è un impiegato d'ordine inferiore, necessariamente bisogna risalire fino al più elevato superiore, e cui spetta poi di prendere la decisione se si debba o no far luogo alla scarcerazione. Quindi io crederei, che sia d'uopo usare una espressione, la quale non induca il pericolo di comprendere soltanto l'infimo personale incaricato della custodia dei detenuti. Conviene che la locuzione dell'articolo sia tale, che abbracci tutti coloro che possono, nella misura dei reati contemplati in quest'articolo, incorrere in una responsabilità penale. Perciò, se si volesse usare l'espressione proposta dal Sen. Gadda, converrebbe di necessità aggiungere le parole: *di qualunque grado*, e dire: *gli incaricati della custodia dei carcerati di qualunque grado.* In questo modo si avrebbe una denominazione più breve, la quale abbraccierebbe tutti coloro che sono proposti alla custodia dei carcerati ».

Gadda. « Accetto questa modificazione e tanto più volontieri in quanto che la proposta afferma veramente il mio concetto. Io non vorrei che fosse colpita l'Amministrazione quando agisse come amministratore, ma soltanto coloro che hanno la responsabilità dei detenuti. Quindi la mia proposta modificata dall'on. Guardasigilli mi tranquillizza perfettamente sulle disposizioni di quest'articolo ».

L'articolo fu approvato coll'emendamento del Ministro. Quindi comincia colle parole: *Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, che ricevono*, ecc.

Sull'articolo 191.

In conseguenza della modificazione introdotta nell'articolo 189, fu approvato dicendosi in principio: *Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado*, ecc.

135. Nel Progetto del Senato 25 maggio 1875, gli articoli 160-164 corrispondono agli articoli 159-163 del Progetto Vigliani; gli articoli 189-193, agli articoli 187-191; gli articoli 267 e 268, agli articoli 261 e 262; e vi figurano le modificazioni indicate nel numero precedente.

136. Dall'esame dei lavori dei Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876 si hanno le seguenti notizie.

Sugli articoli 160-164.

Questi articoli, contenuti nel Titolo III, furono esaminati dai Sottocommissari Pessina e Zuppetta. La Relazione, come altrove ho già detto (1), non fu presentata, o almeno non fu stampata; però il Pessina, allorchè in seno della Commissione si esaminarono gli articoli 160-164, riferì quali ne furono le proposte (2). Anzitutto si trovò opportuno di rinviare i reati di cui gli articoli stessi al Titolo: *Dei reati contro le persone.* In secondo luogo, trattandosi di reato comune, pareva conveniente la pena della prigionia in luogo di quella della detenzione. In terzo luogo sarebbe stata preferibile la formola dell'articolo 194 del Codice sardo per delineare la figura del reato, in quanto alla violazione della libertà della persona, evitando la formola vaga di *impedire nella libertà una persona.* Infine, furono d'avviso che bisognasse

(1) Vedi nel Vol. I, la *Introduzione*, a pag. CXXX e la nota 1, ivi. — V. anche la nota 5, a pag. 378, e la nota 1, a pagina 412, del presente Volume.

(2) *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *maggio* 1876 *dal Ministro Mancini*, pag. 273. Roma, Stamp. Reale, 1878.

studiare alquanto meglio la figura del sequestro a cagione di lucro, per evitare la ripetizione del medesimo caso sotto la rubrica della *estorsione mediante sequestro di persona;* migliorare le norme di aumento per le circostanze aggravanti; ed infine precisare la figura giuridica del reato di ostacolo al libero esercizio dei diritti di un individuo, perchè non si confonda con quella dell'*arresto arbitrario* e del *carcere privato;* a tal uopo adoperando una formola meno imprecisa di quella che è posta all'articolo 164 del Progetto.

Sugli articoli 189-193.

Questi articoli, contenuti nel Titolo IV, furono esaminati dai Sottocommissari Tecchio e Lucchini (1), i quali hanno presentato un Controprogetto accompagnato da una non breve Relazione. I punti principali di questo Controprogetto vedremo nell'esame dei lavori della Commissione (2).

Sugli articoli 267 *e* 268.

Se ne occuparono i Sottocommissari Ellero e Tolomei, incaricati dell'esame del Titolo VII, in cui erano contenuti. Essi si limitarono a proporre che le disposizioni di questi articoli fossero rinviate alla Parte Seconda del Libro Secondo, cioè alla materia delle contravvenzioni.

137. Le Magistrature Superiori e gli altri Corpi interpellati, in sostanza fecero le seguenti osservazioni sugli articoli del Progetto Senatorio e sulle modificazioni proposte dai Sottocommissari della Commissione del 1876 (3).

Sull'articolo 160.

Su questo articolo presentarono delle osservazioni la Corte di Cassazione di Roma; le Corti d'Appello di Catanzaro e di Trani; la Procura Generale di Aquila; la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia, e la Società medico-chirurgica di Bologna. Le osservazioni versarono sulla ipotesi di rinchiudimento in un manicomio; sul dubbio che una formola così recisa ed assoluta, non lasci aperta alcuna via per impedirne l'applicazione ai genitori, ai tutori, al marito, e in generale a coloro che ponessero impedimento alla libertà altrui per fine di lucro; sulla convenienza di escludere, oltre i casi di reato flagrante, anche quelli di reato quasi flagrante, e di esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sull'articolo 161.

Risposero le Corti d'Appello di Parma (Sezione di Modena) e di Trani, e la Procura Generale di Parma, esternando l'avviso che la disposizione fosse rinviata al Titolo: *Dei reati contro le persone*, e che fosse minacciata una pena più grave nel caso che per le lesioni e sevizie fosse derivata la morte.

Sull'articolo 162.

La Corte d'Appello di Catanzaro propose una maggior riduzione di pena nella ipotesi preveduta dal paragrafo 2, onde lasciare al Magistrato una maggior latitudine nella discesa. La Sezione d'Appello di Modena opinò pel rinvio della disposizione al Titolo: *Dei reati contro le persone.*

Sull'articolo 163.

La Corte d'Appello di Catanzaro, in ordine al paragrafo 2 di quest'articolo, osservava che non potendo mai essere applicabili le aggravanti, di cui nel paragrafo 1 dell'articolo 162, il rimando non doveva essere fatto all'articolo 162, ma al paragrafo 2 dell'articolo stesso.

Sull'articolo 164.

Osservava la Sezione d'Appello di Modena, che, le espressioni generiche usate in questo articolo, potrebbero far dubitare che vi fossero compresi i fatti costituenti i reati previsti dagli articoli 202 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e 264 (minaccie come reato contro la pubblica tranquillità). La stessa osservazione faceva il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria.

Sull'articolo 189.

I Sottocommissari Tecchio e Lucchini,

(1) V. a pag. CXXX dell'*Introduzione*, nel Volume I.

(2) La Relazione e il Controprogetto si trovano nel Volume: *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni della Commissione ministeriale del* 1876, pagg. 19-22, 119, 120. Roma, Stamperia Reale, 1877.

(3) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc., sugli emendamenti al Libro Secondo del Progetto proposti dalle Sottocommissioni, ecc.*, pagg. 101-109, 190-204, 405-410. Roma, Stamp. Reale, 1878.

avevano proposto di collocare la disposizione del paragrafo 1 di quest'articolo dopo l'articolo 194, e di trasportare la disposizione del paragrafo 2 in fine al Capo. La Corte d'Appello di Ancona fece osservazioni in contrario. Quanto al merito vi furono osservazioni sulla pena.

Sull'articolo 190.

Fecero osservazioni la Corte di Cassazione di Palermo; le Corti d'Appello di Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Firenze, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Palermo e Torino; le Procure Generali di Messina e di Parma. Le osservazioni si limitarono alla pena.

Sull'articolo 191.

Versarono su quest'articolo la Corte di Cassazione di Palermo; le Corti d'Appello di Ancona, di Brescia, di Catania, di Catanzaro, di Firenze, di Macerata, di Milano, di Modena, di Napoli e di Torino; le Procure Generali di Messina e di Parma; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria e di Mantova. Non sembrava giusto equiparare l'ordine dato coll'ordine eseguito; si dovrebbe accennare al dato ordine illegale dell'arresto, all'esecuzione illegale di chi lo eseguisce, al ricevimento nelle carceri dell'arrestato.

Sull'articolo 192.

Risposero la Corte di Cassazione di Roma; le Corti d'Appello di Brescia, di Macerata, di Milano, di Modena e di Torino; la Procura Generale di Messina. Si censurò la collocazione dell'articolo; si propose di sostituire alle parole: *pubblico ufficiale*, le altre: *pubblico funzionario;* di aggiungere anche le parole: *agente pubblico competente.*

Sull'articolo 193.

I Sottocommissari Tecchio e Lucchini avevano proposto di sopprimere il paragrafo 2, perchè già compreso nell'articolo 174. Contro questa soppressione si levarono la Corte di Cassazione di Torino; la Procura Generale della Corte di Cassazione di Napoli; le Corti d'Appello di Brescia, di Catania, di Milano, di Macerata, di Napoli, di Torino; la Procura Generale di Parma.

Sugli articoli 267 *e* 268.

Si occuparono di questi articoli le Corti di Cassazione di Palermo e di Torino; le Corti d'Appello di Casale, Catania, Firenze, Lucca, Macerata, Modena, Napoli, Palermo, Perugia e Trani; la Procura Generale di Parma; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina e di Roma. In generale si propugnò il mantenimento delle disposizioni relative alle armi nella Parte Prima del Libro Secondo, contrariamente all'avviso dei Sottocommissari Ellero e Tolomei, che volevano rinviarli alla Parte Seconda.

138. La Commissione Ministeriale del 1876 esaminò gli articoli del Progetto senatorio nelle riunioni delli 6, 14 e 26 novembre 1877. Nella riunione del 6 (1) si occupò degli articoli 189-193; in quella del 14 (2), degli articoli 267 e 268; in quella del 26 (3), degli articoli 160-164.

Sugli articoli 160-164.

Il Commissario Oliva osservava che dovrebb'essere soppresso il § 2 dell'articolo 161. Che significa (diceva egli): *omicidio volontario commesso in occasione dell'arresto o del sequestro*, se non che quel reato di omicidio si effettui per preparare, facilitare, o consumare l'arresto o il sequestro, o per celarlo o sopprimerne le tracce o le prove? Dunque il fatto in esso preveduto è già contemplato nel numero 3° (ora 5°) dell'articolo 374 del Progetto. Vorrebbe che gli articoli 162 e 163 si conservassero quali sono nel testo senatorio, solo aggiungendo nel paragrafo 1, numero 2°, dell'articolo 162, anche la menzione dell'*arbitro*, come già altrove si è fatto; e nel paragrafo 1 dell'articolo 163, quella del *ricatto*, che può essere lo scopo del ratto o della

(1) *Presidente:* Mancini (*Ministro*); *Commissari:* Conforti, Arabia, Buccellati, Nelli, Oliva, Paoli, Piroli, Tolomei, Trombetta, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale n. 2 nel Volume: *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *maggio* 1876 *dal Ministro Mancini.* — Parte Seconda: *Processi Verbali ed emendamenti relativi al Libro Secondo del Progetto.* Roma, Stamp. Reale, 1878).

(2) *Presidente:* Conforti; *Commissari:* Arabia, Buccellati, Canonico, La Francesca, Nelli, Nocito, Oliva, Pessina, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale n. 10, Volume di cui la nota precedente).

(3) *Presidente:* Mancini (*Ministro*); *Commissari:* Buccellati, Canonico, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tecchio, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale n. 28, nel Volume di cui la nota 1).

sottrazione della persona minorenne. La Commissione deliberò di accogliere le due proposte. Quanto all'articolo 164 si tolse la parola: *minaccia*.

Sugli articoli 189 *e* 190.

Il Ministro Presidente Mancini notava che intorno a questi due articoli potrebbe osservarsi, come fecero gli on. Sottocommissari, che nei medesimi si trovano uniti e confusi reati che per loro natura esigono una separata trattazione, e che non è serbata una conveniente distribuzione, nè vi ha ordine logico nelle relative disposizioni. Nell'articolo 189 si parla in generale di offese agli altrui diritti, fra cui naturalmente si comprendono anche le offese alla libertà. Nel successivo articolo si vengono poi a contemplare insieme queste offese in genere all'altrui libertà, e l'arresto illegale, che ne è la specialità massima, nonchè la violazione del domicilio privato, che è una figura di reato essenzialmente diversa. Non si comprende inoltre perchè in questo articolo 190 siansi considerati unitamente l'arresto illegale e la violazione di domicilio commessa da pubblici ufficiali; mentre, quando i due reati sono commessi da privati cittadini, vengono contemplati non solo in due articoli distinti (articoli 160 e 165) del Titolo III, ma altresì sotto due distinti Capi (Capo I e II). La ragione poi di farne separata trattazione non è tanto di forma quanto di sostanza; poichè sembra in fatto che essi meritino diversa punizione, più severa per l'arresto illegale della persona, più mite per la semplice violazione di domicilio. Dovrebbe dunque la Commissione esaminare, se sia il caso di dedicare due speciali articoli a questi due reati, compenetrando nell'articolo, che parla delle offese in genere agli altrui diritti, anche quelle in genere all'altrui libertà.

Osservava il Commissario Oliva che nell'articolo 189 si intende precipuamente di punire l'abuso di autorità, che costituisce la vera nota caratteristica del reato commesso dal pubblico ufficiale, sia poi che proceda ad un arresto arbitrario, ovvero ad una violaziono di domicilio. Non vi aveva quindi motivo di introdurre una distinzione fra queste due ipotesi, come fa il Progetto, quando i colpevoli di tali fatti sono i privati cittadini. Accolta tuttavia siffatta distinzione, occorre tener ben presente che la violazione di domicilio assume una vera e speciale gravità per il pericolo inerente alle arbitrarie perquisizioni che si possono commettere nell'abitazione dei cittadini, scrutandone i più gelosi segreti o interessi. Che se tali perquisizioni effettivamente accadano, esse dovrebbero costituire una circostanza aggravante il reato.

Il Commissario Tolomei diceva che la distinzione in discorso pare fondata e perciò degna d'accoglimento; le pene comminate dalle due nuove disposizioni proposte dai Sottocommissari dovrebbero porsi in armonia con quelle degli articoli 160 e 165.

Osservava il Commissario Pessina, in appoggio all'avviso del Commissario Tolomei, che l'abuso di autorità è bensì la caratteristica di questi reati, ma la loro gravità dipende essenzialmente dal modo con cui vengono consumati. La diversità che corre fra il caso in cui questi fatti sono commessi dai pubblici ufficiali, e quello in cui sono commessi dai privati, consiste nella qualità personale dei primi, e nei doveri speciali da essi violati. Ma il reato è comune, e quindi la pena dev'essere identica nel genere, e diversa soltanto nella misura. È dunque il caso di accrescere alquanto le pene di cui agli articoli 160 e 165, salva la facoltà del Giudice di commutare la prigionia nella detenzione, per la massima generale già accolta nel Libro Primo. Per entrambi i reati poi dovrebbesi contemplare il caso non solo di chi li commette, ma altresì di chi li comanda.

Notava il Commissario Nelli, che secondo il principio generale stabilito nel Libro Primo, che suggerì la distinzione delle due pene parallele, della prigionia cioè e della detenzione, la prima deve applicarsi allorquando il movente del reato è turpe per sua natura, come nel furto, e simili. Ma quando, come nel caso presente, il reato è commesso di consueto senza uno stimolo di tale natura, il legislatore deve applicare, come pena ordinaria, la detenzione. Può tuttavia accadere che un arresto illegale, una violazione di domicilio, od altre offese agli altrui diritti, siano mosse da private riprovevoli passioni; ed è perciò che il Progetto Senatorio contempla il caso nel paragrafo 2 degli articoli 189 e 190, e sostituisce la prigionia alla detenzione.

Diceva il Commissario Paoli che la espressione: *senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge*, scritta nell'articolo 190 del Progetto Senatorio, chiarisce che il movente dei reati ivi contemplati si fa ordinariamente consistere in un eccesso di zelo del funzionario, anzichè in una vera malvagità; onde è ben giusto che sia comminata la detenzione.

Il Commissario Buccellati faceva notare che il caso contemplato dal paragrafo 2 dell'articolo 190 si distingue da quello di che al paragrafo 1 per due note caratteristiche, e cioè: 1° per il movente dell'azione, ossia una passione; 2° per l'entità del fatto, consistente nell'essere stato taluno *effettivamente arrestato e detenuto*. Sarebbe tuttavia desiderabile una più chiara dizione.

In seguito a qualche altro scambio di idee sui punti più controversi relativi agli articoli in esame, la Commissione deliberò che:

L'articolo 189, paragrafo 1, sia trasportato dopo l'articolo 193, emendandone il testo in modo che risulti essere la disposizione diretta a comprendere i casi non preveduti negli articoli precedenti;

il paragrafo 2 dello stesso articolo 189 e il paragrafo 2 dell'articolo 190, insieme compenetrati, costituiscano una sola disposizione da collocarsi dopo l'articolo 193, incaricandosi la Sottocommissione di studiare una formola che comprenda, oltre il concetto della passione in genere, anche quello di un'altra spinta particolare del colpevole;

la disposizione dell'articolo 190, paragrafo 1, sia conservata nella sola parte che riguarda l'arresto arbitrario, trasportando in un successivo articolo quella che concerne la violazione di domicilio, da punirsi in modo più mite dell'arresto arbitrario, tranne che vi concorra una perquisizione o qualche altro atto arbitrario.

Sull'articolo 191.

Fu approvato salvo il coordinamento della penalità.

Sull'articolo 192.

Il Commissario Canonico notava come questa disposizione che riguarda l'omissione, il ritardo o la ricusa del pubblico ufficiale di far cessare una detenzione illegale, non sembra avere qui la sua sede conveniente; non trattasi di un abuso di autorità, bensì di violazioni dei doveri d'un pubblico ufficiale, che formano argomento del successivo Capo V, in cui troverebbero più congrua collocazione.

La Commissione incaricò la Sottocommissione di esaminare, se convenga mutare la sede dell'articolo, come propose il Commissario Canonico, e in pari tempo di riformarne la locuzione in modo da renderla più semplice e più comprensiva (1).

Sull'articolo 193.

Diceva il Commissario Arabia che nell'articolo in esame si reprimono gli atti arbitrari commessi contro le persone arrestate; sembrava per altro che dovessero pure reprimersi gli atti arbitrari compiuti a favore delle medesime.

Il Commissario Buccellati, contro la proposta di contemplare anche il caso di uscita dalle carceri od evasione temporanea osservava, che tale fatto è considerato all'articolo 249.

Il Ministro Presidente Mancini notava che tutti i reati preveduti in questo Capo riguardano fatti che ledono direttamente il privato o il pubblico interesse, e la disposizione dell'articolo 193 è particolarmente intesa a tutelare le persone degli arrestati, contro gli abusi di coloro che li devono custodire. Ma se gli atti arbitrari dei custodi hanno per obbietto di favorire indebitamente gli arrestati, non occorre farne qui menzione; perocchè, o trattasi di fatti più gravi come in caso di corruzione o di evasione, e provvedono già altre disposizioni del Codice; o trattasi di fatti lievi, e provvedono i regolamenti interni delle carceri.

La Commissione deliberò di mantenere il testo del paragrafo 1 dell'articolo 193; e di sopprimere, conformemente alla proposta dei Sottocommissari, il paragrafo 2, la cui disposizione è già compresa nell'articolo 174. Aggiungeva poi un articolo (193 ter) così concepito: « Nei reati preveduti negli arti« coli precedenti di questo Capo, se il col-

(1) L'articolo fu poi così compilato: « Il « pubblico ufficiale che, *avuta notizia di una « detenzione illegale*, omette, ritarda o ricusa « di procedere per farla cessare, o di rife« rirne all'Autorità che deve provvedere, è « punito con multa fino a mille lire ».

« pevole ha agito per soddisfare una passione « *od un interesse privato*, alla detenzione è « sostituita la prigionia ».

Sugli articoli 267 *e* 268.

Si discusse la proposta dei Sottocommissari Ellero e Tolomei di passare la materia delle armi alla Parte delle contravvenzioni. La proposta fu combattuta dai Commissari Pessina, Oliva, De-Falco e Casorati, e fu appoggiata dai Commissari Nelli e Buccellati.

La Commissione deliberò di mantenere nella sede in cui si trovano le disposizioni sulle armi e di approvare nel loro testo attuale gli articoli 267 e 268 del Progetto senatorio.

139. Le Magistrature Superiori e gli altri Corpi, interpellati sulle modificazioni proposte dalla Commissione del 1876, fecero le seguenti osservazioni (1):

Sull'articolo 160.

La Corte d'Appello di Genova accettava l'articolo proposto dalla Commissione, ma non la trasposizione nel Titolo dei reati contro le persone. Dello stesso avviso fu la Facoltà di Giurisprudenza di Siena, la quale osservava, inoltre, essere esuberante la nozione del reato definito in quest'articolo, poichè la locuzione: *altrimenti impedire nella libertà una persona*, denatura la figura semplice dell'arresto o sequestro arbitrario. Contro il trasporto ad altro Titolo pronunciossi pure il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila.

Sull'articolo 161.

La soppressione del paragrafo 2 fu combattuta dalle Corti d'Appello di Genova e di Palermo.

Sull'articolo 162.

La Corte d'Appello di Ancona opinò che nel numero 1° dovesse comprendersi anche il congiunto in secondo grado, per la facilità che ha di commettere il reato, potendo avvenire che il fratello lo commetta sulla sorella seco convivente. La Corte d'Appello di Bologna avrebbe conservato le parole del Progetto Senatorio: *funzioni attuali o cessate*. La Facoltà di Giurisprudenza di Siena avrebbe aggravato la pena anche quando il reato fosse commesso contro un testimone in giudizio.

Sull'articolo 163.

La Corte d'Appello di Milano notava la convenienza di contemplare l'ipotesi di colui che *ritiene* una persona.

Sull'articolo 164.

Su quest'articolo fecero osservazioni le Corti d'Appello di Bologna, di Brescia, di Casale, di Genova, di Milano, di Palermo, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila. Si propugnò la convenienza di conservare la parola: *minaccia*, poichè torna meglio specificare ambedue gli estremi (violenza e minaccia) per rendere più perspicua l'idea della violenza materiale e morale.

Sull'articolo 189.

La Corte d'Appello di Brescia ravvisava opportuno che si accennasse espressamente anche *ad un interesse privato* qualunque, che, oltre la *passione*, determinasse al reato.

Sull'articolo 190.

La Corte di Cassazione di Firenze avrebbe introdotto una distinzione fra l'abuso e l'eccesso di autorità, che pure nella loro essenza differiscono in modo da rendere l'eccesso meno imputabile dell'abuso. La Sezione d'Appello di Perugia disse che l'articolo non definisce abbastanza l'abuso e l'arresto arbitrario; e che la formola: *senza le condizioni*, non esprime l'idea che l'arresto venga ordinato o eseguito fuori dei casi determinati dalla legge o dal Magistrato competente. La Procura generale di Parma propose di sostituire le parole: *scientemente abusando della sua autorità*, alle parole: *con abuso della sua autorità*.

Sull'articolo 191.

La Corte d'Appello di Brescia avrebbe trovato conveniente di accennare all'abuso *doloso* di autorità, per escludere il pericolo di tenere responsabile di un reato il guardiano pel caso che ricevesse in carcere chi giustamente fu arrestato *in flagrante*, per esempio da un cittadino, e non fosse perciò coperto dall'ordine di un pubblico ufficiale.

(1) *Sunto delle osservazioni o dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti al Libro Secondo proposti dalla Commissione del* 1876, pagg. 59-65, 94-100, 198 e 199 Roma, Stamp. Reale, 1879.

Sull'articolo 192.

Su questo articolo mandarono osservazioni le Corti di Cassazione di Firenze e di Torino; le Corti d'Appello di Perugia, Bologna, Catanzaro, Genova, Milano, Palermo, Torino; la Procura Generale di Parma; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Casale. Si censurò la troppa comprensività della formola; l'abbandono dell'avverbio: *volontariamente*; in generale si opinò pel mantenimento del testo senatorio.

Sull'articolo 193.

La facoltà di Giurisprudenza di Siena notava come col far risiedere il movente diverso in una *passione* o in un *interesse privato*, nulla si specificasse di serio o di concreto.

Sugli articoli 267 *e* 268.

La Facoltà di Giurisprudenza di Siena e la Corte di Cassazione di Firenze opinarono pel collocamento della materia delle armi nella Parte dedicata alle contravvenzioni o nel Regolamento di polizia. La Corte d'Appello di Casale osservava, che l'invenzione di oggetti esplodenti, che non sarebbero compresi nella categoria delle armi da sparo poichè si fanno scoppiare con semplice getto, renderebbe necessaria una aggiunta, dicendosi, ad esempio: « Sono « armi proprie le armi bianche destinate « all'offesa e tutte le armi da sparo od « esplodenti ». La Procura Generale di Parma notava che, se per *armi bianche* si intendono quelle sole da punta e da taglio, resterebbe esclusa dal novero delle armi *proprie* quella mazza con fusto corto e flessibile e con pomo di ferro o di piombo, che serve esclusivamente all'offesa, e che potrebbe classificarsi fra le *insidiose*.

—

§ 4. — Progetto Zanardelli-Savelli maggio e 26 novembre 1883.

140. *Gli articoli* 131-141 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883 *e articolo* 7 *della legge sulle armi allegata allo stesso.*
141. *La Relazione in proposito.*
142. *Gli articoli del Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883 *hanno l'identica numerazione. — Lievi modificazioni agli articoli* 132 *e* 133.
143. *Gli articoli nel Controprogetto Pessina portano i numeri* 132-143. — *Modificazioni proposte. — La Relazione relativa.*

140. Nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 erano inseriti gli articoli seguenti:

Art. 131. *Chiunque riduce una persona in servitù o in altra condizione equiparabile, è punito con la prigionia da' sedici a venti anni.*

Art. 132. *Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalla legge, arresta, ritiene, sequestra, od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la prigionia sino a trenta mesi.*

Il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni:

1° *Se il delitto è stato commesso con minaccia di gravi danni nella persona o con sevizie, malitrattamenti o privazioni;*

2° *se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di un mese.*

Il colpevole è punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1° *se ha commesso il delitto con falso nome, o con falsa divisa o falso ordine, o sotto pretesto religioso;*

2° *se ha commesso il delitto per esercitare una vendetta contro altre persone o per valersi di altra persona a fine di lucro, salvo il disposto dell'articolo* 378;

3° *se ha consegnato la persona per un servizio militare in Paese estero.*

Art. 133. *Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado se il delitto è commesso:*

1° *contro un ascendente o contro il coniuge;*

2° *contro un Senatore, un Deputato, un pubblico ufficiale, o altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero contro un arbitro, un notaio, testimone, perito od interprete, nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, attuali, o cessate,*

3° *da un pubblico ufficiale o da altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, con abuso delle sue funzioni o senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.*

Le stesse pene diminuite di un grado se, nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza aver conseguito lo scopo che si era prefisso, ha restituito spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.

Art. 134. *Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di ricatto, ritiene, rapisce o sottrae col consenso di essa, una persona minore di quindici anni, ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito con la prigionia sino ad un anno.*

Se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona rapita, sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici, sono applicate le disposizioni e le pene stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 135. *Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio o senza le condizioni o formalità prescritte dalla legge, ordina od eseguisce una perquisizione personale, è punito colla prigionia sino a sei mesi.*

Art. 136. *I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un'Autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione dalla medesima rilasciato, sono puniti con la detenzione sino ad un anno.*

Art. 137. *Il pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, è punito con multa sino a lire milleduecentocinquanta.*

Art. 138. *I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri o del trasporto di una persona arrestata, ed i loro dipendenti, come pure ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla persona medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti sono puniti con la detenzione da quattro a trenta mesi.*

Art. 139. *Chiunque usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia fino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.*

Se il colpevole ha usata la violenza o la minaccia, valendosi di armi o della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni, a cui può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

Art. 140. *Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a tre mesi.*

Se la minaccia è stata fatta a mano armata od in modo simbolico o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno, e può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Per ogni altra minaccia fatta con armi in qualsiasi altro modo, e per ogni altra violenza personale, che non costituisce delitto più grave, la pena è della multa sino a cinquanta lire.

Art. 141. *Nei casi preveduti dagli articoli* 136 *e* 138, *se il colpevole ha agito per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.*

Nella legge sulle armi allegata al Progetto (1), trovavasi poi l'articolo seguente:

Art. 7. *Sono armi proprie quelle da fuoco od esplodenti, e le altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria, o l'altrui offesa.*

Sono armi improprie gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti, contundenti

(1) V. *Introduzione*, pag. CXXXIX, nel Volume I.

esplodenti od infiammabili, che non hanno la destinazione anzidetta, qualora se ne faccia uso nello scopo di offendere o minacciare.

141. Così si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione accompagnante il Progetto:

« I reati che offendono la libertà individuale, diminuendola o togliendola, sono tutti quei fatti criminosi, che nella dottrina ed in alcuni Codici vengono sotto il nome di *plagio* nelle sue varie forme, di violenza privata, e di minaccia. Gli articoli 131, 132 e 133 provvedono ai casi più gravi. E la gravità si desume: sia dal fine a cui intende il colpevole con la violenta o fraudolenta adduzione o detenzione di una persona, quale è quello di ridurla in servitù o di consegnarla per un servizio militare in estero Paese, o per fine di lucro o di vendetta; sia dai mezzi adoperati per riuscire nel criminoso intento, fra cui, come i più pericolosi, si enumerano il falso nome, la falsa divisa, il falso ordine, il pretesto religioso. In massima, il Progetto presuppone che sia stata adoperata la violenza o la frode per attentare alla libertà personale; imperocchè, dove fosse il consenso, questo distruggerebbe il costringimento, e quindi la possibilità di concepire la offesa alla libertà. Ma poichè v'è uno stadio nella vita dell'uomo, nel quale egli si considera giuridicamente incapace di consenso, così il Progetto statuisce che, se si tratti di un minore di quindici anni, il quale sia rapito o sottratto ai genitori, ai tutori o a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, il consenso non vale per escludere il reato, ma vale soltanto per punirlo meno severamente (art. 134).

« Oltre ai fatti che a danno della libertà individuale possono essere commessi da qualunque cittadino e che soltanto sono aggravati dalla qualità ufficiale del colpevole, ve ne sono altri i quali non possono commettersi se non dai pubblici ufficiali. Tali sono i reati preveduti dagli articoli 135 e 137, fra cui è degno di nota particolare il primo. Esso contempla una specie delittuosa non compresa nè nei Codici vigenti, nè nei Progetti anteriori, cioè la illegale perquisizione sulla persona. Così resta colmata una lacuna che nei Codici suddetti si ebbe sin qui a deplorare.

« Le altre disposizioni si riferiscono agli abusi speciali di coloro che sono preposti alla direzione, alla custodia delle carceri od al trasporto dei detenuti (articoli 136 e 138).

« Altra maniera di attentare alla libertà individuale è la violenza o fisica o morale; quella violenza che i giuristi dicono *privata*, che costituisce un reato per sè stante, e per la quale si costringe taluno, contro il proprio volere ed il proprio diritto, a fare o ad omettere o a patire che altri faccia cosa, il cui conseguimento non rappresenti una speciale violazione di legge e non costituisca un reato più grave. La pena varia di entità secondochè l'intento sia stato o no raggiunto e secondochè le violenze o minaccie siano state usate con mezzi più o meno pericolosi (art. 139).

« Viene poi (art. 140) la figura criminosa della *minaccia;* non già quella adoperata per costringere taluno a fare o ad omettere o a soffrire qualche cosa, e che, come si è detto di sopra, è mezzo della violenza privata, sibbene quella fatta al solo fine di incutere timore. Questo reato, da alcuni scrittori ed in alcuni Codici si trova classificato fra i reati contro la pubblica o la privata tranquillità; secondo il Progetto trova qui la congrua sua sede, perchè in verità, se, per effetto della minaccia, scema o rimane perturbata la tranquillità del minacciato, è però manifesto, che il principale e più dannoso effetto è quello di restringere la libertà, e che nella offesa a questo diritto consiste la giuridica oggettività di siffatto maleficio. La minaccia semplice è punita soltanto a querela di parte, e la pena si aggrava se la minaccia è fatta a mano armata, o da persona mascherata o da più persone riunite, o quando si siano adoperati mezzi, che valgano a renderla spaventosa e quindi più efficace, quali sono l'anonimo, i simboli di morte, o le intimidazioni per parte di associazioni segrete.

« Finalmente, pei casi in cui si presuppone che gli abusi commessi dal pubblico ufficiale indicati negli articoli 136 e 138, muovano o da ignoranza o da uno zelo indiscreto o da un rigorismo eccessivo, la pena ad essi comminata è la detenzione; ma se la spinta a delinquere sia più malvagia, come l'odio, la cupidigia, od altra privata passione, allora i colpevoli sono indegni di ogni riguardo

quanto alla specie della pena, ed è sancita la prigionia (art. 141) ».

Riguardo alle *armi*, così si esprimeva:

« L'articolo 7 spiega quali debbano considerarsi armi *proprie*, quali *improprie*, e quali *insidiose* (1). A tal uopo è bene avvertire come le nozioni date nelle leggi vigenti e nei Progetti anteriori siansi modificate nel senso di comprendere fra le armi *proprie* anche le *esplodenti*, le quali assunsero oggidì una speciale importanza per le nuove invenzioni e per i nuovi congegni con cui sono costruite; e come, per considerazioni analoghe, siansi comprese fra le armi *improprie* anche le materie *infiammabili* ».

142. Nel Progetto Savelli 26 novembre 1883, gli articoli conservavano l'identica numerazione degli articoli anzidetti del Progetto Zanardelli. Leggere modificazioni furono portate agli articoli 132 e 133.

Nel numero 1 del secondo capoverso dell'articolo 132, alla locuzione: *sotto pretesto religioso*, si sostituì l'altra: *ovvero per fine o pretesto religioso.*

Dal numero 2 dell'articolo 133 si tolse la parola: *notaio* (2).

143. Nel Controprogetto Pessina, la materia in esame si trovava compresa negli articoli 132-143, sostanzialmente conformi agli articoli del Progetto Zanardelli. Le modificazioni apportatevi risultano dal seguente brano della Relazione dello stesso Ministro Pessina.

« Nel Capo III dello stesso Titolo, che ha per rubrica: *Dei delitti contro la libertà individuale*, propongo di apportare all'articolo 133 una modificazione che sembra di forma, ma che in realtà parte da un diverso modo di concepire i reati commessi dai pubblici ufficiali contro le libertà dei cittadini. A me sembra, cioè, che costituendo (come fa quell'articolo) della qualità di ufficiale pubblico una semplice aggravante del reato comune, non si faccia cosa molto esatta. Secondo il mio concetto, nel reato commesso dal pubblico ufficiale con abuso del suo potere, l'offesa all'individuo impallidisce (salvo casi eccezionali) di fronte alla offesa che si arreca al Potere sociale, male usando dell'autorità da esso confidata. E questo concetto io vorrei scolpito, prevedendo il reato di cui nel detto articolo 133 in un articolo speciale, quando è commesso dall'ufficiale pubblico. Vorrei, altresì, introdurre un'altra modificazione, la quale, anzichè innovare sul Progetto, estende anche a questa ipotesi il criterio da esso tenuto presente in altre. Tale modificazione consiste in ciò che la pena ordinaria debba essere quella della detenzione o della relegazione, avvenendo il più spesso che tali reati siano commessi per eccesso di zelo. Le pene, invece, della prigionia e della reclusione sarebbero comminate al pubblico ufficiale che agisca per fine privato; nel qual caso, la odiosità del maleficio e il suo maggior pericolo per la libertà de' cittadini, consigliano di aggravare la pena di un grado.

« Levata così la figura del reato del pubblico ufficiale dall'articolo in cui è preveduto il fatto medesimo commesso dal cittadino privato, ne veniva come conseguenza che fosse possibile una diversa, e, per quello che parmi, migliore distribuzione della materia, consistente nell'avvicinare tutti quelli articoli in cui è considerata la persona del pubblico ufficiale come autore del reato.

« Concludendo, su questo punto, io propongo di sopprimere il n. 3° dell'articolo 133, e di approvare un articolo nuovo, così concepito:

« Il pubblico ufficiale od altra persona
« legittimamente incaricata di un pubblico
« servizio, che, abusando delle sue funzioni,
« sia fuori delle condizioni prevedute dalla
« legge, sia con violazione delle formalità da
« essa prescritte, arresta, ritiene, sequestra,
« od altrimenti impedisce nella libertà una
« persona, è punito con la detenzione da
« trentun mesi a cinque anni.

« Se concorre alcuna delle circostanze ag-
« gravanti enumerate nella prima parte del-
« l'articolo 133, il colpevole è punito con la
« relegazione da sei a dieci anni.

(1) La parte di quest'articolo sulle armi *insidiose*, la riporterò occupandomi dell'articolo 470 del Codice.

(2) Delle armi, il Progetto Savelli non fa parola. La ragione di questa omissione si può leggere nella *Introduzione*, pag. CXLII, Volume I.

« È applicabile anche alle persone di cui « nel presente articolo il disposto dall'ultimo « comma dell'articolo 134 ».

Il Capo dovrà poi chiudersi, secondo si è detto, con un articolo, che corrisponde all'articolo 141 del Progetto dell'on. Savelli, così concepito:

« Nei casi preveduti dagli articoli 138 a « 142, se il colpevole ha operato per un fine « privato, la pena è aumentata di un grado, « e alla detenzione e alla relegazione sono « sostituite nel grado corrispondente la pri« gionia e la reclusione ».

—

§ 5. — Codice attuale.

144. *Gli articoli* 141-151, 180 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
145. *La Relazione sugli stessi.*
146. *La Relazione per la Commissione della Camera dei Deputati.*
147. *Osservazioni alla Camera dei Deputati degli on. Chiaves* (*sull'articolo* 141), *Cuccia* (*sull'articolo* 145), *Morini* (*sull'articolo* 149) *e Rosano* (*sull'articolo* 180).
148. *Proposte della Commissione e dei Deputati Panattoni, Chiaves e Spirito rispettivamente sull'intero Capo e sugli articoli* 141-144 *e* 151.
149. *La Relazione Canonico per la Commissione del Senato. — Modificazioni proposte sugli articoli* 141-144, 151 *e* 180.
150. *Osservazioni e proposte del Senatore Majorana-Calatabiano nella tornata del Senato del* 13 *novembre* 1888 *sugli articoli* 143, 144 *e* 180.
151. *Lavori della Commissione Reale di revisione.*
152. *La Relazione finale.*

144. Il Ministro Zanardelli aveva compreso nel suo Progetto 22 novembre 1887 gli articoli seguenti:

« Art. 141. Chiunque riduce una persona « in ischiavitù o in altra condizione analoga « è punito, quando il fatto non costituisca « delitto più grave, con la reclusione da « quindici a venti anni.

« Art. 142. Chiunque illegittimamente « priva taluno della libertà individuale è « punito con la reclusione da un mese a tre « anni e con multa sino a lire mille.

« Se il colpevole, per commettere il fatto « o durante il medesimo, ha usato minacce, « sevizie od artifizi fraudolenti, ovvero se lo « ha commesso per fine di vendetta o di « lucro, o per fine o pretesto religioso, od « ha consegnata la persona per un servizio « militare all'estero, la pena è della reclu« sione da tre ad otto anni e della multa da « cinquecento a tremila lire.

« Se lo ha commesso contro un ascendente « o contro il coniuge, contro un membro « del Parlamento o contro un pubblico uf« ficiale per causa delle sue funzioni, ovvero « se dal fatto derivò grave danno nella per« sona, nella salute o nelle sostanze dell'of« feso, la pena è della reclusione da cinque « a quindici anni e della multa da lire mille « a cinquemila.

« Art. 143. Il pubblico ufficiale od altra « persona legittimamente incaricata di un « pubblico servizio, il quale, con abuso delle « sue funzioni, ovvero senza le condizioni o « le formalità prescritte dalla legge, priva « taluno della sua libertà individuale, è pu« nito con la detenzione da tre mesi a cinque « anni; e, se nel fatto concorre alcuna delle « circostanze indicate nei capoversi dell'ar« ticolo precedente, la detenzione è da sei « a quindici anni.

« Art. 144. Chiunque, per fine diverso da « quello di libidine, di matrimonio o di lucro, « sottrae o ingiustamente ritiene, col con« senso di essa, una persona che non ha « compiuto gli anni quindici, ai genitori o « tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, « anche temporanea, è punito con la reclu« sione sino ad un anno.

« Se il fatto è avvenuto senza il consenso « della persona ritenuta o sottratta, ovvero « se la medesima non aveva compiuto gli « anni dodici, sono applicate le disposizioni « e le pene stabilite negli articoli precedenti.

« Art. 145. Il pubblico ufficiale che, abu-
« sando delle sue funzioni, ordina od ese-
« guisce una perquisizione personale è pu-
« nito con la detenzione sino a sei mesi.

« Art. 146. Il pubblico ufficiale preposto
« ad un carcere, che vi riceve taluno senza
« un ordine dell'Autorità competente, o ri-
« cusa di obbedire all'ordine di scarcerazione
« dalla medesima rilasciato, è punito con la
« detenzione sino ad un anno.

« Art. 147. Il pubblico ufficiale compe-
« tente che, avuta notizia di una detenzione
« illegale, omette, ritarda o ricusa di pro-
« cedere per farla cessare, o di riferirne al-
« l'Autorità che deve provvedere, è punito
« con multa sino a lire millecinquecento.

« Art. 148. Il pubblico ufficiale incaricato
« della custodia o del trasporto di una per-
« sona arrestata o condannata, ovvero che
« abbia per ragione di ufficio, un'autorità
« qualunque sulla persona medesima, il quale
« commette contro di essa atti arbitrarii, o
« rigori non autorizzati dai regolamenti, è
« punito, quando il fatto non costituisca re-
« ato più grave, con la detenzione da quattro
« a trenta mesi.

« Art. 149. Chiunque illegittimamente usa
« violenza o minaccia per costringere taluno
« a fare, tollerare od omettere qualche cosa,
« è punito, quando il fatto non costituisca
« delitto più grave, con la reclusione sino
« ad un anno e con multa sino a lire mille-
« cinquecento; e, se ha raggiunto l'intento,
« la reclusione non può essere minore di tre
« mesi, nè la multa di lire cento.

« Se la violenza ovvero la minaccia è stata
« fatta a mano armata, o da persona masche-
« rata od altrimenti travisata, o da più per-
« sone riunite, o con scritto anonimo, o in
« modo simbolico, o valendosi della forza
« intimidatrice derivante da segrete associa-
« zioni, esistenti od immaginarie, la pena
« della reclusione è da due a cinque anni,
« ma non minore di tre anni se è stato ot-
« tenuto l'intento. Può sempre aggiungersi
« la vigilanza speciale dell'Autorità di pub-
« blica sicurezza.

« Art. 150. Chiunque, fuori degli altri casi
« preveduti dalla legge, minaccia a taluno
« un grave danno di qualsiasi natura, è pu-
« nito con la reclusione sino a sei mesi.

« Se la minaccia è stata fatta con alcuno
« dei mezzi indicati nel capoverso dell'arti-
« colo precedente, la pena è della reclusione
« da quattro mesi ad un anno; e può ag-
« giungersi la sottoposizione alla vigilanza
« speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

« Per ogni altra minaccia e per ogni altra
« violenza personale che non costituisca de-
« litto più grave, la pena è della multa sino a
« lire cento, e si procede a querela di parte.

« Art. 151. Quando il pubblico ufficiale,
« nel commettere alcuno dei reati preveduti
« negli articoli precedenti, abbia agito per
« un fine privato, nel caso dell'articolo 147
« la multa è da lire cento a duemila, e negli
« altri casi alla detenzione è sostituita la
« reclusione.

« Art. 180. Per gli effetti delle leggi pe-
« nali, sotto l'espressione di armi si intendono
« compresi, oltre le armi da fuoco od esplo-
« denti e le altre, la destinazione ordinaria
« e principale delle quali è la difesa propria
« o l'altrui offesa, i coltelli di qualsiasi specie
« ed altri consimili stromenti atti ad offen-
« dere, quando siano portati in modo da
« intimidire le persone » (1).

145. Il Ministro proponente così poi si esprimeva nella Relazione accompagnante il Progetto (2):

« I delitti che offendono la libertà individuale in istretto senso, togliendola o diminuendola, sono tutti quei fatti criminosi che nella dottrina ed in alcuni codici vengono sotto il nome di *plagio*, nelle sue varie forme di violenza privata e di minaccia. Gli articoli 141, 142 e 143 provvedono ai casi più gravi. Il massimo dei quali è la riduzione di una persona in ischiavitù od in altra condizione analoga (art. 141). Con proposizione generale si è fatta poi riserva del caso che il fatto costituisca un delitto più grave.

---

(1) Quest'articolo era compreso nel Capo VII: *Della violenza e della resistenza all'Autorità*, del Titolo in esame.

(2) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale 22 novembre* 1887, pag. 49-52, 88. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

« Nell'articolo successivo (142) gli altri delitti contro la libertà personale sono designati con la menzione dei loro due estremi costitutivi, cioè la privazione della libertà e la illegittimità dell'azione, ritenendosi superflue la specificazione che, secondo i progetti anteriori, si faceva dei *mezzi*, dell'*arresto*, della *ritenzione* o del *sequestro*, e la riserva che il fatto fosse stato commesso fuori del caso di *reato flagrante*, o in obbedienza alla legge.

« In questo medesimo articolo sono state enunciate tutte le circostanze aggravanti, le quali prima figuravano in due separati articoli. Tali sono: il *mezzo* delle minacce, delle sevizie (aggravanti anche se commesse durante il fatto), degli artifizi fraudolenti, ovvero lo *scopo* di vendetta, di lucro, od il fine o pretesto religioso, che in tal caso è fanatismo pericolosissimo, oppure la consegna d'una persona per un servizio militare all'estero; la *qualità* nell'offeso di ascendente o coniuge, ovvero di membro del Parlamento o di pubblico ufficiale, se il reato fu commesso per causa delle sue funzioni; e da ultimo l'*effetto* di un danno grave nella persona, nella salute o nelle sostanze dell'offeso. La forma sintetica con cui viene indicato il mezzo degli artifizi *fraudolenti* dispensò dal menzionare particolarmente i mezzi della *falsa divisa*, del *falso nome* e del *falso ordine*.

« Non mi parve poi che la circostanza dell'essere la privazione della libertà durata per un tempo più o meno lungo si dovesse specializzare, dappoichè la durata del fatto delittuoso può essere adeguatamente presa in considerazione dal Giudice nell'applicare la pena entro que' limiti fra i quali gli è dato di spaziare; conforme anche a ciò che fu spiegato nell'esordio della Relazione su questo Secondo Libro.

« Convenni nel divisamento dell'on. Pessina di fare una disposizione speciale per gli attentati alla libertà individuale commessi da un pubblico ufficiale o da persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

« Tanto più di buon grado accolsi questa modificazione, in quanto che è sistema del Progetto di costituire in articoli o disposizioni per sè stanti i delitti commessi dai pubblici ufficiali.

« La violenza è, di regola, una delle condizioni essenziali o costitutive dei delitti compresi in questo Capo; e però viene meno il reato ogniqualvolta la persona privata della libertà vi abbia consentito. Ma poichè havvi uno stadio nella vita dell'uomo, nel quale egli è considerato giuridicamente incapace di consenso, così il Progetto statuisce che, se si tratti di un minore di quindici anni, che sia rapito o sottratto ai genitori, ai tutori od a chi ne ha la cura o la custodia, anche meramente temporanea, il consenso non vale per escludere il reato, ma soltanto per punire meno severamente il colpevole. Si richiede poi che il fatto avvenga *ingiustamente*, per non escludere l'ipotesi ch'esso sia suggerito da un fine onesto, come sarebbe quello di sottrarre il fanciullo a maltrattamenti da parte delle persone che lo hanno in custodia ».

Dopo di avere ripetuto ciò che aveva scritto nella Relazione sul Progetto del 1883, relativamente ai reati commessi da pubblici ufficiali a danno della libertà individuale, alla violenza privata ed alla minaccia (1), quanto a quest'ultima si esprimeva nei termini seguenti:

« In questo argomento sono da notare due innovazioni rispetto al Progetto del 1883 ed ai precedenti. — Non si richiede, innanzitutto, il « solo fine d'incutere timore », sembrando questa una condizione esuberante ed anche poco giustificabile, dappoichè torna difficile concepire una minaccia che non abbia altro fine più pratico, per quanto recondito; mentre poi a contraddistinguere questo delitto dagli altri congeneri sta l'inciso: « fuori degli altri casi preve« duti dalla legge ». — La seconda innovazione consiste nell'aver richiesta la querela di parte, come vincolo dell'azione penale, nella sola ipotesi preveduta nel secondo capoverso, mentre i Progetti precedenti la richiedevano anche nelle altre ipotesi dell'articolo; e questo è conforme al sistema adottato di non subordinare alla doglianza dell'offeso la persecuzione dei delitti, se non quando trattisi di fatti di una estrema te-

(1) V. n. 141, a pag. 497.

nuità, eccetto i casi specialissimi della violenza carnale e del ratto ».

Riguardo alla spinta malvagia nel pubblico ufficiale riproduceva il brano relativo della Relazione precedente. Quanto alle *armi*, dopo di avere accennato al fatto, che nel Progetto del 1883 le disposizioni penali in proposito formavano una legge speciale di contravvenzioni, per cui veniva a mancare nel Codice la norma dichiarativa contenuta nei Progetti precedenti, che in tutti i casi nei quali la legge parla di armi o di persone armate, si intendono comprese tanto le armi *proprie* quanto le *improprie*, così continuava:

« Il Progetto attuale vi supplisce; però, non più riferendosi alla nozione delle armi proprie ed improprie, che non è da me stata accolta, per le ragioni che dirò a suo luogo, ma specificando ciò che sotto la detta nozione s'intende per armi proprie ed improprie. Quindi, non appena si parla per la prima volta della duplice ipotesi del delitto commesso con armi o da più persone armate e si viene a trattare di delitti ove riveste speciale gravità la circostanza delle armi (art. 179), si statuisce subito dopo (art. 180) che, per gli effetti delle leggi penali (e perciò di ogni disposizione del codice o di altra legge), sotto l'espressione di armi s'intendono compresi, oltre le armi da fuoco od esplodenti e le altre la destinazione ordinaria e principale delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa (quelle cioè che si chiamavano armi *proprie*), i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili strumenti atti ad offendere, *quando siano portati in modo da intimidire le persone* ».

« I coltelli e gli altri consimili strumenti corrispondono a quelle che si dicevano armi *improprie;* ma, mentre il Codice sardo ed i Progetti anteriori davano questo carattere ad ogni corpo o strumento « incidente, perforante o contundente », per cui era arma ogni e qualunque oggetto di solida materia, del quale casualmente il reo si giovasse per usare violenza (come un sasso, una sedia, il bastone, l'ombrello, e simili), il che estendeva oltre i giusti confini la circostanza aggravante delle armi, il Progetto limita tale nozione ai coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili strumenti atti ad offendere. Questi soli oggetti, infatti, oltre alle vere armi, possono imprimere al fatto quel carattere di maggior gravità che deriva dall'essere preordinatamente accresciuta la potenza offensiva dell'agente e scemata la difesa del paziente.

« Giova, però, notare che, tanto per il Codice del 1859, quanto per i Progetti precedenti all'attuale, le armi improprie non erano prevedute come tali se non quando « se ne « facesse uso per uccidere, ferire, percuotere « o minacciare », come dice il cennato Codice, e diceva il Progetto senatorio, ovvero « nello « scopo di offendere o minacciare », come diceva il Disegno di legge allegato al mio schema del 1883. Ma tale condizione non aveva altro effetto che di tener calcolo delle armi improprie soltanto nell'ipotesi che si adoperassero contro le persone, lasciando tuttavia sussistere in questo caso l'esorbitanza del pareggiamento. Il presente Progetto invece, dopo di avere circoscritto, come si è detto, il significato delle armi improprie a quegli oggetti che veramente possono avere apparenza di armi, non si perita di ampliare la condizione dell'uso, dichiarando sufficiente, ad imputarne la circostanza, che tali armi « siano portate in modo da intimidire le persone », e rimettendosi così alle condizioni reali del fatto, come deve farsi in materia criminale, per valutare o non valutare la circostanza dell'essere il delitto commesso con armi o da persona armata ».

147. Nella Relazione per la Commissione della Camera dei Deputati, non vi ha d'importante che il seguente brano:

« Nel Capo III sono previste e represse le offese alla libertà individuale propriamente detta, ossia alla personalità del cittadino. Di tali offese la più grave è quella contemplata dall'articolo 141, e consisterebbe nella *riduzione di un cittadino in istato di schiavitù, o in altra condizione analoga*, o, in altri termini, nella soppressione della sua personalità nel senso giuridico e civile. Ma la Commissione, accogliendo le osservazioni di parecchi suoi componenti, e ritenendo che la condizione di schiavitù implichi un concetto giuridico estraneo alle nostre leggi, e che, d'altronde, della possibile attuazione di tale reato nel Paese nostro non sia stata

data sufficiente giustificazione nella Relazione ministeriale, e neppure nelle Relazioni dei precedenti Progetti, fu d'avviso di proporre la soppressione dell'articolo ».

Indi accenna brevemente i reati preveduti dagli articoli successivi, dichiara che la Commissione ne ha riconosciuto esatte e complete le formole, ed espone le modificazioni che la Commissione stessa ha creduto di suggerire, e che riporterò più sotto (1).

147. **Avanti la Camera dei Deputati** presero la parola su taluno degli articoli gli on. Chiaves, Cuccia, Morini e Rosano (2). Il Dep. Chiaves parlò sull'articolo 141 nella tornata dell'8 giugno 1888; il Dep. Cuccia nella tornata del 2 giugno sull'articolo 145; il Dep. Morini sull'articolo 149 nella tornata del 28 maggio; il Dep. Rosano nella tornata del 1 giugno sull'articolo 180 (3).

Sull'articolo 141.

Chiaves. « Quando venne quest'articolo in Commissione qualcuno disse: in Italia non c'è schiavitù, è inutile fare quest'articolo; un altro disse: ma qui non si comprano e non si vendono schiavi, sarebbero contratti nulli; e quindi ci si passò sopra e si votò la soppressione. Io ci ripensai e mi dispiace poi di non avere risollevato la questione in seno della Commissione stessa, perchè compresi come qui si tratti di un reato, che si può commettere anche dove non vi sia la schiavitù; soltanto, si tratta di portare la persona là dove la schiavitù ha luogo. E notate; mi feci carico di vedere le legislazioni forestiere al riguardo; presi in mano il Codice portoghese ed in quel Codice è punito questo reato; presi in mano il Codice di Olanda ed è precisamente punito colui, il quale riduce altri in ischiavitù. A questo proposito io però mi diceva: sarà, perchè il Portogallo e l'Olanda hanno delle Colonie, che possono trovarsi limitrofe a Paesi, in cui sia in vigore la schiavitù; per cui è naturale che mantengano nel Codice queste disposizioni. Ma ho pensato poi che un principio di questione coloniale l'abbiamo anche noi, pur troppo; perciò la nostra posizione potrebbe anche divenire identica. Ma non è tutto ancora; nel Codice germanico del 1884 ho trovato questa disposizione, che è bene che la Camera conosca: « Chiunque mediante istigazione, o mediante violenza si « impadronisse di una persona per ridurla in « ischiavitù, è punito con la casa di forza ». Io allora mi sono domandato perchè non dev' essere accolto nel nostro Codice un articolo, il quale, oltre colpire una speciale fisionomia di reato, è accolto nei Codici di altre Nazioni: che non può essere confuso con l'atto momentaneo, con cui si violi la libertà individuale altrui? Perciò mi sono permesso di proporre che esso, ad onta del voto della Commissione, fosse conservato nel nostro Codice, mantenendo anche la dizione: *in condizione analoga;* la quale io spiego con un esempio, che ho sentito raccontarmi. In una città marittima d'Italia mi fu detto esservi, o esservi stata in un passato più o meno prossimo, persona, che viveva abbastanza agiata ed era notoriamente conosciuta per avere ceduto non so se una nipote od una pupilla ad un pascià, il quale la teneva o la tiene in un *harem*, a Costantinopoli od altrove. Io non so perchè, se questi fatti possono avvenire in Italia, non vi debba essere una disposizione che li punisca, come li punisce in altri Paesi; quindi ho chiesto che l'articolo che ho citato sia mantenuto tal quale nel Progetto ».

Sull'articolo 145.

Cuccia. « Il Disegno del nuovo Codice, colmando un'altra lacuna del vecchio, appresta una garanzia pregevolissima alla libertà individuale. Difatti, non esiste nel Codice del 1859 un articolo, che risponda all'articolo 145 dell'attuale Disegno, il quale prevede il reato della perquisizione personale arbitraria. Un funzionario di pubblica sicurezza, un agente della pubblica forza, senza che

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto del Codice penale* (Rel. Marcora), ecc., pagg. 142, 143. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) *Atti della Camera dei Deputati per l'anno* 1888, pagg. 3014 (Morini), 3135 (Rosano), 3195 (Cuccia), 3396 (Chiaves).

(3) Il Dep. Rosano si limitò a dichiarare che accettava la proposta della Commissione sull'articolo 180, proposta che riporto nel numero successivo.

siavi nel Codice un articolo che reprima questo fatto come un reato *sui generis* (per quanto l'agente possa esporsi ad un rimprovero o ad una punizione in via disciplinare), si può permettere di ordinare o eseguire una perquisizione personale, con evidente abuso delle sue funzioni, senza averne ricevuto l'ordine dalla Autorità competente, recando così scredito e molestia al cittadino che ne fu vittima e violandone qualche volta i segreti epistolari o di famiglia ».

Sull'articolo 149.

Morini. « È evidente che qui in alcuni casi si può cadere in errori ed in ingiustizie gravi, potendo avvenire che uno tolleri od ommetta alcunchè anche per una violenza e una cosa relativamente minima; quindi, se non si aggiunge che le violenze e le minacce debbono essere di qualche gravità, se non si aggiunge che il fare, il tollerare o l'omettere qualche cosa abbia qualche importanza, non sia, per esempio, il far passare uno da sinistra piuttosto che da destra, ogni errore d'interpretazione nei casi pratici è possibile, e il pericolo è grave, poichè si tratta di reclusione. Le parole della legge, dice Pellegrino Rossi, devono essere pesate come i diamanti ».

148. Le proposte della Commissione e di talun Deputato furono le seguenti (1):

La Commissione propose:

Che sia soppresso l'articolo 141;

che nell'articolo 142 sia limitata la latitudine concessa al Magistrato per le pene;

che in luogo delle pene indicate nell'articolo 143 sia stabilito per i fatti ivi indicati l'aumento di una frazione sulle pene dell'articolo precedente;

che nell'articolo 144, la dizione: *sottrae o ingiustamente ritiene*, si corregga con l'altra: *ingiustamente ritiene o sottrae;*

che nell'articolo 151 si stabilisca uno speciale aggravamento di pena, oltre la sostituzione della reclusione alla detenzione;

che alla definizione delle armi, data per gli effetti delle leggi penali nell'articolo 180, sia sostituita una definizione analoga a quella dell'articolo 334 del Codice penale toscano.

In genere sul Capo.

Il Dep. Panattoni propose che nel novero dei delitti contro la libertà individuale, si aggiungessero i maltrattamenti verso gli arrestati e i detenuti; il ritardo da parte degli ufficiali o agenti di sicurezza pubblica nel deferire gli arrestati all'Autorità giudiziaria; l'abusivo aggravio delle pene.

Sull'articolo 141.

Il Dep. Chiaves, come si è letto nel suo discorso, ne propugnò il mantenimento.

Sull'articolo 142.

Il Dep. Spirito propose di stabilire una diminuzione di pena pel caso che il colpevole dopo breve tempo restituisse in libertà la persona arrestata, prima di conseguire l'intento, quando non ne siano derivati gravi danni nella persona, nella salute o nella sostanza dell'offeso.

149. Nella Relazione per la Commissione del Senato, il Sen. Canonico così si espresse (2):

Sull'articolo 141.

« La Commissione non consentirebbe con quella della Camera nel proporre di sopprimere questo articolo. È vero che la schiavitù, come concetto e stato di diritto, è da molti secoli eliminata dalle nostre leggi; e, come coazione di fatto, è sufficientemente punita dagli articoli che seguono. Sarebbe quindi sufficientemente provveduto da codesti articoli, se non si trattasse che di quanto può avvenire nello Stato. Ma siccome continua ancora, pur troppo, più o meno apertamente, in tanta parte del globo, il turpe mercato di creature umane, sopprimendo l'articolo 141 resterebbe impunito il fatto del cittadino che riducesse altri in ischiavitù nei Paesi in cui la schiavitù è ancora riconosciuta; poichè non bastano a reprimerlo le disposizioni del Codice penale per la marina mercantile, come quelle che riguardano unicamente la tratta degli schiavi. La Commissione propone quindi che l'articolo sia mantenuto ».

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ecc. — Proposte ed osservazioni*, pagg. 315, 316, 324, 327. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

(2) *Lavori del nuovo Codice penale. — Relazione della Commissione del Senato*, pagg. 125-126, 141. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

Sull'articolo 142.

« La Commissione reputerebbe opportuno indicare espressamente in quest'articolo il modo più frequente della privazione della libertà individuale, ossia il sequestro della persona; e dire quindi:

« Chiunque illegittimamente *sequestra ta-* « *luno, od altrimenti* lo priva della libertà « individuale », ecc.

« La Commissione della Camera vorrebbe limitata la latitudine concessa al Magistrato nell'applicazione della pena. Ma la larghezza lasciata dal Progetto sembra giustificata dalla necessità di poter commisurare la pena alla grandissima varietà dei casi.

« Quanto poi alla proposta fatta da qualche Deputato, di diminuire la pena, ove la persona sequestrata venga restituita a libertà prima che l'intento voluto sia raggiunto, e che essa non abbia riportato danno nella persona o nelle sostanze, sembra provvedere a ciò sufficientemente la latitudine concessa nell'applicazione della pena, senza mestieri di speciale disposto, trattandosi di un fatto posteriore alla consumazione del reato ».

Sull'articolo 143.

« Sopprimere interamente (come alcuno dei Commissari avrebbe voluto) le parole: *senza le condizioni o le formalità volute dalle leggi*, non parve prudente alla Commissione, trattandosi delle guarentigie d'uno dei diritti più importanti. Ma, a determinare meglio il concetto e togliere il superfluo le sembra che, sopprimendo le parole: *con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge*, basti il dire: *fuori dei casi o senza le forme che la legge prescrive*, poichè in ciò appunto consiste l'*abuso*, ed una tale locuzione, d'altronde, corrisponde meglio a quella adoperata nell'articolo 26 dello Statuto, che sancisce in principio la guarentigia della libertà individuale. Malgrado poi l'opinione contraria di qualche Commissario, non parve alla maggioranza della Commissione da accogliersi (almeno in modo assoluto), la proposta fatta dalla Commissione della Camera, di aumentare di una frazione, pei delitti previsti dall'articolo 143, le pene sancite dall'articolo 142. Il pubblico ufficiale, che offende la libertà individuale, può commettere questo delitto per malinteso eccesso di zelo. e quindi il suo delitto non ha quel grado di gravità che si riscontra nel fatto di colui che priva altri della libertà, senz'essere investito di autorità alcuna. Però, stante l'indole del delitto e la importanza del diritto ch'esso offende, la Commissione propone che, nell'articolo 143, si sostituisca alla detenzione la reclusione, e si dica: « ... è punito con la *reclusione* da tre « mesi a cinque anni; e se nel fatto, ecc... « la *reclusione* è da sei a quindici anni ».

Sull'articolo 144.

« Oltrechè nella forma poco esatta, questo articolo pecca d'indeterminatezza quanto alla parte penale, poichè nel secondo comma, si riferisce in genere *alle pene degli articoli precedenti*, mentre le pene applicabili sarebbero quelle dell'articolo 142, ed in quell'articolo vi sono ipotesi direttamente opposte a quella in questo articolo preveduta, e con essa incompatibili. Si propone quindi la formola seguente:

« Chiunque, per fine diverso da quello di « libidine, di matrimonio o di lucro, *sottrae* « *una persona minore di quindici anni, col* « *consenso di essa, ai genitori o tutori, od* « *a chi ne ha la cura o custodia, anche* « *temporanea, ovvero ingiustamente la ri-* « *tiene*, è punito con la reclusione sino ad « un anno.

« Se il fatto è avvenuto senza il consenso « della persona *sottratta o ritenuta, ovvero* « *se questa è minore* di anni dodici, *la pena* « *è della reclusione da due mesi a cinque* « *anni e della multa da lire cinquecento a* « *tremila* ».

Sull'articolo 151.

« A soddisfare il voto espresso dalla Commissione della Camera sembra bastare la sostituzione della reclusione, nei casi di cui si tratta, senza bisogno di aumentarne ancora la durata ».

Sull'articolo 180.

« Aderendo in massima alla proposta della Camera di dare maggiore estensione al concetto delle armi, si propone di modificare l'articolo come segue:

« « Per gli effetti penali, sotto il nome « di armi, si intendono, oltre le armi da « fuoco e le altre la cui destinazione ordi- « naria è la difesa o l'offesa, i congegni e « le materie esplodenti, i coltelli di qualsiasi « specie ed ogni altro corpo perforante o

« contundente, quando sia adoperato per « intimidire od offendere » ».

150. Avanti il Senato fece delle osservazioni soltanto il Sen. Maiorana-Calatabiano nella tornata del 13 novembre 1888 e limitatamente agli articoli 143, 144 e 180 (1).

Quanto all'articolo 143 propose, contrariamente alla Commissione, di mantenere la detenzione come nel Progetto.

Sull'articolo 144 osservò, che essendo scritto: *per fine diverso da quello di libidine*, la diversità del fine scema la responsabilità; ed è interesse dell'agente fornire la prova, ove contro di lui vi fossero indizi di fine più pravo.

Riguardo all'articolo 180 disse, che non essendo la disposizione in esso contenuta peculiare a certi determinati reati ma comune a molti, dovrebb'essere collocato nel Libro I in un Titolo apposito.

151. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli del Progetto del 1887 nella seduta pomeridiana del 2 marzo 1889 (2).

Sull'articolo 141.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della Camera proponeva la soppressione di quest'articolo, mentre quella del Senato riteneva utile mantenerlo; alla Sottocommissione parve che non vi fosse ragione di sopprimerlo, ed essa tanto più si persuase di ciò avendo letto nei giorni scorsi che a Massaua si discuteva appunto una causa penale per il reato contemplato in quest'articolo. La Sottocommissione credette solo opportuno di ribassare il minimo della pena; e di omettere, come al solito, l'inciso: *quando il fatto non costituisca delitto più grave*.

L'articolo è approvato.

Sull'articolo 142.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della Camera voleva fosse limitata la latitudine concessa al Magistrato nell'applicare la pena, e la Commissione del Senato proponeva che si adoperassero le parole: *sequestra, o altrimenti priva della libertà*. Quanto alla prima di dette proposte, non sembrò alla Sottocommissione di poterla accogliere, per lasciare al Magistrato una conveniente latitudine, attesa la molteplice varietà dei casi; quanto alla seconda, andò più in là di quanto proponeva la Commissione senatoria, e ritornò ai Progetti precedenti, riproducendo le varie ipotesi del reato. Soppresse poi la parola: *illegittimamente*, sembrandole esuberante, perchè dove c'è arresto o detenzione per causa legittima provvede l'articolo 50 del Progetto, e dove c'è flagranza, il Codice di procedura penale.

Brusa. Approva il testo della Sottocommissione, perchè comprende ipotesi che prima non erano contemplate; gli parrebbe più corretta però la parola: *ritiene*, anzi che: *detiene*.

Ellero. Crede che l'inciso: *priva taluno della libertà individuale*, che è l'obbiettivo del reato, sia troppo generico, perchè racchiude il concetto di qualunque attacco alla libertà individuale, non quello solo della libera locomozione, che è qui contemplato. Osserva poi come, essendosi specificati i varii modi di privazione della libertà; arresto, sequestro, detenzione, che sono tutti fisici, le parole: *o altrimenti*, che vengono dopo, e che sono senza limitazione, potrebbero generare confusione e lasciar supporre che si alludesse anche a modi non fisici.

Lucchini (*Relatore*). Risponde al Commissario Brusa, che il vocabolo: *detiene*, gli pare più esatto e corretto, e al Commissario Ellero che si potrebbe dire: libertà *personale*, anzi che: *individuale*, in analogia anche alla frase già usata di pene restrittive della libertà personale.

Ellero. Riconosce che sarebbe già un miglioramento, non però la perfezione, perchè si deve dire privato della libertà personale anche colui che viene costretto a fare una cosa contro la propria volontà.

Demaria. Non vorrebbe che fosse contemplato il *coniuge*, perchè ciò potrebbe dar luogo a molti processi, a recriminazioni, a

(1) *Lavori parlamentari del nuovo Codice penale. — Discussione al Senato*, pagg. 129, 132, 137. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Chiaves, Demaria, Ellero, Lucchini, Marchesini, Marcora. Nocito e Tolomei; *Segretari:* Sighele e Travaglia; *Vicesegretari*. Impallomeni e Pincherle (Verbale n. XX, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888. Torino. Unione Tipogr.-Editr., 1890).

querele di famiglia, e gli parrebbe ingiusto che venisse condannato un coniuge per avere, ad esempio, rinchiuso l'altro per poche ore in casa. Quantunque questo reato sia nel titolo dei delitti contro la libertà individuale, pure, in sostanza e praticamente, esso è un reato contro le persone; ora, in questi reati non si deve mai dimenticare il danno all'individuo, che è sempre un criterio per proporzionare la pena.

Auriti. Si oppone alla soppressione della parola: *coniuge;* l'ipotesi accennata dal Commissario Demaria cadrebbe nei casi di correzione domestica.

Brusa. Osserva come la parola: *spontaneamente*, dell'ultimo capoverso sia pericolosa; la cambierebbe in: *volontariamente*. Non vede la ragione per la quale si debba esigere la spontaneità assoluta, e fa il caso che la vittima pianga, che il colpevole si commuova e ceda alle di lei preghiere. Domanda perchè in questo caso, in cui c'è volontà, ma non spontaneità, non si dovrebbe accordare la diminuzione. Il Giudice poi sarà in imbarazzo sul significato vero dello *spontaneamente*, perchè nel tentativo, parlando della desistenza, si richiese solo la *volontà*. Il concetto di quest'articolo è uguale a quello consacrato nell'articolo 410, relativamente alla restituzione del tolto; se qui si dice: *spontaneamente*, sarà necessario dirlo anche là.

Eula (*Presidente*). Fa notare la grande differenza che corre fra *volontario* e *spontaneo;* adduce in prova degli esempii, e dichiara che, per lui, nell'ipotesi fatta dal Commissario Brusa, il pianto della vittima non toglierebbe la spontaneità.

Brusa. È lieto delle spiegazioni ottenute, quantunque non sia pienamente tranquillizzato, perchè il dubbio sorge dall'avere il Codice in una occasione usato l'espressione: *volontà*, nell'altra: *spontaneità*. Però non propone emendamenti.

La proposta della soppressione della parola: *coniuge*, non è approvata. È approvata la sostituzione nel secondo capoverso del minimo della reclusione in tre anni anzichè in *cinque*. È poi approvato l'intero articolo, sostituita la parola: *personale*, alla parola: *individuale*, nella prima parte, e la parola: *tre*, alla parola: *cinque*, nel penultimo capoverso.

Sull'articolo 143.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della Camera proponeva che in quest'articolo, invece di fissare una pena si stabilisse l'aumento d'una frazione sulle pene dell'articolo precedente, ma alla Sottocommissione ciò non parve opportuno, sembrandole che fosse più chiara la disposizione e più proporzionabile la pena, fissandone il minimo e il massimo. La Commissione del Senato voleva che alla parola: *abuso*, si sostituisse: *fuori del caso*, oppure: *senza le forme che la legge prescrive*, e che alla detenzione si sostituisse la reclusione. Ma anche qui alla Sottocommissione sembrò parola più comprensiva e adequata: *abuso*, e non accolse nemmeno l'altra proposta, in quanto che, pel disposto dell'articolo 151, la reclusione è sostituita alla detenzione, quando il pubblico uffiziale agì per fine privato. Le modificazioni fatte a quest'articolo in confronto del testo ministeriale sono tre: la specificazione dei modi con cui si priva taluno della libertà individuale, conformemente all'articolo precedente; la limitazione dell'aumento di pena ai due primi capoversi, mentre al precedente articolo ne fu aggiunto un terzo; e l'applicazione anche pel pubblico ufficiale del beneficio, in caso di spontaneo rilascio.

Demaria. Il reato contemplato in quest'articolo è identico a quello, di cui all'articolo 142, con la sola differenza che qui chi lo commette è il pubblico ufficiale con abuso delle sue funzioni; ora, l'avere fissato per il privato la pena della reclusione e pel pubblico ufficiale quella della detenzione potrebbe far nascere l'equivoco che nel presente articolo non si esiga il dolo, equivoco tanto più fondato per il tenore di tutto l'articolo e pel disposto del successivo articolo 151. Un arresto per eccesso di zelo, per negligenza, per ommissione di forme non dev'essere punito dal Codice penale, il quale esige l'animo cattivo verso la vittima, il dolo.

Lucchini (*Relatore*). Replica che la libertà personale dev'essere rigorosamente tutelata, che qualunque privazione della libertà altrui fatta volontariamente, ove concorrano gli estremi dell'articolo in discussione, dev'essere punita. Qui poi si comincia a prevedere l'ipotesi meno grave e più semplice, quella del pubblico ufficiale che agisce abusando bensì

del suo ufficio, ma senza un motivo estraneo all'esercizio delle sue funzioni; e vi si commina la detenzione, sebbene in durata maggiore di quella comminata al privato cittadino nell'articolo precedente; riserbando la reclusione per l'ipotesi, preveduta nell'articolo 151, che il pubblico ufficiale abbia agito per un fine privato.

Demaria. Crede che si sancisca un errore giuridico, perchè l'eccesso di zelo è un errore, non un delitto, e si provvederà a reprimerlo con sanzioni disciplinari, mentre il reato che si vuole punire dev'essere conseguenza del dolo.

Ellero. Ritiene anch'esso che il reato debba essere doloso. L'eccesso di zelo potrebbe trovare una causa nell'eccesso del potere legittimo (articolo 50 del Progetto), ma, ritenuto che per un semplice errore l'uffiziale pubblico non cadrebbe in questo reato, e che l'eccesso troverebbe la sua causa nell'arcolo 50, siccome il fatto sarebbe molto biasimevole e il danno molto grave, così egli manterrebbe questa figura di delitto. Osserva che la dizione del capoverso è infelice; capisce che si vuol dire che anche in questo reato si faranno le diminuzioni stabilite nell'articolo precedente; ma egli esprimerebbe il concetto, dicendo: *anche in questo caso si applica la diminuzione*, ecc.

Marcora. Appoggia l'opinione del Commissario Demaria. La legge non ha voluto preoccuparsi dell'eccesso di zelo, si è preoccupata dei veri attentati alla libertà, cioè del pubblico ufficiale che, avendo il mandato dalla Società di tutelare i diritti dei cittadini, viola questo mandato per rivolgerlo ad offesa dei cittadini stessi che deve proteggere, ma lo viola deliberatamente.

Demaria. Completa le sue osservazioni, dicendo che non è possibile, che si punisca il fatto in un articolo determinato (143) e poi si preveda uno dei caratteri del fatto stesso, in fine del Capo, in un altro articolo (151). Tanto l'articolo 143, quanto l'articolo 151 contemplano l'uguale reato; si aggravi la pena se c'è una malvagità maggiore, ma si esigano gli uguali estremi.

Eula (*Presidente*). Crede che sarebbe opportuno distinguere le due ipotesi di abuso delle funzioni e di arresto senza le formalità richieste: nella prima si dovrebbe minacciare la reclusione, nella seconda, la detenzione.

Lucchini (*Relatore*). Crede, anzitutto, necessario lo stabilire se fra l'agire per eccesso di potere e l'agire per motivi particolari vi sia un distacco; a suo avviso, c'è un abisso nel senso soggettivo; i due pubblici ufficiali saranno entrambi censurabili, ma chi abusa del suo ufficio per eccesso di potere non dev'essere confuso con chi mette al posto del dovere d'ufficio un interesse privato. Ora, avendosi due penalità che rispondono in modo diverso secondo l'impulso del giudicabile, è sembrato che si dovessero tenere distinte le due ipotesi secondo i due impulsi. Questo è il sistema generale del Codice, e parve doverlo conservare anche qui; perciò si è considerato prima chi agiva esorbitando per eccesso di potere, poi chi agiva per fine privato. Quanto alla proposta del Presidente, osserva che nella Sottocommissione si è discusso sulla distinzione fra abuso delle funzioni e irregolarità di forme; ma fu giustamente osservato che spesso le due ipotesi si confondono, perchè sovente la forma è guarentigia della sostanza e per il pubblico ufficiale la osservanza delle forme è sacramentale. In ogni modo, sarà diversa la gravità del reato, ma questo non muta carattere e la distinzione deve risiedere tutta nell'indole della pena, perchè viene posta in relazione con lo stimolo del delinquente: la reclusione, con la cella e la segregazione, per i reati d'impulso pravo; la detenzione, quando non esiste questo movente, come sarebbe appunto nel caso dell'eccesso di potere.

Tolomei. È favorevole al Progetto della Sottocommissione, perchè il pubblico ufficiale che abusa delle proprie funzioni non può essere trattato diversamente di un privato.

Chiaves. Propone di togliere le parole: *con abuso delle sue funzioni*, perchè privare taluno della sua libertà per eccesso di zelo è abusare dell'uffizio, ma non delle funzioni; è esercitarle, ma con violazione delle forme. Lascierebbe all'articolo 142 la ipotesi del dolo e punirebbe qui con pena minore.

Eula (*Presidente*). Osserva che, secondo lui, l'istinto pravo c'è anche nell'eccesso di zelo e che esso pure merita la pena della

reclusione. Comprende il funzionario che in un momento di fretta non osserva le formalità, ma se manca al suo dovere per fiscalismo, per tirannia, per voluttà di dispotismo, crede giusto e necessario punirlo colla reclusione.

Marcora. È d'avviso che possa inserirsi nell'articolo 142 l'abuso delle funzioni, ma bisognerebbe farne un capoverso speciale che contempli il caso in cui il reato fosse commesso dal pubblico ufficiale. Si accosta all'opinione espressa dal Presidente, perchè vi può essere abuso malizioso senza fine privato; l'abuso del mandato importa per sè stesso un istinto pravo, quindi la necessità d'una repressione speciale, la reclusione; vi può essere un movente politico e il fine privato può essere un coefficiente.

Eula (*Presidente*). Rileva che, ove si distinguessero le due ipotesi, come propose, non rimarrebbe escluso che quando ci fosse arresto senza le condizioni o le formalità prescritte, vi potrebbe essere il fine privato, e in questo caso si applicherebbe l'articolo 151.

Messa ai voti la massima di distinguere le due ipotesi e di applicare la pena della reclusione, quando il reato è commesso con abuso delle funzioni, e quella della detenzione, quando è commesso senza le condizioni o le formalità prescritte, è approvata, con la riserva di incaricare la Sottocommissione a formulare l'articolo.

Sull'articolo 144.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione della Camera proponeva si dicesse: *ingiustamente ritiene o sottrae*, ma alla Sottocommissione parve che non vi potesse essere sottrazione ingiusta, racchiudendo in sè la parola: *sottrae*, qualche cosa di illecito e di ingiusto. Nel *ritenere* vi può essere invece la distinzione di giusto e di ingiusto, perciò si è detto: *ingiustamente la ritiene*. La Commissione del Senato aveva notato che nel capoverso c'era indeterminatezza nella pena, perciò la Sottocommissione introdusse nel capoverso stesso le parole: *secondo i casi*, onde togliere l'eventuale dubbio. Modificò pure la dizione della prima parte dell'articolo, rendendola più chiara e spiccata.

Eula (*Presidente*). Ricorda che nella Commissione del Senato si è discusso se non convenisse dire: *che ha compiuto i dodici anni*, perchè il dire solo: *minore dei quindici anni*, potrebbe indurre in errore; mentre se è minore di dodici provvede il capoverso.

Lucchini (*Relatore*). Osserva a questo riguardo come l'articolo abbia la sua individualità e si debba sempre, nello interpretarlo, prenderlo in esame nella sua integrità. Tale sistema si è sempre seguito in tutto il Progetto, dovendosi sempre ritenere che il capoverso od i capoversi siano legati colla prima parte dell'articolo, in modo da costituire un discorso continuato, retto nei capoversi dallo stesso soggetto e dalle premesse enunciate nella prima parte; altrimenti i capoversi non avrebbero ragione d'essere. Così deve intendersi anche l'articolo 144, il quale nel capoverso contiene un'aggravante.

Chiaves. Non crede vi possa essere disintelligenza nell'interpretazione dell'articolo, perchè la prima parte punisce il fatto, ed il capoverso contempla una qualifica o aggravante. Proporrebbe di sostituire con la parola: *indebitamente*, la parola: *ingiustamente*, sembrandogli vocabolo che traduce più esattamente il concetto, ed essendosi il medesimo già altre volte usato.

Brusa. Siccome nei precedenti articoli si adoperò la parola: *detenere*, vorrebbe che ora, per armonia di linguaggio, nel capoverso si dicesse: persona *detenuta*, anzi che: *ritenuta*.

Ellero. Osserva che l'ipotesi dei precedenti articoli è diversa. *Ritenere* corrisponde al *sottrarre*, linguisticamente e giuridicamente.

L'articolo è approvato con la sostituzione della parola: *indebitamente*, alla parola: *ingiustamente*, e con l'aggiunta delle parole: *da sei giorni*, in luogo del vocabolo: *sino*.

Sull'articolo 145.

È approvato colla modificazione di dire: *da sei giorni*, invece che: *Sino ad un anno*.

Sull'articolo 146.

Lucchini (*Relatore*). Nota che nessuna osservazione fu fatta dalle Commissioni parlamentari su questo articolo, e la Sottocommissione mantenne il testo ministeriale.

Nocito. Crede inutile la parola: *rilasciato*.

Ellero. Se si legge attentamente l'articolo si rileva che l'ipotesi dal medesimo contemplata è compresa nell'articolo 143, il quale,

nei suoi termini generici, racchiude anche il preposto ad un carcere.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che la sostanza del delitto è identica nei due casi (art. 143 e 146), ma nell'articolo presente il delitto assume una forma diversa, per cui è una modalità del reato per la quale si è voluto infliggere una pena minore.

Eula (*Presidente*). Appoggia le osservazioni del Relatore, e soggiunge, che si potrebbe anche dubitare se il caso particolare del presente articolo possa rientrare nei termini dell'articolo 143, perchè in questo si contempla l'ipotesi di una privazione di libertà attiva e d'iniziativa del giudicabile, mentre quello allude a qualche cosa di passivo, come il non obbedire.

Ellero. Apprezza il valore delle osservazioni fatte dal Presidente in risposta alle sue, ma siccome nell'articolo 143 c'è la parola: *detiene*, così gli pare che essa racchiuda appunto nel suo significato l'ipotesi passiva e negligente d'un preposto delle carceri che indebitamente riceva e trattenga taluno.

Marcora. Non crede si possa confondere l'ipotesi dell'articolo 146, con quelle dell'articolo 143, e tanto meno crede che si tratti di mancanze disciplinari. Non si deve far soltanto il caso d'una dimenticanza, d'una svista, ma piuttosto quello di frodi e artifizi per carcerare taluno con l'accordo d'un preposto al carcere; basta ciò per persuadersi che si tratta di vero reato.

Brusa. Risponde che chi riceve taluno in carcere senz'ordine commette un abuso di funzioni, e allora, come ogni altro abuso, lo si deve comprendere nel fatto generale.

L'articolo è approvato colla sostituzione delle parole: *da sei giorni*, all'altra: *sino*.

Sull'articolo 147.

È approvato senza discussione.

Sull'articolo 148.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione non ha fatto a questo articolo che leggere modificazioni di forma per renderne più chiaro il significato, e ridotto il minimo della pena a 3 mesi.

L'articolo è approvato.

Sull'articolo 149.

Lucchini (*Relatore*). Avverte che nella prima parte fu soppressa la parola: *illegittimamente*, sembrando affatto superflua per il disposto dell'articolo 50. Nel capoverso furono sostituite le parole: *a mano armata*, dalle altre: *con armi*, perchè la frase parve più appropriata, anche in relazione all'articolo seguente, ove si dà la definizione delle armi; e sono state soppresse le parole: *o da persona mascherata*, perchè il vocabolo: *travisata* è così largo che evidentemente comprende anche l'ipotesi della maschera. Si è poi sostituito il *raggiunto* all'*ottenuto*, che parve espressione più propria ed efficace.

Brusa. Toglierebbe l'inciso: *se ha raggiunto l'intento.* Non sempre il raggiungimento dell'intento aggrava il fatto: il fine può essere ridicolo, minimo, di niuna importanza, si può far violenza o minaccia per un intento futile; in questi casi non sarebbe giusto aumentare la pena.

Lucchini (*Relatore*). Senza associarsi completamente alle idee del Commissario Brusa, ma per lasciare una latitudine nella pena per i casi più lievi, proporrebbe di fissare nella prima parte il minimo della reclusione ad *un mese* anzi che a *tre*.

Eula (*Presidente*). Conviene nella diminuzione del minimo, ma non potrebbe approvare la proposta del Commissario Brusa, perchè il conseguimento dell'intento imprime sempre al reato una maggiore gravità. Osserva, in seguito, come gli parrebbe più appropriato il dire: *conseguito*, anzichè: *raggiunto*.

L'articolo è approvato con le proposte: Di sostituire le parole: *da sei giorni*, alla parola: *sino;* la parola: *conseguito*, alla parola: *raggiunto;* e le parole: *un mese*, alle parole: *tre mesi;* di aggiungere nel capoverso, dopo la parola: *intento;* le altre: *se la pena restrittiva non è minore di sei mesi può aggiungersi, ecc.*

Sull'articolo 150.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione mantenne il testo ministeriale, sopprimendo solo le parole: *fuori degli altri casi preveduti dalla legge*, nella prima parte, e le altre: *per ogni altra violenza personale che non costituisca delitto più grave*, nell'ultimo capoverso, per il principio già altra volta esposto; sostituì poi nel primo capoverso, come altrove, il minimo di *tre* mesi a quello di *quattro*.

Brusa. Vorrebbe cancellate nella prima parte le parole: *di qualsiasi natura*, riferi-

bili al danno, perchè gli sembrano troppo vaghe e pericolose. Quest'articolo ha origine dall'articolo 361 del Codice toscano, il quale tace in argomento al danno, ed è meglio.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che qui si contempla una diversa figura, cioè la sola *minaccia*, ma semplice, non qualificata dall'intento di costringere a fare qualche cosa. Piuttosto gli sembra che sarebbe più adatta la parola: *nocumento*, inquantochè: *danno*, ha un significato più tecnico e d'indole civile.

Brusa. Spiega meglio il suo concetto, avvertendo che ove si contempli un *danno di qualsiasi natura*, in una frase così complessiva entra anche l'ipotesi di colui che ha diritto di fare qualche cosa e che per ottenere l'esercizio di questo suo legittimo diritto, che gli si contesta, usi delle minacce; in tal caso la punizione sarebbe ingiusta o, per lo meno, dovrebbe essere molto minore.

Ellero. Conviene in parte col Commissario Brusa, ma nell'ipotesi da lui fatta si tratterebbe d'una questione di legittimità; non più di natura del danno, ma di dolo. Piuttosto a lui pare che quelle parole siano una ridondanza che possa nuocere.

Chiaves. Il carattere spiccato del danno che si minaccia, dev'essere l'ingiustizia, perchè minacciare taluno di far contro di lui una cosa giusta, una cosa di cui si ha diritto non è reato.

Nocito. Si associa al Commissario Chiaves, non potendovi essere il reato di minaccia senza il concetto della ingiustizia del male minacciato.

Ellero. Il pensiero del Progetto è di sottacere sempre nei singoli reati l'elemento del dolo, stante il principio generale fissato all'articolo 46; ma a questo concetto non si potè essere sempre coerenti, perchè si usarono le parole: *indebitamente*, oppure: *ingiustamente* in taluni articoli. Posto il sottinteso che vi debba essere dolo, non gli parrebbe necessario esprimerlo in questo caso.

Tolomei. Osserva che furono omesse le parole: *doloso*, *volontario*, ecc. quando si voleva dire che la intenzione era diretta a un fatto, ma non quando, come nel caso concreto, si tratta di qualificare un fatto.

Chiaves. Propone si dica: *grave ed ingiusto nocumento.*

L'articolo è approvato, sostituendo alle parole: *danno di qualsiasi natura*, le altre: *ingiusto nocumento*, e inserendo dopo le parole: *con la reclusione*, le altre: *da sei giorni.*

Sull'articolo 151.

Lucchini (*Relatore*). La Commissione senatoria proponeva di aggravare la pena per il pubblico ufficiale che agiva per fine privato, ma alla Sottocommissione parve che, mentre c'è tutta la ragione di sostituire la reclusione con la detenzione (con che si aggrava pure la pena), non c'è un motivo per aumentarne anche la durata.

Marcora. Rimane inteso che, siccome l'articolo 143 prevede l'abuso e porta la pena della reclusione, sarà necessario nell'articolo in esame, quando il delitto è commesso *per fine privato*, stabilire un altro aggravamento.

Lucchini (*Relatore*). L'osservazione è giustissima e merita accoglienza; si potrebbe, per fare quest'aggiunta, dire, dopo la parola reclusione: *e dove sia stabilita questa pena essa è aumentata di un sesto.*

L'articolo, è approvato con questa aggiunta, e colla sostituzione della parola: *delitti*, alla parola: *reati.*

Sull'articolo 180.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione ha creduto opportuno di trasportare in questo Capo l'articolo 180 del Progetto ministeriale, seguendo la massima che le definizioni si danno quando occorrono la prima volta che si enuncia la voce, cui si riferiscono. Però la definizione delle *armi* venne alquanto modificata dalla Sottocommissione, traendo partito dalle proposte fatte in vario senso dalle Commissioni parlamentari. In primo luogo, in vece di dire: *armi da fuoco od esplosive e le altre la destinazione delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa*, che è nozione inesatta ed anfibologica, parve più semplice, consentaneo al sistema del Codice e in armonia con altre disposizioni del Codice stesso, ove si ha mestieri di riferirsi a tali sole armi, usare l'espressione: armi *propriamente dette*, che non lascia adito a dubbii. In secondo luogo, per le armi *improprie*, si abbandonò, pure, sull'avviso di entrambe le Commissioni parlamentari, la menzione specifica dei *coltelli*, per dire soltanto: *altri strumenti.* Il Progetto ministeriale vuole che siano *atti ad offendere*,

ma l'attitudine ad offendere, che è la prima caratteristica dell'arma, non poteva essere la sola, perchè anche un libro, un calamajo, uno stivale ha in sè l'attitudine di *offendere;* era necessario l'altro elemento dell'attitudine ad *intimidire*, il quale imprime appunto all'arma atta ad offendere un carattere di gravità, di pericolo. L'attitudine ad offendere e ad intimidire non avrebbe poi valore qualora l'arma non fosse portata *palesemente* a tale scopo, perchè l'arma, che pure in sè stessa contenesse tale proprietà, ove fosse nascosta, non avrebbe in realtà potenza intimidatrice verso le persone assalite. Nel capoverso si è riprodotta, modificandola, la disposizione del capoverso dell'articolo 179 del Progetto ministeriale. L'utilità di aggiungerla alla disposizione sulle armi è evidente, perchè ricorrendo spesso l'ipotesi in esso preveduta, si evitano ripetizioni inutili. Quanto alla sostanza della medesima, il Progetto ministeriale si contentava di una persona palesemente armata, ma alla Commissione della Camera parve, in occasione dell'articolo 179, che una sola persona non bastasse, e propose che ne occorressero almeno *due*; ciò che fu accolto dalla Sottocommissione.

Ellero. Accetta la nozione delle armi secondo l'articolo formulato dalla Sottocommissione, ma dissente quanto alle parole: *atti ad offendere e ad intimidire.* Gli strumenti atti e destinati ad offendere sono poi le armi *proprie*, l'aggiunta dell'*intimidazione* sarà una conseguenziale dell'arma. La particella: *e*, dev' essere sempre intesa in un senso congiuntivo, perchè se il Giudice la interpretasse disgiuntamente, si potrebbero avere delle erronee interpretazioni, come, ad esempio, una banda armata di finti fucili di legno, incuterebbe paura, avrebbe attitudine ad intimidire, ma non sarebbe armata.

Nocito. Divide l'opinione del Commissario Ellero, perchè il carattere dell'arma sta nell'elemento oggettivo non nel soggettivo.

Tolomei. Ritiene che per maggiore chiarezza si dovrebbe ripetere la parola: *palesemente*, anche nel capoverso.

Lucchini (*Relatore*). Gli pare inutile la ripetizione, stante il nesso che, come ebbe già ad osservare, deve correre fra i rispettivi capoversi d'un articolo e la sua prima parte e stante l'inscindibilità dell'articolo medesimo. D'altronde, un'arma è mai tale se non è portata palesemente.

Demaria. Reputa esatto ed indispensabile il requisito dell'*intimidazione*, perchè non si è in materia di ferimento, ma in materia in cui le armi si portano appunto per intimorire e devono avere tale qualità.

Marcora. Ringrazia la Sottocommissione di avere tenuto conto delle osservazioni da lui fatte circa la *riunione armata*, che prima, secondo il testo ministeriale, poteva essere costituita da una persona sola (art. 179); però, nota che nel Progetto c'è ancora un regresso in confronto al Codice sardo (art. 250), il quale esige che più di due persone portino armi apparenti. La Commissione della Camera ed altri proposero che si dicesse: *due o più persone;* ora, vorrebbe sapere quali motivi giuridici e d'ordine pubblico possono avere consigliato tale regresso. Propone che si dica: *se tre almeno.*

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione fece tesoro delle osservazioni della Camera ed accetta la proposta del Commissario Marcora, poichè crede che la repressione debba essere severa, ma giusta.

Demaria. Propone che per evitare equivoci si dica in fine del primo comma: *portate*, onde si riferisca alle armi.

Eula (*Presidente*). Osserva all'on. Demaria che, mettendo il verbo: *portati*, in maschile, si intende che comprenda sempre il femminile, mentre viceversa non sarebbe lo stesso; nota poi che essendo gli *strumenti* gli ultimi nominati, grammaticalmente non correrebbe: *portate.* Egli proporrebbe però di dire: *che si portino*, per evitare ogni dubbio, rimanendo inteso che il verbo si riferisce agli uni e alle altre, cioè a strumenti e ad armi.

Lucchini (*Relatore*). Conviene nell'interpretazione dell'on. Presidente e accetta le parole: *si portino.*

L'articolo è approvato con le seguenti modificazioni: Di sostituire: *si portino*, alle parole: *siano portati;* di sostituire nel capoverso: *se tre almeno*, alle parole: *se due almeno;* di aggiungere in fine del capoverso la parola: *palesemente.*

152. *Relazione finale.* Il Ministro Zanardelli nella Relazione accompagnante il Codice si espresse nei termini seguenti:

« L'epigrafe del Capo III parla di *libertà individuale*, perchè nelle disposizioni che vi sono comprese si tutela la libera attività dell'individuo in tutte le sue manifestazioni. Ma negli articoli 146 e 147 si tratta più propriamente della libertà, fondamentale nell'individuo, di trasportarsi da un luogo ad un altro, e si credette perciò preferibile di adoperare la locuzione: « libertà *personale* », siccome quella che nello stesso significato è usata in molte altre disposizioni del Codice.

« Conservati nei casi semplici degli articoli in esame i minimi delle pene, furono alquanto elevati i massimi, per metterli in armonia con le pene stabilite nel concorso delle aggravanti prevedute nei capoversi e con quelle stabilite nei casi assai più lievi dagli articoli seguenti.

« Nell'articolo 147 non mi parve che potesse accogliersi la proposta della Giunta senatoria, di sostituire alla formula: « con « abuso delle sue funzioni, ovvero senza le « condizioni o le formalità prescritte dalla « legge », l'altra: « fuori dei casi o senza le « forme che la legge prescrive », che in sostanza esprime lo stesso concetto, ma che sarebbe stata meno esplicita della prima, in cui si fa menzione dell'*abuso* delle funzioni, il quale è caratteristico nei reati dei pubblici ufficiali, ed avrebbe potuto dar agio ad una interpretazione restrittiva, non accennandosi espressamente alle omesse condizioni prescrittte dalla legge.

« Così non potei accettare che in quest'articolo si comminasse la pena della reclusione, invece della detenzione, neppure nell'ipotesi dell'abuso delle funzioni. La reclusione è comminata non in ragione della gravità del fatto, ma in ragione della qualità di esso, e specialmente dell'impulso a delinquere; e all'uopo provvede l'articolo 153, in guisa che la detenzione resta applicabile nei casi in cui il pubblico ufficiale agisca per zelo falso o eccessivo.

« Siccome con l'articolo 152 si chiude la serie dei delitti particolari ai pubblici ufficiali, che sono preveduti nel Capo III, così mi parve che dopo di esso, e non già in fine del Capo (come era nel Progetto), cadesse acconcio di collocare la disposizione dell'articolo 153, come quella che risguarda soltanto la detta serie di delitti.

« In questo articolo 153 credetti poi opportuno, sulle orme della Commissione della Camera, di rendere più forte l'aggravamento della pena, statuendo che, nel caso dell'articolo 151, alla multa si aggiunga la reclusione sino a tre mesi, e negli altri casi, non solo si sostituisca la reclusione alla detenzione, ma la pena sia aumentata di un sesto.

« Per la disposizione del Progetto corrispondente all'articolo 154 potevasi in ogni caso aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza. Ma l'aggiunta di tale sanzione era esorbitante, ove si fosse applicata la reclusione di pochi giorni o di qualche mese; e fu quindi limitata al caso che questa pena si applichi per non meno di sei mesi.

« In conformità al sistema del Codice di collocare le definizioni legali da esso date, al punto in cui per la prima volta si menziona ciò che si vuol definire, la definizione delle *armi*, che nel Progetto figurava nell'articolo 180, dopo la violenza pubblica, doveva trasportarsi nell'articolo 155, perchè è nell'articolo 154 che si parla per la prima volta delle *armi*.

« Ambedue le Commissioni parlamentari, però, si mostrarono poco soddisfatte della definizione che era data nel Progetto, secondo la quale l'arma impropria era lo strumento « atto ad offendere », quando fosse « portato « in modo da intimidire ». La Commissione della Camera proponeva di adottare invece una definizione analoga a quella dell'articolo 334 del Codice toscano, giusta la quale sono armi improprie gli utensili, strumenti o corpi, incidenti, perforanti o contundenti, quando si usino a percuotere, ferire od uccidere; e la Commissione del Senato suggeriva una modificazione al testo del Progetto, nel senso di dichiarare arma impropria ogni corpo perforante o contundente, quando si adoperi per intimidire od offendere.

« A queste tre diverse formule, secondo le quali non si provvede che a definire l'arma impropria, per pareggiarla all'arma propria, la Commissione di revisione propose di sostituirne una quarta, nella quale si studiò di mettere in chiaro due concetti: il primo, inteso a stabilire in che consistano le armi improprie, le quali disse « gli strumenti che,

« per loro natura, sono atti ad offendere e ad « intimidire le persone »; il secondo, inteso a determinare quando le armi proprie e le improprie siano a reputarsi circostanza aggravante di un reato, col richiedere, a tal fine, che tanto le une quanto le altre « si « portino palesemente allo scopo di offendere « e di intimidire ».

« A me parve che la Commissione di revisione fosse nel vero, per quanto concerne i concetti generali ai quali s'ispirarono tali suoi emendamenti; mentre le formule dei Codici vigenti, cui mostravano di accostarsi le Giunte parlamentari, non rispondono al preciso motivo che informa l'aggravante delle armi, e si fondano sopra un'idea non chiara delle diverse ipotesi alle quali essa può riferirsi. A quest'uopo, conviene esattamente distinguere il caso della lesione personale da quello di ogni altro reato in cui si verifichi la circostanza delle armi. Trattandosi di lesioni personali, come dice espressamente l'articolo 373, l'aggravante si ha quando il fatto fu commesso con armi insidiose o con ogni arma propriamente detta. Ma in ogni altra ipotesi, come quando si tratta di minaccia, di violenza, di resistenza all'Autorità, e simili, non è necessario che si adoperi un'arma propriamente detta od insidiosa per ammettere l'aggravante. In questi reati l'arma costituisce un'aggravante per ciò solo che essa rappresenta un mezzo il quale accresce la potenza aggressiva dell'agente e diminuisce la difesa del paziente. Ora, questo avviene semprechè una delle armi suddette, od anche un altro strumento atto ad offendere, si porti in modo da *intimidire*.

« Così adunque credetti di dover modificare le disposizioni dell'articolo 155, distinguendo il caso dell'*offesa* da quello dell'*intimidazione*. Nella prima ipotesi (art. 155, n. 1), l'aggravante non concerne che le armi propriamente dette, e le insidiose, purchè siano state adoperate per offendere; nella seconda (n. 2), l'aggravante riguarda ambedue le dette specie di armi e qualunque altro strumento atto ad offendere, ma a costituirla è necessario che si portino in modo da intimidire le persone.

« In questo stesso articolo 155 fu, inoltre, aggiunto un capoverso per generalizzare ed unificare una disposizione che si sarebbe dovuto ripetere nelle varie ipotesi nelle quali si prevede il caso di riunione armata. Nella Camera dei Deputati si era richiesto che non una sola persona, come nel Progetto, ma due almeno fossero armate, per potersi considerare il delitto commesso con armi. La Commissione di revisione propose che le persone armate siano non meno di tre; ed io convenni, sembrandomi che il rigore della repressione non debba mai scompagnarsi dai ragionevoli temperamenti dell'equità.

« Una semplice minaccia può essere non solo motivata da giusta causa, ma essere per sè medesima legittima, come il minacciare un'azione giudiziale per conseguire l'esazione di un credito. Reputai quindi meritevole di accoglimento la proposta, fatta dalla Commissione di revisione, di esigere che la minaccia sia *ingiusta* per essere incriminabile secondo l'articolo 156. In questo stesso articolo è poi ripetuta la stessa condizione stabilita nell'articolo 151 per potersi applicare la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, cioè che la pena della reclusione non sia inflitta per un tempo inferiore ai sei mesi ».

—

LEGISLAZIONE COMPARATA (1).

153. *Legislazione già vigente in Italia. — Le disposizioni dei Codici delle Due Sicilie e parmense, del Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, del Codice austriaco, del toscano, dell'estense e del sardo — Sui delitti contro la libertà individuale preveduti dal Codice patrio.*

(1) Riporto le disposizioni dei singoli Codici secondo la regolare numerazione degli articoli in essi contenuti, e non secondo l'ordine in cui sono posti nel Codice patrio i delitti.

154. *Legislazione straniera. — Il Codice francese, il sammarinese, il belga, lo spagnuolo, quel di Zurigo, il germanico, il ticinese, il ginevrino, l'ungherese e l'olandese sugli stessi.*

153. *Legislazione già vigente in Italia.* Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819 erano armi *proprie*, quelle la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa di sè stesso o di altri (art. 148). — Chiunque col mezzo di scritto anonimo, o di scritto firmato con nome vero, o supposto avesse fatto minaccia di qualche misfatto, era punito col terzo grado di carcere, o di confino, o di esiglio correzionale, se la minaccia era con ordine di adempiere ad una condizione qualunque; altrimenti la pena era del secondo grado di carcere, o di confino, o di esiglio correzionale (art. 161). — Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione fosse stata verbale, il colpevole era punito col primo grado di carcere, di confino o di esiglio correzionale (art. 162). — In ambedue i casi il colpevole era sottoposto alla garanzia, ed a fornire obbligazione con cauzione (art. 163). — Chiunque senza ordine dell'Autorità costituita e fuori dei casi nei quali la legge autorizzava i privati ad arrestare i delinquenti avesse arrestata, trattenuta o sequestrata una persona qualunque, o prestato un luogo per eseguire un simile arresto o sequestro, era punito col primo grado di ferri nel presidio (art. 169). — Ogni ufficiale pubblico od impiegato che avesse ordinato o commesso qualche atto arbitrario, sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, era punito colla interdizione dalla sua carica da uno a cinque anni; se l'atto arbitrario era commesso per soddisfare una passione od un interesse particolare, era inoltre punito colla relegazione, salve le più gravi pene previste dalla legge (art. 234). — I guardiani o carcerieri, che sotto un pretesto qualunque si fossero permessi atti arbitrari sui detenuti, o avessero loro imposto privazioni non permesse dai regolamenti di polizia sulle carceri, erano puniti col primo o secondo grado di carcere (art. 240). — Era punito colla interdizione temporaria dalla sua carica, l'ufficiale pubblico che, senza necessità avesse trattenuto o fatto trattenere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo (art. 241). — Era punito colla relegazione chiunque avesse rapito con frode o seduzione una persona minore di sedici anni compiuti e che si fosse trovata sotto potestà dei suoi genitori, di un tutore od anche in una casa di educazione. La pena si diminuiva di un grado se il rapitore era di un'età inferiore a ventun anni compiuti (art. 337).

Secondo il Codice parmense 5 novembre 1820, l'Ufficiale giudiziario, il Procuratore del Governo, il Giudice di Tribunale che fuori del caso di pubblico clamore o di flagrante delitto avesse promossa, pronunziata o sottoscritta un'ordinanza od un atto qualunque, tendente all'arresto di un pubblico ufficiale, senza esservi autorizzati dal Governo, incorrevano nella interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 190). — I soprintendenti ed impiegati qualunque alla direzione e custodia delle carceri, che per qualsivoglia titolo avessero esercitato su detenuti atti arbitrari, o rigori non permessi dai regolamenti, erano puniti con prigionia non maggiore di un anno (art. 197). — Le armi, od erano tali propriamente, o tali si reputavano dalla legge (art. 334). — Erano armi propriamente quelle che d'ordinario e principalmente erano destinate a difesa o ad offesa (art. 335). — Incorrevano nella pena della reclusione coloro che, senza mandato delle Autorità competenti e fuori dei casi, in cui la legge ordinava l'arresto degli incolpati, avessero arrestato, detenuto o sequestrato una persona qualunque; questa pena era comune a chi avesse prestato un luogo per eseguire la detenzione o il sequestro (art. 378). — Chiunque con violenza o frode, e per qualsiasi fine avesse rapito, o fatto rapire persone minorenni, sotto la podestà dei genitori o tutori, oppure in luogo di educazione, era punito colla reclusione (art. 391). — Se la persona rapita era una donzella minore di quindici anni, il colpevole incorreva nella stessa pena anche quando si fosse valso della sola seduzione e la donzella avesse acconsentito (art. 392). — Chiunque col mezzo di scritto firmato od anonimo avesse minacciato tal altro di assassinio, veneficio, incendio, o di qualunque altro attentato che fosse stato punibile colla

pena di morte, o con quella dei lavori forzati a vita, era punito colla pena dei lavori forzati a tempo; a tale effetto si richiedeva che la minaccia fosse stata fatta con ordine di deporre una somma di denaro in un luogo indicato, o di adempiere qualunque altra indicazione (art. 525). — Se la minaccia non era accompagnata da alcun ordine o da alcuna condizione si puniva colla prigionia non minore di un anno (art. 526). — Se la minaccia con ordine o condizione era verbale, il colpevole si puniva colla prigionia non maggiore di un anno (art. 527). — La prigionia poteva, secondo i casi, essere commutata in quella di confino, ritenendo quanto all'estensione dal minimo al massimo il tempo stabilito nei due articoli precedenti (art. 528).

Pel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, chiunque senza l'ordine dei Magistrati competenti avesse arrestato o sequestrato qualunque persona per farle ingiuria, era punito coll'opera pubblica da un anno a tre; se poi, oltre l'arresto, l'avesse ritenuta in carcere privato, era punito coll'aumento da uno a due gradi (art. 133). — Era permesso ai privati l'arresto degli individui colti in flagrante o quasi flagrante delitto, purchè avessero tradotto immediatamente gli arrestati al corpo di guardia più vicino, facendo rapporto del motivo dell'arresto e delle sue circostanze (art. 135). — Si considerava come stupro violento qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri e loro subalterni, e dagli agenti della forza pubblica sulle persone arrestate, detenute e condannate (art. 172). — Chiunque, per forzare l'altrui volontà con lettere minatorie, o avvisi scritti, anche anonimi o d'altrui carattere, con ambasciate o altre maniere avesse minacciato incendii, ferimenti, percosse od altri mali, e con tali mezzi avesse estorto denaro od altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti, o a proprio favore o a favore di altri, commetteva un furto violento ed era punito colle pene prescritte nell'articolo 354 (1) (art. 352).

Secondo il Codice austriaco 27 maggio 1852, il crimine di pubblica violenza si commetteva (*nono caso*) quando taluno (§ 93), non avente a termini delle leggi alcuna podestà sopra una persona, nè alcun fondato motivo di reputarla rea di crimine, nociva o pericolosa, la teneva rinchiusa di proprio arbitrio od in qualsivoglia modo le impediva l'uso della sua libertà personale; ovvero quando taluno, pur apparendo fondato il motivo dall'intrapreso arresto, ometteva deliberatamente di farne tosto denuncia all'ordinaria Autorità. — La pena di questo crimine (§ 94) era il carcere da sei mesi ad un anno; se l'arresto era durato più di tre giorni, o l'arrestato ne aveva sofferto un danno, od aveva patito qualche altro disagio, oltre la privazione della libertà, si applicava la pena del duro carcere da uno a cinque anni. — Si commetteva pure (*undecimo caso*) quando veniva rapito coll'astuzia o colla forza (§ 96) un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore od a chi ne aveva cura, si fosse o no raggiunto il fine dell'impresa. — La pena del ratto (§ 97) eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto di una persona che non aveva ancora compito il decimoquarto anno, era il carcere duro da cinque a dieci anni, secondo la qualità dei mezzi impiegati e del male divisato od avvenuto; ma se la persona rapita contava almeno quattordici anni di età ed aveva prestato il suo assenso, la pena del duro carcere era misurata da sei mesi ad un anno. — Qualunque impiegato dello Stato o comunale (§ 101), che nell'ufficio, i cui doveri si era obbligato di adempiere, avesse abusato in qualsiasi modo dell'affidatogli potere per recar danno a qualcuno, fosse lo Stato, un Comune, oppure un'altra persona, commetteva con tale abuso un crimine, fossesi egli lasciato indurre dal proprio interesse, o da qualche altra mira secondaria.

Secondo il Codice toscano 20 giugno 1853, se un pubblico ufficiale (art. 183), abusando della sua autorità, avesse fatto per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, arrestare o ritenere alcuno in arresto, soggiaceva alla pena ond'era colpito il delitto di carcere privato, ed all'interdizione dal pubblico servizio. — Subiva l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni, alla quale, nei casi più gravi, poteva essere aggiunta la carcere da un mese ad un anno,

(1) Cioè colla galera perpetua.

quel pubblico ufficiale, che (art. 185) abusando della sua autorità, avesse minacciato, maltrattato o lusingato un incolpato, od un testimone, per indurlo a confessare o a deporre in un dato modo, o arbitrariamente avesse aggravato il trattamento di un incolpato chiuso nella carcere di custodia; era punito nel medesimo modo quel pubblico ufficiale, preposto ad una carcere di custodia, o ad uno Stabilimento penale, che arbitrariamente avesse aggravato il trattamento di un incolpato o di un condannato. — Ogni agente della forza pubblica, il quale (art. 190), abusando della sua qualità, avesse eseguito, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, un arresto od una perquisizione, era punito con la carcere da tre mesi a tre anni; se poi aveva eseguito un arresto o una perquisizione senza quel pravo fine, ma fuori dei casi stabiliti dalla legge, era punito con una multa da trenta a trecento lire. — Venivano sotto il nome di armi *proprie* (art. 334) tutte le armi bianche, principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo: tutti gli utensili, strumenti, o corpi incidenti, perforanti o contundenti, aventi una destinazione diversa dall'anzidetta, si consideravano come armi *improprie* quando se ne faceva uso a percuotere, ferire od uccidere; ogni qualvolta il Codice parlava generalmente d'armi, o di persone armate, l'espressione comprendeva tanto le armi *proprie*, quanto le *improprie*. — Chiunque (art. 358), per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non fosse trapassato sotto il titolo di un altro delitto, si fosse ingiustamente impadronito di una persona, suo malgrado, od anche di una persona consenziente minore di quattordici anni, soggiaceva, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni; e quando il plagiario avesse consegnato la persona, di cui si era impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'avesse fatta cadere in schiavitù, era punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni. — Chiunque (art. 360), non rivestito di legittima autorità, avesse tenuto ingiustamente rinchiusa, od altrimenti arrestata, una persona, era punito, come colpevole di carcere privato, con la casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni; se per altro la persona avesse sofferto, a cagione del modo o del luogo in cui fu tenuta, altri patimenti, oltre la privazione della sua libertà, si applicava sempre la casa di forza da tre a dodici anni. — Chiunque (art. 361) avesse fatto uso di violenza, per costringere un altro a fare, o ad omettere, o a soffrire qualche cosa, ognorachè l'azione non fosse caduta sotto il titolo di un altro delitto, soggiaceva, come colpevole di violenza privata, alla carcere fino a due anni. — Chiunque (art. 362), col mezzo di parole o di altri segni rappresentativi del pensiero, avesse minacciato ad un altro un grave danno nella persona o negli averi, ognorachè l'azione non fosse caduta sotto la disposizione dell'articolo precedente, incorreva nella carcere fino ad un anno, alla quale poteva essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

Pel Codice estense 14 dicembre 1855, ogni Magistrato od impiegato pubblico, agente od incaricato del Governo, che avesse esercitato o comandato qualche atto arbitrario contro la libertà personale di alcuno, per soddisfare una passione o un interesse privato, era punito con una pena non mai minore di un anno di carcere estendibile sino a cinque (art. 147). — I sopraintendenti od impiegati qualunque alla direzione e custodia delle carceri, che per qualsivoglia titolo avessero esercitato sopra detenuti atti arbitrari o rigori non permessi dai regolamenti, erano puniti con la prigionia estendibile fino ad un anno (art. 157). — Se gli atti arbitrari avevano degenerato in sevizie, o costituivano per sè stessi un delitto, la pena incorsa pel delitto era aumentata di uno o due gradi (art. 158). — Chiunque, non investito di legittima autorità e fuori dei casi spiegati dalla legge o di flagrante o quasi flagrante delitto, avesse arrestato o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, che non avesse avuto per oggetto altro speciale delitto, era punito col carcere da sei mesi a due anni, estendibile, secondo le circostanze, anche ai lavori forzati; era punito colla stessa pena chi aveva prestato il luogo per eseguire la detenzione o il sequestro (art. 235). — La pena era dei lavori forzati da cinque a dieci anni e poteva estendersi a dieci anni di ergastolo,

se la detenzione o il sequestro aveva durato più di un mese; oppure se l'arresto era stato eseguito con falsa divisa, o sotto falso nome, o con falso ordine di un'Autorità pubblica (art. 236). — Concorrendo ambedue le circostanze, la pena era l'ergastolo non minore di dieci anni (art. 237). — Era applicata questa pena stessa se si erano fatte minaccie di morte o usate violenze, sevizie od altri mali trattamenti, costituenti delitto punibile con pena di carcere, o di carcere e multa (art. 238). — Se le violenze erano punite con pena superiore al carcere, o l'individuo era stato sottoposto a tormenti corporali, la pena era l'ergastolo a vita (art. 239). — La pena era ridotta al carcere non minore di un anno se i colpevoli, contro i quali non erasi ancora proceduto, avevano posto in libertà la persona entro il termine di tre giorni dall'arresto, purchè nel frattempo i colpevoli non avessero conseguito l'intento che si erano proposto (art. 240). — Chiunque, col mezzo di scritto anonimo o sottoscritto con proprio o finto nome, aveva fatto minaccie di assassinio, di veneficio, di incendio o di qualunque altro delitto importante la pena di morte o dell'ergastolo a vita, era punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni, quando la minaccia era stata fatta con ordine di deporre qualche cosa in un luogo indicato, o di adempiere qualunque altra condizione; la minaccia semplice era punita col carcere non minore di un anno (art. 414). — La stessa pena aveva luogo per la minaccia verbale, ma fatta con ordine, o sotto la condizione anzidetta, o con armi (art. 415). — Coi lavori forzati da cinque a dieci anni era punito chiunque, con violenza o con frode, avesse rapito o fatto rapire persone minori di età poste sotto la podestà dei genitori o di tutori, oppure che si fossero trovate in una casa di educazione, o presso persone che ne avessero assunta, od alle quali ne fosse stata affidata la direzione (art. 437). — Se la persona rapita era minore dei diciott'anni, il colpevole incorreva nella stessa pena, anche quando si fosse valso della sola seduzione, e la persona rapita avesse acconsentito al rapimento (art. 438).

Secondo il Codice sardo 20 novembre 1859, ogni uffiziale pubblico, agente od incaricato dal Governo, che avesse esercitato qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio dei suoi diritti, era punito colla pena del carcere o della multa, e colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici; se l'atto arbitrario era stato commesso per soddisfare una passione, o per particolare interesse, la pena era la relegazione e l'interdizione dai pubblici uffici; salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge (art. 194). — Chiunque, senza ordine delle Autorità competenti e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli atti nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avesse arrestato, detenuto o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, senza però che si avesse avuto per oggetto altro speciale reato; e chiunque avesse prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro, erano puniti colla pena del carcere non minore di un anno (art. 199) (1). — I custodi ed i carcerieri che per qualunque titolo si fossero permessi atti arbitrari sulle persone detenute, o rigori non ordinati dai regolamenti, erano puniti col carcere estensibile ad un anno e colla sospensione dall'impiego (art. 238). — Se gli atti degeneravano in sevizie e costituivano per sè stessi un crimine od un delitto, la pena in cui i colpevoli sarebbero incorsi pel crimine o delitto era aumentata di uno o di due gradi (art. 239). — Fuori dei casi di estorsione, chiunque col mezzo di scritto anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome, avesse fatto minaccie di morte, di incendio, o di altro grave danno, con ordine di dare o deporre in luogo indicato una qualche somma, o di adempiere ad altra condizione, era punito colla pena del carcere non minore di tre anni, oltre una multa estensibile a mille lire (art. 431). — La minaccia semplice era punita col carcere da tre mesi a due anni, oltre una multa sino a lire cinquecento; la stessa pena era per la minaccia verbale, ma fatta con ordine, o sotto condizione, ovvero con armi (art. 432). — I colpevoli potevano

(1) Vi erano poi gli articoli 200-204, sostanzialmente conformi agli articoli 236-240 del Codice estense, dianzi riportati.

essere sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per tempo non minore di tre anni, nè maggiore di cinque (art. 434). — Le armi o erano tali propriamente o tali si consideravano dalla legge; erano armi *proprie* quelle da fuoco ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria era la difesa propria o l'altrui offesa; erano considerate armi dalla legge e dicevansi armi *improprie*, le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili, ogniqualvolta se ne fosse fatto uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare (art. 453). — Quando nel Codice si parlava di fatti in cui fossero intervenute armi, persone armate, o minaccie a mano armata, sotto il nome di armi venivano le armi *proprie* e le *improprie* (art. 454). — Colla relegazione estensibile a dieci anni era punito chiunque con violenza o con frode, e per qualsiasi fine, avesse rapito o fatto rapire persone minori dei ventun anni, poste sotto la podestà dei genitori o di tutori, o si trovavano in una casa di educazione, o presso persone che ne avessero assunta, od alle quali ne era stata affidata la direzione (art. 494). — Se la persona rapita era minore dei sedici anni, il colpevole incorreva nella pena suddetta anche quando si fosse valso della sola seduzione; ma in questo caso, se il colpevole era minore dei ventun anni, si puniva col carcere da sei mesi a tre anni (art. 495).

154. *Legislazione straniera.* Pel Codice francese 12 febbraio 1810, sotto il nome di *armi* sono comprese (art. 101) tutte le macchine, tutti gli strumenti od utensili taglienti, perforanti o contundenti; i coltelli e le forbici da saccoccia e le canne semplici sono considerate armi soltanto quando siasene fatto uso per uccidere, ferire o percuotere. — Quando un funzionario pubblico (art. 114), un agente od un preposto dal Governo abbia ordinato o fatto qualche atto arbitrario contro la libertà individuale o i diritti civici di uno o di parecchi cittadini, o la Carta costituzionale, è condannato alla pena della degradazione civica. — Chiunque, con scritto anonimo o firmato (art. 305) fa minaccia di assassinio, di venefizio o di altro attentato contro le persone punibile con la morte, o i lavori forzati a perpetuità o la deportazione, è punito con i lavori forzati a tempo. nel caso in cui la minaccia sia stata fatta con ordine di depositare una somma di denaro in un luogo indicato, o di adempiere un'altra condizione. — Se la minaccia è semplice, la pena (art. 306) è la prigionia non minore di due anni, nè maggiore di cinque, e l'ammenda da cento a seicento franchi. — Se la minaccia con ordine o condizione è verbale, il colpevole è punito (art. 307) con la prigionia da sei mesi a due anni e con l'ammenda da venticinque a trecento franchi. — Il colpevole può essere assoggettato alla sorveglianza dell'alta polizia (art. 308) per non meno di cinque anni e non più di dieci. — Sono puniti con la pena dei lavori forzati a tempo (art. 341) coloro che, senza ordine delle Autorità costituite e fuori dei casi in cui la legge ordina la cattura dei prevenuti, arrestano, detengono o sequestrano persone qualunque; o hanno prestato un luogo per eseguire la detenzione o il sequestro. — Se la detenzione o il sequestro (art. 342) ha durato più di un mese la pena è dei lavori forzati a vita. — La pena è ridotta alla prigionia da due a cinque anni (art. 343) se i colpevoli, non ancora processati pel fatto, hanno reso la libertà alla persona prima del decimo giorno compiuto da quello dell'arresto, detenzione o sequestro; possono tuttavia essere sottoposti alla sorveglianza dell'alta polizia per cinque anni almeno fino a dieci. — La pena è dei lavori forzati a vita (art. 344) se l'arresto fu eseguito con falso costume, o con falso nome o con falso ordine dell'Autorità, o se la persona fu minacciata di morte: la pena è della morte in caso di torture corporali. — Chiunque, con frode o violenze rapisce o fa rapire dei minori o li ha tolti, sviati o spostati o fatti togliere, sviare o spostare dai luoghi in cui furono collocati da coloro alla cui autorità o direzione erano soggetti o ai quali erano affidati, sono puniti (art. 354) colla reclusione. — Se la persona è una ragazza al disotto dei sedici anni, la pena è dei lavori forzati a tempo (art. 355). — Se la ragazza ha acconsentito o ha seguito volontariamente il suo rapitore, ove questi sia maggiore di ventun anni è condannato ai lavori forzati a tempo; se di

età inferiore, alla prigionia da due a cinque anni (art. 356).

Secondo il Codice per la Repubblica di San Marino 15 settembre 1865 (art. 430), chiunque senza fine di libidine o di matrimonio rapisca o in qualunque modo sottragga alla famiglia una persona minore di ventun anni ancorchè consenziente, è punito colla prigionia da sei mesi ad un anno; qualora inoltre la ritenga custodita od occultata per un tempo maggiore di quindici giorni, la pena ascende alla prigionia da uno a tre anni; se la persona rapita od occultata sia minore di dodici anni, la pena nel primo caso ascende alla prigionia da uno a tre anni, e nel secondo, da tre a cinque; in caso di percosse, ferite o sevizie, alle pene di questi reati si aggiungono le precedenti; in caso di omicidio, la pena è dei lavori forzati a vita. — Chiunque, senza mandato di un'Autorità competente, e fuori dei casi in cui le leggi autorizzano o comandano la cattura di una persona, arrestò un individuo per qualunque scopo, che non faccia cadere l'azione sotto il titolo di un altro misfatto, è punito pel solo fatto dell'arresto illegale colla prigionia da tre a sei mesi. — L'articolo 471 prevede l'ipotesi di coloro che, senza legittima autorità, tengano detenuto o sequestrato un individuo. — L'articolo 474 punisce coi lavori pubblici da cinque a sette anni, chiunque faccia cadere in schiavitù un cittadino sammarinese. — Per l'articolo 478 è punito colla prigionia da tre mesi a tre anni, e nei casi più leggieri con la multa da cinquanta a cento lire, chiunque, col mezzo di minaccia, o di violenza, o vie di fatto, impedisca ad un individuo il libero esercizio dei diritti politici o civili, o lo costringa a fare o ad omettere o a soffrire qualche cosa. — La semplice minaccia espressa in qualsivoglia modo di un grave danno nella persona o negli averi, o di violare alcun diritto, fatta con ordine di adempiere qualche condizione, è punita, per l'articolo 479, colla prigionia da tre mesi ad un anno, e nei casi più leggieri, colla multa da venti a cinquanta lire. — Quanto armi, l'articolo 549 detta che, in gene si dicono armi tutte le macchine da f tutti gli strumenti, tutti gli utensili denti, perforanti o contundenti; armi pr sono quelle, la cui destinazione princ ed ordinaria è la difesa propria o l'a offesa; le altre non sono considerate armi se non quando si rivolgono effet mente alla difesa o alla offesa, e in q caso sono denominate *improprie* (1).

Pel Codice belga 8 giugno 1867, sono c prese nella voce: *armi* (art. 135), ogni china, strumento, utensile od altri og taglienti, perforanti o contundenti, dei q siasene impossessati per uccidere, ferir percuotere, quand'anche non se ne al fatto uso. — Ogni funzionario o pubb ufficiale, ogni depositario od agente dell'a torità o della forza pubblica, il quale (a colo 147), illegalmente od arbitrariame abbia arrestato o fatto arrestare, deten o fatto detenere una o più persone, è pun con la prigionia da tre mesi a due an se la detenzione arbitraria ed illegale durato più di dieci giorni la prigionia da sei mesi a tre anni; se ha durato più un mese, va da uno a cinque anni; ino è punito con un'ammenda da cinquant mille franchi e può essere condannato l'interdizione dei diritti indicati nei num 1-3 dell'articolo 31 (2). — Qualunque al atto arbitrario che attenti alla libertà ed i diritti guarentiti dalla Costituzione, ordin od eseguiti da una delle anzidette perso è punito con la prigionia da quindici gior ad un anno (art. 151). — I funzionari o u ficiali pubblici, incaricati della polizia am ministrativa o giudiziaria, i quali, avendone potere, siano stati negligenti nel far cessar una detenzione illegale venuta a loro cono scenza o siansi rifiutati, sono puniti con la pri gionia da un mese ad un anno (art. 155). — Chiunque, con scritto anonimo o firmato, ha minacciato, con ordine o sotto condizione di un attentato contro le persone o la pro prietà punibile con la pena di morte o con

(1) Riguardo ai reati contro la libertà individuale compresi nel nostro Codice, il Codice sammarinese ha una disposizione generale contenuta nell'articolo 241, la quale troverà meglio il suo posto nell'esame del l'articolo 209.

(2) Riportato nel Vol. II, a pag. 666, n. 525.

lavori forzati, è condannato alla prigionia sei mesi ad un anno e con una ammenda cento a cinquecento franchi; se la minaccia non fu accompagnata da alcun ordine o condizione, la prigionia è da tre mesi due anni e l'ammenda da cinquanta a trecento franchi (art. 327). — La minaccia con ordine o condizione fatta verbalmente è punita con la prigionia da due mesi ad un anno e con l'ammenda da ventisei a duecento franchi (art. 328). — Nei casi previsti dall'articolo 327, il colpevole può essere condannato all'interdizione e posto sotto la sorveglianza speciale della polizia per cinque anni almeno e dieci al più (art. 331) (1). — È punito con la prigionia da uno a cinque anni e con l'ammenda da cinquanta a cinquecento franchi, colui che, con violenza, inganno o minaccia, rapisca o faccia rapire minori; può, inoltre, il colpevole essere condannato all'interdizione (art. 368). — Sono puniti con la prigionia da tre mesi a due anni e con un'ammenda da ventisei a duecento franchi, coloro i quali, senz'ordine dell'Autorità costituita e fuori dei casi in cui la legge permette od ordina l'arresto o la detenzione dei cittadini, arrestano o fanno arrestare, detengono o fanno detenere una persona qualunque (art. 434) (2).

Secondo il Codice spagnuolo 30 agosto 1870, incorre rispettivamente nelle pene della detenzione e della ammenda o della prigione correzionale il pubblico funzionario, il quale, non avendo autorità giudiziaria e non essendo sospese le garanzie costituzionali, arrestasse un individuo per cagione di debito, e non lo mettesse a disposizione dell'Autorità giudiziaria nelle ventiquattr'ore seguenti alla detenzione (art. 212). — È punito con la pena della prigione maggiore colui che privasse un altro della sua libertà (art. 495). — La pena è della reclusione temporale se la detenzione è durata più di venti giorni, se fu eseguita con simulazione di autorità pubblica, o se fu accompagnata da lesioni gravi o minaccia di morte (art. 496). — La sottrazione di un minore di sette anni è punita con la catena temporale (art. 498). — Colui che inducesse un minore di stato, però maggiore di sette anni, ad abbandonare la casa dei suoi genitori, tutori o incaricati della sua persona, è punito con l'arresto maggiore e con la multa da centoventicinque a duecentocinquanta *pesetas* (art. 500). — Colui che minacciasse a taluno o alla sua famiglia un male, costituente delitto, alla persona, all'onore od alla proprietà, è punito con la pena immediatamente inferiore in grado a quella comminata dalla legge al delitto minacciato, se è fatto con una condizione quantunque non illecita e il colpevole avesse conseguito il suo intento; e con la pena inferiore di due gradi se non lo avesse conseguito; la pena è del suo grado massimo se la minaccia fu fatta per iscritto o col mezzo di emissario; se non è condizionata, la pena è l'arresto maggiore con la multa da venticinque a milleduecento e cinquanta *pesetas* (art. 507). — Le minaccie di un male non costituente delitto fatte con condizione, o in iscritto, o per ambasciata sono punite con la pena dell'arresto maggiore (art. 508). In tutti i casi il colpevole può essere condannato a dar cauzione di non offendere il minacciato, e, in difetto, al bando (art. 509).

Pel Codice zurighese del 1° febbraio 1871, chiunque minaccia ingiustamente un altro della esecuzione di un reato, se la minaccia era di per sè atta a turbare la quiete della persona minacciata, è colpevole di minaccia di reato, ed è punito col carcere fino a due mesi, oltre alla multa, od anche con la sola multa (§ 91). — Chiunque, non autorizzato, si impadronisce di una persona, sia mediante inganno o violenza, sia, se essa non ha ancora varcato l'età di sedici anni, col suo consenso,

(1) Vi hanno poi negli articoli 329 e 330 delle disposizioni particolari sulle minaccie con gesti od emblemi, e sulle minaccie di un fatto che sia punito con la reclusione.

(2) Gli articoli 435-438 prevedono le ipotesi della durata dell'arresto o della detenzione o che siano stati eseguiti con le particolari aggravanti di falso ordine, travisamento o falso nome, o siano stati accompagnati da sevizie; sostanzialmente tutte queste disposizioni sono conformi a quelle del Codice francese. Gli articoli 485 e 436 fanno cominciare l'aumento della pena tostochè la detenzione ha durato più di dieci giorni, e spingono l'aumento al massimo della prigionia quando la detenzione abbia durato più di un mese.

ma senza quello dei suoi genitori, allevatori o tutori, allo scopo di privarla della protezione dello Stato o di coloro sotto la cui sorveglianza si trova, è colpevole di plagio, ed è punito con la casa di correzione fino a dieci anni, o con la casa di lavoro; se l'imputato aveva l'intenzione di trasportare la persona sottratta in una lontana contrada del mondo, la pena può essere aumentata fino a quindici anni di casa di correzione (§ 144). — Chiunque dolosamente e ingiustamente imprigiona taluno, ovvero lo tiene prigione, è colpevole di carcere arbitrario ed è punito con la multa, cui può aggiungersi il carcere; nei casi gravi, specialmente se il fatto ebbe per conseguenza la privazione della libertà per più di trenta giorni, o un considerevole e permanente pregiudizio al corpo od alla salute, o la morte del prigione, senza per altro che l'imputato avesse mirato a tali conseguenze, si applica la pena della casa di lavoro o della casa di correzione fino a dieci anni (§ 147). — Chiunque, senza diritto, od eccedendo i limiti del proprio diritto, col mezzo di violenza fisica o di minaccia, costringe taluno a fare, tollerare od omettere cosa alcuna, se il fatto non cade sotto un'altra disposizione penale, è colpevole di violenza privata, ed è punito col carcere e con la multa fino a duecento franchi, o con quest'ultima soltanto (§ 148). — È colpevole del reato di violazione dei doveri d'ufficio o di impiego, qualunque pubblico funzionario, che contravviene ai doveri del suo ufficio od impiego, nello scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio ingiusto, o di procurare a taluno un danno (§ 209). — La pena è la sospensione dall'ufficio, il carcere o la multa fino a mille franchi: nei casi gravi può essere pronunciata la destituzione, e nei casi affatto leggeri la semplice multa (§ 210). — Qualunque ufficiale o impiegato pubblico che, con l'intenzione di costringere ingiustamente taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, abusa del suo potere d'ufficio, è colpevole di abuso del potere d'ufficio ed è punito col carcere oltre alla multa, e nei casi leggieri può essere punito anche con la semplice multa; insieme alla pena dev'essere applicata la sospensione dall'ufficio o la decadenza dallo stesso (§ 220).

Secondo: il Codice germanico 1 gennaio 1872, chiunque, mediante astuzia o violenza si impadronisce di una persona per esporla in tal condizione, in cui non possa da sè stessa aiutarsi, per ridurla in schiavitù, od in servitù, è punito per plagio colla casa di forza (§ 234). — Chiunque, mediante astuzia, minaccie o violenze, sottrae una persona minore di età ai suoi genitori o al suo tutore, è punito colla carcere; e se l'azione è stata commessa coll'intenzione di servirsi di quella persona per l'accattonaggio o per scopi od occupazioni immorali o di lucro, è punito colla casa di forza fino a dieci anni (§ 235). — Chiunque dolosamente o illegittimamente detiene una persona o in altro modo le toglie l'uso della libertà personale, è punito colla carcere; quando la privazione della libertà ha durato oltre una settimana, o quando dalla privazione della libertà o dal trattamento subito durante quella è stata cagionata una lesione corporale grave alla persona sequestrata, si applica la casa di forza fino a dieci anni; se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al disotto di un mese; se dalla privazione della libertà o dal trattamento subito durante quella è stata cagionata la morte della persona sequestrata, deve decretarsi la casa di forza non al disotto di tre anni; se esistono circostanze attenuanti si applica la carcere non al disotto di tre mesi (§ 239). — Chiunque, mediante violenza o minaccia di un crimine o di un delitto, illegittimamente costringe un altro a fare, soffrire od omettere qualche cosa, è punito colla carcere fino ad un anno, o colla multa fino a duecento talleri; il tentativo è punibile (1); si procede soltanto dietro domanda (§ 240). — Chiunque minaccia un altro di un crimine, è punito colla carcere fino a sei mesi o con la multa fino a cento talleri; si procede soltanto dietro domanda (§ 241). — Ogni pubblico ufficiale che, dolosamente e senza esservi autorizzato, procede o fa procedere all'arresto, alla detenzione preventiva o alla cattura di una persona, o prolunga la durata di una deten-

(1) Il Codice germanico ha generalmente il sistema di indicare quando il reato sia suscettibile di tentativo.

zione, è punito secondo l'anzidetto paragrafo 238, ma però con tre mesi di carcere almeno (§ 341).

Pel Codice ticinese 25 gennaio 1873, ogni pubblico funzionario, agente od incaricato da qualsiasi pubblica Autorità, che comandi od eserciti qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato, o contro il libero esercizio dei suoi diritti, è punito col primo grado di detenzione e coll'interdizione dal primo grado al secondo da ogni pubblico ufficio o funzione; è applicato il massimo grado della pena se il reo ha agito per soddisfare ad una passione od interesse, o se, in conseguenza del comando o dell'atto arbitrario, taluno sia stato effettivamente arrestato, ritenuto o sequestrato; la pena è accresciuta di un grado se l'arresto o sequestro arbitrario ha durato un mese (art. 103). — I guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno da persona non avente diritto di arrestarlo, o senza la presentazione di un ordine autentico di una pubblica Autorità, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da questa rilasciato, sono puniti colla detenzione dal primo al terzo grado e colla interdizione dall'ufficio in secondo grado (art. 105). — I direttori, custodi o guardie delle carceri, ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di persona arrestata, i quali adoperino arbitrarie restrizioni o rigori nel trattamento di essa, o commettano estorsioni a suo danno, sono puniti col primo o secondo grado di detenzione e coll'interdizione dall'ufficio in primo grado: qualora gli atti arbitrari e riprovevoli costituiscano già un crimine o delitto, si applica al reo, come autore o complice, la pena stabilita per il medesimo, accresciuta di uno a due gradi (art. 130). — Chi, senz'ordine di pubblica Autorità e fuori del caso di flagrante crimine o delitto, od altro caso autorizzato dalla legge, ha dolosamente o con la forza o colla contraffazione delle forme e degli ordini delle Autorità legali, arrestato, ritenuto, sequestrato una persona, per qualsiasi motivo che non costituisca uno speciale crimine o delitto, si punisce colla detenzione dal primo al secondo grado; se l'arresto ha durato più di tre giorni, è punito dal secondo al terzo grado· se eccede un mese, è punito colla detenzione dal quarto al quinto grado; se oltrepassa i tre mesi colla reclusione dal primo al secondo grado (art. 335). — Queste pene si accrescono di un grado, se il fatto fu commesso sulla persona di un ascendente o del coniuge; l'azione è privata se l'arresto, la ritenzione o il sequestro non eccede il mese; se fu assunta una falsa divisa o un falso nome, o fu falsato un ordine di pubbblica Autorità; se fu commesso nello scopo, raggiunto, di impedire un elettore di giugnere all'Assemblea, o un pubblico funzionario di esercitare il suo ufficio; se fu accompagnato da gravi maltrattamenti o da minaccie di morte, o da altro grave danno e dolore, o da privazioni, per le quali sia derivato nocumento alla persona; se fu commesso per valersi della persona a fine di lucro o per esercitare vendetta contro terzi; se il colpevole consegnò la persona ad un servizio militare estero, o l'ha fatta cadere in servitù (art. 336). — Qualora, prima dello scadere dei tre giorni dall'ora del fatto, e quando non abbia per anco conseguito lo scopo, il reo abbia restituito alla libertà il sequestrato, le pene sono diminuite di un grado (art. 337). — Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, sottrae una persona che non abbia compiuti i quindici anni, ai genitori, curatori od a chi ne ha la direzione o la cura, è punito colla detenzione dal secondo al quinto grado se non aveva consentito o se non aveva compiuto i nove anni, e colla detenzione dal primo al terzo grado se aveva consentito (art. 338). — Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, chiunque usa violenza o minaccia, anche in modo simbolico, per costringere, senza diritto, taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito colla detenzione dal secondo al terzo grado e colla multa dal primo al terzo grado; se fu raggiunto l'intento, la detenzione non è minore del massimo del secondo grado (art. 339). — Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia ad un altro gravi danni nella persona o negli averi, si punisce, a querela di parte, colla multa dal primo al terzo grado; la pena è poi quella della detenzione in primo grado, se la minaccia fu fatta a mano armata, o in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite (art. 340).

— Le minaccie non sono punite colle pene anzidette, quando siano state fatte in istato di impeto o di rissa (art. 341).

Pel Codice di Ginevra 21 ottobre 1874, negli articoli 97-99 sono comprese le disposizioni concernenti gli arresti o le detenzioni arbitrarie, commesse da pubblici funzionari od agenti della pubblica forza; negli articoli 101-102, le disposizioni sulle circostanze che aggravano l'arresto; nell'articolo 103 le disposizioni concernenti la negligenza o il rifiuto per parte di un pubblico funzionario di far cessare una detenzione illegale; nell'articolo 104, le disposizioni concernenti i direttori od i custodi di carceri, che abbiano ricevuto o ritenuto un prigioniero senza mandato o giudizio; negli articoli 231-233, le disposizioni sulle minaccie; negli articoli 298 e 299 le disposizioni concernenti il ratto dei minorenni (1).

Nel Codice ungherese le disposizioni concernenti gli abusi del pubblico funzionario e che costituiscono i delitti in esame sono comprese nei paragrafi 193 e 197; il ratto di minori è preveduto dai paragrafi 317 e 320; il carcere privato è contemplato dal paragrafo 323; le circostanze che aggravano i reati contro la libertà personale sono prevedute dai paragrafi 324 e 325.

Pel Codice olandese 3 marzo 1881, colui che conduce una persona al di là della frontiera del Regno in Europa con lo scopo di sottometterla illegalmente al potere di un altro o di metterla in istato di miseria, è punito, come colpevole di ratto, con la prigionia non maggiore di dodici anni (art. 278). — Colui che, con intenzione, sottrae un minore all'autorità, a cui è soggetto legalmente, o alla sorveglianza di chi l'esercita di diritto, è punito con la prigionia non maggiore di sei anni; la prigionia non è maggiore di nove anni, se siansi usate violenze, minaccie o frodi, o se il minore è al disotto dei dodici anni (art. 279). — Colui che, con intenzione, priva illegalmente una persona della libertà, o la tiene privata della libertà, è punito con la prigionia non maggiore di sette anni e sei mesi; se il fatto è seguito da una grave lesione corporale, il colpevole è punito con la prigionia non maggiore di nove anni; se è seguito da morte con la prigionia non maggiore di dodici anni; queste pene sono applicate anche a colui che, intenzionalmente, ha procurato un luogo per la privazione illegale della libertà (art. 282). — È punito con la prigionia non maggiore di nove mesi o con la multa non maggiore di trecento fiorini colui che, con violenza e minaccia di violenza, o di diffamazione o di scritti diffamatori costringe taluno a fare, o a non fare, o a tollerare qualche cosa; in caso di minaccia di diffamazione o di scritti diffamatori non si procede che a querela della persona offesa (art. 284). — Il funzionario che, con abuso di autorità, costringe taluno a fare, non fare o tollerare qualche cosa è punito con la prigionia non maggiore di due anni.

COMMENTO.

§ 1. — **Interpretazione dell'articolo 145.**

155. *Osservazione generale. — In che consista il delitto di plagio. — Sua pena. — Punti da esaminarsi.*

156. *Materialità dell'azione. — Riduzione in ischiavitù. — Il plagio sotto questo aspetto non può verificarsi in Italia. — Riduzione in condizione analoga alla schiavitù. — Significato della formola. — Ipotesi. — Questa figura potrebbe accadere anche nel territorio del Regno.*

157. *Soggetto passivo. — Il consenso del soggetto passivo non elimina il delitto.*

158. *Fine dell'agente. — Non solo lo scopo di lucro, ma qualunque scopo può dar vita al delitto di plagio.*

---

(1) Tutte queste disposizioni, come quelle del Codice ungherese, sono sostanzialmente conformi alle disposizioni delle legislazioni dianzi riportate.

159. *Mezzi adoperati. — Non si richiede dal legislatore che il plagio sia commesso con violenza o con frode.*

160. *Sul plagio imperfetto. — È ammissibile tanto il plagio tentato quanto il plagio mancato.*

155. L'articolo 145, primo della serie dei delitti contro la libertà individuale, prevede l'ipotesi del *plagio*, certamente la più grave fra quelle che costituiscono gli altri delitti della serie stessa, e si estrinseca nel modo stabilito dalla dottrina e quale era veramente preveduto dalle Pandette Giustinianee (1), cioè col fatto di colui (*chiunque* esso sia, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero), il quale riduce una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga; ed è punito colla reclusione da dodici a vent'anni.

Per formarsi un concetto giuridicamente esatto di questo maleficio, conviene esaminarne:

La materialità dell'azione;
la persona del soggetto passivo;
il fine che si propone l'agente;
i mezzi adoperati.

156. *Materialità dell'azione.* Il delitto può essere commesso in due modi:

Col ridurre una persona in ischiavitù; oppure
col ridurla in altra analoga condizione.

Ridurre una persona in ischiavitù, significa farla passare in piena ed intera podestà di sè o di altri, togliendole completamente la libera disponibilità di sè medesima in modo da considerarla quale proprietà di chi la possiede, nè più nè meno che come una cosa. Con questo concetto e in questo stato di diritto, la condizione di schiavo da non breve tempo le nostre legislazioni l'hanno abolita; ed è per questo che da taluni si ritiene inapplicabile in Italia la disposizione in esame, appunto perchè, essendo presso di noi impossibile la condizione di schiavo, torna impossibile la riduzione di una persona nello stato di schiavitù. Questo avviso, come abbiamo veduto, fu esternato dalla Commissione della Camera dei Deputati, la quale aveva proposto la soppressione dell'articolo. La Commissione senatoria considerava poi che se, come concetto e stato di diritto, la schiavitù da molti secoli era eliminata dalle nostre leggi, la coazione di fatto sarebbe punita o come carcere privato o come violenza privata; soggiungeva, però, che le disposizioni relative a questo delitto sarebbero applicabili soltanto quando si trattasse di fatti commessi nel territorio del Regno. Ma siccome (continuava), più o meno apertamente in tanta parte del globo si esercita il turpe mercato di creature umane, così dovevasi mantenere l'articolo stesso (2).

Secondo queste considerazioni della Commissione senatoria parrebbe che in Italia non potesse mai verificarsi l'ipotesi dell'articolo in esame; e parmi che la Commissione siasi bene apposta. È evidente che se taluno in Italia si impossessa di una persona colla intenzione di condurla in qualche parte del globo ove si fa mercimonio di schiavi, per necessità di cose, se manca il consenso del soggetto passivo, dovrà tenerlo forzatamente e cautamente rinchiuso onde eludere le indagini dell'Autorità. L'intenzione di ridurre costui in schiavitù non può bastare all'esistenza giuridica del plagio, ma è necessaria all'uopo la riduzione *effettiva* in ischiavitù; e di riduzione effettiva non è dato parlare quando la schiavitù non è riconosciuta, o quanto meno non è esercitata e tollerata. Quindi è che il rapitore, finchè resta entro i confini dello Stato non sarà plagiario, ma dovrà esclusivamente rispondere del delitto di sequestro di persona. Nè il fatto potrebbe assumere il carattere giuridico del plagio dalla circostanza che il rapitore abbia ceduto la vittima ad un negoziante di schiavi, che si fosse recato in Italia, e la cessione avvenisse in Italia. Ambedue dovrebbero rispondere di sequestro di persona, non mai di plagio, poichè, ripeto, non può mai parlarsi di riduzione in ischiavitù, in un Paese, ove la schiavitù è una condizione, uno stato non soltanto non riconosciuti, ma di attuazione assolutamente impossibile. Il rapitore diventerebbe plagia-

(1) V. a pag. 470, n. 118.

(2) V. a pag. 504, n. 149.

rio soltanto allora che nel Paese, ove ha luogo la tratta degli schiavi, tenesse presso di sè la persona, di cui si è impossessato, in quelle condizioni nelle quali si esercita il bruttissimo ed inumano istituto della schiavitù, od essa allo stesso scopo avesse ad altri ceduto. Perciò, se l'Autorità riesce ad impossessarsi di lui prima della sua partenza colla vittima, sarà giudicato sotto l'imputazione del delitto di sequestro di persona; se invece riescirà ad impossessarsi di lui nel territorio del Regno, dopo che avrà all'estero ridotto la vittima in istato di schiavitù o per conto proprio o col cederla ad altri allo stesso scopo, dovrà essere giudicato come plagiario, giusta le norme degli articoli 5 o 6, secondo che sia cittadino o straniero (1).

L'altro modo in cui può verificarsi il delitto di plagio è la *riduzione in condizione analoga* alla schiavitù. Alla formola: in *condizione analoga* ho aggiunto le parole: *alla schiavitù*, poichè evidentemente, secondo le regole grammaticali, la analogia della condizione, a cui allude il legislatore, non può riferirsi che alla *schiavitù*. Ho dianzi detto che cosa debba intendersi *per riduzione in ischiavitù;* converrà, adunque, perchè si possa sostenere esservi una *condizione analoga alla schiavitù*, che il soggetto passivo sia posto in uno stato, che abbia una *relazione di somiglianza* colla schiavitù, poichè l'*analogia* altro non è che la *relazione di somiglianza* di una cosa con un'altra. L'on. Chiaves nella discussione avanti la Camera dei Deputati adduceva l'esempio, onde spiegare la formola, di una persona notoriamente conosciuta, la quale aveva venduto una nipote, o pupilla che fosse, ad un pascià per tenerla in un *harem* (2). Non si può certo dire che questo fatto costituisca la figura vera e propria del plagio mediante riduzione in istato di schiavitù, ma ha una rassomiglianza con esso; la condizione in cui fu posta la fanciulla è, può dirsi, *analoga alla schiavitù*. Ma se, come ho sostenuto, il plagio commesso per via di riduzione in ischiavitù non può mai verificarsi in Italia, nè in alcun Paese ove la schiavitù non sia legalmente riconosciuta o tollerata, parmi che altrettanto non possa dirsi quanto alla riduzione in condizione analoga alla schiavitù. Stiamo nei limiti del fatto narrato dall'on. Chiaves. Nessuna legge presso di noi vieta che un musulmano venga nel nostro Regno col suo serraglio: una volta ammessa la libertà di coscienza e colla libertà di coscienza la libertà di religione non potrebbe certamente proibirsi ad un seguace di Maometto di condursi dietro il suo *harem*, e di fermarsi od anche di stabilirsi in una delle tante nostre città. Evidentemente la vendita di una donna a quel turco potrebbe avvenire nel territorio nostro. Non vi sarebbe, ripeto, lo stato di schiavitù, ma vi sarebbe una condizione analoga ad esso.

157. *Soggetto passivo.* Il legislatore non distingue il plagio consumato a danno di un maggiorenne da quello consumato a danno di un minore di età. Onde anche il ridurre in ischiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, col suo consenso, una persona giuridicamente capace, rientra nella disposizione in esame; la quale si è ispirata al concetto che la libertà è inalienabile in senso assoluto e non può formare oggetto di un contratto a tempo indefinito. Il fatto di ridurre alcuno in ischiavitù, o in condizione analoga alla schiavitù, contiene una criminosità a sè, che consenso di sorta da parte del soggetto passivo non basta ad eliminare (3).

158. *Fine dell'agente.* Come ho notato nella parte dottrinale, nel delitto di plagio, lo scopo che deve avere il delinquente è il lucro, cioè la prava intenzione di ritrarre guadagno

---

(1) L'Impallomeni ritiene che il plagio potrebbe verificarsi anche in Italia, quando, per esempio, qualcuno con violenza od inganno riducesse altri in suo potere e poi lo portasse in un luogo in cui la schiavitù fosse ammessa o tollerata ed ivi lo trattasse come schiavo o come schiavo lo vendesse (*Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 120, n. 282). Parmi più giuridico l'avviso mio, al quale trovo associato il Maino (*Commento al Codice penale italiano*, pag. 432, n. 749).

(2) V. a pag. 503, n. 147.

(3) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*. Pag. 226.

o comodo dalla persona abdotta, poichè secondo l'origine etimologica rappresenta il furto più di ogni altro riprovevole (1). L'articolo in esame nulla dice sul *fine*. Qualunque sia il fine da cui l'agente sia stato spinto, il delitto sussiste; ove, in appoggio alla dottrina si volesse limitare la responsabilità dell'agente alla sola ipotesi che avesse commesso il plagio a scopo di lucro, la limitazione sarebbe arbitraria.

159. *Mezzi adoperati*. Alla esistenza del delitto di plagio la dottrina ritiene necessario l'impiego della violenza (fisica o morale) o della frode (2). L'articolo in esame nulla dice in proposito; per cui, qualunque sia il mezzo che l'agente abbia adoperato per impossessarsi della vittima, egli sarà pur sempre plagiario nei sensi dell'articolo stesso. Il delitto sarà certamente più grave ove nel fatto concorrano la frode e la violenza, ma esisterà sempre a prescindere da queste circostanze.

160. Il plagio, nei sensi della disposizione dell'articolo 145, non v'ha dubbio possa presentare la forma del tentativo in ambedue le fasi, sia come plagio tentato che come plagio mancato. Ed invero; esso è un delitto *materiale* (3), poichè per la sua consumazione ha bisogno del successo; il quale è rappresentato dalla riduzione del soggetto passivo in ischiavitù od in una condizione analoga. Il plagio quindi sarà consumato quando la vittima sarà ridotta in schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù. Ora, se l'agente, avendo l'intenzione di ridurre in ischiavitù o in condizione analoga una persona, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto quello che era necessario per ridurre la vittima in ischiavitù o nella condizione analoga che si era prefissa, dovrà certamente rispondere di plagio tentato. Se poi, sempre nello stesso intento, compie tutto quello che era necessario per la riduzione in ischiavitù o in condizione analoga alla schiavitù, se ciò non avvenne per circostanze indipendenti dalla volontà di lui, sarà chiamato a rispondere di plagio mancato.

Faccio le ipotesi e le applico al caso narrato dall'on. Chiaves alla Camera dei Deputati, siccome quello che potrebbe verificarsi anche in Italia, cioè alla consegna di una fanciulla all'*harem* di un pascià. La consegna, però, onde costituisse quella riduzione in condizione analoga alla schiavitù, che è preveduta dall'articolo in esame, dovrebb'essere fatta al proprietario dell'*harem*, poichè allora soltanto la condizione della fanciulla avrebbe una rassomiglianza con lo stato di schiavitù; il che non sarebbe se fosse consegnata ad un semplice incaricato dal proprietario del serraglio, siccome quello che non potrebbe esercitare sopra di lei alcun atto di autorità. Tizio, accordatosi con un pascià per fornirgli di una fanciulla il serraglio, giunge ad ottenere il consenso di costei e la toglie alla famiglia, la quale, però, essendosene accorta, avverte l'Autorità, che riesce a frustrare la consegna. C'è l'intenzione di commettere il plagio; vi sono atti di esecuzione univoci all'intento, poichè, essendovi il consenso della fanciulla, l'abduzione non può essere diretta che alla consegna; evidentemente, nel fatto vi sono i caratteri tutti del plagio tentato, più o meno prossimi alla consegna, la quale costituirebbe la riduzione in condizione analoga alla schiavitù. Tutto è pronto per la consegna al proprietario dell'*harem;* Tizio conduce la fanciulla nella casa di costui; ma nel momento stesso in cui il proprietario sta per riceverla, sopraggiungono gli agenti della pubblica Autorità, e tutto è impedito. Dacchè la consegna costituisce il momento consumativo di questa speciale figura di plagio, Tizio, dal canto suo, aveva fatto tutto quello che era necessario a che questa consegna avvenisse; non è avvenuta per circostanze indipendenti dalla di lui volontà. Si è, senza dubbio, nei termini precisi del plagio mancato (4).

—

(1) V. a pag. 470, n. 118.
(2) V. a pag. 470, n. 119.
(3) V. Vol. I, pag. 27, n. 16.
(4) Il CARRARA ammette nel plagio la fase del tentato, ma esclude quella del mancato (*Programma. Parte speciale*, Vol. II, §§ 1680, 1681). È però da notarsi ch'egli si riferisce al plagio come è conosciuto dalla dottrina, cioè: *la violenta o fraudolenta abduzione di un uomo, per causa di lucro* (V. a pag. 471, n. 119),

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 146.

161. L'articolo che mi accingo ad esaminare è intitolato: *sequestro di persona commesso da privato;* e la ipotesi, a cui si riferisce la disposizione, corrisponde a quel delitto che dalla dottrina riceve il nome di *carcere privato.*

Nella prima parte esso presenta i caratteri e gli elementi del delitto.

Nel primo capoverso indica le circostanze che aggravano il fatto, desunte dal mezzo adoperato per commetterlo o nel commetterlo, e dal fine che si è proposto l'agente.

Nel secondo capoverso si contengono altre circostanze che pure aggravano il delitto, desunte dalla qualità personale del soggetto passivo o dalle conseguenze che derivano dal fatto.

Finalmente nell'ultimo capoverso si stabilisce una circostanza per la quale è accordata una diminuzione della pena inflitta.

162. Il delitto di sequestro di persona si estrinseca, secondo la disposizione contenuta

---

non al plagio speciale della riduzione in ischiavitù. Di ciò parleremo interpretando la disposizione dell'articolo 146 sul delitto di sequestro di persona (V. n. 167, a pag. 533).

ella prima parte dell'articolo, col fatto di olui (*chiunque* esso sia, cittadino di origine di adozione, od anche straniero, purchè erò non sia un pubblico ufficiale sul conto el quale provvede il successivo articolo 147), quale priva illegittimamente alcuno della bertà personale.

Due, adunque, sono gli elementi, dei quali compone il delitto; è, cioè, necessario:

Che vi sia la privazione della libertà rsonale;

che questa privazione sia illegittima.

163. *Primo elemento.* La materialità del litto consiste nella *privazione della libertà rsonale.* Questa formola dà luogo a considerazioni particolari.

Anzitutto, stando ai lessici, *privare*, significa: *togliere*; dal che potrebbe forse desumersi he la privazione della libertà personale, ade il fatto costituisse il delitto in esame, ovesse avere un certo carattere di stabilità. iò non è; per quanto breve sia il tempo i cui ha durato la privazione, il delitto rà pur sempre avvenuto. La libertà individuale è un diritto che non riconosce confini è di spazio, nè di tempo (scrive il Carrara); sicchè la momentaneità dell'abduzione non uò far cessare il titolo di carcere privato (1).

In secondo luogo giova ricordare le disposizioni dei Codici precedenti e dei precedenti rogetti, nelle quali era indicata la forma ella privazione della libertà personale. Queste rme in generale erano di tre specie: la etenzione o la ritenzione, l'arresto, il sequestro. La dottrina ed i lessici danno il ignificato particolare che ha ciascuna di ueste voci (2); non è, però, a nascondersi ome nella pratica difficilmente si riusciva conoscerne la differenza. Il legislatore alla pecificazione delle varie forme ha preferito sola parola: *privazione*, la quale, come ssenzialmente comprensiva, include il concetto di qualsiasi modo, in cui dall'agente iasi effettuato questo stato delittuoso.

In terzo luogo, la formola adoperata non autorizza il concetto della *abduzione* della persona, per modo che si ritenga esistente il delitto di carcere privato solo allora che il soggetto passivo sia tolto dal luogo ove si trova. Pongasi (osserva esattamente, come sempre, il Carrara), che, mentre taluno sta solo in una camera della sua villa, altri per vendetta ve lo rinchiuda dal di fuori, sicchè sia costretto a restare colà per ore o per giorni; pongasi che, quando alcuno viene a visitarmi in mia casa, io maliziosamente lo chiuda in una stanza, o lo cinga di catene, o lo tenga guardato a vista, il che torna lo stesso; ecco un carcere privato senza plagio; poichè la *proprietà* del luogo ove fu operata la detenzione (sia pure una pertinenza della vittima stessa) non influisce sulla essenza di questo reato (3).

In quarto luogo, non si richiede che la privazione della libertà personale sia assoluta e avvenga in circostanze tali da togliere alla vittima ogni possibilità di scampo; così, non potrebbe escludere il delitto la circostanza, per esempio, che il sequestrato si potesse liberare facendo quello che il sequestrante gli imponeva di fare; nè che le porte fossero tutte chiuse, quando in realtà il sequestrato era impedito di andarsene; nè che la persona sequestrata potesse da un balcone comunicare coi vicini e così provvedere ai bisogni della vita (4).

In quinto luogo, e sempre di fronte al significato comprensivo della parola: *privazione*, deve ritenersi che il delitto possa effettuarsi anche su persona la quale già si trovi in uno stato di restrizione personale. Ed invero, se un compagno di cella di un detenuto, per uno sfogo di vendetta o di qualche altra malvagia passione, che non facesse cambiare il titolo del reato, riescisse a legare o a imbavagliare momentaneamente costui, certo non potrebbe sfuggire alla responsabilità penale, di cui l'articolo 146; poichè, se la libertà personale di un detenuto, appunto perchè detenuto, è già ridotta, però, per quanto ristretta, ha pur sempre una libertà,

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1679.
(2) V. a pag. 471, n. 120.
(3) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1675.

(4) Sono ipotesi queste già ventilate e in tal senso giudicate dalle Magistrature. (Veggasi Majno nel suo *Commento al Codice penale italiano*, n. 751, pag. 434).

non foss'altro la libertà del movimento, della locomozione, per quanto vogliasi limitata; ed ha diritto al rispetto di questa. Potrà dubitarsi se di tale delitto dovesse rispondere il guardiano, inquantochè per esso potrebbe eventualmente applicarsi la disposizione dell'articolo 152; ma quanto all'estraneo, parmi non possibile il dubbio.

Finalmente, ed in sesto luogo, notisi che si parla di *libertà personale*. A questo proposito fa d'uopo richiamare il lavoro della Commissione Reale di revisione. Nel Progetto del 1887 si diceva libertà *individuale*. Questa parola fu sostituita dalla Commissione con l'altra: *personale*, in seguito alle osservazioni del Commissario Ellero, che la formula: *libertà individuale*, racchiude il concetto di qualunque attacco alla libertà individuale, non quello soltanto della libera *locomozione*, che si vuole esclusivamente contemplare (1). Lo stesso significato fu dato alla voce: *personale*, dal Ministro Zanardelli, nella Relazione finale. Quindi è che la frase: *libertà personale*, deve interpretarsi nel senso della libertà fondamentale dell'individuo di *trasportarsi da un luogo ad un altro* (2), non nel senso di un attacco qualsiasi alla libertà dell'individuo.

164. *Secondo elemento.* Ma la privazione della libertà personale dev'essere avvenuta *illegittimamente*, vale a dire, senza che l'agente avesse il diritto di operarla, senza che la legge lo autorizzasse a farlo: *in jus, in legem*.

Usando quest'avverbio, il legislatore ha potuto omettere, come superflue, le specificazioni e riserve, che erano contenute nell'articolo 199 del Codice del 1859, il quale richiedeva espressamente che il fatto fosse avvenuto senz'ordine delle Autorità competenti e fuori dei casi di flagrante reato o di quegli altri nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti. Sarà, in conseguenza, esclusa la punibilità del fatto, quando la privazione della libertà personale sia ordinata dall'Autorità competente (art. 49, n. 1), oppure in flagranza di reato, perchè in quest'ultima ipotesi l'articolo 65 del Codice di procedura penale non solo fa obbligo a qualunque depositario della forza pubblica di arrestare gli individui in reato flagrante, ma autorizza ogni altra persona a procedere a tale arresto (3). Così pure non potrebbe sorgere responsabilità penale dalla privazione della libertà personale di un male intenzionato, in forza del principio naturale e giuridico della necessaria difesa, sancito dall'articolo 49, n. 2. Dicasi altrettanto della privazione della libertà personale di una persona la quale sia affetta da furiosa alienazione mentale. Se è permesso, per ragioni di sicu-rezza sociale, ad ogni privato cittadino l'ar-restare un delinquente colto in flagran-reato, e se l'articolo 477 punisce chiunq-lascia vagare pazzi affidati alla sua custodi-pare evidente che colui il quale arresta pazzo, che potrebbe porre a serio pericolo tranquillità pubblica od anche la vita altr-non debba essere penalmente responsabi-Fra il delinquente il quale, commesso il pri-delitto, non sempre è spinto a commette-un secondo, e il furioso che, incosciente, at-tenta alla vita e agli averi dei cittadini, ce-quest'ultimo presenta un grado maggiore temibilità; e se il primo è richiesto dal-giustizia perchè subisca la pena del suo m-leficio, la sicurezza di tutti i cittadini esi-che il secondo sia con le debite cautele so-vegliato (4).

Ma se il privato nei casi citati è autori-zato alla privazione della libertà persona-dei detti individui, non ha però il diritto, do-di averli arrestati, di detenerli; ha l'obblig-invece, di farne la consegna alla pubblic-Autorità, o di rendernela avvertita per

(1) V. a pag. 506, n. 151.

(2) V. a pag. 513.

(3) Art. 65 (Cod. p. p.). *Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto.*

(4) PERATONER: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 232. — Il POGGI, enumerando coloro che *privati carceris actione teneri nequeunt*, pose fra essi coloro, *qui furiosu-clausum retineant, quin imo negligentes cu-stodiam, ii quibus pertinent, culpae tenerentur si interim vel ipsi sibi, vel aliis nocerent* (*Ele-menta jurisprudentiae criminalis*, Lib. IV, Capo 18, § 97). — Il PAOLETTI poi così si esprime: *Consequens est in hoc crimine non incidere consanguinei furiosum detinentes* (*Institutiones criminales*, Titolo VI, *Privatus carcer*).

[d]isposizioni che all'uopo essa trovasse di [p]rendere.

Sorge, o almeno può sorgere la questione [s]e fra le ipotesi di legittimità di sequestro [p]ersonale possa ammettersi il sequestro che [ev]entualmente colui che ha il diritto di cor[re]zione o di disciplina facesse della persona [su]lla quale questo diritto può esercitare. [L']articolo 390 accorda un tale diritto a chi [ha] autorità sopra una persona, o a chi una [pe]rsona è affidata per ragione di educazione, [di] istruzione, di cura, di vigilanza o di cu[sto]dia, ovvero per l'esercizio di una profes[sio]ne o di un'arte, e punisce costoro qualora [ab]usino dei mezzi di correzione o di disci[pli]na. Nessun dubbio che la privazione della [lib]ertà personale, cioè della facoltà di loco[mo]zione, deve annoverarsi fra i mezzi di cor[re]zione o di disciplina. Quindi è che le per[so]ne anzidette potranno *legittimamente* se[qu]estrare i soggetti ad essi affidati o sui [qu]ali hanno un' autorità. Solo si punisce [l'a]buso. Perciò, quando il sequestro esorbiti [ne]lla durata o nell' inasprimento, il seque[st]rante dovrà rispondere della sua azione, [no]n già nei sensi dell' articolo 146, ma [a]i sensi dell'articolo 390. Comunque, sarà [se]mpre questione di apprezzamento per parte [de]l Magistrato (1).

[1]65. Esaminati gli estremi materiali del [de]litto, vediamone ora l' elemento intenzio[na]le. L'esame non è difficile, poichè questo [e]lemento risulta evidente dagli stessi estremi [m]ateriali. Non basta che il fatto della pri[va]zione della libertà personale sia commesso [vo]lontariamente; cioè, non basta il dolo ge[ne]rico, di cui l'articolo 45, ma fa d'uopo [c]he l'agente nel commetterlo abbia il dolo [s]pecifico di attentare al diritto di locomozione della vittima. Siccome però la privazione della libertà, per essere punibile, deve avvenire *illegittimamente*, così il dolo specifico è *in re ipsa*, nella illegittimità del sequestro. Quindi è, che, avvenuto il sequestro di una persona, la pubblica accusa dovrà provarne la illegittimità, che è elemento costitutivo del delitto; ma data la prova di questa illegittimità, ogni ricerca sull'elemento intenzionale, all'infuori della *volontarietà* dell'azione, non sarà a carico del Pubblico Ministero; spetterà all' imputato offrire le prove in contrario.

L'articolo in esame non parla, in questa sua prima parte, del *fine* che si deve proporre l'agente nella esecuzione del fatto; di varii fini si occupa invece nel primo capoverso, ma per aggravare la pena quando abbiano determinata l'azione. Questi fini sono, come vedremo fra poco, la vendetta, il lucro, il fine o il pretesto religioso, la consegna del sequestrato per un servizio militare all'estero. Perciò, ove la illegittima privazione della libertà personale sia commessa con un fine diverso da quelli, dovrà applicarsi la pena stabilita dalla prima parte. Siccome poi il legislatore non accenna in questa ad alcun fine particolare, così deve ritenersi che il delitto abbia giuridica esistenza *qualunque* sia il fine che l'agente siasi prefisso; *qualunque*, persino lo scherzo, poichè non dev'essere lecito porre in giuoco un diritto così prezioso, come è il diritto alla libertà personale (2). « Sarà applicabile nella sua prima parte l'articolo (scrive il Majno), per qualunque altro fine diverso dai testè menzionati, e semprechè il fatto non cada, invece, per i suoi elementi costitutivi sotto il disposto degli articoli 340 e 341 (ratto di donna maggiore di età o di minorenni); sarà, per

---

(1) Dello stesso avviso è il Peratoner, il [q]uale così esprime: « In tal caso parmi che [p]ossa ricorrere più propriamente la figura [d]el delitto previsto dall' articolo 390 del [c]odice penale. Unica indagine da farsi è [q]uella che riguarda i limiti dell'autorità dei [g]enitori, in rapporto ai mezzi usati per cor[r]eggere. Il fatto sarà punibile o no secondo [c]he il prudente arbitrio del Magistrato lo [r]eputerà rientrante nei limiti della patria [p]otestà, o da essi esorbitante ». (*Dei delitti* [c]*ontro la libertà individuale*, pag. 233).

(2) Una volta ritenuto che non si debba avere riguardo, per la esistenza giuridica di questo malefizio, alla qualità del fine, praticamente non ha alcuna importanza la distinzione della dottrina fra carcere privato *proprio* e carcere privato *improprio*. Vi ha carcere privato *proprio*, secondo gli scrittori, quando l'autore della detenzione arbitraria intese di sostituirsi alla pubblica giustizia e di farsi, come si suol dire, giustizia da sè. Si ha il carcere privato *improprio*, quando fu animato da una diversa intenzione e più specialmente dall'odio o dal desiderio di vendetta.

esempio, applicata per un sequestro commesso allo scopo di esercitare un preteso diritto, come sarebbe il caso di chi sequestri una persona per costringerla a rilasciare un'obbligazione che creda a sè dovuta (1), o di chi (2) rinchiuda una persona in una camera per impedirle di partire finchè non abbia pagato un debito » (3).

166. Si discute se il consenso del sequestrato tolga la punibilità del sequestro. Nell'esame del delitto di plagio ho notato come il consenso della vittima ad essere ridotta in ischiavitù o in condizione analoga alla schiavitù non dirima menomamente la criminosità del fatto, poichè il diritto alla libertà è inalienabile in modo assoluto (4). Lo stesso non può affermarsi quanto alla privazione della libertà personale, come diritto alla locomozione, poichè, se nessuno può alienare in senso assoluto la propria libertà, questa però è suscettibile di quella alienazione che dicesi *modificativa*. Questo è poi da considerarsi: che il consenso alla *modificazione* del diritto alla locomozione vale finchè non sopravvenga il pentimento del consenziente; ma avvenuto ed estrinsecatosi questo pentimento, il consenso cessa di avere effetto giuridico. Perciò, colui che priva della libertà personale il consenziente andrà esente da qualsiasi responsabilità penale; ma se il consenziente ritira il consenso e ciò è noto al sequestrante, ove nullameno il sequestrante mantenga la privazione della libertà personale del già consenziente, allora non potrà esimersi dalla applicazione dell'articolo 146. È, del resto, evidente, che se il consenso fu estorto, non potrebbe accamparsi per dirimere l'imputabilità, poichè, se allora esisterebbe materialmente, certo che moralmente mancherebbe; e tornerebbe lo stesso come se non fosse stato accordato, esulando pur sempre la volontà di colui che apparentemente lo avrebbe prestato.

Il Carrara è di quest'avviso. Dopo di avere negato al delitto di carcere privato il carattere di delitto sociale, dice che tutto l'oggettivo di questo maleficio « bisogna trovarlo nella libertà individuale indubitatamente modificabile per il consenso dell'individuo; tutte le volte che questo consenso sia intervenuto libero e pienamente spontaneo dovrà sparire il delitto » (5). Quando concorre il consenso valido del soggetto passivo della privazione della libertà personale, non si può nemmeno sostenere esservi una vera privazione di bene; nè sarebbe concepibile che taluno, volendo esercitare e sfogare un sentimento malvagio, anzichè produrre alla vittima un danno, un male diretto od indiretto, si determinasse invece a far cosa, che spontaneamente e senza sforzo alcuno è accettata dalla vittima stessa e che per conseguenza non genera in essa neanche una sofferenza evanescente (6).

A sostegno di siffatta opinione concorre l'autorevole parola del Ministro Zanardelli nella sua Relazione sul Progetto del 1883, il quale ivi affermava che « ove fosse il consenso, questo distruggerebbe la possibilità di concepire l'offesa alla libertà » (7).

Va poi da sè, che, onde poter fare questione sulla validità del consenso, è assolutamente necessario che la persona rinchiusa, sia per l'età, sia per le condizioni mentali, si trovi in tale stato da poter validamente acconsentire; sia, in altre parole, giuridicamente capace a prestarlo. Nessun valore, in conseguenza, potrebbe prestarsi al consenso di un minorenne o di un pazzo.

—

(1) Così fu giudicato dalla Cassazione di Torino con sentenza 5 maggio 1881, Ric. Taricco (*Giurispr. penale*, A. 1881, 172).

(2) Come ha giudicato l'Appello di Kiel in Germania con sentenza 15 gennaio 1887 (Nella *Rivista penale*, XI, 455). — Anche il Castori nella ritenzione arbitraria del debitore scorge l'esistenza del carcere privato, sia che la legge permetta l'arresto per debiti, sia che non lo permetta. « Nel primo caso (egli scrive) la cosa è di tutta evidenza; nel secondo, vi ha usurpazione dell'Autorità legislativa, inquantochè si ricorre ad un mezzo che la legge non accorda a garanzia dei diritti, cosicchè vi ha sostituzione del giudizio ed autorità propria alla volontà ed autorità del legislatore (*Carcere privato*. Nel *Digesto italiano*, Vol. VI, pag. 27, n. 13).

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 754, pag. 436.

(4) V. n. 157, pag. 526.

(5) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. V, § 2866.

(6) Castori: *Carcere privato* (Nel *Digesto italiano*, Vol. VI, n. 9, pag. 25).

(7) V. a pag. 497, n. 141.

167. Si discute se nel delitto di carcere privato possa aversi il tentativo. Il Carrara ammette la possibilità del delitto tentato, nega quella del delitto mancato. Ecco come egli ragiona:

« La libertà individuale è un diritto che non conosce confini nè di spazio, nè di tempo; è integralmente violata tostochè anche per breve spazio o di tempo o di luogo sia stata tolta; cosicchè la momentaneità della detenzione non può far cessare il titolo di carcere privato consumato per dar luogo al titolo di conato. Si verifichi pure che il disegno del colpevole siasi interrotto per sopravvenienza di qualsiasi *fortuito*, onde non abbia potuto tenere chiusa la vittima o vincolata quel tanto che desiderava. Questa sua operazione potrà essere un tentativo nel senso volgare, ma non un conato nel senso giuridico; e dovrà incontrare la pena del delitto consumato. Il delitto non si consuma col tenere per un determinato tempo il nemico nel mio castello, ma si consuma col privarlo anche per brevissimo tempo della sua libertà, quantunque siano state brevi le sofferenze dell'offeso. La figura del tentativo si avrà dunque soltanto quando (a modo di esempio) entrati nella mia casa i malfattori già abbiano poste le mani adosso a me e in tutti quegli atti di esecuzione che incominciano il rinchiudimento. E simile tentativo sarà evidentemente *prossimo* all'istante in cui le operazioni cominciarono a svolgersi sulla persona della vittima. Se per commettere il carcere privato si usò violenza contro i domestici od amici di quella onde costringerli ad allontanarsi e non impedire, si avrà in ciò una *vis privata* contro i domestici, una minaccia od altro delitto in sè completo, il quale alla sua volta farà le funzioni di tentativo del carcere privato; ma questo tentativo sarà per mia opinione sempre *remoto*, finchè gli atti non si saranno svolti in presenza della persona che si voleva rinchiudere. Più sottile mi sembra la ricerca se in questo reato si possa configurare il delitto *mancato*. Può nascere il sospetto di tale configurazione nella ipotesi che la vittima sia stata chiusa in un luogo il quale, contro le previsioni dei malfattori, offriva un'uscita, donde quella si pose in salvo senza patire *neppure un istante* il voluto rinchiudimento. Ciò porterà a dire che consumato il delitto di carcere non sia, perchè la non verificatasi privazione neppure brevissima della libertà, esclude l'obbiettività necessaria alla consumazione. Ma non per questo io crederei che dovesse dirsi *mancato* (almeno in faccia al Codice toscano), perchè se nessuna effettiva privazione di libertà conseguì alla serie dei fatti subiettivamente esauriti, secondo il disegno dell'agente, ciò derivò dalla inettitudine del supposto momento consumativo, e così dallo stesso *modo di agire* del colpevole; il quale pensò rinchiudere un uomo serrando l'uscio di una stanza che aveva aperti od apribili dall'interno gli altri egressi » (1).

L'esimio Maestro appoggia, come si vede, il suo avviso esclusivamente alla formola del Codice toscano, facendo però prevedere che qualora quella formola non esistesse potrebbesi venire ad un consiglio diverso. Il Codice toscano ammetteva il delitto mancato (art. 46) quando il successo non era avvenuto per cause indipendenti dalla volontà *e dal modo di operare* dell'agente (2). Quest'ultima locuzione fu abbandonata e ne sappiamo il motivo (3). Si comprende come di fronte a questa formola possa anche sostenersi che la ipotesi configurata dal Carrara non costituisca il delitto *mancato;* ma con la disposizione dell'articolo 62 del Codice vigente lo stesso avviso non può fondatamente essere seguito. Il momento consumativo del delitto di sequestro di persona è quando avviene *la privazione della libertà.* Se l'agente, a fine di privare taluno della libertà compie tutto ciò che è necessario a tale privazione, se questa non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, non potrà negarsi che in siffatta azione sianvi gli estremi del sequestro di persona mancato. Perchè un delitto possa dirsi mancato è necessaria la consumazione subbiettiva di esso, alla quale manchi l'effetto della consumazione obbiettiva; ed è precisamente questo che

(1) Carrara: *Programma*, *Parte speciale*, Vol. II, §§ 1680, 1681.

(2) V. Vol. IV, pag. 52.

(3) Veggasi la Relazione Zanardelli sul Progetto del 1877 nello stesso Volume IV, a pag. 43.

vuole l'articolo 62 (1), esigendo che il soggetto attivo *compia* tutto ciò che è necessario alla consumazione. Nella specie posta innanzi dal Carrara, la consumazione consiste nel rinchiudimento. Ora, quando l'agente è riuscito a rinchiudere in quel luogo la vittima, ha compiuto tutto ciò che era necessario alla privazione della libertà; soggettivamente adunque il delitto era consumato. Non ha potuto consumarsi oggettivamente; e perchè? Perchè nel luogo vi era un'uscita per la quale la vittima ha potuto immediatamente sottrarsi, e questa uscita non era preveduta dall'agente; se, adunque, il delitto non ha potuto consumarsi oggettivamente, ciò avvenne per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente. L'esempio citato rassomiglia al caso tipico di delitto mancato, che gli scrittori mettono innanzi e che raffigurano nella piastra o corazza nascosta sotto le vesti della vittima designata, la quale piastra o corazza deviò il colpo che sarebbe stato mortale.

Ciò quanto alla specie presentata. Ma egli è che anche di fronte ai principii non si può a meno di sostenere che nel sequestro di persona è ammissibile il delitto mancato. Il sequestro di persona è un delitto materiale; non può esservi dubbio, perchè alla sua consumazione è necessario il successo a cui l'azione era preordinata (2), successo il quale consiste nella privazione della libertà personale. Ora, la dottrina ammette la possibilità del delitto mancato soltanto nei delitti materiali, e la nega nei delitti formali (3), quelli cioè che per la consumazione non hanno bisogno del successo prefissosi dall'agente.

Il Castori accetta completamente l'avviso del Carrara, soggiungendo una considerazione, secondo me del tutto erronea; cioè perchè « la nostra giurisprudenza ha ormai posto fuori di discussione il principio, che non può darsi reato mancato quando i mezzi siano stati assolutamente inidonei allo scopo » (4). Ma nella specie configurata dal Carrara non è questione di mezzi, nè di mezzi parla il Carrara; è semplicemente questione di consumazione obbiettiva del delitto. Se si accettasse il concetto del Castori, sarebbe impossibile il delitto imperfetto quando fosse impossibile la consumazione obbiettiva. E così nella ipotesi della piastra o della corazza, che coprisse il petto della vittima, si renderebbe impossibile l'omicidio imperfetto (tentato o mancato), perchè, secondo il Castori, i mezzi adoperati dall'agente sarebbero stati inidonei. Ma i mezzi ch'egli aveva usati erano più che atti a togliere la vita dell'avversario; aveva adoperato un pugnale affilatissimo; non riescì perchè la vittima aveva la piastra o la corazza. E così nella ipotesi del Carrara. L'agente per consumare soggettivamente il suo delitto aveva adoperato mezzi adattatissimi, tanto è vero che era riuscito a rinchiudere in quel luogo la vittima; non riuscì perchè v'era l'uscita non preveduta (la piastra o la corazza nell'ipotesi dell'omicidio). I mezzi, adunque, non c'entrano per nulla; ma, lo ripeto, è soltanto questione di consumazione oggettiva.

168. Nei riguardi della compartecipazione è evidente che al delitto in esame devono, perchè non vi ha alcuna eccezione, applicarsi le norme stabilite dagli articoli 63 e 64. Solo si fa la questione riguardo a coloro che dopo la eseguita carcerazione sopraggiungono ad assumere la custodia o la vigilanza della vittima. Vuolsi da taluni che costoro debbano considerarsi come favoreggiatori. Il Carrara combatte quest'avviso nel modo seguente:

« La libertà nell'uomo (egli scrive) è un diritto indeffettibile che, quantunque in lui violato criminosamente, rimane sempre integro come diritto, e per conseguenza novellamente violabile. Io penso, adunque, che i successivi aiutatori (quantunque sopraggiungano ad un momento in cui già la libertà sia stata lesa nella persona rinchiusa), se per il fatto loro si protrae la indebita detenzione, non già debbono uscirne col mero titolo di favoreggiamento, ma vuole giustizia che si assomiglino essi medesimi ai coautori o autori principali di carcere privato per quello

(1) V. Vol. IV, pag. 47, e n. 64 a pag. 69.
(2) V. Vol. I, pag. 27, n. 16.
(3) V. Vol. IV, pag. 14, n. 18.

(4) Castori: *Carcere privato* (nel *Digesto italiano*, Vol. VI, pag. 27, n. 11).

ch'essi operarono con effetto di prolungare a danno della vittima la privazione della libertà. Sarebbe assurdo che si punisse come delitto principale l'azione che agì soltanto per breve tempo sulla libertà della vittima, e non si punisse come delitto principale il fatto che agì su quella libertà forse per mesi ed anni successivi » (1).

La considerazione non può essere più esatta. Coloro che si prestano alla custodia od alla sorveglianza della vittima, non aiutano ad *assicurare il profitto* del delitto, che è il carattere giuridico del favoreggiamento, secondo l'articolo 225; ma partecipano al delitto stesso, perchè, col fatto loro, *mantengono* uno stato di cose, che è l'*essenza*, anzi il *fine* del sequestro, cioè la privazione della libertà personale; *concorrono nella esecuzione* del medesimo, perchè, come scultoriamente si esprime il Carrara, il diritto alla libertà rimane sempre integro, e per conseguenza novellamente violabile. Con la vigilanza o la custodia si viola *novellamente* il diritto alla libertà personale che è nella vittima; ogni minuto che la si detiene è una *nuova* violazione; e quando si contribuisce a questo colla custodia o colla vigilanza, i vigilanti e i custodi devono ritenersi veri e proprii correi, nei sensi dell'articolo 63.

169. Il primo capoverso enumera talune circostanze, al verificarsi delle quali si aumenta la gravità del reato.

Alcune di queste circostanze riguardano i *mezzi* adoperati; e sono:

Le minaccie;

le sevizie;

l'inganno.

Altre riguardano i fini, per cui fu commesso il sequestro personale; questi fini sono:

Il fine di vendetta; o

il fine di lucro; oppure

il fine o pretesto religioso; ovvero

la consegna della persona per un servizio militare all'estero.

170. Quanto alle circostanze che riguardano i *mezzi* adoperati, prime sono le *minaccie*. Che cosa debba intendersi per *minaccia* l'ho già detto (2). Non sono specificate; possono quindi essere tanto fisiche, quanto morali; in ogni caso devono presentare in sè stesse una tale gravità da poter turbare la tranquillità d'animo del soggetto passivo.

Vengono quindi le *sevizie*, cioè tutti quegli atti che traggono seco una sofferenza personale avente un carattere di pravità.

Finalmente c'è l'*inganno*. Il legislatore ha preferito una formola sintetica e comprensiva, alla enumerazione dei fatti che avrebbero costituito l'inganno, come erano enumerati dal Codice sardo e dai Progetti, cioè il *falso nome*, la *falsa divisa*, il *falso ordine di una Autorità pubblica*. Quindi è che quando il sequestro accadesse con uno di questi mezzi, dovrebbe giuridicamente ritenersi dal Magistrato, che per commetterlo fu adoperato l'*inganno;* ben inteso però che in questa parola dovrebbe rientrare qualunque malizia insidiosa, qualunque artifizio posto in opera dall'agente onde, traendo in errore la vittima, poter ottenere il sequestro di essa.

È poi da notarsi che il legislatore esige, affinchè le circostanze anzidette abbiano la potenza di aggravare il malefizio, che siano usate *per commettere il fatto o durante il medesimo*.

Per commettere il fatto; cioè le minaccie, le sevizie o l'inganno devono essere adoperati come mezzo a fine; è necessario un nesso fra di esse circostanze e il sequestro della vittima. Se questo nesso non sia dimostrato, costituiranno, ove il caso ed ove ne abbiano i caratteri giuridici, un delitto di per sè stante, ma non potrebbero qualificarsi come aggravatrici della intensità del sequestro.

Durante il fatto; cioè quando il delitto è avvenuto. Evidentemente quest'inciso non può riferirsi che alle minaccie e alle sevizie, mai all'*inganno*, che non saprebbe concepirsi allorchè il fatto fosse giuridicamente già avvenuto. Questo concetto fu implicitamente ammesso dal Ministro Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887, quando riferì l'aggravamento come commesso durante il fatto, soltanto alle minaccie ed alle sevizie (3).

---

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1682.

(2) Pag. 436, n. 79.

(3) V. a pag. 501.

Il capoverso parla in generale di *fatto;* devesi ritenere il *fatto giuridico*, qualunque ne sia la fase, purchè punibile. Quindi è che le minaccie, le sevizie e l'inganno aggraveranno la condizione dell'agente anche nel caso che non abbia potuto ottenere la privazione della libertà personale, ma l'azione di lui sia rimasta nei limiti di delitto imperfetto; e così pure le sevizie e minaccie siano state commesse durante il tentativo, nell'una o nell'altra delle sue fasi.

La dichiarazione, per parte del Magistrato, dell'esistenza delle minaccie, delle sevizie o dell'inganno, costituirebbe un apprezzamento di fatto incensurabile avanti il Collegio Supremo.

171. Riguardo ai fini che l'agente può proporsi nella esecuzione del fatto, il legislatore enumera anzitutto il fine di *vendetta.* Sebbene la vendetta dagli scrittori pagani fosse chiamata il piacere degli Dei, tuttavia, quand'anche sia mossa da causa giusta, come un atroce insulto ricevuto, dalla civiltà cristiana è posta fra le passioni malvagie, che allignano soltanto in animi volgari.

Segue il fine di *lucro;* non deve però intendersi quel lucro che faccia degenerare il delitto in altro più grave. Così la restrizione della libertà di un individuo, commessa con lo scopo di consumare un furto a suo danno, è *rapina* (art. 406); se è commessa allo scopo di costringerlo a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sè o di un terzo un atto che importi disposizione, obbligazione o liberazione, è *estorsione* (art. 407); se è commessa allo scopo di ottenere da esso o da altri come prezzo della liberazione danaro, cose od obbligazioni a favore proprio o di terzi da lui designati, è *ricatto* (art. 410). Ma deve intendersi un lucro diverso, con l'obbiettivo caratteristico del delitto, quello cioè della privazione della libertà personale; un lucro, in altre parole, derivante da una privazione della libertà personale che abbia un carattere non transeunte, ma di una qualche durata; sarebbe tale, ad esempio, la privazione della libertà personale di un bambino per arruolarlo in una compagnia di saltimbanchi, e se di forme straordinarie, per condurlo in giro e verso pagamento offrirlo a spettacolo del pubblico. In questo caso unico oggetto del delitto è la libertà: questa sola si toglie alla vittima, e il fatto presenta i veri caratteri del delitto preveduto dall'articolo in esame (1).

Il delitto è poi aggravato quando è commesso per *fine* o *pretesto religioso.* Sarebbe *fine religioso*, quando l'agente privasse della libertà personale una persona per farle cambiare di religione, o perchè vestisse la tunica del frate o prendesse il velo monacale. Il legislatore però non si limita ad aggravare la pena quando l'agente abbia questo scopo; ma la vuole aggravata anche quando la privazione della libertà sia avvenuta per *pretesto religioso;* cioè, non soltanto quando l'intendimento dell'agente fosse stato quello di far mutare di religione la vittima o di farla entrare in qualche ordine religioso; ma anche allora che avesse avuto un intendimento qualsiasi, sia pure di vendetta o di lucro, ma che per mascherare questo diverso intendimento, avesse adotto un intendimento religioso, quasi per onestare il suo operato (2).

Anche la constatazione di questi fini per parte dei Giudici costituirebbe un apprezzamento incensurabile in Cassazione.

Il delinquente che per un rancore personale, per turpe brama di guadagno, o per fanatismo religioso, vero od apparente, non esita a commettere un sì grave delitto, dimostra un grado massimo di depravazione morale, e riesce certamente più temibile di colui che commette il fatto nell'impeto dell'ira, o spinto dal timore che gli possa essere arrecato alcun danno (3).

L'ultima circostanza che riguarda il fine propostosi dall'agente, è la *consegna della persona per un servizio militare* all'estero. In tal caso, siccome la pluralità dei diritti lesi è criterio esatto per determinare la quantità del malefizio, così l'aggravamento della pena è giustificato dal fatto che nel delitto, oltre

(1) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 219.

(2) *Pretesto* è nei lessici così definito: « Ragione, per la più apparente, colla quale si operi chechessia, o si onesti l'operato » (Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*. Voce corrispondente).

(3) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 233.

la lesione della libertà individuale, concorre l'elemento politico, cioè l'offesa allo Stato, a cui si toglie un cittadino (1).

Il Majno osserva che siffatta ipotesi fu malamente compresa dalla Relazione sul Progetto del 1887 fra le circostanze aggravanti del *fine*, perchè, mentre nelle altre ipotesi basta, a costituire l'aggravante, lo scopo propostosi dal reo quantunque non raggiunto, qui invece il testo preciso della legge richiede la *effettiva consegna* per un servizio militare all'estero (2). Bene o male (rispondo), la si trova compresa nella Relazione; quindi è che l'interpretazione deve farsi secondo questa comprensione, tanto più che il primo capoverso dell'articolo 142 del Progetto del 1887 è sostanzialmente conforme al capoverso in esame (3). Il Ministro Zanardelli nella Relazione anzidetta divideva le circostanze aggravanti in quattro specie: *mezzo*, *scopo*, *qualità* dell'offeso ed *effetto*. Lo *scopo* faceva consistere nella vendetta, nel lucro, nel fine o pretesto religioso e nella consegna per un servizio militare all'estero (4). È notevole che anche nella Relazione sul Progetto del 1883, alla ipotesi della consegna aveva dato una eguale collocazione, scrivendo, che la gravità del delitto si desume, fra le altre circostanze, dal *fine*, a cui intende il colpevole, « quale è quello di consegnarla per un « servizio militare in estero Paese, o per « fine di lucro o per vendetta » (5). Dietro ciò, non è questione di vedere se la collocazione sia stata fatta bene o male; ma è invece questione di indagare quale sia stato il concetto del legislatore. Ora è manifesto, che nella mente di lui si fermò l'idea di aumentare la gravità del delitto quando l'agente avesse avuto l'intendimento, nel commetterlo, o di consegnare il sequestrato per un servizio militare all'estero, o di vendicarsi o di trarne un lucro. Non può essere diversamente. Quindi è che quando si abbia la certezza giuridica ch'egli tendeva allo scopo dell'anzidetta consegna, deve applicarsi la maggior sanzione del capoverso sebbene la consegna non siasi eseguita, sì e come si applicherebbe ove, provato lo scopo del lucro, nessun vantaggio avesse l'agente ottenuto dal sequestro. Sta bene che il legislatore parli di *consegna;* ma è erronea la deduzione che si vorrebbe dedurne, che la consegna debba essere *effettiva*. In questo modo si aggiunge alla legge. È stabilita la eventualità che avvenga un fatto, che un fatto *si consumi;* ma ciò non toglie che un aumento di pena debba avvenire, entro i limiti stabiliti, quando l'agente intendeva, col delitto, a questo fatto, il quale poi non avvenne per circostanze indipendenti della sua volontà. Sarebbe strano che non dovesse applicarsi una pena più grave, fra il minimo ed il massimo stabilito dal capoverso in esame, a colui che, avendo sequestrato una persona, fosse scoperto ed arrestato mentre stava per consegnarla ad un incaricato estero per servizio militare. Eppure, accettando l'avviso del Majno, si verrebbe a questa conseguenza.

Lo stesso Majno censura la disposizione anzidetta sotto un altro punto di vista. « Non sappiamo comprendere, egli scrive, perchè il Codice non abbia, sull'esempio dei Codici toscano e germanico, previsto anche la circostanza della consegna per un servizio *navale*, che, come è facile a immaginarsi, può durante l'imbarco presentare maggiori difficoltà di scampo che non la consegna per un servizio militare terrestre » (6). O il Majno intende un servizio *navale* militare, e si risponde che nella locuzione generica: *servizio militare*, è compreso il servizio militare tanto *terrestre* quanto *navale*. O intende un servizio navale *mercantile*, e credo che il legislatore sia stato bene avvisato nel non comprenderlo, poichè è manifesto che se l'agente ha commesso il sequestro onde consegnare il sequestrato per un servizio navale mercantile, o dev'essere stato spinto da un fine di lucro, o fors'anco da un fine di vendetta. Era dunque inutile di aggiungere anche questo fine particolare. Nè si dica che lo stesso fine di lucro o di vendetta deve trovarsi anche nella consegna per un servizio militare; poichè con questa, come ho detto più sopra, oltre

(1) Peratoner: *Dei delitti ecc.*, pag. 234.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 755, pag. 437.
(3) V. a pag. 499.
(4) V. a pag. 501.
(5) V. a pag. 497, n. 141.
(6) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 755, pag. 437.

la lesione della libertà individuale, avviene l'offesa allo Stato, a cui si toglie un cittadino; mentre ciò non avviene con la consegna per un servizio navale mercantile, inquantochè il sequestrato non perde per ciò solo la cittadinanza. È questo, secondo me, il concetto da cui devono essere partiti il Ministro De Falco prima, il Ministro Vigliani di poi (e in ciò furono seguiti da tutti i Progetti successivi), nel togliere dal Progetto della Seconda Commissione 15 aprile 1870, la formola vagheggiata dal Majno.

172. Il secondo capoverso enumera le circostanze aggravanti dipendenti dalla *qualità* dell'offeso e dall'*effetto* del delitto.

Nei riguardi della *persona* dell'offeso, il delitto diventa più grave quando sia commesso:

Contro il coniuge; oppure

contro un Membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni.

Si aggrava per gli *effetti*, quando dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso.

173. Il legislatore aggrava la pena più ancora che per le circostanze dipendenti dal *mezzo* e dal *fine*, anzitutto se il sequestro è commesso nella persona di un *ascendente*. Non essendo fatta alcuna distinzione, deve ritenersi egualmente applicabile la disposizione anche nel caso di parentela naturale. La maggiore severità non ha bisogno di giustificazione.

È egualmente aggravata quando soggetto passivo del delitto sia il *coniuge*. Anche qui non vi ha distinzione; per cui l'aggravamento avrà luogo tanto che vittima sia la moglie per opera del marito, quanto lo sia il marito per opera della moglie. Riguardo alla moglie si è fino *ab antiquo* agitata la questione se il marito avesse il diritto di tenere rinchiusa la moglie per un tempo più o meno lungo. *Marito uxorem castigare, carceri mancipare, ad jejunia cogere salutaria licet*, diceva taluno (1). Qualche altro però, nel mentre accordava al marito il diritto di correzione, gli negava quello di detenzione. *Licet marito uxorem delinquentem leviter corrigere, at non in carcerem aut in vincula conjicere* (2). Vedremo, interpretando l'articolo 390, se il patrio legislatore abbia accordato al marito il diritto di correzione verso la moglie; questo è poi certo che non solo gli ha negato il diritto di detenzione, ma anzi nella penalità eguaglia il sequestro della moglie al sequestro dell'ascendente.

Viene poscia l'ipotesi che il sequestro avvenga nella persona di un *Membro del Parlamento*, comprendendosi nella locuzione tanto il Deputato quanto il Senatore, o nella persona di un pubblico ufficiale; e l'aggravamento della pena è eguale a quello per l'ipotesi del sequestro dell'ascendente o del coniuge. Però l'aggravamento ha solo luogo quando il sequestro sia avvenuto *a causa delle funzioni*. A prima giunta potrebbe forse ritenersi che si esigesse la condizione soltanto pel pubblico ufficiale, poichè, se si fosse voluto intenderla applicabile tanto al Membro del Parlamento quanto al pubblico ufficiale, si sarebbe detto: a causa delle *loro* funzioni. Parmi di dover osservare, in primo luogo, che grammaticalmente quando fra varii sostantivi vi ha la particella disgiuntiva *o*, il pronome possessivo che li sussegue va sempre in numero singolare, perchè lo si riferisce a ciascuno dei sostantivi indicati; ogni sostantivo calcolandosi per sè stante. Quando, invece, fra questi diversi sostantivi corre la particella congiuntiva *e*, i diversi sostantivi si calcolano uniti; e formando così un numero plurale, anche il pronome possessivo deve mettersi al plurale. In secondo luogo, vi ha la ragione della legge, che appoggia il riferimento comune. Per quanto elevata sia la posizione di un Deputato e di un Senatore, la persona loro non è per questo sacra ed inviolabile; sono le funzioni che esercitano, le quali devono meritare uno speciale riguardo; ed è per questo che il sequestro di un Membro del Parlamento dovrà ritenersi aggravato soltanto allora che sia commesso a

(1) Damhouderius: *Praxis criminalis*, Cap. LXIV, n. 3; Jousse: *Justice criminelle*, III, 285

(2) *Glossarium* in L. 8, Cod. *De repud.*, V, 17.

causa delle sue funzioni; se avviene indipendentemente da queste funzioni, dovrà ritenersi commesso contro un privato qualsiasi. Così è intesa la disposizione da tutti gli interpreti di essa, poichè tutti vi ravvisano la tutela delle funzioni, la tutela contro le offese alla libertà delle funzioni (1).

174. Finalmente, la pena è maggiore, ed uguale a quella comminata nelle ipotesi che il sequestro sia commesso contro un ascendente, il coniuge, un Membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, quando dal fatto sia derivato *grave danno alla persona, alla salute, o agli averi dell'offeso.*

Danno alla persona o alla salute, può intendersi qualsiasi patimento sofferto dal sequestrato, oltre la privazione della libertà; ma non deve avere il semplice carattere di *sevizie,* poichè altrimenti sarebbe applicabile il primo capoverso; motivo per cui si richiede che debba essere *grave.* Però, non bisogna confondere questo danno, sia pure con la qualifica di grave, alle lesioni personali inferte in occasione del sequestro e che per la loro gravità dovessero, in applicazione della teoria della prevalenza, essere portate sotto un titolo più grave di delitto. A questo proposito così si esprime l'Impallomeni:

« Come potrebbe avvenire che la *persona* possa soffrire grave danno indipendentemente dalla *salute* o dagli *averi*, indipendentemente da un fatto costituente un delitto diverso, quale sarebbe una *violenza carnale?* Si ponga mente che nella definizione della lesione personale, la *perturbazione di mente* è espressa in modo distinto dal danno al corpo o alla *salute* (art. 372, n. 1); può darsi quindi che la legge alluda a quella. Inoltre, può darsi che per effetto del sequestro un grave disordine sia avvenuto nelle relazioni di famiglia della vittima, ciò che costituisce una sventura, e perciò un grave danno alla sua persona » (2).

Danni *agli averi* dell'offeso saranno tutte le perdite di carattere patrimoniale subite dal sequestrato, sia per danno emergente che per lucro cessante.

Si noti però che il danno dev'essere *conseguenza* del fatto (*se dal fatto derivi*); è inutile quindi la ricerca se l'agente lo abbia intenzionalmente arrecato, o quanto meno se l'abbia preveduto. L'indagine del Magistrato deve limitarsi a vedere se questo danno sia *derivato* dal sequestro, se sia stato una conseguenza, diretta od indiretta, mediata od immediata non importa, del fatto.

175. La pena minacciata dal legislatore al delitto di sequestro di persona varia secondo le circostanze che lo hanno accompagnato.

La illegittima privazione della libertà personale non accompagnata da alcuna speciale circostanza aggravante è punita con la reclusione da un mese a cinque anni cumulativamente alla multa sino a lire mille (*prima parte dell'articolo* 146).

Se il sequestro è accompagnato da minaccie, sevizie o inganno, ovvero è commesso per fine di vendetta o di lucro, ovvero per fine o pretesto religioso, o per consegnare la persona per un servizio militare all'estero, la reclusione va da tre ad otto anni, e la multa (sempre cumulativa) va da cinquecento a tremila lire (*primo capoverso*).

Ma se il fatto è commesso contro un ascendente, o il coniuge, o un Membro del Parlamento o un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; oppure se dal fatto è derivato grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso, la reclusione va da cinque a quindici anni e la multa da mille a cinquemila lire (*secondo capoverso*).

176. Queste pene poi, stabilisce l'ultimo capoverso, sono diminuite da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza avere conseguito il fine

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato,* Vol. II, n. 285, pag. 122; Majno: *Commento al Codice penale italiano,* n. 755, pag. 437; Peratoner: *Dei delitti contro la libertà,* pag. 235. Il Suman, perchè non vi sia dubbio, sostituisce a dirittura il pronome possessivo: *loro,* al *suo,* usato nell'articolo (*Il Codice penale italiano brevemente illustrato,* pag. 376).

(2) Impallomeni: Nell'Opera, di cui la nota precedente, stesso numero e pagina.

propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

Perchè adunque abbia luogo siffatta diminuzione è necessario il concorso delle condizioni seguenti:

Che il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona sequestrata;

che il rilascio avvenga prima di ogni atto di procedimento;

che il colpevole non abbia conseguito il fine che si era proposto;

che al sequestrato non abbia cagionato alcun danno.

Quanto alla prima condizione. Il legislatore parla di rilascio *spontaneo*. In seno della Commissione Reale di revisione, il Commissario Brusa, come abbiamo veduto, notava essere pericolosa la parola: *spontaneamente*, e proponeva, invece, l'altra: *volontariamente*, non vedendosi la ragione per la quale si debba esigere la spontaneità assoluta. Adduceva l'ipotesi del pianto della vittima e della commozione del sequestrante; s'egli cedesse, vi sarebbe la *volontà*, ma non la *spontaneità*; perchè non si dovrebbe accordare la diminuzione? Il Presidente Eula rispondeva essere grande la differenza che corre fra *volontario* e *spontaneo;* per lui, il pianto della vittima non toglierebbe la spontaneità (1). Comunque sia, scrive l'Impallomeni, è certo che la *spontaneità* ha un significato più ristretto della *volontarietà;* e il caso consigliava veramente al legislatore di usare rigore. La spontaneità qui importa un pentimento, una resipiscenza, nata nell'animo del colpevole per propria riflessione, all'infuori di un mutamento esteriore (2). Ma non sappiamo comprendere, ribatte il Majno, perchè si debbano richiedere dal lato soggettivo, per accordare a chi rilascia un arrestato una semplice diminuzione di pena, maggiori requisiti di quelli dei quali lo stesso Codice si accontenta per accordare l'impunità a chi aveva tentato un assassinio (3). La risposta e facile; nel delitto imperfetto, abbiamo un delitto non compiuto; ecco perchè si può largheggiare nelle condizioni per la desistenza, unicamente però quando il delitto imperfetto sia nella fase del tentato. Nella ipotesi del sequestro personale la cosa è diversa; il delitto è già consumato; poichè se si vuole lo spontaneo rilascio, è manifesto che il sequestro dev'essere avvenuto. Da qui la necessità di un maggior rigore, di una condizione più rigorosa di quella che si richiede pel delitto unicamente tentato. Dacchè poi si esige la *spontaneità* per parte del colpevole, è chiaro che se costui si inducesse al rilascio perchè, suppongasi, ha saputo che l'Autorità aveva già conosciuto il luogo ove si trovava la persona sequestrata ed era già sulle traccie di lui, non potrebbe pretendere alla premessa riduzione di pena.

Vuolsi inoltre che il rilascio avvenga *prima di ogni atto di procedimento*. In tema di cospirazione, l'articolo 134 accorda l'impunità a colui che recede dal concerto *prima che sia iniziato procedimento*. Le due formole hanno lo stesso valore, poichè, se non vi ha *un atto di procedimento*, non può dirsi che il procedimento sia *iniziato*. Il procedimento quindi sarà *iniziato* quando vi sarà un *qualunque atto* di procedimento. Le due formole valendosi egualmente, servono ad interpretare quella in esame le considerazioni che ho posto innanzi, interpretando l'articolo 134, alle quali mi riporto interamente (4). Il Peratoner si fa la questione se debba aver luogo la diminuzione della pena nel caso che il colpevole abbia rilasciato spontaneamente la vittima quantunque, frattanto, senza ch'egli ne avesse avuta conoscenza, era stato aperto il procedimento; ed esterna l'avviso che, provata la perfetta ignoranza del colpevole su di ciò, siccome soggettivamente si erano verificate tutte le condizioni richieste dalla legge, debbasi applicare la diminuzione di pene (5). Non parmi di dover accogliere questo avviso. Il legislatore non s'accontenta che le condizioni siansi verificate *soggettivamente*,

(1) V. a pag. 507.
(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 123, n. 286.
(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 438, n. 756.
(4) V. a pag. 353.
(5) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 246.

ma vuole che ciò avvenga *oggettivamente*. Ora, quando dispone che il rilascio debba avvenire *prima di ogni atto di procedimento*, se un atto di procedimento è avvenuto, sia pure che ciò ignorasse il colpevole, la diminuzione non può aver luogo, perchè mancherebbe una delle condizioni richieste. La formola è generica; una interpretazione estensiva sarebbe arbitraria. Il rilascio in queste condizioni potrà consigliare al Giudice, nella latitudine che gli è concessa per l'applicazione della pena, una diminuzione; ma certo da quel rilascio non dovrà sorgere nel colpevole il diritto alla massima tassativa diminuzione concessa dal capoverso.

Si esige poi che il colpevole non abbia *conseguito il fine che si era proposto*. Non è certo il fine della privazione della libertà del sequestrato, che il legislatore richiama, poichè, come ho dianzi detto, il sequestro dev'essere già avvenuto, ma è l'uno o l'altro dei fini speciali, che aggravano la intensità del delitto e che sono preveduti dal primo capoverso. Avrebbe ottenuto il fine propostosi, se, ad esempio, avesse conseguato il fanciullo sequestrato ad una compagnia di saltimbanchi. Suppongasi, ch'egli, mosso da pentimento, sottraesse quel fanciullo a coloro, ai quali lo aveva ceduto e lo rilasciasse in libertà, in questo caso non potrebbe avere diritto alla diminuzione che l'articolo accorda.

Si vuole finalmente che alla vittima non siasi *cagionato alcun danno*. L'assenza di danno (osserva giustamente il Majno) devesi evidentemente intendere nel senso che il delitto non abbia lasciato traccie sensibili di pregiudizio nel sequestrato, mentre la privazione della libertà, anche momentanea, è già per sè stessa un danno (1).

Va da sè che le condizioni anzidette devono tutte concorrere simultaneamente, in guisa che se l'una o l'altra faccia difetto, non potrebbe correre l'applicazione del capoverso.

—

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 147.

177. *Osservazione generale. — Ipotesi contenute nell'articolo. — Si rimanda la nozione del pubblico ufficiale all'interpretazione dell'articolo* 207.
178. *Prima ipotesi: Privazione della libertà personale mediante abuso delle funzioni. — Casi di abuso. — Elemento intenzionale.*
179. *Seconda ipotesi: Privazione della libertà personale senza le condizioni volute dalla legge. — Osservazioni ed esempi. — Elemento intenzionale.*
180. *Terza ipotesi: Privazione della libertà personale senza le formalità prescritte dalla legge. — Osservazioni ed esempi. — Elemento intenzionale.*
181. *Pena. — Nella applicazione della pena conviene contemperare l'articolo* 147 *coll'articolo* 153.

177. L'articolo 147 prevede l'ipotesi che il sequestro di persona, di cui l'articolo 146, sia fatto da un pubblico ufficiale, cioè l'ipotesi che il pubblico ufficiale privi alcuno della libertà personale abusando delle sue funzioni, oppure senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.

Tre, adunque, sono le ipotesi fondamentali di questo delitto e cioè:

La privazione della libertà commessa con abuso delle funzioni;

la privazione della libertà commessa senza le condizioni volute dalla legge;

la privazione della libertà commessa senza le formalità prescritte dalla legge.

Parlerò distintamente di queste ipotesi. rimettendo la nozione giuridica dell'*ufficiale pubblico*, alla interpretazione dell'articolo 207. che appunto la contiene, e facendo notare come tutte le questioni che ho trattato, interpretando l'articolo 146, debbano, se si presentano nell'applicazione dell'articolo 147, essere trattate e svolte nella medesima guisa.

178. *Prima ipotesi.* La prima ipotesi ri-

(1) Impallomeni: Nell'Opera, di cui la nota 2 della pagina di fronte e alla pagina stessa.

guarda il fatto che il pubblico ufficiale privi altrui della libertà personale, mediante *abuso delle sue funzioni*.

Secondo il Carrara, si ha l'abuso delle funzioni quando il pubblico ufficiale siasi valso, per consumare il fatto colpevole, della situazione che gli forniva l'ufficio da lui coperto (1). Il Lucchini scrive, avverarsi l'abuso delle funzioni, quando il pubblico ufficiale operi fuori dei confini delle funzioni che gli sono assegnate dalla legge (2). L'Impallomeni fa consistere l'abuso delle funzioni in ogni eccesso di potere che si commette contro la libertà individuale, principalmente per eccesso di zelo, sempre condannabile quando per esso l'autorità del funzionario si sostituisce all'autorità della legge (3). Il Majno osserva, che abuso di funzioni sarà ogni eccesso di potere commesso da pubblico ufficiale, agendo in questa sua qualità, contro la libertà individuale (4).

Atteniamoci strettamente alle parole della legge: *abuso delle funzioni*. L'ufficiale pubblico è investito dalla legge di particolari poteri. L'autorità dello Stato, scrive il Pessina, è degna di ossequio in quanto è l'idea stessa della giustizia, che opera sugli individui e mercè alcuni di essi chiamati a metterla in movimento. Il fedele adempimento di ciò che la legge prescrive, secondo valutazione coscienziosa del suo contenuto, da parte del pubblico ufficiale, è condizione indispensabile, perchè lo Stato faccia regnare il Diritto nella vita sociale (5). Quando, adunque, il pubblico ufficiale si allontana da questo fedele adempimento vi sarà un *abuso*. Quale sia più precisamente il significato di questa voce l'ho già detto, interpretando l'articolo 35 (6). Dissi allora essere il *mal uso* tanto per animo deliberato, quanto per colpa, cioè per imprudenza, negligenza od imperizia. Quindi, secondo questo criterio dovrebbe dirsi che il pubblico ufficiale abbia abusato delle sue funzioni, allorchè per dolo o colpa avesse fatto *mal uso* dei poteri che dalla legge gli erano affidati. Però, questa interpretazione non può attagliarsi all'articolo in esame. L'articolo 35 si riferisce alle condanne pei reati commessi *con abuso di un ufficio pubblico*, di una professione o di un'arte, le quali condanne hanno per effetto l'interdizione temporanea dall'ufficio. Invece, nell'articolo 147, *l'abuso delle funzioni* è un elemento costitutivo del delitto di sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale. In questo delitto è necessario, come abbiamo veduto (7), il dolo specifico, che risiede *in re ipsa*; quindi è che l'abuso delle funzioni, il quale ha servito di mezzo a commettere un delitto doloso, non può essere che *doloso*. Mi pare logico. Questo concetto lo si trova chiaramente esposto nelle discussioni avanti la Commissione Reale di revisione dai Commissari Demaria ed Ellero. Il Commissario Chiaves, inoltre, aveva fatto la proposta di togliere le parole: *con abuso delle sue funzioni*, perchè privare taluno della sua libertà per eccesso di zelo è abusare dell'ufficio, ma non delle funzioni. Al che rispose il Presidente Eula, che l'*istinto pravo* c'è anche nell'eccesso di zelo; comprendersi il funzionario che in un momento di fretta non osservi le formalità; ma se manca al suo dovere per fiscalismo, doverlosi punire più rigorosamente (8). È però certo che il dolo presunto potrebb'essere vinto dalla prova di un errore *scusabile* nella interpretazione e nella esecuzione dei doveri inerenti al mandato che la Società ha conferito ai pubblici ufficiali per la tutela dei cittadini (9).

Sarebbero ipotesi di abuso delle funzioni, quando il pubblico ufficiale non avesse competenza di arrestare alcuno; quando arrestasse una persona che non avesse commesso

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. V, § 2511.

(2) Lucchini: *Abuso di autorità*. Parte generale (Nel *Digesto Italiano*, Vol. I, pag. 177, n. 7).

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 123, n. 287.

(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 439, n. 758.

(5) Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. III, pag. 50, § 246. Ediz. di Napoli del 1886.

(6) Vol. III, pag. 79, 80, n. 86.

(7) V. a pag. 531, n. 165.

(8) V. a pag. 508.

(9) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 440, n. 759.

reato, oppure ne avesse commesso uno pel quale la legge esclude l'arresto preventivo; e sarebbero ipotesi di abuso, poichè il pubblico ufficiale che ha ricevuto il mandato di tutelare i diritti dei cittadini, violerebbe questo mandato per rivolgerlo ad offesa dei cittadini stessi. L'Impallomeni sostiene molto assennatamente che la stessa ignoranza della legge rientra nella ipotesi dell'abuso, « poichè (egli scrive), un ufficiale abusa sempre del suo ufficio quando si serve del potere ch'egli ha dalla sua carica, senza che si curi di conoscerne i limiti e i doveri. La libertà dei cittadini non può senza difesa essere lasciata agli arbitrii della ignoranza, così come agli arbitrii di una falsa estimazione dello scopo tutelare della Società, per il quale il potere è affidato dalla legge ai pubblici ufficiali. E poi sarebbe assai strano che l'ignoranza della legge, la quale non giustifica il delitto di alcun cittadino, abbia a giustificare il delitto del pubblico ufficiale, che, a preferenza di ogni altro, è in obbligo di conoscere la legge » (1).

179. *Seconda ipotesi*. La seconda ipotesi si riferisce alla privazione della libertà *senza le condizioni volute dalla legge*.

Il pubblico ufficiale sarebbe sempre responsabile, secondo questa ipotesi, quando procedesse all'arresto bensì per un delitto che ammette la cattura preventiva, ma senza il concorso dei requisiti ai quali la legge subordina la possibilità di essa. Così, ad esempio, quando, fuori della flagranza o della quasi flagranza, arrestasse taluno, imputato di truffa, senza l'ordine dell'Autorità giudiziaria, unica competente a impartirlo, giusta l'articolo 182 del Codice rituale, modificato dall'articolo 28 del D. R. 1° dicembre 1889, n. 6509 per l'attuazione del Codice; oppure procedesse all'arresto di un ozioso o di un vagabondo senza che sovr'essi cadesse qualche indizio che abbiano commesso il reato, come è chiaramente voluto dall'articolo 66 dello stesso Codice rituale, modificato dall'articolo 28 del R. D. del 1889.

Anche per questa ipotesi, come per l'abuso, è necessario il dolo, che si presume, ma che può essere tolto dalla prova di un errore *scusabile* nella interpretazione e nella esecuzione dei doveri inerenti all'ufficio.

180. *Terza ipotesi*. Questa si estrinseca colla privazione della libertà personale *senza le formalità volute dalla legge*.

Le forme imprimono il carattere dell'autenticità all'atto, garantiscono la sincerità e la legittimità delle operazioni, e non si possono quindi impunemente violare quando trattasi della libertà di un cittadino (2).

Secondo l'articolo 67 del Codice rituale gli ufficiali della polizia giudiziaria hanno l'obbligo di far intervenire in tutte le loro operazioni due testimoni, e devono uniformarsi inoltre a tutto ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardono; solo possono procedere senza la loro assistenza quando non possano procurarseli immediatamente. Se uno di questi ufficiali procede all'arresto di taluno senza i due testimonii, qualora non riesca a provare la impossibilità in cui si è trovato di procurarseli, rientrerebbe nella ipotesi in esame. Altro esempio. L'articolo 192 combinato coll'articolo 188 dello stesso Codice di procedura stabilisce, fra le altre formalità, che il mandato di cattura debba essere firmato dal Giudice e dal Cancelliere e munito del sigillo del Tribunale ove si fa l'istruzione. Il Giudice che spiccasse un mandato di cattura senza la firma del Cancelliere o senza il sigillo dovrebbe rispondere di abuso nei sensi della ipotesi in esame. Capisco che siffatto caso sarebbe difficile si verificasse, perchè prima che l'arresto si eseguisse certo qualcheduno si accorgerebbe della mancanza delle formalità; ma dato che ciò avvenisse non potrebb'essere dubbia la responsabilità del Magistrato, tanto è chiara la parola del legislatore.

È però da richiamarsi ciò che ho detto nei due numeri precedenti. Si tratta di delitto, pel quale è necessario il dolo, che si presume perchè è inerente al fatto. Ma quando fosse provata la colpa o un errore scusabile la irresponsabilità penale dell'imputato nei due esempi dianzi esposti non potrebbe revocarsi in dubbio.

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 124, n. 287.

(2) Impallomeni nel n. 288 dell'Opera, di cui di fronte.

181. Quanto alla pena del sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale, la pena è la detenzione da tre mesi a sette anni; ma se nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nei due primi capoversi dell'articolo precedente, la detenzione è da sei a quindici anni.

Per la retta interpretazione di questa disposizione è necessario il raffronto dell'arcolo in esame con l'articolo 153. Nel primo capoverso dell'articolo 146 si trova anche la circostanza aggravante del fine di vendetta o di lucro, del fine o pretesto religioso. A tutta prima parrebbe che il pubblico ufficiale dovesse, anche nel concorso di queste aggravanti, essere punito colla detenzione da sei a quindici anni, mentre la detenzione è riservata ai delitti animati da un movente non perverso. Senonchè l'articolo 153, riferendosi a tutti i delitti preveduti negli articòli precedenti, e quindi anche nell'articolo 147, dichiara che quando il pubblico ufficiale, per commetterli *abbia agito per un fine privato* alla detenzione è sostituita la reclusione. Contemperando insieme l'articolo 147 coll'articolo 153 bisogna limitare la portata della dizione letterale dell'articolo 147 e applicare la detenzione soltanto nei casi in cui il pubblico ufficiale abbia agito *per zelo falso o eccessivo*, come si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione finale (1), poichè il fine di vendetta o di lucro, come il fine o pretesto religioso sono certamente *fini privati*.

La pena è diminuita nella stessa misura che è diminuita pel sequestro di persone, che non sia commesso da pubblico ufficiale, cioè da un sesto alla metà, nel caso di rilascio spontaneo sì e come è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 146. Le considerazioni fatte, interpretando quel capoverso, valgono pel capoverso dell'articolo in esame, che per questa circostanza del rilascio si riporta interamente all'altro dell'articolo 146.

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 148.

182. *Osservazione generale. — Come si estrinsechi il delitto. — Ipotesi prevedute. — Pena.*
183. *Prima ipotesi: Sottrazione di minorenne. — Elementi costitutivi del delitto.*
184. *Esame degli elementi. — Sottrazione. — Persona sottratta minore dei quindici anni. — Suo consenso. — Persone alle quali dev'essere sottratta. — Dissenso di queste.*
185. *Seconda ipotesi: Ritensione di minorenne. — Sono comuni ad essa gli elementi della sottrazione. — Anche per la ritensione è necessario il consenso del minorenne. — Deve avvenire* indebitamente.
186. *Tanto la sottrazione quanto la ritenzione debbono avvenire per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro. — Salva l'applicabilità dell'articolo* 49, *n.* 3, *neppure l'*onestà *del fine impedirebbe la sanzione dell'articolo in esame.*
187. *Speciali considerazioni sulla materialità del fatto. — Può esaurirsi nel fatto del minorenne senza la fisica partecipazione del rapitore. — Costui dovrebbe sempre considerarsi quale autore.*
188. *Sul tentativo.*
189. *Il capoverso. — Ipotesi in esso prevedute. — Applicabilità degli articoli* 145, 146, 147.

182. Il delitto preveduto dall'articolo 148 è intitolato dal legislatore: *sottrazione di minorenne*, e nella dottrina è conosciuto sotto il nome di *ratto improprio* perchè commesso *in parentes*. Esso si estrinseca, come è detto nella prima parte dell'articolo, col fatto di colui (*chiunque* esso sia, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero, e qualunque sia la sua condizione), il quale, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene.

Le ipotesi prevedute sono adunque due, cioè:

La sottrazione di un minorenne; o

la ritenzione di esso.

Le due ipotesi però costituiscono pur

(1) V. a pag. 513.

sempre il delitto di sottrazione di minorenne; per cui sarà colpevole di questo delitto tanto colui che sottrae la persona minorenne, quanto colui che la ritiene. Sia la sottrazione che la ritenzione sono punite con la reclusione fino ad un anno.

183. *Prima ipotesi.* Perchè esista giuridicamente questa prima ipotesi, che è la vera e propria sottrazione di un minorenne, sono necessari, desumendoli dal modo in cui è espressa la disposizione, gli estremi seguenti:

Che il fatto avvenga mediante sottrazione;

che la persona sottratta sia in età minore dei quindici anni;

che vi sia il consenso di essa;

che sia sottratta a quelle persone che hanno potestà o altra legale autorità sopra il minore;

che vi sia il dissenso di queste persone.

184. È anzitutto necessario che il delitto sia commesso mediante *sottrazione*. Chiunque *sottrae*, si esprime il legislatore; nella *sottrazione*, quindi, consiste la materialità giuridica del fatto. Quale sia il significato da darsi a questa parola, l'ho già detto interpretando l'articolo 144 (1). In essa si racchiude il concetto della *clandestinità*, della *malizia*, fors'anco (aggiungo ora) del *raggiro*, della *frode*. Il Ministro Zanardelli, nell'articolo 144 del suo Progetto del 1887 aveva usato la formola: *sottrae o ingiustamente ritiene*. L'avverbio: *ingiustamente*, pareva riferito piuttosto ed esclusivamente alla *ritenzione* e non anche alla *sottrazione*. Senonchè nella Relazione dimostrò come lo volesse riferire pure alla sottrazione, e ne disse il motivo, cioè: « per escludere l'ipotesi che il fatto sia suggerito da un fine onesto, come sarebbe quello di sottrarre il fanciullo a maltrattamenti da parte delle persone che lo hanno in custodia » (2). Questo riferimento ad ambedue le ipotesi fu più marcatamente sostenuto dalla Commissione della Camera dei Deputati, la quale propose si dicesse: *ingiustamente ritiene o sottrae* (3); ma alla Sottocommissione della Commissione Reale di revisione parve che non vi potess'essere sottrazione *giusta*, racchiudendo in sè la parola: *sottrae*, qualche cosa di illecito e di ingiusto (4); la Commissione seguì quest'ordine di idee. Della conseguenza derivante da queste circostanze legislative parlerò più innanzi, occupandomi del fine che si deve prefiggere l'agente, perchè possa andare soggetto alle sanzioni dell'articolo.

Vuolsi, in secondo luogo, che la persona sottratta sia *in età minore dei quindici anni*. Il legislatore presume che fino a questa età l'uomo sia incapace di consenso; oltre i quindici anni lo rende completamente e giuridicamente capace di acconsentire; quindi il consenso di lui dirimerebbe l'offesa alla libertà individuale.

In terzo luogo occorre il *consenso* della persona minorenne sottratta, purchè, ben inteso, questo consenso sia giuridicamente valido. Non sarebbe tale quello estorto per violenza od inganno, nè quello prestato da un minore che non abbia compiuto i dodici anni, poichè, come vedremo esaminando l'alinea, il legislatore, al dissotto di questa età, implicitamente non riconosce libertà di consenso. Ove manchi il consenso non potrà parlarsi del delitto in esame, ma la sottrazione, così è disposto nell'alinea stesso, vestirà il carattere o di plagio o di sequestro di persona.

In quarto luogo è necessario che il minorenne sia sottratto a quelle persone che hanno potestà o altra legale autorità sopra il minore. In questa locuzione si comprendono tutti coloro che, a termini del Codice civile, hanno diritto e facoltà di tenere i minorenni presso di sè e di disporre come meglio credono per il loro collocamento. Quindi il genitore legittimo che esercita la patria potestà (art. 220 e 221 Cod. civ.); il genitore naturale o altro tutore dei figli nati fuori di matrimonio (art. 184 id.); l'Amministrazione degli Ospizi dove siano ammessi fanciulli che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore (art. 262 id.). Il legislatore nell'articolo in esame parla dei *genitori*, *tutori* e di chi *abbia la cura o la custodia, anche temporanea*, del

(1) V. a pag. 452, n. 100.
(2) V. a pag. 501.
(3) V. a pag. 504, n. 148.
(4) V. a pag. 509.

minorenne. Le ultime espressioni, scrive il Majno, alludono evidentemente alle persone, alle quali colui che esercita la patria potestà o la tutela, possa in virtù del diritto di collocamento che gli compete, avere affidato il minore; e sono state scritte per indicare non essere necessario a costituire il delitto che la sottrazione o la fuga siano avvenute direttamente dalla casa o dalle mani del genitore o del tutore (1). La *temporaneità*, però, ammessa dall'articolo, deve avere un carattere non del tutto transeunte, ma di una qualche durata. Comunque, la questione non ha pratica importanza, poichè, o si ritiene che basti anche una temporaneità affatto transeunte, e allora si avrà la sottrazione a persona che aveva la custodia temporanea del minore; o si vuole che questa temporaneità del tutto transeunte non sia bastevole, e giuridicamente si riterrà che il minorenne sia stato sottratto ai genitori, ai tutori, o a coloro che avevano la cura o la custodia stabile del minorenne. Si verificherebbe in ogni caso l'ipotesi della legge.

Vuolsi finalmente che manchi il consenso della persona che ha il minorenne sotto la sua potestà o sotto la sua custodia. È una condizione essenziale *implicita* nella legge. Infatti, dal momento che la materialità del delitto consiste nella *sottrazione;* che nella sottrazione è incluso filologicamente e giuridicamente il concetto della clandestinità, della malizia e fors'anco della frode e dell'inganno; e che la sottrazione deve avvenire in confronto di determinate persone, è evidente che, adoperandosi quei mezzi, non può parlarsi di consenso per parte delle persone stesse, alle quali è sottratto il minorenne. Il Carrara si fa l'ipotesi che la madre fosse in accordo con la figlia e con l'amante di questa per procacciare il matrimonio col mezzo della fuga, mentre il padre era dissenziente. Oppure il caso a rovescio. E così ragiona: « Certamente, se il diritto leso in questo malefizio è quello della patria potestà, poichè la medesima vivente il padre concentrasi in lui, il delitto niente perderà delle sue condizioni essenziali per l'annuenza materna, la quale potrà soltanto considerarsi come una diminuente. E ad ogni modo, quand'anche si volesse riconoscere in entrambi i genitori dei diritti ugualmente gagliardi sopra la prole, varrebbe allora la regola del testo alla *L. Sabinus*, Dig. *Communi dividundo*, che nelle cose comuni la volontà di chi nega prevale a quella di chi consente; onde il dissenso di uno dei genitori renderebbe inefficace il consenso dell'altro » (2). Senza ricorrere al testo invocato dal Carrara, è certo che, di fronte al Codice civile, il voto e il volere prevalente in caso di dissenso (suppongasi che avvenga fra genitori naturali che abbiano entrambi riconosciuto il minore) sarà quello del genitore che ha l'effettivo esercizio della patria potestà e della tutela; quindi di regola il padre (art. 184 e 220 Cod. civ.). L'opposto volere dell'altro servirà soltanto come circostanza mitigante, da valutarsi nella latitudine della pena (3).

185. *Seconda ipotesi.* La seconda ipotesi suppone la *ritenzione* del minorenne. Alla esistenza giuridica di questo fatto occorrono tutti gli estremi che sono necessari alla sottrazione. Quindi converrà che l'atto materiale della ritenzione avvenga sopra una persona in età minore dei quindici anni, la quale sia stata sottratta, col suo consenso, ai genitori o ai tutori o a chi ne aveva la cura o la custodia, anche temporanea, e dissenzienti.

Non basta però che la sottrazione sia avvenuta col consenso del minore, ma è necessario che il minore abbia prestato *il suo consenso* anche ad essere *ritenuto* dall' agente. Il significato non bene determinato del verbo *ritenere*, usato dal legislatore, non rende necessario che la ritenzione avvenga in un locale o dell'agente o procurato dall'agente; potrebb'essere in un luogo qualsiasi, anche appartenente allo stesso minore, o alla famiglia di lui, o da esso procuratosi od altrimenti designato.

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 442, n. 764.

(2) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. III, § 1984. — Il Carrara ritiene come condizione essenziale nel ratto improprio che la sottrazione del minore avvenga per fine di libidine o di matrimonio, mentre questi due fini sono esplicitamente esclusi dall'articolo 148.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 764, pag. 442.

La ritenzione poi deve avvenire *indebitamente*. Nell'articolo 144 del Progetto del 1887 si diceva: *ingiustamente*. Come ho notato nel numero precedente, parlando della sottrazione, la Sottocommissione della Commissione Reale di revisione volle seguire il testo del Progetto, respingendo la proposta della Commissione della Camera di riferire quell'avverbio anche alla sottrazione, nel concetto che la *ingiustizia* è insita nella sottrazione. Lo mantenne per la ritenzione, poichè « nel *ritenere* vi può essere invece la distinzione di *giusto* e di *ingiusto* ». Il Commissario Chiaves propose di sostituire all'avverbio: *ingiustamente*, l'altro *indebitamente*, sembrandogli questo un vocabolo che traduce più esattamente il concetto (1). La ritenzione sarà *indebita* quando il ritentore non solo non abbia alcun diritto di ritenere il minore, perchè allora più che *indebita*, sarebbe *ingiusta;* ma anche quando sia contraria in genere ad ogni convenienza o ad ogni riguardo sociale o famigliare.

166. Ma perchè la sottrazione o la ritenzione del minorenne abbiano giuridica esistenza, non solo è necessario che abbiano gli elementi anzidetti, ma devono avvenire *per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro.*

Il fine di libidine o di matrimonio porterebbe la sottrazione o la ritenzione del minorenne consenziente sotto il titolo del *ratto di minorenni*, preveduto dall'articolo 341, il quale si applica per le persone di età minore in genere e non soltanto per quelle minori di quindici anni.

Quanto al fine di lucro, tale sarebbe, secondo il Majno, il fine di esercitare un preteso diritto; nel qual caso non troverebbe termini abili di applicazione l'articolo 235, che richiede la violenza contro le persone, e qui si suppone invece il *consenso* del minorenne (2). Il Pessina crede che *il fine di lucro* vada inteso nel senso di quel lucro che si propone l'autore della restrizione della libertà personale giusta gli articoli 408 e 410, cioè dell'estorsione mediante restrizione della libertà personale; perchè si può avere benissimo una cagione di lucro che sospinga al rapimento di minorenni, come, per esempio, nell'impossessarsi dei fanciulli per sottoporli ad esercizi ginnastici di saltimbanchi e così farne oggetto di guadagno in pubblici spettacoli; e non accogliendosi questa interpretazione, siffatta ipotesi di reato rimarrebbe non preveduta dalla legge penale, e però impunita (3). Nel corrispondente articolo 163 del Progetto Senatorio del 1875 (4) si riteneva escluso dall'ipotesi il fatto commesso per fine di libidine o di matrimonio. Nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883, articolo 134 (5), si fece un'aggiunta e si disse: per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio, *o di ricatto.* Nel Progetto del 1887 (articolo 144) (6), invece di *ricatto*, si disse: *lucro*, senza che questo mutamento si giustificasse nella Relazione con apposite considerazioni. « La modificazione è interessante (scrive l'Impallomeni), poichè estende il concetto della disposizione, facendolo riferire a disposizioni penali diverse secondo la varietà dei casi. Diffatti, chi sottrae o ritiene un fanciullo per ottenere, *come prezzo della liberazione*, denaro, cose o atti, che importino qualsiasi effetto giuridico a favore proprio o di altri, commette *ricatto.* Chi lo sottrae o lo ritiene per impadronirsi del denaro che il fanciullo medesimo porta addosso commette *furto;* e *rapina* o *estorsione*, secondo i casi, se all'uopo si usano atti di violenza o minaccia... Se, inoltre, la sottrazione è commessa allo scopo di carpire delle somme od altra utilità dai genitori, dal tutore del fanciullo o da altri, valendosi del fanciullo medesimo per sorprendere con artifizi o raggiri l'altrui buona fede, si ha una *truffa.* Se la sottrazione è commessa per valersi del fanciullo nell'esercizio di professioni girovaghe, si ha il reato preveduto dagli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe » (7).

(1) V. a pag. 509.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 443, n. 765.

(3) Pessina: *Il nuovo Codice penale italiano.* Sull'articolo 148, pag. 178.

(4) Art. 162 del Progetto Vigliani del 1874, riportato a pag. 486.

(5) V. a pag. 496.

(6) V. a pag. 499, n. 144.

(7) Gli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, conosciuta sotto il nome di legge Guerzoni, sono del tenore seguente: Art. 2. *Chiunque nel regno tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni*

Io credo che l'avviso dell'Impallomeni possa essere accolto. Il legislatore vuole escluso il *fine di lucro*. Sotto qualsiasi forma si presenti questo fine, sarà certamente inapplicabile l'articolo 148; e qualora il lucro fosse stato la mira dell'agente, sarà obbligo del Magistrato indagare quale figura di reato rappresenti la sottrazione o la ritenzione stata commessa.

Escluso dalla sottrazione o dalla ritenzione il fine di libidine, di matrimonio o di lucro, resta a vedersi da quale fine debba essere stato spinto l'agente nel commettere l'una o l'altra per cadere nella responsabilità stabilita dall'articolo in esame. La risposta potrebb'essere facile, poichè potrebbe dirsi che *qualunque* sia stato il fine, a cui l'agente mirava nel commettere la sua azione, purchè diverso dal fine di libidine, di matrimonio o di lucro, dovrà rispondere del delitto in esame. Eppure si presenta una qualche difficoltà, qualora il fine fosse stato *onesto*. Come abbiamo più sopra veduto, il Ministro Zanardelli, nella Relazione sul suo Progetto del 1887, riferendo l'avverbio: *ingiustamente*, tanto alla sottrazione quanto alla ritenzione, scriveva che ciò doveva farsi per non comprendere nella sanzione l'ipotesi che il delitto fosse suggerito da un fine *onesto*. Così essendo, parrebbe, con simile autorevolissimo appoggio, che quando il fine fosse stato *onesto*, non si potesse parlare di sottrazione o di ritenzione punibile di minorenne. La Commissione Reale di revisione, mutando l'*ingiustamente* in *indebitamente*, riferì l'avverbio solo alla ritenzione, poichè la sottrazione non può essere mai *giusta* e nella parola: *sottrae*, vi ha sempre qualche cosa di *illecito* e di *ingiusto*, mentre nella ritenzione vi può essere sempre del *giusto* e dell'*ingiusto* (1). Secondo la Commissione, quindi, quanto alla sottrazione, l'*illiceità* e l'*ingiustizia* dell'azione si presumono sempre: perciò, se l'agente ne provasse la *liceità* e la *giustizia* dovrebbe andare esente da responsabilità penale. Quanto alla ritenzione, dovendo essere *indebita*, qualora l'agente provasse che fu ad essa indotto da un fine *non indebito*, e tale per conseguenza sarebbe il fine *onesto*, egli pure sarebbe sottratto alla sanzione dell'articolo 148. Ma bisogna intendersi sul significato da darsi alla voce: *onesto;* e per vedere se il fine sia stato veramente *onesto*, occorre avere riguardo alla

---

girovaghe indicate nell'articolo 1 (saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, suonatori e cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili), *individui minori d'anni diciotto, i quali non siano suoi figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire. Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno, semprechè il fatto non costituisca un fatto più grave.* — Art. 4. *I nazionali che in estero Stato tengono presso di loro, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo* 1, *individui nazionali minori d'anni diciotto, saranno puniti col carcere da uno a due anni e con la multa da cinquento a mille lire. Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato* (il resto come nell'articolo 2) *la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave.* — Sull'applicabilità di talune disposizioni di questa legge di fronte al Codice possono sorgere dei gravi dubbii e delle gravi questioni; il Majno indica gli uni e le altre e richiama su di ciò l'attenzione (*Commento al Codice penale italiano*, n. 766, pag. 443-445). Il Magistrato dovrà tener presente il disposto dell'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, il quale, dal giorno dall'attuazione del nuovo Codice, abroga *tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.* O le disposizioni della legge del 1873 possono sussistere indipendentemente dal Codice, perchè a questo non sono contrarie, e saranno applicate; o le ipotesi in essa raffigurate sono contrarie alle disposizioni del Codice, e dovranno ritenersi cancellate. Comunque, per le regole generali di ermeneutica l'interprete dovrà, per quanto è possibile, conciliare le disposizioni di quella legge con le disposizioni contenute nel Codice. Il Majno accusa il legislatore di completa dimenticanza di detta legge. Si può giuridicamente questo asserire? No di certo, perchè nessuno è più sapiente del legislatore. Era inutile che la richiamasse, perchè sulla esistenza di una legge di fronte ad un'altra più recente e sulla eventuale coesistenza di ambedue, provvedono le norme dell'ermeneutica legale, che non possono essere disconosciute.

(1) N. 184, a pag. 545.

natura speciale del delitto, al fine che per sua parte si è proposto il legislatore. Trattasi di reato improprio, di *raptus in parentes;* il legislatore, oltrechè la protezione della libertà individuale, ebbe in mira colla sua disposizione anche la protezione della patria potestà e dell'autorità tutoria; qualunque offesa che si faccia alla libertà individuale, o all'esercizio della potestà patria o della autorità tutoria, non solo *non è onesta*, ma è *ingiusta*, perchè è contraria a un *diritto*, che è particolarmente riconosciuto dalla legge positiva. Il Ministro Zanardelli faceva l'ipotesi, nella Relazione anzidetta, che il fatto fosse stato suggerito dal fine di sottrarre il fanciullo ai maltrattamenti da parte delle persone che lo hanno in custodia. In questa ipotesi ci sarebbe, è vero, il fine *onesto;* ma l'irresponsabilita dell'agente deriverebbe non dall'*onestà* del fine, bensì dalla norma generale stabilita dall'articolo 49, n. 3, riguardante l'impunibilità di colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed imminente (1).

187. La sottrazione o la ritenzione costituiscono, come abbiamo veduto nei numeri precedenti, la materialità del delitto di ratto improprio; ed è per conseguenza responsabile del delitto stesso tanto colui che sottrae, quanto colui che ritiene la persona minorenne, la quale, invece, non va incontro, pel suo abbandono spontaneo della casa paterna o tutoria, ad alcuna responsabilità penale. Dietro questi principii, il Carrara sostiene che la materialità criminosa in questo malefizio può tutta esaurirsi nel fatto della persona minorenne, e la imputabilità del rapitore collegarsi a questo fatto per un solo *vincolo morale* senza nessuna sua fisica partecipazione. Egli fa l'ipotesi che il reo abbia indotto una ragazza a fuggire, abbia preparato il locale dov'essa sarebbe andata a nascondersi, o fissato il punto di riunione, e che l'evasione dalla casa paterna si consumi esclusivamente dalla ragazza senza nessun aiuto dell'altro. Ciò costituisce un materiale tutto esaurito dal soggetto passivo del malefizio, ma nondimeno l'autore del malefizio è esclusivamente chi ne fu causa morale; appunto perchè, data la non imputabilità dell'esecutore materiale del fatto, questi giuridicamente viene a guardarsi come un mero strumento di chi gli diede l'impulso; l'atto materiale di lui si considera come fatto da quello, ed esso per conseguenza è l'*unico* e vero autore del reato (2).

Il ragionamento non può essere più esatto, Se il minorenne che abbandona la casa paterna fosse imputabile, nessun dubbio che colui il quale lo avesse indotto alla fuga, gli avesse all'uopo date istruzioni e facilitata l'esecuzione, sarebbe un complice nei sensi dell'articolo 64; come pure sarebbe correo nei sensi dell'articolo 63 ove fosse materialmente concorso nell'esecuzione dell'abbandono. Ma dal momento che il minorenne non è responsabile, giuridicamente manca l'esecutore materiale del delitto, cioè l'esecutore materiale non è punibile. In questo stato di cose non può parlarsi di correità o di complicità, le quali racchiudono il concetto giuridico dell'esistenza dell'autore materiale. Perciò l'autore *morale* dell'abbandono dev'essere punito come se ne fosse l'autore *materiale*, poichè, ben dice il Carrara, l'esecutore materiale sarebbe stato un mero strumento di lui.

188. Anche nei riguardi del tentativo il Carrara porta un'opinione, che merita di essere riferita. Giova ricordare che l'illustre Maestro, come ho già detto (3), a differenza del Codice nostro, parte dal principio che il fine di libidine o di matrimonio costituisca la nota caratteristica del ratto improprio. Comunque, le considerazioni ch'egli fa riferendosi all'*abbandono* servono del pari anche al ratto improprio, nei termini in cui è ammesso dal patrio legislatore.

« Il ratto proprio (egli scrive) è perfetto nella sua specie, ancorchè il rapitore abbia pensiero di restituire la donna alla sua libertà dopo averne abusato; non così il ratto

(1) Anche il Peratoner è di questo avviso (*Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 244).

(2) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. III, § 1981.

(3) V. nota 2 a pag. 546.

improprio, il quale deve avere per sua condizione il disegno di *abbandonare* la casa maritale o paterna. Spessissimo una moglie od una ragazza si allontaneranno dal domicilio, e andranno ancora in case remote, ed anco per dimorarvi qualche ora al fine di darsi piacere con i loro amatori. Ma questo non sarà ratto, perchè nel ratto improprio la oggettività giuridica stando nel diritto inerente alla potestà patria o maritale di costringere alla coabitazione, la violazione di questo diritto non può trovarsi in un precario allontanamento, dove non interviene il disegno di abbandonare il convitto. Si avrà nei congrui termini uno stupro od un adulterio, ma non un ratto improprio nè consumato nè tentato. Non è già che io dica che ad avere il ratto improprio sia necessario il disegno di abbandonare *per sempre* il domicilio coniugale o paterno: non dico per *sempre;* ma il disegno dovrà essere diretto ad un tempo indeterminato, o tale almeno che rappresenti la violazione dell'obbligo del convitto; forse potrà bastare la pernottazione anche di una sola notte: ciò dipende dalla procedura pratica. Ma quello che tengo per fermo si è che non basti un allontanamento precario limitato a quel breve tempo che è necessario per la soddisfazione delle reciproche voluttà » (1).

L'osservazione è inappuntabile. Un abbandono *precario* non può costituire un ratto improprio, e così pure la ritenzione di una persona minorenne che *precariamente* abbia abbandonata la casa paterna o tutoria non potrà andare soggetta alle sanzioni dell'articolo 148. La sottrazione dovrà ritenersi consumata quando il minorenne abbia abbandonato la casa paterna o tutoria per un tempo abbastanza lungo; così pure sarà consumata la ritenzione quando il reo abbia albergato il minorenne che sia fuggito dalla casa paterna o tutoria col disegno diretto ad un tempo indeterminato, o tale almeno che rappresenti la violazione dell'obbligo del convitto. Stabilito il momento consumativo del maleficio, ne è facile stabilire il tentativo, nelle due fasi del tentato e del mancato, seguendo le norme tracciate negli articoli 61 e 62.

189. Il capoverso dell'articolo in esame prevede le ipotesi seguenti:

Che il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta;

che la persona sottratta o ritenuta non abbia compiuto i dodici anni.

Se manca il consenso del fanciullo, trattasi di una privazione di libertà commessa con violenza esplicita.

Se il fanciullo non è ancora dodicenne, quantunque il fatto sia commesso col consenso di lui, il consenso non può avere nessuna influenza sulla responsabilità del reo, poichè a quell'età il consenso è come non ci fosse stato. Una facoltà iniziale e rudimentale di volere può essere riconosciuta nel fanciullo; ma essa fino all'età di dodici anni dev'essere ritenuta priva di qualunque valore, quando trattasi di fatti che sono in opposizione alla tutela dovuta al fanciullo (2).

Per ambedue le ipotesi il legislatore vuole che siano applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti. Si applicheranno quindi le pene stabilite negli articoli 146 e 147, secondo la varietà dei casi, e secondo che il delitto sia commesso da un privato o da un pubblico ufficiale. Il fatto potrebbe cadere sotto la disposizione dell'articolo 145, se si verificasse il caso straordinario ivi preveduto.

—

§ 5. — Interpretazione dell'articolo 149.

190. *Osservazione generale. — Elementi costitutivi del delitto di perquisizione personale arbitraria. — Pene.*

191. *Esame degli elementi. — Soggetto attivo (pubblico ufficiale). — Ordine od esecuzione di una perquisizione personale. — Abuso delle funzioni. — Ipotesi di abuso. — Dolo.*

192. *Il delitto è suscettibile di tentativo. — Ad esso devono ritenersi pure applicabili le norme sulla correità e sulla complicità.*

(1) Carrara: *Programma, Parte speciale.* Vol. III, § 1998.
(2) Impallomeni: *Il Codice penale illustrato,* Vol. II, n. 290, pag. 125.

190. *La perquisizione personale arbitraria* (così è intitolato dal legislatore il delitto preveduto nell'articolo 149), non era contemplata nei Codici toscano e sardo e neppure nei primi Progetti. Fu annoverato fra i delitti dal Progetto Zanardelli-Savelli del 1883, e fu riprodotto nel Progetto del 1887.

L'ipotesi delittuosa si estrinseca nel fatto del pubblico ufficiale, il quale, abusando delle sue funzioni, ordini od eseguisca una perquisizione personale.

Elementi costitutivi di questo delitto sono:

Che l'agente sia un pubblico ufficiale;

che ordini od eseguisca una perquisizione personale;

che ciò faccia abusando delle sue funzioni.

Il delitto soggiace alla pena della detenzione sino a sei mesi.

191. Soggetto attivo del maleficio in esame non può essere che un *pubblico ufficiale*. Il legislatore nell'articolo 207 dà la nozione del pubblico ufficiale; rimetto al commento di quest'articolo ogni considerazione in proposito.

La materialità del delitto consiste tanto nell'*ordinare* quanto nell'*eseguire una perquisizione personale*. Il legislatore vuole rispettata la *libertà personale* del cittadino, la quale non deve subire restrizione di sorta che nei casi indicati dalla legge, e colle forme legali. La perquisizione sulla persona viola indubbiamente questo diritto; essa inoltre, turbando la tranquillità del cittadino, condizione essenziale della sua libertà, è sempre produttiva di gravissime conseguenze per colui che ne è vittima, sia in riguardo alla stima degli altri concittadini, che suole dal fatto essere menomata, sia in riguardo a lettere od oggetti secreti, che ognuno ha diritto non vengano conosciuti da estranei, e che l'ufficiale pubblico colla perquisizione manomette (1). Se la perquisizione non è personale, ma domiciliare, essa rientra nella ipotesi dell'articolo 158, primo capoverso.

Ma perchè la perquisizione, ordinata od eseguita, incontri la sanzione dell'articolo 149, è necessario che il pubblico ufficiale l'abbia ordinata od eseguita, *abusando delle sue funzioni*. Quanto al significato da darsi a questa formola mi riporto a ciò che esposi, interpretando l'articolo 147 (2). Trattasi anche qui di un delitto in cui deve concorrere il dolo speciale di attentare alla libertà individuale; per conseguenza l'abuso dovrà essere doloso. Questo abuso consisterebbe, ad esempio, nella manifesta inopportunità del fatto; nel modo vessatorio usato, come se fosse eseguita in pubblico, mentre avrebbe potuto farsi in un locale d'ufficio. In queste ipotesi il dolo dell'abuso sarebbe insito nei fatti stessi. Insito, del pari, dovrebbe ritenersi quando la perquisizione fosse fatta da un pubblico ufficiale, che non aveva nè poteva avere la facoltà di ordinarla od eseguirla, oppure arbitrariamente, senza le formalità e le condizioni volute dalla legge.

192. Il delitto è consumato colla perquisizione personale; è quindi un delitto *materiale* (3). Quale delitto materiale è giuridicamente suscettibile di tentativo in ambedue le fasi (tentato o mancato).

Come pure dovranno ritenersi ad esso applicabili le norme sulla correità e sulla complicità, potendosi figurare l'ipotesi di uno, il quale, non essendo pubblico ufficiale, concorra col pubblico ufficiale nella esecuzione della perquisizione (art. 63); nonchè l'ipotesi di uno, che pur non essendo pubblico ufficiale, ecciti o rafforzi nel pubblico ufficiale la risoluzione di procedere ad una perquisizione arbitraria; o diagli istruzioni o gli somministri i mezzi per eseguirla; o gliela faciliti, prestandogli assistenza od aiuto prima o durante la medesima. A questo proposito parmi opportuno di richiamare le considerazioni che ho esposto, interpretando l'articolo 65 (4).

—

(1) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 245.

(2) V. a pag. 541-543.

(3) Vol. I, pag. 27, n. 16.

(4) Vol. IV, pag. 189, n. 123.

§ 6. — Interpretazione dell'articolo 150.

193. Gli articoli 150, 151 e 152 contengono disposizioni tendenti a reprimere *gli abusi di potere verso persona carcerata o arrestata*, i quali costituiscono altrettanti attentati contro la libertà individuale.

La prima ipotesi, che è quella preveduta dall'articolo 150, si riferisce al ricevimento in carcere di taluno senz'ordine dell'Autorità, o al rifiuto di rilasciarlo.

La seconda, di cui si occupa l'articolo 151, riguarda l'omissione, il ritardo o il rifiuto di far cessare una detenzione illegale.

La terza, contenuta nell'articolo 152, prevede gli atti arbitrari commessi contro una persona arrestata o condannata.

194. *Sull'articolo* 150. L'articolo 150 prevede il fatto del pubblico ufficiale, il quale, essendo preposto ad un carcere, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o ricusa di obbedire all'ordine di scarcerazione dato dalla medesima.

Due sono le forme importantissime del delitto contemplate da quest'articolo: la prima è la detenzione senza un ordine dell'Autorità competente; la seconda, il rifiuto di obbedire all'ordine di scarcerazione.

In ambedue le forme il delitto non può essere commesso che da un pubblico ufficiale; ma non da un pubblico ufficiale in genere, sì e come è definito dall'articolo 207, bensì da un pubblico ufficiale, che sia *preposto ad un carcere*; il che vuol dire che sia a capo di tutto quello che si riferisce alla amministrazione del carcere, tanto per ciò che riguarda l'economia, quanto per ciò che ha tratto al personale ed alla disciplina. Però non deve intendersi che il delitto possa commettersi soltanto da questa persona, la quale sia nominativamente e stabilmente investita di queste funzioni; ma sarà responsabile delle azioni od omissioni contemplate nell'articolo, anche colui il quale, nella assenza o durante un impedimento qualsiasi del preposto, ne funga le veci; poichè costui, nel momento in cui esercita quelle funzioni, deve ritenersi sostituito nei diritti e nei doveri del suo superiore, quando la sostituzione sia avvenuta nei casi, nei modi e nelle forme che siano dettate dai Regolamenti. Per entrambe le forme è comminata la detenzione sino ad un anno.

195. La prima forma (*detenzione senza un ordine dell'Autorità*), si estrinseca col fatto di *ricevere taluno* nella carcere *senza un ordine dell'Autorità*.

Nessuno può essere inviato al carcere se non per ordine dell'Autorità competente; è una garanzia che la legge stabilisce in favore della libertà individuale. Quindi è che l'ufficiale pubblico preposto al carcere, prima di ricevere nello Stabilimento chiunque gli fosse presentato, deve chiedere l'ordine di arresto e verificare se l'Autorità che ha rilasciato questo ordine fosse competente. Perciò,

non potrebbe ricevere un individuo che gli fosse presentato da un cittadino, il quale lo avesse arrestato in flagranza di delitto, a termini dell'articolo 65 del Codice di procedura penale (1); poichè, se un cittadino può arrestare chiunque in flagrante reato, esso però non è investito di quel carattere ufficiale che dà ad un Corpo o ad una persona il carattere di Autorità; è semplicemente *autorizzato*, come si esprime l'articolo anzidetto. Del pari, cadrebbe sotto la sanzione dell'articolo in esame, anche quando ricevesse nello Stabilimento un individuo, che a lui si presentasse spontaneo, dichiarandosi colpevole di un delitto. In questo caso, onde schivare qualsiasi responsabilità penale, dovrebbe far condurre avanti l'Autorità competente l'individuo e da essa farsi rilasciare l'ordine di arresto.

Il legislatore usa la formola: *Autorità competente;* tuttavia, non deve intendersi con essa che l'ordine, onde legalizzare l'arresto, emani da un'Autorità, come Corpo morale; ma basterà che sia rilasciato da un pubblico ufficiale, che abbia diritto di rilasciarlo; poichè nel momento in cui lo rilascia rappresenta l'Autorità, a cui è addetto, ed è dalla legge investito di questo diritto. Autorità competente è ogni depositario della forza pubblica, il quale, per l'articolo 65 surriferito, è tenuto ad arrestare, anche senza ordine, qualsiasi individuo colto in flagrante reato. All'infuori della flagranza, Autorità competenti ad ordinare l'arresto, sono le seguenti:

Il Procuratore dei Re quando si tratti di delitto *commesso nell'interno di una casa e il capo della famiglia richiegga il Procuratore del Re per accertarlo* (art. 48 Cod. proc. pen.);

il Pretore, ove *abbia fondati motivi di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla fuga... quando contro la medesima esistono gravi indizi di reità, e si tratti di reato importante la detenzione eccedente i tre mesi o pena maggiore, ovvero sianvi indizi contro una delle persone menzionate nella prima parte dell'articolo* 206 (2) *e il reato sia punibile colla detenzione* (art. 74 Cod. proc. pen.);

il Giudice istruttore in ogni caso, purchè *dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato* (art. 187 Cod. proc. pen.);

la Corte o il Tribunale, *se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento aver egli la cognizione* (art. 312 Cod. proc. pen.);

la Sezione d'accusa, dopo di avere pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio dell'imputato avanti la Corte d'Assise, ove si tratti di delitto punibile con l'ergastolo, la reclusione o con la detenzione maggiore di tre anni (art. 437 Cod. proc. pen.);

il Consigliere delegato dalla Sezione di accusa, nei casi di avocazione di un procedimento (art. 449 Cod. proc. pen.);

il Procuratore del Re per l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale entro le ventiquattr'ore successive ai termini stabiliti per ricorrere in appello, *se non vi fu ricorso in cassazione, oppure, nel caso di ricorso, entro le ventiquattr'ore dopo ricevuta la sentenza della Corte di cassazione che avrà rigettata la domanda* (art. 584 Cod. proc. pen.);

il Pubblico Ministero presso la Corte o il Tribunale, o lo stesso Pretore che avrà proferita la sentenza, per la richiesta d'arresto del condannato a pena pecuniaria, dopo che sarà risultato insolvibile, richiesta che dirigeranno al Comandante, dei Reali Carabinieri (art. 594, 596, 597 Cod. proc. pen.);

il Tribunale di Commercio *contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura* (art. 695 Cod. di comm.);

l'Autorità giudiziaria quando nel procedimento civile per falsità di documenti *risultino indizi sufficienti di falso, se gli autori o complici siano viventi e l'azione penale non sia estinta* (art. 308 Cod. proc. civile).

---

(1) Riportato a pag. 530, nota 3.

(2) Oziosi, vagabondi, mendicanti e persone sospette. — L'articolo 74 parla di carcere; ma l'articolo 22 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509, per l'attuazione del Codice, ha sostituito al carcere la detenzione, ogni qual volta si trovi comminato il carcere.

Ma se si parla di *Autorità competente*, non deve però credersi che l'ufficiale pubblico preposto alle carceri, quando gli si presenta un individuo abbia l'obbligo di assicurarsi se l'ordine che gli si mostra sia stato rilasciato da un pubblico ufficiale realmente competente. Gli si imporrebbe un giudizio, per così dire, di delibazione, che contrasta con la natura degli obblighi che gli sono addossati, e che talvolta potrebb'essere di pregiudizio alla pubblica sicurezza. Basterà a di lui discolpa che l'ordine sia regolare nelle forme, ed abbia un apparente carattere di autenticità.

Del resto, è correttissima l'espressione del legislatore; poichè il preposto alle carceri non può disobbedire all'Autorità competente per obbedire ad un'Autorità incompetente, vale a dire a un comando a delinquere. Il pubblico ufficiale, che senza facoltà della legge fa stare in carcere un individuo, si fa colpevole del delitto preveduto nell'articolo 147 (sequestro di persona); e ove non sia obbedito nell'ingiusto comando, deve pur sempre rispondere di eccitamento a trasgredire ai provvedimenti della pubblica Autorità a norma dell'articolo 175 (*abuso di autorità*). La qual cosa è, del resto, conforme alla disposizione dell'articolo 49, n. 1, la quale non giustifica che per l'obbedienza prestata all'Autorità competente (1).

196. La seconda forma (*rifiuto di obbedienza ad ordine di scarcerazione*) si estrinseca col fatto che il preposto alle carceri, *ricusi di obbedire all'ordine di scarcerazione dato dalla medesima* Autorità competente.

L'Autorità che è competente ad ordinare un arresto, è di regola competente ad ordinarne la cessazione. Dico: *di regola*, poichè, sebbene per l'articolo 65 del Codice rituale, ogni depositario della forza pubblica abbia il diritto e il dovere di arrestare, anche senz'ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato, tuttavia, dopo di averlo interrogato, deve farlo tosto tradurre, come dispone l'articolo 68 del Codice stesso, avanti il Pretore od avanti il Procuratore del Re o il Giudice istruttore se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi. In questo caso la competenza per deliberare sulla scarcerazione spetta alla Camera di Consiglio, e l'ordine pel rilascio, in esecuzione dell'ordinanza della Camera di Consiglio, è emanato dal Procuratore del Re, giusta gli articoli 198 e seguenti del Codice di procedura penale.

Il legislatore vuole per la responsabilità penale dell'ufficiale pubblico preposto alle carceri, che questi *ricusi* di obbedire all'ordine di scarcerazione. L'articolo successivo 151 nella ipotesi di una detenzione illegale, colpisce il pubblico ufficiale competente che *omette*, *ritarda* o *ricusa* di procedere per farla cessare. Il Majno sostiene, che sebbene nell'articolo in esame siansi lasciate le parole *omette* o *ritarda*, tuttavia non possa esservi dubbio intorno all'applicabilità delle pene stabilite dall'articolo 150, non solo per il *positivo rifiuto*, ma anche per il *ritardo colpevole*, e ciò in vista degli speciali doveri incombenti a chi è preposto alle carceri, che non permetterebbero di considerare il ritardo colpevole come una semplice infrazione agli ordini disciplinari (2). In seno della Commissione Reale di revisione il Commissario Marcora sostenne che non si tratti nella ipotesi dell'articolo, di semplici mancanze disciplinari, poichè non si doveva far soltanto il caso di una dimenticanza, di una svista, ma piuttosto quella di frodi o di artifizi per carcerare taluno coll'accordo di un preposto al carcere; bastava ciò per persuadersi che si tratta di vero reato (3). La lettera della legge certo non autorizza siffatta interpretazione; dal momento che il legislatore, nel caso di detenzione illegale punisce, oltre il rifiuto, anche l'omissione o il ritardo, e quanto all'ordine di scarcerazione punisce soltanto il rifiuto di obbedire, è manifesto che per quest'ultima ipotesi non ha voluto punire l'omissione o il ritardo. Si può dire: quando si omette o si ritarda di obbedire torna lo stesso come se si ricusasse di obbedire; nella ricusa sarebbe implicito il ritardo o l'omissione. Anzitutto ciò non

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, pagg. 127, 128, n. 293.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 448, n. 719.
(3) V. a pag. 510.

esatto, poichè altro è omettere o ritardare, altro è ricusare. Si può omettere o ritardare per colpa, per negligenza; ma colpa o negligenza non vi è mai in colui che ricusa. In secondo luogo, se nella ricusa si ritiene implicito il ritardo o l'omissione, era perfettamente inutile che il legislatore nell'articolo successivo parlasse di omissione o di ritardo. Piuttosto io credo (e in questo modo si concilierebbe ogni cosa), che se il preposto alle carceri omette o ritarda di obbedire ad un ordine di rilascio, debba applicarsi non l'articolo 150, ma l'articolo 151. Quando vi è un ordine di rilascio, la detenzione ulteriore diventa illegale. Allorchè il preposto alle carceri riceve quest'ordine di rilascio, egli sa che la detenzione, continuando, diventa illegale; viene quindi a *notizia* di una detenzione illegale; se omette o ritarda di darvi esecuzione, omette o ritarda di *procedere* per *far cessare* questa detenzione illegale. Si sarebbe nei precisi termini dell'articolo 151, e in questo modo sarebbe salva la lettera della legge.

197. Avanti la stessa Commissione Reale di revisione il Commissario Ellero aveva notato come l'ipotesi dell'articolo, ora in discussione, fosse sostanzialmente compresa nell'articolo 147, il quale nei suoi termini generici racchiude anche il preposto ad un carcere. Il Relatore Lucchini rispose che infatti la sostanza del delitto è identica, ma che il delitto stesso nell'articolo in esame assume una forma diversa, e viene a costituire una modalità del reato. Il Presidente Eula, pur dubitando della eguaglianza delle due ipotesi, notava la vera distinzione fra esse, la quale faceva consistere in ciò, che l'articolo relativo al sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale contempla l'ipotesi di una privazione di libertà *attiva* e di iniziativa del giudicabile, mentre quella dell'articolo, ora in discussione, allude a qualche cosa di *passivo*, come il non obbedire (1).

Stabilita questa differenza, sono importanti le conseguenze che ne derivano.

Anzitutto, se nella ipotesi di sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale è possibile il tentativo, non lo saprei escogitare nella ipotesi del delitto in esame. Questo delitto si esaurisce o col *ricevere* taluno in carcere senza un ordine dell'Autorità o col *ricusare* obbedienza ad un ordine di scarcerazione. Non parmi possibile un frazionamento; si riceve o non si riceve; si ricusa o si accetta. Forse lo si potrebbe figurare nella prima forma del delitto, il *ricevimento;* ma piuttosto che univoco alla consumazione del delitto stesso, verrebbe a costituire un atto univoco alla consumazione del delitto di sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale. Se un preposto alle carceri si accorda con taluno per *ricevere* nello Stabilimento un individuo che gli fosse da quegli o da altri presentato senz'ordine dell'Autorità, ove gli fosse effettivamente presentato, ma nel momento di accoglierlo, ne fosse impedito da una circostanza qualsiasi indipendente dalla sua volontà, in questo stato di cose la figura del delitto sarebbe piuttosto un sequestro di persona mancato, che un tentativo del delitto preveduto dall'articolo 150. Nella *ricusa* di obbedienza, trattandosi, come si disse in seno della Commissione Reale di revisione, di alcunchè di *passivo*, il frazionamento è assolutamente impossibile; quindi non può parlarsi di reato imperfetto (2).

Altra conseguenza della distinzione fra i due delitti preveduti negli articoli 147 e 150 si è che, mentre nel delitto di sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale può facilmente rappresentarsi la figura giuridica della correità fisica, questa non potrebbe certo avverarsi nella ipotesi del *rifiuto di obbedienza*. Come è possibile *concorrere nella esecuzione* di un rifiuto, termine giuridico questo della correità fisica? (3) Sarà invece possibile concorrere nella esecuzione del *ricevimento* di un individuo nel carcere, come avverrebbe quando taluno, sapendo l'inesistenza dell'ordine dell'Autorità competente, si prestasse all'effettivo ricevimento.

Quanto alla correità morale, questa può escogitarsi in ambedue le forme del delitto, poichè, consistendo essa nel *determinare* altri a commettere il reato (art. 63, capoverso), è possibile che taluno *determini* il pubblico uffi-

(1) V. a pag. 510.
(2) Vol. IV, pag. 11, n. 12.
(3) Vol. IV, pag. 85, n. 6.

ciale preposto alle carceri a *ricevere* nello Stabilimento un individuo senza un ordine dell'Autorità competente, o a *ricusare* di obbedire all'ordine della scarcerazione di lui.

Trovo, del pari, applicabili le norme della complicità in tutte due le ipotesi, poichè facilmente possono raffigurarsi per entrambe le circostanze enumerate nell'articolo 64.

§ 7. — Interpretazione dell'articolo 151.

198. *Insieme della disposizione. — Estremi costitutivi del delitto. — Pena.*

199. *Primo estremo: Soggetto attivo dev'essere un pubblico ufficiale competente. — Quali siano gli ufficiali competenti a far cessare o a riferire per far cessare una detenzione illegale.*

200. *Secondo estremo: Il pubblico ufficiale deve avere avuto notizia di una detenzione illegale. — Differenza dall'articolo* 197 *del Codice sardo. — Gli articoli* 802-804 *del Codice di procedura penale. — Che cosa debba intendersi per* detenzione *e per detenzione* illegale.

201. *Prima forma del delitto: Omissione, ritardo o ricusa di procedere per far cessare la detenzione illegale. — Significato delle varie parole. — Osservazioni.*

202. *Seconda forma: Omissione, ritardo o ricusa di riferire all'Autorità che deve procedere. — Osservazioni.*

203. *Elemento intensionale.*

204. *Tentativo e correità. — Sono inammissibili il tentativo e la correità fisica.*

198. La ipotesi preveduta in questo articolo si estrinseca nel fatto del pubblico ufficiale competente, il quale, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare o di riferirne all'Autorità che deve provvedere.

Dall'esame della disposizione risultano quali estremi del delitto i due seguenti:

Che il pubblico ufficiale sia competente;

che abbia avuto notizia di una detenzione illegale.

Il delitto poi può commettersi in due forme, e cioè:

Coll'omettere, ritardare o ricusare di procedere a far cessare la detenzione illegale; oppure

coll'omettere, ritardare o ricusare di riferirne all'Autorità che deve provvedere.

La pena è la multa fino a millecinquecento lire.

199. *Primo estremo.* Soggetto attivo del delitto dev'essere un *pubblico ufficiale competente.* L'essenza del delitto consiste nell'omettere, ritardare, ricusare di procedere per far cessare una detenzione illegale, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere. Tutti gli ufficiali pubblici che hanno l'obbligo di procedere o di riferire perchè si proceda per ogni specie di reato, sono competenti a procedere od a riferire perchè si proceda a far cessare una detenzione illegale, che è un reato. Quindi, non solo gli ufficiali incaricati della polizia giudiziaria od amministrativa, cioè gli agenti di pubblica sicurezza, gli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri reali, i delegati ed applicati di pubblica sicurezza, i Sindaci o coloro che ne fanno le veci, i Pretori e i Giudici istruttori, tutti espressamente enumerati nell'articolo 57 del Codice di procedura penale (escluse le guardie campestri, il cui ufficio è limitato all'accertamento dei delitti e delle contravvenzioni, come è detto nell'articolo 58 dello stesso Codice); ma altresì i Procuratori del Re presso i Tribunali e i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, ai quali spetta promuovere l'azione penale, e in generale qualsiasi Autorità, senza eccezione, a cui la legge dà il mandato di presentare denuncia dei reati e di provvedere a farli cessare.

Nel Progetto 15 aprile 1870, articolo 160, della Seconda Commissione parlavasi pure di pubblico ufficiale *competente;* e l'aggettivo fu conservato nel Progetto Vigliani del 1874, articolo 190, e nell'articolo 192 del Progetto Senatorio del 1875; scomparve poi ad opera della Commissione ministeriale del 1876, per essere indi riprodotto nel

Progetto Zanardelli del 1883 (1). Il Codice definitivo lo conservò; e certo ben fece, poichè, senza di esso, la disposizione sarebbe stata troppo comprensiva ed avrebbe indistintamente abbracciato tutti i pubbblici ufficiali, esponendoli alle molestie di un processo, comunque possano ignorare quali condizioni siano richieste per la legalità di una detenzione. Ristretto, invece, ai pubblici ufficiali *competenti*, è ristretto a persone, le quali hanno il dovere di non ignorare i caratteri della detenzione legale, per discernere quando debba ritenersi illegale.

200. *Secondo estremo.* È poi necessario che il pubblico ufficiale abbia *avuta notizia di una detenzione illegale.*

L'articolo 197 del Codice sardo richiedeva che il pubblico ufficiale avesse avuto *un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria;* per cui, sotto l'impero di quella disposizione, se avesse acquistato privatamente notizia del fatto, nessun obbligo gli era imposto per farla cessare. Abbandonata quella frase, è manifesto che in qualunque modo l'ufficiale pubblico competente sia venuto a notizia di una detenzione illegale, è messo *in mora*, e il dovere di procedere per farla cessare o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, comincia dal momento in cui ne è venuto a notizia. Che ciò sia, lo si rileva dagli articoli seguenti del Codice di procedura penale, specie dall'articolo 803, modificato dal Decreto Reale 1° dicembre 1889, n. 6509, per l'attuazione del Codice.

Art. 802. *Chiunque avrà cognizione che una persona sia detenuta in un luogo non destinato a servire di casa d'arresto o deposito o di carcere, è tenuto di darne immediatamente avviso al Pretore o ad altra Autorità giudiziaria, od anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.*

Art. 803. *Le Autorità e gli ufficiali sopramenzionati, sull'avviso ricevuto*, o sulla notizia in altro modo acquistata *di un atto arbitrario, della natura di quelli preveduti nell'articolo* 145 *e seguenti del Codice penale, devono trasferirsi immediatamente sul luogo, e far rimettere in libertà la persona detenuta o sequestrata, o, se venga allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il Giudice competente.*

Essi stendono verbale di ogni cosa.

Art. 804. *Le Autorità giudiziarie potranno, per l'esecuzione del disposto dell'articolo precedente, farsi assistere dalla forza necessaria; e chiunque sia richiesto è tenuto di prestare loro mano forte.*

Questi articoli, inoltre, servono mirabilmente ad interpretare l'altra parte della formola, che si riferisce alla *detenzione*. Il significato di questo vocabolo non deve essere quello di ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi ad un *arresto*, ad una *carcerazione*, come volgarmente sono intese queste voci. Ma in esse deve comprendersi qualunque restrizione della libertà personale, ovunque sia stata confinata la vittima. Ciò emerge dall'articolo 802 del Codice rituale; più chiaramente poi dall'articolo 803, in cui, facendosi riferimento agli articoli 145 e seguenti del Codice, sono compresi il plagio e il sequestro di persona.

La detenzione poi dev'essere *illegale;* vale a dire non giustificata da una precisa disposizione di legge, o mantenuta contrariamente alle norme regolamentari che fossero emanate. Un errore di persona svelato, una innocenza scoperta possono (scrive il Pincherli) denunziare la illegalità della detenzione di un individuo (2). Sarebbe illegale la detenzione quando il detenuto fosse stato ricevuto in carcere senza un ordine dell'Autorità competente; o quando, come ho detto più sopra (3), fosse stato ritenuto ad onta dell'ordine di scarcerazione; oppure quando taluno fosse ritenuto in un carcere non è legale, in uno di quei luoghi, che sono indicati dall'articolo 802, dianzi riportato, del Codice di rito.

201. La responsabilità penale del pubblico ufficiale competente avviene quando (è questa la prima forma), appena avuta in qualsiasi

(1) V. a pagg. 482, 486, 489, n. 135.
(2) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 223.
(3) N. 196, a pag. 554.

modo notizia della detenzione illegale, *omette, ritarda o ricusa di farla cessare*. È questa la prima forma, in cui può essere commesso il delitto.

Qui il legislatore presuppone che il pubblico ufficiale abbia facoltà di far cessare la detenzione; sarà quindi quell'ufficiale che, investito del diritto di ordinarla, avrà pure il diritto di farla cessare. Se non avesse questo diritto non potrebbe *procedere* per la cessazione della medesima.

L'esecuzione del delitto consiste nell'*omettere*, nel *ritardare*, nel *ricusare*. Il significato di tali parole è così comune che non avrebbe bisogno di essere esposto. Questo solo è opportuno di rilevare, che nell'*omissione* è incluso il concetto (qualora non avvenga per trascuratezza, per negligenza, per colpa, in una parola), di una volontà negativa, il concetto cioè di non voler procedere a far cessare la detenzione; nel *ritardo* esula questo concetto, vi ha invece soltanto quello di indugiare, o volontariamente o per colpa; nella *ricusa* vi è sempre il concetto della volontà negativa ed inoltre il concetto di un *richiamo* che sia stato fatto al pubblico ufficiale sopra una detenzione illegale, e di un *rifiuto*, formale o tacito, diretto od indiretto, esplicito od implicito di non voler procedere a far cessare la detenzione.

Il pubblico ufficiale deve *procedere*, ordina il legislatore; il che significa, che, appena abbia avuto notizia della detenzione illegale, dovrà impartire gli ordini opportuni perchè sia ridonata la libertà all'illegalmente arrestato. Ove si abbia la prova che questi ordini siano stati da lui effettivamente impartiti, avrà *proceduto;* la responsabilità a cui tocca, fra i subalterni, se nullameno la detenzione è ritardata. Certo non si può pretendere che un Giudice istruttore, o qualsiasi altro pubblico ufficiale che per legge ha diritto di ordinare un arresto, tiri materialmente il chiavistello della prigione, ove si trova il detenuto illegalmente.

202. La seconda forma in cui può essere commesso il delitto, avviene coll'omissione, col ritardo o colla ricusa, per parte del pubblico ufficiale competente, di *riferire* la detenzione illegale *all'Autorità che deve provvedere.*

Evidentemente il legislatore contempla quei pubblici ufficiali, che sono investiti del diritto di *ordinare* un arresto, ma non hanno poi l'altro di farlo cessare. In questo caso, il pubblico ufficiale, appena che abbia avuto notizia di una detenzione illegale, deve portarla a cognizione, *riferirla* all'Autorità che deve provvedere. L'Autorità che *deve* provvedere è quella che è investita non solo della facoltà di ordinare un arresto, ma anche della facoltà di farlo cessare; quindi l'Autorità giudiziaria.

Dal momento che è punito anche il *ritardo*, è evidente che la relazione all'Autorità per parte del pubblico ufficiale dev'essere *immediata.*

Anche per questa ipotesi servono le considerazioni fatte nel numero precedente.

203. Il legislatore punisce l'omissione, il ritardo, la ricusa; è indifferente, agli effetti penali per l'applicazione dell'articolo in esame, un dolo specifico, l'intenzione diretta di voler attentare alla libertà individuale. Perciò, quando il pubblico ufficiale abbia *voluto* omettere o ritardare di procedere per far cessare la detenzione o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, dovrà ritenersi responsabile. Questo solo deve aversi per costante, che punendosi dal legislatore la semplice omissione od il semplice ritardo, si presume, trattandosi di delitto, che il pubblico ufficiale nell'omettere o nel ritardare abbia *voluto* omettere o ritardare. Siccome però, nella omissione o nel ritardo può essere incluso anche il concetto della colpa, perchè sì l'uno che l'altra possono avvenire per trascuratezza o per negligenza, così, ove il colpevole riesca a dimostrare che il fatto appunto avvenne per colpa, non potrebbe essere punito, poichè avrebbe provato di non avere *voluto* il fatto costituente il delitto, cioè l'omissione o il ritardo. Allora sarebbe il caso non di una repressione penale, ma di una repressione disciplinare. Quanto alla ricusa, siccome nei riguardi di essa non è mai a parlarsi di colpa, così nella medesima è insita la *volontà* dell'agente; salvo però sempre a costui la prova di quelle ragioni, alle quali avrebbe creduto di appoggiare la ricusa, e che potrebbero eventualmente scagionarlo da ogni responsabilità penale.

204. Le considerazioni che ho esposte interpretando l'articolo 150, per dimostrare l'inammissibilità del tentativo nel delitto preveduto da quell'articolo (1), valgono anche per dimostrare l'inammissibilità del tentativo nel delitto in esame, che commettendosi nello stesso modo, anzi in due modi e altresì maggiormente passivi, cioè l'omissione o il ritardo, è impossibile concepire un'ipotesi di tentativo, stante l'infrazionabilità del delitto.

Quanto alla correità, per le stesse considerazioni esposte sull'articolo anzidetto, è evidente non potersi parlare di correità fisica, non essendo concepibile il concorso di più persone in un delitto, che avviene per un contegno affatto passivo del colpevole.

§ 8. — Interpretazione dell'articolo 152.

205. *Il contenuto nell'articolo. — Punti da esaminarsi. — Pena.*
206. *Soggetto attivo. — Il delitto non può commettersi che da un pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un detenuto, o rivestito, per ragioni di ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto ad esso. — Significato della formola. — Esempi.*
207. *Materialità del delitto. — Atti arbitrari e rigori non consentiti dai regolamenti. — Significato, osservazioni ed esempi.*
208. *Soggetto passivo. — Persona arrestata o condannata. — Ragione e significato della formola.*
209. *Elemento intensionale.*

205. L'articolo 152 riguarda l'ultimo modo con cui si può commettere un abuso di potere verso una persona carcerata o arrestata.

Il delitto si estrinseca col fatto di un pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, o rivestito, per ragione di ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima, il quale commetta contro di essa atti arbitrarii, od usi rigori non consentiti dai regolamenti.

I punti da esaminarsi nella interpretazione di questa disposizione di legge, sono i seguenti:

Il soggetto attivo;
la materialità del fatto;
il soggetto passivo.

La pena con cui è punito il delitto è la detenzione da uno a trenta mesi.

206. *Soggetto attivo.* Il delitto non può essere commesso che da un pubblico ufficiale, il quale si trovi in una delle due seguenti condizioni:

Che sia incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata; oppure

che sia rivestito, per ragioni di ufficio, di una qualsiasi autorità rispetto alla persona medesima.

Incaricato della custodia di una persona arrestata o condannata non è soltanto colui che, in qualità di guardia, è addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento di pena, ma anche il direttore dell'uno o dell'altro o chi ne fa le veci, nei quali certamente risiede essenzialmente il diritto di speciale sorveglianza sui reclusi. La custodia, inoltre, non deve ritenersi che abbia ad essere permanente, ma basta, agli effetti penali, che sia anche temporanea e transeunte. Perciò, dovrà riguardarsi quale incaricato della custodia, nei sensi dell'articolo, anche colui il quale (qualunque esso sia, purchè abbia i caratteri di pubblico ufficiale giusta l'articolo 207), sebbene per la sua qualità non abbia l'incarico permanente di custodire un detenuto, tuttavia a ciò sia stato temporaneamente delegato da chi poteva farlo e quindi ne aveva il diritto. Le stesse considerazioni valgono sostanzialmente anche pel pubblico ufficiale che sia incaricato del trasporto di una persona arrestata o condannata. Non soltanto dovranno rispondere del delitto in esame gli agenti della pubblica forza, che pel loro istituto sono veramente coloro che hanno il mandato speciale di scortare i detenuti durante il trasporto da una carcere all'altra, da uno all'altro stabi-

(1) N. 197, a pag. 555.

limento penale; ma vi risponderanno anche coloro tutti, purchè pubblici ufficiali nei sensi dell'articolo 207, i quali da chi ne aveva il diritto furono in modo transitorio delegati a scortare il convoglio da soli o in compagnia degli agenti della pubblica forza.

Agli incaricati della custodia o del trasporto sono equiparati dal legislatore i pubblici ufficiali, i quali abbiano un'autorità *qualsiasi*, senza distinzione alcuna, maggiore o minore verso il detenuto. Però, questa autorità deve discendere da *ragione d'ufficio*. Sarebbero tali, ad esempio, gli impiegati nella amministrazione di uno stabilimento penale, che siano rivestiti di una pubblica funzione; quindi gli impiegati stabili, non i provvisori. Costoro, a rigore, non potrebbero dirsi incaricati della custodia dei detenuti, ma certamente per ragione del loro ufficio hanno un'autorità rispetto ai detenuti stessi.

207. *Materialità del fatto.* Il delitto può dal pubblico ufficiale eseguirsi in uno dei due modi seguenti:

O col commettere contro la persona arrestata o condannata atti arbitrari; oppure coll'usare rigori non consentiti dai regolamenti.

Il legislatore non dà esempii onde siavi una norma per conoscere quali *atti* debbano riconoscersi per *arbitrarii*. Stando, però, al significato filologico delle espressioni dovranno aversi per tali tutti quegli atti, che sono fatti a capriccio, non in conformità alla legge, o suggeriti da uno spirito di prepotenza. Sarebbe, ad esempio, atto arbitrario quello indicato dal Peratoner, cioè il fatto del direttore di uno stabilimento penale che obbligasse in qualsiasi modo un detenuto a subire un interrogatorio (1). Notisi poi che la disposizione dell'articolo esige che gli atti arbitrari devono essere commessi *contro* la persona arrestata o condannata; mentre il Codice sardo esigeva nell'articolo 238, che fossero commessi *sulle* persone detenute. La nuova locuzione rende impossibile la questione stata discussa, imperando quest'ultimo Codice, se costituisca atto arbitrario il congresso carnale del carceriere con una detenuta. La Cassazione di Firenze, con decisione ricordata dal Pincherli (2), aveva ritenuto applicabile il ridetto articolo 238, appunto perchè parlava di atti arbitrari *sulle* persone. Ma il diverso tenore dell'articolo in esame non permetterebbe di punire (osserva rettamente il Majno) in base ad esso il congresso carnale di mutuo consenso (3). Per la violenza carnale sopra persona arrestata o condannata, da coloro cui sia affidata per ragione di trasporto o di custodia, provvede l'articolo 331, n. 3.

Quanto ai *rigori*, si comprende facilmente in che debbano consistere; sarebbero tali, ad esempio, quelli che avessero per oggetto il vitto o l'isolamento. Ma perchè siano puniti occorre che non siano *consentiti dai regolamenti*, i quali stabiliscano le norme delle punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.

Va poi da sè che onde si possa applicare l'articolo 152, fa d'uopo che gli atti arbitrari e i rigori non consentiti dai regolamenti non siano tali in sè stessi da costituire un diverso e più grave titolo di delitto: nel qual caso dovrebbero essere applicate le pene comminate a questo coll'aggravamento portato dall'articolo 209.

208. *Soggetto passivo.* Gli atti arbitrari ed i rigori non consentiti dai regolamenti devono essere commessi od usati *contro una persona arrestata o detenuta.*

Sul valore giuridico della preposizione *contro* e sulle conseguenze che ne derivano ho già detto a sufficienza nei numeri precedenti.

Il legislatore, invece della frase più comprensiva: *contro una persona detenuta*, ha preferito adoperare la formola: contro una persona *arrestata o condannata*, evidentemente per marcare il concetto della nessuna importanza, agli effetti penali dell'articolo, che la persona si trovi sotto inquisizione o sottoposta a condanna, purchè sia privata della libertà anche per ragioni di pubblica sicurezza; ed infatti l'articolo è intitolato: abusi di potere verso persona *carcerata o*

(1) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 252.
(2) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, p. 224.
(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, p. 449, n. 771.

arrestata. È bensì vero che lo stesso concetto sarebbe apparso anche se la lezione fosse stata più comprensiva; comunque, quella adottata dall'articolo non nuoce, anzi si presta ad una maggiore chiarezza.

Nulla poi si dice quanto al luogo in cui il delitto dev'essere commesso. Dal che si deduce che il delitto, senza distinzione può essere commesso non solamente durante il trasporto o nelle carceri, ma altresì in tutti quei luoghi nei quali il detenuto si trovasse, anche temporaneamente, ristretto.

209. Quanto all'elemento intenzionale non basta che il soggetto passivo abbia *volontariamente* commesso gli atti arbitrari od usato rigori non consentiti dai regolamenti nei termini dell'articolo 45, ma è necessario che nel commettere il delitto abbia il dolo determinato di attentare alla libertà individuale e personale del detenuto.

Questo dolo però dovrà ritenersi insito negli atti arbitrari e nei rigori; quindi è che non al Pubblico Ministero incomberà l'obbligo della prova di esso, ma spetterà al pubblico ufficiale di provare che se trascese a quegli atti arbitrarii od a quei rigori, dei quali è chiamato a rispondere, lo fece non per venir meno ai suoi doveri d'ufficio (poichè la base morale del delitto è pur sempre la violazione dei doveri d'ufficio), non per offendere la libertà individuale o personale del detenuto, ma per ragioni ch'egli poteva credere plausibili nell'interesso della sicurezza pubblica o privata.

—

§ 9. — Interpretazione dell'articolo 153.

210. *Ipotesi in generale preveduta dall'articolo. — La formola adoperata si riferisce a tutti indistintamente gli articoli del Capo precedenti l'articolo in esame.*

211. *L'ipotesi riguarda il pubblico ufficiale che agisca* per fine privato. — *Richiamo dell'articolo* 147. — *Significato. — Esempii. — Il giudizio del Magistrato in proposito è insindacabile.*

212. *Conseguenze derivanti dall'ipotesi e sancite dal legislatore.*

210. L'articolo 153 contempla l'ipotesi che l'ufficiale pubblico nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, abbia agito per un fine privato.

Premetto una considerazione generale. Il legislatore usa la formola: *nel commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti.* Potrebbe sorgere il dubbio se questa formola si riferisca esclusivamente a quei delitti, dei quali gli articoli precedenti si occupano, siccome commessi da un pubblico ufficiale, oppure anche a quelli, compresi in articoli, in cui il pubblico ufficiale non è nominato. Nel primo caso la disposizione dell'articolo 153 sarebbe applicabile solamente per il sequestro di persona, la perquisizione personale arbitraria e gli abusi di potere verso persona arrestata o condannata; nel secondo, dovrebbero aggiungersi a questi delitti anche il plagio e la sottrazione di minorenne. Io credo che nella formola usata debbano comprendersi tutti i delitti, senza distinzione, preveduti dagli articoli del Capo, precedenti quello in esame, prima di tutto, perchè la formola è generica e parla indistintamente di delitti *preveduti negli articoli precedenti*, e sono tali appunto anche il plagio e la sottrazione di minorenne, contemplati dagli articoli 145 e 148, formanti parte del Capo; in secondo luogo, perchè tanto il plagio, quanto la sottrazione di minorenne ferma il legislatore che possono essere commessi da *chiunque*, quindi anche da un pubblico ufficiale, che non è specialmente escluso; in terzo luogo, perchè è evidente che anche un pubblico ufficiale può per fine privato rendersi colpevole dell'uno di questi due delitti o dell'altro; nè sarebbe logico che ove di questi si rendesse responsabile per fine privato non avesse a subire una sanzione più grave.

211. L'ipotesi si riferisce al caso che il pubblico ufficiale *abbia agito per un fine privato.*

Nello stesso modo che per comprendere la disposizione dell'articolo 147 ho dovuto anticipare la parziale interpretazione del-

l'articolo in esame, così per meglio comprendere l'articolo in esame è conveniente ritornare sull'articolo 147. L'articolo 147, come ho detto, è applicabile solo quando il pubblico ufficiale abbia privato alcuno della libertà personale per ignoranza, zelo inconsulto e rigorismo inconsiderato e soverchio. Ma se nella privazione della libertà ha agito per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, siccome questi fini sono evidentemente privati, così, coerentemente all'articolo 153, alla detenzione comminata deve sostituirsi la reclusione. Ciò che importa rilevare è questo, che l'articolo 147 prevede ipotesi speciali di fine privato, le quali sono: il fine di vendetta o di lucro, il fine o il pretesto religioso. Nell'articolo 153 il legislatore parla di *fine privato*, ma non dice in che consista; è dunque all'apprezzamento del Magistrato che ha voluto lasciarne la definizione. Oltre alla vendetta, al lucro, al fanatismo religioso, sarebbe *fine privato* l'intento di favorire un proprio disegno amoroso su persona della famiglia del soggetto passivo, o di far cosa grata a un potente o a un amico (1); in una parola, quando il pubblico ufficiale agisse per una passione privata qualsiasi, per un fine qualsiasi, fosse pure in sè innocente, ma a lui personale.

Se all'apprezzamento del Giudice è lasciata la definizione del fine privato, il giudizio in proposito non può soffrire censura avanti il Magistrato Supremo, trattandosi di giudizio di fatto.

212. Qualora sia provato che il pubblico ufficiale nel commettere un plagio, un sequestro di persona, una sottrazione di minorenne, una perquisizione personale arbitraria, o un abuso di potere verso persona arrestata o condannata, nel caso preveduto dall'articolo 151 (così ordina l'articolo), cioè nel caso di omissione, ritardo, rifiuto di procedere per far cessare una detenzione illegale di cui abbia avuto notizia, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere, alla multa è aggiunta la reclusione sino a tre mesi. Negli altri casi (continua la disposizione) la pena è aumentata di un sesto, sostituendo alla detenzione la reclusione. E la sostituzione è giusta, poichè se il pubblico ufficiale si fece sgabello del suo ufficio per raggiungere la effettuazione di un pravo disegno architettato per odio o cupidigia, o per altra privata passione, allora ricorre il concetto ispiratore dell'istituto delle pene parallele.

§ 10. — Interpretazione dell'articolo 154.

213. *Osservazione generale. — Insieme della disposizione. — Estremi del delitto di violenza privata.*

214. *Primo estremo: Uso di violenza o di minaccia. — La violenza può essere fisica o morale. — La minaccia deve avere i caratteri voluti dall'articolo* 156.

215. *Secondo estremo: La violenza o la minaccia devono essere usate per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa. — Significato delle parole:* fare, tollerare *od* omettere. — *Per l'imputabilità della violenza privata, la violenza o la minaccia devono essere dirette contro persona determinata.*

216. *L'azione od omissione, a cui mira il soggetto attivo, non deve costituire un altro delitto nominativamente contemplato dal Codice. — Esempi.*

217. *La violenza o la minaccia devono essere usate illegittimamente. — Esempi di violenza o minaccia legittima.*

218. *La cosa che si mira a costringere perchè da alcuno sia fatta, tollerata od omessa dev'essere moralmente e giuridicamente lecita.*

219. *La violenza privata è delitto* formale. — *Ciò è espressamente ritenuto dal legislatore che del conseguimento dell'intento fa una circostanza aggravante. — Sul tentativo. — È ammissibile la violenza privata tentata quando sia commessa con violenza fisica o con minaccia reale o scritta. — È sempre inammissibile la violenza privata mancata.*

---

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, pag. 129.

213. L'articolo 154 tratta della *violenza privata*. Questo delitto era sconosciuto al legislatore sardo, il quale non lo aveva compreso nel Codice del 1859; era invece preveduto dal Codice toscano, che se ne occupava particolarmente nell'articolo 361 (1).

Il legislatore italiano ha seguito sostanzialmente i concetti del legislatore toscano, facendo consistere la violenza privata nel fatto di colui (*chiunque* esso sia, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero), il quale usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa (2).

Gli estremi di questo delitto, desunti dalla definizione che ne dà l'articolo, sono i seguenti:

L'uso di violenza o di minaccia;

che la violenza o minaccia siano usate per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

214. *Primo estremo.* La materialità del fatto, la quale va a costituire il primo estremo, è l'*uso di violenza o di minaccia.*

La violenza, come ho detto interpretando l'articolo 139 (3), può essere *fisica* o *morale;* siccome però si parla nell'articolo anche della *minaccia*, che è una violenza morale, così la violenza morale dovrà essere qualche cosa di differente dalla minaccia. La quantità della violenza fisica esercitata potrà influire sulla commisurazione della pena, ma, fosse pur minima, non potrebbe influire sulla esistenza del delitto.

La minaccia poi (giova ripetere ciò che ho detto nella interpretazione dello stesso articolo 139), può estrinsecarsi con fatti o con parole; ma dovrà avere in ogni caso i caratteri che l'articolo 156 richiede per la punibilità della minaccia, come delitto per sè stante, cioè dovrà riferirsi ad un danno grave ed ingiusto, e per conseguenza presentare una certa importanza, senza riguardo che il danno sia imminente o lontano purchè non attuale, inferibile allo stesso soggetto passivo od a persona a lui cara.

Questo non conviene dimenticare, cioè che la violenza fisica dev'essere tale da non costituire per sè stessa un diverso e più grave titolo di delitto. Così, ad esempio, se per costringere taluno ad una azione o ad una omissione, gli si cagionasse una lesione, questa dovrebb'essere punita in base agli articoli 372 e seguenti, e non in base all'articolo in esame.

215. *Secondo estremo.* La violenza o la minaccia devono essere usate per *costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa.*

Fare è il prototipo di tutti i verbi che esprimono un'azione, significando esso un'azione in generale, la quale poi si determina, specifica o qualifica dal compimento.

Tollerare, vale sostenere senza risentirsene o senza rammarico le cose spiacevoli o dolorose; nella specie della violenza privata è del tutto indifferente che il soggetto passivo si acquieti o che la cosa sia fatta dallo stesso soggetto attivo o da altri.

Omettere, vale tralasciare; l'agente deve avere in mira colla sua coercizione che il soggetto passivo tralasci di fare qualche cosa, che eventualmente, se non fosse stato impedito dalla violenza o dalla minaccia, avrebbe potuto fare.

Conviene poi fermare l'attenzione su questo, che la violenza o la minaccia devono essere usate per costringere *alcuno*. Dal che è manifesto come ciò che costituisce la natura giuridica del delitto è che dal privato sia commesso contro un altro privato e che prenda di mira persone *determinate*, come *un* individuo, o *una* famiglia, e non persone *indeterminate*, come *qualunque* cittadino o

(1) Riportato a pag. 517.

(2) Il legislatore chiama questo delitto: *violenza privata*, in contrapposto al delitto di *violenza pubblica*, che è preveduto dagli articoli 187 e 188.

(3) V. a pag. 385, n. 24.

qualunque famiglia. L'opinione non è mia, ma del Puccioni (1), ed io l'accetto parendomi esatta, e corrispondente alla lettera ed alla natura di questo speciale delitto; poichè, quanto alla lettera, si dice: *alcuno*, e nell'*alcuno* non vi dev'essere indeterminatezza, come la vi sarebbe se invece si fosse detto: *qualcuno*; quanto poi alla natura del delitto, estremo essenziale di esso è la coercizione, fisica o morale; anche questa racchiude il concetto della determinatezza. Mi parrebbe difficile escogitare una ipotesi di coercizione commessa contro una persona indeterminata.

218. Ma l'azione od omissione alla quale mira il soggetto attivo colla violenza o colla minaccia, non dev'essere tale da far sorgere la violazione di altro speciale diritto. Se il fatto, cui appella l'uso della violenza privata, ha un nome speciale nella scienza, esso ritiene la sua natura giuridica individuale; se non ne ha alcuno rientra nel concetto giuridico della violenza privata; per esempio la violenza carnale, il ratto, l'estorsione, la rapina, il carcere privato sono tutti delitti che hanno in loro medesimi i caratteri della violenza privata; ma siccome hanno un nome loro proprio e sono contemplati da speciali disposizioni, così devono essere separati da essa. Osserva il Carrara che la violenza è intrinseca in molti reati, quali l'omicidio e la lesione personale, e può intervenire in molti altri, quali il furto e il danno dato; ma per tutti questi reati il criterio costitutivo sta nella offesa ad un altro diritto, e in base a questo il legislatore definisce e misura la delinquenza senza cercarne il titolo nel *mezzo* adoperato, quantunque siffatto mezzo per sè rappresenti una violazione della libertà personale. Ma quando il fine isolatamente considerato è innocente, oppure essendo illecito non è così grave da eccitare per sè la politica imputazione, sorge allora il titolo di violenza privata; in altri termini, l'azione diventa delittuosa solo perchè a quel fine si giunse col mezzo violento, e tutta la criminosità sta nel *mezzo* (2). In conclusione, la violenza e la minaccia sono contemplate dal Codice come circostanza aggravante di molti reati; ma è reato di per sè stante, e costituente un titolo speciale, quando il fine di chi usa violenza non si dirige alla lesione di un altro diritto, in cui possa trovare la propria oggettività giuridica un altro titolo di reato nominativamente contemplato dal Codice (3).

Alcuni esempii chiariranno la regola. La violenza usata contro un ministro di un culto ammesso nello Stato, per disprezzo del culto medesimo, si compenetra e si confonde nel delitto previsto dall'articolo 142; la violenza usata per privare taluno della libertà personale, si compenetra nel delitto di sequestro di persona preveduto dall'articolo 146; quella usata per introdursi arbitrariamente nella altrui abitazione, si compenetra nella violazione di domicilio. Rimane del pari compenetrata e confusa nei titoli di sciopero o coalizione, e, come ho detto dianzi, nei titoli di violenza carnale, ratto, rapina ed estorsione, la violenza di cui parlano rispettivamente gli articoli 166, 331, 340, 406 e 409. Nei casi contemplati dai capoversi dell'articolo 225, per fare un altro esempio, la violenza privata può rimanere assorbita nel titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui l'articolo 235, in quanto l'agente abbia usato violenze contro le persone coll'idea di esercitare un diritto coattivamente esigibile per le vie di giustizia.

In tutti gli anzidetti casi e nei molti altri previsti dal Codice, in cui si parla di violenza fisica o morale usata come *mezzo* per commettere un delitto, si deve applicare soltanto la pena stabilita per questo delitto, e il titolo speciale di violenza privata deve scomparire senza alcun riguardo alla maggiore o minore gravità delle sanzioni rispettive. In altre parole, come osserva il Carrara, la violenza privata che servì di mezzo ad un altro delitto è costantemente un titolo *assorbito* e non mai *assorbente* (4); prevale, scrive il Majno, il reato *fine* e si applica la

(1) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 637.
(2) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. II, § 1563.
(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 453, n. 778.
(4) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. II, § 1568.

pena di questo, quand'anche essa in ipotesi possa riuscire meno grave di quella che sarebbe portata dall'articolo 154, qualora la violenza, anzichè *messo* ad un altro reato, fosse un delitto di per sè stante (1). Dunque, perchè si possa applicare il titolo di violenza privata, è necessario che il raggiungimento del *fine* a cui tende la violenza non configuri un altro speciale delitto. Si avrà, per esempio, il titolo di violenza privata nel fatto di colui che costringa un altro ad un atto religioso; oppure nel fatto di colui che costringa un altro a chiudere la propria bottega ed a sospendere il lavoro, quando non subentri il titolo speciale di delitto contro la libertà del lavoro; nel fatto di chi costringesse taluno a rilasciargli un attestato di ben servito; o nel fatto di un fittabile licenziato che minacciasse il nuovo fittabile per impedirgli di andare al possesso del fondo (2).

217. La violenza o la minaccia, per poter essere incriminate, devono essere usate *illegittimamente*.

Nel Progetto del 1887, l'articolo 149 aveva quest'avverbio; ma la Sottocommissione della Commissione Reale di revisione lo soppresse, sembrando affatto superfluo di fronte all'articolo 50 (49 del Codice) sulla legittima difesa e sullo stato di necessità (3). Ed invero, se non vi ha nel soggetto attivo una legittima ragione di esercitare la coazione o, minacciando, di incutere timore, cessa la contraddizione tra il fatto di chi esercita la violenza o la minaccia e il diritto di chi la subisce; e con essa del pari la ragione di punire (4). Così non potrebbe rispondere di violenza privata chi la commettesse per legittima difesa, semprechè concorrano gli estremi del moderame; così dovrebbe del pari andare esente da pena la violenza usata per cacciare dal proprio fondo il danneggiatore colto in atto di appropriarsene i frutti; così la violenza usata dal marito alla moglie per impedire di recarsi al ritrovo coll'amante; così la violenza commessa dal marito sulla persona dell'insidiatore del talamo per cacciarla dalla casa maritale; così quella adoperata per cacciare dalla propria casa uno che vi si fosse introdotto a scopo di ingiuria. In tutti questi casi è il soggetto passivo che versa in condizione illegittima, e certo non potrebbe lagnarsi se non gli fu lasciata la libertà di violare un diritto altrui; la violenza o la minaccia non costituiscono violazione di libertà ma repressione di licenza.

218. La *cosa* che colla violenza o colla minaccia si mira a costringere taluno di fare, tollerare od omettere, dev'essere moralmente e giuridicamente lecita, poichè chi proibisce di fare cosa dalla legge non consentita, o di tollerare che altri la faccia o di omettere ciò che la legge impone di fare, non solo (osserva giustamente il Peratoner) rimane nell'orbita giuridica, ma diventa difensore della legge, strumento del diritto, e merita lode (5).

Può, tuttavia, dubitarsi se debba dirsi altrettanto quando la cosa che si proibisce di fare o di omettere o di tollerare che da altri sia fatta od omessa, abbia un carattere disonesto, ma non illecito. La questione è affrontata dal Peratoner, il quale la scioglie in modo soddisfacente e che accetto. Se la parola: *cosa*, usata dal legislatore, dev'essere intesa nel suo significato giuridico, naturale e comune, non potendo essa riferirsi che a tutto ciò che la legge consente o tollera, sarebbe necessità conchiudere che cade nel delitto anche colui il quale con violenza o con minaccia impedisce un'azione disonesta, ma non proibita dalla legge. E pare, difatti, a prima giunta, che ciascuno abbia il diritto di non essere impedito nel libero esercizio della sua attività fino a quando non esorbita dai limiti dell'ordine giuridico. Ma se vuolsi valutare meglio l'azione in riguardo al più completo fenomeno sociale ed alla presumibile intenzione del legislatore, dovrà, invece, alla parola: *cosa*, darsi un significato estensivo per conchiudere che

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 454, n. 778.

(2) Sono queste altrettante ipotesi che i Supremi Magistrati qualificarono col titolo di violenza privata; le riporterò a suo tempo nella Parte destinata alla giurisprudenza.

(3) V. a pag. 510.

(4) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 228.

(5) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 255, 256.

non commette delitto chi usa minaccia o violenza per impedire un'azione che sia universalmente e certamente ritenuta immorale. Questa interpretazione è suffragata così dai rapporti che passano e devono passare fra la morale ed il diritto, come dalla parola generica usata dal legislatore (1).

219. Secondo la dottrina, la violenza privata è un delitto *formale*; non si richiede alla perfezione di esso che l'agente raggiunga il suo fine (2); ma basta ch'egli adoperi ingiustamente la forza fisica o psicologica per conseguirlo. Questo concetto, comunemente accolto dagli scrittori (3), è stato in modo esplicito accettato dal patrio legislatore, il quale aggrava la pena, *se* l'agente *consegua* l'intento, come si esprime nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo in esame.

Così essendo, si fa questione se sia ammissibile il tentativo. Il Waechter sostiene potersi trovare l'ipotesi del tentativo nel caso della *mancata resistenza* per parte dell'offeso. Se si esercitarono atti di forza contro alcuno per indurlo a fare una cosa alla quale si supponeva che dovess'essere contrario, ma invece questi era pronto a farla volontierissimo, e la fece per suo spontaneo volere, anzi sarebbe stato pronto a farla anche senza nessun apparato di forze, sembra che il Waechter ravvisi in simile contingenza la figura di un tentativo (4). Questa opinione è combattuta dal Carrara, perchè in tale caso dovendo, per ragione della stessa ipotesi, negarsi fin da principio l'esistenza della volontà contraria da vincere, si è nei termini netti del tentativo che sparisce per mancanza di oggetto; nel modo stesso che non potrebbe punirsi come reo di tentato omicidio chi inmergesse il suo coltello in uno già morto; o come reo di furto violento pel solo fatto di avere nascosti in un campo vicino quattro compagni armati, però non visti dalla vittima, chi si facesse innanzi sulla pubblica via ad un viandante e senza usare minaccia gli togliesse di dosso il mantello. In una parola, conchiude il Carrara, o il Waechter suppone che l'aggredito non avesse alcuna volontà contraria al fatto voluto dal colpevole, e non ricorrono neppure i termini abili del tentativo; o invece suppone che l'aggredito avesse una volontà contraria e che per l'apparato di forza messogli innanzi abbia ceduto senza resistere, ed allora il *crimen vis* è consumato, perchè quella stessa violenza che lo ha costretto a patire lo ha costretto a dimettere il pensiero di resistere. In colui che ha resistito, ma invano, è vinta la libertà nell'ultimo momento dell'azione o della inazione ottenuta malgrado il suo contrario volere e la sua resistenza; in colui che all'apparato di forza non solo ha ceduto, ma si è ancora astenuto dal tentare una resistenza, la libertà è vinta due volte; vinta in quanto al fatto finale, vinta in quanto alla resistenza che si è voluta fare e non si è fatta per ragione di timore (5).

Io credo che, in siffatta questione, debba distinguersi il fatto che il delitto sia commesso con violenza fisica o con minaccia reale o scritta, dal fatto che sia commesso con minaccia verbale. Se è commesso con minaccia verbale non potrebbe parlarsi di tentativo, essendo inammissibile il delitto imperfetto nei delitti di parola, *qui perficiuntur unico actu*, e che nel proferirsi richieggono una completa proposizione (6). Ma se si tratta di violenza fisica o di minaccia reale o scritta, siccome tanto nell'una quanto nell'altra possono darsi degli atti esecutivi più o meno prossimi alla consumazione, così potrebbe escogitarsi una ipotesi di violenza privata *tentata*, poichè, quando il reato può essere frazionato in diversi momenti, è ammissibile il delitto imperfetto, per lo meno nella fase del delitto *tentato* (7). Più difficile, dirò anzi inammissibile, è l'ipotesi della violenza privata *mancata;* poichè, essendo questa un delitto *formale*, la sua consumazione oggettiva è perfetta quando è perfetta

(1) PERATONER: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 256.

(2) Vol. I, pag. 27, n. 16.

(3) MORI: *Teorica del Codice penale toscano*, pag. 277; PUCCIONI: *Il Codice penale toscano illustrato*. Vol. IV, pag. 639; CARRARA: *Programma*: *Parte speciale*. Vol. II, § 1570.

(4) WAECHTER: *Lezioni di diritto penale tedesco* (in tedesco), pag. 416.

(5) CARRARA: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1571.

(6) V. Vol. IV, pag. 11, n. 12.

(7) Id. id. id.

la consumazione soggettiva. La dottrina, come ho notato parlando del reato imperfetto (1), dichiara inammissibile il tentativo nei reati, i quali, quantunque siano perfetti nella loro obbiettività ideale (in rapporto cioè al proposito dell'agente), tuttavia sono imperfetti nell'obbiettività materiale, quando cioè l'agente non abbia ottenuto l'intento che si era prefisso. Da ciò potrebbe desumersi, che in tutti indistintamente i delitti formali (nei quali avviene precisamente questo), fossero inammissibili ambedue le fasi del tentativo (tentato e mancato); però, quando si consideri che gli scrittori applicano quel concetto ai delitti di congiura, di perduellione, di religione, di calunnia, di falsa testimonianza, di violenza pubblica, di resistenza, di corruzione, di falso in stromento pubblico o di falso nummario, si vede che il concetto stesso si basa al solo fatto, come d'altronde scrive il Carrara, che l'azione abbia consumato l'offesa di un *diritto universale*, od anche di un diritto *particolare*, ma uguale o poziore di quello che si voleva ledere dal reo. In questi delitti, la effettività del danno *universale* consiste nella violazione del diritto *astratto*, che ha ciascun cittadino a vedere rispettate l'autorità, la religione, la morale pubblica, la giustizia, la pubblica forza e la pubblica fede (2). Per cui gli altri delitti formali non andrebbero soggetti alla regola anzidetta sulla inammissibilità per essi del tentativo in ambedue le sue fasi.

220. Oltre al conseguimento dell'intento, l'articolo 154 prevede altre circostanze che vengono ad aggravare la quantità politica del delitto di violenza privata. Queste circostanze sono le seguenti:

Se la violenza o la minaccia furono commesse con armi;

da persona travisata;

da più persone riunite;

con scritto anonimo;

in modo simbolico;

valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

È evidente che basta una sola di queste circostanze, perchè si faccia luogo all'aumento di pena; la quale, ove più siano le circostanze stesse potrà essere convenientemente aumentata dal Magistrato fra i due estremi indicati.

221. La prima di queste circostanze è se la minaccia o la violenza sia commessa *con armi*. Non è difficile comprendere che una persona armata incute ordinariamente maggior timore che una inerme; e si è per questa ragione che il legislatore considera il fatto come più grave. Siccome poi la circostanza delle armi è considerata come aggravante del delitto, così in esse devono intendersi comprese, giusta il disposto dell'articolo 155 successivo, tanto le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, quanto qualsiasi altro istromento atto ad offendere.

La seconda circostanza aggravante è se la persona che usa minaccia o violenza è *travisata*, vale a dire celata sotto una maschera, od altrimenti dipinta nella faccia, o camuffata in modo da alterare la figura e la persona per rendere impossibile o difficile il riconoscimento. Al timore ed alla restrizione della libertà nascente dalla violenza e dalla minaccia, come tale si aggiunge il panico che ognuno suole provare per un nemico ignoto, a cui il mistero conferisce maggiore temibilità.

Lo stesso carattere di gravità assume il delitto qualora siano *più persone riunite*, che minaccino o usino violenza. Sarebbe un opporsi allo spirito della disposizione, che vuole tanto maggiormente represso il delitto quanto fu o può essere maggiore il timore della vittima, il ritenere che, onde si faccia luogo all'aumento di pena pel concorso di questa circostanza, sia necessaria la *materiale* riunione di queste persone. Se la violenza o la minaccia sono fatte da una sola persona, ma altre persone vi sono disposte lontanamente l'una dall'altra, però in modo da essere vedute dal soggetto passivo, sapendo costui che erano in compagnia dell'autore immediato della violenza o della minaccia, nessun dubbio che debba ritenersi il delitto commesso col concorso di più persone riunite, poichè il

(1) V. Vol. IV, pag. 11, n. 12.
(2) Carrara: *Programma*, *Parte speciale*, Vol. II, §§ 373, 374.

legislatore non fa questione di lontananza o di prossimità; esige soltanto che questo concorso conferisca al soggetto attivo un grado maggiore di temibilità; e certo questo avverrebbe nella ipotesi anzidetta, poichè la vittima aquisterebbe la convinzione che al minimo segnale le diverse persone si riunirebbero anche materialmente. È poi evidente che a costituire la circostanza basterebbero anche *due* persone; in questo senso ormai la giurisprudenza è concorde.

La quantità politica del delitto è inoltre aumentata quando la minaccia sia fatta *con scritto anonimo* o *in modo simbolico*, circostanze queste che riconducono il delitto all'antica forma dello *scopelismo* (1), oggetto sempre di speciali o severe disposizioni per la potenzialità maggiore di danno che contiene. *Anonimo* dovrà ritenersi quello scritto che non solo mancherà di firma, ma sarà anche firmato, quantunque falsamente, col nome di taluno, il quale per la nòtorietà dei suoi precedenti di rapine, di omicidii o di violenze, può incutere serio timore. Sarà fatta *in modo simbolico* la minaccia quella che fosse commessa con figure od immagini; come se si piantasse un pugnale sulla porta di casa della vittima, o vi si dipingesse un teschio o una croce, e via dicendo. Tale condizione di cose, che genera nell'animo della vittima una tensione ed un'ansietà costante, fa sì che la minaccia anonima o simbolica sia stata sempre ritenuta più grave che la palese, la quale consente che la persona minacciata prenda le sue precauzioni, giudichi serenamente della gravità del pericolo e metta in opera tutti i mezzi di cui dispone per isfuggire alla violenza (2).

L'ultima circostanza aggravante è se la violenza o la minaccia è usata *valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte*. È profondamente radicato nel popolo un terrore superstizioso per tutto ciò che riguarda le associazioni segrete, di qualunque genere esse siano. Se perciò colui che minaccia o violenta si dice affiliato o mandatario di una società segreta, od usa minaccia o violenza nel nome di questa, l'impressione che ne riceve la vittima sarà considerabilmente più grave dell'ordinaria, anche perchè l'atto aquista uno speciale carattere di odiosità che ha una certa attinenza coll'anonimo (3). L'articolo non fa distinzione di associazioni; qualunque esse siano, purchè notoriamente segrete, e quando non esistessero, si faccia supporre la esistenza loro col carattere di segretezza, poichè più che dalla associazione come tale, il carattere di temibilità deriva dall'essere o dal far supporre che l'associazione sia segreta; è dall'elemento della segretezza, più che dall'associazione in sè stessa, che deriva quella *forza intimidatrice*, che è accennata dal legislatore.

222. Il delitto di violenza privata è punito con la reclusione sino ad un anno, cumulativamente alla multa sino a lire mille; quando poi l'agente abbia conseguito l'intento, la reclusione non può essere minore di un mese, nè la multa alle lire cento. (*Prima parte dell'articolo*).

Ove il delitto sia accompagnato da una o più delle circostanze indicate nel numero precedente, la reclusione va da cinque a dieci anni e la multa resta nei limiti anzidetti; se poi l'agente consegue l'intento, la reclusione non può essere inferiore di tre anni, restando il massimo dei cinque. (*Primo capoverso*).

Nel caso in cui il Magistrato trovi di applicare la reclusione per un tempo non inferiore ai sei mesi, *ha la facoltà* di aggiungervi la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

§ 11. — Interpretazione dell'articolo 155.

223. *Premessa dell'articolo. — La definizione delle armi serve per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga diversamente. — Significato della formola. — La disposizione dell'articolo è applicabile solo in quanto le armi siano considerate circostanza* aggravante *e non* costitutiva *di un reato.*

---

(1) V. a pag. 473, n. 124.
(2) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà individuale*, pag. 258.
(3) Id. id., pag. 259

224. *Specie diverse delle armi riconosciute dal legislatore.*
225. *Prima specie: Armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette. — Quali siano giuridicamente armi insidiose. — Le armi propriamente dette sono quelle la destinazione delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa. — Tanto le armi insidiose quanto le armi propriamente dette devono essere adoperate per offendere.*
226. *Seconda specie: Armi insidiose, armi propriamente dette e qualsiasi stromento atto ad offendere. — Esempi di armi improprie. — Significato della frase. — Condizione sul modo di portarle. — Non è necessario che l'intimidazione sia avvenuta.*
227. *Si fissano i concetti che informano le due specie.*
228. *Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone si considera commesso con armi, quando tre almeno di esse siano palesemente armate. — Osservazioni. — Differenza fra questa disposizione e quella dell'articolo 66. — Si intendono tanto le armi proprie quanto le improprie.*
229. *Il giudizio se un'arma sia* propria *è giudizio di diritto. — Quale sia giudizio di fatto in tema d'armi ai termini dell'articolo* 155.

223. Nell'articolo 155 il legislatore dà la definizione delle armi, e la dà *per gli effetti della legge penale, sempre che questa non disponga altrimenti*, come stabilisce nella prima parte dell'articolo stesso.

La definizione adunque serve per gli effetti *della legge penale* in genere; quindi, per gli effetti non solamente del Codice penale, che è la legge penale per eccellenza, ma anche, dietro il concetto dell'articolo 10, per qualunque altra *legge* che abbia un carattere *penale*, cioè, che riguardi infrazioni non soggette a sanzioni di decadenza o perdita di diritti o di multe di natura civile, ma represse con sanzioni che abbiano il carattere vero e proprio di pena (1). E serve per gli effetti della legge penale *sempre che questa non disponga altrimenti*; il che significa, come ho già detto interpretando il ridetto articolo 10, il quale contiene una disposizione consimile (*in quanto non sia da queste diversamente stabilito*), quando la legge penale speciale non abbia, in ordine alla medesima, qualche disposizione *espressa*, diversa da quanto dispone il Codice (2).

La disposizione poi dell'articolo è applicabile solo in quanto le armi *siano considerate come circostanza aggravante di un reato*. Non è perciò applicabile quando l'arme sia una circostanza *costitutiva*, un elemento necessario di un reato.

224. Dopo questa premessa la disposizione dell'articolo discende a dare la nozione delle armi, che divide in due specie, e cioè:

Le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere;

le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

225. *Prima specie.* Nella prima specie il legislatore comprende le *armi insidiose;* sono tali, giusta l'articolo 470:

Gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli accuminati, la cui lamina sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro congegno;

le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a centosettantuno millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente;

le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o masse.

Parlerò più diffusamente di queste nella interpretazione dell'articolo che le comprende.

Dopo le armi insidiose vengono le *altre armi propriamente dette.* Per intendere il significato di queste espressioni è conveniente dare un rapido sguardo ai Codici precedenti (sardo e toscano) e alle Fonti.

Nel Codice sardo le armi si dividevano in armi *proprie* ed in armi *improprie.* Armi *proprie* (art. 453, 454) erano quelle da

(1) Vol. I, pag. 576, n. 452.

(2) Vol. I, pag. 576, n. 453.

fuoco e le altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa (1). Il Codice toscano (art. 334) nelle armi *proprie* collocava tutte le armi bianche principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa e tutte le armi da sparo (2). Nell'articolo 180 del Progetto del 1887 non c'era una distinzione particolare e specifica fra le armi *proprie* e le *improprie*, ma si mettevano tutte in un fascio, comprendendovisi, oltre le armi da fuoco od esplodenti e le altre, la destinazione ordinaria e principale delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa, i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili stromenti atti ad offendere, quando fossero portati in modo da intimidire le persone (3). La Commissione della Camera dei Deputati propose di sostituire alla definizione data nell'articolo 180 una definizione analoga a quella contenuta nell'articolo 334 del Codice toscano (4). La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione, invece di dire: *e le altre la destinazione delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa*, nozione che trovò inesatta ed anfibologica, propose di usare la formola più semplice: *armi propriamente dette*, formola che, approvata dalla Commissione, passò nella redazione definitiva dell'articolo 155 (5).

Da ciò si vede manifestamente che il legislatore con la locuzione: *armi propriamente dette*, ha voluto in modo più conciso attenersi al concetto non già dell'articolo 334 del Codice toscano, ma a quello dell'articolo 453 del Codice sardo, il quale riteneva armi *proprie* quelle, oltre alle armi da fuoco, *la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa*. Ciò risulta evidente dalla sostituzione praticata dalla Sottocommissione della Commissione Reale di revisione alla formola dell'articolo 180. Dal momento che in questa formola si parlava di armi, *la destinazione delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa*, sì e come si parlava nell'articolo 453 del Codice sardo, e che a questa formola si sostituì quella ora adottata definitivamente dal Codice di *armi propriamente dette*, questa formola definitiva non contiene che lo stesso concetto del Codice sardo, non già quello dell'articolo 334 del Codice toscano, pel quale erano armi proprie tutte le armi bianche *principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa*, e tutte le armi da sparo. Che tale sia il significato della formola in esame, che cioè con questa siasi voluto fare riferimento alle armi *proprie*, lo si desume anche dagli articoli 12-14 della legge di Pubblica sicurezza 30 giugno 1889, nelle quali si parla precisamente di armi *proprie* e si prevedono le ipotesi di fare raccolta di armi *proprie* (art. 12), di stabilire fabbriche di armi *proprie* (art. 13) e del trasporto di armi *proprie*. Quando poi la stessa legge di Pubblica Sicurezza parla di altre armi, le nomina particolarmente, come fa nell'articolo 19, in cui indica *gli strumenti da taglio e da punta atti ad offendere*, i quali perciò necessariamente non devono ritenersi per armi *proprie*, ma devono invece entrare nella categoria delle armi *improprie*; e fra questi stromenti atti ad offendere richiama nell'articolo 23 del Regolamento per l'esecuzione della stessa legge di Pubblica Sicurezza i coltelli d'ogni specie non compresi nelle armi insidiose, con una lama eccedente in lunghezza dieci centimetri, le forbici eccedenti la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili strumenti; tutti codesti devono pure essere annoverati fra le armi *improprie* (6).

(1) Riportati a pag. 519.
(2) Riportato a pag. 517.
(3) V. a pag. 500.
(4) V. a pag. 504, n. 148.
(5) V. a pag. 511.
(6) L'IMPALLOMENI dà una strana interpretazione alla formola dell'articolo. Egli, colla scorta degli articoli anzidetti della legge e del Regolamento di Pubblica Sicurezza, ritiene che fra le armi propriamente dette debbano ritenersi anche quegli stromenti che sono enumerati nell'articolo 23 del regolamento stesso (*Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 132, 133). Ma a questa interpretazione si oppone l'esame delle Fonti. Il Majno la combatte giustamente: « Sarebbe curioso, egli dice, che un fabbricante fosse obbligato a preavvertire l'Autorità di pubblica sicurezza di ogni lesina o trincetto che deve mandare ai ciabattini proprii clienti. Se poi si volesse ripiegare dicendo che i menzionati strumenti sono armi *proprie* solo in quanto asportati senza giustificato motivo, rimarrebbe sempre a spiegare come mai una ferita

Dunque, per armi *propriamente dette* non possono intendersi che quelle, *la destinazione delle quali è la difesa propria o l'altrui offesa*, come era indicato nel Codice sardo e nell'articolo 180 del Progetto del 1887.

Però, tanto le armi insidiose quanto le armi propriamente dette si intendono armi per gli effetti penali, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato, soltanto allora *che si adoperino per offendere*, come si esprime il numero 1 dell'articolo in esame; in altre parole, quando di esse si fa uso per commettere una lesione personale; ed infatti, l'articolo 373 aumenta la pena nel caso in cui la lesione personale *sia commessa con armi insidiose o con ogni arma propriamente detta.*

226. *Seconda specie.* Sotto il nome di armi, per gli effetti della legge penale, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un reato, si intendono, inoltre, le armi insidiose, tutte le altre armi propriamente dette, *e qualsiasi altro istromento atto ad offendere.*

È evidente che in questa locuzione si comprendono quelle armi, le quali nel Codice sardo e nel toscano passavano sotto il nome di armi *improprie.* Il Codice sardo esemplificava le armi improprie colle armi da fuoco non principalmente ed ordinariamente destinate alla difesa propria od all'altrui offesa, e con tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili. Il Codice toscano le faceva consistere in tutti gli utensili, strumenti o corpi incidenti, perforanti o contundenti, aventi una destinazione diversa dall'offesa. Nell'Allegato al Progetto del 1883, relativo alle armi, si comprendevano i coltelli di qualsiasi specie ed altri consimili stromenti atti ad offendere. Nel Progetto del 1887, articolo 180, si riportò la formola dell'Allegato, e il Ministro Zanardelli nella Relazione su questo Progetto scriveva: « che i coltelli e gli altri consimili stromenti corrispondono a quelle che si dicevano armi *improprie* » (1). La Commissione Reale di revisione accettò la proposta della Sottocommissione, di cancellare dall'articolo 180 le parole: *coltelli*, e di limitare la nozione delle armi improprie *a qualsiasi istromento atto ad offendere;* e la locuzione fu definitivamente adottata dal legislatore nell'articolo in esame (2).

Da questo rapido cenno si desume chiaramente che nella categoria delle armi *improprie*, e più particolarmente ed esattamente nella seconda specie delle armi indicata nel n. 2 dell'articolo 155, deve comprendersi indistintamente qualsiasi istrumento, la cui destinazione non sia la difesa propria o l'altrui offesa, ma che abbiano una destinazione diversa; in altre parole, questi strumenti non devono per loro natura o pel modo di fabbricazione ordinariamente e principalmente essere usati per offendere altrui o difendere sè stessi od altri, ma qualunque stromento, che per sua natura o pel modo di fabbricazione, è adoperato ordinariamente e principalmente per un fine diverso dalla offesa o dalla difesa.

Però non basta; è necessario che siffatto stromento sia *atto ad offendere*, abbia cioè in sè medesimo la *potenzialità* di recare un danno. Quindi dovrà ritenersi tale un bastone, una pietra, una chiave, una bottiglia, un bicchiere; oggetti tutti, i quali in sè medesimi hanno la potenza, l'attitudine di offendere.

Non basta ancora, perchè possa applicarsi la disposizione dell'articolo; ma fa d'uopo che questo *qualsiasi* stromento si *porti in modo da intimidire le persone.* Dal che derivano due conseguenze. La prima, che lo strumento dev'essere veduto dal soggetto passivo del delitto, poichè se la condizione è la intimidazione, questa non avverrebbe ove egli non vedesse lo strumento. La seconda, che il modo di portare lo strumento sia tale da intimidire il soggetto passivo. Se un calzolaio durante il lavoro e tenendo in mano il trincetto diverbia nella sua bottega con taluno, non può dirsi che egli porti il trincetto *in modo da intimidire* l'avversario. Ma

---

di lesina o trincetto debba essere aggravata in ragione del mezzo adoperato, se commessa sopra una persona inseguita sulla pubblica via, e non essere aggravata quando commessa proditoriamente nella bottega del calzolaio » (*Commenti al Codice penale italiano*, pag. 461).

(1) V. a pag. 502, n. 145.

(2) V. a pag. 510 e 511.

se lo ripone e poi lo riprende mentre la discussione si accalora, e l'agita verso l'avversario, evidentemente lo porterebbe in modo da intimidire. L'Impallomeni osserva che questa locuzione è usata obiettivamente, in quanto si dice: *in modo* da intimidire, non già: *per* intimidire. Non si richiede quindi che in modo esplicito siasi mostrata l'intenzione di incutere timore, di aggredire; ma solo si richiede che il contegno dell'agente sia per sè medesimo atto ad intimidire (1). Ed ha ragione; per cui non è necessario che l'intimidazione sia effettivamente avvenuta, ma basta che dal modo in cui lo stromento era portato fosse possibile ricevere una intimidazione. Se il reo (scrive il Pincherli) si imbatte in persona di straordinario coraggio, che non teme le armi portate in modo che al comune delle persone fa paura, questo non gli giova, perchè l'aggravante esiste tuttavia (2).

227. Sintetizzando le considerazioni esposte nei due numeri precedenti, l'articolo 155, come risulta dal suo testo, distingue adunque due ipotesi: l'offesa o la lesione personale e la intimidazione. Trattandosi di offesa, la circostanza aggravante è costituita solamente dalle armi insidiose e da tutte le altre armi propriamente dette qualora *si adoperino* per offendere. Nella seconda ipotesi, quella della intimidazione (che abbraccia molteplici forme di reato, quali la violenza, la minaccia, la resistenza all'Autorità), l'aggravante è costituita dalle armi insidiose, dalle altre armi propriamente dette e anche da qualsiasi altro istrumento, purchè sia *atto ad offendere*, e, in pari tempo, sia *portato in modo da intimidire le persone*, senz'uopo però che la intimidazione sia effettivamente avvenuta, cioè che colui contro il quale era lo stromento portato, abbia effettivamente, pel modo in cui lo stromento era portato, risentito paura.

Le due condizioni, dell'attitudine all'offesa e del porto in modo da intimidire, devono concorrere cumulativamente.

Le ipotesi sovraccennate non possono essere confuse. Così, quando si tratti di lesione personale costituirà una circostanza aggravante soltanto l'uso di armi insidiose o armi propriamente dette, non già anche il porto di strumenti, che non siano armi insidiose o armi propriamente dette, quantunque portati in modo da intimidire le persone. Se quindi, in tema di lesioni personali, siansi usate armi improprie o non insidiose, dovrà essere vana qualsiasi ricerca sulla loro attitudine a intimidire, del tutto indifferente per gli effetti dell'aggravante. Nei reati che non siano una lesione personale, come quando si tratta di minaccia, di violenza, di resistenza all'Autorità e simili, l'arma costituisce un'aggravante per ciò solo ch'essa rappresenta un *mezzo*, il quale accresce la potenza aggressiva dell'agente e diminuisce la difesa del paziente (3).

228. L'articolo 155 dispone da ultimo che, *ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate.*

Questo caso può presentarsi, ad esempio, nei delitti di violenza pubblica (art. 187), di radunata sediziosa (art. 189), di resistenza all'Autorità (art. 190), di evasione di detenuti (art. 230) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235).

Ove il legislatore non avesse espressamente stabilita questa disposizione e qualora più persone avessero commesso il delitto e soltanto una fosse stata armata, questa circostanza aggravante materiale si sarebbe comunicata a tutte le altre in base all'articolo 66, quando l'avessero conosciuta nel momento in cui concorsero nel reato. Il legislatore ha voluto derogare a questo disposto, per stabilire invece, puramente e semplicemente, che, onde l'aggravante delle armi sia comunicata ai compartecipanti al delitto, almeno tre siano palesemente armati; abbandonando in pari tempo la espressa necessità della *scienza*, perchè, del resto, implicita nel fatto che le tre persone devono essere *palesemente* armate; quindi i compartecipanti devono vederle. Comunque, dato anche, il che sarebbe difficile, che alcuna delle persone non

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*. Vol. II, pag. 131, n. 298.
(2) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*. Pag. 231.
(3) V. la Relazione finale, a pag. 513.

si fosse accorta che tre dei compartecipanti fossero armati, la circostanza aggravante, affatto oggettiva, dovrebbe ugualmente comunicarsi ad esse.

Il capoverso parla di *armi* in genere; quindi comprende tanto le *proprie*, quanto le *improprie*, semprechè però concorrano le altre condizioni richieste nei numeri 1 e 2. Sarebbe strano, nota giustamente l'Impallomeni, che una radunata sediziosa, quale è configurata dall'articolo 189, composta di contadini, si abbia a ritenere commessa senz'armi, soltanto perchè invece di essere armati di spade o di pugnali, siano armati di zappe e di randelli (1).

229. Il legislatore non definisce e neppure esemplifica quali siano le armi *propriamente dette*, come definisce ed esemplifica le armi insidiose nell'articolo 470. Si è presentata la questione, se sia il prudente criterio del Giudice che deve stabilire, secondo i diversi casi, se l'arma debbasi o no comprendere in quella categoria; e fu deciso, come vedremo, che quando il Giudice ha affermato, in base alle circostanze della causa, trattarsi di un'arma propriamente detta, e che fu adoperata per offendere, viene a stabilire le due condizioni volute dal n. 1 dell'articolo 155, con un giudizio di fatto che sfugge al sindacato della Corte Suprema.

Che sia un apprezzamento di fatto non v'ha dubbio; ma è un apprezzamento di fatto che sarà insindacabile quando non sia informato ad un erroneo concetto di diritto. Arma *propria* è quella la cui destinazione è l'offesa altrui o la difesa propria od altrui. È questo il concetto di diritto. Se si ritenesse insindacabile il giudizio del Magistrato si verrebbe a questa conseguenza, che lo si dovrebbe ritenere insindacabile, anche quando affermasse che un sasso, per esempio, fosse un'arma propria. Evidentemente questa affermazione sarebbe contraria al surriferito concetto di diritto, poichè la destinazione del sasso non è l'offesa altrui nè la difesa propria o di altrui. Con questo apprezzamento si verrebbe ad interpretare un principio di diritto, non espressamente esposto dal legislatore, ma intrinseco nel significato della locuzione giuridica: *arma propriamente detta*, attribuito alla stessa dalla dottrina e dalle legislazioni precedenti, ed al quale il legislatore non ha rinunciato, ma a cui, pur adoperando una frase più sintetica, volle anzi fare omaggio, come si rileva dalle Fonti ed ho più sopra osservato. Se si volesse seguire questo avviso, la nozione delle armi *proprie* (scrive il Majno) sarebbe indeterminata ed indeterminabile, interamente commessa all'arbitrio del Magistrato giudicante (2). Il Giudice sarà insindacabile quando affermerà che l'arma fu adoperata per offendere; ma se l'arma sia *propria* è un giudizio di diritto e per conseguenza soggetto all'esame del Magistrato Supremo.

Sarà poi evidentemente un apprezzamento di fatto il giudizio se uno stromento (arma *impropria*) sia atto ad offendere e sia stato portato in modo da intimidire le persone.

—

§ 12. — Interpretazione dell'articolo 156.

230. *Osservazione generale. — Modi nei quali può essere usata la minaccia. — Quando la minaccia costituisca un delitto di per sè stante. — Nozione di questo delitto secondo l'articolo. — Punti da esaminarsi.*

231. *Elemento intenzionale. — La minaccia dev'essere fatta non soltanto volontariamente ma con animo freddo e deliberato.*

232. *Fine dell'agente. — Dev'essere quello di intimorire od un qualunque altro, all'infuori di quelli che tendono ad ottenere un fatto costituente un delitto nominativamente indicato dal Codice.*

233. *Elemento materiale. — La minaccia può essere verbale, reale od anonima* (scopelismo).

234. *Nella minaccia dev'esservi il concetto di un danno. — È necessario che abbia in sè*

---

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 133.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 460. 461.

stessa l'attitudine di intimorire. — Questo estremo si desume dall'essere la minaccia un delitto formale.

235. *Il danno minacciato dev'essere* grave *ed* ingiusto. — *Osservazioni. — Deve trattarsi di un danno* futuro. — *È indifferente che il danno sia materiale o morale, che la minaccia sia fatta nell'interesse del minacciante o di altra persona, e che il male colpisca il minacciato od altri. — La minaccia dev'essere fatta a persona determinata.*

236. *Se la istigazione a delinquere possa costituire il delitto di minaccia.*

237. *È ammissibile il delitto di minaccia tentato, ma non il mancato.*

238. *Correità e complicità nel delitto di minaccia.*

239. *Primo capoverso: Circostanze aggravanti del delitto di minaccia. — Sono quelle stesse che aggravano il delitto di violenza privata.*

240. *Secondo capoverso: Altra ipotesi di minaccie. — Non può riferirsi che alla minaccia di un danno non grave.*

241. *Pena del delitto di minaccia.*

230. Come abbiamo veduto trattando della violenza privata preveduta dall'articolo 154, la minaccia, al pari della violenza, può essere usata in tre modi.

Può usarsi, come è usata la violenza, per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, ed allora sorge il delitto di violenza privata, purchè l'azione od omissione alla quale mira il colpevole non siano tali da far sorgere l'offesa di altro speciale delitto nominativamente indicato dal legislatore.

Può usarsi, come è usata la violenza, con la mira dell'agente di ottenere un fatto che ha un nome speciale nella legge, ed allora il fatto ritiene la sua individuale natura giuridica, e nascono i delitti di ratto, di carcere privato, di violenza carnale, di rapina, di estorsione, secondochè sia stata usata allo scopo di commettere l'uno o l'altro di questi delitti.

Può, finalmente, usarsi con un fine che non sia rivolto alla lesione di un altro diritto, in cui possa trovare la propria oggettività giuridica un altro titolo di reato nominativamente contemplato dalla legge, ed allora la minaccia cessa di essere *mezzo* e diventa un delitto di per sè stante e costituente un titolo speciale.

È precisamente di questo che si occupa l'articolo 156, secondo cui il delitto di *minaccie* (così è intitolato dal legislatore) si estrinseca col fatto di colui (*chiunque* esso sia, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero), il quale, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave ed ingiusto danno.

Onde interpretare esattamente la disposizione dell'articolo è necessario fermare l'attenzione sui tre punti seguenti:

L'elemento intenzionale;
il fine che si propone l'agente;
l'elemento materiale.

231. *Elemento intenzionale.* Le minaccie devono essere fatte non soltanto *volontariamente*, ai termini dell'articolo 45, ma con *animo deliberato*. È necessario (ed in ciò sono d'accordo tutti gli scrittori), ch'esse, in altre parole, provengano da animo freddo, non da dolo d'impeto; le jattanze, le minaccie dell'uomo irato richiamano a misure preventive e non cadono sotto la censura del Magistero penale. Così il Giuliani (1), seguito dal Puccioni (2) e dal Carrara (3).

Il criterio d'applicazione dell'articolo 156 non può essere sostanzialmente diverso, perchè, se la minaccia è considerata come un delitto contro la libertà individuale in quanto l'agitazione ch'essa desta nell'animo del minacciato restringe in questo la facoltà di riflettere pacatamente e di determinarsi a piacimento proprio, gli impedisce certe azioni e lo costringe a certe altre di provvedimento e cautela, così restringendo la sua libertà interna e spesso ancora la esterna, è chiaro che, quando la minaccia non si presenti

(1) Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale*, Vol. I, p. 128.
(2) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, 643.
(3) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. II, § 1576.

soggettivamente seria, non è possibile ravvisarvi quegli estremi e quei caratteri per i quali il Codice ne ha fatto un delitto contro la libertà individuale (1).

Dietro questi concetti, che mi sembrano esattissimi, non potrebbe ritenersi punibile, nei sensi dell'articolo 156, la minaccia verbale mossa nell'attualità dell'eccitamento di una passione impetuosa, come un accessorio ovvio e quasi naturalmente inseparabile di ogni rissa o collisione fra due o più persone.

232. *Fine dell'agente.* Il fine dell'agente dev'essere tale da non imprimere alla minaccia il carattere di un altro delitto speciale.

Il Ministro Zanardelli, nell'articolo 140 del suo Progetto del 1883, richiedeva che la minaccia fosse fatta *al solo fine di incutere timore* (2). Ma questo estremo egli cancellava dall'articolo 150 del Progetto del 1887, sembrando una condizione esuberante ed anche poco giustificabile, dappoichè torna difficile concepire una minaccia, che non abbia altro fine più pratico per quanto recondito, mentre poi a contraddistinguere questo delitto dagli altri congeneri sta l'inciso: *fuori degli altri casi preveduti dalla legge* (3).

Però, sebbene anche dall'articolo sia definitivamente scomparsa la clausola del fine speciale di incutere timore, tuttavia questo fine deve ritenersi implicitamente necessario di fronte all'inciso contenuto nell'articolo stesso: *fuori degli altri casi preveduti dalla legge.* Questi casi non possono essere (e non sono infatti) che quelli nei quali la minaccia è usata per raggiungere un fine che viene a costituire un titolo di reato nominativamente indicato dal Codice. Tolti questi casi, la minaccia non può essere diretta che al fine di impaurire il soggetto passivo; di incutergli timore di essere sottoposto ad un male in un progresso di tempo più o meno lungo, senza avere la intenzione di coartare la sua volontà, in vista di un determinato effetto; di turbarlo nella sua quiete, nella sua tranquillità e nella sua attività individuale, elemento necessario della più completa ed assoluta libertà.

Che se per avventura nella esplicazione dei fatti venisse ad affermarsi che la minaccia fu commessa non già per incutere timore, ma per un fine diverso, e diverso, ben inteso, dal fine di ottenere un fatto costituente un titolo di reato nominato in particolare dal Codice, il delitto di minaccia reggerebbe pur sempre, stante il nessuno accenno, avvertitamente escluso dal legislatore, ad un fine piuttosto che all'altro, fuori degli altri preveduti dalla legge.

233. *Elemento materiale.* La minaccia può estrinsecarsi in qualunque modo, con parole, con scritti o con atti, per cui può essere *verbale* e *reale.* Esempio di minaccia *reale* sarebbe quello di impugnare un'arma contro taluno.

La minaccia può essere anche *anonima;* ed anzi, se così fatta, deve ritenersi più grave. Ed invero, se il criterio essenziale del delitto di minaccia sta nel timore incusso, ne deriva per necessità logica la conseguenza, che la sua quantità naturale starà in ragione del maggior timore prodotto. Ora, sente ognuno che quando la minaccia procede da persona conosciuta si ha cento modi per calmare le apprensioni dell'animo. Ma quando è anonima non si sa quali e quanti saranno i nemici, non si sa da chi guardarsi, nè contro chi chiedere od aspettare protezione. Questa specie particolare di minaccia è conosciuta sotto il nome di *scopelismo,* di cui ho parlato nella parte dottrinale (4), ed è costituita da tutte le minaccie contenute in scritture anonime o in qualunque altro segno rappresentativo del pensiero eseguito da mano ignota. Esempio tipico di *scopelismo* è quello di porre con intenzione ostile fuori dell'abitazione del soggetto passivo un teschio, una bara o segnarne la porta con una croce.

234. Ma perchè la minaccia, qualunque ne sia la specie, assuma i caratteri del delitto preveduto dall'articolo 156, è necessario ch'essa sia tale da estrinsecare il concetto di un danno, e in pari tempo ch'essa abbia attitudine ad intimorire, poichè se non avesse

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* pag. 465, n. 792; Carrara: *Programma, Parte speciale,* Vol. II, § 1575.

(2) V. a pag. 496.
(3) V. a pag. 500, n. 144 e 501.
(4) Pag. 473, n. 124.

questa attitudine, non sarebbe possibile il danno. Se la minaccia non contenesse in sè siffatta attitudine, non potrebbe intimidire, perchè il minacciato non giungerebbe ad avere la credenza che il danno si effettuasse.

Del resto, questo estremo dell'attitudine ad intimidire è una conseguenza logica dell'essere il delitto di minaccia un delitto *formale*, come è consentito concordemente da tutti gli scrittori e come risulta dal testo stesso della disposizione. Perchè questo delitto si consumi non è necessario che l'agente abbia raggiunto il fine che si era prefisso, quello di intimidire, o quel qualunque altro che non faccia trapassare il reato in titolo diverso nominativamente indicato dal Codice; ma basta che l'agente abbia minacciato volontariamente e ingiustamente. È quindi un delitto *formale* (1). Se fosse un delitto *materiale*, cioè se fosse necessario per la sua consumazione che il soggetto passivo si fosse effettivamente intimidito, o che l'agente avesse raggiunto quel fine che si era proposto e che non avrebbe impresso alla minaccia il carattere di un altro delitto speciale, allora potrebbe comprendersi come l'estremo dell'attitudine ad intimorire nella minaccia non dovess'essere necessario, poichè, atta od inetta, l'esistenza giuridica del delitto potrebbe misurarsi dall'effetto, cioè dal fatto che la vittima si fosse realmente intimidita per le parole o per l'atto del soggetto attivo; ma essendo un delitto *formale*, ove la minaccia non abbia veramente quest'attitudine, non può costituire un delitto. Ed invero, il delitto si consuma con la minaccia di un grave ed ingiusto danno; se è impossibile che il fatto che si minaccia produca questo danno, non vi ha giuridica minaccia, quindi non vi sarebbe il delitto di minaccia (2).

236. Il danno che si minaccia dev'essere *grave* ed *ingiusto*.

Quanto alla *gravità*, osserva esattamente il Carrara, che non può stabilirsi un limite assoluto all'entità del male minacciato; che abbia una certa gravità è assolutamente indispensabile; ma il calcolo di tale gravità è relativo, e bisogna lasciarne la valutazione alla prudenza del Giudice: solo può dirsi in genere che sulla essenza della minaccia niente influisce la specie del male minacciato, purchè sia di una sufficiente gravità. Trattisi di male nella persona o di male nella roba; trattisi di male prossimo o di male remoto; trattisi di male imminente a noi stessi o a persona a noi cara; sempre la minaccia di questi mali sarà politicamente imputabile (3).

Quanto alla *ingiustizia*, questo elemento non era richiesto dall'articolo 150 del Progetto del 1887 (4); fu proposto dalla Commissione Reale di revisione, sulla osservazione del Commissario Chiaves, che il carattere spiccato del danno che si minaccia dev'essere l'*ingiustizia*, perchè non è reato il minacciare taluno di fare contro di lui una cosa giusta, una cosa di cui si ha diritto (5). Adottato dal Codice, il Ministro Zanardelli osservava nella Relazione finale che una semplice minaccia può essere non solo motivata da giusta causa, ma essere per sè medesima legittima, come il minacciare un'azione giudiziale per conseguire l'esazione di un credito (6). Queste parole chiariscono

(1) Vol. I, pag. 27, n. 16.

(2) Il Cosentino avverte che la minaccia, onde possa essere punita deve alludere ad un male *probabile* (*Il Codice penale del* 20 *novembre* 1859 *annotato. Sull'articolo* 431) ed esemplifica questo concetto colla minaccia consistente nel dire: *vi farò cadere la luna sul capo.* Osserva però il Carrara (*Programma, Parte speciale.* Vol. II, § 1577, nota 2) che non sempre vogliono le parole essere prese nel loro modo e materiale significato. Spesso nella minaccia di cosa che, presa alla lettera, sarebbe impossibile, si esprime il concetto possibile della uccisione, dell'incendio e simili. Così chi dicesse: *ti voglio far camminare colla testa in mano,* direbbe cosa che presa alla lettera è un impossibile; ma poichè simboleggia nel suo concetto la precedente uccisione, può benissimo in queste ed analoghe formule (quantunque nella loro corteccia esprimano cose impossibili), ritrovarsi l'elemento così soggettivo come oggettivo della minaccia imputabile.

(3) Carrara: *Programma, Parte speciale.* Vol. II, § 1577.

(4) V. a pag. 500, n. 145.

(5) V. a pag. 511.

(6) V. a pag. 513.

ne la ingiustizia del danno (e quindi la criminabilità della minaccia), possa manre o per la natura del male minacciato o la ragione determinante della minaccia. nca la ingiustizia del danno in sè considerato, quando, come nota il Carrara (1), la naccia possa interpretarsi in modo da aplare ad un male inferito dalla giustizia me chi avesse detto in altri tempi: ti frustare), o quando, come osservava il mmissario Chiaves, si minaccia taluno di contro di lui cosa di cui si ha diritto. nca la ingiustizia del danno non solo trattisi di minaccia fatta per legittima sa, chè anzi in questo caso la rane scriminante verrebbe piuttosto dalticolo 49 (2); ma ogni qualvolta, osserva Carrara, la incussione del timore tenda a tenere il minacciato nella obbedienza alla ge morale e giuridica, senza invadere o tringere l'esercizio della sua libertà (3); me avverrebbe (sono esempi posti innanzi llo stesso Carrara), nella minaccia del mao alla moglie infedele per vincerne mente il timore la incostanza naturale, e lla minaccia del proprietario di campagna un conosciuto danneggiatore, che veda apressarsi al suo fondo, onde distoglierlo dalsurparne i prodotti. In questi e in altri simili casi (salva la ipotesi che lo scopo i tende il minacciante si presti a far sorre il titolo di esercizio arbitrario delle roprie ragioni), non solo non si ha il titolo i violenza privata, il quale non potrebbe ovare la propria oggettività nel costringiento a far cosa doverosa o ad astenersi a cosa illecita, ma non si ha neppure il tolo di minaccia, perchè dalla incussione el timore non sorge un rapporto di conraddizione tra il fatto e il diritto (4).

Il danno che si minaccia deve inoltre esre *futuro;* da una minaccia di male preente non può sorgere restrizione alla libertà ndividuale, cessando ogni timore, poichè la minaccia non fu eseguita nell'atto.

Dati questi estremi del danno, è senza imortanza per l'applicazione dell'articolo 156, che il danno sia materiale o morale, quale potrebb'essere la minaccia di pubblicare uno scritto diffamatorio; e attesa la formola generica della disposizione è indifferente che la minaccia sia fatta nell'interesse del minacciante, oppure di altra persona, e che il male minacciato colpisca la stessa persona, cui è rivolta la minaccia, oppure altra persona in qualsiasi modo legata con quella.

Questo poi è certo, che, dicendo il legislatore: chiunque minaccia *ad alcuno,* come nella violenza privata disse: costringe *alcuno,* si ha ad intendere che la minaccia dev'essere diretta ad una persona *determinata.* La stessa osservazione ho fatto nei riguardi della violenza privata.

238. L'Impallomeni tratta la questione se l'istigazione a delinquere non accolta e non susseguita da effetto, ed ogni progetto criminoso concertato fra più individui, costituisca una minaccia indiretta; e la scioglie affermativamente. Egli, dopo di avere ricordato le disposizioni del Codice sardo e del toscano e di alcune leggi straniere intorno alla istigazione a delinquere non accolta, passa a considerare che se queste figure di reati *sui generis* non furono riprodotte nel Codice, ciò non toglie che la istigazione a delinquere e il concerto criminoso in danno di una determinata persona, non seguìti da effetto, possano cadere sotto il titolo di minaccia. Secondo lui non vale in contrario la frase dell'articolo 156: *minaccia ad alcuno,* perchè questo significa unicamente che la minaccia deve avere per oggetto una *determinata* persona, non già che debba farsi *direttamente* alla persona. Nessuna peggior minaccia (egli scrive) alla sicurezza di un individuo che il cercare un sicario per farlo assassinare, o il cercare di essere prezzolato per assassinarlo, o concertare i mezzi per delinquere contro di lui. In appoggio della sua tesi riporta un brano della Relazione del Ministro Zanardelli sul Progetto del 1887, nel quale si adduce la ragione per cui non credette di fare un titolo speciale

(1) Carrara: *Programma, Parte speciale.* Vol. II, § 1577, nota 1.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* pag. 467, n. 795.

(3) Carrara: *Programma, Parte speciale,* Vol. II, § 1577.

(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* pag. 467, 468, n. 795.

della istigazione a delinquere non accolta (1).

Le parole della Relazione sono le seguenti: « O si tratta di istigazione commessa in privato, e allora, ove non sia accolta, si ha un'azione che può richiamare l'attenzione vigilante dell'Autorità; *ovvero può costituire in qualche caso una minaccia semplice*, ma non si hanno i caratteri di uno speciale titolo di reato; o si tratta di una istigazione fatta pubblicamente, ed allora, *ma allora soltanto*, l'eccitamento a commettere reati perturba l'ordine pubblico e produce scandalo; ond'è che diviene imputabile » (2).

Il Majno combatte siffatto avviso. Riferendosi a questo brano della Relazione ministeriale osserva come, per poterlo adattare alla tesi sostenuta dall'Impallomeni, bisogna generalizzare a tutti i casi di istigazione non accolta o di concerto criminoso, ciò che quel documento accenna in via affatto eccezionale *per qualche caso* soltanto. E questo *qualche caso*, essendo subordinato alla nozione legale, non può essere configurato altrimenti che come una notizia della istigazione o del concerto data dallo stesso minacciante alla persona minacciata, a scopo di intimorirla. Nè si deve dimenticare la circostanza eloquentissima che il legislatore italiano non ha previsto i titoli speciali della istigazione a delinquere e della offerta di delitto, mentre pure conosceva l'esempio di altre legislazioni che contemplano questi fatti come delitti *sui generis* diversi e distinti dalla minaccia. Se avesse inteso di seguire questo esempio lo avrebbe fatto in modo diretto ed espresso; e che invece non abbia avuto l'intenzione di seguirlo, lo si ricava non solo dalle parole anzidette della Relazione ministeriale, ma anche da un altro passo di questa, nel quale si dice che: « avvenimenti *affatto eccezionali* hanno contribuito talvolta alla *creazione di leggi speciali, per elevare a reati la proposta o eccitamento di determinati delitti gravi*. Tali sono le così dette leggi Duchesne » (3). Se dovessero cadere sotto il titolo di minaccia (a parte che non potendosi distinguere delitto da delitto, la pena minacciata dall'articolo 156 alla semplice minaccia potrebbe riuscire più grave di quella comminata al reato effettivamente commesso), non si vedrebbe ragione perchè anche un tentativo con mezzi non idonei, o sospeso per volontà dell'attentante non debba del pari incriminarsi come minaccia. Verrebbe da ciò, nel trattamento penale del reato tentato, un radicale sconvolgimento delle teorie dominanti, del quale senza una espressa dichiarazione del legislatore non è possibile attribuire a questo l'intenzione (4).

Il patrio legislatore della istigazione a delinquere non accolta e del progetto criminoso concertato fra più non volle formare un delitto speciale, e ne disse le ragioni; disse, fra le altre, che potendo *in qualche caso* costituire una minaccia semplice, non si avevano i caratteri di uno speciale titolo di reato. Dunque, ammette la possibilità che *in qualche* caso vengano a costituire una minaccia semplice. L'affermazione dell'Impallomeni, che sempre debbano costituire il delitto di minaccia indiretta, parmi esagerata. Lo costituiranno *in qualche caso*: quando cioè rivestiranno effettivamente i caratteri della minaccia; in altri termini, quando per cura dell'istigatore o dei compartecipi del progetto delittuoso, il soggetto passivo venga a notizia della istigazione o del concerto fatti a scopo di intimorirlo.

237. Si può chiedere se nel delitto di minaccia sia ammissibile il tentativo nelle sue fasi di tentato e di mancato.

Quanto alla minaccia *verbale* non è possibile nè l'una nè l'altra fase del tentativo, perchè nei delitti di parola, *qui perficiuntur unico actu* e che nel proferirsi richieggono una completa proposizione, il tentativo non è ammissibile (5).

Quanto alla minaccia *reale*, il Carrara ammette la possibilità del delitto *tentato* nella minaccia *scritta*, quando la lettera minacciosa sia smarrita per via. Più disputabile

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 135-137, n. 303.

(2) *Progetto del Codice penale, ecc.* 22 novembre 1887, Vol. II; *Relazione ministeriale* (Libri Secondo e Terzo), pag. 159. Roma, Stamp Reale, 1887.

(3) Pag. 160, in nota, della Relazione, di cui la nota 2 di fronte.

(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 469, 470, n. 801.

(5) Vol. IV, pag. II, n. 14.

egli trova la soluzione del quesito sul delitto *mancato*. Tenuto fermo che lo scrivere la lettera minacciosa non sia che un atto preparatorio, il conato comincia colla emissione. Finchè la lettera viaggia si ha un conato *remoto;* quando giunge in mano di colui al quale è destinata, il conato è *prossimo*. Ma la lettera in mano di colui che vuolsi intimorire (anche aperta, anche già sotto gli occhi suoi), non rappresenta l'ultimo atto consumativo, come non lo rappresenta la minestra avvelenata che sta innanzi la vittima. Perchè io muoia di veleno bisogna che ingoi quella minestra; perchè io mi spaventi bisogna che legga quella lettera. Perciò, come a tutta ragione l'atto consumativo, benchè eseguito da un terzo o dalla stessa vittima, si considera come fatto del colpevole e si pone a tutta sua responsabilità, così vuole giustizia che ciò che dalla vittima o dal terzo non fu ancora fatto si sottragga dalla forza fisica soggettiva del malefizio per minorarne la responsabilità, per la intuitiva ragione che il delitto non fu ancora soggettivamente consumato. E conchiude l'illustre Maestro per la inammissibilità del delitto mancato, perchè la intimidazione effettiva del minacciato non è condizione essenziale della consumazione del delitto (1).

Il delitto di minaccia è delitto *formale*, come ho detto di sopra; è un delitto *formale* che però ammette frazionamenti; quindi, se, trattandosi di frazionamenti più o meno prossimi alla consumazione del delitto, indipendentemente dal conseguimento del fine che si era proposto il soggetto attivo, è ammissibile il tentativo nella fase del delitto tentato (sempre, ben inteso, nella minaccia *reale*) non può concepirsi il tentativo nella fase del delitto mancato, perchè la consumazione oggettiva del delitto di minaccia è perfetta quando ne è perfetta la consumazione soggettiva (2).

238. Quanto alla correità non può ammettersi dubbio; sì l'una che l'altra sono concepibili nel delitto di minaccia. Ed invero, non è difficile che alcuno concorra nella esecuzione di questo delitto; sarebbe correo colui che scrivesse sotto la dettatura del minacciante; come non è difficile che taluno determini altri a minacciare talaltro.

Del pari non è difficile il rappresentarsi, anche nel delitto di minaccia, alcuna o tutte le ipotesi della complicità contenute nell'articolo 64.

239. Il primo capoverso dell'articolo in esame prevede le circostanze che vengono ad aggravare il delitto di minaccia. Queste circostanze sono quelle stesse che aggravano il delitto di violenza privata, e possono concorrere come nella violenza privata o cumulativamente o singolarmente.

Il delitto sarà quindi aggravato nei casi seguenti:

Quando la minaccia sia commessa con armi;

da persona travisata;

da più persone riunite;

con scritto anonimo;

in modo simbolico;

valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Servono all'uopo le considerazioni interpretative che ho fatto, trattando della violenza privata (3).

240. L'ultimo capoverso contempla l'ipotesi di *ogni altra minaccia*. Siccome la minaccia principale preveduta dall'articolo è quella che si riferisce ad un danno *grave*, che è l'unico carattere specifico di essa; così, quando il legislatore parla di *ogni altra minaccia*, evidentemente non può avere riguardo che ad una minaccia, la quale abbia di mira un danno che *non sia grave*. Qualunque diversa interpretazione sarebbe arbitraria; anche quella che eventualmente si riferisse all'intensità maggiore o minore dell'elemento intenzionale, poichè, quanto a questo elemento, non vi ha differenza alcuna fra minaccia e minaccia.

Per questa minaccia non si procede che a querela di parte.

---

(1) Carrara: *Programma, Parte speciale*. Vol. II, § 1585.

(2) Veggasi ciò che dissi in proposito, quanto al delitto di violenza privata, nel n. 219, a pag. 566.

(3) N. 220, a pag. 567.

241. Riguardo alla pena del delitto di minaccia il legislatore stabilisce le norme seguenti.

La minaccia semplice di un grave ed ingiusto danno è punita con la reclusione sino a sei mesi.

La minaccia qualificata, cioè quando sia accompagnata da taluna delle circostanze, che aggravano la violenza privata, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno; e nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, il Giudice ha facoltà (*può*) di aggiungere la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La minaccia lieve, cioè quella che include l'eventualità di un danno *non grave*, è punita con la multa sino a lire cento.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

§ 1. — Giurisprudenza sul Codice sardo.

242. *Per quali dei delitti testè esaminati si abbiano massime di giurisprudenza delle Corti supreme.*

243. *Sugli articoli* 194-196 *del Codice del* 1859. — *Attentati alla libertà individuale* (*Cassazioni di Napoli e di Roma*).

244. *Sugli articoli* 199-204. — *Sequestro di persona* (*Cassazioni di Torino, Firenze e Palermo*).

245. *Sugli articoli* 238-240. — *Abusi di potere rispetto a detenuti* (*Cassazioni di Palermo, Torino e Firenze*).

246. *Sugl'articoli* 431-434. — *Minaccie* (*Cassazioni di Torino, Palermo, Firenze, Napoli e Roma*).

247. *Sull'articolo* 453. — *Definizione delle armi* (*Cassazione di Firenze, Torino, Roma e Palermo*).

242. Nella interpretazione del Codice sardo i Supremi Magistrati, quanto ai delitti testè esaminati, ebbero od occuparsi particolarmente dei seguenti:

Degli attentati alla libertà individuale (art. 194-196).

del sequestro di persona (art. 199-204);

degli abusi di potere, rispetto a detenuti (art. 238-240);

delle minaccie (art. 431-434);

delle armi (art. 453).

243. *Attentati alla libertà individuale.* Sugli articoli 194-196 del Codice sardo, che prevedevano gli attentati alla libertà individuale, ebbero occasione di occuparsi le Cassazioni di Napoli e di Roma, delle quali si hanno le massime seguenti:

I. L'arresto illegale compiuto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce un atto arbitrario a senso dell'articolo 194 del Codice penale sardo, mentre quello compiuto da un privato costituisce propriamente un arresto arbitrario a senso del successivo articolo 199. Le parole dell'articolo 194: *atto arbitrario contro la libertà personale di un privato*, comprendono tutte le forme possibili dell'atto stesso, eccetto gli attentati che ne sono essenzialmente esclusi, come la violazione di domicilio, e quindi anche l'arresto arbitrario. È colpito dall'articolo 194 non solo il pubblico ufficiale che ordina un atto arbitrario, ma anche quando lo compie egli stesso (Cassaz. di Napoli 27 giugno 1870, Ric. Tobia-Di Majo. *Legge*, A. 1870, 368; *Racc. Bett.*, XXIII, 594).

II. A costituire l'atto arbitrario contro la libertà personale di un individuo è indispensabile assodare che l'arresto siasi ordinato senza averne il diritto e fuori dei limiti della legge, e quindi con abuso di potere (Cassaz. di Napoli 21 ottobre 1881, Ric. Volpe, Est. Narici. *Legge*, A. 1882, II, 64).

III. È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che l'assessore funzionante da Sindaco, il quale, credendo violato il proprio possesso in onta alle disposizioni giudiziali e asportati i frutti dal proprio fondo, arresta il violatore, abbia commesso un atto arbitrario a sensi dell'articolo 194 del Codice penale sardo (Cassaz. di Roma 9 novembre 1888, Ric. Potenziani,

Est. Pomodoro. *Riv. penale*, XXIX, 191; *Giurispr. penale*, A. 1889, 151).

IV. A costituire il reato di attentato alla libertà individuale non basta che il funzionario impedisca l'esercizio dell'altrui diritto procedendo fuori della legge, ma è necessario che l'atto arbitrario sia commesso con l'intenzione di impedire l'esercizio del diritto. Non risponde perciò di tale reato l'appaltatore del dazio consumo che, nell'erronea credenza che gli sia dovuto il dazio per vendita di una merce, sul rifiuto del venditore di pagarlo procede al sequestro della merce e così ne impedisce la vendita (Cassaz. di Roma 9 maggio 1889, Ric. Di-Bello, Est. Risi. *Giurispr. penale*, A. 1889, 418; *Legge*, A. 1889, II, 356).

V. Risponde di arresto arbitrario il Sindaco che fa arrestare alcuni individui del partito a lui contrario, per ciò solo che i medesimi, in una dimostrazione abbiano gridato: *Abbasso il Sindaco*, in risposta ad altri che gridavano: *Viva il Sindaco*. L'arresto arbitrario ordinato dal Sindaco per preteso oltraggio non cessa di costituire reato per ciò solo che la Camera di Consiglio abbia prosciolti gli arrestati per insufficienza di indizi e non per inesistenza di reato (Cassaz. di Roma 13 giugno 1889, Ric. Magliocchi, Est. De Cesare. *Giurispr. penale*, A. 1889, 381; *Legge*, A. 1889, II, 210; *Racc. Bettini*, XLI, 224).

VI. L'appaltatore del dazio consumo non è che un aggiudicatario della riscossione, nè può per conseguenza considerarsi quale pubblico funzionario. Egli quindi non ha il diritto di apporre personalmente i suggelli al genere che crede caduto in contravvenzione; perciò non commette attentato alla libertà individuale, ai sensi dell'articolo 194, il Sindaco che consiglia la rottura dei suggelli così illegalmente apposti, giacchè il citato articolo non vieta che l'impedimento arbitrario all'esercizio di un diritto (Cassaz. di Roma 21 agosto 1889, Ric. P. M. nell'interesse della legge, Est. De-Cesare. *Legge*, A. 1890, I, 20; *Racc. Bettini*, XLII, 58).

VII. Si ha il reato di abuso di autorità in quelle violenze contro la persona che un agente od impiegato del Governo può avere commesso nell'esercizio legittimo delle sue funzioni: cosicchè l'abuso consiste non altrimenti nell'esercizio di tali funzioni, ma bensì nelle violenze usate od ordinate contro le persone nell'atto o nell'esercizio legittimo delle funzioni stesse. Si ha invece il reato di attentato contro la libertà individuale, quando l'ufficiale od agente del Governo abusa della sua qualità o delle sue funzioni per commettere un atto arbitrario contro i diritti o la libertà di un privato; in tale ipotesi non è più la sola violenza eventualmente da lui esercitata che vuolsi repressa dalla legge; ma bensì, e principalmente, l'atto arbitrario da lui commesso (Cassaz. di Roma 27 gennaio 1891. Conflitto in causa Cola, P. M. Dei Bei. *Legge*, A. 1890, I, 456; *Giurispr. penale*, A. 1890, 132).

VIII. È colpevole di attentato alla libertà individuale il Sindaco che per privato suo interesse fa eseguire l'arresto di alcuni individui che gli arrecarono un danno con un fatto punibile colla detenzione non eccedente i tre mesi (Cassaz. di Roma 31 marzo 1890, Ric. Giardino, Est. Loffredo. *Giurispr. penale*, A. 1890, 269).

244. *Sequestro di persona.* Su questo titolo di reato preveduto dagli articoli 199-204 del Codice sardo si hanno le seguenti massime dei Magistrati Supremi di Torino, di Firenze e di Palermo.

I. A costituire il delitto contemplato dall'articolo 199 del Codice sardo, basta, oltre il dolo dell'agente, che siavi stato l'attentato alla libertà individuale mediante l'arresto, la detenzione o il sequestro di una persona senza ordine dell'Autorità competente e fuori dei casi di flagrante delitto. Il reato è imputabile e punibile quand'anche la privazione della libertà siasi fatta per breve tempo e senza violenza sulla persona (Cassaz. di Torino 30 novembre 1870, Ric. Mandrile, Est. Baroni. *Ann. giurispr. ital.*, A. 1870, 384).

II. I parenti di un demente sono obbligati a custodirlo e quindi hanno la legittima autorità di tenerlo, ove occorra, anche rinchiuso per modo di custodia nella loro abitazione; onde in questo caso non ricorrono gli estremi del carcere arbitrario (Cassaz. di Firenze 13 ottobre 1874, Ric. Nutoni e Pagnucci, Est. Trecci. *Ann. giurispr. ital.*, A. 1875, II).

III. L'elemento essenziale del reato di se-

questro di persona, di cui all'articolo 199 del Codice sardo, sta nella privazione dell'uso e dell'esercizio della libertà personale, quale si ha quando taluno venga forzato ad abbandonare il luogo di sua dimora, e reso impotente a resistere e liberarsi venga tradotto ad altro paese come prigioniero di una turba minacciosa. Non si fa luogo alla diminuzione di pena accordata dall'articolo 204 per ciò che la persona sequestrata sia stata rilasciata in libertà dopo poche ore, mentre intanto il colpevole ha raggiunto il suo scopo; tanto meno poi se il detenuto era stato lasciato libero dal detentore non spontaneamente, ma dietro le intimazioni della forza pubblica (Cassaz. di Torino 31 marzo 1881, Ric. Introzzi, Est. Bagiarini. *Legge*, A. 1882, 320; *Giurispr. penale*, A. 1881, 142).

IV. Per costituire il reato di sequestro di persona non si richiede che il fine ultimo dell'agente sia quello di privare la vittima della sua libertà personale; basta uno scopo qualunque costituente o non costituente un reato diverso (Cassaz. di Torino 19 maggio 1882, Ric. Tivano e P. M., Est. Rossi. *Giurispr. penale*, A. 1882, 336, 337).

V. Secondo il concetto dell'articolo 199 del Codice sardo, la flagranza di reato, il clamore pubblico e tutte quelle altre cause, alle quali ivi si allude, inservienti a giustificare l'arresto di una persona operato da un privato, valgono a giustificare il sequestro e la detenzione della persona medesima, ma al solo scopo di consegnarla all'Autorità e non per particolare vendetta. Quindi il sequestro, anche per poche ore, di persona arrestata in flagranza di reato costituisce il delitto previsto dall'articolo anzidetto, ove sia commesso per isfogo d'ira, per ispirito di vendetta e non coll'intendimento di consegnare l'arrestato all'Autorità (Cassaz. di Torino 28 luglio 1886, Ric. Duina, Est. Floris. *Giurispr. penale*, A. 1886, 392).

VI. A costituire il reato previsto dall'articolo 199 del Codice sardo basta uno solo dei tre atti (arresto, detenzione, sequestro). È colpevole di sequestro della propria moglie il marito che la tiene chiusa in casa, privandola della libertà personale, sebbene la medesima, col mezzo di balconi, possa comunicare col vicinato e provvedere ai bisogni della vita (Cassaz. di Palermo 22 novembre 1886, Ric. Giuffrida, Est. Pagano. *Giurispr. penale*, A. 1887, 153).

VII. Il trattenimento forzato, anche per poco tempo, in un luogo, di un individuo, fatto poi mettere in libertà dalla forza pubblica, costituisce il reato di sequestro o di detenzione di persona, previsto dall'articolo 199 del Codice sardo (Cassaz. di Torino 19 ottobre 1888, Ric. Valsega, Est. Rovasenda. *Giurispr. penale*, A. 1888, 509).

245. *Abusi di potere rispetto a detenuti.* Questo reato è preveduto dagli articoli 238-240 del Codice sardo; si hanno sovra di esso le seguenti tre massime delle Cassazioni di Palermo, di Torino e di Firenze.

I. La disposizione dell'articolo 238 del Codice sardo si applica a chiunque abbia in sua custodia, per effetto di legge, un arrestato (Cassaz. di Palermo 29 ottobre 1864, Ric. Stassone. *Legge*, A. 1865, 261).

II. L'articolo 238 del Codice sardo è applicabile al Capo di uno Stabilimento, sebbene di istituzione privata, che si rende colpevole di atti arbitrari sui giovani che gli siano consegnati dal Governo a detenzione e a lavoro coatto (Cassaz. di Torino 8 ottobre 1874, Ric. Mazza. *Ann. giurispr. ital.* A. 1875, 88).

III. Il legislatore all'articolo 238 del Codice sardo non ha voluto reprimere altro che gli atti arbitrari ed i rigori non ordinati dai regolamenti, quali sono commessi dai custodi o dai carcerieri nell'esercizio delle attribuzioni relative a questa loro qualifica. Non è quindi responsabile del reato preveduto da quell'articolo, ma di ferite e percosse volontarie, il custode carceriere che percuote e ferisce un detenuto che gli aveva rivolto delle ingiurie personali (Cassaz. di Firenze 29 gennaio 1881, Ric. P. M. in causa Bazzocco, Est. Terzi. *Legge*, A. 1881, II, 209).

246. *Minaccie.* Su questo reato, che nel Codice sardo era preveduto dagli articoli 431-434, le Cassazioni di Torino, di Palermo, di Firenze, di Napoli e di Roma sanzionarono le massime seguenti:

I. Le minaccie verbali fatte con armi costituiscono il delitto previsto dall'articolo 432 del Codice sardo quando si manifestano con animo serio e deliberato e sono atte perciò

ad ingenerare nel minacciato un fondato timore sulla sua personale sicurezza o sulla sua proprietà. Perciò le espressioni minacciose, pronunziate nell'impeto dell'ira, si considerano per mere jattanze e si puniscono non come un vero e proprio reato, ma come semplici contravvenzioni all'articolo 686, n. 2 del Codice stesso (Cassaz. di Torino 22 ottobre 1866, Ric. Prosperi, Est. D'Agliano. *Annali giurispr. ital.*, A. 1867, 126).

II. Non può dirsi esistere l'imputazione di minaccie verbali a mano armata se al fatto della impugnazione di un'arma non si unisce l'estremo principale del reato, cioè l'espressa minaccia di morte, di incendio o di altro grave danno (Cassaz. di Palermo 2 ottobre 1869, Ric. P. M. in causa Ocera. *Circolo giuridico*, I, 90).

III. Le minaccie di morte o di altro grave danno allora soltanto costituiscono il reato preveduto e represso dall'articolo 432 del Codice sardo quando siano di tale natura e siano accompagnate da tali circostanze da mostrare che furono l'effetto di una seria e deliberata volontà di portarle ad esecuzione e siano atte ad ingenerare nella persona, cui furono dirette, il timore di potere da un momento all'altro divenire la vittima del male minacciato. Non possono essere riguardate come reato contro la pubblica tranquillità quelle parole o jattanze comunque minacciose, che d'ordinario sogliono accompagnare le altercazioni e le risse, e che ben lungi dal farsi conoscere come l'effetto di una seria e determinata volontà di eseguire le minaccie, non sono che l'espressione di una passione momentanea in un subito e inconsiderato impeto d'ira, o nel calore di una rissa (Cassaz. di Torino 18 maggio 1870, Ric. Galli. *Gazz. genovese*, XXII, 194; Id. 29 gennaio 1874, Ric. P. M. *Legge*, A. 1875, 398).

IV. Il reato di minaccia previsto dall'articolo 431 del Codice sardo è un reato contro la pubblica tranquillità in sè stesso perfetto e per sè stante; nè può confondersi con altro reato, considerandolo come tentativo di un crimine o delitto, sia che questo consista nel male minacciato, sia nel fine che il minacciante manifesta di proporsi col fatto suo. Solo quando le minaccie, per l'intenzione e per il fine che si propone l'agente, nonchè per i modi i quali accompagnarono l'azione, oltrepassino i termini stabiliti dal citato articolo 431, cioè la semplice intimidazione per un male futuro, le medesime perdono la qualità di reato speciale e divengono mezzo di esecuzione o circostanza costitutiva o aggravante di altro reato più grave. Questa ipotesi si verificherebbe se, dopo la minaccia scritta sopraindicata, l'agente procedesse ad atti univoci che dimostrassero positivamente l'intenzione di estorcere denaro, e costituissero principio di esecuzione del reato di estorsione (Cassaz. di Palermo 2 maggio 1871, Ric. Picciurro ed altri. *Legge*, A. 1871, 1016; *Temi Zanclea*, II, 39).

V. La esplosione di arma da fuoco non susseguita da effetto, quando sia eliminata la intenzione di uccidere anche per semplice ragione subbiettiva, e sia inetto il mezzo all'uopo adoperato, si deve qualificare per minaccia pericolosa, anzichè per omicidio mancato (Cassaz. di Firenze 8 maggio 1872, Ric. Rossi, Est. Ederle. *Monit. giudiz.* di Venezia, A. 1871-72, 531).

VI. Il reato di minaccia previsto e punito dall'articolo 431 del Codice sardo è un reato *formale*, che si commette col semplice fatto della minaccia, ossia per ragione della potenzialità del danno che in essa si contiene, indipendentemente dall'effetto sull'animo del minacciato e dal conseguimento dell'intento propostosi dal minacciante. Lo stesso reato deve intendersi consumato quando il colpevole abbia esaurita tutta la serie degli atti necessari alla consumazione oggettiva e soggettiva, cioè quando è compiuta la somma di tutti gli atti che lo costituiscono sì nell'interno che all'esterno, e così dal pensiero sino all'esecuzione. Nel caso che la minaccia sia fatta per lettera, la serie di questi atti deve ritenersi esaurita, se non al momento in cui fu impostata, almeno al momento in cui il corriere, che deve recapitarla, è partito, di guisa che il colpevole non possa più pentirsi, rivocare la minaccia od impedirne l'effetto. Per conseguenza il Tribunale competente è quello del luogo in cui la lettera fu impostata, non già il Tribunale del luogo in cui essa giunse e in cui fu recapitata alla persona minacciata (Cassaz. di Palermo 9 novembre 1874, Ric. Auria. *Legge*, A. 1875, 259; *Ann. giurispr. ital.*, IX, 159; *Monit. dei Trib.* di Milano, XVI, 1143).

VII. Onde le minaccie siano punibili è necessario che l'atto costitutivo delle medesime sia di tale natura che con esso si prometta deliberatamente un male futuro, probabile e senza alcuna causa legittima. Non può esistere reato di minaccia punibile, quando il minacciante non intenda di menomare la libertà, sicurezza o incolumità del minacciato, ma piuttosto di vietare di fare cosa illecita nell'esercizio legittimo delle sue funzioni. Le minaccie di un male presente non sono punibili come tali quando si unificano nel fatto minacciato, e questo in atto o in potenza sia inoffensivo (Cassaz. di Palermo 23 novembre 1874, Ric. Scarlato. *Legge*, A. 1874, I, 400).

VIII. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni contemplato dall'articolo 286 del Codice sardo differisce dal reato di minaccia, di cui nel successivo articolo 431, in ciò, che mentre nel primo si agisce sul momento e si tende a sostituire l'autorità privata a quella della legge, il secondo invece accenna ad un male futuro e diminuisce la libertà o tranquillità personale. Commette pertanto non il primo reato, ma il secondo, colui che spedisce lettera ad un terzo, minacciandolo di gravi danni, se non gli pagherà una somma, di cui nella lettera stessa si asserisce creditore. Le espressioni ingiuriose contenute nella lettera minatoria non costituiscono un reato a sè, ma formano un accessorio del reato di minaccia (Cassaz. di Torino 17 marzo 1875, Ric. Bizzarri. *Racc. Bettini*, XXVII, 320; *Monit. dei Trib.* di Milano, XVI, 429. — Cassaz. di Firenze 18 febbraio 1871. *Legge*, A. 1871, I, 463).

IX. È punibile il reato di minaccia di morte o di altro grave danno, tanto se l'atto minacciato sia presente, quanto se sia futuro (Cassaz. di Torino 12 febbraio 1877, Ric. Rinaldi, Est. Buniva. *Annali giurispr. ital.*, A. 1877, 86) (1).

X. Per la minaccia, prevista dall'articolo 486, n. 2 del Codice sardo, deve intendersi quella che il più delle volte si fa in occasione di alterco o di rissa ed è una semplice contravvenzione. La minaccia invece prevista dagli articoli 431 e seguenti, è quella che è fatta con serio e deliberato proposito di condurre ad effetto l'atto capace di recare un male futuro, ed è un vero e proprio reato (Cassaz. di Firenze 16 ottobre 1877, Ric. Frilli, Est. Bicci. *Temi veneta*, A. 1877, 526).

XI. Per le minaccie scritte o condizionate, previste dall'articolo 431 del Codice sardo, non richiedesi l'estremo della maggiore o minore possibilità della loro esecuzione, nè del timore ingerito nel minacciato (Cassaz. di Firenze 1 maggio 1878, Ric. Luzzati, Est. Mori-Ubaldini. *Temi veneta*, A. 1878, 282; *Riv. penale*, VIII, 425; *Annali giurispr. ital.*, XII, 98).

XII. Le minaccie possono essere imputabili quantunque fatte a persona assente (Cassaz. di Torino 18 novembre 1882, Ric. Merlone, Est. Pasini. *Giurispr. penale*, A. 1882, 526; *Legge*, A. 1883, I, 314).

XIII. Non è richiesto per la sussistenza del reato di minaccia previsto dall'articolo 431 del Codice sardo che la minaccia di morte sia direttamente rivolta al destinatario della lettera anonima (Cassaz. di Palermo 15 gennaio 1883, Ric. Gambini, Est. Abrignani. *Riv. penale*, XVII, 374, 375; *Legge*, A. 1883, II, 282; *Giurispr. penale*, A. 1883, 408; *Racc. Bettini*, XXXV, 266).

XIV. Appartiene all'essenza del reato di minaccia che l'agente abbia in mira di incutere timore e che abbia a tal fine eseguito un atto avente potenza di incuterlo. Non è colpevole di alcun reato colui che incarica una creduta fattucchiera di usare qualche magìa affinchè venga danno ad un suo nemico (Cassaz. di Torino 2 aprile 1884, Ric. Sel-

---

(1) « La legge è generale (dicono i motivi) e comprende nella sua ampiezza la minaccia così di un male presente come di un futuro. Per vero, il legislatore intese punire coloro che minacciando altrui nella vita o di grave danno, ingenerano in esso un senso di terrore e la sfiducia nella efficacia della legge e delle Autorità a proteggere i cittadini. Da ciò turbandosi la tranquillità e nascendo un vero disordine sociale, era del tutto necessario, per antivenirlo, che si sancissero opportune leggi punitive. Ma il dire che questi danni non derivano fuorchè da un male futuro, ed il sostenere che l'atto di chi minaccia pel futuro è ben più criminoso di ciò che sia la minaccia di un male imminente, tanto vale quanto opporsi alla verità dei fatti ed all'esperienza, e ad un tempo, come già si avvertì, disconoscere la lettera e lo spirito della legge ».

vaggio, Est. Rovasenda. *Giurispr. penale*, A. 1884, 172).

XV. Quando le minaccie sono mosse dall'impeto dell'ira, si ha il reato contravvenzionale, previsto dall'articolo 686 del Codice sardo; invece, quando le minaccie sono fatte col proposito deliberato di incutere nell'animo del minacciato il timore di un danno, si ha il delitto contemplato dagli articoli 431 e 432 (Cassaz. di Torino 30 luglio 1884, Ric. Rossi, Est. Verga. *Giurispr. penale*, A. 1884, 432).

XVI. Per giudicare se sussiste il reato di minaccie verbali, devesi avere riguardo non solo al senso letterale delle parole, ma anche alle circostanze di tempo e di luogo in cui furono pronunciate, allo scopo cui miravano, all'effetto che potevano produrre ed hanno prodotto, nonchè alle persone minaccianti e minacciate. Non è necessario che la minaccia di danno grave sia esplicita; può essere anche implicita nelle parole atte ad intimidire ed a far conseguire lo scopo che il minacciante si è prefisso (Cassaz. di Torino 16 febbraio 1887, Ric. Zambelli ed altri, Est. Rossi. *Giurispr. penale*, A. 1887, 141).

XVII. È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il ritenere che si tratti di vere e proprie minaccie (Cassaz. di Napoli 22 aprile 1887, Ric. Manfredi, Est. Ciollaro. *Riv. penale*, XXVI, 59).

XVIII. La prova e la misura della gravità del danno minacciato non si devono desumere dalla realizzazione della minaccia, ma dalla lettera minatoria, che costituisce la materialità del delitto di minaccia. Esiste tale delitto tanto se il grave danno minacciato e temuto sia materiale, quanto se sia morale (Cassaz. di Torino 25 maggio 1887, Ric. Avanzini, Est. Floris. *Giurispr. penale*, A. 1887, 281, 282).

XIX. Sussiste il reato di minaccia tanto nel caso in cui l'agente la faccia per vantaggiare se stesso, quanto per procurare un vantaggio ad altri (Cassaz. di Torino 16 febbraio 1888, Ric. Bandino, Est. Biella. *Giur. penale*, A. 1888, 152).

XX. Il reato di minaccia con ordine si ha quando le minaccie sono e restano fine a sè stesse; quando invece sono adoperate come mezzo, e la consecuzione dell'altrui sostanza è il fine reale, che non solo è stato manifestato con un principio di esecuzione, ma di più è stato raggiunto per l'idoneità del mezzo impiegato, si ha il reato di estorsione (Cassaz. di Roma 28 febbraio 1888, Conflitto in causa De Angelis, P. M. Virzi. *Legge*, A. 1888).

XXI. Non costituisce il reato di minaccia il fatto di sparare varii colpi d'arma da fuoco senza alcuna verbale manifestazione (Cassaz. di Napoli 4 aprile 1888, Ric. P. M. in causa Cavallo, Est. Ciollaro. *Riv. penale*, XXVIII, 61).

247. *Armi*. Quanto alla classificazione delle armi, secondo la definizione che era data dall'articolo 458 del Codice sardo, si pronunciarono nel seguente modo le Cassazioni di Firenze, di Torino, di Roma e di Palermo.

I. I trincetti da calzolaio sono da comprendersi nella categoria delle armi *improprie*, l'uso delle quali è permesso a coloro che ne hanno bisogno per l'esercizio della loro professione, purchè non ne abusino. Vi è abuso ogniqualvolta tali strumenti si portino senza necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere (Cassaz. di Firenze 8 maggio 1872, Ric. Cantini, Est. Billi. *Annali giurispr. ital.*, A. 1872, 245).

II. Gli strumenti del mestiere, comunque siano incidenti e perforanti, non sono armi *proprie*, e quindi non possono mai classarsi fra le armi insidiose (Cassaz. di Torino 10 ottobre 1873, Ric. P. M. in causa Olivieri, Est. Balegno. *Annali giurispr. ital.*, A. 1873, 268).

III. È dalla intrinseca natura dell'arma, non dallo scopo personale a cui si possa adoperare, che resta caratterizzata l'arma propria (Cassaz. di Roma 3 maggio 1878, Ric. Siliquini, Est. Canonico. *Legge*, A. 1878, 763).

IV. Per stabilire la qualità di un'arma devesi avere riguardo alla destinazione attuale e non a quella che abbia potuto avere in origine (Cassaz. di Palermo 6 novembre 1887, Ric. Marsiglia, Est. De Conciliis. *Riv. penale*, XVII, 351, 352).

V. Il bastone così detto *nervo di bue* è considerato arma *propria* per percuotere, sebbene serva anche d'ordinario per sostegno della persona (Cassaz. di Torino 26 novembre 1887, Ric. Oberto, Est. De Guidi. *Giurispr. penale*, A. 1888, 34).

§ 2. — Giurisprudenza sul Codice toscano.

248. Nella interpretazione del Codice toscano, il Supremo Magistrato di Firenze, quanto ai delitti in esame, si è occupato soltanto dei seguenti:

Delle armi (art. 334);
del sequestro di persona (art. 360);
della violenza privata (art. 361);
delle minaccie (art. 362).

249. *Armi.* Sull'articolo 334, che dava la definizione e la classificazione delle armi, si hanno le tre massime seguenti:

I. Armi *improprie* debbono considerarsi, secondo l'intenzione del legislatore, gli strumenti, utensili, o corpi incidenti, perforanti o contundenti, che non sono ordinariamente e principalmente destinati all'offesa, allora soltanto quando ne venga fatto uso a percuotere, ferire od uccidere, non mai quando ne venga fatto uso semplicemente per minaccia (22 novembre 1854. *Annali di giurispr.*, XVI, 1026; 14 luglio 1858. *Id.*, XX, 507).

II. Armi *proprie* sono quelle che, nel comune modo di vedere e di giudicare, hanno il nome e la caratteristica di armi destinate ed atte di per sè stesse a nuocere altrui, ed il cui possesso suppone nel portatore il preconcetto di abusarne (14 luglio 1858. *Annali di giurispr.*, XX, 507).

III. Le così dette bombe all'Orsini, dovendo ritenersi più invise alla legge delle stesse armi vietate, perchè esclusivamente formate all'offesa, alla strage ed all'eccidio, ed inabili alla difesa, non possono riporsi nella classe delle armi vietate, delle quali è permessa la ritenzione a fine di difesa e che debbono, in caso di assoluzione, restituirsi all'imputato, onde non resti manomesso il diritto di proprietà; ma devono parificarsi a quelle merci guaste, corrotte e letifere, che, di regola e salvo le congrue eccezioni, non possono formare subbietto di proprietà, nè con titolo di possesso, nè con titolo di dominio, e delle quali, una volta venute in potere dell'Autorità, qualunque essa siasi, per il pericolo della pubblica salute non può ordinarsi la restituzione (16 marzo 1864. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, V, 227).

250. *Sequestro di persona.* Su questo titolo di reato, che era preveduto nel Codice toscano dall'articolo 360, così ebbe a decidere il Magistrato Supremo:

I. Il consenso della persona che fu passiva del carcere privato non vale ad eliminare il delitto, nè a convertirlo in un'azione indifferente di fronte alla legge penale, ma tutt'al più può costituire una circostanza attenuante (1). Non può dirsi esservi consenso della persona che subì il carcere privato, quando essa agì sotto l'influenza di una coazione morale, che toglieva o diminuiva la libertà del consentire (27 luglio 1867, Ric. Lattes. Est. Billi. *Annali di giurispr. ital.*, I, 260).

II. Il padre che tiene chiusi di continuo i propri figli di età puerile, o li maltratta con modi barbari ed inumani a sfogo di un sentimento di odio nutrito contro di loro, è imputabile del reato di lesioni personali leggere informate da spirito di brutale malvagità, non del reato di carcere privato improprio, derivante da abuso dell'autorità paterna (10 dicembre 1870, Ric. Carnevalini. *Annali di giurispr. ital.*, IV, 410).

(1) Questo principio è contrario a quanto ho esposto interpretando l'articolo 146 (pagina 532, n. 166). Il Magistrato Supremo lo appoggia al motivo, che « non può di ragione ammettersi che l'assenso e la volontà del soggetto passivo di un delitto faccia sparire il delitto stesso e converta in azione indifferente un fatto riprovato dalla legge e represso con severa punizione ». Il Carrara si occupa appunto di questa sentenza e la combatte su tale punto con le ragioni che ho riportato nella pagina sovracitata.

251. *Violenza privata.* Sull'articolo 361 del Codice toscano, che prevede questo titolo di reato, si hanno le massime seguenti:

I. L'uso di violenza per via di minaccie, una volta che ha portato l'effetto di costringere altri a fare contro sua voglia una data cosa, fa assumere all'azione incriminata il titolo di violenza privata prevista e punita dall'articolo 361 (30 gennaio 1856. *Annali di giurispr.*, XVIII, 76; 5 marzo 1872, Ric. Pierretelli. *Annali di giurispr. ital.*, VI, 359).

II. È reo di violenza privata chiunque fa uso della forza fisica o morale per costringere un altro a fare, o ad omettere, o a soffrire qualche cosa, ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, in quanto a questo abbia servito di mezzo, o a questo come fine fosse diretta l'intenzione dell'agente (10 dicembre 1858. *Annali di giurispr.*, XX, 279; 5 dicembre 1860. *Id.*, Serie 2ª, I, 731; 21 gennaio 1863. *Id. id.*, IV, 62).

III. Le lesioni personali inferite per coartare la volontà altrui, assumono un ben diverso carattere da quelle che muovono dal risentimento di sofferte ingiurie, da odio, da vendetta o da altre simili passioni; esse costituiscono il delitto di violenza privata (art. 361), di fronte al quale, come di azione pubblica, la quitanza dell'offeso è inabile ad estinguere ed a troncare il procedimento penale (16 febbraio 1859. *Annali di giurispr.*, XXI, 135).

IV. Il delitto di violenza privata si commette tanto col mezzo dei fatti, quanto con le parole e minaccie (30 novembre 1859. *Annali di giurispr.*, XXI, 756).

V. Le ingiurie dirette ad astringere alcuno a fare, a non fare, o a desistere da una data cosa, presentano gli elementi giuridici del delitto di violenza privata, e quindi non si puniscono come delitto separato e di per sè stante, ma costituiscono esse medesime un unico fatto criminoso punibile, che è quello della violenza privata, cui hanno servito di mezzo (7 gennaio 1860. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, I, 16).

VI. Nell'uso della forza impiegata per costringere alcuno, per spirito di rappresaglia o di vendetta, a rilasciare, contro sua voglia, l'oggetto del quale è in possesso, si ravvisano gli estremi del delitto di violenza privata (25 luglio 1860. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, I, 473).

VII. La violenza da privato a privato, allorchè è stata preconcepita, premeditata e consumata come elemento, parte, frazione di un'azione più complessa e più feconda di sequele perturbatrici l'ordine sociale, non può elevarsi a delitto di per sè stante e di per sè solo punibile, ma cade sotto il titolo principale e rimane in quello assorbito (7 settembre 1861. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, II, 500).

VIII. Non è a confondersi il delitto di violenza privata con quello di minaccie, perocchè, quantunque anch'esse incutano timore di un danno, non sono però adoperate come mezzo immediato a comprimere l'altrui volontà per fare o non fare una cosa secondo un determinato proposito dell'agente (10 settembre 1862. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, III, 661).

IX. Per poter dire verificato il concorso degli estremi giuridici della minaccia capace di costituire la violenza morale, che forza l'altrui volontà, è necessario che contenga obbiettivamente un male grave determinato, che porti fino ad un certo punto l'impronta di una risoluzione criminosa, già formata nell'animo di chi minaccia, la cui effettuazione si presenti nell'opinione del paziente pressochè certa ed inevitabile, quantunque di alcun tempo differita (22 giugno 1864. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, V, 501).

X. La violenza è delitto *formale*, che non esige, per sua essenza di fatto, il successo (13 dicembre 1865. *Annali di giurisprud.*, Serie 2ª, VI, 867).

252. *Minaccie.* Quanto alle minaccie, che erano prevedute dall'articolo 362 del Codice toscano, il Magistrato Supremo di Firenze così ebbe a statuire:

I. L'articolo 362, nel collocare le minaccie fra i delitti che offendono la privata tranquillità, contempla non le minaccie emesse irreflessivamente ed in impeto di collera, e che formano un accessorio quasi inseparabile di ogni disputa o collisione fra due o più persone, ma bensì quelle che presuppongono un disegno premeditato, e sono di tale natura da ingerire timore nel minacciato che il minacciante sia per portarle ad effetto, arrecando grave danno alla di lui persona od ai suoi averi (11 febbraio, 4 marzo, 1° aprile, 15 e 19 luglio e 2 agosto 1854. *An-*

nali di giurispr., XVI, 128, 202, 261, 684, 698, 735; 10 febbraio, 28 aprile 1855. *Id.*, XVII, 109, 360; 7 agosto 1886, Ric. P. M. in causa Bertolini. *Annali di giurispr. ital.*, XX, 177).

II. L'esplosione di un'arma da fuoco carica soltanto a polvere, ed eseguita in distanza, in direzione verticale, e quando l'individuo che ne è l'oggetto, è già entrato nella propria casa, non costituisce quella minaccia da indurre timore di grave danno nella persona o negli averi, definita dall'articolo 362, cui possa applicarsi la sanzione penale di detto articolo (14 dicembre 1856. *Annali di giurispr.*, XVIII, 1077).

III. Si verifica il reato previsto dall'articolo 362 del Codice toscano quando la minaccia comincia e finisce in sè stessa, nè ha altro scopo che quello di incutere timore di un male minacciato, a differenza di quando è adoperata come mezzo per costringere altri a fare, o non fare, o soffrire una data cosa, nel qual caso assume i caratteri del delitto di violenza privata, previsto dall'articolo 361, o, secondo i casi, dell'altro delitto di ragione illegittimamente fattasi con violenza contemplato dall'articolo 146, § 2 (30 giugno 1860. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, I, 402).

IV. Ricorrono gli estremi del delitto di minaccia ogni qualvolta l'operato dell'agente è inteso e diretto ad incutere altrui timore di grave danno; nè può parlarsi di ingiuria reale o di offesa quando non sono avvenute percosse o lesioni di sorta alcuna (18 luglio 1860. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, I, 444).

V. Il delitto di minaccia si verifica ogni qualvolta, col mezzo di parole o segni rappresentativi il pensiero, si turba la quiete di un cittadino e gli si incute timore di essere sottoposto ad un grave danno sia nella persona, sia negli averi in progresso di tempo, cioè nell'avvenire. Non può quindi qualificarsi per minaccia un atto diretto ad inferire altrui un danno attuale ed effettivo (24 agosto 1861. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, II, 452; 16 febbraio e 30 settembre 1863. *Id. id.*, IV, 114, 820).

VI. Non è estremo essenziale del delitto di minaccia, che la medesima sia espressa con animo pacato e tranquillo, potendo anche sorgere da un fatto improvviso, che spinga l'agente ad usare una tale specie di violenza contro la persona da cui voglia ottenere qualche cosa, e contro della quale nutra risentimento per una precedente offesa anche supposta; come pure non è sempre necessario che il grave danno nella persona o negli averi del minacciato si riferisca al tempo futuro (4 dicembre 1861. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, II, 678; 25 gennaio 1879, Causa Bisi. *Annali di giurispr. ital.*, XIII, 69; 20 ottobre 1884, Causa Donnini. *Riv. penale*, XXI, 64).

VII. L'esplosione di un'arma da fuoco, specialmente se carica di projettili plumbei, diretta non contro la persona, ma contro la finestra chiusa con imposta della stanza in cui essa si trovi, quando non sia dimostrato nell'agente l'animo di uccidere o di ferire, ma unicamente quello di incutere timore, è rettamente qualificata come minaccia, poichè è un segno rappresentativo del pensiero, che, nel comune modo di intendere, contiene minaccia di un grave danno alla persona (13 maggio 1865. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, VI, 308; 6 novembre 1878, Causa Nati-Poltri. *Annali di giurispr. ital.*, XII, 227).

VIII. L'articolo 362 del Codice toscano non prescrive che il delitto di minaccia debba essere accompagnato da incussione di timore e da atterrimento per parte del minacciato, il quale può anche non essere presente allorchè si proferiscono le minaccie contro di esso, e restarne nondimeno intimorito per le notizie somministrategli da altri (30 dicembre 1865. *Annali di giurispr.*, Serie 2ª, VI, 978).

IX. La generica locuzione dell'articolo 362 del Codice toscano, che contempla il reato di minaccie verbali e simboliche, non permette distinguere le minaccie fra privati cittadini, da quelle dirette agli agenti della forza pubblica (6 luglio 1870, Ric. Orsi. *Annali di giurispr. ital.*, IV, 373).

X. Il fatto di avere momentaneamente impugnato e spianato contro taluno un fucile costituisce il reato di minaccia (20 ottobre 1884, Ric. Donnini ed altri. *Annali di giurispr. ital.*, XVIII, 243).

XI. Pel reato di minaccia non è necessario accertare il concorso del timore reale e subbiettivo, ma basta che gli atti siano reputati idonei a far temere il danno prossimo o remoto (31 dicembre 1884, Ric. O' Donnokoe. *Annali di giurispr. ital.*, XIX, 103)

§ 3. — Giurisprudenza della Cassazione Unica.

253. La Cassazione unica ebbe sino ad ora ad occuparsi delle materie seguenti:

Del sequestro di persona commesso da privato (art. 146);

del sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale (art. 147);

della violenza privata (art. 154);

della definizione delle armi (art. 155);

delle minaccie (art. 156).

254. *Sequestro di persona commesso da privato.* Su questo delitto preveduto dall'articolo 146 del Codice vigente, la Cassazione unica, fino ad ora non ha sancito che la massima seguente:

« Ove non sia provato che l'imputato abbia agito in veste di guardia municipale, o che, se pure avesse agito in tal modo, il suo operato non potesse a prima vista essere giustificato dalle circostanze, non può ritenersi che il delitto di arresto arbitrario sia qualificato dall'abuso delle funzioni. L'assessore funzionante da sindaco non commette reato alcuno, ove, ingannato da chi vi abbia interesse, ritenga legittimo l'arresto compiuto » (8 febbraio 1893. Risoluz. di conflitto in causa Montuori, P. M. Fiocca. *Cassaz. Unica*, IV, 588) (1).

255. *Sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale.* Interpretando l'articolo 147 del Codice, che contempla questo delitto, la Cassazione unica adottò le tre massime seguenti:

I. L'assessore comunale, il quale ordini arbitrariamente l'arresto di un cittadino che però riesca a sottrarvisi, commette non il delitto previsto dall'articolo 175 (abuso di autorità), ma il tentativo del delitto, di cui l'articolo 147. Perchè le minaccie costituiscano aggravante di delitti contro la libertà individuale, previsti dagli articoli 146, 147 del Codice penale, è d'uopo che abbiano servito a compiere o a tentare l'arresto (4 aprile 1892. Conflitto in causa De Collibus, P. M. Fiocca. *Cassaz. Unica*, III, 766; *Giurispr. penale*, A. 1892, 304).

II. È applicabile l'articolo 147 del Codice penale e non il 146 al fatto del pubblico ufficiale, il quale prevalesi di tale sua qualità onde far arrestare persona con cui ebbe la sera innanzi, un diverbio (19 gennaio 1893. Ric. P. M. in causa Talamanca, Est. Antonucci. *Cassaz. Unica*, IV, 784).

III. Il delitto di abuso di autorità, preveduto dall'articolo 175 del Codice penale, comprende solo gli abusi commessi dal pubblico ufficiale che non siano preveduti come reati da una speciale disposizione di legge. Il pubblico ufficiale che con abuso delle sue funzioni privi alcuno della libertà personale coll'arresto e con i ferri alle mani, risponde del reato di cui all'articolo 147 del Codice stesso (14 aprile 1893. Conflitto in causa Gasperotti. P. M. Bertolotti. *Cassaz. Unica*, IV, 689).

256. *Violenza privata.* Su questo delitto, preveduto dall'articolo 154 del Codice, la Cassazione unica adottò le massime seguenti:

I. Anche il costringimento morale mediante violenza sulle cose costituisce violenza privata ai termini dell'articolo 154 del Codice (24 giugno 1890, Ric. Solitto e De Lorenzo, Est. Risi. *Giurispr. penale*, A. 1891, 303).

II. Commettono il reato previsto dal primo capoverso dell'articolo 154 del Codice le persone, anche solo in numero di due, che, all'oggetto di sottrarre un terzo all'imputazione di furto, costringono un individuo con minaccie o violenza morale, a sottoscrivere una dichiarazione esprimente ch'egli

(1) V. la Massima I del numero successivo.

aveva venduto al ladro la cosa rubata (6 novembre 1890, Ric. Ghelardini, Est. Parenti. *Giurispr. penale*, A. 1891, 175).

III. Commettono il reato di violenza privata coloro che, con violenze e minaccie costringono gli industriali, i negozianti e gli operai a omettere di lavorare (28 novembre 1890, Ric. Cassisi ed altri. Est. De Cesare. *Cassaz. Unica*, II, 62; *Giurispr. penale*, A. 1891, 23; *Legge*, A. 1891, I, 89).

IV. Per l'applicazione della maggior pena stabilita dal primo comma dell'articolo 154 del Codice penale basta che le minaccie o le violenze siano commesse soltanto da due persone riunite (31 gennaio 1891, Ric. Subania e Ravaioli, Est. De Guidi. *Giurispr. penale*, A. 1891, 232; *Foro ital.*, XVI, 251).

V. Commette il delitto di violenza privata e non di minaccia colui che per costringere taluno a dirgli una cosa, con una mano l'afferra per i capelli e con l'altra impugna un temperino, minacciandolo di ferirlo; in tal caso l'uso del temperino costituisce l'aggravante dell'arma di cui al primo capoverso dell'articolo 154 del Codice penale (2 ottobre 1891, Ric. Castiello, Est. Basile. *Foro ital.*, XVII, 105, 106; *Cassaz. Unica*, III, 33, 34).

VI. Ai sensi degli articoli 154 e 155 del Codice penale, per l'esistenza dell'aggravante dell'arma occorre che questa sia tale effettivamente e non apparentemente soltanto. Cade quindi in contraddizione il Magistrato, il quale, ritenendo che sia rimasta dubbia la potenza a nuocere dell'arma impugnata, assolve l'imputato dall'imputazione di porto d'arma e lo condanna al tempo stesso pel delitto di minaccia con armi (15 gennaio 1892, Ric. Suma, Est. Barletti. *Cassaz. Unica*, III, 609).

VII. La presenza della persona minacciata non è un estremo necessario al reato di minaccia (30 marzo 1892. Ric. Contino, Est. Cristani. *Cassaz. Unica*, III, 554).

VIII. È applicabile l'articolo 154 del Codice penale, e non il 156, quando le minaccie sono dirette a far fare, tollerare od omettere qualche cosa (17 giugno 1892. Ric. P. M. in causa Gennaro. Est. Ferro-Luzzi. *Cassaz. Unica*, III, 1228; *Riv. pen.*, XXXVI, 431, *Foro ital.*, XVII, 467).

IX. La minaccia con ordine può anche farsi mediante manifesti, la cui affissione abbia l'attitudine ad intimorire e costringere altri a fare od omettere qualche cosa, quando pure il violentato avesse resistito (17 maggio 1893, Ric. Baccari ed altri, Est. Risi. *Cassaz. Unica*, IV, 1037).

257. *Armi.* Nella interpretazione dell'articolo 155 del Codice, la Cassazione unica fermò i principii seguenti:

I. Non v'ha arma da fuoco che non sia *propria*, quando è atta ad esplodere (11 aprile 1890, Ric. P. M. in causa Paulillo, Est. De Cesare. *Nuova giurispr. penale*, I, 54; *Giurispr. penale*, A. 1890, 262).

II. Perchè un'arma possa dirsi *propria* nel senso della legge, è necessario che la principale sua destinazione sia l'offesa o la difesa. Gli strumenti da punta o da taglio, siano pure atti ad offendere, di cui è parola nell'articolo 19 della Legge di pubblica sicurezza, specificati nell'articolo 23 del relativo Regolamento, non sono considerate come armi proprie se non alla condizione che siano portate in modo da intimidire le persone (1). Quindi la lesione personale commessa con un ronciglio, non verificandosi tale condizione, dev'essere considerata come avvenuta con arma *impropria* (31 maggio 1890, Ric. Castagnolo, Est. Onnis. *Nuova giurispr. penale*, I, 69).

III. È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello con cui si ritiene che un trincetto è un'arma propriamente detta e che fu adoperata per offendere (5 gennaio 1891. Ric. Romano, Est. Risi. *Giurispr. penale*, A. 1891, 124; *Foro ital.*, XVI, 197) (2).

IV. Nei riguardi dell'articolo 155 del Codice penale il temperino deve ritenersi un istrumento atto ad offendere quando è impugnato contro una donna tenuta per i capelli e minacciata di essere ferita (2 ottobre 1891, Ric. Castiello, Est. Basile. *Cassazione Unica*, III, 33, 34; *Foro ital.*, XVII, 105, 106).

(1) V. la nota 6 a pag. 570, in cui si confuta in questo senso un avviso contrario dell'Impallomeni.

(2) È questa la decisione che ho richiamato e che ho combattuto nel n. 229, a pag. 573.

258. ***Minaccie.*** **In tema di minaccie, delitto preveduto dall'articolo 156 del Codice, la Cassazione unica si è così pronunciata:**

I. Di fronte all'articolo 188 del Codice penale l'imputato di minaccia non è ammesso a provare la simulazione di un atto di vendetta, onde stabilire con ciò ch'egli aveva agito in istato tale di sovreccitamento mentale da far sì che le minaccie da lui proferite non siano state l'effetto di una seria, fredda e deliberata volontà di portarle ad esecuzione (2 dicembre 1890, Ric. Filippello, Est. Barletti. *Giurispr. penale*, A. 1891, 252).

II. La sentenza che condanna per minaccie di grave e ingiusto danno è nulla per difetto di motivazione se non esamina e non istabilisce a quale scopo mirasse l'agente cogli atti di minaccia (3 luglio 1890, Ric. Logozzo, Est. Parenti. *Giurispr. penale*, A. 1891, 116).

III. Per l'esistenza del reato di minaccia si richiede che la gravità del male minacciato sia realmente sussistente e che inoltre l'autore della minaccia abbia voluto veramente e seriamente minacciare un grave danno (Ric. Tornielli, Est. Barletti. *Cassaz. Unica*, II, 218; *Giurispr. pen.*, A. 1891, 269; *Foro ital.*, XVI, 271).

« Attesochè (così si esprimono i motivi) il criterio che servì di base al Tribunale per ravvisare nell'impugnamento di un fucile scarico, commesso nelle circostanze di fatto da lui ritenute, i caratteri di minaccia di un grave ed ingiusto danno, preveduto dall'articolo 156 del Codice penale, è manifestamente erroneo ed illegale e direttamente contrario ai principii sì speciali che generali del Diritto penale. Se non vi ha dubbio che il delitto di minaccia ad alcuno di un grave ed ingiusto danno può commettersi, senza che sia manifestato con parole, col solo fatto di impugnare un'arma, tanto più se da fuoco, l'articolo 156, in relazione all'articolo 45 del Codice stesso, richiede che la gravità del male minacciato sia *realmente sussistente* e che inoltre l'autore della minaccia abbia *voluto veramente* e *seriamente* minacciare un grave danno; richiede in altri termini che la minaccia del grave ed ingiusto danno sussista, tanto obbiettivamente in rapporto al mezzo adoperato dall'agente, quanto soggettivamente in rapporto alla volontà ed all'intenzione avuta da quest'ultimo. Tale duplice indagine di fatto tanto più necessaria per la diversa valutazione dei fatti emessa dal Tribunale, fu completamente trascurata dalla sentenza impugnata, avendo essa creduto erroneamente di desumere la sussistenza, agli effetti di legge, del grave danno minacciato unicamente dal timore provato dal minacciato e dall'effetto su lui prodotto, dando efficacia più che alla realtà, alla sola apparenza delle cose, e facendo così dipendere la sussistenza del delitto non dall'entità del fatto, considerato in sè stesso ed in rapporto allo stato d'animo ed alla intenzione dell'imputato, ma dalla impressione risentita dalla parte offesa, criterio questo assolutamente contrario ad ogni principio del giure penale » (1).

IV. Ritenuta legittima la minaccia lieve per necessità di difesa contro un atto arbitrario delle guardie a termini dell'articolo 192 del Codice penale, non possono le stesse minaccie ritenersi contemporaneamente delittuose giusta l'articolo 156 del Codice stesso (18 gennaio 1892, Ric. Properzio e Fiore, Est. Petrella. *Cassaz. Unica*, III, 319; *Foro ital.*, XVII, 96; *Giurispr. penale*, A. 1892, 136).

V. Estremi del reato di minaccia di grave ed ingiusto danno sono: il dolo dell'agente, che deve consistere in un deliberato proposito ostile; l'idoneità dell'arma a danneggiare o ferire; il modo della minaccia tale da intimorire il minacciato sì da vincolarlo nella libertà delle sue azioni (23 gennaio 1892, Ric. Vassalli, Est. Miglio. *Cassaz. Unica*, III, 500; *Giurispr. penale*, A. 1892, 204; *Riv. penale*, XXXV, 491).

VI. La minaccia fatta con arma non può mai cadere sotto la più mite sanzione dell'ultimo capoverso dell'articolo 156 del Codice, ma cade sotto quella del primo (17 febbraio 1892, Ric. Parziale, Est. Ferro-Luzzi. *Foro ital.*, XVII, 359).

VII. Purchè sussista il reato di minaccia non è necessario che le minaccie siano pro-

(1) Nella interpretazione dell'articolo 156 ho sostenuto lo stesso avviso (nn. 231, 232, 234 a pag. 574-576).

nunziate alla presenza della persona minacciata (30 marzo 1892, Ric. Contino, Est. Cristani. *Giurispr. penale*, A. 1892, 212).

VIII. Pel reato di minaccia basta che le parole o l'atto abbiano capacità di incutere timore, indipendentemente dalla circostanza che il minacciato abbia o no avuto sgomento (7 luglio 1892, Ric. Rossetto, Est. Risi. *Cassaz. Unica*, III, 286; *Foro ital.*, XVII, 461).

IX. La provocazione è ammissibile anche nel delitto di minaccia (6 ottobre 1892, Ric. Brunetti, Est. Muratori. *Riv. penale*, XXXVI, 451).

X. Non si tratta di violenza privata, ma solo di minaccia, nel fatto che il colpevole miri non a costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, bensì a intimorirlo per ciò che aveva omesso di fare (26 ottobre 1892, Conflitto in causa Natale, P. M. Fiocca. *Cassaz. Unica*, IV, 269).

XI. Si ha il titolo di minaccia piuttosto che di violenza privata tuttavolta che le espressioni suonanti minaccia condizionata pel caso che il minacciato faccia o non faccia una tal cosa, siano profferite fuori della presenza di lui (17 novembre 1892, Conflitto in causa Chiarini. P. M. Panighetti. *Cassaz. Unica*, IV, 247).

XII. Esiste giuridicamente la minaccia, ove le parole, che si pretende la costituiscano, non manchino di serietà e siano tali da incutere timore a colui, al quale sono dirette (11 febbraio 1893, Ric. Del Nista, Est. Risi. *Cassaz. Unica*, IV, 380).

XIII. La minaccia grave fatta a mano armata, se anche è determinata da ingiusta provocazione, non per questo va esente da pena, o si considera come minaccia semplice; ma resta minaccia grave colla scusa della provocazione (28 maggio 1893, Ric. De Ruggiero, Est. Del Vecchio. *Cassazione Unica*, IV, 977).

Capo IV.

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.

Articolo 157.

(Violazione di domicilio commessa da un privato).

Chiunque arbitrariamente si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce o vi si trattiene clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Se il delitto sia commesso di notte, o con violenza verso la persona, o con armi, o da più persone riunite, la reclusione è da uno a cinque anni.

Non si procede che a querela di parte.

Articolo 158.

(Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale).

Il pubblico ufficiale, che, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, si introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è punito con la detenzione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto sia accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la detenzione è da uno a cinque anni, e si aggiunge la multa da lire cento a mille.

Ove il colpevole abbia agito per un fine privato, la pena è aumentata di un sesto, e alla detenzione è sostituita la reclusione.

Bibliografia: Beyer: *Dissertatio de violatione securitatis domesticae.* — Bentinck: *De domus sanctitate.* — Struvio: *De pace domestica.* — Bechtold: *De crimine fractae pacis domesticae.* — Walch: *De pace domestica.* — Blackston: *Commentario delle leggi inglesi* (ingl.). — H. Stephens: *Sommario della legislazione inglese.* — Cooley: *Principii di Diritto costituzionale negli Stati Uniti d'America* (ingl.). — Jousse: *Traité de la justice criminelle.* — Muyart de Vouglans: *Institutes au Droit criminel*, ecc. — Tissot: *Droit pénal.* — Rauter: *Traité de droit criminel.* — Bavoux: *Leçons préliminaires sur le Code pénal.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Morin: *Dictionnaire de Droit criminel.* V° *Domicile.* — Tielemans: *Répertoire de l'administration*, ecc. V° *Domicile.* — Déstriveaux: *Essais sur le Code pénal.* — Dupin: *Observations sur la législation criminelle.* — Chauveaux et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Nypels: *Le Droit pénal comparé.* — Haus: *Observations sur le Projet du Code pénal belge.* — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato.* — Mori: *Teorica del Codice penale.* — Carrara: *Programma. Parte speciale, Vol. 2.* — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — Ambrosoli: *Sul Codice penale* 20 *novembre* 1859. — Cosentino: *Il Codice penale* 20 *novembre* 1859. — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà.* — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Maino: *Commento al Codice penale italiano.* — Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato.*

DOTTRINA

259. L'inviolabilità delle pareti domestiche, che sono il santuario dove si svolgono gli affetti più cari della famiglia, la sicurezza del domicilio dove si compendia l'esistenza intima e privata di ogni cittadino, hanno acquistato negli Stati moderni una tale importanza, in riguardo alla libertà civile, che i legislatori hanno con cura particolare stabilite delle sanzioni per coloro i quali, turbando la tranquillità domestica, violano la libertà dell'individuo e della famiglia. La casa rappresenta per la vita privata dell'individuo la più essenziale atmosfera della sua autonomia (1). Il cittadino, stanco dei pubblici negozi e della lotta che deve sostenere quotidianamente,

(1) Pessina: *Elementi di diritto penale*, Vol. II, 162. Ediz. di Napoli del 1883.

a qualunque classe egli appartenga, ha bisogno di riconfortare le forze e di rianimare la propria energia in un ambiente di calma e di pace, al sicuro di ogni indebita ingerenza, sia della pubblica Autorità, sia dei privati. Questo ambiente egli non può trovarlo che nel seno della sua famiglia, la intimità e la coesione della quale non potrebbero esistere, ove non fosse validamente tutelata l'inviolabilità del domicilio. Senza di questa l'unità della famiglia verrebbe a disgregarsi colla possibilità dell'intromettersi di persona estranea, la compagine organica ne sarebbe scissa colla menomata libertà dei rapporti famigliari (1). Se è necessario perchè si abbia una Società civilmente libera, che libera sia la famiglia, e se questa non può essere tale senza la inviolabilità del domicilio, si deve logicamente convenire essere la sicurezza del domicilio interesse supremo dello Stato, anche indipendentemente dal diritto dell'individuo.

260. Il principio che dichiara inviolabile il domicilio dei cittadini risale alle più antiche legislazioni. Cicerone lo proclamava come una regola comune: *Quid est sanctius, quid omni religione munitius, quam domus uniuscuiusque civium? Hoc perfugium est ita Sanctum omnibus, ut inde abripi neminem fas sit* (2). Infatti la legge romana puniva l'introduzione violenta nel domicilio di un cittadino. *Lex Cornelia de injuriis competit ei qui injuriarum agere volit ob eam rem, quod se pulsatum, verberatumve, domumve suam vi introitum esse dicat* (3). La violazione del domicilio era assimilata alle violenze ed alle percosse. I Giureconsulti decidevano, in pari tempo, che non era permesso strappare un cittadino dalla sua casa per tradurlo avanti il Magistrato. *Plerique putaverunt nullum de domo sua in jus vocari licere; quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit; eumque, qu inde in jus vocaret, vim inferre videri* (4) Così nel Diritto romano, il focolare dom stico, la casa del cittadino era un rifugi un asilo sacro; nessuno poteva penetrar colla forza, nessuno poteva esserne str pato. *Lex Cornelia dedit actionem: quod qu domus ejus vi introitus sit* (5)... *De dom sua nemo extrahi debet* (6).

Nel Diritto germanico sorse la nozi della violazione della pace domestica i coerenza del principio della *pace* identi cate con quello dell'ordine sociale. Così violazione del domicilio prese nome n pratica di *crimen fractae pacis domestic* e fu considerato come assai grave, qua era commesso da moltitudine armata (7

Gli Statuti delle Città italiane minac vano gravi pene a colui che avesse in l'altrui domicilio senza il volere del drone (8).

261. Secondo la dottrina la introduzi nel domicilio altrui assume i caratteri delitto quando la introduzione o la dim nel domicilio altrui sia arbitraria, avve contro la volontà dell'abitatore, oppure modo insidioso o clandestino. Per cui violazione di domicilio è definita gen mente dagli scrittori nel modo che se

« L'arbitrario ingresso o l'arbitraria manenza nella abitazione altrui o nelle partenenze della medesima, contro la vol di chi ha diritto di opporvisi, ovvero in m insidioso e clandestino ».

Quanto alla classe, a cui tale delitto d essere assegnato, vi ha in generale acco fra gli scrittori nel collocarlo fra i del contro la libertà individuale, poichè esso meglio assai che la proprietà priv si offende un bene ideale che tiene al se mento della medesima libertà individuale (

Questo titolo di malefizio sorge però co di per sè stante solo allora che non

---

(1) PERATONER: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 265, 266.

(2) CICERONE: *Pro domo sua*. Cap. X, 41.

(3) L. 5, princ. Dig. *De injuriis* (XLVII, 10).

(4) L. 18, Dig. *De in jus vocando* (II, 4).

(5) Vedi nota 3 precedente.

(6) L. 21, Dig. *De in jus vocando* (II, 4).

(7) *Edictum Roth.*, 32, 33, 204, 277, 3 Legge Sal., XIV, 6142.

(8) Statuto di Parma, di Ferrara, di V rona, di Aviano, citati dal Pertile nella St *del Diritto italiano*, Vol. V, pag. 121, in no

(9) CRIVELLARI: *Concetti fondamentali Diritto penale*, n. 510, pag. 410. Torin Unione Tipogr.-Editrice. 1888.

tato commesso pel fine di servire di mezzo a un altro reato, o non abbia effettivamente servito ad un altro reato. Tutte le volte che possa punirsi come mezzo diretto a consumare un malefizio più grave, scomparirà il titolo minore per cedere il luogo al più grave, in forza della teorica della *prevalenza*, o, compenetrandosi nel medesimo, potrà tutt'al più talora essere considerato come circostanza aggravante del malefizio principale.

Generalmente, il violato domicilio si perseguita a querela di parte; e la ragione ne è intuitiva, sia perchè pel medesimo la Società, quando taccia l'offeso, non si commuove grande allarme; sia perchè il silenzio di questo fa presumere che il fatto non sia avvenuto contro la sua volontà. Anche in ciò sono concordi gli scrittori (1).

262. Giusta la scienza del Diritto penale, il violato domicilio può aggravarsi in due modi, che si riferiscono al *tempo* in cui è commesso, e alla *persona* del soggetto attivo.

Si aggrava nei riguardi del *tempo*, quando avviene di notte, perchè essendo in questa contingenza minorata la difesa privata, per conseguenza è maggiore l'allarme.

Si aggrava nei riguardi della *persona* del soggetto attivo quando è commesso da persona pubblica con abuso di tale qualità, perchè sebbene il danno immediato possa eventualmente non offrire sostanziali differenze, si accresce però notabilmente il danno mediato per la maggiore difficoltà in cui versa il privato di difendersi contro un'invasione di domicilio commessa sotto il pretesto di un atto di giustizia. In questo caso la persecuzione del malefizio dev'essere di azione pubblica, pel maggiore allarme alla Società e per la minorata difesa del soggetto passivo, derivanti appunto dalla qualità del soggetto attivo.

—

FONTI.

63. *Lavori sul Progetto* 17 *maggio* 1868 *della Prima Commissione. — L'articolo* 331 *dello stesso.*

64. *La Seconda Commissione. — L'articolo* 397 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

65. *Gli articoli* 483 *e* 484 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

66. *Lavori sul Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875. — *L'articolo* 164 *e* 188 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874. — *Modificazioni apportatevi dal Ministro nella seduta del Senato* 9 *marzo* 1875. — *Gli articoli* 165 *e* 190 *del Progetto senatorio.* — *Modificazioni proposte dalla Commissione ministeriale del* 1876. — *Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi.*

67. *Progetto Zanardelli-Savelli del maggio e* 26 *novembre* 1883. — *Gli articoli* 142 *e* 143 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883. — *La Relazione sugli stessi.* — *Identici sono gli articoli* 142 *e* 143 *del Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883. — *Modificazioni proposte dal Ministro Pessina alla prima parte dell'articolo* 143.

68. *Il Codice attuale.* — *Gli articoli* 152 *e* 153 *del Progetto* 22 *novembre* 1887. — *Nella Relazione si ripetono gli argomenti della Relazione sul Progetto del* 1883.

69. *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati e modificazioni proposte sugli articoli.*

70. *Osservazioni del Dep. Morini nella tornata del* 28 *maggio* 1888 *della Camera sull'articolo* 153.

71. *La Relazione dell'on. Canonico per la Commissione del Senato.* — *Proposta sull'articolo* 153. — *Nissuna proposta od osservazione avanti il Senato.*

72. *Lavori della Commissione Reale di revisione.*

(1) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, n. 510, pag. 410. Torino. Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

263. I Sottocommissari della Prima Commissione Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli, avevano proposto l'articolo seguente:

« Art. 351, § 1. Chi senza motivo legittimo « si introduce o dimora nell'abitazione altrui « o nelle sue dipendenze, non ostante il dis« senso di chi ha il diritto di escluderlo, se « il fatto non sia mezzo a un delitto e non « cada sotto più grave sanzione, è reo di « violato domicilio e si punisce, a querela « di parte, col primo al secondo grado di « prigionia, o col primo al terzo grado di « multa ».

« § 2. La pena si accresce di un grado « se il fatto fu commesso di notte, cioè da « un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima « della levata del sole, e di due gradi se il « reo usò violenza o minaccia od era munito « di armi visibili ».

Quanto alla violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale non avevano i Sottocommissari proposta una espressa disposizione, evidentemente in riguardo alla disposizione dell'altro loro articolo 152, contenente un aumento di pena pel caso che il soggetto attivo avesse, per commettere un malefizio, profittato delle proprie funzioni.

La Prima Commissione esaminò l'articolo 35 nella riunione del 25 aprile 1868 (1) e si limitò alla sola osservazione e modificazione che alle parole del § 1, *non ostante il dissenso*, le quali lascierebbero supporre che fosse necessario un espresso dissenso, si sostituiscano le parole: *contro la volontà*, per guisa che da qualunque segno od avviso, anche di persona estranea, possa risultare la volontà legittima di interdire l'accesso al domicilio.

Nel Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione stessa, il delitto in esame era preveduto dall'articolo seguente:

Art. 331, § 1. *Chiunque, senza motivo legittimo, si introduce o si trattiene nell'altrui abitazione o nelle sue dipendenze contro la volontà di chi ha diritto di vietarglielo, se il fatto non trapassa in reato più grave, è colpevole di violazione di domicilio, e si punisce, a querela di parte, col confino da sei mesi ad un anno, o colla detenzione da tre mesi ad un anno.*

§ 2. *La pena si accresce di un grado se il fatto fu commesso di notte, o se il colpevole era palesemente armato.*

264. Quest'articolo fu esaminato dalla Seconda Commissione nella adunanza del 19 gennaio 1870 (2).

Una Corte aveva proposto che il § 1 di questo articolo fosse rimandato al Codice di polizia, e che nel Codice penale si avesse a punire unicamente la violazione del domicilio commessa nelle condizioni previste dall'articolo 206 del Codice del 1859 e dal § 2 dell'articolo in esame. Un'altra Corte poi avrebbe voluto punita la violazione di domicilio, solo quando l'ingresso nell'abitazione altrui fosse avvenuto contro la volontà *manifestata* di colui che vi dimora.

La Commissione considerò alla sua volta che la violazione del domicilio, offendendo un diritto garantito dallo Statuto, in qualunque modo avvenga, deve trovare la sua sanzione nel Codice penale; che tale guarentigia sarebbe soverchiamente limitata, ove si richiedesse come elemento costitutivo del reato la manifestazione espressa della volontà di colui che ha diritto di vietare l'ingresso in sua abitazione o nelle sue dipendenze; e d'altra parte riuscirebbe eccessiva se si volesse proibire qualunque modo di ingresso nell'abitazione altrui fino a che non siavi il consenso espresso di chi avrebbe diritto di vietarlo. Fra le due opposte opinioni, sembra preferibile quella di *presumere* che vi sia divieto, ogni volta che la violazione di domicilio avviene in modo clandestino o insidioso, o con violenze alle persone o sulle cose, o in tempo di notte; e di richiedere invece l'*espresso* divieto allorchè non concorrono le accennate condizioni. Questa distinzione offriva anche il vantaggio di togliere la pena alternativa che è nel Progetto, e di stabilire quella più grave della detenzione, per la violazione di domicilio

(1) Erano intervenuti i *Commissari:* Ambrosoli, Arabia, Carrara, De Foresta, Tolomei e Tondi (Verbale 89, nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Còdice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamperia Reale, 1870).

(2) Verbale 58, nel Volume II dell'Opera di cui la nota precedente.

rvenuta nelle condizioni di speciale gravità ipra enumerate.

Nel fine poi di ovviare ad ogni difficoltà ll'applicazione di queste disposizioni, si tenne necessario di richiamare in un pagrafo aggiunto le nozioni della casa di itazione e del tempo di notte, che la mmissione determinò di far comuni a tutte disposizioni del Codice in cui occorrano, llocandole però, come in sede più propria, l Capo che tratta del furto.

Coerentemente a queste osservazioni fu serito nel Progetto 15 aprile 1870 l'articolo seguente:

Art. 397, § 1. *Quando il fatto non costituisca reato più grave, è colpevole di violazione l'altrui domicilio:*

a) *chiunque, senza motivo legittimo, e* *sa il consenso di chi vi dimora, si intro-* *ce o si trattiene nell'altrui abitazione o* *lle sue dipendenze in modo clandestino o* *sidioso; ovvero mediante scalamento, chiave* *lsa, rottura, minacce o violenze, o palese-* *ente armato; ovvero in tempo di notte;*

b) *chiunque, fuori dei casi indicati alla* *tt. a, si introduce o si trattiene nell'altrui* *bitazione o nelle sue dipendenze, senza* *otivo legittimo e contro la volontà espressa* *i chi aveva diritto di vietarglielo.*

§ 2. *Il colpevole è punito, nei casi indicati la lett. a, con la prigionia da un anno e* *mesi a tre anni; e nei casi indicati alla* *ttera b, a querela di parte, col confino da* *i mesi ad un anno.*

§ 3. *Per gli effetti del § 1° sono applicabili* *disposizioni dell'articolo* 419, §§ 2, 3 *e* 4, *dell'articolo* 421 (1).

265. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 violazione di domicilio era preveduta dagli rticoli seguenti:

Art. 483. *Ogni privato che insidiosamente con violenze, minaccie o vie di fatto alle* *ersone od alle cose, o contro l'espresso divieto* *di chi ne ha diritto, si introduce nella casa altrui o nelle sue dipendenze è punito col carcere da tre mesi ad un anno.*

Art. 484. *Il divieto del proprietario è presunto quando il colpevole si introduce nell'altrui casa per ogni altra via, che per quella ordinaria a penetrarvi.*

Quanto alla violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale vi era nel Progetto la disposizione generica dell'articolo 199, la quale prevedeva il caso che un pubblico ufficiale per commettere un crimine o delitto si fosse valso della facoltà o dei mezzi a lui concessi per ragione del suo ufficio.

266. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 inseriva l'articolo seguente:

Art. 164, § 1. « Chiunque clandestinamente « o insidiosamente, o con violenze o minacce, « ovvero contro l'espressa volontà di chi ha « il diritto di vietarlo, si introduce o si « trattiene nella abitazione altrui o nelle sue « dipendenze, è punito, a querela di parte, « con la prigionia da quattro mesi a due « anni; la pena è maggiore di un anno se « il reato fu commesso di notte o da per- « sona palesemente armata.

§ 2. « È presunto il divieto quando l'in- « troduzione nella abitazione ha luogo per « una via diversa dall'ordinario ingresso ».

§ 3. *Per gli effetti del paragrafo* 1° *sono applicabili le disposizioni dei paragrafi* 2°, 3° *e* 5° *dell'articolo* 424 (2).

Quanto alla violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, il Progetto provvedeva con l'articolo 188, insieme alle ipotesi di arresto arbitrario o di altro atto arbitrario contro l'altrui libertà (3).

L'articolo 164 fu mantenuto identico dalla Commissione del Senato, il quale ebbe ad esaminarlo nella tornata del 9 marzo 1875. Il Ministro Vigliani presentava allora le seguenti modificazioni al paragrafo 1 e 2:

(1) Quanto all'aggravante del pubblico fficiale vi era nel Progetto del 1870 la disposizione generica dell'articolo 171 concernente circostanza che il pubblico ufficiale per commettere un reato si valesse delle facoltà dei mezzi a lui spettanti come tale o come agente della forza pubblica. — Gli articoli 419 e 421, riguardavano la definizione dell'abitazione, delle dipendenze dell'abitazione, della notte e delle rotture.

(2) I paragrafi 2, 3, 5 dell'articolo 424 comprendevano la definizione dell'abitazione, delle dipendenze dell'abitazione e della notte. — Nulla si conteneva nella Relazione in appoggio o a spiegazione dell'articolo.

(3) L'articolo 188 è riprodotto a pag 486.

Art. 164, § 1. *Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, colla prigionia da quattro mesi a due anni; e se il reato fu commesso di notte o con violenze o minaccie, o da persona palesemente armata, colla prigionia maggiore di un anno.*

§ 2. *È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente o insidiosamente o per una via diversa dall'ordinaria.*

Il paragrafo 1° così modificato fu approvato senza osservazioni.

Sul paragrafo 2° il Sen. Tecchio aveva proposto la seguente dizione:

« Quando la introduzione nell'abitazione « ha luogo per una via diversa dall'ordinario « ingresso, si presume che sia stata prece- « duta da espresso divieto ».

Ma l'emendamento fu respinto e fu invece approvata la nuova dizione del Ministro che fu anche accettata dalla Commissione. Fu pure approvato il paragrafo 3° (1).

L'articolo 164 del Progetto Vigliani prese il numero 165 nel Progetto senatorio 25 maggio 1875.

I Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, Tecchio e Lucchini, ai quali era stato assegnato l'esame del Titolo, in cui era compreso l'anzidetto articolo 188 del Progetto Vigliani (2), proposero di distinguere affatto le due ipotesi di reato ivi contenute, cioè l'arresto illegale dalla violazione di domicilio, e formare delle due ipotesi due articoli distinti da mantenersi nel Titolo medesimo; e formularono la disposizione relativa nel modo seguente:

« L'ufficiale od agente pubblico che, abu- « sando della sua autorità, si introduce e si « trattiene contro il divieto di chi vi dimora, « nell'altrui abitazione o nelle sue dipen- « denze, è punito colla detenzione maggiore « di tre anni e con la multa estensibile a « tremila lire » (3).

Ho altrove riportato le osservazioni della Magistratura ed altri Corpi sull'art. 190 (4). Sull'articolo 165 fecero osservazioni la Corte di Cassazione di Roma, le Corti d'Appello di Catanzaro e di Modena e la Procura Generale d'Aquila. La Cassazione di Roma propose di aggravare la pena pel caso in cui l'agente fosse un pubblico ufficiale; la Corte d'Appello di Catanzaro avrebbe limitato la necessità della querela alla prima parte del paragrafo 1°; la Sezione di Modena avrebbe abbassato il minimo della pena nella prima parte del paragrafo 1°; la Procura Generale d'Aquila, osservava come, dicendosi che per gli effetti del paragrafo 1° sono applicabili le disposizioni dei §§ 2, 3 e 5 dell'articolo 432, si viene ad affermare che la *convivenza* esclude la violazione di domicilio, come esclude la qualifica del furto; per cui conchiudeva essere la dichiarazione inutile ed inopportuna (5).

La Commissione ministeriale del 1876 esaminò l'articolo 165 del Progetto senatorio nella tornata del 26 novembre 1877 (6). Il Commissario Pessina, altro dei Sottocommissari per l'esame del Titolo dei *reati contro l'esercizio dei diritti politici* (7), osservava che

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 665. Roma, Stamp. Reale, 1875.

(2) V. a pag. CXXX dell'*Introduzione* nel Volume I.

(3) *Osservazioni e proposte di emendamenti della Sottocommissione della Commissione ministeriale del* 1876, pagg. 20, 21. Roma, Stamperia Reale, 1877. — Quanto alle osservazioni della Magistratura ed altri Corpi, ai lavori della Commissione ministeriale del 1876 su questo articolo ed alle osservazioni della Magistratura ed altri Corpi veggasi alla pag. 490-494. Quanto alla Relazione dei Commissari Pessina e Zuppetta sull'articolo 165, veggasi a pag. CXXX dell'*Introduzione* nel Volume I.

(4) V. a pag. 491.

(5) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura ecc. sugli emendamenti proposti dalle Sottocommissioni* ecc., pag. 110-112. Roma, Stamp. Reale, 1878.

(6) Presieduta dal Ministro Mancini, erano presenti i *Commissari:* Buccellati, Canonico, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Pessina, Piroli, Tecchio, Tolomei, Casorati, Brusa e Lucchini Quanto ai lavori della Commissione stessa sull'articolo 190 veggasi alle pagine 492 e 493 (*Lavori della Commissione istituita con decreto* 16 *maggio* 1876 *dal Ministro Mancini. Parte seconda. — Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro secondo del Progetto.* Verbale 23, a pagg. 263, 274, 275. Roma. Stamp. Reale, 1878).

(7) Vedi l'*Introduzione* nel Volume I, a pag. CXXX e la nota 1 in calce alla pagina stessa.

ianto alla violazione di domicilio è inutile pericoloso elevare una presunzione di vieto ingresso nel medesimo, quando l'ingresso ibe luogo per via diversa dall'ordinaria, ime stabilisce il paragrafo 3, articolo 165 il Progetto. Un Codice penale deve tenersi atano dall'elevare presunzioni, e dal risolire *a priori* una questione di fatto.

Il Commissario Casorati osservava che la esunzione elevata dal paragrafo 2 dell'arsolo pare ragionevole. È naturale che la ilontà del padrone della casa, secondo il irso consueto delle cose, debba essere quella ie le persone non abbiano a penetrare nella a abitazione se non per l'ordinario ingresso. ie se la cosa fosse altrimenti, il Progetto in vieta punto all'imputato di fornirne la rova, trattandosi di una semplice presunone che ammette la dimostrazione contraria. onserverebbe quindi intatta la disposizione il paragrafo 2, non ostante l'osservazione il Commissario Pessina.

I Commissari Canonico ed Oliva avrebbero referito sopprimere addirittura il paragrafo 2, giungendo nella seconda parte del primo i parole: *in modo insidioso o clandestino.*

La Commissione deliberò di sopprimere il aragrafo 2 dell'articolo 165, inchiudendo nel aragrafo 1 la frase: *o in modo violento o insiioso o clandestino;* e di mantenere nel rimaente l'articolo come nel testo del Progetto enatorio.

A questo emendamento si pronunciarono ontrarie la Corte di Cassazione di Torino le Corti d'Appello di Genova, di Milano, i Palermo e di Venezia. Favorevole si è ivece mostrata la Corte d'Appello di Torino. l Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di asale propose di aggiungere che se l'introuzione ha luogo allo scopo di commettere n altro reato, si applicherà la pena del reato iù grave (1).

267. Il Ministro Zanardelli nel suo Proetto del 1883, aveva inserito gli articoli eguenti:

Art. 142. *Chiunque senza legittimo motivo, i introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze contro il divieto di chi vi dimora, ovvero in modo insidioso o clandestino, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi.*

Se il delitto è commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in modo violento, o da persona palesemente armata, la pena è aumentata di un grado.

Art. 143. *Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio o senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s'introduce nel domicilio altrui, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi.*

Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la pena è aumentata da uno a due gradi.

Così poi si esprimeva nella Relazione:

« Il domicilio d'un cittadino attiene strettamente non solo alla sua personalità, ma altresì alla famiglia, e quindi così nel Codice penale del 1859 come nei Progetti precedenti e nell'attuale, si distingue la violazione di domicilio dalle offese contro la libertà personale. Qui non si contempla quella violazione che serve di mezzo o che è mezzo necessario per commettere un altro malefizio; imperocchè allora possono, secondo le circostanze, trovare applicazione le norme relative al concorso di reati e di pene. La figura criminosa intorno alla quale si dispone sta invece nel fatto di chiunque, senza legittimo motivo, si introduce o si trattiene nella abitazione altrui contro il divieto di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero in modo insidioso o clandestino.

« Nel dare la nozione di questo reato il Progetto attuale (art. 142 e 143) si avvicina più al sistema del Progetto senatorio che non a quello adottato dalla Commissione ministeriale del 1876. Giusta il primo di tali Progetti (art. 165), il divieto è presunto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente o insidiosamente, ovvero per una via diversa dall'ingresso ordinario. Per il secondo, invece, la clandestinità o l'insidiosità della introduzione venne convertita in una circostanza aggravante del reato; donde

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc., ugli emendamenti proposti dalla Commisione, ecc.*, pag. 66, 67 (Roma, Stamp. Reale, 1879). Per le osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'articolo 190 veggasi il n. 139, a pag. 494.

consegue che, cessando l'una e l'altra di dette circostanze di essere costitutive del delitto, per l'esistenza di questo sarebbe necessario che colui il quale soffrì una violazione di domicilio fornisse la prova del suo divieto; mentre è ovvio che non sempre la introduzione insidiosa e clandestina può essere preceduta dalla proibizione del padrone di casa. Ritornando quindi al concetto che informava la disposizione del Progetto senatorio, il Progetto attuale ne modifica però la formola, facendo sì che l'insidiosità e la clandestinità costituiscano circostanze essenziali del delitto, al pari del divieto, ma in via diretta e non già in via di semplice presunzione, perchè il sistema delle presunzioni è generalmente riprovato nelle materie penali ».

Gli articoli anzidetti colla stessa numerazione furono nella identica formola riprodotti nel Progetto Savelli 26 novembre 1883.

Nel Controprogetto del Ministro Pessina le disposizioni surriferite erano contenute negli articoli 144, 145. L'articolo 144 rimase identico all'articolo 142; la prima parte dell'articolo 143 fu così modificata nella prima parte dell'articolo 145:

« Il pubblico ufficiale che, abusando del « suo ufficio, sia fuori delle condizioni pre- « vedute dalla legge, sia con violazioni delle « formalità da essa prescritte, si introduce « nella abitazione altrui o nelle dipendenze « da essa, è punito con la detenzione da « tredici a trenta mesi, e, se ha operato per « un fine privato, alla detenzione è sosti- « tuita la prigionia ».

Il Ministro Pessina scrisse poi nella sua Relazione di non avere « ritenuto necessario anche in tal caso di aggravare la pena, perchè questa è più che sufficientemente elevata, e perchè se il colpevole agisce per fine privato, tornerà probabilmente applicabile l'ultimo comma dell'articolo stesso » (1).

268. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto 22 novembre 1887 inseriva gli articoli seguenti:

« Art. 152. Chiunque arbitrariamente si « introduce o si trattiene nell'abitazione « altrui o nelle appartenenze di essa contro « il divieto di chi ne ha il diritto, ovvero « vi si introduce od intrattiene in modo « insidioso o clandestino, è punito con la « reclusione da quattro a trenta mesi.

« Se il delitto è commesso da un'ora « dopo il tramonto ad un'ora prima del « sorgere del sole, o in modo violento, o « da persona palesemente armata, o da più « persone riunite, la reclusione è da uno a « cinque anni.

« Per il delitto preveduto in questo arti- « colo si procede a querela di parte.

« Art. 153. Il pubblico uffiziale che, con « abuso delle sue funzioni, ovvero senza le « condizioni o le formalità prescritte dalla « legge, si introduce nell'abitazione altrui « o nelle appartenenze di essa, è punito « con la detenzione da uno a tre anni; ed « ove abbia agito per un fine privato alla « detenzione è sostituita la reclusione.

« Se il fatto è accompagnato da perqui- « sizione o da altro atto arbitrario, la pena « è da tre a cinque anni, e si aggiunge la « multa da lire cento a mille ».

Nella Relazione il Ministro non fece che ripetere gli argomenti addotti nella Relazione sul Progetto del 1883 e riportati nel numero precedente (2).

269. Il Dep. Marcora per la Commissione della Camera dei Deputati, dopo brevi osservazioni sulla necessità di reprimere il delitto di violazione di domicilio e sulle disposizioni degli articoli del Progetto, così continuava:

« La Commissione, nell'esaminare i due suaccennati articoli, credette di poter rilevare quanto al primo (art. 152), che il medesimo, pur giustamente stabilendo che l'*insidia* e la *clandestinità* debbano essere circostanze essenziali del delitto, e *in via diretta*, e *non presunta*, fosse a riguardo della clandestinità troppo generico ed estensivo, cioè, potesse comprendere anche il caso di chi si introduce nel domicilio altrui, bensì

(1) *Modificazioni proposte pel Progetto di Codice penale alla Commissione della Camera dei Deputati, ecc.*, pag. XV. Roma, Regia Tipogr. Ripamonti, 1885.

(2) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto*, ecc. pagg. 53, 54 Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

clandestinamente e all'insaputa del padrone di casa, ma senza scopo delittuoso e colla scienza e pazienza di alcuno dei coabitanti; epperciò propose che alla parola: *clandestino*; si aggiungano le altre: *contro la volontà di coloro che vi dimorano*. Ritenne poi che per la prima parte dello stesso articolo, e cioè pei fatti, nei quali non concorra violenza, invece della pena esclusiva della reclusione, debbano comminarsi alternativamente la detenzione e la reclusione, e ciò per escludere ogni antinomia colla prima parte dell'altro articolo 158, nella quale è stabilita la sola pena della detenzione per la violazione del domicilio commesso dal pubblico uffiziale; e, così pure, che delle parole di detta prima parte: *ed ove abbia agito per fine privato, alla detenzione è sostituita la reclusione*, sia fatto un comma speciale, e ciò a togliere ogni dubbio sulla qualità della pena da applicarsi pei casi previsti dalla seconda parte dell'articolo stesso, la quale dev'essere sempre la reclusione » (1).

270. Avanti la Camera dei Deputati non vi furono che le seguenti osservazioni dell'on. Morini nella tornata del 28 maggio 1888 (2):

Morini. « Passo innanzi, e contemplo un altro reato: il reato contro l'inviolabilità del domicilio. Io non ho nulla da dire intorno al Capo del Codice, in cui è parola di questo reato. Esso è, secondo me, meravigliosamente pensato; ma l'articolo 158 potrebbe compromettere un ufficiale di polizia, quando non venisse corretto. Ognuno vede che la frase: *senza le condizioni e formalità prescritte dalla legge*, costituisce un tale pericolo che io non so davvero immaginare maggiore, perchè queste condizioni non sono molte volte conosciute dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e certe regole non possono essere da essi adempiute, e perchè qualche volta accade un fatto grave in una località così lontana dalla sede del Tribunale o dalla Procura del Re, che il pubblico ufficiale, anche volendolo, non può adempiere a queste condizioni, a queste formalità. Di qui il bivio che se egli talora per arrestare un malfattore viola quelle formalità sarà punito, e se non lo arresta la Società sarà privata della punizione di questo malfattore. Questa questione già anticamente si era considerata, ed i Magistrati aveano proclamata questa massima: *Male captus sed bene detentus*; con che volevano dire, che se per caso un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, ma senza adempiere tutte le condizioni volute dalla legge, arrestava qualcuno, non commetteva reato quando l'arrestato meritava d'esserlo. Otteneva quel fatto la posteriore sanzione del Tribunale. Ma qui si va molto più in là. Si punisce l'ufficiale che si introduce nelle appartenenze della casa; onde se per avventura un pubblico ufficiale si introduce in un pollaio, o in altro simile luogo qualunque, per spiare alcun che nell'interesse della giustizia, questo pubblico ufficiale sarà punito. È questo conveniente? Non lo è. L'abuso, senza dubbio, deve essere punito; ma si tolgano le frasi: *con le condizioni e formalità volute dalla legge*; perchè non è sempre possibile adempiere tutte le formalità della legge. Certo sarà punito quanto si faccia per malanimo, perchè rientra nella parte dell'articolo che parla dell'abuso, ma non per questo dev'essere punito ciò che si fa per necessità di cose o anche solo per ragione di pubblica sicurezza bene intesa. Dico questo anche per altre considerazioni che l'esperienza mi suggerisce. Nell'esercizio di un patrocinio lungo e forse non infecondo, ho veduto ogni genere di reati; ma non ho mai veduto commettersi un reato come questo. Perchè? Perchè gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tutt'altro che corrivi nell'invadere fuor di tempo le case dei malfattori. Io sono le mille miglia lontano dal ritenere, che i nostri ufficiali di polizia giudiziaria siano persone, che non compiano per vigliaccheria il loro dovere. No, questo non lo dico, anzi devo dire assolutamente l'opposto; ma con un articolo come questo può avvenire che poichè l'entrare nelle case

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto del Codice penale* (Rel. Marcora), ecc., pagg. 145. 146. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

(2) *Atti della Camera dei Deputati per l'anno* 1888, pag. 3014.

del malfattore richiede coraggio, richiede di affrontare un pericolo, gli ufficiali di polizia giudiziaria potranno benissimo, quando lo credano, trincerarsi dietro questa frase dell'articolo e dire: Noi non lo abbiamo arrestato perchè ci difettavano le formalità della legge. Ma voi avete errato, queste condizioni vi erano. Noi non siamo legali, risponderanno, abbiamo errato in buona fede. Non facendo questo non incorrevamo in nessuna responsabilità; invece facendolo potevamo andare incontro ad un anno o più di reclusione. E chi darà torto a questi ufficiali? Non conviene adunque scrivere articoli, i quali in sè sono artificiosi, tolgono la possibilità di arrestare certi malfattori in certi casi, e possono prestare l'arma a quegli ufficiali di polizia, che meno coraggiosi, meno animosi fossero, per non fare il loro dovere ».

271. Nella Relazione del Sen. Canonico per la Commissione del Senato si avevano le osservazioni e proposte seguenti:

Sull'articolo 152.

« La Commissione non consentirebbe nelle proposte di quella della Camera: di aggiungere cioè *contro la volontà di coloro che vi dimorano*, e di porre nella penalità l'alternativa fra la reclusione e la detenzione. Non nella prima; perchè, se si comprende la manifestazione di una volontà contraria quando alcuno s'introduce nell'altrui domicilio in modo palese, mal si potrebbe una tale manifestazione comprendere riguardo a chi vi s'introduce in modo clandestino od insidioso; e d'altronde questa clandestinità od insidia indica di per sè che l'autore del fatto ha la coscienza della volontà contraria di chi vi dimora. Non nella seconda; non potendosi non ravvisare il carattere di un delitto volgare ed abbietto nel fatto di chi lede una delle più sacre libertà civili; delitto quindi meritevole della reclusione e non della detenzione. Fu espresso in seno della Commissione il desiderio di qualche parola che escludesse dall'ipotesi prevista da questo articolo il caso di chi penetrasse nell'altrui domicilio per fine innocuo. Ma prevalse la considerazione che la violazione di domicilio è punita, non già in quanto possa avere ragione di *mezzo*, bensì come delitto *per sè stesso*, in quanto contiene la violazione perfetta di un diritto; e che, ad escludere la punizione di chi, inconscio, o per errore, o per altro incolpevole motivo, s'introducesse nel domicilio altrui, è sufficiente il principio sanzionato nel Primo Libro, che cioè nessuna azione può essere punita se non sia volontaria ».

Sull'articolo 153.

« Si proporrebbe qui pure la dizione proposta all'articolo 143, e per le stesse ragioni. Cioè, sopprimere le parole: *con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge*, e dire invece: *fuori dei casi o senza le forme che la legge prescrive* » (1).

Avanti il Senato non fu fatta alcuna proposta, nè alcuna osservazione.

272. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli 152 e 153 del Progetto nella riunione pomeridiana del 2 marzo 1889 (2).

Sull'articolo 152.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione ha fatto alcune modificazioni al testo ministeriale. Sostituì la parola: *indebitamente*, alla parola: *arbitrariamente*, come fece in altri articoli; ridusse il minimo della reclusione da quattro ad un mese, per il principio già affermato di lasciare una maggior latitudine al Magistrato; sostituì nel capoverso alle parole: *in modo violento, o da persona palesemente armata*, le altre: *usando violenza, o con armi*, per uniformarsi al linguaggio dei precedenti articoli.

La modificazione di qualche importanza sta nell'avere soppresso la definizione della *notte*, e la Sottocommissione si determinò a ciò per la massima generale cui s'è ispirato

(1) *Lavori del nuovo Codice penale. Relazione della Commissione del Senato*, pag. 126. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

(2) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Chiaves, Demaria, Ellero, Lucchini, Marchesini, Marcora, Nocito Tolomei; *Segretari:* Sighele e Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni e Pincherle (Verbale n. XX, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1880).

il Codice di evitare, possibilmente, le definizioni e per la difficoltà della definizione stessa, variando le esigenze della notte secondo i varii reati, e non sembrando giusto mantenere in tutti una norma unica.

Marcora. Non trova plausibile la ragione addotta per sostituire le parole: *o con armi*, alle parole: *palesemente armata*, dal momento che nell'articolo 149 *bis* (1) si disse che la persona debba essere *palesemente armata*. Propone si dica: *persona armata*, perchè allora solo s'intenderà *palesemente*.

Brusa. Vorrebbe cambiata o meglio definita la parola: *appartenenze*, perchè troppo elastica e indeterminata. Fa il caso speciale di chi entrasse nel porticato d'una casa per passarvi la notte, e trova che la pena in tal caso sarebbe enorme. Osserva che, in generale, i Codici si diedero cura di evitare quella parola, forse anche per la difficoltà di trovarne una appropriata che esprima chiaramente il concetto. Raccomanda, ad ogni modo, di limitarne gli effetti; altrimenti si avranno o delle ingiuste assoluzioni o delle iniquità.

Nocito. Quanto alla parola: *appartenenze*, osserva che nella pena vi è tale una latitudine che il Magistrato potrà tener conto in essa dei casi meno gravi. Propone poi che nella prima parte, dopo le parole: *vi si introduce*, si dica: *o vi si trattiene*, perchè *trattenere* è verbo attivo.

Lucchini (*Relatore*). Crede che si potrebbe dire: *immediate appartenenze*.

Marcora. Non sa concepire la protezione del domicilio, che è inviolabile, senza molto rigore. È difficile, se si volesse sottilizzare, avere una cognizione e definizione esatta dell'*abitazione*. Ma l'aggiunta di: *immediate*, ad *appartenenze*, si presterà ad infinite questioni, a interpretazioni le più strane, e si potrà comprendere in esse anche l'immenso parco d'un ricco signore. La latitudine della pena soddisfa a tutte le esigenze della legge, e crede opportuno che si lasci alla giurisprudenza di interpretare caso per caso la parola: *appartenenze*, altrimenti si potrebbe nuocere all'istituto stesso che qui si vuole proteggere, cioè al domicilio, che è l'espansione naturale della libertà della persona.

Nocito. Spiega il concetto del domicilio (*domus*), che è un riflesso della libertà personale, e insiste sul concetto che non si debba fare pel ricco un domicilio e quindi un diritto più grande che pel povero.

Auriti. Se si crede che la parola: *appartenenze*, non sia abbastanza chiara non ha difficoltà di accettarne la limitazione aggiungendovi: *immediate*.

Brusa. Propone che la pena della reclusione sia in alternativa con la multa da dieci a cinquecento lire; così il Giudice nei casi di poca entità potrà applicare la pena più leggiera.

Messo ai voti: 1° di aggiungere: o con multa da lire dieci a lire cinquecento, non è approvato; 2° di dire: *o vi si trattiene*, anzi che: *o si trattiene*, è approvato; 3° di aggiungere alla parola: *appartenenze*, la parola: *immediate*, è approvato; 4° di sostituire alle parole: *o con armi*, le altre: *o da persona armata*, è approvato. È quindi approvato l'intiero articolo colle modificazioni votate.

Sull'articolo 153.

Lucchini (*Relatore*). L'unica modificazione introdotta dalla Sottocommissione è relativa alla pena, che si è creduto di diminuire per comprendere anche i casi meno gravi, come quando, ad esempio, il pubblico uffiziale agisse per eccesso di zelo.

Marcora. Propone che si faccia quello che si è fatto all'articolo 152 e che si dica anche in quest'articolo: *immediate*, per necessità logica, quantunque egli trovi strana la determinazione che la Commissione ha creduto di apporre e che produrrà, crede, grandissimi inconvenienti, essendo difficilissimo segnare la linea di confine fra l'immediato o no in fatto di attinenze alle abitazioni.

Auriti. Non crede sia il caso di sostituire la reclusione per questi reati minori; lascerebbe la detenzione, che è pena adeguata.

Nocito. Non crede necessario di aggiungere in quest'articolo la parola: *immediate*, perchè la violazione di domicilio del pubblico uffiziale è più pericolosa che quella commessa dal privato. Egli votò per l'aggiunta nell'articolo 152, qui invece voterà pel mantenimento dell'articolo come sta.

(1) V. a pag. 570.

Eula (*Presidente*). Osserva come, a suo avviso, non vi sia ragione sufficiente per distinguere e che quindi per coerenza si dovrebbe dire: *immediate*, anche qui.

Lucchini (*Relatore*). Crede che si debba dire *immediate*, e risponde al Commissario Nocito che, ove l'uffiziale entrasse nelle appartenenze non immediate, vi sarà il disposto dell'articolo 166.

L'articolo è approvato con l'aggiunta della parola: *immediate*, dopo: *appartenenze* (1).

—

LEGISLAZIONE COMPARATA (2).

273. *Legislazione già vigente in Italia. — La violazione di domicilio nei Codici delle Due Sicilie e parmense, nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, nel Codice austriaco, nel toscano, nell'estense e nel sardo.*

274. *Legislazione straniera. — Lo stesso delitto secondo i Codici francese, sammarinese, belga, spagnuolo, surighese, germanico, ticinese, ginevrino, ungherese ed olandese.*

273. *Legislazione già vigente in Italia.* Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, qualunque pubblico ufficiale od impiegato, che in virtù della sua carica si fosse introdotto nel domicilio di un cittadino, fuori dei casi previsti dalla legge, e senza le formalità da essa prescritte, era punito colla interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno (art. 233).

Pel Codice parmense 5 novembre 1820, qualunque ufficiale dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualunque uffiziale ministeriale, o agente della forza o di buon governo, il quale, fuori dei casi e tempi, e senza le formalità prescritte dalla legge, si introduceva nel domicilio di un privato, ed eseguiva qualche atto del proprio ministero, era per questo solo fatto punito con la prigionia non maggiore di tre mesi e con multa non maggiore di duecento lire; potevano i Tribunali imporre l'una o l'altra separatamente. Qualora però le dette persone comprovavano di avere agito per ordine dei loro superiori, a cui era in ciò dovuta obbedienza, andavano esenti dalla pena, la quale era in questo caso applicata ai superiori che avevano dato l'ordine (art. 198).

Pel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, vi aveva violenza privata quando, senza l'uso di armi apparenti o nascoste, alcuno, di propria autorità entrava nell'altrui fondo urbano o rustico ed ivi esercitava atti di dominio o sulle cose esistentivi o sui frutti (art. 116).

Pel Codice austriaco 27 maggio 1852, era crimine di pubblica violenza (*quarto caso*) allorchè, sorpassando l'Autorità, si turbava il pacifico altrui possesso di un fondo o di un annessovi altrui diritto, entrandovi violentemente con più persone radunate; oppure quando taluno, anche senz'altri che lo avesse aiutato, penetrava armato nella casa o nell'abitazione di un altro ed ivi usava violenza alla di lui persona, alla gente di sua casa od alla sua sostanza, sia che ciò fosse avvenuto per vendicarsi di un creduto torto, per estorcere una promessa od un mezzo di prova, o per soddisfare ad un astio qualunque (§ 83). — L'autore principale soggiaceva alla pena del duro carcere da uno a cinque anni; quelli che si erano lasciati adoperare in suo aiuto erano puniti col carcere da sei mesi ad un anno (§ 84).

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, chiunque arbitrariamente entrava o si tratteneva nell'abitazione altrui, o nelle appartenenze della medesima, contro la volontà di chi aveva diritto di escluderlo, quando l'azione non fosse caduta sotto il titolo di altro delitto minacciato di pena più grave, subiva, a querela di parte, la carcere fino a sei mesi (art. 363).

Pel Codice estense 14 dicembre 1855, soggiaceva alla pena del carcere, estensibile a due anni, chiunque insidiosamente o con vie

(1) Nella Relazione finale non si trova alcun cenno circa gli articoli 157, 158 del Codice.

(2) Si ritenga che tanto nella legislazione già vigente in Italia quanto nella legislazione straniera, ove la disposizione sulla violazione di domicilio non è estesa anche al pubblico ufficiale, ciò dipende dalla circostanza che speciali disposizioni aumentano la pena contro il pubblico ufficiale quando commette un reato in tale sua qualità, abusando delle sue funzioni.

di fatto o con minaccia si introduceva, senza alcun diritto, nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimoravano; se tale introduzione aveva luogo nei sacri chiostri di monache, la pena era la reclusione (art. 241).

Pel Codice sardo 20 novembre 1859, qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o agente della pubblica forza, o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che si introduceva, col carattere della sua carica, nel domicilio di un privato, fuori dei casi preveduti dalla legge e senza le formalità da essa ordinate, era, per questo solo fatto punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire trecento; queste persone erano esenti da pena quando giustificavano di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza; e la pena in questo caso era inflitta ai superiori che avevano dato l'ordine (art. 205). — Incorreva nella stessa pena qualunque altra persona che insidiosamente, o con vie di fatto o con minaccie si introduceva, senza alcun diritto, nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimoravano (art. 206).

274. *Legislazione straniera.* Secondo il Codice francese 12 febbraio 1810, ogni funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, ogni uffiziale di giustizia o di polizia, ogni comandante ed agente della forza pubblica, che, operando in tale sua qualità, si introduce nel domicilio di un cittadino contro il di lui assenso, fuori dei casi previsti dalla legge e senza le formalità da essa prescritte, è punito col carcere da cinque giorni ad un anno e con l'ammenda da sedici a cinquecento franchi. Ogni altro individuo che si introduce con minaccia o violenza, nel domicilio di un cittadino, è punito col carcere da sei giorni a tre mesi, e con l'ammenda da sedici a duecento franchi (art. 184).

Pel Codice della Repubblica di San Marino 15 settembre 1865, chiunque, fuori dei casi di visita domiciliare permessa o comandata dalle leggi, o contro la espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, o furtivamente, o con violenza, o con minaccie si introduce nell'altrui casa, o bottega, o magazzino, o nelle loro dipendenze, o si trattenga in uno di questi luoghi contro la espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, è punito colla prigionia da uno a tre mesi, e nei casi più leggieri colla multa da venti a cinquanta lire, salvo la pena maggiore, cui si facesse luogo o pel mezzo adoperato, o per qualche reato commesso (art. 477).

Secondo il Codice belga 8 giugno 1867, ogni funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, ogni uffiziale di giustizia o di polizia, ogni comandante od agente della forza pubblica, il quale, agendo in questa qualità, si introduce nel domicilio di un abitante contro la di lui volontà, fuori dei casi preveduti e senza le formalità prescritte dalla legge, è punito con la prigionia da otto giorni a sei mesi e con l'ammenda da ventisei a duecento franchi (art. 148). — Con la prigionia da quindici giorni a due anni e con l'ammenda da ventisei a trecento franchi è punito colui che, senza ordine dell'Autorità e fuori dei casi in cui la legge permette di entrare nel domicilio dei particolari, contro la loro volontà, si introduce in una casa, in un appartamento, in una camera o in un alloggio abitato da altri, o nelle loro dipendenze, sia col mezzo di minaccie o violenze contro le persone, sia col mezzo di rottura, scalata o false chiavi (art. 439). — La prigionia va da sei mesi a cinque anni e l'ammenda da cento a cinquecento franchi se il fatto è commesso sotto un falso ordine della Autorità pubblica, o con una uniforme della stessa, o sotto il nome di uno dei suoi agenti, o di nottetempo da due o più persone, delle quali almeno una fosse armata (art. 440). — Il tentativo di quest'ultimo delitto è punito con la prigionia da un mese ad un anno e l'ammenda da cinquanta a trecento franchi (art. 441). — Con la prigionia da quindici giorni a due anni e con l'ammenda da ventisei a trecento franchi è punito colui, che senza il consenso del proprietario o del locatario si è introdotto in uno dei luoghi indicati nell'articolo 439, e lo si sarà ivi trovato di notte (art. 442).

Pel Codice spagnuolo 30 agosto 1870, il particolare che entrasse nella casa altrui contro la volontà di chi l'abita, è punito con l'arresto maggiore e con la multa da centoventicinque a duecentocinquanta *pesetas;* se

il fatto si eseguisce con violenza o intimidazione, la pena è la prigione correzionale nel suo grado medio e massimo, e si applica la multa nella stessa misura (art. 504). — Questa disposizione non si applica a colui che entra nella casa altrui per evitare un male grave a sè stesso, agli abitanti della casa o ad un terzo, nè a colui che vi fosse entrato per prestare qualche servizio all'umanità o alla giustizia (art 505). — Le disposizioni anzidette non si applicano ai caffè, alle osterie, agli alberghi e agli edifizi pubblici mentre si trovano aperti (art. 506).

Pel Codice del Canton di Zurigo 1° febbraio 1871, chiunque arbitrariamente s'introduce od entra di soppiatto nell'abitazione di un altro o nelle dipendenze chiuse della medesima, ovvero, nonostante la intimazione di allontanarsi vi si trattiene, o chiunque senza esservi autorizzato commette in tali luoghi atti di violenza sulle persone o sulle proprietà, è colpevole di turbamento della pace domestica ed è punito col carcere e con la multa (§ 87).

Pel Codice germanico 1° gennaio 1872, chiunque illegalmente invade l'abitazione, il fondo recinto di un altro, il luogo in cui fa i suoi affari, o le località chiuse destinate al servizio pubblico, o chiunque trovandovisi senza esservi autorizzato, non si allontana dietro intimazione di chi ne ha il diritto, è punito, per perturbazione della tranquillità domestica, col carcere fino a tre mesi o colla multa fino a cento talleri. Si procede soltanto dietro domanda. Se l'azione è stata commessa da una persona munita di armi o da più persone riunite, si applica il carcere da una settimana ad un anno (§ 123).

Secondo il Codice ticinese 25 gennaio 1873, l'ingresso o la dimora nell'abitazione altrui e nei recinti annessi, non ostante il divieto o il dissenso di chi ha diritto di escluderlo, è punito col primo grado di detenzione; la pena è accresciuta di un grado se il fatto fu commesso di nottetempo; di due, se commesso con violenza o a mano armata; salvo che il fatto non trascorra in altro delitto o in crimine. Non si procede che a querela di parte (art. 342).

Il Codice ginevrino 21 ottobre 1874, negli articoli 108-110 contiene disposizioni sostanzialmente conformi a quelle degli articoli 148, 439, 440 del Codice belga, superiormente riportato.

Pel Codice ungherese 27 maggio 1878, chiunque, illegittimamente, contro la volontà delle persone che vi abitano o che hanno diritto di disporne, penetra, mediante violenze e minaccie, o mediante false chiavi nell'abitazione altrui o nei locali o recinti annessi, commette, in quanto non si tratti di reato più grave, il crimine di turbamento della pace domestica, ed è punito col carcere sino a due anni (§ 330). — Il fatto è punito col carcere sino a tre anni se l'agente falsamente si attribuì una qualità ufficiale, o produsse un'ordine di un'Autorità; se fu commesso di notte o in riunione di più persone o da persone armate (§ 331). — Chiunque, senza legittima causa, si introduce o si trattiene nell'abitazione di altri, od in luoghi in cui egli attende ai suoi affari od in locali o recinti annessi, mediante raggiri o contro la volontà delle persone che vi abitano o che hanno diritto di disporne, è punito con la prigionia sino a tre mesi e con multa sino a cento fiorini. Si procede soltanto a querela dell'offeso (§ 332).

Pel Codice olandese 3 marzo 1881, colui che penetra illegalmente nella abitazione o nel recinto, o nel fondo rinchiuso abitati da un altro, o che trovandovisi illegalmente non si allontana in seguito all'intimazione fatta dall'avente diritto, o per incarico di costui, è punito con la prigionia non maggiore di sei mesi, o con l'ammenda non maggiore di trecento fiorini. Colui che si è procurato l'accesso col mezzo di rottura o scalata, di false chiavi, di un falso ordine o di un falso uniforme, o che essendovi entrato all'insaputa dell'avente diritto e altrimenti che per sbaglio, vi è trovato nel tempo destinato al riposo della notte, si ritiene come vi sia penetrato. Se usa minaccie o impiega mezzi proprii ad ispirare timore è punito con la prigionia non maggiore di un anno. Queste pene possono essere aumentate di un terzo se il delitto è commesso da due o più persone congiuntamente (art. 138). Colui che penetra illegalmente in una località destinata al pubblico servizio, o che trovandovisi illegalmente non si allontana tosto sulla intimazione dell'impiegato competente, è punito con la prigionia non maggiore di tre mesi o con l'am-

menda non maggiore di trecento fiorini (art. 139) (1). — È punito con la prigionia non maggiore d'un anno o con l'ammenda non maggiore di trecento fiorini il funzionario, che oltrepassando la sua competenza e senza osservare le formalità prescritte dalla legge, si introduce nell'abitazione, o nel locale, o fondo recinto appartenente ad un altro, contro la volontà di costui, o che trovandosi senza diritto, non si ritira immediatamente in seguito alla richiesta fatta da chi vi abbia diritto o per incarico di esso. Con la stessa pena è punito il funzionario, il quale in occasione di una perquisizione domiciliare, oltrepassando la sua competenza e senza osservare le formalità prescritte dalla legge, esamina o sequestra scritti, libri od altri documenti (art. 370).

COMMENTO.

275. *Osservazioni generali. — Ragione della legge. — Si prevede la violazione di domicilio come reato di per sè stante. — Altra cosa è la violazione di domicilio come circostanza aggravante o costitutiva di un reato. — Applicabilità eventuale dell'articolo 77.*

275. I delitti contro l'inviolabilità del domicilio, secondo il patrio legislatore (in ciò concorde con la maggior parte delle legislazioni straniere), sono di due specie, e cioè:

La violazione di domicilio commessa da un privato;

la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

La prima è preveduta dall'articolo 157, la seconda dall'articolo 158.

Ambedue le ipotesi partono dal principio incontroverso ed incontrovertibile che *domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum est*, principio plasticamente esposto dall'antico adagio del popolo inglese: *My house is my castle*, la mia casa è la mia fortezza; e che è sostanzialmente affermato dall'articolo 27 dello Statuto patrio, che ho altrove riportato (2); anzi si può dire che gli articoli anzidetti siano la sanzione penale di questo particolare diritto consacrato dalla Carta.

La violazione di domicilio contemplato dal Codice non è quella considerata già dal Codice stesso come circostanza costitutiva o aggravante di un altro reato, e già punita nella più severa repressione di questo; nel caso, per esempio, del furto qualificato, previsto dal n. 7 dell'articolo 404. Ma è quella violazione di domicilio costituente reato *di per sè stante*, e che anche quando abbia accidentalmente servito di mezzo per commettere un altro reato, si punisce insieme con questo secondo le norme dell'articolo 77.

—

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 157.

276. *Ipotesi di violazioni di domicilio commesse da privato.*
277. *Prima ipotesi. — Elementi costitutivi di essa.*
278. *Significato da darsi alla parola:* abitazione.
279. *Che cosa debba intendersi per* appartenenze *di abitazione. — Apprezzamento del Magistrato e suoi limiti.*
280. *La violazione del domicilio può avvenire o colla* introduzione *o colla* dimora arbitrarie. — *Spiegazione della formola.*
281. *L'introduzione o la dimora devono avvenire* contro il divieto di chi abbia diritto. — *Spiegazione della formola. — Il divieto dev'essere manifesto ed a scienza dell'agente. — Persone che possono farlo. — È inconferente il modo con cui lo si faccia.*
282. *Le circostanze anzidette devono concorrere simultaneamente.*

(1) Per questa ipotesi si ripetono poi le disposizioni dell'articolo precedente.
(2) V. a pag. 388.

276. La violazione di domicilio commessa da privati, preveduta dall'articolo 157, può estrinsecarsi in due modi, i quali vanno a costituire, secondo la prima parte dell'articolo stesso, due ipotesi distinte, e cioè:

L'ipotesi di chi si introduce o si trattiene nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo;

l'ipotesi di chi si introduce o si trattiene nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa clandestinamente o con inganno.

277. *Prima ipotesi.* A costituire la prima ipotesi sono necessari gli estremi seguenti:

Che il soggetto attivo si introduca o si trattenga arbitrariamente nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa;

che questo fatto esso commetta arbitrariamente;

che lo commetta contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo.

278. L'oggetto su cui deve cadere l'azione dev'essere anzitutto l'*abitazione* altrui.

Per *abitazione* deve intendersi qualunque luogo che l'uomo abbia scelto per propria dimora, quantunque precaria, niente importando che colui il quale vi si trova ne sia o no proprietario. Questa voce poi dev'essere intesa nel suo senso più largo; così anche colui che ha preso alloggio nella camera di una locanda ha diritto che nessuno vi entri, compreso il proprietario della locanda stessa; così il saltimbanco avrà diritto alla tutela della legge contro chiunque si introduca nel carrozzone ove abita colla sua famiglia; così in genere dovrà comprendersi in essa qualunque casa, capanna, locale aperto o chiuso, in città od in campagna, dove alcuno dimori, purchè sia una *abitazione*.

Può discutersi se all'esistenza giuridica di questo delitto sia necessaria la presenza del soggetto passivo nella abitazione. Per sostenere l'affermativa potrebbe dirsi, che la punizione del fatto è suggerita dal concetto di proteggere la pace domestica. Non è il diritto di proprietà che si viola con questo malefizio; non è una cosa materiale che si offende, ma un diritto, come si esprime il Carrara, che irraggia nell'ambiente destinato al di lui ricovero (1). Si vuole che il cittadino non sia disturbato nella sua quiete e non ne sia minorata la sua libertà. Ove non si trovasse presente nella sua abitazione quando taluno vi si è introdotto, non avrebbero corso alcun pericolo la sua quiete e la sua libertà personale. A queste considerazioni può opporsi, con maggiore fondamento (almeno parmi), l'altra: che è bensì vero che la disposizione della legge ha di mira il mantenimento della pace del cittadino, ma tende a questo scopo colla tutela del domicilio, della *abitazione*, sicchè in prima linea sta l'abitazione, il domicilio; è la *violazione del domicilio* che si punisce, perchè è da questa violazione che rimane turbata la pace del cittadino. Dacchè è la materialità del domicilio che *direttamente* si protegge, torna inutile la presenza in esso di colui che vi dimora, se alla protezione di lui si tende dal legislatore in modo solamente *indiretto*. Del resto, anche se il proprietario o l'inquilino del domicilio violato si trovasse momentaneamente assente quando la violazione è avvenuta, la pace di lui rimarrebbe del pari turbata sia pel fatto avvenuto, sia per l'eventuale ripetizione per parte dello stesso autore (2).

Ma, come ho dianzi detto, il locale che

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2. § 1656.

(2) In questo senso fu anche giudicato, come vedremo, dalla Cassazione di Torino.

violato, deve pur sempre essere *desti-* *ad abitazione*; poichè si tratta di in- luzione o di dimora in una *abitazione*. significato di questa espressione sta :hiuso il concetto del riposo notturno. ndi è che non potrebbe parlarsi di viola- te di domicilio nel fatto di chi si introdu- le in un locale, ove l'inquilino avesse il commercio, la sua industria, ma ivi passasse la notte per riposarvi; ben inteso, i caratteri di questo malefizio vi sareb- o, per quanto ho osservato più sopra, ove tto avvenisse in momenti in cui precaria- nte l'inquilino avesse destinato quel locale passarvi la notte.

179. Alla abitazione sono dal legislatore iparate le *appartenenze* di essa.

Il legislatore non ha voluto manifestare alcuna guisa il proprio concetto su queste. seno della Commissione Reale di revi- ne (1) il Commissario Brusa trovava la rola troppo elastica; il Relatore Lucchini il Commissario Auriti proposero di dire: *partenenze immediate;* e la proposta fu provata dalla Commissione, quantunque acemente combattuta dal Commissario arcora, a cui si univa il Commissario Nocito, el pericolo che l'epiteto si prestasse ad in- nite questioni, stante la difficoltà di segnare confine, in fatto di attinenze all'abitazione, a *l'immediato* e il *non immediato*, e si restasse pure alle interpretazioni le più trane, fino a comprendere nelle appartenenze mmediate anche l'immenso parco di un icco signore. Conchiudeva il Marcora per 'opportunità che si lasciasse alla giurispru- lenza l'interpretazione di caso in caso della parola: *appartenenze*.

L'epiteto scomparve nel testo; la Rela- tione finale non ne dice la ragione; deve intendersi però che il legislatore siasi ispi- rato, nell'ommissione, a quella opportunità che fu invocata dal Commissario Marcora, e d'altronde è propugnata dallo stesso Car- rara (2). Quindi è che il Magistrato dovrà esaminare di caso in caso se le appartenenze di un'abitazione, immediate o no, siano in tale relazione colla stessa che alcuno possa ritenersi dal fatto turbato nella libertà e nella tranquillità del suo domicilio (3). Il Giudice in altri termini (osserva il Maino) esaminerà se le appartenenze, anche imme- diate, siano tali e si presentino con tali ca- ratteri intrinseci e di relazione, che anche alla loro violazione si adatti il concetto della perturbazione della domestica libertà (4).

Il giudizio che il Magistrato darà nei singoli casi sulla *appartenenza* di un'abita- zione, sarà, di regola, un giudizio di fatto. Dico: *di regola*, poichè se si ammettesse l'insindacabilità illimitata di questo giudizio, si potrebbe venire a conseguenze che certo non potevano essere nella mente del legis- latore. Il Magistrato dovrà tenere presente il concetto, a cui si informa la disposizione che reprime il delitto di violazione di do- micilio; questo concetto appoggia alla tutela bensì della abitazione e delle appartenenze di essa, ma appoggia pure alla tutela della pace domestica. Ora, se dal fatto commesso nè è avvenuta, nè era possibile che fosse turbata la pace del proprietario o dell'in- quilino della abitazione, nelle cui apparte- nenze il fatto stesso è avvenuto, la dichia- razione del Magistrato che avesse ritenuta *appartenenza* di un'abitazione quella loca- lità in cui fosse avvenuta l'introduzione, sarebbe bensì un apprezzamento di fatto, ma avrebbe violato il principio di diritto, a cui si informa il concetto giuridico della *appartenenza*. La quale, se non vuolsi che debba essere *immediata* alla abitazione, deve però con essa avere una relazione *prossima*. Supponga si appunto l'esempio addotto dal Commissario Marcora, un estesissimo parco di un ricco signore, in fondo al quale, alla distanza, poniamo, di cinque chilometri dalla villa, vi abbia un locale rustico di qualsiasi specie. Se taluno vi entra nelle condizioni dell'articolo 157, parmi che non potrebbe ritenersi responsabile del delitto di violazione di domicilio, perchè, situato quel rustico a distanza siffatta, l'ingresso in esso non sarebbe

(1) V. a pag. 668.
(2) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1656.
(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 139.
(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 807, pag. 474.

suscettibile di turbare la pace del proprietario o dell'inquilino dell'abitazione, a cui il detto luogo è appartenente, pel difetto di una relazione così prossima fra l'uno e l'altro, che abbia la potenza di far nascere una perturbazione della tranquillità domestica, quando l'appartenenza fosse violata.

Ma se nella *abitazione* dev'essere il concetto della dimora pel riposo notturno, questo concetto non può ritenersi richiesto per le *appartenenze;* poichè, se anche l'appartenenza fosse destinata al riposo notturno, sarebbe pur essa, nel senso giuridico della parola, una *abitazione*. Il legislatore vuole tutelata l'*appartenenza* in riguardo alla tutela della *abitazione*, non esige di più.

Dietro queste considerazioni parmi che il giudizio del Magistrato sulla qualifica di una appartenenza non potrebbe errare.

280. La violenza del domicilio può avvenire in due modi, e cioè:

O coll'introdursi nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa; oppure

col trattenersi dopo esservisi introdotti. Per cui è egualmente punibile, tanto chi si introduce nel domicilio altrui contro la volontà di chi ha l'uso dell'abitazione, quanto chi, essendosi introdotto nel domicilio col consenso della persona che vi abita, vi si trattenga di poi contro la volontà di questa. Ed è giusto; poichè sì l'una che l'altra azione violano la libertà domiciliare, turbando la condizione necessaria del diritto che ha il cittadino che alcuno non si introduca contro la sua volontà nelle pareti domestiche, o ad onta del suo divieto vi permanga.

L'introduzione, però, e la dimora devono essere *arbitrarie*. L'avverbio: *arbitrariamente*, usato dal legislatore, serve ad indicare il nessun diritto del colpevole e l'illegalità dell'atto che questo commette (1). Torna lo stesso come si fosse detto: *senza motivo legittimo*, poichè l'arbitrio esclude la legittimità. Ed a questo proposito sono esatte le considerazioni del Carrara, che la necessità di questo estremo non solo esclude dalla nozione del malefizio il fatto del pubblico ufficiale, che per ragione di suo servizio e con le debite condizioni si introduca nel domicilio altrui; ma esclude anche il fatto del privato che si ricoveri in casa altrui per una qualche urgente necessità di propria difesa, o acceda presso altri per un motivo legittimo non difficile a ravvisarsi nelle varie contingenze dei casi (2).

È però evidente che se chi si introduce nella casa altrui lo faccia onde esercitare un diritto che crede fermamente di avere, non potrebbe in questo caso chiamarsi responsabile di violazione di domicilio, perchè l'errore nel diritto toglie l'intenzione di violare il diritto altrui; se vi sia conflitto di pretensioni giuridiche e intervenga violenza, il fatto cadrebbe sotto il titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni preveduto dall'articolo 235 (3).

281. L'ultimo estremo consiste nel fatto che colui che si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di esse, lo faccia *contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderlo.*

Notisi che il legislatore parla di *divieto*. In questa voce è insito il concetto della *manifestazione* di una volontà. Quindi non basta la volontà *contraria* di colui che soffre la violazione di domicilio, ma occorre che questa volontà sia *espressa*. Altro è la *mancanza* di permesso (osserva il Carrara), altro è l'*interdizione*. Nelle giornaliere bisogne della vita sarebbe troppo se dovesse sempre mandarsi un ambasciatore a chiedere licenza tutte le volte che occorre introdursi nell'altrui domicilio. L'uomo che alla prima intimazione si ritira dalla casa ove si era introdotto, mostra di avere agito sotto l'influsso di una prosecuzione di permesso che deve metterlo al coperto da ogni accusa criminale. Ma la *manifestazione* di volontà contraria una volta fatta mercè il *divieto* di introdursi nella nostra casa, vale a porre l'interdetto in una permamente condizione di dolo se infranga il divieto, ancorchè nell'attualità del fatto il padrone non fosse presente a ripetere l'intimazione (4). Quindi è che quando il

(1) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 293, 294.

(2) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1658.

(3) Impallomeni: *Il Codice penale illustrato*, Vol. 2, pag. 140.

(4) Carrara: *Programma. Parte speciale*, § 1657.

oprietario o l'inquilino abbia una volta
r sempre proibito ad alcuno di introdur-
si non è necessario che il divieto sia ripe-
to (1).

Ma se il divieto manifestato è necessario,
n si deve, nè si può esigere una forma
eciale di proibizione. Vale a questo proposito
rgomento della sapienza romana: *Prohi-
bus autem intelligitur quolibet prohibentis
tu; idest vel dicentis se prohibere vel manum
ponentis, lapidumque jactantis prohibendi
stia* (2).

Non basta poi, ai riguardi della legge
nale, che la volontà sia in modo qualsiasi
anifestata, ma fa d'uopo che il divieto ma-
festato sia venuto a conoscenza dell'agente
guisa che costui, quando si introduce o
trattiene nell'altrui domicilio, *sappia* che
i fa contro la volontà del proprietario o
ll'inquilino. È intuitivo. Conviene avver-
e che la manifesta proibizione può tal-
lta, al fine di costituire il dolo nell'in-
sore, trovare un equipollente nel *modo*
mo usato da costui. Quando l'introduzione
i clandestina od insidiosa, per la medesima
fa chiaro che l'invasore, usando arte o
lizia, onde introdursi nascostamente nella
a altrui, mostrò di avere la coscienza di
eggiare la volontà dell'abitatore della casa,
invano dedurrebbe poscia di non avere
nuto la proibizione (3).

Conviene poi che il divieto sia fatto da
i ha il *diritto di escludere* il giudicabile
lla abitazione invasa o dalle appartenenze
questa. È evidente che questo diritto
mpeterà al padrone di casa, al capo di
niglia o a colui che in qualunque modo
rappresenta nel luogo e nella custodia del
ogo; per cui non potrebbe valere la vo-
ntà contraria di altri che la compongono,
li coloro che coabitassero con la famiglia.
Carrara porta l'esempio di taluno che si
hi per volere di un inquilino nella abi-
ione di costui, quantunque ciò avvenga
ntro la volontà del proprietario della casa,
quale ha in uggia quella persona, ed av-
a giustamente che in questa ipotesi non
ricorrerebbero gli estremi del delitto di violazione di domicilio, perchè il domicilio è una cosa distinta dalla proprietà; il fatto del godimento del domicilio per parte del consenziente che introduce l'estraneo, esclude il dolo nell'estraneo medesimo (4). Non si può, aggiunge il Majno, nè ammettere nè sostenere che il diritto del proprietario di una casa si spinga al punto da dominare anche le relazioni personali degli inquilini (5).

282. Le circostanze anzidette che formano gli estremi costitutivi del delitto di violazione di domicilio devono tutte concorrere simultaneamente in guisa che mancandone anche una sola l'azione non è più perseguibile nei sensi dell'articolo in esame. Faccio degli esempi.

Tizio, onde farsi pagare di un suo credito entra in casa del suo debitore, nullaostante che costui abbia manifestato la sua volontà che nessuno dovesse entrare nella di lui casa e che questo divieto sia giunto a conoscenza di Tizio; non potrebbe iniziarsi l'azione penale contro Tizio per violazione di domicilio, perchè, se si è introdotto nella casa del debitore contro il divieto di costuì, vi si sarebbe introdotto non *arbitrariamente*, ma per un motivo legittimo.

Suppongasi che Sempronio, per fare un atto di prepotenza senza che Mevio gliene abbia data occasione, s'introduca nella casa di costui, sia pure nei modi ordinarii, dopo di avere bussato o dopo suonato il campanello, senza che vi sia un divieto espresso di Mevio, forse perchè ignaro del proposito di Sempronio, oppure quando Mevio non è in casa per intimargli il ritiro. Certo che non dovrebbe rispondere di violazione di domicilio, perchè se si è introdotto *arbitrariamente* nella casa di Mevio, mancherebbe all'esistenza giuridica del delitto stesso l'estremo del *divieto* di costui.

Cajo arbitrariamente si introduce nella casa di Paolo; il domestico di costui, pur essendo in casa il padrone od altra persona che in assenza di lui lo rappresenti, gli in-

(1) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 295.
(2) L. 20, § 1. Dig. *Quod vi aut clam.*
(3) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1657.
(4) Id. id. id., § 1656, nota.
(5) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 808, pag. 475.

tima di uscire e sulle negative ne lo costringe. Cajo non potrebb'essere perseguitato per violazione di domicilio, perchè, pur introdottosi arbitrariamente nella abitazione di Paolo e pur essendovi un divieto, questo divieto però sarebbe partito da persona che non aveva il diritto di escludere Cajo dalla casa, ove si era introdotto. Sarebbe diversamente se il divieto fosse partito dal domestico mentre il padrone era assente e non vi fosse in casa alcuno dei congiunti o dei parenti che lo rappresentasse, poichè nell'istante in cui esso domestico faceva a Cajo l'intimazione di uscire, esso rappresentava il proprio padrone.

283. *Seconda ipotesi.* La seconda ipotesi di violazione di domicilio si estrinseca, secondo la prima parte dell'articolo 157, col fatto di colui che si introduce nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa *clandestinamente o con inganno.*

La differenza fra questa ipotesi e la precedente consiste in ciò, che, mentre nella prima è necessario che l'introduzione o la dimora avvengano *contro il divieto* del padrone o dell'inquilino, all'esistenza giuridica di quella che sto esaminando, l'introduzione o la dimora sono invece punibili quand'anche non vi fosse il divieto di chi aveva il diritto di escluderlo, purchè avvengano *clandestinamente* o *con inganno.* Il legislatore non ha voluto ripetere per la ipotesi in esame la necessità del divieto, perchè questo estremo è insito nella clandestinità o nell'inganno. Ed invero, chi si introduce o si trattiene nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa clandestinamente o con inganno, mostra di sapere che il padrone o l'inquilino non vogliono che avvenga nè l'introduzione nè la dimora. Se per entrarvi ricorre alla clandestinità od all'inganno è evidente com'egli voglia opporsi con questi mezzi alla volontà negativa del proprietario o dell'inquilino apertamente manifestata ed a lui già nota.

Gli elementi costitutivi di questa seconda ipotesi sono:

Che la introduzione o la dimora avvengano arbitrariamente;

che l'invasore agisca clandestinamente; oppure

che agisca con inganno.

Potrebbe dubitarsi se l'*arbitrio* dovesse formare un elemento costitutivo anche di questa seconda ipotesi. Infatti, potrebbesi ritenere che quando l'invasore agisce clandestinamente o con inganno, cioè *con frode*, nella frode sia insita la mancanza di un motivo legittimo, poichè se un motivo legittimo l'invasore effettivamente avesse, non avrebbe nessuna difficoltà di entrare nel domicilio altrui usando dei mezzi regolari. Anzitutto, dal modo in cui è espresso l'articolo 157 si deve grammaticalmente riconoscere che l'avverbio: *arbitrariamente*, regge ambedue le ipotesi essendo collocato sul principio dell'intero periodo, che provvede su entrambe le ipotesi stesse, mentre, al contrario, l'estremo del divieto dal modo stesso in cui è collocato si vede come non possa riferirsi che alla ipotesi prima. In secondo luogo, la proposizione che, colui il quale abbia un legittimo motivo di introdursi o permanere nella dimora altrui mai ricorrerebbe alla frode per ottenere il suo intento, è una proposizione azzardata. Suppongasi un cattivo debitore, che dia ordine al domestico di opporsi all'ingresso, nella propria casa, del suo creditore. Se ciò nullaostante il creditore vi si introducesse, non dovrebbe rispondere di violato domicilio, poichè mancherebbe l'estremo dell'arbitrio. Se invece, per vincere l'opposizione comandata al domestico, ricorresse a mezzi fraudolenti; oppure si introducesse nella casa clandestinamente, non saprei perchè in questo caso dovess'essere chiamato responsabile del delitto in esame. Ma, potrebbe dirsi, non è supponibile che il legislatore venga a riconoscere lecito un fatto per sè stesso illecito e turpe. La clandestinità e l'inganno sono mezzi turpi, non per sè stessi, ma quando siano rivolti ad ottenere un fine turpe od anche illecito. Nella specie, la clandestinità o l'inganno sarebbero, nè più nè meno (mi si passi il paragone), che uno stratagemma di guerra. L'avviso della necessità che concorra l'estremo dell'*arbitrio* anche per questa ipotesi, è avvalorato dal Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione, che appunto questo estremo richiedeva anche quando la violazione del domicilio fosse avvenuta in *modo clandestino o insidioso;* nonchè dall'articolo 142 del Progetto Zanardelli del 1883 e dalle

parole, a giustificazione di esso, contenute nella Relazione sul Progetto medesimo, parole che furono poi riprodotte nella Relazione sul Progetto del 1887 (1). Il Codice sardo poi era chiaro e preciso in questo senso nell'articolo 206 (2). Il Codice ungherese, nel § 330, richiede l'estremo della illegittimità anche per l'ingresso con false chiavi; e nel § 331 punisce l'ingresso e la permanenza avvenuti mediante raggiri o contro la volontà delle persone che vi abitano, e senza legittima causa (3).

Il significato dell'avverbio: *clandestinamente*, è abbastanza chiaro. L'ingresso e la dimora nella abitazione o nelle appartenenze, deve avvenire *di nascosto*, in *modo furtivo*, in guisa da eludere la vigilanza altrui.

Inganno, è qualunque malizia insidiosa per indurre altrui in errore.

Il giudizio sulla clandestinità e sull'inganno sarà sempre un giudizio di fatto, basato ad un apprezzamento di tutte le circostanze della istruttoria, e per conseguenza sarà un giudizio incensurabile avanti il Magistrato Supremo.

È chiaro poi che alla esistenza giuridica della ipotesi basterà uno solo dei mezzi indicati: o la clandestinità o l'inganno.

284. Il delitto di violato domicilio è aggravato, secondo il primo capoverso dell'articolo 157, dalle seguenti circostanze:

Se è commesso di notte;
con violenza verso la persona;
con armi;
da più persone riunite.

Quanto alla *notte*, i Progetti precedenti al Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 (4) si riportavano alla definizione che della notte avevano dato in materia di furto; cioè doveva ritenersi per *notte* quello spazio di tempo che intercede da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Nel Progetto del 1883 questa definizione si portava anche nei riguardi del delitto in esame, e la si ripeteva nel Progetto del 1887 (5), ma fu tolto dal testo definitivo sulla proposta della Sottocommissione della Commissione Reale di revisione, approvata da questa « per la massima generale cui si è ispirato il Codice, di evitare, possibilmente, le definizioni, e per la difficoltà della definizione stessa, variando le esigenze della notte secondo i varii reati, e non sembrando giusto mantenere in tutti una norma unica » (6). Nella Relazione finale, il Ministro Zanardelli, parlando in genere dei delitti, scrisse che « la determinazione del tempo di notte è rimessa al prudente discernimento del Giudice che, secondo il luogo, la stagione e le circostanze in cui il reato è commesso, dovrà stabilirne la ricorrenza vera e reale » (7). Vuolsi, adunque, un apprezzamento concreto, basato sopra la reale natura ed entità dei singoli fatti, e non un apprezzamento astratto basato sopra criterii assoluti, uniformemente prestabiliti (8).

La seconda circostanza aggravante è che il fatto sia commesso *con violenza verso la persona*. La violenza potrà essere *fisica* o *morale*; quindi anche la minaccia verbale o reale potrà aggravare il delitto di violato domicilio. Questa violenza, fisica o morale, è inconcludente che sia fatta alla persona del proprietario o dell'inquilino del domicilio violato; ma costituisce una aggravante del delitto quand'anche venga fatta ad una persona *qualsiasi*. Questa interpretazione è autorizzata dalla nessuna distinzione posta dal legislatore.

Quanto alle *armi*, non dovrà dimenticarsi il disposto dell'articolo 155. Le armi, nella ipotesi di violato domicilio, sono considerate come circostanza aggravante; quindi dovranno comprendersi in esse, le armi insidiose e tutte le armi proprie, qualora siano adoperate per offendere, nonchè qualsiasi altro istrumento atto ad offendere, qualora sia portato in modo da intimidire le persone.

(1) V. a pag. 597, n. 264, articolo 397, lett. *a*; a pag. 599, n. 267; a pag. 600, n. 268.
(2) Riportato a pagina 605.
(3) V. a pag. 606.
(4) V. a pag. 597-599.
(5) V. a pag. 599, 600, art. 142, 152, ai nn. 267, 268.
(6) Pag. 602, 603.
(7) *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli*, ecc. *per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, pag. 70, Roma, Stamp. Reale, 1889.
(8) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 810, p. 475.

Quanto alla circostanza delle *più persone riunite*, l'articolo ripete le parole usate nell'articolo 154 sulla violenza privata. Valgano al riguardo le considerazioni che ho allora in proposito fatto (1).

285. Pel delitto di violazione di domicilio *non si procede*, sanziona il secondo capoverso dell'articolo in esame, *che a querela di parte*. La ragione per cui questo malefizio è di azione privata, è intuitiva, dice il Carrara, sia perchè pel medesimo non si commove a grande allarme la Società quando taccia l'offeso; sia perchè il silenzio di questo fa presumere che il fatto non avvenisse contro la positiva sua volontà (2).

La pena minacciata al violato domicilio, ove non intervenga taluna delle circostanze aggravanti enumerate ed illustrate nel numero precedente, è la reclusione da uno a trenta mesi; invece è da uno a cinque anni quando sia accompagnata da una delle anzidette circostanze. Ben inteso che nella non lieve latitudine che è lasciata al Magistrato, questi ha margine per ispaziare più o meno, secondo che concorrano una o più fra le circostanze stesse.

286. Quale elemento essenziale del violato domicilio essendo l'*arbitrio;* dovendo, cioè, perchè costituisca delitto, essere commesso *arbitrariamente*, avviene di conseguenza che non basta che l'invasore siasi introdotto nella abitazione altrui o vi si trattenga *volontariamente;* non basta, in altre parole, ch'egli *abbia voluto* il fatto, sì e come è prescritto dall'articolo 45, ma è necessario l'estremo del dolo, non potendo immaginarsi la perseguibilità penale di una violazione di domicilio colposa. L'elemento intenzionale di questo delitto che sotto il punto di vista *negativo* si può nei congrui termini circoscrivere nell'assenza del fine di commettere un altro delitto, sotto il punto di vista *positivo* bisogna che si configuri in una veduta in qualche guisa inonesta o almeno inurbana che manifesti in sostanza l'intendimento di far cosa che si conosce essere dispiacevole ad altri. Anche la importunità può in queste condizioni diventare delitto; ma definirne i confini dipende dalla delicata apprezzazione del Giudice (3). Il dolo, scrive l'Impallomeni, si risolve nella coscienza e nel proposito di violare il domicilio altrui; e se la materiale violazione del domicilio sia commessa non già colla consapevolezza ed al fine di turbare indebitamente la pace domestica altrui, ma nella opinione e allo scopo di far valere con ciò un preteso diritto, sottentrerebbe, dati gli altri estremi di cui l'articolo 235, il titolo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (4), od un qualsiasi altro delitto, soggiungo io, quando ne concorressero gli estremi voluti dalla legge.

Richiamo a questo proposito le considerazioni generali che ho superiormente esposto (5) per dimostrare che alla esistenza giuridica del delitto di violato domicilio è necessario che la violazione sia di per sè stante, e non formi una circostanza costitutiva od aggravante di un altro malefizio.

287. Fu fatta questione se nel delitto di violazione di domicilio sia ammissibile il tentativo. Si dice, per la negativa, che siccome la ragione della legge nel punire l'invasore sta nella necessità di tutelare la pace domestica, al turbamento della quale è diretto il fine dell'invasore, così, quando gli atti esecutivi della invasione sono incoati, la pace domestica è già turbata.

Io credo che nessun motivo si opponga all'esistenza del tentativo anche in siffatto malefizio, in ambedue le sue forme, di reato tentato o di reato mancato. La violazione di domicilio è un delitto *materiale*, perchè per essere consumato ha bisogno del successo, a cui l'azione era preordinata (6), cioè fa d'uopo che l'introduzione o la dimora nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa siano avvenute. Ora, non è contrastato che nei delitti materiali sia possibile il ten-

(1) N. 221, pag. 567, 568.
(2) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1661.
(3) Id. id. id., § 1658.
(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 472; Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1655; Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. 2, pag. 140.
(5) V. n. 261, a pagg. 594, 595.
(6) Vol. I, pag. 27.

tativo. Per di più questo delitto è un reato che può essere frazionato in diversi momenti; il tentativo è un reato *in itinere* e presuppone appunto questo frazionamento, mercè il quale, partendo dal tentativo remoto, imputabile e punibile, si giunga alla consumazione, cioè al reato perfetto (1). Dal momento che il violato domicilio è perfetto colla introduzione nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa, è evidente che prima di giungere a questo risultato possono, anzi devono compiersi parecchi atti. Ora, se per introdursi nell'altrui domicilio, taluno comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compia tutto ciò che era necessario per introdurvisi effettivamente, dovrà rispondere di violazione di domicilio tentata, perchè nel fatto ricorrerebbero tutti gli estremi voluti dall'articolo 61. Così pure, sempre nel fine di introdursi nella casa altrui, se quel taluno avesse compiuto tutto ciò che era necessario alla introduzione, ove questa poi non sia avvenuta per circostanze indipendenti dalla sua volontà, dovrebbe rispondere di violazione di domicilio mancata, poichè nella sua azione ricorrerebbero gli estremi dell'articolo 62.

Del resto, la giurisprudenza, come vedremo, si è già pronunciata in questo senso (2); e fra le legislazioni straniere abbiamo veduto come il Codice belga commini una pena speciale contro il tentativo (3).

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 158.

288. *Osservazione generale. — Come si estrinsechi il delitto di violato domicilio commesso da un pubblico ufficiale. — Elementi di esso.*

289. *Primo elemento. — Soggetto attivo dev'essere un pubblico ufficiale. — Si rimanda la nozione alla interpretazione dell'articolo* 207.

290. *Secondo elemento. — Introduzione nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa. — Sul significato di queste parole si rimanda ai numeri* 278 *e* 279. *— Non è compresa la* dimora. *— Ragione dell'esclusione. — Ipotesi di dimora non legittima.*

291. *Terzo elemento. — L'introduzione deve avvenire senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge. — Si rimanda agli articoli* 178-180. *— L'articolo* 142 *del Codice di procedura penale ed osservazioni sullo stesso. — Facoltà del Procuratore del Re e di altri ufficiali di polizia giudiziaria. — Gli articoli* 132, 271-273 *del Regolamento* 16 *ottobre* 1822 *dell'Arma dei RR. Carabinieri. — L'articolo* 61 *del Regolamento doganale* 11 *settembre* 1862, *n.* 867.

292. *Circostanze aggravanti.*

293. *Pena.*

288. L'articolo 158 prevede l'ipotesi che la violazione di domicilio sia commessa da un pubblico ufficiale.

Questo delitto, come ferma la prima parte dell'articolo, si estrinseca col fatto che il pubblico ufficiale, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le forme prescritte dalla legge, si introduca nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa.

Gli estremi necessari sono adunque i seguenti:

Che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale;

che questo pubblico ufficiale si introduca nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa;

che nell'introdursi in qualche località esso abusi delle sue funzioni, ovvero vi si introduca senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.

289. *Primo elemento.* Soggetto attivo di questa ipotesi di violato domicilio dev'essere *un pubblico ufficiale.*

Per la nozione del pubblico ufficiale, cioè per la conoscenza degli estremi necessari voluti dal legislatore onde taluno debba ritenersi giuridicamente *pubblico ufficiale*, con-

(1) Vol. IV, pag. 11, n. 12.
(2) V. n. 294, massima II.
(3) Art. 441, riportato a pag. 605.

viene ricorrere all'articolo 207, e mi rimetto in conseguenza a quanto dirò nella interpretazione dello stesso.

290. *Secondo elemento.* Il fatto materiale ha vita dalla *introdusione nella abitasione altrui o nelle appartenenze di essa.*

Sul significato da darsi alle parole: *abitazione* ed *appartenenze* della abitazione ho già detto abbastanza interpretando l'articolo 157 (1).

Quanto all'*introdusione* c'è nulla a dire, poichè ne è chiaro il concetto. Questo solo è ad osservarsi sull'elemento in esame, che il legislatore prevede soltanto l'ipotesi della *introduzione*, non prevede anche quella della *dimora*, come la prevede nel violato domicilio commesso da un privato. Ed è giusto, poichè la *dimora* è vietata solo nel caso che la introduzione sia bensì avvenuta col consenso del proprietario o dell'inquilino, e che poi siasi dall'uno o dall'altro intimato all'agente di ritirarsi, oppure che la introduzione sia avvenuta clandestinamente o con inganno. Quando la violazione di domicilio è commessa da un pubblico ufficiale non è necessario il divieto del proprietario o dell'inquilino, nè che la violazione avvenga clandestinamente o con inganno, ma vuolsi che sia commessa con abuso delle funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge. Se il pubblico ufficiale si introduce nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa con uso legittimo delle proprie funzioni e con adempimento di tutte le condizioni e di tutte le formalità prescritte dalla legge, ha diritto di trattenersi tutto il tempo necessario all'esaurimento del fatto, pel quale si è introdotto.

Suppongasi però che il pubblico ufficiale, dopo di avere eseguito ciò che per obbligo d'ufficio doveva eseguire, voglia trattenersi ancora nella località, ove legittimamente si era introdotto, nonostante le proteste del proprietario o dell'inquilino. Dovrà essere processato per violato domicilio? No, perchè la *dimora* non è preveduta nella ipotesi dell'articolo 158, il quale parla soltanto di *introdusione*. Potrà tutt'al più essere sottoposto a procedimento disciplinare.

(1) V. nn. 278 e 279, a pag. 608-610.

291. *Terzo elemento.* L'introdusione del pubblico ufficiale deve avvenire *con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.*

È questa l'identica dizione di quella che il legislatore ha usato nell'articolo 147, trattando del sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale. Per non ripetermi mi riporto alle considerazioni che ho esposto nella interpretazione di quell'articolo (2). Qui devo aggiungere alcune osservazioni particolari nei riguardi della introduzione avvenuta *senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.*

Le condizioni o le formalità per introdursi nella abitazione altrui si trovano essenzialmente nell'articolo 142 del Codice di procedura penale, così concepito:

Il Giudice incaricato dell'istrusione, sull'istansa del Pubblico Ministero, od anche d'ufficio, potrà procedere a perquisizioni sia nell'abitasione o domicilio dell'imputato, sia in qualunque altro luogo o domicilio, quando esistano gravi indizi che vi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità.

Non si potrà procedere a perquisizioni, dal primo ottobre sino al trentun marzo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, nè dal primo aprile al 30 settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera.

Questo divieto non ha luogo quando vi sia pericolo imminente nel ritardo; e si farà ciò risultare dagli atti del processo.

Come appare manifesto da questa disposizione, un provvedimento di tanta importanza non può essere giustificato che dalla sola *necessità*; quindi il Giudice potrà introdursi nella abitazione altrui o nelle appartenenze di essa soltanto nel caso che esistano *gravi indizi* che vi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità. Dovrà poi trattarsi di un delitto in ordine al quale sia possibile la prova col mezzo di documenti od oggetti, poichè il fine pel quale il legislatore permette l'introduzione è unicamente quello di ricercare oggetti.

L'introduzione poi non deve avvenire in quelle ore specialmente determinate dal legislatore se non quando vi *sia pericolo im-*

(2) NN. 178-180, alle pagg. 541-543.

minente nel ritardo, cioè quando vi sia manifesta facilità che lo stato delle cose venga alterato, o che le cose stesse siano fatte scomparire.

Naturalmente l'apprezzamento di fatto di tutte le anzidette circostanze è lasciato all'arbitrio del Magistrato, ad infrenare gli abusi del quale poco possono valere le norme legislative, dovendo più che altro il rispetto per i diritti del cittadino attendersi dalle guarentigie morali d'integrità che dovrebbe offrire chi fu chiamato ad adempiere funzioni cotanto elevate (1); però, questo apprezzamento non dovrebbe ritenersi sconfinato, poichè il Giudice malvagio potrebbe trovare facile scampo in una sua affermazione. Ond'è, che ove manifestamente fosse esclusa la concorrenza di indizi che nella abitazione ove il Giudice si è introdotto esistessero oggetti necessari allo scoprimento della verità, e fosse in quella vece constatato che egli vi si è introdotto per un fine privato, non potrebbe sfuggire alla sanzione dell'articolo 158, altrimenti l'inviolabilità del domicilio sarebbe lasciata in balìa di una semplice affermazione di chi avrebbe l'interesse di farla per sottrarsi ad un procedimento penale.

Qualora il Giudice istruttore, valendosi della facoltà che gli è accordata dall'articolo 81 del Codice rituale, trovasse di delegare il Pretore pel procedimento, a questi di necessità passano le attribuzioni, di cui l'articolo 142 surriferito, ed egli dovrà attenersi alle prescrizioni ivi indicate.

Nello stesso Codice rituale vi hanno inoltre disposizioni che riguardano il Procuratore del Re, il quale, può, per l'articolo 46, nei casi di flagrante reato che importi la pena dalla detenzione eccedente i tre mesi od altra pena maggiore, portarsi immediatamente sul luogo ed ivi procedere a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per accertare il corpo e le traccie del reato. Queste attribuzioni gli sono demandate dall'articolo 48, anche fuori dei casi di reato flagrante, qualora si tratti di delitto punibile coll'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione o la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, o con altre pene che non siano l'arresto inferiore a cinque giorni o l'ammenda non superiore nel massimo alle cinquanta lire (2), e che sia stato commesso nell'interno di una casa, e il capo della famiglia richiegga lui per accertarlo. Se questa disposizione riguarda il delitto non flagrante, è manifesto che quando il delitto sia flagrante egli ha il diritto di entrare nel domicilio altrui per le operazioni necessarie della polizia giudiziaria.

Le stesse attribuzioni, nella flagranza di un reato, devono intendersi devolute anche agli altri ufficiali della polizia giudiziaria, i quali però, per l'articolo 67 del Codice rituale, hanno l'obbligo di farsi assistere in ogni loro operazione da due testimoni e di uniformarsi a ciò che è prescritto dai Regolamenti che li riguardano; e quando non possano procurarsi immediatamente i testimoni, procedono da soli. I Sindaci sono inoltre tenuti di farsi assistere dal Segretario del Comune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, semprequando l'intervento dell'uno o dell'altro possa conciliarsi con la celerità che esigono le operazioni.

Vi hanno poi delle disposizioni speciali che riguardano l'arma dei Reali Carabinieri. Queste disposizioni sono contenute negli articoli 132, 271, 273 del Regolamento 16 ottobre 1822 dell'Arma stessa; articoli del tenore seguente (3):

Art. 131. *Allorquando i Carabinieri Reali trovansi nel caso di dover fare una perquisizione domiciliare, anche di giorno, semprechè non abbia per oggetto l'inseguimento di un inquisito o di un colpevole, devono richiedere l'assistenza dei Sindaci locali, o di chi ne fa le veci, i quali non possono rifiutarvisi.*

Art. 271. *È facoltativo ai Carabinieri di introdursi di giorno nelle case particolari, ove avrebbero sospetto che vi si fosse rifu-*

(1) Peratoner: *Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio*, pag. 300.

(2) L'articolo 48 del Codice di procedura penale parla di crimine o delitto soltanto. La sostituzione delle diverse pene è il portato degli articoli 21 e 22 del D. R. 1° dicembre 1889, n. 6509, per l'attuazione del Codice.

(3) Questo Regolamento si trova nelle *Leggi complementari del Codice di procedura penale*, da me ordinate (Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1887).

giato qualche colpevole che avessero ordine di arrestare, o fosse da loro inseguito; non sono però a ciò autorizzati in tempo di notte, salvo che ne fossero espressamente richiesti dall'Autorità, o che tale operazione fosse prescritta dal mandato (1).

Art. 272. *Fuori dei casi suddetti, o di quelli di incendio, di inondazione, di rovina, ovvero di grida venienti dall'interno per chiedere soccorso, i Carabinieri debbono sempre essere assistiti dall'Autorità locale nelle perquisizioni.*

Art. 273. *Anche in questa circostanza i Carabinieri debbono far uso di tutta quella moderatezza e prudenza, che possono essere conciliabili col successo dell'operazione, e non dipartirsi mai dai riguardi dovuti alla proprietà ed alla quiete del pacifico abitante.*

Altre norme si contengono in leggi e regolamenti speciali per taluni reati, per esempio, nel seguente articolo del Regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, per il contrabbando:

Art. 61. *Le fabbriche di tessuti ed i depositi nelle zone sono posti sotto particolare vigilanza degli agenti doganali, i quali possono di giorno entrarvi a verificare la merce.*

In ogni altro tempo, come pure nei depositi di tessuti esteri soggetti a contrassegno al di qua della zona, è proibito fare visite e perquisizioni senza intervento dell'Autorità giudiziaria.

292. Il delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale è aggravato quando la introduzione nella abitazione o nelle appartenenze di essa è *accompagnata*, come stabilisce il primo capoverso dell'articolo 158, *da perquisizione o da altro atto arbitrario.*

Dal modo in cui è formulata la disposizione si affacciano ovvie due considerazioni: La prima si è, che la perquisizione può essere tanto *domiciliare*, cioè sulla mobiglia od altri oggetti che si trovano nella abitazione, quanto *personale*. La seconda si è, che la perquisizione, perchè abbia la potenza di aggravare il malefizio dev'essere un *atto arbitrario*, poichè il legislatore dice: perquisizione od *altro* atto arbitrario. Se l'ufficiale ha diritto di fare la perquisizione, la violazione di domicilio consiste nel fatto della introduzione fuori delle condizioni o senza le formalità volute dalla legge, ma non vi ha l'aggravante.

Notisi poi che il legislatore adopera le parole: *altro atto arbitrario*, in genere; il che significa che qualunque atto dell'ufficiale, purchè non dipendente dall'esercizio legittimo delle sue funzioni, ma sia emanazione del suo capriccio, aggraverà il delitto nei sensi del capoverso in esame.

Un'altra aggravante è preveduta dal legislatore, quella di cui si occupa l'ultimo capoverso, vale a dire quando il pubblico ufficiale *abbia agito per un fine privato.* Uguale formola è usata dal legislatore nell'articolo 153. Le considerazioni fatte nell'interpretazione di quell'articolo valgono pur ora (2). Dovrà ritenersi che il pubblico ufficiale *abbia agito per un fine privato*, quando sia stato spinto a violare l'altrui domicilio da una passione privata qualsiasi, per un fine qualsiasi, fosse pure in sè innocente, ma a lui personale.

293. La violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale è punita con la detenzione da tre mesi a tre anni quando non sia accompagnata da alcuna delle speciali circostanze prevedute dall'articolo in esame.

Se è accompagnata da perquisizione o da altro atto arbitrario la detenzione va da uno a cinque anni e ad essa è sempre congiunta la multa da cento a mille lire.

Ove poi il colpevole abbia agito per un fine privato, tanto la pena restrittiva della libertà personale, quanto la pecuniaria aumentano di un sesto, e alla detenzione è sostituita la reclusione.

(1) L'articolo 194 del Codice di rito dispone, che i mandati di cattura non possono eseguirsi di notte tempo in veruna abitazione particolare senza un'autorizzazione speciale per iscritto dell'istruttore che ha spedito il mandato, e senza l'assistenza del Pretore o del Delegato od Applicato di P. S. o del Sindaco o di chi ne fa le veci. — Quanto ai RR. Carabinieri è fatta eccezione a questa regola nei casi seguenti giusta le modificazioni accennate nella edizione ufficiale del Regolamento stesso, edizione del 1882. Questi casi sono: quando agiscono in caso di flagrante grave reato; oppure che l'intervento della forza armata sia richiesto da un pericolo imminente; il che deve risultare dal relativo processo verbale.

(2) V. a pag. 502, n. 211.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

294. *Giurisprudenza sul Codice sardo. — Violazione di domicilio commessa da privato* (art. 205). Nella interpretazione dell'articolo 205 del Codice sardo, i Supremi Magistrati di Torino, Roma, Palermo e Firenze ebbero a fermare le massime seguenti:

I. Dall'avere taluno già avuto commercio carnale con una donna non è lecito trarre la conseguenza ch'egli possa, quando che sia, introdursi nella sua abitazione per ripetere senza il di lei consenso lo stesso fatto (Cassaz. di Torino 9 dicembre 1881, Ric. De Vecchi, Est. Rossi. *Giurispr. pen.*, A. 1882, 7).

II. Anche in tema di violazione di domicilio può verificarsi il tentativo. È colpevole di mancata violazione di domicilio colui che con astuzie, con minaccie e con violenze tenta di introdursi nella abitazione di una donna contro il di lei consenso per compiere atti libidinosi (Id. id. *come nella massima precedente*).

III. Il reato di violazione di domicilio ha luogo quante volte taluno insidiosamente, o con vie di fatto o con minacce, si introduce nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano, qualunque possa essere la sua intenzione. Il reato di sequestro di persona dev'essere punito separatamente dal reato di violazione di domicilio, quando nel fatto delittuoso si ravvisino due fasi onninamente distinte, l'una delle quali fu *occasione* all'altra, non *mezzo* necessario (Cassaz. di Torino 31 marzo 1881, Ric. Introzzi, Est. Bagiarini. *Legge*, A. 1882, I, 320; *Giurispr. penale*, A. 1881, 142).

IV. Chi insegue un individuo e per offenderlo entra con violenza e minaccie nella casa di costui ove si è ricoverato per sottrarsi alle persecuzioni dell'altro, commette il reato di violazione di domicilio (Cassaz. di Torino 7 giugno 1882, Ric. Turla, Est. Bagiarini. *Giurispr. pen.*, A. 1882, 308).

V. Chi viola l'altrui domicilio ed ivi attenta all'altrui pudore commette due reati distinti: la violazione di domicilio e l'attentato al pudore in privato; per modo che, estinta l'azione penale colla desistenza della querela per l'attentato al pudore, resta pur sempre responsabile per la violazione di domicilio (Cassaz. di Roma 10 giugno 1883, Ric. Paiola, Est. De Cesare. *Giurispr. penale*, A. 1883, 496).

VI. L'introdursi in casa di una donna, allo scopo di stuprarla, costituisce un *mezzo* al *fine* della consumazione del reato e non mai un reato di per sè stante di violazione di domicilio: intervenuta perciò la desistenza della querela in ordine al reato di stupro, non può nemmeno procedersi oltre per violazione di domicilio (Cassaz. di Palermo 21 giugno 1883, Ric. Platania, Est. Galatioto. *Giurispr. pen.*, A. 1884, 141).

VII. È imputabile di violazione di domicilio chi, contro il divieto del capo di famiglia e padrone di casa, vi si introduce clandestinamente al seguito di un invito amoroso da parte di una della famiglia (Cassaz. di Roma 9 luglio 1883, Ric. Pecci, Est. De Cesare. *Giurispr. penale*, A. 1884, 200).

VIII. Il reato di violazione di domicilio di una persona sussiste indipendentemente dal reato di attentato al pudore di una donna coabitante con detta persona, quantunque la penetrazione furtiva nell'altrui casa abbia avuto luogo al solo scopo di attentare al pudore (Cassaz. di Palermo 12 maggio 1884, Ric. Giglio, Est. Galatioto. *Giurispr. penale*, A. 1884, 408).

IX. Perchè ricorra la violazione di domicilio è necessario che la casa sia abitata o destinata all'abitazione. Nessuno dei socii proprietari di un teatro pubblico e delle stanze annesse può ritenersi ivi domiciliato (Cassaz. di Firenze 25 giugno 1884, Ric. Pellegatti, Est. Salucci. *Legge*, A. 1884, II, 237).

X. L'articolo 205 del Codice sardo esige per l'essenza del reato di violazione di domicilio commessa da un privato, che l'introduzione nella casa altrui avvenga insidiosamente e contro la volontà di coloro che vi dimorano. Non è però necessario che la dimora sia *attuale*, ma basta una dimora *abituale*, poichè la legge tutela il santuario dell'abitazione di ogni cittadino, anche nei momenti che ne è fuori, essendo la protezione della legge più che alla persona diretta al domicilio di lei (Cassaz. di Torino 24 ottobre 1884, Ric. Della Piana e Boldi, Est. Galassi. *Giurispr. penale*, A. 1884, 522).

XI. La violazione di domicilio può verificarsi anche in luogo in cui più persone convivono insieme (educandato o convitto) quantunque vi sia l'annuenza di una di dette persone (Cassaz. di Palermo 13 marzo 1885, Ric. Rodolfi, Est. Serra. *Giurisprud. penale*, A. 1885, 445).

XII. Chi si introduce insidiosamente nell'altrui domicilio ed ivi attenta al pudore di una persona della famiglia, commette due distinti reati, cioè il reato di violazione di domicilio e quello di oltraggio al pudore, quantunque si commetta il primo per giungere al secondo, e quantunque il padrone sia assente di casa (Cassaz. di Torino 22 aprile 1885, Ric. Bracco, Est. Pasini. *Giurispr. penale*, A. 1885, 232).

XIII. Commette il reato di violazione di domicilio chi violentemente si introduce nella altrui casa di abitazione per prendere parte ad una festa di ballo ivi data da una società del proprietario e di alcuni suoi amici (Cassaz. di Torino 16 dicembre 1885, Ric. Moretti, Est. Scacchetti. *Giurispr. penale*, A. 1886, 75).

296. *Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale* (art. 206). Sull'articolo 206 del Codice sardo stabilivano le seguenti massime le Cassazioni di Torino e di Roma:

I. Gli agenti municipali che, in esecuzione di un ordine di urgenza del Sindaco di distruggere cani sospetti di idrofobia, entrano, consenziente il proprietario, in una casa per visitare un cane come sospetto di idrofobia, e dopo averlo visitato, lo prendono e lo uccidono, non violano il domicilio nel senso di scusare il reato di oltraggio commesso ai loro danni dal detto proprietario (Cassaz. di Torino 25 gennaio 1882, Ric. Tosatti, Est. Bagiarini. *Giurispr. penale*, A. 1882, 61).

II. L'agente daziario che, di notte, si introduce in un esercizio, sia esso aperto o chiuso, senza l'osservanza delle formalità volute dalla legge, allo scopo di eseguire delle verifiche, si rende colpevole di violazione di domicilio (Cassaz. di Torino 16 gennaio 1889, Ric. Torto e Simondi, Est. Verdobbio. *Racc. Bettini*, XLI, 156).

III. Il Direttore del dazio consumo che ordina indebitamente ai suoi agenti di penetrare insidiosamente nell'altrui domicilio sotto pretesto di accertare una contravvenzione daziaria, deve rispondere del reato di violazione di domicilio (Cassaz. di Roma 22 giugno 1889, Ric. De Filippi, Est. De Cesare. *Giurispr. penale*, A. 1889, 382).

297. *Giurisprudenza sull'articolo* 363 *del Codice toscano.* La Cassazione di Firenze così ebbe a pronunciare interpretando l'articolo 363 del Codice toscano.

I. Costituisce ingresso arbitrario in casa altrui il fatto di esservi penetrato aprendone violentemente la porta trovata chiusa (15 marzo 1854. *Annali di giurispr.*, XVI, 214).

II. È pure ingresso arbitrario quello di introdursi nella casa altrui arbitrariamente, che è quanto dire contro la volontà del proprietario (1) (1° agosto 1857. *Annali di giurispr.*, XIX, 593).

III. Non costituisce violazione di domicilio l'introdursi che facciano gli agenti della forza pubblica in una stanza terrena altrui per iscoprirvi una trasgressione, senza essere accompagnati da un ufficiale di polizia giu-

(1) Il Supremo Magistrato ha interpretato in questo modo l'avverbio: *arbitrariamente.* Questa interpretazione è però contraria al significato filologico della parola, ed anche all'essenza del delitto di violato domicilio, la quale consiste nella mancanza di un motivo legittimo per parte del soggetto attivo. Nei lessici si trova che *arbitrariamente* vuol dire *a capriccio* (Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce corrispondente). Ora, quando uno entra a *capriccio* nella casa altrui, vuol dire che non è fornito di alcun motivo legittimo.

diziaria, ogniqualvolta l'accesso alla stanza medesima è lasciato aperto a chiunque degli interessati in detta trasgressione che avessero voluto introdurvisi (8 marzo 1858. *Annali di giurispr.*, XX, 168).

IV. Al marito, come capo della famiglia, spetta unicamente il diritto di escludere dalla propria casa tutte quelle persone che per una ragione qualunque gli sono invise, sebbene nella stessa casa abiti anche la di lui moglie o altro individuo della famiglia, col consenso dei quali abbiano, tali persone, libero accesso nella casa, nulla rilevando siffatta circostanza per non tenerle responsabili di ingresso arbitrario nell'altrui domicilio (5 dicembre 1868. *Annali di giurispr.*, Serie 2, IV, 935).

287. *Giurisprudenza della Cassazione unica.* — *Sull'articolo* 157. La Cassazione unica sulla violazione di domicilio commessa da privato ebbe a fermare le massime seguenti:

I. Il delitto di violazione di domicilio è suscettibile di tentativo (17 gennaio 1891, Ric. Ponsi e Porilli, Est. Onnis. *Cassaz. Unica*, II, 120; *Legge*, A. 1891, I, 314; *Giurispr. penale*, A. 1891, III; *Foro ital.*, XVI, 136; *Riv. penale*, XXX, 275).

« Certamente (è scritto nei motivi) vi sono reati che consistono in un solo atto o in un'omissione, e per questi non può parlarsi di tentativo, perchè non comportano il cominciamento dell'esecuzione. Ma la violazione di domicilio non può comprendersi fra quei reati una volta che si può accertare l'intenzione e la volontà dell'agente diretto a commettere quella violazione, e si hanno atti di esecuzione posti in opera con mezzi idonei a raggiungere il fine voluto, e interrotti soltanto per circostanze indipendenti dalla volontà dell'autore » (1).

II. Il delitto di violazione di domicilio non cessa di sussistere solo perchè chi si introduce nell'abitazione altrui è d'accordo con uno solo di coloro che dimorano in essa e che non è il capo della famiglia (8 gennaio 1891, Ric. Mercantini, Est. Mosconi. *Cassaz. Unica*, II, 129; *Giurispr. pen.*, A. 1891, 136; *Foro ital.*, XVI, 146; *Riv. penale*, XXX, 383).

« L'unica questione, nel caso presente (così i motivi) si è quella di vedere se cessi la sussistenza del delitto e quindi la punibilità del violatore solo perchè egli era d'accordo con uno di coloro che dimoravano in casa, ma col divieto od insciènza degli altri e specialmente del capo di famiglia. La soluzione negativa non è dubbia secondo la disposizione dell'articolo 157 del Codice patrio, che parla di chi si introduce arbitrariamente od in via clandestina o con inganno contro il divieto *di chi ha diritto di escluderlo*, con che si accenna chiaramente ed in ispecialità al capo di famiglia ».

III. Per ritenere che la violenza verso la persona usata nel momento in cui si commette il delitto di violazione di domicilio costituisce un'aggravante di questo e non un delitto distinto di lesione personale, è mestieri che la violenza sia stata *messo* impiegato e diretto a violare l'altrui domicilio (8 aprile 1892. Conflitto in causa Raimondo, P. M. Virzi. *Cassaz. Unica*, III, 689).

« Per l'applicabilità della grave sanzione (si esprime il P. M. nelle sue conclusioni) contenuta nel capoverso dell'articolo 157, è mestieri che la violenza sia stata *messo* impiegato e diretto *a violare l'altrui domicilio;* mentre invece nella specie, tutto induce a ritenere che il Raimondo colla violenza che adoperò volle sfogare l'ingiusto dispetto per la ripulsa che la Ambrosi avevagli opposta appena la richiese del pagamento del credito preteso, che fu la causa della questione accesasi fra i due, e nel cui calore l'Ambrosi intimò l'uscita, cui l'altro ribattè colla percossa ».

IV. Risponde di violazione di domicilio l'amante che, liberamente ammesso dal marito dell'amata in sua casa, pure vi si introduce clandestinamente con chiave falsa all'uopo fabbricata per commettere adulterio (14 maggio 1892, Ric. Sismondi, Est. Mosconi. *Riv. penale*, XXXVI, 439).

« Sarà vero (dicono i motivi) che il ricorrente, introducendosi e trattenendosi in quella casa, non avrà proprio avuto di mira di violare il domicilio, ma di consumare la tresca con la moglie del padrone; egli però sapeva e voleva introdursi senza il consenso del padrone medesimo, e ciò faceva per uno

(1) V. n. 287, a pag. 614 ove ho sostenuto lo stesso avviso.

scopo delittuoso, l'adulterio, e il dolo di questo delitto *fine* dà l'impronta di delitto anche al *messo*, di cui credette servirsi per consumarlo. Nè si dica che il consenso del padrone esisteva, e che ad ogni modo esisteva quello della moglie condomina, locchè esclude la clandestinità e quindi l'arbitrarietà e vizia di contraddizione la sentenza; tali eccezioni non reggono di fronte a queste semplici considerazioni. È assurdo, infatti, il ritenere che il marito, il quale invitava l'amico nella propria casa e ne permetteva appunto a titolo di amicizia l'accesso, estendesse un tale consenso anche alle visite che faceva il ricorrente di nascosto per consumare a danno del di lui onore un turpe tradimento, trescando con la moglie; questa, è vero, era assenziente; ma ciò non poteva autorizzare il ricorrente ad entrare e trattenersi in casa contro il divieto presunto del marito che, a sensi dell'articolo 131 del Codice civile, è il capo della famiglia, e quindi il vero padrone, e tale divieto il ricorrente aveva la coscienza e la volontà di infrangere dal momento che usava modi clandestini e furtivi per porre ad effetto il proprio divisamento » (1).

298. *Giurisprudenza sull'articolo* 158. La Cassazione unica nella violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, ha stabilito la massima seguente:

« Commette il delitto, di cui all'articolo 158 del Codice penale, il Sindaco, che senza le formalità prescritte dalla legge si introduce nelle abitazioni dei suoi amministrati allo scopo di ricercarvi degli oggetti rubati, e ciò quantunque egli agisca non a scopo privato, ma solo per leggerezza e per eccesso di zelo » (16 giugno 1891, Ric. Gorelli, Est. De Guidi. *Foro ital.*, XVI, 473; *Giurispr. penale*, A. 1892, 5).

—

Capo V.

Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Articolo 159.

(Violazione di corrispondenza).

Chiunque apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la reclusione sino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il colpevole, col palesarne il contenuto, cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre anni o della multa da lire cento a tremila.

Articolo 160.

(Soppressione di corrispondenza).

Chiunque indebitamente sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia

(1) Il vero punto da toccare era questo: che il divieto del capo di casa è necessario solo quando la violazione del domicilio avvenga senza le circostanze aggravanti indicate nel primo capoverso dell'articolo 157; ma quando l'invasore si introduce nella abitazione altrui *clandestinamente o con inganno*, l'elemento del divieto non è più necessario, poichè è presunto nei mezzi fraudolenti adoperati (V. n. 283, a pag. 615).

aperta, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

Se il fatto cagioni nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

Articolo 161.

(Pubblicazione abusiva di corrispondenza).

Chiunque, essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la fa indebitamente pubblica, ove il fatto possa cagionare nocumento, è punito con la multa da lire cento a duemila.

Articolo 162.

(Abusi delle persone addette al servizio postale o telegrafico).

Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, s'impossessa di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il contenuto, o la consegna o ne palesa l'esistenza e il contenuto ad altri che non sia il destinatario, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi.

Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e vi è aggiunta la multa da lire cento a cinquemila.

Articolo 163.

(Rivelazione di segreto professionale).

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento, se il nocumento avvenga.

Articolo 164.

(Esercizio dell'azione penale).

Pei delitti preveduti negli articoli 159, 160, 161 e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento, non si procede che a querela di parte.

Bibliografia. — *Sulla violazione del segreto epistolare.* Bavo: *De reatu.* — Vivio: *Decisiones* (Lib. I, Decis. 62). — Guido Papa: *Decisiones* (Decis. 233, 579, n. 5). — Nicola Depasseribus: *De privatis scripturis.* — Von Hornight: *De jure postarum.* — Hœping: *De jure sigillorum.* — Puttmann: *Elementa juris criminalis.* — Muliero: *Promptuarium* (Verbo: *Falsum*). — Hommel: *Rapsodiae.* — Strykins: *Dissertatio de cera rubra* (Francof. 1680). — Bech: *De resignatione, avulsione et turbatione sigillorum.* — Caravita: *Institutiones criminales.* — Renazzi: *Elementa juris criminalis.* — Blanche: *Études sur le Code pénal.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal* (sur l'art. 187). — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal,* Vol. I. — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. III, IV. — Carrara: *Programma. Parte speciale,* Vol. II. — Pessina: *Elementi di Diritto penale,* Vol. II. — Ala: *Foro criminale.* — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Majno: *Del secreto epistolare; Commento al Codice penale italiano.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà.* — Ramella: *Dell'abusiva pubblicazione di corrispondenza* (nella *Rivista penale,* XXXIV, 242).

Sulla violazione del segreto professionale. Fabro: *In Codicem* (Lib. 4, Tit. 15, Defin. 19). — Deciano: *Tractatus criminalis* (Lib. 7, Cap. 17, n. 7 e seg.). — Aretino: *De maleficio verbo falsario* (n. 49). — Menocchio: *De arbitrariis* (Cas. 537). — Brancanino: *De jure doctoratus.* — Crusio: *De indiciis delictorum* (Pars 1, Cap. 99, nn. 19, 20). — Damhouderius: *Praxis rerum criminalium* (Cap. 125, n. 19). — Grantio: *Defensio inquisitorum* (Cap. 5, Memb. 2, Sect. 2, art. 5, n. 448). — Ursaye: *Institutiones criminales* (Lib. 1, Tit. 4, n. 19 e seg). — Godofredo: *Tractatus reatuum* (pag. 296). — Teschmacher: *De jure silentii* (in Thesauro Oelrichi, Vol. 3, p. 198). — Leyser: *Meditationes in Pandectas* (Specimen 546, medit. 8, 9). — De Joannis: *Dissertatio de medici secreto.* — Amerpohl: *De advocatorum circa secreta clientum fide et perfidia.* — Hesel: *De officio magistri postarum.* — Caravita: *Institutiones criminales.* — Beier: *De arcanis partium sub custodia judicis et officio reservatis* (Ien. 1673). — Op. Dentoof: *De iis qui propter obbligationem secreta non detegendi in causis pœnalibus a testimonio perhibendo excusantur.* — Renazzi: *Elementa juris criminalis.* — Jousse: *Justice criminelle* (Parte 4, Lib. 3, Tit. 15, nn. 55 e 56). — Tissot: *Droit pénal* (Vol. 2, pag. 99). — Boulanger: *Consultation du secret en médecine.* — Hémar: *Le secret médical* (nella *Revue critique de jurisprudence,* XXXV). — Muteau: *Du secret professionnel.* — C. De la Ville: *Dictionnaire des arrêts. V.° Avocat.* — Ph. Dupin: *Encyclopédie du Droit. V.° Avocat.* — Desquiron: *Traité de la preuve par témoins en matière criminelle.* — Duverger: *Manuel des juges d'instruction.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal* (*Sur l'art.* 378). — Bourguignon: *Jurisprudence des Codes criminels* (*Sur l'art.* 322 *du Code d'instruction criminelle*). — Blanche: *Étude sur le Code pénal.* — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Haus: *Observations sur le Projet de révision du Code pénal.* — Bavoux: *Leçons preliminaires sur le Code pénal.* — Destriveaux: *Essai sur le Code pénal.* — Mori: *Teorica del Codice penale.* — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato.* — Carrara: *Programma, Parte speciale,* Vol. II. — Pessina: *Elementi di Diritto penale,* Vol. II. — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Majno: *Commenti al Codice penale italiano.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà.*

DOTTRINA

§ 1. — Violazione del segreto epistolare.

301. *Quali siano, secondo la dottrina, le ipotesi di violazione del segreto epistolare.*
302. *Non si trovano difficoltà nello studio di questo malefizio.*
303. *Quando si aumenti la intensità di esso e quando si diminuisca o possa togliersi la responsabilità dell'agente.*

299. Fra le forme della libera vita del privato, che rimane interamente abbandonata all'autonomia dell'individuo, vi ha (scrive il Pessina) il colloquio mercè il commercio epistolare, destinato alla libera espansione delle attinenze di intimità, e pertanto è di sua natura coperto dal segreto, che l'Autorità sociale protegge e, salvo alcune eccezioni, è tenuta a rispettare scrupolosamente. La libertà dell'individuo è dunque violata quando alcuno si impadronisce di quegli scritti che non sono destinati alla pubblicità, rompendone appunto il segreto. Cicerone chiamò *humanitatis expertes* coloro che imprudentemente propalano ciò che è affidato al segreto delle lettere. Ed in generale, anche indipendentemente dalla lettera, il dissuggellare un involto piegato e chiuso è violare la libertà di colui che lo manda e quella di colui, al quale l'involto è inviato (1).

Egli è appunto per questo che la violazione del segreto epistolare dai più è collocata fra i malefizi che attentano alla libertà individuale, perchè il diritto aggredito è il diritto alla tutela della libertà di corrispondere epistolarmente con chichessia, ed il diritto al segreto quale condizione del libero svolgimento della comunicazione del pensiero fra due esseri legati fra loro per mutuo affetto o per mutuo interesse (2).

Si credeva però dagli antichi criminalisti e legislatori che a fatti di simile natura potesse darsi l'*actio injuriarum*. La violazione del segreto epistolare aggredisce bensì la libertà individuale, ma non è questo (si dice ora) l'animo del colpevole, il quale, nel commettere la turpe azione, è spinto piuttosto o dall'animo di impossessarsi dei valori eventualmente contenuti nelle lettere che apre, o, il più sovente, dall'animo di conoscere un segreto a detrimento dell'onore o della considerazione altrui. Se si guarda in astratto, è certo (si continua) che questo malefizio troverebbe miglior posto fra i reati contro la libertà; ma se si guarda in concreto, la classe ad esso più conveniente è quella destinata ai reati contro l'onore, nella rubrica speciale dei reati contro la tranquillità privata, perchè, se colla violazione del segreto epistolare può offendersi il diritto alla tutela dell'onore o della considerazione, si aggredisce pur sempre con essa la privata tranquillità; salvo di imputare all'agente anche un reato contro la proprietà, o perfetto o imperfetto, ove nel fatto vi ricorrano gli estremi (3).

300. Nel Diritto romano l'apertura del plico suggellato dava luogo appunto all'*actio injuriarum* od anche all'*actio furti;* e se trattavasi di testamento sigillato, il fatto era punito come uno dei casi del *crimen falsi* (4). Poscia dagli interpreti fu estesa l'equiparazione al falso ad ogni violazione di segreto epistolare; però, quando il plico, dopo di essere stato aperto veniva rinchiuso, questo fatto si considerava come *stellionato.*

Qualche Statuto antico italiano, come lo Statuto dei mercadanti di Piacenza, puniva per sè stessa la violazione del segreto epistolare o di plico suggellato (5).

301. Due sono le ipotesi che ordinariamente fanno gli scrittori intorno a questo malefizio, e cioè:

Il fatto di colui che arbitrariamente apre lettere, telegrammi o pieghi suggellati che non gli sono diretti;

il fatto di chi si impossessa di una lettera diretta ad altri nè sigillata nè altrimenti chiusa, per conoscerne il contenuto.

La soppressione è invece generalmente ritenuta come una ipotesi di falso.

(1) Pessina: *Elementi di Diritto penale,* Vol. 2, pag. 164, Ediz. di Napoli del 1883; Cicerone: *Philippica,* II, 4.

(2) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale,* n. 1588, pag. 1059. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

(3) V. la nota 2 di fronte.

(4) L. 14, § 17, Dig. *De furtis;* L. 1, § 38, Dig. *Depositi;* L. 1, § 5, Dig. Ad Leg. Cornel. *De falsis;* L. 6, eod.

(5) Pertile: *Storia del Diritto italiano,* Vol. V.

302. La dottrina non trova difficoltà nello studio di questo malefizio, scrive il Carrara. Quello che attiene all'elemento materiale ha la sua consumazione, quanto alla prima ipotesi, non nella *lettura* ma nella sola *apertura* della lettera, del telegramma o del piego suggellati. Quando, invece, le carte non fossero state chiuse o suggellate, come nella seconda ipotesi, non è estremo indispensabile l'*apertura*, ma l'elemento materiale consiste nell'essersi il colpevole *impossessato* del foglio col fine di conoscerne indebitamente il contenuto. A questo riguardo, però, si fa una distinzione. O è il consegnatario della lettera colui che la lesse, o è un estraneo. Se è il consegnatario, avrà offeso imprudentemente le regole più elementari dell'urbanità, ma non potrà punirsi per mancanza di ragione politica, poichè chi consegnò la lettera aperta deve rimproverare a sè medesimo se male collocò la propria fiducia. O colui che inurbanamente procedette alla lettura fu un estraneo, e la ragione anzidetta non può valere quando se ne sia impossessato per violenza o per frode od anche approfittando dell'inavvertenza del portatore pel fine di spiarvi gli altrui segreti. In quanto all'elemento intenzionale, non si ravvisa necessario che intervenga un fine di avidità o di denigrare l'onore altrui, o, in una parola, il fine di nuocere. Anche il solo soddisfacimento di una puerile curiosità si ritiene meritevole di repressione, ove si ottenga con un mezzo arbitrario in onta al diritto altrui (1).

303. La intensità di questo malefizio si aumenta (e in ciò sono concordi gli scrittori) secondo la maggiore o minore importanza della carta carpita od aperta, e secondo i possibili risultamenti dannosi o gli effettivi pregiudizi che ne siano derivati. Si aumenta pure secondo il modo col quale il colpevole giunse a conoscere l'altrui segreto. Perciò, se la lettera era chiusa e se l'agente ne consumò l'apertura, il delitto è considerato come più grave di quello che non lo sarebbe se consistesse nel solo impossessamento arbitrario di una lettera aperta; e ciò per la ragione della minorata potenza della difesa privata. Vuolsi, del pari, aumentata la intensità del malefizio dalle condizioni personali dell'agente: come nel caso in cui il fatto avvenisse per opera di un addetto al servizio delle poste o dei telegrafi; e ciò per la minore potestà di difendersi contro la slealtà di costui (2).

Quanto alla responsabilità dell'agente, questa, secondo la dottrina, si diminuisce ove l'apertura della lettera non sia stata commessa per animo ostile o per fine malvagio, ma solo per leggerezza o per curiosità. Ed è poi dagli scrittori più ancora diminuita, fino al punto da far cessare ogni responsabilità penale, se una causa di legittimo interesse abbia condotto il soggetto attivo alla violazione. Ciò si raffigura nella ipotesi di un padre o di un marito quando, per cagione di sindacato morale, abbiano perquisito le carte del figlio o della moglie: ed anche nella ipotesi del padrone che per ragionevoli sospetti abbia voluto verificare con siffatto mezzo la fedeltà di un suo sottoposto. Vi hanno delle situazioni morali che, quand'anche non fossero calcolate dalla legge, forzano l'equità del Giudice a declinare l'austerità di un divieto, sebbene dettate con formole generali.

§ 2. — Rivelazione di segreto professionale.

304. *Osservazione generale. — Sulla classe in cui può collocarsi il delitto di violazione di segreto professionale.*

305. *Definizione, secondo la dottrina, del delitto di rivelazione di segreto professionale ed elementi dello stesso.*

306. *Aumento della intensità materiale del delitto e degradazione della imputabilità. — Osservazioni particolari sulla coazione.*

304. La Società ha sempre inflitto una nota d'infamia e di vergogna a colui che rivela il segreto confidatogli dall'amico; ma a questa violazione di un dovere puramente

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1632.

(2) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, §§ 1634, 1635.

morale si aggiunge la violazione di un dovere giuridico, penalmente valutabile, se colui che rivela un geloso segreto, ne abbia avuto notizia in ordine al suo ufficio. E tale obbligazione penale trova il suo fondamento nella necessità che può avere ogni cittadino di affidare un delicato segreto ad un medico, ad un prete, ad un avvocato. Ond'è che la dottrina moderna (poichè l'antica non parlava di ciò, come non ne parlava l'antica legislazione), ritiene punibile, e le legislazioni, seguendone i dettati, colpiscono il fatto di chiunque, per ragione di una speciale professione, essendo venuto in cognizione di un segreto interessante l'onore di una qualche persona o famiglia, lo abbia divulgato.

Siccome il risultato di simili fatti porta un detrimento all'onore, così alcuni criminalisti furono indotti a collocare questo malefizio fra i reati contro l'onore. Ma scorgesi evidente la inesattezza di tale collocamento, perchè il medico o la levatrice che divulgano il segreto acquistato per la necessità delle loro funzioni, non agiscono pel fine di togliere ad altri l'onore, ma, d'ordinario, per leggerezza od imprudenza. Ora, essendo indubitato che dei delitti contro l'onore è condizione essenziale, come vedremo a suo luogo, l'*animus injuriandi*, è chiaro che alla rivelazione del segreto non può adattarsi siffatta oggettività (1).

Se il cittadino non avesse la sicurezza che la legge garantisce il segreto dei suoi rapporti con la persona che ricopre il pubblico ufficio, egli non sarebbe più libero di ricorrere a tali persone e potrebbe risentirne gravissimi danni. Interessa quindi moltissimo che lo Stato tuteli e guarentisca la *libertà* dell'individuo in rapporto alla inviolabilità dei segreti professionali, sì e come la tutela e la guarentisce in rapporto all'inviolabilità della corrispondenza epistolare. Perciò, di fronte a questa considerazione non merita censura la collocazione che ne fanno alcune legislazioni fra i reati contro la libertà; pur non potendosi lasciar passare sotto silenzio che siccome la rivelazione di un segreto professionale viene sempre ad aggredire la privata tranquillità, così alcuni scrittori ed alcune legislazioni, pur collocando questo malefizio nella classe dei reati contro l'onore, lo comprendono, come il delitto di violazione del segreto epistolare, in una rubrica speciale assegnata ai reati contro la tranquillità privata (2).

305. Il delitto di rivelazione di segreti è così definito dalla dottrina:

Il fatto di colui che, per ragione di una speciale professione, essendo venuto in cognizione di un segreto interessante l'onore di una qualche famiglia lo rivela senza legittimo motivo.

Gli elementi essenziali di questo malefizio si riferiscono:

Alla persona dell'agente;

alla natura dell'oggetto.

Ciò, per altro, che è importante a notarsi si è: che la rivelazione di segreti si informa di un dolo *sui generis* che tutto si esaurisce nel solo animo di parlare, quantunque non occorra l'animo di nuocere; e che nella sua materialità esecutiva non si richiedono particolari condizioni, poichè, o la rivelazione siasi fatta verbalmente o per via di scrittura o per qualsivoglia altro segno espressivo del pensiero, tutto torna naturalmente allo stesso.

Condizione essenziale di questo reato è la qualità personale dell'agente. Il medico, farmacista o levatrice, a cui si voglia esso obbiettare, debbono essere abilitati secondo i metodi prescritti dalle leggi a tale esercizio. Se lo esercitano illegalmente, si renderanno colpevoli di una speciale contravvenzione, ma non potranno essere responsabili pei divulgati segreti, tranne quando ricorrano nel loro operato gli estremi di un reato contro l'onore. A sostegno di questa regola si accampa la considerazione che la ragione politica di perseguitare certe azioni col magistero penale, sta nella necessità in cui versa l'uomo di ricorrere ad altri, onde in lui nasce il bisogno di speciale protezione. Colui che si trova nel bisogno del soccorso di un uomo dell'arte, se ha preferito ricorrere a persona inabilitata che non gli offriva le guarentigie

---

(1) Carrara: *Programma. Parte Speciale*, Vol. 2, § 1640.

(2) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, pag. 1058, n. 1584. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

legali, deve imputare a sè stesso se pose in pericolo, insieme alla salute, anche il proprio segreto.

Ai criteri essenziali di questo malefizio la scienza trova necessario di aggiungere anche quello che deve trattarsi di un *segreto*. Perciò, se il medico, il farmacista o la levatrice hanno parlato di fatti che siano venuti notorii a cagione di un processo o in altra guisa da loro indipendente, mancherebbe il cardine all'accusa di rivelazione punibile. È però da considerarsi che all'essenza di questo reato non è necessario, secondo gli scrittori, che il segreto sia stato reso *notorio*, ma basta che sia stato manifestato anche ad una sola persona confidenzialmente.

306. Nella rivelazione dei segreti si aumenta la intensità materiale del malefizio in quanto il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale, e ciò per la fiducia doppiamente tradita e pel conseguente maggiore allarme nei cittadini. Può, inoltre, subire gli influssi della maggiore o minore importanza del segreto svelato e dei pregiudizi maggiori o minori derivatine alla persona tradita.

In quanto alla modificazione o degradazione della imputabilità si discute dalla dottrina se sia ammissibile la scusa dell'impeto degli affetti, o se piuttosto la circostanza dell'ira non porti ad accrescere la responsabilità dell'accusato, poichè alla condizione dell'imprudenza sostituisce quella più grave di volontà ostile diretta a nuocere. Si disputa pure se la scusa dell'ubbriachezza debba, e fino a qual limite, valutarsi in un malefizio la cui imputabilità, sotto il rapporto dell'elemento morale, si radica sulla colpa.

La più interessante questione su tale proposito è quella che sorge circa la *coazione*. La difficoltà non cade sull'ipotesi che il professionista sia stato violentemente costretto a rivelare il segreto; è evidente che in questo caso dovrebbe sfuggire ad ogni responsabilità per ragione del timore a cui soggiacque. Ma si presenta grave nell'ipotesi dell'intervento dell'Autorità giudiziaria. Si discute se al professionista possa imporsi indistintamente l'obbligo di denunciare alla giustizia i segreti affidatigli dai suoi clienti quando la cognizione dei medesimi interessi alla pubblica sicurezza, potendo avvenirne lo scoprimento di qualche grande reato. In questa ricerca si distingue tra la professione del legale e la professione dell'arte salutare. Alla professione del legale gli scrittori e i legislatori sono concordi di non imporre l'obbligo della delazione. In quanto alla professione dell'arte salutare si distingue fra ciò che attiene alla constatazione della *materialità*, e ciò che attiene allo *speciale* del malefizio, cioè all'indicazione della persona. L'interesse pubblico che la giustizia venga in cognizione delle azioni criminose ha fatto generalmente ammettere l'obbligo della denuncia di un fatto *materiale;* ma in quanto all'indicazione della persona cui si riferisce il fatto, cioè in quanto allo *speciale*, generalmente si crede che non corra altrettanto dovere. Comunque, se qualche professionista ritenesse che il suo obbligo avesse a spingersi anche alla propalazione dello *speciale*, si opina giustamente che dovrebbe ammettersi la scusa, malgrado la regola generale che l'errore di diritto non esonera dall'imputazione.

Si discute poi, sempre a proposito della *coazione*, se gli esercenti l'arte salutare, quando sono chiamati come testimoni, possano ricusarsi a deporre, allegando che ciò che sanno lo sanno come segreto di professione, come si ricusano, per favore di legge, il confessore ed il consulente legale. V'ha chi ai medici e ai chirurghi contrasta questo privilegio; ma il quesito si risolve colla massima che la giustizia non deve ottenere il suo fine col mezzo di un'immoralità; e tale sarebbe, senza dubbio, la rivelazione, di un segreto professionale.

—

FONTI.

307. *Gli articoli* 353-355, 369 *dei Sottocommissari della Prima Commissione.*
308. *Lavori della Prima Commissione nelle riunioni del* 25 *e* 26 *aprile* 1868.
309. *Gli articoli* 332, 333 *e* 346 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.
310. *Lavori della Seconda Commissione sugli articoli, di cui il numero precedente.*

311. *Gli articoli* 398-400 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.
312. *Gli articoli* 485-487 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.
313. *Lavori sul Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875. — *Gli articoli* 416-418 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874. — *Nessuna modificazione ed osservazione per parte della Commissione senatoria.* — *La discussione avanti il Senato nella tornata del* 17 *aprile* 1875.
314. *Gli articoli* 424-426 *del Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875. — *Gli emendamenti De Falco, Sottocommissario della Commissione ministeriale del* 1876. — *Le osservazioni della Magistratura sugli stessi.* — *Lavori della Commissione del* 1876. — *Le osservazioni in proposito della Magistratura e di altri Corpi.*
315. *Progetto Zanardelli-Savelli del* 1883. — *Gli articoli* 367-369 *del Progetto Zanardelli maggio* 1883. — *Leggere modificazioni negli articoli corrispondenti* 361-363 *del Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883. — *Negli articoli* 377-379 *del Controprogetto Pessina si ripetono le disposizioni del Progetto Savelli.*
316. *Codice attuale.* — *Gli articoli* 154, 155 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887. — *La Relazione.*
317. *Lavori parlamentari.* — *Relazione del Dep. Marcora per la Commissione della Camera dei Deputati.* — *Osservazioni dell'on. Cuccia alla Camera nella tornata del* 2 *giugno* 1888. — *Relazione del Sen. Canonico per la Commissione del Senato.*
318. *Lavori della Commissione Reale di revisione.*
319. *La Relazione finale.*

307. I Sottocommissari della Prima Commissione Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli avevano proposto gli articoli seguenti:

« Art. 353, § 1. Chi apre arbitrariamente « lettere o pieghi sigillati che non gli sono « diretti, per conoscerne il tenore o per farlo « conoscere ad altri, o si impossessa al me- « desimo scopo, con artificio, di una lettera « sigillata, è punito, a querela di parte, col « primo al terzo grado di multa.

« § 2. La pena si accresce di un grado, « e può convertirsi anche nel primo grado « di detenzione se il reo ha soppressa la let- « tera, benchè non l'abbia aperta, o se il de- « litto fu lungamente continuato od ha recato « grave danno.

« Art. 354, § 1. Le disposizioni del pre- « cedente articolo si applicano anche all'im- « piegato delle regie poste, che fuori dei casi « stabiliti o permessi dalle leggi apre o lascia « per propria negligenza aprire e leggere « lettere o pieghi sigillati affidati alla posta.

« § 2. La pena però si accresce di un « grado se la lettera o il piego siano stati « soppressi; e qualora procedessero da una « pubblica Autorità o fossero ad essa indi- « rizzati la pena non si può applicare nel « minimo del grado.

« Art. 355. Le disposizioni dell'articolo 354 « si applicano anche all'impiegato dei tele- « grafi dello Stato, il quale rivela dolosa- « mente ad altri che al destinatario il tenore « di corrispondenze telegrafiche, a lui note « per ragione d'ufficio, od apre o lascia per « propria negligenza aprire e leggere dispacci « telegrafici sigillati a lui rimessi per la « consegna.

« Art. 369, § 1. Chi, avendo notizia, per « ragione del suo stato, ufficio o professione « di un segreto che interessa la buona fama « di taluno, lo rivela, senza giusto motivo, « ad altri che all'Autorità avente il diritto « di esigerne la comunicazione, è punito, a « querela di parte, col primo al secondo « grado di multa, e nei casi più gravi ed a « norma del maggior danno recato, anche « col primo grado di detenzione e d'interdi- « zione dalla professione o dall'ufficio.

« § 2. Se la rivelazione è avvenuta con « uno dei mezzi di diffamazione, libello fa- « moso od ingiuria, si applicano le pene « stabilite per questi delitti accresciute di « un grado ».

308. La Prima Commissione esaminò questi articoli nelle sedute del 25 e 26 aprile 1868 (1).

(1) Nella riunione 25 aprile erano presenti i Commissari: Ambrosoli, Arabia, Carrara, De Foresta, Tolomei e Tondi; in quella del 26 al Commissario De Foresta si sostituì il Com-

Sull'articolo 353.

Si osservò che la locuzione di quest'articolo è troppo estesa, giacchè sarebbe reato pel padre aprire una lettera diretta alla figlia minorenne, o pel coniuge aprire una lettera diretta al coniuge, benchè sospetta. Viene bensì affermato che il segreto contenuto nella lettera non è soltanto della persona a cui è diretta, ma anche della persona che la scrisse; tuttavia si risponde facilmente che l'offesa (quando vi è) è recata al solo destinatario, al quale solo infatti spetta di querelarne. Osservava del resto il Commissario Tondi, che il reato trae il suo carattere dallo scopo di illecita curiosità; mentre, oltre ai rapporti famigliari, altre cause possono giustificare o per leggi o per motivi diversi l'apertura di una lettera ad altri diretta. Ad evitare il pericolo di troppo larga applicazione della legge e lasciare al prudente criterio dei Giudici l'apprezzamento delle cause che possono giustificare il fatto, converrebbe sostituire alla parola: *arbitrariamente*, le parole: *per conoscerne senza giusto motivo il contenuto*. La Commissione approvava.

Sugli articoli 354, 355.

Si deliberò di sopprimere ambi gli articoli, perchè gli impiegati postali e telegrafici che agiscano dolosamente sono già colpiti dalle disposizioni comuni aggravate per la loro qualità e per l'abuso d'ufficio. Se poi trattasi di mera negligenza non vi è reato, ma violazione disciplinare, a cui provvedono i regolamenti. Per l'ufficiale telegrafico poi che violi il segreto del dispaccio a lui noto, per tale sua qualità, basta la sanzione penale contro la violazione dei segreti che si esaminerà nell'articolo 369, e se viola il sigillo del plico contenente il dispaccio commette violazione di lettera o piego già prevista e punita come sopra, e non occorre disposizione speciale.

Sull'articolo 369.

Quest'articolo fu approvato nella riunione del 26 aprile senza alcuna osservazione, mutata però in esilio la pena della detenzione.

missario Paoli (Verbali 89, 90 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamp. Reale, 1870).

(1) Gli articoli 332 e 333 formavano parte del Capo III (*Dell'arbitraria apertura o soppressione di lettere altrui*), che era compreso

309. Nel Progetto 17 maggio 1868 la Prima Commissione aveva compreso gli articoli seguenti (1):

Art. 332, § 1. *Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati che non gli sono diretti, per conoscerne, senza giusto motivo, il contenuto, o si impossessa al medesimo scopo, con artificio, di una lettera non sigillata, è punito, a querela di parte, colla multa da cinquanta a cinquecento lire.*

§ 2. *La pena si accresce di un grado, e può applicarsi anche la detenzione da sei giorni a tre mesi, se il colpevole ha soppressa la lettera, benchè non l'abbia aperta, o se, col palesarne il contenuto, ha recato grave danno.*

Art. 333. *L'impiegato dei telegrafi dello Stato, il quale rivela dolosamente a persona diversa dal destinatario il contenuto di corrispondenze telegrafiche, a lui note per ragione d'ufficio, è punito colla multa da lire cento a mille, e, secondo i casi, anche colla detenzione da tre mesi ad un anno.*

Art. 346, § 1. *Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, di un segreto che concerne la buona fama di taluno, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri che all'Autorità avente il diritto di esigerne la comunicazione, è punito a querela di parte, colla multa da cinquanta a cento lire, e nei casi più gravi, anche coll'esilio da uno a tre mesi e colla interdizione dalla professione o dall'ufficio da sei mesi ad un anno.*

§ 2. *Se la rivelazione è avvenuta per via di diffamazione, libello famoso od ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi reati, accresciute di un grado.*

310. La Seconda Commissione esaminò questi articoli nella riunione del 19 gennaio 1870 (2).

Sull'articolo 332.

Per la eventuale gravità di questo fatto, e per le conseguenze che ne possono derivare, la Commissione reputava opportuno di estendere alquanto il massimo della pena,

nel Titolo XIII (*Dei reati contro l'altrui libertà e tranquillità privata*). L'articolo 346 era l'unico del Capo II (*Della illecita rivelazione dei segreti*) nel Titolo XIV (*Dei reati contro l'altrui buona fama*).

(2) Verbale 58, nel Volume II, dell'Opera di cui la nota 1 della pagina precedente.

per le ipotesi più gravi, e cioè fino ad un anno di detenzione.

Alcune Corti avevano proposto di fare espressa menzione, con un aggravamento di pena, del caso che il reato di soppressione di lettere altrui sia stato commesso da pubblici ufficiali, e da impiegati delle poste, e di riprodurre inoltre la disposizione dell'articolo 237 del Codice penale del 1859, che manteneva ferma la loro responsabilità per tale reato, nonostante qualsiasi ordine superiore.

Sulla prima proposta però si osservava che anche senza una disposizione speciale, la soppressione ed arbitraria apertura di lettere altrui, commessa da un impiegato delle poste, è già compresa o nella nozione generica dell'abuso di autorità a danno dei privati, di che nell'articolo 141, o nella norma generale stabilita nell'articolo 152. Tuttavia, per togliere ogni dubbio, ed evitare difformi applicazioni dell'una o dell'altra fra le disposizioni ora accennate, si deliberò di fare un espresso richiamo alle norme ed alle pene relative all'abuso di autorità; e di aggiungere, a maggiore cautela, che l'azione penale per questo reato è sempre esercitata d'ufficio.

Sulla seconda proposta invece si considerava che, accogliendola, si contraddirebbe alla disposizione dell'articolo 143, la quale esonera da pena il pubblico ufficiale e l'agente della pubblica forza che commettono un abuso di autorità per obbedienza al loro superiore gerarchico in materia di sua competenza, e sottopone alla pena, nella quale sarebbero incorsi, il superiore medesimo. E vi si contraddirebbe senza alcun ragionevole motivo, giacchè nella speciale ipotesi di abuso di autorità, della quale ora si tratta, concorrono le stesse considerazioni che hanno suggerito di sostituire alla responsabilità del pubblico ufficiale obbediente all'ordine superiore, quella più efficace di colui che è il vero autore morale del reato. Perciò, in luogo di accogliere la proposta, si deliberava di fare espresso richiamo alla disposizione succitata dell'articolo 143, per assicurarne l'applicazione anche a questa speciale figura dell'abuso di autorità.

Per recare in atto queste deliberazioni fu aggiunto a questo articolo un § 3, facendovi menzione non soltanto dei pubblici ufficiali, ma anche degli impiegati delle poste e dei telegrafi. Questa indicazione era necessaria, sì perchè non tutti gli impiegati delle poste e dei telegrafi sono pubblici ufficiali, ed anzi non lo sono punto i fattorini, benchè, per il servizio al quale sono addetti, si trovino, più d'ogni altro, in condizione di commettere questo reato; sì perchè in eguale condizione trovansi i fattorini del telegrafo, a riguardo dei quali il telegramma sigillato da consegnarsi al destinatario dev'essere considerato come pura lettera chiusa, e come tale posta al sicuro da ogni abuso.

Sull'articolo 333.

Una Corte proponeva di trasportare la disposizione di questo articolo nel Titolo dei reati commessi dai pubblici ufficiali. Ma la Commissione non reputò che tale proposta possa essere accolta. Non tutti i telegrafi sono amministrati dallo Stato; parecchie società private di ferrovie od altre grandi industrie, ne hanno o ne potrebbero avere; eppure la ragione di tutelare il segreto e la fiducia necessaria, che suggerisce la sanzione penale stabilita in questo articolo, vale così pei telegrafi dello Stato come per quelli esercitati da privati, quando sono aperti al servizio pubblico. L'articolo in esame però, limitando le sue disposizioni agli impiegati dei telegrafi dello Stato, non corrispondeva a questo concetto; e doveva essere per queste considerazioni esteso ad ogni altro impiegato di telegrafo aperto al pubblico servizio, ancorchè sia esercitato da una società od impresa privata.

Si accoglieva poi la proposta di un'altra Corte di sopprimere la parola: *dolosamente;* su di che si richiamavano le considerazioni svolte, esaminando l'articolo 149 che, per una ipotesi penale affatto analoga, diede luogo ad identica deliberazione.

La Commissione in fine osservava che i telegrammi non possono essere considerati che come lettere consegnate aperte a colui che è incaricato di trasmetterle, e meritavano quindi, se non maggiori, almeno eguali garanzie di quelle stabilite per ogni sorta di lettere o pieghi, siano o no sigillati; che l'articolo in esame rispondeva soltanto in parte a tale scopo, giacchè trascurava di garantire la trasmissione del telegramma,

dal punto in cui è consegnato all'impiegato fino a quello in cui è sigillato nel piego, per essere trasmesso al destinatario; e che in questo periodo si potrebbe non soltanto rivelare ad altri il contenuto del telegramma ma anche sopprimerlo affatto. Perciò, a questa ipotesi, che può verificarsi sia nell'ufficio mittente, sia in quello al quale il telegramma è trasmesso, era d'uopo provvedere con una speciale disposizione.

Sull'articolo 346.

All'inciso: *che concerne la buona fama di taluno*, la Commissione reputava doversi sostituire l'altro: *che, palesato, può recar danno all'altrui buona fama;* ponendosi così il danno potenziale come condizione essenziale per la punibilità della illecita rivelazione del segreto.

Una Corte aveva proposto di modificare la locuzione: *ad altri che all'Autorità avente diritto di esigerne la comunicazione*, in guisa da comprendere fra coloro che hanno tale diritto anche i padri ed i tutori. Ma la Commissione, considerando che tale proposta, ove fosse accettata, attribuirebbe in sostanza a persone investite di un diritto civile facoltà inerenti soltanto all'Autorità pubblica, deliberava di non accettare la proposta. Osservava però, per sua parte, che la frase, accennando indeterminatamente alle Autorità che possono richiedere la rivelazione del segreto, non riesciva abbastanza esplicita ed efficace per esprimere la condizione essenziale che rende la rivelazione stessa lecita ed impunita. Ed a tal fine era necessario di determinare chiaramente quale sia l'Autorità che può richiedere la rivelazione del segreto, e per quale scopo. Ora, l'unica Autorità alla quale le leggi dello Stato riconoscono il diritto di ricercare *tutta la verità* e di usare anche della coercizione legale per riuscirvi è *l'Autorità giudiziaria;* e l'unico scopo che essa può proporsi è *la verità nell'interesse della giustizia.* E siccome l'esercizio di tal diritto spetta esclusivamente ai funzionarii giudiziarii, ed agli ufficiali di polizia, che ne sono sussidiarii nell'esercizio delle loro funzioni, è ad essi soltanto, e nelle forme stabilite dalle leggi, che la rivelazione del segreto concernente la buona fama altrui può essere fatta in modo legale e così da costituire, anzichè la violazione di un diritto, l'adempimento di un dovere. La Commissione, nel fermare questo criterio era mossa anche dalla convinzione che, mentre non pone inciampo alla denunzia o querela dei veri reati, varrà a mettere un freno ai danni gravissimi, che per iscopo di vendette personali o per spirito di parte, possono derivare da inconsulte o maliziose rivelazioni.

La disposizione di questo articolo doveva ritenersi comune anche ai pubblici ufficiali che rivelano un segreto a loro noto soltanto per ragione del loro ufficio; ma siccome a questo abuso dei loro doveri ufficiali provvedeva già espressamente l'articolo 149, sembrò opportuno di fare uno speciale richiamo alle disposizioni ed alle pene più gravi ivi stabilite.

311. Nel Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione vi erano gli articoli seguenti (1):

Art. 398, § 1. *Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente si impossessa di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne, senza giusto motivo, il contenuto, è punito, a querela di parte, con la multa da centocinquanta a cinquecento lire; ma se col palesare il contenuto, ha, in qualsiasi modo nociuto ad alcuno, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino ad un anno.*

§ 2. *Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi, che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino ad un anno; ma se col palesarne il contenuto, ha in qualsiasi modo nociuto a taluno, la pena non può essere applicata nel minimo del grado.*

§ 3. *Se il colpevole è un pubblico ufficiale od un impiegato delle poste e dei telegrafi dello Stato, si applicano le disposizioni e le pene stabilite negli articoli* 156 *e* 158 *e si procede d'ufficio.*

Art. 399, § 1. *L'impiegato dei telegrafi.*

(1) Gli articoli 398 e 399 formavano parte del Capo III (*Dell'arbitraria apertura e soppressione di lettere e di telegrammi altrui*), del Titolo XII (*Dei reati contro l'altrui libertà, tranquillità e buona fama*). L'articolo 400 era compreso nel Capo IV (*Della illecita rivelazione di segreti*) del Titolo stesso.

il quale rivela a persona diversa dal destinatario, il contenuto di corrispondenze telegrafiche a lui note per ragione del suo ufficio, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

§ 2. *Con la stessa pena è punito l'impiegato dei telegrafi, che sopprime un telegramma presentato per la trasmissione telegrafica, o ricevuto per la consegna al destinatario.*

§ 3. *Ma se il colpevole è un pubblico ufficiale od un impiegato dei telegrafi dello Stato, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con l'interdizione dai pubblici ufficii.*

Art. 400, § 1. *Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, di un segreto che, palesato, può recar danno all'altrui buona fama, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri fuorchè all'Autorità giudiziaria od agli ufficiali di polizia giudiziaria, che lo hanno interrogato, è punito, a querela di parte, con la multa da cento cinquanta a mille lire, e con l'interdizione dalla professione o dall'ufficio da sei mesi ad un anno.*

§ 2. *Ma se la rivelazione del segreto costituisce diffamazione, libello famoso od ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi reati, aumentate di un grado.*

§ 3. *Se il colpevole è un pubblico ufficiale, si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'articolo* 163.

312. Nel Progetto De Falco, 30 giugno 1873, vi avevano gli articoli seguenti (1):

Art. 485. *Chiunque sopprime od apre arbitrariamente lettere sigillate o telegrammi che non gli sono diretti, per conoscerne, senza giusto motivo, il contenuto, è punito, a querela di parte, con la multa da cento a trecento lire;*

Salva restando pe' pubblici ufficiali la disposizione dell'articolo 164.

Art. 486. *Chiunque avendo notizia per ragione del suo stato, impiego o professione di un segreto che può recar danno all'altrui buona fama, lo rivela, fuori de' casi ne' quali è dalla legge obbligato a darne parte alla pubblica Autorità, è punito, a querela di parte, con multa da cento a duecento lire;*

Salva restando pe' pubblici uffiziali la disposizione dell'articolo 191.

Art. 487. *Se la rivelazione costituisce diffamazione, libello famoso, od ingiuria, si applicheranno le pene stabilite per questi reati, che potranno anche essere aumentate di un grado.*

313. Il Ministro, Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874, inseriva gli articoli seguenti (2):

Art. 416, § 1. *Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impossessa di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.*

§ 2. *Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito, a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena.*

Art. 417, § 1. *L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato, il quale s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffizi a cui appartiene, o a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito*

---

(1) Erano compresi nel Capo III (*Dell'arbitraria apertura o soppressione di lettere e telegrammi e della illecita rivelazione di segreti*) del Titolo XIII (*Di altri reati contro le persone*).

(2) Tutti compresi nel Titolo XII (*Dei reati contro le persone*), Capo VIII (*Della diffamazione, del libello famoso, dell'ingiuria, dell'apertura di lettere, telegrammi e della rivelazione di segreti*). — Nella Relazione il Ministro Vigliani si limitava a dire che meritava speciale attenzione l'articolo 417 sulla soppressione e rivelazione di telegrammi, commessa dall'impiegato dei telegrafi, « la quale specie di reato non poteva non trovare speciale repressione in un Codice che nasce nell'epoca della invenzione telegrafica » (*Progetto del Codice penale, ecc. preceduto dalla Relazione ministeriale, ecc.*, pag. 155. Roma, Stamp. Reale, 1874).

con la detenzione da quattro mesi a due anni e con la sospensione dai pubblici uffizi.

§ 2. *Con la stessa pena è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario.*

Art. 418, § 1. *Chiunque avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri fuorchè alla pubblica Autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con multa estendibile a duemila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno.*

§ 2. *Se la rivelazione del segreto costituisce libello famoso, diffamazione od ingiuria, il colpevole è punito con le pene stabilite per questi reati aumentate di un grado.*

§ 3. *Se il colpevole è un pubblico uffiziale, è punito con le pene stabilite all'articolo* 194.

La Commissione del Senato non fece su questi articoli alcuna osservazione, nè presentò alcuna modificazione.

L'Alta Camera li prese in esame nella tornata del 17 aprile 1875 (1).

Sull'articolo 416.

Furono approvati, consenzienti la Commissione ed il Governo, gli emendamenti proposti dal Sen. Tecchio, di aggiungere in fine del paragrafo 1, le parole: *e con multa estendibile a lire duemila*; e di aggiungere, nel paragrafo 2, dopo le parole: *da quattro mesi ad un anno*, le seguenti: *e con multa estendibile a lire duemila.*

Sullo stesso paragrafo 2, il Ministro Vigliani proponeva di cancellare le parole: *col palesarne il contenuto.* Il Sen. Pescatore parlò in favore della soppressione, la quale fu poi combattuta dal Relatore Borsani, perchè, essendo quelle parole comprese pure nel paragrafo 1, questo era già stato approvato.

Pescatore. « Il caso è differente; non si può aver nociuto altrimenti che palesando il contenuto delle lettere che si sono indebitamente aperte, ma che non si sono soppresse. Ma nel § 2, trattandosi della soppressione delle lettere, non si può specificare un solo dei modi di danneggiare. I modi sono due e si deve punire pel danno avvenuto in qualunque dei due modi siasi verificato, e quindi insisto nella mia opinione senza che per ciò vi sia nessuna incoerenza tra questo paragrafo e quello che è stato già votato ».

Borsani (*Relatore*). « Domando perdono. Non è vero che in questo caso non si possa nuocere se non palesando il contenuto della lettera. Uno può approfittare delle notizie che gli somministri la lettera e non palesarne a nessuno il contenuto, e con queste notizie può benissimo nuocere alla persona a cui era diretta la lettera. Per esempio, in commercio, il fatto di sopprimere una lettera può recare gravi danni, poichè il commerciante non avendo notizia dell'occasione di una buona operazione sopra un'altra piazza, a Genova, a Milano ecc., si asterrà dal farla, e perderà così il lucro che avrebbe potuto ricavarne; e di questi abusi ne possono succedere moltissimi. Quindi anche colui che apre una lettera può nuocere altrui senza palesarne il contenuto ».

Eula (*Commissario regio*). « A mio avviso il Ministro aveva perfettamente ragione di limitare la sua proposta di soppressione delle parole: *col palesarne il contenuto*, al § 2 e di non estenderla al § 1, dove pure si leggono le parole medesime, perchè se in questo hanno motivo d'essere, in quello urtano colla figura del reato che vi si contempla. Voglia l'on. Relatore avvertire che nel § 2 si prevede il fatto di chi sopprime una lettera od un piego senza averli aperti. Ora, se non gli ha aperti, non si capisce come abbia potuto palesarne ad altri il contenuto. Nè si dica che dicendosi ivi: *ancorchè non li abbia aperti*, non si escluda il caso dell'apertura, perchè è agevole il rispondere che se l'apertura ha avuto luogo, non si è commesso il reato previsto al § 2, ma sì quello indicato nel precedente, in cui si accenna appunto al fatto di chi apre *lettere o pieghi sigillati*, e lo si punisce colla stessa pena che è inflitta contro chi li sopprime senza leggerli. Dunque è vero che

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 890-894. Roma, Tipogr. Eredi Botta, 1875.

le ripetute parole non possono rimanere nel § 2, perchè suppongono una circostanza che non può avvenire nel caso di semplice soppressione, la quale può bensì recar danno, ma unicamente perchè la lettera non ebbe il suo corso, e non già perchè siasene palesato il contenuto ».

Il § 2 è approvato colla soppressione proposta dal Governo.

Sull'articolo 417.

Il Sen. Di Bagno proponeva di aggiungere nel paragrafo 2 le seguenti parole: « ed « anche chi si permettesse presentare per « la trasmissione un telegramma, usurpando « il nome altrui ». Però non credette di insistere sulla assicurazione del Commissario regio (Eula) che nel Codice si troverà modo di applicare egualmente una pena che ovvii a questo inconveniente.

A questo stesso paragrafo il Commissario Regio, propose di fare un'aggiunta.

Eula (*Commissario Regio*). « In questo paragrafo si contempla soltanto il caso in cui l'impiegato delle poste o dei telegrafi sopprima una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario; ma siccome può avvenire che sia dall'impiegato soppresso un telegramma non statogli consegnato per la trasmissione, nè ricevuto per la consegna al destinatario, così occorre che anche questo caso sia dal Codice preveduto, affinchè non rimanga senza punizione. Intendo accennare alla soppressione fatta nell'ufficio di transito; l'impiegato il quale impedisca che il telegramma continui il suo corso, deve essere ritenuto colpevole del reato, di cui ci occupiamo, nella stessa guisa che il sarebbe se l'avesse soppresso prima della partenza o dopo l'arrivo. Perchè anche questo, come ogni altro caso di soppressione, fosse preveduto dal § 2 dell'articolo 417, sarebbe bastato il togliere dal medesimo le ultime parole: *presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario;* siccome quelle che contengono una specificazione restrittiva ed inutile. Ma poichè sono già state votate, senza che io l'abbia avvertito, spero che si vorrà ripararvi aggiungendo in fine del paragrafo stesso queste altre: *o di cui abbia avuto cognizione nel transito* ».

Borsani (*Relatore*). « Bisognerebbe spiegare bene il concetto, perchè l'impiegato non prende cognizione del telegramma se non quando da un apparato lo si deve trasportare ad un altro apparato, cioè quando cambia il filo nel passaggio ».

Eula (*Commissario Regio*). « Precisamente dove cessa il filo. Si potrebbe anche dire: *conosciuto durante la trasmissione* ».

Borsani (*Relatore*). « Siccome la frase: *durante il passaggio*, non è propria, perchè quando cessa il filo il telegramma si ferma; così starebbe bene invece il dire: *o conosciuto durante la trasmissione* ».

È approvata l'aggiunta del Governo: *o conosciuto durante la trasmissione.*

Fu poi approvato il seguente terzo paragrafo, proposto dal Senatore Tecchio ed accettato dalla Commissione e dal Governo.

« Se i fatti indicati nei precedenti para« grafi hanno nociuto a taluno, alla detta « pena si aggiunge la multa estendibile a « lire duemila ».

Sull'articolo 418.

Nel paragrafo 1, dopo le parole: *e con la sospensione dai pubblici ufficii*, furono aggiunte, in seguito a proposta del Commissario Regio, Sen. Eula, e dietro osservazioni del Sen. Pescatore, le seguenti: *e se ha arrecato danno, la sospensione è maggiore di un anno ed estendibile a tre.*

Gli altri due paragrafi furono approvati secondo il testo del Progetto del Governo.

314. Nel Progetto 25 maggio 1875, definitivamente approvato dal Senato e in seguito ai lavori di coordinamento della Commissione, gli articoli del Progetto Vigliani avevano preso i numeri 424, 425, 426, colle seguenti modificazioni:

Nell'articolo 424 (416 del Progetto Vigliani), in fine del paragrafo 1 si aggiunsero le parole: *e con multa estendibile a lire duemila;* e nel paragrafo 2, dopo le parole: *da quattro mesi ad un anno*, si aggiunsero le altre: *e con multa estendibile a lire duemila;* inoltre fu tolto l'inciso: *col palesarne il secreto.*

Nell'articolo 425 (417 del Progetto Vigliani), in fine del paragrafo 2 si aggiunsero le parole: *o conosciuto durante la trasmissione.* Fu poi aggiunto il seguente paragrafo 3: *se i fatti indicati nei precedenti paragrafi hanno*

nociuto a taluno, alla detta pena si aggiunge la multa estendibile a lire duemila.

Nell'articolo 426 (418 del Progetto Vigliani), in fine del paragrafo 1 si aggiunsero le parole: *e se ha arrecato danno la sospensione è maggiore di un anno ed estendibile a tre anni.* In fine poi del paragrafo 3 fu aggiunta la seguente riserva: *salvo quanto alla durata della detenzione, le disposizioni del paragrafo precedente nei casi ivi previsti.*

Dell'esame del Titolo in cui erano compresi gli articoli anzidetti furono incaricati a Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876 i Commissari De Falco e Canonico (1). Il Canonico non fece alcuna osservazione o proposta; il De Falco propose i seguenti emendamenti (2):

Art. 424, § 1. « Chiunque apre arbitraria- « mente lettere o pieghi sigillati che non gli « sono diretti, o arbitrariamente *od abusando* « *dell'altrui nome* s'impossessa di una lettera, « *di un telegramma o di un piego* altrui, « *ancorchè* non sigillati, per conoscerne senza « legittimo motivo il contenuto, è punito, ecc.

§ 2. « Chiunque arbitrariamente *od abu-* « *sando dell'altrui nome*, sopprime lettere, « *telegrammi* o pieghi che non gli sono di- « retti, ancorchè non gli abbia aperti, è pu- « nito, ecc.

§ 3. « *Se dalla lettera o dal piego vengono* « *sottratti valori, o, mercè la lettera o il* « *telegramma ad altri diretto, vengono esatte* « *somme altrui spettanti, il colpevole è punito* « *con le pene stabilite pel furto.*

Art. 425, § 3. « Se i fatti indicati nei pre- « cedenti paragrafi *sono commessi per prezzo,* « o hanno nociuto ad alcuno, *alla detenzione* « *è sostituita la prigionia* e la multa è esten- « dibile a lire duemila.

§ 4. « *Se dalla lettera o dal plico vengono* « *sottratti valori, o mercè la lettera o il tele-* « *gramma si esigono somme altrui spettanti,* « *il colpevole è punito con le pene stabilite* « *pel furto qualificato per la persona.*

Art. 426, § 3. « Se il colpevole è un pub- « blico uffiziale, è punito colle pene stabilite « nell'articolo 196, *salvo le disposizioni del* « *paragrafo precedente nei casi ivi previsti* ».

Sull'articolo 424 e sugli emendamenti rispettivi presentarono osservazioni la Cassazione di Roma, le Corti d'Appello di Ancona, di Macerata, di Torino, di Trani e di Venezia; la Procura Generale e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Parma. — La Corte di Cassazione di Roma propose di aggiungere anche il caso del rinvenimento nella strada. Il paragrafo 3 proposto dal De Falco fu generalmente combattuto; fu trovato parzialmente opportuno dalla Corte di Appello di Trani (3).

Sull'articolo 425, la Corte di Cassazione di Palermo non trovò opportuna la proposta De Falco, di comprendere l'ipotesi dell'apertura o soppressione commesse per prezzo, poichè costituirebbe un'altra figura di reato, cioè il reato di corruzione (4).

Sull'articolo 426, l'emendamento De Falco fu combattuto dalle Corti d'Appello di Brescia e di Torino (5).

La Commissione ministeriale del 1876 approvò gli articoli del Progetto senatorio nel testo degli stessi, e senza alcuna osservazione, nella seduta del 21 novembre 1877 (6).

Riesaminati gli articoli dalla Magistratura Superiore e da altri Corpi, sull'articolo 424 fecero osservazioni, senza grave importanza, le Corti d'Appello di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Venezia e la Procura Generale di Parma; sull'articolo 425 la Facoltà di Giurisprudenza di Siena proponeva di punire distintamente l'ipotesi dell'*aprire* le lettere e quella di *rivelarne* il contenuto; sull'articolo 426 la soppressione del paragrafo 3 proposta dalla Commissione fu combattuta

(1) V. la *Introduzione* nel Volume I, a pag. CXXX.

(2) *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni ecc. sul Secondo Libro del Progetto*, pag. 85, 188. Roma, Stamperia Reale, 1877.

(3) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura ecc. sugli emendamenti ecc. proposti dalle Sottocommissioni ecc.*, pagg. 788-790. Roma, Stamp. Reale, 1878.

(4) Id. id. id., pag. 791.

(5) V. l'Opera di cui la nota 3 di fronte, pag. 792.

(6) *Lavori della Commissione istituita con decreto del* 16 *maggio* 1876 *dal Ministro Mancini. Parte Seconda. Processi verbali ed emendamenti ecc.* Verbale n. 17, a pag. 177. Roma, Stamp. Reale, 1878. — Si osserva però che nel Volume di cui la nota della pagina successiva si avrebbe la proposta della Commissione di sopprimere il paragrafo 3 dell'articolo 426.

dalla Corte di Cassazione di Firenze e dalla Corte d'Appello di Torino (1).

315. Nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 vi erano gli articoli seguenti (2):

Art. 367. *Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'impossessa di una lettera altrui non sigillata nè altrimenti chiusa, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto è punito, a querela di parte, con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire.*

Con la stessa pena della detenzione da quattro mesi ad un anno e della multa da cinquantuna a tremila lire, è punito chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la pena non può essere applicata nel minimo.

Art. 368. *L'impiegato delle poste o dei telegrafi, il quale s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altrimenti chiusi, esistenti negli uffici a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa del destinatario, è punito con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la detenzione da quattro a trenta mesi.*

Con le stesse pene è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera, od un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da cinquantuna a tremila lire.

Art. 369. *Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè alla pubblica Autorità che ha per legge la facoltà di interrogarlo, è punito, a querela di parte, con la multa da cinquantuna a tremila lire e con la interdizione dai pubblici uffici da due a sei mesi; e, se ha arrecato danno, la interdizione è da sette a trenta mesi.*

Se la rivelazione del segreto costituisce alcuno dei delitti preveduti nel precedente Capo, il colpevole è punito con le pene ivi stabilite, aumentate di un grado.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale è punito con le pene stabilite nell'articolo 155; salve, quanto alla durata della detenzione, le disposizioni del precedente capoverso nei casi ivi preveduti (3).

Nel Progetto del Ministro Savelli 26 novembre 1883, questi articoli presero i numeri 361-363; e ben leggere furono le modificazioni praticatevi.

Nell'articolo 361, si stabilì la detenzione da sei giorni ad un anno e si fece un capoverso apposito per fermare che *pei reati preveduti in quest'articolo si procede soltanto a querela di parte.* Nell'articolo 362 all'*impiegato delle poste o dei telegrafi* si aggiunse anche l'*agente.*

Il Ministro Pessina negli articoli 377-379 del suo Controprogetto accettò integralmente le disposizioni del Progetto Savelli.

316. Nel Progetto Zanardelli 22 novembre 1887, le disposizioni nella materia in esame comparvero per la prima volta fra i *delitti contro la libertà*, ed erano contenute nei due articoli seguenti:

« Art. 154. Chiunque apre arbitrariamente
« lettere, telegrammi o pieghi suggellati od
« altrimenti chiusi che non gli sono diretti,
« od arbitrariamente si impossessa di una
« lettera altrui non sigillata nè altrimenti

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti, ecc. proposti dalla Commissione, ecc.*, pagg. 330-333. Roma, Stamp. Reale, 1879. — Vedi l'osservazione nella nota 6 della pagina precedente.

(2) Erano compresi nel Capo II (*Dell'apertura e della soppressione di lettere o telegrammi e della rivelazione di segreti*) nel Titolo XI (*Dei delitti contro l'onore e la tranquillità privata*).

(3) Nulla si dice nella Relazione; solo si constata che queste disposizioni *sono conformi a quanto statuiscono quasi tutte le legislazioni.*

« chiusa, per conoscerne il contenuto, è punito con la multa da lire cinquanta a mille cinquecento; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con multa da lire cento a tre mila.

« Con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire cento a tre mila, è punito colui che sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la reclusione non può essere minore di quattro mesi e la multa di cinquecento lire.

« Per i delitti preveduti in quest'articolo si procede a querela di parte.

« Art. 155. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, si impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altrimenti chiusi, esistenti negli ufficii a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo ufficio, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne il contenuto, o li consegna o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la reclusione da quattro a trenta mesi ».

« Con le stesse pene è punito colui, che essendo addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, sopprime un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

« Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da lire cento a tremila ».

Nella Relazione si hanno le seguenti poche considerazioni:

« La violazione del segreto epistolare, o la soppressione di lettere, pieghi e simili, che costituisce una diminuzione della libera attività individuale, è il soggetto dei due articoli 154 e 155, col primo dei quali è delineata la figura comune del delitto, e col secondo quella del reato commesso mediante abuso di ufficio. Le varianti introdotte in confronto dei Progetti anteriori riguardano l'articolo 155, e consistono: nell'avere usato una formula sintetica, come sempre, per indicare il funzionario colpevole; nell'ipotesi aggiunta dell'indebita *consegna* della corrispondenza a persona diversa dal destinatario; e nell'avere applicato, in luogo della detenzione, la reclusione, che è la pena normale dei delitti comuni e volgari, quali sono questi » (1).

317. L'on. Marcora per la Commissione della Camera dei Deputati (2) si limitò alle seguenti osservazioni e modificazioni:

« La Commissione, approvando i due articoli, dei quali l'uno dà la nozione del delitto commesso da qualsiasi persona, e l'altro quello del delitto commesso da pubblico ufficiale, anche nella specie non prevista in antecedenza, ma degna di repressione, dell'*indebita consegna a persona diversa dal destinatario*, propone che alla parola « arbitrariamente » usata nel primo degli articoli stessi, si sostituiscano le altre « senza diritto e con animo determinato », e ciò per rendere più chiaro il concetto del legislatore » (3).

Avanti la Camera dei Deputati, l'on. Cuccia fece delle osservazioni di elogio nella tornata del 2 giugno 1888, perchè il Progetto comprese l'ipotesi che l'apertura avvenga per opera di un privato che non sia impiegato, colmando così una lacuna, che almeno nei termini in cui è preveduta nel Progetto l'ipotesi, era aperta nel Codice del 1859 (4).

L'on. Canonico per la Commissione del Senato così si esprimeva nella sua Relazione (5):

Sull'articolo 154.

« Vi fu tra i Commissari chi aderiva alla proposta della Commissione della Camera di sostituire, là dove si parla d'apertura di lettere, all'avverbio: *arbitrariamente*, le parole: *senza diritto e con animo determinato*; altri voleva detto soltanto: *con animo deter-*

(1) *Relazione ministeriale sui Libri II e III del Progetto di Codice penale, ecc.*, pag. 54. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) V. *Introduzione*, pag. CLVIII, nel Vol. I.

(3) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ecc.*, pag. 146. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(4) *Atti della Camera dei Deputati dell'anno* 1888, pagg. 3195 e 3200.

(5) V. *Introduzione*, pag. CXCVIII, nel Volume I. *Relazione della Commissione del Senato*, ecc., pagg. 127, 128. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

minato; e ciò onde escludere il caso di apertura e lettura, per mero equivoco, di lettere dirette ad altri. Ma parve alla maggioranza della Commissione potersi conservare il testo del Progetto; poichè e la mancanza di diritto e la determinatezza dell'animo vengono sufficientemente indicate dalla voce: *arbitrariamente*. Chi fa un atto arbitrario, non ha diritto di farlo e lo vuole fare. Ne v'ha a temere che si punisca l'apertura di pieghi fatta per inavvertenza, dal momento che, per l'articolo 46, nessuno può essere punito se non per un'azione od omissione volontaria.

Fu pure, in seno della Commissione, sollevato il dubbio in ordine alle cartoline postali, di cui tace l'articolo, ed in ordine alle lettere non suggellate che vengano aperte e lette dai domestici o congiunti conviventi coi destinatari. Ma parve alla maggioranza della Commissione stessa che, come la semplice lettura delle lettere non suggellate, così *a fortiori* non debba soggiacere a pena la lettura delle cartoline postali, trattandosi di una corrispondenza che, per la speciale sua forma, è completamente aperta e leggibile da tutti, al pari della soprascritta. E, quanto alla soppressione di esse, la medesima cade sotto la disposizione del secondo comma ».

Sull'articolo 155.

« Si propose di aggiungere in questo arti« colo: con abuso *del proprio ufficio* ». Ma ciò parve superfluo alla maggioranza della Commissione; poichè l'abuso dell'ufficio risulta da ciò stesso che l'apertura dei pieghi viene fatta da chi è addetto al servizio delle poste o dei telegrafi.

« Giusta, per contro, sembrò la proposta di sostituire, nei casi ordinari, la detenzione alla reclusione, e di riserbare la reclusione al caso in cui il fatto siasi commesso per fine privato od abbia recato danno. Ond'è che, dopo aver detto, in fine del primo comma, «... con la detenzione da quattro a « trenta mesi », il terzo comma verrebbe ad essere formolato così:

« Se i fatti indicati nel presente articolo « hanno nociuto a taluno *o furono commessi* « *per fine privato, alla detenzione si sostituisce* « *la reclusione* e si aggiunge la multa da lire « cento a tremila ».

Avanti il Senato non fu fatta alcuna osservazione o proposta.

318. La Commissione Reale di revisione si occupò degli articoli del Progetto nella riunione del 4 marzo 1889 (1).

Sull'articolo 154.

Lucchini (*Relatore*). Il testo della Sottocommissione corrisponde in sostanza a quello del Progetto ministeriale; furono però meglio distinte le due figure dell'aprire e dell'impossessarsi indebitamente d'una lettera, dal manifestarne il contenuto; si è sostituita la parola: *indebitamente*, all'altra: *arbitrariamente*, come altrove si è fatto; nella seconda ipotesi, la parola: *lettere*, parve insufficiente e troppo limitata (la cartolina postale non vi era compresa); si usò quindi una formula sintetica più comprensiva adoperando un vocabolo tecnico (*corrispondenza*), che è usato anche dalla legge postale. Le pene sancite dal Progetto ministeriale parvero troppo miti: perciò fu aggiunta la reclusione sino a quindici giorni per l'apertura o impossessamento, e venne alzato il massimo per l'altra ipotesi. Nel capoverso, anzi che dire: *col palesarne il contenuto ha nociuto a taluno*, si è detto: *ne ha palesato il contenuto, ed il fatto, per sè medesimo, ha recato nocumento pubblico o privato*, per distinguere meglio l'operare del reo dall'effetto conseguenziale che ne derivi; il quale può consistere soltanto in un nocumento *a taluno*, cioè in un nocumento *privato*, e anche in un nocumento *pubblico*.

Brusa. Osserva come questo articolo comprenda, nella prima parte due fatti distinti; l'apertura d'una lettera chiusa; l'impossessarsi di una lettera anche aperta. Su questa parte farebbe delle riserve, perchè la legge non deve tutelare la trascuratezza di chi, ad esempio, lasciasse in giro lettere aperte; il semplice *impossessamento* della corrispondenza epistolare non chiusa, generalmente

(1) Presieduta dal *Presidente* Eula, erano presenti i *Commissari:* Auriti, Brusa, Costa, Ellero, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Tolomei; i *Segretari:* Sighele e Travaglia; i *Vicesegretari:* Impallomeni e Pincherle (Verbale XXI nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888, ecc. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1890).

non è punito, almeno sotto questo aspetto, dalle legislazioni straniere. Vorrebbe perciò che venisse modificato il concetto della legge, dicendo che il fatto si punisce solo quando la corrispondenza è tolta, per conoscerne il contenuto, da ripostigli manifestamente destinati a custodire oggetti. In tal guisa si restringono i limiti del delitto, chè altrimenti si potrebbero colpire fatti innocenti, come, ad esempio, quello di chi trova una lettera smarrita dal padrone e solo con l'averla letta abbia potuto accorgersi ch'era quella smarrita e cercata invano, e quindi restituirla; oppure, quando, trovatala e non avendo subito avuto il modo di restituirla, si trovi poi imbarazzato a restituirla e la trattenga senza mala volontà. Col punire l'indebita lettura d'uno scritto aperto si può anche fornire un mezzo di vendetta a chi volesse farne querela.

Eula (*Presidente*). Gli par grave dover applicare in tutti i casi la pena della reclusione; sarebbe favorevole all'alternativa.

Costa. Non divide l'opinione del Commissario Brusa, perchè la parola: *impossessarsi*, significa l'atto volontario di chi mette la mano su cosa che non è propria. D'altronde, non vi può essere il timore di colpire un innocente, perchè si tratta di corrispondenza, sulla quale c'è il nome. In ogni caso, per le ipotesi di danno minore c'è la latitudine della pena, e anche l'alternativa, che accetta.

Marchesini. Neppure egli è tranquillo sulla punibilità della seconda ipotesi, e fa il caso d'un domestico cui venga consegnata una cartolina da impostare, il quale vi legga cose che gli nuocciano e la sopprima.

Inghilleri. Osserva che pel capoverso dell'articolo, come è formulato dalla Sottocommissione, occorrono due elementi: la manifestazione e il nocumento; pel testo ministeriale bastava la *manifestazione*, ed a lui sembra preferibile il secondo.

Lucchini (*Relatore*). Crede che anche il Progetto ministeriale esigesse il danno, perchè dice: *se col palesarne il contenuto ha nociuto*.

Eula (*Presidente*). Osserva che la dizione del capoverso non apparisce molto chiara, perchè, cominciando con le parole: *se il colpevole*, pare alluda al colpevole dell'impossessamento.

Costa. Trova giusta l'osservazione, ed egli direbbe: *se il colpevole, col palesarne il contenuto, ha recato*.

Lucchini (*Relatore*). Rispondendo al Commissario Marchesini, osserva che in seno alla Sottocommissione si discusse se doveva ritenersi compreso il pacco postale, ma si ritenne di no; fu pure discusso se si doveva fare un'aggiunta per comprenderlo, inquantochè il pacco postale può contenere manoscritti od oggetti costituenti segreto intimo, personale, ma non parve dovesse essere particolarmente tutelato, perchè esso è un mezzo qualunque di trasmissione; ed altrimenti si sarebbe dovuto tutelare ogni altro involucro o recipiente che per il peso maggiore o per la breve distanza si spedisse per ferrovia o con altro mezzo. Non si potrebbe accordare una protezione a tutto ciò che sia chiuso, senza incorrere in gravi inconvenienti, e fu pensato che, eventualmente, si sarebbe potuto provvedere nel Libro Terzo, delle contravvenzioni, con qualche disposizione, la quale potesse colpire l'indiscrezione, il movente della curiosità; mentre in questo articolo il limite davanti al quale si doveva fermare era quello della corrispondenza epistolare o telegrafica, in cui più facilmente e comunemente si ravvisano le esigenze sociali per la tutela del segreto.

Marchesini. Rileva che in un pacco postale vi possono essere segreti scientifici o industriali, e gli pare necessario che siano protetti.

Lucchini (*Relatore*). Risponde che a questo provvede, nei limiti del possibile, l'articolo 155 *bis* del Progetto della Sottocommissione.

Tolomei. Vorrebbe conoscere la differenza fra piego e plico, che è quantità di lettere.

Eula (*Presidente*). Accettando le spiegazioni date dal Relatore Lucchini, crede che le parole: *corrispondenza postale*, siano chiarite nel loro significato e comprendano tutto ciò che si invia per posta, meno i pacchi postali, per i quali la posta serve da vettore.

Ellero. Crede che si debba far questa distinzione: se si tratta di tutelare oggetti custoditi che contengano un pensiero, un'idea, allora cadono nell'articolo 154; se invece contengono cose materiali, allora c'è il titolo di furto. Egli ritiene però che qualora, anche con infrazione dei regolamenti postali, vi fosse una lettera in un pacco postale, questa

dovrebb'essere tutelata dal presente articolo.

L'articolo è approvato colle seguenti modificazioni: di dire nella prima parte dell'articolo: *con la reclusione da sei a quindici giorni o con multa, ecc.*; — di cominciare il capoverso con le parole: *Se il colpevole col palesarne il contenuto ha recato nocumento.*

La Sottocommissione propose il seguente:

Art. 154 *bis*. « Chiunque indebitamente sop- « prime una corrispondenza epistolare o te- « legrafica che non gli è diretta, ancorchè, « essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito, « a querela di parte, con la reclusione sino ad « un anno e con multa da lire cento a tremila.

« Se il fatto, per sè medesimo, ha recato « nocumento pubblico o privato, la reclusione « non può esser minore di tre mesi e la multa « di cinquecento lire ».

Lucchini (*Relatore*). Nota che quest'articolo 154 *bis* corrisponde al primo capoverso dell'articolo 154 del Progetto ministeriale, solo che nel capoverso si è indicato l'elemento del nocumento *pubblico* o *privato*, come nel precedente articolo. Si è poi ripetuto l'avverbio: *indebitamente*, e si sono alquanto ribassate le pene. Dopo le deliberazioni della Commissione, si dovrà nella prima parte inserire il minimo di *sei giorni*, e nella seconda sopprimere le parole: *per sè medesimo*, come si è sempre fatto.

Brusa. Chiede poi se la parola: *sopprime*, abbracci tutte le forme.

Eula (*Presidente*). Gli risponde che *sopprime* è termine larghissimo, il quale comprende qualunque modo, come distruzione, abbruciamento e simili.

L'articolo è approvato con l'inserzione delle parole: *da sei giorni*, come minimo della reclusione, e con la sostituzione nel capoverso delle parole: *della soppressione*, alle altre: *per sè medesimo.*

La Sottocommissione propose inoltre il nuovo articolo seguente:

Art. 154 ter. « Chiunque, essendo in pos- « sesso di una corrispondenza epistolare o « telegrafica, non destinata alla pubblicità, « ancorchè a lui diretta, la rende indebi- « tamente di pubblica ragione, ove il fatto « per sè medesimo, abbia recato altrui no- « cumento, è punito, a querela di parte, con « multa da lire cento a duemila ».

Lucchini (*Relatore*). Espone come questo articolo sia un'aggiunta che si permise di fare la Sottocommissione per colpire un abuso che va facendosi frequente nei rapporti privati, di pubblicare corrispondenze altrui non destinate alla pubblicità. La sanzione stabilita varrà a mostrare che tale fatto non è solo una indelicatezza, ma qualche cosa di antigiuridico. La giurisprudenza prevalente ritiene già che la proprietà intellettuale della lettera, ossia il diritto d'autore, rimanga sempre in chi scrisse, nell'autore della lettera, non in chi la riceve, che ha soltanto la proprietà materiale della corrispondenza. D'altronde, è appunto l'indirizzo dell'odierna penalità quello di ricercare e perseguire consimili mancamenti alle buone norme del vivere civile, che rivelano vizio e difetto di senso giuridico. Del resto, è tolto ogni pericolo di esorbitanti incriminazioni col richiedere la querela di parte, e che il fatto abbia recato *altrui nocumento.*

Inghilleri. Solleva un dubbio teorico sulla incriminabilità del fatto. Dubita che la proprietà letteraria sia del mittente; quando la lettera giunge al destinatario è proprietà di questi, perchè è come una confidenza fattagli. Innegabilmente sarà una indiscrezione, non crede sia un reato.

Costa. Prescindendo da ogni questione sul diritto di proprietà delle lettere, è però indubitato che chi scrive ha diritto che della sua lettera non si faccia un uso diverso da quello cui era destinata, altrimenti nessuno sarebbe più libero di scrivere. Trova giusta quindi la sanzione, perchè punisce una violazione al diritto della libertà personale. Prega, piuttosto, di esaminare il significato delle parole: *rende indebitamente di pubblica ragione*, che gli sembra dubbio. Vuol dire pubblicarla, farla passare in più mani, quante dovranno essere? Desidera una maggiore precisione.

Lucchini (*Relatore*). Secondo la Sottocommissione, il modo principalmente contemplato era la pubblicità a mezzo della stampa, ma esso non poteva essere esclusivo perchè vi sono altri modi, come l'affiggere, pubblicamente una lettera, il farne delle copie manoscritte; parve quindi che *rendere di pubblica ragione* traducesse tale concetto, tanto più che il Progetto usò sempre *pubblicamente*, *pubblicità*, astenendosi da ogni menzione della stampa.

Costa. Insiste nella osservazione fatta, perchè mentre sappiamo cosa sia pubblicità, non abbiamo un concetto giuridico di cosa sia *pubblica ragione.*

Auriti. Rispondendo al Commissario Inghilleri, osserva che non si tratta d'una semplice indiscrezione, perchè altro è comunicare una notizia confidenziale, altro è pubblicare il documento, essendovi in questo l'individualità altrui gettata in pasto al pubblico sentimento.

Tolomei. Si associa al Commissario Costa. Il diritto offeso che dev'essere protetto sta nella pubblicazione abusiva di scritto non destinato alla pubblicità; e la condizione della querela previene ogni errore, inquantochè essa è la prova che chi scrisse la lettera non intendeva fosse pubblicata.

Marchesini. Si associa ai Commissari Costa e Tolomei, quantunque la proprietà della lettera sia, per lui, un diritto molto anomalo; osserva però come vi possano essere dei casi in cui la lettera si pubblichi per necessità.

Costa. Risponde che la parola: *indebitamente*, tutela questi casi di necessità.

Ellero. È d'avviso che in questo reato basti il solo danno *potenziale*, e non sia necessario il danno *effettivo.*

Lucchini (*Relatore*). Conviene, osservando come, altrimenti, l'incriminazione diventerebbe troppo difficile.

Costa. È d'accordo, ma gli pare che la parola: *nocumento*, contenga anche l'ipotesi del danno morale. Propone poi che si dica: *la rende indebitamente pubblica.*

È quindi approvato l'articolo, con la soppressione delle parole: *ove il fatto per sè medesimo*, e sostituita alla frase: *la rende di pubblica ragione*, la frase: *la rende pubblica* ».

Sull'articolo 155.

Lucchini (*Relatore*). Si riporta alle spiegazioni date sull'articolo 154, per la parola: *corrispondenza*, e osserva come, in sostanza, il testo della Sottocommissione corrisponda a quello ministeriale, avendolo in alcuni punti completato. L'unica innovazione vera è l'aggiunta delle parole: *o di altra cosa affidata al detto servizio* (delle poste o dei telegrafi), perchè parve che per il pubblico ufficiale l'imputazione non si dovesse restringere alla corrispondenza, ma estendere agli altri oggetti che sono affidati al suo servizio, con l'intelligenza però che non debbano comprendersi nelle parole: *altra cosa*, gli oggetti o strumenti di servizio. Fu messa la condizione dell'*abuso* del servizio, perchè, ove avvenga che il reato sia commesso fuori delle funzioni, assumerebbe un'altra configurazione. Il capoverso primo è redatto più brevemente ed il secondo è coordinato ai tre articoli precedenti.

Marchesini. Osserva che evidentemente, secondo la lettera dell'articolo, nella parola: *cosa*, si comprendono anche i pacchi postali.

Costa. Crede che l'aggiunta della Sottomissione: *o di altra cosa*, non trovi qui la sua sede opportuna, in quanto che si tratta di reati relativi alla violazione del segreto epistolare. Il fatto, ad esempio, di sostituire o cambiare un campione, un medicinale, inviato per la posta, non è un reato contro la libertà, ma appartiene ad altra categoria di reati. Anche sull'inciso: *persona diversa dal destinatario*, crede che potranno sollevarsi dei dubbii. È discusso se il padre ed il tutore abbiano diritto di reclamare le lettere del figlio e pupillo; ora, l'ufficiale postale che le consegnasse incorrerebbe in questo reato? La parola: *abuso*, chiarisce molto, esigendo un arbitrio per parte del pubblico ufficiale, ma si può sostenere che il diritto al segreto epistolare è un diritto assoluto. Gli parrebbe opportuno quindi aggiungere: *che non ne aveva il diritto.*

Nocito. Crede che la frase: *impossessarsi d'una corrispondenza*, non sia corretta.

Eula (*Presidente*). Osserva che *corrispondenza*, è frase tecnica usata dalla legge postale.

Ellero. Rileva che in quest'articolo si dice: *postale*, mentre prima si diceva: *epistolare.*

Auriti. Risponde che si è usata espressamente la parola: *postale*, essendosi voluto estenderne il significato, comprendendosi qui anche altre cose.

Lucchini (*Relatore*). Risponde al Commissario Costa di non avere un'opinione proprio sicura sull'opportunità dell'aggiunta: *o di altra cosa*, ecc., ma gli pare che mentre quell'aggiunta potrebbe essere pericolosa per i terzi, non lo dovrebbe essere per il pubblico ufficiale, in quanto che il segreto potrebb'essere contenuto non solamente nella lettera, ma in altri oggetti, e la estensione può farsi senza timore, dovendo gli impiegati postali avere un uguale rispetto per tutti gli oggetti che si affidano alla posta. La rubrica

del Capo non sarebbe ostacolo in questo caso, anzi criterio; qualora poi il fatto rivestisse carattere di sottrazione di valore, si avrebbe un reato più grave, il peculato, l'appropriazione od il furto, secondo i casi.

Marchesini. Appoggia il Commissario Costa quanto ai dubbii che possono sorgere sulle parole: *persona diversa dal destinatario.* Molte volte il padre può non avere diritto di aprire le lettere del figlio, per esempio quando le lettere si riferiscono ad un patrimonio di speciale proprietà di questo e sul quale il padre non abbia alcuna ingerenza. Date queste od altre simili condizioni, l'ufficiale pubblico come potrebbe regolarsi? Non potrebbe indursi a far la consegna per qualunque forma o apparenza del diritto del terzo; perciò sarebbe cauta una modificazione.

Brusa. Si associa ai Commissari Costa e Marchesini, e direbbe: *indebitamente*, sembrandogli che la parola: *abusando*, non basti.

Ellero. Concorda nella chiesta soppressione delle parole: *o di altra cosa*, ecc., e nella sostituzione della parola: *epistolare*, alla voce: *postale*, per l'armonia del linguaggio. Se si temesse controversia sulle parole: *persona diversa dal destinatario*, direbbe: *a chi non ha diritto a riceverla.* Ma egli ha un dubbio su questo articolo, ed è che nelle vecchie forme giudiziarie si badava essenzialmente alla violazione del sigillo e poco invece al contenuto. Ora, invece, è viceversa. L'articolo 155 contempla la corrispondenza, quindi essenzialmente le lettere, ma se fosse uno scritto d'altro genere, memoriale, autobiografia, testamento olografo, non dovrebbero essere tutelati ugualmente? L'articolo dice: *sigillata*, in omaggio agli antichi usi, ma il sigillo si metteva una volta, ora la moda o l'uso è diverso, si adoperano le copertine gommate; visto ciò non sarebbe il caso di uniformare la dizione dell'articolo ai tempi, ai costumi?

Nocito. Crede che si potrebbe dire solamente *chiusa.*

Auriti. Osserva che, ove si adottassero le idee del Commissario Ellero, converrebbe dire: *chiusa con materia tenace.*

Tolomei. Conviene con la proposta Brusa e direbbe nel capoverso: *abusando sopprime.*

Nocito. Dice che fra le molte ipotesi di reato che fa l'articolo 155 c'è anche quella di rivelare *l'esistenza* o il *contenuto* d'una corrispondenza; ora, egli comprende che il reato vi possa essere nella seconda ipotesi, perchè la violazione del segreto epistolare sta nel rivelare il contenuto, ma non mai nella prima, perchè rivelare l'esistenza d'una lettera non può essere reato.

Eula (*Presidente*). Osserva che nel testo c'è la congiuntiva *e*, ma evidentemente è un errore dovendosi dire *o*, poichè non avrebbe senso riunire in unica ipotesi la *rivelazione del contenuto e l'esistenza.*

Tolomei. Crede col Presidente che si tratti di due fatti distinti e che per maggiore chiarezza si dovrà mettere in mezzo un *o*.

Nocito. Insiste nel suo parere, sembrandogli che non possano concorrere gli estremi di reato nella semplice rivelazione della esistenza d'una lettera, trattandosi di fatto innocuo, lievissimo, innocente, che può commettersi senza malizia, anche per eccessiva buona fede, da qualunque ufficiale postale, che, richiesto da taluno, rispondesse esistere una lettera nel suo uffizio all'indirizzo d'un terzo.

Auriti. Dubita esso pure che nel fatto della sola rivelazione della esistenza d'una lettera concorrano gli elementi dell'imputabilità.

Costa. Osserva che la legge colpisce l'ufficiale postale che rivela l'esistenza d'una corrispondenza, abusando della sua qualità; quindi è l'abuso che costituisce l'essenza del reato, la violazione del dovere d'uffizio, anche senza che concorra il nocumento. Siamo in tema delicatissimo, ove la più piccola indiscrezione può avere gravi conseguenze; vi possono essere dei casi di lievissima importanza, ma nei piccoli Comuni specialmente, il solo fatto di far conoscere l'esistenza d'una corrispondenza può produrre non soltanto dissidii, ma vendette.

Nocito. Non può desistere dalla sua proposta che crede fondata, e osserva che per chi volesse conoscere l'esistenza d'una corrispondenza per un fine meno retto, sarà sempre facile eludere la disposizione del presente articolo, imperocchè non avendo l'ufficiale postale l'obbligo di assicurarsi dell'identità personale, potrà presentarsi a lui e chiedere se c'è la corrispondenza, fingendo anche, ove il volesse, di essere il destinatario.

Lucchini (*Relatore*). Insiste sulla inutilità di ripetere nel capoverso le parole: *abusando*, ecc.

per l'intimo legame dei capoversi fra loro; aggiunge solo che con la parola: *sopprime*, si dice tutto e si intende evidentemente che l'ufficiale fa cosa arbitraria. Quanto alla rivelazione della esistenza d'una corrispondenza, se ne è voluta fare una ipotesi speciale di reato, e per le ragioni addotte dal Commissario Costa crede la si debba mantenere.

Marchesini e **Brusa**. Insistono sulla sostituzione delle parole: *non autorizzata a riceverla*.

Eula (*Presidente*). Crede invece che le parole: *persona non autorizzata*, potranno creare grandi inconvenienti e restringere troppo il significato, perchè l'uffiziale postale potrebbe ritenersi obbligato a chiedere la procura, mentre nel *destinatario* dovrebbe ritenersi inchiuso chiunque vada a suo nome. Quanto all'aggiungere nel capoverso l'estremo dell'*abuso*, lo crede utile, perchè potrebbe darsi che un pubblico uffiziale commettesse il reato in luogo diverso dal suo uffizio e senza abusare della sua qualità.

Nocito. Osserva che fra le corrispondenze vi possono essere degli atti pubblici sotto forma epistolare, per esempio ordini d'uffizio o altro; in questo caso la soppressione della lettera non sarebbe più una violazione del segreto epistolare, perciò chiede se tale ipotesi entrerà nel falso, mentre gli parrebbe conveniente, sulle orme del Codice toscano, farne una ipotesi speciale.

Lucchini (*Relatore*). Risponde che vale sempre la massima generale del titolo più grave, come altre volte ha avuto occasione di rilevare, e che in questo capo la rubrica non permetterebbe di introdurre le ipotesi figurate dal Commissario Nocito, le quali sono prevedute in altre sedi.

Sono quindi approvati i seguenti emendamenti: — di sopprimere le parole: *o di altra cosa affidata al detto servizio;* — di aggiungere nel capoverso primo, dopo la parola: *telegrafi*, le altre: *abusando di tale qualità*; — di sostituire la parola: *epistolare*, alla parola: *postale*.

Non sono invece approvati i seguenti: — di sopprimere la parola: *esistenza*, nella prima parte dell'articolo; — di sostituire alle parole: *a persona diversa dal destinatario*, le parole: *a persona non autorizzata a riceverla*.

Con gli anzidetti emendamenti e con la riduzione del *minimum* della pena ad un mese, è approvato l'articolo, rimanendo inteso di correggere l'errore di stampa mettendo fra *esitenza* e *contenuto* la particella disgiuntiva *o*.

Si passò quindi a discutere l'articolo seguente, proposto dalla Sottocommissione:

Art. 155 bis. « Chiunque avendo notizia, « per ragione del suo stato, impiego o pro- « fessione di un segreto che, palesato, può « recar altrui nocumento, lo rivela senza « giusto motivo, è punito, a querela di parte, « con la multa da lire cinquanta a mille; « e non minore di lire trecento, se il nocu- « mento è avvenuto.

« Se la rivelazione del segreto costituisce « alcuno dei delitti preveduti nel Capo VII « del Titolo IX, si applicano le pene ivi « stabilite aumentate di un terzo ».

Lucchini (*Relatore*). Quest'articolo non è nuovo, è l'articolo 380 del Progetto, che era nel Titolo dei delitti contro la persona, nella cui sede mal si conveniva, perchè riguardante segreti che non riflettono soltanto la persona, bensì anche l'interesse patrimoniale (come ivi è detto espressamente). Questa, però, parve sede più opportuna, per quanto concerne il primo obbiettivo, perchè il fatto si presenta come pedissequo ai reati contemplati negli articoli precedenti e più convenientemente collocato nei delitti contro l'inviolabilità dei segreti. D'altronde, di rivelazioni di segreti (politici, industriali, ecc.) ce n'erano molte nel Progetto e sparse in diversi Titoli; per cui è sembrato meglio ridurre la materia sopprimendo il Capo VIII del Titolo IX, per farne argomento del presente articolo, rispetto ai segreti personali, e dell'articolo 286 bis, rispetto ai segreti scientifici, industriali, ecc. Al testo ministeriale furono fatte poche modificazioni; fu detto: *giusto*, come fu usato in altri articoli, anzichè: *legittimo* motivo, perchè la parola parve più esatta; si omise l'inciso: *ad altri fuorchè all'Autorità*, perchè, stante l'articolo 50, quelle parole erano inutili; e furono diminuite le pene.

Tolomei. Non vede una notevole differenza fra *giusto* e *legittimo*, perchè le due parole significano entrambe ciò che è conforme alla legge; egli direbbe invece: *fondato*, *ragionevole* motivo.

Costa. Crede che *giusto* sia meglio di *legittimo*, perchè il primo si riferisce alla sostanza, il secondo alla forma.

Eula (*Presidente*). Sostituirebbe *causa* a *motivo*, sembrandogli parola più propria.

L'articolo, è approvato con la sostituzione delle parole: *giusta causa*, alle parole: *giusto motivo*.

319. *Relazione finale.* Così si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione finale:

« Una modificazione comune agli articoli 159, 160 e 161, concernenti le violazioni del segreto epistolare, è quella con cui si prevede, come circostanza aggravante, il nocumento non solo privato (« nociuto . . . a taluno », diceva il Progetto), ma anche pubblico, ossia di pubblico interesse. In conseguenza, mi parve che l'esercizio dell'azione penale dovesse per questi delitti subordinarsi alla querela di parte soltanto nel caso in cui il fatto non rechi pubblico nocumento; e ciò in armonia col Progetto stesso, il quale voleva la querela della parte lesa, in quanto non prevedeva che il danno privato. Tale norma trovò opportuna sede in una disposizione generale e finale del Capo, che è quella dell'articolo 164.

« Nuova è la disposizione dell'articolo 161. Mi fu proposta dalla Commissione di revisione, ed io di buon grado l'accettai, quale complemento delle disposizioni precedenti e delle successive. È un abuso non infrequente quello ch'essa mira a colpire; e la disposizione della legge che lo incrimina è conforme al giusto concetto che, se la lettera appartiene materialmente al destinatario di essa, il diritto di disporre del suo contenuto spetta a colui che la scrisse. Ora, questo diritto viene apertamente violato con la indiscrezione di chi fa la lettera indebitamente pubblica. Tale violazione venne giudicata così contraria alle leggi della morale e dell'onore, che la stessa civile giurisprudenza ha sentenziato che le lettere confidenziali non possano neppure essere prodotte in giudizio; poichè tale abuso di fiducia, come disse la Cassazione di Francia, viola i più sacri legami che devono unire gli uomini fra loro.

« L'articolo 163 non è nuovo; ma, come già accennai, corrisponde all'articolo 380 del Progetto, qui trasportato quasi nella sua interezza, perchè risguardante la tutela dei segreti in genere, e completato con l'aggiungere alla ipotesi che il colpevole sia a notizia del segreto per ragione del suo « stato » o della sua « professione », anche quella che lo sia per ragione del suo « ufficio » o della sua « arte ». Fu poi resa comune anche ad esso, per le ragioni già esposte, la norma contenuta nell'articolo 164, intorno all'azione penale.

« La Commissione di revisione avrebbe conservato anche il capoverso dell'originario articolo 380; ma io lo credetti superfluo, essendo implicito che, se il fatto costituisca diffamazione od ingiuria, purchè importi pena più grave, si debbano applicare quel diverso titolo e questa pena più grave ».

—

LEGISLAZIONE COMPARATA.

320. *Legislazione già vigente in Italia. — La violazione del segreto epistolare e la rivelazione di segreti nel Codice delle Due Sicilie, nel parmense, nell'austriaco, nel toscano, nell'estense e nel sardo* (1).

321. *Legislazione straniera. — La stessa materia nei Codici francese, sammarinese, belga, spagnuolo, germanico, ticinese, ginevrino, ungherese ed olandese* (2).

320. *Legislazione già vigente in Italia.* Secondo il Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, ogni soppressione od aprimento di lettere o pieghi consegnati alla posta, o facilitati frandolentemente da un uffiziale od impiegato dell'Amministrazione delle poste o da altro agente, era punito coll'ammenda correzionale; l'impiegato era inoltre punito coll'interdizione temporaria dal suo ufficio (art. 251). — I medici, i chirurghi, i farmacisti, le

(1) Il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene non aveva in proposito alcuna disposizione

(2) Il Codice zurighese non ha alcuna disposizione su questo argomento.

levatrici, e generalmente ogni uffiziale di sanità, o persona depositaria, a causa del suo stato o della sua professione, di segreti loro affidati, che li avessero rivelati fuori dei casi, in cui la legge li obbligava a darne parte alla pubblica Autorità, erano puniti col primo grado di carcere, o di confino, coll'interdizione a tempo dall'ufficio, professione o carica, di cui avevano abusato, e coll'ammenda correzionale (art. 371).

Pel Codice parmense 5 novembre 1820, la soppressione o l'aprimento di lettere affidate alla posta, commessa o agevolata da un ufficiale o agente di Governo, o da un impiegato dell'Amministrazione delle poste, era punita con la multa da trenta a trecento lire, e colla interdizione temporanea del colpevole dal suo impiego (art. 201). — L'aprimento di una lettera o di un piego suggellato spettante ad un privato, fattasi appositamente da chi non vi aveva alcun diritto, era punita con multa da sedici a cento lire (art. 257). — I medici, cerusici, speziali, levatrici e qualsiasi altra persona, per ragione di professione, di stato o d'uffizio, depositaria di segreti affidati, che, fuori dei casi in cui la legge li obbligava a darne parte alla pubblica Autorità, avessero rivelati questi segreti, erano puniti con la prigionia non minore di un mese e non maggiore di sei, a cui potevasi aggiungere l'interdizione a tempo dall'uffizio, dalla professione o carica, di cui avevano abusato (art. 415).

Il Codice austriaco 27 maggio 1852, nel § 102, lett. *c*, chiamava reo del crimine di abuso di ufficio, ogni impiegato o notaio che avesse svelato pericolosamente un segreto d'ufficio a lui affidato, e lo puniva, nel § 103, col carcere duro da uno a cinque anni, estensibile anche fino a dieci, secondo il grado della malizia e l'entità del danno.

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, chiunque, per giungere a conoscerne il tenore, avesse aperto arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, officialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità, era punito con la carcere da due a otto mesi; ma se un procaccio, o qualunque altro che porta lettere per mestiere, avesse eseguita l'apertura arbitraria, o l'avesse dolosamente permessa ad altri, si decretava la carcere da tre a dieci mesi (art. 148). — I pubblici ufficiali addetti all'Amministrazione della posta, i quali dolosamente avessero aperti lettere o pieghi sigillati, affidati alla posta, o permesso che fossero aperti arbitrariamente da altri, erano puniti coll'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni; e se le lettere o pieghi erano officialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità, oltre alla interdizione, si decretava la carcere da tre mesi ad un anno (art. 193). — Chiunque, per giungere a conoscerne il tenore avesse aperto arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli erano diretti, soggiaceva, fuori dei casi dell'anzidetto articolo 148, a querela di parte, ad una multa da cinquanta a trecento lire, ed alla riprensione giudiziale, alla quale, nei casi più gravi, si sostituiva la carcere da otto giorni a tre mesi; ma se un procaccio, o chiunque altro che porta lettere per mestiere, avesse eseguito la detta apertura arbitraria, o l'avesse dolosamente permessa ad altri, si decretava sempre la carcere da uno a sei mesi (art. 364). — Chiunque, per giungere a conoscerne il tenore, si fosse impossessato fraudolentemente di lettere o di altre carte altrui aperte, incorreva, a querela di parte, in una multa da venti a centocinquanta lire e nella riprensione giudiziale (art. 365). — Il medico, il chirurgo, la levatrice, il farmacista, e qualunque altra persona, che, per causa di professione, di stato o di uffizio, avesse ricevuto il deposito di un secreto, se lo rivelava, fuori dei casi in cui la legge lo obbligava a parteciparlo, soggiaceva, a querela di parte, all'esiglio particolare da due mesi ad un anno, ed all'interdizione dall'esercizio della professione che richiedeva matricola, da quattro mesi a due anni; e quando il segreto era stato rivelato col mezzo di diffamazione, di libello famoso o di ingiuria, all'esiglio particolare si sostituiva la carcere da quattro mesi a tre anni (art. 373).

Il Codice estense 14 dicembre 1855, non contemplava che l'aprimento di una lettera o di un piego suggellato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi maliziosamente da chi non vi aveva alcun diritto, e la puniva colla pena del carcere estensibile ad un anno e con la multa dalle trenta alle trecento lire. Così l'articolo 270.

Pel Codice sardo 20 novembre 1859, l'impiegato delle poste, il quale, senza speciale

autorizzazione della legge, avesse aperto, o lasciato aprire qualche lettera o piego consegnati alla posta, o lasciato in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, era punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile a due anni; ed in caso di soppressione della lettera o piego, colla pena del carcere per due anni; alla pena del carcere era sempre aggiunta la sospensione dall'impiego; e in nessun caso poteva servire di scusa un ordine superiore (art. 237). — L'aprimento di una lettera o di un piego sigillato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi aveva alcun diritto, erano puniti colla multa estensibile a cinquecento lire, od anche col carcere estensibile ad un anno (art. 296). — I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualsivoglia altra persona, che fuori dei casi nei quali fossero stati dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità, avessero rivelato i segreti, di cui erano depositari per ragione di stato, di professione o di ufficio, erano puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio della professione o dell'ufficio secondo i casi (art. 587).

321. *Legislazione straniera.* Pel Codice francese 12 febbraio 1810, ogni soppressione, ogni apertura di lettere consegnate alla posta, commessa o facilitata da un funzionario od agente del Governo o dell'Amministrazione delle poste, è punita con l'ammenda da sedici a cinquecento franchi, e con la prigionia da tre mesi a cinque anni; il colpevole è inoltre interdetto da ogni funzione od impiego pubblico per cinque anni almeno e dieci al più (art. 187). — I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità, come del pari i farmacisti, le levatrici ed ogni altra persona depositaria per causa del suo stato o della sua professione, di secreti ad essi affidati, che, fuori dei casi in cui la legge li obbliga a farsi denunciatori, rivelano tali secreti, sono puniti col carcere da uno a sei mesi e con l'ammenda da cento a cinquecento franchi (art. 378).

Secondo il Codice sammarinese 15 settembre 1865, l'apertura di una lettera o di un piego muniti di suggello ed affidati alla posta, ovvero la dispersione o sottrazione o distruzione o mutilazione di una lettera o di un piego in tal modo affidati, siano muniti o no di sigillo, quando è commessa da un impiegato addetto all'ufficio postale o dal postiglione, o da qualunque individuo che ne faccia le veci, è punito coll'interdizione dall'esercizio dell'impiego da tre a sei mesi e collà multa da cinquanta a cento lire (art. 257). — Qualora si tratti di lettera o di piego officialmente affidato da una pubblica Autorità di uno Stato, ovvero officialmente spedito da una pubblica Autorità di uno Stato, si applica la pena della prigionia da sei mesi ad un anno e l'ammenda da cento a centocinquanta lire (art. 258). — Il medico, il chirurgo, il flebotomo, il farmacista, la levatrice ed in generale ogni ufficiale sanitario, nonchè ogni altra persona depositaria di un qualche segreto confidatogli per ragione del proprio stato o della propria professione, il quale, fuori dei casi, in cui le leggi lo costringono a darne parte alla pubblica Autorità, si faccia a rivelarlo, è punito colla multa da cinquanta a cento lire, e nei casi più leggeri colla multa da dieci a venti lire (art. 491).

Pel Codice belga 8 giugno 1867, è punito con la prigionia da quindici giorni a due mesi e con l'ammenda da ventisei a cinquecento franchi ogni funzionario o agente del Governo, ogni impiegato del servizio delle poste o dei telegrafi, il quale apre o sopprime delle lettere affidate alla posta, e dei dispacci telegrafici, o che ne facilita l'apertura o la soppressione (art. 149). — Coloro che, essendo depositari di dispacci telegrafici, ne rivelano l'esistenza o il contenuto, fuori del caso in cui siano chiamati a renderne testimonianza in giustizia, o di quello in cui la legge li obbliga a far conoscere l'esistenza o il contenuto di questi dispacci, sono condannati alla prigionia da quindici giorni a sei mesi e all'ammenda da ventisei a cinquecento franchi (art. 150). — I medici, i chirurgi, officiali di sanità, farmacisti, levatrici e ogni altra persona depositaria, per ragione del suo stato o della sua professione, dei segreti loro confidati, i quali, fuori del caso in cui siano chiamati a rendere testimonianza in giustizia, o di quello in cui la legge li obbliga a far conoscere questi segreti, li hanno rivelati, sono puniti con la prigionia da otto

giorni a sei mesi e con l'ammenda da cento a cinquecento franchi (art. 458). Chiunque sarà convinto di avere soppresso una lettera affidata alla posta, o di averla aperta per violarne il secreto, è punito con la prigionia da otto giorni ad un mese e con l'ammenda da ventisei a duecento franchi, o soltanto con una di queste pene, senza pregiudizio delle pene più gravi, se il colpevole è un funzionario o un agente del Governo o della Amministrazione delle poste (art. 460).

Secondo il Codice spagnuolo 30 agosto 1870, il pubblico funzionario che, non essendo Autorità giudiziaria, fermasse la corrispondenza privata affidata al corriere o ricevuta al suo destino alla prima stazione telegrafica, incorre nella multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas* (art. 218). — Il pubblico funzionario che, non essendo Autorità giudiziaria, aprisse la corrispondenza privata affidata al corriere, incorre nella pena della sospensione nei suoi gradi medio e massimo e nella multa da cinquecento a cinquemila *pesetas* (art. 219). — Il pubblico funzionario che, sapendo per ragione del suo ufficio i segreti di un particolare, li scoprisse, incorre nelle pene della sospensione, dell'arresto massimo e della multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas* (art. 379). — Colui che per iscoprire i segreti di un altro si impossessasse delle carte di lui e le divulgasse, è punito con le pene della prigione correzionale nei suoi gradi minimo e medio e della multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas*: se non le divulgasse è punito con l'arresto maggiore e con la multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas*. Questa disposizione non è applicabile ai mariti, padri, tutori, o a chi ne fa le veci, quanto alle carte delle mogli, figli o minori che fossero sotto la loro dipendenza (art. 512). — L'amministratore o dipendente che per queste funzioni venisse a sapere i segreti del suo principale e li divulgasse, è punito con l'arresto maggiore e con la multa da centoventicinque a milleduecento e cinquanta *pesetas* (art. 513).

Pel Codice germanico 1 gennaio 1872, chiunque dolosamente e senza esservi autorizzato apre una lettera chiusa od un altro documento chiuso, non destinati ad essere conosciuti da lui, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a tre mesi; si procede soltanto dietro domanda (§ 299). — I procuratori, avvocati, notari, difensori in materia penale, chirurghi, levatrici, farmacisti, come pure gli aiuti di queste persone, che senza esservi autorizzati rivelano i segreti loro confidati per ragione del loro ufficio, condizione od arte, sono puniti colla multa fino a cinquecento talleri o colla carcere fino a tre mesi; si procede soltanto dietro domanda (§ 300). — Ogni impiegato postale che, fuori dei casi preveduti dalla legge, apre o sopprime lettere o pacchi affidati alla posta, o che scientemente permette ad un altro di commettere una tale azione, o gli presta scientemente aiuto a far ciò, è punito colla carcere non al disotto di tre mesi (§ 354).

Pel Codice ticinese 25 gennaio 1873, chi apre arbitrariamente dispacci, lettere o pieghi sigillati, che non gli appartengono, per conoscerne il contenuto, è punito col primo al secondo grado di multa; colla stessa pena è punito chi, al medesimo scopo, si impossessa con artificio di una lettera non sigillata; la pena è della detenzione in primo grado, quando il reo abbia, con finzione di nome o di mandato, dolosamente ritirato lettere, dispacci o pieghi altrui da un ufficio o da un impiegato di posta o di telegrafo, o da altro ufficio pubblico; ovvero quando avrà soppresso una lettera, piego o dispaccio ritirati con gli anzidetti mezzi; o quando ne avrà comunicato ad altri il contenuto, o lo avrà fatto altrimenti conoscere. Non si procede che a querela di parte (art. 343). — La violazione del segreto delle lettere o dei telegrammi è punita colle norme del Codice penale federale nei casi in cui il delitto sia commesso di concerto con gli impiegati dell'Amministrazione federale delle poste e dei telegrafi, qualora però il loro delitto non sia connesso ad un processo di cui sono investiti i Tribunali del Cantone (art. 344). — Chiunque, avendo notizia per ragione del suo stato, ufficio o professione di un segreto che concerne la buona fama di taluno, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri che all'Autorità avente il diritto di esigerne la comunicazione, è punito, a querela di parte, con la multa dal primo al secondo grado, e

nei casi più gravi colla detenzione in primo grado e coll'interdizione pur in primo grado; se la rivelazione è avvenuta per via di diffamazione, libello famoso od ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi delitti, accresciute di un grado (art. 358).

Il Codice pel Cantone di Ginevra 21 ottobre 1874 ha gli articoli 175, 176, 378 e 379 che sono quasi identici agli articoli sovra riportati del Codice belga.

Secondo il Codice ungherese 27 maggio 1878, il funzionario od inserviente postale, il quale apre, trattiene o distrugge le lettere o pieghi consegnati alla posta nei casi non stabiliti dalla legge, o permette ad altri simile azione o l'aiuta a compierla, commette il delitto di violazione del segreto epistolare, ed è punito con la prigionia fino a sei mesi (§ 200). — Il funzionario o inserviente dei telegrafi, che falsifica, apre indebitamente, trattiene o distrugge un dispaccio affidato all'Amministrazione dei telegrafi, o comunica indebitamente ad altri il contenuto del medesimo, ovvero permette ad altri tale azione o gli presta aiuto a compierla, commette il delitto di violazione del segreto telegrafico, ed è punito con la prigionia fino a sei mesi (§ 201). — Inoltre in ambedue i casi il reo è condannato alla perdita del suo impiego o funzione (§ 202). — Chiunque in modo non autorizzato apre scientemente lettere, scritti sigillati o dispacci telegrafici diretti ad altri; e chiunque si impossessa di lettere e dispacci telegrafici, ancorchè non chiusi, diretti ad altri, per scoprirne il contenuto, od allo stesso scopo li consegna indebitamente ad un terzo, commette un delitto ed è punito con la prigionia fino ad otto giorni e con multa fino a cento fiorini; chiunque poi rende pubblico un segreto, del quale è venuto a cognizione nel modo suindicato, oppure si serve delle lettere, scritti o dispacci a danno del mittente o del destinatario, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a mille fiorini. Si procede soltanto a querela dell'offeso (§ 327). — I pubblici funzionari, gli avvocati, i medici, i chirurghi, i farmacisti e le levatrici, che rivelano ad un terzo, senza giusto motivo, un segreto pregiudicievole alla buona reputazione di una famiglia o di una persona, del quale siano venuti a cognizione o che sia loro stato confidato per ragione del rispettivo ufficio, posizione o professione, commettono un delitto punibile, sulla querela della parte offesa, con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a mille fiorini; questa disposizione si estende anche ai complici delle persone suaccennate (§ 328). — La disposizione anzidetta non riguarda il caso in cui le persone stesse denuncino per dovere d'ufficio all'Autorità il segreto, di cui ebbero conoscenza, o che fu loro confidato, o allorchè, essendo state interpellate dall'Autorità o sentite come testimoni, rivelarono alla medesima il segreto (§ 329).

Pel Codice olandese 3 marzo 1881, colui che con intenzione sottrae dalla loro destinazione, apre o danneggia lettere od altre carte depositate presso un ufficio della posta o del telegrafo, ovvero introdotte in una cassetta postale, è punito con la prigionia non maggiore di un anno (art. 201). — Ove si procuri l'accesso al luogo del delitto, o si impossessi della cosa, mediante rottura, scalata, false chiavi, un falso ordine od una falsa uniforme, la pena può essere aumentata per non più di un anno (art. 202). — Colui che rivela intenzionalmente un segreto che, per ragione delle funzioni o della professione che esercita attualmente o che ha esercitata, era tenuto a custodire, è punito con la prigionia non maggiore di sei mesi e con la multa non maggiore di seicento fiorini; se il delitto fu commesso in danno di una persona determinata non si può procedere che sopra querela di parte (art. 272). — È punito con la prigionia non maggiore di un anno e sei mesi il funzionario addetto ad una pubblica Amministrazione di trasporto il quale, intenzionalmente ed illegalmente, apre una lettera, una carta chiusa o un pacco affidati ad una Amministrazione di trasporti di questo genere ne prende conoscenza o ne fa conoscere il contenuto ad altri (art. 372). — È punito con la prigionia non maggiore di quattro anni se intenzionalmente ed illegalmente, rimette o persona diversa dal destinatario, distrugge o fa scomparire, uno degli oggetti anzidetti, oppure se lo appropria, o ne cangia il tenore, o si appropria un oggetto che vi sia rinchiuso; se la cosa di che si tratta ha un valore in denaro, il fatto della appropriazione è punito con la prigionia non

maggiore di sei anni (art. 373). — L'impiegato del telegrafo, o qualunque altra persona incaricata della sorveglianza o del servizio di uno Stabilimento telegrafico destinato al pubblico servizio, è punito con la prigionia non maggiore di un anno e sei mesi, se, intenzionalmente ed illegalmente, comunica a un terzo il contenuto di un dispaccio affidato al telegrafo o ad uno Stabilimento di questa natura, od apre volontariamente ed illegalmente un telegramma, se ne prende conoscenza o ne fa conoscere ad un terzo il contenuto; è poi punito con la prigionia non maggiore di quattro anni se, intenzionalmente, consegna a persona diversa dal destinatario, un dispaccio od un telegramma affidato come sopra, se lo distrugge o lo fa scomparire, se se lo appropria o ne cambia il tenore (art. 374). — Il funzionario addetto ad una Amministrazione pubblica di trasporto o del telegrafo, o qualsiasi altra persona, di cui l'articolo precedente, che intenzionalmente permette ad un altro di commettere i fatti anzidetti, o che lo assiste come complice, è punito con le stesse pene e secondo le distinzioni stabilite negli articoli sopra riportati (art. 375).

—

COMMENTO.

§ I. — Interpretazione dell'articolo 159.

322. *Osservazione generale. — Ipotesi configurata nell'articolo.*
323. *Elemento comune ad ambedue le ipotesi. — Se è comune l'estremo che il fatto dell'apertura o dell'impossessamento avvenga* indebitamente, *non si ritiene comune l'altro estremo che il fatto avvenga* per conoscere il contenuto.
324. *Prima ipotesi. — Apertura di una lettera, di un telegramma, di un pacco postale chiusi. — Elemento materiale. — Estremo della chiusura. — Oggetti su cui può cadere il delitto. — Non sono compresi i pacchi postali. — L'apertura deve avvenire* indebitamente. — *Si richiamano le considerazioni in proposito esposte nel numero precedente. — Elemento intenzionale.*
325. *Seconda ipotesi. — Impossessamento di corrispondenza aperta epistolare o telegrafica. — Estremi. — Elemento materiale del delitto. — Questioni speciali sull'*impossessamento. — *Dolo. — Sull'impossessamento di una lettera senza valore non fatto a scopo di conoscerne il contenuto.*
326. *Circostanze aggravanti del delitto. — Estremi della stessa. — Osservazioni particolari sul nocumento.*
327. *Pena.*

322. L'articolo 159 si occupa del delitto di violazione di corrispondenza, commesso da persona non addetta al servizio delle poste o dei telegrafi, e prevede le due seguenti ipotesi distinte:

L'ipotesi di colui il quale apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego chiuso;

l'ipotesi di colui il quale indebitamente si impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto.

323. Come si vede, estremo comune ad ambedue le ipotesi si è che il fatto dell'*aprimento* o dell'*impossessamento*, avvenga *indebitamente*, il che significa che l'agente (come osservava il Sen. Canonico nella Relazione per la Commissione del Senato) che l'agente dev'essere mancante di diritto e deve commettere il fatto volontariamente e con animo deliberato (1). E qui sorge la questione, che ho già trattato nella parte dottrinale (2), se il marito, il padre o il padrone possa dirsi che abbiano *indebitamente* agito quando si inducessero ad aprire una lettera diretta alla moglie, al figlio, al domestico; questione che dagli scrittori, è risolta in senso affermativo, ove il fatto avvenga per cagione di sindacato morale, o per ragione di sospetti sulla fe-

(1) V. a pag. 638, 639.

(2) V. a pag. 626, n. 303.

deltà di un subordinato. Un altro caso di legittimo interesse, che per conseguenza escluderebbe il carattere di *indebito*, nell'impossessamento, è addotto dal Carrara e scuserebbe, secondo lui, completamente il fatto, sarebbe quello che nella lettera si contenessero ordini pericolosi e dannevoli al portatore; d'onde egli ricava l'osservazione che le teorie del moderame di incolpata tutela e dello stato di necessità possono utilizzarsi anche nel presente delitto (1). In questa osservazione concorda il Ministro Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887, in cui, onde giustificare la collocazione di quelle due circostanze dirimenti la imputabilità nella Parte Generale del Codice, porta appunto, fra altri, anche l'esempio della violazione del segreto epistolare, come delitto, al quale possono tornare applicabili le scriminanti comprese nell'articolo 49 (2).

Vuolsi da taluni comune alle due ipotesi anche l'estremo che l'agente nel commettere il fatto dell'apertura o dell'impossessamento, per essere legalmente imputabile abbia lo scopo di *conoscere il contenuto* nella lettera, nel telegramma, nella corrispondenza epistolare o telegrafica, che ha aperto o di cui si è impossessato. Così la pensano il Pessina (3), il Majno (4), l'Impallomeni (5) e il Suman (6), scopo che, secondo l'Impallomeni, sarebbe presunto nella ipotesi dell'apertura di una lettera chiusa o di un piego pur chiuso.

Non mi pare fondato l'avviso, nè per la genesi, nè per il testo, nè per lo spirito dell'articolo in esame.

E prima di tutto quanto alla genesi. Il Codice toscano non ammetteva dubbio: l'estremo di *giugnere a conoscere il tenore* era espressamente richiesto in tutte le ipotesi precedenti degli articoli 148, 364, 365 (7). Nei primi lavori del Codice attuale fu estrinsecato lo stesso concetto; così avvenne nelle proposte dei Sottocommissari della Prima Commissione (art. 353), così nel Progetto 17 maggio 1868 (art. 309). La formola contenuta in queste disposizioni fu alterata dalla Seconda Commissione, la quale per la prima adottò una lezione diversa, che fu poi quella, che sostanzialmente fu ripetuta nei Progetti successivi e fu poi definitivamente adottata dal Codice in vigore (8).

Il testo dell'articolo 159 non ammette, secondo il mio modo di vedere, alcun dubbio. L'inciso: *per conoscere il contenuto*, grammaticalmente non può riferirsi che alla seconda ipotesi, all'ipotesi dell'*impossessamento*, poichè le due ipotesi sono distinte, e se il legislatore avesse voluto che quell' inciso dovesse reggere entrambe, o lo avrebbe ripetuto, come ha ripetuto l'avverbio: *indebitamente*, e come era ripetuto nel Codice toscano; o seguendo l'esempio del Progetto della Seconda Commissione, nella prima ipotesi avrebbe riportato chiaramente l'inciso, e nella seconda, per non ripeterlo, avrebbe, per lo meno, detto: *allo stesso scopo*. È questo pure l'avviso del Peratoner, il quale scrive che dalla posizione della frase: *per conoscerne il contenuto*, si può dedurre che questo elemento intenzionale si riferisca soltanto al secondo caso, cioè all'impossessarsi delle corrispondenze altrui, e non sia richiesto per l'indebita apertura (9).

Vi ha poi lo spirito della disposizione che appoggia questa interpretazione. La violazione del segreto epistolare è un delitto contro la libertà. Ora, quando la lettera è stata aperta, l'offesa alla libertà è già consumata mercè la violazione di quella carta che conteneva il deposito dei nostri pensieri (10), nè è necessario che l'agente legga il contenuto nella lettera stessa. L'*apertura* consuma il malefizio, non la *lettura*. Quando invece la corrispondenza è aperta, non può

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, § 1634, nota 1.
(2) *Relazione ministeriale sul Libro Primo del Progetto di Codice penale, ecc.*, XLVII. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.
(3) Pessina: *Il nuovo Codice penale italiano*, sull'articolo 159.
(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 816, pag. 480.
(5) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 309, pag. 142.
(6) Suman: *Il Codice penale italiano brevemente illustrato*, sull'articolo 159, pag. 393.
(7) Riportati a pag. 646.
(8) V. a pagg. 629, 630, 632, 633, 635, 637, 638.
(9) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 329.
(10) Carrara: *Programma, Parte speciale*. Vol. 2, § 1632.

bastare, alla consumazione del malefizio di violazione del segreto epistolare, l'*impossessamento;* l'impossessamento per sè solo potrebbe costituire un'altra figura di delitto. Perchè costituisca il delitto di violazione di segreto epistolare conviene che avvenga con uno scopo speciale, il quale non può essere che quello di violare il segreto altrui; e questa violazione non può accadere che colla lettura della corrispondenza, colla *cognizione del contenuto* nella stessa (1).

324. *Prima ipotesi.* Questa prima ipotesi si verifica col fatto di *chiunque* (cittadino di origine o di adozione od anche straniero) *apre indebitamente una lettera, un telegramma od un piego a lui non diretto.*

L'elemento materiale consiste nell'*apertura;* il che significa che deve trattarsi di un oggetto *chiuso*, poichè non vi ha *apertura* senza *chiusura;* un oggetto che sia *aperto* non si *apre*. Questa osservazione potrebbe parere inutile, e fors'anco volgare, dal momento che l'estremo della chiusura è richiesto nella disposizione sul piego. Però, siccome si parla di piego *chiuso*, così potrebbe eventualmente, certo pedantescamente, sorgere il dubbio che questo estremo si dovesse esigere anche per la lettera o il telegramma, poichè in questo caso avrebbe dovuto dirsi più correttamente: una lettera, un telegramma od un piego *chiusi a lui non diretti*. Comunque, da una improprietà grammaticale, non è lecito desumere una interpretazione che sarebbe contraria alla ragione della legge ed alla stessa logica. La ragione del divieto sta pel piego come per la lettera e pel telegramma; e se la violazione della libertà avviene per l'apertura di un piego chiuso, deve ritenersi avvenuta anche per l'apertura di una lettera o di un telegramma che siano *chiusi*. È evidente.

Gli oggetti sui quali può cadere questa forma di delitto sono: le *lettere*, i *telegrammi*, i *pieghi*, parole che non hanno d'uopo di essere spiegate, tanto è comune il significato loro. Una sola considerazione sui *pieghi*. L'Impallomeni crede che il delitto avvenga qualunque sia il modo di chiusura, *in busta* o *sotto fascia*. Evidentemente un piego così confezionato non può, a rigore di termini, ritenersi chiuso; nè chi lo affida alla posta o ad altro mezzo di trasmissione può avere avuto l'intenzione di chiuderlo, poichè non si ha questa intenzione quando il piego si confeziona in guisa da poter essere aperto con tutta facilità; tanto meno poi se lo affida alla posta, poichè egli deve sapere che un piego *sotto fascia*, se non è confezionato in guisa da permetterne l'apertura, va soggetto ad una multa. La lettera poi ed il telegramma dovranno ritenersi chiusi, qualunque sia stata la materia adoperata onde impedire che il contenuto in essi venga a conoscenza di altri che non sia il destinatario.

La lettera, il telegramma, il piego *non devono essere diretti* all'agente. Parrebbe inutile questo estremo, tanto più esigendosi dal legislatore che l'apertura, per costituire delitto, deve avvenire *indebitamente*. Se apro una lettera che abbia il mio indirizzo, l'apertura non è *indebita*. Tuttavia, ciò che abbonda non nuoce; specie quando il di più si pone, come ora, per eliminare qualsiasi dubbio che eventualmente potesse affacciarsi alla mente dell'interprete.

In seno della Commissione Reale di revisione fu discussa la questione, come abbiamo veduto (2), se la disposizione dell'articolo 159 proteggesse anche i *pacchi postali*, e la questione fu risoluta negativamente, ritenendosi che per questi la posta serve da vettore. Aggiunge poi esattamente il Majno, che male ai pacchi postali si attaglia il concetto di un segreto da tutelare, e che il loro contenuto, essendo indicato e perciò conosciuto, l'aprimento avrebbe difficilmente un obbiettivo diverso da quello del furto (3). È poi giusta l'osservazione del Commissario Ellero in seno della Commissione di revisione che quando, fosse pure con infrazione dei regolamenti postali, un pacco postale contenesse una lettera, questa dovrebbe per sè medesima essere tutelata dalla disposizione dell'articolo in esame (4).

L'apertura deve avvenire *indebitamente;*

(1) Vedremo più avanti (n. 343), e ne diremo la ragione, come questo estremo sia invece richiesto quando l'apertura è eseguita da un addetto al servizio postale o telegrafico.

(2) V. a pag. 640.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 817, pag. 481.

(4) V. a pag. 640, 641.

al quale proposito valgono le considerazioni esposte nel numero precedente. Suolsi in questo delitto dagli imputati accampare la scusa dell'*errore*, dicendo di avere aperta la lettera per equivoco di nome o simile casualità. I giuristi contemplarono questa specialità ed insegnarono che la scusa dell'errore allora soltanto valesse a togliere la imputazione quando la lettera si fosse tosto rinchiusa e tenuta occulta. Che se invece si fosse letta anche dopo scoperto l'errore e se ne fosse divulgato il contenuto, cesserebbe affatto ogni scusa (1).

I termini più generici della disposizione autorizzano a ritenere che è inconcludente, ai riguardi penali, il luogo in cui si trovi la lettera, il telegramma od il piego, o la persona che ne sia depositaria, o comunque detentrice.

Quanto all'elemento intenzionale necessario all'esistenza giuridica dell'ipotesi dell'apertura di una lettera, di un telegramma o di un piego chiusi, ho sostenuto più sopra non essere d'uopo che il dolo dell'agente sia diretto *a conoscerne il contenuto*. Quindi è che quando l'apertura sia avvenuta indebitamente, cioè senza alcun titolo o diritto, e volontariamente, cioè deliberatamente e non per inavvertenza o sbadataggine, il dolo deve ritenersi insito in questo fatto, qualunque sia stata l'intenzione dell'agente, purchè non sia commessa con un fine, che desse vita ad un'altra figura di reato, come sarebbe, ad esempio, un fine di avidità o di denigrare l'onore altrui, nei quali casi l'apertura avrebbe servito di mezzo a commettere un fatto che vestirebbe il carattere o di delitto contro la proprietà, nella specie particolare del furto, o della appropriazione indebita, o di delitto contro la persona, nella specie particolare della diffamazione o della ingiuria, e dovrebbe applicarsi la teoria dell'articolo 78 concernente il fatto che viola diverse disposizioni di legge. In una parola, il dolo in questa figura di reato si esaurisce indipendentemente dallo scopo ultimo di esso.

325. *Seconda ipotesi*. La seconda ipotesi si estrinseca nel fatto di chiunque *indebitamente s'impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui, che non sia chiusa, per conoscerne il contenuto*.

Gli estremi della ipotesi sono adunque i seguenti:

Deve trattarsi di una corrispondenza non chiusa altrui, epistolare o telegrafica;

di un impossessamento indebito di questa corrispondenza;

di un impossessamento fatto a scopo di conoscere il contenuto nella corrispondenza epistolare o telegrafica.

Gli oggetti sui quali può cadere questa forma di delitto sono *una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui*. Nella frase generica: *corrispondenza epistolare altrui*, deve comprendersi qualunque scritto che abbia il carattere di una relazione fra una persona ed un'altra, da un luogo qualsiasi ad un altro; quindi dovrà ritenersi tale, senza dubbio, anche la semplice cartolina postale. Nella frase, del pari generica e comprensiva: *corrispondenza telegrafica altrui*, dovrà comprendersi qualsiasi relazione avvenuta col mezzo di apparati telegrafici da persona a persona e da luogo a luogo qualsiasi, contenuta in telegrammi scritti o stampati.

Questi oggetti, però, *non devono essere chiusi;* notevole differenza fra la presente ipotesi e quella dell'apertura.

La materialità del delitto consiste nell'*impossessamento* dei surriferiti oggetti. Non basta che taluno *legga* una lettera aperta, o una cartolina postale, o un telegramma altrui, del pari aperto; la semplice lettura non sarebbe che una indiscrezione redarguibile soltanto in linea morale; ma vi vuole l'*impossessamento*, vale a dire, osserva rettamente il Majno, vi vuole un fatto che per sè presenti il carattere della criminosità, in quanto per esso l'agente riesca a togliere la corrispondenza epistolare o telegrafica dal possesso del destinatario (2); e la parola: *impossessarsi*, adoperata dall'articolo in esame, è pure adoperata nell'articolo 402 per la definizione del furto.

A proposito dell'impossessamento, il Carrara accenna alla ipotesi in cui l'apertura di

(1) Dorn: *De resignatione, avulsione et turbatione sigillorum*, § 25; Strykius: *Dissertatio de cera rubra*, Cap. I, n. 64; Carrara: *Programma. Parte speciale*, § 1633, nota 1.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 818, pag. 482.

lettere fatta per disavvertenza sia poi susseguita da indebita ritenzione per un intervallo di tempo, o da una propalazione maligna del segreto accidentalmente scoperto, e sostiene che in tal caso non potrà già dirsi che si imputi la semplice colpa, ma piuttosto si dirà che il successivo contegno darà argomento di credere che egli non agisse per mera disavvertenza, ma per una colpevole curiosità (1). Questa risoluzione è respinta dal Pincherli (2), a cui si associano il Majno (3) e il Peratoner (4). Il Pincherli sostiene che pel dolo sopraggiunto non può andare esclusa l'innocenza dell'atto nel suo principio; onde, secondo lui, se ritiene deliberatamente la lettera aperta per errore, lo fa per conoscerne il contenuto, si trova nella condizione di colui che si impossessa indebitamente di una lettera aperta, che non gli appartiene ed è sempre applicabile l'articolo 159; se lo fa con animo di trarne profitto per sè o per un terzo, sarà reo di appropriazione indebita e punibile a norma dell'articolo 420, n. 3, che contempla il caso di chi si appropria cose altrui di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito. Comunque, la questione si fa per una maggiore esattezza giuridica, poichè sia, come vuole il Carrara, che il dolo dell'impossessamento si faccia retroagire al momento dell'apertura; sia che si voglia ritenere soltanto doloso l'impossessamento nell'istante in cui avviene, nella pratica non eserciterebbe alcuna influenza essendo le due ipotesi punite nell'articolo 159 allo stesso modo. Piuttosto potrebbe esaminarsi se il fatto in discorso non avesse i i caratteri del delitto di soppressione di corrispondenza. Mi occuperò di questo esame interpretando l'articolo 160 (5).

L'impossessamento deve avvenire come l'apertura, *indebitamente*, cioè senza diritto, anzi mancando ai proprii doveri. Valgano, del resto, al riguardo le considerazioni esposte nei due numeri precedenti. Come pure valga l'osservazione sulla ipotesi dell'apertura, che i termini generici della disposizione autorizzano a ritenere che è inconcludente, ai riguardi penali, il luogo in cui si trovi la corrispondenza epistolare o telegrafica o la persona che ne fosse depositaria o comunque detentrice.

Ma il fatto dell'impossessamento non costituirebbe il delitto di violazione di corrispondenza, ove fosse commesso ad un fine diverso da quello di *conoscere il contenuto* nella corrispondenza epistolare o telegrafica. In ciò risiede il dolo speciale che il legislatore richiede. Non basta che il soggetto attivo si impossessi di una corrispondenza epistolare o telegrafica indebitamente, ai termini dell'articolo 159, e volontariamente, ai termini dell'articolo 45, ma vuolsi che a questo impossessamento sia stato spinto dall'intenzione di *conoscere* ciò che *si contenera* nella corrispondenza. Ove manchi questo dolo speciale, il fatto potrà costituire un altro delitto, non mai un delitto contro la libertà (6).

Qui torna in acconcio l'esame della questione se l'impossessamento di una lettera semplice, non contenente valori e non avvenuto allo scopo di conoscerne il contenuto, possa costituire delitto di furto. Il Carrara è d'avviso non potersi mai applicare alla sottrazione di una lettera semplice altro titolo di reato all'infuori di quello dell'arbitrario impossessamento. Data la premessa, che a costituire il furto è necessario l'animo di lucrare, è ripugnante, osserva l'illustre Maestro, il ravvisare dove la qualità stessa e l'entità della cosa sottratta si oppongono al concetto che il sottrattore se ne sia impossessato come di cosa venale. Ed occupandosi poi del furto, osserva in termini più generali che, per quanto non vi siano limiti riguardo al valore, un valore è pur sempre necessario che nella cosa vi sia, onde sos-

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. 2, § 1633.
(2) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 239.
(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 819, pag. 482.
(4) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 329.
(5) N. 332, a pag. 657.
(6) Quando l'impossessamento avviene per opera di un addetto al servizio postale o telegrafico, questo estremo non è richiesto, almeno a mio parere. Di ciò mi occupo più innanzi (n. 342).

sista il furto (1). Questa opinione è combattuta dal Saredo e dal Majno. Il Saredo, in una speciale Monografia (2), osserva che per *lucro* deve intendersi ogni cosa che abbia per noi un valore; che questo valore poi sia pecuniario o morale, poco importa; nè la legge, nè il Magistrato possono stabilire differenze dove non esistono per la natura stessa delle cose. Che una lettera semplice possa avere un valore intrinseco, lo prova l fatto medesimo che fu derubata; non si deruba ciò che non ha un valore di sorta. l Majno osserva dal canto suo che anche una semplice lettera è una proprietà, che, l pari di qualunque altra proprietà, ha diritto alla protezione della legge penale, la quale nel dettare le pene contro il furto non mira tanto ad impedire la locupletazione del ladro, quanto a proteggere i diritti del proprietario (3). Io pure divido, e per gli stessi argomenti, questa opinione.

326. Il capoverso dell'articolo 159 minaccia un aumento di pena nel caso in cui colpevole, *col palesare il contenuto, cagioni nocumento*. Questa circostanza aggrava videntemente tanto l'ipotesi dell'*apertura*, quanto quella dell'*impossessamento*, ed è iustamente preveduta, poichè al suo verificarsi l'offesa alla libertà epistolare assume n carattere speciale di gravità per il danno, he bastando in questo delitto sia *potenziale*, arreca *effettivamente* a taluno (4).

Gli elementi che occorrono per costituire uesta aggravante sono due, e cioè:

La manifestazione del contenuto nella ttera, nel telegramma, nel pacco, nella orrispondenza epistolare o telegrafica;

il nocumento.

Fa d'uopo anzitutto provare che il colevole abbia palesato il contenuto, prova ncombente alla pubblica accusa. Ma provato nche che l'imputato abbia palesato il contenuto, il fatto resterebbe pur sempre una iolazione semplice del segreto epistolare, ve la pubblica accusa non provi contemporaneamente che la manifestazione abbia *cagionato nocumento*. Questa dizione così generica dimostra come il legislatore altro non esiga che l'*effettività* di un nocumento, senza riguardo alla *qualità* di esso od alla persona che potesse soffrirlo. Quindi è che il nocumento, purchè sia effettivo, potrà essere *materiale* o *morale*, e *chiunque* potrà essere il paziente. Inoltre, il Progetto del 1887, nell'articolo 154 esprimeva questa aggravante colle parole: *se col palesarne il contenuto ha nociuto in qualsiasi modo a taluno* (5). Fu sostituita la frase: *cagioni nocumento*, perchè, come ebbe ad osservare il Relatore Lucchini in seno della Commissione Reale di revisione, la legge non distingue le corrispondenze di pubblica e di privata spettanza, e perciò il nocumento può essere non soltanto *privato* ma anche *pubblico* (6), come il successivo articolo 164 espressamente conferma.

Appena occorre avvertire, che quando il nocumento sia tale da costituire per sè un titolo speciale di reato (per esempio, ingiuria, diffamazione), converrebbe applicare le corrispondenti sanzioni sempre con riguardo all'articolo 78.

327. La pena comminata dall'articolo 159 è la reclusione fino a quindici giorni, oppure la multa da cinquanta a millecinquecento lire tanto nella ipotesi dell'apertura quanto in quella dell'impossessamento. Ove poi l'apertura o l'impossessamento siano accompagnati dalla circostanza del nocumento effettivo cagionato dal colpevole per la manifestazione ch'esso abbia fatta del contenuto nella lettera, nel telegramma, nel plico, nella corrispondenza epistolare o telegrafica, la reclusione va da un mese a tre anni e la multa dalle cento alla tremila lire. Le pene devono essere applicate separatamente; e sta nel prudente arbitrio del Magistrato di irrogare piuttosto la pena restrittiva della libertà personale che la pena pecuniaria, o viceversa.

—

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, §§ 1632, nota 1, 1637, nota 1, Vol. IV, § 2046.

(2) Pubblicata nella *Legge*, A. 1870, pag. 577 e seg.

(3) Majno: *Del segreto epistolare*, pag. 14-17; *Commento al Codice penale italiano*, n. 820, pag. 483.

(4) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 329.

(5) V. a pag. 638.

(6) V. a pag. 639, n. 318.

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 160.

328. L'articolo 160 prevede l'ipotesi della *soppressione di lettera*, la quale si estrinseca col fatto di colui (*chiunque* esso sia cittadino di origine o di adozione, od anche straniero) il quale *sopprime indebitamente una corrispondenza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta.*

Quantunque, infatti, non sempre in questo delitto si abbia la violazione del segreto, è certo però ch'esso esaurisce un'offesa alla libertà di coloro che corrispondono, poichè intercettando una lettera, o distruggendola, o in altro modo sopprimendola, si impedisce la comunicazione fra due o più persone, le quali, a prescindere dal danno che possono subire per questo fatto, rimangono offese nel diritto che hanno di liberamente corrispondere.

Questa ipotesi ha di comune con quella dell'apertura di lettera, telegramma o piego, e con l'altra dell'impossessamento di corrispondenza epistolare o telegrafica questi due elementi, e cioè:

Che anche la soppressione deve avvenire *indebitamente;*

che la corrispondenza epistolare o telegrafica dev'essere *diretta ad altri* che non sia il soggetto attivo.

Perciò torna inutile ripetere le considerazioni che ho fatto su questi due punti interpretando l'articolo 159, ed alle quali interamente mi riporto (1).

329. Il fatto della soppressione di corrispondenza si esaurisce indipendentemente dall'avere aperto la lettera, il telegramma, il piego, la corrispondenza epistolare o telegrafica. Sebbene il legislatore adoperi in quest'articolo la dizione: *corrispondenza epistolare* o *telegrafica*, evidentemente, essendo una dizione così generica e quindi comprensiva, deve intendersi compresa in essa anche la lettera, il telegramma od il piego, poichè con ciascuno di questi mezzi si può iniziare e mantenere una relazione qualsiasi fra una o più persone da luogo a luogo e senza distinzione, nè quanto alle persone, nè quanto al luogo. Che poi l'esaurimento del delitto avvenga indipendentemente dalla circostanza che siasi aperto l'oggetto costituente la corrispondenza, appare manifesto dalle parole dell'articolo: *ancorchè, essendo chiusa, non l'abbia aperta.* Ed invero, osserva esattamente il Pincherli, sopprimendo una lettera o un telegramma, impedendo la libera comunicazione dei pensieri, conculcando il diritto che ha il mittente di far giungere a una designata persona le sue notizie, e il diritto del destinatario a che queste notizie pervengano, inceppa la libertà individuale in una delle sue più importanti manifestazioni (2).

330. Il legislatore usa la parola: *soppressione.* In questa espressione si comprende, come ebbe a dire il Presidente della Commissione Reale di revisione (3), ogni maniera di privare altrui della propria corrispondenza, o col lacerarla, o coll'abbruciarla, o col

(1) V. a pag. 652, 653, n. 324.
(2) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 240.
(3) V. a pag. 641.

distruggerla in qualsiasi modo, od anche coll'involarla, purchè, ben inteso, in alcuno di questi mezzi non intervenga il fine del lucro, poichè allora il fatto passerebbe sotto il titolo dei delitti contro la proprietà. Non occorre, scrive il Majno, che la corrispondenza sia effettivamente *distrutta* per poterla ritenere *soppressa* agli effetti della incriminazione, di cui nell'articolo 160; il reato deve ritenersi, per conseguenza, perfetto quando vi sia quanto basti per dire compiuta la violazione del diritto di corrispondenza (1).

331. Il dolo, in questo delitto, consiste nella indebita soppressione, purchè questa sia avvenuta volontariamente ai termini dell'articolo 45. Quando la corrispondenza epistolare o telegrafica non pervenne al destinatario per opera indebita e volontaria dell'agente, si presume dal legislatore che il fatto sia avvenuto con prava intenzione. In ciò risiede la differenza fra il delitto di *impossessamento* e il delitto di *soppressione*. Nell'impossessamento è necessario *il fine di conoscere il contenuto* della corrispondenza epistolare o telegrafica; nella soppressione questo fine non è necessario; tanto è vero che il delitto sussiste quand'anche l'agente, essendo la corrispondenza chiusa, non l'abbia aperta. Il fine della soppressione può essere *qualunque*, purchè, ben inteso, non faccia rivestire all'azione i caratteri di un titolo di delitto diverso; come può essere *qualunque* nel fatto dell'apertura, la quale però differenzia dalla soppressione in questo, che mentre per la soppressione non è necessaria l'apertura, nell'ipotesi dell'apertura deve sempre trattarsi di un oggetto chiuso.

332. Interpretando l'articolo 159, ho esaminata l'ipotesi della indebita ritenzione di una lettera aperta senza dolo, ed ho convenuto col Pincherli che questa ritenzione rivestirebbe i caratteri del delitto di indebito impossessamento di corrispondenza aperta (2). Il Majno ritiene invece più giuridico il definire questo fatto come soppressione di corrispondenza nei sensi dell'articolo 160, perchè *soppressione* non è *distruzione*, e perchè la soluzione proposta dal Pincherli sarebbe inaccettabile, non potendosi parlare di impossessamento *a scopo di conoscere il contenuto* di una corrispondenza epistolare o telegrafica, quando questa era già stata aperta dall'illegittimo detentore, prima che incominciasse la indebita detenzione (3).

Il Pincherli, nel dare tale scioglimento alla questione proposta, si appoggia al concetto del *fine* dell'agente, e pensa che se il fine non è il più grave indicato dall'articolo 420, cioè di appropriarsi una cosa smarrita, ma solamente quello di conoscerne il contenuto, il caso sarebbe analogo all'ipotesi contemplata dall'articolo 159 (4). Il punto di partenza è giustissimo. Nel numero precedente ho indicata la differenza fra il delitto di soppressione e il delitto di impossessamento. In questo ultimo il fine dev'essere quello di conoscere il contenuto; nel delitto di soppressione il fine può essere *qualunque*, purchè non dia vita ad altro titolo di delitto. Ora, se la ritenzione di una lettera stata aperta senza dolo, per opera di chi poi la ritiene o di altri, avviene allo scopo di conoscerne il contenuto, vi sarà il delitto di impossessamento; ma se invece avviene per un fine diverso, che non faccia trapassare il fatto ad altro titolo di delitto, si avrà il delitto di soppressione.

333. Anche per la soppressione si calcola circostanza aggravante l'avvenuto nocumento; la pena è aumentata *se il fatto* (così si esprime l'articolo) *cagioni nocumento*. Qui, del pari, come per l'apertura e per l'impossessamento, il nocumento dev'essere *effettivo*, e può essere *materiale* o *morale*, *pubblico* o *privato*.

Se l'indebita soppressione non è susseguita dal nocumento effettivo, è punita con la reclusione fino ad un anno, oppure con la multa da cento a tremila lire; se invece con

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 822, pag. 484; Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 312, pag. 144.

(2) V. a pag. 654.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 819, pag. 482.

(4) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 240.

essa è stato cagionato un nocumento, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

Come si vede, il legislatore minaccia al delitto di soppressione una pena maggiore di quella che ha minacciata al delitto di apertura o di impossessamento. La ragione della differenza è evidente; infatti, nella ipotesi dell'apertura e dell'impossessamento non è esclusa la possibilità che la lettera, il telegramma, il piego, la corrispondenza epistolare o telegrafica siano posteriormente consegnate al destinatario; invece, quando è avvenuta la soppressione si presume che quelli oggetti non ritornino alla persona, in cui pregiudizio la soppressione stessa è avvenuta.

Quanto all'aumento nel caso di danno effettivo, è da notarsi che questo aumento riguarda il minimo *soltanto* delle pene comminate alla soppressione semplice; ond'è che il massimo della reclusione sarà sempre di un anno, e quello della multa sarà sempre di lire tremila; mentre invece, se nella soppressione semplice potrebbero applicarsi tre giorni di reclusione e cento lire di multa, quando, al contrario, la soppressione avesse cagionato un nocumento, non potrebb'essere punita con meno di tre mesi di reclusione, nè con meno di cinquecento lire di multa, ma tanto ch'essa sia semplice, quanto ch'essa sia qualificata, non potrebb'essere punita colla reclusione maggiore di un anno, nè con la multa maggiore di tremila lire.

In ogni caso dovrà aversi riguardo alla disposizione generale contenuta nell'articolo 29.

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 161.

334. *Osservazione generale sul disposto dell'articolo. — In che consista il delitto di pubblicazione abusiva di corrispondenza. — Sua pena. — Elementi che lo compongono.*

335. *Primo elemento. — La corrispondenza non dev'essere destinata alla pubblicità. — Deve trattarsi di corrispondenza confidenziale. — Giudizio incensurabile del Magistrato. — Inapplicabilità dell'articolo* 32 *della legge* 19 *settembre* 1882, *n.* 1012 *sui diritti d'autore.*

336. *Secondo elemento. — Dev'essere resa indebitamente pubblica da chi ne è in possesso. — Osservazioni sul possesso, sulla pubblicità e sull'avverbio:* indebitamente. — *Il giudizio se la pubblicazione sia avvenuta indebitamente non è giudizio esclusivo di fatto.*

337. *Terzo elemento. — Si richiede che il fatto possa cagionare nocumento. — Sulla natura del nocumento. — Insindacabilità del Magistrato di merito sul giudizio circa la potenzialità del nocumento.*

338. *Se sia ammessibile il tentativo. — Si risponde negativamente.*

339. *Sono invece ammessibili la correità e la complicità.*

334. Ciascuno ha il diritto che le lettere, le cartoline postali, i telegrammi da lui destinati ad un uso confidenziale non siano resi di pubblica ragione. Perciò il patrio legislatore, con una disposizione del tutto nuova, ha preveduto nell'articolo 161, il delitto di pubblicazione abusiva di corrispondenza, il quale è costituito dal fatto di chi (*chiunque* esso sia, cittadino di origine o di adozione, od anche straniero), *essendo in possesso di una corrispondenza epistolare o telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè a lui diretta, la faccia indebitamente pubblica*, e lo punisce, *se il fatto possa cagionare nocumento*, con la multa da cento a duemila lire.

La opportunità di questa disposizione ci è rivelata da fatti non infrequenti vicini e lontani; e poichè molte volte accade che taluno di mente male accorta o di animo leggero abusi di confidenze che gli sono fatte, con la possibilità di recar danno a chi gliele abbia fatte, ovvero anche ad altrui, così fu saggia cosa sopperire colla sanzione di una pena pecuniaria alla indelicatezza e al malvolere della gente (1).

Elementi essenziali di questo delitto sono:

Che la corrispondenza epistolare o te-

(1) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 243.

legrafica non sia destinata alla pubblicità;

che colui che è in possesso la renda indebitamente pubblica;

che il fatto della pubblicazione possa cagionare nocumento.

335. *Primo elemento.* Si richiede anzitutto che la corrispondenza epistolare o telegrafica *non sia destinata alla pubblicità.* Non è quindi la pubblicazione di ogni corrispondenza in genere che possa far nascere responsabilità penale, ma fa d'uopo che l'indole della lettera o del telegramma sia tale da far presumere che colui che la scrisse intendeva che non fosse resa di pubblica ragione. Vuolsi, in altri termini, che la lettera sia *confidenziale,* poichè è manifesto che una lettera, quando sia confidenziale, *non è destinata alla pubblicità.* Che poi il legislatore abbia voluto alludere a corrispondenze siffatte, lo dimostra la Relazione finale, in cui il Ministro Zanardelli osserva che la violazione preveduta dall'articolo fu giudicata così contraria alle leggi della morale e dell'onore, che la stessa giurisprudenza civile ha sentenziato che le lettere *confidenziali* non possano neppure essere prodotte in giudizio, poichè questo abuso di fiducia, come disse la Cassazione di Francia, viola i più sacri legami che devono unire gli uomini fra di loro (1).

Il legislatore non poteva stabilire *a priori* delle regole, le quali servissero di norma per conoscere quando una lettera od un telegramma abbia o non abbia un carattere confidenziale; quindi è che tale giudizio deve ritenersi affidato caso per caso alla prudenza del Giudice, senza che possa formare oggetto di censura per parte del Magistrato Supremo. Una lettera, però, la quale in qualsiasi modo avesse carattere di ostilità, sia o no ingiuriosa, non avrebbe diritto al segreto da parte del destinatario per ciò stesso che non sarebbe *confidenziale* (2).

Va poi da sè che non potrebbe qualificarsi *corrispondenza* un lavoro che avesse un carattere letterario; ond'è che la pubblicazione di questo lavoro non potrebbe andare soggetta alle sanzioni dell'articolo in esame; ma sarebbe sottoposta alla disposizione dell'articolo 32 della legge 19 settembre 1882, n. 1012, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. Quest'articolo è così concepito:

È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblichi un'opera altrui senza permesso dell'autore o di chi lo rappresenta od ha causa da lui.

Il delitto dell'articolo 161 differisce da quello preveduto dall'articolo ora riportato, sia per lo scopo dell'agente che per la natura degli scritti, i quali, secondo quest'ultimo articolo, devono aver pregio e carattere di *opere dell'ingegno,* e non occorre d'altro lato che siano scritti confidenziali (3).

336. *Secondo elemento.* La corrispondenza epistolare o telegrafica dev'essere resa pubblica indebitamente da chi ne è in possesso.

Anzitutto non si fa questione sull'indole del *possesso;* non deve alla parola: *possesso,* darsi il significato giuridico civile; basta che colui che detiene la corrispondenza la renda di pubblica ragione; quindi dovrà rispondere del delitto anche chi abbia involato al possessore la corrispondenza allo scopo di pubblicarla e l'abbia poi pubblicata.

In secondo luogo, la corrispondenza dev'essere *fatta pubblica.* Ed anche qui non si fa alcuna distinzione. Qualunque sia stato i mezzo adoperato per rendere di pubblica ragione una corrispondenza, l'agente dovrà rispondere del delitto in esame. Si comprende che il mezzo più comune con cui si effettua la pubblicazione è la stampa; ma questo mezzo non può essere esclusivo, poichè ve ne ha degli altri, come l'affiggere pubblicamente una lettera, il farne copie manoscritte e il distribuirle, il comunicarne il contenuto a più persone.

Finalmente la pubblicazione deve avvenire *indebitamente.* Quand'anche una corrispondenza non sia destinata alla pubblicità, si possono però presentare dei casi in cui un grave interesse d'ordine pubblico o privato richiami imperiosamente che sia pubblicata. Trattasi ordinariamente di un abuso di fiducia il quale, come ogni abuso, dev'essere sprov-

(1) V. a pag. 645.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato,* Vol. II, n. 313, pag. 144.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* n. 825, pag. 486.

visto di qualsiasi titolo di legittimità; quindi è che, onde vi sia il delitto, occorre che la corrispondenza sia *indebitamente* consegnata alla pubblicità dal destinatario o da un terzo. Perciò si sarebbe immuni da responsabilità ove il fatto fosse commesso per impedire un delitto, come, ad esempio, se si fosse in possesso di una lettera confidenziale che rivelasse un complotto di malfattori, o recasse notizie le quali, rese pubbliche, potrebbero mettere sulle traccie di scoprire un reato occulto e la si pubblicasse; o per la necessità di esercitare un diritto, come se la lettera si dovesse produrre in giudizio quale documento; o per respingere un attacco; o per tutelare il proprio onore o la propria dignità; e principalmente se si tratta di proteggere i proprii legittimi interessi contro lo stesso mittente (1).

Il giudizio se la pubblicazione sia indebitamente fatta mi parrebbe non dovess'essere insindacabile dal Magistrato Supremo; trattasi di giudizio sopra un diritto o sopra un dovere che porta l'esame del diritto e del dovere che vuolsi attribuito od imposto; per cui si sfuggirebbe dall'apprezzamento puro e semplice di un fatto.

337. *Terzo estremo.* Si richiede da ultimo, onde il fatto della pubblicazione abusiva abbia giuridica esistenza, che il fatto stesso *possa cagionare nocumento.* Non vuolsi dal legislatore che avvenga dalla pubblicazione un danno *effettivo*, ma si limita ad esigere un danno in *potenza*. È perciò sufficiente la *potenzialità* del nocumento, altrimenti la incriminazione diverrebbe troppo difficile.

È poi indifferente, agli effetti penali, che il nocumento sia possibile in pregiudizio del mittente o di altra persona, di una persona fisica o morale, poichè il concetto della potenzialità del danno è tutto oggettivo. Questo però deve pretendersi, che il nocumento sia *ingiusto*, non potendosi mai parlare di danno quando si usa di un proprio diritto, come avverrebbe nei casi indicati nel numero precedente. Del pari è indifferente che il nocumento sia pubblico o privato, materiale o morale.

Il giudizio del Magistrato sulla potenzialità del danno sarà pure insindacabile dal Tribunale Supremo, trattandosi di giudizio di apprezzamento. Il danno è un fatto; la possibilità di questo danno è un fatto; ed eziandio è un fatto l'attitudine a produrre un danno che abbia la pubblicazione di una corrispondenza epistolare o telegrafica. Il giudizio quindi che il Magistrato è chiamato a portare su tutte queste circostanze non può e non dev'essere che un giudizio di fatto, un giudizio di apprezzamento.

338. Si affaccia la questione se nel delitto di pubblicazione abusiva di corrispondenza sia ammessibile il tentativo.

Il delitto è perfetto colla indebita *pubblicazione.* Come abbiamo veduto (2), il mezzo più comune di pubblicazione è la stampa; vi ha poi l'affissione e la comunicazione a più persone della corrispondenza epistolare o telegrafica. Non saprei capacitarmi come si potesse parlare di tentativo in tema di pubblicazione. È vero che questo fatto *non perficitur unico actu* (nel qual caso non sarebbe ammissibile il tentativo) (3), perchè prima di giungere alla consumazione di esso dovrebbero compiersi degli atti parecchi; ma ciascuno di questi atti o non sarebbe *univoco* alla pubblicazione, e l'*univocità* è il vero punto di distinzione fra l'atto preparatorio e l'atto di esecuzione (4); e nella esecuzione di esso vi sarebbero già i caratteri della pubblicazione, per cui invece che un atto di esecuzione univoco alla pubblicazione costituirebbe la stessa pubblicazione. Prendiamo ad esempio la pubblicazione della corrispondenza epistolare o telegrafica col mezzo della stampa. Già è intuitiva l'impossibilità assoluta di un tentativo nei delitti di stampa, appunto per l'*equivocità* degli atti che precedono la pubblicazione: solo da taluni, come vedremo a suo tempo, è ammesso nei delitti contro l'onore commessi con quel mezzo, poichè consumandosi essi colla divulgazione dello stampato, ricorrerebbero gli estremi del delitto imperfetto quando lo stampato contenente l'offesa fosse inter-

(1) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 333; Impallomeni nell'Opera, numero e pagina di cui la nota 2 nella pagina precedente.

(2) N. 336, a pag. 659.
(3) Vol. IV, n. 12, pag. 11.
(4) Id. id., n. 52, pag. 57-59.

cettato prima della divulgazione; ma quand'anche si impedisse la diffusione della lettera stampata, la pubblicazione nei sensi dell'articolo 161 sarebbe già avvenuta colla comunicazione della lettera alle varie persone alle quali il possessore di essa ha dovuto mostrarla prima della composizione e della tiratura. Dicasi altrettanto nei riguardi degli altri mezzi di pubblicazione, cioè la comunicazione della corrispondenza a più persone e l'affissione. Gli atti che precedono la comunicazione e l'affissione o non sono che preparatorii perchè *equivoci*, o costituiscono la pubblicazione stessa. Nella pubblicazione per comunicazione ciò è manifesto, amenochè non si volesse ritenere un tentativo nella comunicazione che fosse fatta ad una sola persona; ma anche in questa ipotesi vi sarebbe un tentativo materiale, però non sarebbe giuridicamente punibile, dato che l'agente avesse volontariamente desistito dal continuare nelle comunicazioni; perchè, quando pure nella comunicazione ad una sola persona si volesse ravvisare un atto di esecuzione del delitto di pubblicazione, per sè stesso non costituirebbe reato e quindi sarebbe applicabile il disposto del capoverso dell'articolo 61. Un'apparenza contraria potrebbe dare l'affissione; ma prendiamo il punto estremo degli atti diretti alla pubblicazione, cioè il fatto che l'incaricato dell'affissione sia sorpreso nel momento in cui la eseguiva e ne sia impedito. Quand'anche si voglia ritenere che quell'atto sia atto di esecuzione e non soltanto preparatorio, sta però sempre che la pubblicazione della corrispondenza sarebbe già avvenuta mediante la comunicazione di essa, non foss'altro, all'affissore; e quindi varrebbero in proposito le stesse considerazioni fatte nei riguardi della comunicazione, dato che il soggetto attivo volontariamente impedisca all'affissore di compiere l'incarico avuto.

339. Invece sono ammissibili le ipotesi della correità e della complicità stabilite dagli articoli 63, 64.

Ed invero, non è difficile raffigurarsi un cooperatore immediato nella pubblicazione abusiva di una corrispondenza, o chi abbia determinato il possessore di essa a pubblicarla (*correi*). Come non è difficile raffigurarsi il fatto di taluno che abbia eccitata o rafforzata nel possessore della corrispondenza la risoluzione di pubblicarla, o che gli abbia promesso assistenza od aiuto dopo l'avvenuta pubblicazione; di talaltro che al possessore della corrispondenza abbia dato istruzioni o somministrati mezzi per eseguire la pubblicazione; o di chi, infine, abbia facilitata la pubblicazione, prestando al possessore della lettera assistenza od aiuto prima o durante la pubblicazione stessa (*complici*).

—

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 162.

340. *Ipotesi di abusi commessi da persone addette al servizio postale o telegrafico prevedute dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo.*

341. *Soggetto attivo del delitto. — Osservazioni sulla formola. — Quali persone vi si debbano comprendere e quali escludere.*

342. *Prima ipotesi: Impossessamento di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa. — Non si esige che il fine sia quello di conoscere il contenuto. — Differenza coll'impossessamento commesso da persona privata. — Ragione della differenza.*

343. *Seconda ipotesi: Apertura di detti oggetti, se chiusi, per conoscerne il contenuto. — Differenza colla stessa figura di delitto commesso da privati. — Gli articoli* 9-12, 15 *della legge* 20 *giugno* 1889, *n.* 6151, *sulla riforma postale, e gli articoli* 13 *e* 14 *del regolamento* 20 *giugno* 1889, *n.* 6152, *per l'esecuzione della stessa. — Ragione della differenza.*

344. *Terza ipotesi: Consegna degli oggetti anzidetti ad altri che non sia il destinatario. — L'articolo* 13 *della legge sulla riforma postale e gli articoli* 15, 42, 44 *del regolamento sulla stessa. — L'articolo* 749 *del Codice di commercio. — L'ipotesi si verifica sia sugli oggetti chiusi che sugli aperti. — Osservazione sui telegrammi.*

345. *Quarta ipotesi: Comunicazione dell'esistenza di detti oggetti e del contenuto in essi.* — *Gli articoli* 14 *della legge sulla riforma postale*, 13 (*continuazione*) *del regolamento sulla stessa*, 72 *e* 120 *del regolamento* 11 *aprile* 1875, *n.* 2442 *pel servizio interno dei telegrafi.* — *Sulla formola:* esistenza e contenuto. — *Se si richieda il concorso dell'una e dell'altra.* — *Si risponde affermativamente.*

346. *Quinta ipotesi: Soppressione degli oggetti medesimi.* — *Si richiamano le considerazioni fatte nella interpretazione dell'articolo* 160.

347. *Elemento morale.* — *I fatti costituenti le ipotesi ansidette devono essere commessi* abusando della qualità *di addetti al servizio delle poste o dei telegrafi.* — *Per la interpretazione della formola si richiamano le considerazioni sugli articoli* 147 *e* 158.

348. *Circostanza aggravante.* — *Il nocumento dev'essere effettivo.*

349. *Pena.*

340. L'articolo 162 si occupa di parecchi abusi commessi da persone addette al servizio postale o telegrafico.

Le ipotesi prevedute da questo articolo sono le seguenti:

L'impossessamento di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa;

l'apertura degli stessi oggetti, se chiusi, per conoscerne il contenuto;

la consegna di essi ad altri che non sia il destinatario;

la partecipazione dell'esistenza e del contenuto dei medesimi pure ad altri che non sia il destinatario;

la soppressione di una corrispondenza epistolare o telegrafica.

Le prime quattro ipotesi sono contemplate dalla prima parte dell'articolo; dell'ultima si occupa il capoverso.

341. Soggetto attivo dal reato è *chiunque* (secondo l'articolo) *sia addetto al servizio delle poste o dei telegrafi.* Quindi, nella locuzione generica deve comprendersi non solo il funzionario pubblico che faccia parte della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, compreso il fattorino postale, ma qualsiasi altra persona incaricata di un servizio di posta o di telegrafo; il procaccio, ad esempio, od altri che avesse consimili funzioni. Ed infatti la legge sulla riforma postale 20 giugno 1889, n. 6151, parla di corrieri, di conduttori, di procacci, di pedoni e di staffette. Notisi poi che l'incarico deve riferirsi ad *un servizio* delle poste o dei telegrafi; quindi deve avere una relazione diretta od indiretta, immediata o mediata con tutto ciò che a quel servigio si riferisce. Il facchino incaricato della spazzatura dei locali, l'inserviente che fosse addetto al servizio degli impiegati non dovrebbero essere compresi nella categoria voluta dal legislatore, poichè quello sarebbe addetto al servizio dei locali, questi dovrebbe attendere alle persone dei funzionari. Ma se tanto l'uno quanto l'altro nell'adempimento dei loro doveri manuali dovessero eventualmente avere una qualche ingerenza, sia pure manuale, nei servizi dell'ufficio, sarebbero compresi nella locuzione, stante il modo generico e comprensivo in cui fu formulata.

Qualora poi il fatto fosse commesso da pubblici ufficiali non addetti al servizio delle poste o dei telegrafi, valendosi delle facoltà o dei mezzi inerenti alle loro funzioni, dovrà essere applicata la pena ordinaria stabilita per i privati, coll'aumento portato dalla circostanza aggravante generale dell'articolo 209.

342. *Prima ipotesi:* La prima ipotesi riguarda l'*impossessamento di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza non chiusa.*

In sostanza è la seconda ipotesi di violazione di corrispondenza commessa da privati, compresa nell'articolo 159. In quella si parla di corrispondenza epistolare o telegrafica; nella ipotesi in esame si è voluto aggiungere l'impossessamento di una lettera, di un piego o di un telegramma, oggetti questi, ai quali l'articolo 159 riferisce l'ipotesi dell'apertura. Però, la diversa formola non porta, agli effetti penali, alcuna differenza, poichè come abbiamo veduto, interpretando il detto articolo, evidentemente nelle parole: *epistolare* o *telegrafica*, si devono

comprendere anche la lettera, il telegramma ed il piego (1).

Una grave differenza però vi ha fra l'ipotesi in esame e quella corrispondente dell'articolo 159. Dietro considerazioni desunte dalla lettera e dallo spirito di quest'articolo, mi pare, nell'interpretarlo, di avere dimostrato che l'estremo dello scopo di *conoscere il contenuto*, non deve riferirsi ad ambedue le ipotesi (*apertura* od *impossessamento*), ma che è elemento esclusivo dell'*impossessamento* (2). Nella interpretazione dell'articolo 162 si presenta la stessa questione; però, se le si deve dare lo stesso scioglimento si giunge ad un risultato contrario, cioè al risultato che quell'estremo si riferisce esclusivamente all'*apertura*. Eppure è così; la semplice lettura dell'articolo 162 basta a convincere di ciò; le due ipotesi sono distinte; se il legislatore avesse voluto che l'inciso: *per conoscerne il contenuto*, reggesse entrambe le ipotesi, lo avrebbe collocato diversamente, od avrebbe in altra guisa formulata la disposizione.

In sostegno di questo avviso vi hanno i lavori preparatorii. Nel Progetto 17 maggio 1868 vi aveva la sola ipotesi (art. 333) dell'impiegato telegrafico il quale rivelasse dolosamente, a persona diversa dal destinatario, il contenuto di corrispondenza telegrafica. Il Progetto 15 aprile 1870 prevedeva (art. 398) l'ipotesi dell'*apertura* senza il fine di conoscerne il contenuto; e l'*impossessamento* a questo fine; non poteva esservi dubbio sulla differenza, perchè le due ipotesi evidentemente dovevano ritenersi separate e distinte, essendo divise da un punto e virgola; veniva poi l'ipotesi della soppressione; nel paragrafo 3 si stabiliva un aumento di pena pel caso che l'agente fosse stato un pubblico ufficiale od un impiegato delle poste o dei telegrafi. Il Ministro De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873 (art. 164) prevedeva, nei riguardi del pubblico ufficiale e di ogni impiegato del servizio delle poste e dei telegrafi, l'*apertura* e la *soppressione*, e per l'*apertura* non richiedeva il fine anzidetto (3). L'articolo 417 del Progetto Vigliani 24 febbraio 1874 aveva pressapoco la formola dell'articolo 162 del Codice; distingueva l'*impossessamento* dall'*apertura*, e l'inciso: *per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto*, era posto nella ipotesi dell'*apertura*. Se il Ministro proponente avesse voluto che quell'inciso si riferisse ad entrambe le ipotesi, gli sarebbe stato facile il farlo, mettendolo sul principio della disposizione; ad esempio, così: *L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato, il quale, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, s'impossessa*, ecc., *ovvero li apre, allo stesso scopo*, ecc. Quest'articolo passò negli identici termini nel Progetto senatorio 25 maggio 1875 (art. 425). Il Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 (art. 368) non fece che riprodurre la formola del Progetto Vigliani; e la stessa formola fu riprodotta nell'articolo 155 del Progetto 22 novembre 1887, che servì di fondamento all'articolo 162 in esame. Dalle discussioni avvenute sui varii Progetti e dalle Relazioni che li accompagnavano nulla si ricava che possa servire di guida nello scioglimento della questione; ond'è che fa d'uopo ricorrere al solo testo delle diverse disposizioni; e da questo si rivela che la maggior parte dei Progetti ha voluto fare una differenza fra le due ipotesi (*apertura e impossessamento*), con questo però, che mentre il Progetto della Seconda Commissione richiedeva il fine di conoscere il contenuto soltanto per l'ipotesi dell'*impossessamento*, il Progetto Vigliani e i successivi lo richiedevano esclusivamente per l'ipotesi dell'*apertura* (4).

Se il legislatore avesse voluto riferire il fine ad ambedue le ipotesi gli sarebbe stato altrettanto facile, quanto lo sarebbe stato pel Progetto Vigliani. Ed infatti, in vece che

(1) N. 325, pag. 653.

(2) V. alla pag. 651.

(3) Art. 164. *L'ufficiale pubblico od agente dell'Autorità o della forza pubblica, ed ogni impiegato del servizio delle poste e dei telegrafi, che, fuori dei casi autorizzati dalla legge, apre o lascia aprire, sopprime o lascia sopprimere lettere o pieghi consegnati alla posta, o dispacci telegrafici, ovvero rivela l'esistenza o il contenuto di questi, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da cento a cinquecento lire. Se il colpevole ha agito per soddisfare una passione o un interesse privato, è punito col carcere da sei mesi a due anni e con la multa da trecento a mille lire. Alla pena può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei numeri* 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 34.

(4) V. a pagg. 630, 632, 633, 635, 637, 638.

dire nell'articolo 162: « Chiunque, ecc., si « impossessa di una lettera, ecc., ovvero « l'apre, se chiusa, per conoscerne il conte- « nuto », avesse scritto: *Chiunque*, ecc., *per conoscerne il contenuto*, si *impossessa*, ecc., *ovvero*, *l'apre*, *se chiusa*, ecc.; o, meglio ancora, se avesse detto: *Chiunque*, ecc., *per conoscerne il contenuto*, *si impossessa*, ecc., *ovvero*, *allo stesso scopo*, *l'apre*, *se chiusa*, ecc.; se così si fosse espresso certo non avrebbe potuto sorgere alcun dubbio; non avendo ciò fatto, è chiaro che non ha voluto farlo, non potendosi, contrariamente alle regole grammaticali, riferire l'inciso dell'*apertura* anche all'ipotesi dell'*impossessamento*.

Così essendo (e parmi non possa essere diversamente), si presenta una difficoltà. L'articolo 159, quando il delitto è commesso da persona che non sia addetta al servizio delle poste o dei telegrafi, il fine di conoscerne il contenuto, si riferisce, come abbiamo veduto (1), esclusivamente all'ipotesi dell'impossessamento. Nell'articolo 162, quando il delitto è commesso da uno che sia addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, si riferirebbe, per quanto ho detto più sopra, solamente all'ipotesi dell'*apertura*. Perchè (si potrebbe dire) questo diverso trattamento? O non sarebbe meglio ritenere, come taluno scrittore sostiene nella dottrina, che il fine debba riferirsi ad entrambe le ipotesi? Quest'ultimo rimedio urta nella lettera della legge; dunque, dacchè la diversità di trattamento esiste secondo che l'agente sia una persona qualsiasi, od un addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, conviene ricercare la *mens legis*, non potendosi supporre nel legislatore una scorrettezza grammaticale, che condurrebbe al risultamento importantissimo di esigere o di non esigere per una data ipotesi un elemento costitutivo del delitto.

Quando l'impossessamento di una corrispondenza epistolare o telegrafica avviene ad opera di uno che sia addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, l'allarme è certamente maggiore, avuto riguardo alle molte corrispondenze che passano per le mani di esso; maggiore l'allarme, maggiori devono essere i rigori della legge; quindi è ragionevole l'esigenza di minori estremi perchè il fatto assuma i caratteri di delitto. Se, in conseguenza, si può pretendere che l'impossessamento commesso ad opera di persona privata debba avvenire, onde costituisca delitto, allo scopo di conoscere il contenuto nella corrispondenza, perchè minore è l'allarme, non v'ha ragione di esigere questo fine, anche quando avviene ad opera di persona pubblica e quindi con allarme maggiore. Secondo i principii del Diritto penale la gravità del malefizio dipende dalla gravità del pericolo sociale e dal perturbamento ch'esso può portare alla pubblica tranquillità. Quando è maggiore l'allarme e per conseguenza è più grave il delitto, ordinariamente si aumenta la pena; ma se il legislatore crede di stabilire un numero minore di elementi costitutivi del delitto stesso, in riguardo alle qualità personali del soggetto attivo, non può dirsi che in tal caso rimangano violati i principii fondamentali dettati dalla scienza. Questa, a mio modo di vedere, è la ragione della legge nel volere stabilita la marcata differenza. Nessuna contraddizione fra le disposizioni degli articoli 159 e 162.

L'impossessamento, adunque, quando avvenga per opera di un addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, sarà punibile qualunque sia stato il fine dell'agente, compreso, sia pure, quello di conoscere il contenuto nella corrispondenza, purchè questo fine non faccia trapassare il fatto in altro delitto, come sarebbe se l'agente vi fosse stato indotto da scopo di lucro.

343. *Seconda ipotesi*. Il fatto, in cui si estrinseca la seconda ipotesi, è quello dell'*apertura* di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza, *che sia chiusa*, *per conoscerne il contenuto*.

È la stessa ipotesi preveduta dall'art. 159; valgono quindi, quanto alla materialità del fatto, le considerazioni che ho esposte, interpretando quella disposizione di legge e quelle messe innanzi nell'articolo precedente, circa gli oggetti sui quali si dirige l'azione.

Però, fra l'ipotesi dell'apertura commessa da privato e l'ipotesi dell'apertura commessa da un addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, vi ha, come già si è intravveduto

(1) V. a pag. 654.

l numero precedente, la stessa differenza
ıe ho fatta rimarcare nell'impossessamento.
uando si tratta dell'apertura commessa da
ivati, il legislatore non ha riguardo al fine
ıe il soggetto attivo siasi prefisso nell'ese-
irla; quando, invece, è commessa da un
ldetto al servizio postale o telegrafico, esige
ıe l'agente abbia avuto il fine di *conoscere*
contenuto nella corrispondenza stessa. Che
a così, spero di averlo dianzi dimostrato,
ichè il testo della legge si oppone al ri-
nere che questo fine si riferisca ad entrambe
ipotesi. Vediamo se la ragione della legge
iustifichi la differenza. Parmi che non possa
ırgere dubbio. Salvo le eccezioni che ho
ıdicate nella interpretazione dell'art. 159,
guardanti il padre, il marito, il padrone,
on vi ha altro caso in cui il privato abbia
ı facoltà di aprire una corrispondenza. Al
ontrario, chi è addetto al servizio delle poste
dei telegrafi, ha per legge questa facoltà;
erò, nell'esercizio di tale operazione deve at-
enersi ad alcune norme stabilite dalla legge e
he più specialmente si trovano nella legge 20
iugno 1889, n. 6151, sulla riforma postale, e
ıel regolamento per la esecuzione della stessa.

Cominciamo dal prendere conoscenza di
ueste norme, le quali ci faciliteranno la
ricerca della *mens legis*, e mi suggeriranno
le considerazioni per dimostrare che effetti-
vamente un dubbio non esiste.

La legge 20 giugno 1889, n. 6151 sulla
riforma postale ha gli articoli seguenti:

Art. 9. *Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo ed i funzionari dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente, perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.*

Art. 10. *Potranno per altro colle norme indicate nel regolamento, essere aperte dal Capo dell'Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte d'Appello, che abbia giurisdizione nella località ove si procederà all'apertura:*

a) *Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;*

b) *le lettere non francate, delle quali sia obbligatoria l'affrancatura;*

c) *le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dai destinatarii.*

Art. 11. *Le lettere indicate nel precedente articolo, saranno aperte unicamente per riconoscere le firme dei mittenti e rinviarle loro.*

Quando per altro, rispetto a quelle di cui nel § a, *si riconoscano i nomi dei destinatarii, verranno spedite di preferenza a questi.*

Art. 12. *Le lettere non chieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate dopo essere state due mesi in distribuzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte o distrutte colle formalità e cautele indicate nei precedenti articoli* 10 *e* 11.

Saranno da eccettuarsi le raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero trovati oggetti di valore o carte di importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufficio dei rifiuti, finchè non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione; trascorso il qual termine verranno esse pure distrutte, ed il loro contenuto sarà devoluto al tesoro dello Stato.

Art. 15. *Agli impiegati delle dogane ed agli uffiziali di polizia è vietato nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie, le ceste, i sacchi, e i dispacci descritti nel* parte o volanda *dell'ufficio di posta. Trovando delle corrispondenze trasportate in frode alla privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'ufficio postale.*

Nel regolamento 20 giugno 1889, n. 6152, per l'esecuzione della suddetta legge, si trovano gli articoli seguenti:

Art. 13. *Il segreto delle corrispondenze affidate alla posta è inviolabile. Ne costituisce violazione, per quelle chiuse non solo l'apertura che ne sia fatta, ma anche la cognizione che ne sia presa o lasciata prendere in qualunque modo del loro contenuto.....*

Per gli oggetti sotto fascia o in buste aperte francati come carte manoscritte, stampe o campioni, non ne costituisce violazione l'apertura che ne sia fatta, al solo scopo di riconoscere che siano nelle condizioni prescritte dalla legge postale e dal presente regolamento...

Art. 14. *Qualora gli impiegati delle dogane o gli uffiziali od agenti di pubblica sicurezza abbiano ragione di sospettare, che nei dispacci postali contenenti corrispondenza o pacchi, siano trasportati oggetti di furtiva provenienza, o spediti in frode alle leggi sulle*

dogane, sulle privative, sul dazio di consumo o ad altre, hanno soltanto facoltà, lasciando integri i dispacci stessi, di accompagnarli all'ufficio di posta più vicino e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza, senza però violare le corrispondenze.

Come si rileva da queste disposizioni, l'apertura della lettera è concessa all'addetto al servizio postale unicamente per conoscere la firma del mittente; e l'apertura dei dispacci postali, delle corrispondenze o dei pacchi, unicamente per vedere se siano trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode a certe leggi. L'articolo 162 del Codice, che stiamo esaminando, vieta l'apertura, quando l'addetto al servizio postale o telegrafico la faccia, *abusando di tale qualità.* L'abuso, nella ipotesi, avrebbe luogo quando l'addetto non osservasse le norme dianzi riferite, o, pure osservandole, procedesse o facesse procedere all'apertura in mala fede. Ma sta sempre che è dalla legge investito della facoltà dell'apertura. Il privato non ha questa facoltà, questo potere; soltanto, come si è veduto, vi ha delle persone che, o per diritto di potestà patria o maritale, o per ragioni di padronanza, di tale potere o facoltà sono investite. Se, all'infuori di queste persone, a nessun altro privato è concesso di aprire una corrispondenza epistolare o telegrafica, era perfettamente inutile che, onde costituire delittuosa l'apertura di una corrispondenza da lui commessa si esigesse che fosse commessa al fine di conoscerne il contenuto; il fatto materiale dell'apertura per qualunque fine commessa, purchè non per un fine che faccia trapassare l'azione in altro titolo di delitto, costituisce di per sè una lesione del diritto che ha ognuno di vedere rispettata la propria corrispondenza, senz'uopo di un fine espressamente determinato. Quando, invece, l'apertura è commessa da un addetto al servizio postale, il quale per legge ha la facoltà di procedere o di far procedere ad essa, il legislatore non ha che da provvedere a che questo addetto *non abusi* di questa facoltà; ed un abuso avverrebbe, nel caso di apertura di lettere, se, in luogo di limitarsi a riconoscere la firma del mittente, si spingesse a conoscerne il contenuto; nel caso di apertura di dispacci postali, di corrispondenze o pacchi allo scopo di constatare se con essi si trasportino oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode a certe leggi, si verificherebbe se l'apertura fosse fatta in mala fede, e senza l'osservanza delle forme prescritte. Ecco quindi la necessità creata dalle particolari circostanze, in cui si trovava il legislatore, di dover esigere un determinato fine nei riguardi dell'addetto postale o telegrafico e di stabilire una essenziale differenza fra il fatto commesso da costui e quello commesso da un privato.

344. *Terza ipotesi.* Come terza ipotesi la prima parte dell'articolo comprende il fatto dell'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, il quale *consegna* una lettera, un piego, un telegramma od altra corrispondenza *ad altri che non ne sia il destinatario.*

Le norme che regolano la consegna degli oggetti affidati alla posta sono indicate dalla legge 20 giugno 1889, n. 6151, sulla riforma postale e dal regolamento per l'esecuzione della stessa 20 giugno 1889, n. 6152.

Nella legge vi ha l'articolo seguente:

Art. 13. *Le lettere affidate alla posta non sono soggette al sequestro, tranne nei casi seguenti:*

a) *Quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi od interessati;*

b) *quando ne sia fatta richiesta dall'Autorità giudiziaria, in seguito ad una azione penale* (1).

In ambedue i casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi, tranne alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria competente.

Nel caso di fallimento del destinatario sarà applicato il disposto dell'articolo 749 del Codice di commercio.

Nel Regolamento si dispone come segue:

Art. 15. *Gli oggetti di corrispondenza affidati alla posta possono essere rimessi soltanto ai rispettivi destinatarii, tranne:*

c) *Quelli diretti a commercianti od*

(1) L'art. 150 del Codice di procedura penale così dispone: *Se occorresse procedere a sequestri di lettere o pieghi negli uffizi di posta, si osserveranno le particolari disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sull'Amministrazione delle poste.*

case di commercio in istato di fallimento che debbono essere consegnati nei sensi dell'articolo 749 del Codice di Commercio ai rispettivi curatori, se già nominati; oppure essere tenuti a disposizione dell' Autorità giudiziaria;

b) *quelli diretti a persone in istato di demenza, che debbono essere consegnati ai rispettivi tutori, se gia nominati, od essere ritenuti a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'Autorità competente abbia provveduto;*

c) *quelli diretti a persone defunte, che debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo fra loro, oppure essere ritenuti, finchè qualcuno di essi abbia provocato provvedimento dall'Autorità giudiziaria;*

d) *quelli che siano sequestrati nei casi previsti dall'articolo* 13 *della legge e, limitatamente ai campioni ed alle stampe, in forza di leggi generali; la consegna dei quali oggetti è fatta alle persone all'uopo delegate nelle ordinanze dalle Autorità sequestranti;*

e) *quelli diretti a militari di truppa, che debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi Comandanti;*

f) *quelli diretti a detenuti in Stabilimenti carcerari od in Casa di correzione, o ricoverati in Istituti di beneficenza, o ad alunni di Istituti educativi, che debbono essere del pari rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi Direttori;*

g) *gli oggetti assicurati diretti a minorenni non emancipati, che devono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi siano muniti di autorizzazione giudiziaria.*

Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, è vietato agli uffizii di posta di ritardare, ad istanza di chichessia, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.

Art. 19. *Il titolare dell'ufficio, cui siano notificati od intimati atti di opposizione, sequestro o pignoramento, sospenderà la consegna di quei dati oggetti o l'esecuzione di quei dati pagamenti, finchè sia intervenuto un provvedimento esecutivo dell'Autorità giudiziaria ai termini dell'articolo* 561 *del Codice di procedura civile.*

Trattandosi di provvedimenti dati dall'Autorità predetta in sede penale, si uniformerà senz'altro ai provvedimenti stessi.

Art. 42. *Le corrispondenze ordinarie distribuite in uffizio sono rimesse a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente articolo* 15, *e fatta eccezione per le* ferme in posta.

Quelle il cui indirizzo consti di sole lettere iniziali o di cifre sono consegnate ugualmente a chi le chiegga, indicando le iniziali o le cifre stesse, nell'ordine in cui sono disposte.

Le ferme in posta *sono consegnate soltanto ai destinatari, che giustifichino la propria identità, considerando come tale gli esibitori di buste e di altri oggetti, ugualmente* fermi in posta, *oppure raccomandati od assicurati, diretti alla stessa persona e ritirati in precedenza, o di indirizzi eguali e di identica scrittura.*

Le corrispondenze raccomandate od assicurate sono consegnate soltanto ai rispettivi destinatari in persona, od a rappresentanti, mandatari o delegati di essi, che giustifichino, i primi la propria identità, e gli altri anche la propria qualità, colle norme prescritte pel pagamento dei vaglia postali, e ne rilascino ricevuta.

Per le raccomandate le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi o su altri stampati provveduti dall' Amministrazione, purchè le firme dei destinatari, se non note agli uffizi di posta, siano autenticate da pubblici ufficiali o guarentite con quelle ben conosciute di idonei mallevadori.

Per le assicurate occorrono invece mandati di procura regolari.

Non sono ammessi in veruno dei detti casi mandati, che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.

Art. 44. *Le corrispondenze ordinarie recapitate per opera di portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove eglino dimorino, o siano alloggiati, o nei negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture e simili, cui siano addetti.*

Le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi, o a direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffizii, manifatture e simili, ove eglino siano alloggiati o cui siano addetti; ma sempre mediante riceeuta.

La consegna delle corrispondenze assicurate deve essere fatta esclusivamente ai destinatari od ai loro rappresentanti muniti di procura.

In nessun caso le corrispondenze in genere sono portate più di due volte ai recapiti designati.

L'articolo 749 del Codice di commercio, 31 ottobre 1882, è del seguente tenore:

Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto.

La materialità del fatto preveduto dall'articolo 162 consiste nella *consegna* della lettera, del piego, del telegramma o di altra corrispondenza a persona diversa dal destinatario. Dunque, l'addetto al servizio postale o telegrafico deve badare di consegnarli al destinatario. Questa è la regola; le eccezioni sono portate dagli articoli testè riferiti, i quali prevedono casi, in cui non solo si presume che le persone ivi indicate siano i destinatari, ma si fa obbligo espresso di consegnarli a persone, che in realtà non sono i veri destinatarii. Quindi è che se l'addetto consegna la corrispondenza alle persone e nei casi dianzi ricordati, sebbene nella sua letterale materialità vi sia la violazione dell'articolo avendo fatto la consegna ad altri che non era il destinatario; tuttavia non dovrebbe rispondere del delitto in esame, poichè vi ha un'altra disposizione la quale dichiara espressamente, per interesse d'ordine pubblico e privato, che nei casi tassativamente enumerati le dette persone per finzione di diritto abbiano a ritenersi i veri destinatarii. Perciò, se nelle ipotesi stabilite dalla legge e dal regolamento sulla riforma postale ed in quella di un fallito, facesse la consegna a chi effettivamente sulla lettera, sul piego, sul telegramma o sulla corrispondenza apparisse il destinatario, dovrebbe rispondere del delitto in disamina, perchè giuridicamente colui tale non sarebbe.

Notisi poi, a complemento dell'interpretazione, che la locuzione dell'articolo è generica; perciò torna inutile, agli effetti di esso, che la lettera, il piego, il telegramma o la corrispondenza, dei quali avvenne la consegna, siano *chiusi* od *aperti*.

Il regolamento 11 aprile 1875, n. 2442, pel servizio interno dei telegrafi non ha alcuna disposizione in proposito; forse era inutile, poichè trattasi sempre di telegrammi affidati ai fattorini; quindi possono ad essi applicarsi le norme dettate dal succitato articolo 44 del regolamento sulla riforma postale, assimilandosi il telegramma alle corrispondenze ordinarie, recapitate per opera dei portalettere.

345. *Quarta ipotesi.* Altra ipotesi preveduta dall'articolo 162 è quella che riguarda la vera violazione del segreto epistolare e telegrafico, e si estrinseca nel fatto dell'addetto al servizio postale o telegrafico, il quale *palesa l'esistenza* di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza e *il contenuto* in essi *ad altri che non sia il destinatario.*

Premetto che devono servire di interpretazione a questa ipotesi le considerazioni esposte sulla estensione da darsi alla voce *contenuto*, nonchè sulla persona del destinatario; e che devono ritenersi applicabili le disposizioni tutte in proposito riportate.

A queste poi devonsi aggiungere l'articolo 14 della legge sulla riforma postale e la continuazione dell'articolo 13 del regolamento per l'esecuzione della stessa; nonchè gli articoli 72 e 120 del regolamento 11 aprile 1875, n. 2442, pel servizio interno dei telegrafi, disposizioni tutte che possono servire alla interpretazione dell'ipotesi in esame.

Gli articoli della legge e del regolamento sulla riforma postale sono i seguenti:

Art. 14 (*della legge*). *Agli impiegati delle poste è vietato rispondere a domande sull'impostazione o esistenza di corrispondenze dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dai mittenti o soggette a sequestro. Non possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta, fuorchè per quelle raccomandate ed assicurate.*

L'articolo 13 del regolamento, riportato in parte nel numero precedente, così continua:

... *Per le cartoline ne costituisce violazione soltanto la partecipazione a terzi delle comunicazioni scritte sulle medesime...*

... *È vietato agli agenti della posta, sotto ena di licenziamento dal servizio, oltre le aggiori nelle quali potessero incorrere a conda del Codice penale, di dare inforazioni a terzi intorno all'altrui carteggio rcolante sotto qualsiasi forma; fatta eccene per le richieste dell'Autorità giudiziaria sede penale.*

Gli articoli 72 e 120 del regolamento 11 prile 1875, n. 2442, pel servizio interno dei legrafi, sono così concepiti:

Art. 72. *Il segreto dei telegrammi è inolabile. Apposite istruzioni regolano l'esersio della sorveglianza sui medesimi, amessa dalla Convenzione internazionale apicata nell'interno del Regno.*

Art. 120. *Si fa luogo alla destituzione er le cause seguenti, previo parere della ommissione istituita con l'articolo* 32 *della gge* 13 *aprile* 1864.

... *Per violazione del segreto in pregiuizio dello Stato o dei privati, e per propaazione di notizie che possono recare grave anno all'interesse dello Stato, o grave perrbazione nella pubblica sicurezza;*

propalazione del segreto dei telegrammi;

malizioso distruzione o soppressione di un legramma.

La disposizione del Codice punisce il *palesare;* nel che si racchiude il concetto della anifestazione ad altri di ciò che è segreto celato. Ma il legislatore prevedendo la potesi che si palesi l'esistenza di una letera, di un piego, di un telegramma, o di ltra corrispondenza, senza distinzione se iano chiusi od aperti, parte dal principio ella inviolabilità del segreto epistolare e elegrafico e dà a quelli oggetti il carattere i chiusi, li riguarda come tali, e per conseuenza, quand'anche fossero aperti, quan'anche si trattasse di una cartolina postale, l contenuto in essi ritiene fittiziamente egreto e celato. Bene inteso però, che quando a corrispondenza fosse chiusa dovrebbe 'agente rispondere delle due ipotesi distinte, on aggravamento conseguenziale della pena.

Si fa consistere la materialità del deitto nel fatto di palesare l'*esistenza* degli ggetti surriferiti *e* del *contenuto* in essi. rammaticalmente quindi non basta per dar vita al delitto il palesare l'*esistenza* di una lettera, di un piego, di un telegramma, o di altra corrispondenza, ma fa d'uopo di palesarne in pari tempo il *contenuto*. Però, non conviene dimenticare ciò che è passato in seno della Commissione Reale di revisione; e prima di ritornare su questo esame torna opportuno di dare un rapido sguardo ai lavori preparatorii che precedettero l'operato della Commissione medesima.

Il Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione, accettando la proposta dei Sottocommissari, prevedeva nell'articolo 333 soltanto l'ipotesi della *rivelazione del contenuto* in corrispondenze telegrafiche; e questa sola ipotesi fu preveduta pure nell'articolo 399 del Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874, articolo 417, fu il primo a parlare della rivelazione dell'esistenza e del contenuto, interponendo alle due parole la particella congiuntiva *e;* e l'esempic fu seguito dal Senato, accettando la stessa formola nell'articolo 425 del Progetto 25 maggio 1875. Altrettanto si fece nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883, articolo 368, e nel Controprogetto del Ministro Pessina, articolo 378; la stessa particella congiuntiva fu posta nell'articolo 155 del Progetto del 1887, base e fondamento dell'articolo 162 del Codice attuale (1). Non vi ha dubbio, quindi, che fino dai lavori della Commissione Reale di revisione le ipotesi fra i compilatori dei diversi Progetti furono due: la sola rivelazione del *contenuto* con la conseguente non imputabilità della rivelazione dell'*esistenza;* il concorso contemporaneo dell'*esistenza* e del *contenuto*, colla conseguente impunità della rivelazione della sola esistenza, poichè nella rivelazione del contenuto è logicamente compresa la rivelazione dell'esistenza; nella rivelazione del contenuto è implicito il concetto della rivelazione dell'esistenza.

Portato l'articolo all'esame della Commissione Reale di revisione, il Commissario Nocito, appoggiato dal Commissario Auriti, propose di cancellare la parola: *esistenza*, e di limitare quindi la responsabilità al solo

(1) V. a pagg. 629, 630, 632, 633, 635, 637, 638.

fatto della rivelazione del *contenuto*, poichè nella semplice rivelazione dell'esistenza di una lettera, trattandosi di fatto innocuo, non possono concorrere gli estremi di reato. Non appena che il Nocito aveva manifestato questo concetto, il Presidente Eula, a cui si univa il Commissario Tolomei, disse che la collocazione della congiuntiva *e*, evidentemente era un errore, dovendosi dire *o*, non avendo senso la riunione in unica ipotesi della rivelazione del contenuto e della rivelazione dell'esistenza. Il Commissario Costa, sostenuto dal Relatore Lucchini, combattè la proposta del Nocito, poichè si vuole colpire l'ufficiale di posta che rivela l'esistenza di una corrispondenza abusando della sua qualità; quindi è l'abuso che costituisce l'essenza del reato, la violazione del dovere d'ufficio, anche senza che concorra il nocumento. La Commissione respinse la proposta Nocito e deliberò di correggere l'errore *di stampa* (come è detto nel verbale) mettendo fra *esistenza* e *contenuto* la particella disgiuntiva *od* (1).

Il legislatore non tenne conto di questa deliberazione e nell'articolo 162 fu mantenuta la particella congiuntiva, senza che nella Relazione finale siasi fatto in proposito alcun cenno.

Il Majno opina che nella redazione del testo definitivo devono essere state dimenticate tutte queste discussioni, perchè infatti, mentre fu mantenuta la congiuntiva, la Relazione al Re non adduce alcuna giustificazione in proposito. « Il tenore letterale dell'articolo 162 (egli continua) non si presterebbe quindi a incriminare la rivelazione dell'*esistenza* non accompagnata da quella del *contenuto;* e il testo della legge è così viziato di evidente superfetazione. La semplice rivelazione dell'*esistenza* è contemplata dall'articolo 14 della legge postale 20 giugno 1889, e sarebbe infrazione di un dovere speciale d'ufficio, ma non del Codice penale (2).

L'Impallomeni, invece, comincia dall'osservare, che se nella Relazione finale non è parola della discussione anzidetta, ciò avvenne perchè in essa non si dà ragione che delle modificazioni fatte sul testo del Progetto, e dice che la particella congiuntiva rimase, perchè non era un *errore di stampa*, ma perchè serviva appunto a far intendere che il reato non consiste nel solo fatto di comunicare a persona diversa dal destinatario l'esistenza di una corrispondenza, ma nel rivelarne in pari tempo il contenuto; tale sarebbe il fatto dell'ufficiale postale che dicesse esistere una cartolina postale diretta a Sempronio, e ne esponesse oltre a ciò il contenuto. La incriminazione del solo palesare l'esistenza di una lettera sarebbe causa di gravi imbarazzi agli impiegati postali e agli stessi cittadini, poichè metterebbe gli impiegati nella necessità di accertarsi delle identità di ogni individuo il quale vada alla posta per dimandare se vi fossero delle corrispondenze al nome da lui dichiarato; non vi sarebbe stato altro spediente (esclama il Professore di Palermo) nelle città di qualche importanza che sopprimere la distribuzione dalle corrispondenze all'ufficio postale! (3)

Il Peratoner, dopo di avere riportato l'articolo 162 colla particella congiuntiva *e*, nella interpretazione si occupa come se vi fosse la disgiuntiva *o*, scrive che questa fa supporre che il legislatore consideri soltanto un unico delitto. È un errore, perchè è invece la particella congiuntiva che fa nascere questa supposizione. Egli poi continua col dire che dalla discussione dell'articolo e dalla natura assolutamente distinta dei due fatti si rileva che trattasi di due delitti che possono esistere separatamente (4).

Io non credo che la collocazione della particella congiuntiva sia un errore di stampa come opinava la Commissione Reale di revisione e come persiste a credere il Majno; se ciò fosse bisognerebbe farne risalire la colpa al Ministro Vigliani, alla Commissione senatoria, al Senato, alla Commissione coordinatrice senatoria, ai Ministri Zanardelli, Savelli e Pessina. Possibile che dopo di essere

(1) V. a pag. 644.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 832, pag. 489.
(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 316, pag. 147.
(4) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 337.

i vari Progetti passati per tante mani, nessuno dei compilatori siasi accorto di siffatto errore, che viene in definitiva a cancellare l'ipotesi di un delitto? Parmi, invece, nel vero l'Impallomeni quando esterna l'avviso che siasi voluto, mantenendo la particella anzidetta, formare della esistenza e del contenuto una ipotesi sola. Si potrà discutere se forse non sarebbe stato meglio cancellare la parola: *esistenza*, come aveva proposto il Commissario Nocito avanti la Commissione Reale di revisione, poichè, come ho notato più sopra, nella comunicazione del *contenuto* è implicito il concetto della comunicazione dell'esistenza; ma dacchè si volle mantenere la contemporaneità dell'*esistenza* e del *contenuto*, torna inutile ogni discussione e devesi ritenere che la sola comunicazione dell'esistenza di una lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza, non costituisca delitto. D'altronde, sia pure che questa comunicazione dell'*esistenza* sia fatta con dolo; sia pure che possa derivarne un qualche nocumento; tratterebbesi pur sempre di un fatto per sè stesso lievissimo e non certo paragonabile alla comunicazione del *contenuto*. Si dice: ma con la comunicazione dell'*esistenza* l'agente ha abusato del suo ufficio. E sia; lo si punisca in via disciplinare, lo si destituisca anche, se vuolsi; ma sarebbe esagerazione elevare questo fatto fino alla portata di un delitto.

346. *Quinta ipotesi.* Finalmente vi ha l'ultima ipotesi, che si estrinseca col fatto dell'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, il quale *sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica.*

Sono le stesse espressioni adoperate dall'articolo 160 nei riguardi della eguale soppressione commessa da un privato; per cui richiamo le considerazioni che ho fatte interpretando quell'articolo, facendo nuovamente notare come nella *soppressione*, si comprenda la distruzione, la sottrazione e qualunque altro mezzo usato a questo fine (1).

347. Elemento comune a tutte le ipotesi prevedute dall'articolo 162 ed esaminate nei numeri precedenti si è che i fatti debbono essere commessi con *abuso della qualità* di addetto al servizio delle poste o dei telegrafi.

È questo l'elemento *morale* del delitto in esame, il quale attiene anche all'elemento intenzionale di esso, nel senso che per potersi applicare l'articolo è necessaria la *volontarietà* della violazione di diritto, che è espressamente voluta dall'articolo 45. Perciò sarebbe irresponsabile colui che agisse per comando della legge o dell'Autorità competente, come nel caso di consegna al Giudice di una lettera per ingiunzione del Giudice stesso. Del resto, quest'ordine di idee entra nelle previsioni dell'articolo 49, n. 1. Come pure sarebbe irresponsabile se il fatto avvenisse per semplice negligenza o imprudenza. In questo caso alle sanzioni del Codice dovrebbero sostituirsi le sanzioni disciplinari portate dai regolamenti.

Quanto al significato da darsi alla formola, mi riporto a ciò che ho detto, interpretando gli articoli 147 e 158 (2).

Dell'*abuso della qualità* non era parola nel Progetto del 1887, e ne fu fatta espressa e sostanziale menzione dai Sottocommissari della Commissione Reale di revisione pel motivo, come disse il Relatore Lucchini, che ove avvenga che il reato sia commesso *fuori delle funzioni*, assumerebbe un'altra configurazione (3).

348. Anche per le ipotesi contemplate dall'articolo in esame la qualità del delitto è aumentata per la circostanza stessa per la quale è aumentata la quantità dei delitti di violazione e di soppressione di corrispondenza commessi da privati (art. 159 e 160); per la circostanza cioè che alcuno dei fatti *cagioni nocumento.*

Anche qui, come per le ipotesi anzidette, deve trattarsi di un nocumento *effettivo*; fa d'uopo che sia avvenuto realmente un danno; nulla importando che questo danno, questo nocumento sia materiale o morale, pubblico o privato.

349. Quanto alla pena. La pena è identica per tutte le ipotesi dell'articolo 162,

(1) V. a pagg. 656, 657, nn. 328-332.
(2) N. 178 alle pagg. 541-543 e n. 29 a pag. 616.
(3) V. a pag. 642.

cioè la reclusione da uno a trenta mesi, quando i fatti non siano accompagnati dalla circostanza del danno. Ove poi dai fatti stessi sia derivato un nocumento qualsiasi, la reclusione va da sei mesi ad un anno e vi si aggiunge la multa da cento a cinquemila lire.

L'irrogazione della multa non è facoltativa nel Magistrato, ma è obbligatoria.

Come si vede, c'è sufficiente latitudine dal minimo al massimo; perciò, potendo avvenire che l'agente si renda responsabile di più d'uno dei fatti indicati nella disposizione, così, data questa eventualità, il Magistrato avrà campo di applicare una pena maggiore, pure non uscendo dai massimi stabiliti dalla legge.

§ 5. — Interpretazione dell'articolo 163.

350. *Osservazione generale. — Ipotesi preveduta dall'articolo* 163. — *Elementi del delitto di rivelazione di segreto professionale. — Necessità della concorrenza contemporanea di tutti.*

351. *Primo elemento: Qualità dell'agente. — Stato, professione, ufficio, arte. — Persone che possono comprendersi nelle varie classi. — Giudizio d'apprezzamento.*

352. *Secondo elemento: L'agente deve avere saputo il segreto per ragione della sua qualità. — Considerazioni speciali. — L'agente dev'essere legalmente abilitato all'esercizio. — Conseguenze delle premesse considerazioni. — È indifferente il modo in cui la rivelazione è fatta.*

353. *Terzo elemento: Il segreto dev'essere palesato senza giusta causa. — Che cosa debba intendersi per* giusta causa. — *Gli articoli* 102, 103, 288 *del Codice di procedura penale. — Ipotesi di giusta causa. — Circa il consenso della parte lesa alla rivelazione. — Se il giudizio del Magistrato sulla giusta causa sia insindacabile in Cassazione.*

354. *Quarto elemento: Danno potenziale. — Può essere materiale o morale. — Apprezzamento incensurabile del Magistrato.*

355. *Sul dolo. — È insito nel fatto materiale, purchè volontario, della rivelazione.*

356. *Se sia ammissibile il tentativo. — Si scioglie la questione secondo che la rivelazione sia stata fatta verbalmente o per lettera chiusa.*

357. *Sulla correità e complicità. — Distinzioni. — Casi in cui può ammettersi la correità — La complicità è sempre ammissibile.*

358. *Circostanza aggravante. — Pena.*

350. L'articolo 163 prevede il delitto di *rivelazione di segreto professionale*, il quale consiste nel fatto di chi, *avendo notizia per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa.*

La rivelazione di segreti politici o militari è preveduta dagli articoli 107-109; della rivelazione di segreti amministrativi si occupa l'articolo 177; la rivelazione di segreti scientifici o industriali forma oggetto dell'articolo 298. La disposizione dell'articolo, che stiamo esaminando, tutela l'onore e la tranquillità dei cittadini dalla imprudente ed illecita rivelazione dei segreti appresi nell'occasione di un ufficio, di una professione o di un'arte.

Gli elementi necessari all'esistenza di questo delitto sono:

Che il soggetto attivo abbia una determinata qualità;

che per ragione di questa qualità abbia notizia di un segreto;

che senza giusta causa lo riveli;

che la rivelazione possa cagionare nocumento.

Tutti questi elementi devono concorrere insieme, di guisa che, mancandone anche uno solo, non potrebbe avere giuridica esistenza il fatto come delitto di rivelazione di segreto professionale.

351. *Primo elemento.* Il primo elemento riguarda il soggetto attivo. Le legislazioni già vigenti in Italia e le straniere indica-

vano specialmente quali persone potevano rendersi responsabili del delitto di rivelazione del segreto professionale; e queste erano, in generale, il medico, il chirurgo, il farmacista, la levatrice; il patrio legislatore invece ha creduto di adottare una formola generica, in cui necessariamente avrebbero dovuto comprendersi tutti coloro, che avessero una data qualità, mancando la quale non riceverebbero la comunicazione di un segreto altrui: e questa qualità volle esclusivamente desumere dallo *stato*, dall'*ufficio*, dalla *professione*, e dall'*arte*.

Il Damuderio nella sua *Praxis rerum criminalium* fece una enumerazione delle persone che potrebbero ricevere la comunicazione di un segreto e ritenersi responsabili in caso di propalazione. *Advocati*, *procuratores*, *tutores*, *curatores*, *oratores*, *secretarii*, *scribæ*, *graphiarii*, *atque id genus simile qui secreta dominorum*, *pupillorum*, *adultorum*, *magistrorum suorum pandunt et propalant*, *aut qui*, *instrumenta*, *literas aut informationes ostendunt partibus adversariis*, *ii puniendi sunt*, *quasi falsarii*, *pœna falsi* (1).

Questa enumerazione di fronte al moderno Diritto positivo evidentemente è incompleta; incompleta vieppiù di fronte alla disposizione dell'articolo 163, il quale, accennando allo *stato*, all'*ufficio*, alla *professione* od all'*arte*, costituirebbe, per così dire, altrettante classi, delle quali deve tenersi conto. Certo, che anche collocando in queste determinate classi talune persone, non potrebbe ciò farsi che in via di esempio; toccherebbe poi al Magistrato, nella moltiplicità dei casi che potrebbero presentarsi, tener calcolo di tutte le circostanze ond'essere in grado di pronunciare il giudizio se veramente l'agente sia tale, che pel suo stato, pel suo ufficio, per la sua professione o per la sua arte possa essere annoverato fra le persone, alle quali il legislatore ha voluto riferirsi dettando la disposizione dell'articolo in esame.

E il giudizio del Magistrato dovrebb'essere insindacabile presso il Tribunale Supremo, trattandosi di un apprezzamento di fatto.

Nella categoria delle persone che hanno uno *stato*, devono essere essenzialmente compresi coloro che si danno al sacerdozio, poichè è appunto il sacerdozio che comunemente si chiama *stato*, dicendosi *stato sacerdotale* lo stato delle persone che si dedicano al servizio religioso. Nessuno più di un ministro di un culto può essere messo a parte di una confidenza che deve rimanere segreta, specie poi se questo ministro appartiene al culto cattolico, e quindi per via della confessione riceve i segreti più delicati.

Fra coloro che hanno un *ufficio* e possono per ragioni di questo essere fatti custodi di un segreto, sono da annoverarsi i pubblici funzionari e possono comprendervisi, seguendo l'avviso del Damuderio, anche i tutori ed i curatori.

Nella classe di coloro che hanno una *professione* sono ordinariamente compresi i medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici, gli avvocati i causidici o procuratori e i notai.

Nella categoria delle persone che per ragione della propria *arte* potrebbero ricevere una comunicazione destinata a rimanere occulta, dovrebbero comprendersi i segretarii o gli agenti privati, le persone di confidenza, e, come pensa lo stesso Damuderio, gli scrivani, i calligrafi (*graphiarii*) *atque id simile genus*. Questa categoria non era scritta nei varii Progetti; fu aggiunta nel testo definitivo, senza che nella Relazione finale siasene indicata la ragione; evidentemente però onde sempre meglio provvedere alla tutela dei segreti.

352. *Secondo elemento.* Come secondo elemento si richiede che l'agente abbia avuto *notizia* del segreto *per ragione* del suo stato, ufficio, professione od arte.

Evidentemente il legislatore protegge soltanto quei segreti che abbiano rapporto di *necessità* coll'esercizio dello stato, dell'ufficio, della professione o dell'arte. Mi spiego. La ragione politica di perseguitare il delitto di violazione del segreto professionale risiede nella *necessità* in cui versa l'uomo di ricorrere ad altri, onde in lui nasce il bisogno di speciale protezione. L'uomo che è tradito dall'amico in un segreto che gli aveva confidato non si reputa meritevole della difesa pubblica, perchè fu vittima della

(1) DAMHOUDERIUS: *Praxis rerum criminalium*, Cap. CXXIII, n. 19.

propria corrività; ma se, o per le sue credenze religiose, o per circostanze particolari della vita sua, o per le speciali condizioni della sua famiglia, o per altre ragioni si trovasse nella *necessità* di ricorrere, onde avere consiglio, o per altri motivi, ad una persona che esercitasse una professione od un'arte, coprisse un ufficio o fosse ministro di un culto, certo che merita di essere particolarmente protetto quando la persona che fu messa a parte delle sue intime confidenze avesse a tradirlo.

Fa d'uopo che il soggetto passivo siasi rivolto all'agente perchè non ne poteva far a meno; fa d'uopo, inoltre, ch'egli siasi a lui rivolto perchè apparteneva a quello stato, era investito di quell'ufficio, esercitava quella professione o quell'arte; in guisa che se non avesse avuto siffatta qualità non sarebbe ad esso ricorso. Quindi è che l'agente deve avere ricevuto la confidenza dal soggetto passivo perchè aveva quella data qualità, per *ragione*, cioè in conseguenza di quella data qualità.

Da questa considerazione segue il corollario che la persona a cui si ricorre dev'essere legittimamente abilitata ad esercitare quella data professione od arte, o coprire quell'ufficio, o a formar parte dello stato sacerdotale. Se taluno si trova nel bisogno di dover ricorrere al soccorso di persona che appartenga a una di queste categorie, e invece che ricorrere a tale che sia legittimamente autorizzato, ha preferito rivolgersi a persona inabilitata, che non poteva offrirgli le necessarie guarentigie, dovrà imputare a sè medesimo se il suo segreto fu propalato (1). Ciò potrebbe facilmente accadere quando il soggetto passivo, piuttosto che ad uno che fosse legittimamente autorizzato ad esercitare l'arte salutare, preferisse ricorrere ad un empirico. *Imputet sibi* se insieme alla salute pose in pericolo anche il proprio segreto.

Altro corollario si è che deve trattarsi di un *segreto*, cioè della confidenza di un fatto, che deve rimanere occulto.

Un ultimo corollario che discende dalla considerazione anzidetta, è questo, che quando l'agente è venuto a notizia di un segreto altrimenti che *per ragione* del suo stato, del suo ufficio, della sua professione o della sua arte, non solo non è obbligato a custodirlo, ma anzi dall'Autorità che ha il diritto di conoscerlo può essere costretto a palesarlo.

La rivelazione poi non richiede particolari condizioni nella sua materialità esecutiva. O la rivelazione siasi fatta *verbalmente*, o per via di *scrittura*, o per qualsivoglia altro *segno* espressivo del pensiero, tutto torna naturalmente lo stesso (2).

353. *Terzo elemento.* Il segreto dev'essere palesato *senza giusta causa*.

L'assenza di *giusta causa* era una condizione variamente espressa nei diversi Progetti. Nel Progetto del 1868 si diceva: *senza giusto motivo* (art. 346), e così pure nei successivi Progetti del 1870 (art. 400) e del 1873 (art. 486). Nel Progetto Vigliani del 1873 (art. 418), la formola si mutò nell'altra *senza legittimo motivo*, e tale si mantenne nel Progetto senatorio del 1875 (art. 426), nel Progetto Zanardelli-Savelli del 1883 (art. 369) e nell'articolo 380 del Progetto del 1887, collocato poi in questa classe dalla Commissione Reale di revisione, la quale a questa lezione sostituì quella che poi figura nel testo definitivo: *senza giusta causa* (3).

Giusta causa è essenzialmente quella, che secondo il suo significato giuridico, trova il proprio fondamento nella legge; per cui dovrà ritenersi palesato il segreto *con giusta causa*, quando è palesato dietro coercizione della legge. Questa coercizione si trova negli articoli 102 e 103 del Codice di procedura penale (modificato il primo dal D. R. 1 dicembre 1889, n. 6509 per l'attuazione del Codice) del seguente tenore:

Art. 102. *Nei casi preveduti nell'articolo 439 del Codice penale e sotto la pena nel medesimo stabilita, il referto ivi prescritto deve farsi entro le ventiquattr'ore, o, se vi*

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1643; Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 3135, pag. 324. Ediz. di Bruxelles del 1845: Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, n. 1586, pag. 1058. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1888.
(2) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1643.
(3) V. alle pagg. 630, n. 309, 633, nn. 311 e 312, 634, 635, 637, n. 315 e 645, n. 318

[d]a grave pericolo, immediatamente, al Giu[d]ice incaricato dell'istruzione o a qualunque [a]ltro ufficiale di polizia giudiziaria del luogo [o]ve si trova la persona offesa, o in loro [m]ancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria [p]iù vicino.

Nel referto si deve indicare il luogo ove [t]rovasi l'offeso, e, per quanto sia possibile, [i]l nome, cognome e tutte le altre circostanze [e]spresse nell'articolo 131 *del presente Codice.*

Ove il referto non possa essere fatto subito con giuramento, questo dev'essere prestato al più presto possibile davanti l'istruttore o il Pretore.

Art. 103. *Qualora più medici o chirurghi abbiano avuto la cura di una stessa persona, saranno tutti egualmente tenuti di fare la dichiarazione di cui nell'articolo precedente.*

L'articolo 439 del Codice fa obbligo al medico, al chirurgo, alla levatrice o ad altro ufficiale di sanità, che, avendo prestato l'assistenza della propria professione in casi che possono presentare i caratteri di delitto contro le persone, di riferirne all'Autorità, *eccetto che il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale.* Con questa riserva, che rappresenta una novità nella patria legislazione, si è voluto provvedere a che la coscienza del professionista non si trovi forzata dalle esigenze della giustizia; mentre d'altro canto l'azione repressiva non resta spoglia (fuori dei casi in cui la denuncia sarebbe per il cliente temibile e pregiudizievole), di un mezzo che può riuscire utilissimo per la scoperta o punizione di un malfattore.

Ma non soltanto *causa giusta* deve ritenersi quella che è imposta dalla legge, poichè molteplici circostanze possono indurre una persona di forte carattere e di animo intemerato a rivelare un segreto, che è venuto a conoscere per ragione del suo stato od ufficio, della sua professione o della sua arte. E qui trovo opportuno citare l'articolo 288 del Codice di rito.

Art. 288. *Gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti e circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero.*

Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri ufficiali di sanità, agli speziali, alle levatrici, e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica Autorità.

Quest'articolo *non obbliga*, di regola, alla rivelazione; ma è evidente che se le persone ivi indicate credono di poter rivelare all'Autorità il segreto confidenzialmente ricevuto, ne è loro accordata la facoltà. Dal momento che si dice: *non possono essere obbligati*, è implicita in questa locuzione la *potestà* della rivelazione; e in questo caso non dovrebbero rispondere del delitto di violazione del segreto professionale. L'articolo 163 in esame dev'essere inteso coordinatamente al riferito articolo 288 della procedura. L'interesse della giustizia prevale all'interesse privato, e non può non dirsi *giusta* la causa di illuminare la *giustizia* sopra un privato sul quale essa chiede di essere illuminata, facendo così prevalere l'interesse pubblico al privato (1).

Inoltre, vi ha la legge morale, d'ordine essenzialmente pubblico, la quale si impone sulla legge umana, che riguarda interessi privati. Si cita comunemente l'esempio dello sposo che voglia assicurarsi sui precedenti della sua fidanzata, o della ragazza che cerchi assicurarsi dello stato di salute del suo futuro prima di venirne in cognizione per amarissimo esperimento. Il Carrara sostiene che se in tali ipotesi si fosse palesato un segreto ricevuto per ragione delle funzioni, il rivelatore dovesse andare impunito, non potendosi mai mantenere il precetto della legge umana a dispetto della legge morale, nè potersi estendere la legge punitiva sino al punto di colpire un atto di umanità eseguito al fine di impedire un male maggiore; specie poi quando si voglia coprire una immoralità antecedente per consumarne una seconda (2). Se non fu sentimento basso e volgare, od animo leggiero che spinse alla rivelazione del se-

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 317, pag. 147, 148.

(2) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. II, § 1649.

greto, devesi ritenere che la causa fu *giusta;* e sarebbe giusto e saggio quel Magistrato, che dovendo giudicare una persona retta e coscienziosa, rispettasse l'apprezzamento di lei circa l'opportunità di rivelare il segreto confidenzialmente ricevuto (1). Trattasi molte volte di un apprezzamento individuale e soggettivo che il Giudice deve rispettare, quantunque difficilmente possa indagarlo e valutarlo (2).

Non si possono, scrive il Majno, trasportare i criteri che governano la inviolabilità del segreto professionale dal caso semplice in cui si trovi il professionista solo di fronte al cliente che gli confidò il segreto, al caso complesso in cui il professionista si trovi di fronte a due interessi in conflitto. Il confronto fra questi due interessi è tutto a favore del nuovo cliente, quando si faccia la ipotesi che la conservazione del segreto sotto forma di menzogna (che non si potrebbe mai pretendere) o anche solo di reticenza, possa esporre il nuovo cliente a un danno o ad una sciagura (3).

L'Impallomeni accenna al caso di denuncia spontanea alla giustizia, ed esterna l'avviso (secondo me esattissimo e che accetto volontieri), doversi tenere in conto la natura del movente di chi denuncia e la maggiore o minore gravità del reato che si denuncia, e distinguere secondo il criterio del movente personale congiunto al criterio della gravità del reato; tenendo sempre presente per guida il principio che gli alti interessi della Società devono sempre prevalere sugli interessi individuali. Quale ragione, per esempio, vi sarebbe a punire una levatrice che mettesse la giustizia sulle traccie di un infanticidio? Nessuna causa è più *giusta* di quella di far colpire i più gravi misfatti (4).

Gli Autori della Teoria esaminano la questione se i depositarii di un segreto restino disobbligati dal mantenerlo in seguito al consenso della parte interessata. Due decisioni delle Corti d'Appello di Grenoble e di Montpellier, da essi riportate, stettero per la negativa, trattandosi di un obbligo imposto per un interesse generale, la cui violazione non solo colpisce la persona che ha confidato il segreto, ma l'intera Società, poichè essa toglie a delle professioni sulle quali la Società stessa si appoggia, quella confidenza da cui devono essere circondate. Gli illustri Autori osservano che quando pure l'adesione della parte interessata non cancellasse il dovere del depositario di mantenere il segreto, dovrebbe quanto meno far ciò presumere tuttavolta ch'egli dichiarasse di non avere avuto la intenzione di nuocere (5). Io credo, che senza ricorrere al concetto della mancanza di dolo, si debba assolutamente ritenere la non imputabilità del rivelatore. Riconosco l'interesse pubblico della disposizione; ma quando vi ha l'adesione della parte interessata, torna lo stesso come questa avesse essa stessa posto in circolazione quel fatto che da prima voleva rimanesse celato. Non è questione di dolo; ma è questione di mancanza di segreto.

Un'ultima questione. Il giudizio del Magistrato se la causa sia *giusta* è giudizio di apprezzamento insindacabile avanti il Magistrato Supremo? L'esame del motivo, da cui il depositario del segreto fu indotto a rivelarlo, è per sè stesso un apprezzamento di fatto; ma alle volte potrebbe coinvolgere la violazione di un principio sancito o dalla legge morale astratta, od anche dal diritto positivo. Quindi è che non può *a priori* stabilirsi la insindacabilità del giudizio per parte della Cassazione; ma questa insindacabilità dovrà ammettersi o non ammettersi, secondochè il giudizio violi o non violi un principio di diritto astratto o concreto.

354. *Quarto elemento.* Finalmente, perchè la rivelazione sia imputabile è necessario che il segreto, se palesato, *possa cagionare nocumento.* Basta adunque la *potenzialità* di un danno; è poi indifferente, pegli effetti penali della imputabilità del delitto in esame, che il nocumento possibile sia materiale e patrimoniale o morale; il danno può essere

(1) Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato*, pag. 246.

(2) Peratoner: *Dei delitti contro la libertà*, pag. 341.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 838, pag. 493.

(4) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 148.

(5) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 3141, pag. 327. Ediz. di Bruxelles del 1845.

di mille forme, sia che offenda il buon nome di una persona, sia che la pregiudichi negli averi. Qualunque sia il danno che la rivelazione ha *virtù* di produrre, si ha l'estremo voluto dalla legge; e il giudizio su questa *potenzialità* non potendo che concernere un fatto, dovrà ritenersi come giudizio di apprezzamento, e invano la censura di esso sarà proponibile al Magistrato Supremo.

355. Quanto all'estremo del dolo, io credo che questo si raggiunga colla sola *volontà*, ai termini dell'articolo 45; ove il soggetto attivo abbia *volontariamente* palesato il segreto che gli era stato confidato per ragione della sua qualità personale, dovrà ritenersi imputabile del delitto in esame; il dolo è *in re ipsa;* la ragione politica della repressione di questi fatti deriva dalla protezione di un interesse pubblico e privato; preme troppo alla Società di mantenere il prestigio da cui devono essere circondate certe professioni, come le deve stare a cuore che sia rispettato il segreto che i privati affidano a certe determinate persone, che di queste professioni fanno esercizio. Quindi è che anche la sola rivelazione, purchè volontariamente fatta, viene messa a quel duplice interesse, a cui la Società deve accordare la sua protezione, senz'uopo di ricercare se, oltre alla *volontà*, sia occorso nell'agente un dolo speciale, come si richiede per altri delitti.

Scrive il Carrara, che questo delitto non ha bisogno dell'estremo del dolo; o a dir meglio si informa di un dolo *sui generis*, che tutto si esaurisce nel solo animo di parlare, quantunque non ricorra l'animo di nuocere (1).

È questo nella sostanza il mio avviso; il quale era già stato espresso dal Rauter, secondo cui il delitto consiste nella violazione del deposito confidenziale fatto alle persone delle quali si tratta. L'intenzione criminosa (egli scrive) esiste per ciò solo che il depositario violi volontariamente questo deposito e si metta al disopra della legge; non v'ha dunque bisogno ch'egli voglia *nuocere alla persona*, della quale è lesa la confidenza; ma basta ch'egli voglia *nuocere al deposito che ha ricevuto* (2). A questo deposito certo *volontariamente* si nuoce, quando *volontariamente* si fa la rivelazione.

Li Chauveau ed Hélie non approvano questo avviso e portano in campo una decisione della Corte di Cassazione francese. Ma si comprende l'opposizione. Nel Codice del 1810 (come lo era nel sardo, e lo è in tante altre legislazioni), il delitto di violazione del segreto professionale è posto nella classe delle diffamazioni e delle ingiurie. Se per costituire il delitto di diffamazione o di ingiuria è necessario l'animo di ingiuriare: *injuria ex affectu facientis*, quando la violazione del segreto professionale è assimilata alla diffamazione, non può bastare la semplice indiscrezione, ma conviene provare l'animo di nuocere. Gli Autori della Teoria ammettono però che l'*animus nocendi* debba ritenersi insito nel fatto materiale della rivelazione, salvo al rivelatore di provarne l'assenza (3).

356. È possibile il tentativo? Scrive il Carrara sembrargli assai difficile a sostenersi il concetto giuridico di esso, attesa la specialità dell'elemento morale di questo delitto (4). Io però faccio una distinzione. O la rivelazione è fatta verbalmente, od è fatta per iscritto, per lettera, ad esempio. Se è fatta verbalmente, convengo col Carrara essere in questa ipotesi impossibile il tentativo, poichè è impossibile nei reati di parola (5). Ma se è commessa mediante scrittura non veggo la stessa impossibilità. È ammesso dalla dottrina il tentativo di diffamazione commessa col mezzo della stampa nella ipotesi che lo stampato fosse intercettato prima della divulgazione (6). Torna lo stesso nella ipotesi di una lettera chiusa. Suppongasi il caso di chi scriva una lettera

(1) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. II, § 1642.
(2) Rauter: *Traité du Droit criminal*, § 508.
(3) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 3135, pag. 325. Ediz. di Bruxelles del 1845.
(4) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1648.
(5) Vol. IV, n. 12, pag. 11.
(6) V. a pag. 660, n. 338.

contenente l'imputazione di un fatto disonorevole, e poi questa lettera, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'autore, prima che sia consegnata al suo indirizzo venga intercettata senza che fosse nemmeno aperta. Si sarebbe negli identici o consimili termini dello stampato; nè vi avrebbe ragione di dare alla ipotesi uno scioglimento diverso; ben inteso, purchè si tratti di lettera chiusa. Se la rivelazione fosse fatta in lettera aperta o in cartolina, non sarebbe facile raffigurare un tentativo, amenochè non se ne provasse la intercettazione, insciente l'autore, senza che l'intercettatore, perchè, ad esempio, illetterato, ne abbia presa conoscenza. Se avvenne la lettura la rivelazione sarebbe consumata.

357. Si affaccia pure la questione se sia ammissibile la correità e la complicità.

Secondo il Carrara sembrerebbe intuitivo, sul proposito della complicità, che un estraneo, venuto in cognizione di un segreto per una rivelazione delittuosa, non possa perseguitarsi come complice del delitto già consumato, se il segreto stesso andò poi divulgando ad altri. Egli potrà tenersi responsabile della ingiuria o della diffamazione che avesse commessa, quando ne ricorrano i termini; ma non potrà perseguitarsi come autore di rivelazione di segreto, nè come partecipe del delitto consumato dall'ufficiale imprudente. Eppure (continua il Carrara) anche questo asserto può parere dubbio se si pone sotto altro aspetto la questione. Colui che riceve la comunicazione del segreto, si fa desso coautore o correo, o altrimenti corresponsabile di quel fatto criminoso nel quale ha materialmente ed ideologicamente partecipato con l'ascoltare? È certo che senza alcuno che ascolti la rivelazione, questo delitto non si può commettere. La materialità del fatto criminoso esige necessariamente il concorso almeno di due persone. Quei rigoristi che tanto hanno esteso la nozione dell'autore o coautore del delitto, direbbero forse che costui è un partecipante *necessario;* fu in dolo quando a soddisfacimento della propria curiosità profittò della imprudenza altrui, ascoltando, anzichè imporre silenzio quando venivasi a lui rivelando il segreto. Sarebbe assurdo involverlo nella pena per la potente ragione che in certi problemi il senso morale vince le rigorose deduzioni dei principii giuridici. Non sarebbe però a dubitarsi della sua corresponsabilità quando l'estraneo avesse provocato la rivelazione con doni, promesse, od anco semplici preghiere; egli sarebbe in siffatta ipotesi la prima causa morale del delitto altrui, e dovendo in lui ritenersi la scienza di provocare un delitto non potrebbe evitare la partecipanza nella pena come istigatore (1).

Onde sciogliere esattamente la questione, conviene, come è naturale, ricorrere alle ipotesi che il patrio legislatore ha prevedute sulla correità e sulla complicità ed alle formole adoperate all'uopo. Nei riguardi della correità, è assurdo che possa ritenersi la ipotesi del concorso nella esecuzione della rivelazione, quando questa sia eseguita verbalmente; e parmi poi difficile nella rivelazione per iscritto, poichè, dato che si scrivesse scientemente sotto la dettatura di colui che aveva il segreto, potrebbe piuttosto parlarsi di complicità che di correità, poichè esaurendosi il delitto colla rivelazione, questo si sarebbe esaurito, col fatto della dettatura; ma per colui che scrisse sotto dettatura, ricorrerebbe la considerazione del Carrara circa la non imputabilità, per la potente ragione che in certi problemi il senso morale vince le rigorose deduzioni dei principii giuridici. Non può dirsi altrettanto dell'altra ipotesi di correità, preveduta dal capoverso dall'articolo 63, poichè torna facile raffigurarsi il fatto di colui che *determini* il depositario a rivelare la confidenza che gli è stata fatta.

Quanto poi alla complicità, nessuna delle ipotesi può dirsi invece incompatibile nel delitto in esame. Ed invero, può facilmente raffigurarsi il fatto di chi ecciti o rafforzi nel depositario del segreto la risoluzione di violarlo, o gli promette assistenza od aiuto da prestarglisi dopo avvenuta la risoluzione, e il fatto di colui che gli dia istruzioni o gli somministri i mezzi per eseguirla, qualunque sia il modo in cui avvenga il fatto; finalmente

(1) Carrara, nell'Opera, Volume e paragrafo, di cui la nota 4, nella pagina precedente

di chi gli faciliti l'esecuzione della rivelazione, prestandogli assistenza od aiuto prima o durante la stessa.

358. Circostanza aggravante del delitto di violazione del segreto professionale è il nocumento che effettivamente avvenga dalla rivelazione.

Nella locuzione adoperata dal legislatore relativamente a questa circostanza vi ha una differenza dalla locuzione adoperata negli articoli 159, 160 e 162; ma queste diverse locuzioni non portano alcuna pratica conseguenza. Per designare consimile aggravante nell'articolo 159, si dice: *se il colpevole cagioni nocumento;* nell'articolo 160: *se il fatto cagioni nocumento;* altrettanto nell'articolo 162: *se alcuno dei fatti cagioni nocumento.* Nell'articolo 163 si dice invece: *se il nocumento avvenga.* Il concetto però è sempre lo stesso: vuolsi un danno *effettivo.* In tutte queste ipotesi basta all'esistenza giuridica del fatto che un danno sia *possibile;* si aggrava la pena, quando la *potenzialità* del danno si tramuti in *effettività.*

Ove la rivelazione sia *semplice,* è punita con la detenzione sino ad un mese, oppure, secondo il prudente arbitrio del Magistrato basato sull'apprezzamento di tutte le circostanze, con la multa da cinquanta a mille lire. Ma se è *qualificata,* cioè se un danno effettivo sia per essa avvenuto, la detenzione rimane nella stessa misura; ma quando il Giudice creda di irrogare la multa, il minimo di questa non può essere inferiore alle trecento lire.

§ 6. — Interpretazione dell'articolo 164.

359. *Osservazione generale. — Quando l'azione dev'essere pubblica e quando privata. — Si giustifica la disposizione.*
360. *Questione su chi sia autorizzato a dare querela, se lo scrivente o il mittente, oppure il destinatario della corrispondenza.*

359. L'articolo 164 si occupa dell'azione penale per determinare se debba essere *pubblica* o *privata.*

Essa è sempre *pubblica* quando si tratti degli abusi di persone addette al servizio postale o telegrafico, di cui nell'articolo 162, e quando, trattandosi di violazione, soppressione, pubblicazione abusiva di corrispondenza o di violazione del segreto professionale, delitti preveduti dagli articoli 159, 160, 161 e 164, il fatto abbia cagionato pubblico nocumento. Vi vuole adunque, perchè l'azione debba esercitarsi *d'ufficio,* che vi sia un danno *effettivo,* di cui sia stato *cagione* il fatto, e che questo danno sia *pubblico.* E si capisce; infatti l'interesse generale deve prevalere a qualunque altra considerazione; l'abuso di pubbliche funzioni che richiedono il massimo scrupolo e la massima fiducia, e il danno pubblico effettivamente derivato dal delitto, reclamano la repressione senza bisogno di alcuna istanza particolare per parte del privato.

In ogni altro caso, per i delitti contro la inviolabilità dei segreti non si procede che *a querela di parte.* La ragione è evidente; la parte interessata dev'essere il primo giudice sulla offesa che ha ricevuto. Trattasi di danno spesso indeterminato; si deve valutare l'elemento intenzionale di colui che ha scritto la corrispondenza indi violata, ed è logico quindi, ad evitare inutili procedure, ch'esso soltanto abbia il diritto di eccitare il Magistrato alla punizione del colpevole.

360. Il Carrara, a proposito del Codice toscano (seguito in questo dall'articolo 164 in esame), che subordinando il procedimento alla querela di parte, non specifica a quale delle due parti spetti la querela, se cioè allo scrivente o mittente, oppure al destinatario della corrispondenza, esamina la questione, premettendo come questa potrebbe assumere importanza quando uno dei due desse la quitanza (remissione) e l'altro negasse di darla. Potrebbe (egli scrive) sembrare a taluno che la questione dovesse risolversi concedendo la querela tanto all'uno quanto all'altro indipendentemente; ma il dubbio può dirsi risoluto da un frammento delle leggi romane. I Romani davano in qualche caso l'*actio furti* contro chi si impossessava delle lettere altrui. Ulpiano alla L. 14, § 17, Dig

De furtis, cerca se l'azione di furto competesse al mittente, al destinatario, oppure al messo che aveva in consegna la lettera e dalle cui mani fu sottratta. Egli considera due distinti punti di vista: *il possesso* e l'*interesse*. In ragione del *possesso*, osserva che il mittente non aveva ancora trasferito il possesso nel destinatario; e perciò pare che neghi l'azione al destinatario, facendo eccezione soltanto pel caso in cui la lettera fosse consegnata a persona che avesse facoltà di acquisire il possesso al destinatario, come se fosse stato un suo procuratore od un suo servo. Cosicchè, per questo frammento parrebbe, di regola, spettare l'azione al mittente finchè il destinatario non avesse quesito il possesso o col proprio corpo, o col corpo di un suo rappresentante. Col principio dell'*interesse*, il Giureconsulto romano scioglie il dubbio rispetto al messo, al quale non concede l'azione, tranne quando egli avesse avuto un interesse proprio nella consegna della lettera; locchè esemplifica nel pericolo assunto, nella mercede da conseguire, o nella lettera che portasse l'ordine di dare o fare qualche cosa a profitto del portatore (1).

Il Majno, trovando il tema meritevole di molta meditazione e senza pretendere di averlo risolto, crede che il proposto quesito si debba sciogliere secondo la regola che l'*interesse* è il fondamento dell'azione, regola confermata dall'articolo 36 del Codice di procedura civile. Il diritto di querela (egli scrive), di cui nell'articolo 164, non porta, per ciò che si riferisce agli articoli 159 e 160, ad una semplice questione di possesso materiale della corrispondenza epistolare o telegrafica; attiene piuttosto, in molti casi almeno, alla tutela del diritto che tutti hanno di comunicarsi reciprocamente e di ricevere con piena libertà e fiducia pensieri e confidenze. L'interesse a querelare sarà meglio apprezzato di caso in caso e a seconda dei diversi titoli di reato, di quello che se fosse determinato con formole generali ed astratte; perchè, per esempio, potrebbe dirsi repugnante lo stabilire astrattamente che si conceda il diritto di querela per un aprimento arbitrario di lettera al mittente ed al destinatario contemporaneamente. Entrambi però possono avere un egual titolo al rispetto di un segreto che interessi l'uno e l'altro in pari forma e misura. E dato in entrambi il diritto, e il diritto violato, bisogna concedere loro, indipendentemente l'uno dall'altro, l'esercizio dell'azione penale (2).

Io credo che il Majno sia nel vero, e credo altresì che il diritto positivo contenga disposizioni abbastanza concrete e precise per isciogliere convenientemente la questione, senz'uopo di perdersi nel lavoro di trovare una conciliazione fra i testi del Diritto romano, tanto più che mancherebbe, o non vi sarebbe sempre, l'analogia fra i criteri che dominano gli articoli 159 e seguenti del Codice patrio e quelli per i quali si concedeva da quella legislazione l'*actio furti*. L'articolo 104 del Codice di procedura penale stabilisce *che ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata potrà portarne querela*. Ora, se il mittente, lo scrivente o il destinatario della corrispondenza, che fu violata, *pretendono* di essere stati danneggiati dal fatto della violazione, avranno facoltà di querelarsene; salvo poi al Magistrato di esaminare e di giudicare se effettivamente siano rimasti dal fatto danneggiati materialmente o moralmente. Quindi potrebbe darsi benissimo che fossero ammessi a querelarsi tanto il mittente o lo scrivente, quanto il destinatario e indipendentemente l'uno dall'altro. Nè il riflesso della remissione accordata dall'uno e non concessa dall'altro può formare ostacolo alla querela che da ambedue sia stata presentata, perchè quando la remissione fosse accordata soltanto da uno dei querelanti non porterebbe nessuna conseguenza sull'azione penale, la quale continuerebbe pur sempre ad avere il suo corso, sussistendo l'altra querela; tutt'al più il Magistrato, nella latitudine della pena, potrebbe dalla remissione di uno dei due querelanti trarre argomento per essere più mite.

—

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1636, nota 1.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 841, pag. 495.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

361. Non mi consta che la Cassazione di Firenze abbia emessa qualche massima in rapporto del delitto di violazione del segreto epistolare o professionale.

Quanto al Codice penale sardo, ebbero ad occuparsi della violazione del segreto epistolare le Cassazioni di Napoli, Torino, Roma e Palermo. Le Cassazioni di Napoli, Roma, Torino fermarono delle massime tanto sulla violazione epistolare commessa da privati, quanto su quella commessa da pubblici ufficiali; la Cassazione di Palermo non ebbe ad occuparsi che delle violazioni commesse da privati.

La Cassazione unica non si è pronunciata, fino ad ora, che sulla violazione commessa da pubblici ufficiali.

Nessuna massima mi fu dato rinvenire sulla violazione del segreto professionale imperante il Codice sardo; come neppure sulla interpretazione dell'articolo 163 del Codice attuale.

362. *Codice sardo. Violazione del segreto epistolare commessa da privati* (art. 296). Le massime prese in siffatto argomento dalle Cassazioni di Napoli, Roma, Torino e Palermo furono le seguenti:

I. La soppressione o apertura di lettere o di plichi suggellati fatte deliberatamente da chi non vi abbia diritto, costituisce reato quand'anche le lettere siano state trovate lungo una strada pubblica e siano state aperte fuori dei luoghi di pubblico deposito (Cassaz. di Napoli 25 agosto 1873, Ric. Di Genova, Est. Marvasi. *Ann. di Giurispr. ital.*, A. 1874, 56) (1).

II. L'apertura di pieghi o lettere suggellate fatta da chi non ha diritto costituisce il reato, di cui all'articolo 296 del Codice del 1859, anche se non avvenga in luogo di pubblico deposito; non però se è commessa da privata persona che non abbia alcun vincolo verso la pubblica Amministrazione (Cassaz. di Roma 10 marzo 1879, Ric. Falaschi, Est. Ferreri. *Legge*, A. 1879, 359; *Riv. penale*, X, 329).

III. Il reato di soppressione di lettere dirette ad altri, deliberatamente fatta da chi non vi abbia diritto, non esige che segua in luogo di pubblico deposito (Cassaz. di Napoli 21 gennaio 1880, Ric. P. M. in causa Greco, Est. Narici. *Legge*, A. 1880, I, 454; *Foro ital.*, V, 181).

IV. Non è punibile l'apertura di lettere per parte di chi non vi abbia alcun diritto, quando segua affatto privatamente e non in luogo di pubblico deposito (Cassaz. di Roma 8 giugno 1883, Ric. Ricci, Est. Ellero. *Legge*, A. 1884, 495).

V. Colui che invece di porre alla posta le lettere che gli erano state affidate a tale scopo, le apre o le sopprime, non commette il reato, di cui all'articolo 296 del Codice del 1859. Estremo di questo reato è che le lettere siano aperte o soppresse quando già furono consegnate alla posta (Cassaz. di Roma 21 ottobre 1885, Ric. Tommasini, Est. Basile. *Legge*, A. 1886, I, 882; *Giurispr. pen.*, A. 1886, 179; *Racc. Bettini*, XXXVIII, 98).

VI. Commette il reato, di che all'articolo 296 del Codice sardo, anche il privato che fuori di un luogo di pubblico deposito sottragga

(1) L'articolo 296 del Codice sardo, riportato a pag. 647, nel suo testo non faceva distinzione fra luogo e luogo, ove fosse avvenuta l'apertura; però, essendo collocato nella classe dei reati di rottura di sigilli e di sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito, la giurisprudenza fu oscillante, come si vedrà nelle massime seguenti. Di fronte agli articoli 159 e 160 del Codice vigente un dubbio non è possibile per i termini generici in cui sono formulati.

od apra una lettera suggellata (Cassaz. di Palermo 18 gennaio 1886, Ric. D'Angelo, Est. Fileti. *Riv. pen.*, XXIII, 168; *Legge*, A. 1886, I, 608; *Racc. Bettini*, XXXVIII, 139).

VII. La legge guarentisce con sanzione penale il segreto delle lettere soltanto rispetto al luogo del deposito pubblico, chiamando responsabile colui che apra e faccia sua una lettera consegnata alla posta. Perciò il privato consegnatario di una lettera per l'opportuno recapito ad altro privato, dissuggellandola ed appropriandosela commette un atto incivile ma non un reato (Cassaz. di Palermo 9 maggio 1887, Ric. Savona, Est. Valentini. *Giurispr. pen.*, A. 1888, 112; *Legge*, A. 1888, I, 680).

363. ***Violazione del segreto epistolare commessa da pubblici ufficiali*** (art. 237). Su questo tema si hanno le massime seguenti delle Cassazioni di Torino e di Roma:

I. L'ufficiale postale che apre un plico diretto ad altra persona e scrive sopra un bianco segno, ivi rinvenuto, una obbligazione a proprio favore, commette due distinti reati, cioè la violazione del segreto della lettera, di cui l'articolo 237 del Codice del 1859, e il falso con abuso di bianco segno, preveduto dagli articoli 343 e 628 del Codice stesso (Cassaz. di Torino 29 gennaio 1885, Ric. Negri, Est. Colabianchi. *Giurispr. penale*, A. 1885, 78).

II. L'impiegato postale che senza speciale autorizzazione apre dei pieghi per spedirli poi sotto fascia e si appropria la differenza della tassa di liquidazione, oltrechè rendersi colpevole di prevaricazione, commette altresì il reato di violazione del segreto postale, preveduto dall'articolo 237 del Codice del 1859, poichè a costituire questo reato basta il fatto dell'aprimento eseguito con intenzione dolosa, non essendo necessario che la lettera o il piego siano stati aperti col proposito di conoscerne o di farne conoscere il contenuto (Cassaz. di Torino 10 dicembre 1886, Ric. Cino e Torgobbi, Est. Risi. *Racc. Bettini*, XXXIX, 49; *Giurispr. penale*, A. 1886, 554; *Legge*, A. 1887, I, 243) (1).

III. Tanto il reato di apertura quanto quello di soppressione di lettere, preveduto dall'articolo 237 del Codice del 1859, hanno luogo senza riguardo al fine propostosi dall'impiegato postale nel commetterlo (2). L'impiegato postale, che, invece di distribuire le lettere, se le mette in saccoccia, è colpevole del reato di soppressione di lettere, che può essere mancato o consumato secondo le circostanze (Cassaz. di Torino 23 dicembre 1886, Ric. Nicola, Est. Risi. *Giurispr. penale*, A. 1887, 34).

IV. Risponde del reato previsto dall'articolo 237 del Codice del 1859, l'impiegato postale che faccia conoscere a terze persone il contenuto d'una cartolina (Cassaz. di Roma 1 febbraio 1889, Ric. Mastrecchia, Est. Canonico. *Riv. pen.*, XXIX, 377; *Racc. Bettini*, XLI, 152, 153; *Legge*, A. 1889, 75).

364. ***Sull'articolo* 162 *del Codice vigente.*** La Cassazione unica, quanto alla violazione epistolare commessa da pubblici ufficiali, adottò le massime seguenti:

I. L'articolo 162 del Codice vigente, come l'articolo 237 del Codice sardo, non si riferisce ai soli impiegati dell'Amministrazione postale, ma comprende tutti coloro, ai quali è affidato il servizio della posta. Conseguentemente commette il reato, di cui nel detto articolo, anche il portalettere salariato dal Comune (25 marzo 1890, Ric. Boccato, Est. Antonucci. *Nuova Giurispr. penale*, I, 5; *Giurispr. pen.*, A. 1890, 205; *Legge*, A. 1890, 134.

« Attesochè (così i motivi) se una diversa penalità è stabilita per un privato qualunque che apra una lettera senza che vi abbia alcun diritto e per l'impiegato delle Regie poste, di leggieri si scorge come il maggior rigore adoperato in questo secondo caso nasce evidentemente dalla qualità che riveste l'autore del fatto, stante la fiducia che è in lui riposta per l'esatta osservanza dei

(1) Questa massima non troverebbe appoggio nella interpretazione dell'articolo 162, pel quale, quando l'apertura sia commessa da pubblico ufficiale, è necessario che sia fatta per conoscere il contenuto nella corrispondenza.

(2) Ciò può affermarsi, nella interpretazione dell'articolo 162, quanto all'impossessamento, per quanto che ho detto a suo tempo (pagg. 662-664, n. 342); non già per l'apertura.

suoi doveri. Ora, tale fiducia va senza dubbio estesa a tutti coloro, cui è affidato il servizio della posta, siano essi stipendiati dall'Amministrazione postale, siano salariati dal Comune, quando o nell'un modo o nell'altro siano adibiti per l'invio delle lettere al loro destino. E certamente il portalettere compie con la sua opera il servizio della spedizione, ed è poi indifferente che sia egli stipendiato dal Comune anzichè dall'Amministrazione postale, poichè è sempre un impiegato *addetto al servizio della posta*, e fu per questa qualità, e non per l'Amministrazione da cui dipende, che il reato in parola rientra nella ipotesi degli articoli 237 e 162 dei due Codici ».

II. L'impiegato postale il quale sopprime le lettere, che suppone contengano valori, appropriandosi i medesimi quando ve li trovi, deve rispondere di furto coll'aggravante dell'articolo 209 del Codice vigente, nonchè del delitto di cui l'articolo 162 (21 gennaio 1893, Ric. Villetti, Est. Nazari. *Cassaz. Unica*, IV, 576).

CAPO VI.

Dei delitti contro la libertà del lavoro.

Articolo 165.

(Violenza contro la libertà dell'industria o del commercio).

Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Articolo 166.

(Sciopero e coalizione).

Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti mesi.

Articolo 167.

(Capi e promotori).

Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a cinquemila.

BIBLIOGRAFIA: Stryckius: *Dissertatio de dardonariis*. — Damhouderius: *Praxis rerum criminalium*, Cap. CXXXIV. — Kleinschrod: *Sui delitti dei dardonarii* (ted.). — Feuerbach: *Trattato di Diritto penale*. — Sebire et Carteret: *Encyclopédie du Droit*. V.° *Coalition*. — Morin: *Dictionnaire du Droit criminel*. V.° *Coalition*. — Rastalowich: *La réglementation*

du travail en Russie. — Wolowscki: *La législation anglaise sur les coalitions* (nella *Revue de législation et de jurisprudence*, 1871). — Comte de Paris: *Les associations ouvrières en Angleterre.* — Waelbraeck: *Cours de Droit industriel.* — Molinari: *L'évolution économique.* — Jourdan: *De l'ordre de l'État dans l'ordre économique.* — Cherbuliez: *Dictionnaire de l'économie politique.* V.° *Coalition.* — Déstriveaux: *Essai du Droit pénal.* — Dalloz: *Répertoire de législation.* V.° *Grève.* — Serpillon: *Code criminel.* — Drioux: *Études économiques et juridiques sur les associations.* — Bathie: *La loi sur les coalitions.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal* (sur les art. 414-420). — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal* (Vol. II, nn. 3646-3686). — Haus: *Observations sur le Projet du Code pénal belge.* — Schömberg: *Industria* (nella *Biblioteca dell'Economista*, serie III, V, VIII). — Brentani: *Industria* (nella *Biblioteca* id., serie id.); *La Questione operaia.* — Conegliani: *Le coalizioni e gli scioperi nella economia e nella legislazione* (nel *Filangeri* XV, XVI). — Carrara: *Programma, Parte speciale* (Vol. II, §§ 1608-1629). — Puccioni: *Commento al Codice penale toscano*, Vol. III. — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — Bianchini: *Dei reati che nuociono alle industrie.* — Minghetti: *L'economia politica nelle sue attinenze colla morale e col Diritto.* — Conforti: *Intorno al diritto di punire.* — Gisotti: *Dello sciopero nei riguardi del Diritto penale.* — Guetta: *Delle coalizioni industriali e commerciali.* — Canetta: *Il reato di sciopero* (nel *Filangeri*, A. 1889). — Lo Savio: *Del salariato e delle sue recriminazioni.* — Cosentino: *Il Codice penale* (del 1859) *annotato.* — Vidari: *La protezione del commercio nel nuovo Codice penale* (nel *Filangeri*, A. 1890). — Di San Giuliano: *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto di legge 30 maggio* 1883, *contenente disposizioni sugli scioperi.* — E. Masé-Dari: *Sciopero* (nel *Digesto Italiano*, disp. 133, 137) (1). — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Peratoner: *Dei delitti contro la libertà.* — Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Majno: *Commento al Codice penale italiano.*

DOTTRINA.

365. Il lavoro, questo primo fattore della produzione economica, sublime emanazione dell'attività divina che rende utili le cose esistenti in natura, trasformandole e rendendole idonee al soddisfacimento dei bisogni umani, è la legge comune dell'umanità. La proprietà incontrastabile ed incontrastata che l'uomo ha sulle sue facoltà personali, fisiche ed intellettive, legittima la proprietà del lavoro; e la libertà del lavoro, contenuto essenziale di questo diritto, assicurando il pieno svolgimento delle facoltà umane è fattore principale dei progressi della civiltà. L'uomo, libero di agire pel miglioramento dei suoi interessi, ha più intelligenza, più iniziativa, più energia e più perseveranza. Questi fattori influiscono grandemente sulla maggiore riuscita del prodotto del suo lavoro:

---

(1) Precede questa Monografia una copiosa bibliografia sulla materia delle coalizioni e degli scioperi secondo l'economia politica.

cosicchè il lavoro dell'uomo libero è ancora più attivo e più produttivo, come preannuncia la ragione e conferma l'esperienza. È, perciò, intuitiva l'ingerenza del legislatore per reprimere quei fatti delittuosi che attentano a questo diritto e al libero esercizio di esso (1).

Altrettanto è a dirsi della libertà del commercio, fattore pur esso essenzialissimo della ricchezza nazionale, e che al pari di ogni libertà dev'essere tutelata contro le violenze altrui.

366. Il reato di violenza contro la libertà del lavoro e del commercio si fa dalla dottrina ordinariamente consistere nel fatto di colui che *col mezzo di violenza, fisica o morale, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà del lavoro e del commercio.*

Quali figure di questo malefizio si rappresentano dagli scrittori, ed in generale dalle legislazioni, le seguenti:

Il costringere al licenziamento di uno o più operai, a dare o rifiutare loro il lavoro o a non offrirlo che sotto determinate condizioni, o a chiudere o tenere aperta la fabbrica o il negozio;

a mantenere, o a cambiare il modo di esercizio di un'industria o di un commercio, il numero o la qualità delle persone occupate nella medesima;

ad impedire a taluno di ricercare lavoro in una data fabbrica o in un dato negozio o di accettarvi il lavoro offertogli; o

di chiamare operai di fuori e di dare ad essi lavoro; o

di accettare apprendisti, od intraprendere o continuare il tirocinio.

367. Dall'epoca più antica fino ai tempi relativamente recenti (2) i giureconsulti e gli uomini di Stato non ebbero mai il menomo dubbio sulla giustizia e sull'opportunità

(1) La Storia del Diritto ci narra che l'industria nel lavoro delle manifatture era legata al reggimento delle caste ed alla schiavitù nell'antichità; perciò non si conoscevano alcuni reati che al dì d'oggi richiamano l'attenzione del legislatore, ed erano invece incriminati parecchi fatti che nella coscienza giuridica della Società moderna non hanno più la nota di reato. Il solo commercio aveva la nota dell'indipendenza. Nel Diritto romano si trova punito il *dardanariato*, cioè la società contro l'annona (voce desunta dal mago ed usuraio fenicio Dardano) e il *monopolio*. La legislazione intermedia fu dominata dal diverso ordinamento economico della Società. L'industria agricola e manifattrice per sottrarsi al despotismo feudale si organò nell'istituto delle *corporazioni di arti e mestieri*, nelle quali però era compressa ogni libertà dell'individuo. Tutto era regolato dagli Statuti; il prezzo delle materie indispensabili era sottoposto all'attività dello Stato con l'*assisa*. Il sistema proibitivo governò la produzione ed il salario dovuto al lavoro. A questo concetto dell'onnipotenza dello Stato si inspirò la legislazione regolatrice dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; e il Diritto penale ebbe su questa materia scarsi progressi sulla incriminazione e sulla punizione di alcuni fatti.

(2) Nelle leggi di Solone si trovano pene contro associazioni segrete a fine di lucro, e come le leggende romane facevano risalire fino a Numa non solo le corporazioni palesi ed autorizzate, ma eziandio i *collegia illicita*, così le leggende greche ne facevano rimontare l'origine sino a Teseo ed Egeo; il che dimostra che la tendenza, che spinge ad unirsi quelli che hanno identici interessi, è così intimamente connessa all'umana natura, che s'incontra in ogni luogo ed in ogni tempo. Uno dei primi esempi, relativamente accertati di coalizione, anzi di sciopero, ci offre la storia di Roma nel ritiro della plebe sul Monte Sacro, che diede occasione al noto apologo di Menenio Agrippa, il quale costituisce un abbozzo di teoria degli effetti dello sciopero, in relazione agli interessi delle classe lavoratrici, che molti economisti moderni non esiterebbero a sottoscrivere e che contiene, senza alcun dubbio, quella parte della verità che poteva più facilmente essere percepita dal pratico ed analitico intelletto romano. Molto tempo di poi, nel quinto secolo dalla fondazione della Città (308 a. C.), avvenne, secondo una tradizione raccolta da Tito Livio, uno sciopero di flautisti, che ebbe pieno successo, poichè gli scioperanti ottennero, non solamente tutto ciò che desideravano, cioè l'ammissione ai banchetti sacri nel tempio di Giove, ma eziandio qualche cosa di più. Per trovare altre notizie relativamente precise ed importanti intorno alle coalizioni d'operai, bisogna da quell'età lontana saltare a Zenone; appare da una Costituzione di questo Imperatore che in alcune industrie speciali, per esempio in quella dei costruttori di bagni, gli operai si solessero stringere in coalizione a fine di lucro, in forma assai simile alla moderna, e con sufficiente frequenza ed efficacia, tanto che si credette necessario di comminare pene piuttosto gravi (L. un. Cod. *De monopoliis et conventu negotiatorum illicito, vel artificio*

di sanzioni penali contro le coalizioni, sia di operai, sia di padroni o di intraprenditori, dirette a qualsivoglia fine di lucro; contro ogni attentato al diritto che ha ciascun cittadino di provvedere, solo o d'accordo con altri, alla tutela dei propri interessi economici; o contro gli scioperi che sono una delle forme in cui si manifestano le coalizioni, o, meglio ancora, uno dei mezzi dei quali esse si servono quando hanno luogo fra operai; e che se pure furono spesso confusi, nel comune linguaggio, colle coalizioni stesse, ciò è avvenuto soltanto perchè ne sono la manifestazione più appariscente e visibile.

Senonchè, per lo sviluppo delle grandi industrie e per la legge naturale di integrazione e differenziazione, secondo la quale si compie ogni processo evolutivo; accentuata la divisione dei còmpiti; alzata una maggiore barriera fra il capitale ed il lavoro; risuscitata, in certo modo, dove più dove meno, l'antica divisione della Società in due popoli, stranieri l'uno all'altro, che le invasioni germaniche avevano generato ed a cui il tempo aveva poco a poco restituito nuove unità etnografiche; succeduto al regime organico medioevale di guarentigie e di vincoli l'atomismo critico moderno; prevalsa la presente *polverizzazione* della Società che, isolando l'individuo sciolto dalle antiche pastoie, ma privo altresì degli aiuti correlativi, travolge uomini e cose nei vortici turbinosi della concorrenza universale; il bisogno di sospendere momentaneamente l'azione di questa, mercè liberi accordi, s'impone più di frequente ai deboli, i quali, per non restare sopraffatti nell'hobbesiano *bellum omnium contra omnes*, che agita il campo economico, e costretti a confidare quasi unicamente nelle proprie forze, debbono necessariamente associarle non di rado ed organizzarle a fini comuni. Perciò, si può ripetere ciò che fu detto: essere la concorrenza il principio dei forti, e la coalizione o lo sciopero il principio dei deboli.

Da qui la prevalenza dell'avviso moderno che siano libere le coalizioni e gli scioperi. Benchè muovano in parte da diverse premesse, concordano pure in quest'avviso le due opposte scuole economiche dei nostri giorni; quella, cioè, che confida principalmente nella libertà, nell'iniziativa individuale, nell'egoismo illuminato, nell'armonia spontanea di tutti i legittimi interessi, nell'azione delle leggi naturali onde sono retti gli interessi economici ch'essa tende ad isolare e ad astrarre il più possibile dalle altre manifestazioni della vita sociale; e quella che alla lotta dei singoli interessi individuali da essa ritenuti non sempre bene intesi ed illuminati e non sempre conciliabili col pubblico bene, sovrappone l'azione regolatrice dello Stato, organo naturale ed esclusivo di questo pubblico bene, ed al quale assegna altissimi uffici *positivi* oltre quello, puramente *negativo*, della tutela dell'ordine e della sicurezza sociale.

368. Ma se devesi riconoscere in ognuno il diritto di prendere parte a pacifici concerti, si deve, in pari tempo, tutelare l'altro diritto, non meno sacro, che egualmente spetta ad ognuno di astenersene o di separarsene. Nessun dispotismo è più duro di quello che esercitano gli operai sui loro compagni. La legge ha l'obbligo di rispettare il diritto dei cittadini di coalizzarsi a fine di lucro per provvedere ai propri interessi; ma è obbligata, altresì, di esigere che questo diritto sia non meno scrupolosamente rispettato dagli altri cittadini. Nelle coalizioni e negli scioperi possono essere adoperate minaccie, violenze ed altri mezzi illeciti; e tanto più saranno frequenti quanto maggiore sarà lo sviluppo economico d'un Paese. Sono la violenza, la minaccia e la frode, qualunque sia il fine cui tendono, che debbono, secondo la dottrina, essere punite. Sia pur lecito, indifferente, ed anche giusto od utile o commendevole il fine; ma se il mezzo è la frode, la minaccia o la violenza, questo mezzo dev'essere punito. Perciò, se taluno si serve di violenza, di minaccia o di frode per ottenere che altri prenda o non prenda parte ad una coalizione o a uno sciopero, ovvero per far sì che compia o non

ergolaborum, nec non balneatorum, prohibitis et pactionibus illicitis. L. IV, Tit. LIX). Questa disposizione però è affatto speciale, e non si potrebbe ritrarre dal *Corpus juris* un completo sistema penale sulle coalizioni d'operai, mentre in quella vece molte sono ed in epoche diverse le disposizioni punitive contro le coalizioni di venditori, cui si dava per solito il nome di *monopolia*.

compia o tolleri un atto qualunque, costui deve incontrare una pena, perchè, operando in tal guisa, più non esercita un diritto proprio, ma offende un diritto altrui.

369. Le considerazioni prefate danno naturalmente la nozione del malefizio in esame, il quale è costituito, giusta gli scrittori più liberali, dal fatto di colui che *usando violenza fisica o morale o artifizi, produce o mantiene una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di procurare, a vantaggio proprio o di altrui e in danno di operai, di padroni o di altri che abbiano interesse nel lavoro stesso, un lucro maggiore.*

—

FONTI.

370. *L'articolo* 261 *del Progetto dei Sottocommissari della Prima Commissione.*

371. *Lavori della Prima Commissione nella seduta del* 30 *marzo* 1868. — *L'articolo* 242 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

372. *Lavori della Seconda Commissione nella seduta del* 18 *dicembre* 1869. — *L'articolo* 285 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

373. *Gli articoli* 377-379 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

374. *Modificazione ed aggiunta portate dall'articolo* 318 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874 *all'articolo* 285 *del Progetto* 15 *aprile* 1870 *della Seconda Commissione.* — *La Relazione sullo stesso.* — *Nessuna modificazione per parte della Commissione del Senato.*

375. *Discussione in Senato nelle tornate del* 12 *e* 13 *aprile* 1875. — *Emendamenti Pescatore, Tecchio e Sineo.* — *Discorsi del Relatore Borsani, del Commissario Regio* (*Eula*), *del Ministro* (*Vigliani*) *ed osservazioni del Sen. Pescatore.* — *Il Senato approva l'articolo colle modificazioni proposte dalla Commissione d'accordo col Governo.*

376. *L'articolo* 324 *del Progetto Senatorio* 25 *maggio* 1875.

377. *Quest'articolo fu adottato integralmente dai Sottocommissari Buccellati e Brusa della Commissione ministeriale del* 1876. — *La Relazione.* — *Nessuna osservazione per parte della Magistratura superiore e di altri Corpi.* — *Senza osservazioni fu pure accettato dalla Commissione stessa.*

378. *L'articolo* 283 *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883. — *La Relazione.* — *Modificazioni portatevi dall'articolo* 289 *del Progetto Savelli* 28 *novembre* 1883. — *Sono adottate dall'articolo* 306 *del Controprogetto Pessina.*

379. *Gli articoli* 156-158 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887. — *La Relazione sugli stessi.*

380. *Relazione Marcora per la Commissione della Camera dei Deputati.* — *Osservazioni dei Deputati Toscanelli, Ferri, Pellegrini e Nocito nelle tornate della Camera dei* 26, 28 *maggio e* 2 *giugno* 1888. — *Proposte dei Dep. Ferri, Maffi, Costa e Spirito.*

381. *La Relazione Canonico per la Commissione del Senato.* — *Nessuna proposta e nessuna osservazione avanti l'Alto Consesso.*

382. *Lavori della Commissione Reale di revisione.*

370. I Sottocommissari Ambrosoli, Arabia e Tolomei della Prima Commissione proponevano l'articolo seguente:

« Art. 261, § 1. È punito col secondo grado « di prigionia:

« 1° Chi per mezzo di violenze, minaccie, « fraudolenti raggiri, o fatti arbitrari re« stringe o impedisce in qualunque maniera « la libertà dell'industria e del commercio;

« 2° chi per mezzo di violenze, minaccie, « fraudolenti raggiri, o fatti arbitrari produce « o mantiene una simultanea cessazione dal « lavoro, allo scopo di estorcere un aumento « od una diminuzione di salari, o patti diversi « da quelli stabiliti fra locatori e conduttori « d'opera.

« § 2. Se i delitti indicati nel § 1 furono « commessi in seguito a coalizione, la pena « si accresce di un grado; ma se la coalizione « avvenne tra padroni, imprenditori o con-

« duttori d'opera, si aggiunge per essi anche « la multa non inferiore al secondo grado ».

371. Questo articolo fu esaminato dalla Prima Commissione nella seduta del 30 marzo 1868 (1).

Nei due numeri del § 1 si censurarono le parole: *fatti arbitrari e fraudolenti raggiri*.

Il Commissario Carrara notava che i *fatti arbitrari*, di cui si vuol parlare, sono evidentemente quei soli di *minaccia* o di *violenza*, estremi già previsti più sopra; che poi i *fraudolenti raggiri* non possono considerarsi come vero impedimento alla libertà, che è quella che si vuol tutelare; perciò egli avrebbe limitata la disposizione al caso di *coazione*, ossia alle *violenze e minaccie*.

Il Commissario Conforti trovava inoltre che l'espressione: *fraudolenti raggiri*, era troppo vaga; e desiderava che fosse levato di mezzo ogni appiglio a punire anche il fatto dello sciopero *volontario*. Scopo della legge infatti dev'essere di guarentire la libertà del lavoro, non di costringervi alcuno, col punire chi se ne astiene per qualunque motivo, facendo uso della libera disponibilità delle proprie azioni; ed a nulla influisce che ciò avvenga per parte di più persone. Inutili riuscirono le disposizioni punitive fatte in alcune leggi sullo sciopero, giacchè da un lato non possono regolarsi a tariffa le mercedi degli operai, e dall'altro la pratica economica dimostra che non è collo sciopero che essi riescono ad imporre condizioni ai capitalisti, perchè ciò dipende costantemente ed unicamente dall'equilibrio fra il capitale ed il lavoro, e tra l'offerta e la domanda.

Il Commissario Tolomei era disposto ad abbandonare le parole: *fatti arbitrari*, con cui volevansi intendere le minori violenze, quale sarebbe, ad esempio, la chiusura di fatto di una officina, per guisa che sia impossibile accedervi. Ma sosteneva, col sussidio di esempi pratici, la necessità di prevedere anche quei mezzi non coattivi, ma fraudolenti od artifiziosi, mediante i quali si riesca ad un illecito monopolio, come avverrebbe spargendo falsi allarmi, screditando fraudolentemente le merci altrui e simili. Notava poi che la disposizione del n. 2 non colpisce lo sciopero in sè, nè coloro che vi si risolvono, ma unicamente quelli che con sinistri fini lo eccitano o lo fanno perdurare, ossia i soli provocatori dello sciopero, e non gli autori di esso.

La Commissione accettava in tal senso il Progetto; ma allora, parlandosi nel § 2 di *coalizione*, poteva sorgere il dubbio che anche il semplice concerto fra gli operai che si pongono in isciopero sia punibile, ancorchè niuna violenza o minaccia accompagni il fatto del simultaneo abbandono del lavoro. Si osservava, inoltre, che colle parole: *simultanea cessazione del lavoro*, si lasciava troppa dubbiezza sul quando possa verificarsi, se cioè allorchè le manifatture tutte d'uno stesso genere restino inoperose, o una soltanto o una parte di esse.

Osservarono i Sottocommissari Ambrosoli e Tolomei che per *simultanea cessazione* il Progetto intende di indicare quella che corrisponde allo scopo di coazione, che è l'intento del reato; perciò la simultaneità si verifica non dal punto in cui comincia la cessazione, ma dal punto in cui questa è di tanti operai od opificii contemporaneamente da poter imporre la decisione che si vuole raggiungere collo sciopero. Del resto, ove la Commissione prescegliesse una redazione più ristretta, essi non avevano difficoltà di aderirvi, ed a tale scopo davano lettura del testo della recente legge speciale francese (2).

Anche pel reato previsto nel n. 1, si deliberò che la pena sia la detenzione, omesse le parole: *fraudolenti raggiri o fatti arbitrari*, e limitato il concetto alla sola coazione dipendente da violenza materiale e morale.

Nel Progetto 17 maggio 1868 figurava poi il seguente articolo, così sostanzialmente approvato dalla Commissione e così concordato dai Sottocommissari:

(1) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari*: Ambrosoli, Arabia, Carrara, Conforti, De Foresta e Tolomei (Verbale n. 30, nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamp. Reale, 1870).

(2) È la legge 27 maggio 1864 che modificava gli articoli 414, 415 del Codice del 1810. Riprodurrò gli articoli così modificati nella parte dedicata alla legislazione comparata.

Art. 242. *È punito colla detenzione da tre mesi a due anni:*

1° *Chi per mezzo di violenze o minaccie restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro e del commercio;*

2° *chi per mezzo di violenze, minaccie od artifizi colpevoli sia riuscito a produrre o mantenere la cessazione del lavoro, allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salari, o patti diversi da quelli stabiliti.*

372. La Seconda Commissione si occupò di questo articolo nella riunione del 18 dicembre 1869 (1).

Osservava, anzitutto, che la frase: *artificii colpevoli*, potrebb'essere interpretata nel senso, che gli artificii debbano per sè stessi costituire un'azione, se non punibile, almeno intrinsecamente prava; mentre ogni artificio atto ad ingannare, adoperato per indurre a commettere uno dei fatti preveduti in questo articolo, è sufficiente a rendere responsabile del reato. Quella parola, pertanto, fu soppressa, anche in conformità di quanto si era fatto in altri articoli precedenti.

Non si è poi accolta la proposta di qualche Corte di sostituire per questo reato la pena della prigionia a quella della detenzione, sembrando alla Commissione che il fatto non sia per sè stesso di tale gravità da richiedere questa pena; tanto più che con la detenzione è punito anche il reato più analogo a quello in esame, che è l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E ciò non toglie che s'intendano riservate le pene per gli altri reati più gravi, che fossero stati commessi. Non si è, però, potuto disconoscere che, essendo molto più grave la responsabilità di coloro i quali, operai o non operai, e per un fine qualsiasi, fosse anche per partito politico, determinano altri con l'istigazione a commettere la coalizione o lo sciopero, debba essere punita con pena maggiore, così per la intrinseca natura del fatto, come per le sue conseguenze.

In seguito a queste considerazioni, nel Progetto 15 aprile 1870 fu compreso l'articolo seguente:

Art. 285, § 1. *È punito colla detenzione da quattro mesi a due anni:*

a) *Chi, per mezzo di violenza o minaccie restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio;*

b) *chi, per mezzo di violenze, minaccie od artificii, è riuscito a produrre o mantenere una cessazione di lavoro, allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salari, o patti diversi da quelli stabiliti.*

§ 2. *Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo, sono puniti colla prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.*

373. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 figuravano gli articoli seguenti:

Art. 377. *Qualunque concerto formato fra quelli che danno lavoro agli operai per costringerli ingiustamente ad una diminuzione di salario, se tale concerto è seguito da un principio di esecuzione, è punito con la detenzione da dieci giorni a tre mesi e con multa da cento a cinquecento lire.*

Art. 378. *Qualunque concerto di operai o lavoratori, che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare il prezzo delle opere o dei lavori, seguito da un principio di esecuzione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi.*

Nei casi di questo e del precedente articolo, gli autori, promotori e coloro che avranno adoperato minaccie non punite di pena più grave, sono puniti con le rispettivi pene, aumentate di uno a due gradi.

Art. 379. *Chiunque, nel fine di far aumentare o diminuire i salari, o per turbare il libero esercizio delle industrie o dei lavori, usa violenze, ingiurie, minaccie, impone obblighi, pronunzia divieti ed interdizioni, sia contro gli operai, sia contro coloro che danno il lavoro, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno.*

La pena si accresce di un grado se il delitto è commesso in assemblea o riunione di operai o lavoranti.

374. Il Ministro Vigliani, nell'articolo 318 del suo Progetto 24 febbraio 1874, adottava integralmente la formola dell'articolo 285

(1) Verbale n. 41 nel Volume II dell'Opera di cui la nota 1, sotto il n. 371, a pag. 688.

del Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione; soltanto, puniva gli istigatori *con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre*, e vi aggiungeva il seguente paragrafo terzo:

§ 3. *Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado, se i reati sono stati commessi in seguito di concerto.*

Nella Relazione accompagnante il Progetto così si esprimeva il Ministro proponente:

« Abbiamo stimato che fosse meritevole delle sollecitudini del legislatore questo grave abuso della libertà, attesochè per le turbolenze che si agitano nella sfera dell'attività industriale, esso accenna a voler essere minaccioso ed incalzante principio d'una crisi sociale, la quale potrebbe condurre alle più funeste conseguenze. Sta bene certamente che la legge guarentisca la più larga libertà all'operaio ed al capitalista nel pattuire le condizioni del lavoro; ma essa non deve tollerare le coalizioni e le pressioni, le quali, se non sono veri atti di frode e di violenza, assai vi rassomigliano. Perciò si trova nel Progetto, sulle traccie della vigente legislazione, provveduto in questa parte, con appropriate sanzioni penali, alla tutela del lavoro e del commercio ed al rispetto dell'ordine e della libertà. I mutui rapporti tra l'industria ed il capitale saranno guarentiti da una libertà scevra di ogni specie di coazione morale o materiale ».

La Commissione del Senato non fece alcuna modificazione.

375. L'articolo venne in discussione avanti l'Alta Camera nelle tornate del 12 e 13 aprile 1875 (1).

Il Sen. Pescatore propose fosse cancellata la parola: *artifizi*, e fossero aggiunte parole atte ad indicare le coalizioni violente tanto degli operai, quanto di coloro che li adoperano, dicendo, per esempio: « la libertà « nell'offerta o nella richiesta del lavoro; « la cessazione nella offerta o nella richiesta « del lavoro ».

Anche il Sen. Sineo propose la cancellazione della parola: *artifizi*. Il Sen. Tecchio propose di sostituire nel numero 2 del paragrafo 1, alle parole: *o mantenere la cessazione*, queste altre: *o mantenere una cessazione od una sospensione.*

Borsani (*Relatore*). « La Commissione non crede di accettare l'emendamento Pescatore, perchè altererebbe la figura del reato. Comprenderei che non si facesse menzione nè di violenze nè di artificii, perchè il reato consiste nell'avere con modi non legittimi, imposto un aumento o una diminuzione di salario; epperciò si dicesse semplicemente: « chiunque con qualsiasi mezzo è riuscito « a produrre un aumento o una diminuzione « di salario, ecc. »: Forse questa dizione troppo vaga darebbe luogo a qualche questione; tuttavia capirei il perchè della modificazione. Ma se si accenna a due soli dei mezzi ordinari, le minaccie e le violenze, che avverrà se si è usato di un raggiro, di un artificio? In tal caso l'articolo sarebbe inefficace e gli autori dello sciopero andrebbero impuniti. Per questa ragione, principalmente, la Commissione non aderisce alle proposte Sineo e Pescatore ».

Eula (*Commissario Regio*). « Il Governo, per le ragioni svolte dall'on. Relatore, non acconsente a che sia tolta la parola: *artificii*. Come egli diceva benissimo, potrebb'essere tolta se si togliessero ad un tempo le parole: *violenze* e *minaccie;* ma non si possono lasciar queste e tacere affatto degli artifizi che costituiscono il mezzo ordinario con cui si commette questo reato. Le violenze e le minaccie si commettono il più sovente allorchè lo sciopero è già avvenuto, ed havvi ancora chi rifiuta di unirsi agli scioperanti. Ma il mezzo a cui si ricorre per determinare il principio dello sciopero e per formare almeno il primo nucleo dei colpevoli, il cui esempio viene poi seguito dagli altri, sono quasi sempre i *dolosi* artificii; e dico: *dolosi*, perchè se non sono tali non vi ha reato, essendo il dolo condizione essenziale di tutti i crimini e delitti. Perciò, togliendo la detta parola, si disarma affatto la Società e si assicura nella massima parte dei casi la impunità dei principali colpevoli. Giacchè ho la parola, dichiaro che il Governo accetta l'emendamento Tecchio ».

È accettato pure dalla Commissione.

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pagg. 798-806. Roma, Tipogr. Botta, 1875.

Replicava il Sen. Pescatore; alla replica così rispondeva il Commissario Regio.

Eula (*Commissario Regio*). « L'on. Sen. Pescatore replicò essere insegnato dall'esperienza che gli scioperi si commettono ordinariamente colla violenza e con le minaccie a danno degli operai, i quali non vogliano cedere ai colpevoli eccitamenti loro fatti, e ricusino di cessare dal lavoro. Io mantengo quanto ho detto ed invece appunto l'esperienza. Ricorderò all'on. preopinante gli scioperi che si deplorarono, gli ultimi anni, nella città dov'egli esercita sì degnamente le sue funzioni Quand'è che ivi si lamentarono le minaccie e le violenze? Allorchè la gran maggioranza degli operai era già in isciopero. Un mattino si udiva in città che tutti gli operai di uno o più opifizi avevano rifiutato di ritornare al lavoro; questa determinazione era stata presa d'accordo da tutti, senza che la persona di alcuno avesse sofferte violenze di sorta, o risultasse di seguite minaccie. Com'era ciò avvenuto e quale ne era stata la causa? Tutti lo sapevano. Erano deliberazioni prese nei giorni precedenti e cagionate appunto dai raggiri, dagli inganni dei caporioni e spesso ancora di persone non appartenenti al ceto operaio, che speculando sulla buona fede del ceto medesimo, e traendo partito dalle strettezze in cui versava, si proponevano con questo mezzo di raggiungere i perversi loro fini. Le minaccie e le violenze vennero dopo a danno della minoranza che non si era affrettata a seguire l'esempio dei compagni. Ora, che avverrà se si toglie la detta parola: *artifizio?* Accadrà in siffatti casi che i primi e principali colpevoli rimarranno impuniti perchè questi d'ordinario si contentano di promuovere coll'inganno e colle menzogne lo sciopero e lasciano poi agli altri da loro eccitati ed ingannati il carico di generalizzarlo colla violenza. Diceva, inoltre, l'on. Pescatore che lasciando nell'articolo la parola: *artifizio*, la legge assumerà un carattere troppo inquisitorio, attesa la grande difficoltà di provare il concorso di questo elemento. Ammetto che sia più difficile stabilire se e di quali artificii siansi valsi i promotori del reato, che non l'accertare il fatto materiale della violenza. Ma se dobbiamo cancellare dal Codice tutti i reati di cui è difficile la prova, non so a qual punto ci arresteremo. Del resto, la stessa esperienza di cui parlava l'on. Pescatore ci insegna che la prova in molti casi si può raccogliere senza troppa difficoltà e senza che l'istruzione abbia ad assumere il carattere di eccessiva inquisizione da lui temuto, essendo bastati bene spesso il sequestro di carte e di inviti posti in giro fra gli operai, dei verbali delle loro adunanze, e le rivelazioni di coloro che furono eccitati a porre in luce gli artificii stessi. Sono pertanto convinto che la proposta dell'on. Pescatore non debba essere accettata. Si è detto che il Progetto non si occupa dei padroni. Prego l'on. Pescatore di leggere attentamente l'articolo e vedrà che i padroni non sono dimenticati. Ivi è detto: *allo scopo di imporre un aumento o una diminuzione di salari.* Ora, chi può avere lo scopo di imporre una diminuzione di salario? Gli operai no certo; sono i padroni. Dunque, non è vero che l'articolo non si occupi di questi ultimi. Osservo, infine, che l'articolo non dimentica le coalizioni, contemplandole nel § 3, dove è detto che le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi *in seguito a concerto* ».

Il Sen. Pescatore chiese il rinvio dell'articolo alla Commissione.

Borsani (*Relatore*). « La cosa è molto semplice e non credo siavi bisogno di rinviare l'articolo. L'on. Pescatore si è fissato in mente di voler vedere nell'articolo 318 una disposizione così lata, dirò inconsulta, che non punisce solo coloro che con modi violenti o con inganni si fanno autori di sospensione di lavoro per ottenere una alterazione di salari, ma anche gli operai i quali da soli o uniti tra loro liberamente, legalmente prendono la deliberazione di astenersi dal lavoro. Con che, secondo che pensa l'on. Pescatore, ed anche secondo me, non può dirsi che gli operai si rendano colpevoli in faccia la legge penale, nè che commettano un fatto riprovevole e nocivo alla Società. Questa gente usa del proprio diritto; cioè, lavora se crede gli convenga lavorare, si astiene dal lavoro quando crede che il suo interesse consigli di astenersene. Ma questa figura di reato che ha immaginato l'on. Pescatore non è compresa nell'articolo in esame. Tutto

al contrario; il nostro articolo suppone, oltrecchè le minaccie e le violenze, gli artificii usati per indurre in errore gli operai ed eccitarli a porsi in istato di sciopero; suppone l'inganno che li sorprende senza ch'essi possano ben comprendere ciò che si fanno. Ciò che vuolsi finalmente punire è l'abuso che da taluni malauguratamente si fa troppo spesso delle insinuazioni agli operai di false notizie; con la quale arte si riesce a far credere loro che sono vittime di una quasi specie di tirannia, obbligandoli a lavorare ad un prezzo mite troppo, e inadeguato, mentre in altri Paesi sono meglio retribuiti. Ma se nessuno ha adoperati questi inganni a danno degli operai e dei proprietarii degli opificii, se non è intervenuta questa frode, non vi è nemmeno reato. E qui convengo io pure coll'on. Pescatore; noi versiamo nella ipotesi di gente che usa del suo diritto e legittimamente dice: domani non voglio andare a lavorare, e non ho da darne conto a nessuno. In tutto questo non vedo raggiro, non vedo manovra fraudolenta, di cui si possa dolere il pubblico e debba preoccuparsi la legge. Rifletta, adunque, l'on. Pescatore ai termini precisi delle disposizioni del nostro articolo, e si persuaderà facilmente che lo sciopero non è possibile di incriminazione se non quando gli operai siano stati costretti a desistere dal lavoro con violenze, o con minaccie, od indottivi con dolosi artificii; che se non è intervenuta l'una o l'altra di queste circostanze, mancano affatto gli elementi del reato. Io mi astengo dal fare altre osservazioni, perchè mi pare si sia già abusato di troppo della sofferenza del Senato e che la questione è esaurita. In quanto ai proprietari degli opificii, credo che l'on. Pescatore anche qui abbia manifestato uno scrupolo un po' troppo esagerato, perchè non è possibile di leggere l'articolo 318 e dare una spiegazione a questa frase: *allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salari*, senza che la mente vada a cadere di necessità sulle persone non degli operai, ma dei padroni, perchè non è supponibile che l'operaio voglia commettere uno sciopero per ottenere che si diminuiscano i salari. Lo scopo di ottenere una diminuzione non è riferibile che ai proprietari degli opifici. Credo, quindi, che l'on. Pescatore possa starsi tranquillo che l'articolo che abbiamo in discussione, come è stato presentato dall'on. Ministro, non produrrà veruno degli inconvenienti, che tanto l'hanno messo in apprensione. Ed io dichiaro a nome della Commissione che non accetto nè il rinvio dell'articolo alla Commissione stessa, nè alcuno degli emendamenti che sono stati proposti dagli on. Pescatore e Sineo ».

Il Sen. Vitelleschi parlò in favore dell'emendamento Sineo per la soppressione della parola: *artifizi*.

Il Sen. Pescatore proponeva si dicesse: « Sarà punito con la detenzione da quattro « mesi a due anni qualunque operaio o pa« drone, o qualunque altra persona che col « mezzo di violenze, minaccie, ecc ».

Borsani (*Relatore*). « Ciò solo, che io voglio dire all'on. Vitelleschi, è che quando la legge parla di *artifizi*, necessariamente si riferisce ad un fatto doloso, perchè, dove non vi è dolo, non vi può essere reato, nè quindi può accadere che nasca equivoco sulla intelligenza di quella parola, dovendosi intendere che si allude ad un artifizio doloso; se fosse altrimenti non vi sarebbe un reato. Quanto alla proposta dell'on. Pescatore, io credo che sia perfettamente inutile. Certo che, se per accennare gli autori dello sciopero, egli dice gli operai, i padroni degli opifizi e qualunque altra persona, viene a dire: *chiunque* commette questo reato. Io però non faccio eccezione a questo emendamento, perchè infine lascia le cose come sono ».

Vigliani (*Ministro di Grazia e Giustizia*). « Come osservava molto opportunamente l'on. Commissario Regio, quando in una legge penale il legislatore parla di *artifizi*, non si deve intendere se non di quelli artifizi che sono dolosi e fraudolenti; noi facciamo un Codice perchè sia posto fra le mani di Magistrati savi che lo debbono applicare, e dobbiamo quindi tener per certo che questi Magistrati conoscano i principii comuni e volgari del Diritto penale. Fra questi è principale il principio che non havvi reato dove non vi ha dolo, dove non vi è il deliberato proposito di infrangere la legge o di raggiungere quello scopo colpevole che la legge penale vieta. Quando questo sia ritenuto per costante, la parola: *artifizi*, adoperata nell'articolo 318

quale altro senso potrà mai avere nella pratica, se non quello di designare i raggiri, le frodi, le macchinazioni, che senza assumere carattere di violenza e di minaccia, abbiano però il carattere egualmente biasimevole e punibile di imporre con modi illeciti e contrari alla morale e al Diritto uno scopo ingiusto, quale sarebbe quello di diminuire o di alzare i salari, di far cessare o sospendere il lavoro? Se si ritengono questi principii, se si fanno questi riflessi, io credo che ogni scrupolo dovrebbe svanire intorno alla ammissione della parola: *artifizi;* nè penso che potrebbe mai essere considerato un artificio biasimevole e riprovevole in un paese libero quello che accennava l'on. Pescatore, di adunanze, di riunioni pacifiche, tranquille, tenute anche da operai, all'oggetto di ottenere che i loro salari siano più equamente regolati. Ci guardi Iddio dalla tirannia di voler vietare agli operai questo mezzo legittimo di far valere i giusti loro voti! Questo non fu mai nel concetto di chi ha compilato quest'articolo, come certo non è caduto nella mente della egregia Commissione del Senato. Possono benissimo gli operai, come possono i proprietari, usare del diritto di riunione, ed usare di tutti i mezzi legittimi e giusti per far valere le loro ragioni, per persuadere, se sono gli operai, i loro padroni a volere aumentare i salari; se sono i padroni, per persuadere gli operai che si sono verificate delle circostanze per le quali i salari debbono essere diminuiti; che questi mezzi non hanno che fare cogli artifici illeciti e fraudolenti, con i raggiri che noi intendiamo punire. Per conseguenza, con questa dichiarazione mi pare che ogni dubbio debba venir meno, e debba cessare ogni inquietudine che poteva trattenere qualcuno degli on. Senatori dall'approvare l'articolo. Noi siamo tutti d'accordo nel fine, vale a dire tutti vogliamo reprimere efficacemente gli scioperi cagionati con mezzi ingiusti, che io non esito chiamare una grave e pericolosa piaga della moderna Società; a ciò e null'altro è diretto l'articolo che discutiamo. Che se a qualcuno rimanesse ancora qualche dubbiezza o timore che la parola: *artifizi*, nella pratica non venisse da tutti intesa nel modo che è stato spiegato, non avrei nessuna difficoltà di accettare un'altra espressione che fosse più chiara; e se taluno preferisse la parola: *inganni*, per esempio, non esiterei certo a sostituirla a quella di artifizi, perchè nella parola: *inganni*, sta sicuramente più manifesta l'idea di mezzi illeciti. Faccio però osservare al Senato che dove si tratta delle truffe, di quel reato, cioè, che consiste essenzialmente negli artifizi, si adoperano appunto le parole di *artifizi*, *raggiri* ed *inganni;* si comprende che gli inganni in quella parte della legge penale sono considerati piuttosto come una specie di artifizio, e che gli *artifizi* sono considerati come il *genere* degli inganni. Questa osservazione parmi che dovrebbe meglio persuadere coloro che si dimostrarono esitanti ad accettare anche la parola: *artifizi;* ma, ripeto, se sembrasse più sicura, più precisa la parola: *inganni*, od un'altra qualunque che avesse chiaramente in sè spiegato e scolpito il concetto di manovre illecite e riprovate, io non avrei difficoltà di accettarla. Quanto al mezzo della coalizione, o più italianamente del concerto, con cui singolarmente si suol commettere questo reato, è già stato dimostrato sufficientemente dall'on. Commissario Regio, che il § 3 di questo articolo contempla precisamente questo mezzo come una circostanza aggravante del reato, sia che avvenga tra padroni, sia che avvenga tra operai; e che la disposizione comprende ambedue queste categorie di persone, come è dimostrato dal cenno del doppio scopo dell'aumento e della diminuzione dei salari, essendo evidente che agli operai soltanto si riferisce l'aumento, come ai soli padroni si applica la diminuzione. Per quanto si voglia studiare di chiarire la locuzione di quest'articolo, non si giungerà mai ad usare una espressione la quale sia più lata e più comprensiva di quella da noi proposta; qualità più spiccata codesta di tutto il Progetto del Codice in discussione, che ha abbandonata la vecchia forma e casuistica che si incontra in altri Codici ed in altre leggi penali; metodo questo generalmente riprovato per i pericoli e per gli inconvenienti che suole recar seco nell'applicazione della legge ai moltiplici casi occorrenti. Conchiudo col raccomandare al Senato l'accettazione di quest'articolo nella sua sostanza; consentendo solo a qualche maggior precisione nel dettato, se si reputa necessaria dopo le spiegazioni sottoposte ».

Anche il Sen. De Filippo parlò per la soppressione della stessa parola: *artifizi*.

Nella tornata del 13 aprile, il Relatore Borsani esponeva, che la Commissione, sovra proposta dal Ministro Guardasigilli, mentre lasciava intatto l'articolo 318, nella prima parte del paragrafo primo e nel numero primo, su cui non era caduta alcuna contestazione, aveva modificato il numero secondo in questi termini: « Chiunque con violenze, « minaccie o raggiri fraudolenti, abbia pro- « dotto o mantenuto una cessazione o so- « spensione di lavoro nel fine di imporre a « danno di operai o di padroni o di impren- « ditori, una diminuzione o un aumento di « salari, ovvero patti diversi da quelli sta- « biliti, ecc. ». Aggiungeva poi che al paragrafo 3 si era fatta una importante aggiunta, col dirsi: « Le pene stabilite nei precedenti « paragrafi sono aumentate di un grado se « i reati sono stati commessi in seguito a « concerto sia di operai a danno di padroni « od imprenditori, sia di questi a danno di « quelli ».

Il Sen. Pescatore accettò queste modificazioni; sulle quali però il Sen. Tabarrini chiese delle spiegazioni.

Borsani (*Relatore*). « L'on. Tabarrini ha fatto due ipotesi, ma ha dimenticato quella che forma appunto il soggetto delle disposizioni della legge. Qui non si tratta di coalizione difensiva per neutralizzare, dirò così, la coalizione degli operai; si tratta di proprietari i quali fanno coalizione per imporre indebitamente e con mezzi illeciti una diminuzione ai salari dei loro operai. Questa è l'ipotesi che ha dimenticato interamente l'on. Tabarrini. Ho voluto fare questa dichiarazione per difendere le modificazioni introdotte nell'articolo, quantunque, come ho detto poc'anzi, questo concetto l'articolo già l'aveva insito nella sua prima redazione e fu osservata ieri opportunamente a più riprese, quando l'on. Vitelleschi aveva mosso qualche eccezione e domandato qualche schiarimento sulla intelligenza dell'articolo medesimo. Ripeto quindi: non si tratta qui della coalizione onesta o delle pretese che possono avere i proprietari di ottenere una diminuzione di salario dai loro operai, perchè essi possono regolare i contratti nel modo che credono più conveniente al loro interesse; e se offrono il lavoro agli operai hanno diritto anche di stabilirne le condizioni. Ma si tratta invece delle coalizioni che siano fatte fra molti proprietari di stabilimenti commerciali e di opifizi all'effetto di costringere indebitamente o con false notizie, o con raggiri fraudolenti o in qualsiasi altro modo subdolo gli operai a subire una diminuzione di salario e di imporre loro una sospensione di lavoro. Sono queste le arti che ha contemplate la legge, perchè hanno l'impronta del dolo e possono perciò essere subbietto di sanzione penale ».

Pescatore. « Tutto quello che la Commissione ha deciso è ottimo; essa, secondo me, ha deciso nè più nè meno di un principio sacrosanto, quando ha sanzionato che il solo concerto che procede onestamente non è punibile. Nè faccia difficoltà l'ultima clausola aggiunta dalla Commissione che aumenta le pene di un grado quando i reati siano commessi in seguito ad un concerto; qui evidentemente il concerto si riferisce ai reati; quando, cioè, non solamente è avvenuta una deliberazione in comune, ma quando sono stati concertati i reati di violenza, di minaccie, di raggiri fraudolenti. Io intendo così l'articolo della Commissione, il quale mi pare suoni chiaramente in questo senso; e credo che l'on. Tabarrini, dopo queste spiegazioni, sarà persuaso che tutto si riduce a discernere l'onesto dal disonesto e ad adottare una medesima decisione senza differenza di sorta alcuna e per gli operai e per i padroni e per gli esercenti una industria o un commercio; insomma l'eguaglianza assoluta per tutti. Ecco perchè io ho accettato la proposta della Commissione ».

Il Sen. Tabarrini soggiunse che la criminalità del caso delle coalizioni dei capifabbrica debba essere configurata in modo diverso, se si voleva darle una sanzione penale.

Dopo alcune osservazioni di risposta dell'on. Pescatore, prese la parola il Commissario Regio.

Eula (*Commissario Regio*). « L'on. Tabarrini crede che quest'articolo non possa ricevere pratica applicazione per quanto riguarda i padroni; onde vorrebbe che si tacesse di questi. Sono invece convinto potersi egualmente verificare il caso che anche i padroni cagionino lo sciopero coi mezzi e nel fine ivi indicato; e questa possibilità

basta perchè essi vi debbano pure essere contemplati. Certo, nulla vieta che i padroni, attese le mutate condizioni del mercato, per l'avvilimento dei prezzi delle merci, per vincere la concorrenza, per l'abbondante richiesta di lavoro, o per altre ragionevoli cause, prendano accordo di diminuire i salari dei loro operai; ciò facendo, si valgono di un loro diritto, e la legge non li colpisce; come non incorrono in pena alcuna gli operai, i quali, per giusti motivi e senza ricorrere ad alcun mezzo illecito, determinino concordemente di astenersi dal lavoro finchè la mercede non venga accresciuta. Ma quando, per promuovere questo accordo, i padroni o gli operai usino la violenza, la minaccia, l'artifizio, il raggiro fraudolento, allora gli uni e gli altri sono colpevoli, perchè è illecito ed immorale il mezzo di cui si sono valsi, ed è giusto che siano puniti ».

Il Sen. Rossi disse di non saper concepire una coalizione di capi fabbrica, i quali vengano al punto di usare violenze e minaccie agli operai.

Vigliani (*Ministro di Grazia e Giustizia*). « Io non sono punto sorpreso che all'on. Rossi sembri molto difficile a verificarsi il caso che contempla l'articolo in discussione rispetto ai capi fabbrica. È tanta la onestà del suo animo e la sua delicatezza e filantropia nel dirigere i lavori delle rinomate fabbriche a cui presiede, che io comprendo bene com'egli molto difficilmente possa rendersi capace della possibilità di questo reato. Ma a tutti coloro, i quali hanno pratica di legislazione penale, e dei reati che si commettono in questa materia, non riesce per nulla difficile ad intendere e persuadersi che questo reato è tanto possibile da parte degli operai, quanto da parte dei proprietari di manifatture od intraprenditori. E la cosa è dalla nostra legislazione siffattamente ravvisata in questo senso, che il vigente Codice penale del 1859 non esordisce dagli operai, ma dai capi fabbrica e padroni; e praticamente il caso è considerato come possibile, precisamente nei termini in cui il Progetto lo configura. Nè la nuova legislazione che vogliamo sostituire, potrebbe sfuggire alla taccia di imperfezione, quando non si occupasse di questo caso. Le spiegazioni date da coloro, che parlarono prima di me su questo argomento, dimostrarono chiaramente come possono i capi fabbrica, i proprietari, gli intraprenditori abusare del loro diritto, convertendolo in una specie di tirannia e di oppressione a danno degli operai o lavoratori. La legge deve essere provvida egualmente e per una classe e per l'altra, come è stato detto molto egregiamente dell'on. Commissario che sostiene la parte del Governo. Ora, io domando: Come potremo lasciar fuori dalla sanzione penale il caso, in cui diversi esercenti un certo genere di industrie si unissero insieme per imporre a operai, i quali non possono trarre la sussistenza loro se non dall'esercizio del proprio mestiere, condizioni dure, insopportabili, che li riducessero a disperata miseria? Fortunatamente nei Paesi liberi, oltre il Codice penale, esistono altri rimedi contro queste ingiuste e, diciamo pure, inique oppressioni. Io comprendo benissimo come l'opinione pubblica, manifestandosi pei diversi suoi organi, renda assai difficile che si osi da persone educate commettere questi reati; ma mi giova il ripetere che la difficoltà di commettere un reato non deve mai essere confusa colla impossibilità; e quando questa non esiste, ciò basta perchè la legge se ne debba occupare, per quanto raro possa essere il reato. Nessuno vi sarà il quale possa dire che il reato sia impossibile. Non lo ha detto il legislatore che ha preveduto e regolato questa materia complicata, la quale in altri Paesi più manifatturieri ha dato luogo, anche recentemente, a leggi in senso diverso. Alcune di queste furono accusate di essere troppo benigne verso gli operai e dannose ai capi fabbrica. Ciò avvenne a una recente legge fatta in Francia al tempo dell'Impero. Altre leggi sono state accusate di essere troppo dure verso gli operai e soverchiamente benigne verso i proprietari. Dunque, se vogliamo essere giusti dobbiamo colpire egualmente e operaio e proprietario, allorchè entrambi, abusando nello stesso modo e con gli stessi mezzi di minaccie, violenze, raggiri fraudolenti, producono effetti identici gli uni a danno degli altri. In questo senso è scritto l'articolo 318; ed io ho fiducia che quando l'on. Tabarrini e l'on. Rossi fermeranno seriamente la loro attenzione sopra la disposizione che abbiamo proposta, si persuaderanno ch'essa è improntata ad equità e giustizia

e merita la loro approvazione, come quella del Senato ».

Dopo brevi altre osservazioni dei Sen. Rossi e Tabarrini, il Senato approvò l'articolo come fu modificato dalla Commissione d'accordo col Ministero.

376. L'articolo approvato dall'Alta Camera è il seguente, come figura nel Progetto 25 maggio 1875.

Art. 324, § 1. *È punito colla detenzione da quattro mesi a due anni:*

1° *Chiunque per mezzo di violenze o minaccie restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio;*

2° *chiunque con violenze, minaccie o raggiri fraudolenti abbia prodotto o mantenuto una cessazione o sospensione di lavoro, nel fine di imporre, a danno di operai o di padroni od imprenditori una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli stabiliti.*

§ 2. *Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti colla prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.*

§ 3. *Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado se i reati sono stati commessi in seguito di concerto, sia di operai a danno di padroni od imprenditori, sia di questi a danno di quelli.*

377. I Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, Buccellati e Brusa (1), accettarono integralmente l'articolo approvato dal Senato, dicendo nella loro Relazione che « Il concerto per ottenere patti diversi e la desistenza del lavoro, coalizione e sciopero, per sè non sono reati, ma atti leciti che procedono dalla libertà di associazione e di lavoro. Questo principio è ormai indiscutibile nella scienza economica; onde venne giustamente censurato il Codice del 1859. Con ragione quindi i Progetti, che seguirono, modificarono il concetto di questo reato, introducendovi, come elemento necessario della delinquenza, la violenza » (2).

Nessuna osservazione fu fatta dalle Magistrature Superiori ed altri Corpi.

Fu pure accettato senza osservazioni dalla Commissione stessa, ai lavori della quale non opposero considerazioni nè la Magistratura Superiore nè gli altri Corpi, a cui furono comunicati.

378. Nel Progetto Zanardelli del maggio 1883 contenevasi l'articolo seguente conforme nella sostanza a quello del Progetto Senatorio.

Art. 283. *È punito con la detenzione da quattro a trenta mesi:*

1° *Chiunque, per mezzo di violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà del lavoro o del commercio;*

2° *chiunque, con violenza, minaccia, o raggiri fraudolenti, produce o mantiene una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre, a danno di operai o di padroni o di imprenditori, una diminuzione od un aumento di salario, ovvero patti diversi da quelli stabiliti.*

Gli istigatori del delitto sono puniti con la prigionia da tredici a trenta mesi.

Se il delitto è commesso in seguito di concerto, sia di operai a danno di padroni od imprenditori, sia di questi a danno di quelli, la pena è aumentata di un grado.

Nella Relazione il Ministro proponente così si esprimeva:

« Non è mestieri dimostrare quanto importi al pubblico e privato interesse che il legislatore stabilisca sanzioni penali dirette a mantenere la buona fede nell'esercizio dei commerci e delle industrie. L'articolo 283 contempla quindi come fatto criminoso e punisce la violenza fisica o morale adoperata per restringere od impedire in qualunque maniera la libertà del lavoro e del commercio. L'articolo stesso prevede l'altro fatto che comunemente viene sotto il nome di *sciopero* e che ha per iscopo di far cessare o sospendere un lavoro a fine di imporre ai padroni od imprenditori un aumento di salario o patti diversi da quelli stabiliti. Sul qual proposito è noto come nella scienza e nelle legislazioni moderne non basti più il solo e semplice sciopero, tuttochè concertato, a costituire (come costituisce secondo il disposto del Co-

(1) V. *Introduzione*, nel Volume I, a pag. CXXX.

(2) *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni nelle quali fu divisa la Commissione governativa istituita dal Ministro Mancini*, pag. 72. Roma, Stamperia Reale, 1877.

ice penale del 1859), un fatto punibile; perchè gli operai che si riuniscono per chiedere un maggior salario, o che per ottenere questo effetto abbandonano il lavoro, non fanno che valersi di un loro diritto. Il reato invece sorge solo quando gli operai per produrre o mantenere una cessazione o sospensione di lavoro al fine soprindicato, si valgano della violenza fisica o morale, o anche di fraudolenti raggiri; nel qual caso essi non esercitano più un diritto proprio, ma offendono un diritto altrui. A questo concetto pertanto è informata la disposizione che intorno al reato di sciopero contiene l'articolo 283 del nuovo Codice penale. Quest'articolo punisce, come è naturale, anche gli istigatori del reato; e poichè può accadere che il disordine sia stato commesso in seguito di concerto degli operai a danno di padroni od imprenditori, ovvero per coalizione di questi a danno di quelli, così, ove ciò si verifichi, la pena ordinaria è aumentata di un grado pel maggior pericolo sempre inerente ai concerti criminosi e per la maggiore malvagità che in tal caso manifestano i colpevoli ».

Il Ministro Savelli nel suo Progetto 28 novembre 1883 introdusse l'articolo 289, così concepito:

Art. 289. *Chiunque per mezzo di violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà del commercio, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi.*

Gli istigatori del delitto sono puniti con la prigionia da tredici a trenta mesi.

Tolse, come si vede, le disposizioni sullo sciopero, e ciò perchè, come si espresse nella Relazione, era stato presentato nel 30 maggio precedente alla Camera dal Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro di Agricoltura e Commercio, un Disegno di legge il quale conteneva « già le disposizioni relative agli scioperi, essendo prevalso il concetto di regolare questa materia con una legge apposita in vista della sua importanza e della sua indole speciale » (1) e circoscrisse le disposizioni a ciò che riguarda i delitti relativi alla libertà del commercio, che non erano compresi nel predetto disegno di legge.

Nel Controprogetto Pessina la formola identica dell'articolo del Savelli è ripetuta nell'articolo 306.

379. La materia dei delitti contro la libertà del lavoro comincia, nel Progetto Zanardelli 22 novembre 1887, ad essere divisa in tre articoli, che sono i seguenti:

Art. 156. « Chiunque con violenza o mi-« naccia, restringe o impedisce in qualsiasi « modo la libertà dell'industria o del com-« mercio è punito, quando il fatto non co-« stituisca delitto più grave, con la detenzione « sino a venti mesi e con multa da lire « cento a tremila ».

Art. 157. « Chiunque, con violenza o « minaccia, produce o mantiene una cessa-« zione o sospensione di lavoro nel fine di « imporre, a danno sia di operai, sia di pa-« droni od imprenditori, una diminuzione « od un aumento di salarii, ovvero patti « diversi da quelli precedentemente consen-« titi, è punito, quando il fatto non costi-« tuisca delitto più grave, con la detenzione « sino a venti mesi.

Art. 158. « I promotori dei fatti preveduti « negli articoli precedenti sono puniti con la « detenzione da tre mesi a tre anni e con « multa da lire cinquecento a cinquemila ».

Nella Relazione il Ministro, dopo di avere censurate le disposizioni del Codice sardo sullo sciopero e le disposizioni di varie legislazioni in proposito, ed accennato al rigetto che fece la Camera del Disegno di legge sovraindicato, motivo per cui doveva ritornare al sistema dei precedenti Progetti di comprendere nel Codice siffatti delitti (2), così continuava:

(1) *Progetto del Codice penale, ecc. con la Relazione ministeriale, ecc. presentato, ecc. dal Ministro Savelli*, pag. 30, 31. Roma, Stamp. Reale, 1883. — Questo Disegno di legge fu respinto nella tornata del 26 febbraio 1886. Si componeva di dieci articoli; e la Relazione, fatta con molta cura, trattava la materia degli scioperi sotto tutti gli aspetti. Essa può dirsi un lavoro meditato ed esauriente. Fu elaborata dall'on. Di San Giuliano e da lui presentata alla Camera nella tornata del 23 aprile 1884.

(2) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale*, ecc., pag. 54-63. Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888.

« Il Progetto odierno punisce gli autori di coalizione e di sciopero soltanto nel caso di violenza o minaccia. Per tal modo esso punisce le condizioni e gli effetti della responsabilità degli operai e degli industriali, tanto nella definizione del reato quanto nella misura della pena, rimanendo quelle disuguaglianze che il Codice vigente (del 1859) stabilisce fra operai e padroni: disuguaglianze tutte a danno degli operai, le quali riescono tanto meno spiegabili ove si consideri essere assai più facile ai padroni od industriali privare di lavoro una moltitudine di operai, che a questi costringere quelli all'inazione. Inoltre, con altra essenziale differenza dal Codice del 1859, il Progetto riconosce la libertà di coalizione e di sciopero. Esso non colpisce il concerto per sè medesimo, ma presuppone come legittima ogni coalizione d'operai o di industriali, e si astiene dall'esaminare la causa che l'ha determinata. Esorbita infatti dalle competenze della legge l'indagine sui motivi che possono avere indotto ad un concerto stabilito nell'intento di produrre un aumento od una diminuzione nei salarii; essa deve lasciare che ciascuno provveda a' proprii interessi nel modo che reputa migliore, e non può intervenire se non quando la libera azione degli uni torni d'offesa al diritto degli altri. Non può vietare agli operai l'astensione, meditata e concertata, dal lavoro, per provvedere ad un bisogno economico, e non può impedire ad un industriale di chiudere quando gli piaccia un opificio. Il lavoro è una merce della quale, come di ogni altra, è lecito disporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio senza ledere il diritto altrui. Il Progetto odierno differisce poi da quelli che lo hanno preceduto, perchè ai mezzi delittuosi della violenza e della minaccia, non aggiunge gli artifizi colpevoli o i raggiri fraudolenti. A ciò fui indotto non soltanto dall'autorevole esempio delle legislazioni germanica, austriaca, olandese, britannica, ma eziandio da intrinseche ragioni. Imperocchè, da una parte, esclusa la violenza e la minaccia, se il consenso è viziato dalla frode, è la legge civile che deve provvedere, E, d'altro canto, le parole: *artifizi colpevoli*, o *raggiri fraudolenti*, presentano una tale indeterminatezza da trarre inevitabilmente con sè il pericolo delle più sconfinate interpretazioni. Difficile sarebbe sempre stabilire ove finiscano gli argomenti, qualunque essi siano, di persuasione pacifica, e dove comincino i colpevoli e fraudolenti artifizi o raggiri. Inoltre, si correrebbe rischio, con ciò, di ripristinare indirettamente quelle disposizioni del Codice vigente che s'intendono abrogare; imperocchè la *causa irragionevole*, di cui è parola nel Codice del 1859 e che è così universalmente censurata, potrebbe riapparire nella pratica applicazione in forma di *raggiro fraudolento*, quando alcuno, per indurre allo sciopero i compagni, li avesse persuasi di una causa insussistente o creduta *irragionevole* dai Giudici, convinti ch'egli volesse con ciò ingannare la buona fede dei compagni. La dizione è sì vaga che come disse Giulio Simon al Corpo legislativo dell'Impero francese, i Giudici ne potrebbero fare ciò che volessero; e infatti la giurisprudenza della Cassazione francese ha tratto la dizione medesima a colpire le più innocenti coalizioni. Infine, per la disposizione che ho adottata sta pure l'esempio del Codice penale toscano del 1853. Esso, che fu dei primissimi in Europa ad introdurre la libertà di coalizione e di sciopero, dichiarò perseguibili questi fatti soltanto nel caso che gli operai per far cessare il lavoro avessero usato violenza (art. 203); sicchè il Codice toscano avrebbe potuto servire di modello alla nuova legislazione, se, invece di limitarsi a prevedere le violenze degli operai, si fosse pure occupato delle violenze dei capitalisti. Ciò posto, sarebbe stato improprio il portare in Toscana una legge meno liberale di quella ora vigente, tanto più che la legislazione in vigore fin qui non vi ha prodotto alcun danno, ed anzi la Toscana è il Paese ove gli scioperi sono stati più infrequenti. Questi sono i motivi per i quali fra i mezzi che rendono perseguibili i concerti non si comprendono gli artifizi o raggiri fraudolenti; la frode non potrebb'essere colpita che in que' casi nei quali l'artificio costituisce un reato per la violazione di diritto che produce: in quanto, cioè, esso tiene luogo della violenza, col costituire una violazione della volontà dell'offeso, come nel delitto di truffa. Per il Progetto havvi dunque reato soltanto nel caso in cui la cessazione

o sospensione di lavoro, l'aumento o la diminuzione di salari, siasi prodotta con minaccia o violenza. Ed in questo caso nessuno può contrastare la legittimità, anzi il dovere della sanzione penale. *Vis a republica abesto*, diceva il sommo oratore di Roma; la disposizione penale è stabilita a tutela della libertà stessa dell'operaio, della libertà del lavoro, al cui pacifico esercizio non dev'essere permesso si faccia ostacolo da chicchessia. Ora, se gli operai si arbitrano di imporre la propria volontà ai loro padroni od ai loro compagni, si rendono essi autori di azioni che escono dalla cerchia delle proprie facoltà, che offendono il diritto altrui. L'intento della legge penale dev'essere, da un lato, di permettere che gli operai e gli industriali provvedano nel modo che reputano più utile ai proprii interessi, anche associando a tale scopo i loro propositi; dall'altro canto, d'impedire che sia ad alcuno menomata la libertà di non aderire a siffatti concerti ».

339. Il Dep. Marcora per la Commissione della Camera dei Deputati (1) constatava come il Progetto: « nella ricerca dei mezzi illeciti che possono presumersi causa dell'abbandono del lavoro, non si ferma più alle formole indeterminate, vaghe e pericolose della *causa irragionevole*, *degli artifizi colpevoli* e *dei raggiri fraudolenti*, della *intimidazione* e dell'*oltraggio;* come d'altra parte non pensa a colpire di pena l'effetto stesso dei mezzi adoperati, e cioè lo sciopero. Bensì punisce, come è giusto, il fatto sommamente grave della costrizione della volontà individuale o collettiva, mediante violenza o minaccia, perchè tale che sopprime la libertà del contratto e con esso ogni fonte legittima di attività e di ricchezza. La Commissione (continuava) dopo accurata discussione respinse, seguendo i criterii testè accennati, le proposte di taluni suoi membri, intese ad includere fra i mezzi di coazione alla libertà del lavoro l'*oltraggio* e l'*intimidazione*, e a distinguere fra i promotori dello sciopero quelli che vi abbiano interesse, da quelli che non ve ne abbiano, ed approvò le succennate disposizioni, ritenendo però necessario che, nell'articolo 156 si premetta alle parole: *dell'industria e del commercio* quella: *del lavoro*, e ciò per reprimere anche gli attacchi alla libertà di quel lavoro, che non sia mezzo all'industria o al commercio, ma applicazione autonoma dell'attività personale. La Commissione, infine, considerando, che l'insegnamento è la più nobile esplicazione dell'attività umana, e che la libertà del suo esercizio richiede, nell'interesse del civile consorzio, non minore tutela delle libertà del lavoro manuale, commerciale e industriale, espresse il voto che si provveda con speciale disposizione a difenderla dalla violenza e dalle minaccie che tale esercizio possano contrastare ».

Deliberava poi la Commissione di prendere in ispeciale considerazione la proposta dei Commissari on. Cuccia e Spirito per stabilire una sanzione a tutela della libertà dell'insegnamento e degli studii (2).

Avanti alla Camera fecero delle osservazioni sul tema degli scioperi e degli articoli relativi i Dep. Toscanelli, Ferri, Pellegrini e Nocito (3).

Il Dep. Toscanelli, nella tornata del 26 maggio 1888 si limitò a censurare il Progetto, siccome quello che si era « ispirato semplicemente ed unicamente al concetto della libertà individuale ed ai diritti che spettano al cittadino in conseguenza dell'esercizio di questa libertà », mentre ha completamente obbliato « il concetto che le disposizioni del Codice possano servire a ciò che giova all'insieme del popolo e del consorzio sociale ».

Il Dep. Ferri, nella tornata del 28 maggio disapprovava l'eccessiva penalità, e proponeva che solo dovessero prevedersi le violenze o minaccie *gravi*, non potendosi credere « che fra due o trecento operai o contadini scioperanti non debba esserci un'alzata di voce, un grido di viva e di morte, degli spintoni, e via dicendo. E allora succederà che saranno dai Magistrati ritenute minaccie le alzate di voce, e violenze gli spintoni ».

(1) V. *Introduzione* nel Vol. I, pag. CLVIII.
(2) *Relazione della Commissione, ecc., sul Progetto del Codice penale seguita dalle proposte, voti e osservazioni, ecc.*, pagg. 146, 147. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.
(3) *Atti della Camera dei Deputati*, A. 1888, pagg. 2970, 2998, 3007, 3183.

Pellegrini (*tornata del* 28 *maggio* 1888). « Ancora mi dolgo delle formule vaghe, e pericolose perchè vaghe, di cui il Progetto è cosparso. Per esempio, nel tema della libertà dell'industria e del lavoro, si pensò di far opera di libertà e di giustizia, scrivendo nel sullodato Progetto questa formula apparentemente benigna: « è punito colui, che « con violenza o minaccia impedisce o re« stringe la libertà del lavoro ». — Ebbene, questa formula è sovranamente elastica ed insidiosa. Supponete il caso di una grande competizione di lavoro tra operai indigeni e forestieri, che, come avviene a Marsiglia (e potrei citare altri luoghi), dia luogo ad uno di quei conflitti, che nessuno spirito ragionevole può ascrivere a malevolenza internazionale; supponete, dicevo, che in cosiffatte circostanze un giornale indirizzi qualche minaccia a quegli imprenditori, che non licenzino gli operai forestieri. Ebbene questo, nel Progetto, sarà un reato punibile con la detenzione fino a venti mesi! Ciò per gli imprenditori. In relazione agli operai scioperanti ed alla legittima coalizione intesa alla elevazione delle mercedi, sacro diritto di questa primordiale proprietà che è il lavoro, la legge annunzia concetti non meno vaghi e pericolosi. Il solito giornale incoraggia allo sciopero, minaccia gli operai che accettano un prezzo minore; gli operai smettono le opere. Ecco un reato punito dall'articolo 157! Ma io domando: doveva esserci promessa da tanto tempo una legge, che governasse gli scioperi; doveva essere, per amor di meglio, respinta la formula che metteva i reati di sciopero tra i reati comuni contro le persone; doveva essere respinta questa legge, doveva essere preconizzato il regolamento degli scioperi per venire a questo articolo 157? Ad un articolo, che non parla di minaccie *concrete*, dirette da individuo a individuo, ma di qualcosa di generale e di indeterminato, che può benissimo rientrare negli ufficii della stampa o della parola pronunziata nei comizi o nelle conferenze? Tutto questo è intollerabile ».

Nocito (*tornata del* 2 *giugno*). « Sono state censurate le disposizioni relative allo sciopero solo perchè l'on. Zanardelli ha punito tra i fatti d'attentato alla libertà del lavoro anche la semplice minaccia. Io credo, invece, che di quelle disposizioni gli scioperanti dovrebbero essere contenti, perchè lì non è punito lo sciopero, cioè l'esercizio collettivo del diritto di non lavorare, quando gli operai credono d'avere il diritto ad una maggiore mercede, o di lavorare a più eque condizioni. Il Progetto di legge ha punito gli attentati alla libertà del lavoro, i quali possono essere fatti tanto contro coloro che non vogliono lavorare, quanto contro coloro che non vogliono darsi allo sciopero. La libertà è positiva e negativa insieme; sta nel fare come nel non fare; e nel parlare degli attentati alla libertà il Progetto non è censurabile per avere punito la minaccia. Sanno tutti che alla libertà si attenta non solo con la violenza fisica, ma ancora con la violenza morale, e che la minaccia è la figura della violenza morale, della quale non poteva assolutamente passarsi un Codice senza sconoscere le più elementari e comuni forme dell'attentato alla libertà del lavoro ».

I Dep. Ferri e Maffi fecero poi pervenire alla Presidenza la raccomandazione di sopprimere l'articolo 158; il Dep. Costa, quella di sopprimere tutti tre gli articoli; il Dep. Spirito, di aggiungere un articolo del seguente tenore:

« Chiunque con violenze, minaccie od oltraggi, nel recinto o nelle adiacenze delle « Università o di altri luoghi destinati alla « pubblica istruzione, impedisce o limita la « libertà dell'insegnamento o degli studii, è « punito con la detenzione sino ad un mese, « quando il fatto non costituisca reato più « grave.

« Le persone estranee alla classe degli « studenti sono punite con la detenzione « fino a tre mesi » (1).

381. Il Sen. Canonico per la Commissione del Senato, in ordine alle disposizioni degli articoli del Progetto, si occupò essenzialmente della pena: « Se lo sciopero (così scrisse) e la coalizione non possono punirsi per sè stessi, non si può tuttavia disconoscere che, quando l'attentato violento alla libertà del lavoro sia

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati*, ecc. (come nella nota 1 della pagina precedente), pagg. 322, 323.

il frutto di precedente coalizione o concerto, questo ne aggrava la quantità delittuosa e rende quindi necessario un aggravamento di pena. Parve, tuttavia, che si potesse provvedere a questa ipotesi senza aggiungere una disposizione speciale, elevando il massimo della pena, onde lasciare al Giudice latitudine sufficiente per aumentarne la misura quando concorra l'aggravante accennata. Si propone quindi di dire agli articoli 156, 157: *con la detenzione sino a due anni*. Le pene stabilite da questi articoli parvero ad alcuno dei Commissari troppo severe; e fu proposto di modellarne le disposizioni su quelle della legge austriaca 7 aprile 1870. Sembrò, tuttavia, alla maggioranza della Commissione che il concetto fondamentale della legge austriaca sia quello stesso che informa gli articoli 156, 157, 158 del Progetto; e se, mentre la pena sancita da quella legge sarebbe soltanto degli arresti da otto giorni a tre mesi, quella del Progetto è della detenzione sino a venti mesi (che la proposta testè fatta eleverebbe a due anni), questa maggiore severità (che non impedisce di applicare una pena minima nei casi più lievi), pare giustificata dall'impiego di violenze o minacce e dalla gravità del disordine e dal danno che questi fatti spesse volte producono » (1).

382. La Commissione Reale di revisione esaminò gli articoli del Progetto nella riunione del 4 marzo 1889 (2).

Sull'articolo 156.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione fece al testo ministeriale una modificazione, per fissar meglio il momento consumativo del reato. Nel Progetto ministeriale la figura del reato esigeva troppo, in quanto che si richiedeva che col mezzo di violenze o minacce la libertà dell'industria o del commercio fosse realmente stata ristretta o impedita; onde non mancò chi osservasse che ciò non era possibile a verificarsi, ed altri scambiò la disposizione di questo articolo con quella del successivo, che contempla la coalizione e lo sciopero. Nell'articolo ora in discussione devono essere invece comprese quelle figure di attentato che non cadono sotto la disposizione seguente; e la Sottocommissione credette che non si dovesse esigere, per la consumazione del reato, che fosse avvenuta realmente una restrizione alla libertà dell'industria, ma bastasse l'*uso* della forza (violenze o minaccie), ossia la potenzialità dell'evento per restringere od impedire la libertà dell'industria o del commercio. Nello stesso tempo abbassò di due mesi il massimo della pena comminata.

L'articolo fu approvato, sostituendo alla parola: *sino*, le altre: *da sei giorni*.

Sull'articolo 157.

Lucchini (*Relatore*). Il testo della Sottocommissione è sostanzialmente identico a quello del Progetto ministeriale. Fu sostituita la parola: *per*, alle parole: *nel fine*, conforme a ciò che si è fatto altrove. Si riporta alle spiegazioni date sull'articolo precedente, e rileva che la pena è stata lievemente aumentata, sembrando che il fatto preveduto in questo articolo fosse più grave di quello dell'articolo precedente, dopo la modificazione ivi introdotta, per la quale non si richiede se non la violenza tendente a conseguire una restrizione o un impedimento dell'industria o del commercio, mentre nel presente articolo si esige il fine conseguito (*produce*).

Nocito. Non gli pare letteralmente esatta la frase: *mantenere una cessazione;* direbbe invece: *fa perdurare.*

L'articolo fu approvato, sostituita la parola: *mantiene*, con le altre: *fa perdurare;* sostituzione che fu accettata dal Relatore.

Sull'articolo 158.

Lucchini (*Relatore*). La modificazione nell'indicazione dell'aumento della pena è la conseguenza dell'avere variate le sanzioni negli articoli precedenti. Fu poi mutata la

(1) *Relazione della Commissione del Senato*, pagg. 128, 129. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888. — V. *Introduzione* nel Volume I, pag. CXCVIII. La Relazione si occupa anche delle proposte della Commissione della Camera; ma di questa parte terrò parola nella interpretazione dell'articolo 165 (v. n. 388).

(2) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Costa, Ellero, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito e Tolomei; *Segretari:* Sighele e Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni e Pincherle (Verbale n. XXI, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888, ecc. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1890).

—

locuzione dell'articolo, e adoperato il *quando*, per far intendere che i capi o promotori non è necessario che ci siano, inquantochè da taluno si faceva una questione, per lui bizantina, che quando non c'erano capi non c'era organizzazione e quindi non coalizione. Prescindendo da ciò, la voce: *quando*, è letterariamente più esatta.

Eula (*Presidente*). Conviene pienamente che la questione è bizantina, ma dicendosi: *quando*, potrebbe credersi che se non ci sono non si potrebbe punire. Crede, perciò, che si potrebbe dire: *Se vi sono capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è aumentata da un sesto ad un terzo.*

L'articolo è approvato con questo emendamento, accettato dal Relatore (1).

LEGISLAZIONE COMPARATA.

383. *Legislazione già vigente in Italia. — I reati contro la libertà del lavoro nei Codici parmense, austriaco, toscano e sardo* (2).

384. *Legislazione straniera. — Gli stessi nel Codice francese, nel belga, nello spagnuolo, nel germanico e legislazione germanica particolare, nel ticinese e nella legislazione austro-ungarica* (3).

383. *Legislazione già vigente in Italia.* Il Codice parmense 5 novembre 1820 puniva colla prigionia non maggiore di un mese e con multa da cento a mille lire qualunque accordo formato fra quelli che danno lavoro agli operai, diretto a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, quando tale accordo era seguito da un principio di esecuzione (art. 481). — Qualunque accordo per parte degli operai, diretto senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare i lavori, era punito con prigionia per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di tre, semprechè l'accordo avesse avuto un principio di esecuzione; i principali istigatori e motori erano puniti colla prigionia per un tempo non minore di sei mesi (art. 482). — Le anzidette disposizioni erano applicate rispettivamente ai proprietarii o fittaiuoli di un medesimo Comune che, senza giusta causa, si concertavano per far abbassare o stabilire a vile prezzo la giornata degli operai di campagna; ed agli operai di campagna che si concertavano, senza un giusto motivo, per far alzare il prezzo delle giornate di lavoro (art. 483).

Pel Codice austriaco 22 maggio 1852, erano puniti come contravvenzioni i concerti fra artigiani, imprenditori di fabbriche o lavori, o conduttori d'opera, allo scopo di alterare i rapporti di lavoro o mercede, oppure di far crescere in pregiudizio del pubblico, o di far ribassare per loro proprio vantaggio il prezzo di una merce o di un lavoro, ovvero di produrre penuria (§ 479). — I promotori di tali concerti erano puniti, secondo l'importanza dell'oggetto, coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi; e se in pari tempo erano capi di un mestiere, si rimuovevano, inoltre, e si dichiaravano incapaci a coprire in futuro tale carica; gli altri capi si punivano coll'arresto inasprito da tre giorni fino ad un mese, a misura della cooperazione di cui era imputabile ciascuno d'essi (§ 480). — Erano contravvenzioni i concerti fra lavoratori nelle miniere e fucine, fra lavoranti artigiani, fra le persone assunte in servizio dai conduttori d'opera, mentovati al § 479, fra garzoni, servi o lavoranti in genere, per estorcere dai loro conduttori d'opera una maggiore mercede giornaliera o settimanale od altri patti, col rifiutarsi di comune accordo a lavorare, o con altri mezzi. I caporioni erano puniti coll'arresto inasprito da otto

(1) Nella Relazione finale non vi ha alcuna osservazione sugli articoli definitivamente adottati dal Codice.

(2) Non avevano disposizioni al riguardo il Codice delle Due Sicilie, il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, nè il Codice estense.

(3) Nulla dispongono i Codici sammarinese, zurighese, ginevrino ed olandese; per cui i delitti che avessero il carattere dello sciopero vanno ad essere considerati come coazioni personali o delitti contro la libertà individuale, quando ne abbiano i caratteri.

giorni fino a tre mesi e collo sfratto dal Dominio o da tutto l'Impero, secondo che nazionali o stranieri (§ 481).

Giusta il Codice toscano 20 giugno 1853, si punivano col carcere da sei mesi a tre anni, coloro, che in tre o più persone usavano violenza ad oggetto di restringere od impedire in qualunque maniera la libertà dell'industria o del commercio (art. 201). — Si punivano con la stessa pena le violenze usate in tre o più persone per far valere le loro pretensioni contro i rispettivi superiori od altri preposti, da operai o giornalieri, raccolti per eseguire lavori di proprietà pubblica o privata; da coloro che convivevano nei pubblici ospizi; dai detenuti nelle carceri di custodia o di pena od in qualunque stabilimento penale (art. 202). — La medesima pena colpiva quelli operai o giornalieri che, per estorcere patti diversi dai convenuti, cessavano in tre o più dal lavoro, ed usavano violenza per farne cessare i compagni, od impedire ad altri di intraprenderlo (art. 203).

Pel Codice sardo 20 novembre 1859, qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, tendente a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento, di tutto o di parte del medesimo, merci, derrate od altre cose, se tale concerto era seguito da un principio di esecuzione si puniva col carcere estensibile ad un mese, e con multa da cento a tremila lire (art. 385). — Ogni concerto di operai tendente senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare i lavori, era punito col carcere estensibile a tre mesi, semprechè il concerto avesse avuto un principio di esecuzione (art. 386). — Nei casi preveduti dai due precedenti articoli i principali istigatori o motori erano puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi (art. 387). — Vi era poi l'articolo 388 pienamente conforme all'articolo 483 del Codice parmense sovra riportato.

384. *Legislazione straniera.* Nel Codice francese 12 febbraio 1810 vi sono su questa materia gli articoli 414, 415 e 416, che furono modificati dalla legge 27 maggio 1864 nel modo che segue. Per l'articolo 414 è punito con la prigionia da tre giorni a sei mesi e con un'ammenda da sedici a tremila franchi, o con una di queste due pene soltanto, chiunque col mezzo di violenze, vie di fatto, minaccie o manovre fraudolenti, abbia cagionato o mantenuto, tentato di cagionare o mantenere una cessazione concertata di lavoro allo scopo di forzare il rialzo o il ribasso dei salari o di attentare al libero esercizio dell'industria o del lavoro. — Per l'articolo 415, quando i fatti puniti dall'articolo precedente sono commessi in seguito di un piano concertato, i colpevoli possono, colla sentenza, essere sottoposti alla sorveglianza dell'alta polizia da due a cinque anni. — Per l'articolo 416, sono puniti con la prigionia da sei giorni a sei mesi e con l'ammenda da sedici a tremila franchi, o con l'una o con l'altra soltanto di queste due pene, ogni operaio, padrone e conduttore d'opera, che col mezzo di ammende, divieti, prescrizioni, interdizioni pronunciate in seguito di piano concertato, hanno attentato al libero esercizio dell'industria o del lavoro. — La suddetta legge del 1864 applica gli anzidetti articoli ai proprietari o fittaiuoli, ai mietitori, domestici ed operai di campagna.

Nel Codice belga 8 giugno 1867 vi ha l'articolo 310, secondo il quale è punito con la prigionia da otto giorni a tre mesi e con l'ammenda da ventisei a mille franchi, o soltanto con una di queste pene, chiunque, allo scopo di forzare il rialzo o il ribasso dei salari, o di attentare al libero esercizio dell'industria o del lavoro abbia commesso violenze, proferito ingiurie o minaccie, deliberato ammende, date proibizioni o interdizioni o qualsiasi prescrizione, sia contro coloro che lavorano, sia contro coloro che fanno lavorare. Lo stesso avviene per coloro che col mezzo di assembramenti presso gli stabilimenti ove si esercita il lavoro o presso l'abitazione di coloro che lo dirigono avranno attentato alla libertà dei padroni e degli operai.

Pel Codice spagnuolo 30 agosto 1870, articolo 556, coloro che si concertano allo scopo di far incarire o scambiare abusivamente il prezzo del lavoro o regolarne le sue condizioni, sono puniti, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione, con la pena dell'arresto maggiore. Questa pena si irroga nel suo grado massimo

ai capi e promotori del concerto, e a coloro che per assicurarne la riuscita impiegano violenze o minaccie, quando per esse non meritassero una pena maggiore.

In tutto l'Impero germanico furono abolite le penalità che ogni Stato aveva stabilite per lo sciopero e la coalizione colla legge del 21 giugno 1889, che prima imposta ai soli Stati della Confederazione del Nord, fu di poi estesa a tutta la Confederazione. In questa legge si permettono le coalizioni di operai allo scopo di mutare le condizioni del lavoro; si abrogano gli articoli del Codice penale che prima li colpivano e si confermano le pene pei tumulti e tumultuanti comminate dai paragrafi 124-126. Pel paragrafo 124, se più persone si assembrano pubblicamente e colla intenzione di commettere a forze riunite atti di violenza contro le persone o le cose, illegalmente invadono l'abitazione, il fondo recinto di un altro, il luogo in cui fa i suoi affari, o le località chiuse destinate al pubblico servizio, ognuno di quelli che prendono parte a queste azioni è punito colla carcere da un mese a due anni. — Pel paragrafo 125 se più persone si assembrano pubblicamente e commettono a forze riunite atti di violenza contro le persone o le cose, ognuno di quelli che prendono parte a questa radunata è punito per perturbazione della pubblica tranquillità colla carcere non al di sotto di tre mesi. I capi della radunata, come pure coloro che hanno commessi atti di violenza contro le persone o hanno depredato, annientato o distrutto le cose, sono puniti colla casa di forza fino a dieci anni; può anch'essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al disotto di sei mesi. — Pel paragrafo 126, chiunque mediante minaccia di un crimine di comune pericolo turba la pubblica tranquillità, è punito colla carcere fino ad un anno.

Pel Codice ticinese 25 gennaio 1873, articolo 234, ogni violenza, minaccia o raggiro fraudolento, atto a restringere od impedire la libertà dell'industria e del commercio, od a produrre o mantenere la cessazione del lavoro, commessa per estorcere aumento o diminuzione di salario, o patti diversi da quelli stabiliti od accettati, è punito col primo al secondo grado di detenzione; se ha esistito coalizione di operai contro padroni o imprenditori, o di questi contro quelli, la pena si accresce di un grado; e si aggiunge la multa dal secondo al terzo grado, se la pena è applicata ai padroni o imprenditori.

Il Codice ungherese 27 maggio 1878 nulla dispone sul tema in esame; ed è naturale, poichè vige in tutto l'Impero Austro-ungarico la legge 7 aprile 1870, che in sostituzione dei paragrafi 479-481 del Codice penale 27 maggio 1852, contiene disposizioni particolari riguardo alle condizioni dei padroni e degli operai, allo scopo di modificare le condizioni del lavoro, e riguardo alle coalizioni dei negozianti allo scopo di far alzare il prezzo delle merci in pregiudizio del pubblico. Per l'articolo 2 di questa legge sono senza effetto legale i concerti fra padroni (negozianti, padroni, direttori di fabbriche, di mine, di officine, di aziende agricole od altro), i quali hanno per iscopo, sospendendo le loro aziende o licenziando gli operai, di ottenere una diminuzione del salario, o in generale delle condizioni meno vantaggiose per la mano d'opera; parimenti anche i concerti fra operai (compagni, aiutanti, impiegati od altri aiutanti salariati) che hanno per iscopo, con generale cessazione di lavoro, di ottenere dai padroni dei salari più elevati od in generale condizioni più vantaggiose di lavoro; infine ogni concerto organizzato allo scopo di sostenere quelli che mantengono i concerti suddetti, o per nuocere a coloro che rifiuteranno di associarvisi. — Per l'articolo 3 chiunque, onde favorire la formazione, l'organizzazione o l'esecuzione violenta dei concerti anzidetti, ha impedito, con intimidazione o violenza, o tentato impedire i padroni o gli operai nel libero esercizio della loro libera volontà per dare od accettare lavoro, è colpevole di contravvenzione, supponendo però che il suo fatto non sia previsto da più severe disposizioni di legge, ed è condannato dalla giustizia alla pena dell'arresto non minore di otto giorni e non maggiore di tre mesi. — Per l'articolo 4 le disposizioni surriferite sono pure applicabili ai concerti fatti fra negozianti allo scopo di produrre a danno del pubblico un rialzo nel prezzo di una merce.

COMMENTO.

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 165.

385. L'articolo 388 è intitolato: *violenza contro la libertà dell'industria e del commercio.*

Da questa intitolazione si può desumere come il legislatore nel dettare la disposizione sia partito da due ordini distinti di idee.

Volle anzitutto reprimere i casi non infrequenti di coloro i quali, esercitando un'industria o un commercio, anelano che altri non vengano a contendere con essi i loro guadagni e costringono chi intendeva darsi all'esercizio di quella medesima industria o di quel medesimo commercio a smettere quel pensiero, o a cessare dal lavoro o a diminuire i prodotti se già lo avesse intrapreso; e così proteggere uno dei modi di svolgersi della umana operosità e rendere così un manifesto servizio alla libertà individuale.

Volle in secondo luogo portare aiuto e giovamento alla libera concorrenza, che è l'emulazione dei produttori con vantaggio dei consumatori, lo stimolo che tiene sveglia l'attività e l'intelligenza, che provoca i perfezionamenti e fomenta il progresso; in altre parole, volle avversare il *monopolio*, quel *detestabile crimen*, come lo chiamava l'antica dottrina, *et nihilominus apud plerasque respublicas frequens et pene impunitum* (1).

Il Puccioni dà degli esempi di questo delitto. Secondo l'illustre interprete del Codice toscano, contenente una disposizione in sostanza conforme a quella che sto esaminando, può verificarsi sopra ogni sorta di industria o di commercio, ma suole più frequentemente accadere nei pubblici mercati. Molti esempi, invero, si ebbero per i fatti di una plebe ignorante e furibonda, la quale, attribuendo la carezza o la scarsità dei viveri di prima necessità al monopolio degli accaparratori, si è recata nei pubblici mercati e nei magazzini privati per dare un prezzo capriccioso alle derrate, obbligando con violenza i proprietari a venderle a quel prezzo che le piaceva determinare (2).

Il delitto di violenza contro la libertà dell'industria e del commercio sorge dal fatto di colui il quale *con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio.*

La disposizione, ond'essere convenientemente interpretata, deve esaminarsi nei punti seguenti:

Nel soggetto attivo;
nei mezzi adoperati;
nella obbiettività e negli effetti.

386. *Soggetto attivo.* Si noti che l'articolo rende responsabile del fatto *chiunque*

(1) Damhouderius: *Praxis rerum criminalium*, Cap. CXXXIV, nn. 1 e 13.

(2) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pagg. 489, 490.

lo commetta. A parte la solita considerazione, che nel generico pronome è compreso senza distinzione, ognuno, cittadino d'origine o di adozione, od anche straniero, ne sorge da esso un'altra e più importante. Sostanzialmente l'articolo è conforme all'articolo 201 del Codice toscano (1); tra questo però e l'attuale vi ha la importante differenza, che nel Codice toscano il fatto era punito solo quando fosse stato commesso *in tre o più persone*. Siffatto estremo non fu riprodotto da alcuno dei Progetti; il solo Progetto del 1875, approvato dal Senato, in conformità del Progetto Vigliani del 1874, aumentava la pena quando il fatto fosse stato commesso in seguito di concerto (2). Dunque, vi sarebbe il delitto, secondo il patrio legislatore quand'anche una persona soltanto restringesse o minacciasse la libertà dell'industria o del commercio (3).

387. *Mezzi adoperati.* Nella commessione di questo delitto non possono impiegarsi che questi due mezzi, o l'uno o l'altro di essi: *violenza* o *minaccia*.

Ho già detto, interpretando gli articoli 139, 154 e 156, quale sia il significato da darsi a queste espressioni (4). Mi riporto alle osservazioni allora esposte. Ricordo, inoltre, come specialmente nella interpretazione dell'articolo 156 (5), abbia notato che in tutti i casi nei quali dal legislatore si parla di violenza o di minaccie usate come mezzo per commettere un delitto, si deve applicare soltanto la pena stabilita per questo delitto e il titolo speciale di violenza privata deve scomparire senza alcun riguardo alla maggiore o minore gravità delle rispettive sanzioni. Però, quando avvenisse che allo scopo di restringere o di impedire la libertà dell'industria o del commercio, fosse commesso simultaneamente un altro delitto, di titolo diverso e più grave, come, ad esempio, una lesione personale, dovrebbe allora applicarsi, giusta l'articolo 78, la disposizione che stabilisce la pena più grave, poichè con un medesimo fatto si sarebbero violate più disposizioni di legge (6).

Trovo poi di aggiungere un'altra considerazione. Il legislatore colla disposizione di questo articolo si è proposto di reprimere la coartazione che si faccia adoperando violenze o minaccie al fine di restringere od impedire la libertà del lavoro, vale a dire dell'industria e del commercio. Non può revocarsi in dubbio che tale coartazione si può mettere in opera tanto colla violenza sulle *persone*, quanto colla violenza sulle *cose*. Se nella parola: *violenza*, adoperata nel testo della legge, non si potesse comprendere anche la violenza sulle *cose*, la disposizione verrebbe meno allo scopo per cui fu creata (7).

388. *Obbiettività ed effetti.* Il delitto in esame avviene quando con la violenza o con la minaccia *si restringe o si impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio.*

Il soggetto passivo del delitto è l'*industria o il commercio.*

L'*industria* è l'esercizio di un'arte speciale, in quanto ha relazione con l'economia politica, quindi si dice comunemente: l'industria del ferro, l'industria della seta, l'industria agraria, l'industria tessile, l'industria libraria, e via dicendo.

(1) Riportato a pag. 703.

(2) V. a pag. 690.

(3) Vidari: *La protezione del commercio nel nuovo Codice penale* (Nel *Filangeri*, A. 1890, pag. 106).

(4) Pag. 385, n. 24; 563, n. 264; 575, n. 234.

(5) N. 216, pag. 564 e 565.

(6) Il Vidari (*La protezione del commercio nel nuovo Codice penale.* Nel *Filangieri*, A. 1890, pag. 106) solleva il dubbio che la lettera dell'articolo 165 si possa prestare a punire il ricco industriale che nega la mano della propria figlia ad un banchiere, ove questi non prometta di negare gli sconti ad un altro industriale suo concorrente; o il grossista che vieti ai proprii dettaglianti di rivendere per un prezzo minore di tanto, sotto minaccia di cessare ogni rapporto con esso. Ma osserva giustamente il Majno (*Commento al Codice penale italiano*, pag. 493, n. 3), che in senso legale non c'è, nelle surriferite ipotesi, nè violenza, nè minaccia, perchè il diniego non rappresenta la lesione di un diritto, che è il concetto giuridico della violenza e della minaccia.

(7) In questo senso si è pronunciata anche la Cassazione unica, come vedremo più innanzi (n. 403, massima I, pag. 720).

Il *commercio* vale il trafficare, lo scambiare merci o denari in digrosso o al minuto.

Tanto nell'industria quanto nel commercio è racchiuso il concetto di un'operazione che ha bisogno di un numero maggiore o minore di persone, che attendano a diverse maniere di lavorazione o di mansioni. Questo concetto appare manifesto dall'esame delle Fonti. Si ricorderà come la Commissione della Camera dei Deputati avesse proposto di ampliare la nozione dei delitti preveduti in questo Capo, tutelando con apposita disposizione la libertà dell'insegnamento che è la più nobile esplicazione dell'umana attività, e premettendo in quell'articolo, che poi divenne l'articolo in esame, alle parole: *dell'industria o del commercio*, le parole: *del lavoro*, onde reprimere anche gli attacchi alla libertà di quel lavoro che non sia mezzo all'industria o al commercio, ma applicazione autonoma della attività personale (1). La proposta non fu accettata nè dalla Commissione del Senato, nè dalla Commissione Reale di revisione, nè dal Codice. Il motivo del rigetto si legge nella Relazione della Commissione senatoria, cioè che « per la libertà del lavoro industriale e commerciale vi è la necessità di speciali articoli in vista dei grandi inconvenienti che, stante la moltitudine degli operai nei grandi centri industriali e dei bisogni di un celere e non interrotto movimento commerciale, possono dalla violazione di queste libertà derivare all'ordine pubblico ed al pubblico bene. Ma la medesima necessità non si verifica in ordine al lavoro didattico e professionale. Poichè se si parla della libertà di siffatti lavori nelle relazioni fra chi lavora e chi ne profitta, essa è meglio tutelata dall'intrinseco valore, dalla prudenza e dal contegno dell'insegnante o del professionista, che non da qualsiasi sanzione penale; che se alcuna ne fosse necessaria, anzichè nel Codice, essa troverebbe sede più opportuna nelle leggi speciali sulla pubblica istruzione e sull'esercizio delle singole professioni. Se poi si parla di impedimenti estrinseci che vengono posti a siffatta libertà, bastano le disposizioni generali della legge di pubblica sicurezza relativa agli assembramenti, alla perturbazione della pubblica quiete, e quelle del Codice penale pei delitti comuni, ove trattasi, ad esempio, di violenze, di oltraggi, di ingiurie o di altre simile offese » (2).

Da questo precedente si rileva che il lavoro specialmente protetto dal legislatore coll'articolo 165, non è il lavoro individuale ed autonomo, ma quel lavoro che collettivamente preso serve alla esplicazione ed allo sviluppo di un'industria o di un commercio.

Il delitto si estrinseca colla *restrizione* o coll'*impedimento* di questo lavoro, *qualunque sia il modo* in cui siano avvenuti. Il significato di queste voci è talmente comune che tornerebbe inutile il fermarvisi sopra. Nella *restrizione* c'è il concetto di una *diminuzione;* così vi sarebbe una *restrizione* nel fatto di chi con violenza o con minaccia volesse, ad esempio, che una industria tessile si limitasse all'esercizio di un determinato numero di telai; o il commercio di grani si limitasse al giro di un limitato numero di ettolitri. Nell'*impedimento* è racchiusa l'idea di una opposizione, di un ostacolo a che sorga o continui a funzionare una data industria, un dato commercio. Vuolsi o soffocare sin dal nascere una data industria od un dato commercio, o farli cessare completamente ove siano in corso di esercizio. Il legislatore poi non determina come ed in qual modo si voglia restringere od impedire quel commercio o quell'industria. Egli vuole che la libertà industriale e commerciale sia completamente rispettata; perciò non guarda al modo*; qualunque* sia questo *modo*, l'agente dovrà rispondere del fatto.

389. Dicendosi nella disposizione dell'articolo che il delitto si estrinseca col fatto di colui che *restringe* o *impedisce* la libertà dell'industria o del commercio, è evidente che per la consumazione di esso è necessario che siasi verificato effettivamente l'impedimento o la restrizione dell'una o dell'altra di queste libertà. Quindi il delitto è *materiale*, perchè per essere consumato ha bisogno

(1) V. a pag. 699, n. 380.

(2) *Relazione della Commissione del Senato*, pag. 130. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888. — V. n. 382, pag. 701, nota 1.

del successso a cui l'azione era preordinata (1). La possibilità del tentativo è, in conseguenza, evidente, perchè nei delitti materiali è possibile, e inoltre perchè il delitto di che si tratta ammette nei suoi momenti fisici un frazionamento; e quando ciò esiste, è impossibile non annettervi il concetto del reato imperfetto in entrambe le sue fasi, del reato tentato e del reato mancato.

390. La pena stabilita pel delitto di violenza contro la libertà dell'industria o del commercio è la detenzione sino a venti mesi e la multa da cento a tremila lire; ambedue queste pene devono essere applicate simultaneamente.

L'Impallomeni, raffrontando la disposizione dell'articolo 165 (ed anche del 166) con la disposizione dell'articolo 154, osserva che per la violenza privata preveduta dall'articolo 154 è minacciata una pena meno grave, cioè la reclusione sino ad un anno insieme alla multa sino a mille lire; per cui minore la pena restrittiva della libertà personale, minore il minimo della pena pecuniaria; fa poi notare che in cambio non è preveduta l'aggravante delle *armi*, la quale, per l'articolo 154, porta alla pena della reclusione da due a cinque anni; non sono neppure prevedute (soggiungo io) le altre aggravanti portate dallo stesso articolo 154, e che pure non è fuori del possibile, od anche del probabile, accompagnino il delitto in esame; vale a dire che la violenza o la minaccia siano commesse da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, ed anche forse da persona travisata. Che sarebbe a decidere (si chiede il prelodato Autore), se le violenze o minaccie fossero commesse con armi; o (soggiungo io) da più persone riunite, o col mezzo di scritto anonimo o in modo simbolico o da persona travisata? E risponde a sè stesso che allora si avrebbe la violazione di diverse disposizioni di legge, cioè un concorso formale di delitti, a norma dell'articolo 78, e dovrebbe quindi applicarsi la pena più grave portata nel primo capoverso dell'articolo 154; quindi dovrebbe infliggersi la pena della reclusione, anche nella sua durata, poichè quando una pena si deve applicare invece di un'altra, essa è tale quale la legge la stabilisce, nè la si può applicare per una parte sì e per una parte no. Affronta poi l'obbiezione che può farsi di fronte alla specie della pena minacciata dal delitto in esame, la detenzione, cioè che la differenza nella specie della pena è determinata dalla legge per il carattere morale dell'impulso; come quindi non si possa irrogare la reclusione, non mutando l'impulso determinante solo perchè la violenza sia aggravata; e risponde, che il legislatore, nell'assegnare la specie della pena, ha in vista non il solo movente, ma in genere il carattere morale dell'azione; ora, la violenza fatta con armi (o da più persone riunite, o col mezzo di scritto anonimo, o in modo simbolico od anche, non lo si può escludere, da persona travisata), qualunque sia il motivo determinante, oltre ad essere particolarmente allarmante, è particolarmente codarda, mostra un animo depravato pronto al più basso sopruso, e perciò è particolarmente disonorante (2).

Il Majno è di contrario avviso. Secondo questo Autore, la violenza privata è un titolo complementare che si applica solo in quanto la oggettiva materialità prevista nell'articolo 154 non sia prevista da altre disposizioni particolari del Codice. L'impulso determinante non varia per le accessorie circostanze materiali che possono accompagnare il fatto. Il semplice titolo di violenza o minaccia suppone armi adoperate soltanto per intimidire e non per offendere. Anch'egli si occupa della circostanza che la violenza o la minaccia siano fatte da più persone riunite; due persone varrebbero a costituirla; non potrebbe sostenersi che l'unione di due persone in un intento comune, nè ignobile nè depravato, abbia per effetto di rendere disonorante il fatto da esse compiuto (3).

L'avviso dell'Impallomeni parmi preferibile. Il delitto di violenza contro la libertà dell'industria o del commercio, in sostanza è una violenza privata; solo non si applica

(1) Vol. I, n. 16, pag. 27.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 324, pag. 157.

(3) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 499.

la disposizione dell' articolo 154, perchè contiene una materialità oggettiva diversa. La disposizione relativa alla violenza privata si applica solo in quanto l'azione od omissione alla quale mira il soggetto attivo colla violenza o colla minaccia, non sia tale da far sorgere la violazione di altro diritto speciale (1). Ma sostanzialmente, ripeto, il delitto in esame è una violazione del diritto di libertà individuale, che consiste nella *necessitas imposita contraria voluntati* (2); è una *specie* del *genere* coercizione o violenza privata. Il movente fra i due delitti è diverso; disonorante nella violenza privata, non disonorante nella violenza contro la libertà dell'industria o del commercio; ciò per altro nè muta nè può mutare la qualità della specie; il delitto di violenza della libertà dell'industria o del commercio resterà sempre *specie* del *genere* violenza privata. Le circostanze che aggravano la pena minacciata alla violenza privata, la aggravano perchè aumentano la quantità disonorante di quel delitto; quindi, in sè stesse, hanno una *potenzialità disonorante;* se non l'avessero non potrebbero esercitare alcuna influenza. Data questa potenzialità, essa non viene meno certamente allorquando le stesse circostanze accompagnano la *specie.* Che poi siano tali parmi non possa dubitarsi. Quanto alla circostanza delle armi accetto la considerazione dell'Impallomeni. La codardia nello scritto anonimo e nel simbolico ed in colui che si travisa è evidente. Non resta che la circostanza delle più persone riunite. Se sono due, dice il Majno, non potrebbero avere l'effetto di rendere disonorante il fatto che hanno compiuto. Quando una persona si accompagna ad un'altra per commettere una data azione, vuol dire o che non ha il coraggio o la forza di commetterla da solo, o che ha da superare degli ostacoli. La base del delitto in esame è la intimidazione, a cui si tende, per ottenere lo scopo, colla violenza o colla minaccia. Se questa violenza o questa minaccia sono commesse da una sola persona, il fatto non sarà disonorante, e il legislatore anzi presume che non lo sia; ma quando l'agente si faccia accompagnare da un'altra persona, vuol dire che non ha il coraggio di commetterla da solo, ed ha cercato di trovare un appoggio; l'associazione lo rinfranca; i due si rinfrancano a vicenda. Comunque, tostochè si ritenga (come non può essere diversamente), che la riunione di più persone sia, agli effetti dell'articolo 154, intrinsecamente disonorante, non deve la questione del numero, che venga a costituire la riunione stessa, preoccupare la mente del legislatore, meno poi quella dell'interprete.

Del resto, l'articolo 78 è troppo chiaro. Se un fatto viola diverse disposizioni di legge, lo si punisce secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave. Nella ipotesi che la violenza o la minaccia nel delitto di violenza contro la libertà dell'industria o del commercio sia commessa o con armi, o in riunione di più persone, o da persona travisata, o con scritto anonimo o in modo simbolico, questo fatto, oltrecchè violare la disposizione dell'articolo 165, violerebbe simultaneamente la disposizione del primo capoverso dell'articolo 154, che prevede una ipotesi consimile, anzi il delitto *genere*, di cui il fatto contemplato dall'articolo 165 è il delitto *specie*. È, adunque, giuridica l'applicazione nella sua integrità della sanzione maggiore minacciata dal primo capoverso dell'articolo 154. Una diversa interpretazione condurrebbe all'inconveniente già preveduto dal Majno, che si punirebbero con pene più gravi di quelle stabilite dagli articoli 154 e 156 i casi semplici, e con pene meno gravi i casi qualificati. Il Majno supera quest'ostacolo col dire che l'inconveniente non risolve la questione (3). L'interprete, invece, ha l'obbligo di dire che siffatto inconveniente non poteva, nè doveva, per l'armonia che ha da regnare fra le varie disposizioni di una stessa legge, essere nella mente del legislalore; che la sussistenza di esso non può essere che apparente; e che, conseguentemente, dietro le buone regole dell'esegesi giuridica, deve dimostrarsi la sua inesistenza. L'avviso dell'Impallomeni e le considerazioni dianzi esposte servono, almeno parmi, mirabilmente all'uopo.

Un'ultima considerazione. Come si sarà veduto dall'esame delle Fonti, tanto nel

(1) V. n. 216, a pag. 564.
(2) V. n. 121, a pag. 471.

(3) MAJNO: *Commento al Codice penale italiano*, pag. 499.

Progetto del Senato del 1875, quanto nel Progetto Zanardelli del 1883 (1), era sancito un aumento di pena quando il fatto fosse commesso in seguito di concerto. Questo aumento scomparve sia dal Progetto del 1887 che dal Codice definitivo. Ciò non significa che siasi voluto togliere la maggiore sanzione; credo piuttosto che la scomparsa sia stata consigliata dalla inutilità di una precisa disposizione, poichè è evidente che, dato questo concerto, siccome il delitto sarebbe in sè stesso più grave, così il Magistrato potrebbe, valendosi delle sue facoltà e della sufficiente latitudine della pena, mostrarsi più severo, senz'uopo che ve lo richiami il legislatore.

E così infatti, all'uopo, dovrebbe comportarsi.

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 166.

391. *Osservazione generale. — Sciopero e coalizione. — Significato giuridico delle due espressioni. — Criterii generali che informano la disposizione. — Punti da esaminarsi nella interpretazione della stessa.*

392. *Soggetto attivo. — Può essere chiunque, indipendentemente dalla qualità di operaio, padrone o imprenditore.*

393. *Soggetto passivo. — Non possono essere rispettivamente che gli operai, i padroni o gli intraprenditori. — Non è necessario che il fatto si commetta contro più persone.*

394. *Mezzi adoperati. — Violenza o minaccia. — Si ricorda il già detto in proposito. — Sono esclusi la frode, i raggiri, gli artifizi. — Non è necessario l'accordo. — Come pure non è necessario sianvi capi o promotori.*

395. *Effetto materiale del delitto. — Cessazione o sospensione del lavoro. — Considerazioni sulle stesse. — Significato e parità giuridica delle due voci.*

396. *Fine dell'agente. — Diminuzione od aumento di salarii; patti diversi dai consentiti precedentemente. — Osservazioni. — Sulla rottura del contratto. — Il fine non include la necessità dell'interesse nell'agente ad ottenerlo.*

397. *Sul tentativo. — Consiste negli atti esecutivi univoci alla cessazione o sospensione di lavoro senza riguardo al raggiungimento del fine ultimo del delitto.*

398. *Pena. — Applicabilità del primo capoverso dell'articolo* 154. *— Il previo concerto e la frode come criterio misuratore della quantità del delitto.*

391. L'articolo 166 prevede l'ipotesi dello *sciopero* e della *coalizione*, ipotesi la quale si estrinseca col fatto di chiunque, mediante violenza e minaccia, cagioni o faccia perdurare una cessazione od una sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti.

Da questa nozione, considerata nel suo complesso, sorgono due concetti cardinali, ai quali si è informato il patrio legislatore, cioè: — la libertà dello sciopero e della coalizione; — la perfetta eguaglianza fra coloro che lavorano e coloro che fanno lavorare.

Qui deve, anzitutto, premettersi una spiegazione sul significato giuridico da darsi alle parole: *sciopero* e *coalizione*. Quando il fatto è commesso da coloro che lavorano, per imporre a coloro che fanno lavorare, un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, tale fatto assume giuridicamente il carattere di *sciopero* (2). Quando, invece, sono coloro che danno da lavorare i quali commettono il fatto per imporre ai lavoranti una diminuzione di salarii o patti diversi dai già consentiti, il fatto allora assume la veste giuridica della *coalizione* (3).

Il primo concetto che informa la disposi-

(1) V. a pag. 690, n. 374, e a pag. 696, n. 378.

(2) Questo pure è il significato filologico, poichè insegnano i Lessici (Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata*, V° *Sciopero*) che intendesi « per sciopero il cessare che molti lavoratori fanno dal lavoro, per forzare chi paga ad accrescere la mercede ».

(3) La parola non si trova nei Lessici, essendo prettamente francese.

zione dell'articolo è la libertà dello sciopero e della coalizione. Finchè gli operai si accordano di non andare al lavoro se il padrone non aumenta il salario o non modifica i patti che si erano già precedentemente stipulati fra loro; finchè i padroni chiudono i loro opificii per non riaprirli che quando gli operai si terranno paghi di una mercede minore o prolungheranno le ore delle fatiche; tanto gli uni quanto gli altri rimangono nei limiti dell'esercizio della loro libertà naturale. Se gli operai astenendosi dal lavoro, o i padroni chiudendo gli opificii (1) violano dei rapporti contrattuali e recano un danno, saranno tenuti a norma delle leggi civili a risarcire questo danno. Siffatto concetto savissimo aveva già ricevuto fin dal 1853 sanzione legislativa dal Codice toscano all'articolo 203 (2); ed ora può dirsi entrato nella maggior parte delle legislazioni (3).

Il secondo concetto è la perfetta eguaglianza fra coloro che danno e coloro che eseguiscono il lavoro. Lo sciopero degli operai e la coalizione dei padroni procedono di pari passo in faccia alla scienza economica e dovevano pure di pari passo procedere di fronte al Diritto positivo. Fu saggio il legislatore nel formare questa eguaglianza, poichè se non si intuiva in passato per vizi di educazione o per ragioni e circostanze politiche, si intuisce ai giorni nostri, nei quali l'istruzione scientifica ha progredito e sono radicalmente mutate le condizioni politiche, come sarebbe sommamente incivile che coloro che danno da lavorare avessero un trattamento migliore di quello che può essere accordato a coloro che lavorano; o viceversa. Questo criterio di eguaglianza è, d'altronde, una conseguenza diretta dall'altro; poichè, una volta proclamata la libertà dello sciopero e la libertà della coalizione, ed esclusi quindi dall'uno e dall'altra i caratteri di reato, era una necessità non solo giuridica, ma anche logica, anzi suggerita dal semplice e più comune buon senso, un trattamento eguale fra gli operai e i padroni. Un diverso trattamento lo si trovava segnato nel Codice del 1859, che aveva con tutta obbedienza copiati gli analoghi articoli del Codice francese, e per il quale non esisteva reato, in riguardo dei padroni, se non quando il concerto fra essi formato avesse per iscopo di diminuire le mercedi o di imporre condizioni determinate agli operai *ingiustamente* od *abusivamente;* in riguardo, invece degli operai, quando il concerto non avesse avuto *ragionevole causa.*

Per interpretare esattamente l'articolo conviene fermare l'attenzione sui punti seguenti:

Soggetto attivo;
soggetto passivo;
mezzi adoperati;
effetto materiale del delitto;
fine dell'agente.

392. *Soggetto attivo.* Anche pel delitto di sciopero e di coalizione devo ripetere, nei riguardi del soggetto attivo, ciò che ho detto pel delitto di violenza contro la libertà dell'industria o del commercio, di cui l'articolo 165. A prescindere dalla circostanza che il delitto può essere commesso anche da un cittadino di adozione o da uno straniero, poichè il legislatore ha adoperato il pronome personale indeterminato: *chiunque*, è chiaro non essere necessario che il soggetto

(1) Le sospensioni o cessazioni provocate da industriali o padroni non hanno nome nella nostra lingua che, all'infuori di *serrate d'opificii*, corrisponda alla voce: *Lock-out* inglese, la quale si riferisce a fatti sì dell'industria che del commercio.

(2) Riportato a pag. 703, n. 383.

(3) Il legislatore adottando questo concetto imitò gli splendidi esempi venuti dall'Inghilterra con la legge 21 giugno 1824 e più tardi col celebre Atto del Parlamento 19 aprile 1859; dalla Francia, con la legge 25-27 maggio 1864 abolitiva degli articoli 414 e 416 del Codice penale del 1810; dalla Germania, con la legge industriale del 21 giugno 1869; dall'Austria, con la legge del 7 aprile 1870, che abolì i paragrafi 479, 489, 490 del Codice penale del 1852. Rispose in pari tempo ai voti che una Commissione di inchiesta, nominata dal Ministro dell'Interno, il 3 febbraio 1878, aveva espressi così: « Doversi promulgare una legge che riconosca, senza restrizioni di sorta, il diritto degli operai e degli industriali di coalizzarsi per la tutela dei rispettivi interessi, e protegga questo diritto dalle violenze che tendano a togliere alla coalizione il carattere di uno spontaneo accordo delle volontà per trasformarli in mezzi di coazione » (Masè-Dari: *Sciopero.* Nel *Digesto italiano*, Disp. 133 e 137, pag. 819-842).

attivo sia un operaio, un padrone od un intraprenditore, ma può essere *qualsivoglia persona;* essenzialissima differenza codesta fra il Codice attuale ed i precedenti toscano e sardo. Il Codice toscano nel suo articolo 202 prevedeva l'ipotesi di violenze usate in tre o più operai o giornalieri contro i rispettivi superiori od altri preposti; il Codice sardo nell'articolo 385 parlava di concerto fra coloro che danno lavoro agli operai, e nell'articolo 386 di concerto di operai. Non è chi non vegga come sia preferibile la formola adottata dal patrio legislatore, poichè nella sua comprensività viene a colpire anche quei sobillatori estranei agli operai od agli industriali o imprenditori, i quali per mire loro proprie, politiche e non politiche, si fanno sgabello degli uni o degli altri per raggiungere il loro intento, mettendo in ultima linea il vero interesse degli stessi.

393. *Soggetto passivo.* Soggetto passivo del delitto di sciopero o di coalizione non possono essere che quelle persone le quali abbiano un interesse nell'industria o nel commercio che si vuole colpire colla coalizione o collo sciopero; e così, gli operai, i padroni e gli imprenditori di un lavoro, di un'industria o di un commercio. I padroni o gli imprenditori possono usare violenza o minaccia a danno degli operai; e costoro a danno dei padroni o degli imprenditori.

Non è poi necessario che la violenza o minaccia siano usate a più persone, poichè, come osservava il Relatore della Commissione della Camera elettiva sul Progetto del 1887, è punito il fatto sommamente grave della costrizione della volontà *individuale* o *collettiva;* concetto già esternato dal Carrara, quando osservava che questo delitto appartiene alla classe dei delitti contro la libertà *individuale*, anzichè alla classe delle violenze pubbliche, perchè, anche quando per questo fatto non siasi commossa la pubblica tranquillità, ma soltanto ne abbia avuto un impaccio la libertà di qualche determinato individuo, rimane pur sempre il bisogno di studiare la forma giuridica di simile fatto, dal punto di vista della offesa alla libertà individuale (1).

394. *Mezzi adoperati.* Come pel delitto di violenza contro la libertà industriale o commerciale, anche pel delitto di sciopero o coalizione, il legislatore ammette che possa essere commesso soltanto colla *violenza* o colla *minaccia*. Valga, sul significato da darsi a queste parole, ciò che ho detto e tante volte ripetuto (2). Esse devono consistere in un fatto a sè, avente i requisiti di cui negli articoli 154 e 156; poichè il delitto in esame non è che una forma dei delitti di violenza privata e di minaccia, specializzata per l'indole particolare del fine.

Non potrebbe quindi farsi consistere la violenza nella pressione naturalmente inerente alla coalizione o allo sciopero; nè in quella semplice violenza morale che potrebbe esercitarsi, ad esempio, da una società di resistenza. Questo concetto risulta dalle parole della Relazione ministeriale sul Progetto del 1887, le quali proclamano lecita l'astensione dal lavoro, anche meditata e concertata; e da quelle che il Relatore della Commissione della Camera scriveva sul Progetto stesso, che il nuovo Codice non punisce alcun fatto volontario di singoli individui o di individui liberamente *associati anche a scopo di resistenza* (3). E neppure gli assembramenti di operai potrebbero per sè stessi equivalere senz'altro alla violenza o alla minaccia. La Commissione della Camera elettiva escluse la formola indeterminata della *intimidazione*; e gli stessi Codici belga e ungherese, i quali, come abbiamo veduto (4), prevedono in modo particolare gli assembramenti, richiedono che questi siano diretti ad impedire il cominciamento o la continuazione del lavoro, oppure a determinare gli operai ad abbandonare i loro lavori; o, in altri termini, che l'assembramento rappresenti un attentato alla libertà dei padroni o degli operai. « Val quanto dire (scrive il Majno) che non qualunque assem-

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. II, § 1608.
(2) V. a pag. 385, n. 24; 563, n. 264; 575, n. 234; 706, n. 387.
(3) V. a pag. 699, n. 379
(4) V. a pagg 703, 704.

bramento in occasione di scioperi costituirà la violenza di cui nell'articolo 166 del Codice penale, ma quello soltanto che sia accompagnato da circostanze, atti o manifestazioni estrinsecanti il proposito di influire violentemente sopra le determinazioni degli altri operai » (1).

La violenza poi, per quanto ho detto interpretando l'articolo 165 (2), non deve intendersi limitata alla violenza sulle *persone*, ma deve ritenersi tale, agli effetti dell'articolo in esame, anche quella *sulle cose* (3).

Occorre, adunque, per costituire il delitto, la *violenza* o la *minaccia*. Il legislatore non colpisce altri mezzi; e quando vi sia l'una o l'altra, il fatto è punibile qualunque sia la causa che lo ha determinato. Egli ha abbandonato le formole vaghe degli *artifizi*, dei *raggiri fraudolenti* e della *frode*, per attenersi ad un mezzo preciso, determinato e sicuro. Non volle, del pari, accettare il concetto dell'*oltraggio* e dell'*intimidazione*, che gli era stato suggerito da taluno dei membri della Commissione parlamentare sul Progetto del 1887, ma che però era stato respinto dalla Commissione stessa. Volle solo indicare mezzi non dubbii, i quali venissero a raffermare il suo proposito che fosse rispettata la libertà dello sciopero e repressa unicamente la lesione di un diritto, senza che rimanesse titubante la mente dell'interprete, come avverrebbe nel concorso di un artifizio doloso o di una frode qualsiasi; poichè, come si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione sul Progetto del 1887, sarebbe sempre difficile stabilire ove finiscano gli argomenti, qualunque essi siano, di persuasione pacifica e dove comincino i colpevoli e fraudolenti raggiri (4).

Limitati i mezzi alla violenza od alla minaccia, è escluso in conseguenza anche il *previo concerto*, quale elemento del reato, come era stabilito dalla legislazione precedente e lo è da parecchie legislazioni vigenti. Quindi è, che lo sciopero o la coalizione dovranno ritenersi imputabili anche se avvengano lì per lì, senza un accordo preventivo fra gli operai o fra i padroni o gli imprenditori, senza un promotore od un capo, purchè però si cagionino o si facciano perdurare mediante violenza o mediante minaccia. Questo concetto apparisce chiaramente dall'articolo 167, come vedremo.

395. *Effetto materiale del delitto.* Il legislatore prevede le due seguenti conseguenze della violenza o della minaccia:

Che cagioni una cessazione od una sospensione di lavoro; oppure

che faccia perdurare questa cessazione o questa sospensione.

La prima presuppone l'inesistenza assoluta di qualsiasi fatto che accenni ad uno sciopero o ad una coalizione. L'agente lavora sopra di un terreno vergine; si aggira fra gli operai, se trattasi di sciopero, oppure fra i padroni o gli imprenditori, se trattasi di coalizione, mette in opera la violenza o la minaccia per far nascere lo sciopero o la coalizione, ed effettivamente ottiene che il lavoro cessi o si sospenda.

La seconda presuppone che lo sciopero o la coalizione siano già scoppiati; che il lavoro sia già cessato o sospeso; può essere lo stesso agente che ha ottenuto la cessazione o la sospensione del lavoro, il quale continui nel suo ignobile intento violentando o minacciando i vari soggetti passivi onde persistano a non lavorare o a far cessare o a sospendere il lavoro; ma possono essere altri i quali si prestino a far perdurare quello stato di cose senza avere avuta alcuna ingerenza diretta od indiretta, immediata o mediata nel primo manifestarsi della cessazione o della sospensione del lavoro.

Comunque, la distinzione nella pratica non ha alcuna importanza, poichè è uguale il trattamento tanto per colui che cagiona, quanto per colui che fa perdurare le condizioni di sciopero o di coalizione.

La differenza poi che passa fra la *cessazione* e la *sospensione* del lavoro parrebbe intuitiva, poichè volgarmente nella *cessazione* si racchiude il concetto della *fine*, mentre

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 854, pag. 506, 507.

(2) V. n. 387, a pag. 706.

(3) In questi sensi, come vedremo (n. 403, massima I, pag. 720), si è pronunciata la Cassazione unica.

(4) V. a pag. 698.

questo esulerebbe dalla *sospensione*, nella quale invece vi sarebbe il concetto di una ripresa in un tempo più o meno vicino. Così essendo, siccome il fine dell'agente dev'essere quello di ottenere una modificazione dei salarii o dei patti, la cessazione, potrebbe dirsi, è una superfluità della legge, poichè, se il lavoro è finito senza speranza di ripresa non è più il caso di modificare i patti o i salari. La risposta è facile. Evidentemente, quando il soggetto attivo mette in opera la violenza o la minaccia per ottenere una modificazione nei salari o nei patti, deve avere per obbiettivo la *sospensione* del lavoro, poichè, se avesse di mira la *cessazione*, cioè la *fine senza ripresa* del lavoro, coopererebbe alla propria rovina. Quindi è, che il legislatore, prevedendo anche l'ipotesi della *cessazione*, ha voluto avere riguardo esclusivamente all'effetto derivato dal contegno del soggetto attivo. Quando si abbia la prova che l'agente aveva per iscopo una modificazione dei patti o dei salarii, sebbene dovesse agire per ottenere una *sospensione* di lavoro, tuttavia, ed a *fortiori*, dovrà rispondere della *cessazione*. Si comprende che se sarebbe imputabile della sospensione, a maggior ragione dovrebb'esserlo della cessazione. Comunque, l'averla preveduta non nuoce, anzi serve alla maggiore chiarezza della disposizione, togliendo di mezzo la facile scusa del reo, che certo, cioè, non avrebbe cooperato alla propria rovina coll'agire nel senso di porre fine a quella industria, dalla quale ricavava i suoi guadagni o i mezzi della sua esistenza. Vuolsi la parità giuridica delle due conseguenze; null'altro.

396. *Fine dell'agente.* L'agente, accingendosi al fatto di cagionare o di far perdurare la coalizione e lo sciopero, deve avere in mira di ***imporre una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti.***

Due, adunque, possono essere gli intenti del soggetto attivo, e cioè:

— La imposizione di una diminuzione o di un aumento di salari; oppure

— la imposizione di patti diversi da quelli precedentemente consentiti.

Quanto allo intento sopra i salarii, è evidente che la imposizione di una diminuzione di essi non può essere che la mira dei padroni o degli imprenditori; anzi non so comprendere come, in occasione che si discuteva avanti il Senato il Progetto Vigliani del 1874, siasi sollevato in proposito un qualche dubbio, che ha dovuto essere tolto dal Relatore, dal Commissario Regio e dal Ministro. È assurdo supporre che un operaio voglia cagionare uno sciopero per ottenere una diminuzione del salario. Ed è della stessa evidenza che la imposizione di un aumento di salario non può essere che lo scopo dell'operaio, poichè si incorrerebbe nello stesso assurdo quando si volesse sostenere che un padrone od un imprenditore ricorrano alla violenza od alla minaccia per far cessare o sospendere un lavoro con l'intento di aumentare la mercede ai proprii operai. Riguardo ai *salarii* è poi da considerarsi come nella parola generica si comprenda ogni retribuzione, di qualunque specie essa sia.

Quanto alla imposizione di patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è da considerarsi che nella formola generica deve comprendersi qualunque patto e senza riguardo alla forma dal consenso dato; per cui torna indifferente, agli effetti penali dell'articolo in esame, che i patti risultino da un contratto scritto o verbale. Conviene però che questi patti siano stati *consentiti*; vuolsi, cioè, che sia avvenuto un contratto perfetto (promessa ed accettazione) fra gli operai e i padroni o gli imprenditori; se la coalizione o lo sciopero avvennero mentre duravano le trattative non concorrerebbero nei fatti gli estremi del delitto in esame. Circa l'avverbio: *precedentemente*, non deve essere inteso nel senso che i patti siano stati consentiti in un dato termine, che accenni ad uno spazio di tempo abbastanza lungo fra il consenso dato e lo sciopero o la coalizione avvenuti; esso non può avere altro significato che quello di una antecedenza qualunque, senza riguardo alla quantità maggiore o minore della distanza di tempo.

Sul proposito della imposizione di patti diversi, è trattata in dottrina la questione se la semplice rottura del contratto a danno sia dei padroni o degli imprenditori che degli operai, costituisca reato nei sensi dell'articolo 166, qualunque sia l'effetto posi-

bile o reale di essa. La questione è sciolta negativamente, ed a ragione; costituirebbe questo reato ove il legislatore non avesse riconosciuto la libertà dello sciopero o della coalizione, o quando si verificasse mediante violenza o minaccia, e in seguito ad una coalizione o ad uno sciopero. Ma se dalla cessazione o dalla sospensione del lavoro, avvenute senza violenza o minaccia, non derivi che un danno pecuniario all'imprenditore, o neanche questo si verifichi, non potrebbero gli operai, o i padroni o gli imprenditori, secondo giustizia, essere chiamati a rispondere penalmente per azioni che, commesse da individui appartenenti ad altre classi, rimangono impunite. Ove poi si volesse ottenere la rottura del contratto impiegando la violenza o la minaccia, senza però cagionare o far perdurare una cessazione od una sospensione di lavoro, nè tentare l'ottenimento di questo effetto, il fatto potrebbe, secondo le circostanze, vestire il carattere o del reato di violenza privata (art. 154), o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235), o di estorsione (art. 407); ma certamente esulerebbero da esso gli estremi giuridici del delitto di sciopero o di coalizione. Scrive l'Impallomeni a questo proposito, che la legge non può incriminare la sospensione dei lavori avvenuta in seguito a concerto, non lesiva della fede contrattuale, per quanto dannose possano per il momento essere le conseguenze, perchè ciascuno ha diritto di disporre a sua volontà dell'opera propria, e di associarsi per provvedere agli interessi proprii; liberi quindi gli operai, obbligati a prestare giorno per giorno il proprio lavoro, di disertare in massa un edificio, per ottenere migliori condizioni al proprio lavoro. Ma lo stesso non si può dire quando trattisi di operai o di industriali, i quali siansi obbligati per un tempo determinato; il danno che allora deriva dalla sospensione del lavoro è commesso con la violazione di un diritto, il diritto contrattuale. E poichè al danno individuale si unisce il danno pubblico, per essere da questo fatto scossa la sicurezza generale nella fiducia del lavoro; per i danni che possono derivare ai pubblici rapporti economici; per il pericolo nell'ordine pubblico; è chiaro come nelle coalizioni producenti una sospensione di lavoro con violazione della fede contrattuale vi sono tutti gli elementi necessari a costituire un delitto (1).

D'accordo; ma una cessazione o sospensione di lavoro nelle circostanze accennate dall'Impallomeni non potrebbe certamente vestire i caratteri del delitto di sciopero o coalizione, secondo il testo dell'articolo 166. Per cui la questione, come fu posta da esso, non potrebbe essere risoluta che con la creazione di un nuovo delitto. O si cagiona o si fa perdurare la cessazione o la sospenzione di lavoro con violenza o con minaccia allo scopo di ottenere la rottura del contratto, ed allora in questo fatto si potrebbero ravvisare i caratteri del delitto di sciopero o coalizione; o questa rottura la si ottiene, sia pure con violenza o con minaccia, ma senza cagionare o far perdurare una cessazione od una sospensione di lavoro, ed allora il fatto, non il delitto di sciopero o di coalizione, ma assumerà l'aspetto giuridico, secondo le circostanze, di altro fra i delitti sopracennati. Ma un fatto che sia commesso come lo ha delineato l'Impallomeni non potrebbe costituire reato, non rappresentando alcuna delle figure di delitto prevedute dal Codice. Potrebbe di ciò parlarsi soltanto *in jure costituendo* (2).

La essenza giuridica del delitto sta adunque in questo fine, che, in sostanza, è il fine di ottenere un lucro maggiore. Ma se questo dev'essere il fine, dal momento che il legislatore, con la sua formola generica e comprensiva, ammette che il malefizio possa essere

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 156, 157.

(2) La legge inglese 13 agosto 1875 non si limita a punire la rottura del contratto commessa in un concerto di operai, ma punisce anche qualsiasi operaio, il quale rompa un contratto di lavoro, quando il fatto sia commesso volontariamente (*wilfully*) e maliziosamente (*maliciously*), sapendosi o avendosi ragione di credere che la conseguenza probabile ne sia la mancanza totale o notevole di acqua o di gaz in qualche città, borgo o altra terra (art. 4), ovvero un pericolo per la vita o l'incolumità altrui o per qualche proprietà di considerevole valore, sia mobiliare che immobiliare (art. 5).

commesso da *chiunque*, quindi anche da tale che non sia operaio, è logico e giuridico essere punto necessario che l'agente abbia un interesse diretto ed immediato nella lavorazione. Quindi è che non può avere alcuna influenza, per dare al fatto un carattere giuridico diverso, la circostanza che l'agente colla violenza o colla minaccia abbia prodotto una coalizione od uno sciopero per suoi fini particolari indipendenti da un lucro, purchè la coalizione o lo sciopero siansi verificati allo scopo di un lucro maggiore. Suppongasi che alcuno (quantunque non operaio), per pravi suoi fini conduca con violenza o minaccia un numero di operai allo sciopero per domandare un aumento di salario. Costui evidentemente è imputabile del delitto in esame. Se in mancanza di questo fine, elemento essenziale del reato, il fatto dev'essergli imputato con altro carattere, si farebbe cosa illogica ed antigiuridica, perchè un identico fatto verrebbe ad essere qualificato diversamente in riguardo alle diversità delle persone degli agenti. Egli sarebbe pur sempre un complice; una diversità di trattamento rovescierebbe le norme regolatrici dell'istituto della complicità (1).

397. Il delitto si consuma quando lo sciopero o la coalizione siano scoppiati e quand'anche gli scioperanti o i coalizzati non abbiano ottenuto ciò che volevano ottenere, l'aumento o la diminuzione dei salarii, o la modificazione dei patti precedentemente consentiti. Basta che siasi ottenuto l'effetto di cagionare o far perdurare una cessazione od una sospensione di lavoro, senz'uopo che siasi raggiunto il fine *ultimo* del reato (2). Da ciò deriva la conseguenza che tutti gli atti esecutivi, i quali conducono univocamente allo sciopero od alla coalizione costituiranno il delitto imperfetto, tentato o mancato, secondo che concorrano gli estremi degli articoli 61 e 62.

Il Masè-Dari non è di questo avviso. Ciò che caratterizza (egli scrive) il delitto dei due articoli 165 e 166 è il fine *ultimo* ottenuto; se le violenze o minaccie, quantunque abbiano ottenuto la sospensione o la cessazione dal lavoro, non hanno raggiunto quell'estremo necessario, il delitto sarà a considerarsi come tentato o mancato, secondo che la sua non confezione dipese dall'agente o dal soggetto passivo, o da cause indipendenti dall'uno o dall'altro; che se poi le violenze o minaccie non furono efficaci tanto da produrre almeno la sospensione o la cessazione di lavoro, siccome esse per la stessa dizione dei due articoli, non possono assumere la figura di reato imperfetto, così sarà ad esse applicabile la pena propria dei singoli articoli, ma si dovrà ricorrere alle pene o minaccie generiche, cioè a quelle stabilite dall'articolo 154 (3).

Rispetto tutte le opinioni; ma mi pare che questa del Masè-Dari sconvolga i principii del reato imperfetto, siccome quella che confonde la *materialità* del delitto col *fine* dell'agente; l'oggettivo col soggettivo. Il soggettivo nel delitto imperfetto è necessario in quanto si riferisca alla *volontà* dell'agente, o in quanto, trattandosi di un fine specialmente determinato, costituisca non solo un elemento necessario per l'imputabilità del fatto, ma un estremo necessario del delitto. Ma perchè il tentativo sia punibile nella sua oggettività, devesi avere esclusivamente riguardo alla materialità del fatto che costituisce la consumazione del delitto stesso, indipendentemente dal *fine*. Ora, quando il legislatore dice: Punisco colui che *cagiona o fa perdurare una cessazione od una sospensione di lavoro*, la materialità del fatto consumato consiste nella avvenuta cessazione o sospensione di lavoro. Perciò, tutti gli atti esecutivi che univocamente conducono a questo fatto consumativo, costituiranno materialmente, secondo le circostanze, o il delitto tentato o il delitto mancato. Il *fine* c'entra per l'imputabilità giuridica di questo delitto imperfetto, nella stessa guisa che c'entra il dolo generico, la *volontà*, giusta l'articolo 45; cioè in questo senso, che gli atti esecutivi univoci alla cessazione od alla sospensione di

(1) Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, n. 1082, pag. 725. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(2) Anche il Majno è di questa opinione (*Commento al Codice penale italiano*, n. 856, pag. 507).

(3) Masè-Dari nel *Digesto italiano*, alla voce: *Sciopero*. Disp. 137, pag. 891, n. 183

lavoro commessi con violenza o minaccia, costituiranno tentativo del delitto di sciopero o di coalizione, sempre quando siano commessi volontariamente e col fine di un lucro maggiore.

398. Questo delitto si punisce colla detenzione fino a venti mesi.

Servono, al riguardo, le considerazioni che ho fatto, trattando della violenza contro la libertà dell'industria e del commercio, per l'eventuale applicabilità del primo capoverso dell'articolo 154, le quali considerazioni si attagliano pure al delitto in esame, che appartiene allo stesso genere di malefizio. Una sola considerazione quanto alla circostanza della *riunione di più persone*, che è pure compresa fra le aggravanti di quel capoverso. Il Majno dice, che qualora si ammettesse siffatta aggravante si verrebbe alla conseguenza che mai, o quasi mai, potrebb'essere applicato per le coalizioni e gli scioperi l'articolo 166, essendo estremamente difficile che uno sciopero non sia determinato dalla unione di parecchie persone (1). L'estrema difficoltà include il concetto di una possibilità per quanto remota. Data questa possibilità, essa è sufficiente a giustificare l'applicabilità del capoverso anzidetto.

Altri criterii misuratori della quantità del delitto per determinare una maggiore severità nella applicazione della pena entro i limiti dei venti mesi, sarebbero: la frode che si fosse commessa per indurre gli operai, i padroni o gli imprenditori alla cessazione od alla sospensione di lavoro, e il concerto all'uopo previamente avvenuto, in quanto sì quella che questa verrebbero a provare la maggiore perversità degli agenti. Queste due circostanze costituiscono, secondo talune legislazioni, e costituivano in taluni Progetti, altrettanti estremi necessarii all'esistenza giuridica del delitto; scomparsa la loro importanza di elementi costitutivi, devono però servire di argomento per indurre la coscienza del Magistrato ad usare un maggior rigore nella applicazione della pena, purchè non si oltrepassi il massimo minacciato dal legislatore.

—

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 167.

399. *Osservazione generale. — La disposizione dell'articolo ribadisce il concetto che i delitti preveduti dagli articoli* 165 *e* 166 *possono essere commessi senza capi o promotori. — Pena per i capi e promotori.*

400. *Chi debba intendersi per* capo *e chi per* promotore. — *Dubbio che può sorgere dalle parole:* dei fatti. — *Deve intendersi come si fosse detto*: dei delitti.

399. L'articolo 167 prevede l'ipotesi che tanto nel delitto di violenza contro la libertà dell'industria o del commercio, quanto nel delitto di sciopero o di coalizione sianvi dei capi o dei promotori.

È notevole il modo con cui il legislatore comincia la disposizione. *Quando vi siano capi o promotori.* Dal che appare giustificato l'avviso esternato superiormente (2), che ambedue i delitti possono essere commessi lì per lì, senza previo accordo e senza capi o promotori.

Ove, adunque, sianvi capi o promotori, costoro sono puniti colla detenzione da tre mesi a tre anni e colla multa da cinquecento a cinquemila lire, pene che devono essere applicate cumulativamente anche nel delitto di sciopero o coalizione, sebbene in questa non sia minacciata ai gregari che la pena della detenzione.

400. La differenza esistente fra un *capo* ed un *promotore* è manifesta.

Per *capo* deve intendersi colui che presiede, che governa, che regola l'impresa della violenza contro la libertà dell'industria o del commercio, oppure dello sciopero o della coalizione.

(1) Majno, alla pag. 499 dell'Opera indicata nella nota 2, alla pagina di fronte.

(2) N. 394 in fine, a pag. 713.

—

Per *promotore* deve intendersi colui che inizia l'una o l'altra impresa, od anche le dà impulso.

Il capo può essere o non può essere promotore; come il promotore può essere o non può essere capo. Comunque, la condizione di entrambi è uguale; con questo, però, che quando il promotore sia anche capo o il capo sia pure promotore, dal cumulo delle due qualità dovrebbe sorgere un criterio misuratore per aumentare la pena entro i limiti prefissi.

Dalla dizione dell'articolo: quando vi siano capi o promotori *dei fatti preveduti negli articoli precedenti*, potrebbe sorgere un dubbio. Perchè invece che dire: *dei delitti*, il legislatore ha preferito dire: *dei fatti?* Ambedue i delitti si compongono di più *fatti*. In entrambi si vuole la violenza o la minaccia; nell'attentato violento alla libertà del lavoro si vuole qualsiasi restrizione o impedimento; nello sciopero o nella coalizione si vuole la cessazione o la sospensione di lavoro, la imposizione di aumentare o di diminuire i salarii, o di modificare i patti già precedentemente consentiti. Per rendere imputabili e maggiormente punire i capi o promotori dell'una o dell'altra impresa, basterà che siansi resi promotori dell'uno o dell'altro dei fatti che compongono i due delitti, o sarà invece necessario che la loro azione comprenda *tutti* i fatti? È evidente che quando il legislatore ha posto la parola: *fatti*, ha inteso: *delitti;* poichè, componendosi quei due delitti di tanti fatti che vanno a formare altrettanti elementi costitutivi, sarebbe assurdo ritenere capo o promotore di attentato violento alla libertà industriale o commerciale, di sciopero o di coalizione, chi fu capo o promotore di un solo fatto, quando questo fatto potrebbe bensì per sè stesso rivestire i caratteri di un delitto, ma non ha certamente quelli, essendo isolato, dei due delitti anzidetti. La genia dei pescatori nel torbido è infinita; nessuna meraviglia che taluno, per solo malanimo e senza sapere neppure di che cosa si tratti, vedendo un'accozzaglia di gente, si metta alla testa di essa quando commette minaccie o violenze e poi si ritiri. Sarà responsabile di complicità nel delitto di violenza privata o di minaccia; ma certamente non dovrà rispondere dell'uno o dell'altro dei delitti in parola, poichè, nei riguardi di lui, vi mancherebbero gli elementi costitutivi. Dicasi altrettanto dei promotori. Si può iniziare una serie di violenze o di minaccie che siano commesse da altri, vi si può dare anche un impulso, e poi ritirarsi senza avere saputo, nè nell'inizio, nè nella successione, il fine a cui intendeva la massa. Queste ipotesi non sono impossibili.

Di siffatto avviso è sostanzialmente il Masè-Dari, secondo il quale non potrà mai perseguitarsi una persona ritenuta capo e promotore del delitto di sciopero o di coalizione se almeno non ha cagionato o fatto perdurare, con violenza o minaccia, una cessazione o una sospensione di lavoro. Se le violenze o minaccie non avranno ciò ottenuto, non si potrà più parlare di capi o di promotori, ma semplicemente di rei, perchè nell'articolo 154, che raccoglie il primo estremo del delitto di sciopero (violenze o minaccie), non si parla di capi o promotori delle violenze e minaccie (1). Ho detto: *sostanzialmente;* poichè dal canto mio non sono d'accordo con lui, là dove chiama responsabile il capo e promotore del delitto di sciopero, almeno quando sia effettivamente avvenuta una cessazione od una sospensione di lavoro. Il delitto di sciopero o di coalizione non è completo senza il fine a cui tendono gli agenti. Ora, sia pure che la violenza o la minaccia abbiano tratto seco una cessazione od una sospensione di lavoro, e che di questi fatti siano il capo o il promotore; ma quando si provi che questi capi o promotori non avevano la *scienza* del fine, a cui mirava la turba, potrebbero rispondere del delitto di violenza privata, non certo del delitto di sciopero e di coalizione, perchè, nei riguardi loro, mancherebbe l'elemento morale costitutivo di siffatto delitto.

—

(1) Masè-Dari nel *Digesto Italiano*, voce: *Sciopero*, n. 187, a pag. 892 della Dispensa 187

GIURISPRUDENZA PRATICA.

401. *Giurisprudenza sul Codice sardo.* Il legislatore sardo negli articoli 385-388 reprimeva, come abbiamo veduto (1), lo sciopero e la coalizione indipendentemente dalla violenza o minaccia, facendo la coalizione consistere nel concerto ingiusto ed abusivo fra coloro che danno lavoro agli operai, e lo sciopero nel concerto fra gli operai senza ragionevole causa; concetti che non si riscontrano nelle disposizioni del legislatore italiano. Perciò, la giurisprudenza nella maggior parte delle sue massime si aggira ad illustrare questi concetti; torna inutile, in conseguenza, riportare siffatte massime, le quali a nulla servirebbero per la interpretazione degli articoli del Codice vigente. Mi limito a riprodurre quelle poche, che credo potranno essere di qualche vantaggio. Furono fermate dalle Cassazioni di Palermo, di Torino e di Roma, e sono le seguenti:

I. Il reato di concerto degli operai tendente a sospendere, impedire o rincarare i lavori, ha luogo tanto nel caso in cui gli operai siano retribuiti a merito di lavoro, quanto in quello che lo siano a mercede fissa (Cassaz. di Palermo 22 maggio 1882, Ric. Alcamo ed altri, Est. La Manna. *Giurispr. penale*, A. 1882, 434).

II. Il reato di sciopero si verifica tuttavolta che operai di campagna, senza giusto motivo, si concertano per far aumentare il prezzo della giornata di lavoro, e si impongono colla violenza fisica o morale alla volontà di coloro che si contentano della mercede ordinaria loro attribuita (Cassaz. di Torino 3 dicembre 1885, Ric. Poltronieri e Tragni, Est. Biella, *Giurispr. penale*, A. 1886, 53; *Legge*, A. 1886, I, 464; *Raccolta Bettini*, XXXVIII, 87) (2).

III. Quando l'istigazione allo sciopero si estrinseca col mezzo di minaccia condizionata di morte o di altro grave danno, al reato previsto dall'articolo 387 del Codice del 1859 sottentra il reato di minaccia preveduto dall'articolo 431 del Codice stesso (Cassaz. di Torino 17 febbraio 1886, Ric. Rusconi e Pulini, Est. Floris. *Giurispr. penale*, A. 1886, 121; *Legge*, A. 1887, I, 244).

IV. La causa ragionevole di sciopero in alcuni non autorizza costoro ad eccitare con minaccie ed intimidazioni altri a cessare dal lavoro; onde si ha pur sempre il reato previsto dall'articolo 386 del Codice del 1859 (Cassaz. di Torino 15 dicembre 1886, Ric. Ottolini e Postini, Est. Rossi. *Giur. penale*, A. 1887, 27; *Legge*, A. 1887, II, 142).

V. In tema di provocazione allo sciopero non è necessario che nelle questioni ai giurati si indichino gli operai nelle loro qualità personali, nè che si determinino gli scioperi in ispecie (Cassazione di Torino 31 maggio 1887, Ric. Croce ed altri, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1887, 169; *Legge*, A. 1887, I, 635; *Riv. penale* XXV, 541; *Racc. Bettini*, XXXIX, 189).

VI. L'accusato di eccitamento allo sciopero non può pretendere che nella questione ai giurati sull'eccitamento si propongano gli estremi dei reati di sciopero (Cassazione di Roma 4 dicembre 1889, Ric. Alesini ed altri Est. Severini. *Giurispr. penale*, A. 1890, 69).

402. *Giurisprudenza sul Codice toscano.* La Cassazione di Firenze si è pronunciata soltanto sull'articolo 202 del Codice toscano, colla massima seguente:

« Gli operai di uno stabilimento industriale, che usano violenze al direttore della fabbrica per ottenere il cambiamento di un articolo del regolamento che fissa il giorno del pagamento della loro mercede settimanale, si rendono colpevoli del delitto di violenza

(1) Gli articoli sono riportati a pag. 703.
(2) Tolto l'inciso: *senza giusto motivo*, siccome elemento non richiesto dal Codice vigente, la massima può servire quanto al resto.

contro la pubblica tranquillità preveduto dall'articolo 202 del Codice toscano (21 luglio 1886, Ric. Agostini ed altri. *Annali della Giurispr. italiana*, XX, 185).

403. La Cassazione Unica ha adottato le massime seguenti:

I. L'articolo 166 del Codice penale, nel parlare della violenza, come mezzo per ottenere lo sciopero, non fa distinzione fra la violenza usata contro le persone e quella sulle cose (9 giugno 1891, Ric. Montagna ed altri, Est. Del Vecchio. *Cassaz. Unica*, II, 445).

« Considerando (così dicono i motivi) che la sentenza impugnata opportunamente nota come la legge, all'articolo 166 del Codice penale, nel parlare della violenza, quale mezzo per ottenere lo sciopero, non faccia alcuna distinzione fra la violenza usata contro le persone e quella sulle cose. Nella attuale legislazione penale essendo punito lo sciopero solo in quanto siano illeciti i mezzi che si adoperano per ottenerlo, nessun dubbio che qualunque mezzo violento, tanto se diretto contro le persone dei padroni o dei compagni operai, quanto sulle cose inservienti al lavoro per farlo cessare od anche sospendere, dia vita al delitto previsto e represso dal citato articolo 166; dacchè esso tenda a togliere alla coalizione od allo sciopero il carattere di spontaneo accordo delle volontà, sul quale riposa il diritto degli operai di coalizzarsi per tutelare i proprii interessi. Nè vale citarsi dai ricorrenti a conforto della tesi che sostennero davanti la Corte di merito, e che qui vengono riproducendo col primo mezzo del ricorso, la disposizione dell'articolo 154 del Codice stesso, la quale prevede la ipotesi di un delitto contro la libertà individuale, perchè nel subbietto caso si versa in tema di delitto contro la libertà del lavoro, e la violenza qui ha una obbiettività speciale, quella, cioè, di imporre la propria volontà con offesa dell'altrui diritto ».

II. Sono correi nel delitto contro la libertà del lavoro tutti coloro che, previo concerto fra loro, con violenza e minaccia cagionano o fanno perdurare una cessazione o sospensione di lavoro per imporre un aumento di salari o di mercede. L'imputato di avere con violenza cagionata la sospensione del lavoro per imporre un aumento di salari può essere condannato, senza che siano offesi i diritti della difesa, per avere con violenza fatto *perdurare* la sospensione del lavoro a scopo di imporre un aumento di salari (22 ottobre 1891, Ric. Castelnuovo ed altri, Est. Parente. *Giurispr. penale*, A. 1892, 23).

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il Progetto 25 maggio 1875, approvato dal Senato, distribuiva i delitti contro la pubblica Amministrazione in due Titoli distinti, secondochè erano commessi da pubblici ufficiali o da cittadini privati. Il Ministro Zanardelli rifuse in un Titolo unico questa materia, particolarmente perchè la distinzione fra ufficiali pubblici e cittadini privati non avrebbe potuto rigorosamente osservarsi in tutte le figure criminose; per esempio: nei reati di corruzione, di usurpazione di funzioni, e simili; ed anche per la considerazione che, riunite in unico Titolo, sarebbe riuscito più agevole serbare un ordine razionale nella distribuzione delle disposizioni (1).

(1) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale 22 novembre* 1887, pag. 65. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

Dodici sono i Capi che compongono questo Titolo, e vengono così nominati:

Capo I. — *Del peculato.*
» II. — *Della concussione.*
» III. — *Della corruzione.*
» IV. — *Dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.*
» V. — *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni.*
» VI. — *Dell'usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli o di onori.*
» VII. — *Della violenza e della resistenza all'Autorità.*
» VIII. — *Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità.*
» IX. — *Della violazione di sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.*
» X. — *Del millantato credito presso pubblici ufficiali.*
» XI. — *Dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture.*
» XII. — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

Il Capo I (*peculato*) è composto di un solo articolo e tratta esclusivamente di questo malefizio (art. 168).

Il Capo II (*concussione*) è formato da due articoli, contenenti due ipotesi diverse di concussione (art. 169, 170).

Il Capo III (*corruzione*) è composto di quattro articoli con tre differenti ipotesi di corruzione (art. 171-174).

Il Capo IV (*abuso di autorità e violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio*) tratta dell'abuso di autorità propriamente detto (art. 175); dell'interesse privato in atti di ufficio (art. 176); della rivelazione di segreti ufficiali (art. 177); della omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 178, 179); dell'omissione o rifiuto di rapporti (art. 180); dell'abbandono arbitrario d'ufficio (art. 181).

Il Capo V (*abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni*) prevede l'ipotesi del biasimo o vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità (art. 182); quella della provocazione al dispregio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità (art. 183); ed altri delitti commessi dai ministri del culto (art. 184).

Il Capo VI (*usurpazione di funzioni pubbliche, di titoli e di onori*) tratta dell'esercizio abusivo di pubbliche funzioni (art. 185) e dell'usurpazione di titoli o di onori (art. 186).

Il Capo VII (*violenza e resistenza all'Autorità*) contiene disposizioni sulla violenza pubblica (art. 187, 188); sulla radunata sediziosa (art. 189); sulla resistenza all'Autorità (art. 190). Quindi dà la definizione dei *prossimi congiunti* (art. 191), prevede la causa giustificante per gli atti arbitrarii del pubblico ufficiale (art. 192) e tratta, infine, dei capi e dei promotori (art. 193).

Il Capo VIII (*oltraggio ed altri delitti contro persone investite di pubblica autorità*) comincia dall'oltraggio e dagli atti di violenza contro l'Autorità (art. 194-197); prosegue colla esclusione della prova della verità (art. 198) e con la causa giustificante per gli atti arbitrarii del pubblico ufficiale (art. 199); termina disponendo sovra altri delitti contro pubblici ufficiali (art. 200).

Il Capo IX (*violazioni di sigilli e sottrazione da luoghi di pubblico deposito*) tratta della violazione di sigilli (art. 201), della sottrazione da luoghi di pubblico deposito (art. 202) e della sottrazione di cose pignorate o sequestrate (art. 203).

Il Capo X (*millantato credito presso pubblici ufficiali*) è composto da un solo articolo, il quale si occupa di quel delitto, che nella dottrina è conosciuto sotto il nome di *vendita di fumo* (art. 204).

Il Capo XI (*dell'inadempimento di obblighi e delle frodi nelle pubbliche forniture*) contiene disposizioni sulla mancata somministrazione di forniture (art. 205) e sulla frode nelle forniture (art. 206).

Il Capo XII, finalmente, ha delle disposizioni comuni a tutti i Capi precedenti. Anzitutto

definisce i pubblici ufficiali (art. 207); poi tratta della estensione della causa delle pubbliche funzioni (art. 208); termina occupandosi dei delitti in genere, commessi dai pubblici ufficiali (art. 209).

Capo I.

Del peculato.

Articolo 168.

Il pubblico ufficiale, che sottrae o distrae danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

Bibliografia: Bossil: *De offic. corrupt. in Tract.* var. n. II. — Vehius: *De repetundarum crimine.* — Wigleb: *De crimine repetundarum.* — De Klaerbergen: *Ad Leg. Juliam repetundarum.* — Strauss: *De poena mendacii et criminis residui.* — Vitriarius: *De crimine repetundarum.* — Facilides: *De crimine repetundarum.* — Kleuze: *Fragmenta legis serviliae repetundarum ex tabulis aeneis.* — De Waringen: *De natura criminis de residuis.* — Marezole: *Observationes ad Leg. Juliam De residuis.* — Boemero: *Elementa jurisprudentiae criminalis.* — Angelo: *De delictis.* — Menocchio: *De arbitrariis.* — Riccio: *Collectanea.* — Farinaccio: *De furtis.* — Deciano: *Tractatus criminales.* — Sanfelice: *Decisiones neapolitanae.* — Bylderdik: *Observationes juris.* — Felde: *Elementa juris universi.* — Velasquez: *Consilia.* — Vermigliolo: *Consilia.* — Caravita: *Institutiones criminales.* — Damhouderius: *Praxis rerum criminalium.* — Emminghaus: *Jus susatense*, Art 147. — Colero: *Decisiones* (Decis. 153, 207). — Leyser: *Meditationes in Pandectas* (specimen 621). — Mattheu et Sanz: *Tractatus de re criminali.* — Peregrino: *De jure fisci.* — Ursaya: *Institutiones criminales.* — Cremani: *De jure criminali.* — Puttmann: *Elementa*, § 498 et seg. — Kemmerich: *Synopsis juris criminalis.* — Koch: *Institutiones juris criminalis.* — Anton Mattei: *De criminibus.* — Vander Straeten: *De Lege Julia de peculatu.* — Fr. Sam Hahn: *De crimine peculatus.* — Poggi: *Elementa jurisprudentiae criminalis.* — Carmignani: *Elementa juris criminalis.* — Mayes: *I reati di pubblici uffici* (ted.). Nel *Manuale di Diritto penale* raccolto dall'Holtzendorf. Monografia XXIX. — Jousse: *Justice criminelle.* — Carrard: *De la jurisprudence criminelle.* — Blanche: *Études pratiques sur le Code pénal.* — Boitard: *Leçons sur le Code pénal.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Rauter: *Traité de Droit criminel.* — Rossi: *Traité de Droit pénal.* — Bourguignon: *Jurisprudence des Codes criminels.* — Legraverend: *Traité de la législation criminelle en France.* — Rogron: *Code pénal expliqué par ses motifs.* — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Filangieri: *Scienza della legislazione.* — Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale* — Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato.* — Carrara: *Programma.* Parte speciale. Vol. 7. — Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. 3. — Brusa: *Introduzione al Codice penale zurighese.* — Buonfanti: *Manuale teorico pratico di Diritto penale.* — Canofari: *Commentario al Codice penale delle Due Sicilie.* — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Majno: *Commento al Codice penale italiano.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato.*

DOTTRINA.

1. *Osservazione generale. — Brevi cenni storici sul peculato secondo il Diritto romano, il barbarico, il canonico, l'intermedio e gli Statuti italiani.*
2. *Definizione moderna del peculato. — Punti essenziali di esso.*
3. *Soggetto attivo dev'essere un pubblico ufficiale. — La cosa sottratta dev'essere pervenuta nelle mani del pubblico ufficiale per ragione dell'ufficio. — Sulle condizioni della consegna della cosa al pubblico ufficiale. — Sottrazione e distrazione.*
4. *Reati affini al peculato. — Residui. — Vuoto di cassa. — Soppressione o distruzione di atti, titoli o documenti.*

1. Il fatto criminoso, a cui la scienza dà il nome di *peculato*, è uno fra i reati più gravi, che possono commettersi dai pubblici ufficiali; non tanto per i serii imbarazzi che possono venire alla amministrazione dello Stato o di altri enti morali dalla malversazione della pubblica pecunia e dei pubblici valori, quanto, e più ancora, pel tradimento della fede pubblica di cui si macchia colui che, rivestito di pubblico ufficio per amministrare o custodire il patrimonio dell'ente a cui presta servizio, abusa iniquamente della comodità che gli offre la carica e della fiducia in lui riposta.

La parola: *peculato* deriva *a pecude* (bestiame), nel quale consistevano le ricchezze degli antichi. Paulo riferisce in questi termini la definizione che diede Labeone di questo delitto: *Labeo peculatum definit pecuniæ publicæ aut sacræ furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit* (1).

Le specie di peculato presso i Romani erano molteplici. Comprendevano essi sotto questo titolo: Coloro che nell'oro, argento o rame pubblico avessero mischiata altra materia per rendere tali sostanze deteriori; — che essendo addetti alle pubbliche zecche coniavano per sè stessi le monete; — che dalle miniere di Cesare sottraevano oro od argento; — che alteravano le tavole della legge, od altre simili dirette a dimostrare le cose di comune diritto; — che avessero dato o ricevuto a mutuo il denaro di pubblica ragione; — che nei pubblici conti avessero annotato un tanto meno sulle vendite o locazioni; — che sottraevano le prede tolte ai nemici; — che simulandosi creditori del fisco percepivano il denaro dovuto a questo (2). La pena della legge Giulia *peculatus* era l'interdizione dell'acqua e del fuoco, a cui fu in seguito sostituita la deportazione, e secondo una Costituzione di Onorio ed Arcadio la pena capitale (3). Quella legge comprendeva tre Capi: *De peculatu, de sacrilegio, de residuis*. Il sacrilegio era il furto di cosa sacra. Si ritenevano rei *de residuis* coloro che, avendo ricevuto il denaro per erogarlo in qualche opera di pubblico vantaggio, lo convertivano invece in uso proprio; — coloro che, avendo percepito per qualsivoglia ragione il pubblico denaro, non lo denunziavano, o denunziatolo lo ritenevano oltre un anno. La pena dei rei *residuorum* consisteva nel rifondere il mal percetto aumentato di una terza parte.

Nelle leggi barbariche poco si trova intorno ai delitti dei pubblici ufficiali, essendo le orde barbariche milizie attendate e non per anco uno Stato in convenevole assetto.

Nel Diritto canonico era preveduta l'indebita esazione commessa dai Ministri della Chiesa e si puniva colla scomunica quando non fosse restituito il maltolto (4). A questo delitto, che era stato riconosciuto anche dal Potere laicale, la Chiesa aggiunse la *simonia*, la quale consisteva nel mettere a mercato i beni spirituali, la violazione del segreto della confessione e tutti gli abusi di potere nel procedimento penale sia per favorire sia per aggravare la condizione di un accusato (5).

Le legislazioni intermedie attinsero le loro determinazioni a queste fonti, le quali servirono di base anche alle dottrine dei Pratici.

(1) Leg. 9, Dig. *Ad Leg. Juliam peculatus*.
(2) Tutte queste forme possono vedersi nelle leggi che formano il Titolo: *Ad legem Juliam peculatus*.
(3) L. un. Cod. *De crimine peculatus*.
(4) C. 8, C. XXIII, qu. 1; C. 8, X, *De immun. Eccles*.
(5) C. 8, X, *De Simon.*, 5, 3, Dist. VI, *De pœnit.*; C. 1, § 5, in Clem. *De hæreticis*.

Così si formarono le nozioni scientifiche, nel senso moderno, dei reati nei quali il pubblico ufficiale abusa della potestà che gli è affidata.

Gli Statuti delle città italiane punirono sempre e rigorosamente codesti abusi.

2. Modernamente il delitto di *peculato* è così definito dalla maggioranza degli scrittori: *L'appropriazione commessa da persona rivestita di pubblico ufficio della pecunia pubblica e dei pubblici valori che le erano stati affidati in ragione di questo ufficio.*

Da questa nozione si rileva come, secondo la dottrina, tre dover essere i punti essenziali del peculato, riferentesi alla qualità della persona del soggetto attivo, alla qualità della cosa ed alla condizione della consegna.

3. Soggetto attivo del peculato non può essere che il pubblico funzionario riconosciuto come tale dalla pubblica amministrazione e che nel suo ufficio ha la ragione di mettere in sua mano la cosa pubblica che indebitamente si appropria. Non fa divario nell'essenza del titolo il rango più o meno elevato dell'ufficiale, nè che questi sia stipendiato o no; ma vuole la dottrina che sia riconosciuto dall'Autorità; e ciò si comprende di leggieri, poichè essendo il peculato, come si concorda dalla maggioranza degli scrittori, un delitto contro la pubblica Amministrazione commesso da un pubblico ufficiale, questo carattere non può avere giuridica esistenza di fronte alla legge penale, ove non sia consacrato da quell'Autorità dalla quale dipende gerarchicamente.

Intorno alla *cosa* è da considerarsi in primo luogo la sua *qualità*, ed in secondo luogo la sua *pertinenza*. Circa la *qualità*, la dottrina e le legislazioni concordano nell'accettare il concetto più largo. Perciò è indifferente che si tratti di denaro o di altri valori che siano stati consegnati direttamente dall'Amministrazione, oppure dai privati per conto dell'Amministrazione. Basta che questo denaro o questi valori siano venuti in mano del pubblico ufficiale per ragione dell'ufficio, ed egli se li sia indebitamente appropriati a scopo di lucro. Circa la *pertinenza*, si considera comunemente come reo di peculato tanto l'ufficiale consegnatario del denaro o valori dello Stato, quanto quello che si appropria il denaro o i valori della Provincia, del Comune o di qualsiasi pubblica Amministrazione; ed anche in certi casi il denaro o i valori privati consegnati legalmente nelle pubbliche casse o locali pubblici a ciò destinati.

Quanto alle *condizioni* della consegna, terzo estremo del peculato, si apre una grave discordia fra i principii della comune dottrina penale ed i principii che si sono voluti sanzionare da qualche legislazione contemporanea. Nella dottrina prevale la regola che ad avere il titolo di peculato sia requisito indispensabile che il pubblico depositario fosse debitore di *specie* e non di *quantità;* in altre parole, si esige l'esclusione di ogni dominio del sottrattore sulla cosa sottratta; lo che si esprime generalmente nelle definizioni di questo malefizio con la formola: *pecunia non suo periculo suscepta.* Il pubblico funzionario che sia responsabile in proprio delle somme che amministra col mero obbligo di dare il *tantumdem*, cioè altrettanto denaro quanto ne aveva ricevuto, qualora non riesca fedele nel darne conto non sarebbe passibile, giusta l'opinione prediletta di qualche dottore, che di azione civile, come ogni altro debitore del fisco; nè potrebbe in conseguenza rispondere di peculato. Alcuni Codici moderni hanno voluto abolire questa distinzione ed hanno dichiarato peculatore anche il pubblico ufficiale che si appropria il denaro pubblico da lui tenuto a proprio rischio e pericolo. A sostegno di questa disposizione si considera che l'agente avrebbe sempre mancato ad una fiducia in esso collocata, e che è necessità politica che il denaro e gli effetti pubblici siano nella pronta disponibilità degli enti morali ai quali appartengono o nella *specie* o nella *quantità* per far fronte ai bisogni giornalieri e rinascenti. Però, si contrappone con maggior fondamento, che la disposizione, oltrechè severa, non risponde nè ai principii giuridici nè ai principii morali. Non ai giuridici, perchè il funzionario debitore di *quantità* è fatto proprietario delle cose che riceve; non ai morali, perchè, mentre il funzionario non è in dolo quando usa a suo pro del denaro che tiene come suo e che ha a proprio pericolo, può successivamente non essere in dolo neppure quando manca di corrispondere al suo debito nel giorno del

richiamo, perchè circostanze fortuite gli abbiano fatto venir meno quei mezzi sui quali aveva ragionevolmente calcolato come bastevoli a metterlo in grado di dar conto di sè. In base, adunque, a questa dottrina, armonizzante d'altronde coll'antica romana, non dovrebbero rispondere del maleficio i pubblici cassieri o amministratori che hanno assunto in sè il pericolo della cosa e che mediante una determinata cauzione e dietro una particolare corrisponsione esigono e versano nelle casse dello Stato i pubblici tributi, perchè in essi non potrebbesi concepire abuso di fiducia.

Taluno ha sostenuto che solo la *sottrazione* della cosa pubblica e non la sua *distrazione* costituisca il *peculato*. Ma questa distinzione è reietta dalle legislazioni, nè potrebbe seriamente sostenersi. È nella natura del peculato che l'oggetto pubblico sia *consegnato* al pubblico ufficiale, il quale indebitamente lo volge a suo profitto. Costui non può dirsi che *sottragga*, perchè ha il possesso della cosa; ma se l'*appropria* e la *distrae* dall'uso al quale era stata destinata e pel quale ne aveva ricevuto la consegna. Dunque, ben lungi dal potersi dire che la *distrazione* esca dai termini del peculato, è dessa invece che ne presenta le condizioni ordinarie.

4. Gli scrittori trovano affini al peculato altre ipotesi, le quali vengono a costituire i delitti: I residui, il vuoto di cassa, la soppressione o distruzione di atti, titoli o documenti.

Residui. Questo maleficio nella legislazione romana era conosciuto sotto il nome: *De residuis.* Abbandonata l'opinione di quegli interpreti che facevano consistere il reato *de residuis* nella sottrazione del denaro pubblico fatta da chi ne aveva assunto in sè il pericolo, sono, secondo la comune dottrina, rei di questo malefizio coloro che, avendo ricevuto il denaro per erogarlo in qualche opera di pubblico vantaggio, lo convertirono invece in uso proprio; — e coloro che, avendo percepito per qualsivoglia ragione la pecunia pubblica, non la denunziarono o denunziatala la ritennero oltre un anno.

Vuoto di cassa. La dottrina che il contabile pubblico debitore non di *specie* ma di *quantità* incorre in una responsabilità meramente civile è sembrata a taluni soverchiamente benigna. Perciò la dottrina moderna ha creato per quest'ipotesi un titolo di malefizio distinto dal peculato, ma ad esso affine e che denomina: *vuoto di cassa*, titolo che incontra una pena assai più benigna e subordinata a condizioni più favorevoli all'accusato. Secondo tale dottrina si renderebbe colpevole del vuoto di cassa quel pubblico ufficiale, *cui fosse per ufficio affidata come a debitore di quantità l'amministrazione della pubblica pecunia, qualora non rendesse esatto conto dei valori a lui pervenuti.* Estremo essenziale di questo reato, oltrecchè quello doversi trattare di denaro pubblico o di pubblici valori, è il dolo (d'altronde comune ad ogni malefizio), il quale consiste nel non tenere in pronto a disposizione del proprietario la pecunia ad ogni richiesta di esso; poichè se fosse provato che, non per sua colpa ma per forza maggiore o per l'altrui malvagità, il pubblico ufficiale fosse rimasto spogliato del denaro o dei valori stessi, in tale ipotesi non potrebbe parlarsi di vuoto di cassa.

Soppressione o distruzione di atti, titoli o documenti. Taluni estesero la nozione del peculato a tutte le cose che fossero pervenute nell'agente pubblico ufficiale per ragione delle sue funzioni. Una tale estensione fu però considerata in opposizione all'origine storica e giuridica di questo malefizio, il quale non prevedeva altra ipotesi che la sottrazione di denaro (*pecunia*) e di valori col carattere di spettanza dello Stato o di una pubblica Amministrazione. Seguendo questo concetto, nel mentre si limitò la nozione giuridica del peculato alla sottrazione della pubblica pecunia e di pubblici valori, si escogitò un'altra ipotesi comprendente la sottrazione di cose pubbliche commessa da pubblici ufficiali, ipotesi che deve, per conseguenza, essere considerata come una specie del peculato stesso o costituente un reato a questo affine.

Giusta quest'ipotesi commette il reato da essa preveduto *quel pubblico ufficiale il quale sottrae, sopprime, distrugge od altera cose a lui date in consegna per ragione del suo ufficio.* Essendo questo reato una fra le specie del peculato, identici ne sono gli elementi e devono essergli applicate le norme regolatrici di esso. Il fatto è sostanzialmente il mede-

simo; ne è solo diverso l'oggetto a cui mira la malvagità dell'agente. Nel peculato si mira all'appropriazione del pubblico denaro o di pubblici valori; nell'ipotesi in esame si mira alla sottrazione, soppressione, distruzione od alterazione di pubbliche cose. Le cose che possono formare oggetto di questo reato sono, secondo la comune dottrina, gli atti di procedura penale o civile, i corpi di reato, i registri o i documenti od altre carte, le quali, sebbene non abbiano il carattere intrinseco della pubblicità siccome interessanti la pubblica Amministrazione in ogni suo ramo, siano però state consegnate al pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio e delle sue funzioni, essendo scopo della giustizia punitrice quello di colpire la fiducia tradita dal pubblico ufficiale, fiducia a cui si ricorre di necessità pel carattere che la pubblica Amministrazione volle imprimere all'agente investendolo di determinate funzioni. Ma se l'ipotesi in esame diversifica dal peculato propriamente detto quanto all'oggetto costituente la materialità del reato, vi ha un'altra differenza fra i due malefizi, la quale riguarda il dolo. Nel peculato l'animo dell'agente mira al lucro, ed è perciò che si pone dalla dottrina e dalle legislazioni fra i reati contro la pubblica Amministrazione che si commettono *lucri faciendi causa*, null'altro essendo che un *furtum pecuniae publicae*. Nell'ipotesi in esame, mentre la sottrazione della cosa può essere commessa a scopo di lucro, questo dolo specifico non è però necessario, potendo la sottrazione, la soppressione, la distruzione o l'alterazione della cosa accadere per qualunque altra causa, purchè malvagia e voluta dall'agente.

FONTI.

5. *Gli articoli* 131 *e* 133, § 2 *dei Sottocommissari della Prima Commissione.*

6. *Lavori della Prima Commissione. — Gli articoli* 126, 127, 129 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

7. *Lavori della Seconda Commissione. — Gli articoli* 145-148 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.

8. *Gli articoli* 177, 178 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.

9. *Lavori sul Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875. — *Gli articoli* 175, 176, 178, 179 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874. — *La Relazione. — Leggere modificazioni in Senato. — Gli articoli* 177, 178, 180, 181 *del Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875. — *Proposte dei Sottocommissari della Commissione del* 1876, *Tecchio e Lucchini.* — *Osservazioni delle Magistrature superiori ed altri Corpi. — Lavori della Commissione del* 1876. — *Osservazioni su questi delle Magistrature superiori e di altri Corpi.*

10. *Gli articoli* 144, 146, *del Progetto Zanardelli del maggio* 1883. — *La Relazione. — Nessuna mutazione di sostanza negli articoli* 144, 146 *del Progetto Savelli* 26 *novembre* 1883 *e negli articoli* 146, 148 *del Controprogetto Pessina.*

11. *Codice attuale. — L'articolo* 159 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887. — *La Relazione ministeriale.*

12. *La Relazione Cuccia per la Commissione della Camera dei Deputati. — Emendamento Panattoni e Spirito. — La Relazione Canonico per la Commissione senatoria.*

13. *Lavori della Commissione Reale di revisione. — La Relazione finale.*

5. I Sottocommissari Ambrosoli, Arabia e Tolomei della Prima Commissione proponevano gli articoli seguenti:

« Art. 131, § 1. Il tesoriere, esattore, « ricevitore od amministratore di danari « dello Stato o di fondi provinciali o comu- « nali, ed il depositario o contabile pubblico, « il quale sottrae o trafuga danaro o valori « di cui gli sia stata affidata, per ragione « del suo ufficio, l'amministrazione o la cu- « stodia, è punito, come reo di peculato, « colla interdizione perpetua dai pubblici « uffici, ed inoltre col terzo al sesto grado « di prigionia se il danno non supera lire « mille, col primo grado di reclusione se il « danno recato non supera lire cinquemila « e col secondo grado di reclusione se il « danno recato supera lire cinquemila.

« § 2. Il danno si calcola indipendente- « mente dalla cauzione che fosse stata pre- « stata; ma se questa fu prestata da lui e « supera la quantità del danno, la pena si « diminuisce di un grado ».

« Art. 133, § 2. Se il reo od altri per lui,

indipendentemente dalla cauzione prestata, abbia risarcito pienamente il danno recato, prima che sia pronunciato il suo rinvio al giudizio, la pena, nei casi preveduti nell'articolo 131, si diminuisce da uno a tre gradi ».

6. Questi articoli furono esaminati dalla rima Commissione nella seduta del 2 marzo 868 (1).

Sull'articolo 131.

Il *contabile*, essendo nel significato italiano i debitore di *quantità* e non un depositario, n va compreso in questo articolo, giacchè i lui non può commettersi peculato, ma tro reato speciale. Sulla proposta poi di mprendere in quest'articolo qualunque sottazione *di effetti mobili*, commessa dalle rsone ivi nominate, si notava che il pelato, rigorosamente parlando, consiste nella ttrazione commessa contro la fede del desito che è inerente alle funzioni pubbliche cui si tratta; perciò la sottrazione di obili od altri oggetti della pubblica amministrazione non compresi in tale deposito, a inserviente, per esempio, agli usi d'ufficio me il mobiliare di esso e simili, sarebbe propriazione o furto. Piuttosto si ravvisava pportuno di far cenno delle *derrate*, *merci*, *carte di credito*, che, come il *danaro*, sono a i *valori* affidati, e di aggiungere anche *pubblico magazziniere*, per chiarire sempre ù il concetto che vuolsi qui comprendere gni depositario od ogni cosa affidata per gione di pubblico ufficio. Riguardo alla na si deliberò di distinguerla secondo entità del *valore del tolto*, non secondo il anno, che è idea troppo indefinita, e di mmisurarlo secondochè tale valore superi non superi le cinquemila lire. Quanto alla ecie della pena non si dubitò che debba sere la reclusione, poichè non sarebbe giusto ffiggere pena minore di quella dovuta pel rto qualificato. E solo si ammise che nei si di minore entità, cioè nei quali il valore sse di lire cinquecento al più, bastasse la rigionia da tre a cinque anni. Come superfluo si soppresse il § 2, non occorrendo più un accertamento di danno, e non potendosi dubitare che il *tolto* si determina senza alcun riguardo alla cauzione.

Sull'articolo 133, § 2.

Nacque discussione sulla opportunità di limitarne l'applicazione al caso in cui il risarcimento sia seguito *indipendentemente dalla cauzione prestata*. Scopo di questo disposto è di assicurare il pieno ed effettivo risarcimento; se la cauzione abbia o non abbia servito ad effettuarla è questione di fatto; e non si vede perchè, ove la cauzione sia propria del colpevole, non possa valere ad effettivo risarcimento; conveniva quindi lasciare all'apprezzamento dei giudicanti il determinare quando abbia o non abbia avuto luogo il risarcimento richiesto, che è pur sempre una diminuzione di proprietà del colpevole, senza che occorra da parte sua l'impiego di proprietà diversa. Purchè però non avvenga che la cauzione da altri prestata, venendo convertita coattivamente nel risarcimento, giovi ciò non ostante a liberare il colpevole, si stabilì di dire: *od altri volontariamente per lui*. Ad esprimere poi vieppiù la necessità che il risarcimento sia un fatto *compiuto* prima della condanna, si aggiunse la voce: *effettivamente*, e viceversa si omise la voce: *pienamente*, perchè non c'è *risarcimento* finchè resta una parte di danno. Benchè siasi riconosciuta tale efficacia nel risarcimento, si credette che dovesse essere perpetua l'interdizione anche non ostante il risarcimento; e solo si reputò utile di offrire maggior allettamento a prestarlo collo scemare la pena afflittiva non solo di tre, ma di quattro gradi.

In seguito a queste considerazioni e modificazioni, nel Progetto 17 maggio 1868 furono introdotti gli articoli seguenti:

Art. 126. *È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della Provincia, del Comune o di Stabilimenti od imprese aventi i caratteri indicati nell'articolo* 125 (2), *il quale sottrae o trafuga denaro, derrate, merci, carte di credito o valori, di*

---

(1) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, Arabia, Carrara, Conforti e De Foresta (Verbale n. 62, nel Vol. I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, 1870).

(2) Cioè soggetti a tutela o vigilanza governativa, provinciale o comunale.

cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia.

Art. 127. *Il colpevole di peculato è punito coll'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, e colla prigionia da tre a cinque anni se il valore del tolto non superi lire cinquecento; colla reclusione da cinque a dieci anni se supera lire cinquecento, ma non cinquemila; e da dieci a quindici anni se supera lire cinquemila.*

Art. 129. *Se il colpevole, od altri volontariamente per lui, abbia risarcito pienamente il danno civile del peculato prima che sia pronunziata la sentenza definitiva di condanna, la pena si diminuisce da tre a quattro gradi.*

7. La Seconda Commissione esaminò questi articoli nella riunione del 18 novembre 1869 (1).

Sull'articolo 126.

Anzitutto osservava che questo articolo non prevede il caso della *distrazione* del pubblico danaro, come non prevede neppure la sottrazione o il trafugamento degli *effetti mobili* affidati al pubblico ufficiale per ragione dell'ufficio, e dei quali dev'essere responsabile, come lo è del denaro, delle merci, e delle carte di credito e valori. La stessa natura della responsabilità esige la stessa sanzione penale.

Osservava pure che l'articolo non fa menzione della responsabilità di coloro ai quali i funzionari in esso indicati delegano, usando delle facoltà loro concesse dalla legge, l'amministrazione o la custodia del pubblico danaro. Su tal proposito la Commissione ha considerato, che non sarebbe giusto rendere responsabili i funzionari mentovati nell'articolo in esame, delle sottrazioni, distrazioni o trafugamenti del denaro pubblico commessi dagli impiegati da essi dipendenti, sia che si tratti di impiegati nominati e stipendiati dal Governo, sia che vengano legalmente nominati e stipendiati dallo stesso funzionario. Senonchè, potendo per avventura il funzionario abbandonare in fatto l'amministrazione e la custodia del pubblico denaro a persona della sua famiglia od anche estranea, senza esservi autorizzato dalle leggi o dal Governo, nè potendosi in questo caso escludere la sua personale responsabilità, la Commissione deliberava di rendere responsabili soltanto coloro ai quali i ripetuti funzionari fossero dalle leggi autorizzati a delegarne l'amministrazione e la custodia.

Sull'articolo 127.

Modificò questo articolo in seguito alla mutata gradazione delle pene ed alle modificazioni introdotte nell'articolo precedente.

Sull'articolo 129.

La Commissione temeva che ammettendo con soverchia larghezza la morale reintegrazione del colpevole, si facciano bensì, fino ad un certo punto, gli interessi dell'Amministrazione, ma si faciliti ad un tempo, per la speranza di sfuggire alla pena mediante il risarcimento, la via al peculato. Reputava quindi poco prudente diminuire di troppo la pena nel caso preveduto nel detto articolo, e rendere assai lungo il termine entro il quale il risarcimento del denaro sottratto, distratto o trafugato può procurare al colpevole una diminuzione di pena.

Inoltre osservava che le parole: *il colpevole od altri volontariamente per lui abbia risarcito*, non varrebbero a significare con sufficiente chiarezza, che il risarcimento, per essere efficace a far diminuire la pena, debba essere volontario anche quando è operato dal colpevole; perciò occorreva spiegarle in questo senso, accennando altresì espressamente che il risarcimento avvenuto col mezzo della cauzione, non ha effetto se non quando deriva da un atto di volontario abbandono di essa, per parte di chi l'ha prestata.

Siccome poi, la maestà della legge e della giustizia verrebbe facilmente offesa quando si ammettesse l'efficacia del risarcimento fino al momento in cui è pronunziata la sentenza definitiva, si deliberò di limitarla al rinvio dell'accusato al dibattimento; ma partendo da questo punto, la pena doveva essere più o meno grave, secondo che egli dimostri maggiore sollecitudine e spontaneità di pentimento.

Trovava più opportuno di aggiungere un articolo sulla ipotesi che il colpevole per commettere il peculato avesse commesse delle falsità nei conti, registri o documenti, o avesse

(1) Verbale n. 23 nel Volume II dell'Opera, di cui la nota 1 nella pagina precedente.

fatto uso di altro mezzo costituente per sè stesso un reato.

Nel Progetto 15 aprile 1870 furono, in conseguenza, inseriti gli articoli seguenti:

Art. 145, § 1. *È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della Provincia, del Comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, il quale sottrae, distrae, o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito o valori, od altre cose mobili, di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia.*

§ 2. *Sono puniti con le pene stabilite pel peculato anche coloro, ai quali le persone designate nel* § 1 *hanno delegata, a norma di legge, l'amministrazione o la custodia ivi indicata.*

Art. 146. *Il colpevole di peculato è punito con la decadenza dai pubblici ufficii, e con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a dieci anni se supera lire cinquecento, ma non cinquemila; e con la reclusione da undici a quindici anni se supera lire cinquemila.*

Art. 147, § 1. *Se il colpevole od altri per lui, sia con l'abbandono della cauzione, sia in altro modo, ha volontariamente risarcito l'intero danno civile del peculato, prima che fosse pronunziato il rinvio al dibattimento, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da uno a due gradi.*

§ 2. *Se il risarcimento di che nel* § 1 *ha avuto luogo prima che fosse rilasciato contro il colpevole il mandato di comparizione o di cattura, la detta pena è diminuita da due a tre gradi.*

§ 3. *In tutti i casi si applica al colpevole la pena della decadenza dai pubblici ufficii.*

Art. 148. *Non hanno luogo le diminuzioni di pena, indicate nell'articolo precedente, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, ha commesso falsità nei conti, registri o documenti o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato.*

8. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 figuravano i due articoli seguenti:

Art. 177. *L'ufficiale pubblico od agente dell'Autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio che sottrae o distorna in privato profitto derrate, merci, carte di credito o valori, documenti, titoli, atti od altri effetti mobili, di cui gli sia stata affidata per ragione del suo ufficio l'esazione, l'amministrazione o la custodia, è punito col carcere da tre a cinque anni, e colla multa da cento a mille lire, se il valore del tolto non supera lire cinquemila; con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da mille a tre mila lire, se supera lire cinquemila; con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa da due mila a cinquemila lire, se supera lire ventimila; coi lavori forzati da dieci a quindici anni, e con la multa da tre mila a dieci mila lire, se supera lire cinquantamila.*

Alla pena della reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni, ed alla pena del carcere l'interdizione da tre a cinque anni, dai diritti indicati nei nn. 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 34.

Le pene stabilite nel presente articolo si applicano anche ai commessi, preposti od altri delegati delle persone in esso nominate, quando siano colpevoli del reato medesimo.

Art. 188. *Se il colpevole od altri per lui ha volontariamente risarcito il danno civile prodotto col reato, prima che sia pronunziata la sentenza definitiva di condanna, la pena è diminuita da due a tre gradi. Alla pena applicata può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei nn.* 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 34.

Non ha luogo la diminuzione di pena se il colpevole per eseguire e nascondere la sottrazione o distornazione ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato.

9. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 comprendeva gli articoli seguenti:

Art. 175. *È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della Provincia, del Comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, il quale sottrae, distrae, o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito o valori, od altre cose mobili, di cui*

gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia.

Art. 176, § 1. *Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici, e con la prigionia maggiore di tre anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a sette anni, se supera lire cinquecento ma non cinquemila; e con la reclusione da otto a tredici anni, se supera lire cinquemila.*

§ 2. *Le disposizioni e le pene del peculato sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle amministrazioni o custodie indicate nell'articolo* 175.

Art. 178, § 1. *Se il colpevole, od altri per lui, prima che sia pronunciata la condanna, ha volontariamente risarcito l'intero danno civile cagionato dai reati preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da uno a due gradi.*

§ 2. *Se il risarcimento del danno ha luogo prima che sia rilasciato contro il colpevole il mandato di comparizione o di cattura, la detta pena è diminuita di due o tre gradi.*

§ 3. *In tutti i casi si applica al colpevole la pena della interdizione dai pubblici uffici.*

Art. 179. *Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate nel precedente articolo, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato.*

La Relazione si limita a fermare l'attenzione sulla disposizione del § 2 dell'articolo 176, « pel quale la pena del peculato è applicabile non solamente al pubblico ufficiale, ma anche a colui che, non investito del pubblico uffizio, lo esercita per delegazione, quando però quella sia stata fatta legalmente, ossia in conformità delle leggi e dei regolamenti sul ramo d'amministrazione a cui appartiene ».

Nessuna modificazione fu fatta dalla Commissione del Senato.

Quest'Alto Consesso prese in esame gli articoli nella tornata del 9 marzo 1875 (1):

Sull'articolo 175.

Fu respinta la proposta del Sen. Tecchio di sostituire le parole: *frode pubblica*, alla parola: *peculato*, proposta che non era stata accettata nè dal Relatore Borsani nè dal Governo.

Sull'articolo 176.

Il Sen. Pescatore proponeva di aggiungere in fine del § 1: *e con multa non minore del triplo dei valori sottratti.* La Commissione modificava questa proposta col dire: *non inferiore del doppio dei valori sottratti.* Il Senato approvò l'emendamento, dopo brevi osservazioni del Sen. Miraglia, del Relatore e del Ministro Vigliani.

Sull'articolo 179 (2).

Fu respinta la proposta del Sen. Tecchio di sostituire la parola: *reato*, all'altra: *peculato.*

Nel Progetto 25 maggio 1875, gli articoli presero i numeri 177, 178, 180, 181.

Di questi articoli ebbero ad occuparsi i Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, Tecchio e Lucchini (3).

Sugli articoli 177 e 178.

I due Sottocommissari dichiararono nella loro Relazione « di non saper comprendere perchè l'attuale Progetto abbia voluto specificare le persone che si possono rendere colpevoli di peculato, mentre si conoscono le incertezze suscitate da questo sistema nella giurisprudenza, e tale specificazione torna per lo meno inutile, e di credere pericoloso ed inutile specificare gli *effetti mobili*, che non siano denaro abusivamente sottratto, distratto o trafugato dal pubblico funzionario ». Quanto alla pena del peculato pareva ad essi « meglio seguire l'esempio del Codice toscano e subordinare la penalità a quella ond'è colpito il furto qualificato, aumentata di un grado ». Fecero poi voto che si togliesse la pena pecuniaria, la quale è ormai bandita dai reati di furto, e proposero di sostituirvi la perdita della cauzione, perdita che non dovrebbe mai eccedere il valore delle cose sottratte, « poichè sarebbe ingiusto e sproporzionato il sacrificio di un capitale di più migliaia di lire per la sottrazione di poche decine o centinaia ». Proposero inoltre di sopprimere il § 2 dell'ar-

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pagg. 668-670. Roma, Tip. Botta, 1875.

(2) L'articolo 178 fu approvato senza osservazioni e senza modificazioni.

(3) V. la *Introduzione* nel Vol. I, pag. CXXX. — *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni, ecc.*, pagg. 15-17. Roma. Stamp. Reale, 1877.

ticolo 178, anzitutto, pel senso equivoco delle parole: *legale delegazione;* e poi, perchè la nozione data del pubblico uffiziale è abbastanza estesa per non avere mestieri di scendere a questa specificazione.

Sull'articolo 180.

Nei riguardi di questo articolo, i Sottocommissari censurarono la disposizione relativa al tempo utile pel risarcimento del danno. « A noi ripugna (così dissero) che del risarcimento si tenga cònto quando sia dato dopochè l'azione sia in qualche modo incoata, assumendo in tal caso la promessa mitigazione l'aspetto d'ignobile transazione tra le finanze dello Stato e gli interessi della punitiva giustizia già posta in moto. In faccia alla imminenza della condanna non merita poi indulgenza il malfattore, che, per isfuggire il rigore della legge, si fa a restituire il mal tolto, il di cui valore sarà forse da lui scrupolosamente apprezzato in corrispondenza a pochi anni di carcere di cui viene così a liberarsi. Ben diversamente si deve invece apprezzare il risarcimento spontaneo ed integrale che dal colpevole si faccia prima che il reato *fosse denunciato* e *scoperto.* Allora sì che è lecito al legislatore valutarlo come una circostanza attenuante, ed aiutare coll'allettamento della mitigazione della pena l'opera riparatrice del colpevole, nella giusta presunzione che dessa sia frutto d'una vera e morale resipiscenza, se al momento in cui ha risarcito, il colpevole poteva ancora sperare la impunità. Questa straordinaria mitigazione non avrebbe luogo quando il misfatto del funzionario fosse, per così dire, qualificato da circostanze che di per sè stesse costituissero altro reato speciale, siccome viene detto all'articolo seguente, che ci riescì facile cosa compenetrare in questo semplificandone il dettato ».

In conseguenza delle anzidette considerazioni, rimanevano soppressi gli articoli 178 e 181; quello, perchè compenetrato nell'articolo 177; l'altro, perchè compenetrato nell'articolo 180. Gli articoli poi 177 e 180 risultarono del tenore seguente:

« Art. 177. L'ufficiale od agente pubblico, « che sottrae, distrae, trafuga danaro *od altri* « *oggetti* mobili, di cui gli sia stata affidata « per ragione del suo ufficio, *o con legale* « *delegazione*, l'amministrazione o la custodia, « è colpevole di peculato, ed è punito con « l'interdizione dai pubblici uffici e con *la* « *pena del furto qualificato aumentata d'un* « *grado, oltre alla perdita della cauzione* « *prestata pel conferimento dell'ufficio sino* « *all'ammontare dei valori sottratti.*

« Art. 180. Se il colpevole, prima che il « *reato fosse denunziato o scoperto,* ha vo- « lontariamente risarcito l'intero danno civile « cagionato dai reati preveduti agli arti- « coli precedenti, *non gli sarà applicata* « *che la interdizione dai pubblici uffizi, sem-* « *prechè per commettere il reato egli non* « *abbia fatto uso di mezzi costituenti per* « *sè stessi altro speciale reato* ».

Dall'esame delle osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi, si hanno i seguenti risultati (1):

Sull'articolo 177 (175 del Progetto Vigliani).

La Cassazione di Torino; la Procura Generale presso la Cassazione di Napoli; le Corti d'Appello di Brescia, Lucca, Milano, Torino; le Procure Generali di Messina e di Parma; la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania oppugnarono gli emendamenti dei Sottocommissari. Le Corti di Appello di Ancona, Catanzaro, Firenze, Modena, Napoli, Trani e Venezia avversarono gli emendamenti sulla pena. La Corte d'Appello di Bologna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova si limitarono a censurare l'emendamento concernente la perdita della cauzione.

Sull'articolo 180 (178 del Progetto Vigliani).

In favore dell'emendamento dei Sottocommissari si mostrarono le Cassazioni di Firenze e di Palermo; contro, la Cassazione di Torino; le Corti d'Appello di Ancona, Firenze, Lucca, Macerata, Modena, Napoli, Potenza, Trani; le Procure Generali di Messina e di Parma; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Mantova e di Vercelli. Le accettarono con qualche modificazione la Cassazione di Napoli; le Corti d'Appello

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc., sugli emendamenti al Libro Secondo, ecc., proposti dalle Sottocommissioni, ecc.*, pagg. 136-144, 151-161. Roma, Stamp. Reale, 1878. — Non fu presentata alcuna osservazione sull'articolo 178.

di Catania e di Catanzaro; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria.

Sull'articolo 181 (179 del Progetto Vigliani).

La soppressione proposta fu combattuta concordemente dalle Corti d'Appello di Ancona, Catania, Firenze, Macerata, Modena, Palermo, Potenza, Torino; dalla Procura Generale di Parma e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

La Commissione ministeriale del 1876 si occupò degli articoli anzidetti nella riunione del 5 novembre 1877 (1).

Sugli articoli 177, 178 (179, 180 del Progetto Vigliani).

Fecero osservazioni su questi articoli i Commissari Piroli, Trombetta, Nocito, Oliva, Arabia, Canonico, Conforti, La Francesca, Buccellati, Brusa, Nelli e Lucchini. Il Ministro Mancini, riassumendo la discussione, osservava essere tre in questi articoli i punti su cui ebbe luogo la discussione e che è mestieri risolvere: il modo di indicare le persone dei colpevoli; la formola propria ad esprimere la figura del reato; e le penalità da applicarsi. Quanto alle persone dei colpevoli, bisogna tenere presenti i mezzi che sogliono frequentemente adoperarsi nella difesa di questa specie d'imputati, consistenti principalmente nello sforzo di provare che l'accusato non sia compreso nel novero delle persone che la legge designa come imputabili di peculato. In tal modo non rade volte accadde, per esempio, che gli appaltatori della riscossione d'imposte o di altri proventi erariali, invocando codesta qualità, e ricorrendo alla nota distinzione del debito *di specie e di quantità*, benchè fossero colpevoli di trafugamento di pubblico denaro, sfuggissero alle sanzioni penali del peculato. Perciò, la formola semplice ed indeterminata *di ufficiale od agente pubblico* potrebbe forse riuscire insufficiente allo scopo. Sarebbe invece opportuno studiare, se la formola del Progetto senatorio non esiga ancora qualche aggiunta che la completi, nel senso di comprendere anche coloro che per contratto di appalto col Governo o con una pubblica Amministrazione riscuotano pubblico danaro e debbano risponderne e versarlo. Per quanto concerne la formola propria ad esprimere la figura del reato, sembra che quella del Progetto si possa conservare. Soltanto tornerebbe utile vedere se l'ipotesi della *legale delegazione* per cui la cosa o il denaro pubblico si trova in possesso del reo, debba essere collocata più davvicino all'altra ipotesi del *diretto affidamento;* e se alle ragioni di un tale possesso si debba aggiungere quella della *esazione*, in occasione della quale ben di sovente accadono le sottrazioni che formano oggetto del peculato. Circa le penalità da applicarsi, non v'ha dubbio che un rapporto corre tra il peculato ed il furto, non essendo il peculato che una specie di furto del pubblico denaro per opera di coloro che a causa di ufficio ne hanno il maneggio. Quindi è necessario mantenere un'armonia tra le penalità dell'uno e dell'altro reato. Da ciò due conseguenze: la prima, che occorre aumentare sensibilmente la pena del peculato, che, secondo il Progetto, non sarebbe proporzionata a quella del furto; la seconda, che bisogna avere riguardo anche alle altre circostanze qualificative del furto oltre quella del valore, già considerata dal Progetto. In ordine alla circostanza del valore poi sarebbe altresì da studiarsi, se oltre l'aggravamento di pena misurato sopra una gradazione fissa di valori (da lire 500 a lire 5000), sia giusto e conveniente non elevare ulteriormente la pena tanto se il peculato si commetta per 5001 lire, quanto per più milioni. Ciò importa che se taluno siasi appropriato 6000 lire, e non possa più ricolmare codesto *deficit*, trova nella legge un eccitamento a portar via dalla cassa qualunque maggior somma, non avendo a temere verun nuovo aumento di pena. Giova, adunque, a rendere completo il sistema, attribuire efficacia notevolmente aggravante alla circostanza che si tratti di *ingenti* sottrazioni, le quali, per la commozione che destano nell'opinione pubblica, e per gli ostacoli che il colpevole

(1) *Presidente:* Mancini, Ministro Guardasigilli; *Commissari:* Conforti, Arabia, Buccellati, Canonico, La Francesca, Nelli, Nocito, Oliva, Paoli, Piroli, Trombetta, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 1, nel Volume: *Lavori della Commissione istituita con Decreto ministeriale* 18 *marzo* 1876. Roma, Stamp. Reale, 1878).

deve superare, meritano indubitatamente una maggiore punizione.

La Commissione deliberava: — che la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 178 sia compenetrata nell'articolo 177; — che a completare la figura del reato sia indicata alla fine dell'articolo 177, oltre alla amministrazione ed alla custodia, anche l'esazione; — che la pena della multa sia applicata senza riguardo al valore della cosa sottratta. Incaricava poi la Sottocommissione di determinare la formola che trovasse migliore per l'indicazione dei colpevoli, tenuto conto delle idee svolte nella discussione; e di concretare nel paragrafo 2 dell'articolo 178 una disposizione, che rendesse applicabili al peculato le circostanze aggravanti del furto, tenendo presente il disposto dell'articolo 211 del Codice Penale del 1859.

L'articolo formulato dai Sottocommissari fu del tenore seguente:

« Art. 177. È colpevole di peculato il « tesoriere, esattore, ricevitore, amministra« tore, *appaltatore*, depositario dello Stato, « della Provincia, del Comune, o degli isti« tuti sottoposti per legge alla tutela dello « Stato, della Provincia o del Comune, *ed ogni* « *pubblico ufficiale* il quale sottrae, distrae « o trafuga denaro, derrate, merci, carte « di credito o valori, od altre cose mobili « di cui *egli abbia*, per ragione del suo uf« ficio o *per delegazione della pubblica Au*« *torità*, l'amministrazione, l'*esazione* o la « custodia ».

Il § 2 dell'articolo 178 fu poi così compilato:

« Se concorre nel reato qualcun'altra delle « circostanze che aggravano il furto, la pena « può essere aumentata di un grado ».

Sugli articoli 180, 181 (178, 179 del Progetto Vigliani).

Dopo osservazioni dei Commissari Lucchini, La Francesca, Casorati, Paoli, Buccellati, Nocito e Piroli, la Commissione approvava l'articolo 180 secondo il testo del Progetto senatorio, e formulava nel modo seguente l'articolo 181:

« Non hanno luogo le diminuzioni di pena « indicate nel precedente articolo, quando « il colpevole, per eseguire o nascondere il « peculato, fa uso di un mezzo che costi« tuisca per sè stesso reato ».

Sottoposto il Progetto colle praticatevi modificazioni a nuovo esame delle Magistrature Superiori e degli altri Corpi, dall'esame delle osservazioni si hanno i seguenti risultati (1).

Sull'articolo 177 (175 del Progetto Vigliani).

La Sezione di Corte d'Appello di Perugia propose di aggiungere i *Notari* e i *Collettori*; la Corte d'Appello di Firenze alle parole: *ed ogni pubblico ufficiale*, propose di aggiungere: *e suo sostituto ed aiuto approvato;* quella di Genova propose di togliere le parole: *ed ogni pubblico ufficiale;* quella di Milano esternò il desiderio che fosse compreso anche l'*agente*, *commesso* o *preposto* del ricevitore, del tesoriere, dell'esattore; quella di Venezia, desiderava che fosse risoluta la questione della responsabilità del ricevitore a scosso e non scosso; la Facoltà di giurisprudenza di Siena trovava spuria la definizione del peculato; e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti trovava che la parola: *appaltatore*, poteva involgere anche chi non fosse soggetto che a semplice responsabilità civile dipendente da contratto di locazione.

Sull'articolo 178 (176 del Progetto Vigliani).

Non fecero buon viso agli emendamenti della Commissione le Corti d'Appello di Brescia, di Palermo e di Venezia.

Sull'articolo 180 (178 del Progetto Vigliani).

La Sezione di Corte d'Appello di Perugia osservava non essere in questo articolo previsto il caso che il completo risarcimento volontario avvenga prima di ogni atto di processo; nel qual caso dovrebbe stabilirsi una pena minore. La Corte d'Appello di Genova proponeva la soppressione del paragrafo 1 per limitare il beneficio della mitigazione della pena al solo caso previsto dal paragrafo 2. La Facoltà di giurisprudenza di Siena trovava un'immoralità la diminuzione di pena per la restituzione della somma

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc., sugli emendamenti, ecc., proposti dalla Commissione ministeriale del* 1876, pagg. 66-86. Roma, Stamp. Reale, 1879.

pendente il processo, e perfino nella imminenza della sentenza.

10. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883 inseriva gli articoli seguenti:

Art. 144. *Il pubblico ufficiale che sottrae o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito, valori od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.*

Se nel delitto concorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 3°, 5°, 6°, 7°, *e* 9° *dell'articolo* 372, *la pena è aumentata di un grado.*

Se il valore non supera cinquecento lire, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Si applicano in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e la multa.

Art. 146. *Se il colpevole od altri per lui, prima che sia rilasciato il mandato di comparizione o di cattura, ha spontaneamente risarcito l'intero danno civile cagionato dai delitti preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di due gradi.*

Se il risarcimento del danno ha luogo dopo il rilascio del mandato di comparizione o di cattura e prima del dibattimento, la detta pena è diminuita di un grado.

Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate in questo articolo quando il colpevole per eseguire od occultare il fatto, fa uso di un mezzo che costituisca per sè stesso delitto.

Nella Relazione poi il Ministro proponente così si esprimeva:

« La nozione del peculato data nell'articolo 144 del Progetto è conforme ai principii scientifici, ed anzi determina meglio il concetto che si trova, sia nei Codici penali moderni, sia nei precedenti Progetti. Subietto del fatto debbono essere denaro, derrate, merci, carte di credito, valori ed altre cose mobili, di cui il colpevole abbia, per ragione di pubblico ufficio o per incarico della pubblica Autorità, l'amministrazione, l'esazione o la custodia. Pei quali estremi la legge viene a distinguere esattamente il titolo singolare e più grave del peculato dai meno gravi del furto e della truffa. La pena minacciata a tale reato è sempre severa; e, come in tutti i reati che offendono la proprietà, può essere mitigata dal tenue valore del tolto. In tutti i reati nei quali deriva danno alla proprietà la legge, per equità e per interesse dei derubati, valuta non come attenuante la imputabilità, ma come minorante la pena, il risarcimento volontario ed intero, che sia fatto in tempo utile dal colpevole. E questo, in conformità al Codice toscano (art. 171) ed a tutti i Progetti anteriori, dispone anche il Progetto attuale (art. 146). Ma di siffatta indulgenza non è meritevole il delinquente che per eseguire o nascondere il peculato o uno dei due delitti anzidetti abbia commesso altro reato e non la sola falsità istrumentale, come dispone l'articolo 172 del Codice toscano ».

Identici, salvo il cambiamento nei numeri di richiamo, erano gli articoli 144, 146 del Progetto Savelli 26 novembre 1883; il Ministro Pessina negli articoli 146, 148 del suo Controprogetto limitossi a sostituire la voce: *reati*, alla voce: *delitti*, ed a mutare i numeri di richiamo.

11. Nel Progetto Zanardelli 22 novembre 1887 vi era l'articolo seguente:

« Art. 159. Il pubblico ufficiale, che sottrae « o trafuga danaro od altre cose mobili di « cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, « l'amministrazione, l'esazione o la custodia, « è punito con la interdizione perpetua dai « pubblici ufficii, con la reclusione da cinque « a dieci anni e con multa non inferiore al « doppio del valore delle cose sottratte o « trafugate.

« Se il danno è lieve, ovvero se è stato « interamente e spontaneamente risarcito « prima di ogni provvedimento giudiziale a « riguardo del colpevole ed a lui reso noto « legalmente, la reclusione è da uno a cinque « anni e la interdizione è temporanea ».

La Relazione, alle considerazioni esposte in quella sul Progetto del 1883, aggiungeva le seguenti (1):

« Una modificazione di forma ai precedenti Progetti è l'omessa specificazione delle

(1) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo, ecc.*, pagg. 66, 67. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

cose sulle quali il peculato può esercitarsi, essendomi limitato ad indicare il *danaro o altre cose mobili*, con le quali parole è abbastanza espresso il fine di lucro che il colpevole si è proposto di conseguire mercè la sottrazione. Una modificazione sostanziale è l'avere omesso l'aumento di pena per il concorso di alcune circostanze che aggravano la responsabilità nel furto; poichè, da una parte, non si saprebbe quali di esse circostanze possono convenire al reato di peculato, specialmente ora che dalle qualifiche del furto è stato eliminato il valore; e, d'altra parte, perchè il sistema ora adottato per la commisurazione della multa e l'ampia latitudine della pena provvedono abbastanza alla varietà dei casi ».

12. Il Dep. Cuccia per la Commissione della Camera dei Deputati (1) così si esprimeva (2):

« Fu osservato che oltre i casi del *peculato* propriamente detto e che consiste nel trafugamento o nella sottrazione (che forse meglio direbbesi *distrazione*) della pubblica pecunia da parte di chi ne ha il maneggio, per ragion di ufficio, bisogna pur prevedere e punire quello che la scienza ha chiamato: *peculato improprio*, e che il Codice penale toscano nell'articolo 174 denomina: *vuoto di cassa*, di cui può rendersi responsabile il pubblico ufficiale che sia verso la pubblica amministrazione debitore *di quantità* e non *di specie*. La Commissione pertanto non ha esitato dall'esprimere il suo avviso che una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 174 Codice penale toscano, venisse introdotta nel nuovo Codice penale del Regno sotto la stessa epigrafe *del peculato*. Come altresì, la Commissione ha creduto doversi aggiungere la disposizione dell'articolo 173 del ripetuto Codice toscano, che considera come colpevole di peculato il pubblico ufficiale che commercia in proprio vantaggio i valori, ch'ei dovrebbe amministrare e custodire per interesse della sua amministrazione, salva sempre la circostanza diminuente preveduta nel § 2° del detto articolo 173 pel caso in cui dal fatto testè accennato non sia derivato alcun pregiudizio alla pubblica Amministrazione. La Commissione inoltre, pur mantenendo la diminuzione di pena segnata nel Progetto, nei casi di danno lieve, ovvero di integrale e spontaneo risarcimento del tolto, richiama l'attenzione del Governo sul termine assegnato, credendo più opportuno, sì per riguardo di giustizia, che nell'interesse del pubblico Erario, che fosse preferita la formula del Codice toscano la quale ammette la diminuzione di pena quante volte il vuoto sia stato ripianato *prima che sia pronunziato il decreto di invio al giudizio;* mentre il termine prefisso nel Progetto, cioè *prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente*, può spesso riuscire insufficiente, non solo ad eseguire, ma persino a formare la risoluzione di risarcire il danno prodotto ».

Avanti la Camera il Dep. Rosano nella tornata del 1°, e il Dep. Simoni nella tornata del 5, dichiararono di associarsi alla proposta della Commissione per la comprensione nel Codice delle ipotesi di delitti prevedute dal Codice toscano (3).

Fecero poi pervenire alla Presidenza i seguenti emendamenti i Dep. Panattoni e Spirito (4).

Emendamento Panattoni. Alla configurazione del peculato si aggiungano le configurazioni del *vuoto di cassa* e della *fraudolenta amministrazione;* quali sono distintamente considerate nel Codice penale toscano, articoli 174, 401.

Emendamento Spirito. Si aggiunga: « Il pubblico ufficiale che per fine privato illegittimamente usa del denaro o di altre cose mobili a lui affidate per ragione del suo ufficio, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni e con la interdizione temporanea; e se il danno è lieve, con la sola detenzione sino a sei mesi.

« Il privato, il quale coopera alla esecu-

(1) V. *Introduzione* nel Vol. I, pag. CLVIII.

(2) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ecc.*, pagg. 148-150. Torino Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(3) *Atti della Camera dei Deputati dell'anno* 1888, pagg. 3133, 3246.

(4) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ecc.*, pagg. 324, 327. Torino Unione Tipogr.-Editr., 1888.

zione dei precedenti reati, è punito a norma delle disposizioni del Titolo VI, Libro I, con la diminuzione di un terzo ».

Il Sen. Canonico per la Commissione del Senato così si espresse nella sua Relazione (1):

« La Commissione della Camera propose a questo articolo due modificazioni: inserire qui il disposto del Codice toscano relativo al commercio illecito dei valori delle casse pubbliche ed al *vuoto di cassa:* allargare il tempo per lo spontaneo ed integrale risarcimento utile del danno fino al decreto di rinvio a giudizio. Alla maggioranza della Commissione non sembra necessaria la prima proposta; le pare invece da accogliersi, con qualche modificazione, la seconda. Non sembra necessaria la prima; perchè il peculato, preso nel senso largo, comprende anche le due figure di delitto a cui si accennò; nè vi è ragione di entrare nella specificazione di questo piuttosto che di quel modo di peculato, facendo menzione espressa di due speciali ipotesi che non figurano in nessuno dei Progetti anteriori. Tutt'al più si potrebbe aggiungere la voce: *distrae*, dicendo: « Il pubblico ufficiale che *sottrae*, *trafuga* o *distrae*, ecc. ». Quanto alla seconda proposta, la Commissione credette doversi agevolare, per quanto è possibile, l'integrale risarcimento del danno. Le parve quindi che la diminuzione di pena debba applicarsi, anche dopo il rinvio al giudizio, purchè il risarcimento avvenga dieci giorni prima di quello fissato dal giudizio stesso. È evidente però che si deve sopprimere la parola: *spontaneamente;* non potendosi più dire *spontaneo* il risarcimento quando il colpevole sa che deve essere giudicato. Si vorrebbe poi determinata la lievità del danno. Si propone pertanto la seguente redazione:

« Il pubblico ufficiale, che *sottrae*, *trafuga* « *o distrae* danaro, ecc.

« Se il danno *non eccede le cinquecento* « *lire*, ovvero se è stato interamente risarcito « *dieci giorni prima di quello fissato pel* « *giudizio*, la reclusione è, ecc. ».

« Al desiderio espresso da alcuno dei suoi componenti di una redazione più particolareggiata, in cui nominatamente si comprendessero i tesorieri, gli esattori, i ricevitori, gli amministratori ed i depositari pubblici, sembrò alla Commissione che sufficientemente soddisfi la nozione del pubblico ufficiale data dall'articolo 196, senza che sia mestieri scendere a troppo minute specificazioni, le quali, oltre al non essere in armonia col sistema sintetico del Progetto, hanno sempre il pericolo di qualche dimenticanza » (2).

13. La Commissione Reale di revisione si occupò del peculato nelle riunioni del 4 e del 5 marzo 1889 (3).

Eula (*Presidente*). Osserva che la Commissione del Senato proponeva nel capoverso che non fosse lasciata indeterminata la misura del danno, ma che si fissasse un minimo di cinquecento lire.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione, con tutta la deferenza alla Commissione Senatoria, della quale accolse molte proposte, non credette di accettarne l'emendamento (confortata dal voto della Commissione della Camera e dalle parole dette dal Ministro al Senato), perchè le sembrò (in grande maggioranza) che il sistema di non determinare il valore fosse il migliore. Le ragioni ne sono note e vennero esposte nella Relazione ministeriale; difficoltà di determinare l'importo del valore in via assoluta, mentre può variare secondo le circostanze (vittima, reo, monete); difficoltà di stabilire quale debba essere il limite di demarcazione, oltrepassato il quale, il delitto dovrebbe assumere forme più gravi; difficoltà giuridiche per ammettere che una lira o pochi centesimi possano portare un aggravamento od una diminuzione notevole nella pena. Quasi tutti i Codici stranieri, compreso il francese, non determinano il valore. La Sottocommissione introdusse tuttavia alcune modificazioni nel Progetto ministeriale: soppresse la parola:

(1) *Relazione della Commissione del Senato, ecc.*, pagg. 130, 131. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.

(2) Avanti il Senato non si fece alcuna proposta, nè alcuna osservazione.

(3) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Auriti, Brusa, Costa, Ellero, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Tolomei; *Segretari:* Sighele e Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni, Pincherle (Verbale XXI, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D. 13 dicembre* 1888. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1890).

trafuga, sembrandole che nel *sottrarre* fosse evidentemente compreso anche il *trafugare;* disse invece: *o distrae*, come suggerì la Commissione senatoria, perchè, infatti, mancava questa seconda figura del reato. La Commissione della Camera suggeriva di introdurre nel Progetto le disposizioni del Codice toscano sul *vuoto di cassa;* ma alla Sottocommissione parve pericoloso aggiungere la espressa figura di quel reato, perchè praticamente è difficile determinare i caratteri giuridici e differenziali dal peculato, e perchè esso sarebbe spesso una scappatoia per i veri peculatori. Supplì però in gran parte a tale proposta con l'aggiunta del *distrae*, e con la diminuzione del minimo della pena; la quale potrà essere con maggiore proporzione adattata ai singoli casi. Quanto alla multa (e questa è quistione di massima nel Progetto), nel testo ministeriale era commisurata sulla entità o valore della cosa trafugata o sottratta; ma si osservò che in tal modo conveniva ammettere, ciò che non sarebbe possibile, che si potessero eccedere i limiti legali della multa, o la commisurazione diventava superflua, rimanendo la legge inapplicabile. La Sottocommissione allora abbandonò quel sistema, che sarebbe stato poi fallace in caso di tentativo; e sostituì, qui come altrove, una multa con quota fissa, soltanto aggiungendo che debba essere proporzionata al valore della cosa distratta o sottratta. Nel capoverso si adottò un altro termine entro il quale è ritenuto utile il risarcimento. Il Progetto ministeriale diceva: *prima d'ogni provvedimento giudiziale;* il Senato proponeva: *dieci giorni prima di quello fissato pel giudizio;* la Camera e così anche il Deputato Marcora: *prima del rinvio al giudizio.* La proposta del Senato sembrò grave e troppo larga, siccome quella che lascerebbe credere essere la legge preoccupata più dall'interesse dell'Erario che dal valore morale del fatto. Si ritenne che in questo e in altri casi il momento vero fosse *l'invio al giudizio;* dopo questo termine, cioè dopo che il reo può misurare quasi la certezza della sua convinzione e condanna, parve pericoloso ammettere l'utilità del risarcimento, perchè, specialmente trattandosi di cosa pubblica, c'era il pericolo che si venisse a mercanteggiare la giustizia.

Eula (*Presidente*). Crede che la proposta del Senato sul termine per la ritrattazione sia giusta. Fissare l'epoca del rinvio al giudizio è termine troppo ristretto, perchè bisogna preoccuparsi degli interessi dell'erario e concedere nello stesso tempo al giudicabile la maggior possibile latitudine per meritarsi un legittimo beneficio. D'altronde, l'epoca del rinvio al giudizio non è conosciuta dall'imputato che nei reati di competenza della Corte d'Assise, per la notificazione che gli viene fatta della sentenza di rinvio, mentre le ordinanze del Giudice istruttore e della Camera di consiglio non si notificano; quindi potrebbe darsi che l'imputato venisse a conoscere d'essere rinviato a giudizio dopo pronunziato questo rinvio, quando, cioè, non fosse più in tempo a risarcire. Invece, fissando un termine di dieci o quindici giorni prima dell'udienza, si ha un termine fisso, una data che l'imputato per necessità deve conoscere.

Costa. Si associa alle osservazioni del Presidente, perchè esattissime e praticamente vere; ma ritiene che anche l'emendamento del Senato sia difettoso per indeterminatezza. E se l'udienza venisse rinviata, il termine sarà utile ancora? In caso affermativo, si chiederanno e si otterranno rinvii con mille pretesti. Proporrebbe di dare un termine posteriore alla notificazione della sentenza d'accusa o della citazione quando il dibattimento ha luogo avanti il Tribunale.

Nocito. Ritiene opportuno stabilire un termine fisso, e direbbe: *prima del dibattimento.* Non troverebbe strano poi che il Presidente accordasse un rinvio quando le parti dicessero di non aver ancora raccolto la somma, perchè è la legge che ammette l'attenuante, e il Magistrato accorderà il rinvio nei congrui casi senza eccedere.

Costa. Non può accettare la proposta del Commissario Nocito, inquantochè, trasportando il termine utile sino al dibattimento, si lascierebbe troppo largo campo all'arbitrio, ed egli, che già si piega con ripugnanza alla transazione che fa la legge, la vuole almeno circondata da grandi guarentigie.

Inghilleri. Osserva che la diminuzione della pena dipende dal risarcimento; se questo fatto avviene un po' prima o un po' dopo, la sua importanza giuridica rimane qual'è,

Dicendo: *prima del dibattimento*, s'intende quello in cui il giudizio ha realmente luogo e sarebbero compresi nel termine utile anche i rinvii. Subordinatamente però egli accetta la proposta del Presidente.

Eula (*Presidente*). Osserva che, secondo la proposta della Commissione senatoria, i rinvii non dovrebbero comprendersi, ed egli non lo vorrebbe, in quanto che si farebbe una posizione troppo difficile al Presidente, il quale verrebbe in mille guise vessato per ottenerne il rinvio.

Auriti. Crede che se dovesse unicamente prevalere il concetto politico, cioè l'interesse dell'Erario, il risarcimento dovrebbe ammettersi come utile fino all'ultimo momento, ma è necessario tener conto anche del concetto giudiziario, e quindi dello stato del processo. Fino al rinvio al giudizio non si può dire ancora che vi sia prova sufficiente, quando c'è il rinvio, allora il reato è messo in sodo e la colpevolezza affermata; da questo momento quindi è giusto che si faccia partire il termine; dopo questo momento gli ripugnerebbe che fosse ancor lecito patteggiare.

Costa. Non sarebbe alieno di accettare il concetto del Commissario Auriti, ma modificandolo, perchè nei casi di rinvio non possono comprendersi i procedimenti a citazione diretta, nei quali non si pronunzia ordinanza. Direbbe perciò: *prima della notificazione del rinvio o della citazione alla udienza*.

Nocito. Fa rilevare come non vi sarebbe parificazione di condizioni, imperocchè chi è rinviato alla Corte d'Assise saprebbe qual è il suo termine, essendovi l'obbligo, a pena di nullità, di notificargli la sentenza di rinvio; ma chi è rinviato al Tribunale correzionale non lo potrebbe sapere ufficialmente, non essendo prescritto di notificare le ordinanze.

Lucchini (*Relatore*). Il concetto della Sottocommissione è di dare il benefizio prima che il giudicabile sappia di essere rinviato al giudizio, e quindi non c'è nessuna disparità di trattamento; la legge si presume nota a tutti, quindi è interesse di chi è imputato di peculato di non lasciarsi sfuggire il termine utile. Col sistema della Commissione del Senato, invece, gli pare che si andrebbe incontro all'inconveniente lamentato; perciò crede più equo prendere a criterio il provvedimento che chiude l'istruzione.

Eula (*Presidente*). Insiste sulla distinzione fra le due specie di provvedimenti e sulla conseguente diversità di trattamento agli imputati. Se il rinvio è ordinato dalla Sezione d'accusa, l'imputato ha diritto di esaminare gli atti e dar memorie, perchè gli vengono notificate le requisitorie del Procuratore Generale; se il rinvio è ordinato dal Giudice istruttore o dal Tribunale, egli non ne è precisamente informato; quindi all'imputato d'un reato più grave si fa una posizione migliore che all'imputato di reato meno grave.

Tolomei. È di opinione che se il motivo della riduzione è pel pentimento, allora è utile questo sino all'ultimo momento, ma se invece lo si dà, come è in fatto, per diminuire il danno, è necessario stabilire un termine che sia con sicurezza conosciuto dall'imputato.

Ellero. La discussione fatta lo persuade sempre più che la transazione non è molto nobile, quantunque la riconosca utile. Crede però che sia necessario seguire in questo principio un sistema uniforme. Ora, esaminando altri casi analoghi, per esempio, il falso nummario (art. 253 del Progetto), egli trova che là il termine utile è fissato con una norma diversa, cioè: *prima che l'Autorità ne avesse notizia*. Crede questo un principio logico applicabile anche al caso presente, dacchè se giova attenuare la pena non si deve però andare troppo oltre.

Brusa. Appoggia quanto disse il Commissario Ellero, perchè, altrimenti, la questione è, a suo avviso, irresolubile, e si avrà sempre un termine arbitrario, che non risponderà alla natura dei fatti. Il vero momento di resipiscenza utile è quando il colpevole sa che l'Autorità investiga a suo carico. Cita in appoggio il Codice sassone, che fissa il termine utile prima che sia giunta la notizia del reato.

Nocito. Rammenta il disposto dell'art. 171 del Codice toscano, che ammette il benefizio quando il risarcimento abbia luogo *prima che sia pronunciato il decreto d'invio al giudizio*. Egli però insiste perchè sia lasciato un termine più largo, e non vede ragione per limitare tanto il tempo del pentimento, nè teme che possano avvenire transazioni indecorose. Quando si ammettesse il sistema della Sottocommissione, siccome il risarcimento dovrebbe farsi prima

che l'istruttoria fosse compiuta e prima d'ogni deliberazione dell'Autorità giudiziaria sulla colpevolezza dell'imputato, si potrebbe essere sicuri che nessuno mai approfitterà del beneficio, perchè risarcire è confessarsi reo, e niuno vorrà fare tale confessione, quando potrebb'essere probabile che l'Autorità a suo carico non trovasse indizi sufficienti e dichiarasse non luogo a procedimento.

Ellero. Proporrebbe di dire: *prima che il reato sia giunto a conoscenza legale dell'Autorità*, salva una migliore esattezza nella forma.

Messo ai voti questo emendamento, votano a favore cinque Commissari e cinque contro, quindi non si ritiene approvato.

Messo ai voti il mantenimento delle parole: *prima del rinvio a giudizio*, è approvato con sei voti contro quattro. Si delibera però di sostituire alla parola: *rinvio*, la parola: *invio*.

Ellero. Osserva che nell'articolo in discussione sono contemplate due forme di reato: peculato e malversazione, cioè furto e appropriazione indebita del pubblico ufficiale; non crede che ciò sia scorretto, ma gli pare che la rubrica (*Del peculato*) non si possa dire completa. Trova egli pure che la *multa proporzionata* sia una formola vaga: o si allude alla facoltà di spaziare del Giudice, e in tal caso è inutile; o s'intende che la multa sia un doppio, un triplo delle cose sottratte, e allora non è chiaro il significato. Quanto al *danno lieve*, egli è contrario alla fissazione di un concetto numerico (perchè 599 e non 600 o 601?), essendo un criterio empirico, capriccioso; e meglio è prescinderne perchè il valore è anche determinato dalla diversità dei luoghi, dei tempi e non sempre vi sono norme invariabili. Come si è fatto per la *notte*, crede si debba fare anche qui per il *valore*, abbandonarne, cioè, la nozione al Magistrato, il quale, secondo il principio ammesso implicitamente dal Codice, non dev'essere un automa, ma un collaboratore efficace del legislatore.

Costa. Quanto al *danno lieve* domanderebbe un armistizio. Egli è in ordine d'idee contrario a quelle del Commissario Ellero, le cui osservazioni apprezza molto. Non gli pare esatto che il Progetto si sia sempre informato a quei principii ideali a cui si accennava ora, perchè, ad esempio, nelle ferite si sono fissati, e chiaramente, i confini. Col sistema propugnato non si tiene conto di una grandissima esigenza, cioè la separazione del giudizio di fatto dal giudizio di diritto. Tale questione è specialmente grave nei reati contro la proprietà e dovrà riprodursi. Quindi, proporrebbe di accettare con riserva su questo punto l'articolo attuale e riserbare la questione del *danno lieve* all'articolo 410, lasciandola attualmente indecisa. Si associa invece, al Commissario Ellero per quanto disse sulla multa proporzionata, appunto perchè toglie la distinzione fra giudizio di fatto e giudizio di diritto e perchè non è buon sistema lasciare il Giudice arbitro della misura della pena, e ne sarebbe arbitro davvero col sistema della Sottocommissione, perchè potrebbe spaziare dal minimo al massimo. Propone quindi fissare un minimo e anche un massimo.

Nocito. Divide l'opinione del Commissario Costa, tanto più che in altri casi di scusanti viene data facoltà al Giudice di diminuire notevolmente la pena. Ora, per quanto rispetto egli abbia della Magistratura, pur crede che talvolta potrà avvenire, che mentre i giurati avranno ammesso una scusa, il Magistrato nella latitudine concessagli potrà non tenere conto della scusante ed eludere il verdetto. Critica l'aggiunta della parola: *distrae*. Il peculato è un furto nel quale è compresa l'appropriazione indebita, perchè si tratta di deposito necessario; ma, mentre il vocabolo: *sottrae*, caratterizza dolosamente il fatto, il vocabolo: *distrae*, può dar luogo a vere ingiustizie. Fa l'ipotesi di un pubblico ufficiale che presta in buona fede ad un amico una somma che tiene in cassa, colla promessa di riaverla l'indomani; l'amico manca di parola, una verifica di cassa scopre l'ammanco; in quest'ipotesi la distrazione c'è, ma manca l'idea del lucro; ora, dove si andrebbe se lo si considerasse peculatore? Vorrebbe che non fosse alterata la vera figura del peculato, che è il furto della pecunia pubblica, e che non vi si compenetrasse la distrazione.

Lucchini (*Relatore*). Ripete le ragioni ad-

dotte, illustrandole. Il motivo della riunione delle due figure in quest'articolo fu che nella maggior parte dei casi una serve di pretesto all'altra per uscirne dal rotto della cuffia. Quanto alla multa, il concetto della Sottocommissione fu che il peculato può riflettere tanto valori minimi quanto ingentissimi; che, tolto il multiplo per le ragioni addotte, conveniva adeguare la pena al valore del tolto, ciò che si volle dire colla parola: *proporzionata*, la quale non ha il significato di un vero computo da farsi, ma di un criterio di adeguamento, che non è necessario, ma che può essere utile sia indicato al Giudice. Per ciò che riguarda il minimo, accetta di fissarlo, non però il massimo, in quanto che si toglierebbe la possibilità di adeguare e di applicare multe grossissime e tanto varrebbe togliere la proporzionalità.

Auriti. Crede che si potrebbe dire: *con multa non minore di lire cinquecento, tenendo conto del valore delle cose*, ecc.

Costa. Conviene che *sottrarre* è differente di *distrarre*, ma ciò che li equipara è l'abuso dell'ufficio e le conseguenze che sono le stesse nell'un caso come nell'altro. Il reato si sostanzia veramente nella qualità del colpevole e anche nel Codice penale vigente il furto e l'appropriazione indebita commessi dal domestico sono uguali nel concetto morale. Per ciò che riguarda la multa, insiste perchè si sopprima il vocabolo: *proporzionata;* e quanto alle parole: *tener conto*, crede superfluo aggiungerle, essendo dovere del Giudice nell'applicare la pena, di tener conto di tutte le circostanze del reato.

Nocito. Risponde al Relatore Lucchini che non crede si possano confondere i due reati di peculato e di vuoto di cassa, e non ritiene esatto che in Toscana i peculati si puniscano sempre come vuoti di cassa. Fa la distinzione fra tesoriere e contabile, fra debitore di *specie* e di *qualità*. Parificando la distrazione alla sottrazione, si verrebbe a conseguenze gravissime.

È approvato il mantenimento della parola: *distrae;* come pure è approvata la soppressione delle parole: *proporzionata al valore delle cose sottratte o trafugate*, con la dizione proposta dal Presidente: *con multa non minore di lire trecento.*

Si approva quindi l'intiero articolo con le modificazioni votate, rimanendo inteso che l'approvazione delle parole: *danno lieve*, non è definitiva e non pregiudica la questione che si risolverà nei reati contro le proprietà.

Si riprese l'esame dell'articolo nella riunione del 5 marzo 1889 (1).

Costa. Allo stato attuale della legge e della giurisprudenza si ritiene che il pubblico ufficiale che sottrae cose a lui consegnate, per ragione del suo ufficio, dai privati, non consumi una sottrazione a danno dello Stato, ma dei privati, per cui è considerato come autore di furto qualificato. Ora, se non si creda che questo fatto sia preveduto dall'articolo 159, del peculato, richiama l'attenzione della Commissione perchè se ne tenga conto nel Titolo dei furti qualificati.

Lucchini (*Relatore*). Dice che il fatto cade sotto la sanzione dell'articolo 159: poichè per esso il pubblico ufficiale risponde di peculato se si appropria cose a lui affidate per qualunque siasi ragione di ufficio (*per ragione del suo ufficio*); mentre, secondo il concetto accolto dal Progetto, il titolo del delitto è determinato dall'abuso dell'ufficio pubblico, indipendentemente dalla provenienza delle cose.

Auriti. Osserva che la differenza sta solo in ciò, che nell'ipotesi di cose dello Stato il pubblico ufficiale ne riceve la consegna per mandato diretto della legge, *ratione imperii*, mentre egli assume la custodia delle cose dei privati *jure gestionis*, per cui vi sarebbe, in ordine alla seconda ipotesi, una responsabilità civile nello Stato che non ha luogo per la prima ipotesi, ma eguale è in ambe le ipotesi la ragione di punire.

Costa. Si dichiara contento di aver provocate queste spiegazioni, delle quali si dice soddisfatto.

Nocito. Propone che all'articolo 159 segua un'articolo 159 *bis*, affinchè sia preveduta la stessa ipotesi dell'articolo 194 del Codice

(1) Presenti gli stessi Commissari, di cui la nota 3, a pag. 736, meno il Tolomei; vi si aggiunsero il Commissario Arabia e il Vice-segretario Perla (Verbale XXII, nel Volume indicato alla nota stessa).

toscano, della sottrazione, cioè, di danari od altri oggetti di valore, affidati alla posta, e commessa dagli ufficiali ad essa addetti.

Eula (*Presidente*). Osserva che il caso è preveduto dall'articolo 159. Per esso non si richiede che le cose appartengano allo Stato, ma basta che se ne abbia la consegna per ragione di ufficio.

Costa. Aveva già suggerito qualche cosa di simile, ma gli fu risposto, e fu riconosciuto appunto ciò che osserva l'on. Presidente.

Nocito. Non pare a lui che sia così. La figura dell'articolo 159 importa un vero deposito: cose consegnate al pubblico ufficiale e di cui si conosce il valore. Nell'ipotesi da lui fatta non è il caso di un vero deposito, potendosi trattare di valori chiusi in plichi senza che l'Amministrazione postale ne sappia nulla, e non possa quindi risponderne; o di valori consegnati bensì alla posta, ma di cui non si conosca il valore, come nei plichi raccomandati, per i quali l'Amministrazione non risponde che di cinquanta lire.

Lucchini (*Relatore*). Si oppone a tale proposta. O il pubblico ufficiale sottrae valori che egli ha ricevuti in consegna, e v'è peculato; o invola plichi o il loro contenuto, ch'egli non ha ricevuto in consegna valendosi della sua qualità di ufficiale postale, ed allora v'è, secondo i casi, furto od appropriazione indebita con la qualifica della persona, a norma delle determinazioni del Progetto, agli articoli 383 e 399, in cui rispettivamente è preveduta l'aggravante, motivata dalla facilitazione che deriva dall'ufficio.

La proposta Nocito non è approvata.

Il Ministro Zanardelli nella Relazione finale si limitò a constatare l'accettazione, per l'articolo 168, della proposta della Commissione di revisione, secondo cui fu comminata la multa in una somma determinata, anzichè in un multiplo delle cose sottratte o trafugate, come faceva il Progetto (1).

LEGISLAZIONE COMPARATA.

14. *Legislazione già vigente in Italia. — Il peculato nel Codice delle Due Sicilie, nel parmense, nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, nel Codice austriaco, nel toscano, nell'estense e nel sardo.*

15. *Legislazione straniera. — Lo stesso delitto nei Codici francese, sammarinese, belga, spagnuolo, germanico, ticinese, ginevrino, ungherese ed olandese.*

14. *Legislazione già vigente in Italia* (2). Pel Codice delle due Due Sicilie 26 marzo 1819, il tesoriere, l'esattore, il depositario di denaro pubblico, e chiunque è tenuto a rendere conto verso il pubblico, era punito col primo e secondo grado di ferri nel presidio, ogni qualvolta avesse stornato o sottratto denaro pubblico o privato, effetti di credito che rappresentino denaro, o documenti, titoli, atti od effetti mobili ad esso affidati per ragione di sue funzioni (art. 216). — Quando lo storno o la sottrazione non aveva avuto per oggetto un lucro illecito, ma gli oggetti anzidetti erano stati impiegati senza ordine di colui, che ne aveva il diritto, ad un uso pubblico diverso dalla loro destinazione, il colpevole era punito coll'interdizione dalle pubbliche funzioni da sei a dieci anni (art. 217).

Pel Codice parmense 5 novembre 1820, qualunque persona incaricata di una pubblica riscossione o del maneggio di pubblici denari, qualunque depositario o contabile pubblico che avesse distolto o sottratto denari pubblici o privati o carte di credito che li rappresentino, scritture, documenti, atti, cose mobili esistenti in sua custodia per natura d'ufficio o disposizione di legge, soggiaceva alla pena dei lavori forzati a tempo, se era denaro o le cose distolte o sottratte eccedevano il valore di tre mila lire: era considerato e punito

(1) *Relazione a S. M. il Re del Ministro guardasigilli* (Zanardelli) *per l'approvazione del Codice penale*, pag. 89. Roma, Stamperia Reale, 1889.

(2) Delle legislazioni già vigenti in Italia non riporto che le disposizioni riguardanti gli elementi costitutivi del peculato e la pena che ad esso era principalmente minacciata; trovo inutile di riferire tutte le altre che servivano a modificare la pena a seconda della importanza del danno arrecato.

come pubblico depositario l'usciere che sottraeva mobili o denari esistenti presso di lui (art. 165). — L'articolo 168 imponeva in ogni caso una multa che aveva per massimo il quarto e per minimo il duodecimo delle restituzioni e dei risarcimenti dovuti dal condannato.

Nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, il peculato, ossia furto del denaro pubblico, appartenesse questo al pubblico Erario, alle Provincie o ai Comuni, era punito colle pene dei furti qualificati (art. 340). — Se il reo di peculato era un impiegato nell'ufficio, ove aveva commesso il furto, era punito con un grado maggiore di pena (art. 341). — I depositari, cassieri, custodi, ragionieri o computisti, esattori dei Monti e Stabilimenti pubblici, depositarie urbane, chiese, collegi, conventi, monasteri e generalmente di opere e luoghi pii qualunque, appropriandosi direttamente o indirettamente denari od effetti loro affidati, erano puniti colle pene medesime colle quali era punito il peculato (art. 342).

Il Codice austriaco 27 maggio 1852, dichiarava nel § 181 doversi trattare come crimine quella infedeltà, colla quale taluno trattiene o si appropria qualche cosa affidatagli in conseguenza del pubblico suo impiego (dello Stato o comunale), o di particolare incarico di un'Autorità o di un Comune, qualora l'importo avesse ecceduto cinque fiorini. — Questa infedeltà era punita, pel § 182, col duro carcere da uno a cinque anni; ma se eccedeva cento fiorini, da cinque fino a dieci ed anche a venti.

Secondo il Codice toscano 20 giugno 1853, ogni pubblico ufficiale, cui era, per l'ufficio, affidata, come a debitore di *specie*, l'amministrazione o la custodia di pecunia o di altre cose mobili dello Stato, o di un Comune, o di qualunque Stabilimento pubblico, ognorachè avesse sottratto o trafugato danaro, carte di credito, od altre cose mobili di detta sua amministrazione o custodia, era punito, quale colpevole di peculato, con l'interdizione dal pubblico servizio e con la pena del furto qualificato (art. 169). — Se un pubblico ufficiale o suo sostituto od aiuto approvato, cui per ufficio era affidata, come a debitore di *quantità*, l'amministrazione di denari dello Stato, o di un Comune o di qualunque Stabilimento pubblico, risultava colpevole di un vuoto di cassa, soggiaceva all'interdizione dal pubblico servizio ed alla pena minacciata alla truffa; ma se il colpevole, od altri per lui, aveva ripianato il vuoto prima che fosse pronunziato il decreto di invio al giudizio, si applicava solamente l'interdizione dal pubblico servizio fino a tre anni (art. 174).

Pel Codice estense 14 dicembre 1855, si avevano quali rei di furto il tesoriere e il pubblico depositario, i quali avevano trafugato o sottratto somme di denaro, o carte di credito od altre cose mobili loro affidate nella rispettiva qualità, ed erano puniti con le pene del furto qualificato per ragione della cosa, cioè coi lavori forzati da tre a cinque anni (art. 179). — Colle pene del furto semplice era punito il tesoriere o depositario pubblico che si appropriava il denaro a lui affidato entro i limiti della cauzione prestata (art. 180). — Se il depositario aveva reintegrato la cassa avanti che fosse proferita la sentenza, ciò era considerato soltanto per circostanza attenuante (art. 181).

Il Codice sardo 20 novembre 1859 puniva, nell'articolo 210, al massimo colla pena dei lavori forzati a tempo, ogni tesoriere, esattore, od altro contabile od amministratore di denaro o di altra cosa dell'Erario dello Stato, come pure di denaro o di altri fondi provinciali o comunali, e qualunque depositario o contabile pubblico, che avessero trafugato o sottratto somme di denaro, o carte di credito che lo rappresentino, o documenti, o titoli od altri effetti mobili, che erano ad essi affidati per ragione delle loro funzioni.

15. *Legislazione straniera* (1). Pel Codice francese 12 febbraio 1810, ogni esattore, ogni commesso ad una percettoria, depositario o contabile pubblico, che avrà stornato

(1) Anche per la legislazione straniera mi attengo al sistema di cui la nota 2, nella pagina precedente. — Nel Codice zurighese manca una disposizione speciale sul peculato; solo la qualità di funzionario costituisce una aggravante nella appropriazione indebita; e vi ha poi la disposizione generale del § 209, compresa fra i reati speciali degli ufficiali e impiegati pubblici, che ho già riportato a pagina 522.

o sottratto denaro pubblico o privato, od effetti attivi che ne tengono luogo, o documenti, titoli, atti, effetti mobili, che erano presso lui depositati per ragione delle sue funzioni, è punito coi lavori forzati a tempo, se le cose stornate o sottratte sono di un valore superiore alle tremila lire (art. 169).

Pel Codice sammarinese 15 settembre 1865, qualunque esattore, amministratore o custode del pubblico denaro o di altri effetti mobili di pubblica ragione, il quale distragga o sottragga il denaro o gli effetti che sono in sua mano per ragione del proprio ufficio, è punito in proporzione dell'entità della distrazione o sottrazione; ma, al massimo, colla prigionia da dieci a quindici anni e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire, se la distrazione o sottrazione supera le cinquemila lire (art. 247). — Alle stesse pene vanno soggetti quei pubblici funzionari, che distraggono o sottraggono denaro od altri effetti mobili, che siano stati loro affidati per natura del proprio ufficio o in forza di disposizione legislativa, ancorchè il denaro o gli altri effetti siano di ragione privata (art. 248). — Se il misfatto è commesso da un pubblico funzionario che abbia prestato cauzione, qualora la somma distratta o sottratta non ecceda i limiti della cauzione, il colpevole è punito coll'interdizione dall'esercizio della carica da uno a tre anni e colla multa da cento a centocinquanta lire; se poi eccede i limiti della cauzione, il colpevole è punito come nell'articolo 247; però, nel determinare l'ammontare del valore per proporzionare la pena, si ha riguardo soltanto a ciò che eccede quei limiti (art. 249).

Secondo il Codice belga 8 giugno 1867, è punito colla reclusione ogni funzionario od ufficiale pubblico, e chiunque sia incaricato di un pubblico servizio, che avrà stornato denari pubblici o privati, effetti che ne tengono luogo, o documenti, titoli, atti, effetti mobili, che erano in sue mani sia in virtù, sia in ragione della sua carica; se lo storno non eccede la cauzione, il colpevole è punito con la prigionia da uno a sei mesi (art. 240). — Sono puniti colla reclusione tutti i funzionari o ufficiali pubblici, e chiunque sia incaricato di un pubblico servizio, i quali, dolosamente o fraudolentemente, hanno distrutto o soppresso atti o titoli, di cui erano depositari in questa qualità, o che ad essi erano stati comunicati per ragione della loro carica (art. 241).

Pel Codice spagnuolo 30 agosto 1870, il funzionario pubblico che, per ragione delle sue funzioni, tenendo a suo carico capitali o effetti pubblici, li sottrae o consente che altri li sottragga, è punito al massimo con la catena temporale se la sottrazione eccede cinquantamila *pesetas*; e in ogni caso colla inabilitazione temporale speciale nel suo grado massimo sino alla inabilitazione perpetua assoluta (art. 406) (1).

Pel Codice germanico 1 gennaio 1872, ogni pubblico ufficiale che indebitamente si appropria denari o altre cose ch'egli ha ricevuto o che ha in custodia per ragione del suo ufficio, è punito colla carcere non al disotto di tre mesi; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici; il tentativo è punibile (§ 350). Si applica la casa di forza fino a dieci anni se vi fu tenuta irregolare, alterazione o soppressione di conti, registri o libri (art. 351).

Secondo il Codice ticinese 25 gennaio 1873, il tesoriere, ricevitore, percettore od amministratore di denari o di fondi del Cantone, del Distretto, del Comune o del Patriziato e rispettive istituzioni, ed il depositario o contabile pubblico, il quale sottrae o trafuga, o permette che altri sottragga o trafughi denaro o valori di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia, è punito al massimo col secondo grado di reclusione ordinaria per ogni danno maggiore di cinquemila franchi; la pena è poi diminuita di un grado se la cauzione fu prestata del proprio dal reo per una somma maggiore e pari al danno (art. 111). — In tutti i casi va sempre unita l'interdizione successiva dall'ufficio nel quarto grado (art. 118). — Se il reo ha commesso falsità nei conti,

(1) È questa la ipotesi generale della malversazione, che corrisponde in sostanza a quella dell'articolo 168 del Codice; vi hanno poi altre ipotesi, che torna inutile riferire, e che sono in relazione al sistema casistico costantemente seguito dal legislatore spagnuolo.

registri o documenti, o siasi valso di altro mezzo costituente crimine o delitto, si applicano, secondo i casi, le norme stabilite pel concorso di reati (art. 114).

Pel Codice ginevrino 21 ottobre 1874, ogni funzionario od ufficiale pubblico, ogni percettore, ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che storni o sottragga denari pubblici o privati, effetti attivi che ne tengono luogo, documenti, titoli, atti, effetti mobili che erano in sue mani, sia in virtù sia in ragione delle sue funzioni, è punito al massimo colla reclusione da tre a dieci anni se il valore è di mille franchi o più (art. 155). — In tutti i casi il colpevole è sempre condannato ad un'ammenda da cinquanta a mille franchi od anche alla privazione di alcuni o parte dei diritti privati preveduti ai §§ 1, 2, 3, dell'articolo 12 (1) per cinque anni al meno e dieci al più (art. 156).

Pel Codice ungherese 27 maggio 1878, ogni funzionario pubblico, il quale indistintamente si appropria denari o cose aventi valore, ch'egli ricevette per ragione del suo ufficio e che furono affidati alla sua amministrazione o custodia, commette il crimine di peculato (*amtsunterschlagung*) ed è punito al massimo colla reclusione fino a cinque anni se il valore delle cose appropriate supera i mille fiorini (§ 462). — È punito con la reclusione da cinque a dieci anni se l'autore opera false annotazioni, o falsifica le annotazioni nei libri, conti o protocolli (§ 463).

Pel Codice olandese 3 marzo 1881, il funzionario o qualunque altra persona incaricata di un pubblico servizio permanente o temporaneo, che intenzionalmente storna denari o valori in carta, che ha a sua disposizione nel suo servizio, o che tollera che siano stornati o sottratti da un altro, oppure che come complice aiuta un altro a commettere lo stesso delitto, è punito con la prigionia non maggiore di sei anni (art. 360). — Se, con intenzione, tiene falsamente o falsifica i libri o i registri esclusivamente destinati al controllo dell'amministrazione, è punito con la prigionia non maggiore di tre anni (art. 360). — Se, con intenzione, sopprime, distrugge, degrada o mette fuori d'uso sia oggetti destinati a servire di prova o di convinzione davanti l'Autorità competente, sia di atti, documenti o registri, ch'egli ha a sua disposizione nel suo servizio, o che tollera che siano soppressi, distrutti, degradati o messi fuori d'uso da un altro, o che come complice aiuta un altro a commettere lo stesso delitto, è punito con la prigionia non maggiore di tre anni e sei mesi (art. 361).

COMMENTO.

16. *Osservazione generale. — Come si estrinsechi il delitto di peculato. — Ove se ne devano ricercare i criterii essenziali.*
17. *Persona del peculatore. — Dev'essere un pubblico ufficiale riconosciuto come tale dalla pubblica Amministrazione.*
18. *Cosa peculata. — Significato da darsi alle parole:* denaro o altra cosa mobile. — *Se e quando la sottrazione di atti, documenti o corpi di reato da luoghi di pubblico deposito, preveduta dall'articolo* 202, *possa costituire peculato. — Sulla pertinenza della cosa peculata. — Può essere anche privata.*
19. *Consegna della cosa e sue condizioni. — Il pubblico ufficiale dev'essere amministratore, esattore o custode del denaro o delle cose mobili per ragione del suo ufficio. — Si ribadisce il concetto che possono anche essere di pertinenza privata.*
20. *Modo in cui può commettersi il peculato. — Sottrazione o distrazione. — Significato. — Debitore di* specie *e debitore di* quantità. — *Nella disposizione dell'articolo si comprendono il reato* de residuis *e il* vuoto di cassa.
21. *Scopo del peculato dev'essere il lucro. — Si ritiene insito non solo nella sottrazione ma anche nella distrazione.*

(1) Riportati nel Volume II, a pag. 669.

22. *Sul tentativo. — Momento consumativo nella sottrazione e nella distrazione. — Si riconosce la difficoltà di configurare un'accusa di tentativo.*
23. *Correità e complicità.*
24. *Pena. — Ipotesi di diminuzione. — Tenuità del danno: ne è lasciato l'apprezzamento al Magistrato. — Risarcimento: dev'essere intero ed avvenire prima dell'invio al giudizio. — Osservazioni sui due estremi.*

16. Il peculato si estrinseca, secondo l'articolo 168, col fatto del pubblico ufficiale, il quale sottragga o distragga danaro o altra cosa mobile, di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia.

I criterii essenziali di questo delitto devono, adunque, ricercarsi nei punti seguenti:

Nella persona del peculatore;

nella cosa peculata;

nella consegna della cosa e nelle condizioni della consegna stessa; le quali si riferiscono alla persona del soggetto attivo ed alla cosa, oggetto del delitto;

nel modo in cui può commettersi il peculato.

17. *Persona del peculatore.* Il delitto di peculato non può essere commesso che da un *pubblico ufficiale.*

L'articolo 207 stabilisce chi, agli effetti penali, deve considerarsi pubblico ufficiale. Ne avremo l'esatta nozione nella interpretazione di quella disposizione di legge. I primi Progetti, la maggior parte delle legislazioni precedenti e straniere enumeravano ed enumerano le persone che singolarmente possono commettere un peculato: i tesorieri, gli esattori, i ricevitori, gli amministratori di denari dello Stato o di fondi provinciali o comunali, i depositarii pubblici dello Stato, della Provincia, del Comune o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, i contabili pubblici, i commessi, i preposti od altri delegati dalle persone anzidette, gli appaltatori dello Stato, della Provincia o del Comune per ragione del loro ufficio o per delegazione della pubblica Autorità, ed ogni persona, infine, incaricata di un pubblico esercizio. Il patrio legislatore si è astenuto da queste specificazioni, e, partendo dal concetto che il soggetto attivo debba essere ogni persona rivestita di pubbliche funzioni, tutte le comprende nella formola generica di *pubblico ufficiale*, riportandosi manifestamente per la nozione di esso alla disposizione generale dell'articolo anzidetto.

Ma, come ho osservato nella parte dottrinale (1), fa d'uopo che il peculatore abbia *legalmente* la qualità di pubblico ufficiale, cioè che sia riconosciuto dall'Autorità, nulla importando all'essenza del titolo il rango più o meno elevato di lui, poichè ciò che caratterizza questo delitto non è tanto (come vedremo nel numero successivo), la pertinenza pubblica delle cose che ne furono oggetto, potendosi commetterlo anche sopra cose di spettanza privata, quanto la violazione e l'abuso della pubblica fiducia. Un Aiuto che siasi dato il Cassiere, anche con autorizzazione superiore, ma per elezione e nomina del Cassiere stesso (ed anche con stipendio ma pagato dal Cassiere), non è che un privato in faccia alla pubblica Amministrazione; esso non tradisce la fiducia di questa, ma la fiducia del Cassiere che lo ha scelto e lo tiene ad arbitrio suo; ond'è che se profitta di tale sua ingerenza per appropriarsi il denaro pubblico, non è propriamente responsabile di peculato (2). Questo concetto del Carrara era già stato formulato in poche parole dal Morin, secondo il quale, a costituire il delitto di peculato, fa d'uopo che non vi sia solamente l'abuso di confidenza, ma l'*abuso della confidenza dello Stato* (3). Perciò (osservano gli Autori della Teoria), se questa qualità non fosse stabilita; se, per esempio, lo storno fosse stato commesso dall'economo di un collegio indipendente dall'Università, oppure dal percettore di un diritto di pedaggio concesso ad una compagnia, questa sottrazione

(1) N. 8, a pag. 724.

(2) Carrara: *Programma: Parte speciale*, Vol. VII, § 3368.

(3) Morin: *Dictionnaire du Droit criminel* pag. 352.

potrebbe costituire un abuso di confidenza, ma non riunirebbe i caratteri del delitto di peculato (1).

Vi ha l'articolo 419 che ritiene appropriazione indebita qualificata quella che è commessa sulle cose affidate o consegnate per ragione d'*ufficio.* Evidentemente, gli *uffici*, dei quali parla quell'articolo, possono essere quelli soltanto che non danno la qualità di pubblico ufficiale (2).

Nella dottrina si agita la questione se il Cassiere di una Banca, di una Cassa di risparmio, e simili debba ritenersi peculatore quando si appropria denari appartenenti a quelli istituti. Osserva il Carrara, che, a rigore di termini, quel Cassiere è una persona privata, perchè, eletta da privati e stipendiata con denaro privato, male potrebbe dirsi pubblico ufficiale; ma il riguardo alla pubblica fede porta a considerare l'indole e il fine di quei stabilimenti. Le Casse di risparmio, le Società di asili, e simili, hanno una cassa che è privata ed impiegati che sono impiegati; però, nella costituzione loro non vi ha nessuna speculazione di lucro privato; e tutto si fa a beneficio del pubblico; il danno derivante dalla dilapidazione di tali casse è universale, come è universale la fiducia che si ha nelle medesime e tutto ciò porta ad assimilare, malgrado le specialità di cosa e di persona, i dilapidatori delle medesime ai veri peculatori (3).

La giurisprudenza è di questo avviso, come vedremo riportando le massime della Suprema Corte nella interpretazione dell'articolo 207.

18. *Cosa peculata.* Le cose sopra le quali può cadere il peculato sono, secondo l'articolo in esame, il *denaro o altra cosa mobile.* In taluno dei Progetti precedenti, oltre il denaro od altre cose mobili, si comprendevano derrate, merci, carte di credito e valori, documenti, titoli od altro. Anche qui il legislatore ha voluto attenersi ad una formola comprensiva, indicando il *denaro*, o *altre cose mobili.*

Al denaro devono parificarsi le carte di pubblico credito, così essendo stabilito dall'articolo 263.

Quanto alle cose mobili, deve accettarsi, come ho già detto nella parte dottrinale (4), il concetto più largo. Qualunque cosa potrà costituire il soggetto passivo del peculato, purchè abbia un valore, essendo il fine di questo delitto, quello del lucro; non facendo divario, come osserva il Carrara, che tali cose siano fungibili o non fungibili. A quest'ultimo riguardo il Maestro cita l'esempio di libri o di quadri. Sono certamente cose non fungibili. Ad onta di siffatte qualità egli crede che il bibliotecario pubblico ed il direttore di un pubblico museo, i quali sottraessero quadri o libri di proprietà pubblica per farne un lucro privato, sarebbero veri e proprii peculatori. Ciò era certo nel giure romano (soggiunge), poichè il titolo di peculato si applicava anche a coloro che avessero sottratto la preda fatta sui nemici (cioè gli stessi oggetti materiali, anche non fungibili, tolti ai nemici) e non i soli sottrattori delle *manubiae*, vale a dire i denari che i questori ritraevano dalle prede fatte in guerra (5). Di fronte alla comprensività della locuzione adoperata dal legislatore: *o altra cosa mobile*, non può sorgere dubbio.

Ed è appunto da questa comprensività che sorge una ragione per non dividere completamente un avviso del Majno e dell'Impallomeni. Ho detto testè che taluno dei Progetti, fra le cose che potevano costituire il soggetto passivo del peculato, annoverava titoli, documenti od atti. Il Majno, traendo partito dal fatto che le sottrazioni di simili oggetti si staccarono dal peculato per riunirle a quelle commesse dai privati, e così furono comprese nell'articolo 202, osserva che quando tali sottrazioni siano commesse dal pubblico ufficiale, costui non potrà essere punito come peculatore vero e proprio, ma dovrà esserlo come

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1759, pag. 485. Ediz. di Bruxelles del 1845.
(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 862, pag. 511.
(3) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. VII, § 3371.
(4) N. 3, a pag. 724.
(5) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. VII, § 3369 e nota 1. — Gellio: *Noctes atticae*, Lib. 13, Cap. 23.

colpevole del delitto preveduto da quell'articolo; nello stesso modo che si fosse reso colpevole di sottrazione di corpi di reato (1). Questo avviso era stato precedentemente manifestato dall'Impallomeni; il quale, inoltre, a proposito della sottrazione di corpi di reato commessa da un pubblico ufficiale, soggiunge che se i corpi di reato siano costituiti da denaro, prevalerebbe la specie *denaro* sul genere *corpo di reato*, e rimarrebbe il titolo più grave di peculato (2). Così pure la pensa il Majno.

Io credo che quando si ricorra alle Fonti non possa accettarsi incondizionatamente siffatto consiglio. Nella Relazione sul Progetto del 1887, il Ministro Zanardelli così giustificava lo stralcio dal peculato delle surriferite sottrazioni:

« Nei Progetti anteriori, dal 1874 in poi, insieme al peculato figuravano le *sottrazioni di titoli, atti e documenti*, che realmente presentano con quello grande affinità. Ma questi delitti, se affini per il modo e talora anche per il risultato, sono fra di loro alquanto diversi. Ed infatti, nel peculato lo scopo di lucro è essenziale, come essenziale è il danno patrimoniale, ed il reato è tutto speciale del pubblico funzionario; mentre la sottrazione di atti e documenti può essere determinata da altri scopi e recare pregiudizi di altra natura, ed è delitto che può configurarsi commesso anche dal privato cittadino. Ciò è tanto vero che nello stesso Titolo in esame esisteva già prima un Capo distinto, in cui erano comprese le sottrazioni da luoghi di pubblico deposito commesse da privati (Capo VIII del Progetto del 1883, ed ora Capo IX). Laonde mi parve miglior consiglio di staccare dal peculato tali sottrazioni commesse da pubblici ufficiali, per riunirle a quelle commesse da privati, dalle quali erano tenute distinte nel Progetto Vigliani e senatorio, perchè ivi erano pure distinti in Titoli diversi i delitti contro l'Amministrazione commessi da ufficiali pubblici e quelli commessi da privati, gli uni e gli altri compresi invece nel Progetto attuale in unico Titolo » (3).

I motivi, adunque, del distacco delle sottrazioni di titoli, atti, documenti o corpi di reato commessi dal pubblico ufficiale dal Titolo di peculato sono questi: anzitutto, perchè nel peculato lo scopo di lucro è essenziale, come è essenziale il danno patrimoniale, mentre la sottrazione di atti, documenti o corpi di reato può essere determinata da altri scopi e recare pregiudizi d'altra natura; in secondo luogo, perchè il peculato è tutto speciale del pubblico funzionario, mentre la sottrazione di titoli, documenti o corpi di reato può raffigurarsi commessa anche dal cittadino privato. Ora, dal momento che lo scopo di lucro e il danno patrimoniale sono essenziali nel peculato; dal momento che l'articolo 168 ha la formola comprensiva: *o altre cose mobili*, parmi essenzialmente giuridico il sostenere che la sottrazione di atti, documenti o corpi di reato commessa da un pubblico ufficiale in tanto costituisca il delitto di sottrazione da luoghi di pubblico deposito preveduto dall'articolo 202, in quanto sia stato determinato non da scopo di lucro, ma da altri scopi, ed in quanto non ne sia derivato un danno patrimoniale. Ma se il pubblico ufficiale, nel sottrarre gli atti, documenti, o corpi di reato, dei quali aveva la custodia per ragione della sua qualità di pubblico ufficiale, fu spinto da cupidigia di lucro e derivò un danno qualsiasi patrimoniale, non saprei perchè non dovesse rispondere di peculato, quando la formola legislativa di questo delitto lungi dall'opporvisi, ciò favorisce, e quando, invece, la ragione dell'articolo 202 lo respinge. Questo lo ha pure intuito l'Impallomeni nella sua eccezione pel corpo di reato costituito da *denaro;* ma sarebbe stato più logico se si fosse spinto fino al punto dove io arrivo. Perchè distinguere fra corpo di reato formato di denaro e corpo di reato formato di altri oggetti? Perchè (dice l'Impallomeni), l'articolo 168 parla di *denaro;* in conseguenza la specie

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 863, pag. 511.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 326, pag. 161.

(3) *Relazione Ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale presentato alla Camera dei Deputati nel 22 novembre* 1887, pagg. 67, 68. Torino, Unione Tipog.-Editr., 1888.

denaro deve prevalere sul genere *corpo di reato*. Ma l'articolo 168 parla anche di *altre cose mobili*. Qualunque cosa mobile che formi il corpo di reato, purchè sia stata sottratta dal pubblico ufficiale, dovrà, per la stessa ragione, comprendersi nella locuzione generica dell'articolo sul peculato.

Circa la *pertinenza* della cosa, il patrio legislatore volle attenersi completamente ai dettati della dottrina (1), secondo la quale, a differenza del Diritto romano (che faceva consistere il peculato nel furto del *denaro pubblico*), oggetto di siffatto delitto possono essere anche il denaro od altre cose mobili di spettanza dei privati, come meglio vedremo nel numero che vado a trattare.

19. *Consegna della cosa e sue condizioni.* Ma perchè il pubblico ufficiale possa ritenersi giuridicamente responsabile di peculato, fa d'uopo che del denaro, o delle altre cose mobili egli abbia, secondo l'articolo, l'*amministrazione*, l'*esazione* o la *custodia*.

Sarà *amministratore*, se regge, governa, ha cura del denaro o delle cose mobili altrui.

Sarà *esattore*, secondo il linguaggio comune, se avrà l'incarico di riscuotere i denari delle imposte o di altre pubbliche entrate.

Sarà *custode*, se avrà l'incarico di guardare, di conservare, di avere cura o vigilanza del denaro o di altre cose che siano di spettanza di altri.

Però, oltre di avere o l'uno o l'altro, o il terzo di siffatti incarichi non potrebbe dirsi ancora peculatore in caso di appropriazione; sarebbe tale soltanto allora che del denaro o delle altre cose mobili fosse amministratore, esattore o custode *per ragione del suo ufficio*. Il che vuol dire, come ho osservato interpretando l'articolo 163 (2), *in conseguenza della sua qualità di pubblico ufficiale;* dal che il corollario, che dev'essere *legalmente* abilitato ad amministrare, esigere o custodire quel denaro o quella cosa mobile che ebbe poi ad appropriarsi.

Da questo estremo essenziale della consegna si fa più manifesto come il legislatore non faccia alcuna differenza sulla derivazione degli oggetti del peculato; siano pubblici o privati, non monta; purchè le cose sottratte o distratte si trovino presso il pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio, qualora se le approprii sarà vero peculatore. Questo principio fu riconosciuto e dichiarato nei lavori preparatorii, e più precisamente in seno della Commissione Reale di revisione sul dubbio sollevato dal Commissario Costa, se commetta peculato il pubblico ufficiale che sottragga cose a lui consegnate per ragione del suo ufficio da privati. Il dubbio fu eliminato dal Relatore Lucchini e dal Commissario Auriti, i quali concordemente osservarono che l'articolo 168 richiede solo trattarsi di cose state consegnate al pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio; e quindi, secondo il concetto di quest'articolo, il titolo del delitto è determinato dall'*abuso* dell'ufficio pubblico, indipendentemente dalla provenienza delle cose (3).

20. *Modo in cui può commettersi il peculato.* Il delitto di peculato può commettersi in due modi: o mediante *sottrazione*, o mediante *distrazione*, che il pubblico ufficiale faccia del danaro o delle altre cose mobili, delle quali sia, per ragione d'ufficio, amministratore, esattore o custode.

La conseguenza giuridica essenziale che deriva da questo dettato dell'articolo è questa: che vi vuole una appropriazione; in altri termini, una malversazione. Quindi non potrebbe costituire peculato propriamente detto, una semplice irregolarità amministrativa nel maneggio del pubblico denaro o nella custodia di cose mobili.

Ho notato nella parte dottrinale come ad avere il titolo di peculato sia, secondo gli scrittori, indispensabile nel pubblico depositario la qualità di debitore di *specie*, e non di *quantità;* si esiga, in altre parole, l'esclusione di ogni dominio del sottrattore sulla cosa sottratta (4). Perciò nella *sottrazione*, preveduta dall'articolo in esame, deve ritenersi il peculato vero e proprio.

Nella *distrazione*, invece, deve comprendersi l'appropriazione di *quantità*, cioè di quel denaro o di quelle altre cose mobili che il pubblico ufficiale detiene a proprio

(1) V. n. 3, a pag. 724.
(2) Pag. 674, n. 352.

(3) V. a pag. 740.
(4) V. n. 3, a pag. 724.

rischio e pericolo. La *distrazione* è assimilata dal legislatore al peculato, ma non è un peculato vero e proprio come l'appropriazione di *specie;* essa più specialmente costituisce una malversazione (1). Fra le ipotesi della *distrazione* deve annoverarsi anche l'uso qualsiasi che si faccia del denaro o delle altre cose mobili altrui contraria alla destinazione che gli è propria; come avverrebbe, ad esempio, nel caso di colui che, avendo ricevuto il denaro per erogarlo in qualche opera di pubblico vantaggio, lo convertisse in uso proprio. È quella figura che la dottrina chiama reato *de residuis.*

Ma che dovrà dirsi del così detto *vuoto di cassa?* Questa ipotesi deve ritenersi compresa nella disposizione dell'articolo 168? Abbiamo veduto come la Commissione della Camera dei Deputati avesse proposto di aggiungere al peculato anche siffatta ipotesi comprendendovi la disposizione dell'articolo 174 del Codice toscano. La Commissione del Senato ritenne non necessaria tale aggiunta, perchè il peculato, preso nel senso largo, comprende anche questa figura di delitto; propose invece di aggiungere la parola: *distrae,* che fu accettata dal Codice. Quindi è che, secondo l'intendimento della Commissione senatoria, nella *distrazione* deve comprendersi anche il *vuoto di cassa.* La Sottocommissione Reale di revisione, pure accettando la voce: *distrae,* credette pericoloso l'aggiungere l'espressa figura di quel reato, come era stato proposto dalla Commissione della Camera, perchè praticamente è difficile determinarne i caratteri giuridici e differenziarli dal peculato; soggiunse però che a quella proposta suppliva in gran parte l'aggiunta del *distrae.* In questo concetto venne la Commissione (2). Perciò, nessun dubbio che, avvenendo il caso di un vuoto di cassa, debba questo essere giudicato ai termini dell'articolo in esame. Quale sia la nozione giuridica del delitto di *vuoto di cassa* l'ho già detto nella parte dottrinale (3). Esso avviene per parte di un pubblico ufficiale, debitore di *quantità,* il quale non renda conto esatto dell'amministrazione del denaro o di altre cose mobili, che a lui siano pervenute per ragione del suo ufficio. La dottrina vuole si tratti di denaro pubblico; ma nella comprensività della disposizione dell'articolo 168 devono ritenersi non solo il denaro privato, ma anche le altre cose mobili; con questo però che le cose mobili siano state *stimate,* poichè, trattandosi di vuoto di cassa, la mente corre spontanea al valore; nè di valore potrebbe parlarsi se non sia avvenuta la perizia e conseguentemente la stima. Questo requisito è pure voluto dal Puccioni (4).

21. Scopo del peculato dev'essere il lucro, come apertamente lo ha dichiarato la Relazione ministeriale sul Progetto del 1887 (5). Questa parola, però, non dev'essere intesa nel senso di un profitto pecuniario a vantaggio personale del colpevole: qualunque sia lo scopo o la soddisfazione che costui intese ottenere, abusando volontariamente delle cose affidategli per ragione d'ufficio, fosse poi per sè o per un terzo, sussiste sempre il delitto (6). Purchè la sottrazione o la distrazione siano avvenute *volontariamente,* ai termini dell'articolo 45, e purchè siano state commesse col fine di un profitto, il peculato dovrà sempre giuridicamente ritenersi, senza riguardo alla circostanza che la sottrazione o la distrazione abbiano profittato piuttosto all'autore che ad altri.

Del resto, lo scopo di lucro (che costituisce l'intenzione disonesta dell'autore), deve ritenersi insito nel fatto stesso; quindi non dovrebbe alla pubblica accusa spettarne la prova, ma toccherebbe al peculatore provare di avere commesso il delitto a scopo diverso. Che sia insito nella sottrazione è intuitivo, poichè essa non può andare accompagnata da alcunchè di clandestino. Quanto alla distrazione, siccome per questa avviene una inversione del denaro altrui in uso proprio, sebbene a beneficio d'altri, questa

(1) Questo concetto fu manifestato dal Commissario Ellero in seno della Commissione Reale di revisione (V. a pag. 739).
(2) V. a pag. 737.
(3) V. n. 4, a pag. 725.
(4) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. III, pag. 385.
(5) V. a pag. 747.
(6) Majno: *Commento al Codice penale italiano,* n. 866, pag. 512.

inversione volontaria è per sè stessa disonesta, e la disonestà non può che ritenersi inerente alla inversione medesima; spetterebbe al reo provare che la inversione non avvenne per sua colpa, ma per forza maggiore o per l'altrui malvagità (1). Non potrebbe perciò esimersi dalla pena del peculatore anche colui che presta il denaro affidatogli nella speranza che gli sia restituito, e che una ispezione di cassa verifichi mancante. La grande estensione della pena (scrive l'Impallomeni), che da tre mesi va a dieci anni, rende possibile di valutare, in una all'entità del tolto, la maggiore o minore illecitezza o pravità del fine (2).

22. Il peculato è un delitto *materiale* perchè per essere consumato ha bisogno del successo a cui era preordinato (3), e questo successo consiste nella sottrazione o nella distrazione del denaro o della cosa mobile per parte del pubblico ufficiale. Perciò, teoricamente sarebbe ammessibile il tentativo; vi ha anzi il Codice germanico che nel § 350 lo dichiara espressamente (4). Ma nella pratica difficilmente potrebbe configurarsi. Vediamo, anzitutto, quando il peculato debba ritenersi consumato, poichè è in seguito a siffatto esame che può aversi un concetto esatto del tentativo. Il Carrara è preciso in siffatta ricerca; eccone le sue idee (5).

Quanto alla *sottrazione*, il momento consumativo del reato non offre difficoltà. Il peculato deve intendersi consumato dal momento in cui il pubblico ufficiale per qualunque motivo inverta, anche precariamente, il danaro o le cose affidate alla di lui amministrazione o custodia. Supponendosi nel pubblico ufficiale la mera detenzione della *specie* pubblica a nome e per conto altrui senza nessun diritto suo proprio sulla medesima, è manifesto che, col solo distrarre quella *specie* a beneficio proprio o di altri, l'ufficiale consuma definitivamente il reato; abbia egli prove od affetti l'intenzione di servirsi precariamente di quella cosa per un suo bisogno e poscia restituirla al deposito, questa deduzione intenzionale (troppo agevole ad assumersi) non muta i criterii essenziali del fatto criminoso, e malgrado ciò la violazione del diritto è consumata al momento in cui egli *sine ullo jure* si è valso di cosa non sua. Trattandosi di *distrazione*, supponendo questa ipotesi (continua il Carrara), il pubblico funzionario sarebbe debitore di *quantità* e così proprietario della *specie* a lui consegnata; onde la consumazione del reato non potrebbe aversi semplicemente nell'uso del denaro, perchè in questo momento non sorge altro concetto giuridico tranne quello dell'uso legittimo di cosa propria; ma dovrebbe ritenersi nel momento in cui il pubblico ufficiale richiamato a dar conto della quantità dovuta, rimanga moroso e non faccia il debito versamento. Altro momento consumativo sarebbe quello della fuga del pubblico ufficiale prima del giorno in cui dovrebbe farsi il versamento. Il Cassiere che doveva dar conto in dicembre si appropria gli incassi fatti e fugge nel settembre dallo Stato; nessuno vorrà dire che il delitto si consumi soltanto col 31 dicembre. Fosse pure quel Cassiere debitore di *quantità* ed il suo obbligo fosse di versare a dicembre; con l'anticipata sottrazione della propria persona alla giustizia del suo Paese avrebbe anticipato il momento consumativo del delitto. La pubblica Amministrazione rimpetto al debitore di *specie* ha un diritto sopra la cosa, e quando questa è divertita il diritto è violato; ma rimpetto al debitore di *quantità* ha un diritto sulla *persona*, e quando questa è sottratta alla giustizia locale il diritto è violato.

Premesse queste nozioni, torna facile il vedere come non fuori di proposito sia ciò che ho detto più sopra, che il peculato ammette la nozione del tentativo *in astratto*, ma che difficilmente potrebbe costruirsi un'accusa di tentativo. È lo stesso Carrara che lo dice. « Se la sottrazione (egli osserva) è avvenuta avremo il delitto consumato; se non è ancora avvenuta rimarremo con tutta probabilità nella sfera degli atti preparatorii ». È evidente che se il pubblico cassiere si

(1) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, n. 327, pag. 162.
(2) V. a pag. 725, n. 4.
(3) Vol. I, pag. 27, n. 17.
(4) V. a pag. 743.
(5) Carrara: *Programma. Parte Speciale*, Vol. VII, §§ 3378, 3380.

involi dalla città portando seco la *specie* pubblica e sia fortunatamente arrestato, non abbiamo il tentativo ma il delitto perfetto, a causa dell'avvenuta distrazione materiale. Che se siasi limitato a preparare i bagagli, a ordinare la vettura, a procurarsi il passaporto per la fuga che medita; in tali e simili fatti si ha una semplice preparazione del delitto, ma il suo principio di esecuzione non è ancora esordito (1). Nella distrazione, in cui il pubblico funzionario è debitore di *quantità*, la configurazione del tentativo si presenterebbe ancor più difficile. Tuttavia, nel mentre deve riconoscersi questa *difficoltà* in ambedue le ipotesi, non si può ammettere l'*impossibilità*, poichè ciò che è *difficile* non è *impossibile*, tanto meno poi quando si rifletta che si tratta di un delitto *materiale*, in cui il tentativo, per regola generale, è ammessibile; che il tentativo nel peculato si raffigura in astratto; che vi ha poi una legislazione (la germanica), la quale pure lo dichiara ammessibile. La moltiplicità e diversità dei casi è infinita anche nella materia penale; quindi è che spetterà al Magistrato, purchè non perda di vista le considerazioni anzidette, esaminare al verificarsi di ogni caso se vi esulino o vi concorrano gli estremi che il patrio legislatore ha chiaramente delineati e richiesti per l'esistenza giuridica del tentativo negli articoli 61 e 62.

23. Nei riguardi della compartecipazione di più persone nel peculato possono facilmente configurarsi le ipotesi di correità e complicità prevedute negli articoli 63 e 64.

Quanto alla comunicabilità della qualità personale del peculatore ai compartecipanti si dovrà ricorrere al disposto dall'articolo 65. Se la qualità di pubblico ufficiale ha servito ad agevolare la esecuzione del malefizio, il privato che volle profittare di questa circostanza non potrà evitare gli effetti nella misura della pena.

A proposito della complicità, il Carrara nota come nella pratica sia occasione di gravi difficoltà il fatto di un privato che abbia ricevuto dal pubblico ufficiale la pecunia pubblica. Se si tratta di debitore di *specie*, non vi ha dubbio (egli osserva), che il privato, il quale ricetti in qualunque modo o riceva la specie distratta dal cassiere infedele, offre i termini materiali della complicità, punibile però soltanto nel concorso della *scienza* nel complice: scienza della qualità della persona e scienza della qualità della cosa, la quale deve rigorosamente provarsi dall'accusa, nè può supplirsi con presunzioni. Ma quando trattasi di cassiere debitore di *quantità*, sarà assai malagevole costruire un'accusa di complicità dolosa nel solo fatto dell'imprestito, pagamento o donativo ricevuto. Il sartore od il falegname che vanno all'ufficio di quel camarlingo per esigere quanto è loro dovuto da lui, vedranno bene che per soddisfare le loro notule egli prende denaro nella cassa; ma non hanno la coscienza di partecipare ad un delitto, perchè, sapendo come colui amministri a proprio pericolo i redditi pubblici, non possono indovinare se al debito giorno sarà o no per corrispondere al completo versamento. Impossibile sostenere contro la sola recezione del denaro per un titolo privato l'accusa di complicità nel vuoto di cassa. Occorre a tal fine si provi una recezione senza titolo, che riveli un complotto fra camarlingo e privato, diretto a trafugare i valori, onde sottrarli ad un sequestro per parte del fisco. Ancorchè il privato potesse sospettare che il camarlingo non avrebbe alla scadenza dato buon conto di sè, il *sospetto* ai fini penali non equivale alla *scienza*, nè quel privato ebbe animo di aiutare ad un delitto, che tuttavia rimaneva possibile non fosse mai per consumarsi (2).

Non può che convenirsi in queste saggie e giuridiche considerazioni.

24. Il peculato è punito con l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle trecento lire.

Ma la interdizione è temporanea (così stabilisce il capoverso dell'articolo in esame), e la reclusione va solamente da uno a cinque anni, quando si abbia l'una o l'altra delle due seguenti circostanze:

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. VII, § 3398.

(2) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. VII, § 3399.

Quando il danno sia lieve; oppure quando sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio.

Circa la tenuità del danno, il legislatore non fissa alcun criterio positivo; si rimette completamente all'apprezzamento del Magistrato.

Circa il risarcimento, onde abbia la potenza di attenuare la pena, sono necessari questi due estremi:

Che il danno sia risarcito interamente;

che l'intero risarcimento avvenga prima dell'invio al giudizio.

Anzitutto, è necessario che il risarcimento sia *intero;* è poi indifferente che il danno sia risarcito in tutto od in parte dal colpevole o da altri per lui. Il legislatore ha riguardo all'*oggettività*, non alla *soggettività* del fatto. Ciò si rileva dalla comprensività della formola e dal confronto coll'articolo 432, in cui, a proposito di tale circostanza nei delitti contro la proprietà, si vuole che la restituzione del tolto o l'intero risarcimento del danno sia fatto dal *colpevole*. Il Mori, parlando dell'articolo 174 del Codice toscano sostanzialmente conforme all'articolo in esame (1), osserva che questa disposizione equitativa non ricorre nelle *restituzioni forzate* per causa del felice ritrovamento del corpo del delitto nell'atto dell'arresto o di una perquisizione (2). Osserva il Puccioni su questa proposizione, che gli esempii che si adducono spiegano il concetto delle precedenti parole: *restituzioni forzate;* ed infatti non deve porsi a merito del delinquente, se le cose furtive sono state ricuperate quando a tale ricupero non ha contribuito la volontà sua o dei suoi aderenti. Intese in questo significato, le suindicate parole corrispondono allo spirito che informa la legge penale; ma se si volesse alle medesime dare la estensione di cui sono suscettibili, la legge stessa rimarrebbe distrutta, in quantochè la restituzione e la indennità, sebbene volontarie, sarebbero sempre avvenute sotto la pressione dell'imminente giudizio e del timore della pena, e perciò non sarebbero mai spontanee (3). Quanto a questo requisito, nota lo stesso Puccioni come possa accadere che il peculatore non avendo mezzi per devenire ad una piena indennità, ottenga dal derubato la facoltà di soddisfare il suo debito dopo un certo determinato tempo o a rate; e si pone il quesito se siffatta convenzione possa tener luogo di quella indennità che richiede la legge. « La nostra pratica giurisprudenza (continua) avrebbe risposto affermativamente; noi, sebbene inclinati alla moderazione, non esitiamo a pronunziarci di fronte all'estrema facilità con la quale il delinquente si sottrarrebbe al giusto rigore della legge » (4). Tutte le considerazioni anzidette si attagliano perfettamente anche all'applicazione dell'articolo 168 in esame. Infatti, quanto alla restituzione forzata non conviene dimenticare che da esso fu tolto l'avverbio: *spontaneamente*, che si leggeva nell'articolo 159 del Progetto del 1887 (5), dietro l'osservazione della Commissione senatoria, che non poteva dirsi *spontaneo* il risarcimento, ove il colpevole sappia che dev'essere giudicato (6). Quanto alla convenzione di un pagamento a rate o dopo un certo tempo determinato, evidentemente volendo il legislatore che il risarcimento sia *intero*, non può dirsi tale quel pagamento che deve avvenire in futuro, poichè la convenzione stessa potrebbe non essere od essere con gravi difficoltà eseguita.

La seconda condizione, perchè il risarcimento del danno possa attenuare la pena consiste in ciò, che l'intero risarcimento dev'essere fatto *prima dell'invio al giudizio*. La formola è chiara e precisa; quindi torna perfettamente inutile ogni ricerca, per interpretarla, nei Progetti e nelle discussioni precedenti. Qualunque sia la forma del procedimento, per citazione diretta od ordinaria; da qualunque Magistrato sia emanato il provvedimento, Presidente del Tribunale, Giudice istruttore, Camera di Consiglio o Sezione d'accusa; una volta che il rinvio,

(1) È riportato a pag. 742.
(2) Mori: *Teorica del Codice penale toscano*, pag. 173.
(3) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pag. 377, 378.
(4) Id. id. id., pag. 379.
(5) Riportato a pag. 734.
(6) Pag. 736.

è stato ordinato avanti il Tribunale o avanti la Corte d'Assise, il risarcimento, fosse pure intero, non dovrà portare alla conseguenza della applicazione del capoverso dell'articolo 168. La disposizione, lo ripeto, è chiara e precisa. Deve inoltre notarsi, come ho dianzi constatato, che la formola usata è affatto *oggettiva*. Da questa oggettività derivano conseguenze diverse secondo che il provvedimento sia stato preso dal Presidente del Tribunale, dal Giudice istruttore o dalla Camera di Consiglio, oppure sia intervenuta una sentenza della Sezione d'accusa. Se il rinvio fu ordinato dal Presidente del Tribunale, dal Giudice istruttore o dalla Camera di Consiglio, siccome l'ordinanza rispettiva non va soggetta ad alcun rimedio di legge, così il risarcimento perderà la sua efficacia, nei sensi del capoverso in esame, dalla data di essa, non da quella della sua notificazione. Quando invece il rinvio sia ordinato da sentenza dalla Sezione d'accusa, siccome questa è denunciabile in Cassazione nei casi determinati dalla legge, così l'inefficacia dal risarcimento, dato che siavi ricorso al Supremo Magistrato, non potrebbe aver luogo che dalla data della sentenza del Magistrato Supremo che rigetta il ricorso, non dalla data della notificazione all'accusato della sentenza stessa. Ove l'accusato non avesse ricorso, l'inefficacia avrà luogo dal momento in cui la sentenza della Sezione d'accusa sarà passata in cosa giudicata.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

25. *Giurisprudenza sul Codice sardo. — Ipotesi di sottrazione e suoi estremi* (*Cassazioni di Napoli, Torino, Roma, Firenze e Palermo*).
26. *Sulla distrazione o vuoto di cassa* (*Cassazioni di Napoli e di Palermo*).
27. *Sul dolo* (*Cassazioni di Napoli, di Torino e di Firenze*).
28. *Se la questione sulla qualità del soggetto attivo sia di fatto o di diritto* (*Cassazioni di Torino e di Firenze*).
29. *Giurisprudenza sul Codice toscano. — La Cassazione di Firenze sul peculato.*
30. *La stessa sul vuoto di cassa.*
31. *Giurisprudenza sull'articolo* 168 *del Codice vigente. — Ipotesi di peculato. — Dolo. — Risarcimento.*

25. *Giurisprudenza sul Codice sardo. — Ipotesi di sottrazione e suoi estremi.* Su questa prima figura del peculato ebbero occasione di occuparsi le Cassazioni di Napoli, di Torino, di Roma, di Firenze e di Palermo, e le massime fermate furono le seguenti:

I. Il commesso, quantunque impiegato privato del pubblico cassiere, sottraendo denaro dalla cassa, tradisce la fiducia riposta dallo Stato non solo nel cassiere, ma anche in coloro che devono necessariamente coadiuvarlo nelle sue funzioni; perciò l'ipotesi dell'articolo 213 del Codice del 1859 non è punto alterata dalla circostanza di essersi commessa la sottrazione anche dal tesoriere o ricevitore (Cassaz. di Napoli 4 luglio 1870, Ric. Galiani. *Gazz. di Napoli*, XXIII, 364).

II. Il Segretario di Prefettura, il quale si appropria i valori presso lui depositati, a garanzia della pubblica Amministrazione, per contratto d'appalto di pubblici lavori, si rende colpevole del reato di cui l'articolo 210, n. 1 del Codice del 1859 (Cassaz. di Torino 26 maggio 1876. Ric. P. M. in causa Nicolini, Est. Troglia; *Foro ital.*, I, 374).

III. Il Sindaco non è il pubblico depositario degli oggetti del Comune o dei Corpi da questo amministrati; e quando tale deposito avesse effettivamente luogo, non potrebbe assumere il carattere e produrre gli effetti di un deposito necessario. Perciò la sottrazione di oggetti appartenenti al Comune o Corpi dipendenti operata dal Sindaco, non può mai costituire il reato, di cui l'articolo 210 del Codice del 1859, anche se consti che gli oggetti sottratti furono dati in custodia a quel funzionario (Cassaz. di Roma 4 giugno 1876, Ric. Ciampaglia. *Racc. Bettini*, XXXII, 1132; *Foro ital.*, I, 249).

IV. Vi è reato di sottrazione ai sensi dell'articolo 210 del Codice del 1859, nel fatto di un cancelliere di Pretura, che esigendo

le somme dovute per pene pecuniarie e spese giudiziali, le converta in uso proprio, ponendo poi sui registri, a lato del nome del debitore che glieli pagò, l'indicazione di nullatenente (Cassaz. di Roma 15 dicembre 1876, Ric. Gizzi, Est. Canonico. *Ann. giurispr. ital.*, A. 1877, 56).

V. A costituire il peculato secondo il Codice del 1859 non è necessario che il denaro sia di una Amministrazione pubblica, ma basta che l'appropriazione cada su qualunque oggetto pervenuto nelle mani del pubblico ufficiale, per ragione delle sue funzioni. Non solo l'esattore comunale, ma anche i suoi commessi collettori devono aversi per pubblici ufficiali (Cassaz. di Firenze 10 gennaio 1877, Ric. De Donà, Est. Terzi. *Temi Veneta*, A. 1877, 352).

VI. Commette peculato il cancelliere di Pretura, quand'anche sottragga denari spettanti al Comune, che però sono affidati alla sua custodia nella sua qualità di pubblico ufficiale. È debitore di *specie* il pubblico ufficiale, il quale sottrae cose mobili affidate alla sua speciale custodia, per la sua speciale qualità di pubblico ufficiale (Cassaz. di Firenze 23 giugno 1877, Ric. Bianchi, Est. Trecci. *Ann. giurispr. ital.*, A. 1877, 200).

VII. È colpevole di sottrazione del pubblico denaro il Segretario comunale che si appropria le somme depositate da concorrenti all'asta per il pagamento delle spese d'asta e dei diritti di registrazione. Non è necessario che il denaro sottratto abbia la qualità di *pubblico*, ossia appartenga ad una pubblica Amministrazione, affinchè l'ufficiale pubblico incorra nelle pene comminate dall'articolo 210 del Codice del 1859; ma basta che il denaro da lui sottratto gli sia stato affidato per ragione del suo ufficio (Cassaz. di Roma 18 febbraio 1878, Ric. Puntini. *Legge*, A. 1878, 606).

VIII. Il perito estimatore alle dipendenze di un Monte di Pietà, il quale col mezzo di terza persona, presenti oggetti proprii onde sottoporli in pegno per suo interesse, indi ne faccia un estimo superiore al vero valore e percepisce così una somma in danno del Monte stesso, non commette una truffa, ma la sottrazione contemplata dall'articolo 210 del Codice del 1859, o un furto qualificato per la persona (Cassaz. di Torino 19 dicembre 1878, Ric. Ronza, Est. D'Agliano. *Legge*, A. 1879, 583).

IX. Il commesso postale che distribuisce o fa distribuire lettere non affrancate prive di segnatasse, appropriandosi la tassa dovuta e pagata dai destinatari, commette il reato previsto dall'articolo 210 del Codice del 1859 (Cassaz. di Torino 30 dicembre 1877, Ric. Davini. *Monit. dei Trib.*, XVII, 284; *Riv. penale*, VIII, 287).

X. Basta a costituire il reato di peculato che siasi sottratto da un pubblico funzionario per ragione delle proprie funzioni, denari o valori altrui, senza distinguere se il danno si risenta dall'Amministrazione della Provincia, dello Stato o dei Comuni, ovvero dei privati cittadini (Cassaz. di Roma 30 aprile 1879, Ric. Stefanini. *Riv. penale*, X, 498).

XI. La conversione in proprio uso di ciò che un Capitano di Porto abbia avuto per lo speciale incarico di esigere da taluni occupatori di suoli arenili onde pagarlo all'ingegnere del Genio deputato alla compilazione degli schemi di concessione, non può dirsi sottrazione commessa da ufficiale o depositario pubblico (Cassaz. di Napoli 25 giugno 1879, Ric. Coccasi, *Foro ital.*, IV, 324).

XII. I messi dei Conciliatori sono compresi nel novero degli altri contabili, di cui è parola nell'articolo 210 del Codice del 1859 (Cassaz. di Roma 16 luglio 1879, Ric. Fagiani. *Ann. giurispr. ital.*, XIII, 196).

XIII. L'alunno presso un'Amministrazione finanziaria, a cui vengono affidati valori in grazia delle funzioni esercitate, mercè le sottrazioni degli stessi rendesi colpevole del reato contemplato dagli articoli 210 e 213 del Codice del 1859 (Cassaz. di Napoli 9 giugno 1880, Ric. Caropreso, Est. Narici. *Riv. pen.*, XIII, 29).

XIV. Si può commettere il reato di peculato non solo colla materiale sottrazione del denaro pubblico commessa da colui al quale era affidato, per ragione delle sue funzioni, ma anche colla alterazione della contabilità e duplicazione di partite e quietanze a danno di pubbliche Amministrazioni (Cassaz. di Napoli 23 dicembre 1881, Ric. Lazzetta. Est. Ciollaro. *Legge*, A. 1882, II, 422; *Giurispr. ital.*, A. 1882, 151).

XV. L'impiegato postale che nel bollare le lettere si mette dolosamente in tasca una di queste contenente valori, e sorpreso in flagrante viene subito costretto a restituirla,

deve rispondere del reato di sottrazione consumata e non soltanto mancata (Cassaz. di Torino 25 gennaio 1882, Ric. Fornesi, Est. Mattaroni. *Giurispr. penale*, A. 1882, 83; *Legge*, A. 1882, 743).

XVI. L'impiegato del Monte di Pietà che si appropria somme od oggetti a lui consegnati, in ragione del suo ufficio, è reo di peculato e non di appropriazione indebita (Cassaz. di Firenze 18 gennaio 1882, Ric. Picco, Est. Mori-Ubaldini. *Giurispr. penale*, A. 1882, 458).

XVII. L'usciere che converte in uso della propria famiglia il deposito di denaro fatto in sue mani, in tale qualità, da un debitore per impedire gli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 580 del Codice di procedura civile, commette il reato previsto dall'articolo 213 del Codice del 1859, quantunque dopo iniziato il processo abbia restituito il detto deposito al creditore che lo aveva incaricato degli atti esecutivi (Cassaz. di Torino 6 luglio 1882, Ric. Partigliani, Est. Rovasenda. *Giurisprudenza penale*, A. 1882, 356).

XVIII. Gli scrivani di Cancelleria nominati dal Primo Presidente della Corte d'Appello e pagati sui diritti e indennità spettanti ai Cancellieri, rientrano, come commessi di questi, nel novero delle persone enumerate all'articolo 213 del Codice del 1859; quindi le sottrazioni da loro commesse cadono sotto il disposto dell'articolo 210 del Codice stesso (Cassaz. di Roma 6 novembre 1882, Ric. Ferrari, Est. Chirico. *Riv. penale*, XVIII, 283).

XIX. La sanzione dell'articolo 210 del Codice del 1859 comprende la sottrazione sia del denaro pubblico che del privato, depositato presso l'ufficiale pubblico per ragione delle sue funzioni. Perciò il Ricevitore del Registro che converte in proprio uso il denaro consegnatogli da privati, commette il reato di sottrazione, non quello di concussione (Cassaz. di Torino 9 maggio 1883, Ric. Giono, Est. Pomodoro. *Giurispr. pen.*, A. 1883, 229).

XX. Lo scrivano di Cancelleria nominato dal Primo Presidente della Corte d'Appello non è pubblico funzionario, ai termini dell'articolo 8 dell'Ordinamento giudiziario, ma rientra nel generico disposto dell'articolo 245 del Codice del 1859 (*impiegati pubblici*); perciò, se incaricato dal Cancelliere dell'esazione delle somme per la registrazione delle sentenze, le converte in proprio, deve rispondere di peculato e non di appropriazione indebita, con l'aggravante dello stesso articolo 245 (Cassaz. di Napoli 24 novembre 1884, Ric. Ortega De Luna, Est. Ciollaro. *Riv. pen.*, XXI, 234, 235; *Giurispr. pen.*, A. 1885, 477; *Legge*, A. 1885, II, 679).

XXI. Affinchè ricorra il reato di peculato non è necessario che la pecunia sia *pubblica*, ma basta che questa sia depositata presso un pubblico ufficiale, il quale con abuso delle sue funzioni la distragga dolosamente a proprio vantaggio (Cassaz. di Firenze 6 dicembre 1884, Ric. Gardellini, Est. Salucci. *Giurispr. pen.*, A. 1885, 164).

XXII. Agli effetti dell'articolo 210 del Codice sardo, il Subeconomo dei beneficii vacanti è da considerarsi amministratore di denaro pubblico (Cassaz. di Roma 23 gennaio 1885, Ric. Sabatini, Est. Ellero. *Riv. pen.*, XXI, 474; *Legge*, A. 1885, II, 208).

XXIII. Il Cancelliere del Conciliatore, a differenza del Cancelliere di Pretura, Tribunale o Corte, che converte in proprio i denari rilasciatigli dalle parti pei diritti della carta bollata, commette appropriazione indebita e non peculato (Cassaz. di Napoli 6 marzo 1885, Ric. Arman Cajone, Est. Ciollaro. *Riv. pen.*, XXI, 586; *Giurispr. pen.*, A. 1885, 379).

XXIV. Se l'usciere incaricato dell'esecuzione dichiara dolosamente e contro verità di non aver trovato mobili da oppignorare e poscia esige dal debitore tutto od in parte il credito e se lo appropria, commette due reati distinti, cioè quello di falso e quello previsto dall'articolo 213 del Codice del 1859 (Cassaz. di Torino 9 maggio 1885, Ric. Trossarello, Est. Rossi. *Giurispr. penale*, A. 1885, 236).

XXV. Il Segretario comunale che sottrae carte dagli archivii e le vende appropriandosene il prezzo, va soggetto alla sanzione penale, di cui negli articoli 213, 214 del Codice del 1859 (Cassaz. di Torino 9 gennaio 1886, Ric. Finazzi, Est. Scacchetti. *Giurispr. penale*, A. 1886, 84).

XXVI. È colpevole di peculato il subappaltatore del dazio consumo comunale, che non versa nelle casse del Comune il dazio che da lui fu esatto, in tale qualità, dai contribuenti (Cassaz. di Torino 15 dicembre 1886, Ric. Bello, Est. Risi. *Giurispr. pen.*, A. 1887, 42; *Legge*, A. 1887, II, 423).

XXVII. Sono applicabili gli articoli 210 e 213 del Codice del 1859 all'agente, tuttochè minore di età, del Ricevitore del lotto che converte in proprio vantaggio denari affidatigli per ragione e causa delle sue mansioni (Cassaz. di Torino 2 maggio 1888, Ric. Giazzi, Est. De Guidi. *Giurispr. pen.*, A. 1888, 263).

XXVIII. È colpevole di peculato colui che è autorizzato a rivendere francobolli e si appropria denari che gli erano consegnati per l'applicazione dei francobolli stessi (Cassaz. di Firenze 2 maggio 1888, Ric. Busetto, Est. Puppa. *Giurispr. pen.*, A. 1888, 442; *Legge*, A. 1889, I, 202).

XXIX. Nel peculato la legge ha riguardo alla qualità della cosa sottratta, anzichè alla persona danneggiata dalla sottrazione; quindi esso sussiste ogniqualvolta la sottrazione abbia per oggetto cose affidate ad un pubblico funzionario in tale sua qualità, sebbene il danno non ricada sul pubblico Erario (Cassaz. di Firenze 11 luglio 1888, Ric. P. M. in causa Carlini, Est. Puppa. *Racc. Bettini*, XL, 266).

XXX. Commette peculato l'usciere che per conto del Ricevitore del Registro riscuote delle somme dovute all'Erario dello Stato e dolosamente se le appropria senza mai versarle (Cassaz. di Roma 28 gennaio 1889, Ric. Franzi, Est. Pomodoro. *Riv. pen.*, XXIV, 564).

XXXI. L'articolo 213 del Codice del 1859 si applica anche ai commessi dei Ricevitori del lotto pubblico, per cui le sottrazioni si puniscono come peculato e non come appropriazione indebita (Cassaz. di Firenze 30 gennaio 1889, Ric. Carlini, Est. Salucci. *Racc. Bettini*, XLI, 68).

XXXII. Il cassiere del Tesoriere provinciale, che incaricato di pagare i tagliandi delle cartelle del debito pubblico, li paga con denari proprii e ritenendo per sè i tagliandi li spedisce all'estero per godere dell'aggio sull'oro, commette un peculato (Cassaz. di Roma 16 maggio 1889, Ric. P. M. nell'interesse della legge nella causa Bertolotti, Manzini ed Henry, Est. Nobili. *Giurispr. penale*, A. 1889, 311; *Legge*, A. 1889, II, 528).

XXXIII. Commette peculato il Segretario municipale che non versa nella Cassa del Comune i proventi dei diritti di segretaria. Nè vale in contrario che l'esazione di tali diritti sia stata ad esso attribuita per virtù di istruzioni ministeriali, anzichè in forza del R. D. 15 ottobre 1881, n. 175, col quale furono avocati ai Comuni i diritti che i Segretari erano antecedentemente autorizzati ad esigere per proprio conto; neppure vale che sia stato stabilito il fine di ogni mese, ossia un termine fisso per i versamenti, perchè il Segretario non debba rispondere ad ogni richiesta della pecunia ricevuta (Cassaz. di Firenze 2 giugno 1888, Ric. Gagnoni, Est. Puppa. *Riv. pen.*, XXIX, 485, 486; *Giurispr. pen.*, A. 1889, 258; *Legge*, A. 1889, II, 529).

26. *Sulla distrazione o vuoto di cassa.* Si hanno in proposito le due massime seguenti delle Cassazioni di Napoli e di Palermo.

I. Non costituisce distrazione la momentanea detrazione fatta dal contabile di denaro dell'Erario, se il vuoto poteva ripianarsi o sia stato effettivamente ripianato, nè consti dell'intenzione del contabile di investire in proprio vantaggio il denaro dell'Erario (Cassaz. di Napoli 25 settembre 1880, Ric. De Padova, Est. Narici. *Legge*, A. 1881, I, 61, 62).

II. Non esiste peculato se non sono accertate con verifica legale di cassa l'inesistenza delle somme esatte e la distrazione delle medesime. Non può considerarsi distrattore doloso il cassiere, che distragga qualche somma dalla cassa, ma che non difetti nè di volontà, nè di potenza di ripianare immediatamente le differenze (Cassaz. di Palermo 24 settembre 1883, Ric. Dolce, Est. Abrignani. *Giurispr. penale*, A. 1884, 211; *Legge*, A. 1884, II, 99).

27. *Sul dolo.* Riguardo al dolo nel peculato, così si pronunciarono le Cassazioni di Napoli, di Torino e di Firenze.

I. Nelle sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositari pubblici il dolo sta *in re ipsa*, cioè nella sottrazione; ma ciò non esclude che possa provarsi che nel fatto speciale esso non esisteva (Cassaz. di Napoli 18 marzo 1868, Ric. Schifani. *Legge*, A. 1868, I, 894).

II. A costituire il peculato, preveduto e represso dall'articolo 210 del Codice del 1859, si richiede l'estremo essenziale della intenzione dolosa nel Ricevitore o Contabile pubblico o del di lui agente o commesso, di

appropriarsi somme di denaro dell'Erario dello Stato, delle Provincie o dei Comuni (Cassaz. di Torino 6 aprile 1870, Ric. Poncili. *Gazzetta di Genova*, XXII, II, 127; *Monitore dei Trib.*, XI, 419).

III. La cauzione prestata dal pubblico ufficiale che si renda reo di peculato non vale ad escludere l'elemento doloso del reato (Cassaz. di Firenze 12 maggio 1880, Ric. Ferrazzini. *Monit. giudiz.* di Venezia, V, 398; *Temi Veneta*, V, 360; *Annali di giurispr. ital.*, XII, 156).

IV. Le sottrazioni commesse dal pubblico funzionario di denari o fondi consegnatigli, per ragione del suo ufficio, costituiscono il reato preveduto dall'articolo 210 del Codice del 1859 senza riguardo alla causa impulsiva della appropriazione dei fondi. Perciò è colpevole di questo malefizio l'uffiziale di posta che distacca francobolli dalle lettere e se li appropria, quantunque ciò faccia per indennizzarsi di perdite sofferte nello smercio di francobolli (Cassaz. di Torino 10 novembre 1886, Ric. Cino e Torgobbi, Est. Risi. *Giurispr. penale*, A. 1886, 554).

28. *Se la qualità dell'agente sia questione di diritto o di fatto.* Su questo punto vi ha divergenza fra la Cassazione di Torino e quella di Firenze.

Il Supremo Magistrato subalpino ha fermata la massima che « entra nelle attribuzioni del giurì e non della Corte d'Assise il giudicare se l'individuo accusato di peculato aveva, nel tempo del commesso malefizio, la qualità di Cancelliere del Tribunale, e se gli oggetti sottratti gli erano stati affidati per ragione delle sue funzioni » (Sent. 27 giugno 1873. Ric. Biddau. *Racc. Bettini*, XXV, 512).

La Cassazione fiorentina ha invece giudicato che « la definizione della qualità di pubblico ufficiale, agli effetti dell'articolo 212 del Codice del 1859, è di esclusiva competenza dal Giudice di diritto; che perciò dalle questioni proposte ai giurati basta che emergano chiaramente gli elementi per convenientemente deciderla » (Sent. 15 maggio 1886, Ric. Andreatti, Est. Giorgini. *Riv. penale*, XXIV, 344).

29. *Giurisprudenza sul Codice toscano. Sul peculato.* La Cassazione di Firenze, interpretando l'articolo 169 del Codice toscano sul peculato, ebbe ad affermare le massime seguenti:

I. L'impiegato comunale che sottrae e si appropria oggetti appartenenti al Comune, e dei quali gli è stata, come a debitore di *specie*, affidata la custodia, si rende colpevole di peculato (27 giugno 1857. *Ann. di giurispr.*, XIX, 513).

II. È debitore di *specie* il pubblico ufficiale, il quale sottrae cose mobili affidate alla sua speciale custodia, per la sua speciale qualità di pubblico ufficiale. Commette peculato il Cancelliere di una Pretura, quand'anche sottragga denari spettanti al Comune, che però sono affidati alla di lui custodia nella sua qualità di pubblico ufficiale (14 aprile 1869, Ric. Gianti. *Ann. di giurispr. ital.*, IV, 112; 23 giugno 1877, Ric. Bianchi, Id. id., XIV, 143).

III. Commette peculato il pubblico ufficiale che sottrae o trafuga la pecunia della pubblica Amministrazione affidatagli per indole e natura del suo ufficio come a debitore di *specie* (9 giugno 1880, Ric. D. F. *Ann. giurispr. ital.*, XIV, 143).

IV. Una volta affermata la questione che il colpevole, o altri per lui, aveva risarcito pienamente e in tempo utile, il danno civile del peculato, non può essere, in favore dell'accusato, negata l'applicazione dell'articolo 171 del Codice toscano, sebbene la pubblica Amministrazione danneggiata abbia poi restituita al terzo, che la diede, la somma pagata pel prefato risarcimento. Se per l'avvenuta restituzione la Corte di Assise abbia avuto ragione di dubitare sulla serietà dell'addotto risarcimento, deve proporre alla giuria adeguati quesiti, ma non le è lecito, all'effetto di negare il benefizio dell'articolo 171, escogitare ed apprezzare circostanze di fatto, sulle quali i giurati non siano stati chiamati a pronunziarsi (26 aprile 1882, Ric. Grassi e Bendinelli. *Ann. giurispr. ital.*, XVII, 109).

V. Al Cancelliere che siasi appropriato la somma retratta dal recupero delle spese a debito e dovute alla Cancelleria ed all'ufficio degli uscieri, sono applicabili gli articoli 169 e 174 del Codice toscano, e quindi egli deve rispondere di peculato o di vuoto di cassa, secondochè sia debitore di *specie*

o di *quantità* (2 giugno 1883, Ric. Vestri. *Ann. giurispr. ital.*, XVII, 109).

30. *Sul vuoto di cassa.* Così, su questo delitto, si pronunciava la stessa Cassazione.

I. A costituire il vuoto di cassa basta che si verifichi la mancanza di pecunia nella cassa del pubblico ufficiale contabile, non solo al momento in cui è sottoposto a formale revisione, ma anche quando è chiamato ad eseguire regolari pagamenti; nè occorre che sia provata la effettiva inversione della pecunia a profitto del contabile o di altri (28 marzo 1857. *Ann. di giurispr.*, XIX, 232).

II. I pubblici ufficiali, cui è affidata l'amministrazione dei denari dello Stato, che prestano cauzione per la propria gestione e che non hanno una pubblica cassa destinata a ricevere il contante, si riguardano come debitori di *quantità*, e l'inversione o appropriazione indebita del denaro che da essi si commette costituisce peculato improprio, ossia vuoto di cassa, previsto e punito dall'articolo 174 del Codice toscano. A questa categoria di impiegati appartengono i prenditori di lotto, gli impiegati nelle aziende di sali e tabacchi ed i distributori postali, ai quali, per conseguenza, non sono applicabili le sanzioni dell'articolo 171, che riguardano il peculato vero e proprio (20 gennaio 1858. *Ann. di giurispr.*, XX, 59).

III. L'amministratore di beni appartenenti al Demanio riveste la qualità di pubblico ufficiale, e come debitore di *quantità*, la sottrazione delle rendite e della pecunia ad esso affidata, lo rende colpevole di vuoto di cassa, agli effetti di che nell'articolo 174 § 1 del Codice toscano (10 febbraio 1870, Ric. Scipioni. *Ann. giurispr. ital.*, IV, 192).

IV. I camarlinghi toscani che si appropriano dolosamente i denari della loro gestione, commettono un vuoto di cassa e non un peculato (3 luglio 1872. Ric. Borgagli ed altri. *Ann. giurispr. ital.*, VI, 208).

V. Se per indole e natura dell'ufficio la pecunia sottratta era stata affidata al pubblico ufficiale, come debitore di *quantità*, si verificano gli estremi del vuoto di cassa (9 giugno 1880, Ric. D. F. XIV, 143).

31. *Giurisprudenza sull'articolo* 168 *del Codice vigente. Ipotesi di peculato, dolo, risarcimento.* Della Cassazione unica si hanno le massime seguenti:

I. Anche per il Codice vigente si fa reo di peculato, ed incorre nella sanzione dell'articolo 168, l'incaricato del collettore postale che sottrae il piego di lettere raccomandate con valori, che gli è affidato per ragione delle sue funzioni, sebbene queste siano temporanee (24 maggio 1890, Ric. Castaldi, Est. Loffredo. *Nuova giurispr. pen.*, A. 1890, 285; *Foro ital.*, XV, 416).

II. Il commesso del Ricevitore del lotto non è, secondo il nuovo Codice, pubblico ufficiale; perciò la conversione ch'egli faccia in proprio vantaggio delle somme affidategli per ragione del suo ufficio, costituisce il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato (28 giugno 1890, Ric. Caselli, Est. Cristani. *Giurispr. pen.*, A. 1890, 351).

III. Il peculato si consuma dall'ufficiale pubblico che sottrae o distrae cose a lui affidate in custodia, per ragione del suo ufficio, tanto nel caso in cui converta le cose a suo vantaggio, quanto in quello in cui regali le cose stesse ad altri (14 gennaio 1891, Ric. Tomassone, Est. Barletti. *Giurispr. pen.*, A. 1891, 217; *Riv. pen.*, XXXIII, 470, 471).

IV. Il delitto di peculato si commette tanto se il danaro e la cosa mobile, oggetto della sottrazione o della distrazione, appartenga al patrimonio pubblico, quanto se appartenga ai privati. Quando il denaro o la cosa mobile sia consegnata od affidata, per ragione d'ufficio, ad un pubblico ufficiale, la sottrazione o distrazione costituisce peculato e non appropriazione indebita aggravata dalla ragione d'ufficio, preveduta dall'articolo 419 (25 aprile 1891, Ric. Mazzini, Est. Petrella. *Cassaz. Unica*, II, 287; *Giurispr. pen.*, A. 1891, 368; *Riv. pen.*, XXXIV, 357).

V. Commette il delitto di peculato il Segretario del Procuratore del Re che, incaricato di far eseguire le pubblicazioni di matrimonio da celebrarsi all'estero, converte in proprio uso il denaro a tale scopo affidatogli (20 maggio 1891, Ric. Sala, Est. Ferro-Luzzi. *Cassaz. Unica*, II, 436).

VI. In fatto di peculato, perchè sussista la qualità di pubblico ufficiale non è mestieri che il sottrattore sia un tesoriere, un esattore, un cassiere di una pubblica Amministrazione; basta solamente ch'egli abbia ricevuto il

denaro per ragione del suo ufficio, anche temporaneo, ed in rappresentanza dell'ente che rappresenta l'ufficio (23 luglio 1891, Ric. P. M. in causa Bisceglie, Est. Ferro-Luzzi. *Cassaz. Unica*, II, 420; *Foro ital.*, XVI, 497).

VII. L'ufficiale pubblico che si appropria una lettera assicurata col denaro ivi contenuto, commette il delitto di peculato, non quello di appropriazione indebita, quantunque la lettera non fosse diretta al suo ufficio, e gli fosse stata trasmessa per isbaglio dall'ufficio mittente (17 dicembre 1891, Ric. Gargani, Est. Nazari. *Giurispr. pen.*, A. 1892, 21).

VIII. In tema di peculato occorre che concorra il dolo; e la sentenza non può limitarsi a dire che questo è *in re ipsa*, allorchè non concorrono circostanze di fatto, le quali combinino a dimostrare che la distrazione fu dolosa (7 gennaio 1892, Ric. Carsieri, Est. Risi. *Foro ital.*, XVII, 260).

IX. Per l'alinea dell'articolo 168, la restituzione, affinchè giovi, dev'essere intera (13 giugno 1892, Ric. P. M. in causa Fracassini, Rel. Nazari. *Cassaz. Unica*, III, 1028).

X. Sebbene il Segretario comunale di regola non sia ufficiale di stato civile, ciò non toglie ch'egli commetta peculato allorchè si appropria fogli di carta da bollo, che gli siano stati consegnati in ragione della sua qualità per la compilazione materiale di alcuni atti di stato civile (17 giugno 1892, Ric. Ugo, Est. De Cesare. *Cassaz. Unica*, III, 1088; *Riv. pen.*, XXXVI, 461).

XI. Perchè abbia vita il delitto di peculato non basta l'accertata mancanza della somma nella cassa affidata alla custodia del pubblico ufficiale, ma è d'uopo dimostrare che il denaro sia stato da questi dolosamente sottratto o distratto; non sussisterebbe il delitto se fosse andato smarrito per trascuranza o negligenza (12 gennaio 1893, Ric. Baroni, Est. Cristani. *Cassaz. Unica*, IV, 683).

XII. Per la legge comunale e provinciale, l'esazione delle rendite ed il pagamento delle spese compete propriamente all'esattore od al tesoriere comunale, ma è ritenuto *contabile* chiunque, dall'esattore in fuori, si ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un Comune. Risponde di peculato il Sindaco che approfitti di denari comunali, di cui abbia avuto il maneggio (4 marzo 1893, Ric. Bosonetto, Est. Barletti. *Cassaz. Unica*, IV, 1063).

XIII. L'esattore dello Stato, della Provincia, del Comune, del Consorzio, è colpevole di peculato se, giunta la scadenza, non si trovi in grado di versare il dovuto e consti ch'egli si appropriò e sottrasse dolosamente le somme esatte dai contribuenti (2 settembre 1893, Ric. Coen ed altri, Est. Barletti. *Cassaz. Unica*, V, 58).

—

Capo II.

Della Concussione.

Articolo 169.

Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente a sè o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle lire trecento.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

Articolo 170.

Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro od altra

utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

Se la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore, la reclusione è, nel primo caso, da sei mesi a due anni, e nel secondo caso da un mese ad un anno.

BIBLIOGRAFIA: Lyncker: *Tractatus de barattaria.* — Hirschfeld: *De barattaria.* — Winckelmann: *De barattaria.* — Mencken: *De crimine baratteriæ seu repetundarum.* — Bodinus: *Dissertatio de barattaria.* — Pfothenhauer: *Dissertatio de crimine repetundarum.* — Menocchio: *De arbitrariis.* — Farinaccio: *Praxis criminalis.* — Rondinello: *De sindacatu officialium.* — Deciano: *Tractatus criminalis.* — Scannarolo: *De visitatione carceratorum.* — Ursaya: *Institutiones criminales.* — Protejo: *Lexicon juris civilis,* V.° *Concussio.* — Bohemero: *Decisiones; Novum jus controversum.* — Schillero: *Exercitatio* 49 § 38. — Cremani: *De jure criminali.* — Mastrillo: *De Magistratibus.* — Donello: *Jus civile.* — Hilligero: *De concussione.* — Meister: *Principia juris criminalis.* — Engau: *Elementa juris criminalis.* — Mellio: *Institutiones juris criminalis.* — Koch: *Institutiones juris criminalis.* — Hommel: *Rhapsodiæ.* — Velasquez: *De judice perfecto.* — Carmignani: *Elementa juris criminalis.* — Mevez: *I reati dei pubblici ufficiali* (ted. nel *Manuale di Diritto penale* raccolto dall'Holtzendorff. Monografia XXIX). — Morin: *Dictionnaire de Droit criminel.* *V° Concussion.* — Rauter: *Traité de Droit criminel.* — Tielmans: *Répertoire de l'Administration.* V° *Concussion.* — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal. Sur l'article* 174. — Dalloz: *Répertoire, etc.* V.° *Concussion.* — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Bourguignon: *Jurisprudence des Codes criminels, etc.* — Merlin: *Recueil alphabétique de questions de Droit.* V.° *Concussion.* — Romano: *Istituzioni di giurisprudenza penale.* — Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale.* — Puccioni: *Saggio di Diritto penale; Il Codice penale toscano illustrato.* — Melchiorre: *Miscellanee criminali.* — Carrara: *Programma.* — Pessina: *Elementi di Diritto penale.* — Bruchi: *Concussione* (nel *Digesto italiano,* Vol. VIII). — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Majno: *Commento al Codice penale italiano.*

DOTTRINA.

32. La parola: *concussione*, deriva dal latino: *concutere*, e nel suo proprio e originario senso significa l'azione di scuotere un albero per coglierne i frutti. In questo suo concetto generale sarebbe l'operato di tutti coloro che usano la violenza contro altri per estorcere denaro. Ma sebbene trovisi da taluno adoperato il vocabolo: *concussione* in questo senso più lato, prevale però nella dottrina la più ristretta applicazione di esso

La concussione si specializza nel fatto di coloro che estorcono un lucro da altri *metu publicae potestatis*. Se ad ottenere l'indebito lucro si è soltanto minacciato l'uso della forza *privata*, scompare il reato contro la pubblica Amministrazione e sottentrano i titoli di estorsione o di furto violento, che sono reati contro la proprietà. Il concetto obbiettivo finale è identico: spoglio del patrimonio altrui mediante incussione di timore; ma quando il timore deriva da forza *pubblica* si incontra un obbiettivo prevalente nel mezzo adoperato, obbiettivo che di necessità deve imprimere al malefizio un carattere giuridico diverso. O questo timore derivante da forza *pubblica* è incusso da un pubblico ufficiale, e il carattere non può essere che quello di far rientrare il malefizio stesso fra i reati contro la pubblica Amministrazione, perchè si contrasta al bisogno sentito da tutti i cittadini di essere particolarmente tutelati contro la prevaricazione e contro l'infedeltà dei funzionari della pubblica Amministrazione. O è incusso da chi non è investito di pubblica potestà ma sotto pretesto di pubblica potestà, e il carattere non può essere che quello di aggravare la quantità politica del malefizio commesso facendolo però rientrare nella classe speciale ad esso assegnata.

Da qui la divisione della concussione, secondo la scienza, in *propria* ed *impropria*. È *propria* quando commessa da un pubblico ufficiale; *impropria* quando commessa da un privato.

La concussione propria è poi di due specie: l'*esplicita* che si manifesta colla violenza; l'*implicita* che si manifesta senza violenza.

Qui non devo parlare che della concussione *propria*; della *impropria* converrà tenere parola esaminando i reati speciali, dei quali essa costituisce un'aggravante.

33. I Giureconsulti romani conoscevano il delitto di concussione sotto il nome di *crimen repetundarum*, perchè dava luogo ad una azione, che le Provincie o le parti danneggiate esercitavano al fine di *ripetere* e di farsi restituire le somme indebitamente esatte. Era questa la pena imposta ai concussionari dalla legge *Calpurnia repetundarum;* più tardi, la legge *Julia* portava, oltre la restituzione, la pena dell'esilio; ma fu una questione lungamente dibattuta fra i Dottori se la legge posteriore *Julia repetundarum* (pubblicata da Giulio Cesare) abbia mantenuta od abrogata la pena dell'esilio. Forse conviene distinguere due classi di penalità. Le une si applicavano alle esazioni dei Governatori e Magistrati delle Provincie; la pena era del quadruplo delle somme indebitamente percepite (1); però, se la concussione aveva colpiti gli abitanti delle campagne, la pena poteva elevarsi fino alla confisca ed all'esilio (2). Le altre erano riservate ai giudici prevaricatori che avessero ricevuto somme di denaro o dei doni per rendere buona o cattiva giustizia (3).

Il Diritto romano presenta varie specie di concussioni proprie, e cioè: — Se il foriere incaricato di assegnare ai militari l'ospizio estorceva dai provinciali sotto questo pretesto denaro od altro (4); — se il centurione, cui incombeva il dovere di esercitare i novizi nella milizia si faceva pagare da un veterano per esimerlo di tale servizio (5); — se alcuno costituito in ufficio pubblico estorceva col timore da un privato la vendita di una cosa qualunque (6); — se egli interdiceva ad alcun privato una qualche sorta di commercio, perchè questi con isborso di denaro si liberasse dall'interdizione (7).

Il giudizio di concussione era per lo più *straordinario*, e perciò la pena irrogavasi ad arbitrio del Giudice, ma non andava mai disgiunta dalla restituzione del mal percetto. Se però erasi minacciata l'accusa o la testimonianza per estorcere denaro, si poteva intentare contro il reo l'azione pubblica della legge *Cornelia De falsis*. Concorrevano poi all'azione straordinaria di concussione varie altre azioni, cioè l'azione *ex edicto de ca-*

(1) L. 1, Cod. *Ad leg. Jul. repetundarum.*
(2) L. 2, Cod. *Ne rusticani ad ullum obseq. devoc.* (XI, 54).
(3) L. 7, § 5, Dig. *De lege Jul. repetundarum* (XLVIII, 11).

(4) Dig. *De officio Praesidis.* L. 6, § 3.
(5) Dig. *eodem.* Leg. 6, in principio.
(6) Cod. *De his quae vi metuque gesta sunt.* Leg. penultima.
(7) Dig. *De officio Praesidis*, L. 6, § 4.

lumniatoribus, quella *quod metus causa*, ed altre, delle quali però scelta una restavano, in quanto all'accusa, perente le altre.

Nelle leggi barbariche poco si trova intorno a questo delitto, per la ragione che le orde barbariche erano milizie attendate e non costituivano, in conseguenza, uno Stato in convenevole assetto.

Nel Diritto canonico, l'indebita esazione commessa dai Ministri della Chiesa era preveduta come punibile di scomunica se non si restituiva il mal tolto (1).

Le legislazioni intermedie attinsero le loro determinazioni a queste fonti, le quali servirono di base anche alle dottrine dei Pratici; e così si fermarono le nozioni scientifiche della concussione nel senso moderno.

34. La concussione propria *esplicita* è in generale così definita dalla dottrina: *La violenza adoperata da un pubblico ufficiale con abuso delle proprie funzioni allo scopo di costringere altri a somministrargli o promettergli denaro od altra cosa non dovuta.*

I criteri costitutivi di essa sono, adunque, secondo la scienza:

Il carattere di pubblico ufficiale;

l'abuso delle funzioni;

che il pubblico ufficiale abbia agito per ottenere un lucro;

che questo lucro sia indebito;

che al fine di ottenere il lucro abbia adoperato la violenza.

35. La concussione propria *implicita* così si definisce nella scienza: *Il fatto del pubblico ufficiale, il quale, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrargli, pagargli o promettergli indebitamente ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui.*

L'abuso doloso della pubblica podestà deve consistere nel circonvenire il soggetto passivo, asserendo e dandogli a credere che fosse dovuto ciò che veniva pagato e che realmente non era dovuto. In altre parole, nella concussione *implicita* deve interamente esulare la violenza.

Gli estremi che devono accompagnare questo reato sono i seguenti:

Che sia commesso da un pubblico ufficiale;

che avvenga con abuso di potere o con approfittare dell'errore altrui;

che avvenga con l'indurre taluno a dare o promettere denaro od altre utilità non dovute, senz'uso di violenza fisica o morale.

36. Tanto nella concussione propria esplicita quanto nella propria implicita vi è l'abuso d'autorità per fine di lucro; ma nell'esplicita l'abuso è *palese*, nell'implicita è *latente*. In entrambe il privato che paga ingiustamente paga *metu publicae potestatis;* ma nell'una sa di patire un sopruso, nell'altra lo ignora. In entrambe però è immune da responsabilità penale e figura soltanto come soggetto passivo. Ne va immune nella concussione esplicita, benchè sappia di pagare ingiustamente, perchè è scusato dal timore; ne va immune nell'implicita perchè lo scusa l'errore.

Per avere il titolo di concussione sia esplicita che implicita è però d'uopo che il *metus publicae potestatis* sia stato la causa diretta per la quale il privato si arrese a patire lo spoglio dei suoi diritti per parte del pubblico ufficiale. Se questi, introdottosi, ad esempio, nella casa altrui minaccia il proprietario con armi, od usa la forza individuale per ottenere la consegna di un documento, si avrà o un furto violento o un'estorsione e non una concussione. In altre parole, affinchè il fatto assuma il carattere di concussione è necessario che il concorso della lesione del diritto particolare e della lesione del diritto universale o sociale sia concorso ideale, è necessario cioè che con l'identico atto si violino i due diritti; non sempre basta il concorso reale (o materiale), quello cioè che si incontra quando, nello svolgersi di un'azione composta di diversi momenti, avvenga che in uno di questi momenti l'azione ferisca anche un diritto universale, ed in un altro ferisca soltanto un diritto particolare. In questa seconda ipotesi sorgono le distinte figure delle due delinquenze; e soltanto le unifica (quando vi sia) il rapporto di mezzo a fine, per cui non può irrogarsi che una sola pena. Ma nel punto di vista del titolo da obiettarsi esercitano il loro influsso le regole generali di prevalenza; onde, quando nel caso semplice ed ordinario, una di tali

(1) C. S. C. XXIII, qu. 1; C. S. X, *De immunit. Ecclesiae.*

lesioni si considera come qualifica principale e l'altra come qualifica accessoria, seguono ad esercitare ciascuna tali rispettive funzioni, sebbene quella violazione, che d'ordinario si calcola come qualifica, abbia nel caso incontrato un'aggravante od una degenerante per l'offesa incidentale di un diritto universale.

FONTI.

37. *Progetto* 17 *maggio* 1868 *della Prima Commissione. — Gli articoli* 134 *e* 135 *dei Sottocommissari. — Esame e modificazioni per parte della Commissione. — Gli articoli* 130 *e* 131 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.
38. *Lavori della Seconda Commissione. — Gli articoli* 149, 150 *del Progetto* 15 *aprile* 1870.
39. *L'articolo* 180 *del Progetto De Falco* 30 *giugno* 1873.
40. *Lavori sul Progetto senatorio* 25 *maggio* 1875. — *L'articolo* 180 *del Progetto Vigliani* 24 *febbraio* 1874. — *Relazione della Commissione senatoria. — Modificazione in Senato. — L'articolo* 182 *del Progetto del* 1875.
41. *Modificazioni proposte dai Sottocommissari Tecchio e Lucchini della Commissione ministeriale del* 1876. — *Osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi sulle stesse. — Lavori della Commissione e modificazioni da essa proposte. — Osservazioni delle Magistrature Superiori ed altri Corpi su queste.*
42. *Progetto Zanardelli-Savelli maggio e* 26 *novembre* 1883. — *Gli articoli* 147, 148 *del Progetto Zanardelli-Savelli. — Leggiere modificazioni negli articoli* 149, 150 *del Controprogetto Pessina.*
43. *Codice attuale. — Gli articoli* 160, 161 *del Progetto Zanardelli* 22 *novembre* 1887.
44. *La Relazione Cuccia per la Commissione della Camera dei Deputati e proposte relative.*
45. *La Relazione Canonico per la Commissione del Senato e proposte della stessa. — Proposta in Senato del Sen. Majorana-Calatabiano.*
46. *Lavori della Commissione Reale di revisione.*
47. *La Relazione finale.*

37. I Sottocommissari della Prima Commissione, Ambrosoli, Arabia e Tolomei, proponevano gli articoli seguenti:

« Art. 134, § 1. Il pubblico ufficiale che, « abusando della sua autorità, induce o co- « stringe taluno a somministrare o pagare « a lui o ad un terzo per tasse, diritti e « simili contribuzioni ciò che non è dovuto, « o più di ciò che è dovuto, o che a tal « fine si giova scientemente dell'errore altrui, « è reo di concussione ed è punito colla « interdizione temporanea dall'ufficio e col « terzo al sesto grado di prigionia.

« § 2. Se per lo scopo anzidetto il pubblico « ufficiale si è valso di minaccie, violenze « o di qualsiasi mezzo di coazione, è punito « col primo al secondo grado di reclusione.

« Art. 135, § 1. Se per eseguire o nascondere « il delitto di concussione il reo si è valso « di falsità od altro mezzo costituente un « delitto, si applicano le rispettive pene colle « norme del Titolo VI, Libro I.

« § 2. Quando non concorra la detta cir- « costanza, e si verifichino le altre indicate « nell'articolo 133, § 2, le pene si diminui- « scono di uno a due gradi ».

La Prima Commissione esaminò questi articoli nella riunione del 3 marzo 1868 (1).

Sull'articolo 134.

Sull'osservazione di alcuni Procuratori Generali si convenne doversi omettere in quest'articolo le parole: *o con altro mezzo di coazione*, poichè la coazione è già prevista dal Codice come reato a sè quando sia fatta con minaccia o violenza; che se si allude anche agli atti ordinari di esazione, bastano le parole: *induce* o *costringe*, poste in principio dell'articolo. Sorge però da queste

(1) *Presidente:* Marzucchi, Vicepresidente; *Commissari:* Ambrosoli, Arabia, Carrara, Conforti e Tondi (Verbale 63 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia.* Firenze, Stamp. Reale, 1870).

premesse la questione se debba parlarsi della concussione commessa col mezzo di minaccie o violenze dal momento che si risolverebbe in una estorsione comune; e si deliberò che siccome tali minaccie o violenze possono spesso involgere un abuso di autorità del pubblico ufficiale, è bene che qui sia prevista espressamente, elevando però la penalità, sicchè superi quella della estorsione ordinaria.

Sull'articolo 135.

Per maggior ordine si deliberò che il § 1 venga rifuso nell'articolo precedente. Non concorrendo poi in questi reati di concussione il motivo di pubblico interesse che consigliò la disposizione dell'articolo 133, § 2, ivi richiamato, non vi è ragione per cui la restituzione debba far scemare la pena; perciò il § 2 venne soppresso.

Nel Progetto 17 maggio 1868 furono dalla Commissione definitivamente adottati gli articoli seguenti:

Art. 130. *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo danaro od altra utilità qualunque, è colpevole di concussione e si punisce colla reclusione da cinque a quindici anni, se il fatto non trapassa in reato più grave.*

Art. 131, § 1. *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti o simili contribuzioni, o che a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui, è colpevole di concussione ed è punito coll'interdizione temporanea dall'ufficio, colla prigionia da tre mesi a tre anni e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.*

§ 2. *Se per eseguire o nascondere il reato di concussione, il colpevole ha fatto uso di falsità o di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato, si punisce colla reclusione da cinque a quindici anni.*

38. La Seconda Commissione esaminò gli articoli del Progetto del 1868 nella tornata del 18 novembre 1869 (1).

Sull'articolo 130.

Potendo il reato preveduto in quest'articolo essere comune anche agli agenti della forza pubblica, si deliberò di estenderne la disposizione anche a questi ultimi, e di modificarlo, aumentando, per la sua gravità, il minimo della pena.

Sull'articolo 131.

La Commissione considerava che l'articolo 130 prevede una specie di concussione, la quale ha tutte le sembianze di una estorsione commessa dall'ufficiale pubblico con abuso della sua qualità, ma non prevede ugualmente l'altro caso (dimenticato anche dal Codice del 1859) di una specie di scrocco, che l'ufficiale pubblico, con abuso della sua qualità, può commettere a danno di un cittadino, quando, per fare un atto del suo ministero o astenersi dal farne uno ingiusto, pretenda o riceva dalla parte interessata una mancia o un donativo qualunque. Ora, questa ipotesi, benchè si avvicini alquanto alla corruzione, tuttavolta è il risultato di tali elementi giuridici da essere più logicamente trasportata nel Capo della concussione; anche perchè il privato, che subisce lo scrocco, essendo piuttosto una vittima che un corruttore, dev'essere immune da ogni pena. Per queste considerazioni deliberava di formulare in un apposito paragrafo il caso di sopra riferito e di formarne il § 2 dell'articolo 131, col quale ha maggiore analogia che colle ipotesi prevedute nell'articolo 130. Modificava poi l'articolo quanto alla pena.

Nel Progetto 15 aprile 1870 figuravano, in conseguenza delle praticate modificazioni, così formulati gli articoli 149 e 150.

Art. 149. *Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è colpevole di concussione, ed è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da otto a quindici anni.*

Art. 150, § 1. *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti o simili contribuzioni; o che a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui, è colpevole di con-*

(1) Verbale 23, nel Volume II dell'Opera, di cui la nota nella pagina precedente.

cussione, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con la multa da sessanta a mille lire.

§ 2. *Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque.*

39. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 si comprendeva l'articolo seguente:

Art. 180. *Il pubblico ufficiale od agente dell'Autorità o della forza pubblica, ogni incaricato di un pubblico servizio e qualunque commesso, preposto o delegato de' medesimi, che dolosamente riceve od esige, od ordina di ricevere od esigere ciò che sa non essere dovuto od eccedere il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercedi o stipendi, è colpevole di concussione, ed è punito col carcere da tre mesi a cinque anni e con la multa da cento a duemila lire.*

Se l'esazione indebita è commessa con violenza, minacce od abuso di potere, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquecento a tremila lire.

Alla reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni; ed al carcere l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei nn. 1 *e* 2 *dell'articolo* 33.

40. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 inchiudeva l'articolo 180 del tenore seguente, limitandosi nella Relazione a constatare la precisione della forma e la larghezza del concetto (1).

« Art. 180, § 1. *Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità,* costringe taluno a pagare *ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti od altre contribuzioni, è colpevole di concussione, ed è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a dieci anni.*

§ 2. *Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque.*

Il Relatore Borsani per la Commissione del Senato così si esprimeva nella Relazione:

« Chiara e facile sembra l'intelligenza della definizione; tuttavia sovra un punto si fissa pensosa la mente, ed è dove è posto come condizione sostanziale del reato il *costringimento a pagare;* condizione che può dare appiglio ad innumerevoli questioni nella grande varietà della forma sotto cui ha modo di essere esercitato il costringimento morale. Per togliere pretesto ai cavilli, è stata riformata la lezione dell'articolo, in guisa che più non dice: *costringe taluno a pagare ciò che non è dovuto,* ma, con frase più semplice e non discutibile, *riscuote ciò che non è dovuto* » (2).

L'articolo così modificato fu approvato dal Senato nella tornata del 9 marzo 1875; e fu pure allora approvata la seguente aggiunta proposta dal Ministro Vigliani, la quale venne a formare il § 3 dell'articolo (3):

§ 3. *Se la somma od altra cosa indebitamente esatta o promessa non eccede lire cinquecento, la pena è quella della prigionia maggiore di tre anni.*

L'articolo così modificato divenne, nel Progetto senatorio 25 maggio 1875, l'articolo 182.

41. I Sottocommissari Tecchio e Lucchini della Commissione ministeriale del 1876 (4), proposero di modificare l'articolo del Progetto Senatorio nel modo seguente:

« Art. 182. § 1. L'ufficiale od agente
« pubblico che abusando della sua qualità
« avrà ordinato di riscuotere o riscosso, avrà
« indotto a dare o promettere, o infine
« giovandosi dell'errore altrui avrà accet-
« tato per sè o per altri ciò che non è
« dovuto, *è colpevole di concussione, ed è*
« *punito, quando il fatto non costituisca*
« *reato più grave, con la reclusione fino a*
« *dieci anni.*

« § 2. Qualora l'indebito fosse stato inte-
« gralmente versato nelle pubbliche casse,

(1) *Progetto del Codice penale, ecc. presentato, ecc. dal Ministro Vigliani,* pag. 120. Roma, Stamp. Reale, 1874.

(2) *Le Fonti del Codice penale italiano,* Vol. I, pag. 77. Roma, Tipogr. Botta, 1875.

(3) Id. id. id., pag. 670.

(4) *Introduzione* nel Vol. I, pag. CXXX.

« saranno da applicarsi la prigionia e la
« interdizione dai pubblici uffici.
« § 3. Se prima che il reato fosse denunciato
« e scoperto, il colpevole ha volontariamente
« ed integralmente restituito l'indebitamente
« riscosso, non gli verrà applicata che la
« interdizione dai pubblici uffici ».

Nella loro Relazione così poi giustificavano siffatte modificazioni:

« Altrove trovammo il Progetto impigliato nella casistica: qui invece ci parve manchevole e nello stesso tempo prolisso. Sembra a noi più confacente all'economia legislativa fondere il § 2 nel § 1, riferendosi cumulativamente all'*abuso delle qualità* del funzionario in cui si comprende anche l'*abuso dell'autorità*. È inoltre evidente che v'ha concussione non solo quando il funzionario *riscuote*, ma eziandio quando *ordina di riscuotere*; non solo quando *induce a dare o promettere*, ma eziandio quando, giovandosi dell'errore altrui, *accetta* per sè o per altri ciò che non gli è dovuto. Ed anche qui abbiamo adottato la solita locuzione di *ufficiale od agente pubblico*, in cui si comprende anche l'*agente della forza pubblica* designato dal Progetto, e quelli altri agenti dal Progetto non additati, che pure si possono rendere colpevoli di concussione. In luogo della disposizione che si legge nel § 2 del Progetto, da noi compenetrata, come si è detto, nel § 1, ne proponiamo un'altra, suggeritaci dal Codice Germanico e dal Progetto Austriaco, i quali mandano impuniti gli impiegati che versino l'indebitamente riscosso nella pubblica cassa. In vero a noi non sembra che questa circostanza, la quale in sostanza non varia il carattere oggettivo del reato, non debba portar seco l'impunità; ma non siamo alieni dal considerarla come circostanza scriminatrice, poichè il non aver rivolto a proprio profitto l'indebito, ci assicura che il colpevole non fu mosso dal comune impulso di questo reato, che è l'avidità di lucro; e facciamo proposta alla Commissione che in questo caso alla pena criminale della reclusione sia sostituita quella correzionale della prigionia. La nostra convinzione già esposta, che il valore assoluto del danno non sia criterio speciale di commisurazione della pena, ci importa anche qui a chiedere la soppressione del § 3 dell'articolo 182. In suo luogo proponiamo di sostituire una disposizione identica a quella dell'articolo 180, per eccepire dalla penalità carceraria il colpevole che restituisce tempestivamente l'indebito, purchè il fatto non sia connesso ad altro speciale reato. Non comprendiamo invero perchè il Progetto valutasse il risarcimento nel peculato, e non nella concussione. La Commissione vedrà se sia il caso di semplificare ancor più in questo punto e fondere in un solo articolo, riferibile ai due primi Capi del Titolo, l'articolo 180 e il § 3, da noi proposto, dell'articolo 182 » (1).

Sovra codeste modificazioni in un senso o nell'altro fecero osservazioni le Corti di Cassazione di Napoli, Palermo e Torino; la Procura Generale della Corte di Cassazione di Napoli; le Corti d'Appello di Ancona, Brescia, Catania, Catanzaro, Firenze, Lucca, Macerata, Modena, Napoli, Palermo, Potenza, Torino, Trani; le Procure Generali di Messina e di Parma; la Facoltà di giurisprudenza di Messina; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, Mantova, Roma e Vercelli. In generale si è preferito il tenore del Progetto senatorio (2).

La Commissione ministeriale del 1876 si occupò dell'articolo del Progetto senatorio e delle modificazioni introdottevi dai Sottocommissari nella riunione del 6 novembre 1877 (3). Presero parte alla discussione i Commissari Paoli, Oliva, Buccellati, Arabia, Casorati e Lucchini, e si versò principalmente sul § 2 dell'articolo come fu modificato dai Sottocommissari, cioè sulla ipotesi dell'integrale versamento dell'indebito nelle pubbliche casse.

(1) *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni, ecc.*, pag. 17, 18. Roma, Stamp. Reale, 1877.

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc., sugli emendamenti proposti dalle Sottocommissioni, ecc.*, pag. 159-173. Roma, Stamp. Reale, 1878.

(3) *Presidente:* Mancini (Ministro); *Commissari:* Conforti, Arabia, Buccellati, Nelli, Oliva, Paoli, Piroli, Tolomei, Trombetta, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 2 del Volume: *Lavori della Commissione istituita con D.* 18 *maggio* 1876 *del Ministro Mancini.* Roma, Stamp. Reale, 1878).

Il Ministro Mancini osservava che il Codice germanico ed il Progetto del Codice austriaco considerano circostanza costitutiva del reato di concussione il non avere versato l'indebito riscosso nella pubblica cassa; talchè quando invece si abbia il versamento, il fatto rimane impunito. Questo sembra per altro insufficiente, imperocchè resta pur sempre un fatto arbitrario da parte dell'uffiziale che lo commette, e lesivo del privato interesse, tuttochè la somma indebitamente riscossa si versi nelle pubbliche casse, e non si volga a personale profitto. Occorre anche tenere presente (continuava) il Codice penale del 1859, il quale, nel suo articolo 215, fa l'enumerazione delle persone che, oltre l'uffiziale pubblico, si possono rendere colpevoli di concussione. Essendosi già escluso il sistema della generica enunciazione, sarebbe conveniente uniformarsi a quanto fu adottato nell'articolo 177, riguardo al peculato, riproducendo nella specificazione delle persone imputabili di concussione il disposto del succitato articolo 215. Il Codice del 1859 merita pure attenzione in quanto tiene calcolo delle circostanze delle minacce, dell'abuso di potere, e dell'attentato all'altrui libertà, dalle quali il reato può essere accompagnato, per farne altrettante circostanze più o meno aggravanti il medesimo. Per siffatto modo quel Codice potè essere più mite pel reato di concussione considerato nella sua figura più semplice, aumentandone invece la pena a misura che si aggravano le modalità della sua esecuzione. Non è però a dissimularsi, d'altro canto, che le minacce e l'abuso di potere sono i mezzi frequenti ed abituali, benchè non i soli, nè perciò assolutamente necessari, con cui il reato si esegue; onde potrebbesi opporre che basti ad un'equa commisurazione della pena la sua latitudine. Quanto poi alla circostanza concorrente di un attentato all'altrui libertà, ove questa si verificasse, costituirebbe un reato speciale da contemplarsi separatamente. La Commissione deve quindi decidere questi due punti: — se sia preferibile una enunciazione dei colpevoli più precisa di quella adottata dal Progetto senatorio; — se nella determinazione della penalità si debba avere riguardo alla diversità delle suindicate circostanze.

La Commissione deliberava: — che si faccia l'enunciazione dei colpevoli in conformità all'articolo 215 del Codice penale del 1859; — che il reato contemplato nel paragrafo 1 si faccia consistere espressamente nel costringere altrui a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità qualunque al colpevole o ad un terzo; che si possa discendere nei casi più leggieri dalla reclusione alla prigionia; — che nel paragrafo 2 si estenda il concetto del reato anche all'ipotesi che il colpevole si giovi scientemente dell'errore altrui; — che nella ipotesi di questo paragrafo 2 si stabilisca la pena della semplice prigionia, trattandosi non più del costringimento come al paragrafo 1, ma soltanto di avere indotto all'indebito versamento; — che il paragrafo 3 rimanga soppresso.

Conseguentemente l'articolo rimaneva formulato nel modo seguente:

« Art. 168, § 1. Il pubblico uffiziale, l'esattore di diritti, tasse, contribuzioni, danaro, rendite pubbliche, che, *abusando della sua autorità*, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, *danaro od altra utilità qualunque, è colpevole di concussione, ed è punito col* primo grado *di reclusione*, alla quale nei casi più leggieri può essere sostituito il quarto grado della prigionia.

« § 2. *Se, abusando della sua qualità, induce taluno* a somministrare, pagare *o promettere indebitamente a lui o ad un terzo*, ciò che non è dovuto per tasse, diritti o simili contribuzioni, o se a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui, è punito con la prigionia ».

Su questo articolo presentarono nuove osservazioni la Corte di Cassazione di Firenze e le Corti d'Appello di Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Palermo e Torino. La sola Corte d'Appello di Genova accettò integralmente le modificazioni della Commissione. La Corte d'Appello di Cagliari avrebbe anche accettata l'ipotesi dell'indebito versato integralmente nelle casse dello Stato, proposta dai Sottocommissari.

42. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883 inchiudeva gli articoli seguenti:

Art. 147. *Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.*

Se la somma od altra cosa indebitamente data o promessa non eccede lire cinquecento, la pena può essere diminuita da uno a due gradi.

Art. 148. *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui, è punito con la prigionia sino a cinque anni, e si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.*

Nella Relazione così si esprimeva:

« Secondo il Progetto del Senato (art. 182) il reato di concussione consisteva nell'*abuso dell'autorità, per riscuotere ciò che non è dovuto per tasse, diritti od altre contribuzioni.* In questa formula non sembrava che risultasse abbastanza chiaro l'estremo *del lucro* per parte del concussore; ciò che fece sorgere la questione che mai dovesse dirsi del caso in cui il pubblico ufficiale avesse versato integralmente nelle pubbliche casse l'indebitamente percetto. Ma di fronte alla vera nozione della Commissione, quale viene data nel Codice penale toscano, nel Progetto della Commissione ministeriale del 1876 e nel Progetto attuale, la questione non può sorgere, imperocchè scopo del reato è evidentemente lo spoglio altrui a vantaggio del colpevole » (1).

Identici erano gli articoli 147 e 148 del Progetto Savelli 26 novembre 1883.

Il Ministro Pessina nell'articolo 149 del suo Controprogetto (art. 147, Progetto Savelli), alla prigionia da sei a dieci anni sostituiva la *reclusione* sino a dieci anni, e nell'articolo 150 (158, id.) alla parola: *capoverso*, sostituì le altre: *secondo comma*.

43. Nel suo Progetto 22 novembre 1887 il Ministro Zanardelli inseriva i due articoli seguenti:

« Art. 160. Il pubblico ufficiale, che
« abusando del suo ufficio, costringe taluno
« a dare o promettere indebitamente, a lui
« o ad un terzo, danaro od altra utilità
« qualunque, è punito con la interdizione
« perpetua dai pubblici ufficii, con la reclu-
« sione da cinque a dieci anni e con multa
« non inferiore al triplo di quanto è stato
« dato o promesso.

« Se la somma o l'utilità indebitamente
« data o promessa è di lieve valore, la re-
« clusione è da trenta mesi a cinque anni,
« e la interdizione è temporanea.

« Art. 161. Il pubblico ufficiale, che, abu-
« sando del suo ufficio, induce taluno a dare
« o promettere indebitamente, a lui o ad
« un terzo, ciò che non è dovuto, od a tal
« fine si giova dell'errore altrui, è punito
« con la reclusione da uno a cinque anni,
« con la interdizione temporanea dai pubblici
« ufficii e con multa non inferiore al doppio
« di quanto è stato dato o promesso.

« Se ciò che è stato indebitamente dato
« o promesso è di lieve valore, la reclusione
« non può essere maggiore di due anni ».

Nella Relazione, dopo di avere ripetuto quanto aveva scritto nella Relazione sul Progetto del 1883, così conchiudeva:

« Come nel peculato, la circostanza del valore non viene espressa nel Progetto con indicazione di una somma fissa; e sono aggiunte le pene dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii e della multa, che sembrano convenirsi a tale delitto, come si convengono al peculato, cui già sono attualmente e sarebbero anche in avvenire applicate » (2).

44. Il Dep. Cuccia per la Commissione della Camera (3) si esprimeva nei termini seguenti:

« Per quanto il delitto di *concussione* possa a prima giunta apparire più grave del *peculato*, pure se si guarda al danno obbiettivo, e se si tiene conto dei risultati delle statistiche, è manifesto che sono più frequenti le concussioni per somme od utilità di lieve valore, che le sottrazioni o trafugamenti di

(1) *Allegati al Progetto del Codice Penale del Regno d'Italia presentato dal Ministro Savelli*, pag. 48, 49. Roma, Stamp. Reale, 1883.

(2) *Relazione ministeriale sul Libro Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale 22 novembre* 1887, pagg. 68, 69. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1888.

(3) V. *Introduzione* nel Vol. I, pag. CLVIII.

somme o valori relativamente importanti. E ciò si spiega agevolmente, perchè le sottrazioni per lo più si consumano sopra valori accumulati nelle mani dell'ufficiale pubblico che ne è l'amministratore od il custode, mentre le concussioni ordinariamente e più facilmente si commettono nella riscossione di ciò che è dovuto per *tasse, diritti od altre contribuzioni*, che per lo più si effettuano in piccole partite. La Commissione ha considerato pertanto che la pena segnata nel Progetto, per la forma più grave di concussione, quella cioè che si commette coll'abuso più riprovevole della pubblica potestà incutendo timore e col criminoso intendimento di lucrare in pregiudizio altrui, è giusto che sia uguale a quella stabilita per il peculato, in quanto riguarda la restrizione della libertà, e per la multa, anche superiore; ma nel tempo stesso ha creduto che si dovesse diminuire il minimo della pena segnato nell'alinea dell'articolo 160 del Progetto, in considerazione della infinita varietà dei casi e dei minimi valori che in questa specie di delitto costituiscono non di rado l'obbietto del reato. Sull'articolo 161 del Progetto è stato espresso il desiderio, e se ne intenderà facilmente la ragione, di distinguere il caso in cui la concussione avvenga abusando del pubblico ufficio e con tal mezzo inducendo taluno a pagare o promettere ciò che non è dovuto, dall'altro caso, assai men grave, del pubblico ufficiale che giovandosi dell'errore altrui riceve ciò che non è dovuto, o più del dovuto. In conseguenza di siffatta osservazione è stata espressa la fiducia che l'ultimo dei due casi accennati sia compreso e regolato dalla più mite sanzione del capoverso dell'articolo 161 ».

Questa proposta della Commissione sull'articolo 161 ottenne il plauso del Dep. Rosano avanti la Camera dei Deputati nella tornata del 1 giugno 1888 (1).

45. Il Sen. Canonico per la Commissione del Senato si esprimeva nel seguente modo nella sua Relazione (2):

« La Commissione della Camera propose che si facesse una figura di delitto distinta pel fatto del pubblico ufficiale, che, giovandosi dell'errore altrui, riceve l'indebito o più del dovuto; e che si diminuisse il *minimum* della pena. Quanto alla prima proposta, gioverà notare come tutti i Progetti precedenti che si occuparono dell'ufficiale pubblico, il quale induce in errore e di quello che si giova dell'errore altrui, abbiano una pena identica per l'una e per l'altra ipotesi. I due fatti sono senza dubbio diversi, come diversa, nel caso previsto dall'articolo 160, è la coazione praticata con minaccie e quella praticata con dolosi artifizi; ma, per commisurare la pena a tutte queste modalità, basta la latitudine della medesima, senza entrare in troppe distinzioni, che non di rado riescono ad affievolire la repressione, anzichè a rafforzarla. Quanto alla seconda proposta, la Commissione l'accetterebbe; sia perchè il Giudice potrebbe meglio commisurare la pena alle varie gravità dei casi, sia ancora perchè in tal modo si renderebbe superfluo il secondo comma degli articoli 160 e 161. Crederebbe poi più esatto il dire: *abusando della sua autorità*, nel primo dei detti articoli, stante l'indole del fatto ivi previsto; e sopprimere, come superflua, nell'articolo 161, la parola: *indebitamente*. Si direbbe dunque:

« Art. 160. Il pubblico ufficiale, che, abu« sando *della sua autorità*, costringe, ecc. ...
« è punito con la interdizione perpetua o
« temporanea dai pubblici uffici, con la
« reclusione da *uno* a dieci anni, ecc. ».

« Art. 161. Il pubblico ufficiale, che, abu« sando del suo ufficio, induce taluno a dare
« o promettere a lui o ad un terzo ..... è
« punito con la reclusione da *sei mesi* a
« cinque anni, ecc. ».

E si sopprimerebbe il secondo comma sì dell'articolo 160, come dell'articolo 161.

Il Sen. Majorana-Calatabiano nella tornata del 13 novembre 1888 proponeva in Senato che fossero mantenuti i capoversi dei due articoli; che però questi articoli si modificassero quanto alla forma, nel senso di togliere l'equivoco che nasce dal cumulo delle parole: *danaro o altra utilità*. « Occorre

(1) *Atti della Camera dei Deputati*, A. 1888, pag. 3133.

(2) *Progetto di Codice penale, Relazione della Commissione speciale del Senato*, pagine 131, 132. Torino, Unione Tip.-Editr., 1888.

adunque (osservava) che si surroghi la parola che rappresenta le cose o anche i servizi, che hanno prezzo (valore) e che si elimini la parola: *utilità* » (1).

46. La Commissione Reale di revisione si occupava degli articoli 160 e 161 nella riunione del 28 febbraio 1889 (2).

Lucchini (*Relatore*). Il testo ministeriale dell'articolo 161 dava luogo a dubbii che forse motivarono la proposta della Commissione della Camera dei Deputati di scinderlo in due ipotesi. La Sottocommissione, prendendo in considerazione tale proposta, venne nel divisamento di togliere dall'articolo 161 la previsione dell'*indurre* al pagamento o alla promessa dell'indebito, e darvi posto invece nell'articolo 160, ove è preveduta l'ipotesi del pubblico ufficiale che *costringe* a dare, ecc. Così le due ipotesi del *costringere* e dell'*indurre* sarebbero prevedute con una stessa disposizione; perciocchè non sono, per fermo, sostanzialmente diverse, ma solo differenti per modalità secondarie nella maniera di agire del delinquente. Esse si equivalgono e si completano a vicenda, importando entrambe l'opera attiva e l'iniziativa dell'ufficiale a riscuotere l'indebito, a differenza del semplice approfittare dell'errore altrui, che ora forma il solo oggetto dell'articolo 161, per cui si verifica piuttosto una colpa *negativa* del funzionario, che profitta dell'errore in cui altri versa. La Commissione senatoria desiderava che si dicesse: *abuso della sua autorità*, invece che: *abuso del suo ufficio.* Ma è sembrato che la parola: *ufficio* fosse di significato più comprensivo, meglio rispondente all'intento della disposizione, che è di punire in vista della facilitazione che viene dall'ufficio. E, d'altronde, la dizione ministeriale, fu mantenuta anche in correlazione ad altre figure di reato, per cui la Commissione senatoria volle che fosse adoperata. Anche in questi articoli fu dalla Sottocommissione sostituito alle determinazioni della multa fatte dal Progetto ministeriale il concetto della sua proporzionalità al valore dell'indebito; ma non ha difficoltà che ne sia invece fissato un minimo, come si fece per l'articolo 159.

Brusa. Non crede si debba conservare la parola: *promettere.* Se si fa una *promessa*, si ha un semplice tentativo di concussione, il quale ricade sotto le regole generali; il delitto non è perfetto se non quando si dà effettivamente quello che non è dovuto.

Auriti. Si oppone. Si paga denaro, o si dà una promessa, la quale è un titolo, specialmente se scritta; il tentativo sta nella richiesta.

Ellero. Nota che ciò è analogo a quanto è determinato nel reato di *estorsione*, in cui si può ottenere un semplice titolo. È piuttosto da osservare che nell'articolo 160 della Sottocommissione sono adeguate nella penalità due diverse figure di reato, il *costringere* a dare l'indebito, che costituisce una estorsione qualificata per la qualità di pubblico ufficiale, e l'*indurre*, che è reato proprio soltanto del pubblico ufficiale. La prima è figura di reato più grave, che dovrebbe importare una pena non minore che l'estorsione commessa da privati.

Auriti. Non ammette che la violenza espressa nella parola: *costringe*, sia quella propria dell'estorsione. Il pubblico ufficiale non giunge sino alla minaccia personale; egli non ne ha bisogno; la coazione di cui può far nascere il timore è quella dei mezzi fiscali di cui dispone. È per questo che il *costringere* si confonde con l'*indurre:* sono due parole che esprimono lo stesso concetto, della persuasione che nel privato s'ingenera del potere che ha il pubblico ufficiale di obbligare al pagamento di ciò che non è dovuto.

Ellero. E che sarebbe a dire se il pubblico ufficiale usa anche la forza? Se compie un vero atto di estorsione?

Auriti. Risponde che in questo caso, il colpevole non farebbe uso del suo carattere di pubblico ufficiale.

Tolomei. Dubita che vi sia differenza tra

(1) *Atti del Senato*, A. 1888, pag. 2300.

(2) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Arabia, Auriti, Brusa, Calenda, Canonico, Chiaves, Curcio, Demaria, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Marcora, Nocito, Puccioni, Tolomei; *Segretari:* Cosenza, Sighele, Travaglia; *Vicesegretari:* Impallomeni, Perla (Verbale XVI, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *dicembre* 1888. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1890).

l'*indurre* e il *costringere;* e si osservi che d'*indurre* non si parlò nell'articolo 149, ove solo fu usata la parola *costringere.*

Lucchini (*Relatore*). *Costringere* vuol dire obbligare con violenza o minaccia a fare quello che si vuole; *indurre* è piuttosto un determinare con mezzi persuasivi o artificiosi. Ma in sostanza poi si equivalgono; ed è appunto questa equivalenza che dimostra la opportunità di non fare dell'*indurre* una figura diversa da quella del *costringere*, ma di riunire insieme le due voci, perchè scambievolmente si completino. Non era poi il caso di usare nell'articolo 149 di ambe queste parole, poichè ivi la coercizione della libertà individuale che vi è preveduta non comportava altra ipotesi della coercizione violenta.

Ellero. Direbbe: *esige che taluno dia o prometta*, ecc.

Brusa. Risponde al Commissario Auriti che la promessa non è titolo se non quando si rilascia una obbligazione scritta; c'è allora la consegna di quello che si esigeva, ed il delitto è perfetto; la promessa verbale non dà che la figura del tentativo.

Costa. Dissente dal Commissario Brusa. La parola: *promessa*, è tradizionale nella configurazione di questo reato; ma, a far intendere che una semplice promessa priva di valore non possa costituire la consumazione del reato, potrebbe dirsi: *costringe o induce a dare, o ad obbligarsi a dare.* Sarebbe così manifesto parlarsi di una promessa obbligatoria, secondo il Diritto civile, tale, cioè, da rappresentare per l'ufficiale una utilità.

Eula (*Presidente*). Osserva che la formula proposta dal Commissario Costa non muterebbe in nulla la posizione, poichè tratterebbesi pur sempre di una obbligazione nulla.

Lucchini (*Relatore*). Rileva che il momento della consumazione non sta per questo reato nel ricevere danaro od altra utilità, ma nel fatto del costringere (o dell'indurre), ovvero nel sottomettere altri alla pretesa di dare o promettere. Ottenuto questo risultamento, il reato è perfetto, quale che sia la differenza che possa esservi tra il *dare* e il *promettere*, che sono conseguenze, non elemento costitutivo del reato.

Tolomei. Replicando al Relatore Lucchini, dice che, essendosi adoperata nell'articolo 160 la parola: *induce*, con la particella *o*, disgiuntiva dalla parola: *costringe*, si è in questo, come nell'articolo 149, espresso lo stesso concetto della violenza morale.

Ellero. Crede che, a configurare il reato nella sua semplicità, basterebbe propriamente la parola: *induce.* Il *costringere* aggiunge un elemento di più, la lesione della libertà personale, che dovrebbe, pertanto, costituire una circostanza aggravante.

Brusa. Propone la soppressione della parola: *costringe.* Osserva essere la frase: *abuso di autorità*, più espressiva che quella di: *abuso di ufficio*, importando appunto quella violenza morale che deriva dalla superiorità del potere; mentre poi dell'*ufficio* si può abusare da persona incompetente.

Nocito. Osserva che nel reato di concussione è implicita la violenza, per l'abuso di potere che lo costituisce. In conseguenza, o la parola: *induce*, ha il significato di quella morale coazione che è espressa dalla parola: *costringe*, ed allora è inutile; o non ha questo significato, ed allora deve ugualmente essere soppressa perchè non rispondente al concetto della Commissione.

Auriti. Sostiene l'opportunità che siano mantenute ambe le locuzioni. Esprimono ambe la violenza morale; ma il *costringere* implica violenza esplicata in modo da vincere l'altrui resistenza; è la pretesa dell'indebito manifestata con la minaccia di fare uso del potere che la legge pone in mano all'ufficiale; non così nell'*indurre*, in cui la minaccia è semplicemente sottintesa.

Nocito. Risponde, che, per quanto la coazione sia *induttiva*, è pur sempre coazione. Il *costringere* non importa già che si leghi il braccio, ma che s'impedisca al braccio di stendersi a respingere l'ingiusta coazione.

Auriti. Replica che la parola: *induce*, esprime la posizione intermedia tra il contegno violentemente attivo dell'ufficiale che vuole l'indebito, e il contegno passivo dell'ufficiale che si prevale dell'errore altrui.

Ellero. Insistendo nella sua proposta, fa presente che la sola violenza che si deve ricercare nella concussione è quella indotta dalla veste ufficiale del delinquente; se si vuol ricercare una violenza esplicita, si ha un'aggravante, quale potrebbe essere espressa dalla parola *costringe.*

Eula (*Presidente*). Osserva che l'*indurre*, nel testo ministeriale dell'articolo 161 poteva significare quella forma più frequente della concussione, che consiste nell'ingenerare in altri la persuasione che si fosse in debito di pagare quello che effettivamente non sia dovuto. È pure un contegno attivo, ma meno grave di quello espresso con la parola: *costringe*, e prossimo al contegno di colui che riscuote l'indebito, non facendo uso di alcuna iniziativa, ma solo prevalendosi dell'errore altrui. Per la qual cosa, crede che si debba su questo proposito far ritorno al Progetto ministeriale.

Lucchini (*Relatore*). Osserva che c'è, però, una differenza importante, nell'iniziativa espressa dalla parola: *induce*.

Brusa. Dichiara che, proponendo la soppressione della parola: *promettere*, non intende già conchiudere all'impunità del fatto, ma solo che esso cada sotto le disposizioni generali del tentativo.

Questa proposta non è approvata. — È approvata quindi, con sei voti contro quattro, la proposta di sopprimere dal testo dell'articolo 160, l'aggiunta: *o induce*, e di rimettere queste parole nell'articolo 161. — È approvato il resto dell'articolo 160 con la soppressione, consentita dalla Sottocommissione, delle parole: *proporzionata al valore*, e con la determinazione, proposta dal Presidente ed accettata dalla Sottocommissione, del minimo della multa in lire trecento; per modo che nell'articolo sia detto: *e con multa non minore di lire trecento*. — È poscia approvato il testo ministeriale dell'articolo 161, con la modificazione, nella prima parte, che la multa sia non inferiore a lire cento e non superiore a lire cinquemila; e nella seconda parte stabilendosi la reclusione da sei mesi a due anni.

47. *Relazione finale*. Il Ministro Zanardelli, nella Relazione finale premetteva di avere, sulla proposta della Commissione di revisione, comminata la multa in una somma determinata in ambedue gli articoli, anzichè in un multiplo di ciò che sia stato dato e promesso, come era stabilito dal Progetto; indi continuava:

« Nell'articolo 169 fu poi ribassato il minimo della pena conforme alla proposta di ambedue le Commissioni parlamentari. Nell'articolo 170 trassi partito da una proposta della Commissione della Camera per separare l'ipotesi della concussione che si compie con l'*indurre* taluno a pagare l'indebito, da quella che si commette col *giovarsi* dell'errore altrui, comminando in questo secondo caso, come di ragione, una pena più lieve. Ed in conformità fu modificato l'ultimo capoverso » (1).

LEGISLAZIONE COMPARATA.

48. *Legislazione già vigente in Italia. — La concussione nel Codice delle Due Sicilie e nel parmense, nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, nei Codici austriaco, toscano, estense e sardo.*

49. *Legislazione straniera. — La stessa nel Codice francese, sammarinese, belga, spagnuolo, ticinese, ginevrino ed olandese.*

48. *Legislazione già vigente in Italia* (2). Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, i pubblici uffiziali, i commessi, gli agenti ed impiegati qualsiansi di una pubblica Amministrazione, aventi diritto di esigere per stipendi di loro funzioni, od a favore del pubblico derrate o denari od altre specie di effetti, che avessero esatto a loro profitto privato ciò che la legge non permetteva, ed in più di quanto la legge consentiva, erano puniti da sei a dieci anni di interdizione dalle pubbliche funzioni (art. 196).

(1) *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli* (*Zanardelli*) *nell'udienza del* 30 *giugno* 1889 *per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, pag. 89. Roma, Stamp. Reale, 1889.

(2) Nel Codice austriaco la concussione si comprendeva nel crimine di abuso del potere d'ufficio preveduto dal § 101, riportato a pag. 516. — Il Codice delle Due Sicilie (art. 197 e 198) e il parmense (art. 175 e 176) prevedevano l'ipotesi che la concussione avesse i caratteri dell'estorsione.

Pel Codice parmense 5 novembre 1820, qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali, nonchè qualunque loro incaricato o commesso che si fosse reso colpevole di concussione, incorreva nella pena della prigionia non minore di sei mesi o nella interdizione temporanea del suo impiego; le quali pene potevano secondo i casi, essere cumulate: la concussione consisteva nell'esigere o ricevere, o nell'ordinare di esigere quanto non era dovuto o eccedeva il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede o stipendio (art. 174).

Secondo il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, le concussioni commesse dai funzionari, dai pubblici ufficiali, e loro commessi o subalterni, e degli esattori dei tributi di qualunque specie, qualora avessero esatto ciò che sapevano non essere dovuto o che eccedeva ciò che era dovuto, sì in denari che in effetti di qualunque specie, se i colpevoli erano capi di ufficio, incorrevano nella inabilitazione all'ufficio e nella multa eguale alla somma percetta, non mai però minore di trenta scudi; se erano subalterni, la pena era la perpetua inabilitazione e la multa non minore di venti scudi (art. 203). — Le concussioni commesse con minaccia o violenza, o con manifesto abuso di potere, erano punite con la galera dai cinque ai dieci anni (art. 204).

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, quel pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, avesse costretto taluno a somministrare indebitamente a lui o ad un terzo, denari od altra utilità, era punito, come colpevole di concussione, con l'interdizione dal pubblico servigio, e con la casa di forza da tre a dodici anni, alla quale, nei casi più leggieri, poteva sostituirsi la carcere da uno a tre anni (art. 181). — Se un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità, aveva indotto taluno a somministrare indebitamente a lui o ad un terzo, denari od altra utilità, o aveva profittato dell'errore altrui per esigere ciò che non era dovuto o più di ciò che era dovuto, soggiaceva alla carcere da due mesi a cinque anni ed alla interdizione dal pubblico servigio (art. 182).

Pel Codice estense 14 dicembre 1855, qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di diritti, di tasse, di contribuzioni, di denaro, di rendite pubbliche o comunali che si fosse reso colpevole di concussione, incorreva nella pena del carcere non minore di sei mesi o in una multa non minore di cento lire; pene le quali potevano, secondo i casi, anche essere cumulate (art. 169). — I commessi o incaricati dalle persone anzidette erano puniti colle stesse pene, le quali però potevano anche essere diminuite secondo le circostanze (art. 170).

Secondo il Codice sardo 20 novembre 1859, qualunque pubblico ufficiale, qualunque esattore di diritti, di tasse, di contribuzioni, di denaro, di rendite pubbliche o comunali, il quale dolosamente avesse ricevuto o esatto, od ordinato di esigere quanto non era dovuto, od eccedeva il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, rendite, mercede o stipendio, si rendeva colpevole del reato di concussione ed incorreva nella pena del carcere non minore di tre mesi, e in una multa non minore di cento lire: i loro commessi o preposti erano puniti colle stesse pene, le quali però potevano essere diminuite di uno o di due gradi, secondo le circostanze (art. 215). — Se l'esazione indebita era commessa con minaccia od abuso di potere, la pena era la reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici; se era accompagnata da attentati all'altrui libertà, la pena poteva estendersi ai lavori forzati a tempo; salve le pene maggiori nei casi che l'attentato avesse costituito per sè stesso un crimine più grave (art. 216).

49. *Legislazione straniera* (1). Pel Codice francese 12 febbraio 1810, ogni funzionario, ogni uffiziale pubblico, loro commessi o preposti, ogni percettore di diritti, tasse,

(1) Il Codice zurighese non contiene una speciale disposizione sulla concussione; ma evidentemente dev'essere compresa nel § 209 (riportato a pag. 522), che prevede il reato di violazione dei doveri d'ufficio o di impiego. — Nel Codice germanico vi ha la Sezione XXVIII, che dispone sui crimini e delitti commessi nell'esercizio di pubbliche funzioni; ma in essa non vi ha l'ipotesi della concussione, con i caratteri del delitto pre-

contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali e loro commessi o preposti, che si rendono colpevoli del crimine di concussione, ordinando di esigere od esigendo o ricevendo ciò che sapevano non dovuto, od eccedente ciò che era dovuto per tasse, diritti, contribuzioni, denari o rendite o per salari o trattamenti, sono puniti: i funzionari od uffiziali pubblici, colla reclusione, ed i loro commessi o preposti, col carcere da due a cinque anni; i colpevoli sono inoltre condannati ad un'ammenda, il cui massimo è il quarto delle restituzioni, dei danni ed interessi, ed il minimo è il dodicesimo (art. 174).

Pel Codice sammarinese 15 settembre 1865, qualunque impiegato pubblico, il quale scientemente sotto qualsiasi titolo esige o fa esigere a danno dei privati un pagamento indebito od una somma maggiore di quella stabilita dalla legge, è reo di concussione, e va soggetto alla prigionia da sei mesi ad un anno, congiunta ad una ammenda pari al duplo o al quadruplo della somma indebitamente percetta, le quali pene si applicano anche a colui, che ne fu scientemente l'immediato percettore (art. 260). — Ove siasi fatto uso di minaccia o di qualsiasi mezzo atto ad ingerire timore, è punito colla prigionia da cinque a sette anni congiunta all'ammenda da cento a centocinquanta lire (art. 262).

Secondo il Codice belga 8 giugno 1867, ogni funzionario od ufficiale pubblico, ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che si rende colpevole di concussione, ordinando di ricevere, esigendo o ricevendo ciò che sanno non essere dovuto od eccedere ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite o interessi, per salarii o trattamenti, sono puniti con la prigionia da sei mesi a cinque anni e possono inoltre essere condannati all'interdizione del diritto di esercitare funzioni, od occupare impieghi od ufficii pubblici; se la concussione è commessa con violenze o minaccie, è punita con la reclusione (art. 248). — Le dette pene sono applicate ai preposti o commessi dei funzionari o ufficiali pubblici, e di ogni persona incaricata di un pubblico servizio (art. 244).

Pel Codice spagnuolo 30 agosto 1870, il pubblico funzionario il quale direttamente o indirettamente esigesse maggiori diritti, di quelli che dovesse esigere per ragione del suo ufficio, è punito con la multa dal doppio al quadruplo della cauzione prestata: il colpevole abituale di questo delitto incorre inoltre nella pena della inabilitazione temporanea speciale (art. 413).

Pel Codice ticinese 25 gennaio 1873 qualunque pubblico percettore o funzionario qualsiasi, cantonale o distrettuale, comunale o patriziale, che, abusando della sua autorità, induce o costringe chichessia a somministrare o pagare a lui o ad un terzo tasse, bolle, imposte, taglie o simili contribuzioni, ovvero multe, e che a tal fine si giova dell'errore altrui, è reo di concussione, ed è punito colla detenzione dal primo al terzo grado, e colla interdizione dal primo al secondo grado dall'ufficio; se, per tale scopo, il funzionario si è valso di minaccie, violenza, o di qualsiasi mezzo di coazione, è punito dal terzo al quinto grado di detenzione (art. 115). — Se indipendentemente da altre risultanze delittuose, ove prima del giudizio il reo abbia fatto constare di avere interamente risarcito il danno recato, le pene sono diminuite di un grado (art. 117).

Secondo il Codice ginevrino 21 ottobre 1874, ogni funzionario od uffiziale pubblico, i loro commessi o preposti, ogni percettore di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite federali, cantonali o comunali, e i loro commessi o preposti, che siansi resi colpevoli di concussione, ordinando di percepire, esigendo o ricevendo ciò che sanno non essere dovuto o eccedere ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite o interessi, o per salari o trattamenti, quando la totalità delle somme indebitamente esatte o ricevute, o la cui percezione fu ordinata, è superiore a cinquecento franchi, sono puniti, i funzionari o pubblici ufficiali con la pena da tre a dieci anni di

---

veduto dall'articolo 169 del Codice patrio. — Lo stesso è a dirsi del Codice ungherese, che pure ha una Sezione, la XLII, dedicata ai crimini e delitti commessi nell'esercizio di pubbliche funzioni.

reclusione; se commessi o preposti, con la prigionia da uno a cinque anni; quando la somma non ecceda i cinquecento franchi, i funzionari od ufficiali pubblici anzidetti sono puniti con la prigionia da uno a cinque anni, e i loro commessi o preposti con la prigionia da tre mesi a tre anni (art. 153). — In tutti i casi surriferiti i colpevoli sono condannati ad una ammenda da cinquanta a mille franchi; inoltre potranno essere privati per due anni almeno e dieci al più dei diritti menzionati nell'articolo 12 (art. 154) (1).

Pel Codice olandese 3 maggio 1881, il funzionario che, nell'esercizio delle sue funzioni, reclama, riceve o ritiene in occasione di un pagamento, come dovuto a lui, a un altro funzionario o ad una cassa pubblica qualunque, ciò che sa non essere dovuto, è punito, come colpevole di concussione, colla prigionia non maggiore di sei anni (art. 366).

COMMENTO.

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 169.

50. L'articolo 169 prevede l'ipotesi della concussione propria *esplicita*, come è chiamata dalla dottrina (2), e si estrinseca, secondo lo stesso, col fatto del pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, costringe alcuno a dare o promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, danaro o altra utilità.

Da questa formola sorgono chiari i caratteri del delitto, i quali devono essere riguardati sotto i seguenti punti:

La qualità del soggetto attivo;
la base su cui si fonda il malefizio;
il mezzo adoperato;
l'oggettività del malefizio stesso;
l'elemento morale dell'azione.

51. *Soggetto attivo.* La concussione propria *esplicita* non può essere commessa che da un *pubblico ufficiale.* Ove l'agente non abbia questo carattere, il fatto potrà costituire senza dubbio un altro delitto, ma non potrà assumere il nome giuridico di concussione, nè subire le conseguenze penali di questa. Chi poi debba ritenersi pubblico ufficiale lo stabilisce l'articolo 207, alla cui interpretazione mi riporto.

52. *Base su cui si fonda il malefizio.* La base su cui posa il delitto di concussione è l'*abuso dell'ufficio* di pubblico ufficiale. A questo proposito tornano opportune le consi-

(1) L'articolo 12 è riportato nel Vol. II, a pag. 669.

(2) V. n. 32 a pag. 761.

derazioni che ho esposte, interpretando gli articoli 35 e 147 (1).

Giova però osservare che, nel mentre il legislatore negli articoli anzidetti parla di *abuso di autorità*, nell'articolo in esame, invece, usa la locuzione: *abuso dell'uffizio*. La Commissione del Senato aveva proposto che l'altra locuzione si adottasse anche per la concussione; ma la Sottocommissione della Commissione di revisione non credette aderire, « perchè la parola: *ufficio*, è di significato più comprensivo e meglio rispondente all'intento della disposizione, che è quello di punire in vista della facilitazione che viene dall'ufficio » (2).

Giova inoltre osservare che l'abuso dell'ufficio di pubblico ufficiale, se dà alla concussione un nome particolare, non dà però l essenza criminosa all'azione, la quale costituirebbe ugualmente un delitto punibile, anche prescindendo dalla qualità personale del soggetto attivo. Infatti, l'abuso d'ufficio può assumere due distinte forme giuridiche, secondochè l'essenza criminosa dell'azione consista esclusivamente nell'abuso di potere, o dipenda invece da un fatto che costituisce già di per sè delitto e riceve solo odiosità maggiore dalla qualità personale dell'agente. La prima forma si ha negli abusi di autorità innominati, nella quale la qualità personale dell'agente dà l'essenza criminosa all'azione, diguisachè se l'identico fatto fosse commesso da altri che non sia un pubblico ufficiale, non costituirebbe delitto. La seconda forma presenta due ipotesi. O l'abuso di autorità non dà l'essenza criminosa all'azione, ma le dà un nome speciale; oppure non dà nè nome nè essenza al reato. In ambedue le ipotesi la criminosità consiste nel fatto stesso, che costituisce delitto di per sè indipendentemente dalla qualità personale del soggetto attivo; ma mentre nella seconda ipotesi la qualità di pubblico ufficiale non si considera come elemento costitutivo del reato e solo può aggiungere ad esso una condizione aggravante, come avverrebbe nella lesione personale commessa con abuso d'ufficio; nella prima, l'intervento del pubblico ufficiale dà al delitto un diverso nome e lo colloca in una classe particolare; il che avviene nella concussione, perchè la violazione del dovere di ufficio è preponderante sulla violazione del dovere comune (3).

53. *Mezzo adoperato.* L'agente, onde ottenere lo scopo che si è prefisso, deve far uso di un costringimento; il pubblico ufficiale che *costringe* alcuno, dice il legislatore.

Secondo i lessici, *costringere* vale indurre alcuno o con la forza, o con le minaccie, o con imperioso comando a far cosa che ad esso dispiaccia (4). La parola implica l'uso della violenza in colui che *costringe* di fronte a colui che è *costretto.*

Adunque nel costringimento è insito il concetto della violenza. Osserva il Puccioni, dopo di avere premessa la distinzione della violenza in fisica, morale, presunta e compulsiva, che sebbene sia vero che la violenza *compulsiva* tolga il consenso a chi la soffre dopo l'uso di maneggi e calde insinuazioni o colpevoli macchinazioni, tuttavia la parola: *costringe*, presa nel suo stretto significato, non è riferibile che alla violenza fisica, morale e presunta, tanto più quando si deve porre in confronto la concussione propria *esplicita* colla *implicita*, nella quale al *costringere* si sostituisce l'*indurre*, che esprime il concetto dell'uso doloso di mezzi atti a circonvenire, a convincere (5).

Ma questo concetto che l'illustre interprete del Codice toscano attribuisce alla violenza, che è insita nel costringimento, credo non sia quello che il patrio legislatore ha inteso e neppure quello che è voluto dall'indole della concussione, o meglio dalla causa diretta di essa; anzi nemmeno dall'economia stessa del Codice attuale.

Anzitutto risaliamo alle Fonti. Il Commissario Auriti notava, in seno della Commissione Reale di revisione, che il pubblico ufficiale non ha bisogno di giungere sino alla minaccia personale; la coazione di cui può far nascere il timore è quella *dei mezzi fiscali*

(1) V. a pag. 770.
(2) Vol. III, n. 89, pag. 81 e Volume presente a pag. 542.
(3) Bruchi: *Concussione* (nel *Digesto italiano*, Vol. VIII, pag. 533, n. 24).
(4) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce: *Costringere*.
(5) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, pag. 417.

di cui dispone. Notava inoltre che il *costringere* implica violenza spiegata in modo da vincere l'altrui resistenza; è la pretesa dell'indebito manifestata colla *minaccia di far uso del potere che la legge pone in mano del pubblico ufficiale;* e il Commissario Ellero aggiungeva che la sola violenza che si deve ricercare nella concussione è quella *indotta dalla veste ufficiale del delinquente* (1).

Quanto alla causa diretta della concussione, abbiamo veduto come, perchè ricorra questo delitto, faccia d'uopo del *metus publicae potestatis*, e che solo per esso il privato si arrenda a patire lo spoglio dei suoi diritti per parte del pubblico ufficiale (2). Il soggetto passivo deve temere che non cedendo alla pretesa del pubblico ufficiale gli sopravvenga un qualche danno in forza del potere di cui è investito il soggetto attivo, cioè il pubblico uffiziale. Conviene, in conseguenza, che il pubblico ufficiale minacci un atto del proprio potere che confessa ingiusto; come, ad esempio, se minacciasse di arrestare, esiliare, sottoporre a precetti, o simili, se non gli si dà denaro. È l'agente della forza pubblica che minaccia un arresto illegale, l'usciere che minaccia una esecuzione, se non gli si paga quello che chiede. Il soggetto passivo pagherebbe *metu publicae potestatis*, ignorando di patire un sopruso.

L'economia poi del Codice si oppone alla interpretazione del Puccioni; questa economia è racchiusa nell'articolo 78, secondo cui quegli che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave. Se un pubblico ufficiale usa una violenza fisica per costringere taluno ad esborsargli del denaro od a consegnargli od a promettergli qualche altra utilità, è evidente che non farebbe uso del suo carattere di pubblico ufficiale; ma sarebbe un cittadino qualsiasi che usa la violenza per impossessarsi dell'altrui. Nel fatto vi sarebbero, adunque, i caratteri del delitto di estorsione; vi esulerebbero quelli del delitto di concussione, poichè la violenza sarebbe stata dal pubblico ufficiale adoperata, non *abusando del suo ufficio*, ma adoperando una prepotenza che può essere comune a chichessia: dovrebbe quindi applicarsi la sanzione che è minacciata al delitto di estorsione. La concussione altro non è, in sostanza, che un furto, o una frode, secondo i casi, commessa da un pubblico ufficiale. Questo abuso di potere, pel concorso in un unico atto della offesa al diritto naturale dell'individuo con la offesa al diritto sociale, facendo degenerare il titolo del delitto naturale nel delitto sociale, dà al reato un nome speciale, quello di concussione. Ma se manca l'abuso di potere, cioè l'abuso del pubblico uffizio (e manca quando la violenza fisica o morale sia indipendente affatto dall'esercizio del pubblico uffizio, vi sia completamente estranea, anzi sia incompatibile con essa), cessa l'offesa al diritto sociale, per dar luogo all'offesa al diritto naturale dell'individuo. Non vi ha più un delitto contro la pubblica Amministrazione; sottentra un delitto contro la proprietà.

Questa interpretazione risulta poi evidente solo che si mettano insieme le espressioni della disposizione legislativa. Il *costringimento* deve avvenire *abusando* del pubblico *ufficio*. Ora, se il pubblico ufficiale *costringendo* il soggetto passivo a dare o a promettere danaro o altra utilità *non abusa del suo ufficio*, non potrà chiamarsi responsabile di concussione; nè potrebbe dirsi che di questo suo ufficio egli abusi quando commette un atto che non solo non dipende dal suo ufficio, non solo non è a questo inerente, ma anzi è la negazione diretta dell'esercizio di esso.

54. *Oggettività del malefizio*. Il costringimento deve avere per obbiettivo che il soggetto passivo *dia o prometta indebitamente* al soggetto attivo, *o ad un terzo, denaro o altra utilità*.

Da questa formola si rileva evidentemente come sia necessario che il soggetto attivo abbia agito per ottenere un lucro, poichè, quando il legislatore esige, onde siavi il carattere giuridico della concussione, che la vittima dia o prometta una quantità di denaro od un'altra qualsiasi utilità, di necessità non può in siffatte espressioni non ravvisarsi il concetto di un profitto: come dal fatto del profitto non può disgiungersi

(1) V. a pagg. 770, 771.

(2) V. a pag. 762, n. 36.

il concetto del lucro. Qui poi ricorre la regola generale che nella ricerca della essenzialità del delitto non deve distinguersi se il lucro sia grande o piccolo, quindi se si tratti di somma di denaro piccola o grande; e del pari non deve ricercarsi se sotto il nome generico di *utilità* si abbia a comprendere piuttosto l'una che l'altra cosa; basta che si tratti di una cosa qualsiasi che arrechi vantaggio; tale potrebb'essere, in conseguenza, la rimozione di un danno. Ciò che è essenziale nella disposizione si è, che il lucro sia diretto a scopo di profitto personale; indifferente poi che il profitto sia personale all'agente o ad un terzo; sia reale ed *effettivo;* potrebbe bastare anche il danno *in potenza.* Scopo di questo delitto è la spogliazione altrui a vantaggio del colpevole. Questo ha dichiarato il Ministro Zanardelli nella Relazione sul Progetto del 1887, aggiungendo che appunto per chiarire l'estremo del lucro per parte del concussore, e togliere il dubbio che tale possa considerarsi il pubblico ufficiale che abbia versato integralmente nelle casse pubbliche l'indebito percetto, fu abbandonata la formola del Progetto Senatorio del 1885, secondo la quale (art. 182) il reato di concussione consisteva nell'abuso dell'autorità per riscuotere ciò che non è dovuto, o più di ciò che è dovuto, per tasse diritti o altre contribuzioni (1). Perciò, se il pubblico ufficiale, per eccesso di zelo o per puntiglio verso un privato, lo assoggetti alla molestia di pagare ciò che non è dovuto, e, ben lungi dall'impadronirsene a profitto proprio o di un terzo, versi la somma pagata, ma non dovuta, nelle casse dello Stato, viene a mancare uno degli elementi essenziali della concussione, ed egli non dovrebbe rispondere che di abuso di autorità puro e semplice, giacchè la concussione per tradizione storica trova il suo fondamento nel fatto di rendere a sè o ad un terzo produttivo di lucro illegittimo l'esercizio del potere (2).

Riguardo alla *promessa,* conviene ricordare che il Commissario Costa, in seno della Commissione Reale di revisione, aveva proposto come a far intendere che una semplice promessa priva di valore non potrebbe costituire la consumazione del delitto, dovesse dirsi: *a dare o ad obbligarsi a dare;* e che il Presidente Eula notava come questa formola non mutasse in nulla la posizione, poichè si tratterebbe pur sempre di una obbligazione nulla (3). Da ciò non potrebbe per altro rilevarsi, che sia inutile, per l'esistenza giuridica del delitto di concussione, la ricerca sulla natura della promessa. Siffatta ricerca è necessaria, poichè se la promessa non fosse seria, mai potrebbe effettuarsi la consegna del denaro o dell'altra utilità, e quindi non sarebbe *possibile* il danno; *potenzialità,* che come ho dianzi notato, è per lo meno necessaria nella concussione.

La consegna, però, o la promessa devono essere fatte *indebitamente.* Ed invero, se fosse diversamente, l'ufficiale pubblico sarebbe nel suo diritto esigendo ciò che gli è dovuto. Se, quindi, il pubblico ufficiale, onde esigere quello che per un qualche titolo gli è realmente dovuto, e per farsi, ad esempio, pagare un suo credito, si vale in un modo irregolare dei proprii poteri e della pubblica autorità di cui è rivestito, potrà essere tenuto responsabile di abuso di autorità, o meglio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o di altro delitto, secondo i casi, ma non mai potrà addebitarsi di concussione (4). Una percezione (scrivono gli Autori della Teoria) per quanto vessatoria, quando si fondi sul diritto non può essere oggetto di una azione repressiva. La percezione è illegittima allorchè non sia regolarmente autorizzata dalla legge o dai regolamenti; o quando, legale in sè stessa, abbia per oggetto una somma che la parte ha già pagato o che non doveva; quando, infine, essa ecceda i diritti, le tasse o i salari che il pubblico ufficiale doveva ricevere: *quo magis quod ex officio suo faceret.* Se si tratta della percezione di una imposta pubblica, essa è indebita se non è formalmente stabilita da una legge. Se si tratta di una tassa, di un salario, di una retribuzione qualunque, fa d'uopo, perchè non siano reputati indebiti, che si fondino se non in una legge, almeno

(1) V. a pagg. 765, n. 40 e 768, n. 42.
(2) BrucHI: *Concussione* (nel *Digesto italiano,* Vol. VIII, pag. 531, n. 12).

(3) V. a pag. 771.
(4) Carrara: *Programma. Parte speciale,* Vol. V, § 2570.

in un regolamento emanato dall'Amministrazione in esecuzione della legge e nella cerchia delle sue attribuzioni (1).

55. *Elemento morale.* Perchè il pubblico ufficiale possa chiamarsi responsabile del delitto di concussione non basta che *volontariamente,* ai termini dell'articolo 45, abbia abusato del suo ufficio per costringere alcuno a dargli od a promettergli indebitamente del denaro od un'altra utilità, ma è necessario che quando commise il fatto fosse dominato dalla intenzione di voler trarre profitto per sè, o per altri, dalla sua azione.

Non basta ancora; ma fa d'uopo che abbia *avuto conoscenza,* che quello che gli si dava, o che gli si prometteva di dare, era *indebito;* in altri termini, conviene sia constatato ch'egli ha ricevuto o si fece promettere denaro o cosa che *sapeva* non essere dovuta. L'elemento morale dell'azione risiede essenzialmente in questa circostanza, poichè quando il soggetto attivo scientemente ha ricevuto ciò che sapeva non essere dovuto, si suppone, di necessità, che abbia agito in mala fede. Perciò non potrebbe parlarsi di concussione, nel senso della legge penale, se la percezione, benchè indebita, si fonda sopra una interpretazione, che, per quanto erronea, tuttavia può scusare l'agente. Li Chauveau ed Hélie portano a questo proposito un avviso del Consiglio di Stato del 16 luglio 1817, il quale ebbe a decidere non potersi sottoporre a procedimento un Sottoprefetto che avesse percepito un diritto di spedizione sulla vendita di beni comunali, poichè siffatta percezione, stabilita ostensibilmente e confessata da quel funzionario, si basava sopra una assimilazione dei beni comunali ai beni nazionali. Citano, inoltre, una sentenza della Cassazione del 28 messidoro, anno XIII, secondo cui non costituiva concussione il fatto di esigere irregolarmente il pagamento di una multa per una contravvenzione regolarmente constatata. In questi due esempi (notano gli Autori della Teoria) la somma percepita non era dovuta, poichè in un caso si trattava di una imposta non istabilita dalla legge, e nell'altro di una multa che non era stata pronunciata da alcuna sentenza; e nullameno non vi era delitto, perchè l'agente era in buona fede, ed aveva potuto pensare che la percezione fosse lecita; in una parola, perchè non aveva avuto conoscenza, nel senso della legge, della illegittimità della percezione, non aveva, cioè, avuto l'intenzione di esigere una somma che non era dovuta, e per conseguenza di arrecare pregiudizio alla parte lesa (2).

56. Nella concussione è ammessibile il tentativo? La concussione è un delitto *formale* (3) perchè alla sua consumazione non è necessario che il privato abbia realmente dato il denaro che si voleva carpirgli, ma si esaurisce con la sola azione del pubblico ufficiale diretta alla intimidazione altrui. Questa azione dovrà essere completa nelle sue speciali condizioni ad avere in sè tutto ciò che rende possibile la consecuzione del pravo fine; ma quando essa sarà in sè completa, il malefizio sarà consumato, perchè l'oggettività giuridica della concussione si trova nel diritto universale che ha la Società alla illibatezza dei suoi funzionari, e l'aggressione di questo diritto è perfetta tostochè fu esaurita subbiettivamente l'azione, non essendo tutti gli altri atti successivi, susseguiti o non susseguiti, impediti o non impediti, di maggiore o di minore importanza, che circostanze, le quali, influendo sugli effetti del reato, ne modificano la quantità, ferma stante la condizione di delitto ormai consumato. Perciò, quand'anche il pubblico ufficiale dopo avere incusso il timore della pubblica potestà, si pentisse o non conseguisse altrimenti l'indebito, ciò potrebbe

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal,* Vol. I, n. 1802, pag. 500. Ediz. di Bruxelles, 1845.

(2) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal,* Vol. I, § 1805. Ediz. di Bruxelles del 1845. Gli egregi Autori ciò dicono a proposito dell'articolo 174 del Codice francese (riportato a pag. 774) che richiede espressamente l'estremo della *scienza;* è però chiaro che, per l'economia del nostro Codice, il quale ha voluto da tutte le sue disposizioni togliere questo estremo, perchè sottinteso, le anzidette considerazioni possono servire alla interpretazione dell'articolo 169 in esame.

(3) V. Vol. I, pag. 27, n. 16.

costituire un attenuante della pena, ma il delitto resterebbe sempre imputabile come consumato e perfetto, quantunque l'agente non abbia raggiunto il fine che si era proposto (1).

Così stabilito il momento consumativo, difficilmente potrebbe configurarsi una ipotesi di concussione imperfetta, mancata o tentata. Certo che più difficile sarebbe una ipotesi di concussione mancata; ma anche la tentata troverebbe in pratica delle difficoltà non lievi, poichè negli atti precedenti la consumazione, precedenti cioè la intimidazione, il costringimento, sarebbe difficile trovare quel carattere di univocità, che è essenziale negli atti costituenti il delitto imperfetto. Torna poi a proposito la teorica generale circa i delitti che appartengono alla classe dei delitti *sociali*, e tale è senza dubbio la concussione, siccome quella che aggredisce il diritto di tutti i cittadini all'onestà dei funzionari dello Stato (2). Quando l'azione posta in essere dal delinguente ha consumato l'offesa di un diritto universale, si ha un delitto perfetto nella sua obbiettività *ideale;* e sebbene non abbia il colpevole raggiunto la obbiettività *materiale* del suo disegno, non può parlarsi di tentativo.

57. Riguardo al concorso di più persone nella concussione propria *esplicita*, facilmente si configurano le ipotesi della correità e della complicità sulla base degli articoli 63 e 64. Richiamo a questo proposito le considerazioni già fatte sulla comunicabilità della qualità personale (3). È evidente, però, che in essa colui che al concussionario dà o promette il denaro od altre utilità, non potrebbe, come nella corruzione accade del corruttore, essere punito; la consegna o la promessa avvenne esso *invito*.

Quanto alla correità in particolare, esercita una speciale influenza la teorica del *comando*. Intorno a ciò gli Autori della Teoria fanno una distinzione. L'ordine del superiore (secondo essi) giova ad eliminare la responsabilità degli inferiori nei casi dubbii sulla sua legittimità; non però quando la illegittimità fosse manifesta ed evidente, come nel caso in cui il superiore ordinasse all'inferiore l'indebita esazione e ne dividesse con lui il profitto (4).

È tutta questione di dolo, e perciò (osserva benissimo il Bruchi) non può essere che speciale nei singoli casi. Il comando del superiore è scusa legittima quando esso indusse l'agente nella ragionata credulità di non delinquere, come avviene nei casi in cui si tratti di un ordine dell'Autorità competente che l'inferiore era obbligato ad eseguire, giacchè allora il responsabile del delitto è colui che comanda, mentre colui che obbedisce non ne è che un cieco e materiale stromento, il quale agisce senza coscienza di violare la legge, ed a cui non si può far debito di sindacare gli ordini del suo superiore. Quando però, malgrado il comando, il subalterno ebbe la coscienza di dare opera ad un delitto, esso non può non essere imputabile, giacchè i limiti dell'Autorità essendo determinati dalla legge, non può certo accordarsi l'impunità a chi obbedisce al comando che gli ingiungeva la commessione di un reato, se non a condizione ch'egli dimostri di non essere stato in grado di conoscere la ingiustizia dell'ordine ricevuto (5).

58. La concussione propria *esplicita* è punita con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore alle trecento lire. Così nella prima parte dell'articolo 169.

La interdizione poi (soggiunge il capoverso) è temporanea e la reclusione va da uno a cinque anni, quando la somma o l'utilità indebitamente data o promessa sia di lieve valore. Il giudizio sull'entità del valore è lasciato interamente all'apprezzamento insindacabile del Magistrato.

Il legislatore non attribuisce una importanza obbligatoria all'intero risarcimento.

(1) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. V, § 2583; Bruchi: *Concussione* (nel *Digesto italiano*, Vol. IX, pag. 535, n. 39).

(2) Vol. I, pag. 26, n. 16.

(3) Vol. IV, pag. 189, n. 123.

(4) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1808, pag. 502. Ediz. di Brusselle del 1845.

(5) Bruchi: *Concussione* (*nel Digesto italiano*, Vol. IX, pag. 536, n. 41).

che eventualmente fosse fatto dal colpevole, poichè non riproduce la speciale attenuante dell'articolo 168 sul peculato. Tuttavia è evidente che quando per la restituzione della somma o delle utilità percette non fosse risultato alcun danno, il Giudice troverebbe sufficiente latitudine nelle pene comminate per applicare un'equa sanzione ove lo stimasse opportuno.

—

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 170.

59. *Osservazione generale. — Ipotesi di concussione propria implicita preveduta dal patrio legislatore.*

60. *Prima ipotesi. — Caratteri della concussione propria implicita comuni con i caratteri della concussione propria esplicita. — La differenza sta solo nei mezzi adoperati. — Significato della parola:* indurre, *ed osservazioni sulla stessa.*

61. *Seconda ipotesi. — Giovarsi dell'errore altrui. — Estremi ed osservazioni sugli stessi.*

62. *Momento consumativo della consumazione basata sull'errore. — È inammessibile il tentativo. — Non sono inammessibili la correità e la complicità.*

63. *Pena.*

59. L'articolo 170 prevede la seconda specie della concussione, quella che dalla dottrina è chiamata concussione propria *implicita*, e forma sulla stessa due ipotesi particolari.

La prima ipotesi si verifica col fatto del pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente a sè o ad un terzo danaro o altra utilità.

La seconda ipotesi avviene quando il pubblico ufficiale riceve ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.

60. *Prima ipotesi.* Come ben si vede, riavvicinando la disposizione che riguarda questa ipotesi con la disposizione dell'articolo 169, che si riferisce alla concussione propria *esplicita*, gli estremi necessari all'esistenza giuridica di ambedue le concussioni sono sostanzialmente identici. Soggetto attivo non può essere in ambedue che un pubblico ufficiale; l'oggettività del malefizio è in entrambe l'indebita consegna o promessa di una somma di denaro o di altra utilità; l'elemento morale in tutte e due dev'essere il lucro; ed anche la causa diretta del malefizio non può essere nell'una e nell'altra che il *metus publicae potestatis*, poichè se il soggetto passivo consegna o promette al pubblico ufficiale la somma di denaro o l'utilità richiesta, a ciò fare è mosso soltanto dalla persuasione che gli è entrata nell'animo del potere che ha il pubblico ufficiale di obbligare al pagamento di ciò che non è dovuto.

La sola differenza fra le due concussioni consiste nei mezzi adoperati. Nella concussione propria *esplicita* il soggetto attivo deve *costringere* il soggetto passivo a dargli l'indebito; nella concussione propria *implicita* lo deve a ciò *indurre.* Nella prima vi vuole la *coazione,* cioè la minaccia di far uso del potere, che si ha per legge nelle mani, ove il privato non si arrenda; nella seconda, si esige la *persuasione,* poichè *indurre* altro non significa che muovere altrui, per via di persuasione, a fare o dire una cosa (1); fa d'uopo che il pubblico ufficiale ingeneri nel privato la persuasione che è tenuto a pagare quello che effettivamente non deve. Nella concussione propria *esplicita* la minaccia è *espressa;* nella *implicita* è *sottintesa.*

Identici gli altri estremi torna inutile ripetere le considerazioni fatte in proposito, alle quali in conseguenza mi riporto interamente. Tornando poi su questo mezzo che si richiede per la concussione propria *implicita*, è necessario rilevare come il Magistrato non debba perdere di vista questo: che la consegna o la promessa dell'indebito devono essere una conseguenza necessaria dei

(1) Rigutini e Fanfani: *Vocabolario italiano della lingua parlata.* Voce: *Indurre.*

mezzi *persuasivi* usati dal pubblico ufficiale; fra l'artificioso linguaggio del concussionario e l'effetto ottenuto vi dev'essere un rapporto di mezzo a fine, diguisachè ove la promessa o la consegna fossero una conseguenza di altro che dei modi artificiosamente persuasivi del soggetto attivo, esulerebbe il carattere giuridico di questo speciale delitto.

Va da sè che l'apprezzamento del Giudice sull'indole e sull'efficacia dei modi usati dal pubblico ufficiale sarebbe insindacabile presso il Magistrato Supremo.

Tornano del pari applicabili alla concussione propria *implicita* le considerazioni fatte sul tentativo e sul concorso di più persone nella esecuzione della stessa.

61. *Seconda ipotesi.* In questa seconda ipotesi il legislatore raffigura il fatto, che il privato creda di dover pagare una somma od una utilità qualsiasi, mentre a ciò non sarebbe tenuto; e che il pubblico ufficiale, traendo partito da questo errore, riceva quello che l'altro gli consegna.

È un'ipotesi affatto particolare. Il contegno del pubblico ufficiale è esclusivamente passivo; non costringe, non induce il privato; non minaccia, nè persuade; tace e riceve ciò che il privato gli consegna.

Gli estremi necessari all'esistenza giuridica di questa figura di delitto sono i seguenti.

Anzitutto, soggetto passivo non può essere che un pubblico ufficiale; si tratta di concussione; e concussionario non può essere, secondo il patrio legislatore, che un pubblico ufficiale.

In secondo luogo, è necessario che il soggetto passivo sia *in errore;* fa d'uopo, cioè, che il privato creda in buona fede di dover pagare una data somma di denaro od una data utilità.

In terzo luogo vuolsi, che il pubblico ufficiale *sappia* che il privato versa in errore; questo estremo della *scienza* risulta manifesto dalla espressione usata dal legislatore. L'agente è responsabile quando riceve l'indebito *giovandosi* dell'errore altrui. Per *giovarsi* di una cosa bisogna *conoscerne* le qualità; non potrebbe dirsi, nè giuridicamente, nè logicamente, che taluno si *giovasse* dell'errore quando *non sapesse* dell'esistenza di questo errore. L'avverbio: *soltanto*, che accompagna la locuzione, vale ad indicare che il contegno dell'agente dev'essere esclusivamente passivo; qualunque atto ch'egli faccia, qualunque parola ch'egli pronunci, onde l'errore si insinui nella mente della vittima, non potrebbe costituire l'ipotesi in esame, ma assumerebbe i caratteri, secondo i casi, o della concussione propria *esplicita*, o della prima ipotesi della concussione propria *implicita*.

Finalmente si esige che l'agente *riceva* ciò che non è dovuto. La promessa di dare non basta, vuolsi l'effettiva consegna.

62. La consumazione di questa speciale concussione avviene col *ricevimento* del denaro o di altra utilità. Quando l'agente *sa* che il soggetto passivo *versa in errore*, credendo di dovere una data somma di denaro o qualche altra utilità e, *giovandosi* di questo errore, *riceve* quello che forma oggetto dell'errore, il delitto è consumato; nè fa d'uopo ricercare se l'oggetto ricevuto abbia egli convertito in profitto proprio o di altri. Suppongasi che un ufficiale troppo zelante, trovandosi in siffatte condizioni, versi nelle casse dello Stato il denaro consegnatogli; dovrà sempre rispondere ai termini del capoverso dell'articolo 170.

Fissato il momento consumativo, resta a vedersi se questa ipotesi speciale di concussione ammette il tentativo. Non lo credo possibile. Il tentativo è un reato *in itinere*: perchè un delitto abbia i caratteri del delitto imperfetto, conviene che se ne cominci l'esecuzione con atti idonei ed univoci; gli atti devono adunque essere esecutivi. Si può dire che la concussione basata sull'errore *perficitur unico actu*, il ricevimento dell'oggetto: vuolsi un contegno assolutamente passivo per parte dell'agente; se non sono possibili atti esecutivi che precedano la esecuzione del malefizio, non può parlarsi di delitto imperfetto (1).

Altrettanto non può dirsi della correità e della complicità, poichè non riesce difficile raffigurarsi le ipotesi degli articoli 63 e 64.

(1) Vol. IV, pag. 11, n. 12.

63. La concussione propria *implicita* della prima specie è punita con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da cento a cinquemila lire. Tutte queste pene devono essere applicate cumulativamente.

La concussione propria *implicita* che si basa sull'errore è punita con la reclusione da sei mesi a due anni; ma, come risulta evidente dal modo in cui è formato il primo capoverso dell'articolo 170, devono contemporaneamente applicarsi e la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e la multa da cento a cinquemila lire.

Per ambedue le ipotesi l'ultimo capoverso dell'articolo ammette la stessa attenuante che è ammessa per la concussione propria *esplicita*, e stabilisce che quando la somma o l'utilità data o promessa sia di lieve valore, la reclusione va da sei mesi a due anni nella prima ipotesi, e da un mese ad un anno nella concussione basata sull'errore.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

64. *Giurisprudenza sul Codice sardo. — Ipotesi di concussione. — Estremi. — Dolo. — Carattere della violenza e della minaccia (Cassazioni di Torino, Palermo, Napoli e Roma).*

65. *Giurisprudenza sul Codice toscano. — La Cassazione di Firenze in tema di concussione. — Ipotesi di concussione. — Pena.*

66. *Giurisprudenza sugli articoli* 169 *e* 170 *del Codice vigente. — La Cassazione unica. — Ipotesi di concussione e di non concussione. — Pubblico ufficiale.*

64. *Giurisprudenza sul Codice sardo.* Nella interpretazione degli articoli 215 e 216 del Codice del 1859 si hanno le massime seguenti, fermate dalle Cassazioni di Torino, Palermo, Napoli e Roma.

I. Non si rende colpevole di concussione il pubblico ufficiale che si limita a rilasciare delle parcelle, le quali portano diritti non dovuti od esagerati, ma però sono discutibili ed impugnabili per parte del debitore, e per sè stesse non possono obbligarlo al pagamento (Cassaz. di Torino 4 febbraio 1876, Ric. P. M. in causa Galleano. *Foro ital.*, I, 105).

II. L'appaltatore ed il subappaltatore di un dazio comunale di consumo è un pubblico ufficiale, il quale, dove dolosamente esiga quanto non è dovuto, od eccede il dovuto, si rende colpevole di concussione (Cassaz. di Palermo 27 marzo 1876, Ric. Scaramuzza, Est. Saluto. *Circolo giuridico*, A. 1876, 62; *Foro ital.*, I, 359).

III. Niuna disposizione di legge autorizza il Sindaco a percepire tasse per la vidimazione dei passaporti per l'interno. Il Sindaco che illegalmente si fa dare denaro a questo titolo si rende colpevole del reato di concussione. L'allegazione della buona fede non può avere efficacia giuridica, se non si dimostri fondata su di un probabile errore escludente il dolo. Il supposto malo esempio di qualche altro funzionario non può convertirsi in presunzione legale di buona fede (Cassaz. di Torino 22 giugno 1876, Ric. Palvario, Est. Bertarelli. *Foro ital.*, I, 399 400) (1).

IV. Elemento precipuo ed indispensabile del reato di concussione è la esazione dolosa di ciò che al pubblico ufficiale non è dovuto (Cassaz. di Napoli 18 novembre 1876, Conflitto in causa Vasetta, Est. Ciollaro. *Gazz. del Procuratore*, A. 1876, 552; *Foro ital.*, II, 96).

V. Per la costituzione del reato di concussione sono necessarie tre condizioni: — l'abuso della pubblica potestà; — la illegalità della percezione; — la scienza di tale illegittimità per parte del pubblico ufficiale. Le guardie campestri possono rendersi colpevoli del reato di concussione nella loro qualità di pubblici ufficiali, qualora, prevalendosi delle

(1) Con questa sentenza la Corte ha ammesso un'ipotesi di tentativo nel fatto del Sindaco, che, invece della indebita tassa, abbia cercato di obbligare gli individui richiedenti il passaporto a lavorare nei suoi terreni in compenso della vidimazione. Ciò contrasta colla dottrina ed è incompatibile coll'essenza della concussione, la quale si esaurisce col costringimento.

funzioni che esercitano, esigano in mala fede diritti non dovuti. Però, se la percezione non fu illegittima, qualora avvenga che tali guardie ricevano incarico dai contravventori di depositare nella cassa comunale la somma loro sborsata a titolo di multa dovuta al Comune per la natura della contravvenzione, possono essere responsabili di appropriazione indebita, qualora non abbiano redatto processo verbale della contravvenzione ed abbiano convertito in proprio uso il denaro ad essi consegnato dal contravventore (Cassaz. di Roma 19 gennaio 1877, Ric. Renzoni e Musa, Est. Salis. *Legge*, A. 1877, 222).

VI. Il fatto di avere il Cancelliere di Pretura notato diritti non dovuti è insufficiente a costituire la concussione quando non sia assodato che ciò abbia fatto dolosamente (Cassaz. di Napoli 25 settembre 1880, Ric. De Padova, Est. Narici. *Legge*, A. 1881, 61, 62).

VII. Il fatto del pubblico ufficiale di avere, mediante minaccie e dopo una detenzione arbitraria, esatto delle somme da persona caduta in contravvenzione, costituisce, anzichè truffa, il reato di concussione (Cassaz. di Roma 1 giugno 1881, Conflitto in causa Inglese ed altri, Est. Ghiglieri. *Legge*, A. 1882, I, 671).

VIII. L'articolo 215 del Codice del 1859 preso nella sua essenza punisce ad un modo la concussione propria e la impropria; e però non può restringersi il concetto della concussione al solo fatto della riscossione a danno del privato. Incorre quindi nel detto reato il Segretario comunale che nel disimpegno di servizi a lui commessi, riscosso dalla Cassa comunale più del dovuto, lo rivolge a proprio profitto (Cassaz. di Roma 21 dicembre 1881, Ric. Fabiani, Est. De Cesare. *Legge*, A. 1882, 351; *Giurispr. penale*, A. 1882, 136 e 236).

IX. Agli effetti penali della concussione, la guardia municipale incaricata della percezione di multe dovute dai contravventori di un regolamento, veste, in tale ufficio, qualità di pubblico ufficiale. A costituire il reato di concussione non si richiede effettiva violenza fisica o morale, ma è sufficiente quella inerente all'esercizio di un pubblico ufficio (Cassaz. di Roma 12 maggio 1882, Ric Saladini, Est. Ellero. *Riv. pen.*, XVI, 338).

X. L'ufficiale od agente di pubblica sicurezza che, richiesto dalle parti a norma dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, compone un dissidio privato, e per tale composizione percepisce una tassa non dovuta, commette il reato di concussione (Cassaz. di Torino 11 novembre 1882, Ric. Zanzi, Est. Donà. *Giurispr. penale*, A. 1882, 503).

XI. Gli uscieri sono pubblici ufficiali e lo sono anche per gli effetti, di cui nell'articolo 215 del Codice del 1859, quantunque per natura del loro ufficio non esigano denaro pubblico, ma solo denaro per proprio conto a titolo di diritti o mercede per atti del loro ministero. Sono elementi costitutivi del reato di concussione: — la qualità di pubblico ufficiale; — la indebita esazione di diritti, tasse o mercedi; — il dolo specifico, che consiste nell'abuso della qualità di pubblico ufficiale per carpire un indebito lucro. In tema di concussione, l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, cioè il sopruso, dev'essere evidente, in modo che ad esso, quale una vera cagione, si debba attribuire il seguito pagamento, e non ad un concorso per altri motivi di tacita od espressa annuenza di chi paga. Perciò, l'usciere che, senza cauzione, esige diritti non acconsentiti dalla tariffa e li nota in margine degli atti da lui compiti, può essere assoggettato a misure disciplinari, ma non alle pene stabilite pel reato di concussione (Cassaz. di Torino 20 dicembre 1882, Ric. Fasoglio, Est. Verga. *Giurispr. penale*, A. 1883, 3).

XII. È colpevole di concussione l'esattore che, per fine di indebito lucro, riscuote dal contribuente multe e diritti per atti esecutivi nè iniziati, nè tentati, nè esistenti, o quanto meno non giustificati dai prescritti verbali (Cassaz. di Torino 20 dicembre 1882, Ric. Gatti e Durando, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1883, 10).

XIII. Il denaro ricevuto in conto dall'usciere per atti da compiere, non è il denaro preteso e non dovuto per dar luogo al reato di concussione (Cassaz. di Palermo 18 gennaio 1883, Ric. Liberti, Est. Abrignani. *Giurispr. penale*, A. 1883, 425).

XIV. Il Giudice penale non è assolutamente vincolato dalle risultanze degli atti pubblici. Ben possono essere ritenuti insufficienti a comprovare l'indebitamente percetto le note e il repertorio dell'usciere imputato di con-

cussione, qualora per ragione economica o giuridica, il fatto di esso usciere risulti conforme a legge (Cassaz. di Palermo 26 febbraio 1883, Ric. Pavone, Est. Abrignani. *Giurispr. penale*, A. 1883, 287).

XV. L'usciere per appalto di tasse governative se non è un ufficiale pubblico è certamente uno di quelli esattori di cui parla l'articolo 215 del Codice del 1859. Non ricorrono gli estremi del reato, di cui questo articolo, nel pagamento di una somma fatto dall'appaltatore al subappaltatore del dazio a titolo di transazione per avere il primo indebitamente esatto dei diritti appartenenti al secondo, benchè tale pagamento sia stato l'effetto di intimidazioni (Cassaz. di Roma 12 marzo 1883, Ric. Miconi, Est. De Cesare. *Legge*, A. 1883, II, 58; *Racc. Bettini*, XXXV, 231; *Riv. penale*, XIX, 64).

XVI. Affinchè la concussione rivesta il carattere più grave, di cui nell'articolo 216 del Codice del 1859, è necessario che la minaccia sia tale da mettere in apprensione l'animo di chi la subisce, e limitarne per lo meno, se non toglierne, la facoltà volitiva (31 luglio 1884, Ric. Macchi, Est. Verga. *Giurispr. penale*, A. 1884, 523).

XVII. L'appaltatore o affittatore, a partito forzoso delle rendite comunali, che percepisce il non dovuto, commette il reato di concussione, al pari degli esattori e delle altre persone indicate nell'articolo 215 del Codice del 1859 (Cassaz. di Napoli 4 marzo 1885, Ric. Alberti ed altri, Est. Ciollaro. *Giurispr. penale*, A. 1885, 451).

XVIII. Elemento del reato di concussione è essenzialmente quello di produrre una coazione morale, che si verifica nel fatto dell'esattore che spedisce ai contribuenti la cartella prescritta dall'articolo 25 della legge 8 aprile 1871, annotandovi dolosamente somme non dovute. Il reato di concussione si commette dall'esattore sempre quando costui, indipendentemente da atti di esecuzione, dolosamente riceve quanto non è dovuto od eccede il dovuto per tasse, contribuzioni e simili (Cassaz. di Torino 2 dicembre 1885, Ric. Panosetti, Est. Pasini. *Giurispr. penale*, A. 1886, 23; *Racc. Bettini*, XXXVIII, 108).

XIX. Incorre nel reato di concussione, non di appropriazione indebita, il segretario comunale che esige pegli atti più di quanto la tariffa prescrive (Cassaz. di Napoli 17 marzo 1886, Ric. Principe, Est. Cocchia. *Giurispr. penale*, A. 1886, 407; *Racc. Bettini*, XXXVIII, 218; *Legge*, A. 1887, 316).

XX. La guardia campestre comunale che, dietro rimunerazione, restituisce gli animali da essa sequestrati per pascolo abusivo e si astiene dal dare corso alla contravvenzione, non commette il reato di concussione, ma quello di corruzione (Cassaz. di Torino 8 ottobre 1886. Conflitto in causa Santini, Est. Longhi. *Giurispr. penale*, A. 1887, 100).

XXI. Per l'esistenza del reato di concussione non è necessario che le esazioni indebite siano fatte dall'esattore con atti coercitivi, basta il dolo (Cassaz. di Torino 10 marzo 1887, Ric. Vuillermet, Est. Rovasenda. *Giurispr. penale*, A. 1887, 226).

XXII. Commette concussione l'appaltatore del dazio consumo che esige il dazio differenziale per l'imbottigliamento del vino introdotto in fusti nell'esercizio previo pagamento della tassa dovuta (Cassaz. di Roma 18 gennaio 1888, Ric. Pitzalis, Est. Spera. *Riv. penale*, XXVII, 530; *Legge*, A. 1888, II, 317).

XXIII. A costituire il reato di concussione occorre una coercizione, una violenza; ma sì l'una che l'altra stanno nell'abuso di quella pubblica qualità che dovrebb'essere soltanto rivolta al pubblico bene ed a cose giuste. L'usciere che con fine di indebito lucro e con abuso della sua pubblica qualità riscuote diritti e tasse maggiori del dovuto, si rende colpevole del reato di concussione; nè ad escluderlo vale il fatto che le sue note di spesa non siano esecutive e possano dar luogo a reclami (Cassaz. di Roma 22 febbraio 1888, Ric. P. M. in causa Amistà, Est. Serra. *Legge*, A. 1888, I, 714; *Riv. penale*, XXVII, 609; *Giurispr. penale*, A. 1888, 456).

XXIV. Perchè si abbia il reato di concussione, la legge vuole che l'esattore riscuota non solo dolosamente più del dovuto, ma è ancora necessario che lo rivolga a suo beneficio (Cassaz. di Napoli 10 dicembre 1888, Ric. Cappucilli, Est. De Cesare. *Giurispr. penale*, A. 1889, 403).

XXV. Commette il reato di concussione qualificata l'usciere che dicendosi, contro verità, incaricato di procedere ad atti esecutivi, minaccia di procedere se non gli è pagato pei suoi diritti una somma di danaro,

somma che gli viene sborsata (Cassaz. di Torino 24 gennaio 1889, Ric. Bonati, Est. Rossi. *Giurispr. penale*, A. 1889, 51).

XXVI. Agli effetti dell'articolo 216 del Codice del 1859 le minaccie non vanno intese in senso stretto, ma nel senso di intimidazione derivante dalla qualità di pubblico ufficiale e dalle parole adoperate da costui per ottenere l'indebito (Cassaz. di Roma 30 gennaio 1889, Ric. Tancredi e Rondinelli, Est. Pomodoro. *Riv. penale*, XXIX, 483).

XXVII. La tariffa civile approvata con Decreto Reale 23 dicembre 1865 ha forza ed autorità di legge, e quindi devono attenersi alla medesima anche gli uscieri, i quali per le esazioni eccedenti i diritti ivi accordati possono essere sottoposti a pene disciplinari e, secondo i casi, alle più gravi sanzioni pel reato di concussione. L'usciere agisce quale pubblico ufficiale, in rapporto a questo reato, sia quando intima o notifica un atto, sia quando annota in margine all'originale od alla copia i diritti percepiti (Cassaz. di Torino 6 febbraio 1889, Ric. Faccio, Est. Risi. *Giurispr. penale*, A. 1889, 118).

XXVIII. Gli agenti forestali (nella specie guardaboschi) hanno l'obbligo di accertare e denunciare le contravvenzioni forestali anche avvenute fuori del loro raggio giurisdizionale; perciò possono rendersi colpevoli del reato di concussione pure per queste (Cassaz. di Roma 9 dicembre 1889, Ric. Camozzi, Est. Puppa. *Giurispr. penale*, A. 1890, 55; *Legge*, A. 1890, I, 310, 311; *Racc. Bettini*, XLII, 112; *Foro ital.*, XV, 47).

65. *Giurisprudenza sul Codice toscano.* La Cassazione di Firenze nella interpretazione dell'articolo 182 del Codice toscano ebbe a fermare le due massime seguenti:

I. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce altrui con artificii e menzogne a somministrargli denaro od altra utilità per un titolo che non sussiste, si rende debitore di estorsione, piuttostochè di indebita percezione contemplata e punita dall'articolo 182 del Codice toscano (21 dicembre 1859. *Annali di giurispr.*, XXI, 785).

II. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, nell'esercizio delle sue attribuzioni, esige ciò che non gli è dovuto, deve essere condannato anche all'interdizione dal pubblico servizio per il tempo che sembri opportuno, dentro i limiti legali, sebbene la carcere inflittagli sia inferiore ai 6 mesi (10 maggio 1865, *Ann. di giurispr.*, Serie 2, VI, 306).

66. *Giurisprudenza sugli articoli* 169 e 170 *del Codice vigente.* La Cassazione unica, interpretando gli articoli 169 e 170 del Codice vigente, ha proclamato le massime seguenti:

I. Risponde di concussione il Delegato di pubblica sicurezza che obbliga indebitamente talune prostitute a pagargli, per atti del di lui ufficio, delle somme di denaro (26 febbraio 1891, Ric. Cadela ed altri, Est. Parenti. *Riv. penale*, XXXIV, 41, 42).

II. La semplice qualità di membro di una Commissione eletta dal Governo per la collaudazione di un'opera non fa sì che il membro stesso sia un pubblico ufficiale per l'esistenza del delitto di concussione (24 luglio 1891, Ric. Calzavara ed altri, Est. Petrella. *Giurispr. penale*, A. 1891, 461; *Cassaz. Unica*, II, 443).

III. È colpevole di concussione l'appaltatore del dazio, il quale, non ostante l'esistenza della bolletta, da cui emerge che la merce introdotta era stata pagata dalle persone che la avevano introdotta, profitta del fatto di essere intestata ad una di esse per voler essere pagato una seconda volta (11 marzo 1892, Ric. Rozio, Est. Falconi. *Cassaz. Unica*, III, 873, 874; *Riv. penale*, XXXVI, 268).

IV. La guardia campestre che si fa sborsare del denaro, onde non rivelare all'Autorità la contravvenzione incorsa da altri, commette non il delitto di concussione, che richiede come mezzo la violenza o l'inganno, ma il delitto di corruzione nella sua forma più grave, prevista dall'articolo 172, prima parte, consistente nell'avere omesso per denaro un atto del proprio ufficio (26 ottobre 1892, Conflitto in causa Manca, P. M. Felici. *Cassaz. Unica*, IV, 236).

V. L'esattore che procede a carico dei contribuenti morosi ha diritto a compenso doppio quando è giunto fino all'atto della vendita, ancorchè questa non abbia avuto luogo per colpa del custode, che mancò all'obbligo di presentare l'oggetto. Pertanto

se percepisce in tal caso compenso doppio non commette concussione, e ciò in relazione al Regolamento 14 maggio 1882, n. 738, che fa seguito alla legge 2 aprile 1882, n. 674 (19 maggio 1893, Ric. Gullini, Est. Barletti. *Cassaz. Unica*, IV, 1014).

Capo III.

Della corruzione.

Articolo 171.

Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cinquanta a tremila.

Articolo 172.

Il pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con la multa da lire cento a cinquemila.

La reclusione è da tre a dieci anni, se il fatto abbia per effetto:

1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale;

2° il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo.

Articolo 173.

Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'articolo 171, con la multa da lire cinquanta a tremila, e, nel caso dell'articolo 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.

Articolo 174.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

Bibliografia: Anello: *Decisiones neapolitanae.* — Bocero: *Disputationes.* — Cavatius: *De remediis contra impedimenta justitiae.* — Angelo: *De delictis.* — Zuffio: *Institutiones criminales.* — Cala: *De magistratibus.* — Hertius: *Responsa.* — Bohemero: *Exercitationes.* — Zieglier: *Dissertationes. Dissertatio* 6ª *De affectu magistratus.* — Ursaya: *Institutiones.* — God. Lud. Menkenio: *Dissertatio de crimine barattariae.* — Wesel: *De sanctitate judiciorum ab Imperatoribus romanis partim restituta partim labefacta.* — Zumptius: *De legibus repetundarum.* — Pfotenhauer: *De crimine repetundarum.* — Koch: *Institutiones.* — Thomasio: *De actione adversus judicem imperite judicantem.* — Klenz: *Fragmenta legis Serviliae repetundarum.* — Bossil: *De officio corruptoris in Tractatus* Var. n. II. — Bodinus: *De barattaria.* — Lyncker: *Tractatus de barattaria.* — Hirschfeld: *De barattaria.* — Winckelmann: *De barattaria.* — Mencken: *De crimine barattariae seu repetundarum.* — Engau: *Elementa juris criminalis.* — Renazzi: *Elementa juris criminalis.* — Meves: *I reati dei pubblici ufficiali* (ted. nel *Manuale di Diritto.* Raccolta dell'Holtzendorff. Monografia XXIX). — Carnot: *Commentaire sur le Code pénal.* — Muyart de Vouglans: *Les lois criminelles de France.* — Morin: *Dictionnaire du Droit criminel.* V° *Corruption.* — Bourguignon: *Jurisprudence des Codes criminels.* — Bouckère et Tielemans: *Répertoire de l'Administration.* V° *Corruption.* — Rauter: *Traité théorique et pratique du Droit criminel.* — Dalloz: *Répertoire,* etc. V° *Corruption.* — Merlin: *Question de Droit.* V° *Corruption.* — Haus: *Observations sur le Projet de révision du Code pénal.* — Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal.* — Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale.* — Ala: *Foro criminale.* — Carrara: *Programma, Parte Speciale,* Vol. 5. — Pessina: *Elementi di Diritto penale; Trattato di penalità speciale.* — Arabia: *Diritto penale.* — Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale.* — Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato.* — Majno: *Commento al Codice penale italiano.* — Pincherli: *Il Codice penale italiano annotato.*

DOTTRINA.

67. *Brevi cenni storici sul delitto di corruzione. — Diritto romano, canonico, intermedio e statutario italiano.*
68. *Osservazione generale sul delitto di corruzione secondo la dottrina moderna.*
69. *Nozione giuridica e criteri della corruzione giusta la dottrina.*
70. *Contemporanea punibilità del corruttore.*

67. Allorchè tenni parola del peculato, accennai alle leggi dell'antico Diritto romano, tendenti alla repressione di questo delitto, che aveva il nome di *crimen repetundarum* e che ordinariamente si commetteva in pregiudizio dei loro amministrati dai Proconsoli mandati a reggere le Provincie coi più estesi poteri. Gli Imperatori, richiamando a sè stessi ogni potere, restrinsero di gran lunga l'autorità dei Proconsoli e dei Magistrati. Costoro, non potendo più trarre apertamente denaro dai loro amministrati, ricorsero al mistero ed alle illecite convenzioni per conseguire lo stesso intento, e cominciarono a far turpe mercato della loro autorità e della giustizia. Da ciò ne vennero due conseguenze: la prima, che si compresero sotto la legge Giulia tutti quelli che, rivestiti di autorità, avessero ricevuto denaro per decretare o sentenziare (1), o per fare più o meno del loro ufficio (2); ciò che rivestiva il carattere di corruzione, anzichè di estorsione. La seconda, che verificandosi in tali casi il delitto non solo per parte di chi riceveva, ma anche per parte di chi dava, venne anche questi assoggettato all'accusa, e per conseguenza gli fu denegata l'azione di ripetere il denaro pagato (3).

(1) Leg. 3, Dig. *Ad leg. Jul. repetund.*
(2) Leg. 4, Dig. *eodem.*
(3) Leg. ult. Cod. *Ad leg. Jul. repetundarum.*

Per le quali cose il titolo *repetundarum* divenne un termine improprio a significare le dette specie di delitto. Così si spiega come sotto la legge Giulia *repetundarum*, riferita nelle Pandette e nel Codice, si veggano comprese delle specie non appartenenti veramente a quel delitto. Successivamente i Giureconsulti, per distinguere la corruzione dall'estorsione, diedero alla prima il nome di *barattaria*, col quale si viene a designare il turpe *baratto*, che si fa con questo delitto, della giustizia col danaro.

Nel Diritto penale ecclesiastico, il Giudice fu ritenuto colpevole di corruzione, *quando vendit judicium*, *quia quaestio nummorum praevaricatio veritatis est*, e quando determina l'esito di un procedimento in pro di alcuna delle parti mercè qualsivoglia premio (1); e la pena ecclesiastica della corruzione fu la *excomunicatio* per i laici e la *suspensio ab officio* per i chierici (2). Ma non si ritenne criminoso per la parte il procacciarsi con danaro un atto di giustizia. *Si simpliciter det ut iuste judicet non peccat* (3).

Le legislazioni intermedie attinsero le loro determinazioni a queste fonti e così si formò la nozione scientifica del *crimen corruptelae;* e gli Statuti italiani punirono rigorosamente la corruzione del Giudice, alla quale continuarono a dare il nome di *barattaria*.

68. La moderna dottrina, abbandonato questo nome, vi ha sostituito quello di *corruzione*, il quale si adopera quasi per antonomasia quasi a designare che l'essenza di questo delitto sta nella corruzione morale del Magistrato. Qualunque abuso si faccia da un pubblico ufficiale dell'autorità conferitagli è reato bruttissimo e di grave danno politico. Ma il danno politico cresce quando il pubblico ufficiale abusi dei suoi poteri per una turpe veduta di avidità. La ragione di ciò sta nella maggiore diffondibilità del danno mediato. In faccia ad un Magistrato che ecceda per odio o per vendetta contro un suo nemico avranno poca ragione di temere tutti coloro che sanno di non avergli dato cagioni di antipatia o che sperano di non eccitarne la malevolenza; ma in faccia ad un Magistrato che vende i suoi favori a chiunque lo paga non vi ha cittadino che possa essere sicuro di ottenere giustizia e che non debba temere un sopruso, quando venga a contesa con un avversario facoltoso e di coscienza non delicata (4).

69. La *corruzione* è costituita, secondo la dottrina, dal fatto del *pubblico ufficiale che accetta per atti del suo ufficio retribuzioni non dovutegli, e ciò indipendentemente dalla giustizia od ingiustizia degli atti stessi.*

I criterii essenziali di esso devono essere cercati: — nella persona; — nell'atto; — nella causa dell'atto.

All'esistenza giuridica della corruzione è necessario che siasi percepito o voluto percepire un lucro da persona che sia costituita in pubblico ufficio, qualunque sia la sua posizione o l'ordine a cui appartiene, e nulla influendo che la mercede sia stata data o promessa durante l'ufficio o dopo deposto l'ufficio. A questo proposito vi ha divergenza sul punto di sapere se un donativo, ricevuto dopo deposto l'ufficio a causa di un atto d'ufficio e senza precedente promessa, costituisca corruzione. Quantunque qualche legislazione abbia considerata siffatta circostanza come atta a modificare la quantità politica, cioè il danno mediato del malefizio, in generale si preferisce l'avviso di coloro che la ricusano del tutto, sia perchè tale insegnamento presterebbe troppo facile velo ad una barattaria pattuita durante l'ufficio; sia per la facile speranza che potrebbe concepire il Magistrato di ottenere donativi dal litigante ricco quantunque non esplicitamente promessi; sia, infine, per la facilità di generare nel pubblico l'opinione che l'atto si facesse nell'aspettativa del dono futuro, lo che porta sfiducia e discredito della giustizia.

L'atto che si è eseguito dal pubblico ufficiale deve essere di quelli che entrano nella cerchia delle attribuzioni di lui. Nel compire atti estranei al suo ministero, il pubblico ufficiale non può essere mai chiamato a rispondere di corruzione, sebbene sia in

(1) C. 71, 78, C. II, *quaest.* 3, C. 15, C. XIV, *quaest.* 5.
(2) C. loco cit., § *Decernimus*, C. 1, D. 83.
(3) C. 66, C. XI, *quaest.* 3.
(4) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. V, § 2543.

rapporti di interessi con privati. Si potrà in quest'ipotesi parlare di atti che mettono a repentaglio la dignità dell'ufficio, ma non già di atti che costituiscono l'abuso d'ufficio, poichè l'abuso presuppone l'uso. L'atto, adunque, che il pubblico ufficiale o compie o si astiene dal compiere dev'essere di quelli che sono sottoposti alla sua attività come parte integrante dell'ufficio a lui affidato. Nella nozione giuridica della corruzione concorre la circostanza che la retribuzione dev'essere *indebita;* donde la conseguenza che l'atto per cui si pattuì la mercede dev'essere di sua natura gratuito. Se le leggi o le consuetudini attribuiscono un emolumento alla funzione esercitata dal pubblico ufficiale, sorgerà il titolo di corruzione quando il privato abbia dato scientemente più di quello che era tassato dalla legge o dalla consuetudine pel fine di avere l'atto in un modo ingiusto o di averlo con sollecitudine maggiore. Infatti, è insegnato comunemente che la corruzione esiste completa nei suoi caratteri essenziali tanto se l'atto sia intrinsecamente ingiusto, vale a dire che non dovesse farsi o non in quella guisa; quanto se sia giusto in sè stesso, ma pure l'ufficiale abbia richiesto una mercede non dovuta sotto pretesto di farlo con più diligenza o più sollecitamente. Quando l'atto è ingiusto in sè stesso vi è l'offesa al diritto universale nella sostanza; ma anche quando è in sè giusto e doveva farsi o farsi in quel modo, vi è sempre un'offesa allo stesso diritto nella forma, perche si è reso venale l'esercizio di una pubblica potestà.

Terzo estremo è il lucro a cui tende il pubblico ufficiale. La turpitudine di questo maleficio consistendo nella violazione del sacro deposito della giustizia, la tenuità del prezzo non esclude la criminosità; nè importa ch'esso consista in danaro o in qualunque altra cosa appetibile; come non rimane attenuato dal velame o colore di donazione che si pretendesse di dare al pagamento. È però indifferente che la mercede promessa siasi data posteriormente o non siasi data. La corruzione si consuma colla pattuizione, non dovendosi in tale misfatto avere riguardo alla lesione del patrimonio privato. È del pari indifferente che il pubblico ufficiale dopo avere ricevuto il prezzo abbia o non abbia eseguito quell'atto per il quale il corruttore lo aveva sborsato, perchè quando si è posto a prezzo l'atto d'ufficio l'offesa del diritto universale è consumata e perfetta nella forma.

È inoltre indifferente all'essenzialità della corruzione che il pubblico ufficiale abbia pattuito direttamente o per interposta persona, o che il lucro dovesse godersi direttamente da lui o da altri. Occorre però che l'interposta persona nel pattuire la mercede agisca col consenso del pubblico ufficiale; mancando questo, il reato degenererebbe in una concussione *impropria.*

70. Dall'essere la qualità di pubblico ufficiale un criterio essenziale della corruzione deriva per logica conseguenza la comunicabilità delle qualità personali a tutti i compartecipanti anche privati, e si giustifica quindi la punibilità anche del corruttore; per cui i colpevoli in questo maleficio devono essere, e sono sempre due: il corrotto ed il corruttore. L'esigere un premio per un servizio che si faccia ad altri non è per sè stesso un delitto; diviene tale nella persona rivestita di pubblica autorità perchè abusa delle sue potestà, ponendo a prezzo ciò che doveva essere gratuito, o volgendo a suo vantaggio pecuniario quello che doveva farsi per vantaggio pubblico e per sola obbedienza alle leggi. L'essenza criminosa di questo maleficio consistendo tutta nella qualità della persona, il privato non potrebbe pretendere che non si avesse alcuna considerazione delle qualità personali del suo partecipe, perchè varrebbe lo stesso che distruggere la criminosità del fatto. Nel calcolo della rispettiva imputazione deve sempre entrare rispetto a tutti i compartecipi il criterio dell'ufficio violato.

—

FONTI.

71. *Lavori sul Progetto 17 maggio* 1868. — *Gli articoli* 136-140 *dei Sottocommissari della Prima Commissione.*

72. *Lavori della Prima Commissione.* — *Gli articoli* 132-136 *del Progetto* 17 *maggio* 1868.

71. I Sottocommissari della Prima Commissione, Ambrosoli, Arabia e Tolomei, proponevano gli articoli seguenti:

« Art. 136, § 1. Il pubblico ufficiale od « il giurato, che per fare od omettere un « atto del suo ufficio, chiede o riceve una « retribuzione che non gli è dovuta, o ne « accetta la promessa, è reo di corruzione « ed è punito colla interdizione temporanea « dall'ufficio e con multa uguale al triplo « della retribuzione, e in ogni caso non « inferiore al terzo grado.

« § 2. S'intende data o promessa al pub- « blico ufficiale o giurato anche la retribu- « zione che con intelligenza di lui venne « data o promessa ai suoi famigliari o ad « un terzo.

« Art. 137. Il pubblico ufficiale od il giu- « rato che per una retribuzione qualunque « data o promessa (art. 136, § 2), o per « favore, odio, passione od interesse parti- « colare, fa od omette qualche cosa contro « il proprio dovere d'ufficio, è punito col « secondo al sesto grado di prigionia, con « multa eguale al triplo della retribuzione « e in ogni caso non inferiore al terzo grado, « e colla interdizione perpetua dai pubblici « uffici.

« Art. 138, § 1. La pena è accresciuta di « un grado:

« *a*) Se la corruzione ha avuto per og- « getto il favore o il pregiudizio di parti « contendenti in causa civile o di un imputato « di contravvenzione;

« *b*) se la corruzione ha avuto per og- « getto una parzialità nel conferimento di « pubblici impieghi, stipendi o pensioni, « nella decisione di pubblici affari o nella « stipulazione di contratti per la pubblica « amministrazione.

« § 2. La pena è accresciuta di due gradi « se la corruzione ha avuto per oggetto il « favore o il pregiudizio di un imputato di « delitto. Se però in conseguenza della cor- « ruzione, l'imputato, che doveva essere « assolto, fu condannato ad una pena più

« grave di quella sopra indicata, la stessa « pena più grave si infligge al pubblico « ufficiale o giurato corrotto.

« Art. 139, § 1. Il corruttore è punito:

« *a*) Nei casi preveduti nell'articolo 136 « col terzo al quarto grado di multa;

« *b*) nei casi preveduti negli articoli 137 « e 138 colle norme della complicità.

« § 2. Se la corruzione è stata solo tentata « e non ha avuto alcun effetto, le dette pene « si diminuiscono di uno a due gradi, se- « condo le distinzioni dei precedenti articoli.

« Art. 140. Le cose o somme che formano « oggetto della retribuzione vengono con- « fiscate ».

72. La Prima Commissione esaminò questo articolo nella riunione del 3 marzo 1868 (1).

Sugli articoli 138 e 140 non fece alcuna osservazione.

Sull'articolo 136.

Il Commissario Tondi proponeva, e la Commissione aderiva, di riformare quest'articolo in modo che vi fosse dichiarato reo di corruzione tanto chi la provoca, quanto l'ufficiale pubblico corrotto.

Sull'articolo 137.

La Commissione, considerando che l'ufficiale pubblico, il quale agisce per *favore, odio, passione od interesse particolare*, non può dirsi corrotto, dacchè manca un corruttore, deliberava di cancellare quelle parole e di riservare tali ipotesi ad altra sede (2).

Sull'articolo 139.

Si deliberò di trasfondere il § 1 nell'articolo 136. — Quanto al § 2 si osservava che il fatto, che ivi è detto *tentativo* di corruzione, non è veramente tale. Compiendosi il reato di corruzione col patto della mercede e non coll'atto d'ufficio eseguito per essa, non vi può essere tentativo quando già vi è offerta ed accettazione; nè vi può essere prima, poichè se è l'ufficiale pubblico che riceva la mercede, v'è concussione, e se è il privato che la offre, fa ingiuria al pubblico ufficiale ed alla pubblica Autorità e commette un reato *sui generis*, ma non un *tentativo di corruzione* mancando tuttavia *al principio di esecuzione del reato* l'essenziale requisito del concorso dei due agenti necessari, cioè di un accettante. Si delegò la Sottocommissione a riformare l'articolo.

Nella seduta del 4 marzo (3) ebbe poi a registrare che le parole: *o riconoscenza qualunque*, contenute nell'articolo 136, comprendono quei favori o vantaggi d'ogni sorta, anche non in danaro od altrimenti apprezzabili, dai quali sia stata determinata l'azione del pubblico ufficiale.

Nel Progetto 17 maggio 1868 figuravano gli articoli seguenti in seguito alle anzidette osservazioni.

Art. 132, § 1. *Il pubblico ufficiale che, per fare od omettere un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, e si punisce coll'interdizione temporanea dall'ufficio e colla multa da cinquecento a duemila lire.*

§ 2. *Si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con scienza di lui, venne dato o promesso ad un terzo.*

Art. 133. *Il pubblico ufficiale, che per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque, data o promessa, fa od omette qualche cosa contro i doveri del proprio ufficio, è punito colla prigionia da uno a cinque anni, colla multa da lire mille a cinquemila e coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

Art. 134, § 1. *La prigionia di che all'articolo precedente è accresciuta da uno a due gradi:*

a) *se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di parti contendenti in causa civile o di un imputato di contravvenzione;*

b) *se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica Amministrazione.*

(1) Presieduta del Vicepresidente Marzucchi, erano presenti i Commissari Ambrosoli, Arabia, Carrara, Conforti e Tondi (Verbale 63 nel Volume I dell'Opera: *Il Progetto del Codice penale e di polizia punitiva pel Regno d'Italia*. Firenze, Stamperia Reale, 1870).

(2) Infatti se ne occupò nell'articolo 145.

(3) Mancavano i Commissari Conforti e Tondi intervenuti nella seduta del giorno precedente; vi era invece il Commissario De Foresta (Verbale 64 nell'Opera di cui in nota 1).

§ 2. *La stessa pena è accresciuta di due gradi se la corrusione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di reato. Se però, in conseguenza della corrusione, l'imputato fu condannato ad una pena più grave di quella sopraindicata, la stessa pena più grave si infligge al pubblico ufficiale corrotto.*

Art. 135. *Le pene stabilite nei precedenti articoli si applicano anche al corruttore, ma nei casi più leggieri possono diminuirsi di un grado.*

Art. 136. *In tutti i casi preveduti dal presente Capo le cose o somme, che formarono oggetto della retribusione o ricompensa data, vengono confiscate.*

73. La Seconda Commissione prese in esame gli articoli del Progetto del 1868 nella riunione del 19 novembre 1869 (1).

Sull'articolo 132.

Osservava la Commissione che il reato contemplato in quest' articolo può essere comune anche agli agenti della pubblica forza. Siccome poi la disposizione contenuta nel § 2 può avere relazione anche con quella contenuta nell'articolo 133, si deliberò di sopprimerla, per farne oggetto di un articolo a parte.

Sull'articolo 133.

Deliberò di convenientemente modificarlo, essendo la disposizione contenutavi comune anche agli agenti della forza pubblica.

Sull'articolo 134.

Per effetto della proposta conservazione della pena di morte, la Commissione considerando che se si dovesse lasciare l'articolo come sta, il pubblico ufficiale corrotto andrebbe soggetto a questa pena; e reputandola eccessiva sia perchè si riparerebbe un errore con un eccesso di rigore, sia perchè ad ogni modo l'omicidio sarebbe commesso per via indiretta, e, giusta le opinioni più ricevute, non può essere equiparato all'omicidio effettivo e diretto commesso immediatamente dal colpevole, deliberò di modificare l'articolo di conformità.

Furono poi sostituite alle parole: *la pena della prigionia*, le altre: *la pena restrittiva della libertà personale*, non potendo la prigionia stabilita nell'articolo 152 accrescersi da uno a due gradi, senza tramutarsi in reclusione.

Sull'articolo 135.

Per togliere i dubbi che potrebbero sorgere nell'applicazione dell'articolo 135 per effetto delle parole: *ma nei casi più leggieri possono diminuirsi di un grado*, la Commissione deliberò di sopprimerle, potendo in ogni caso il Magistrato tener conto di tutte le circostanze attenuanti nello spaziare tra il minimo e il massimo del grado della pena stabilita negli articoli precedenti.

Sull'articolo 136.

La Commissione deliberò di sopprimerlo, essendo la disposizione contenutavi già preveduta dall'articolo 32 del suo Progetto.

74. Coerentemente alle osservazioni surriferite, nel Progetto 15 aprile 1870 si comprendevano gli articoli seguenti:

Art. 151. *Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare od omettere un atto del suo ufficio o servizio, riceve, in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corrusione, ed è punito con l'interdizione dai pubblici ufficii indicata nell'articolo* 29, *lett.* a, b, c, *e con la multa da cinquecentocinquanta a duemila lire.*

Art. 152. *Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribusione, un premio od una ricompensa qualunque, data o promessa, fa od omette qualche cosa contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni, con la multa da mille e cento a cinquemila lire, e con la decadenza dai pubblici ufficii.*

Art. 153. *Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con coscienza di lui, venne dato o promesso ad un terzo.*

Art. 154, § 1. *La pena restrittiva della libertà personale, stabilita nell'articolo* 152, *è aumentata da uno a due gradi:*

a) *se la corrusione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in*

(1) Verbale 24, nel Volume II dell'Opera di cui la nota 1 nella pagina di fronte.

causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

b) *se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi ó pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.*

§ 2. *La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; ma se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico ufficiale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituita la reclusione a vita.*

Art. 155. *Con le pene stabilite nei precedenti articoli è punito anche il corruttore.*

75. Nel Progetto De Falco 30 giugno 1873 le disposizioni sulla corruzione erano contenute negli articoli 183-187, del tenore seguente:

Art. 183. *L'ufficiale pubblico od agente dell'Autorità o della forza pubblica, ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che per fare un atto giusto del suo ufficio od impiego riceve in danaro od altra utilità qualunque una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la detensione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Se ha ricevuta la retribuzione od accettata la promessa per fare nell'esercizio delle sue funzioni od impiego un atto ingiusto o per astenersi dal fare un atto giusto, è punito col carcere da tre mesi a due anni e con la multa da trecento a duemila lire.

Alle pene stabilite nel presente articolo può essere aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei nn. 1 *e* 2 *dell'articolo* 34.

Art. 184. *L'ufficiale pubblico od agente dell'Autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio, che per doni o retribuzioni ricevute o per offerte o promesse accettate fa, nell'esercizio delle sue funzioni od impiego, un atto ingiusto, o si astiene dal fare un atto giusto, ovvero dolosamente ed in danno altrui lo ritarda, o non lo fa in valida forma, è punito col carcere da uno a tre anni e con la multa da cinquecento a tremila lire.*

Alla pena è aggiunta l'interdizione da tre a cinque anni dai diritti indicati nei nn. 1 *e* 2 *dell'articolo* 34.

Art. 185. *L'ufficiale pubblico od agente dell'Autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata di un pubblico servizio che riceve doni o retribuzioni, o ne accetta l'offerta o la promessa per commettere nell'esercizio delle sue funzioni un crimine o delitto, è punito col carcere da uno a cinque anni e con la multa da mille a cinquemila lire. Alle pene è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei nn.* 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 34.

Se il crimine e delitto commesso è punito con pena uguale o maggiore, si applica questa pena accresciuta di un grado.

Art. 186. *Se la corruzione ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di parti contendenti in affari civili, il Giudice od arbitro corrotto è punito con la reclusione da cinque a sette anni.*

Se ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di contravvenzione, il Giudice corrotto è punito col carcere da tre mesi ad un anno, e colla interdizione indicata nei nn. 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 34; *l'arbitro corrotto è punito col carcere da tre a cinque anni, e con l'interdizione da tre a cinque anni.*

Se ha avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di delitto, il Giudice corrotto è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

Se ha avuto per oggetto il favore e il pregiudizio di un imputato di crimine, il Giudice o giurato corrotto è punito con la reclusione da sette a dieci anni. Qualora poi l'imputato sia stato condannato a pena maggiore, il Giudice o il giurato corrotto è punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

Alla pena della reclusione è aggiunta l'interdizione da cinque a dieci anni dai diritti indicati nei nn. 1, 2 *e* 3 *dell'articolo* 34.

Art. 187. *Le pene stabilite nei precedenti articoli si applicano anche al corruttore. Il tentativo di corruzione è punito col carcere da dieci giorni a due anni e con la multa da cento a cinquecento lire.*

Si considera dato o promesso all'ufficiale pubblico ciò che fu dato o promesso con scienza di lui ad un terzo.

Le somme o cose date per la corruzione o il valore di queste si confiscano a beneficio dello stabilimento dei poveri del luogo in cui il reato fu commesso.

76. Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 inchiudeva gli articoli seguenti:

Art. 181. *Il pubblico uffiziale o l'agente della forza pubblica, che, per fare* od omettere *un atto giusto del suo ufficio o servizio, riceve, in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la sospensione dai pubblici uffici indicata nei numeri 1° e 2° dell'articolo* 21, *e con multa maggiore di mille ed estensibile a duemila lire.*

Art. 182. *Il pubblico uffiziale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore* di tre anni, con multa maggiore di mille ed estendibile a cinque mila lire, e con l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 183. *Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considera dato o promesso al pubblico uffiziale anche ciò che, con consenso od annuenza di lui, venne dato o promesso ad un terzo.*

Art. 184, § 1. *La pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'articolo* 182, *è aumentata da uno a due gradi:*

1° *se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;*

2° *se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica Amministrazione.*

§ 2. *La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico uffiziale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo.*

Art. 185. *Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili anche al corruttore.*

Art. 186. *In tutti i casi preveduti dal presente Capo le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data, sono confiscate.*

Nella Relazione il Ministro proponente si limitava a richiamare l'attenzione sulla bontà della disposizione contenuta nell'articolo 182, secondo la quale si dichiara colpevole di corruzione il pubblico ufficiale anche quando *ritarda* un atto contro i doveri del proprio uffizio (1).

77. Il Relatore Borsani per la Commissione del Senato così si esprimeva nella sua Relazione.

« La figura della corruzione nel duplice aspetto della rimunerazione di un atto giusto o di un atto ingiusto è la stessa in tutti i Codici. Nè le disposizioni che vi si riferiscono hanno dato occasione a gravi mende. Sull'articolo 182 si è dubitato che il minimo del pena, elevato a tre anni di prigionia e mille lire di multa, possa in molti casi eccedere la importanza del reato. Tratta, infatti, l'articolo in esame della corruzione del pubblico uffiziale o agente della forza pubblica che, per retribuzione o ricompensa, fa, ritarda od omette qualche atto, contro i doveri del proprio ufficio, ed è facile vedere che queste colpe, e specialmente quelle di omissione, si impiccioliscono talvolta di tanto che quasi non si discerne il pregiudizio che può venirne ad altrui. Nè ha mancato la Commissione di considerare sull'articolo stesso che nella corruzione non è il danno pecuniario che deve servire di stregua alla misura della pena; ma il danno alla pubblica moralità che strettamente si lega alla moralità dei pubblici funzionarii; che se la legge può essere benigna verso le colpe del privato cittadino, deve poi usare il massimo rigore a reprimere i pubblici funzionarii e gli agenti

(1) *Progetto del Codice penale del Regno d'Italia preceduto dalla Relazione ministeriale presentato al Senato nella tornata del 24 febbraio* 1874, pag. 120. Roma, Stamperia Reale, 1874.

del Potere che si contaminano nelle prevaricazioni. Ma anche facendo la debita parte all'esattezza del principio, la Commissione è venuta nella conclusione che molte ipotesi possano farsi in cui la pena di tre anni di prigionia eccede di troppo il rigore dovuto alla condizione dei pubblici funzionari ed agenti del Potere. Perciò, visto anche che la multa non risponde alla normale graduazione delle pene, ha modificata la penale sanzione, dichiarando applicabile al colpevole la prigionia maggiore di un anno e la multa maggiore di cinquecento ed estendibile a seimila lire. Appena poi occorre di accennare alla aggiunta fatta nel numero 2 del § 1 dell'articolo 184, essendo manifesto che la corruzione può avere per oggetto anche il conferimento di onorificenze, per cui non era buono il silenzio che a questo riguardo serbava il testo ministeriale ».

78. Avanti il Senato si discussero gli articoli surriferiti del Progetto Vigliani nella tornata del 9 marzo 1875 (1). Sugli articoli 183, 185, 186 non fu fatta alcuna osservazione.

Sull'articolo 181.

Il Ministro Vigliani propose di modificarne il principio nel modo seguente: *Il pubblico uffiziale o l'agente della forza pubblica*, che per *fare un atto del suo uffizio o servizio*, ecc.

Il Sen. Pantaleoni propose che, dopo la parola: *riceve*, si mettesse: *senza l'annuenza dei suoi capi.*

Borsani (*Relatore*). « Il concetto di quest'articolo, e il concetto anche dell'emendamento, non si è forse presentato alla mente dell'on. Sen. Pantaleoni con tutta la sua chiarezza. Gli articoli 181 e 182 del Progetto contemplano due figure distinte di reato. Il primo articolo fa consistere il reato nella venalità dell'atto del pubblico uffiziale, o dell'agente della forza pubblica; la legge non si preoccupa d'altro, ma pensa a stabilire se l'atto fosse secondo i doveri dell'ufficio, o se vi fosse contrario. Ciò che vuole la legge è che il pubblico ufficiale non si renda venale nella esecuzione dei proprii doveri. Non vuole ch'egli riceva premii da chichessia. Nella seconda figura, che è quella dell'articolo 182, il reato è più grave; e l'atto incriminabile, ha due elementi, la venalità e la violazione dei doveri del proprio ufficio; ora, leggendo attentamente l'articolo 181, che è il primo emendato, e che è quello che è in discussione, si vede benissimo quale è il concetto del legislatore. Ivi è detto: « Il pubblico uffiziale o l'agente della forza pubblica che per fare un atto giusto del suo ufficio o servizio prende un compenso, ecc. Ma, omettere un atto giusto significa commettere un'ingiustizia. Ora, si vede bene che due elementi d'incriminazione si racchiudono in questa locuzione: la venalità e la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio; è quindi evidente che la seconda figura del reato preveduto nell'articolo 181, quella dell'omissione di un atto giusto, si va a confondere con la figura del reato accennato dall'articolo 182. Questa è la ragione per cui l'on. Ministro, d'accordo con la Commissione, ha levato le parole: *od omette* un atto giusto del suo ufficio. Veda l'on. Sen. Pantaleoni che siamo molto lontani dal concetto ch'egli ha accennato. I premii che si accordano ai pubblici ufficiali od agli agenti della forza in certe circostanze sono subordinati ai regolamenti disciplinari, che riguardano i servizi particolari di quella tale milizia o di quel tale ordine di funzioni pubbliche. La legge penale si occupa del fatto che compromette l'ordine sociale o che almeno è un pericolo per la Società; ed è perciò che vuole impedire che il pubblico uffiziale sia venale, che accetti cioè dai particolari dei compensi ai suoi servizi. Il Governo dice: io pago i miei funzionari, e non voglio ch'essi domandino un compenso per le loro funzioni, quando queste non sono altro che l'esatta osservanza e l'esatto adempimento dei loro doveri. In questo senso l'emendamento dell'on. Guardasigilli è accettato dalla Commissione; ma questa non accetterebbe veruna aggiunta che ne alterasse il significato. Prego il Senato a volerlo approvare nella sua integrità quale ce l'ha proposto l'on. Ministro ».

Vigliani (*Ministro di Grazia e Giustizia*). « Alle osservazioni fatte dall'on. Relatore aggiungerò poche parole. Ha osservato benissimo l'on. Relatore che l'articolo 181 si occupa unicamente del funzionario pubblico

(1) *Le Fonti del Codice penale italiano*, Vol. I, pag. 670-673. Roma, tipogr. Botta, 1875

il quale per compiere un atto del suo dovere riceve una retribuzione. Ma la proposta dell'on. Sen. Pantaleoni mira ad altro concetto. Essa vuole lasciare la facoltà di incoraggiare i pubblici funzionari, e sovratutto quelli di ordine inferiore, a compiere certi lavori straordinari mediante una ricompensa straordinaria. L'articolo 181 non sarebbe di ostacolo alle vedute dell'on. Pantaleoni perchè tratterebbesi di un servizio straordinario. Mettiamo l'esempio di un cittadino che abbia bisogno di fare eseguire una intimazione speciale. Egli ha d'uopo dell'opera dell'usciere per l'intimazione di un atto che si trova nell'urgenza di far notificare. Ebbene; per l'usciere che dovrà ricorrere a mezzi straordinari per cagione della distanza od altro, questo è certamente un lavoro straordinario. Non si viola quindi affatto il disposto della legge se il cittadino promette e dà all'usciere un compenso straordinario per quell'opera sua ».

Pescatore. « Io credo dover aggiungere qualche parola a quello che fu detto dall'on. Guardasigilli. Anche dato il caso che un Municipio, una Provincia abbiano promesso un premio agli agenti pubblici per un dato servizio, essi allora accetteranno una retribuzione che loro è dovuta, appunto perchè quel premio, quella retribuzione venne con atto pubblico, approvato dal Governo, regolarmente stabilita ».

Dietro le anzidette osservazioni, il Sen. Pantaleoni non trovò di insistere; e l'articolo fu approvato coll'emendamento proposto dal Ministro.

Sull'articolo 182.

Il Ministro Vigliani propose di sostituire alle parole: *con l'interdizione dai pubblici uffici*, le altre: *con la sospensione dai pubblici uffici.*

La Commissione proponeva dopo le parole: *prigionia maggiore*, di dire: *di un anno e con multa maggiore di cinquecento lire ed estendibile a seimila.*

Questi emendamenti furono rispettivamente accettati dalla Commissione e dal Governo e con essi fu approvato l'articolo.

Sull'articolo 184.

La Commissione propose di aggiungere le parole: *od onorificenze.* Con questa aggiunta, accettata dal Governo, fu approvato l'articolo.

Nel Progetto Senatorio 25 maggio 1875 gli articoli 181-184 del Progetto Vigliani presero i numeri 183-188.

79. I Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, Tecchio e Lucchini (1), fecero le seguenti osservazioni (2):

Sull'articolo 183 (181 del Progetto Vigliani).

Quanto alla sostanza proposero una riforma nella penalità. Quanto alla forma, oltre alla solita frase generica per indicare le persone cui si riferisce l'articolo, nella locuzione: *per fare* un atto del suo ufficio o servizio, osservarono come sembrasse un inutile riempitivo la parola: *fare*, e avrebbero amato meglio sopprimerla, ciò che non muterebbe affatto il senso della disposizione. Sembrava, inoltre, ad essi più opportuno accennare nello stesso articolo 183, come nel successivo articolo 184, che la corruzione si avrà anche se l'indebito fu dato o promesso *ad un terzo.*

Sull'articolo 184 (182 del Progetto Vigliani).

Anche per questo articolo proposero una modificazione nella penalità. Quanto alla forma non fecero che attenersi al dettato ed alle modificazioni proposte per l'articolo precedente, col quale è utile concordare; così per l'enunciazione del colpevole, come per quella della indebita retribuzione; come ancora per esprimere l'alternativa dell'ufficio, che nell'articolo 183 è qualificato *servizio* e non *incarico*, quale si legge nell'articolo 184; e come, infine, per ciò che riguarda la compenetrazione nell'articolo in esame di quanto è disposto nell'articolo successivo.

Sull'articolo 186 (184 del Progetto Vigliani).

Proposero due emendamenti. Il primo consisteva nell'aggiunta di un nuovo numero nel § 1, riflettente la corruzione che abbia per oggetto l'esenzione dalle condanne penali, avendo speciale riguardo all'istituto della liberazione condizionale, accolta nel Primo Libro del Progetto; o gli atti della Sovrana indulgenza, i quali, come si sa, sogliono es-

(1) V. *Introduzione* nel Volume I, a pagina CXXX.

(2) *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni, ecc. sul Secondo Libro del Progetto*, pagg. 18, 19. Roma, Stamperia Reale, 1877.

sere subordinati ad indagini ed informazioni delle pubbliche Autorità. Il secondo importava la soppressione dell'ultimo inciso: *eccettuata la pena di morte*, in correlazione a quanto fu già deliberato sull'articolo 11.

Sull'articolo 188 (186 del Progetto Vigliani). Proposero che le cose o somme le quali furono oggetto della corruzione, si erogassero dal Giudice a scopo pio.

Quanto all'articolo 185 (183 del Progetto Vigliani) ne chiesero la soppressione; e nulla poi ebbero ad osservare sull'articolo 187 (185 del Progetto Vigliani).

80. Nulla di importante si trova nelle osservazioni delle Magistrature Superiori e di altri Corpi sul Progetto senatorio e sulle modificazioni dianzi riportate dei Sottocommissari della Commissione del 1876 (1). Sull'articolo 183 (181 del Progetto Vigliani) presentarono osservazioni la Corte di Cassazione di Napoli; le Corti d'Appello di Ancona, Catanzaro, Firenze, Modena, Napoli, Palermo, Torino; le Procure Generali di Messina e di Parma; le Facoltà di giurisprudenza di Catania e di Messina e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli. In generale, si diede la preferenza alla formola del Progetto Senatorio e si parlò della pena. — Sull'articolo 184 (182 del Progetto Vigliani) interloquirono le Corti d'Appello di Ancona, Brescia, Firenze, Modena, Napoli, Palermo e Torino; le Procure Generali di Messina e di Parma; le Facoltà di giurisprudenza di Catania e di Messina; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli. Anche su questo articolo si parlò della pena; e meno la Procura Generale di Parma che in sostanza diede la preferenza all'emendamento proposto dalla Sottocommissione, gli altri Corpi opinarono in favore del testo senatorio. — Quanto all'articolo 185 (183 del Progetto Vigliani) ne propugnarono il mantenimento, contro l'avviso dei Sottocommissari, le Corti d'Appello di Brescia, Modena, Napoli e Torino; le Procure Generali di Messina e di Parma. — Sull'articolo 186 (184 del Progetto Vigliani) la Corte d'Appello di Catania trovava sconveniente la speciale menzione della corruzione per concessione di grazia sovrana; e la Corte d'Appello di Firenze notava, che la soppressione delle parole: *eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo*, sarebbe giustificata, se questa pena scomparisse per sempre dal Codice; non quando dovesse essere conservata. — Nessuna osservazione fu fatta sugli articoli 187 e 188 (185, 186 del Progetto Vigliani).

81. La Commissione ministeriale del 1876 esaminò gli articoli del Progetto del Senato nella riunione del 6 novembre 1877 (2).

Sugli articoli 183 *e* 184 (181 e 182 del Progetto Vigliani).

Il Ministro Mancini osservava, che nella materia trattata in questi due articoli può riuscire utile aver presente quanto dispone il Codice penale del 1859 agli articoli 217 e 218, il cui sistema sembra preferibile a quello surrogato nel Progetto Senatorio. Anzitutto la enunciazione dei colpevoli ivi fatta sembra più conforme al sistema ormai adottato dalla Commissione. In secondo luogo, nei citati articoli del Codice vigente è più spiccata la distinzione che intercede tra le due figure di reato in essi definite, consistenti l'una nella corruzione diretta al compimento di un atto *giusto*, e l'altra nella corruzione diretta al compimento di un atto *ingiusto*.

Dopo brevi osservazioni dei Commissari Casorati, Buccellati e Lucchini, la Commissione deliberava: — che per l'enunciazione dei colpevoli fosse tenuto presente il disposto degli articoli 217 e 218 del Codice del 1859; — che fosse soppressa la parola: *fare*, nell'articolo 183; — che nello stesso articolo fosse aggiunta la pena della prigionia, col massimo corrispondente al minimo dell'articolo successivo, e tolto il minimo della multa.

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti al Secondo Libro del Progetto di Codice penale proposti dalle Sottocommissioni, ecc.*, pagg. 174-182. Roma, Stamp. Reale, 1878.

(2) *Presidente:* Mancini (Ministro); *Commissari:* Conforti, Arabia, Buccellati, Nelli, Oliva, Paoli, Tolomei, Trombetta, Casorati, Brusa e Lucchini (Verbale 2 nel Volume *Lavori della Commissione istituita con Decreto* 18 *marzo* 1876 *del Ministro Mancini*. Roma, Stamp. Reale, 1878).

Sull'articolo 186 (184 del Progetto Vigliani).

In seguito ad osservazioni dei Commissari Oliva, Casorati e Nelli, la Commissione deliberava di contemplare espressamente nel paragrafo 2 anche l'ipotesi della corruzione, che abbia per oggetto l'esenzione di condanne penali, tenendo presente la formola proposta dal Commissario Casorati: *di un imputato o condannato per crimine o delitto.* Dichiarava poi che questo articolo non doveva riferirsi anche all'ipotesi dell'articolo 184, poichè non contempla che una specialità del danno, il quale può solo derivare dalla corruzione del pubblico ufficiale diretta ad atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Sull'articolo 188 (186 del Progetto Vigliani).

Fecero osservazioni su questo articolo i Commissari Buccellati, Piroli, Trombetta, Tolomei, Arabia, Paoli e Conforti.

In risposta osservava il Ministro Mancini come al sistema del Progetto del 1867 sembrasse preferibile quello accolto dal Codice del 1859, il quale nell'articolo 224 stabilisce per regola la diminuzione della pena per il corruttore, conservando in tal guisa al reato di corruzione il suo vero e proprio carattere di reato commesso dai pubblici ufficiali. Con questo sistema si ha il vantaggio di ovviare all'inconveniente derivabile dall'applicare al caso le regole della complicità secondo le quali sarebbe impunita l'istigazione del corruttore rimasta senza effetto. Ciò per altro non dovrebbe escludere che nei casi più gravi non sia da parificare la pena del corruttore a quella del corrotto; e tale è l'eccezione che l'articolo in esame avrebbe a fare alla regola generale. Resta a chiarirsi un dubbio. L'articolo 228 del Codice Subalpino stabilisce espressamente che le disposizioni riguardanti la corruzione dei Giudici sono applicabili anche ai giurati. La legge dell'8 giugno 1874, n. 1937, contenente alcune modificazioni all' ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti d'assise, sancisce nell'articolo 48 speciali penalità per reprimere la corruzione dei giurati. Sarà egli necessario ripetere nel Progetto del Codice penale la disposizione dell'articolo 228 del Codice vigente? Si dovrà rifondere nel Progetto medesimo la disposizione dell'articolo 48 della legge speciale succennata? E in caso negativo, rimarrà questa tacitamente abrogata dal nuovo Codice? Sembra, invero, che le leggi speciali rimangano sussistenti anche rimpetto ad un Codice nuovo, quando esso espressamente non vi deroghi, poichè le medesime hanno una particolare loro sfera di azione; e che, invece, la menzione espressa della corruzione dei giurati non sia necessaria, ponendo mente alla latitudine della nozione data, nell'articolo 172 del Progetto, dei pubblici ufficiali, comprendendo sotto questa denominazione per gli effetti penali chiunque eserciti una *pubblica funzione* di qualsiasi natura, stipendiata o gratuita, per cui la corruzione sarebbe imputabile anche ai giurati, in quei casi ai quali non provveda la legge speciale. Ad ogni modo, sarà bene che la Commissione esprima anche a tale riguardo il suo avviso.

La Commissione deliberava di stabilire come regola la diminuzione di uno a due gradi della pena per il corruttore, la quale diminuzione però non abbia luogo nei casi più gravi; e riteneva che anche di fronte al nuovo Codice rimarrebbe in vigore l'articolo 48 della legge 8 giugno 1874; e che non è il caso di fare speciale menzione dei giurati, e così pure degli arbitri, per le considerazioni svolte dal Ministro Presidente.

Sull'articolo 188 (186 del Progetto Vigliani).

La Commissione approvava la disposizione del Progetto e non accettava l'aggiunta che i Sottocommissari proponevano di fare alla fine dell'articolo colle parole: *e destinate dal Giudice colla sentenza a scopo pio.* E ciò considerando che non sarebbe conveniente costringere il Giudice a stabilire nella sentenza la destinazione dello stabilimento a cui favore dovessero devolversi le cose o somme formanti oggetto della retribuzione o ricompensa; e che non è punto ripugnante che le cose o le somme anzidette siano devolute al pubblico Erario in risarcimento delle spese processuali da esso anticipate.

82. Comunicato il Progetto del Senato e gli emendamenti della Commissione del 1876 alla Magistratura Superiore e ad altri Corpi, sull'articolo 183 (181 del Progetto Vigliani) fecero osservazioni la Cassazione di Firenze e le Corti d'Appello di Milano e di Venezia. La prima trovava non abbastanza definito, nè nel testo, nè nell'emendamento, l'atto co-

stitutivo del reato; comunque, trovava preferibile il testo del Progetto Senatorio. La Corte d'Appello di Milano osservava come anche l'arbitro ed il giurato potessero compromettersi di corruzione. La Corte d'Appello di Venezia non trovava necessaria l'aggiunta delle parole: *l'agente, impiegato od incaricato di una pubblica Amministrazione;* mentre avrebbe bastato la locuzione: *ufficiale pubblico.* Quanto all'articolo 184 (182 del Progetto Vigliani) notava la Cassazione di Firenze come non vi si contemplasse l'illecita accettazione di doni per un ufficio già prestato senza corruzione; e la Procura Generale di Parma faceva osservare come, secondo il dettato dell'articolo, rimarrebbero impuniti l'ufficiale corrotto e il corruttore, quando effettivamente non si fosse fatto, ritardato od omesso l'atto su cui cadde la corruzione. — Sull'articolo 185 (183 del Progetto Vigliani), la Facoltà di giurisprudenza di Siena notava come, aggiungendosi al punto opportuno dell'articolo 183 le parole: *per lui o per un terzo,* e le altre: *a lui o ad un terzo* nell'articolo 184, avrebbe potuto sopprimersi l'articolo stesso. — Sull'articolo 186 (184 del Progetto Vigliani), la Corte d'Appello di Genova proponeva di aggiungere dopo la parola: *onorificenze,* le altre: *o la esenzione da un servizio pubblico.* La Facoltà di giurisprudenza di Siena osservava essere opportuno aggravare la pena quando si tratta di *grazia o condono di pena.* — Quanto all'articolo 187 (185 del Progetto Vigliani), l'emendamento della Commissione del 1876 fu combattuto dalla Cassazione di Torino e dalle Corti d'Appello di Palermo e di Venezia: fu accolto con riserva dalle Corti d'Appello di Perugia, di Brescia, di Genova e di Torino (1).

83. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto del maggio 1883 inseriva gli articoli seguenti:

Art. 149. *Il pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire.*

Art. 150. *Il pubblico ufficiale, che per danaro o altra utilità qualunque, data o promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da cinquecentuna a cinquemila lire.*

La pena restrittiva della libertà personale è aumentata di un grado se il fatto:

1° *ebbe per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica Amministrazione;*

2° *ebbe per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato od accusato in causa penale;*

3° *ebbe per effetto una sentenza penale di condanna.*

La pena stabilita nei numeri 2° e 3° del capoverso precedente è rispettivamente aumentata da uno a tre gradi, se il fatto ebbe per oggetto il favore o il danno di un imputato od accusato per un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, ovvero ebbe per effetto la condanna ad una pena della detta specie e durata.

Art. 151. *Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli* 149 *e* 150 *è punito con le pene in essi stabilite, diminuite da uno a due gradi; e se non vi è riuscito, con le stesse pene diminuite da due a tre gradi.*

Art. 152. *Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data sono confiscate.*

Così poi si esprimeva nella **Relazione**:

« Fra i delitti che si possono commettere dai pubblici ufficiali per brutta cupidigia di guadagno vi è la corruzione. Il concetto che in questa parte deve dominare la legge è di punire severamente la venalità del pubblico ufficiale che accetta per atti del suo ufficio retribuzioni non dovutagli, e ciò

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, ecc. sugli emendamenti al Libro Secondo, ecc. proposti dalla Commissione, ecc.*, pag. 89-94. Roma, Stamperia Reale, 1879.

indipendentemente dalla giustizia o ingiustizia degli atti stessi; imperocchè è di universale interesse che non si faccia cadere in discredito od in sospetto la pubblica potestà col rendere venali uffici i quali per legge debbono essere gratuiti. A questo concetto si ispira l'articolo 149 del Progetto. Però, se all'assenza di questo delitto non è necessario che il pubblico ufficiale corrotto abbia tradito il suo ministero, il delitto stesso può diventare più grave e si punisce più severamente, quando per la ricevuta o promessa retribuzione abbia ritardato od omesso qualche atto contro i doveri del proprio ufficio. E la pena poi cresce progressivamente, quando la corruzione fosse entrata nel santuario della giustizia, od avesse per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, di stipendii, di pensioni od onorificenze o la stipulazione di contratti per la pubblica Amministrazione (art. 150). Del reato di corruzione deve rispondere non soltanto il pubblico ufficiale corrotto, ma altresì il corruttore; ciò che diede luogo alla disputa se ambedue debbano essere puniti con la stessa pena e nella stessa misura. Il Progetto attuale, uniformandosi sostanzialmente al Codice penale del 1859 (art. 224), stabilisce che il corruttore debba essere punito con pena più lieve, per la considerazione che il pubblico ufficiale corrotto viola più doveri e più importanti di quelli che si violano dal corruttore privato (art. 151). A togliere poi ogni incertezza che potesse sorgere nella pratica, è stabilito espressamente la sanzione anche pel tentativo della corruzione » (1).

Il Ministro Savelli nel suo Progetto 26 novembre 1883, nell'articolo 141, n. 1, dopo le parole: *la stipulazione di contratti*, fece seguire le altre: *in cui è interessata l'Amministrazione, alla quale il pubblico ufficiale appartiene;* e tolse in conseguenza quella del Progetto Zanardelli: *per la pubblica Amministrazione.* Nell'articolo 151 alle parole: *e se non vi è riuscito*, sostituì le parole: *e se non è riuscito a corromperlo.*

Nel Controprogetto del Ministro Pessina gli articoli anzidetti figuravano sotto i numeri 151-154 ed erano identici a quelli del Progetto Zanardelli, colle modificazioni introdotte dal Ministro Savelli.

84. Nel Progetto 22 novembre 1887 il Ministro Zanardelli inseriva gli articoli seguenti:

« Art. 162. Il pubblico ufficiale, che, per « un atto del suo ufficio, riceve in denaro « od in altra utilità qualunque, data o pro« messa, per sè o per altri, una retribuzione « che non gli è dovuta, è punito con la « reclusione sino ad un anno e con multa « da lire cinquanta a tremila.

« Art. 163. Il pubblico ufficiale, che, per « danaro od altra utilità qualunque data o « promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od « omette qualche atto contro i doveri del « proprio ufficio, è punito con la reclusione « da uno a cinque anni, con la interdizione « temporanea dai pubblici ufficii e con multa « da lire cento a cinquemila.

« La reclusione è da cinque a dieci anni « se il fatto ha avuto per oggetto:

« 1° il conferimento di pubblici impieghi, « stipendi, pensioni od onorificenze, o la « stipulazione di contratti in cui è interessata « l'Amministrazione alla quale appartiene il « pubblico ufficiale;

« 2° il favore od il danno di parti con« tendenti in causa civile, o di un imputato « in causa penale.

« Se il fatto ha avuto per effetto una « sentenza di condanna a pena restrittiva « della libertà personale eccedente trenta « mesi, la reclusione non è minore di otto « anni e la multa può estendersi al massimo.

« Art. 164. Chiunque induce un pubblico « ufficiale a commettere alcuno dei delitti « preveduti nei due precedenti articoli è « punito con la stessa pena in essi stabilita; « ma, se non ha raggiunto l'intento, la re« clusione è ridotta alla metà.

« Art. 165. Nei casi preveduti dai tre « articoli precedenti, le cose o somme che « hanno formato oggetto della retribuzione « o ricompensa data sono confiscate ».

Nella Relazione il Ministro proponente ripeteva le considerazioni esposte nella Rela-

(1) *Allegati al Progetto del Codice penale, ecc., presentato, ecc. dal Ministro Savelli* pagg. 49, 50. Roma, Stamp. Reale, 1883.

zione sul Progetto del 1888 ed aggiungeva le seguenti (1):

« Un maggiore aggravamento di pena è stabilito nel secondo capoverso dell'articolo 163, in considerazione dell'effetto derivato dalla corruzione, quando sia stata fatta in danno di un imputato (sotto il qual nome si deve intendere ogni giudicabile in sede penale) ed abbia prodotto la condanna di esso ad una pena restrittiva della libertà personale di qualche gravità, che il Progetto determina in una durata eccedente trenta mesi. Emerge da queste disposizioni dell'odierno Progetto una maggiore semplicità di norme rispetto ai precedenti, sia nell'avere determinato l'aggravamento, in seguito alla soppressione dei gradi, con la indicazione concreta della pena aggravata, sia con l'avere limitato il primo aggravamento alla considerazione dell'*oggetto* della corruzione, facendo dipendere il secondo dal calcolo dell'*effetto* derivatone ».

85. Il Dep. Cuccia per la Commissione della Camera dei Deputati così si esprimeva nella sua Relazione (2):

« Alcuno dei Commissari osservò parergli eccessiva la sanzione contenuta nell'articolo 162, perchè condurrebbe a punire chi riceve doni senza avere mancato ai doveri del proprio ufficio, fatto senza dubbio illecito, ma che non contiene gli estremi del reato e che, tutto al più, dovrebbe essere represso in via disciplinare. Altri, per contro, osservarono: che, anche quando trattisi di atti eseguiti dall'ufficiale pubblico senza corruzione, debba ritenersi non solo illecita, ma delittuosa l'accettazione di doni, come quella che fa cadere in discredito od in sospetto la pubblica potestà, che demoralizza la pubblica Amministrazione e costituisce una tentazione continua alla coscienza del pubblico ufficiale. Essere, quindi, da accettare il principio cui s'informa il Progetto, cioè, di colpire la venalità indipendentemente dalla giustizia od ingiustizia degli atti compiuti dal pubblico ufficiale, continuando, in questa materia, le tradizioni di uno dei Codici vigenti (il toscano). La Commissione, accettando il sistema del Progetto, deliberò di raccomandare al Ministro di tenere presenti nella definitiva redazione dell'articolo 162 del Progetto, gli articoli 178 e 179 del Codice toscano, sia per quanto riguarda la pena applicabile, sia per la determinazione più precisa e completa dei casi nei quali riscontrasi il reato di *illecita accettazione di doni*.

« Sull'articolo 163 vennero proposte e raccomandate dalla Commissione due modificazioni, l'una di forma e l'altra di sostanza. Fu ritenuto che la prima parte dell'articolo dovesse essere così redatta: « Il pubblico uf« ficiale che contro i doveri del proprio ufficio « fa, ritarda od omette qualche atto, per da« naro od altra utilità qualunque data o « promessa a sè o ad altri, è punito, ecc. ». E nell'ultima parte ove trattasi del caso di una sentenza restrittiva della libertà personale pronunziata per effetto del reato di corruzione, la Commissione fu di unanime avviso che qualunque sia la misura della pena inflitta, debbasi applicare la reclusione non minore di anni cinque e la multa estensibile al massimo. Una condanna indebita a pena restrittiva della libertà personale, fosse anche minore di trenta mesi, costituisce sempre un effetto così grave da provocare giustamente contro chi vi diede causa tutto il rigore della legge penale. Ciò non ostante la Commissione, per rendere adattabile la sanzione alla molteplice varietà dei casi, ha creduto di fissare il minimo della reclusione a sei anni.

« Parve alquanto vaga la formula dell'ultima parte dell'articolo 164: *se il colpevole non ha raggiunto lo scopo*, e preferibile quella dell'articolo 226 del Codice sardo: *se la corruzione fu solo tentata;* ma i Commissari furono d'accordo nel ritenere che qualunque sarà la formola prescelta, questa disposizione non dovrà essere applicata che al caso *della corruzione proposta e non accettata;* ipotesi cotesta nella quale si rende giusta la riduzione a metà della pena dovuta al corruttore ».

Avanti alla Camera non vi furono osser-

(1) *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale*, ecc., pagg. 69, 70. Torino, Unione Tipogr.-Editrice, 1888.
(2) V. *Introduzione* nel Vol. I, p. CLVIII.

vazioni. Il Dep. Spirito faceva pervenire alla Presidenza una proposta di emendamento all'articolo 162, nel senso di aggiungere alle parole: *che non gli è dovuto*, le parole: *per fare un atto del suo ufficio* (1).

88. Il Senatore Canonico per la Commissione del Senato si esprimeva nei termini seguenti nella sua Relazione (2):

Sull'articolo 162.

« La Commissione della Camera propose di escludere da quest'articolo l'ipotesi dell'accettazione d'un dono dopo il regolare adempimento d'un atto d'ufficio e di riprodurre gli articoli 178 e 179 del Codice toscano, relativi all'illecita accettazione di doni. La Commissione aderendo a tale proposta, propone a questo articolo 162 l'aggiunta del seguente capoverso:

« Ogni pubblico ufficiale, che per un atto « del suo ufficio, già eseguito senza corru- « zione, ha ricevuto un'indebita ricompensa è « punito con multa da lire cinquanta a lire « mille, alla quale può essere aggiunta l'inter- « dizione temporanea dai pubblici uffici ».

Sull'articolo 163.

« Una duplice modificazione a quest'articolo fu proposta dalla Commissione della Camera. Anzi tutto si vorrebbe detto nel primo comma:

« Il pubblico ufficiale che, contro i doveri « del proprio ufficio, fa, ritarda od omette « qualche atto, per denaro od altra utilità « qualunque data o promessa a sè o ad « altri », ecc.

« Si vorrebbe poi ancora che nell'ultimo comma si aumentasse la pena della corruzione, qualunque sia la durata della pena restrittiva a cui, per effetto della corruzione, altri sia stato condannato.

« La prima modificazione renderebbe più chiaro il concetto; e la Commissione non vi si oppone.

« Colla seconda proposta si rannoda quella sorta nel seno della Commissione, di distinguere cioè fra le cause civili e le penali; ed in queste, fra i delitti e le contravvenzioni, giusta l'articolo 186 del Progetto Senatorio. Ma queste distinzioni, giustissime in sè stesse, non sembrano in armonia col sistema generale del Progetto attuale che cerca di evitare, al possibile, una troppa minuta enumerazione di casi, e lascia quindi al Giudice una maggiore latitudine di pena. Però, nell'una e nell'altra proposta vi è, in fondo, un concetto comune: quello, cioè, di avere nella pena una elasticità sufficiente per provvedere a tutte le varietà dei casi. Quindi è che si proporrebbe la redazione seguente nell'ultimo comma di questo articolo:

« Se il fatto ha avuto per effetto una « sentenza di condanna a pena restrittiva « della libertà personale, la reclusione non è « minore di *sei* anni e la multa può esten- « dersi al massimo.

« *Se la pena restrittiva della libertà personale eccede i dieci anni, il colpevole è punito colla stessa pena inflitta al condannato* ».

Sull'articolo 164.

« Anche a quest'articolo la Commissione della Camera propone una modificazione; cioè di dire: *se la corruzione fu solo tentata*; invece che: *se* il colpevole *non ha raggiunto l'intento*. Per verità la formola del Progetto non è esattissima; essa sembra però alla Commissione abbastanza chiara per escludere la necessità di una modificazione. Le parrebbe poi giusto che, anche nel caso di accettazione per parte del pubblico ufficiale, la pena del corruttore fosse minore di quella del corrotto. Poichè, se è vero che l'uno e l'altro violano con ciò un medesimo diritto, e che il corruttore si può, sotto un certo rispetto, paragonare al complice necessario, è vero altresì che la qualità di pubblico ufficiale aggrava in lui il delitto. Si proporrebbe quindi d'aggiungere all'articolo 164, dopo le parole: *con le stesse pene in esse stabilite*, le seguenti: *diminuite di un sesto*.

Avanti il Senato non fece osservazioni che il Sen. Ferraris nella tornata del 14 novembre 1888. « Nell'articolo 162 del Progetto (egli disse) si parla di colui, il quale riceve, per un atto del suo ufficio, un dono qualsiasi e vi si propone di aggiungervi un alinea, con cui si dice che quando l'atto sia

(1) *Relazione della Commissione della Camera dei Deputati*, ecc., pag. 327, n. 44. Torino, Unione tipogr.-editr., 1888.

(2) *Introduzione* nel Vol. I, pag. CXCVIII.

già stato *eseguito* si colpisce chi ha ricevuto *una indebita ricompensa*. La Commissione ha consacrato un precetto di forma legislativa importantissimo: che le stesse idee, gli stessi fatti, cioè, vanno significati colle istesse parole. Ora, io non veggo la ragione, per cui in caso, che è nella sostanza identico, si proponga l'uso di diverse parole. Che vi sia differenza tra l'atto che ancor si deve eseguire e quello già *eseguito*, sta bene; che si debba prevedere questa doppia figura del reato, sta bene; ma perchè in un caso si parla di *danaro*, di *utilità*, di *retribuzione*, nell'altro di *ricompensa?* Anche la *ricompensa* è un'*utilità*, una *retribuzione*, che può essere in varia forma, *data* o *promessa* » (1).

87. La Commissione Reale di revisione procedette all'esame degli articoli nella seduta del 5 marzo 1889 (2).

Sull'articolo 162.

Lucchini (*Relatore*). Le due Commissioni parlamentari proponevano la riproduzione della figura d'illecita accettazione di doni per un atto già compiuto senza corruzione, secondo gli articoli 178 e 179 del Codice toscano. Parve alla Sottocommissione che, per quanto indelicato fosse questo fatto, non offrisse però il carattere di delitto, potendo sovvenire all'uopo i provvedimenti disciplinari dell'Autorità superiore. Si è reso, però, più perspicuo il concetto dell'articolo, ad intendere che si tratti solo di doni anteriori all'atto di ufficio, sostituendo alla frase: *per un atto del suo ufficio*, l'altra: *per fare un atto del suo ufficio*, secondando in questo il voto della Commissione della Camera dei Deputati, la quale desiderava bensì preveduta la ipotesi del Codice toscano, ma non confusa con la vera corruzione. Dichiara poi che, individualmente, anche per motivi pratici, non ammette tale pericolosa distinzione.

Brusa. Crede troppo duro punire, come si fa, chi dà una retribuzione non dovuta per un ufficio giustamente esercitato. Osserva, ad ogni modo, che più miti sono le sanzioni del Codice toscano.

Costa. Ritiene accettabile la proposta delle due Commissioni parlamentari; poichè si violano i doveri di ufficio anche nell'accettazione di doni fatti in seguito ad atti compiuti, i quali devono sempre apparire scevri di venalità. Il che riesce, inoltre, opportuno per ragioni di convenienza, mentre, d'ordinario, non si patteggia il dono, ma si forma per esso un tacito accordo tra il pubblico ufficiale e il privato.

Auriti. Osserva che la corruzione consiste nel subordinare l'adempimento dei doveri di ufficio ai doni del privato; un pubblico ufficiale non può essere corrotto per un atto già compiuto. Il testo ministeriale comprendeva ancora siffatta accettazione posteriore di doni; e ciò fu escluso col testo della Sottocommissione.

Nocito. È d'accordo che la figura di reato del Codice toscano non è di corruzione, perchè suppone un atto compiuto senza che si avesse in vista il donativo; ma è quella di un reato distinto d'*illecita accettazione di doni*, che sta bene sia altrove preveduta.

Eula (*Presidente*). Conviene col Commissario Costa che identica ragione giuridica concorre per incriminare le ricompense date per l'esecuzione di un obbligo di ufficio; i doveri di ufficio sono pure violati per tal fatto. Ed egli diceva bene, che ciò, d'ordinario, avviene per effetto di una valuta intesa; il privato è convinto che se non dà quella ricompensa non potrà altra volta ottenere quello che ha diritto di ottenere. Propone che, pertanto, sia approvato il testo ministeriale che comprende eziandio tale ipotesi.

Lucchini (*Relatore*). Aderisce all'adozione del testo ministeriale.

L'articolo è approvato secondo il testo ministeriale, fissandosi a sei giorni il minimo della reclusione.

(1) *Lavori del nuovo Codice penale. Discussione al Senato*, pag. 173. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1889.

(2) *Presidente:* Eula; *Commissari:* Arabia, Auriti, Brusa, Costa, Ellero, Inghilleri, Lucchini, Marchesini, Nocito, Tolomei; *Segretari:* Travaglia e Sighele; *Vicesegretari:* Impallomeni, Perla, Pincherle (Verbale XXII, nel Volume: *Verbali della Commissione istituita con R. D.* 13 *Dicembre* 1888. Torino, Unione Tipogr.-Editr., 1890).

Sull'articolo 163.

Lucchini (*Relatore*). Le Commissioni delle due Camere non furono contente della redazione dell'articolo, e proposero delle modificazioni. Grammaticalmente, pareva difatti che *contrario ai doveri dell'ufficio* dovesse essere non solo l'atto *compiuto*, ma anche l'atto *omesso* o *ritardato;* mentre il delitto consiste o nel fare un atto contro i doveri d'ufficio o nell'omettere o ritardare un atto di ufficio. Fu, quindi, modificato l'articolo in modo da togliere tale imprecisione di forma, e così fu resa più manifesta la differenza tra questa disposizione e quella dell'articolo precedente. In pari tempo fu determinato il momento consumativo del reato, in coerenza all'articolo precedente, in modo da consistere non già nel *fare, ritardare* od *omettere* l'atto, come appariva dal testo ministeriale, ma nel *ricevere* il prezzo della corruzione. Così modificata la nozione del delitto, quando poi si viene all'ipotesi delle aggravanti del primo capoverso, non conviene limitarsi a prevedere il fine, l'*oggetto* a cui miri la corruzione, siccome è disposto nel testo ministeriale, per cui il reato non si consumava che ad un atto compiuto, omesso o ritardato. Affinchè le aggravanti siano giustificate, è necessario richiedere, allo stesso modo di quanto è disposto per quella del secondo capoverso, che il fine della corruzione sia stato raggiunto, ossia che siasi verificato quel particolare nocumento che aggrava il fatto. Ciò che si dovrà indicare, dicendosi: se il fatto ha avuto *per effetto*, in luogo di: se il fatto ha avuto *per oggetto*. La Commissione Senatoria proponeva nell'ultimo capoverso la soppressione delle parole: *eccedente trenta mesi*. Alla Sottocommissione parve pure eccessiva questa condizione, ma parve eccessivo pure il togliere ogni limite nell'effetto aggravante della condanna a pena restrittiva della libertà personale; e fu detto: *un anno;* in pari tempo, abbassando il minimo della pena comminata in questo secondo capoverso. La medesima Commissione Senatoria proponeva, pure, una ulteriore aggravante, nel caso che l'ingiusta condanna fosse per una durata eccedente i dieci anni, e nel senso che il colpevole soggiacesse alla stessa pena inflitta al condannato. Ma la Sottocommissione non credè di accogliere tale proposta, per non ricadere nei vizi del taglione.

Brusa. Osserva che nella prima parte è detto: *riceve danaro od altra utilità qualunque*, e poi si dice: *data o promessa*. Se è *ricevuta*, è *data*.

Lucchini. Ammette che si debba dire: *riceve o si fa promettere*.

Eula (*Presidente*). Ancora per la forma, crede che si debba dire nell'ultimo capoverso: *la reclusione è da cinque a quindici anni*.

È quindi approvato l'articolo 163, con le seguenti modificazioni: — Nella prima parte, dopo la parola: *riceve*, è aggiunto: *o si fa promettere*, e si cancellano le parole: *data o promessa*; — nel primo capoverso, alla parola: *oggetto*, si sostituisce: *effetto;* — nell'ultimo capoverso si dice: *la reclusione è da cinque a quindici anni*, come fu proposto dal Relatore Lucchini, dal Presidente Eula e dal Commissario Auriti.

Sull'articolo 164.

Lucchini (*Relatore*). La Sottocommissione soppresse l'ultimo inciso dell'articolo, riguardante l'ipotesi che non sia stato raggiunto l'intento, dovendo ciò rientrare nelle disposizioni generali del tentativo, in quanto ricorrano gli estremi costitutivi di una tentata corruzione.

Eula (*Presidente*). Fa sua la proposta della Commissione senatoria, perchè la pena del corruttore sia ridotta di un sesto; egli è meno colpevole del pubblico ufficiale, che fa traffico del suo ufficio.

Lucchini (*Relatore*). Non crede che ciò sia assolutamente vero. Anche il corruttore agisce contro il principio di autorità, ed egli è la causa della corruzione. Egli, inoltre, può usare tali mezzi di seduzione, da fare, alle volte, che la colpevolezza dell'ufficiale apparisca minore della sua.

Nocito. Crede anch'egli che il corruttore non debba essere punito meno del corrotto; egli ne è il correo, e la circostanza personale di pubblico ufficiale è a lui pienamente imputabile per essere una circostanza costitutiva del reato. È, però, favorevole al mantenimento dell'inciso ministeriale; giacchè, in sua vece, non possono sovvenire le norme generali del tentativo. Chi fa delle pratiche per corrompere un pubblico ufficiale, senza che raggiunga questo intento, non fa atti

esecutivi del reato di corruzione, ma procede solo ad atti preparatorii.

Costa. Sostiene il testo qual'è stato ridotto dalla Sottocommissione. La qualità di pubblico ufficiale è circostanza reale del reato, essendo condizione necessaria alla sua consumazione; non vi può essere quindi differenza nel trattamento del corruttore e del corrotto. È poi di avviso che il delitto sia perfetto da parte di chi faccia delle pratiche per ottenere la corruzione del funzionario, quando, cioè, faccia delle offerte di doni; bisogna chiudere la porta ai corruttori per non avere dei funzionarii corrotti. Per questo motivo approva la soppressione dell'inciso.

Arabia. Crede che una differenza di pena vi debba essere tra il corruttore e corrotto, per la diversa gravità morale del fatto. Nè si ometta di osservare che il corruttore è spesso costretto al fatto dal pubblico ufficiale, che senza donativi non farebbe l'atto.

Brusa. Appoggia la proposta di punire meno in generale il corruttore, poichè nel funzionario è più chiara che nel terzo la coscienza del suo dovere, e pertanto è in lui più grave il motivo per astenersi dal delitto. Aggiunge che l'articolo 164 dev'essere riferito unicamente alla ipotesi dell'articolo 163, non pure a quella dell'articolo 162, poichè la responsabilità del terzo dovrebbe aver luogo solo per avere ottenuto quello che per legge non era dovuto.

Lucchini (*Relatore*). Individualmente è di opinione di limitare l'articolo 164 all'ipotesi dell'articolo 163; ma non vi sarebbe allora ragione di diminuire la pena.

Brusa. Concorda nella soppressione dell'inciso ministeriale, poichè esso fa supporre che il reato consista nel conseguire il fine propostosi dal corruttore, mentre consiste invece nel corrompere l'ufficiale.

Inghilleri. Si associa alla considerazione che la gravità morale del reato sia diversa nel corruttore e nel corrotto; obbligato direttamente all'osservanza dei doveri di ufficio è il pubblico ufficiale. Circa alla responsabilità per le retribuzioni posteriori ad atto compiuto, dichiara che egli votò l'articolo 162, in quanto che si tratti di donativi aventi carattere di ricompensa all'adempimento di un dovere, e non già di quei donativi minuscoli non suscettivi di tale significato. Chi dà a mero titolo di compenso, commette anch'egli un atto illecito, e concorre alla depravazione dell'ufficiale, quantunque sia meno di lui colpevole, e debba pertanto essere punito meno.

Auriti. Propone parità di pena in relazione all'articolo 163, e diminuzione di pena in relazione all'articolo 164.

La proposta del Commissario Brusa, di dire: *nell'articolo precedente*, invece che: *nei due precedenti articoli*, non è approvata.

Si delibera la proposta del Relatore Lucchini, di dividere il presente articolo in due parti, perchè sia applicata la sola multa per il caso preveduto dall'articolo 162.

Continua poi la discussione sulla soppressione dell'inciso ministeriale: *ma se non ha raggiunto l'intento, la reclusione è ridotta della metà.*

Lucchini (*Relatore*). Osserva che la soppressione fu consigliata anche per l'equivocità della parola: *intento*. Non saprebbesi, infatti, di che si discorresse, se del fine di corrompere il funzionario, o del fine che il privato si proponesse con la corruzione.

Costa. Dubita che con quella soppressione riesca incriminabile il fatto di chi offra del danaro all'ufficiale. Nel Codice del 1859 il tentativo di corruzione è preveduto in modo speciale.

Lucchini (*Relatore*). Crede che l'offerta non accettata sia tentativo di corruzione.

Ellero. Non è dello stesso avviso, perciocchè la corruzione è un reato bilaterale, risultante dal concorso dell'opera del corruttore e del corrotto ed è costituito dall'accettazione del dono. L'esito che si propone il corruttore è un che di ulteriore che sopravviene quando il reato è già perfetto. Essendo così, la semplice offerta di danaro non è atto di esecuzione, per essere l'atto di un solo, che da per sè medesimo non può mai dar vita al reato suddetto, al quale riescono, pertanto, inapplicabili le regole generali del conato.

Lucchini (*Relatore*). Insistendo nella opinione dianzi espressa, osserva che il fatto d'indurre alla corruzione è analogo a quello della subornazione; in ambi i reati è l'opera di chi eccita al reato; ora, nell'articolo 208, in cui è configurata la subornazione, il

tentativo è stato espressamente escluso, e solo si è configurata una maniera speciale di tentativo di subornazione a causa dei mezzi all'uopo adoperati. Se per i casi ordinarii il tentativo di subornazione non fosse stato escluso, esso ricadrebbe sotto le regole generali. Lo stesso è a dire per il tentativo di corruzione. Se il reato di chi induce alla corruzione si perfeziona con l'accettazione del dono, l'offerta del dono è il mezzo per giungere a quel fatto consumativo, ed è perciò un atto di esecuzione. Per quanto bilaterale, il fatto non cessa di essere preveduto in proprie e distinte disposizioni. Siffatta speciale configurazione di tentativo non era nel Progetto Senatorio; fu introdotta timidamente nello schema lasciato in corso di studio nel 1883, con la forma: *se non vi è riuscito*. Ma timidamente, poichè mentre la pena del corruttore era minore di uno o due gradi di quella stabilita per il pubblico ufficiale, la pena poteva per il caso di non riuscita essere quella di due o di tre gradi di meno.

Eula (*Presidente*). Rileva che il Progetto ministeriale non fa all'articolo 208 che esprimere ciò che nella giurisprudenza è pacificamente riconosciuto, vale a dire, che non si dà tentativo di subornazione. Lo stesso è della corruzione, analoga alla subornazione, come disse il Relatore Lucchini; e, giusto perchè non si dà tentativo di corruzione, il Codice del 1859 ha configurato un tentativo *sui generis* di corruzione. Se esso specialmente non è preveduto, si lascia impunito il più brutto oltraggio che si possa arrecare a un funzionario.

Ellero. Non può concepire il reato commesso dal corruttore distintamente dal reato commesso dal corrotto; l'indurre alla corruzione importa che altri vi sia indotto. Se l'accordo delle due volontà è intervenuto, il reato è consumato; se l'accordo non è intervenuto, non v'è nulla, non vi è nemmeno tentativo, perchè si è fuori degli elementi da cui questo reato risulta. Possono esservi degli stadii diversi dell'azione, non però in riguardo al reato di corruzione, ma in riguardo all'esito che è nel fine del corruttore, e che sta fuori ed oltre al reato, costituito e perfetto nel concorso delle due volontà.

Costa. Dice che vi sarebbero forse ipotesi configurabili di tentativo, come il mandare una offerta la quale sia respinta. Ma altrettanto non potrebbe dirsi dell'offerta di doni fatta a parole; e tuttavia il fatto è grave. Propone, quindi, che sia configurato questo reato speciale, dell'offerta di doni non accettata.

Nocito. Crede che se tale fatto non si vuole lasciare impunito, lo si deve prevedere, per essere niente altro che un atto preparatorio. Il tentativo sta nell'accettazione della offerta, da cui si passa all'atto di ufficio che è l'effetto della corruzione, ed è l'atto che viola i doveri di ufficio, e costituisce pertanto la consumazione del delitto.

Auriti. Il problema è questo: se siano applicabili le norme generali del tentativo, o se debba prevedersi specialmente l'offerta di doni non accettata, poichè si è d'accordo nel volere che questo fatto sia incriminato.

Lucchini (*Relatore*). Non crede si possa ammettere che vi siano disposizioni generali, comuni ad ogni reato, le quali per alcuni reati non debbano ricevere applicazione, quando non vi sia all'uopo una eccezione espressa. Per il Codice del 1859 non è preveduta l'offerta non accettata, ma il tentativo in genere della corruzione, il quale può consistere nell'invio di doni respinti. Crede che le regole generali del tentativo possano non essere applicabili in questa materia, come in ogni altra, in quanto che l'articolo 164 prevede il fatto proprio di chi corrompe e non anche il fatto di chi si lascia corrompere; prevede l'opera del privato, la quale è suscettiva di stadii diversi. Spetterà poi al Giudice vedere nella peculiarità dei casi se la semplice offerta di doni costituisca materia incriminabile, secondo che risponda o non risponda agli estremi del conato.

Eula (*Presidente*). A suo intendere, non trattasi già di punire l'autore di una tentata corruzione; ma di configurare un reato a sè stante, nella sua specie perfetto. L'offerta non accettata merita bene che sia incriminata, perchè costituisce una grave offesa al pubblico ufficiale.

Brusa. Crede che non sia sempre necessario punire tutte le offese. E del resto: o ricorrono i termini del tentativo, e se ne applicano le norme; o il fatto costituisce

un'offesa all'onore, e si applicano le regole sull'ingiuria.

Ellero. Persistendo nel ritenere inapplicabili le regole del conato, e che pertanto l'offerta di doni non accettata sia da considerare come niente altro che un atto preparatorio, sostiene che essa è tuttavia un atto che non può restare impunito per il pericolo grave che si fa correre alla giustizia, alla pubblica Amministrazione: da ciò la necessità di una ipotesi speciale.

Auriti. La crede non necessaria, poichè, a suo avviso, l'offerta di doni costituisce quasi sempre tentativo: fu riconosciuto dal Codice del 1859, che parlò di tentativo, non di offerta.

Tolomei. Suggerisce che il tentativo *sui generis* della corruzione del pubblico ufficiale sia preveduto con separato articolo.

Non è approvata (con sei voti contro cinque) la proposta del Commissario Costa, per la quale non è esclusa l'applicabilità delle regole generali del tentativo, ma è specialmente preveduta l'offerta di doni non accettata.

Lucchini (*Relatore*). Crede che se si vuole configurare un tentativo *sui generis* sia da ritornare al testo ministeriale, salvo a correggerne la forma.

Eula (*Presidente*). Sulla forma osserva che sarebbe da escludere la parola: *intento*, che dà luogo ad equivoci, non essendo chiaro se esso si riferisca all'accettazione del dono, od all'atto di ufficio che si ha in mira di conseguire.

Ellero. Opina che scopo dell'agente essendo l'atto di ufficio, *intento* non possa avere altro significato che questo.

Lucchini (*Relatore*). Ricorda che il Progetto Savelli diceva: *se non è riuscito a corromperlo.*

È approvata la formola: *Se il pubblico ufficiale non ha commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace ecc.*

Sull'articolo 165.

La Sottocommissione propone che sia soppresso.

Auriti. Osserva che la confisca, per regola si è resa facoltativa; per il reato preveduto dall'articolo 165 del Progetto ministeriale è stabilita la confisca obbligatoria. Ne propone quindi la conservazione.

La conservazione è approvata.

88. *Relazione finale.* Il Ministro Zanardelli così si esprimeva nella Relazione finale:

« Rispetto al delitto di corruzione, mi parve che anche nell'articolo 171 come nel 172, si dovesse aggiungere la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, poichè il fatto ivi preveduto è certamente tra quelli che dimostrano essere il reo meritevole di tale sanzione.

« La Commissione di revisione non si appagò di migliorare la dizione dell'articolo 172, che era sembrata poco felice alle Commissioni parlamentari, ma credette bensì di modificarne la sostanza, spostando il momento consumativo del reato di corruzione, col farlo retrocedere dall'istante in cui il colpevole fa, ritarda od omette l'atto all'istante in cui egli riceve o si fa promettere la rimunerazione. Ed io accettai questa sua proposta, perchè il fare, il ritardare od omettere l'atto diventa il fine del delitto, che giuridicamente è completo e si consuma quando, a tal fine, il pubblico ufficiale stipula e conchiude il turpe mercato. In ciò consiste, infatti, la vera essenza del delitto di corruzione, il quale è perfetto tosto che il funzionario riceve il prezzo dell'ignominia, e con ciò dà ai cittadini il triste spettacolo della sua venalità.

« Per quanto concerne il corruttore (art. 173) fu agitata la questione se si dovesse, in primo luogo, pareggiare la pena che gli è dovuta a quella stabilita per il pubblico ufficiale corrotto; e, in secondo luogo, se dovesse specificatamente incriminarsi il tentativo di corruzione. Conservando, come nel Progetto, il pareggiamento della pena rispetto alla più grave figura di corruzione, quella preveduta nell'articolo 172, e applicando la sola multa rispetto a quella dell'articolo 171, mi attenni all'avviso, che mi parve assai ragionevole, della Commissione di revisione. Non è poi da mettersi in dubbio che costituisca reato anche il tentativo di corruzione, così da parte del pubblico ufficiale come da parte del privato cittadino. Senonchè, per quest'ultimo, il conato poteva ravvisarsi in una semplice proposta di corruzione non accettata, come si era da alcuni opinato; ma era molto disputabile se un tal fatto si potesse incriminare sotto il titolo della corruzione. Perciò, io mi raffermai nell'avviso

concordato da tutte le Commissioni, che giovasse farne espressa menzione; e a tal uopo mi sono servito della formola proposta dalla Commissione di revisione, che meglio armonizza con quella dell'articolo 172 ».

—

LEGISLAZIONE COMPARATA (1).

89. *Legislazione già vigente in Italia. — La concussione nel Codice delle Due Sicilie e nel parmense, nel Regolamento Pontificio sui delitti e sulle pene, nel Codice austriaco, nel toscano, nell'estense e nel sardo.*

90. *Legislazione straniera. — Il Codice francese, il sammarinese, il belga, lo spagnuolo, lo surighese, il germanico, il ticinese, il ginevrino, l'ungherese e l'olandese sullo stesso argomento.*

89. *Legislazione già vigente in Italia.* Pel Codice delle Due Sicilie 26 marzo 1819, ogni ufficiale pubblico od impiegato, che si determinava per favore o per iniziativa in pro di una delle parti, era punito coll'interdizione dalle funzioni pubbliche da sei a venti anni (art. 199). — Ogni ufficiale pubblico od impiegato, cui la legge dava facoltà di decidere definitivamente un affare sia amministrativo che giudiziario, che avesse accettato offerte o promesse, o ricevuti doni per prezzo di una ordinanza, di una sentenza o di un atto qualunque, per cui si fosse terminato l'affare, era punito colla relegazione, purchè non si fosse trattato di arresto personale, nel qual caso la pena era quella del primo grado di ferri nel presidio (art. 200).

Pel Codice parmense 5 novembre 1820, qualunque ufficiale pubblico dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualunque agente, impiegato o incaricato di una pubblica Amministrazione, che avesse ricevuto donativi od offerte, od anche solo che avesse accettato promesse per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio od impiego, ma non soggetto a retribuzione, era punito coll'interdizione temporanea dai pubblici ufficii e con una multa eguale al doppio del valore delle cose promesse o ricevute, e che non poteva in qualsiasi caso essere minore di cento cinquanta lire (art. 177). — Questa disposizione era applicabile alle stesse persone, le quali, per doni od offerte ricevute, o promesse accettate, si erano astenute dal fare un atto di particolare loro attribuzione o non lo avevano fatto in valida forma (art. 178). — Gli autori della corruzione erano puniti colla medesima pena rispettivamente dovuta ai giudici, ufficiali, agenti od incaricati corrotti; gli uffiziali subalterni erano puniti come complici (art. 181). — Se la corruzione era tentata, ma non aveva prodotto alcun effetto, gli autori del tentativo erano puniti con la prigionia non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno, e con multa eguale al valore di ciò che aveva formato mezzo di corruzione (articolo 182). — Al corruttore non erano mai restituite le cose da lui donate, nè il loro valore, ma erano confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui era stata commessa la corruzione (art. 183).

Secondo il Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, qualunque Magistrato o impiegato, che prevaricava nell'esercizio delle sue attribuzioni per denaro o altra causa turpe, era punito con la detenzione da uno a tre anni, con la multa eguale al valore del denaro o effetti ricevuti o promessi, e colla inabilitazione perpetua ai pubblici ufficii (art. 200). — I corruttori in qualsivoglia maniera dei Magistrati od impiegati erano puniti con la detenzione da un mese ad un anno, colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi e con una multa eguale al doppio valore del denaro o effetti dati o promessi, e in qualunque caso non minore di cento scudi (art. 201).

Pel Codice austriaco 27 maggio 1852 un impiegato che nella amministrazione della giustizia, nel conferimento di impieghi o nelle

(1) Nel riferire le disposizioni della legislazione già vigente in Italia e della straniera mi limito a riprodurre esclusivamente quelle che hanno analogia con le disposizioni degli articoli del Codice in esame.

—

decisioni sopra affari pubblici adempieva bensì il suo dovere d'ufficio, ma per adempirlo accettava direttamente o indirettamente un dono, ovvero si procurava o si faceva promettere un vantaggio, come pure un impiegato che in generale per tali mezzi si lasciava indurre ad una parzialità nel disimpegno degli affari di suo ufficio, si puniva col carcere da sei mesi ad un anno; doveva inoltre consegnare il dono avuto o il suo valore al fondo dei poveri del luogo, ove aveva commesso il crimine (§ 104). — La seduzione all'abuso del potere d'ufficio, avesse il seduttore avuto di mira il proprio o l'altrui vantaggio, fosse o no riuscito nell'intento, era punita col carcere da sei mesi ad un anno, e nel caso di grande malizia o di danno rilevante effettivamente cagionato, col carcere duro da uno a cinque anni, ed il fondo offerto od effettivamente dato era consegnato al fondo dei poveri del luogo (§ 105).

Pel Codice toscano 20 giugno 1853, ogni pubblico ufficiale, che per fare od omettere un atto del suo ufficio, non suscettivo di retribuzione, riceveva denaro od altra utilità, o ne accettava la promessa, era punito come colpevole di corruzione, secondo l'obbietto della corruzione (art. 175). — Ogni pubblico ufficiale, che, per un atto del suo uffizio, già eseguito senza corruzione, aveva ricevuto un'indebita ricompensa, era punito, come colpevole di illecita accettazione di doni, con una multa da cinquanta a mille lire, alla quale, nei casi più gravi, poteva aggiungersi l'interdizione dal pubblico servizio fino a tre anni (art. 178). — Tutto quello che, con scienza e pazienza d'un pubblico ufficiale, veniva dato o promesso, per l'esercizio delle sue funzioni, ad un terzo, si considerava come dato o promesso ad un pubblico ufficiale (art. 179).

Pel Codice sardo 20 novembre 1859, gli uffiziali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti, gli impiegati od incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali avessero ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo ne avessero accettato promesse, per fare un atto giusto, ma non soggetto a retribuzione, del proprio uffizio od impiego, erano puniti con multa eguale al triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non poteva in qualsiasi caso essere minore di centocinquanta lire (art. 217). — Se avevano fatto un atto ingiusto o si erano astenuti dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avevano fatto in valida forma, erano puniti colla interdizione dai pubblici ufficii, oltre la multa anzidetta (articolo 218). — Gli autori della corruzione erano puniti colla pena che sarebbe stata dovuta al pubblico ufficiale od impiegato corrotto, però colla diminuzione di uno o di due gradi (art. 224). — Se la corruzione era solo tentata, e non aveva avuto alcun effetto, gli autori di questo tentativo erano puniti, secondo le circostanze, col carcere estensibile ad un anno, o con multa uguale al valore di ciò che aveva formato il mezzo di corruzione, senza che la multa avesse potuto essere minore di cento lire; ove però il fatto, oggetto della corruzione, non era per sè stesso un reato, nè un atto ingiusto, l'autore era punito coll'ammenda e coll'ammonizione (articolo 226). — Le cose donate o il loro valore erano confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui era stata commessa la corruzione (art. 227).

90. *Legislazione straniera.* Pel Codice francese 12 febbraio 1810, ogni pubblico funzionario dell'ordine giudiziario od amministrativo, ogni agente o preposto di una pubblica Amministrazione che abbia aggradito delle offerte o delle promesse, o ricevuto dei doni o dei presenti per fare un atto delle sue funzioni o del suo impiego, anche giusto, ma non soggetto a retribuzione, è punito con la degradazione civica e con una ammenda doppia del valore delle promesse aggradite o delle cose ricevute, senza che possa essere inferiore a duecento franchi; queste stesse pene sono applicate anche quando siasi astenuto dal fare un atto che entri nell'ordine dei suoi doveri (art. 177). — Colui che tenta di corrompere è punito come il corrotto; ma se il tentativo non ebbe effetto, gli autori sono puniti soltanto con la prigionia da tre a sei mesi e con l'ammenda da cento a trecento franchi (art. 179). — Non è mai fatta restituzione al corruttore nè delle cose dategli, nè dei loro valori; ma sono confiscate a profitto degli ospizi dei luoghi, nei quali fu consumata la corruzione (art. 181).

Pel Codice sammarinese 15 settembre 1865,

qualunque prevaricazione commessa, sia dal Giudice, sia da qualunque Magistrato od impiegato dell'ordine giudiziario od amministrativo nell'esercizio delle proprie funzioni, commessa per denaro od altra causa turpe, è punito colla prigionia da tre a cinque anni, e colla perpetua inabilitazione agli impieghi pubblici (art. 320). — I corruttori in qualsivoglia modo dei Giudici, Magistrati od impiegati giudiziari o amministrativi sono considerati come correi e come tali soggiaciono alla stessa pena dei corrotti (art. 321).

Pel Codice belga 8 giugno 1867, ogni funzionario od ufficiale pubblico, ogni persona incaricata di un pubblico servigio, che abbia aggradito offerte o promesse, ricevuto doni o presenti per fare un atto delle sue funzioni o del suo impiego, anche giusto, ma non soggetto a retribuzione, è punito con la prigionia da otto giorni a sei mesi e con una ammenda da ventisei a cinquanta franchi; è punito con la prigionia da un mese ad un anno, se commise il fatto sia per eseguire un atto ingiusto, sia per astenersi dall'eseguire un atto che rientri nell'ordine dei suoi doveri, oltre all'interdizione (facoltativa) del diritto di esercitare funzioni, impieghi od uffici pubblici (art. 246). — Se nell'esercizio della sua carica, per offerte o promesse aggradite, doni o presenti ricevuti, ha fatto, nell'esercizio della sua carica, un atto ingiusto, o si è astenuto dal fare un atto che rientri nell'ordine dei suoi doveri, è punito con la prigionia da tre mesi a due anni e con l'ammenda da cento a tremila franchi, oltre alla interdizione (facoltativa) come sopra (art. 247). — Il corruttore è punito con le stesse pene; il tentativo di corruzione è punito con la prigionia da otto giorni ad un anno e con l'ammenda da ventisei a cinquecento franchi (art. 252). — Le cose consegnate e il loro valore sono confiscate e messe a disposizione del Comune in cui fu commesso il delitto, con l'obbligo di rimettere il tutto agli ospizi o all'ufficio di beneficenza secondo i bisogni di questi stabilimenti (art. 253).

Secondo il Codice spagnuolo 30 agosto 1870, chi per sè o per persona intermedia ricevesse doni o presenti, od accettasse promesse od offerte per eseguire un atto relativo al suo impiego che costituisce delitto è punito con le pene del presidio correzionale dal suo grado minimo al medio e con la multa sino al triplo del valore della cosa data, senza pregiudizio della pena corrispondente al delitto commesso (art. 396). — Se l'atto non costituisce delitto e lo eseguisce incorre nelle stesse pene dell'articolo precedente; ma se non lo eseguisce, si imporranno le pene dall'arresto maggiore nel suo grado massimo al presidio correzionale nel suo grado minimo e con la multa del doppio del valore della cosa data (art. 397). — Per l'astensione di un atto che avrebbe dovuto praticare nell'esercizio dei doveri del suo ufficio, le pene sono quelle dell'arresto maggiore nel suo grado medio al massimo e con la multa del triplo del valore (art. 398). — Incorre inoltre nella inabilitazione speciale temporanea (art. 400). — Il pubblico funzionario che accettasse regali in considerazione del suo ufficio, è punito colla sospensione nei suoi gradi minimo e medio e nella riprensione pubblica (art. 401). I corruttori sono puniti con le stesse pene, meno la inabilitazione (art. 402). — In ogni caso i doni o presenti sono confiscati (articolo 404).

Pel Codice zurighese 1 febbraio 1871, è colpevole di corruzione qualunque ufficiale pubblico che senza autorizzazione accetta o scientemente permette che i suoi famigliari accettino doni o altri vantaggi per fare od omettere un futuro atto d'ufficio, ancorchè ciò di per sè non sia contrario al suo dovere (§ 213). — La pena è la multa, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'ufficio o la decadenza dallo stesso; se però l'atto o l'omissione, cui è diretta la corruzione, costituisce la violazione di un dovere d'ufficio o di impiego, il pubblico ufficiale o impiegato è punito col carcere o colla decadenza dall'ufficio o dall'impiego (§ 214). — È colpevole di corruzione ed è punito col carcere fino a due anni, oltre alla multa, chiunque, allo scopo di determinare un ufficiale od impiegato pubblico ad un fatto punibile contrario ai di lui doveri, promette o dà, fa promettere o dare allo stesso od ai suoi famigliari doni od altri vantaggi; nei casi leggieri può essere pronunciata semplicemente la multa (§ 215). — Il Giudice nella sentenza disporrà a vantaggio dei poveri, dei doni o del loro valore, destinati o dati allo scopo di una corruzione (§ 219).

Secondo il Codice germanico 1 gennaio 1872, ogni pubblico ufficiale che per un atto del proprio ufficio in sè stesso non contrario ai suoi doveri, accetta, esige o si fa promettere doni o altri vantaggi, è punito con la multa fino a cento talleri o colla carcere fino a sei mesi (§ 331). — Ogni pubblico ufficiale che accetta, esige o si fa promettere doni o altri vantaggi per un atto che costituisce una violazione dei doveri del suo ufficio o servizio, è punito per corruzione colla casa di forza fino a cinque anni; se esistono circostanze attenuanti si applica la carcere (§ 332). — Chiunque offre, promette o concede ad un pubblico ufficiale o ad un membro della forza armata doni o altri vantaggi, per determinarlo ad un atto che costituisce una violazione di un dovere del suo ufficio o servizio, è punito per corruzione colla carcere; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici; se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino a cinquecento talleri (§ 333). — Nella sentenza devesi decretare la confisca a profitto dello Stato delle cose ricevute o del loro valore (§ 335).

Secondo il Codice ticinese 2 gennaio 1873, i pubblici funzionari dell'ordine amministrativo o giudiziario, i giurati, gli agenti, impiegati ed incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, per causa od occasione di un atto dell'ufficio, avranno chiesto o ricevuto un dono od una retribuzione non dovuta, o ne accettarono la promessa, sono puniti con la interdizione in quarto grado, con una multa eguale al triplo della retribuzione ricevuta, e in nessun caso inferiore al terzo grado (art. 118). — Il pubblico funzionario od il giurato che, per retribuzione data o promessa, fa od omette qualche cosa contro il proprio dovere d'ufficio, è punito colla detenzione dal primo al terzo grado, colla interdizione in quarto grado dai pubblici uffici e colla multa dal primo al sesto grado (art. 119). — Si intende data o promessa al pubblico funzionario o giurato la retribuzione che fosse data o promessa a persona interposta (art. 120). — La pena è accresciuta di un grado se la corruzione ebbe per oggetto il favore o il pregiudizio di parti in causa civile o in processo di contravvenzione; oppure se ebbe per oggetto il favore nel conferimento di impieghi pubblici o stipendi, o nella decisione di pubblici affari, o nella stipulazione o sanzione di concessioni e contratti per la pubblica Amministrazione. È accresciuta di due gradi se ebbe per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di delitto importante la pena della detenzione in primo o secondo grado (art. 122). — Il corruttore è punito nei casi dell'articolo 118 col terzo grado di multa; nei casi degli articoli 119 e 120 è punito come un complice: l'attentato di corruzione rimasto senza effetto è punito con due gradi meno della pena anzidetta (art. 123).

Nel Codice ginevrino 21 ottobre 1874 le disposizioni sulla concussione (art. 158-163) sono sostanzialmente conformi a quelle contenute nel Codice francese.

Pel Codice ungherese 27 maggio 1878, ogni pubblico funzionario, il quale, per compiere un atto del proprio ufficio o per ometterlo, esige od accetta un dono od una ricompensa, ovvero non respinge una promessa a ciò diretta, è punito, qualora all'azione od all'omissione non vada congiunta una trasgressione del suo dovere d'ufficio, per delitto di corruzione, con la prigionia fino ad un anno; fino a due se costituisce la trasgressione di un dovere di ufficio: le stesse pene colpiscono il pubblico funzionario se il dono o la ricompensa fu data o promessa ad una terza persona col suo consenso (§ 465). — Ogni funzionario pubblico, il quale, verso ricevimento o verso promessa di doni o di ricompense, viola il proprio dovere d'ufficio con fare o con omettere qualche atto, è punito per crimine di corruzione con la reclusione fino a cinque anni (§ 467). — Il corruttore è punito con la prigionia fino ad un anno e con multa fino a mille fiorini; la corruzione verso un Giudice, un Giudice istruttore od un giurato è punita con la prigionia fino a cinque anni e con multa fino a due mila fiorini (§ 470).

Pel Codice olandese 3 marzo 1881, il funzionario che accetta un dono o una promessa, sapendo che ciò gli è dato per impegnarlo a fare o a non fare un atto della sua funzione, senza agire per questo contro il suo dovere, è punito con la prigionia non maggiore di tre mesi e con l'ammenda non maggiore di trecento fiorini (art. 362). —

È punito con la prigionia non maggiore di quattro anni, se l'atto da commettersi è contrario al suo dovere; o se accetta il dono, sapendo che gli è dato come conseguenza o in ragione di ciò che ha fatto o di ciò che non ha fatto, contrariamente al suo dovere, nell'esercizio della sua funzione (art. 368).

—

COMMENTO.

§ 1. — Interpretazione dell'articolo 171.

91. *L'articolo* 171 *comprende una prima ipotesi di corruzione. — Punti da esaminarsi. — Pena.*

92. *Soggetto attivo ed oggetto del delitto. — Quanto al soggetto attivo si rimanda la nozione del pubblico ufficiale all'interpretazione dell'articolo* 207. *— Oggetto del delitto dev'essere un atto d'ufficio. — Significato. — L'atto dev'essere compiuto senza previa corruzione.*

93. *Cosa data. — Concetto che si racchiude nella parola:* retribuzione. *— Denaro od altra utilità. — Significato. — La retribuzione dev'essere* non dovuta. *— Osservazioni in proposito. — Il paragrafo* 466 *del Codice ungherese.*

94. *Momento consumativo. — Il delitto si consuma col ricevimento o colla accettazione della promessa di retribuzione. — Considerazioni in proposito. — È indifferente che la retribuzione sia ricevuta o se ne sia ricevuta la promessa per sè o per altri. — Conseguenza giuridica dell'inciso.*

95. *Elemento morale. — Il pubblico ufficiale dev'essere mosso dall'idea del lucro. — Questo concetto è insito nel fatto.*

96. *Sul tentativo. — Se ne ammette la possibilità.*

97. Quid? *Se la ricompensa è accettata dopo che il pubblico ufficiale ha deposto l'ufficio.*

91. L'articolo 171 contiene una prima ipotesi di corruzione, la quale avviene quando un pubblico ufficiale, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in denaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

I punti da esaminarsi nella interpretazione di questo articolo sono i seguenti:

Il soggetto attivo;
l'oggetto del delitto;
la cosa data;
il momento consumativo del delitto;
l'elemento morale.

Le pene minacciate a questa prima specie di corruzione sono: la reclusione sino ad un anno, l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii e la multa da cinquanta a tremila lire.

92. *Soggetto attivo ed atto del delitto.* Non può rendersi responsabile di corruzione che un *pubblico ufficiale.* È inutile per ora l'indagare chi debba ritenersi tale; questa indagine troverà meglio il suo posto nella interpretazione dell'articolo 207, che ne dà la nozione giuridica.

La corruzione deve avere per oggetto *un atto dell'ufficio* del pubblico ufficiale. Per conoscere esattamente il significato di questa formola conviene ricorrere alle Fonti.

In tutti i Progetti precedenti il Progetto Zanardelli-Savelli del 1883, si diceva: *per fare un atto.* La cancellazione della parola: *fare,* fu per la prima volta proposta dai Sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876, Tecchio e Lucchini; la quale proposta fu accettata dal Progetto del 1883 e così pure dal Progetto del 1887. La Sottocommissione della Commissione Reale di revisione ripropose la formola dei primi Progetti: *per fare* un atto; e ciò perchè il ricevere doni o promesse per atti già compiuti, per quanto atto indelicato, non offriva materia di delitto, potendo bastare all'uopo i provvedimenti disciplinari. La Commissione respinse la proposta e mantenne la formola del Progetto, che fu poi adottata nella redazione definitiva dell'articolo in esame.

Dunque, perchè vi sia la ipotesi di questo articolo, non deve la corruzione essere avvenuta perchè si *compia* un atto; ma l'atto deve essersi *compiuto* dal pubblico ufficiale senza che sia avvenuta una corru-

zione, cioè senza un previo accordo di ricevere un turpe premio. Si prevede esclusivamente il fatto che il pubblico ufficiale riceva il dono *dopo* che aveva già compiuto l'atto del suo ufficio senza che precedentemente egli siasi accordato col privato per ricevere una retribuzione. In sostanza, questa figura di delitto non è altro che il delitto di *illecita accettazione di doni* preveduta dall'articolo 178 del Codice toscano (1). Le ragioni della punibilità di questo fatto furono scultoriamente addotte in seno della Commissione Reale di revisione dal Commissario Costa e dal Presidente Eula, e cioè, perchè anche gli atti compiuti devono sempre apparire scevri di venalità; perchè d'ordinario non si patteggia il dono, ma si forma per esso un tacito accordo fra il pubblico ufficiale e il privato; perchè il privato è convinto che se non desse quella ricompensa non potrebbe altra volta ottenere ciò che ha diritto di ottenere (2).

L'atto compiuto dev'essere poi un atto dell'*ufficio* del pubblico ufficiale, cioè deve trattarsi di un atto che entri direttamente nella competenza propria del pubblico ufficiale, o che gli sia stato legalmente delegato. L'atto, scrive il Carrara, deve spettare all'ufficio speciale del pubblico ufficiale; se un Magistrato che non giudica in un affare prenda una mercede per raccomandare l'affare stesso ad un suo collega che vi giudica, o procurarne lo scioglimento favorevole, egli senza dubbio farà cosa altamente vituperosa; potrà nei debiti termini soggiacere all'accusa di vendita di fumo; ma non potrà applicarglisi il titolo di barattaria, tranne quando egli sia agente segreto del proprio collega (3). Quando il turpe premio è consegnato per un atto estraneo all'ufficio del corrotto, non esiste violazione dei doveri del pubblico ufficiale e non rimane lesa la fiducia che in lui fu riposta (4). Di ciò si comprende di leggieri la ragione; infatti, l'azione del pubblico ufficiale non arreca all'Amministrazione pubblica un vero pericolo, se non quando è commessa nell'esercizio delle funzioni e in occasione di un atto delle sue funzioni, poichè essa è strettamente ed esclusivamente interessata all'adempimento fedele dei doveri di ciascuno dei suoi funzionari. E così, quando l'azione commessa all'infuori dai poteri del pubblico ufficiale ed abbia per oggetto un atto che non sia della competenza di lui, può senza dubbio recare pregiudizio ai terzi, ma non minaccia alcun pericolo alla pubblica Amministrazione, poichè non può dare alla frode alcuna forza legale (5).

93. *Cosa data.* La cosa cadente nel delitto dev'essere una *retribuzione in denaro o in altra utilità* che al pubblico ufficiale *non è dovuta*.

Vuolsi una *retribuzione*, cioè una *ricompensa;* nella quale espressione è già insito il turpe concetto di una rimunerazione a cui il pubblico ufficiale non aveva alcun diritto.

La retribuzione poi deve consistere in *denaro od altra utilità*. Sul significato da darsi a queste espressioni ho già tenuto parola, interpretando l'articolo 169 (6). Il pubblico ufficiale viola i sacri doveri che emergono dal suo ufficio ricevendo mercede per ciò ch'egli ha fatto, qualunque sia questa mercede, consista essa in denaro o in altra cosa venale, in un comodo che si ottiene (come sarebbe, ad esempio, un prestito di denaro con interesse, od anche senza, poichè si allevierebbero le difficolta del momento), o nella liberazione di un incomodo, sia grande, mediocre o minimo, non importa. il legislatore non fa alcuna distinzione; la giustizia si offende *etiam uno nummo;* e fu un errore di alcuni pratici (osserva il Carrara), il distinguere tra il *munus* ed il *munusculum* esemplificato quest'ultimo nei polli e nel paniere di frutti mandato al pubblico ufficiale (7). Può essere, in una parola, qualunque cosa appetibile. È noto di Clodio, il quale accusato di avere violato i misteri della dea Bona, commettendo adulterio con

(1) Riportato a pag. 810.
(2) V. a pag. 804.
(3) Carrara: *Programma, Parte speciale,* Vol. V, § 2553.
(4) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. III, 395.

(5) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1847, pag. 514. Ediz. di Bruxelles del 1845.
(6) V. a pag. 777, n. 54.
(7) Carrara: *Programma, Parte speciale,* Vol. V, § 2554.

Pompeja, moglie di Giulio Cesare, ottenne l'assoluzione dai suoi Giudici, non solo col mezzo di denaro, ma altresì procurando ad essi i favori di matrone e di giovanetti. Il turpissimo fatto può ripetersi, perchè, come disse Seneca, ogni tempo ha i suoi Clodii, sebbene non ogni tempo abbia il suo Catone (1).

Ma la retribuzione dev'essere *non dovuta* al pubblico ufficiale; è necessario, cioè, che l'atto compiuto fosse di sua natura gratuito, e che il pubblico ufficiale non possa accampare alcun diritto, alcun premio per l'atto da esso compiuto. A questo proposito non è fuor di luogo citare una particolare disposizione contenuta nel Codice ungherese. Il § 466 di questo Codice eccettua dai doni e dalle ricompense, che formano il premio della corruzione, « le sportule e mercedi autorizzate per legge o per altre disposizioni; gli onorari che le parti spontaneamente largiscono ai notai al disopra della tariffa, in quanto i notai stessi non fungano ufficio di commissari giudiziali; i compensi dati a pubblici impiegati per l'opera straordinaria ch'essi prestano nell'interesse delle parti e giusta la permissione dei regolamenti d'ufficio; finalmente, i tenui donativi che di consuetudine sono dati agli inservienti, in quanto i donativi stessi siano largiti senza loro richiesta e l'accettazione sia vietata da speciali regolamenti d'ufficio ». Queste indicazioni (a parte quelle che si riferiscono agli inservienti, non vestendo costoro la qualità di pubblici ufficiali), possono servire come altrettanti esempi per la nozione del requisito di *indebito* che la retribuzione deve avere.

94. *Momento consumativo.* Il delitto in esame si consuma nell'istante in cui il pubblico ufficiale *riceve* la retribuzione o *accetta la promessa* che gliene fosse fatta.

Dalla formola adoperata: *il pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa*, parrebbe che fosse d'uopo della consegna o della promessa alla persona del pubblico ufficiale. Tuttavia non potrebbe escludersi l'applicazione dell'articolo 171, anche nel caso che la retribuzione fosse ricevuta da una persona diversa, o fosse promessa ad una persona diversa, ove constasse in modo certo della *scienza* del pubblico ufficiale, come avverrebbe, quando si trattasse di consegna, nella ipotesi di un incarico che a questa persona fosse stato dato dal pubblico ufficiale.

Per la efficacia giuridica, agli effetti penali, della promessa, non è da guardarsi al modo in cui la medesima fu fatta; tanto può essere stata verbale quanto scritta; anzi nella maggior parte dei casi sarà verbale, poichè difficilmente si metterebbe in carta la confessione di un atto turpe che verrebbe ad avere i caratteri della confessione di un delitto.

È poi indifferente, ai termini dell'articolo, che il pubblico ufficiale abbia ricevuto la retribuzione *per sè* o *per altri*. Vuolsi punito il turpe fatto di una mercede, di un compenso qualsiasi pel compimento di un atto d'ufficio non soggetto a retribuzione. Il vero concetto della disposizione è questo. Ora, che la retribuzione sia ricevuta per vantaggio proprio o per vantaggio altrui, la turpitudine del fatto non si cancella. Quindi è che sarebbe pure punibile, ai termini dell'articolo, anche la retribuzione che il pubblico ufficiale ricevesse per essere devoluta a scopo di beneficenza, poichè questo scopo non potrebbe cancellare la illiceità del fatto, nella stessa guisa che non esulerebbero i caràtteri del furto nella ipotesi che si rubasse per venire in soccorso della altrui miseria.

95. *Elemento morale.* Non basta che il soggetto attivo abbia *volontariamente* ricevuto, pel fatto da lui compìto, la retribuzione, ai termini dell'articolo 45, ma fa d'uopo che a ciò sia stato indotto dall'idea del lucro, perchè il concetto che domina la legge (come si espresse il Ministro Zanardelli nella Relazione sul Progetto del 1887) è di colpire severamente la *venalità* del pubblico ufficiale (2); e la venalità non va mai disgiunta dalla cupidigia. È poi indifferente, per ciò che dissi nel numero precedente, che il lucro avvantaggi il pubblico ufficiale od altri, purchè il vantaggio di altrui sia la conseguenza diretta od indiretta, immediata o mediata del pubblico ufficiale, con scienza e coscienza dello stesso.

(1) Pincherli: *Il Codice penale italiano, annotato*, pag. 259.

(2) V. a pag. 801.

Del resto, se v'ha delitto in cui possa dirsi che il dolo è *in re ipsa*, è per eccellenza il delitto in esame, poichè non saprebbe escogitarsi una ipotesi di buona fede nel fatto di un ufficiale pubblico che riceva una retribuzione o la promessa di una retribuzione per un atto compiuto del suo ufficio.

96. Il fatto criminoso nella ipotesi prevista dall'articolo in esame si consuma, come ho dianzi notato, col ricevimento o colla promessa di una indebita retribuzione. È possibile il tentativo? Se stiamo a quanto sta scritto nella Relazione finale, parrebbe che sì, poichè ivi il Ministro Zanardelli proclama altamente non potersi mettere in dubbio che costituisca reato anche il tentativo di corruzione (1), ed è una ipotesi di corruzione anche il delitto di illecita accettazione di doni. Il Codice toscano colpiva, nell'articolo 178 (2), il solo ricevimento di doni; della promessa accettata non faceva menzione. Il Puccioni, premettendo che il delitto si consuma col ricevimento dell'indebita ricompensa, si muove la domanda, se la ricompensa promessa e accettata costituisca tentativo di questo speciale malefizio. E si risponde negativamente. « La legge (egli scrive) crea del ricevimento di indebita ricompensa un delitto *sui generis*, che non appartiene alla corruzione. Noi perciò saremmo di parere, che non sia luogo a procedere per tentativo, mentre si andrebbe più in là di quello che ha voluto il legislatore, il quale ha inteso di reprimere l'azione criminosa completa » (3).

Come si vede, l'illustre interprete del Codice toscano, per negare la possibilità del tentativo parte da due concetti distinti, e cioè: — che l'indebita accettazione di doni costituisca un reato *sui generis* non appartenente alla corruzione; — che il legislatore abbia inteso di reprimere l'azione criminosa completa. Quanto al primo concetto, se può ritenersi giusto di fronte al Codice toscano, non sarebbe tale di fronte al Codice patrio, perchè nel Codice toscano non vi era un Capo speciale per la corruzione, ma tutti i delitti commessi dai pubblici ufficiali si raggruppavano in un unico Capo, col titolo: *Dei delitti dei pubblici ufficiali;* quindi poteva rettamente dirsi che il delitto di illecita accettazione di doni non era una ipotesi di corruzione, ma un delitto *sui generis*. Pel Codice patrio, invece, è la prima delle due ipotesi di corruzione, che sono comprese in un Capo esclusivamente dedicato alla corruzione. Quanto all'altro concetto, sommessamente parmi che non regga nè col Codice toscano nè col Codice patrio, poichè il legislatore detta sempre le sue sanzioni pel fatto compiuto, e ne detta di particolari quando intende che sia punito come reato consumato il reato imperfetto: salva l'applicazione delle norme sul tentativo, quando non vi ostino i principii della dottrina e la necessità delle circostanze. Eliminati questi due concetti, la questione rimane impregiudicata. Ora, essendo l'illecita accettazione di doni una delle figure di corruzione, non parmi difficile configurare una ipotesi di tentativo di essa. Suppongasi che Tizio, pubblico ufficiale, dopo di avere compiuto un atto del suo ufficio favorevole a Mevio, senza che sia avvenuta corruzione, scriva a Mevio domandandogli una retribuzione qualsiasi. La retribuzione non è data, nè Mevio la promette; non vi ha nè ricevimento, nè promessa di ricompensa; non vi ha quindi il delitto consumato. Ma, evidentemente, nel fatto di Tizio non potrebbero non ravvisarsi i caratteri di una illecita accettazione di doni imperfetta. E così potrebbero raffigurarsi altre ipotesi consimili. Nè la scienza, nè le norme degli articoli 61 e 62 si oppongono certamente a questo avviso.

97. A proposito di siffatto delitto sorge la questione se incorra nello stesso colui che riceve la ricompensa dopo di avere deposto l'ufficio e la riceva per un atto del suo ufficio, che aveva compiuto quand'era pubblico ufficiale.

La questione è risolta affermativamente dal Carrara, facendo suoi gli argomenti addotti dall'Anton Matteo e dal Giuliani, e cioè: — perchè la soluzione contraria presterebbe troppo facile velo ad una baratteria pattuita durante l'ufficio; — per la facile speranza

(1) V. a pag. 808.
(2) Riportato a pag. 810.

(3) Puccioni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. III, pag. 408.

che potrebbe concepire il Magistrato di ottenere donativi dal litigante ricco quantunque non esplicitamente promessi; — per la facilità di generare nel pubblico l'opinione che l'atto si facesse nella aspettativa del futuro dono; locchè porta sfiducia e discredito della giustizia (1). L'Impallomeni osserva che questi argomenti (d'altronde addotti dal Giuliani sotto il punto di vista del Diritto costituendo, come egli stesso premette), nulla hanno di giuridico perchè mirano a far punire come *realtà* delle semplici *presunzioni* (2). Comunque, la questione così come è posata deve risolversi colla disposizione dell'articolo 208, secondo la quale, quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale quale elemento costitutivo di un delitto (e nella specie è così) o quale circostanza aggravante dello stesso, si comprende anche il caso in cui l'agente, nel momento in cui è commesso il malefizio, più non abbia la qualità di pubblico ufficiale. Precisamente come nella specie. L'Impallomeni sostiene l'inapplicabilità di questa disposizione alla ipotesi in esame, perchè incompatibile col carattere della corruzione. Questa (egli dice) è una violazione dei doveri d'ufficio; e non si violano i doveri di un ufficio cessato, accettando una ricompensa: nè dà prova di venalità colui che riceve una mercede quando, privo della qualità di pubblico ufficiale, non può essere in grado di barattare alcun atto d'ufficio (3). Il Majno combatte le considerazioni dell'Impallomeni in modo irrefutabile; almeno parmi. « Queste ragioni (così scrive) non ci persuadono: anzitutto, per il testo dell'articolo 208 e per l'applicabilità sua anche al Capo della corruzione; in secondo luogo, perchè l'articolo 171, in quanto si applica anche per la ricompensa di atti già compiuti, colpisce il fatto in sè stesso della postuma venalità di questi, senza metterlo in una intrinseca correlazione con altri atti futuri e puramente eventuali e ipotetici. D'altro lato, il necessario prestigio degli atti del pubblico ufficiale non può avere una durata circoscritta a quella della carica di chi li ha compiuti; nè il collocamento a riposo sembra un motivo sufficiente per dispensare i pubblici ufficiali dal rispetto alla carica che fu da loro coperta » (4).

§ 2. — Interpretazione dell'articolo 172.

98. L'articolo 172 comprende una seconda ipotesi di corruzione, e che può dirsi ipotesi di corruzione vera e propria. La quale si estrinseca col fatto di un pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità per sè o per altri.

Da questa nozione appaiono tosto manifesti gli elementi comuni fra le due corruzioni, rispettivamente prevedute dagli articoli 171 e 172. E sono:

(1) Anton Matteo: *De criminibus*, Vol. IV, pag. 135; Carrara: *Programma, Parte Speciale*, Vol. V, § 2547; Giuliani: *Istituzioni di Diritto criminale*, Vol. II, pag. 116. Macerata, 1841.

(2) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 175, 176.
(3) Id. id. id.
(4) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 883, pag. 520, 521.

La qualità di pubblico ufficiale nel soggetto attivo;

la qualità dell'atto compiuto o da compiersi o da ritardare, o da omettere; che dev'essere un atto dell'ufficio dell'agente;

la retribuzione, che in entrambi i casi deve consistere in denaro o altra utilità; e in tutte due le ipotesi è inconferente che dal pubblico ufficiale sia ricevuta per sè o per altri;

finalmente, l'elemento morale.

Servono, in conseguenza, le considerazioni fatte nella interpretazione dell'articolo 171.

99. Vi ha poi un elemento che è tutto speciale alla ipotesi dell'articolo 172; ed è questo: che la retribuzione dev'essere ricevuta dal pubblico ufficiale o il pubblico ufficiale se la fa promettere per l'uno o per l'altro o per il terzo di questi fini:

Per ritardare un atto del suo ufficio;

per ommetterlo;

per fare un atto contro i doveri del suo ufficio.

La prima ipotesi presuppone che il pubblico ufficiale compia bensì l'atto del suo ufficio, ma lo compia *con ritardo;* come sarebbe nel caso del Giudice istruttore, il quale ricevesse una retribuzione onde ritardare l'emissione di un mandato di cattura, o dell'agente della pubblica forza che ne ritardasse l'esecuzione; è evidente il danno che potrebbe da questo ritardo derivare alla amministrazione della giustizia.

La seconda prevede il caso che il pubblico ufficiale sia corrotto per *omettere* un atto del suo ufficio; il che significa che quest'atto egli avrebbe dovuto compierlo, ma fu corrotto per non compierlo, e non lo compì, ma lo *omise.* È questa una ipotesi che presenta un carattere di gravità maggiore dell'altra, poichè prova nel pubblico ufficiale l'assunto impegno di violare la legge e di violarla per un turpe interesse. Egli ha tenuto o promesso di tenere una condotta contraria a quella che per debito doveva osservare, a ciò spinto dal lucro.

La terza ipotesi prevede il caso che il pubblico ufficiale sia corrotto per *fare un atto contro* i doveri del suo ufficio ed effettivamente lo *faccia;* sostanzialmente la corruzione deve avvenire affinchè il pubblico ufficiale faccia ciò che doveva omettere od ometta ciò che doveva fare; ed invero, quando il pubblico ufficiale omette ciò che per dovere del suo ufficio avrebbe dovuto fare, o fa ciò che per lo stesso dovere avrebbe dovuto omettere, tanto nell'un caso quanto nell'altro, *farebbe un atto contro i doveri del suo ufficio.* Ipotesi più grave ancora della precedente, poichè se è grave la omissione di un atto d'ufficio e per conseguenza di un atto giusto, non essendo supponibile che un atto imposto dai doveri di ufficio sia un atto ingiusto; gravissima è la commessione per parte di un pubblico ufficiale di un atto ingiusto del suo ufficio, poichè se la corruzione avviene onde faccia un atto contro i doveri del suo ufficio, quest'atto non può essere che ingiusto, essendo vietato dal dovere dell'ufficio.

100. Le pene minacciate sono la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, e con la multa da cento a cinquemila lire. Queste pene sono minacciate egualmente per tutte tre le ipotesi dianzi indicate. Però, nella grande latitudine delle pene stesse può il Magistrato spaziare secondo che si tratti di una figura piuttosto che dell'altra di corruzione; e così la prima potrà essere punita meno della seconda e la seconda meno della terza, la quale dovrà subire, perchè più grave delle altre, una sanzione maggiore di quella che dovrebbe essere inflitta alle altre.

La reclusione però (così dispone il primo capoverso dell'articolo in esame) va da tre a dieci anni (restando la multa sempre nella stessa misura) in alcuna delle ipotesi seguenti.

Il primo caso è quando la corruzione abbia per effetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendii, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale. Deve il turpe fatto mirare al *conferimento* di pubblici impieghi; il delitto non sarebbe aggravato, ai termini del capoverso, ove la corruzione mirasse al semplice *tramutamento* di un pubblico funzionario, perchè *conferire un impiego* vale il *darlo,* l'*accordarlo,* il *concederlo;* quando si parla di *tramutamento,* l'impiego è già stato dato, accordato o concesso. Questo tra-

piego poi dev'essere *pubblico*, cioè dipendente da una *pubblica* Amministrazione, governativa, provinciale o comunale. Lo stesso concetto deve valere pel conferimento di stipendii o di pensioni. Non vi sarebbe l'aggravamento in esame ove la corruzione avesse per iscopo l'*aumento* di uno stipendio o di una pensione. Sì gli stipendii che le pensioni però dovranno essere *pubblici;* sia perchè la qualifica di *pubblici* che precede la voce: *impieghi*, parmi che regga anche le parole: *stipendii* e *pensioni;* sia perchè, ove si trattasse di stipendii o pensioni *private*, il fatto non assumerebbe quella speciale gravità che vuolsi per l'esistenza giuridica del delitto di corruzione; quindi è che, in questo caso, non potrebbe parlarsi di tale delitto. Circa il conferimento di *onorificenze*, queste, anzitutto, possono essere di qualsiasi qualità, purchè abbiano un carattere onorifico; devono, in secondo luogo, essere *pubbliche*, cioè tali che non siano conferibili se non da una pubblica Amministrazione; indifferente che questa pubblica Amministrazione sia governativa, provinciale o comunale, poichè anche una Amministrazione provinciale o comunale potrebbe, in date circostanze, accordare un provvedimento che abbia un carattere speciale di onoranza, come, ad esempio, una deliberazione di elogio, una nomina gratuita, e via dicendo. Per ciò che riguarda la *stipulazione di contratti* è da considerarsi che la frase generica adoperata comprende qualsiasi specie di contratti; con questo, però, che nei contratti stipulandi dev'essere *interessata l'Amministrazione.* Frase generica anche questa; per cui non si dovrà avere riguardo alla natura dell'Amministrazione; basterà che sia un'Amministrazione qualsiasi, *purchè pubblica;* quindi tornerà lo stesso tanto che si tratti di Amministrazione governativa, quanto di Amministrazione provinciale o comunale. Del pari, non si dovrà avere riguardo alla maggiore o minore importanza dell'*interesse* che possa avere la pubblica Amministrazione.

Il secondo caso di aggravamento si verifica quando la corruzione abbia per effetto *il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.* Quanto alla causa civile, il *favore* che si ottiene in vantaggio di una parte, torna evidentemente in *danno* dell'altra; nessuna differenza poi circa l'importanza del favore o del danno; come nessuna differenza riguardo alla qualità che una *parte* può assumere in una causa civile. Concorrerebbe quindi la necessità dell'aggravamento anche nel caso che si trattasse di una parte civile in un giudizio penale, poichè, anche in questo caso, si tratterebbe pur sempre di una causa civile, sebbene, per cagione di economia di giudizi o per altri motivi, sia innestata in un procedimento penale. Ma deve trattarsi di *parte in causa*, di colui cioè che in veste qualsiasi entra nella contestazione della lite. Quanto al significato da darsi alla parola: *imputato*, lo ha detto il Ministro Zanardelli nella Relazione sul suo Progetto del 1887. Deve intendersi per esso *ogni giudicabile in sede penale* (1); indifferente quindi che si tratti di giudicabile per delitto o per contravvenzione; e indifferente pure il grado di giurisdizione.

Però, se il danno dell'imputato consiste in una indebita privazione della libertà individuale, il fatto (osserva giustamente l'Impallomeni) cade sotto la sanzione più grave stabilita per la ipotesi di attentato alla libertà individuale *per fine di lucro*, preveduta dall'articolo 147 combinato col primo capoverso dell'articolo 146 e con l'articolo 158, e la pena è della reclusione da sette a diecisett'anni e sei mesi. *Lucro*, difatti (continua il Professore di Palermo), giuridicamente è parola generica che comprende ogni profitto, ogni utilità personale; estendibile, in conseguenza, anche a quelle utilità che non sono valutabili in pecunia (2).

La reclusione poi va da cinque a quindici anni e la multa può estendersi al massimo, se la corruzione abbia avuto per effetto *una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno.* Così l'ultimo capoverso dell'articolo 172. Il *massimo* della multa preveduto evidentemente è quello stabilito dall'articolo 19, cioè diecimila lire; non dev'essere certo quello stabilito dalla prima parte dell'articolo 172, cioè cin-

(1) V. a pag. 802, n. 84.
(2) IMPALLOMENI: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, 177.

quemila lire, poichè questo massimo particolare di cinquemila lire può essere applicato anche senza che concorra l'aggravante in esame. Non è poi necessario che la condanna sia irrevocabile; il legislatore segue il sistema di chiamare *condanna* la sentenza irrevocabile, e *sentenza di condanna* la sentenza anche revocabile. Del resto, la disposizione non distingue (1). L'Impallomeni osserva nel luogo suindicato, come sarebbe stato desiderabile che la reclusione avesse potuto raggiungere la durata di diecisett'anni e sei mesi, comminata per l'attentato alla libertà individuale per fine di lucro, in considerazione della ipotesi che si eseguisca la condanna; giacchè è dubbio che si possa in questo caso far luogo al concorso formale dei reati, come nella ipotesi dianzi indicata, mentre quindici anni di reclusione e diecimila lire di multa, insieme riuniti, possono sembrare non meno gravi di diecisett'anni e sei mesi di reclusione. Sono forse più gravi in caso di solvibilità, e sono certamente meno gravi in caso di insolvibilità, non potendo la multa convertirsi in detenzione superiore ad un anno; e la solvibilità o no del condannato non può a *priori* essere determinata. E conchiude col ritenere che il Giudice possa applicare diecisett'anni e sei mesi di reclusione quando, tenuto conto delle condizioni personali dell'imputato, creda tale pena più grave che quindici anni di reclusione e diecimila lire di multa. Parmi quest'avviso non privo di fondamento.

È poi evidente che, onde possa farsi luogo all'aumento della pena secondo i capoversi dell'articolo, fa d'uopo che le circostanze aggravanti siansi realmente verificate. Ciò risulta, senza alcun ombra di dubbio, dalle parole della formola legislativa: se il fatto abbia per *effetto*. Sarebbe stato diversamente se fosse rimasta la frase dei Progetti: *per oggetto*, la quale fu cambiata, per la prima volta, dalla Commissione del Senato.

101. Il legislatore vuole colpire la venalità del pubblico ufficiale, che accetta per atti del suo ufficio retribuzioni non dovute. Quindi il delitto si consuma, non già col fare, ritardare od omettere l'atto dell'ufficio, ma col ricevimento o colla promessa accettata della retribuzione non dovuta.

Stabilito così il momento consumativo, quanto al tentativo non può sorgere alcun dubbio. Non lo muovono neppure i più ortodossi. Anzi le ragioni che adducono per negare che la proposizione non accolta del privato cittadino costituisca conato di corruzione, direttamente conchiudono a far ritenere tale la proposizione non accolta dal pubblico ufficiale. Ecco quanto dice in proposito il Carrara: « La proposizione che il delitto di baratteria si consumi col contratto, e la considerazione che in qualsiasi contratto i due paciscenti sono sempre figure *aeque principales*, parrebbe dover condurre a riconoscere come coautori del maleficio tanto il Magistrato che vende la giustizia, quanto il privato che la compra. Malgrado ciò, generalmente si ritiene che l'autore principale in questo reato debba ravvisarsi nel pubblico ufficiale, e che il privato elargitore del prezzo non sia che un complice. Questa ricerca è vitale per decidere se la offerta fatta dal privato al Magistrato e da questi non accettata, costituisca tentativo di baratteria, o soltanto un'ingiuria contro il Magistrato medesimo, oppure una istigazione a delinquere. Se nel privato offerente si riconoscesse un autore principale della baratteria, *nella sua offerta, anche respinta, dovrebbe ravvisarsi un tentativo* di quel delitto, perseguitabile come tale, perchè per parte sua vi sarebbe stato il principio di esecuzione. Ma poichè nel solo Magistrato deve cercarsi l'autore principale ed il vero esecutore della baratteria, perchè egli solo può vendere la giustizia, così, quando egli ha ricusato l'offerta, non essendo neppure intenzionalmente esordito il maleficio per parte di chi doveva eseguirlo, non può dirsene incominciata la esecuzione e non può parlarsi di tentativo punibile » (2).

E il Pessina: « Il tentativo di corruzione ha per presupposto che le trattative siano state iniziate *e che in esse abbia la sua parte il pubblico ufficiale* » (3). È, adunque, esplicita-

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 885, pag. 521.
(2) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. V, § 2559.
(3) Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. III, pag. 69. Edizione di Napoli del 1886.

mente riconosciuto anche dalla dottrina la più ortodossa in materia di tentativo, che la proposizione non accolta del pubblico ufficiale costituisce conato di corruzione, poichè egli ha indubbiamente la qualità di autore nel delitto di corruzione e come tale egli comincia con la propria proposta l'esecuzione del delitto stesso (1).

Del resto, questo tentativo non solo non è posto in dubbio nella Relazione finale, ma anzi in essa è espressamente dichiarato ammessibile (2).

L'Impallomeni la pensa pure così, nè crede vi faccia ostacolo l'essersi specialmente configurato il tentativo del privato. « Ciò (egli dice) ha potuto essere solo pel motivo che dovendosi presumere la incorruttibilità del funzionario fino a prova contraria, il tentativo del privato riescirebbe inidoneo e quindi non punibile. Il pubblico ufficiale può, invece, con speranza di successo proporre di fare un atto ingiusto del proprio ufficio; che se chiedesse il prezzo di un atto giusto, si avrebbe il tentativo di concussione secondo l'articolo 170, poichè allora si tratterebbe del pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, tenta di indurre alcuno a dare o a promettere indebitamente denaro. Nè osta la circostanza che il concorso del corruttore è costitutivo del reato: ciò vuol dire unicamente che il reato non è perfetto senza l'adesione del privato; che si consuma, cioè, quando il dono è dato o promesso e accettato; allo stesso modo che l'ablazione della cosa mobile è costitutiva del furto, il quale perciò non si consuma che con l'ablazione. Ma alla stessa guisa che in ogni reato si ha il tentativo punibile quando si compie un'azione atta ad avviare alla consumazione del reato, nella corruzione si ha il tentativo, e non un semplice atto preparatorio, quando il pubblico ufficiale offre a prezzo un atto ingiusto del suo ufficio, essendo in ciò un'azione idonea ad ottenere il prezzo o la promessa di un prezzo, in che il delitto di corruzione si consuma. Con maggior ragione poi il tentativo di corruzione è configurabile a carico del pubblico ufficiale e del privato insieme, quando fra i medesimi siano corse delle trattative sull'ammontare del prezzo richiesto od offerto per un atto ingiusto, e le trattative siano state interrotte per una circostanza indipendente dalla volontà di entrambi » (3).

Però, se è ammessibile il tentativo, esso si deve limitare alla sola offerta, per parte del pubblico ufficiale non accettata dal privato, di essere disposto a commettere o ad omettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio; poichè negli atti che precedessero questa offerta difficilmente potrebbe ravvisarsi quel carattere di univocità che la dottrina e le norme degli articoli 61 e 62 richiedono per l'esistenza giuridica del delitto imperfetto.

102. Non è fuor di luogo la ricerca della distinzione fra il delitto di concussione e il delitto di corruzione, la quale ricerca è altrettanto difficile quanto importante, poichè possono presentarsi dei casi che lascino perplessi i Magistrati nella decisione. Della importanza di questa distinzione si mostrarono compresi anche i Pratici; e la troviamo nel Farinaccio così stabilita: *corruptio, quando a sponte pecuniam dante judex injustitiam facit; concussio, quando pecuniam non a sponte dante recepit sed extorquet* (4). Finchè si configurano i casi più semplici dell'uno o dell'altro delitto, la cosa sembra assai chiara. Però è assai difficile che l'ufficiale pubblico minacci a fronte scoperta il privato per estorcergli danaro; il più delle volte l'impiegato venale non minaccia, non chiede, ma fa capire che prenderebbe, lascia intendere che occorre sapersi raccomandare, altrimenti egli si varrà della sua potestà contro il privato. E questi capisce, e temendo ciò che gli è fatto intravvedere dal Magistrato, subisce la minaccia, e vedendo che l'aver ragione non basta, offre suo malgrado il danaro, al solo oggetto di tutelare il proprio diritto e di liberarsi dal pericolo che a lui sovrastava dalla ingiustizia che gli veniva minacciata. Or bene; costui, che, ove il Magistrato non lo avesse intimorito colla velata minaccia,

(1) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 888, pag. 523, 524.
(2) V. nn. 88 e 96 alle pagg. 808 e 816.

(3) Impallomeni: *Il Codice penale italiano illustrato*, Vol. II, pag. 182, n. 343.
(4) Farinaccio: *Quaestio*, LXI, n. 39.

non avrebbe certo pensato ad offrire danaro, e che ha fatto anzi l'offerta suo malgrado e solamente perchè in certo modo è stato costretto a farla, dovrà egli considerarsi come corruttore malvagio, o non dovrà piuttosto compiangersi come vittima dell'altrui malvagità?

In così delicata e difficile ricerca di una linea netta di separazione fra la concussione e la corruzione, propongono alcuni il criterio degli *antecedenti* del pubblico ufficiale, dicendo che, ove si dimostri che l'ufficiale pubblico aveva venduti già ad altri i propri favori, debba esso rispondere di concussione, ed il privato debba andare esente da pena, non potendo questi dirsi allora colpevole di corruzione, la quale trova il suo speciale oggettivo nel pervertimento dell'animo del Magistrato, e presuppone quindi la integrità precedente del pubblico ufficiale. Il che è certamente ammessibile e giusto, sia perchè non può certo parlarsi di corruzione per parte del privato quando si tratti di un funzionario che suol porre a mercato la sua autorità; sia anche perchè, quando il Magistrato era per l'avanti incorrotto, il privato che lo sedusse, dandogli del danaro, è presuntivamente almeno colpevole di aver contaminato la illibatezza di esso, nel che appunto consiste la criminosità della corruzione. Ma questo criterio è però nel più dei casi praticamente impossibile ad attuarsi, per la difficoltà di avere una prova siffatta (1).

Secondo altri, invece, si deve distinguere se l'atto per il quale si promise o si diede danaro al pubblico ufficiale era giusto o ingiusto, dicendosi che, se l'atto era ingiusto, vi sia corruzione e debba quindi il privato, che lo comprò col danaro, subire gli effetti della sua malvagia volontà, mentre, se l'atto era giusto, debba parlarsi di concussione, sia perchè, se il privato dovè fare un sacrificio pecuniario per ottenere l'atto giusto, deve presumersi che egli lo facesse *metu publicae potestatis;* sia perchè non vi ha violazione della giustizia per parte del privato nè nella sostanza, nè nella forma, che è tutta colpa della venalità dell'ufficiale. Senza indagare quanto vi sia di vero in questa opinione, è però da osservarsi che è praticamente impossibile determinare la coscienza nel privato cittadino della giustizia od ingiustizia di ciò che chiede, potendo egli credere di aver ragione anche quando non l'ha, e potendo poi ad ogni modo dir sempre di crederlo, anche quando non lo crede (2).

Secondo il Pessina (3), il criterio di distinzione deve desumersi dalla ragione per cui si chiede l'indebito, di guisa che non basti, affinchè possa parlarsi di concussione, che il pubblico ufficiale esiga quello che non è dovuto, ma occorre altresì che lo esiga come dovuto. « Quando al non esser dovuto ciò che si esige si aggiunge che lo si esige come dovuto, si ha il vero reato di concussione, e in questo momento preciso si distingue la concussione dalla corruzione ». Il che però, se potrebbe essere vero per la concussione *implicita*, la quale, a vero dire, difficilmente può confondersi colla corruzione per le speciali circostanze in cui si svolge, sembra (dice il Bruchi, e con ragione), che non valga per la concussione *esplicita*, in cui appunto la difficoltà di una distinzione precisa maggiormente si manifesta, e che pur si riscontra in ogni estorsione di danaro commessa dal pubblico ufficiale, che minacci un atto della sua autorità. Infatti, sarebbe certo punibile di concussione, pur non esigendo l'indebito come dovuto, il Magistrato il quale estorcesse danaro dal privato colla minaccia: o dammi cento, o ti do una sentenza contraria. A questo proposito il Carrara, pur riconoscendo che spetta alla prudenza del Giudice cercare nelle circostanze dei varii casi più sicuri criteri, conclude dicendo ai Giudici che, « quante volte apparisca loro in qualche modo dubbiosa la pravità d'intenzione nel privato, adottino pure con coraggio il titolo di concussione, a preferenza di quello di corruzione, serbino la severità loro contro la perfidia dell'ufficiale e la loro pietà verso il privato, e vivano sicuri che la pubblica opinione renderà omaggio alla loro giustizia » (4).

(1) Bruchi: *Concussione* (nel *Digesto italiano*, Vol. VIII, pagg. 534, 535).
(2) Id. id. id.
(3) Pessina: *Elementi di Diritto penale*, Vol. III, § 259, pag. 70. Edizione di Napoli del 1886.
(4) Carrara: *Programma. Parte speciale*, Vol. V, § 2582.

Il Bruchi, pur ammettendo che possa qualche volta in pratica presentarsi alcun caso in cui sia difficile decidere con sicurezza se trattisi di corruzione o di concussione, ritiene tuttavia che il dubbio dipenda piuttosto da mancanza di prova certa e concludente, che da difetto nella nozione di questo delitto. Giuridicamente la concussione e la corruzione sono delitti nettamente distinti, e nella dottrina non è possibile confondere l'uno con l'altro; se in pratica sovente la distinzione è difficile, ciò avviene non già perchè l'una cosa si confonda con l'altra, ma perchè mancano nella specie gli elementi per decidere se fu il privato che offrì, o se fu l'ufficiale pubblico che chiese, non potendosi sorprendere il primo colloquio criminoso. Ed allora nella incertezza delle resultanze processuali, sarebbe pericoloso stabilire senz'altro la regola, che, nel dubbio, si deve presumere la concussione, giacchè con tale presunzione si corre il rischio di favorire soverchiamente il privato e incrudelire eccessivamente contro il funzionario, che forse non avrebbe mancato al suo dovere, se il luccichio dell'oro fattogli balenare davanti agli occhi dal privato, che profittò forse di uno straordinario bisogno in cui il Magistrato versava, non lo avesse abbagliato e sedotto. Sarebbe ingiusto che i cittadini potessero impunemente offrire danaro per corrompere i pubblici funzionari, salvo a incrudelire contro i Magistrati che accettano e che nulla hanno chiesto, punendoli per giunta come se avessero chiesto ed estorto il danaro che fu loro offerto; ed è poi certamente ingiusto dichiarare reo di concussione chi non è colpevole che di corruzione soltanto. E però, nel dubbio, dovrà il Giudice comportarsi in questo, come in ogni altro caso in cui il dubbio vi sia, e dichiarare l'ufficiale pubblico colpevole del delitto che risulta provato, punendolo ove la concussione non sia provata, per corruzione soltanto, se questa sola resulti, salvo ad assolvere il privato a cui carico non si possa provare il reato. In questo, come in ogni altro delitto, deve quindi applicarsi l'aforisma: *in dubio pro reo*, non essendovi alcuna ragione di stabilire una ingiusta eccezione e uno speciale trattamento per i colpevoli di questo e di quel delitto (1).

A vero dire, io inclinerei, in tesi astratta, ad accogliere l'avviso del Carrara. Non può parlarsi di corruzione ove non vi sia un corruttore. Questo delitto avviene col concorso necessario almeno di due persone; se si assolve il corruttore, lo si assolve perchè mancano indizi della sua opera malvagia; allora non resta che la fondata presunzione di una concussione propria *implicita*, cioè la presunzione che il pubblico ufficiale abbia indotto il privato a dargli o a promettergli l'indebita retribuzione. Potrebbe ritenersi antigiuridica la punizione di un pubblico ufficiale per delitto di corruzione, quando mancasse la prova ch'egli fosse stato indotto a commettere o ad omettere l'atto d'ufficio dall'opera cosciente del privato. Nè ad accogliere, sempre in tesi astratta, l'avviso del Carrara mi trattiene il riflesso del Bruchi che in questa guisa si verrebbe a stabilire una ingiusta eccezione e uno speciale trattamento contro il pubblico ufficiale. Questo pubblico ufficiale che per avidità di lucro ha commesso od omesso un atto del suo ufficio, colla commessione o coll'ommessione ha già dimostrato il suo animo malvagio; mentre invece il privato, sospetto di corruzione ed assolto per mancanza di indizi, avrebbe in suo favore la giuridica constatazione della sua innocenza, e conseguentemente la giuridica affermazione della sua illibatezza. Allorchè, adunque, si dovesse qualificare l'azione delittuosa commessa dal pubblico ufficiale, il Magistrato si troverebbe di fronte ad un atto turpe, commesso od omesso da questo pubblico ufficiale; ma siccome mancherebbe il concorso indispensabile del corruttore, non resterebbe che la fondata e giuridica presunzione di una concussione propria *implicita*. Non si verrebbe a creare una ingiusta, una odiosa eccezione contro di lui; ma si avrebbe un fatto che troverebbe il suo fondamento giuridico in una veemente presunzione. Tutto questo, ripeto, in tesi astratta. Nullameno non mi nascondo, potersi nella pratica avere la prova, che il pubblico ufficiale fu corrotto dal privato, senza che si abbia la giuridica

(1) Bruchi: *Concussione* (nel *Digesto italiano*, Vol. VIII, 534, 535).

convinzione che l'imputato corruttore sia veramente colpevole: un corruttore vi fu senza dubbio, ma non è colui che siede sul banco degli accusati. In questo caso sarebbe assurdo parlare di presunzioni per ritenere che il fatto vestisse il carattere di concussione implicita. Quindi è che *a priori* non è possibile respingere l'avviso del Bruchi (1).

§ 3. — Interpretazione dell'articolo 173.

103. *In che consista l'azione del corruttore. — Significato della parola:* induce.
104. *Se siano ammessibili le norme della correità e della complicità, di cui gli articoli* 63 *e* 64. — *In massima si risponde affermativamente. — Si richiama la teorica della comunicabilità delle circostanze personali costitutive.*
105. *Sulla pena. — Varie ipotesi secondo che si tratti del delitto preveduto dall'articolo* 171 *o del delitto di cui l'articolo* 172, *e pel caso di cui il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto.*
106. *Sul tentativo del corruttore.*
107. *Se debba ritenersi in vigore l'articolo* 48 *della legge* 8 *giugno* 1874, *n.* 1937, *su alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise. — Si risponde affermativamente.*

103. L'articolo 173 provvede alla punizione della persona del corruttore, la quale è dal legislatore raffigurata in *chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere uno dei delitti preveduti nei precedenti articoli.*

La responsabilità del corruttore consiste nell'avere *indotto* il pubblico ufficiale a commettere l'azione delittuosa; vale a dire, nell'averlo mosso, per via di persuasione, a commettere l'azione stessa. Tanto vale poi, agli effetti dell'articolo, che il pubblico ufficiale sia stato indotto a ricevere una indebita retribuzione per un atto già compiuto o ad accettarne la promessa (art. 171); come se sia stato a ciò indotto per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio stesso (art. 172).

104. Dato questo concetto giuridico sulla persona del corruttore, può sorgere la questione se possano, in tema di corruzione, essere applicabili le norme della correità o della complicità, segnate negli articoli 63 e 64. Lo scioglimento della questione non incontra difficoltà. Dal momento che il legislatore fa consistere la responsabilità del corruttore nell'*indurre* il pubblico ufficiale a violare, per una indebita retribuzione, i suoi doveri d'ufficio, dovrà ritenersi giuridicamente corruttore *chiunque* agisca a siffatto scopo, abbia o non abbia un interesse diretto od immediato alla violazione stessa. Ma quando le persuasioni di costui abbiano già fatto breccia nell'animo del pubblico ufficiale ed intervenga un altro, il quale lo determini a mandare ad effetto ciò, a cui fu già *indotto*, e lo rafforzi nella risoluzione che già aveva presa, o gli prometta assistenza od aiuto posteriormente alla violazione, o gli dia istruzioni o gli somministri i mezzi per eseguirla o gliene faciliti l'esecuzione; in tutti questi casi io crederei che giuridicamente più che corruttore, il nuovo intervenuto debba ritenersi o correo o complice, perchè i fatti da lui commessi sarebbero fatti veri e proprii, rispettivamente, di correità o di complicità; perciò dovrebbero applicarsi le disposizioni degli articoli 63 e 64, meglio che quella dell'articolo 173, poichè siffatti compartecipanti sarebbero rispettivamente correi e complici; e correi e complici del delitto di corruzione per la comunicabilità della circostanza personale costitutiva della persona corrotta.

Che poi questa circostanza personale sia comunicabile non può sorgere dubbio, dietro quanto dissi, interpretando l'articolo 65 (2). Ed invero; dall'essere la qualità di pubblico

(1) Come vedremo, la Cassazione di Roma, con sentenza 5 maggio 1882, ha giudicato che l'assolutoria degli accusati come corruttori, non esclude che il pubblico ufficiale possa essere condannato per corruzione (V. a pag. 829, massima IX).

(2) Vol. IV, pag. 180, n. 123.

ufficiale un carattere essenziale, anzi costitutivo del delitto di corruzione, ne deriva per logica conseguenza la comunicabilità a tutti i compartecipanti. L'esigere un premio per il servizio che ad altri si faccia non è per sè stesso un delitto; diventa delitto nel pubblico ufficiale, perchè costui abusa delle sue funzioni, ponendo a prezzo ciò che doveva essere gratuito, o volgendo a suo vantaggio pecuniario quello che doveva farsi per vantaggio pubblico e per sola obbedienza alla legge. L'essenza criminosa stando tutta raccolta nella qualità della persona, non potrebbe darsi ascolto a quel privato, che, dopo la stipulazione del turpe mercato col pubblico ufficiale, venisse a dire doversi, nei riguardi di lui, prescindere da ogni considerazione di tali qualità; il prescindere varrebbe lo stesso che distruggere la criminosità del fatto. Ciò sarebbe assurdo, come (scrive il Carrara), sarebbe assurda la tesi di quel drudo, il quale sostenesse doversi nella sua imputazione prescindere da ogni contemplazione delle qualità di maritata nella femmina, con cui ebbe relazione carnale (1).

105. Il patrio legislatore distingue, quanto alla pena, secondo che il corruttore abbia indotto il pubblico ufficiale a commettere il delitto di accettazione illecita di doni (articolo 171), o lo abbia indotto a ritardare o ad omettere un atto del suo ufficio o a fare un atto contro i doveri del suo ufficio (articolo 172). Prevede, altresì, l'ipotesi che il corruttore non sia riescito nel suo intento, non avendo il pubblico ufficiale commesso il delitto, a cui egli mirava.

Se il corruttore ha indotto il pubblico ufficiale a commettere il delitto di illecita accettazione di doni, è punito con la multa da cinquanta a tre mila lire. Se lo ha indotto a commettere l'altro fatto è punito con le stesse pene con le quali è punito il pubblico ufficiale, ai termini dell'articolo 172. Ma se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, colui che ha tentato di indurvelo, soggiace, giusta il capoverso dell'articolo 173, alla metà delle dette pene (2).

106. Nessun dubbio sulla ammessibilità del tentativo per parte del corruttore; il capoverso dell'articolo in esame lo prevede espressamente. Resta a vedersi quando l'azione del corruttore debba ritenersi rivestita dei caratteri di delitto imperfetto. Il tentativo per parte del corruttore era nettamente sostenuto anche dai Pratici. Diceva il Farinacio: *Tentans corrumpere judicem, si judex corruptionem non acceptavit, adhuc videtur aliqua poena puniendus* (3). Il Menocchio però voleva che il tentativo si manifestasse con un atto di esecuzione, come l'offerta di una somma di denaro: *Quod ista tentatio debet esse ad aliquem actum proximum perducta, ut quia per tentantem non steterit quin corrumperet, veluti si pecuniam obtulit et judex recusavit* (4). Se si dovesse ricorrere alle norme generali degli articoli 61 e 62, il Magistrato non potrebbe rimanere esitante. Il corruttore sarebbe responsabile di corruzione semplicemente *tentata* quando, al fine di indurre il pubblico ufficiale a ricevere un'indebita retribuzione per un atto del suo ufficio già compiuto senza corruzione (art. 171), o per ritardare od omettere un atto del suo ufficio o per fare un atto contro i doveri del suo ufficio (art. 172), avesse cominciato con mezzi idonei l'esecuzione del suo proposito, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non avesse compiuto tutto ciò che era necessario perchè il pubblico ufficiale ricevesse l'indebita retribuzione, o ne accettasse la promessa, nel che consiste veramente la consumazione del delitto. Sarebbe poi responsabile di corruzione *mancata*, quando allo stesso fine avesse compiuto tutto ciò che era necessario perchè il pubblico ufficiale ricevesse la retribuzione o ne accettasse la promessa, ma nè l'una cosa nè l'altra fosse avvenuta per circostanze indipendenti dalla

(1) Carrara: *Programma, Parte speciale*, Vol. V, § 2558; Crivellari: *Concetti fondamentali di Diritto penale*, pag. 434, n. 563. Torino, Unione Tip. Editr., 1888.

(2) Veggasi nelle Fonti (a pagg. 805-808) la discussione che avvenne, sul proposito della pena da infliggersi al corruttore, in seno della Commissione Reale di revisione.

(3) Farinacio: *Quaestio* 111, n. 103.

(4) Menocchio: *De arbitrariis judicum quaestionibus*, ecc. Lib. II, casus 343, numeri 16 e 509.

volontà del corruttore. Per gli Autori della Teoria il tentativo di corruzione si forma degli stessi elementi, dei quali è formata la corruzione consumata. È necessario (essi scrivono) che questo tentativo si operi con gli stessi mezzi, si eserciti sulle stesse persone, ed abbia lo stesso scopo (1). Giova ricordare che l'articolo 179 del Codice francese (2) contiene la frase: *se il tentativo non ha prodotto il suo effetto*. Il Nypels, annotatore dell'Opera delli Chauveau ed Hélie, sostiene che il vero senso di queste parole è questo: che il tentativo per parte del corruttore è punibile pel solo impiego di mezzi persuasivi, e quando il pubblico ufficiale abbia respinte le offerte che gli erano state fatte (3). Il Carnot sostiene, invece, che, in mancanza di qualsiasi altra circostanza, ciò non sia sufficiente (4). « Ma questo avviso non è esatto (continua il Nypels): qui si tratta di un tentativo speciale che si collega ad un crimine che per sè stesso non è che una specie di atto preparatorio, poichè non conviene perdere di vista che il crimine di corruzione esiste, sia per parte del corruttore che per parte dell'ufficiale pubblico corrotto, quand'anche l'atto promesso da costui non sia stato eseguito. Il legislatore volle punire l'ingiuria fatta alla giustizia con la proposta del corruttore ». Ricorrendo alle Fonti appare manifesto come siasi voluto adottare la formola dell'articolo in esame in vista della considerazione che se non si fosse fatto cenno del tentativo avrebbe potuto credersi essere questo tentativo impossibile. Ed invero; la Sottocommissione della Commissione Reale di revisione aveva proposto la cancellazione della formola pel motivo che avrebbero potuto ritenersi applicabili le norme generali sul reato imperfetto. Il Commissario Nocito fu di contrario avviso, poichè colui che fa delle pratiche onde corrompere un pubblico ufficiale, senza che raggiunga questo intento, non fa atti esecutivi del reato di corruzione, ma procede solo ad atti preparatorii. Fu poi proposto dal Commissario Costa di prevedere la ipotesi della offerta non accettata del dono; taluni Commissari (Nocito ed Ellero) ritennero che anche questa ipotesi costituirebbe per sè stessa un atto preparatorio; si ritenne invece migliore consiglio di adottare il concetto di un tentativo *sui generis* della corruzione, e si credette di realizzarlo colla formola ora in vigore (5). Dalla avvenuta discussione rimane accertato questo: che alla corruzione non possono applicarsi le norme generali del tentativo; che tutte le pratiche fatte per corrompere un pubblico ufficiale costituirebbero altrettanti atti preparatorii: che però tornava necessario di prevedere la ipotesi del tentativo; che sarebbe stato conveniente formulare come sola ipotesi di tentativo l'offerta non accettata di una retribuzione, poichè anche questa per sè stessa costituirebbe un atto preparatorio; che invece si pensò di creare un tentativo *sui generis*, che si volle estrinsecato nella formola attuale. Intanto resterebbe assodata la punibilità del corruttore pel solo fatto della offerta non accettata di una retribuzione. Nell'articolo è detto: *Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato di indurvelo*, ecc. Il pubblico ufficiale ha *commesso* il delitto quando ha ricevuto la retribuzione o ne ha accettata la promessa. Adunque, se non ha ricevuto la retribuzione o non ne ha accettata la promessa, il delitto non è consumato; per cui l'offerta non accettata è la sola, secondo il mio modo di vedere, che possa comprendersi nella formola legislativa del capoverso, dal momento che non sono applicabili alla corruzione le norme generali del tentativo. Qualsiasi pratica per corrompere sarebbe un atto preparatorio; lo sarebbe anche la semplice offerta non accettata; ma in contemplazione di questa si volle adottare la formola anzidetta; quindi è che solo questa potrebbe dar vita alla punizione del corruttore, ai termini del capoverso dell'articolo in esame. È dello stesso

(1) Chauveau et Hélie: *Théorie du Code pénal*, Vol. I, n. 1879, pag. 595. Ediz. di Bruxelles del 1845.
(2) Riportato a pag. 810, n. 90.
(3) Nota 6, alla pag. 525, dell'Opera delli Chauveau ed Hélie, di cui la nota 1.
(4) Carnot: *Commentaire sur le Code pénal*, sur l'art. 179, n. 8.
(5) V. a pagg. 805-808

avviso anche il Giachetti (1). Costituirebbero poi, come ho già detto (2), un tentativo, imputabile al privato ed insieme al pubblico ufficiale, le trattative corse fra loro sull'ammontare della mercede, quando queste siansi interrotte per circostanze indipendenti dalla loro volontà.

107. La corruzione per parte del privato fece sorgere in pratica la questione se l'articolo 48 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, contenente alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizî avanti le Corti d'assise, sia tuttora in vigore, di fronte alla pubblicazione del Codice. La stessa questione fu mossa in seno della Commissione del 1876, nella eventualità della pubblicazione del Codice che si stava allora studiando, dallo stesso Ministro Mancini, il quale però la sciolse tosto (e la Commissione lo seguì in quest'ordine di idee), nel senso che dovesse ritenersi in vigore senz'uopo di rifonderne il disposto nel Codice.

Quest'articolo è del tenore seguente:

Qualunque persona che, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia sollecitato direttamente o per interposta persona un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi o due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, intimidazioni o minaccie, o artifizi colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabililite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il giurato che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o di assolutoria.

Il Ministro Mancini, per sostenerne l'applicabilità disse che le leggi speciali rimangono sussistenti anche rimpetto ad un Codice nuovo, quando esso espressamente non vi deroghi, che d'altronde la rifusione nel Codice del disposto di quell'articolo non sarebbe necessaria, ponendo mente alla latitudine della nozione data, nell'articolo 172 del Progetto Senatorio 25 maggio 1875, dei pubblici ufficiali, articolo che sotto questa denominazione comprende, *per gli effetti penali*, chiunque eserciti una *pubblica funzione* di qualsiasi natura, stipendiata o gratuita; per cui la corruzione sarebbe imputabile anche ai giurati in quei casi, ai quali non provvede la legge speciale (3). La nozione che del pubblico ufficiale dà l'articolo 207 del Codice è identica, in questa parte, all'articolo 172 del Progetto del 1875; anzi v'ha di più, l'ultimo capoverso di quell'articolo parifica ai pubblici ufficiali anche i giurati; ond'è che le ragioni addotte dal Ministro Mancini ed accolte dalla Commissione calzano a capello per sostenere l'applicabilità dell'articolo surriferito anche di fronte all'articolo 173 in esame. Una riprova sicura del fondamento di questo assunto si ha nel fatto che quando il legislatore volle che il nuovo Codice derogasse ad una legge speciale lo dichiarò espressamente, come lo ha dichiarato per gli articoli 17, 27, 28 e 29 dell'Editto sulla stampa, statuendo col R. D. 22 novembre 1888, articolo 4, che alle disposizioni in esso contenute si intendevano sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice (4). La Cassazione, come vedremo, ha giudicato in questo senso.

Vi hanno però degli inconvenienti. Per l'articolo 173 la pena afflittiva è sempre la *reclusione;* per l'articolo 48 della legge speciale è sempre la *carcere;* la quale, per l'articolo 22 del R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice, si commuta di diritto nella *detensione*. Per di più, l'articolo 173 commina

---

(1) Giachetti: *Dei reati e delle pene in generale, secondo il Codice penale italiano*, Vol. II, pag. 590, 591 n. 38.

(2) Pag. 821, n. 101.

(3) V. a pag. 799. La disposizione di quest'articolo 48 fu promossa dallo stesso Mancini, come Deputato, il quale appoggiava la proposta alla insufficienza delle disposizioni del Codice del 1859 relative alla corruzione dei pubblici ufficiali, alle questioni cui davano luogo, alla soverchia loro mitezza, e al bisogno di circondare l'istituzione del giurì di un nuovo presidio potente ed efficace.

(4) Riportato nel Vol. I, a pag. CCCXIX

sempre la pena pecuniaria; l'articolo 48 della legge speciale non commina che la pena restrittiva della libertà personale. Inoltre, vi hanno delle differenze anche in ordine alla quantità della pena afflittiva. Comunque, quando si arrecasse un effettivo pregiudizio od un effettivo favore all'imputato (condanna od assoluzione), sarebbe sempre applicabile il Codice penale per la riserva contenuta nello stesso articolo 48, nei rapporti del giurato come pubblico ufficiale corrotto: *salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.*

—

§ 4. — Interpretazione dell'articolo 174.

108. *Osservazione generale. — Ciò che stabilisce l'articolo. — La confisca è obbligatoria.*
109. *Questo provvedimento si riferisce esclusivamente a quello che effettivamente siasi dato come mercede dell'atto d'ufficio compiuto o da compiersi. — Differenza col Codice toscano.*

108. Il legislatore coll'articolo 174 detta una norma sugli oggetti che formano oggetto della corruzione e stabilisce che *nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.*

La confisca, adunque, che di regola, giusta quanto è disposto dall'articolo 36, è *facoltativa*, quando si tratta del delitto di corruzione è *obbligatoria*. Questo provvedimento riguarda tanto l'illecita accettazione di doni (art. 171), quanto la corruzione vera e propria (art. 172), nonchè l'opera del privato corruttore (art. 173).

109. Si noti, però, che mentre la corruzione è perfetta sia colla consegna di una somma di denaro o di altra utilità, sia colla promessa accettata della indebita mercede, l'articolo in esame limita la confisca obbligatoria a ciò che siasi *dato*. Il Codice toscano era più completo e più severo, poichè ordinava la confisca di ciò che era stato dato, o *promesso, o del suo prezzo* (art. 180). Il Puccioni, a questo proposito, dava ragione al legislatore, poichè il dato o promesso costituisce un indebito di fronte a colui che lo ha ricevuto o accettato; e di fronte a colui che dà è infetto dalla labe criminosa dell'eccitamento a mancare ai proprii doveri (1).

Questa diversità di disposizione è così spiegata (e parmi giustamente) dal Majno. « La confisca (egli scrive) si risolve piuttosto in una penalità pecuniaria quando non cada materialmente sopra le cose date in occasione del reato; ora, se poteva essere conveniente l'aggiunta di questa pena pecuniaria nel Codice toscano, il quale alle penalità della corruzione stabilite negli articoli precedenti non aggiungeva di regola la multa, altrettanto non si potrebbe dire per il Codice italiano che stabilisce già per tutti i casi di corruzione, in aggiunta alle altre, una pena pecuniaria per somme abbastanza rilevanti » (2).

GIURISPRUDENZA PRATICA.

110. *Giurisprudenza sul Codice sardo. — Ipotesi di corruzione; ipotesi di non corruzione; tentativo; inidoneità dei mezzi; consumazione; estremi del delitto di corruzione; intenzione; assolutoria del corruttore; competenza; prescrizione; massime diverse (Cassazioni di Torino, Napoli, Roma, Palermo e Firenze).*
111. *Giurisprudenza sul Codice toscano. — La Cassazione di Firenze nella interpretazione degli articoli* 175, 178, 179 *del Codice toscano. — Ipotesi di corruzione. — Sussiste il delitto per quanto minima la mercede.*
112. *Giurisprudenza sul Codice attuale. — Massime della Cassazione unica in tema di corruzione. — Ipotesi; applicabilità attuale dell'articolo* 48 *della legge sui giurati* 8 *giugno* 1874; *competenza.*

(1) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. III, 411.

(2) Majno: *Commento al Codice penale italiano*, n. 891, pag. 525.

110. *Giurisprudenza sul Codice sardo.* Le Cassazioni di Torino, Napoli, Roma, Palermo e Firenze ebbero rispettivamente, interpretando gli articoli 217, 218, 224, 226, 227 del Codice sardo, a fermare le massime seguenti sovra ipotesi di corruzione ed ipotesi di non corruzione, sul tentativo di corruzione, sulla non idoneità dei mezzi adoperati, sul momento consumativo della corruzione, sugli estremi di questo delitto, sulla influenza dell'assolutoria del corruttore nei riguardi del pubblico ufficiale corrotto, sulla intenzione, sulla competenza; oltre a massime diverse.

I. Sebbene la lista di leva militare, la cui compilazione è demandata al Sindaco, debba essere riveduta, e, occorrendo, rettificata dal Consiglio delegato e dalla Giunta Municipale, non per questo può dirsi che in tale argomento il Sindaco non agisca in qualità di pubblico ufficiale e in affare a lui affidato in servizio dello Stato, e che quindi non sia egli soggetto alle pene portate dagli articoli 217 e 218 del Codice del 1859 in caso di corruzione o prevaricazione; come se per denaro omettesse volontariamente di iscrivere un coscritto in quella lista (Cassaz. di Torino 14 settembre 1867, Ric. Fizzi. *Legge*, A. 1867, 1033; *Racc. Bettini*, XIX, 648).

II. A costituire il reato di corruzione previsto e punito dall'articolo 218 del Codice del 1859, occorre, oltre agli altri estremi, che l'atto dal quale il pubblico ufficiale si astiene, fosse veramente, e non per semplice credulità di lui o di altri, un atto di sua particolare attribuzione (Cassaz. di Torino 15 febbraio 1872, Ric. Morganti, Est. Balegno. *Ann. Giurispr. ital.*, A. 1872, 110).

III. Vi è reato di corruzione quando il pubblico ufficiale accetta donativi o ricompense per fare un atto del proprio ufficio (Cassaz. di Torino 12 maggio 1877, Ric. Bignami, Est. Rossi. *Ann. giurispr. ital.*, A. 1877, 203).

IV. Incorre nel reato di corruzione l'impiegato che riceve mancie e regali dai privati per adempiere atti dipendenti dalla sua carica in ore fuori di ufficio, ritardando a bello studio il disbrigo del proprio lavoro. Nell'applicare la pena relativa a siffatto reato devesi avere riguardo all'intera somma soddisfatta all'impiegato senza deduzione delle spese da questo sostenute anche per retribuire estranei, onde disimpegnare gli affari. Per procedere contro l'impiegato non occorre siasi proceduto anche contro i corruttori (Cassaz. di Torino 23 luglio 1878, Ric. Colajanni, Est. Rossi. *Legge*, A. 1878, 818; *Foro ital.*, III, 494).

V. Il reato di corruzione sussiste tanto se spontaneamente si dia denaro non dovuto al pubblico ufficiale per ottenere un atto giusto od ingiusto, quanto se dietro invito o proposta del pubblico ufficiale si compia il fatto medesimo del pagamento (Cassaz. di Napoli 7 maggio 1879, Ric. P. M. in causa Pocci ed altri, Est. Ciollaro. *Legge*, A. 1879, 749).

VI. Vi è tentativo di corruzione quando concorrano le circostanze seguenti: — che vi sia la proposta; — che la persona tentata sia un pubblico funzionario, ovvero un agente della pubblica Amministrazione; — che vi sia stata promessa qualunque di ricompensa; — che tale promessa abbia avuto per oggetto un atto del ministero dell'agente non soggetto a mercede (Cassaz. di Roma 28 luglio 1880, Ric. P. M. in causa Cortesi, Est. De Cesare. *Riv. penale*, XIII, 44; *Legge*, A. 1881, 208, 209).

VII. In tema di corruzione non basta ad escludere la possibilità del conseguimento del fine la poca entità della somma offerta, dovendo aversi riguardo alle condizioni economiche degli individui, ai loro bisogni, al loro carattere ed alla loro educazione. Il principio che non vi ha reato quando il mezzo adoperato non è idoneo a consumarlo, è soltanto applicabile nei casi in cui l'inettitudine può essere stabilita con certezza e non nei casi in cui non la si possa stabilire; come, ad esempio, se l'offerta di una determinata somma di danaro sia atta a corrompere un pubblico funzionario (Cassaz. di Roma 10 gennaio 1881, Ric. La Greca e Piantini, Est. Canonico. *Legge*, A. 1881, I, 637; *Giur. pen.*, A. 1881, 312).

VIII. Il Segretario del Procuratore del Re essendo un impiegato dell'ordine giudiziario, in caso di corruzione va soggetto alle prescrizioni degli articoli 217 e 218 del Codice del 1859 (Cassaz. di Roma 30 gennaio 1882, Ric. Ciarpigliani, Est. De Cesare. *Legge*, A. 1882, II, 271).

IX. L'assolutoria degli accusati come corruttori di un pubblico ufficiale non esclude che

questi possa essere condannato pel reato di corruzione (Cassaz. di Roma 5 maggio 1882, Ric. Papi, Est. Chirico. *Giurispr. penale*, A. 1882, 457; *Legge*, A. 1883, I, 25).

X. Alle guardie forestali incombe l'obbligo di accertare non solo le contravvenzioni alle leggi forestali, ma anche quello di procedere alla ricerca ed all'accertamento di qualsiasi altro reato; è perciò colpevole di corruzione quella guardia che per donativi ricevuti si astiene dal denunciare all'Autorità giudiziaria una contravvenzione per pascolo abusivo (Cassaz. di Torino 23 novembre 1882, Ric. Domaldié, Est. Verga. *Giurispr. penale*, A. 1883, 5).

XI. Il reato di corruzione è consumato col contratto seriamente voluto e posto in essere; e continua ad esistere quantunque il funzionario pubblico non abbia poi atteso o fatto quanto prima aveva promesso (Cassaz. di Torino, 27 giugno 1883, Ric. Castoris e Bozzi, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1883, 309).

XII. In tema di corruzione di un pubblico ufficiale, ove la proposta sia da questo accettata, il reato è completo tanto a carico del proponente, quanto in modo più grave a carico dell'ufficiale, e ciò indipendentemente dall'esecuzione dell'atto voluto. Se l'ufficiale non accetta la proposta, il proponente non cessa di essere colpevole del reato di corruzione, il cui tentativo costituisce un reato speciale, non disciplinato dalla teoria del tentativo in genere. Perciò, anche la semplice offerta di una somma di denaro fatta ad una guardia daziaria perchè lasci passare tabacco di contrabbando, costituisce il reato di corruzione dal canto dell'offerente, e non soltanto un atto immorale od un tentativo remoto esente da pena (Cassaz. di Torino 5 marzo 1885, Ric. Riva, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1885, 133).

XIII. La guardia forestale che per donativi ricevuti promette di non denunciare una contravvenzione, è colpevole di corruzione, sebbene abbia in seguito, costretto dai suoi superiori, denunciata la contravvenzione e il contravventore sia stato anche condannato (Cassaz. di Firenze 9 maggio 1885, Ric. Adamoli, Est. Salucci. *Giurispr. penale*, A. 1885, 446; *Racc. Bettini*, XXXVII, 191).

XIV. Per l'esistenza del reato di corruzione non è necessario che l'atto da farsi dipenda pienamente dall'impiegato che accettò i doni o la promessa; ma basta che questi vi debba avere ingerenza per causa del suo ufficio, quantunque poi l'atto abbia ad essere deliberato e compiuto dalla Amministrazione cui è addetto (Cassaz. di Torino 8 luglio 1885, Ric. Colombo e Guazzoni, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1885, 338; *Legge*, A. 1885, II, 278; *Racc. Bettini*, XXXVII, 186).

XV. A giudicare il reato di tentativo di corruzione di un pubblico funzionario mediante la spedizione fattagli di un donativo, è competente il Magistrato del luogo dove il funzionario esercitava il suo ufficio, dove intendevasi di raggiungere lo scopo delittuoso e dove con l'arrivo del dono in mano del destinatario si è esaurita l'azione delittuosa (Cassaz. di Roma 25 novembre 1885, Conflitto in causa Moas, Est. Ghiglieri. *Giurispr. penale*, A. 1886, 538).

XVI. Il tentativo di corruzione di un pubblico ufficiale costituisce un reato speciale che non attinge norma dal tentativo o conato in genere. Il tentativo di corruzione di un pubblico ufficiale può commettersi tanto con proposizione parlata, quanto con atti o fatti eseguiti nell'intendimento di corrompere. Il dono fatto od inviato dal litigante ad un Giudice, allo scopo di essere favorito nella decisione della causa, costituisce il reato di corruzione (Cassaz. di Torino 22 gennaio 1887, Ricc. Barbieri, Est. Pomodoro. *Giurispr. penale*, A. 1887, 49; *Riv. penale*, XXV, 265; *Legge*, A. 1887, II, 59).

XVII. L'Amministrazione ferroviaria è considerata Amministrazione pubblica agli effetti della corruzione degli impiegati; in conseguenza, l'impiegato ferroviario che per rimunerazione tradisce il suo dovere ed omette di denunziare le differenze di peso che si riscontrano dagli agenti doganali fra quelle dichiarate e quelle verificatesi all'atto dello scaricamento delle merci, deve rispondere del reato di corruzione previsto dagli articoli 217 e seguenti del Codice del 1859 (Cassaz. di Torino 30 giugno 1887, Ric. Manfredi, Est. De Guidi. *Giurispr. penale*, A. 1887, 362; *Legge*, A. 1888, I, 129).

XVIII. Commette il reato di corruzione preveduto dall'articolo 217 del Codice del 1859 il viaggiatore in ferrovia senza biglietto re-

golare, che offre una mancia al guardasala perchè lo lasci uscire senz'altro dalla stazione (Cassaz. di Torino 23 novembre 1887, Ric. Barbero, Est. De Guidi. *Giurispr. penale*, A. 1888, 12).

XIX. Le guardie campestri dei privati vanno assimilate ad incaricati di una pubblica Amministrazione, dei cui diritti e facoltà pure partecipano, e quindi, semprechè dell'assunta veste abusino corrompendosi, cadono nei reati preveduti dagli articoli 217 e 218 del Codice del 1859 (Cassaz. di Napoli 9 marzo 1888, Ric. Sansò ed altri, Est. Ciollaro. *Giurispr. penale*, A. 1889, 134; *Legge*, A. 1889, I, 644).

XX. Risponde di corruzione l'usciere, che dovendo procedere ad atto di pignoramento, attesta falsamente, dietro un correspettivo datogli da un debitore, l'inesistenza di oggetti pignorabili (Cassaz. di Roma 28 gennaio 1889, Ric. Tanzi, Est. Pomodoro. *Riv. penale*, XXIX, 564).

XXI. L'applicazione dell'articolo 217 del Codice del 1859 non è esclusa dal fatto che la guardia daziaria non avesse la patente vistata dal Prefetto (Cassaz. di Palermo 11 febbraio 1889, Ric. Grimaldi, Est. Vinci-Orlando. *Riv. penale*, XXIX, 574).

XXII. Non sussiste la figura giuridica del reato di corruzione del pubblico ufficiale ove la ommissione di un atto imposto dalla legge proceda dall'iniziativa e per l'interesse speciale dell'ufficiale. Colui che segue in questa via il pubblico ufficiale, non potendo essere corruttore perchè nessuna iniziativa è stata da esso avviata allo scopo di corrompere, rimane un semplice danneggiato dai raggiri fraudolenti nei quali fu avvolto e non può chiamarsi responsabile di alcuna violazione di legge. La responsabilità, quindi, del pubblico ufficiale, essendo eliminata la qualità specifica suaccennata, resta un fatto di truffa, perchè l'omissione della denuncia per parte del medico e la transazione sulle ferite, nelle condizioni del fatto non portano alcuna delle conseguenze giuridiche che si facevano valere in riguardo alle parti interessate (Cassaz. di Torino 27 marzo 1889, Conflitto in causa Tonello, P. M. Leicht. *Giurispr. penale*, A. 1889, 205).

XXIII. Qualunque sia il dono o la promessa per la quale un pubblico funzionario ommette di fare un atto del proprio dovere, o commette un atto ingiusto, si verifica il reato di corruzione (Cassazione di Firenze 8 giugno 1889, Ric. Meneghetti, Est. Salucci. *Racc. Bettini*, XLI, 215).

XXIV. La prescrizione del reato di corruzione decorre dall'ultimo atto che non si denunziò come altrimenti avrebbe dovuto farsi (*Id. id. id. come nella massima precedente*).

111. *Giurisprudenza sul Codice toscano.* Il Supremo Magistrato fiorentino nella interpretazione degli articoli 175, 178 e 179 del Codice toscano non fermava che le massime seguenti:

I. La corruzione tentata o consumata dai gendarmi cade sotto la sanzione dell'articolo 175 del Codice toscano (22 settembre 1855. *Ann. di giurispr.*, XVII, 890).

II. Il pubblico ufficiale che, per denaro, omette di eseguire atti del proprio ufficio è responsabile di corruzione (21 marzo 1857. *Ann. di giurisprudenza*, XIX, 219).

III. Nel delitto di corruzione, la quantità della pena non si misura dal danno in atto o in potenza, ma il delitto stesso si verifica sempre, ancorchè minimo sia il subbietto che ha servito, o poteva servire, a corrompere il pubblico ufficiale; quindi non può ravvisarsi eccessiva od ingiusta quella pena che non eccede i limiti dalla legge stabiliti (8 maggio 1858. *Ann. di giurisprudenza*, XX, 371).

112. *Giurisprudenza sugli articoli* 171-174 *del Codice vigente.* La Cassazione unica così si è pronunciata sino ad ora in tema di corruzione:

I. Il tentativo di corruzione di un ufficiale pubblico esiste anche quando lo si voglia distornare dal far quegli atti che, senza essere di sua immediata e diretta competenza, sono però doveri proprii del suo ufficio (6 giugno 1890, Ric. P. M. in causa Pallotto e Bodo, Est. Nobile. *Nuova giurispr. penale*, A. 1890, I, 103; *Giurispr. penale*, A. 1890, 369; *Legge*, A. 1890, II, 316; *Foro Ital.*, XV, 369; *Racc. Bettini*, XLII, 236).

II. Le disposizioni degli articoli 171 e seg. del Codice penale non hanno abrogata la disposizione dell'articolo 48 della legge sui giurati 8 giugno 1874 (13 giugno 1890, Ric. Rossi,

Spaccò ed altri, Est. Silvestri. *Racc. Bettini*, XLII, 269; *Riv. penale*, XXXII, 468) (1).

III. Si rende colpevole del reato di corruzione il segretario del Procuratore del Re che, per ritardare la esecuzione delle sentenze, richiede ed ottiene denaro od altri donativi (20 maggio 1891, Ric. Sola, Est. Ferro-Luzzi. *Cassaz. Unica*, II, 436; *Giurispr. penale*, A. 1891, 470).

IV. Il capoverso dell'articolo 173 prevede un reato *sui generis*, un reato di corruzione per sè stante, il fatto cioè di chi abbia, senza risultato, cercato di indurre il pubblico ufficiale a fare od omettere un atto del suo ufficio. Non si tratta di una scusante del delitto di corruzione propriamente detta; e il Pretore può pertanto conoscere, in base al rinvio, di cui all'articolo 252 del Codice di rito (21 novembre 1892, Conflitto in causa Sciascera, P. M. Cosenza. *Cassaz. Unica*, IV, 300; *Foro Ital.*, XVIII, 147).

V. Risponde di corruzione e non di omesso rapporto il carabiniere che occulta sulla sua persona una somma ricevuta da chi doveva perquisire e denunziare il rinvenimento alla giustizia (11 marzo 1893, Ric. Demuru, Est. Barletti. *Riv. penale*, XXXVII, 560).

VI. Risponde del delitto di corruzione, preveduto dall'articolo 172, il medico chirurgo assunto come perito giudiziario in tema di lesioni, che si faccia rimettere dal prevenuto una somma, con la promessa di dichiarare di una durata più breve della effettiva le conseguenze delle lesioni stesse, quantunque poi l'atto ingiusto promesso non siasi avverato (10 agosto 1893, Ric. Giuva, Est. Nazari. *Riv. penale*, XXXVIII, 455; *Cassaz. Unica*, V, 77).

(1) Le ragioni addotte dalla sentenza sono sostanzialmente quelle che ho esposto sotto il n. 107, a pag. 827.

ALLEGATO A.

Circolare sull'applicazione della liberazione condizionale dei condannati (art. 16 del Codice penale).

Roma, 30 novembre 1892.

« L'istituto della liberazione condizionale è in Italia da troppo breve tempo in vigore perchè l'applicazione possa esserne regolata dagl'insegnamenti della esperienza.

« È necessario quindi esaminare accuratamente, secondo lo spirito della legge, i criterii che le Autorità giudiziarie debbono seguire nelle loro proposte, onde il nuovo istituto possa essere applicato con regole costanti, con ragionevole larghezza e con le cautele richieste dalla sicurezza sociale.

« Nulla ho a dire sui casi di esclusione dal benefizio della liberazione condizionale, enumerati nella seconda parte dell'articolo 16 del Codice penale, l'applicazione della quale non presenta alcuna difficoltà.

« Ma ho il dovere di richiamare particolarmente l'attenzione della SS. VV. su quella condizione di difficile indagine, che è la *condotta del condannato, tale da far presumere il suo ravvedimento.*

« Sebbene la resipiscenza di un delinquente, come ogni altro fatto interno dell'uomo, sfugga alla osservazione diretta, pure possono fornirne qualche indizio alcune circostanze per le quali suole rivelarsi l'animo dell'uomo, la sincerità delle sue manifestazioni e la fermezza dei suoi propositi.

« Qualora queste circostanze, che mi propongo di accennare alle SS. VV., fossero considerate con metodo uniforme nella istruzione che si fa sulle istanze di liberazione condizionale, si avrebbero elementi, che ora quasi sempre difettano, e per mezzo dei quali si potrebbe più sicuramente giudicare se il detenuto sia meritevole dell'anticipata liberazione, e determinare le condizioni alle quali questa debba essere sottoposta.

« Finora nelle proposte ho trovato ben di rado la indicazione di qualche fatto positivo che sia tale da distruggere le presunzioni contrarie, nascenti, ora dalle particolari circostanze del delitto, ora dalla relativa brevità del tempo della espiazione, ora dalle punizioni disciplinari riportate dal condannato nella casa di pena.

« Gli atti finora presentati a questo Ministero si riducono quasi sempre ad un verbale d'interrogatorio, nel quale il condannato fece davanti al Consiglio di sorveglianza le più ampie dichiarazioni di pentimento e del suo proposito di menare vita onesta e tranquilla. Nè i direttori dei penitenziari nei loro rapporti, nè i Consigli di sorveglianza nelle loro deliberazioni sogliono fare l'analisi di quei numerosi elementi, tratti dalla osservazione della vita, delle tendenze del condannato e dei sentimenti da lui manifestati, sui quali dovrebbe fondarsi il giudizio intorno alla opportunità di concedere o negare la liberazione condizionale.

« L'Autorità giudiziaria nello esporre il suo parere non suole colmare tali lacune, nè approfondire le necessarie investigazioni.

« Nella impossibilità di decidere con piena cognizione di causa, questo Ministero è molto spesso costretto a trasmettere nuovamente gli atti all'autorità giudiziaria, perchè si raccolgano le notizie e le informazioni sempre necessarie, ovvero quelle richieste in casi speciali.

« Quantunque il condannato sia ascritto alla classe di merito, un esame diligente deve farsi della sua condotta *fin dal principio della espiazione della pena, non già durante il solo ultimo periodo*, e conviene avvertire

che la docilità e l'operosità, se hanno un grande valore, non sono però sufficienti a fornire una prova completa di quel provvedimento di cui parla la legge.

« Il condannato, sottoposto a rigorosa disciplina e a lavoro regolato, e con la sicurezza della propria sussistenza, può mostrarsi tranquillo ed operoso, senza che ciò provi menomamente in lui l'aborrimento del delitto ed il fermo proposito di non più ricadere.

« Le Autorità proponenti non dovrebbero dunque limitarsi ad esaminare se la disciplina sia stata osservata dal condannato; esse dovrebbero fissare la loro attenzione sopra altri fatti che possono avere un più alto significato morale.

« È opportuno che i Consigli di sorveglianza conoscano *preventivamente* (ad esempio tre mesi prima) i condannati che saranno nelle condizioni richieste dalla legge per la liberazione condizionale, per visitarli ad intervalli più o meno brevi, e raccogliere intorno alla loro condotta ed alle loro manifestazioni tutte quelle notizie che possano veramente essere indizio di resipiscenza.

« Non sarà inutile specificare alcuni fatti che a tale intento dovrebbero essere con diligenza accertati.

« 1° Quando vi è stata una parte lesa dal reato, il pagamento della indennità che le è dovuta dal condannato, ovvero la costante erogazione, fatta a tale uopo dal condannato, di una parte della gratificazione che gli compete sul suo lavoro, rivela la coscienza ch'egli ha del male fatto, e la intenzione di attenuarne gli effetti; ciò che, come indizio di pentimento, vale assai più di qualsiasi dichiarazione fatta da chi non abbia mai avuto un pensiero per la famiglia della sua vittima.

« Non basta l'assicurazione data dal condannato, che egli farà il possibile per risarcire il danno. Se egli ha lavorato nel penitenziario ed ha guadagnato qualche cosa col suo lavoro, bisogna *che abbia già destinato a quel fine almeno una parte de' suoi risparmi.*

« Se un suggerimento a ciò fare sia stato dato a tutti i condannati dalla Direzione dello stabilimento, quelli che lo abbiano seguito, avranno acquistato un titolo al beneficio della liberazione condizionale, che certamente non hanno coloro i quali destinano unicamente a proprio uso e consumo le loro gratificazioni.

« È superfluo notare che non s'intende escludere assolutamente dal beneficio coloro che nulla abbiano fatto a pro della parte lesa per impedimento indipendente dalla loro volontà. In questo caso hanno molto valore le *manifestazioni spontanee* di rincrescimento e la domanda di perdono *già fatta* alla vittima del reato od alla famiglia di essa.

« 2° Bisogna ancora tener conto dei sentimenti dimostrati dal condannato *verso la propria famiglia;* la corrispondenza tenuta con essa, l'invio di qualche somma risparmiata, alla famiglia che si trovi nella miseria, sono da notarsi con cura, perchè possono essere indizio di animo non pervertito.

« 3° È opportuna l'indagine della *condizione economica* del condannato, specie quando egli fu punito per reati contro la proprietà o contro la fede pubblica. Non bastano i buoni propositi; essi possono esser vinti dalla forza delle circostanze e dell'ambiente nel quale il liberato sarà costretto a vivere.

« Bisogna dunque vedere in quale condizione egli sia per trovarsi all'uscita dallo stabilimento di pena; se, cioè, la sua famiglia abbia mezzi sufficienti di sussistenza, e se desideri riaverlo presso di sè; se vi sia qualche imprenditore di opere o direttore di officina, la cui onorabilità sia certa, e che offra al liberato una occupazione, promettendo di non congedarlo senza darne avviso alle autorità; se il condannato conosca un'arte od un mestiere così bene da potersi procurare il sostentamento, e da non essere costretto a ritornare nella compagnia dei vagabondi e dei malfattori.

« Tali indagini dovranno essere fatte con maggior cura, quando si tratti di condannati che già prima del reato erano noti come persone di *cattiva fama*, perchè vi è contro di loro una presunzione, a distruggere la quale occorrono elementi più sicuri. Quand'anche i condannati di tale specie si mostrino pentiti, non sarà opportuno proporre la loro anticipata liberazione, se non vi sia una grande probabilità che essi non abbiano immediatamente a ricadere nel delitto.

« Anche una grave ed incurabile infermità potrebbe talvolta dare tale assicurazione; e questa notizia non deve pertanto essere trascurata.

« 4° Non deve mai omettersi l'esame delle *tendenze* che il condannato ha rivelato durante la sua prigionia, perchè se ne possa fare il confronto con quelle manifestate nella sua vita anteriore. A questo intento importa moltissimo notare se fra le punizioni disciplinari da lui riportate nello stabilimento penale, ve ne sia alcuna che mostri la persistenza degli *stessi perversi istinti* che lo trassero al delitto.

« Ad esempio, una punizione per ingiuria o per minacce ai compagni, che può non avere importanza quando si tratti di un condannato per reato contro la fede pubblica, acquista invece un significato gravissimo quando si tratti di un condannato per reato contro le persone. E così, per questa ultima specie di condannati, importa sapere se essi siano temuti dai loro compagni per la loro arroganza o per il loro carattere violento, ancorchè non siano incorsi in alcuna punizione disciplinare.

« 5° Vuolsi inoltre considerare la liberazione condizionale anche sotto un altro aspetto; quello, cioè, della impressione che essa può produrre su coloro che furono offesi dal delitto. Non bisogna dimenticare che tra i fini della giustizia penale vi è pur quello di dare una soddisfazione morale alla parte lesa, e di prevenire vendette private. Conviene dunque indagare se il rancore della parte lesa sia sopito, e se questa si mostri indifferente alla anticipata liberazione dell'offensore.

« Il perdono dell'offeso non è già una condizione necessaria; in certi casi gravissimi sarebbe anzi vano richiederla. Ma bisogna sempre avere notizia dei sentimenti che manifesti la parte lesa, perchè, qualora si tratti di reati contro l'ordine delle famiglie, contro il buon costume o contro le persone, la liberazione possa essere, ove occorra, sottoposta alla condizione dell'allontanamento dal luogo ove risiede la famiglia della vittima.

« E poichè conviene ancora preoccuparsi della impressione che l'anticipata liberazione dell'autore di un grave reato può fare sugli abitanti del luogo in cui esso fu consumato, non è da omettersi neppure questa indagine, onde, se ne sia riconosciuta la opportunità, venga interdetto al liberato di stabilire in quel luogo la sua dimora.

« In tali casi dunque le SS. VV., nel fare le proposte, vorranno indicare *se il condannato si sottoporrebbe allo allontanamento*, ed *in qual luogo*, ed *a quale distanza egli fisserebbe la sua dimora*, avvertendo che la distanza debba essere maggiore ove siano più facili le comunicazioni.

« 6° Vi sono infine delitti che per la loro stessa natura, o per le circostanze nelle quali furono commessi, dimostrano talmente l'indole feroce od abbrutita del reo, da rendere, se non impossibile, almeno difficile l'emenda. Perchè la società non sia esposta a nuovi pericoli, è indispensabile in questi casi una prova certa di morale rigenerazione, ed è mestieri che risultino fatti sovrà i quali essa si possa ragionevolmente fondare.

« Fra codesti delitti sono da annoverare, ad esempio, lo stupro violento su bambini, i maltrattamenti sui figli o sui genitori, l'omicidio o la lesione personale commessi per mandato, ovvero per brutale malvagità, e tutti quelli che rivelino nel condannato una perversità eccezionale.

« Perchè in simili casi possa proporsi la liberazione condizionale, occorre la prova rigorosa di fatti che dimostrino essere avvenuta una trasformazione morale nel condannato, nè possono all'uopo ritenersi sufficienti l'assiduità al lavoro, la docilità, il rispetto per i superiori, le dichiarazioni fatte nell'interrogatorio.

« Credo opportuno che quando le Direzioni carcerarie ne facciano richiesta, le SS. VV. comunichino loro l'*atto di accusa* e la *sentenza*, perchè in tal modo le Direzioni medesime, avendo piena conoscenza delle circostanze del delitto, saranno in grado di dare un giudizio più ponderato sul ravvedimento del colpevole.

« Rinnovo infine ai signori procuratori generali e procuratori del Re l'invito che fu già loro rivolto con le circolari del 22 settembre 1886 e del 28 giugno 1891, perchè diano opera efficace ed assidua a promuovere la istituzione delle *società di patro-*

nuto, le quali, ove siano regolarmente costituite ed esercitino con zelo operoso il loro benefico ufficio, possono molto agevolare la concessione della liberazione condizionale, siccome fu avvertito nella relazione del 22 novembre 1887 sul Progetto del Codice penale.

« Confido che le SS. VV. spiegando tutto lo zelo e tutta la diligenza in sì importante e delicata materia, faranno sì che l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale proceda senza inconvenienti e rechi tutti i vantaggi che se ne riprometteva il legislatore ».

Il Ministro: Bonacci.

ALLEGATO B.

Circolare e istruzioni sulla liberazione condizionale dei condannati.

Roma, 20 febbraio 1893.

Ai signori Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali,

« Con la mia circolare del 30 novembre 1892 ho dato alle SS. VV. alcune norme per la istruzione delle domande relative alla liberazione condizionale. Il Ministro dell'Interno, seguendo gli stessi criterii, ha specificato le notizie che debbono essere date ai Consigli di sorveglianza dalle Direzioni degli Stabilimenti penali, indicando pure l'ordine in cui conviene che le medesime siano raccolte. Credo opportuno far conoscere alle SS. VV. queste istruzioni, perchè i Procuratori del Re possano, come Presidenti dei Consigli di sorveglianza, procurare, prima della trasmissione delle domande, che esse siano munite di tutte le notizie necessarie, e perchè ai Procuratori Generali riesca più agevole l'esaminare se, nei singoli casi, siano state fatte quelle investigazioni che da questo Ministero furono raccomandate ».

Il Ministro: Bonacci.

Istruzioni circa la liberazione condizionale, date dal Ministro dell'Interno alle Prefetture ed alle Direzioni degli Stabilimenti penali del Regno, con la Circolare del 1° dicembre 1892.

« Il funzionamento della liberazione condizionale, nuovo istituto giuridico che completa il sistema penitenziario graduale, ha formato oggetto, fino dal suo inizio, della particolare attenzione del Governo onde assicurarne gli scopi, scansarne i pericoli, contenere nei giusti limiti le speranze dei postulanti, ed evitare il più possibile la necessità delle revoche della concessione, per non screditare l'istituto stesso, e ritardare gli effetti che se ne attendono. È con tale intendimento che S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, colla Circolare 30 novembre p. p., rivolta ai Magistrati, ai quali spetta di pronunziare sulla domanda dei condannati, fissa criterii e detta norme per regolare la pratica attuazione dell'istituto in parola. E consimilmente reputo opportuno di dirigermi alle Autorità dipendenti, ed a quelle che le coadiuvano, per ottenere che le proposte dei Consigli di sorveglianza si poggino sopra elementi sicuri, il più possibile raccolti in modo uniforme, dai quali sia dato presumere se il condannato siasi o non siasi ravveduto.

« Requisito essenziale è certamente quello della buona condotta durante la pena, tanto più apprezzabile se costante nel periodo di lunga espiazione; ma perchè si possa indurne la convinzione dell'avvenuto ravvedimento, conviene che la condotta stessa nei suoi particolari, equilibri per lo meno il grado del pervertimento, che nel più dei casi differenzia. La buona condotta durante il limitato periodo necessario per aspirare alla liberazione, può essere il portato del-

l'avvenuta resipiscenza, come di mancata occasione di infrangere la disciplina, o di un supremo sforzo di simulazione. Infatti, se è stata cattiva prima della condanna; se il soggetto è recidivo; se le circostanze, del reato, stanno a dimostrare malvagità di animo nell'autore; se il reo contro le persone o contro la proprietà non ha, durante l'espiazione, fatto ogni suo potere per riparare il danno arrecato, preferendo di consacrare all'uopo il suo guadagno piuttosto che impiegarlo alla sua materiale soddisfazione; se il reo contro le persone non ha procurato di ottenere il perdono dell'offeso per dimostrare l'assenza di ogni risentimento, e non è disposto ad abitare temporaneamente lungi dal luogo del commesso delitto e di dimora dell'offeso e della costui famiglia, e ad anteporre questo sacrifizio (se gli venisse imposto e tale realmente fosse) al pericolo cui esporrebbe altrui e sè stesso; se il reo contro la proprietà non si è dato cura di apprendere un'arte o di perfezionarvisi, o di ricercare un qualsiasi collocamento per potersi procacciare i mezzi di sussistenza; se entrambi, infine, sono incorsi in mancanze disciplinari della stessa indole del reato, mal si supporrebbero ravveduti solo perchè fossero, senza la concomitanza di più significanti circostanze, ascritti alla classe di merito, per avere riportato il massimo dei punti per diligenza nel lavoro e nella scuola, e per buona condotta in genere durante un periodo della espiazione della pena.

« Come nella varietà dei casi è impossibile, o almeno ben difficile, determinare singolarmente le condizioni che debbono ricorrere per presumere l'avvenuto ravvedimento, ed in molti possa verificarsi l'impotenza del soddisfarle non ostante la migliore volontà dei condannati, così sarà necessario che le Direzioni ed i Consigli di sorveglianza curino di raccogliere pazientemente e mettere in rilievo tutte le particolarità onde il pronunziato nè costituisca pericolo sociale, nè indebolisca nei condannati stessi i propositi di adoperarsi per il proprio miglioramento morale, cui mira la liberazione condizionale. A viemmeglio raggiungerlo dovranno i signori Direttori informare i condannati intorno ai saggi della condotta che il Consiglio di sorveglianza ricerca, affinchè, volendo, convergano tempestivamente i loro sforzi per realizzarli.

« Ausilio efficace sono le Società di patronato, le quali, oltre all'aiutare il condannato a superare le difficoltà, che, d'ordinario, incontra per procacciarsi il lavoro quando torna in libertà, portano nei Consigli di sorveglianza un voto di alto pregio per mezzo del loro Presidente. Ed è perciò che, perseverando a raccomandare ai signori Prefetti la costituzione di esse là dove non è ancora avvenuta, ed augurando che in un giorno non lontano, aiutate in quanto fosse per occorrere dal Governo, pervengano a consociarsi allo scopo di esercitare dovunque la loro azione a favore dei protetti, trovo opportuno di prescrivere ai signori Direttori degli Stabilimenti penali di interpellare, tre mesi prima della riunione dei Consigli, i condannati di condotta ben promettente, ed inclinati a domandare la liberazione condizionale, se siano disposti ad invocare la tutela della società, e di indicarli, in caso affermativo, al Presidente di essa, affinchè per mezzo delle visite si prescrutino i loro sentimenti, e si accerti nel miglior modo la veracità dei loro buoni propositi.

« Perchè il Consiglio sia informato delle circostanze e dei particolari del delitto, onde viemmeglio rendersi conto dell'indole dell'autore, è necessario che prenda cognizione dell'atto di accusa, o della sentenza che i Direttori si saranno procacciati.

« Se dagli atti ufficiali, dalle dichiarazioni dei detenuti, dalle corrispondenze fra questi e le loro famiglie, non possono i Direttori trarre cognizione sufficiente intorno alla condotta dei condannati antecedente alla condanna, si rivolgeranno alle Autorità competenti per le opportune informazioni da parteciparsi al Consiglio e da restare in allegato al parere scritto del Consiglio stesso, che unitamente alla domanda viene trasmesso al signor Procuratore Generale.

« Qualora i signori Direttori, o i Consigli di sorveglianza non credessero sufficienti le prove di ravvedimento, e stimassero utile per il condannato di ritardare la trasmissione della sua domanda, possono renderne lo informato, prendendo atto della sua acquiescenza mediante dichiarazione firmata.

« Per mettere in grado i Consigli di sorveglianza di procedere in modo sicuro, spedito ed uniforme nell'esame delle domande, e pronunziarsi intorno alle medesime colla maggior possibile sicurezza e cognizione di causa, ho ritenuto conveniente di apparecchiare ed unire alla presente l'esemplare da adottarsi pel processo verbale, contenente tutte le notizie che le Direzioni degli Stabilimenti penali debbono raccogliere, ed in seguito alle quali i Consigli, previe le debite considerazioni, esprimeno il loro parere (1).

« Non sempre è avvenuto, e per contro è necessario che dal verbale risulti se il parere sulla domanda è stato preso, oppur no, ad unanimità di voti. Se un dissidente crede di motivare il suo voto, gliene è data facoltà.

« Si è rilevato altresì, che nel caso previsto dall'articolo 888 del Regolamento generale delle carceri, non sempre i Consigli hanno fatto constare se nel computo della pena fu, oppur no, tenuto conto del carcere preventivo sofferto, mentre tale dichiarazione occorre che mai sia omessa.

« Tanta è l'importanza che il nuovo istituto proceda regolare nell'interesse dell'ordine pubblico, della disciplina interna delle carceri e del miglioramento morale dei condannati, che io confido che le Autorità preposte a condurlo in pratica apprezzeranno i suggerimenti, e si daranno tutto l'impegno di osservare le disposizioni che formano soggetto della presente Circolare, della quale attendo riscontro ».

Il Ministro: GIOLITTI.

(1) Questo esemplare si trova nel *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, A. 1893, n. 8, a pag. 96-99, col titolo: *Notizie relative al detenuto N. che ha fatto domanda per ottenere la liberazione condizionale.*

FINE DEL VOLUME QUINTO

INDICE
DEL VOLUME QUINTO

LIBRO SECONDO

Fonti.

Capo II.

Dottrina.

Fonti.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO.

DOTTRINA.

FONTI.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO.

Capo IV.

Dottrina.

Fonti.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO.

Giurisprudenza Pratica.

CAPO III.

DOTTRINA.

FONTI.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO

CAPO IV.

DOTTRINA.

FONTI.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

Commento.

Giurisprudenza Pratica.

Legislazione Comparata.

Commento.

Fonti.

Legislazione Comparata.

Commento.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

Titolo III.

Capo I.

Dottrina.

Fonti.

Legislazione Comparata.

FONTI.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO.

FONTI.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

COMMENTO.

GIURISPRUDENZA PRATICA.

ALTRE OPERE DELL'AVV. G. CRIVELLARI

Codice Penale (1859), seguito dalla Legge di Pubbl. Sicurezza L. 2. 25

Codice di Procedura Penale, seguito dalla Legge sull'Ordinamento dei Giurati. Torino 1886. Un volume in-32° . . . . L. 2. 25

Leggi complementari al Codice Penale e di Procedura Penale L. 2. 25
Legati L. 3 caduno.

Codice Penale 1889 per il Regno d'Italia, approvato dal R. Decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1° gennaio 1890, corredato di brevi avvertenze e note ad ogni titolo, delle riferenze agli articoli del Codice stesso, nonchè dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali punitive e vigenti e di un Indice alfabetico-analitico, seguìto dalla Legge e Regolamento di Pubblica Sicurezza 1889, delle Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice, del R. Decreto sull'Accattonaggio, e da Tavole di riferenze dei Codici Sardo e Toscano al nuovo Codice penale. Torino 1889. Due edizioni. Una in-8°; l'altra in-32°; L. 2.25, legati L. 3.

Prontuario per facilitare il calcolo delle pene — Formolario delle questioni da proporsi ai Giurati, — con aggiunta di **Tavole delle riferenze** degli articoli dei Codici penali Toscano e Sardo col Codice per il Regno d'Italia, compilate da SERAFINO GIUSTINIANI. Torino 1889. Un vol. in-4° L. 1. 20

Il Duello nella dottrina e nella giurisprudenza . . . L. 4. 50

Dei Reati contro la Vita e l'Integrità personale. Due vol. L. 27. „

Omicidio volontario semplice, omicidi qualificati; parricidio proprio od improprio, l'infanticidio, l'omicidio premeditato, il proditorio, quello per mandato, feticidio, l'omicidio oltre l'intenzione, l'omicidio per vendetta trasversale e per errore, l'istigazione al suicidio, ecc. Lesione personale volontaria, l'abbandono di persone incapaci di provvedere a sè stesse o in pericolo, i maltrattamenti in famiglia, circostanze scriminanti e scusanti, ecc. ecc.

Dei Reati contro la proprietà. Un grosso volume . . . L. 12. „

Del furto in genere e del furto semplice in ispecie. — Furto qualificato. Furto violento, estorsione, ricatto, rapina. — Truffa. — Appropriazione indebita. = Reati contro la proprietà mobiliare. Ricettatori. = Proprietà immobiliari. Usurpazione. Deviazione acque. Turbativa di possesso.

Concetti fondamentali di Diritto Penale. Un volume diviso in quattro parti . . . . L. 15. „

In questo volume è trattata in ogni suo ramo la materia del Diritto penale senz'eccezione come è modernamente insegnata, non dimenticate le dottrine meno recenti; perciò vi si troveranno tutte le nozioni sul fondamento del diritto di punire, quelle del reato, dell'imputabilità, delle pene, e le altre che si attengono alla Parte *generale* della scienza; nonchè le nozioni di tutti e dei singoli malefizi, che ordinariamente dai criminalisti sono compresi nella Parte chiamata *speciale*.